V. PARETO

BIBLIOTECA DI STORIA ECONOMICA ✤ VOL. V.

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

ROMA ✤ MILANO ✤ NAPOLI

BIBLIOTECA
UNIVERSITÀ DI TORINO
FACOLTÀ DI ECONOMIA
FP
83

E. Pinto
16. XI. 21

BIBLIOTECA DI STORIA ECONOMICA

15-24-51

BIBLIOTECA

DI

STORIA ECONOMICA

DIRETTA DAL

Prof. VILFREDO PARETO

VOLUME QUINTO

E. CICCOTTI. — Lineamenti dell'evoluzione tributaria nel mondo antico.
G. HUMBERT. — Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i Romani.
R. CAGNAT. — Studio storico sulle imposte indirette presso i Romani sino alle invasioni dei barbari, secondo i documenti letterari ed epigrafici.
RODBERTUS. — Per la storia delle imposte romane da Augusto in poi.
M. NAUDET. — La beneficenza pubblica presso i Romani.

SOCIETÀ EDITRICE LIBRARIA

MILANO - VIA AUSONIO, 22 - Gall. De-Cristoforis, 54-55

1921

IMT IFP
2937

Milano 1921 - Tip. Soc. Ed. Libraria

ETTORE CICCOTTI

Lineamenti dell' evoluzione tributaria
nel mondo antico

INTRODUZIONE
al vol. V della *Biblioteca di Storia Economica*

I.

Oggi, ogni cittadino che possegga de' cespiti di reddito, che eserciti un' attività lucrosa, dà, in maniera più o meno equamente accertata e stabilita, una parte del suo reddito, del suo profitto, del suo guadagno, perchè sia impiegata nel tutelare la sicurezza dello Stato, nel mantenimento dell' ordine pubblico, nell' esercizio delle molte e crescenti funzioni di assistenza, di coltura, d' integrazione, in generale, disimpegnate dallo Stato.

Per la tendenza a proiettare nel passato i nostri modi di vita e le nostre condizioni presenti, si può avere l' illusione di figurarsi così anche il tempo più remoto.

In realtà l' imposta si può considerare come una delle più importanti, forse la più importante affermazione e conquista del diritto pubblico — base e condizione di tutte le altre — anzi dell' organizzazione sociale. Mancavano, per un' ordinamento tributario come il nostro, molte delle funzioni dello Stato odierno; ne mancava la organica compagine; mancava quella complessa struttura economica su cui poggia e onde emerge il conseguente sistema de' tributi; mancavano gli stessi ordinamenti e strumenti tecnici con cui si può prelevare ed erogare a scopo pubblico la richiesta parte del reddito. E con tutto questo mancava pure — quello che oggi ne è l' effetto e insieme il fondamento etico-legale — la coscienza di contribuire in quella forma all' andamento della vita dello Stato [1]).

---

[1]) Sulla funzione e gli effetti politici delle imposte e i movimenti da esse determinati nell' antichità si possono vedere le opposte opinioni del Roscher e del Knies in Knies K., *Die politische Oekonomie vom geschichtlichen Standpunkte*, 2.ª ediz. Braunschveig, 1883, pp. 388, 392, 395.

Così, all'affermazione e alla conquista dell'odierno concetto e dell'odierno assetto dell'imposta si è giunti solo lentamente e spesso in maniera affatto saltuaria. E questo lento e saltuario cammino segna pure, direttamente o indirettamente, la graduale evoluzione dello Stato, delle sue funzioni, de' suoi istituti e indirizzi.

Ricordare, da questo punto di vista e con questo intento, rapidamente e sommariamente le origini, le fasi iniziali e rudimentali, e, in genere, le forme più antiche del sistema tributario, è cosa oltremodo interessante per una migliore nozione dell'antichità e di tutto il diritto pubblico e delle istituzioni finanziarie; e a tal uopo si sono incluse in questo volume della *Biblioteca di storia economica* alcune delle opere più comprensive, comunque non tali da esaurire l'argomento, che ogni giorno si va meglio delineando e approfondendo, qua pel concorrere di nuovi dati ed elementi, là per una più organica concezione e per un miglior coordinamento delle notizie acquisite.

Uno de' maggiori cultori delle scienza delle finanze accennava appunto, in tempo non lontano, alla deficiente letteratura sulla materia. « Per una storia comparata finanziaria e tributaria — egli diceva — di natura comprensiva e approfondita nelle singole qùestioni, non è ancora, a mio avviso, giunto il tempo, nè appare prossimo a venire. Pel mondo antico, se anche in singoli punti suppliscono iscrizioni e simili, manca definitivamente il materiale per poter scrivere anche per i paesi principali (Roma, Athene), una storia tributaria veramente organica, che ne esponga abbastanza esattamente e specificamente lo sviluppo ». « Bisogna contentarsi — egli proseguiva — se riesce stabilire con una certa sicurezza alcuni punti principali per delineare così un quadro delle condizioni in certi grandi periodi. Ogni sguardo dato alle opere di antichità pubbliche greche e romane, alla letteratura dell'ordinamento tributario romano mostra come lacunoso è il materiale e quale quantità di controversie esistono ancora tra i migliori conoscitori dell'argomento » [1]).

---

[1]) Wagner A., *Lehrbuch der politischen Oekonomie*, VII Bd. (*Finanzwissenschaft*, III Bd.), Leipzig. 1889, pag. 13 sgg. Cfr. pp. 18-19.

Dopo di queste osservazioni del Wagner il materiale, specie papirologico, è venuto di molto crescendo; e, benchè resti sempre vera l' insufficenza de' dati per una trattazione veramente compiuta, quale può desiderarsi nel campo dell' economia e della scienza delle finanze, si va tuttavia rendendo più possibile un meno inadeguato sguardo d' insieme.

II.

Ne' più antichi imperi d' Oriente, sotto una forma di dominio assoluto con tendenze schiettamente conquistatrici, tutte le esigenze di quella forma di coesistenza e di rudimentale organizzazione politica, cercano e trovano forme di appagamento parimenti iniziali e rudimentali, in cui sono tutti i germi di successivi istituti ed espedienti, ma sempre in forma più o meno embrionale; ed ove, anche quando vi si può o si vuole vedere l' imposta, è confusa e poco distinta da altri modi di contribuzione e percezione. La natura stessa del regime dispotico, oltre che la più remota antichità, rendeva questa più antica finanza più semplice e più empirica; i caratteri che ancora più tardi l' *Economico* del Ps. - Aristotile riscontrava nell' economia regia [1]) ».

Anzitutto, per molta parte, sopperisce il bottino di guerra, elevato quasi, per la continuità delle imprese, a cespite ordinario, di cui il tributo successivo non è che la continuazione ed il consolidamento. La finanza pubblica si assomma e si confonde con la finanza del re, assumendo perciò una base eminentemente patrimoniale. Gli estesi possedimenti del re, in Assyria e in Mesopotamia, con le relative greggi, con gli schiavi agricoli e industriali, adoperati sia per la produzione propria, come talvolta quale un capitale sfruttato mediante locazione; costituiscono il fondo di una gestione, onde il sovrano mantiene la sua casa, alimenta i suoi tesori e sopperisce al suo molteplice desiderio di magnificenza e di lusso. Le stesse percezioni di derrate di produzione non propria, onde si arricchiscono i suoi magazzini, trovano il fondamento e la legittimazione in una

---

[1]) Lib. II, 1, 1-2: Οἰκονομίαι δέ εἰσι τέσσαρες... Τούτων δὲ μεγίστη μὲν καὶ ἁπλουστάτη ἡ βασιλική....

ragione di dominio diretto o di dominio eminente, per cui il sovrano è o si ritiene proprietario di terre che altri hanno ottenuto da lui o godono soltanto per suo beneplacito. E le contribuzioni di quelli, che, per graziosa concessione, non ne sono immuni, hanno, espressamente o implicitamente, l'impronta che per tanto tempo rimase impressa sull'imposta: la *nota servitutis*.

Le forme stesse indirette, con le quali si provvede alla maggiore esigenza pubblica del regno, alla sua azione di difesa e di offesa militare, non sono che un'attenuazione o una trasfigurazione di questo rapporto. Infatti, fin quando le maggiori esigenze della guerra, o le necessità del paese, non obbligano ad ampliare o integrare la forza dell'esercito con milizie assoldate, il nucleo dell'esercito è costituito da una specie di organizzazione feudale, poggiata sulla concessione di possedimenti a cui corrispondeva sopratutto l'obbligo di concorso all'azione militare.

Ulteriori esigenze pubbliche, inerenti al regolare andamento della vita normale e del tempo di pace, erano appagate col sistema delle *liturgie* [1]), destinato ad avere poi tanto sviluppo specialmente ad Athene; cioè con l'assunzione di determinati servizi pubblici da parte di persone, che si trovavano in determinate condizioni di ricchezza e in determinate posizioni sociali. In tal modo si provedeva sopratutto alla manutenzione del complicato sistema di canali e d'irrigazione, su cui poggiava, in gran parte, la vita agricola ed economica della Mesopotamia; mentre un largo sistema di *corvées* provedeva ad altri generali bisogni [2]).

---

[1]) Suidas la spiega così: « λειτουργία κυρίως ἡ δημοσία ὑπηρεσία, παρὰ τὸ λῆτον καὶ τὸ ἔργον... ». E l'Etymol. Magn.: « Λειτουργεῖν, διὰ τῆς ει διφθόγγου σημαίνει τὸ ὑπερετειν. ἔστιν ἐπὶ τοῦ λῆτῶ λεγόμενος. λήϊτον δὲ τὸ δημόσιον. » « Λειτουργὸς, ὁ τοις διοικηταις ἀρχουσιν ὑπουργῶν καὶ διακονῶν. τὸ γὰρ πρυτανειον, ἤγουν τὸ δημόσιον λήϊτον ἐκαλεῖτο. » E il Prellwitz (*Etymologisches Wörterbuch d. griech. Sprache*, Göttingen 1905): λαός, attic. λεώς, *popolo, gli uomini* (Omero), * *lauo-s* (cfr. cipr. ΝικολάϜω) propriamente *saccheggiante?* Cfr. λεία, λῃς, λῃζομαι. Onde λήϊτον (Erodot.) *casa comunale*, dor. λάϊτον. τὸ ἀρχεῖον, λαῖτων; τῶν δημοσίων τόπων e λειτουργεῖν; λειτουργεῖν. Λήϊτον γὰρ τὸ δημόσιον, λειτουργοί. ὑπουργοί, δημιουργοί, λειτιαι ἡγεμονίαι. στρατιαί (Esiod.) ». Liturgia quindi è opera prestata a favore del popolo, nell'interesse pubblico. Cfr. anche Curtius G. *Gr. Etym.* p. 362 e Busolt *Staats und Rechtsalterthümer* (2.ª ediz.) pag. 298, n. 3.

[2]) Cfr. *Le leggi di Hammurabi, re di Babylonia* con prefazione e note del prof. P. Bonfante, Milano 1903, pag. 6 sgg. pagg. 11 sgg.; Weber M., *Agrargeschichte* in *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, 3.ª Aufl. herausg. von Conrad, Lexis etc., con tutta la letteratura ivi citata.

Non molto dissimili, nelle linee generali, tenuto conto delle peculiarità, determinate specialmente dalla posizione geografica, si presentano le condizioni dell' Egytto antico.

I limiti posti dalla natura all' espansione e i circoscritti varchi aperti all' offesa spinsero, per qualche tempo almeno e finchè diversi avvenimenti non sopravennero, a cercare relativamente all' interno, nella abbondante produzione propria, più che nel bottino all' esterno, la soddisfazione de' bisogni primordiali e successivi. Ma questo fabbisogno veniva realizzato in forma diversa da quella caratteristica dell' imposta.

Un sistema di *corvées*, applicato sia alla produzione come all' amministrazione, andava sempre più sviluppandosi, coordinato a forme di liturgie, specialmente là dove la necessità di regolare il deflusso delle acque e di utilizzarle nel miglior modo per l' agricoltura sospingeva verso ordinamenti più regolari e talvolta verso la formazione di una vera burocrazia. La meravigliosa fecondità della terra sviluppata col concorso del sole e dell' acqua, da un lato diminuiva l' impiego dell' opera umana, che poteva così essere utilizzata anche in gigantesche costruzioni monumentali, dall' altro permetteva di dare alimento e sostegno a larghe categorie di persone che si erano sovrapposte a' diretti lavoratori. Così aristocrazie, che di volta in volta assunsero un carattere più spiegatamente feudale, ordini religiosi e corte regia divennero in gran parte i gestori dell' economia nazionale, ricavando dalla terra, sotto forma più o meno immediata, anche quello che ora si suole domandare all' imposta e per gli scopi dell' imposta. « Nei particolari — dice il Weber parlando dell' antico impero [1]) — quasi tutto è assai malsicuro. È patente solo che i possedimenti e i coloni del re, i suoi tesori, i suoi granai, le sue mandre e i suoi magazzini costituiscono in tutti i distretti lo scheletro economico dello Stato. E accanto ad essi cresce visibilmente l' infrastruttura feudale ».

L' oikos regia — egli aggiunge trattando del periodo del Nuovo Impero — con i suoi numerosi impiegati sopperisce di regola, mediante l' impiego diretto delle sue produzioni naturali al fabbisogno proprio — cioè della Corte e dello Stato. Ognuna delle amministrazioni del possedimento, de' templi, de' magaz-

---

[1]) *l. c.* I, 84.

zini e delle costruzioni ha il suo corpo di lavoratori obbligati organizzati militarmente, a cui sono assegnate le razioni dagli approvigionamenti regi — o, talora, sono sottratti, come attestano gli scioperi di lavoratori determinati da fame o dalla mancata somministrazione delle razioni. I conti de' magazzini della Corte in Menfi, editi dallo Spiegelberg, registrano l'erogazione della farina a' fornai — evidentemente impiegati come lavoratori domestici non liberi, poichè stabiliscono indi le corrispondenti rese dei fornai (oltre 100000 pani di munizione in tre mesi, 480 pezzi al giorno di una sola qualità) tenendo conto dell'ammanco per cottura. Parimenti si registra l'erogazione di legname per costruzioni navali, di cuoiame (a' condottieri de' mercenari), di abiti agli schiavi negri, di schiavi negri come gente di servizio a' « Grandi ». Il Faraone fa trebbiare ne' propri granai ciò che egli ricava dalle decime percepite in natura o da campi coltivati mediante *corvées*; i lavoratori sono alimentati con pane dato da' magazzini: onde si ha qui un esercizio diretto.... Sicuramente le manifatture regie sono magazzini a cui vengono versati i prodotti elaborati dal lavoro domestico o dal lavoro domestico servile; « prodotti del lavoro industriale sussidiario addossato agli agricoltori e reso possibile dalla menzionata minore quantità di mano d'opera richiesta dall'agricoltura ».

Quando si venne, indi, svolgendo una diretta produzione di agricoltori, essa si realizzava su terre concesse in corrisponsione di determinati obblighi e liturgie: per cui la popolazione si trovava legata all'esercizio ereditario di determinati mestieri e mansioni, simulanti perciò le caste se anche malamente con esse scambiate. Così la funzione della terra, nello svolgimento della sua energia produttiva, non si riduceva soltanto alla produzione degli alimenti e di quanto altro materialmente poteva produrre per i bisogni materiali della vita, ma si risolveva automaticamente in una quantità di servigi e mansioni necessari all'andamento della vita sociale e dello Stato.

Quando si consideri, dunque, che gran parte delle attività, a suscitare e mantenere le quali è diretta la finanza dello Stato, si esplicavano in tal modo; che lo stesso commercio di esportazione ed importazione — specialmente quello con la Syria e Babylonia — era gerito direttamente dallo stesso Faraone; poco o nessun campo restava all'imposta propriamente detta, che è un

prelevamento, per ragion pubblica e per fini pubblici, del reddito della ricchezza privata. E solo, col formarsi graduale e lo svilupparsi di questa ricchezza privata e della sua gestione autonoma, l'imposta sorgerà e acquisterà forma nello stesso Egytto di periodi successivi — greco-romano — pur conservando l'addentellato e l'impronta e l'indirizzo impressi già al regime della proprietà, e, in genere, all'economia da queste loro origini e fasi più antiche.

Anche in Israele, specialmente come appare quando sugli aggruppamenti minori si venne costituendo il regno, la *corvèe*, ed altre forme già osservate in Egytto ebbero parte notevolissima nella gestione finanziaria dello Stato.

III.

Un'apparizione regolare e concreta sembra fare l'imposta nell'ordinamento che Dario d'Istaspe, giunto all'apice della dominazione persiana, dette al suo impero.

In realtà, come ci racconta Erodoto [1]), dato ordine al suo impero, Dario lo divise in venti satrapie, e ad ogni satrapia impose un onere fisso, riscuotendone in complesso quattordicimilacinquecentosessanta talenti euboici [2]). A cui vanno aggiunti il frumento fornito dall'Egytto per 120000 uomini adibiti alla sua occupazione militare, 100000 montoni, 4000 muli e 3000 cavalli dalla Media, 3000 pulledri dall'Armenia, 500 camelli da Babylonia, 365 cavalli dalla Cilicia.

Questo riordinamento, mentre era una necessità imposta dalle immense proporzioni assunte dall'Impero e dalle sue condizioni di esistenza e di mantenimento, corrispondeva anche all'indole di Dario chiamato da' Persiani un mercante, mentre,

---

[1]) III, 89-96.

[2]) Il talento euboico pesava Kgr. 25,93 di argento: e, quindi, tenuto conto del presente valore legale dell'argento, indipendentemente dalla sua capacità d'acquisto, si avrebbe un'equivalenza di oltre 87 milioni. Sulla riduzione fatta da Erodato in talenti euboici e le relative controversie suscitate Cfr. *Biblioteca di storia economica*, vol. IV, pag. XIX sgg. Secondo il rapporto di 1 : 15½ dell'oro all'argento, stabilito già dalla legge 30 Ottobre 1875, a pari grado di fino, un chilogramma d'argento equivale a 200 franchi e un chilogramma d'oro a 3100 franchi. Tenendo conto del valore dell'argento alle diverse epoche, il Maspero (*Histoire ancienne des peuples de l'Orient*, 8me ed., Paris, 1909, pag. 707) calcola il valore odierno dell'intero contributo a 663.000.000 franchi.

de' due precedenti sovrani, davano a Cyro l'appellativo di padre e a Cambyse quello di padrone (δε-πότης)[1]). E dello spirito amministrativo e della minuziosità di Dario ci può servire come saggio una lettera, a noi giunta epigraficamente, con cui lodava un suo satrapo dell'Asia Minore per la cura messa nell'amministrazione de' suoi fondi trapiantando e acclimatando nella Asia Anteriore alberi da frutta d'oltre Eufrate[2]).

Questo riordinamento tributario andrebbe, in parte almeno, messo in relazione con un progresso dell'economia monetaria sull'economia naturale, quale risulta dalle riforme monetarie di Dario, introduttore del taglio e tipo di moneta poi più diffuso e persistente. Infatti una delle maggiori ragioni, che per lungo tempo, impedì o ritardò l'introduzione de' veri tributi, fu appunto il persistere dell'economia naturale: sotto la quale le contribuzioni in natura erano difficili a trasportare, più difficili a conservare e ad accumulare; e quindi erano molto più agevoli e convenienti, dove e come si poteva ricorrervi, le *corvées*, le liturgie ed altri impieghi diretti, ben regolati, degli uomini, e delle loro aziende private.

Ma anche questo che costituirebbe un più antico, se non un primo saggio, di una vera sistemazione tributaria, va inteso con molte restrizioni. Infatti, risulta anzitutto dallo stesso autore, che ce ne dà notizia, come il paese sovrano, la Persia rimase immune da tributi, mentre gli Arabi, senza il cui concorso e la cui tolleranza non sarebbe stato possibile conquistare o conservare l'Egytto, non pagavano tributo ma conferivano solo, a ricorrenze fisse, de' donativi, come gli Ethiopi, i Colchi, gl'Indi Calunzii[3]).

Poi, la notizia di Erodoto va pure valutata in rapporto a ciò che il Ps.-Aristotele dell'*Economico* ci dice in rapporto all'economia satrapica. « I cespiti di essa — dice il Ps.-Aristotele[4]) — hanno sei diverse origini: la terra, la specialità del paese, i mercanti, i contributi, le mandre e i pascoli e le altre cose. Il primo e maggiore de' cespiti è quello dato dalla terra nella forma chiamata da alcuni terratico, da altri decima; il

[1]) Herodot. III, 89, 3.
[2]) Hicks, *A manual of greek historical inscriptions*, Oxford, 1901, pag. 25 sg.
[3]) Herod. III, 97.
[4]) *Oeconom.* II, 1, 4.

secondo è quello delle specialità, sia oro od argento o rame o che altro accada; il terzo è quello che si ricava da' mercanti: il quarto è quello de' contributi di transito per terra o de' mercati; il quinto quello dato da' pascoli e dalle greggi, detto partecipazione a' frutti (ἐπικαρπία) e decima; il sesto da altre cose, detto testatico e tassa sui mestieri» [1]).

Questo scritto pseudo-ariastotelico, redatto forse da un peripatetico, secondo alcuni in Asia minore, probabilmente tra la fine del quarto e la prima metà del terzo secolo [2]) e perfino, secondo taluni, nella fine del terzo secolo [3]), è già molto lontano dal tempo di Dario d' Istaspe — due secoli all' incirca —; e, ammessa anche l' esatta conoscenza de' luoghi e delle cose, non si può garantire, che l' ordinamento tributario, quale si presentava due secoli dopo, fosse senz'altro quale fu concepito e attuato, nel suo primo inizio, da Dario, e non potè, per tanto tempo, andare esente da aggiunte ed innovazioni. Ma, dato pure che l' ordinamento riferito dal libro pseudo-aristotelico si potesse riferire tutto e senz' altro all' ordinamento di Dario d' Istaspe, di cui ignoriamo i particolari, appare subito come le percezioni, ivi indicate, per una notevole parte fossero di carattere schiettamente patrimoniale, come quelle derivanti da industrie estrattive; e, per un' altra parte, come per le decime e il terratico, lasciano

---

[1]) Il Boeckh (*Economia politica degli Atheniesi*, I, pag. 369) spiega e commenta così: « L' economia satrapica ha sei specie d' entrate: dal territorio, dalle particolari produzioni del suolo di esso, dagli emporii, dalle percezioni (ἀπὸ τελῶν), dal bestiame e dal rimanente. La prima, e propriamente l' imposta fondiaria o decima (ἐκφόριον — cfr. *Lex. Segu.*, pag. 247 — δεκάτη) è migliore; l' altra deriva dalle proprie produzioni del territorio, come oro, argento, rame e simili; la terza si riferisce a' dazî marittimi e altre percezioni degli empori; la quarta comprende i dazî terrestri e le percezioni su' mercati (ἀπὸ τῶν κατὰ γῆν τε καὶ ἀγοραίων τελῶν); la quinta le percezioni dagli animali o decima sul bestiame (ἐπικαρπία, δεκάτη), sotto cui si deve intendere, non forse una tassa di pascolo pel diritto di tenere bestiame su' pascoli comuni, ma un' imposta sul valore del bestiame, quale Dionysio il Vecchio, tiranno di Syracusa, impose con durezza e impudenza quasi incredibili; sotto la sesta l' autore intende il testatico (ἐπικεφάλαιον) e l' imposta sull' operosità personale, (χειρωνάξιον). Cfr. anche Francotte H., *Les finances des cités greques*, 1909, pp. 5 sgg.

[2]) Schneider P., *Das zwete Buch der Pseudo-Aristitotelischen Oekonomica*, Bamberg. 1907, pag. 3 sgg.

[3]) Il Wilcken., divergendo dalla sua prima opinione, espressa in *Ostraka*, si accosta ora a questa e ne dà le ragioni in Rostozew. *Studien zur Gesch des römischen Kolonates* 1910 p. 212 cfr. *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde* von L. Mitteis und U. Wilcken. Leipzig 1912, I, pag. 170.

molto incerto se avessero origine patrimoniale o carattere più propriamente tributario.

Il Wilcken [1]) dà come indubitato che, qui, ἐκφόριον indichi la imposta fondiaria, ma egli stesso ammette del pari che, ne' documenti de' papiri e delle *ostraka,* la parola non ricorre se non col significato di terratico. Onde manca ogni elemento obbiettivo per ritenere indubitabile la sua interpretazione: si dovrebbe anzi ritenere assolutamente il contrario, se un successivo dato di Erodoto (VII, 42) non accennasse ad una misurazione del territorio della Jonia e a un conseguente tributo (φόρος). Forse il cespite potè essere, secondo le regioni ed i tempi, di varia origine e natura: forse parecchie *corvées* e liturgie si andarono

---

[1]) *Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. Ein Beitrag zur antiken Wirthschaftgeschichte,* Leipzig, 1899, I, pag. 185 e §. 37: « Ἐκφόριον. Attestato per Thebe da' n.ri 898, 1024, 1237, 1262. Ps. Aristot. *Oekonom.*, II, 1, 4 indica come il più importante cespite dell'economia satrapica l'ἀπὸ τῆς γῆς, αὕτη, δὲ ἐστιν, ἣν οἱ μὲν ἐκφόριον οἱ δὲ δεκάτην προσαγορεύουσιν. Comunque quì indubbiamente con le parole ἐκφόριον s'indichi l'imposta fondiaria, non mi è tuttavia nota alcuna testimonianza certa che tale significato ricorra anche ne' documenti de' papiri e delle *ostraka.* Piuttosto, in quanto materiale io ho sott'occhio, ivi indica regolarmente il terratico, che il proprietario fondiario (κληροῦχος ovvero γεοῦχος) riceve dal contadino affittavolo (γεωργός). Perchè la questione non è stata ancora trattata organicamente, si possono qui riferire alcuni esempî ». E ne riferisce infatti ben sette. Successivamente il Rostowzew (*Studien zur Geschichte des römischen Kolonates,* Leipzig 1910, pag. 242), tratta ampiamente del menzionato tratto accennante alle diversità d'interpretazione: tra l'altro al Riezler per cui, ἐκφόριον e δεκάτη, secondo una iscrizione non potuta rintracciare dal Rostowzew, significano « *imposta fondiaria* » e ἴδια i demanî dello stato; e aggiunge: « Il Wilcken elimina la nuova interpretazione in una lettera a me diretta. Egli ritiene che l'autore degli Οἰκονομικά ha suddivise le entrate della σατραπικὴ ἀπὸ τῆς γῆς in 1.° πρόσοδοι demani — ἐκφόρια (terratico) e 2.° imposta fondiaria di possedimenti privati — δεκάτη. Gli ἴδια egli l'interpreta come il Boeckh e come me nel lavoro sull'appalto di Stato (*Staatspacht*) ». E conclude, infine, il Rostowzew (pag. 243): « Ma si ritenga giusta l'interpretazione del Wilcken o quella da me proposta, rimane evidente che la spiegazione del Ps. Aristotele presenta il seguente quadro delle condizioni agrarie nelle satrapie del più antico Ellenismo. L'entrate principali per i satrapi derivano dalla γῆ βασιλική. Sussidiariamente ricche entrate affluiscono nella cassa del satrapo da fondi privati e fors'anche da speciali prodotti del suolo di ogni sorta, che, come proprietà dello Stato, forniscono allo Stato metalli ed altri prodotti naturali ».

In *Grundzüge und Chrestomathie,* vol. I, pag. 170 il Wilcken aggiunge in nota: « Così — cioè « rendito demaniali (ἐκφόριον) e imposta fondiaria (δεκάτη) — io spiego ἣν οἱ μὲν ἐκφόριον οἱ δὲ δεκάτην προσαγορεύουσιν, poggiandomi dal punto di vista della lingua su ἐπικεφαλαιόν τε καὶ Χειρωνάξιον προσαγορευομένη, dove ricorre lo stesso errore dell'epitomatore, mentre io persisto a ritenere che ἐκφόριον significa solo il terratico. Rostowzew (*Staatsp.*, 356, 363) interpretava l'uno e l'altro (ἐκφόριον e δεκάτη) come affitto. Riezler (*Finanzen,* pag. 11) l'uno e l'altro come imposta fondiaria, come facevo anch'io per l'innanzi ».

a grado a grado trasformando in imposta. Ma si può ben ritenere che, per molta parte, il cespite fosse e rimanesse di natura patrimoniale.

Il fatto che il Gran Re doveva avere, in proprio, estesi possedimenti, di cui lo scrittore non parla a parte, e proprie greggi, che pure il satrapo doveva avere in amministrazione, rendono più probabile la prima ipotesi. E anche il vocabolo adoperato (τέλη)[1]), di accezione molto generica, non offre elementi per una interpretazione diversa troppo esclusiva.

Parole come queste venivano spesso adoperate in un senso generico e molto comprensivo: anche φόρος, che in molti casi indica una imposta, indica in altri una corrisponsione di carattere patrimoniale[2]).

IV.

La Grecia, nel suo periodo più antico, pur avendo già per la sua natura e le sue condizioni fisonomia propria e caratteri differenziati da quelli de' grandi imperi d'Asia e d'Africa, non consente tuttavia una maggiore importanza od una funzione più specifica all'imposta, se tale non si voglia chiamare una specie di diritto di pedaggio, che per un certo tempo costituì il massimo cespite.

Le ricchezze de' grandi potentati di Creta e dell'Argolide, quali ci sono attestate dalle nuove indagini archeologiche, dovevano derivare massimamente da diritti percepiti su' transiti commerciali. Posti — come Troia sull'altra sponda — a cavaliere di valichi o di paesi, per cui, come attraverso un istmo, si poteva traghettare da uno ad un altro mare abbreviando il percorso od evitando i rischi e le fatiche di una navigazione ancor poco progredita; Cnossos, Phaestos, Mycene, Tyrintho davano modo a' loro principi di prelevare delle aliquote ed esigere de' balzelli, che spiegano l'opulenza attestata dalla grandiosità delle loro costruzioni o da' tesori da loro accumulati. Questi principati, compresi nell'epoca così detta minoica e mycenea e per una notevole parte rispecchiati da' posteriori poemi omerici,

---

1) Wilcken, *op. cit.*, I, pp. 319-20.

2) Cfr. Boeckh, *Economia politica degli Atheniesi*, vol. I, pag. 367, 372 del testo, 404, 408 della traduz.

grandeggianti per queste risorse e per eventuali rapine, poggiavano del resto su loro possedimenti terrieri e sulle loro mandrie, che amministravano direttamente, usufruendo, forse, massime per prestazioni d'opera, la più umile popolazione, e, come feudatarî, i maggiori possidenti verso cui avevano largheggiato di doni e di terre.

Al difuori e al disotto di questi potentati più cospicui e più noti, i gruppi, che, in istato di clientela o di relativa indipendenza, vivevano ancora nello stato sociale piuttosto rudimentale di organizzazioni gentilizie e di ulteriore corrispondente sviluppo, avevano un'economia semplice, primitiva, per molta parte almeno d'interesse e gestione collettiva, quali potevano imporre i pascoli comuni, certe rotazioni agricole e anche la necessità di utilizzare, su di una base di consumazione in comune o di scambi continui, derrate e specialmente bestiame eccedente i bisogni di una sola famiglia.

Le denominazioni successivamente adottate per gli esattori o detentori del danaro pubblico, con carattere tecnico e ben definito, riportate alla loro etimologia [1]), sono ora invocate appunto per richiamare alla memoria e ricostituire nel ricordo questa condizione di vita. La tenuità de' bisogni, la semplicità delle funzioni, la gratuità del loro esercizio, la produzione su beni propri del principe o del gruppo sociale per sopperire alle esigenze del culto e alle poche altre d'interesse comune, escludevano la necessità di una finanza, e specialmente di una finanza basata su di una vera e regolare imposta per cui non esistevano gli elementi o non ricorrevano le condizioni.

Ma quando, col tramontare dell'epoca mycenea e col lento ricomporsi della vita civile ed economica su di altre basi, venne sorgendo lo Stato comunale (lo Stato-città, come lo si chiama specialmente da' Tedeschi con una parola composta), prima sotto la forma monarchica ancora tradizionale e poi sotto la forma transitoria cesarea e più permanente repubblicana; e si andarono costituendo i veri Stati autonomi, che, con la prevalenza di una classe o di un'altra, erano le cittadinanze politicamente organizzate; e, crescevano i bisogni di aggregati sempre più

---

[1]) ταμίας (cassiere) da τέμνω (taglio); κωλακρέται da κῶλον (membro) e ἀγρέω per ἀγείρω (raccolgo). Cfr. Prellwitz W., *Etymologisches Wörterbuch der griech. Sprache* s. v. e Meyer Ed. *Griechische Finanzen*, (in *Handwörterbuch d. Staatswissenschaften*).

numerosi e di una vita civile e politica sempre più progredita; s'impose la necessità di sopperirvi con mezzi che, o bisognava cercare nella conquista e nella egemonia; o, se ciò non era possibile, all'interno, e quindi con un ordinamento, più o meno sviluppato, di una corrispondente finanza.

Per molti Stati della Grecia propriamente detta, sia per il carattere rudimentale de' provvedimenti e delle costituzioni, sia per la parvità della materia e la mancanza di tradizioni e di resti monumentali, ce ne manca quasi in tutto la notizia specialmente organica e coerente. Meno disperato è stato, per fortuna, il caso di Athene, ove accenni contenuti in opere d'arte, più concrete notizie di oratori, di storici e di poligrafi, e sopratutto residui di conti e deliberati contemporanei, incisi nel marmo, son serviti a tramandare una assai meno imperfetta nozione di tutto quanto può concernere l'argomento.

E su tali dati si vanno, da tempo, tentando e facendo ricostruzioni che gettano sprazzi di luce sulla vita pubblica greca, e qualcuna delle quali ha da tempo un valore classico [1]).

Una volta ridotto uno Stato a dovere ricavare nell'ambito del suo stesso dominio quanto occorreva alle sue spese crescenti, sorgeva il problema che ha poi sempre affaticato e affatica ancora tutti gli enti politici ed amministrativi, di vedere cioè quale forma della ricchezza esistente e quali de' suoi portatori debbano, esclusivamente o a preferenza, sopportare il peso del necessario contributo.

V.

A Sparta la questione si risolve nel modo che poteva indicare il suo carattere eminentemente conservatore e che pote-

---

[1]) Tale è l'opera del Boeckh conosciuta, nelle traduzioni, francese ed italiana, come *Economia politica degli Atheniesi*, (cfr. vol. I della *Biblioteca di storia economica*, Parte I) ma che in realtà sarebbe meglio detta, anche in conformità del titolo originale (*Staatshaushaltung*), *l'Amministrazione della pubblica finanza*. Sono anche da notare, specialmente, Francotte H., *Les finances des cités greques*, Paris 1909: Cavaignac E., *Études sur l'histoire financière d'Athènes au Ve siècle*, Paris 1908: Riezler K., *Ueber Finanzen und Monopole in alten Griechenland*, Berlin 1907, e poi tutti gli scritti di volgarizzazione, come i manuali di antichità pubbliche greche, Lécrivain, nel *Dictionnaire des antiquités greques et romaines* par Daremberg et Saglio (s. v. *Prosodoi* con altri articoli) e Meyer Ed. nello *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* (s. v. *Finanzen*), ove non mancano anche vedute originali e sono indicati molti degli scritti, specie di riviste, concernenti la questione, e delle raccolte epigrafiche contenenti le fonti.

vano consentire i bisogni rimasti eccessivamente semplici e la economia rimasta prevalentemente naturale. La proprietà era organizzata su di un tipo che, malgrado tante intime e sostanziali differenze, aveva qualcosa di feudale, in quanto ad ognuno de' componenti la cittadinanza sovrana era assegnato un lotto di terra, per cui servi della gleba, chiamati iloti e legati indissolubilmente al fondo, gli davano un contributo annuo fisso.

Questi cittadini, specializzati nell'esercizio della vita militare, provvedevano da sè a fornirsi di armi e a sostentarsi, contribuendo alla loro volta ad una mensa comune, che era una istituzione militare e perpetuava un uso forse più antico e più generale. Tributi di popolazioni circostanti (*Perieci*), poste in uno stato di semplice sudditanza e non di servitù come gl' *iloti*, mettevano in grado di sopperire alle altre spese generali di uno Stato molto modesto, quale rimase per lungo tratto di tempo lo spartano.

E qualche cosa di analogo, benchè non assolutamente simile, dovette accadere a Creta, secondo una tradizione, certamente non molto precisa nè sicura, pel tempo oscuro e malnoto che dovette seguire all'epoca minoica e alla caduta de' principati di Cnossos e Phaestos.

Ma gli Stati, i cui precedenti storici non avevano portato ad un ordinamento così peculiare e tipico, o dove il sopravvenire di nuove condizioni e di nuovi bisogni e il sovrapporsi dell'economia monetaria l'aveano innovato o dissolto, non avevano un modo così semplice e diretto di sopperire alle esigenze dello Stato.

Ivi, alle necessità della difesa militare — il bisogno primordiale e più impellente — provvedevano gli stessi abbienti, secondo che, per l'entità del loro patrimonio, potevano mantenere un cavallo servendo nella cavalleria o acquistare l'armatura pesante propria dell'oplita, da cui usualmente prende oggi il nome questa più antica fase dello Stato ellenico. Ma come i congegni di governo si sviluppavano, le esigenze dell'edilizia pubblica s'imponevano, certe forme del culto più costose si generalizzavano e le guerre rendevano necessaria l'alimentazione a spese pubbliche dell'esercito, e si aggiungeva la dispendiosa e permanente organizzazione della difesa navale, bisognava ben avere altri cespiti d'entrata.

A ciò si provvide anzitutto con i mezzi stessi dello Stato,

sia fondi, sia specialmente miniere. E, per determinati periodi, potettero essere sufficienti e anche presentare degli avanzi; tanto che, tenuto presente l'uso di quegli ordinamenti finanziari rudimentali, ove gli avanzi non si tesaurizzavano per eventuali futuri bisogni, se non erano impiegati per costruzioni pubbliche, come si fece per i prodotti delle miniere d'oro di Thasos, se ne faceva la distribuzione a' cittadini come a Siphnos e ad Athene, sino al 482 a. C., per le miniere argentifere del Laurion.

In aggiunta od in surrogazione di questi cespiti, dove mancavano o non erano sufficienti, vennero le multe, le confische, i pedaggi e poi i dazî e le tasse su' mercati e sulle vendite in generale; questi ultimi, naturalmente, con prospettive e risultati di maggior rendimento, dove e quando gli scambî e i commerci andavano divenendo molto attivi e si avviavano a fiorire [1]).

Un'imposta fissa, permanente sulle proprietà, come un testatico sulle persone, oltre al contrasto d'interesse che doveva suscitare nella classe dominante, ancora detentrice quasi esclusiva del governo, suscitava repugnanza per la tradizionale impronta di servitù che sin dall'origine gravava su di essa. Difatti, una forma di testatico, se applicata, veniva a gravare su' forestieri residenti, su' meteci che non godevano l'esercizio de' diritti politici; e l'imposta su' fondi appariva o risorgeva col sorgere della tirannide, che conosceva sudditi e non cittadini. Così Pisistrato v'imponeva la decima, raccogliendo, pur attraverso un governo in genere mite e fecondo, le maledizioni di chi la pagava [2]). E, a Corintho, la decima imposta da Cypselo ci appare, secondo una tradizione [3]), soltanto una forma attenuata di una confisca promessa alla Divinità, come voto del successo dell'usurpatore, e poi realizzata in quella forma per necessità pratiche e convenienze di governo.

Il modo come la cittadinanza libera era chiamata a contribuire si realizzava, o in una contribuzione straordinaria commisurata al patrimonio complessivo del contribuente (εἰσφορά), o

---

[1]) Cfr. su questo punto Boeckh, *Economia pubblica degli Atheniesi*, vol. I, pag. 189 del testo; Francotte, *Les impôts indirects* in *Finances des cités grecques* e Lecrivain in *Prosodoi*, I, 1-4: *Les droits de douane, les droits de passage, les droits de marché, l'impôt de vente.*

[2]) Ἀθην. πολ., 16.

[3]) Ps. Arist., *Oeconom.*, Lib. II, cap. II, I.

sotto la forma permanente e già nota delle liturgie, che venivano ad essere un'assunzione di un servizio pubblico, in pieno accordo con la dignità e la pienezza de' diritti del cittadino.

Specialmente la costruzione e l'armamento delle navi per la difesa militare marittima si realizzarono per lunghissimo tempo ad Athene sotto questa forma; e se le *naucrarie*, che ci si presentano nella tradizione come la più antica forma di circoscrizione tributaria - amministrativa, poi surrogata da' *demi* nel nuovo ordinamento di Clisthene, derivano davvero, etimologicamente, dal nome della nave (ciò che veramente è contrastato) apparirebbe anche per questa via come l'ordinamento tributario sorge coordinato, anzitutto, alle necessità della difesa.

L'evoluzione, intanto, che ebbe in seguito la finanza atheniese, mostra, come, appena riusciva possibile ricavare per altra via, con imposizione o tributi su di altri Stati, il fabbisogno proprio, vi si ricorreva con eliminazione o, almeno, discarico del proprio peso tributario.

VI.

Riuscita la Grecia a ributtare il primo e il secondo tentativo di aggressione e di assoggettamento persiano, e constatata la necessità di una coalizione per condurre a termine il compito di ulteriore difesa e di eventuale controffensiva, si venne alla formazione della cosidetta lega attico-delia (477 a. C.) la quale aveva da prima per capo Sparta e per centro Delo, e indi Athene, e comprendeva Stati continentali e insulari del mondo ellenico associati per l'intento comune.

Quando, alla più parte degli Stati aderenti, tranne Chio, Samo e Lesbo, parve più utile dare in denaro il concorso prima pattuito in navi armate, Athene divenne prima l'amministratrice e poi, col passare del tempo e il crescere della sua potenza, l'arbitra del contributo finanziario, che finì per diventare un tributo. Tale contributo prima ascendente a 460 talenti (valutabili ora, a peso d'oro, in L. 2.875.787.50) venne raddoppiato nella prima fase della guerra del Peloponneso (425/4 a. C.) per far fronte alle spese di guerra; e alcuni anni dopo (413 a. C.), premendo sempre più la necessità e riuscendo più malagevole la riscossione, da alcuni distretti, i tributi si convertirono per

la massima parte in un diritto doganale del 5 % (εἰκοστή) sulle importazioni ed esportazioni di tutti i distretti [1]).

Lo sviluppo delle istituzioni democratiche, portate al loro maggiore grado di evoluzione, avendo reso il popolo arbitro del potere, se ne vide l'effetto anche nel campo tributario, ma con le particolarità e i caratteri proprii di quel tempo e di quelle condizioni.

Poichè, sia sotto forma di tributi come di dazî e cespiti sussidiarî, le maggiori entrate dipendevano dalla posizione egemonica di Athene sulla lega e sul mare; così la parte più popolare inclinava a quello che, con un vocabolo moderno si chiamerebbe l' *imperialismo*, e faceva la guerra per estenderlo, e per mantenerlo: esempio tipico, fra tutti, ma non il solo, quello della guerra del Peloponneso. E, al tempo stesso che cercava conservare ed estendere a maggiore portata questo stato di cose, la parte popolare cercava di usufruirlo nel miglior modo assicurandosi distribuzioni e retribuzioni di funzioni pubbliche, per cui Aristotile [2]) poteva dire che col provento delle tasse e de' tributi e degli alleati si alimentassero più di venti mila uomini.

Ma, data specialmente questa forma d' impiego, i cespiti esterni non potevano bastare a tutto. Infatti le entrate complessive sarebbero ascese a 1000 talenti, secondo Senofonte, al principio della guerra del Peloponneso, e sarebbero salite a 2000, secondo un dato forse esagerato di Aristofane, dopo la prima duplicazione de' tributi. E, allora esaurite quelle forme di imposizione che rientrerebbero nella categoria de' dazi doganali o delle tasse, delle imposte indirette, si tassavano in vario modo gli abbienti, più propriamente i ricchi. Una di queste forme d'imposizione, per quanto larvata, era la liturgia, anzi il vario ordine di liturgie, che assumevano le forme di funzioni pubbliche; e, pel ricco, se erano una cagione di aggravio, potevano pure talvolta, essere una ragione di considerazione o vanità personale. Tali erano la choregia, l'apprestamento de' cori per gli agoni drammatici e lirici congiunti alle feste, talvolta costosissimi (sino a 3000 e 5000 drachme); la gynnasiarchia, che

[1]) Cfr. la citazione delle fonti e la letteratura in Busolt G., *Die griechischen Staats- und Rechtsalterthümer*, München, 1892 (2.ª ediz.) pag. 289 sgg.

[2]) Ἀθην. πολ. c. 24: συνέβαινεν γὰρ ἀπό τῶν φόρων καὶ τῶν τελῶν συμμάχων πλείους ἢ δισμυρίους ἄνδρας τρέφεσθαι.

obbligava a spesare i portatori di fiaccole nelle Panathenee, e l'*hestiasis*, cioè l'obbligo di dare certi conviti in grandi feste dello Stato. E a queste si aggiungevano le liturgie straordinarie come la trierarchia, la *proeisphora*, cioè l'anticipazione dell'imposta straordinaria dovuta dagli altri membri del demo, e l'architeoria, cioè il ricevimento delle ambascerie venute per le festività.

VII.

Le vicende della guerra obbligarono a riscuotere anche l'εἰσφορά, una imposta straordinaria di guerra sul patrimonio, applicata senza eccezione di sorta, anche alle sostanze degli orfani, che non si poteva tuttavia proporre senza essere previamente sciolti (ἄδεια) dal divieto e dalle sanzioni penali comminate a questo genere di proposte. Un'imposta di questo genere, applicata nel 378/7 a. C. sotto l'arcontato di Nausinico, a sèguito di un nuovo riordinamento, è rimasta particolarmente nota per la varia interpretazione avuta da parte degli eruditi moderni e per le discussioni che ha suscitato.

Il censimento che si eseguì per quella misura tributaria ascese a una somma complessiva di 5750 talenti, cioè 34.500.000 lire, e comprendeva così la ricchezza immobiliare come la mobile. Tale risultato del censo fu assunto dal Böckh [1]) come la semplice quota imponibile e non come il patrimonio integrale, mentre dal Rodbertus [2]) venne ritenuto come il semplice reddito annuo. E, poiche si sa che in quella contingenza il ricavato dell'imposta fu di soli 300 talenti, secondo l'induzione del primo l'imposta sarebbe stata assai lieve, secondo la conclusione del secondo l'imposta sarebbe stata invece assai gravosa.

Tanto pel Böckh come pel Rodbertus l'imposta sarebbe stata applicata con carattere progressivo, rispondente quindi

[1]) *Economia pubblica degli Atheniesi*, vol. I, pag. 599 sg. del testo, 616 sgg. della traduzione. Che la cifra di 5750 talenti rappresentasse la complessiva ricchezza dell'Attica, fu poi sostenuto dal Beloch (*Hermes*, XX e XXII) e contraddetto vivamente, fin con asprezza di linguaggio, dal Fränkel (cfr. nota 823 al Böckh).

[2]) *Jahrbücher für Nationaloekonomie*, VIII, pag. 453 sg. di cui si trova la traduzione in questo stesso volume della *Biblioteca di storia economica*. La tesi del Rodbertus fu varie volte contraddetta, tra gli altri dal Lipsius (*Jahrbücher für Philologie* 1878), dal Thumser (*De civium Atheniensium muneribus*) e dallo stesso Fränkel (*Hermes* XVIII). Cfr. anche un riassunto della questione in Busolt, *Staats-und Rechtsalterthümer*, § 233 e nota 9.

alle istituzioni e allo spirito democratico dello Stato secondo una scala per cui, a parere del Böckh, la quota imponibile, dal 20 % per la prima classe sarebbe gradualmente discesa all' 8 % per la quarta classe, e a parere del Rodbertus sarebbe discesa dal 20 % all' 1 %. Ma, come può desumersi dalle reciproche critiche e dal modo stesso come lo presentano, questo quadro di progressione deve ritenersi solo approssimativo e in qualche modo anche ipotetico.

A temperare gli abusi e le vessazioni, che non poteano a meno di verificarsi in certe imposizioni, come nella liturgia, si era introdotto un singolare rimedio, per cui il gravato poteva offrirsi a scambiare il suo patrimonio con quello di altro meno gravato di lui; e questa misura era designata appunto come scambio di patrimonî (ἀντίδοσις). Ma, col tempo, l'effettivo scambio non avveniva; e si convertiva semplicemente in un giudizio sulla reciproca capacità contributiva e sul peso da assumere.

Un modo come si esplicava questa lotta contro i ricchi era quello delle confische che cominciarono a spesseggiare, specialmente dopo che vi trovarono particolari allettative ed interesse i sicofanti, denunziatori per ragione interessata e per passione privata, che concorsero a perturbare ed abbassare le condizioni della vita pubblica.

VIII.

In una finanza che pur essendo avviata verso una notevole evoluzione, non poteva far fronte ad emergenze nuove se non con mezzi straordinarî, era naturale che trovassero il loro posto i prestiti [1]). Ma i prestiti all' estero incontravano difficoltà, non solo nell' altezza dell' interesse, nella mancanza di ricchi prestatori e ne' rapporti reciproci frequentemente ostili, sopratutto nella mancanza di ogni sanzione e possibilità di coercizione per assicurare la regolare restituzione delle somme prestate.

Menzioni di prestiti ricorrono qua e là, perfino di prestiti contratti per motivi strettamente politici da Sparta; ma d'ordinario i prestiti, o volontarî o forzosi, erano contratti nell' ambito stesso dello Stato [2]). In Athene, il tesoro di Athene in primo

[1]) Wachsmuth, *Oeffentl. Kredit in d. hellen. Welt* in *Rhein. Mus.*, vol. 40 (1885) pag. 287 sgg.; Szanto, *Anleih. griech. Staat* in Wiener Stud., VII. 232 sgg.

[2]) Böckh, *op. cit.*, I, 687 sgg. e nota precedente.

luogo e poi quello degli altri dèi si erano venuti arricchendo di doni votivi, di multe, di proprie rendite e di contributi di guerra; specialmente quello di Athene si era ingrossato di un sessantesimo annuo de' tributi degli alleati. Tali tesori divennero, sotto particolari garanzie, come un fondo di riserva delle finanze atheniesi in tempo di guerra; e si stabilì, per i bisogni straordinarî dello Stato, come una specie di conto corrente, con prelevamenti ne' momenti di bisogno e di restituzioni ne' tempi più propizî, di cui sono avanzati anche de' frammenti utili alla parziale ricostituzione della storia del tesoro atheniese [1]).

[1]) Una larghissima bibliografia dell'argomento si trova in Francotte H. *Les finances des cités greques*, 1909, pag. 157, n. 1. Cfr. anche *Études sur l'histoire financière d'Athènes au Ve siécle* par E. Cavaignac, Paris 1908. Il Cavaignac (*op. cit.*, pag. III) così riassume il modo come E. Meyer (*Gesch. d. Altert.*), da cui egli prende le mosse, presenta la storia finanziaria di Athene: 1.° Athena, la dea nazionale di Athene, ha avuto, dall'epoca mycenea, un culto esteso nel mondo egeico. Il suo tesoro, conservato sull'Acropoli, conteneva parecchie migliaia di talenti all'epoca delle guerre mediche. — 2.° Il tesoro federale creato nel 477 fu trasportato sull'Acropoli nel 454 in seguito al panico che seguì al disastro di Egytto. Ma non conteneva riserve in quel tempo. — 3.° Il tesoro di Athena conteneva ancora 6.000 talenti verso il 448. Da tale momento, senza preoccuparsi di restituire esattamente ciò che da esso fu preso in prestito durante la guerra combattuta dal 460 al 455, vi si versano, dalle eccedenze dell'entrate della Confederazione, 3000 talenti sino al 434. Dopo il decreto di Callia, che prescrisse di rimborsare 200 talenti agli « altri dèi », restano circa 6.600 talenti sull'Acropoli. — 4.° De' 5600 talenti rimasti disponibili dopo la costituzione del fondo di riserva di 1000 talenti nel 421, nessuna restituzione ebbe luogo nell'intervallo di pace che precedette la spedizione di Sicilia nel 415 ». Il Cavaignac riassume poi così (pag. 159 sg.) il suo divario di opinioni dal Meyer « Al principio della lega di Delo, il tributo fu calcolato in maniera che consentisse di armare flotte di 200 triremi. Ma spedizioni così importanti non ebbero luogo che eccezionalmente in sèguito. D'altronde non bisogna punto cercare di farsi un'idea delle spese di guerra erogate verso il 460-449, secondo le cifre del tempo della guerra del Peloponneso: le condizioni del soldo militare, per esempio, sono affatto diverse. Insomma è naturale che riserve considerevoli siano state riunite nel tesoro federale trasportato sull'Acropoli. V'erano dunque, verso il 448, due tesori distinti sull'Acropoli: 1.° il tesoro di Athena, col quale si dovevano elevare il tempio e la statua della dea, ma che apparve ben presto insufficiente; 2.° il tesoro della Confederazione, che cominciava a crescere rapidamente in conseguenza del ristabilimento della pace generale, quando Pericle l'applicò a' lavori dell'Acropoli. I due tesori, tra il 443 e il 440, furono riuniti in un solo, che attingeva, verso quel momento, la cifra di 6000 talenti. Esso fu bentosto ridotto dalla guerra di Samo, che costò più di 1000 talenti, e da' grandi lavori pubblici che finalmente costarono 2012 talenti. Ma, d'altra parte, l'eccedenza dell'entrate, sopratutto dopo la guerra di Samo, permisero di versarvi presso a poco 3000 talenti. Nel 433 era ricondotto alla cifra di 6000 talenti: si decise allora di consacrare, d'allora in poi, l'eccedenza delle entrate agli « altri dèi ». Dal 431 il tesoro era ridotto di nuovo a 5700 talenti. — Nel 431 così (dopo l'accantonamento, come riserva, de' 1000 talenti) restavano 4700 talenti disponibili sull'Acropoli — senza parlare del tesoro degli altri dèi. La

IX.

Di questo sviluppo graduale ma sempre empirico della finanza è un'attestazione anche la mancanza di una organizzazione coerente ed unitaria degli uffici che dovevano provvedere alla sua amministrazione e al suo controllo. Il corpo in cui doveva assommarsi tutto questa amministrazione finanziaria fu, coll'instaurarsi del regime democratico, il Consiglio de' cinquecento. Ma per un compito che doveva essere di schietto carattere esecutivo, doveva riuscire in gran parte disadatto un corpo collettivo, un consesso; e così, perchè vi fosse un criterio direttivo, l'indirizzo effettivo doveva passare, di fatto, nelle mani del demagogo, che, mediante o attraverso la sua carica, acquistava una prevalenza reale.

La forza stessa delle cose portava, attraverso graduali mutamenti, che valevano come esperienza, a successivi riordinamenti, che noi desumiamo massimamente, per quanto ne avanza la testimonianza, dalle istituzioni di Athene, messe in relazioni con la contabilità di Mileto, di Delfo, di Delo [1]). Ne' quali ultimi casi si trattava veramente di amministrazioni parziali, di templi; ma le constatazioni hanno nondimeno il loro valore, sia in quanto avvalorano le ipotesi sulle nostre nozioni deficienti, sia in quanto indicano o lasciano supporre una evoluzione comune e un influsso reciproco.

Si nota così una chiara tendenza ad unificare l'organo delle entrate. Si è voluto vedere una testimonianza di ciò nell'isti tu-

guerra archidamica assorbì più di 4000 talenti del tesoro di Athena, e vuotò quello degli altri dèi. Ma, prescindendo dall'entrate particolari delle divinità, furono fatte importanti restituzioni dal 421 al 418 al primo tesoro, nel 418 e 417 al secondo (200 talenti e più): esse permisero la ripresa de' lavori. È così che si trovò ricostituito il tesoro di 2000 talenti, almeno, che la guerra di Sicilia esaurì (415-413). Quando i 1000 talenti messi in riserva nel 431 furono del pari scomparsi, i governanti di Athene furono ridotti a ricorrere all'entrate di Athene (che raggiungevano allora la cifra di 100 o 150 talenti) e ad abbandonare a sè stessa la flotta di Samo. — Va da sè che più d'un punto di dettaglio resta oscuro o dubbio. Ma i tratti importanti di questa storia finanziaria sembrano così stabiliti in una maniera che non lascia sussistere alcuna grave difficoltà ».

[1]) Cfr. specialmente Francotte H., *Les finances des cités grecques*, pag. 131 sg., 239 sg.; Homolle, *Archivès de l' Intendence sacrée* e *Bulletin d. corresp. hellen.*, XIV. XV (1890-1) e Bourguet, *L' administration financière du Sanctuaire pythique au IV siècle a. C.*. Paris 1905.

zione de' *poristi* (da πόρος χρημάτων, quelli che procuravano i mezzi); ma è molto disputato questo loro carattere da alcuni che riducono ad assai più umili attribuzioni la loro funzione [1]).

Più sicuramente se ne ha una prova negli ἀποδέκται, che, al principio del IV secolo a. C., hanno la funzione di ripartire le entrate, tra le casse particolari, avendo così la figura di ricevitori generali, secondo l'analogia evocata da alcuni, e a dirittura di ministri del tesoro, come, fatte le debite distinzioni e riduzioni, si potrebbe dire con immagine più moderna.

Contemporaneamente, nello stesso meccanismo dell'entrata e dell'uscita s'induceva un riordinamento, che preludeva a una forma rudimentale di bilancio di competenza, chiamato διάταξις ad Athene, ἀνάταξις altrove. Era un vero bilancio di competenza, aveva valore di legge più che di atto amministrativo, e in cui perciò, se anche potevano avvenire de' prestiti di una a un'altra cassa, non potevano aver luogo storni veri e proprî senza una legge speciale. Ma, parlando di bilancio di competenza, bisogna tuttora limitarne la portata rispetto a ciò che s'intende oggi con un tal nome. Infatti, non si trattava punto di un atto unitario, con cui si disponeva, regolarmente e a data fissa, di tutte le entrate dello Stato assegnate a tutti i servizî dello Stato con previo calcolo e previsione. Si trattava invece di tanti bilanci speciali applicati a singoli servizî e occorrenze, tra cui quindi venivano, secondo le disposizioni, distribuiti, (il vocabolo tecnico è μερίζειν) i fondi dagli ἀποδέκται (ricevitori da ἀποδέχομαι) che alla loro volta li percepivano dagli esattori, per lo più appaltatori (τελῶναι) per mezzo di cui avveniva la riscossione.

E, in parte, a questa struttura di bilanci parziali era dovuta e corrispondeva la molteplicità delle casse che dovevano provvedere all'esazione. Vi erano così la cassa della Dea, quella degli altri dèi, poi quella del popolo, a prescindere dalle casse minori relative a servizî più limitati o locali [2]).

Il provvedere, intanto, che si faceva a' diversi servizî e alle varie occorrenze in maniera così distinta e occasionale, congiunta al divieto di fare storni e inversioni senza una legge,

[1]) Francotte, *Op. cit.*, pp. 211-12.

[2]) τῆς Βουλῆς, τῶν ἀδυνάτων, τῆς παράλου καὶ τοῦ Ἄμμωνος etc.; Cfr. Gilbert, *Griech. Staatsalterthümer*, I², pag. 278-3 e Keil Br., *Griech. Staatsalterth.* in Gercke u. Norden, *Einl. in d. Altertumswiss*, III, pag. 355.

inceppava l'andamento della finanza specialmente per quanto riguardava l'eccedenza e i residui. Le necessità imposte dall'amministrazione di questi residui e de' fondi non assegnati (περιοντα) dettero luogo, attraverso varie fasi, al sorgere di una cassa generale, che per un certo tempo fu la cassa del *theoricon* (350 a. C.), de' cespiti che si distribuivano a' cittadini come eccedenza del fabbisogno, o forse costituivano anche un fondo di riserva, e prendevano nome, se anche non consistevano più esclusivamente in questo, dall'indennità degli spettacoli, e poi, (338 a. C.?) quando così imposero le necessità della difesa, dalle funzioni di cassa militare (τῶν στρατιοτικῶν χρημάτων). Essendo venuto a finire nel IV secolo il contributo de' confederati, o meglio, limitandosi durante la seconda lega attico-delia a' puri scopî di comune difesa e non essendovi possibilità d'impiego a vantaggio proprio d'Athene, la nuova cassa potette meglio assorbire i varî cespiti, divenuti tutti di origine e carattere interno; e così fu molto agevolata la relativa centralizzazione delle casse.

Questo nuovo ordinamento della finanza, mentre rappresentò un miglioramento tecnico, congiunto anche ad istituzioni di organi di controllo (ἀντιγραφεύς etc.) e di assistenti, ebbe anche un valore e una conseguenza politica.

È infatti il periodo che va congiunto a' nomi di Eubolo (354-50) e di Lycurgo (338-327); in cui si vede che chi è alla testa dello Stato è anche, direttamente e per mezzo di suoi aderenti, e sotto nomi e ufficî non bene accertati (ὁ ἐπὶ τῇ διοικήσει?) il gestore della finanza pubblica. Infatti era questa che ormai reclamava le maggiori cure e determinava ogni possibile azione dello Stato, sia di guerra che di pace. E il dovere ricavare i cespiti dal seno stesso dello Stato importava da un lato una concezione giusta ed acuta de' bisogni dello Stato e del modo di sopperirvi senza troppo turbare l'economia e scontentare la cittadinanza, pure difficile a divezzare da certe forme di parassitismo; e dall'altro imponeva una gestione relativamente parsimoniosa nella spesa e abbastanza accurata nell'impiego. I risultati ottenuti da Lycurgo, che, pure in un periodo in cui le risorse esterne erano cessate ed era in corso una crisi preludente alla decadenza di Athene, potè raddoppiare l'entrate e costruire grandi opere pubbliche, dettero un nuovo lustro ad Athene, ed hanno congiunto il suo nome a quelli che furono come i bagliori del tramonto della grande repubblica.

X.

Ma non tutti gli Stati si trovavano nelle condizioni di Athene [1]) che, anche perduta l'egemonia, aveva nella sua tradizione civile e commerciale, nella sua posizione geografica e nelle sue peculiarità territoriali risorse per cui potè, per qualche tempo dopo che ebbe perduta la sua indipendenza politica, rendere più lenta e meno visibile la sua decadenza.

In genere, dopo che furono ridotti a rinunziare alla politica di supremazia e di conquista, gli Stati, e specialmente, i minori, dovettero ripiegarsi su se stessi per cercarvi i cespiti della propria finanza; e, segno di questo convergere dell'attenzione sulle finanze, nello stesso ridursi delle risorse, è la serie degli espedienti che si trovano in gran numero raccolti nel secondo libro degli *Oekonomica* del Ps. Aristotile.

Una finanza di espedienti non era veramente cosa nuova; e dallo stesso libro citato dal Ps. Aristotile risulta come, specialmente durante il periodo de' tiranni nel VII e VI secolo a-C., vi si facesse francamente ricorso. Erano tasse straordinarie malamente dissimulate sotto forma di prestiti forzosi; erano adulterazioni della moneta, ritirata e messa in circolazione con nuovo conio per garentire meglio l'esito dell'escogitazione; erano rapine ed espropriazioni.

[1]) Per alcuni accenni sopra imposte di altri Stati greci cfr. Ziebarth E., *Das griechische Vereinswesen*, Leipzig, 1896: « Von Delos besitzen wir jetzt eine art Staatsbudget in den offiziellen Büchern der ἱεροποιοί (BCH, II, 570; VI, 6 sg.). Da stehen unter der Rubrik τελῶν die Einkünften der Steuern. Ihre Namen sind lehrreich: ausser πεντηκοστή und δεκάτη ἐπωνίων sind es πόρφυρα (Steuer auf Purpurfischerei), λιμήν (Hafensteuer), πορθμεῖον (Steuer auf der Fährgesschaft) und zwar εἰς Ῥηνείαν und εἰς Ἀπολλώνιον (Ort auf Mykonos), ὁλκός ὁ ἐν Ἀπολλονίῳ und ὁλκός ὁ ἐν Νήσῳ (Steuer auf das Frachtgeschäft). Ἐννόμιον (Steuer auf Weidegerechtigkeit), τὸ ἐν τῇ Ἰσθμῷ (*auf* Mykonos dazu δεκάτη τοῦ σίτου, Bull. 1890, 391, vol. 26 und αἰρεσίων, στροφείων, ὑμισβελίων. Die Bedeutung dieser Posten ist nicht klar. », pag. 21. Ueber die Steuer von Teos sind wir unterrichtet durch die Inschrift in der *Athen. Mitt.* XVI (1892, pag. 292). Da gab es zunächst mancherlei λειτουργίαι... dann Steuer auf Aecker-und Zugvieh, Arztesteuer, Verkaufsteuer für Sklaven und Wollfabrikate und für die Holzhandel, pag. 22. « Demnach waren in Kos besteuert: das Frachtgeschäft das Backereigewerbe und zwar besonders das Backen der ὀβελίαι, eines Kultgebäcks, der Verkauf von Getreide, Wein, Holz, Gerstenmehl. Vieh, Sklaven, meistens die Thonfischwerten (vgll. Toepffer, *Ath. Mitt.* XVI, 420) ».

Ora, nella crisi estrema del piccolo Stato, dello Stato-città, caratterizzata dal difetto di danaro e di grano e dalla difficoltà di sopperirvi con mezzi normali nel proprio ambito circoscritto [1]), pure in un periodo di migliorata tecnica finanziaria, vi si ricorreva come a un ultimo mezzo di vita e di salvezza anche precaria, specialmente quando bisognava pagare i mercenarî, ormai largamente cresciuti e adottati, e sintomo importante così della nuova vita politica degli Stati come del crescere degli spostati [2]).

Tipici appariscono i procedimenti adottati da Dionysio di Syracusa, che rappresentano e riepilogano non solo le astuzie multiformi escogitate per cavare, comunque e donde che fosse, danaro, ma eziandio quella crudeltà e quella mancanza di fede che senza scrupolo si adoperavano per riuscire nell'intento e ottenere un bottino più pingue [3]).

Con aspetto più caratteristico e con impronta nuova si presenta in questo periodo l'assunzione o la concessione di monopolî da parte dello Stato in forma più o meno ibrida o rudimentale: monopolio dell'esercizio di banca per cambî, come a Bysanzio [4]); speculazione sulla vendita occasionalmente monopolizzata di commestibili come a Lampsaco [5]); una gestione di acquisti per conto de' cittadini come ad Eraclea [6]); una esportazione di olio assunta dallo Stato come a Clazomenae [7]); un acquisto di grano a prezzi d'imperio come in Selymbria per rivenderlo dopo averne fatto salire il prezzo abolendo il divieto di esportazione [8]); l'incetta monopolizzata de' cereali di Egytto a scopo di sua propria speculazione organizzata da Cleomene di Alessandria, satrapo di Egytto [9]); il monopolio di vendita del piombo delle miniere del Laurio proposto da Pythocles [10]).

[1]) Riezler K., *Ueber Finanzen und Monopole in alten Griecherland*, Berlin 1907, pag. 91 sg.

[2]) *Oekonom.*, II, II, 10, 23, 24 sgg. etc., 30, 39, 40.

[3]) *Oeconomic*, II, II, 20, 41.

[4]) *Oeconomic*, II, II, 3.

[5]) *Oeconomic*, II, II, 7: Cfr. Riezler, *Op. cit.*, pag. 17 e Schneider, *Op. cit.*, pag. 64.

[6]) *Oeconomic*, II, II, 8; Cfr. Riezler, *Op. cit.*, pag. 54 e Schneider, *Op. cit.*, pag. 66 per rapporto all'analogia rievocata degli Epidamnî (Plut., *Quaest.*, 29).

[7]) *Oeconomic*, II, II, 16.

[8]) *Oeconomic*, II, I, 6.

[9]) *Oeconomic*, II, II, 33.

[10]) *Oeconomic*, II, II, 36.

XI.

Questa tendenza diffusa, questo indirizzo e i bisogni di cui l'uno e l'altro erano indizio servono a meglio spiegare e far comprendere lo scritto di Senofonte [1]) (probabilmente del 355 a. C.), ove appare una veduta più larga e si fa strada una concezione un po' meno contingente ed empirica che non presso gli altri.

Con l'intento e col concetto di procurare ad Athene delle risorse, non mediante la guerra e a danno di altri Stati, secondo la precedente politica riuscita sterile e dannosa, bensì col rendere feconda e duratura la pace, Senofonte, passando in rassegna tutte le condizioni favorevoli di Athene, disegnava un ampio piano per svilupparе e usufruirne le risorse, aumentandone la popolazione col rendere a' forestieri più agevole e più proficua la dimora anche edificando case proprie; con la costruzione di navi onerarie pubbliche per esercitare l'industria pubblica de' trasporti, e finalmente con un esercizio diretto delle miniere d'argento del Laurio mediante un numero di schiavi acquistati dallo Stato e progressivamente crescenti [2]).

Qui si è veramente ancora impigliati in una concezione più o meno mercantilista — accrescere il numero degli abitanti e aumentare la quantità del metallo prezioso — ma si è pure, e di parecchio, oltrepassata la concezione più empiricamente parassitaria, quale emerge dalla più rudimentale finanza antica e dalle notizie dello scritto pseudo-aristotelico.

Se non si affronta direttamente il problema della produzione, lo si implica in maniera indiretta; in quanto i forestieri che si vogliono attrarre e acclimatare in Athene tendono a questo. Si ha più direttamente in vista il commercio e il richiamo in Athene di maggior numerario, sia mediante il commercio, sia mediante il maggior ricavo di argento dalle miniere. Ma, tenuto conto dell'indole e delle sfere d'azione dello Stato antico e della scarsa produttività del territorio dell'Attica, è già molto avere designati questi altri orizzonti all'economia e

[1]) Πόροι. Per attribuirlo al 346, come vogliono alcuni, bisognerebbe non ritenerlo scritto da Senofonte.

[2]) Cap. II: III. 13. 14; IV.

alla finanza atheniese. È importante sopratutto aver visto la via della prosperità e della salute, pure un po' utopisticamente avuta ragione della condizione de' tempi; non già nello stato permanente di guerra, che restringeva l'ambito e la possibilità degli scambi, e condotta barbaricamente desolava i paesi ed esauriva la ricchezza; non già nell' espilazione illimitata de' cittadini e nel turbamento permanente del generale assetto dell'economia e della proprietà; bensì in una attività autonoma e feconda dello Stato, intesa a far rifiorire e sviluppare tutto il resto della vita sociale

XII.

Tutti questi precedenti appaiono ora massimamente utilizzati, svolti e coordinati al massimo grado, fra il III e il I secolo avanti l'E. V., nell' Egytto tolemaico, che presentava per ciò le condizioni più favorevoli e de' cui ordinamenti, per giunta, per la maggiore abitudine, diffusione e possibilità delle scritture e la loro migliore conservazione, sono pervenute a noi le tracce più abbondanti e più particolareggiate.

L' Egytto tolemaico aveva dietro a sè, per un tratto indefinito di tempo, una civiltà, delle più arcaiche, in cui istituzioni e consuetudini sociali e strutture economiche si erano venuti stratificando e consolidando.

Il nuovo regime che vi s'insediava, dopo la caduta dell'Impero persiano e la successiva disgregazione del breve regno di Alessandro, formato e dissolto con la rapidità e lo splendore di una meteora, si trovava subito dinnanzi còmpiti ed orizzonti de' più luminosi e promettenti.

Abbattuti i vecchi claustri e dischiuso alla civiltà greca, che poi vi doveva rifiorire nelle forme dell'ellenismo, il retroterra asiatico ed africano dell'ampio bacino del Mediterraneo orientale, l' Egytto veniva a trovarsi al punto d' incrocio delle due diagonali, lungo le quali andava a realizzarsi il movimento più intenso della nuova fase di economia e di civiltà, che ebbe infatti nella nuova città di Alessandria il centro più fecondo e più duraturo.

Con un area economicamente utilizzabile della grandezza del Belgio, presso a poco, (circa 28000 Kq.), l' Egytto, pur privo relativamente di altre ricchezze naturali, come potevano essere

altrove le minerarie, aveva nelle condizioni naturali della valle del Nilo, irrorate dall'acqua e fecondate dal sole, una fonte di ricchezza sempre rinascente e imperitura, quale poteva essere un'agricoltura eminentemente produttiva.

I baluardi naturali, che, chiudendo ad occidente ed oriente il bacino del Nilo, ne rendevano difficile l'accesso, contribuivano a costituirgli uno stato di sicurezza, che avrebbe potuto essere pieno ed intero, quando, con i dovuti coefficienti della forza militare, si fosse munito l'angusto accesso, che era servito già altre volte di adito alle invasioni straniere e che poteva essere invece, come pure altre volte fu, il punto di partenza ed il tramite di una fortunata espansione nell'Asia vicina e nelle stesse isole greche che la fronteggiavano.

Per ciò occorreva mantenere, prima di tutto, integra e persistente la compagine con cui si era soggiogato il paese e vi si era stabilito il dominio; e la forma meno dispendiosa, più confacente e più ovvia, in un paese e in un tempo in cui non erano in vista gli eserciti permanenti, era quella di convertire quel primo nucleo in tanti gruppi di coloni militari, dotati di lotti di terra, che all'occorrenza potessero sempre prontamente ricostituire una forza armata, servendo di punto di riferimento e di congiunzione tra sovrano e sudditi, in guerra come in pace.

E, per la migliore preparazione militare come per l'introduzione di una civiltà più progredita qual'era la greca e per il fasto stesso e i disegni politici della Corte che ne doveva essere l'auspice e lo strumento, era facile e naturale la suggestione di adunare i mezzi più cospicui, come poteva lasciarne sperare un paese di produzione così lussureggiante e di così promettente avvenire commerciale.

XIII.

Per ciò la nuova dinastia non ebbe che da riattaccarsi all'antica tradizione, perpetuatasi poi sotto i diversi regimi susseguenti sino a tempo relativamente recente, per cui il sovrano si considerava padrone di tutto il territorio; e non solo sotto la forma di dominio eminente, se, come dura ancora oggi viva la disputa tra gli specialisti della materia [1]), si può soste-

[1]) H. Maspero (*Les finances de l' Egypte sons les Lagides*, Paris, 1905) dice (pag. 10): « Innanzi tutto si deve constatare che, in nessuno de' papiri a noi pervenuti, si fa

nere che, sotto i Tolemei, non vi fosse stata una proprietà privata della terra.

Che che si possa, intanto, ritenere di ciò, dal punto di vista della stretta e rigorosa valutazione giuridica — che non rientra nemmeno ne' termini di questo lavoro — sta in fatto che il sovrano, metteva a contributo facendosene un cespite d'entrata, e in vario modo, in forma più o meno diretta o indiretta, tutta la terra coltivabile.

Tutto il suolo era suddiviso in due grandi categorie: una che si chiamava βασιλικὴ γῆ ed apparteneva direttamente ed esclusivamente al re: l'altra che si chiamava γῆ ἐν ἀφέσει (secondo la più ragionevole etimologia, *terra data in concessione*, da ἀφιέναι, *concedere*) e si suddivideva alla sua volta in numerose altre categorie, prendendo nome e carattere dal genere della concessione o dallo stato de' concessionari.

Così, se era concessa a' templi, prendeva nome di *terra sacra* (ἱερὰ γῆ); se era concessa a' militari che la detenevano prima

menzione di proprietà privata: io intendo con ciò persone possedenti realmente e in tutta proprietà i terreni che coltivano ». E, dopo avere esaminati i due tratti de' *Papiri di Tebtuni* (5, 111; 124, 31, 38), da cui, soltanto, gli editori, Grenfell e Hunt, vorrebbero dedurre l'esistenza di una tale proprietà, e dopo aver definita e indagata la varia terminologia data alle forme di possesso della terra, conclude (pag. 24-28): « Insomma, ciò che risulta da questa breve rivista delle diverse specie di terre egyziane, è che non vi era posto per la proprietà privata in un tal sistema.... Nell'Egytto tolemaico, non vi era, almeno secondo i documenti scoperti sin oggi, alcuna traccia della proprietà privata quale noi l'intendiamo oggigiorno. Terre regie, terre sacre, appannaggio di principi, feudi di grandi signori, lotti di coloni militari: ecco ciò che incontriamo. Se si prescinde dalle comunità elleniche di Alessandria e Tolemaide, e alcune altre di minore importanza (gli Ellenomemphiti per esempio), che usavano del diritto greco, i Lagidi non introdussero alcun cambiamento nel regime della proprietà fondiaria che trovarono stabilito ».

Il Wilcken (*Grundzüge und Chestomathie*, vol. I, pag. 270-1) si esprime così: « Mentre H. Maspero ultimamente negava la proprietà privata del suolo e spiegava che il re fosse unico proprietario privato della terra, altri come Waszynski, *Die Bodenpacht, agrarg. Papyrusst.*, 1905, pag. 51 sg.; W. Otto, *Priester und Tempel*, II, pag. 106, n. 1 e 343; M. Weber, *Agrarg. des Altertums*, pag. 90 e 138 sostennero l'esistenza della proprietà privata. Anche io, per l'innanzi, ho tenuta molta riserva di fronte all'affermazione del Maspero, ma ora sono persuaso dell'esattezza del suo punto di vista, dopo che il Rostowzew nei suoi fondamentali *Studien zur Gesch. des röm. Kolonats*, ne ha data la sostanziale dimostrazione ». E conclude: « Con entrambi i due eruditi menzionati giungiamo alla conclusione che tutto il suolo dell'Egytto rientra in due grandi rubriche, la βασιλικὴ γῆ che è amministrata direttamente dalla Corona, e la γῆ ἐν ἀφέσει che dalla corona è data a coltivare ad altri, senza che con ciò sia menomato il diritto di proprietà del re ».

Il Rostowzew tratta della questione a pag. 58 sg. dell'opera citata, dove studia i caratteri differenziali, in teoria e in pratica, delle diverse forme di possesso e delle cause che vi dettero origine.

con più rigorosi obblighi e a titolo personale, poi gradatamente anche per la discendenza, si chiamava *terra* di cleruchi (κληρουχικὴ γῆ) e della loro sottospecie più privilegiata detta κάτοικοι; se era data a titolo grazioso e ordinariamente in completa franchigia si chiamava *terra di donativo* (γῆ ἐν δωρεᾷ), e, se finalmente era data indipendentemente da definite categorie, era una terra detta *di particolare acquisto* (ἰδιόκτητος γῆ), che si suddivideva alla sua volta secondo le coltivazioni (κτῆμα) e le varie modalità di concessione in altre sotto-categorie; e, in grazia specialmente della sua etimologia, si è voluto considerare come *proprietà privata*, mentre per varî altri, secondo si è visto, era semplicemente un *possesso privato*.

Questa terra regia (βασιλικὴ γῆ), che forse costituiva la terra migliore, soggetta all' inondazione fecondatrice (βεβρεγμένη) e messa a coltura (γῆ ἐν ἀρετῇ) era, in massima, concessa all' asta, a tempo indeterminato, secondo capitolati unilateralmente redatti dal concedente, (πρόσταγμα) a fittavoli, che finivano per costituire tutta una categoria a sè col nome di *coltivatori regî* (βασιλικοὶ γεωργοί) e, o coltivavano da sè queste terre o le davano in subaffitto a diretti coltivatori. Se questo non era proprio il cespite assolutamente preponderante, certo era uno de' più importanti della finanza de' Lagidi. Un dato che non si può generalizzare a tutto il resto dell' Egytto, ma che in ogni modo ha valore indicativo, ci rende noto che, nel 120 av. C., in un singolo villaggio, a Kerkeosiris nel Fayûm. sopra 4700 arure, quante ne dava tutto il territorio accatastato (πᾶν ἔδαφος) — ogni arura corrisponde a 28 are — il demanio regio era di oltre 2427 arure [1]). La casa reale estendeva poi continuamente questo demanio regio con la concessione di terra incolta (ὑπόλογον) che con l' opera degli affittavoli veniva messa a coltura e talora anche canalizzata. Queste terre erano fittate solitamente a 4 artabe per arura — l' artaba era di varia misura, andando da 42 a 24 choinici attiche, ed era ufficialmente assunta ne' papiri di Tebtuni a 36 choinici, ma che si calcolavano a 40 choinici [2]) —

[1]) Grenfell-Hunt, *Tebtunis-papyri*, I, 60 e pag. 538 sg.

[2]) Ogni choinice attica era di litro 1,08 secondo l' antico sistema solonico e di litro 1,22 secondo il più recente. Il Wilcken (*Grundzüge*, I, pag. 279) dà una media. Lo stesso Wilcken (*Ostr.*, I, IV, § 46) dà tredici categorie, a cui si riporta anche il Maspero (*Op. cit.*, pag. 57) così: « Quoi qu' il puisse être de l' origine de ces categories, nous connaissons à l' epoque des Lagides treize classes de loyers, esti-

discendendo sino a 1 artaba quando la terra si era resa sterile. Ma, con questa riduzione e all'occasione col lavoro anche coatto degli agricoltori, il demanio regio finiva per non rimanere mai nè improduttivo, nè privo di reddito.

La terra sacra (ἱερὰ γῆ) — da distinguersi dalla terra consacrata (ἀνιερωμένη γῆ), dedicata per volontà privata alla divinità — era del pari amministrata dalla casa reale ne' cui magazzini e casse se ne trasportavano il terratico o quanto altro era dovuto e senza che se ne possa seguire distintamente l'ulteriore impiego.

Come, sotto i regimi precedenti, si era visto il clero crescere di forza e di potenza con una chiara disposizione ad ogni specie d'invadenza; così sotto i Tolemei si assiste talora ad un'azione in senso opposto e ad una conversione di proprietà ecclesiastica in contributi della Corona, soggetti naturalmente a riduzione in caso di distrette finanziarie [1]). Le *Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus* concernono per una notevole parte norme per trasformazione della quota (ἀπόμοιρα) di un sesto del prodotto di tutti i vigneti e arbusti od orti che siano [2]), sinora pagata alle divinità dell'Egytto, in una tassa governativa pagabile alla regina Arsinoe Philadelpho testè deificata [3]). Questa terra sacra che non era nominalmente soggetta all'ἀπόμοιρα, praticamente vi ricadeva, come nel caso menzionato dalla lapide di Rosetta, ove Epifane condonava la tassa di un'anfora (κεράμου) per arura dovuta allo Stato [4]).

La terra de' cleruchi (κληροοχικὴ γῆ), il cui diritto di possesso al lotto concesso (κλῆρος) andò soggetto a diverse variazioni sino a quando tutto l'Impero si convertì in proprietà privata da possesso precario qual'era in principio, era — oltre che, in

mées d'après le nombre d'artabes (de 40 choinices) de blé payées à l'aroure, par les chiffres suivants:
$5\ ^{39}/_{48} — 5 — 4\ ^{11}/_{12} — 4\ ^{1}/_{2} — 4 — 3\ ^{1}/_{2} — 3 — 2\ ^{1}/_{2} — 2 — 1\ ^{1}/_{2} — 1 — ^{1}/_{2} — 1$.
De tous ces loyers, le plus frequent, au moins au Fayoum, est le troisième, celui de $4\ ^{11}/_{12}$ artabes de froment par aroure. Les loyers de 1, $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{4}$ artabe par aroure sont ceux des terres classées comme proiries et incapables de produire du blé.

Cfr. Wilcken, *Ostraka*, I, IV, § 46.

[1]) Revenue Laws of Ptolemy Philadelphus by B. P. Grenfell, Oxford 1896. Introd. by T. P. Mahaffy, pag. XXX sg.

[2]) Cfr. Rostowzew in Götting. Gel. Anzeigen, 1909, p. 623-631

[3]) *Op cit.*, pag. XXXI sg.

[4]) *Op. cit.*, pag. XXXVIII.

origine almeno, la base dell'ordinamento militare — anche un mezzo efficace di colonizzazione interna e di miglioramento agrario, limitato da prima agli Elleni e poi gradualmente esteso anche ad indigeni; e costituiva un'altra sorgente di entrate pel re, in quanto i cleruchi — con atto in apparenza volontario, in realtà obbligatorio sino al punto che l'inadempimento portava la devoluzione — offrivano all'atto dell'assunzione nel loro ordine e poi nella promozione a quello superiore per es. de' κάτοικοι, in natura o in denaro, un dono *coronario* (στέφανος) che perciò da taluno si è voluto — se anche impropriamente secondo altri — considerare come un prezzo di vendita.

XIV.

Tutte queste specie di terre concesse ἐν ἀφέσει, intanto — tranne la terra di donativo e altri casi eccezionali — non erano esenti da tributo fondiario che prendeva varî nomi come ἀρταβιεία, επαρούριον [1]) e ἐπιγραφή che ne era un supplemento; imposte che non erano prelevate come aliquote del prodotto, secondo il sistema vigente altrove, bensì secondo un'imponibile fissa assegnata alla produttività del suolo, preventivata per classi. Questa suddivisione in classi doveva riferirsi per molta parte al genere di coltura, di cui la terra era suscettibile, con speciale riguardo alla produzione del frumento (σιτόφορος γῆ). E, anche per questa, la misura variava secondo che si trattasse di coltivatori della terra regia o di possessori della terra in concessione, introducendo tra questi stessi ulteriori distinzioni.

[1]) Il Maspero (*Op. cit.*, pag. 100) riferendosi al Wilcken, chiama enigmatica questa imposta, « la cui unione costante con l'ἀπόμοιρα sembra indicare una imposta fondiaria su' vigneti e sugli orti. Essa è disgraziatamente di carattere ignoto, nè può essere determinata la classe dei proprietari che colpiva ». Quanto all'ἀπόμοιρα, il Wilcken (*Ostraka*, I, IV, § 17) si esprime così: « L'ἀπόμοιρα era originariamente un tributo, che i proprietarî di vigneti (ἀμπελῶνες) e giardini (παράδεισοι) dovevano pagare a' templi in ragione di un sesto del prodotto annuale ». Formalmente rimase in seguito una imposta devoluta alla Divinità: in realtà, col riordinamento del tesoro regio, ne diviene una notevole nuova fonte di entrata.

Il significato vero di παράδεισοι è molto disputato. Il Mahaffy (nell'*Introduzione* alle *Revenue laws*, pag. XXXIII) crede che fossero principalmente, se non esclusivamente, vigneti. Il Grenfell (*Reven. laws*, pag. 94 sg.) pensa che vi s'intendessero palmeti e frutteti d'ogni specie: altrimenti egli non comprende la differenza di tassazione con i vigneti (ἀμπελῶνες) « Che παράδεισοι — egli dice pag. 96) — contenevano φοινικῶνες, ἀκρόδρυα e στέφανοι mi sembra certo dagli esempi de' Petrie papyri irati altrove, ed è possibile che vi fossero incluse anche verdure (λάχανα)... ».

Secondo il Maspero [1]) la terra in concessione (γῆ ἐν ἀφέσει) avrebbe in origine pagata una imposta uniforme di $^1/_2$ artaba di frumento per arura. In sèguito sopravennero de' mutamenti [2]); nel 114 i cleruchi ἔφοδοι furono tassati con 1 artaba per arura; tra quest'anno e l'anno 111 i (κάτοικοι ἱππεῖς) catechi di cavalleria salirono a 1 artaba e i possessori di sette arure (ἑπτάρουροι) a $^3/_4$ di artaba. Vi furono anche aumenti più forti, ma non si sa quali classi di cleruchi ne furono colpite. I beni del clero, durante questo tempo, furono colpiti con lo stesso tasso di $^1/_2$ artaba: per gli altri proprietari di γῆ ἐν ἀφέσει non si hanno dati. Furono probabilmente tutte queste norme che il decreto di Evergete II riunì sotto il nome generale di τὰ ἀρταβίεια, le *imposte di artabe*, esatte in artabe.

Benchè l'imposta dovesse gravare sul proprietario o sull'utilista, anche i coltivatori della terra regia, considerati in questo come qualcosa più di semplici fittavoli, pagavano un'imposta fondiaria, che peraltro, in ragione di questa sua stessa anormalità, doveva essere molto lieve, restando nella proporzione di $^1/_{24}$ di artaba per arura non senza, tuttavia, qualche appendice o supplemento di nome diverso (τριχοινικὸν ἱλιακῶν, κράστις Θηβαίων).

L'edilizia era parimenti tassata, in doppia forma: con un vigesimo (εἰκοστή) sulle entrate dell'area (πρόσοδοι οἰκοπέδων) e con un'imposta sull'importo delle pigioni (τὸ ἐνοίκιον); ma la sostanza stessa della prima delle due imposte, e sopratutto il rapporto tra l'una e l'altra, in modo che non riescissero una duplicazione, non risulta chiaro. Probabilmente la prima delle due doveva essere una imposta sulle aree, non concorrente con l'imposta sulla proprietà edilizia vera e propria e sulle sue pigioni [3]).

[1]) *Op. cit.*, pag. 95 seg.

[2]) Maspero, *l. c.*, Tebt. Pap. 5, 61 *b*, 89, 98 e *passim*.

[3]) F. G. Kenyon, *Greek papyri in the British Museum*, 1893, I, pag. 49; Archiv f. Papyrusforsch, II, 82 sg.; J. P. Mahaffy, *The Flinders Petrie Papyri*, 1893, II, 11 (2); Wilcken, *Ostraka*, I, IV, §§ 41 e 194; Maspero, *Op. cit.*, pag. 100 sg.; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 171. I documenti citati sono dichiarazioni di reddito includenti in un caso la particolareggiata descrizione dell'edificio con le sue confinazioni e le sue misure. Potrebbe anche darsi che si trattasse di unica imposta, indicata con nome vario, secondo il suo contenuto e la percentuale del tributo. Da questo documento del III secolo a. C., che il Wilcken riporta e commenta nella sua Crestomazia, sotto i n.ri 221, 223, 224 non credo si possano ricavare conclusioni molto determinate e sicure.

Con ciò si poteva dire esaurita la tassazione della proprietà immobiliare, ma si era ancora al principio di quella generale, varia, molteplice, minuziosa tassazione che dà l' impronta particolare al sistema tributario tolemaico, e gli assegna, fuori di ogni contestazione, la palma su tutte le incarnazioni che il fiscalismo abbia mai avuto, finora, nel corso della storia.

Alla tassazione della proprietà immobiliare faceva subito riscontro quella della proprietà mobiliare, che comprendeva naturalmente gli animali, gli schiavi — per quanto questi specialmente fuori delle città e in particolare di Alessandria — sopratutto nell' economia agraria dell' Egytto — rappresentassero un cofficiente assai ridotto, gl' istrumenti di lavoro e quant' altro potesse ricadere sotto quella categoria. E poi seguivano, subito dopo, le imposte su' singoli mestieri, corrispondenti a quella che poi, sotto l' Impero, fu l' imposta sulle arti manuali (χειρωνάξια), quasi una *tassa d' esercizio,* come si chiamerebbe oggi nella terminologia tributaria italiana. E poi veniva il testatico (σύνταξις). E poi altre ed altre ancora.

A misura che, prolungando e slargando la traccia con tanta speranza di avvenire segnata dal Lumbroso [1]) in quest' ordine di ricerche, si è potuto, — con lo studio di vecchi papiri e la ricerca di nuovi, come hanno fatto in ispecie g' inglesi Kenyon, Grenfell, Hunt, Petrie, Mahaffy, utilizzando le più antiche indagini in cui emersero il Revillout, il Maspero, il Brugsch — far rivivere sempre più tutte l' organizzazione della vita vissuta con i suoi rapporti economici e sociali quotidiani e i suoi ordinamenti tributari ed amministrativi, ne è venuto fuori tutto un sistema fiscale, impressionante per la sua molteplicità, per la sua varietà, per la sua sottigliezza e la sua forza d' invadenza.

Di volta in volta, al di fuori anche di ogni piano organico preconcetto, sotto l' impulso de' bisogni e della crescente avidità del fisco, col fiuto e la persistenza di un bracco instancabile, la tassazione si estendeva, si moltiplicava, si perfezionava da persona a persona, da cosa a cosa, sino al punto che si ha l' impressione di un groviglio, in cui ciascuno — e naturalmente a preferenza i minori — si trovava preso come in una rete inestricabile, donde non era possibile disimpegnarsi e trarsi fuori.

[1]) *Recherches.*

E quando finalmente il Wilcken, svolgendo il geniale concetto di coordinare e illustrare le quietanze d' imposte giunte sino a noi su di avanzi di cocci, riusciva a dar fuori la sua opera veramente fontamentale sull' argomento [1]), poco di poi chiarita e arricchita in vari punti dalla pubblicazione de' papiri di Tebtuni [2]), è divenuto possibile avere, de' tributi dall' Egytto, specie tolemaico, una immagine, che anche non riuscendo ad essere sistematica e completa, ne dava un concetto adeguato.

XV.

Come epilogo e riassunto del suo amplissimo lavoro il Wilcken ha redatto una tabella di una buona parte di queste imposte, suddivise in categorie approssimative secondo il suggerimento dell' economista Elster.

Tributi regi [3])

I. Percezioni di diritto pubblico

1. Diritti [4]): τέλος ἀγορανομίας [5])
ὁρμοφυλακία [6]
* προσδιαγραφόμενον [7]
* προσμετρούμενον [8])
πρόστιμον [9]

---

[1]) *Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien.* Ein Beitrag zur antiken Wirtschaftgeschichte von D.r Ulrich Wilcken, Leipzig, Berlin 1899. Il Wilcken nella prefazione, e poi a pag. 56 sg. del primo volume, indica le pubblicazioni e lavori speciali precedenti al suo lavoro, illustrativi degli speciali documenti presi a base della sua opera.

[2]) Grenfell-Hunt-Smyly, *The Tebtunis Papyri*, I, 1902; Grenfell-Hunt (Godspeed), *The Tebtunis papyri*, II, 1907.

[3]) Per rendere intelligibile tale tabella faccio seguire in nota il probabile significato de' varî tributi. L' asterisco indica tributi vigenti nell' epoca romana.

[4]) Il Wilcken adopera la parola *Gebühren*, cioè « corrisponsioni di ragione pubblica, percepite come speciale contributo per un particolare impegno dell' attività pubblica di pubblici ufficî, nella misura della loro azione concessa o comandata secondo le proporzioni e l' estensione stabilite dal Governo ».

[5]) Un diritto percepito per l' agoranomia, per il mantenimento e la retribuzione degli agoranomi.

[6]) Passa per i custodi del porto.

[7]) Esazione per documenti che si rilasciavano da' funzionarî, sopratutto nel rilascio delle quietanze.

[8]) Esazione per misurazione, sopratutto di cereali.

[9]) Multe versate alle casse delle banche e di spettanza del sovrano.

συνηγορικόν [1])

ἀπαρχή [2])

ἀποστόλιον [3])

δίπλωμα ὄνων [4])

δωρεάς [5])

* κληρονομιῶν [6])

* ἑκατοστή [7])

* ἐγκυκλίου [8])

ἐπίτιμον [9])

* χαλκώματος (?) [10])

* ναῦλον πλοίου [11])

* σημάτων καμήλων [12])

* σφραγισμοῦ μόσχου [13])

τελεστικόν (?) [14])

χαλκιαία [15])

2. Imposte

A) Imposte dirette

a) *Imposte patrimoniali.*

ζευγῶν [16]

πετεινῶν [17]

[1]) Compenso pagato per la difesa giudiziaria, e che, venendo esatto dallo Stato per mezzo degli appaltatori delle imposte, fa credere che gli avvocati fossero anch' essi al servizio dello Stato.

[2]) Tassa di successione, che, come la parola lascia supporre, veniva esatta sotto forma di quota ereditaria. Rientrerebbe nelle percezioni di diritti, in quanto la si concepiva dovuta come una corrisposta per le spese e il lavoro di trasferimento ne' libri delle proprietà.

[3]) Veniva percepita per l' uso della strada desertica, che conduceva da Koptos per Berenika al Mar Rosso e per la scorta che il Governo accordava a' viandanti.

[4]) Probabilmente un diritto pagato da' proprietarî di asini per il permesso di percorrere le vie pubbliche soggette alla vigilanza imperiale.

[5]) Un diritto supplementare alla tassa di trasferimento (ἐγκύκλιον) per la δωρεά.

[6]) Una *vicesima hereditatium* gravante solo su cittadini romani.

[7]) Supplemento al 4 % sulla τιμή pagata pel trasferimento di un campo acquistato dal demanio regio.

[8]) Analoga alla precedente ma non bene chiarita.

[9]) Penale per violazione di contratti privati, a cui si accompagnava un' ammenda di dritto regio, forse per l' assistenza data nell' esecuzione della penale privata.

[10]) Percezione sul cambio, quando lo si richiedeva sul pagamento delle imposte.

[11]) Nolo del traghetto, a tempo dell' inondazione, sul battello dello Stato.

[12]) Diritto pagato per la tessera necessaria a fare certe traversate con i camelli.

[13]) Tassa pagata per l' impronta apposta all' animale del sacrifizio.

[14]) Probabilmente tassa per la consacrazione de' sacerdoti e la loro immissione ne' privilegî e vantaggi della carica.

[15]) Tassa di significato ignoto pagata al τελώνιον.

[16]) Tassa sui gioghi di bovi.

[17]) Tassa sul possesso di volatili.

προβάτων [1])
σωματικῶν [2])
ὑακή [3])
*φόρος βοῶν [4])
φόρος ἵππων [5])
τέλεσμα καμήλων [6])
πλοίων ἁλιευτικῶν [7])

b) *Imposte sul reddito.*

α) Imposta fondiaria.

ἀμπελόνων [8])
*annona [9])
γεωμετρίας [10])
τὰ δημόσια [11])
ἐλαϊκά [12])
ἐπαρούριον [13])
ἐπιγραφή [14])

[1]) Tassa sulle pecore.

[2]) Tassa pagata per il possesso di schiavi. *Tebtunis papyri*, vol. I, pag. 42: σω(ματικοῦ?): a tax called σωματικόν is attested for the Roman Period by Wilcken, *Ost.*, II, n. 1052, being possibly as the editor suggests (*ibid.*, I, pag. 302) levied for the benefit of the λαοφράφοι, by whom it was collected. The existence of λαογράφοι towards the end of the Ptelemaie Period is proved by other papyri in this volume (cfr. 103 entord.); but, if σω(ματικόν) is correct and is there to be corrected at all with λαογραφία it is more likely to correspond to the φόρος σωμάτων which Appians (*Syr.*, 50) uses as a term for poll-tax. In any case a tax on slaves is not likely to be meant: the absolute use of σῶμα in the sense of « slave » is condamned by Pollux 3, 78 and Phrgr. 354).

[3]) Tassa sul possesso de' maiali.

[4]) Tassa sul possesso di giovenchi.

[5]) Tassa sul possesso di cavalli.

[6]) Tassa di 2 drachme a capo sul possesso di cammelli.

[7]) Tassa su battelli da pesca.

[8]) Imposta su' vigneti, che, sotto l' Impero, era di 40 drachme per arura.

[9]) Supplemento in natura percepito in aggiunta all' imposta fondiaria.

[10]) Imposta fondiaria per la misurazione della terra soggetta ad imposta.

[11]) Termine generico per pubbliche prestazioni e tributi, in cui è compresa anche l' imposta fondiaria.

[12]) Tributi riferibili alla coltivazione e raccolta di piante di olivi.

[13]) Imposta che grava l' arura, e rientra quindi nella categoria generale dell' imposta fondiaria, ma, essendo soddisfatta in moneta, doveva riferirsi alla terra coltivata a vigneti, palme, alberi fruttiferi ed olivi.

[14]) Ritenuta da alcuni come un' imposta supplementare, è ritenuta da altri come il nome generico dell' *imposta assegnata*, riferibile all' imposta fondiaria principale. *Tebtunis Papyri*, vol. I, pag. 431 (112 B. C.). The εἰσφορά has already occurred in 89.74, where, as is the present test, the payers are the ἐρημοφύλακες and the amount is 1 artaba on the aroura. **232** mentions an εἰσφορά of ½ artaba on the aroura of

ὑπὲρ θησαυροῦ [1])
τέλος λαχ(ανικόν) [2])
τιμῆς οἴνου [3])
* πρόσθεμα (?) [4])
τιμῆς πυροῦ [5])
τέλος σικυηλράτου [6])
φοινικώνων [7])
ὑπὲρ κατοίκων [8])
ὑπὲρ κληρούχων [9])

β) Imposta su' fabbricati.

ἐνοικίου [10])
τριτη περιστερώνων [11])

γ) Imposta sull'attività industriale.

τέλος μεταβόλ(ων) ἁλιέων [12])
τέλος ἁμαξῶν (?) [13])
* ὑπὲρ χ(ειρωναξίου) βαλανευτ(ῶν) [14])

ἱερά γῆ (cfr. 36, 9) and εἰσφοραί levied upon clerukes are coupled with ἐπιγραφαί in **124**, 35: cfr. **99**, 48 and **105**, 48. Like the ἐπιγραφή **5**, 59 note) the εἰσφορά seems to have been an irregular import levied upon different classes of landowners at various times (κατά καιρόν **124**, 35), — pag. 436, **99**. Report of taxation B.C. 148. Fragment (*b*) is concerned with payments for two imports: the ἐπιγραφή and the 2 artabae tax (cfr. notes on **5**, 15 and 59) and arrears of them for preceeding years. The sums mentioned are extremly large and obviously refer to a much wider taxing area than a single village, The payments are made partly in wheat, partly in copper or in iron, which is here for the first time met with as an official medium of exchange »

[1]) Riferibile all' imposta fondiaria e più propriamente alla conversione in moneta delle contribuzioni in natura che si facevano al θησαυρός.

[2]) Imposta non ben determinata, pagata in danaro per ogni arura coltivata a legumi.

[3]) Pagamento in danaro di contribuzione da fare in vino.

[4]) Supplemento a contribuzioni in natura, probabilmente a titolo d' imposta fondiaria o di annona.

[5]) Verosimilmente una conversione in danaro (*adaeratio*) di una contribuzione la farsi in natura per imposta fondiaria od annona.

[6]) Imposta di oscuro significato relativo ad aiuole di melloni o cocomeri.

[7]) Imposta fondiaria su' palmeti pagata in danaro, da 20 a 180 drachme per arura nel II secolo d. C.

[8]) Imposta fondiaria de' κάτοικοι.

[9]) Imposta fondiaria de' κλήρουχοι.

[10]) Imposta su' fabbricati percepita in ragione della pigione.

[11]) Imposta di un terzo sul provento delle colombaie.

[12]) Imposta pagata da pescatori che fanno traffico della loro merce. Una società di pescatori pagava 72 drachme per mese.

[13]) Non risulta bene se fosse una imposta sul possesso o sulla locazione de' carri. Nel primo caso sarebbe una imposta sul patrimonio: sul secondo una imposta sull' attività industriale.

[14]) È l' imposta sull' esercizio de' bagni.

* τέλος ταριχέων [1])

* τέλος γεροδίων [2])

* ὑπερ δαπιδύτων [3])

ἑταιρικόν [4])

τέλος ῥαπτῶν [5])

κασσοποιῶν ἢ γναφαλλολόγων [6])

* κναφική [7])

* ὑπὲρ κουρέων [8])

ὑπὲρ ναυλοδόκων [9])

τέλος ναυπηγῶν [10])

* ὑπὲρ οἰκοδ(όμων ? [11])

τέλος ὀνηλατῶν [12])

ὑπὲρ πορευτῶν [13])

σακκοφόρων [14])

τέλος σκυτέων [15])

χειρωνάξιον [16])

* ἱματιπωλικόν [17])

* ρυτοπωλῶν [18])

* λαχανοπωλῶν [19])

* μυροπωλῶν [20])

[1]) Imposta sull' industria de' tintori.

[2]) Imposta sull' industria tessile, che, giudicando da alcuni casi, andava da 2 a 8 drachme al mese.

[3]) Imposta sull' industria de' tappeti.

[4]) Imposta sull' esercizio della prostituzione.

[5]) Imposta sull' esercizio de' sarti rammendatori.

[6]) Imposta su' fabbricanti di stoffe grossolane e di manipolazione di cascami.

[7]) Imposta sull' esercizio delle gualchiere.

[8]) Imposta sull' arte del barbiere percepita nella media di 3 drachme e 4 oboli, ma non si sa se per anno o per mese.

[9]) Imposta su' barcaioli da nolo.

[10]) Imposta su' costruttori di navi.

[11]) Imposta su' costruttori di case.

[12]) Imposta su' conduttori e noleggiatori di asini.

[13]) Imposta sull'industria de' traghettatori. L'appaltatore versava, nel 144 a. C., ventiquattro talenti annui per questa imposta.

[14]) Imposta su' facchini.

[15]) Imposta sull' arte de' calzolai o de' lavoranti in cuoio, in generale.

[16]) È l' imposta generale sull' esercizio de' mestieri, secondo la terminologia adottata nell' epoca romana, e che prendèva poi nome diverso secondo i varî mestieri.

[17]) È l' imposta che colpiva i commercianti di abiti con 12 drachme al mese ognuno pare.

[18]) Imposta non ben definita.

[19]) Imposta su' commercianti di legumi.

[20]) Imposta su' commercianti di unguenti e di profumi, applicata nell' alta misura di 60 drachme al mese, 720 drachme per anno a ciascun commerciante: proporzione che, tuttavia, non si può dire se sia stata originaria, o sia riferibile allo svilimento della moneta nel III secolo.

πορθμέων [1])
ταριχευτῶν [2])
* τραπεζιτῶν [3])
ἡ χρυσοχοική [4])

c *Imposte sull' entrata*

a) λαογραφία [5],
* ὑπὲρ προσόδων φοινίκ(ων) [6])
ἡ εἰκοστή [7];

b) Contributi obbligatori per fini determinati.

* ὑπὲρ ἀνδριάντων [8])
* μερισμὸς ἀπόρων [9]).

---

[1]) Imposta su' barcaiuoli.

[2]) Imposta sugl' industriali della salagione del pesce e sugli imbalsamatori di cadaveri, confusi in un sol nome.

[3]) Imposta su' banchieri privati.

[4]) Imposta sugli orafi.

[5]) Imposta di *testatico* (detta anche ἐπικεφάλαιον) che colpiva individualmente tutti gli abitanti maschi da' 14 a 65 anni e femmine da 12 a 65 anni; così che all' epoca romana, comprendeva i Romani viventi in Egytto, gli Alessandrini e tutti i Greci ed Egyzi forniti del diritto di cittadinanza alessandrina, i κάτοικοι e i sacerdoti nel limitato numero assegnato a ciascun tempio. L'imposta era uguale fra tutti gli abitanti di ciascun comune ma variò da comune a comune. L'imposta risulta, da' documenti noti dell' epoca romana: di 10 a 24 drachme per anno e in un caso anche di 40 drachme. Da' papyri di Tebtuni (I, 103) questa imposta è risultata esistente anche nel periodo tolemaico sotto il nome di σύνταξις con modalità ignorate ma che, ne' rapporti tra dominatori e dominati, dovevano riassumersi, secondo ogni probabilità, nelle condizioni della successiva epoca romana. Tebtunis Papyri, vol. I, pag. 445, n. 103 (BC. 94 or 61): « The interest of this list lies in the heading, which containes the first mention in a Ptolemaic papyrus of λαογραφία, the word used in the Roman period for the poll-tax, pag. 447. The use of λαογραφία in Egypt is thus established as far back as at least BC. 61 and possibly BC. 94; but does this imply that the poll-tax existed before the Roman period?... Here too, it is clear that λαογραφία is not used in the later technical sense. It seems to mean a taxing-list of persons, most or all of whom were native Egyptian (for λαός in this sense cfr. pag. 552) the impost being in the case of **103** the σύνταξις and in **189** the σύνταξις and the ἐπιστατικὸν (cfr. **97** introd.). But that some form of poll-tax had been introduced by the first century B. C. is very likely... That the actual tax was called λαογραφία is as we have said not probable, nor is it necessary. The vague term σύνταξις, which means simply « contribution, might in **103** and **189** refer to a poll-tax, though an impost called σύνταξις and distint form the poll-tax is known in the Roman period from. P. Fay. Town 45.3. φόρος σωμάτων is used of a poll-tax by Appian (Syr. 50).

[6]) Imposta non bene determinata, che colpiva la vendita de' datteri e la rimanente molteplice utilizzazione delle palme.

[7]) Imposta del 5 % sul reddito di case od aree affittate o appaltate, corrispondente, come si ritiene, a' πρόσοδοι οἰκοπέδων del periodo romano.

[8]) Contributi per l' erezione di statue a sovrani, esatti nelle forme del testatico, in misura varia che va da 3 oboli a 10 drachme.

[9]) Forse — ma è molto contestato — contributo di assistenza a' poveri.

* ἀρχαίων ἱππέων [1])

ἀρχικυνηγῶν [2])

* βαλανικόν [3])

βαφέως [4])

διώρυγος [5])

ἐπιβολῆς [6])

κυνηγετικῶν ὁρμ(ῶν) [7])

κυνηγίδ(ων) [8])

ναυβίο [9])

ὑπὲρ οἰνολογίας [10])

εἰς παρουσίαν [11])

ὑπὲρ ποταμοφυλακίδων [12])

* πρακτορίου [13])

ὑπὲρ σταθίωνος ποταμοφυλακίδων [14])

στεφάνου [15])

στέφανος [16])

---

[1]) Contributo non ben comprensibile per il reparto di truppe degli *antichi soldati di cavalleria*.

[2]) Contributo alle spese di caccia o gratificazione al gran cacciatore di corte.

[3]) Contributo che non si può precisare se fosse dovuto per uso o per mantenimento di bagni pubblici e che veniva esatto ora da esattori del Fisco, ora da impiegati de' templi a cui appartenevano i locali de' bagni. Era forse esatto nelle forme del testatico, con quote che risultano da $4\frac{1}{2}$ oboli a 8 drachme.

[4]) Contributo per l'aiutante, probabilmente il segretario, dell'appaltatore delle imposte.

[5]) Contributo per l'escavazione e manutenzione di canali, imposta verosimilmente agli abitanti di ciascuna zona adiacente.

[6]) Contributo supplementare non ben determinabile.

[7]) Contributo per spiedi da caccia, pagato nelle forme del testatico.

[8]) Contributo per i battelli da caccia, riferibili forse, come il precedente, alla caccia di difesa contro i coccodrilli.

[9]) Parola d'ignota etimologia e di significato non ben definito, probabilmente una misura di capacità adottata per lavori di movimento di terra, e che poi serve a indicare una tassa relativa a quei lavori, o la conversione in danaro della relativa liturgia. Così si presentava sino a pochi anni addietro (Wileken, *Ostraka*, pagina 259 sg.). Ora (Papyr. Lille 1) risulta come una misura di 2 braccia regie cubiche, identica all'*aoilion*.

[10]) Percezione di un diritto dovuto agli esattori del vino dell'ἀπόμοιρα.

[11]) Contribuzione in occasione di visite del sovrano o di funzionarî.

[12]) Percezione pel mantenimento del personale di vigilanza addetto a' fiumi, che sorvegliava il traffico su quelle vie d'acqua ed esigeva anche i diritti da esigere su quelle vie d'acqua. L'ammontare era stabilito annualmente ed esatto, con uguale ripartizione, nelle forme del testatico.

[13]) Percezione per il locale di custodia de' debitori morosi d'imposta.

[14]) Contributo per il locale di stazione de' sorveglianti delle vie d'acqua.

[15]) Contributi per donativi a personaggi che non avevano grado regio e che si potevano considerare come semi-volontari.

[16]) Donativo nazionale al sovrano, per lo più sotto forma di corona d'oro, in occasione della sua ascensione al trono o in altre solenni ricorrenze, e, in principio in apparenza, volontario.

ὑπὲρ φυλακῆς[1] ο φυλ(άκων) e ὑπὲρ ὀφωνίου φυλ(άκων)[1])
ὑπὲρ χωμάτων[2])
ἀριθμητικόν (')[3])
γραφείου[4])
δοκιμαστικόν[5])
* ἐπιστατικον[6])
λεωρικον[7])
ἰατρικον[8])
καταγώγιον[9])
λειτουργικόν[10])
ξένια[11])
ὄδια[12])
πρακτορικόν[13])
εἰς τιμὴν σπυρίδων[14])

[1]) Contributo degli abitanti de' comuni per le guardie di città.

[2]) Contributo di 6 drachme e 4 oboli, che si pagava o in surrogazione o in aggiunta delle cinque giornate di lavoro, che tutti i sudditi, senza distinzione di mestieri, erano obbligati a fare per i lavori di erezione e manutenzione delle dighe

[3]) Diritto competente al computista de' comuni o a quello che ufficialmente controllava le cifre de' censimenti, specie in relazione al tributo fondiario.

[4]) Forse un contributo obbligatorio degli uffici pubblici pel materiale da scrivere adoperato.

[5]) Diritto percepito dal funzionario che conteggiava la conversione in denaro della quota di vino dovuta come ἀπόμοιρα e fors' anche di tutte le conversioni in danaro (*adaerationes*) delle imposte da contribuirsi in natura.

[6]) Diritto percepito dall' ἐπιστάτης probabilmente dal preposto ad uffici sacri.

[7]) A differenza della distribuzione di questo nome fatta in Athene a' cittadini per assistere agli spettacoli teatrali, era un contributo de' cittadini ad un terzo delle spese occorrenti per le feste religiose.

[8]) Contributo per pagamento dell' assistenza medica, che da' coloni malati si pagava in ragione di 2 artabe di frumento per persona e per anno.

[9]) Diritto di 2 drachme per mina, percepito pel trasporto del rame alla cassa pubblica, probabilmente, di Alessandria.

[10]) Contributo dato per esimersi dalle prestazioni di opere personali. Tebtunis Papyri, vol. I, p. 445, n. 102 (B C. 77?). A receipt for 8 drachmae of silver and 1200 drachmae of copper paid for the λειτουργικόν of the 4.th year by Melas, a cleruch of Tebtunis. For this impost, which was apparently an alternative of personal labour of some kind. Cfr. **5**, 49 note: λειτουργικὸν occurs in P. Petrie II, 39 (e), among the taxes paid by the military settlers in the Fayum Cfr. 102-3. From its name it seems to have been a payment in lieu of providing personal service, like the naubia-tax. λειτουργός at this period simply meant a workman and had a technical sense as at Athens.

[11]) Doni ospitali a funzionarî e truppe di transito, da cui non andavano esenti neppure gli stabilimenti regi e di cui non di rado si abusava.

[12]) Viatico compreso ne' ξένια, di cui nella nota precedente.

[13]) Contributo per la remunerazione degli esattori, la cui funzione costituiva una liturgia, ma una liturgia retribuita.

[14]) Contributo supplementare al pagamento dell' imposta propriamente detta per la spesa de' recipienti in cui le entrate fiscali erano trasportate ad Alessandria.

τὸ τριηφάρχημα [1])
ὑπὲρ φιλανθρώπιου [2])
φυλακιτικόν [3])
* χαρτηρά [4])
ὑγμοῦ [5])

d) Tasse di registro e bollo sul trasferimento de' valori [6])

τέλος μισθώσεως [7])
εἶδος ovvero τέλος ἐγκυκλίου [8])
πεντηκοστὴ ὠνίων [9])
ὑπὲρ ὠνίων, ὑπὲρ μερισμοῦ ὠνίων [10])

---

[1]) Contributo per la flotta militare, pagato, nel caso conosciuto, nella misura di 5 drachme per anno.

[2]) Contributo, in apparenza almeno, grazioso conferito da' contribuenti.

[3]) Contributo per mantenimento del corpo di gendarmeria organizzato per la pubblica sicurezza, specie de' beni, e quindi pagato da questi in relazione alle varie categorie di beni posseduti.

[4]) Tassa su' papiri, che deve intendersi forse nel senso di una tassa pagata per i papiri usati dagli uffici pubblici nell' interesse pubblico.

[5]) Imposta di significato non noto, forse relativa a prosciugamento di terre.

[6]) Il Wilcken e l' Elster adottano qui il termine *Verkehrsteuern*, che nella terminologia tributaria germanica importerebbe « quel gruppo d' imposte dell' ordinamento tributario che comprende tecnicamente le azioni funzionali del commercio come elemento costitutivo della formazione dell' entrata, nella formazione e conformazione della capacità economica. Mentre le imposte sulla produzione (*Ertragsteuern*) con l' obbiettivazione degli oggetti e delle istituzioni produttive colpiscono quantitativamente la produzione de' beni e senza guardare agli elementi di esercizio (privato - economico) che si riscontra ne' soggetti di diritto in uno stadio di passaggio; le tasse sull' entrata (*Einkommensteuer*) all' incontro considerano singolarmente, dopo la detrazione di questi elementi di esercizio, le particolarità emergenti dalla personalità dell' ente economico e dalla concreta specialità dell' esercizio economico »; in modo che un sistema di imposta sui trasferimenti (*Verkehrsteuer*) realizza i suoi fini tecnici tributari colpendo gl' intermediarii.

[7]) Diritto pagato all' agoranomo per l' affitto di un lotto di terra, stipulato dall' agoranomo come notaio. Tassa la quale, più che in quelle di registro, si potrebbe classificare tra i diritti dell' agoranomia, cioè del funzionario preposto a' mercati.

[8]) Tassa di bollo, più che di registro, percepita nella misura di $^1/_{10}$ e $^1/_{20}$ del valore, su' trasferimenti che avevano bisogno di un contratto scritto, come passaggi di proprietà, divisioni, donazioni etc. E perciò se ne contesta l' identità con la πεντεκοστὴ ὠνίων, che se ne distinguerebbe, non solo per la percentuale ($^1/_{50}$ del valore), ma anche perchè avrebbe colpito semplicemente le vendite ordinarie di mercato.

[9]) Tassa sulle vendite di cui nella nota precedente, da pagarsi dall' acquirente ma non su di ogni specie di merci.

[10]) Tassa annua, come sembra, su quelli che esercitavano abitualmente l' acquisto e la rivendita di certi generi

e) Tasse di consumo.

α) *Sugli oggetti di uso e consumo.*

ἁλική [1])

νιτρική [2])

β) *Sugli oggetti di lusso.*

* ἡ ἑικοστὴ ἐλευθερίων [3])

B) Imposte indirette.

a) Tasse percepite alle frontiere.

ἐξαγωγή [4])

* εἰσαγωγή [5])

* διαπύλιον [6])

ὑλῶν (?) [7])

ἡ τεταρτὴ τῶν εἰσφερομένων χρημάτων [8])

---

[1]) Ἁλική deriva da ἅλς (sale) e significa una gabella pel sale. Se ne ignorano intanto le particolarità e le relazioni col monopolio del sale — sia marino che di saline — esistente nell' Egytto de' Lagidi. Tenuto conto dell' esiguità e della generalità del contributo, risultante da' documenti, si suppone che fosse una tassa, esatta nelle forme della capitazione, con lo scopo concorrente di rendere più fruttifero il monopolio e più basso il prezzo normale del sale.

[2]) Tassa sulla soda adoperata principalmente per bucato ma anche per altri usi. Come oggi, così in tempi antichi, la soda era molto usata in Egytto, secondo si desume dalle cifre, di 11 talenti e 4000 drachme che rappresentano solo una parte dell' imposta sulla soda appaltata per il distretto di Menfi.

[3]) È la *vicesima manumissionum* o *libertatis*, che è, veramente, dell' epoca imperiale, ma non si sa se esistesse anche sotto i Lagidi.

[4]) Diritto di esportazione percepito nella misura del 2 % su di alcune merci esportate. Il Wilcken suppone che vi potesse essere anche la percezione per l' esportazione da comune a comune.

[5]) Diritto di importazione corrispondente al precedente.

[6]) Un complesso di diritti che si pagavano all' uscita dalle porte dell' abitato nella misura di $^1/_{50}$ sulla merce esportata, di $^1/_{100}$ sul valore del camello, oltre, nei casi esaminati dal Wilcken, a un diritto portuale per Menfi e ad un altro per la scorta nel caso si dovesse attraversare il deserto.

[7]) Gravezza non ben definita, che ipoteticamente è stata interpretata come una imposta o come uno speciale diritto sulla importazione del legno delle piante di vigne. Più tardi lo stesso Wilcken (*Grundzüge*, I, pag. 251) la interpretava come un' imposta sugli strettoi per far olio.

[8]) Diritto del 25 % che risulta percepito sulle merci importate nel porto di Leuke Kome nel Mar Rosso.

b) Dazii di consumo riscossi all'interno.

οἶνου τέλος [1])
ζυτηρά [2])

II. Entrate di privato consumo del re.

ἐκφόριον [3])
ἐμβαδικόν [4])
ἐννόμιον [5])
νομῶν, εἰς τὰς νομάς, φόρος νομῶν [6])
φόρος [7])
*διαιτητικόν [8])

B) *Tributi a' templi* [9]).

ἀκροδρύων [10])
εἰς τὸ Ἄμμωνειον [11])
ἀπόμοιρα [12])
ἱεροῦ πυροῦ [13])

[1]) Forse una specie di dazio sul vino, riscosso in aggiunta all'imposta fondiaria su' vigneti.

[2]) Tassa esatta sulla fabbricazione della birra, che alcuni credono esatta dai produttori, altri fors' anche da' consumatori. Il φόρος de' ζυτοποιοί da alcuni è creduto identico con questa tassa, mentre altri per l'ingente suo ammontare (60 talenti di rame da un solo contribuente) lo considerano come un imposta sul reddito.

[3]) Fitto del fondo rustico riscosso dal proprietario, che qui vien considerato in quanto concerne i fondi regii.

[4]) È anche questa, come il precedente, una corrisponsione del fittuario al proprietario.

[5]) *Vectigal pecuarium*, il fitto del pascolo che veniva versato alla Banca regia per conto del re.

[6]) Analogo al precedente.

[7]) Analogo all' ἐκφόριον.

[8]) Nome del terratico nell' epoca imperiale.

[9]) Cfr. su questo argomento Otto W., *Priester und Tempel in hellenistischen Aegyten*, Leipzig 1905, vol. I, p. 366 sg., p. 384 sg., p. 391 sg. e Rostowzew in Götting-Gelehrt. Anzeigen. 1909, p. 620 sg.

[10]) Tributo di un sesto del prodotto de' frutteti.

[11]) Tributo di frumento, che il Wilcken ritiene un' imposta fondiaria, versata al ἱερὸς ἱερῶν per essere consegnato al tempio di Ammone.

[12]) Tributo del sesto, che i possessori di vigneti e di frutteti pagavano a' templi di Egitto e che Tolomeo II Filadelfo incamerò nel 264/3 a. C. a favore della sorella e sposa Arsinoe Filadelfo testè divinizzata.

[13]) L' 1 % dell' imposta fondiaria che dalla stessa amministrazione pubblica veniva passato all' amministrazione de' templi.

ὑπὲρ Ἴσιδος [1])
* λογεῖα [2])
* ἡ διδραχμία τοῦ Σούχου [3])

XVI.

Questo lunghissimo elenco [4]) d'imposte di varia categoria qualche volta può essere stato reso più lungo dalla terminologia di una sola imposta divenuta varia nell'uso locale o nel volgere de' tempi. Vi sono pure imposte che si riferiscono all'epoca imperiale romana e che qui, per distinguerle, si sono notate con un asterisco.

Ma non è escluso che anche queste risalissero al periodo tolemaico; e in varî casi — come per esempio nel caso del testatico (λαογραφία) — nuove scoperte succedute all'elenco redatto dal Wilcken o più accurate osservazioni hanno mostrato che si trattava d'imposte già esistenti conservate dal fisco imperiale romano, tutt'al più talvolta mutandone il nome.

Considerando il modo, poi, come questo sistema tributario si è ricostruito, già in gran parte sulla base di quietanze tracciate su cocci d'argilla, si può ben pensare, in compenso, che altre indicazioni d'imposte sieno sfuggite; benchè possa sembrar difficile, anche mettendo a prova la più fertile delle fantasie e delle acutezze fiscali, trovarne altre ivi non contemplate.

Da questo elenco si scorge anche abbastanza chiaramente come — ed era facile del resto immaginarlo — tutto quel si-

[1]) Pagamento di 300 drachme come tributo al tempio di Iside.

[2]) Collette per i sacerdoti del tempio di Iside.

[3]) Assegno di due drachme a favore del Dio-patrono della città, per ogni vendita di casa. In via di supposizione si crede che potesse essere norma comune ad ogni altro contratto. I *Tebtunis Papyri* (Part. II, p. 39, n. 281) hanno: « The διδραχμία was not a fixed sum of 2 drachmae but a 10 per cent tax, like the ἐγκύκλιον itself (ll. 9-10) and (2) that it was a general impost upon the acquisition of houses or building sites (ll. 10-11). ... This purchase indicate that there were other villages in the nome wich paid the tax to a different temple, though no doubt the temple of Suchos was the largest gainer in the Arsinoite nome by this heavy addition to the ordinary tax on sales ».

[4]) Su di alcune delle imposte innanzi riportate e sopratutto sulla loro estensione e la loro classificazione è opportuno vedere le osservazioni contenute nella recensione delle *Ostraka* del Wilcken, pubblicato dalle *Wochenchrift für klassische Philologie*,1900, n. 5, pag. 115 seg. dal *Rostowzew;* osservazioni di cui in parte si è tenuto conto, mentre altre consideravano particolarità su cui non è il caso di fermarsi data l'indole di questo scritto.

stema tributario, che ora si può cercare di riordinare per categorie, non era l' effetto di una concezione organica preordinata, bensì la lenta e graduale estensione de' diversi cespiti d' imposta di volta in volta presi in considerazione e attratti nell' orbita fiscale. L' imposta fondiaria stessa, se, in un periodo posteriore, trova un suo nome generico, è, nel corso del tempo, frazionato secondo i diversi generi di coltivazione e d' impiego del suolo. L' imposta sull' attività industriale ha un nome specifico secondo le sue diverse forme e i diversi mestieri, acquistando successivamente per quanto riguarda i mestieri manuali un nome più generale e comprensivo (χειρωνάξιον).

XVII.

Tuttavia, se il graduale allargamento della tassazione spinto sino a' suoi ultimi termini esauriva le categorie e le voci tassabili, non esauriva perciò il maggior bisogno di mezzi, corrispondente alle crescenti necessità e alla crescente avidità del potere dominante; e così, quando si era raggiunta quella parziale appropriazione del reddito o del profitto in cui consiste l' imposta, non restava che l' avocazione completa allo Stato sotto forma di monopolio; un cespite fiscale utilizzato già saltuariamente e sporadicamente in Grecia e che, nell' Egytto tolemaico, appare sfruttato regolarmente e in completo sviluppo.

Anche qui, veramente, le nostre cognizioni rimarrebbero, spesso, frammentarie e generiche, se un lungo papiro dell' anno 259/8 a. C., cioè del ventisettesimo anno di regno di Tolemeo detto Filadelfo, quindi de' più antichi, ritrovato in parte nel 1893-4 e in parte nel 1894-5 e pubblicato nel 1896 col titolo di *Revenue laws of Ptolemy Philadelphus* [1]), non ci desse, per quanto incompleto, assai ampie notizie su di alcuni de' principali monopolii e sul modo del loro funzionamento.

Il problema che molte volte si presenta è se ci troviamo di fronte a un monopolio di diritto o ad un monopolio di fatto; o meglio ancora se ci troviamo di fronte al sovrano che aveva

[1]) *Revenue laws of Ptolemy Philadelphus* edited from a greek papyrus in the Bodleian library, with a translation, commentary and appendices by B. P. Grenfell M. A. and an introduction by the Rev. T. P. Mahaffy D. D., Hon. D. C. L. Oxford 1896.

avocato a sè l' esclusività di certe produzioni e di certi commerci oppure di fronte al sovrano semplicemente grande produttore a titolo privato posto fuori concorrenza per il carattere ingente della sua produzione o soggetto ad una concorrenza d' effetto poco apprezzabile, o avocante a sè il controllo di certi rami di economia.

In questa categoria, di disputata interpretazione, entrano l' industria della tintoria (βαφική)[1]), quella della concia delle pelli (δέρματα)[2]). della tessitura della lana (ἔρια)[3]), della birra (Ζυτός)[4]), della pesca (ἰχθύες)[5]), dell' apicoltura (μελισσουργία)[6]), del taglio degli alberi forestali (ξύλα)[7]), del vino (οἶνος)[8]), de' trasporti fluviali (πλοῖα)[9]), della porpora (πορφύρα)[10]), del silfio (σίλφιον)[11]), del vetro[12]), dell' allevamento de' maiali[13]), del papyro da scrivere (χάρται)[14]), dell' allevamento delle oche (χηνοβοσκια)[15]).

E realmente di buona parte di queste industrie, specialmente di quelle per sè stesse meno adatte ad essere monopolizzate, la monopolizzazione non è punto provata e non è da ritenere.

Sicuri invece possono ritenersi i monopoli del sale (ἅλς)[16]) con vendita obbligatoria di un minimum determinato, degli aromi

[1]) Grenfell-Hunt, *Tebt.*, II, pag. 49 e Wilcken, *Grundzüge*, I Bd., pag. 249.

[2]) Flinders-Petrie, II, 32, 5.

[3]) *Rev. Pap.*, 103, 2; *Tebt.*, 5, 239.

[4]) Bouché-Leclercq, *Hist des Lagides*, III, 248 9; Otto, *Priester und Tempel*, II, 287, 1; Maspero, *Finances*, pag, I, 85; *Tebt.*, pag. 48 sg.; *Archiv. für Papyrusforschung*. III, 520; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 251.

[5]) *Tebt.*, I, pag. 49; Bouché-Leclercq, *Op. cit.*, III, 247; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 252 e *Chrestematie*, n. 320.

[6]) *Tebt.*, 5, 157 sg.; Bouché-Leclercq, *Op. cit.*, III, pag. 247; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 258.

[7]) Maspero, *Finances*, pag. 91; Bouché-Leclercq, *Op. cit.*, III, 244.

[8]) Maspero, *Finances*, pag. 80; Jouguet, *Papyrus grec ds Lille*, n. 4, 15, pag. 45; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 253 e *Chrestomathie*, n, 249.

[9]) *Tebt.*, 5, 99; Mahaffy, *Petrie Pap.* III, 107; Wilcken, *Grundzüge*, I, 254.

[10]) Bouché-Leclercq, *Op. cit.*, III, 270; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 254.

[11]) Bouché-Leclercq, *Op. cit.*, III, 244; Wilcken, *Grundzüg*, I, 254.

[12]) Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 255.

[13]) *Tebt.*, 5, 171; Wilcken, *Grundzügen*, I, pag. 255.

[14]) Lumbroso, *Recherches*, pag. 99; Bouché-Leclercq, *Op. cit.*, III, 267; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 256.

[15]) *Tebt.*, 5, 171; Wilcken, *Grundzüge*, I, 256.

[16]) Wilcken, *Griech. Ostrak.*, I, 141 sg.; Maspero, *Finances*, pag. 90; Bouché-Leclercq, *Op. cit.*, III, 329; Rostowzew, *Gesch. der Staatspacht*, 1902, pag. 411.

(ἀρώματα)[1]), de' bagni (βαλανεῖα)[2]) con privilegio per i templi, delle miniere (μέταλλα[3])) includendovi anche le cave di pietra, della soda (νίτρον)[4]), della stoppa (στύππιον)[5]), dell' allume (στυπτηρία)[6]), de' gioielli (χρυσοχοϊκη)[7]), dell' olio di sesamo (σησάμου), di ricino (κίκι), di zucca (κολυκυντίνου) di gruogo (κνηκίνου) e di lino da ardere (ἐπελλυχνίου)[8]), de' tessuti (ὀθόνια)[9]) e finalmente delle banche (τράπεζαι)[10]).

Questi ultimi tre, e più specialmente il penultimo e il terz' ultimo, se anche non in maniera completa per le lacune del papiro, ci sono noti in molte particolarità, di struttura come di funzionamento, per via delle citate *Revenue laws of Ptolemy Philadelphus.*

XVIII.

Il monopolio dell' olio era monopolio di produzione e di vendita; ma, come monopolio di produzione non era nè completo nè assoluto.

Infatti i templi, o per un rispetto di antichi diritti o per lasciar ad essi modo di provvedere autonomamente a' proprî bisogni, conservarono il diritto di produrre l' olio, ma solo durante un bimestre dell' anno e per uso proprio con assoluto divieto di farne commercio.

D' altra parte lo Stato provvedeva alla fabbricazione dell' olio con proprî oleifici, ma non produceva esso stesso la materia prima, la quale veniva invece fornita da agricoltori che la producevano direttamente sotto la guida, gli ordini e il controllo dell' assuntore e degli agenti dello Stato, che regolavano tutto nella maniera più minuta, come emerge dalle *Revenue laws,*

[1]) *Tebt.*, 35; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 249.
[2]) Otto, *Op. cit.*, I, 292. II, 53.
[3]) Fitzler, *Steinbrüche und Bergwerke*, pagg. 56, 110.
[4]) Wilcken, *Gr. Ostraka*, I, 264 sg.; Bouché-Leclercq, III, 240; Maspero, *Finances*, pag. 89.
[5]) *Revenue Pap.*, 103, 2; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 254.
[6]) Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 254.
[7]) Wilchen, *Chrestomathie*, I, 1, n. 318, ma per l' epoca imperiale.
[8]) *Revenue Pap.*, col. 38-72; Wilcken, *Chrestomathie*, I, 2, n. 299.
[9]) *Revenue Pap.*, col. 87-107.
[10]) *Revenue Pap.*, col. 73-78; Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 634 seg.; Wilcken, *Chrestomathie*, I, 1, n. 181.

dall' assegnazione delle terre alla seminagione, dalla raccolta al prezzo de' prodotti di cui era coatta la vendita all' unico e predestinato acquirente.

Elaborato il prodotto dall' assuntore del monopolio ne' proprî frantoi dello Stato con lavoratori, — che se ne consideravano come un elemento fisso privo della libertà di movimento da distretto a distretto e tanto più della facoltà di abbandonare il lavoro, — l' olio veniva distribuito per la minuta vendita a rigattieri, che, rivendendo l' olio di sesamo per il prezzo convenuto di 48 drachme, avrebbero dovuto fare un profitto di 6 drachme per metrete; ma abusivamente, anche andando incontro a sanzioni, cercavano vendere spesso a prezzi maggiori di quelli prescritti [1]).

Se — come del resto è assai disputato — il monopolio non escludeva una tassa sull' olio da esigersi da' consumatori, sembra che questi stessi rivenditori fossero incaricati di esigerla.

A difendere il monopolio e renderlo più effettivo si combatteva l' uso de' surrogati; e, per l' olio che potesse venire importato, n' era impedito il commercio sotto pena della confisca, mentre l' introduzione per uso proprio era colpita da un dazio che corrispondeva al 25 % del valore dell' olio migliore, qual' era l' olio di sesamo.

XIX.

L' altro monopolio importante, che risulta parimente dal grande papiro sulle entrate di Tolemeo Filadelfo, è quello de' tessuti di lino e di lana con tutti i derivati e con le elaborazioni di cui fossero suscettibili per l' uso quotidiano; anche questo sotto la protezione di divieto d' importazione e di dazî.

Ma, mentre, analogamente a ciò che avveniva pel monopolio dell' olio, la materia prima era acquistata da produttori privati, la elaborazione non avveniva in manifatture dello Stato. In gran parte, specie per i tessuti di maggiore finezza (βύσσινα), la fabbricazione avveniva ne' templi, o che questi proseguissero un' industria presso di essi già da lungo tempo acclimatata e tradizionale, o che anche forse lo Stato, succeduto in quell' industria, la proseguisse sullo stesso luogo. Per un' altra parte

[1]) Flinders, *Petr. Pap.*, II, 38; Papyr. de Lille, 3, III, 55 sg.; Wilcken, *Chrestomathie*, I, 1, n. 300-301.

poi la fabbricazione avveniva in territorio di proprietà di privati (qualificati come ὑποτελεῖς), che non lavoravano per mercede ma vendevano a prezzo di stima (τιμαί) il loro prodotto allo Stato che ne aveva monopolizzato il commercio.

XX.

Quanto alle banche, che avevano una estesa ed intensa funzione in Egytto per la circolazione e lo scambio di danaro e di merci, fatto divieto a chi che sia di vendere, comprare o barattare argento quando non avesse preso in appalto una banca dal sovrano [1]), si versava in pieno monopolio dalle banche; nè difatti, per il periodo tolemaico, si conoscono banche private in Egytto. Così, mentre le banche regie (βασιλικαὶ τράπεζαι), che erano semplicemente la tesoreria pubblica, facevano direttamente parte dell' amministrazione dello Stato, assorbendo tutto il cespite delle imposte e delle altre attività dello Stato, anche il restante movimento del danaro, riservato agli scambi e alle transazioni private, veniva indirettamente con questo monopolio a risolversi in una funzione e un' attività dello Stato.

Come e in che modo funzionasse questo monopolio delle banche d' affari, se sotto forma di semplice autorizzazione o di concessione, per l' esercizio, di banche già costituite — cosa forse improbabile — s' ignora; ma non perciò ne resta scossa l' opinione dell' esistenza stessa della cosa [2]).

XXI.

Tutto questo cumulo d' imposte, tasse e percezioni di ogni genere, che si era sovrapposto, trasformandola in parte, all' originaria utilizzazione dell' opera diretta de' sudditi, non perciò aveva eliminata assolutamente questa specie d' impiego materiale immediato che il Governo faceva delle cose e anche delle persone stesse de' sudditi.

Oltre agli obblighi di servizio militare, la necessità di inoltrare le corrispondenze e di approvigionare le truppe in marcia e di fornire alloggi e mantenimento a tutti gl' incaricati di fun-

---

1) *Reven. Papyr.*, col. 74, 5 sg.
2) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 331 sg.

zioni e di missioni per parte del potere pubblico, nella mancanza di un' organizzazione libera di rifornimenti e di alberghi, aveva astretto a conservare prestazioni obbligatorie da parte de' cittadini, che, per le istesse ragioni, si sono conservate sino a tempo relativamente recente pure presso di noi, e non possono suscitare meraviglia in un tempo e in un paese in cui il sovrano si riteneva padrone assoluto di tutto il suolo nazionale ed arbitro illimitato di quanti vi avevano dimora. Tanto che dove anche il lavoro, che s' ingaggiava volontariamente, riusciva insufficiente o recalcitrante, non si esitava a renderlo obbligatorio[1]) con un crescendo, che, movendo dal ricupero forzato degli agricoltori del demanio regio e dall' immobilità dei lavoratori del monopolio dell' olio, doveva finire poi alla congiunzione inscindibile del lavoratore alla gleba, creando il sostrato e l' esempio di quell' istituto del servo della gleba, che, originato in Egytto, doveva in sèguito estendersi a tutto l' ambito del decadente Impero romano e del successivo Medio Evo.

Anche le occorrenze del trasporto de' cereali, la cui distribuzione e il cui consumo si svolgeva attraverso tutto un sistema di organi e di magazzini governativi di concentrazione, di conservazione e di ripartizione, avevano mantenuta una serie di prestazioni personali che si dovevano compiere con l' impiego delle proprie bestie da soma, specialmente degli asini[2]).

Ma tutte queste prestazioni — in parte residuo del passato, in parte germe di istituzioni che ebbero il loro maggiore sviluppo nell' epoca imperiale romana — erano, in buona parte, occasionali, straordinarie, condizionate.

Una ve n' era regolare e continua ed era quella dell' opera richiesta per la conservazione delle dighe e de' canali. Era questo un' interesse supremo sia per l' agricoltura come per l' esistenza stessa del paese, e quindi tutti vi dovevano contribuire con un lavoro per ciascuno preveduto nella misura di 30 naubie (cioè sessanta braccia regie cubiche) calcolato poi sotto l' Impero a cinque giorni (πενθήμερος), sia che si trattasse di manutenzione ordinaria, sia, tanto più, nel caso di rottura improvvisa di dighe; tutto ciò indipendentemente dal lavoro per la manutenzione di dighe private (ἰδιωτικὰ χώματα) che incombeva, in virtù de' patti, agli affittuari de' fondi.

[1]) Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 292 e 333 n. 2 con le autorità ivi citate.
[2]) Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 277.

Da questo lavoro, com' è facile intuire, avevano dovuto esentarsi le classi privilegiate, che non era più possibile astringere ad un lavoro materiale di quel genere, come era il movimento di terra; e allora, per questi, un tale obbligo si era convertito nell' imposta di cui a pag. XLVII n. 9.

Quando si trattava, invece di lavori di miglioria per rendere produttivi o più fruttiferi i demani — ciò che si fece, sembra, in larga misura, sotto i Lagidi, specie nel distretto del Faijûm — i lavori, per la cui direzione vi era nel III secolo a. C. anche uno special ingegnere, si affidavano ad imprenditori i quali adoperavano lavoratori con una mercede media di un tetradrachma d' argento (στατήρ) per 60 naubie.

Connesso a questo sistema di *corvées* ci sarebbe stato da attendere un sistema di liturgie per ufficî non consistenti nell' impiego di mano d' opera materiale; ma l' esistenza di tali liturgie che s' incontrano nell' epoca imperiale per gli ufficî finanziari — quando ad assicurare il pagamento delle imposte si rendeva solidale la rappresentanza del comune ed obbligatoria l' accettazione della carica di esattore per chi vi fosse designato — è fortemente contestata per il periodo tolemaico, quando l' esazione delle imposte avveniva per appalto [1].

XXII.

Un sistema tributario così complesso e fornito di una così larga sfera di azione non poteva reggersi nè funzionare senza un ordinamento sistematico dotato di norme sicure, d' istituti, di congegni e di una gerarchia che li mettesse in movimento.

Per l' applicazione delle imposte e la formazione de' ruoli, che dovevano costituire le basi della tassazione, si ricorreva anzitutto al procedimento delle dichiarazioni, onde dovevano risultare i soggetti dell' imposta, i contribuenti, le cui liste venivano poi completate e controllate con le ulteriori indagini degli organi governativi e con le informazioni, proprio come accade oggigiorno, in maniera più o meno rigorosa e perfetta, ne' varî Stati [2].

1) Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 342; Maspero, *Finances*, pag. 157.
2) Wilcken, *Ostraka*, I, pagg. 435 sg.; *Die Steuersubjects-Deklarationen*.

A tal uopo i padroni di casa, secondo uno schema che nell'epoca imperiale appare più completo e di cui per il periodo tolemaico abbiamo alcuni esempî più speditivi [1]), denunziavano, (ἀπογραφαί) nome per nome, tutti i componenti e i dipendenti della famiglia. Era questo — in prosecuzione di una tradizione risalente a' Faraoni — il censimento chiamato (λαογραφία) [2]) con un termine che appresso passò a indicare il testatico, e che, congiunto come si trova alla denunzia del grano posseduto, è da credere si ripetesse anno per anno; ciò che, del resto per la semplicità della formalità non doveva riuscire molto gravoso.

Parimenti con una dichiarazione relativa alla varia materia tassabile veniva denunziato l'oggetto della tassazione, alla cui menzione andava congiunta la valutazione che ne faceva lo stesso denunziante [3]). La dichiarazione degl'immobili urbani, contenente la descrizione della loro orientazione con i confinanti, veniva fatta a periodi dietro apposito ordine del potere competente.

La mancanza di dichiarazione, che, secondo la tradizione, nel regime faraonico era punita financo di morte, nel periodo tolemaico era punita con multe, con pene corporali o con la decadenza da certi diritti, dal diritto ereditario, per esempio, in caso di mancata denunzia delle successioni. A controllare la genuinità della dichiarazione, sia per l'oggetto come per il valore dichiarato, si adottava spesso il giuramento e l'indagine supplementare; che rimaneva per lo più affidata all'appaltatore delle imposte. Tra costui e il contribuente nasceva così una vera lite, che veniva in ultima istanza risoluta dal rappresentante dell'autorità pubblica, talvolta con l'attribuzione all'appaltatore dell'oggetto tassabile di contestato valore [4]).

XXIII.

Per i fondi rustici manca ogni specie di dichiarazione; e si può quindi con sicurezza argomentare che non se ne facessero, essendovi invece un regolare catasto.

[1]) *Pap. Lille*, 27. edd. Collart e Lesquier; *Bull. de corr. hellen*, 1894, pagg. 145 sg.; Wilcken, *Chrestomathie*, I, n. 198, 199.

[2]) *Pap. Tebt.*, 103; Wilcken, *Chrestomathie*, n. 288.

[3]) Kenyon, *Greek Pap. in the Brit. Mus.*, n. L; *Reven. Pap.*, 36-37; Wilcken, *Ostraka*, I, pagg. 456 sg.; *Grundzüge*, I pagg. 174-5; *Chrestomaihie*, n. 221-24, 241-44

[4]) Wilcken, *Ostraka*, I, pagg. 470 sg.

L'esistenza di un catasto in Egytto risale ad una data assai remota, a' Faraoni; e, data la base essenzialmente agricola su cui si adagiavano l'economia privata e pubblica e la finanza dello Stato, era indispensabile un prospetto sicuro de' fondi, che la natura pianeggiante del terreno e i progressi dell'agrimensura rendevano facile, ma le inondazioni periodiche obbligavano continuamente a controllare e aggiornare con continue revisioni (ἐπισκέψεις).

La scoperta de' papiri di Tebtuni ha dato modo di conoscere, pel II secolo a. C., la vera natura di queste partite catastali contenute ne' rispettivi registri con la misura, la giacitura ne' relativi confini, il valore de' fondi e il genere di coltivazione e pertinenza (μέτρα, γείτνιαι, ἀξίαι)[1].

Lo scopo di questo catasto, che comprendeva tutto il territorio, era principalmente ed essenzialmente fiscale; e si è contestato che potesse avere il valore e l'impiego strettamente giuridico de' libri fondiarî, quali si hanno specialmente in alcuni paesi dove è riconosciuto ad essi il valore strettamente probatorio[2]. Ma si sostiene anche il contrario[3]. E, in ogni modo, risulta che, sia pure in via supplementare, si faceva ricorso a quei registri, che avevano carattere di pubblicità (δημόσια βίβλια) per integrare le reciproche prove nelle controversie sul diritto di possesso[4], come le dichiarazioni (ἀπογραφαί) servivano, all'occorrenza, a delucidare o comprovare i rapporti di famiglia e lo stato civile delle persone.

Accanto al catasto, propriamente detto, de' beni rustici ne susssisteva uno urbano, a cui naturalmente, pel carattere stesso della cosa e i suoi possibili mutamenti artificiali, dovevano largamente concorrere le dichiarazioni a cui si è già precedentemente accennato[5].

Questi registri insieme agli altri d'interesse pubblico erano conservati da funzionarî a ciò addetti (βιβλιοφύλακες). I libri del catasto si tenevano in ciascun villaggio, ma non è escluso, come si ritiene da alcuni, che de' duplicati si conservassero nel capoluogo del relativo distretto e tutti insieme in Alessandria.

[1]) *Tebtun. Pap.*, I, 14, 30, 60-88, 84-87. pag. 538; Wilcken, *Chrestomathie*. I. numeri 231-233.

[2]) Mitteis in *Hermes* (XXX, pag. 601 ..

[3]) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 487.

[4]) Wilcken, *Ostraka*. I pagg. 480 sg.

[5]) Wilcken, *Chrestomathie*. I, ... 221-224

XXIV.

In base a questi accertamenti, secondo le norme che si erano venute formando si procedeva alla tassazione, le cui forme e il cui quantitativo, in ultima istanza, risalivano al re, dotato di potere assoluto ed arbitro di questo come di tutte le altre cose del regno; ma le cui alte competenze e funzioni tributarie venivano effettivamente disimpegnate da una specie di ministro delle finanze (διοικητής), collocato alla testa di tutta una gerarchia e coadiuvato e assistito da un capo della contabilità (ἐκλογιστής), il cui ufficio era, al tempo stesso una specie di ragioneria centrale e di Corte de' conti; dove, quindi si cercava non solo l'assestamento preventivo delle imposte ma si riscontravano eziandio e controllavano tutti gl'incassi e le spese corrispondenti [1]).

L'esazione delle imposte, che nel periodo faraonico si dice fosse affidato a' soldati, aveva avuto nel periodo tolemaico, anch'essa la sua completa e complessa organizzazione, che aveva avuto come punto di partenza l'ordinamento in uso in Grecia, ma era andata soggetta alle trasformazioni di un ambiente e di un regime diverso.

In Athene tutte le cosidette imposte indirette come le entrate demaniali, le quali costituivano la parte principale delle entrate, erano date in appalto, che così veniva ad avere una funzione interessante nella vita dello Stato.

Cedute queste entrate nella forma più esplicita, che perfino nel nome (ὠνή) ne indicava il completo trasferimento, esse divenivano un monopolio di assuntori forniti di larghi mezzi e dal personale adatto; i cui abusi erano in certo modo temperati dalle condizioni stabilite per legge e sopratutto dal breve termine, annuale, di concessione.

Quel sistema, intanto, come bene è stato osservato [2]), aveva in sè due elementi opposti, che, sviluppandosi gli avrebbero dato, nell'un senso e nell'altro una diversa fisonomia; poteva dar vita, come avvenne in Roma, sotto la Repubblica, ad una

---

[1]) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 492 sg.; *Grundzüge*, I, pag. 179.

[2]) Rostowzew M., *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian* (Philologus), Suppl. Bd. — IX, pag. 333.

potente categoria, quasi una casta tendente a sottrarsi ad ogni controllo dello Stato ed anzi, talvolta ad assoggettarselo, oppure poteva dar luogo ad un crescente sviluppo del controllo dello Stato, tendente financo alla statizzazione della funzione

È in quest'ultimo senso, appunto, che si svolse il sistema di riscossione delle imposte di cui nuove scoperte aggiunte a papiri già noti ci permettono di seguire abbastanza distintamente la struttura [1]).

L'appalto rappresentava tuttavia la regola quasi generale [2]).

Anno per anno si redigeva il capitolato d'appalto per le singole imposte, dandogli tutta la più ampia pubblicità, perchè maggiore e più consapevole potesse essere il numero e l'offerta de' concorrenti.

Fissato il giorno della licitazione, l'asta veniva tenuta innanzi all'economo (οἰκονόμος) assistito da una commissione a ciò addetta, e l'aggiudicazione veniva fatta a chi avesse fatto l'offerta più vantaggiosa o più si era avvicinato a quel minimo che era stato fissato dall'autorità pubblica.

Quest'aggiudicazione si risolveva in un contratto per cui l'appaltatore si obbligava a pagare all'amministrazione dello Stato, nel corso dell'anno, la somma fissa che era stata pattuita. Frequentemente l'appalto era assunto, non da un individuo

[1]) Fondamentale, come lo dichiara anche il Wilcken, è Lumbroso, *Recherches sur l' économie politique de l' Egypte sous les Lagides*, Turin 1870, pag. 320 sg. La sua ricerca poggia sopratutto sui registri trapezitici, da' papiri di Zoide (A. Peyron, *Pap. greco-egizi di Zoide* dell' Imp. R. Museo di Vienna, 1828) e sul Papiro 62 di Parigi (Brunet de Presle, *Notices et extraits des manuscrits grecs de la Bibliotheque imperiale*, 18 (2), 1865. A questo documento si sono poi aggiunti gli « *Actenstücke aus der Kgl. Bank zu Theben* (Abhandl. Berlin. Akad. 1886) e sopratutto le *Revenue-Laws of Ptolemy Philadelphus* edite dal Grenfell, che, in appendice, ha pubblicato pure un' edizione riveduta del Pap. Par., 62, con illustrazioni delle varianti.

[2]) Il sistema dell' appalto risulta dal *Reven. Pap.* per l' ἀπόμοιρα, la ἐλαϊκή, ὀθονιηρά, l' ἐννόμιον; dal Pap. Par. per la ζητηρά, da' registri trapezitici per l' ἐγκύκλιον, da' papiri di Zoide per le νιτρική etc. Dalle ricevute (ostraka) ordinariamente non risulta il sistema dell' appalto, essendo omesso il nome dell' esattore. Cfr. Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 516, n. 1. Ziebarth E., *Dds griechische Vereinswesen*, Leipzig 1896, p. 20. Wie die Erhebung der πεντηκοστή, so konnte die aller anderen Steuern Anlass zur Bildung von Gesellschaften geben, sodass wir uns dieselben recht häufig zu denken haben.... pag. 25. Noch ein gewichtiger Beweis dafür, dass die Verpachtung der Steuererhebung an Steuerpächtergesellschaften gemeingriechische Rechtsitte war, bleibt zu besprechen nämlich die Aufnahme dieser Sitte durch das Aegypten der Ptolemäerzeit...

singolo ma da una società costituita per esercitarla: ma l'aggiudicazione non veniva fatta alla società, bensì a chi si presentava all'asta (ἀρχώνης) come a Roma, al *manceps* [1]). Ma potevano anche esservi più aggiudicatari insieme che, in tal caso, potevano gerire insieme anche le funzioni esattoriali.

L'aggiudicatario poteva presentarsi all'asta dopo aver già costituita una società o costituirla dopo l'aggiudicazione.

Tutta la differenza tra ciò che veniva esatto secondo le norme legali e ciò che, secondo il contratto di aggiudicazione, veniva versato allo Stato, andava a beneficio dell'appaltatore sotto nome di aggiunta o beneficio (ἐπιγένημα). Ma, sembra che per la sua incertezza o per la sua insufficienza, quest'aggio non bastasse ad allettare o suscitare offerenti e vi si aggiunse allora un aggio o percentuale (ὀψώνιον) che nel III secolo a. C. fu del 5 % e nel secolo successivo venne duplicato portandolo al 10 %.

A garentirsi contro eventuali inadempienze e malversazioni lo Stato esigeva mallevadori che dovevano assicurare l'esatto adempimento degli obblighi degli appaltatori con ipoteche; e v'è chi sostiene che vi fossero inoltre degli altri garanti (βεβαιωταί) che dovessero assicurare la piena efficienza di queste ipoteche [2]).

Era concesso il subappalto, ma il subappaltatore doveva, alla sua volta, dare de' nuovi garanti.

XXV.

Personalmente gli appaltatori, trattandosi il loro come un rapporto economico, non erano soggetti a troppe eccezioni o discriminazioni preliminari; in modo che potevano divenirne concessionarî anche gli stranieri, in quanto questa qualità, materialmente e giuridicamente, non impediva l'adempimento delle formalità e delle contrattazioni necessarie.

Erano però eccezionati gli schiavi e i funzionari delle pubbliche amministrazioni, al modo stesso che a Roma erano dichiarati incompatibili i senatori e i loro congiunti e dipendenti; con tanta maggior ragione in Egytto pel controllo più

[1]) Reven. Pap., col. 34, ll. 11, 13, 15. Cfr. Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 538 e sull'espressione di ἀρχώνης la nota 3 e pag. 545. In senso diverso Grenfell in *Reven. Pap.*, pag. 97.

[2]) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 554.

rigoroso e continuo che l' Amministrazione per mezzo de' suoi agenti esercitava sull' assuntore della esazione delle imposte.

Questo controllo sembra si proponesse il duplice scopo di garantire non solo la pubblica amministrazione ma anche i contribuenti.

I patti stessi della concessione (νόμος τελωνικός), forse a tal uopo, erano resi pubblici dieci giorni dopo l' aggiudicazione, e tanto in lingua greca come nella lingua del luogo.

L' appaltatore poi aveva a dirittura le mani legate. L' appaltatore non solo era soggetto ad un controllo continuo da parte dell' economo e di un apposito controllore (ἀντιγραφεύς) a lui aggregato, ma questi due funzionari s' ingerivano anche nell' esazione concorrentemente o sussidiariamente all' esattore.

V' è perfino chi vorrebbe — benchè in via semplicemente interpretativa o in base a supplemento di testi — che fosse a dirittura l' economo ad esigere le imposte in danaro e che nessun pagamento potesse essere ricevuto dall' esattore se non in presenza dell' economo e dell' ἀντιγραφεύς [1]). Ciò che veramente è contestato con buone ragioni; anche perchè allora non si sa vedere a che cosa si ridurrebbe, in conclusione, la funzione dell' esattore [2]).

L' economo e il suo segretario, intanto, dovevano vedere in che numero dovesse essere il personale adibito dall' esattore, quali ne dovessero essere i rapporti, quale la remunerazione; tanto che si è voluto da qualcuno ritenere, indebitamente, che fosse l' Amministrazione pubblica e non l' esattore ad assumere questi dipendenti.

Questo personale curava il ricupero delle imposte, dando tuttavia notizia di ogni cosa all' ἀντιγραφεύς, sotto pena di pagare un' ammenda di cinquanta volte quanto avevano omesso di dichiarare; ammenda che peraltro colpiva anche l' ἀντιγραφεύς quando non ne riferiva alla sua volta all' economo e al suo segretario (anch' esso distinto col nome di ἀντιγραφεύς).

Mensilmente, in base a' versamenti fatti alla Cassa regia, si facevano de' conteggi (διαλογισμοί) provvisori che poi in fin d' anno avevano il riepilogo e l' accertamento definitivo tra l' esattore da una parte e l' economo e il suo segretario dall' altra. In caso

---

[1]) Grenfell nel commento al *Reven. Pap.*, pagg. 80, 105

[2]) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 558 seg

d' inadempienza o irregolarità veniva subito sospeso il diritto dell'esattore all' esercizio e assumeva la sua gestione, d' ufficio, l' economo. In tal caso, sembra, entrava in funzione un funzionario speciale il πράκτωρ, il quale a differenza, di ciò che fu poi sotto l' Impero il funzionario di tal nome, era un semplice usciere [1]).

Come innanzi si è detto, l' appalto non era generale, nè si estendeva a tutte le esazioni. Sembra che lo si adottasse soprattutto per quelle esazioni per cui non era possibile fare un conto anticipato di assoluta esattezza. Dove si trattava di quantità determinate, invece dell' appalto si preferiva l' esazione diretta, in regìa. Così per il territorio de' fittaiuoli de' demani regi (ἐκφόριον). Così, si ritiene da alcuni, avvenisse anche per alcune imposte fondiarie, che non si pagavano sotto forma di percentuale, di decima proporzionata al raccolto, bensì di un peso fisso, non variabile in relazione del prodotto annuo. E per i σιτικά in generale, per l' esazioni di frumento non si ha sicurezza che si sieno avuti appalti [2]).

XXVI.

Tutte queste esazioni erano fatte, rispettivamente, alle casse regie e a' magazzini regî.

Sotto il nome di banche regie (βασιλικαὶ τράπεζαι) vi era tutta una rete di casse pubbliche che da' villaggi si ricollegava a' capoluoghi di distretto e da questi doveva mettere capo alle metropoli; benchè finora non sappiamo nulla di determinato su questa cassa centrale a cui dovevano mettere capo tutte le altre.

Ciò che erano queste casse o banche regie per l' esazione in moneta erano per le esazioni in generi i magazzini regî (θησαυροί), ove ne avveniva il deposito per la conservazione, per il consumo e anche per l' eventuale commercio nell' interesse delle finanze regie, sia all' interno che all' esterno quando alcuni di quei generi divenissero oggetto di esportazione.

Tutta questa vasta organizzazione di casse e magazzini con tutto il demanio, di cui sono il punto di approdo, si risolvevano

[1]) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 565.
[2]) Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 180.

nel cosidetto βασιλικόν, nome abbreviato che doveva indicare tutto il complesso della finanza pubblica amministrata dal potere regio.

Come il *fisco* dall' *erario*, così da questo βασιλικόν si andò, col tempo, differenziando una *amministrazione privata dal re* (ἴδιος λόγος τοῦ βασιλέως).

Questa cassa ed amministrazione più speciale a cui si riattaccano, in maniera non ben nota, anche gli appannaggi particolari degli altri membri della famiglie reale, rispondevano ad una differenziazione imposta dalla complicazione e importanza sempre maggiore assunta da tutta l'amministrazione pubbblica e dall'opportunità di non confondere ciò che era d'interesse pubblico con ciò che toccava più specialmente la sfera d'azione della casa reale, realizzando così una maggiore semplificazione nelle disponibilità e nelle stesse contabilità; un fatto notevole nell'evoluzione degli organi e funzioni di Stato, anche sotto la forma dispotica per cui tutto si riassumeva nella volontà, anzi nell'arbitrio del sovrano.

Questa evoluzione e differenziazione ha probabilmente, nel suo germe, un'origine molto antica, ma è solo nel II secolo a. C. e propriamente nel 162 che se ne ha la documentazione.

All'amministrazione privata del re pare che confluissero ammende (ἐπίτιμον e πρόστιμον) e le confische che erano frequentemente minacciate e frequentemente applicate sotto i Tolemei [1]).

XXVII.

Si è accennato innanzi all'esistenza di casse e di magazzini corrispondenti a un doppio ordine di entrate della finanza dello Stato; occorre notare come, divenendo sempre prevalente sotto i Tolomei l'economia monetaria sull'economia naturale, le prime acquistano sempre più una notevole importanza su' secondi.

Già, come si è a suo tempo notato, sotto il dominio persiano, l'economia che si era mantenuta essenzialmente naturale sotto i Faraoni, accennò a diversivi monetarii anche per il tributo di cui il pagamento si esigeva per molta parte in metallo prezioso dal conquistatore.

1) Maspero, *Finances*, pagg. 150 sg. 153 sg.; Wilcken, *Grundzüge*, I, pag. 147, 154. Per i provventi di quest'amministrazione privata si vedano *Berlin. Griech. Urkund.*, III, 992 e Amherst Papyri, 31; Wilcken, *Chrestomathe*, I, nn. 161, 162.

Con Tolemeo I, che primieramente dette all' Egytto una moneta propria, il fenomeno diviene sempre più cospicuo e perspicace.

Stabilita la proporzione tra l' entrate in denaro e quelle in cereali di Tolemeo Filadelfo e calcolando a due drachme d' argento il valore massimo dell' artaba di grano, si ha che le percezioni in natura corrispondevano, al più, alla trentesima parte delle percezioni in danaro [1]).

E, scendendo da questa veduta d' insieme a' rapporti più particolari, non è possibile venire ad altra conseguenza.

Se, come si è visto, vi erano numerose banche di prestito della cui concessione il re aveva il monopolio, ciò lascia ritenere un ovvio commercio del danaro. Nè s' incontrano, se non raramente, casi di prestiti di generi senza interesse, e meno ancora forme di baratto.

Nella stessa retribuzione di funzionari e de' militari, l' *adaeratio*, la conversione in moneta de' viveri prima assegnati in natura aveva fatto grandi progressi. Anche nella retribuzione de' lavoratori adoperati nei lavori de' canali e delle dighe s' incontra la mercede pagata in danaro. E, da quanto si può ricavare da' registri di economia privata giunti sino a noi, appare parimente come vi avessero un largo posto gli scambi in danaro. Come pure da quel che si sa di ciò che si produceva nella gestione delle amministrazioni de' templi e da' divieti ad esse fatte di mettere in commercio alcune produzioni, si può argomentare, per diretto e per indiretto, come anche la loro economia gravitasse sempre più verso la forma di economia monetaria [2]).

In coerenza di tutto ciò, come appare da' papiri, i pagamenti avvenivano in drachme di argento e di bronzo. Il rapporto tra l' una e l' altra specie di moneta per lungo tempo si è ritenuto che si potesse assumere nella proporzione di 120 : 1. In realtà questo rapporto non è stato comune che nel III secolo a. C. andando successivamente soggetto a gravi variazioni. In questi termini l' una specie aveva corso accanto all' altra con un corso abbondante e costante della valuta d' argento.

---

[1]) Wilcken, *Ostraka*, I, pagg. 667-8.

[2]) Cfr. per una più diffusa trattazione di quest' argomento: Wilcken, *Ostraka*, I, VII, 1 (*Geld und Naturalwirtschaft*).

Nel pagamento de' tributi il regolamento fiscale (νόμος τελωνικός) determinava se il tributo si dovesse pagare in argento (πρὸς ἀργύριον) o in bronzo (πρὸς χαλκόν) con facoltà di fare anche in bronzo il pagamento prescritto in argento con l' aggiunta dell' aggio del 10 %.

Nel II secolo, divenendo sempre più raro l' argento sino a scomparire dalla circolazione, la prescrizione de' pagamenti conservatasi dal III secolo veniva interpretata così: che il pagamento da farsi in bronzo senza aggio si denotava come πρὸς χαλκὸν ἰσόνομον, del bronzo alla pari, mentre il pagamento in bronzo in luogo d' argento (χαλκὸς πρὸς ἀργύριον) s' indicava come χαλκὸς οὗ ἀλλαγή, bronzo a cui bisognava aggiungere l' aggio nella misura prescritta.

Verso la fine del II secolo, così avvenne una tale svalutazione della moneta di bronzo, che, come è apparso da' papiri di Tebtunis, da Soter III sino alla fine della dinastia de' Tolomei il cambio oscillò da 375 : 1 a 500 : 1 [1]).

Mentre, oggi stesso, ogni contemporanea oscillazione del cambio dà occasione a tante dispute e a così diverse interpretazioni, sarebbe assai arrischiato voler determinare, in mancanza de' dati più necessari, le più prossime e più probabili ragioni di tale fenomeno.

Ma non è punto contrario alle più ragionevoli induzioni credere che vi abbia per notevole parte influito il gravoso e complicato sistema tributario di cui sin qui sono tracciate le linee principali.

XXVIII.

Per poter valutare la pressione tributaria bisognerebbe conoscere l' importo totale de' tributi e riferirlo sia alla popolazione sia alla ricchezza complessiva.

Ma la ricchezza complessiva ci è ignota; la popolazione, secondo una cifra del resto molto discussa, sarebbe stata di sette milioni circa di abitanti [2]), e il ricavato delle imposte non ci è noto statisticamente: anche quando, di qualche imposta, sappiamo il gettito in un singolo distretto, non v' è modo di generalizzare il dato nè per tutti i distretti nè per tutte le imposte.

[1]) The Tebtunis papyri, Appendici; Wilcken, *Grundzüge*, pag. LXIII, sg.
[2]) Diod. Sic., I, 36, 61; Cfr. Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 489.

Tradizionalmente, sulle finanze dell' Egytto, ne' vari tempi, si hanno questi dati.

Sotto la signoria persiana, il distretto tributario, di cui l' Egytto faceva parte insieme alla Lybia, a Cyrene ed a Barka, avrebbe dato un tributo di 700 talenti babylonesi d' argento e 120000 artabe di frumento [1]).

Di Tolemeo I si riferisce [2]) che quando, nella ripartizione dell' Impero di Alessandro, ebbe l' Egytto, venne ad avere ottomila talenti, che, secondo alcuni ne avrebbero costituite l' entrate annuali [3]), secondo altri il tesoro che vi trovò accumulato [4]).

Di Tolemeo II Filadelfo, finalmente, si attesta che avrebbe avuta un' entrata annua di 14800 talenti di argento e di un milione e mezzo di artabe di frumento [5]). A queste bisognerebbe aggiungere l' entrate delle possessioni esterne (Lybia e Cypro, Syria meridionale, Caria, Creta, parte delle Cycladi etc.) che, secondo cifre anch' esse contestate, ascenderebbero a circa 4000 talenti di argento [6]).

Sotto Tolemeo Aulete (80-51 a. C.), secondo una notizia che Strabone [7]) ricavò da Cicerone, l' entrate annuali dell' Egytto sarebbero state di 12500 talenti; cifra che alcuni [8]) ritengono esagerata, adottando invece una cifra di Diodoro [9]), per la quale l' entrate sarebbero state invece di 6000 talenti e che, invece, secondo altri [10]) si riferisce soltanto a ciò che pagava la popola-

---

[1]) Herod., III, 91.

[2]) Diod. Sic., XVIII, 14, 1.

[3]) Lumbroso G., *Recherches sur l' econom. politic. ecc.*, pag. 318; Rühl. F., *Der Schatz des Ptolemaeos*, II *Philadelphos* in Jahn 's Jahrb. für Phil. u. Paed., vol. 119 (1879), pag. 621 seg.

[4]) Droysen, *Gesch. d. Hellen* III, 1, pag. 52; Droysen, *Zum Finanzwesen der Ptolemäer* (Kgl. Berlin Akad. Sitzungber. 1882, pag. 207 sg.).

[5]) Hieronym ad Daniel, XI, 5, pag. 1122 (Bened.): « auri quoque et argenti grande pondus ita ut de Aegypto per singulos annos quattuordecim milia et octoginta talenta argenti acceperit, et frumenti artabas, quae mensura tres modios et tertiam modii partem habet, quinquies et decies centena millia ». Il Wilcken crede che sia un errore di Hieronymo l' aver calcolato secondo l' uso del suo tempo a $3\frac{1}{3}$ modii romani l' artaba che invece dev' essere calcolato a $4\frac{1}{2}$ modii. Nel qual caso l' entrata di Tolemeo sarebbe stata di 1.119.000 artabe.

[6]) Boeckh, *Econ. polit. degli Atheniesi* I[3] pag. 13 (del testo); Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 413.

[7]) XVII, pag. 798.

[8]) Mommsen, *Röm. Gesch.*, V, pag. 560; Rühl, *Op. cit.*

[9]) XVII, 52, 6.

[10]) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 415.

zione libera di Alessandria, oppure, calcolata secondo un piede monetario diverso, si riduce alla stessa cifra di Strabone [1]).

Si ha inoltre notizia [2]) che Tolemeo Filadelfo avrebbe lasciato un tesoro della consistenza di 740000 talenti; una cifra intorno a cui per la sua stessa entità si è molto argomentato ed anche sofisticato, trovandosi da molti esagerato e quasi incredibile quella somma e tendendosi quindi a ridurla; sia con l'interpretare i talenti come talenti di rame, che, alla ragione anche di 1 : 120 darebbero la somma di soli 6166 $^2/_3$ di talenti di argento; sia con l'assumere quella cifra come la somma delle rendite annue di un numero di anni che, onde torni il conto, bisogna poi arrotondare e completare con ipotetici supplementi [3]).

Il vero è che, così come è giunta a noi, la somma di 740000 talenti non vuole indicare che una tesaurizzazione di fondi, e si può — anche in base a pure presunzioni — accettarla, o respingerla: non la si può rimaneggiare e tanto meno stiracchiare.

Per avere qualche termine di riferimento si può ricordare che, nel 1906, l'Egytto aveva una spesa pubblica annuale di 304 milioni con un debito di due miliardi settecentoquarantotto milioni, e aveva una raccolta di frumento di cinque milioni di quintali [4]). Nel 1913 aveva un bilancio attivo di circa quattrocento diciotto milioni di franchi e un bilancio passivo di circa quattrocentocinque milioni e cinquecentomila franchi con un commercio d'importazione, nel 1912, di oltre 971 milioni di franchi e d'esportazione di oltre 990 milioni. La popolazione nel 1912 superava gli undici milioni [5]).

Riportata a questa cifra l'entrata di circa ottantotto milioni di drachme sarebbe assai forte, anche senza contare la notevole differenza sul valore della moneta d'allora ad oggi.

XXIX.

Ma indipendentemente da questo paragone, necessariamente molto relativo e approssimativo, la pressione tributaria doveva riuscire estremamente grave, oltre che pel suo peso complessivo,

[1]) Boeckh, *Econom. polit.*, I^3, pag. 13 etc.
[2]) Appian, *Prooem.*, 10.
[3]) Wilcken, *Ostraka*, I, pag. 416 sg. con tutte le autorità ivi citate.
[4]) Sundbarg G., *Aperçus statistiques internationaux*, Stockholm 1906.
[5]) Hartleben 's, *Statistisches Taschenbuch*, 1914.

per le particolarità stesse di quell'ordinamento tributario, così vessatorio e impacciante tanto per le sue innumerevoli voci quanto per le forme d'applicazione.

La molteplicità, si può dire atomistica, delle tasse faceva sì che ogni iniziativa vi si imbattesse, ad ogni svolta della sua attività, come in un ostacolo o in una ragione di rallentamento. Queste tasse, come appare da qualcuna dalle note apposte all'elenco, non di rado si potevano considerare come lievi, talvolta erano anche notevoli; ma il loro effetto nocivo alla produzione e allo scambio più pronto della ricchezza veniva dal loro stesso numero e anche dalle formalità ingombranti che facevano perdere tempo ed energia. Come ne dovevano far perdere le barriere elevate tra centro e centro di popolazione o di commercio.

Anche i monopolii, che, apparentemente e presuntivamente, avrebbero dovuto, accentrando certe forme di attività, dare ad esse unità e quindi moltiplicata forza di produzione, non potevano raggiungere questo scopo in un periodo in cui non potevano usufruire energie meccaniche bensì solo riunire gli usuali piccoli mezzi di produzione; e, mentre toglievano o limitavano il campo di origine dell'iniziativa privata, apportavano, anche in sfere d'azione coordinate e collegate, inceppi e impedimenti.

Esempî cospicui di ciò ci vengono offerti dalle *Revenue laws*, là dove trattano di monopolii e delle formalità fiscali.

« Quando i coltivatori vogliono fare il vino — dice quella legge [1]) — debbono avvertire l'appaltatore dell'imposta in presenza dell'economo e del suo segretario (ἀντιγραφεύς) o de'loro agenti; e, quando l'appaltatore delle imposte sarà venuto, il coltivatore farà il vino e lo misurerà con le misure in uso rispettivamente in ogni luogo, verificate e suggellate dall'economo e dal segretario..... »

« Le persone che già posseggono gl'istrumenti per fare il vino, li dovranno far registrare innanzi all'appaltatore dell'imposta quando....; e quando vorranno fare il vino, dovranno mostrare che è intatto il suggello impresso sugli strumenti.... [2]).

In caso di inadempimenti di questi precetti, o se il coltivatore faceva semplicemente il suo vino prima della venuta

[1]) Col 25, ll. 4-16.
[2]) Col. 26, ll. 1-10.

dell' appaltatore, ne venivano multe e complicazioni, la cui composizione dava luogo ad altre formalità.

« L' appaltatore dell' imposta suggellerà la copia del concordato e lo darà al coltivatore. Nel concordato l' appaltatore dell' imposta dichiarerà, dopo aver giurato nel nome del re [1]), di aver compreso nel concordato tutto l' ammontare del prodotto, incluso tutto il vino fatto prima dell' avviso e riferito a lui dal coltivatore, e che non ha compiuto su di esse alcuna specie di peculato nè ne ha lasciata alcuna parte fuori del suo possesso. L' altro concordato, dopo essere stato suggellato dal coltivatore, sarà conservato dall' economo o da chi lo rappresenta; e in questo concordato il coltivatore dichiarerà, dopo aver prestato giuramento nel nome del re, che egli ha esibito tutto il prodotto e riferito tutto il vino fatto innanzi tempo ed ha onestamente compreso nel concordato il dovuto ammontare della tassa. E si faranno anche, in aggiunta, copie di entrambi i concordati che non si suggelleranno [2]) ».

Formalità simili dovevano aver luogo tra l' appaltatore dell' imposta e i proprietarî degli orti, con l' aggiunta che, non accordandosi tra loro, l' appaltatore poteva prendere possesso del prodotto per rivenderlo gradatamente, ritenendo per sè tutto quanto eccedesse la dichiarazione del proprietario [3]).

I coltivatori dovevano poi portare la quantità di vino dovuta al deposito regio, che l' economo doveva stabilire in ogni villaggio. Per ognuno di questi depositi si rilasciavano ricevute.

Il coltivatore doveva fornire le anfore per il deposito di determinate qualità e proporzioni. L' economo e il suo segretario dovevano pagarle, ma il prezzo doveva essere stabilito dal dioeketes chè doveva fornire i fondi all' economo e al segretario per mezzo della banca regia della circoscrizione. L' economo doveva poi esaminare il vino e, con la presenza dell' appaltatore, del controllore e del suo agente doveva procedere alla vendita del vino, esigere il danaro, accreditandone l' appaltatore nel conteggio da farsi a tempo debito; mentre, entro trenta giorni

[1]) Del cosidetto ὅρκος βασιλικός, giuramento che si prestava nell' interesse dell' amministrazione, si può vedere la formola del 200 a. C. in Flinders Petrie 's Papyri. II, 46 (*a b*) e III, 57, pag. 164, riportato anche in Wilcken *Chrestomathie*, I, n. 110 con un commento.

[2]) Col. 26, l. 18-28; ll. 1-4.

[3]) Col. 29, ll. 2-21,

del dì della vendita, l'àppaltatore doveva dare garanzie ipotecarie per un valore superiore di un ventesimo al prezzo della merce venduta [1]).

È facile scorgere e supporre quanta perdita di tempo, quante molestie, quante controversie dovesse suscitare l'adempimento o l'omissione di tante formalità, semplicemente pel pagamento delle percentuali dovute sulla produzione del vino.

XXX.

Non minori erano gli amminicoli del monopolio dell'olio.

Poichè i coltivatori erano obbligati a vendere la materia prima agli assuntori del monopolio e con prezzo determinato, ne seguiva tutta una serie di obblighi, di revisioni e di controlli che andavano dalla coltivazione coatta di determinate aree destinate a quella produzione sino alle guarentige per la regolare consegna de' prodotti.

I coltivatori dovevano esibire la terra seminata all'assuntore in unione con l'economo e l'antigrafeus; e se, fatta l'ispezione, questi trovavano che non era stata messa a coltura il dovuto numero di arourae, ognuno che ne fosse responsabile, dal nomarco al toparco, all'economo e all'antigrafeus doveva pagare una multa di due talenti al Tesoro, e agli assuntori: per ogni artaba di sesamo che dovrebbero aver ricevuto, due drachme, e per ogni artaba di ricino 1 drachma, oltre all'ἐπιγένημα cioè alla differenza tra il prezzo di costo e di vendita dell'olio di sesamo [2]). Il dioeketes doveva esigerne il pagamento.

Quando giungeva il tempo della raccolta, i coltivatori dovevano darne notizie al nomarco e al toparco e in mancanza all'economo, che dovevano recarsi insieme all'assuntore sul campo, dove, prima della raccolta, se ne faceva le valutazioni e indi si procedeva alla solita stipulazione de' contratti in varie copie con il solito giuramento [3]).

Negli oleifici parimenti tutto era regolato. Gli istrumenti e gli apparecchi della lavorazione dovevano essere tenuti sotto suggello quando non erano adoperati [4]).

[1]) Reven.-Laws, Col. 31-34.
[2]) Reven.-Laws, Col. 41, ll. 3-13.
[3]) Revenue-Laws., Col. 42, l. 3; Col. 43, l. 2 sg,
[4]) l. c., Col. 49-50, l. 1-5, 20.

Gli operai adoperati in una circoscrizione non potevano nè passare di loro iniziativa ad altra circoscrizione nè esservi ingaggiati sotto pena d'arresto [1]).

Poi venivano tutte le disposizioni per la distribuzione dell'olio a' rivenditori e a' dettaglianti, che doveva essere portato mese per mese in ciascun villaggio e misurato a' venditori e dettaglianti ogni cinque giorni [2]).

Finalmente venivano tutte le misure per proteggere i monopolî, oltre che contro l'eventuale contrabbando interno, contro il contrabbando dell'importazione; e il regime speciale adottato per Alessandria, dove era permesso introdurre l'olio per il proprio uso di tre giorni, portava, in compenso, a controllare perfino il lardo che i cuochi avrebbero dovuto usare, ogni giorno, in presenza e sotto il controllo dell'assuntore del monopolio [3]).

XXXI.

La reazione contro un sistema tributario così gravoso e sopratutto così impacciante avveniva nelle forme che si sogliono notare in casi simili: con l'evasione, col contrabbando, con la resistenza.

Sono provenuti sino a noi bandi, divieti e sanzioni per i contrabbandi dell'olio e per le rivendite a prezzi superiori a quelli fissati dalla tariffa [4]).

L'abitudine di frodare la tassazione era tale, che uno storico, comunque di periodo posteriore al tolemaico, ci dice che, presso gli Egyzii, era ragione di vergogna il non avere il corpo vergato da segni delle battiture per aver frodato i tributi [5]).

In questo modo forse si riusciva a sostenere quella folla di tributi, ma non sì che non si possano, per molta parte almeno, riportare ad essi le frequenti insurrezioni specie dell'ultimo periodo de' Tolemei.

[1]) l. c., Col. 44.
[2]) Col. 47, 48, 49.
[3]) l. c., Col. 50, ll. 6-19 etc.
[4]) Flinder's Petric Papyr. II, 38 (*b*) ed. Mahaffy; Pap. Lille, 3, III. 35-61 ed. P. Jouguet e J. Lesquier; Pap. Tebtun., I, 38; Pap. Hibeh, 59 edd.; Grenfell-Hunt e Wilcken, *Christomathie*, I, nn. 300-303.
[5]) Ammian. Marcell., XXII, 16, 23.

Il relativo esaurimento e la dispersione della ricchezza risultano intanto dallo stesso gettito de' tributi così notevolmente diminuito, malgrado che probabilmente ne aumentarono le voci, nel periodo che va dal Filadelfo a Tolemeo Aulete, e per cui, in poco più di un secolo e mezzo, le entrate sarebbero diminuite di duemila talenti annui circa, se non si vuol ritenere la cifra minore, secondo cui sarebbero discese nientemeno che di ottomila talenti.

E lo svilimento della moneta di rame di fronte a quella d'argento sottolineò, da parte sua, questo decadimento.

Quell'ordinamento tributario, a base di ingerenze, di vincoli, di divieti, di controlli, di monopolî, evidentemente, doveva aver paralizzato tanta parte del movimento sociale: doveva averlo anzi, in molta parte irrigidito.

La società si era poi in gran parte burocratizzata con tutte le sue maggiori attività economiche e civili inquadrate in quelle numerosissime falangi di funzionari [1]), a cui tutto si trovava subordinato e in cui tutto doveva sentirsi costretto, sotto uno sforzo di coercizione continua, che, con l'andar del tempo, quando le forze economiche cominciavano a reagire, e più che a reagire, a sfuggire, doveva portare sino alla immobilizzazione di funzioni economiche e sociali, sopratutto alla formazione della servitù della gleba.

XXXII.

E tutte queste costrizioni, tutto questo sfruttamento non avevano, come effetto e spiegazione, che il fasto della dinastia e lo splendore crescente della capitale, Alessandria, in cui, più che culminare, pareva riassumersi e trasfondersi tutta la forza vitale del reame.

E, certo, Alessandria corrispose a' bisogni di un'epoca, e dette la maggiore impronta ad un'epoca che fu poi detta dell'ellenismo.

Sul punto d'intersezione di un mondo nuovamente aperto alla civiltà e al traffico dell'Occidente, Alessandria divenne ben

[1]) Sullo sviluppo di quella burocrazia cfr. Maspero, *Finances*, pag. 172 sg. Non vi è generale consenso tuttavia nelle modificazioni che egli ritiene avvenute nel II secolo e successivamente; ma ciò è secondario per l'argomento del presente scritto.

presto l'emporio del mondo (ἐμπορεῖον τῆς οἰκουμένης), dove tutte le merci affluivano per il commercio e per lo scambio e i campioni di tutte le razze si incontravano per convivere, per contendere, per combattersi a vicenda [1]).

Ivi, forse per la prima volta, si ebbe la formazione più caratteristica della grande città, anticipazione della metropoli moderna, con le sue attività febbrili, con le sue esuberanze e le sue superfluità, con la mobilità talvolta quasi spasmodica della sua popolazione, con la sua tensione continua e i suoi abbandoni di passione e di vizio.

Ivi, massimamente, tutto quanto si era venuto accumulando di coltura e di arte greca si rifugiò per conservarsi e vivere dopo che avevano cessato di fiorire sul loro terreno primitivo divenuto assai sterile.

Ivi il sapere cercava diffondersi e generalizzarsi, la nuova coscienza religiosa si sforzava formarsi, in una fusione veramente talora poca organica delle varie correnti e delle sovrapposte credenze; e le conquiste stesse della scienza provavano ad adattarsi e impiegarsi per le esigenze della pratica e i nuovi bisogni dell'economia, promuovendo le maggiori applicazioni meccaniche e le utilizzazioni delle forze naturali, dell'acqua e perfino, si vuole, del vapore.

Ma tutta quell'antica coltura, che aveva sopratutto caratteri così pronunciati di freschezza e di spontaneità, acquistava in questa nuova fase un senso di rigidità; l'arte vi diveniva come un fiore di serra; e l'artificiale, che dilagava per tutto, finiva ordinariamente per divenire o sembrare artificioso.

Certamente quella conservazione e propagazione della coltura antica fu un beneficio inestimabile; quella sua biblioteca, se non fosse andata distrutta dal fanatismo, ci avrebbe serbato, anche più che non fece, completa quasi l'opera intellettuale di genî e di secoli; quella sua sede delle Muse (Museion) era un campo di esercizio degl'intelletti e anche un mezzo di addestramento di attività pratiche; ma mancava spesso lo spirito animatore che di tutte quelle forze e di quella ricchezza potesse fare la leva di una nuova e feconda civiltà e coscienza uni-

[1]) Si vegga sull'aspetto multiforme di Alessandria il bel libro di G. Lumbroso, *L'Egitto dei Greci e dei Romani*, 2.ª ediz. rived., Roma 1895, specialmente a' capitoli VII-XIV.

versale, come avvenne di Roma; e lo stesso magnifico Museo, troppo stretta dipendenza e parte delle Reggie, potette anche essere chiamato la *gabbia delle muse* [1]).

E non ultima tra le cause di tutto ciò era quel complesso di ordinamenti, con cui non si era cercato di vivificare un paese così produttivo e fecondo come l' Egytto, promovendone e stimolandone tutte le forze economiche e sociali; lo si era bensì convertito in un puro strumento meccanico di produzione, organizzato e al tempo stesso inceppato da schemi preconcetti e regolamenti, con un fine prevalentemente se non esclusivamente fiscale; per cui lo Stato cresceva e si sviluppava sulla base sempre più mortificata ed incerta di una società priva di rinascente forza vitale.

Se la terra persistentemente rianimata dalla continua forza fecondatrice del Nilo e del sole seguitava a dare vino, olio e frumento, non dava così quel ceto agricolo, moralmente e materialmente sano e robusto, a cui Roma dovette la forza delle sue istituzioni e delle sue milizie e il germe della sua espansione, mentre l' Egytto non dovè contare che su mercenarî o su di una classe presto estinta e degenerata di militari professionali.

Se gl' istrumenti della coltura si conservavano e si coltivavano, i suoi rami multiformi divenivano fini a sè stessi, riducendosi a una pura funzione tecnica o ad una esercitazione intellettualistica, senza quell' impulso perenne che poteva venire dell' aver radice ne' rapporti concreti di vita e nel bisogno di corrispondere alla nuova vita sempre più varia, sempre rinnovata nel suo moto continuo di sviluppo e nel suo sforzo di continua adattabilità; onde Roma riuscì a protrarre la sua esistenza ne' secoli e a portare ad un grado così elevato la sua coscienza giuridica e politica e gl' istituti che ne furono il riflesso.

E così il nuovo Egytto de' Lagidi fu tutto in Alessandria; e Alessandria passò dando il nome a tutto ciò che è efimero e convenzionale e soccombendo alle armi e alla missione civile di Roma.

Ma Roma non era soltanto una conquistatrice: era una assimilatrice; e il suo trionfo non fu già nell' avere con la forza soggiogato un mondo quando nell' avergli dato una impronta, servendo di tramite ad ogni elemento materiale e morale di

[1]) Athen., I, 41 (22):

πολλοὶ μὲν βόσκονται ἐν Αἰγύπτῳ πολυφύλῳ
βιβλιακοὶ χαρακεῖται, ἀπείριτα δηριόωντες
Μουσέων ἐν ταλάρῳ. (Timone Fliasio).

vita e di civiltà, che potesse essere comunicato da luogo a luogo, e fondendo tutto in un insieme che, nella civiltà romana, acquistava una sua propria fisonomia.

E nella riorganizzazione e nel riordinamento del più vasto dominio romano, quando, cessato l' incremento continuo della conquista, se ne dovette curare l' assetto e la migliore utilizzazione, il complicato ordinamento tributario dell' Egytto, fornì esempî, schemi, precedenti al sistema tributario del più vasto impero romano; imitato e adottato con i suoi pregi e anche con i suoi difetti, che dovevano poi — sopratutto i secondi — emergere più perspicui in un ambiente più grande e complesso con conseguenze anche più gravi di quelle che si erano potute notare — in un periodo più breve e in un campo più limitato — in Egytto [1]).

[1]) Non altrettanto si può chiarir sempre l' utilizzazione degli ordinamenti di altri Stati ellenistici. Pel regno de' Seleucidi, il Bouché-Leclercq (*Histoire des Seleucides*, Paris 1913, pag. 483) notava: « Nous n' avons aucune lumière sur la gestion financière et le personnel qui en était l' instrument. Cette indigence de renseignements fait un contraste facheux avec l' abondance de ceux qui nous ont apportés, pour la burocratie des Lagides, les papyrus égyptiens. Ce qu' en ont retenu les historiens, c' est que la prevoyance et l' économie étaient des vertus étrangès à la pluspart des Seleucides, toujours obérés, réduit aux expédients et ne reculant pas devant les confiscations ou les spoliations sacrilèges. Il leur eût été d' ailleurs difficile, autant dire impossible, d' étendre sur tant de peuples divers un réseau administratif uniforme et de maintenir à un niveau relativement stable des revenus qu' ils ne percevaient souvent qu' au cours de leurs rondes armées, dans de provinces mal soumises, travaillées par leurs aspirations nationales ou en proie aux convoitises des voisins, et qui se détachaient pièce à pièce de leur empire ». Tuttavia dopo le pubblicazioni di Haussoullier (*Études sur l' histoire* de *Milet et du Didymeion*), di Chapot (*La province romaine d' Asie*), di Cardinali (*Il regno di Pergamo*) di Hiller von Gaertringen (*Inschriften von Priene*) e più specialmente del Ramsay (*Cities and bishoprics of Phrygia; Histor. Geography* etc.), utilizzando il materiale in questi scritti pubblicati o discussi e quello contenuto in altre note raccolte documentali ed opere, il Rostowzew (*Studien zur Geschichte des römischen Kolonates*), nell' indagare la genesi del colonato romano, si ferma più volte sull' ordinamento della finanza de' domini ellenistici che era strettamente connesso alle condizioni agrarie, e determinava anche, per molta parte, il regime fondiario o ne dipendeva. Il Rostowzew non si dissimula le difficoltà della trattazione con le inevitabili incertezze. « Un quadro unitario — egli dice — delle condizioni agrarie dell' Asia Minore purtroppo non si può dare. Noi abbiamo presentemente (1910) ben poco materiale, e questo materiale è di natura assai varia. Anzitutto dobbiamo guardarci dal confondere insieme materiale cronologicamente diverso: il materiale relativo a' Seleucidi dev' essere distinto da quello relativo agli Attalidi e poi dal romano. Inoltre non dobbiamo unire le notizie riguardante l' organizzazione de' possedimenti tolemaici con quelli che illustrano la politica de' Seleucidi e degli Attalidi. Solo attraverso questa distinzione riusciremo ad ottenere una immagine per verità alquanto sparente ma tuttavia chiara in alcuni punti ».

Prendendo le mosse dal passo del Ps. Aristotile, che, qui stesso, è stato precedentemente riportato, ne sintetizza così presso a poco l' interpretazione: « Le entrate principali derivavano a' satrapi dalla terra regia (γῆ βασιλική. Abbondanti

XXXIII.

La finanza, nella storia romana, in ragione stessa della durata della varietà e dell'amplitudine di quella storia, ha, per sè stessa e per i suoi riflessi, un'importanza e un interesse, che non sono solo pari, sono anche superiori a quelli degli altri Stati dell'antichità.

Essa è l'indice del grado di sviluppo di quella società e di quello Stato nelle varie fasi e ne' successivi gradi di evoluzione: indica o determina il sorgere o l'atteggiamento di istituzioni politiche, amministrative, militari; v'induce forme di

---

entrate affluivano inoltre nella cassa de' satrapi de' beni privati e fors'anche da ogni specie di prodotti della terra che, come proprietà dello Stato, fornivano allo Stato metalli ed altre materie prime.... I φόροι al re sono contribuiti non dalle κῶμαι (villaggi) del territorio, che Alessandro dichiara sua proprietà, bensì da κατοικοῦντες, ciascuno per sè; la città come tale paga la σύνταξις. In qual maniera la città la contribuisca, è indifferente per il sovrano o per gli alleati. Questa condizione di cose rimane tipica anche per il tempo susseguente. Le città greche non pagano niente o pagano una σύνταξις fissa, le città soggette o semplicemente città trattate in maniera uguale pagano anche una somma fissa di danaro, un φόρος; solo gli agricoltori della χώρα βασιλική dimoranti ne' villaggi, i λαοὶ βασιλικοί pagano, come si vedrà in appresso, direttamente al re i loro tributi.

Il Rostowzew indica, quindi, i punti oscuri o irresoluti di questo generale disegno e delle sue modalità. Ritiene il Rostowzew che la decima fu generalizzata solo da' Romani, mentre, anteriormente, si richiedeva alla città un φόρος fisso proporzionato al censo delle città. La politica de' sovrani ellenistici mirò sopratutto all'eliminazione della struttura diciamo così feudale che avevano trovato, elevando i villaggi a città, fondando città sulla terra di diretto dominio regio e incorporando, nel territorio delle città, i possedimenti a tipo feudale che ne esistevano all'infuori. I precedenti signori feudali erano ridotti a cittadini delle città e i loro χωρία ad elementi del territorio cittadino. I Seleucidi procedettero in questo senso, in via di principio; e di pari passo procedeva la conversione delle altre terre in una (χώρα βασιλική) tenuta regia, in cui non vi sono tra il re e gli agricoltori altri intermediarî all'infuori de' funzionari e di eventuali appaltatori delle riscossioni. La politica de' Seleucidi, di fronte alla χώρα βασιλική, consiste nella sua graduale incorporazione ne' territorî delle città mediante donazioni e vendite. Lo stesso fine si propongono le nuove fondazioni di città da parte de' Seleucidi; nuove città che sorgono sulla χώρα βασιλική e la trasformano in un territorio comunale. Anche rispetto a' possedimenti de' templi, i Seleucidi si condussero in maniera analoga e in guisa che ricorda, in qualche modo, il precedente egyziano.

Degli Attalidi si può dire che condussero una politica molto fiscale senza poter ben determinare sino a che punto si assimilarono i procedimenti adottati da' Tolemei ne' loro dominî dell'Asia Minore e sino a qual punto operarono secondo l'indirizzo de' Seleucidi.

Quando i regni ellenistici vennero in potere de' Romani, ed entrarono in giuoco i pubblicani, volsero le condizioni di fatto che trovarono, con i possedimenti regi appropriati dalla repubblica, nel senso del loro maggiore profitto e de' loro fini più generali.

economia e accumulazioni di ricchezza, che, alla loro volta, danno impulso a più vaste trasformazioni; e finalmente crea addirittura forme di attività e categorie sociali che vi si dedicano o se ne fanno strumento, dando all'organizzazione stessa dello Stato, al suo indirizzo, a tutta la vita pubblica un'impronta speciale che plasma o valorizza classi e funzioni.

Onde, seguendo anche ne' lineamenti generali questa evoluzione del sistema tributario e della finanza, certe volte è dato di ricalcare, in riepilogo, la storia più generale con l'estendersi del suo campo di azione territoriale, con la sua complessità crescente, col diverso spirito politico, che emana dalle istituzioni stesse materialmente o moralmente diverse, e da tutto l'ambiente rinnovato ne' suoi coefficienti materiali e morali.

Nel periodo più antico, che sfugge a troppo particolari accertamenti e la cui condizione si ricostruisce su notizie staccate e induzioni dello Stato posteriore, la finanza romana appare, come del resto era da supporre, semplice e rudimentale nelle sue forme, tenue nella sua stessa sostanza.

Quando le famiglie e le genti erano sparse, secondo le esigenze della loro economia agricola-pastorale e le necessità imprescindibili della difesa, sulle più adatte eminenze de' colli e del piano laziale; come s'intrecciavano e si confondevano inoltre molte di quelle che poi divennero funzioni e istituzioni distinte di diritto pubblico e privato, così in unica gestione si riassumevano tutte le spese e le entrate che, nello Stato costituito, dovevano distinguersi nella materia dell'economia familiare privata e in quella della finanza pubblica.

Nella formazione dello Stato, che si andò costituendo in maniera sempre più accentrata, sotto forma di sinoicismo prima e poi di più progredita organizzazione, nel periodo più antico, nell'epoca regia, la finanza, sia per i suoi scopi come per i suoi cespiti, doveva avere tuttavia carattere di grande semplicità.

Le funzioni pubbliche si riducevano, in fondo, alle più elementari della difesa, del culto e di una incipiente amministrazione interna; e a tutte si cercava provvedere anche preferibilmente e generalmente con mezzi diretti anzichè ricavati indirettamente attraverso l'imposta.

Secondo un sistema che si protrasse per lungo tempo e che corrisponde pure alla posizione che le funzioni sacerdotali — non contrapposte ma subordinate — ebbero nello Stato ro-

mano, i templi e in genere le istituzioni di culto non funzionavano come persone giuridiche con patrimonio posseduto e amministrato in maniera autonoma. Come un organo della vita pubblica, le istituzioni di culto ricevevano dallo Stato i mezzi per funzionare sia sotto forma di assegno iniziale di terre da usufruire, sia sotto forma di devoluzione delle multe giudiziali (*sacramentum*) di liti private o per sacrilegi, e anche per un certo tempo delle confische che avvenissero in danno di condannati. Ma la disponibilità di queste assegnazioni e anche la rappresentanza, in caso di contestazione, non toccava al sacerdote bensì esclusivamente al magistrato civile competente. Anche per tutto il periodo della repubblica perdurò, tranne che a beneficio del collegio delle Vestali, il divieto di lasciti testamentari [1]).

Alla gerarchia de' dignitari e funzionari pubblici, in quanto fosse necessario provvedere a spese pubbliche, come alle altre spese di Stato, sopperivano in gran parte i fondi demaniali, nel tempo più antico di demanio regio, crescente continuamente se anche in graduale misura, con le più fortunate imprese di guerra, sia con percezioni d'imposte indirette consistenti in dazî, specialmente dopo la fondazione di Ostia, e nel provvento delle saline, sia di Ostia che della porta Trigemina, usufruite, ma non direttamente, pare, sotto la forma di monopoli [2]).

[1]) Humbert, *Bona templorum* in Daremberg-Saglio. *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines;* Mommsen Th. *Abriss des römischen Staatsrechtes,* Leipzig, 1893, pag. 93-4 (*Sacrale Finanzirung*) e pag. 266 sgg. Cito qui questo libro del Mommsen, piuttosto che il *Röm. Staatsrecht* integrale, sia perchè è posteriore e dà quindi in forma più succinta e categorica l'opinione dell'autore: essendo anche tradotto in italiano, ne è anche più facile il riscontro; De Ruggiero E. *Ager publicus privatus* in Enciclopedia giuridica-italiana, eccellente scritto, largamente comprensivo a cui si fa rimando anche per parecchi punti della trattazione che segue.

[2]) Plin, *hist. nat.*, 31, 89; Liv. I, 33, 9; 5, 45; 24, 47 etc. Cfr. Marquardt F. *De l'organisation financière chez les Romains* trad. per A. Vigié, Paris, 1885, pag. 203 sg. Cfr. anche De Ruggiero, *Ager publicas* pag. 636 dove si tratta estesamente delle *salinae* e Cagnat, *Les impots indirects chez les Romains* pag. 237 sgg.; Rostowzew, *Gesch. d. Staatspacht* pag. 411 sgg. Affinchè — si dice ivi — non resti alcuna incertezza sul concetto stesso di questo monopolio e come anche di altri nel diritto romano, è d'uopo avvertire che, almeno a nostro avviso, esso non fu mai inteso nel senso che lo Stato si rendesse fabbricante, produttore diretto del sale. Piuttosto s'intese così, che siffatta produzione, affidata all'industria privata, per regola non avesse potuto aver luogo, se non nelle saline pubbliche; che lo Stato si riservasse il diritto di regolarne il prezzo e di assumere su di sè, in certi casi, la vendita del prodotto; e che, ove vi fossero saline private, come fu principalmente nelle provincie dell'Impero, la vendita dovesse essere fatta a coloro che avevano in affitto le saline pubbliche, perchè lo mettessero in commercio.

XXXIV.

Col costituirsi dello Stato di Roma, sul Tevere sorvegliato e dominato ne' suoi sbocchi, veniva a sorgere pure la possibilità di quelle percezioni sul commercio di transito, che costituirono la fortuna di potentati messi su' punti di passaggi obbligato o più breve, come i principati minoici, mycenei e troiani. Ma non si potrebbe positivamente dire se, come e fino a qual punto — tenuto conto dello Stato economico delle varie popolazioni in quel tempo e della conformazione geografica dell' Italia con le sue spiagge — quel cespite venisse sfruttato.

Restavano le spese della difesa e dell' ampliamento e sviluppo della città, specialmente in rapporto alle costruzioni, spesso — come ce lo dimostrano gli avanzi — di un carattere monumentale.

Le opere pubbliche come le mura, la cloaca massima, i templi, che o si debbono senz' altro far risalire all' epoca regia oppure le sono assai vicini, per le loro grandiose proporzioni eccedono il concetto che per altra via è possibile farsi dell' economia di quel periodo [1]). E, poichè per quel tempo non si può nemmeno pensare ad un largo contributo di opera servile, si spiegano solo con una grande estensione delle *corvées*, imposte a tutti gli elementi della popolazione che ne erano suscettibili e che perciò più volte suscitavano malcontento e riottosità sino al punto che la tradizione storica posteriore non esclude neppur questa dalle cause che determinarono o accelerarono la caduta del potere regio [2]).

Quanto alle spese di difesa, si può ritenere che, sino al 406 a. C. lo Stato non assunse il pagamento del soldo alle

---

[1]) Büchsenschütz B., *Bemerkungen über die römische Volkswirthschaft der Königszeit*, Berlin, 1886, pag. 31.

[2]) *Liv.* 1, 56: *Intentus perficiendo templo, fabris undique ex Etruria accitis non pecunia solum ad id publica est usus, sed operis etiam ex plebe. Qui cum haud parvus et ipse militiae adderetur labor, minus tamen plebs gravabatur se templo deum exaedificare manibus suis, quam postquam et ad alia ut specie minora sic laboris aliquanto maioris traducebantur opera, foros in circo faciendos cloacamque maximam, receptaculum ommium purgamentorum urbis, sub terram agendam: quibus duobus operibus vix nova haec magnificentia quicquam adaequare potuit:* 59, 9: *miscriaeque et labores plebis in fossas cloacasque exhauriendas demersae Romanos homines, victores omnium circa populorum, opifices ac lapicidas pro bellatoribus factos.* Cfr. Cic. *in Verr.* V, 19, 48.

truppe. Nelle guerre, quindi, che, per quanto frequenti secondo la tradizione ed a riprese, erano brevi e in territorio non troppo lontano dalla città, i cittadini si sostenevano a loro spese. Se qualche contributo vi era, aveva luogo, in via supplementare, nel seno stesso della tribù per dare, col dovuto equipaggiamento, il contingente di uomini a cui era obbligata.

XXXV.

Introdotto il pagamento del soldo alle truppe, divenne indispensabile provvedere a' mezzi necessari per far fronte alla spesa; e a ciò bisogna ricollegare la riscossione del tributo dei cittadini (*tributum*), tributo che una vaga notizia fa risalire a' re sotto forma di testatico, e a cui si ricorreva, come a cespite straordinario, tutte le volte che occorresse sostenere una guerra, e lo Stato non ne avesse già i mezzi.

Molto si è disputato, anzi, per vedere se questo tributo fosse veramente un'imposta o un prestito forzoso, di cui per verità ha le apparenze.

Si hanno, infatti, de' casi, in cui se ne fece il rimborso integrale o parziale [1]); ma risulta del pari che questo rimborso non vi fu, anche quando talvolta ve ne sarebbero stati i mezzi [2]); e, quindi, sia guardando alla pluralità de' casi, sia mancando ogni menzione di restituzione obbligatoria, allo stato delle nostre fonti e tenuto pur conto del carattere vago di questi più antichi istituti e rapporti con i cittadini, bisogna propendere a ritenere che il *tributum* aveva assai più dell'imposta che non del prestito.

XXXVI.

Questa introduzione del *tributum* è importante anche pel suo nesso incontestabile col censo, che rilevava la fortuna de' cittadini da assoggettare al tributo e che prendeva questo nome dalla *misurazione* che faceva de' rispettivi patrimonî.

Se la distribuzione della cittadinanza per centurie, in base alla possidenza de' rispettivi ordini di cittadini, si dovesse dav-

[1]) Dionys Halic, 5, 47 (251 a. u. c. = 503 a. C.); Dionys, frag. 1, 19, pag. 2355 R.; Liv. 39, 7, 4.

[2]) Liv. 10, 46, 5 (461 a. u. c. = 261 a. C.). Cfr. Marquardt, *De l'organisation financière*, pag. 209 sgg.

vero far risalire a Servio Tullio, secondo la tradizione; è allo stesso periodo che si dovrebbe far rimontare l'istituzione del censo. Ma, come è noto, per un vario ordine di ragioni desunte dal probabile numero della popolazione corrispondente al numero di centurie incluse nell'ordinamento serviano, dal coefficiente di misurazione delle varie classi e dall'ordinamento militare corrispondente, il cosiddetto ordinamento serviano o centuriato si fa corrispondere oggi ad un periodo che va secondo alcuni dalla fine dell'epoca regia alla redazione delle XII tavole, secondo altri più determinatamente ad un periodo di poco posteriore alla presa di Roma per opera de' Galli, onde verrebbe quasi a coincidere con l'introduzione dello stipendio militare.

L'ordinamento centuriato, di carattere schiettamente timocratico, doveva esser stato determinato, insieme, dalla necessità di rinsanguare la popolazione politicamente attiva, logorata e stremata dalle guerre, e dall'opportunità di dare un riconoscimento legale alla posizione acquistata dal ceto fin allora non privilegiato, che aveva pure dovuto cooperare alla difesa e all'incremento dello Stato e si era venuto costituendo una posizione economica e civile, ed or diveniva, come è naturale, arbitro della struttura politica e militare anche con questa sua conseguenza tributaria.

Forse può sorprendere, come, contrariamente al sistema di riversare dal ceto superiore sull'inferiore il peso tributario, in questo caso si presentasse un aspetto diverso. Ma questa era soltanto una parvenza.

Infatti, oltre al trattarsi di tributo straordinario e forse in varî casi rimborsato, la percentuale dell'imposta era costante e non proporzionale, e non essendo assunta come imponibile tutta l'occupazione, lecita o tollerata che il ceto superiore faceva dell'*ager publicus*, bensì solo le *res mancipi* [1]) cioè i fondi rustici aventi caratteri di *agri privati*, gl'immobili urbani e gli accessorî dell'immobile (*instrumentum fundi*), schiavi od, animali da lavoro e utensili agricoli; il peso maggiore ricadeva sempre sulle classi inferiori; senza dire che, in quel diuturno ed aspro contrasto per l'agguagliamento de' ceti, che culmina appunto in

[1]) Ulpian, p. 19, 1: « *Mancipi res sunt praedii in Italico solo, tam rustica, qualis est fundus, quam urbana, qualis domus; item jura praediorum rusticorum, velut via, iter, actus, aquaeductus, item servi et quadrupedes, quae collo dorsove domantur, velut boves, muli, equi, asini. Caeterae res nec mancipi sunt.* Gaj, 1, 120: 12, 15-17.

quel periodo, potette essere anche atto di buona politica forse, pure in questo campo, qualche concessione, che andava poi a risolversi in un rafforzamento dello Stato e in una sua maggiore potenzialità anche in quei conflitti esterni, donde dovevano venire maggiore sicurezza ed ampliamento di possessi.

XXXVII.

L'importanza sempre maggiore che andava acquistando il censimento, col crescere della popolazione e lo svilupparsi dell'organizzazione finanziaria; la difficoltà di attendervi, da parte de' consoli, non di rado occupati in azioni di guerra fuori della città, al pari, forse, dell'interesse de' patrizi a conservare quelle funzioni, mentre il consolato diveniva accessibile a' plebei; portò alla creazione della censura, come magistrato a sè (nel $\frac{311 \text{ a. u. c.}}{443 \text{ a. C.}}$ o secondo altri nel $\frac{319 \text{ a. u. c.}}{435 \text{ a. C.}}$ con la durata in carica de' suoi titolari prima per un quinquennio e poi per diciotto mesi [1]).

La censura, venne poi, con l'incremento successivo di cespiti demaniali, a raccogliere ne' censori le attribuzioni di un ministro delle finanze, de' lavori pubblici e del demanio, acquistando sempre una maggiore influenza per la stessa indeterminatezza di certe sue attribuzioni, variamente messe in atto secondo l'energia e lo spirito d'iniziativa delle diverse persone, sopratutto controllando il costume e reprimendo il lusso; anche colpendolo con un multiplo del tributo.

Come tali i censori, avendo la responsabilità della vita finanziaria dello Stato, nelle sue entrate e nelle sue uscite, mentre sorvegliavano e facevano fruttare il demanio pubblico, dovevano provvedere, dove e quando questo non bastava, a integrare i fondi occorrenti a' bisogni pubblici, specie straordinarî, secondo un presumibile schema di bilancio molto rudimentale di cui non abbiamo particolareggiata nozione, col tributo, disponendone la riscossione e fissandone la percentuale che sembra oscillasse ordinariamente dall'uno al tre per mille della sostanza censita.

[1]) Liv. IV, 8; 24.

Questa imposizione, suggerita solitamente da necessità straordinarie ed urgenti, trovava in queste stesse l'autorità e la qualificazione, e avveniva per semplice ministero de' censori, come una facoltà emanante dal censo che ne era, insieme, la premessa e la base.

Come uno de' caratteri differenziali tra il regime tributario antico e il moderno, applicato sotto il sistema rappresentativo, si è voluta indicare la mancanza del consentimento legalmente espresso da' contribuenti, in apparenza tanto meno spiegabile negli Stati liberi della stessa antichità.

La spiegazione più ovvia potrebbe essere nello stesso carattere straordinario ed eccezionale dell'imposta, tale da non ammettere altro rimedio e da essere facilmente confuso con un prestito, comunque forzoso, a cui talvolta veniva ad essere praticamente assimilata. Il consentimento, poi, se anche indiretto ed implicito vi era da parte del Senato, specialmente in ragione della maggiore influenza che questo andava acquistando nel governo dello Stato e nelle stesse funzioni d'indole esecutiva e nella tolleranza e potenzialità dello stesso resto della cittadinanza, ove, come appare dalla tradizione, il tributo, non meno del servizio militare e delle sue conseguenze, suscitava malcontenti e contrasti, di cui naturalmente, nella pratica, occorreva tener conto.

La necessità di mettere a contributo tutta la ricchezza imponibile portò a gravare, sotto forma e nome di *aes equestre* ed *aes hordearium* — cioè di contributo per fornire all'esercito i cavalli ed il loro mantenimento — gli abbienti non compresi nella cittadinanza censita — quindi le vedove e gli orfani con patrimonio proprio — mentre i non abbienti, o ad essi equivalenti per la scarsissima possidenza (*capite censi*), erano secondo alcuni sottoposti ad una specie di testatico [1]).

XXXVIII.

La censura, istituzione capitale nell'ordinamento finanziario romano, aveva avuto per questo la massima importanza, in quanto, non solo aveva dato all'ordinamento finanziario un

---

[1]) Cfr. Pauly - Wiosowa, s. v. *capite censi* (Kübler) e i testi ivi citati. Il Mommsen (*Staats - Recht*, III, 237) sostiene che non fossero soggetti al *tributum*.

organo proprio, nettamente staccato dal consolato in cui prima si assommavano e confondevano i varii poteri di governo, ma aveva portato ad un'altra distinzione e separazione di poteri del massimo rilievo, sceverando le funzioni puramente amministrative di previsione e di controllo contabile dal maneggio stesso del danaro.

La distinzione, sotto questo rapporto, era netta ed assoluta; e, mentre i censori stipulavano contratti, fissavano tariffe o stabilivano contributi e assegnavano i fondi da erogare, erano i *questori* che detenevano i fondi e ne facevano l'erogazione direttamente agli aventi diritto.

I questori, prima semplici aiutanti de' consoli, addetti principalmente come dice il loro nome (*quaerere*) ad indagini pertinenti alla giustizia penale, assursero indi alla posizione di verî magistrati, non più scelti liberamente da' consoli ma regolarmente eletti ne' comizî generali, prima in numero pari a quella de' consoli, poi in numero sempre maggiore.

Per un periodo più antico, nella riscossione e distribuzione del tributo, dovettero avere particolar competenza e funzione, ora non ben definibili [1]), i *tribuni aerarii*, che appunto da ciò pare dovessero trarre il loro nome.

Ma ne' tempi meglio noti, tutto quanto affluiva al tesoro pubblico (*aerarium*) per pagamento contrattuale, o per altre forme di contribuzione non espressamente eccettuate, rientrava nella competenza de' questori, che ne curavano la riscossione; in base a' ruoli senz'altro esecutivi nel caso del tributo, e in altri casi secondo il rispettivo titolo; decidendo anche le controversie che potessero insorgere, di propria autorità e con effetto assolutamente esecutivo finchè non intervenisse, a sospenderla, l'intercessione de' tribuni della plebe. Essi stessi, poi, i questori secondo gli ordinativi dell'autorità competente, facevano di quei fondi l'erogazione.

XXXIX.

L'ordinamento tributario dovette per lungo tempo restare in questi termini e procedere secondo queste direttive, ma sempre con criterî empirici dettati od imposti da' bisogni presenti e dalla situazione.

[1]) Cfr. Marquardt. *Organisation financière*, pag. 221 sg.

Le imposte indirette, per molto tempo, a causa delle limitate importazioni scarsamente importanti, riuscivano forse tollerabili, malgrado i fastidi che arrecano, per il limitato numero di persone dedite al commercio che vi erano interessate e perchè colpivano meno direttamente delle altre imposte la persona.

Un contributo, per quanto in apparenza straordinario, altrettanto frequente per la frequenza delle guerre vittoriose — i frammenti de' *Fasti trionfali* annoverano 181 trionfi in 283 anni — era dato dal bottino di guerra, in piccole proporzioni e non sempre ripartito tra i combattenti e riservato all'erario, a cui affluivano anche molte delle multe ed ammende.

Con tutto ciò vennero momenti in cui, in aggiunta o in surrogazione del tributo, si sentì il bisogno d'introdurre qualche imposta diretta.

Così, poco prima che si venisse all'eliminazione consuetudinaria se non legale ed espressa dal *tributum*, s'introdusse, comunque a titolo transitorio, come si è riferito, con la *lex Voconia* ($^{585}/_{169}$ a. C.) una imposta del 5 % sulle successioni [1]). La notizia è intanto, molto, e giustamente, contestata [2]). Più credito merita l'altra che per costituire un fondo di riserva di guerra s'introducesse, in una forma del resto non legale, poi coonestata e legalizzata dal Senato, per iniziativa militare e nel campo stesso ($^{397}/_{357}$ a. C.) un imposta del 5 % sul valore degli schiavi manomessi [3]) che in seguito poi si perpetuò ed ebbe sempre maggiore importanza col crescere della mano d'opera servile e con l'aumentare delle affrancazioni, che cominciavano a segnarne la decadenza.

XL.

Ma l'entrata più regolare, più stabile, destinata con le guerre più lontane e più fortunate ad avere uno sviluppo maggiore, era sempre data dall'*ager publicus*, la cui estensione

[1]) Dio Cass., 55, 25, Plin. *Paneg.* 42; Marquardt, *Organisation financière*, p. 205-6, 335 sg.

[2]) Liv. 7, 16, 7; 27, 10, 11. Lo Hirschfeld (*Die Verwaltungsbeamten bis auf Diocletiam*, 2 Aufl., Berlin, 1905, pag. 106) dubita delle modalità riferite dalla tradizione, ma accetta la sostanza della cosa.

[3]) Lo Hirschfeld contesta assolutamente la veridicità di tale tradizione (pag. 96) rilevando anzi la difficoltà tra cui riuscì poi, successivamente, introdurla.

e il cui concetto si venivano sempre più ampliando e il cui provvento così assicurato da' vinti rispondeva meglio alla veduta tributaria di un popolo antico e specialmente del popolo romano.

Le guerre romane, specie nei tempi più antichi, possono considerarsi come imprese per la conquista della terra; e la conquista della terra come base per lo sviluppo demografico, economico e politico dello Stato, traeva continuamente a disegni e azioni di carattere più complesso e più vasto.

Poichè, col senso che si attribuiva alla guerra e col significato che si dava alla vittoria, il vincitore diveniva l'arbitro e il padrone dei vinti; non vi poteva essere sul loro territorio minor potere di quello che si veniva ad acquistare sulle loro stesse persone; e tutto quanto veniva loro rilasciato non poteva avere che il valore di una concessione revocabile dove non fosse riconosciuta e sancita da trattati.

Queste conquiste e il vario uso che se ne fece, costituiscono l'elemento dinamico di tanta parte della storia romana e ne spiegano le fasi e le vicende.

Sotto forma di assegnazioni individuali e con regolari costituzioni di colonie, queste terre conquistate servivano a scaricare lo Stato dagli elementi sovrabbondanti o più inquieti o più indigenti ed a creare, al tempo stesso, degli avamposti di carattere militare e civile, che, mentre come un presidio assicuravano il possesso guadagnato, come agricoltori e nuclei di popolazione affermavano e sospingevano il nome, le istituzioni e la civiltà di Roma.

Ma, accanto a queste assegnazioni e, più tardi, con la loro relativa minore importanza per minor bisogno e minor desiderio di terre o sovrabbondanza di conquiste; una più gran parte del territorio restava, in ogni modo, o in amministrazione diretta o per riconcessione e con carichi imposti, in proprietà dello Stato che ne formava così un cespite sempre più saliente della pubblica finanza.

È precisamente con la conquista transmarina e la formazione delle provincie che, sotto questo rapporto, la finanza viene ad avere un riordinamento ed una trasformazione.

Un assai autorevole scrittore vorrebbe che ora e non prima — con la prima impresa transmarina — si affermasse la teoria appresso più specificamente formulata del dominio del

popolo romano sul suolo provinciale e dell'assoluto potere sovrano sugli Stati soggiogati [1]).

Conquistando prima la Sicilia e poi i territori delle monarchie ellenistiche, il Governo di Roma trovò ordinamenti, che con lo spirito di assimilazione sempre più messo in atto e riuscito uno de' maggiori elementi della grandezza di Roma — cercò di conservare e adattare a' proprî fini piuttosto che distruggere.

XLI.

In Sicilia i Romani trovarono la *lex Hieronica*, che regolava i rapporti tra il sovrano, gli appaltatori delle imposte e gli agricoltori.

Questa legge, che si può ricostituire ora nelle sue linee generali da quel tanto che ce ne ha tramandato Cicerone, viene adesso interpretata [2]) come quella con cui Hierone — proclamando il suo dominio eminente su tutto il territorio, non secondo il tipo di tiranno comunale bensì di monarca ellenistico — sottopose ogni parte del suolo ad una decima (δεκάτη) se sativa, e ad un quinto se a coltura arborea, unificando così in questa comune percezione il reddito de' fondi di proprio particolare dominio e gli altri soggetti alla sua giurisdizione di sovrano.

---

[1]) Rostowzew M., *Studien zur Gesch. des Röm. Kolonates*, pag. 237 « Qui, sul suolo siciliano è sicuramente sorta la teoria formulata più tardi che spetta al popolo romano il *dominium* sul suolo provinciale, n. 1. Come è noto, l'opinione dominante, formulata di nuovo ultimamente da F. Klingmüller (*Die Idee des Staatseigentums am römischen Provinzialboden*. Philologus LXIX, 71 sgg.) in un lavoro scritto senza cognizione di tutta la letteratura più recente posteriore al Mommsen, vede nella proprietà dello Stato sul suolo provinciale solo una conseguenza del diritto del vincitore e del bottino da un lato e della *deditio* de' vinti dall'altro, le quali cose, prese insieme, portano all'*occupatio* del territorio straniero. Dal punto di vista del giureconsulto romano è questa, naturalmente, la spiegazione più semplice e pertinente, ma non è parimenti dal punto di vista dello storico moderno. Si deve considerare che questa teoria è sorta nel momento in cui Roma venne in conflitto non più con singoli comuni, come quelli in cui si era imbattuta nel territorio italiano, bensì con grandi dominî territoriali: Carthagine e il regno di Ierone. Si consideri anche che Roma dichiarò ora sua proprietà le città soggiogate insieme al loro territorio, ciò che non accadde in Italia. È chiaro che quì, in via di fatto, Roma ereditò i diritti de' sovrani precedenti da essa vinti, anzitutto la loro sovranità su tutto il suolo che le precedenti suddivisioni distinguevano in demanio dello Stato, del re, e sia terra privata. Ne' demani vengono annoverati da' Romani anche i territori delle città che hanno perduto la loro esistenza giuridica ».

[2]) Rostowzew, *op. cit.*, pag. 237 sgg.

La decima era una imposizione che s'incontra frequentemente nell'antichità e di cui rimangono ancora gli avanzi in certe istituzioni tradizionali. In Sicilia trovava tanto maggiore applicazione, in quanto, data la mancanza di costanza ne' raccolti per le frequenti siccità, l'imposizione di una semplice aliquota riusciva compensatrice e attenuava l'aggravio di raccolti spiacevoli. La decima provvedeva anche meglio al bisogno di percezioni in natura, su cui il regime economico di Roma e dell'Italia era obbligato a fare sempre maggiore assegnamento.

Considerazioni relative a' regimi tributarî già in uso ne' paesi conquistati, alla maggiore distanza e ad opportunità di vario genere fecero invece adottare, per molti altri paesi, il sistema detto dello *stipendium*. Delle cui modalità veramente si sa poco più del dato generico che lo *stipendium* fosse una somma fissa percepita per mezzo delle comunità stesse delle varie regioni. Così la Macedonia, secondo l'organizzazione di Paolo Emilio, dava cento talenti, poco più di mezzo milione di lire[1]).

La Provincia di Asia — se, come taluni vogliono, deve assumersi quale contributo annuo la somma percepita nella seconda guerra civile da Bruto — avrebbe pagato annualmente 16000 talenti, cioè centosessanta volte di più e quindi circa ottanta milioni.

XLII.

Come venisse raccolto questo tributo dagli enti che ne erano responsabili, è materia d' ipotesi ordinariamente poco accertata. Nella formazione della somma poi versata coma *stipendium* dovevano, nella varietà de' tempi e de' luoghi, entrare le più varie forme di tributo. V'era il testatico, che non sempre si può intendere come una tassazione unica e invariabile per capi e va intesa piuttosto come una imposta personale, varia secondo le persone e i loro cespiti.

V'erano le decime. V'era, anche, come supplemento o integrazione, negli anni in cui altre imposte venissero a mancare, l'imposta sul capitale.

L'importante per lo Stato dominante era che si mettesse insieme il tributo di cui era gravato lo Stato soggetto: il modo,

[1]) Liv., 45, 18, 7.

se pure non poteva essere del tutto indifferente, dipendeva dalle precedenti condizioni locali e regionali, tradizioni, modalità. Il tributo fondiario poteva avere maggiore o minore importanza secondo il rilievo catastale o meno che si fosse fatto del suolo della regione [1]).

L'adozione delle decime, in Asia, per opera di Caio Gracco (nel 123 a. C.), secondo ogni verosimiglianza, deve intendersi, non tanto come una imposizione nuova, quanto, piuttosto, come l'avocazione allo Stato dominante di uno de' cespiti del tributo, magari regolarizzato ed esteso o generalizzato.

XLIII.

Dalle distrette, in cui era venuto a trovarsi ne' lunghi e fortunosi anni di guerra, lo Stato di Roma era assorto, con la vittoria, ad una condizione d'imprevveduta abbondanza.

La vittoria di Zama aveva dato 123000 libbre di argento, cioè più di nove milioni, mentre il trattato del 201 assicurava 1.275.000 lire per cinquant'anni. Otto anni più tardi la guerra di Antioco fruttò cinquantaquattro milioni, secondo alcuni, ottantasette secondo altri; la guerra di Perseo fruttò più di cinquantasei milioni; e un'era più prospera ancora schiudevano le ulteriori vittorie [2]).

Ma più di questo, che, per quanto ingente, rappresentava il bottino di una volta, Roma venne in possesso di un vasto dominio e diventò il punto di affluenza di ricorrenti tributi mondiali, che ne dovevano mutare la fisonomia ed il carattere.

Tutto il complesso di beni, anzi tutto il territorio soggetto al dominio eminente o al diretto dominio dello Stato romano aveva numerose specificazioni, dipendenti dalla natura stessa de' beni e dalle concessioni che ne regolavano l'uso; ma tutto insieme, per diverse vie, concorreva ad alimentare la crescente finanza romana.

Coerentemente a questo punto vista, in generale, tranne giustificate eccezioni dettate da considerazioni politiche, ogni

[1]) Cfr. su questo punto Marquardt, *Organisation financière*, pag. 242 sgg.

[2]) Liv., 30, 45; 30, 37, 44; 33, 13, 24, 30; 37, 45, 49; 38, 8; Plin., *H. N.* 33, 17; Appian. Syr., 38; Polyb., 21, 14; 22, 26; Val. Max., 4, 38; Cfr. Humbert, *Saggio sulle finanze e la contabilità, de' Romani*, I, 25-26. (*Bibliot. di stor. econom.* vol. V).

possedimento, che non fosse di diritto quiritario, era considerato come un semplice possesso e era gravato di un *vectigal*, che, in alcuni casi aveva un valore più o meno nominale a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà, in altri casi aveva il valore e il carattere di un'imposta o di un prezzo di locazione.

Si avevano così, oltre alle terre distribuite come colonie e per assegnazione viritane massimamente a soldati congedati, gli *agri quaestorii* venduti da' questori a titolo di possesso; i *trientabula* dati in pagamento a' creditori dello Stato con riserva del diritto di proprietà; le terre assegnate a' frontisti delle strade in corrispondenza dell'obbligo di manutenzione stradale.

Delle terre incolte veniva concessa la coltivazione, qualche volta anche abusivamente illimitata, poi circoscritta da leggi non sempre osservate con esclusione dell'usucapione.

Vi erano poi i pascoli fittati con la percezione di un diritto (*scriptura*). Vi erano le foreste, adibite per pascolo e per taglio, non sempre bene e razionalmente usufruite; i laghi, i fiumi di cui si locava il diritto di pesca, e le miniere, ora riservate in proprietà allo Stato, ora lasciate a privati dietro una corresponsione stabilita; e, finalmente tutte le concessioni di edifizi, porti, costruzioni di proprietà dello Stato date in uso o a titolo di speculazione [1]).

Il demanio, così formato già prima delle conquiste oltremarine, si estese con maggiore rigore e con criterî più vasti alle nuove conquiste.

Il suo gettito era ingente, per i tempi, quale forse non si sarebbe osato prevedere; e cresceva con la progressiva sistemazione del dominio e lo sfruttamento sempre più sospinti.

Già dopo il trionfo di Pompeo nell'anno 61 a. C. si calcolava che tutte queste percezioni (*vectigalia*) ascendessero a 200 milioni di sesterzi (oltre 54 milioni di franchi, che lo stesso Pompeo raddoppiò, quasi, portandoli ad oltre 92 milioni di franchi [2]).

Così, già dopo la vittoria sulla Macedonia (167 a. C.), si era potuto se non abolire di diritto, obliterare il tributo già

[1]) Marquardt, *De l'organisation financière chez les Romains* trad. franç., pag. 193 sgg. 314, sgg. 381, sg.

[2]) Marquardt, *Organisation financière*, pag. 376.

imposto a' cittadini Romani; creando così tra il paese dominante e i soggetti una distinzione che rifermava nel pagamento dell'imposta un segno di servitù [1]).

XLIV.

Questo ingente cumulo d'imposte, intanto, non solo divenne uno de' principali elementi di trasformazione dell'economia tradizionale romana, ma come conseguenza e sopratutto per la erezione di organi speciali, che venne a formare, trasformò tutta la vita pubblica romana.

La riscossione di queste imposte, in una zona così estesa, in paesi tanto lontani esigeva tutta una organizzazione a cui le istituzioni pubbliche non erano preparate e che non erano in grado di fornire.

Mancavano per ciò organi di numero e di durata corrispondente. Non vi era una burocrazia quale solo più tardi si venne formando. Le magistrature per quanto si cercasse di aumentarle o surrogarle, in proporzione del numero crescente delle provincie, erano inadeguate per la quantità, per la durata, per la attitudine alle relative funzioni.

In Roma dovevano essere sorti, per quanto non distintamente menzionati, per l'esecuzione d'importanti opere pubbliche, imprenditori singoli ed anche società, a cui primieramente si dovette dare quel nome di *publicani* [2]), che appare la prima volta in Livio nella narrazione de' fatti dell'anno $^{541}/_{213}$.

[1]) Plin., *N. K.* 35, 56. Si riferisce che questo tributo venne ristabilito nel 711 a. u. c. sotto il consolato di Irzio e Pansa. E vogliono alcuni che sarebbe poi rimasto, dopo d'allora, in vigore mentre altri lo ritengono abolito o messo fuori uso.

La questione, in un senso e nell'altro, è stata largamente trattata, sopratutto dal Savigny (*Römische Steuerverfassung*, 1822-25, *Prima appendice* 1842 e *Seconda appendice* 1849) che contesta la continuità del tributo (*Vermischte Schriften*, II Bd. pag. 151 sgg.) e dal Rodbertus che diffusamente (*Per la storia delle imposte romane* nel *Jahrbücher* di Hildebrand, vol. IV-VIII e nella *Biblioteca di storia economica* (trad. ital.), vol. V) contraddice il Savigny.

Presso l'uno e presso l'altro si trovano citati i testi e le autorità relative. Lo Hirschfeld (*Die Kaiserlichen Verwaltungbeamten bis auf Diokletian*), 2 Aufl. 1905, pag. 53 u. 1 definisce tanto attraente quanto capace d'indurre in errore la trattazione del Rodbertus.

[2]) XXV, 1. Cfr. Dietrich C. G., *Beitraege zur Kenntniss des römischen Staatspächtersystems*, Leipzig 1877, pag. 12 sgg.

Rostowzew M., *Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diocletian* (Philologus, Supplementband IX), pag. 369 sgg., pag. 376.

Una designazione generale dell'appaltatore pubblico è *publicanus*, l'imprenditore

Probabilmente furono questi stessi elementi ed altri analoghi che dettero vita alle *societates vectigalium,* che ben presto si diffusero in una rete fitta e coordinata, impadronendosi di quella che ormai costituiva la speculazione maggiore e più promettente del mondo romano, rispetto a cui le corrispondenti organizzazioni elleniche, se costituivano un precedente, rimanevano poi tuttavia di proporzione e di carattere, al paragone, rudimentale.

Amministrativamente così i *publicani* costituivano l'organo necessario attraverso cui avveniva questa immensa riscossione in denaro o in natura che poi entrava nel circolo della nuova economia romana [1]).

XLV.

Ma non finiva, nè si esauriva in questo lato tecnico e burocratico la loro funzione e la loro importanza: anzi da quella che ne costituiva soltanto la base, se ne sviluppava la parte più efficiente e più importante.

Sino a questo punto la ricchezza mobiliare aveva avuto nell'economia romana una funzione ed una importanza relativamente limitata: l'aveva avuta per la mancanza di materia, per l'ambito circoscritto de' mercati, pel poco sviluppo dell'economia monetaria, pel ristretto elemento che poteva svilupparla e farla valere.

La formazione di società appaltatrici delle imposte anzitutto obbligò a coalizzarsi e organizzarsi i detentori di ricchezza mobiliare per costituire il capitale iniziale di esercizio, necessario per le anticipazioni e la guarentigia della riscossione delle imposte.

L'impresa delle riscossioni, per sè stessa sicura e lucrativa, specie esercitandosi da un popolo di vincitori su' paesi de' vinti,

il quale ha da fare con qualche cosa di *publicum,* prescindendo se si tratta di un *vectigal* o di *ager* o di *aedificium* (Mommsen, *Staatsrecht* II³, 422, 2). Il significato di *publicanus* è stato definito in maniera calzante da Karlowa (*Röm. Rechtgesch,* II, 21) in parte sulla traccia del Mommsen: « si è designati come *publicanus,* ma non in rapporto al singolo contratto dell'altra parte, al *popolus,* bensì come appartenente al ceto, che professionalmente assume questo genere di affari col *populus* . . . ». Sulla natura giuridica del rapporto, come *locatio-conductio* od *emptio-venditio* e alla sua genesi. Cfr. Rostowzew, *op. cit.*, pag. 368.

[1]) Su' *publicani* cfr. anche R. Cagnat, *Étude sur les impôts indirectes chez les Romains,* pag. 128 sgg. (*Bibl. di storia econom.*, vol. V .

moltiplicò subito il capitale investito e aprì nuovi orizzonti e nuove vie per investimenti del denaro, in parte sussidiari e connessi all'esercizio principale, in parte anche da esso indipendenti.

Sorse o s'intensificò la speculazione sul cambio della monete; sorse l'industria bancaria. E, in un tempo in cui così varî erano i sistemi e le specie monetarie costrette ad affluire a Roma, e così vivi, nell'ambiente creato dalle più grandiose vittorie, erano gli scambî, gli sperperi, gli affari, l'industria de' cambi e de' prestiti, alimentati da' cespiti stessi delle imposte, doveva necessariamente giganteggiare.

XLVI.

L'impresa della riscossione delle imposte si esercitava poi sotto l'autorità e il controllo di governatori provinciali, appartenenti a quell'ordine senatorio, che, dalla tradizione e da un ritegno morale, anche quando non interveniva espressamente una legge, aveva precluso l'adito a molte delle nuove speculazioni più lucrative, proprio mentre una crisi economica che moltiplicava anche artificialmente i bisogni e sviliva il valore della moneta e creava concorrenze a' prodotti, spingeva verso l'accumulazione e rendeva inadeguate alle nuove emergenze fortune che prima potevano sembrare sufficienti o cospicue.

In queste condizioni era bello e disposto il terreno per intese che andavano dalla complicità nelle prevaricazioni e nei peculati alle alleanze elettorali e ad un'azione vera e propria nel campo politico.

L'ordine equestre, che originariamente era stato una categoria militare poggiata sulla possidenza capace di fornire e mantenere un cavallo, resa un'espressione timocratica, fornì i quadri, in cui s'inscrivevano sempre più folti, i nuovi ricchi, che vi portarono l'attività e lo spirito d'invadenza, l'agile iniziativa e la petulanza che sogliono distinguere la gente nova spinta in alto da' sùbiti guadagni.

Insinuatosi tra l'aristocrazia e la plebe, che — esse stesse e le loro lotte — avevano mutata forma carattere e anche sostanza per le stesse vicende precedenti e per le variate condizioni de' tempi, il nuovo ceto costituì un partito politico medio, che, alleandosi ora all'una ora all'altra delle vecchie parti

politiche e fornendo uomini e mezzi, faceva pendere la bilancia da un lato o dall'altro e determinava correnti conformi alle proprie ambizioni e a' proprii interessi.

La corruzione propagata dal nuovo ambiente e resa agevole ne' nuovi comizî, lo rendeva, direttamente o indirettamente, arbitro o quasi delle elezioni. La partecipazione conquistata ne' collegi giudicanti ne accresceva il potere specialmente sui magistrati chiamati a rendere conto del loro governo provinciale. L'alleanza con la democrazia serviva a fargli perdonare le rapide o male acquistate ricchezze, a guarantirne il possesso e a far prevalere o far passare la sua politica estera di continua espansione.

XLVII.

Caio Gracco, il quale nel suo grande tentativo di restaurare demograficamente, economicamente e politicamente la Repubblica con la reitegrazione di una grande classe di piccoli e medî proprietari agricoltori, sentiva di non poter raggiungere lo scopo con l'azione della sola plebe e di doversi procurare l'ausilio e la cooperazione di una altra classe potente; andò incontro a questo ceto di cavalieri, estendendo, tra l'altro, all'Asia la percezione della decima e decretandone l'appalto a Roma presso i censori; il che assicurava un altro privilegio di fatto, se non addirittura il monopolio, a' pubblicani [1]).

Il tentativo de' Gracchi, che si proponeva una migliore utilizzazione dell'*ager publicus*, rivendicando i demanî usurpati e limitandone il possesso legale o tradizionalmente ammesso, non ledeva, sostanzialmente e in linea generale, che gl'interessi ordinariamente illegittimi, di grandi proprietari fondiarî; e, pregiudizialmente, quindi, sarebbe dovuto sembrare di sicura riuscita.

Ma anche quest'interessi illegittimi — appoggiandosi talvolta alla più generale complicazione di possessi alienati e trasmessi da originarî usurpatori nel corso di tempo — erano fortemente coalizzati. L'ordine equestre, se, prevalentemente, dava un appoggio all'azione graccana, lo dava opportunisticamente,

---

1) Cic. *in Verr.*, III, 12; Cic. *ad Att.*, I, 17, 9; *Sc. de Asclep.* dell'anno 78 (IGI. 951).

in vista delle contingenze e di una temporanea convergenza d'interessi, mentre si doveva sentire legato in tanti altri modi a un ceto possidente in cui molti aspiravano ad entrare. E la stessa plebe, che partecipava più vivamente e più continuamente alla vita politica col suo elemento urbano, più solleticato da bisogni artificiali e spesso anche più impuro, preferiva ormai alla sana e faticosa vita rurale in regioni sovente lontane, le attrattive, i piaceri, le avventure e gli ozî della capitale; così che finì per agevolare, consapevolmente e inconsapevolmente, le mene dirette a far prevalere e a sviluppare quella parte della vasta riforma graccana, che, in fondo, ne minava l'intimo spirito e l'intera compagine.

Per quanto poco si sappia della *lex Sempronia frumentaria* [1]) — la legge fatta approvare da C. Gracco nel 123 a. C. — si può tuttavia fondatamente ritenere che, con essa, non si disponesse una distribuzione gratuita di frumento, bensì una vendita al prezzo di $6\,^1/_3$ assi al modio, e per un quantitativo di 5 modi al mese; un prezzo ridotto, secondo ogni probabilità, rispetto a quella corrente.

Era questo un modo di sopperire ad esigenze presenti e bisogni urgenti; quasi un' anticipazione de' maggiori vantaggi che sarebbero potuto toccare con l'assegnazione delle terre e una partecipazione della plebe a' vantaggi presenti dalle conquiste, un equivalente in genere della distribuzione del *vectigal* gravante sulle terre pubbliche.

XLVIII.

Senonchè questo provvedimento, in sè stesso e in tal forma limitata ragionevole ed opportuno, degenerato nelle sue fasi successive si tradusse in un espediente di lotta politica e in un incentivo di parassitismo, che doveva contrastare con gl'intenti stessi di chi gli aveva dato origine e produrre o propiziare conseguenze assolutamente non volute.

Con l'espediente troppo usato della concorrenza demagogica, dove i Gracchi offrivano di rivendicare la terra per ricavarne il frumento col lavoro, fu proposto di distribuire gratuitamente o a prezzi irrisorî e quasi figurativi il frumento; e la offerta

[1]) Appian. *B. C.* I, 21; Liv. *epit.* 60.

non poteva riuscire più lusingatrice, specialmente per quella plebe urbana che si andava sempre più addensando e sviando nell'ambiente corruttore della capitale, in cui costituiva sempre più una forza politica.

Quella di Apuleio dell'anno 100 a. C. e quella di Livio Druso dell'a. 91 sembrava appunto avere avuto questo scopo. E, attraverso di esse, le leggi agrarie, che già avevano eccitato tanto fervore e suscitato tanto contrasto, si vennero spuntando nel loro svolgimento e nella loro stessa esecuzione.

Il periodo di reazione o restaurazione sillana, che dir si voglia, durante il quale si cercò non solo di arginare ma di distruggere, accanto al disordine creato dalla demagogia, parecchie delle conquiste democratiche, sembra aver messo un termine o una sosta a questa distribuzione [1]). Ma, nella successiva disgregazione dell'opera di Sylla, che seguì specialmente alla sua morte, anche le distribuzioni si ristabilirono, in forma addirittura gratuita, e al punto di comprendere, — sino al momento in cui Cesare si sentì obbligato a ridurne il numero — trecentoventimila persone [2]).

Si vuole che la legge Clodia (58 a. C.), la quale coronò e ribadì il sistema delle distribuzioni gratuite, fosse stata fatta anche in onta a' pubblicani che speculavano largamente sul commercio del frumento e tendevano quindi a rincararlo [3]). Ma, se ciò entrò anche nelle mire del demagogo insieme all'intento di conciliarsi la cittadinanza bisognosa o parassita, praticamente servì a cointeressare sempre più, anche all'infuori della classe de' pubblicani, i più larghi ceti della cittadinanza a quell'ordinamento, che metteva a contributo le provincie a profitto del paese dominante; e servì quindi a rifermare le speculazioni e il potere de' pubblicani.

Le provincie gemevano sotto il giogo de' pubblicani fatti artefici di una illimitata avidità esercitata con le riscossioni e con le usure a servizio proprio e de' magistrati che avrebbero dovuto contenerne le esorbitanze e ne diventavano invece gl'ispiratori od i complici. Le orazioni di Cicerone contro Verre

[1]) *Schol. Bab.* p. 300 e 308 Orelli. Cfr. Rostowzew in Pauly-Wissow a *R. E.* sub v. *frumentum*.

[2]) Sallust. *hist.*, I, 55, 11.

[3]) Gran. Licin. 34, 4. Cfr. *Frumentum* di Rostowzew in P. W. *R. E.* e Cardinali G. *Frumentatio* in De Ruggiero, *Dizionario epigrafico di antichità romane*.

specialmente riproducono con la varietà degli episodî e la vivacità, sia pure esagerata, del colorito questo stato di cose. I governatori, essi stessi, mercè gli ampi poteri onde erano dotati, avevano aperta la via alle concussioni e a' peculati. Inasprivano e ampliavano le riscossioni a loro competenti: moltiplicavano i pesi col farsi decretare doni, statue, costose attestazioni di benemerenza e di onore.

XLIX.

Ma questa condizione di cose, per quanto dura e talvolta atroce, si era ormai così imposta, consolidata ed irrigidita, come la base e la molla della finanza e dell'economia pubblica romana, che, anche chi ne riconosceva l'ingiustizia e il pericolo, non sapeva prescinderne; sino al punto che Livio [1]) poteva riferire quale espressione del Senato stesso di Roma il famoso principio: « *nam neque sine publicano exerceri posse; et ubi publicanus esset, ibi aut ius publicum vanum aut libertatem sociis nullam esse* ».

Una riprova, si può dire, della coscienza pubblica e del senso di solidarietà che si era venuto formando intorno a questo congegno tributario su cui s'imperniavano ormai la economia e la vita romana, in generale, si scorge nelle discussioni avvenute intorno alla legge agraria che il tribuno Servilio Rullo propose nell'anno $^{691}/_{63}$ e nella sorte che ebbe.

Dopo una tregua abbastanza lunga risorgeva, con quella proposta, tutta la questione agraria quale si era venuta maturando negli anni, ma in forma anche più larga e comprensiva implicando la vendita, con poche eccezioni, dell'immenso *ager publicus* che si era venuto, in tanti anni di guerre fortunate, raccogliendo nelle mani di Roma.

L'allettativa era grande, non solo per la grandezza del demanio da usufruire, ma per il progetto di assegnare in Italia terreni del demanio italico ed altri che sarebbero acquistati col danaro ricavato dalle vendite di demanî extra-italici. Eppure, non solo la legge non si potè condurre in porto, ma non suscitò nemmeno quel fervore e quell'interesse che altre proposte, anche meno lusingatrici, avevano già suscitato [2]).

[1]) Liv. XLV, 18, 5.
[2]) Cic. *de leg. agr.*, 2, 37, 101; 3, 1, 2.

E Cicerone, dalle cui orazioni in buona parte superstiti abbiamo una cognizione abbastanza estesa della proposta di legge, se, per combatterla, si servì di molti argomenti di ordine politico costituzionale e morale, insistette molto e ripetutam sulla conseguente sovversione di tutto il congegno tributario; benchè, per verità, la legge di Servilio Rullo non escludesse od esaurisse assolutamente i *vectigalia* e cercasse in parte di reintegrare quelli che per la vendita del demanio venivano meno.

« Avete compreso — diceva l'oratore [1]) — quante cose e di quale importanza dovranno vendere i decemviri con l'autorità della legge. E non basta. Dopo che si saranno satollati del sangue degli alleati, delle nazioni straniere, de' re, porranno mano alle vostre imposte, faranno irruzione nell'erario. Giacchè segue un articolo pel quale non si permette solo (pel caso manchi il danaro che pure per gli articoli precedenti dovrebbe esser tanto da non poter mancare) ma si obbliga ed impone addirittura, quasi ciò dovesse essere la vostra salvezza, che i decemviri vendano specificatamente i vostri tributi. Recita per ordine, secondo è scritto nella legge, questa vendita all'incanto del Popolo romano, che, per Iddio, io credo riuscirà acerba e funesta per lo stesso banditore.

E poco dopo riprende: « Niente vi è in questa provincia (Sicilia), che sia negli abitati, sia in campagna, i nostri maggiori ci abbiano lasciato come cosa nostra e che costui non imponga di vendere. Ciò che i maggiori vi lasciavano nelle città e ne' paesi degli alleati come frutto di recenti vittorie come guarentigie di pace, come memorabile monumento della guerra ».

E più oltre ancora [2]): « Ordina si vendano le cose che furono degli Attalensi, de' Faseliti e degli Olympeni, l'agro agyrense, l'orindico, il gedusano. Queste cose divennero vostre per il valore guerresco e la vittoria di P. Servilio, uomo chiarissimo. Aggiunge le terre regie di Bithynia, che ora hanno in godimento i pubblicani, poi le terre attaliche nel Chersoneso; in Macedonia quelle che furono di Filippo o di Perseo; che del pari sono date in locazione da' censori e costituiscono un tributo sicurissimo ».

---

[1]) Cic. *de leg. agr.*, 2, 18.
[2]) Cic. *de leg. agr.*, 2, 19.

L.

Questo, intanto, che pure si presentava come l'assetto e l'alimento dello Stato, si risolveva in un fomite di parassitismo, nella formazione di poteri personali, nel malcontento delle provincie.

La capitale — e sotto certi aspetti le zone più vicine — vivevano di una vita distinta da quella delle provincie, e, in massima parte, a spese delle provincie che ne alimentavano con le imposte l'annona, il fasto e la corruzione di ogni specie, morale e politica.

Quel confluire a Roma di derrate e di ricchezze e il modo come si distribuivano, alimentavano straordinariamente il parassitismo; onde emergevano naturalmente tutte quelle manifestazioni anormali della vita politica, che avevano il loro sbocco nella formazione di egemonie personali e di famiglia, nelle contese civili sterili e logoratrici, nel disfacimento di tutti i più sani rapporti sociali e politici e nella paralisi delle stesse forze produttive.

Il bisogno della tranquillità pubblica, condizione essenziale dello svolgimento delle più elementari funzioni economiche, compromessa ad ogni momento, anche quando non esplodeva in aperta guerra civile, spingeva ad un assetto, che, anche uscendo da' quadri delle istituzioni omai tradizionali o adattandole alle nuove necessità, divenisse guarentigia di ordine. Lo richiedevano le provincie, che costituivano la grandissima parte del mondo romano e la sua fonte alimentare; lo richiedevano tutti quelli che, fuori della capitale, non erano direttamente presi in quell'ingranaggio d'interessi artificiosi e di passioni: lo richiedevano, probabilmente, nella stessa capitale, quanti erano fuori di quel vortice o ne erano presi loro malgrado e ne sentivano l'impazienza.

LI.

Tutto il periodo che era seguito alla terza guerra punica, e in genere alle guerre con cui Roma aveva realizzato il suo dominio mondiale, era stato un periodo di crisi: crisi politica e crisi economica.

Per tutto quel lungo e grandioso periodo lo Stato e la società romana avevano faticosamente cercato un equilibrio che non erano riusciti a trovare e che difficilmente, nell'ambito de' sistemi di vita e delle istituzioni esistenti, era possibile trovare.

Vi era un contrasto permanente — a volta a volta reso più acuto — tra la capitale e l'Italia, e tra l'una e l'altra, in vario grado e in diversa misura, con le varie provincie: vi era un contrasto tra la vecchia e la nuova aristocrazia, tra la proprietà fondiaria e quella mobiliare, tra gli abbienti e non abbienti, tra la città e la campagna: contrasti qua e là appena accennati o in via di sviluppo secondo le diverse condizioni e che, attraverso transazioni o adattamenti, cercavano una composizione, ma temporanea soltanto, perchè nessuno di quegli elementi in competizione aveva tanta debolezza o tanta abnegazione da mettersi da parte, nè aveva tanta forza da imporsi agli altri.

L'ultima guerra civile, se non fu in tutto una soluzione, per quanto dolorosa e violenta, fu uno sfogo, onde venne ad alcuni la rivelazione della propria impotenza o della loro funzione omai esaurita, e alla generalità un senso di stanchezza che la piegò ad abdicare e a rimettere a un potere personale, quasi ad un arbitro, quella sistemazione che le parti in conflitto, per tanto tempo invano lottanti, non avevano potuto mettere in atto.

Questa forma di cesarismo, che, pur riproducendo un fenomeno già emerso nelle crisi economiche e politiche del mondo ellenico, era destinata a improntare, per tutto l'avvenire, del suo nome la cosa, forse pel campo più vasto in cui avveniva e per la durata più lunga e per le conseguenze più visibili, più profonde e più durature; questa forma di cesarismo, che conservando in massima parte il nome e la forma delle istituzioni le dominava con uno spirito nuovo, apparve la più adatta alle risoluzioni pronte, alle imposizioni necessarie e alle decisioni equitative; per cui i diversi organismi e le più opposte parti dell'Impero, i ceti e i partiti inquieti o reciprocamente gelosi potessero calmare i loro dissidi o tollerarne ed accettarne i freni, senza offesa e con minore suscettibilità del loro amor proprio, per amore e per forza. Anche per forza; giacchè il nuovo arbitro era giunto a mettere nelle sue mani quella forza armata che imponeva le soluzioni anche quando non erano spontaneamente accolte.

LII.

Ma la creazione di nuovi organismi, il mantenimento di una forza armata che non si doveva più alimentare nella forma sporadica delle guerre guerreggiate, e tutto l'insieme de' provvedimenti, che dovevano preludere ed accompagnare la graduale trasformazione e la fusione dell' Impero, avevano bisogno di mezzi abbondanti, che — specie nello stato di esaurimento prodotto dalle ultime guerre civili — dovevano realizzarsi col riordinamento e con l' eliminazione degli sperperi i quali — tra le vessazioni de' provinciali e il parassitismo concresciuto con esse — avevano caratterizzato il sistema tributario sin allora vigente.

Per quanto lo Stato fosse ancora ben lontano dall' avere tutte quelle funzioni che ora ne costituiscono l'essenza e richiedono mezzi ingenti; il modo come funzionava l' annona per l' approvvigionamento della cittadinanza e l' assistenza de' non abbienti richiedevano contributi non lievi; e, spese richiedevano altresì i bisogni della sicurezza interna ed esterna; e, a conservare la pace pubblica, occorreva anche riparare a dissesti d' individui e di classi; e in ogni modo, la restaurazione della finanza è sempre un bisogno preliminare di ogni tempo, e specialmente de' periodi di transizione.

LIII.

La costituzione del potere imperiale, sgorgato dal seno stesso delle guerre civili, come espressione, consapevole e inconsapevole, di questi bisogni e di questi sentimenti, doveva importare inevitabilmente — si può dire, naturalmente — un riordinamento di quel sistema tributario, che entrava per tanta parte nella economia romana e nella conseguente vita politica, e attraverso il cui riordinamento e adattamento alle nuove istituzioni e alle nuove direttive politiche si poteva — relativamente invero — arginare lo sperpero delle risorse pubbliche, frenare l'esaurimento troppo rapido della produzione e reintegrare e rafforzare l' autorità centrale dello Stato e le sue funzioni, recidendo le vie per cui quel genere di speculazione privata — sempre deplorata e sempre conservata — assorbiva cespiti pubblici e formava la sua forza politica, e mettendo a

suo luogo una amministrazione subordinata al nuovo potere politico e da esso diretta e sorvegliata.

Accanto a questa ragione di ordine politico, ne erano venute maturando altre, anche di ordine economico, che suggerivano un rimaneggiamento del sistema tributario.

Il tributo de' cittadini che — qualunque ne fosse poi la sorte reale — era rimasto storicamente in vigore per l'elemento cittadino, di Roma e dell'Italia e de' cittadini ovunque si trovassero, corrispondeva a quella struttura economica più antica per cui l'organo della produzione era quasi esclusivamente la casa — l'οἶκος come si è detto, assumendo ad espressione tecnica il corrispondente termine greco — e in cui questa, essendo l'organo tecnico della produzione e in massima parte del consumo in essa racchiuso, dava, saltuariamente, a seconda del bisogno, quasi in forma di prestito, il contributo pel momento necessario allo Stato, su di una base valutata dallo stesso contribuente sotto gli auspici della pubblica magistratura censoria che lo tassava.

In questo periodo non si era giunti ancora alla differenziazione specifica della produzione delle materie prime e della loro elaborazione, del capitale e del lavoro distinto e contrapposto. Ma la forma più semplice dell'economia casalinga, ove il prodotto compiva tutto il suo circolo di formazione di elaborazione e di consumo, si andava superando. Ma il commercio delle merci più varie e più lontane con ampî e persistenti mercati aveva avuto un largo sviluppo nel dominio esteso e fornito di regolari e relativamente facili mezzi di comunicazione. Il trapasso della ricchezza era divenuto più facile e più frequente. La ricchezza mobiliare, con le funzioni che esercitava e con i diritti e, sopratutto, i poteri che si arrogava, era venuta ad acquistare la sua importanza economica e sociale.

LIV.

Per comprendere in più larga misura questi cespiti che sarebbero sfuggiti o non avrebbero potuto essere compresi per intero, nell'atto stesso che si riordinavano i tributi esistenti, si aggiunsero imposte indirette e tasse che li colpivano ne' varî trapassi e trasferimenti, sia da luogo a luogo che da persona a persona.

A misura che l'Impero si veniva fondendo in una compagine meno inorganica, e l'amministrazione si sviluppava, e i rapporti s'intensificavano e lo Stato perdeva il carattere più antico di un vasto dominio assoggettato a una città o ad una nazione, anche il sistema tributario si avviava verso la sua unificazione. Ma a ciò si pervenne solo tardi e gradualmente, qualche volta, col progredire del tempo, intenzionalmente, più spesso per la forza prevalente delle cose.

Come si è accennato, la sorte definitiva del tributo de' cittadini, in questo riordinamento, non è sicura ed è molto contestata. Poichè le notizie più abbondanti sul sistema tributario romano sono del periodo più avanzato dell' Impero, quando appunto aveva avuto un assetto comune e uniforme, solo in maniera indiretta e generalmente vaga si hanno intorno a questo momento notizie che perciò sono soggette alla più varia interpretazione [1]).

---

[1]) B. Matthias, *Die römische Grundsteuer und das Vectigalrecht*, Erlangen 1882, (pag. 1) così riassume le varie opinioni di eruditi e giuristi sull' argomento: « Come stadii esteriori nello sviluppo del sistema tributario emergono: 1. *L'eliminazione di fatto del tributo de' cittadini dopo la guerra macedonica nell' anno 587.* Questa è accolta da tutti gli scrittori. 2. *La reintroduzione del tributum civile nel 711 sotto il consolato d'Irzio e Pansa.* Qui divergono le opinioni. Savigny ritiene solo transitoria questa reintroduzione: il tributo de' cittadini non si sarebbe tornato a riscuotere durevolmente e perciò vi sarebbe stata sino a Massimiano completa immunità tributaria per l'Italia. Ritengono invece altri (Walter, Hegewisch) che la reintroduzione sarebbe stata duratura, e a questo io mi uniformo in base alle fondamentali dimostrazioni di Rodbertus. 3. *Il cosidetto censo imperiale e le misurazioni sotto Augusto.* Nessuno, che io sappia, contesta che Augusto abbia introdotto ordinamenti riguardanti i rapporti tributarî dell' Impero. Sulla loro portata differiscono le opinioni. Come risulterà in appresso, alcuni riferiscono questi ordinamenti all'introduzione di un sistema tributario unitario per tutto l'Impero, altri li riferiscono al regolamento di rapporti tributarî provinciali. — Il Savigny fa risalire il dualismo di tributo de' cittadini (imposta sul patrimonio, cioè imposta fondiaria dissimulata) e tributo provinciale (testatico accanto a percezioni fondiarie specialmente decime in natura) sino all'anno 587. Qui, scompare completamente il tributo de' cittadini, e al luogo delle vecchie imposte provinciali subentra, a partire da Augusto, una comune imposta fondiaria in danaro poggiata sulla catastazione e sul classamento (*jugatio, capitatio*). L'imposta in natura (*annona*) costituisce un'imposta supplementare a questa; l'imposta del testatico (*capitatio*), che viene riscossa da quelli che non contribuiscono imposta fondiaria, costitisce uuna imposta complementare. L'espletamento di queste riforme ricade nel tempo di Marco Aurelio. Questo sistema dell'imposta provinciale viene poi introdotto da Massimiano nell' Italia sino a questo punto immune da tributi. Il sistema tributario imperiale ritenuto dal Savigny è quindi una riforma veramente energica del sistema tributario puramente fatta nell' interesse della « semplificazione dell' amministrazione e dell' uguale trattamento de' sudditi », in cui prepondera l'imposta

Le autorità su cui fu impegnata la polemica, specialmente tra il Savigny che negava la persistenza del tributo de' citta-

---

fondiaria. — Parimenti prendendo le mosse dal dualismo del tributo de' cittadini e del tributo provinciale, il Walter, sotto il presupposto che il *tributum civile* fosse sospeso solo transitoriamente, arriva alla conclusione che il tributo provinciale si sia gradualmente accostato al sistema del tributo de' cittadini: indi quest' ultimo con la sua base, il *census*, sarebbe stato adottato per tutto l'Impero. La peculiarità del punto di vista del Walter consiste nel fatto che l'imposta generale sul patrimonio, che egli scorge nel tributo de' cittadini, dovrebbe essere sopportata solo da' proprietarî fondiarî e che, accanto a questa imposta generale sul patrimonio, fosse stabilito un testatico per i ceti inferiori e per quelli che non contribuivano imposta fondiaria. — Affatto analoga all' opinione del Savigny è quella di Huschke. Questi attenua notevolmente solo il dualismo del sistema tributario. Secondo lui; proprio dall' inizio delle conquiste romane, s'introdusse da' governatori nelle provincie un *census* peregrino, che veramente, in sè e per sè, non aveva niente da fare col *census civilis*, ma, da' governatori, veniva per quanto più era possibile condotto sul tipo del *census* romano. Dopo la definitiva eliminazione del *tributum civile* a partire dal 587, in principio dell' Impero, con la « graduale assimilazione e la finale parificazione dell' Italia e delle provincie », anche il sistema tributario diviene unico, e poggia, veramente, sopra una base rigorosamente territoriale. Formalmente si connette al *tributum civile* (*census*), materialmente al *tributum provinciale*. Dallo *stipendium* delle provincie, a causa della caratteristica dell' elemento territoriale, si distinguono imposta fondiaria e testatico. L' ultimo costituisce una integrazione del primo. — Anche Hoeck prende le mosse dal dualismo de' due sistemi del tributo de' cittadini (imposta sul patrimonio) e del tributo provinciale (imposta fondiaria — testatico). Entrambi furono compresi ne' provvedimenti di Augusto ma non unificati in un solo sistema tributario imperiale. Entrambi vennero percetti secondo il *census*, ma il censo provinciale rimase sino al fondo del secolo 3.° distinto dal romano, benchè l'ultimo esercitasse la sua influenza sul primo; questo era congiunto con l'accatastamento e col classamento, del che si occuparono gli ordinamenti sotto di Augusto. Il testatico, propriamente una imposta sul patrimonio per capitalisti e calcolata secondo la parte del patrimonio non soggetto all' imposta fondiaria, costituisce una integrazione dell' imposta fondiaria. — Secondo le opinioni dinanzi espresse dallo stesso unitario sistema tributario imperiale emerge il dualismo dell' imposta fondiaria e del testatico. Al posto di questo dualismo altri pongono *una* imposta unitaria, Gothofredo una imposta fondiaria, Gibbon una imposta che per la forma appare testatico e, per la materialità sua, come imposta fondiaria, perchè grava sopra ideali individui tributari, ognuno de' quali rappresenta una determinata parte della proprietà fondiaria. — Questi modi di vedere più antichi hanno ora avuta una profonda elaborazione, anzitutto da un punto di vista economico, finanziario e di diritto pubblico per opera di Rodbertus. Riferendoci a lui noi distinguiamo i seguenti periodi dell' evoluzione. Il primo giunge sino alla concessione generale del diritto di cittadinanza sotto Caracalla. Esso è contradistinto dall' antitesi di *tributum civile* (imposta generale sul patrimonio) e *tributum provinciale* (*tributum soli*, terratico, *tributum capitis*). Questa antitesi non passa per l' intermedio di nessun censo imperiale generale. Il tributo de' cittadini, dopo che transitoriamente non fu esatto, fu reintrodotto in maniera stabile (a. 711). Gli ordinamenti di Augusto hanno importanza solo per il tributo provinciale, e, per verità, solo nel senso di riordinamento, non di riforma. Il secondo periodo va da Caracalla a Diocleziano. Il tributo de' cittadini entra in vigore in tutto l'Impero. Il terzo periodo meglio illustrato dalle fonti abbraccia l'epoca degl' imperatori

dini dopo di Augusto e il Rodbertus che sosteneva la tesi opposta, si riducono in fondo a pochi brani [1]).

LV.

Quanto alle provincie, si può ritenere che si procedesse sopratutto a un lavoro di revisione e di riordinamento. Lavoro di statistica, di constatazione e misurazione nelle provincie erano cominciate già dal tempo di Cesare.

Ulpiano (L. 4, § 2 *de censibus* 50, 15) dà il tipo del censo così: « Forma censuali cavetur ut agri sic in censum referantur. Nomen fundi cujusque: et in qua civitate et in quo pago sit: et quos duos vicinos, proximos habeat. Et arvum, quod in decem annos proximos satum erit, quot iugerum sit: vinea quot vites habeat, olivae quot iugerum et quot arbores habeant: pratum, quod intra decem annos proximos sectum erit, quot iugerum: pascua quot iugerum esse videantur: item silvae caeduae: omnia ipse qui defert aestimet ».

Prendendo a base questo tratto e retraendolo ad un tempo anteriore, si è voluto da alcuni vedere nelle operazioni iniziate da Cesare e proseguite da Agrippa ed Augusto un vero censimento di questa specie per l'applicazione di una vera imposta fondiaria.

Ma l'indeterminatezza delle notizie relative a quelle operazioni e l'interpolazione di cui sono suscettibili, anche quando non portavano ad escludere recisamente il carattere metodico e specifico di quelle operazioni, non autorizzavano ad ammetterlo. E specialmente il Rodbertus, con un esame minuzioso di tutti i testi invocati, cercò toglier valore a questa supposizione [2]) contestando specie le volute operazioni di estimo e classamento.

Il Dessau che più recentemente, comunque in forma compendiosa, ne ha trattato [3]), riassume la sua opinione così: « Anche

---

cristiani. Dalla imposta generale sul patrimonio del periodo precedente si sviluppano due imposte strettamente congiunte, una sul suolo (*jugatio*) e una sugli schiavi e il bestiame (*capitatio*), entrambe col carattere d'imposte sul capitale. Accanto a queste, esistono imposte pel capitale commerciale e per l'industria.

[1]) Simplicius in *Gromatici veteres*, ed Lachmann pag. 35; Aggen. (*Grom. Vet.*, pag. 4); Columella, *de re rustica* III, 3, Aur. Vict., *de Caesar.* 39; e l'orazione dell'Imperatore Claudio sull'assunzione de' Galli di Lyone in Senato.

[2]) Rodbertus, *Per la storia delle imposte romane da Augusto in poi* (in *Jahrbücher für Nationaloekonomie* von Br. Hildebraud. vol. V, pag. 154 sgg. e *trad. ital.* in *Biblioteca di storia economica*, vol. V, pag. 756 sgg. In senso opposto cfr. Savigny, *Römische Steuerverfassung* (in *Vermischte Schriften.*, II, pag. 99 sgg.).

[3]) s. v. *Finanzen* in *Handwörterbuch der Staatswissenschaften* herausg. von Conrad-Elster-Lexis, vol. IV, 3.ª Aufl., 1910.

sotto l'Impero il nerbo delle finanze fu costituito da' contributi delle terre delle provincie. Ma si abolirono le decime di malsicuro rendimento e oppressive pel modo di riscossione, almeno nelle regioni principali dell'Impero, e s'imposero per le singole provincie o piuttosto territorî (distretti, comuni) contributi fissi, espressi in danaro. Le nuove provincie galliche, a cui non era stato applicato l'antico sistema, dovevano, dapprima, pagare tutt'insieme annualmente, 40 milioni di sesterzi. La determinazione della capacità contributiva de' singoli territorî ebbe luogo, nella maggior parte delle provincie dell'Impero, sotto l'imperatore Augusto, con un censo eseguito dagli organi delle amministrazioni locali dove queste esistevano, ma sotto la guida, la sorveglianza e la decisione definitiva de' punti controversi per opera di funzionari del Governo centrale. Il censo era rinnovato di tempo in tempo, sotto la guida de' governatori provinciali od anche di commissarî speciali. In Gallia il Governo tenne a rimanere al corrente per profittare anche da parte sua del progressivo sviluppo economico del paese, mentre altrove sembra che si sia trascurata la cosa. Con la valutazione del terreno ebbe luogo un rilievo dello stato delle persone, in alcune provincie per la riscossione di un testatico, in altre per riguardo ad eventuali coscrizioni [1]). In Egytto, dove vi era stato un sistema di contribuzioni e di controlli estremamente sviluppato, lo si lasciò sussistere: dichiarazioni della consistenza delle per-

[1]) Sull'argomento è utile confrontare Mommsen Th. *Zum römischen Bodenrecht* (Hermes, vol. 27, 1892) e sopratutto l'articolo *Vom antiken Cataster* di A. Schulten pubblicato nello *Hermes* del 1906 (vol. 41, pp. 1-44), che prende occasione, per trattare le questioni, dal nuovo frammento di catasto di Arausio, pubblicato ne' *Comptes rendus de l'Academ. des inscript.*, 1904, pp. 497 sg. Secondo lo Schulten si ha a fare, in questo frammento, come nel più antico CIL. XII, n. 1244 e p. 824), con operazioni catastali compiute nel censo di Augusto del 27-13 a. C. e fatte a scopo di imposizione tributaria. Il primo frammento riguarderebbe il catasto rustico e il secondo il catasto urbano. Lo Schulten ne ricava pure, per questo, la misura del tributo che sarebbe stato di $^1/_{24}$ di sesterzio, circa cinque centesimi a metro quadrato per una imposta sulle aree fabbricate, di cui trova precedenti in città asiatiche (Cic., *ad fam.*, 3, 8, 5) e in Egytto (Wilcken, *Ostraka*, 1, 192, 390) .... In Arausio quindi l'imposta fondiaria era determinata in una somma fissa — tanto o tanto per giornata in danaro. In Egytto la somma fissa era determinata in danaro per la terra alberata, e in natura per la terra sativa: tante artabe per un'arura. (Wilcken, *Ostraka*, 1, 203). In alcune provincie, anche sotto l'Impero, l'imposta consisteva ancora, piuttosto che in una quantità fissa, in una quota del prodotto come le note decime sicule ed asiatiche (Hygin in *Röm. Feldm.*, 1, 205, 9).

Cerca pure lo Schulten di mostrare (pag. 36 sg.) che quei due frammenti non appartengono a una carta (*forma*) tracciata per le assegnazioni bensì ad una mappa catastale compilata a scopo tributario con l'indicazione de' possessori, del piano

sone, del bestiame e degl'immobili come delle loro variazioni erano all'ordine del giorno ».

parcellare e della relativa imposta; una carta certamente primitiva rispetto alle odierne meglio fatte, ma che riuniva elementi oggi distribuiti in un diverso ordine di documenti, e rispondente quindi a un libro censuario, senza dare tuttavia il prodotto netto essendo le imposte regolate sulla superficie. Queste mappe catastali erano completate da' libri catastali (libri aeris, commentarii: *Röm. Feldmess.*, 295, 7). Ogni centuria ed ogni singola parcella aveva il suo rispettivo foglio sul libro censuario. Contenendo l'indicazione dell'aliquota, la mappa catastale di Arausio valeva anche come ruolo d'imposta che era redatto in base alla *professio* (ἀπογραφή), la quale, secondo il noto passo di Ulpiano (Dig. 50, 15, 4), comprendeva anche lo *strumentum vocale*, gli schiavi e successivamente i coloni. Ma, mentre il catasto segnava la proprietà nella sua distribuzione topografica, il ruolo d'imposta riuniva sotto i rispettivi nomi personali le parcelle appartenenti ad un proprietario con tutte le relative indicazioni. « È, quindi, verosimile — conclude lo Schulten — che la misurazione alla quale si riportano i due frammenti di catasto, comprendeva non solo il territorio di Arausio bensì un'estensione maggiore, magari l'intera provincia narbonense. La forma di scrittura ed altro fanno attribuire i frammenti al principio dell'Impero. E sorge allora la supposizione che la misurazione del territorio di Arausio sia stata una parte del censo iniziato da Augusto il 27 a. C. per le provincie galliche. Secondo Livio (*Epit.*, 134) questo censo si riferiva certamente solo alle tre provincie conquistate da Cesare (Dione, 53, 22 parla in generale di Γαλατίας), ma, poichè Augusto iniziò il censo di Narbo, e per la Narbonense nè la Repubblica, che a ciò non pensava, nè Cesare che non ne aveva il tempo, poteva avere disposto un rilievo esatto, si deve assumere che il censo si riferiva anche alla Narbonense. Che il censo augusteo menava ad una misurazione del territorio, non si deve ritenere preliminarmente inverosimile, poichè senza ciò era impossibile un ordinario assetto dell'imposta, ma è anche direttamente attestato. Il *pes Drusianus* specialmente, col quale secondo gli agrimensori (*Feldmesser*, pag. 123, 4) si facevano le misurazioni nella Germania Inferiore, può aver desunto il suo nome da una misurazione che Druso fece nell'anno 12 per un censo disposto in Germania. Comprensivi lavori catastali sono d'altronde, attestati anche (*Feldm.*, 209 sg,; 208, 239, 14) dalla raccolta di un Balbo *qui temporibus Augusti omnium provinciarum et formas civitatium et mensuras conpertas in commentarios contulit* (cfr. anche *Feldmesser*, 225, 14; 91; 93, II):... ad una esatta misurazione catastale accenna anche l'introduzione del trattato di Balbo (vedi Mommsen, *Feldmes.*, 2, 150) sulle misure e il rilievo delle misure. Balbo compilò una raccolta di queste mappe catastali tracciate per ordine di Augusto. A misurazioni di Augusto potrebbero anche riferirsi *termini Augustales*, spesso menzionati dagli agrimensori e di cui parecchi sono stati trovati in Ispagna (CIL. II, pag. 1161). Lo Schulten assegna a questi documenti, come *terminus post quem* il 27 e come *terminus ante quem* il 12; probabilmente il 20. Aggiunge poi che a questo rilievo catastale di Augusto si riferisce probabilmente un gruppo di documenti di cui egli accenna trattando delle mappe degli agrimensori in Hermes, 33, pag. 534 sg. (1898), e rettificando così una ipotesi allora avanzata; che cioè, propriamente, le mappe risalgono alla raccolta de' documenti catastali di Augusto compilata da Balbo, in modo che, nelle carte degli agrimensori sono conservate riproduzioni ridotte delle mappe catastali augustee.

Sulla trasformazione della decima, sulla sua persistenza successiva e su' suoi inconvenienti si può utilmente riscontrare Savigny, *Römische Steuerverfassung*, Erster Nachtrag (1842) pagg. 168, 173 e sg. in *Vermischte Schriften*, vol. II.

Sull'influenza che ebbe il catasto egyzio sull'ulteriore adozione del sistema cfr. Wilcken, *Grundzüge*,, I, Bd. pag. 205.

LVI.

Quanto all' Italia, non volendosi esigere il tributo e non potendo rinunziare ad ogni sua contribuzione, s' introdussero e si riprodussero o si mantennero le forme d' imposte indirette a cui si è accennato.

Una delle più notevoli e più caratteristiche fu l' imposta del 5 % sulle successioni, chiamata perciò *vicesima hereditatium* [1]).

Come si è accennato innanzi, a questa imposta si era voluta dare una data molto anteriore, quella della *lex Voconia:* in realtà non risale che all' anno 6 d. C. e ad Augusto [2]).

E non venne introdotta senza molte difficoltà. Cercarono prima d' introdurla lo stesso Augusto (allora Cesare Ottaviano) ed Antonio nel 714 (40 a. C.) per i bisogni della guerra [3]), ma dovettero rinunziarvi per la viva e tenace opposizione incontrata. Riuscito vincitore delle guerre civili e posto innanzi al compito sempre più urgente di sistemare la finanza, Augusto tornò alla carica, cercando di far valere anche l' argomento — vero o supposto e forse più supposto che vero — che l' introduzione di tale imposta fosse nelle intenzioni dello stesso Giulio Cesare, come risultava dalle sue carte. Ma quale che fosse l' autorità di tale argomento, non veniva meno, perciò, la renitenza; e allora, in maniera esplicita ed implicita, col disporre anche misurazioni e rilievi, Augusto dovette minacciare

---

[1]) Hirschfeld O., *Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, pag. 96 sgg.; Bachofen, *Ausgewählten Lehren des römischen Civilrechts*, pagg. 322-95; Naquet, *des impôts indirects chez les Romains*, Paris 1875; Cagnat, *Étude sur les impôts indirects chez les Romains*, pagg. 175 sgg.; Schanz, *Studien zur Gesch. und Theorie der Erbschaftsteuer* in *Finanzarchiv*, XVII, 1 (1900), pagg. 1-62; Marquardt, *Organisation financière*, pagg. 335 sg. con altre indicazioni bibliografiche; Bonelli G., *Le imposte indirette di Roma antica*, Roma 1900, pag. 35 sgg.; Rudorff, *das Testament von Dasumius* in *Savigny Zeitschrift für geschichtl. R. W.*, 12 (1845), pag. 386 ff. trad. in franc. del Laboulaye. La completa bibliografia dell' argomento è data da Schanz, *l. c.*, pag. 3.

[2]) Sulla derivazione dell' imposta delle successioni dall' Egytto cfr. Schanz, *l. c.*, pag. 1 e Wilcken, *Ostraka*, I, 183 che si riporta a Revillout (*Proceed. Soc. Bibl. Arch.*, XIV, pag. 120). Lo Schanz (*l. c.*, pag. 7) fa risalire a Cesare, per consiglio di C. Rabirio Postumo, l' idea di trapiantarla a Roma.

[3]) Appian. b. c. V, 67. Alla Lex Voconia vuol farla risalire specialmente il Bachofen. Cfr. presso Schanz, pagg. 5-9 la confutazione.

la reimposizione del tributo, anche sotto la forma di una più diretta gravezza fondiaria [1]). E quest' argomento potè forse più di ogni altro, per le categorie che colpiva o per una nota di servitù che avrebbe avuto l'imposizione del suolo. Così l'imposta entrò in azione.

LVII.

Quell' imposta, oltre al fine generale del riordinamento delle finanze, si era proposto di fornire de' fondi all' *aerarium militare*, cassa istituita per provvedere alle pensioni de' veterani, senza escludere tuttavia che potesse servire anche alle opere ordinarie dell' esercito [2]).

In questa imposta si può trovare un altro argomento per l'eliminazione pratica del tributo de' cittadini; sia in quanto la restaurazione di questo fu minacciato a' contribuenti ove si facesse opposizione all' introduzione della nuova imposta; sia considerando che questa sostituì veramente, con vantaggio della finanza, il tributo de' cittadini.

Infatti, il tributo de' cittadini era prelevato secondo la percentuale dell' 1 al 3 per mille. Se anche, invece di essere imposto, com' era, straordinariamente, fosse stato prelevato annualmente, difficilmente, nel corso di una generazione, sarebbe asceso a più del 3 o 4 % di ciascun patrimonio. La tassa di successione, imposta nella misura del 5 %, calcolando, come oggi si fa, che, in media, il complesso de' patrimonii fosse devoluto, da eredi e successori, per causa di morte, entro il termine di 35 anni, veniva così a dare un gettito più sicuro, maggiore, e più costante anche, del tributo de' cittadini.

LVIII.

Noi non siamo bene informati su tutte le particolarità di questa legge, che, per opera di Nerva, Trajano ed Adriano,

---

1) Dio. Cass., LVI, 28 e LV, 25.

2) Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, pag. 1012; Hirschfeld, *Verwaltungsbeamten*, pag. 2, n. 1; Schanz, *l. c.*, pag. 9. Nell' anno 5 d. C. Augusto fissa il servizio militare per le legioni a 20 anni e per i pretoriani a 16 anni. Nell' anno successivo l'erario militare ebbe un contributo di 170 milioni di sesterzi da Augusto e Tiberio, che gli ottennero pure altri contributi da re e popoli.

ebbe delle modificazioni, che importavano esenzioni, non essendocene pervenuta la redazione testuale [1]).

Queste esenzioni, oltre al corrispondere al tradizionale concetto per cui il patrimonio era considerato come familiare quale che potesse essere giuridicamente la libera disponibilità del *paterfamilias,* realizzavano anche quello che doveva considerarsi il motivo etico della legge emanata in un momento nel quale prevaleva sempre più la tendenza al celibato, con tutte le sue conseguenze deplorevoli per la vita pubblica e privata, e la legislazione mirava a contenerlo, anche rendendo più gravosa la trasmissione dell'asse ereditario a consanguinei e anche semplicemente ad estranei, come doveva avvenire nella mancanza di discendenti.

O per le migliorate condizioni della finanza o per il fatto delle leggi contro il celibato cadute in desuetudine o apparse inefficaci o non necessarie, l'applicazione di questa imposta ebbe mitigazioni di vario genere, ma in maniera saltuaria e oscillante.

---

[1]) Lo Schanz (*l. c.*, pag. 11) riassume e commenta largamente l'interpretazione data da' varî commentatori al passo di Plinio e a quello di Dione Cassio (πλήν τῶν πάνυ συγγενῶν καὶ πενήτων) su' quali sono state divergenti le opinioni di eruditi e giuristi. « Per ciò che riguarda la prima edizione — egli dice — sotto πάνυ συγγενεῖς, Manzano (c. 23, pag. 107 sg.) intese i *sui;* Spanheim (*Orb. rom. exerc.*, II, c. 4, ed. Lond. 1703, p. 205) e Gibbon (*The nearest of kins on the father's side.... Hist.*, 1811, pag. 264, Chap. VI verso la fine) gli agnati (Huschke *Beitr. zur. K. Institutionen*, Leipzig 1855, pag. 18) e O. Müller (*Lehrb. d. Institutionen*, Leipzig 1858, pag. 755, n. 9) i genitori e figli di primo grado; Rudorff (*Testament des Dasumius*, pag. 388) *die sui, consanguinei decem personae;* Klenze (*Zeitschr. fur gesch. Rechtswiss.*, Bd. VI (1828), pag. 60) gli agnati della lex Furia e così via. Il Bachofen si esprime nel senso che si debba scegliere tra le *decem personae* e gli agnati della lex Furia; che queste sieno le due cerchie di congiunti a cui il diritto di quel tempo riconosceva pretese esclusive al patrimonio; ma egli si dichiara — tuttavia a torto — per gli agnati della *lex Furia* ». Lo Schanz (*l. c.*, pag. 18) dopo l'esposizione de' vari argomenti conclude che non si può loro attribuire un carattere decisivo, e si deve considerare irresoluta la questione dell'esenzione del primo grado o delle *decem personae,* con cui si arrivava al secondo grado, rimettendo all'esame della successiva estensione delle esenzioni ciò che si può ricavare da quelle disposizioni. Espone pure i dubbî suscitati dalla controversa interpunzione, giacchè gli scrittori de' secoli XVI e XVII riferiscono le parole πενήτων non a συγγενῶν ma ad eredi e legatari; donde nasce l'altra controversia se fossero esenti eredi e legatari che erano bisognosi, quale che fosse la loro quota, oppure che eredi e legatari non bisognosi fossero tassati per quanto piccola fosse la loro quota ... Anche l'opinione che l'immunità cessasse quando l'eredità sorpassava i 100000 sesterzi (L. 21.926.25 a valore d'argento, L. 24470.00 a valore d'oro) secondo la tabella del Marquardt, poggia sopra semplici supposizioni, desunte da analogie con la *lex Voconia* e la *lex Papia.*

Queste modificazioni sono anche connesse al nuovo rapporto in cui venivano con Roma i nuovi cittadini, cui si estendeva il diritto di cittadinanza e il graduale temperamento del diritto di successione che al rigore e all'esclusivismo dell' *agnatio*, la parentela civile fondata sull'esercizio della patria potestà, faceva sucedere il fatto delle *cognatio*, la parentela naturale fondata sulla comunione del sangue.

Poichè la tassa colpiva i cittadini romani e quindi quelli a cui era gradualmente estesa la cittadinanza e d'altra parte la legge romana riconosceva gli effetti della *cognatio* solo tra antichi cittadini, non tra Romani e peregrini; questi, acquistando la cittadinanza, mentre seguitavano a pagare l'imposta fondiaria, non beneficiavano delle esenzioni dalle tasse di successione nello stesso modo: una condizione che Plinio il giovane rileva espressamente [1]).

Per opera di Nerva fu ritenuto agli effetti dell'esenzione, il *jus cognationis* pure quando la qualità di cittadino, che lo metteva in essere, fosse sopravvenuta ne' genitori posteriormente alla conclusione del matrimonio [2]).

Secondo l'interpretazione che si dà ai passi di Plinio, gli antichi cittadini erano esenti solo nel primo grado: Nerva e Trajano esentarono anche i nuovi cittadini nel primo grado di parentela. Non contento di ciò, Trajano esentò gli antichi cittadini sino al secondo grado, assicurando la stessa condizione a quelli che erano giunti alla cittadinanza attraverso lo *jus Latii*.

Adriano nell'intento di assicurare il gettito della tassa e anche di aumentarlo, avrebbe tolta l'immunità tributaria a' nuovi cittadini, avrebbe richiesta di nuovo la *redactio in patriam potestatem* e ordinata una *causae cognitio* per decidere dell'applicabilità a minori e assenti [3]) Trajano emise per la prima volta, o richiamò in vigore la disposizione — non si sa bene —

---

[1]) Plin., *Paneg.*, 37. *Ita maximum beneficium vertebatur in gravissimam iniuriam, civitasque Romana instar erat odii et discordiae et orbitatis, cum carissima pignora salva ipsorum pietate distraheret.*

Plin., 39. « *Nec vero contentus primum cognationis gradum abstulisse vicesimae, secundum quoque exemit cavitque, ut in sororis bonis frater in patris soror atque avus, avia in neptis nepotisque et invicem illi servarentur immunes. Hic quoque quibus per Latium civites Romana patuisset, idem indulsit omnibusque inter se cognationum jura commisit simul et pariter et more naturae* ».

[2]) Schanz, *l. c.*, pag. 27.

[3]) Plin., *Panegyr.*, 37.

per cui dovevano detrarsi dall' asse ereditario, nel calcolare la tassa, le spese funerarie [1]); cosa che, data la consuetudine romana di erogare forti somme sia per le cerimonie funerarie come per i monumenti commemorativi veniva ad avere una grande importanza; tanto che, successivamente, bisognò meglio regolare questa materia con specificazioni e distinzioni intese a garentire gl' interessi fiscali.

Per l' applicazione dell' imposte e la sua liquidazione furono poi emanate disposizioni intese ad assicurare la pronta apertura de' testamenti nelle successioni testamentarie, a garentire il sicuro prelevamento della tassa e a calcolare i pesi ond' erano gravate le eredità e le relative detrazioni; anche le rendite vitalizie, per calcolare le quali si ebbe anche una, comunque empirica, tabella di sopravvivenza, che è giunta sino a noi e vale a darci una idea del modo come allora si considerava la questione [2]).

E così, attraverso perfezionamenti tecnici e attenuazioni o rincrudimenti, l' imposta si protrasse sino all' epoca più avanzata dell' Impero, finchè servì a Caracalla, come si assume, di stimolo se non di determinazione, per estendere la cittadinanza a tutto l' Impero, facendo così di tutti gli abitanti de' contribuenti; e, in ultimo, scomparve col sopravvenire della più profonda riforma tributaria di Diocleziano che trasformava tutto l' ordinamento delle imposte [3]).

LIX.

Seguitò ad aver vigore l' imposta sulle manomissioni, anch' essa del ventesimo, introdotta nel 357 a. C. e destinata all' *aerarium sanctius,* come una riserva annua per i bisogni straordinarî. E se ne trova la traccia fino a Macrino, che ridusse alla

---

[1]) Plin., *Panegyr.*, 40.

[2]) Paul. *Sent.*, IV, 6, 3. Dig., l. 68 *ad legem Falcidiam*, XXXV, 2.

[3]) Cagnat, *op. cit.*, 190 con le autorità ivi citate. Mommsen Th., *Abriss des römischen Staatsrechts,* Leipzig 1898, pag. 333.

Caracalla l' avrebbe elevata dal 5 % al 10 % rendendo illusorie in gran parte le stesse esenzioni o sfruttandole a scopo finanziario. Sulla fine di questa imposta sono varie anche le opinioni. Qualcuno ritiene che l' abolisse lo stesso Giustiniano; di certo non v' è, se non che sotto Giustiniano non esisteva più. Vi è chi ne vorrebbe attribuire la fine a Costantino. Cfr. Schanz, *l. c.*, pag. 29 sgg. che riferisce le varie opinioni.

prima proporzione il tasso duplicato da Caracalla: poi non se ne ha più notizie [1]).

Come nuova tassa fu introdotta, a beneficio del Fisco, invece, dopo le guerre civili, e quindi, come bisogna assumere, da Augusto, la *centesima rerum venalium,* la tassa sulle vendite, anche questa forse adottata sull'esempio di una simile tassa percetta in Egytto; proprio come secondo il parere di alcuni, ma non senza dissenso di altri, sarebbe avvenuto dell'imposta sulle successioni [2]).

Tale tassa, che corrisponderebbe alla nostra tassa di registro sugli atti di compravendita, veniva tuttavia esatta solo sulle vendite fatta all'asta, nella misura dell' 1 %, probabilmente per cura e sotto la responsabilità dello stesso incaricato della vendita all'asta [3]). La tassa, apparsa troppo gravosa, andò soggetta a variazioni, venendo ridotta da Tiberio nel 17 d. C. al 0,50 % sotto il nome di *ducentesima,* per essere dopo pochi anni (31 d. C.) riportata dallo stesso imperatore alla prima proporzione, anche questa volta transitoriamente; avendo dovuto Caligola ridurlo ancora e perfino condonarla negli anni 39-40, come attestano monete coniate per ricordare la cosa [4]).

Una forma specificata e aggravata di questa tassa era la *vicesimaquinta venalium mancipiorum,* tassa imposta da Augusto, il 7 d. C. per covrire la spesa dell'organizzazione dei *vigiles,* e a cui si arrivò prima duplicando e poi quadruplicando, sotto Caligola, la tassa sulle vendite degli schiavi, con l'intento, sembra, di colpire gl'intermediari di quel commercio ma col risultato invece, come di consueto, di farne riversare l'importo in massima sugli acquirenti [5]).

LX.

Un altro mezzo cospicuo a cui si ricorse per rinsanguare la finanza dissestata, fu la riorganizzazione de' dazî di transito, i *portoria.*

---

[1]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 154 sgg.; Hirschfeld, *Verwaltungsbeamten*, pag. 166 sgg.

[2]) Caillemer in *Nouvelle Revue de droit français et étranger*, 1877, pag. 405; Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 93 e 97, n. 1.

[3]) Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 94; Mommsen in *Hermes*, XII, pag. 113 e Cagnat, *op. cit.*, pag. 22 sgg.

[4]) Eckhel, *d. n.* VI, 224: Dio Cass., LVIII, 16, 2; Tacit., *Annal.*, I, 78 e II 42; Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 93.

[5]) Dio Cass., LV, 31; Tacit., *Ann.*, XIII, 31; Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 95; Cagnat, *op. cit.*, pag. 232 sgg.

I *portoria*, non ignoti da tempi più antichi, cominciarono ad essere stabiliti regolarmente e ad avere importanza con l'estendersi de' confini della repubblica, che, ampliando il territorio e promovendo i commerci, venivano a fornire la materia per quelle percezioni.

Così, già nel secondo secolo a. C., si ha notizia di simili dazî stabiliti a Capua, a Pozzuoli e alle foci del Volturno; barriere daziarie il cui numero andò successivamente aumentando, sia che s'incamerassero a favore dello Stato quelle già stabilite da' paesi vinti, sia che se ne istituissero *ex novo* [1]).

L'abbondanza di tributi e di ricchezza che affluirono a Roma dopo le guerre fortunate e la conseguita egemonia mondiale allettò a sopprimere i *portoria* in Italia; come appunto si fece mediante la legge Caecilia proposta dal pretore Q. Cecilio Metello (60 a. C.) accolta con favore da quanti si dolevano, meno forse della gravezza della tassa e ben più delle vessazioni de' dazieri, e considerata con contrarietà de' pubblicani che venivano a perdere un notevole guadagno [2]).

Ma le vicende che successivamente, specie attraverso le guerre civili, impoverirono l'erario e stremarono le risorse dello Stato, spinsero già Cesare a revocare il privilegio garantito all'Italia dalla legge Cecilia, ristabilendo i *portoria* per le merci importate da paese stranieri [3]).

Non riesce di seguire l'opera di riorganizzazione di questo cespite tributario, che forse potè aver luogo sotto i triumviri e sotto i primi imperatori. Ma la proposta fatta successivamente da Nerone di sopprimere i *portoria* in vista delle gravi vessazioni cui davano luogo, mostra che l'istituzione aveva già avuto tutto il suo sviluppo sino a mettere in luce tutti i suoi molteplici e naturali inconvenienti.

Senonchè le esigenze della finanza potettero più di ogni altra considerazione; e il Senato, pur rendendo omaggio al buon proposito del sovrano, respinse, come assai dannosa per l'interesse pubblico, la proposta di abolizione. Fece notare, infatti, il Senato che « pericolerebbe l'impero, se si diminuissero le entrate da cui era sostenuto lo Stato. Poichè, aboliti i dazî, ne

---

[1]) Liv., II, 9; *portoriisque et tributo plebes liberata*, XXXII, 7; XL, 51; Vell. Patero., II, 6; Cagnat, *op. cit.*, pag. 6 sgg

[2]) Dio Cass., XXXVII, 51; Cic. *ad. Q. fratr.*, I, 1, 11.

[3]) Sveton. *Caes.*, 43.

verrebbe come conseguenza la richiesta di abolire i tributi. Molte società di pubblicani erano state costituite da consoli e tribuni anche mentre era in pieno vigore lo Stato libero: il resto era stato ordinato in modo che venissero a concordare le somme delle esazioni con la necessità delle erogazioni. Si dovevano tuttavia, certamente, temperare le ingordigie de' pubblicani, affinchè cose per tanti anni tollerate senza lamenti, non suscitassero inquietudini per i nuovi inasprimenti [1]) ».

I *portoria* rimasero così in vigore sino alla fine dell' Impero, salvo un tentativo di abolizione, puramente transitorio, sotto la breve sovranità di Pertinace.

LXI.

Il Cagnat ha cercato di ricostruire, secondo le loro più probabili delimitazioni, le dieci circoscrizioni doganali in cui venne ad essere in tal modo diviso l' Impero romano, con uffici disseminati lungo il mare o in linee di passaggio obbligate, che non escludevano le percezioni di pedaggi e di dazî comunali da parte di città a cui, per i loro precedenti, era stato lasciato questo privilegio [2]).

Come regola generale sembra che tutti gli oggetti destinati al commercio fossero sottoposti al pagamento di dazi, restando esenti quelli che s' importassero per proprio uso [3]). Ma la difficoltà di distinguere nettamente ciò che fosse destinato all' uso proprio da ciò che fosse destinato alla vendita, sopratutto nel caso di schiavi adibiti a varî usi dal padrone, offriva largo campo a disquisizioni e quindi a conseguenti angherie di pubblicani, come, dall' altro lato, a frodi in danno degli appaltatori.

Esenzioni erano pure stabilite per gl' *instrumenta itineris*, cioè per i mezzi di trasporto, ivi comprese le bestie da soma e i carri a cui erano attaccati, per gl' istrumenti destinati all' agricoltura; per gli oggetti appartenenti al Fisco e sopratutto

---

[1]) Tacit., *Annal.*, 50.

[2]) Cfr. anche Rostowzew, *Geschichte der Staatspacht*, pag. 390 sgg. ove, circolo per circolo, si esamina l' ordinamento de' *portoria*.

[3]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 104 sgg.

per quelli che lo Stato mandava alle truppe e che dovevano rappresentare un valore ingente, è stato calcolato che, per i soli viveri, la spesa annua ascendeva a L. 39.150,000 circa [1]).

Quanto alla tariffa del *portorium*, è fortemente contestata l'opinione che fosse del quarantesimo per tutto l'Impero; mentre pare che, invece, variasse da circoscrizione a circoscrizione, dal quarantesimo, al cinquantesimo e al centesimo [2]). Si ritiene da alcuni che verso la fine dell'Impero si adottasse, come tariffa unica, l'ottavo; ma ciò poggia sopra semplici ipotesi ed interpretazioni.

Si ha nel Digesto (XXXIX, v. 9, § 7) una lista compilata dal giureconsutlo Marciano contenente un elenco di articoli d'importazione orientale che formavano oggetto di commercio tra Roma e i paesi del più lontano Oriente. Benchè non si possa dire con asserveranza a quale scopo fosse compilata quella lista, dove gli articoli son riferiti senza un ordine apprezzabile, si ritiene che esso enumerasse le merci ritenute di lusso, le sole soggette a un diritto di dogana nel loro ingresso in Italia [3]).

Molto più specificate sono le tariffe di Zraia in Africa e di Palmyra in Asia, l'una del 202, l'altra del 137 d. C.; ma l'una e l'altra, secondo le più accreditate interpretazioni, includevano dazî esatti per loro conto da comuni, che si trovano in condizione privilegiata [4]).

Al *portorium* dovevano essere soggetti tutti senza distinzione: ma ne erano esenti probabilmente ambasciadori e governatori nel periodo della Repubblica e poi addetti alle persone e agli uffici dell'Imperatore, e soldati. Inoltre gl'Imperatori avevano facoltà — e ne facevano uso — di concedere immunità doganali ad individui e a città [5]).

---

[1]) Marquardt, *Staatsverwalt.*, II, 94; Cagnat, *op. cit.*, pag. 108.

[2]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 14 sgg.

[3]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 109 sgg. con la menzione degli studî precedenti del Dirksen e del Marquardt.

[4]) Renier, *Recueil des inscriptions d'Algérie*, n. 4111; Wilmanns, *Die römische Lagerstadt Afrikas* (*Commentationes philologicae*, pag. 208); Cagnat, *op. cit.*, pag. 112 sgg.; Dessau, *D. Steuertarif von Palmyra* (in *Hermes*, 1884, pag. 487 sg.); Rostowzew, *Gesch. der Staatspacht*, pag. 405; Liebenam, *Städteverwaltung im Röm. Reich.*, Leipzig, 1900, pagg. 21 sgg.

[5]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 120 sgg.

Questi dazî doganali non escludevano poi il pagamento di pedaggi, percepiti per conto dello stesso Stato e di dazî esatti dalle città; cose che gravavano fortemente le merci, soggette ad un diritto di transito anche quando erano semplicemente di passaggio. Il che, mentre inceppava il commercio, finì per renderlo improduttivo, quando, per effetto di questi stessi inceppi e più per la sicurezza venuta meno e l'esaurimento della ricchezza, gli scambi si vennero sempre più riducendo.

LXII.

A queste tasse di gettito più largo e più intensivo altre minori, di carattere accessorio o di applicazione temporanea, se ne vennero aggiungendo, a misura che le circostanze o il bisogno o l'avidità sperperatrice di qualche nuovo sovrano scovava qualche altro cespite tributario. Ma non tutte si conoscono, trascurate o accennate appena, come sono, dalla storiografia del tempo; nè, di quelle che si conoscono, si sanno sempre i particolari necessarî.

Così si sa di una tassa su' commestibili consumati a Roma imposta da Caligola, insieme ad una imposta sulle liti, resa ancora più vessatoria da una penalità irrogata a chi transigesse la lite o vi rinunciasse [1]).

« *Nullo rerum aut hominum genere omisso cui non tributi aliquid imponeret* — dice Svetonio di Caligola. Un lamento che del resto non è risparmiato a molti de' posteriori imperatori, e non de' peggiori. Così di Alessandro Severo, veramente molto più tardi, è detto che *vectigalia multa inveniebat* [2]).

Su' commercianti, poco dopo Caligola, dovette essere imposta una tassa come *aurum negotiatorum* [3]).

È rimasta famosa la tassa di Vespasiano, che sollevò le note obiezioni di Tito e che Vespasiano ribattè mettendogli sott'occhio la moneta che pure non sentiva male [4]).

---

[1]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 147 e 235; Suet, *Calig.*, 40.

[2]) Lamprid., 64.

[3]) Id. 32; Rodbertus, *Per la storia delle imposte romane*, V, 308.

[4]) Il Rodbertus (V, 309 n.) commenta lungamente e in maniera acuta ed originale questa tassa, di cui crede di poter dare la vera spiegazione. Sulle imposte su menzionate ed altre cfr. anche Marquardt, *Organisation financière*, pag. 352 sg.

LXIII.

Queste tasse, che si venivono moltiplicando, attribuite a semplice avidità di sovrani, in realtà erano pure una conseguenza, oltre che de' nuovi bisogni, delle nuove forme di attività che si venivano creando e del trasformarsi della vita economica tirata fuori dalla sua semplicità e avviata verso maggiore specificazione di funzioni e un frazionarsi sempre maggiore delle forme del reddito.

Le nuove forme basilari d'imposta, di cui si è fatto più largamente cenno, possono considerarsi appunto come l'espressione della trasformazione economica della società romana, ove dalla produzione casalinga cominciavano a svilupparsi rami d'attività industriale, e dalle forme più rudimentali di scambio si andava svolgendo un commercio indipendente, e il lavoro, non più assorbito dalla schiavitù, assumeva manifestazioni autonome. Tutta la circolazione della ricchezza, quale poteva avere luogo in quel tempo, si poteva considerare generalmente colpita da quella specie d'imposte, come una volta, molto tempo innanzi, tutta la ricchezza imponibile rientrava nel quadro del tributo de' cittadini. La tassa di successione, che, salvo le successioni dirette, abbracciava, in un determinato periodo di tempo, tutti i patrimoni comunque formati; la tassa sulle vendite che colpiva tutti i passaggi di proprietà mobiliare e immobiliare, se fatti all'asta pubblica; le tasse sulle vendite e le manomissioni degli schiavi, che in quel tempo rappresentavano quel che oggi potrebbe rappresentare tutto il macchinario adoperato ad usufruire la forza meccanica ed erano pure un mezzo d'investimento di danaro; i dazî, che colpivano le merci non solo di uso comune ma di ogni genere ne' loro spostamenti; — tutti questi congegni tributari, in mancanza e in sostituzione di un'imposta unica, quale il tempo per più ragioni non consentiva, erano, pel momento, il mezzo più efficace, e molte volte più consigliabile politicamente, di realizzare quel prelevamento sulla ricchezza generale, che le nuove condizioni rendevano necessario.

Le nuove tasse, che, di tempo in tempo e secondo le occasioni, venivano escogitate, non erano che il complemento e il supplemento di quel più vasto congegno, che vi si andava

insinuando per colmare lacune, impedire evasioni, equiparare carichi, ma col loro successivo e continuo accumularsi dovevono rendere sempre più complesso e aggrovigliato il sistema tributario e dovevano spingere inevitabilmente ad una semplificazione su basi più unitarie.

LXIV.

Alle entrate derivanti dalle tasse si aggiungevano le entrate demaniali, che, in questo riordinamento dell'azienda pubblica, vennero rimaneggiate ed ampliate.

Sopratutto si venne ampliando il possesso delle miniere. Secondo una notizia, di valore veramente contestato, si sarebbe vietato, con un senatoconsulto, l'esercizio delle miniere in Italia [1]). Con l'estendersi del dominio mediante le conquiste, si venne estendendo in Ispagna, in Macedonia, nell'Asia Minore il possesso di ricche miniere, che i nuovi bisogni della vita e della circolazione monetaria, consigliavano a mettere sempre più in valore. Ma non tutte le miniere, semplicemente in quanto tali, erano di proprietà dello Stato. Erano dello Stato solo se erano state prima proprietà de' precedenti sovrani: del resto potevano essere ed erano spesso di proprietà di privati.

Il reddito, al principio dell'Impero, era, comunque, notevole [2]). Ma si mirò ad accrescerlo, sia con un esercizio più regolato, se non sempre più intenso, sia cercando con tutti i mezzi, anche illeciti, di avocare al sovrano la proprietà di miniere di proprietà privata [3]).

Queste miniere erano menzionate sotto il nome di *metalla* ma comprendevono estrazioni di ogni genere, anche di marmi e di ogni altra specie di minerali. Se ne hanno particolareggiate menzioni, oltre che nelle regioni già accennate, nell'Illyrico, nella Dalmazia, nel Norico, nello Pannonia, in Dacia, in Gallia,

[1]) Plin. *n. h.*, 3, 138 e 33, 78; Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 145 con riferimento a Neuburg, *Untersuchungen zur Geschichte des römischen Bergbaus* (in *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 56, 1900, pag. 47.

[2]) Dio Cass., LII, 41.

[3]) Sin da' tempi della Repubblica nelle miniere di argento di Carthago Nova erano impiegati, nell'età di Polybio, 40000 operai con una entrata giornaliera di 25,000 drachme (Diodor., 5, 38; Strab. 3, 2, 10); ma nelle miniere di oro di Vercelli non era permesso d'impiegare più di cinquecento operai (Plin. *n. h.*, 33, 78).

in Egytto, in Grecia, in Africa [1]). Di una di esse, delle ultime pervenute, quello di Vipasca [2]) possiamo seguire tutto l'andamento e il governo, sul regolamento che ci è pervenuto in una delle più ampie e meglio conservate iscrizioni. Il prodotto di qualche altra miniera, come il *minio* della miniera di Sisapo nella Betica era eretto a monopolio [3]); non il solo forse de' monopolii, giacchè pare che fossero monopolizzati anche il balsamo di Palestina e la porpora [4]), ma uno de' più antichi, in anticipazione de' varî altri che si vennero creando poi nel periodo più tardo dell'Impero. Quanto al monopolio del sale, che sarebbe stato il più antico, non è possibile avvalorare con sicurezza che cosa propriamente ne fu, dopo che, con l'estendersi de' confini dell'Impero, vennero anche ad aumentarsene straordinariamente i centri di produzione [5]).

Altri cespiti — di maggiore entità che non per l'innanzi — vennero a costituire, sotto l'Impero, le eredità, le devoluzioni de' beni caduchi e di quelli vacanti e di condannati, le ammende, il bottino di guerra, le confische, promosse talvolta a solo scopo di spoliazione [6]).

LXV.

Questo nuovo ordinamento tributario, intanto, era emerso da condizioni, che avevano già anticipatamente fatto sorgere un nuovo ordinamento politico e sociale, con cui quei provvedimenti finanziari erano in istretta relazione.

L'Impero, che succedeva alla schietta forma repubblicana, come epilogo de' rivolgimenti e de' conflitti civili in cui lo Stato repubblicano si era venuto esaurendo, si convertiva, in una sua prima fase almeno, in un compromesso tra l'ordine senatorio prima dominante e il nuovo potere personale sorto in rappre-

---

[1]) CIL., II, 5181.

[2]) Plin. N. H., 33, 40, 3.

[3]) Questi dati particolareggiati si trovano raccolti in Marquardt, *Organisation financière*, pag. 318 sgg., 326 sgg.; Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 145, sgg.; Rostowzew, *Gesch. d. Staatspacht*, pag. 445 sgg.; Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des antiquités* s. v. *metalla*. Cfr. anche Rostowzew, *Stüd. z. Gesch d. Kolon.*, pag. 353 sgg.

[4]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 244 sgg.

[5]) Cagnat, *op. cit.*, pag. 238 sgg.; Rostowzew, *op. cit.*, pag. 413.

[6]) Marquardt, *Organisation financière*, pag. 362 sgg.; Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 110-20.

sentanza di tutti gli altri elementi che con la classe dominante erano in antagonismo più o meno aperto.

E, poichè la finanza rappresenta il complesso di mezzi mediante cui ogni potere costituito spiega la sua azione e senza cui non potrebbe sussistere ed agire; era naturale che, in una costituzione così ripartita, dove si bipartivano il potere, le attribuzioni e lo stesso vasto dominio provinciale, si bipartisse anche quella cassa unica centrale, a cui sotto il nome di *aerarium* affluivano prima tutti i cespiti dello Stato.

Ciò non avvenne nè subito nè in una volta.

Come si è visto, parecchie delle tasse di nuova imposizione come la *vicesima hereditatium*, destinate a migliorare lo stato della finanza, servivano ad alimentare casse speciali, che, improntando anche il nome dell'*aerarium*, come l'*aerarium militare*, costituivano un tentativo iniziale di scindere, conservandone il nome, l'unità originaria dell'*aerarium*, mettendo quei cespiti a disposizione del nuovo potere per i fini di quella forza militare su cui esso preliminarmente poggiava.

LXVI.

Il consolidarsi sempre maggiore della distinzione costituzionale, della dyarchia come si è chiamato quel dualismo, doveva portare e portò a una più distinta specificazione de' due organi finanziarî, spostandone e invertendone gradualmente l'importanza e arrivando perfino all'assorbimento della vecchia nella nuova cassa col prevalere finale dell'assolutismo monarchico. Il governo delle provincie era andato diviso tra il senato e l'imperatore. Il Senato ebbe le provincie già pacificate e di cui si poteva considerare sistemata l'amministrazione. Il principe ebbe le provincie non ancor pacificate o più esposte, e nelle quali perciò doveva tenersi il maggior nerbo di truppe poste a disposizione dell'imperatore. L'Egytto, che, per dir così, aveva rappresentato la posta dell'ultima e definitiva lotta di Ottaviano, restò devoluto a lui quasi come un'acquisizione personale e quasi per conservare così, nella nuova compagine della repubblica cesarea, l'antica tradizione monarchica che s'identificava con la sua storia.

Tutte le risorse che affluivano da tanta parte del dominio e i mezzi occorrenti ad amministrarlo costituivano, per se stesso,

il sostrato di tutta una vasta e importante azienda finanziaria che non doveva tardare ad acquistare fisonomia sempre più autonoma e a creare gli organi per ciò indispensabili.

Il nome della nuova cassa fu modesto, assumendo come fece la denominazione di quei cofani (*fiscus*), in cui tradizionalmente si riponeva il danaro e la cui menzione ricorre, in un significato più materiale che tecnico, negli autori classici precedenti [1]),

Per quel che si può indirettamente argomentare, se Cesare aveva avuto il reciso proposito di accentrare nelle sue mani il governo della finanza, Augusto, fors'anche sotto l'impressione del tragico insuccesso dello zio, amava procedere per via di compromesso, e non aveva il fermo disegno di eliminare il potere e l'azione del Senato di cui preferiva assicurarsi il consenso e la collaborazione.

Ma la impellenza di certi bisogni e anche talvolta la necessità di sostituirsi al Senato inerte e messo sulla via delle abdicazioni, e la situazione generale delle cose, l'obbligavano a quelle che, considerate in sè stesse, possono sembrare ed essere usurpazioni.

Così niente di schematico sembra che si possa trovare sotto di lui nel senso di una metodica avocazione della finanza al potere imperiale. Tanto meno può parlarsi di una cassa unica, se non si voglia considerare tale tutta la sua gestione in cui necessariamente andavano a metter capo i residui delle gestioni speciali e il cui conto generale era portato dal personale addetto alla sua casa. Gli stessi nomi, come si è accennato, o erano ricalcati sulla tradizionale cassa pubblica, o, anche quando si adattava il nome di *fiscus,* appaiono al plurale.

LXVII.

Forse lo stesso Tiberio, pur avendo, come nel caso delle miniere, cercato di appropriarsi ciò che era de' privati, si astenne per molto tempo dal mostrarsi invadente verso il Senato, il cui

---

[1]) Le origini e le fasi di sviluppo del *fiscus*, anche in rapporto all'*aerarium*, sono largamente trattate dallo Hirschfeld, sotto i titoli *Der Fiskus Patrimoniam* e *Res privata* e nella parte conclusiva della citata opera *Die Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian* (pag. 466 sgg.). Cfr. anche Rostowzew, *Fiscus* in *Real-Encyclop.* di Pauly-Wissowa *s. v.* e in De Ruggiero, *Dizion. epigrafico di antichità romane*, *s. v.* Ivi stesso si trova indicata la bibliografia precedente.

contegno passivo ed inerte contribuì forse a fomentare la sua sazietà e aborrimento della vita pubblica [1]). E fu propriamente sotto Claudio, quando si era sperimentata sotto i principi precedenti l'impossibilità di una collaborazione di quello che era stato persino il ceto dirigente, e si era avuto l'esempio, con l'appartarsi di Tiberio, della arbitraria ingerenza del capo de' pretoriani, che, massimamente per opera de' liberti che la conducevano, Pallante e Narcisso, si fece più sentire il bisogno e si riuscì persino a dare un organo specifico e completo all' amministrazione delle finanze imperiali, in cui si concretò e configurò quel processo di separazione iniziata, in parte volontariamente, in parte anche inconsapevolmente, da Augusto.

Adriano che riorganizzò tutta l' amministrazione, dette forma più stabile e distinta all'istituzione, sottraendone anche la direzione a' liberti e ad altro personale servile per metterlo in mano di appartenenti al nuovo ordine equestre. E così il *fiscus*, che aveva acquistato configurazione ed esistenza a sè, procedette nel suo sviluppo, finchè sotto Settimio Severo soppianta addirittura l' *aerarium*, sempre più esautorato e immiserito, per divenire esso la cassa vera dello Stato.

LXVIII.

In questa sua progressiva evoluzione il *fiscus*, che, nelle sue prime forme più indistinte, assorbiva già le entrate delle provincie imperiali, partecipando ora con concorsi ora con prelevamenti alle entrate e alle funzioni delle provincie senatorie, si era venuto accollando carichi sempre maggiori come quelli delle *frumentationes*, e naturalmente era venuto anche assorbendo cespiti di entrata sempre diversi e maggiori.

La mancanza di tracce contemporanee delle varie fasi attraverso cui si venne costituendo quello che fu poi il fisco, e il suo stesso processo di formazione lento e talvolta impercettibile, hanno alimentata la disputa sulla sua natura giudirica originaria e su' rapporti di diritto che correvano tra il principe e questi fondi di cui egli era chiamato a disporre [2]).

---

[1]) Sveton., *Tib.*, 30; Tacit., *Annal.*, 3, 35; 3, 69; 4, 6; Hirschfeld, *op. cit.*, pag. 476 sg.

[2]) È notevole sopratutto la disputa intercedutа sull'argomento tra il Mommsen e lo Hirschfeld. Il Mommsen riteneva che soggetto del diritto fosse la persona del

A questa stessa progressiva evoluzione del *fiscus* s'intreccia poi la successiva specificazione e distinzione del *fiscus* dal *patrimonium* imperiale e dalla *res privata*, che sorsero dalla necessità di separare e distinguere dal *fiscus*, divenuta la cassa dello Stato inserviente a' bisogni prettamente pubblici, la sostanza che serviva al sovrano per la gestione della sua carica, restando perciò inerente a questa, e finalmente la sostanza che era tutta personale del sovrano e di cui questi poteva disporre come avrebbe potuto fare qualsiasi privato.

In altri termini, accanto al *fiscus*, come tesoro dello Stato, si profilava con carattere proprio una lista civile (*patrimonium*) e una cassetta o proprietà privata (*res privata*) [1]); distinzione che cominciò a manifestarsi con l'ascensione al trono degl'imperatori della Casa Flavia, i quali segnavano la fine o

---

principe e non lo Stato, e che quindi il principe — nelle cui proprietà private le entrate andavano a confondersi come il danaro de' giuochi nelle mani degli edili e il bottino nelle mani del comandante — doveva semplicemente garentire alle comunità l'adempimento delle prestazioni corrispondenti senza altre responsabilità (*Röm. Staatsrecht*, 2[3] pag. 1000 sg.) Lo Hirschfeld (*op. cit.*, pag. 11-13), anche riferendosi a quella analogia, dice che, anche in questo caso, non vi è da parlare di illimitata proprietà del magistrato o del comandante, essendo concesso l'impiego di quel danaro solo per determinati scopi; e si riporta anche all'imperatore Pertinace (Herodian., 2, 4, 7) che considerava i beni imperiali come realmente spettanti al popolo romano, vietando perciò che su di essi si apponesse il suo nome. Lo Hirschfeld riporta pure in nota (pag. 12, n. 2) le opinioni in argomento del Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.*, I, pag. 504), del Brinz (*Ueber die rechtliche Natur des röm. Fiscus* in Sitz-Ber. d. Bayer. Akad., 1886, pag. 482 sg. e dello Humbert (*Essai sur les finances*, I, pag. 199), del Kniep e del Rostowzew (*Diz. epigr.*, 3, 138, 4 sg.).

[1]) Contro questa significazione del *patrimonium* e della *res privata* accettata da tutti gli eruditi sino allo Hirschfeld, insorse il Karlowa (*Röm. Rechtsgesch.*, I, 505), invertendo i termini e ravvisando nella *res privata* la lista civile e nel *patrimonium* la sostanza privata. Accolta da molti eruditi, la versione del Karlowa è tuttavia confutata in maniera assai persuasiva e documentata dallo Hirschfeld (*op. cit.*, pag. 21 sg.), a cui privatamente significava il suo assenso il Mommsen (pag. 25, n. 4). Cfr. sullo stesso argomento Beaudoin, *Les grands domaines dans l'Empire Romain d'après des travaux récents* (in *Nouvelle Revue historique de droit français et étranger*, XXI (1897) pag. 573 sgg.

Lo Hirschfeld, tornato sull'argomento in uno scritto più recente (*Der Grundbesitz d. röm. Kaiser in den ersten drei Jahrhunderten*, Klio II (1902), pagg. 45-72; 284-315) dice: « Se ne sta dunque a questo: che *patrimonium* da Severo sino a Diocleziano è la dotazione della corona; la *res privata* è il fondo particolare privato dell'imperatore ... Il possedimento imperiale, in quanto si tratta di dotazione della corona, passa naturalmente dall'uno all'altro sovrano. Ma anche il possesso privato, in quanto non è alienato nell'ascendere al trono o durante la sua vita, passa a' successori, se anche questi non appartengono alla stessa famiglia per nascita od adozione, se, come di regola avveniva, giungevano al trono per morte violenta degli antecessori ».

almeno un' interruzione della trasmissione ereditaria del trono, e aveva la sua massima e definitiva espressione sotto Settimio Severo

LXIX.

La costituzione intanto di questa cassa imperiale, prima subordinata o coordinata e poi radicalmente sovrapposta all' antico tesoro dello Stato, all' *aerarium*, non si era risoluta e non importava un semplice spostamento di nomi e di competenze. Aveva portato con sè un rinnovamento e un mutamento di funzioni e di metodi del massimo interesse, sia per i risultati finanziari come per la loro ripercussione su tutto l' ordinamento dello Stato e sulle sue varie categorie sociali [1]).

La nuova forma più accentrata di amministrazione della finanza cominciò a riflettersi, anzitutto ne' modi e negli organi di riscossione; a conservare i quali negli aspetti tradizionali mancavano le precedenti ragioni politiche, mentre i nuovi bisogni imponevano una migliore utilizzazione delle imposte.

Il potere imperiale nuovamente costituito aveva spezzato quel circolo vizioso di lotte civili, di compravendita di voti, di mercimonii politici e di accaparramenti di giudici, su cui l' ordine equestre speculava per smungere le provincie, assumendo la riscossione de' tributi.

I pubblicani avevano ormai una così complessa e vasta organizzazione di uomini e di uffici e una così lunga esperienza delle pratiche tributarie, che, anche per questo, oltre che per ragioni di opportunità, non era possibile disfarsene d' un tratto, e d' un subito mutar sistema.

---

1) Questo processo è partitamente constatato e spiegato nella pubblicazione del Rostowzew, *Geschichte der Staatspacht in der Römischen Kaiserzeit bis Diokletian* (IX Ergänzungband des *Philologus*), Leipzig 1903 e nello Hirschfeld, *Die Kaiserlichen Werwaltungsbeamten bis auf Diocletian*, Berlin 1905. Ivi stesso, insieme a' testi e alle epigrafi, è riferita la bibliografia.

Per l' Egytto romano il Wilcken (*Grundzüge*, vol. 1, pag. 212 sgg.) mette in rilievo l' evoluzione de' metodi di riscossione, lumeggiandone le ragioni storiche, che egli non scorge come il Rostowzew nella mancanza di appaltatori assunta per la fine del periodo tolemaico, bensì nelle relazioni del πράκτωρ, l'esattore, con l'estensione degli uffici di carattere liturgico sotto l' Impero, più propriamente dalla seconda metà del regno di Tiberio. Questa esazione diretta, prima limitata in Egytto al tributo fondiario, si estese a tutte le imposte dirette, lasciando ordinariamente da parte le imposte indirette e i dazî, per cui solamente si manteneva il sistema dell' appalto.

secoli, molte volte senza un criterio preconcetto, senza uniformità schematica in una o in altra regione, più generalmente nelle imposte dirette, poi ne' dazî, senza pretendere di eliminare o riuscire ad eliminare, in tutto, l'appalto, che, specialmente in Oriente, perdurò a lungo nella forma di piccoli appalti.

Tramontata la censura, scomparivano anche i suoi tradizionali periodi quinquennali di concessione per far luogo a termini più brevi, trasferendosi molti de' suoi poteri agli uffici provinciali; dove autorizzazioni e controlli si esplicavano con maggiore facilità, e dove si compiono anche molte operazioni finanziarie inerenti all'impiego e alla destinazione delle somme, in mancanza anche di una cassa unica centrale di cui tenevano appunto il luogo queste molteplici casse regionali.

E questo riordinamento de' modi di percepire i tributi, non più circoscritti nelle forme improvvisate e occasionali de' tempi più antichi, dette luogo alla formazione di tutta una gerarchia, che, volta a volta, e specialmente col tempo, dovea trasformarsi in burocrazia, ma che già, nel suo stesso formarsi, esercitava la sua funzione politica; sia in quanto consolidava l'impero e ne irradiava l'azione, plasmandone al tempo stesso gli organi; sia in quanto modificava la struttura stessa della società romana nel suo secolare adattamento a tutte le nuove condizioni di vita determinate da' coefficienti interni ed esterni.

In principio, quando queste istituzioni fiscali erano in formazione e quasi un'emanazione personale dell'imperatore, venivano messe in gran parte in mano di servi e di liberti, alla dipendenza talvolta formale di un prefetto tolto all'ordine de' cavalieri. Quando, venuto meno per varie ragioni il primo disegno di Augusto di una collaborazione efficace del potere imperiale e del Senato nell'amministrazione dello Stato, attraverso le vicende di Tiberio e di Seiano lo Stato finì per trovarsi quasi privo di direzione e sotto Claudio s'impose un riordinamento; i suoi liberti Pallante e Narcisso, che assunsero effettivamente le redini del potere, lo riorganizzarono appunto con la più larga partecipazione de' liberti.

Fu Adriano che fece il più largo posto all'ordine de' cavalieri, con cui credette di elevare e nobilitare l'amministrazione e di darle anche una più larga base nella cittadinanza che così ricollegava meglio alle istituzioni imperiali, già assunte a schietta forma di dinastia e qualche volta di dispotismo.

E, come l'antico ordine equestre spesso alleato dell'elemento popolare nello Stato repubblicano era servito a combattere l'ordine senatorio e a introdurre nella politica un elemento medio che temperava e qualche volta armonizzava i contrasti delle parti estreme; così il nuovo ordine equestre divenne l'alleato o l'istrumento del potere cesareo, che, a grado a grado, sostituiva l'ordine senatorio; finchè, sotto Settimio Severo che volle far poggiare per intero lo Stato sull'elemento militare e su quello equestre, non si potè dire di aver praticamente eliminato [1]) l'ordine senatorio.

LXXII.

La riorganizzazione e la migliorata efficienza de' tributi erano divenute una necessità per l'Impero, oltre che per riflesso di tutto il riordinamento dello Stato, per una ragione che forse costituisce uno de' più impellenti compiti politici dell'Impero, ed era la cura dell'annona e di tutte le altre istituzioni alimentari ad essa in vario modo connesse o relative.

A misura che Roma diveniva, sempre più, la capitale non solo ma il centro del mondo, cresceva di ampiezza e di popolazione. Per valutarla numericamente gli eruditi non hanno risparmiato nè calcoli nè ipotesi, gli uni e le altre tanto elastici che hanno potuto spaziare dalla cifra di ottocentomila abitanti a quella certamente fantastica, anche più che inverosimile, di quattordici milioni. Senza aspirare a risolvere queste controversie, le quali come unica base positiva non hanno che valutazioni anch'esse incerte dell'area e notizie anch'esse contestate e assai divergenti del consumo de' cereali; è sicuro che Roma si era venuta slargando sino alle massime proporzioni di una città antica, rendendo perciò sempre più grave la risoluzione de' problemi più impellenti della vita di una grande città [2]), e, prima di tutto, quello dell'alimentazione. Dal normale rifornimento, principalmente della capitale, dipendeva non solo la popolarità dell'Imperatore e dell'Impero, ma la stessa pace pubblica che altrimenti sarebbe stata inevitabilmente compromessa, come è inevitabilmente turbata, anche oggigiorno,

---

[1]) Cfr. Hirschfeld, *Verwaltungsbeamtem*, 2.ª ediz., pag. 466 sgg. (*Rückblick*).
[2]) Pöhlmann, *Die Uebervölkerung der antiken Grosstädte*, Leipzig 1884.

appena si comincia a dubitare della disponibilità del puro indispensabile e perfino di uno de' più usuali alimenti.

Se si considera che Roma si veniva sviluppando, proprio mentre la produzione e la coltivazione del grano andavano decadendo in Italia, si può ben immaginare come più arduo e urgente, al tempo stesso, fosse il rifornire la capitale e come ciò non potesse avvenire senza assicurarsi il contributo e l'apporto regolare e metodico de' principali centri di produzione dell' Impero [1]).

La cura dell' annona, dal tempo più antico, era consistita nel non far mancare alla capitale la quantità di grano necessaria al consumo generale e nel tenerne basso il prezzo; risultato che si raggiungeva col far servire le vendite dello Stato come calmiere, come prezzo di paragone. Quando, per le vicende già accennate, si aggiunse a queste la distribuzione gratuita di frumento (*frumentationes*), di cui giunsero a beneficiare ben 320,000 cittadini, poi ridotti a 150,000 la spesa dovè crescere straordinariamente; e mai, come d'allora in poi, divenne vero ciò che qualche tempo innanzi aveva dovuto dire Cicerone (*ad Att.*, IX, 9, 4) *de re frumentaria recte intellegis quae nullo modo administrari sine vectigalibus potest.*

Nel 22 a. C. Augusto assunse la *cura annonae* [2]), ma, benchè egli avesse fatto del proprio parecchie elargizioni, sia come supplemento di prezzo sia come distribuzioni supplementari, il carico incombeva ancora sull'*aerarium Saturni;* e vi sopperivano del resto in maniera sufficiente i contributi di frumento delle provincie senatorie, della Sicilia, dell' Asia e dell' Africa specialmente. Fu solo sotto Nerone o al più presto sotto Claudio che la spesa ne fu trasferita al fisco, in concorrenza del resto con l'Erario. Dal tempo de' Flavii sino alla metà del II secolo si costituì anche, col nome specifico di *fiscus frumentarius* una cassa speciale [3]).

---

[1]) Hirschfeld, *Annona* in *Philologus* 1870; Hirschfeld, *Die Getreideverwaltung* in *Verwaltungsbeamten*, 2.ª ediz., pag. 230 sg.; Rostowzew, *R. E.* von Pauly-Wissowa, s. v. *frumentum;* Cardinali G. in *Diz. epigrafico di antichità romane* di E. De Ruggiero s. v. *frumentationes.*

[2]) Sulla stabilità di questa assunzione cfr. Cardinali, *op. cit.*

[3]) Hirschfeld, *Verwaltungsbeamten*, 2.ª ediz., pagg. 236-7.

LXXIII.

Sotto Trajano che realizzò una proposta del predecessore Nerva, si aggiunse poi un' altra forma di beneficenza, meglio si direbbe di assistenza, che consisteva nel costituire delle fondazioni per il mantenimento di un determinato numero di fanciulli e di fanciulle. Istituzioni di questo genere, che già erano sorte anche per iniziativa privata [1]), furono ampliate ed estese nel secondo secolo per opera di Adriano, di Antonino Pio e di Marco Aurelio.

La particolarità di queste che furono chiamate istituzioni alimentarie, era che i sussidi alimentari a' fanciulli non erano dati sotto forma di erogazione diretta di casse dello Stato. L'Imperatore, invece, prestando delle somme, con ipoteca su fondi rustici, a proprietarî italiani, ne destinava gl' interessi, percepiti nel modesto tasso del 5 %, all' alimentazione de' fanciulli e delle fanciulle assistite. Questa assistenza, intanto, benchè costituisse la ragione oggettiva e visibile dell'istituzione, serviva probabilmente ad un doppio scopo: quello d' incoraggiare i matrimonî, secondo l'indirizzo della politica demografica imperiale e quello di giovare all' agricoltura con una forma di credito a mite interesse che anticipava, si può dire, le nostre forme di credito fondiario. Delle principali di queste istituzioni ci hanno conservato non solo la memoria ma mostrate le particolarità la *tabula Veleiatum* e la *tabula Ligurum Baebianorum:* due documenti epigrafici [2]) di Veleia e di Boviano, da cui si desumono l' ammontare delle somme prestate ed iscritte e anche il numero de' fanciulli assistiti che era di 230 fanciulli e 35 fanciulle, oltre due spurii, a Veleia. Il sussidio era dato in frumento o in danaro. Per Veleia la somma distribuita annualmente era di 52.000 sesterzi, distribuiti in ragione di 16 sesterzi mensili a' maschi e 12 alle femmine [3]). La presenza di magistrati speciali indicati

---

[1]) CIL., X, 5056; II, 1174; V, 5262, etc. Cfr. *Diz. epigr. di antichità romane* di E. De Ruggiero s. v. *Alimenta*, pag. 408 sg. (Istituzione privata).

[2]) CIL., XI, 1146 e IX, 1455.

[3]) Cfr. Hirschfeld, *Die Alimentationem* in *Verwaltungsbeamten*[2], pag. 212 sgg.; Kubitschek in Pauly-Wissowa, I, s. v. *Alimenta* e De Ruggiero E., *Diz. epigrafico di antichità romane*, s. v. *Alimenta;* Liebenam W., *Städteverwaltung im Röm. Kaiserreiche*, 1900, pag. 105 sgg.

dalle lapidi a noi pervenute attesta poi che in molte città italiche era diffusa l'istituzione [1]).

E questa istituzione è anche, si può dire, il segno delle condizioni dell'Impero. Estesa col suo fiorire, decade col suo decadere, fino a quando, verso la fine del secolo terzo, se ne perdono le traccie col progressivo esaurimento delle risorse pubbliche.

Che cosa costasse l'istituzione non si può dire, perchè mancano gli elementi di ogni anche approssimativa valutazione; ma certamente si trattava — dopo che l'istituzione si diffuse — di un carico non lieve, da mettere in relazione con lo stato generale della finanza, se anche pel modo speciale dell'investimento non si trattava più di una erogazione annua periodica.

LXXIV.

Sin quì, trattando delle imposte e della finanza, si è avuto riguardo all'amministrazione generale dello Stato, in rapporto alle sue entrate ed alle sue funzioni. Ma i molti centri abitati dell'Impero, che erano venuti sorgendo *ab antico,* e specialmente col sistemarsi delle condizioni pubbliche si erano andati accrescendo e sviluppando, avevano anch'essi funzioni amministrative, civili e sociali da assolvere; e per questo avevano anch'essi bisogno di una propria finanza di cui dovevano assicurare e curare i cespiti.

E uno sguardo a queste unità della vita civile, che dovevano poi sopravvivere al dissolversi dell'Impero e in parte rifiorire, con l'andare del tempo, dando luogo a un'altra forma di civiltà; è tutt'altro che privo d'interesse per la nozione che dà di questo lato meno appariscente della vita della società romana e della funzione di questo organismo di utilità più immediata e più intima della maggior parte della popolazione antica.

L'atteggiamento dello Stato verso queste unità primordiali fu vario secondo l'origine e la natura de' varî centri e le fasi della politica generale dello Stato ne' vari tempi.

Scopo precipuo e preliminare dello Stato era quello di servirsi di questi centri, già esistenti o di nuova formazione, come di tanti nuclei che dovevano servire a dare unità sempre mag-

[1]) De Ruggiero E., *Diz. epigr. di ant. romane,* s. v. *Alimenta,* pag. 405.

giore al dominio che si andava estendendo. Perciò insediandosi ne' paesi vinti o conquistati — *ubi vicit Romanus ibi habitat* — si faceva, spesso, luogo a quella fondazione di colonie, che erano, al tempo stesso, una scolta nel territorio nemico, uno strumento di assimilazione del paese conquistato e un espediente di politica demografica e sociale per fronteggiare l'aumento progressivo della popolazione non abbiente. Questi centri, che erano naturalmente gruppi di cittadini romani chiamati a vivere lontano, avevano una posizione privilegiata corrispondente alla loro origine.

Città che nelle guerre di conquista avevano coadiuvato i Romani nella loro impresa, o ne avevano altrimenti acquistata la benemerenza, avevano anch'essi una posizione privilegiata ed autonoma, garantita spesso anche con un trattato speciale.

Tutte le altre città, con una graduazione di trattamento e di denominazione di cui non sempre riesce di potere stabilire nel corso del tempo il rigoroso significato e la nota differenziale [1]), erano congiunte allo Stato dominante, alla città capitale, da un rapporto di sudditanza, che la natura del potere, più o meno autocratica ed accentrata, e lo stato di sommissione, più o meno completamente realizzato, rendevano più o meno effettivo, più o meno rigoroso. E tutte, sotto l'alta sorveglianza, divenuto talora controllo e tutela, de' governatori provinciali e de' magistrati successivamente introdotti (*defensor plebis, corrector,* etc.) servivano al governo e all'amministrazione generale dello Stato per realizzare le percezioni e le altre funzioni governative e amministrative con la maggiore agevolezza e il maggiore vantaggio che può offrire il trattare con corpi organizzati, gestori o intermediarî de' rapporti con i singoli cittadini, per i quali si sarebbe richiesto tutto un congegno burocratico, che, in quanto

---

[1]) Sul significato e l'uso di *municipium, colonia, praefecturae, conciliabula, fora, castella, pagi, vici* cfr. Liebenam W., *Städteverwaltung im Römischem Kaiserreiche*, Leipzig 1900, pag. 459 sgg. con tutte le autorità e i testi ivi citati, e rispettivamente, sotto i varî vocaboli, Pauly-Wissowa, *R. E.*; Daremberg-Saglio, *Dictionnaire des antiquités greeques et romaines* e De Ruggiero E., *Dizionario epigrafico di antichità romane*; anche qui col rinvio a' testi citati e alla bibliografia. È da segnalare l'articolo di Th. Mommsen, *Zum römischen Bodenrecht* (Hermes, vol. 27, 1892), pag. 109 sg.

Un'ampia bibliografia degli autori che hanno trattato del regime municipale romano si trova nella prefazione all'opera citata dal Liebenam. Si veda anche Houdoy, *Le droit municipal*, I, *De la condition et de l'administration des villes chez les Romains*, Paris 1876, frequentemente citato.

si realizzò, tardò molto a venire, e, accanto a' suoi vantaggi, ebbe anche inconvenienti e danni di molta conseguenza.

LXXV.

Ma questi centri, che in vario modo, e in ultimo nella maniera più esosa e deleteria, servivano spesso alla riscossione delle imposte d'interesse generale dello Stato, avevano pure necessità di vita locali da soddisfare e scopi circoscritti alla loro vita comunale da raggiungere per cui avevano bisogno di una propria finanza.

È stato ben osservato che le spese di un comune antico non avevano nè la varietà nè il carattere obbligatorio di parecchie delle spese che gravano normalmente il bilancio di un comune moderno [1]) il quale non voglia essere privo di tutti i servizî richiesti da uno stato progredito di civiltà. Ma le maggiori esigenze di una convivenza umana si facevano sentire, sia pure in vario modo, allora come ora; e quel particolare periodo di civiltà aveva pure, per ragioni psicologiche e materiali, esigenze ora non risentite o sorpassate.

L'istruzione non era obbligatoria a spese del comune; ma tuttavia si ha notizia d'insegnamenti dati a spese pubbliche nel periodo imperiale; spese che andavano, pare, quasi esclusivamente a carico de' comuni, benchè non mancassero volontarî e straordinarî contributi imperiali, e che il potere centrale era incline, in ogni modo, a riconoscere a differenza di altre erogazioni e stipendî decretati da decurioni [2]).

Un'altra spesa, che spesso accennava ad esorbitare e a divenire eccessiva per i comuni, era quella delle ambascerie. Il potere centrale cercò di limitarne il dispendio, riducendone l'occasione e sopratutto il numero de' componenti. Ma era impossibile, in uno stadio in cui i rapporti tra gli enti locali e il potere centrale o i suoi delegati non erano normalmente regolati con organi proprî e adeguati, fare a meno di queste comunicazioni che miravano a far valere diritti, a rappresentare

---

[1]) Liebenam W., *Städteverwaltung im Röm. Kaiserreich.*, Leipzig 1900, pag. 80 e 165.

[2]) Liebenam, *op. cit.*, pag. 73 sgg. con l'ampia bibliografia e autorità ivi citati; Dig., 50, 9, 4, 2; Barbagallo C., *Lo Stato e l'istruzione pubblica nell'Impero Romano*, Catania 1911, pag. 166-7, 298, etc.

bisogni, a impetrare favori pubblici e ad esprimere doglianze e far accogliere reclami [1]).

Occorreva anche adempire le funzioni sociali e di culto, a cui si aggiunse, e spesso non fu poco rilevante, quella del culto degl'imperatori, dopo che fu introdotto [2]).

Erano anche non lieve peso per gli enti locali — specialmente poi per l'abuso che se ne faceva e che spesso si cercò invano frenare — l'alloggio e il trattamento di milizie e personaggi di passaggio e i contributi al servizio postale [3]). Le spese del servizio furono, a tratti, come sotto il riordinamento amministrativo di Settimio Severo, avocate allo Stato, ma l'indebito uso del *cursus publicus* — una specie di libero percorso di quel tempo — si protrasse come un privilegio assai gravoso e spesso incomportabile [4]).

LXXVI.

Un'assistenza pubblica, in forma schematica e burocraticamente organizzata non v'era, ma si andava formando e s'imponeva qua e là, se anche in forme sporadiche e contingenti, finchè poi, in maniera varia o diversa riassunta dalla Chiesa in formazione, ne divenne una forza e un mezzo di propagazione.

Si sa per esempio di medici stipendiati dalle città [5]) che evidentemente dovevano servire alla generalità della cittadinanza e anche gratuitamente a' meno abbienti.

Non si può dire se in questa categoria dell'assistenza entrassero gli stabilimenti di bagni, il cui uso era tanto diffuso nel mondo romano, come attestano anche gli avanzi di quegli edifici spesso monumentali, e che, quando erano costruiti e mantenuti dalle città a scopo pubblico, con erogazione di olio e di combustibili, divenivano una istituzione di assistenza pubblica [6]).

---

[3]) Liebenam, *op. cit.*, pag. 82 sgg., 353 sg.

[4]) Liebenam, *op. cit.*, pag. 68 sgg., 133, 340.

[1]) Liebenam, *op. cit.*, pag. 88.

[2]) Hudemann E. G., *Storia del servizio postale romano durante l'epoca imperiale*, (1875) nella *Biblioteca di storia economica*, pag. 454 sgg.

[3]) Dig., 50, 9, 4, 2; Liebenam, *op. cit.*, pag. 100 e 165; Marquardt-Mau, *Privatleben der Roemer*, pag. 774; Friedländer, *Darstellungen der Sittengeschichte*, I^6, pag. 336 sg.

[4]) Liebenam, *op. cit.*, 93; Daremberg-Saglio, I, 1, pag, 653 sg. Un'apposita disposizione legislativa (Cod. Theod., 15, 1, 32 — Cod. Just., 8, 11, 2) assegna una quarta parte delle entrate comunali a questo scopo.

Ma istituzioni vere e proprie di assistenza pùbblica erano le cosidette istituzioni alimentari, di cui si è fatto cenno innanzi, e le distribuzioni di cereali.

Queste istituzioni, sorte per opera di Nerva allo scopo di sistemare orfani o fanciulli altrimenti bisognosi di aiuto, e poi ampliate ed estese da successivi imperatori, anche con vantaggio dell'agricoltura, si suppone [1]), — benchè senza che se ne possa dare la dimostrazione incontrovertibile — avessero anche un contributo de' comuni.

Benchè non si abbiano elementi per ritenere, e sino a un certo segno si possa anche escludere, che ne' comuni vi fossero regolari distribuzioni gratuite di frumento come a Roma, non è escluso per un certo numero di essi la fornitura a' poveri, ed è attestata una vendita a prezzi ridotti [2]); ciò che poteva entrare nel servizio generale dell'annona, regolarmente organizzato ne' comuni sia come funzione degli edili, sia come incarico di funzionari speciali [3]).

LXXVII.

Ma vi erano due categorie, specialmente, di spese che potevano ritenersi generali per tutti i comuni; ed erano le celebrazioni di solennità pubbliche, particolarmente di giuochi, e, più particolarmente ancora le varie opere pubbliche.

I giuochi e altre analoghe solennità avevano un'importanza, di cui in qualche modo ci possono dare un'idea certe feste celebrate ancora nelle nostre piccole e grosse borgate. Sulla base, originariamente formalmente e permanentemente religiosa, si erano venuti innestando tanti motivi di carattere sociale, commerciale, estetico, che ne facevano, sempre più, una funzione cittadina impreteribile o della maggiore importanza. Erano queste, oltre che un atto di culto e mezzo di ricreazione pubblica, un'occasione di convegno da località vicine che rinsaldava i mutui rapporti e dava alimento a certe forme di commercio locale. La quantità di teatri, anfiteatri e altri edifici analoghi mostra quanto ne fosse intenso il bisogno e

[1]) Liebenam, *op. cit.*, pag. 106; Hirschfeld, *Untersuchungen*[2], pag. 221.
[2]) Dig. 7, 1, 27, 3; 50, 4, 18, 25; Liebenam, *op. cit.*, pag. 110 sg.
[3]) Oehler, *Annona*, in Pauly-Wissowa, I, pag. 2319.

diffusa la pratica in un tempo, in cui questo dava anche un coefficiente notevole, e talvolta prevalente, di vita morale. Qualcuna delle leggi a noi pervenute sul regolamento della vita dei comuni prescriveva obbligatoriamente l' esecuzione di certe feste in onore di alcuni dèi, determinando anche le proporzioni e i contributi che erano misti della città e de' magistrati preposti all' amministrazione comunale e alla presidenza de' giuochi [1]). Ma, forse in ragione appunto della tendenza ad eccedere e del soverchio dispendio — qualcuno vorrebbe anche per motivi di più alto valore che ne riserbarono il privilegio a' *sacra populi Romani* — probabilmente si era messo in pratica il divieto de' giuochi di circo, suggerito nel noto programmatico discorso di Mecenate ad Augusto [2]). Concorre a farlo rilevare anche la scarsa menzione di giuochi simili in municipî italici [3]).

Connessi, in parte al sistema di educazione, in parte alla preparazione di queste solennità, si potevano considerare le palestre, i ginnasi, gli stadii e tutti gli altri edifici ed istituzioni, dove si realizzavano quegli allenamenti all' educazione fisica che poi tanto valevano sia per l' esercizio della milizia, sia come coefficiente della vita civile di quel tempo e di cui si dava saggio e si faceva persino ostentazione nelle feste e ne' giuochi.

LXXVIII.

Ma ciò che, a preferenza di ogni altra cosa, esigeva il maggior concorso della finanza comunale e ne impegnava fortemente le riserve, erano i lavori pubblici del genere più vario e della maggiore estensione.

Le città erano, innanzi tutto, tenute a conservare e, all' occorrenza, completare le loro cinte murate che, nell' interesse loro particolare e dello Stato di cui facevano parte, dovevano servire di mezzo e punto di appoggio di una eventuale difesa.

Le fasi attraverso cui passò il dominio romano rese abbastanza vario questo peso. Secondo la ricorrenza delle guerre esterne e delle guerre civili e la posizione rispettiva delle città,

---

[1]) Lex Ursonensis (Coloniae Genetivae Iuliae), 70, 71; Liebenam, *Op. cit.*, pag. 113 sgg.

[2]) Dio Cass. 52, 30; Nissen, *Pomp. Stud.*, pag. 112.

[3]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 115.

eccentrico o interno, di fronte agli eventuali e reali teatri di guerra, si mantenne più o meno vivo l'obbligo, e le città vennero a risentirne, più o meno, la gravezza. Ma, a misura che le condizioni dell'Impero precipitarono più verso la sua desolazione e mentre più le condizioni generali s'inasprivano, l'obbligo tornò a farsi più impellente, imposto e reso effettivo da ordinanze generali e di governatori, che all'uopo mandavano anche de' *curatores operum*, de' commissarî straordinarî [1]).

Ma, in ogni tempo, allora e prima, rimase sempre a carico de' comuni quell'insieme di spese ordinarie, che erano rese indispensabili della stessa vita materiali. Bisognava provvedere a rifornire di acque le città mediante acquedotti e provvedere al tempo stesso alle opere di espurgo e di smaltimento delle acque. Tanto gli acquedotti come quest'altro genere di opere ebbero, in generale, uno sviluppo considerevole, che spesso suscita l'ammirazione [2]); molto più rara può considerarsi l'illuminazione delle città. La menzione che, per questo si fa di Antiochia, mostra che, se il caso non era assolutamente inusato, per lo meno era tutt'altro che frequente.

Molta parte di questo ramo di lavori e di opere era pure rappresentato dalla costruzione e dal mantenimento delle strade. Come è noto, è gloria del dominio romano l'aver dato il maggiore sviluppo ad ampie reti di comunicazioni stradali che solcavano le regioni e l'Impero agevolando e intensificando i reciproci rapporti. I grandi tronchi di queste reti erano, per la spesa, per la costruzione e la sorveglianza, a cura del potere centrale. Ma le città dovevano, innanzi tutto, provvedere alle strade interne, che assai spesso erano lastricate più che semplicemente battute. Oltre a ciò, le città erano obbligate a provvedere alle vie di diramazione secondarie o private (*viae vicinales*) e a quelle che mettevano in comunicazione le frazioni e dipendenze (*pagi*), senza dire che col crescere del disagio e del fiscalismo, specialmente nel terzo secolo, anche una parte delle spese stradali prima incombenti all'Impero si cercò di riversarlo su' comuni.

Si calcola per giunta che il costo delle costruzioni stradali, pel modo di costruzione specialmente, fosse più alto che da noi.

---

[1]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 136 sgg.

[2]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 145 sg. con le autorità e la bibliografia ivi citate.

Non si hanno tutti gli elementi per un tale calcolo, nè si possono troppo generalizzare, da luogo a luogo e da tempo a tempo, i pochi dati rimasti. Ma, per quel che possono valere, sono notevoli due casi: uno desunto da un'iscrizione di Forum Sempronii [1]) (presso Vicarello sulla Via Flaminia) secondo cui tredici *seviri augustales* costruirono a loro spese una via della lunghezza di 1165 piedi; e un'altra di Aeclanum [2]) (Mirabella Eclano) presso Benevento secondo cui la riparazione di 15750 passi di strada, nel 123 d. C., sotto Adriano, costò 1.716.000 sesterzi contribuito per una parte (569.000 sesterzi) da' proprietarî frontisti e per il resto dall'Imperatore. Il costo di questa riparazione sarebbe stato così di 22 sesterzi (L. 5,98) a piede quadrato e 100000 sesterzi (27747,50) al miglio [3]). Con una ipotesi — molto vaga del resto come quella avanzata dal Liebenam — che a Forum Sempronii i tredici *tresviri Augustales* avessero contribuito la somma dovuta per l'assunzione al loro grado (2000 sesterzi = L. 543.75) si arriverebbe allo stesso risultato [4]).

Fino a un certo segno nelle spese de' lavori pubblici si potrebbero anche comprendere — in parte sostenute dai comuni — le erogazioni per statue onorarie ed altre simili cose [5]).

E, finalmente, a tutte queste spese de' consumi, oltre ad altre accessorie, si aggiungeva il contributo alle spese deliberate dalle assemblee provinciali, in rappresentanza e nell'interesse generale della provincia [6]).

LXXIX.

A tutte queste spese, di natura e d'importanza così varia, i comuni facevano fronte in una maniera anch'essa molto varia, che andava dall'impiego dell'opera personale a quello che si potrebbe chiamare un semplice espediente.

Appunto, in mancanza di una finanza sistematicamente costruita, ogni cespite era buono, e i varî cespiti si andavano successivamente aggravando, l'uno accanto all'altro.

---

[1]) Orelli, 3950.

[2]) CIL., IX, 6075.

[3]) In base alle tabelle di riduzione di Hultsch, *Griechische und Römische Metrologie*, Berlin 1882. Tab. XIX, pag. 711.

[4]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 149 sg.

[5]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 121 sg.

[6]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 134; Guiraud P., *Les assemblées provinciales dans l' Empire romain*, Paris 1887, pagg. 128 e 154.

Anzitutto si sfruttavano i beni di ogni sorta di proprietà del comune: campi, vigneti, anche in qualche caso come a Laodicea [1]) pascoli, la pesca in fiumi, laghi, stagni, foreste, cave, miniere, saline [2]), a cui, dal momento che erano un oggetto di proprietà, si possono aggiungere anche gli schiavi. Qualche comune cercò di estendere anche il diritto esclusivo di pesca a zone di mare, ma ciò non venne consentito, ritenendosi il mare *publici juris* e aperto quindi alla speculazione di ciascuno [3]). A misura che i bisogni e le funzioni de' comuni si andavano accrescendo, la legislazione e la giurisprudenza tendettero anche perciò ad eliminare l'incapacità de' comuni a succedere, come persona incerta o priva di personalità giuridica, e ne estesero e ne completarono sempre più il diritto a raccogliere eredità, legati ed anche fidecommessi [4]).

L'utile che il comune cercava di trarre, mediante esercizio diretto o percezioni, da questa fonte di ricchezza naturale, cercava di trarlo parimenti dalle opere pubbliche capaci di analoga utilizzazione. Dagli acquedotti venivano così ricavate delle rendite, non solo per l'acqua attinta straordinariamente, ma per derivazioni a scopo di irrigazione, di uso domestico e di bagni di uso diretto e di speculazione [5]).

Negli stabilimenti di bagni, di proprietà comunale, particolarmente quando non se ne era assicurato o compensato l'uso pubblico gratuito con speciali fondazioni, si percepivano tasse di entrata dirette anche a rivalere e sostenere le spese di esercizio, non lievi dato il consumo dell'olio e de' combustibili [6]). Anche botteghe, parti di edifizi e occupazioni di suolo pubblico, a scopo di spacci, in prossimità di anfiteatri e altri luoghi di convegno erano fittati nell'interesse del comune [7]).

Pedaggi sembra che non ne potessero percepire i comuni, se non nel caso di speciali costruzioni come canali e di parti-

---

[1]) Strab. 16, 2, 9, pag. 752.

[2]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 14 sg.

[3]) Dig. 1, 8, 4, 1; Suet, *Tib.*, 60; Liebenam, *Op. cit.*, pag. 15.

[4]) Questa evoluzione è riassunta largamente in Liebenam, *Op. cit.*, (II, *Städtische Vermögensverwaltung*) con il richiamo o il riferimento di fonti giuridiche e della relativa bibliografia.

[5]) CIL., IX, 5144; X, 4842; Liebenam, *Op. cit.*, pagg. 17-8.

[6]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 18 sg.

[7]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 20-1.

colari concessioni, come avvenne a Marsiglia pel canale del Rodano [1]).

Senza potere escludere, anzi dovendo ammettere che alcuni comuni riscuotessero de' dazî, si deve notare, nel corso dell'Impero, una tendenza continua ad incamerare allo Stato questa specie di percezioni, di volta in volta, soltanto, riconcesse e riprese per atto di larghezza e di benevolenza di singoli imperatori.

Athene, Berytos, forse Cyzico avrebbero conservato più a lungo questo privilegio. Mylasa ne avrebbe avuto la riconcessione. In altri casi, avocandosi il dazio al potere centrale, ne furono esentati, per periodi indicati, i cittadini.

Un esempio cospicuo della conservazione di uno di questi privilegî ci è dato dalla tariffa di Palmyra, a cui si è già in precedenza accennato [2]).

Una di quelle controversie, che dovevano essere frequenti fra enti ed appaltatori — specialmente quando si trattava di semplici comuni — suggerì di rivedere nel 137 d. C. la tariffa per eliminare gl'inconvenienti nascenti dalla dizione vaga del contratto (νόμος τελωνικός) che si riferiva a ciò che era stato osservato per consuetudine (ἐπράσσετο ἐκ συνηθείας); e si volle incidere il risultato di tale revisione a guarentigia delle parti e anche de' contribuenti. Così, da tutto ciò che si è potuto ricostituire sul testo greco ed aramaico, noi siamo venuti a conoscenza di ciò che si percepiva, all'entrata e all'uscita del territorio, sugli schiavi, sulla porpora, sulla stoffa di lino, sulla mirra, sull'olio di oliva, sulle salagioni di pesce, sul piccolo bestiame e su di alcuni altri articoli non potuti identificare.

La percezione era calcolata a salme di camelli e di asini. Erano esenti da dazio i viveri introdotti o esportati dalle città in campagna, fors'anche in servizio del traffico del territorio e de' rispettivi abitanti, che, nell'un luogo e nell'altro, spiegavano la loro attività.

Ma a questi articoli che formavano oggetto di quelli che noi chiamiamo propriamente dazii di barriera o di comune chiuso, si aggiungevano anche cespiti che potrebbero piuttosto rientrare in altra categoria d'imposta: quelle su' calzolai e forse altre classi di artigiani che pagavano un tributo mensile, sulle

---

[1]) Strab., 4, 1, pag. 183.

[2]) Si confrontino gli autori altrove citati: Cagnat, Dessau, Liebenam, etc.

etère che dovevamo dare una quota de' loro guadagni; una tassa di macellazione; una tassa o più probabilmente un monopolio del sale; una percezione su' pascoli; una riscossione dell'uso degli acquedotti probabilmente da parte delle carovane.

LXXX.

Un altro documento è fornito dalla tariffa della città numidica di Zarai del 202 d. C. [1]), che, esentando da dazio gli animali introdotti per i bisogni del mercato, colpiva, secondo la grandezza e la natura, con una tassa che andava da 2 assi a 1 $^1/_2$ denaro, l'altro bestiame. Colpiva parimente le stoffe d'importazione, i cuoi di diverso genere lavorati e non lavorati, il vino, i datteri, i fichi ed altri generi che non sempre riesce possibile identificare.

Un altro cespite, di cui non possiamo apprezzare quantitativamente il risultato, ma che aveva la più grande varietà di applicazioni e di denominazioni, era costituito dalle multe, che in taluni casi ascendevano anche a molte migliaia di sesterzi.

Il danneggiamento di proprietà comunali, degli acquedotti specialmente, di vie principali e secondarie, l'amozione e il deterioramento di termini e segni di confine, la deviazione di corsi d'acqua erano colpiti da forti multe con partecipazione de' denunzianti per venirne meglio a capo. Lo stesso accadeva per imbrattamenti di luoghi sacri, di piazze pubbliche, di acque etc. per transiti abusivi con carri, per violazione di ordinanze edilizie, per omissioni illegittime e atti di disobbedienza di funzionari e di cittadini, per impedimenti di operazioni elettorali, per esercizio arbitrario di mestieri, per usurpazione di uffici elettivi, per corruzione elettorale, per atti contrari alle prescrizioni su' giuochi e funzioni pubbliche, per distribuzioni abusive a non aventi diritto, per evasione degli obblighi di salmerie, per versamenti ritardati, per abusi nell'esecuzione di atti giudiziari o, in genere, della *manus iniectio*, per illegittimi conferimenti di patronato, per violati sepolcri, etc. [2]). Vi erano poi i pagamenti, che si dovevano, statutariamente, fare da magistrati, all'entrata in carica.

Vi era l'impiego di capitali fruttiferi da parte de' comuni.

---

[1]) CIL., VIII, 4508.

[2]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 30 sg.

LXXXI.

Oltre a queste che rappresentavano percezioni obbligatorie e fatte di autorità, v'era un cespite, che, per quanto volontario, non formava meno un grande coefficiente della finanza comunale ed era costituito da spontanee elargizioni.

Si è voluto vedere, in ciò, da taluno, un consapevole fatto politico-sociale di cittadini che volessero così diminuire gli attriti di classe e i sentimenti ostili che ne potessero sorgere tra ricchi e poveri. Ma un tale stato d'animo, se poteva esservi in alcuni, in forma più o meno inconsapevole, non si può troppo generalizzare nè rendersi consapevole, se si risale a quella che poteva essere la coscienza giuridica e politica delle classi abbienti nell'antichità e al modo con cui essi potevano considerare il loro stato sociale e l'esercizio de' loro diritti.

Piuttosto era questo un modo di acquistare favore, benevolenza, voga, autorità, e anche di corrispondere, ove questo vi era, a un sentimento spontaneo di filantropia e di larghezza, perfino, talvolta, di prodigalità. La vita antica era penetrata, forse assai più che non la nostra, da questo senso, sotto un certo aspetto nobilmente ambizioso, di emergere e di rendere meno perituro il proprio nome, che, negli effetti almeno, molte volte adempiva una funzione utile, complementare o precorritrice di quella imposta e realizzata dal senso schietto del dovere.

A incoraggiare e anche solleticare questa tendenza era stata concessa a' donatori l'iscrizione del proprio nome sia su' monumenti edificati di pianta, sia su quelli a cui avevano aggiunte opere accessorie ed ornamenti [1]).

Così i resti epigrafici hanno fatto, parecchie volte, giungere sino a noi i nomi di questi cittadini munifici, che nella loro città eressero anfiteatri e portici, ricostruirono teatri, lastricarono strade, elevarono torri e fecero ogni altra specie di opere pubbliche [2]). I monumenti onorari, poi, specialmente le statue, sia per corrispondere al sentimento degli iniziatori, sia per ovviare al divieto e alla limitazione di questa specie di spese, finivano assai spesso per essere eretti a spese dell'onorato.

---

[1]) Dig. 50, 10, 2; 50, 10, 7, 1; Liebenam, *Op. cit.*, pag. 162.

[2]) Molti esempi, con la citazione delle fonti, si trovano raccolti appunto in Liebenam, *Op. cit.*, pagg. 109, 137, 151, 162, etc.

Parecchie delle munificenze de' cittadini, per avere un carattere più permanente, erano fatte sotto forma di fondazioni; e, perchè i fondi assegnati non venissero sperperati o malversati, se erano dati in moneta, venivano concessi a mutuo, con ipoteca su' fondi de' mutuatari, e con obbligo di pagamento annuo degl'interessi, che così, col loro contributo periodico alimentavano l'istituzione. Ciò avvenne spesso per assicurare la periodica celebrazione di giuochi [1]), ma si verificò pure, spesso, per le istituzioni alimentarie, dove forse la beneficenza privata aveva anche precorso quella imperiale [2]). Per questa, alcune volte, senza ricorrere al sistema de' mutui, lo stesso donatore, mediante una *mancipatio* e una *remancipatio,* vendeva al comune un suo fondo e lo ricomprava a credito, riconoscendosi debitore del prezzo di cui si obbligava a pagare gl'interessi, perpetuando così e assicurando gli effetti della donazione.

LXXXII.

Ma tutti questi cespiti, per quanto nella loro molteplice ricorrenza ovviassero al loro carattere in parte casuale, rimanevano d'indole prevalentemente aleatoria, e sopratutto, nella loro generalità, finivano per essere indeterminati nelle scadenze e nelle proporzioni; in modo da non poter costituire la base principale e meno ancora la base unica della vita di un ente amministrativo, il quale per la continuità e la determinatezza delle funzioni doveva parimenti poter contare sopra coefficienti permanenti e determinati per sopperirvi.

E a ciò, appunto, si provvide col sistema de' *munera.*

La parola *munus,* la cui etimologia si riporta e ricongiunge a *munis, munia, immunis, communis, municipium* ed anche a *moenia* [3]), con rapporto talora invertito, ha originariamente il significato di prestazione obbligatoria ed ufficio. E, benchè in qualche periodo più antico abbia avuto molto di comune con *honores,* con reciprocanza di nome e di azione, è ultimamente contrapposto ad *honores,* quasi come dovere a diritto, in quanto

---

[1]) Liebenam, *Op. cit.*, pag. 120.

[2]) De Ruggiero E., *Dizionario epigrafico di antichità romane* s. v. *Alimentarius*, vol. I, pag. 408. sg.

[3]) Walde A., *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*, Heidelberg 1910, pagg. 490 e 502 v. v. *moenia* e *munis*.

importa l'adempimento necessario di atti d'interesse pubblico senza la concomitanza e corrispondenza di quelli che costituivano, moralmente e giuridicamente, gli elementi integranti di una magistratura.

Specificatamente questi obblighi erano diversi di estensione e di numero per la varietà stessa e il modo di formazione degli statuti delle città [1]), per la loro varia interpretazione e per la maniera stessa, meno sistematica e più contingente, con cui si provvedeva successivamente a' bisogni pubblici, specie de' comuni.

La notizia che ne abbiamo dipende essenzialmente da' titoli del Digesto [2]), dove sono raccolti frammenti sull'argomento di Ermogeniano, Callistrato ed Arcadio Charisio, autore quest'ultimo di un libro *de muneribus civilibus,* e di altri giureconsulti; e la cognizione, che ce ne danno si concreta qualche volta in definizioni ma tende ad essere esemplificativa, sopratutto nelle distinzioni tra le varie specie di *munera.*

« Onore municipale — dice Callistrato [3]) — è l'amministrazione della cosa pubblica con il grado corrispondente alla dignità, accompagnato o non accompagnato dalla spesa. Il *munus* è pubblico o privato. *Munus* pubblico vien detto quello a cui andiamo soggetti nell'amministrazione della cosa pubblica con l'erogazione di una spesa senza il titolo di una carica (*dignitatis*) ».

La divisione originaria de' *munera* era quella de' *munera personalia* o *patrimonii,* secondo che implicavano un onere di spesa oppur no; ma, poichè in buona parte di essi, l'impiego dell'attività personale andava inevitabilmente congiunta all'erogazione di una spesa, ne risultava una incertezza di criterî discriminatori, malgrado l'espediente dell'esemplificazione, che forse fece sorgere nella dottrina la categoria de' *munera mixta.*

---

[1]) « Ex his enim quae rettulimus, cetera etiam per leges cuiusque civitatis ex consuetudine longa intellegi potuerunt » (Dig. 50, 4, 1).

[2]) Dig. 50, 4 (*de muneribus et honoribus*); 5 (*de vacatione et excusatione munerum*); 6 (*de iure immunitatis*), etc. Dell'argomento tratta particolarmente il Kuhn E. (*Die städtische und bürgerliche Verfassung des Römischen Reichs bis auf die Zeiten Justinians,* Leipzig 1864. I Th.., pag. 35 sg.) con diligenza di ape ma senza carattere sintetico, come bene osserva il Liebenam (*Op. cit.*, pag. 418) il quale cerca di darne appunto uno sguardo d'insieme e riassuntivo. Una esposizione chiara e particolareggiata dell'argomento si trova nell'articolo *munus* di Ch. Lécrivain in *Dictionnaire des antiquites grecques et romaines* di Daremberg et Saglio.

[3]) Dig. 50, 4, 14.

« Alcuni de' *munera* civili — diceva Ermogeniano [1]) — sono patrimoniali, altri personali..... Generalmente si deve considerare come personale quello che consta del lavoro materiale congiunto all'applicazione della mente e alla vigilanza; si deve considerare come *munus* del patrimonio quello in cui si richiede massimamente della spesa ».

« Triplice — dice Arcadio Charisio [2]) — è la divisione de' *munera civilia;* poichè alcuni sono personali, altri si dicono patrimoniali ed altri misti. Personali son quelli che si adempiono con l'applicazione dello spirito e l'impiego del lavoro corporale senza alcun discapito economico di chi li gerisce, come la tutela, la curatela ed anche la gestione delle passività del comune (*kalendarii*). Anche la questura in qualche città non è compresa tra gli *honores*, è bensì un *munus* personale.... *Munera* patrimoniali sono quelli che si adempiono con erogazione di spese dal proprio e con danno dell'amministratore..... I *munera* de' patrimonii sono poi duplici; poichè alcuni di questi munera sono imposti a' possessi od a' patrimonii, come i cavalli e muli pel percorso di vie secondarie (*agminales*) come le mule e carri di trasporto tirati da bovi (*angariae*) e i cavalli per corrieri (*ueredi*).... *Munera* misti — continua poi il giureconsulto tornando a forme di esemplificazione — sono quelli de' dieci e de' venti preposti alle città (*decaprotiae et icosaprotiae*), come stabilì Erennio Modestino, con accurata osservazione ed esame; poichè i dieci e i venti preposti (*decaproti et icosaproti*), esigendo i tributi, prestano un'opera personale e al tempo stesso sono tenuti a risarcire il fisco del valore de' tributi non riscossi; in modo che questo *munus* giustamente deve annoverarsi tra i misti. Ma quelli anche, che più innanzi caratterizzammo come *munera* personali, se coloro che li adempiono spendono del proprio, per statuto cittadino o per consuetudine, o esigendo l'annona hanno il discapito di pagare per i fondi abbandonati, rientrano nella definizione de' *munera* misti ».

Come si vede, non sempre nè ovunque era facile o possibile fare una distinzione netta tra queste diverse specie di *munera*, che perciò i giureconsulti classificano o in via indicativa e per esemplificazione o per elenchi, senza che, tuttavia, ed esempi ed elenchi siano esenti da dispute e dubbî.

[1]) Dig. 50, 4, 1.
[2]) Dig. 50, 4, 18.

Subordinatamente a queste osservazioni preliminari si trovano, anche in eruditi moderni [1]), sulla traccia di scrittori antichi, elenchi per cui si riportano tra i *munera personalia*, l'ambasceria (*legatio*), il mandato di *actor, syndicus* [2]), *defensor, judex, recuperator*, le funzioni d'irenarcha, limenarcha, nyctostrategos, di custodi degli archivi e degli edifizi comunali, la carica di mastigophoro di assessore ne' consigli de' magistrati, di scriba, di cancelliere della curia e de' censori, di xenoparochoi, di *curator kalendarii*, di *logografi, tabularii, censuales*, di *curatores, exactores ad colligendos civitatum pubblicos reditus*, la *cura praediorum publicorum*, la *cura annonae*. Questa poi si risolveva poi in una quantità di incarichi personali per le istituzioni alimentarie e per quelle frumentarie comprendenti la riscossione delle percezioni, gli acquisti de' generi, la loro distribuzione e manipolazione e la loro sorveglianza, la cura de' giuochi nelle loro varie celebrazioni, il riscaldamento de' bagni pubblici, il servizio nella polizia comunale, i lavori pubblici che alla loro volta riguardavano il servizio e la custodia degli acquedotti, costruzioni navali, edifizi pubblici, manutenzione de' templi delle strade e delle vie, e poi i trasporti d'interesse dello Stato, la posta, la sorveglianza sulle frontiere e finalmente le *corvées*, *operae* manuali che tutti i cittadini dovevano prestare per cinque giorni all'anno con tre giornate di bovi aggregati al plaustro per quelli che li possedevano; prestazione questa che, veramente, andò soggetta alle vicende delle concessioni di opere pubbliche per aggiudicazione.

I *munera patrimonii* comprendevano l'obbligo di ospitare, a turno, militari e funzionari civili, l'obbligo di fornire una quarta parte della loro raccolta (grano, olio, etc.) allo Stato e alle città a prezzi ridotti, l'obbligo di fornire bestie da soma per il servizio postale e altri bisogni dello Stato (*munus rei vehicularis*), l'obbligo di nutrire i cavalli per i giuochi, l'obbligo, ne' proprietari frontisti, di provvedere al mantenimento e alla costruzione delle vie di carattere locale, degli acquedotti e delle cloache, la fornitura di materiale e di *operae* per la costruzione

---

[1]) Lécrivain Ch., *L. c.*, IV, 2041; Liebenam (*Op. cit.*, pag. 422) che riporta le indicazioni di Ermogeniano e Arcadio Charisio, con l'aggiunta di alcuni altri dati della Lex Acilia e delle *lex Coloniae Juliae Genetivae*.

[2]) Dig. 50, 4, 18, 13: « Defensores quoque, quos Graeci syndicos appellant, et qui ad certam causam agendam vel defendendam eliguntur, laborem personalis muneris adgrediuntur ». (Arcadius Charisius).

e la manutenzione di edifici pubblici, la contribuzione speciale pel mantenimento del *sacerdotium,* la fornitura di cavalli, reclute, vestimenti, e approvvigionamenti per i bisogni dell'esercito, la riscossione delle imposte dovute allo Stato e alle città con incarico della distribuzione e gravi responsabilità per la mancata percezione.

Con l'accentuarsi della decadenza dell'Impero e il conseguente irrigidirsi di funzioni e privilegi, alcune delle funzioni e forniture, da servire per i bisogni dell'esercito come la preparazione della farina e del pane, quelle della calce e de' materiali in legname, la fornitura del carbone richiesto ordinariamente per la fabbricazione della moneta e delle armi, la contribuzione alle spese di viaggio delle legazioni, la cura del panificio pubblico furono più particolarmente distinti come *munera sordida.*

LXXXIII.

L'essenza del *munus* consisteva nel chiamare la generalità della popolazione all'esercizio di tutti quei doveri e quelle opere d'interesse pubblico che occorressero per la conservazione e la funzione della vita sociale e politica.

Quindi, come è naturale, l'obbligo della prestazione, pregiudizialmente, era generale, sempre che non intervenissero ragioni dirimenti di ordine materiale o morale.

Così, prima tutti i cittadini urbani da 25 anni in su; poi, de' rurali — e a misura che i bisogni crebbero e le differenze di ordine politico si andarono adeguando o cancellando — tutti i residenti (*incolae*); legati gli uni e gli altri al fatto della nascita (*origo*) o della residenza (*incolatus*), vi andarono soggetti in modo da non potersene liberare se non adempiendone tutte le obbligazioni. Rispetto a' *munera personalia* le donne avevano motivi di esenzioni, in ragione della stessa loro natura, più o meno generali in Occidente, un po' più limitati in Oriente; e questi obblighi duravano sino al 60.° anno in Roma, sino al 70.° in provincia, sempre subordinatamente alla validità fisica. Ma, per i *munera patrimonii,* anche le donne, anche i minorenni vi andavano soggetti, ed anche i decaduti da' diritti civili (*infames*), chiamati pure a' *munera personalia* in quanto non erano incompatibili con la loro speciale posizione.

Coloro, che, senza essere residenti, possedevano nel territorio della città, contribuivano con le cosidette *intributiones.*

Con questi criterî, la distribuzione de' *munera* doveva aver luogo, in perfetta giustizia, seguendo il turno, tenendo conto dell'età e della possidenza, evitando quanto più fosse possibile il cumulo e l'iterazione de' carichi. E a tal uopo era dato anche il rimedio detto della *nominatio potioris,* che corrispondeva in un certo senso all' ἀντίδοσις degli Atheniesi, e consisteva nell'indicazione di un altro che fosse a preferenza designato a quel carico. Ma tutte queste norme, per se stesse giuste e previdenti, erano invanite assai spesso dal cattivo uso di altre norme, per sè stesse legittime, come erano quelle che regolavano le esenzioni e avevano invece una viziosa applicazione.

Queste legittime esenzioni, che conosciamo ora più particolarmente da due titoli del Digesto [1]), ove sono raccolti regole e casi, consistevano sopratutto — nel vario rapporto in cui erano applicabili alle diverse specie di *munera* — nell'età, nell'infermità, nell'assenza per ragioni di ordine pubblico, nel numero di figli, ne' mestieri e professioni; nel che si aveva riguardo all'interesse pubblico, onde risultavano esonerati appaltatori e collettori d'imposte, sacerdoti, soldati in servizio e veterani legittimamente ed onoratamente congedati, atleti emeriti, medici e insegnanti pubblici in una determinata proporzione, corporazioni incaricate di un servizio pubblico come naviculari, i *negotiationes frumentarii,* alcuni esercenti di arti liberali, senatori di Roma e poi di Costantinopoli, funzionarî imperiali, in seguito anche funzionarî di ordine inferiore in servizio attivo.

Come si è già accennato, tutto lo spirito e il congegno de' *munera* non era che la riproduzione su più larga scala, per genere per tempo e per luogo, dell'antico sistema delle liturgie col cui nome appunto come con l'altro di servizio (ὑπηρησία) i *munera* vengono appunto intesi e indicati ne' paesi di lingua greca.

E il sistema rispondeva a una fase della società e dello Stato, in cui, mentre non erano bene sviluppate e differenziate le funzioni amministrative degli enti pubblici, non si erano nemmeno realizzati quei progressi dell'economia monetaria e del mercato del lavoro che poi hanno reso possibile di attuare

---

[1]) 50, 5 (*de vacatione et exeusatione munerum*); 6 (*de iure immunitatis*).

i fini pubblici con l'impiego d'imprese e di mezzi, i quali hanno gradualmente districata l'amministrazione da quei metodi arretrati onde resta o restava ancora, sino a noi, qualche reliquato nell'onere degli alloggi militari e delle prestazioni d'opere per certi lavori pubblici comunali.

Ma il sistema che ne' piccoli Stati greci trovava un certo correttivo nelle istituzioni libere oltre che nella ristrettezza della circoscrizione, e pure, con tutto ciò, non era privo d'inconvenienti, doveva vedere moltiplicati i suoi vizî in un impero così vasto e retto con criterî autocratici.

Questa forma di contribuzione, estesa a funzioni sempre più molteplici, impegnava per sè stessa l'attività e l'economia de' cittadini in una maniera sempre più ingombrante. L'indeterminatezza degli obblighi e della loro interpretazione aggravava la cosa; e ancor più la complicava il concorso de' *munera* richiesti dallo Stato e de' bisogni della città, che s'intrecciavano e s'intralciavano anche a vicenda.

Le esenzioni, poi, regolate in difinitivo da tante estranee influenze, che si spiegavano in forma sempre più complessa, attraverso poteri autocratici e una burocrazia ognora più numerosa e sempre più corrotta, riducendo il numero degli obbligati; rendevano sempre meno tollerabile il peso per gli altri che restavano e che si andavano continuamente riducendo ropratutto nella cerchia di quei cirenei che si chiamavano i decurioni, ma che naturalmente cercavano di rifarsene alla loro volta per principio di conservazione propria e per rappresaglia. E tutto ciò, oltre alle conseguenze economiche deleterie di un fiscalismo aggravato dalle procedure, aveva la conseguenza morale di rendere sempre più moralmente intollerabile un sistema, concretato nella sperequazione e nella vessazione: uno stato d'animo, che, anche due secoli addietro, non entrò per poco nello sconvolgimento che pose capo, allora, alla Rivoluzione francese[1]).

[1]) Una posizione speciale. anche per rapporto alla vita e all'ordinamento comunale, ha l'Egytto. Ivi il comune, come ente amministrativo dotato di una certa sfera di autonomia, non aveva tradizioni, e si sviluppò solo lentamente, parzialmente e insufficientemente, secondo che bisogni presenti lo vennero imponendo al paese quale era stato conformato dal vecchio dominio faraonico e poi dalla sovrapposizione greca de' Lagidi: Naucratis, Alessandria, Ptolemais, in quanto avevano potuto conservare le costituzioni elleniche, rimanevano de' centri a parte nello Stato egyzio. Gli Elleni sparsi nel paese rimanevano raggruppati intorno a' ginnasi, che servivano a mantenere e diffondere la coltura ellenica ma alla loro volta non

LXXXIV.

Mentre, intanto, andava lentamente ricevendo la sua diffusione e il suo assetto l'ordinamento tributario che gl'instauratori dell'Impero venivano organizzando con la trasformazione e la rielaborazione degl'istituti tributarî e fiscali della Repubblica, per renderli più adatti e rispondenti alle crescenti esigenze

---

potevano mancare di subire l'influsso dell'ambiente e le conseguenti necessità di adattamento. La posizione che venne ad avere l'Egytto al costituirsi dell'Impero romano, come un dominio a parte, alla dipendenza diretta dell'imperatore, che ne fece una riserva di mezzi e di forza, non poteva nemmeno portare allo sviluppo di municipalità più o meno autonome, se non in quanto ciò veniva a coincidere con gl'interessi della amministrazione e della politica imperiale, le quali consentivano o consigliavano concessioni alle metropoli, dove perciò sorsero delle ἀρχαί locali. Col processo del tempo e l'evoluzione generale dell'impero, che de' comuni tendono a fare sempre più degli organi del sempre più sviluppato sistema fiscale, la vita amministrativa municipale ebbe un certo impulso in Egytto, ma contemporaneamente si sviluppò quel processo di burocratizzazione, che per un altro verso annientava l'autonomia del comune reggimentandone l'amministrazione con l'imposizione di funzionarî imperiali. Il Jouguet (*La vie municipale dans l'Égypte romaine*, Paris 1911), che ha particolarmente studiato questo argomento, lo considera proprio da questo punto di vista. Nello studiare l'amministrazione finanziaria comunale, egli nota che, se in generale si è male informati sulle imposte municipali sotto l'Impero romano, per l'Egytto in particolare é impossibile redigerne una lista (pag. 428). Il sistema fiscale, così ampiamente e rigorosamente organizzato dallo Stato tolemaico con i suoi monopoli e le molteplici imposte, ereditate da' Romani e in molta parte conservate, lascian poco campo alle corporazioni di enti locali in formazione. Comunque, per argomento il più delle volte indiretto, il Jouguet arriva alla conclusione che buona parte di quelle che altrove erano entrate de' comuni di origine e carattere demaniale, in Egytto appartenevano allo Stato; e dalle altre tre categorie in cui suddivide le entrate: indennità per l'uso di certe cose, imposte dirette sulle case e sulle persone, e imposte indirette particolarmente dazî urbani, di cui a qualcuna soltanto si può attribuire un carattere municipale: anzi crede di non trovare traccia in Egytto di dogane urbane (pag. 437). Induce piuttosto il Jouguet che lo Stato sovvenisse con contributi gli enti locali.

Sulle imposte comunali il Wilcken (*Grundzüge*, 1, 191) ha questo accenno; « Mentre per le città del periodo tolemaico non abbiamo alcuna esatta notizia in argomento, sì ha pel periodo romano qualche dato, tanto pel periodo anteriore come per quello posteriore all'introduzione della Βουλή. Delle entrate per concessioni (*octroi*) cittadine si occupa il P. Lond, III, pag. 92 (I suppl.). Delle corresponsioni per uso dell'acquedotto comunale di Arsinoe dà notizia Lond, III, pag. 182 sg. del tempo di Trajano. Le occupazioni di suolo nel mercato di Hermopolis erano appaltate secondo C. P. Herm, 102. Che la corresponsione, riportata sulle case della città, a 60 drachme per una, in C. P. Herm, 101, sia da considerare come una tassa comunale, non è sicuro ma è verosimile. Secondo la dimostrazione di Blumenthal in *Arch.*, V, 333 anche il μερισμὸς Ἁδριανείου, una ripartizione per un tempio di Adriano, deve considerarsi come una contribuzione comunale. A contribuzioni comunali in genere accenna Oxy., VI, 890.

del dominio accresciuto e consolidato; lo stesso Impero, mole immensa e multiforme, che incessantemente si trovava di fronte a nuovi problemi e incessantemente era spinto a rendere più numerosa e più complicata la sua gerarchia, lo stesso Impero andava soggetto a intime modificazioni che importavano, alla loro volta, nuovi adattamenti.

Col riordinamento dell'organismo tributario e specialmente del sistema di riscossione, che spingeva a convertire in esazione in danaro le esazioni in natura, facendo entrare più direttamente e in maggior quantità il danaro nelle casse dello Stato; l'Erario e il Fisco divenivano più immediatamente gli organi di quella circolazione, che prima avveniva in gran parte per opera de' pubblicani e di altri speculatori o commercianti di moneta, e lo Stato, per una certa parte, veniva ad assumere anche quell'ufficio di banchiere, che, prima, per tanta parte, era stato in mano di individui e di società private e aveva gerita e controllata la circolazione monetaria.

La circolazione monetaria, come strumento degli scambî, è cosa di estrema delicatezza. Tutto quello che concorre a perturbarla o ad alterarla si potrebbe rassomigliare, ne' suoi effetti, alla sofisticazione di una bilancia; con questo in più: che gli effetti si moltiplicano e si ripercuotono nelle forme più complesse e negli ambienti più estesi, determinando un groviglio complicato di elementi economici e anche psicologici, assai difficile ad intendersi da' più, più difficile ancora a districare, e sempre più deleterio quanto più perdura e si estende.

I peggiori effetti di questo fenomeno si hanno quando l'alterazione del medio circolante non è semplicemente sporadica, clandestina e limitata, come può essere ne' casi di contraffazione dolosa, ma avviene, sotto le forme stesse legali e sotto l'usbergo dello Stato, per opera de' governi, pretendendo di alterare tutte le reciproche proporzioni de' valori e provocando così quella che si potrebbe chiamare la reazione stessa delle cose, lenta ma persistente nel suo contrasto, e inesorabile ne' risultati.

L'antichità aveva nella stessa natura della moneta metallica — de' metalli nobili — una guarentigia e un freno pregiudiziale alla sua alterazione. Poteva considerarsi come una guarentigia la mancanza di una moneta cartacea, che, se, nelle condizioni normali e con le dovute guarentige, rende grandi servigî alla circolazione, si presta alla sua volta, pel suo ca-

rattere simbolico, con emissioni arbitrarie, a tutti gli abusi. Serviva a contenere anche la sofisticazione delle monete nell'antichità la concorrenza che le zecche di varî Stati si facevano tra loro trovando nell'interesse del commercio e nelle prerogative di alcuni mercati il migliore discriminatore. E, finalmente, lo stesso carattere e la proporzione degli scambî e la natura degli Stati con limitata finanza e funzioni economiche e amministrative circoscritte toglieva uno degl'incentivi alla sofisticazione della moneta, ridotta per lo più un espediente di tiranni e di principi.

Benchè una delle riduzioni dell'asse si sia voluto far rientrare nella categoria di queste alterazioni [1]), si può ritenere, in generale, che la Repubblica romana non fosse inclinata, e tanto meno corriva, a queste alterazioni che, del resto, mentre la moneta aveva una funzione locale e circoscritta al mercato interno, non avrebbero potuto avere conseguenze troppo gravi. E non vi era portata, prima per le condizioni intrinseche della sua vita e della sua attività, per la limitazione delle spese obbligatorie, e poi per l'afflusso di tutte le migliori specie monetarie di ogni parte del dominio esteso con la conquista. Le alterazioni avvenute sotto la Repubblica sono espedienti affatto temporanei di periodi di guerra esterna o civile.

LXXXV.

Queste condizioni andavano alquanto a variare per l'evoluzione successiva dello Stato romano e con l'avvento dell'Impero.

La funzione della moneta di metallo nobile e quella di metallo inferiore si andò sempre più differenziando con l'aumento dell'una e dell'altra massa monetaria, col crescere dell'importanza e dell'estensione de' commerci e col divenire che fece Roma mercato mondiale. La moneta aurea e d'argento era chiamata sempre più a funzionare come vero e proprio mezzo di scambio, mentre la moneta divisionale, pur se con la sua denominazione serviva a indicare nominalmente le grandi somme, era adoperata semplicemente per i piccoli affari e bisogni quotidiani e locali.

---

[1]) Belot, *De la révolution économique qui eût lieu à Rome du III siècle*, Paris 1885.

Divenuta la moneta divisionale, in queste condizioni, una moneta convenzionale, poteva, per questo suo carattere, prestarsi alla funzione e indurre il pericolo di una circolazione cartacea esagerata e dotata di un valore convenzionale a corso forzoso.

Il Seeck[1]), che, con molto acume ha lumeggiato questa fase della circolazione monetaria in relazione appunto al sistema tributario, attribuisce a considerazioni, inerenti a questo punto di vista, il provvedimento per cui Augusto riserbò a sè la coniazione dell'oro e dell'argento, lasciando al Senato quelle del bronzo e d'altra moneta sussidiaria; e ciò per la fiducia che il Senato non sarebbe stato condotto ad abusarne; e non avrebbe potuto nemmeno, pel controllo o la necessaria adesione del sovrano.

Ma le vicendè dell'Impero, contro le previsioni e la volontà del suo fondatore, portarono, malgrado ciò, all'elusione delle sue precauzioni, sia per la sofisticazione progressiva della specie monetaria più nobile, sia per il continuo aumento della moneta divisionale.

La facoltà di dare alla moneta divisionale un potere liberatore assoluto, consentendo che si potesse, con quella, fare un pagamento di qualsiasi proporzione, poteva non divenire un provvedimento improvvido, finchè la moneta divisionale fosse stata emessa semplicemente ne' termini occorrenti a' piccoli pagamenti e alle sue funzioni supplementari. L'adoperarla, in tal caso, per maggiori pagamenti avrebbe fatto a ricorrere all'incetta, che, al tempo stesso, avrebbe segnalato l'abuso e l'avrebbe reso meno fruttifero e anche meno possibile per il conseguente inevitabile rincaro di quella specie monetaria. Ma ogni freno spariva e il carattere pericoloso della cosa riappariva subito, quando, come avvenne, l'emissione della moneta divisionale cresceva sino al punto di soverchiare, invadere e sostituire anche la circolazione delle maggiori specie monetarie.

Ora il corso dell'Impero, più specificatamente con l'avvento al trono dell'ultimo degli Antonini, non è che un processo ora lento e dissimulato, ora più rapido e svelato verso questo continuo e progressivo degenerare della circolazione che giova de-

---

[1]) *Geschichte des Untergonges der antiken Welt*, Berlin 1901, II, Bd., V Kap. (*Geld und Tributa*), pag. 196.

lineare per sommi tratti, in quanto ha rapporto con l'ordinamento e con le fasi del sistema tributario [1]).

LXXXVI.

Sotto Augusto avevano corso oro ed argento e rame con un fino del 99 % e poi anche moneta di ottone fatto con $^4/_5$ di rame e $^1/_5$ di zinco per coniare il sesterzio e la sua metà, rimasti unità di conto sino a Diocleziano, con un valore, il sesterzio, di circa 28 centesimi [2]) che poi decadde a poco più di 25 sotto Nerone.

La moneta d'oro detta *denarius aureus* e più semplicemente *aureus* stabilita da Cesare del peso di $^1/_{40}$ di libbra romana (8,18 gr.) valeva 100 sesterzi e corrispondeva a circa 28 lire. La moneta d'argento, conosciuta più semplicemente col nome di *denarius* era uguale a 4 sesterzi o dieci assi e pesava $^1/_{84}$ (3,9 gr.) di libbra romana. L'asse di rame di cui si coniava la metà e anche il quarto equivaleva a $^1/_4$ di sesterzio.

Augusto ridusse il peso dell'aureus da 8,185 gr. a 7,8 gr. con lo scapito di una lira circa, il che portò, naturalmente, alla graduale sparizione degli *aurei* precedenti che andarono a finire nel crogiuolo.

---

[1]) Per questo si veda Mommsen, *Hist. de la monnaie romaine*, vol. III, pag. 27 sgg. Hultsch Fr., *Griech. und röm. Metrologie*[2], Berlin 1882 e particolarmente Seeck, *Op. cit.*, vol. II, pag. 192 sgg. Cfr. anche, per un più breve riassunto Ciccotti, *Vecchi e nuovi orizzonti della numismatica e funzione della moneta nel mondo antico*, Milano 1915 e Pick, *Römische Münzwesen* (in *Handwörterbuch der Staatswissenschaften*, vol. VI[3], pag. 835 sgg.

[2]) La riduzione in moneta corrente del Seeck differisce da quella dello Hultsch, per cui (*Op. cit.*, pag. 711) il sesterzio equivale a 0,21 rapportato alla moneta d'argento dell'epoca repubblicana e a 0,26 rapportata alla moneta d'oro in corso nell'epoca imperiale. Come è noto, possono variare i coefficienti di riduzione. Ed. Meyer (*Griech. Finanzen* in *Handwörterb. der Staatswissenschaften*, IV[3], pag. 141 spiega il suo criterio così: « Con Beloch (*Griech. Gesch.*, I, 215) io riduco l'antico danaro d'argento alla nostra valuta aurea, riducendo l'argento in oro secondo l'antico rapporto 13 $^1/_2$: 1. L'usuale riduzione in valuta argentea moderna dà una misusa affatto erronea a causa della forte svalutazione del prezzo dell'argento. La drachme attica da 4,866 gr. di argento corrispondente nell'antichità a un peso d'oro di 0,327 gr., ha perciò un valore di ca. 90 pf. (L. 1,13), il talento (= 6000 drachme) di oltre 26 Kg. di argento il valore di MK. 5440,5 (L. 7300) in cifra rotonda ». Poichè le riduzioni servono semplicemente a indicare i diversi stadî di svalutazione, e il rapporto, se costante, somma lo stesso con qualsiasi metodo di riduzione, riferisco senz'altro le riduzioni date dal Seeck.

Nerone lo portò da 7,6 gr. a 7,3, e al tempo stesso, per ristabilire il rapporto de' due metalli, ridusse il denaro d'argento da $^1/_{84}$ a $^1/_{96}$ di libbra, cioè da 3,9 gr. a 3,4 gr., mescolandovi anche dal 5 al 10 % di rame. Da Nerone ad Antonino Pio la lega andò sempre crescendo dal 7 al 25 % salendo sino al 30 %, sotto Marco Aurelio, durante la guerra con i Marcomanni, e sino al 50 % sotto Settimio Severo.

Ciò portava da un lato ad un aumento di prezzo per lo svilimento della moneta corrente e dall'altro ad una forma di monometallismo per la necessità di ricorrere alla valuta aurea, non sofisticata, in alcune specie di scambî, sopratutto con quelli che si facevano fuori de' confini dell'Impero e che vengono valutati perfino a venti milioni per i paesi dell'Oriente [1]).

D'altra parte, oltre che per questo drenaggio dell'oro, anche per la trasmigrazione incoraggiata dalle condizioni di svilimento della moneta, la moneta aurea doveva rarefarsi; e l'estrazione dell'oro non era così abbondante da compensare, come oggi, le perdite.

La lega abbondante introdotta da Settimio Severo aveva rivelato a tutti, per mezzo del colore, l'alterazione, che, prima, contenuta in più ristretti termini, era passata inavvertita od era stata più facilmente tollerata. Nel conseguente perturbamento della circolazione gli *aurei* finirono per uscire dalla circolazione, e le monete migliori andarono a finire, come è facile supporre, nel crogiuolo.

Caracalla (211-217 d. C.) credette poter ristabilire il corso dell'*aureus* riducendolo a $^1/_{50}$ di libbra e riducendo anche il denaro d'argento a $^1/_{120}$. Ma, ben altrimenti pregiudizievole di questa misura, fu quella dell'emissione del cosidetto doppio-denaro [2]) di cui inondò il mercato, più comunemente inteso come *argenteus Aurelianus* o *Antoninianus,* che nessuno voleva ricevere pel valore che gli era stato legalmente dato come sottomultiplo dell'*aureus.*

---

[1]) Seeck, *Op. cit.*, II, pag. 202 sg.

[2]) Non tutti sono d'accordo nel ritenere che valesse veramente il doppio del denaro come lo caratterizza il segno XX o K od anche XXI: qualche indizio lo farebbe ritenere $1\,^1/_4$ di denaro. Ma il valore, per la forte lega, maggiore del metallo, si andò perdendo per il continuo peggioramento della lega. Cfr. Hultsch, *Op. cit.*, pag. 321 sg.

Macrino succeduto a Caracalla ridusse ancora, a 6,47 gr. l'*aureus* che sotto i successori, più che moneta, diveniva oggetto di ornamento o di distribuzione o era scambiato a peso per mezzo della bilancia. Con questo scomparire dell'*aureus*, col denaro reso moneta divisionale, il doppio-denaro, che aveva perduto il suo valore come frazione dell'*aureus*, ma, benchè svalutato, doveva dominare il mercato, andava con la sua lega sempre più scadente, incontro ad una svalutazione sempre maggiore che si risolveva in un rincaro delle merci, in un aumento di prezzi.

La moneta provinciale, qualche volta anche d'argento, che si era mantenuta in uno stato di purezza relativamente maggiore, per la minore facoltà di abusarne da parte dell'emittente e per lo stesso controllo de' governatori, fu usufruita — per necessità o dietro imposizione del potere centrale — pel pagamento delle imposte. Ma, quando la moneta scadente di Caracalla penetrò nelle provincie, anche questa moneta provinciale dovette finire per obbedire a quella legge economica per cui la moneta cattiva scaccia la buona.

Sotto Gallieno gli usurpatori del potere imperiale, per aver mezzi, ridussero il fino al 5 % colorendola d'argento con l'immergerla in una soluzione che rendeva argentata la moneta di rame. Allora il sesterzio, che avrebbe dovuto valere $^1/_8$ del doppio denaro e pesava invece cinque volte di più, veniva a rappresentare la metà del suo valore: onde scomparì anche il sesterzio dalla circolazione. Ne cessò anche la coniazione, così da parte del Senato come in provincia.

Rimasto il doppio denaro come unica valuta — il Seeck calcola che fosse sceso al valore di 5 centesimi — occorrendone una grande quantità per fare pagamenti di qualche rilievo, si riunirono in sacchi 3125 pezzi che rappresentavano 25000 sesterzi; e la denominazione data al sacco (*follis*) si estese anche a ciascuna delle monete che vi era contenuta.

Dopo un tentativo di riforma di Aureliano, che, per conformare i valori reali a' valori nominali, voleva che il sesterzio fosse dichiarato equivalente al doppio-denaro e che suscitò tumulti e andò a vuoto sopratutto per l'effetto che avrebbe avuto di moltiplicare per otto tutte le obbligazioni; si ebbe un primo riordinamento di Diocleziano, il quale pare s'inspirasse, in queste riforme, a più vecchi ordinamenti che cercava far rivivere nel loro possibile riadattamento all'ambiente.

Diocleziano (285 d. C.) pensò di emettere una moneta d'oro — ancora un *aureus* — che equivalesse a 300 *folles;* nel qual caso la libbra doveva corrispondere a 21000 *folles* e la moneta aurea — del peso di 4,68 gr. — a $^1/_{70}$ di libbra.

Riuscito vano questo tentativo, che si basava sopra un rapporto non più in accordo col prezzo dell'oro, adeguato ad ogni merce, specie con queste continue oscillazioni della moneta, e, a pari delle altre merci, vario di prezzo nelle diverse regioni; nell'anno seguente (286 d. C.) Diocleziano fece un'alta coniazione, per cui ricavava da una libbra 60 pezzi d'oro uguali a 1500 pezzi d'argento e a 24000 *folles.*

Per rendere meno sensibile la differenza tra l'una e l'altra coniazione e all'occasione confonderla e anche per difetto di tecnica, il peso di queste monete d'oro non era regolato singolarmente. Si badava semplicemente a che dalla libbra non uscissero più di sessanta pezzi di un peso medio, senza curarsi delle relative disuguaglianze, che delle volte erano assai sensibili (oscillavano persino tra 6,1 gr. e 4,85 gr.) e dovevano portare alla fusione de' pezzi migliori e maggiori lasciando nella circolazione quelli di peso più scadente.

Tuttavia il bisogno di medio circolante arginò per qualche tempo la fusione de' pezzi migliori e l'affluenza alle casse dello Stato de' precedenti di $^1/_{70}$.

Ma il rapporto de' due metalli (1 : 15,62), determinato dalla moneta d'argento tagliata a $^1/_{96}$ e resa equivalente a 16 *folles,* era, per quel tempo, irreale; mentre la situazione del mercato rispetto a' *folles* ne aveva accresciuto ancora il deprezzamento. Ma, essendo ammesso l'uso del *follis* come moneta liberatrice oltre che divisionale, era impiegata in tutti i pagamenti, scacciando dalla circolazione moneta d'oro e moneta d'argento e provocando ancora un rialzo di prezzi.

Sentì allora Diocleziano il bisogno di ristabilire il corso del *follis,* rendendolo equivalente all'antico *as,* e, per ciò, pensò di fare nel 296, una nuova emissione di *follis* di peso tre volte maggiore con l'immagine del *Genius populi Romano* per distinguerli da quelli precedenti con la corona raggiata che furono dichiarati fuori corso. Ma questo provvedimento, che, svalutando in mano de' detentori la moneta esistente, se non l'annullava l'obbligava a darla, a condizioni rovinose, ad incettatori, i soli capaci di utilizzare o discriminare quella miscela di metallo:

colpiva un'infinità di legittimi interessi, e generò una sfiducia che si ripercosse anche sulla nuova emissione, aggravando così tutte le conseguenze che sogliono tener dietro a questi disordini della circolazione.

Facendo una quarta riforma monetaria in sedici anni, Diocleziano ridusse a $^1/_{50}$ l'*aureus*. Il prezzo d'argento, rimasto del peso di $^1/_{96}$, equivaleva a $^1/_{1000}$ di libbra d'oro, prendendo il nome perciò di *miliarense* e suddividendosi in 100 pezzi di rame argentato detti *centimonales*. Ma, poichè la coniazione degli *aurei* era stato fatta con l'indicato sistema del peso medio anzichè singolare, e i pezzi anteriori di $^1/_{60}$ e quelli posteriori di $^1/_{50}$ correvano indiscrimanatamente, i pezzi più pesanti andavano a finire nel crogiuolo; e, d'altra parte, per la funzione liberatrice conservata alla moneta divisionale, 20 *miliarenses* e 500 *folles* servivano ad estinguerne il pagamento di pezzi di $^1/_{70}$ come di $^1/_{50}$.

Costantino, dando all'*aureus* il nuovo nome di *solidus*, lo ritrasse verso il peso minore che fissò a $^1/_{72}$ di libbra, riammesso così in rapporto col sistema duodecimale romano; una riforma, che, se non riparò a inconvenienti divenuti in parte assai ardui ad emendare, non fu seguito subito da altre con l'instabilità verificatosi in Diocleziano.

Massenzio, intanto, portando a maggiori conseguenze il vizioso precedente, che, sulle traccie de' pesi minori, di una coniatura media, cercava far passare una nuova coniatura regolata dal precedente peso più basso; emise de' *folles* equivalenti a quelli di peso minimo di Diocleziano, deprimendo così anche l'emissione di Costantino.

Il *solidus*, in quanto era prescritto per i pagamenti allo Stato, si acquistava, come una merce, onde si poteva avere con un certo numero di *folles*, ridotto ad una merce più che ad una unità monetaria di uso generale e comune. E le riforme monetarie avevano una sosta se non un fine nell'epilogo del ritorno ad una economia naturale che tornava a sovrapporsi alla avviata evoluzione dell'economia monetaria.

LXXXVII.

Lo Stato, che aveva creduto trovare nella sofisticazione della moneta un espediente finanziario e una sorgente di lucri, ne riusciva esso stesso colpito.

Dove i tributi, rappresentavano una somma fissa, riscossa e versata a cura de' comuni, il deprezzamento del danaro che ne riduceva il valore, riusciva formalmente di aiuto alle città, abilitandole a pagare con una moneta scaduta magari a $^1/_{40}$ del suo valore le imposte, il cui gettito così realmente scadeva nella stessa misura.

Ma, perchè era ugualmente fisso ciò che le città dovevano riscuotere dalle rispettive unità tributarie — fondi e persone — anch'esse risentivano, realmente, il danno dello spopolamento e dell'abbandono della terra che seguiva a tutti gli espedienti, e le procedure con cui lo Stato cercava fronteggiare la minore efficienza delle sue riscossioni comunque rincrudite od ampliate.

Il rincaro, determinato poi, dallo svilimento della moneta e dall'intristirsi dell'economia pubblica nel languire della produzione, si ripercoteva sulla stessa amministrazione e su tutti i suoi agenti e personali retribuiti a stipendio fisso che aveva, ogni giorno, un minore potere d'acquisto.

Specialmente dove avvenivano improvise e simultanee concentrazioni di uomini — come quando imperatori e Cesari si movevano scortati da notevoli contingenti di truppe — agivano insieme tutte queste cause di rincaro, spingendolo ad altezze sempre più vertiginose.

La superficialità o l'urgenza del momento che faceva vedere come più emergente semplicemente la speculazione, che certamente vi aveva parte, ma sempre parte accessoria e occasionale, suggeriva di intervenire con calmieri e prezzi d'imperio che poi non riuscivano a mantenersi o si chiarivano, in tutto o in parte, inefficaci.

L'*Edictum Diocletiani et collegarum de pretiis rerum venalium* del 301 d. C. [1]) è l'esempio più cospicuo di misure di questo genere, in quel tempo.

In un proemio, talvolta ampolloso, più spesso aggrovigliato e contorto ma che vale in ogni modo la pena di riferire, almeno nella parte essenziale, le ragioni di quel provvedimento sono spiegate così: « La dignità e maestà romana e il decoro pubblico richiedono che la fortuna del nostro Stato di cui lice congratularsi con gli dei immortali in memoria delle guerre

1) *Der Maximaltarif des Diocletian herausgegeben* von Th. Mommsen, erläutert von H. Blümner, Berlin 1893.

felicemente combattute ora che tutto l'orbe è tranquillo e posa in grembo alla più alta quiete; sia fedelmente volta e convenientemente ornata con i beni della pace per la quale con tanta fatica si è travagliato. Onde noi, che col benigno favore de' numi ferventemente reprimemmo nel passato le rapine della gente barbara con la rovina delle loro stesse nazioni, rafforziamo con i dovuti baluardi della giustizia la quiete assicurata in eterno. Giacchè se quelle cose su cui imperversa un'avidità senza limite, che, senza riguardo del genere umano, per semplice profitto personale, rincara continuamente e rapidamente, non nel corso degli anni, de' mesi e de' giorni ma quasi di ora in ora e di momento in momento avessero una misura in un senso di contenenza o gl'interessi comuni potessero indifferentemente tollerare questa furiosa licenza onde di giorno in giorno son rovinati; potrebbe forse sembrare che vi fosse ancora luogo a tacere mentre la generale pazienza degli animi temperebbe la detestabile immanità e la condizione miseranda. Ma poichè la massima cupidigia si manifesta nel non tenere nessun conto del prossimo; e, tra gl'improbi e gli smoderati, si considera come una religione quella dell'avarizia irrompente e delle subitanee e soverchianti passioni; e nel dissipare le fortune di tutti si arriva dove pone un termine, non la volontà ma la possibilità, nè si può più andare avanti da parte di quelli la cui miseria è giunta al punto estremo: s'impone a noi che notiamo questo stato di cose e facciamo da padri a tutto il genere umano di indurvi una giustizia arbitrale; in modo che, dove non potè sovvenire il senso di umanità troppo a lungo invocata, provvedano, per la moderazione di tutti, i rimedi suggeriti dalla nostra preveggenza. E si giunge già in ritardo in quel che la coscienza pubblica riconosce e la onestà imposta dalle cose stesse reclama, mentre in questa speranza guardiamo al da fare o differiamo i rimedî già escogitati, perchè la stessa umanità, colta in fallo ne' più gravi delitti, si emendasse da sè com'era da attendersi per legge di natura; pensando piuttosto che colpe di dissipazione, insopportabili ne' giudizî ordinarî, si eliminassero per sentimento e volere di quelli che una grave tara giornalmente faceva più inclini al peggio e al pubblico danno, e una certa cecità di mente rende nemici di tutti e di ciascuno e rei di quanto vi ha di più inumano. Veniamo dunque già tardi a' rimedî imposti dalla necessità delle cose, indifferenti alle re-

criminazioni; onde l'intervento dell'opera nostra non si creda intempestivo e superfluo o sia interpretato come effetto di leggerezza e di viltà, da' tristi che, pur notando la nostra dannosa ritenutezza incitatrice di moderazione, non vi si seppero conformare. Chi, adunque, ha lo spirito tanto ottuso e privo di ogni senso di umanità da ignorare, anzi da non sentire che, nelle vendite che si fanno ne' mercati o nella vita giornaliera delle città, la licenza de' prezzi è giunta a tal punto che la sfrenata libidine della rapacità non è mitigata neppure dall'abbondanza de' prodotti e dall' ubertà delle stagioni? In guisa che questa specie di gente, occupata in tali affari, non è dubbio che è continuamente intenta a captare perfino de' movimenti degli astri le vicende stesse dell'aria; nè, per la sua iniquità, può tollerare che, ad auspicio delle messi future, i campi felici siano inondati dalle acque del cielo, stimando che si convertono in danno loro quei favori del cielo onde provvenga abbondanza. E, rimpetto a quelli che tendono incessantemente a trar guadagno anche da' beneficî divini e a sminuire il sopravvenire del pubblico benessere provocando di nuovo la sterilità col ridurre le semine e influire su' mercati per mezzo de' loro rappresentanti; rimpetto a quelli che, già individualmente opulenti di ricchezze tali da poter soddisfare interi popoli, vanno ancora a caccia di peculii e cercano appalti opprimenti; il criterio della comune umanità, o provinciali nostri, persuade a imporre un freno alla loro avarizia. Ma già dobbiamo spiegare le stesse cause la cui necessità ci costrinse a far gettito della pazienza tanto a lungo protratta cosicchè — comunque sia difficile svelare con uno speciale argomento o magari con uno speciale fatto — un' avidità dilagante per tutto il mondo, appaia nondimeno più giusta l'adozione di un rimedio, quando uomini distinti per ogni intemperanza siano obbligati a riconoscere per una qualche designazione e per alcune impronte, le indomate cupidigie de' loro animi. Chi infatti ignora l'audacia insidiosa agl'interessi pubblici, per cui, dovunque la salvezza comune di tutti richiede che si avviino i nostri eserciti, non solo per i villaggi e i castelli ma in ogni strada si va loro incontro con proposito di confisca e si richiedono prezzi delle merci, non già aumentati di quattro ed otto volte, bensì tali che la lingua umana non può definirli e darne una ragione? Chi ignora che intanto vanno ad esaurirsi nell'acquisto di un solo oggetto tutto

lo stipendio e i supplementi d'indennizzi del soldato? E tutto quanto l'intero mondo contribuisce per sostenere gli eserciti, serve a saziare la detestabile mania di guadagno di questi rapaci? Talchè sembrò che i nostri soldati diano come contributo, a' confiscatori di tutto, il prodotto del loro servizio militare e le emerite fatiche onde i predoni dell'economia pubblica tanto si appropriano di giorno in giorno quanto pensano di voler avere. Commossi giustamente e meritamente da tutte le cose esposte innanzi, sembrando che fosse invocato il nostro stesso senso di umanità, ritenemmo di dover fissare non già i prezzi delle merci — giacchè non sembra che ciò si potesse fare giustamente mentre delle provincie si gloriano della felicità del desiderato buon mercato e quasi di un certo privilegio di abbondanza — bensì di stabilire un limite massimo; cosicchè, quando si avesse un forte rincaro — da cui gli dei ci salvino — l'avidità, che come per una illimitatezza non aveva potuto contenersi in campi estesi, si potesse costringere ne' limiti del nostro statuto e ne' termini della legge che vuol moderarlo. Si dispone quindi che i prezzi indicati nella tariffa seguente siano osservati in tutto il mondo di nostro dominio in modo che tutti intendano esser loro preclusa la facoltà di superarli; senza che, in quei luoghi ove vi è l'abbondanza, sia impedito il buon mercato a cui specialmente si vuol provvedere col contenere l'avidità. Tra i venditori e i compratori poi, che hanno consuetudine di adire i porti e frequentare le altre provincie, deve esservi questa comune regola di moderazione, per cui, sapendo essi che non possono trascendersi nell'emergenza del rincaro i prezzi stabiliti, nell'atto del trasferimento si tenga conto de' luoghi, de' trasporti e di ogni particolarità dell'affare in modo che non venga meno il criterio per cui si è deliberato che in nessun luogo si deve vendere a prezzo più alto della presente tariffa. Poichè, dunque, anche presso i nostri maggiori la ragione determinante di ogni legge è stata quella di contenere i riottosi col timore del castigo — essendo ben raro di trovare l'indole umana spontaneamente disposta al bene, e sempre il timore riesce un giustissimo precettore e regolatore de' doveri — si dispone che se qualcuno oserà contravvenire a' precetti di questo decreto, andrà soggetto alla pena capitale. Nè creda alcuno che si sia così troppo rigorosi, perchè ognuno può evitare tale pericolo osservando la legge. Alla stessa san-

zione andrà poi soggetto chiunque pel desiderio di acquistare favorirà l'avidità di chi opera contro il decreto. Nè dalla pena andrà esente chi, avendo merci necessarie all'alimentazione ed all'uso, penserà di sottrarle dopo questo decreto di moderazione; dovendo essere la pena di chi determina la penuria maggiore ancora di quella di chi contraviene a questo decreto. Esortiamo quindi il senso di devozione di tutti perchè questa norma stabilita nell'interesse pubblico sia osservata con benigno ossequio e con senso di religioso dovere, massimamente pel fatto che, con un tale decreto, non si è inteso provvedere a singole città o popoli e proviencie, bensì a tutto il mondo da noi governato, a' cui danni deve sapersi che pochi hanno infierito senza che il lungo abuso e le accumulate ricchezze potessero saziare o mitigare la loro avidità ».

LXXXVIII.

Questo provvedimento ebbe la sorte che, purtroppo, d'ordinario, ha accompagnato i calmieri; e tanto più quanto l'estensione del territorio e le conseguenti difficoltà di controllo rendono tanto più arduo fronteggiare la molteplicità degli espedienti e il rilassamento del traffico per la speculazione scoraggiata.

Oltre a tutti gl'inconvenienti e i vizî che, ne' provvedimenti artificiali, anche quando sia indispensabile adottarli, non si riescono mai ad eliminare, questo calmiere, per ragione de' tempi e de' luoghi, aveva difetti particolari di struttura.

Come nello stesso editto è accennato più volte, e come è facile intendere per la varietà e l'ampiezza del dominio e la relativa difficoltà de' mezzi di comunicazione, le condizioni de' varî mercati locali dovevano essere molto diversi per abbondanza o scarsezza delle singole merci; e, in conseguenza, molto varî ne dovevano essere i prezzi.

In queste condizioni la fissazione di un *maximum*, com'era quello stabilito dalla tariffa di Diocleziano, mentre aveva un risultato, sempre problematico dove i prezzi correnti erano superiori, aveva, dove i prezzi erano inferiori, l'effetto molto probabile, e talvolta anche immancabile di rilevare i prezzi al livello della tariffa, essendo molto difficile che, dove era concesso di elevarli, si condiscendesse a tenerli più bassi. E, venute le cose a questo punto, diveniva tanto più assurda la disposizione (II,

13 sgg.) per cui anche le merci trasportate da uno ad altro mercato non dovevano sorpassare il prezzo prescritto; in linea generale, dall'editto. Viene da sè che ciò doveva avere per conseguenza di rendere sempre più difficile l'approvigionamento de' mercati meno provveduti, giacchè nessuno poteva essere indotto a vendere lontano, con rischi e aggravî di spese, ciò che poteva vendere allo stesso prezzo sul luogo di produzione. E così si contribuiva sempre più a cagionare qua la pletora e l'ingorgo e là la rarefazione e la carestia.

LXXXIX.

Lo svilimento della moneta e il disordine che ne era seguito con l'avvicendamento di varî ordinamenti monetari aveva reso meno proficuo il gettito delle imposte e più difficile la gestione dell'amministrazione, con l'effetto di restringere sempre più il campo dell'economia monetaria a beneficio del consumo diretto, del baratto e di ogni forma di economia naturale.

Il vano esperimento di questo calmiere generale, insieme alla necessità di riformare l'ordinamento tributario in conformità de' nuovi e maggiori bisogni dell'Amministrazione e delle nuove condizioni dell'Impero non più subordinato a un paese privilegiato come l'Italia ma ricostituito sopra una base di comune sudditanza al dispotismo, spinse a consolidare e sviluppare quel riordinamento tributario, che prende nome appunto da Diocleziano e in cui venne fatta una parte sempre più larga alle esazioni in natura; un modo questo di diminuire sensibilmente — non senza altri inconvenienti — gli effetti della viziata circolazione monetaria e di assicurare e rendere meno costoso il fabbisogno a tutti quelli al cui mantenimento doveva provvedere l'Amministrazione dello Stato.

Le forme concrete di questo ordinamento, desunto da dati incerti e frammentarî, dà luogo — e più ancora ne ha dato pel passato — a molte dispute.

Per lungo tempo ha tenuto il campo, in questo argomento, un celebre scritto di Fr. C. von Savigny, già dianzi più volte accennato, letto per la prima volta all'Accademia delle scienze di Berlino il 27 Febbraio 1823, pubblicato in una prima edizione negli Atti della classe storico-filologica di quel sodalizio, ripubblicato poi nella *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswis-*

senschaft (Bd. 6, 1828) con un'appendice (Bd. 11, 1842), e poi ripubblicata ancora con una seconda appendice nel 1849 [1]).

In tale scritto il Savigny prendeva le mosse dalla constatazione, sotto Costantino, di una imposta fondiaria, che si chiamava *capitatio* [2]), talvolta anche *iugatio* o *terrena iugatio* e di un testatico chiamato *humana capitatio, capitalis illatio,* il cui *simplum* era pagato per intero dall'uomo e per metà dalla donna, ridotta da Graziano per gli uomini a $^2/_5$ e per le donne a $^1/_4$ del primo *simplum* e al cui pagamento erano obbligati i plebei non possidenti, i coloni e gli schiavi. Vi erano tuttavia esenzioni territoriali, come si ebbero per la diocesi di Thracia sotto Theodosio II e per l'Illyrico sotto Valentiniano II, come esenzioni personali prima per quelli che avevano meno di 12 o di 14 anni e più di 65, e poi, successivamente, per gli uomini al disotto di 20 anni e per le donne in generale, e poi, finalmente, per uomini e donne al disotto di 25 anni, per le vedove e le monache, per i pittori liberi con le famiglie e gli schiavi stranieri, gli *annonarii* e gli *actuarii*, i soldati e veterani, e anche dei plebei urbani, che vennero di nuovo tassati da Galerio ed esentati ancora novellamente da Licinio.

XC.

Premesse queste constatazioni generali ed esaminato, in confronto di altri autori [3]), il complesso significato di *capitatio* che

[1]) *Ueber die Römische Steuerverfassung unter den Kaisern* (*Vrrmischte Schriften*, vol. II, pag. 66 sg), Berlin 1850. Venne pure pubblicata in italiano dal *Subalpino*, Giornale di Scienze, lettere ed arti, in Torino, nel 1838 in una traduzione di Carlo Baudi di Vesne, col titolo: *Delle imposizioni dirette sotto gl' Imperatori Romani*, Dissertazione del signore Carlo Federico di Savigny, con poche note.

[2]) Zachariae von Lingenthal (*Zur Kenntaiss des Römischen Steuerwesens in d. Kaiserzert* osserva (pag. 8) che si può anche supporre che ogni *caput* di un uomo pagasse quanto un caput di terra, onde il nome comune di *capitatio*. Su questa terminologia e sul modo come è stata interpretata da glossatori e giuristi da Accursio e Bartolo sino a Heraldo e Gothofredo cfr. Thibault F. *Les impots directs sous le Bas Empire Romain*, Paris 1900, pag. 2 sgg. Egli sostiene che l'espressione *capitatio terrena*, adoperata dal Savigny, non sia una espressione latina e, a sua notizia, non esiste in nessun testo. (*Op. cit.*, pag. 5, n. 1). Vedute sue particolari sulla *capitatio plebeia*, che considera come « il segno distintivo di una classe particolare di liberi » ha Platon G., *La democratie et le régime fiscal*, Paris 1899, pag. 90 sg. Egli per definire i *possessores* esamina il carattere delle varie classi della società romana e discute ampiamente le ipotesi di Rodbertus, Savigny e Zachariae von Lingenthal.

[3]) *Op. cit.*, pag. 89 sgg. Il Savigny esamina sopratutto le opinioni di Gothofredo (in Cod. Theod. *de censu* 13, 10) e di Gibbon (*Decline and Fall*, vol. III, chap. 17).

significa insieme imposta fondiaria e testatico, il Savigny passa a trattare la genesi e la essenza di questo ordinamento tributario.

Nella concezione del Savigny, abolito l'antico tributo, nel 587 a. C. con una breve parentesi del 711, in Italia che così, sino a Massimiano, rimase esente da imposte tranne che, per una parte dell'*annona*, cominciò per le provincie, con l'Impero, un processo di unificazione delle imposte, che si traduceva in una comune imposta fondiaria, ove erano assorbite le decime e gli altri prelevamenti in natura, e che, culminando sotto M. Aurelio, aveva raggiunto il pieno sviluppo durante il tempo dei giureconsulti classici, avendo in seguito e sotto lo stesso dominio di Diocleziano poche ed episodiche modificazioni. Il pagamento avveniva in danaro al tempo di Gaio. Accanto all'imposte sussisteva il contributo dell'annona. L'Egytto, con i suoi contributi in genere, costituiva un'eccezione. Dove sussistevano ancora le decime, sussistevano come peso reale, non in qualità d'imposte.

Base di questa imposta fondiaria era un catasto poggiato sull'auto-estimo, quello appunto di cui ci dà notizia Ulpiano (L. 4 D. *de censibus*, 50, 15). Il catasto era rettificato ogni decennio secondo le variazioni, anche di coltura, avvenute in tale periodo, e poi forse nel quindicennio. Ciò coincide con l'*indictio*, ed era il periodo lustrale di una volta, duplicato o triplicato. Ma si poteva ottenere una revisione, anche parziale, che portava a condonî diversi da quelli decretati ad intervallo da' sovrani. Pel catasto erano costituite in ogni parte dell'impero, unità catastali imponibili (*capita*) di uguale produttività e soggette ad uguale tassazione [1]). Con ogni anno fiscale (*indictio*) che

[1]) Pel Seeck (*Die Schatzordnung Diocletians* in *Zeitschrift für Soz. und Wirthschaftsgesch*, her. von St. Bauer und L. M. Hartmann, IV Bd., pag. 235, *caput* e *iugum* rappresentano un uguale valore imponibile (Cod. Theod., XI, 16, 6. 20, 6. 23, 1; XII, 4, 1; XV, 3, 5) ma non sono identici come assume il Savigny.... Noi giungiamo quindi al risultato che *iugum* rappresenta l'unità degli oggetti imponibili immobili e *caput* l'unità degli oggetti imponibili mobili e che gli ultimi in Egytto e in Oriente non erano tassati.... Se noi abbimo dimostrato che *caput* significa l'unità imponibile mobiliare, ciò va tuttavia soggetto a due limitazioni: 1. Ciò vale solo per quelle diocesi a cui si riferivano i tratti isolati delle fonti, cioè Thracia, Ponto e Asia. In Italia e in Africa, come vedremo appresso, i nomi *caput* e *iugum* non erano in uso; in Egytto e in Oriente non vi erano *capita;* e, in Gallia, si compendevano insieme sotto questo nome tutte le unità delle contabilità tributarie, fossero mobili o immobili. È da ciò che l'acuto Savigny è stato tratto in errore, poichè non ha tenuto conto della differenza di diocesi. 2. La *capitatio* non comprende tutto il possesso mobiliare, bensì solo uomini e bestie, e in alcune diocesi gli uomini soltanto.

cominciava a settembre, era fissato la somma dell'imposta fondiaria che si suddivideva poi nel noto numero di unità tributarie imponibile.

Il pagamento avveniva in tre rate (Gennaio-Maggio-Settembre). *Indictio* era, non il periodo quindicinale, ma il singolo anno del quindicennio, l'anno tributario: il periodo quindicinale aveva rapporto alla revisione catastale. Il ruolo del testatico era come un'appendice dell'imposta fondiaria, facendosene un'operazione unica, da cui non poteva sfuggire nessuno che non fosse legalmente esente, dovendo ciascuno perciò ricadere sotto l'una o l'altra tassazione. E, quando sorse il colonato, fu naturale l'idea di inserire il testatico del colono nell'imposta del proprietario.

Pel Savigny era indeterminato come si dovesse fissare il valore del *caput* posto a fondamento dell'ordinamento tributario, se in base al valore capitale o al reddito. Ora, in base alla Nov. di Majoriano (*de curialibus* dell'a. 458) il *caput* o *jugum* risulta una porzione di terra del valore capitale di 1000 solidi, o un pò più di 1000 ducati. Tradizionalmente a Roma la tassa era dell'1 per mille. Nell'introdurre l'imposta nelle provincie fu fatto in modo che il *simplum* dell'imposta fosse un *aureus* per ogni mille di terra valutata. « Una imposta fondiaria ordinata — osserva il Savigny [1]) — fondata su classamento e catasto, può principalmente attuarsi in una duplice maniera. O in maniera immediata, in quanto ogni singolo appezzamento, grande o piccolo, è valutato per l'imposta fondiaria e assunto nel catasto; o in maniera mediata, in quanto è assunto come diretto oggetto di tassazione una unità normale artificiale (particella, *caput*, *jugum*), ed ogni singolo appezzamento è messo in un certo rapporto con tale unità. Ma una tale particella imponibile si può concepire in un duplice modo: o come una unità reale o come una unità ideale. Nel primo caso dovevano essere configurate aree in confini definiti, esteriormente riconoscibili, ciascuna di ugual valore imponibile (secondo il diritto romano del valore di 1000 solidi), quindi ora maggiore ora minore secondo la diversa fecondità. Queste reali particelle imponibili sarebbero l'oggetto immediato dell'imposta fondiaria; ciascuna di esse pagava un tanto, e gli appezzamenti

[1]) *Op. cit.*, II, pag. 205.

fondiari de' singoli proprietarî comprenderebbero ora frazioni di una tale particella, ora varie particelle. Nel secondo caso non vi sarebbero particelle visibili, bensì la particella indicava solo un determinato, uguale valore imponibile di terreno (come 1000 solidi); ed ogni singolo appezzamento sarebbe valutato per l'imposta fondiaria, secondo il suo rapporto di valore alla particella tipo, quindi per $^1/_3$ o $^1/_2$ della particella, o 2, 3, 10 volte la particella. Questo sarebbe il singolo significato della particella imponibile.

« Io confesso ora — soggiungeva il Savigny [1]) — che, precedentemente, non mi son resa ben chiara questa antitesi, e perciò anche la mia precedente esposizione non ha toccata la distinzione di unità imponibili reali e ideali; in modo che era ugualmente conciliabile con entrambe le forme, benchè veramente le espressioni da me adoperate erano adatte piuttosto a significare unità imponibili reali che non ideali ».

Per decidersi a favore delle unità imponibili reale lo facevano propendere alcune leggi imperiali del V secolo, propriamente di Onorio del 422 (L. 13, Cod. Theod. *de indulgentiis,* 11, 28 e Nov. Valentiniani tit. 33, § 2, *de praediis pistoriis*) che esentavano temporaneamente nelle provincie proconsolari di Africa e in quelle di Numidia un certo numero di centurie. Ma i due noti passi di Eumenio [2]) sulla remissione di sette mila capita a favore degli Edui e di Sidonio [3]) lo decidevano a favore dell'interpretazione de' *capita* come unità ideale [4]).

Il Savigny, in questo suo scritto, aveva trattato varî argomenti accessorî e polemizzato su particolarità del sistema tributario romano con varî scrittori [5]); ma la sua parte sostanziale si riassumeva in quelle sue determinazioni del testatico e dell'imposta fondiaria come basi del sistema tributario romano e nella concezione dell'unità ideale imponibile, riattaccandosi per questa parte sopratutto a Dureau de la Malle e a Baudi de Vesme [6]).

---

[1]) *Op. cit.*, II, pag. 206.

[2]) *Eumenii gratiarum actio*, cap. II in Panegyr. vet. ed. Arntzen, tom. 2, Traj. 1797, 4, pag. 450.

[3]) Sidon., *Carmin.* 13, v. 19, 20.

[4]) *Op. cit.*, II, pag. 210.

[5]) Per es. con Huschke, *Census der Kaiserzeit*, Berlin 1847, con Schulz, *Staatswissenschaft der Römer.*, Kòln 1833 e con Walter, *Rechtsgeschichte.*

[6]) *Op. cit.*, II, pag. 174.

XCI.

Da queste constatazioni e conclusioni adottate e sviluppate dal Savigny prendeva le mosse E. Zachariae von Lingenthal per tornare a trattare, in maniera succinta, ma rimasta quasi classica, l'argomento, giungendo a risultati in parte diversi, e servendosi anche all'uopo di fonti bizantine [1]).

Il Zachariae riteneva acquisiti alla scienza e irrefutabilmente chiariti i dati preliminari assunti dal Savigny, ma rettificava subito quanto il Savigny aveva ritenuto per l'applicazione del testatico, sostenendo che vi fossero soggetti gli schiavi e ne fossero esenti i plebei se possessori di terre. Mentre, quanto agli schiavi, il Zachariae giustamente dimostrava che erano *censiti* o *censibus adscripti,* così come le viti, gli olivi, e cioè come mezzi di produzione, e quindi tassati nell'altra forma d'imposta. E, quanto a'*possessores,* non erano già esenti i plebei se possessori di terre, bensì i possessori che non erano plebei, essendo il testatico un'imposta che veniva riscossa da tutti i plebei e solo da'plebei [2]). In questi termini tale imposta andò soggetta tuttavia a varie vicende e limitazioni, che il Zachariae rileva, sia per esenzioni territoriali e di categorie sia per attenuazioni, che, assumendo sotto un solo *caput* varie persone, trasformarono il testatico in una specie di tassa di famiglia o focatico, il καπνικόν da alcuni identificato col testatico; e d'altra parte tendevano a confonderlo con la stessa imposta fondiaria, di cui i contribuenti del testatico divenivano un cespite [3]).

---

[1]) *Zur Kenntniss des Römischen Steuerwesens in der Kaiserzeit* (in Mémoires de l'Acad. Imp. des sciences de St. Pétersbourg, VII Série, tom. V, n. 9 (9 gennaio 1863).

[2]) Zachariae, *Op. cit.*, pagg. 5, 8.

[3]) Zachariae, *Op. cit.*, pag. 12-13, « È difficile dire che avvenne del testatico de' contadini al tempo di Giustiniano. In vista de' dati contradittorî si può ritenere che fu omessa la esazione da'*rustici* oppure che non vi furono ruoli speciali per il testatico e divennero un'appendice de' ruoli d'imposta fondiaria. Questa fusione divenne anzi necessaria con l'omissione de' nuovi rilievi censuari. Così, in linea di fatto, era rimasta solo una imposta (a ciò accenna il nome di nuovo uso Ζυγοκέφαλον), che, secondo i catasti in vigore, era riscossa da' singoli territorî e possessi, e perciò aveva il carattere generale di una imposta territoriale o fondiaria benchè risultava propriamente da una fusione di imposta fondiaria e testatico. (Zachariae von Lingenthal, *Novellae constitutiones Imperatorum post Justinianum,* Lipsiae 1857, pag. 49, n. 1; pag. 61, 448, 453) . . . . . Considerando spregiudicatamente questo tratto, sorge del resto la supposizione che κεφαλιτίων

Venendo all'imposta fondiaria, il Zachariae premette: « Ora, veramente, è certo che, come il testatico, così l'imposta fondiaria era ordinata per *capita*. Ma per poter concludere che era un'imposta ugualmente ripartita, occorre anzitutto domandare se realmente l'intero territorio dell'Impero era stato assoggettato a un estimo per *capita*, in modo che un *caput* poteva essere definito in tutto di uguale valore dell'altro per estensione o prodotto ».

E, riassunta la concezione del Savigny innanzi riferita, le contrappone i due assunti seguenti: 1.° che in realtà si deve pensare, non a unità imponibili ideali bensì ad unità reali e 2.° che queste unità imponibili reali nelle diverse provincie erano di diversa grandezza e non avevano punto un valore generale di estimo di 1000 solidi.

Per quanto deboli e scarsi apparivano al Zachariae gli elementi per ritenere l'adozione di unità imponibili ideali, altrettanto apparivano numerosi e concludenti quelli che menavano a ritenere l'unità reale.

L'adozione di vocaboli come *jugum*, che corrisponde ad una estensione reale; tutta la dottrina della *sterilium adjectio;* alcuni tratti [1]) onde si desume che, per rettificare alcuni confini, si ricorse al ruolo dell'imposta e quindi le imposte corrispondono a determinate aree, come pure disposizioni [2]), per cui chi acquista un fondo deve denunziare l'acquisto per l'annotazione ne' registri censuarii; sono tanti argomenti per ritenere l'adozione dell'unità imponibile reale anzi che quella ideale. Se l'imposta fondiaria avesse poggiato sopra unità imponibili ideali, l'attribuzione dell'imposta corrispondente non si sarebbe potuta ottenere altrimenti che mediante misurazione, classamento e valutazione del relativo appezzamento: se la ripartizione dell'imposta fondiaria poggiava sopra unità imponibili reali, si poteva ricavare dall'area della particella venduta quale parte di un *caput* essa costituisse e di quale importo d'imposta dovesse essere gravata.

---

e καπνικόν sono due nomi adoperati per una sola e medesima cosa, in altri termini che l'antico testatico (*capitatio* o κεφαλιτίων) avrebbe ricevuto il nome di καπνικόν (imposta sul fumo), perchè era riscossa secondo il numero de' fuochi. E forse questa maniera di computo o di riscossione dell'antico testatico è in relazione col decreto innanzi riferito che *bini ac terni viri, quaternae vero mulieres* dovevano essere calcolati per un *caput*.

[1]) Πεῖρα, IX 9, XV 10 e XXXVII 1, 2.

[2]) Cod. Theod., l. 5 *sine censu*, XI, 3.

Ora, mentre si hanno prove del secondo procedimento raccolte anche dal Savigny [1]), non si ha traccia del primo.

Trattando del condono d'imposta fatto da Onorio in Africa, in sèguito alle incursioni e devastazioni di barbari, e per un numero determinato di centurie, il Savigny aveva ritenuto che rimanesse indeterminato quanti *capita* fossero compresi in quelle estensioni e se questi *capita* si dovessero intendere come unità imponibili reali o ideali... Ma il Zachariae obietta che dalla citata novella di Valentiniano III si ricava distintamente che le centuriae non erano soltanto estensioni di terreno ma al tempo stesso unità tributarie imponibili, poichè vi si parla del *titulus vicenarum siliquarum quae per singulas centurias exiguntur;* il che si deve intendere come un condono di imposta per un certo numero di unità tributarie come per gli Edui nella menzione di Eumenio.

Come risultato della sua ricerca il Zachariae riteneva pure che l'imposta fondiaria e altri pubblici tributi fondiari erano riscossi, durante l'epoca imperiale romana, in base a unità imponibili reali ma queste non erano di uguale estensione in tutte le provincie. E a questa diversità fa riscontro la varietà di nomi (Ζυγικέφαλον, ἰοῦγον, κεντυρία, millena) la cui ragione sta forse nell'opportunità di riferirsi, nelle misurazioni catastali, a misure di superficie di uso locale. La *millena* (come corruzione della quale compariscono forse οὐιλίων, ἰουγαλίων) si riferisce forse a' 1000 iugeri posti come misura massima di possesso nella *lex agraria* del 134 a. C., o si volle con essa adottare una misura maggiore adatta a' latifondi nell'applicare l'imposta fondiaria sotto Massimiano [2]). E, in conclusione, si può ritenere che, come è ovvio, data l'inuguaglianza delle unità imponibili, non si poteva pagare da ogni unità, nell'Impero, una uguale somma di imposta.

---

[1]) In *Unzialenteilung der römischen Fundi* (*Vermischte Schriften*, I, pag. 94).

[2]) Il Seeck (*Schatzordnung Diocletians*, pag. 302, a proposito della millena fa queste osservazioni: « In questa parte meridionale d'Italia e verosimilmente anche nella settentrionale l'unità della contabilità tributaria si chiama *millena*, una parola che si trova accreditata da Costantino sino a Giustiniano. Che essa non comprende solo il possesso fondiario ma anche gli oggetti mobili imponibili e quindi riunisce il significato di *caput* e *iugum*, lo mostra la lista di Volcei. Così la *millena* difficilmente può essere altro che un pezzo di terra produttiva di 1000 *modii* o il suo equivalente in viti, olivi, uomini o bestiame. Ciò trova la sua conferma nelle liste del censo ».

XCII.

Benchè, specialmente per opera del Zachariae, fossero state ben messe in chiaro queste conclusioni, se anche non tutto avesse un valore assoluto [1]), la disputa forse sarebbe rimasta aperta, se, poco prima che il Zachariae pubblicasse la sua memoria, in un estratto di leggi e costituzioni romane in lingua syriaca, che si fa risalire da qualcuno al quinto e da qualche altro perfino al III secolo, non fossero comparsi de' dati che confermano, determinandole più precisamente, le induzioni del Zachariae [2]).

---

[1]) Tornando sull' argomento generale, venticinque anni dopo, il Zachariae (*Zur Geschichte des Römischen Eigentums* in *Zeitschr. d. Sav. Stiftung für Rechtsgesch. Roman. Abth.* 1888 (IX Bd. pag. 562) diceva: « L'ampia e comprensiva riforma di Dioeleziano, che fu determinata e resa necessaria dalla grandiosa trasformazione dell' esercito come dalla ripartizione dell' Impero, purtroppo, per la scarsezza delle fonti, può essere più indovinata che non dimostrata nelle sue particolarità ». Ciò specialmente a proposito delle trasformazioni nell' ordinamento delle imposte indirette.

[2]) Questo estratto desunto dal Cod. Mus. Brit. 14528 f. 192 r. fu primieramente pubblicato con la traduzione latina di J. P. N. Land. col titolo *Symbolae syriacae*, Tom. I, Lugd. Batav, 1862 in 4°, poi ripubblicata da Bruns e Sachau col titolo *Syrisch-Römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert*, ed ora è stato ripubblicato anche in Italia col titolo *Leges sacculares ex lingua syriaca, latine vertit* et adnotationibus instruxit. C. Ferrini in *Fontes juris Romani antejustiniani*, edid. S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, Florentiae 1905. Pars altera. pag. 637 sg. Il tratto in questione, nella traduziona più volte emendata dal Roediger, si trova pubblicato dal Mommsen in *Hermes* III e riprodotto anche in Marquardt, *Römische Staatsverwaltung*, II², Bd. pag. 226, n. 3. Nella edizione del Ferrini, il brano suddetto, che non ha varianti sostanziali, suona così; « n. 121. *Agros autem ita metitus est rex* ῥωμαῖος *in mensura perticae. Centum perticae sunt* πλέθρον. Ἰοῦγον *autem mensura definitum est diebus Diocletiani regis et est statutum: quinque* ἰούγερα *quae efficiunt decem* πλέθρα *vineae posita sunt unum* ἰοῦγον — *et viginti* ἰούγερα *terrae consitae quae faciunt* πλέθρα *quadraginta dant* ἀννόνας ἰούγου *unius — ducentum et viginti perticae oliveti antiqui dant* ἀννόνας *unius* ἰοῦγου — *quadringenta et quinquaginta perticae in monte dant* ἰοῦγον *unum.*

Ita etiam terra quae minoris est et posita est sicut montana: quadraginta ἰούγερα *quae efficiunt* πλέθρα *octoginta dant* ἰοῦγον *unum. Si autem tamquam* τρίτη *posita seu scripta est, sexaginta* ἰούγερα *efficientes* πλέθρα *centum et viginti dant* ἰοῦγον *unum.*

Montes vero scribuntur sic. In tempore inscriptionis homines fuerunt quibus data est ab imperio potestas: vocaverunt homines alios opus facientes in montibus ex regionibus aliis et in δοκιμασία *eorum inscribere iusserunt: quanta terra comprehendit* μόδιοι *frumentorum vel hordeorum in monte. Ita quoque scripserunt terram non consitam, locum pascui gregis quantam* συντέλειαν *factura sit* ταμιεῖα. *Et iudictum est pro terra pascui ut daret* ταμιείῳ *quoque anno* δενάριον *unum: est et quae duo est et quae tria (dat). Et hoc tributum sumunt* ῥωμαῖοι *in nîsân mense pro equis eorum* ».

Sulla cronologia dello scritto il Ferrini concordava col Bruns così: (pag. 639). Opus nostrum, ut in fine dicitur, ex iuribus (νόμοις) et constitutionibus principum

Secondo questo dato il cui testo è riportato in nota, la misurazione avvenne sotto Diocleziano, assumendo come unità imponibile il *iugum* e come unità di misura il iugero che corrisponde a 2519 m. q.

Il classamento, la suddivisione qualitativa della terra avvenne nelle sette seguenti categorie:

Vigneto
Oliveto di prima classe
Oliveto di seconda classe
Terra sativa di prima classe
Terra sativa di seconda classe
Paese montuoso o terra sativa di terza classe
Pascolo

rapportando ognuna di queste qualità, secondo la misura adot-

---

est confectum, i. e. ex iurisconsultorum scriptis (iis praesentem quorum graeca interpretatio praesto erat) et constitutionibus vel in Codice Theodosiano servatis vel post eum a Leone promulgatis. De ipsius operis aetate recte mihi videtur indicasse Brunsius, qui de Basilisci temporibus cogitat, pluribus nec levibus industus argumentis. Cum vero Leonis constitutiones plures laudentur, Zenonis vero nulla nominetur, uerisimile est ante Zenonis aetatem librum nostrum compositum fuisse cum quo convenit codicem Londinensem qui eiusdem syriacam uersionem continet saeculo sexto ineunte descriptum fuisse ».

Ma, a questa nota del Ferrini, altra ne segue dell'altro editore S. Riccobono e del Ducati che dice così: (pag. 677):

Qua inscriptione [quella del Cod. R.III che dice: Leges laicae Romanorum factae ab Ambrosio confessore, quum iussus esset a rege Valentiniano ut ordinaret τὸν ἡγεμόνα atque quomodo iudicaret omnemque in (iustitia) et in timore Dei] aliis validis argumentis usus Ludovicus Mitteis (in Abhandl. d. Kgl. Preuss. Ak. d. Wissenschaft 1905) aetatem, quam C. Brunsius in a. 476-77 posuerat merito refutavit et librum temporibus Valentiniani I confectum fuisse exestitimavit. Sed et Sachaius (l. l. p. IX et X) in definenda aetate longius progressus est, cum originarium libri nucleum saeculo III tribuat, adfirmans eum in tabulario Patriarchae, ante Constatinum Magnum, Antiochiae extitisse: cfr. etiam Partsch in *Zeitschrift d. S. S.*, vol, XXVIII, pag. 423 eq. ss. — Sane argumentum potissimum, quo Brunsius libri aetatem constituit, ad nihilum hodie perductum est; namque, praeter alia, Constitutio 5, Cod. T. V, 1, qua poena arrarum sponsaliciarum in duplum reducebatur, non a Leone imperatore, cui lex adscripta est (a. 472) sed ab ipso Justiniano, ex variis antiquioribus elementis, composita fuit. Certe illa poenae mitigatio Justiniano imperatori debetur (cfr. Riccobono, *Arra sponsalicia secunda* la C. 5, Cod. V, 1 e in vol. *Pel 50.° anno d'insegnamento del prof. F. Pepere*, Napoli 1900). Insuper coniecit L. Mitteis librum forsitan ab ipso S. Ambrogio, qui in titulo suprascripto memoratur, circa a. 370, et in Italia latine digestum fuisse; quae coniecturae quamquam plurimis iudiciis suffragentur nondum firmae dici possunt: ideoque eas pluries oppugnavit alter huius notitiae socius qui constitutum a Brunsio libri aetatem etiam defendit: Ducati in *Bullet. I. Dir. Rom.*, anno XVII et in *Rivista di storia antica*, anno X ».

tata, al *iugum*, in modo da avere l' unità imponibile rispettivamente così costituita:

Un iugum = 5 iugeri = 10 πλέθρα di vigneto
» = 20 iugeri = 40 πλέθρα di terra sativa
» = 40 iugeri = 80 πλέθρα di terra sativa e montuosa di qualità inferiore (seconda classe)
» = 60 iugeri = 120 πλέθρα della stessa terra quando è allibrata come di terza categoria
» = 225 vecchi tronchi di olivi
» = 450 tronchi di olivi in terreno montuoso.

« I monti — dice quel testo — furono classificati nella maniera seguente: al tempo della classificazione, le persone cui tale potere era deferito dall' autorità imperiale chiamarono agricoltori di montagna di altre regioni e, secondo il loro giudizio, fissarono quanto di grano o di orzo potesse rendere la terra di paese montuoso. Parimenti classificarono le terre incolte, il pascolo per bestiame qual contributo dovesse dare alla Cassa pubblica e fu stabilito che annualmente contribuisse alla Cassa pubblica un denaro [1]). Ma ve n' è che contribuisce due e tre denari. E questo tributo pel pascolo i Romani lo esigono nel mese di Nîsân (aprile) per i loro cavalli ».

XCIII.

Da questo tratto del libro giuridico syriaco-romano, il più specificato che si conosca in argomento, prende appunto le mosse, come da un caposaldo, il Seeck nella ampia trattazione che egli ne fece a parte [2]) e poi rifece nella sua opera più vasta.

Il Seeck fissa questa misurazione al 289 d. C., e al 297 la rinnovazione del censo che si ripetette ogni cinque anni, negli anni terminati col 7 e col 2.

Gl' immobili urbani, gli orti, la terra selvosa e pascolativa non sarebbero stati toccati dalla suddivisione in iugeri. Del resto l' unica distinzione è il genere di coltura: oliveto, vigneti, cereali, e il suolo montuoso o no. Non si guarda alla diversa fecondità del terreno. Fu un procedimento abbreviato di rilievo

---

[1]) La traduzione del Roediger, riportata dal Marquardt, ha, in parentesi dopo denarius (d. h. aureus): Se il pascolo contribuiva a iugero, ciò non è verosimile, mentre, d' altra parte, il denaro di 2 centesimi è troppo poco.

[2]) *Die Schatzordnung Diocletians* (in *Zeitschrift für Sozial- und Wirthschaftsgeschichte* herausg. von St. Bauer und L. M. Hartmann, IV Bd. pagg. 275-342.

quale era imposto da situazioni urgenti, con un semplicismo diretto fors' anche ad ovviare a corruzioni. Il pascolo non è suddiviso in *iuga*, la cui grandezza varia secondo la *bonitas* o meglio la classe; è bensì tassato secondo l'estensione a iugeri e diviso in tre classi. Le terre sative, oliveti e vigneti contribuiscono l'annona: il pascolo denaro contante, ma ben poco, visto lo scarso valore del denaro.

L'annona si contribuisce a quadrimestri: l'imposta sul pascolo ad anno. Tutte le imposte fluiscono nelle casse dello Stato: quelle del pascolo sono per i cavalli de' Romani, non si sa se di cavalleria o di posta. Il tributo del pascolo si deve considerare come il riscatto della contribuzione del fieno: tanto vero che perciò si pagava nel Nîsân (aprile).

Nell'intento di stabilire quale criterio avesse presieduto alla determinazione del *caput* da lui fatto equivalente al *iugum* e quale ne fosse l'intrinseco valore economico, il Seeck ne cerca l'equivalenza nella *forza umana di lavoro* con dei ravvicinamenti sottili che si riportano in nota [1]), come interessanti a conoscere, ma che sembrarono anche a molti più artificiosi

---

[1]) « *Caput* non può significare che *forza umana di lavoro* (cfr. Cod. Just., XI, 48, 10). Può parere strano che si parifichi una forza di lavoro a 20 o a 40 e 60 iugeri di terra; ma la terra era scaduta di prezzo in quel tempo; e, quel che più contava era il modo di lavorarla. L'editto *de pretiis rerum venalium*, congiunto con una notizia di Columella, ci permette di paragonare il valore monetario del lavoro col prodotto di un *iugerum* di vigna. Come salario di un giornaliero l'Editto stabilisce 25 denari (a 1,827 pfennig valore d'oro = uguale a due centesimi circa) il che dà per un anno, cioè per 300 giornate di lavoro, 7500 denari o 137 marchi (= L. 171,25). Si deve calcolare il valore dell'alimentazione. Per uno schiavo si calcolavano 5 modii (a 8,754 litri) di grano. Il prezzo del modio sembra, fosse di 75 denari = 1,37 marchi che fa 82 marchi (= L. 102,50). Per la coltura, il vino e il resto si deve calcolare altrettanto; onde il prezzo complessivo annuo di una forza di lavoro è di 300 marchi (= L. 375). Columella calcola il prodotto minimo di un vigneto a 960 *sextarii* (a 0,547 litri) a *iugero*, e quindi, per un *iugum*, secondo il *Römisch-syrisches Rechtsbuch*, a 4800 sesterzi.

« Il *sextario* di vino comune per l'Editto costava 8 denari, il che dà per il *iugum* 38000 denari = 700 marchi (L. 875). Di qui si deve detrarre il prezzo del lavoro; e, poichè Columella assegna un uomo per 7 iugeri, se ne devono detrarre per un *iugum* (= 5 iugeri $^5/_7$) 215 marchi. Detratte le altre spese si scende facilmente a 300 marchi (L. 375) ». Il ravvicinamento, come si è detto, è ingegnoso; ma ciò non vuol dire che sia del tutto coerente ed appropriato. La stessa soverchia ingegnosità nuoce forse alla verosimiglianza di tali motivi e preceduti dal sistema tributario in quel tempo. E anche la composizione de' dati di Columella, contemporaneo di Seneca, e perciò appartenente alla prima metà del I secolo dell'era volgare con i dati dell'editto di Diocleziano del IV secolo d. C. è molto discutibile, data tanta differenza di condizioni e distanza di tempo, per una valutazione comune.

che convincenti. E anche il testo legislativo (Cod. Iust. XI, 48, 10) [1]) che, come quello non ha un rapporto diretto con la sua tesi, sotto Graziano, Valentiniano e Theodosio, a cui si riferisce, comprende non più un uomo e due donne ma due e tre uomini e quattro donne nel *caput* del testatico: un argomento che, anzi, si potrebbe volgere in senso contrario. Il *caput,* come fu prima di questo adattamento, era l' unità naturale del testatico; e il *iugum* era pure originariamente l' unità più ovvia valutata secondo la capacità lavorativa ordinaria di un giogo, che, in questo caso, per necessità di classamento, era contemperata con la presuntiva produttività della terra di date regioni e la loro capacità contributiva verso l' annona.

XCIV.

Sarebbe di molto interesse, intanto, poter valutare quale, specificamente, era il peso tributario che, con questo ordinamento tributario, veniva a gravare sui contribuenti.

E sono stati fatti de' computi sia per valutare il gettito generale delle imposte come per calcolare l' aliquota, ma con scarsi risultati, in ogni modo ipotetici se non negativi.

Molto si trova raccolto da Lipsius (*de Magnitud. Rom.* Lib. 2, cap. 3) che valuta l' entrata sotto Augusto a centocinquanta milioni di denaro odierno, senza specificare a quale denaro si riferisca [2]).

Il Gibbon (vol. I cap. 6) per lo stesso tempo assume da quindici a venti milioni di lire sterline.

Il Savigny (*l. c.*) che non attribuisce importanza e attendibilità a questi calcoli, crede di poter ricavare qualche cosa di relativamente più positivo da due tratti, a cui anche innanzi, si è fatto qualche volta riferimento: un tratto dell' elogio diretto da Eumenio a Costantino e uno di Ammiano Marcellino relativo all' amministrazione di Giuliano nella Gallia [3]).

---

[1]) *Cum antea per singulos viros, per binas vero mulieres capitis norma sit censu, nunc binis ac ternis viris, mulieres autem quaternis unius pendendi capitis attributum est.*

[2]) Savigny, *Op. cit.*, II, pag. 138, n. 1. Notizie sono raccolte anche in Marquardt, *Staatsverwaltung* II[2], pag. 296 con l' avvertenza che anche l' ultimo computo, quello del Savigny, poggia su dati malsicuri,

[3]) È bene, per la migliore comprensione di quanto è detto appresso, aver presente nel loro testo i due brani.

Eumenii gratiarum actio, cap. 11 in *Panegyr vet.*, ed. Arntzen, tom. 2, Troj 1797, di pag. 450: « Septem milia capitum remisist, quantam amplius partem nostrorum

Come è noto, il tratto di Eumenio ha cominciato dal suscitare delle controversie nella lettura per le inconciliabilità de' suoi numeri. Se, infatti, sulle venticinque mila quote imponibili Costantino ne condonò settemila e ne rimasero diciottomila, le settemila non sono la quinta parte. Per eliminare queste difficoltà il Savigny suggerisce che le settemila condonate si debbano aggiungere alle venticinquemila, e allora le settemila costituirebbero presso a poco la quinta parte delle trentaduemila.

Il Savigny calcola, che, seguendo la tradizione dell' aliquota percepita nella riscossione dell' antico tributo romano, fu conservata la proporzione dell' 1 ‰ anche nella applicazione della imposta alle provincie. Assumendo così un *aureus* per 1000 della materia tassabile, si ha che esso rappresentava il *simplum:* e quindi l' imposta applicata sotto Giuliano del 25 o del 7 importava 25 o 7 *simpla*. Riducendo, come fa il Savigny, l' aureus di Costantino a 3 talleri 8 groschen si avrebbe che ogni unità imponibile avrebbe pagato, al principio dell' amministrazione di Giuliano, 83 1/3 talleri (L. 312,50) e alla fine 23 1/3 talleri (87,50). E, se i 1000 solidi dell' unità imponibile rappresentano non un valore ridotto assunto nel rilievo tributario, bensì il valore venale, l' imposta sarebbe stata del 25 ‰ o del 2 1/2 % sul valore capitale, una imposta di peso eccessivo.

Applicando quest' aliquota ai dati forniti da Eumenio ed estesi proporzionalmente a tutta la Gallia e calcolando in tutto il territorio 1.200.000 unità imponibili, l' imposta avrebbe reso, secondo la maggiore aliquota, 100 milioni di talleri (375 milioni di lire) e secondo le minore 28 milioni di talleri (105 milioni di lire).

---

censuum ..... Remissione ista septem milium capitum, viginti quinque milibus dedisti vires, dedisti opem, dedisti salutem; plusque in eo consecutus es, quod roborasti, quum recidisti in eo quo remisisti; quatenus tantum tibi firmum, certumque redditum est id quod irrito petebatur. Siquidem desperatio perferendi debiti etiam id, quod dari poterat, inhibebat; nec erat ratio conandi, cum non esset spes ulla complendi. O divinam, Imperator, tuam in sanando civitate medicinam! Sicut aegra corpora .... resecata aliqua sui parte sanantur, ut imminuta vigeant, quae exaggerata torpebant; ita nos, nimia mole depressi, levato onere, consurgimus ».

Ammian. Marcell., Lib. 16, cap. 5, pag. 128 ed I. Gronov., L. B. 1693, 4: « Primitus partes eas ingressus, pro capitibus singulis tributi nomine vicenos quinos aureos reperit flagitari; discedens vero septenos tantam, munera universa complentes ».

Calcolando che la riduzione delle unità imponibili a 25 mila poggiasse su semplice atto di beneficenza o su pure considerazioni personali, in modo da assumere come normali per gli Edui le 32000 unità imponibili, l'imposta sarebbe ascesa, nel caso della maggiore aliquota a 128 milioni di talleri (480 milioni di lire) e, nel caso della minore aliquota a 35.840.000 talleri (lire 134.400.000).

Per cercare un termine di paragone in dati odierni, il Savigny [1]) ricorda come, nel 1818, l'imposta fondiaria propriamente detta (*contribution foncière en principal*) importava 172703000 franchi, pari a 44 milioni circa di talleri; un paragone del cui risultato è sorpreso lo stesso Savigny considerando il diverso sviluppo della Francia ne' due periodi. Ma egli stesso si affretta a notare come, per un confronto in qualche modo concludente, bisognerebbe tener conto di tutte le contribuzioni, mentre, verosimilmente « l'imposta fondiaria nell'Impero romano, importava assai più di tutte le altre contribuzioni prese insieme, dove invece, negli Stati moderni, le imposte indirette rappresentano una parte così considerevole dell'entrata complessiva ».

XCV.

Il Zachariae von Lingenthal osserva a proposito del testatico: « Se questa ipotesi dell'identità del testatico col καπνικόν è vera, si potrebbe dedurre da fonti bizantine (Theophan. *Chron.* II, c. 11, p. 820-28) che l'imposta era di due miliarensi per ogni focolare o famiglia plebea: se poi in quel tempo due miliarensi corrispondono a $^1/_6$ o alla $^1/_2$ di un *solidus* non si può risolvere. Questa imposta in tal caso deve ritenersi che andò decrescendo piuttosto che aumentare, e originariamente aveva forse quell'altezza che al Savigny pare incredibile » [2]).

E poi, a proposito dell'imposta fondiaria: (pp. 23-4). Come conclusione si può anche addurre che, dàta l'ineguaglianza delle unità imponibili, per quanto è concepibile, non può essere stata pagata, in tutto l'Impero, un'ugual somma per ogni unità

[1]) *Op. cit.*, II, pag. 143, sgg:, 177 sgg.

[2]) Il Zachariae deve riferirsi a quel tratto del Savigny dove, commentando il tratto di Ammiano, dice: (*Op. cit.*, II, pag. 143) « Parecchi hanno riferito questo tratto al testatico, mà un testatico così enorme (25 aurei per *caput*) è assolutamente inconcepibile, quali che sieno le arbitrarie modificazioni che vi si applichino ».

imponibile come imposta fondiaria. Per ciò non v'è da sorprendersi se Valentiniano III, nella novella innanzi citata (Haenel lib. V § 4) dice una volta che XX *siliquae per singulas centurias exiguntur,* e l'altra volta *septem solidis per millenos nuper indictis.* Ma non perciò si deve credere che la gravezza fosse sempre proporzionale: altrimenti bisognerebbe dire che, come 7 solidi cioè 168 *siliquae* stanno a 20 *siliquae,* così la centuria di 200 iugeri imporerebbe la millena di 1680 iugeri. Inoltre dato il concorso di imposte in natura e in denaro e ignorando quelle, non si può valutare il peso tributario sia assoluto sia relativo alle diverse regioni e a' diversi fondi, nè la relativa grandezza delle unità tributarie nella varie regioni. — Una parte di Egytto non doveva pagare imposta fondiaria in denaro ma era fortemente gravata, contribuendo grano del valore di 8000000 di solidi. (Al tempo di Giustiniano, Edict. Iustin. XIII).

« Le XX *siliquae* per la centuria e i VII *solidi* per la *millena* sarebbero stati, da soli, un lieve peso; e non sarebbero in rapporto con i 200 modii di frumento nelle provincie orientali ».

XCVI.

A qualcuna di queste obiezioni risponde il tratto del *Syrisch-Römisches Rechtsbuch,* ma altre conservano tutto il loro valore.

De' dati di aliquote ha rintracciati lo Schulten [1]) nel frammento di catasti di Arausio a cui abbiamo già accennato e che lo Schulten attribuisce al 27 a. C.; ma egli li sviluppa anche in relazione a dati di periodi successivi.

« Mentre abbiamo molti catasti tributarî specialmente del periodo post-dioclezianeo, questo è il primo esempio — egli dice — di un elenco di tassazioni urbane ». I numeri di denari aggiunti alle dimensioni sono l'indicazione dell'imposta che risulterebbe di $^1/_{120}$ di denaro = $^1/_{24}$ di sesterzio = $^5/_6$ pfennig a piede qnadrato. Dalla formula del censo (Dig. 50, 15, 4) e dalla Novella 168 non risulta un' imposta sui fabbricati; sono invece attestate imposte provinciali sugl'immobili urbani. Così, per le città asiatiche una imposta sulle porte delle case è attestata da Cicerone (*ad famil.* 3, 8, 5, ne in ... illam acerbissimam

[1]) *Vom antiken Cataster* (Hermes, vol. 41 (1906), pag. 2.

exactionem... capitum atque ostiorum inducerentur sumptus minime necessarii); per l' Egytto, da' papiri, è attestata una imposta tanto per le aree non fabbricate (οἰκόπεδα) come una imposta per le case a pigione (Wilcken, *Ostraka I*, 192, 390). Qualcosa di simile può esservi stato anche nella Gallia Narbonense.....

« Un' aliquota sul principio del V secolo d. C. contiene il Cod. Theod. (7, 4, 32 dell' anno 412). Ivi si dice che finora per 120 *capita*, « unità imponibili », quindi *capita* di uomini e bestiame come *iuga* dell' imposta fondiaria, si dovesse pagare 1 *solidus*: ora invece sarebbe richiesto per 60 od anche 13 *capita*. Verso il 400 l' aliquota tributaria normale per *caput* era $^1/_{120}$ di *solidus*. Poichè, secondo l' assestamento dioclezianeo, sono compresi 40 *iugera* di terra sativa media in un *caput*, si sarebbe dovuto pagare, per *iugerum* di terra sativa media, $^1/_{4800}$ di *solidus* $^1/_4$ di pfennig (tra $^1/_4$ e $^1/_5$ di centesimo: un *solidus* era allora uguale a 12,68 marchi = L. 15,85 — Hultsch *Metr.*[2] pag. 368). Evidentemente questa non è un' aliquota normale: è un tasso ridotto. Dalla Novella di Valentiniano III (33, 2) ricaviamo che, in Numidia, la centuria era tassata con 20 *siliquae* (*...ex titulo vicenarum siliquarum, quae per singulas centurias exiguntur.*). Poichè la *siliqua* in questo tempo vale circa 50 *pfennige* (L. 0,63) (Hultsch, *Metrol.*[2] pag. 348) ne deriva che 200 iugeri (1 centuria) pagavano 1000 pfennige (L. 12,50) e 1 *iugerum* 5 *pfennige* (L. 0.06). Nell' anno 371 Valentiniano, Valente e Graziano ordinano: ... *excusandis videlicet pro denum milium modiorum luitione quinquagenis numero iugis in annonaria praestatione dumtaxat...* (Cod. Theod. 13, 5, 14 pr.): in Oriente e in Egytto debbono essere rilasciati ad ogni *corpus naviculariorum* 50 *iuga* = 1000 *modii*. Un *iugum* di terra sativa media, che comprende 40 iugeri, rende quindi 200 moggi [1]) e per 1 *iugerum* 5 moggi. Un decreto di Valentiniano III dell' anno 443 (Nov. Valent. III 18, 1, 4) fissò il prezzo di un moggio di grano per soldato a $^1/_{40}$ di *solidus*: $^1/_{12}$ di solidus sotto Giuliano (Misopogon. p. 369 B) è un prezzo alto di cereali. Il prezzo medio, secondo i dati

[1]) Lo Schulten adopera la parola *Scheffel*, misura di capacità che va da 22,801 litri nell' Oldenburg a litri 54,961 in Prussia e perfino a 105,143 in Sassonia (Blind A. *Mass, Münz und Gewichtswesen*, Leipzig, Göschen 1906). Più comunemente s' intende per una misura di mezzo ettolitro (*Op. cit.*, pag. 33). Se con *Scheffel* si fosse voluto intendere il *modius* romano (Litri 8,754) il prodotto non sarebbe proporzionato.

raccolti in Blümner (*Maximaltarif*, pag. 63) è di circa 60-70 pfennige (75 a 88 centesimi), quindi $^1/_{16}$ di solidus secondo la valuta di quel tempo. Cinque *scheffel* dunque, corrispondono circa a $^1/_8$ di *solidus* = 1,60 marchi (L. 2.00) o due denari antichi. Secondo una costituzione di Valentiniano III dell' anno 440 (Novell. Valent. III 5, 4) l' imposta fondiaria in Italia importa 7 solidi per *millena*. Il Seeck ha mostrato (*Zectschrift f. Soc. und Wirthschaftsgesch*, 1896, p. 306) che la *millena* è una unità imponibile corrispondente a una estensione di terreno capace di produrre mille *modii*. Su di un terreno buono la *millena* corrisponde a un' area di cinquanta giornate. Con una imposta di 7 solidi per *millena* o 50 iugeri, il *iugerum* contribuisce quindi $^7/_{50}$ o circa $^1/_7$ di *solidus* = 1,80 marchi (L. 2,33). La concordanza di questa aliquota con la precedente conferma l' esattezza dell' interpretazione della *millena* data dal Seeck e mostra che le diverse unità imponibili (*iugum*) per l' Oriente, *millena* in Italia, *centuria* in Africa benchè la centuria corrispondesse a 200 *iugeri* di terra sativa, la *millena* a 80, il *jugum* in media a 40, sono tassate ugualmente (cfr. Seeck *l. c.* p. 308). La *millena* basata sul prodotto, rappresenta un modo migliore d' imposta che non l' imposizione poggiata su di estensioni di terra, centurie e iuga. Confrontate con le aliquote d' imposte vigenti per l' Oriente e l' Italia l' imposta fondiaria numidica è straordinariamente lieve.

La bassa aliquota si spiega evidentemente con la completa rovina dell' agricoltura africana, come la mostrano i dati sul numero delle *centuriae desertae* contenuti nella contemporanea constatazione del Cod. Theod. 11, 28, 13. Il Codice Theodosiano (7, 6, 3 dell' anno 377) ha un' aliquota tributaria incorporata in una veste militare: *primum Thraciae per viginti iuga seu capita conferant vestem, Scythia et Maesia in triginta iugis seu capetibus... dependant, per Aegyptam et Orientis partes in triginta terrenis iugis annonae vestis collatio dependatur.* Si doveva quindi fornire una veste militare per 20-30 *iuga*. Possiamo ricavarne il prezzo da' dati della *Tariffa massima*. Secondo questa una χλαμὺς στρατιωτικὴ ἰνδικτιωναλία καλλίστη, quindi un mantello di soldato, quale era contribuito come imposta (ἰνδικτιωναλία), 4000 denari, l' intero abito quindi 6000 denari = 120 marchi (L. 150). Per un *iugum* sarebbero quindi 4-6 marchi (L. 5-7,50); per un *iugerum* di terra sativa secondo l' aliquota media (1 *iugum* = 40 *iugera*) saranno stati $^4/_{40}$ - $^6/_{40}$ ovvero $^1/_{10}$ - $^1/_7$ di marco ovvero

10 a 15 pfennige (0,13 a 0,19). Guardando a queste aliquote tributarie, s' incontra due volte un' aliquota di 1,60 (L. 2,00) e 1,80 marchi (L. 2,25) corrispondente al valore monetario di due denari. — A questa aliquota si approssima molto l' imposta fondiaria egyzia di 1 $^1/_3$ dramma ovvero denari. Indi segue che, nel mondo greco romano, 2 denari sono l' aliquota tributaria media per la terra sativa [1]). Le aliquote più basse si riferiscono in parte al pascolo, in parte, come l' aliquota numidica, a terra inselvatichita e perciò lievemente tassata. Così anche l' aliquota (10-15 pfennige) calcolata nel Cod. Theod. 7, 6, 3 rappresenta un' aliquota molto ridotta. L' imposta fondiaria della nostra iscrizione, $^1/_2$ denaro per giornata, rappresenta $^1/_4$ dell' importo medio, $^1/_{40}$ del ricolto, e si deve riferire quindi al terreno medio ».

XCVII.

Tuttavia, anche da questi dati dello Schulten, comunque più specifici e più criticamente vagliati, è difficile trarre conclusioni generali per tutto l' Impero e sicure ne' giudizî, ignorando tutto l' insieme delle varie tassazioni e le condizioni di ricchezza a cui rapportarli.

Genericamente si potrebbe dire che la maggior parte delle aliquote, prese in se stesse, non erano gravi e potevano passare per moderate, se non addirittura lievi.

Ma, in cambio, abbiamo testimonianze contemporanee come la generalità della popolazione gemesse e vacillasse sotto l' inadeguata gravezza de' tributi.

Prendendo le mosse dal censo fatto sotto Massimiano e Galerio, dopo il ritiro di Diocleziano, Lattanzio scrive [2]): « Ma veramente una pubblica calamità e un lutto comune per tutti

---

[1]) Io impronto al libro *Des charges de l' agriculture* di H. Block (Paris 1851, alcuni moderni dati d' imposte fondiarie. In Francia ricadevano allora sulla giornata $^3/_4$ di franco (pag. 67), nel Belgio 1 $^1/_3$ (pag. 132), in Danimarca 1 franco (pag. 215) e nel Regno di Sassonia $^1/_2$ franco (pag. 253). In Prussia secondo il Meitzen (*Die landwirthschaftliche Verhältnisse des preuss. Staates*, 3, 17) la giornata andava in media soggetta a un' imposta di circa 35 pfennige (L. 0,44) (cfr. la tabella 4, 622). In Italia, prima del 1866. l' imposta fondiaria era, in media, di 1 lira per giornata.

[2]) L. Caelii Firmiani Lactantii *de mortibus persecutorum* liber edd. S. Brandt — G. Leubmann, cap. 23.

fu quel censo disposto per le provincie e per le città. Agli esecutori del censo sparsi per tutto il mondo e che mettevano tutto in subbuglio faceva riscontro tutto un tumulto ostile e un'orrenda specie di prigionia. Le terre tutte venivano misurate, si numeravano le viti e gli alberi, si prendeva nota degli animali di ogni genere, si contavano gli uomini per capi: nelle città erano adunate le plebi urbane e rustiche, i fori erano pieni delle masse delle famiglie; ciascuno doveva trovarsi presente con i figli ed i servi: echeggiavano tormenti e percosse; i figli si appiccavano in vista de' parenti; servi fedelissimi erano torturati per metterli contro i padroni, mogli contro i mariti. Se ogni altro mancava si sottoponevano i contribuenti alla tortura, e, quando il dolore la vinceva, si attribuivano anche ciò che non avevano. Nessuna scusa di età valeva, nessuna di infermità; ammalati e deboli non erano risparmiati, si valutava l'età di ognuno; ai fanciulli si aggiungevano anni, si detraevano a' vecchi: tutto era pieno di mestizia e di lutto. Quello che i nostri antichi avevano fatto, per diritto di guerra, contro i vinti, quegli (Galerio) ha osato fare contro iRom ani e i sudditi de' Romani, essendo stati assoggettati i suoi antenati al censo che Trajano vincitore, condonando la pena, impose a' Daci insistentemente ribelli. Dopo ciò si pagavano somme invece de' capi e merce invece della vita. Non si aveva fiducia intanto in quello stesso che eseguiva il censo; e s'inviavano soprastanti su soprastanti come quelli che dovevano trovare maggiore materia imponibile; e tutto si duplicava, poichè quelli che non ne trovavano, aggiungevano a loro libito perchè non sembrasse che fossero stati inviati invano. Intanto si sminuivano gli animali e morivano uomini; e, malgrado ciò, si pagavano tributi per i morti, in modo che non era lecito nè vivere nè morire nemmeno gratuitamente. Rimanevano solo i mendichi da cui non si poteva esigere nulla; messi al sicuro da ogni danno dalla loro miseria ed infelicità. Ma l'uomo pio (Galerio) ebbe misericordia di loro perchè non fossero in istato d'indigenza; e, avendo ordinato di radunarli e di metterli su di alcune imbarcazioni, li fece affondare in mare. Tanto era misericordioso l'uomo da provvedere che, sotto il suo imperio, nessuno fosse misero! Così, mentre fece in modo che nessuno sfuggisse al censo simulando lo stato di mendicante, uccise, contro ogni ragione di umanità, la moltitudine de' veri poveri ».

Lattanzio, che scrisse tra il 311 e il 313, era ancora sotto l'impressione delle persecuzioni contro i Cristiani che descriveva nel capitolo precedente (c. 22) in evidente nesso e relazione con il censo successivo. « Ciò che, dunque, (Galerio) aveva imparato nel tormentare i Cristiani, per una consuetudine acquisita metteva in opera contro tutti..... Estinta l' eloquenza, eliminati i difensori delle cause, i giureconsulti o relegati o uccisi, il culto delle belle lettere compreso tra le male arti, e quelli che le coltivavano messi a pari de' nemici interni ed esecrati, la licenza in ogni cosa data a' giudici nell' inosservanza delle leggi: i giudici militari, privi di ogni conoscenza delle umane lettere, mandati nelle provincie senza assessori..... ».

Nella dizione stessa di questi tratti vi è, oltre allo spirito polemico evidente, un colore retorico mal dissimulato. Inoltre vi è messo in evidenza, più della stessa gravezza delle imposte, il modo vessatorio di assegnarle. Ma, comunque, si può ritenere l' effetto morale, oltre che materiale, di quel sistema tributario. Le conseguenze, che se ne inducono, collimano poi con quello che attesta la realtà de' tempi posteriori, e la spiegano.

Oltre un secolo più tardi, verso la metà del V secolo, dopo che il Cristianesimo era divenuto già da tempo religione dello Stato ed erano cessati i motivi polemici di Lattanzio, un altro autore cristiano, Salviano, in uno scritto d' indole teologica e in un accenno a fenomeni riflessi, ci mostra quale dovette essere la ripercussione di quel sistema tributario e della sua applicazione.

« Ma — dice Salviano in questo scritto redatto tra il 439 e il 441 —[1]) quelli che sono iniqui in questa parte, si riscontrano giusti e moderati in un' altra e compensano con la probità dell' una cosa la pravità dell' altra. Poichè, come nell' onere delle nuove indizioni gravano i poveri, così nel soccorso de' nuovi rimedi li sollevano. Ma, in conclusione, vi è nell' una e nell' altra cosa mancanza di equità. Poichè, come sono i poveri i primi ad avere gli aggravi, così sono gli ultimi nel sollievo. Giacchè, se qualche volta, come recentemente è avvenuto, i supremi poteri dello Stato hanno pensato che si dovesse provvedere alle città ruinate e a diminuire in qualche parte i tributi,

---

[1]) Salviani Presbyteri Massiliensis *de gubernatione Dei*, recens. Fr. Pauly, lib. V) cap. VIII, 34, sgg.

sono stati i ricchi a monopolizzare per sè il rimedio dato per tutti. Chi si è ricordato allora de' poveri? Chi chiamò alla comunione del beneficio gli umili e i bisognosi? Chi tollera che sia almeno ultimo nella medela quello che è stato il primo nell'aggravio? E a che spendere molte altre parole? I tributari non si considerano in tutto poveri se non quando si impone loro il tributo: si considerano poi fuori del numero de' contribuenti quando si distribuiscono i rimedî..... Così [in mezzo a' Franchi, Vandali, Goti etc.] un solo è il voto di tutti i Romani, che non siano mai obbligati a passare sotto l'imperio del diritto romano..... Così, non solo i nostri fratelli non vogliono in nessun modo rifugiarsi tra noi, ma ci abbandonano per rifugiarsi tra loro. E io potrei anche meravigliarmi che non facciano altrettanto tutti i contribuenti poveri e bisognosi, se non vi fosse un solo motivo di non farlo, e, cioè, che non possono portar là le terre e le loro piccole masserizie e le abitazioni e le famiglie loro. Giacchè, se molti di loro abbandonano i campicelli e i ricolti domestici per sfuggire alle molestie dell'esazione, come mai non vorrebbero portar con sè, ove ve ne fosse la possibilità, quelle cose che sono obbligati ad abbandonare? Non potendo, quindi, far ciò che vorrebbero, fanno la sola cosa che sono in grado di fare. Si consegnano, per averne difesa e protezione, a' maggiori di loro, si danno a' ricchi (*dediticios se divitum faciunt*) e passano quasi in proprietà e soggezione loro (*quasi in ius eorum dicionemque trascendunt*). Nè tuttavia io riterrei ciò grave o indegno; mi rallegrerei, anzi, piuttosto di questa grandezza de' potenti a cui si danno i poveri, se non vendessero questi patrocinii, se questa difesa che dicono di assumere degli umili, la assumessero per senso di umanità e non per cupidigia. Quel che è grave ed assai acerbo è che hanno l'aria di tutelare i poveri con questa legge e invece li spogliano; difendono i miseri con questa legge solo per renderli più miseri. Poichè tutti quelli che sembra siano tutelati, cedono a' loro difensori quasi tutta la loro sostanza, prima che siano difesi..... Vendono così, e i maggiori vendono anche a gravissimo prezzo, tutto ciò che garantiscono di dare. E, giacchè dissi che vendono, così vendessero nel modo usato e comune: qualche cosa rimarrebbe a' compratori. È un nuovo genere questo di vendita e di compra. Il venditore non dà nulla e tutto riceve: il compratore nulla riceve e perde quasi tutto..... La maggior parte de' po-

verelli e de' miseri spogliati de' loro amminicoli e privati de' loro campicelli, dopo aver perduta la loro sostanza, debbono tuttavia pagare le imposte su ciò che hanno perduto; dopo che se ne è andata la possessione, non scompare la *capitatio:* son privi delle proprietà e sono oppressi da' tributi!... In tal modo molti di quelli, di cui trattiamo, che o sono più avveduti o resi avveduti dalla necessità, dopo aver perdute le loro dimore e i loro campicelli per essersi lasciati persuadere o per essere stati messi in fuga dagli esattori non potendoli più tenere, si rifugiano ne' fondi de' maggiori e divengono coloni de' ricchi. E come sogliono quelli, che perduta la condizione d' incolumità da liberi, si rifugiano per disperazione in un qualche asilo; così anche questi, non potendo tutelare più nè la loro residenza nè la dignità de' loro natali, si assoggettano al giogo della abiezione degli inquilini, ridotti in queste distrette, in modo da rimaner privi non solo della loro sostanza ma anche della loro condizione ed esuli tanto dalle cose proprie quanto da sè stessi e, perdendo con se stessi tutte le cose loro, rimaner privi delle loro proprietà e perdere lo stato di libertà. — E pure, poichè a ciò li costringe una sciagurata necessità, sarebbe stata, come che sia, tollerabile questa loro estrema sorte, se non vi fosse stato qualche cosa di peggio. Vi è questo di più grave e di più acerbo, che a questo male si aggiunge un male ancor più crudele. Perchè, accolti come stranieri capitati per caso, divengono indigeni pel fatto dell' abitazione, e secondo l' esempio di quella maliarda prepotente di una volta che si diceva mutare gli uomini in bestie; in guisa che tutti questi che sono poveri ne' fondi de' ricchi, si mutano quasi fossero trasfigurati dalla bevanda di Circe. Giacchè cominciano a considerare come propri quelli che assumono come estranei e forestieri: si convertono in servi uomini di consaputa condizione libera. E ci meravigliamo poi se i barbari ci catturano, quando noi stessi facciamo prigionieri i nostri fratelli? ».

XCVIII.

Come si vede, la semplice aliquota dell' imposta fondiaria, anche quando la si potesse, per tutti, e incontrovertibilmente e per tutti i periodi, accertare, non potrebbe bastare a dare una idea adeguata delle condizioni tributarie del tempo e delle relative conseguenze.

Vi erano le altre imposte, vecchie e nuove: vi era, anzitutto, l'*annona* che dopo essere stata una parte dell'imposta fondiaria, ne divenne un'aggiunta, e un'aggiunta soverchiante [1]).

Come la parola così il contenuto stesso dell'annona avevano subìta una lunga e profonda trasformazione.

Derivata da *annus*, indicava la raccolta dell'anno e il prezzo di mercato da essa determinato. Con gli obblighi che indusse a Roma, con l'estendersi del dominio e l'ampliarsi della città, significò anche la cura di provvedere la capitale. Nel senso tecnico tributario, secondo il Seeck [2]), ricorre la prima volta in Plinio il giovane. Sotto i predecessori di Trajano, sotto i Flavii, quando la capitale era minacciata di carestia si era indotta una aggiunta ai vecchi tributi (*vetera tributa*); e questa imposizione si era chiamata *indictio* perchè non era normale ma dipendeva da ordine speciale dell'Imperatore, funzionando poi la sua riscossione come una parte della *cura annonae urbis Romae*. Sarebbero state queste le *indictiones temporariae*, a cui accenna il giureconsulto Paolo [3]) contrapposte a' tributi normali (*vectigalia*), ma considerate del pari come onere, se anche eventuale, inerente al prodotto del fondo.

Questa imposizione si venne generalizzando ed estendendo sia in relazione a' bisogni generali, sia più specialmente, a quelli dell'esercito, al punto che — suppone il Seeck — anche prima di Diocleziano difficilmente sarà passato qualche anno senza *indictio*.

XCIX.

Ma è nel IV secolo che l'*indictio* perde il suo carattere locale e straordinario per divenire normale e generale sino a dare il suo nome all'anno finanziario. Al principio dell'anno

---

[1]) Cfr. sull'argomento specialmente Seeck, *Die Schatzordnung Diocletians*; Seeck, *Geschichte des Untergangs der antiken Welt*, II. lib. 3.° (*Geld und Tribute* e *Die neuen, Steuern*; *Annona* e *Annona militaris* di G. Humbert (in Daremberg et Saglio *Dictionnaire des antiquités*; e di Oehler (in Pauly-Wissowa, vol. I).

[2]) Nel tratto citato (Panegyr. 29) il vocabolo ricorre due volte così: « *Instar ego perpetui congiarii reor affluentiam annonae* » e « *Devehunt ipsi* (socii) *quod terra genuit, quod sidus aluit, quod annus tulit; nec novis indictionibus pressi ad vetera tributa deficient. Emit fiscus quidquid videtur emere; inde copiae, inde annona de quo inter licentem vendentemque conveniat: inde hic satietas nec fames usquam* ». La menzione dell'*indictio* dovrebbe riferirsi all'*annona* come riscossione, ma la compra-vendita a patto libero, da parte di Trajano, eliminerebbe il concetto e la pratica dell'imposta.

[3]) Dig. XXXIII, 2, 28.

finanziario l' Imperatore di suo pugno facoltava, con una *indictio* o *delegatio*, i suoi funzionari alla riscossione della relativa imposta specificando le specie in natura da esigere. Ma non è da escludere che altrettanto si facesse, sia pure abusivamente in via di supplemento anche da parte di funzionari; tanto che proprio la fonte citata cerca di arginare l' abuso [1]).

L' annona, per sè stessa, era un supplemento d' imposta che aumentava la pressione tributaria.

È stato osservato che la esazione dell' imposta in moneta implica un aggravio sensibile; e può dirsi che in generale possa essere così [2]). Ma, nel caso presente, dato lo svilimento della moneta, il pagamento in denaro poteva considerarsi come un alleviamento se l' imposta fosse stata esatta in un quantitativo fisso, e, per converso, la riscossione in natura sarebbe divenuta un aggravio. Nessun momento, più di questo che si attraversa, è atto a far comprendere ciò. Se il prezzo della merce, del prodotto, è moltiplicato dallo svilimento della moneta, pretendere un supplemento di prodotto all' imposta rimasta fissa, significa moltiplicare l' imposta. Ma, in questa forma d' imposizione, un nuovo aggravio veniva anche da quella forma indeterminata che rendeva appunto l' imposta più gravosa e più esiziale.

Mentre l' imposta, ne' secoli precedenti, era calcolata in quantità fissa od anche in un' aliquota del raccolto, l' imposizione dell' *indictio,* dopo Diocleziano, dipendeva dal libero arbitrio dell' Imperatore, se anche ne fissasse l' importo la legge. L' *indictio,* che veniva in tempo di disagio e rincaro, aggiunta all' imposta, non era fatta per temperare questo stato di cose. Essa, anzi, venne a coincidere con l' estensione, fatta da Galerio, del testatico alla città, col cui provvento, oltre a' generi riscossi direttamente per virtù dell' annona, altri ancor se ne venivano ad acquistare in maggiore quantità, in modo da operare un vero drenaggio.

---

[1]) Cod. Theod. XI, 16, 8.

[2]) Marx K., *Das Kapital* herausg. von K. Kautsky, Stuttgart, 1914, pag. 98: « Come questa trasformazione è condizionata dalla forma generale del processo generale di produzione, lo mostra per esempio il tentativo dell'Impero romano, più volte andato a male, di riscuotere in danaro le imposte. L'enorme miseria della popolazione rurale di Francia sotto Luigi XIV, che Boisguillebert, il Maresciallo Vanban ed altri bollarono con tanta eloquenza, non era solo dovuto all'altezza dell'imposta ma anche alla trasformazione dell'imposta in natura in imposta in danaro ».

C.

L' annona, che, in questa nuova forma e funzione, prese anche il nome di *annona militaris*, era stata introdotta sopratutto per i bisogni dell' esercito, che lo sviluppo e le condizioni dell' Impero avevano portato ad una cifra calcolata a mezzo milione di uomini con una spesa che solo di donativi straordinari importava oltre ottantasette milioni di lire e obbligava a continue requisizioni e rifornimenti. Ma l' esempio e le vicende dell' armata avevano esteso il pagamento in natura anche al crescente ordine de' funzionari di ogni ramo; e, perchè la retribuzione in natura finiva per non aver limite se non nel relativo senso di bisogno o anche nella mancanza di discrezione e nell' avidità di ciascuno, la percezione dell' annona era divenuta sempre più indeterminata, arbitraria, oscillante [1]).

Uno studioso francese che, qualche tempo addietro, prese a trattare delle imposte dirette nel Basso Impero [2]) sopratutto per dimostrare che il *tributum capitis* sparì con le riforme fiscali di Costantino e che le espressioni *jugatio* e *capitatio* servono unicamente a designare un' imposta fondiaria ed esclusivamente fondiaria [3]); assumeva pure nella stessa introduzione che, se Diocleziano può essere giustamente considerato come il fondatore del regime che nella storia porta il nome di Basso Impero, sarebbe un errore far datare dal suo regno tutte le riforme che hanno contribuito all' organizzazione di tale regime. Per le imposte, il cui sistema è strettamente legato alla condizione delle

---

[1]) Seeck, *Untergang*, II, 281. Anhang 549; Pauly-Wissowa, pagg. 370 e 375.

[2]) Thibault Fab., *Les impots directs sous le Bas-Empire Romain*, Paris, 1900.

[3]) *Op. cit.*, pag. 7: « Prima di entrare nell' esame de' testi il cui studio deve fornire una soluzione alla questione che ci occupa, crediamo utile formulare la dottrina alla quale ci condurrà questo studio, cioè di segnare la mèta verso cui tenderanno i nostri sforzi: Il *tributum capitis* scomparve con le riforme fiscali di Costantino. A partire da queste riforme, le espressioni *jugatio* e *capitatio*, quale che sia il qualificativo o il determinativo che le segue (*plebeia, humana, terrena, animalium*) servono unicamente a designare una imposta fondiaria ed esclusivamente fondiaria. Ciò che giustifica l' impiego di una di queste espressioni, a preferenza o in opposizione a un' altra, è il modo adottato per la valutazione de' fondi rustici. L' imposta si chiama 1.° *Capitatio, capitatio plebeia, capitatio humana*, quando è fissata proporzionalmente al numero di schiavi o di coloni attaccati ad ogni fondo rustico; 2.° *capitatio animalium*, quando ha per base ne' paesi di allevamento, per esempio, il numero di capi di bestiame viventi sulla terra del contribuente; 3.° *jugatio, jugatio terrena, descriptio terrae*, quando è calcolato secondo la misura e la qualità della terra o il numero di alberi che questa contiene ».

persone e sopratutto delle popolazioni delle campagne, la riforma principale data da' primi anni del regno di Costantino, cioè dall' epoca in cui l' istituzione del colonato ha raggiunto il suo pieno sviluppo [1]) ».

La prima tesi, non dimostrata pienamente, forse va meglio intesa nel senso che, nel decorso del tempo, il testatico, limitato alla popolazione rurale, venne quasi a fondersi con l' imposta fondiaria, quanto più i coltivatori vennero a costituire una unità col fondo; e, se non nell' assegnazione e nell' ordinamento, le due imposte vennero a fondersi nella percezione.

La seconda tesi, invece, può trovare tanto più accoglimento, quando si pensa che, con i crescenti bisogni della finanza e dell' amministrazione, è difficile concepire che il sistema tributario rimanesse affatto immutato, quasi irrigidito, ancora per due secoli circa, mentre il disagio stesso fomentava il disagio e la struttura artificiosa dell' ordinamento amministrativo e di Stato avvolgeva come una piovra la società a cui sopravviveva proprio mentre aveva l' aria di volerla conservare.

La riforma dioclezianea si presentava con l' aspetto di un riordinamento sistematico, che, tuttavia, se anche non si fosse limitato soltanto ad alcuni, benchè maggiori cespiti tributari, non avrebbe potuto per lunghissimo tempo esaurire tutte le esigenze finanziarie e fissarne all' infinito il soddisfacimento.

Le falle stesse che, per circostanze intrinseche ed estrinseche di decadimento, venivano a crearsi nello stesso sistema tributario adottato, e più ancor nel suo gettito, e il fabbisogno crescente dovevano obbligare a cercare succedanei e rimedî empirici che si sovrapponevano al congegno esistente e ne sospingevano la semplicità, almeno apparente, verso una molteplicità qualche volta informe, che alla sua volta spingeva verso la meta mai raggiunta di un congegno unitario o più sistematico.

CI.

Sopratutto le spese determinate da' mutamenti di sovrani e dalle loro opportunità politiche e da' bisogni dell' esercito, che poteva convenire di soddisfare largamente, davano un impulso a questo processo di degenerazione e aggravio fiscale.

---

[1]) *Op. cit.*, pag. 1.

Così l' uso delle città, di principi vassalli di offrire all' imperatore una corona d' oro per stornarne le avversioni o guadagnarne il favore, ebbe la tendenza a divenire sotto il nome di *aurum coronarium* una vera imposta, a periodi ricorrenti, spesso dissimulata sotto la forma di una offerta apparentemente spontanea, talora anche apertamente coatta.

Analoga a questa era l' *aurum oblaticium,* offerto dal Senato per l' incoronazione di un nuovo sovrano, o per altre simili occasioni e che, ne' decennali di Valentiniano II, ascese sino a 1600 libbre d' oro (L. 2.125.000 circa).

Questi cespiti bastarono più o meno, agli imperatori più parsimoniosi, o il cui dominio era più rassodato ad appagare le pretese de' soldati. Ma ben presto bisognò ricorrere a qualche cosa altro, più abbondante e meno accidentato.

Si tendeva così ad attirare nell' orbita della contribuzione fiscale ogni classe e categoria della popolazione, ma, in questo stesso processo, avveniva che per spirito fiscale e per indeterminatezza di leggi le imposte che dovevano colpire una particolare attività sociale si risolvevano in un nuovo aggravio di entità e persone già tassate.

CII.

La *collatio lustralis* (detta anche *lustralis auri argentive collatio, auraria functio, auraria pensio* etc.) era, originariamente e in principio, un' imposta che doveva colpire il commercio; ma l' interpretazione di questa parola divenne così lata, che, da un canto, la tassa colpì perfino le arti infime e, dall' altra, cercò di estendersi perfino a tutti gli animali di impiego utile, perfino al cane e alla vendita delle merci di propria produzione da parte degli agricoltori; onde, tutto compreso, la tassa si risolveva in un inasprimento e anche in un balzello intollerabile [1]).

L' imposta considerava e colpiva il capitale impiegato. Dove questo si confondeva con le persone, come per i più poveri artigiani e in quelli che facevano mercato del loro corpo o sugli animali, la tassa era di 6 *folles,* che, sugli animali addetti ai trasporti, salivano al doppio, a una *siliqua* (L. 0,66).

---

[1]) Le varie particolarità della *collatio lustralis,* e sopratutto il suo carattere, sono trattati in Seeck, (Pauly-Wissowa, IV, 376 sg.) e in Thibault F., *Les impots directs sono le Bas-Empire Romain,* pag. 86 sg.

Prescindendo dalla quota minima di *6 folles,* che doveva essere contribuita in moneta di rame, le quote ulteriori dovevano essere pagate in oro e in argento; onde l' imposta prese anche il nome di *chrysargyrion;* e forse anche questa forma di pagamento concorse a renderla più grave.

Normalmente, l' imposta avrebbe dovuta essere contribuita a periodi lustrali, legata come era anche alle solennità quinquennali e decennali con cui si celebravano gli anniversarî delle ascensioni al trono degl' imperatori; ma in realtà venne percepita a periodi più brevi. Un autore (Zonar. XIV 3. p. 54 C) parla di questa imposta perfino come di una imposta annuale τέλος ἐτήσιον. Ma, se ciò ha probabilmente origine in un equivoco, consta, d' altra parte, che fu riscossa a periodi quadriennali ed anche minori: dal 351 al 360 d. C. fu riscossa non meno di cinque volte [1]).

Vi era poi la *glebalis collatio* (più completamente detta *glebalis follium septemve solidorum collatio* ed anche semplicemente *gleba senatoria* o *follis senatorius*) che fu introdotta da Costantino il Grande dopo la vittoria al Ponte Milvio (312-13 d. C.) e colpiva i senatori. L' imposta veniva percepita in moneta, secondo una unità denominata dal *follis,* il sacchetto di 100000 nummi o 6250 denari (L. 142.50). L' imposta, in origine, era graduata in tre categorie che andavano da 2 *folles* annui per i senatori meno facoltosi a 4 e ad otto per la categoria superiore. In seguito fu introdotta anche una categoria inferiore (393 d. C.) tassata con sette solidi (L. 91.25). Al tempo stesso fu disposto che la categoria superiore pagasse in oro equiparando gli 8 *folles* ad una libbra d' oro (L. 1141.30) [2]).

CIII.

Accanto a queste imposte, che, anche quando erano cominciate come contribuzioni straordinarie, avevano finito per diventare normali, vi erano le contribuzioni straordinarie, tali di nome ma non perciò prive di frequenza che l' avvicinavano all' imposta ordinaria. Una di queste era la *superindictio,* con cui

[1]) Cfr. Seeck (Pauly-Wissowa, IV, p. 371).

[2]) Su di altre particolarità relative alla *collatio glebalis* e sul modo di considerarla, rispettivamente, come una imposta personale o reale cfr. Seeck *l. c.*, e Thibault, *op. cit.*, pag. 76 sg.

ogni prefettura, dietro autorizzazione dell' imperatore, provvedeva al suo bilancio particolare, e che, divenuta un accessorio della *capitatio* e della *iugatio,* ha potuto essere paragonata a' centesimi addizionali [1]).

Altre percezioni straordinarie colpivano la stessa proprietà urbana o prendevano addiritura l' aspetto di contributi di guerra.

Tutte queste gravezze, di cui non sempre si riescono a determinare esattamente le particolarità, il concorso simultaneo e i modi diretti d' incidenza, costituivano, senza dubbio, obbiettivamente un aggravio non indifferente, assai più forte di quello che non riusciva dedurre dalle condizioni sulla tassazione territoriale della riforma dioclezianea.

CIV.

Ma anche più del peso stesso delle imposte — non ben calcolabili per sè stesse e in relazione alla ricchezza del tempo — avevano un effetto deleterio i modi di distribuzione e di percezione dell' imposta, la sua incertezza e variabilità e tutto quell' intrico che veniva a risultarne e in cui restavano soffocate le attività e oppresse le iniziative.

Malgrado le norme apparentemente semplici e regolari si parla, come abbiamo visto pel caso del 307, di vessazioni indicibili che arrivavano fino alla tortura. Il che accadeva forse perchè vigeva il sistema della denunzia orale (*professio*); e il *censitor* agiva dalla città piuttosto che girare, e là convocava per le denunzie gli obbligati.

Ad aggravare il peso tributario contribuivano poi le esenzioni e la responsabilità collettiva: due cose in cui qualcuno ha visto la ragione principale degli effetti deleteri di quell' ordinamento tributario.

Le esenzioni e i privilegî — per quanto talora si facesse uno sforzo di contenerli e si riducessero anche — finivano per avere una troppo gran parte in una società che il crescente disagio e le ricomposizioni artificiose spingevano a ricomporsi in una struttura differenziata appunto da un sistema di privilegi, per cui i maggiori pesi venivano ad accumularsi su' restanti che ne erano esclusi.

---

[1]) Thibault, *op. cit.*, pag. 94 sg.; Humbert, *Essai sur les finances*, I, pag. 479.

Una rete complicata di responsabilità che dall' *exactor* andava a coloro che l' avevano nominato; e così finiva per investire l' intera curia, determinava abusi, sperequazioni ed aggravi, che agevolavano o promuovevano le soverchierie del fisco verso la generalità de' contribuenti, e tra questi stessi, secondo l' occasione o il potere, ne suscitavano altre conseguenziali.

Le corruzioni e gl' intrighi, a cui apriva l' adito l' indeterminatezza di certi tributi e del rilievo stesso della materia imponibile, congiunte alla crescente molteplicità de' funzionari, determinava altre sperequazioni e, con le sperequazioni, aggravî ed inasprimenti.

Ciò che già abbiamo riferito di Lattanzio e di Salviano; la notizia di un altro scrittore del V secolo (Zosimo II 38, 3 Cfr. Liban. *or.* II, 478) che si giungeva a dover vendere i figli in schiavitù e a prostituire le figliuole per pagare le imposte, ci mostrano ne' risultati gli effetti di quelle imposte in una forma che potremmo rilevare troppo iperbolica, se non ne scorgessimo il riflesso in certe disposizioni di legge e nella decadenza dell' economia e nell' impoverimento progressivo che segnava al tempo stesso l' effetto e la condanna di quel sistema tributario.

L' imperatore Giuliano (359 d. C.) aveva bene avuta la sensazione che non si dovessero estenuare le forze produttive, i soggetti stessi della tassazione (*patrimonialium et emphyteuticorum fundorum vires servandas*)[1]) e altri potevano averla avuta con lui; ma il circolo era suggellato e, di conseguenza in conseguenza, si correva verso l' esaurimento.

CV.

Oltre a questi vizi di applicazione e riscossione, che aggravavano straordinariamente la condizione de' contribuenti ed esasperavano il peso e la molestia dell' imposta, vi erano nello stesso ordinamento tributario modalità e istituti che ne rendevano gli effetti dannosi all' economia e contrariavano la produzione.

La necessità di un procedimento abbreviato nel rilievo de' fondi aveva obbligato ad espedienti e criteri il cui sempli-

[1]) Cod. Theod., XI, 16, 9.

cismo provocava metodi di attenuazione e di evasione contrari al generale interesse economico.

Poichè 225 olivi pagavano per un *jugum* e 449 altrettanto, in prossimità di un nuovo censo il proprietario si sentiva indotto a tagliarne qualcuno, malgrado le pene per ciò comminate. L' imposta, così come era ordinata, poteva indurre anche a rimboschire terre che così divenivano esenti da imposta. Poteva convenire anche, in relazione all' imposta, lasciare incolti 20 jugeri di pianura e coltivarne 60 di monte, coltivare il Falerno e spiantare la vite ordinaria [1]).

Per quanto poi le esenzioni assolute e relative degli abitanti delle città avessero la loro ragion d' essere nell' ormai prevalente sistema di contribuzioni in natura, e, d' altra parte, molti degli abitanti della città fossero gravati a causa de' loro possessi in campagna; pure l' aggravio crescente della popolazione rurale e l' alleviamento assoluto o relativo della popolazione urbana, specialmente de' non abbienti, favoriva l' abbandono delle campagne, già promosso da altre cause, e incitava all' esodo verso le città dove era minore il peso, più probabile qualche forma di assistenza o di parassitismo, e maggiore, sino a un certo punto almeno, la sicurezza pubblica.

L' agricoltura, in questo tempo, doveva andare soggetta a una più profonda crisi, di origine e di carattere molto complesso. Se il lavoro servile non si era mostrato corrispondente alle migliori esigenze dell' agricoltura e talvolta, nelle grandi aziende, vi si era rivelato rovinoso; ora la crisi della schiavitù, in un momento in cui il mercato del lavoro non si era riorganizzato completamente su di altra base, concorreva a rendere più difficili le condizioni della produzione agraria. Non si può escludere nemmeno che, dove la propagazione del cristianesimo era avvenuta e si era conservata sotto forma di correnti mistiche, si potesse determinare un abbandono o almeno un disinteresse del lavoro per le aspettative millenarie, per l' attrazione verso la vita cenobitica e eremitica, per la minore preoccupazione della vita terrena. Se a ciò si aggiungono la scarsezza sempre maggiore di capitali di investimento, l' insicurezza delle campagne, il regresso tecnico e il rarefarsi della popolazione dovuto in parte a queste cause, in parte ad altre meno prossime; si

[1]) Seeck, *Schatzordnung*, pag. 281 sg.

può facilmente rendersi ragione del diminuire della produzione e specialmente dell'estendersi continuo dell'abbandono delle terre che d'altronde ci è attestato esplicitamente da fonti anche legislative e sotto un titolo del Codice di Giustiniano le cui disposizioni risalgono sino ad Aureliano; e appare che già da questo tempo, non solo i fondi erano abbandonati, ma per gli oneri fiscali non si trovavano compratori se erano messi in vendita [1]). Da una legge di Diocleziano che regola la vendita di questi beni abbandonati, anzi, può desumersi che tale abbandono era andato sempre crescendo [2]).

CVI.

Su questo stato di cose, l'ordinamento tributario, se non era stato esso solo a determinarlo, seguitava ad agire; ed, oltre ad ulteriori conseguenze che si vedranno, rendeva irrimediabile il male. E in un tempo in cui anche indipendentemente dal diminuito potere di acquisto della moneta, il valore de' generi, particolarmente degli alimenti, aveva dovuto per lo meno duplicarsi, la percezione di tributi in natura — se rimasti indifferenti alla diminuita produzione e alla diserzione dalle terre — doveva concorrere ancor più a rendere insostenibile il peso tributario.

In queste condizioni, ove il regresso dell'economia doveva determinare per necessità un minore e più faticoso gettito dell'imposta, se le amministrazioni pubbliche non restringevano con le spese le percezioni ed anzi l'accrescevano, veniva di necessità a stabilirsi una gara rovinosa, un circolo vizioso; pel quale quanto più il provento tributario veniva meno, più si cercava di restaurarlo ed accrescerlo, intensificando così e consolidando le ragioni di regresso economico e d'impoverimento progressivo.

Quel che sarebbe occorso, in tali frangenti, sarebbe stato appunto il poter rialzare l'economia, restaurare e sviluppare le forze produttive, rivivificare la vita sociale. Ma ciò, se fosse stato possibile, era troppo arduo in un momento in cui tanti

[1]) XI, 58.

[2]) Cod. Just., IV, 46, 2. Cfr. Rodbertus, *Per la storia delle imposte romane* (Bibl. di st. econom., V, 958).

elementi materiali e morali agivano in senso contrario e l'immensa mole dell'Impero romano, che pur aveva resistito a tante prove e adempiute tante funzioni, pareva vacillare e rovinare sotto il peso suo stesso.

Il regno di Diocleziano, con le sue riforme costituzionali come con la sua riforma tributaria e con l'energica azione politica, era stato appunto un tentativo per rimettere in equilibrio la scossa compagine e reagire contro le molteplici cause di dissolvimento. Ma per l'urgenza, per i mezzi, per la concezione stessa l'azione di Diocleziano aveva dovuto dirigersi e inserirsi sullo Stato più che sulla vita sociale; e n'erano venuti gli effetti, che sogliono aversi in simili contingenze. Se n'era avuto cioè un risultato di valore immediato, con tutti i suoi vantaggi e svantaggi, e che può riuscire duraturo, in quanto viene a coincidere con una ripresa delle forze immanenti e vitali del corpo sociale e dà ad esse il modo ed il tempo di rimettersi in corso.

CVII.

Il lungo periodo successivo, nel campo morale come in quello materiale, nel riconoscimento della nuova corrente religiosa come nelle relazioni esterne, nelle trasformazioni amministrative come negl'istituti giuridici, non è che un continuo adattamento alla situazione che si era venuta e si veniva formando. Ma, sotto l'urgenza de' casi e delle cose, era un adattamento in massima parte empirico, e che consisteva sopratutto in due cose: nel moltiplicare e complicare i congegni e gli organi per mantenere in atto un sistema tributario sempre più esauriente, e nell'adoperare sempre più largamente la coazione per rendere obbligatori servizî pubblici e funzioni produttive, che altre volte trovavano il loro adempimento in energie spontanee, ed ora, mancando continuamente, perchè veniva meno la convenienza di esercitarli massime in grazia del soverchiante sistema tributario, pareva non potessero conservarsi altro che coattivamente.

La costituzione dell'Impero, che aveva portato con se la sovrapposizione di un'organizzazione amministrativa ad una organizzazione essenzialmente politica come era quella della repubblica, aveva avuto come notevole conseguenza la sostitu-

zione di funzionarî a magistrati e l'aumento de' funzionarî. Questa nuova organizzazione aveva trovato pure il suo centro di sviluppo in quella specie di ministero rudimentale che aveva dovuto costituirsi attorno al sovrano e nella sua casa per il governo di tutto il suo dominio.

L'evoluzione successiva dell'Impero non poteva avvenire che in questa direzione; e lo sviluppo della finanza e del sistema tributario, che sotto molti rapporti erano lo scopo e del resto erano la condizione di vita di quella gerarchia come di tutta la nuova organizzazione, fu come la trama su cui si venne intessendo quella che doveva poi essere la nuova burocrazia.

Ma, per quella tendenza all'espansione e all'ingrandimento che suole essere in queste organizzazioni di nuova formazione, e pel carattere primitivo che — anche quando non ne è inscindibile — così difficilmente riesce ad evitarsi da' servizî di Stato; questa nuova organizzazione si venne facendo sempre più estesa e complessa sino a dare la sua impronta al decadente impero romano.

Lo sforzo di relativo decentramento, che, pur nella stessa autocrazia, ebbe luogo, da Diocleziano in poi, nell'Impero e che portò alla duplicazione degl'imperatori, alla moltiplicazione de' Cesari, alla creazione e aumento di diocesi, prefetture e provincie — queste ultime erano centoventi, secondo la *Notitia dignitatum* — doveva per sè stesso portare a questo incremento di ufficî direttivi intorno a cui se ne formarono tanti altri coordinati e sussidiarî.

La specificazione, avvenuta dopo Diocleziano, delle funzioni militari e civili, che prima erano congiunte, mentre si riformarono su tipo e in veste militare gli uffici civili, dovette avere come conseguenza l'aumento del personale.

Le necessità poi che indussero a riprodurre, consolidare ed estendere, accanto alle imposte in moneta quelle in natura, portarono all'istituzione e all'ampliamento di tanti servizî di riscossione, conservazione, rifornimenti e distribuzione, che, dalla più semplice organizzazione de' magazzini a quelle più complicate dell'amministrazione e de' controlli, cresceva e ingigantiva continuamente.

Per esempio i *praepositi pagorum* o *pagarchi* badavano all'immagazzinamento e alla custodia delle derrate. In ogni magazzino si trova un deposito di pesi e misure inteso a prevenire

le frodi. I rettori delle provincie che avevano dovuto sorvegliare la riscossione delle *annonariae functiones,* le facevano pervenire agli eserciti per mezzo de' *primipilari.* In caso di ritardo de' *rectores,* erano inviati *opinatores* per procedere a una esecuzione sommaria. Gl' impiegati dell' amministrazione militare (*actuarii* e *subscribendarii*) incaricati del controllo delle truppe, emettevano mandati agli *optiones* della legione per farsi consegnare le derrate necessarie da' guardiani de' magazzini e procedere in sèguito alla distribuzione tra i soldati [1]).

CVIII.

Esteso questo generico esempio a tanti altri rami di attività e all' ambito dell' Impero, può far concepire che rete d' impieghi e d' impiegati vi si fosse creata.

La necessità de' controlli, poi — sempre più vivamente intesa, tra le infedeltà determinate dal disagio e dalle frodi più agevoli in organismi più complessi — benchè non realizzata sotto l' odierna forma più specificata e razionale del controllo legislativo in parte delegato alla Corte de' Conti, veniva creando, accanto agli organi esecutivi, degli organi di controllo amministrativi, finanziarî, giudiziari, che costituivano per sè stessi, molte volte, una duplicazione degli ufficî esistenti ed evocavano, alla loro volta, controlli de' controlli, se anche vani e superflui, in ogni modo numerosi.

La fine dell' antitesi tra ordine senatorio e autorità imperiale, che aprì le porte della nuova burocrazia a quanto rimaneva dell' ordine senatorio; la forma che la società andava assumendo di una stratificazione di ordini privilegiati, in cui ogni classe e ogni individuo cercava garantire e migliorare la propria posizione creandosi una condizione di privilegio; tutte queste cose e altre ragioni coordinate, di carattere materiale e morale, spingevano, sempre più in folla, a cercare una soddisfazione e un collocamento, un canonicato e un rifugio sotto l' ali protettrici del potere centrale.

La burocrazia, che così si venne formando ed è rimasta classica nella sua propagine dell' Impero byzantino, non ancora

---

1) E. Humbert, *Annona militaris* (in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* par Darenberg et Saglio, I, pag. 279).

interamente indagata in tutti i suoi congegni e in tutte le sue ramificazioni, ci appare in un prospetto impressionante della cosidetta *Notitia dignitatum utriusque imperii* [1]) e ci dà modo di concepire attraverso quei quadri schematici la legione di burocrati che erano compresi entro le loro linee e dietro di loro; e, alla cui testa, si trovavano da un lato il prefetto del pretorio, con funzione di cancelliere, e per la capitale il *praefectus urbi,* e dall' altra il *comes sacrarum largitionum* e il *comes rei privatae* con gli alti dignitari e funzionari di palazzo.

CIX.

La formazione, intanto, di questa gerarchia, necessariamente costosa che aveva per obbietto la migliore riscossione delle imposte e il loro migliore impiego, finiva per diventare un altro aggravio che complicava ed esasperava le difficoltà finanziarie. Dato il sistema omai prevalente dell' esazione delle imposte in natura e delle retribuzioni in natura, la pletora di tutti questi funzionari, che, ricevendo il compenso in natura, tendevano a ingrossarne il bisogno e ad estenderne l' attribuzione, diveniva un' altra ragione di pressione tributaria e di disagio. E ben si comprende come il Guizot potè riepilogare e rappresentare questo stato di cose col dire: « Il sistema di governo che cominciò sotto Diocleziano e finì sotto Onorio non

---

[1]) La *Notitia dignitatum utriusque imperii* è un elenco degli uffici civili e militari del Basso Impero, una specie del nostro *Annuario,* limitato all'indicazione delle funzioni e delle cariche senza l'aggiunta de' nomi di quelli che temporaneamente le occupavano. Segue l'ordine de' ranghi con figurazioni delle insegne, designazione de' funzionari subordinati agli alti dignitari, de' reparti di truppe e de' subalterni. La sua scoperta risale al secolo XV, quando fu trovato un codice di Spira che è poi andato disperso. La data della sua redazione è discussa, con l'attribuzione di varie date che vanno dal 400 al 425 d. C.; ma i dati si riferiscono, pur avendo avuto emende e varianti, al periodo costantiniano. L'opera, che fu già commentata dal Gothofredo, ebbe un'edizione con larghi commenti, tra il 1839 e il 1853, di Ed. Böcking (*Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quum militarium in partibus Orientis ed Occidentis*, Bonn 1839-50, ed è stata nel 1876 ripubblicata dal Seeck.

Un esame diffuso e non di rado particolareggiato dell'amministrazione finanziaria si trova in Humbert G. *Saggio sulla finanza e sulla contabilità pubblica dei Romani* (trad. ital. in *Bibl. di st. econom.*, vol. V). Uno scritto generico è il discorso inaugurale accademico del Kretschmar G. *Ueber das Beamtenthum der römischen Kaiserzeit,* Giessen 1879. Prosegue poi l'indagine speciale in una quantità di lavori particolari su singole funzioni e cariche, che qui non è il caso di riportare.

neppure ciò giovò; e bisognò — come, già nel 412, aveva fatto Onorio per l'Africa e per le imposte — limitare l'obbligo della riassunzione a' vecchi proprietarî e a' loro successori. Come pure l'ἐπιβολή, che, in caso di insufficienza e inesistenza di adeguati fondi vicini, poteva estendersi a fondi lontani, fu limitata agli ὁμόδουλα ἢ ὁμόκηνσα, cioè a' fondi riportati sotto lo stesso titolo nella lista censuraria, come appartenenti o appartenenti in altro tempo al patrimonio (*substantia*) della stessa persona.

CXI.

Quanto più questi espedienti, di genere indiretto, apparivano o risultavano vani o insufficienti; tanto più si era spinti a generalizzare la misura, agendo direttamente sulle forze di lavoro che così finivano per essere legate indissolubilmente al mezzo di produzione.

In Oriente si erano già creati, in tempi più antichi, de' precedenti in materia [1]).

L'annessione del colono alla gleba si era già verificata ne' demanî dell'Egytto e dell'Asia Minore. Il passaggio de' demanî dell'Asia minore allo Stato sovrano di Roma e la loro conversione in *ager publicus* non mutò sostanzialmente la condizione de' coloni, che potettero, al più, avere qualche alleviamento temporaneo. Negli acquisti che fecero dell'*ager publicus* orientale membri dell'ordine senatorio ed equestre, cercarono di escludere ed eliminare l'incorporazione nel territorio delle città, formando così de' corpi a parte. Questi quando gli imperatori andarono costituendo i loro demanî sulla base de' precedenti trovati, divennero degli organismi ove rapporti demaniali e poteri amministrativi e giurisdizionali tendevano a fondersi e a sorreggersi a vicenda, creando l'addentellato a una condizione di cose, che, in condizioni propizie, andò sempre più estendendosi ne' grandi demanî, ne' *saltus* imperiali e in quelli assimilati, specialmente a spese dell'*ager publicus*. In Africa, come e anche più che altrove, si erano venuti costituendo estesi dominii, i cui proprietari andavano sempre più acquistando figura e potere di feudatari, se si può adoperare anacronisticamente la parola. Le guerre civili portarono ad una sostituzione

1) Rostowzew M., *Der Ursprung des Kolonats* (Beiträge z. alten Gesch. I (1902) pag. 298 sg.; Rostowzew, *Studien zur Geschichte des römischen Kolonates*, Leipzig 1910.

di questi primati, col subentrare che fecero, a' vinti e a' partigiani de' vinti, i vincitori e gli amici de' vincitori, ma senza che se ne modificasse sostanzialmente la fisonomia e la funzione. Onde, col sopravvivere dell' Impero, la lotta che esso essenzialmente rappresentava contro l' elemento oligarchico ed aristocratico, si estese successivamente, con maggiore o minore intensità, contro queste forme di oligarchia ed aristocrazia provinciali. L' uccisione e la confisca de' sei proprietarî che possedevano una metà dell'Africa, da parte di Nerone [1]), segna la fase culminante e più violenta di questa evoluzione.

La casa imperiale si venne così surrogando a molti di questi proprietarî de' fondi che detenne e venne amministrando per mezzo de' suoi procuratori.

Era un processo simile a quello, che, come si è accennato, si propose e in parte realizzò la politica de' Seleucidi, cercando di eliminare il feudalismo con l' incorporare quei fondi nel territorio delle città e col sottoporli alla giurisdizione amministrativa di queste [2]).

CXII.

Ma non dappertutto come nell'Asia minore vi erano o si potevano far sorgere centri cittadini da utilizzare per questo fine: in Africa particolarmente, dopo la distruzione di Carthagine, le città sorsero o rinacquero lentamente, tardi ed in piccolo numero; e questi possedimenti estesi, sia per la loro pertinenza al sovrano, sia per la mancanza di centri cittadini o la loro lontananza erano sempre più portati a costituirsi come corpi separati, esenti o eccettuati secondo i casi (*exempti* e *excepti*) con una netta separazione dagli enti municipali dalla cui circoscrizione erano distanti e con tutte le facoltà inerenti alle necessità dell' amministrazione e della tutela.

« L' essenziale per caratterizzare questi dominî signorili — dice lo Schulten [3]) che ne ha fatta una delle trattazioni più

[1]) Plin., *N. H.* 18, 35; *sex domini semissem Africae possidebant, cum interfecit eos Nero princeps.*

[2]) Il Rostowzew (*Stud. zur Gesch. d. röm. Kolonats*, pag. 240 sgg. 313 sg.) tratta ampiamente questo processo nella sua genesi e nelle sue analogie.

[3]) Schulten A., *Die römische Grundherrschaften* (Zeitschr. für Social-und Wirthschaftsgesch, III Bd. 1895, pag. 378) « Deux choses — dice il Beaudoin, l'altro autore che ne ha diffusamente trattato (*Nouvelle Revue historique du droit français et étranger*, vol. 21 (1897) pag. 553) constituent le *saltus* proprement-dit: premièrement un territorie autonome, c'est-à-dare independant de la cité; secondement une grande étendue.

complete — non è la diversa posizione del dominio imperiale o d' altri cespiti verso lo Stato, l' Impero, bensì la parificazione alla condizione di città, l' esenzione dalla giurisdizione municipale ».

I bisogni finanziari crescenti dell' Impero, intanto, spingevano od obbligavano a mettere a coltura, come già si è visto innanzi, sia le terre incolte come le terre abbandonate; il che richiedeva una somma ingente di lavoro di dissodamento, pel quale gli schiavi, anche quando non erano disadatti, venivano sempre più mancando al bisogno.

Si cercò provvedere a questa occorrenza impegnando il lavoro libero di piccoli agricoltori con quelle facilitazioni, guarentigie e modalità che poi acquistarono forma concreta nell' enfiteusi e analoghe specie di locazione perpetua.

Ciò era anche nelle finalità dell' Impero, in quanto giovava ad eliminare o stremare quelle formazioni oligarchiche contro cui l' Impero era sorto e che potevano ancora successivamente insidiarlo, e a costituire un rapporto diretto tra l' autorità imperiale e la molteplicità de' cittadini. Attraverso la varietà de' casi e le forme imposte dalle contingenze persistette, pure, sempre, nell' Impero, tendenzialmente, un senso democratico o uno spirito di assistenza a' più deboli di cui si trovano riflessi più o meno distinti nella legislazione [1]).

Ma, sopratutto per le emergenze tributarie, si erano dovuti creare intermediarî di vario genere, attraverso cui veniva ad allentarsi e ad oscurarsi il rapporto tra l' autorità suprema e i più umili specialmente per far luogo a poteri che non corrispondevano esattamente alla carica o, indipendentemente dalla carica, avevano un' origine e una sfera d' azione indiretta, a tutto danno de' più umili che finivano per sopportare il peso, come si è visto anche dal riportato tratto di Salviano.

CXIII.

Al compito della colonizzazione, poi, sia per iniziarla ed estenderla, sia per mantenerla erano inadeguati — in quanto

---

[1]) Cfr. Pfaff Ivo, *Ueber den rechtl. Schutz des wirthschaftl Schwächeren in der röm. Kaiserzeit* (Zeitschr. für Social-und Wirthschaftgesch. Erganzungheft III, Weimar 1897) pag. 6, ove rimanda anche a Rodbertus, *Zur Gesch d. Tributst.* V Bd. pag. 290 ff. e VI, 263 267; Nitzsch, *Die Gracchen* 436 e prefazione; Gierke, *Die sociale Aufgabe des Privatrechts*, Berlin 1889.

anche potevano riuscirvi — gli sforzi e l'azione staccata de' singoli lavoratori sforniti di mezzi; e vi si affermò quindi sempre più la posizione di quelli che, per i mezzi posseduti, per le forze di lavoro complessive, che potevano mettere in opera e per tutta l'organizzazione di cui erano a capo, potevano creare o mantenere in efficienza un'azienda agricola sempre più vasta.

L'ordinamento tributario si avviò sempre più a realizzare la percezione delle imposte, sia sotto forma di liturgia sia in altro modo; in ogni maniera per mezzo di intermediarî, che, quando la loro azione doveva svolgersi nelle campagne, non potevano essere efficacemente de' burocratici. Sia che la popolazione rurale dovesse direttamente contribuire in qualche modo, sia che non fosse obbligata *formalmente* al pagamento di tributi, era essa che, con la sua presenza e l'opera sua, poteva abilitare il proprietario e il fittavolo, il *conductor*, a soddisfare in nome proprio e per parte di tutti le imposte. Occorreva, quindi, far sì che anche al proprietario e al *conductor*, con cui l'amministrazione finanziaria veniva in più immediata e diretta relazione, non venissero meno i mezzi ed i cespiti; e, prima di tutto era necessario che, nel disagio generale e crescente, fosse assicurata la permanenza e la cooperazione de' coloni sul fondo. Questa immobilizzazione de' coloni, che già vigeva in pratica nel III secolo d. C. ma non era riconosciuta — anzi era scongiurata dalla legge — divenne legale nel IV secolo [1]). E, sulla traccia, più o meno consapevolmente imitata di ciò che era avvenuto altrove, l'istituzione si consolidò e generalizzò pel desiderio di avere contribuenti efficienti e sicuri [2]).

---

[1]) L. 11, Cod. 4, 65: (a. 244 d. C.) « invitos conductores seu heredes eorum post tempora locationis impleta non esse retinendos saepe perscriptum est ». Cfr. Schulten, *Grundherrschaften*, pag. 364.

[2]) Schulten, *op. cit.*, pag. 366: « Lo Stato è dominato solo dal desiderio di avere ne' soggetti solidi contribuenti. Poichè la rendita de' fondi, in massima parte, promanava solo dal terratico de' coloni, lo Stato, per essere sicuro del suo comune, doveva assicurare il possesso de' coloni come quelli che producevano la rendita ».

Rostowzew, *Zur Gesch. d. Kolon.*, pagg. 382, 390, 397-99.

Beaudoin, *Les grands domaines dans l'Empire romain*, l. c., pag. 700: « L'asservissement des colons à la terre a donc été, dans les grands *saltus*, une mesure économique à l'origine, qui est devenue dans la suite une règle de droit, et c'est dans le domaines impériaux que la règle de droit s'est imposée d'abord. Quant à l'extension de cette règle par la législation à tous les domaines de l'empire romain, il faut sûrement la considérer comme une mesure surtout financière. Le revenu principal des terres des propriétaires était le fermage payé par les colons, et, d'autre part, l'impôt foncier payé par ces terres etait la ressource la plus im-

CXIV.

Meno tangibile ed evidente può apparire, a prima vista, il rapporto fiscale col sistema coercitivo applicato all' esercizio delle altre funzioni, professioni e mestieri, e al conseguente irrigidirsi di tutto il congegno della vita economica e sociale in una struttura burocratica e nella conservazione ereditaria di ceti e di classi con un sistema quasi, formalmente, catastale.

Ma il disagio diffuso — dove determinato, dove rincrudito dall' oppressione fiscale — finiva col riflettersi in ogni attività sociale dando luogo ad intralci ed inerzie che avevano conseguenze ritardatrici e paralizzanti; tanto più fastidiose e inceppanti per lo svolgimento della vita economica e specialmente per quella dello Stato, in quanto i due elementi che prima avevano sopperito discretamente ad esigenze comuni — spesso anche più semplici — l' attività privata e la schiavitù, facevano difetto e venivano meno: l' una per la minore efficienza determinata dalla minore ricchezza e per i vincoli imposti dallo Stato e l' altra per il suo rarefarsi sotto l' azione delle varie cause materiali e morali che la minavano da tempo e ne affrettavano sempre più il dissolvimento.

In queste condizioni l' ingerenza e l' azione dello Stato, che per l' estensione del dominio e per il complicarsi degli eventi si trovava sempre più di fronte a còmpiti difficili ed urgenti, erano portate naturalmente ad affermarsi ed estendersi e a reclamare in forma obbligatoria da singoli e da corporazioni opere che erano anch' essi tributi se anche questi non trovavano, in tal caso, la loro espressione in danaro. E, d' altra parte, una volta adottato un provvedimento, sia pure come espediente, è facile che, per inerzia o per semplicismo, lo si riproduca in casi analoghi e tenda così, consapevolmente e inconsapevolmente, a divenire tutto un indirizzo.

---

portante du Trésor public. Pour que le propriétaire fût bien sûr de toucher exactement ses fermages, et par conséquent pour que l'État fût bien sûr de toucher son impôt foncier, l'État ne trouva rien de mieux que d'assurer aux propriétaires la présence perpétuelle de leurs fermiers en asservissant ces derniers au sol. C'est une sorte d'assurance double. L'État garantit aux propriétaires des fermiers et par conséquent des fermages, et par là même se garantit à lui-même l'impôt que le propriétaire lui doit. Ainsi devint général l'assujettissement de tous les cultivateurs du monde romain à la condition de colon, c'est-à-dire le servage de la glèbe ».

Per la produzione delle cose che più immediatamente servivano all' esercizio stesso di servizii di Stato, come la manutenzione, e precipuamente al mantenimento dell' esercito, cui, in tanta disgregazione, era commessa la difesa militare de' confini; l' Amministrazione provvide all' esercizio d' industrie estrattive e all' impianto di apposite manifatture e alla loro gestione diretta.

Oltre che da' documenti legislativi, dal Codice Theodosiano particolarmente, ne riceviamo un' ampia notizia dalla *Notitia dignitatum* [1]).

Così troviamo, innanzi tutto, fabbriche di armi: cinque, in Oriente, di scudi e corazze, aste ed altre armi; tre nel regno del Ponto; una a Sardi in Asia; due nella Thracia; quattro nell' Illyria e numerose altre, in Italia e in Gallia, di saette, di loriche, di spade, di baliste [2]).

CXV.

Ma, poichè i bisogni dell' esercito come quelli della Corte non si esaurivano con le armi, ma occorrevano particolarmente indumenti, si erano venute impostando anche molte manifatture tessili, tintorie etc., di cui c' informano anche specificamente la *Notitia dignitatum* come il Codice Theodosiano.

Poichè in questo genere di produzione furono primieramente impiegate le donne, tali manifatture presero il nome, che poi sempre ritennero, di *gynecaea,* anche quando vi presero e vi rimasero a lavorare, in prevalenza se non esclusivamente, i

[1]) *Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus Orientis et Occidentis* recens. Ed. Böcking, Bonn 1839-53, vol. I. Notitia Orientis, pagg. 38, § 1, 41, vol. II, pagg. 42*, 43* (cap. VIII), pag. 48* (cap. X), 50*.

[2]) *Notitia dignitatum*, vol. II, pag. 309*. De armorum fabricis in universum videndi sunt tituli de *Fabricensibus* Cod. Theod. X, 22: Iust. C. XI, 9 (cum Gothofredi Cuiaciique commentariis atque Glückii *Auf. Erläut. d. Pand* tom. XXXI, pag. 455 sgg.). Nov. Theod., II, tit. 6, *de bonis fabricensium* (ed. Haenel, pag. 24 sgg.) et Nov. Just. περὶ τῶν ὅπλων, quarum constitutionum maxima pars ad Magistros off., nonnullae ad Pff. P., paucae ad Comites S. L. et R. P. data est. Ex Cassiodor. huc pertinent *Variar.* VII, 18, 19. « Formula de Armorum factoribus ». Arma bene construere *et salutem* velle omnium custodire, quia prima facie ipsis terretur inimicus et incipit animus cedere, si se cognoscit similia non habere. Atque ideo ab Indictione illa militibus Te ita fabris armorum praefecimus, ut tale opus ab artificibus exigas, quale nobis placere posse cognoscis. Cfr. per la fabbrica di Verona, pag. 314* e Maffei, *Verona illustr.* I, pag. 206) ivi citato.

maschi. Erano opificii, in cui dovevano lavorarsi specialmente materie tessili per l'esercito e che, dalla *Notitia dignitatum* [1]) appunto, risultano molto numerosi (se ne menzionano quindici in Occidente) e di cui erano forse una specificazione i lanifici, le tintorie e altre manifatture appresso elencate [2]).

Tutta l'organizzazione di tali fabbriche era di carattere schiettamente fiscale, tenuta insieme sulla base di contributi che andavano dall'obbligo di fornire le materie prime in alcune categorie di proprietarî all'obbligo di prestare il lavoro in altre.

Questa prestazione personale di lavoro poteva fors' anche — come in altri casi — essere cominciata quale l'equivalente di un contributo patrimoniale ma, a grado a grado, l'obbligo era divenuto di carattere strettamente personale con inerenti conseguenze patrimoniali.

Questo genere di lavoratori era di condizione libera, in quanto non rientrava nella classe de' coloni e de' servi e godeva normalmente di tutti i diritti delle persone di condizione ingenua; ma, in pratica, per il lavoro obbligatorio soggetta a tutte le sanzioni più severe, e per lo stesso reclutamento, quando, malgrado tutto, per il rarefarsi della mano d'opera, bisognò arrolarla coattivamente ed ereditariamente; la condizione libera si risolse addirittura in un semplice riconoscimento formale [3]).

CXVI.

Coordinato a queste stesse industrie di Stato e ad esse inerenti — benchè ad esse non limitate — era pure tutta una organizzazione di trasporti, gerita sotto la direzione dello Stato e formata e mantenuta con lo stesso metodo.

Era l'istituzione che, nella stessa Notitia dignitatum e nel Codice Theodosiano, figura come il servizio de' *bastagarii* e che cominciata come un peso reale sulla proprietà immobiliare si

---

[1]) Vol. II, cap. X, pag. 48*.

[2]) *Notitia dignitatum*, vol. II, l. c., Cod. Theod. X, 20 e Paratitlon di Gothofredo. Cagnat *s. v.* in *Dictionnaire des antiquités* par Darenberg et Saglio.

[3]) Cod. Theod. X, 20, 1: *monetarios in sua semper conditione durare oportet;* X, 20, 2 e 7: *de gyneciariorum occultatoribus;* X, 20, 6 *de linteonum occultatoribus* etc.

Cfr. ivi il *Paratitlon* di Gothofredo e Waltzing J. P. *Étude historique sur les corporations professionelles chez les Romains*, Louvain 1896, tom. II, pag. 393 sgg.

era venuta convertendo in un obbligo personale perpetuo ed ereditario, definito anche *militia* [1]).

Ma, oltre a questi che erano più propriamente servizî di Stato d' interesse immediato e diretto dell' amministrazione, vi erano moltissime altre esigenze di natura sociale parimenti interessanti ed indispensabili per la vita dello Stato, ma che, per la natura e la vastità loro, lo Stato non avrebbe potuto assumere e mandare avanti in gestione diretta.

Le proporzioni sempre maggiori che erano andate assumendo le città, e con la bipartizione dell' Impero, le città predominanti; l' incapacità crescente nella regione egemonica di provvedere a sè stessa; necessità economiche e convenienze politiche, a un tempo, corrispondenti alla natura dell' Impero, al suo ampliamento ed al riordinamento amministrativo di cui era in gran parte l' espressione; obbligavano ad assicurarne certi servizî di sicurezza e di approvvigionamento, che per il loro carattere e per la loro discontinuità o per la loro estensione non potevano avere una fisonomia ed una struttura assolutamente e intrinsecamente burocratica.

Dovevano essere portati, in quantità ingente, cereali da luoghi di produzione; doveva farsene la panificazione, sopratutto quando alla distribuzione de' cereali succedette quella del pane; si doveva provvedere alle carni suine specialmente quando anche di queste si fece distribuzione; occorreva avere, in quantità e secondo il bisogno, materiali per la costruzione e la manutenzione degli edificî pubblici; si doveva provvedere alla prevenzione e all' estinzione degli incendi purtroppo frequenti e diffusi in quel periodo; si doveva avere legna, olio e quanto altro si richiedeva per l' esercizio de' bagni pubblici anch' essi abbastanza generalizzati.

Un sistema finanziario molto sviluppato e regolare con un corrispondente regolare e generale sistema di comunicazioni avrebbe dato modo di sopperire a tutto ciò con acquisti e distribuzioni, anche dove, in una produzione abbondante, non

---

[1]) *Notitia dignitatum*, vol. II, pag. 50*. Nov. Theod. V, 3, 1: Cod. Theod. VIII, 4, 11; X, 20, 11; Cod. Just. XI, 8, 8: *aeternam fiximus legem ne umquam bastagariis militiam suam deserere liceat vel aliam* [antequam eam impleverint] *subreptiva impetratione temptare*. Il Seeck (s. v. *bastaga* in Pauly-Wissowa, III, 110) nota che le parole in parentesi sono interpolate in riferimento ad una modificazione introdotta nel periodo giustinianeo.

avesse potuto bastare la semplice iniziativa privata. Ma per il limitato sviluppo, e qualche volta pel regresso dell' economia monetaria e anche per un imposto semplicismo di metodi, specie nell' economia dello Stato, le percezioni, in particolare de' cereali, avvenivano in natura, e lo stato generale delle comunicazioni e degli scambi non consentiva di rimettersene in tutto all' iniziativa privata.

Lo Stato venne costituendo, per molti di questi servizî, degli organi direttivi o di collegamento e di controllo, ma per tutte le pratiche esecutive dovette domandare a' cittadini una cooperazione che mutò successivamente di carattere e di misura.

Per alcuni di questi servizî si adoperarono, in principio, schiavi o si locarono opere con varie forme di remunerazione o, di risarcimento. Ma gli schiavi diminuivano; il compito cresceva e i mezzi disponibili divenivano sempre più sproporzionati, nè sopperivano sempre nella richiesta misura, onde, a poco a poco, prima forse in maniera consuetudinaria e pratica e poi anche in via legislativa, si adottarono mezzi rigorosamente coercitivi.

CXVII.

La storia di questa evoluzione, i cui differenti stadî non si possono sempre specificamente chiarire e controllare, è, per molti lati, connessa a quella delle corporazioni professionali, de' *collegia,* la cui trattazione ha dato luogo anche ad una revisione di questo argomento [1]).

Le corporazioni professionali, rivelate come molto antiche dalla tradizione, qualche volta riconosciute, tal' altra tollerate semplicemente, tal' altra contrastate secondo le vicende della politica e le esigenze dello Stato, vennero assumendo una funzione sempre più importante sotto l' Impero quanto più l' opera tecnica de' loro membri diveniva necessaria, al punto di trovarle definite quali *membra aeternae urbis* [2]) come i coloni erano *membra terrae* e di vederle additate come *ministeria necessitatibus urbis consulentia* [3]).

Per lungo tempo, intanto, appariscono come effetto dell' iniziativa privata, che si reclutavano da sè; e anche quando

[1]) Cfr. Waltzing, *op. cit.*, vol. II, pag. 43 sgg.
[2]) Symmach, *Rel.* 14 (X, 27).
[3]) Nov. Val. III, tit. 15 (455).

lo Stato chiedeva l' opera de' loro collegiati, l' accaparrava per contratto individuale con loro membri, a' quali dava un salario o privilegî, che, se anche concessi genericamente alla funzione, avevano valore e applicazione individuale per chi quella funzione adempiva [1]).

Un periodo di transizione da questo regime di libertà a un regime di costrizione si può indicare — pur senza poterne fissare specificatamente il modo — nel III secolo d. C. D' allora — dice il Waltzing — [2]) il servizio divenne coattivo in fatto e si comprende che per un consenso reciproco ma tacito, per l' effetto d' una lunga abitudine si considerò come tale in diritto. Ecco dunque la collettività incaricata del servizio: il contratto divenne permanente. E fu una tappa importante. Essa ebbe come conseguenza naturale che i beni de' membri, affrancati da altri carichi, furono considerati come subordinati al servizio: al modo stesso che le proprietà de' particolari pagavano l' imposta destinata ad altri servizi, del pari i beni dell' armatore ed esercente l' industria de' trasporti navali furono considerati come astretti alla *functio navicularia*: sono come de' pegni del lavoro e del denaro che ciascuno era obbligato a fornire ».

CXVIII.

Il caso de' *naviculariі* è il più perspicuo, e quello che appare più ampiamente trattato nelle fonti [3]) per la maggiore importanza della funzione inerente all' esistenza stessa dello Stato e delle sue metropoli e per i mezzi cospicui che impegnava.

Ma una evoluzione analoga — con le modalità richieste o imposte dalla loro funzione particolare — si riscontra nelle corporazioni e ne' mestieri de' mugnai e panettieri (*pistores*),

[1]) Waltzing, *op. cit.*, pag. 44: « Au IV siècle, nous trouverons encore des traces de ce salaire. Nous ne saurions dire s' il était variable et librement débattu entre les intéressés et l' État, ou s' il était offert par l' État et accepté par qui le trouvait suffisant, n. 3. Voyez infra l' existence d' un véritable contrat conclu par l' État avec les naviculaires ou avec leurs collèges est admise par Hirschfeld, *Annona*, pag. 60. Marquardt *Priv.*, pag. 390 (407). Trad. II, pagg. 24-25. Schiller, *Gesch. d. röm. Kaiserzeit*, II, pag. 80. Karlowa, I, pagg. 556, 914, 926, 927. Liebenam, pagg. 49 e 69. Matthias ne l' admet naturellement pas ».

[2]) *Op. cit.*, II, pag. 268 sg.

[3]) Cod. Theod.

de' provveditori di carne porcina (*suarii*), di certe categorie di mercanti (*negotiatores*), de' dendrofori (corporazione di carattere originariamente religiosa ma usata per fornimento di legna), de' *fabri* e *centonarii*, etc.

Con vario ritmo di tempo e di misura, per tutti questi mestieri necessari od utilizzati per servizi di Stato e per bisogni sociali, s' impegnò prima, attraverso i beni, la rispettiva attività, e poi, quando, per il disagio e l' oppressione, cominciarono le diserzioni, con i beni furono ipotecate le persone; e la coercizione dal patrimonio si estese a' corpi stessi degl' individui impegnati con quello spirito di conseguenza che, premuto da necessità insormontabili, vincendo le stesse premesse e le intenzioni, va sino all' assurdo e lo supera. E allora cominciò, s' intensificò, si rincrudì e si estese quella legislazione, che costituisce tanta parte del Codice theodosiano [1]) specialmente, e che codificando quelli che sono stati gli espedienti ed erano divenute le consuetudini, cristallizzava i mestieri e le funzioni, le rendeva ereditarie, asserviva quelli che erano normalmente liberi; e, dove tutto ciò non bastava, reclutava direttamente con la forza i condannati e anche i riluttanti catturati anche con la violenza e con l' inganno da quelli che, alla loro volta, erano obbligati a far procedere quei pubblici servizi.

CXIX.

A guardarci in fondo, era questa l' applicazione iperbolica e barocca della riscossione dell' imposta in natura, che considerava come materia imponibile e tassabile e pignorabile la stessa attività umana, la stessa persona umana [2]).

Intanto, nell' atto stesso che questo impegno diretto delle attività e delle persone, non nel loro equivalente economico, ma nella stessa loro estrinsecazione immediata e ne' loro stessi

---

[1]) Cod. Theod. XIII, 5; XIV, 2, *de privilegiis corporatorum urbis Romae.*

[2]) Waltzing, *op. cit.*, pag. 51. Selon Pigeonneau, les naviculaires d'Egypte et d'Afrique commèncerent par où les autres finirent, et furent dès le début des corps de contribuables vouées aux transports de l'annone. Il croit que dès l'origine les blés d'Egypte ne furent pas transportés par entreprise, mais aux frais des armateurs et des négociants d'Alexandrie, qui étaient tenus de fournir chaque année à l'État le nombre de navires nécessaire, c'est-à-dire soixante-dix à quatre-vingts. Le transport, dit-il, était considéré come un impôt qui les dispensait d'une autre partie des autres charges publiques.

corpi, dava una peculiare configurazione al sistema tributario; questo veniva a risentire, di ciò stesso, per altra via, altre conseguenze.

Questa monopolizzazione di attività e persone per diritto pubblico portava pure a una divisione di lavoro rigido e coatto che implicava, se non in via di compenso, in via di necessità, l'esenzione da altri carichi e tributi. Questi, quindi dovevano riversarsi sul rimanente de' contribuenti, accrescendo da un lato il peso tributario di essi già troppo gravoso e insopportabile e dall' altro rendendo più complesso e aggrovigliato quell' ordinamento tributario, già troppo intralciato dall'eccessiva distinzione personale de' contribuenti.

Le corporazioni, estese ormai, si può dire, a tutte le attività sociali, divenivano sempre più un intreccio inestricabile di obblighi e di privilegi, di servitù e di monopoli, a cui una legislazione sempre più folta e complicata dava il battesimo legale [1]) e attraverso cui si trascinava, sempre più torpido e ingombrante, l' antico Stato romano fatto decrepito.

Ciò che aveva condotto a questo stato era l'immiserimento progressivo col corrispondente spopolamento; ma l' uno e l' altro erano destinati a crescere con la più insistente mancanza di risparmio destinato ad impieghi produttivi, col languire della produzione, con la sempre maggiore inefficienza del lavoro costretto a' varî mestieri come il bove all' aratro, come il cane alla catena.

Senonchè il circolo vizioso — si potrebbe dire il cerchio della morte — era chiuso; e quanto più le forze di lavoro mancavano e i lavoratori disertavano e le energie produttive s' isterilivano e i curiali destinati a dar conto di un frutto che non spuntava più si ecclissavano; tanto più subentrava ostinata quell' opera di cristallizzazione, d' irrigidimento di tutte le atti-

---

[1]) Waltzing, *op. cit.*, II, pagg. 393 sgg. (*Privilèges et autres avantages accordès aux corporations officielles*); pag. 430 sg. (*Situation légale des biens des collèges et personnification civile*); Cod. Theod. XIV, 2, *de privilegiis corporatorum urbis Romae*. Lo Schiller H. (*Gesch. d. röm. Kaiserzeit*, II Bd. Gotha 1887) riassume tutto lo stato delle corporazioni in relazione alla costituzione dello Stato. Su' rapporti di queste antiche corporazioni e di quelle medievali cfr. Waltzing II, pag. 347 sg. e per l' epoca byzantina Nicole J. *Le livre du préfet ou Édit de Léon le Sage sur les corporations de Costantinople*. Genève 1893; e *Revue génerale du droit, de la legislation et de la jurisprudence*, 1893, pagg. 74-81 e 132-35. Cfr. anche L. M. Hartmann. *Römische Geschichte*, pp. 222 sgg. in Hartmann's *Weltgeschichte*, Gotha, 1919.

vità sociali, per cui lo Stato si sovrapponeva come un incubo alla società, senza riuscire ad altro che a distruggere ciò che voleva conservare e a promuovere anzi quel processo d'intima disgregazione a cui invano s'illudeva di porre rimedio con la coazione esterna.

E così lo Stato appariva sempre più un edificio vetusto, dove ogni nuovo rappezzo non faceva che far risaltare la maestà dell'antico e l'impotenza del nuovo e la rovina che avanzava irreparabile nelle mura crollanti, nel tetto tarlato.

La grande mole infatti ruinava per gli urti esterni omai insostenibili, per il perduto equilibrio intrinseco; mentre quelle delle sue parti che neppure un legame formale poteva più tenere insieme, abbandonate a sè stesse o soverchiate da travolgenti ondate di barbari, soccombevano tragicamente all'ultimo destino. E in Oriente un superstite nucleo dell'Impero permetteva, in un periodo più lungo, di compiere tutta la sua parabola a quel sistema depauperante di amministrazione e di governo, a cui — come una caricatura e un'iperbole — potè col suo nome dare l'epiteto di bizantinismo.

E il mondo antico sboccava così in quella fase crepuscolare della storia, che fu il *Medio Evo,* destinata ad essere maledetta ed esaltata, e che, come tutte le ore di incerta luce, era tramonto ed era aurora per quello che in esso finiva di perire, per quello che vi sorgeva, o, meglio, risorgeva. Era infatti un'epoca di dissolvimento, ma anche, per necessità di vita, di ricomposizione e ricollegamento; in cui, col lento riformarsi delle ricchezze dissipate, si rintracciavano stentatamente le orme dell'antica civiltà, si riannodavano rapporti, si provvedeva a ricreare, nel mondo mutato e sconvolto, le indispensabili condizioni elementari della sicurezza e della coesistenza sociale. E per questo il mondo antico aveva anche dati gli schemi, sarei per dire le cornici, in cui il nuovo mondo doveva inquadrarsi e vivere di uno spirito nuovo: la Chiesa che prima doveva cercare di surrogare lo Stato e poi competere con esso; il fondo signorile con cui doveva immedesimarsi il feudo e continuare la produzione agricola; la corporazione che doveva proseguire e riassumere la vita industriale; e finalmente il libero comune e l'Impero accentratore, con tendenza al dominio universale, che avevano costituito i due stadî e le due forme della vita politica del mondo antico.

ERRATA CORRIGE

Pag.			linea		
»	XXV		» 34	Athene	Athena
»	XXVI		» 3	Athene	Athena
»	XXXIII		» 20	venuti	venute
»	XXXIV		» 2	irrorate	irrorata
»	XXXVII		» 34	proiries	prairies
»	LXV		» 30	avevano	aveva
»	LXVI		» 13	ἐκφόριον	ἐκφόριον
»	LXXI		» 29	sul	nel
»	LXXII		» 7	dalle	delle
»	LXXIV		» 28	le valutazioni	la valutazione
»	LXXVII		» 14	assai	omai
»	CVII	n. 1	» 24	costitisce nuna	costituisce una
»	CIX		21	interpolazione	interpretazione
»	CXIII		» 9	opere	spese
»	CXVII		» 19	ridurlo	ridurla
»	CLI	n. 1	» 3	delle	della
»	»		» 23	aggregati	aggiogati
»	CLXI		» 7	andava	si andava
»	CLXIII		» 6	prezzo	pezzo
»	CLXVII		» 4	sembrò	sembra
»	CLXX		» 8	ridotto	ridotta
»	»		» 18	dei	per i
»	CLXXI		» 4	587 a. C.	587 a. u. c.
»	»	n. 1	» 12	compendevano	comprendevano
»	CLXXII		» 1	fissato	fissata
»	»		» 28	assunto	assunta
»	CLXXIII		» 17	reale	reali
»	»		» 24	Edui e di Sidonio	Edui, e di Sidonio
»	CLXXVII	n. 2	» 23	μόδιοι	μόδιον
»	»	» »	» 25	ταμιεῖα	ταμιεία
»	»	» »	» »	*iudictum*	*indictum*
»	CLXXVIII	n.	» 17	definenda	definienda
»	»	»	» 20	eq. ss.	eqss.
»	»	»	» 25	*secunda*	secondo
»	»	»	» 30	constitutuń	constitutam
»	CLXXX	n. 1	» 15	*Rechtsbneh*	*Rechtsbuch*
»	CLXXXII	n.	» 12	tantam	tantum
»	CLXXXVI		» 30	Maesia	Moesia
»	»		» »	capetibus	capitibus
»	»		» 31	Aegyptam	Aegyptum
»	»		» 37	denari.	denari, la sottoveste 2000 denari
»	CXCI		29	cominciano	si cominciano
»	»		» 30	assumono	si assumono
»	CCXIII		» 9	riceviamo	ricaviamo
»	»	n. 2	» 8	*et*	*est*
»	CCXIV		» 24	coordinato	coordinata
«	CCXVIII		» 16	sono	erano

SAGGIO SULLE FINANZE

E SULLA

CONTABILITÀ PUBBLICA

PRESSO I ROMANI

DI

GUSTAVO HUMBERT

Professore onorario alla Facoltà di diritto di Tolosa.
già Procuratore Generale presso la Corte dei Conti,
Membro del Senato

(**1886**)

Prima traduzione italiana di A. ed E. D'Errico

AVVERTENZA

Questo *Saggio sulle Finanze e sulla Contabilità pubblica* [I, 3] presso i Romani si divide, dal punto di vista storico, in tre libri o parti ben distinte. La prima tratta delle origini di queste regole nell'epoca regia e sotto la Repubblica; la seconda ne persegue l'organizzazione sotto l'Impero, e la terza è consacrata allo sviluppo o al pervertimento di questi principî durante il Basso Impero.

Avevo avuta occasione di studiare, dopo il 1860, questa materia, occupandomi del complesso degli articoli di Diritto pubblico, di Diritto criminale e d'economia politica dei Romani, che m'erano stati fin d'allora affidati nella redazione del *Dizionario d'Antichità greche e latine* di Daremberg e Saglio, pubblicato da Hachette, e di cui solo nove fascicoli si sono pubblicati finora [I, 4]. Ma in venti anni, io ho potuto terminare completamente per parte mia, il còmpito che avevo intrapreso. Ciò mi ha permesso di trarre da questi articoli gli elementi del discorso pronunziato da me il 4 settembre 1879, in qualità di Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, sulle *Origini della contabilità* presso i Romani.

La seconda parte della presente opera concernente le finanze dell'impero romano è stata letta dall'autore all'*Académie des sciences morales et politiques* e pubblicata nel *resoconto* delle sedute di questo dotto sodalizio (nel dicembre 1884 e nell'aprile 1885).

Infine la parte più estesa e più difficile in rapporto anche all'immensità dei documenti giuridici è completamente inedita, e comprende il periodo del Basso Impero fino a Giustiniano.

L'idea madre di questo saggio consiste nel ricercare com'erano risolute presso i Romani le questioni che la natura stessa delle operazioni finanziarie ingenera in materia di contabilità pubblica. Come erano quindi

organizzati il controllo legislativo, amministrativo e giudiziario delle finanze? A chi incombevano le parti essenzialmente distinte di ordinatore e di contabile in danaro o in natura?

Da questo punto di vista molto nuovo e molto pratico [I, 5] s'era messo pel primo, nel 1871, il Bouchard, oggi presidente della Corte dei Conti, nel suo notevole *Studio sull' amministrazione delle finanze dell' impero romano negli ultimi tempi della sua esistenza*. Io ho creduto di dover seguire questo metodo naturale, estendendolo ai tempi della Repubblica e dell'Impero, sviluppando o confermando; rettificando le sue applicazioni per l'epoca del Basso Impero, con l'aiuto di documenti nuovi, forniti sia dai testi giuridici o epigrafici, sia dai recenti lavori della scienza francese o tedesca in questa materia.

LIBRO PRIMO.

Delle origini della contabilità sotto i Re e sotto la Repubblica romana

INTRODUZIONE.

L'organizzazione delle finanze, [I, **7**] come il meccanismo della contabilità destinata a illuminare il governo mediante il controllo mutuo degli stessi documenti, in una parola, la scienza finanziaria sembra che appartenga esclusivamente ai tempi moderni. Si vuol rivendicare pel regime rappresentativo a un tempo la garanzia e l'onore di queste forme protettrici di tutti gli interessi sociali. Ma non bisogna falsare, esagerandola, una dottrina [I, **8**] tanto vera nella sua generalità. La storia ci mostra delle nazioni potenti, degli Stati vasti, ove il governo seppe compiere con successo e qualche volta con gloria, la sua grande missione di giustizia, d'ordine e di sicurezza, assai prima dell'avvenimento completo delle riforme necessarie ad assicurare pienamente il libero esercizio dei diritti individuali, con la felice applicazione del principio della separazione dei poteri. Nè il medioevo nè la stessa antichità hanno ignorato affatto gli elementi e soprattutto la pratica più o meno progredita delle regole fondamentali della contabilità pubblica.

È dunque dato di ricercare le prime nozioni della scienza finanziaria presso il popolo più calcolatore, più esatto e più politico dell'antichità *). Io mi propongo di tracciare in un primo libro lo schizzo delle origini della contabilità sotto i re e sotto la repubblica romana [1]), rimandando ai

*) Vedere in un appendice, alla fine di questo primo libro, la bibliografia della materia e i documenti principali indicati nelle note indicate dalle cifre intercalate nel testo.

1) Si è creduto necessario seguire l'ordine storico, ricercando le origini della contabilità presso i Romani, il cui sistema di governo ha la sua origine nei primi tempi della loro storia. La più parte delle loro istituzioni si rannodano anche per la loro base all'epoca dei re; è un punto questo assodato oggigiorno dalla scienza.

libri II, e III, l'esposizione de' suoi progressi e de' suoi vizî sotto l'impero ed il basso impero [1]).

Se i Greci, dopo i loro trionfi nelle arti, hanno inaugurato lo studio teorico dell'economia sociale | I, 9 | e quello del diritto costituzionale, il genio amministrativo e giuridico dei Romani ne ha proseguito e organizzato lo sviluppo pratico, col metodo, e la sagacia previdente che dovevano chiamar Roma, secondo il voto profetico del suo più gran poeta, a reggere il mondo antico con le armi e con le sue leggi. I Romani erano nati per creare l'amministrazione come la giurisprudenza; mai popolo fu a un tempo più ligio alla tradizione e più amante del progresso.

Quelli che lo hanno accusato d'aver fondata la scuola del dispotismo di governo erano forse sprovvisti della conoscenza del diritto romano, senza di che è difficile intendere e giudicare sia l'antichità, sia anche il medioevo. Essi non hanno osservato come questo popolo, che prese le mosse dal diritto assoluto del potere sull'individuo, e dallo stato barbarico della comproprietà o comunanza familiare, seppe tirar fuori, fin dai primi secoli della repubblica, la teoria dell'inviolabilità del cittadino, protetto contro l'arbitrio dal diritto d'appello mediante intercessione; e più tardi dall'istituzione del giurì in materia criminale. Questa legislazione ha consacrato, nel campo civile il principio salutare del diritto individuale di proprietà e di libera disposizione del padre di famiglia, | I, 10 | estesa fino alla facoltà di testare, in principio indefinita e ristretta, poi, solo alla *legittima* nei saggi limiti del disponibile. Questa è la tradizione del dritto romano, che salvaguardò nel mezzodì della Francia le prerogative dell'allodio contro l'invasione del feudo germanico, come riuscì a far prevalere, nel nord, il ricordo dei diritti dello Stato contro gli usurpatori della sua sovranità.

I giuristi hanno parimenti trasferito alla dominazione dei re per mezzo dei suoi consiglieri, il ricordo delle scritture e delle forme finanziarie inventate dal padre di famiglia romano, poi sancite dalla repubblica e fissate con regolamenti, fino all'eccesso dal Basso Impero, nelle sue raccolte di leggi dappertutto comentate poi e rimesse in onore a partire dai Glossatori fino al Cujacio.

Nella stessa maniera che il gran pontefice consacrava nei grandi annali, e il magistrato nei suoi atti, tutti i fatti principali della vita pubblica, il padre di famiglia romano, secondo un'usanza stabilita dai costumi e avvalorata dalle leggi, tenne a onore, dopo l'apparizione della scrittura il constatare su un registro-giornale (*adversaria*) tutte le notizie d'incasso e di spesa della sua casa; egli le riportava mensilmente su un | I, 11 | registro tenuto con una regolarità precisa (*codex accepti et expensi*),

[1]) Era difficile, senza cadere in un esame troppo sommario e per ciò stesso superficiale, esporre in un solo libro, la contabilità sotto l'impero e sotto il basso impero romano. Ci proponiamo di trattare, nei due libri seguenti di quest'opera, del sistema seguito sotto questi due periodi.

ove l'iscrizione, fatta col consenso del debitore, era considerata come una causa letterale di vera obbligazione civile. I banchieri, conosciuti sotto il nome di *argentarii*, perfezionarono ancora questo metodo e questi libri di conti che si perpetuarono presso di loro fino al tempo di Giustiniano [1]).

Le leggi, i senatoconsulti e gli editti o decisioni di magistrati erano raccolti da loro, inscritti su tavole e affissi o depositati negli archivi conservati con una cura religiosa nei templi di Cerere e di Saturno o nel tempio della Libertà.

Nessuna nazione riunisce, si può dire, in pari grado il gusto, la passione dei monumenti ed il genio degli affari. A dispetto dei dubbi ipercritici di Niebuhr, presentemente assai scossi, anche in Germania, bisogna riconoscere che i Romani, archivisti per natura e per tradizione, avevano raccolto e non cessarono di raccogliere monumenti autentici di diversa natura più d'alcun popolo conosciuto nella storia. L'incendio di Roma prodotto dai Galli potè distruggerne la più grande parte, ma immediatamente fu prescritto che venissero ristabiliti, sia con l'aiuto degli archivi conservati al Campidoglio [2]) [I, 12] o in dati templi, sia con l'aiuto di copie salvate dai privati o sia degli archivi delle vicine città latine o etrusche, in possesso già da secoli d'una civiltà molto progredita. Questa tradizione fu conservata in seguito fedelmente, e sappiamo che dopo un nuovo incendio del Campidoglio, l'imperatore Vespasiano fece restaurare più di 3000 tavole di bronzo, contenenti le leggi, i senati-consulti, gli antichi trattati, gli atti pubblici e fino i piani catastali dei municipi e delle colonie depositati in doppia copia nel tempio di Giove.

Quindi, pur trascurando le particolarità dei fatti, più o meno alterate dalla leggenda e sopratutto dai canti popolari, o i panegirici di famiglia, siamo concordi, ai nostri giorni, ad avere in conto di veri, nei racconti degli storici, gli avvenimenti principali relativi alla formazione o allo sviluppo delle istituzioni romane. Inoltre, la scoperta dei nuovi documenti

[1]) Le indicazioni date nel testo offrono una semplice nozione dei diversi generi di scritture giuridiche in Roma, tanto conosciute da' giuristi e spiegate in maniera magistrale dall'Ortolan nella sua dotta *Explication des Instituts de Justinien* (11.ª edizione, Parigi, 1880, III, n. 1414 e seg., e dal Demangeat (*Cours élémentaire de droit romain*, II, p. 325 e seg., 3.ª edizione, Parigi 1876); vedi anche Accarias, *Précis de droit romain*, II, n. 577 e seg., Parigi 1873, ai quali basta rimandare. Vi si troveranno le fonti con dei commenti svolti sul contratto letterale e sulle scritture semplicemente probatorie *).

[2]) Secondo T. Mommsen, la lista delle magistrature romane era già conservata negli archivi del tempio di Giove Capitolino consacrato il 19 settembre 245 di Roma o 509 av. C. (*Geschichte*, II, p. 6, 3. Auflage, Berlino, 1864-1875. — *Histoire romaine*, tradotta da Alexandre, II, p. 296 e seg., Parigi, 1863).

*) Vedi anche gli autori tedeschi citati da Marquardt, *Roem. Staatsverw.*, II, p. 66, nota 9, 2.ª edizione 1884.

epigrafici, in ispecie delle leggi della colonia Julia Genetiva [1]), fondata verso la fine della repubblica, e dei municipî di Malaca e di Salpensa [2]), organizzati sotto Domiziano, hanno fatto una luce inaspettata sull'amministrazione municipale, modellata [I, **13**] in gran parte sull'organizzazione della grande città.

Il nostro saggio di studio finanziario non è dunque privo di basi. Mettendo largamente a profitto i recenti lavori tanto notevoli dei L. Renier [3])

[1]) Le leggi municipali della *Colonia Julia Genetiva*, di Giulio Cesare (Urso), sono state ritrovate in parte su delle tavole di bronzo a Ossuna, a due riprese differenti, nel 1871 e nel 1874. Questi testi d'una ampiezza molto considerevole, sono stati pubblicati prima in Ispagna (*a*) poi a Berlino (*b*) e a Parigi da C. Giraud, che li ha corredati di una traduzione e un prezioso commentario. Troviamo in questi frammenti, in attesa d'una scoperta più completa, delle informazioni molto curiose sull'amministrazione interna e specialmente sulle finanze d'una colonia romana in sulla fine della repubblica (vedi *Les bronzes d'Ossuna*, di C. Giraud, Parigi, 1874 e *Les nouveaux bronzes d'Ossuna*, 1877, in 8°. Estratto dal *Journal des Savants*).

[2]) Dei frammenti molto larghi di tavole di bronzo contenenti le leggi dei municipi di Malaca e di Salpensa, fondate sotto Domiziano tra l'82 e l'84 di G. C. sono stati trovati a Malaga nel 1851 e pubblicati in Ispagna nel 1853 (*c*), in Germania nel 1855 (*d*) e a Parigi nella *Revue historique de droit français et étranger* (t. I, anno 1855). Ed. Laboulaye ha tradotto questi frammenti e li ha fatti seguire da un commento dotto quanto ingegnoso, in cui egli ha elevato qualche dubbio sull'autenticità di questi documenti; ma tale autenticità è riconosciuta in Germania da T. Mommsen, A. W. Zumpt e Walter, etc. (*e*), malgrado le nuove obbiezioni dell'Asher (*f*), e in Francia ove C. Giraud l'ha, secondo noi, stabilita nelle sue interessanti lettere sulle tavole di Malaca e di Salpensa (2.ª edizione, Parigi, 1857). Si può consultare ancora a proposito di queste tavole celebri, il Marquardt (*g*). Vari capitoli della tavola di Malaca forniscono documenti utili sulle spese d'un municipio e sulla responsabilità di quelli che ordinavano i pagamenti e dei contabili sotto l'impero romano; noi avremo modo di trarne partito ulteriormente.

[3]) Sappiamo che Léon Renier, membro dell'accademia delle iscrizioni e belle lettere, s'è posto alla testa degli epigrafisti moderni segnatamente pei suoi bei lavori sulle iscrizioni romane dell'Algeria (*h*), che permettono di ricostituire, in gran parte, il sistema delle magistrature municipali. Debbo citare anche parimenti, foss'anche per profani, i *Melanges d'épigraphie*, pubblicati nel 1854, notevoli sia per la forma che per la sostanza.

(*a*) Da Emmanuele Rodriguez di Berlanga. Malaga, 1873 e 1876.

(*b*) *Ephemeris epigraphica*, II e III.

(*c*) Di R. de Berlanga, Malaga, 1853.

(*d*) T. Mommsen, *Die Stadtrechte der latin. Gemeinden Salpensa und Malaca*, Leipzig, 1855; vedi anche Orelli-Henzen, *Inscript.*, n. 7421; Zell, *Leges municipales Salpensana et Malacitana*, Heidelberg, 1857; Dirksen, *Abhandl. der Berliner Akademie*, 1856; A. W. Zumpt, *Studia romana*, 1859, p. 29 a 322; *Corpus inscript. lat.*, II, n. 1963, 1964.

(*e*) Vedi Walter, § 317; C. Girand, *Revue historique de droit français et étranger*, t. XII, p. 385, 433, t. XIII, p. 79 e la *Lex Malacitana*, Parigi 1868.

(*f*) *Notice sur l'époque et étude de la fabrication des tables de Malaca*, Parigi 1868 e *Ueber das XXII Capitel der Tafel von Salpensa*, Heidelberg, 1867, 1868.

(*g*) *Röm. Staatsverw.*, I, p. 464, nota 2.

(*h*) *Recueil des inscriptions romaines de l'Algérie*, pubblicata a spese del ministero dell'istruzione pubblica, in virtù d'un decreto del 9 gennaio 1854.

dei C. Giraud [1]), dei Laboulaye [2]), e dei Waddington [3]), in Francia, come le opere degli eruditi d'oltre Reno [4]) sul diritto pubblico romano, noi avremo cura, sopratutto, di riassumere questi documenti, riunendoli in un quadro tracciato con le nostre forme presenti [5]) per meglio trar fuori l'analogia o la differenza fra i principî romani e quelli del nostro sistema finanziario.

Di certo sarebbe temerario il ricercare i primi rudimenti delle finanze all'epoca leggendaria dei re, quantunque la scienza moderna sia unanime

[1]) Oltre la sua *Histoire du droit romain* (Paris, 1840) e il suo *Essais sur l'histoire du droit français au moyen âge* (Aix, 1855), il Giraud ha illustrata la scienza francese, scrivendo le sue belle monografie sui *Nexi*, vale a dire sulla condizione particolare dei debitori in Roma (Paris, 1847); sulla legge *Voconia* (Paris, 1841); sulle tavole di Malaca e di Salpensa (Paris, 1857-59) e su quelle d'Ossuna (Paris, 1874-77). L'erudizione di questo dotto tanto rimpianto brilla sempre per una eleganza a una lucidità tutta francese.

[2]) Sono dovute principalmente al Laboulaye, tre notevoli memorie, premiate dall'Istituto, sull'*Histoire du droit de propriété en Occident* (Paris, 1839) sulla *Succession des femmes* (Paris, 1843) e sulle *Lois criminelles des Romains* (Paris, 1845) di cui abbiamo parlato più su. Ma gli amatori degli studi storici rimpiangono che il Laboulaye abbia, in sua vita, trascurato di ristampare le sue memorie, oggigiorno quasi irreperibili. Avrò occasione di citare in seguito le dotte dissertazioni di Cagnat, Cuq, Jullian e Vigié, su molti punti delle antichità romane.

[3]) Indipendentemente dalla raccolta d'iscrizioni pubblicata in cooperazione con Lebas, Waddington ha scritto i *Fastes des provinces asiatiques* (Paris, 1872), ove troviamo, a proposito dei monumenti spiegati, delle ricerche assai preziose, sull'amministrazione provinciale, sotto l'impero romano.

[4]) Sono citati in testa dell'appendice bibliografica che segue i titoli delle principali opere degli autori tedeschi che hanno trattata la questione finanziaria presso i Romani e specialmente quelle del Walter, del Becker, del Marquardt, del Lange e del Mommsen, che noi abbiamo consultate incessantemente. Noi avremo ancora occasione d'invocare frequentemente la loro autorità su molti particolari, esternando il rincrescimento che quasi nessuno di questi bei libri non sia stato ancora tradotto in francese (*). Ma pare che le traduzioni d'opere scientifiche trovino assai difficilmente editori, senza dubbio perchè il pubblico, troppo poco al corrente del merito di quei libri stranieri, non promette loro un'accoglienza molto favorevole.

[5]) Quando delle questioni sorgono dalla natura delle cose in materia giuridica o finanziaria, esse hanno dovuto nascere presso gli antichi e trovarvi una soluzione, come presso di noi, ma spesso sotto una forma differente che ci fa sfuggire l'identità o l'analogia dei problemi. Per rendersi un conto esatto del sistema delle finanze presso gli antichi, nei suoi rapporti col nostro, è parso necessario mettere i problemi al punto di vista moderno. Il che gli eruditi hanno forse troppo trascurato di fare prima del Bouchard, in rapporto all'organizzazione finanziaria in Roma. Noi abbiamo tentato di metterci su questa via con una classificazione in qualche modo più amministrativa dei dati e dei risultamenti della scienza moderna.

(*) Successivamente alla pubblicazione dell'Humbert, varie di queste opere sono state tradotte in francese. (*N. d. T.*)

nel constatare, in questo periodo, il germe tradizionalmente mantenuto o sviluppato della più parte delle istituzioni romane. Restringiamoci a rammentare che, su l'*ager publicus* o dominio dello Stato, una parte era riservata al mantenimento del re, un'altra a quello del culto e il resto diviso fra i cittadini [1]). Il tesoro reale trovò nella tassa indiretta sui pascoli comunali (*pascua*) [2]) l'origine, il tipo e magari il nome della maggior parte delle percezioni indirette, che formarono, indipendentemente dai prodotti straordinarî della conquista, l'elemento principale delle risorse della repubblica. L'imposta diretta e proporzionale sul capitale o *tributum ex censu*, sostituito alla capitazione dal re riformatore Servio Tullio, nella sua grande legge organica delle finanze, dei comizî e dell'armata romana [3]), non fu mai altro che un'imposta eccezionale di guerra, a volte rimborsata ai contribuenti [4]).

Tutte le entrate e le spese dello Stato, d'altra parte assai poco estese, avevano la loro origine nell'organizzazione primitiva della dominazione dei re. Sotto un re, supremo regolatore degl'introiti e arbitro sovrano delle spese, gli agenti del tesoro non potevano essere che suoi ufficiali. Alcuni autori antichi hanno pur fatto rimontare a quell'epoca la creazione dei questori da lui scelti per gerire il suo tesoro [5]). Ma il senato e il popolo pare che avessero esercitata una influenza assai limitata sulle finanze reali.

[1]) Vedi, a questo soggetto, Plutarch., *Publicol.*, XII; Dionys. Halicarnass., II, 7, III, 1; Walter, *Storia della legislazione romana* (in tedesco), §§ 18 e 21; Marquardt, *Roem. Staatsverw.*, II, p. 80 e seg., 2.ª ed. 1884.

[2]) Vedi Cicer., *De leg. agr.*, I, 1, 3; Plinio. *N. H.*, XVIII, 3 (XI); Marquardt, *op. cit.*, p. 156 e seg., Becker, II, II, p. 231.

[3]) Sull'imposta diretta sul capitale chiamata *tributum ex censu civium romanorum*, vedi Tit. Liv., I, 42, 44; Dionys. Halicar., IV, 15, 16 e 46; V, 20 e 45; e consultate Walter, *Storia della legisl. rom.*, §§ 28, 29, 32; Marquardt, *Staatsverw.*, II, 2ª ed., p. 162 e seg., Mommsen, *Roem. Staatsrecht.*, II, p. 333 e seg. Non era un semplice prestito forzato, come Huschke (*Die Verfassung des Servius Tullius*, p. 490), e dopo lui Mommsen (*Tribus romana*, p. 29) avevano cercato di stabilire; ma era a volte rimborsato volontariamente secondo i casi (vedi Marquardt, *op. cit.*, II, p. 164), come si vedrà nella nota seguente.

[4]) Vedi Dionys. Halicarnass., V, 47; XVIII, 7; Tit. Liv., XXXIX, 7, 4; si tratta in quel caso d'una restituzione fatta al popolo nel 567 di Roma o 187 av. G. C. d'una contribuzione straordinaria, ventitrè anni prima dell'abolizione del tributo. Confrontare Walter (§ 180 nota 17) e Marquardt (II, p. 164 note 6 e 7).

[5]) Vedi Tacit. (*Annal.*, XI, XXII); Plutarch. (*Publicola*, 12, *Quaest. rom.*, XLII); Tit. Liv. (IV, 4); Walter (§ 21, nota 28); Lange (*Antich. rom.*, 3.ª ed., I, 366, 885); Becker (*Antich. rom.*, II, II. p. 327, 333, 348); Mommsen (*Staatsrecht.*, II, I, p. 506 e seg.); Ed. Laboulaye (*Essai*, p. 45, 179 e seg.); A. W. Zumpt (*Criminalrecht der Römer*, I, I, p. 52 a 78 e p. 417). Ho pubblicato, nel *Recueil de l'Académie de legislation de Toulouse*, questa parte d'una traduzione inedita dell'opera intitolata: *Dritto criminale della Repubblica romana*, di A. W. Zumpt, 4 vol. in 8°, Leipzig, 1865 e 1869.

Gli è che l'*imperium* o diritto supremo di comando concentrava allora quasi tutti i poteri nelle mani del potere regio. Il solo Servio aveva apportata una seria innovazione, facendo sancire dal popolo le leggi relative all'organizzazione del censo e dei tributi [I, **15**]; ma questo sistema disparve sotto Tarquinio e l'abuso delle tasse indirette e delle *corvées* o prestazioni, imposte pei grandi lavori da questo re greco-etrusco, non fu estraneo alla caduta della dominazione dei re.

È sotto la repubblica che vediamo apparire con la restrizione dell'*imperium* regio, trasmesso a due consoli elettivi, annuali e responsabili, l'idea d'un tesoro del popolo romano, governato dal senato, amministrato dai consoli [1]) e gerito dai questori che si possono assimilare ai nostri tesorieri-pagatori-generali. Questi primi elementi d'una organizzazione finanziaria creata per una città municipale, dovevano svilupparsi coi bisogni e le forze dello Stato libero. L'ingranaggio di questa amministrazione divenne successivamente, sotto l'influenza della repubblica e della civiltà romana, più numeroso e più complesso. Non andò molto che l'acquisto dell'Italia intera e la formazione delle provincie spezzarono i quadri troppo angusti dell'organismo primitivo. Le regole e il controllo del tesoro municipale bastarono bene a facilitare la conquista, ma non per assicurare il controllo dell'immenso dominio provinciale nelle mani dei questori militari. Le concussioni dei proconsoli muniti [I, **16**] di tutti i poteri, il peculato dei detentori del pubblico danaro, gli abusi dell'appalto generale delle imposte indirette, mal repressi dal senato, dal popolo, ed anche dalle giurie, apportarono con la dilapidazione delle provincie la corruzione dei magistrati e dei comizî.

La libertà fu vittima dell'immensità d'uno Stato che non si seppe trasformare in governo rappresentativo. Così nacque il *principato*, concentrando, come all'inizio, tutti i poteri dei magistrati repubblicani nelle mani del principe [2]).

Fu l'assimilazione della capitale, spogliata delle sue franchigie, alle provincie terra di conquista [3]); e l'*imperium* militare del proconsole, congiunto all'inviolabilità del tribunato a vita, elevato dal carattere sacro

[1]) L'idea d'un tesoro del popolo romano comparve con quella della sovranità della nazione, nella denominazione del pubblico tesoro, *aerarium populi*, e nella istituzione dei consoli con potere limitato. Vedi Plutarch. (*Publicola*, 12; *Quaestiones romanae*, XLII); Zonaras VII, 13); Tito Livio (IV, 1-4); Walter (§§ 58, 139, 179); T. Mommsen (II, 1, p. 506, 510 e seg.); sulla limitazione dell'*imperium* regio trasmesso ai consoli, consultare sopratutto il Laboulaye (*Essai*, p. 27 seg.).

[2]) Il potere imperiale è designato dapprima sotto il nome modesto di *principatus* Vedi sull'origine la natura e l'accrescimento della potenza degl'imperatori romani, Laboulaye (*Essai*, p. 11, 12, 165, 385 e seg.); Walter (§ 271 e seg.); Demangeat (II, p. 75 e seg., 2.ª ed).

[3]) Vedi Laboulaye (*Essai*, p. 165 e seg.).

del pontificato, ci offre la formola essenziale dei poteri dell'imperatore romano. La vita politica si rifugiò dapprima, è vero, nei municipi provinciali [1]), ma l'accentramento si mostrò presto sempre più necessario per mantenere questa immensa dominazione nell'interno come all'esterno. Fu d'uopo regolare daccapo, sotto Augusto, gl'introiti e le spese. Di quì sorse la formazione d'un triplo bilancio regolarmente organizzato; [I, **17**] del tesoro del popolo, del tesoro militare e del tesoro del principe. Augusto, Adriano e Vespasiano furono i veri autori della trasformazione delle finanze romane, il cui meccanismo subì un notevole accrescimento con le cariche dell'impero sotto Diocleziano e Costantino.

Si può facilmente concepire, di fronte a questo quadro sommario delle fasi principali dell'impero romano, come un popolo che, dalla fine del VI secolo di Roma, dominava tutta l'Italia con la più gran parte delle rive del Mediterraneo, e, poco dopo, il mondo intero conosciuto dagli antichi, dovesse possedere una organizzazione finanziaria assai avanzata da permettergli di mantenere numerosi eserciti e amministrare possedimenti immensi; ciò fa supporre una contabilità assai regolare, perchè il potere sapesse valutare chiaramente le sue risorse e le sue spese, e regolarle in proporzione dei bisogni della sua esistenza politica.

Lo studio di questo soggetto non interessa solamente gli storici; e può offrire un vivo interesse a tutti coloro che amano d'investigare sul passato a fine di rintracciarvi le prime radici delle nostre istituzioni.

Per restringermi ora all'esame del periodo repubblicano [I, **18**], tenterò di ricercare, mettendomi dal punto di vista indicato dalle specificazioni moderne, nella loro forma soltanto, a chi appartenesse allora il controllo legislativo delle finanze; in secondo luogo a qual potere incombesse la missione di prescrivere l'esazione delle entrate e quella di maneggiare il pubblico danaro; infine come si trovassero regolate la responsabilità e il controllo di queste diverse operazioni.

[1]) Quello che prima era stato messo in dubbio è d'ora in poi attestato dalla scoperta delle leggi municipali di Malaca e di Salpensa concesse sotto Domiziano (Walter, I, § 317; Marquardt I, p. 463 e seg.), e dai monumenti che attestano il libero esercizio dei comizi municipali all'inizio dell'impero.

PARTE PRIMA.

Origine della contabilità presso i Romani

I.

Del controllo legislativo.

Il diritto di regolare le spese pubbliche e sopratutto quello d'imporre i contributi messi a carico dei membri del corpo sociale, [I, **19**] questo diritto riguardato presso di noi, dal medioevo, come la prima prerogativa degli uomini [I, **20**] liberi in genere, non fu esercitato a Roma direttamente dai cittadini. Sotto la dominazione dei re, era il solo re che disponeva delle finanze. Sotto la stessa repubblica, il diritto di statuire l'imposta fu delegato fin dall'inizio al senato, quantunque questo fosse composto, al principio, dei soli capi della *gentes* patrizie. Ma più tardi questo gran corpo dovette reclutarsi fra i magistrati eletti dal popolo, e potette, così, essere considerato, da allora in poi, come una specie di camera alta emanata dal suffragio dei comizî. Se Tito Livio pare che accordi in qualche luogo ai consoli il potere d'imporre il tributo e ai censori la facoltà d'imporre tasse indirette, gli è che egli sottintende il voto anteriore del senato o l'autorizzazione preliminare che precedeva l'editto consolare o censorio [1]).

[1]) Il diritto di stabilire il tributo pare che risulti dapprima, pei consoli, da due testi di Tito Livio (XXIV, 11 e XXVI, 35); ma lo storico vuol dire che quei magistrati ordinavano il recupero dell'imposta votata dal senato. È lo stesso per le tasse stabilite dai censori. (Vedi Mommsen, *Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 1, p. 124, note 1 e 2). Infatti il diritto del senato d'imporre le contribuzioni risulta da testi formali. (Vedi lo stesso Tito Livio, XXIII, 31; XXXIX, 44 e XLI, 27: Polyb., VI, 13; Cicerone, *In Vatinium*, 15). Confronta Marquardt, (*op. cit.*, II, p. 160, 239); Walter (§ 128, nota 12); Laboulaye (*Essai*, pag. 59 e seg.); T. Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 1, p. 124, 427, 429). Senonchè, allorquando i censori cedevano in fitto una parte del pubblico demanio non ancora messo a profitto, s'è potuto dire ch'essi istituivano *nova vectigalia*. Tit. Liv. (XXIX, 37; XL, 51, XXXII, 7); Becker (II, II, p. 235); Mommsen (II, 1, 2.ª ed., p. 430, nota 7); Marquardt (II, 120); ma era in virtù dei diritti generali della loro carica (Walter, n.° 216, nota 63). Sul diritto di stabilire l'imposta, vedi una dissertazione speciale dell'Hottenroth, in tedesco. Emmerich, 1862.

Il diritto di stabilire l'imposta fu raramente, presso i Romani, oggetto o occasione di rivendicazioni popolari. Talvolta v'è stato [1]) chi si è meravigliato come questa quistione fondamentale non abbia suscitato contese e lotte pari a quelle che occupano la storia dopo il medioevo. Gli è che in principio le spese pubbliche in Roma erano assai ristrette e i cittadini agiati sopportavano quasi da soli le spese di guerra. Lo Stato si sosteneva con l'aiuto delle entrate [I, **21**] dei suoi possedimenti acquisiti e senza tregua estesi dalla conquista. Il *tributum civium romanorum ex censu* o l'imposta diretta e proporzionale sul capitale non s'aggravò che all'epoca in cui fu creato, nell'anno di Roma 348 o 406 av. G. C., da un senato consulto, seguìto da un plebiscito, il soldo militare, ben accolto dai plebei. La fortuna delle armi romane fece di questa imposta una risorsa eccezionale [2]). D'altra parte, il mantenimento della cavalleria era stato messo a carico delle classi speciali (*viduae et orbi*), alle quali incombeva la tassa *dell' aes hordearium* [3]). Spesso il prodotto della vendita del bottino (*manubiae*) o della contribuzione di guerra imposta ai vinti permise al senato di ordinare la restituzione ai contribuenti della loro quota, senza pregiudizio dei guadagni individuali del bottino, a volte autorizzato dai consoli, e dell'aggregazione al patrimonio dello Stato di tutte o di parte delle terre conquistate [4]).

[1]) Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 174) fa notare, su questo soggetto, che lo Stato viveva in genere del prodotto del suo patrimonio, e Ed. Laboulaye che l'imposta di guerra sul capitale, richiesta solo in linea straordinaria e più che mai dopo l'adozione del soldo, cessò d'essere in vigore dal VI secolo, e che fin d'allora la massa del popolo era poco interessata a contestare le prerogative del senato in materia d'imposte. (Vedi Laboulaye, *Essai*, p. 61 e seg.).

[2]) Non si ricorreva al tributo se non nel caso che la guerra esigesse spese straordinarie. (Vedi Tit. Liv. VI, 14, 12, VI, 32, VII, 27; XXIII, 28, XXXIII, 42, XXXIX, 7; Dionys. Halicarnasso, V, 20, Plutarch., *Publicola*, 12; Cicerone *De officiis*, II, 21; Marquardt, II, p. 157 e seg.). Allorchè il pericolo era estremo, l'imposta prendeva il carattere d'una specie di contribuzione volontaria in cui ognuno si tassava da sè stesso, *Tributum temerarium* (vedi Festus V. *Tributorum*; Tit. Liv., XXVI, 35, 36; XXIX, 16), il che par assomigliarsi a un prestito di Stato per sottoscrizione pubblica (Walter, § 179, nota 2ª, e § 181, nota 55; Marquardt, II, p. 159, 161, 167), più tardi rimborsato. (Vedi Tit. Liv., XXIX, 16; XXXI, 13; XXXIII, 42; XXXIX, 12).

[3]) L'*aes equestre* o il bronzo per la compera dei cavalli era fornito dal tesoro; l'*aes hordearium* per la loro manutenzione era pagato da alcuni contribuenti soltanto, vale a dire dalle vedove e dagli orfani. (Consultare, su questo, Tit. Liv., I, 43; Cicerone, *De Republica*, II, 20; Gaius, IV, 27; Festus, V.is *Equestre*, *Vectigal*; Plutarch., *Publicola*, 12; Walter, §§ 31, 321, 113, 181, 716; Lange, 3.ª ed., I, p. 548, 810; Marquardt, II p. 167).

[4]) Le terre conquistate, quando non erano restituite con un trattato puro e semplice, appartenevano di diritto al demanio del re, prima, del popolo romano poi (Dionys. Halic., II, 7; Tit. Liv., II, 41: VIII, 1; X 1 e seg.; Walter, n. 182) e

D'altronde una parte notevole di spese, cioè quelle del culto, erano sopportate in gran parte da cespiti speciali, vale a dire mediante l'affitto delle terre demaniali attribuite ai templi ed ai sacerdoti, in virtù d'antiche leggi [1]). Non restava altro che a provvedere al mantenimento degli edificî o delle vie pubbliche e [I, **22**] a certi servizî dello Stato, come le forniture per gli scribi e i cursori dei magistrati, per gli ospiti e pei cavalli curuli, etc. Ciò costituiva un lieve bilancio di spese municipali, ordinariamente coperto dalle rendite dell'*ager publicus*, dai diritti di porto e di dogana d'Ostia o dalle saline dello Stato. Per tal modo le entrate indirette, benchè ridotte in principio dal senato, per far sì che il popolo aggradisse l'avvento del regime consolare, finirono per costituire la risorsa normale della pubblica entrata [2]). La guerra a volte traeva seco la necessità di spese straordinarie; ma il solo popolo poteva darne facoltà al senato e ai consoli, autorizzandoli così implicitamente a decretare la riscossione del tributo e l'arruolamento delle legioni.

In alcune epoche di crisi monetaria o soltanto politica, la plebe reclamò per mezzo dei suoi tribuni contro l'uno o l'altro di questi decreti. Ma delle sagge concessioni o l'autorità della dittatura mettevano fine ben presto a queste opposizioni accidentali. Mai, secondo Cicerone, il popolo romano tentò di togliere al senato l'alta direzione delle finanze [3]). Secondo i casi, in rapporto all'ammontare totale del capitale dichiarato dagl'interessati, [I, **23**] verificato dai censori e iscritto sulle tavole censorie, un senato-consulto imponeva una somma più o meno considerevole, da ripartirsi in seguito proporzionatamente fra i censiti, al tasso di 1, 2 o 3 per mille assi, a seconda che il tributo dovesse essere semplice, doppio o

formavano l'*ager publicus* (vedi Cicer., *In Rullum*, I, 2; II, 19; *In Verrem*, III, 6); inalienabile senza l'intervento d'una legge, e non soggetto a prescrizioni (vedi Frontin., *De controversiis agrorum*, p. 50; Senec., *Epistola*, 79; Walter, § 575); le famose leggi agrarie non hanno mai avuto per oggetto altro chè il ricupero e l'attribuzione del possesso. (Vedi il nostro articolo, *Agrariae leges*, nel *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio; sull'accrescimento di questo demanio sotto la repubblica, vedi Mommsen, *Livii Perioche*, p. XVIII-XXVI; Marquardt, I, p. 430 e seg.; II, p. 147 e seg.; Walter, §§ 18, 36, 37, 61, 182, 238, 239, 252, 328, 582).

[1]) Vedi Dionys. Halicarnass. (II, 7; III, 1 e 19); Oros (V, 18); Walter, (§§ 18 e 159, nota 216), e il nostro articolo *Bona templorum*, nel *Dictionnaires des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio.

[2]) Le entrate indirette provenienti dalla locazione dei diritti del demanio (*Vectigalia*) formavano la risorsa normale del bilancio. (Vedi Marquardt, II, p. 156; Walter, n.° 182; Dureau de la Malle, *Economie politique des Romains*, II, p. 402 e sg., 405 e seg.).

[3]) L'*aerarii dispensatio* non fu disputata al senato, (vedi Cicer., *In Vatinium* 15; Polibio, VI, 13 [11]; Laboulaye, *Essai*, p. 59 a 61; Lange, II, p. 434, 2.ª ed.; Walter, §§ 128, 179, 216, nota 63; Marquardt, II, p. 174).

triplo [1]). Inoltre, il senato riscuoteva dalle città alleate un contingente in danaro o in natura [2]). L'ultima disputa seria sugli arruolamenti militari e sul tributo che ne derivava, sorse in occasione del progetto della seconda guerra contro la Macedonia (544 di Roma o 210 av. G. C. (I comizî, cedendo all'autorità politica del senato, aderirono alfine a questa spedizione lontana [3]), che doveva arricchire il tesoro e compensare il popolo, sopprimendo nel VI secolo, la necessità del tributo [4]) (585 di Roma o 167 av. G. C.).

Infatti la conquista, a diverse riprese, vi versò somme si considerevoli, da sorpassare di molto il prodotto dell'imposta indiretta speciale istituita in altro tempo in vista d'un tesoro di riserva (*aerarium sanctius*) [5]). Intendo parlare della tassa sul valore venale degli schiavi affran-

[1]) Era questa un'imposta diretta e proporzionale sul capitale (Varr., *De lingua latina*, V, 181), dell'1 del 2 o del 3 per mille assi (vedi Tit. Liv., XXIX, 15, 9; XXIII, 31; XXXIX, 7 e 44; Mommsen, *Römische Tribus*, p. 28; Marquardt, II, p. 160; Lange, 3.ª ed., I p. 301, 456, 493, 539 e II, p. 277, 303, 601). Mommsen crede che all'inizio non fosse che un imposta fondiaria, ma ch'egli portò più tardi su tutto il capitale (vedi *Staatsrecht*, II, 2.ª ed., p. 378 e seg.; Dureau de la Malle, II, p. 407, 408).

[2]) Il contingente degli alleati, in danaro o in natura come in soldati, veniva riscosso dal senato giusta i trattati. (Vedi Tit. Liv., VIII, 25; XXI, 17; XXVI, 39; XXXIV, 56; XXXV, 16, 20, 41; XXXVI, 42; XLII, 1, 31, 35, 48: XLIII, 12, XLIV, 21; Walter, § 231). È d'uopo aggiungere a queste risorse il ricavato del tributo dei popoli soggetti. (Vedi Tit. Liv., XXXIV, 57; XXXVII, 36; Dionys. Halic., IV, 52; V. Walter, § 96, note 46, 47 e § 97, 183).

[3]) Vedi Tit. Liv. (XXXI, 6, 7, 8); Marquardt (II, p. 174).

[4]) V'erano stati, a diverse riprese, dibattiti seri in occasione delle leve e della guerra, perchè esse traevano seco indirettamente la necessità del tributo. (Vedi Tit. Liv., II, 27 a 30; IV, 60; V, 10; VI, 18. 27, 31, etc.; Marquardt, II, p. 174). Si cessò di esigerlo realmente, a motivo della ricchezza del pubblico tesoro a partire dal 587 di Roma o 167 av. G. C. (Vedi Plutarch., *Aemil., Paul.*, 38, Plin., *N. H.*, 38, 17; Cicer., *De officiis*, II, 22; Valerio Massimo, IV, 3, 8) fino al consolato di Hirtius e Pansa, anno di Roma 711 o 43 av. G. C., in cui fu ristabilito temporaneamente. (Vedi Walter, § 181; Lange, I. p. 456, 493, 579; II, 277, 286, 303, 601, 3ª ed.; Dureau de la Malle, I, 140; II, p. 335, 374, 430; Marquardt, II, p. 171 e seg.). Quanto a quest'ultimo ristabilimento, fu questa una misura straordinaria, praticata durante il triumvirato, che Marquardt considera come un prestito forzato o *temerarium tributum* (Appian., *De bello civili*, IV, 5 e 32). Vedi frattanto Dio. Cass. (XLVII, 16), il quale afferma che fu presa per base una dichiarazione del *census*. Dopo la guerra sociale (665 di Roma o 89 av G. C.), questa esenzione dal tributo s'era estesa a tutti gli Italici divenuti cittadini romani.

[5]) Il tesoro di riserva, *aerarium sanctius*, si componeva di monete d'oro e di verghe, rinchiuse in un sotterraneo del tempio di Saturno, e non ne uscivano che in caso d'invasione gallica o di qualche estremo pericolo. (Vedi Tit. Liv., XXVII, 10; Cicerone, *Ad Atticum*, VII, 21; Walter, § 179; Lange 3.ª ed., I, p. 727, 790; II, 26, 652; III, p. 411, 415, 2.ª ed.; Marquardt, II, p. 23, 156, 273, 293; Mommsen, *Staatsrecht* I, p. 88, 103; II, 1, p. 117, 460, nota 2; Mommsen, *Hist., rom.*, III, 6; t. III, p. 230 della traduzione dell'Alexandre; IV, p. 66, 137; VI, p. 21; VII, p. 259).

cati, creata una volta per tutte a Sutrium dai legionari riuniti in comizi, tributi, nel 397 di Roma o 357 av. G. C., sotto [I, **24**] il nome di *vicesima manumissionum*, e sulla proposta del console C. P. Manlio [1]). Questa fu la sola legge d'imposta votata dal popolo, e nei campi, contrariamente a tutte le tradizioni. E poichè essa procurava un'entrata considerevole al tesoro in imbarazzo, ricevette l'approvazione del senato; ma i tribuni stabilirono la pena capitale contro chiunque convocasse d'allora in poi il popolo fuori del recinto della città, perchè un tal precedente avrebbe autorizzato gravi abusi; non v'era, secondo loro, niente di così funesto che non fosse possibile ottenere da soldati devoti al console col loro giuramento [2]). L'ammontare di questo tesoro segreto che restava nascosto e improduttivo nei sotterranei del tempio di Saturno, per non uscirne che in caso di pericolo estremo, come quello d'una invasione gallica, ascendeva, nel sesto secolo di Roma, a 4000 libbre romane di oro, equivalenti a 1,305 chilogrammi 350 grammi, cioè cinque milioni all'incirca della nostra moneta. Più tardi s'accrebbe col prodotto dei contributi di guerra [3]).

Pure le risorse si esaurirono durante la seconda guerra punica, malgrado il raddoppiamento del tributo, fin dal quarto anno, e l'imposizione dell'imposta o prestito [I, **25**] progressivo, pei bisogni della marina, nel 538 di Roma o 216 av. G. C. [4]). Il senato dovette ricorrere a misure eccezionali. Ricorse dapprima al deplorevole espediente di ridurre le monete, vale a dire di abbassarne il titolo o il peso [5]); bisognò presto permet-

[1]) È il solo esempio d'una legge centuriata votata dalle legioni fuori di Roma (Vedi Liv., VII, 16; XXVII, 10). Questa imposta indiretta del ventesimo sul valore venale degli schiavi affrancati, chiamata *vicesima libertatis*, dava un prodotto chiamato *aurum vicesimarium* (Vedi Liv., XXVII, 10).

[2]) Vedi Liv. (VII, 16).

[3]) Vedi Liv. (XXXVII, 10), Plinio *N. H.*, XXXI, 17; Vedi Marquardt (II, p. 23 e seg., 156 e seg.); sull'accumulo di questi capitali improduttivi, vedi Dureau de la Malle (*Écon. pol. des Rom.*, I, p. 290 e seg., II, p. 369, 398, 402, 409, 445, 451, 456), il quale ha cercato anche di dedurre dal prodotto dell'*aurum vicesimarium* dei dati quanto al numero delle affrancazioni e degli schiavi (I, p. 293 a 295) nel 529 di Roma. Mommsen (*Röm. Münzwesen*, p. 402) crede che questa imposta si pagasse in verghe, e che implicasse un rapporto fisso tra questo metallo e l'argento monetato. Questa contribuzione sopravvisse all'abolizione delle altre tasse indirette per via della legge Cecilia *De vectigalibus* (Vedi Cicer., *Ad Atticum*, II, 16).

[4]) Vedi Liv. XXIII, 31 e XXIV, 11).

[5]) Una riduzione dell'asse aveva avuto luogo dapprima durante la prima guerra punica. Vedi Plinio, *N. H.*, XXXIII, 13; Festus, V.[is] *Aes grave, sextantari;* Varr. (*De re rustica*, I, 10); Walter (§ 186); Böckh (XXVII, 3, § 8, XXVIII, 8; XXX, 1, 2, 7); Mommsen (*Röm. Münzwesen*, p. 330). Nel 537 di Roma ebbe luogo una nuova riduzione che portò l'asse a un'*uncia;* e fu ancora riportato da una legge *Papiria*, rogata nel 669 e 670 di Roma, a una mezz'oncia (Vedi Mommsen, p. 333); sulla crisi del tesoro, vedi Dureau de la Malle, l. IX, p. 291 e seg., e Mommsen, *Stor. rom.*, III, 6, 7; III, p. 230 della traduzione Alexandre; Willems, *Droit public romain*, 3.ª ed., p. 53 e seg.

tere ai censori di trattare a credito con fornitori [1]), poi aprire un prestito e creare una banca di prestiti ai particolari pel riscatto dei prigionieri, diretta da una commissione composta di triumviri banchieri [2]). Si giunse fino al punto di mettere la mano, sotto forma di prestito volontario, sui danari pupillari [3]). Alfine, dopo dieci anni di lotta, nel 543 di Roma o 211 av. G. C., furono esauriti gli ultimi fondi del tesoro di riserva, ascendenti, come s'è detto, a 4,900,000 lire [4]). Ma presto la ripresa di Taranto fece rientrare nella pubblica cassa 3,000 talenti d'oro, o circa lire 15,375,000 [5]). Il vincitore di Zama colmò il *deficit;* egli portò prima a Roma 123,000 libbre d'argento, cioè più di 9 milioni [6]); inoltre, pel trattato dell'anno di Roma 553 o 201 av. G. C., Carthagine promise di pagare, nel termine di cinquant'anni, una somma di 10,000 talenti d'argento, cioè 1,275,000 lire per anno [7]) [I, **26**]. Filippo di Macedonia fornì nel 557 di Roma o 197 av. G. C., più di 1,750,000 lire [8]). Otto anni più tardi, la guerra d'Antioco fruttò 54 milioni secondo alcuni, 87 milioni secondo altri [9]), e Roma aveva potuto rifiutare, nel 563 di Roma o 191 av. G. C., il rimborso anticipato che le offriva Carthagine [10]). Infine la guerra di Perseo fruttò più di 56 milioni nel 586 di Roma o 168 av. G. C., e permise d'esonerare

---

[1]) Vedi Liv. (XXII, 48, 49, XXIV, 18); Dureau de la Malle (I. p. 291, *Écon. polit. des Romains*).

[2]) I *tres viri mensarii* furon incaricati di anticipare dei fondi ai particolari per pagare il riscatto dei prigionieri, etc. (Vedi Liv. XXIII, 21; Flor., II, 6, 24). Ma furono incaricati ancora di ricevere i pagamenti da farsi al tesoro, o il prodotto dei prestiti (Liv. XXIII, 21; XXIV, 18; XXVI, 36; XXIX; 16; XXXIII, 42). Fu questa una banca di Stato (*Mensa pubblica*). Vedi Marquardt (II, p. 63); Mommsen (*Staatsrecht*, II, 1, p. 597); Rudorff (*Röm. Rechtsgesch.*, I, p. 49; Rudorff (*Zeitschrift für Rechtswissenschaft*, X, p. 72).

[3]) Vedi Liv. (XXIV, 18). In caso di reimpiego, il depositante traeva un altro ordine di pagamento sul questore: *a quaestore rescribebatur*.

[4]) Vedi Plinio (*H. N.*, XXXIII, 17); Liv. (XXVII, 10, 11): « Aurum vicesimarium quod in sanctiore ærario ad ultimos casus servabatur, promi placuit. Prompta ad quatuor millia pondo auri, inde quingena pondo data consulibus, etc. ».

[5]) Vedi Liv. (XXVII, 16): « Auri octoginta tria millia pondo, etc. ».

[6]) Vedi Liv. (XXX, 45): « Argenti tulit in ærarium pondo centum millia viginti tria; militibus ex praeda quadragenos æris divisit ».

[7]) Vedi Liv. (XXX, 37, 44): « Decem millia talentum argentis descripta pensionibus æquis in annos quinquaginta solverent, etc. ».

[8]) Vedi Liv. (XXXIII, 13, 24 e 30); nel 560 di Roma o 194 av. G. C. Filippo consegnò 3, 714 libbre d'oro in scudi massicci, e 14,514 monete d'oro dette *Philippes:* vedi Liv. (XXXIV, 52): « auri pondo fuit tria millia septingenta quatuordecim, etc. ».

[9]) Vedi Liv. (XXXVII, 45, 49, 5, e XXXVIII, 38); Plinio (*Hist. nat.*, XXXIII, 17 [48]); Appian. (*Syriac.*, 38); Polyb., (XXI, 14; XXII, 26).

[10]) Vedi Liv. (XXXVI, 4); Lange, 3.ª ed. (II, p. 300 e 325).

i cittadini d'Italia dall'imposta sul capitale [1]). Il tesoro di riserva possedeva ancora alla fine del VI secolo di Roma un fondo di più di 22 milioni in metalli preziosi [2]). Secondo attesta Plinio, ammontava nel 663 di Roma o 91 av. G. C., a 1,620,829 libbre d'oro, valutate da Dureau de la Malle a 1,512,783,405 lire, somma esaurita in due anni dalla guerra sociale [3]). Le conquiste asiatiche ben presto riempirono questo tesoro. Pompeo da sè solo triplicò quasi l'entrata in danaro della repubblica, che prima di lui percepiva 50 milioni all'incirca di drachme o denari (il denaro valeva su per giù una lira della nostra moneta), e ne percepì 85 milioni sui paesi da lui conquistati [4]). Inoltre egli portò al tesoro tra danaro e argenteria 20,000 talenti o 120 milioni di lire [5]) [I, **27**]. L'*aerarium* di riserva si trovava riportato a più di 2 miliardi nel 705 di Roma o 49 av. G. C. nel momento in cui le porte furono forzate da Giulio Cesare, malgrado la resistenza del tribuno Metello, per sovvenire alle spese di guerra contro Pompeo [6]). Ma, prima del periodo di dominazione oltremarina, le risorse ordinarie del tesoro pubblico provenivano dai *pascua* o *vecti-*

---

[1]) Vedi Plutarch. (*Aemil. Paul.*); Plinio (*Hist. nat.*, XXXIII, 17 [3]): Cicer. (*De officiis*, II, 22); Valer. Max. (IV, 3, 8).

[2]) Vedi Plinio (*Hist. nat.*, XXXIII, 17 [3] o XXXIII, 55, secondo altre edizioni).

[3]) Vedi Plin. (XXXIII, 17); Dureau de la Malle (II, p. 369); Brotier (sugli *Annali* di Tacito, p. 419, ed. in 4°).

[4]) Vedi Plinio (*Hist. nat.*, VII, 19, XII, 1; XXXIII. 16, 17); XXXVII, 5, 6); Plutarch. (*Pomp.*, 45); Appian. (*De bello Mithridatico*, 116); Dureau de la Malle (II, p. 398 e seg.). Il trionfo di Sylla, nel 673 di Roma o 81 av. G. C. aveva riportato 15,000 libbre d'oro.

[5]) Vedi Dureau de la Malle (II, p. 379 e seg.).

[6]) Dopo aver passato il Rubicone, violando la costituzione, sotto pretesto di vendicare, sul senato, un'ingiustizia personale molto contestabile, a nostro modo di vedere, malgrado il sistema di Teodoro Mommsen combattuto anche in Germania, Giulio Cesare, per assoldare i suoi legionari contro l'armata di Pompeo, s'impossessò del tesoro, contro tutte le regole del dritto pubblico e del diritto sacro di Roma, e nonostante la coraggiosa opposizione d'un tribuno che vanamente invocò la sua inviolabilità. Il dittatore di fatto ebbe, almeno, la franchezza di rispondere che la guerra faceva tacere le leggi. Si potrebbe riscontrare qui il tipo della famosa massima: « La forza soverchia il diritto ».

Giulio Cesare, che era penetrato in Roma come proconsole, calpestando le leggi, forzò le porte del tesoro e minacciò di morte il tribuno Metello, che fu trascinato dal suo collega Cotta. Vedi Caesar. (*De bello civili*, I, 33); Cicer. (*Ad familiares*, VIII, 16, 1, o *Ad Atticum*, X, 9, A, 1); Dio. Cass. (XLI, 17); Appian. (*De bello civili*, II, 41); Plutarch. (*Caesar.*, 35; *Pomp.*, 41); Zonaras (X, 8); Lucan. (III, 114 e seg.); Plinio (*Hist. nat.*, XXXIII, 3, 17, 46); Florus (IV, 2, 21); Oros. (VI, 15); Cassiodor. (anno 705, p. 624 ed. Mommsen). Quest'atto di violenza diminuì la popolarità del proconsole, anche presso la *plebs infima*. Vedi Cicerone (*Ad Atticum*, X, 1, 8; X, 8, 6); Lange (*Römische Altertümer*, 2.ª ed., III, § 159, p. 414 e seg.); Dureau de la Malle (II, p. 369, 403).

galia, cioè dal prodotto delle imposte indirette autorizzate dal senato, da quello del demanio fondiario dello Stato in Italia o in provincia, dalle foreste, dai pascoli, dalle saline, come dalle miniere, dai monopoli, dai diritti di dogana o di porto, etc. Il diritto di ricupero di questi balzelli al tasso fissato dalla tariffa generale consacrato nelle tavole censorie, era appaltato periodicamente ogni lustro, per cinque anni, dai censori, ai pubblici incanti e mediante una somma annuale a società d'imprenditori chiamati *publicani*, vale a dire fittuarî generali del demanio [1]). Il tasso dell'aggiudicazione variava pochissimo; inoltre il senato si riserbava di radiare i contratti troppo usurari o troppo vantaggiosi consentiti dai censori [2]). Da questo punto, quest'alta assemblea poteva valutare, ogni cinque anni, in maniera presso a poco certa, [I, **28**] il reddito medio del tesoro. L'arricchirsi del fondo straordinario dette modo di abolire, sopratutto come vessatorî, i diritti di dogana in Italia, nel 694 di Roma o 60 av. G. C. con la legge *Caecilia de vectigalibus* [3]). Parve necessaria una legge per abbandonare un'imposta esistente, benchè il popolo, pago di domandare ai suoi capi delle elargizioni frumentarie e degli spettacoli, avesse lasciato a lungo andare al senato la cura di regolare a suo talento il bilancio delle entrate. L'imposta diretta o tributo sul capitale, le sovvenzioni degli alleati e le tasse mantenute o create nelle provincie con le leggi organiche non servivano che a sopportare le spese di guerra o d'amministrazione locale ; senonchè i prodotti di certe prestazioni in derrate erano di già

[1]) Si dava in genere il nome di *Vectigalia*, da *vehere*, al prodotto dei diritti del demanio del popolo romano. Vedi Mommsen (*Röm. Staatsrecht*, II, 1. p. 411 nota 3); Marquardt (II, p. 155 e seg.). Ora, la facoltà di percepire il prodotto di questi diritti secondo la tariffa legale, era data in affitto a imprenditori, chiamati per ciò stesso pubblicani: sui *publicani*, in genere, o società di speculatori, vedi Tito Livio (XXIII, 48, 49; XXV, 3, 4, 5; XXXIX, 44; XLIII, 16) e i testi citati da Walter (§ 148, 185); Mommsen (II, p. 85, 155, 176, 239, 247, 289); Lange (I, 3.ª ed., § 84, p. 814); Dureau de la Malle (*Écon. polit. des Romains*, II, p. 348, 389, 390, 429). Questi appaltatori generali, appartenenti all'ordine dei cavalieri pesavano sopra ai governatori di provincia per meglio sfruttare l'affitto delle imposte. Del pari essi lottavano contro il senato per la composizione del giurì nelle corti d'assise (*quaestiones perpetuae*) competenti in materia di concussione e di peculato (Vedi Belot, *Hist. des cheval. rom.*, 1872, p. 148, 197 e seg.).

[2]) Dipendeva dal senato il mantenere gli affitti del demanio aggiudicati dai censori, o il rescinderli (*locationes inducere*); la stessa regola s'applicava alle contrattazioni per quanto concerneva i comizi o i lavori pubblici. Vedi Polyb. (VI, 17 [15]); Tit. Liv. (XXXIX, 44); Dio. Cass. (XXXVIII, 7); Appian. (*De bello civili*, III, 13).

[3]) La legge Cæcilia ebbe per iscopo di guadagnare il favore popolare, liberando gl'Italiani dalle vessazioni dei pubblicani, ma fu criticata da Cicerone (Vedi Cicer., *Ad Atticum*, II, 26; *Ad Quintum*, I, 1, 10 [11]; Dio. Cass , XXXVII, 51). Confronta a proposito di questa riforma che lasciò sussistere la tassa del ventesimo sulle affrancazioni, Walter (§§ 182, 261. testo e nota 49); Lange, 3.ª ed. (II, p. 675; III, p. 247); Dureau de la Malle (II, p. 357, 375, 389).

adibiti particolarmente all'alimentazione di Roma e trasportati ad Ostia da compagnie d'appaltatori [1]).

Se il diritto di votare le entrate e di decretarne la riscossione apparteneva al senato, con più forte ragione doveva essere lo stesso in genere, relativamente alla natura e alla cifra totale delle spese pubbliche (*Aerarii dispensatio*)[2]). Dotti autori e sopra tutti Marquardt, nel suo recente trattato dell'amministrazione romana [3]), hanno opinato che non esistette bilancio [I, **29**] vero se non sotto Augusto. Ma noi crediamo con altri eruditi e segnatamente con Laboulaye, Becker e Mommsen [4]), che quella è affermazione inesatta o almeno molto esagerata. Non esisteva, non v'ha dubbio, sotto la repubblica un bilancio completo e unitario, nè sopratutto un bilancio di spese distribuite per sezioni e votato annualmente dal senato. Intanto bisogna ammettere, insieme al bilancio degli introiti normali, indicato più su, l'esistenza d'un bilancio quinquennale delle spese ordinarie Infatti il senato apriva ai censori un credito equivalente in genere alla metà e a volte alla totalità del ricavato delle tasse annuali (*vectigal annum*), durante cinque anni, per adibirlo, sotto la loro responsabilità al mantenimento dei servizi, degli edifici, e principalmente ai lavori pubblici [5]).

Inoltre un'antica usanza permetteva agli edili di disporre a loro talento, nell'interesse dello Stato, della sovvenzione accordata pei loro

[1]) Vedi, sull'annona a le leggi frumentarie, Walter (§§ 294, 295) e Marquardt (II, p. 106, 111 e seg.).

[2]) Il senato aveva solo l'*aerarii dispensatio*. Vedi Cicerone (*In Vatinium*, 15; Polyb. (VI, 13); Liv. (XXIII, 36; XXXIII, 7; XL, 51; XLI, 27); Walter (§ 128, 179, 216, nota 63); Mommsen (*Hibt. rom.*, II, 3; II, p. 100 della traduzione dell'Alexandre); Mommsen, *Dritto pubblico*, 2.ª ediz. (II, 1, p. 123 e 440); Marquardt (II, p. 160, 289); Laboulaye (*Essai*, p. 59 e seg.); Lange (I, 3.ª ediz., p. 814, II, 252, 434).

[3]) Marquardt (*Röm. Statsverw.* 2.ª ediz., 1884, II, p. 78 a 85, 95, 106, 145, 178, 200, 286) pare non ammetta l'esistenza d'un vero bilancio a Roma prima d'Augusto. Riconosco di buon grado che non vi fosse un bilancio unitario, completo; ma un bilancio quinquennale esisteva, un bilancio per la sua parte d'introiti ordinari, *vectigalia*, e delle spese, in genere, più comuni.

[4]) Vedi Laboulaye (*Essai*, p. 45, 49, 59 e seg.); Becker *Handb. d. Altert.*, II, 2, p. 231, 235 e 452); Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 428 e seg., 442). Egli ammette il parallelismo tra i *vectigalia*, o entrate del demanio da una parte, e le contrattazioni, o *ultro tributa*, relative ai servizi e ai lavori pubblici (Dureau de la Malle, II, p. 403 e seg.; Lange, 2.ª ediz., II, p. 434 e seg.). Tuttavia nè le imposte di guerra, nè il bottino, nè il prodotto delle ammende pronunziate dagli edili, etc., facevano parte del bilancio delle rendite normali (Vedi T. Mommsen, 2.ª ediz., I, p. 119; 1, p. 124, 486, 536).

[5]) Vedi Liv. (XL, 46, 16; XLIV, 16, 17; Varr., V, 181); Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 1, p. 429, e sopratutto 441, nota 2, e 446); Laboulaye (*Essai*, p. 49 e 59); Lange (I, 3.ª ediz., § 84, p. 814 e seg.).

giuochi, e del prodotto eventuale delle ammende da loro ottenute o decretate nell'esercizio della loro giurisdizione [1]); essi lo consacravano sia ai giuochi pubblici, sia al mantenimento e alla riparazione degli edifizi o delle vie di Roma, salvo la loro responsabilità in caso di peculato. In principio, [I, **30**] a ragione possiamo dire con Mommsen, che in tempo di pace il quinto, e in in tempo di guerra il sesto delle entrate dello Stato era destinato a lavori pubblici in Roma e qualche volta anche in Italia con l'autorizzazione speciale del senato [2]). Quanto alle spese di guerra, vi si provvedeva con crediti straordinarii, accordati dal senato ai consoli o ai proconsoli, un tempo sul tributo, indi sui fondi eventuali dei contributi di guerra o delle sovvenzioni degli alleati, oppure, in ultimo caso, sulla cassa del tesoro di riserva. Ma vi erano nel bilancio censorio gli elementi essenziali d'un bilancio ordinario, quinquennale.

La natura e l'entità di alcune spese, come le sovvenzioni accordate al culto, il mantenimento degli animali sacri e dei cavalli e muli era stabilito invariabilmente dall'antico diritto religioso o da una costumanza inveterata. Queste spese formavano, così, in un certo modo dalle sezioni tradizionali e fisse del bilancio della repubblica, che un senato-consulto non aveva più bisogno d'autorizzare. L'estenzione di questi oneri era determinata, nel suo *maximum* almeno, dal senato, sopratutto dopo l'istizione della censura. I censori ricevevano dal senato un credito ristretto, vale a dire il diritto [I, **31**] di disporre d'una somma determinata (*certa pecunia attributa* o *assignata*) sulla cassa dei questori [3]) per il pagamento dei crediti risultanti da contrattazioni o aggiudicazioni concernenti i servizi dello Stato. Era lo stesso pel mantenimento e pel salario dei cursori e degli schiavi pubblici accordati ai magistrati. Il credito annuale aperto ai censori ascendeva a volte a una cifra considerevole; e, secondo la testimo-

[1]) Vedi Liv. (X, 23; XXVII, 6, 19; XXXIII, 42, 10; XXXV, 10, 42; XXXVIII, 35, etc.); Plin. (*Hist. nat.*, XXXIII, 1, 19, e gli autori citati da T. Mommsen (*Staatsrecht*, 3.ª ediz., I, p. 138; II, 1, p. 486 e seg. 546 e seg.); da Becker (II, 2, p. 312); Walter (§§ 138, 210; § 86, p. 870, 888, 3.ª ediz.).

[2]) Gli antichi dividevano tutte le attribuzioni dei censori in due rami: la riscossione e l'aggiudicazione dell'entrate, da un lato, *vectigalia* o *locationes*, e dall'altro le contrattazioni, *ultra tributa*. Vedi *Lex Iulia municipalis*, l. 73 e Tit. Liv. (XXXIX, 44); Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 1, p. 427, 434, 443); Cicerone (*Ad familiares*, XIII, 11, 1). Le contrattazioni avevano per oggetto i servizi e i lavori pubblici. Quanto a questi vedi Mommsen, (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 347, 419, 423, 434, 436, 440, 442, 446); Becker (II, 2, p. 312 e seg.); Marquardt (II, p. 85, 86); Lange (I, § 84, p. 815 della 3.ª ediz.); Liv. (XL, 51; XLIV, 16; XXXIX 44; XLIII, 16). Sui lavori in Italia, vedi Liv. (XLI, 27); Mommsen (II, 1, 3.ª edizione, p. 425, 447).

[3]) L'aprire un credito ai censori si diceva *pecuniam assignare vel attribuere*. Vedi Liv., XXXIX, 45; XL, 46, 51; XLIV, 16; *Lex Iulia municipalis*, l. 42, 49; Polyb., VI 13, 14 (11, 12); Mommsen, 2.ª ediz., II, 1, p. 441, 442, 447; Walter, § 184.

nianza di Plinio e di Cicerone, si può valutare a 35 o 40 milioni il prodotto medio annuale delle tasse destinate a coprire questi oneri [1]).

I precedenti permettevano ai consoli d'ordinare alcune spese impreviste e illimitate, solo in tempo di pace [2]), o che dovettero ridursi a ben poco dopo l'istituzione dei censori. Per le spese di guerra un senato-consulto speciale ne fissava la natura e l'ammontare, aprendo al generale un credito determinato sulla cassa del questore generale, agente ausiliario del tesoro pubblico: credito rinnovabile d'altra parte, o suscettibile di supplemento a seguito di nuova domanda [3]). Una legge soltanto poteva autorizzare col concorso del senato, l'alienazione di terre del demanio, sia per vendita pubblica, sia per assegnazione [I, **32**] ad una colonia, sia per distribuzione tra i cittadini di Roma, o per abbandono all'occupazione pubblica [4]); ma, più di frequente, il senato ordinava la messa in aggiudicazione del diritto di sfruttare l'*ager publicus*, in Italia come nelle provincie.

Risulta da questa rapida esposizione che, sotto la repubblica, il controllo legislativo sugli introiti e le spese pubbliche, rientrava in genere nelle attribuzioni delegate al senato, e per eccezione ritornava al popolo romano. Senonchè era d'uopo ricorrere ai comizi per abrogare un'imposta o alienare i beni del demanio del popolo. Ma in linea di principio, non veniva riconosciuto al potere esecutivo, rappresentato dai magistrati superiori, e foss'anche dal dittatore medesimo, il diritto d'imporre un contributo pubblico o d'ordinare una spesa non autorizzata dalla legge, dal costume o da un senato-consulto.

---

[1]) Vedi Plin., *Hist. nat.* (XXXIII, 17); Plutarc. (*Pomp.*, 45; *Cato Utic.*, 26); Cicerone (*Pro Sextio*, 25); Durean de la Malle (II, 402 e seg.).

[2]) Il diritto d'ordinare e di disporre le spese, che sul principio, pei consoli ebbe una latitudine quasi illimitata, fu ristretto di regola alle spese di pace, a Roma, e di fatto dall'autorità del senato, alle spese ordinarie. Vedi Polyb. (VI, 12, 8; 13, 2; VI, 15, 4); Liv. (XXXVI, 36, XXVIII, 39, XL, 44). Vedi su questo punto delicato, Mommsen (2.ª ediz., I, p. 119 e seg., e II, 1, p. 123, 124, 159, 160 e 421, nota 2).

[3]) Vedi Polyb. (VI, 12, 13, 15, 4); Tit. Liv. (XLIV, 16); Mommsen 2.ª ediz., (II, 1, p. 123); e seg,; Becker (II, 2, p. 110); Ihering (*Geist. des Röm. Rechts*, II, 204; Walter (§§ 128, 135, 179); Lange (I, § 81, p. 727 della 3.ª ediz.).

[4]) I re avevano la libera disposizione del patrimonio, anche immobiliare (Cic., *De republica*, II, 14, 26). Ma nei tempi storici non troviamo più traccia di questo dritto, neppure pei generali (Vedi Mommsen, *Corpus inscrip. latin.*, I, p. 88, e Hermes, V, p. 234; *Staatsrecht*, 2.ª ed., I, p. 123, 231). V'è bisogno d'una legge o d'un senato consulto perchè si trasformi un luogo pubblico in privato o reciprocamente. (Vedi Tit. Liv., IX, 46; Cicerone, *De domo*, 49, 127; Mommsen, II, 1, p. 124, 235, 256 e seg.: Vedi frattanto Becker, II, 2. p. 235, nota 83; Tit. Liv., XXXI, 7; XL, 51). Ma io credo che l'autorizzazione del senato è implicitamente supposta da Tito Liv., e Mommsen (II, 1, p. 428, e seg.) pareva che ammettesse anche la nostra spiegazione. Tuttavia i magistrati potevano affittare il godimento degli *agri publici* (Hygin., p. 116, ediz. Lachmann; Mommsen, II, 1, p. 452).

II.

Dopo che ebbe così nettamente separata l'alta missione del legislatore dalla funzione attiva dell'amministrazione, il genio romano seppe ugualmente concepire e realizzare la teoria essenziale [I, **33**] d'onde nascono una distinzione e una incompatibilità radicale tra le funzioni di chi ordina il pagamento e quelle di contabile del pubblico danaro. Quest'assioma, che si ha torto di supporre sia tutto moderno, già proclamato dall'antico diritto, serve al giorno d'oggi di base alla nostra organizzazione finanziaria.

Sarebbe forse necessario di venire qui riassumendo le conseguenze considerevoli quanto molteplici di questo principio, dal doppio punto di vista, sia dell'influenza di queste due grandi classi d'agenti sulla riscossione e l'impiego delle risorse, sia della loro distinta responsabilità? Rammentiamo solo che, relativamente alle spese, il legislatore, osservando la differenza intima dei rapporti tra chi emetteva i mandati e il contabile e i loro interessi separati ha attinto nella natura delle cose il modo di specificare le forme e le scritture prescritte nell'amministrazione dell'uno e nella gestione dell'altro. Per tal modo le loro operazioni successive ma connesse si controllano rispettivamente; e i metodi analitici della contabilità permettono di garentire a un tempo i legittimi interessi di chi esige e quelli non meno rispettabili del tesoro nazionale; infine il contabile, posto tra l'amministrazione e la giurisdizione chiamata a giudicarlo, si trova naturalmente portato a illuminare anticipatamente [I, **34**] quello stesso che ordina i pagamenti sui suoi errori, potendo il pagatore rifiutarsi di subire le conseguenze, o almeno declinare la responsabilità.

Quello stesso buon senso superiore che fece consacrare, dopo l'avvento della Repubblica, la prima applicazione della separazione dei poteri togliendo ai consoli, successori del re, la facoltà di creare le imposte e di stabilire le spese, per confidarla al senato, ispirò il pensiero di restringere l'autorità dei nuovi depositari del potere esecutivo, e di controllarli mediante l'istituzione dei tesorieri pagatori generali o questori. Qui non v'è nulla che appartenga all'immaginazione o al desiderio molto frequente nei moderni di scoprire dappertutto analogie, le quali in effetto non sono che apparenti. I fatti sono costanti; senonchè avrebbero forse meritato d'essere messi in luce, dal punto di vista amministrativo, da eruditi, cui fossero più familiari le nostre forme finanziarie. La testimonianza unanime degli storici antichi attesta che il nuovo stabilirsi e la nuova denominazione dei questori divenuti tesorieri del popolo romano, ebbero per iscopo, come le altre leggi Valerie di restringere il retaggio dell'antico *imperium* regio [1]).

[1]) Vedi Plutarco (*Publicola*, 12; *Quaestion. rom.*, 42); Zonaras (7, 13), sull'autorità di Dione Cassio. Questi autori indicano formalmente, nell'istituzione dei questori e

Infatti, lo si vede già ristretto dalla collegialità e [I, 35] dall'annualità dei consoli, come dalla garenzia dell'appello al popolo, e più che altro dalla loro responsabilità eventuale, alla fine del loro ufficio, innanzi ai comizi giudiziari del popolo romano; alfine, poco tempo dopo, dal *veto* del tribunato e dall'uguaglianza civile sancita nelle XII tavole. Ma si volle controllare, servendosi della questura, la missione degli amministratori del tesoro. Bisogna segnalare ad onore degli uomini di stato romani, questa istituzione loro particolare sviluppata poi da una pratica progressiva e destinata ad estendersi ancora sotto l'impero allo scomparire del controllo legislativo del senato. Ma la repubblica aveva tracciata la via per prevenire l'arbitrio e gli abusi di coloro che ordinavano i pagamenti, affidando questo ufficio a magistrati superiori, mentre che il maneggio del danaro, senza alcun diritto d'autorizzare nè di pagare spontaneamente le spese, si concentrava nelle mani di questori urbani in Roma, e, in provincia, dei questori militari, corrispondenti a' primi.

---

d'un locale speciale pel tesoro pubblico del popolo romano, l'intenzione di Publicola di stabilire un limite e un controllo all'*imperium regium* dei consoli. Vedi anche Becker (*Altert.*, II, 2, p. 336, 342); Mommsen (*Staatsrechts*, 2.ª ediz., II, 1, p. 123 e seg. 419, 541); Ed. Laboulaye (*Essai*, p. 27 e seg. 31 e seg., 40 e seg., 45 e seg.); Walter (§ 58).

La distinzione tra coloro che ordinavano i pagamenti e i contabili è costante in Roma, e i loro conti d'amministrazione e di gestione sono, in genere, separati *). Mai fu permesso ai consoli, ai pretori o ai censori di percepire direttamente un introito o di accettare un dono che avesse relazione col loro ufficio, nè di eseguire un pagamento. — E ciò stesso fu loro interdetto sotto pena di rendersi contabili, incorrendo nella pena di peculato (Leggi 1 e 2 Digesto, *De peculatu*, XLVIII, 8; Paolo *Sentent. receptae*, V, 27), se v'era dolo, o di *residuae pecuniae*, se non v'era stata frode, quando essi avevano maneggiato il pubblico danaro.

Sempre quelli che disponevano i pagamenti dovevano procedere per via di mandato, *jubere* o *rescribere* sulla cassa dei questori, a profitto di un terzo, per le spese, o, come magistrati ordinar loro le esazioni. (Vedi Cicer., *Philippic.* 9 e 14 in fine; Plutarch., *Cat. Utic.*, 17, 18; Mommsen, 2.ª ediz., II, 1, p. 123 e 551; Cicer., *In Verrem*, I, 13, 14, 38; III, 76, 77).

In senso inverso, le leggi interdicevano ai questori di fare un pagamento senza il mandato d'un magistrato facoltato ad ordinarlo. (Vedi Polyb., VI, 11; Plutarch., *Cat. d' Utic.*, 17, 18), o di percepire danari altrimenti che in virtù d'una legge o d'un senato-consulto, o dell'editto od ordine esecutivo del magistrato; era loro proibito *a fortiori* di stornare i fondi pubblici loro affidati. (Vedi Cicer., *In Verrem*, III, 75). Il loro ufficio implicava la proibizione di pagare *contra legem*, o senza mandato regolare, come di percepire una imposta illegale.

Gl'interpreti moderni hanno ben constatata la necessità, pel censore o pel console, di non disporre dei fondi se non con la mediazione del questore, cioè per

---

*) Vedi Mommsen, I, 119; II, 1, p. 256, 511. Pei conti del console o del proconsole, vedi Liv., XXXVIII, 55; Laboulaye *Essai*, p. 21, 60; Walter, § 248. Pei conti del questore, vedi Cicerone, *In Verrem*, I, 13, 14, 141; II, 1, 39; *Ad familiares*, II, 17, e 5, 20; *Ad. Quint. fratrem*, I, 1, 13; Laboulaye, *Essai*, p. 46, 180.

Quali erano dunque i magistrati investiti della facoltà d'emettere gli ordini di pagamento? In principio i consoli erano succeduti, sotto questo rapporto, alla prerogativa reale, ma con una subordinazione tutta nuova all'assemblea del senato, rispetto al quale [I, **36**] non erano che semplici ministri. Il potere di questi magistrati era ristretto nei limiti già indicati, anche per la necessità di vivere in rapporti cordiali con la maggioranza del senato[1]) nella cui alta competenza rientravano le finanze e gli affari esteri o amministrativi, e di più una parte considerevole del potere legislativo, nei primi secoli almeno. Così i consoli non potevano ordinare per editto il *tributum ex censu*, nè istituire nuove tasse o alienare il patrimonio senza un preliminare senato-consulto. Senonchè all'inizio, e non v'ha dubbio, per una tradizione dell'antica potestà reale, essi godevano ancora d'un credito illimitato per ordinare le spese di pace in Roma ed emettere dei mandati (*rescribere*)[2]), pagabili dai questori sui fondi

via del mandato (vedi Mommsen, 2.ª ediz., II, 1, p. 123, 439, 440, 531; Laboulaye, *Essai*, p 46, 117, 180, 303, 319; Mommsen, I, p. 181, 228, 119; II, 1, p, 256, 429 e 550 *), e riconosciuta la necessità del controllo di coloro che ordinavano i pagamenti, da parte del questore, e la distinzione del loro officio e della loro responsabilità; ma probabilmente essi non hanno mai dato troppo rilievo all'importanza di questa distinzione ponendola per base all'esposizione del regime finanziario romano.

Del resto, noi avremo modo di giustificare nelle note seguenti ciascuno dei punti principali di questo sistema. Notiamo finalmente che i consoli, proconsoli, governatori e censori, non avendo il maneggio del danaro, non dovevano render conti sotto questo rapporto al senato (salvo il caso di distrazione o di contabilità irregolare), ma solo un conto amministrativo dal punto di vista dell'impiego dei loro crediti. In questo senso non erano responsabili della manutenzione delle casse pubbliche, come ha benissimo notato T. Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., 1, p. 119, 142, 171, 675, e II, 1, p. 429, 430, 439, 441). Ma i questori militari o provinciali rendevano conto ai questori urbani, e questi al senato, delle loro riscossioni e delle loro spese. Vedi Plutarch. (*Tiber. Gracch.*, 6); Cicer. (*In Verrem*, I, 13, 9; *Ad familiares*, II, p. 17, 2, 4, 5, 20); Mommsen (II, 1, p. 550).

[1]) I consoli, come veri ministri, dipendevano, sotto importanti rapporti, dal senato, che poteva solo conceder loro dei crediti supplementari di guerra etc., accordar loro il trionfo, etc. Era d'uopo dunque vivere in rapporti cordiali con la maggioranza del senato (Vedi Laboulaye, *Essai*, p. 33 e seg., 74, 117).

[2]) Non solo i consoli ordinavano per editto la esazione dei tributi o delle altre imposte, in virtù d'un senato-consulto (Tit. Liv., XXIII, 31; XXIV, 11; confronta XXVI, 35, 3), e prima dell'istituzione dei censori, indubbiamente il pagamento della tassa degli *aerarii* e dell'*aes hordearium*, ma in origine essi ordinavano le spese di pace, col diritto d'emettere mandati sulla cassa dei questori, senza consultare preventivamente il senato (Polyb., VI, 12 e 8 e 13, 2; Mommsen, II, 1, 2.ª ediz., p. 123, 429, 439, 440 e sopratutto p. 541).

*) Mommsen crede, a quel che pare, che il questore pagasse, egli stesso, il console sul suo mandato (vedi 2.ª edizione, II, 1, p. 531): non v'è testo che lo provi; un tal procedere sarebbe stato contrario agli usi romani di proceder sempre per via di aggiudicazione. Il questore pagava all'imprenditore d'un servizio o *redemtor* munito del mandato del console, al quale non passava danaro per le mani.

disponibili. Tuttavia questa strana prerogativa, ristretta nell'uso dal *veto* d'un collega o d'un tribuno e dall'autorità morale del senato, non esisteva in provincia; e venne cancellandosi anche nella pratica dopo la creazione dei censori e di fronte ai progressi crescenti delle attribuzioni legislative del senato in materia finanziaria. Per tal modo i consoli perdettero il diritto di conservare le chiavi del tesoro; inoltre le numerose spedizioni militari [I, **37**] che tenevano questi magistrati lontano da Roma servirono di pretesto al senato per ottenere il senato-consulto e la legge organica della censura nel 311 di Roma o 443 av. G. C. [1]).

I censori divennero, da allora, dei veri ministri delle finanze e sopratutto del demanio e dei lavori pubblici. Senonchè la durata della censura essendo stata, otto anni dopo, ridotta a diciotto mesi [2]) salvo a prolungarla quando i bisogni del servizio pubblico lo esigessero, i consoli, e in loro mancanza i Pretori, compievano all'uopo, nell'assenza dei censori, le funzioni censorie fino al nuovo lustro [3]). Senza dubbio questi supplenti restavano assoggettati ai limiti posti dai crediti aperti ai censori nel bilancio quinquennale; sappiamo più sicuramente che il console o proconsole inviato in provincia riceveva dal senato, oltre le forniture e i

---

[1]) I consoli hanno forse perduto il diritto di serbare le chiavi del pubblico tesoro dal tempo dell'istituzione dei questori fatta da Publicola. — P. Scipione nel suo secondo consolato, secondo il Mommsen, pretese di ricuperarlo, nel 560 di Roma, con un abuso di potere. Vedi Polyb., XXIII, 14 (o XXIV, 9, *a*); confronta Dio. Cass., XLI, 17; Lucano, III, 117. Essi non ebbero neppure le chiavi del tesoro di riserva, se non dopo la dittatura di Sylla, forse, il quale, voleva ristabilire le antiche attribuzioni del consolato. (Vedi Mommsen, 2.ª ediz., II, 1, p. 123 e seg.). Ma il diritto di disporre dei fondi del tesoro per mandati in tempo di pace pare che sia stato illimitato in origine, in pro dei consoli (Polyb., VI, 12, 8). Fuori di Roma essi dovevano domandare un credito al senato, specialmente per le spese di guerra. (Vedi Polyb., VI, 15, 4; Liv., XLIV, 16). Più tardi dopo l'istituzione dei censori, le attribuzioni dei consoli si vennero restringendo nell'uso sopratutto quando essi supplirono i censori assenti o usciti di carica. Di più, anche per le spese di pace da farsi a Roma, presero l'abitudine di domandare un credito al senato, giusta lo spirito nuovo della costituzione (vedi Liv., XXVIII, 29; XL, 44); anche nel 563 di Roma, o 191 anni av. G. C. pei giuochi promessi in Ispagna, come pretore, da Publio Cornelio Scipione (Liv., XXXVI, 36).

[2]) La censura, creata nel 311 di Roma o 443 av. G. C. (Liv., IV, 8; Dionys., XI, 63; Zonaras, VII, 1, 19) era stata ridotta a diciotto mesi nel 319 di Roma, o 435 av. G. C. secondo le testimonianze degli autori antichi, da una legge Aemilia, introdotta dal dittatore Marcus Aemilius (Liv., IV, 34; IX, 33; Zonar., VII, 19; Valer. Max., IV, 1, 3; Frontinus, *De aqu.*). T. Mommsen ha criticata questa narrazione e ha riportata la creazione della censura al 319 e 320 di Roma (*Cronolog.* p. 95 e seg. e *Staatsrecht*, II, 1, p. 117, e 323, nota 4); ma è questa una congettura tanto ardita quanto ingegnosa, e che ci pare assai contestabile.

[3]) Vedi Liv. (XXXI, 13; XXXIII, 48; XLIV, 14); Cicerone (*In Verrem*, I, 50; *Ad Atticum*, IV, 1, etc.); Mommsen *Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 1, p. 421, note 2 e 3).

fondi affidati al suo questore (*ornatio provinciae*) [1]), un credito accordato per la sua spedizione o il suo governo, col diritto d'ordinare le spese necessarie, di emettere mandati su questa cassa particolare, e d'esigere il ricupero dei contributi di guerra dai soggetti o i contingenti degli alleati [2]).

Se queste diverse risorse, di cui egli doveva dar conto al senato, divenivano insufficienti, egli era tenuto [I, **38**] a domandargli un credito supplementare, senza potere nemmeno disporre dei fondi del tesoro di riserva [3]). Questa cassa non poteva aprirsi che in virtù d'un voto speciale del senato, seguito da un ordine dei consoli [4]). In realtà, l'istituzione della censura aveva fatto dimenticare il diritto originario dei consoli, nato dall'*imperium* regio, meglio appropriato alla condizione d'una monarchia patriarcale e d'una città poco considerevole che a quella d'una repubblica e ai bisogni d'uno stato tanto esteso. Qual pericolo avrebbe mai corso, d'altronde, concedendo ai proconsoli, già troppo potenti in provincia, la facoltà di aprire a loro profitto crediti supplementari sul tesoro, col mandare ad esso delle tratte per spese di cui l'utilità e l'importanza non sarebbero state nè verificate nè fissate dal senato?

Le attribuzioni dei censori, in sulle prime quasi ristrette alla redazione del censo e ad alcune contrattazioni di poca importanza pel servizio della città, col tempo s' accrebbero, esse venivano divise, all'amichevole o a sorte, fra quei due magistrati, eguali nei diritti e muniti dell'intercessione, vale a dire del *veto* reciproco, prerogativa comune a tutti i membri d'un collegio di magistrati in Roma [5]).

L'amministrazione generale del demanio dello Stato [I, **39**] costituiva una delle principali funzioni dei censori, i quali non solo ordinavano la per-

[1]) Cicerone (*In Pisonem*), II, 5 e 35); Liv. (XXX, 17, XLII, 1); Dionys (*Excerpta*, edizione Reiske, t. IV, p. 3252); Plutarch. (*Cato major*, VI; *Tiber. Gracchus*, XIII); Zonar., VIII, 6, e i testi citati da Walter (§ 146); Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, 280).

[2]) Il generale o governatore non aveva che il diritto d'ordinare il versamento al questore, il quale riceveva il danaro nella sua cassa e le forniture nei suoi magazzini e che pagava i mandati (Vedi Cicer., *Divinat.*, 10; *In Verrem*, I, 13, 14, 38; II, 1, 14; III, 65; *Pro Flacco*, 19, 44; *Ad familiares*, II, 17; Polyb., VI, 31; Mommsen, 2.ª ediz. II, 1, p. 551; Laboulaye, *Essai*, p. 180 e s. Walter, §§ 179, 191, 235, note 26 e 27).

[3]) Polyb. (VI, 15); Liv. (XLIV, 16); Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 1, p. 124); confronta Becker (II, 2, p. 110, *Roem. Altert.*).

[4]) Cicer. *Ad Atticum*, VII, 21; *Philippic.*, 9 e 14, in fine; Liv., XXVII, 10.

[5]) Vedi Liv., XL, 51; XLIV, 16; Appiano, *De bell. civ.*, I, 12; III, 50, Becker II, p. 238. Il diritto d'intercessione era comune a tutti i magistrati che avevano un potere uguale, *par potestas* (Vedi Cicerone, *De legib.*, III, 3, 4; Montesquieu, *Décadence des Romains*, ch. 9, p. 278, ediz. Lefèvre, 1839; Laboulaye, *Essai*, p. 9, 23, 33, 73, 119). Apparteneva ai censori. (Vedi Livio, XXIX, 37; Plinio, *Histor nat.*, XVII, 1; Laboulaye, *Essai*, p. 49, 50; Becker, II, 2, 224 e seg.; Walter, § 145).

secuzione degli usurpatori delle terre o luoghi pubblici [1]), ma statuivano essi medesimi sul contenzioso demaniale, salvo il ricorso ai tribuni del popolo [2]). Spettava sopratutto ai censori d'aggiudicare, agli incanti, al maggiore offerente (*summis pretiis*) e per cinque anni, l'appalto del diritto di percepire le entrate indirette, tasse di dogana o pedaggi dei porti e beni del demanio [3]) (*jus vectigalium* o *portorium*), nei limiti delle tariffe fissate dal senato, mediante una somma approvata a cottimo e secondo le condizioni del contratto d'appalto. Queste clausole, determinate dall'editto censorio e pubblicate in precedenza, nella loro applicazione a ciascuno affitto, sotto il nome di *leges censoriae* [4]), regolavano le obbligazioni dello aggiudicatario (*manceps*) rimpetto allo Stato, come rimpetto ai terzi. L'aggiudicazione si faceva al foro alla presenza dei questori del tesoro. Tuttavia il senato s'era riservato il diritto di rescindere i contratti (*locationes inducere*), d'ufficio o a seguito delle lagnanze delle società d'imprenditori che avevano trattato con l'interposizione del loro gerente [5]). Il prezzo risultante dagli incanti era, d'altra parte, garentito da malleverie e da garenzie immobiliari (*praedia subsignata*), destinate [I, 40] ad assicurare per iscritto la sicurezza dei crediti dello Stato [6]).

In qualità di ministri dei lavori pubblici, i censori vegliavano in principio alla manutenzione degli edifizî, e, come ministri dell'interno, al funzionamento dei servizî. Bisogna dunque considerarli nei termini del credito

---

[1]) Vedi Liv. (IV, 8, 2; XL, 51; XXXIX, 44; XLIII, 16); Mommsen, 2.ª ediz. (II, 1, p. 454 e seg.).

[2]) Vedi Liv. (XLIII, 16). Essi statuivano *per cognitio*, ma una *lex agraria* permise loro di nominare un giudice o dei *recuperatores* (*Lex agraria*, volgarmente detta *Thoria*, 35, 36) per le questioni degli affitti demaniali. Statuivano del pari sulle controversie in materia di locazione d'imposte (Mommsen, 2.ª ediz., II, 1. p. 455) segnatamente con terzi.

[3]) Le *censoriae locationes* formavano uno dei due rami principali dell'amministrazione finanziaria dei censori. Essi aggiudicavano infatti, ai pubblici incanti, il diritto di raccogliere i prodotti del demanio, frutti, rendite o tasse, detti *vectigalia* o *pascua*. (Vedi Plin., *Histor. natur.*, XVII, 3; Cicer., *In leg. agrar.* I, 1, 3; Livio, XXVII, 11; Becker, II, 2, p. 231 e seg.; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 423 e seg.; 425, 426, 428 e seg.). Questi contratti costituivano lo stato creditore dell'aggiudicatario e dei suoi garanti (Mommsen, II, 1, p. 440; Walter, § 182).

[4]) Queste *leges censoriae* formavano dei capitolati d'appalto tradizionali, pubblicati in anticipazione dai censori (Cic., *In Verr.*, I, 55; II, 1; III, 8; *De Provinc. consul.*, V, 7; *De Deorum natura*, III, 19, 49; *Ad Quintum fratrem*, I, 1, 12, 35; Becker, II, 2, p. 232; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 425; Marquardt, II, 2.ª ed., p. 85, 161, 171[1] 239, 247, 300; Walter, § 482 e nota 71).

[5]) Questa rescissione era chiesta al senato e a volte pronunziata (Liv., XXXIX, 41, 44; Plutarh., *Cato major*, 19, *Flaminius*, XIX; Dio. Cass., XXXVIII, 7; Polyb., VI, 17; Cicer. *Ad Atticum*, I, XVII; Appiano, *De bell. civ.*, II, 13; Becker, II, 2, p. 232; Lange, I, 3.ª ed., p. 814; II, 253, 435, 3.ª ed.; Walter, § 185).

[6]) Vedi Cicer., *In Verr.*, I, 54; Gaius, IV, 28.

aperto dal senato, come funzionarî che ordinavano i pagamenti col diritto di sospendere i progetti dei lavori a farsi, di provvedere per l'aggiudicazione e d'emettere i mandati. La consuetudine, la stessa religione, al caso, l'autorità del senato li obbligavano ad aver cura di alcuni servizî, come la dipintura della statua di Giove, il mantenimento dei cavalli curuli e degli animali sacri, e infine quello degli uscieri e degli schiavi dei magistrati [1]). Le spese d'amministrazione si riducevano dunque a ben poco, non essendo pagati i magistrati. I loro scribi o impiegati erano i soli che ricevessero un salario e qualche volta delle provvisioni e un alloggio determinato dalla legge [2]). Dopo aver provveduto a queste spese periodiche

[1]) Possiamo qualificare i censori come Ministri delle finanze, poichè essi proponevano al senato il bilancio generale della maggior parte delle spese e delle entrate ordinarie Eppure, mentre essi non avevano l'immediata sorveglianza e la direzione dell'*aerarium* (*a*) presentavano al tesoro la lista degli apparitori e impiegati pubblici da assoldare secondo le leggi. Di più redigevano quei contratti di fitto che davano allo stato un titolo di credito pei *vectigalia*, e li trasmettevano all'*aerarium* con l'ordine di pagare (*b*) (o lo facevano i consoli in loro mancanza); conchiudevano infine tutte le contrattazioni (*c*) per la locazione dei servizî o delle *opera publica*, si ricevevano i lavori e ne trasmettevano la prova all'*aerarium* con l'ordine di pagare. Sotto questo rapporto essi disimpegnavano la parte di ministro dell'interno e più che altro dei lavori pubblici. In tale qualità avevano un credito aperto sull'*aerarium* a carico del questore, *vectigal attributum a quaestoribus* (*d*), o *pecunia adsignata*. Il senato apriva il credito, *attribuebat*, per loro conto, e il questore era loro debitore. Quest'ultimo pagava fino alla dovuta concorrenza i mandati emessi dai censori o da qualche funzionario secondario che li ordinava, come pare che l'intenda Mommsen (II, 2.ª ed., 1, p. 429, e 430, note 1 e 2, e p. 441). A volte il censore ammetteva dei contratti, non a pronti contanti, anche in parte, (*praesenti pecunia locare*), ma a termine più o meno lontano (*e*), secondo i casi (*f*), anche sino alla fine d'una guerra. Si provvedeva in primo luogo al funzionamento dei servizî pubblici (Plutarch., *Quaest. rom.*, 98; Cicer., *Pro Roscio Amerino*, 20; Plin., *Histor. natur.* X, 22; Mommsen, 2.ª ed., I, p. 230, 280; II, 1 p. 438, 441, 445 e s.; Walter, § 184, Becker II, 2, p. 238 e seg.).

[2]) Vedi Cicer. (*In Verr.*, III, 78; *In Catilinam*, IV, 7; Frontin. *De Aquis*, e *Lex de XX quaestoribus*, col, II, 5. 31; Becker, II, 2 p. 370 e seg.; Mommsen, 2.ª ed., I, p. 318, 320, 331, 339; II, 1, p. 531 e 541; Walter, § 184.

(*a*) D'altronde non avevano alcuna cassa, e per conseguenza, alcuna responsabilità per gestione in danari. Mommsen, 2. ed., II. 1, p. 429, separa nettamente la loro competenza da quella dei questori, ma egli va troppo in là e pare che dimentichi il diritto d'ordinare i mandati che avevano i censori e ch'egli stesso riconosce (p. 441).

(*b*) Per tal modo erano ministri delle finanze e del demanio. Confronta Liv., XLI, 27, 10.

(*c*) Allorchè cessa d'esistere la censura, vediamo che i consoli emettono mandati, magari sul tesoro di riserva, in virtù d'una autorizzazione al Senato. Vedi Cicerone, *Philippic.* 9 in fine e 14 *in fine*; Mommsen, 2. ed., II, 1, p. 421, 541.

(*d*) Liv., XLIV, 16, 7; Varro, *De lingua latina*, V, 181; confronta Liv., I, 43, 9; *Lex Julia municipalis*, linee 42, 49

(*e*) Liv., XXVII, 11, 13; XXXIV, 7.

(*f*) Liv., XXIII 48, 49; XXIV, 18.

e obbligatorie, sempre per via di contratti di forniture, i censori potevano agire, con una completa libertà d'azione, nella misura del loro credito, senza incontrare restrizioni in capitoli speciali, ed erano in grado di ordinare nuove spese circa i lavori pubblici [I, **41**].

Noi c'imbattiamo anche qui nelle regole dei contratti (*ultro tributa locare*[3]) L'impresa veniva aggiudicata, al ribasso (*infimis pretiis*), all'appaltatore, in presenza dei questori, giusta le condizioni del contratto d'appalto, pubblicato in precedenza, mediante una somma pagata dallo Stato, parte dopo la constatazione delle malleverie o patti scritti, parte dopo l'esecuzione e verificazione dei lavori[1]). Vediamo inoltre figurare qui, come aggiudicatarî, i gerenti delle società di pubblicani, muniti del materiale e del numero di schiavi o d'artigiani necessario all'esecuzione. Si procedeva parimenti nelle città municipali, ove i duumviri, autorizzati dal consiglio della città, trattavano cogl'imprenditori. Un monumento molto curioso di Pozzuoli[2]) ci ha conservato il contratto d'appalto d'una convenzione conchiusa, nel 649 di Roma o 105 av. G. C., per la costruzione d'un muro (*Lex Puteolana parieti faciundo*). Questo testo riproduce senza dubbio il tipo delle *leges censoriae* della capitale. Compiuto il lavoro doveva essere verificato e ricevuto dal censore autore del contratto, o dal suo successore[3]); a seguito di che, questo magistrato rilasciava all'imprenditore un mandato sulla cassa del questore, per quel che restava da pagare a saldo.

[1]) L'operazione d'*ultro tributa locare*, in cui i censori costituivano lo Stato debitore in virtù d'un contratto di forniture o di lavori, è costantemente opposta a *vectigalia locare*, in cui lo Stato diveniva creditore in virtù dell'affitto d'un diritto del demanio. (Vedi Varr., *De lingua latina*, VI, 2; Liv. XXXIX, 44; XLIII, 16, Plutarh., *Cato Major*, 19; Becker, II, 2, p. 237; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 434 e seg.). Del resto notiamo nel contratto di *localio operis*, che l'imprenditore si chiama qui *conductor* o *redemtor*, perchè gli si dà a fare un lavoro. Vedi Mommsen, II, 1, p. 441, nota 2; Ducaurroy, su l'*Institutes de Iustinien*, III, 24, *principium*, n. 1052, 8.ª ediz., Parigi 1851; Demangeat *Cours de droit rom.*, 3.ª ediz., tomo II, p. 359.

[2]) Solo una metà del prezzo pare che fosse stata pagata in contante dopo la prestazione delle garentie richieste, salvo il caso di mercato a termine. Vedi *Lex Puteolana parieti faciundo*, in fine: *Pekun, pars dimidia dabitur, ubei praedia satis subsignata erunt; altera pars dimidia solvetur opere effecto probatoque.* È probabile che questa clausola, inserita in un contratto d'appalto a Puteoli, era di prammatica per simili contratti.

[3]) Questo processo verbale d'un contratto approvato nel 649 di Roma o 105, av. G.C dai *duoviri* della colonia di Puteoli nella Campania, pubblicato per la prima volta nel XVI secolo, da G. Fabricius (*Antiq. libri*, II, 1549) è stato molte volte ristampato, segnatamente da Hauboldt, *Antiq. roman. monum. legal.*, n. 7; da Egger, *Latini sermonis vetustioris reliquiae*, n. XXXII, p. 248 e 249, Parigi, 1843; in 8; da Mommsen, *Inscr. Neapol.*, n. 2458; e spiegata dallo stesso nel *Corpus inscript.* lat., I, n. 577.

I censori ripartivano fra loro [I, **42**] quella parte del credito non adibita alle spese d'amministrazione, per consacrarla ad opere nuove, templi, strade, abbellimenti del foro oppure apertura di strade, anche in Italia.

Ma quando si trattava d'un lavoro puramente municipale d'una città italica, non potevano ordinarlo senza l'autorizzazione del senato romano, fors'anche con l'offerta d'una sovvenzione da parte del comune interessato [1]).

In virtù della sua giurisdizione amministrativa, il censore godeva del diritto di decidere le controversie relative ai contratti, per quanto riguardava irregolarità, danni e indennità; di perseguitare gl'imprenditori in ritardo, o chiunque commetteva usurpazioni sulla via pubblica; di pronunziare ammende, prendere ipoteche e all'occasione aggiudicare i lavori a un terzo a spesa del primo imprenditore [2]). Ma niente autorizzava questo

[1]) Verificare il lavoro fatto si chiamava *probare opus, probatio operis* (Liv., XLV, 15); *acceptum referre* (Cicer., *In Verr.*, I, 57). La *Lex puteolana* (in fine) indicava il fatto di consegnare l'accettazione negli atti del censore o del magistrato che aveva approvato il contratto, *tabulae censoriae*, indubbiamente per far sì che ne fosse presentata la prova pel pagamento dell'ammontare del contratto. La legge Julia *De repetundis* pronunciava le pene della concussione contro ogni magistrato che avesse portato per ricevuto un lavoro non finito e verificato (Dig., XLVIII, 11, 7, § 2: *Ne in acceptum feratur opus publicum faciendum..... antequam perfecta probata.....*, etc.). Se i censori non avevano ottenuto proroga dei loro poteri, i lavori erano ricevuti dai loro successori o da un console o pretore. (Vedi Liv,, XLV, 15; Cicer., *Verrin*, I, 50; Becker, II, 2, p. 238 e seg.). Mommsen, 2.ª ed. (II, 1. p. 444), spiega il modo di ricevimento tenuto dai consoli pel tempio di Castore, nel 680 di Roma, indicato da Cicerone, *Verrin.*, I. 5 a 58: Vedi anche Mommsen (II, 1, p. 448, nota 2). Il censore o il console, suo supplente, statuivano sulle controversie nate dall'esecuzione del contratto, *de sartis tectis cognoscere et judicare* (Cicer., *Verrin* I, 130; Velleius, II, 92. Mommsen, II, 1 p. 456, nota 2).

[2]) Vedi il fatto curioso dei lavori sollecitati dalle città d'Italia nel 580 di Roma o 274 av. G.-C.: esse non potettero ottenere altrimenti che con la connivenza d'un censore di effettuarli a loro spese (Liv., XLI, 27; Polyb., VI, 13, 1; Mommsen, II, 1, p. 424, 427, 447; Marquardt. II, p. 86). Intanto i censori consacravano alcuni fondi dell'*aerarium* a lavori d'una strada o d'un acquedotto in Italia, quando pareva che questi lavori offrissero un interesse generale (Vedi Liv., IX, 26, 6; XXXIX, 44; 41, XLI, 37 e seg.; Diodor., XX. 36). Più tardi le città municipali in Italia, dopo la guerra sociale, ottennero una maggiore autonomia in materia di lavori pubblici (Vedi Marquardt, I, p. 62). Vediamo nella colonia di Julia Genetiva, in Ispagna, la curia ordinare lavori stradali con prestazioni in natura (*Lex Julia Genetiva*, C, 97; C. Giraud, *Les bronzes d'Ossuna*, p. 21), autorizzare l'espressione per causa di condotta d'acque (*ibid.* c. 98; Giraud, p. 23). I duumviri. edili o prefetti. sono, d'altronde, incaricati di vegliare alla manutenzione dei templi e dei luoghi sacri (c. 128, *ibid.* Giraud, p. 33), ed è interdetto ad ogni magistrato di ricever nulla in occasione di contratto, aggiudicazione di lavori, o di dritti comunali, sia da un imprenditore, sia da un aggiudicatario, sia da un garante (*ibid.* c. XCIII; Giraud, p. 15). Vedi Cicerone, I, p. 50 e seg., *Lex quinctia* del 745, *apud* Frontin., *De aquis*, CXXVII; e senatusc ons. del 743, *ibid. De aquis*, CXXVII; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 456, 457.

magistrato ad annullare in tutto od in parte le condizioni del contratto d'appalto. I contratti, come le *locationes*, non potevano essere modificati o rescissi che dal Senato, o dal popolo in ultima istanza, perchè esso solo era padrone di decretare una liberalità a spese dello Stato [1]).

I censori non avrebbero potuto ricevere o pagare pubblico danaro senza fare un atto, assolutamente proibito, di contabilità irregolare [2]). [I, **43**] Questi magistrati, sprovvisti di cassa, estranei al maneggio dei fondi, quando restavano nei termini del loro ufficio, non andavano da questo lato incontro a niuna responsabilità. Tutti gli scritti redatti dai loro scribi (*tabulae censoriae*), che constatavano i risultamenti del censo e gli atti della loro aministrazione, erano deposti prima al tempio della Libertà, poi al tempio di Saturno, ove con gli archivi (*tabularium*) si trovavano, alla portata dei questori, gli ufficî del pubblico tesoro [3]).

Gli altri magistrati ordinari di Roma non avevano a quel che pare, nell'ordinare i pagamenti, che una parte assai ristretta, salvo i casi in cui i consoli ed, in loro mancanza, i pretori, erano chiamati a surrogare

[1]) In genere, i contratti non potevano essere rescissi (*inducere locationes*) che dal Senato o dal popolo in appello (Vedi Liv., XXXIX, 44; XLIII, 16; Plutarch., *Cato maior*, XIX; *Flaminius*, XIX; Appian., *De bell. civil.*, II, 13; Polyb., VI, 17; Dio Cass., XXXVIII, 17; Cicer., *Ad Atticum*, I, 17; Becker, *Roem. Altert.*, II, 2, p. 232; Lange, 3.ª ed., I, p. 815; II, p. 253, 435, 3.ª ediz.; Walter, § 185, nota 95; Mommsen, 2.ª ed. II, 1, p. 449, nota 1). Nel 585 di Roma, o 169 av. G. C., un tribuno propose al popolo la cassazione delle *locationes* e dei contratti; nel 695 di Roma o 59 av. G. C., una legge consolare di Giulio Cesare rimise il terzo dei loro appalti ai pubblicani d'Asia (Appian., *De bell. civil.*, II, 13; Mommsen, II, 1, p. 449, nota 2).

[2]) Nessun testo fa menzione d'una cassa di censori (*arca*) nè di un maneggio di fondi da parte loro. (Vedi Mommsen, 2.ª ed. II, 1, p. 426, 439, 441). È vietato ad ogni magistrato, esclusi i tesorieri (*a*), di ricevere il pubblico danaro, e vie maggiormente dei regali nell'esercizio delle sue funzioni (Dig. XLVIII, 13, 1. 2, 3 e 13, *de peculatu;* Paul., *Sent. recep.*, V, 27).

[3]) Gli archivi del censo erano dapprima depositati al tempio delle ninfe situato al campo di Marte, presso la *villa pubblica* (Cicer., *Pro Milone*, XXVII, 73: *Ephemeris epigraphica*, I, 35; Mommsen, 2.ª ed. II, 1, p. 348, note 2 e 3). Questi documenti erano in seguito conservati nel tempio della Libertà, *Atrium Libertatis*, sul foro (Liv., XLIII, 16, 13; XLV, 15, 5: Cicer., *Ad Atticum*, IV, 16; Licinianus, p. 16, ediz. di Bonn). Alla loro uscita dalla carica, i censori rimettevano tutte le loro carte e i contratti ai questori, perchè fossero conservati negli archivi del pubblico tesoro (Liv., XXIX, 37; confronta *Lex Julia municipalis*, linea 155), al tempio di Saturno (Vedi Mommsen, II, 1, p. 349).

(*a*) I cassieri parimenti non potevano ricevere se non in virtù d'una legge o d'un senato consulto e a seguito dell'ordine d'un magistrato, e giammai alcun regalo.

i censori assenti o usciti di carica [1]). Quanto agli edili, toccava loro, è vero, una certa sovvenzione concessa dal senato per sopperire alle spese dei loro giuochi pubblici, ma essi trattavano poi a loro rischio e pericolo con gl'imprenditori, e lo Stato rimaneva estraneo a questi contratti.

In genere, niente autorizzava i magistrati straordinari, salvo una deliberazione speciale del Senato o del popolo, a disporre direttamente delle spese o ad ordinare mandati. Nè vediamo [I, **44**] in alcun modo che il dittatore abbia avuta la libera disposizione del pubblico tesoro [2]).

Al contrario, secondo Zonara, era questa la sola prerogativa consolare sottratta alla dittatura. D'altra parte la brevissima durata di questo ufficio non esigeva crediti speciali, comechè gli altri magistrati gli restavano subordinati. Ma, in cambio, il senato e il popolo delegavano a volte a curatori speciali [3]), sia per l'alimentazione pubblica (*annona*), sia per lavori straordinari, sia per condurre una colonia, sia anche per una operazione finanziaria, come una banca di deposito o prestiti a privati, delle missioni che comprendevano l'apertura di un credito e il diritto d'ordinare spese, per esempio con la compera di grano, o di procedere a contratti di forniture.

La legge municipale della colonia *Julia Genetiva* di Giulio Cesare, i cui frammenti preziosi ed estesi sono stati trovati di recente in Ispagna, ad Ossuna, prevede lo stesso caso [4]) e prescrive ai curatori delegati di

---

[1]) Vedi Liv., XXXI, 13, XXXIII, 48, XLIV, 16; Cicer., *Ad Atticum*, IV, 1, 7; *Verrin*, I, 50, 130; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 421, note 1, 2, 3 e p. 422, note 1, 2, 3. Per gli edili vedere il nostro articolo *Aedilis* nel *Dictionnaire des antiquités* de Daremberg e Saglio, e Mommsen, 2.ª ed., I, 158, 233, 675; II, 1, p. 486, 487, nota 4, 495, 546 seg.

[2]) Vedi Zonaras, VII, 13; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 123. Ma io credo che, in caso d'urgenza, restando gli altri magistrati in funzione sotto i suoi ordini, il dittatore avrebbe potuto, per loro mezzo, rilasciare mandati sul tesoro.

[3]) Questi *curatores* vanno nella categoria dei magistrati straordinari designati dal Senato o dal popolo per una missione speciale (vedi su questo punto Lange *Röm. Altert.*, I, § 89, p. 915 e seg. della 3.ª ediz.; Mommsen, II, 2.ª ed., 1, p. 597, 601, 651 e seg.), per esempio per condurre una colonia, dedicare o costruire un tempio, comprar grano, tenere una banca, *mensa publica* (Liv., VII, 21, XXIII, 21; XXIV, 18; XXVI, 36); anche per riparare degli edifizi o le mura della città (Liv., XXV, 7). Essi avevano il diritto di fare i contratti necessari alle loro incombenze, e per conseguenza anche il diritto d'obbligare lo Stato o il tesoro pubblico, o di ricevere per esso nei limiti del loro mandato speciale; per esempio *aedi locandae* (Liv., XXII, 33; VII, 28; XL, 34, 44). Nelle città municipali e nelle colonie, il Senato locale delegava assai frequentemente un ufficio di questo genere ad uno dei decurioni.

[4]) La legge municipale data da Giulio Cesare alla colonia Julia Genetiva (Urso), in Ispagna, porta nel suo capitolo LXXX: *Quot cuique negotii publice in colon[ia] de decurionum sententia datum erit, is cui negotium datum erit, ejus rei rationem decurionib[us] reddito, refertoque in die[bus] CL proxumis [quibus] it negotium confecerit; quibusve it negotium gerere desierit, quot ejus fieri poterit s[ine] d[olo] m[alo]*. Vedere il commentario di M. C. Giraud, *Les nouveaux bronzes d'Ossuna*, p. 8 e 56, Parigi 1877.

rendere i loro conti nei cento cinquanta giorni. Ciò fa supporre, specialmente se l'affare dovesse prolungarsi, il diritto nei curatori di emettere mandati sulla cassa municipale. Le leggi frumentarie, sfortunatamente inaugurate con [I, **45**] la legge *Sempronia* di Caio Gracco, imposero al tesoro l'onere sempre crescente delle distribuzioni al popolo, gratuite in tutto o in parte. Queste largizioni, divenute permanenti, costituirono alla fine della repubblica e sotto l'impero, una causa di ruina per le finanze e di demoralizzazione per la massa dei plebei e degli affrancati attirati a Roma da questa offerta e dal vivere in ozio a spese del tesoro [1]). Se tutte le entrate e le spese che precedono erano comandate e disposte con mandati da quei magistrati che ordinavano i pagamenti, la riscossione e il pagamento costituivano la missione speciale dei tesorieri pagatori generali, *quaestores aerarii*, di cui ci resta a parlare.

In principio, nessuno fuori dei *questori* doveva ricevere o pagare il danaro dello Stato, sotto pena, pel magistrato e pel privato contravventore di esser trattato come contabile, senza pregiudizio d'una repressione giudiziaria. Secondo la tradizione comune, i questori del tesoro sarebbero stati istituiti da una legge di Valerio Publicola, poco tempo dopo lo stabilimento della repubblica, per dirigere l'*aerarium populi*, divenuto distinto dal demanio immobiliare dello Stato [2]). Questi tesorieri, scelti forse in

[1]) Vedi Cicer., *Tuscul.*, III, 20; *Pro Sextio*, 103; *De officiis*, II, 72; Appian., *De bell. civil.*, I, 21; scoliaste di Bobbio *in oratione pro Sextio*, ediz. Orelli, p. 301; Laboulaye, *Essai*, p. 210. Sulle leggi frumentarie, vedi Walter (§ 294); Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 106, 111 e seg.), Dureau de la Malle (*Econ. pol. des Romains*, II, p. 221 a 223, 307 a 316, 424).

[2]) Alcuni testi ammettono l'esistenza dei questori all'epoca dei re (*a*) con l'incarico del tesoro del re, con o senza il cumulo dell'ufficio d'accusatore in materia criminale. Plutarco e Zonaras attribuiscono ad una legge di Valerio Publicola, la creazione, nel 247 di Roma, d'un locale pel tesoro del popolo al tempio di Saturno, o dei questori di questo tesoro. (Vedi Plutarco, *Publicola*, 12; *Quaest rom.*, 41; Zonaras, VII, 13, confronta fr. 2, § 22, Digest., I, 2, *De origine juris*). Secondo Plutarco la legge affidò la scelta di questi due questori ai comizi curiati; nel 307 di Roma toccò ai comizi centuriati, (Cf. Tacit., XI, 22; Walter, § 58). Molti interpreti ammettono che i *quaestores parricidii* hanno avuto nello stesso tempo l'amministrazione dell'*aerarium*, e che essi fossero scelti prima dai consoli, poi, nel 307 di Roma, dai comizi tributi. Vedi su tutte queste controversie (Becker, II, 27, p. 328, e seg.; Mommsen, *Storia romana*, II, 1, 2; *Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 1, p. 513, 525; Walter, §§ 21 e 58). Noi siamo proclivi a credere, con T. Mommsen (II, p. 513), che la questura del tesoro cominciasse col consolato: Vedi Willems, *Droit publ. rom.*, 5.ª ed., p. 303 e seg.

(*a*) Vedi Tacit. *Annal.*, XI, 22; Plut., *Publicola*, 12; *fr.* 1 *pr.* e § 1, Dig. I, 8, *de off. quaestoris*; J. Lydus, I, 24; Fest. v.is *parricidi, quaestores*. Varrone (*de lingua latina* V, 81) e Zonara (VII, 12) confondono i questori del teatro con i *quaestores parricidi*, cosa contestata dal Walter (§ 21, nota 29), che vede là due distinte cariche di magistrato. Vedi, su' testi contradittori degli antichi, W. Zumpt, *Criminalrecht*, I, I, pp. 52 a 78 e pag. 447, e Mommsen, 2.ª ediz., II, 1, p. 524 sgg.

origine dai consoli, ma più tardi eletti [I, **46**] nei comizi, furono poi portati da due a quattro, e il loro numero ascese, sotto Sylla, sino a venti, in virtù d'una legge [1]) di cui ci è pervenuta una parte interessante, e conosciuta sotto il nome di *legge sui venti questori* o *sugli scribi e apparitori*; sfortunatamente questo frammento non concerne che l'organizzazione degli scribi e degli uscieri (*apparitores*) dei magistrati [2]).

I due questori urbani ottennero la direzione e le chiavi del tesoro pubblico come anche del tesoro di riserva, tranne forse che dopo la dittatura di Sylla [3]).

Gli edili pur ricevendo una sovvenzione dallo Stato pei giuochi pubblici, possedevano una cassa particolare [4]); quella dei pontefici (*arca pontificum*) funzionava, al contrario, come una parte staccata del tesoro principale, ma a parte dalla gestione dei questori [5]). Era tutt'altra cosa pei tesorieri o questori degli eserciti o delle flotte, nominati dai comizi, e collocati, con una missione indipendente, presso generali o governatori, per ricevere i fondi, le vettovaglie e fare i pagamenti in nome del popolo romano [6]).

---

[1]) Vedi Liv., IV, 43; Tacit. *Annal.*, XI, 22; Dio. Cass. XLIII, 41; Liv., *Epitom*, 15; Lydus, *De Magistrat*, I, 27; Walter, §§ 21, 58, 139, 177, 179, 191, 196; Lange, 3.ª ed., *Altert.*, I, § 87, p. 884, 891 e seg.; T. Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 515; Becker, II, 2, p. 337; Laboulaye, *Essai*, p. 45-47.

[2]) Vedi la *Lex de XX quaestoribus*, nel *Corpus inscript. latin.*, I, 108, n. 202; Bruns, *Fontes*, 4.ª ed., p. 82; T. Mommsen, *Ad legem de scribis et apparitoribus*, Kiel 1843; T. Mommsen, *De apparitor. magistratuum*, in *Rhein. Museum*, 1848; Labbé, *Su l'apparitio des magistrats romains*, e *Lettre de Julius Simplex*. (M. C. Naudet su questo soggetto, *Revue de législation*, luglio-agosto 1875; Walter, § 143; Becker, II, 1, p. 370 e seg.; Mommsen, 2.ª ed. *Staatsrecht*, I, p. 318 e seg.

[3]) Polyb., XXIII, 14; XXIV, 9, A; ma vedi Dio Cass., XLI, 17, e la conciliazione proposta da Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 124, nota 3 e p. 531.

[4]) La cassa degli edili era lasciata infatti a loro disposizione, benchè in dritto il danaro proveniente dalle ammende, che vi si versava, fosse pubblico danaro (*a*) e ch'essi dovessero impiegarlo pei giochi o in qualche cosa di pubblico interesse. Quello degli edili che aveva ottenuta un'ammenda ne regolava l'impiego (Vedi Liv., XXXVIII, 35; X, 23; XIX, 33; XXX, 42, 39; XXXI; 47; XXXIII, 42; XXXIV, 53, 10, etc.; Mommsen, 2.ª ed., I, p. 158[II, 1, p. 468, 482, 536; Becker, II, 2, p. 322 e seg.; Lange, I, 3.ª ed., § 86, p. 865, 876). Gli edili ordinavano talvolta i lavori (Vedi Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 544, nota 1).

[5]) Sulla cassa dei pontefici, vedere Orelli, *Inscript.*, n. 2145, 4427, 4549; Marquardt (*Roem. Staatsverw.*. 2.ª ed., II p. 84 e seg.); Mommsen (II, 1, p. 65 e seg.).

[6]) Vedi Tacit., *Annal.* XI, 22; Polyb., VI, 37; Asconius, *In Verrem*, II, 1, 14, p. 169, Orelli; *Ad familiares*, II, 17; V; Walter, § 179, nota 5, § 191, note 37 a 38, § 139 e 196; Marquardt, 2.ª ed., I, 388; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 548 e seg.; Laboulaye, *Essai*, p. 46 e seg., 179 e seg.; Becker, II, 2, p. 358.

a) Vedi Liv. X, 23: *in publicum redactum*. Al contrario la sovvenzione accordata dal Senato pei giuochi pare che sia stata proprio accordata agli edili. Vedi Mommsen, 2.ª ed., II, 1, pag. 438 nota 3.

In tal modo, per esempio, i questori conservavano la lista delle navi e l'inventario completo degli oggetti appartenenti [I, **47**] alla repubblica nei vascelli e negli arsenali [1]). Del resto non bisogna vedere nei questori militari che dei magistrati ausiliari del tesoro, i quali tenevano un conto corrente coi questori urbani, ed erano obbligati a render conto delle loro operazioni alla cassa centrale dell'*aerarium*.

Quale che sia l'importanza di questi magistrati provinciali, troppo poco studiati fin qui [2]), noi insisteremo soltanto sulla parte che aveva la questura principale. I tesorieri pagatori generali risedevano al tempio di Saturno: colà si trovavano i loro ufficî tenuti da scribi del tesoro e da agenti secondari, e i loro registri speciali, accanto a' grandi archivi. Era conservato in deposito al *tabularium* il testo di tutte le leggi, senato-consulti e editti, collazionati da ufficiali competenti e attestati da processi verbali ufficiali [3]). Vi si conservavano anche gli atti pubblici dei magistrati iscritti su *tabulae publicae* menzionate molte volte dalla *lex agraria* volgarmente chiamata *Thoria;* raccolta che non bisogna confondere con le tavole di bronzo o di legno e coi quadri dipinti, destinati ad essere esposti in pub-

[1]) Vedi Liv., XXX, 38: « Postquam redierunt ad Scipionem legati, quae publica in navibus fuerant, ex publicis descripta rationibus quaestores, quae privata, profiteri domini jussi pro ea summa pecuniae, XXV millia pondo argenti praesentia exacta, etc. ».

[2]) Vedi intanto Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 1, p. 548 e seg.); Marquardt (I, p. 388 e seg.); Walter, n. 179, 191, 235.

[3]) Il tesoro pubblico, *aerarium populi romani*, si trovava al tempio di Saturno, *aedes Saturni*, sul foro, a piedi del Campidoglio (Plutarch., *Publicola*, 12; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 531 e seg; Becker, I, 317 e seg.). Era lo stesso degli archivi, *tabularium*, ov'erano depositati gli atti e i registri pubblici, *tabulae publicae*, ed anche i senatoconsulti, tolti dopo il VI secolo di Roma alla custodia degli edili nel tempio di Cerere (Vedi Liv., XXXIX, 4, 8; Joseph., *Antiq.*, XIV, 10, 10; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 465 a 468 e seg.; Bunsen, *Beschreibung der Stadt. Rom.*, I, 1, p. 40, 48 e II, p. 7-14). Si depositavano le leggi all'*aerarium* (Cicer., *De legibus*, III, 3; Schol. Bobbio, p. 310; Mommsen, II, 1, p. 532; *Annali dell' Institut.*, 1858, p. 187). Il questore, notava nel suo giornale, *tabulae publicae*, i nomi di quelli che avevano giurata una legge (*Tabul. Bantin.*, linea 14 e seg.; Appian., *De bell. civil.*, I, 31: Valer. Maxim., II, 8, 1), le liste dei giurati (Cicer., *Philippic*, V, 5, 15; lex *repetundarum*, 15). I senatoconsulti, di cui gli edili procuravano senza dubbio la *subscriptio* a mezzo dei tribuni, erano primitivamente serbati dagli edili ma dovevano essere registrati dai questori, che ne rilasciavano copia (Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 481, nota 1; Joseph., *Antiq.*, XIV, 10, 10; Cicer., *Ad Atticum*, XIII, 33; *In Verrem*, I, 14, 37; *Pro Flacco*, 13, 30; Mommsen, II, 1, p. 532, 533). In una parola, i questori avevano la cura delle carte pubbliche, *cura tabularum publicarum*. (Vedi Tacit., *Annal.*, XIII, 28; Plutarch., *Cato minor*, XVII, 18); essi avevano anche il registro del personale degli apparitori e degli schiavi pubblici (Vedi *Lex de XX quaestoribus, in principio et in fine*).

blico come l'*album* del pretore [1]). Queste *tabulae publicae* presentavano una specie di registro giornale, analogo agli *adversaria* [I, **48**] del padre di famiglia romano, ed erano redatte dagli scribi del tesoro sotto gli ordini dei questori, che probabilmente si dividevano gli affari, sia secondo la loro natura sia per giornata [2]).

Inoltre esisteva di certo un registro mensile, simigliante al *Codex accepti et depensi* dei particolari, in cui le entrate e le spese erano poi riportate, separatamente e regolarmente, con l'indicazione esatta delle date, dei nomi delle parti che prendevano o pagavano, della natura e della causa dell' operazione, col bilancio d' ogni conto alla fine del mese secondo l'uso costante del banchieri romani [3]). Indipendentemente da un diario delle scadenze (*calendarium*) [4]), bisogna ammettere che dei registri speciali erano destinati ai conti correnti fra il tesoro e i cassieri militari, i quali scambiavano mandati di paga coi questori di provincia. Questi registri erano venduti dopo un certo tempo allorquando la gestione dei questori avea saldati i conti. Infatti, Catone d' Utica, alla fine della sua questura,

[1]) Conosciamo un certo numero di tavole di bronzo (vedi specialmente *Les bronzes d' Ossuna*, ed. Ch. Giraud, 1874-1877) che contengono il testo di legge e che ci sono pervenuti per intero o in parte. L' album del pretore, ove venivano i suoi editti, era tracciato su un muro o su un quadro dipinto in bianco, che non poteva essere depositato agli archivi (Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 534, nota 2),

[2]) Vi sono testi, i quali provano che i questori, come il padre di famiglia romano, portavano a debito d' un creditore le somme a lui versate (*expensum Titio centum*) e a suo credito quelle che s' erano ricevute da lui (*acceptum Titio centum*). Leggiamo infatti in Ascon., *In Verrem*, I, 13, ed. Orelli, p. 158: *Quaestores urbani aerarium curabant, ejusque pecunias expensas et acceptas in tabulas publicas referre consueverant.* Vedi anche Liv., XXVI, 36, a proposito dei *triumviri mensarii* e dei loro scribi. Confronta Polyb., VI, 11. Confronta sulle scritture del padre di famiglia, gli autori citati nella nota 3, qui sopra.

[3]) Questi banchieri si chiamavano *argentarii* o *nummularii*. Sui diversi libri tenuti dai padri di famiglia, e dai banchieri, v. Cicerone (*Pro Roscio*, I, 4, II, 5; *Verr.*, II, 76, 78); Plin. *Hist. natur.*, II, 7,23); Marquardt (II, 2.ª ed., p. 64 e seg.; 61, nota 14) de Savigny (*Vermischte Schriften*, I, 205-261). Sulle parole *expensum ferre*, vedi Cicer., (*Pro Roscio*, IV, 13, V, 15. *In Verrem*, I, 14; II, 70); Hirtius (*De bello Alexandrino*, XLIX); Valer. Maxim. (VIII, 2); Gaius (III, 137); sull' *acceptum referre*, vedi Cicer. (*Pro Fonteio*, II, 3). V' era spesso chi depositava una somma presso un banchiere, ottenendo da lui un credito, e poi traeva sulla sua cassa un mandato a profitto d' un terzo (Vedi Plaut., *Curculio*, II, 3, 65). Sulle formole *rescribere nummos alicui, perscribere, transcribere*, etc., vedi Gronov (*Lectiones plautinae*, Amstelod, 1740, in 8.°, p. 37 123 e seg.; Marquardt, 2.ª ed., II, pag. 69).

[4]) Il registro dei crediti a termine fisso d' un privato e d' una città si chiamava *kalendarium*, perchè gl' interessi si pagavano ordinariamente alle calende del mese, (Vedi Digest. XII, 1, 41, *De rebus creditis*; XXXII, 41, 6, *De legatis*, 3.ª; Horat., *Serm.*, I, 3, 87; Walter, §§ 306, 609, nota 96). A volte una città preponeva un curatore speciale alle sue scadenze, *curator kalendarii* (Vedi Digest., I, IV, 18, § 2; I, VIII, 9).

avea potuto procurarsi al tesoro delle copie o forse gli originali d'antichi registri contenenti lo stato di tutte le rendite della repubblica, e dell'uso che se n'era fatto dopo Sylla fino alla questura [1]). Egli li comperò per cinque talenti, e si [I, **49**] servì di questi documenti per meglio sorvegliare l'amministrazione delle finanze. Si conservavano d'altronde al tesoro tutti gli atti che avevano un valore o un'utilità immediata. Onde una iscrizione ci ha trasmesso degli estratti del registro-giornale o *commentarium quotidianum* del municipio di Caere, che presenta un esemplare interessante di registri pubblici analoghi a quelli del tesoro romano [2]).

La parte dei questori, relativamente agli atti che venivano loro sottoposti, non aveva niente di meccanico. Non bisognava cominciare dal valutarne l'autenticità, prima di registrarli, per prevenire delle frodi scandalose? Inoltre, la missione dei tesorieri pagatori generali non implicava essa medesima il dovere di un controllo severo di tutte le operazioni che avevano a compiere?

Per le riscossioni, la loro competenza era generale. Avendo per le mani gli affitti dei censori o dei loro supplenti e i contratti di prestito delle banche di Stato, essi avevano facoltà, in virtù della legge organica o dei senato-consulti e dell'istituzione dei magistrati, di esigere tutti i crediti liquidi ed esigibili del tesoro pubblico [3]). Quest'attribuzione s'accrebbe col tempo.

Nello stesso modo che i principî delle nostre [I, **50**] leggi e dei nostri regolamenti [4]) fanno del contabile il sorvegliante della gestione e della conservazione del patrimonio della città, obbligandolo a prevenire l'amministratore, magari a fare gli atti interruttivi delle decadenze o gli atti conservativi del dominio comunale, l'ufficio del questore l'obbligava a custodire i titoli di credito della città romana, a osservare le scadenze del *calendarium* e ad ottenere l'esazione dei redditi o dei capitali scaduti [5]).

[1]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, 18); Mommsen (II, 2.ª ed., I, p. 534 nota 1).

[2]) Vedi Orelli (*Inscript.*, n.° 6828); Mommsen, 2.ª ed., III, 1, p. 534, nota 2.

[3]) Spettava ai soli questori di eseguire, *exigere*, e di percepire, *accipere*, quanto v'era da riscuotere in generale. Varrone fa derivare da ciò stesso il loro nome *quaestores a quaerendo, qui conquirerent publicas pecunias* (*De ling. latina*, V, 81). Vedi anche Pomponius (fr. 2, § 22, Digest., *De origine juris*; I, 2); Liv., XXXIII, 42; XLII, 6; Mommsen, 2.ª ed. (II, 1, p. 525 e 535); Becker (II, 2, p. 327, 348).

[4]) Vedi specialmente la deliberazione del 19 vendemmiale, anno XII, mantenuta dall'articolo 518 del decreto regolamentare del 31 maggio 1862 sulla contabilità pubblica.

[5]) Per il recupero delle imposte dovute, vedi Liv. (XXXIII, 42); e, segnatamente per quella degli *aerarii*, la circostanza che veniva rimesso ai questori il registro dei contribuenti (Liv., XXIX, 37); era lo stesso degli appaltatori dei *vectigalia* che dovevano *subsignare apud aerarium* (Cicer., *Pro Flacco*, XXXII, 79); ma qualche volta il questore era autorizzato a delegare ad un creditore dello Stato (*attribuere*) un debitore dello Stato (vedi Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 427, nota 3 a p. 535, 536); così in materia di soldo o di conto con un cassiere militare (II, 1, p. 537).

All'occorrenza egli era incaricato di procedere al sequestro della persona del debitore (*manus injectio*) o di farsi immettere dal pretore nel possesso dei beni, giusta le forme rigorose del diritto civile [1]).

Noi sappiamo tuttavia che la revindica dei demanî usurpati apparteneva al contrario, e, secondo i casi, a seguito della denuncia dei questori, ai ministri del demanio, vale a dire ai censori, e in mancanza loro, ai consoli o ai pretori, giudici e parti in materia di contenzioso demaniale, salvo disposizioni contrarie speciali nelle leggi agrarie, cioè nelle leggi relative al dominio pubblico (*ager publicus*) [2]). Nei casi di condanna [I, **51**] capitale, che traeva seco la confisca, i questori procedevano alla vendita del patrimonio agli incanti, dopo la presa di possesso dei beni del condannato, decretata dal pretore [3]); veniva seguita una procedura analoga contro i mallevadori (*praedes*) o i detentori delle garentie immobiliari fornite per sicurtà di un aggiudicazione, che erano vendute alle condizioni del contratto d' appalto fissate dalla *lex praediatoria* [4]). Un capitolo dei frammenti conosciuti sotto il nome di *lex Acilia* [5]), sulla concussione, affida

---

[1]) Vedi Liv., IV, 15; Cicer., *Verr.*, I, 20, 52 e XXIII, 61; Varr., *De re rustica*, II, 10, 4; Tacit., *Annal.*, XIII, 28; e Plutar., *Cato minor*. Forse la *sectio bonorum* s'applicava già ad alcuni beni soltanto e non necessariamente a tutto il patrimonio del debitore (Mommsen, 2.ª ed., II, p. 537, 538; Accarias, *Précis de droit romain*, II, n.° 481).

[2]) Sui diritti dei censori, quanto al contenzioso del demanio, vedi Liv. (IV, 8; XL, 51; XLIII, 16); Mommsen 2.ª ed. (II, 1, p. 454 e seg.). Ma una *lex agraria* poteva regolare la procedura (Vedi *lex agraria* del 641, linea 35, 36, citata da Mommsen, p. 455, nota 5).

[3]) In caso di confisca risultante da pena capitale, il pretore invia il questore a prender possesso del patrimonio per procedere alla *publicatio bonorum* (Vedi Liv., III, 58; IV, 15; XXXVIII, 60; Dionys. Hal., XI, 46; *Lex repetundarum*, 47; Accarias, *Précis de droit romain*, II, p. 117 e seg. Paris 1873; Walter, §§ 183, 757, 858; Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 537; Rudorff, *Röm. Rechtsgeschichte*, II, § 93, p. 307, e seg.).

[4]) L'editto dei censori fissava le clausole e le condizioni del contratto d'appalto da osservarsi dagli aggiudicatari degli affitti dei diritti dello Stato e segnatamente quanto alle malleverie e ai beni ipotecati (*praedia subsignata*); le regole relative a queste ipoteche come anche quelle relative ai diritti dei pubblicani contro i terzi formavano il *jus praediatorium*, o la *lex praediatoria* (Vedi Sveton., *Claud.*, IX, in fine; Gaius, II, 61; IV, 28; *Lex Flav. Malacitana*, 64; Cicer., *In Verrem*, II, 1, 54; *Lex Julia municipalis*, 32 a 35; Rudorff, *Rom. Rechtgeschichte*, I, p. 183, 218; II, 87, 308; Mommsen, *Stadtrecht von Salpensa*, p. 474).

[5]) Secondo la legge *Acilia* sulla concussione, §§ 56 a 69 (vedi su questa legge, A. W. Zumpt *Criminalrecht*, II, 1, p. 99 e seg. e nota 40, p. 401. Klenze (*a*) vi aveva scorta una legge *Servilia repetundarum*, di cui egli pubblicò i frammenti, Berlino, 1825. Rudorff l'ha pubblicata sotto il nome di legge *Acilia*, Berlino, 1862, e

(*a*) Si trova ancora il testo in questa legge in Egger, *Latini sermonis vetust. reliq.*, Parigi 1843, n.° XXX, p. 204 e 231 e seg.: secondo Klenze, *Lex Acilia*.

ai questori la cura di prendere il prodotto delle condanne incorse e di versarlo agli aventi dritto sul mandato del pretore presidente della Corte d'Assise. Fu dato loro nello stesso modo a titolo di deposito irregolare, il danaro dei pupilli, preso in prestito durante la seconda guerra punica, dando ad essi l'incarico della restituzione sull'ordine dei tutori, in caso di reimpiego realizzato a profitto degli incapaci [1]). Onde l'*aerarium* funzionava allora come una cassa di depositi e di consegne.

---

di nuovo Mommsen nel *Corpus inscr. lat.*, n.° 198, I, p. 49); il condannato doveva, prima del processo sulla valutazione dei danni (*litis aestimatio*), dar garenzia al Tesoro, *praediis praedibusque*, sull'ordine del pretore, per una somma stimata provvisoriamente dal pretore col parere della maggioranza del suo consiglio, sotto pena della immissione in possesso dei beni del reo. Vedi Zumpt, *Criminalrecht der Roem. Republ.*, II, 1, p. 159 e seg.; Liv., XXXVIII, 60). Il questore registrava la promessa (*a*). Fatta la stima, se l'attivo non bastava a soddisfare gli aventi diritto, aveva luogo la ripartizione per contributo (*tributus*); il questore in possesso del prodotto delle vendita la serbava in deposito finchè non si facesse il pagamento sull'ordine del pretore nel termine fissato (§§ 62 a 65) (*b*). Il danaro non ritirato nei cinque anni restava al tesoro, § 66. « Nei paragrafi che seguono, 68 e 69, dice A. W. Zumpt « e che trattano della maniera di procedere in rapporto al danaro « che risultava dai processi dal punto di vista dell'amministrazione del tesoro, « questo danaro deve essere consegnato in sacchi suggellati, iscrivendovi ch'esso « proviene dalla stima dell'importo d'una controversia, e qual pretore vi ha pre- « ceduto, su chi questo danaro è stato ricuperato e infine quanto vi è in ogni « sacco. I successori nell'amministrazione del tesoro sono tenuti, nei cinque giorni « dopo da loro entrata in funzione, d'incaricarsi di questo danaro e a conservarlo « nello stesso modo. Ogni questore è sottoposto all'obbligo, previo il mandato del « pretore che presiede il tribunale competente per i delitti dei funzionari, di pa- « gare il danaro che compete a coloro per cui egli riceve un ordine di pagamento; « egli paga straordinariamente (vale a dire senz'*ordine del console e del senato* (*c*)). « Un'azione per impiego irregolare del danaro dello Stato, non può in questo caso « colpire che il pretore e non il questore. È espressamente raccomandato al que- « store di non dare occasione ad alcun ritardo ». Si vede con quanta latitudine e quanta cura le leggi romane regolavano gli obblighi dei questori. Se noi avessimo conservato il testo intero della *lex de XX quaestoribus*, ne avremmo una prova più completa ancora.

[1]) Vedi Liv., XXIV, 13: *Quum haec inclinatio animorum plebis ad sustinendam inopiam aerarii fieret, pecuniae quoque pupillares primo, deinde viduarum coeptae conferri; nusquam eas tutius sanctiusque deponere credentibus qui deferebant, quam in*

(*a*) § 58, *Lex Acilia*.

(*b*) Se il condannato non ha pagato in contanti e abbandonato la sua fortuna allo Stato, i garanti sono perseguitati (§ 68).

(*c*) Io non ammetto questa interpretazione di W. Zumpt, e penso col Mommsen, che ciò significhi fuori rango, per via di favore. Giacchè il pretore ordina i pagamenti nei casi previsti dalla legge. Vedi la rubrica del paragrafo seguente. *Quaestor moram nec facito*, che mette bene in chiaro il pensiero del legislatore, senza dubbio col sancire le regole precedenti.

Se i questori percepivano in genere l'ammontare di tutte le rendite pubbliche, anche accidentali, il tributo sul capitale pare che fosse stato primitivamente, recuperato e pagato ai soldati dai curatori delle tribù, latori [I, 52] del registro dei censiti, poi da tribuni speciali [1]; ma questi ultimi ne davano conto all'*aerarium*, e vi versavano l'eccedenza eventuale dell'imposta sul soldo esigibile; in caso di *deficit*, i questori perseguitavano i contribuenti morosi [2] e quelli che non figurando nelle categorie del censo dovevano come *aerarii* una capitazione conformemente alle liste depositate dai censori [3]. Infine i censori erano tenuti ancora a dirigere, per ordine del Senato, le vendite pubbliche delle terre del demanio (*ager quaestorius*) e a riceverne il prezzo, al pari del prodotto delle sovvenzioni o delle contribuzioni di guerra o della vendita del bottino non ancora alienato dai questori dell'esercito. Ma le entrate normali si componevano dei canoni dovuti dai pubblicani in virtù degli affitti rimessi dai censori al tesoro.

Il primo dovere dei questori consisteva nell'esigere le garenzie promesse e nel perseguitare al caso i garanti e i debitori principali. Spesso

publica fide. Inde si quis emptum paratumque pupillis videri foret, a quaestore perscribebatur. Per tal modo i tutori dei pupilli e quelli delle donne nubili *sui juris*, poste allora sotto una tutela perpetua dei loro agnati in mancanza di tutori testamentari (vedi Gaius, *Institut.*, I, 144, 145, 157), che dovevano collocare il danaro della persona in tutela, furono ammessi a collocarlo volontariamente al tesoro, nel tempo di crisi della seconda guerra punica, nel 540 di Roma o 214 av. G. C., Tito Livio qualifica questo fatto deposito, ma è un deposito irregolare, analogo al *mutuum*, poichè si voleva venire in aiuto del tesoro e non si trattava di conservare in natura dei sacchi suggellati, come è stato previsto nella nota precedente. Infatti, in caso d'impiego da parte del tutore che comperava un fondo pel pupillo, veniva dato un mandato al venditore sul questore, a *quaestore perscribebatur*, il che non ha ben compreso, secondo noi, il traduttore della collezione Panckoucke, traducendo « che portava la somma al suo registro » (Vedi T. Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 544, nota 1).

[1]) S'è creduto per molto tempo che i questori percepissero direttamente il *tributum ex censu*, a cagione di due passi di Tito Livio, il primo, IV, 49, ove si tratta d'una sottoscrizione volontaria, e il secondo, XXXIII, 42, ove dice: *Quaestores ab auguribus pontificibusque quod stipendium per bellum non contulissent, petebant* (Vedi Becker, II, 2, p. 348). Ma altri testi provano che questo tributo era riscosso da curatori speciali, poi dai *tribuni aerarii* (*a*) e da essi pagato ai soldati. Ma questi agenti avevano un conto corrente con l'*aerarium*, che possedeva i registri dei contribuenti e quelli dei soldati da pagare. Il questore s'incaricava di realizzare l'esazione delle quote non riscosse (Vedi Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 534 e 535).

[2]) Vedi Liv., XXXIII, 42.

[3]) Si può dedurre dal fatto che il registro degli *aerarii* era depositato dai censori al tesoro (Vedi Liv., XXXIII, 42; Mommsen, 2.ª ed., II, p. 535).

(*a*) Vedi Plinio *Hist. nat.*, XXIII, 2, 31; XXXIV, 1, 1; Varron., *De lingua lat.*, V, 181; Aul. Gell., VII, 10; Gaius, IV, 27 e i testi citati da Marquardt, II, p. 173 e seg.

l'aggiudicatario poteva esser tenuto, per una clausola del contratto, a soddisfare la sua obbligazione nelle mani d'un questore militare o d'un creditore di questo. Questi movimenti di fondi s'operavano allora, conformemente ai principî del diritto civile, per mezzo dei banchieri romani [I, **53**] e dei loro corrispondenti in provincia con un mandato o con la delegazione del debitore del tesoro al creditore designato, salvo il conto a regolarsi tra la cassa provinciale e la cassa centrale del tesoro. Si produceva, così secondo Cicerone, una circolazione considerevole di capitali con l'aiuto dei mandati di pagamento fra i tesorieri pagatori generali della capitale e i tesorieri locali o i banchi dei cambiavalute e dei pubblicani [1]).

In linea di principio, le leggi vietavano ai questori di fare una esazione non legalmente autorizzata e d'alienare un cespite del demanio senza un senatoconsulto. Occorreva, inoltre, un ordine d'un console o d'un censore; e qualche volta, per eccezione, il senato incaricava i questori, mediante una commissione speciale, di occuparsi d'un recupero senz'ordine del magistrato [2]).

Tutti i versamenti compiuti a profitto del tesoro dovevano essere accompagnati da una quietanza, preparata dagli scribi e rimessa al debitore dal questore, e da una iscrizione corrispondente sul registro giornale [3]),

[1]) Vedi Cicer., *Pro Flacco*, XIX, 44; *Si praetor dedit, a quaestore numeravit, quaestor a mensa publica, mensa aut ex vectigali aut ex tributo.* Vedi Mommsen, 2.ª ed. (II, 1, p. 536, nota 1); Becker (III, 2, 216).

[2]) Il questore non poteva nè ricevere (vedi Liv., XXIV, 11; XXIII 21; Mommsen, 2.ª ed. II, 1, p. 124, 125), nè alienare il danaro o i beni dell'*ager publicus*, se non per ordine del senato o dei censori (Vedi Liv., XXVIII, 46; XXXII, 7; XL, 1; LIV, 15. *Corpus inscr. lat.*, p. 98; Gell. XIII, 24, 29; Walter. *Gesch.*, § 183, 184; Mommsen, 2.ª ed., II, p. 428, 527, 541; Rudorff, *Gromatic. Instit.*, p. 285). Qualche volta essi erano incaricati di vendere il bottino, *manubiae* (Aul-Gell., XIII, 24; vedi Mommsen, II, 1, 530), come i beni dei condannati (Vedi Liv., IV, 15; VIII, 19; XXXVIII, 60; Dionys. Halicarn., XI, 46).

[3]) Iscrivere una esazione si diceva *acceptum referre* (Cicer., *In Verrem*, I, 39; II, 70; *Pro Roscio comoedo*, I; Gaius, III, 137; Valer. Maxim., VIII, 2; Liv., XXVI, 36, *in fine;* Pagenstecher, *De litterarum obligatione*, Heidelberg, 1851, p. 7 e seg.); rilasciare una quietanza su un ordine del questore, si diceva *chirographum* o *cautionem dare*, il che era di competenza degli scribi *ab aerario* (Vedi Cicer., *De natura Deorum*, III, 30; Plutarc., *Cato minor*, XVIII); più tardi la quietanza venne chiamata *Apocha* (Codice Giustinianeo, X, 122; Codice Teodosiano, XII, 6, 16; XI, 1, 2). Non bisogna confondere il registro giornale *adversaria* (*a*) col libro dei conti mensili, *tabulae* o *codex accepti et depensi* (*b*), nè col libro dei conti correnti, dei banchieri (*argentarii*) e probabilmente dei questori (*rationes* (*c*). Vedi anche sul contratto *litteris*, M. Accarias, *Précis de droit romain*, II, n. 577 e seg. Parigi, 1873; Marquardt, II, p. 67).

(*a*) Cicerone, *Pro Roscio comodo*, V, 67; Vedi Ortolan, *Explic.*

(*b*) Cicerone, *Pro Roscio*, III, 8; *In Verrem*, II, 76, 88; Propert., III, 23, 20.

(*c*) Cicerone, *In Verrem*, II, 77; Digest., II, 13, 4, § 1, e 10 § 2; XXVI, 7, 46 § 5.

riportata poi sul libro mensile dei conti, al capitolo degl' incassi, probabilmente nella forma usata pel registro dei cittadini. Vi si aggiungeva, di certo, l' indicazione della causa [I, **54**] dell' incasso, e l' indicazione delle leggi e dei decreti che la convalidavano. Questi registri erano, in genere, ben tenuti; eppure, sotto l' influenza della corruzione crescente, il VII secolo di Roma vide prodursi esempî sempre più numerosi di false quietanze per pretesi depositi o pagamenti, rilasciate dagli scribi, qualche volta con la connivenza degli stessi questori [1]).

Questi ufficiali, ammessi durante le loro funzioni alle sedute del senato, col solo voto consultivo, potevano prender parte alle discussioni sui crediti supplementari chiesti dai consoli o dai proconsoli, o sull' ammontare del credito quinquennale reclamato dalla censura [2]). La competenza speciale dei questori e la loro conoscenza dell' introito del tesoro, fornivano al senato le notizie necessarie sull' entità e sull' utilità dei crediti proposti. Nell' uscire di carica, questi magistrati avevano d' altronde un titolo legittimo per essere ricevuti definitivamente nel seno della camera alta, al primo formarsi della lista del senato fatta dai censori, per sedervi nelle loro fila tra i questori [3]). A seguito della legge di Sylla sulla questura, essi divennero anche senatori di dritto, fino alla concorrenza dei posti vacanti [4]) [I, **55**].

Se ora passiamo all' argomento delle *spese pubbliche*, riconosceremo che in genere i pagamenti incombevano ai questori. Qui ancora il complesso dei documenti, sparsi nei racconti degli storici e nei monumenti attesta l' esistenza d' un regolamento previdente e minuzioso, che derivava dalle leggi o dai senato-consulti. La contabilità delle spese, sottoposta a forme molto precise, faceva sì che, almeno in Roma, la frode fosse assai difficile [5]). L' osservanza dei regolamenti vi poteva essere facilmente sorvegliata non solo dal senato, ma anche dai censori, dai consoli e da ognuno dei membri del collegio dei questori; ogni atto illegale avrebbe potuto facilmente essere arrestato fin dal principio, o almeno perseguitato dai tribuni.

[1]) Questi registri (*tabulae*) erano, in genere, ben tenuti, prima della fine del VI secolo di Roma (Cicer., *Pro Fonteio*, I a III; Asconius, *In Verrem*, II, 1, 4, p. 158, Orelli; Mommsen, 2.ª ed. II, 1, p. 533, 534; Walter, § 179). Al tempo di Catone d' Utica, al contrario, le frodi pare che fossero frequenti (Plutarch., *Cato minor*, 17, 18); si citano dei *falsa senatusconsulta*, vedi Cicer., *Ad familiares*, XII, 1; *Philipp.*, V, 4, 12.

[2]) Si son visti questori combattere una spesa proposta al senato. Vedi *Auctor ad Herennium*, I, 12; Tacit., *Annal.*, I, 85; Mommsen, 2.ª ediz., II, 1, pag. 542.

[3]) Tito Livio, XXIII, 23; XLV, 15; Valer. Maxim., II, 2, 1; V. Walter, *Geschichte*, § 129.

[4]) Vedi Tacit., *Annal.*, XI, 12; Dio. Cass., LII, 32; LIII, 15; Cicer., *In Verrem*, II, 1, 6, 1; Walter, *Geschichte*, § 130, nota 33; T. Mommsen, 2.ª ed., 1, 440.

[5]) Vedi Cicer., *Pro Fonteio*, I-III; Laboulaye, *Essai*, p. 45, 161, 193; Rein, *Criminalrecht der Roemer*, p. 599 e 605; Walter, 179.

Le spese, legalmente autorizzate e regolarmente ordinate da un magistrato competente, non dovevano essere sborsate che sulla produzione d'un mandato in buona forma, corredato di documenti tendenti a garentire l'esistenza e lo stato liquido del credito, la qualità del creditore e l'esecuzione del servizio indicato dal mandato [1]).

Infatti, era assolutamente vietato al questore, sotto la sua responsabilità, di pagare *contra legem* [2]). Accade così per esempio, che [I, **56**], pei pubblici apparitori, la legge di Sylla non permetteva di pagare il loro stipendio che sull'ordine emanato dal magistrato loro capo, dopo una verifica dello stato del personale depositato negli stessi archivi dell'*aerarium*, e dell'identità del funzionario latore [3]). I creditori del tesoro, in virtù dei contratti di forniture o di lavori pubblici, presentavano il mandato del censore, console e pretore, con l'indicazione del loro titolo, di cui il processo verbale originale si trovava all'*aerarium*, e la prova della ricezione (*probatio*) da parte del magistrato competente. L'identità di chi ordinava i pagamenti e quella del creditore doveva essere, al caso, attestata da testimoni [4]); inoltre quest'ultimo era tenuto a fornire una valida quietanza di pagamento, che doveva essere registrata immantinenti dagli scribi sul libro giornale, poi riportato al libro dei conti mensili (*expensum Titio centum*), con l'enunciazione della data e della causa del pagamento.

[1]) Plutarch. (*Cato minor*, XVII e XVIII) prova nei suoi passi, troppo estesi e troppo conosciuti per essere riprodotti qui, che non poteva aver luogo alcun pagamento se non sul mandato emanato da persona abilitata ad emetterlo, per esempio, da un console, e debitamente verificato (vedi Mommsen, 2.ª ed., II, 1, p. 537 e seg., 541. Vedi anche Cicer., *Philippic.*, IX, e XIX *in fine;* Polyb., VI, 12, 8 e XIII, 2; Liv., XXXVIII, 55). Documenti giustificativi del servizio fatto erano anche richiesti; è quanto risulta dalla legge dei *XX quaestoribus*, che esige, oltre del mandato del capo del personale, lo stato delle persone da pagare (*a*); pel pagamento dei prezzi dei contratti, parimenti i testi implicano la produzione del contratto e la prova dell'approvazione dei lavori, *probatio*, da parte del magistrato facoltato ad ordinare i pagamenti (Vedi *Lex Puteolana parieti faciundo in fine*, che permette di pagare metà dopo le sicurtà fornite e metà dopo l'approvazione, da parte *dei duoviri* e del consiglio, dei lavori compiuti. Vedi Bruns, *Fontes*, 4.ª ed., p. 213).

[2]) Liv. (XXXVIII, 55) dice che i questori si rifiutavano a fare uscire i denari dalla cassa, contrariamente alla legge (*contra legem promere*): Becker, II, 2, p. 349); Mommsen 2.ª ed. (II, 1, 541). Così la legge regolava specialmente le condizioni di validità del pagamento da fare ai creditori dello Stato.

[3]) Vedi la nota 139 e Mommsen, 2.ª ed., I, p. 288, 320, 338 e II, 1, 540.

[4]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, XII). Quanto alle scritture a farsi sulle *tabulae publicae*, vedi Anonimo (*in Verrem*, I, 12, p. 158, ed. Orelli); Plutarch. (*Cato minor* XVIII); Polyb., (VI, 11); Walter (§ 179).

(*a*) Al principio e alla fine della legge, si legge: *Quorum nomina ad aedem Saturni in pariet*[*em*] *intra cautas scripta erunt... ad aerarium deferre:* vedi anche senato-consulto del 743 di Roma *apud* Frontin., *De aquis*, 100; Mommsen, II, 1, p. 532.

I questori fornivano ancora agli ambasciatori o ospiti stranieri ammessi dal senato, ma solo dopo dichiarazione del numero dei loro schiavi, le somme necessarie pel loro mantenimento, e fornivano loro l'alloggio [1]; essi erano mandati alle volte ad incontrarli [I, **57**] per riceverli a spese dello Stato [2]. Ma il questore non poteva metter fuori del tesoro di riserva alcun fondo o verga, foss' anche per ordine del console, senza un senatoconsulto speciale [3].

Quanto al fatto di sapere a qual credito un pagamento doveva essere imputato, il questore non doveva occuparsene, se il mandato per spese di pace emanava da un console. Al contrario, gli ordini emessi dai censori s'imputavano al credito loro aperto fin dal principio della loro censura, il cui esercizio era ridotto a diciotto mesi, salvo prolungamento voluto dal senato. Se il credito era esaurito, il questore doveva ricusare il pagamento [4]. La legge municipale di Giulio Cesare, resa nel 705 di Roma o 45 av. G. C., a proposito dei fondi accordati a un edile dal consiglio o dalla curia d' un Comune pei lavori di viabilità, stabilisce che il cassiere o questore locale è tenuto a pagare all' imprenditore quel che è dovuto giusta il contratto d' appalto, ma nella misura del credito accordato dal consiglio municipale [5]. Non era che a seguito d' una verifica necessaria che il tesoriere pagatore generale ordinava al cassiere del suo ufficio di effettuare un pagamento contro quietanza.

La cassa era aperta solo in certi giorni, [I, **58**] e si videro questori che si rifiutarono di derogare alla regola, anche dietro invito d' un magistrato come Publio Scipione l'Africano [6]. Questo illustre generale, troppo poco proclive a rispettare i regolamenti, minacciò d' impadronirsi delle chiavi del tesoro. Bisognò cedere allora, senza dubbio pel diritto di requisizione dei consoli [7].

Scaduti i mandati, venivano soddisfatti nell' ordine della loro presentazione; ma doveva osservi un turno di favore per la restituzione delle somme depositate o consegnate sull' ordine del magistrato e di cui la legge prescriveva il pagamento *extra ordinem* [8]. Per tal modo, in caso di prestito del danaro dei pupilli, il questore aveva dovuto aprire un conto a questi ultimi e portare a loro credito la somma ricevuta.

---

[1]) Vedi Cicer. (*Pro Planco*, XVIII, 43); Liv. (XLII, 6); Valer. Max. (V, 1, 1); Plutarch. (*Quaestion. rom.*, XLIII; Mommsen, 2.ª ed. (II, 1, p. 540).

[2]) Vedi Liv. (XLV, 13; XLV, 44); Valer. Maxim. (V, 1, 1).

[3]) Vedi Cicer. (*Ad Atticum*, VII, XXIV).

[4]) Vedi Liv. (XLIV, 16, 7); Varr. (*De lingua latina*, V, 181); Mommsen, 2.ª ed. (II, 1, p. 441, 541, 546).

[5]) Vedi *Lex Julia municipalis*, linea 29, resa nel 709 di Roma o 45 anni av. G. C., *Corpus inscr. lat.*, I, n.° 206; Marquardt, *Staatsverw.*, I, p. 65 e seg.

[6]) Vedi Polyb. (XXIII, 14), Liv. (XXXVIII, 55).

[7]) Mommsen crede che Publio Scipione fosse allora console per la seconda volta (II, 1, p. 127).

[8]) *Lex Aeilia repetundarum* (§ 69); vedi anche, pei pupilli, Liv. (XXIV, 18).

Il Mommsen ammette la necessità d'un certo intervallo tra la presentazione dei mandati e il loro soddisfacimento, a cagione dell'esame dei documenti agli uffici [1]). Cicerone infatti menziona numerosi reclami fatti da un creditore prima di essere rimborsato [2]).

La validità dei crediti o dei mandati poteva far sorgere gravi difficoltà, che il collegio dei questori doveva risolvere all'unanimità. Catone cassò un ordine di pagamento già iscritto da uno dei suoi colleghi, [I, **59**] e ricusò di pagare un'ordinanza emanata da un console, quantunque convalidata da testimoni, finchè i consoli non fossero venuti di persona ad affermarne con giuramento l'autenticità [3]). L'intercessione o *veto* d'un solo questore arrestava il pagamento d'un mandato contestato.

Sventuratamente, sopratutto dopo che si fu moltiplicato il numero di questi magistrati, tale funzione fu affidata a giovani, al primo loro entrare nella carriera politica, i quali non erano tutti, come Catone, compenetrati del dovere rigoroso di conoscere e d'applicare le leggi e i regolamenti del loro ufficio. Questi funzionari senza esperienza restavano alla mercè degli scribi del tesoro, che erano molto versati nella pratica della contabilità, ma più soggetti alla corruzione [4]).

La storia fa menzione di molti fra questi impiegati rei di falso e di peculato [5]), ma essa stigmatizza anche quei questori troppo facili ad emettere mandati irregolari, non convalidati da documenti giustificativi, o a fare delle vere rimessioni dei crediti del tesoro, mediante la sollecitazione di personaggi influenti. Gl'interessati assediavano infatti gli uffici principalmente all'epoca dell'uscita dalla gestione dei questori che essi conoscevano, per ottenere da loro una decisione favorevole [6]). Catone, non [I, **60**] contento di revocare gli scribi infedeli, li perseguitava innanzi la Corte d'assise (*quaestiones perpetuae*) [7]).

Col suo lavoro e la sua fermezza, egli presto aveva saputo stabilire l'ispezione vera dei registri, troppo abbandonata prima di lui a semplici impiegati subalterni; vi trovò la traccia d'antichi debiti del tesoro verso privati; e, viceversa, fece appurare e saldare immantinenti tutti questi conti in sofferenza, e sradicò interamente l'abuso dei pagamenti, delle quietanze o delle liquidazioni di favore [8]).

[1]) Vedi Mommsen, 2.ª ed. (II, 1, p. 541, *Staatsrecht*).

[2]) Vedi Cicer. (*Pro Fonteio*, III, 4).

[3]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, XVII); Catone radiò anche una volta, come illegale, un ordine di pagamento già emesso e registrato dal suo collega, il questore Marcello.

[4]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, XVI, XVII, XVIII); Festus, V.° *Scribae*, p. 338, ed Müller); Becker (II, 2, p. 357 e seg.); Mommsen (*Staatsrecht*, I, 2.ª ed., p. 287, 320 e *Corpus inscr. lat.*, VI, 1, p. 406 e s.).

[5]) Vedi Cicer. (*Pro Murena*, XX, XL; *De natura Deorum*, III, 30).

[6]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, XVI, XVII).

[7]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, XVIII).

[8]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, XVIII).

Non v'ha dubbio che i questori alla loro uscita rendessero conto ai loro successori dello stato della cassa e della situazione dei registri allo spirare dell'anno di carica, affine di ripartire esattamente le responsabilità. Del resto, gli antichi questori, avendo l'entrata al senato, dovevano sottomettere a questo il loro conto di gestione; ma ci mancano i testi sui particolari di tale questione importante.

Si sa peraltro che i questori di provincia, magistrati posti presso i proconsoli e che percepivano solo in principio i fondi e le vettovaglie, come i tributi locali destinati alle spese della provincia, per impiegarli sull'ordine dei governatori, compilavano i loro conti di gestione contemporaneamente [I, 61] ai conti amministrativi di questi ultimi, e gl'inviavano ai questori urbani, loro direttori e corrispondenti [1]). Il tutto doveva essere sottoposto all'esame del senato col conto del tesoro centrale. Una buona legge di Giulio Cesare sull'amministrazione provinciale prescriveva anche la redazione dei conti del pretore in tre esemplari originali, di cui due sarebbero depositati nelle città principali della provincia per essere consultati dal governatore e dal questore entranti in carica e l'altro al tesoro per facilitare il confronto col conto del questore e il controllo del senato [2]).

I questori provinciali avevano anch'essi i loro scribi e impiegati. Gli scribi del tesoro non erano semplici impiegati d'ordine. Si vedevano in loro dei funzionarî rivestiti d'una carica pubblica tenuta in molta considerazione. Il loro impiego, quantunque revocabile per causa legittima, si presenta a noi come una specie d'ufficio ministeriale da potersi trasmettere a titolo oneroso [3]). Era nelle loro mani che si trovava affidata la custodia immediata dei registri pubblici e la redazione dei conti dell'*aerarium*. Tre delle decurie d'apparitori destinate al servizio dei magistrati erano state adibite dalla legge *Cornelia de XX quaestoribus* o *de scribis et apparitoribus*

[1]) Plutarch. (*Tiber. Gracchus*, 6); Cicer. (*In Verrem*, I, 13 e II, 1, 39; *Ad familiares*. II, 17, 2; IV, 5, 20); Liv. (XXXVIII, 54); Aul.-Gel. (IV, 18); Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 119; II, 1, p. 519, 540 e seg.); Marquardt (I, 388, 389); Ed. Laboulaye (*Essai*, p. 46, 161 e seg., 179, 180).

[2]) La legge Julia, resa, secondo alcuni, nel 710 di Roma, o 44 av. G. C., ma piuttosto nel 695 di Roma, o 59 av. G. C., secondo Walter (§ 248), è chiamata da alcuni *Lex de provinciis*, e da altri, *De repetundis pecuniis*. Essa prescriveva la redazione in triplo originale dei conti del governatore (Vedi Dio Cass., XXXIX, 23; Cicer., *Ad familiares*, II, 17 e V, 20; *Ad Atticum*, VI, 72; *In Pisonem*, 61). Su questi conti, vedi Lange (*Alterthümer*, 3.ª ediz., II, p. 667; III, p. 292 e seg.), e soprattutto Marquardt (I, p. 385); A. W. Zumpt (*Criminalrecht*, II, 2, p. 78, 84, 294, 320, 336, 348); Laboulaye (*Essai*, p. 46, 161, 166, 174, 177, 179, 180, 303); Walter (§ 248); Mommsen (*Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, 677 e seg.; II, 1, p. 221, 256, 438, nota I, 533, 549, 550).

[3]) Vedi Cicer. (*Verr.*, III, 79); Sveton. (*In vita Horatii*); Gruter. (*Inscript.*, 627, 5); Becker (II, 2, p. 372 e nota 42); Mommsen (I, 2.ª ediz., p. 325, nota 5 e seg.).

alle scritture del tesoro [1]). [I, **62**] Questi segretarî, non cambiavano in genere coi questori, e perciò formavano degli ufficî permanenti. I sei primi di ogni decuria componevano anzi un comitato, che assumeva l'incarico speciale della revisione dei mandati e dei documenti giustificativi e preparava le quietanze [2]).

La legge municipale di *Julia Genetiva* ci mostra il tesoro d'una colonia, organizzata sul modello romano, con gli scribi della cassa locale, obbligati a prestare un giuramento professionale. Essi dovevano, infatti, giurare pubblicamente nel foro, in un giorno di mercato, di ben custodire il tesoro, e di conservare fedelmente le scritture. Veniva registrato negli archivî il processo verbale di questa prestazione di giuramento, sotto pena d'incapacità dello scriba e d'un'ammenda di 5,000 sesterzi pel magistrato che avrebbe dovuto esigerlo [3]).

I questori avevano ancora degli uscieri (*viatores*), degli araldi (*praecones*) adibiti nelle vendite demaniali, e, come inservienti d'ufficio, degli *accensi*, degli schiavi pubblici (*servi pubblici*), alloggiati e nutriti a spesa dello Stato [4]).

Si vede dal complesso di questi particolari, benchè incompleti, forniti dallo stato attuale della scienza, che i Romani possedevano le nozioni [I, **63**] e i procedimenti essenziali d'una contabilità regolare. Sventuratamente le loro idee sul controllo giudiziario o amministrativo dei contabili non s'elevarono alla stessa altezza, e il loro regime sotto questo rapporto, compromise, coi suoi difetti, le finanze della repubblica.

III.

Il principio della responsabilità degli amministratori e dei depositari del pubblico danaro non avrebbe potuto indubbiamente sfuggire a un po-

[1]) Vedi *Lex Cornelia* di Sylla *de XX quaestoribus* o *de Scribis et Apparit.* (Vedi Haubold, *Monum.*, p. 85-89; *Corpus inscript. lat.*, p. 108); legge rogata nel 693 di Roma o 81 anni av. G. C. Vedi Cicerone (*De natura Deorum*, III, 30; *Fragment. Vatican.* 124); Tito Livio (XL, 29); Cicerone (*Catilina*, IV, 6); Mommsen, 2.ª ediz., I, p. 331, 336 e seg.); Lange (I, p. 884, 894 e seg., 3.ª ed.; Walter (§ 143).

[2]) Vedi Cicer. (*De natura Deorum*, III, 30; *In Pisonem*, 25); Becker (II, 2, p. 357, 373 e seg.). Questi scribi, che tiravano a sorte le loro provincie coi questori, formavano una specie d'ordine assai considerato (Cicer., *In Verrem*, III, 79, 80; *Catilin.*, IV, 7 [8]; *Declamatio pro domo*, 28; Sveton., *Claud.* I; Mommsen, 2.ª ed., I, p. 337, nota 3; II, 1, p. 532, note 3 e 4). I capi, o *sex primi*, erano tenuti ad esaminare questioni delicate, e a preparare le soluzioni da sottomettere ai giurati (Plut., *Cato minor*, XVI a XVIII; Mommsen, 2.ª ed., I, 328, 330, 332; p. 541, 542.

[3]) *Lex Colon. Jul. Genetivae* (cap. LXXXI; vedi C. Giraud, *Les nouveaux bronzes d'Ossuna*, p. 57 e seg., Parigi, 1876.

[4]) Vedi *Lex de XX quaestoribus*, e senato-consulto, *apud* Frontin., 100. Walter (§ 143). Vedi Mommsen, 2.ª ed. (I, p. 284, note 2 e 345), pei *viatores quaestorii*; vedi, pei *praecones*, Orelli, n. 2176, e Mommsen, I, p. 286, nota 7, *Dir. pubbl. rom.*

polo eminentemente dotato di senso giuridico. Ma sarebbe occorso un giudizio regolare, generale e rigoroso di tutti i contabili da parte d'un tribunale finanziario, e al contrario, con un fatale errore, si confondeva nelle mani d'un corpo politico, il controllo giudiziario con l'amministrazione [1]). Niuno ebbe l'idea d'organizzare, sia in provincia un controllo amministrativo e una ispezione delle finanze, sia a Roma una giurisdizione elevata e indipendente, tanto per esaminare e giudicare su documenti i conti in danari che per controllare quelli di coloro che disponevano l'emissione i mandati e comunicare i risultati al senato romano. Invece di queste riforme, che, d'altra parte, i torbidi degli ultimi tempi della repubblica avrebbero difficilmente permesso d'iniziare, [I, **64**] gli uomini di Stato si preoccuparono solo di proteggere il tesoro e i provinciali contro le malversazioni dei funzionari [2]), sottomettendoli a una responsabilità amministrativa nel seno del senato, indi repressiva innanzi a commissioni speciali, o innanzi ai comizî e alle corti d'assise.

Tuttavia, delle regole elementari in materia di responsabilità avevano avuto il loro sviluppo. Ogni magistrato uscendo di carica doveva render conto al senato (*rationes reddere*).

Inoltre, tutti quelli che, contrariamente alle leggi, avevano maneggiato i fondi dello Stato e stornati o semplicemente ritenuti indebitamente valori ad esso appartenenti, furono ugualmente assoggettati a presentare i loro conti, e, di più, colpiti coi mezzi repressivi.

La storia c'insegna che, ancora prima che fossero votate leggi speciali sulla concussione e sul peculato, alcuni impiegati erano stati condannati per distrazioni a danno dell'*aerarium*, non senza infamia pel magistrato che rispondeva dei suoi agenti [3]). Non furono risparmiati dei consoli o dei pro consoli denunziati dai tribuni e finanche dei censori. Nel 573 di Roma o nel 181 av. G. C., ne fu criticato uno, Aemilius Lepidus, per avere impiegato il danaro del tesoro [I, **65**] a costruire una diga presso Terracina allo scopo di preservare le sue terre dall' inondazione [4]): il censore Quintus Fulvius Flaccus, che aveva portato via le tegole di marmo del santuario di Giunone Lacinia, per coprire un tempio ch'egli faceva costruire in Roma, fu obbligato dal senato, nel 581 di Roma o 173 av. G. C., ad appaltare la ricollocazione a posto di questi materiali [5]).

La responsabilità dei magistrati seguitò ad essere retta esclusivamente

[1]) Vedi Ed. Laboulaye (*Essai*, p. 22, 47, 79 e seg. 118 e seg.). Montesquieu, *Esprit des lois*, XI, ch. 18, p. 216, e ch., 19, p. 218, ed. Lefèvre.

[2]) Vedi Liv., XXXVII, 57; Laboulaye (*Essai*, p. 108, 126, 165, 168, 177, 183, 193; T. Mommsen, 2.ª ed., I, p. 672 e 676).

[3]) Vedi Liv., XXX, 39; per le persecuzioni contro alcuni magistrati, vedi anche Liv., XXXVIII, 50, 54; XXXVIII, 55; XXXVII, 58; LXII, 21; XLIII, 2; Laboulaye, *Essai*, p. 129, 130, 193, 195.

[4]) Sul fatto del censore Lepido, vedi Tito Livio, XL, 51.

[5]) Vedi Liv., XLII, 3.

dai principi del diritto comune in materia civile o repressiva. Uno storico moderno [1]) ha anche trovato in ciò occasione di prodigare un elogio al regime romano, molto vicino ad una critica indiretta all'indirizzo delle giurisdizioni speciali. Ma, se si è voluto parlare della garentia amministrativa, essa non esisteva a Roma che nel periodo della durata annuale delle magistrature urbane [2]); se, al contrario, s'è voluto fare allusione ai tribunali amministrativi pei contabili, si è, credo io, commesso un errore al dì d'oggi condannato dall'esperienza e dai pubblicisti più ostili al privilegio della garenzia dei funzionari [3]).

Prima del sesto secolo di Roma tuttavia, gli abusi non si moltiplicarono molto a [I, **66**] cagione della breve durata delle magistrature e del diritto di pubblica accusa concesso ad ogni cittadino insieme all'azione civile offerta alla parte lesa [4]). Spesso anche l'intervento d'un collega, d'un magistrato superiore o d'un tribuno preveniva delle operazioni illegali. Questi mezzi di protezione nella città non fecero avvertire l'importanza d'un'altra garentia nel controllo giudiziario d'un tribunale finanziario, garentia, che non pareva resa necessaria dalle proporzioni modiche del bilancio delle spese ordinarie. Poichè la fede pubblica era salvaguardata dai censori, non si sentì neppure il desiderio d'una nuova giurisdizione [5]). D'altra parte, tutto a Roma era tradizionale e non v'era istituzione che si sviluppasse, allora, il cui germe almeno non fosse stato deposto, fin dall'origine, nel vecchio suolo del diritto quiritario.

Le guerre di conquista, intanto, apportarono con l'istituzione delle provincie l'esaurimento delle risorse e dei pubblici bisogni, la lunga durata delle magistrature al di fuori, l'arbitrio e gli abusi dell'autorità proconsolare e finalmente il disordine ed anche l'anarchia in tutto il governo [6]).

L'organizzazione di Roma, appropriata a un municipio, [I, **67**] non potette adattarsi utilmente a rapporti d'un grande Stato [7]).

[1]) Vedi Mommsen, 2.ª ed., I, p. 672, 679, *Diritto pubblico romano*.

[2]) Vedi Dionys. Hal., X, 39; Cicer., *De finibus*, II, 16; *Fragm. leg. Acil.*, c. III; Dio. Cass., LV, 10. Vedi Laboulaye, *Essai*, p. 149, 193; A. W. Zumpt, *Criminalrecht*, II, p. 255; I, 2, p 149, 220 e seg.; Walter, § 856 e nota 150. Ma il magistrato poteva accogliere l'azione intentata, vedi Liv. XLIII, 16. Mommsen, 2.ª ediz. I p. 679 sg.; Lange, I, 3.ª ed., p. 685.

[3]) Laboulaye, *Essai*, p. 61, 118, 193.

[4]) Vedi Cicer., *De Divinatione*, 17; Walter, § 248; Laboulaye, *Essai*, p. 193; Mommsen, I, p. 672 e seg. *Diritto pubblico romano*; Rein, *Roem. Criminalrecht*, p. 605, ammette che i casi di concussione fossero assai rari prima della 2.ª guerra punica.

[5]) Vedi Laboulaye, *Essai*, p. 161 e seg. 193 e seg.; Walter, §§ 248-249.

[6]) Vedi Sallust., *Jugurth.*, 36; *Catilina*, 10, 12; Cicerone, *Verr.*, V, 126; Walter, § 249 a 251, riassume benissimo i progressi dell'anarchia a Roma. Vedi anche Ed. Laboulaye, *Essai*, p. 12, 111, 163, 171 e seg.

[7]) Confronta Montesquieu, *Grandeur et décadence des Romains*, c. IX; Ed. Laboulaye, *Essai*, p. 8, 164 e seg.; Am. Thierry, *Tableau de l'empire romain*, p. 39 e 44, 7.ª ed., 1876, in-12.

I governatori, univano al comando supremo l'insieme dei poteri di là del recinto della città; esenti inoltre da ogni sorveglianza locale, rispettavano tanto poco i diritti del tesoro quanto le deboli garenzie della costituzione provinciale (*forma provinciae*) [1]. I generali non contenti d'arricchire a spese del nemico, ostentavano, magari, al loro ritorno, un contegno indipendente e quasi monarchico [2]. Publio Scipione l'Africano, chiamato dai tribuni a comparire innanzi ai comizî sotto l'accusa di contabilità occulta e di distrazione del pubblico danaro, in occasione delle sue funzioni di luogotenente di suo fratello in Asia, invitò il popolo a recarsi al Campidoglio per celebrarvi insieme a lui l'anniversario della disfatta d'Annibale.

I grandi cittadini dell'antica repubblica avrebbero stimato più degno di loro d'inchinarsi innanzi alla regola comune. Ma il vincitore di Carthagine e dell'Oriente si credeva al disopra delle leggi. Eppure egli non potette evitare un processo altrimenti che con un esilio volontario [3].

Lo spirito pubblico s'era assuefatto troppo facilmente a considerare la provincia come un demanio [I, 68] del popolo romano, una possessione da sfruttare [4] piuttosto che come una parte integrante dello Stato da far prosperare.

I governatori non videro altro che una fonte di ricchezza per loro. Investiti d'un *imperium* illimitato, non contrabbilanciato dal *veto* d'un collega o d'un tribuno, essi pur dovevano, dopo vari anni, dar conto al senato della loro amministrazione, come i questori dovevano dar conto della loro gestione ai tesorieri generali. Ma quale poteva essere l'efficacia d'un controllo tanto tardivo quanto lontano? [5].

Le provincie furono preda ad odiose malversazioni.

Detenere irregolarmente il denaro delle città e dello Stato, esigere

---

[1]) Sulla *forma provinciae*, vedi Walter, § 233, sul governo delle provincie durante la repubblica, vedi Mommsen, *Diritto pubblico romano* (*Staatsrecht*), 2.ª ed., I, p. 53; 57, 72 e II, 1, p. 229 e seg.; Laboulaye, *Essai*, p. 161, 166, 174, 177 a 180; Marquardt, *Ammin. rom.*, I, p. 388, 389, 397; Lange, *Ant. rom.*, II, 1, p. 883; III, p. 292; Becker, II, 1, p. 358 e seg.; Walter, §§ 234, 248 e seg.; Waddington, *Les fastes consulaires des provinces asiatiques*, p. 3 e seg.

[2]) Vedi il fatto di Publio Scipione, nel 573 di Roma o 181 av. G. C., in Livio, XXXVIII, 51 e seg.

[3]) Vedi Liv., XXXVIII, 51, 52; Laboulaye, *Essai*, p. 13, dice benissimo: « molto ci corre tra questo disprezzo aristocratico e la virtù del vecchio Catone, che, accusato quarantaquattro volte e sempre assolto, non temette mai la suscettibilità popolare, senza della quale una democrazia non è possibile (*a*).

[4]) La provincia era chiamata il podere del popolo romano, *praedium populi Romani*, vedi Cicer., *In Verrem*, II, 3; Marquardt, I, p. 340.

[5]) Ed. Laboulaye, *Essai*, p. 173 e seg., 181 e seg.; Walter, § 814.

(*a*) Plin., *Hist. nat.*, VII, 27.

delle tasse o delle requisizioni illegali, simulare spese fittizie, o patteggiare cogli appaltatori generali e gli acquirenti di monopoli [1]), impiegare il pubblico danaro in opere private, estorcere pretesi doni volontari o corone di oro, in una parola organizzare la dilapidazione col terrore d'una giurisdizione armata del *jus gladii*; tali erano gli abusi familiari al dispotismo proconsolare [2]).

Onde contabilità occulta, peculato e concussione da parte del proconsole, peculato o falso da parte del questore compiacente o complice [3]), che ometteva degli incassi e [I, **69**] portava a conto spese immaginarie o scientemente ingrossate; tutti questi reati non costavano nulla ai magistrati, per comperare, a spese dei provinciali, i comizi e il potere a Roma. Era un circolo fatale di spoliazione e di tirannia percorso senza tregua e sempre rinnovato dall'ambizione, che riduceva a sistema la cupidigia [4]). I buoni cittadini ne furono impressionati; lo scontento pubblico e l'interesse del tesoro finirono coll'obbligare il senato a dare ascolto alle lagnanze presentate da parte dei soggetti o alleati per mezzo dei loro patroni. Ma questa giurisdizione accidentale e tutta politica parve ben presto insufficiente o troppo sospetta di compiacenza verso i magistrati dell'ordine senatorio [5]). Dopo le commissioni speciali di giurati, furono ideate le commissioni permanenti o corti d'assise (*quaestiones perpetuae*) [6]).

[1]) Vedi Cicer., *In Verrem*, p. 1, 9 e seg.; Laboulaye, *Essai*, p. 77, 179.

[2]) Vedi, sulle concussioni dei magistrati, o il delitto di *repetundae pecuniae*, Laboulaye, *Essai*, p. 161, 164, 174 e 180; Walter, § 248 e 814; Rudorff, *Storia del diritto rom.*, 1, § 31; Lange, *Ant. rom.*, 3.ª ed., II, p. 442, 591, 664, 667, III, p. 292 e seg.; Marquardt, I p. 398; A. Zumpt, *Criminalrecht der Republ.*, II, 1, p. 6, 35, 49, 51, 99, 110, 168, 393 e II, 1, p. 168 e seg.

[3]) Vedi Cicer., *In Verrem*, I, 19, 14; Plutarch., *Cato minor*, 18; Laboulaye, *Essai*, p. 47, 180 e seg.

[4]) Sallust., *Catilin.*, 10, 12; vedi Laboulaye, *Essai*, p. 163, 175; Walter, §§ 257, 814.

[5]) Appian., *De bell. civil.*, I, 22; Laboulaye, p. 204, 216 e seg.; Walter, § 254.

[6]) Le *quaestiones perpetuae* o letteralmente le *commissioni permanenti*, che noi traduciamo per corti d'assise, per meglio determinare l'idea d'un tribunale di giurati presieduto da un pretore, sono stati fin da molto tempo oggetto di lavori considerevoli. Io mi restringo a citare fra i moderni Ferd. Walter, che ne tratta in succinto, ma in maniera sostanziale nelle sua *Storia della legislazione romana*, §§ 248, 834 e seg. La parte penale di questo bel libro (di cui la parte relativa alla procedura civile o alle azioni era stata tradotta dal Laboulaye nel 1850) è stata tradotta sulla terza edizione dal Picquet Damesme, Parigi, 1863. È mestieri citare anche il Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats*, p. 123, 184, 196, 237 e seg.; Rudorff, *Storia del diritto romano*, Leipzig 1856, non tradotta (I, p. 75 e II, p. 436); Rein, *Diritto criminale dei Romani*, (*Criminalrecht der Römer*), p. 69, 604 e seg., Leipzig, 1844; Geib, *Procedura criminale dei Romani* (*Criminalprocess Römer*), Zürich, 1842, p. 169 e seg. e infine A. W. Zumpt, *Diritto criminale della repubblica romana* (*Criminalrecht der Röm. Republik*), Berlino, 1869, di cui la traduzione non è ancora comparsa (e neppure la traduzione delle

La legge Calpurnia sulla concussione [1] (*repetundae pecuniae*), introdotta dal tribuno Calpurnio Pisone Frugi nel 605 di Roma o 149 av. G. C., fu la prima di quelle che organizzarono le corti d'assise, senza spogliare previamente il giurì senatorio del suo monopolio. Si conoscono le grandi lotte fra gli ordini della cittadinanza, seguite da numerose leggi giudiziarie sulla composizione del giurì: scelto dapprima nel seno del senato, [I, **70**] la scelta passò poi nell'ordine equestre e più tardi fu restituita all'ordine senatorio, e definitivamente preso su una lista tripartita di senatori, di cavalieri e di tribuni del tesoro. Io non ho da rifare, qui, dopo eminenti giureconsulti [2], l'istoria tanto drammatica delle leggi *judiciariae* [3] e quella delle leggi criminali sulla responsabilità dei magistrati romani [4]. Tutto il congegno di questi codici speciali non ebbe

tre opere precedenti), 4 vol. in 8 in due parti; II, 1, p. 32, 53, e seg.; II, 2, p. 132 e seg., 134, 156, 168; Mommsen (*Diritto pubblico rom.* (*Röm. Staatsrecht*), 2.ª ed., I, 161, 677, II, p. 3, 191, 213, 547, 569, 645).

[1]) La legge *Calpurnia* sulla concussione promulgata nel 605 di Roma o 149 avanti G. C., fu la prima che sostituì alle commissioni accidentali (*quaestiones extraordinariae*, su queste vedi Lange, 3.ª ediz., II, 75, 99, 274, 321, 342, 441, 552, 555, 560, 584, 590, 595, 620, 639, 696, una giurisdizione permanente in materia di concussione (*repetundae pecuniae*), ma senza togliere ai senatori il monopolio della funzione di giurati (Vedi Lange, *Ant. rom.*, 3.ª ed., I, p. 786; II, 322, 595 e 663). Essa organizzò un tribunale, presieduto da un pretore (*judicium publicum*), al quale gli alleati o soggetti, e, in generale, le vittime d'una concussione, potevano indirizzarsi per ottenere, mediante la forma civile *per sacramentum*, una condanna pecuniaria. (Vedi Cicer., *Brutus*, XXVII). Questa legge fu seguìta da molte altre leggi, segnatamente le leggi *Junia, Acilia, Servilia Glauciae, Cornelia, Julia* sulla concussione, o sull'insieme *delle accuse* come pretende A. W. Zumpt. Vedi, sulle *leges repetundarum*, in particolare, Laboulaye, *Essai*, p. 196 e seg. e C. T. Zumpt, *De legibus judiciisque repetundarum*; Walter, §§ 248, 524 e 814; Rudorff, I, § 30, p. 75 e seg.; Rein, p. 604; A. W. Zumpt, *Criminalrecht*, II, 1, p. 6, 41, 51, 110, 396 e II, 2, p. 294, 310, 214, 330, 348; Lange, *Ant. rom.*, 3.ª ed., II, p. 664, 667, III, p. 692 e seg., 2.ª ed., Berlino, 1876.

[2]) Vedi Appian. (*De bell. civil*, I, 1); bisogna consultare sui grandi dibattimenti, causati dalla composizione del giurì, e sulle lotte fra l'ordine senatorio e l'ordine equestre su questo soggetto, Laboulaye (*Essai*, p. 14, 183, 188, 196, 216, 263, 275 e seg.); Walter (§§ 254 e 814); Rein (p. 67, 601 e seg.); A. W. Zumpt, *Diritto crim.* (II, 1, p. 54 e seg. e II, 2, 93 e seg.; Belot, *Hist. des cheval. rom.*, 1872, p. 197 e seg.).

[3]) Quanto al numero e alla natura di queste leggi giudiziarie sulla composizione del giurì e della procedura, *judiciariae leges*, vedi Walter (§ 254); Laboulaye (*Essai*, p. 216, 231, 234, 271, 311); Rudorff (I, § 37, p. 92 etc.); Lange, *Ant. rom.*, II, § 132, p. 668 e seg., 3.ª ed., Berlino 1879; Mommsen, *Zeitsch. für Althr.*, 1843, n. 102.

[4]) L'insieme delle leggi sulla responsabilità dei magistrati è stata studiata non solo da Rein (p. 600, 670 e seg.), ma da Ed. Laboulaye (*Essai*, p. 162 e seg.), da A. W. Zumpt (II, 1, e II, 2, *op. cit.*), e, dal punto di vista della procedura, da Geib, *op. cit.*, p. 178 e seg., da Mommsen, I, 2.ª ed., p. 672 e seg.

per risultato che la punizione d'un certo numero di colpevoli, senza poter mettere un termine ai disordini finanziarî.

Gli abusi rinacquero da principio sotto l'influenza dei costumi del tempo, poi dei vizî della costituzione delle provincie, favoriti dalla mancanza di controllo in Roma e dagli scandali d'una giurisdizione repressiva, ch'era a sua volta corrotta [1]).

Che mai poteva infine aspettarsi il governo dai comizî composti di liberti profondamente corrotti dalla schiavitù [2]) o dalle liberalità delle leggi frumentarie [3])?

Non già che la legislazione criminale fosse incompleta.

Una legge di Giulio Cesare sulla concussione, promulgata nel 695 di Roma o 59 av. G. C., durante il suo primo consolato, comminava la pena dell'esilio contro ogni funzionario che avesse indebitamente ricevuto, a motivo della sua carica, o estorti, per frode o per violenza, [I, 71] valori appartenenti sia a una città, sia a un privato [4]). Le leggi, *Cornelia* di

[1]) È la corruzione dei giudici senatorî, troppo favorevole ai magistrati del loro ordine, poi quella dei cavalieri troppo parziale pei pubblicani, che furono l'occasione o il pretesto di grandi lotte su leggi giudiziarie. Vedi Appiano (*De bell. civil.*, I, 22); Laboulaye (*Essai*, p. 12, 18, 118, 216 e seg.); Lange (II, 3.ª ed., § 132, p. 668 e seg.); Walter (§ 254).

[2]) La corruzione elettorale, dovuta sopratutto ai costumi servili dei liberti e al disprezzo del lavoro, così generale nell'antichità, fu oggetto di numerose leggi repressive o preventive sul broglio (*ambitus*) o sulle associazioni (*sodalicia*). Possiamo assicurarcene leggendo la rassegna di queste leggi nelle opere di Rinke. *De crimine ambitus et de sodaliciis apud Romanos* (*a*); Laboulaye (*Essai*, 282, 293 e seg.); Walter (§ 815); Rein (p. 701); Rudorff (I, § 31, p. 79 e seg.); A. W. Zumpt (I, 1, p. 387; II, 2, p. 217 e seg.), e il quadro di recente tracciato da Ed. Labatut, sotto il pseudonimo di Cremutius Cordus, *De la corruption électorale chez les Romains*, Parigi, 1876.

[3]) Le leggi frumentarie, ordinando delle distribuzioni di grano a prezzo ridotto (*b*) o magari gratuite ai cittadini di Roma, ebbero per effetto d'attirare a Roma tutti gl'indigenti d'Italia, di facilitare la corruzione elettorale, di premiare l'ozio, di scoraggiare l'agricoltura della penisola, e alfine di preparare pel cesarismo una plebe, la quale non desiderava ardentemente se non pane e spettacoli. (Vedi sulle *Frumentariae leges*, Walter, §§ 294, 595); Rudorff (I, p. 44); Marquardt, 2.ª ed., II, p. 114 e seg.); Laboulaye (*Essai*, p. 210); Lange (II, 3.ª ed., § 133, p. 692 e seg.); Dureau de la Malle (*Economie politique des Romains*, II, p. 221, 222, 307 a 316).

[4]) La legge Julia di Cesare sulla concussione (*c*), o secondo altri, la sua legge sulle provincie, promulgata durante il suo consolato nel 695 di Roma, o 59 av.

(*a*) Lugduu. Batavorum, 1854.

(*b*) Cicer., *Tuscul.*, III, 20; *Pro Sextio*, CIII; *De officiis*, II, 72; Schol. Bobbi., *Pro Sext.*, ed. Orelli, p. 300.

(*c*) Vedi Lange, *Ant. rom.*, 3.ª ed., II, p. 380 e 667; Cicer., *Pro Sextio*, 54, 135, *Pro Rabirio Postumo*, 4, 5, *In Pisonem*, XVI, 37, XXI, 50, XXXVII, 90; Schol. Bobbi., p. 310, 321; *Ad familiares*, VIII, 8, 3.

Sylla [1]) e *Julia* d'Augusto [2]), pronunziarono, nei casi più gravi almeno, la medesima penalità contro i colpevoli di peculato, vale' a dire di distrazione o d'impiego fraudolento a loro profitto del pubblico danaro. Infine il fatto di ogni persona, la quale deteneva scientemente danaro dello Stato e non li aveva restituiti nell'anno, costituiva il delitto di *residuae pecuniae*, previsto anche dalle due leggi precedenti [3]). Esso traeva seco, oltre la restituzione civile, un' ammenda proporzionale [4]).

Questa pena s'applicava a tutti quelli che ordinavano i pagamenti o ai contabili colpevoli di contabilità illegale o occulta, in mancanza di dolo che avrebbe riportata la pena del peculato [5]). Anche un privato debitore

---

G. C. definì i casi di concussione, *repetundae pecuniae*, e ne comminò la penalità che variava dall'esilio o interdizione dell'acqua e del fuoco, all'ammenda, secondo la gravità dei casi, senza pregiudizio delle restituzioni civili alle parti lese. Vedi su questa legge: Laboulaye (*Essai*, p. 180, 302, e seg.); Lange (3.ª ed., II, p. 667: III, p. 292); A. W. Zumpt (II, 2, p. 294, 310, 320, 347); Rein (p. 623 e seg.).

[1]) La legge Cornelia, che deve rimontare al 673 di Roma o 81 av. G. C. (*a*), trattava diffusamente di tutti i reati d'officio, o solo della concussione e accessoriamente del peculato e dei conti arretrati. Vedi Laboulaye (*Essai*, p. 262 e seg.); Walter (§ 813); Rudorff, I, p. 91; A. W. Zumpt (II, 2, p. 78, 81 e seg.) crede che essa creasse il delitto di peculato non direttamente previsto per lo innanzi.

[2]) Augusto, che riorganizzò le corti d'assise e loro procedure, come i tribunali civili nelle sue *Leges judiciorum publicorum et privatorum* (*b*), rifece anche le leggi penali sui delitti dei magistrati o dei particolari, segnatamente quelle sul broglio (*ambitus*), sulla lesa maestà (*majestas*), e sul peculato e i residui di conto, di cui i frammenti sono stati raccolti nel Digesto, lib, XLVIII, tit. XIII *ad legem Juliam de peculatu*. Vedi su questo soggetto, Laboulaye (*Essai*, p. 319 e seg; Rein (p. 675, 695); A. W. Zumpt (II, 2, p. 78, 82, 90 e seg.) Walter (§ 813). Lange, *ant. rom.*, 3.ª ed., II, p. 667, 729 e seg. Vedi anche i commentatori delle Istituzioni giustinianee, IV, XVIII. 9 e 11, su questo testo; Huschke, *Die Multa*, p. 499.

[3]) La legge XI, § 6, Digesto, *ad legem Juliam de peculatu* porta *in fine: Sed eam quoque pecuniam lex Julia residuorum post annum residuam esse jussit.* Vedi A. W. Zumpt (II, 2, p. 84 e 85); Laboulaye (*Essai*, p. 319); Rein (p. 695).

[4]) L'ammenda era del terzo del capitale da restituirsi allo Stato. La legge IV, § 5, Digesto *eodem titulo*, porta: *Sed et qui publicam pecuniam in usus aliquos acceptam retinuerit nec erogaverit hac lege tenetur. Qua lege damnatus amplius tertia parte quam debet, punitur.* Vedi anche legge IX, §§ 5 e 6, *eodem titulo;* Rein (p. 697).

[5]) Il reato *De residuis* comprendeva ogni maneggio irregolare e ogni detenzione del danaro o valori appartenenti allo Stato. Vedi leggi II e IX, § 5, Digesto (XLVIII, 13).

(*a*) Si suppone, perchè dei testi non fanno menzione del delitto speciale di peculato se non dopo Sylla. Vedi Cicer. *In Verrem*, act. I, 12, 39; I, 4, 11; *Pro Murena*, XX, 41. Auctor ad Herennium, I. 12. 22.

(*b*) Macrob., *Saturnal.* I, 10; Digest., *De accusationibus*, XLVIII, 2, 3 e 12; e Digest., *De receptis qui arbitrium*, IV, 8, 41; Aul.-Gel., XIV, 2; Sveton., *Octav.*, XXXII.

o detentore di valori appartenenti allo Stato e che li serbasse presso di sè per più di un anno, era considerato come contabile e cadeva sotto la comminatoria di questo titolo *de residuis* [1]). Era, come hanno bene osservato Rein [2]) e Marezoll [3]), un vero reato di contabilità irregolare, pel quale si cercò anche, ma vanamente, di perseguitare il figliuolo del dittatore Sylla [4]).

Intanto Catone, durante [I, **72**] la sua questura, ebbe il coraggio di cogliere gli agenti delle proscrizioni, ai quali egli fece restituire il loro odioso salario di dodicimila denari a testa, senza pregiudizio dei procedimenti cui furono sottoposti come assassini innanzi alla corte d' assise *De sicariis* [5]).

Gli accusati di peculato o di *residuae pecuniae* comparivano innanzi ad una commissione permanente composta di giurati presieduti da un pretore, che, dopo un pubblico dibattimento, secondo il loro verdetto, pronunziava una condanna all' esilio o alla restituzione del quadruplo in caso di peculato [6]), o del terzo in sopra *per pecuniae residuae* [7]). L' accusatore

[1]) Ma il delitto non esisteva indipendentemente dal dolo, se non per mancata restituzione nell'anno. Confronta legge, IV, §§ 3 e 4, IX, §§ 5 e 6 Digesto, *eodem titulo*. La più parte di queste disposizioni sono dovute passare dalla legge Cornelia, *De peculatu et residuis*, nella legge Julia che l'aveva rifatta e completata. Almeno tale è l'avviso di A, W. Zumpt (II, 2, p. 78, 86 e seg.).

[2]) Vedi Rein (*Diritto criminale romano*, Leipzig, 1846, 1 vol. in 8), p. 695 e seg.

[3]) Vedi principalmente Marezoll (*Observationes ad legem Juliam de residuis*), Lipsiae, 1843, p. 5 e seg.

[4]) Fausto Sylla era stato perseguitato senza risultamento nel 688 di Roma o 66 av. G. C., come detentore del danaro dello Stato per via di suo padre che non aveva reso i conti della sua dittatura. Vedi Cicerone (*Pro Cluentio*, XXXIV; *De lege agraria*, I, 4; Asconius , *Ad orationem pro Cornelio*, p. 72, ed. Orelli); Rein (p. 690, 696); A. W. Zumpt (II, 2, p. 85 e seg.); Lange, 2.ª ed., III, p. 221, 230, 233, 243, 416.

[5]) Vedi Plutarch. (*Cato minor*, 17 e 18). Gli agenti delle proscrizioni di Sylla furono portati in giudizio e condannati da G. Cesare. Vedi Svetonio (*J. Caesar*. X); Cicerone (*Pro Ligario*, 4, 12); Dione Cassio (XXXVII, 10); A. W. Zumpt, *Diritto crim. rom.*, II, 2, p. 37, 90, 512, nota 8, p. 516, nota 23; Rein (*Diritto crim. rom.*, p. 415 431 e seg.) Lange, 2.ª ed., III, p. 230, 243, 549, 578 e II, 3.ª ed., p. 652.

[6]) Paolo, *Sententiae receptae*, VI, 27, dice: *Si quis fiscalem pecuniam attrectaverit, subripuerit, mutaverit, in suos usus converterit, in quadruplum ejus pecuniae quam sustulit, condemnatur*. Modestino, nel frammento 13, Digesto, *Ad legem Juliam peculatus*, dice anche: *Is qui praedam ab hostibus captam subripuit, lege peculatus tenetur et in quadruplum damnatur*. Vedi A. W. Zumpt (II, 2, p. 89 e seg.); Walter (§ 813). Ma nei casi più gravi la legge Julia sostituiva la deportazione, nuova pena, all' *aquae et ignis interdictio*, senza dubbio comminata dalla legge Cornelia (Frag. III, Dig. *eodem titulo*).

[7]) Vedi legge IV, § 5 Digesto, XLVIII, 13; Rein, pag, 697 *Criminalrecht der Römer*.

trionfante riceveva prontamente una parte del prodotto [1]); quanto al sovrappiù della somma depositata all'*aerarium*, restava al pubblico tesoro, se esso solo era stato danneggiato [2]). Il questore di provincia, in ritardo nel pagamento del suo residuo di conto e il questore urbano costituito in debito, non imputabile a dolo, incorrevano nella pena della legge *De residuis*, e, in caso di frode, in quello di peculato [3]). Era loro rigorosamente proibito d'alterare i registri o i documenti della contabilità [4]). Sotto l'Impero, allorchè il tesoro divenne a poco a poco cosa del principe, fu anche vietato di comunicare al pubblico le *tabulae publicae* [5]); mentre che Catone, uscito [I, **73**] dalla questura, aveva potuto far sorvegliare dai suoi segretarî l'andamento dell'amministrazione dei questori [6]).

Malgrado il rigore delle leggi criminali così previdenti, la giurisdizione repressiva rivelò la sua impotenza nel colpire i dilapidatori. Vanamente si sarebbe chiesto al senato di porvi rimedio. Questo corpo, preoccupato di tutti i grandi interessi della nazione, teneva luogo di camera alta e di consiglio di Stato. Esso non potette adempiere utilmente la missione del controllo giudiziario dei contabili, nè sorvegliare stringatamente coloro che ordinavano i pagamenti. Per tal modo la concussione e il peculato divennero la piaga mortale di Roma [7]) e la repubblica perì forse

[1]) Le ricompense o premî, *praemia*, accordati dalle leggi all'accusatore trionfante in una pubblica accusa erano anticamente d'uso frequente in Roma. Vedi Walter (§ 854 e nota 127); Zumpt (I, 1, p. 52, 123, 168, II, 1, p. 174, II, 2, p. 231 seg.; Rudorff, 1. p. 81, 86). Erano di certo accordate in caso di concussione e fors'anche di peculato, quantunque su quest'ultimo punto io non abbia trovato testi formali.

[2]) Fragm. IV, § 5, Digesto, XLVIII, 8; frag. IX, § 6, *eodem titulo*; frag. XIV, *eod.* Vedi A. W. Zumpt (*Criminalrecht*, II, 1, p. 168).

[3]) Ulpiano, frag. I, Digesto, *Ad legem Juliam de peculatu*, XLVIII, 13; Cicerone (*In Verrem*. I, 14 e seg., III, 36, 83, e 76, 176). A. W. Zumpt, *op. cit.*, (II, 2, p. 80).

[4]) Legge VIII, Dig. *Ad legem Juliam de peculatu*, XLVIII, 13.

[5]) Il divieto di comunicare al pubblico i registri senza la previa autorizzazione del capo del tesoro, risulta da un senato-consulto posteriore alla legge *Julia de peculatu* e citato da Paolo (legge IX, § 5, Dig. XLVIII, 13; Zumpt, II, 2, p. 86) e di cui ecco il senso: *Senatus jussit lege peculatus teneri eos qui injussu ejus qui ei rei praecrit, tabularum publicarum inspiciendarum describendarumque potestatem fuerit.*

[6]) Plutarch., *Cato minor*, 18: « Catone, uscito dalla questura, non lasciò per « questo la camera del tesoro senza sorveglianti; i suoi domestici vi passavano la « giornata per prender nota di tutti gli atti che si compivano; ed egli stesso, « avendo trovato dei registri che contenevano tutte le rendite della Repubblica, e « l'impiego che se n'era fatto dal tempo di Sylla fino alla sua questura, li com- « però per cinque talenti e li ebbe sempre per le mani ».

[7]) Vedi Walter, §§ 248, 249, 254, 257, 814. L'esame amministrativo dei conti dei governatori e dei questori, per farsi dal senato, avrebbe richiesto un impiego di tempo considerevole e un numeroso personale d'impiegati. Ora, negli storici, non si tratta d'un controllo particolareggiato. Bisogna venire alla conclusione che i generali o proconsoli non rendessero i loro conti che per mera formalità, salvo poi

il reclamo d'un avversario politico. Vediamo Publio Scipione l'Africano che li presenta e poi li lacera sotto gli occhi del senato: *Tantae summae rationem etiam ab ipso P. Scipione requisitam esse in senatu tradunt, librumque rationis ejus, quem Lucium fratrem afferre jussisset, inspectante senatu, suis ipsum manibus concerpsisse, indignantem quod, quum bis millies in aerarium intulisset, quadringenties ratio ab se posceretur.* Liv., XXXVIII, 55). Nessuno ci dice che la maggioranza del senato, che apparteneva, non v'ha dubbio, al partito di Scipione, abbia condannato questo procedimento sommario di rendiconto. La legge Petilia promulgata dopo la morte di Scipione (nel 567 di Roma, 187 av. G. C.), sotto l'influenza di M. Porcio Catone, ordinò pertanto una inchiesta sui tesori d'Antiocho, la quale fu affidata ad una commissione presieduta dal pretore Q. Terentius Culleo, e pronunziò la condanna di L. Scipione, d'uno dei suoi luogotenenti, A. Hostilius, e del suo questore C. Furius Aculeo; il luogotenente L. Hostilius, due scribi del questore e un usciere o agente (*accensus*), compresi nel processo, furono assolti (Liv., XXXVIII, 54, 55). Del resto i processi degli Scipioni, in vario modo raccontati dagli stessi storici antichi, hanno dato luogo a grandi controversie fra gl'interpreti (*a*)

Certa cosa è che il controllo amministrativo del senato fu insufficiente. I Comizi, le Commissioni permanenti o *quaestiones perpetuae*, spesso pronunziarono condanne o assoluzioni più o meno macchiate di parzialità. Vedi Polyb., VI, 17; Dio. Cass., XXXVIII, 49, Lange, 3.ª ed., II, p. 273, 322, 442, 586, 595, 683, 654, 665, 667, 697; A. W. Zumpt, *Der Criminalproces*, Leipzig, 1871, p. 468 a 474, 526, 539 e seg. e gli esempî citati dal Laboulaye, *Essai*, p. 115, 163, 166, 177 e seg. Il Laboulaye dice molto bene (*b*): « V'era ancora un lato per cui il senato si trovava giudice naturale « dei magistrati, ed era per la responsabilità finanziaria. Il senato, solo incaricato « delle finanze, ordinava le spese, il numero dei soldati da arruolare e da armare, « o delle navi da costruirsi, le forniture che doveano fare i provinciali, etc. Era « esso solo che forniva i fondi necessarî per l'amministrazione provinciale, esso « solo che riceveva il resto di conto, esso solo, per conseguenza, che poteva con- « trollare le spese da lui autorizzate. Ed è sopratutto per questo, come osserva « Polybio, che teneva i magistrati nella sua dipendenza, perchè non v'era pubblico « ufficiale che non potesse un giorno averne bisogno e che non dovesse comparire o « come contabile o come accusato innanzi a questo gran tribunale amministrativo (*c*).

« In questo punto, del resto, si palesava una delle cause d'inferiorità dell'am « ministrazione romana a confronto della nostra. In Francia abbiamo grandi corpi « estranei all'amministrazione, la Corte dei Conti, le Camere, che sorvegliano gli « ufficiali pubblici, e con la loro vigilanza assicurano una responsabilità efficace. « Presso i Romani, al contrario, il senato, nel seno del quale si prendevano tutti « gli ufficiali pubblici, era incaricato d'un controllo in cui era a un tempo giudice « e parte. Lungi dall'avere interesse a sorvegliare e a punire le prevaricazioni dei » magistrati, esso aveva interesse a nascondere le loro depredazioni, per non avvi- « lire il corpo nell'opinione pubblica. Ogni senatore, con la sua indulgenza per un « collega, veniva a costituire l'impunità pel passato, la connivenza per l'avvenire ».

(*a*) Plutarch., *Regum et imperat apophtegmata: Scipio*, X; *Cato maior*, XV; Aul. Gell., IV, 18; Oros., IV, 20; Zonaras, IX, 20; Aurel. Victor, *Vir. illustr.*, 49; Liv., XXXVIII, 51 a 55; Valer. Maxim., III, 7, 1 e VIII, 1; Polyb., XXIV, 9; Rein, *Criminalrecht*, p. 680 e seg.; Zumpt, *Criminal recht*, 3.ª ediz.; Mommsen, *Die Scipionenprocesse*, in *Hermes*, Band, I, 1866, p. 161 e seg.

(*b*) *Op. cit.*, p. 117 e seg.

(*c*) Polyb., VI, 17; Dio Cass., XXXVIII, 49.

per via delle finanze a seguito della deplorevole confusione dell'amministrazione con la giustizia [1]).

L'esperienza ha dimostrato, da lungo tempo presso i moderni, e principalmente a partire dal 1791, quanto sia difficile il chiedere a un'assemblea politica di provvedere da sola all'immenso e minuzioso lavoro dell'esame e del giudizio di tutti i conti in danaro e in materia, e al controllo particolareggiato di quelli dei funzionarî che ordinavano i pagamenti [2]).

[1]) Vedi Laboulaye (*Essai*, p. 62, 77, 116, 118, 225). L'autore riassume benissimo la sua idea sulla mancanza di controllo sulle finanze in questi termini (*a*) « L'assenza d'un controllo effettivo, per via del miscuglio nelle stesse mani della giustizia e dell'amministrazione, fu una delle piaghe che fecero perire la costituzione romana. Lasciando le ricchezze del mondo accumularsi nelle mani di alcuni uomini, il senato non si accorse che esso creava nello Stato una fazione, la quale, a sua volta, un giorno si disputerebbe Roma, con una forza irresistibile, come una preda da divorare ».

[2]) Il marchese d'Audiffret, presidente onorario della Corte dei conti, scriveva (*b*): « .... La legge del 17 settembre 1791 soppresse le dodici camere dei conti e le rimpiazzò con un ufficio di contabilità nazionale, creato nel seno stesso dell'assemblea legislativa. Questa nuova istituzione, posta sotto la dipendenza assoluta d'un'assemblea politica, che se ne serviva per usurpare il potere piuttosto che pel controllo degli atti ministeriali, era troppo fuori del meccanismo dell'amministrazione e non poteva non essere ridotta ad una specie d'isolamento, che la rendeva impotente contro gli abusi e le toglieva i mezzi per conoscere i dati dell'introito e dell'esito, di verificarli nel tempo utile e di presentarne il complesso pel saldo definitivo, che la legislatura si riserbava d'accordar loro essa stessa. Una moltitudine di conti arretrati e incompleti presentati sotto le forme più varie e più irregolari, da ogni specie di appaltatori e di preposti, per servizî molto numerosi, saldati ad epoche differenti e giustificati da documenti insufficienti, tali furono i soli elementi di lavoro messi a disposizione di questo ufficio politico. Presto si fece succedere a questo una commissione di contabilità nazionale, istituita dalla legge del 24 giugno 1793, e vanamente chiamata con l'atto costituzionale del 22 agosto 1795 a denunziare pubblicamente gli abusi e le malversazioni che sfuggivano sempre al suo controllo ».

Il Petitjean, allora consigliere anziano, che teneva le funzioni di procuratore generale presso la Corte dei conti, diceva nel suo discorso inaugurale dell'8 novembre 1871 (*c*): « Le assemblee legislative hanno tre attribuzioni principali in materia di finanze. Votano l'imposta; votano il bilancio di esercizio; regolano il conto di ogni esercizio con una legge speciale, chiamata legge di regolamento o legge dei conti. In questo sistema, che garentiva alla nazione, rappresentata dai suoi mandatarî, la libera disposizione delle sue risorse, il regolamento dei conti ministeriali, attribuito alle Camere dalla legge del 15 maggio 1818, ha un'importanza che balza fuori da sè stessa. La legge delle finanze sarebbe infatti sprovvista

(*a*) *Essai*, p. 118.

(*b*) *Système financier de la France*, 3.ª edizione, I, 2, p. 482 e seg., Paris 1863-1871

(*c*) *Journal officiel* del 6 novembre 1871.

La Costituente e la Convenzione non vi sopperirono punto; neppure con l'aiuto delle loro commissioni speciali di tesoreria e di contabilità. È stato d'uopo di tornare, dal 1807, all'antica giurisdizione dei conti [I, 74] unificata e sviluppata in seguito secondo i progressi crescenti del sistema rappresentativo [3]). Oggi giorno vasti imperi hanno riconosciuta la necessità di preparare e facilitare l'esame definitivo delle Camere col controllo pre-

d'ogni sanzione, se il potere che vota i crediti non avesse nello stesso tempo il dovere di verificare l'impiego e di regolarne definitivamente la cifra sui conti resi dai Ministri responsabili. Ma potrebbe un'assemblea politica disimpegnare un tal còmpito? Avrebbe essa mai il tempo, l'attitudine speciale e la libertà di spirito necessarî per verificare i particolari d'una contabilità immensa, il cui esame, per essere utile, deve procedere senza interruzione, e terminare regolarmente nei termini stabiliti?

Le Assemblee del 1791, del 1793 e del 1795 hanno tentato questo esperimento. « L'errore fatale che le traeva a riunire e a confondere nelle loro mani tutti i po-
« teri doveva far loro pensare che l'esame diretto e particolareggiato dei conti
« dell'amministrazione finanziaria apparteneva a loro, come tutto il resto, e che
« essi non potevano spogliarsi di quest'attribuzione senza derogare al loro principio.
« Fu allora che venne istituita una commissione di contabilità nazionale, formata,
« parte di membri della legislatura, parte di commissarî scelti fuori, a volte dalla
« legislatura stessa. La sorte di questa commissione non poteva essere dubbia:
« senza attribuzioni nettamente definite, senza esistenza propria, e associata alle
« agitazioni come alle vicissitudini dei poteri violenti che l'avevano istituita, era
« destinata a non lasciare che tristi ricordi negli annali della contabilità pubblica ».

[3]) Il Petitjean, procuratore generale presso la Corte dei conti, diceva ancora, nel suo discorso inaugurale del 4 novembre 1872 (*a*): « All'infuori del sistema di
« contabilità pubblica e di controllo, che l'esperienza di più di mezzo secolo ha
« consacrato, e che s'è venuto perfezionando fino ai nostri giorni sotto tutti i re-
« gimi, non v'è nulla nè di serio nè di pratico da proporre. Si può cercare di
« migliorare questo sistema, ma volerne modificare le basi, snaturare i principî,
« sarebbe volere la distruzione di ogni ordine finanziario. Checchè si faccia, e su
« qualunque governo la Francia sia destinata a vivere, occorrerà sempre, in un re-
« gime bene ordinato, una grande contabilità amministrativa, e, in vista di
« questa contabilità, un corpo indipendente, giudice dei contabili e incaricato
« di sorvegliare l'amministrazione. Giacchè, evidentemente, non è l'ammini-
« strazione che può essere incaricata di controllarsi essa stessa, e non è un'as-
« semblea politica che può impiegare il suo tempo a verificare conti. Occorrerà
« dunque sempre un potere intermedio, specialmente investito di questo con-
« trollo, da cui una società regolata non può prescindere, e che non può venire
« affidata se non a mani prudenti e sicure d'ogni influenza. Questo potere che quasi
« tutte le società moderne hanno stabilito presso di loro, non ha punto lo stesso
« nome dappertutto, e la sua forma varia secondo i casi; esso non ha sempre lo
« stesso metodo ed attribuzioni che differiscono, secondo che il governo sotto cui
« funziona inclini verso l'autorità o verso la libertà. Sotto un regime assoluto,

(*a*) *Journal officiel* del 6 novembre 1872.

liminare d'una giurisdizione speciale e distinta [1]). L'Inghilterra stessa, malgrado il rispetto tradizionale che l'attacca alle sue antiche istituzioni, pare che non volesse più attenersi alle garenzie di sorveglianza che le presenta l'*audit office*. I gravi abusi segnalati e repressi a seguito d'inchieste quasi periodiche, provocate da fatti scandalosi, subito rivelati, fanno intravedere ai benpensanti l'urgenza d'una riforma tendente a procurare agl'interessi del tesoro il controllo regolare e generale d'una corte giudiziaria, la cui autorità, singolarmente preventiva, sorpassi forse, sotto questo rapporto, l'influenza tanto importante dei suoi pronunziati sull'esattezza e sulla regolarità della contabilità pubblica.

« com'era quello del 1807, la giurisdizione finanziaria rimette la constatazione degli « abusi al sovrano; sotto un governo libero, essa li denunzia e al potere esecutivo « e ai rappresentanti del paese. Ma, quali che siano queste differenze, il carattere « fondamentale di questa giurisdizione resta sempre lo stesso; il suo controllo « s'esercita sugli stessi oggetti; la sua missione è la stessa, ed ha bisogno della « stessa indipendenza per compierla ».

[1]) L'istituzione d'una Corte dei conti esisteva già in Prussia dal 1872 (*a*), e in Italia. Un progetto di legge tendente a crearne una per l'impero di Germania è stato abbandonato il 9 dicembre 1875 (*b*) e ripresentato nel 1877 (*c*). La legge del 25 agosto 1876 ha stabilita questa giurisdizione nel ducato di Baden (*d*). Una legge del 5 luglio 1877 l'ha riorganizzata in Ispagna (*e*); la stessa costituzione della Turchia, promulgata il 23 dicembre 1876, ha nel suo articolo 105 promessa una Corte dei conti, che non ancora è stata stabilita (*f*). Il Ministro delle Finanze dell'impero del Brasile annunziava, nel 1879, alla Camera dei deputati, la preparazione d'un progetto di legge sulla creazione d'una Corte dei conti (*g*); infine un'ordinanza del granduca di Baden, in data del 14 dicembre 1878, ha completata la legge del 1876 sull'organizzazione d'una Corte dei conti in questo paese (*h*).

a) *Annuaire des législations étrangères* del 1873, p. 24.
b) *Ibid.*, anno 1877, p. 84.
c) *Ibid.*, anno 1878, p. 72.
d) *Ibid.*, anno 1877, p. 528.
e) *Ibid.*, anno 1877, p. 140.
f) *Ibid.*, p. 184.
g) *Ibid.*, anno 1877, p. 707 e 722.
h) *Ibid.*, anno 1879, p. 731.

[I, 75]

APPENDICE.

Bibliografia della materia

La storia delle finanze dello Stato romano, nelle diverse epoche del suo sviluppo, ha formato oggetto, dal XVI secolo specialmente, di lavori considerevoli. Non solo i grandi interpreti delle leggi romane, quali il Cuiacio [1]) e Giacomo Godefroi [2]) nei loro commenti, e nelle loro osservazioni hanno compreso i testi numerosi ed estesi delle compilazioni giustinianea e teodosiana, relative all'amministrazione [I, 76] del tesoro e alle imposte pubbliche, ma gli eruditi hanno consacrato delle dissertazioni speciali ad alcuni rami dell'organizzazione delle magistrature o delle loro attribuzioni intimamente collegate alle materie finanziarie. La più famosa di queste memorie è quella del Burmann [3]) sulle imposte del popolo romano; opera tanto profonda, che la sola scoperta di nuovi documenti ha potuto rivelarci in essa, piuttosto delle lacune che delle imperfezioni. Gli antichi autori di opere sulle antichità romane, non trattano, in genere; che per incidente, le questioni relative all'*aerarium*. Per altro sono consultati ancora con frutto, su queste materie. Sigonio [4]), Gravina [5]), Span-

[1]) Il Cuiacio ha commentato, seguatamente nelle sue lezioni, il titolo *De iure fisci* al Digesto, XLIX, 14 e gli ultimi libri del Codice giustinianeo consacrati alle materie del diritto pubblico e del diritto criminale. Vedi *Opera omnia*, 11 vol. in folio. Venet. 1758.

[2]) Giacomo Godefroi, nel suo dotto commentario sul Codice teodosiano, ha spiegato i numerosi titoli che concernono l'organizzazione finanziaria dell'Impero nel 438 di G. C. (Vedi ed. Ritter, Lipsiae, 1745, 6 vol. in-folio). L'edizione del codice teodosiano, pubblicata da Haenel, Bonn, 1842, molto più completa, quanto al testo, non contiene commenti.

[3]) *Vestigalia populi romani*. Leidiae 1734, in-4.° e nei Poleni, *Thesaurus*, vol. 2 Vedi trattato di J. C. Boulanger, *De tributis et vectigalibus populi romani*, Tolosae. 1612, tradotto in francese da Ed. Renaudin, 1871.

[4]) Sigonius, *De antiquo jure populi romani*, Bononiae, 1574, in-folio, spesso ristampato.

[5]) *De ortu et progressu iuris civilis*, 1676, spesso ristampato, con delle note di Mascow.

heim [1]), Heinnecio [2]); ma i libri di questo genere nel XIX secolo offron materiali ben più completi e sopratutto una critica più rigorosa. Bisogna [I, **77**] in primo luogo citare le *Antichità romane*, di Becker, continuate da principio da J. Marquardt [3]), opera assai coscienziosa, in cui le citazioni riprodotte per intero a piè di pagina, permettono di controllare punto per punto le asserzioni del testo; il *Manuale d' antichità romane* del Lange [4]), sventuratamente non ancora determinato, in cui le magistrature della repubblica romana sono trattate con molta erudizione e accuratezza; infine l'eccellente *Istoria del diritto romano* di Ferd. Walter di Bonn, pervenuta nel 1860 alla sua terza edizione [5]), modello di chiarezza, di scienza, di stile conciso.

Ma bisogna segnalare principalmente per la nostra materia, l'opera veramente nuova che il Marquardt e T. Mommsen hanno sostituito alla continuazione annunziata delle *Antichità romane* del Becker. Il primo di questi dotti ha già consacrato all'*Amministrazione romana* due volumi [6]), di cui il secondo tratta a fondo delle [I, **78**] finanze sotto la Repubblica e sotto l'Impero; il secondo di questi autori, sotto il titolo di *Diritto pubblico romano* [7]), s'è sempre occupato in due volumi, pervenuti già alla loro seconda edizione, dell'*Organizzazione delle magistrature* nelle stesse epoche. Si riscontrano in questo bel libro le qualità magistrali, lo spirito ingegnoso e l'erudizione vasta che raccomandavano la *Storia romana*, quella *della moneta* e tante altre opere dell'illustre professore di Berlino. Bisogna mettere accanto a queste produzioni d'oltre Reno, sfortunatamente non tradotte finora in francese [8]), un libro che, sotto un titolo speciale quello: d'*Essai*

[1]) Ez. Spanhem, *Orbis romanus*, Londin, 1703, in-4°.

[2]) *Syntagma antiq. jurisprud, illust.*, 1733, in-8°, ristampato in ultimo. a Francoforte, 1841, con le note di Haubold, di Ch. Mulhenbrüch, vedi Appendice I, c. 1, §§ 58 e seg.

[3]) *Handbuch der römischen Alterthümer*, Leipzig, 5 B., in-8°, 1844-1867.

[4]) *Röm. Altherthumer*. 3.ª Auflage, Berlin, 1876-1879, 3 B, in-8°.

[5]) *Geschichte des römischen Rechts*, 3.ª Auflage, Bonn, 1860; il primo volume che tratta del diritto pubblico, contiene un quadro succinto ma molto sostanziale delle finanze romane, nei §§ 179, a 185, 321 a 337 e 405 e 413.

[6]) *Römische Staatsverwaltung*. Leipzig, 2.ª ediz., 1881. Il secondo volume racchiude la metrologia e le finanze della repubblica e dell'impero (p. 76 a 306), 2.ª edizione 1884.

[7]) *Romisches Staatsrecht*, Leipzig, 2.ª ediz., 1876-1877. Il secondo volume, trattando dei diversi magistrati sotto la repubblica, dà dei particolari molto estesi sull'amministrazione delle finanze. La seconda parte è dedicata alle magistrature imperiali. Noi abbiamo principalmente attinte informazioni preziose negli studi sui consoli, sui censori, sugli edili e sui questori.

[8]) Posteriormente alla pubblicazione dello Humbert, varie delle opere citate, tra cui appunto il *Diritto pubblico romano* del Mommsen e l'*Amministrazione romana* del Marquardt sono stati tradotti in francese (ed. Thorin, Paris).

sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats [1]), racchiude un vero trattato sulla costituzione della repubblica e dell'epoca prima dell'impero romano. Ed. Laboulaye, in questa memoria premiata dall'Istituto nel 1845 e di cui l'edizione è oggi esaurita, ha rivendicata la Francia dal rimprovero d'inferiorità in questa materia [I, **79**] e prodotto un capolavoro, a volte criticato in Germania, ma più spesso imitato; perchè, non contento di profittare dei pazienti lavori dell'erudizione germanica, egli ne ha delucidati i risultamenti con una elevatezza di vedute proprio degna dell'editore di Montesquieu. Onde, io ho dovuto spesso citare, a proposito dei diritti e della responsabilità dei magistrati in materia finanziaria, i punti di vista luminosi e la sintesi brillante del mio compianto collega, al quale di buon grado io rendo qui un omaggio meritato.

Indipendentemente da queste grandi opere generali sul diritto pubblico romano [2]), importa di segnalare in ispecial modo i trattati che si sono proposti come argomento principale le finanze romane. Il più antico in questo secolo è quello d'Hegewisch, che, sotto il titolo di *Saggio storico sulle finanze romane* [3]), quasi sempre non ha fatto che riprodurre il Burmann. Il Bosse, nella stessa epoca, nei suoi *Tratti principali del sistema delle finanze dello Stato* [I, **80**] *romano* [4]), e Folkert di Heukelom, nel 1820, nel suo *Trattato del tesoro romano* [5]), hanno aggiunto ben poco ai dati anteriori della scienza. È tutt'altra cosa del notevole libro del dotto e rimpianto Dureau de la Malle, intitolato l'*Economie politique des Romains* [6]). È una raccolta di dissertazioni interessanti, lette prima all'Istituto; tratta successivamente, in quattro parti, della metrologia, della popolazione, della condizione delle terre e delle rendite del tesoro romano [7]), in una maniera elevata e con una grande indipendenza di spirito. I critici tedeschi vi hanno notate troppo frequenti ripetizioni e principalmente delle gravi lacune, dovute senza dubbio al fatto che l'eminente autore aveva trascurato il punto di vista giuridico e i lavori anteriori della Germania, la quale ha saputo profittare molto bene dell'opera sua. Io vi rimpiango soltanto la mancanza d'ordine storico in un soggetto le cui regole hanno profondamente variato nei diversi periodi di Roma.

Analoghi rimproveri sono stati fatti alla *Statistique des peuples de l'an*

[1]) Parigi, 1845 in-8°.

[2]) Credo opportuno di citare anche il dotto libro di P. Willems, professore all'Università di Louvain, sul Diritto pubblico romano, di cui la quinta edizione riassume l'ultimo stato della scienza in Germania e in Francia, alla data del 1884.

[3]) *Historischer Versuch über die rom. Finanzen.* Altona, 1804, in-8°.

[4]) *Grundzüge des Finanzwesens in rom. Staate.* Brunswoig, 1804, 6 Theile in-8°.

[5]) Folkert von Heukelom. *De aerario romano.* Ludg. Batav., 1820, in-8°.

[6]) Parigi, 1840, 2 vol. in-8°.

[7]) Quest'ultima parte del secondo volume comprende le pagine 402 a 491.

tiquité del venerabile Moreau de Jonnes [1]) [I, **81**]. Al contrario, l'opera italiana di Lud. Guarini sulle finanze del popolo romano [2]), rammenta quella del Walter per lo studio esatto delle fonti; e va fatto un elogio più completo ancora al lavoro del Bachofen, sui *Principii dell' organizzazione delle imposte nello Stato romano* [3]), e alla dissertazione speciale di Hottenroth sulla questione del sapere *a chi appartenga, nello Stato romano il diritto d' imposizione e di disposizione del tesoro pubblico* [4]); infine è mestieri citare i diversi articoli concernenti la materia, dovuti in genere, al Rein nell'Enciclopedia di Pauly, di cui il primo volume ha già avuti gli onori di una seconda edizione [5]). Non dimentichiamo il dotto trattato del Serrigny, sul *Droit public et administratif romain* [I, **82**] (Paris, 2 vol. in-8° 1860, il buon libro del Mispoulet, intitolato: *Les Institutions politiques des Romains*, Parigi 1882 83, vol. in-8°, Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung des roemischen Staats,* Leipzig, 1882, 2 vol. in-8° tradotto in francese dal Morel.

Si deve a L. Bouchard, presidente della Corte dei Conti un notevole studio sull' *Administration des finances de l' empire romain dans ler derniers temps de son existence* [6]), di cui sarò lieto di profittare più particolarmente, allorchè prenderò a trattare, più avanti, quest' ultima parte del mio soggetto.

Ho creduto restringermi a citare, nelle note che seguono, le autorità o le dissertazioni relative a un punto particolare di ogni materia, e principalmente i documenti ricavati dalle iscrizioni o dagli autori classici, sui quali s'appoggiano le principali proposizioni del testo che precede. È parso più conveniente infatti, di non interrompere il corso di questa esposizione sommaria, e di rimettere a quest'appendice le testimonianze ch'io ho creduto valevoli a giustificare le mie asserzioni.

---

[1]) Paris 1852, 2 vol. in-8°. L'autore non ha forse sottoposti a una critica molto severa i documenti da lui analizzati.

[2]) *La Finanza del popolo Romano.* Napol., 1841.

[3]) *Die Grundzüge der Steuerverfassung des römischen Staats*, im Neuem Schweizerischen Museum, Bern., 3.° B., 1863, in-8°, p. 105-140, 169-191, 237-272.

[4]) In tedesco, Emmerich, 1862.

[5]) Pauly, *Realencyclopädie*, Stuttgardt, 1871. Per essere completo, io non farò che menzionare qui il *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio, in corso di pubblicazione, perchè gli editori hanno ben voluto comunicarmi tutti gli articoli che concernono il diritto pubblico, le finanze e il diritto criminale dei Romani, come ancora una parte del diritto civile.

[6]) Parigi. 1871.

LIBRO SECONDO.

Le Finanze e la Contabilità pubblica dell' Impero Romano

INTRODUZIONE.

L'origine dei principi essenziali della contabilità pubblica si trova già nelle istituzioni dell'antica Roma. Io mi sono accinto nel libro primo [1]) ad esporre la nascita e lo sviluppo di queste regole salutari sotto l'influenza del genio politico e finanziario d'un gran popolo, notando tuttavia l'assenza d'un controllo giudiziario che avesse avuta tal potenza da prevenire o reprimere gli abusi dell'amministrazione finanziaria nelle mani di un'aristocrazia senza scrupoli, e da rimediare sia ai vizi dell'organizzazione tutta municipale della costituzione di Roma, sia agli eccessi della sovranità [I, 180] direttamente esercitata dai comizi faziosi o corrotti. L'ordine storico mi porta ad esporre, in questo libro secondo, le fasi della contabilità pubblica sotto l'impero, sino all'epoca in cui il sistema di quello che può chiamarsi col Mommsen [2]) il *principato costituzionale*, inaugurato mercè la politica prudente di Augusto, dovette trasformarsi, a

[1]) La prima forma del libro I di quest'opera è nel discorso inaugurale da me pronunziato il 4 novembre 1879, in qualità di procurator generale presso la Corte dei Conti in occasione dell'udienza solenne di questa Corte. Il lavoro era intitolato: *Des origines de la comptabilité chez les Romains;* è stato stampato nel 1880 alla Stamperia nazionale con un'appendice contenente delle note storiche e bibliografiche assai numerose, alcune delle quali molto sviluppate.

[2]) Io citerò costantemente la seconda edizione del *Diritto pubblico romano* di Mommsen, di cui il primo volume è comparso nel 1876 e il secondo volume, prima e seconda parte, a Lipsia nel 1877 (*Roemisches Staatsrecht*, von Theodor Mommsen. in-8°) (v. t. II, 2, p. 724, 726 e seg., 2.ª edizione). Confronta Puchta, *Cursus Institutionen*, I, p. 86; Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains*, Parigi, 1845, p. 386 e seg. Walter, *Geschichte des romischen Rechts*, 3.ª edizione, Bonn, 1860 n.ri 271 e 272, Mispoulet, *Les institutions politiques des Romains*, I, p. 226, Parigi, 1882-1883; Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung des roemischen Staats*, Leipzig, 1881-1882, I, p. 529 e seg., tradotto in francese da L. Morel, Parigi 1884.

sèguito di modificazioni naturali e poco marcate in una monarchia orientale, assoluta, quella di Diocleziano e di Costantino, in una parola, fino al Basso Impero. Il còmpito di riassumere le massime del regime finanziario, sfortunatamente, diviene qui più difficile ancora che non sotto il periodo repubblicano. Non già che i documenti siano scarsi. In altri tempi l'unità del potere sovrano, e l'origine comune dei poteri affidati in suo nome al Senato, ai consoli, ai censori, ai questori, traevano seco quella del tesoro pubblico, in maniera da facilitare a un tempo le ricerche e l'esposizione dello storico. Ma, fin dall'inizio del primo periodo imperiale, malgrado la conservazione officiale della sovranità nazionale appare, colla scomposizione dell'autorità pubblica in una specie di governo doppio, quello del senato e del principe, o d'una *diarchia* (secondo la denominazione del dotto autore del *Diritto pubblico romano* [1]) già citato), la divisione delle provincie e quella delle magistrature [I, **181**] in imperiali e senatorie, quella del tesoro del popolo, del principe e dell'armata, e infine la moltiplicazione degli agenti, dei regolamenti e delle responsabilità.

Notiamo questo gran fatto della divisione delle provincie tra il Senato e l'imperatore; esso è quasi contemporaneo alla creazione del principato, avvenuta il 13 gennaio 727 di Roma. Senza dubbio la tendenza segreta d'Augusto lo condusse, fin dall'origine, a concentrare i poteri per unificarli, e a creare un'amministrazione e una gerarchia di funzionari imperiali, come del pari un'armata permanente, posta sotto la direzione reale ed esclusiva d'un solo capo. Erano questi organi monarchici sconosciuti alle tradizioni romane. Ma fu d'uopo nascondere in principio questa rivoluzione sotto il velo delle forme repubblicane. Per tal modo, per evitare la sorte di Giulio Cesare, il suo erede si guardò bene dal proclamare la distruzione della repubblica. Egli seppe ideare una specie di spartizione apparente dei poteri pubblici col senato, reputato il rappresentante del popolo romano. Augusto gli lasciava, con la direzione delle provincie pacifiche, i nomi delle sue antiche magistrature e la disposizione del tesoro di Saturno, non conservando che il titolo e il potere dell'*imperium* proconsolare, conferito dal senato, e della potestà tribunizia votata dal popolo. Senonchè queste due magistrature, non più soggette alle restrizioni repubblicane [I, **182**], implicavano anche l'inviolabilità e il diritto di veto illimitato, il comando in capo dell'esercito e della flotta in tutto

[1]) La diarchia, secondo Mommsen, opera citata, II, 2, p. 725, di cui la teoria è stata adottata dal Willems, *Droit pub. romain*, Parigi 1884, p. 423, e seg., 3.ª ediz., è una specie di dominazione divisa tra il Senato da una parte e il principe dall'altra qual delegato dalla nazione: ciò pare risulti soprattutto dall'esame delle attribuzioni giudiziarie e amministrative ripartite fra il senato e l'imperatore. Confronta Dione Cassio, 59, 6 e Pomponius (Dig. 43, 12, 2); *quominus ex publico flumine ducatur aqua nisi imperator aut senatus volet.* V. Mommsen, p. 725, nota I; vedi anche Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 1 e seg., citato a nota 4.

l'impero, l'alta amministrazione delle provincie, anche senatorie, e la libera disposizione del nuovo demanio fiscale, assimilato già al patrimonio del principe. Onde la riunione nelle mani dell'imperatore, in principio temporaneamente, poi a vita, di queste due magistrature, il cui abuso aveva ucciso la repubblica, bastò, malgrado la conservazione apparente dell'antica costituzione nei limiti della ripartizione operata nel 727 di Roma, a fare del principato una monarchia prima virtuale e ben presto attuale. La trasmissione non fu punto regolata, bensì abbandonata alla sovranità del popolo, di cui il senato e ben presto gli eserciti si disputarono l'esercizio; finchè l'orrore degli eccessi dei pretoriani ebbe fatto cadere il mondo romano nel dispotismo orientale. In presenza del sistema complicato dell'organizzazione ideata da Augusto, successivamente rimaneggiata e sempre più accentuata in ispecie da Adriano, da Vespasiano e da Settimio Severo, non è senza qualche fatica che si perviene a constatare e a seguire le variazioni del regime finanziario nei primordî dell'Impero.

Ciò non ostante, adempio ai miei impegni proseguendo questa difficile impresa. Fortunatamente è permesso, ed è anche indispensabile, attingere [I, **183**] ancora dei materiali nella miniera così bene sfruttata dalle sapienti mani degli storici di Francia e d'oltre Reno [1]). Non è stato riprovato l'uso ch'io ho fatto, in questa materia, delle distinzioni finanziarie moderne, nelle loro denominazioni almeno. Questi metodi, dedotti dalla natura delle cose, permettono forse d'illuminare d'una nuova luce i particolari di un soggetto reputato per lungo tempo oscuro e irto di questioni insolubili.

Onde col pormi ancora dal punto di vista delle nostre classificazioni amministrative, io esaminerò successivamente: 1.° a chi appartenesse, sotto l'Impero, il controllo legislativo delle finanze; 2.° a quali autorità competesse l'incarico e il diritto di prescrivere il recupero delle rendite, d'ordinare le spese e d'emettere i mandati di pagamento, da un lato, e, dall'altro lato, la missione di maneggiare il pubblico danaro; 3.° infine in qual modo il controllo e la responsabilità di queste operazioni così complesse si trovassero regolati.

[1]) Ho già citato nel mio discorso sulle *Origini della contabilità presso i Romani* (p. 77 e seg.) i principali autori che si sono occupati delle finanze romane e segnatamente il Marquardt, *Roemische Staatsverwaltung*, Leipzig, 2.ª ediz., 1884, p. 77, 101, 149, 198 e s. 289, 296, 298; bisogna qui aggiungere la tesi di dottorato di S. Herrlich, sostenuta a Berlino nel 1872 sotto il titolo seguente: *de Aerario et Fisco Romanorum quaestiones*, e il bel libro dell'Hirschfeld, intitolato: *Ricerche nel campo della storia amministrativa romana* (*Untersuchungen auf dem Gebiete der roemischen Verwaltigungsgeschichte, erster Band, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten*, Berlino 1877. Il Mommsen ha preso in considerazione questo eccellente lavoro, nella seconda edizione del suo *Diritto pubblico romano*, e dichiara d'averne spesso profittato, benchè l'avesse a volte combattuto su certi punti speciali. Willems, *Droit public romain*, 5.ª edizione, Parigi, 1884 ha ben riassunti i lavori tedeschi, p. 481 e s.; Misponlet, *Les Institutions politiques des romains*, II, p. 237 e s.; Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung*, I, p. 450 e II, p. 402 e s.

I.

Controllo legislativo delle finanze.

Il principato aveva per massima fondamentale il rispetto, nella forma almeno, delle vecchie tradizioni. Onde i princìpî ammessi sottó [I, **184**] la Repubblica in rapporto al diritto del Senato di fissare l'imposte, di regolare le entrate dello Stato e di stabilire la natura e l'ammontare delle spese pubbliche in genere, furono in principio mantenuti da Augusto [1]). L'*imperium* del principe, o il suo supremo comando, non riposava in teoria sulla sovranità del popolo? Senza dubbio il fondatore del principato aveva agito in principio come successore del triumvirato nel potere costituente, allorchè, nel 727 di Roma, aveva alfine proclamato il ristabilimento del governo repubblicano, su basi in gran parte tradizionali, ma in parte stabilite da lui solo. Tuttavia egli fece consacrare in seguito, anche il suo potere tribunizio perpetuo dal Senato e dai comizî, e la maggior parte delle sue innovazioni da senato-consulti o dal consenso del popolo.

Delle riforme radicali erano riconosciute indispensabili, sopratutto in materia finanziaria e amministrativa.

Le provincie avevano bisogno d'una amministrazione più proba, più attiva e meglio controllata. Sfortunatamente le guerre civili, le profusioni di Giulio Cesare e dei triumviri ai veterani, dopo avere esaurito il pubblico tesoro, aveano portato alla spoliazione in massa delle più ricche contrade e magari dei templi a profitto dei coloni militari. Violando, per tal modo, tutti i princìpî del diritto, tutti gli scrupoli religiosi, non s'era potuto porre un argine al *deficit* del tesoro.

[I, **185**] Nello stesso momento in cui avveniva la transizione della Repubblica all'Impero, occorreva ristabilire l'ordine legale, riorganizzare a un tempo l'amministrazione e l'esercito, e, più che altro, trovare nuove risorse, o un migliore sistema finanziario. Frattanto il principe dovette sovvenire spesso il tesoro del popolo. Ma fu creduto necessario di creare, insieme a un esercito permanente una cassa di pensioni militari e un

[1]) Dio. Cass., 71, 33; Sveton., *Tiber.*, 30; Tacit., *Annal*, II, 37, 38; XIII, 49, 51; Confronta Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 1, p. 123 e seg.; 419 e seg. e II, 2, p. 970, 972; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ediz., p. 489; Marquardt, *R. Staastverwaltung*, II, 2.ª ediz., p. 302, nota 4. Augusto era così proclive a mantenere le antiche tradizioni, che conservò anche fino al 759 l'antica unità del tesoro pubblico (v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 1 e seg., 10 e s.). Soltanto le numerose sovvenzioni che il principe dovette in seguito trarre dal fisco a profitto del tesoro del Senato autorizzarono più specialmente il diritto d'intervento e di controllo da parte del principe (v. Plin., *Panegir.*, c. 36, e Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 10).

tesoro per l'esercito, poi di organizzare il fisco o tesoro del principe destinato a sopportare gli oneri crescenti del governo imperiale.

In effetto, il principato, già qualificato *impero*, a cagione del titolo caratteristico del suo capo, conteneva in germe la monarchia cesarea. Ora, questa implicava, oltre le spese di corte, poco considerevoli all'inizio, l'accrescimento progressivo delle distribuzioni frumentarie e dei giuochi pubblici (*panem et circenses*), reclamati dalla plebe, lo stabilimento d'una amministrazione gerarchica e salariata, destinata a soddisfare le provincie, con l'aiuto d'una centralizzazione chiamata a svilupparsi coi poteri imperiali; infine la formazione d'un esercito permanente, per assicurare al di fuori una dominazione immensa, ma minacciata su tutte le frontiere. Augusto potette intravedere la necessità finanziaria d'un rimaneggiamento del bilancio conforme alle esigenze della politica, e delle modificazioni che il tempo doveva apportare nella [I, **186**] disposizione e nella percezione dell'imposta, come nella maniera di stabilire, effettuare e controllare alcune spese. I suoi più abili successori proseguirono l'opera sua, perfezionandola, e seppero imitare il suo sistema d'economia. Ma, per mancanza d'un controllo legislativo serio nelle mani d'un senato terrorizzato o corrotto, bastò qualche imperatore insensato o prodigo per riaprire l'abisso del *deficit*, che prima Vespasiano, poi Settimio Severo giunsero a colmare momentaneamente mediante una gestione rigorosa e una direzione che accentrava sempre più i poteri pubblici e i servizi finanziarî. L'anarchia militare e le invasioni della seconda metà del terzo secolo per poco non portarono alla rovina l'Impero.

La salute pubblica parve esigere, per salvarlo, una nuova concentrazione delle forze sociali. Dopo avere separato il potere civile dal militare, per potere mettere termine al despotismo degli eserciti, non restò a Diocleziano, per costituire la monarchia assoluta, che completare la trasformazione politica e finanziaria, già preparata nelle sue linee principali da Adriano, Vespasiano e Settimio Severo.

Dopo questo sguardo generale, è mestieri indicare rapidamente quali furono le risorse del tesoro del popolo, del tesoro militare e del fisco, e quali poteri presiedevano alla creazione di *queste riscossioni*, salvo ad esporre poi le [I, **187**] regole relative alla determinazione e alla fissazione delle spese messe a carico di queste diverse casse pubbliche, vale a dire il controllo legislativo propriamente detto.

Un osservatore superficiale non avrebbe scorto, nell'origine, alcun cambiamento nel regime del tesoro (*Aerarium populi romani*). Augusto lo lasciò in principio sussistere solo. La fortuna pubblica si componeva, come precedentemente si è detto [1]), del patrimonio dello Stato e del ricavato delle

[1]) V. Marquardt, *R. Staatsverwalt*, II, p. 104, 247 e seg., 2.ª ediz. 1884; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ediz., p. 48 e seg.; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 955 e s.

varie imposte dirette o indirette della Repubblica. Il primo elemento (*Ager publicus*) comprendeva ancora delle possessioni molto considerevoli, situate specialmente in provincia, consistenti in terre arabili, foreste, pascoli, miniere o cave [1]). L'estensione per altro n'era diminuita per via delle assegnazioni, delle colonie militari o delle usurpazioni, in particolar modo in Italia; e quel che ne restava in questa penisola doveva essere ben presto abbandonato ai possessori da Domiziano. Questo demanio seguitò a dipendere dal tesoro del popolo, finchè non avvenne la divisione delle provincie, e restò tale in seguito, almeno nelle provincie senatorie; senonchè allora non potè accrescersi con la conquista e finì coll'essere assorbito nel dominio della Corona. Ma, prima, il Senato sfruttava l'*Ager publicus*, almeno nelle provincie senatorie o soldaniere, sotto forma di concessione a breve termine, fatte agli incanti pubblici [I, **188**] a imprenditori o pubblicani, mediante una somma fissa da versare al tesoro [2]). Lo stesso fu per lo sfruttamento delle concessioni d'acqua, delle miniere e delle cave [3]), fino al secondo secolo in cui gl'imperatori si posero sempre più sulla via dello sfruttamento diretto in regìa, per mezzo degli agenti dello Stato o del fisco [4]).

I censori o i consoli rimasero investiti della rivendicazione, della de-

---

[1]) Sulla condizione delle terre pubbliche, o patrimonio dello Stato, *ager publicus*, sotto l'impero, vedi il nostro articolo *Agrariae leges* nel *Dizionario d'antichità* di Daremberg e Saglio; Walter, *Geschichte des R. Rechts*, n. 328, 3.ª ediz., Bonn, 1860; J. Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ediz., II, p. 151, 187, 218, 220, 247, 258; Willems, 5.ª ediz., p. 481; Mommsen nota che il principe s'è attribuito il diritto di disporre dell'*ager publicus* (v. *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 955 e s., 2.ª ediz.). Frattanto vediamo ancora una legge agraria promulgata sotto Nerva per comprare in Italia delle terre destinate ad essere distribuite ai poveri (V. Dio. Cass., 68, 2; Plin., *Epist.*, 7, 31, 4; Dig. 47, 21, 3, § 1).

[2]) La *locatio censoria* non cessò che con la censura. Le funzioni censorie dovettero essere compiute, quanto ai demani, dai consoli o dai pretori (confronta Marquardt, *R. Staatsverwalt*, 2.ª ediz., II, p 247, 251). Le *rei agrariae scriptores* menzionano ancora dei *loca populi romani in Italia* e di cui l'affitto (*vectigal*) si paga all'*Aerarium* (v. Hyginus, p. 114, 6, e Siculus Flaccus, p. 137, 1, ed. Lachmann). D'altronde il principe provvide più tardi all'appalto delle imposte (v. Mommsen, *R. Staatrecht*, II, 965, nota 6 e p. 976 e s.).

[3]) V. Dio. Cass., 52, 28; Hirschfeld, *Untersuch.*, 72, 75; V. Frontinus, *de aquaeduct.* 118: *quem reditum — in Domitiani loculos conversum Justitia divi Nervae populo restituit.* Confronta Marquardt, II, opera citata, p. 254 e 259 e s., 312.

[4]) Gl'imperatori cominciarono senza dubbio dal sorvegliare lo sfruttamento delle tariffe da parte degli appaltatori generali, poi stabilirono una regìa delle imposte indirette, e finirono col levarle successivamente all'*Aerarium* per attribuirle al fisco o tesoro del principe. (V. Marquardt, 2.ª ediz., *Staatsverwalt.*, II, 2, p. 306, 312). Mommsen crede che fosse delegata all'imperatore una parte delle imposte dirette delle provincie senatorie (V. Stat. *Silv.*, III, 3, 90), ed anche una parte degli affitti dei *vectigalia* (Mommsen, II, 2, p. 966). — Si finì coll'abbandonare quasi affatto il sistema degli appalti generali (*id.*, II, 2, p. 977 e s.).

limitazione e anche della giurisdizione in materia demaniale fino all'epoca della creazione dei *Curatori dei luoghi pubblici*, nominati dal Senato [1]).

Quanto all'imposta propriamente detta, il regime repubblicano non subì alcun cambiamento nei primi tempi dell'Impero. Roma e l'Italia, e alcune delle città, dotate per assimilazione del dritto italico (*jus italicum*), continuarono ad invocare l'esenzione dell'antica imposta diretta sul capitale dei cittadini romani (*tributum ex censu civium romanorum*), ristabilito solo transitoriamente sotto i triumviri [2]). Pel tributo delle provincie, Augusto riconobbe la necessità di riorganizzarlo su basi sicure e più uniformi.

Di qui la grande operazione d'una delimitazione dei territori delle città e il censimento generale progettato da Giulio Cesare e operato da Augusto in diverse epoche [3]), a fine di sostituire una imposta diretta fondiaria in danaro, alle decime o e alle prestazioni [I, **189**] in natura che variavano con le provincie. L'Egytto solo e altre contrade d'Africa sottoposte a un regime speciale, dettero al fisco il soccorso dei loro cereali per l'alimentazione di Roma. Ma nelle provincie senatorie, il tributo, secondo le nuove basi poste dal principe col concorso del Senato, o le capitazioni locali rimasero attribuiti al tesoro del Senato, che solo avrebbe potuto accrescerne il peso [4]). Presto si dirà come queste imposte erano disposte, riscosse e impiegate.

---

[1]) Augusto non si attribuì fin dal principio queste funzioni censorie (V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 353 e 953 e s., p. 978 e II, 1, p. 434, nota 2). I *Curatores locorum publicorum judicandorum* sono stati istituiti sotto Tiberio, e nominati dal Senato, come magistrati straordinarî, per statuire sulle questioni di proprietà o di delimitazioni demaniali (V. *Corpus Inscrip. latin.*, VI, 1266 e 1267, 1544; V, 4348; Henzen, 6453; Mommsen, opera citata, II, 2, p. 953, nota 4). I censori conservarono la *terminatio pomerii* (Mommsen, opera citata, II, 434, nota 1): quella del Tevere fu compresa nella *Cura Riparum* e affidata ai *Curatores riparum* delegati dal principe, in virtù d'un senato-consulto (C. I. L. I, 179; VI, 1238). Ma il principe intervenne spesso in materia demaniale, e dopo Domiziano s'arrogò queste attribuzioni censorie (Mommsen, *ibid.*, II, 2, p. 954) anche in provincia.

[2]) Cicerone, *p. Flacco*, 32, 80; *Philipp.*, 2, 37, 93; *de offic*, 2, 4; Dio. Cass., 49, 15, 52, 56, 28; Mommsen, opera citata, II, 2, p. 973, 974; Appian., *De Bello civili*, 5, 131; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ediz., II, p. 177, 178; confronta Walter, n. 325; Lange, *Roemisch. Alterthümer*, I, 3.ª ediz., 494, 539; II, 303; v. Savigny, *Vermischte Schriften*, II, p. 157, 159; 185 a 189; Huschke, *Census der fr. Kaiserzeit*, p. 70, 75; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 17 e s.

[3]) Su questa delimitazione e in questo censimento vedi San Luca, *Evangel.*, II, 1; Cassiodoro, *Variar.*, 3, 52; Isidoro, *Origin.*, 5, 36; Suidas, V° (ἀπογραφή); Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ediz. II, p. 208 e seg. Walter, n. 321; Willems, 5.ª ediz., p. 483 e s. e gli autori da lui citati; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., p. 408 e s. e *Monument. Ancyr.*, 124.

[4]) Dione Cassio (53, 15) dice che i magistrati di provincia non possono stabilire imposte senza il consenso del Senato o del principe, distinzione che corrisponde, secondo noi, alle due classi di provincie. Vedi intanto Mommsen, *R. Staatsrecyt*, 2.ª ediz., II, 2, p. 974, nota 3.

Le entrate indirette formavano anche un elemento considerevole della fortuna pubblica. L'*Aerarium* raccoglieva in genere il prodotto delle ammende irrogate dai magistrati del popolo romano (*multae*) [1]), e quello della vendita dei condannati ad una pena capitale (*bona damnatorum*), almeno in Italia e nelle provincie senatorie [2]).

Vedremo presto Tiberio e i suoi successori stornare ancora, a profitto del fisco, questa preziosa sorgente di ricchezze [3]), al pari di quella delle celebri *leggi caducarie* [4]).

Si sa che la legislazione di Augusto tendente a favorire il matrimonio civile romano, ricompensava le unioni feconde colpendo i celibi e gli *orbi* (maritati senza figliuoli) di alcune incapacità di raccogliere le disposizioni per cause di morte. In mancanza d'istituiti o di legatari *patres*, le leggi *Julia* [I, 190] e *Pappia Poppaea* attribuirono, salvo alcune eccezioni, il profitto delle disposizioni caducarie o assimilate, al popolo, reputato il padre comune dei cittadini, cioè all'*Aerarium;* infine i beni vacanti [5]) ebbero la stessa destinazione. I diritti di dogana o di pedaggio (*portoria*), aboliti in Italia, solo dopo la legge *Caecilia* [6]), s'esercitavano secondo

[1]) Le ammende (*Multae*) in principio attribuite secondo l'antico uso all'*Aerarium Saturni* (V. Orelli, 4076; Varrone, *Lingua latina*, v. 180; Plin., *Epist.*, 2, 11, 19); furono stornate parzialmente da alcuni principi, poi infine probabilmente conferite in regola generale al *fiscus* (V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 12 e s. Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ediz., II, p. 288 e s.), come i beni dei condannati di cui andiamo a parlare; v. Willems, *Droit public romain*, 5.ª ediz., p. 486.

[2]) I beni dei condannati (*Bona damnatorum*), in Italia e nelle provincie stipendiarie almeno, restarono prima all'*Aerarium* (Sveton., *Octav.*, 41) salvo contraria attribuzione del Senato o del principe (V. Tacit., *Annal.*, 6, 2 e 6, 17; *Hist.*, 2, 84; Sveton., *Vespas.*, 16; Dio. Cass., 53, 23; Marquardt, *R. Staatsverwalt*, 2.ª ediz., II, p. 287, 288; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 538, 539; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 12, 46). La massa delle proscrizioni sotto Settimio Severo fece creare almeno transitoriamente un *procurator ad bona damnatorum* (Willmans, *iscr.*, n. 1278, 1291; C. I. L. III, n. 6575; Hirschfeld, *Untersuchungen* p. 27 e 46.

[3]) I *Bona caduca* prima attribuiti all'*Aerarium* passano al fisco almeno in difetto di *patres*, sotto Antonino Caracalla. (Tacit., *Annal.*, 3, 28; Plin., *Paneg*, 42; Gaius, 2, 286; Ulpiano, *reg.* 17, 2; Walter, *Rechts. Gesch.*, n.° 687 e nota 34; Accarias, *Précis du droit romain*, 3.ª ed., t. I, p. 944, Parigi, 1879.

[4]) Sulle leggi Julia e Papia Poppaea, dette leggi caducarie (*leges caducariae*), consultate Rudorff, *Die caducorum Vindicatio*, in *Zeitschrift für gesch. Rechtswiss.*, VI, p. 422; Machelard, *Dissertation sur l'accroissement*, Parigi, 1860, p. 41 e s., Accarias, *Précis du droit romain*, 3.ª ed., I, p. 937 e s.); Walter, n.° 346, 438 e 640; Rudorff, *R. Rechtsgeschichte*, I, p. 32, 64, 69.

[5]) I boni vacanti furono attribuiti all'*aerarium* dalle leggi caducarie e seguirono più tardi la sorte dei *bona caduca* (V. Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., II, p. 291; Walter, n.° 329, 332 e 649; Ulpiano, *reg.*, 28, 7; *Dig.* XXX. 1, 66, § 1, *de legat.*

[6]) Vedi sui diritti di dogana (*portoria*), Cagnat, *les impôts indir.*, p. 8 e 9 e s., Parigi, 1882; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., II, p. 151, 269 e s.; Walter,

antichi usi, servendosi di tariffe locali e diverse, alle frontiere non soltanto dell'Impero, ma anche di certe provincie, come la Gallia, l'Illyria etc. Il recupero di queste tasse era appaltato per 5 anni a dei pubblicani o appaltatori generali, mediante un prezzo d'aggiudicazione da versare al tesoro pubblico, più tardi al fisco [1]).

Indipendentemente da queste risorse, il tesoro si accresceva con le imposte indirette, come il prodotto della tassa del 20.° sulle affrancazioni [2]), altra volta attribuita al tesoro di riserva, oggi confuso con l'*Aerarium*, allorchè non si temettero più le invasioni galliche; poi dalla tassa del 4 p. 100 sul prodotto delle vendite di schiavi [3]) e della *Centesima rerum*

n.° 182, 327; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., p. 482, 498; Vigié, *Des douanes dans l'empire romain*, p. 7 e seg., Paris, 1884; H. Naquet, *Des impôts indirects*, Parigi 1875, p. 6 a 71; Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 19 e seg.) fa notare che Tacito (*Annal.*, 13, 50), prende la parola *portoria* in un senso generale per indicare, in questo passaggio, tutte le imposte indirette o *vectigalia*. Ora, questi appartenevano in principio al tesoro del Senato o del popolo romano, *Aerarium Saturni*. Ulpiano, nel III secolo, definendo gli appaltatori generali di queste entrate (*publicani*) suppone ch'esse non siano dovute che al fisco (*Digesto*, 39, 4, 1, § 1; confronta *Dig.*, 50, 16, 17, § 1).

[1]) Il fisco appaltava sotto l'impero diversi diritti e sotto Claudio specialmente quelli sulle importazioni pel Mar Rosso (Plin., *Nat. Historia*, 6, 84; aggiungi Tacit., *Annal.*, 4, 15). Marquardt, *opera citata*, p. 272. Intanto la più parte di queste entrate quantunque attribuite al fisco conservano a lungo il nome di *vectigalia populi Romani* (I. Lat., III, 249; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 20, 21).

[2]) L'antica tassa del 20.° sul valore d'uno schiavo affrancato, *Vicesima libertatis* o *manumissionum*, è stata spiegata nel nostro discorso su *les orig. de la comp.* (p. 17, e note 35 a 37, p. 95 e seg. e, più su, a p. 25 e note 35 a 77, p. 98 e 9 del libro I). Questa imposta fu da prima mantenuta a profitto dell'*Aerarium Saturni*, ma fin dal II secolo di G. C. appartenne al fisco o tesoro del principe (V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 20, nota 1 e p. 60 e s.). La tassa era stata raddoppiata da Antonino Caracalla, ma presto fu riportata al suo antico tasso da Macrino (Dione Cassio, *ep.* 77, 9 e 78, 12). Essa era appaltata a pubblicani o *vicesimarii* (Orelli, n.° 3, 336: Renier, I, A. 1976; Petronio, c. 65, 7). Ma dalla seconda metà del secondo secolo, troviamo un *Fiscus libertatis et peculiorum* coi suoi *procuratores* (v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 70, e i testi citati da lui, p. 71 nota 1), il che prova la traslazione di questa imposta al fisco, forse nello stesso tempo dei *bona caduca*. Ma fu abolita nel III, secolo, o forse soltanto sotto Diocleziano. Su questa imposta in genere, v. Marquardt. *R. Staatsverwaltung*, 2.ª ediz., 1884, II, p. 281; egli l'attribuiva per errore nella sua prima edizione al tesoro militare; Walter, *Gesch.*, n.° 329, nota 69: vedi Cagnat, *Impôts indirects*, p. 153 e seg. H. Naquet, p. 115 e seg.

[3]) La tassa detta *Quinta et vicesima venalium mancipiorum* o del quattro per cento sul prezzo di vendita agli incanti (*auctionum*) degli schiavi, fu introdotta da Augusto in occasione del servizio delle guardie di notte per gl'incendî (*vigiles*), nel 759 di Roma o 4 di G. C. (V. Dio. Cass., 55, 26 e 56, 41); *Dig.*, 1, 15. 1, 2. 3: Strabone, 5, 3, 7, p. 235; Svetonio, *August.*, 30; Dione Cassio, 55, 31 che bisogna leggere con la correzione di Lipsius: (τό τε τέλος τὸ τῆς πεντεκοστῆς) invece di

venalium, o centesimo del prezzo delle altre derrate vendute agli incanti o altrimenti, creata dopo le guerre civili [1]). Ma bisogna porre nel novero dei prodotti indiretti il prezzo della locazione in godimento (*solarium*) [2]) e delle vendite molto rare di porzioni dell'*ager publicus* [I, **191**], e nella categoria dei prodotti accidentali le sovvenzioni versate al tesoro pubblico dall'imperatore. Questi soccorsi divennero sempre più frequenti sotto Augusto, sotto Tiberio ed anche sotto Nerone, per salvare l'*Aerarium* dal *deficit* proveniente dall'accrescimento dei suoi oneri o per provvedere alle spese straordinarie, che derivavano da avvenimenti imprevisti [3]); ma avvenne qualche volta che il tesoro soccorresse anche il fisco.

(πεντεκοστή). Questa imposta appartenne in principio al tesoro pubblico o *Aerarium Saturni*. Fu in seguito riscossa da *Servi publici XX libertatis e XXV venaliciorum* (Orelli, n. 3, 336). Si volle liberare i compratori da questo carico, imponendolo ai venditori, per la maggior parte negozianti d'Asia; ma essi accrebbero naturalmente il loro prezzo d'altrettanto (Tacit., *Annal.*, 13, 31; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 974, nota 2 e 1009, nota 4). — Non bisogna confondere questa tassa con la *Centesima rerum venalium* (Tacit., *Annal.*, I, 78); esse erano date in appalto forse contemporaneamente, ma con tassi differenti per gli oggetti (Mommsen, II, p. 970 e 978, nota 1), e questa fu certamente attribuita all'*Aerarium militare*. V. Cagnat, *Impôts indirects*, p. 232; Naquet, *op. citata*, p. 113 e seg.

[1]) La *Centesima rerum venalium* era una tassa indiretta d'un tanto per cento sul prodotto di tutte le vendite fatte agli incanti o altrimenti. V. Cagnat, opera citata, p. 228. Essa fu introdotta da Augusto dopo le guerre civili, a profitto del pubblico tesoro e data in appalto, più tardi attribuita al tesoro militare (V. Tacit., *Annal.*, I, 78; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ed., II, p. 278 e seg.). Se n'era forse trovato il tipo in Egytto (Appiano, *Bell civil.*, 2, 154). Tacito riferisce che Tiberio la ribassò nell'anno 17, poi la ristabilì al suo antico tasso nell'anno 31 o 38 (*Annal.*, 2, 42; Dio. Cass., 58, 16, 59, 9). Secondo Svetonio, al contrario (*Gaius Caligula*, 16), Caligola avrebbe fatto remissione della *Ducentesima* all'Italia, e le monete pare che confermino questa versione (Eckhel, VI, p. 227, *Doctrina nummorum*). Di qui grande imbarazzo fra gl'interpreti. Secondo gli uni, Dione Cassio, avrebbe adoperato l'antico nome, secondo gli altri vi sarebbe stato, anteriormente a Caligola, un secondo ribasso del tasso primitivo. V. Mommsen, II, p. 970, 974, nota 1, 978; ritroviamo intanto sotto l'impero dopo Caligola un *Vectigal rerum venalium*. Vedi *Dig.*, 50, 16, 17; Cod. 7, 12, 9, 4. — Cod. Theod., 7, 20, 2, § 1; V. Naquet, p. 109 e seg.

[2]) Sul *Solarium*, vedi Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 1, 2.ª ed.; p. 430; Marquardt, *R. Staatverwalt.*, 2.ª ed., II, p, 150 e seg.; *Dig.*, 50, 9, 4, § 20. Becker-Marquardt, *Handbuch der roemischen Alterthümer*, III, 2, p. 121.

[3]) I casi di sovvenzioni accordate dall'imperatore, sul fisco, all'*Aerarium Saturni* sembrano più numerosi di quelli in cui il Senato concede una sovvenzione al fisco. Gli è che le risorse di quest'ultimo s'erano gradualmente accresciute a detrimento del tesoro di Saturno, che prima, sull'ordine del Senato, soccorse a volte il Fisco (V. Augusto, *Monument. Ancyr.*, 3, 34; Dio. Cass., 55, 25; Tacit., *Annal.*, 6, 17; 13, 31; Capitolin, *Pertinac. vita*, 9 e seg.; Vopiscus, *Vita Taciti*, 8; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, p. 622 e 966, note 2 e 3, p. 969 e 1031, nota 2; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ediz., p. 495 e seg.

Quantunque l'imperatore avesse riunito fin dall'origine e a diversi titoli una gran parte delle attribuzioni censorie, l'antica magistratura dei censori non fu punto abolita. La si vide ben anche funzionare, ma con intermittenza, per la tenuta del *census* dei *cittadini romani solamente*, fino al tempo di Nerva. Erano dunque i censori, e, in loro mancanza e più spesso, i consoli che in presenza dei questori o dei prefetti dell'*Aerarium* presentavano al Senato il bilancio quinquennale delle entrate del tesoro del popolo e segnatamente il prodotto medio dei *portoria*, di cui il Senato doveva fissare la tariffa.

Dopo questa rapida esposizione dell'attivo dell'*Aerarium*, è mestieri indicare a chi spettava, sotto il principato, il diritto d'attribuire queste risorse al pubblico tesoro, in una parola il controllo legislativo del demanio dello Stato e delle imposte.

Giulio Cesare s'era impossessato di questo potere durante la sua dittatura. Ma Augusto si mostrò più abile col salvaguardare [I, 192] i diritti del Senato. Malgrado qualche espressione equivoca di Dione Cassio [1], storico del III secolo, bisogna concludere dall'insieme dei fatti, coi più dotti organi dell'erudizione d'oltre Reno in questa materia, il Mommsen, il Marquardt, l'Hirschfeld [2], che il Senato non fu punto spogliato, a profitto del principe, della preziosa prerogativa di votare l'imposta e di fissare la natura e l'estensione delle rendite, e, come presto si vedrà con maggiore certezza ancora, di regolare le spese del tesoro e di aprire crediti [3].

---

[1]) Dione Cassio (53, 16, 17 e 22) si mette dal punto di vista del suo tempo in cui i diritti del Senato si sono estinti a poco a poco. Ma vedi Sveton., *Tiber.*, 30; Tacit., *Annal.*, II, 37, 38; 13, 49, 51; Vulcat. Gallican., *Avidius Cassius*, 7; Euseb., *Chron. Canon.*, II, p. 157. Schoene; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ediz., p. 495). Lo stesso Dione Cassio pare riconosca, in un altro luogo, il diritto nel Senato di stabilire l'imposta e d'aprire dei crediti sul tesoro del popolo o *Aerarium Saturni* (v. 71, 33); e, altrove (53, 22), egli confessa di non sentire affatto la differenza tra questo tesoro e questo fisco, a proposito della manutenzione delle strade d'Italia. Gli è che al suo tempo, questa era scomparsa; il consentimento del Senato s'era quasi ridotto a una pura formalità (V. Mommsen, *R. Staatrecht*, II, 2, p. 972, nota 2).

[2]) Vedi, quanto al diritto del Senato sull'*Aerarium Saturni* o *populi* o *publicum*, Walter (n.° 330); Mommsen (*R. Staatsr.*, 2.ª ed., p. 970, 973; J. Marquardt, *R. Staatsverwalt*, 2.ª ed. (II, p. 303, note 5 e 6); Hirschfeld, (*Untersuch.*, I, p. 10 e seg.). Il Senato pare avesse autorizzato pure le remissioni d'imposte dovute alla sua cassa (v. Tacit., *Annal.*, 4, 13; 12, 58; 12, 63; Hirschfeld, *Untersuch.*, I, p. 12 e seg.). Mommsen, nell'opera citata (II, p. 975, nota 2), l'ammette per le provincie del Senato.

[3]) Aprire un credito si diceva *pecuniam attribuere*, o *erogandam decernere*, ciò che non bisogna confondere con la omissione di un mandato di pagamento sul tesoro, la quale appartiene al potere esecutivo, *solvi jubere*. Il solo Senato poteva aprire un credito speciale sull'*Aerarium*, quando il bilancio generale censorio non autorizzava preventivamente la spesa, per esempio per accordare una sovvenzione al fisco del principe, o al *Curator viae* (Dio, 59, 15, 60, 17; Tacit., *Annal.*, 3. 31. V Mommsen, opera citata, II, 2, p 972. 1030 e 1031, nota 2).

Senza dubbio si riscontrano pochi esempi di contribuzioni create e accresciute in provincia dal Senato. Ma il principe non avrebbe osato di praticare di sua iniziativa una innovazione pericolosa; egli amava meglio, mercè la sua iniziativa di proporre o far proporre a questo gran corpo per mezzo dei consoli o dei questori candidati del principe, un progetto di senato consulto (*Oratio principis*) [1]. Il Senato creato e rinnovato dall'imperatore in virtù dei suoi poteri costituzionali e sottoposto d'altra parte al terrore dell'*imperium* proconsolare (*jus gladii*), doveva obbedire in genere all'influenza imperiale. Era d'uopo frattanto d'invocare l'autorità costituente degli *acta Caesaris*, e la minaccia di ristabilire il *tributum ex censu* (mai legalmente abolito, e soltanto omesso d'anno in anno dal potere consolare dopo i triumviri) per vincere la resistenza del Senato e dell'opinione pubblica alla creazione dell'imposta del ventesimo sulle successioni a profitto del tesoro militare [I, **193**], di cui presto ci occuperemo [2]. È naturale che Tacito e Svetonio omettano, parlando di nuove imposte o di ristabilimento di tasse, la formalità del senato consulto [3]. Essa non era però meno necessaria, e lo provano i testi, che interdicono ai governatori delle provincie senatorie o imperiali di stabilire alcuna imposta o di accrescerla senza l'autorizzazione del Senato o del principe [4].

Coi progressi del regime imperiale verso la monarchia assoluta, e l'assorbimento che il fisco veniva facendo dell'*Aerarium*, principi quali Caligola, Commodo e Caracalla, che non rifuggivano da alcun delitto per ammassare l'oro necessario alle loro passioni insensate, non ebbero lo scrupolo costituzionale di consultare il Senato allo scopo d'imporre le tasse più onerose, più odiose, più strane, e di raddoppiare le imposte esistenti [5]. Si può anche asserire che dopo una lunga lotta nel seno della dyarchia immaginata da Augusto fra i diritti del principe e quelli del Senato, la distinzione fra le provincie senatorie e le provincie imperiali, fra l'*Aerarium* e il fisco dovette cancellarsi a misura che cresceva

[1]) V. Mommsen, II, 2, pag. 173; *nec obstat* Dione Cassio, che parlando dei diritti del principe, gli accorda la prerogativa di (χρήματα ἀθροίζειν) (53, 17), il che può intendersi dell'ordine di recuperare l'imposta già esistente (v. Mommsen, II, 2, p. 774 nota 1 sull'*Oratio principis* in generale, v. Walter *Gesch.* (n. 371, 439, 461); e Mommsen, *ibid.*, (II, p. 862).

[2]) Augusto, creando, nell'anno 6 di G. C., l'imposta del 20° sulle successioni invocò gli *acta Caesaris* (Dio. Cass., 55, 25; *Monument. Ancyr.*, 3, 35. Dio. Cass., (56, 28) parla di minacce di ristabilire il *tributum ex censu*; v. Mommsen, II, p. 973 nota 3 e p. 974.

[3]) V. Sveton., *Vespasian.*, 16; Dio. Cass., 66, 8; Tacit., *Annal.*, 6, 2.

[4]) V. Dio. Cass., 53, 15; confronta intanto Mommsen, II, p. 974, nota 3.

[5]) V. Sveton., *Caligul.*, 38, 40, 41; *Vespasian.*, 16, 23; Tzetzes, *Chil.*, 4. Questo principe è accusato d'aver rimesse in vigore le tasse (*vectigalia*) abbandonate sotto Galba e d'averne create di nuove, d'avere accresciuto il tributo delle provincie e a volte d'averlo raddoppiato. V. Svetonio, *Domitian.*, 12.

il potere dell'imperatore insieme a quello dei nuovi funzionari imperiali. Questo fatto fa sì che Dione Cassio, nel III secolo della nostra êra, non comprendesse già più la separazione delle diverse casse, di cui il principe disponeva ugualmente. Ben presto l'ultima traccia del governo [I, **194**] costituzionale e rappresentativo sparve coi diritti del Senato sul tesoro e col suo diritto di accordare l'imposta in nome del popolo romano, cioè con la più preziosa prerogativa delle nazioni libere.

Il primo colpo dato all'unità del tesoro pubblico rimonta al 759 di Roma, o l'anno 6 della nostra êra. L'impero avea bisogno d'un esercito permanente. Dopo aver regolata l'anno precedente la durata del servizio militare portandola a 16 anni pei pretoriani e a 20 anni pei legionari, Augusto si vide obbligato ad istituire una cassa di ricompense a favore dei veterani [1]). Egli la dotò in principio d'un capitale di 170 milioni di sesterzi, versati in suo nome e in nome di Tiberio; poi egli vi aggiunse, a titolo di rendita annuale, il prodotto d'una nuova imposta, il ventesimo sulle successioni dei cittadini romani [2]), e quello dell'antica tassa del centesimo sul prezzo delle vendite all'incanto e di altre [3]). La denominazione dell'imposta di trasferimento (*vigesima populi romani*) e la gestione dell'*Aerarium militare* affidata a tre direttori scelti fra i senatori di rango pretorio, annunziano, a quel che pare, che questa cassa fosse considerata in principio come annessa al pubblico tesoro [4]). Ma il nome di *praefecti aerarii militaris*, dato ben presto a questi direttori, e il diritto di supremo comando nell'esercito, che spettava all'imperatore [I, **195**], bastano ad attestare che questi s'impossessò senza difficoltà della disposizione esclusiva di questo nuovo tesoro, insufficiente d'altra parte a sopportare l'eccedenza degli oneri del servizio militare [5]), che restarono a carico del

[1]) Su questa cassa di ricompense e sull'imposta di trasferimento del ventesimo, dell'eredità dei cittadini, *Vicesima hereditatum et legatorum, Vigesima populi romani.* V. *Monument. Ancyr.*, 3, 37; Sveton., *August.* 49; Dio. Cass., 55, 24; 55, 25; 56, 28; Plin, *Panegyr.*, 37, 40; Capitolin, *Marc. Anton.* 11; Ulpiano in *Collat. leg. Mosaic.*, 16, 9; Mommsen, *Staatsrecht*, II, 2, p. 970; Marquardt R. *Staatsverwalt*, II, 2.ª ed., p. 305; Hirschfeld *Untersuchungen*, 1, p. 2, 62 e seg., e *Fleckeisens Jahrbuch.*, p. 683 e s.; Cagnat, p. 175 e s.; Naquet, p. 80 e s.

[2]) V. su questa imposta Bachofen, *Die Lex Voconia*, 1847, p. 121; id. *Ausgewachlte Lehren*, 1848, p. 322 a 395; Rudorff, *Das Testament des Dasumins*, in Savigny's *Zeitschrift*, XII, 1845, p. 386, 395; Walter, n. 331; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 2, 69 e seg.; Madvig, II. 435, 496; Cagnat, p. 176 e seg.; Willems, 5.ª ed., p. 485, e gli autori da lui citati, nota 7.

[3]) Tacit., *Annal*, I, 78; II, 42; Sveton., *Caligula*, 16; Dio. Cass., 58, 16; 2, 9; Walter, *Gesch.*, n. 332, note 103 e 104.

[4]) Confronta Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 2 e s.; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ed., II, p. 305 e s.

[5]) V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, II. 2, p. 962. 965, 970 e 971, 2.ª ed.; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I. 5.

fisco, e all' occasione a carico del tesoro del popolo, d'or innanzi chiamato *Aerarium Saturni*.

Le origini e la natura del terzo tesoro, cioè del *Fiscus o tesoro del principe*, sono molto più oscure e sollevano ancora, fra gl'interpreti, gravi dispute. S'intendevano per *fisci*, in sul principio, i grandi canestri in cui si riponeva il danaro versato dai contribuenti per essere rimesso alla cassa centrale della provincia (*arca provinciae*) oppure per essere mandato a Roma [1]). Questo nome fu poi esteso alle casse provinciali medesime (*Fiscus Gallicus*, etc.) [2]), ma non lo si trova che dopo Tiberio, adoperato a designare il complesso del tesoro dell' imperatore [3]).

Ecco sulla formazione di questa cassa, i dati più verosimili. Fin dall'organizzazione del principato, il principe dovette conservare un patrimonio privato, che comprendeva i suoi beni ereditarî e quelli provenienti da istituzioni d'erede o da legati spesso considerevoli indirizzati a lui personalmente e ingranditi dal frutto dei suoi capitali e dal risparmio delle sue rendite. Vi si [I, **196**] assimilava già sotto Augusto la miglior parte del prodotto di certe provincie annesse quali l'Egytto, di cui il principe era reputato il padrone assoluto come successore degli antichi re [4]). Ben presto dopo la divisione delle provincie, quelle riserbate al principe, dovettero versare, al suo tesoro e nelle mani dei suoi agenti, il frutto dei loro tributi. In virtù della delegazione della sovranità su questo suolo tributario, si volle tentare di rendernelo proprietario, come il popolo romano in rapporto al suolo delle provincie del Senato; e questa doppia finzione era insegnata dal giureconsulto Gaio [5]), fin dal secondo secolo, come un principio di diritto. Per tal modo su queste numerose contrade sottoposte all'*imperium* del principe, esercitato dai suoi luogotenenti (*legati pro praetore*), egli ebbe il diritto incontestabile di regolare e di modificare l'imposta, di farla riscuotere, di disporne a suo piacere. Sotto questo rapporto, si fu tratti ad assimilare i beni del fisco (*fiscales*) al patrimonio o

---

[1]) *Lex repetundarum*, lin. 67, 68; Mommsen, *R. Staats.*, II, 2, p. 958, nota 1, 2.ª ediz.; confronta Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 3), che intende per *fisci* il danaro impaccato per un invio, in contrapposto alla cassetta dei particolari (*cista*).

[2]) *Fiscus Gallicus provinciae Lugdunensis* (Henzen, 6, 651).

[3]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 2 e seg.; vedi Seneca, *de benef.*, 4, 39, 3; 7, 6, 3: *Caesar omnia habet, fiscus ejus privata tantum ac sua; et universa in imperio ejus sunt*, in *patrimonio proprio*.

[4]) Philo, *adv. Flaccum*, 2, 19; Tacit., *Histor.*, 1, 11; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 2, p. 963, note 1 e 2; Hirschfeld, *Untersuch.*, p. 6.

[5]) Gaius, II, 21: *Provincialia praedia alia stipendiaria, alia tributaria vocamus. Stipendiaria ea sunt quae in his provinciis sunt quae propriae populi romani esse intelliguntur; tributaria sunt eae quae in his provinciis sunt, quae propriae Caesaris esse creduntur*, cfr. Theofil., *Institut.*, I, II, I, 407; Gaius, 2, 7; *in provinciali solo placet plerisque solum religiosum non fieri quia in eo solo dominum populi romani est vel Caesaris* (v. Mommsen, *R. Staatsrecht.*, 2.ª ediz., II, 2, p. 964).

dominio privato dell' imperatore, confondendoli sotto la denominazione generale di *patrimonium principis* o *res privatae* [1]).

Senonchè, la forza delle cose determinò la distinzione in fatto dei beni privati del principe e di quelli che erano attribuiti all'imperatore, in questa qualità, cioè, in sostanza, *alla corona*. L'amministrazione fu separata in principio, poi divenne indipendente in diritto, e ricevette, sotto Settimio Severo, antico [I, **197**] avvocato del fisco, e giureconsulto abile quanto amministratore di prim' ordine, una consacrazione legale con le denominazioni tecniche per la *ratio* o *res privata principis*, etc. [2]).

Bisogna dunque ammettere, come vuole il dotto Mommsen nel suo *Trattato di diritto pubblico romano* [3]), che i valori fiscali provenienti da fondi pubblici dovevano essere presso a poco identificati in diritto ai beni privati del principe, e non solo messi a disposizione, come altra volta il bottino (*manubiae*), nelle mani del proconsole, ma compresi ancora nella massa della sua successione? Ciò non ha creduto l'Hirschfeld nelle sue *Ricerche sull' amministrazione romana* [4]). Malgrado l'abile replica del Mommsen, nella sua seconda edizione [5]), io non mi sono convinto. Invano l'illustre storico invoca l'unità giuridica del titolare delle *res privatae* e delle *res fiscales*, la denominazione comune di queste due classi di beni, e l'impossibilità di trovare un altro soggetto attivo dei diritti fiscali che non fosse il principe, o benanche lo Stato; il che tenderebbe a confondere il fisco con l'*aerarium*. Io posso rispondere che il principe ha posseduto la libera disposizione dei beni dell' una o dell'altra categoria, e cio è bastato dal principio a far comprendere le *res fiscales*, per metafora, per mezzo di una semplice assimilazione (*quasi propriae et privatae principis*) [I, **198**], sotto la denominazione comune di *patrimonium privatum principis*. Ma ciò non impedisce per altro di congetturare che i beni ereditari o privati abbiano potuto appartenere alla persona del principe, *come privato*, e le *res fiscales* al principe qual delegato del popolo e del Senato per l'amministrazione di certe provincie. In una parola la forza delle cose aveva dovuto consacrare fin dall'origine, e il Mommsen l'accetta, un' amministrazione

[1]) Vedi Ulpiano, *Digest.*, 43, 8, 2, 4: *Res fiscales quasi propriae et privatae principis sunt; Vita Hadriani*, 7; Tacit., *Annal.*, 4, 15, 12, 60 (Mommsen, *R. Staatsrecht.*, II, 2, p. 958, nota 2; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 4 e seg. e 23 e seg.).

[2]) L'amministrazione propriamente detta dei beni privati del principe (*Res familiaris*) e del dominio fiscale fu distinta prima della loro completa separazione in dritto (V. Mommsen, *R. Staatsrecht.*, 2.ª ediz., II, 2, p. 962, nota 2 e Marquardt, 2.ª ediz., *R. Staatsverwalt.*, II, p. 309 e 311). Sotto Settimio Severo, fu creata un'amministrazione completamente speciale per la *res privata*. Già Marco Aurelio e Vero distinguevano tra i *loca fiscalia* e la *possessio principis*. V. *Dig.*, 49, 14, 3, 10; v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 8 e seg.

[3]) V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 957 e seg.

[4]) V. Otto Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 8 e seg.

[5]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 959 e seg.

e un modo distinto di regolamento per beni che non si somigliavano nè nella loro maniera d' acquisto, ne nella loro destinazione. Ma dal fatto che il principe aveva una libera disposizione dei valori fiscali durante la sua vita, noi non sapremmo dedurre ch' egli avesse in reale proprietà il suolo delle provincie tributarie, un diritto superiore al dominio eminente del Senato sul suolo delle provincie stipendiarie. È difficile anche indurre che tutti i beni fiscali fossero compresi nella massa ereditaria del principe coi suoi beni privati e *come questi trasmessibili per via di successione!* Senza dubbio la volontà dell' imperatore manifestata con l' istituzione di erede del suo patrimonio a profitto d' un parente o di un personaggio considerevole, poteva avere il *valore morale* d' una designazione al popolo e al Senato dell' imperatore da proclamare; ma non risulta che il dominio del fisco facesse parte della successione, anche con le sue cariche pubbliche. [I, **199**]. Eccone, secondo noi, la dimostrazione giuridica: in diritto, la successione testamentaria non saprebbe comprendere che i beni i quali *facessero parte d' una eredità ab intestato, e che, come tali, fossero dovuti per mancanza di testamento passare agli eredi suoi (sui), agli agnati o ai gentili.* Ora, bisognerebbe ammettere nel sistema del Mommsen una legittima, una petizione d' eredità, una domanda di partecipazione dei fondi delle provincie, etc., a profitto degli eredi *ab intestato!* Sarebbe lo stesso che dire che lo stesso impero romano fosse stato ereditario, carattere che di certo gli è sempre mancato!

La cosa più vera, al contrario, è che a causa dei poteri pressochè uguali del proprietario e del principe, i beni patrimoniali correvano il rischio di trovarsi assorbiti a detrimento degli eredi del sangue non chiamati all' impero, nella massa del dominio fiscale. Vi si provvide al principio in fatto, con una amministrazione separata e con degli elenchi e inventari, in considerazione dei cambiamenti frequenti d' imperatore e di dinastie. Il nome di *patrimonium privatum* cominciò a essere riserbato ai beni propri del principe [1]); e, già secondo Gaio, le disposizioni testamentarie fatte a profitto dell' imperatore deceduto prima dell' apertura del lascito, si reputarono come deferiti al suo successore al trono, cioè, [I, **200**] al dominio della corona. Poi il principe emancipava i suoi figliuoli, appena saliva al trono, per serbar loro il suo patrimonio; oppure disponeva per testamento

---

[1]) Gaius, Dig. 31, 56: *Quod principi relictum est, qui antequam dies legati cedat, hominibus ereptus est, ex constitutione divi Antonini successori ejus debetur.* Ciò non s' applica secondo il frag. 57 dello stesso titolo all' *Augusta.* Questa decisione d' Antonino mi pare che provi contro la tesi di Mommsen, considerando i lasciti fatti all' imperatore come attribuiti al principe in genere piuttosto che alla persona privata; è il fisco e non il dominio privato che raccoglie; distinzione che non poteva venire estesa all' imperatrice che non rappresenta la corona. Confronta Mommsen, *opera citata* (II, 2, p. 967 nota 2); e Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 27, nota 1).

beni propri, per arrivare a separarli dal fisco [1]). Giacchè sotto Pertinace, già la presunzione militava a favore della loro riunione al demanio fiscale [2]). Infine, sotto Settimio Severo, molto versato in queste materie speciali, il principio della distinzione del dominio privato del principe (*ratio vel res privata*), e del dominio della corona (*fiscus*) fu legalmente proclamato e organizzato giuridicamente sotto capi distinti [3]). Egli creò la *procuratio rei privatae* perchè questo patrimonio godesse dei medesimi privilegi del fisco [4]).

L'attivo primitivo del fisco [5]) s'accrebbe sempre più col tempo, per causa stessa del fardello crescente degli oneri militari o amministrativi, che il principe, in vista dell'unità del potere, assumeva successivamente. Egli ottenne, non v'ha dubbio, dal Senato, pel fisco, l'abbandono d'una parte delle imposte delle provincie senatorie. Vediamo infatti Tiberio far remissione per cinque anni agli abitanti di Sardi, nella regione proconsolare dell'Asia [6]), di quanto essi avevano da pagare sia al *Fiscus* sia all'*Aerarium*. Tutte le probabilità annunziano ancora una cessione d'una parte dei *vectigalia* o *portoria* al tesoro del principe [7]). Infatti quando questi prese a suo carico tutte o parte delle spese relative all'alimentazione, [I, 201] agli acquedotti, ai templi e agli edifici di Roma, come quelle relative alla protezione delle rive del Tevere e anche alle strade d'Italia, dovette ricevere dall'*Aerarium* delle risorse equivalenti. È ciò che si vide segnatamente per l'*annona* fornita dall'Africa proconsolare [8]). Si può del pari ammettere che i contratti approvati dai funzionari imperiali come il *Curator viarum*, divenissero obbligatori pel pubblico tesoro [9]).

[1]) Vedi per gli esempi citati *Anton. pii. vita*, 7 e 12; *Julian. vita*, 8; Dione Cassio, 37, 7; Herodiano, 2, 4, 13; *Tacit. vita*, 10, e Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 958, nota 3, ove questi testi sono riprodotti e Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 9.

[2]) Dio. Cass., 73, 7, 3; Herodian, 2, 4, 7.

[3]) *Vita Severi*, 12; Dio. Cass., *ep.*, 73, 16; 74, 8; Herodian,, 3, 8, 13, 15: V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 27 e 42, 43 e sg.

[4]) Ulpiano, *Dig.*, 49, 14, 6, § 1.

[5]) Vedi sul bilancio delle entrate del *Fiscus* o tesoro della corona, Mommsen, *R. Staatsrecht* (2.ª ed., II, 2, p. 957, 962 e s.); Walter, *Gesch.* (n. 332); Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., p. 495, n. 3; Hirschfeld *Untersuchungen*, I, p. 12, 19, 52 e s.; J. Marquardt, *R. Staatsverwalt*, 2.ª ed. II, p. 306.

[6]) Tacito, *Annal.*, 2, 47: (Sardianis), *Quantum aerario aut fisco pendebant in quinquennium remisit.*

[7]) V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 19; Plin., *Nat. Histor.*, 8. 84; Dig. 39, 4, 1, § 1; 50, 16, 17, § 1. La *Vigesima libertatis* era divenuta imperiale nella seconda metà del II secolo. Vedi il *Fiscus libertatis et peculiorum* e i suoi agenti in Maffei, *M. Ver.*, 319, 5; C. I. L. III, 249, 4827; Orelli, 3335, Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 71; Cagnat, *impots ind.*, p. 157 e s.. Naquet, *op. cit.*, p. 115 e s.

[8]) Stat., *Silv.*, III, 30, 90; Mommsen *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 2, p. 966.

[9]) Mommsen, *ibid.*, II, 2, p. 966, nota 2.

A poco a poco gl' imperatori misero la mano su altri rami della rendita. Tiberio e i suoi successori s' impossessarono a loro piacimento del prodotto delle ammende e dei beni dei condannati alla pena capitale (*bona damnatorum*), così in Roma come in Italia e nelle provincie del Senato [1]). Il che è provato dalla famosa parola *confiscazione*. I fondi destinati agli aquedotti, occupati da Domiziano, furono restituiti al popolo da Nerva [2]). Ma il fisco s' impossessò del prodotto delle miniere, e infine della quasi totalità dei *vectigalia* [3]), (e dal II secolo della tassa del ventesimo sulle affrancazioni) [4]).

Plinio ci fa conoscere che sotto il regno di Claudio, Annius Plocamus s' era affittate dal fisco le dogane del Mar Rosso [5]). Frattanto le dogane conservavano nel III secolo l' antico titolo di *vectigalia populi romani*, ma soltanto per opposizione al dazio delle città. I principi arrivarono a confiscare a volte i beni dei templi e quelli dei comuni [6]). Infine, secondo l' Hirschfeld [7]), è molto [I, 202] probabile che il grande nemico del Senato, Settimio Severo, finisse per togliergli il resto del tributo delle provincie stipendiarie. Questo assorbimento seguì i progressi della centralizzazione amministrativa. S' era dunque, sotto pretesto di proteggere le popolazioni contro le esigenze dei pubblicani, cominciato coll' organizzare fortemente dappertutto il controllo nelle mani degli intendenti del principe; poi la regìa aveva sostituito l' appalto delle tasse indirette e s' era finito col farne versare il prodotto nelle casse del fisco [8]). In tesi generale il tesoro dell' imperatore ebbe sempre la tendenza a trasformarsi in tesoro principale.

[1]) Quanto a Tiberio, lo vediamo portar via all' *Aerarium* la confisca di Seiano; Tacit., *Annal.*, 6, 2, 17 e 6, 19; 4, 20; Dio, 57, 10, 5; 55, 32; Tacit., *Histor.*, I. 90; Spartian., *Hadr.*, 7. Vulcatius Gallicanus, *vita Avid. Cass.*; Philo, *adversus Flaccum*, p. 986; V. Walter, n. 332, nota 112; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 12, 13, 46, e 49, nota I; Marquardt, *R. Staatsverwalt*, II, p. 287, 236; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 538, 539.

[2]) Frontinus, *de aquis*, 118: *quem reditum proximis temporibus in Domitiani loculos conversum, justitia divi Nervae populo restituit*; Mommsen, *R. Staats.*, 2.ª ed., II, 2, p. 973.

[3]) Vedi la definizione dei pubblicani di Ulpiano, *Dig.*, 39, 4, 1, § 1, dove non si parla di pagare il *vectigal* al fisco (Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 20, nota 1).

[4]) Maffei, *M. Ver.*, 319, 5; Borghini, p. 136; C. I. L., III, 249, 4826 e VI, 772; Orelli, 3335; Hirschfeld, *Untersuch.*, p. 20, nota 1 e p. 70, 71, nota 1.

[5]) Plin., *Nat. histor.*, 6, 84: *Claudii principatu. Annii Plocami, qui maris Rubri vectigal a fisco redemerat, libertus...*

[6]) Tacit., *Histor.*, I, 65; Roth, *De re municipali*, p. 32; vedi il nostro articolo *Bona templorum* nel Dizionario d' antichità di Daremberg e Saglio, e Marquardt, *R. Staatsverwalt*; 2.ª ed., II, p. 79 e s.; 82, 83 e s.; 102, nota 1

[7]) V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 294.

[8]) Marquardt, *R. Staatsverwalt*, 2.ª ed., II, p. 104, 312 e s.; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 21, 23.

Fino al regno di Claudio pare che il principe se ne riserbasse l'alta direzione personale, e non si trovano ancora nei testi e nelle iscrizioni, traccie di una cassa del fisco in Roma, distinta da quella del palazzo. Ma un'amministrazione centrale appariva con un intendente, *a rationibus* sotto la direzione del famoso Pallas, amministratore assai abile se non scrupoloso [1]). Il triumvirato degli affrancati ebbe almeno il merito d'attuare, sotto il regno d'un principe debole e credulo, le più gravi riforme amministrative.

Gli storici moderni hanno molto bene constatato che la lotta tra il potere del Senato e quello del principe si spiegò specialmente nel dominio finanziario con l'antagonismo tra l'*Aerarium* e il *Fiscus* e con le conquiste e la vittoria definitiva [I, 203] del principe e del suo tesoro. L'*Aerarium* non appariva più, alla fine del III secolo, che ridotto alle proporzioni della cassa della città, sotto l'influenza dei suoi prefetti e del Senato, ridotto presso a poco un consiglio municipale di Roma [2]).

Il principato nel suo inizio rispetta ancora scrupolosamente le massime tradizionali della Repubblica sui poteri finanziari del Senato. Solo a questo gran corpo appartiene il diritto di determinare il quadro delle spese del tesoro [3]) e di regolarne l'impiego fissando per cinque anni il bilancio dei servizi e dei lavori pubblici, salvo a lasciare da parte quelli, le cui spese erano sopportate da antiche fondazioni immobiliari, quali i templi, etc. Il montare e la natura degli altri esiti, come il mantenimento degli edifizi, degli apparitori e degli schiavi pubblici, restavano fissati da antiche leggi, costumi o regolamenti ai quali si riportava il Senato. Ma veniva affidato, come un tempo, ai censori e in loro mancanza ai consoli un credito che comprendeva tutto o parte del prodotto annuale delle rendite del demanio o delle tasse indirette (*vectigalia*), per adibirlo ai lavori pubblici, dopo aver dato in appalto, col controllo del Senato, a degli imprenditori, la prestazione delle forniture necessarie nei servigi pubblici, mediante un prezzo fissato con pubblici incanti e sottoscritto dall'imprenditore (*redemptor ab aerario*). Ma l'istituzione dei curatori imperiali per gli edifizi [I, 204], le strade e i lavori pubblici apportò ben presto la trasformazione di questo sistema.

Dopo la creazione delle provincie del Senato, la loro amministrazione restò affidata a proconsoli d'ordine senatorio, ai quali l'imperatore

---

[1]) Sveton., *Claud.*, 20; *Vitellius*, 2; Tacit., *Annal.*, 12, 53; 13, 2 e 23; Hirschfeld, *Untersuchungen*, 4, 30, 31, 286, 289; Friedländer, *Sittengeschichte*, I, 4.ª ed., p. 83, 92, 93, 95, 97, 101, 107.

[2]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 745; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 22, 23, 71.

[3]) Sul bilancio generale delle spese dell'*Aerarium*, V. Willems; *Dritto pubblico romano*, 5.ª ed., p. 488 e 493 e sg.; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ed., I, 557, 558; II, 79 e s.; 101, 105, 106; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., I, p. 284, 289, 292; II, 2, p. 894, 961 e s.; Madvig, II, 577, e s.

impose un trattamento come ai legati pro-praetore delle provincie imperiali [1].

Indipendentemente dal bilancio normale delle spese, il senato si vedeva spesso chiamato a votare dei *crediti supplementari*, *decernere pecuniam*, per servizi non completamente provvisti, o dei nuovi crediti per sopperire a bisogni straordinari e imprevisti.

I consoli o il principe gli chiedevano che accordasse i fondi, sia per pensioni a senatori poveri, sia per ispese funerarie o di statue accordate a grandi cittadini, sia per concessioni di somme a titolo di soccorso alle città o alle provincie colpite da calamità pubbliche, come incendi, inondazioni, epidemie, terremoti [2]. Qualche volta l'imperatore si vide costretto a richiedere al Senato l'apertura d'un credito per sovvenzione a profitto della cassa del fisco, come fece Marco Aurelio in occasione della guerra di Germania [3]. Tutti gl'interpreti ammettono il principio, confermato da numerosi esempi [4]. Nel controllo legislativo del Senato sulle spese dell'*aerarium*, Tiberio, fedele allo spirito del principato d'Augusto, consultava foss'anche per le generali il Senato sulle imposte sui monopolii [I, **205**], sulle costruzioni e le riparazioni degli edifizi, e, quel ch'è più, sugli affari esteri e sulle spese dell'esercito [5], il che era meno abile da parte sua. Tuttavia il Mommsen crede che, a partire dalla riorganizzazione dell'amministrazione dell'*Aerarium* compiuta da Nerone, il voto del Senato non fu più che una semplice formalità [6], che peraltro sussistette fino al II secolo, e i buoni imperatori non si credettero autorizzati a fare a meno d'un voto di credito, prima di dare al prefetto un ordine di pagamento. Il Senato aveva osato rifiutare a Nerone di votare l'abolizione dei diritti di dogana e di pedaggio (*vectigalia populi romani*), in generale, ma concesse l'abbandono di certe tasse e la riforma amministrativa del servizio dei pubblicani e del contenzioso delle imposte indirette, operate per editto del principe; fu votato anche a Nerone un credito annuale di dieci milioni di sesterzi (L. 2.718.750) a titolo di sovvenzione

[1]) Trebellius Pollio, *vita divi Claudii*, 14, 15; Dio. Cass., 78, 22; Tacit., *Agricola*, 42; V. J. Marquardt, *R. Staatsverwalt*, 2.ª ed., I, p. 416, 557; II, 101 e s.

[2]) Tacit., *Annal.*, 4, 15: *ita, quanquam novo homini* (*Lucilio Longo*) *censorium funus, effigiem apud forum Augusti, publica pecunia patres decrevere*; Tacit., *Annal.*, 2, 37, 38; Sveton., *Claud.*, 25.

[3]) Dio. Cass., 71, 33.

[4]) Sveton., *Tiber.*, 30; *Claud.*, 25; Tacit., *Annal.*, 2, 37, 38; 13, 49, 50, 51; Vulcatius Gallicanus, *Vita Avidi Cassii*, 7; Marquardt, *R. Staatsverwalt*, 2.ª ed., II, p. 303, nota 5; Mommsen, II, p. 966, note 2 e 3 e 1031, nota 2.

[5]) Sveton., *Tiber.*, 30 e 71; ad., p. C. *Referretur de vectigalibus et monopoliis, de extruendis, reficiendisve operibus.*

[6]) *R. Staatsrecht*, 1.ª ed., II, p. 941; ma nella 2.ª ed. (II, 2, p. 972), si avvicina al sistema dell'Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 11, che è infatti preferibile.

per la cassa del fisco [1]). Al contrario, il Senato offrì invano a Marco Aurelio la confisca dei beni del pretendente Avidius Cassius colpito da proscrizione; essi furono riserbati all' *Aerarium* [2]).

Se il principe non poteva, in questa qualità disporre del tesoro del popolo, aveva, in virtù del suo potere tribunizio a perpetuità, non solo l'iniziativa dei senato-consulti e delle leggi, ma ancora un diritto di controllo sull'impiego delle pubbliche risorse; egli poteva paralizzare col suo voto o con quello d'un tribuno [I, **206**] ogni decisione pericolosa del senato, al quale d'altronde egli era padrone di accordare o di rifiutare una sovvenzione da parte del fisco. In un'epoca di pericolo esterno e di crisi finanziaria, Nerone si contentò di biasimare le spese esagerate dei suoi predecessori e di sottoporre il controllo delle entrate indirette, date in appalto (*vectigalia pubblica*), a una commissione di tre senatori consolari bene scelti, ma di cui Tacito non precisa i poteri [3]).

Si trattava, non v'ha dubbio, d'assegnare una tariffa meno elevata pei contribuenti, e d'esigere dagli aggiudicatari degli appalti un prezzo superiore. Nerone proclamò inoltre, con un editto, ch'egli accordava sul fisco un soccorso annuale di 60 milioni di sesterzi alla Repubblica, cioè al tesoro del popolo [4]).

A volte i capi dell' *Aerarium* segnalavano al Senato, come sotto Vespasiano, il pericolo dei crediti straordinari, e chiedevano una riduzione del bilancio delle spese [5]). Il capo del partito liberale, Helvidius Priscus, propose di prendere immediati provvedimenti; ma il tribuno Volcatius Tertullinus interpose il suo *veto*, perchè non conveniva di statuire in assenza del principe e lasciò cadere anche un'altra proposta di Priscus che domandava alla maggioranza di votare, secondo le tradizioni, la restaurazione del Campidoglio incendiato, salvo a sollecitare una sovvenzione del principe [6]) [I, **207**].

Per tal modo l'alta *facoltà del fissare* le spese passava all'imperatore più in fatto che in diritto. La sua influenza sul Senato non fece che accrescersi in conseguenza del suo potere indiretto sull'*Aerarium*. Inoltre tiranni come Caligola, Domiziano o Commodo, in questa come in ogni

[1]) Tacit., *Annal.*, 13, 50, 51; Euseb., *Chron. canon.*, II, p. 157, Schoene: *Neroni in expensas centies centena millia decreto senatus annua subministravit.*

[2]) Vulcatius Gallic., *Vita Avidii Cassii*, 7.

[3]) Tacit., *Annal.*, 15, 18; *Tres dein consulares, L. Pisonem, Ducennium Geminum Pompeium Paulinum vectigalibus publicis praeposuit, cum insectatione priorum principum « qui gravitate sumptum justos reditus anteissent; se annuum sexcenties sestertium reipublicae largiri ».*

[4]) *Id., ibid., in fine.*

[5]) Tacit., *Histor.*, 4, 9.

[6]) V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 11, nota 1. La preponderanza di fatto dell'imperatore paralizzava i diritti del Senato in materia finanziaria; vedi anche Marquardt, 2.ª ed., *R. Staatsverwalt.*, II, p. 104, e 105, 303.

altra materia, calpestavano, in grazia del terrore delle esecuzioni militari dei centurioni, dei pretoriani o dei barbari della guardia *germanica*, tutte le barriere costituzionali e gravavano di loro arbitrio il tesoro del popolo di spese che essi gl' imponevano e ordinavano ai prefetti di pagare senza neppur consultare il Senato. Nel III secolo i precedenti autorizzarono l' imperatore a disporre dell' *Aerarium* come di tutte le pubbliche casse.

Da allora in poi può dirsi ch' egli regoli da solo il bilancio delle spese [1]). Parimenti si dispensò dal richiedere il consenso del senato (richiesto ancora da Tiberio), per accordare delle riduzioni d' imposte o delle dilazioni di termini scaduti all' *Aerarium Saturni* [2]).

Per quel che concerne il *tesoro militare* il diritto di regolare le pensioni dell' esercito e di disporre della cassa, pare non sia stato contestato al principe, capo supremo della flotta e delle legioni [3]).

Il fisco avea preso a suo carico, fin dall' origine, tutte le altre spese dell' esercito di terra e di mare [4]), quelle delle provincie patrimoniali come l' Egytto e più tardi il Noricum, [I, 208] e degli stati annessi o *provinciae procuratoriae*, oltre le spese della corte del principe e dei suoi commensali e degli affrancati o schiavi sempre più numerosi. Fu lo stesso più tardi delle provincie imperiali e tributarie. Il servizio della posta ufficiale (*Cursus publicus*) in principio messo a carico delle località passò nel secondo secolo al fisco [5]).

Onde il principe regolava le totalità del bilancio delle spese della guerra e della marina e gran parte dell' amministrazione provinciale, specialmente la paga dei governatori (*legati Caesaris pro praetore*), dei loro luogotenenti, assessori e impiegati, e quelli degli intendenti del fisco (*procuratores Caesaris*), sostituiti nelle provincie ai questori, e dei loro uffici [6]). L' imperatore teneva, così, mercè l' aiuto dei liberti del suo gabinetto e delle informazioni fornite dai suoi governatori e dai suoi inten-

[1]) V. Hirschfeld, *Untersuch.*, p. 12, 13, 22, 298; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 972 e s.

[2]) All' origine, il consenso del Senato pareva necessario per le dilazioni d'imposte; v. Tacit., *Annal.*, 2, 42, 43; 4, 13; 12, 58 e 63; Hirschfeld, *Untersuch.*, p. 12 e seg.

[3]) Sotto il rapporto dei diritti del principe, il tesoro militare pareva una succursale del fisco (V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 971.

[4]) V. Willems, *Diritto pubblico romano*, 5.ª ed., p. 495 e sg. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 971 e seg.; Hirschfeld, *Untersuch.*, I, p. 31, nota 5; Friedlaender, *Sittensgeschichte*, I. 100.

[5]) Willems, 5.ª ed., p. 488, e seg.; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed. I, p, 987 a 989.

[6]) V. Stat., *Silv.*, 3, 3, citato da Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 2, p. 961 e 962, nota 1.

denti uno stato del personale del governo militare o amministrativo [1]), delle legioni, degli ausiliari e dei marinai e del materiale dell' amministrazione dell' esercito e della flotta. Vi si aggiungeva un quadro degli stipendi, soldi e pensioni attribuite al personale e delle spese di manutenzione, d'acquisto e di rinnovazione del materiale compreso nel demanio del fisco. Era dunque una specie di bilancio delle spese stabilito dall' imperatore; esso era accompagnato dal quadro all' incasso del fisco al principio [I, **209**] dell'anno, del prodotto annuale dell' appalto di *vectigalia*, in genere, e dell' ammontare dei tributi o *stipendii* e delle capitazioni delle provincie. L' insieme di questi documenti si estendeva d' altronde all' *Aerarium Saturni* a fine di comprendere la totalità delle risorse e delle spese dell' impero. Il tutto formava un quadro chiamato *Rationarium* o *Breviarium imperii* [2]), esattamente tenuto e messo al corrente da Augusto e dai suoi più abili successori. Quanto è a rimpiangere che gli storici antichi non abbiano conservato qualche estratto di questi documenti così preziosi per la conoscenza dell' impero romano!

Ma il gusto del tempo preferiva ai dati positivi lo slancio oratorio delle arringhe prestate agli imperatori e ai generali. Augusto aveva stabilito l'uso di comunicare al Senato un estratto di questo stato generale delle risorse e delle spese dell' impero, come una specie di rendiconto morale e officiale della sua gestione, specialmente pel fisco e pel tesoro militare (*rationes imperii proponi solitas*). Questa regola, seguìta da Tiberio fino alla sua partenza da Roma e rinnovata da Gaio Caligula fin dal primo anno di suo regno [3]) (il che indica a quel che pare una pubblicazione annua) fu interrotta col tempo. L' originale della statistica completa e particolareggiata dell' impero fu affidato da Augusto, nel momento in cui si credeva presso a morte, al suo collega nel Consolato, poi comunicato col suo testamento al Senato. Sventuratamente gli storici [I, **210**], tacendo sulla forma, sul tenore e i particolari di questa statistica, pare che abbiano temuto di rivelare i segreti dell' impero (*arcana imperii*), che cessava sempre più di essere rappresentativo. L' ultima traccia di pubblicità si trova forse nello stato delle requisizioni fatte, ad ogni stazione del suo itinerario,

[1]) Sul modello della contabilità repubblicana, questo stato del personale degli uffici doveva essere inserito negli archivi del governatore e nel *Commentarius principis*. V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., I, 288, nota 3, e II, p. 540, 961, nota 2.

[2]) Sveton., *August.*, 28, 101; *Caligula*, 16; Tacito, *Annal.*, I, 11; Dio Cass., 56, 33; 53, 30. Sulle *Rationes imperii* e sul *Breviarum*; v. Mommsen. *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 984, note 1 a 4; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, II, 2.ª ed., p 206, 217; Willems, *Diritto pubblico romano*, 5.ª ed., p. 497 e s.; G. Humbert, art. *Breviarium* nel *Dizionario d' antichità* di Daremberg e Saglio.

[3]) Sveton., *Gaius Caligula*, 16: *Rationes imperii ab Augusto proponi solitas, sed a Tiberio intermissas publicavit*. Dione Cassio, 59, 9, sotto l' anno 38 di G. C.

da Traiano, che pubblicò al riguardo con un editto l'ammontare di quelle del suo predecessore immediato in una simile spedizione [1]).

Per tal modo l'equilibrio delle finanze non era garantito, nè dalle discussioni al Senato, nè dalla pubblicità stessa dei documenti finanziarî. I deficit nascevano e dalla prodigalità di certi principî in istato di demenza, e dall'accrescersi delle spese di guerra e d'amministrazione; le spese della corte del principe, assai modeste sotto Augusto o sotto Tiberio, crescono oltre misura sotto Caligola, Nerone, Vitellio, Domiziano, Commodo, Caracalla, Elagabalo, etc. Vediamo a varie riprese, durante il I secolo, delle commissioni di senatori nominati dall'imperatore per occuparsi specialmente d'una rifusione dei bilanci, a fine di ristabilirne l'equilibrio tanto spesso distrutto. Ma le cifre esatte ci mancano al pari dei fatti precisi, per valutare l'estensione del male nelle diverse epoche, e la natura o la portata dei mezzi impiegati per rimediarvi [2]).

Caligola in un anno dissipò [I, **211**] il suo patrimonio ereditario di 3000 milioni di sesterzî (L. 81.022.000) [3]). Vitellio aveva, in qualche mese dissipato 900 milioni di sesterzî (L. 24.465.250) risparmiati da Galba, e che Ottone non aveva avuto l'agio di dissipare [4]). Vespasiano, severo amministratore e finanziere, dichiarò, secondo Svetonio, l'esistenza d'un *deficit* di quaranta milioni di grandi sesterzii [5]), nel complesso dell'*aerarium* e del *fiscus*, sull'epoca in cui egli s'impossessò del governo. A mio avviso, egli intendeva parlare probabilmente della rendita annuale, che era di questa cifra al disotto delle spese necessarie alla salute dello Stato. Egli vi provvide con nuove tasse, con la vendita degli officî e con le confische. Il suo secondo figlio e successore, come troppo spesso accadde ai figli dei buoni imperatori, distrusse ancora l'equilibrio così penosamente ristabilito [6]). Il *pareggio* riapparve nel periodo felice di Traiano e degli Antonini, poi, dopo Commodo e Didio Giuliano, sotto Settimio Severo, per scomparire nel III secolo. L'impero era ruinato dai tiranni, dalle guerre civili, dalle invasioni, allorchè Diocleziano ristabilì l'ordine e riorganizzò il governo.

Non si può trattare del bilancio dello Stato senza dire una parola su

[1]) Plin., *Panegyr.*, 20: *Edicto subjecisti, quid in utrumque vestrum esset imperium.* Confronta l'itinerario di Cilicia, di Cappadocia (v. Henzen, *Inscr.*, n. 5, 299).

[2]) Vedi sui *deficit* del fisco, Mommsen; *Staatsverwalt.*, II, p. 101, 102, 104.

[3]) Sveton., *Caligula*, 37, dà 2,700 milioni, Dio. Cass. (59, 2), 2,300, o, secondo altre informazioni, 4,300 milioni di sesterzi.

[4]) Tac., *Histor.*, 2, 95: *Novies millies sestertium paucissimis mensibus intervertisse creditur;* Marquardt, *Staatsverwalt.*, II, pag. 104, 105, 2.ª ed.

[5]) Vi sono molti dubbî su questa cifra. Si tratta di grandi sesterzî? Io lo credo; ma si tratta d'un debito in capitale o d'un *deficit* annuale? Sveton., *Vespasian.*, 16; v. Mommsen, II, p. 969. Quest'ultima opinione è più probabile v. Dureau de la Malle, *Écon. pol. des Rom.*, II, p. 405.

[6]) Sveton., *Domitian.*, 12: *Exhaustus operum ac munerum impensis, stipendioque quod adjecerat.*

quello dei comuni. Quantunque l'immensa questione delle finanze municipali non formi oggetto diretto di questo studio, conviene forse accennare in pochi tratti le regole essenziali di questa materia.

L'organizzazione municipale delle città dell'impero [I, **212**], modellata in genere su quella di Roma repubblicana, può d'altra parte fornire dei dati utili all'intelligenza della contabilità pubblica imperiale.

Le città italiche, divenute romane, erano state regolate, come si sa, dalla celebre legge *Julia municipalis*, promulgata nel 709 di Roma o 45 avanti Gesù Cristo dal dittatore G. Cesare, e conosciuta sotto il nome di *Tavola d'Eraclea*. In provincia, le città si dividevano in due categorie: da una parte le città soggette o stipendiarie sono interamente sottoposte all'autorità del governatore, conservando tuttavia un'ombra d'amministrazione municipale; le altre, sotto i nomi diversi di colonie, municipî, città latine, libere o alleate, godono, al contrario, una specie d'autonomia o di franchigia municipale assai estesa. La loro costituzione varia, è vero, nei particolari, secondo il tenore *dell'atto* di fondazione (*lex municipalis*, *lex coloniae*), o del trattato (*foedus*), che univa un popolo allo Stato romano. Ma omai l'influenza o l'imitazione della legge Julia o l'interpretazione dei giureconsulti o del governo, riconducevano sempre più il regime di queste diverse città verso un tipo uniforme. Lungi dal distruggere le libertà locali [I, **213**], il principato costituzionale, più favorevole alle franchigie e agli interessi delle provincie del governo senatorio in decadenza, parve che in sulle prime si fosse assunto il còmpito di proteggere l'autonomia comunale. È riconosciuto oggidì unanimamente, leggendo i frammenti non solo della legge municipale della *Julia Genetiva*, colonia fondata a Urso, nel 44 avanti Gesù Cristo o 710 di Roma, da Cesare l'anno stesso della sua morte [1]), o studiando quelli delle leggi dei municipî latini di Malaca e di Salpensa, concesse dallo stesso Domiziano tra l'82 e l'84 di Gesù Cristo [2]).

Ma l'indipendenza va scemando col progredire della centralizzazione; dopo Traiano, Adriano e Settimio Severo, ed è scomparsa nel III secolo della nostra êra. Come funzionava essa nel periodo costituzionale del principato? Nelle città in generale, trovasi il quadro d'istituzioni analoghe fra loro: in principio un'assemblea di cittadini nomati *municipes* che erano chiamati a statuire nei comizî, divisi in sezioni, tribù o curie, sulla legisla-

---

[1]) Vedi sull'autonomia comunale, Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 2, p. 1033 e seg.; Willems, *Diritto pubblico*, 5.ª ediz., p. 520 e seg. Vedi sulla legge di *Julia Genetiva*, il mio discorso su *Les Origines de la comptabilité chez les Romains*, p. 84, nota 5 e qui sopra, p. 84; Ch. Giraud, *Les bronzes d'Ossuna* (1874) e *Les nouveaux bronzes d'Ossuna* (1877).

[2]) Vedi sulle leggi di Malaca e di Salpensa gli autori citati nel medesimo discorso (p. 85 nota 6) e Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, p. 1033 e seg.; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, I, 478, n. 3; Willems, p. 529.

zione locale, in altri tempi, ed ora più che altro sulla scelta dei magistrati superiori del municipio; in seguito, un senato o consiglio municipale (*senatus, ordo, curia municipalis*), composto in genere di cento membri e rinnovato ogni cinque anni dalla *lectio* del magistrato superiore locale (*duovir quinquennalis*), che faceva da censore, [I, **214**] e che faceva la scelta per rioccupare i posti vacanti nell'ordine, fra i magistrati anziani che uscivano di carica; infine dei magistrati incaricati dell'amministrazione e della giurisdizione locale, sotto i titoli varî di *duoviri, dictator, aediles*, etc., compresovi ordinariamente un *quaestor*, o tesoriere della cassa pubblica (*arca publica civitatis*).

Indipendentemente dai beni adibiti a un servizio pubblico come le basiliche, il foro, i templi, etc., si distingue di già nel patrimonio comunale [1]), da una parte la proprietà privata formata di case, di terre arabili, di pascoli, lande, stagni, foreste, cave o miniere, suscettibili di essere affittati; e d'altra parte i capitali e le rendite comunali. I capitali provenivano sia da economie sulle rendite sia da fidecommessi e più tardi anche da istituzioni o lasciti e da liberalità tra vivi a favore della città. Le rendite erano fornite sia dal collocamento delle *pecuniae publicae*, sia dal prezzo di affitto dei beni comunali, o dal prodotto dell'aggiudicazione agli incanti a dei pubblicani delle tasse locali (*vectigalia populi*), dazî, pedaggi, concessioni d'acqua o di diritti di occupazione, ammende, etc.

Il Consiglio o Senato locale deliberava su tutte le questioni relative alla fortuna municipale [2]), con deliberazione presa alla maggioranza di numero dei membri presenti, fissata dagli statuti della città [3]). Niun acquisto di beni [I, **215**] poteva essere realizzato se non in virtù d'una decisione della curia che firmava il bilancio delle entrate e stabiliva le condizioni del contratto d'appalto delle aggiudicazioni e dei *vectigalia populi*. Solo le nuove tasse locali furono, a quel che pare, fin dal principio subordinate all'autorizzazione del governo dell'imperatore. La legge *Julia Genetiva* (capitolo 82) proibiva non solo d'alienare i beni comunali, ma di affittarli per più di 5 anni; altrove l'affitto portava una lunga durata [4]). La curia aveva il di-

[1]) Può consultarsi sul patrimonio comunale Willems, *Diritto pubblico romano*, 5.ª ediz., p. 505 e seg.; Marquardt, *R. Staatsverw.*, I, p. 482, 500, II, 2.ª ediz., pag. 98, 99; Houdoy, *le Droit Municipal*, Parigi 1876, p. 403, 406; Kuhn, *Staedt., Verf.*, I, p. 63, 65, 235, nota 1; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 1093 e s. Jullian prova che le finanze municipali furono rialzate sotto gli Antonini, v. *Les transformations politiques de l'Italie*, p. 97 e s., Parigi 1883.

[2]) V. *Lex Julia Genetiva*, c. 96. Vedi sull'*Ordo* o curia municipale, Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, I, p. 501; Kuhn, *Staedt. Verfass.*, I, 235; Willems, 5.ª ed., p. 535 e s.

[3]) V. *Lex Malacitana*, c. 57, 61, 62, 64, 67, 68; Dig. 3, 4, 3 e 4; 50, 9, 3; Mommsen, *Stadtrechte*, p. 412; Marquardt, opera citata 1, p. 510.

[4]) *Lex Julia Genetiva*, ch. 82. Confronta]Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, I, p. 482, 483, nota 1; Mommsen, *im Ephemer.*, III, 104, 105; Siculus Flaccus, p. 162; Dig. 39, 4, 11, § 1; 50, 3, § 1; 6, 7, 1, 23; Gaius, III, 145.

ritto d' imporre prestazione o *corvées* per lavori municipali [1]) e d' autorizzare l' espropriazione delle terre necessaria alle condotte d' acqua, etc.

Quanto al bilancio delle spese comunali, era egualmente regolato dal Consiglio, sulla proposta dei magistrati superiori, che presiedevano di dritto, ordinariamente dei *duoviri*. Era del pari la curia che doveva votare tutti i crediti supplementari, o straordinari per le spese impreviste. I *duoviri* potevano anche venir richiesti di consultare il senato locale su ogni questione che concerneva la fortuna comunale [2]), segnatamente sulle sovvenzioni da accordarsi ai magistrati pei giuochi pubblici, per le statue o funerali da decretare a personaggi considerevoli. Inoltre, come si vedrà più avanti, il Consiglio aveva la missione di ricevere o d' epurare i conti amministrativi dei magistrati [I, **216**] o curatori speciali, e il conto in denari del questore o di chiunque avesse maneggiato i fondi comunali.

Questa libertà municipale venne scemando coi progressi della monarchia imperiale e della centralizzazione [3]).

Il disordine delle finanze, in alcune città, dette, sotto Traiano e poi sotto Adriano, occasione al principe, in virtù del suo potere proconsolare, d' istituire, col nome di *curatores reipublicae* e di *correctores civitatis*, commissarî imperiali incaricati di controllare le finanze municipali e di rivedere i bilanci locali. Più tardi questi curatori si generalizzarono e divennero magistrati permanenti; inoltre, i casi in cui era richiesta l' autorizzazione del governo si moltiplicarono, e nello stesso tempo gli oneri imposti alle città s' accrebbero. Molti imperatori s' impossessarono anche di tutto o parte dei capitali o dei beni dei municipi [4]). Venne imposto ai decurioni gratuitamente un gran numero di funzioni pubbliche, nell' interesse dello Stato con una ben grave responsabilità [5]). I comizî cessarono

[1]) *Lex Julia Genetiva*, ch. 98.

[2]) Vedi sulla competenza del Senato locale, Marquardt, I, 509, nota 5; Kuhn, I, p. 25; Mommsen, *Stadtrechte*, p. 412, e s. *Lex Julia Genetiva*, ch. 96; Charles Giraud, *les bronzes d' Ossuna*, p. 19 e s.

[3]) Vedi sulla libertà municipale sotto l' impero, Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, (I, p. 71, 463, 418 sg., 475, 487 e principalmente 510, e II, 2.ª ed., p. 99 a 102). Mommsen (*R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 2, p. 1025, 1033) e sulla sua decadenza a partire da Traiano, e dalla creazione dei *Curatores rei publicae*. Marquardt, *ibid.*, I, p. 487 e s. Mommsen, II, 2, p. 1033 e s. Willems, *Dritto pubblico romano*, 5.ª ed., p. 552 e s.; Kuhn, *R. Staedt. Verfass.*, I, p. 37, 241 e s.; Walter, n. 395 e s.; Henzen, *sui Curatori della città* in *Annali*, 1851, p. 5, 35; Houdoy, *Diritto municip.*, p. 236 e s.; Jullian, *les Transformations politiques de l' Italie*, p. 91, 113 e s.

[4]) Vedi sulla spoliazione dei beni comunali, Tacit., *Histor.*, I, 65; Amm. Marcell., 25, 4; Roth, *De Re municipali*, p. 36; Walter, n. 397; Willems, *Diritto pubblico Rom.*, 4.ª ed., p. 600, 5.ª ed., p. 604; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, I, p. 511; II, 2.ª ed., p. 105, nota 3.

[5]) Sulla Curia, v. Walter, *Gesch.*, I, 396, 398, 399; Kuhn, *Staedt. Verfass.*, I, p. 227 e s. 244; Guizot, *Essai sur l' Histoire de France*, I, p. 16, 2.ª ed. (1883); Acca-

dall'eleggere i magistrati, che furono creati dal Senato, poi dal governatore, ben presto la curia divenne obbligatoria per una certa classe di cittadini, prima di trasformarsi in funzione ereditaria. Infine la libertà comunale disparve col principato costituzionale [1]).

II.

§ 1. **Preliminari sul linguaggio della contabilità** [I, 217].

Nella prima parte di questo secondo libro sulle finanze e la contabilità dell'impero romano, io ho cercato di determinare le risorse e gli oneri delle diverse casse pubbliche e di spiegare in qual modo s'esercitava verso di loro il controllo legislativo, cioè il diritto di fissare l'ammontare degl'introiti e delle spese; è mestieri adesso di ricercare, in questa seconda parte, a chi incombeva l'amministrazione dei diversi tesori, e principalmente d'indicare che era divenuto il gran principio della contabilità, così bene stabilito sotto la Repubblica, vale a dire la separazione profonda tra coloro che ordinavano le spese e i contabili incaricati del maneggio dei pubblici danari, cioè delle entrate e delle spese.

Ma, per meglio far comprendere le applicazioni di questo principio, è d'uopo d'abbozzare prima un lavoro preliminare, troppo trascurato finora, il ricostruire, cioè, la nomenclatura, il valore dei principali termini tecnici impiegati, per specificare [I, 218] le diverse operazioni di contabilità, che la forza delle cose aveva tratto i Romani, popolo essenzialmente contabile, a distinguere nella loro lingua così ammirevolmente precisa. Quest'uso si spiega anche per gli antichi costumi e l'economia domestica del padre di famiglia romano, che dovette chiedere in prestito, ai commercianti della Magna Grecia o dell'Etruria, l'abitudine costante dei registri tanto conosciuti dai giureconsulti romani. Rimando pei particolari all'eccellente opera del rimpianto Ortolan [2]).

V'era dapprima la brutta copia, *adversaria*, contenente tutti gl'introiti e gli esiti e gli atti giuridici e economici del mese: questi dovevano esser poi riportati sul registro regolare, chiamato *tabulae* o *codex accepti et depensi*. Il padre di famiglia iscriveva, col consenso della parte che ver-

---

rias, *Précis de droit romain*, 3.ª ed., I, p. 263 e s.; Ruediger, *de curialibus*, p. 12; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, I, p. 510 e s.; Huschke, *Ueber den census der früh. Kaiserzeit*, p. 136; Willems, *Diritto pubblico*, 5.ª ed., p. 535 e s.; Houdoy, *Diritto municipale*, p. 203, 296; Otto Karlowa, *R. Rechtsgesch.*, 1885, I, p. 585.

[1]) V. Mommsen, *Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 2, p. 37, I, 33; Walter, *Gesch.*, n. 300 a 306, 315 a 319, 131 a 396; Marquardt, *op. cit.*, I, p. 71, 102, 510, 520, 523; Kuhn, *op. cit.*, p. 227, 244, 256; Willems, *Diritto pubblico rom.*, p. 547, 595 e s.; Houdoy, *Diritto municipale*, I, 580 e seg.

[2]) *Explicat. Hist. des Instituts*, n. 1416 e seg.

sava, a credito di questa e a suo proprio debito, tutto quello che essa aveva versato, *acceptum ferre*, e al suo attivo, *expensum ferre*, tutto quello ch'egli aveva pagato ad essa, che dal canto suo constatava la stessa operazione in senso inverso. Di qui le espressioni *scribere nomen*, o *nomen facere*. Queste scritture, che si controllavano scambievolmente, divennero un modo di contrarre una obbligazione *litteris*, indipendentemente dai semplici scritti probatori, *cautiones* etc.; che constatavano dei prestiti o altri atti, *nomina arcaria*, e degli scritti d'origine [I, **219**] greca chiamati *chirographa* o *syngrapha*, che avevano un valore obbligatorio per sè stessi, presso gli stranieri (*peregrini*).

I banchieri, *argentarii* o *nummularii* [1]) tanto numerosi in Roma, e i commercianti facevano grande uso di questi registri, anche dopo la loro sparizione presso i privati verso il III secolo della nostra êra.

Io sono propenso a pensare, col Marquardt [2]), che presso i banchieri era tenuta in una maniera costante una terza specie di registri, chiamata libro di conti, *rationes*, *liber rationum*, probabilmente redatto per ordine alfabetico ove ciascuno dei clienti dell'*Argentarius*, aveva il suo capitolo o il suo conto corrente; una delle pagine conteneva l'attivo del cliente, tutto ciò che egli aveva versato al banchiere, e la pagina corrispondente il suo passivo o debito, cioè tutto quello che egli aveva ricevuto, *expensum referre*. Il *liber* o *codex rationum* è ancora menzionato nei frammenti del Digesto [3]) e Plinio il giovane fa allusione alla tenuta di questi conti dicendo della fortuna [4]) *huic omnia expensa, huic omnia feruntur accepta, et in tota ratione mortalium, sola utramque paginam facit.*

Le parti chiudevano i loro conti, in alcune epoche convenute fra loro, perchè il banchiere era tenuto a render conto (*rationes reddere*) e di produrre all'occorrenza innanzi al pretore l'estratto del conto particolare del suo cliente (*rationem edere*) [5]). Inoltre, [I, **220**] la fedeltà dei banchieri era messa sotto la sorveglianza del prefetto della città [6]), e nelle provincie, dei governatori [7]).

Quando il bilancio del conto era a vantaggio del cliente, dopo il calcolo ch'era chiamato *pariatio*, il banchiere era debitore del residuo, *reliquum*, che egli doveva pagare (*reddere* o *solvere*), a meno che non fosse autorizzato a detenerlo ancora. Qualche volta il cittadino romano pagava i suoi creditori con danari della sua cassa (*domo*, *ex arca sua* o *de domo*

[1]) Vedi Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, 2.ª ediz., II, p. 63 e seg.; Ortolan, *op. cit.*, (n. 1428).

[2]) Marquardt, *op. cit.*, p. 67.

[3]) Dig. 26, 7, 46, § 5, *de administr.*, e 2, 13, 10, § 2, *de edendo*.

[4]) *Hist.*, n. 2, 7, 23.

[5]) Dig. 2, 13 § 4; 2, 13, 10; 2, 14, 47, 1. *de pactis*.

[6]) Dig. 1, 12, 1, § 9 e fr. 2, *de officio praef. urbi*.

[7]) Sveton., *Galba*, n. 9.

numeratio)[1]), tenuta ordinariamente da uno schiavo cassiere, *arcarius;* ma più spesso il padre di famiglia ricco aveva il conto corrente con un banchiere, presso il quale aveva depositata una somma, o che era già suo debitore, a causa d'una vendita di mobili, di derrate o anche d'immobili, di cui l'aveva incaricato, mediante interessi nei due casi. Questo cliente esigeva il regolamento del conto, od anche si contentava dell'apertura d'un credito fino alla debita concorrenza; poi egli rilasciava ai suoi proprî creditori un mandato scritto e rivestito del suo suggello, *tabulas annulo obsignatas*[2]), una specie di *chèque* su questo banchiere. Un tal modo di pagamento si chiamava pagare *de mensae scriptura*[3]) o *solvere a trapezita*[4]).

Ora non v'ha dubbio che le scritture e le denominazioni usate in materia finanziaria per la contabilità, fossero adoperate [I, **221**] dai magistrati e dai contabili romani. Il console o più tardi il censore, o in una città, il duumviro, era un magistrato, al quale il Senato doveva avere aperto, in virtù del suo controllo legislativo un credito; questo magistrato aveva diritto di ordinare le spese, di liquidarle e di rilasciare ordinanze, cioè rilasciare un mandato di pagamento sul cassiere, questore o *arcarius,* contabile in danaro. Costui verificava il mandato e i relativi documenti, e rilasciava la somma dovuta, mediante quietanza in buona forma (*apocha* o *securitas*) a lui rimessa dalla parte prenditrice o creditrice dello Stato. Tutte le operazioni erano riportate sui registri regolarmente tenuti e si trovavano designate coi termini tecnici, di cui noi riferiremo i principali, accuratamente raccolti nei testi.

Il dotto Mommsen in questa, come in tante altre materie, ha gettata la base d'una nomenclatura esatta che sarebbe il caso di completare e di sviluppare. Egli constata, infatti, in una nota preziosa del suo trattato di diritto pubblico[5]) che Tito Livio[6]) ci fornisce un compendio esatto del cammino delle operazioni per cui il censore romano provvedeva ai servizî e sopratutto ai lavori pubblici (*ultro tributa*), per mezzo di contratti, *locatio operarum.* Tito Livio ricorda che il Senato attribuiva a volte ai censori, a titolo di credito aperto sulla cassa dei questori, la metà delle [I, **222**] entrate indirette dell'annata per essere impiegate nei lavori pubblici[7]): Varrone interpreta la parola *attributum* per *pecunia adsignata.* Qui è il Senato che attribuisce per rapporto al questore, il danaro è at-

[1]) Marquardt, *op. cit.*, 2.ª ediz., p. 69.

[2]) Plauto, *Curc.*, II, 3, 65,

[3]) Donat., *Ad Terent. Adelph.*, II, 4, 13; v., 5, 29.

[4]) Plauto, *Curc.*, v., 2, 20; *Capt.*, II, 3, 89.

[5]) *R. Staatsrecht*, t. II, pag, 441, nota 2, 2.ª ed.

[6]) *Histor.*, 44, 16, 7.

[7]) *Ad opera publica facienda cum eis dimidium ex vectigalibus ejus anni attributum a quaestoribus esset.*

tribuito per rapporto al debitore [1]). Tutte queste denominazioni erano prese a prestito dalla tenuta dei libri dei Romani; i censori erano per questa attribuzione costituiti creditori dell'*Aerarium*, e questo debito era portato a loro credito sul libro del questore.

Cerchiamo di completare un po' questa nomenclatura. Risulta da più testi che il voto del Senato per un credito si diceva in genere *pecuniam decernere* o *sestertios* [2]) o *decernere vectigal annuum* [3]). Ma la parola *decernere*, che corrisponde a *decretum* quando si tratta d'un corpo deliberante [4]), poteva adoperarsi anche per indicare la decisione d'un magistrato, e in seguito quella d'un ordinatore che prescrive un pagamento. Infatti un testo poco notato del giureconsulto Ulpiano, parlando delle diverse specie di gestioni, pone in contrapposto molto nettamente la gestione d'un amministratore o ordinatore da quella d'un contabile di danaro [5]) in questi termini: *Gestum autem in republica accipere debemus, pecuniam publicam tractare, sive erogandam decenere.* Per tal modo il magistrato può ordinare una spesa, *pecuniam erogandam decernere:* il questore o contabile maneggia [I, **223**] il pubblico danaro, *pecuniam publicam tractare.* Tacito [6]) dice anche *tum a praetoribus tractabatur aerarium.*

L'emettere un ordine di pagamento si dice *constituere* o *jubere solvi* [7]). Se in materia contenziosa e finanziaria, il *Curator reipublicae* pronunziava una sentenza che condannava un debitore della città a pagargli una indennità, si esprimeva così, *indemnitatem reipublicae praestari jussit* [8]). Il questore o cassiere dell'*aerarium*, o il prefetto o il pretore, secondo i casi, che aveva assistito ai mercati dei contratti pubblici stipulati dal console o dal censore [9]), s'assicurava preventivamente della verifica dei lavori (*probatio*) [10]); egli pagava poi, su mandato dell'ordinatore, contro quietanza (*apocha*), e l'imputava allorchè si rendeva il conto, *imputare apochas* o *acceptum referre* [11]).

Colui che ordinava i pagamenti in Roma o in una città doveva render

---

[1]) V. Liv., I, 43, 9: *Quibus equos alerent viduae attributae, quae bona millia aeris in annos singulos penderent.* V. Legge *Julia municipalis*, linea 42, 49 e seg; cfr. T. Mommsen, *R. Staatsrecht*, p. 427, nota 3; *Lex Julia Genetiva*, c. LXIX; Varrone, *Ling. lat.*, 5, 182.

[2]) Cicer., *in Verrem*, 39; Liv., XXXIX, 5.

[3]) Tito Livio, 40, 46, 16; 44, 16, 9.

[4]) V. Dig. 50, 9, 4 §§ 1 e 2, *de decretis ab ordine faciendis*,

[5]) Digesto, 50, 1, fr. 2, § 1, *ad municipalem.*

[6]) *Hist.*, 4, 9; O. Karlowa, *R. Rechtsg.*, I, p. 517.

[7]) Cicer., *Philipp.* 14, 14, 38; Dig. 50, 8, § 2 e 50, 8, 2, § 4 *de admin, rer.*

[8]) V. Cod. Justin., 7, 46, 2 *de sent.*

[9]) V. Frontin., *de aq.*, 100.

[10]) Frontin., *de aq.*, 96.

[11]) Cod. Theod., 12, 6, 26 e 28 *de susceptoribus;* vedi sui conti comunali, Willems, *Droit publio*, 5.ª ed., p. 539 e *Lex Julia Genetiva*, c. 69 e 96.

conto al Senato della sua gestione, *rationes reddere*. Se egli aveva maneggiato danaro contrariamente alla regola, egli s'era reso colpevole del reato di *residuae pecuniae*, e, se v'era stato dolo del reato di concussione, *repetundae pecuniae*, come si vedrà parlando del controllo giudiziario [1]). Quanto al questore o cassiere di Roma o d'un municipio, egli rendeva conto al Senato o a una commissione di decurioni, annualmente dello stato della sua cassa e della sua gestione in riguardo alle entrate e ai pagamenti, *rationem arcae* [2]), e, se v'era un residuo, egli n'era debitore, il che si diceva *ex administratione honoris* | I, **224** | *reliquari* [3]) o *ex administratione reipublicae* [4]). Di colui che aveva imbrogliati o alterati i suoi conti era detto *evertisse rationem* [5]); rilasciare una quietanza si direbbe *apocham* o *securitatem emittere*; e *securitatem referre tabulariis* significava presentare le quietanze ai capi di contabilità per vistarle e registrarle [6]). Ma è mestieri terminare qui questo saggio di nomenclatura, di cui ritroveremo l'applicazione particolareggiata, parlando della contabilità sotto il Basso impero, secondo il codice Teodosiano; torniamo adesso all'amministrazione delle finanze.

§ 2. — Amministratori e contabili.

Il grande principio necessario a una buona gestione della fortuna pubblica, cioè la regola che fa due cose distinte dell'amministrazione e del maneggio dei pubblici danari, fu conservato da Augusto insieme alle altre tradizioni della repubblica. Andremo ad esaminare successivamente le prescrizioni relative agli amministratori e ordinatori, poi ai contabili, indicando le modificazioni apportate sotto l'impero a questa organizzazione razionale dei servizî finanziarî.

A — Amministratori e ordinatori.

Il nuovo [I, **225**] regime non conosceva in principio che una sola cassa pubblica; esso esordì dunque seguendo il sistema antecedente I consoli o i censori nei limiti del bilancio delle entrate o dei crediti aperti dal Senato [7]), davano gli ordini generali o compivano gli atti necessari alla

[1]) V. anche Digesto, 50, 8. 9, *de adm. rer. ad civit. pertinent.*

[2]) V. *Lex Malacitana*, 69; *Julia Genetiva*, 96.

[3]) Dig. 50, 1, 24 *ad municipalem.*

[4]) Dig. 50, 4, 6, § 1 *de muneribus.*

[5]) V. Cod. Th. 12, 6, 1, *de susceptor.*

[6]) C. Th. 12, 6, 27, § 1 allo stesso titolo.

[7]) Sulla distinzione capitale tra l'apertura d'un credito e il rilascio d'un mandato di pagamento, vedi Tito Livio, I, 43, 9, e sopratutto 44, 16, 7; Varro, *de lingua latina*, 5, 181; *Lex Julia municipalis*, linee 42, 49 e seg. Sicchè il Senato apriva un

percezione delle rendite ed alla esazione delle imposte. I pretori o prefetti dell'*Aerarium* assistevano in genere alle aggiudicazioni, ma non era dato ad essi di stipulare gli affitti che nel solo caso in cui, come i questori, avessero ottenuto una delegazione speciale a questo riguardo.

Senonchè Mommsen [1]) congettura che le attribuzioni dei capi dell'*Aerarium* hanno potuto allargarsi sotto l'impero. Era veramente derogare ai veri principî della contabilità pubblica. Tuttavia la legge di Malaga, della fine del primo secolo, ammette per incidente questo potere presso i prefetti del Tesoro [2]). Questi magistrati agivano sotto l'alta direzione e il controllo del principe, investito dell'autorità proconsolare su tutto l'impero, e dell'*imperius majus*, col diritto d'intercessione e di *veto* tribunizio. Dopo la ripartizione delle provincie tra l'imperatore e il Senato, questo conservò il diritto di dirigere la gestione delle province senatorie dette *stipendiarie*, ma sempre sotto l'autorità proconsolare del principe.

I proconsoli o governatori di queste regioni pacifiche vi prescrivevano il recupero [I, **226**] delle contribuzioni e le facevano versare presso i loro questori o ricevitori generali; inoltre essi procedevano, in loro presenza, all'appalto delle rendite del demanio o delle tasse indirette. Più tardi, per l'accrescersi dei domini del fisco imperiale, degli intendenti (*procuratores Augusti*) appartenenti all'ordine equestre dovettero essere introdotti anche nelle provincie, ove finirono col rimpiazzare i questori nel III secolo.

Ma prima di quest'epoca è difficile determinare le attribuzioni degli agenti imperiali. Senza dubbio concordemente si riconosce loro il diritto di percepire per mezzo dei loro *arcarii* le rendite del fisco [3]); ma quanto alle risorse dovute all'*Aerarium* può dirsi, con un autore eminente [4]), il Mommsen, ch'essi avessero la missione d'effettuarne il ricupero? Io non lo credo. Prima di tutto, in quanto concerne la percezione delle rendite, si sarebbe venuto a togliere ai questori la loro missione speciale; non si deve sopratutto accordare agli intendenti nello stesso tempo l'ordine generale di ricupero, il che sarebbe contrario all'antico principio della separazione delle funzioni d'amministratore e di contabile. È certo d'altronde che, sotto la Repubblica, il proconsole era autorizzato ad esigere

credito ai censori per disporne ordinando lavori e approvando contratti, e ordinando al questore di pagare l'imprenditore alla ragione dei crediti aperti (Vedi Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 119, 678; II, p. 123, 126, 421, 427, nota 3, 441, nota 2 e 541, nota 2, 547, 580). La legge *Julia municipalis*, linee 46 e seg.; spiega come si pagavano gl'imprenditori per la manutenzione della via municipale.

[1]) Vedi Mommsen, *op. cit.*, II, 2, p. 542, nota 1, p. 947, 949; V. Dione Cassio, 6, 10; Orelli, 3276; Henzen, 6455.

[2]) Capitolo 64.

[3]) V. Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, I, p, 145, nota 3.

[4]) T. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 1.ª ediz., II, p. 947, 949, 2.ª ediz., p. 965, 976; cfr. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 13 e seg.; Marquardt. *R. Staatsverwaltung*, I, p. 414, nota 5.

il pagamento delle contribuzioni; egli doveva avere per questo scopo, come sotto il Basso impero, un *numerarius* o *tabularius*, o capo di contabilità nel suo *officium*, perchè lo aiutasse a ordinare le rendite e le spese necessarie all'amministrazione, e a rilasciare mandati sulla [I, **227**] cassa del questore. L'Asia soltanto presentava un regime tutto particolare in cui i poteri del *procurator* erano più ampî [1]. Io credo dunque che il proconsole, al quale il Mommsen non contesta la giurisdizione in materia di contenzioso delle imposte, in concorrenza coi *procuratores*, godesse del diritto di emettere editto con l'ordine di pagamento, in virtù dei voti del Senato e delle istruzioni dell'imperatore (*mandata*); ma io ammetto che questi intendenti ebbero presto il controllo sull'amministrazione dell'*Aerarium*, anche presso i proconsoli.

Nelle province imperiali o tributarie, ogni difficoltà di questo genere scompariva. Il nostro dotto collega Waddington crede che il luogotenente del principe non fosse punto tenuto di occuparsi delle finanze [2]; ciò è vero sul senso ch'egli restava estraneo al maneggio dei danari (*tractatio*); ma egli era amministratore e ordinava i mandati, e in questa qualità doveva pur dare ordini ai cassieri e ai *procuratores Caesaris*, tenere dei registri e operare un controllo.

In principio il governatore o luogotenente nominato direttamente dall'imperatore, possedeva, in virtù delle sue istruzioni, il potere attestato da Dione Cassio [3], d'emanare editti pel ricupero delle rendite, di cui gl'intendenti di Cesare sollecitavano la riscossione partitamente, e di cui i cassieri, *arcarii*, percepivano l'ammontare, perchè essi *esercitavano* forse *in quelle provincie* [I, **228**] le funzioni di questore [4]. Per la stessa ragione essi assistevano all'aggiudicazione dei beni fiscali, e delle imposte appaltate alle società di pubblicani e avevano anche una parte importante nella sorveglianza dei lavori pubblici.

Soltanto Claudio, guidato senza dubbio dal genio fiscale di Pallas, ottenne dal Senato, nell'anno 53, pei suoi *procuratores*, la giurisdizione contenziosa in materia di contribuzioni, anche in concorso coi governatori. L'estensione del potere di questi procuratori dovette svilupparsi coi progressi dell'autorità imperiale, ed invadere sventuratamente l'amministrazione.

Le entrate dell'*Aerarium militare*, composte unicamente del ventesimo sulle eredità date in appalto fino al regno di Traiano e della centesima sulle vendite, indipendentemente dalle sovvenzioni del fisco, dovevano

---

[1]) Tacit., *Annal.*, 2, 47; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 13 e seg.; Marquardt, *R. Staatsverwaltug*, I, p. 181.

[2]) Waddington, *Fastes de la Province d'Asie*, p. 118.

[3]) Dio. Cass., 53, 15; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 965, nota 1.

[4]) Gaius, *Institut*, I, 6; *in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur*; Mommsen, *op. cit.*, 2.ª ediz., I, p. 119, 235, 256; Marquardt, I, p. 112, 114 note 1 e 2.

esser riscosse, in virtù delle istruzioni generali del principe, dall'autorità che aveva proceduto all'appalto di queste imposte [1]). In Roma erano probabilmente i prefetti di questa cassa, in provincia i governatori o i delegati dell'imperatore. Dopo Traiano, la *vigesima hereditatum* fu retta da procuratori particolari e pagata a casse speciali.

Ci resta ancora a parlare, prima di prendere a trattare l'importante questione dei contabili, delle autorità che ordinavano *le spese* pubbliche ed emettevano le ordinanze di pagamento. Notiamo [I, **229**] che a causa del suo titolo di proconsole, il principe doveva godere del potere regolamentare [2]) per l'esecuzione delle leggi e la riscossione delle imposte, e che a questo riguardo era tenuto a dare istruzioni, *mandata*, anche ai governatori delle provincie senatorie. Tuttavia anche sotto l'impero non fuvvi un ministero unico delle finanze. Senonchè la tendenza generale verso la centralizzazione doveva condurre fin là, a poco a poco. Questo potere non dipendeva in fondo se non come una conseguenza, dall'*imperium* o diritto supremo di comando [3]).

Nel primo periodo del principato, per le spese dipendenti dal bilancio senatorio., il diritto d'ordinare le spese e di emettere i mandati dovette continuare ad appartenere ai censori; in mancanza loro, il più spesso ai consoli, investiti, in loro assenza, della stessa missione. Ma tali magistrati esercitavano questa prerogativa nei limiti del bilancio quinquennale, o dei crediti speciali votati dal Senato. Gl'interpreti moderni non hanno sempre compreso che i questori o i prefetti dell'*Aerarium*, semplici contabili, non potevano, secondo gli antichi e savî principî del governo repubblicano, partecipare alla gestione degli amministratori [4]).

Questa funzionava sempre sotto il controllo del principe, investito dell'*imperium majus*, che gli subordinava tutti i magistrati. Spettava ai censori o consoli [I, **230**] o pretori, incaricati di provvedere ai servizî o ai lavori pubblici, di redigere il contratto d'appalto e d'aggiudicare le forniture e le imprese ai pubblici incanti e al ribasso, come aggiudicavano i *vectigalia* al maggiore offerente, in presenza dei questori [5]) o prefetti del Tesoro, a *redemtores* o *publicani*, il che si diceva fare degli appalti

[1]) Plin., *Epist.*, 7, 14; *Paneg.*, 37, 39; Mommsen, *op. cit.*, II, 2, p. 978, nota 1; 970, note 1 e 2; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 19, 20 e seg., e 63 nota 2.

[2]) V. Tacit., *Annal.*, 13, 50; C. I. L. VI. 1016 = 3347 Orelli; Mommsen, *op. cit.*, 2.ª ediz., II, 2, p. 975 e nota 4.

[3]) V. Mommsen, *op. cit.*, 2.ª ediz., I, p. 119.

[4]) *Nec obstat* Orelli, 1294, in cui il questore ha un mandato speciale per approvare un contratto. V. Mommsen, *op. cit.*, II, p. 542, nota 1.

[5]) Alcune imposte (*vectigalia*) erano ancora date in appalto come molte rendite dell'*Aerarium* al maggiore offerente, anche dopo Augusto: *Corpus Inscript. Lat.*, III, p. 1135, 1136; Plin., *Nat. Hist.*, 19, 3, 39; Tacit., *Annal.*, 13, 50, 51; Mommsen, *op. cit.*, 2.ª ediz., I, p. 353-422, nota 4; Marquardt, R. *Staatsverwaltung*, I, 250, 269; II, 299 e 313 e seg., 2.ª ediz., 1884.

(*ultro tributa locare*). Vediamo fin dopo la morte d'Augusto i censori o i loro supplenti, i consoli, presiedere a queste *locationes*. Più tardi pare che i prefetti dell'*Aerarium* approvino questi contratti o almeno assistano ad essi [1]).

I mandati di pagamento dovevano emanare dalle stesse autorità; senonchè dei curatori speciali furono a poco a poco sostituiti, segnatamente pei grandi servizî di Roma e del Tevere, ai magistrati senatori, e per la ispezione delle strade in Italia [2]). Ma un *procurator operum publicorum* vi ottenne la direzione dei lavori pubblici col diritto di spendere e di rilasciare ordinanze, previa verificazione, nella misura dei crediti a lui affidati [3]).

In provincia, i proconsoli delle *provinciae senatoriae* godevano evidentemente del loro diritto anteriore di prescrivere le spese d'amministrazione, di approvare i contratti, e di emettere i mandati sulla cassa dei questori. Si sa ch'essi fornivano con l'appoggio dei documenti giustificativi, e segnatamente pel mantenimento del personale, uno stato dei loro agenti e impiegati [I, **231**] salariati. Noi non dubitiamo che questi principî siano stati osservati quanto ai governatori delle provincie senatorie, perchè giustamente è stato notato che l'amministrazione fiscale seguiva le forme tracciate dall'esempio dell'*Aerarium*. Onde il luogotenente dell'imperatore o presidente ordinava le spese autorizzate dalle istruzioni permanenti (*mandata*), oppure per ordine speciale dell'imperatore al suo personale, di cui egli deferiva la lista al *Commentarius principis* pel controllo degli ufficî del fisco [4]).

[1]) Mommsen (*R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 542, nota 1 e p. 978): *Redemtor ab aerario*, Orelli, 3236; Henzen, 6455. Ma in principio i prefetti pare siano stati contabili e non facoltati ad emettere mandati di pagamento; perchè secondo il monumento d'Ancyra, tab. III, 34, essi ricevevano le sovvenzioni del principe per l'*Aerarium: quater pecunia mea juri Aerarium, ita ut H. S. milliens et quingenties ad eos qui praerant aerario detulerim*. V. Marquardt, II, p. 294, nota 4; 2.ª ediz., p. 304, nota 3.

[2]) V. Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 102 e 2.ª ediz., p. 105 e seg.; principalmente Mommsen, *R. Staatsrecht*, pei *Curatores viarum* (II, 2, p. 1019 e seg.); per le sponde e il letto del Tevere (II, 954, 1001 e seg., 1008); per le acque (II, 991, 1000, 1007 e seg.); Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 5, 149 e seg., Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie*, p. 143 e seg., Parigi 1883.

[3]) Si trovano dei *Curatores operum publicorum* presso Orelli, 3111, 6574, 6575; v. Mommsen, *Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 1002, nota 2; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 154 e 156. Sul personale v. Henzen, *inscr.*, 6513. S'incontra un *Proc(urator) oper(um) pub(licorum)* del grado dei cavalieri romani in Orelli, 3180; Mommsen, op. cit., II, 2, p. 1005, nota 4; Tertulliano (*ad nation.*, I, 10) non ci dice se i contratti erano approvati dal console o dal curatore, ma menziona soltanto la presenza del questore. Sul *Procur. operum. public.*, Aquilius Felix, V. Willmanns, 1275, 2840 e Hirschfeld, *op. cit.*, p. 15 e seg.; C. I. L. VI, 1585.

[4]) V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 288; II, p. 540, 962.

Per le spese militari al contrario. il solo principe, che reclutava o licenziava le legioni, si riserbava di rilasciar congedi ai veterani (*diplomata*) e di liquidare le ricompense ad essi dovute dal Tesoro militare, e pagabili dai prefetti di questa cassa speciale [1]), restando a carico del fisco le spese del soldo [2]).

L'imperatore voleva dirigere, come proprietario, le spese da farsi sul suo patrimonio proprio o ereditario, o pel servizio della corte. Egli dava perciò senza controllo gli ordini ai suoi liberti intendenti (*actores*) e ai suoi schiavi cassieri (*arcarii*). Ma, dopo Settimio Severo, la *res privata* fu definitivamente affidata alla gestione d'intendenti speciali distinti dagli amministratori del fisco

Quanto al tesoro del principe o *fiscus*, retto da prima direttamente e personalmente in Roma dal principe e suoi liberti, [I, **232**] e, in provincia, dai *procuratores* dell'ordine equestre, fu accentrato sotto Claudio nelle mani d'un direttore generale o ministro (*a rationibus*) [3]) sotto l'ispirazione e a profitto del famoso Pallante, avente sotto la sua direzione un *officium* numeroso, composto d'affrancati e di schiavi [4]). Questo amministratore impartiva gli ordini agli intendenti e al capo del fisco d'ogni provincia, prescriveva le spese da farsi a Roma o fuori a carico del fisco, rilasciava gli ordini di pagamento sulla cassa centrale, organizzata nella capitale. Il fisco divenne un gran tesoro della corona, in perpetuo conto corrente col tesoro del Senato o del popolo, al quale esso faceva il più delle volte anticipi considerevoli.

Augusto, nell'*Index rerum gestarum*, e Nerone, secondo Tacito, si gloriavano d'aver rimesso delle sovvenzioni considerevoli all'*Aerarium* [5]). Pallante, alla fine della sua gestione, si vantava d'aver mantenuto nei conti del fisco un bilancio esatto col tesoro, e d'esser pronto a giustificarlo coi suoi registri [6]). Quest'affrancato era stato, sotto due regni, il ministro del tesoro della corona, incaricato di stabilire il bilancio, di ordinarne le spese e di decretarne l'esecuzione per mezzo degli *arcarii* del fisco, o di delegare, sia ai governatori di provincia sia agli agenti fiscali, il diritto di rilasciare mandati di pagamento sulle casse provinciali.

Questo sistema che lasciava a' liberti del principe la direzione delle sue finanze [I, **233**] derivava dall'antica confusione di fatto tra i suoi beni

[1]) *August. monument. Ancyr.*, 3, 37; Svetonio, *August.*, 49; Dione Cassio, 55, 24; v. Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 971.

[2]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2, p. 961, 962.

[3]) Orelli, 2931; Sveton., *Claud.*, 28; V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 30 e seg.; Henzen, *Annal. de l'Institut*, 1857, p. 100.

[4]) Plin., *Epist.*, 8, 6; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 31, 32 e seg.; Friedlaender, *Sittengesch.*, I, 4.ª ediz., 165 e seg.

[5]) Augusto, *Monument. Ancyr.*, 3, 34; Tacit., *Annal.*, 15, 18.

[6]) Tacit., *Annal.*, 13, 14; *pares rationes cum republica haberet.*

privati e quelli del fisco sotto la denominazione comune di patrimonio di Cesare. Vi si trovò senza dubbio l'inconveniente di sminuire l'importanza del fisco e la dignità dei suoi direttori, di calpestare forse gl'intendenti provinciali loro subordinati, scelti in principio nel seno dell'ordine equestre. Quindi il liberto Pallante, s'era fatto decretare dal Senato, sotto Nerone, le insegne della Pretura, e un senato consulto in suo onore fu sospeso presso la cassa del fisco, *ad statuam loricatam Divi Julii* [1]).

Alcuni imperatori, quali Vitellio e Vespasiano s'erano già allontanati dall' usanza, ponendo dei cavalieri alla testa dell'amministrazione del fisco [2]). Ma era riserbato al grande *accentratore* Adriano, che riorganizzò il Consiglio di Stato (*Consilium principis*), di rendere ufficiali, e di affidare all'ordine equestre le tre sezioni principali del gabinetto imperiale. Il cavaliere investito del dipartimento delle finanze [3]) ricevette allora il titolo di *Procurator a rationibus* col grado di *perfectissimus*. Fu creato anche, probabilmente sotto Marco Aurelio, un sotto-direttore (*curarum socius*) che potè essere un liberto, sotto il nome di *Procurator summarum rationum*) [4]). Questo titolo speciale pare indicasse, che a differenza del suo capo, egli non doveva occuparsi del patrimonio privato del principe. Il ministro stesso ricevette, nel III secolo, il nome di *Rationalis* [5]), [I, **234**] esteso più tardi dall'uso ai procuratori fiscali delle provincie.

L'ufficio del ministro delle finanze (*officium rationum*) si componeva d'impiegati i cui titoli ci sono conservati dalle iscrizioni, senza che sventuratamente esse ci rivelino completamente le loro attribuzioni rispettive. Un punto assai notevole è stato segnalato dall' Hirschfeld [6]), ed è che, in questo numeroso personale del ministro (*Procurator a rationibus* o *rationalis*), non troviamo da prima alcun cassiere del fisco (*dispensator* o *arcarius*), a differenza del personale del palazzo propriamente detto. Ciò conferma la nostra opinione sul compito di questo direttore delle finanze, che doveva essere un amministratore o un ordinatore e punto un contabile in danaro. Pare vi fossero, oltre il sotto-direttore (*procurator summarum*) due capi d'ufficio nominati, l'uno *proximus rationum*, coi suoi *adjutores*

[1]) Plin., *Epist.*, 8, 6, 13; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 3, nota 4.

[2]) Plutarc., *Otho*, 9; Hermes, 4, 322; Sveton., *Domitian.*, 7; Tacit., *Histor.*, 1, 58; *igitur laudata militum alacritate Vitellius ministeria principatus, per libertos agi solita, in equites romanos disponit.* Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 32; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 809, nota 3.

[3]) Stat, *Silvae*, 3, 3; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 32; *Hadrian. vita*, 22; Friedlaender, *Sittengeschichte*, I, p. 171 e seg.

[4]) C. I. L. VI, 1563; Mommsen, I, n. 2518; Willmanns, *inscr.*, 126; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 34 e seg.

[5]) V. i testi citati dall' Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 36; Karlowa, 1, p. 504 e seg.

[6]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 37, nota 3; Cod. Justin., 9, 8, 6; 10, 5, 1: *Scriptores historiae Augustae, vita Albin.*, 2; *Gordiani*, 7; *Maximin.*, 14.

a rationibus, e l'altro *tabularius a rationibus;* perchè questi impiegati li vediamo passare per avanzamento al grado di *procurator* o intendenti di provincia. L'ufficio della contabilità centrale si chiamava *tabularium*, e aveva il suo custode speciale (*custos tabularii a rationibus*). Vi si contavano dei tenitori di libri (*tabularii*), la più parte liberti, dei *proximi* e degli aiutanti (*adjutores tabulariorum*), spesso schiavi questi ultimi, infine dei messaggieri o uscieri[1]) (*tabellarii*) sotto un capo (*optio tabellariorum officii rationum*[2]) [I, **235**].

Questa saggia organizzazione dell'amministrazione, si ritrovava su una meno vasta scala nelle città municipali. I *duoviri* o altri magistrati superiori, rivestiti del potere esecutivo, presiedevano con l'aiuto dei loro scribi o impiegati e sotto il controllo della curia e del questore alla gestione dei beni e delle rendite comunali. Essi compivano gli atti necessarî al recupero dei beni del comune, approvavano i contratti quinquennali o enfiteutici degli *agri publici*, e quelli delle tasse indirette (*vectigalia*), col concorso del questore, e vegliavano al recupero delle entrate senza poterle essi medesimi percepire[3]). Il capitolo 63 della legge di Malaca porta in sostanza che il duumviro aggiudicherà gli appalti delle imposte e i contratti o lavori pubblici, come qualsiasi altro affare in materia d'affitti.

Il processo verbale d'aggiudicazione, contenente il prezzo e altre condizioni del contratto d'appalto, la designazione delle malleverie e dei fondi adibiti per sicurtà, i nomi dei periti estimatori, saranno iscritti sui registri municipali e affissi durante tutta la magistratura del duumviro, in guisa da esser letti come più si poteva agevolmente, senz'altro, nel luogo fissato dai decurioni. Il capitolo 66 prescrive ancora al duumviro di far registrare tutte le ammende dovute alla città.

B — I Contabili. [I, 236]

Il diritto di maneggiare il pubblico danaro (*tractare*), cioè la missione di percepire le entrate e di soddisfare i debiti dello Stato, più completamente separata, sotto il governo repubblicano, dalle funzioni d'amministratore e di ordinatore, seguitò a rimanere distinta sotto l'impero[4]).

Indipendentemente dalla forza delle cose e dalle lezioni dell'esperienza,

[1]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 31.

[2]) V. pei particolari Hirschfeld, *op. cit.*, p. 32. nota 5.

[3]) V. *Lex, Malacitana*, 63. *Corp. inscr. lat.*, n. 577. Sui magistrati superiori del Municipio, *duoviri* e seg. V. Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, I, p. 481 e 482; Mommsen, *Stadtrechte*, p. 433, 445 e seg ; Henzen, *Annal.*, 1859, p. 208 e seg.; Willems, *Droit pub. rom.*, 5.ª ediz., p. 541 e seg.; Karlowa, *R. Rechtsg.*, I, p. 590 e seg.

[4]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 119; II, p. 125, 235, 247, e specialmente 258; Marquardt, *Staatsverwaltung*, II, p. 293 e seg., e 2.ª ediz., p. 302 e seg.; Willems. *Droit pub. rom.*, 4.ª ediz., p. 488 e seg. 5.ª ediz., pag. 494 e seg.

le tradizioni l'esigevano nello stesso grado dei princìpî del nuovo ordine di cose, poichè Augusto cercò da prima di mantenere l'unità del pubblico tesoro. Anche quando egli si vide costretto a dividere le provincie, a istituire un tesoro militare e a organizzare a parte il patrimonio del principe, già confuso col fisco, l'*Aerarium populi* o *Saturni* sussistette come il tipo accreditato delle nuove creazioni, ma ridotto solo a una parte delle sue antiche risorse, e ristretto al di fuori nei li del mitidominio senatorio.

Bisognava frattanto riorganizzare l'amministrazione di questo tesoro del popolo. Già da lungo tempo era stata riconosciuta l'inesperienza dei giovani questori, eletti dai comizî e incaricati dalla sorte, sotto il nome di *questori urbani*, della gestione dell'*Aerarium*. Dopo la battaglia d'Azio, nel 726 di Roma (28 av. G. C.), Augusto fece deliberare [I, **237**] dal Senato la nomina di due capi o prefetti eletti da questo gran corpo fra i membri del ceto degli antichi pretori [1]), ma sotto il titolo di *praefecti aerarii Saturni*. A seguito di brogli elettorali costoro furono surrogati nel 731 (di Roma, o 23 di G. C.) da due funzionarî designati dalla sorte, fra i pretori, e che presero il nome di *praetores aerarii* o *ad aerarium* [2]). Equivaleva ad accostare la giurisdizione contenziosa in materia finanziaria alla giurisdizione civile ordinaria.

E poichè essi erano incaricati inoltre della custodia degli archivî, che bisognava ristabilire o completare, Tiberio aggiunse loro a questo scopo, nell'anno 16 della nostra êra, una commissione speciale di tre magistrati straordinarî [3]) (*Curatores, tabularum publicarum* o *tabularii publici*) che non avevano ancora disimpegnato il loro compito nell'anno 46 di G. C. [4]).

La necessità di attivare la riscossione d'un arretrato considerevole spinse gli amministratori che guidavano l'imperatore Claudio a istituire, nel 44, con questo intento, altri triumviri straordinarî [5]). Poi essendo parsa poco propizia la sorte nel disegnare i capi del tesoro, questo imperatore credette di dover restituire un tale officio a dei questori, ma scelti nel seno del loro collegio dall'imperatore e per tre anni, sotto il titolo di *Quaestores Aerarii Saturni* con promessa di onori speciali per ricompensa della loro

[1]) Tacit., *Annal.*, 13, 29; *Augustus Senatui permisit deligere praefectos;* Sveton., *August.*, 36; *Auctor fuit . . . ut cura Aerarii a quaestoribus urbanis ad praetorios praetoresve transivit*; Mommsen, opera citata, 2.ª ediz., II, p. 544 e seg.; Marquardt, *op. cit.*, II, p. 294 e 2.ª ediz. del 1884, p. 303.

[2]) Tacit., *Annal.*, 13, 29 . . . *deinde ambitu suffragiorum suepecto, sorte ducebantur ex numero praetorum qui praecessent.* Dio, 52, 22; e 60, 4 e 6; 60, 10; Frontinus. *de aquis*, 100; Tacit., *Annal.*, I, 75; Orelli, 723, 3128, 6450, 6545; Mommsen.

[3]) Dio. Cass., 57, 16; Orelli, 3128; C. I. L. VI, 916, *R. Staasrecht*, II, 2, o. 545, nota 5; Marquardt, *op. cit.*, II, p. 294 e pag. 303, ediz del 1884.

[4]) Infatti vi ha una iscrizione dell'anno 46 che menziona questi curatori. C. I. L. VI, 916.

[5]) Nel 42, Dione Cassio, 60, 10; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 1, p. 545, nota 4.

buona gestione [1]). Una riforma definitiva si realizzò alfine [I, **238**] sotto Nerone, che, nel 56 di G. C., combinando i sistemi anteriori, affidò questo uffizio a due senatori di rango pretorio, eletti dal principe per tre anni almeno e che presero il titolo di prefetti del tesoro di Saturno (*praefecti aerarii Saturni* [2]). Si tornò, è vero, ai pretori, nel 62 [3]), ma presto vi succedettero i prefetti, che vediamo ancora funzionare nell' 80 e ulteriormente sino alla fine del III secolo. I questori conservarono frattanto alcune attribuzioni secondarie, perchè si riscontrano nelle iscrizioni alcuni *Quaestores ab aerario Saturni* [4]) sotto Adriano e Severo. Infine si vede sotto Diadumeno, un *rationalis* o *procurator* messo alla testa dei prefetti dell' *aerarium* [5]).

La missione di questi prefetti del Tesoro può essere assimilata a quella di cassiere centrale del nostro Tesoro pubblico. Essi avevano per corrispondenti e subordinati i questori delle provincie senatorie che possono essere confrontati a' nostri tesorieri pagatori generali.

Si apparteneva ai prefetti dell' *aerarium* di perseguire la ricossione e d' effettuare la percezione delle entrate o crediti del tesoro, come anche di fare i pagamenti nelle mani dei creditori, sotto le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti. Augusto stesso, nel suo *Index rerum gestarum* [6]) dichiara d' aver fatto versare somme considerevoli nelle mani dei capi dell' *aerarium*. Il Mommsen [7]) [I, **239**] riconosce loro il diritto di approvare i contratti dei beni del pubblico tesoro, ma è più probabile che, nell' origine almeno, dovettero non fare altro che assistervi.

Come sotto la Repubblica, i direttori del tesoro di Saturno non potevano percepire che le entrate autorizzate dal bilancio censorio o da un voto speciale del Senato, dopo l' ordinanza di recupero emanata dai censori, dai consoli e da altri magistrati competenti; a meno che una autorizzazione diretta non fosse data ai prefetti del tesoro da una legge particolare Se v' era stato affitto (*censoria locatio*) delle entrate del demanio o delle

[1]) Tacit., *Annal.*, 13, 29; Dio. Cass., 60, 24; Sveton., *Claud.*, 24; Henzen. 6456 e Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, p. 545, nota 3.

[2]) Tacit., *Annal.*, 13, 28, 29; *Corp. I. Gr.*, 4033, 4034; Orelli, 496; Plutaro., *Quaest. Rom.*, 43; C. I. L. VI, 1497; Marquardt, *op. cit.*, II, p. 294 e 303, 2.ª ediz., 1884.

[3]) Tacit., *Hist.*, IV, 9: *tum a praetoribus tractabatur Aerarium.*

[4]) Sotto Marco Aurelio, v. Henzen. 5479, 5579; sotto Commodo, v. Henzen, n. 5502; sotto Caracalla, n. 6451; sotto Aureliano, 5951. — V. l' indice di Henzen, e Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 1, p. 546, nota 4. — Walter, *Geschichte*, n. 330, nota 93; Marquardt, II, p. 295 e 2.ª ediz., p. 303.

[5]) Lamprid., *Diadumen.*, 4; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 295 e 2.ª ediz., p. 305; Walter, *Geschichte*, n. 334, nota 121.

[6]) *Monument. Ancyr.*, tab. III, 34; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 294 e 2.ª ediz., p. 304.

[7]) V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 542, nota 1; e p. 978.

entrate indirette, i prefetti agivano in virtù del contratto contro gli aggiudicatari, i loro mallevadori (*praedes*) o contro i detentori d'immobili ipotecati (*praedia subsignata*), facendosi immettere dal pretore in possesso dei beni dei debitori del tesoro.

Lo stesso era dei condannati a una pena che traeva seco la confisca (*publicatio*). I prefetti facevano procedere a una vendita in massa del patrimonio (*sectio bonorum*), agli incanti pubblici mediante l'obbligo di pagare un prezzo fissato per l'aggiudicazione, e un dividendo dei debiti del condannato. Infine i direttori del tesoro agivano per via d'esecuzione civile contro i contribuenti in ritardo.

La legge di Malaca [1]), esponendo gl'impegni e il modo di procedere degli aggiudicatari degli appalti comunali, [I, **240**] dice per incidente che essi, i loro mallevadori e i beni ipotecati saranno trattati come se queste persone e questi beni fossero stati dati in garentia al popolo romano innanzi ai magistrati che presiedono all'*Aerarium*.

In caso di mancato pagamento, i duumviri avevano il diritto di vendere il patrimonio dei debitori e i loro beni impegnati e di fissare la legge della vendita su decreto dei decurioni; le condizioni d'appalto dovevano esser quelle che i prefetti dell'*Aerarium* redigevano in virtù della *lex praediatoria* pei mallevadori e gl'immobili impegnati.

Quanto al contenzioso dell'*Aerarium*, converrà parlarne, quando si tratterà del controllo giudiziario o amministrativo delle finanze.

I questori, *nelle provincie del Senato*, subordinati e corrispondenti del tesoro pubblico, conservarono di necessità le loro antiche attribuzioni relative ai beni e ai diritti appartenenti a questo tesoro [2]). Solo nel III secolo li vediamo scomparire per essere surrogati affatto dagli intendenti imperiali [3]), *procuratores* o *rationales Caesaris*. Tuttavia essendosi il principe già impossessato d'una parte degli *agri publici* e del prodotto delle confische [4]) e anche delle leggi caducarie a partire dal regno d'Antonino Caracalla [5]), poi dei *portoria* stessi [6]), gli intendenti stabilitisi in queste

[1]) V. *Lex Malacitana*, cap. 64.

[2]) V'erano ancora dei diritti dell'*Aerarium* dati in appalto, V. Tacit., *Annal.*, 4, 6; 13, 50; Dig, 49, 14, 3, § 6 e 46, § 14; Walter, *Gesch.*, n. 328, nota 123; Marquardt, *op. cit.*, II, 103, 280, 302; e 2.ª ed., p. 105, 300, 312.

[3]) Walter, *Geschichte*, n. 324, nota 123.

[4]) Il fisco si attribuì presto una parte e più tardi la totalità dei beni dei condannati a una pena capitale (*bona damnatorum*), seguìta da confisca (*confiscatio vel publicatio*). V. Walter, *Geschichte*, n. 332, nota 112; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, II, p. 294, e 2.ª ediz., p. 287, 304; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 12, 47 e seg.

[5]) Ulpian., *reg.*, 17, 2.

[6]) Il fisco s'impossessò della maggior parte dei *portoria*. V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 12 e seg.; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, II, p. 301 e seg, e 2.ª ediz., p. 291, 312, 314.

provincie a fianco dei questori [1]) ottenero solo la competenza per riscuotere le rendite fiscali.

Ma noi non andremo [I, **241** | tant'oltre, da affermare col Mommsen [2]) che essi ricevettero ugualmente il diritto di riscuotere le imposte dell'*Aerarium*. Dei testi formali di Dione Cassio e d'Apuleio [3]) provano che i questori continuarono a percepire il tributo messo in istato di riscossione dal governatore, ma non esatto da lui come ha creduto il Walter [4]). Poichè il questore aveva sotto i suoi ordini e nelle sue attribuzioni, come precedentemente, la cassa della provincia (*arca provinciae*) [5]), e solo il maneggio del danaro. Perciò egli teneva al suo servizio degli scribi, cui egli doveva pagare lo stipendio in nome dell'*aerarium*, dei tenitori di libri, *tabularii*, degli *arcarii* o *dispensatores*, cassieri, etc., in una parola tutto un personale di cui egli forniva lo stato al pubblico tesoro. Sotto Tiberio il recupero dell'imposta fondiaria cessa d'esser dato in appalto a pubblicani [6]).

Il regime dei contabili del tesoro militare dovette essere, in origine, simile a quello dei tesorieri dell'*Aerarium Saturni*, di cui fu da prima considerato come un annesso. Ciò che lo prova è che l'amministrazione di questa cassa fu affidata a tre prefetti [7]) designati dalla sorte e, per tre anni, fra i senatori stessi, ma di rango pretorio [8]). Più tardi il solo principe li nominò direttamente, come al tempo di Dione Cassio [9]). Ma l'imperatore ebbe *ab initio* una influenza esclusiva su questa cassa di cui egli aveva fornito il capitale [I, **242**| di fondazione, e il prodotto della concessione dei beni d'Agrippa Postumius, esiliato [10]). Se, in virtù dei poteri proconsolari del principe, capo dell'esercito, egli può solo essere considerato come l'ordinatore relativamente a questa cassa, i prefetti non disimpegnarono che la parte di tesorieri generali contabili. Si trovano menzionati nelle iscrizioni, non solo sotto Augusto e sotto Tiberio, ma ancora sotto Vespasiano, Traiano, Antonino Pio, Commodo, Settimio Severo e Antonino Cara-

[1]) Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, I, p. 414; II, p. 296 e 2.ª ediz., p. 312 e seg.

[2]) Mommsen (*R. Staatsrecht*, 2.ª ediz. II. 2, p. 976, 979) permette ai *procuratores* nelle provincie del Senato di ricevere tutto o parte dei diritti dell'*Aerarium*. V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 8 e seg.

[3]) Dio. Cass., 53, 15; Apulei., *de magia*, 101; Dig. 1, 16, 9 *de off. procons.*; Walter, *Geschichte*, n. 333, nota 116; 319, nota 10 e n. 740; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, I, p. 410 e II, p. 296 e 2.ª ediz. p. 306 e seg.

[4]) V. Walter, *Geschichte des Roem. Rechts.*, 3.ª ediz. Bonn, 1860, n. 329 nota 72.

[5]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 957.

[6]) V. Plin., *Epist.*, 4, 12; Tacit., *Annal.*, 4, 6.

[7]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 977, nota 2; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 303. nota 1, e 2.ª ediz., p. 306, note 2 e 3; Orelli, 946; Karlowa, 1, p. 506.

[8]) Dio. Cass. 55, 25; Sveton., *August*, 49, Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 2, p. 971 e seg.; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 11 e 64.

[9]) Dio. Cass., 55, 25; Willems. *Dorit publ. rom.*, 5.ª ediz., p. 495.

[10]) Dio. Cass., 55, 32.

calla [1]) e fino al III secolo sotto Alessandro Severo [2]) Questi prefetti dovevano esigere e percepire il prodotto della *vigesima hereditatum*, appaltata a pubblicani fino al regno di Traiano almeno, secondo lo attesta Plinio [3]). In provincia, i questori o i *procuratores*, secondo i casi, dovevano essere incaricati dei recuperi per conto dell' *Aerarium militare*. Ma sotto Adriano intervenne una riforma che mise in regìa questa imposta, affidandone la riscossione a un' amministrazione speciale [4]), con una centrale a Roma, coi suoi *procuratores* o *tabularii* e i suoi *arcarii*, coi relativi uffici sparsi anche in provincia sotto il nome di *Statio XX hereditatium*. Queste stazioni erano distribuite per circoscrizioni amministrative che non corrispondevano sempre a quelle delle provincie, e senza distinguere quelle del principe o del Senato, dovevano far conto coll' *Aerarium* militare sempre più confuso col fisco. Esse erano poste nelle città, [I, **243**] probabilmente a causa del numero di cittadini romani, di cui la sola successione dava adito al diritto di mutazione. I prefetti della cassa militare percepivano ancora l'ammontare dell'affitto dell'imposta del centesimo sul prezzo di vendita e segnatamente sulle vendite all'incanto (*centesima rerum venalium et auctionum* [5]).

Se ora spingiamo lo sguardo sull'amministrazione dei beni privati del principe e su quelli del fisco, compresi da prima ugualmente sotto il nome di *patrimonium privatum*, constateremo che, in origine, dei semplici liberti e perfino degli schiavi adempirono in Roma le funzioni di cassieri, sia pei beni ereditarî, sia pei beni fiscali. In materia di lavori pubblici, affidati primieramente, in nome dell' *Aerarium* a dei *curatores* speciali, il principe presto intervenne coi suoi agenti. Una iscrizione ci mostra una vendita consentita da *procuratores* fiscali, e una quietanza redatta da un capo d'ufficio dei *tabularii* (*proximus tabulariorum* [6]). Presto vi fu un dipartimento dei lavori pubblici ed una cassa speciale dipendente dal *patrimonium* coi suoi cassieri (*dispensatores*) e i loro aiutanti (*vicarii*). Il principe trovava senza dubbio qualche vantaggio a non avere che contabili sottoposti alla potenza dominicale, soggetti al caso alla tortura, allorchè davano il loro rendiconto, e a una [I, **244**] repres-

[1]) V. Orelli, 1811; Tacit., *Annal.*, 5, 8; Willmanns, 1144; Mommsen, *Hermes*, III, 89, 109; I. N. 4934; Willmanns, 1720; Henzen, 7420; Willmanns 1502, 1202 a.; Orelli, 946; v. Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 302, nota 6 e 2.ª ediz., p. 306, nota 3.

[2]) L. Renier, 1505, 1839; Willmanns, 1214, 1214 a.

[3]) Plin., *Panegyr.*, 37, 39; *Epistol.*, 7, 14; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 63, nota 2.

[4]) V. Cod. Justin, 6, 33, 3, *De edict. divi Hadriani*, Hirschfeld, *op. cit.*, p. 64.

[5]) Tacit., *Annal.*, 1, 78: Marquardt, *op. cit.*, II, p. 269 e 2.ª ediz., p. 278; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 978, nota 1.

[6]) Orelli, n. 4570, in occasione d'una vendita fatta nel 211; v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 158, nota 2; C. I. L. VI; 10233.

sione arbitraria [1]). Le iscrizioni non forniscono niuna traccia d'un'amministrazione o d'una cassa centrale in Roma, pel fisco, prima del regno di Claudio [2]). I fondi liberi provenienti dagli intendenti di provincia erano indubbiamente depositati in certi templi a disposizione del direttore del fisco (*a rationibus* o *procurator a rationibus*) [3]). Si ha ragione di credere che un deposito principale si trovasse sia al tempio di Castore, sia a un tempio presso la statua corazzata di Giulio Cesare sotto la guardia dei *procuratores a loricata*, che vi avevano un ufficio (*statio*) [4]), ma sotto la sorveglianza del direttore o controllore delle finanze, *custos principalium opum* [5]). Costui, infatti, non poteva essere stato che un amministratore o un ordinatore di mandati, poichè i suoi uffici non comprendevano alcun tesoriere (*dispensator* o *arcarius*).

In provincia le attribuzioni degl'intendenti (*procuratores Augusti*) variano a seconda che si tratti delle provincie del Senato o di quelle di Cesare. Per le prime i procuratori messi a lato ai questori, qualche tempo dopo l'istituzione del principato, a causa dei progressi della *Res privata* e fino alla scomparsa delle questura nel III secolo, hanno evidentemente esercitato delle attribuzioni differenti [6]).

Era a loro che incombeva il diritto e il dovere di far recuperare per mezzo dei loro *Arcarii* le rendite dei demanî fiscali e i prodotti delle tasse o diritti [I, **245**] attribuiti specialmente al fisco e sempre crescenti. Sappiamo che questi prodotti erano in genere appaltati a pubblicani di cui i *procuratores* erano tenuti a controllare la gestione e a far riscuotere il prezzo d'affitto.

Non bisogna ammettere, con un illustre erudito, il Mommsen [7]), ma contrariamente a molti testi, che questi intendenti fossero stati rivestiti, a detrimento del questore, del diritto di ricevere, in queste contrade, le imposte e il tributo che toccavano all'*Aerarium Saturni*. Ciò sarebbe equivalso a rendere assolutamente inutile la funzione del questore proconsolare. Ma tutte le volte che una misura fiscale era incontestata o consacrata dalla giurisdizione competente in materia di contenzioso del fisco, il *procurator* realizzava la riscossione delle entrate mediante esecuzione

[1]) T. Mommsen, *C. I. L.*, V 83 e VI, 455; Willmanns, 1370, 2810; Orelli, 2, 823; Hirschfeld, *Untersuchungen*, 1, p. 158 e seg.

[2]) V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 3. 6, e 278 nota 2.

[3]) V. Hirschfeld, ibid., p. 3, nota 4.

[4]) Plin., *Epistol.*, 8, 6, 13; Svetou., *Claud.*, 28; Zonaras, 11, 9; Stat., *Silvae*, 33; Friedlaender, *Sittengeschichte*, I, p. 83, 4.ª ediz.

[5]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 282 e seg.

[6]) Hirschfeld, ibid., p. 258, nota 2; p. 259, nota 2; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, I, p. 407 e 414, nota 3.

[7]) V. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 977 e 980; vedi anche Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, I, p. 414, nota 5; cfr. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 16, nota 3, e p. 20, nota 5.

civile del diritto comune, senza la prerogativa di pronunziare un'ammenda nè *a fortiori* una pena criminale [1]).

Più tardi, frattanto, la giurisdizione pei processi fiscali fu del pari concessa ai *procuratores* [2]), ma l'esecuzione fu attribuita all'avvocato del fisco, istituito sotto Adriano e di cui Settimio Severo dovette allargare le attribuzioni. Il principe poteva d'altra parte delegare al suo intendente la giurisdizione domestica su uno schiavo, cassiere o impiegato del suo demanio privato (*res privata*) [3]). Ma, inoltre, gli abusi s'introdussero nell'esercizio dei poteri dei *procuratores*. Erano stati accordati loro dei soldati, allo scopo d'assicurare l'attuazione delle loro [I, 246] esecuzioni. Lo stesso Traiano concedeva all'intendente della Bitinia e del Ponto, dieci *beneficiarii* e due al suo sotto-direttore o *adjutor*, semplice liberto [4]). Si videro dei *procuratores* pronunziare anche pene capitali, le quali traevano seco la confisca, contro pretesi debitori recalcitranti [5]). Di qui i frequenti conflitti tra i governatori proconsolari e i non proconsolari [6]). Oltre delle sue funzioni relative alla riscossione giudiziaria dei crediti o delle imposte del fisco, il *procurator* non poteva nè alienare, nè transigere sugli affari; gli era permesso di contrattare e d'acquistare una eredità deferita al principe adendola egli stesso o per mezzo del suo schiavo, *jussu eius;* ma, se la successione era dubbia o oberata, occorreva un ordine del principe [7]).

I *procuratores* avevano un ufficio o *officium* numeroso. Avevano spesso un sotto-direttore (*proximus* o *adjutor procuratoris*), dei contabili o tenitori di libri (*tabularii*), la più parte affrancati e diretti da un capo di ufficio (*praepositus* o *princeps tabulariorum*), di aiutanti (*proximi* o *adjutores tabulariorum*) e dei cassieri (*dispensatores* o *arcarii*), per lo più schiavi, come ve ne ha in provincia negli uffici del ventesimo delle eredità e delle miniere. Una parte dei fondi non impiegata nelle spese locali dell'*Arca provinciae*, era capitalizzata o mandata a Roma [8]). Infatti, oltre la

[1]) Vedi sui loro diritti, Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 983; Dig. 1, 19, 3; Cod. J. 3, 26, 1 e 3; 9, 47, 2.

[2]) Sulla giurisdizione fiscale dei *procuratores* e sull'*Advocatus fisci*, vedi *Hadriani vita*, C. 20; Dig. 49, 14, 7, *de jure fisci*; Cod. Justin., 2, 9; 3, 26, 1, 2, 3; 12, 8, 1; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 49, 59, 255, 264, 292, 294; Rudorff, *Rechtsgeschichte*, II, p. 62 e seg.; Walter, *Geschichte*, n. 740, nota 61; Willems, *Droit publ. R.*, 4.ª ediz., p. 494; 5.ª ediz. p. 500, 624 e seg.; Herrlich, *De aer. et fisco*, p. 25.

[3]) Tacit., *Annal.*, 4, 15: *Magna cum asseveratione principis, non se jus nisi in servilia et pecunias familiares dedisse.*

[4]) Plin., ad *Trajan.*, 27, 28: C. I. L., III, p. 1156.

[5]) *Vita Gordiani* 7; Herodian., 4, 7, 2; Sveton., *Vespas.*, 16; *vita Pii*, 6.

[6]) Tacit., *Agricol.*, 9: Plin., *Epist. ad Traj.*, 27, 28; C. I. L. III, p. 1156; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2; p. 977, 980, nota 2, 983.

[7]) Ulpian., *Digest.*, I, 19, I, §§ 1 e 2 e fr. 2. *De officio procurator.*

[8]) V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 3, 6, 277, 278.

cassa centrale della provincia (*fiscus* o *arca provinciae*), [I, **247**] esistevano delle casse di distretto, indipendentemente dalle stazioni di pubblicani messe sotto la sorveglianza e il controllo degl' intendenti d'Augusto.

Pel patrimonio privato, vediamo apparire, dal tempo di Claudio, un *procurator patrimonii* [1]) che dirigeva quest' amministrazione a Roma, ma ancora d' una maniera subordinata, quantunque fosse scelto, dopo Adriano, nell'ordine equestre [2]). Egli possiede un personale [3]) di *tabularii* o calcolatori, tenitori di libri (*a commentariis*), messaggieri (*tabellarii*) con un capo (*optio tabellariorum*) [4]). Tuttavia il dipartimento del patrimouio a Roma non ha ancora cassieri speciali distinti da quelli del palazzo [5]). Vennero creati in Italia simili *procuratores* pei domini considerevoli del principe [6]). Nel secondo secolo vediamo comparire, in provincia, degli intendenti di patrimonio, segnatamente a Pola, in Istria [7]), poi altrove, con ufficî completi, una cassa particolare (*arca patrimonii*) coi suoi cassieri (*dispensatores et vicarii*). Sotto Settimio Severo [8]), s'operò una separazione su basi più larghe tra il fisco e la *Res privata* diretta a Roma da un *procurator Rei privatae*, e in provincia da *procuratores* speciali, segnatamente pei beni dei condannati, *ad bona damnatorum* [9]).

La contabilità comunale obbediva in genere agli stessi principî di quella dell'antico tesoro pubblico [I, **248**]. Il questore municipale [10]) o il magistrato che, sotto un altro nome, compivano le medesime funzioni, recuperavano le entrate autorizzate dal bilancio o dai voti della curia. Comechè egli aveva assistito alle aggiudicazioni delle rendite e delle tasse della città, ne percepiva il prezzo di locazione. Gli archivi locali (*tabula-*

---

[1]) Henzen, n. 6345; Hirschfeld, *op. cit.*, p. 41.

[2]) Hirschfeld, *op. cit.*, p. 41, 42.

[3]) Hirschfeld, ibidem, p. 43.

[4]) Dio. Cass., 57, 10; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 296 e 303 e 2.ª ed., p. 306 e 313; Hirschfeld, *op. cit.*, p. 43 e seg.

[5]) Hirschfeld, *ibid.*, p. 46 e seg.

[6]) Hirschfeld, *op. cit.*, p. 41 e Orelli, 1105, 3353, 3205, 6359.

[7]) V. Mommsen, C. I. L. V. p. 3; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 43.

[8]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 43; Karlowa, I, p. 505.

[9]) Willmanns, 1278, 1291; Hirschfeld, *op. cit.*, p. 46.

[10]) Sul questore municipale, v. Willems, *Diritto pubblico R.* (5.ª ediz., p. 549, nota 5); Orelli-Henzen (II, 16, § 13; III, 16, § 13); C. I. L. v. *quaestor*, I, p. 64; II, p. 773; III, 1183; IV, 249; O. Mantey, *De gradu et statu quaestorum in munic. et col.*, Halle, 1882. Ma la questura non esisteva in tutti i municipî, specie a Ossuna, ove forse un edile ne esercitava le funzioni. A Malaca (*lex Malacit.*, c. 59, 61), il candidato alla questura e il questore prestavano giuramento e davano garenzia (v. Walter, *Geschichte*, n 306; Kuhn, *Staedt. Verfassung*, 1, 106, II, p. 42 e seg.; Houdoy, *Droit municipal*, 1, p. 406, 407; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, I, p. 191 e seg.). In alcune città, la questura era un *honor* o vera magistratura, altrove soltanto un *munus personale*, v. Dig. 50, 4, 18, 2, *de munerib. et honor.*

rium)[1]) racchiudevano i titoli e i registri del tesoro della città (*tabulae publicae civitatis*), tenuti dagli scribi addetti alla questura; il diario delle scadenze (*kalendarium*)[2]) era a volte, a causa della sua importanza, affidato a un curatore particolare, preso fra i decurioni e sottoposto a una rigorosa responsabilità.

Il pubblico danaro non poteva essere versato che alla cassa comunale e nelle mani del tesoriere. Chiunque, magistrato o no, si fosse indebitamente immischiato dei valori municipali diveniva contabile verso la città (*residuae pecuniae*), come ogni detentore che l'avesse serbato più d'un anno. Gli scribi del tesoro del comune dovevano, prima d'entrare in funzione, prestare un giuramento professionale, di cui era tenuto processo verbale, sotto pena d'esclusione per loro e d'ammenda pel duumviro che avrebbe dovuto esigerlo[3]). La legge di Salpensa ci ha poi conservata la formula del giuramento[4]).

S'è testè veduto come le rendite erano recuperate dai contabili delle diverse casse dell'impero o delle città.

È mestieri ora [I, **249**] indicare da quali regole fossero retti i pagamenti da farsi ai creditori dei tesori pubblici o municipali.

Il complesso delle leggi e dei regolamenti in vigore per la gestione dei questori urbani sopravvisse naturalmente, con l'*Aerarium populi*, alla forma repubblicana[5]).

Dopo i questori, i pretori ed i prefetti del tesoro ereditarono tutte le loro attribuzioni. Avendo nelle mani, a motivo della custodia degli archivi (*tabularium*), i senato-consulti, gli editti o gli atti dei magistrati che autorizzavano o disponevano spese, o che servivano di titoli a creditori, i tesorieri della cassa centrale dovevano effettuire i pagamenti dei crediti debitamente giustificati, ai veri titolari, portatori d'un'ordinanza od un

[1]) V. *Lex Salpens.*, ch. 26.

[2]) Il *Kalendarium*, era un libro, in cui gl'interessi, pagabili alle calende d'ogni mese, erano specialmente iscritti: esso formava una specie di diario delle scadenze (V. Seneca, *de beneficiis*, 1, 3, 7, 10; *Epist.*, 87. Sul *Curator kalendarii* a volte nominato in un municipio, v. Dig. 50, 4, 18, § 2; 50, 8, 9; Vatican. fragm., 107; Cod. Theod. 12, 11, e *ibi Gothofredus*; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 98 e 2.ª ed., p. 101; Kuhn, *Staedtische Verfassung.*, I, p. 41; Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie*, Parigi, 1883, p. 108 e seg.; Charles Giraud, *Les nouveaux bronzes d'Ossuna*, p. 57, dice che specialmente quando un comune doveva ricuperare numerose rendite periodiche, incaricava di ciò un curatore con una contabilità particolare, e, se ve n'erano più, tutti erano tenuti solidalmente, Willems, *Droit publ. rom.*, 5.ª ediz., p. 551 e avanti p. 135.

[3]) V. Ch. Giraud, *Les bronzes d'Ossuna*, p. 58 e il capitolo 81 della legge *Julia Genetiva*.

[4]) V. *Lex Salpens.*, cap. 25.

[5]) V. Il mio discorso sulle *Origines de la comptabilité romaine*, p. 49 e seg. e più avanti p. 55 e seg.

mandato del censore, d'un console o d'altri competente a rilasciarlo. Il prefetto, d'altra parte, non poteva operare alcun pagamento se non sui crediti dal Senato alla spesa di cui si trattava [1]). E addetti se anche l'imperatore domandava pel fisco una sovvenzione al tesoro, questa non era pagabile che su un credito speciale votato dai senatori. La verificazione di tutti i documenti richiesti restava naturalmente affidata ai capi degli scribi del tesoro. Questi ultimi formavano una corporazione considerevole, con un ufficio trasmissibile: sappiamo che Orazio aveva acquistata una tal carica dal pubblico tesoro.

I contratti degli appalti o imprese, approvati in presenza dei tesorieri, [I, **250**] permettevano di verificare il credito del *redemtor*, che doveva produrre la prova dell'adempimento delle condizioni del contratto d'appalto prima di ricevere un acconto, e del compimento e dell'approvazione dei lavori (*probatio*) prima di ricevere il saldo del prezzo d'aggiudicazione [2]).

Si sa di più, che, ad esempio dei banchieri romani (*argentarii*) [3]), i tesorieri tenevano dei registri, (*tabulae publicae*); di cui, gli uni semplici brutte copie (*adversaria*), enunciavano giorno per giorno i fatti che interessavano la cassa come creditrice o debitrice, gli altri in cui era riportata con cura, mensilmente (*codex accepti et depensi*), il tenore della brutta copia. V'erano ancora libri speciali, come i *kalendaria* già menzionati. I prefetti si controllavano reciprocamente a causa dei loro poteri uguali (*par potestas*); e avrebbero potuto paralizzare per intercessione un atto irregolare, secondo i precedenti del questore Catone. L'impiegato della cassa non versava il danaro che dietro un ordine speciale del prefetto e mediante quietanza in buona forma (*apocha*), di cui, non v'ha dubbio, era fatta menzione nel registro giornale.

Regolamenti analoghi funzionavano nelle città municipali, pel tesoro, modellato sull'*aerarium*. Il questore, col concorso dei suoi scribi legati da giuramento, procedeva al pagamento dei crediti esistenti verso l'*arca publica civitatis* o *publicum municipum* [I, **251**], come lo chiama la legge di Malaca (capitolo LXVII). Egli doveva del pari esigere un mandato d'uno dei *duoviri* o del curatore speciale competente, e i documenti giustificativi del servizio o del lavoro prestato dall'avente dritto [4]) e dietro quietanza

[1]) Dio. Cass., 71, 33; *Lex Julia municipalis*, linee 42, 49; Mommsen *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 972 e 1031, note 2 e 3; p. 542, nota 2.

[2]) V. Dig. 48, 11, 7, § 2; *Lex Puteolana, in fine*, C. I. A., L, p. 577.

[3]) Vedi sugli *Argentarii* o banchieri romani, il mio discorso *sur les origines de la comptabilité romaine*, note 3, 115 116 p. 123; e Marquardt *R. Staatsverwaltung*, p. 66 a 69 e 2.ª ediz., p. 65 e seg.; Kraut, *de Argentariis et nummulariis commentatio*, Goettingen 1826, 8°; e p. 134.

[4]) Vedi *Lex Puteolana, de parieti faciendo, in fine*, e il mio discorso citato più avanti, note 91 e 92, p. 113 e seg.; solo bisogna correggervi a p. 114, la menzione del lavoro di Jahn sulla *Puteolana Basis*, che ha un altro oggetto e che è stata enunciata in nota a seguito d'un *lapsus calami*.

della parte prenditrice [1]). Alcuni autori hanno creduto che il Senato locale rilasciasse un ordine di pagamento, perchè hanno confuso l'*apertura del credito* della curia con l'*ordine di pagare*. È impossibile che il Consiglio si riunisse per ogni mandato di questo genere. E d'altra parte si sarebbe venuto meno alle abitudini romane attestate da Plutarco relativamente a' consoli [2]). Ora, i *duoviri* sono i consoli dei municipi, investiti del diritto di rilasciare mandati, come di gerire i beni municipali.

Ai termini della legge di Salpensa, se esistevano due questori, ognuno d'essi aveva il diritto d'*intercessio* [3]).

I questori dell'*Aerarium*, nelle provincie senatorie, procedevano al pagamento dei crediti, su mandato del proconsole e secondo le antiche regole, salvo a render conto ai cassieri del tesoro centrale in Roma. Per tal modo dopo aver pagato i loro scribi e apparitori, i governatori dovevano comunicare all'*aerarium* lo stato del loro personale per giustificare la validità di questo pagamento [4]).

In un caso in cui gli eredi d'uno scriba reclamavano dal questore il salario del loro autore, [I, **252**] deceduto prima del termine fissato per la scadenza, Plinio riferisce che il questore rifiutò il pagamento. La questione fu sottoposta all'imperatore, e col suo permesso, portata innanzi al Senato ove la controversia tra i *praefecti aerarii* e gli eredi fu patrocinata dai loro avvocati, e decisa in favore del tesoro [5]).

L'amministrazione della *Res privata* del principe era retta da lui in una maniera libera come quella d'ogni proprietario, ma egli dovette introdurre un ordinamento ad imitazione di quello del fisco propriamente detto. Infatti è certo che il tesoro della corona prese come modello, pei suoi pagamenti, la contabilità dell'*Aerarium Saturni*. La *Res privata* ebbe i suoi tesorieri (*dispensatores*) [6]). I cassieri del palazzo (*dispensatores*), poi quelli dell'amministrazione centrale del fisco, organizzata più tardi a Roma, o quelli dei fondi depositati nei templi pagavano i crediti, su ordine del principe o su mandato del direttore delle finanze imperiali (*a rationibus*). Questi doveva procedere, coi suoi *tabularii*, alla verifica dei titoli e delle prove giustificative e all'ordine dei mandati.

Fuori di Roma i *procuratores* imperiali delle provincie senatorie non facevano pagare che i crediti a carico del fisco propriamente detto. Questi

[1]) V. le tavolette di quietanze di Pompei nell'*Hermes*, XII, 1877, p. 88, 125 e seg.; Bruns, *Fontes juris romani antiqui*, 4.ª ediz., Freiburg 1879, p. 214 e seg.

[2]) Plutarc., *Quaest rom.* 43; v. Mommsen, *Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 288, nota 3; II, 540 e 961, nota 2.

[3]) V. *Lex Salpens.*, cap. 27.

[4]) Vedi sui conti dei questori provinciali, Cicerone, *ad famil.*, 5, 20; *ad Atticum*, 6, 7, 2; v. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 288, nota 3; II, 540, 678 e 961 nota 2.

[5]) Plin., *Epistol.*, 4, 12; Mommsen, II, *op. cit.*, p. 543, nota I.

[6]) V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 278, nota 1.

procuratori avevano il grado di cavalieri e la loro paga ascendeva secondo i casi a 200, 100 o 60 mila sesterzi. Essi erano tenuti innanzi tutto a provvedere al pagamento del soldo e delle spese militari [1]). [I, **253**] L'antico e salutare principio della separazione dell'amministrazione dal maneggio del danaro [2]) s'opponeva sempre a che l'intendente d'Augusto s'occupasse a un tempo dell'ordine di pagamento e del pagamento stesso. Era d'uopo per non confondere le responsabilità e per mantenere il controllo che il *procurator* si limitasse a far riscuotere gl'incassi e a far operare i pagamenti per mezzo degli *Arcarii*, dopo esatta verificazione dei titoli e della qualità dei creditori.

Malauguratamente si derogò completamente a queste regole essenziali in certe provincie da prima, ove l'intendente di Cesare tenne l'ufficio di governatore sotto il titolo di *procurator vice praesidis* o *praeses* [3]). Anche le altre provincie in cui il governatore rimaneva distinto dall'intendente, l'accrescersi progressivo dell'autorità dei *procuratores*, la gestione da loro intrapresa dei beni privati del principe, dovettero tendere a una confusione pericolosa nelle attribuzioni e nei poteri.

Vi fu rimediato in parte soltanto con la creazione sotto Adriano dell'avvocato del fisco, incaricato di rappresentare in giudizio gl'interessi fiscali [4]), e con quella d'una *procuratio* speciale per la *res privata* sotto Settimio Severo [5]). Lo stesso principe organizzò militarmente il personale degli uffici in genere, e adibì spesso dei soldati come aiutanti nei [I, **254**] servizi ammistrativi [6]). Ma un sistema d'impiegati gerarchicamente distribuito, con regolare avanzamento e trattamento progressivo, con titolari (*statuti*) e soprannumerari (*supernumerarii*), non si realizza che alla fine del III secolo nella riforma di Diocleziano [7]).

[1]) Per mezzo dei loro *arcarii*; vedi Strabon., 3, 4, 20; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 519; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 287.

[2]) Questo principio è riconosciuto da Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 119; II, p. 235 e 256.

[3]) V. Marquardt I., *R. Staatsverwaltung*. p. 415; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 260.

[4]) Spartian., *Hadrian*, 20; *Antonin. Geta*, 2; Fragm. *de jure fisci*, 17; Dig. 28, 4, 3; Cod. J., II, 9; v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 49, 255, 292; Walter, *Geschichte*, n. 740, nota 61 e n. 787; Herrlich, *de Aerario et fisco quaestiones*, p. 25 e seg.; Willems, *Droit public romain*, 4.ª ediz., p. 494, note 9 e 10; e 5.ª ediz., 501, 624; Mommsen, *op. cit.*, 2.ª ediz., II, p. 982, nota 4.

[5]) Willmanns, *inscr.*, 1208, 1295, 1275, 1276; v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 27, 43 e seg.

[6]) V. Kuhn, *Staedt. Verfassung*, I, p. 152 e seg.; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, II, p. 151 e seg., Bonn 1865.

[7]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 809 e seg.; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 280; Kuhn, *op. cit.*, I, p. 149; Bethmann-Hollweg, *op. cit.*, II, 133.

III.

Ogni autorità non soggetta a controllo tende a divenire arbitraria o a degenerare in anarchia. Le operazioni di coloro che ordinano i mandati esigono, dunque, come quelle dei contabili, un controllo sia legislativo, sia amministrativo, sia giudiziario, come garentia degl'interessi dei contribuenti e di quelli stessi del pubblico tesoro.

a) **Controllo legislativo e amministrativo.**

Già sotto la Repubblica il controllo parlamentare dei governatori e degli amministratori da parte del Senato, vera Camera alta, composta d'antichi magistrati del popolo romano eletti dai comizi, s'era ridotto a una vana formalità. Ho segnalato precedentemente il difetto capitale di questa organizzazione tutta municipale, nell'assenza d'un controllo giudiziario generale, o d'una giurisdizione formata dai magistrati [I, **255**] competenti, e chiamata a giudicare i contabili in danaro, e a dare il suo parere sull'amministrazione di quelli che ordinavano i mandati in rapporto d'un bilancio redatto dal Senato, esaminando i loro atti dal punto di vista del raffronto delle entrate con le leggi e le spese con i crediti aperti [1]).

Augusto, il creatore del principato, non pensò peranche a colmare questa lacuna delle antiche istituzioni. Egli si sforzò peraltro a sottomettere i governatori di provincia specialmente a un energico controllo amministrativo, e ad un controllo giudiziario più rigoroso dal *punto di vista repressivo* [2]). Si riconosce molto per le generali che, sotto questo rapporto, la posizione dei provinciali dovette notevolmente migliorare [3]).

Ma esisteva inoltre una responsabilità pel principe, investito del potere proconsolare illimitato e supremo amministratore del tesoro militare e del fisco? Questa stessa esistenza è tanto dubbia, malgrado il carattere temporaneo dei poteri d'Augusto, più volte rinnovati per la forma, che l'illustre Mommsen ha potuto contestarla in principio [4]), malgrado le ob-

[1]) Vedi il mio discorso sulle *Origines de la comptabilité chez les Romains*, p. 58 e seg. e quassù p. 63 e seg.

[2]) V. Willems, *Droit public romain*, 4.ª ediz., p. 213, 467 e 520, 5.ª ediz., p. 222, 388, 473, 528, 553.

[3]) V. Ed. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains*, p. 405; G. Boissier, *Les Provinces orientales de l'empire romain* (nella *Revue des Deux Mondes*, 1.° luglio 1874), p. 111 a 137 e *La religion rom.*, Tom. I, 167 e seg.; Fustel de Coulanges, *Hist. des institutions politiques de l'ancienne France*, Paris, 1875, t. I, p. 79 a 86, 97 e seg.; E. Dejardins, *Pays gaulois et patrie romaine* nel *Bulletin de l'Académie des Inscriptione et Belles lettres*, 1876, p. 326 a 348; Willems, *Droit public romain*, 4.ª ediz., p. 520, nota 4; 5.ª ediz., p. 526, nota 9.

[4]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 1.ª ediz., II, 2, p. 934 e seg.

biezioni almeno speciose del suo discepolo Hirschfeld [1]). Quel che si può dedurre dagli argomenti e dai testi allegati in questa grave disputa, è che, se il principe ha potuto essere moralmente obbligato a render conto periodicamente al Senato della sua gestione delle finanze e della sua amministrazione [I, **256**] generale, questa responsabilità tutta teorica mancava di sanzione seria. Era difficile pronunziare la decadenza d'un principe armato del *jus gladii;* dopo la sua caduta o la sua morte, s'era ridotti a cassare quelli dei suoi atti che, di loro natura, erano revocabili e a fare il processo alla sua memoria. Frattanto la presentazione al Senato dei conti delle finanze [2]), pubblicati periodicamente da Augusto e mantenuti da Tiberio prima della sua partenza da Roma, sembra offrissero una garentia propria al principato costituzionale. Essa non fece che apparire sotto Caio Caligola per dileguarsi poi completamente. Organizzando un Senato che, non rappresentando alcun interesse, non poteva essere che un istrumento di regno, Augusto non era riuscito, malgrado gl'illimitati poteri costituenti del successore dei triumviri, a creare nè il governo rappresentativo nè la monarchia ereditaria. Il suo tentativo di *Dyarchia*, abortito sotto i suoi successori, mise capo al dispotismo senza controllo.

Augusto ottenne frattanto il ristabilimento dell'ordine materiale a Roma e nelle provincie. Queste ultime erano state depredate o taglieggiate indegnamente, nell'ultimo secolo della Repubblica, dai proconsoli, per via della complicità delle consorterie nobiliari del Senato, e della corruzione sia dei comizi giudiziari, sia anche delle commissioni permanenti o delle giurie, malgrado le leggi numerose e severe sulla concussione (*repetundae pecuniae*) o sul peculato (*peculatus*), ecc. [I, **257**] [3]). In cambio, Augusto, Tiberio e i loro più abili successori spiegarono tutto il rigore della loro potenza contro i governatori concussionari o infedeli, che esaurivano le risorse del governo.

Ma prima di trattare il soggetto del controllo repressivo per le vie del diritto comune, la logica comanda d'indicare il meccanismo preventivo del controllo amministrativo.

In quel che concerne da prima l'antico tesoro del popolo, i questori, pretori o prefetti dell'*Aerarium Saturni*, dovevano, nella loro qualità di contabili in danaro [4]), render conto, nel loro uscire di carica, cioè dopo l'anno, ai loro successori dello stato della cassa centrale, e del montare,

[1]) Otto Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 7 e seg.; cfr. Mommsen, 2.ª ediz., II, 2, p. 959, note 1 e 2.

[2]) V. Sveton., *Cai. Calig.*, 16; Dio. Cass., 59, 9; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 984, 2.ª ediz.

[3]) V. il mio discorso citato più su, p. 58 e seg. e qui avanti, p. 154.

[4]) Cicer., *Verr.*, I, 14, 37; *ad familiares*, 5, 20, 1; *ad Atticum*, 6, 7, 2; in *Pison.*, 14, 45. Plutarc., *Tiber. Gracchus*, 6; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 249 e 2.ª ediz., p. 303 e seg.; Mommsen, *R. Staatsrecht*, I, p. 677 e seg., e 2.ª ediz.

stabilito dai loro libri, delle rendite e dei pagamenti effettuati e dei resti da recuperare o da pagare, secondo il bilancio votato dal Senato. Inoltre la tradizione dell'antica questura ci fa ammettere ch'essi rendessero conto al Senato (perchè essi vi avevano ingresso per discutere le spese [1]) e al principe supremo amministratore dello Stato [2]).

In senso inverso i direttori, quelli che ordinavano i pagamenti od erano ministri del fisco quale fu Pallante, in conto corrente col tesoro del popolo, si vedevano obbligati, all'uscire dalle loro funzioni, a presentare i loro conti di gestione al principe, e all'occorrenza del Senato [3]).

I tesorieri dell'*aerarium* formavano un [I, **258**] collegio, di cui ciascuno dei membri, in virtù della *par potestas*, subiva al caso l'intercessione, cioè il veto dell'altro, o quello d'un magistrato investito dell'*imperium*, e sopratutto dell'imperatore a un tempo proconsole e rivestito della potestà tribunizia in perpetuo.

I proconsoli, nelle provincie senatorie, presentavano il conto della loro gestione come ordinatori al Senato e al principe loro capo supremo: essi erano tenuti a prepararlo prima d'uscire dalla loro circoscrizione, con l'aiuto dei loro libri e di quelli del loro questore. Due esemplari dei conti di quest'ultimo dovevano essere depositati dal governatore nelle due principali città della provincia e un terzo a Roma, all'*Aerarium* [4]).

Quanto a' tesorieri o *questori* provinciali, la legge il obbligava a redigere del pari i loro conti del maneggio del danaro, secondo i loro libri. Per loro era facile stabilire, giusta questi documenti, il loro incasso [5]), le loro entrate e i pagamenti effettuati in virtù di mandati del proconsole. Questo regolamento permetteva di mettere in rapporto i conti di gestione di costui e il conto delle entrate e delle spese effettuite dai cassieri, controllandoli scambievolmente e coi libri e i documenti giustificativi che venivano prodotti. Parimenti quegli che ordinava i pagamenti, obbligato a produrre copia del conto del suo tesoriere, di solito s'intendeva con costui auticipatamente per confrontare i loro conti [I, **259**] e ristabilirne la concordanza, in caso di divergenza. Le spese non giustificate innanzi ai prefetti dell'*Aerarium* restavano a carico del questore come debiti; il ri-

[1]) Tacito, *Hist.*, 4, 9; *Annal.*, 13, 23; Hirschfeld, *Untersuchungen*, II, nota 1, *in fine*.

[2]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 972.

[3]) Tacit., *Annal.*, 13, 14; Sveton., *August.*, 101; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 7.

[4]) Dio. Cass., 39, 23; Cicer., *ad familiares*, 2, 17 e 5, 20; *ad Attic.*, 6, 7. — Le prescrizioni della legge Julia del 695 di Roma sulla contabilità provinciale, pare non siano state abrogate (v. Mommsen, *R. Staatsrecht.*, 2.ª ediz., II, 1, p. 550, 551, 677 e I, p. 677; Walter, *Geschichte*, n. 248). Il governatore che ordinava i pagamenti e il questore pagatore rendevano conto l'uno della sua gestione, l'altro della sua manutenzione. Cicer., *ad famil.*, 5, 20, 1, 2; 2, 17, 14; in *Pisonem*, 2, 56.

[5]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 670, nota 5.

tardo d'un anno nel versarli costituiva il delitto di residuo di conto (*residuae pecuniae*) [1]) senza pregiudizio del delitto di peculato [2]).

Chi ordinando i mandati aveva irregolarmente maneggiato il pubblico danaro, era trattato come contabile, e in caso di dolo, processato per peculato, secondo il diritto comune, o per concussione in caso d'estorsione di valori non dovuti dai provinciali (*repetundae pecuniae*) [3]).

Gli è secondo simili principî che nei municipi, i magistrati superiori o *duoviri* rendevano, alla curia o Senato locale, conto dei loro atti di gestione come amministratori ovvero ordinatori di mandati [4]). Gli Statuti di ogni città regolavano minuziosamente tutta questa contabilità. Non solo i duoviri e i questori [5]) giuravano come candidati e fornivano garentia per ben disimpegnare il loro officio, ma prestavano ancora un giuramento professionale prima d'entrare in funzioni. Il duoviro o magistrato che ne faceva le veci, sottoponeva al Senato, nei trenta giorni, ogni atto che da parte sua impegnava la fortuna municipale. Quel ch'è più, ogni cittadino poteva richiedergli di convocare la curia, per sottoporle una questione interessante l'*arca civitatis*. Egli presiedeva alla locazione delle rendite e dei [I, **260**] pubblici danari, e faceva registrare il processo verbale e il contratto d'appalto, come le ammende pronunziate dai magistrati locali [6]).

Ogni questore o magistrato che ne faccia le veci (come a *Julia Genetiva*, ove non facendo la legge menzione del questore, un edile ne compiva indubbiamente le funzioni) come ogni detentore del danaro municipale, è costretto a versarli alla cassa in un termine che varia dai 50 ai 150 giorni [7]), secondo le città. Egli deve presentare il suo conto nei 30 giorni alla curia, o ai commissari da essa designati con un decreto emanato in presenza di due terzi almeno dei suoi membri, il tutto sotto pena d'un'ammenda del doppio. L'azione della resa di conto è aperta d'altronde ad ogni cittadino [8]).

Dopo la presentazione dei conti, uno dei duumviri riunisce il consiglio; i decurioni eletti a voti segreti come commissari o patroni della cassa

---

[1]) V. su questo delitto di *Residuae pecuniae*, il mio discorso sulle *Origines de la comptabilité*, p. 66 e seg. e Mommsen, *op. cit.*, I, p. 678 e qui sopra, p. 71 e s.

[2]) V. sul peculato (*Peculatus*) lo stesso discorso, p. 46 e 144, nota 198, qui sopra p. 161 e Mommsen, *op. cit.*, I, p. 678.

[3]) V, Sul delitto di Concussione (*Repetundae pecuniae*), *lo stesso discorso*, p. 64, 65, 140 e 143, e qui sopra, p. 160.

[4]) *Lex Salpens.*, c. LXVII.

[5]) V. sulle attribuzioni dei questori, Kuhn, *op. cit.*; I, p. 42 e seg. e sui loro giuramenti e le loro garentie, *Lex Malacit.*, c. LIX, LX; *Lex Salpens*, c. XXVI; Karlowa, I, p. 600.

[6]) V. *Lex Malacit.*, c. LXIII, LXVI, LXXII.

[7]) *Lex Julia Genetiva*, c. LXXX, *Lex Malacit.*, LXVII.

[8]) *Lex Julia Genetiva*, c. LXXX; *Lex Malacit.*, LXVII.

hanno un termine per giudicare e per preparare, se è il caso, un'azione per il pagamento del reliquato [1]).

Eravi nella colonia *Julia Genetiva* una cassa speciale per le spese del culto [2]); ma ogni tempio disponeva a suo talento delle sottoscrizioni volontarie fatte in suo favore.

Nelle provincie imperiali, il governatore luogotenente di Cesare, gli doveva un conto diretto della sua amministrazione. Il *procurator Caesaris*, dal canto suo, sottoponeva il suo conto di gestione al suo successore, e in ogni caso al ministro [I, **261**] direttore del tesoro della corona (*a rationibus*) rappresentante dell'imperatore. Neppur qui troviamo sventuratamente, traccia d'una corte giudiziaria incaricata di controllare regolarmente la contabilità di tutti i contabili, istituzione molto mal supplita dalla giurisdizione repressiva e dalla giù rigorosa penalità. Ma, prima di veder funzionare questa repressione, sono necessarie delle nozioni preliminari sulla *giurisdizione contenziosa* in materia finanziaria, sia per l'*Aerarium*, sia pel fisco.

Il contenzioso dell'*Aerarium* subiva l'influenza della confusione tanto incomoda tra l'amministrazione e il potere giudiziario, introdotta a Roma sin dall'inizio, con la nozione sì vasta dell'*imperium* del re o dei magistrati che gli erano succeduti.

Il demanio dello stato (*ager publicus*), sottratto, in dritto, pel suo carattere imprescrittibile alle usurpazioni dei privati, dava nondimeno occasione a molteplici questioni di delimitazione o di proprietà. Questi processi dipendevano dalla giurisdizione dei censori e dei consoli, o dei pretori chiamati in loro mancanza a rivendicare e a delimitare le terre pubbliche [3]). Ben presto il principe fece attribuire questa giurisdizione a dei curatori scelti dal Senato, *Curatores locorum publicorum judicandorum* [4]), che giudicavano solo per via di *cognitio* o qualche volta rinviando innanzi a un giudice giurato. Quest'ultima procedura, più conforme [I, **262**] al diritto comune, offriva già delle garentie. Più tardi il principe intervenne frequentemente [5]), sia per appello, sia direttamente su richiesta o d'ufficio; ciò divenne regola sotto Domiziano. L'imperatore dirimeva anche le questioni di confine tra lo Stato e i privati e tra i comuni in Italia [6]). In provincia, il governo era competente pei processi tra due comuni, o tra un comune e un privato [7]).

[1]) *Lex Malacit.*, c. LXVIII.

[2]) *Lex Julia Genetiv.*, c. LXV.

[3]) Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., I, p. 169, 170, 227, 231; II, p. 124 e 953.

[4]) V. C. I. L., VI, 1266, 1544, 2267; V. 4348, Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 954, nota 4.

[5]) C. I. L., VI, 1262, 933; V. 5050; Tacit., *Annal.*, 14, 18; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 955, note 1 e 2.

[6]) V. Orelli, n. 3118.

[7]) V. C. I. L., II, 4125: III, 2883.

In materia d'imposte del tesoro, bisogna distinguere tra quelle che erano appaltate e quelle direttamente pagate al tesoro. Il recupero dei *vectigalia* da parte dei pubblicani, faceva nascere una infinità di litigi relativi all'interpretazione delle tariffe, alle indebite esazioni, e alle confiscazioni di mercanzie proibite o non dichiarate (*Commissum*). Questi processi da prima giudicati dai censori o dai consoli, dovettero venir sottoposti, in virtù d'un editto riformatore di Nerone [1]), emesso su parere del Senato, nell'811 di Roma o 58 di G. C., al pretore a Roma, e in provincia al governatore, il quale statuiva senza intervento di giurati, (*extra ordinem*). Il nuovo regolamento toglieva d'altra parte ai pubblicani la procedura speditiva dell'antica azione della legge (*pignoris capio*), per surrogarla con un'azione diretta e civile fittizia contro i loro debitori [2]). Questo editto di Nerone ordinava inoltre la pubblicazione della tariffa sino allora tenuta segreta, la restrizione a un anno della dilazione dei reclami [I, **263**] pei diritti scaduti, l'esenzione dei soldati, salvo per le derrate di cui tentassero di fare commercio; moderava il peso dei trasporti dell'annona imposta alle provincie oltremarine, e permetteva di non comprendere le navi sul censimento della fortuna dei negozianti di grano soggetti al tributo.

Quanto alle imposte non appaltate, prima i censori, poi i consoli, conobbero a Roma delle questioni contenziose, e, in provincia, ne conobbe il governatore, salvo appello al Senato. Delle disposizioni speciali, pare, abbiano anche attribuito giurisdizione ai prefetti del tesoro del popolo, ma eventualmente al Senato sui litigi nati dalle leggi caducarie o relative ai beni vacanti e a quelli dei condannati [3]).

Le controversie fra il tesoro del principe e i privati seguirono da prima la stessa giurisdizione di quelle dell'*Aerarium*. Ma Claudio, guidato senza dubbio dal genio fiscale di Pallante [4]), ottenne dal Senato competenza per gl'intendenti di Cesare o del fisco, il quale divenne per tal modo giudice e parte [5]) tra il fisco e i privati. Nondimeno, nelle provincie senatorie,

[1]) Tacit., *Annal.*, 13, 51; sul *Commissum* degli oggetti presi in frode alle dogane, v. Digesto, 39, 4, 6, § 10; 47, 20, 2; C. I. L., p. 91; Herrlich, *de Aerario*, p. 15; G. Humbert, *Des douaines chez les Romains*, p. 59 e seg.; Cagnat, *Contrib. indir. chez les Romains*, p. 101; Vigié, *Des douanes*, p. 124 e seg.

[2]) Gaius, *Instit.*, 4, 28, 32; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, p. 246, nota 1 e 479, nota 4; Herrlich, *de Aerario*, p. 14 e 15.

[3]) Dig. 49, 14, *de jure fisci;* fr. 13, § 1; fr. 15, § 1; fr. 42; Dig. 34, 9, 12; 42, 6, fr. 2, § 3; 48, 10, fr. 1, § 1; 40, 5, fr. 4, § 20 e 21; Cod. Justin., 7, 73; Aul. Gell., 13, 29; Mommsen, *op. cit.*, II, p. 980.

[4]) Vedi su Pallante, direttore delle finanze di Claudio, Svetonio, *Claud.*, 20; Dio. Cass., 60, 17 e 61, e 3; 62, 14; Plin., *Epist.*, 7, 29 e 8; Friedlaender, *Sittengeschichte*, 4.ª ediz., Leipzig, 1873, I, p. 83, 92, 93, 95, 97, 100. 107; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 41, 31, 286, 289.

[5]) Svetonio, *Claud.*, 12: *Ut rata essent quae procuratores sui in judicando statuerent, precario exegit.* Tacito, *Annal.*, 12, 60: *Eodem anno saepius audita vox principis*

il proconsole mantenne a questo riguardo la sua giurisdizione in comune coi procuratori [1]). Così un conto compilato dai *tabularii* fiscali, era, in caso di contestazione, sottoposto alla conferma dell'intendente [2]). Per tal modo egli conosceva [I, **264**] dei reclami d'alimenti diretti contro il fisco [3]). Ogni funzionario imperiale statuiva circa i processi nati nella sua giurisdizione [4]), salvo ricorso all'imperatore [5]), garentia tanto più necessaria in quanto il *procurator* era stato facultato a dare in fitto i beni fiscali [6]). Si potrebbe anche dire, in tal caso, che non si trattava da parte del procuratore che d'una decisione amministrativa dopo istruzione; il contenzioso non nasceva invero che dal ricorso al principe. Ma gli atti criminali commessi in occasione delle loro funzioni dagli agenti fiscali erano direttamente deferiti alla giurisdizione repressiva dello stesso imperatore [7]).

Frattanto i processi puramente finanziari vennero tolti agli intendenti, in Italia, da Nerva, principe eminentemente favorevole alle antiche idee del principato costituzionale, per essere deferiti a un pretore speciale chiamato *praetor fiscalis*, che rinviava all'occorrenza il *judicium* a dei giurati, conformemente al diritto comune in materia civile [8]). Più tardi questa giurisdizione tornò ai prefetti del tesoro per le cause dei *caduca* o dei beni vacanti etc., anche attribuiti al fisco, poi ai *procuratores* [9]). Ma

parem vim rerum habendam a procuratoribus suis judicatarum ac si ipse statuisset; ac ne fortuito prolapsus videretur, senatus quoque consulto cautum plenius quam et uberius; Mommsen, *R. Staastrecht*, II, 2, p. 981; Walter, *Gesch.*, n. 740; Rein, *Privatrecht*, p. 188; Herrlich, *de Aerario*, p. 22 e seg.

[1]) Ulpian., *Dig.* 1, 16, 9; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 82, nota 3.

[2]) Vedi Cod. Justin.. I, 1, 2. Costituzione di Gordiano e Digesto, 49, 14, 47, 1 e fr. 48, 50 *de jure fisci.*

[3]) Ulpian., Dig. 2, 15, 8, 19, *de transactionibus; Transactiones alimentorum etiam apud procuratorem Caesaris fieri possunt, scilicet, si a fisco petuntur alimenta secundum quae et apud praefectos aerarii transigi poterit.*

[4]) In genere, il procuratore di Cesare procedeva egli stesso per *cognitio* (argomento da Tacito, *Annal.*, 12, 60), ma egli poteva a sua volta nominare un giudice (*iudices dati*), dando una formula per porgli la questione (V. Dig. 49, 1, 23, 1; Cod. Just., 3, 3, 1.

[5]) Il possibile appello all'imperatore era una garentia consacrata dalla legge; (Dio. Cass., 52. 53; Dig. 49, 14, 47, 1 e fr. 50, *de jure fisci.*

[6]) V. Dig. 49, 14, 50, *de jure fisci.*

[7]) Vedi Tacit., *Dialog.* 9; *Annal.*, 13, 33; Dio. Cass. 60, 33; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 925, 982, 2.ª ediz.

[8]) Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 32, *de origine juris: et adjecit divus Nerva qui inter fiscum et privatos jus diceret*; Plin., *Panegyr.*, 36: *Tribunal quoque excogitatum principatui est par ceteris ..... sors et urna fisci judicem adsignat, licet rejicere ..... eodem foro utuntur principatus et libertas*; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, p. 195, 216 e 987; Walter, *Geschichte*, n. 740, Herrlich, *de Aerario et Fisco roman. quaestiones*, pag 24.

[9]) Ulpian., Dig. 43, 8, 2, 4. *Ne qui in loco publico vel itinere fiat*, dice: *Hoc interdictum ad ea loca quae sunt in fisci patrimonio, non puto pertinere; in his enim neque*

l'azione giudiziaria appartenne all'avvocato del fisco [1]), istituito per Roma, poi stabilito in provincia. Se la giurisdizione contenziosa restò agl'intendenti del principe, salvo eccezione, un principio costante toglieva loro ogni competenza [I, **265**] in materia civile, meno per gli affari connessi [2]), e in materia repressiva. Essi non avevano il diritto di pronunziare una pena capitale, come l'esilio [3]) e neppure un'ammenda [4]); se non che usurparono troppo spesso questa giurisdizione, segnatamente contro i pretesi fautori di schiavi fuggitivi [5]) o in occasione della persecuzione dei contribuenti in arretrato. Gli storici segnalano gli eccessi di questa inquisizione fiscale, talvolta repressa dagli imperatori [6]). Ma gl'intendenti conservarono sempre il diritto d'assicurare l'esecuzione delle confische o il pagamento delle ammende irrogate [7]).

b) Controllo giudiziario.

In mancanza di un controllo amministrativo completo e permanente, l'intervento della giurisdizione criminale bastava almeno per assicurare la repressione dei reati di concussione e di peculato, o la riparazione del delitto di contabilità dissimulata o irregolare? Si è d'accordo nel constatare sotto questo aspetto un certo progresso nel primo secolo dell'impero [8]). Infatti il principato era volonteroso di assegnarsi il compito della sicurtà del popolo all'interno e all'esterno, e di proteggere i provinciali contro

facere quidquam neque prohibere privatus potest; res enim fiscales quasi propriae privatae principis sunt. Igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam hoc interdictum locum habebit sed si forte de his sit controversia, praefecti eorum judices sunt. V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 49, note 4, 5 e seg.; Herrlich crede che la *praetura fiscalis* fu abolita sotto Adriano e che la giurisdizione tornò a i procuratori (*de Aerario*, p. 247).

[1]) *Vita Hadriani*, c. 20: *fisci advocatum primus instituit.* Sull'*advocatus fisci*, v. *Antonin. Geta*, 2; Dig. 28, 4, 3; Fragm. *de jure fisci* 17; Cod. Justin., 2, 9; Walter, *Geschichte*, n. 740 e nota 61; Herrlich, *de Aerario et Fisco R. quaestiones*, p. 25 e seg.; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 49 e seg.; Willems, *Droit public rom.*, 3.ª ediz., p. 501 e 624; vedi nota 218 qui avanti.

[2]) V. Cod. Just., 3, 36, 4, *ubi causae fiscales.*

[3]) V. Dig. 1, 19, 3; Cod. J. 3, 26, 1 e 3; 9, 47, 2, *de poenis.*

[4]) Cod. Justin., I, 54, 2; 10, 8, 1.

[5]) *Collatio legum Mosaicar. et Rom.*, 14, 3; C. I. 9, 24; Mommsen, *R. Staatsrecht*, p. 983, nota 3.

[6]) V. *Vita Gordiani*, c. 7; Herodian., 4, 7, 2; Sveton., *Vespas.*, 16; *Vita Pii*, 6; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 2, p. 983, nota 4.

[7]) V. Cod. Justin., 3, 36, 1, 2, 3; 10, 8, 1.

[8]) Tac., *Annal.*, 1, 2; Appian., *Bell. civ. praef.*, c. 7, v. Ed. Laboulaye, *Essai sur les lois Criminelles des Romains*, p. 404 e seg. Guizot, *Hist.. de la civil. en France*, t. I, 2.° lezione, p. 42 e seg. Intanto i governatori s'arricchivano ancora molto spesso V. Friedländer, *Sittengeschichte*, 4.ª ediz., I, p. 246. Becker-Marquardt, *Handbuch*, III, 1 nota 2000 e Marquardt, *Staatsverwaltung*, I, p. 402 e seg.

l'aristocrazia proconsolare. La durata delle magistrature [I, **266**] portata a cinque anni nelle provincie senatorie, e a un tempo indefinito nelle altre, combinata con la restrizione o la soppressione dei comizi elettivi offriva già certe garenzie contro l'ambiziosa avidità dei governatori. Ma le più efficaci consistettero nella concentrazione della sorveglianza nelle mani del principe, che s'esercitava anche in seno alle provincie del Senato, in virtù dell'*imperium* proconsolare [1]). Il potere centrale, sempre diffidente contro le intraprese delle famiglie senatorie e contro le loro vecchie tradizioni repubblicane, non era che troppo incline a esercitarsi, su doglianza dei provinciali o dei delatori, contro i proconsoli, i loro questori, o anche contro i preposti alle provincie imperiali. Quanto a questi ultimi, l'interesse immediato del fisco bastava ad armare la vendetta del principe contro gli abusi di potere ruinosi pel tesoro della corona [2]).

Il *deficit* del tesoro dette luogo più volte a misure più amministrative che giudiziarie. Perciò delle commissioni straordinarie furono nominate per esaminare lo stato dell'*Aerarium* e mettere un termine alle pubbliche spese dell'anno 6, sotto Augusto [3]), nel 62 sotto Nerone [4]), e nel 76 sotto Vespasiano [5]). Senonchè questa revisione non ottenne che un resultamento temporaneo.

Si comprende dunque come l'impero abbia dovuto [I, **267**] mantenere aggravandole al caso, le penalità della legge *Julia Caesaris* contro il crimine di concussione, *Repetundae pecuniae*. Un senatoconsulto promulgato sotto Claudio [6]) puniva come concussionario l'avvocato o patrono che mettendo in non cale la legge Cincia, traesse un salario dalla sua abilità. La qualifica di concussione raggiungeva ogni atto per cui un governatore, un magistrato o uno dei suoi agenti o subordinati estorcesse per frode o per violenza ai soggetti dell'impero, o ricevesse regali d'una certa importanza, per compiere o non compiere un atto del suo ministero, o, all'occorrenza, soltanto delle sue funzioni. Questo reato [7]) implicava oltre la restituzione

[1]) V. Ed. Laboulaye, *op. cit.*, p. 402, e seg.

[2]) Tac., *Annal.*, 4,30; Sveton. *Titus*, 8; Laboulaye, *Essai*, p. 434 e seg.

[3]) Dio. Cass., 55, 25, Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 1, p. 623; Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, II, p. 294 e 2.ª ediz., p. 303, e seg.

[4]) Tac., *Annal.*, 15, 18; *tres deinde consulares vectigalibus publicis praeposuit cum insectatione priorum qui gravitate sumptuum justas reditus anteissent.*

[5]) Tac., *Histor.*, 4, 9 e 40; *Tum sorte ducti, per quos redderentur bello rapta, quique aera legum vetustate dilapsa noscerent figerentque et fastos adulatione temporum foedatos exonerarent modumque publicis impensis facerent.*

[6]) Tac., *Annal.*, 11. 5, 7; 13, 5, 42; Plin., *Epist.*, 5, 21; Laboulaye, *Essai*, p. 420.

[7]) Sul reato di concussione (*Repetundae pecuniae*) vedi Plin., *Epist.*, 2, 11, 19.; Dig. 48, 11, *de lege Julia. repetund.*; Cod. Justin., 9, 27; cod. Theod. 9, 27; Walter, *Geschichte* n.° 814, Rudorff, *R. Rechtsgesch.*, 1, § 31; II § 120, p. 395 e seg.; A. W. Zumpt, *Criminalrecht der Roemer*, 2, 2, p. 294, 336, 338, 356, 360; Mommsen, *R.*

dei valori tolti agl' interessati, una pena pecuniaria del quadruplo, e alcune incapacità, come quelle d' esser testimone, giudice, o di patrocinare in giudizio, di sedere in senato [1]) ed anche nei casi più gravi, una pena capitale come quella dell' esilio, trasformata in deportazione sotto l' impero [2]). L' accusa era aperta agli interessati e ad ogni cittadino, anche dopo la morte del colpevole, come in caso di lesa maestà, per ottenere l' ammontare della *litis aestimatio* dagli eredi o da chiunque avea profittato del delitto [3]).

La legge Julia di Augusto sul peculato [4]) aveva specialmente regolata la materia, prevedendo il fatto di ogni funzionario o particolare che avesse fraudolentemente [I, **268**] stornato o impiegato a suo profitto un valore appartenente ai pubblici tesori, militare o fiscale o ad una cassa comunale. Le stesse penalità erano applicate al crimine di concussione.

Il delitto di detenzione del denaro pubblico (*residuae pecuniae*) cadeva del pari sotto la legge precedente [5]). Un capitolo speciale contemplava non solo il caso del contabile in debito, che scientemente riteneva il danaro dello Stato, ma ancora quello d' ogni debitore del tesoro, che, consapevolmente, serbava i valori più d' un anno in suo potere, ma senza l' intenzione provata di stornarli. Questo doveva colpire i magistrati che ordinavano i pagamenti e che s' erano ingeriti del maneggio dei fondi dello Stato, od ogni altro colpevole di contabilità irregolare.

I condannati incorrevano nella pena della restituzione del triplo della somma dovuta. Ma il dolo aggiunto a questi atti li trasformava in delitto di peculato [6]).

Sotto la Repubblica, questi diversi reati appartenevano alla competenza delle corti d' assise (*quaestionaes perpetuae*) o di giuria, presiedute da un pretore speciale. Il principato si guardò bene dal sopprimere brutalmente

---

Staatsrecht., 2.ª ediz., t. I, p. 974; II, 1, p. 214, 573; Huschke, *Die Multa*, p. 350; Laboulaye, *Essai*, p. 418 e seg.; Rein, *Criminalrecht*, p. 604 e seg.

[1]) Sveton., *J. Caesar*, 43; Dig. 48, 11, 6, § 1, *de lege Julia repetundarum*.

[2]) Dig. 48, 11, 7, 3 *de lege Julia repetundarum*.

[3]) Dig. 48, 11, 2; *Datur ex hac lege et in heredes actio intra annum duntazat a morte ejus qui arguebatur*.

[4]) V. Dig. 48, 13, *ad legem Juliam peculatus et de sacrilegis et de residuis*; Cod. Just., I, 28, 29; Walter, *Geschichte*, n. 813, nota 164 e seg. Rein, *Criminalrecht der Roem.*, p. 672; Rudorff, *Roem. Rechtsgesch.*, I, p. 91; II, p. 492; A. W. Zumpt, *Criminalrecht*, II, p. 78, 82 e seg.; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., t. I, p. 179. 676, 678, nota 7; e II, 1, p. 193, nota 1, p. 570; Laboulaye, *Essai*, p. 319, 419 e seg.

[5]) Sul delitto di *Residuae pecuniae*, v. Paul *Sentent. recept.*, 5, 27; Dig. 48, 13. Cod. I, 9, 28; Walter, *Geschichte*, n. 813, nota 169; Zumpt, *Criminalrecht*, II, pagina 83 e seg.; Rudorff, *R. Rechtsgeschichte*, 1, 55, 37 e 2, § 37 e II, § 118, p. 394 e seg., Mommsen, *R. Staatsrecht.*, 2.ª ediz., t. I, p. 675, 676, 678; Cod. Th., 9, 18.

[6]) V. Dig. 48, 13, fr. 2 e fr. 4 § 3, 4, 5 e fr. 13, 11, (8) e 9; Paul., *sentent. receptae*, 5, 29, *ad legem Juliam peculatus*; Mommsen, *R. Staatsrecht.*, II, 1 p. 678, nota 6.

questa giurisdizione liberale [1]). Senonchè permise all'accusatore la scelta tra la giuria e le nuove giurisdizioni imperiali, quelle del Senato e del principe [2]). Le due ultime erano padrone di declinare la [I, **269**] conoscenza dell'affare [3]): ma se più di tre tribunali erano investiti a un tempo, il principe aveva la priorità sul Senato e questo sulla giuria [4]). La consuetudine d'altronde rendeva i senatori giudici dei delitti dei loro pari [5]), e da Settimio Severo, in poi, questa guarentigia spesso giurata dai primi imperatori, fu anche elevata a legge [6]). Quanto al principe, egli era padrone di giudicare col suo consiglio o di delegare la sua giurisdizione [7]). Gli accusatori dei pretesi colpevoli di concussione e di peculato s'indirizzavano di solito ai consoli ch'erano padroni di lasciar cadere il processo o di sottoporre la cosa al Senato da loro presieduto [8]). Domiziano invitò i tribuni del popolo a perseguitare un edile per concussione innanzi al Senato [9]). Questo gran corpo deliberava senza essere soggetto alle forme precise della legge d'Augusto pei *Judicia publica*, cioè per le corti d'assise. Esso magari esaminava la causa, spesso, in presenza dell'imperatore. Questi a volte presiedeva quando era console, oppure sedeva come membro del Senato [10]); secondo il suo capriccio, poteva astenersi od anche rappresentare la parte d'accusatore, di difensore, di testimone o giudice. Infine interveniva col suo potere tribunizio [11]), per arrestare l'azione, per annul-

[1]) Vediamo delle corti d'assise funzionare sotto l'impero, anche in materia di lesa maestà (v. Tacit., *Annal.*, 1, 72; Sveton., *Tiber.*, 8,58), quantunque, come osserva il Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 1, p. 111, nota 6), la più parte dei processi di questo genere venissero al Senato.

[2]) Mommsen, *op. cit.*, II, p. 111 e Tac., *Annal.*, 2, 79; 3, 10; 4, 12.

[3]) Tac. *Annal.*, 4, 21, 13, 10.

[4]) Willems, *Droit public*, 4.ª ediz., p. 465 e 5.ª ediz., p. 475.

[5]) V. Tac., *Annal.*, 6, 8; 11, 4; 14, 40; 16, 8; Plin., *Epist.*, 3, 9; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 1, p, 112 nota 2.

[6]) Dio. Cass., 74, 2; confronta 79, 4; Spartian., *Vit.*, 7.

[7]) Sulla giurisdizione criminale del principe, vedi Laboulaye, *Essai*, p. 428, 454, e seg.; Mommsen, *Staatsrecht*, 2.ª ediz., II, 2, p. 917-922, 935; Willems, *Droit public romain*, 4.ª ediz., p. 474 e seg.; Walter, *Geschichte*, n. 843; Rudorff, *op. cit.*, II, § 104, p. 342 e seg.; Karlowa, I, p. 498.

[8]) Plin., *Epist.*, 4, 9, *in fine*; Laboulaye, *Essai*, p. 439; Mommsen, *op. cit.*, II, 1, p. 114.

[9]) Sveton., *Domitian.*, 8: *Auctor et tribunis plebi fuit aedilem sordidum repetundarum accusandi judicesque in eum a Senatu petendi.* Sulla giurisdizione del Senato, vedi Mommsen, *op. cit.*, II, 112, 113. 117; Willems, *Droit public romain*, 4.ª ediz., p. 466 e 5.ª ediz., p. 472; Rudorff, *op. cit.*, II, p. 341; Laboulaye, *Essai*, p. 413, 438; Lange *roemische Alterthümer*, II, 3.ª ediz., 1869, p. 442 e 1.; Karlowa, I, p. 519.

[10]) Laboulaye, *Essai*, p. 442, Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, p. 115, nota 8.

[11]) V. Tac. *Annal.*, 3. 70; Tiberio intercede per un cavaliere romano accusato di lesa maestà.

lare [1]), o per riformare, sia pure aggravandola, la sentenza già pronunziata dal console giusta il decreto reso dalla maggioranza [I, **270** | del Senato [2]. Adriano fu il primo che interdisse d'appellarsi all'imperatore contro le sentenze del Senato [3]). Spesso il principe si riserbava le accuse contro i *procuratori* che egli rinviava eccezionalmente al Senato, e giudicava in via normale, col suo consiglio, ma anche, allora, senza pubblicità.

Contro i magistrati senatori, al contrario, il principe [4]) amava di porsi al riparo dietro la comoda giurisdizione del Senato che egli dominava da sovrano [5]) Gli storici ci riferiscono un certo numero di processi di concussione o di peculato, in cui l'accusa supplementare di lesa maestà veniva spesso in aiuto alla mancanza di prova dei fatti dapprima specialmente incriminati [6]). Se i processi raccontati da Plinio il giovane, sotto Traiano, si raccomandano per una regolarità singolare e un'equa osservanza delle forme; in genere, al contrario [7]), delitto, procedura e pena, recavano tutti l'impronta dell'arbitrio più odioso, sia nella *cognitio principis* che nella *cognitio senatus*. La giurisdizione consolare e senatoria, rivestita nello stesso tempo del potere legislativo, funzionava senza essere legata dalle qualificazioni, delle forme o dalle penalità delle leggi sui delitti pubblici. Di qui lo strano spettacolo che presenta il tribunale del Senato o del Principe. Non più [I, **271** |, garenzie di pubblicità, non più libertà di difesa, non più limiti al cumulo delle accuse e all'introduzione di nuove pene o alla resurrezione di barbari castighi anteriori alle leggi Valerie per colpire anche delitti non previsti dalla legislazione esistente. Ecco quel che già resta sotto il primo impero dei codici criminali dello Stato libero! Bisogna leggere nel dotto *Saggio sulle leggi criminali* dei Romani, di Laboulaye [8]), l'eloquente apprezzamento di questa pretesa giustizia di cui il processo di Silano, accusato di concussione sotto Tiberio, ci offre uno spaventevole esempio. Si vede un severo amministratore qual'è Vespasiano, favorire i delatori per far pagare il riscatto agli accusati o ai

[1]) Tac., *Annal.*, 14, 48; Willems, *Droit public. rom.*, 4.ª ediz., p. 468 e 5.ª ediz., pag. 474.

[2]) Tac., *Annal.*, 2, 30, 31; 3, 10, 18, 70; 4, 28, 31, 42; 16, 11, 24; Dio. Cass., 59, 19; Sveton., *Claud.*, 23; vedi Laboulaye, *Essai*, p. 428 e 442.

[3]) Dio. Cass., 68, 2, 5, 69, 2, 74, 2; Spartian, *Vita Hadriani*, 7; Dig., 49, 2, 1, § 2 *a quibus appell. non licet.*

[4]) *Vita Hadriani*, 7; Tac., *Dialog. de oratoribus* 9; *Annal.*, 13, 33; Dio. Cass., 60, 33.

[5]) Laboulaye, *Essai*, p. 424, 430.

[6]) Tac., *Annal.*, 3, 38, 42; *Hist.*, 1, 77; Zumpt, *Criminalrecht*, II, 2, p. 351; Laboulaye, *Essai*, p. 418, 421, 426.

[7]) Laboulaye, *Essai*, p. 420, 421; Zumpt, *Criminalrecht*. II. 2 p. 338 e seg.; Plin. *Epist.*, 4, 9 § 17; Willems, *Droit public romain*; 4.ª ediz., p. 467, nota 8, e 5.ª ediz., p. 474, nota 2.

[8]) Laboulaye, *Essai*, p. 422, 425 e seg.

condannati [1]). Nel III secolo, Aureliano applica senza scrupoli le pene militari più atroci ai funzionari accusati di peculato [2]),

Ma questa repressione crudele o intermittente implica migliori risultati dal punto di vista della buona gestione e del controllo del dispotismo? No! la storia vendica qui la morale e il diritto pubblico, constatando che la decadenza è universale. L'accrescimento forzato delle spese della corte e dell'esercito esaurisce di continuo il tesoro del popolo, confuso dal III secolo con quello del principe dal punto di vista del diritto di disporre delle risorse pubbliche. L'imperatore è troppo spesso tentato di riempire le sue casse con l'aiuto del suo diritto di alta giustizia, impiegato di buon'ora come mezzo di confisca [3]). Questo esempio [I, **272**] d'estorsione, partito così dall'alto, non poteva che corrompere gli amministratori o tesorieri del fisco sino al più basso grado della gerarchia. Il gran principio della contabilità sembra scomparire nella crescente confusione del pagamento e del maneggio del denaro pubblico nelle mani dei procuratori di provincia. Gli storici dipingono a tinte sempre più fosche la tirannia dei governatori [4]), le esazioni degli officiali e dei *rationales* [5]) e la miseria crescente dei senatori municipali o *curiales* resi responsabili della riscossione delle imposte dirette [6]).

[1]) Sveton., *Vespasian.*, 16.

[2]) *Vita Aureliani*. 39.

[3]) Tac., *Annal.*, 2, 38, Sveton., *Vespasian.*, 16, *Domitian.*, 12, *Caligula*, 41, *Nero*, 32; *Vitellius*, 14; Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2, p. 277 e 294; Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., t. 2, p. 961. 970; Hirschfeld, *op. cit.*, p. 46; Laboulaye, *Essai*, p. 442. Le corti d'assise (*quaestiones perpetuae*) avevano di buon'ora perdute le cause capitali (Dio. Cass., 50, 20, 21; Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, 217, 1; 1019, nota 15). Questa giurisdizione scomparve anche al principio del III secolo (Menn, *De interitu quaest. perpet.*, Neuss, 1859; Mommsen, *op. cit.*, II, p. 918, nota 4). La giurisdizione criminale è esercitata nel nome del principe dal *Praefectus urbi* a Roma e in un circuito di cento miglia; dai *Praefecti praetorio* in Italia; al di là di questo circuito e sulle persone esenti dalla giurisdizione dei governatori, e sulle altre in provincia, dai governatori (V. Willems, *Droit public rom.*, 3.ª ediz., p. 471 e 5.ª ediz., p. 476; Karlowa, *Rechtsgesch.* I, p. 565).

[4]) Sulla tirannia del principe o dei governatori di provincia, vedi Svet., *Tiber.*, 49; *Vespasian.*, 19; Philostrat., *Vita Apollon.*, 7, 23; Juvenal, 1, 47-50; 8, 87-120; Plin., *Epist.*, 2, 11; 3, 9; Friedlaender, *Sittengeschichte*, 4.ª ediz., I, p. 246-248; Senec., *de benefic.*, 1, 9, 4; Willems, *Droit public romain*, 4.ª ediz., p. 593; e 5.ª ediz., p. 508; Laboulaye, *Essai*, 418, 430, 444 e seg., Walter, *Geschichte*, n. 392, 394. Per l'epoca dei trenta tiranni, vedi gli *Scriptores Historiae Augustae*.

[5]) *Vita Gordian.*, 7; Herodian., 4, 7, 2. Dig. I, 19; Cod. J., 9, 8, 6; 10, 5, 1. Sui *rationales*, vedi Walter, *Geschichte*, n. 334, 413; Mommsen, II, 2, p. 989; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 36 e seg., Marquardt, *R. Staatsverwalt.*, 2.ª ediz., p. 309. Sugli *officiales*, Walter, *Geschichte*, n. 362, nota 14; Gothofredus, *ad Cod. Th.*, 11, 7, 17, 18.

[6]) Sulla responsabilità dei membri del Consiglio municipale delle città (*curiales*), relativamente all'entrata delle imposte, vedi Digesto, 50, 4, 18, § 8 *de muner.*;

Alla metà del III secolo, allorchè la dominazione degli eserciti mise capo ai trenta tiranni, l'anarchia interna dovette rovinare nello stesso tempo lo Stato e i cittadini e disorganizzare l'amministrazione [1]). Per aver confiscato successivamente tutte le garanzie costituzionali e la libertà, il principato non potè realizzare, con un ordine durevole, una situazione finanziaria solida e un controllo efficace dell'impiego del pubblico danaro [2]).

Si cercherà nel libro terzo e ultimo di ricercare se la monarchia orientale riuscì meglio a far rinascere per lungo tempo la prosperità pubblica.

Libanius, Oratio περι τῶν προτοστασιῶν; Cod. Theodos., 11, 7, 12, 16, *de exactor.*, Novell. Martian.; tit. 2 *de induly. reliq.*, § 2; Novell. Majorian., tit. 7, *de curialibus*; Gothofredus, *Paratitla ad cod. Theodos.*, 12, 1 *de decurion*; Kuhn, *Die bürg. und Staedtische Verfassung*, I, p. 244 e seg.; Walter, *Geschichte des R. Rechts*, 3.ª ediz., n. 396, 398; Marquardt *R. Staatsverwaltung*, I, p. 510 e seg.; Rüdiger, *de curialibus*, p. 12; Huschke, *Ueber den Census de · früher. Kaiserzeit*, 136, 143; Guizot, *Essais*, n. 1, p. 16 e seg.; Serrigny, *Droit public romain*, n. 235, 268 e seg.; Willems, *Droit public romain*, 5ª ediz., p. 600 e seg.

[1]) V. M. Duruy, *Les conditions sociales au temps de Constantin*, nel resoconto de l'*Académie des Sciences morales et politiques*, 1882, p. 206 e seg.; V. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 297; e Mommsen, *R. Staatsrecht*, II, p. 725.

[2]) Nel fondo del sistema del principato costituzionale vi era una concezione molto superficiale e poco durevole. Essa si alterò sin dai regni di Tiberio e di Claudio, Mommsen lo confessa egli stesso (*R. Staatsrecht*, 2.ª ediz., p. 725 e seg.) e il suo discepolo, Hirschfeld, lo proclama più altamente (*Untersuchungen*, p. 281 e seg.). Confronta Laboulaye, *Essai*, p. 393 e seg. L'impero conteneva il germe d'una lotta incessante e accanita fra il Senato e il principe, e fra i due poteri della Diarchia istituita sotto la forma repubblicana (v. Mommsen, *op. cit.*, II, p. 736, nota 1). Questa lotta, che si riprodusse fino alla metà del III secolo sotto tutte le forme, doveva cominciare col dispotismo ipocrita di certi principi, per metter capo alla violenza insensata degli altri, al predominio degli uffici imperiali sulle magistrature repubblicane, dell'ordine equestre sull'ordine senatorio, all'assorbimento delle provincie senatorie da parte delle provincie imperiali, dell'*Aerarium* da parte del *Fiscus* (v. Hirschfeld, che ha bene indicato il parallelismo dei due punti di vista, p. 1, 22, 297; 298) e infine all'anarchia del III secolo, terminata con la monarchia orientale e assoluta di Diocleziano e di Costantino (Willems, *Droit public romain*, 4.ª ediz., p. 549 e seg., 5.ª ediz., p. 555 e seg.),

[I, 309]

LIBRO TERZO.

Delle Finanze e della Contabilità sotto il Basso impero

INTRODUZIONE.

Il sistema di contabilità, di cui abbiamo mostrato gli elementi quali appaiono sotto la repubblica romana e poi si perfezionano, dal punto di vista dei particolari, con l'amministrazione del primo impero, ha dovuto svilupparsi sulle stesse basi dapprima, poi, verso la fine di questo periodo, complicarsi all'eccesso e perdere qualcuna delle sue migliori garenzie sotto il regime di monarchia dispotica e orientale organizzato, nel Basso Impero, [I, 310] da Diocleziano e Costantino. Si trovano, per studiare il nostro soggetto in quell'ultima epoca, dei dati molto estesi ma spesso molto oscuri per la loro stessa immensità e per le loro variazioni storiche, principalmente nelle costituzioni imperiali [1]) e nei codici che li hanno raccolti per la più parte, sia nei frammenti dei giureconsulti e nei racconti degli storici, sia infine nei monumenti epigrafici e altri di quel periodo.

Un erudito, che onorò la Francia nel XVII secolo, J. Godefroi, ha completato coi suoi dotti commentarî del codice theodosiano [2]) l'opera così ben cominciata nel XVI secolo dall'illustre Cujas nelle sue lezioni sui tre ultimi libri del codice e sulle Novelle di Giustiniano. Sventuratamente questa potente esegesi non ha potuto trattare un gran numero di costituzioni

[1]) Haenel, nel suo *Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum*, Leipzig 1857, ha tentato di raccogliere tutte le leggi non raccolte nei Codici gregoriano, hermogeniano, teodosiano, giustinianeo. (Vedi sulle raccolte di Giustiniano, Demangeat, *Cours élém. de droit romain*, I, p. 111 e s., 3.ª ediz., Parigi, 1876, e Rudorff, *roem. Rechtsgeschichte*, I, § 108 a 115, Leipzig, 1859-60; Otto Karlowa, *roenische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1885, I, 2, § 117, p. 1003 e s.; Ortolan, *Législ. rom.*, 11ª ediz., Parigi, 1880, I, p. 427 e s.

[2]) *Codex Theodos. cum perpetuis commentariis Jac. Gothofredi, opus posthumum ... opera et studio Antonii Marville antec in univers. Valentina*, tom. VI, Lugdun, 1655, fol., *editio nova ... collata cum antiquis. Cod. M. S. Würceburgensi*, C., I. D. Ritter, tom. VI, Lips, 1730-45, ristampato a Mantova, 1740-1750 in-fol., vedi su questo soggette Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 113, p. 960 e s.; Ortolan, I, p. 400.

imperiali scoperte nel XIX secolo e riunite oggi nell'edizione data dal l'Haenel del codice theodosiano e delle novelle post-theodosiane [1]). Gli studî storici di Savigny [2]), i commentarî di Böcking sulla *Notitia dignitatum* [3]), l'ammirabile sintesi di Bethmann-Hollweg sull'organizzazione giudiziaria e la procedura civile dei Romani [I, 311] fino al Basso Impero [4]), i riassunti così preziosi di Walter [5]), i lavori di Kuhn [6]), del nostro rimpianto J. Naudet [7]), del giudizioso Serrigny [8]) e del dotto Bouchard [9]) non hanno

[1]) I Codici gregoriano e hermogeniano (v. Rudorff, *R. Rechtsgeschichte*, I, § 98, 99, sono stati pubblicati in ultimo luogo da Haenel, in testa alla sua edizione del codice teodosiano nel 1837, e le Novelle Post-theodosiane (v. Rudorff, I, § 101) con delle costituzioni divulgate da Sirmond, nel 1844 nel *Corpus juris ante Justinian.*, a seguito del Codice theodosiano, v. Rudorff, I, § 102; Otto Karlowa, *op. cit.*, § 113, p. 959 e seg.; Ortolan, I, p. 367 e s.

[2]) Vedi Savigny, *Geschichte des röemischen Recht im Mittelalter*, 2.ª ediz., 1834-1851, tradotta in francese da Guenoux nel 1839.

[3]) Boecking, *Notitia dignitatum et administr. omnium tam civil. quam militar. in partibus Orientis et Occidentis.* Bonnae 1853, 3 vol., in-8°; Otto Seeck, *Notitia dignitatum: accedunt Notitia urbis Constant et latercul. provinciarum*, Berlino, 1876; Otto Karlowa, I, 2, § 115, 991 e seg.

[4]) Bethmann-Hollweg, *Der roem. Civilprocess*, 2.ª ed., Bonn, 1864-66, 3 voll. in-8°, di cui il 3.° s'occupa specialmente dell'organizzazione giudiziaria e della procedura del Basso Impero e dà, in tale occasione, con perfettà concisione e chiarezza, le notizie più precise e più sicure sull'amministrazione imperiale in quest'epoca.

[5]) Walter, *Gesch. de roem. Rechts.* 3.ª ed., Bonn 1860, 2 voll. in-8°; presenta un quadro sintetico e riassuntivo, ma assai esatto e limpido, della costituzione del Basso Impero, nei n.ri 359 e seg. del volume I, in cui si fonda non solo su Cujacio, Gothofredo e Savigny, ma anche su di una notizia approfondita delle fonti.

[6]) E. Kuhn, *Die staedtische und bürgerliche Verfassung des roem. Reichs bis auf die Zeiten Justinians*, 2 vol. in-8°, 1864, 1865, studio particolareggiato sulla condizione delle persone e delle provincie a quell'epoca.

[7]) Naudet, *Des changements opérés dans toutes les parties de l'administration romaine sous le règne de Diocletien, Constantin*, etc., Parigi 1817, 2 vol., opera molto dotta e molto ben pensata. V. anche i notevoli lavori di Albert de Broglie *L'Église et l'Empire romain au IV siecle*, 6.ª edizione, Parigi, 1877, in-12°, e Duruy, *Histoire des Romains*, vol. VI, 1883.

[8]) Serrigny, *Droit public et administratif romain*, 2 vol. in-8°, Parigi, 1862. L'eminente decano della Facoltà di Digione pare che abbia poco conosciuto i lavori tedeschi, ma egli ha apportato nell'esame delle istituzioni del Basso Impero delle idee liberali ed elevate; egli fa dei paragoni numerosi e molti interessanti fra il diritto amministrativo del Basso Impero e quello dell'Impero francese. Questa è la grande originalità di questo bel libro.

[9]) Bouchard, *Etude sur l'administration des finances de l'empire vòmain daus lee derniers temps de son existence*, Parigi, 1871, in-8°. Il dotto presidente di Camera alla Corte dei Conti non ha trascurato le fonti; egli spesso ha tratto partito dai lavori di J. Godefroi e del Boecking. Se egli non ha potuto consultare i recenti documenti e gli studî dell'erudizione tedesca, ha mostrata una intelligenza penetrante e

potuto colmare che in parte questa lacuna. Senza trascurare di ricorrere a queste gravi autorità, noi dovremo incessantemente controllarli coi testi ai quali bisogna sempre ritornare, malgrado gl' imbarazzi della fraseologia scorretta, diffusa e gonfiata dalle leggi del Basso Impero, e segnatamente dalle Novelle di Giustiniano. Frattanto bisogna attingere a queste fonti ben poco limpide i documenti necessari all' intelligenza dell' organizzazione amministrativa dello stesso periodo.

La riforma del sistema imperiale era divenuta necessaria alla fine del III secolo della nostra êra, per via delle stesse cause che avevano apportata la decadenza dell' Impero romano propriamente detto. Un dotto pubblicista d' oltre Reno, Bethmann-Hollweg [1]), che vien dopo Tillemont, Montesquieu, Gibbon e Guizot, riassume molto bene i motivi dello scacco del governo misto, qualificato *Diarchia* da T. Mommsen [2]), cioè la monarchia limitata dal concorso apparente del Senato, rappresentante della nazione [3]).

molto elevata del sistema finanziario del Basso Impero, applicandovi felicemente i dati, le abitudini e il linguaggio della scienza moderna in questa materia. Noi dovremo molto più spesso citare, lodare o completare l' opera di Bouchard anzichè criticarla.

[1]) Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.* III, § 126, e s., p. 8 e s., 2.ª ediz., Bonn, 1866. L' autore ha spesso profittato delle idee elevate di Montesquieu, benchè, secondo il deplorevole costume d' oltre Reno, egli non citi quasi mai gli scrittori francesi, anche quando prende a prestito da loro una parte delle loro idee generali e delle loro considerazioni più elevate. V. anche Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 91, p. 822 e s., sulla transizione dell' impero alla monarchia del Basso Impero.

[2]) La nuova parola Diarchia appartiene al dotto T. Mommsen (*roem. Staatsrecht.* 2.ª ediz., II, p. 725, Leipzig, 1877); ma l' idea d' un governo misto in cui il potere dell' imperatore o del principe, in una parola il principato, si ponesse a lato del potere del Senato, almeno durante il 1.° secolo dell' êra cristiana, questa idea, ridotta ad una giusta misura, appartiene a dei dotti francesi. Vedi Montesquieu, cap. XIII, tom. II, p. 290. Ed. Lefevre; A. de Broglie *L' Eglise et l' empire romain*, I, *Introduction* o discorsi preliminari, p. 11 e s., edizione citata più su, nota 10; e sopratutto Laboulaye (*Essai*, p. 393); quest' ultimo dice benissimo: « Questo nuovo « elemento della potenza imperiale gettato in mezzo alla Repubblica apportò nella « costituzione il più singolare perturbamento; lo Stato si divideva tra il principe « da una parte, il Senato e il popolo dall' altra; e ciascuno dei due poteri ebbe le « sue finanze, la sua amministrazione, i suoi magistrati particolari. Fra due forze « rivali la lotta non era possibile, per una fatalità che spiega troppo facilmente la « rapida caduta della costituzione repubblicana: il principe che era nello Stato un « potere distinto, era nello stesso tempo il primo magistrato del Senato e del po- « polo, poichè egli aveva doppia voce nel governo ed era padrone dei due piatti « della bilancia ». Vedi Egger, *Exame des historiens d' Auguste*, e Dureau de la Malle citato da lui. Confronta Ed. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains*, Parigi, 1845; p. 386 e sopratutto p. 393 e s. e Puchta, *Cursus Institutionem*, § 86; Madvig, I, p. 561: Zeller, *Les Empereurs romains*, 4.ª ediz., p. 5 e s., Parigi, 1876.

[3]) Il dotto e modesto Madvig nel trattato elementare che ha da poco pubblicato sulla costituzione e l' amministrazione dello Stato romano (*Die Verfassung und*

L'impero costituzionale e il potere senatorio [I, **312**] seccombettero definitivamente dopo la morte d'Alessandro Severo (235 della nostra êra), sotto l'influenza di tre cause principali.

In primo luogo, l'impero, fondato dall'esercito, accettato subito dopo a Roma e nell'Italia decimata e esaurita dalle guerre civili, e specialmente nelle provincie fino allora sfruttate dall'aristocrazia romana, si stabilì con la forza delle armi e per una condizione di fatto, senza patto nè transazione; esso non potè dunque organizzare una monarchia temperata, appoggiata su istituzioni regolari e sui diritti riconosciuti dei cittadini [1]). Di là l'ostacolo insuperabile che non permise ad Ottavio, malgrado la sua profonda abilità a rivestire l'impero delle forme repubblicane e a dar loro in seguito per base la sovranità del popolo manifestata nei comizî e nel seno del Senato, d'organizzare un governo rappresentativo, troppo poco conosciuto dall'antichità, allorchè il governo diretto era divenuto impossibile in Roma trasformata in capitale dell'Universo. Anche Roma doveva discendere a poco a poco alla condizione d'una semplice capitale amministrativa [2]) in luogo d'una città sovrana. Gli abitanti furono presso a poco assimilati ai provinciali dotati del *jus civitatis*, [I, **313**] ma soggetti all'autorità assoluta del proconsole.

Verwaltung des roemischen Staats, 2 vol. in-8°, Leipzig, 1881-1882), trova, *Vorrede*, p. VIII, che T. Mommsen ha troppo sistematizzato l'insieme della teoria della dyarchia e sopratutto la sua dottrina sull'origine e la natura dei poteri del principe. V. anche Otto Karlowa opera citata, I, 2, § 95, p. 812 e s.

[1]) V. Zeller, *Hist. des emp.*, 4.ª ed., p. 383 e s.; Marquardt (In Becker-Marquardt, *Handbuch*, II, 3, p. 292, Leipzig, 1849) dice benissimo: « l'impero romano, uscito « da una sanguinosa guerra civile, *poggiato su un esercito vittorioso*, era sprovvisto « fin dai suoi primi passi di tutte le garanzie necessarie ad una esistenza tran- « quilla e ad un ulteriore sviluppo regolare ». V. anche A. de Broglie, *op. cit.*, p. 14 e s. Frattanto il mondo aspirava al riposo e le provincie alla pace; esse profittarono sopratutto dell'ordine ristabilito dall'impero nei primi tempi (Tac. *Annal.*, I, 1 e 1, 2., Madvig, I, p, 529 e anche Laboulaye, *Essai*, p. 8, 400, 404).

« Allorchè Augusto fu una volta il padrone, dice Montesquieu, la politica lo « fece lavorare a ristabilire l'ordine per far sentire la felicità del governo d'un « solo » (*Grandeur et décad.*, ch. XIII, t. II, p. 292.

[2]) V. Laboulaye, *Essai*, p. 166, 399, 104. Frattanto Roma conserva lungamente, con l'Italia, le immunità giuridiche e finanziarie attaccate al *jus italicum*, accordate in seguito a certe città. Viene in campo questa franchigia anche nel Basso Impero, ove fu accordata a Costantinopoli (Cod. Theod., XIV, 3 de *jure ital.*), e Giustiniano ne ha lasciato sussistere la menzione nei frammenti dei giureconsulti inseriti nel Digesto. V. Dig., 50, 15, 8 pr. e § 5, 7, *de censibus*. Sul *Jus italicum* consultate Walter, *Gesch des r. Rechts*, 3.ª ed., nn. 319, 406, 572; G. Révillout, *Revue historique de droit fr., etc.*, t. I, p. 341 e seg.; Demangeat, *Cours élément. de droit rom.*, I, p. 165, 3ª ed.; Madvig, I, p. 71; II, 95, 100; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 48, p. 339 e s. e 55, 76, p. 579 e s.; Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie*, Paris, 1883, p. 71 e s.; Heisterberg, *Name und Begriff des Jus italicum*, Tubingen, 1885.

I poteri del principato consistettero dunque principalmente nell'*imperium* consolare, che Mommsen dimentica troppo nell'*imperium* proconsolare, e infine nella potestà tribunizia [1]), d'ora innanzi libera di ogni limite territoriale. Questo insieme di prerogative continuava, sotto un altro aspetto, il potere dittatorio o costituente abdicato da Ottavio (nel 727 di Roma o 27 av. G. C.). Esso fu confermato, per la forma e a tempo [2])

[1]) Il Consolato è menzionato molto formalmente (Tacito, *Annal.*, I. 2, Dio Cass., LIV, 40), V. Marquardt, II, 3, p. 293; Madvig, I, p. 537 e 538. È a notare che il tribunato, instituito con la sua inviolabilità temporanea, ma nel recinto del *Pomerium* della città solamente (V. Dio Cass., L, 19; Sveton., *Tiber.*, II; Laboulaye, *Essai*, p. 11, 177, 187; Eckhel, *Doctrina num.*, VIII, p. 391-449; Becker-Marquardt, *Handbuch*, II, 3, p. 297, nota 1301), per difendere la plebe divenne l'organo e il pretesto del rovesciamento della Costituzione per opera di Cesare, e, sotto la sua dittatura come sotto il principato d'Augusto (v. T. Mommsen, *R. Staatsr*, II, 2, p. 838), la parte essenziale del dispotismo imperiale (v. I. - J. Rousseau. *Contrat social*, IV, 5, p. 408, ed. Lefebvre; *Lettres écrites de la Montagne*, parte II, lettera 9, p. 700), sotto il titolo di potere tribunizio, senza limite di tempo nè di luogo, come il potere proconsolare (v. Tacit., *Annal.*, I, 2; III, 7, 56; Dio Cass., LIII, 17 e 32; L, I, 19; *Vell.*, II, 99; vedi Vopisc., *Tacit.*, 1). Laboulaye aveva già fatta questa riflessione (*Essai*, p. 391) e dice molto bene altrove: *Roma divenne provincia* (p. 166). Il potere proconsolare, altra volta temporaneo, terminava del tutto alle porte di Roma; ma fu altrimenti sotto il principato; esso si estese a Roma, anche sui cittadini e i senatori. V. Eckhel, *Doctr. num.*, 337; Marquardt, *Handb.*, II, 3, p. 295, 296; Dio Cass., LIII, 32.

[2]) Questa lugubre commedia che consiste nel far legittimare immediatamente la dittatura (v. Serrigny, nn. 1, 3, 4, 5, 6) e le proscrizioni, aveva i suoi precedenti, Mommsen (*r. Staatsr.* 2.ª ed., II, 1 p. 712 e principalmente 714) tentò a quanto pare vanamente di dare un colore giuridico legale, sotto pretesto di potere costituente e di dittatura, col *jus gladii* alle proscrizioni di Sylla e dei triumviri. Alcuna ragione non può legittimare gli atroci massacri che le pretese leggi Valeria e Titia non fanno che rendere più odiose con la loro ipocrisia; ma nulla uguaglia a questo riguardo, il preambolo dell'editto di proscrizione dei triumviri (v. Appian, *Bell. civil.*, 4, 8, 11). Se si tratta d'una misura di guerra come dice altrove Mommsen, e fondata sulla necessità (I, p. 145 e 664), o sulla salute pubblica (II, 155) a che scopo elaborare tutta una teoria costituzionale per farci l'apoteosi della forza e arrivare a questa strana conclusione che le proscrizioni compiute in forma d'assassinî sono, *dal punto di vista giuridico inattaccabili come le sentenze di morte confermate dai comizî ed eseguite dal littore!* Ecco i precedenti a Roma: Nel 672 di R. o 82 av. G. C., Sylla fece rendere, sulla proposta d'un *Interrex*, la legge *Valeria* che gli dava i poteri di dittatore perpetuo (v. Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., Parigi 1884, p. 269; Walter, n. 249, nota 10; T. Mommsen, *r. Staatsr*, 2.ª ed., II, p. 683 e s.; Rudorff, *r. Rechtsgesch*, I, p. 26; A. W. Zumpt, *Criminalrecht der Römer*, II, 2, p. 169; Lange, *r. Alterthümer*, 3.ª ed., Berlin 1879, II, § 128, p 606 e III, 2.ª ed. 1876, § 146, p. 151 e s.). Ciò serve a legittimare, agli occhi del volgo, le proscrizioni e anche l'incapacità inflitta ai figli dei proscritti. Fu un senato-consulto seguìto senza dubbio da una legge che affidò la dittatura a Giulio Cesare. (Lange,

dal Senato e dal popolo [1]). Ma in realtà si fondò dapprima sull'assentimento dei legionari o veterani di G. Cesare, poi sulle acclamazioni delle coorti pretoriane, e infine più tardi sulla proclamazione d'uno degli eserciti delle frontiere o delle provincie. Questa rivoluzione si manifestò dopo i regni di Nerone, di Galba, d'Ottone, di Vitellio e infine di Vespasiano. Allora il governo, il quale non era militare che in fatto e nel suo principio originario [2]), divenne tale anche nella forma. Il Senato altro non

r. Alterth., 2.ª ed., III, p. 400-476; A. W. Zumpt, *de dictat. Caesis honorib.*, in *Studia Romana*, p. 197 e s.; Mommsen, *de C. Cass. dict*, in *C. I. L.*, p. 451-453; Willems, *Droit public*, 5.ª ed., p. 260; id., il *Sénat de Rome*, I, 581-598; Laboulaye, *Essai*, p. 300. Infine la legge Titia, nel 711 di Roma o 43 av. G. C., decretò ai triumviri, sotto pretesto di costituire la repubblica (*Triumviri reipublicae constituendae*) dei poteri straordinari di cui usarono per proscrivere i loro nemici e spartirsi le provincie (v. Rudorff, I, 26; Lang, *r. Alterth.*, I, 3.ª ed., 1876, p. 740, II, p. 386, 711, III, 549 a 584; Walter, n. 251, nota 39; T. Mommsen, *R. Staatsr.*, 2.ª ed., I, p. 371; II, p. 687, 697, 711; Madvig, I, 526.

[1]) L'atto con cui il senato concede e, il popolo anche conferma o riconosce espressamente o tacitamente (Dio Cass., L, III, 32) poteri straordinari a un capo d'armata, o i poteri imperiali a un principe, è chiamato comunemente *Lex imperii*. Alcuni connettono, forse a torto, questa legge all'antica *Lex Curiata de imperio regis* (Niebuhr, L, 380). Il rinnovamento periodico dei poteri così affidati ad Augusto (Walter, n. 273, note 58 a 60; Serrigny, n. 4 e 5), poi a Tiberio, all'inizio del suo regno finisce coll'essere sottinteso a forza di ripetizione, *Cuncta principibus solita* (Tacit. *Histor.*, I, 47; II, 55; IV; Dio Cass., LIII, 18; LIX, 3; LX, 1; LXII, 29; LXIV, 8, Spartian., *Didius Julianus*, 2; Lamprid., *Alex. Sever.*, I, 2, 8; Capitolin, *Maxim. et Balbin.*, 8; Vopiscus, *Probus*, 12. Marquardt, in Becker-Marquardt, *Handbuch, der R. Alterth.*, II, 3, p. 293, nota 292). Se ne vede intanto un campione nei frammenti della *lex de imperio Vespasiani* (v. C. I. L. VI. 930; T. Mommsen, *R Staatsrecht*, 2.ª ed., I, 588; II, 6. 7, 76, 846, 811; Rudorff, *R. Rechtsgesch*, I. p. 212; Walter, n. 273, 274; Lange, I, p. 531, 546; Hirschfeld, *Untersuchung*, p. 589; Bethmann-Hollweg, 43; Demangeat, I, 3.ª ed., p. 100). I giureconsulti dell'impero (Gaius, I, 5; Ulp. in fragm. 1, Dig. *De constitut princip.* I, 4; C. 1, § 7; Cod. Just., *de jure naturali* (I, 17), Iustit. Just., I, 2, 6, *de jure naturali*) ne fecero una *Lex regia de imperio*, per la quale il popolo avrebbe in una sola volta delegato, *in perpetuum*, la sua sovranità all'imperatore (v. Rein, *Privatrecht*, p. 15, 85; Serrigny, I, p. 11, nn. 13, 14, 15; Madvig, I, 546). A. de Broglie, *op. cit.*, I, p. 13.

[2]) V. Demangeat, 3.ª ed., I, p. 77 e s. L'impero fondato dall'esercito doveva perire per suo mezzo. L'instabilità dell'avvenire della Monarchia, dice Marquardt, consisteva in ciò: fondata mediante usurpazione, questa monarchia non poteva sussistere senza ottenere la legittimità (*Handbuch*, II, 3, p. 302; v. anche Madvig, I, p. 529); ciò Ottavio cercò d'acquistare facendosi decretare il titolo d'Augusto (Dio, LIII, 16; Sveton., *Octav.*, 8; Vell., II, 91; Ovid., *Fast.*, I, 690; Lydus, *de mensibus*, IV, 72). Veget., II, 5, dice chiaramente: *Nam imperatori, cum Augusti nomen accepit, tanquam praesenti et corporali deo fidelis est praestanda devotio et impendendus pervigil famulatus* (V. Serrigny, p. 7; Bethmann-Hollweg, III, p. 8). Il governo dei primi Cesari è finito con la demagogia militare d'Ottone e di Vitellio (v. Zeller, p. 383); Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 95, p 823 e seg.

fece che confermare i voti della soldatesca, salvo il caso in cui il principe era giunto ad assicurare, mediante un'associazione o un'adozione, la trasmissione del potere imperiale [1]). Onde, per aver proscritte le garanzie [I, **314**] e le idee liberali, con i repubblicani e con la repubblica, l'impero restò sprovvisto del principio morale e politico, in una parola di forza nell'opinione: mai esso potè formare una istituzione di controllo [2]).

[1]) L'alta intelligenza di Tiberio gli faceva scorgere i vizi del Senato, che egli voleva d'altra parte dominare (V. Montesquieu, *Grandeur et décadence*, cap. 15, ed. Lefebvre, I, p. 297, 298). Ma, non rappresentando il Senato alcun interesse, e spogliato di ogni garenzia, relativamente al principe, non poteva divenire esso stesso una garenzia, una istituzione di controllo; onde, malgrado i suoi voti segreti, esso non potè neppur recuperare realmente la sua autorità costituente alla morte dell'imperatore. Il vizio essenziale dell'impero, dice Zeller, cap. 32, è che esso non aveva istituzioni (v. anche A. de Broglie, *op. cit.*, I, p. 19 e s.

[2]) La pretesa delegazione della sovranità al principe da parte del popolo (di cui i giureconsulti romani del III secolo inventarono la teoria, con la pretesa *Lex regia de imperio*) è di sua natura incompatibile con tutte le garenzie costituzionali. Madvig (I, p. 53) dice molto bene che risulta dalle fonti come il Senato, non avendo alcun diritto costituzionale a questo effetto, conferì al solo Ottavio ed esclusivamente per quella volta, e in seguito con l'apparenza d'una legge sottoposta al popolo, un insieme di poteri e d'attribuzioni molto estesi e incompatibili con una repubblica, ma mai un titolo giuridico e formale di capo di governo. Più tardi, questi poteri, concessi per un tempo, furono prolungati, senza che si fosse mai dichiarato che si perpetuerebbero e passerebbero ad altri e sarebbero trasmessi secondo certe forme. Non sopravvenne alcun altro atto politico avente per oggetto d'organizzare l'impero come Costituzione dello Stato. Si riscontra, è vero, nelle fonti, la supposizione d'una legge sulla quale poteva riposare l'impero (Gaius, I, 5: *Cum ipse imperator imperium accipiat;* Ulpiano, nel Digesto, dice, I, 4, 1: *Utpote cum lege regia, quae de imperio ejus lata est populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem conferat;* il Codice Iust., 17, § 1, porta: *Cum enim lege antiqua, quae regia nuncupabatur, omne jus omnisque potestas populi romani in imperatoriam translata sunt potestatem;* v. anche Institut. Iust., I, 2, 6). Ma che si sia con ciò voluto mirare ad una sola legge generale (come in Ulpiano, quantunque con uno strano impiego del presente (*Conferat*, e nel Codice), è una finzione evidente, come già lo dimostra il nome preso in prestito dall'antichità, ma contrario e tutte le condizioni letterarie, di *Lex regia*. L'impero romano uscì e si sviluppò *da un semplice stato di fatto, appoggiandosi sulla necessità riconosciuta*, in maniera da trasformarsi a poco a poco, in quella che è stata ben chiamata, nell'uso, monarchia assoluta; essa si perpetuò così molto lungamente, estranea ad ogni teoria costituzionale un po' logica, di modo che, relativamente ai tempi antichi, i tentativi di determinare o delimitare con idee precise le attribuzioni del principe, si risolvono in sottigliezze vuote e contradditorie (v. Zeller, *Histoire des empereurs romains*, 4.ª ed., p. 331; Serrigny, I, p. 10 e 11 e n. 7, 11, 13, 659; Ed. Laboulaye, *Essai*, p. 386, 390). L'*imperatoria potestas* non fu che il dispotismo organizzato (id., p. 291), ma essa aspirò vanamente a fondarsi sul diritto divino (Marquardt, II, 3, p. 303) piuttosto che sull'esercito (Madvig, I, p. 533, 542 e s.). Vedi sui diritti del principe nel Basso Impero, Otto Karlowa, 1, 2, § 96, p. 825 e s.; A. de Broglie, op. cit., I, p. 20.

Creato dall'esercito doveva perire per opera dell'esercito. Tale fu la prima causa, la più generale, la più essenziale, ai nostri occhi, della decadenza dell'Impero.

In secondo luogo, l'immensità di questo impero, assorbendo tante nazionalità diverse, venne a capo di spegnere lo spirito nazionale e patriottico dei Romani, condizione *sine qua non* della salute del popolo.

Infine, questa stessa illimitata estensione esigette ben presto una concentrazione crescente del potere centrale. L'indipendenza comunale era sussistita quasi sola in Italia e in provincia fino al II secolo [1]); ma d'allora in poi si restrinse successivamente. Il potere centrale si trasformò per via della soppressione graduale delle libertà locali in dispotismo assoluto. Il regno di quattro grandi principi, patrioti e filosofi (da 98 a 180 di G. C.) non poteva bastare a ravvivare il patriottismo e lo spirito pubblico con l'indipendenza comunale presso questa folla di liberti incancreniti dai costumi servili o di provinciali [I, **315**] viziati dalla corruzione cesarea [2]). Quel

[1]) Il mantenimento della libertà comunale risulta dalle leggi di Malaca e di Salpensa emanate da Domiziano. V. le lettere di Carlo Giraud sulle *tavole di Salpensa e di Malaga*, 5 ed., Parigi 1856, p. 21 e s.; v. anche il mio primo discorso sulla contabilità, note 5 e 6, p. 48 e nota 21, p. 90; Laboulaye, *Essai*, p. 400; sulla perdita dello spirito nazionale, vedi A. de Broglie, *op. cit.*, p. 26 e s.

[2]) Sulla tirannia che successe agli Antonini, vedi Zeller, p. 293; A de Broglie, I, p. 37 e s.; Montesquieu (*Grandeur et Décadence*, cap. XV, p. 301, e II, ed. Lefebvre, delle opere), spiega molto bene il gusto della plebe cesarea pei cattivi principi. D'altra parte, la minaccia, incessantemente sospesa, del delitto di lesa maestà (v. Laboulaye, *Essai*, p. 426, 435), la giurisdizione sovrana del Senato (v. Laboulaye, *Essai*, p. 438-442; Madvig, I, p. 567) o del principe (Laboulaye, p. 428-444; Mommsen, II, 2, 920, l'indeterminazione dei delitti, l'arbitrio delle pene e procedura. (v. Laboulaye, *Essai*, p. 408, 421, 422 a 425; Walter, n. 841; Willems, 5.ª ed., p. 447 e 471; Montesquieu, II, p. 307; Madvig, I, p. 569; II, 314) infine, sopratutto il potere proconsolare col *jus gladii* dell'imperatore, paralizzava la più parte dei buoni cittadini. Lo spirito pubblico, dapprima favorevole alle tradizioni della libertà repubblicana, fu sorvegliato con diffidenza, costantemente represso con l'aiuto delle leggi di lesa maestà (v. Madvig, I, p. 533 e 534). Frattanto l'imperatore non osò prendere il titolo di re, tradizionalmente detestato dai romani, come il simbolo della tirannia; dovette limitarsi a un titolo di fatto, *Princeps*, senza valore giuridico speciale (Madvig, I, p. 534, 535), ma che lasciava posto al dispotismo più assoluto. Il nome d'Imperatore, che faceva allusione alla parte militare del potere, prevalse intanto e divenne un prenome del principe. « Sotto « un simile regime più temibile dell'inquisizione, dice Laboulaye (*Essai*, p. 436), « la vita dei cittadini, che la nascita, la fortuna o il merito mettevano in evi- « denza, trascorreva in un terrore perpetuo; *vixisti nobiscum*, dice Plinio all'im- « peratore Traiano, *periclitatus es, timuisti, quae erat innocentium vita* (*Paneggr.*, 44). « Si diffidava dei propri amici più cari, poichè bastava un momento d'ambizione, d'in- « vidia od anche di paura, perchè l'amico più sicuro si trasformasse in accusatore. « e in carnefice (Tacit., *Histor.*, I, 2). Questa paura eterna, che pesava come un

poco di libertà sussistente nei municipî fu confiscata sotto pretesto della incapacità dei cittadini [1]). Ma il potere imperiale, per mancanza di controllo, degenerò ben presto in dispotismo militare, temperato soltanto come più tardi ad Algeri o a Costantinopoli da ammutinamenti di soldati [2]): all'epoca di Didio Giuliano i pretoriani giunsero a vendere l'impero apertamente [3]).

Mentre il governo subiva nell'interno quelle scosse che rovinavano la disciplina dell'esercito, le invasioni sempre più generali dei barbari scuotevano la sua potenza all'esterno. Alla metà del III secolo della nostra êra, l'anarchia militare suscitò quelli che son chiamati i Trenta tiranni, e gli attacchi dei barbari, coincidenti con altre calamità finirono di rovinare l'impero. Zeller nel suo notevole libro degli *Imperatori romani*, ha molto ben riassunto nel suo capitolo IV, intitolato: *Cinquanta imperatori*

« cielo di piombo sul merito e la virtù, ci spiega i trasporti d'amore e di gioia che « prorompono da tutte le parti quando si trova un principe tanto onesto che « rinunzia alle pratiche infami della tirannia, etc. etc. ».

[1]) L'impero che aveva dapprima favorito le provincie (Laboulaye, *Essai*, p. 8 e 401) non poteva lasciar vivere lungamente le libertà municipali, dopo le rivoluzioni degli eserciti a volte appoggiate da città od anche da intere provincie. D'altronde, il potere dispotico tende all'accentramento e all'estensione delle sue prerogative (Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 126; p. 8). La monarchia amministrativa comincia con Adriano; dopo di lui, Madvig (I, p. 527 e s.) pone il cominciamento del periodo di transizione che egli ha benissimo determinato tra il Principato e il Basso Impero, sotto la sorveglianza dell'autorità gerarchica dei prefetti, presidenti e intendenti del principe investiti in tutte le provincie del potere proconsolare (Laboulaye, *Essai*, p. 402). L'istituzione del Curatore della città, già creata sotto Traiano (Willems, 5.ª ed., p. 525; Houdoy, *Droit municipal*, I, 407-411. Vedi anche Orelli, n. 6387), un senatore delegato da Adriano, *ad rationes civitatum Syriae putandas;* nel mezzo del III secolo, un Octavius Sabinus, *electus ad corrigendum statum Italiae* (*Ephemer epigr.*, I, p. 140) e l'invio sempre più frequente di direttori di finanze in alcune città, *Curatores reipublicae*, nominati dall'imperatore, inaugurarono la presa di possesso della fortuna comunale (V. Marquardt, *Roemische Staatsverwalt.*, I, p. 487, 489; T. Mommsen, *r. Staatsr.*, 2.ª ed., II, p. 1034 e s.; Kuhn, *Verfassung*, I, p. 36 e s., 58; Willems, 5.ª ed., p. 512, 525, 602, 604; Walter, n. 300, 306, 314, 324, 395; Henzen, *Sul Curator*, in *Annali dell'Istitut.*, 1851, 5-35).

[2]) Il governo militare è il peggiore di tutti (v. Montesquieu, *Grandeur et décadence*, cap. XVI, tomo II, p. 312, dell'ed. Lefebvre; Madvig, I, p. 544 e s.; Serrigny, p. 7; Bethmann-Hollweg, III, p. 8).

[3]) All'epoca di Didio Giuliano, i pretoriani giunsero a vendere l'impero (v. Montesquieu, cap. XVI, tomo II, p. 307; *Hist. Aug. Didius Julian.*, 3) Dopo di allora, il potere passò agli eserciti di provincia (Madvig, I, p. 545). L'impero militare restaurato da Settimio Severo, dice Zeller (*Hist. des Emp.* p. 383), è terminato con cinquant'anni di convulsioni in cui la società intera è stata sul punto di perire, dal 235 al 285. È la più estesa e la più lunga anarchia che il mondo abbia mai visto, prima o dopo (v. A. de Broglie, *op. cit.*, I, p. 17 e 38.

o tiranni (p. 383 e s., 4.ª edizione) quest'epoca disastrosa. Aureliano e Probo ristabilirono, per qualche tempo, la sicurezza delle frontiere e la pace al didentro; ma il regime del principato o della diarchia, colpito a morte dopo l'assassinio [I, **316**] d'Alessandro Severo, coi resti del potere del Senato, esigeva per resistere all'anarchia, alla rovina finanziaria e alle invasioni, una riorganizzazione completa del governo, delle imposte e dell'esercito.

Malgrado la fortunata influenza morale che esercitava sul popolo e su alcuni nobili, il Cristianesimo, proclamando che il suo regno non era di questo mondo, non si preoccupò specialmente di rimettere in onore le virtù civiche e le libertà dell'antica Roma.

La filosofia pagana dell'ellenismo doveva tentarlo vanamente da parte sua sotto Giuliano. Si comprende d'allora in poi che Diocleziano e, dopo di lui, Costantino, non avevano cercato il rimedio che in un regime dispotico più concentrato e gerarchicamente costituito sulle basi della monarchia asiatica.

È molto difficile distinguere la parte di Diocleziano e quella di Costantino nell'opera, in realtà considerevole, dell'organizzazione del regime del Basso Impero. Il sistema di Diocleziano doveva essere una reazione naturale contro il pericolo imminente di dissoluzione dell'impero apportato dalla anarchia dal tempo di Gallieno. Si può dire intanto, in genere, che Diocleziano, [I, **317**] pose le basi [1]) sulle quali Costantino costruì in seguito il suo edificio. Questo non fu finito che sotto Theodosio il Grande e consegnato nel quadro o specie di almanacco imperiale sotto il nome di *Notitia dignitatum et administrationum omnium tam civilium quam militarium in partibus orientis et occidentis*, redatto al principio del V secolo prima della morte d'Arcadio.

Per arrestare la dissoluzione dell'impero, bisognava dapprima fortificare e regolarizzare l'amministrazione centrale e riattaccare gerarchi-

[1]) Vedi, in questo senso, Gibbon (*Decadenza*, cap. 13; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III, § 127, p. 9 e s.). Intanto bisogna riconoscere con Madvig (I, p. 528 e sopratutto 584) che il periodo confuso e poco conosciuto che separa la fine del regno d'Alessandro Severo dall'avvento di Diocleziano, aveva preparato, con una specie di transizione, gli elementi del regime amministrativo e finanziario del Basso Impero; dei *Principales officiorum* comparvero sotto Caracalla (v. Cod. Justin., IX, 54, 7); i testi menzionano una certa organizzazione degli uffici; dei *Magistri et Principes officiorum* già sotto Alessandro Severo (*Hist. August. Alex. Sever.*, 32) come un piano d'insieme sul costume destinato agli *Officia et Dignitates* (id. e ibid., 28. T. Mommsen ha contribuito a facilitare la distinzione da stabilire tra le opere di Diocleziano e quelle dei suoi successori con la sua dissertazione sulla cronologia delle costituzioni di Diocleziano (*Memorie dell'Accademia di Berlino*, 1860, p. 349 e s.), e su una *Notizia delle provincie nel 397* (*ibid.*, 1863, p. 498 e s. tradotta da E. Picot, Parigi 1867 e nella sua lettera *de Coelii Saturnini titulo, ad Ed. Gerardhum Epistola*, in *Mem. dell'instit. Archeolog.*, II, 1865; Otto Karlowa, I, 2, § 95.

camente un'amministrazione provinciale; in secondo luogo, riorganizzare l'esercito per assicurare la sicurezza delle frontiere; e infine, in vista di questo doppio scopo, ristabilire le finanze, elemento fondamentale, che noi dovremo trattare più specialmente. L'imperatore era minacciato dagli usurpatori nati nel seno dell'esercito o dagli ammutinamenti della capitale. Si cercò di rialzare il prestigio del principe trasformato in monarca orientale, e d'infiacchire i capi militari, mentre si assicuravano vantaggi considerevoli ai soldati e si prodigavano il pane e gli spettacoli alla plebe della capitale delle grandi città.

Diocleziano, benchè uscito dalla guardia imperiale [I, 318], fu, innanzi tutto, un grande riformatore dell'ordine civile. A fine di rimediare al più grave pericolo, quello dell'immensità dello Stato e del fardello governativo che aveva richiesto già parecchie volte che associasse altri temporaneamente all'impero [1]), egli divise, nel 286 della nostra êra, la potenza imperiale fra due Augusti, e, nel 293, aggiunse loro due Cesari, seguendo i precedenti, in un grado inferiore. Si voleva che il potere supremo restasse presente in ognuna delle grandi parti dello Stato; ma fu mantenuta l'unità teorica e politica dell'impero indivisibile, indivisibile per principio nell'*imperium individuum* esercitato in comune, sopratutto dal punto di vista legislativo [2]), sotto la direzione superiore del più antico Augusto. Diocleziano ritenne l'Oriente molto ricco di risorse, con l'Africa, l'Asia Minore, la Syria e l'Egytto, stabilì la sua residenza in Nicomedia sul limite dell'Asia e dell'Europa, salvo a dividere il suo soggiorno tra questa città e Sirmium.

Il governo fu ripartito tra quattro centri d'amministrazione, avendo ciascuno il suo Prefetto del Pretorio, il suo Vicario, il suo esercito e le

[1]) La divisione del potere imperiale non aveva niente d'assolutamente nuovo. La forza delle cose vi aveva condotto più volte gl'imperatori dall'origine, notano Bethmann-Hollweg (III, p. 11, nota 4) e Walter (n.° 873). Si vide l'imperatore dare al suo successore, designato per adozione, il titolo di Cesare, con partecipazione al potere (v. Dio Cass., LXV, 13; LXI, 1; LXVIII, 3, 4; Svet., *Galba*, 11; Tacit., *Hist.*, I, 15, 29; Aurelius Victor, *de Caes.*, 13; Spart., *Verus*, 1). Vespasiano associò i suoi due figli al governo (Dio, LXIV, 1), e Marco Aurelio elevò suo fratello, L. Vero al grado d'Augusto e di coreggente (Spart. *Hadrian*, 24; *Verus*, 5; Capitolin., *Marc Ant.*, 7; Eutrop., VIII, 9). Infine Caro aveva affidato a suo figlio, il Cesare Carinus, la difesa dell'Occidente, mentre che egli marciava con l'altro, Numeriano, contro i Persiani (Vopisc., *Carinus*, 16; v. Willems, *Droit public*, p. 439, 5.ª ed.; Mommsen, *R. Staatsr.*, 2.ª ed., II, 2, p. 1089, 1112; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 96, p. 826 e s.).

[2]) L'unità dell'Impero romano, malgrado la sua divisione ulteriore, anche dopo Costantino e Teodosio, appare sopratutto nel carattere obbligatorio della legislazione d'uno degli Augusti per l'altro impero (v. Novell. Theodos., 2 e 35; Willems, 5.ª ed., p. 567; e Bethmann-Hollweg, III, § 149). La divisione dell'impero in due grandi imperi fu definitiva sotto Teodosio I, nel 393 (v. A. de Broglie, *op. cit.*, I, p. 39 e s.).

sue finanze (Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 31, 32, 39); Diocleziano moltiplicò e frazionò le provincie, distribuite esse stesse sulla fine [I, **319**], in undici diocesi (vedi il catalogo delle provincie nel 397, ed. Mommsen, tradotto da Em. Picot, Parigi 1867). Questo dotto tedesco ha dimostrato che questo catalogo delle provincie romane, pubblicato incompletamente da Maffei nelle sue opere (Venezia 1790, t. XI, p. 159), era una copia del catalogo officiale delle provincie romane stabilite da Diocleziano nel 297. Le due metà dell'impero non sono ivi formalmente separate come nella *Notitia dignitatum*; ma, dopo le cinque diocesi orientali, vengono le sette occidentali. Nelle prime, le provincie sono classificate per ordine geografico, e nelle seconde pel grado dei governatori.

In un'epoca poco precisa, Diocleziano spezzettò le grandi provincie, istituì i vicari o molle intermediarie e creò nuove diocesi. Questo è il più antico catalogo, che precede quello di Rufus Festus il quale rimonta a verso il 369, quello di Sylvius del 380, infine quello della *Notitia* posteriore all'anno 398.

Diocleziano pose le tre classi di governatori, proconsoli, *consulares* e rettori o presidi sotto la sorveglianza del Vicario della diocesi, del Prefetto del pretorio e dell'Imperatore [1]). Tolse loro d'altra parte il comando delle truppe riserbato ai *Duces*. In questo modo [I. **320**] s'indebolivano i grandi e si toglieva loro ogni velleità d'usurpazione [2]). Questi governatori così numerosi furono dotati di uffici (*officia*), con impiegati militari, ma disarmati [3]) e sotto la giurisdizione del loro capo, spesso anche responsabili con lui, e Diocleziano dotò di privilegi questi *cohortales* [4]), e soppresse gli antichi agenti di polizia (*frumentarii*), per rimpiazzarli coi sorveglianti o ispettori (*agentes in rebus*) presi in prestito dall'amministrazione centrale a fine di assicurare l'esecuzione degli ordini. Fu così che questo imperatore accentrò l'amministrazione provinciale sotto il Prefetto del Pretorio e la

[1]) Sul frazionamento delle provincie, v. Zeller, *Les Empер.*, p. 412 e s.). Gl'inconvenienti dello spezzettamento sono stati benissimo segnalati da Pérrot, *Mémoires d'archeologie*, p. 207 e s., Parigi 1875; v. Aurel. Victor, *de Caesaribus*, 39; Eutrop., X, 1; Amm. Marcellin., XXVI, 5; Zosim., IV, 3, 19, 23, 47, 57, 59; Kuhn, I, p. 150, 176; Walter, n.° 359; Willems, p. 556; Naudet, *des Changements*, I, 268 e s.; A. de Broglie, I, p. 40). Così la *Notitia* parla delle *partes Orientis et Occidentis*. I Prefetti del pretorio avevano già acquistato, durante il periodo transitorio, dopo il III secolo, insieme al comando militare, la giurisdizione criminale in Italia e la vice presidenza del *Consilium imperii* (Mommsen, II, 1075, note 4 a 6; Willems, 5.ª ed., p. 441), con la sorveglianza generale degl'impiegati inferiori (Paul, *Sentent.*, V, 12, 6; Hirschfeld, *Untersuch.*, p. 217, nota 7), infine dopo Severo, il *jus edicendi* con la dignità di senatore (v. Lamprid., *Alexand. Sever.*, 21).

[2]) v. Lactant., *De morte persec.*, 7; Montesquieu, *Decad.*, c. 17, t. II, p. 314, 415; Kuhn, *Die Staedt. Verfass.*, I, p. 150).

[3]) V. Bethmann-Hollweg, *Civilproc.*, III, p. 151.

[4]) V. Cod. Theod., VIII, 4, 11.

sottopose a un regime gerarchico fortemente organizzato. Ma secondo gli antichi precedenti romani [1]), egli lasciò confuso il potere esecutivo col potere giudiziario, mantenendo questo nelle mani dei governatori che spesso son chiamati col solo nome di *judices*, nel Basso-Impero.

Egli impose loro la cura di giudicare essi stessi definitivamente, invece di rinviare d'ordinario a dei giudici, come nell'antica procedura civile (*ordo judiciorum*), salvo in caso di necessità ad affidare l'affare a dei giudici inferiori (*judices pedanei*) [2]). Nello stesso tempo Diocleziano regolò il servizio della casa imperiale e rivestì la corte d'una pompa asiatica [3]), sottoponendo i cortigiani e il pubblico ad una etichetta [I, **321**] e a delle adorazioni tutte orientali [4]). Il suo scopo era di meglio assicurare il rispetto della persona imperiale e per conseguenza della sua autorità [5]).

A seguito dell'anarchia e delle invasioni, le risorse dell'impero erano diminuite, mentre la nuova organizzazione esigeva più sacrifici. L'imperatore rimaneggiò il regime delle imposte, la *jugatio terrena* e la *capitatio humana* [6]), perfezionò il catasto, estese il tributo a quelle parti d'Italia che ne erano esenti, e spinse rigorosamente la riscossione delle contribuzioni. Questa severità può giustificarsi in ragione delle circostanze: ma, sotto altri rapporti, egli subì tutti gli antichi errori economici dell'an-

[1]) V. Bethmann-Hollweg, *op. cit.*, III, p. 12.

[2]) Quanto ai *Judices pedanei*, la cui natura ha dato luogo a gravi discussioni fra gli interpreti, v. Cod. Just., III, 3, 2, 5; Serrigny, I. n.ri 174, 176; Demangeat, *Cours élémentaires du droit romain*, 2.e ed. II, p. 560 e s.; sopratutto Bethmann-Hollweg, 3.a ed. III, § 140, p. 117; Ortolan, I, n.ri 428 a 430; Rudorff, II, p. 46; Walter, n.° 738, nota 45; Rein, p. 854; Madvig, II, 237; Puchta, *Cursus Instit.*, § 182. Per l'epoca di Giustiniano, vedi Novell. 82, cap. 8; Cod. J., II, 8, 6, *de adroc. div. jur.*, II, 13, 27, *de procurator.*; Walter, n.° 743, nota 26.

[3]) V. Lactant., *de mort. pers.*, 21; Amm. Marcel., XV, 5; Bethmann-Hollweg, § 127, p. 18 e nota 38.

[4]) V. Aurel. Vict., *de Caesar.*, 39; Mamert., *Paneg. Maxim.*, 2; Naudet, I, 262.

[5]) V. Zeller, *les Emper. rom.*, p. 404, 4.a ed.

[6]) Varie provincie d'Italia erano già sottomesse anteriormente a prestazioni in natura, *Annonae*, per l'esercito. Diocleziano, stabilendo un quadro più esatto del *Census*, uniforme pel mondo romano, assoggettò l'Italia alla *Capitatio terrena*, nuova maniera d'imposta chiamata *Tributum civium romanorum*, di cui l'Italia era altra volta esente (v. Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 39; Lactant., *de morte persecutor.*, 23; Savigny, *vermischte Schriften*, II, 109 e s.; Huschke, *Census*, p. 70-75; Walter n.° 325, note 45-47; Zeller, *les Empereurs rom.*, 4.a ed., 4, 413; Jullian, *les Transformations politiques de l'Italie*, Parigi, 1883, p. 184 e s. La *Capitatio humana* già chiamata *plebeia*, s'applicava dapprima a tutti quelli che non possedevano immobili (Walter, n.° 409; Willems, p. 617 e s.; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, p. 69; Kuhn, I, p. 151, nota 1168; Madvig, II, p. 443 e s.; Serrigny, 713, 714). Ma per false considerazioni politiche, si ebbe il gran torto d'esentare la *Plebs urbana* della capitale e delle grandi città (C. Theod., VIII, 11, 2; C. J., XI, 48, 54; Madvig, II, p. 445; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 106).

tichità; quando credette rimediare a' cari prezzi risultanti dalla tirannia e dai disordini anteriori, cercando di regolare il prezzo delle derrate e dei servizi, col suo famoso editto de *pretiis*, reso nel 301. Questo tentativo di fissare prezzi massimi non potette che fallire malgrado la sanzione della pena capitale [1]). Ma l' annona e i giuochi accordati alla plebe delle grandi città seguitarono a popolarle d' oziosi a detrimento delle campagne, a danneggiare l' agricoltura provinciale e il tesoro, incoraggiando, a spese della massa [I, 322] dei contribuenti, la corruzione e l' ozio [2]). Questi carichi

[1]) V. Haenel, *Corpus legum*, n.° 301, p. 175; Lactant., *de mort. persecutorum*, 7; *Fasti idiani*, al n.° 304; Malal., *Chronic.*, 12, p. 307. Il testo più completo dell' editto di Diocleziano *de pretiis*, è stato pubblicato con delle osservazioni critiche molto interessanti da T. Mommsen, Lipsia 1854, più un supplemento. V. anche *Corpus Inscr. Lat.*, III, 2, p. 824 *); Otto Karlova, *op. cit.*, I, 2, § 112, p. 955 e s. Il commentario di Mommsen toglie molta della loro importanza ai lavori anteriori e segnatamente alle osservazioni dei particolari e alle ricerche sui valori di tariffa massima elaborati da Dureau de la Malle, *Economie politique des Romains*, I, p. 111 e s.; V. Rein, *Privatrecht*, p. 17; Walter, n.° 315, nota 24; Rudorff, I, § 84; V. inoltre Waddington, *édit de Diocletien*, Parigi, 1884, in fol.; Madvig, *Verfassung*, II, p. 735; Marquardt, *Verwaltung*, ed., 1884, II, p. 33 nota 5; *Ephemer. epigraph.*, IV, p. 80; v. *fascic.*, 1; sul valore del denaro preso per base da Diocleziano, vedi il recente lavoro di Hultsch, in *Fleckeisen' Jahrbücher für Philologie*, 1880, p. 27 - 31; confronta lo stesso, *Metrologie*, p. 333. Secondo Lattanzio, *de mort. persecutor.*, c. 7, il rigore delle sanzioni che giungevano fino alla pena capitale, impiegata per costringere il pubblico a comperare o a vendere alla tariffa legale fissata dall' editto, altro non ottenne che creare un rincaro fittizio, nell' Asia Minore, nell' Egytto e in Grecia; bisognò lasciar cadere questa ordinanza di *maximum* che pretendeva rovesciare le leggi naturali dell' offerta e della dimanda (v. Bethmann - Hollweg, *Civilprocess*, III, § 134, p. 68 nota 39; Dureau de la Malle, I, p. 120, 121, 127). Ciò non impedì a Valentiniano di stabilire, nel 445 (v. Novella XXIII, *de tributis fiscalibus* o Novella XVIII, §§ 3 e 4, ed. Haenel, p. 180 e s.) una tariffa minima per le derrate da fornire al soldato in guerra nella Mauritania depredata, è vero, dai Vandali; è una tariffa di requisizione (v. Dureau de la Malle, *Econ. pol.*, V, p. 122, 123).

[2]) L' esenzione della *Capitatio plebeia*, concessa alla plebe urbana (v. Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 106, p. 910 e s.) è attribuita a Diocleziano da certi autori (v. Madvig, *Verfassung*, II, p. 445; C. J., XI, 48; XI, 54, Cod. Theod., XIII, 10, 21). Intanto Lattanzio, pare che dica (cap. 26) che la *plebs urbana* fu recensita, ma è certo che, prima e dopo, essa fu esente (v. Cod. Theodos., XIII, 10, 2). Questa immunità fu un grande favore pei plebei delle città. L' *Annona civica* (v. sul *Canon frumenti*, Cod. Theod., XIV, 15, e sull' annona civica, Cod. Theod., XIV, 17; *Histor.*, *August. Aurelian.*, 35; Zosimo, I, 61; Madvig, II, p. 1, 26 e s.; Bouchard, *Etude sur les finances*, p. 55, 132 e s.; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 100, p. 863 e s.). L' *Annona* fu distribuita in pane a Roma dopo Aureliano, e più tardi da Costantino a Costantinopoli (v. Cod. Theod., XIV, 16; C. J., XI, 24 (23); Claudian, *de bello Gildoniaco*, 61). Essa assorbiva in gran parte l' imposta in natura dell' Africa e dell' Egytto. Questo abuso

*) L' ultima edizione è del 1893 (*Der Maximaltarif des Diocletians, herausgegeben von* Th. Mommsen, *erläutert von* H. Blümner, Berlin, Reimer).

s'aggiungevano a quelli della moltitudine del numero dei funzionari d'ogni specie nei quattro grandi centri e all'accrescimento dell'esercito. Il *deficit* s'accrebbe a seguito delle spese delle nuove corti, delle numerose esenzioni accordate alle classi privilegiate o dell'immunità dai pesi straordinari incombenti su' vasti domini del principe, infine delle imperfezioni del bilancio, del modo di recupero delle imposte e delle frodi degli agenti o dei debitori del tesoro [1]).

L'organizzazione, da parte dello Stato, delle classi dei lavoratori liberi in caste ereditarie, i monopoli imperiali, e la moltiplicazione delle dogane o pedaggi anche interni, non poteva che inaridire, inceppando la libertà del lavoro e del commercio, le sorgenti della produzione [2]). Inoltre la sosti

---

incoraggiò la pigrizia, attirando nelle due capitali tutti gl'indigenti e gl'infingardi delle campagne. Pesava, inoltre, sul prezzo reale delle derrate in maniera da scoraggiare gli agricoltori (v. Montesquieu, *Grandeur et Decadence*, cap. XVII, t. II, p. 317, ed. Lefebvre; Dureau de la Malle, *Econ. pol.*, II, p. 223, 307, 310, 404, 424 e s., 431; Serrigny, *Droit publ. et adm. rom.*, I, p. 7 e n.ri 304, 313, 314, 344, 357, 936, 1185, 1888). Un gran numero di costituzioni imperiali s'occupano di terre abbandonate e divenute sterili (*Agri deserti, infecundi, steriles*). Secondo la c. 2, C. Th. *de indulg. debit.*, XI, 28, resa nel 395 della nostra êra, più di 528.042 *jugera* di terre restavano incolte nella provincia fertile della Campania. Intanto la prima invasione d'Alarico non ebbe luogo che cinque anni più tardi. Ma questo flagello della diserzione delle campagne sussistette fino al tempo di Giustiniano, come lo prova l'editto del Prefetto su questa materia, riportato tra le Novelle di questo principe, n.° 166. Infatti, gl'Imperatori si sforzarono vanamente, sia di ricondurre alla cultura i proprietari e i coloni, sia di fare usufruire le terre deserte con delle concessioni o degli occupanti, sia di attribuire per forza questi fondi a dei proprietari vicini (v. Cod. Theod., V, 13 e 15; XI, 28, 2, *de indulg. debitor.*; Novella di Theodos., tit. XXVI, § 4, ed. Haenel; Cod. Justin., XI, 58 e XI, 61; Novella di Justinian., 166; v. Walter, *Rechtsg.*, n.° 423, nota 33; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., 1884, p. 637; Serrigny, n.ri 687, 688, 824, 825, 834 a 837; Bouchard, p. 320, 330; Bethmann-Holweg, III, § 134, p. 69, nota 8; Kuhn, I, p. 129 e 140.

[1]) V. Lactant., *de mort. persecutor.*, cap. 7. È evidente che la riorganizzazione dell'impero e della corte dovette accrescere le spese e, per conseguenza, fare elevare le imposte (v. A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 235 e s.; Montesquieu, *Grandeur et Décadence*, cap. XXVIII, t. II, p. 324, ed. Lefebvre; Madvig, I, p. 450; Bouchard, p. 298 e 305; Baudi de Vesme, cap. II, § 2; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 68; Serrigny, n.° 407). Di là nacque uno spirito di fiscalità (sulla rapacità del fisco v. Salviano, *de Gubernatione dei*; Bethmann-Hollweg, III, p. 68; Serrigny, p. 6 e 7; v. Bouchard, p. 343 e s.) che ingenerò le confische, spingendovi gl'imperatori (v. Montesquieu, *Grandeur et Décadence*, cap. XV, t. II, p. 300 e 308, ed. Lefebvre, in-8°; Baudi de Vesme, § 74; Serrigny, n.° 635, 636, 638, 642; Willems, 5.ª ed., p. 620; Bouchard, p. 394, 395 e s.; Littré, *Etudes sur les barbares*, 2.ª ed., p. 45 e s.; Boecking, II, 1158; Bethmann-Hollweg, III, p. 69, nota 11; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 235 e s.).

[2]) V. Serrigny, n.ri 1065, 1122, 1123; Bethmann-Hollweg, III, § 123, p. 121 e § 134, p. 69; Hegel, *Staedtsverfassung*, p. 64, 79 e seg. Diocleziano inoltre fece praticare un catasto e un censimento più rigoroso (v. Lactant., *de mort. persecut.*, cap. 7 e 28;

tuzione quasi generale della regìa all'appalto delle imposte gerito da' pubblicani non soppresse certi abusi che per sostituirvi numerossimi agenti non meno corrotti [1]). La solidarietà e la responsabilità imposte ai senatori o *curiales* delle città finirono di rovinare quei *curiales*, [I, **323**] vale a dire la classe media, alla quale d'altra parte venivano imposti servizi pubblici d'ogni genere [2]).

L'esercito continuò ad essere posto — dopo i corpi brillanti e privilegiati della guardia imperiale riorganizzata, *domestici* e *protectores* — sotto la direzione suprema dell'imperatore, e sotto di lui, del prefetto del pretorio [3]). Ma Diocleziano sottopose i differenti corpi dell'esercito di linea a *Duces* e a *Comites* estranei ad ogni funzione civile [4]).

Se, nel regolare il dispotismo, questo imperatore giunse a ristabilire l'ordine materiale e la sicurezza per un po' di tempo almeno, egli non potè d'altra parte prevenire i conflitti fra gli associati all'impero, nè re-

---

Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 39; Bethmann-Hollweg, p. 69, nota 5; Baudi de Vesme, § 12; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 106, p. 903 e s.). Si sa d'altra parte, che i consiglieri municipali delle città (*Curiales* o *Decuriones*, a volte chiamati anche *Municipes*), furono trasformati in funzionari pubblici (v. Cod. Theod. XII, 1, 116, 119, 180, *de decurionibus*; Kuhn, I, p. 242, 244, 245; Walter, n.° 398; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 21, nota 48; Serrigny, n. 268, 269 e sopratutto 272 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 246 e s., § 49). Essi furono incaricati, come per una specie di servitù gratuita, d'una molteplicità di servizii dello Stato e segnatamente, per giro dell'esazione del tributo e dell'Annona (v. Cod. Theod., XI, 7, *de exaction.*, c. 11, 18, 20 e 26; Novella di Marziano, tit. II, § 2, *de indulg. relig.*; Walter, n.° 407). Questi *Curiales* rispondevano solidalmente del pagamento dei debiti scaduti (vedi Digesto, 50, 4, 18, § 26, *de munerib. et honor.*; Walter, n.° 407, note 38 e 40; Serrigny, n. 269, 270, 272, 653, 694). Questa fu una delle cause della rovina della classe senatoria o curiale delle città, vale a dire in realtà della classe media degli uomini liberi dell'impero (v. Novella di Majorian., *de Curialibus*, tit. VII; Hegel, *Die staedt. Verfassung von Italien*, p. 79 e s.; Bouchard, p. 323 e 503; Demangeat, *Cours. élém. de droit rom.*, 3.ª ed., p. 279 e s.; Walter, n. 396, nota 26; Serrigny, n. 214, 489; Madvig, II, p. 144). E ciò che ha sopratutto messo molto bene in luce Guizot nel suo primo *Essai sur l'Histoire de France*; v. anche Littré, *Etudes sur les Barbares*, 2.ª ed., p. 40 e s.; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 105; v. appresso le nostre note 73, 295, 297; de Broglie, *op. cit.*, II, p. 250 e 254; Ortolan, *Lég. rom.*, I, 444, 11.ª ed.

[1]) V. Walter, *Gesch.*, n.° 410; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 70, nota 12.

[2]) Vedi gli autori citati alla nota 2 della pag. 147, più sopra *in fine*.

[3]) Il Prefetto del Pretorio, il quale non era stato, in origine, che il comandante dei pretoriani, aveva acquistato, dopo il secondo secolo, importanti attribuzioni civili (v. Otto Karlowa, I, 2, § 99, p. 853, 854). Diocleziano gli conservò dapprima le sue attribuzioni militari che egli perdette più tardi (v. Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 39); Bethmann-Hollweg, p. 13, nota 15; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 196 e s.

[4]) Vedi il regno di Diocleziano, nella dotta *Histoire des empereurs* di Tillemont, e l'apprezzamento di Bethmann-Hollweg, III, § 135; A. de Broglie, *op. cit.*, I, p. 39 e s., 175 e s.; Ortolan, *op. cit.*, I, 426.

primere la corruzione e la frode che favorisce la monarchia assoluta: ed egli stesso riconosceva l'impossibilità, pel principe, di sfuggire agli agguati e alle manovre che l'assediavano da tutte le parti [1]).

Infine egli non riuscì nella sua persecuzione contro il Cristianesimo di cui non comprese l'avvenire [2]). L'intolleranza pagana di Galerio aveva perduto il suocero. Il successo del sistema di Diocleziano riposava in parte sulla sua potente personalità. A seguito della sua abdicazione nel 305, le discordie degli Augusti e dei Cesari misero capo alla dominazione unica di Costantino che finì per togliere a Licinio, nel 324, l'Oriente [I, 324] indispensabile alla sua dominazione. Così finì la tetrarchia di Diocleziano. « Questa concezione confusa, dice Zeller, *Histoires des Empereurs romains*, p. 428, ispirata ad una specie di sincretismo neoplatonico, aveva ingenerato il caos e prodotta una vera anarchia ».

Per aver fondata a Bysanzio una nuova Roma, Costantino non merita i rimproveri che gli hanno rivolti i Senatori e il popolo di Roma, perchè volle, come dice molto bene Bethmann-Hollweg, porre il centro dell'impero restaurato al punto capitale ove si trovava la chiave delle due parti del mondo. La durata dell'impero d'Oriente fino al XV secolo, ha giustificato Costantino agli occhi della storia [3]); e la divisione ulteriore dei due imperi, portata dalla forza delle cose, sotto i suoi tre figli, nel 337, non cessò che dopo dieci anni sotto Costanzo, a partire dal 350, e per poco altro tempo ancora sotto Giuliano, nel 360. Ben presto Valentiniano dovette separare ancora l'Oriente e lo affidò a Valente, suo fratello (364). Dopo il debole regno di Graziano, che fu obbligato a cercare un socio in Teodosio nel 379, nominato imperatore d'Oriente, costui riunì in un istante i due imperi, nel 392, per predisporne, nel 393, la divisione definitiva tra i suoi due figli. Essa non ebbe luogo che dopo la sua morte, sopravvenuta nel 395; ma si cercava di mantenere la grande idea di Diocleziano, l'unità dell'impero nella separazione delle due amministrazioni.

[1]) Vopiscus, in *Aurelian.*, cap. 43; Serrigny, p. 4 e 8; Guizot, *L'Eglise et la Société chretienne en 1861*, p 135 et 251.

[2]) V. Zeller, *les Empereurs*, 414.

[3]) Noi crediamo con Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 127, che Diocleziano servì gl'interessi dell'impero dividendolo (v. al contrario Montesquieu, *Grandeur et Décadence*, cap. XVII, t. II, p. 317 et 318, ed. Lefebvre), poichè era troppo vasto e non poteva essere governato da un solo. Questa divisione rispondeva d'altra parte alla distribuzione reale del romanismo e dell'ellenismo (v. anche A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 143 e s.; Madvig, I, p. 527, 585 e s.). Costantino non ebbe meno ragione di fondare una capitale nuova a Bysanzio. Infatti Costantinopoli, protetta dalla sua situazione topografica, costringeva le masse barbare a dividersi e a rifluire verso la sede dell'impero d'Occidente, condannato a perire. Ciò ha benissimo osservato Montesquieu (cap. XIX, t. II, p. 329) di cui Bethmann-Hollweg (III, § 128, p. 25) ha riprodotta l'opinione; v. A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 146 e s.

Checchè ne sia, Costantino aveva perseguito e completata la riforma dell'impero inaugurata da Diocleziano, e noi riassumeremo qui rapidamente le sue principali innovazioni. Egli conservò le quattro prefetture, quando fu solo padrone dell'impero per via della sua vittoria su Licinio. Infatti egli ne aveva già due prima, quella della Gallia e dell'Italia, come risulta, dal suo editto *de accusationibus*, c. 5, reso nel 314, e mantenne le due prefetture d'Oriente, nel 324. È in questo senso che Zosimo ha potuto dire che Costantino istituì quattro prefetture [1]), ma indebolì il potere dei prefetti del pretorio creando dei *Vicarii* anche nelle loro circoscrizioni immediate [2]), e sopratutto togliendo loro ogni comando militare, per conferirlo ai due capi dei soldati, *Magistri Militum*, l'uno per la fanteria (*Magister peditum*), l'altro per la cavalleria (*Magister equitum*). Significava spogliare delle sue più minacciose prerogative ciascuno dei vice imperatori. La separazione delle funzioni civili e delle funzioni militari [I, 326] fu d'altronde perseguita in tutti i gradi. Fu così che, anche negli uffici dei governatori delle provincie, gli *officiales* cessarono d'esser tratti dall'esercito e conservarono soltanto, a titolo onorifico, il nome di *militia* e delle insegne militari [3]).

Costantino regolarizzò il servizio di questi impiegati, e interdisse loro d'esigere dal pubblico quelle *sportule*, che più tardi si fu obbligati di legalizzare limitandole [4]). Egli estese queste modificazioni alla corte e all'am-

[1]) Zosimo (II, 33), parlando dell'istituzione delle quattro prefetture fatta da Costantino, ha tratti in errore alcuni storici moderni (v. Montesquieu, *Grand. et Decad.*, cap. XVII, t. II, p. 315, ed. Lef.; Boecking, *Notitia*, I, 120). Ma vedi Bethmann-Hollweg (*Civilprocess.*, II, § 127, p. 14, nota 20); *Zeitschrift f. gesch. Rechtswissenschaft*, IX, p. 85, e Gothofredo in *Notitia dignit. codic. Theodos.*, VI, 2, p. 9; Otto Karlowa sulla gerarchia amministrativa, v. *op. cit.*, I, 2, § 97, p. 828 e s.

[2]) Le modificazioni apportate all'istituzione dei *Vicarii* sono indicate da Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 127, p. 4 e sopratutto § 132, p. 52 e 53.

[3]) La *Cohortalis militia* (v. Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 101) portava il budriere, *cingulum* (v. Cod. Theod., XIV, 10, 1, § 1) e godeva di certi privilegi dei militari (v. Cod. Theod., VIII, 7, 12; C. J., VIII, 4). La separazione degli impieghi civili e dei servizi militari fu compiuta da Costantino (v. Kuhn, *Staedtisch. Verfassung*, I, p. 156; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 15 e § 142, p. 135 e s.). Ma la Cancelleria imperiale conservava ancora per ricordo il nome di *legio prima adjutrix nostra*, sotto Giustiniano (v. Lydus, *de Magistrat.*, III, 3; Cod. Justin., XII, 53, 3, *de appell. praef. praetor.*). I soli capi dell'esercito ebbero soldati impiegati nel loro ufficio (v. *Notitia dignitat. Orient.*, c. 4, § 2; c. 7, § 2; c. 8, § 2; Boecking, *ad notit.*, I, p. 197; Bethmann-Hollweg, III, § 142, p. 136, nota; confronta Gothofred., ad. c. 7, Cod. Theod., *de susceptor.*, XII, 6).

[4]) Gl'impiegati che ricevevano dallo Stato delle prestazioni in natura, *Annona*, che furono dopo valutate in denaro, *Adaeratio*, dovevano contentarsene (v. Costantino, c. 3, Cod. Theod., *de numerariis*, VIII, 1). Egli interdì loro d'esigere ogni mancia (*Sportulae*) sotto pena di vedersi tagliare le mani (Cod. Theod., I, 16, 7, *de offic. rector.*). In genere le costituzioni di questo imperatore furono accompagnate

ministrazione centrale. I servizi del palazzo furono da allora in poi avocati alla direzione del prefetto del pretorio o sottoposti al *Maestro degli offici* vero ministro di Stato e della polizia generale [1]); egli designò come ministro della Giustizia, al posto, non dell'antico *Quaestor candidatus principis*, ma del presidente del Consiglio o *Praepositus consistorio*, il *Quaestor sacri palatii*, incaricato ugualmente della legislazione [2]). Il ministro del

da sanzioni tanto rigorose, che non potettero esser messe in pratica e gli abusi trionfarono (v. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, II, p. 159, nota 21 e III, § 127, p. 16; Otto Karlowa, I, 2, § 101, p. 874 e s.

[1]) L'alta importanza del Capo degli uffici, *Magister officiorum*, come ministro, fu accresciuta da Costantino a spese delle attribuzioni del Prefetto del Pretorio, (v. Lydus, *de mag.*, II, 10, 25; III, 41; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 17, nota 35; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 207 e s.; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 97, p. 830 e s.) che perdette la direzione dei servizi del palazzo, *Officia palatina* e delle *Scolae* o compagnie come quella degli *Agentes in rebus*, o ispettori di polizia e dei *Curiosi*, o ispettori ambulanti (v. C. Theod., VI, 27, 28; C. J., XII, 20, 22.; C. Th., VI, 29; C. J., XII, 23). Tuttavia il servizio personale della corte fu affidato al *Proepositus sacri cubiculi*, o gran ciambellano, *Notit. dign. Or.*, cap. 9; Cod. Theod., VI, 8, 1; C. J., XII, 5 avente sotto i suoi ordini il vice ciambellano, *Primicerius sacri cubiculi*, (*Not. Dig. Or.*, cap. 1, n.° 11; Boecking, *ad. Not. dig. Or.*, cap. 14), il quartier-mastro o *Castrensis sacri palatii*, il custode della guardaroba (*Comes sacrae vestis* (v. Walter, n.° 361). Dopo la caduta del Prefetto del Pretorio Rufino, accusato di alto tradimento, nel 395 (v. J. Lydus, II, 10, 11; III, 23, 40), il Capo degli uffici acquistò ancora la direzione delle poste e il diritto d'emettere dei permessi di far uso della posta pubblica, *Cursus publicus*, *facere evectiones* (v. *Notit. dig. Or.*, cap. 10, § 3; cap. 8, 9, 22, 35, 47; Cod. Theod., VIII, 5; C. J., XII, 51, *de Cursu publico*; Walter, n.° 365). Si può consultare sui progressi dei poteri del Capo degli offici, Kuhn, I, p. 186, 187 e Bethmann-Hollweg, III, p. 17, 102; Otto Karlowa, § 97. Egli ebbe anche il diritto d'introdurre gli ambasciatori stranieri o d'accordare udienze alle parti (v. Cassiodoro, *Var.*, VI, 6; Ammiano-Marcellino, XXIV, 5, 7; Cod. Theod., I, 9; C. J., I, 32; XII, 6; *Notitia dig. Or.*, cap. 10, *occ.*, c. 8). Egli aveva sotto di sè l'*Officium* o il *Magisterium admissionum* (Amm.-Marcel., XV, 5, 18; XXII, 7, 2; Cod. Theod., VI, 2, 18 (12), *de senatoribus*). Il Serrigny presenta, n. 83, 97 e 98, con ragione, questo ministro, come un ministro di Stato e della sicurezza generale; ciò che era sfuggito al dotto Naudet nel suo *Mémoire sur la police des Romains sous l'empire*, *Recueil de l'Académie des sciences morales*, t. VI, p. 763, 770. Il *Magister officiorum* ottenne anche, dopo la morte di Rufino, la direzione delle fabbriche d'armi e degli arsenali (J. Lydus, *de magistr.*, II, 10; III 40; C. J., XII, n. 1; Walter, 419). Egli aveva già la sorveglianza generale degli uffici del palazzo, *Officia palatina*, e quella del corpo degli agenti intitolato *Scholae palatinae* (v. Cassiod., *Var.*, 6; Walter, n. 364, 366, Serrigny, n. 84 e 89, n.° V, 90).

[2]) Il *Quaestor sacri palatii* (v. Cod. Theod., I, 8; VI, 9; Cod. J. l. 30; Symmac., *Epistol.*, I, 25; IV, 50; Zosimo, V, 32; Cassiodoro, *Var.*, VI, 5; Procop., *de Bello Persico*, I, 24; Walter, n. 365; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 97, p. 833 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 208 e s.) è stato presentato da certi autori (v. Serrigny, n.° 81), a cagione della sua denominazione, come un funzionario derivato dall'antico *Quaestor*

tesoro pubblico ricevette da Costantino ugualmente, in cambio del titolo di *rationalis summae rei*, senza dubbio con le sue nuove attribuzioni, il titolo di *Comes sacrarum largitionum*, superiore in grado al ministro del dominio privato, *Comes rei privatae* [1]).

Inoltre il principe riorganizzò l'esercito, e le sue vittorie sul Reno, e sul Danubio, sembrano bene attestare [I, **327**] che questa riorganizzazione fu salutare ed efficace malgrado le critiche parziali di Zosimo, che gli attribuisce lo spostamento delle linee delle frontiere e l'abbandono di queste linee ai barbari, infine l'indebolimento del sistema militare in genere [2]). Se egli diminuì la forza delle legioni, ne aumentò il numero; d'altra parte stabilì alle frontiere de' *Limitanei*.

candidatus principis: ma quest'ultimo non era che un giovane incaricato di recare al Senato i progetti di senato-consulto emanati dal principe sotto il titolo d'*Oratio principis*. Ora il questore del sacro palazzo, Presidente del Consiglio di Stato e vero Cancelliere del Basso Impero, non può avere una così umile origine. Bethmann-Hollweg (III, § 127, p. 17, nota 36) lo rapporta piuttosto, secondo Mommsen, (*de Caelii Saturnini titulo Epistula*, p. 69), all'antico *Praepositus Consistorio*. Sia quel che si voglia, questo questore aveva dei segretari presi negli *Scrinia* del palazzo, ma punto *Officium* proprio (v. Serrigny, n.° 82).

[1]) Il titolo di *Comes sacrarum largitionum* (v. Cod. Theod., I, 10; Cod. J. l. 32, *de officio comitis sacrar. largit.*; *Notitia dignitat. Or.*, cap. 12; *Occid.*, cap. 10; Cassiod., *Var.*, 6, 7) apparve solo nel 340 (v. Cod. Theod., XII, 1, 30; et., X1, 1, 10 e C. J., l. 32). Fu dato all'antico *Procurator a rationibus*, più tardi *Rationalis summae rei*, rimpiazzato allora in caso di bisogno da un *Vicarius*. Il nuovo titolo di *Comes S. L.*, attribuito a questo ministro prova l'importanza che Costantino voleva annettere al capo del tesoro pubblico, che ottenne, del resto, la denominazione d'*Illustris* (v. T. Mommsen *de C., Caelii, Saturnini titulo Epistula*, p. 43 e 5; vedi le iscrizioni delle leggi 30, Cod. Theod., *Decurionibus*, XII, 1, nel 340, e 5, Cod. Theod., *de exation.*, XI, 7, nel 345; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. e s.; Walter, n.° 365; nota 33 e n.° 405, nota 4; Mispoulet, *Instit. polit. des Romains*, Parigi, 1883, tit. II, p. 296; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 97, p. 837 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 204). Noi dobbiamo tornare minutamente sulle attribuzioni di questo ministro e su quelle del *Comes rei privatae*, o Ministro del dominio della corona. Ma la denominazione di *Sacrae largitiones* o *remunerationes*, pel primo tesoro, prova solamente che esso era a libera disposizione del principe per le liberalità o benefici da concedere, *dona regalia*. Ma ciò non impediva di devolvere al bisogno queste risorse ai servizi pubblici (v. Cassiodoro, *Var.*, VI, 7; Boecking, *Notitia dignit.*, II, p. 330; Bethmann-Hollweg, III, p. 72, nota 28). I preposti del *Comes S. L.*, in provincia si nominano, o, come altra volta, semplicemente *Rationalis* o *Rationalis Vicarius*, in ogni diocesi, o probabilmente dal tempo di Costanzo, *Comes largitionum* (v. T. Mommsen, *de C. Cael. Saturnin. titul. Epist.*, p. 20, 46 e s.; *Notitia dign. Or.*, 12, § 2; *Comes et rationalis summarum Aegypti; Occid.*, cap. 10, § 1; *Comes largitionum per Illyricum, Italicianarum*, etc., Otto Karlowa, *op. cit*, § 97, p. 838 e s. 845).

[2]) Costantino aveva creato due comandanti generali, l'uno per la fanteria e l'altro per la cavalleria (v. Zosimo, II, 33); egli riorganizzò l'esercito, *novando militiae ordine* (Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 41). Egli non ha effeminate le legioni,

Nell'intento di fortificare il suo governo col prestigio delle dignità, Costantino regolò la serie degli onori fissandone e completandone la gerarchia dei gradi e annettendovi alcuni privilegi, segnatamente delle immunità di diversa natura, come quella degl' incarichi straordinari e degli incarichi sordidi (*munera extraordinaria et sordida*); e, dal punto di vista della giurisdizione, Zosimo [1]) attribuisce a Costantino l' invenzione della classe dei *nobilissimi*, includendovi i Cesari, i membri della famiglia imperiale, comprese le donne, che venivano per grado prima dei Prefetti del pretorio. Poi venivano i funzionari della corte o dello Stato che formavano la prima classe dell' ordine sociale. Essa comprendeva non solo i magistrati o impiegati in attività di servizio *in actu positi*, ma anche quelli in disponibilità [I, **328** | *vacantes* [2]),

Costantino creò e vi aggiunse quelli che portavano il solo titolo di *honorarii*, e che compongono l' ordine distinto degli *honorati* [3]). Tutti questi

conducendole nell'interno, come racconta Zosimo, II, 34) poichè questo imperatore vinse i Franchi e gli Alemanni sul Reno, e i Goti e i Sarmati sul Danubio (v. intanto Montesquieu, *Grandeur et Decadence*, cap. XVIII, t. II, p. 318 ed. Lefèbvre, e confronta Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 26, nota 3). Più tardi, ai grandi capi della Corte del principe, *Magistri militum praesentales*, vennero ad aggiungersene altri, incaricati con una dignità uguale, della difesa di alcune parti dello Stato. Dopo la divisione dell'impero, ve ne furono, in genere, tre nell'Occidente e cinque nell'Oriente (v. Zosimo, II, 33; IV, 27; Lydus, *de magistr.*, II, 10; III, 40). La c. 1, Cod. Theod., *de annona*, parla d'un *ex-Magister equitum et peditum*; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 14, nota 21; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 98, p. 860 e s.; Walter, n.° 363; Serrigny, n.° 63 e 120 a 123, 359 o s.; v. A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 219 e s.).

[1]) Si può consultare sull'ordine dei gradi: Zosimo, II, 39; Serrigny, n.° 24 e Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 22; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 101, p. 870 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, t. II, p. 186 e s.; Ortolan, I, n.° 478.

[2]) La distinzione dei funzionari *In actu positi* e *vacantes* è posta nei Codici Theodosiano, VI, 22 e Giustinianeo, XII, 6, 2 (v. Walter, n.° 402, nota 22). I *Vacantes* avevano il titolo della loro funzione il più sovente concessa in ricompensa di servizi resi in un impiego inferiore; ma non erano impiegati che straordinariamente (v. J. Godfroi, ad c. 4. C. *de primicer.*, VI, 10 e C. 1, Cod. Theod., V, 18, *de comit. vacant.*) e la loro formula di nomina presso Cassiodoro (*Var.*, VI, 10, 11); Cfr. Walter, n.° 402, nota 23; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, 15; 101, p. 570 e s.

[3]) I funzionari *honorarii* o senza impiego determinato furono così nominati da Costantino quando ottennero per diploma un titolo onorifico (v. nel 325, c. I, Cod. Theod., *de honor. codicill.*, VI, 22; Theod. e Valentin., c. 8, § 2, 4 h. nel 125; c. 1, C. J., XII, 8, *ut dignitat. ordo*; Novella Theod., XXV, 4; XV, 2, § 3; Novella Justin., 70; Walter, n.° 402, nota 24; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 186 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 22; Serrigny, n.° 400). Fra i dignitari dello stesso grado, quelli che erano in attività di servizio, *In actu positi*, venivano prima dei *Vacantes* e questi prima degli *Honorarii* (v. Cassiodoro, *Var.*, VI, 10, Cod. Theod., *de primicer*, VI, 10, 4; VI, 22, 5 a 8 *de honor. cod. C. J.*, XII, 802, *ut dignitat. Ordo*; Walter, n.° 402, nota 25). Questi ultimi componevano l'ordine privilegiato degli *Honorati* (v. Godefroy, ad c. 1; Cod. Theod., *de offic. jud. civil.*, I, 20; Bethmann-

funzionari furono distribuiti in cinque classi: *illustres* [1]), *spectabiles*, *clarissimi*, *perfectissimi et egregii* [2]). Al disopra di essi Costantino immaginò il titolo di *Patricius* destinato a rimpiazzare la nobiltà di razza estinta al suo tempo, il patriziato *patricius* [3]). La dignità di conte, *Comitiva*, che

Hollweg, III, p. 22, 38, 190; Walter, n.° 400, 417, nota 31; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., 1884, p. 563, 591; nota 8; 634), le cui funzioni comportavano almeno il titolo di *Clarissimi* ed erano rivestiti d'un gran numero d'immunità (Kuhn, *Staedttisch. Verfassung*, I, p. 199 a 203; cfr. C. J., XI, 19; Cod. Theod., V, 8) rileva in proposito un errore di Raynouard (*Histoire du droit municipal*, I, 17, p. 83, Parigi, 1829; confronta Serrigny, n. 280, 281, 1069; Otto Karlowa, I, 2, p. 871 e s.).

[1]) L'ordine delle dignità è regolato dal Codice Theodosiano, VI, 5 e più tardi dal Codice Giustinianeo, XII, 8, *ut dignitatum ordo servetur*. I titoli seguenti di questo libro si occupano del grado di ogni magistratura, che è del pari enunciata gerarchicamente nella *Notitia dignitatum utriusque imperii*. Le tre prime classi di dignità, *Illustres*, *Spectabiles*, *Clarissimi*, appartengono all'ordine Senatorio col predicato di *Clarissimi*. I *Perfectissimi* e gli *Egregii*, al contrario, erano reputati appartenere all'ordine equestre, che, del resto, scomparve dopo Costantino. Esso non si mantenne che come istituzione municipale nelle due capitali (v. Willems, p. 561, nota 7, 5.ª ed.) e da quell'epoca il predicato di *Egregius* fu abolito (v. O. Hirschfeld, *Untersuchungen*, Berlin, 1877, p. 273, nota 4); quello di *Perfectissimus* restò a funzionari inferiori (*Notit. dign. Occid.*, 45). Del resto ogni funzionario saliva successivamente di grado (v. Amm. Marcell., XXI, 16). Osserviamo d'altronde che le espressioni di *Clarissimus* o di *Perfectissimus* erano spesso adoperate in maniera generica (v. Boecking, *de Notit. dignit.*, II, p. 176 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 127, nota 53; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 101, p. 871 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 186 e s.).

[2]) La classe degli *Illustres* comprendeva, nell'impero d'Oriente, il Prefetto del pretorio d'Oriente, quello dell'Illyria, i cinque capi della milizia, il Prefetto della città di Costantinopoli, il gran Ciambellano, *Praepositus sacri cubiculi*, il Capo degli offici, il Ministro del tesoro pubblico, quello del tesoro della corona, il Conte della cavalleria del palazzo, *Comes domesticorum equitum*, il Conte della fanteria del palazzo, *Comes domesticorum peditum* etc. (v. Bethmann-Hollweg, III, p. 94 e s.). I Consoli, senza importanza politica nè pratica, conservavano il primo grado fra gli *illustres*. Vedi per le altre dignità la *Notitia dignitatum Orientis*, con le note di Boecking; Serrigny, n.° 125 e s., e Willems, 5.ª ed., p. 561 e s. Bisogna osservare che gl'*Illustres* erano sottoposti alla giurisdizione eccezionale del principe o del suo delegato (v. c. 3, C. Just., *ubi senator. vel clar.*, III, 24). Il titolo d'*Egregius* che figura in cinque leggi di Costantino era accordato come ricompensa a certi agenti (v. Godefroy, *ad.* c. 1, Cod. Theod., *de honorar.*, *Codicill.*, VI, 22.

[3]) Il titolo di Patrizio, *Patricius*, creato da Costantino (v. Zosimo, II, 40; Godefroy, ad. c. 1, Cod. Theod., *de annon. et tribut.*, XI, 1; Tillemont, *Hist. des emp.*, t. IV, p. 285; Serrigny, n.° 52) fu concesso con un vitalizio, come una specie di Consolato onorario a quelli che avevano adempiute funzioni elevate o a certi senatori. Esso dava diritto a prender grado dopo i Consoli e prima del Prefetto del pretorio (v. Cassiodoro, *Var.*, VI, 2; Zosimo, II, 40; Cod. Theod., VI, 6; C. J., XII, 3; Novella LXVII di Giustiniano nel 537; Symmac., *Epist.*, IV, 8; Novella Theod., XLVIII; Godefroy, ad. c. 1, Cod. Theod., *de Consul.*, VI, 6; Bethmann-Hollweg, III, p. 23, 96; Serrigny, n. 51 a 56; Walter, n. 368; Willems, 5.ª ed., p. 560, nota 5;

aveva la sua origine negli antichi compagni dell'imperatore, *Comites, Amici Augusti*, fu del pari puramente onorifica. Costantino vi stabilì tre gradi: *comes ordinis primi, secundi, tertii* [1]). Essa era concessa a funzionari civili o militari, (vi furono anche dei *comites vacantes*) [2]), e a dei decurioni che avevano occupate tutte le cariche municipali [3]). L'ultima classe della società comprende nelle città, i plebei, *plebs, viles personae* [4]), nella campagna i *coloni* [5]), quasi assimilati agli schiavi, soggetti alla

Mispoulet, I, p. 330, 331; Madvig, I, p. 592; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 188 e s.). Questa dignità non poteva cumularsi con altre cariche (v. Cod. Theod., V, 6, 1; C. J., XII, 3, 1, 3; Novella LXII, cap. II, 2.ª ed., Osenbrügg.). Fu così che il patriziato fu accordato a molti governatori di provincia ed anche dagli imperatori Byzantini a re barbari o franchi, come a Odoacre e forse a Clodoveo (v. Gibbon, *Decadenza*, cap. XXXVIII; Bethmann-Hollweg, III, p. 27, nota 9; Otto Karlowa, *op. cit.*, § 101, p. 873.

[1]) Vedi sulla *Comitiva*, Cod. Theod., VI, 13 a 21; Cod. J., XII, 11 a 15; Godefroy, *ad* Cod. Theod., VI, 3; C. J. L. VI, n. 1674, 1690, 1699, 1717, 1725, 1739, 1748, 1764; Kuhn, *Staedtisch Verfassung*, I, p. 19; Mommsen, *de Cael Saturnin. titul.*, 1865; Willems, 5.ª ed., p. 560, nota 2; Mispoulet, I, p. 332-333; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 101, p. 872 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 193 e s.

[2]) Sui Conti *Vacantes*, v. Godefroy, *ad Cod. Theod.*, VI, 18 e una formola di nomina appo Cassiodoro, *Var.*, VI, 12.

[3]) Si accorda ai *Curiales* che hanno disimpegnata tutta la serie delle funzioni municipali il titolo di Conte (v. Cod. Theod., XII, 1, 75, 109 e s.) *de decurionibus*; Orelli, n.° 1108.

[4]) La plebe delle città, *Plebs urbana*, viveva oziosa a spese dell'*annona* della capitale o del comune (v. Walter, n.° 395; Willems, 5.ª ed., p. 617, 634; Madvig, II, p. 445). Essa fu esentata, almeno da Licinio, dalla *Capitatio humana* (v. Kuhn, I, p. 285, nota 2123; Cod. Theod., XIII, 10. 2; C. J., XI, 48, 1). Essa riceveva anche del pane nella capitale. La maggior parte dei plebei erano classificati per corporazioni (*Corporati* o *Collegiati*), i primi soggetti ad alcuni servizi municipali (v. Kuhn, I, p. 75-83; Bethmann-Hollweg, III, § 127, e Serrigny, n. 1065, 1122 a 1126; Bouchard, p. 505 a 507; Otto Karlowa, I, 2, § 106, p. 910 e s.); A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 235 e 237.

[5]) La condizione dei coloni legati alla gleba è stato oggetto di numerosi lavori (v. Karlowa, I, 2, § 108, p. 918 e s.; C. Demangeat, *Cours élém. de droit romain*, 3.ª ed., 1876, p. 228 e s.; Heisterberg, *Die Entstehung des Colonats*, Leipzig, 1876; Serrigny, n. 1128 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 637 e s.; Petitbien, *Essai sur le colonat*, Nancy, 1878; Duruy, *Les condit. social au temps de Costantin, Recueil des mémoires de l'Académie des sciences morales*, 1885, p. 755 e s.; Boecking, *Notitia dignit.*, II, p. 1044 e s.; Marquardt J., *Staatsverwaltung.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 258 e s.; Révillont, *Revue historique du droit fr. et etranger*, 1857, I, p. 44, II, 64; Wallon, *Histoire de l'esclavage*, III, p. 270-713; Walter, n. 422 e 510; Kuhn, I, p. 257; Accarias, *Précis de droit romain*, 3.ª ed., 1879, I, n.° 44, p. 103 e s.; Ortolan, *Hist. de la législation rom.*, 11.ª ed., riveduta dal Labbé, Paris, 1880, n.° 488, p. 385 e s.) *). Sulla *Plebs rustica* (v. Wil-

*) Fustel de Coulanges, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris, 1885; Segrè in *Archivio giuridico* vol. 42-46; Schulten in *Hermes*, vol. 29; Schulten, *die rom. Grundherrschaften*. Rostowzew (M.), *Studien zur Geschichte des Romischen Kolonates*, Leipzig 1910.

capitatio humana, alle pene infamanti e alla tortura. La differenza degli ordini era indicata nella città da vestimenti distinti [1]), le precedenze erano assicurate, e ogni [I, **329**] usurpazione severamente proibita come una specie di sacrilegio [2])

Costantino e i suoi successori svilupparono ancora il sistema che tendeva a vincolare i lavoratori liberi delle città in corporazioni invariabili e ereditarie, molte delle quali erano soggette a servizi gratuiti verso lo Stato come i *Naviculariі* [3]). Anche le funzioni inferiori dello Stato come quelle della curia, negli uffici dei governatori di provincia, nelle miniere e nelle fabbriche imperiali e nell'esercito, divengono ereditarie; e quelli che cercano di sottrarsi alla loro carica sono rivendicati dalle corporazioni o dai capi del servizio ai quali appartengono [4]) Gli impieghi supe-

lems, 5.ª ed., p. 637; Kuhn, I, p. 285; Bethmann-Hollweg, III, 23; Cod. J., XI, 54; Cod. Theod., XI, 1, 14, 26; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 108, p. 913 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 257 e s.).

[1]) V. Cod. Theod., XIV, 10. *de habitu quo uti oportet intra urbem.* Vi sono, per ogni dignitario, insegne speciali raffigurate sul brevetto o codicillo di nomina e un'uniforme militare con cinghia in cuoio rosso, *cingulum*, e scudo d'oro (v. Boekking, *Not. dign.*, I, 171, 172; Lydus, *de magistr.*, II. 13, 14; Cassiodoro, *Var.*, VI, 15, 21). Ma gli *Honorarii*, non avendo diritto al *cingulum*, possono usare alcuni veicoli (C. J., XI, 19; XII, 8, 2). La legge regolava del pari il cerimoniale delle visite, *Salutationes*, e il diritto al bacio di alcuni funzionari, *Jus osculandi* (v. Cod. Theod., VI, 24, 4; XII, 1, 109; Willems, 5.ª ed., p. 561; Karlowa, I, 2, § 102, p. 875 e s.

[2]) Era punita severamente ogni usurpazione di grado (v. Cod. Theod., VI, 5, 2; C. J., XII, 8, 1, *ut dignitat. ordo servetur*, costituzione resa da Graziano, Valentiniano e Theodosio).

[3]) Sull'ordinamento delle corporazioni stabili e ereditarie, cominciato da Alessandro Severo (v. Lamprid., *Sever.*, 33; Serrigny, n. 1065 e s.; 1074, 1113, 1122, 1124, 1125); Willems, 5.ª ed., p. 582, 602 e s., 644; Kuhn, I, p. 75 a 83, Bouchard, p. 365 505 a 507; Hegel, *Staedtverfassung*, I, p. 79 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 21 e s.; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 107, p. 913 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 240 e s.). Quanto ai *Naviculariі* (V. Cod. Theod., XIII, 5, 4, 14, § 3, 18; XIII, 6, 1, 7, 9, 10, *de praed. navicul.*). Pei servizi dei decurioni (v. Cod. Theod., XII, 1, 116, 119, 180, 183, *de decurionibus;* Lituré, *Etudes sur les barbares*, 2.ª ed., p. 40 e s.; Zeller, *Histoire des Empereurs*, 4.ª ed., p. 520 e s.). Quanto alle *provinciales functiones* cfr. C. J., II, 7, 3, *de advocat. divers. jud.*). È una specie di comunismo cesareo organizzato dallo Stato.

[4]) V. Cod. Theod., VI, 30, 16, *de Palatin's sacrarum largition.*, sul diritto di rivendicazione dei membri della corporazione, *Collegiati*, da parte di questa, v. anche Cod. Theod., XIV, 7, 1, *de collegiatis*; C. J., XI, 17, *de colleg.*, C. Th., XII, 1, 62, 162, *de decurion.*; C. 8, 10, 18, 20, *de pistor.*, XIV, 3, c. 14, 19, *de Naviculariis*, XIII, 5; Serrigny, n.° 1075; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 22. Nulla poteva sottrarre alla loro situazione quelli che erano chiamati anche *Conditionales* (v. c. 1, Cod. Theod., *de his qui conditionem propriam relinquerunt*, XII, 19). Essi non potevano sfuggire nè col servizio militare (Cod. Theod., c. 12, *de veteranis*, VII, 20) nè con quello del principe (Cod. Theod., c. 16, *de palatinis*, VI, 30), nè con l'impegnarsi negli ordini

riori della corte o dello Stato, della scienza o dell'arte, e, a partire dal tempo di Costantino, gli ordini sacri procurano solo l'immunità da queste cariche, *immunitas* [1]). Resta inoltre un piccolo numero di agricoltori liberi, *agricolae*, di proprietari, *possessores* [2]), che impiegano essi stessi la grande massa dei coloni, *adscriptitii*, *censiti*, *coloni*, *inquilini*, o *originarii*, *tributarii* [3]).

sacri o monastici (Novella di Valentiniano III, titolo XV, *de corporatis urbis Romae*), nè con un rescritto imperiale (Cod. Theod., c. 2 *de collegiatis*, XIV, 7). Ciò s'applica anche ai *corporati* delle corporazioni infime (Serrigny, n.° 1076) addetti all'estinzione degli incendi a Costantinopoli (V. Lydus, *de magistr. rom.*, I, 50, in fine; C. J., c. 5, *de commerc. et mercator.*, IV, 63; Kuhn, I, 3, p. 80 e s.; Novella Valentin. III, tit. 5, § 2; Walter, n.ri 380, 386, nota 112 e n. 400; Boecking, *ad Notit. Dignitat. Orient.*, p. 178.

[1]) Vedi sulle immunità, Digesto L. 5; Cod. Theod., XII, 17; XIII, 3, 4; C. J., X. 60 e 67; Willems, 5.ª ed., p. 644; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 236 e s.; Kuhn, I, p. 223, 225, 226, 250; Serrigny, n.° 908). Per i carichi sordidi (v Godefroy, *Paratitla ad Cod. Th.*, IX, 16; Novella Valentin., tit. X, § 3; Walter, n.° 398; Kuhn, I, p. 67; Serrigny, n. 907; Souchard, p. 307-309, 316-319; Willems, 5.ª ed., p. 644. Nel 451 una Novella di Theodosio, XXI, § 3).

[2]) I *Possessores*, nello stretto senso, erano proprietari non *curiales* (v. Dig. L. 9, 1, *de decretis ab ordine;* C. Th., XI, 22, *ne collat. trans.* Ma gl'immobili appartenevano spesso ai membri della Curia della città o ai senatori della capitale o ad antichi funzionarî, *Honorati* (v. Serrigny, n.ri 282, 1069, 1071; Willems, 5.ª ed., p. 602, 615, 616, 643, 644; Kuhn, I, p. 270, 281 e s.; Walter, n.° 400, nota 89; Madvig, II, p. 370; Otto Karlowa, op. cit., I, 2, § 105, p. 902, e § 108, p. 924; de Savigny, *vermischte Schriften*, II, p. 75 e s.). Si rappresentano, in genere, i *Possessores* come accoppati dal fardello dell'imposta *Capitatio terrena et Praebitio tironum*. Onde, spesso, essi lasciavano le loro terre incolte, *Agri deserti*. Erano chiamati principalmente *Agricolae* i piccoli proprietarî, il cui numero diminuiva di continuo. (V. Littré *Etudes sur les Barbares*, 2.ª ed., p. 38 e s.; Walter, n.° 423), per via dei loro oneri (Amm. Marcell., XVI, 5) che li costringevano sia a cercare la protezione d'un grande proprietario influente, per sfuggire al pagamento dell'imposta (v. Salviano, *de Gubernatione dei*, V, 7, 8; Libanius, *de Patrocin.*, 3; Novella di Majorano, IV, § 2), malgrado l'interdizione severa dei *Patrocinia vicorum* (v. C. Th. XI, 24; C. J., XI, 53; Voigt, *Drei Constitutionen epigraphic*, p. 225, 226; Serrigny, n.ri 1175 e s.), sia a lasciare, come s'è detto precedentemente, le loro terre incolte, sia anche da impegnarsi come coloni sulle terre dei ricchi (Salvian., *de Gubern. dei*, V, 8, Novella di Valentiniano, III, tit. XXX, § 5; Cod. J., XI, 47, *de agricolis;* Walter, n.° 510, nota 83 e s.). Vedi, intanto, sull'esistenza della piccola cultura da parte di coloni liberi, Mommsen, *Uber d. decret des Commodus für d. saltus Burunitanus, im Hermes*, XV, p. 408 e s.; e Otto Karlowa, op. cit.; I. 2, § 108, p. 924 e s.

[3]) La miseria dei coloni, sottoposti alla *Capitatio humana* e al reclutamento, era grande, malgrado tutta la protezione e i regolamenti imperiali. (v. Willems, 5.ª ed , p. 602, 617, 637; Petitbien, *Essai sur le colonat*, Nancy, 1870; Serrigny, n.ri 130, 1138, 1172, 1173; Karlowa, op. cit., I, 2, § 108, p. 918, 923 e s.).

Costantino, coerentemente all'antico sistema economico dei Cesari, dotò Costantinopoli dal punto di vista dell'annona, [I, **330**] del pane e delle distribuzioni d'olio e di vino, dei privilegi di Roma stessa [1]). Soltanto egli non creò nella nuova capitale un Prefetto dell'annona e tutto questo servizio rimase sottoposto immediatamente al Prefetto della città di Costantinopoli, *Praefectus urbi*, istituito da Costanzio nel 359 e messo egli stesso sotto la sorveglianza diretta del principe e non del Prefetto del pretorio [2]). In genere, Costantinopoli fu provvista delle stesse istituzioni di Roma, come d'un Prefetto dei *vigiles* etc. rimpiazzato più tardi sotto Giustiniano, da un *Praetor* del popolo [3]), e da un *Magister census* [4]),

[1]) La nuova capitale, Costantinopoli, ebbe la sua *Annona civica* e il suo *Canon frumentarius* (Amm.-Marcell., XXVIII, I, 17; Godefroy, ad Cod. Th., c. 7, *de Naviculat.*, XIII, 5; c. 1, Th. *de frum. Alexandr.*, XIV, 6; Edict. Justin., XIII, cap. 4 a 8; Walter, n.° 301; Serrigny, n.ri 345, 348 a 354; Willems, 5.ª ed., p. 580 e s.; Bouchard, p. 131; A. Pigeonneau, *de Convectione urbanae annonae*, Parigi 1876, p. 84-111; Godefroy, *ad Codic. Theodos.*, XIII, 5; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 100, p. 863 e s.; A. de Broglie, op. cit., II, p. 180 e s., 249 e s.).

[2]) Sul Prefetto dell'Annona, in generale (v. Mispoulet, *Les Institutions politiq. des Rom.*, I, p. 286, 321, 334; II, p. 239; Walter, n.ri 381, 382; Böcking, *Notitia*, II, 177-180). Malgrado l'asserzione erronea di Pancirolle (*Not. dig. Or.*, cap. XXVI, seguita da alcuni moderni (v. Serrigny, n.° 344; Bouchard, p. 58 e 133), Costantino non creò un Prefetto dell'Annona a Costantinopoli, ove la sua missione, fu compiuta direttamente dal *Praefectus urbi* (v. Lydus, *de magistr.*, III, 88; Walter, n.° 28, nota 48). Il Pretore gli è sostituito nelle leggi 2, § 2, C. J. *de his qui ven. aetatis*, II, 45, e 2, cap. Th. Cod., eod. tit. II, 17). Il Prefetto dell'Annona decideva anche nei processi che erano connessi (C. 12, Cod. J., *de palat. sacrar. largit.*, XII, 24, v. Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 64, 67 nota 67; Boecking, *Notit.*, I, p. 177, e II, p. 177; Willems, 5.ª ed., p. 580; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 120, 137 e *im Philologus*, *Die Getreideverwaltung*, p. 1-18; Otto Karlowa, op. cit, I, 2, § 73, p. 553 e s., e § 100, p. 863 e s.

[3]) Relativamente al Prefetto dei *Vigiles* a Costantinopoli, consulta Walter, n.° 378; Serrigny n.ri 341 a 343; *Notitia Or.*, cap. XXVII; Digesto, I, 15; Cod. J., I, 43, Boecking (*ad Notit.*, II, p. 180). Justinian. (Novella XIII, cap. 4) lo rimpiazzò con un *Praetor plebis* che Lydus (*de magistrat.*, II, 29, 30) chiama *Praetor urbanus*, e sotto di lui un *Quaestor*, per la polizia degli stranieri e dei delitti (v. Walter, n.° 376, nota 1; Otto Karlowa, I, 1, § 73, p. 559 e s.).

[4]) Il *Magister census*, incaricato degli archivî della città e del Senato sotto il *Praefectus urbi*, e successore dell'antico funzionario *a Censibus*, fu creato a Costantinopoli da Costantino (Lydus, *de magistr.*, II, 30). Egli sorveglia alla testa degli uffici dei *censuales*, il censo dei senatori, la lista degli studenti e la loro condotta (v. Symmaco, *Epist.*, X, 67; Cod. Th., VI, 4, 27 e XIV, 9), e tiene il registro, *insinuatio*, delle donazioni e testamenti (cfr. C. Th., VI, 4; VII, 12; C. J. IV, 66, 3; VI, 23, 18. Vedi d'altra parte sul *Magister census*, *Notitia dign. Occ.*, C. I. L. VI, n.° 1704; Cassiodoro, *Var.*, V, 21 e 12); Cod. J., IV, 66, 3; Godefroy, *ad* Cod. Theod., VI, 2, 5; Walter n.ri 350 e 377, nota 11; Boecking, *Notitia*, I, 182; II, 192; Mommsen, *de Coeli Saturn. titulo Epist.*, II, 327; Hirschfeld, *Untersuch.*, I, 19; Willems, 5.ª ed., p. 583, 618; Marquardt, *Staatsverwaltung*, II, 2.ª ed., p. 217, nota 6; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 133, p. 66, nota 56; Otto Karlowa, I, 2, § 103, p. 891.

da pretori, da questori e tribuni del popolo. Costantino vi creò due pretori, il pretore *Costantinianus* o *tutelaris*, e un altro facente le funzioni di *Magister census* [1]). Il numero dei pretori ha variato: portato da prima a otto nel IV secolo, fu ridotto a tre nel V secolo [2]). La loro principale attribuzione fu quella di dare dei giuochi, il cui pesante onere variava secondo le preture [3]): fu lo stesso presso a poco pei questori nominati anche, fra i suoi membri, dal Senato con approvazione del principe [4]).

Il lusso della corte divenne una nuova causa di rovina. L'organizzazione del palazzo e quella delle truppe [I, **331**], della guardia dovettero trar seco spese del pari considerevoli. Diciamo soltanto una parola intorno a questi due fatti, sui particolari dei quali ci riportiamo a' commentatori della *Notitia* e del Codice Theodosiano.

Il servizio privato dell'imperatore [5]), sotto il gran ciambellano, *vir illusiris Praepositus sacri cubiculi*, contava a gli ordini suoi, *sub dispositione ejus*: 1.° il capo degli uscieri della camera o primo ciambellano, *Primicerius sacri cubiculi*; 2.° il conte del palazzo, quartiermastro o maresciallo degli alloggi, *Comes castrensis*. Questi dirigeva gli architetti, i paggi, le persone di servizio, *paedagogia*, *ministeriales dominici*,

[1]) Le funzioni di *Magister census* furono affidate da Costantino ad un pretore speciale dal punto di vista degli atti da constatare autenticamente (v. Lydus, *de magistrat.*, II, 30). Più tardi intanto le attribuzioni del *Magister census* parevano separate dalla Pretura, anche a Costantinopoli V. Cujac. *ad C. J.*, X, 70, *de tabulariis*; Godefroy, *ad cod. Th.*, tom. VI, p. 11 e *ad C.*, I, 5, VI, 2, *de Senatoribus*; Boecking, II, 192; Bethmann-Hollweg, III, § 133, p. 66, nota 56)

[2]) Vedi sugli otto Pretori, Cod. Th., VI, 4, 5, 13, 20, e sulla loro riduzione a tre, Cod. Just., I, 39, 2; Kuhn, I, 204 e s.; Walter, n.° 370; Serrigny, n.° 42; Bouchard, p. 379 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 589; Bethmann-Hollweg, III, p. 59, 66, 183.

[3]) Secondo Zosimo, II, 38, Costantino impose ai Senatori la *Follis* e la Pretura. Dei Pretori erano tenuti a dare giuochi pubblici (essi erano *editores munerum sive ludorum* variabili secondo le preture (v. Cod. Th., VI, 4, 5, 17, 18, 19, 24, 25, 31 a 33; Symmaco, *Epist.*, I, 28) e molto onerosi (v. Olympiodor, 4, p. 68, ed. Mueller; Boethius, *de consolat.*, III, 4; Zosimo, II, 38), al punto da cagionare la fuga di senatori. Cfr. C. Th., C. 15, *de praetor.*, VI, 4; Serrigny, n.ri 43, 44; Walter, n.° 370, nota 100 a 103: Kuhn, I, p. 204 e s.; Otto Karlowa, I, 2, § 103, p. 801 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 245.

[4]) I questori designati dal Senato e confermati dall'imperatore, con dieci anni di anticipazione, dovevano anche dare dei giuochi. Cfr. Cod. Th., VI, 1, 13, 21, 22, *de praetoribus*, ibique Iac. Godefroy; Symmaco, *Epist.*, X, 66; C. J., I, 39, 2, *de offic. praetor.*; Walter, n.° 370, note 100, 104, 105; Willems, 5.ª ed., p. 589; T. Mommsen, *ad C. I.*, L, I, 407. Essi sopportavano queste spese o coi propri danari o con l'aiuto d'un sussidio imperiale. V. C. Th. VI, 4, I; Mommsen, *in. C. I.*, L, I, 1, p. 407.

[5]) Si può consultare, sull'insieme del servizio privato dell'imperatore. Walter, n.° 361; Serrigny, n.ri 77 a 79; Bouchard, p. 7 a 11; Willems, 5.ª ed., p. 575 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 18 e s.; *Notitia dignit. Or.*, c. IX, p. 36; Cod. Justin., XII, 5; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 846 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, p. 206.

curae palatiorum: 3.° il Conte della guardaroba sacra; 4.° il *Comes domorum* o intendente delle case imperiali; 5.° i decurioni e *silentiarii* o uscieri, infine i medici del palazzo, *archiatri sacri palatii.* Per la guardia dell' imperatore, Costantino aveva soppresso i pretoriani [1]); egli li rimpiazzò con delle guardie del corpo a piedi e a cavallo, chiamate *domestici* e *protectores*, reclutate fra i centurioni emeriti, provviste d'un soldo elevato e di numerosi privilegi, sotto i *Comites domesticorum peditum et equitum* e i loro *decem viri clarissimi;* essi erano superiori in grado ai membri delle |I, **332**| *scholae* del palazzo (*scholares*) [2]). Queste compagnie si distinguevano in diverse compagnie (*scholae*) della guardia, comprendenti 3500 uomini.

Il *Magister officiorum* aveva sotto i suoi ordini: 1.° questi diversi corpi o *scolae* che portavano i titoli de *scutarii gentiles*, etc., comandati dai *Comites*, viri spectabiles e dai *Tribuni* e aventi officiali di diversi gradi, *senatores*, *ducenarii*, *centenarii* etc. [3]); in secondo luogo le *scholae civiles* degli *Agentes in rebus*, nel numero di più di 1,100, destinati a missioni o ispezioni (si prendevano tra questi i corrieri chiamati *curiosi* o *curagendarii*, gli *interpretes diversorum gentium*, e infine gli impiegati dell' *officium* del *Magister officiorum* [4]). I debuttanti nella *schola* si noma-

[1]) I pretoriani, già diminuiti da Diocleziano, furono a cagione delle loro pericolose tradizioni, aboliti da Costantino (v. Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 39, 40; Lactant., *de mort. persecutorum*, 21; Zosimo, II, 19).

[2]) V. Sulle guardie del corpo a piedi e a cavallo chiamate *domestici* e *protectores*, Cod. Theod., VI, 24; Cod. Justin., XII; Kuhn, I, 141 sg.; Walter, n.° 414; Marquardt, *Staatsverwalt.*, 2.ª ed., 1884, II, p. 609 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 575; Godefroy, *Paratitl. ad Cod. Theodos.*, VI, 24; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, p. 18; Madvig, II, p. 573. Quanto ai Conti dei domestici (Cfr. Serrigny, *Droit public et adm. rom.*, n.ri 124, 125; Bouchard, 11; Boecking, *ad Notit dign.*, I, 162, sostiene contro J. Godefroy (*ad c. un. Cod. Th.*, XI, 18, *qui a praebit. tironum*, et., seguito da Gibbon, *Decadenza*, cap. XVII, e la legge I. C. J., *de Silentiariis*, XII, 16, alterata da Giustiniano; v. anche *Notitia dignit. Codic. Th.*, e *paratitl. ad Cod. Th.*, VI, 24), che essi non avevano il grado d'*Illustres*.

[3]) Le compagnie del palazzo designate sotto il nome di *Scholae* erano militari o civili. Le prime erano nel numero di cinque in Occidente, cioè le 1.ª, 2.ª e 3.ª scuole di *Scutarii*, quelle delle *Armaturae* e quelle dei *Gentiles seniores*. Vi erano sette *Scholae* in Oriente, cioè: 1.ª e 2.ª degli *Scutarii*, una dei *Gentiles seniores*, degli *Scutarii sagittarii*, degli *Scutarii clibanarii*, cavalieri coperti d'acciaio, delle *Armaturae juniores* e dei *Gentiles juniores*; ve ne furono 11 sotto Giustiniano. Tutti formavano un corpo scelto di 3,500 uomini (Procopio, *Hist. arcana*, 24; Cod. Theod., VI, 13, e su questo soggetto Godofroi, *Notitia dignitat. Or.*, 10; *Occid.*, 8; Cod. Justin. XII, 11 e 30). L'ozio aveva fatto perder loro fin dal tempo di Zenone il loro aspetto militare (cfr. Agathias, V, 15; Procopio, *Hist. arcana*, 24; Boecking, I, 134; II, 301; Bouchard, p. 11 e s.; Kuhn, I, p. 140 e s.; Walter, n.° 45; A. de Broglie, op. cit., II, p. 207).

[4]) Le compagnie o scuole civili del palazzo erano sottoposte ugualmente al *Magister officiorum*. Nella *Schola* degli *Agentes in rebus*, numerosa di più di mille persone, si trovava un semenzaio d'impiegati per gli uffici e per gl'ispettori della polizia ge-

vano *tirones* e potevano arrivare, dopo aver percorso i cinque gradi d'*equites*, *circuitores*, *biarchi*, *centenarii* e *ducenarii*, alla dignità di *princeps* col grado di *clarissimus* [1]).

3.° Il *Magister officiorum* aveva ancora sotto la sua dipendenza i marescialli di alloggio, *mensores* o *metatores* [2]); gli scudieri dell'imperatore, *stratores*, sotto il conte della stalla (*Comes stabuli*) incaricatid'esaminare i cavalli dovuti all'imperatore [3]), [I, 333] i portatori di lampade, *lampadarii* [4]), addetti ad illuminare l'imperatore; i *decani* incaricati dell'esecuzione giudiziaria delle persone o delle cose [5]); 4.° gli officiali *admissionum*, col *magister admissionum*, gli *admissionales*, uscieri introduttori e i *cancellarii*, uscieri d'udienza [6]); 5.° i quattro uffici imperiali

nerale, *curiosi*. V. *Notitia dignit. Or.*, cap. X, § 1, 8; *Occid.*, cap. X, III, § 1, 6; Cod. Theod., VI, 27, *de agent. in rebus;* Cod. Justin., XII, 20, Otto Karlowa, I, 2, § 27, p. 837 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 207, 208.

[1]) Quanto ai gradi degli *Agentes in rebus*, vedi c. 3, Cod. J., XII, 20; Cod. Theod., VI, 28; Novella di Valentiniano, t. XXVII; C. J., XII, 22, *de principibus agent. in rebus;* Willems, 5.ª ed., p. 571, 572; Bethmann-Hollweg., III, § 127, p. 19, nota 45.

[2]) Si chiamavano *Mensores* o *Metatores* dei quartiermastri incaricati di preparare gli alloggi durante i viaggi dell'imperatore (v. Cod. Theod., VI, 34; VII, 8, ibique J. Godefroi; C. J., XII, 41, 2; Boecking, *ad Notit. dignit. Or.*, p. 20, 88, 214, 236; II, 293, 300; Walter, n.ri 364, 384; Willems, 5.ª ed., p. 572, nota 4; Bouchard, p. 8; Serrigny, n.ri 78 e 89). Vi era un *Primicerius mensorum;* Cod. Theod., c. 1, *de mensoribus*, VI, 24.

[3]) Il *Comes* o *Tribunus stabuli*, Conte della stalla era il capo degli scudieri del principe, *Stratores*; v. Cod. Theod., VI, 31 e XIII, 1, ibique J. Godefroi; Ammian. Marcellin., XXXV, 19; Symmac., *Epistol.*, X, 51; Walter, n.° 364; Willems, 5.ª ed., p. 572; Serrigny, n.° 790.

[4]) I *Lampadarii* portavano delle lampade o delle torce innanzi all'imperatore e all'imperatrice, Novella Valent., XXIX, Haenel, Boecking, I, p. 38, 236, nota 14; II, 293, 300; Willems, 5.ª ed., p. 572. Essi erano divisi in tre classi sotto un *Primicerius Lampadariorum* (v. Bouchard, p. 8; Serrigny, n.ri 78, 89.

[5]) Gli uscieri o *Decani* erano a disposizione del *Magister officiorum* (v. Cod. Theod., VI, 33, ibique J. Godefroi; Cod. Just., XII, 27; Boecking, II, 293, 299, 399; Walter, n.° 364, nota 63; Willems, 3.ª ed., p. 572, nota 7; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 847 e s.

[6]) Il *Magister officiorum* aveva sotto la sua dipendenza il maestro delle cerimonie. *Magister admissionum.* (Lydus, *de magistrat.*, III, 41), già conosciuto sotto Valeriano (v. Vopiscus, *Aurelian.*, 12); Ammian. Marcellin., XV, 5, 18; XXII, I, 2; Cod. Theod., VI, 2, 18, *de senatoribus*. Egli dirigeva l'*Officium* degli uscieri introduttori. *Admissionales* (v. Cod. Theod., VI, 35, 3, ibique J. Godefroi); XI, 18, 1; Boecking, 23, 38, 237; II, 43, 35; Serrigny, n.° 89; Walter, n.° 364, nota 60; Willems, 5.ª ed., p. 570, 572; Bouchard, p. 10. Gli uscieri d'udienza portavano il titolo di *cancellarii*, menzionati dalla *Notitia dignitatum Occid.* nell'ufficio del *Magister officiorum* (Boecking, II, 305) e così chiamati a causa delle barriere e del *velum* che separono dal pubblico il principe o i magistrati nella sala d'udienza. Willems, 5.ª ed., p. 570, nota 8; Budorff, *v. Rechtsgeschichte*, II, p. 55, nota 15; Walter, n.° 364, nota 61. I go-

(*scrinia palatina* [1]), addetti ai differenti affari civili, (non riserbati agli scrivani della cancelleria, *tribuni* e *notarii*).

Questi quattro uffici, la cui origine data da' primordi dell'impero, si chiamavano: 1.° *scrinium memoriae*, sotto il *Magister memoriae*, incaricato di dettare le annotazioni e di rispondere alle richieste e di fare la spedizione degli atti preparati dai due uffici seguenti; 2.° Lo *scrinium epistolarum* alla dipendenza del *Magister epistolarum* e *consultationum* [2]), che aveva per missione d'esaminare le richieste degli ambasciatori, delle nazioni, delle città (*legationes*) ecc., e di preparare dei rapporti sulle loro suppliche [3]);

vernatori o giudici ordinarî di provincia ebbero anche i loro *Cancellarii* al posto degli antichi *Domestici* (v. Godefroi, *ad.* Cod. Theod., I, 21 (35); C. J. I., 51, *de adsessoribus et domesticis et cancellariis:* Walter, n.° 392, nota 52; Bethmann-Hollweg, III; p. 157; Serrigny, n.° 220, e che dovettero esser presi nel loro ufficio (c. 3, Cod. Theod., 1, 35, *de adsessor.*), specialmente fra gli *Exceptores* o scrivani. Essi ricevevano un *Aureus* per giorno: Lydus. *de magistrat.*, III, 36, 37. Più tardi furono così chiamati tutti gli *Officiales* (Agathias, I, 19); diversi funzionarî mandati in provincia e sopratutto degli impiegati delle finanze presero arbitrariamente questo titolo (Lydus, III, 36, 37; Cassiodor., *Var.*, XI, XII, 1): Otto Karlowa, I, § 97, p. 832.

[1]) I quattro uffici del palazzo imperiale, *Scrinia palatina quatuor*, rimontavano per la loro origine ai primordî dell'impero. V. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, II, p. 49 e s.; Hirschfeld. *Untersuchungen*, I, 105, 205, 212, 265; Madvig, I, p. 569; II, 418. Essi erano ora sottomessi al *Magister officiorum*. V. Boecking, I, 38, 123, 125; Godefroi, *ad* Cod. Theod., VI, 11; Cod. Just., XII, 19, 3; Walter, n.° 366, note 76 a 78; Otto Karlowa. I. 2, § 97, p. 833 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 208. Essi avevano in genere alla loro testa un capo di divisione chiamato *Magister*, salvo lo *Scrinium dispositionum* diretto da un *Comes* di rango elevato. I *Magistri* infatti erano *Spectabiles* (v. Cod. Just., XII, 9 *de magist.*; Godefroi, *ad* Cod. Theod., VI, 11; *Notitia dign. Or.*, cap. 17; *Occid*,. cap. 16; G. Th., VII, 11) e superiori ai vicarî del Prefetto del pretorio (Serrigny, n.° 90). Poi il capo dell'ufficio si chiamava *Proximus*, col grado di *Clarissimus* ed era assimilato ai vicarî di provincia, e non divenne *Spectabilis* che sotto Giustiniano C. J., X, 31, 66, § 1; Serrigny, n.° 91; Willems, 5.ª ed., p. 573. In seguito veniva un sottocapo, *Melloproximus* (v. C. Th., VI, 26, *de proximis*; C. J., XII, 19, *hoc. tit.*; Willems, 5.ª ed., p. 578; n.° 373; Walter, n.° 366; Bethmann-Hollweg, III, p. 18, 101; Bouchard, p. 71 e s.; Duval, *Des milices sous le Bas-Impire*, nella *Revue générale de droit*, 1877, p. 46 e s.

[2]) Lo *Scrinium memoriae* o *a memoria*, sotto un capo di divisione, *Magister memoriae* (*Not. dig. Or.*, 17, 1; *Occid.*, 16, 1; C. I. L., VI, n.° 1764: Boecking, I, 50; II, 60 bis e 414) era incaricato sopratutto di spedire le decisioni preparate dagli uffici della *Epistolae* e dei *Libelli*, e le semplici *Notae* o *Adnotationes* dell'imperatore, per opposizione alle lettere o rescritti. È detto di questo *Scrinium: Adnotationes omnes dictat et emittit et precibus respondet* (v. sopratutto Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 211 a 213). Esso contava 50 officiales e forniva gl'impiegati incaricati di tenere un registro dei gradi e degli impieghi, *Laterculum minus*, affidato alla guardia del *Quaestor sacri palatii*; Boecking, II, p. 416; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 834.

[3]) L'ufficio delle lettere aveva per capo di divisione un *Magister epistolarum et consultationum*, e s'occupava d'istruire gli appelli indirizzati all'imperatore.

3.° Lo *scrinium libellorum* alla dipendenza del *Magister libellorum et sacrarum cognitionum qui cognitiones et preces tractat*, redige il protocollo dei processi giudicati in prima istanza dal concistorio del principe, o dai giudici delegati dall'imperatore [1]). 4.° infine lo *scrinium dispositionum* sotto un *Comes* [I, **334**] degli archivi imperiali pei decreti, leggi e ordinanze relative alle città e ai privati [2]). Tutti questi impiegati portano il nome di *officiales*,

---

V. *Notitia dignit. Or.*, cap. 17, § 2; *Occid.*, cap. 16, § 2: *Legationes civitatum et consultationes et preces tractat.* (V. Cod. Just., VII, 62, 32; 63, 3, *de appell.*, VII, 63; Novell., XX, praefat.; Bethmann-Hollweg, III, § 137, p. 101; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 835; Boecking, II, p. 417, ritratta una spiegazione data da lui (*ad Notit. Orient.*, I, p. 275, nota 8). Quest'ufficio doveva sopratutto esaminare le domande, *Preces*, degli ambasciatori stranieri, *Legationes*, o delle provincie e delle città ricevute dal *Magister officiorum* dal Prefetto del pretorio, e rinviate all'esame del Principe e del Consiglio di Stato. Era questo l'ufficio dei refendarî che preparava il rapporto dei magistrati (V. c. 3, 10, 11, 13, 14, 16, Cod. Theod. *de legation et decret.*, XII, 12, ibique J. Godefroi; c. 5, Cod. Just., *de legat.*, X, 63; Bouchard, p. 86). Secondo Bethmann-Hollweg, III, § 137, p. 90 e s., il *Magister epistolarum* doveva redigere le risposte alle consultazioni chieste all'imperatore da un magistrato, *ante sententiam*, e data nel suo nome dal *Quaestor sacri palatii* (v. Novell., Valentin., t. XIX; Cod. Just., c. 7, *de div. rescr.*, I, 23; Novell., CXIV, cap. 1. Del resto, questo *Magister* come quelli degli altri *Scrinia* aveva il grado di *Spectabilis* (V. Serrigny, n.ri 87, 90; Duval, *Revue générale de droit*, 1877, p. 48; Kuhn, I, 163). In Oriente, esisteva un *Magister epistolarum graecarum* (v. *Notitia dignit. Orient.*, cap. 17 e Boecking, I, p. 271).

[1]) L'ufficio delle richieste e decisioni imperiali, *Scrinium libellorum et sacrarum cognitionum*, aveva alla sua testa un *Magister*, la cui posizione sotto l'impero è stata scrupolosamente studiata dal Cuq, *Études d'épigraphie juridique*, p. 77 e s., Parigi 1877; confronta Mispoulet, *Les Instit. polit. des Romains*, Parigi 1883, II, p. 468 e s. Nel IV secolo l'ufficio dei *Libelli* fu riunito a quello delle *Cognitiones* (v. Willmanns, inscr., n.° 110; Cuq., opera citata, p. 47. Lo *Scrinium libellorum e sacrarum cognitionum* doveva stendere gli atti dei processi sottoposti in prima istanza al Consiglio di Stato, *Consistorium principis*, o ai giudici delegati dall'Imperatore, nel suo nome: *Cognitiones et preces tractat.* (V. *Notit. dignit. Or.*, cap. 17, § 3; *Occid.*, cap. 16, § 3; Boecking, I, 27; Grüter, *inscr.*, 28, 2; Giustiniano, *Constitut. tanta*, § 7; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 208; Cuq., op. citata; p, 137, 138; Willems, 5.ª ed., p. 573, note 2 e 3. I *libellenses* potevano anche tenere il protocollo degli appelli portati dopo la sentenza innanzi all'imperatore, c. 3; Cod. Just., *ubi senatores*, III, 24; c. 32, § 4; Cod. Just., *de appell.*, VII, 62; Novella, XX, cap. 9; Bethmann-Hollweg, III, p. 101).

[2]) Si è molto discusso sulle attribuzioni dello *Scrinium dispositionum*, perchè la *Notitia dignitatum* non si spiega chiaramente in proposito, v. *Notitia dign. Occid.*, cap. 8, p. 42, e Boecking, p. 305; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 836. Il capitolo XVI, § 4, p. 60, offre una lacuna: nella *Notitia Orient.*, cap. X, 1, si menziona lo *Scrinium*, ma non il *Magister dispositionum*, v. Boecking, I, p. 232. L'opinione comune ammette che quest'ufficio aveva l'incarico degli archivi imperiali, ov'erano custoditi costituzioni, decreti, editti, ecc., concernenti le città o i privati, *a quibus dispositionum*

quantunque i capi delle *scholae* e degli *officia palatina*, *magistri* avevano il grado di *spectabiles*, come i *magistri scriniorum*, o di *clarissimi*, come i sottocapi degli *scrinia*, *Proximi scriniorum* e i *Principes* [1]) degli *agentes in rebus*, e tutti erano sottoposti alla disciplina e alla giurisdizione del *Magister officiorum*, anche i preposti del gran ciambellano [2]).

Questi impiegati, largamente pagati, non arrossivano di esigere dai privati le *sportulae*, che Costantino proibiva invano, e di fare diverse altre esazioni nelle loro missioni compiute al di fuori [3]).

Il Consiglio di Stato (*Consistorium*), erede dell' antico *Consilium Principis*, aveva attribuzioni legislative o giudiziarie e amministrative, ma, per le prime, si limitava in genere a prestare la sua autorità alle costituzioni imperiali [4]): Questo corpo era composto dei conti del concistorio

principis norma ac series servabatur, v. c. 9, Cod. Theod., VI, 26; Willems, 5.ª ed., p. 573, note 4 e 5; Willmanns, n.° 1234; Boecking, I, p. 237; II, p. 305; Duval, p. 48; Pancirole, *ad Not. dign.. imper. or.*, cap. 65 e 93, 97, p. 145 e 152, seguìti da Serrigny, n.° 89, e da Guizot, *Cours d'histoire de la civ.*, t. III, p. 216, ha creduto che questi impiegati ricevessero delle suppliche e i rapporti diretti al principe dai giudici, ma ciò non ci pare giustificato dai testi. J. Godefroi, *ad.* c. 1; Cod. Theod., *de proxim. com. disposit.*, VI, 26, approvato da Boecking, I, p. 137, insegna che questo ufficio, spesso citato dai testi, v. c. 5, 10, 15; Cod. Just., *de proxim sacr. scrin.*, XII, 19 e c. 10, *de div. offic.*, XII, 60, s'occupava della nomina e del regolamento dei magistrati e degli uffici, e delle disposizioni da prendere pei viaggi del principe. In qualunque modo, questo ufficio non aveva *Magister* alla sua testa, nè *Proximus*, ma un *Comes dispositionum*. V. Cujas, *ad* c. 6 e 3; Cod. Just., *de proxim sacr. scrin.*, XII, 19, c. 12; Cod. Theod., VI, 2; Boecking, I, 236. Un solo testo menziona dei *Magistri dispositionum*, forse presi *lato sensu*, c. 2, Cod. Theod., VI, 26; cfr. *Notit. dignit. Occid.*, cap. 8, § 1, A. 6 cap. XVI. Furono accordati posteriormente a questo *Scrinium* i privilegi degli altri tre. Ma la costituzione 2, Cod. Just. *de privilegiis eorum qui in sacro palatio militant*, XII, 29, porta un'addizione alla c. 3; Cod. Theod., *eod. titulo*, VI, 35, d'onde è tratta, cioè le parole *sacrarumque dispositionum*. Il capo non è che *Clarissimus*, come i *Proximi* negli altri uffici, v. Cod. Theod., VI, 26, 2, 10, *de proximis*; Cod. Just., X, 31, 66, § 1.

) Si chiamavano *officiales* gli impiegati anche superiori degli *officia*, v. Cod. Theod., VI, 27, 8; Cassiodoro, *Var.*, VI, 6; Kuhn, I, p. 163.

[2]) La *palatii disciplina* apparteneva al *Magister officiorum* (Cassiodoro, *Var.*, VI, 6) come la giurisdizione civile e criminale sugli *Officiales* o *Scholares* (v. Cod. Just., XII, 5, 3; 16, 4; 19, 12; 20, 4; 26, 3, 4; 27, 3; XII, 19, 12; XII, 10, 6; Symmac., *Epistol.*, X, 58; Willems, 5.ª ed., p. 573, nota 11; Walter, § 364, nota 64; Bethmann-Hollweg, § 137, nota 94, p. 102; Cujac. (*ad* c. 3, Cod. Just., *de proep. sacri cubiculi*, XII. 5) confronta il *Magister Officiorum* ad un preposto della casa (v. Serrigny, n.ri 86, 87; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 833 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 207 e s.).

[3]) V. Cod. Theod., I, 16, 1, *de offic. rector.*; Bethmann-Hollweg, II, p. 159, nota 21 e III, § 127, p. 16, nota 32 e § 147, p. 200 e § 152, p. 249.

[4]) Sul Consiglio di Stato, *Consistorium principis* e sulle sue attribuzioni, v. Cod. Theod., VI, 12, *de comit. consistorium*, ibique Godefroi; Codice Giustiniano, XII, 10,

(*Comites consistorii*) in servizio ordinario o servizio straordinario (*vacantes*), ma non contava *honorarii*. Così [I, **335**] vi si trovavano quattro alti funzionari del grado d'*illustres*, cioè il questore del palazzo, il *Magister officiorum*, il Conte del tesoro pubblico e quello del tesoro della corona, e numerosi *comites spectabiles*, o *primi ordinis*, sopratutto gli antichi capi degli *scrinia* imperiali usciti di carica. Il Prefetto del pretorio e i *Magistri militiae* della capitale assistevano alle sedute del consiglio [1]). I processi verbali in materia giudiziaria vi erano tenuti dagli *officiales* dello *scrinium libellorum* e negli altri casi dai segretari di Stato, *notarii* o *tribuni et notarii*, che avevano grado di *clarissimi*, sotto la direzione d'un capo *Primicerius notariorium* [2]), che avevano il grado di *spectabilis* e anche per altra via erano chiamati a missioni importanti.

A lato del complesso dell'Amministrazione imperiale, gli ultimi avanzi delle istituzioni repubblicane non esistevano più che per la forma. Il Senato a Roma e il nuovo Senato a Costantinopoli conservavano un'esistenza nominale dal punto di vista politico [3])

ibique Cujacio; Walter, n.° 375; Serrigny, n.ri 30 e 31; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, p. 17 e p. 91 a 102; Willems, 5.ª ed., p. 568; E. Cuq., *le Conseil des empereurs d'Auguste à Dioclétien*, Parigi, 1884; T. Mommsen, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed., Lipsia, 1877, p. 949, nota 2; Madvig, I, p. 589; Mispoulet, *les Institutions politiques des Romains*, I, p. 333; Otto Karlowa, op citata, I, 2, § 98, p. 848 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 209 e s.

[1]) La composizione del Consiglio emanava, direttamente o non, dall'imperatore per la nomina ad alcune cariche, che importavano di diritto il titolo di Conte del consistorio, o per collazione immediata (V. Walter, n.° 375; Willems, 5.ª ed., p. 569; Godefroi, *ad* Cod. Theod., VI, 12 e su' *Vacantes*, lo stesso *ad* Cod. Theod., VI. 18. 1; Bethmann-Hollweg, III, § 137, note 51 a 55). Non vi erano membri *puramente honorarii* (Cod. Theod., VI, 22, 8).

[2]) Il *Primicerius notariorum* era un grande personaggio, *Spectabilis* (v. *Notit. dign. Or.*, cap. 19; *Occid.*, cap. 15; Ammian. Marcellin., XXVI, 6) e poteva arrivare al grado d'*Illustris* (v. C. I. L., VI, n.° 1790: *Vir. inl. ex primicerio notariorum sacri palatii*). I *Notarii sacri palatii* o *consistorii* (che non bisogna confondere coi *Tribuni et Notarii praetoriani* addetti al Prefetto del pretorio, C. I. L., VI, n.° 1730. 1761), chiamati del pari *Tribuni* e *Notarii*, avevano il grado di *Clarissimi* (v. Cod. Theod., VI, 10, 2, 3, ibique Godefroi; Cod. Just., XII, 7; C. I. L., VI, n.° 1710; Cassiodor., *Var.*, VI, 16; Lydus, III, 19; Boecking, I, 268, 526; II, 407 a 411; Walter, n.° 366; Willems, 5.ª ed., p. 569, 570; Serrigny, n.ri 117, 118. Oltre il loro impiego di segretari del Consiglio di Stato, si potevano affidar loro missioni (v. Godefroi, *ad* Cod. Theod., VI, 10, 1 e 2; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 845 e s.

[3]) Il Senato era stato istituito a Costantinopoli da Costantino (v. Sozomen., II. 2: *Excerpt., de gest. Constant.*, 30) e Giuliano gli dette i privilegi dell'antico Senato (Zosim., III, 11; Libani., *Oratio ad Theodos.*, edizione Morell., t. II, p. 393; Willems, 5.ª ed., p. 585; Walter, n.° 371; A. de Broglie, op. citata, II, p. 182 e s.). Ma il nuovo corpo non ebbe politicamente più importanza del Senato romano. Esso discese quasi al grado di consiglio municipale della capitale. Perciò esso verificava il conto del-

I senatori erano soggetti ad oneri speciali e molto pesanti come la *Follis* o *Gleba senatoria* e l' *Aurum Coronarium* I consoli, presenti in ogni capitale, presiedettero il Senato fino all'epoca [I, **336**] di Giustiniano che affidò la presidenza al prefetto della città; essi esercitavano la giurisdizione graziosa in materia di liberazione da servitù [1]); inoltre essi davano dei giuochi, come i pretori e i questori di cui si è parlato più su. Anche la *Notitia dignitatum* non menzionava, neppur essa, queste magistrature d' apparato.

Al contrario, si era cercato di circondare gli ufficiali imperiali di tutto il prestigio del lusso e del cerimoniale. L' imperatore era reso quasi invisibile al popolo e all'esercito. Egli non compariva in pubblico che in certe solennità, cinto del diadema regale, coperto di vesti di seta, ricamate d' oro e di perle. Quelli che erano ammessi nel santuario del palazzo sull' ordine del *Magister officiorum* e per mediazione del *Praepositus sacri cubiculi* o gran ciambellano, non avvicinavano la persona del

l' *Arca frumentaria* (v. Cod. Theod., XIV, 16, 1; Serrigny, n. 34; Bouchard, p. 467). Esso ripartì i carichi risultanti dai giuochi imposti ai magistrati dell' ordine senatoriale, salvo ratificazione del senato consulto dall' Imperatore (v. Cod. Theod., VI, 2, 4, 10 e Godefroi, *ad* Cod. Theod., XV, 9, 1, *de expensis ludorum*; Symmac., *Epistol.*, X, 28; Willems, 5.ª ed., p. 587, nota 3). Infine esso elegge i *Consules suffecti*, i pretori e i questori (v. Cod. Theod., VI, 4, 8, *de praetoribus*; Serrigny, n.ri 42, 43) la cui giurisdizione è ridotta a poca cosa (v. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 133, p. 59 e 66). Dal punto di vista politico il Senato concorre alla legislazione, in apparenza, con la presentazione delle leggi sotto forma d' *Oratio principis* (Cod. Just., I, 14, 3, *de senator.*; Symmac., *Epistol.*, X, 2; Serrigny, n.° 35). Nel 46, Teodosio II decise che i progetti di legge generali sarebbero discussi in Senato (v. Cod. Just., I, 14, 8, *de legibus*), il che fu soppresso nell' XI secolo soltanto dall' imperatore (v. *Novella*, 78 e Serrigny, n.° 36). Qualche volta l' imperatore sottoponeva degli affari giudiziarî a questo gran corpo (*Novella* di Marziano, tit. V, *de testamentis cleric.*, cap. 1; J. Lydus, *de magistrat.*, III, 10; Bethmann-Hollweg, III, p. 10, nota 81 in fine); gli si affidò specialmente la conoscenza delle accuse di lesa maestà mosse contro personaggi elevati (v. Symmac., *Epistol.*, IV, 4; Zosim., V, 11, 38; Sidon. Apollinar., *Epistol.*, I, 7; Procop., *de bello Gothico*, III, 32; Ammian. Marcellin., XXVIII, 1, 23). Una Novella latina di Giustiniano, resa nel 537, recentemente pubblicata dal de Savigny (*in Zeitschrift für gesch., Rechtswissenschaft*, II, p. 122; Biener, *Geschichte der Novellen*, p. 459 e *Corpus juris* di Kriegel, III, p. 110), regola le forme della giurisdizione del Consiglio di Stato, *Consistorium*, combinato col Senato, che vi concorreva mediante i suoi membri *Vacantes* (v. Bethmann-Hollweg, III, § 137, p. 100; Otto Karlowa, I, 2, § 103, p. 888 e s.; A. de Broglie, opera citata, II, p. 82 e s.).

[1]) I consoli presiedevano ancora il Senato (v. Cod. Theod., VI, 6, 1), ma Giustiniano ne trasferì la presidenza al *Praefectus urbi* (Justin., *Novella*, LXII, 2). Si procedette ancora innanzi ad essi alle emancipazioni di schiavi (v. *Digesto*, I, 10, 1, *de offic. consulis*; Amm. Marcell., XXII, 7, 9; Walter, n.° 367, note 80, 81; Bethmann-Hollweg, III, p. 20, 134 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 192 e s.).

principe che con dei segni d'adorazione, e il culto del principe non acquistò una forma cristiana che dopo Costantino [1].

Quest'apoteosi del dispotismo si rifletteva di grado in grado su tutti gli agenti della gerarchia. Si giunse a far condannare dal principe come una specie di sacrilegio ogni controllo da parte dei cittadini, divenuti semplici sudditi dell'impero, *subjecti*, [I, **337**] o piuttosto del padrone; perchè *dominus* è d'ora innanzi un titolo officiale che lo indica negli atti e nelle monete [2]) e l'epiteto di *Sacratissimi* è applicato da Giustiniano, nel *Proemium* delle sue Istituzioni, § 2, anche alle costituzioni degli imperatori pagani o cristiani che ha raccolte nel suo codice. Ma il dispotismo, abbassando gli spiriti, distruggeva ogni indipendenza; il patriottismo era spento dallo spirito d'intrigo presso gli agenti e dalla corruzione presso

[1]) Il lusso del palazzo e il cerimoniale della corte furono in gran parte presi a prestito dalla monarchia persiana. Se Diocleziano introdusse la pompa e l'adorazione, (v. Eutrop., IX, 26; Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 39; Amm. Marcellin., XV, 5; Zonaras, XII, 31; Lydus, *de mag.*, I, 4; Lactant., *de morte persecutor.*, 21) il diadema e il *nimbus* sono stati adottati da Costantino (Spanheim, *de usu et praest. numm.*, ed. 1717, II, p. 385 e s.; Eckhel, *Doctrina nummor*, XIII, 79, 363, 502; Polemus Silv., *Laterculum*, p. 275, Mommsen; Vopiscus, *Aurelian*, 48) e gl'imperatori cristiani non abolirono il rito della genuflessione (v. Ammian. Marcellin., XV, 5, 18; Cod. Theod., VI, 8, 1, ibique Godefroi), ma soltanto il culto delle immagini imperiali (v. Cod. Theod., XV, 4, 1, ibique Godefroi; Willems, 5.ª ed., p. 555; Bethmann-Hollweg, III, p. 18, nota 38, p. 19 e 20, note 41 a 46; Montesquieu, *Grand. et Décad.*, cap. XVIII, t. II, p. 315, ed. Lefèvre; Walter, n.° 360; Otto Karlowa, 1, 2, § 96, p. 487; A. de Broglie, op. citata, II, p. 187 e s.).

[2]) Sul titolo di *Dominus*, v. Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 39; Mommsen, *r. Staatsrecht*, II, 739, nota 4 a 7; Bethmann-Hollweg, III, p. 20, nota 45; Willems, 5.ª ed., p. 555, nota 7. Quel che è più strano e più caratteristico nel cesarismo byzantino è che la legge non ammetteva critica neppur contro la scelta dei ministri e agenti dell'imperatore (v. Valentinian., Theodos. e Arcadius, *de offic. praef. urbi*, I, 6, 9, nel 384; Cod. Just., IX, 29, 3, *disputari de principali judicio non oportet; sacrilegii enim instar est, dubitare, an is dignus sit, quem elegerit imperator*, etc. Si dava ai Romani il titolo di sudditi, *subjectis* o *servi*, δοῦλοι (vedi in proposito Cod. Just., III, 28, 34; VI, 51, 1; Procop., *Hist. arcan.*, 30, ed. Bonn., 1, 165; *Novella Theod.*, t. XVII; Cod. Just., IV, 63, 4; Bethmann-Hollweg, III, § 127, nota 48; Otto Karlowa, I, 2, p. 826). Nulladimeno la massa scontenta non esitava a condannare le colpe dei ministri, (Aurel. Victor, *de Caesaribus*, 42), oppure ne faceva logicamente risalire la responsabilità principale al sovrano che la copriva. Di là le insurrezioni e le competizioni o cospirazioni dei pretendenti e sopratutto i complotti di palazzo. Infine le calamità inevitabili, od anche le misure necessarie per rimediarvi erano imputate naturalmente dallo spirito di partito al potere assoluto che s'arrogava una specie d'onnipotenza provvidenziale. È così che il cristiano Lattanzio attribuiva la rovina dell'impero alle riforme del persecutore Diocleziano, e il pagano Zosimo alle innovazioni di Costantino (v. Montesquieu, *Grand. et Décad des Nom.*, cap. XIX, t. II, p. 525, ed. Lefèvre; Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 24, nota 58).

tutti [1]). Di là, nacque uno scontento sordo, poi una profonda irritazione in seno alle masse; di là complotti di corte, o ammutinamenti suscitati da ambiziosi; di là sopratutto la vergognosa inerzia, che le masse ridotte alla disperazione da un governo detestabile abbandonò alla mercè delle invasioni dei barbari [2]).

Il Cristianesimo, vivamente perseguitato per l'ultima volta da Galerio e Diocleziano, fu dapprima emancipato da Costantino [3]), poi, ben presto,

[1]) Il dispotismo ingenerava ogni specie d'abusi; la frode e la corruzione presso la maggior parte e in ispecie presso i *Judiciales* e gli *Officiales* (v. Bouchard, p. 476) sono attestate da numerose costituzioni imperiali che minacciano gli autori di concussione o di peculato, e di cui parleremo nella parte di questo libro consacrata al controllo giudiziario (v. specialmente Cod. Theod., I, 16, 1, *de officio rector. prov.*; VIII, 1, 11, *de Numerariis*; Serrigny, n.° 221; Bethmann-Hollweg, III, p. 24; Bouchard, p. 438, 450, 465, 466, 468, 475; A. de Broglie, op. citata, II, p. 228 e s.).

[2]) La miseria risultante dalle invasioni e dalla fiscalità combinate col sistema di comunismo cesariano applicato al commercio e all'industria (v. Zeller. *Hist. du Bas-Empire*, 4.ª ed., p. 518 e s.) ingenerò, nel Basso Impero, una profonda irritazione od anche una disperazione non meno dannosa. Già sotto Diocleziano, la miseria delle campagne produsse una rivolta di contadini (v. Eumene, *Panegyr.*, V, 8; Eutrop., IX, 20; Gibbon, *Décadence*, ch., XIII, p. 215, ed. Buchon), che si rinnovò nel corso del IV secolo; di là venne anche più tardi, la mancanza di resistenza ai barbari, (v. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 127, p. 23; Serrigny, p. 7 e 8; Montesquieu, *Grand. et Décad. des Röm.*, cap. XVIII, t. II, pp. 324, 325, ed. Lefèvre; Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, n.° 1; Littré, *Etude sur les barbares*, 2.ª ed., p. 40 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 229, 239 e s.).

[3]) Si possono consultare sulla storia della caduta del paganesimo; Reiske, *ad Libanium pro templis*, vol. II, p. 148; Rüdiger, *de statu et conditione paganorum sub imperatoribus christianis, post Constantinum*, Wratislau, 1825, 8.°; Beugnot, *Histoire de la destruction du paganisme en Occident*, t. I e II, Parigi, 1855, 8; E. L. Chastel., *Histoire de la destruction du paganisme dans l'empire d'Orient*, Genève, 1850. 87; Lasaulx, *Der Untergang des Hellenismus und die Einziehung seiner Tempelgüter durch Die Christlichen Kaiser*, München, 1854, 8.°; J. Burkhardt, *Die Zeit Constantins des Grossen*, Basel, 1853, e, su qualche punto importante, Rossi, *Bullettino di Archeologia Christiana*, 1865, n.° 1, p. 5 e s.; 1866, n.° 4, p. 53 e s.; 1868, n.° 4, p. 49 e s.; infine un buon riassunto in J. Marquardt, *Roem. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., III, p. 114 e s.; Leipzig, 1885; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed.; Parigi, 1884, p. 604, 624, 627, 641; A. de Broglie, *l'Eglise et l'empire romain*, I, p. 234 e s., 6.ª ed.; Beauchet, *Origine de la juridic. ecclesiastique* nella *Nouv. revue hist. de droit fr. et étranger*, 1883, p. 388, 424 e s. Un primo editto di tolleranza pare sia stato reso nel 311 da Costantino, secondo Lattanzio (*de morte persecutor.*, 34) e Eusebio (*Hist. eccles.*, VIII, 17); un secondo editto nel 312 secondo lo stesso Eusebio (ibid., IX, p. 294). Un terzo editto comparve nel 313 e ci è stato conservato in latino da Lattanzio (*de morte persec.*, 48), e in greco da Eusebio (*Hist. eccl.*, X, 5). Nell'editto dello stesso anno riportato dal Codice theodosiano (XVI, 2, 1), Marquardt (op. citata, p. 112, nota 3) fa notare che sono già menzionati degli *indulta clericis privilegia*; in un altro editto reso nel 313, secondo Haenel (Cod. Theod., XI, 1, 1), le *Ecclesiae Catholicae*, sono esenti da imposte. Nel 316, la manomissione d'uno

elevato al grado di religione di Stato; vanamente attaccato dalla reazione di Giuliano (nel 360-363), apparve anzi persecutore sotto Teodosio I e i suoi successori. Ma, se esso rialzò la dignità morale d'un grande numero di plebei, o di molti membri eminenti della chiesa, se esso contribuì fortemente [I, **338**] a facilitare le manomissioni e a introdurre felici miglioramenti nella legislazione civile di Costantino e dei suoi successori, e infine a consolare gli afflitti, in quell'epoca disastrosa, non si può dire che abbia trasformata la massa della nazione o dei governanti, nè ristabilite le virtù civiche e rigenerato il governo imperiale, come lo riconosce, sulla traccia di Montesquieu, l'eminente storico dell'organizzazione giudiziaria nel Basso Impero, Bethmann-Hollweg [1]).

schiavo è permessa innanzi alla comunità, (C. J. I., 13, 1) e si convalida la manomissione fatta dal prete per semplice atto di volontà (Cod. Theod., IX, 7, 1). L'imperatore accorda una certa giurisdizione ai vescovi (v. Costituzione di Sirmond, 17, p. 475, ed. Haenel). Non solo Costantino rese ai cristiani il libero esercizio del loro culto, ma rimise alle corporazioni e agli individui i beni ad essi tolti dagli imperatori pagani, per via della loro professione del cristianesimo (Lactant., *de morte pers.*, 48; Euseb., *Hist. eccl.*, X, 3; Walter, n.° 359; Gibbon, cap. XX, p. 436, ed. Buchon; Zeller, *Hist. des emper.*, p. 435 e s.; Otto Karlowa, I, 2, § 95, p. 824 e § 104 p. 897, 898). Frattanto, fino al 321, le monete di Costantino sono ancora dedicate alle divinità pagane. Infine nel 324, questo principe si pronunziò formalmente in favore del cristianesimo (Euseb., *Vita Costantini*, II, 24, 42).

[1]) Montsquieu (*Grand. et Décad.*, cap. XIX, t. II, p. 326, ed. Lefèvre) dice: « Saint-Augustin fece vedere che la città del cielo era differente da questa città « della terra ove gli antichi Romani, per alcune virtù umane, avevano rese delle « ricompense, vane quanto queste virtù ». Confronta Littré, (*Etudes sur les barbares*, 2ª ed., p. 33, 43 e s.); Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 127, p. 24 e s.). Questo ultimo autore constata che lo Stato e la società civile non furono punto restaurati dal cristianesimo perseguitato da Diocleziano per l'ultima volta, e favorito da Costantino che v'indovinò la potenza dell'avvenire. Si vide anche il concilio di Nicea nel 325, aperto da Costantino (v. A. de Broglie, op. citata, I, p. 329) che concorse a fare adottare il termine « *consustanziale* » contro Ario (v Zeller, *Hist. des empereurs*, p. 444). Theodosio elevò il cristianesimo al grado di religione di Stato esclusivamente ammessa. Essa dette inoltre un'impronta di vita novella a spiriti e caratteri quali quelli di S. Ambrogio, S. Agostino e S. Crisostomo e dei padri della Cappadocia. Ma le società hanno le loro condizioni proprie destinate a favorire lo sviluppo normale dell'umanità, e che non possono essere rimpiazzate nè dalla chiesa nè dalla religione. Quanto al miglioramento della legislazione, v. Montesquieu, *Esprit des lois*, lib. XXIII, cap. 21, tomo I, p. 41, ed. Lefèvre; Troplong, *De l'influence du cristianisime*; Zeller, *Histoire des empereurs*, p. 142, 444. Al contrario, quest'epoca, dice Bethmann-Hollweg, fornisce un esempio istruttivo del fatto che la chiesa e la religione, colpite esse medesime dal male di cui soffre lo Stato, vale a dire, dal dispotismo, sono private, per conseguenza, del loro elemento vitale, la libertà, e divengono tanto meno capaci d'esercitare sulla società la loro influenza salutare e rigeneratrice (Confronta J. J. Rousseau, del *Contrat social*, libro III, cap. 8; *Mélanges*, t. I, p. 418, ed. Lefèvre, Parigi, 1839, linea 19 e s.): *il cristianesimo è una religione tutta spirituale occupata unicamente nelle cose del cielo; la patria del cristiano non è in questo mondo*, ecc. Confronta A. de Broglie, op. cit., II, p. 228 e s.

La decadenza, dovuta in gran parte alle condizioni deplorevoli d'un ordine sociale corruttore, che riposava sulla spogliazione e la schiavitù, e che l'impero non aveva fatto che incancrenire credendo di salvarlo col dispotismo, era attribuita dai cristiani ai pagani e da questi ai cristiani. Le due parti si lanciavano reciprocamente accuse sempre passionate e spesso ingiuste, e falsificavano, con la loro cieca parzialità, quasi tutti i monumenti storici di quel periodo [1]).

Sia quel che si voglia, nel 313, Costantino aveva assicurato ai cristiani la libertà del loro culto e alle loro chiese il diritto d'acquistare per donazione o testamento ecc. [2]). Successivamente, [I, **339**] i sacrificî e le altre cerimonie pagane, senza che si osasse toccare in principio le feste popolari, furono interdetti, sotto penalità sempre severe, con leggi ripetute durante molte generazioni; poi i templi furono chiusi ed anche distrutti nelle campagne [3]),

[1]) La parzialità dei partiti religiosi e degli storici dell'epoca è attestata da Montesquieu, *Grand. et Décad. des Rom.*, cap. XIX, t. II, p. 325, ed. Lefèvre, e dopo di lui, da Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 24, nota 58 e da Littré, *Etude sur les barbares*, 2.ª ed., p. 35 e s.; confronta A. de Broglie, op. citata, p. 90 e s.; Beugnot, *Destruction du paganisme*, p. 91 e s.

[2]) Si è visto che nel 311 fu reso un primo editto di tolleranza (v. Lactant., *de morte persecutorum*, 34; Euseb., *Hist. eccles.*, VIII, 17; Willems, 5.ª ed., 1884, p. 641; Gr. Dobelstein, *De carmine christiano*, cod. Paris., 8084, *contra fautores paganae superstitionis ultimos*, Louvain, 1879). L'editto del 313 rese la libertà dei culti ai cristiani. Infine, nel 321, Costantino dotò le chiese della capacità di ricevere per donazione o per testamento (v. Cod. Theod., XVI, 2, 4; C. J. I. 2, 1, *de S. S. Eccles.*; Walter, n.° 359; Willems, 5.ª ed., p. 541; Serrigny, n.° 497). Più tardi egli stesso e i suoi successori accordarono ai chierici l'immunità dei contributi personali (v. Cod. Theod., XVI, 2, 1, 2, 5, 10, 14, 24, *de episcop.*; Cod. Just., I, 3, 1, 2, 3, *de episcop.*, e quella dalle cariche sordide (v. Cod. Theod., XI, 16, 21, 22; XVI, 2, 40, *de episcop.*; Cod. Just., I. 2, 5, 6, 7, 11, *de sacros eccles.*). Costantino aveva anche concesso alle chiese l'esenzione dai contributi de' carichi reali (v. Cod. Theod., XI, 1, 1, *de Annon. et tribut.*; XVI, 2, 15, *de episcop.*), ma questo favore estremo fu ritrattato dai suoi successori (Cod. Theod., XVI, 2, 15 e 40, *de episcop.*; *Novella*, XXXVII di Giustiniano; Serrigny, n.° 500

[3]) Una legge di Costantino, menzionata da Costanzo (Cod. Theod., XVI, 10, 2) aveva già proibito le offerte nei templi e l'interrogazione degli oracoli in Oriente (Zosim., II, 29). Da quella stessa epoca si cominciò a chiudere ed anche a distruggere i templi (Euseb., *Vita Costant.*, III, 55, 58) a fondere le statue (Bouchard, p. 40) e a spogliare gli edificî pagani per Costantinopoli (Euseb., *Vita Constantin.*, III, 54; *de Laudibus Constantini*, 8). Si può vedere nel Codice Theodosiano (XV, 10, *de paganis*) la serie progressiva delle misure di persecuzione organizzate dagli imperatori cristiani contro il paganesimo e i suoi aderenti, ed anche contro gli eretici (Cod. Theod., XVI, 5, 1, 2; A. de Broglie, op. citata, p 113). Dal 341, i sacrificî sono proibiti in maniera generale (Euseb., *Vita Constantin.*, IV, 25; Cod. Theod., XVI, 10, 2, 4 a 12, 18, 23, 25; *Novella Theodos.*, t. III, *de Judaeis*, § 8; Walter, n.° 359; Willems, p. 641, nota 10, 5.ª ed.) ma non le feste popolari (v. Cod. Theod., XVI,

i loro privilegi e le loro rendite tolti ai sacerdoti pagani; una parte dei beni dei templi, *bona templorum*, furono confiscati, o resi alle città o donati alle chiese cristiane [1]); infine nel V secolo si videro i pagani esclusi dagli impieghi civili e militari [2]), senza parlare delle incapacità e delle pene pronunziate contro gli *eretici* e gli *apostati* [3]) e del regime speciale imposto agli Ebrei, *Judaei* [4]).

Così l'inaugurazione d'una nuova religione di Stato non giunse ad arrestare la decadenza dell'Impero. I Barbari guadagnarono incessantemente terreno sulle frontiere. Un gran numero di essi figuravano, anche coi loro re, a lato delle legioni, come ausiliarî, specialmente nella caval-

10, 17). Poi le penalità delle interdizioni s'aggravarono, poi i templi furono chiusi e infine demoliti nelle campagne (v. Cod. Theod., XVI, 10, 3, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 25, *de paganis*).

[1]) Dall'anno 382, i privilegi e le rendite dei templi pagani erano stati aboliti o confiscati (Symmac., *Epist.*, X, 61; Zosim., IV, 59; V, 38). I loro beni, *Bona templorum* o *Agonothetica*, quanto essi dipendevano dal κοίνον ed erano destinati a dei giuochi furono dati alla chiesa o alle città o riuniti al dominio della corona (v. J. Godefroi, *ad* Cod. Theodos., XVI, 10, 14, 19, 20; E. Sirmond, *de templis ad usum publicum vindicandis*, c. XII, p. 465, ed. Haenel; Cod. Theod., X, 1, 8, *de jure fisci*; X, 2, 4, 5, *de locatione fundorum jur. emphyt*; Serrigny, n.ri 471, 472; Hulm, I, p. 274 e s.; Bouchard, p. 188, 189; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, III, 114, nota 8; III, 137: e il mio articolo, *Bona templorum*, nel *Dictionnaire d'antiquités grecques et latines* di Daremberg e Saglio; Otto Karlowa, 1, 2, § 104, p. 898).

[2]) I pagani furono colpiti di diverse incapacità (V. Zosim., V, 46; Cod. Theod., XVI, 10, 21 e V, 42; Willems, 5.ª ed., p. 641; Becker-Marquardt, *Handbuch*, III, p. 112-117; Marquardt, *r. Staatverwaltung*, 2.ª ed., 1885, III, p. 117 e s.; Rudorff, II, p. 369, nota 25; Serrigny, n.ri 469-471; Bouchard, p. 175 a 194, 395; Rein, *Privatrecht der Roemer*, p. 62; *Criminalrecht*, p. 791 e s.; Lasaulx, *Der Untergang des Hellenismus*, München, 1854; Gibbon, *Decadenza* cap. XX, e cap. XXVIII, Otto Karlowa, I, 2, § 109, p. 930; A. de Broglie, op. citata, I, p. 345 e s.).

[3]) Sulla persecuzione e le incapacità degli eretici (*Haeretici*), v. J. Godefroi (*ad Codic. Theodos.*, XVI, 5, 29, 42; *Novella* Theodos. III; Cod. Just., l. 5; Willems, 5.ª ed., p. 641; Naudet (*des Changements*, etc., I, 6, 3); Boecking, *ad Notit.*, l. 179; Serrigny, n.ri 464, 465, 469; Bouchard, p. 395. Quanto agli apostati, *Apostatae*, vedi Cod. Theod., XVI. 7; Cod. Just., l. 7; Serrigny, n.° 470; A. de Broglie, op. cit., II, 113.

[4]) Gli Ebrei, *Judaei*, erano tollerati, ma sottoposti solamente ad alcune regole speciali (v. Cod. Theod., XVI, 8; Cod. Just., l. 9, 7; Paul, *Sent. recept.*, V, 12, 3, 4; Walter, n.° 420 note 4 a 7; Serrigny, n.° 470; Willems, 5.ª ed., p. 642; Madvig, II, p. 103; 729, 730; A. de Broglie, op. citata, II, p. 116 e s.; Rudorff, II, p. 369; Rein, *Privatrecht*, p. 161). Così essi godevano la libertà dei culti sotto i loro patriarchi e i loro primati (v. J. Godefroi, *Paratitla ad Cod. Theod.*, XVI, 8); ma il matrimonio fu interdetto fra cristiani e israeliti (Cod. Theod., XVI, 8, 6; Cod. Just., l. 9, 6). Questi divennero incapaci delle funzioni pubbliche (Cod. Theod., XVI, 8, 16, 24), e, pel resto, rimasero sottoposti al diritto comune (Cod. Theod., II, 1, 10; Cod. Just., l. 9, 6) e potettero anche esercitare le cariche di decurione e d'avvocato (Cod. Theod., XVI, 8, 3, 24; XII, 1, 99, 157, 158, 165, *de decurionibus*.

leria, o nelle truppe leggere, *cohortes*; altre erano incorporate individualmente fin nelle legioni [1]).

Infine popoli interi furono ammessi, dal tempo Teodosio I a titolo di *foederati*, [I, **340**] sul territorio dell'impero, come i Burgundi e i Franchi, senza astenersi all'occasione di rompere il contratto per depredare i provinciali [2]). Onde, quando l'invasione divenne generale, una parte dell'impero era già occupata di fatto dai pretesi alleati, e dei capi o soldati barbari comandavano o formavano le forze chiamate romane e dirigevano anche in realtà il governo imperiale [3]). D'altronde, il pericoloso sistema seguìto

[1]) Si rimproverò molto a Costantino d'avere impiegato i Barbari alla guerra. Ma quest'uso era anteriore al suo regno (v. pei tempi precedenti, Becker-Marquardt, *Handbuch*, III, 2, p. 306, 335, 365, 370 e s.; A. de Broglie, op. citata, I, p. 33 e II, p. 219 e s.; J. Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., 1884, II, p. 478, 487 e s. 611). Come la materia per un buon reclutamento, specie per la cavalleria e le truppe leggere, mancava sempre più in provincia (v. Ammian. Marcellin., XX, 4, 4; XXXI, 4, 4; Zosim., II, 15; IV, 12, 30, 31, 56, 57, 58; Pacat., *Panegyr. Theodos.*, 32), occorse senz'altro, nel IV secolo, di fare una più larga parte ai barbari (v. Montesquieu, *Grand. et Décad.*, XVIII, ch., XVIII, t. II, p. 321, ed. Lefèvre). La *Notitia Dignitatum*, nota Bethmann-Hollweg (III, § 128, p. 20 nota 5; v. anche Godefroi, *ad* Cod. Theod., III, 14, 1; Spanheim, *Orbis romanus*, II, 21; Walter, n.° 416) non menziona, fra le truppe leggere e di cavalleria, che dei nomi barbari. Questi sono spesso opposti alle legioni nel linguaggio delle leggi e degli storici (Cod. Theod., VII, 20, 10, *de veteranis*; Valentiniano, Valente e Gratiano nel 365, porta *romanae legiones* per opposizione alle *Cohortes* o *Auxilia*; e Ammian. Marcellin., XX, 8: *Tirocinia legionum et auxilia Scytarum*; J. Godefroy, *ad.* Cod. Theod., VII, 1, 18, *de re militari*; Boecking, *Notit. dignitat. Orient.*, p. 192. Quanto ai barbari, individualmente immatricolati nelle legioni, v. Boecking, stessa opera, p. 188.

[2]) Sui *Foederati*, v. Zosim., IV, 56. Così, nell'esercito dell'imperatore Eugenio, comandato da Arbogasto, combattevano alleati Franchi e Tedeschi contro l'esercito di Teodosio I, ove figuravano dei Goti come *Foederati* (v. Godefroi, *ad Cod. Theod.*, VII, 13, 16, *de Tironibus*). Sotto Giustiniano, si distingue ancora l'esercito di linea in cui le legioni sotto i *Magistri militum*, le truppe del palazzo e i *Foederati* (C. J., IV, 66, 35, *de locato*; Procop., *Historia arcan.*, 24; Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 26 e 27, nota 8; Walter, n.ri 414, 415, 416, nota 26).

[3]) Capi barbari, incorporati nell'esercito romano, avevano conquistati dei gradi e anche degli onori alla corte. (V. Vopiscus, *Aurelian.*, 11; Ammian. Marcellin., XV, 5; XXXI, 10; Zosim., IV, 33 e 35). I capi dei popoli federati ricevettero frequentemente i titoli di Console onorario o di Patrizio, o di *Magister militum*, come presso i Visigoti, i Burgundi e i Franchi, etc. (v. Gregoire de Tours, II, 38; Geffroy, *Rome et les Barbares*, 2.ª ed., p. 393, 324). Si comprende che, sopratutto quando essi esercitavano il comando delle legioni, Procopio aveva potuto dire (*De Bello Gothico*, 1, 1) che, sotto l'apparenza della συμμαχία, essi governavano e amministravano in realtà i Romani. Infine i *Laeti*, in Occidente, e i *Gentiles*, in Oriente, occupavano certe provincie in tutto o in parte a carico del servizio militare (V. Walter, n.° 416, nota 23, n.° 450; Kuhn, I, v. p. 60 e s.; Voigt, *Jus naturale*, II, 880-911; Léotard, *Conditions de Barbares*, p. 103 e s.; Boecking, *ad Notit. Occid.*, II, p. 1044-1080; Roth, *Beneficialwesen*, p. 40-51; Otto Karlowa, I, 2, § 108, p. 927 e s.

dai più fiacchi imperatori di pagare il tributo a certi barbari pretesi alleati, menava direttamente e progressivamente alla rovina finanziaria e politica dello Stato [1]). Si dovettero esaurire le provincie già devastate o impoverite per pagare, con questi tributi, l'esercito, la corte e i funzionari; allora le città e i campi si spopolarono sempre più. Gl'imperatori cercarono di salvare i curiali e i coloni, con un regolamento legislativo che non poteva rimediare al male. L'impero tentò di proteggere i poveri delle città contro i grandi o i funzionarî mediante l'istituzione del *Defensor civitatis* [2]) che restò impotente [3]), perchè essa non aveva una base morale

[1]) Montesquieu caratterizza molto bene questo abuso crescente dei tributi pagati ai Barbari (*Grand. et Décadence*, cap. XVIII, t. II, p. 320, 321 e cap. XIV, 327).

[2]) La miseria fu estrema sotto Valentiniano e Valente (v. Zeller, *Histoire des Empereurs*, 4.ª ed., p. 517 e s.). Il *Defensor civitatis* (A. de Broglie, op. citata, II, p. 231), creato da Valentiniano nel 364 (v. Cod. Theod., *de defensor. civit.*, I, 29, 1, ed. Haenel; Cod. Just., 55, 4, 5, 8, 9, *de def.*; *Novella* di Majorano, tit. III; Cassiodor., *Var.*, VII, 11) non ebbe abbastanza influenza reale o autorità da proteggere i *Possessores* o i *Curiales* contro gli eccessi dei governatori, dei grandi e dei collettori d'imposte. (Vedi sulla parte di questo *Defensor*, Walter, n.ri 394, 738, 742, 761; Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 24 e § 138, p. 107; Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, I, p. 41 e 22; Thierry, *Consider.*, t. I, cap. 6, p. 254; Raynouard, *Droit municipal*, I, p. 71; Kuhn, I, p. 224; Willems, 5.ª ed., p. 605; Rudorff, II, 45; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, I, 522; Fustel de Coulanges, *Histoire des institutions de l'ancienne France*, I, p. 531 a 533; Zeller, *Histoires des empereurs*, 4.ª ed., p. 508; Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 896 e s.). Non bisogna confondere il *Defensor civitatis*, (come aveva fatto Bethmann-Hollweg, nella prima edizione del suo *Handbuch*, p. 127, con un errore che ha riparato nella seconda (v. *Civilprocess*, III, § 138, p. 107, nota 31), con un *Defensor* menzionato nel *Digesto* e che, nei comuni, poteva essere incaricato della parte di sindaco, in materia d'azioni civili d'interesse della comunità (V. fr. 18, § 2 e 3, Digest. *de numeribus et honoribus*, l. 4; Serrigny, n.° 1202, vedi appresso note 235, 479, 507).

[3]) Il *Defensor civitatis* non riusciva che molto imperfettamente a proteggere la plebe e i decurioni, la cui miseria era grande al tempo di Valentiniano e di Valente (v. Zeller, *Histoire des empereurs*, p. 520 e s., 4.ª ed.), contro l'insolenza e gl'insulti dei governatori e degli agenti delle finanze. Malgrado la sua elezione da parte della generalità degli abitanti, salvo conferma del Prefetto del Pretorio, il *Defensor* non poteva esercitare un controllo efficace sull'amministrazione dei *Judices*, che non tenevano alcun conto delle loro suppliche all'imperatore. Ciò riconosce anzitutto Majorano, che cerca di restaurare questa funzione nel V secolo (*Novella* di Majoran., III, *de Defens. civit.* nel 485), poi Giustiniano (*Novella*, XV, *praef.* nel 535) cercando a sua volta di riorganizzare questa istituzione. Il governo dispotico non poteva ammettere seriamente il controllo mosso dal basso contro i suoi agenti superiori (v. Serrigny, n.ri 263 a 266). D'altronde si era, generalizzando questa funzione, affidata una giurisdizione civile inferiore al *Defensor* (v. Cod. Theod., I, 29 (11), 2, nel 365, e Cod. Just., *cod. tit.* nel 370) ed anche in materia repressiva e di polizia (c. 8, 4, *tit.*). Infine si dovette diminuirla concedendogli nel 383, una parte nella percezione dell'imposta (Cod. Theod., XI, 7, 12, *de exactor.*).

sufficiente per prevalere sulla potente gerarchia degli agenti imperiali. Le città cercarono un'altra protezione [I, **341**] nelle *petitiones* votate nella Curia e trasmesse all'imperatore da deputati *legati*, incaricati dei voti dalla municipalità. Ma il *Magister officiorum* o il Prefetto del Pretorio potevano rigettare *de plano* ogni richiesta non giudicata ammissibile, e, per le altre, accordare una udienza alle *legationes*, facendo accompagnare le suppliche da un rapporto redatto sulle loro preghiere dal *Magister epistolarum et consultationum* [1]).

Inoltre, s'era conservato l'uso dei Consigli provinciali (*Concilia provinciae*), ove i notabili e i delegati delle città, riuniti in una città importante, venivano a discutere i loro bisogni e le loro querele, a determinare richieste che si presenterebbero all'imperatore dai deputati, *legati*. Ma il Prefetto del Pretorio, secondo che lo giudicava conveniente, poteva scartarle o presentarle all'imperatore [2]), in Consiglio di Stato. Esistevano anche, a lato di questi consigli provinciali, dei consigli di varie provincie o di tutta

---

Significava così trasformare l'istituzione in un ingranaggio sottoposto alla gerarchia, a lato dei magistrati municipali (V. Bethmann-Hollweg, III, § 136, p. 108, 109 e 110; Hegel, *Staedt. Verfassung*, p. 91 e s.).

[1]) Noi abbiamo detta una parola più su (nota 99), sull'istruzione delle suppliche presentate dalle *Legationes* (V. Cod. Theod., XII, 12, *de legation. et decret. leg.*; Cod. Just., X, 63; *Digest. L.*, 7, *de legat.*; Boecking, *Notitia*, I, 50, 275; II, 60, 417). Queste ambasciate avevano lo scopo di trattare gli affari della città, spesso ritardati dalla burocrazia, e l'eccesso di accentramento, o segnalare gravi abusi, o, troppo spesso, offrire al principe il regalo oneroso dell'*Aurum coronarium*, divenuto una specie d'imposta dei decurioni, sotto forma d'omaggio dovuto in circostanze solenni (v. Serrigny, § 270, n.^{ri} 5 e 61). Sulle deputazioni e le assemblee provinciali, si può consultare Mispoulet, II, p. 102 e s., Parigi 1883; Willems, 5.ª ed., p. 526-528 e 529; v. Duruy, *Les assemblées provinciales au siècle d'Auguste*, *Acad. des sciences morales*, resoconto, t. CXV, p. 228 e s.; Fustel de Coulanges, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, Parigi 1875, p. 86-96, 105, 117 a 122; Bouchard, p. 442 a 448; Houdoy, *Droit municipal*, I, p. 640; Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 894 e s.

[2]) I reclami dei *Concilia provinciae* non avevano dunque che il valore d'una semplice rimostranza sottoposta al volere dell'imperatore. Sulle variazioni del diritto a questo riguardo, vedi Bouchard, p. 445 e s.; J. Godefroi, *ad Cod. Theod.*, XII, 4, 9, 12. Theodosio I (Cod. Theod., XII, 16, 15) lasciava al Prefetto del Pretorio la cura di scartare quel decreto che gli sembrava poco conveniente. Più tardi, il principe affidò l'esame dell'affare al Capo degli officî e permise l'udienza *de plano* ai deputati (Cod. Theod., XII, 12, 19, *cod. tit.*). Vedi in proposito c. 1, 3, 4, 6 a 14 e 16. Cod. Theod., *de legat.*, XII, 12; Ammian. Marcellin., XXVIII, 6; Menn, *Ueber die roem. Povinziallandtage*, Koeln, 1851; T. Mommsen, *Epigraphisch. Analecten*, 90; Walter, n.° 391, nota 38; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, p. 118, 314. Additiamo l'esempio della legazione dell'oratore Synesio, nel 396, in nome della Pentapoli o Cyrenaica, presso l'imperatore d'Oriente Arcadi, a Costantinopoli (v. Synesius, *Epistol.*, 61 e *Oratio de regno*, cap. 2 e s.; Amedeo Thierry, *Alaric*, 2.ª ed., Parigi, 1880, in-12.°, cap. IV, n.° 3, p. 114 e s.), nei suoi *Récits de l'histoire romaine*.

una diocesi. Fu così che per la Vienne o le *Septem provinciae*, una costituzione di Onorio resa nel 418, ristabilì, ad Arles, l'uso del consiglio annuale, in cui si è voluto vedere l'origine dei nostri consigli provinciali o generali [1]). Noi siamo costretti a riconoscere, con Bethmann-Hollweg [I, **342**], che questi consigli, privi di un'autorità propria, incompatibile d'altra parte col dispotismo imperiale, non potevano assicurare agli sventurati sudditi dell'impero che una garenzia o un ricorso inefficace, perchè essi non offrivano che l'apparenza e non il germe d'istituzioni rappresentative sia pure locali [2]); e Bouchard [3]) constata che *malgrado queste traccie curiose d'una specie di rappresentanza provinciale, non è da questa parte che bisogna cercare il controllo reale delle finanze pubbliche.*

L'impero d'Occidente corre alla sua rovina, a cagione delle circostanze geografiche e politiche che lo lasciano per primo in balìa de' Barbari. Noi riassumiamo brevemente qui, per terminare questa introduzione, il rapido schizzo tanto ben tracciato da Bethmann-Hollweg di questa decadenza così rapida [4]).

Dopo che la prematura morte di Theodosio I, nel 395, ebbe dato l'impero nelle mani dei suoi figli minori, Arcadio in Oriente e Onorio in Occidente, il vandalo Stilicone, col titolo di *Magister utriusque militiae*, governò realmente quest'ultimo, mentre che a Costantinopoli il Prefetto del Pretorio, Rufino, e l'eunuco Eutropio si disputavano il potere, che finì per restare a quest'ultimo nel 395. I Visigoti già trapiantati nell'Illyria da Theodosio [I, **343**] saccheggiano dapprima la penisola ellenica; poi Alarico, loro re, sotto il titolo di *Magister militum per Illyricum*, e con la vergognosa connivenza della corte d'Oriente, arma i suoi compagni a spesa delle fabbriche imperiali e comincia la sua prima spedizione verso l'Italia, nel 400. Per difenderla, Stilicone è ridotto a richiamare, nel 401, le truppe dalla Brettagna,

---

[1]) La celebre costituzione reca, nel 418, da Onorio, sul consiglio delle sette provincie, è stata commentata da Wenck (*Cod. Theod.*, lib. V, Lips, 1828, Append., III). Essa è tratta *ex libro authoritatum ecclesiae Arelatensis* (v. ed. Haenel, Lipsia, 1845, e *Corpus legum*, n.° 1171, p. 238). Vedi su questa materia Tillemont, *Hist. des Empereurs*, V, p. 641; Gibbon, *Décadence*, cap. XXXI, p. 70, ed. Buchon; Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 24, nota 57; Willems, 5.ª ed., p. 598; Fustel de Coulanges, *Hist. des. inst. pol. de l'ancienne France*, I, p. 117-122; Houdoy, *Droit municipal*, I, p. 640 a 645; C. Giraud, *Hist. du droit*, fr. 1, p. 47-87; Laferrière, *Hist. du dr. rom. et du dr.*, fr. II, p. 311-316; Pardessus, *Diplomata*, I, p. 3; Pétigny, I, p. 319-351; Raynouard, I, p. 189, 202; Guizot, *Hist. de la civilisation en Europe*, 2.° leçon, p. 46, ed. 1857, in 12; Aug. Thierry, *Lettres sur l'histoire de France*, XXV; Walter, n.° 391; Herzog, *Gallia Narbonensis*, p. 258; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, 118, 316.

[2]) V. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 128, p. 24.

[3]) V. Bouchard, *Etude sur l'administration des finances de l'empire romain*, p. 448 e s.

[4]) V. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 128, p. 27 e s., 2.ª ed., Bonn, 1866.

dalla Grecia e dalla Rezia e ad abbandonare in tal modo queste provincie ai Barbari [1]).

Così i Burgundi, *foederati* da lungo tempo, non tardarono a passare il Reno e a stabilirsi [2]) pacificamente a lato dei Gallo-romani di Borgogna, nel 406; i Franchi, s'estendono sempre più verso il nord della Gallia [3]), poi i Vandali, i Suevi e gli Alani, dopo aver percorso il paese saccheggiandolo dal Nord al Sud, penetrano fino in Ispagna [4]), e se ne dividono il dominio nel 411. Dopo l'assassinio di Stilicone, nel 408, i Visigoti compaiono per la terza volta in Italia con Alarico, prendono Roma [5]) e l'abbandonano al saccheggio nel 410; quando egli fu morto, poichè l'Italia esaurita non poteva più nutrire i Barbari, il loro principe Ataulfo li condusse nella Gallia (nel 412) ove essi stabilirono, nel 419, [I, **344**] una dominazione che estesero fino in Ispagna [6]). Frattanto, l'impero d'Occidente non sussistette più moralmente che nella persona del miserabile Onorio, venne a trovar rifugio nella città peninsulare di Ravenna, e in alcune provincie difese sia dai loro governatori, sia da pretendenti all'impero, sia dagli stessi provinciali [7]).

Dopo la morte di Onorio e l'usurpazione di Giovanni il Tiranno (423 a 425), Flavio Placido Valentiniano III, all'età di sei anni, sale al trono d'Occidente; profitta della disfatta degli Unni a Châlons compiuta dal suo *Magister utriusque militiae*, *Aetius*, con l'aiuto dei Visigoti e dei Franchi,

[1]) Claudian., *de bello Gothico*, V, 432; Amedeo Thierry, *Récits de l'histoire romaine au V siècle*, *Alaric*, 2.ª ed., Parigi, 1862, in-12.°, cap. VIII, p. 284 e s.; Gibbon, *Decadenza*, cap. XXX.

[2]) Sulle invasioni dei Burgundi, v. Hermann Derichsweilter, *Geschichte der Burgunden*, Münster 1863; Binding, *Das Bürgromanisohes Reich*, Lipsia, 1866; Geffroy, *Rome et les barbares*, p. 372 e s.

[3]) Consultate, sui Franchi e le loro invasioni, Geffroy, *Rome et les Barbares*, p. 387 e s.

[4]) Zosim., VI, 3; Oros., VII, 40 e Grègoire de Tours, II, 9, menzionano questa disastrosa invasione; v. anche Amedeo Thierry, *Alaric*, cap. IX, p. 826 e s.; Gibbon, *Decadenza*, cap. XXX.

[5]) Alarico abbandonò Roma al saccheggio per tre giorni. Vedi su questo primo disastro della grande città, Procop., *Hist. Vandal.*, 1; Hieronym., *Epistol.*, 97, 38; Sazomen., X, 9; Oros., VII, 39; Augustin., *de civitate dei*, 1; Amedeo Thierry, *Alaric.*, cap. XII, p. 439 e s.; Gibbon, *Decadenza*, cap. XXXI. Sette anni dopo, il male era presso a poco riparato. V. Gibbon, cap. XXXI.

[6]) V. sullo stabilimento dei Visigoti a Tolosa, Idat., *Chronic*, ann. 419). Prosper., *Chronic ad* ann. 419; Geffroy, *Rome et les barbares*, p. 369 e s., 2.ª ed.

[7]) I provinciali dell'*Armoricum* difesero essi stessi la Bretagna contro gl'invasori (v. Zosim., VI, 5; Prosper, *Chronic. ad* ann. 409) fino alla loro sommissione da parte dei Franchi, nel 520. L'usurpatore Costantino si sostenne lungo tempo nella Gran Brettagna (Gibbon, cap. XXX,) e nella Gallia. Più tardi gl'isolani per difendersi contro i Picti e gli Scoti, chiamarono gli Anglo-Sassoni, pericolosi alleati che li conquistarono nel 449 (v. Bethmann-Hollweg, III, p. 28, nota 12).

nel 451. Contro i Vandali, ai quali il tradimento del *Comes Africae*, Bonifacio aveva abbandonato questo paese, nel 428, le città fortificate si difesero ancora lungamente e segnatamente Carthagine fino al 439. Si può anche dire fino a un certo segno che l'impero romano è sopravvissuto in alcune contrade dominate dai Barbari, nel senso che essi lasciavano volentieri ai loro sudditi romani il godimento d'una parte della loro costituzione e delle loro leggi civili.

Nel centro, dopo la scomparsa della stirpe di Theodosio con Valentiniano III, nel 451, i generali [I, **345**] barbari lasciarono successivamente occupar l'impero da fantasmi di sovrani, quali Petronio Massimo, nel 455, e, tre mesi dopo, Maecilio Avito; nel 457, Jul. Val. Majoriano, degno di miglior sorte [1]) e rimpiazzato, nel 467 soltanto, da Fl Pr. Anthemio, da Anicius Olybrius nel 472, da Glycerius 473, da Giulio Nepote nel 474, infine nel 475, da Romolo Augustulo, figlio d'un *Magister militum*, detronizzato ma non rimpiazzato da Odoacre, capo degli Eruli e de' Rugi, che si fece re nel 476.

Questa è quella che si è convenuto di chiamare la fine dell'impero d'Occidente, mentre da molto tempo esso aveva cessato d'esistere come potenza e sussisteva come stato civile della popolazione romana. Intanto il governatore romano Syagrius si mantenne nella Gallia, tra i Visigoti e i Franchi, fino alla sua disfatta per opera di Clodoveo nel 487, e i governatori romani nelle Alpi Retiche si sostennero ancora per secoli sotto la sovranità degli Ostrogoti, e dei Franchi. Allorchè Teodorico, re degli Ostrogoti, che aveva soggiornato nella Moesia, come *Magister militum* di Zenone, ebbe vinto, sotto i suoi ordini, Odoacre nel 493, Teodorico fondò il regno degli Ostrogoti in Italia e promulgò [I, **346**] il famoso *edictum Theodorici regis* nel 500, seguìto ben presto, presso i Visigoti, nel 506, dalla *lex romana Visigothorum*, sotto Alarico II di Tolosa, e conosciuta sotto il nome di Breviario d'Alarico (*Breviarium Alaricianum*); verso il 517 si pubblicò la *lex romana Burgundionum* o il *Papiano*, redatto per ordine di Sigismondo, o, secondo altri, per ordine di Gundewald nel 472.

In questo intervallo, l'impero d'Oriente aveva goduto una tranquillità relativa Le invasioni dei Visigoti, degli Ostrogoti ed anche degli Unni vennero a rompersi innanzi le mura di Costantinopoli, ove furono stornati per via di concessioni di titoli ai loro re, o più spesso col pagamento di tributi considerevoli [2]). L'imperatore Theodosio II aveva cominciato nel 431, di concerto con Valentiniano III, la codificazione delle costituzioni degli imperatori cristiani, pubblicata sotto il nome di *Codice Theodosiano* e messa

[1]) Le *Novelle* di Majorano, raccolte a seguito del Codice Theodosiano, ed. Haenel, sono, in genere, notevoli. La prima ricorda l'antica tradizione d'una elezione dell'imperatore da parte del Senato e dell'esercito e le acclamazioni del popolo (V. Gibbon, *Decad.*, cap. XXXI; Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 28).

[2]) Sui tributi pagati ai Barbari, vedi Montesquieu, *Grandeur et décadence des Romains*, cap. XVIII, t. II, p. 320.

in vigore a partire dal 1.° gennaio 439 [1]), ma seguìta ben presto da *Novelle postheodosiani*. Dopo l'estinzione della stirpe di Theodosio il Grande, con la morte di Theodosio II, nel 450, si succedettero, sotto l'influenza degli intrighi della corte, molti principi di cui nessuno presenta una personalità notevole [2]). La storia ci mostra soltanto le lotte dei grandi dignitarî [I, **347**] per l'influenza o per lo stesso trono, le battaglie dommatiche dei partiti nella chiesa, o i conflitti delle fazioni nel circo, i combattimenti pel favore della corte ove le donne e gli eunuchi rappresentano la parte principale; infine calamità accidentali, come il terremoto, la peste e gl'incendi.

Frattanto le inesauribili ricchezze dei paesi orientali lasciano sussistere un certo benessere materiale, malgrado l'elevazione dell'imposta e delle spese della corte e dell'amministrazione [3]). Onde la civiltà quasi orientale non si sfasciò, come quella dell'occidente, sotto la mano distruttrice dei barbari [4]). L'impero d'Oriente, con l'aiuto d'ausiliari barbari ben pagati, potè condurre contro i Persiani delle guerre in genere fortunate. Anche sotto Giustiniano (526-565), dei grandi generali seppero ristabilire la dominazione romana in Africa contro i Vandali, in Italia contro gli Ostrogoti. Mentre che il picciol numero di fonti giuridiche dell'Occidente, a quell'epoca, tradisce lo stato infelice delle scienze, le scuole fiorenti di Beryto e di Costantinopoli fornirono gli elementi delle grandi opere legislative, come il codice Theodosiano, e più tardi, il codice di Giustiniano [I, **348**] e le sue altre compilazioni, come le Pandette e gl'istituti, perchè i giureconsulti greci sapevano interpretare, con la loro sottile intelligenza, l'antica giurisprudenza latina [5]).

---

[1]) Relativamente al Codice Theodosiano, vedi il commentario di J. Godefroi, edizione Ritter; Rudorff, *r. Rechtsgeschichte*, I, § 100, p. 277 e s.; *Codex Theodosianus* ed. Haenel, Leipzig, 1842, e in Bonn, *Corpus Juris ante Justinian.*, vol. II, p. 81 e s.; Demangeat, *Cours élémentaire de droit romain*, 3.ª ed., Parigi, 1876, I, § 29, p. 68 e s.; Ortolan, *Histoire de la législation romain*, 11.ª ed., riveduta da Labbé, Parigi, 1880, n.° 502 e s.; Otto Karlowa, I, 2, § 110, p. 934 e s.

[2]) Il Senato e il popolo non davano più a questi imperatori che l'apparenza d'una elezione (V. Costantin. Porphyrogenet., *de ceremoniis aulae Byzantin.*, I, 91; per l'imperatore Leone (I, 92) al coronamento del quale concorse il patriarca (cap. 38; v. Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 30, nota 15).

[3]) Vedi sull'impero greco Montesquieu, *Grandeur et Décadence*, cap. XX; e Bethmann-Hollweg, III, p. 30, nota 16; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 140 e s., p. 275 e s.

[4]) L'impero greco salvò i resti dell'antica civiltà (v. Bethmann-Hollweg, III, p. 30; Littré, *Etudes sur les Barbares*, 2.ª ed., p. 47; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 275.

[5]) Bisogna consultare sul regno di Giustiniano, Montesquieu, *Grandeur et Décad. des Rom.*, cap. XX e s.; Rudorff, *r. Rechtsgeschichte*, I, § 108, p. 295, etc. Lipsia 1857-1858: Du Caurroy, *Institutes expliquées*, 8.ª ed., Parigi, 1851, I, n. 39 e s.; Demangeat, *Cours élém. de droit romain*, 3.ª ed., Parigi, 1876, t. I., p. 114 e s.; Ortolan, *Histoire de la législation rom.*, 11.ª ed., Parigi, 1880, I, n. 533 a 575, e II, pagine 1 a 16, Otto Karlowa, I, 2, § 117, p. 1003 e s.

L' organizzazione giudiziaria aveva subìto, a partire da Diocleziano e Costantino, cambiamenti considerevoli. Ma, malgrado le tendenze di questi imperatori a separare dapprima le funzioni civili dalle funzioni militari, ed anche i diversi rami dell'amministrazione civile, la disgraziata concezione dell'*imperium regium*, modificata sotto la repubblica dal principio dell'*intercessio* e della *par potestas*, e sotto l'impero rimpiazzata soltanto dall'*appellatio*, non permise d'elevarsi alla dottrina superiore della separazione dei poteri [1]). Questa nozione, pertanto, già afferrata dai Greci e segnatamente dalla grande intelligenza politica d'Aristotele, fu per molto tempo seppellita nel concetto dispotico del potere senza limite (*imperium*), conferito all'imperatore dalla pretesa *lex regia* [2]). Il Basso impero non seppe separare nè il potere esecutivo dal potere legislativo nè l'amministrazione dal potere giudiziario, già confuso tradizionalmente fin dall'origine nel *potere proconsolare su' provinciali* divenuto poi il tipo del

[1]) Non è stato abbastanza spiegato, secondo noi, come il principio della separazione dei poteri non potè prevalere in Roma: ciò ha attinenza con la stessa origine della nozione del potere sovrano nella potenza del re di Roma, *Imperium regium*, che concentrava nelle mani d'un solo, presso il principe, il comando militare, l'amministrazione e il potere giudiziario (v. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Rom., concernant la responsabilité des magistrats*, Parigi, 1845, p. 10, 79, 107 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 195 e s.). Frattanto la repubblica aveva cominciata la divisione e la limitazione di *questo Imperium* indefinito con la breve durata, la molteplicità e l'equilibrio delle magistrature diverse (v. Laboulaye, *op. cit.*, p. 9, 10, 11, 23, 33, 76, 119). Il potere giudiziario fu ben presto, d'altra parte, separato dall'amministrazione consulare, e, in materia repressiva, attribuito ai comizî dalle leggi sulla *Provocatio* e per mezzo dell'*Appellatio* dei tribuni, poi con la costituzione del giurì, *Quaestiones perpetuae*. Inoltre, in materia civile, la divisione dell'istanza fra il *jus* e il *judicium*, e il rinvio dell'affare ad un giudice giurato fu una garenzia considerevole. La creazione delle commissioni permanenti, *Quaestiones perpetuae*, o Corti d'assise, separò l'autorità giudiziaria dal potere legislativo; ma esse dovevano scomparire, sotto l'Impero, nel secolo II della nostra êra (v. Laboulaye, *Essai*, p. 407 e s.). Ma, in provincia, il potere del governatore restò l'equivalente dell'*Imperium regium*, cioè completo, senza avere a temere nel tempo della sua durata nè l'*intercessio* d'un magistrato di *Par potestas*, nè l'intervento di un magistrato superiore, nè l'appello dei tribuni (v. Laboulaye, p. 173, 174). Il potere proconsolare organizzato senza limite, anche a Roma, sotto l'impero era destinato a divenir la base del potere imperiale. Di qui il dispotismo crescente in questo periodo per la nuova concentrazione di tutti i poteri (v. Montesquieu, *Esprit des lois*, XI, 19, t. I, p. 128 e s., ed. Lefevre, Laboulaye, *Essai*, p. 466 e 400. Il Senato dapprima, l'imperatore in seguito ottennero il potere legislativo e il potere giudiziario, al quale quest'ultimo aggiungeva la potenza esecutiva più estesa, Otto Karlowa, I, 2, § 96, p. 825 e s.

[2]) La pretesa legge *Regia* o piuttosto la *lex imperii* conferiva all'imperatore una serie d'attribuzioni appartenenti a diverse magistrature repubblicane: l'*Imperium proconsulare*, la *Potestas tribunicia*, etc. (v. Dio Cass., L. III, 17; Walter, n. 271, 272, 275; ed. Laboulaye, *Essai*, p. 390; H. Pigeonneau, *Le transformation de la Ré-*

potere imperiale [1]), [I, **349**] poichè la provincia, come ha ben visto Laboulaye, era divenuta l'impero. Ne conseguì sopratutto in materia amministrativa contenziosa, e in ciò che concerne segnatamente la giurisdizione finanziaria, una mancanza pericolosa di garanzia per contribuenti a cui certi imperatori avevano almeno voluto rimediare ne' primi tempi dell'impero [2]).

Il principio di accentramento unitario e d'autocrazia cesarea doveva assolutamente prevalere in un'epoca in cui gl'individui non potevano più trovare garenzia che nella bontà particolare del tale e tal altro principe. La giustizia fu gerarchizzata come l'amministrazione: l'imperatore cambiava a volontà la competenza dei tribunali o creava delle commissioni straordinarie, o attirava a suo piacere gli affari dinanzi al suo tribunale. Infine Diocleziano venne ad abrogare di fatto il giurì civile, sopprimendo la *judicis datio* [3]). In ciò che concerne la giustizia repressiva, limitiamoci

publique en monarchie, Parigi, 1874; Ch. Demangeat, *Cours élémentaire de droit romain*, 3.ª ed., I, p. 199 e s., Parigi, 1876; Mommsen, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 810 e s., Lipsia 1877; Willems, 5.ª ed., p. 421, 429; Eckhel, *Doctrina nummorum*, VIII, 336; Ortolan, *Histoire de la législation romaine*, XI ed., 1880, n. 543 e s., p. 376; Mispoulet, *Les Institutions politiques des Romains*, 2.ª ed., Parigi, 1882; I, Appendice, la *Lex regia*, p. 367 a 379; Otto Karlowa, I, 2, § 63, o. 492 e § 95, p. 822; A. de Broglie, *op. cit.*, I, 2, p. 7 e 8).

[1]) L'Imperatore infatti, oltre il potere consolare, ottenne l'*Imperium proconsolare*, abbracciando, col comando, la giurisdizione civile e il *Jus gladii*, e allora, anche sui cittadini e i senatori a Roma il *Jus edicendi*, etc. (V. Dio Cass., LIII, 17 e LVI, 23; Walter, n. 272 e 275); Laboulaye, *Essai*, p. 390 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, I, 2, p. 7 e s., p. 19 e s. Inoltre la *Potestas tribunicia* lo rendeva inviolabile, col diritto d'intercessione o di veto contro ogni atto d'un magistrato o d'un giudice, od anche contro una decisione del Senato. Questa confusione dei poteri fu la causa essenziale della rovina d'ogni libertà nel centro, ed anche più tardi delle libertà municipali come delle libertà individuali (v. Serrigny, n. 19, 20, 127, 129, 130; Laboulaye, p. 433).

[2]) Un tempo i processi fiscali dipendevano dal magistrato ordinario, il pretore (Dio Cass., LVII, 23). Ma Claudio li attribuì in provincia ai *Procuratores Caesaris* (v. Tacito, *Annal.*, XII, 60; Svetonio, *Claud.*, 12, fr. 9, Dig., I, 16, *de officio proconsulis*, c. 3, Cod. I. III, 26, *ubi causae fiscales*). Intanto Nerva ristabilì a Roma un pretore speciale a questo effetto (v. fr. 2, § 32, Dig., I, 2; Plin., *Panegyr*, 36). Ma più tardi si ritornò in regola alla giurisdizione del *Rationalis*, o dello stesso fisco, salvo ricorso a l'imperatore (v. Walter, n. 740; Serrigny, n. 830-833).

[3]) Nè Diocleziano nè Costantino pensarono un istante a spogliare della potenza giudiziaria l'imperatore, il Prefetto del Pretorio, il Prefetto della città, il Prefetto dei vigili, nè i governatori di provincia che esercitavano nello stesso tempo il potere amministrativo e il *Jus edicendi*. La confusione dei poteri amministrativo e giudiziario era un antico abuso (v. Madvig, I, p. 589, 590; Serrigny, n. 105, 116, 129, 149, 196, 292, 294, 308, 830 a 833; Bethmann-Hollweg, III, p. 98, 98; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 195), fecondo di conseguenze moleste (v. Serrigny, n. 130; Bouchard, p. XVII e 157; Laboulaye, p. 79). Di qui degli eccessi da parte dei

a constatare anticipatamente che essa riposava interamente nelle mani dell'imperatore o dei suoi officiali, e segnatamente, in genere, dei governatori di provincia (*Judices*) [1]), o, nelle capitali, dei diversi prefetti [2]).

ministri e dei *Rectores provinciae* o *Judices* sopratutto (v. Novella Theodos., XV, § 1. *ne curialis ad senat dirig.*, p. 57, ed. Haenel, Serrigny, n. 130). D'altra parte i cambiamenti di competenza dipendevano dall'arbitrio imperiale (Bethmann-Hollweg, III, § 129, p. 31) Già da Adriano in poi i governatori avevano goduto d'un potere discrezionale a riguardo della dizione d'un giudice (v. fr. 8 e 9, Dig., *de officio praesidis*, I, 8). Ma Diocleziano, ordinando al Governatore di statuire solo in generale, invece di rinviare a un *Judex* (v. C. J., III, 3, *de pedaneis judicibus*), come al tempo del sistema formulare, soppresse la garenzia della *Judicis datio* (Bethmann-Hollweg, II, p. 782 e III, p. 31; Demangeat, II, 3.ª ed., p. 560 e s., Parigi, 1876; A. de Broglie, *op. cit.*, p. 201, nota 4). I Prefetti del Pretorio esercitarono la loro giurisdizione amministrativa e repressiva sui governatori di provincia e questi sui loro *officiales* e i loro amministrati (v. C. Th., I, 5, 10, *de officio praef. praetor.*, C. J., L., 26, 27, 4: C. Th., I, 7, 2, *de officio magistri militum*). « La loro « giurisdizione, dice Laboulaye (*Essai*, p. 433) sarebbe un oggetto di studio cu- « rioso per la sua novità, ma questo esame ci condurrebbe troppo lontano perchè il « lettore consentisse a seguirci. D'altronde la costituzione di Costantino tutta « orientale, tutta militare, è già troppo differente dai primi tempi dell'impero, « perchè dal suo studio si possa sperare qualche nuovo lume su quest'epoca inte- « ressante, e, considerata in se stessa, questa costituzione tutta dispotica non offre « pel soggetto di cui ci occupiamo, che un ben lieve interesse. Quando il principe « è assoluto, quali regole d'amministrazione si possono immaginare? e chi s'è « mai curato di studiare la giurisdizione amministrativa dei Persiani e dei Turchi? ». Queste osservazioni del rimpianto pubblicista sono vere dal punto di vista politico ed economico. Ma il diritto amministrativo, se non il diritto pubblico del Basso Impero, offre per lo meno uno spettacolo curioso e interessante, in ciò che concerne l'organizzazione sapiente e abile del meccanismo amministrativo e del regime finanziario, ove si sente ancora l'influenza dei grandi giuristi del III secolo e degli amministratori della scuola dei Papiniani, Paolo e Ulpiano. Costoro furono nello stesso tempo uomini di Stato e giureconsulti eminenti e trovarono degli emuli o dei discepoli negli Hermogeniani, i Triboniani, i Theofili, e i Tallelei.

[1]) Si può consultare sulla giurisdizione repressiva in genere nel Basso Impero, Rudorff (*Rechtsgeschichte*, t. II, § 104, p. 342 e s.;) Walter, n. 842 e s.; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., 1884, p. 623, 626 e s.; Otto Karlowa, I, 2, § 97. p. 833 e § 98, p. 853, 854, 855, 856, 858; § 101, p, 868; § 102, p. 883; A. de Broglie, *l'Eglise et l'empire romain*, t. II, p. 207 e s.; V. Duruy, *Hist. des Rom.*, t. VI, p. 275, ed. 1883. Quanto alla giurisdizione dei governatori o *Judices*, v. Madvig (II, 70, 116, 314, 334, 335); Bethmann-Hollweg (III, § 131, p. 42, 44 es.;) Otto Karlowa (I, 2, p 858).

[2]) Sulla giurisdizione del *Praefectus urbi*, v. Rudorff, *op. cit.*, I, 141; Madvig, II, 313; Otto Karlowa, I, 2, § 100, p. 864 e s.; Vignaux, *Essai sur l'histoire de la Praefecture urbi à Rome* nella *Revue générale de Droit*, Parigi, 1885; fr. 1, Dig., I, 2, *de officio praefecti urbis*. La competenza di questo prefetto era stata accresciuta da un rescritto di Severo, *Epistola divi Severi ad Chilonem praefectam urbi*, v. Rudorff, I, p. 141, nota 19; fr. 1, Dig. I, 12; fr. 8, § 5, Dig. *de poenis*, XLVIII, 19; fr. 6, D, *de interd. et relegatis*, XLVIII, 22; fr. 1, § 4, D. *de legatis*, 3.° XXXI.

e, in ultima istanza dei magistrati *illustres* chiamati [I, **350**] a statuire in luogo e posto dell'imperatore, *vice sacra* [1]).

Quanto alla giurisdizione imperiale, essa procedeva su appello o direttamente quando era provocata immediatamente; allora essa rinviava alle volte la causa a un delegato [2]). Notiamo sopratutto che gli agenti di ogni amministrazione erano in genere, al civile come al criminale, giudicati dai loro superiori, anche in caso di processo coi privati [3]).

Di certo v'erano là poche garenzie per gl'interessi privati che il Basso Impero non faceva oggetto principale delle sue preoccupazioni, nel caso in cui l'interesse del servizio pubblico sarebbe stato leso assai gravemente per via di conseguenza.

Del resto noi esamineremo in una sezione speciale l'estensione e la portata delle misure prese per assicurare il controllo amministrativo o giudiziario, sia relativamente agli ordinatori sia ai contabili. Non sarà difficile stabilire che, sventuratamente, questo doppio controllo, come il controllo legislativo, era insufficiente e che i grandi principî di contabilità, già compromessi per la confusione dei poteri, in provincia sopratutto non

— —

[1]) Alcuni magistrati d'un ordine elevato, *Judices illustres*, statuivano in ultima istanza come rappresentanti l'imperatore (v. Walter, n. 739, 760; Boecking, *ad Notit. dignitat.*, I, p. 731; II, p. 167, 173, 428; Bethmann-Hollweg, III, § 131, p. 43 e 56, 62, 63, 79; Otto Karlowa, I, 2, § 89, p. 859 e s.

[2]) La giurisdizione imperiale procedeva a suo piacere, direttamente o dietro appello e, in tutti e due i casi, personalmente o per delegazione (V. Walter, n. 842 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 137, *p.* 88 e s., p. 325; Otto Karlowa, I, 2, p. 835, 849 e 859).

[3]) La giurisdizione repressiva sui magistrati o i loro funzionarî apparteneva in principio ai loro superiorî nell'ordine gerarchico (v. Walter, n. 844; Willems, 5.ª ed., p. 626 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 135, 139, 146; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 828 e 844, 845). Così le cause degli *illustres* erano sottoposte all'imperatore, (Cfr. C. J., III, 24, *Ubi senatores*). Quanto ai senatori, v. Rudorff (II, p. 345, nota 33;) Ammian.-Marcellin. (XXVII, 75). I membri dell'ordine senatorio erano rinviati al *Praefectus urbi*, v. Cod. Theod., IX, 16, 10; 40, 10; Otto Karlowa, I, 2, § 100, p. 867; i Governatori al Prefetto del pretorio (C. Th., I, 7, 2, *de officio mag. milit.*; I, 5, 10, *de officio Praef. pract.*). I *Palatini* o impiegati del palazzo al *Magister officiorum* (v. Walter, n. 364, nota 64); tutti i membri d'un ufficio al loro capo (C. Th. I, 7, 4, *de offic. mag. milit.*; Dig., XLVIII, 19, fr. 6, § 1, *de poenis*; C. J. I. 29, 2, *de off. mag. milit.*; C. J. XII, 55, 5, *de apparit. mag. milit.*; XII, 24, 12, *de palatin. Sacrar. largit.*, XII, 24; Zosim., IV, 14; Bethmann-Hollweg, III, § 13, note 94, 95). Si veggono anche i provvedimenti contro i coloni e gli schiavi dai fondi imperiali rinviati al *Comes domorum* (Walter, n. 741, nota 70), e civilmente al *Rationalis rei privatae* (C. J., III, 26, 7, 8; C. Th., II, 1, 11) e contro i *Coloni dominici* al *Judex ordinarius* o governatore (Bethmann-Hollweg, § 134, p. 79, nota 62). In ciò che concerne la giurisdizione criminale attribuita al Senato, v. Madvig, I, 567, II, 312, 339; Mispoulet, I, § 80, p. 360 e i testi citati da lui, p. 68. Del resto, il Senato non giudicava che per delegazione imperiale.

furono garentiti maggiormente [I, **351**] dal rigore delle leggi repressive dei codici imperiali. Onde gl' interessi del fisco non erano meglio protetti di quelli dei contribuenti contro la concussione e il peculato dei funzionari pubblici o contro l' arbitrio delle imposte straordinarie o delle *superindizioni*. La mancanza di libertà o di probità, l' assenza di sicurezza all' interno come all' esterno impedivano il sorgere di cespiti o dissipavano ben presto le risorse dello Stato che il dispotismo era impotente a salvare [1]).

[1]) La mancanza di controllo legislativo e l' insufficienza del controllo amministrativo e giudiziario sono unanimemente constatati. Vedi su questo punto le giudiziose osservazioni di Bouchard, p. 419, 448 e s.; Serrigny, n. 75, 795, 796, 803, 804, 833 e le nostre osservazioni più sopra, p. 63, 254 e s. Il dispotismo non mancò di produrre tutti i suoi effetti disastrosi (v. Serrigny, p. 9 e n. 659; Madvig, I, p. 596; Bethmann-Hollweg, III, § 127; Bouchard, p. 476) e segnatamente la corruzione generale (v. Serrigny, n. 221; Bethmann-Hollweg, III, p. 24) e quella segnatamente di tutti i funzionarî (v. Bouchard, p. 450, 465, 468, 478, 475, 408), quella della corte (v. Montesquieu, *Grandeur et Decadence*, cap. XVII, t. II, p. 315, ed. Lefévre), infine anche la corruzione della giustizia (Bethmann-Hollweg, III, p. 33; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 228, 231 e s., p. 239 e s.).

PARTE PRIMA.

Del Potere Legislativo dal punto di vista finanziario sotto il Basso Impero

CAPITOLO I.

Considerazioni generali.

Il potere sovrano può intervenire in due maniere sotto forma legislativa, in materia finanziaria, sia per fissare anticipatamente la natura e la quota delle risorse del tesoro pubblico, segnatamente creando l'imposta, e per regolarne le spese, sia dopo le operazioni finanziarie espletate in virtù di queste previsioni del bilancio, per verificare le riscossioni ricuperate, le spese compiute, e regolare i conti degli ordinatori e i conti amministrativi di gestione dei contabili in natura o in danaro [1]). Il primo genere d'intervento appare molto nettamente nel Basso Impero [I, **353**] e noi dobbiamo esaminare come esso fuzionasse. Il secondo non si esercitava sotto la forma legislativa; o piuttosto, essendo tutti i poteri riuniti nelle mani dell'imperatore, il controllo delle operazioni finanziarie appariva qui, dopo tutto, come controllo amministrativo, e noi ne dovremo parlare nella nostra terza parte.

Quale era dunque, dal punto di vista del bilancio, l'autorità investita, nell'interesse dello Stato e dei contribuenti, del potere legislativo in questa materia? Il senato non era punto scomparso; esso s'era magari raddoppiato, poichè Costantino creò un nuovo Senato a Costantinopoli [2]). Ma esso

---

[1]) I veri princìpî sulle diverse specie di controllo legislativo, amministrativo e giudiziario sono stati ricordati e molto bene analizzati da Bouchard, nella introduzione al suo *Etude sur l'administration des finances de l'empire romain*, p. V e s.

[2]) Costantino aveva istituito un senato a Bysanzio (v. Sozomen., II, *Excerpta de gestis Constantini*, 30) e Giuliano lo dotò di tutti i privilegî del senato romano (v. Zosim., III, 11; Libanius, *Oratio ad Theodos.*, ediz. Morell, t. II, p. 393). Sulle attribuzioni di questo gran corpo nel Basso Impero, v. Walter, § 371, 374; Willems, 5.ª ed., 1884, p. 585 e s.; Kuhn, I, p. 203 e s.; Bethmann-Hollweg, III, p. 100; Mispoulet, I, p. 79, 80 e sopratutto 35, § 15; Otto Karlowa, I, 2, n. 103, p. 888 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 182 e s.

aveva perduta in realtà ogni autorità legislativa, specialmente in materia d'imposte. Già, verso la metà del secondo periodo, il potere finanziario del Senato s'era dileguato con la Diarchia [1]), e la distinzione di tesoro del Senato e del Principe non offriva più che una vana apparenza e una specie d'enigma agli occhi di Dione Cassio [2]). L'imperatore solo creava le risorse e disponeva a suo talento dell'una e dell'altra cassa, nello stesso modo che ne regolava le spese; senza far partecipare il Senato, come altra volta, a questa doppia azione. Si era contenti in materia legislativa ordinaria, [I, **354**] di presentare ai senatori le Costituzioni od ordinanze imperiali sotto l'antica forma di discorsi del principe, *Oratio principis* [3]). Ma questo gran corpo non emetteva più veri senato-consulti che su materie che, come i giuochi senatorii e le cariche che ne risultavano, concernevano direttamente l'ordine [4]).

È vero che Theodosio II, nel 446, ordinò di sottoporre alle deliberazioni

[1]) Il sistema di T. Mommsen sulla *Dyarchia* è stato combattuto da molti autori, specialmente da Madvig e da Mispoulet, p. 266 e s.; confronta Otto Karlowa, I, 2, § 62 e 95. Si è avuto occasione di constatare la diminuzione progressiva dei poteri del Senato sotto il periodo precedente; e dal regno d'Alessandro Severo, vediamo che il Senato non è più consultato in materia di finanze (Willems, 5.ª ed., p. 587; Mispoulet, I, p. 358, 369). Esso non può far altro che rivolgere preghiere all'imperatore per la pubblica alimentazione (Symmac., *Epist.*, X, 66). Se è quistione altrove (*id. Epistol.*, X, 57) dell'*Aerarium populi romani* e dei *Vectigalia decretarum provinciarum*, tutti riconoscono oggi che là si tratta dell'*Area urbis Romae*, specie di cassa municipale la cui amministrazione era affidata al Senato (v. Symmac., I, 79; Cod. Theodos., V, 2). Esso verificava anche il conto di gestione dell'*Arca frumentaria* (v. Cod. Th., XIV, 16, 1; Bouchard, p. 467). Il Senato non ha neppure più il diritto di stabilire il tasso delle contribuzioni od offerte volontarie (v. Mispoulet, I, § 80, p. 359 e Symmac., nel luogo citato; cfr. I, 79).

[2]) Vedi Dio Cass., LIII, 22; confronta *Vita Aureliani*, 9, 12, 22. Le attribuzioni del Senato romano relativamente all'*Aerarium populi* o vero tesoro del popolo sono scomparse verso la metà del III secolo (v. Mispoulet, I, p. 277; Walter, n. 335, 371 a 374, 405; Willems, 5.ª ed., p. 609, 612; Naudet, II, p. 230; Serrigny, n. 98-107 e 615; Boecking, II, 330; Bouchard, p. 229, 257; Madvig, II, p. 417 e s.; Bethmann-Hollweg, III, p. 471; Otto Karlowa, I, § 64, p. 504 e s., e § 97, p. 837 e s.).

[3]) Si trovano ancora in quest'epoca esempi di costituzioni imperiali presentate per la forma alle deliberazioni del Senato, mediante *Orationes recitatae* o *lectae in senatu*; *imperator ad senatum* (v. C. Theod., IV, 1, 1; C. un. I, 4; C. Just., I, 14, 2, 3; Symmac., *Epistola*, X, 2; Serrigny, n. 33, 36; Boecking, *ad Notit. dignit.*, II, 410; Willems, 5.ª ed., p. 567, 587; Walter, n. 371, note 112, 113, e n. 444, 445; Bethmann-Hollweg, II, 79; III, 213; Mispoulet, I, p. 360; Karlowa, I, 2, § 103, p. 591).

[4]) Si veggano esempî di senato-consulti relativi ai giuochi e alle cariche del Senato in Symmac. (X, 28) e nei Codici Theodosiano (VI, 2, 10, *de senator.*) e Justinian. (I, 16, 1, *de senatux* c.); v. J. Godefroi, *ad Cod. Th.*, XV, 9, 1, *de expensis ludorum*; Walter, n. 371; Mispoulet, I, p. 361.

del senato i progetti di legge d'interesse generale [1]); ma questo sistema, il quale non funzionò che per la forma, fu anche soppresso dall'imperatore Leone nel IX secolo (v. novella 78, di Leone). In realtà il Senato non ebbe guari ad occuparsi che di cause giudiziarie che, portate innanzi al principe, erano sottoposte da quest'ultimo all'esame dei senatori [2]), e dei delitti di lesa maestà imputati a persone di alto rango [3])

La nazione, dunque, non prendeva più una parte neppure indiretta alla formazione del bilancio delle entrate e delle spese pubbliche. Pei comuni, ove l'azione del consiglio municipale, *Curia*, s'era mantenuta più lungamente, essa si ridusse, anche prima del Basso impero, ad una funzione puramente consultiva, sotto la direzione dell'agente imperiale, *Curator reipublicae*, o, in ogni caso, [I, **355**] del governatore.

Molte città pareva avessero fin perduto le loro franchigie municipali coi loro magistrati locali. Intanto le antiche città qualificate un tempo colonie, municipi, città latine, libere o alleate, si gloriavano di serbare non solo la loro curia, ma le loro dignità comunali. *duumviri*, ecc. [1]).

[1]) L'imperatore Theodosio II permise, nel 446 (v. C. J. I., 14, 8) di dare al senato-consulto la forma d'una legge, facendolo preparare dal suo Consiglio o Concistoro, *Proceres*, poi sottoponendolo alla deliberazione del Senato per ritornare al Consiglio e riceverci l'approvazione dell'imperatore (cfr. Symmac., *Epistol.*, X, 21; Walter, n. 371, nota 113; Mispoulet, I, p. 360).

[2]) La giurisdizione del Senato dipendeva anche dalla delegazione dell'imperatore (Novella di Martian. tit. V, *de testamentis cleric.*; Walter, n. 371). Una costituzione, o Novella di Giustiniano, di recente scoperta, constata che in certi casi, il Senato, *Conventus*, e il Consiglio di Stato, *Silentium*, deliberavano in comune. È questa la Novella LXIII, resa nel 537, pubblicata dapprima da Savigny (nel *Zeitschrift für geschicht. Rechtswissenschaft*, II, p. 122), poi nella storia delle Novelle di Biener (*Novellen Geschichte*, p. 495 e s.) infine nel *Covpus juris* di Kriegel (III, p. 310) v. Bethmann-Hollweg, III, § 137, p. 100, note 79-81; Mispoulet, I, p. 336; Otto Karlowa, I, 2, § 103, p. 891.

[3]) L'imperatore delegava ancora la giurisdizione repressiva al Senato pei delitti di lesa maestà dei grandi personaggi (V. Symmac., *Epistol.*, IV, 4; Ammian. Marcellin., XXVIII, 1, 2, 3; Zos., Y, 11, 38; Sidon. Apollin., *Epistol.*, I, 7; Walter, n. 371, nota 115; Mispoulet, p. 361; Madvig, I, p. 567; II, p. 312, 339). Ciò ebbe luogo per le accuse d'Hymetius, di Stilicone (v. Zos., III, 10; Codice Th., VII, 16, 1) di Gildone (Symmac., *Epistol.*, IV, 4). Vedi ancora Cassiodoro, *Var.*, IV., 43; Walter., n. 842 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 623 e 626; Rudorff, II, § 104, p. 342 e 345.

[1]) I testi distinguono nettamente le Città secondo che esse hanno oppur no magistrati municipali (v. Codice Theodos., VIII, 12, 8, *de donat.*; Cod. Justin., VIII, 54, 30 *de donat.*; Cod. Th., XI, 30, 19), Si trovano ancora magistrati e *Duumviri* menzionati non solo nei comuni in Italia, (v. C. Th., XI, 31, 13, 5; XII, 1, 77) ma anche in Ispagna e nell'Illyria (C. Th., XII, V, 151, 177. *de decur.*) in Asia (C. Th., XI, 30, 19, *de appellat.*; XII, 1, 39, 169 *de decur.*), anche in Egytto (C. J. l., 57, 1, *de officio juridic. Alexandr.*) in Africa, (v. C. Th., XII, 1, 21, 49, 174, *de decur.*; C. Th, XII, 5, 1, 2, *quemadm. munera*); Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 895; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 274 e s.

Ciò ha ben dimostrato Walter, anche per le città non fornite del diritto italico (*Jus italicum*) contrariamente all'opinione dell'illustre Savigny [1]). Nelle città non privilegiate, gli agenti locali non possedevano nè il titolo nè le prerogative speciali di magistrati municipali secondo il diritto pubblico romano. Tale era il *Principalis* nominato per quindici anni in Gallia per dirigere la curia [2]),

Per la stessa ragione e *a fortiori*, l'Imperatore, solo per l'intermediario del suo Prefetto del pretorio, fissava con un editto annuale, *indictio*, la quotità delle imposte dirette, come il *tributum* o *capitatio terrena* e l'annona. Ciò fece dare il nome d'*indictio* all'annata d'esercizio che cominciava il primo settembre [3]). Niun'altra autorità poteva arrogarsi il diritto di levare un'imposta qualsiasi senza il permesso speciale dell'imperatore [4]), salvo le requisizioni straordinarie [I, **356**] permesse d'urgenza al

[1]) Vedi in proposito de Savigny, *Roem. Recht im Mittelalter*, I, § 20, 21, e *vermischte Schriften*, I, 29-80; Walter, n. 319, 393, note 3 e 4; Bethmann-Hollweg, III, § 138, p. 105, 111; Otto Karlowa, I, 2, § 104. p. 894 e s.

[2]) Sui *Principalis* nelle città della Gallia, v. Cod. Theod., XII, 1, 171, *de decur.* Secondo de Savigny, la Curia vi era diretta da un *Principalis* eletto per quindici anni. Savigny, *Gesch. des Roem. Rechts im Mittelalter*, § 20-21; Kuhn, I, p. 39; ma questa opinione è respinta dall'Houdoy, *Droit municipal*, I, p. 635 e s. In molti comuni i principali membri della Curia si nomavano *Primates*, *Primarii*, *Decem Primi* o *Principales*. Essi formavano, secondo Mispoulet (II, p. 148), nel municipio, una classe analoga a quella degli *Illustres* che, a Roma, sono i *Clarissimi* (V. C. Th., XVI, 5, 59; Godefroi, *Paratitl. ad., C. Th.*, XII, 1, p. 356; de Savigny, *op cit.*, § 24; Walter, n. 393, nota 5 e n. 395; Madvig, II, p. 144, 566; Willems, 5.ª ed., p. 602, 603; Serrigny, n. 258, 260). Willmanns, n. 2101, ci dà una iscrizione in cui C. Matrinius Aurelius, contemporaneo di Costantino, dopo aver gerito le funzioni d'edile, di questore, di *Duumvir quinquennalis* e di *Curator rei publicae*, nella sua colonia, è nomato *Primus principalis*, titolo che pareva primeggiare su tutte le precedenti magistrature della città, anche sulla *Cura civitatis*. I *Principales* rappresentavano una parte in materia d'imposte (v. C. Th., VIII, 15, 5, 1, e Bouchard, p. 337 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 248).

[3]) Sull'editto chiamato *indictio*, consultate J. Godefroi, ad Cod. Theodos. I, p. CCV e CCXXII; Cod. Th., XI, 16, 7; C. J., X, 16, 3; Madvig, II; p. 422, 444; Walter, n. 407; Marquardt, *r. Staatsverwaltug*, II, 2.ª ed., 1884, p. 244 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 614; Mommsen, *Uber das Chronograph. v.* 354, p. 578 e s.; *id.*, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed., Leipzig, 1807, II, p. 975; de Rossi, *Inscript. Christ.*, I, p. XCVII, S. Roma, 1861; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III, pag. 75 e s.; Bouchard, p. 333 e s.; Baudi de Vesme, *Des impositions en Gaule*, § 20; B. Matthiass, *Die roem. Grundsteuer*, Erlangen, 1882, § 4, p. 23 e s. e gli autori citati da lui nella nota 3; Otto Karlowa, I, 2, § 99, p. 855 e § 106, p. 903, 906 e s.

[4]) Il diritto di stabilire l'imposta fu considerato come essenzialmente imperiale. Il principe aveva stabilito, sin dall'origine la quota o il tasso per *Caput* o *Jugum* dell'imposta diretta, *jugatio terrena*, *Canon*. Il Prefetto del pretorio rendeva il suo editto in conseguenza, per la sua parte dell'impero (V. Cod. Th., XI, 6, 1; XI, 1, 36; X, 23, 4). In caso di modificazione, il principe doveva intervenire con

Prefetto del pretorio. Ma, in principio, il principe solo poteva riconoscere la necessità di fissare il tasso dei centesimi addizionali all'imposta diretta, *superindictio* [1]).

I consigli provinciali, *concilium provinciae*, antica istituzione mantenuta anche sotto l'impero [2]) non partecipavano direttamente nè alla fissazione dell'imposta nè alla sua ripartizione. Intanto l'uso e le costituzioni imperiali autorizzavano queste assemblee a formulare delle doglianze portate da delegati all'imperatore, sia riguardo agli abusi da parte del governatore o degli agenti imperiali sia a cagione delle sofferenze delle provincie, sotto forma di petizione, sulla quale il *Magister officiorum* doveva presentare un rapporto [3]). Malgrado la celebre costituzione che, nel 418, rinnovò per

un editto speciale steso spesso di suo pugno (V. Serrigny, n. 75, 795, 796, 803, 804, 833; Bouchard, p. 420; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 239 e s.). Questo arbitrio imperiale offriva a un potere centrale, avido e oberato, delle tentazioni pericolose, in cui il Basso Impero dovette soccombere ruinando le città e le provincie (V. Bethmann-Hollweg, III, § 134).

[1]) La *Superindictio* s'aggiungeva alla quota normale imposta ad ogni *Caput* o *Jugum*, secondo le circostanze, di cui il solo imperatore era giudice, e con annotazione di sua mano, come una specie di centesimi addizionali (v. Cod. Theod., *de superind.*, XI, 6; Cod. J., X, 18 *de super.*; C. Th., XI, 1, 30 *de annona et tributis*, e sopratutto I, 28, 1, *de defensor. senat.*; C. Th., XI, 6, 7, 8, 10, 11, *de extraordin. et sordidis*; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 75, nota 45; Matthiass, *Die Grundteuer*, § 4, p. 23, nota 4; Rodbertus, *im Jahrbuch f. National Oekonomie*, II, p. 245 e s.; Vocke, *in Zeitschrift für Staatswissenschaft*, t. 15, p. 961 e s.

[2]) Il consiglio provinciale, *Concilium provinciae*, esisteva da molto tempo in molte provincie, anche prima della dominazione romana; fu tollerato in seguito in certi luoghi. Ma esso si costituì, sotto nuova forma al tempo d'Augusto, come in Asia, nella Gallia e in Ispagna specialmente. (V. su questa istituzione celebre, Cod. Theod., XII, 12, 13, 4, 6-14 *de legationibus*; Meun, *Uber die roem. Provinziallandtagen*, Koeln, 1854, 4; Mommsen, *Epigraph. Analect.*, 9; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., p. 526 e s.; 598, 599; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, IV, 503-516, *et de prov. rom. Conciliis*, in *Ephemeris epigraph.*, I, 200-204; V. Duruy, *Les Assemblées prov. au siècle d'Auguste*, nei *Comptes rendus de l'Acad. des sciences morales et pol.*, N. S., T. XV, p. 228, 245, Parigi, 1855; T. Walter, n. 311-391; Boecking, *Sulla Notitia dignitatum*, II, p. 479, 491; Houdoy, *Droit municipal*, p. 640-645; Fustel de Coulanges, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, I, p. 117 a 122; Madvig, II, p. 723; Bouchard, p. 442 e s.; Mispoulet, II, n. 95, p. 99 e s.; Desjardins. *Le culte des divi* e quello di Roma e d'Augusto, nella rivista di *Philologie*, III, p. 49-55, Parigi, 1879; Boissier, *La religion romaine*, I, p. 167-177; Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 894 e s.

[3]) I delegati o ambasciatori delle città o provincie, *Legati*, presentavano in udienza solenne la loro *petitio* all'Imperatore, sul rapporto del *Magister officiorum*. Un titolo del Codice Theodosiano (XII, 12), è consacrato a questi ambasciatori. *Legationes* (v. appresso nota a pag. 413), e anche Cod. Justin., X, 63; Digesto, L. 7, *de legationibus*; Boeking, nella *Notitia dignit.*, I, 50, 275; Willems, 5.ª ed., p. 598; Bethmann-Hollweg, III, p. 24; Serrigny, n. 270; Bouchard, p. 84, 86, 441, 444 e s.).

la Diocesi di Vienna, o le sette provincie, l'istituzione del Consiglio annuale [1]), essa non potè produrre risultati durevoli o efficaci dal punto di vista finanziario, data l'estinzione della vita municipale, il disordine interno ed esterno, e la mancanza di garenzie costituzionali radicalmente incompatibili con la monarchia orientale [2]). Così accadde anche dell'istituzione del *Defensor civitatis*, destinato a proteggere i comuni e i poveri contro la tirannia [I, **357**] del governatore o dei grandi [3]). L'auto-

Ricordiamo l'esempio dell'oratore Synesius, delegato nel 396, presso Arcadius dalla Pentapoli (v. Synesius, *Epistol.*, 61 e *Oratio de regno*, cap. 2; Amedeo Thierry, *Récits de l'histoire rom.*, *Alaric*, capo IV, n. 3, p. 114, 2.ª ed., Parigi, 1880, in-18.

[1]) L'editto reso da Onorio, nel 418, sul consiglio delle sette provincie è stato pubblicato da Haubold (*Monument.*, p. 238), e commentato da Wenck, *Cod. Theodos.*, libro V, Lipsia, 1828, *Appendice*, III, confronta Boecking, II, p 474, 491; Laferrière, *Hist. du droit français*, II, p. 311; *Ex libro authoritatum Ecclesiae Arelatensis*, ed. Haenel, Lipsia, 1834, 4, e nel suo *Corpus legum*, n. 1171, p. 238; Bethmann-Hollweg, III, § 128, p. 24, nota 57; Herzog, *Gallia Narbonensis*, p. 258.

[2]) Si sono forse, in una certa epoca, quella di Guizot e Aug. Thierry, esagerati se non gli effetti immediati almeno l'importanza possibile ed eventuale di questi *Concilia provinciae*, ove si è visto il germe delle nostre antiche assemblee provinciali ed anche dei nostri consigli generali. Non siamo inclini a credere, col Bethmann-Hollweg (III, p. 24), che questa istituzione non poteva molto svilupparsi in un terreno in cui erano perite le libertà municipali e fin l'apparenza del governo rappresentativo, con quella che T. Mommsen chiamava la Dyarchia costituzionale d'Augusto (confronta Tillmont, *Hist. des empereurs*, t. V, p. 641; Gibbon, *Decadenza*, CXXXI, p. 770,; Willems, 5.ª ed., p. 598 et s.; Madvig, II, p. 723 e s.; Mispoulet, I, p. 241, 245, 266, 296 e s.; e Flandin, *Des assemblées provinciales dans l'empire romain et dans l'ancienne France*, Paris, 1879, gr. in-8.°; confronta G. Giraud, *Essai sur l'histoire du droit français*, Parigi, 1846, p. 47, 86; Laferriere, *Hist. du droit fr.*, 2.ª ed., II, p. 311, 316; Pardessus, *Diplomata*, 1, p. 3; Raynouard, *Droit municipel*, I, p. 189, 202 e s.; Guizot, *Hist. de la civilisation en Europe*, 2.ª lezione, p. 46, ed. 1857; August. Thierry, *Lettres sur l'histoire de France*, lettera XXV; Petigny, I, p. 319, 354.

[3]) Noi abbiamo già avuta occasione di dire che il *Defensor civitatis* fu creato da Valentiniano nel 364 (V. C. Th., I, 29, 1, *de defensor. civit.*, ed. Haenel; Novella di Majoriano, tit. III; Novella di Justin., XV). Questa istituzione aveva per scopo di proteggere i cittadini di condizione inferiore, *plebs urbana et rustica*, e tutti gli abitanti contro gli abusi di potere dei Governatori e di personaggi potenti, *Potentiores*, infine dei collettori d'imposta (cfr. C. Th., VIII, 5, 59; C. J., l. 55, 4, 5, 8, § 1 *de defens. civit.*; Cassiodoro, *Var.*, VII, 11; Walter, n. 304). Onde il Difensore era nominato non dai soli decurioni, ma col concorso degli altri ordini (V. C. Th., I, 29, 6 *de defensor;* C. J., l. 55, 8; I, 4, 19; Novella, XV, cap. 1; Bethmann-Hollweg, III, p. 110), fra tutte le persone capaci, e confermato dal Prefetto del pretorio o dall'imperatore (C. J., l. 55, 2), per cinque anni o, più tardi, per due anni (C. J., l. 55, 4). Nell'assenza di magistrati municipali in alcune città, si affidò anche al *Defensor* una parte delle attribuzioni e della giurisdizione della magistratura municipale (cfr. per maggiori particolari qui appresso,

rità morale o religiosa del vescovo (*Episcopus*) poteva solo, a quell' epoca, aggiungendosi al titolo officiale del difensore, o surrogandolo, esercitare un patronato ben prezioso per le sventurate vittime della tirannia amministrativa e delle calamità dell' invasione [1]).

Il principe stabiliva dunque a suo piacere i limiti dei sacrificii chiesti ai contribuenti od anche quelli delle spese richieste pei pubblici servizi.

A cagione del potere senza limiti dell' imperatore relativamente alla libera disposizione dei due antichi tesori, venivano impiegati indifferentemente per designare l' insieme delle risorse dello Stato le parole *Aerarium o Fiscus*, come stabilì benissimo F. Walter [2]). Tuttavia noi abbiamo che

nota a pag. 417 e C. Th., VIII, 12, 6, *de donat.*; Walter, n. 393, nota 2, e 401, nota 11: 738, 742, 861; Bethmann-Hollweg, § 138, p. 107 e s.; Marquardt, *r. Staatswerswaltung*, I, p. 522; Willems, 5.ª ed., p. 605, 623, 624; Kuhn, I, 244; Boecking, sulla *Notitia dign.*, I, p. 162; Guizot, *Essai sur l' histoire de France*, I, p. 41, 42; Aug. Thierry, *Considérations*, I, c. 6, p. 254; Fustel de Coulanges, *Hist. des institutions de l' ancienne France*, I, p. 530-583; Rudorff, *r. Rechtsgeschichte*, II, p. 45; Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 896 e s.

[1]) I Vescovi esercitarono, durante il periodo torbido del Basso Impero, una fortunata influenza sull' amministrazione e sulla sicurezza dei municipî (v. Walter, n 394). Costantino e i suoi successori concessero loro anche una certa giurisdizione, *Episcopalis audientia*, indipendentemente dalla loro autorità spirituale (v. C. Th., I, 16, t. 1, *de religione*), e dalla loro scelta volontaria come arbitri dalle due parti (v. C. Th., I, 27. 1. 4, *de episcopali audientia*), sulla domanda anche di una sola parte (v. A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 264 e s., 268 e s.); per le XXVIII Costituzioni pubblicate da Sirmond, e nell' edizione Haenel, Bonn., 1844, c. 1, p. 410, 445 e s., la loro sincerità, contestata altra volta da J. Godefroi, è stata dimostrata, io credo, da Haenel, e, poi, generalmente ammessa; v. Bethmann-Hollweg, III, p. 139, p. 112 e 114, nota 11; Richter, *Kirchenrecht*, § 205, nota 5). I Vescovi vedevano un pesante fardello in questa giurisdizione che i popoli allora riguardavano spesso come un beneficio a cagione della corruzione del tempo e dell' eccesso dei *sportulae* o spese di giustizia (v. Augustin, *Confess.*, VI, 3, 37; Neander, *Kirchengeschichte*, I, 2, p. 488). Vi saranno stati anche degli abusi: sia quel che si voglia, di questi differenti motivi, una legge di Onorio, resa nel 396, restrinse la giurisdizione episcopale alla sua misura primitiva, disposizione rinnovata nel 452 (C. J., l. 4, 7; Novella di Valentiniano, 34, pr.). Giustiniano permise, nella sua Novella 86, di ricorrere al Vescovo contro il Governatore (Vedi anche Novelle 73, 83, 86, 123, cap. 28 e 21 a 25). Si può consultare d' altronde sulla competenza del Vescovo, in materia civile, Rudorff, II, 44; Serrigny, n. 47 a 480; Bethmann-Hollweg, III, § 139, p. 152; Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 678; Willems, 5.ª ed., p. 624, e sulla sua giurisdizione, in materia repressiva, Walter, n. 846; Beauchet, *Origines de la juridiction ecclésiastique*, nella *Nouvelle Revue historique de droit fr. et étr.*, anno 7.°, Parigi, 1883, p. 388, 400 e s.; 424, 425.

[2]) Dio Cass. (LIII, 22) e molti testi giuridici attestano l' identità già frequente dal III secolo, delle parole *Aerarium* e *Fiscus* (v. Dig., XLIX, 14, 13, XLVIII, 13, 9, § 6; Cod. J., VII, 37, 2 e 3; Cod. Th., XVIII, 5). Nel Codice Theodosiano

in quel periodo furono distinti tre grandi casse pubbliche, cioè il tesoro pubblico, *Aerarium sacrum* o *Sacrae largitiones* [1]), e il tesoro della corona, *Aerarium privatum* o *Privatae largitiones* [2]) e infine la cassa del Prefetto del pretorio, *Arca praefecturae*, la cui esistenza è attestata da testi formali, ma la cui composizione e il cui impiego non sono ancora ben chiaramente determinati [3]). Queste divisioni a me pare che siano state puramente amministrative, e si riconnettano ad antichi usi, [I, **358**] piuttosto che riposare sulle basi d'una distinzione teorica o *a priori*. Forse s'è voluta imitare semplicemente nel Basso impero la distinzione delle tre casse imperiali al tempo d'Augusto.

CAPITOLO II.

Delle risorse dello Stato.

Per rendersi un esatto conto della natura e dell'estensione delle risorse dello Stato romano durante questo periodo, bisogna studiare successivamente le tre casse enunciate più sopra. Si tratterà, nel capitolo terzo, delle spese messe a carico di ciascuna di esse, senza che vi sia

(X, 1) e nel Codice Giustinianeo (X, *de jure fisci*), la parola *fiscus* è presa in un senso largo, che abbraccia anche il tesoro pubblico (v. Bethmann-Hollweg, III, p. 68 e 71, nota 22; confronta su questo soggetto Walter, n. 329, note 68, 334 e 405; Madvig, I, 450; II, 405, 409; Serrigny, n. 98 a 107 e 605; Willems, 5.ª ed., 609; Naudet, II, p. 230; Bouchard, p. 229-257; Madvig, I, p. 417; Boecking, II, 330; Mispoulet, I, p. 325; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 837 e s.).

[1]) Quanto alla composizione del tesoro pubblico, *Aerarium sacrum* o *Sacrae largitiones*, ne parleremo più in là, capitolo II della prima parte di questo libro (Vedi d'altronde Bethmann-Hollweg, III, p. 71; Walter, n. 485, 406; Willems, 5.ª ed., p. 609 e s.; Madvig, II, p. 413; Bouchard, p. 229-257; Boecking, II, p. 46, 331, 346, 493; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 839 e s.

[2]) Si può consultare, sulla composizione dell'*Aerarium privatum* o *Res privata*, che abbracciava sopratutto il dominio della corona e quella del principe, Walter, n. 413; Willems, 5.ª ed., p. 619; Bethmann-Hollweg, III, p. 68, 72. 77; Naudet, II, p. 254; Boecking, sulla *Notitia dign.*, II, p. 374; Serrigny, n. 108 a 116 e 616; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 38, 47; Bouchard, p. 259, 271, 404-416; Madvig, II, p. 418; Karlowa, 1, 2, § 97, p. 481 e s.; de Broglie, *op. cit.*, II, p. 205 e s.

[3]) L'*Arca praefecturae*, o cassa del Prefetto del pretorio, è particolareggiatamente trattata anche nel capitolo II della prima parte di questo libro. Questo tesoro somiglia all'antico *Aerarium militare*, in quanto è sopratutto addetto al mantenimento della milizia armata o civile (v. Novella di Theodos., tit. XVII, *de competition*, cap. 2, § 4; Novella di Majoriano, tit. II, *de indulg. reliquorum*, § 1; Novella 130 di Justinian., cap. 3; Walter, n. 405, 401, nota 3, 413; Willems, 5.ª ed., p. 621; Bouchard, p. 212 a 283, 425, 429; Bethmann-Hollweg, III, p. 70 e s.; Madvig, II, p. 418; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 854 e s.; vedi appresso nota a pagina 375.

inconveniente grave a sminuzzare così l'esposizione delle regole relative a questi diversi tesori, poichè tutti restavano adibiti ai servizi pubblici, sotto la libera disposizione del sovrano. Io so bene che il titolo di *Largitiones sacrae* o *privatae* ha fatto dire a certi autori antichi che questi due tesori erano principalmente destinati alle libere larghezze del sovrano, mentre che la cassa della prefettura del pretorio alimentava principalmente i servizi pubblici. Ma questa allegazione, comunque ammessa da Boecking e da Bethmann-Hollveg, non mi pare fondata [1]) [I, **359**]. In realtà le due prime casse servivano ad alimentare non solo i servizi della corte, ma ancora, mediante sovvenzioni considerevoli, gli altri servizi pubblici, ai quali specialmente le manifatture delle armi, delle vesti, le miniere e le officine monetarie dell'*Aerarium sacrum* o i domini della *Res privata* fornivano risorse considerevoli, in argento o in prodotti naturali o lavorati, che la forza delle cose obbligava il principe a dedicare ai bisogni dello Stato [2]).

Sfortunatamente la stessa esistenza di queste tre casse noceva all'unità del loro ordinamento regolamentare, e, per ciò stesso sopratutto allo stabilimento d'un bilancio unico delle entrate e delle spese, tanto necessario, dopo tutto, perchè il governo imperiale potesse rendersi conto della situazione finanziaria. Vi era dunque su questo punto un vizio capitale del regime del Basso impero, come dell'impero romano, alla cui origine esso rimontava come s'è visto precedentemente [3]).

§ 1. — Delle risorse dell'Aerarium Sacrum o tesoro pubblico.

L'*Aerarium sacrum* o *Sacrae largitiones*, malgrado la sua nuova, denominazione, [I, **360**] sembra corrispondere, per la sua natura, molto esattemente all'antico *Aerarium Saturni* o *Aerarium populi vel senatus*. So-

[1]) Vedi su questo punto, Bethmann-Hollweg, p. 72; Cassiodoro, *Var.*, VII, 6; Boecking, *ad Notit. de dign*, II, p. 330, 390; Willems, 5.ª ed., p. 612.

[2]) È evidente che il prodotto dell'imposta diretta era devoluto alle spese dello Stato, senza che vi fosse bisogno di dirlo, e non specialmente a delle liberalità; il che sarebbe stato più vero delle *Largitiones privatae*, secondo la natura stessa delle cose.

[3]) Bethmann-Hollweg (*Civilprocess.*, III, § 134, p. 70) dice: « Un vizio capitale, in quanto s'opponeva che si proporzionasse il regime delle finanze al bisogno reale dello Stato, consisteva nella divisione dell'amministrazione delle finanze in molte casse, e la mancanza d'uno stato legale delle previsioni per tutte le entrate e le spese. Infatti, da Diocleziano fino a Giustiniano, si nominano tre casse specialmente distinte l'una dall'altra ». E l'autore soggiunge, nota 13, che esse sono indicate nelle leggi del V secolo sotto i titoli d'*Area praefecturae praetorianae*, *Sacrum Aerarium* e *Privatum Aerarium* (v. Novella Theodos., XVII, 2, § 4; di Valentin., I, 3, 10, § 2; di Martian, II, di Maiorian, II, 7, § 16.

lamente esso non è più per nulla sottoposto al Senato. Inoltre, l'elemento principale che l'antico *Fiscus* o tesoro della corona prendeva a prestito in altro tempo dall'imposta, è stato assorbito dall'*Aerarium sacrum*. E probabilmente da ciò era nata la confusione di queste due denominazioni sin dalla fine del III secolo della nostra êra.

Al contrario, quanto alle rendite proprie dell'antico demanio della corona, *Fiscus*, o del dominio privato del principe, *Patrimonium principis* e al risultato delle confische o dell'attribuzione dei beni vacanti e senza padrone che, in altro tempo, facevano anche parte del fisco, rimasero da parte, come si vedrà, in quella che vien chiamata la *Res privata* e subordinati alla stessa amministrazione. Si arrivò dunque di fatto ad una distinzione più netta e più logica fra questi due tesori principali che non fosse durante il periodo precedente, poichè, sotto il Basso Impero, questa divisione riposò in principio sulla natura stessa delle risorse che li compongono.

Infatti l'*Aerarium sacrum* abbraccia in genere tutto ciò che proviene dalle contribuzioni pubbliche in oro o in argento [I, **361**], e l'*Aerarium privatum* tutte in genere le altre sorgenti di rendita, eccettuata l'imposta in natura (*Annona militaris*), riserbata alla cassa del Prefetto del pretorio, *Arca praefecturae*, pei bisogni dell'esercito e dei funzionarî.

Conviene notare anche, con Bernard Matthiass, che il sistema finanziario romano differiva sopratutto dal nostro pel fatto che i servizi pubblici più essenziali erano alimentati con l'aiuto dell'imposta in natura, *Annona*, pagata da numerose provincie all'*Arca praefecturae*, sia con l'aiuto di prestazioni personali, o servizi imposti a tutti i cittadini come a certe corporazioni assai numerose. Onde il dovere di servizi personali si collegava a molte *collationes*, aggravando così l'onere dei contribuenti, per esempio pel trasporto e la preparazione dell'*Annona* [1]).

Sarebbe stato molto utile di riunire le tre casse o almeno le due prime in una sola, dal punto di vista d'un accentramento regolamentare e d'una più completa unità d'amministrazione, e della formazione d'un bilancio più chiaro e meglio ripartito.

Altra volta, sotto la Repubblica, il Senato stabiliva di cinque anni in cinque anni il bilancio dei censori, [I, **362**] che abbracciava tutte le imposte indirette e le spese della maggior parte dei servizi pubblici. Ma, dal tempo dell'impero, la funzione dei censori s'era presto ristretta per poi estinguersi. L'aggiudicazione o contratto d'affitto delle imposte indirette s'era andata diradando, come presto vedremo, per far posto alla regia. Il solo imperatore avrebbe potuto stabilire l'unità nel bilancio delle entrate e delle spese, personalmente e per mezzo del suo *Magister officiorum*. La stessa divisione delle prefetture fu ancora un nuovo ostacolo all'unità fi-

[1]) V. Matthiass, *Die Grundsteuer*, p. 24; Bouchard, p. 505 e s.; Bethmann-Hollweg, III, p. 74.

nanziaria; poichè ogni parte dell' impero ebbe la sua *indictio*, la sua *Arca praefecturae*, etc. Ciò posto, vediamo quali erano in se stesse le risorse pubbliche.

A. — Delle imposte dirette.

La principale delle imposte dirette che è succeduta nello stesso tempo all' antico *Tributum civium romanorum ex censu* e al tributo fondiario delle provincie, *tributum soli*, si chiamava *Capitatio* o *Jugatio terrena*, costituita secondo un censimento, *census*.

Vi fu allora anche un' imposta sul capitale che abbracciava una parte del capitale mobiliare, o solamente una imposta fondiaria diretta? La questione è molto [I, **363**] controversa fra gl' interpreti moderni. Walter ha sostenuto, non senza ragione, a nostro avviso [1]), il primo sistema contro la maggioranza degli antichi storici, e l' opinione pareva ritornare con Rodbertus e Matthias. Infatti Walter constata che, a lato della capitazione personale propriamente detta, che colpiva i coloni, ecc., e la povera gente, *Capitatio humana* o *plebeia*, esisteva un' imposta sul capitale, a due rami e che comportava una doppia applicazione, colpendo da una parte i possessori d' immobili e dall' altra i capitalisti non proprietari fondiari. Infatti il *census* colpiva tutti i contribuenti, poichè obbligava il possessore a dichiarare, oltre i suoi valori mobiliari, i suoi esattori, locatari o fattori, i suoi schiavi e il materiale industriale, ecc. [2]).

Un censimento stabilito su basi ancora più rigorose e su un catasto più esatto da Diocleziano fu esteso da questo principe, forse con l' imposta diretta, per la prima volta, all' Italia [3]) come a tutto l' impero, salvo le

[1]) Vedi lo sviluppo di questa opinione del dotto e rimpianto storico Walter, al n. 406 del suo primo volume (*Geschichte des roemischen Rechts*, 3.ª ed., Bonn, 1860). Savigny e Bethmann-Hollweg, III, p. 68, veggono nella *Capitatio terrena* soltanto un' imposta fondiaria diretta.

[2]) Vedi sul censo, Digesto, L. 15, fr. 4, § 5, *de censibus*; v. Matthiass, *Die Grundsteuer*, § 3 e s., p. 12 e s.; J. Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., 1884, p. 224 e s.

[3]) Lattanzio, *de morte persecutorum*, c. 29 attribuisce questo nuovo e severo censo del catasto a Galerio; ma, al capitolo 7, egli ne imputa il seguito a Diocleziano, v. Duruy, *Histoire des Romains*, t. VI, p. 577 e s., Parigi, 1883. Sia quel che si voglia, se noi esaminiamo la natura e l' estensione di questa imposta, noi troviamo una grande controversia fra i dotti (v. Matthiass, *Die Grundsteuer*, p. 10 e s., Erlangen, 1882; Jullian, *Les transf. polit. de l' Italie*, p. 189; Danz, *Lehrbuch*, § 17, 34 e 59; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., Lipsia, 1844, p. 221 e p. 244 e s.; Hushcke, *Census der früheren Kaiserzeit*, p. 72 e s.; Rodbertus, *Jahrbüch f. national Oekonom.*, v. Hildebrand, Bd., IV, p. 408; Kunze, *Exurs. ueber r. Recht.*, II, p. 295; Wocke, *Zeitschrift für Staatswissenschaft*, Bd., 15, p. 668 e s.). È generalmente ammesso, secondo Aurelio Vittore, *de Caesar*, 39, che l' Italia, fino allora soggetta in certe parti all' *Annona* (v. Trebellius Pollio, XXX *tyranni*, 14) fu sottoposta tutta

città dotate del privilegio dell'immunità chiamata *Jus italicum* [1]). Giustiniano ha consacrato la menzione di questa eccezione, nei frammenti inscritti nel Digesto, al titolo *de censibus* [2]) [I, **364**]. In qualunque modo, ognuno, quando si faceva la dichiarazione del censo, *professio censualis*,

intera all'imposta del tributo. Tale è specialmente l'avviso di Savigny (*Vermischte Schriften*, II, p. 131 a 159; 185-189) approvato da Huschke (*Census*, p. 70, 76, 190), da Becker-Marquardt (*Handbuch*, III, 2, p. 135; Rudorff, *Roem, Feldmesser*, II, 308; Lange, I, 473; Bosse, *Finanzwesen*, II, 16; Kunz, *Excursus*, II, p. 295; Hegewisch, *Finanz.*, p. 1346). Questa opinione è stata combattuta energicamente da F. Walter (n. 325, note 44 e 318), il cui sistema non è prevalso al principio. Confronta Baudi di Vesme, *Impositions dans les Gaules*, *Revue historique de droit fr. et étr.*, 1861, t. VII, p. 365 e s.; T. Mommsen, *R. Feldmesser*, II, 198-201. Ma l'avviso di Walter è stato di recente sostenuto da Rodbertus, *op. cit.*, e da Matthiass. Walter (n. 309, nota 21) pretende che il tributo abolito in Italia, nel 587 di Roma, era stato ristabilito nel 711 dai triumviri, ed era indi seguitato a sussistere; confr. Mommsen, *Roem. Staatsrecht*, II, 2.ª ed., p. 337, 391). Vi si era aggiunta, in alcune provincie, *Regio annonaria*, un'imposta in natura, molto moderata. Questo regime fu esteso in seguito a tutta l'Italia, anche alle *regiones urbicariae* (v. Cod. Theod., XI, 2, 5, *tributa in ipsis spec.*; XI, 28, 14, *de indulgent debitor*). Si afferma che questo cambiamento fosse anteriore a Diocleziano, secondo Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 39: *huic denique parti Italiae invectum tributorum ingens malum, nam cum omnis eadem functione moderataque ageret, quo exercitus atque imperator, qui semper aut maxima parte aderant, uti possent, pensionibus inducta lex nova.* Walter interpreta questo testo nel senso che Massimiliano avrebbe portata a un tasso eccessivo l'imposta *ex censu*, e prescritto, per la dichiarazione del censo, *professio censualis*, una nuova formola che abbraccia le più piccole parcelle. *Pars Italiae* significherebbe qui, secondo Walter, l'insieme dell'Italia, considerata come una parte dell'impero; le parole *et functio* indicherebbero l'intera imposta diretta, sia in natura, sia in danaro, e *lex nova* la nuova formula del *Census*. Il tutto sarebbe confermato da Lattanzio (*de morte persecutorum*, 23, 26). Al contrario, de Savigny e i suoi partigiani dicono che il sistema dell'imposta provinciale, *Tributum soli*, fu esteso da Massimiliano all'Italia (v. Baudi de Vesme, II, § 12; Bouchard, p. 305). Dal canto suo Matthiass (p. 5 e s.), crede, secondo Rodbertus, che, fino a Caracalla, il *Tributum* dei cittadini, e il *Tributum soli* dei provinciali restarono distinti, ma che al contrario, dal tempo di Caracalla il *Tributum ex censu* divenne generale. Inoltre, dal tempo di Costantino, vi fu un'imposta sul capitale, *Jugatio*, con una *Capitatio* degli schiavi e del bestiame, più un'imposta sul capitale commerciale e industriale.

[1]) È ancora questione dell'immunità chiamata *Jus italicum*, nel Basso Impero (v. Walter, n.ri 319, 320, 325; Orelli, n.° 3692; Kuhn, I, p. 223; Willems, 5.ª ed., p. 524; Madvig, II, p. 95, 100; Marquardt, *r. Staatsverwalt*, I, p. 363-365; Edouard Beaudouin, *Etude sur le Jus italicum*, nella *Revue historique de droit fr. et étr.*, Marzo 1881, p. 745 e s.; Dureau de la Malle, *Économie politique des Romains*, II, p. 339 e s.; B. Heisterbergk, *Name and Begriff d. Jus ital.*, Tübingen 1885).

[2]) Ulpiano enumera le città provviste del *Jus italicum*, v. fr. 1 e fr. 6, 7, 8, *Digesto*, L. 15, *de censibus*. Questo frammento è stato rilevato da Triboniano dal libro primo dell'opera d'Ulpiano sul censo (V. Dureau de la Malle, *Économie pol. des Rom.*, I, p. 201, 453).

doveva far conoscere i suoi immobili con la loro situazione, la loro natura o il loro modo di produzione e il loro valore secondo la sua estimazione [1]); nello stesso tempo tutto il suo bestiame [2]), i suoi schiavi secondo la loro nazionalità la loro età le loro funzioni e la loro capacità [3]), e infine l'ammontare della sua fortuna in capitale mobiliare. Ben inteso che il catasto delle terre serviva di base e di controllo a queste dichiarazioni, salvo le modificazioni da introdurre per perequazione *peraequatio*, in certi periodi legalmente fissati. Una volta fatta l'estimazione, il contribuente doveva pagare tanti scudi d'oro, *Aureus* o *Solidus* per unità imponibile, *Caput*, *Jugum* o *Millena* [4]), secondo il tasso fissato dall'editto d'indizione.

---

[1]) Sulla maniera di dichiarare il censo, *Professio censualis*, vedi *Digesto*, L. 15, l pr. e § 1, *de censibus*; Cod. Theod., XIII, 10, *de censu*, e i *paratitla* di Godefroi; Walter, n.° 322; Matthiass, *Die Grundsteuer*, p. 12 e s., pensa che non vi fosse più, nel periodo del Basso Impero, una valutazione in danaro particolareggiata dal dichiarante, come nel periodo precedente, in cui, sin dal tempo di Caracalla, il *Tributum ex censu* s'era generalizzato. Secondo Matthiass (11) vi era soltanto una indicazione particolareggiata del dichiarante dell'oggetto imponibile, specialmente della natura dell'immobile secondo rubriche determinate. Poi quest'oggetto dichiarato dal contribuente era sottoposto ad una valutazione officiale. Frattanto Marquardt, *r. Staatsverw.*, II, p. 220, 221 e 244 e Savigny, II, p. 125, sostengono ancora la necessità dell'estimazione da parte del dichiarante, con la riserva dell'apprezzo da parte dei funzionarî dell'imposta. Savigny parla, nondimeno, anche (p. 127) dei principî della *Taxatio*. La valutazione personale poteva anche non essere stata adoperata che in una maniera tutt'affatto sussidiaria (v. Rodbertus, *op. cit.*, t. V, p. 265; Stein, *Finanzwissenschaft*, p. 419 e s.; Hegewisch, *op. cit.*, p. 292). In nessun luogo, soggiunge Matthiass, nelle costituzioni così numerose dei principî, è questione d'una estimazione spontanea da parte del contribuente. Del resto, non è neppur formalmente menzionato in nessun luogo che la *Taxatio* dell'impiegato sia collegata alla *Professio*.

[2]) Il dichiarante doveva far conoscere in particolare gli animali impiegati nella gestione dei suoi beni (v. Lactan., cap. 23, *de morte persecutorum*; Cod. Theod., XI, 20, *de collat. donat.*).

[3]) Per la dichiarazione degli schiavi, v. Lactan., *de morte persecutoreum*, c. 23; *Dig.*, L. 4, 15, § 5; Cod. Theod., XI, 3, 2, *sine censu*; XI, 1, 12, *de annon. et trib.*; Cod. Just., VIII, 54, 7. Gli schiavi dovevano essere tassati secondo il loro valore. Frattanto il de Savigny, conseguente al suo principio, sulla natura fondiaria dell'imposta del *Tributum*, ammette qui una tassa uguale per testa di schiavo (v. Walter, n.° 406, nota 18).

[4]) L'unità che serviva di base all'imposta della *Jugatio* o *Capitatio terrena* si chiamava *jugum* (v. Novella di Majoriano, VII, *de curialibus*, § 16; per *jugum vel millenos solidos — per juga singula vel singulos millenos*; Novella di Valentin., III, titolo V, *de Pentapoli.*, § 4; *Septem solidi per millenas*. La parola *Caput* era adoperata del pari come sinonimo di *Jugum* (v. Cod. Theod., VII, 6, *de militari veste*; XII, 4, 1, *de imponend. lucrat. descript.*: cfr. Eumene., *Gratiar. actio ad Constantin*, 11; Ammian. Marcellin., XVI, 5, 14). Da ciò, F. Walter aveva dedotto il suo sistema

Dai fatto che il valore del bestiame e degli schiavi, come in genere il capitale mobiliare che serviva all'amministrazione, erano anche compresi nella dichiarazione fatta dal contribuente, Walter deduce che la *Jugatio* o *Capitatio terrena* costituiva un'imposta sul capitale in genere. D'altra parte, poichè l'estimazione indicata per ogni immobile sussisteva pel periodo legale d'indizione, e seguiva, almeno nell'ultimo stato del diritto, il qualunque acquirente dell'immobile, si poteva considerare, in fatto, che questa contribuzione racchiudesse un'imposta [I, **365**] fondiaria [1]).

Quanto alle persone non indigenti che pur non possedevano proprietà fondiaria, erano commercianti o possidenti. I primi pagavano una tassa, *Aurum negotiatorium*, che sarà descritta più in là e per la quale erano iscritti in un ruolo speciale, con una estimazione particolare dei loro guadagni [2]). Anche quando essi possedevano un immobile, il loro capitale

(n.° 406), con Baudi de Vesme e Dureau de la Malle (II, p. 8) contrariamente alla prima opinione di Savigny che vedeva nel *Caput* o *Millena*, delle porzioni *reali* d'immobili ai quali si attribuiva un *reddito uguale*, e sottoposto per questo motivo ad una medesima imposta (v. *vermischte Schriften*, II, 193; Rudorff, *Feldmesser*, II, 319). Walter ammetteva al contrario che il *Caput* o *Millena* costituiva una quantità astratta o ideale d'immobili valutati a 1000 *solidi* di capitale. Senonchè, questa opinione, che pareva prevalesse, è stata di nuovo contestata, a seguito della scoperta di monumenti catastali della provincia di Syria (v. Zachariae von Lingenthal, *Mémoires de l'Académie de Saint Peterbourg*, t. VI, p. 9, p. 39 e s.; edizione Bruns-Sachau del *Syrisch roem. Rechtsbuch*, p. 121 e s.; Mommsen, *Hermes*, III, p. 429 e s.; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, II, 2.ª ed., Lipsia, 1884, p. 225, 226, 231). Risulta da questo testo che, in alcune provincie almeno, il *Caput* o *Millena* rappresentava *a priori* una parte di tanti *iugeri* di terra di 1.ª o di 2.ª qualità, o di tanti *iugeri* di vigna, o di tanti ulivi piantati, ecc., secondo una tariffa stabilita in precedenza. Marquardt ne deduce che bisogna riportarsi alla prima opinione di Savigny, e non a quella di Walter, che Savigny aveva definitivamente ammessa (*verm. Schriften*, II, 174, 189 e s.). Vedi anche Zachariae von Lingenthal, *Zur Kentniss des roem. Steuerwesens*, p. 15 e s.; e Rudorff, *Monatsbericht der Berlin-Akademie*, 1860, p. 690; v. Willems, 5.ª ed., p. 612, 613. Ma tale non è l'avviso di Bruns, (*op. cit.*, p. 228), nè di Madvig, (II, 440), nè infine di Matthiass, (p. 17 a 23), che mantiene, con ragione, secondo noi, il sistema di Walter sull'unità ideale o fittizia d'imposta, formata dal *Caput* o *jugum*, a ragione della tariffa applicata a tante misure di cultura diversa nel dominio imposto, e costituente 1000 *solidi*.

[1]) La quota si applicava al possessore del fondo tassato quale si fosse (v. Cod. Theod., XI, 3, 2, 3, 5, *sine censu*). Di là questa denominazione di *Jugatio terrena* (Cod. Just., XI, 51, 1, *de colon. Thrac.*; Walter, n.° 406, nota 23), *de Glebae penio* (v. Cod. Theod., XI, 28, 4, *de indulg. debitor*). Le espressioni *Tributum soli Agri Praedii* che s'incontrano in frammenti di giureconsulti inseriti da Triboniano nel *Digesto* di Giustiniano hanno potuto riferirsi originariamente all'imposta fondiaria in provincia (v. *Dig.*, L. 15, 8, 7, *de censibus*; XXX, 39, § 5, *de legatis*, 1.°, 1.°; XLIX, 14, 30, *de jure fisci*.

[2]) Vedi sui *Negotiatores*, J. Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Theod., XIII, 1; Kuhn, I, 5, p. 484 e s.; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, p. 21; Willems, 5.ª ed., p. 388, 602, 617; Walter, n.ri 386, 400, 406, 409; Otto Karlowa, I, 2, § 107, p. 913 e s.

impiegato nel commercio non era compreso nell' estimazione del censo ordinario [1]). Al contrario, i possidenti erano gravati certamente d' una contribuzione derivante dal capitale, secondo l' estimazione del censo generale, a profitto sia dello Stato, che del comune [2]), benchè non si conosce il modo e il luogo in cui erano recensiti. Ma si può constatare in principio che il sistema del *Tributum ex censu* s' era generalizzato, sostituendo alla base di mille *as* quella di mille *solidi*. Intanto, in Egytto e per eccezione, sussisteva l' imposta in natura di una doppia decima [3]).

La quotità di contribuzione da domandare ad ogni unità imponibile, *Caput* o *Iugum*, risultava, secondo l' uso, dall' editto annuale *d' indictio*, che ogni Prefetto [I, **366**] del pretorio emetteva per la sua circoscrizione secondo l' ordine espresso o tacito del principe. Ma, quando si trattava d' una imposta addizionale straordinaria, *superindictio*, vale a dire sorpassando il tasso abituale e normale, bisognava, per autorizzare questa innovazione, un editto formale, sottoscritto di propria mano dall' imperatore [4]). Noi dovremo parlare in occasione dell' amministrazione finanziaria, della maniera di recuperare questa imposta.

La contribuzione in natura, *Annona*, si stabiliva allo stesso tasso, e secondo le stesse basi del *Tributum ex censu*, di cui essa costituiva, secondo noi, un equivalente piuttosto che un supplemento. Converrà trattarne in occasione dell' *Arca praefecturae praetorianae* che alimentavano queste prestazioni.

Un' altra risorsa importante del tesoro pubblico consisteva nell'imposta

[1]) Il capitale impiegato nel commercio si valutava a parte e non era compreso nella dichiarazione del *Census* ordinario. Walter (n.° 406, nota 26) lo deduce dalla legge 72 del codice Theodosiano XII, 1, *de decurionibus*, scartando così l' obbiezione prodotta contro il suo sistema da Savigny (*vermischte Schriften*, II, p. 199).

[2]) I possidenti contribuivano alle cariche municipali a seconda della loro fortuna (v. *Digesto*, L. I, 22, § 7, *ad municipalem*, e L. 4, 18, § 23, *de numeribus*); ma la costituzione 18 del Cod. Theod., *de lustrali collat.*, XIII, 1, parla, dal punto di vista dello Stato, dei capitalisti che speculavano sull'impiego del loro danaro (v. Huschke, *Census*, p. 177, 179, 191), il che costringe Savigny ad ammettere una nuova specie di *Tributum capitis* a lato della *Capitatio* personale uguale per tutti, e fissata secondo la fortuna mobiliare. Ciò avvicina molto, come fa notare Walter, n.° 406, l'opinione di Savigny a quella di Walter, riducendo quasi la questione a una questione di parole (Otto Karlowa, I, 2, § 106, p. 909 e s.).

[3]) Sul doppio decimo in Egitto, vedi de Savigny, *vermischte Schriften*, II, p. 164; Becker-Marquardt, *Handbuch*, III, 2, p. 185; Walter, n.° 406, nota 28; Marquardt, *r. Staatsverwalt*, 2.ª ed., II, p. 233 e s.

[4]) Vedi sull' *Indictio*, Walter, n.° 407, nota 29; Matthiass, § 4, p. 23; Bethmann-Hollweg, § 134, p. 75, nota 45; C. *un.* Cod. Theod., XI, 6, *de superindict.*; Cod. Just., X, 17, 2; Cod. Theod., XI, 1, 36, *de ann. et trib.*; I, 28, 1, *de defensorib. senatus*, XI, 16, 7, 8, 10, 11, *de extraord. sive sordid. muner.*). Secondo il Codice Giustiniano (X, 16, 13, *de annon.*), se il Prefetto del pretorio aveva omesso, nel suo editto, d'indicare la quotità richiesta dal *Caput*, il Governatore vi sopperiva secondo l'uso (vedi anche Cod. Just., X, 23, 1, *de canon. larg. titul.*; Karlowa, I, 2, § 99, p. 854 e § 106, p. 907.

delle patenti, chiamata spesso *Aurum negotiatorium*, ma ancora *Auraria functio* oppure *Chrysargyrum*, infine, *Lustralis collatio*, e già menzionata sotto Alessandro Severo. Questa contribuzione colpiva, per opposizione ai *possessores* d'immobili, i commercianti, *Negotiatiores* [1]). Prendendo questa parola nella sua interpretazione più larga, dal punto di vista fiscale, comprendeva tutti quelli che cercavano di arricchire [I, **367**] con affari di denaro e con operazioni commerciali o industriali, anche gli artisti o *Artifices* [2]). Il tasso era per questi, d'un *Aureus* in origine. Vi si aggiunse più tardi una prestazione in argento, donde il nome composto di *Chrysargyrum*. È possibile che dopo l'abolizione delle capitazione personale per i plebei delle città, questi siano stati sottoposti alla *Lustralis collatio*, salvo certe modificazioni, e forse combinata con l'antica *Capitatio animalium*, secondo la congettura di Kuhn. Sia quel che si voglia, la patente era stabilita secondo una matrice speciale [3]), e si percepiva ogni cinque anni, vale a dire ogni quinto anno.

Il commercio si dolse molto di questo aggravio e degli abusi commessi pel recupero. Onde fu abolita dall'imperatore Anastasio, nel 501, e non figurò più nelle compilazioni di Giustiniano [4]).

[1]) Questa imposta delle patenti è chiamata *Auraria functio* o *Aurum et Argentum* (v. c. 72, Cod. Theod., *de decur.*, XII, 1; c. 1, 6, 8, Cod. Theod., *de lustral. collat.*, XIII, 1), o *Aurum negotiatorium*, (v. Lamprid., *Alex. Sever.*, 32; Libanius, *Oratio contra Florent*, vol. II, p. 477, C., ed. Reiske; Cod. Theod., XIII, 4, 4, *de exous. artif.*) o *Negotiatorum collatio*, (Cod. Theod., XVI, 2, 10, *de episcop.*) o *Negotiat. dispendia* o *Chrysargyrum* (v. Zosimo, II, 38; Evagrius, *Histor. ecclesiast.*, III, 39 e s.); o ben a ragione della sua periodicità *Lustralis collatio* (v. Cod. Theod., XIII, 1; Novella Theod., II, tit. 18, ed. Haenel.; Cedrenus, I, 627, Bonn; Zonaras, XIV, 6, 2, p. 54, τέλος ἑτήσιον è erroneo). Su questa imposta vedi Godefroi, *paratitla ad Cod. Theod.*, XIII, 1; Kuhn, I, 286; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., 1881, p. 234 e s.; Willems, 5.ª ed., 1874, p. 617; Huschke, p. 177 e s.; Madvig, II, p. 446; Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie*, p. 195; Otto Karlowa, I, 2, § 107, p. 913 e s.; Serrigny, n.ri 778 e s.; Baudi de Vesme, § 60 a 62; Bouchard, p. 360-362); Kuhn, (I, p. 287) congettura che questa imposta fosse introdotta dai plebei delle città in luogo della *Capitatio plebeia* e si combinava con la *Capitatio animalium*.

[2]) Per la distribuzione di questa imposta e la formazione della matrice del registro, la parola *Negotiatores* ricevette allora un significato molto largo (v. Cod. Theod., XIII, 1, 18; Cod. Just., IV, 63, 3; Kuhn, I, p. 280; Serrigny, n.° 779; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, p. 235, 2.ª ed.; Bouchard, p. 260). Erano al contrario indicate espressamente nella legge le professioni esenti (v. Serrigny, n.° 780; A. de Broglie, *opera citata*, II, p. 242 e s.).

[3]) Una matrice particolare, *Matricola* doveva comprendere tutti i contribuenti soggetti alla *Lustralis collat.* (v. Cod. Theod., XVI, 2, 15, § 1, *de Episcopis*, e c. 4, *de lustrali collat.*, XIII, 1), sotto il controllo dei commercianti che sceglievano dei sindaci incaricati di ripartire questa imposta (Cod. Theod., XIII, 1, 17, *de lustr. coll.*; Serrigny, n.° 781; Bouchard, p. 362).

[4]) Sugli abusi di questa imposta, abolita in Oriente da Anastasio (v. Evagrius, III, 39, 40, 41; Bouchard, p. 361; Kuhn, I, p. 287; Serrigny, n.° 783). Doveva

Infine il tesoro pubblico, *Aerarium sacrum*, percepiva ancora il prodotto della capitazione personale *Capitatio humana* o *plebeia* [1]). Nel primo periodo dell'impero, questa imposta fu dapprima sopportata da tutti coloro che non possedevano immobili, in una parola dai *non possessores* [I, **368**] di condizione inferiore fino ai decurioni che non erano compresi [2]), specialmente gli artigiani delle città, gli schiavi non menzionati dal *Census* e i coloni [3]). Il tasso era uguale per tutti, fissato per testa, è pagabile a partire da una certa età, quando la si era raggiunta all'epoca del censimento, salvo il caso in cui i più giovani erano chiamati come *accrescentes* (cioè supplementari), per colmare un *deficit* [4]). Le donne erano gravate d'una tassa meno elevata [5]).

Pare che questa contribuzione sia stata condonata almeno in Oriente, da Diocleziano e Licinio, alla *Plebs urbana*, ma mantenuta per la plebe del sobborgo, *Plebs rusticana extra muros*. Ciò tendeva a favorire i plebei della città che erano più temuti [6]). Questa esenzione fu estesa più tardi, per motivi pochi conosciuti, ai coloni delle provincie della Thracia e dell'Il-

---

essere proporzionata al valore dei benefici presunti. J. Godefroi la porta al 2 %. Vi era forse una tariffa per la fissazione della tassa attinente ad ogni professione (Serrigny, n.° 782). Bouchard pensa che l'imposta era proporzionata al capitale impiegato nel commercio.

[1]) Questa capitazione personale è chiamata a volte *Capitatio humana* (v. Cod. Theod., XI, 20, 6, pr.; Cod. Just., XI, 51, 1), a volte *Capitatio plebeia* (Cod. Theod., XI, 23, 2, *de protostasia*; XII, 1, 36, *de decurion.*); o *Exactio plebis* (XIII, 10, 4, 6, *de censu sive adscriptione*). Il nostro soggetto non comporta lo studio approfondito dei diversi generi d'imposta, ma piuttosto del complesso del regime finanziario e segnatamente della contabilità sotto il Basso Impero. Si possono consultare per i particolari di questa capitazione, Walter, n.° 400; Willems, 5.ª ed., 1884, p. 617; Madvig, II, 465; Zachariae von Lingenthal, nelle *Mémoires de l'Académie de Saint-Pétersbourg*, 1863, IV, n.° 9, p. 1, 8 e 12; Bouchard, p. 300 e s., ma sopratutto Rodbertus, *im Jahrbuch f. national Oekonomie*, II, p. 240; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 238 e s.; Kuhn, t. I, V, 284; Serrigny, n.ri 740 a 753; Duruy, *Hist. des Romains*, t. VI, p. 581, ed. 1883.

[2]) V. c. 7, § 2, Cod. Theod., *de tironibus*, VII, 13; fr. 2 a 6, *de decur.*, Dig. L. 2; Serrigny, n.° 470; Kuhn, I, V, p. 285.

[3]) Dopo l'esenzione della *Plebs urbana*, l'onere della capitazione ricadde principalmente sui Coloni, salvo per colui che entrava nell'esercito, che ne era perciò dispensato, e dopo un certo tempo di servizio, suo padre, sua madre o sua moglie (v. Cod. Theod., VII, 20, *de veteranis*; VII, 13, 6 e 7, § 3, *de tironibus*; Savigny, *vermischte Schriften*, II, p. 71 e 77; Kuhn, I, V, p. 274; Serrigny, n.° 743).

[4]) Vedi in ciò che concerne l'età dei contribuenti, Cod. Theod., XIII, 10, 4 e 6; Digest. L., 15, 3, *de censibus*, 5.ª ed., p. 617, nota 12; Walter, n.° 409, nota 76.

[5]) In genere la tassa della capitazione era della metà per le donne (v. Cod. Just., XI, 47, 10, *de agricolis*; Serrigny, n.° 739).

[6]) L'esenzione della *Plebs urbana* risulta dalla legge, 2, Cod. Theod., *de censu* (XIII, 10) abrogata dalla legge unica del Codice Giust., *de capite civ.*, XI, 48; v. Kuhn, I, V, p. 285; Serrigny, n. 742; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 237.

lyria [1]). Ma la capitazione sussistette come un aggravio speciale dei coloni [2]), salvo al padrone del fondo a farne l' anticipo, tranne nel caso di convenzione speciale [3]). Tutte queste disposizioni sono state ammesse nel codice di Giustiniano, che ha soppresse le costituzioni anteriori, [I, **369**] in quel che avevano di contrario; ma che mantenne e regolò l' aggravio dei coloni [4]).

Noi menzioneremo rapidamente qui le imposte dirette messe a carico di certe classi soltanto della popolazione. Vi era l' *Aurum coronarium*, gravante sui decurioni, secondo la loro fortuna [5]), e di cui è difficile apprezzare il prodotto totale. Poi i *Clarissimi viri* o membri dell' ordine senatorio pagavano sugli immobili un contributo chiamato *Follis* o *Gleba* [6]). Onde essi dovevano dichiarare i loro beni ai *Censuales* della capitale e ciò sotto pena di confisca [7]). La tenuta del registro era sorvegliata dal Prefetto della Città, che lo sottoponeva ogni trimestre all' imperatore [8]). Le autorità delle città, ove gl' immobili erano situati, percepi-

---

[1]) V. legge unica, Cod. Just., *de colon. Thrac.*, XI, 51; legge unica, Cod. Just., *de col. Ill.*, XI, 52. Forse si volevano risparmiare delle provincie che offrivano un semenzaio di buoni soldati.

[2]) V. Codice Justinian., *de agricol. et censitis*, XI, 47, 4; Serrigny, n.^{ri} 743, 747.

[3]) Il padrone del colono rispondeva per lui, e, salvo clausola contraria, faceva per lui l'anticipo dell'imposta (v. Cod. Just., XI, 47, 20, § 36, *de agricol.*; Serrigny, *vermischte Schriften*, II, p. 477; Kuhn, I, V, p. 285; Karlowa, I, 2, p. 920).

[4]) Vedi Codice Giustiniano, I, 3, 11 e 10, *de episcopis.*, XI, 47, 3, *de agricolis*; Cod. Theod., XI, 1, 14, *de annon.*, Cod. Just., XI, 47, 8, *de agricolis*; XI, 49, 2, *in quibus causis coloni*; confronta fr. 3, *Digesto, de censibus*, l. 15; Kuhn, I, V, p. 287, 288.

[5]) L' *Aurum coronarium*, nato da una escussione degli antichi governatori sui provinciali formava ancora una tassa speciale e straordinaria sui membri dei Senati delle città o decurioni (v. Cod. Theod., XII, 13, 1 a 5 *de aur. cor.*, e J. Godefroi, *Paratl.* e *comment.* su questo titolo; confronta Dureau de la Malle, *Econ. pol. des Rom.*, II, p. 363; Serrigny, n.^{ri} 234, 900; Walter, n.^{ri} 332, 410; Marquardt, *Staatsverwalt*,, 2.^{a} ed., 1884, II, p. 237; Willems, 5.^{a} ed., p. 619, nota 1; Madvig, II, p. 449, 450; Bouchard, p. 355; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 246).

[6]) L'imposta fondiaria dei senatori di Roma o di Costantinopoli si chiamava *Follis senatorius* (v. Zosimo, II, 38; *Novella* di Martiano, I e II, § 4, *de indulg. reliq.*; Cod. Theod., XI, 28, 4, *de ind. debit.*) o *Gleba senatoria* (v. Cod. Theod., VI, 2, 16, 19 (10, 13) *de senatorib.*, XII, 1, 74, *de decurion.*). Queste due espressioni erano impiegate come equivalenti, come vedesi nell'iscrizione del titolo del Codice Theodos., VI, 2, *de Senat. et glebali vel follium septemve solid. collat.* e Cod. Just., XII, 2, *de gleba et folli et septem solid. functione sublata.* V. per maggiori prove, Kuhn, I, III, p. 213 e s.; Walter, n.° 373; di là le espressioni *Glebalia onera ferre, et praebitiones follium implere*; Cod. Theod., VI, 2, 10, *de Senator.*; Otto Karlowa, I, 2, § 103, p. 892 e s.; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 242 e s.

[7]) I senatori dovevano dichiarare i loro beni fondiari ai *Censuales* (v. Cod. Theod., *de Senator.*, VI, 2, 8; Kuhn, I, 3, p. 213; Walter, n.° 373; Serrigny, n.° 902), ai termini d'una costituzione di Valentiniano II.

[8]) I *Censuales* dopo aver verificato la dichiarazione e l'estimazione, *Disquisitio, instructio*, fissavano l'imposta in ragione del valore di ogni immobile senatorio por-

vano l'imposta al tasso indicato dai *Censuales* [1]). Ma contro gli abusi degli agenti, i senatori erano sostenuti all'occasione da un difensore speciale in ogni provincia [2]).

I *Clarissimi* senza fortuna finanziaria pagavano una capitazione di sette *solidi* [3]). Altre cariche senatorie straordinarie consistevano nell'*Aurum oblatitium* offerto al principe e percepito dai *censuales* [4]) e nelle strenne, *Votorum oblatio* [5]).

[I, **370**] B. — Delle imposte indirette.

Il tesoro pubblico o *Aerarium sacrum, sacrae largitiones*, raccoglieva inoltre una serie di tasse o d'imposte indirette, non percepite secondo uno ruolo, ma in conformità d'una tariffa che colpiva certe operazioni. Questa comprende primieramente quelli che erano chiamati *Portoria*.

tato al registro (*Descriptio* o *glebalis*, *Descriptio* o *senatoria Descriptio*, *Scriptionis injuria*, (v. Cod. Theod., VI, 23, 1, *de dec. et til.*; XIII, 3, 1, 5 e 13; VI, 2, 21, *de Senator.*; VI, 26, 12, *de Proximis*; Kuhn, I, p. 215). Il tasso variava a seconda della fortuna del senatore, e il valore de' beni di 8 a 4 o a 3 libbre d'oro (Kuhn, I, 3, p. 214).

[1]) La *Gleba senatoria* era percepita dalle autorità locali, e specialmente da alcuni bidelli del governatore o dai *Curiales*, a cagione del sovraccarico di affari dei *Censuales* (v. Symmac., *Epistol.*, X, 67; Cod. Theod., VI, 2, 11, 12, 15, *de Senator.*; VI, 3, *de Praediis Senat.*, 2, 3, 4; Kuhn, I, 215; Walter, p. 373, nota 130.

[2]) Vedi c. 1, 2, 3, 4, Cod. Theodos., I, 28, *de Def. Senatus* e c. 2, 3, Cod. Theod., *de Praed. Senat.*, VI, 3, e sulla miseria dei senatori, Serrigny, n.° 906; Cod. Theod., XII, 1, 111, *de decurionibus*.

[3]) Una capitazione *de Septem solidi* era dovuta dai senatori senza fortuna. (V. c. 10, 18, Cod. Theod., *de Senat.*, VI, 2; c. 12, Cod. Theod., *De Proxim.*, VI, 26. Ma i *Septem solidi* come la *Gleba* furono aboliti da Giustiniano (XII, 2, 2, *de Praetor.*).

[4]) L'*Aurum oblaticium* era un dono gratuito in apparenza, ma in realtà richiesto nelle grandi occasioni di giubilo officiale, come l'avvento del principe, o una festa solenne (V. Symmac., *Epistol.*, II, 57; X, 33, 50; c. 11, 15, 20, Cod. Theod., *de Senat.*, VI, 2; Walter, n. 373, nota 134; Kuhn, I, 3, p. 216; Willems, 5.ª ed., p. 618, nota 9; Madvig, II, 450; Bouchard, p. 351). Cujacio ha avuto torto di confondere questa imposta con la *Glebalis collatio* (V. Cujacio, *ad leg.*, 2, Cod. Just., *de Praetoribus*, XII, 2). Ma è stato confutato da Godefroi, *ad.* c. 5, Cod. Theod., *de Senator.*, VI, 2; v. Symmac., *Epistol.*, X, 26, 28; Serrigny, n. 904). Erano ancora i *Censuales* della capitale che riscotevano questa offerta (Symmac., *Epistol.*, X, 50; c. 11, 15, Cod. Theod., *de Senat.*, VI, 2; Walter, n.° 373, nota 135; Otto Karlowa, 1, 2, § 103, p. 893 e s.

[5]) La *Votorum oblatio* era una specie di strenna dovuta al principe dai senatori, nel nuovo anno (v. Symmac., *Epistol.*, X, 35; Cod. Theod., VII, 24, 1, *de oblat. votor.*, testo modificato da Giustiniano nel suo Codice, XII, 49, 1, *de oblat. votor.*, (v. Walter, n.° 373, nota 136; Marquardt, *r. Staatsverw.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 296, note 2 e 3; Willems, 5.ª ed., p. 618, nota 10; Bouchard, p. 352 e 353; Serrigny, n.° 905; Madvig, II, p. 450; Otto Karlowa, 1, 2, § 103, p. 893 e s.).

Questo parola abbracciava nello stesso tempo i diritti di dogana, di dazio percepito alla porta delle città, in tutto o in parte a profitto dell'imperatore [1]), e i pedaggi raccolti al passaggio dei ponti [2]), con un interesse piuttosto fiscale che politico.

È quasi certo che, in questo periodo, a differenza di quello che precede, il tasso delle tariffe di dogana, è divenuto uniforme [3]). Esso s'eleva al 12 1/2 per %, cioè all'ottavo del valore delle merci importate o esportate, *Octavarii vectigal* [4]). La percezione, come vedremo in particolare, ulteriormente, è ancora affidata a intraprenditori, appaltatori o pubblicani, *publicani* per via d'aggiudicazione, in presenza del prefetto [I, 371] del

[1]) La parola *Portorium, da Portus*, comprende nel suo largo significato, le dogane, i pedaggi e il dazio (v. J. Cesar., *Bell. Gallic.*, III, 1; *Lex Antonia de Termensibus* in *C. I. L.*, 1204, linea 10 e *Digesto*, XIX, 2, 60, § 8; Cagnat, *Etude historique sur les impôts indirectes chez les Romains*, Parigi, 1882, p. 2 e s.; Vigié, *Des Douanes dans l'empire romain*, Parigi, 1884). Il Basso Impero s'attribuisce sotto Teodosio e Valentiniano i due terzi dei *Vectigalia* prodotti dalle tasse municipali e probabilmente anche dai dazi (V. Cod. Just., 61, 13; *Dig.*, XI, 7, 37, *de religios*; Otto Karlowa, 1, 2, p. 840; Duruy, *op. cit.*, t. VI, p. 578, nota 3).

[2]) I pedaggi esistettero sin dall'origine e si mantennero sotto l'impero sui ponti e su certe strade (*Dig.*, XIX, 20, 60, § 8) al difuori delle linee di dogana (Senec., *de Consol. sapient.*, 14; Svetonio, *Vitellius*, 14). Secondo Herodiano, Pertinace li avrebbe soppressi (v. *Pertinax*, II, 4, 7), ma si veggono riapparire sotto Alessandro Severo (*Dig.*, XXIV, 1, 21), e sotto il nome di *Telonium* (v. Renier, I, A., 1867), che indicava del pari l'ufficio di ricezione (Evang. Math., IX, 9; Marc., II, 14; Luc., V, 27). Giustiniano lo soppresse pel trasporto dei cadaveri (Cod. Just., III, 44, 15, *de religios*). I pedaggi accrescevano molto, lo si comprende, il prezzo delle merci sul mercato (v. Plin., *Nat. histor.*, XII, 32, 6, ed. Littré; Cagnat., *opera citata*, p. 142).

[3]) Bisogna abbandonare il sistema di Walter e di Pothier che noi non avevamo proposto di seguire, diciott'anni sono (*Les douanes et les octrois chez les Romains*, estratto della *Raccolta dell'Accademia di legislazione di Tolosa*, 1867, in-8°, p. 25 e 69), che come una congettura e con una estrema riserva, sull'uniformità della tariffa dell'8.° che avrebbe stabilito Augusto. Lo studio dei monumenti epigrafici ha dimostrato completamente che il tasso del *Portorium* variava secondo le Provincie. (Vedi le opere citate di Cagnat, p. 12 e s., e Vigié, p. 91 e s.); non esisteva sempre, *ad valorem*, e vi erano dei diritti specifici, come lo prova la tariffa di Zraia in Algeria (v. L. Renier, *Inscr. rom. dell'Algeria*, n.° 4111; Naquet, *des Impôts indirectes*, p. 44 e s.). È probabile malgrado la testimonianza di alcuni testi di legge forse alterati da Triboniano (Cod. Just., IV, 65, 7 e IV, 61, 7 e 8; IV, 42, 2), smentiti dalle iscrizioni (v. Willmanns, 1293; *C. I. L.*, V, 5090, e da Symmac., *Epist.*, V, 63) che l'unità del tasso non fu stabilita che sotto i predecessori di Giustiniano (v. Cagnat, *opera citata*, p. 15 e s.; Marquardt, *r. Staatsverw.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 276 e s.; Vigié, p. 88 e s.

[4]) È forse in Oriente che fu compiuta questa riforma in un'epoca in cui l'impero d'Occidente aveva visto le sue linee doganali disorganizzate per via della rottura delle sue linee di difesa.

Pretorio o del suo Vicario [1]), poichè i testi su questa materia figurano sempre nel codice theodosiano, nel codice e nelle pandette di Giustiniano [2]). La fissazione della tariffa e il regolamento appartengono all'imperatore, e sotto i suoi ordini al *Comes sacrarum largitionum* ministro del tesoro, salvo ratificazione imperiale. Il principe solo può anche concedere esenzioni di tassa [3]). Una costituzione dell'anno 321 permette di fare l'affitto in precedenza e ne riduce la durata da cinque a tre anni [4]).

In luogo dell'antico *Vectigal rerum venalium*, tassa stabilita sulle cose messe in vendita pubblica e che sussisteva ancora secondo il Digesto e il codice Giustiniano [5]), una Novella celebredi Theodosio II, *de Siliqnatici exatione* o *de Jure nundinarum*, stabilisce, a profitto dell'*Aerarium sacrum*, una tassa di 4 1/6 % sul prezzo d'ogni vendita mobiliare o immobiliare, sotto pena di nullità assoluta del contratto non pubblico. Questa tassa non potette essere mantenuta in vigore; essa esisteva pertanto ancora al tempo dell'imperatore Massimo, di cui noi abbiamo un frammento di Novella, *de summa siliquatici* [6]).

Le tasse, altra volta imposte a' mezzani, *lenones*, e alle donne di piacere, *meretrices*, furono abolite da Theodosio II [I, **372**] e da Anastasio [7]). Era lo stesso, da lungo tempo, di due imposte indirette molto importanti

[1]) I *Portoria* erano ancora affittati per aggiudicazione (v. Cod. Just., IV, 62, 4, *de Vectig.*; Cagnat, p. 102 e s.) a dei pubblicani. Vigié (93 e s.) opina che la percezione si facesse per diocesi.

[2]) Vedi *Digesto*, XXXIX, 4, *de Publicanis*; Cod. Just., IV, 61, 4, *de Vectig.*; del resto le tariffe erano puramente fiscali; v. Vigié, *op. citata*, p. 102 e s.

[3]) Il prodotto dell'affitto dei Portoria rientrava all'*Aerarium sacrum* diretto dal *Comes sacrarum largitionum* (v. Cod. Just., IV, 61, 6 e 8; IV, 63, 2; Vigié, p. 100; Cagnat, p. 103, nota 11; Karlowa, I, 2, p. 840) al quale si dirigeva la domanda di ribasso. Il principe solo, di regola, può fissare e modificare le tariffe (Hermogen. *Dig.*, XXXIX, 4, 10; Cod. Just., IV, 62).

[4]) V. Cod. Just., IV, 61, 4. Non si sa bene se la sorveglianza dei pubblicani, in altro tempo affidata a dei *Procuratores* fu allora rimessa ai *Rationales* (v. Naudet, *Des changements*, etc., cap. II, p. 231 e s.; Cagnat, p. 103, nota 4; Vigié, p. 164 e s.)

[5]) V. fr. 17, Dig. *de verb. signif.*, L. 16; c. 1, Cod. Just., *de Veteranis*, XII, 47; c. 4, *de Proxim. sacr. scrin.*, XII, 19. Si può consultare sul *Vectigal rerum venalium* o *venalicium*, Walter, n.° 410, nota 84; Willems, 5.ª ed., p. 610; Serrigny, n.° 859; Bouchard, p. 374; Cagnat, 227 e s., 232. La tassa era pagata dall'*Auctionator*.

[6]) Vedi sul *siliquatum* o 24.° la *Novella* XXVII di Theodosio II, edizione Haenel; Cujacio, *Observat.*, XVI 23; Heineccius, *Antiq. rom. Append.*, I, 63; Bouchard, p. 374; Baudi de Vesme, § 69; Clamageran, *Impôts*, I, 8). Questa imposta che non era percepita in certe fiere sussisteva in parte in Italia sotto gli Ostrogoti, secondo Baudi de Vesme, § 69; V. *Novella* di Maxim. ed. Haenel, p. 265. Giustiniano constata che questo diritto cessò d'essere in uso nell'Oriente (v. c. 1, Cod. Just., *de Nundinis et mercationibus*, IV, 60).

[7]) V. *Novella* di Theodos. II, tit. 18, *de Lenonibus*; J. Godefroi, sulla c. 1; Cod. Theod., *de Lustrali collatione*, XIII, 1.

nel periodo precedente, cioè il ventesimo delle successioni, *Vicesima hereditatium* [1]), e il ventesimo sulla liberazione, *Vicesima libertatis* o *manumissionum* [2]) che l'Hirschfeld, e dopo di lui il Cagnat, considerano come abolite prima di Diocleziano [3]).

Il prodotto delle miniere e delle cave procurava del pari delle risorse all'*Aerarium sacrum*. Ciò si presentava, dapprima, in caso di concessione, mediante una rendita o *canone*, d'una miniera d'oro o d'una cava di marmo sui fondi altrui [4]). Quanto alle miniere di dominio pubblico, esse erano gerite in regia da schiavi, da condannati, o da lavoratori legati alla gleba per conto dell'*Aerarium sacrum* [5]). Al contrario le saline erano di solito affittate ad imprenditori [6]).

I prodotti delle fabbriche imperiali formavano in genere una parte delle risorse del tesoro pubblico sotto il *Comes sacrarum largitionum*. Quanto alle fabbriche d'armi e agli arsenali, posti fino al tempo del ministro Rufino, nelle attribuzioni del Prefetto del Pretorio, furono poi attribuiti [I, **373**] al *Magister officiorum* [7]). Il lavoro in queste diverse fabbriche, era apprestato da operai, *Fabricences*, iscritti a vita nelle corpo-

[1]) A partire da Gordiano III (v. Willmanns, *Inscr.*, n.° 1293), non v'è più traccia della *Vicesima hereditatum* nelle iscrizioni nè negli autori. Hirschfeld (*Untersuch.*, p. 68) sospetta l'iscrizione del tempo di Valente citata da Grutero (286, 4). Giustiniano constata che questo diritto ha cessato d'esistere (v. Cod. Just., VI, 33, 3, *de edicto div. Hadriani*); Baudi de Vesme e, dopo di lui, Hirschfeld, *Ubi supra*, pensano che questa imposta fosse abolita almeno sotto Diocleziano; cfr. Duruy, *opera citata*, tomo VI, p. 578; Naquet, *Impôts indirects*, p. 85, 86; Cagnat, p. 190; Hushke, *Census der früh. Kaiserzeit;* contro Dureau de la Malle, tomo II, p. 474; Bouchard, p. 377; Clamageran, *Impôts*, I, 8.

[2]) Sul ventesimo delle manumissioni, v. Cagnat, p. 153.

[3]) Bouchard, p. 377, crede che questa imposta sussisteva nel Basso Impero. Ma Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 71) e dopo di lui Cagnat (p. 156); Naquet (p. 119); Willems (5.ª ed., p. 610), pensano che questa imposta, poco produttiva (v. Serrigny, n.° 860), non è più menzionata nei testi, perchè scomparve al tempo della riforma finanziaria di Diocleziano.

[4]) V. Walter, n.° 411, nota 95; Cod. Theod., X, 19, 8, 10, 11, *de Metall.*

[5]) V. Cod. Theod., X, 19, 5, 15, *de Metall.*

[6]) Sul nolo dell'amministrazione delle saline e del debito del sale, v. c. 11, Cod. Just., *de vectigal.*, IV, 61; Cassiodor., *Var.*, VI, 7; Walter, n.° 412, nota 97; Willems, 5.ª ed., p. 611, nota 3; Serrigny, n.° 870 e s.; Bouchard, p. 293, 388 e s.; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, 89 e s.; Karlowa, 2, p. 840.

[7]) Per le fabbriche ordinarie, v. Walter, n.° 411, nota 98; Lamprid., *Diadumen.* 4 e *Comes vestis, Magistri linceae vestis, Scrinium vestiarii sacri*, nella *Notitia dignit. Orient.*, cap. 10; *Occid.*, cap. 12. Quanto alle fabbriche d'armi, dalla caduta del prefetto del pretorio Rufino, nel 395, sotto Arcadio, esse passarono nelle attribuzioni del ministro di Stato o della polizia generale, al *Magister officiorum*, v. *Notit. Dignit. Or.*, cap. 10; *Occid.*, cap. 8; Lydus, *de Magistr.*, II, 10; III, 40; Walter, n.° 419; Karlowa, I, 2. p. 841.

razioni ereditarie come servi attaccati alla gleba, sistema che tendeva a generalizzarsi sempre più sotto il Basso impero [1]). Del pari i servizi relativi al trasporto delle cose o prodotti devoluti al tesoro incombevano a corporazioni di carrettieri, *Bastagarii* [2]).

I provinciali sopportavano in genere il carico della costruzione di edifizî e della fornitura del *Cursus publicus* o della posta monopolizzata a suo profitto [3]). Infine il tesoro percepiva il prodotto dell'amministrazione delle monete, diretta dai *Procuratores monetae*, che impiegavano a questo effetto le corporazioni dei *Monetarii* in molte città dell'impero [4]). Aggiungiamo forse l'imposta del didrachmo o *Fiscus Judaicus*, stabilita sugli Ebrei dal tempo di Vespasiano [5]).

§ 2. — Delle risorse della cassa del Prefetto del pretorio.

Conviene occuparsi dell'*Arca praefecturae* [I, **374**] prima dell'*Aerarium privatum*, perchè la prima cassa aveva per elemento essenziale l'*Annona* o imposta diretta in natura, che si riattacca alla *Capitatio terrena*, come un equivalente. Infatti il tasso e la distribuzione sono identici e gli

---

[1]) Sui *Fabricenses*, v. Cod. Theod., X, 22 e J. Godefroi, *Paratitl.*, su questo titolo; G. J., XII, 21; Walter, n.° 419, nota 60; Matthiass, *Die Grundsteuer*, p. 24, nota 4; Rodbertus, *op. citata*, IV, p. 346, 418; Bouchard, p. 505; Serrigny, n.° 1100 a 1103; Willems, 5.ª ed., p. 574, 636; Karlowa, I, 2, p. 916, e in genere sul regolamento delle corporazioni, v. Wallon, *Histoire de l'esclavage*, III, cap. 4 a 7, molto lodato da de Broglie, *op. citata*, II, p. 244, nota 1.

[2]) La corporazione dei carrettieri, *Bastagarii*, trasportava le derrate o prodotti delle manifatture dell'*Aerarium sacrum* (v. c. 4 e 11, Cod. Theod., *de murilegulis*, X, 20; Walter, n.° 412, nota 102), sotto i *Praepositi Bastagarum* (*Notit. dignit. Orient.*, c. 42; *Occid.*, c. 10; Willems, 5.ª ed., p. 610; Bouchard, p. 296, 298; Karlowa, I, 2, p. 841; v. appresso nota 318).

[3]) Le spese del *Cursus publicus* alle quali il tesoro aveva contribuito (v. Mommsen, *r. Staatsrecht.*, 2.ª ed., II, 988) in diverse epoche, sono ricadute in gran parte, e segnatamente l'onere delle stazioni, dei cavalli e del servizio di trasporto sulle città e i decurioni (v. Willems, 5.ª ed., p. 574, 594, 621, nota 7; Cod. Theod., VIII, 5; Cod. Just., XII, 51; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 99, nota 4; Karlowa, I, 2, § 102, p. 874 e s., e § 105, p. 899).

[4]) I *Monetarii* formavano una corporazione ereditaria, da cui non si poteva uscire a volontà (v. Cod. Theod., X, 20, 1, 10, 16; *Notit. dignit. Or.*, 12; *Occid.*, 10) occupando degli opifici nelle diverse città dell'impero (v. Eckhel, *Doctrina nummor*, VIII, 16, 6; Godefroi, sul codice Theod., IX, 21, 3; Walter, n.° 412; Bouchard, p. 286, 292; Mommsen, *Münzwesen*, III, 151; Hirschfeld, *Untersuch.*, I, p. 99; Serrigny, n.° 1111; Karlowa, I, 2, § 97, p. 840 e § 107, p. 216.

[5]) Vedi sul Didrachmon degli Ebrei o *Fiscus Judaicus*, Marquardt., *r. Staatsverw.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 202; Hirschfeld, *Untersuch.*, p. 14; Renan, *Histoire des origines du Christianisme*, IV, 538; V, 16, 235, 237; VI, 314; applicato ai cristiani, V, 237, 238, 346; soppresso, V, 346; ristabilito, VI, 214.

stessi titoli dei codici theodosiano e giustinianeo li riuniscono nella loro rubrica *de Annona et tributis* [1]). Questa cassa si nomava *Arca praefecturae praetorianae* o più semplicemente *Arca praefecturae*; essa sembra aver preso il posto dell'antico tesoro militare, da che questo aveva perduto le sue risorse speciali [2]).

L'imposta in natura serviva in parte al mantenimento del popolo delle due capitali, sotto il titolo di *Annona civica*. In questa misura essa apparteneva all'amministrazione particolare dell'alimentazione pubblica affidata al Prefetto dell'Annona a Roma e al Prefetto della città a Costantinopoli [3]). Alcune provincie come l'Egytto e l'Africa sopportavano questo aggravio speciale; ed era così di molte parti d'Italia, poi più tardi dell'Italia intera [4]). Il trasporto per mare o pel Tevere di quest'*annona ci-*

[1]) L'imposta in natura si chiamava *Annona* e i suoi prodotti *Annonariae species* (v. Cod. Theod., XI, 1, 3, 15, *de Ann. et tribut.*; Cod. Just., X, 16; *Novella*, Justin., CXXVIII, 1, 2). Era chiamata *Militaris*, quando era destinata ai funzionari o all'esercito (Cod. Theod., VII, 4) e *Civica*, quando era destinata al popolo delle capitali (v. Godefroi, *Paratitl. ad* 614, 616; Serriguy, n.ri 409, 417; Bouchard, p. 106, 273; Madvig, II, p. 443; Matthiass, *Die Grundsteuer*, p. 25 e s.; Karlowa, I, 2, § 106 e 910.

[2]) Sul tesoro del Prefetto del pretorio, *Arca praefecturae*, già menzionato sopra, nota 184, v. Zosimo, II, 33; Cassiodor., *Var.*, VI, 3; Cod. Theod., XI, 28, 16, 17, *de indulg. debitor., et ibi* Godofroi; Cod. Just., X, 19, 6, *de exactor.* Novella CXXVIII, cap. 1; *Novella* di Theod., tit. XVII, cap. 2, § 4, *de competit.*; *Novella* di Majorian., tit. II, *de indulgent. reliquor.*, § 1; *Novella* di Justinian., CXXX, cap. 3; Walter, n.° 405, nota 3 e 408 nota 58; Willems, 5.a ed., 621; Bouchard, p. 273, 283; Karlowa, I, 2, § 106, p. 906.

[3]) La *Cura Annonae* apparteneva a Roma al *Praefectus urbi*, e sotto di lui, al *Praefectus Annonae* (v. Cod. Justin., I, 44; Cassiodor., *Var.*, VI, 18; *Notit. dignit. Occident.*, 4; Symmac., *Epistol.*, X, 20, 38, 55; Walter, n.° 381, 382; Boecking, II, 177, 183; Hirschefeld, *Ueber Annona im Philologus*, XXIX, 45; Bouchard, p. 131 e s.; Krakauer, *Ueber die Korneinführung*, etc.; Leipzig, 1874; Pigeonnean, *De conventione urbanae annonae*, Parigi, 1876, p. 84-111). A Costantinopoli, non v'era *Praefectus Annonae*; il servizio incombeva al solo prefetto della città (v. Lydus, *de magistratib.*, III, 38; Walter, n.° 381, nota 48; Willems, 5.a ed., p. 580; Karlowa, I, 2, § 100, p. 867; de Broglie, *op. citata*, II, p. 180 e s.

[4]) Una parte dell'*Annona* formava il *Canon frumentarius* in certe provincie (Cod. Theod., XIV, 15; Cod. Just., XI, 22). Così l'Africa forniva il suo *Canon* a Roma, e l'Egytto, da Costantino, a Costantinopoli (v. Ammian.-Marcellin., XXVIII, 1, 17; Godefroi sul Codice Theod., XIII, 5, 14, *de Navicul.*; c. 1, Cod. Theod., *de frum. Alexandr.*, XIV, 16; Edict. Justinian., XIII, 4 a 8; Walter, n.° 381; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, 2.a ed., Parigi, 1884, p. 231 e s.; de Broglie, II, p. 180 e s.). Alcune provincie dell'Italia erano chiamate *Annonariae* a causa delle prestazioni di derrate dovute a Roma (v. Trebellius Pollio, *Triginta tyranni*, 24). Più tardi questo onere colpì anche le regioni *Urbicariae* (Cod. Theod., XI, 2, 3; XI, 28, 14, *de ind. deb.*), anche avanti Diocleziano, Aurel. Victor, *de Caesaribus*, 39; Walter, n.ri 325, 385, nota 62; 389, nota 3; 408, note 45, 46 che pare averla sottoposta all'imposta ordinaria, secondo l'opinione comune (confronta Walter, n.° 408, nota 54 e de Savigny, *verm. Schriften*, II, 113).

vica incombeva alle corporazioni di *Naviculariі*, poi a quella dei *Nautae Tiberini*, lo scaricamento, la cottura del pane e la sua distribuzione [I, **375**] ad altri *Corporati*, come i *Catabolenses*, i fornai, *Pistores*, ecc. [1]). Ma non è questo il luogo di trattare del servizio in qualche modo municipale delle grandi capitali, benchè rientrasse nell'amministrazione centrale, per via della sua alta importanza politica, e dipendesse dalla *Praefectura urbis* [2]).

Noi dobbiamo trattare in particolare delle risorse speciali dell'*Arca praefecturae*. Si chiamavano *Annonariae functiones* in opposizione a' *largitionales tituli* dovuti all'*Aerarium sacrum* [3]). Formavano, essi soltanto una parte dell'imposta diretta ordinaria, imputabile sul suo *quantum* totale, o piuttosto un supplemento? Io credo che in genere non era un'imposta equivalente, da dedurre dal contingente ordinario, nelle provincie ove la natura del suolo e i suoi prodotti non comportavano altra cultura. Ma, a cagione dei bisogni speciali e accidentali della fiscalità, l'annona in natura è potuta divenire, eccezionalmente, come per l'imposta in oro, un'aggiunzione supplementare, una specie di centesimo addizionale o *superindictio* [4]).

---

[1]) Noi rimandiamo, per l'organizzazione dell'alimentazione in Roma, a Walter, n.ri 381 e s.; Bouchard, p. 55, 131 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 580 e s.; Serrigny, n.ri 309, 313; 1194, e Karlowa, I, 2, § 100.

[2]) Sulla *Praefectura urbis*, v. Cod. Justin., I, 28; *Notitia dignitatum Occid.*, 4; Cassiodor., *Var.*, VI, 4; *C. I. L.*, VI, n.i 1140, 1155; Boecking, I, 176; II, 166; Walter, n.° 337, 381; Bethmann-Hollweg, III, n.° 133; Serrigny, n.ri 383, 358; Bouchard, p. 54, 61; Léotard, *de Praefectura urbana, quarto post Christum seculo*, Parigi, 1873; Willems, 5.ª ed., p. 577 e s.; Vignaux, *Essai sur l'histoire de la Praefectura urbis* nella *Revue générale de droit*, 1885, e gli autori citati da lui, p. 450.

[3]) V. Cod. Theod., XI, 28, 3, e Godefroi, *ad* Cod. Theod., c. 3, *hoc titulo*.

[4]) De Savigny, (*verm. Schriften*, II, p. 71) e dopo di lui J. Marquardt (*r. Staatsverwalt.*, II, p. 231 e s., 2.ª ed., 1884) sostengono che l'*Annona* era di regola un'imposta addizionale o supplementare della *Jugatio* o *Capitatio terrena*. Sarebbe stato singolarmente iniquo, sopratutto nel caso in cui veniva imposto ad una provincia, come l'Egytto, di fornire la maggior parte dei suoi prodotti a titolo di *Canon frumentarius*. Aggiungo con Mathiass (*Grundsteuer*, p. 24 e s.), che ha benissimo trattata questa materia (Otto Karlowa, *r. Rechtsg.*, I, 2, § 106, p. 906, ammette anche che l'*Annona* fosse sottoposta, dal punto di vista della distribuzione e della riscossione alle stesse regole del tributo, e non vede che una differenza, ed è che il tributo è imposto piuttosto al fondo, e l'*Annona* a chi riscuote il prodotto, come il colono), che l'*Annona* figura in prima linea nella rubrica dal titolo *de Annona et Tributis* del Codice Theodosiano e del Codice Justinianeo; che in origine doveva fornire la maggior parte del prodotto della *Capitatio terrena* (v. Matthiass, *ibid.*, p. 26). Ciò non permette di supporre gran fatto che si potessero cumulare le due imposte. D'altronde l'*Adaeratio*, conversione possibile in danaro, rendeva al contrario l'imputazione dell'*Annona* sulla quota dell'imposta più facile e più verosimile ancora. Inoltre, poichè la posizione dell'imposta, *Jugatio*, la fissazione del tasso, *Indictio*, e la sua remissione, *indulgentia*, erano i medesimi nei due casi (v. Cod. Theod., XI, 1, 15 e s.);

L'annona era, in principio, destinata al mantenimento dell'esercito, dei funzionari pubblici, [I, **376**] e alle spese della corte. Onde il Prefetto del Pretorio doveva occuparsi delle truppe, sotto questo rapporto, di con-

---

XI, 13), come si sarebbero potuto cumulare, invece di dedurre l'*Annona* dal contingente generale delle provincie e delle città? Vi erano, è vero, degl'incarichi distinti: *Largitionales tituli* da una parte e *Annonariae functiones* dall'altra, ma ciò si riferisce unicamente alle due casse separate delle elargizioni e della prefettura, e al modo di recupero; ciò non implica punto il cumulo delle due imposte. Confronta Walter, n.° 408, nota 5; Godefroi, *Paratitl.*, sul Codice teodosiano, *de Annona*, XI, 1; e Marquardt stesso, p. 234, nota 3, sembra ammettere in quest'altro passo, l'imputazione dell'*Annona* sull'insieme del tributo. Confronta Savigny (*verm. Schriften*, II, p. 105, nota 2 e p. 105) ove appare la stessa contraddizione; e Huschke (*Census der fr. Kaiserzeit*, p. 85, 129). Del resto l'imperatore Giuliano, riducendo le imposte della Gallia a sette *Aurei* per *Caput*, ben comprende in questa somma tutti i generi di *Munera: Septenos tantum munera universa complentes* (Ammian.-Marcellin., XVI, 5, 14; confronta Savigny, *Ubi supra*, p. 143). Secondo i casi, le due applicazioni dell'imposta non si differenziavano che per la quantità della loro posta nella somma totale del contingente (V. c. 5, Cod. Theod., *de Annon.*, XI, 1; c. 2; Cod. Theod., *de immunit.*, XI, 12 che son prova contro il sistema di Savigny: confronta Matthiass, p. 25, nota 2). Se il territorio colpito d'imposta in danaro pare fosse stato in genere più esteso, alcune contrade, al contrario, sembrano essere state principalmente sottoposte ad una *Collatio* in natura (v. Vocke, in *Zeitschrift für Staatswissenschaft*, Bd. 15, p. 677; Bosse, *Finanzwesen in roem. Staat.*, II, § 18; Zachariae von Lingenthal, *op. citata*, VI, n.° 9, p. 73 e s.). Laddove l'*Annona* era in vigore, tutti i mandati o tituli non miravano alla stessa natura di derrate, *Species* (v. c. 9, 12 e 16, Cod. Theod., *de ind. deb.*, XI, 28). Regnava dunque la più grande diversità, quanto ai prodotti richiesti fra le provincie e le regioni (v. c. 6, Cod. Theod., *de collatione donat.*, XI, 20, e Godefroi, *Comm. ad.*, 4, t., Cod. Theod., VII, 4, *de erogatione militaris annonae.* — Cod. Just., XII, 38; c. 1, Cod. Theod., *de indict.*, XI, 5; v. la rubrica del Codice Just., XI, 59, *de fundis limitrophis*, e c. 1, 4, t.: *Tiberianus ad possibilitatem singulorum quorumque locorum intuens, statuit certas possessiones, quae ad limitem frumenta conveherent;* c. 8, 13, Cod. Just., *de fundis patrim.*, (XI, 61). Nelle contrade ove esistevano delle miniere e delle cave, sarebbe stato impossibile imporre altre prestazioni, *Collationes* (V. su tutti questi punti, Matthiass, *op. citata*, p. 26; Basile, *Epist.*, 277, ed. Bénédictin; c. 23, Cod. Theod., *de Annona et trib.*, XI, 1; c. 9, Cod. Theod., *de indulg. debit.*, XI, 28: *trium metallorum debitoribus Docimeni, Proconensis et Troadensis;* Ammian.-Marcell., XXV, 4). La stessa difficoltà si presenta per la classe degli agricoltori e degli operai soggetti a prestare il loro servizio in alcune corporazioni chiuse come quella dei *Navicularii*, dei *Porcinarii*, i quali non sarebbe stato permesso di gravare d'altre imposte (v. Cod. Theod., *de Naviculat*, XIII, 5; Cod. Just., XI, 1; Cod. Theod., XIII, 6, *de praediis naviculat.*; Cod. Just., XI, 2; Cod. Theod., *de nav. non excusand.*, XIII, 7; Cod. Just., *ibid.*, XI, 3; Cod. Just., de *Nautis Tiberin.*, XI, 26; c. 11, 13, 15, Cod. Just., *de pistoribus*, XI, 15; Cod. Theod., *de suariis*, XIV, 4; c. 15, Cod. Just., *de omni agro deserto*, XI, 58; Godefroi, *Paratitl. ad tit.*, Cod. Theod., *de Naviculat*, XIII, 5). Senza andare fino a pensare, come Rodbertus (*op. citata*, II, p. 245), che l'insieme dei *Munera* sorpassasse

certo coi generali [1]). E l'*Annona*, doveva sopportare l'onere dei principali servizi pubblici [2]). Infatti l'*Alimentatio*, come la *Cura viarum*, non sembra più funzionare in quest'epoca come nella precedente. Inoltre, i provinciali, in Oriente almeno, sopportavano la maggior parte delle spese del *Cursus publicus* [3]). L'annona consisteva il più spesso in una imputazione da fare secondo una tariffa, sull'imposta diretta ordinaria, *Jugatio terrena*, ma i bisogni crescenti delle truppe e dell'amministrazione e il lusso della corte non lo permettevano sempre. Vi erano delle requisizioni straordinarie.

Alcune provincie fornivano tanti vestimenti militari per *Caput* o *Ju-*

in valore il prodotto dell'imposta in danaro, noi crediamo che fosse molto considerevole, e stimiamo, con Matthiass (p. 26, nota 3), che la cifra dell'*Annona* sorpassasse probabilmente quella della *Collatio* in oro o in argento del tributo. Di qui, la poca esattezza degli apprezzamenti estimativi che de Savigny, appoggiandosi ad altri autori, ha tentato di stabilire sul *quantum* dei risultati dell'imposta (V. *verm. Schriften*, II, p. 137, 176 e s.; Gibbon, *Decadenza*, cap. XVII; Hegewisch, *röem. Finanzen*, p. 283 e s.; Madvig, II, p. 450). È così che il de Savigny intende il celebre passo d'Ammiano Marcellino (XVI, 5) della sola imposta fondiaria, mentre che esso abbraccia i *Munera universa*, cioè tutte le prestazioni dovute a titolo d'imposta, il cui contingente era fissato non solo secondo la *Jugatio*, ma anche secondo la *Capitatio* (v. Matthiass, p. 26, nota 5). Non bisogna ammettere anche che una *Collatio* in natura poteva essere stabilita straordinariamente, come una specie d'imposta addizionale, al pari dei nostri centesimi, agli *Aurci* del tributo (v. Cuq, *Monuments epigrafiques*, p. 70). Una sorta di *species* poteva ancora essere sostituita ad un altro per concessione speciale, *Translatio collationes* (v. c. 8, Cod. Theod., *de Annona*, XI, 1; c. 5, Cod. Theod., *de canon. frum. urbis Romae*, XIV, 15; c. 1, 3, 4, 5, Cod. Theod., *de Tribut. in ips. specieb. inferri*, X, 2).

[1]) L'*Annona* manteneva l'esercito (v. Cod. Theod., *de erogatione annonae*, VII, 4; v. Bouchard, p. 275. Di qui il concorso del Prefetto pel trasporto col Magister della milizia (c. 1, Cod. Theod., *de offic. mag. milit.*; c. 7, Cod. Just., *eod.* I, 29.

[2]) L'*arca praefecturae* sopportava dunque le spese della maggior parte dei servizi pubblici (v. Legge *unica* Cod. Just. *de Annon. et cap.*, I, 52; Zosim., II, 33; c. 5, 6, 7, Cod. Theod., *de off. praef. praet.*, I, 5; Cassiodor., *Var.*, VI, 3; Lydus, *de Magistr.*, II, 7, 11, 3; v. Bethmann-Hollweg, III, § 132, nota 14, e 134, p. 71, nota 20; Matthiass, p. 24; Walter, n. 408, nota 55, 56). Questa cassa sosteneva anche, con l'*Aerarium sacrum et privatum*, le spese della corte (Cassiodor., *Var.*, VI, 3) e d'altri servizî (Cod. Theod., VII, 4, 19, e XI, 17).

[3]) Infatti, nel Basso Impero non è più questione d'*Alimentatio* (Cod. Theod., XI, 27, 1[1]), nè di *cura viarum* (v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 122, nota 3). Il *Cursus publicus* ricade in gran parte sui provinciali e i municipi (*id.*, I, p. 99, nota 1; Willems, 5.ª ed., p. 621, nota 7; Dig., L. 4; 1, § 1; L, 4, 18, § 4 e 29; L. 5, 10, § 2, e Cod. Just., X, 42, 1 e XI, 37, 1), almeno in alcune provincie, come lo provano le querele così frequenti nel Basso Impero (v. Aurelius Victor, *de Caesaribus*, 13, 6; Cod. Theod., VI, 29, 5 e 8, e VIII, 5, 16, col commentario di Godefroi) e il testo formale d'una costituzione dell'anno 359 (Cod. Theod., VI, 29, 5, *de curiosis: in his duntaxat provinciis in quibus cursus a provincialibus exhibetur.*

gum; altre, carne di porco, vino od olio, altre, materie di lusso per la Corte, *Anabolicae species* [1]), la più parte, del grano soltanto.

Le costituzioni imperiali dopo aver proscritto in genere la conversione in moneta dell' Annona, *Adaeratio,* per via degli abusi d' estimazione da parte dei percettori, l' autorizzarono dapprima parzialmente, in certi casi, poi successivamente in generale [2]). Ciò si operava indipendentemente dalle requisizioni di derrate autorizzate per causa d' urgenza a spese del tesoro, *Comparatio publica* [I, **377**].

L' aumento delle spese pubbliche costrinse ben presto a venire in aiuto all' *Arca praefecturae*, che dovette ricevere sovvenzioni da parte del ministro del tesoro pubblico, sia con l' attribuzione d' una parte dell'imposta diretta in oro o in argento, sia d' una parte dei prodotti dell' appalto delle dogane, *Portoria* [3]), sia con l' attribuzione d' una frazione delle risorse del dominio della corona sotto il *Comes rei privatae*, per esempio del terzo del prodotto delle disposizioni per causa di morte colpite di caducità [4]), *Caduca.*

Dei cavalli erano forniti da alcune provincie, a volte in natura, a volte in danaro, secondo una tariffa stabilita dalla legge [5]). Ma non bisogna

---

[1]) Alcune materie preziose erano fornite alla corte dall' Egytto, *Anabolicae species* (v. Vopiscus, *Aurelian*, 1, 45) col concorso degli *Anabolicarii* pel trasporto (v. *Vatican. fragm.*, 137), e i *Catabolenses* per lo scarico (Cod. Theod., XIV, 3, 10, *de pistor.*; Marquardt, *r. Staatsverwal.*, 2.ª ed., 1884, II, p. 234, nota 4).

[2]) La conversione in danaro dei prodotti dell' Annona, *Adaeratio*, fu dapprima proibita a cagione degli abusi commessi dai funzionarî (v. J. Godefroi, *parat. ad* Cod. Theod., XI, 2, *trib. in ips.*; c. 1, 18, 20, 22, Cod. Theod., *de erogat. milit. annon.*, VII, 4): poi fu permessa, per eccezione, pure in certe provincie (v. Novella di Valentin., III, tit. 18 (o 19) *de Tributis*, § 3), in seguito di regola pei soldati, secondo il prezzo corrente del mercato (c. 14, 22, 28, 30 a 36, Cod. Theod., *de erogat. mil, annon.*, VII, 4; Walter, n. 408, nota 63 a 65; Marquardt, *r. Staatsv.*, p. 233; Kuhn, I, p. 50, 57, 222; Serrigny, n. 406-418; Bouchard, p. 309-312; Willems, 5.ª ed., p. 614; Otto Karlowa, I, 2, § 101, p. 874 e s.).

[3]) L' Imperatore faceva una vera girata, accordando una sovvenzione, sull' *Aerarium sacrum*, alla cassa del Prefetto del pretorio, per aiutarla a remunerare i servizî pubblici, sopratutto dopo che gli stipendî si pagarono sempre più in danaro. Fu così che il tesoro fornì una parte del prodotto dell' imposta diretta in danaro (c. 6, Cod. Theod., *de coll. don.*, XI, 20, in 320; Novella di Majorian., t. VII, § 16, in 450). Una Novella di Valentiniano vi aveva dedicata anche, nel 445, una parte delle rendite delle dogane (v. Novella di Valentiniano, t. XVIII, § 2 a 3; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 71, nota 21; Bouchard, p. 508 e s.).

[4]) Theodosio II, nel 444, adibisce alle spese dell' *Arca* del Prefetto un terzo dei *Caduca* percepiti dal tesoro privato del *Comes rei privatae* (Novella Theodos., XVII, 2, § 4).

[5]) L' *Equorum collatio* è una parte dell' Annona imposta a certe contrade, *Canonici equi militares* (Cod. Theod., XI, 17, 3, *de eq. coll.*; J. Godefroi, *Paratitl.* al Cod Theod., XI, 17; Bouchard, p. 311, 313 e s.; Serrigny, n. 322; Willems, 5.ª ed., p. 642; Walter. n. 419). Vi era *Adaeratio* permessa, con indennità allo *Strator*, e al Conte della scuderia (Cod. Theod., XI, 1, 29, e XI, 17, 3).

confondere questa imposta diretta nè con la prestazione, da parte dei riveraschi, dei cavalli pel *Cursus publicus*, *praebitio paravedorum et parangarium*, nè con l'imposta straordinaria dei cavalli di lusso, applicata ai dignitari dell'impero soltanto, sotto il nome di *Equorum oblatio* [1]), in occasione della loro promozione ad una funzione pubblica. Non dimentichiamo in seguito che alcune classi di privati, i *Clarissimi* o senatori, gli *Honorati*, gli *Officiales*, e i decurioni, infine in genere i *Possessores* erano tenuti a fornire delle [I, **378**] reclute [2]), *Praebitio tironum* oltre gli oneri degli alloggi di truppa, in caso di spedizione, *Metatum* [3]). In alcune provincie, la prestazione delle reclute e dei cavalli poteva essere convertita in danaro, secondo una certa tariffa, come somma personale, da parte dei *capitularii* o *temonarii* [4]).

§ 3. — Del tesoro della corona.

Si chiamava questa cassa *Aerarium privatum* o *Res privata*, *privatae Largitiones* [5]). Essa comprendeva nello stesso tempo ciò che si chiamerebbe ai nostri giorni la dotazione della corona, e il demanio privato del sovrano.

Perchè le imposte che dipendevano dall'antico *Fiscus* erano state trasmesse sia all'*Aerarium sacrum*, sia all'*Arca praefecturae*; non restava

---

[1]) Alcune persone d'un ceto distinto erano soltanto tenute all'offerta dei cavalli di prezzo, *Oblatio equorum*. Così i Conti onorarî dovevano offrire cinque cavalli e i Governatori due, ogni cinque anni (c. *unic.* di Valentiniano, Cod. Theod., VII, 23, *de oblat. equor.*; Serrigny, n. 422; Bouchard, p. 313). Quanto ai cavalli per la posta, *Veredi* o *Paraveredi* e *Parangariae*, v. Baudi di Vesme, § 29, e Bouchard, p. 318.

[2]) Vedi sulla prestazione delle reclute dovute dai *Possessores* o *Tironum praebitio*, Cod. Theod., VII, 13, 7, 14, 15, 18, 20, *de tironib.*; Novella Valent., t. VI, ed. Haenel; Willems, 5.ª ed., p. 642; Bouchard, p. 314 e s. Si forniva spesso, per *Aderatio*, danaro in luogo di coscritti (Mispoulet, I, p. 370, *Aurum tironicum*).

[3]) Consulta sull'alloggio messo in requisizione, Godefroi, *ad.* Cod. Theod., VII, 8; Cod. Just., XII, 41, *de metatis.*; Walter, n. 418; Serrigny, n. 425 e s., Bouchard, p. 316; Willems, 5.ª ed., p. 642.

[4]) La conversione della prestazione dei viveri e quella dei cavalli in danaro, dopo valutazione fatta da agenti supplenti o da altri, aveva dato luogo ad abusi da parte dei *Capitularii* o dei *Temonarii* (v. Cod. Theod., VII, 13, c. 7, 13, 14, 20; Novella Valent., tit. VI; J. Godefroi, *paratitl. ad* Cod. Theod., XI, 17, *de eg. coll.*; Walter, n. 417, nota 35; Serrigny, n. 403, 422).

[5]) Le disposizioni relative alla *Res privata* o *Aerarium privatum* sono numerose nei codici theodosiano e justinianeo (v. Cod. Theod., X, 2-6; Cod. Just., XI, 61-67; cf. c. 1 e 2; Cod. Theod., *de offic. comit. rei privatae*; c. 1. Cod. Just., *de offic. com. sacr. pal.*, I, 34; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 72, 77 e s.; Walter n. 413; Willems, 5.ª ed., p. 619; Madvig, II, 418; Mispoulet, I, p. 296, 326; Bouchard, p. 259, 404; Serrigny, n. 100-116 e 616 e s.).

altro che le rendite dei beni demaniali o privati, e delle riscossioni accidentali e straordinarie, come quella dei beni vacanti o caduchi, ecc. Questo tesoro era amministrato, un po' prima di Diocleziano, da un *Procurator* o *Magister rationalis summae rei privatae*, chiamato sin dalla metà del secolo IV *Comes rerum privatarum* [1]).

Si contavano fra gli elementi del tesoro privato [**379**] quattro fonti principali di rendite:

1.° Ciò che restava dell'antico demanio pubblico, *Ager publicus*. Ma allora le terre arative erano o affittate a privati a breve termine, *Coloni*, o più spesso a lungo termine, *Ager vectigalis*, contratto trasformato dal tempo di Zenone in *Emphyteusis*. Erano chiamati allora *Fundi rei privatae* [2]). A volte si mettevano a pascolo, *Saltus* o *Pascua* sotto l'amministrazione in regìa dei *Procuratorum saltuum* [3]).

2.° I palazzi, case e fondi rustici, *praedia*, addetti alla casa imperiale sia dell'imperatore sia dell'imperatrice, si chiamavano secondo i casi *praedia Rei dominicae*, *Domus augusta* [4]), *palatia* e *Domus dominicae* [5]).

Vi erano anche gli allevamenti di cavalli e le mandre di bestiame, *greges dominicae*, sotto intendenti speciali, *Praepositi gregum et stabulorum* [6]).

3.° Il demanio privato racchiudeva i fondi patrimoniali *Fundi patrimoniales* o beni ereditarî dell'imperatore, benchè facenti parte della *Res privata* chiamata anche *patrimonium* in una certa epoca; essi sono stati sempre distinti *in fatto* dai beni del demanio della corona. Essi ne furono separati giuridicamente e definitivamente sotto Anastasio [7]) per es-

[1]) Si possono consultare sul *Comes rei privatae*, Bethmann-Hollweg, p. 73, note 34 e 35 e Willems, p. 619, 5.ª ed.; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 841 e s.).

[2]) I *Fundi rei privatae* erano dati il più spesso a contratto enfiteutico, mediante una locazione chiamata *Canon* (v. Cod. Theod., V, 14; X, 3, 4, 5, *de loc. fund.*; XI, 19 *de coll. fund.*; Cod. Just., IX, 65, 67; Kuhn, 1, V, p. 273; Walter, n. 413, nota 115; Bouchard, p. 259, 381; Willems, p. 619, e s., 5.ª ed.).

[3]) Le foreste o pascoli del demanio privato, *Saltus*, erano sorvegliati dai *Procuratores saltuum* (v. Cod. Theod., VII, 7; Cod. Just., XI, 60, *de pascis*; Walter, n. 413, nota 116; Boecking, II, 83, 386; Dureau de la Malle, II, p. 446; Serriguy, n. 667; Madvig, II, 802).

[4]) Sui *Praedia rei dominicae* e la *Domus Augusta* (v. Cod. Theod., X, 25 e 26; Cod. Just., XI, 66, 67, 70, 71, 74); sui *Praedia tamiaca*, Cod. Just., XI, 68.

[5]) Vedi quando ai *Domus dominicae*, v. Cod. Theod., X, 2, 1; Cod. Just., XI, 76. Era il *Comes rei privatae* che dava in affitto i beni del demanio, c. 6, Cod. Just., XI, 70, *de locatione praediorum*, etc.

[6]) Sui *Greges dominici* e sui *Praepositi gregum et stabulorum*, v. Cod. Theod., X, 6; Cod. Just., XI, 75; *Notitia dignitatum Orien.*, 13; Walter, n. 413.

[7]) La separazione, avvenuta sotto Anastasio, dei fondi patrimoniali o ereditarî del principe, ha avuto i suoi precedenti, ma non la creazione dal *Comes sacri patrimonii* (v. Lydus, *de magistrat.*, II, 27; Cassiodor., *Var.*, VI, 9; Cod. Just., 1, 35, A; Walter, n. 413, note 122, 123; Boecking, *Notitia dignitat.*, 1, p. 259; II, p. 375 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 74; Hirschfeld, *Untersuchungen*, 1, p. 48, nota 1.

sere sottoposti ad una direzione speciale, [I, **380**] quella del *Vir illuster Comes sacri patrimoni*. Sotto Giustiniano, fu chiamato questo patrimonio *Divina domus*, sotto un *Curator* o *Comes divinae domus* [1]).

4.° Infine l'*Aerarium privatum* s'arricchì anche di riscossioni straordinarie. A capo di queste, bisogna porre in quel periodo, i beni dei condannati, *bona damnatorum vel proscriptorum*, allorchè sono confiscati in tutto o in parte [2]). Poichè da lungo tempo il fisco li aveva tolti all'*Aerarium*. Settimio Severo aveva dotato d'un amministratore speciale i beni tolti ai suoi avversari sotto il nome di *Procurator rerum privatarum* [3]).

Veniva distinto, a seguito della rivolta del conte Gildone in Africa, e della confisca dei suoi beni immensi, un *patrimonium Gildoniacum* avente alla sua testa un conte speciale [4]). Il tesoro privato racchiudeva ancora i beni vacanti, *bona vacantia*, e i beni caduchi, *bona caduca* [5]). Tutti questi beni, come quelli dei proscritti, erano incorporati, secondo un inventario redatto dall'ufficio del governatore, dall'intendente o *Rationalis rerum privatarum* [6]), con nuovo elenco. Una legge di Theodosio II, resa nel 444 (v. Novella Theodos. XVII, 2, § 4) trasportò tuttavia transitoriamente un terzo dei beni [I, **381**] caduchi al *Sacrum Aerarium*, e un secondo terzo alla cassa del Prefetto del pretorio, *Arca praefecturae*.

[1]) Il patrimonio, *Divina domus*, sotto Giustiniano è gerito da un *Comes divinae domus* (Cod. Just., VII, 37, 3 e 38; 3 *Edictum Justinian.*, IV, cap. 2 a 8; Mispoulet, 1, p. 326, 327; Bethmann-Hollweg, III, p. 74, nota 47).

[2]) La confisca profitta in quell'epoca, di regola, alla *Res privata* (v. Cod. Theod., IX, 42, coi *Paratitla di* J. Godefroi, Cod. Just., X, 10-14).

[3]) Il *Procurator rerum privatarum* pei beni dei proscritti, comparve sotto Settimio Severo (v. Spartian., *Septim. Sever.*, 12; Ulpian, fr. 39, § 1, *Dig. de legat.*, 1.°, XXX) e si distingueva già dal *Procurator patrimonii*; Bethmann-Hollveg, III, p. 73; T. Mommsen, *de titulo Caelii Satur. Epistul.*, p. 37.

[4]) La storia della rivolta del Conte Gildone, in Africa, si trova raccontata dagli storici e dai poeti, e constatata nei suoi risultati da numerosi testi (v. Ammian-Marcellin, XXIX, 5: Claudian., *De bello Gildoniaco*; Symmac., *Epistol.*, V, 4; Oros., VII, 17; Tillemont, *Histoire des empereurs*, V, 1407; Gibbon, *Decadenza*, cap. XXIX; v. nel Cod. Theod., 42, la costituzione 16, resa nel 397 da Arcadio e Honorio, e la c. 19, *de bonis proscript.* nel 405; cf. Boecking, *Ueber Notitia dignit.*, Bonn 1834, in 8.°, p. 120, e *Notitia dignit.*, 1859, II, p. 380 e s.; Serrigny, n. 635, 636; Bouchard, p. 392; Godefroi, *paratill. ad Cod. Theod.*, IX, 42).

[6]) I beni vacanti e senza padrone, come i beni caduchi, appartenevano alla *Res privata* (v. Cod. Theod., X, 8 a 14 e Godefroi, *Paratitl. ad* 4, 1; *Novella d'Anthemius*, tit. III, *de bon vacant.*; Cod. Just., X, 10 a 14; Cassiodor., *Var.*, VI, 8; Bethmann-Hollweg, n. 134, nota 37; Serrigny, n. 637 a 642; Walter, n. 413; Madvig, II, p. 448; Willems, 5.ª ed., p. 620).

[5]) L'incorporazione dei beni alla *Res privata* supponeva un doppio inventario (v. Cod. Theod., IX, 42, 3, 7, *de bon. poss.*; X, 8, 2, 5; Symmac., *Epistol.*, X, 62; Walter, n. 413, note 126, 127; Boecking, II, p. 1158; Rudorff, I, 69; II, 375; Serrigny, n. 642; Bouchard, p. 396, 452; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 62.

L'arbitrio del principe, che disponeva ugualmente dei diversi tesori, ne modificava spesso la composizione, a libito delle convenienze amministrative o temporanee. Onde due leggi, cioè una novella di Valentiniano, resa nel 445 [1]), e una novella di Majoriano resa nel 458 [2]) attribuivano, in senso inverso, alla *Res privata* un diritto sul prodotto dei *Portoria* e dell'imposta diretta. Per cui già si vede nella *Notitia dignitatum* in Oriente (Cap. 13, § 2) *uno scrinium canonum Rei privatae*; e Cassiodoro [3]) menziona dei *Canonicarii* diretti da lui.

Sia quel che si voglia, le regole della legge *Julia* e *Papia Poppaea* sui beni caduchi furono abolite da Giustiniano [4]). I prodotti della *Res privata* erano impiegati in liberalità, *Largitiones o Remunerationes* [5]), ma spesso anche in servizi pubblici [6]).

Indipendentemente dalle risorse in danaro o in natura attribuite alle tre casse che abbiamo già esaminate successivamente, i servizi pubblici erano riforniti mediante alcune prestazioni o lavori personali, [I, **382**] di cui noi abbiamo citati alcuni in occasione dei prodotti dovuti, sia all'*Arca praefecturae*, sia alle manifatture dell'*Aerarium sacrum*, sia ai trasporti della *Res privata* [7]), sia alle forniture dell'*Annona civica*.

Si è parlato degli oneri militari imposti ad alcune classi della popolazione dal punto di vista del reclutamento, *Praebitio tironum* o *equorum*, dell'*Oblatio equorum*, dell'alloggio, *Metatum*. Menzioniamo anche il servizio personale imposto ai figli dei veterani [8]) e dei soldati dei confini mili-

[1]) V. Novella XVIII di Valentiniano, III, § 2 a 3; Bethmann-Hollweg, III, p. 74.

[2]) La Novella di Majorian. (VII, § 16) resa nel 458, è notevole in quanto istituisce, a profitto dei *Comites*, un supplemento all'imposta fondiaria.

[3]) Dei *Canonicarii*, diretti dal *Comes rei privatae*, sono menzionati da Cassiodoro, *Var.*, VI, 8.

[4]) Si sa che Giustiniano abolì i *Caduca* (v. Cod. Just., VI, 51, *de caducis tollendis;* Demangeat, *Cours élémentaires de droit romain*, 3.ª ed., I, p. 791; Walter, n. 687; Ortolan, *Hist. de la legisl. rom.*, 11.ª ed., I, n. 479 a 487).

[5]) I prodotti della *Res privata* sembravano destinati a delle liberalità, *Largitiones*, o a delle ricompense, *Remunerationes* (v. Novella di Martian., III, 2; Novella di Majorian, VII, 16; Boecking, II, p. 330); ma non v'era là per nulla una regola assoluta.

[6]) Spesso l'imperatore effettuava delle girate, adibendo ai servizi pubblici, le risorse dell'*Aerarium sacrum* o dell'*Aerarium privatum* (v. c. 36, 6, Cod. Theod., XI, 1, *de annon.*; Cod. Theod., XI, 20, 6, *de coll. donat.*; Bethmann-Hollweg, III, p. 74; Bouchard, p. 508).

[7]) I trasporti della *Res privata* s'effettuavano dai membri della corporazione chiamata *Bastaga privata* sotto i *Praepositi Bastagae rei privatae* (v. *Notitia dignit. Orient.*, XIII; *Occid.*, XI).

[8]) Il servizio militare era imposto ai figli di veterani (v. Cod. Theod., VII, 1, 5, 8, *de re mil.;* VII, 22, 1, 2, 4, 6, *de fil. milit.;* Kuhn, I, p. 148, 149; Willems, 5.ª ed., p. 642, 643).

tari. *Burgarii* o *Limitanei*, *Riparienses*, *Ripenses* [1]), e ai borghesi ed anche ai *Corporati* di Roma per la difesa delle mura e delle porte della capitale [2]).

Noi abbiamo trattato, in occasione delle contribuzioni dirette, degli oneri del patrimonio, *Munera patrimoniorum* [3]), salvo della *Protostasia*, della *Decaprotia* e dei *Sacerdotia*, sui quali ritorneremo a proposito della riscossione dell'imposta [4]). Ma v'erano del pari degli oneri civili, *Munera civilia personalia* o *corporalia* [5]).

Onde dapprima tali erano le funzioni imposte ai *Curiales*, sia per l'interesse municipale, sia pei servizi pubblici che venivan messe sempre più a loro carico, nell'interesse dello Stato, [I, **383**] ma gratuitamente. Infatti, è uno dei caratteri principali ed essenziali del Basso Impero, che era stato poco segnalato prima di questi ultimi tempi, l'aver trasformati i decurioni o consiglieri municipali, non solo in magistrati locali, in luogo degli antichi magistrati municipali, ma ancora in *funzionarii pubblici* o di *Stato*, specialmente pel reclutamento, pei lavori pubblici, pel *Cursus publicus*, pei ricupero dell'imposta diretta, di cui eran resi responsabili solidamente [6]). I decurioni non potevano sottrarsi a questi carichi che ot-

[1]) Sui soldati dei confini militari (*Limitanei*, v. Cod. Theod., VII, 14 e 15; Novella Theod., 31; Cod. Just., I, 27, 2, § 8; XI, 59, 2 e 3; Procop., *Hist. arcana*, 24; Godefroi, *ad* Cod. Theod., VII, 14, 1; Boecking, *Notit.*, 1, 290; Walter, n. 416; Serrigny, n. 451; Kuhn, 1, 138, 140; Mispoulet, II, p. 367; Otto Karlowa, 1, 2, § 108, p. 927 e s).

[2]) Sulla difesa delle muraglie, v. Novella Valent., III, tit. V, § 2 e 3, *de panta p.*, ed. Haenel.

[3]) Sui *Munera patrimonii*, v. Cod. Just., X, 41 e 62; Kuhn, I, p. 60-68; Willems, 5.ª ed., p. 643; sui diversi significati della parola *Munera*, Kuhn, I, p. 71 e s.; Otto Karlowa, I, 2, § 105, p. 898 e s.

[4]) I membri della Curia, in questa qualità, sono sempre più carichi di missioni (*Cura*) che ne fanno dei magistrati temporanei in luogo di magistrati permanenti, *Duoviri*, ecc., dell'era precedente (v. Kuhn, I, p. 241 a 245; Walter, n. 396, 398; Serrigny, n. 268, 269; Bouchard, p. 490; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 105, p. 898 e s.; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 266 e s.

[5]) Il Basso Impero, imponendo sempre più servizî personali ai *Curiales*, nell'interesse dello Stato, li trasformò in funzionarî il cui lavoro era gratuito e obbligatorio (v. Kuhn, I, p. 40 a 60 e sopratutto p. 242 e s.; Walter, n, 396, nota 23, 398; Willams, 5.ª ed., p. 600 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 121, p. 21 e § 129, p. 32; Hegel, *Stadtverfassung*, p. 64, 79 e s.; Serrigny, n. 268 e s.; Mispoulet, II, p. 11, 8 e s.; Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, n. 1, Serrigny, n. 272; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 105, p. 898 e s.; Duruy, *op. cit.*, t. VI, p. 580 e s.).

[6]) La responsabilità solidale dell'imposta diretta è uno dei carichi più pesanti dei *Curiales* (v. *Digesto*, L. 4, 18, § 26, *de muner. et honor.*; Cod. Theod., XII, 1, 8, 14, 24, 31, 54, 173, *de decur.*; Godefroi, *Paratitl.*, *ad* Cod. Theod., XII, 1, p. 355; Walter, n. 396, 407, note 37, 38 a 40; Bouchard, p. 337 e s.; Accarias, *Précis*, I, n. 117; Demangeat, *Cours élémentaires de droit romain*, 3.ª ed., 1, p. 279; Serrigny, n. 242, 252; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, p. 900; Duruy, *op. cit.*, t. VI, p. 281; A. de Broglie, II, p. 247 e s., 250 e s.).

tenendo il favore d'una immunità, accordata dall'Imperatore, sia a cagione del numero dei loro figli, *numero liberorum*, sia a cagione della loro indigenza, *paupertate* [1]).

Infine vi erano degli oneri consistenti in servizi personali e penosi che venivano chiamati *Munera sordida*, carichi sordidi per via della loro natura [2]), e da cui venivano esentate le persone che avevano creduto che fosse contro la loro dignità sottomettervisi. Erano *immunes* [3]), i *Clarissimi* cioè i membri dell'ordine senatorio, gli *Honorati* [4]), gli *Officiales* anche, impiegati degli uffici dopo un certo numero d'anni di servizio [5]), sopratutto gli impiegati del palazzo [I, 384], *Palatini* [6]) e, per alcuni fra loro, anche durante le loro funzioni [7]); le chiese e i membri del clero [8]), i professori e i medici [9]), in genere gli artigiani, *Artifices* [10]), dei mestieri liberi e più elevati di quelli affidati ai *Corporati*, come gli architetti, pittori, scultori, orefici, fonditori, vetrai, stovigliai e altri simili, e infine i veterani, *Veterani* [11]).

---

[1]) Sull'esenzione dagli oneri della Curia, v. Cod. Theod., XII, 17, 1, *de his qui numero lib.;* Cod. Just., X, 51; Willems, 5.ª ed., p. 643, Serrigny, n. I, 242, 243. Theodosio, con una costituzione resa nel 439 (Novella Theod., XVI, 4, Cod. Just., X, 55, 1), esclude gli avvocati dalla maggior parte di questi carichi.

[2]) Sui *Munera* sordida, v. Cod. Theod., XI, 16; Bouchard, p. 338 e s.; Serrigny, n. 500, 907 a 922.

[3]) Vedi sulle immunità dai *Munera sordida*, Novella di Theod. (21, § 3) che nel 441, le abolisce, Serrigny, n. 208, 500, 908.

[4]) Quando agli *Honorati*, consulta Cod. Theod., XI, 16, 15 e 18; Novella Theod., VII, § 4; 22, § 3; Novella Justin., 70; Cod. Just., XII, 1, 4; Valentin., tit. XI, *de honoratis;* Willems, 5.ª ed., p. 563, 591, n. 8, 634; Kuhn, I, p. 299, 225, 226; Bethmann-Hollweg, III, p. 22, 38, 190; Bouchard, p. 201; Serrigny, n. 280, 281, 1069; Godefroi, sul Cod. Theod., I, 8, (XX), 1, *de offic. judic. civil.;* Karlowa, I, 2, § 105, p. 902.

[5]) Gli *Officiales* aventi un certo tempo di servizio sono esenti (Cod. Theod., VIII, 4, 1, 8, § 1 e 12, *de cohortalib.*).

[6]) Sull'esenzione dei *Palatini*, v. Cod. Theod., VI, 35, 1, 3, *de privil. eor.*; Cod. Just., XII, 5, 2.

[7]) Vedi Cod. Theod., VI, 23, 4, *de decur et sil.*, 26, 14; XI, 16, 15.

[8]) Si consultino sulle immunità delle chiese e del clero, Cod. Theod., XI, 16, 15, 18, *de extr.;* Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Theod., XVI, 2, p. 20 e 21; Serrigny, n. 500.

[9]) Sulle immunità dei professori e dei medici, v. Digesto, L. 12, *de jure immunit.* Cod. Theod., XI, 16, 15, 18; XIII, 3, *de medicis;* Cod. Just., X, 52, *de professor.* Kuhn, I, p. 84, 250, nota 1914; Serrigny, n. 1015 a 1024; Walter, n. 384, note 91, 92, 97, 98; n. 385, note 103, 104, n. 399, 81-83.

[10]) Gli *Artifices* godevano diverse immunità (v. Dig., L. 12, 5, § *de jure immun.;* Cod. Theod., XIII, 4, 1, 2, *de excus. artific.*; Cod. Just., X, 64; Willems, 5.ª ed., p. 635, 644; Walter, n. 400, nota 91; Kuhn, I, p. 82; Houdoy, *droit municip.*, I, 508; Godefroi, *ad* Cod. Theod., XIII, 4; Serrigny, n. 1124).

[11]) Vedi sui privilegi dei veterani, Cod. Theod., VII, 20, 6, *de veteran.;* Cod. Just., VII, 64, 9; X, 54, 2, 3; XII, 47, 1; Serrigny, n. 432, 707, 722; Kuhn, I, p. 148, 149; Madvig, II, p. 446; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 81, p. 626 e s., II, p. 446; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 81, p. 626 e s.

Quanto agli operai volgari, erano stati classificati in corporazioni in genere ereditarie e chiuse, *Corporati* [1]). Essi erano gravati di oneri speciali, ma esenti dagli altri carichi sordidi estranei alla loro professione [2]). Essi dovevano sia allo Stato, sia al comune lavori attinenti al loro mestiere [3]), e non potevano sottrarvisi uscendo dal loro collegio o corporazione, alla quale restavano legati essi e la loro posterità, *Collegiati* [4]). Così erano organizzati, dal punto di vista dell'interesse dello Stato, i nocchieri, *Navicularii* [5]), i cui immobili si trovavano adibiti a garenzia dei loro servizi [6]). In cambio erano stati investiti di alcuni privilegi o della dignità equestre *Equestris dignitas* [7]). Citiamo ancora gli operai delle fabbriche imperiali, *Fabricenses*, quelli dei ginecei della corte. [385] *Ginaeciarii*, i pescatori di conchiglie da porpora o *Murileguli* [8]), gli impiegati delle

[1]) I *Corporati* o *Collegiati* dovevano allo Stato certi servizî speciali (Cod. Theod., *de priv. corp.*, XIV, tit. 2 a 25; XIV, 12, 2; Cod. Just., XI, 14, 1; Symmac., *Epistol.*, X, 34; Serrigny, n, 1065, 1074 e s.; 1112 a 1124; Walter, n. 380, 400, note 92 a 94; Kuhn, 1, 75 a 83, 248 e s.; Bouchard, p. 365, 505 a 507; Willems, 5.ª ed., p. 635, 636; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 21; Madvig, II, p. 94, 139; Huschke, *Die Multa*, p. 301; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 107, p. 9, 16 e s.

[2]) In compenso dei loro servizî forzati, i *Corporati* non erano tenuti agli altri aggravi, specialmente ai *Munera sordida* (v. Symmac., *Epistol.*, X, 34; Cod. Just., XI, 14, 1; Willems, 5.ª ed., p. 635, 644, 645; Serrigny, n. 1124; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 105, p. 901 e s.).

[3]) Vedi Symmac., *Epistol.*, X, 34; Cod. Theod., XIV, 7, 1; Novella di Majorian., tit. I, § 3; Novella di Severo, tit. II, Walter, n. 378, nota 13; Serrigny, n. 1075 e s.; sopratutto Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 21 e s.

[4]) I *Corporati* sono legati alla loro corporazione, la cui carica è inoltre ereditaria (v. Cod. Theod., XIV, 7, 1, 2, *de collegiatis;* cf. VII, 21, 3; XII, 19, 1, 2. *de his qui condit.* Novella di Valent., III, tit. 34, § 3, *de episcop. judic.*, ed. Haenel; Novella di Majorian, tit. VII, *de curialibus*, § 3, 5, 7; Novella di Severo, tit. II, *de corporatis;* Cod. Just., XI, 17, 1, *de collegiat.*; Walter, n. 378, nota 13, n. 400, nota 94; Serrigny, n. 1064, 1065, 1075 e s., 1122; Bethmann-Hollweg, II, p. 22; Kuhn, I, p. 79, 80, 248 e s.; Karlowa, I, 2, § 107, p. 913 e s,).

[5]) I *Navicularii* rappresentavano una parte molto importante pel trasporto dell'Annona (v. Cod. Theod., XIII, 5, *de navicul.;* Kuhn, 1, 3, p. 78 a 80 e 280; Serrigny, n. 1078; Bouchard, p, 128 e s.; Willems, 5.ª ed,; p. 635, nota 9; Boecking, I, p. 445; Bethmann-Hollweg, III, p. 21, 65; Walter, n. 381, nota 53; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 107, p. 915 e s.).

[6]) Il regime dei *Praedia naviculariorum* era speciale (v. Cod. Theod., XIII, 5, 2, 3, 19, 20; XIII, 6, e 14, 3, e. 2, 3, 13, 14, 21; 4, 1, 5, 7; Bouchard, p. 314; Karlowa, *op. cit.*, I, 2, p. 915, 916).

[7]) I *Navicularii* erano esenti dai *Munera* (v. Kuhn, I, p. 280) a differenza dai *Mercatores* (Cod. Theod., XIII, 5, 16, § 2, 23, 24; Cod. Just., IV, 61, 6, *de vectigalibus*), e s' accordava loro la dignità equestre (Cod. Theod., XIII, 5, 16).

[8]) I *Fabricenses*, operai delle fabbriche imperiali formavano anche delle corporazioni chiuse e ereditarie (v. Cod. Theod., X, 22, *de fabricens.*, e J, Godefroi su questo titolo. Cod. Just., XI, 9. Novella Theod., VI, *de bonis fabricensium;* Walter,

zecche, *Monetarii* [1]), gli operai dei trasporti, *Bastagarii* [2]). Dal punto di vista dell'interesse del Comune [3]), o della capitale [4]) erano costituiti in corporazione i fornai, *Pistores* [5]), i macellai e salumieri, *Pecuarii et Suarii* [6]), gli operai in metalli, *Fabri* [7]), i facchini, *Saccarii* [8]), e i *Centonarii* [9]).

Si cita come esempio di oneri sordidi l'obbligo di macinare il grano, di cuocere il pane, di cuocere la calce, di fare delle fatiche o lavori diversi, di formare o di condurre cavalli da corsa, *veredi* pel *Cursus publicus*, di fare dei carriaggi straordinari sulle vie laterali, *parangariae*, di

n. 411, 419, nota 10; Willems, 5.ª ed., p. 574, 636; Godefroi, sul Cod. Theod., X, 20; Serrigny, n. 95, 423, 1100 a 1103; Boecking, II, p. 309 e s.; Bouchard, p. 292, 365; Karlowa, I, 2, § 107, p. 916. Sui *Gynaeciarii* e i *Murileguli*, v. Cod. Theod., X, 20; Willems, 5.ª ed., p. 611, 636; Walter, n. 411; Serrigny, n. 1108; Karlowa, I, 2, p. 916).

[1]) Consulta pei *Monetarii* (Cod. Theod., X, 20, 1, 10, *de muril.;* Walter, n. 412; Willem, 5.ª ed., p. 611, 636; Bouchard, p. 208 e s.; Mommsen, *Münzwesen*, III, 151; Boecking II, p. 46, 351, 482.

[2]) Il Codice Theodosiano s'occupa dei *Bastagarii*, X, 20, 11; v. Godefroi su questo titolo; Walter, n. 411, nota 102; Willems, 5.ª ed., p. 611, 615, 636; Bouchard, p. 296 e s.; Boecking, *Notitia*, I, p. 42, 44, 254; II, 50, 51, 365, 391; Otto Karlowa, I, 2, p. 841.

[3]) Vedi Dig. III, 4, 1; Willems, p. 636, 5.ª ed.; Walter, n. 400.

[4]) Sulle corporazioni incaricate del servizio dell'Annona a Roma, v. Walter, n. 380 e s.; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 107, p. 917 e s.

[5]) La corporazione dei mugnai-panattieri (*Pistores*), rappresentava una gran parte per l'alimentazione di Roma e di Costantinopoli (v. Digesto, III, 4, 1; Cod. Theod., XIV, 3, *de pistoribus et catabolensibus: de praediis pistoriis et Afris deputandis*, Novella Valent., tit. XXXIII; Cod. Just., XI, 15; Walter. n. 380, note 41, 42; Serrigny, n. 1084-1087; Karlowa, I, 2, p. 917 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 581, 635; Bouchard, p. 143, 365; Krakauer, p. 17 a 27, 40 a 51; pel *Panis gradilis*, Walter, n. 382 note 68, 69; Socrates, V, 18; Lydus, *de magistr.*, III, 7; c, 2, Cod. Theod., *de frumento urbis Constantinop.*, XIV, 16; c. 18, Cod. Theod., 3. *de pistoribus*; Novella LXXX, cap. 5; Karlowa, I, 2, § 107, p. 917.

[6]) La corporazione dei macellai e salumieri, *Suarii et Pecuarii* era molto importante nelle capitali (v. Cod. Theod., XIV, 4, *de suariis;* Kuhn, I, p. 80; Serrigny, n. 1089), per mettere a profitto le forniture di porco dovute da certe provincie (v. Symmac., *Epist.*, X, 34; c. 2, 3, 6, Cod. Theod,, XIV, 4, e Walter, n. 382). Essa riceveva una sovvenzione in vino dall'*Arca vinaria* (c. 4, Cod. Theod., XIV, 4); a ciò si riporta l'editto del prefetto Apronius, *apud* Haubold, *Monum.*, 292; Karlowa, I, 2, p. 917 e s.

[7]) Gli operai in metalli, *Fabri*, formavano anche una corporazione importante (v. Cod. Theod., XIV, 8, *de centonariis*; Cod. Theod., XII. 1, 61, *de decurion.;* Serrigny, n. 1098; Boecking, II, 190, sui *Fabri Ostienses*; Karlowa, I, 2, § 107, p. 916 e s.

[8]) Quanto ai *Saccarii*, v. Cod. Theod., XIV, 22, 1, *de saccariis portus Romae;* Serrigny, n. 1099.

[9]) Vedi sui *Centonarii* Cod. Theod., XIV, 8; Serrigny, n. 1035; Walter, n. 400, nota 93.

consegnare materiali come legname da travature, assi, carbone, e di lavorare alla costruzione o riparazione degli edifizi o strade pubbliche [1]) *viarum munitiones*. Questi differenti oneri accrescevano singolarmente il peso delle imposte ordinarie, tanto più in quanto esisteva un gran numero d'esenzioni totali o parziali, *immunitas* [2]), donde risultava una deplorevole inuguaglianza. Il sistema d'imposte in natura o in servizi si prestava d'altra parte [I, **386**] ad una folla di frodi o di concussioni da parte degli agenti fiscali [3]).

Questo modo di provvedere ai servizi pubblici [4]), aggiunto all'esistenza di tre casse dello Stato, non permetteva molto, si è già notato, d'apprezzare il complesso delle risorse del tesoro pubblico [5]). Tutto quello che si può dire, è che esso doveva essere molto considerevole [6]) per bastare alle spese dell'esercito, dei fuzionari e della corte. L'imbarazzo del tesoro in presenza d'un difetto di controllo efficace [7]) sia per prevenire e reprimere le concussioni ed il peculato dei funzionari pubblici, sia le frodi dei contribuenti andava crescendo [8]). La rovina risultava pei contribuenti tanto

---

[1]) Gli oneri sordidi, *Munera sordida*, pesavano sulla massa della popolazione (v. Cod. Theod., XI, 16, 15, *de extraordin. sive sordid.*, *muneribus*, e J. Godefroi, *Paratitl. ad* 4, 1; Serrigny, n. 907; Bouchard, p. 307-309, 316-319; Walter, n. 398, note 75, 76; Willems, 5.ª ed., p. 644; Kuhn, I, p. 67 e s.; Baudi de Vesme, cap. III, § 34; Karlowa, I, 2, § 78, p. 605 e s.).

[2]) Sull'immunità degli oneri sordidi, consulta Digesto, L. 5; Cod. Just., X, 44, a 60, 67; Cod. Theod., XI, 16 e XII, 17; XIII, 3 e 4; Serrigny, n. 500, 508; Bouchard, p. 319; Walter, n. 398, nota 75; Kuhn, I, p. 67.

[3]) L'imposta in natura sui servizi presenta degli inconvenienti segnalati da Bouchard, p. 450, 463, 465, 468, 474, 504 e s.; Serrigny, n. 226; Bethmann-Hollweg, III, p. 24; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 244 e s.

[4]) Questo sistema d'imposte è stato molto bene apprezzato da Bouchard, p. 507.

[5]) Questo regime rendeva difficile la formazione di un bilancio delle riscossioni v. Bethmann-Hollweg, III, p. 70; Madvig, II, p. 444-450; Bouchard, p. 403, 415, 419.

[6]) Le riscossioni in danaro o in natura dovevano essere molto considerevoli e l'imposta in fondo molto pesante (v. Lactant., *de morte persecutor*, 7; Bethmann-Hollweg. III, § 134, 68; Marquardt, *r. Staatsverwal.*, II, 2.ª ed., 1884, p, 208, 217, 218).

[7]) Il difetto di controllo accresceva gli aggravî e le spese diminuendo le entrate (v. Bouchard, p. 509).

[8]) La corruzione regnava presso i funzionarî nel Basso Impero (v. Cod. Theod., I, 16, 1 e 6, *de offic. rect. provinc.*, e I, 7, 1; Cod. Just., I, 40, 3, *eodem titulo*; Cod. Theod., *de numerariis*, VIII, 1, 14, e 11; v. Bethmann-Hollweg, III, p. 24; de Broglie, *op. cit.*, II, p. 282 e s.; Bouchard, p. 463, 464, 468, 474; Serrigny, n. 221). Dal canto loro, i contribuenti tentavano tutte le frodi per sottrarsi alle imposte (v. Bouchard, p. 475, 498). La stessa giustizia era venale (v. Bethmann-Holweg, III, p. 33; Cod. Theod., IX, 1, 4, *de accusat.*: IX, 27, 6, *ad leg. Jul. repet.*) e la corte imperiale dava l'esempio della corruzione (Montesquieu, *Grandeur et décadence*, cap. XVII, tomo II, p. 315, in 8.°, ediz. Lefèvre).

dal sistema dispotico del governo in materia agricola e industriale [1]), che dalla poca sicurezza dovuta alle invasioni dei barbari ed alle rivolte interne. Tutto ciò dovette contribuire, cogli avvenimenti esterni, alla caduta dell'impero d'Occidente e all'indebolimento dell'impero d'Oriente, meglio collocato in ogni modo dal punto di vista della produzione e della sicurezza.

Il complesso e i particolari delle diverse risorse erano determinati in precedenza, [I, **387**], come s'è detto, parlando del poter legislativo, dall'imperatore. Così era egli che era tenuto a stabilire il *quantum* dell'imposta diretta fondiaria e dell'imposta in natura secondo le basi fornite dal censimento [2]).

Ma, poichè le cifre erano tradizionali e non variavano molto se non nelle epoche di perequazione generale o di nuovo censimento al tempo dell'*Indictio*, il Prefetto del pretorio [3]), per la sua prefettura [4]), emetteva l'editto di *delegatio* o *Indictio*, e operava la ripartizione dell'imposta con l'assentimento tacito del principe [5]), ogni anno e al tasso ordinario del tanto per mille *solidi* [6]). Un editto speciale, firmato di mano dell'imperatore, non era necessario che nel caso d'imposta straordinaria, *Super-*

[1]) L'antichità conosceva poco i principî della scienza economica, e il Basso Impero restringeva, generalmente, sempre più la libertà del lavoro e dell'industria, per esempio creando dogane interne, monopoli, zone franche, corporazioni chiuse etc. (v. Bethmann-Hollweg, III, p. 23, 69; de Broglie, *op. cit.*, II, p. 230 e s.; Cod. Theod., *de annon.*, XI, 1, 1; XI, 16, 1, 2, 8, 9, 13, 17, *de extraord. sive sordid. muner.*, e XI, 19, 20; Cod. Theod., X, 8, 11; Cod. Just., X, 10, 13, vedi sull'editto di Diocleziano, *de pretiis*, Duruy, *op. cit.*, t. VI, p. 583 e s.).

[2]) Vedi Cod. Theod., *de annon. et tribut.*, XI, 1, c. 8; Cod. Theod., *de extraord. sive sordid.*, XI, 16; Godefroi, *ad* Cod. Theod., X, 1, 14; Baudi de Vesme, § 9; Bouchard, p. 419; Matthiass, *Die Grundsteuer und das Vectigalrecht*, p. 23 e s., Erlangen, 1882; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 224 e s.; Rodbertus, *in Zeitschr. f. National Oekonomie*, II, p. 440; Walter, n. 407; Karlowa, I, 2, § 106, p. 903 e s.

[3]) Il Prefetto del pretorio, specie di un ministro dell'interno, emetteva la *Delegatio* (v. *Eumene, Gratiarum actio Constantin.*, c. 3).

[4]) Era naturale che ogni Prefetto del pretorio non emetteva la sua ordinanza di delegazione che per la sua prefettura; d'altronde l'imposta diretta poteva variare con le diverse grandi divisioni dell'impero (v. c. 4, Cod. Theod., *de indict.*, XI, 5; c. 2, Cod. Just., X. 17, *eod. tit.*; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 75; Walter, n. 407; Savigny, *vermischte Schriften*, II, p. 128; Otto Karlowa, *op. cit.*, § 106, p. 906 e s.).

[5]) Allorchè niente era mutato nel tasso ordinario dell'imposta, il Prefetto agiva col tacito consenso dell'imperatore (v. c. 8, Cod. Theod., *de extraord. sive sordidis muneribus*, XI, 16; c. 3, Cod. Theod., XI, 5, *de indiction.*; c. 18; Cod. Theod., XI, 1; c. 4, Cod. Just., X, 23, *de canon. largit.*).

[6]) Si fissavano tanti *Aurei* per 1000 *solidi* o *Aurei*, secondo la *Jugatio*, la quota dell'imposta diretta, *Canon* (v. Matthiass, *op. cit.*, p. 75; Serrigny, n. 725, 726; Walter, n. 407; Duruy, *op. cit.*, t. VI, p. 579 e s.).

indictio [1]). Se l' editto d' indizione era stato reso in maniera indeterminata quanto al suo tasso, ogni governatore doveva completarlo secondo il costume, con l' aiuto delle cifre ordinariamente applicate [2]). Si seguiva lo stesso principio per la ripartizione che s' effettuava tra le provincie, e, per ciascuna, nei suoi diversi distretti [3]). Il contingente relativo a ciascuno di questi, diviso pel numero delle unità finanziarie, *Caput o Jugum,* iscritte da lui sul registro del censo, dava la quota imputabile ad ogni *Jugum* inscritto sul registro (*Adscriptio*, *Descriptio*, *Partitio*). Queste parole s'applicavano del pari all' imposta [I, **388**] in natura, *Annona* [4]).

Quanto alle entrate indirette, un certo numero, come i *Portoria*, si trovava affittato. Ma la tariffa da percepire dal fittuario era stabilita dal principe o dal *Comes sacrarum largitionum*, e iscritto nel quaderno dei carichi dell' aggiudicazione che determinava il prezzo di locazione da versare al tesoro. Nessun altro tranne il principe poteva stabilire una nuova tassa e in seguito accrescere quelle che esistevano [5]).

La più parte delle altre entrate indirette, *Vectigalia*, si usufruivano in regia; l' *Aerarium sacrum* ne introitava il prodotto che variava e non poteva da allora esser valutato approssimativamente in anticipazione. Era la medesima cosa per le rendite del demanio o dei beni vacanti percepite agli ordini del *Comes rei privatae.*

La diminuzione o sgravio d' imposta per certe provincie, *relevationes,* non poteva ugualmente emanare che dall' imperatore [6]). Il più spesso non s' accordavano che delle *remissioni* dei termini scaduti o arretrati, *indulgentia debitorum* o *reliquorum* [7]), allorchè il recupero era impossibile o

---

[1]) La *Superindictio* esigeva un' autorizzazione speciale e diretta di mano dell' Imperatore (c. *un.*, Cod. Theod., *de superindict.*, XI, 6; c. 2, Cod. Just., *eod. tit.*, X, 17; c. 1 e 36, Cod. Theod., 9, 1; c. 1, Cod. Theod,, I, 23, *de defens. senat.*; c. 7, 8, 10, 11. Cod. Theod., *de extraord. sive sordid. muner.*, XI, 16).

[2]) Il rettore poteva colmare la lacuna dell'editto d' indizione sul tasso del tributo ordinario (v. c, 4, Cod. Just., *de canon largit.*, X, 23).

[3]) Sulla ripartizione tra le provincie e distretti, v. Matthiass, *op. cit.*, p. 23 e s.; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 106, p. 906 e s.

[4]) Sia che l' imposta fosse percepita in natura o in danaro, le stesse regole s' applicavano alla imposizione o al tasso (v. c. 3 e 15, Cod. Theod., XI, 1, *de ann. et tribut.*; Walter, n. 408, nota 52; Matthiass, *op. cit.*, p. 24 e 25; Karlowa, I, 2, p. 906.

[5]) Fu interdetto ad ognuno di creare una nuova tassa non autorizzata dal principe (v. c. 3 e 4, Cod. Just., *vectigalia nova institui non posse*, IV, 62; Serrigny, n. 833.

[6]) L' Imperatore soltanto accordava delle *Relevationes* per l' avvenire (v. c. *unic.*, Cod. Theod., *de superindictio*, XI, 6; c. 2, Cod. Just., X, 17; c. 2, 12, 13, Cod. Theod,, XI, 28, *de ind. deb.*; Bethmann-Hollweg, III, p. 75; Serrigny, n. 834-838; Willems, p. 610, nota 5).

[7]) A cagione delle circostanze, il principe concedeva, a volte, delle remissioni di termini arretrati dell' imposta, *indulgentia debitorum vel reliquorum* (v. Cod. Theod., XI, 28, *de ind. deb.*, e Godefroi, su questo titolo; Novella CLXIII di Giustiniano; Procop, *Hist. arcan.*, 23; Walter, n. 407, n. 51; Cuq, *Monuments epigraphiq.*, p. 57, Parigi, 1882; Duruy, *op. cit.*, 1, VI, p. 281).

soltanto molto difficile. Questa remissione aveva luogo, sia a profitto di tutti i contribuenti [I, **389**] d'una diocesi, sia d'una provincia, d'una città o anche di certe corporazioni [1]).

Insomma non esisteva più una specie di bilancio quinquennale delle riscossioni, *vectigalia*, da che i censori erano scomparsi e il noleggio delle imposte indirette era divenuto un' eccezione [2]). D' altra parte l'imposta diretta forniva l'elemento principale di due almeno dei tre tesori del Basso Impero [3]). Ma il prodotto ordinario era in genere conosciuto anticipatamente secondo i documenti che servivano di base all'*indictio*, e secondo il prodotto degli anni precedenti, comunicato al Prefetto del pretorio di ogni prefettura e al *Magister officiorum* pel gabinetto dell'imperatore.

CAPITOLO III.

Delle spese pubbliche.

§ 1. -- Fissazione delle spese.

Il complesso delle spese che traevano seco i pubblici servizi e le spese della corte imperiale non era punto prescritto [I, **390**], allora, anticipatamente da un atto formale, costituente una specie di bilancio regolare ed uniforme [4]). Senza dubbio, il solo imperatore, in genere, poteva stabilire il preventivo delle spese, poichè niuna operazione che impegnasse il tesoro poteva aver luogo senza la sua previa autorizzazione [5]). Egli sapeva, per via dei documenti forniti al *Magister Officiorum*, le spese dell'esercizio anteriore e i bisogni probabili dell'esercizio futuro.

---

[1]) La remissione dei *Reliqua* poteva essere generale per una provincia o individuale (v. c. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, Cod. Theod., XI, 28; Serrigny, n. 534).

[2]) Vedi, in questo senso, Bethmann-Hollweg, III, p. 70.

[3]) Confronta pel complesso delle riscossioni dell'impero, Bouchard, p. 40, 502. Costantino non potette rigenerare lo Stato, v. de Broglie, II, p. 260 e s.

[4]) Il difetto d' un bilancio generale dipende sopratutto dall'assenza d' un controllo legislativo, poichè al potere assoluto ripugna non solo il pubblicare ma anche il regolare in anticipazione le sue riscossioni e principalmente le sue spese future (v. Madvig, II, p. 550; Bouchard, p. 419).

[5]) Nessuno poteva impegnare il tesoro in una spesa senza una espressa o tacita autorizzazione dell'imperatore. Questo permesso era evidentemente implicito pei trattamenti ordinarî del personale, secondo il quadro e il tasso abituale dei salarî degli agenti dei diversi servizi e dei soldati. Il numero solo di questi *milites* di diverso genere variava d'anno in anno secondo le circostanze (v. Cod. Theod., X, 1, 14; XI, 1, 1, *de annon. et tribut.*; c. 8, *de extraord. sive sordid. muneribus*, XI, 16, e Godefroi, *ad* 4, 1; Baudi de Vesme, § 9; Bouchard, p. 419). Tutti i funzionarî civili erano nominati per un anno.

Questo periodo al quale si riattaccavano gli atti finanziarii cominciava, per l'imposta diretta, il mese di settembre. Da allora era naturale che il Prefetto del pretorio, per ogni prefettura, stabilisse, a norma della cifra anteriore delle riscossioni e dei bisogni, l'ammontare probabile dei bisogni pel periodo corrispondente, salvo a domandar poi, al principe, dei crediti supplementari o straordinari, a cagione dell'insufficienza dei crediti ordinari, o del manifestarsi di nuovi bisogni che si venivano a produrre; e reclamava in conseguenza dei centesimi addizionali all'imposta diretta, *Superindictio*.

Le spese dell'esercito, quelle dei funzionari pubblici e della corte [1]) erano, in genere, sopportate dalla cassa del Prefetto del pretorio, mediante imposte dirette, sopratutto in natura, convertite in danaro, *Adaeratio* [I, **391**], o non. Così l'Imperatore determinava questo genere di spese per mezzo dei prefetti, che organizzavano questo servizio. D'altronde la Cancelleria possedeva lo stato generale del personale e degli emolumenti dei fuzionari che sussisteva in maniera permanente e fissa una volta per tutto, salvo eventuale modificazione. Inoltre, il principe dedicava per giro di partite, secondo le circostanze e le annate, una parte delle risorse dell'*Aerarium sacrum* (in danaro) o delle rendite dell'*Aerarium privatum* ai bisogni dei servizi pubblici, e specialmente dell'esercito in caso di torbidi e d'invasione [2]).

Malgrado l'accrescimento delle spese nel Basso Impero, a cagione dell'accentramento [3]), importa osservare da un lato che una parte di questi servizi erano soddisfatti in natura mediante l'*Annona militaris*, e che, d'altra parte, molti altri erano imposti gratuitamente, sia ai decurioni [4])

[1]) La cassa del Prefetto del pretorio doveva sopportare, in genere, la spesa dei servizî pubblici principali, cioè quella dell'esercito, dei funzionarî della capitale e delle provincie, infine della corte imperiale (v. Zosim., II, 33; Cassiodoro, *Var.*, VI, 9; Lydus, *de magistr.*, II, 7, 11; III, 41, 43; Matthiass, *Die Grundsteuer*, p. 24; Bouchard, p. 505; Bethmann-Hollweg, III, p. 70, nota 16, p. 71, nota 20; e § 132, nota 14; c. *unic.* Cod. Just., *de Annonis et capit.*, I, 25, c. 1, Cod. Theod., XI, 28; c. 5, 6, 7, Cod. Theod., I, 5; Serrigny, n. 925). Il *Comes sacrar. largit.* non era dunque il pagatore generale dell'impero come ha creduto di Broglie, *op. cit.*, t. II, p. 204).

[2]) Vedi c. 6, Cod. Theod., XI, 20, *de collat. donat.*; Novella di Majorian., VII, 16; Novella di Valentinian., t. XVIII, § 3; Novella di Theodos., t. XVII, 2, § 4; Bouchard, p. 508; Bethmann-Hollweg, III, p. 71.

[3]) Vedi sull'accrescimento delle spese nel Basso Impero, più oltre, pag. 401, nota 5; e Bouchard, p. 7, 25, 45, 55, 127, 137, 148, 155, 192, 200, 219; Bethmann-Hollweg, III, p. 68; Madvig, II, p. 450; Serrigny, p. 6 e n. 407; de Savigny, *verm. Schriften*, II, p. 138 e s.; Duruy, *op. cit.*, t. VI, p. 588; de Broglie, *op. cit.*, II, p. 235 e s., 260.

[4]) I *Curiales* o *Decurioni* sopportavano gratuitamente l'onere dei due più importanti servizî pubblici, cioè il reclutamento e il recupero dell'imposta diretta (v. Kuhn, 1, p. 242; Dureau de la Malle, II, p. 405; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 105, p. 898 e s.).

trasformati di fatto in funzionari deilo Stato, sia a certe corporazioni, *Corporati* o *collegiati*, come si è detto nel capitolo precedente, a titolo di *Munera civilia* o *extraordinaria* o *sordida* [1]).

§ 2. — Personale e trattamenti dell'amministrazione centrale e provinciale.

Tutti gli impiegati della corte [I, **392**] e degli uffici, *palatini vel officiales*, erano iscritti su un registro pubblico, *Laterculum majus vel minus* [2]), con l'indicazione del loro grado e del loro stipendio annuale [3]).

Questo salario era ordinariamente stabilito in natura, *Annona* e *Capitum*, vini e foraggio, salvo ad essere convertito in danaro, *Adaeratio*, il che, dopo un certo periodo di proibizione, divenne anche regola generale [4]). Il principe aveva del pari il quadro di tutti i militari dell'esercito e del loro soldo [5]), con quello delle razioni di grano o di carne di porco di vino o d'olio da distribuire, sia gratuitamente, sia a prezzo ridotto agli abitanti delle capitali sotto la direzione del *Praefectus urbi* [6]). Egli poteva dunque stabilire, mettendolo in rapporto con le forze dei contribuenti risultanti dai dati del registro del censo, l'ammontare della *Delegatio* o

[1]) I *Collegiati* e i *Corporati* concorrevano coi loro servizî personali ad una quantità di servizî pubblici o municipali (v. Matthiass, *Die Grundsteuer*, p. 24 e s.; Walter, n. 380; Bouchard, p. 505; Dureau de la Malle, II, p. 405; Otto Karlowa, I, 2, § 107, p. 913 e s.).

[2]) Tutti gl'impiegati erano iscritti nel registro officiale (v. Brisson, v. *Laterculum.*; *Notitia dignitat. Orient.*, 16; *Occident.*, 15; Boecking, I, p. 268; Willems, 5.ª ed., p. 558, 559).

[3]) Un editto di Giustiniano sull'*Officium* del Prefetto del pretorio d'Africa (c. 1, Cod. Just., I, 27) determina la composizione di questo ufficio e la cifra del trattamento degli impiegati (v. Bethmann-Hollweg, III, p. 134, nota 5).

[4]) Il salario in razioni e in foraggio, *Annona* e *Capitum*, fu dapprima, ciò si sa, convertibile in danaro in certi casi, *Adaeratio*, poi generalmente trasformato (v. Cod. Theod., VII, 4, 35; Cod. Theod., I, 27, 1, § 8; XII, 38, 15; Ammian. Marcell., XII, 4, 9; Willems, 5.ª ed., p. 559, 565; Otto Karlowa, I, 2, § 101, p. 874, e § 102, p. 880).

[5]) È certo che il gabinetto imperiale aveva a sua disposizione lo stato e i quadri dell'esercito (v. Procop., *Hist. arcana*, 24; J. Godefroi, *Paratitl.*, sul Cod. Theod., VII, 1; Dureau de la Malle, I, 14; Bouchard, p. 420; Willems, 5.ª ed., p. 605 a 607; Karlowa, I, 2, § 101, p. 869 e 871),

[6]) L'*Annona civica* delle due capitali era una delle grosse spese dell'impero (v. Cod. Theod., XIV, 17) fornita dal *Canon frumentarius*. Si distribuiva anche del pane alla plebe *Panis gradilis* (v. Walter, n. 381, 382; Madvig, II, p. 426 e s.; Bouchard, p. 56, 132, 136; Serrigny, n. 304 e s.; 313, 314, 344, 357, 936, 1185, 1188; Otto Karlowa, I, 2, § 100, p. 863 e s.). Il che attirava nella capitale una folla d'oziosi, di mendicanti, e scoraggiava l'agricoltura e il commercio delle derrate. (A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 180 e s.; 232 e s.).

Indictio annuale. Le spese del personale e dei salarii gravavano sulla cassa della prefettura del pretorio, *Arca praefecturae* [1]).

Le risorse di questo tesoro erano spesso insufficienti, [I, **393**] malgrado le *superindictiones;* e le sovvenzioni delle altre casse erano necessarie. Il tutto s' operava sotto il controllo dell' imperatore rappresentato dal *Magister officiorum*. Inoltre, l' *Arca praefecturae* concedeva delle indennità ai ricevitori dell' annona sotto il nome di *Epimetron* [2]), o misura in più, il cui tasso varia secondo le epoche, e che formava un supplemento all' imposta [3]).

Chi sopportava le spese di guerra e quelle dei lavori pubblici? Ancora l' *Arca praefecturae* [4]). Essa forniva la paga o i viveri, e le vestimenta; le armi e le macchine provenivano dalle fabbriche imperiali di cui le materie prime erano fornite dai provinciali. Essi dovevano inoltre provvedere all' alloggio in caso di spedizione, *Metatum*, e, quando ve n' era bisogno, alle derrate requisite in caso d' urgenza, *Comparatio publica*.

Le spese della marina [5]) restavano ancora a carico delle provincie o delle fabbriche imperiali dipendenti dall' *Aerarium sacrum*. La posta o *Cursus publicus* era ricaduta in gran parte sulle città, che ne sopportavano le spese e la gestione [6]).

[1]) In genere l' *Arca praefecturae* (v. sopra p. 105, e note 184, 256, 352) pagava il personale dei funzionari e dell' esercito (v. Bouchard, p. 277, 281). Ma il Prefetto era ordinatore dei pagamenti da farsi da questa cassa affidata a tesorieri speciali. Nulla prova che il Prefetto del pretorio abbia avuto egli stesso il maneggio dei denari, *Tractatio*, come l' antico *Praefectus aerarii* (v. Tacito, *Histor.*, IV, 9), nè la percezione nè i versamenti o pagamenti da fare. Egli era solo direttore generale dell' amministrazione di questa cassa, di cui egli aveva la *disposizione* come ministro (v. del resto, Serrigny, n. 814, e Cujacio, *ad l. ultim.*, Cod. Just., *de susceptoribus*, X, 70) e probabilmente la direzione del movimento dei fondi. È a torto che il de Broglie, *op. cit.*, t. II, p. 204 e s., sembra non caricarlo che della percezione dell' imposta.

[2]) Il supplemento all' imposta diretta, *Epimetron*, serviva d' indennità ai *Susceptores* o *Arcarii*. Questo era probabilmente un abuso legalizzato (v. c. 13, 14, 21, Cod. Theod., *de susceptor.*, XII, 6; Walter, n. 408, nota 62; Bouchard, p. 256, 261, 272; Serrigny, n. 820).

[3]) Questo supplemento, una volta stabilito, si trovava implicitamente compreso nella *Delegatio* per gli anni seguenti.

[4]) Sulle spese dell' esercito, v. Bouchard, p. 106 e s.; Serrigny, n. 407.

[5]) L' *Annona* forniva i salari, i materiali per gli arsenali; per la flotta e le fabbriche imperiali, le armi e gli attrezzi (v. Bouchard, p. 127 e s.). Ve n' era nei porti, nelle caserme, negli arsenali e nei magazzini pieni di materie versate dai provinciali o provenienti dalle fabbriche dirette e mantenute dal *Comes sacrarum largitionum*, la cui cassa, sotto questo rapporto, contribuiva alle spese della marina.

[6]) Il *Cursus publicus*, dapprima mantenuto dalle sole città, poi dal tesoro pubblico, era ricaduto, in Oriente almeno, in gran parte sui comuni e i *Possessores* di provincia, anche dal punto di vista della fornitura dei *Veredi* e delle *Angariae*, o

Le vie e, in genere, i lavori pubblici [I, **394**] non ricevevano più sovvenzioni dallo Stato, e i comuni vi dovevano consacrare il terzo delle loro entrate [1]).

I possessori vicini restavano tutti gravati dal mantenimento delle vie vicinali [2]).

Inoltre, i provinciali, specialmente nella provincia di Bythinia, restavano obbligati a pagare le riparazioni dei ponti e vie pubbliche, come delle *Mansiones* o tappe, e delle stalle destinate ad albergare gli equipaggi impiegati pel *Cursus publicus* [3]).

I lavori pubblici delle capitali, come Roma e Costantinopoli, restavano sottoposti ad un regime particolare. Le spese erano ordinate dal *Praefectus urbi*, che agiva col concorso di curatori speciali, quali il *Curator operum maximorum*, il *Curator operum publicorum*, *Curator statuarum*, *Curator horreorum Galbanorum* e il *Tribunus rerum intentium*, incaricato particolarmente del mantenimento degli oggetti d'arte [4]). I fondi dovevano essere forniti in principio dalla cassa municipale di Roma, chiamata allora *Arca quaestoria* o *Aerarium populi romani* [5]). Aggiungiamo che i lavori relativi alla cura delle fogne e del Tevere o della sua foce esigevano spese considerevoli, dirette, sotto il Prefetto della città, da un conte [6]), [I, **395**] *Comes riparum et alvei Tiberis et Cloacarum*. Le fogne

del mantenimento degli alloggi, *Mansiones*, e delle scuderie, *Stabula*, e dello stesso servizio della posta (v. Digesto. L. 4, 1, § 1-18, § 4 e 29; L. 5. 10, § 2; Cod. Just., X, 42; Cod. Theod., VI, 295 e VIII, 5, 16, *ibique*, Godefroi; Baudi de Vesme, § 29; Bouchard, p. 318, Hirschfeld, *Untersuchung.*, I, p. 99, nota 4; Willems, 5.ª ed., p. 621, nota 7; Otto Karlowa, I, 2, § 101, p. 874.

[1]) Un terzo solo dei *vectigalia* comunali era stato riserbato ai bisogni citati (c. 13, Cod. Just., IV, 61, *de vectigal.*). I lavori pubblici, anche relativi agli edifizi, acquedotti e monumenti comunali, non potevano aver luogo senza l'autorizzazione del governatore. Il potere centrale aveva regolata questa materia (v. Dig. L. 10; Cod. Theod., XV, 1, 2, 4, *de oper. public.*; Novella di Majorian., tit. IV; Cod. Just., I, 24; VIII, 12; XI, 42). Non si poteva adibire a questi lavori più d'un terzo delle rendite dei beni comunali (c. 18, 32, 33, Cod. Theod., *de oper. public.*, XV, 1; c. 3, Cod. Just., *de divers. praediis*, XI, 69; Bouchard, p. 222, Serrigny, n. 916, 917).

[2]) La manutenzione delle vie vicinali ricadeva sui proprietari vicini (v. Siculus Flaccus, p. 146, ed. Lachmann, fr. 3, Dig. XLIII, 7; fr. 2, § 22, Dig. XLIII, 8; Cod. Theod., *de itinere muniendo*, XV, 3, 1 a 6; Walter, n. 337, nota 152.

[3]) Vedi Cod. Theod., *de itinere mun.*, XV, 3, 5.

[4]) Vedi sui *Curatores operum maximorum* etc., e sul *Tribunus rerum nitentium*, Ammian. Marcellin., XVI, 6; Walter, n. 379; Bouchard, p. 55, 218 e s.

[5]) Sull' *Arca quaestoria* o *populi romani*, cassa municipale di Roma, v. Symmac., *Epist.*, X, 40, 57; Walter, n. 379; essa doveva essere alimentata *da Vectigalia* come il *Cloacarium*. etc,; v. Dureau de la Malle, II, p. 480.

[6]) Sul *Comes riparum et alvei Tiberis*, consulta *Notitia dignitatum Occid.*, c. IV, Boecking, II, 16, p. 187, 594; Walter, n. 379; Serrigny, n. 326, 327; Willems, 5.ª ed., p. 583; Bouchard, p. 61; Madvig, I, p. 592.

erano mantenute a cura del *Consularis aquarum*, che impiegava un numeroso *officium* e degli schiavi pubblici [1]), mediante fondi forniti da una tassa sulle prese d'acqua [2]). Ma la costruzione degli acquedotti apparteneva ad un *Comes formarum* [3]).

Le spese, stabilite, sulle indicazioni di quest'ultimo, dal prefetto, incombevano ad una cassa particolare avente rendite proprie [4]), alimentata in parte con l'oro che i consoli e i pretori dovevano contribuire per i giuochi nel tempo della loro entrata in carica [5]). Del resto i materiali e la calce per la riparazione delle fogne, delle porte e delle mura della capitale, erano forniti da alcune città d'Italia [6]). Inoltre, diversi immobili dovevano procurare ogni anno del vino e più tardi dell'oro, per un certo numero di trasporti ai fornaciai e ai conduttori di carri, col concorso della cassa dei vini, *Arca vinaria* [7]).

Il tesoro o il fondo delle ammende forniva a volte anche delle sovvenzioni pel mantenimento degli acquedotti, *sumptu publico* [8]). Inoltre, tutti gli abitanti erano tenuti a concorrere, con servizi di lavoro personale o di trasporti, alla riparazione dei muri, delle torri e degli acquedotti della capitale [9]) [I, **396**], e tutti dovevano concorrere alla sua difesa [10]). Ma il solo imperatore sulla domanda trasmessa al *Magister officiorum*, e, dopo inchiesta, poteva ordinare l'intrapresa dei lavori nuovi anche in provincia a spese dello Stato [11]), sotto pena di lasciarli a carico di colui

[1]) Vedi Cod. Theod., XV, 2. 1, *de aquaeducto*; VIII: 7, 1, *de divers. offic.*; Walter, n. 379; Bouchard, p. 60.

[2]) Vedi Cod. Just., XI, 42, 7, *de aquaeducto*.

[3]) Quanto ai *Comes formarum*, v. Cassiodor., *Var.*, VII, 1.

[4]) Vedi sulla cassa speciale degli acquedotti, Symmac. *Epistol.*, X, 40; c. 6 e 7; Cod. Just., *de aquaed.*, XI, 42; *Pragmatica Sanctio Justini pro petitione Vigilii*, c. 25; Walter, n. 379, nota 29.

[5]) Cod. Theod., VI, 4, 13, 29, 30, *de praetoriis*; Cod. Just., XII, 3, 2, *de consul.*; Walter, n. 379, nota 30.

[6]) Cod. Theod., XIV, 6, 3, *de calcis coctor.*; Symmac., *Epistol.*, X, 60.

[7]) Si teneva conto di questo carico a quei proprietari fondiari (v. c. 1 e 3, Cod. Theod., XIV, 6, e su queste leggi, J. Godefroi; Novella di Valentinian., III, tit. V, *de Pantapolis*, cap. I, § 4, con la correzione di questo testo da parte di Jordan, *de aquaeducto*, p. 24 a 26; Bouchard, p. 219 e s.

[8]) Vedi Cod. Theod., XV, 1, 8, *de oper.*, c. XV, 3, 1, *de aquaeducto*; XIV, 27, 2; Serrigny, n. 318; Bouchard, p. 283 e s.

[9]) Vedi Novella di Valentinian., III, tit. V, *de Pantapolis*, ed. Haenel, cap I, § 3; c. 27, Cod. Theod., *de oper. public.*, XV. 1; Walter, n. 379, nota 31; Serrigny, n. 920; Bouchard, p. 214.

[10]) Vi era obbligo di concorrere alla difesa dei muri (v. Novella Valent., III, tit. V, *de Pantapolis*, § 2; Walter, n. 86, nota 114.

[11]) Ogni nuova costruzione esige una previa autorizzazione del governatore o del principe (v. c. 37, Cod. Theod., *de operib. public.*, XV, 1; c. 33; Cod. Just., medesimo tit., VIII, 12; Bouchard, p. 215 e s.; Serrigny, n. 926.

che li aveva ordinati chiunque si fosse [1]); per gli altri lavori in provincia, e con l'aiuto delle prestazioni delle provincie e delle città, il *Judex* o governatore doveva vegliare al compimento dei lavori antichi o cominciati, e al loro mantenimento senza previa autorizzazione [2]), ed anche in caso d'urgenza assoluta procedere alla costruzione dei templi e delle stalle pubbliche [3]).

Si sa che le spese della creazione della nuova capitale fatta da Costantino furono enormi, al punto da esaurire le provincie [4]). Il principe si vide ridotto ad accrescere le imposte. Frattanto, le sottoscrizioni, *Pollicitationes*, delle città e dei privati contribuirono anche a coprire le spese dei lavori pubblici [5]).

Quanto al palazzo ove risiedeva l'imperatore, le spese erano prescritte e sorvegliate dal *Castrensis* o *Comes sacri palatii* [6]), *Vir spectabilis*, il quale stipulava anche i contratti pel palazzo [7]) e derivava da quello che era stato l'ufficio [I, **397**] dell'antico *Procurator castrensis* sotto l'impero [8]). Pei lavori da fare agli edifici del demanio e agli acquedotti destinati a condurre l'acqua nei palazzi imperiali, il *Comes rei privatae* provvedeva a questo servizio [9]). In provincia questa cura incombeva ai *Procuratores* e ai *Rationales Rei privatae* [10]). Pei lavori pubblici relativi

[1]) Cap. 31, Cod. Theod., XV, 1; c. 5, Cod. Just., *de oper. publicis*, VIII, 12.

[2]) Vedi c. 2, 11, 21, 29, Cod. Theod., XV, 1; c. 5; Cod. Just., VIII, 12 stesso titolo.

[3]) Vedi c. 3, 16, 17, 18, Cod, Theod., XV, 1; Serrigny, n. 930. Le spese si prendevano sui fondi comunali e sulle prestazioni dei provinciali; l'imperatore soltanto poteva accordare una sovvenzione.

[4]) Le provincie fornirono prestazioni e materiali d'ogni sorta, e oggetti d'arte, statue, etc., oltre il trasporto di questi oggetti per la costruzione degli edifici di Costantinopoli, v. Euseb., *Vita Constantini*, III, 27, 29, 31, 32; Zosim., II, 30, 31, 38; Liban, ὑπέρ ἱερῶν, n. 5 e 9; Serrigny, n. 936-937). La creazione della nuova capitale esaurì le provincie, se bisogna credere agli storici del tempo; de Broglie, *op. cit.*, II, p. 158 e s.

[5]) Le *Pollicitationes*, in certi casi speciali, divenivano eccezionalmente obbligatorie, e davano luogo ad una *Cognitio extraordinaria*, per esempio in caso di promessa di riparare le rovine cagionate da un terremoto (v. fr. 1, § 1, Dig. *de pollicit.*, L. 12; fr. 4 e 7, eod. tit.; Cujaccio, *ad l. unic.*, Cod. Just. *de ration. oper. public.*, VIII, 13; Bouchard, p. 224 e s.; Serrigny, n. 938 a 941; Gibbon, *Decadenza*, II, 27, 28; Demangeat, *Cours élém.*, 3.ª ed., II, p. 71.

[6]) Le spese del palazzo erano regolate dal *Castrensis* o *Comes sacri palatii* (v. Cassiodor., *Var.*, VII, 5; Cod. Theod., VI, 22; Cod, Just., XII, 26; Boecking, I, 233, 286, 401; 293, 296, 298; 6, 22; Cod. Just., XII, 26; Boecking, I, 233, 266, 401; 293, 296, 285 e s.; *ministri ejus*, II, p. 401, 403; Walter, n. 361; Willems, 5.ª ed., p. 574.

[7]) Il *Comes sacri palatii* stipulava i contratti per la Corte (v. Cod. Theod., XIV; 20, *de pretio piscis; Notitia dignitat. Or.*, cap. XV; *Occid.*, cap. XIV).

[8]) Egli è succeduto all'antico *Procurator castrensis* (v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 210, nota 2).

[9]) Vedi Cod. Theod., X, 2, 2 e XV, 2, Godefroi, *Paratitl.*, *ad.*, 4, 1; Bouchard, p. 216, 224.

[10]) Vedi Cod. Theod., X, 2, 2 e Godefroi, *ad* 4, I; Bouchard, p. 212.

al demanio, il rettore o governatore autorizzava le spese da eseguire sotto la sorveglianza dei *Curatores* o *Curiales* delle città o ispettori straordinari presî fra gli *Agentes in rebus* o *curiosi* [1]). Riassumendo, era sopratutto nelle capitali che il tesoro pubblico interveniva nelle spese dei lavori [2]). Ma sempre il principe ne stabiliva la natura e l'ammontare.

Le spese pel servizio di culto non erano in genere, a carico del tesoro pubblico. I beni dei templi, *Bona templorum*, e le loro offerte sopportavano queste spese, salvo sovvenzione volontaria del principe e l'*Annona* accordata alle Vestali [3]) e altre rendite dei templi. Al contrario i *Sacerdotes* nominati pagavano, secondo l'uso, somme consacrate alle spese o a giuochi dedicati ad una divinità o in certe provincie allo stesso imperatore [4]). I prodotti di molti fondi rustici erano anche attribuiti a congregazioni o corporazioni religiose, come quella di *Dendrophori* [5]).

Ma, sotto i primi imperatori cristiani o sopratutto dal tempo di Graziano e Theodosio, il culto pagano fu a poco a poco ristretto, poi proscritto; allora i beni o rendite dei templi subirono la confisca e l'attribuzione sia al demanio del principe [6]), sia all'esercito o alle città [7]), sia a dei privati sollecitatori, *Petitores*, sia infine alle chiese cattoliche del luogo [8]). Fu lo stesso delle *Agonotethicae possessiones* o immobili in altro tempo adibiti alle spese dei giuochi pubblici, presso alcuni templi e specialmente dei templi d'Augusto e degli imperatori, diretti da un *Agonotetha* o *Sacerdos provinciae* [9]), col concorso d'una contribuzione imposta

[1]) Vedi Cod. Theod., XV, 1, 17 e 24; Godefroi, *Paratitl.*, su queste leggi; Bouchard, p. 216, 219.

[2]) Vedi Bouchard, p. 225, 226.

[3]) Le Vestali e certi templi, oltre ai loro beni particolari, *Bona templorum*, ricevevano delle rendite dal tesoro pubblico, *Annonae* (v. Cod. Theod., XVI, 10, *de paganis;* XIII, 3, 8, e J. Godefroi, su questo titolo; Bouchard, p. 188, 189; Serrigny, n. 472; Willems, 5.ª ed., p. 216; Marquardt, *Staatsverwaltung*, 2.ª ed., 1884, II. p. 82 e s.

[4]) Vedi Cod. Theod,, XV, 9, 2, e Godefroi su questa legge.

[5]) Vedi Cod. Theod., XVI, 10, 20, *de paganis;* Godefroi, su questa legge; Bouchard, p. 788.

[6]) La maggior parte dei beni e delle rendite dei templi furono attribuiti alla *Res privata* (v. Cod. Theod., XVI, 10, 19 e 20, *de paganis*; X, 3, 4 e 5, *de locat. fundor*; X, 1, 8, *de jure fisci*; Costituzione Sirmond. XII, *de templ. ad usum public.*, p. 465, ed. Haenel, e Cod. Theod., XVI, 10, 19 e XVI, 5, 43; Marquardt, *r. Staatsv.*, III, 2.ª ed., Lipsia 1885, p. 114 e s., 117.

[7]) Vedi Cod. Theod., XVI, 10, 19, *de paganis.*

[8]) Vedi Cod. Theod., XVI, 10, 20, *de paganis* e Godefroi, su questa legge; Gibbon, *Decadenza*, cap. XXVIII; Bouchard, p. 181, 190, 192; Serrigny, n. 472; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, III, 2.ª ed., p. 114 e s.

[9]) Sui *Sacerdotes provinciae* e gli *Agonotethici fundi*, v. Cod. Just., c. 14, *de fund. patrimon.*, XI, 61; Novella di Martian., *de praediis omnium civitatum*, III, 3, cap. 1, § 1; Serrigny, n. 1060-1062; Kuhn, I, p. 108; Bouchard, I, p. 186 e s.; Marquardt, III, 2,ª ed., 1855, p. 61 e 463 e s.; Boissier, *La Religion romaine*, p. 121 a 208; Desjardins, *Le culte des Divi e le culte de Rome et d'Auguste*, Parigi 1879.

a questo effetto ai beni dei senatori e delle città [1]. I *Fundi agonothetici* dopo la soppressione dei templi, avevano dovuto essere restituiti alle città, ma essi furono più spesso confiscati a profitto della *Res privata* dal principe o conceduti, per sollecitazione, a dei personaggi influenti, *Petitores*, od anche semplicemente usurpati da uomini potenti, quantunque se ne sia in seguito ordinata la restituzione alle città [2].

L'Imperatore interveniva anche per dare delle sovvenzioni [I, 399] o ratificare quelle che accordava il Prefetto del pretorio ai magistrati della capitale o delle città gravate dall'onere dei giuochi pubblici [3]. Il trasporto degli animali adibiti nelle cacce o nei combattimenti del circo era sopportato e eseguito dai provinciali, *Prosecutio animalium*, o dal *Cursus publicus* [4], il che indirettamente era lo stesso.

Sotto gl'imperatori cristiani, fu permesso, non solo d'istituire per erede una chiesa o un chierico e di far loro dei legati o dei doni [5], ma ancora il principe concesse loro spesso le terre dei templi o somme considerevoli a titolo d'offerta [6]. Si accordò loro sopratutto, al pari dei chierici, come s'è visto, l'immunità da un gran numero di carichi o d'imposte ed anche dalla *Jugatio terrena*, fino al 360 [7].

Le spese dell'istruzione pubblica erano, in genere sopportate dalla città, la cui curia sceglieva i professori [8], salvo approvazione superiore. Ma esistevano grandi scuole sovvenzionate dallo Stato dal tempo di Adriano. A Roma furono stabiliti dei professori di grammatica, di rettorica, di filosofia e di giurisprudenza; una istituzione simile fu creata a Costantinopoli [I, 400].

[1]) Vedi Cod. Theod., VI, 31, *de praediis Senator.*; c. 2, *de expens. ludor.*, XV, 9; c. 77, 145, 176, Cod. Theod., *de decurionibus*, XII, 1; c. 2, *de spectaculis*, XV, 5; c. 20, *de paganis*, XVI, 10; Kuhn, I, p. 115.

[2]) I *Fundi agonotethici* furono spesso tolti alle città (v. c. 1, 4, 5, Cod. Theod., *de locat. fundor.*, X, 3; c. 20 *de paganis*, XVI, 10; Novella Theodos., tit. XXIII, *de locis reipubl.*; c. 2. Cod. Just., XI, 69, *de div. praed.*; Walter, n. 397.

[3]) Vedi Cod. Theod., XII, 1, 169, *de decurionibus*; c. 5, 13, 19, 21 a 25, 32, 33, Cod. Theod., VI, 4; *de praetor.*; Serrigny, n. 42, 57, 1061; Walter, n. 367, 376; Bouchard, p. 55.

[4]) Vedi Cod. Theod., XV, 11, 2; Godefroi, *ad* 4, 1; Bouchard, p. 156.

[5]) Costantino permise di dare con atti tra vivi e per causa di morte alle chiese ed ai chierici (v. c. 4, Cod. Theod., *de episcop.*, XVI, 2; c. 1; Cod. Just., *de sacra eccles.*, I, 2; Serrigny, n. 497).

[6]) Vedi Bouchard, p. 193. Furon presto i lavori delle chiese messi a carico della provincia (J. Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Theod., XVI, 2).

[7]) Vedi c. 2, 3, 10, 14, 15, Cod. Theod., *de Episcop.*, XVI, 2 e Novella di Giustiniano, 37; Serrigny, n. 498 a 504; Bouchard, p. 594.

[8]) Vedi Capitolin, *Antonin. Pius*, 11; fr. 6, § 2, 3, 4, 7, 8, Dig. *de excusationibus*, XXVII, 1; fr. 3, § 2, *de decretis*, L. 9; c. 2, 6, 7, 8, Cod. Just., *de professor.*; X, 52; c. 1, 3, 5, 11, Cod. Theod., *de medicis*, XIII, 3; Eumen., *Pro restaur. scholar.*, 11-14; Walter, n. 399.

Il Senato nominava o congedava i professori e fissava i loro emolumenti [1]). Gli studenti erano sorvegliati dal *Censualis* o *a Censibus*.

Il tesoro pubblico, *Aerarium sacrum*, accordava anche dei soccorsi, *Largitiones*, sia agli indigenti (il servizio delle *alimentationes* essendo cessato da molto tempo in Italia), sia agli ospizi e altri stabilimenti di beneficenza che il cristianesimo aveva certamente moltiplicati. Costantino interdisse ai parenti la vendita dei fanciulli neonati e fece distribuire ai padri di famiglia sventurati, pei ragazzi che non potevano nutrire, alimenti e vesti [2]). Venivano mantenuti a Roma quattordici medici di quartiere, *Archiatri*, incaricati di prestare le loro cure ai poveri [3]) indipendentemente dai dottori adibiti al servizio medico del palazzo imperiale [4]). Inoltre, lo Stato contribuiva alle spese delle terme o bagni pubblici a Roma e a Costantinopoli [5]); nelle provincie queste spese restavano, in genere, a carico delle città.

Infine i veterani congedati onorevolmente dopo venti anni di servizio con *Missio honesta*, o prima di quest'epoca per ferita o infermità, *Missio causaria*, avevano diritto ad alcuni [I, **401**] vantaggi, *praemia militiae*. Così essi ottenevano non solo le spese di ritorno ai loro focolari, specificate con la loro lettera [6]) o certificato di liberazione, *Diploma*, ma ancora diversi privilegi, come l'esenzione dai carichi personali civili, dalla tortura [7])

[1]) Vedi c. 1 a 3; Cod. Theod., *de studiis liberal.*, XIV, 9; c. 1, Cod. Theod., *de professor.*, VI, 21; c. 2, 7, Cod. Just., *de professor.*, X, 52; c. 5, Cod. Theod., *de medic.*, XIII, 3; Symmac, *Epistol.*, I, 79; V, 35; V, 25; Walter, n. 384; Willems, 5.ª ed., p. 584.

[2]) Vedi Cod. Theod., XI, 27 e J. Godefroi, su questo titolo; Bouchard, p. 195 e s.

[3]) Sui medici delle città, v. Cod. Theod., XIII, 3, 9, 13, *de medicis*, c. 9, 10, Cod. Just., *de professor et medic.*, X, 52; e Godefroi, *ad* Cod. Theod., 4, 1; Symmac., *Epistol.*, X, 4; Walter, n. 385; Bouchard, p. 196; Serrigny, n. 1014.

[4]) Vedi c. 12, 14, 15 a 19, Cod. Theod., *de med.*, XIII, 3; c. 1, Cod. Theod., *de comit. et archiatris sacri palati*, VI, 16; Walter, n. 385.

[5]) Certe provincie fornivano la legna pel riscaldamento dei bagni pubblici (v. Cod. Theod., XIV, 5 e Godefroi, *Paratitl. ad* 4, 1; Bouchard, p. 196 e s.). I *Naviculârii* erano incaricati del trasporto per acqua (v. Cod. Theod., XV, 1, 52; *ibique*, Godefroi.

[6]) Sui diplomi dei veterani, v. principalmente T. Mommsen, C. J., L. III, p. 902 e s.; Bruns, *Fontes juris rom. ant.*, Friburgi, 1879, 4.ª ed., p. 196 e s.; Kuhn, I, p. 132; Marquardt, *r. Staatsverwal.*, II, 2.ª ed. 1884, p. 565 e s.; Karlowa, I, 2, p. 626 e s, e il resoconto della scoperta d'un nuovo diploma nella seduta dell'*Academie des inscriptions et belle lettres* del 5 ottobre 1883, al *Journal officiel* dell'8 dello stesso mese.

[7]) Quanto ai privilegi dei veterani, consulta Cod. Theod., VII, 1, VII, 20 e 22 coi *Paratitl.* di J. Godefroi, Cod. Just., XII, 47; Kuhn, I, p. 129, 446 e s.; Bouchard, p. 198; Walter, n. 418; Serrigny, n. 432, 434, 417, 722; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, II, 2.ª ed., 564 e s.; Otto Karlowa, *op. cit.*, I, 2, § 81, 626 e s

e principalmente un premio in danaro o in terre, fornito dallo Stato in beni vacanti all'interno o sulle frontiere dell'impero [1]).

In definitiva, le spese che pesavano sulle diverse casse imperiali erano considerevoli e avevano dovuto accrescersi ancora nel Basso Impero [2]); esse aumentarono il *deficit*, malgrado la rapacità del fisco [3]). Ma è molto difficile, o piuttosto impossibile di valutarle, anche approssimativamente [4]). Questo cattivo stato delle finanze risultava sopratutto dal sistema di governo, vale a dire dal potere, senza controllo legislativo della sua nazione [5]), poi dalla diversità delle casse incompatibile con l'unità del bilancio, infine dalla corruzione dei funzionari e dalle frodi dei contribuenti [6]) in presenza dell'arresto della produzione per mancanza di libertà commerciale e industriale.

[I, 402]

CAPITOLO IV.

Del bilancio dei Comuni [7]).

Sotto il Basso Impero, i comuni o città erano tenuti non solo agli oneri locali, ma eziandio a gran parte degli oneri dello Stato, sotto forma di prestazioni in natura o di servizi personali. Si è forse un po' esagerata la rovina del regime municipale in questo periodo, sopratutto per l'Oriente. Ma, nonostante l'opinione di recente espressa da Jullian [8]), il si-

[1]) Delle terre erano concesse ai veterani (v. Cod. Theod., VII, 20, 3 e 8, *ibique* J. Godefroi; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., I, 2, p. 121 e s. e II, ed. 1884, p. 563; Bouchard, p. 199, 200; Serrigny, n. 432, 717, 722; Willems, 5.ª ed., p. 607.

[2]) L'accrescimento delle spese dell'impero è costatato da Bethmann-Hollweg, III, p. 68 e Bouchard, p. 419, 480; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 235 e s.

[3]) La rapacità del fisco è attestata da Costantino, Cod. Theod., 1, 16, 7, *de offic. rector.*; v. anche Serrigny, p. 6 e n. 489, 636, 638, 829, 1185, 1186, 1194; Bouchard, p. 343, 365; Madvig, II, p. 346, 417, 419; Lactant., *de morte persecutor.*, 7; Bethmann-Hollweg, III, p. 68; Montesquieu, *Grand. et decad.*, cap. XVIII, p. 324; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 242 e s., 283 e s.

[4]) Vedi sulla valutazione delle spese, Madvig, II, p. 450; Bethmann-Hollweg, III, p. 70; Bouchard, p. 403-405.

[5]) Il potere assoluto doveva trar seco l'abuso delle spese (v. sopra nota a pag. 391) e in seguito la corruzione (v. Montesquieu, *Grandeur et décad. de Rom.*, c. XVIII, p. 324; Bethmann-Hollweg, III, § 127, p. 23 e s.; Bouchard, p. 473 a 476, 504, 505. 509; Serrigny, p. 9 e n. 269, 649, 659, 1075, 1173, 1188; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 298; Willems, 5.ª ed., p. 555, 637; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 228, 236, 247 e s.

[6]) Sulla corruzione dei funzionari e la frode, v. Serrigny, n. 221; Bouchard. p. 468, 474, 498; Bethmann-Hollweg, III, p. 24, 33; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 228, 242 e s.

[7]) Cfr. sull'argomento: W. Liebenam, *Städteverwaltung im Römischen Kaiserreiche*, Leipzig 1900. (*Nota aggiunta alla traduzione*).

[8]) Vedi Jullian, *des Transformations politiques de l'Italie*, Parigi 1884, p. 205.

stema comunale era dappertutto in piena decadenza così in provincia come in Italia, dal punto di vista politico e finanziario, secondo il dotto e giudizioso Bethmann-Hollveg [1]).

Conviene presentare qui un rapido sunto delle entrate e delle spese di ogni città, *Res publica*. Ciò permetterà di meglio comprendere in seguito il funzionamento della contabilità comunale.

Sezione I.

Entrate del tesoro municipale.

Le risorse del patrimonio comunale [I, **403**] si componevano di due elementi principali cioè delle rendite dei demanii e dei capitali da una parte e dall'altra parte dalle tasse locali o *vectigalia*, indipendentemente dai prodotti accidentali o straordinari.

§ I. — Delle rendite del demanio comunale e dei capitali.

A.

Fra i beni comunali, *Bona publica* o *Civitatis*, gli uni erano come il foro, i templi, le piazze, le vie pubbliche, *in usu publico*, adibiti ad un servizio pubblico e all'uso comune [2]). Essi erano inalienabili e non producevano in genere alcuna rendita. Gli altri al contrario come i siti *Area*, o le terre arabili, *Agri*, i pascoli, *Pascua*, o le foreste, *Saltus*, i laghi, mari stagni, erano suscettibili di attivazione esclusiva e per conseguenza d'alienazione o di sfruttamento; essi erano come in *patrimonio populi*, e affittati a società o a privati. Inoltre il comune poteva possedere capitali mobiliari (*Pecunia publica*), provenienti da doni o legati [3]) o da economie fatte sulle rendite [I, **404**] d'ogni natura, e dal prodotto delle ammende o altre risorse straordinarie.

Occupiamoci dapprima dei beni comunali propriamente detti. Da molto tempo le città erano proprietarie dei beni comunali, *Bona publica*, che

[1]) Consulta, quanto alle risorse delle città, Cicerone, *Pro Flacco*, 8, 20; Walter, n. 306, 397; Willems, 5.ª ed., p. 604 e s., Bouchard, p. 479 a 493; Madvig, II, p. 144, 145; Bethmann-Hollweg, III, § 127 e § 138, p. 103; Mispoulet, II, p. 143 e s.; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, 482, 510 e s.; Karlowa, I, 2, § 104, p. 898; Houdoy, *Droit municipal*, p. 121, 403, 575 e s.

[2]) Vedi fr. 6, § 1, Digesto, *de divisione rerum*, I, 8; *Institut. Justin.*, II, 1, 6, *de rerum divisione*.

[3]) Fr. 1, § 1, Dig. *quod cuj. univers.*, III, 4; fr. 14, pr. Dig. *de adquir. rer. domin.*, XLI, 1; fr. 17, Dig. *de verb. signif.* (L. 16); Demangeat, *Cours élémentaire de droit romain*, 3.ª ed., p. 442; Serrigny, n. 519, 520, 536; Accarias, *Précis de droit romain*, 3.ª ed., I, p. 474.

avevano ottenuti al tempo della fondazione delle colonie [1]) o che Roma aveva lasciato al tempo della loro annessione, o che esse avevano acquistato ulteriormente. Esse ne avevano perduti molti sotto l'impero e il Basso impero (v. Hegel, p. 72 e s.). Fra queste possessioni si trovavano delle terre coltivabili, *Agri* o *Agri fructuarii*, situate sia nel territorio del municipio sia al di fuori e alle volte al di là dei mari [2]). Questi beni *Praedia municipum*, erano affittati a volte a breve termine, cinque anni, a coloni, a volte a lungo termine o perpetuamente a privati, *Agri vectigales* in maniera che il fitto passava agli eredi [3]) ed era sorto il dubbio che fosse una vendita. L'opinione negativa era prevalsa, secondo Gaio, ma tuttavia il pretore protesse il fittavolo dapprima con ordinanze possessorie, *interdicta*, con un'azione *in rem* [4]), e questo diritto divenne sotto l'Impero quel che fu chiamato enfiteusi, *Emphyteusis* [5]). Esso fu regolato dall'imperatore [I, 405] Zenone [6]), e questo nome particolare sostituito al *Jus in agro vectigali* o *Jus vectigale*, che permetteva all'enfiteuta d'alienare e al locatore o proprietario di rivendicare solamente in caso di *commissum* per causa di mancanza di pagamento del *vectigal*, nel termine di tre anni secondo la costituzione di Giustiniano, o d'esercitare il diritto di prelazione, in caso d'alienazione, e in mancanza di percepire il loro diritto di mutazione, *Laudemium*, del $2\,^{8}/_{6}$ o *maximum* [7]). Questo genere di contratto permetteva alle persone morali, come alle città e ai templi che non possono sorvegliare da sè stessi la cultura, di trovare una maniera d'attivazione utile e fruttuosa, ed anche il dissodamento delle loro lande o pascoli.

---

[1]) Vedi Siculus Flaccus, p. 162, ed. Lachmann; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, I, 2.ª ed., 1884, p. 99 e s.

[2]) Vedi Ciceron., *ad familiares*, XIII, 1; *Corp. inscr. graec.*, 2597; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, p. 482, nota 8; Kuhn, I, p. 63, 64; il patrimonio comunale era molto diminuito, non solo sotto l'impero, ma ancora nel Basso Impero (v. Bouchard, p. 481; Willems, 5.ª ed., p. 604; Walter, nostra nota 465; A. de Broglie, *op. cit.*, II, p. 248 e s.

[3]) Intanto la legge *Julia Genetiva* proibiva in altro tempo d'alineare e anche di dare in affitto al di là di cinque anni i beni delle città (v. Mommsen, *Ephemerid. Epigraphic.*, III, p. 104, 105; G. Giraud, *Les tables d'Ossuna*, sul capitolo 85.

[4]) Vedi Gaius, *Institut.*, III, 145; Digesto, VI, 3, 1, 2, 3, *si ager vectigalis id est emphyteuticarius*, XIX, 1, 13, § 6, *de actione emti;* XXVII, 1, 15, § 10; XXX, 1, 71, § 5; XLIII, 14, 1, § 7; L. 1, 2, § 4; L. 2, 6, § 2; L. 8, 2, § 1.

[5]) Vedi Cod. Theod., X, 13; XV, 1, 48; Cod. Just., IV, 61, 10.

[6]) Vedi Cod. Just., IV, 66, 1 e 2, *de jure emphyt.*; *Institut. Justinian.*, III, 24, 3, *de locatione conduct.:* Demangeat, *Cours élémentaire de droit romain*, 3.ª ed., II, p. 365 e s.; Accarias, *Précis de droit, rom.*, I, n. 283; II, n. 618; Ortolan, III, n. 1501 a 1510; J. Lefort, *Contract. de loc. perpet.*, Parigi 1875, p. 67 e s.; R. Garsonnet, *Histoires des locat. perp.*, Parigi 1879, p. 147, 172 e s.

[7]) Vedi Cod. Theod., 2 e 3, Cod. Just., *de jure emphyt.*, IV, 66; si aggiunga Novella VII, cap. 3, *quomodo emphyt. eccles. rerum Cont. permitt.*; Novella CXX, *de alienat. emphyt. et locat. rerum sacrarum.*

I prati, *Prata publica*, potevano essere affittati alla stessa maniera. Qualche volta, dei fittavoli, *conductores* o *mancipes*, prendevano in affitto ai pubblici incanti, per aggiudicazione, dei *Pascua* o *Saltus* comunali, salvo ad esigere un diritto di pascolo soggetto a tariffa, *Scriptura*, su quelli che vi menavano i loro capi di bestiame [1]). Il prodotto degli effetti o aggiudicazioni esatto dai magistrati municipali o nel Basso Impero dal *Curator reipublicae*, o da uno dei decurioni a titolo di *Curator*, [I, **406**] era versato nelle mani del questore dell'*Aerarium municipale* o *Arca municipalis*. La città poteva dare anche in affitto i suoi stagni, laghi o cave mediante un *vectigal* [2]). A volte la città preferiva lasciare le sue lande al pascolo comune dei cittadini [3]), e queste terre eran chiamate *Communia* o *Compascua* o *Pascua publica* [4]).

Qualche volta si locava anche l'amministrazione di beni pubblici della città ad un intraprenditore [5]), oppure erano amministrati in regìa da un ricevitore o *Actuarius*, che esigeva il *vectigal* dai bagnanti, *Balneare* o *Balnearicum* [6]). Ad Antiochia la cura dei bagni formava una mansione de' decurioni, *Leitourgia* [7]). La città percepiva un *vectigal* per la locazione delle botteghe, *tabernae*, o pel godimento d'una presa d'acqua dagli acquedotti, serbatoi comunali, *vectigal pro aquae forma* [8]), infine un diritto di suolo, *solarium*, per l'occupazione, temporanea o non, d'un terreno comunale [9]).

[1]) Vedi Matthiass, *Die Grundsteuer und das Vectigalrecht*, p. 69 e s.; sui *publica prata*, v. Cod. Theod., VII, 7, 3, *de pascuis*.

[2]) La città doveva imitare lo stato per l'*Ager scripturarius*; v. Festus, p. 153, ed. Muller; Varro, *de re rustica*, II, 1; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, II, 2.ª ed., 1884, p. 99, 252.

[3]) Vedi Digesto, XLIII, 14, 1, § 7; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, II, 2.ª ed., 1884, p. 99 e 100, 157, 251, 259.

[4]) Vedi Frontinus, p. 49; Siculus Flaccus, p. 135; Aggen. *in* Frontin., p. 11; Aggen. Urb., *de controv. agrorum*, p. 85; Hyginus, *de limitibus constituendis*, p. 138; Lachmann, *Gromatici veteres*, I, p. 48, 79; Willems, 5.ª ed., p. 551; Walter, n. 198, nota 5 e 7; Serrigny, n. 691, 700; Bethmann-Hollweg, II, p. 180, 760.

[5]) Vedi Cod. Just., IX, 5144: *Publicum interamnitum vectigal. balnearum*; Marini, *Atti*, I, p. 299 Cod.; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, 2.ª ed., p. 100, nota 6.

[6]) Vedi T. Mommsen, J. R. N. 6152; Borghesi, *Bulletin dell' Instit.*, 1833, p. 115; Isidor, V. *captura*.

[7]) Liban., vol. II, p. 95, 137.

[8]) T. Mommsen. I. R. N. 4601; Hygin., *de condicione agrorum.*, p. 120; Vitruv., VIII, 6, 2; Digest., VII, 1, 27. § 3; XXX, 1, 39, § 5; *Gromatici veteres*, p. 349, ed. Lachmann; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, p. 190, nota 7; Cod. Just., L. X, 4842.

[9]) Vedi, sul *Solarium*, Digesto, XLIII, 8, 2, § 17; XXX, 31, 39, § 5; Cod. Just., XI, 70, 1; C. I., L. VI, 1585; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 150; nota 2; Bouchard, p. 402; T. Mommsen, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 430, 435, nota 2; Bruns, *Fontes*, 4.ª ed., p. 122 e 222; Matthiass, *Die Grundsteuer*, § 9, p. 62 e s.; Dureau de la Malle, IV, 24, p. 485; Otto Karlowa, I, 2, § 94, p. 787 e s.; Kokzorowki, *de loco publico fruendo*, Berlino 1850.

B.

Spesso il comune possedeva dei capitali mobiliari provenienti da diverse fonti, come per esempio il danaro promesso per dei giuochi secondo l'uso o pagato *ab honorem* [I, **407**] da un magistrato, un *Sacerdos* od anche un decurione, in occasione della sua entrata in funzione [1]), o di somme il cui lascito era stato permesso dal tempo di Nerva [2]) od anche a seguito d'istituzione d'erede, dai loro liberti o da chiunque, dal tempo dell'imperatore Leone [3]). Questo danaro era percepito dalla cassa comunale, in altri tempi dal questore o da un curatore speciale, o dal *Curator reipublicae* ed era collocato dal *Curator kalendarii*, che vegliava al pagamento delle *usurae*, e, alla scadenza del termine, del capitale [4]), sotto l'autorità del *Curator reipublicae*, *Logista* o *Pater civitatis*, chiamato da lungo tempo dall'imperatore per sorvegliare le finanze della città [5]), e la cui influenza s'era accresciuta coi progressi dell'accentramento nel Basso Impero, e con l'indebolimento dell'autonomia comunale.

§ 2. — Dei vectigalia o tasse comunali.

Il tesoro comunale s'arricchiva anche delle tasse locali, analoghe a contribuzioni indirette, *Vectigalia*, e in genere, per pedaggi o dazii [6]). Si potrebbero riconnettere a questa categoria le somme percepite per uso degli acquedotti, [I, **408**] delle prese d'acqua o delle fogne, *Pro forma aquaeductus et cloacarium* [7]), anche pel godimento dei fondi comunali quando queste rendite erano appaltate per ordine della curia ad intraprenditori pubblici [8]).

[1]) Vedi Cod. Just., I, 4, 26; Henzen, 7057; *C. I. L.*, V, 542, 4430; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, I, p. 499; Kuhn, I, p. 51, 53, 56.

[2]) Vedi Ulpian, *reg.* 24, 28; Rein, in *Pauly's Realencaclop.*, V, p. 228.

[3]) Vedi Ulpian, *reg.* 32, 5; c. 1, 2, Cod. Just., VI, 24, *de heredib. instituend.*

[4]) Il *Curator Kalendarii* era così chiamato a causa del libro delle scadenze d'interessi, *Kalendarium*, pagabili d'ordinario alle kalende d'ogni mese (v. Senec., *de beneficiis*, 1, 2, 7, 10; *Epistol.* 87; Digest., L. 4, 18, § 2; L. 8, 9; *Vaticana fragm.*, 187; Cod. Theod., XII, 11, *ibique* J. Godefroi, Kuhn, I, p. 36, 41: Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, 2.ª ed., 1884, p. 101, nota 2; Willems, 5.ª ed., p. 549 e 551; Bouchard, p. 483; Walter, n. 396, nota 84; Houdoy, p. 467 e s.). Questo *Curator*, nominato di solito dalla Curia, lo è stato a volte dall'imperatore (v. Kuhn, *op. cit.*, p. 41; Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie*, p. 108 e s.).

[5]) Consulta, sul *Curator civitatis*, Digesto, XXII, 1, 33, *de usuris;* fr. 3, § 4, Dig. XLIII, 24; fr. 3, § 1; fr. 9, § 2, *de adm. rer. civ.*, L. 8, e gli autori citati, nota 473, appresso.

[6]) Fr. 60, § 8, Dig. *de locatione*, XIX, 2; Senec., *de const. sap.*, 14, Walter, n. 306.

[7]) Vedi Ciceron., in *Rull., de lege agraria*, III, 2; Auctor, *de limit.*, p. 349; fr. 27, § 3, Dig. *de usufruct.*, VII, 1.

[8]) Fr. 53, Dig. XIX, 2, *de locatione*; fr. 13, § 1, *de publican*, XXXIX, 4; fr. 3, § 6, *de jure fisci*, XLIX, 14: fr. 2, § 4, Dig. *ad municipal*, L. 1; fr. 2, § 12, Dig. *de adm. rer.*, L. 8; c. 13, Cod. Just., *de vectigal.*, IV, 61.

Ma queste tasse votate dal Senato locale non potevano essere create o aumentate che con l'autorizzazione dell'imperatore [1]).

Infine il comune s'imponeva a volte un *Tributum ex censu* o imposta diretta sul capitale, simile al *Tributum civium Romanorum* in uso sotto la repubblica a profitto dello Stato [2]). Ma questa contribuzione una volta votata doveva essere autorizzata dal principe, come le tasse o sopratasse di dazio [3]). Del resto un terzo dei *vectigalia* ordinari fu riservato alla città. I nuovi *vectigalia* non furono concessi che in caso d'assoluta necessità, perchè ciò poteva nuocere al comune e sopratutto agli interessi del tesoro dello Stato, essiccando la sorgente o il rendimento dei pubblici tributi. Senonchè si autorizzava a volte un'imposta straordinaria [4]).

Infine la cassa comunale profittava ancora del prodotto delle ammende, *Multae*, pronunziate dai magistrati municipali o dettati dalla legge locale in certi casi [5]). La risorsa del prestito era molto rara, [I, **409**] quando non si trattava di lavori pubblici [6]).

Aggiungiamo che i *Munera* dovuti dai decurioni o dai semplici *Cives* od anche dagli *Incolae* facevano spesso profittare la città di forniture o servizi personali imposti ai contribuenti [7]). Gli schiavi pubblici della città, *Servi publici*, le fornivano anche i loro lavori [8]).

Tale era nel suo insieme e in compendio il bilancio delle entrate comunali, votato dal consiglio o curia, salvo approvazione del governatore [9]), primitivamente per cinque anni, col lustro del censo locale tenuto dal *Quinquenalis* [10]), facente funzione di censore e incaricato dell'aggiudicazione dei *vectigalia* locali ai pubblicani, come facevano in altro tempo

---

[1]) Il principe solo può autorizzare un'imposta (v. fr. 10, Dig. XXXIX, 4, *de publican.*: c. 1, 2, 3, Cod. Just, *vect. nova* etc., IV, 62; Gruter, *inscr.*, p. 164, nota 13: fr. 1, § Dig. *de lege Julia de vi publica*, XLVIII, 6.

[2]) Vedi Cicer., *Verrin.*, II, 2, 55, 138; *ad.* Attic., VI, 1. 3; *ad familiares*, III, 7, 2; XV, 4, 2; Cod. Just., I, 4, 26, § 7; VIII, 12, 12; X, 25, 2; XII, 64, 2; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, p. 489; II, 2.ª ed., p. 101.

[3]) Vedi c. 13, Cod. Just., IV, 61, *de vectigalibus.*

[4]) Vedi Cod. Theod., XV, 1, 34; *de oper. publ.*, Bouchard, p. 486.

[5]) Sulle ammende, *Multae*, vedi la legge *Julia Genetiva*, cap. 65, 73, 76, 81, 82, 92, 93, 97, 125, 126, 128-132; Willems, 5.ª ed., p. 551; C. Giraud, *Les nouveaux bronces d' Ossuna*, p. 31; Karlowa, I, 2, § 104, p. 896.

[6]) Vedi Cod. Theod., XV, 1 a 26; Bouchard, p. 487.

[7]) Vedi sui *Munera*, fr. 1, § 2; fr. 18, § 3 a 11, Dig. L. 4, Agennius, *de controv. agror.*, p. 85; Kuhn, I, p. 51 e s.; Serrigny, n. 270; Walter, n. 366, nota 92: Karlowa, I, 2. § 105, p. 898 e s.; Houdoy, *Droit municipal.*, p. 603 e s.

[8]) Vedi Plin., *Epistol.*, X, 39, 40, 41.

[9]) Vedi c. 1, 2, 3, Cod. Just., IV, 62 e fr. 10, Dig. XXXIX, 4. Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, p. 355, nota 5, e p. 483; v. per le spese fr. 3, § 1, fr. 6; Dig. L. 10, *de operib. publicis.*

[10]) Vedi Orelli, I, n. 82; Walter, n. 300, note 19 e 20, Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, p. 482, 484, 487.

a Roma i censori. Ma sotto l'impero, questa periodicità sembra essere scomparsa, a misura che il patrimonio comunale si restrinse insieme all'indipendenza municipale [1]. I *vectigalia* ordinari sono mantenuti dal consiglio, che non può da solo, abolirli o accrescerli. Il principe può esclusivamente crearne di nuovi.

Sventuratamente, e sotto l'influenza dei bisogni crescenti dello Stato o dei capricci del potere dispotico, gl'imperatori portarono un doppio colpo alle entrate [I, **410**] comunali.

Dapprima tolsero alle città, come s'è visto precedentemente, un notevole parte dei loro beni comunali, che avevano subìto d'altronde altre usurpazioni [2]. Giuliano e più tardi Theodosio II tentarono di far restituire ai comuni quei beni tolti [3], ma troppo tardi. Perciò una parte dei demani dàti in godimento per le spese del culto pagano o dei templi e proveniente il più spesso dalle città, furono confiscati a profitto della *Res privata* del principe, od anche dati a sollecitatori, *petitores*. D'altra parte gl'imperatori s'attaccarono direttamente alle entrate dei fondi comunali o tasse comunali, *vectigalia*, di cui una parte fu adibita al mantenimento delle chiese cristiane [4]. In cambio si è detto che un terzo dei *vectigalia* ordinari fu riserbato pel bilancio delle città [5] e delle loro spese speciali con facoltà di locare queste tasse [6].

Ma venne assegnato un terzo delle entrate dei fondi rustici, al mantenimento dei monumenti pubblici, come si vedrà alla sezione delle spese Io non penso che si tratti qui d'edifici municipali; per gli altri, si prelevava dunque una parte delle rendite del comune. Inoltre si gravarono alcune città [I, **411**] a profitto di altre, con una specie di prestito forzato del terzo nell'interesse delle città più importanti della provincia [7].

[1]) Vedi Bouchard, p. 481; Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, 5.ª ed., 1841, in-18, p. 14; Houdoy, *Droit municipal*, p. 574 e s.

[2]) Sulle usurpazioni dei beni comunali, v. Zosim., I, 13; Ammian. Marcellin. (XXV, 4, 15) che menziona le restituzioni ordinate dall'imperatore Giuliano; Libanius, *Phrosphonet*, ed. Morell., t. II, p. 180; Roth, *de re municipali*, p. 36; Walter, n. 397; Bouchard, p. 481, 503; Willems, 5.ª ed., p. 604; Houdoy, p. 575 e s. e la nostra nota a pag. 404. più sopra.

[3]) Vedi c. 1, Cod. Theod., X, 3, *de locatione fundorum;* c. 8, 10, Cod. Theod., *de oper. public.*, XV, 1, 48; c. 1, 2, Cod. Just., *de div. praed.*, XI, 69; Novella di Theodos. II, tit. XXIII, *de locis rei publicae*; Marquardt, I, p. 511; confronta Cod. Just., XI, 70 e IV, 61, 10. Nel 401, una costituzione d'Arcadio e Honorio rese alle città gli edifici pubblici o *Jure templorum* (v. Cod. Theod., XV, 1, 41, *de oper. public.*).

[4]) Vedi Sozomen., I, 8, 5, 5, *histor. eccl.;* Walter, p. 397.

[5]) Vedi c. 13, Cod. Just., *de vectigal.*, IV, 61, costatante che una legge anteriore aveva attribuiti due terzi, *aerario nostro;* v. in effetti, c. 7, Cod. Theod., IV, 12, *de vectigalibus.*

[6]) Vedi c. 18, 32, 33, Cod. Theod., *de operib. public.*, XV, 1; 7, Cod. Just., *de div. praediis* (XI, 63) non parla che delle mura; ma vedi, c. 5, Cod. Theod., IV, 12, *de vectigalibus et commiss.*

[7]) Vedi c. 18, 32, 33, Cod. Theod., XV, 1, *de op. publ.*; Savigny, n. 216.

Sezione II.

Delle spese municipali.

Le spese municipali erano fissate e votate, come sotto il periodo precedente, dal consiglio municipale, *Curia vel Ordo, vel Senatus municipalis* [1]). Questo conservava in tale materia, come per le entrate, una specie di controllo legislativo ma non l'esercitava che sotto l'autorità del potere centrale, rappresentato dal governatore della provincia, *Rector, Praeses, Proconsul*. Costui doveva autorizzare in genere ogni *decretum decurionum* [2]). Aggiungiamo che la proposta del Senato spesso emanava dal *Curator reipublicae* o *Logista* nominato dall'imperatore [3]), per diri-

[1]) L'*Ordo* o la Curia aveva ancora il diritto di deliberare su tutti gli affari che interessavano le finanze della città. Noi non sapremmo condividere l'avviso emesso da T. Mommsen (*Stadrechte von Salpensa*, p. 445 e 446), secondo il quale le leggi di Malaca e di Salpensa autorizzerebbero i magistrati a fare delle spese senza l'autorizzazione della Curia, benchè, dice egli, a Roma, il Questore non poteva pagare senza l'approvazione del Senato. Anzitutto, in quest'ultimo passo, bisogna intendere queste parole d'un credito aperto; poichè la facoltà di ordinare apparteneva al Console. Ma io non credo che il *Duumvir* d'una città, anche latina, avesse più potere del Console o del Censore; nessun testo dice il contrario. La Curia ha una competenza generale in materia finanziaria. Le leggi non davano al *Duumvir* che gli atti di gestione (v. *Lex Jul. Genetiva*, cap. 91, 96, 98 a 100, 110, 118, 129; v. c. 13, Cod. Just., IV, 61; fr. 4, Dig. *de decretis ab ordine*, L. 9; v. *Lex Julia Genetiva*, cap. 69 e 68 a 100; *Lex Malacitana*, c. 62, 64; Willems, 5.ª ed., p. 539). Su l'*Ordo decurionum* nel Basso Impero, bisogna consultare il Codice Theodosiano (XII, 1, *de decurionibus*) coi *Paratitli* de J. Godefroi; Cod. Just., X, 31, 235, 237, 242, 246; Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, I, 1873, p. 509 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 539, 599 e s.; Madvig, II, p. 144; Mispoulet, II, p. 146 e s.; Bouchard, p. 479 e s.; Houdoy, 597 e s.

[2]) L'autorità del Governatore, già stabilita sotto l'impero (v. Plin., *Epist.* X, 23, (32), 37, (48), 75, 90, (91), 98, (99); Marquardt, I, p. 355) s'accrebbe nel Basso Impero (v. Digesto, 1, 16, 7 § 1; L. 10, 5 e 6; Cod. Just., XI, 41; VII, 19, 1, 2; Walter, n.° 314, note 81 a 88, e n.° 397).

[3]) S'è già accennato al Curatore della Città (v. nota 450 sopra). *Curator reipublicae*. Vedi in proposito il Digesto (L. 8, 3 § 1; 9, § 2, *de admin. rer. civit.*; XII, 1, 33, *de usuris*; XLIV, 24, 3, § 4, *quod vi aut clam.*; Walter (n. 300, 306, 314, note 64, 395); Willems (5.ª ed., p. 5, 2, 259, 602 e 604); Houdoy (p. 403 e 8, 633); Jullian, *Des transf. pol. de l'Italie*, p. 157; Léon Renier, *Mélanges épigrafiques*, p. 43; Waddington, *Fastes de la province d'Asie*, p. 100; Henzen, *Annali dell'Instit. arch.*, 1851; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, I, p. 487, 489; Borghesi (*Oeuvres*, IV, p. 137); Mispoulet, II, p. 79 e s.; Kuhn (I, cap. II, p. 36, 41, 58 e s.); Bouchard, (p. 484, 486, 490, 492); T. Mommsen (*r. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 1033 e s.); Boecking, (II, p. 998); Otto Karlowa (*op. citata*, I, 2, § 190, p. 896 e s.; 5.ª ed., p. 512, 526, 602, 604).

gere le finanze in luogo dell'antico *Quinquennalis* o *Duumvir censorialis*. Questo curatore aveva un potere di direzione o di controllo amministrativo sulle finanze municipali sotto gli ordini del governatore. In conseguenza il *Curator* doveva probabilmente come i magistrati d'altro tempo [I, **412**] proporre le spese al Consiglio municipale e preparare in qualche modo il bilancio dell'annata, e, in altri tempi, il bilancio dei *vectigalia* quinquennali pei lavori o servizi della città. Era anche questo magistrato che dava corso agli affitti e le aste [1]), quando non lasciava questa cura ai curatori speciali indicati dai loro colleghi fra i decurioni.

Le spese principali alle quali doveva provvedere il bilancio municipale erano relative al personale ed ai servizi comunali.

I magistrati invece d'esser pagati, sopportavano, come s'è visto, l'onere dei giuochi promessi [2]) o delle somme offerte *ob honorem*. Ma i bidelli o gli scribi dei magistrati locali dovevano ricevere degli emolumenti, un'annona in natura [3]). Era lo stesso per gli schiavi pubblici, *servi publici* [4]), allogati e mantenuti a spese della città. I cassieri, o *susceptores*, incaricati dell'esazione delle imposte, o dei decurioni, quando compievano questa funzione, ricevevano solo una indennità sotto forma d'*Epimetron*, o misura supplementare aggiunta alla quota del contribuente. Inoltre la cassa comunale doveva pagare il mantenimento accordato dal consiglio, col consenso dell'imperatore, ai professori dell'insegnamento pubblico [I, **413**] e ai medici della città [5]). Infine il comune poteva accordare, a titolo di soccorso, delle sovvenzioni o alimenti ai decurioni caduti nella miseria. Ciò sventuratamente era troppo frequente, per via dei *Munera* che lo Stato imponeva a questa classe di cittadini e sopratutto *si*

[1]) V. fr. 2, § 4 e 6; fr. 3, § 1; fr. 9, § 2, Dig. L. 8; Cod. Just., XI, 39; Novell., CLX; Sozomen., *Hist. ecclesiast.*, V, 5; Roth, *De re municipali rom.*, p. 98, 100; Bouchard, p. 484, 496, 490; Kuhn, I, p. 43.

[2]) Vedi Bouchard, p. 488. Era lo stesso *a fortiori* dei decurioni, molto spesso gravati per turno, come curatori speciali di diversi *Munera*, anche *patrimonii*, o almeno misti (v. Digesto, L, 4, fr. 1, § 2; fr. 14, pr. e § 1; Walter, n.° 300; nota 27; Otto Karlowa, *op. citata*, I 2, § 105, n.° 898 e s.; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 249 e s.).

[3]) Esistevano in ogni città gli scribi, *Tabularius* o *Logographa*, *Censuales*, dei cancellieri o *Actuarii*, e dei copisti, *Exceptores*, e altri *officia municipalia* (v. Cod. Theod., VIII, 2; XII, 1, 151, coi commentari di J. Godefroi; Cod. Just., X, 69; Walter, n.° 300, nota 28, 322, 393, nota 6; Bethmann-Hollweg, III, § 138, p. 137 e sopratutto § 142, p. 160 e s.; Karlowa, I, 2, p. 301).

[4]) Sugli schiavi pubblici d'una città, v. Plin., *Epistola*, X, 30, 31; Digesto, IV, 61, 10; Cod. Just., IX, 7, 1; Cod. Theod., VIII, 2, 5 *de tabulariis*; Otto Karlowa, I, 2, § 105, p. 901.

[5]) Pel mantenimento dei professori e dei medici, bisogna consultare il Codice Theodosiano, XIII, 3, 11; il Digesto, XXVII, 1, fr. 6, § 2, 4, 7, 8; L. 9, 3, § 2; Cod. Theod., XII, 1; Cod. Just., X, 52, 2, 7, 8; Eumen., *Pro restauratione scholarum*, XI, 14. Sui salarii votati, fr. 4, § 2, Dig. L. 9, *de decretis ab ordine faciendis*.

ob munificentiam in patrimonium exhäuserint [1]). Ma la curia non poteva accordare remissione ad un debitore comunale, nè fare elargizioni, *de publico*, votando dei fondi, una somma o un'abitazione ad un privato [2]).

La cassa comunale sopportava del pari le spese di deputazioni dei decurioni [3]), inviate col concorso degli abitanti, *Legationes* [4]), al principe, sia per felicitarlo e portargli l'*Aurum coronarium*, sia, il che era più frequente, per ottenere qualche favore o autorizzazione dall'imperatore, una remissione d'imposta a profitto della città. A volte era una provincia che inviava dei deputati, *Legati*, in nome dell'assemblea provinciale, *Concilium provinciae*, e allora sosteneva essa le spese di questa legazione [5]).

I lavori pubblici comunali formavano uno dei principali capitoli del bilancio delle spese locali [6]). In genere e da molto tempo la curia non poteva votare crediti a questo effetto, nè potevano i magistrati ordinare i lavori o metterli in esecuzione senza un'autorizzazione [I, 414] speciale del governatore o del principe, almeno pei nuovi lavori [7]). I presidenti della provincia (*Judices* o *Rectores*, *Praesides*) potevano concorrervi, in nome dell'Imperatore, dedicandovi una parte del prodotto delle ammende [8]). Ma, se un privato sottoscriveva l'obbligo di fare la spesa di lavori nuovi, la prima autorizzazione del principe non era in genere indispensabile [9]).

Le città ottennero da Theodosio e Valentiniano la facoltà di consacrare, a volontà, mediante una deliberazione del consiglio municipale, *Ordo*, il terzo delle sue tasse indirette, *vectigalia*, a spese locali, col diritto

---

[1]) Vedi Digesto, L. 2, 8, *de decurionibus*, fr. di Hermogenian., Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, I, § 7; Serrigny, n.° 278; Bouchard, p. 488.

[2]) Vedi fr. 3, pr. e § 1, Dig. *de decretis*, L. 9.

[3]) I Decurioni scelti potevano domandare le loro spese di viaggio, *Viaticum* o *Legativum* (fr. 18, § 12, Dig. *de muneribus*, L. 4; fr. 2, § 3, Dig. L. 7, *de legationibus*.

[4]) Sulle *Legationes* delle città o delle provincie, vedi Codice Theodosiano, XII, 12, *de legationibus*; Cod. Justin. X, 63 eod. tit; Digest. L. 7; Boecking I, p. 50, 235; II, 60, 417; Serrigny, n.° 270; Bouchard, p. 84, 86, 441, 444; Bethmann-Hollweg, III, p. 24, nota 57 e § 137, 101.

[5]) Vedi Willems, 5.ª ed., p. 598 e s. Vedi l'esempio famoso della legazione dell'oratore Synesio, nella sua lettera 61, e la sua *Oratio de regno*, cap. 2; Amedeo Thierry, *Alarie*, 2.ª ed. in 18, 1880, p. 114 e s.

[6]) Esisteva una legislazione abbondante relativamente ai lavori pubblici municipali e altri (v. Digesto, L. 10; Cod. Theod., XV, 1, *de operibus publicis;* Novella di Majorian., tit. IV, *de aedificiis publicis;* Cod. Just., I, 24; VIII, 12; Walter, n.° 397; Serrigny, n. 915, 924 e s.; Giraud, *Les nouveaux Bronces d'Ossuna*, p. 48 e s.).

[7]) Vedi Cod. Theod., XV, 1, 37, *de op. publ.;* Cod. Just., VIII, 12, 33, *de op. publ.;* Serrigny, n. 926.

[8]) Vedi Cod. Just., *de modo multarum*, I, 54; Serrigny, n.° 924.

[9]) V. c. 27, 28, 31, Cod. Theod., *de oper. public.*, XV, 1; fr. 3, Dig., L. 10, *de oper. public.*; Serrigny, n.° 926.

d'appaltare queste tasse pel terzo [1]), i due altri essendo stati riserbati allo Stato. Ciò suppone un atto unico d'aggiudicazione in cui l'assuntore prendeva verso chi di diritto, Stato o comune, un impegno a profitto di ciascuno per la sua parte. Nel 395 fu permesso da Arcadio e Honorio alla città di dedicare un terzo delle rendite degli immobili comunali, *Canon*, alla rifazione o mantenimento delle mura della città [2]).

Le foreste comunali, *Silvae publicae,* [I, **415**] procuravano la legna necessaria ai lavori e ai servizi pubblici [3]). Notiamo d'altra parte che i cittadini potevano concorrere ai lavori municipali con forniture dei materiali o servizi personali [4]), impiegandovi ugualmente gli schiavi [5]). Era il Senato o consiglio municipale che decretava la prestazione dei lavori gratuiti obbligatorî, anche da parte dei semplici abitanti, *Incolae* [6]). Le dispense dai giuochi pubblici restavano in tutto o in parte a carico della cassa comunale; in parte, allorchè le somme fornite dai magistrati, *ob honorem*, erano insufficienti [7]).

Il senato autorizzava anche in anticipazione, permettendo delle spese con dei decreti, i pagamenti da farsi dal questore dalla cassa municipale, oppure emetteva un decreto speciale per le spese impreviste [8]). Esso autorizzava ugualmente gli affitti di cinque anni, e le alienazioni, o gli affitti a lungo termine [9]), dei beni comunali, da farsi dai magistrati nel caso in cui la legge municipale non interdiceva espressamente questi ultimi atti [10]). Il solo Senato locale poteva ugualmente permettere la demolizione d'un edificio municipale [11]). Ma sotto il Basso Impero, già verso

[1]) V. c. 13, Cod. Just., *de vectigalibus*, IV, 61; confronta nel Cod. Theod., IV, 12, 7, la costituzione resa nel 375 da Valentiniano Valente e Graziano.

[2]) V. c. 18, 31, 33, Cod. Theod., *de oper. public.*, XV, 1; c. 3; Cod. Just., *de diversis praediis.*, XI, 69.

[3]) I boschi comunali fornivano materiali per servizî della città (v. Aggenus, *in Frontin.*, p. 18, 24; Agennius, *de controversis agrorum*, p. 86; Walter, n.° 305).

[4]) Fr. 1, § 2; fr. 18, § 3 a 11, Dig., *de muneribus*, L. 4; Agennius, *de controv. agror.*, p. 85; Willems, 5.ª ed., p. 600 e s.

[5]) Vedi Plin., *Epistol.*, X, 39, 40, 41; Walter, n.° 306.

[6]) V. *Lex Julia Genetiva*, cap. 70, 71; Mommsen, *Ephemer. epigr.*, II, p. 127, 128; 31, 20; Cod. Just., XI, 42; Serrigny, n.° 922.

[7]) V. *Lex Julia Genetiva*, cap. 70, 71; Mommsen, *Ephemer. epigr.*, III, p. 102, 103; c, 2, Cod. Theod., *de expens. ludor.*, XV, 9; c. 1, Cod. Just., XI, 41, *de exp. lud.*

[8]) V. *Lex Julia Genetiva*, cap. 69.

[9]) V. Siculus Flaccus, p. 162; Dig., XXXIX, 4, 11, § 1; L. 8, 3, 1; Gaïus, *Comm.*, III, 145.

[10]) V. *Lex Julia Genetiva*, cap. 82; Mommsen, *Eph. epigr.*, III, 104, 105.

[11]) Il diritto romano aveva, in ogni tempo, prese delle misure contro la demolizione senza necessità degli edifizî anche privati, *ne ruinis urbs deformetur* (vedi Digesto, XXXIX, 2, 46; XLIII, 8, fr. 2, § 17 e fr. 47; Cod. Just., VIII, 10, 2, 3, *de aedif. privat.*; *Lex Malacitana*, 62; Gruter., p. 61, nota 5; T. Mommsen, *Helvet.*, 86; *Stadrechte*, p. 480 e s.; *Lex Julia Genetiva*, cap. 75; G. Giraud, *Les nouveaux bronzes*, p. 48 e s.; Houdoy, p. 437 e s.; Ortolan, 11.ª ed., I, p. 112 e II, n.° 394).

la fine del periodo precedente, il consenso del governatore [I, **416**] era divenuto necessario all'alienazione [1]. In genere la tutela amministrativa non fece che crescere sotto il Basso Impero [2].

Le spese del culto erano sopportate dall'*Arca municipalis* [3], nel senso che la curia vi aveva dedicati dei beni rustici, di cui i preti da essa eletti davano in fitto il godimento. Una colonia, come si vede a *Julia Genetiva*, possedeva a volte una cassa particolare pel culto, alimentata mediante il prodotto di alcune ammende, allorchè il prodotto delle collette, *stips*, fatto a profitto del tempio non bastava a questi bisogni [4]. Ma si sa che lo Stato confiscò la maggior parte dei beni e delle rendite dei templi pagani.

Infine i comuni erano tenuti a riparare non solo i propri edifici, ma, ancora, verificandosi il caso, le abitazioni dei privati, allorchè cadevano in rovina. Se questi si rifiutavano a fare i lavori, il curatore della città li aggiudicava di ufficio, la cassa comunale anticipava al caso i fondi, e, se i proprietari non rimborsavano, nel termine stabilito, le case erano attribuite alla città [5].

Nel 396, Arcadio prescrisse ai governatori di provincia di far rialzare o costruire le mura [I, **417**] di tutte le città dell'Oriente, mediante una imposizione fondiaria straordinaria. I lavori dovevano essere valutati dai decurioni di ogni comune e ripartiti fra tutti gli abitanti in ragione del loro censo [6]. Honorio fece promulgare questa costituzione in Occidente. Un'altra ordinanza degli stessi imperatori, nel 397, attribuì i materiali

[1]) In ciò che concerne l'alienazione dei beni comunali vedi Plin., *Epist.*, X, 23, 37, 43, 70, 90; Cod. Just., VIII, 13, 1, *de ratiociniis;* Leon, c. 3, Cod. Just., *de vendend. rebus civit.*, XI, 31; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, I, p. 355, 510; Walter, n.° 314, nota 81 e s.; confronta Serrigny, n.° 696; Houdoy, p. 412 e s.

[2]) Niun salario poteva essere accordato dalla Curia senza autorizzazione del Principe (Cod. Theod., XII, 2, 1, *de praebendo salario*; Cod. Just., VIII, 12, 2; Cod. Theod., XV, 1, 1, e su questo punto J. Godefroi; Bouchard, p. 489).

[3]) Sulla spesa del culto nei municipî, v. Hyginius, *de condicione agrorum*, p. 117; Siculus Flaccus, *de cond. agr.*, p. 162; *Liber coloniarum*, p. 234; *agrorum quae sit inspectio*, p. 283; T. Mommsen, *Feldmesser*, II, 153; Rudorff., *ibid.*, II, 299, 300; Walter, n.° 159; Houdoy, p. 478 e s.

[4]) V. *Lex Julia Genetiva*, cap. 65, 70, e su questo soggetto T. Mommsen, *Ephemeris epigraphica*, e Ch. Giraud sulle tavole di questa legge.

[5]) I proprietarî delle case rovinate potevano essere costretti a ricostruire, sotto pena di perdere il loro immobile (v. Dig., XXXIX, 2, 46, *de damno infecto;* XLIII, 24, 3, § 4; fr. 5, § 4, *quod vi aut clam;* XLIII, 8, 2, § 17, *ne quid in loco publico;* Orelli, 3701, 3767, 3787; Mommsen, *Stadtrechte*, p. 408 e s.; Marquardt, I, p. 490; Bouchard, p. 485; Houdoy, p. 438, 439; Ortolan, *Institut. J.*, II, n.° 394; 11.ª ediz.; Ch. Giraud, *Les nouveaux bronses d'Ossuna*, p. 40).

[6]) Vedi Cod. Theod., XV, 1, 34, *de operibus publicis*; Cod. Just., VIII, 12, 12; Bouchard, p. 486.

provenienti dalla rovina dei templi pagani demoliti alla riparazione degli acquedotti, delle mura, dei ponti e delle pubbliche vie [1]).

Malgrado queste disposizioni e i progressi della tutela amministrativa e non ostante la creazione del *Defensor civitatis* [2]) le spese delle città dovettero accrescersi, mentre le entrate diminuivano per effetto della miseria anche dei *Curiales* e degli *Incolae* [3]). Così si compì la rovina delle finanze e del regime municipale del Basso Impero [4]).

[1]) V. Cod. Theod., XV, 1, 36, *de operibus publicis*.

[2]) Sul *Defensor civitatis o* ἔκδικος, creato nel 364, vedi sopra, note 127, 128 e 179, e Cod. Theod., I, 61 (29) e VIII, 5, 9; Cod. Just., I, 55; Novell. Major., V, 3, *de defensor. civitat.;* Cassiodor., *Var.*, VII, 11; Walter, n.° 394; Aug. Thierry, *Consid. sur l'hist. de France*, I, cap. VI, p. 254; Raynourd, *Droit municipal*, I, p. 71 e s.; Houdoy, *Droit municipal*, p. 645 e s.; Boecking, I, 162; Guizot, *Essai sur l'hist. de France*, I, p. 41 e s.; Fustel de Coulanges, *Hist. de institut*, I, 531-533, e sopratutto Bethmann Hollweg, *Civilprocess.*, III, 24, 107; Otto Karlowa, *op. citata*, I, 2, § 104, p. 896; Mispoulet, II, 149, 468.

[3]) Sulla rovina dei *Curiales*, vedi Otto Karlowa, I, 2, § 105, p. 898 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 247 e s.; Ortolan, op. citata, I, n.° 444; Demaugeat, I, p. 279 e s.

[4]) Si può consultare sulla rovina dei municipî, Bethmann-Hollweg, *Civil process*, III, p. 21, 33, 68; Guizot, *Essai sur l'histoire de France*, n.° 1; Bouchard, p. 504, 505; Mispoulet, II, p. 144 e s.; Serrigny, n. 244, 1061; Hegel, *Staatsverfassung Italien*, p. 64 e s.; Marquardt, I, p. 610 e s.; Houdoy, *Droit municipal*, I, p. 406, 567 e s.; Jullian, *Des transformations de l'Italie sous les Empereurs romains*, Parigi, 1883, p. 113, 204, 211 e s.; Otto Karlowa, *op. citata*, I, 2, § 104, p. 898.

PARTE SECONDA.

Dell'Amministrazione dello Stato e dei Comuni dal punto di vista finanziario

[II, 5] Abbiamo esposto rapidamente l'ordinamento delle riscossioni, l'oggetto e la natura delle spese dello Stato e dei Comuni nel Basso Impero, e indicato a chi incombeva di determinarne la natura e la somma totale. Ci tocca ora di affrontare la parte più oscura e più difficile della nostra materia, vale a dire l'amministrazione. Non dobbiamo più considerare questo soggetto in una maniera generale, come abbiamo fatto nella nostra introduzione, ma dal solo punto di vista finanziario, cioè in quanto concerne l'ordine di recupero delle esazioni, la disposizione dei pagamenti da parte degli amministratori, e la gestione dei contabili incaricati di esigere e versare, *pecuniam tractare*, il pubblico danaro [II, 6] o le materie appartenenti allo Stato od ai Comuni. Quindi una divisione naturale in tre capitoli.

L'oscurità che regna in questa materia proviene dalla sovrabbondanza dei materiali nei Codici e nelle Novelle di Theodosio II e di Giustiniano e sopratutto dalla natura de' rescritti che, in uno stile oscuro diffuso ed ampolloso, trattano e risolvono questioni di dettaglio poggiate sulla pratica amministrativa, supponendo noto in precedenza l'insieme del meccanismo in vigore, la cui elasticità ed il funzionamento abituale, secondo i regolamenti od istruzioni, *Mandata*, ci sfuggono troppo frequentemente. Infatti, queste disposizioni imperiali sono delle disposizioni legislative, è vero, ma non sono affatto dei trattati o esposizioni metodiche della organizzazione finanziaria. Esse contengono decisioni (e raramente regolamenti generali), rese in diverse epoche per casi particolari, secondo i bisogni o le circostanze. I trattati del giureconsulto Ulpiano *de Officio Praefecti praetorio*; o *Proconsulis*, *Praesidis*, *Rationalis* o *Quaestorum*, sono andati perduti; e in essi si trovava l'esposizione metodica delle cariche pubbliche, in una parola dell'organizzazione e delle attribuzioni dei magistrati in materia finanziaria. I rescritti [II, 7] sono stati in seguito compilati con le altre costituzioni imperiali per ordine di Theodosio II e di Giustiniano, ma spesso con notevoli tagli oppure con alterazioni, tendenti a mettere queste leggi in armonia con lo stato di cose esistenti all'epoca della codificazione. Se fosse giunto sino a noi qualche trattato

di giureconsulto sull'insieme delle attribuzioni dei magistrati, per esempio del Prefetto del pretorio, del Conte delle elargizioni sacre o del dominio della corona, dei governatori e dei *Rationales*, e dei contabili o cassieri di ogni specie, il compito degl'interpreti moderni sarebbe stato singolarmente facilitato. Ma le Pandette non ci hanno, sfortunatamente, conservato che dei frammenti ben poco numerosi e assai mutilati di queste opere importanti.

È chiaro che una scoperta, come quella delle Instituzioni di Gaio a Verona che ci rendesse un trattato di Ulpiano o di Macer *de Officio Proconsulis* o *de Officio Curatoris reipublicae* o *quaestoris*, o d'Arcadio, scrittore molto più recente, *de Officio Praefecti praetorio* o *de muneribus civilibus*, ci direbbe sulla organizzazione delle finanze imperiali o comunali più di tutte le numerose costituzioni de' successori di Costantino su questa materia.

Checchè ne sia, ci proponiamo di tentare, [II. **8**] seguendo lo stesso metodo dei due libri precedenti, d'operare una classificazione che distribuisca le questioni secondo la natura stessa dei servizî, seguendo le nostre analisi moderne. Si cerca d'indagare come qnesti stessi problemi sono stati risoluti sotto il Basso Impero.

CAPITOLO I.

Della Gestione degli amministratori dello Stato.

Gli amministratori preposti alla gestione delle finanze imperiali dovevano occuparsi in primo luogo di assicurare l'incasso delle esazioni decretate, come si è visto, dal principe, poi di ordinare le spese autorizzate da lui, formalmente o tacitamente, secondo l'uso e le leggi anteriori, e d'imporne il pagamento. Quindi le due sezioni seguenti che corrispondono a questi due ordini di questioni.

Sezione I.

Del recupero delle riscossioni.

A. — Del Tributo.

Si sa che il potere imperiale, da solo o per mezzo dei suoi delegati speciali [II, **9**], poteva fissare lo stato delle riscossioni delle tre casse cioè: il tesoro sacro, il tesoro della corona, e la cassa del Prefetto del Pretorio [1]). Una volta stabilito questo stato, dal principe, col concorso del

[1]) Per ciò che concerne il potere od il *controllo legislativo in materia d'imposta*, vedi Cod. Theod. XI, 1, 3, 5, *de annonis*, e XI, 5, *de indiction.*; Cod. Just., X, 20, 4, *de canon. largition.*; Bouchard, p. 420; Serrigny, n.^{ri} 75, 795, 796, 803, 804, 833 e note 335, 344, del libro III, al volume I, e in seguito 783, 889, 896.

ministro di Stato o Maestro degli uffici e consegnato negli archivi del gabinetto imperiale, restava a prescrivere il recupero di queste risorse e ad assicurarne l'incasso. Era il Prefetto del pretorio che, secondo il costume ed i poteri della sua carica, ordinava, nell'editto d'Indizione annuale, il pagamento del Tributo e dell'*Annona*. In seguito i Vicari ed i Governatori di ciascuna provincia, dopo avvenuta la ripartizione, avevano la missione di ordinare la formazione de' ruoli e di spedire i bandi di pagamento ai magistrati di tutte le città ed agli agenti incaricati di prescrivere il versamento delle contribuzioni.

Tratteremo questo punto sommariamente, giacchè si riferisce piuttosto all'oggetto di un trattato speciale sulle imposte nel Basso Impero, come quello di Matthiass sull'imposta fondiaria diretta [1]).

Ma è necessario indicare, qui, almeno i cambiamenti principali introdotti in questa materia da Diocleziano e Costantino fino a Giustiniano.

La diocesi più ancora che la provincia è divenuta un centro finanziario: fino l'Italia, sotto il titolo di *Dioecesis italiciana* [II, 10]. Ogni diocesi aveva, in generale, un *Vicarius* facente le veci del Prefetto del pretorio, un *Comes largitionum* ed un *Rationalis summarum*, o *Rationalis vicarius*. Una volta, il *Tributum*, o piuttosto la *Capitatio* e la *Jugatio terrena*, ripartiti tra le diverse provincie della diocesi, in ragione del numero delle unità finanziarie, *Caput* o *Millena*, valutato 1.000 *solidi* [2] secondo la natura della coltura e delle terre, il consiglio municipale di ciascuna città riceveva dal governatore, a cura del suo *Tabularius* [3]), la

[1]) V. Matthiass, *Die Grundsteuer und das Vectigalrecht des rœmischen Reichs*. Erlangen 1882, in 8.°; confronta Jullian, *Les transfor. pol. de l'Italie*, p. 184 e s.; Otto Karlowa, *r. Rechtsgeschichte*, Leipzig 1885, I, 2, § 106, p. 903, e s.

[2]) Sul *Millena* o *Caput*, v. Marquardt, *r. Staatsverwaltung*, II, 2.ª ed., p. 230 e s.; e sulla ripartizione dell'imposta fondiaria, v. Eumene, *Grat. act.*, c. 5; Cod. Just., X, 23, 4, *de canon. largit.*; Novella CXXVIII, cap. 1; Cod. Just., *de indict.*, X, 17, 1 e 2; Cod. Theod., XI, 5, *de indict.*; c. *un.*, Cod. Just., *de annon. et capit.*, I, 52; de Savigny, *verm. Schriften*, II, 128; Walter, *r. Rechtsgesch.*, n.° 408; Rodbertus, II, 204, nota 3; Hegewisch, p. 273; Otto Karlowa, I, 2, p. 903 e s.

[3]) Quanto al *Tabularius* di una città, vedi Cod. Theodos., XI, 7, 1, *de exationibus*; Cod. Justinian., X, 13, 16, 23; Novella Giustin., CXXVIII; Theodoret, *Epistol.*, 42; J. Godefroi, *Paratitl. ad. Cod. Theod.*, XI, 1, p. 3; Walter, n.° 407; Houdoy, *Droit municipal*, p. 474 e 487 e s.; Karlowa, I. 2, § 116, p. 142; Willems, 5.ª ed., p. 615; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, 2.ª ed., III, p. 150 e s. e § 142. Quest'ultimo autore fa osservare, d'accordo con J. Godefroi, che il *Tabularius* della città, incaricato degli archivi ed insieme della direzione della contabilità (ma non del maneggio del danaro comunale), era anche obbligato a preparare ed esigere i ruoli del Tributo per lo Stato (vedi le note 189, 194, 195 di Bethmann-Hollweg). Nondimeno non aveva che la posizione di un agente municipale, sfornito del rango di decurione, e, per conseguenza, non esente, come i *Curiales*, dalla tortura e dalle pene corporali (v. Godefroi, sul Codice Teodosiano, VIII, 1, *de Numerariis*, vol. IV, p. 359), a differenza dei *Numerarii* situati

notificazione del contingente appartenente alla sua città. La curia o i *Principales* ripartivano quest'imposta fra i possidenti o contribuenti, *Collatores*, secondo il registro del censo; il ruolo così formato dal *Tabularius*, *distributionum forma*, doveva restare negli archivi municipali, sotto la custodia dell'archivista o direttore della contabilità comunale. Una copia del ruolo nominativo, dopo l'approvazione del rettore della provincia, era rimessa agli *Exactores* per procedere contro i ritardatari [1]). Ma l'imposta

nell'ufficio dei magistrati superiori che contava un titolare almeno, e spesso due. Ma le frodi di questi direttori di finanze o della contabilità li fecero privare, nel 334, da Costantino, dei privilegi inerenti al loro grado. (Cod. Theod., VIII, 1, 4). Li si tratta sotto questo rapporto da *Conditionales* (v. Godefroi, sui c. 3 ed 8, Cod. Theod., VIII, 1). Giuliano, nel 363, li priva della dignità militare. (Cod. Theod., VIII, 1, 8). Ben presto, nel 365, Valentiniano e Valente decisero che il *Numerarius* del Governatore di provincia perderebbe questa denominazione onorevole per prendere quella di *Tabularius Officialis praesidii* (v. Cod. Theod., VIII, 1, 9; Ammian-Marcellin, XXVIII, 1) come l'agente municipale di questo nome (v. Cod. Theod., VIII, 2, 5, *de tabular.*; Cod. Just., X, 69, 3). Al contrario, i *Numerarii* dei magistrati più elevati o *Judices illustres* e *Spectabiles* conservarono il loro titolo (vedi Cod. Theod., VIII, 15, 5, § 1, *de iis quæ admin.*, V; aggiungere *Notitia dignit. Or.*, cap. 40 e Cod. Just., *de numerar.*, XII, 50, 4; Cod. Theod., VIII, 1, 12; Bethmann-Hollweg, § 142, p. 151, nota 130). Valentiniano e Valente resero pure, nel 365, la dignità militare al *Numerarius* del Prefetto del pretorio (v. Cod. Theod., VIII, 1, 11, *de numerar.*, Cod. Just., XII, 50, 3, *cod. tibul.*) lasciandolo tuttavia soggetto alla tortura (Otto Karlowa, I, 2, § 102, p. 884 e s.). Ogni *Numerarius* aveva, nei suoi numerosi uffici, per aiuto o *Adjutores*, degl'impiegati, *Scriniarii*, presi a prestito dalla compagnia o scuola dei *Chartularii* o *Scriniarii*, attribuita al loro ufficio (v. Cod. Just., XII, 50, 10, *de numerar.*; Cod. Just., *de offic. præf. prætor.*, I, 27, 1, § 8; *Notitia dignit. Or.*, cap. 13, § 2, p. 14; Bethmann-Hollweg, III, p. 151, 155, note 134, 161, 162 e s.). D'onde deriva che i *Numerarii*, come capi di questi impiegati, sono nominati ne' testi, talvolta separatamente, talvolta coi *Chartularii* e gli *Scriniarii* (v. c. 15, 16, 17, Cod. Theod., *de numerariis*, VIII, 1; c. 8, Cod. Just., XII, 50, h. t.; Lydus, *de magistratibus*, III, 35). Del resto, in ogni *Officium*, potevano esservi altrettanti *Numerarii* queste amministrazioni finanziarie differenti e casse da sorvegliare. È così che ogni Governatore aveva almeno due Tabularii o Numerarii, uno per dirigere e controllare le *Sacrae largitiones*, e l'altro per le *Privatae largitiones*. È ciò che già decidono Graziano, Valentiniano e Theodosio, nel 382, con una legge, confermata appresso, con la creazione di due *Susceptores* corrispondenti, fatta da Arcadio ed Onorio, nel 408 (v. Cod. Theod., *de munerar.*, VIII, 1, 12 e XII, 6, 30, *de susceptor.*; c. 4, Cod. Just., VIII, 1; c. 13, Cod. Just., X, 70, *de susceptoribus*). Vedi del resto la nota che segue). I magistrati ed i questori avevano degli Scribi per i loro contratti e la loro contabilità (v. *Lex Julia Genetiva*, cap. 81, e Girard, *Les nouvelles tables de bronze*, p. 57).

[1]) Secondo una notevole costituzione di Costantino, i *Ducenarii* etc., non debbono procedere contro il debitore, *convenire*, prima di aver ricevuto i ruoli nominativi del *Tabularius civitatis* (v. Cod. Theod., *de annon.*, XI, 1, 3; e *de decurionibus*, XII, 1, 133; Cod. Theod., XI, 7, 1, 6, 16, *de exactoribus*; Cuq, *Etudes d'épigraphie juridique*, p. 44; Otto Karlowa, *op. citata*, I, 2, § 102, p. 884, e s. e § 106, pagg. 906, 907).

era riscossa direttamente da un ricevitore o collettore speciale, *Susceptor*, che, in origine, era scelto dai decurioni, e lo fu ancora in seguito, definitivamente, almeno in Occidente. Il governatore [II, 11] non era un tesoriere o ricevitore di danaro, contrariamente al parere che sembra esprimere Bouchard [1]); ma egli aveva sotto di sè degli *Officiales* per l'*exactio* e due *susceptores* o tesorieri generali della provincia per le elargizioni private e le elargizioni sacre, ed uno per l'*Arca praefectiana*, se vi aveva luogo [2]). Secondo una costituzione di Graziano, Valentiniano e Theodosio, resa nel 383, l'*Officium* del rettore provinciale doveva esigere il pagamento del tributo della gente facoltosa, ed il difensore delle città quello dei piccoli proprietari, *minores possessores* [3]). Arcadio ed Onorio, nel 401, rimandavano all'usanza dei luoghi [4]). Vi furono a questo riguardo delle variazioni nella legislazione secondo le epoche.

[1]) V. Bouchard, II, 233, 244. Io non credo che il Governatore sia mai stato contabile in danaro, tranne che in caso di contabilità irregolare; ma aveva, nel suo ufficio, de' ricevitori generali, come si è visto innanzi, nella nota a pag. prec.

[2]) V. Cod. Theod., XII, 6, 30 e Cod. Just., X, 70, 13, *de susceptoribus*.

[3]) V. Cod. Teod., XI, 7, 12, *de exaction*. È più che probabile che, nell'ufficio del Governatore, incaricato d'ora innanzi del procedimento, è il *Numerarius*, chiamato poi *Tabularius*, dell'*Officium* del Rettore che faceva sollecitare, dai *Ducenarii*, il pagamento dell'imposta verso la gente facoltosa, per le *Sacrae largitiones*. Ora, questo *Tabularius*, secondo una costituzione di Theodosio, XII, 6, 30, Cod. Theod., *de susceptor.*, spesso citata da noi, non si confonde mai col ricevitore generale della provincia. Il *Tabularius Rei privatae* provvedeva all'esazione dei valori dovuti al dominio privato. Vedi, più oltre, le note relative (v. Cod. Theod., VIII, 1, 12, *de numerar.*; Cod. Just., XII, 50, 4, *de numer.*). Del resto, al disopra della scala amministrativa, il Prefetto del pretorio aveva, per i conti di ciascuna diocesi, un ufficio speciale della contabilità, *Scrinium*, diretto da un *Numerarius*, a fianco allo *Scrinium operum*, *Arcae*, etc. (v. *Notitia dignitat., Or.*, cap. 3, § 2; c. 12, Cod. Just., *de numerariis*, XII, 50; c. 1, § 8, Cod. Jud., *de offic. praef. praet. Africae*, I, 27; Novella CXXVIII, cap. 1, 18; Cassiodor., *Var.*, XI, 2-4, e vedi appresso, note relative Bethmann-Hollweg (*op. citata*, III, § 142, p. 152) ricorda che il tempo del servizio era fissato per i *Numerarii* (v. c. 4, 6, 8, 9, 13, 17, Cod. Theod., *de numerar.*, VIII, 1; c. 11, Cod. Just., *eod. tit.*, XII, 50), e per i loro aiutanti o *Adjutores* (v. c. 15, C. Theod., *de num.*, VIII, 1; c. 10, Cod. Just., *eod.*, XII, 50). I primi, dopo avere ottenuto un congedo onorevole, *Honesta missio*, ricevevano, a titolo di ricompensa, dignità e privilegi (v. c. 6, 13, 17, Codice Theod., *de numerar.*, VIII, 1; c. 12, Cod. Just., *eod. tit.*, XII, 50; c. 3, Cod. Just., *de apparitor. praef. pr.*, XII, 53), e, il primo degli *Adjutores* dell'ufficio o *Primiscrinius*, prendeva il posto di *Numerarius* (*Notitia dig. Occ.*, cap. VI, § 2, c. XVII, § 2); confronta cap. IV, § 2, che sembra avvicinarli, a causa del loro servizio comune (c. 10, § 4, Cod. Theod., *de suariis*, XIV, 5); ma vedi *Notitia dign. Orient.*, cap. VII; § 2; *Numerarios duos primiscrinios, qui numerarii fiunt, scriniarii*.

[4]) L'uso dei luoghi, secondo Arcadio ed Onorio, determinava l'autorità incaricata dell'esazione (c. 16, Cod. Theod., XI, *de exactionib.*). Un errore d'impressione nel testo di Bethmann-Hollweg (*Civilprocess.*, 2.ª ed., III, § 134, p. 76, nota 46),

Ma importa sopratutto di non confondere l'ordine dell'esazione, il modo di recupero ed il procedimento esecutivo in caso di ritardo, *exactio*, con la riscossione dell'imposta, *recipere*, d'una parte e *solvere* dall'altra. L'ordine generale e superiore del recupero emanava implicitamente dall'*Indictio*, ed ogni anno dal Prefetto del pretorio con *Delegatio;* poi il pagamento è prescritto, a ciascuno de' tre termini, ai provinciali, a partire dal 1.° settembre dell'esercizio, per le imposte dirette, dal *Vicarius* e dal Rettore delle provincie [1]) [II, **12**]. Primitivamente il Ministro del sacro tesoro mandava presso i governatori degli agenti del suo *Officium, Palatini*, per costringerli a fare eseguire le riscossioni in tempo utile, e per l'*Arca praefectiana*, dei *praefectiani* del Prefetto del pretorio. Ma accadde a questi messi di mischiarsi direttamente non solo dell'*exactio*, ma anche della stessa riscossione, e di profittarne per commettere gravi abusi, ciò che fece inibire il loro intervento da Arcadio ed Onorio nel 395 e nel 399 [2]), da Onorio e Theodosio nel 408; fu rimesso da essi nel 409, per essere di nuovo proibita dall'imperatore Maiorano in due delle sue Novelle [3]). In

rimanda ad una legge 26, che non esiste in questo titolo il quale non conta che 21 costituzioni imperiali; bisogna leggere legge 16.

[1]) Dietro gli ordini del Prefetto del pretorio, il Vicario di una diocesi prescriveva ai Governatori di provincia di ordinare la esazione del *Tributum* (v. Cod. Theod., XI, 5, 4, *de indict.*, e su questo argomento, J. Godefroi; c. 13, Cod. Just., *de canon.*, X, 16; c. 4, Cod. Just., *de canon. largit.*, X, 23; *Novel.* CXXVIII, cap. 1; Bouchard, p. 335 e s.; Otto Karlowa, *op. citata*, I, 2, § 97, p. 831, e § 99, p. 854 e s.).

[2]) V. Cod. Theod., I, 5, 12 e 13, *de off. praef. praet.;* VIII, 8, 5 e 6, *de executor.*; XI, 7, 17, *de exactor.* I *Palatini* del *Comes sacrarum largitionum* non dovevano trattare che coi Governatori, che essi rendevano responsabili dei ritardi, e non coi Decurioni, nè coi contribuenti. Nondimeno questi palatini abusarono della loro autorità per farsi pagare la concessione di differimenti, condoni, ed altri favori irregolari, come i *Censitores* vendevano gli alleviamenti di tassa. In conseguenza, numerose variazioni nella legislazione imperiale relativamente alle autorità incaricate di attivare l'esazione della imposta fondiaria, *Exactio*. Ma si aveva un bel cambiar di funzionari aventi missione di attivare il procedimento, erano tutti egualmente corruttibili o concussionari (v. Bouchard, p. 345 e s.; Walter, n.° 407, nota 51; Bethmann-Hollweg, III, p. 76; c. 5 e 6, Cod. Theod., *de executor.*, VIII, 8; c. 12 e 3, Cod. Theod., *de offic. praef. praetor.*, I, 5; c. 17 e 18, Cod. Theod., *de exact.*, XI, 7, e Godefroi, su questo argomento; Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 831, § 99, p. 855, § 106, p. 907 e s.). Osserviamo che, seguendo i testi, l'*Exactor* esige e procede, e che il *Susceptor* od esattore riceve. (Vedi anche in questo senso, Cuq, *Momum. epigr.*, p. 13, 44). Il procedimento, *convenire*, era esercitato da agenti di esecuzione, chiamati *Exactores*, e più specialmente *Ducenarii* o *Centenarii*, se sono dell'*Officium* (v. c. 1, Cod. Theod., XI, 7, 1, *de exact.*) muniti dei ruoli nominativi dei debitori morosi. Un decurione procede contro i membri della Curia, ed il Difensore della città contro i *Minores possessores* (Cod. Theod., XI, 7, 12, *de exaction.*; Karlowa, I, 2, § 106, p. 906 e s.).

[3]) Maiorano proibì la spedizione di *Palatini* (Novella di Maiorano, tit. II, *de indulg. reliquor.*, § 2; titolo VII, *de curialibus*, § 16; Karlowa, I, § 106, p. 907 e s.).

Oriente, una costituzione di Anastasio, ammessa nel codice di Giustiniano, permise di mandare in provincia un *Canonicarius ex scrinio canonum* [1]).

La via da seguire, quando esisteva una differenza tra l'ammontare del credito del tesoro esatto dal *Palatinus* e quello del conto redatto dal *Tabularius* della provincia, era accuratamente determinata da una costituzione di Theodosio e di Valentiniano, resa nel 428, e da un'altra di Anthemio [2]). In generale, e salvo le modificazioni temporanee indicate innanzi, si può dire che il governatore di provincia [II, **13**] ordinava e dirigeva il procedimento del tributo *curam exactionis; convenire possessores*, sotto la sorveglianza del Vicario della diocesi e del Prefetto del pretorio [3]). L'alta posizione del *Rationalis* della diocesi e la mancanza di *Officium* per l'esecuzione non avevano permesso di affidargli quest'incarico [4]).

Il pagamento dell'imposta sulle patenti, *Aurum negotiatorum*, era a cura dei *Mancipes* del tesoro secondo le liste formate ogni tre anni [5]) di quelli che potevano ottenere le patenti.

La *Capitatio humana* era esatta dai coloni nella stessa maniera del tributo dei *possessores* [6]). Era lo stesso per l'*Aurum coronarium* dovuto dai decurioni e ripartito da essi [7]). Quanto alla *Follis* o *Gleba senatoria*, si

[1]) V. c. 6, 7, 9, Cod. Just., *de exactor tributorum*, X, 19; c. 1, Cod. Just., *de exsoutor. et exactoribus*, XII, 61. La legge 9, Cod. Just., X, 19, è stata modificata con la Novella CXXVIII di Giustiniano. Il Codice di quest'imperatore non contiene che delle disposizioni rigorose (v. Cod. Just., I, 40, 10; X, 23, 26, *de canon. larg. tit.*).

[2]) V. c. 8, Cod. Theod., *de offic. comit. sacrar. largit.*, I, 10; c. 3, § 1, Cod. Just., *de can. larg. tit.*, X, 23.

[3]) v. Cod. Theod., c. 13, *de offic. praef. praet.*, I, 5.

[4]) v. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III, § 134, p. 70.

[5]) Sull'esazione dell'imposta sulle patenti, *Aurum negotiatorum*, *Chrysargirum* o *Lustralis collatio*, etc., osserva che i mercanti sceglievano essi stessi i *Mancipes* incaricati dell'imposizione e della riscossione (v. Cod. Theod., XIII, 1, 17, *de lustrali collatione*, e a questo scopo J. Godefroi; Baudi de Vesme, Losim., II, 38; Bouchard, p. 362; Walter, n.° 410; Willems, 5.ª ed., Parigi 1884, p. 617; Kuhn, *die bürg. und staedtische Verfassung*, I, V, p. 286 e s.; Otto Karlowa, *op. citata*, I, 2, § 107, de Broglie, *op. citata*, II, 242).

[6]) La capitazione detta *Humana vel plebeia*, dapprima esatta dalla plebe, poi solamente sui coloni, era riscossa nello stesso modo del tributo, anticipata dal proprietario per conto de' coloni (v. Baudi de Vesme, cap. IV; Bouchard, p. 301, 303; Jullian, *Des transformations politiques de l'Italie*, p. 193 e s.; Walter, n.° 409; Savigny, *vermischte Schriften*, II, p. 72 e s.; Otto Karlowa, *op. citata*, I, 2, p. 903 p. 913 e s.; A.e s.; Kuhn, I, p. 285 e s.; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 237.

[7]) L'oro coronario, messo annualmente a carico de' Decurioni, era dapprima partito dagli *Officiales* del Governo, poi dai *Curiales*, e offerto al principe da alcuni deputati (v. Cod. Theod., XII, 13, 3, *de auro coronario* e a questo scopo J. Godefroi; Baudi de Vesme, § 19; Bouchard, p. 356; Serrigny, n.° 900; Willems, 5.ª ed., p. 619; Marquardt, II, 2.ª ed., 1884, p. 295 e s.; Jullian, *op. citata*, p. 196; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 246).

procedeva col tasso indicato dai *Censuales*, dalle autorità municipali delle città ove gl'immobili senatori erano situati [1]). I *Censuales* esigevano la carica straordinaria dell'*Aurum oblatitium* [2]) e le strenne, *Votorum oblatio* [3]).

B. — Imposte indirette.

La riscossione delle imposte indirette era prescritta [II, **14**] dai *Comes sacrarum largitionum* nella cui cassa esse entravano. Il prezzo delle tasse che erano ancora appaltate ai pubblicani, doveva essere riscosso nel termine convenuto nel contratto di affitto fatto in presenza del Prefetto del pretorio e del suo Vicario [4]). La *Vicesima Libertatis* o tassa del 20.° sugli schiavi affrancati era scomparsa, come si è visto precedentemente, pro-

[1]) L'imposta fondiaria de' beni senatoriali, *Gleba senatoria* o *Follis*, era riscossa a Roma, secondo un ruolo redatto dai *Censuales* del *Magister census*, che procedevano all'esazione, e, nelle provincie, dai *Curiales* in origine, in seguito dall'intermediario dell'*Officium* del Governatore, nel luogo di residenza del Senatore; dal tempo di Arcadio, infine, dai *Curiales* (v. Cod. Theod., VI, 2, 5, 6, 9, *de senator*, e VI, 3, 4, *de praediis senatorum*, e su questo argomento J. Godefroi; Bouchard, p. 350 e s.; Baudi de Vesme, § 54; Otto Karlowa, I, 2, § 103, p. 892; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 242).

[2]) I Senatori, oltre l'*Illatio glebalis*, dovevano, all'avvenimento del Principe, poi al quinto e al decimo anniversario della sua incoronazione, o in occasione di una vittoria, una somma in oro, *Aurum oblatitium*, fissata dal Senato, ripartita tra essi ed esatta come la Gleba senatoriale (v. Cod. Theod., VI, 2, 5, 9, 14, e su questo argomento J. Godefroi; Symmac., *Epistol.*, II, 57; X, 36; Madvig, II, p. 451; Kuhn, I, 216; Walter, n.° 373; Bouchard, p. 351 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 618; Otto Karlowa, I, 2, § 103, p. 893).

[3]) *La votorum oblatio* o strenna de' senatori, dovuta al primo gennaio, era probabilmente riscossa come le precedenti tasse senatoriali, agli ordini del Prefetto della città (v. Cod. Theod., VII, 24, 1, *de oblatione votorum*, e a tal oggetto Godefroi; Symmac., *Epistol.*, X, 35; Cod. Just., XII, 49, 1; Naudet, *Des changements* prima parte, cap. I; Bouchard, p. 352; Willems, 5.ª ed., p. 618; Marquardt, II, 2.ª ed., 1884, p. 296; Walter, n.° 373, nota 136; Kuhn, I, p. 216, 217).

[4]) L'esercizio degli appalti generali, concesso primitivamente dai consoli a Roma, fu fatto in seguito dai *Procuratores Caesaris* (v. Marquardt, II, 2.ª ed., 1884, p. 106, 299 e s., 312 e s. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 20, note 2 e 3; Vigié, *Des douanes dans l'empire romain*, p. 158 e s.; Cagnat, *Des impôts indirects*, p. 90, 103 e s.). L'aggiudicazione portava seco, ai termini delle clausole del contratto, *Lex locationis*, l'obbligazione di una somma da pagare al tesoro nel termine fissato, sotto pena d'interessi moratori (v. Digesto, XXXIX, 4, 1, § 1, *de publicanis*). Dal III secolo, l'affitto era consentito dal Prefetto del pretorio o da' suoi Vicarî che ordinavano l'esazione dell'ammontare dell'aggiudicazione (v. Codice Giust., IV, 62, 4; Vigié, pag. 160). Si sa che la tariffa dei diritti di dogana era fissata dal Conte del sacro tesoro, salvo ratifica dell'Imperatore (v. Cod. Just., IV, 61, 6 e 8; 63, 2; A. de Broglie, *op. citata*, II, p, 238 e seg.). Erano pure i *Procuratores* che, come sotto l'Impero, sorvegliavano l'esercizio del *Portorium* dato ai publicani? (v. Vigié,

babilmente sotto Diocleziano. Fu lo stesso senza dubbio del diritto di passaggio del ventesimo sulle successioni [1]). Ma la *Centesima rerum venalium* o il *Venalicium* pare abbia esistito sotto il Basso Impero [2]). Era riscosso dall'*auctionator* nel momento della vendita per essere da lui rimesso all'*Aerarium*. Lo stesso fu per il *Siliquaticum* del $4^1/_6$ %, imposto da Valentiniano III ad ogni venditore, ma che non rimase in uso [3]).

C. — Annona.

In ciò che concerne la riscossione dell'*Annona* o tributo in natura a profitto dell'*Arca praefecturae*, è il Prefetto che doveva naturalmente vigilare all'incasso di questi prodotti [4]), seguendo le regole analoghe a quelle per la esazione del tributo, o *Collatio* per la *Capitatio terrena* [5]), [II, **15**] ma modificata in ragione della destinazione di questi prodotti al mantenimento dell'armata [6]), al trattamento de' funzionari civili [7]), e ad altri servizi [8]). Il governatore sorvegliava la riscossione di queste derrate e ne dirigeva in seguito l'impiego, secondo l'ordine del Prefetto del pretorio.

p. 166, e Cagnat, p. 90) ovvero i *Rationales?* S'ignora (V. Naudet, *Des changements*, II, p. 231; Cagnat, p. 103). Del resto, si crede che lo Stato si aggiudicava la parte più grande, i $^2/_3$ del prodotto dell'appalto dei *Vectigalia* municipali (v. Cod. Just., IV, 61, 13). Vigié (p. 168) ammette che, dopo la riorganizzazione dell'impero, fatta da Diocleziano, il controllo degli appalti della dogana doveva essere rimesso all'impiegato dell'amministrazione incaricata di governare le provincie.

[1]) La *Vicesima hereditatium* e la *Vicesima manumissionum* erano probabilmente già abolite prima di Diocleziano (v. Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, p. 68, 71; Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., p. 610).

[2]) È questione del *Venalitium* nel Digesto (L. 17, § 1, *de verborum significatione*) e nel Codice Giustiniano (XII, 19, 4; e XII, 47, 1, *de veteranis*; Bouchard, p. 374; Cagnat, p. 374).

[3]) V. Novella Theodos., tit. XXVII (XXVI) *de siliq. exact.* o *de jure nundinarum:* Novella di Massimo, ed. Haenel, p. 265; Walter, n.° 410, note 85, 86; Cujas, *Observation.*, XVI, 23; Baudi de Vesme, § 69; Bouchard, p. 374; c. 1, Cod. Just., *de nundinis*, IV, 60; Willems, 5.ª ed., p. 40, e più sopra nota, 236 del libro III. al volume I, pag. 369.

[4]) Sulla direzione dell'*Arca praefecturae praetoriae*, v. innanzi, volume I. le nostre note del libro III, pag. 357, 375, 391, 391 e c. 16, 17, Cod. Theod., *de indulg debit.*, XI, 28, e a questo scopo Just., Godefroi; c. 6, Cod. Just., *de exactor.* VI, 19: Novella CXXVIII, cap. 1; Willems, *op. citata*, 5.ª ed., p. 621; Serrigny, n.° 409, 417; Walter, n.° 419; Karlowa, I, 2, § 99, p. 854, 855, e s.

[5]) V. Godefroi, *Paratitl. ad Cod. Theodos.*, XII, 6; Bethmann, Hollweg, *Civilprocess.*, III, p. 37, 60, 70, 140; Walter, n.ri 408 e 409; Willems, *op. citata*, p. 616.

[6]) V. Cod. Theod. VII, 4, *de erogat. milit. annonae:* Novella Valent., III, titolo XVIII (XIX) *de tribut.*, § 3; Procopio, *histor. arcan.*, 23).

[7]) V. Cod. Theod., VII, 4, 17, 32, 35, *de erogat. milit. annonae*

[8]) V. Cod. Theod., VII, 4, 19, *de erog. mil. ann.*, e XI, 1, 7

Spediva il valore degli abiti convertiti in moneta (l'*Adaeratio* della *vestis*) al Conte delle elargizioni, determinava il magazzino ove i prodotti dovevano essere trasportati e consegnava le *evectiones* a tale effetto [1]). Lasciamo da parte per il momento le prestazioni speciali destinate all'alimentazione delle capitali, dovute solo da alcune provincie e riscosse dietro ordine del *Praefectus urbi*, e a Roma dal *Praefectus annonae* [2]) e de' rettori nelle provincie. Le altre forniture in natura erano, in generale, esatte in tutte le circoscrizioni; fu dapprima interdetto di convertire questi prodotti in argento, *Adaeratio*; poi ciò fu autorizzato [3]) ed anche generalizzato. Il Prefetto del pretorio dovette prescrivere la riscossione di quest'oro a profitto della sua cassa [4]). Nondimeno il *Comes sacrarum largitionum* facevano rientrare $^5/_6$ della prestazione in argento della *militaris vestis*, poichè doveva ritenere l'ultimo sesto per provvedere alle manifatture imperiali [5]).

La riscossione dell'annona [II, **16**] aveva luogo in tre termini: 1.° settembre, 1.° gennaio, 1.° maggio [6]). Fra le tasse si trova, un *Exactor reliquorum annonae* incaricato di procedere per i residui da pagare [7]). I *Comites metallorum* messi alla dipendenza del conte delle elargizioni sacre vigilavano alla riscossione dei prodotti delle miniere e delle cave [8]). Lo

[1]) V. Godefroi, *ad* Cod. Theod., VIII, 5, 13, *de cursu publico*, e Bouchard, pag. 244.

[2]) Consulta, per l'*Annona urbana*, destinata a capitali, le note più sopra del vol. I, libro III, pag. 323, 330, 374, 392, e più sotto 634; Codice Theod. I. 6, 5, 7, *de offic. pruef. urbis*; Cod. Theod., XIV. 15 e 10; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 180 e s.; Boecking, *ad Notit. dign.*, II, p. 177 a 180; Hirschfeld, *Annona*, *im Philologus*, XXIX, 45; Bouchard, p. 131 e s.; H. Pigeonneau, *de convectionae urbanae annonae*, Paris 1876, p. 84-111; Karlowa, I. 2, § 100, p. 863 e s.; Bethmann-Hollweg, III, § 133, note 13. 14 e § 134, nota 15; Cod. Theod., XI, 7, 8, che rifiuta l'*Exactio* ai *Majores judices*.

[3]) Vedi per ciò che concerne l'*Adaeratio* o *Annona adaerata* più sopra le nostre note, del libro III, volume I, pag. 377, 394, sulla conversione dell'Annona in danaro; c. 1, 14, 18, 20, 22, 28, 30 a 36, Cod. Theod., *de erogat. mil. annon.*, VII, 4; e Godefroi, sul Codice Teodosiano, XI, 1, 37; Walter, n.° 408; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 60, note 17 a 21; Willems, 5.ª ediz., p. 614; Serrigny, n. 418; Bouchard, p. 309, 312, 320; Otto Karlowa, I, 2, § 101, p. 874.

[4]) Vedi Codice Theod., XI, 17, 28, *de indulg. debit.*

[5]) V. Cod. Theod., VII, 16, 6, *de militari veste*.

[6]) V. Willems, 5.ª ed., p. 616; Walter, n.ri 408 e 419; Bouchard, p. 338, 340.

[7]) V. Willmanns, 1283; Cuq, *Epigraphie juridique*, 4, 6.

[8]) Vedi per il prodotto delle miniere e delle cave in generale, Serrigny, n.ri 870, e s.; Walter, n.° 142; Willems, 5.ª ed., p. 610, e Bouchard, p. 293, 388; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 89 e s., per le miniere d'oro e le cave di marmo v. Codice Theod., X, 19, 3, 4, 8, 10, 12, *de metallis*. Qualche volta le miniere dello Stato erano messe a frutto con l'aiuto del lavoro della corporazione dei *Metallarii*, v. Cod. Theod., X, 19, 5, 15; Otto Karlowa, I, 2, § 107, p. 916 e s. Le saline e lo smercio del sale si davano per aggiudicazione, v. Cod. Just., IV, 61, 11, *de vectigal.*, Cassiodor., *Var.*, VI, 7; Cohn, *Zum Vereinsrecht*, Berlino 1877, p. 162 e [note 25 a 43; Cagnat, p. 240 e s.; Naquet, p. 144.

stesso ministro si occupava di centralizzare i prodotti delle manifatture imperiali, dirette dai *Procuratores*, speciali, *Gynaeceorum*, *Baphiorum*, *Linificiorum*, che facevano lavorare i *Fabricenses* delle corporazioni ereditarie operaie, *Gynaeciarii*, *Murileguli*. *Linteones* [1]). Il Conte delle sacre largizioni faceva procedere alla riscossione di questi prodotti col mezzo di agenti speciali, *Comes vestis*, *Magistri lineae vestis*, *Magistri privatae*, *Scrinium vestiarii sacri* [2]) e li faceva trasportare sia alla corte sia all'armata od ai magazzini designati dalla corporazione ereditaria dei trasporti, *Bastagarii*, sotto la direzione del loro preposto [3]). Ma dopo la caduta del Prefetto del pretorio Rufino, le fabbriche d'armi, essendo state affidate alla sorveglianza del Maestro degli uffici, egli dovette anche vigilare alla riscossione de' loro prodotti [4]).

[II, 17] D. — La riscossione dei redditi della Res Privata.

Le risorse del patrimonio dell'imperatore o della corona, *Res privata*, si componevano principalmente, come si è visto, del prodotto dei beni del patrimonio e dei beni vacanti, senza padrone, o confiscati, tutti sotto l'amministrazione del *Magister* o *Comes rei privatae*. Gl'immobili dati in fitto o a lunga scadenza, vale a dire in enfiteusi, *Fundi patrimoniales et emphyteuticarii sive perpetui iuris*, seguendo l'ordine del Conte o ministro della azienda privata, talvolta per mezzo dei *rationales* o dei *procuratores* di provincie sottoposti a' suoi ordini [5]), talvolta per mezzo del governatore o *Judex ordinarius*, rendevano un prezzo di locazione, *merces* o *canon*, di cui il governatore, in origine, e poi il *Rationalis* della provincia

[1]) V. *Notitia dignitatum Orient.*, XII, *Occid.* X; J. Godefroi, *Paratitl. ad Cod. Theod.*, X, 20, *de murileg.*; Bouchard, p. 290 e s.; Serrigny, n.ri 95, 423, 1103, 1108, 1109; Willems, 5.a ed., p. 611, Walter, n.° 411, note 100 e 101.

[2]) V. *Notitia dignitatum ubi supra;* Walter, n.° 411 e note 99 e 100.

[3]) V. Cod. Theod. X, 20, 4, 11, *De murilegulis et gynaeciariis et monetariis et Bastagariis*; Walter, n.° 411, nota 102; Bouchard, p. 296, 298; Willems, p. 611, nota 8; Serrigny, n.° 1112.

[4]) V. J. Lydus, *de magistr.*, 11, 10; III, 40; Cod. Theod., X, 22, *de fabricensibus*, e su questo soggetto J. Godefroi; Cod. Just., XII, 21; Novella di Giustiniano LXXXV; Walter, n.° 419, note 50, 60.

[5]) L'amministrazione della *Res privata*, competeva, già si sa, al *Comes rei privatae* ed ai suoi subordinati come è stato già indicato (v. Cod. Theod., I, 11; Cod. Just., I, 33, 34; Cassiodor., *Var.*, VII, 8; J. Godefroi *ad* c. 2, Cod. Theod. X, I. *de jure fisci;* Otto Karlowa, I, 2, § 97, p. 841 e s.). Per gli affitti dei beni del Principe, v. *Notitia dign. Orient.*, cap. XIII; *Occident.* XV, 14; ciò che a torto intende Godefroi, seguendo Bethmann-Hollweg (III, § 134, nota 51, p. 77) dell'alienazione dei beni enfiteutici, interdetta al *Judex*, o Governatore al pari che al *Rationalis;* per le vendite autorizzate e fatte dal fisco, v. c. 12, Cod. Theod., X, 2, *de domibus;* c. 4, Cod. Just., X, 3,

doveva assicurare la riscossione [1]). La legislazione ha variato molte volte su questo punto e Wenck ci ha riferito molto esattamente la serie delle costituzioni imperiali in questa materia [2]), secondo il codice Theodosiano, mentre che Giustiniano non ha compreso nel suo codice che le disposizioni relative al sistema originario che ha prevalso [II, **18**] definitivamente, a profitto del solo governatore [3]). Il rettore, in effetti, aveva nel suo *officium*, un *Numerarius* o *Tabularius rei privatae*, che vigilava all'esazione di queste *collationes*, e non era affatto addetto alla contabilità in danaro o in natura giacchè gli era interdetto di toccar niente di sua iniziativa o di fare un pagamento [4]). Abbiamo già osservato innanzi, infatti (pag. 10, n. 2), che ogni governatore aveva due *tabularii* o capi di ufficio della contabilità, uno per le *sacrae largitiones*, l'altro per le *privatae largitiones*. Nè l'uno nè l'altro avevano danaro da maneggiare, *tractare pecunias*; ma ciascuno redigeva i conti, trasmetteva o riceveva i mandati da coloro che ordinavano i pagamenti, teneva nota delle riscossioni dei cassieri delle provincie *Susceptores*, e de' loro versamenti, calcolando ed esigendo le quote delle loro contribuzioni ed i residui da pagare; in breve dirigeva il *fiscalis arcae Ratiocinium* [5]).

Vi erano, allato al governatore, per ricevere le spedizioni del danaro o delle derrate dalle mani dei cassieri locali, due ricevitori generali, *totidem Susceptores*, piazzati nell'*Officium* sotto la sorveglianza del governatore, uno per le rendite del fisco [I, **19**] e l'altro per quelle della *Res privata*, secondo una costituzione molto notevole d'Arcadio ed Onorio, resa nel 408 [6]). La loro missione, non doveva confondersi, con quella

---

[1]) V. Bouchard, p. 248.

[2]) Dapprima i Rettori impiegavano, a tale effetto, il loro *Tabularius ed il Susceptor rei privatae*, e definitivamente vi si è ritornato (v. Wenck, *ad.* c. 1, § 2, Cod. Theod., *de officio comitis rei privatae*, I, 2 e Cod. Theod., VIII, 1, 12, *de numerar.*; c. 31, Cod. Theod., V, 13; c. 5, VIII, 13 e c. 20, Cod. Theod., V, 13, resa nel 1366; Novel. di Maggioriano, tit. VII, *de curialibus*, § 16; O. Karlowa, I, 2, § 97, p. 844; Walter, n.° 413, nota 128). Godefroi (*Paratil. ad* Cod. Theod., XII, 6) crede che il *Susceptor*, consegnava agli *Arcarii*. Io credo che sia l'inverso e che gli *Arcarii* locali consegnavano al *Susceptor* o Ricevitore generale.

[3]) V. Cod. Just., XI 64, 5, *de collat. fund. patrim.*; XII, 62, 1, *de executoribus*; Bethmann-Hollweg, III, § 134, pag. 77.

[4]) V. Cod. Theod., VIII, 1, 12, *de numerar.* e XII, 6 3, *de susceptoribus*; Cod. Just., XII, 50, 41, *de numerar.*; X, 70, 13, *de susceptoribus*; Bethmann-Hollweg, III, § 142, p. 151 e s., nota 136.

[5]) V. Cod. Theod., VIII, 1, 12 *de muneraris*; Walter, n.° 403, nota 139.

[6]) Vi erano allato del Governatore, e non dell'*Imperatore*, come è stato stampato per errore di sopra pagina 18, linea 21 due Ricevitori generali (v. c. 30, Cod. Theod., XII, 6, *de susceptoribus praepositis et arcariis*). È una legge che pone un principio fondamentale in materia di contabilità; confronta più sopra nota a pag. 11 e più sotto note a pag. 23, 27, 30, 121.

de' *tabularii*, sotto minaccia, in caso di usurpazione, di un'ammenda di cinque lire d'oro contro il governatore e perfino di pena capitale contro i capi d'ufficio. Infatti, i conti di questi due generi di ufficio dovevano controllarsi reciprocamente. Ci pare che la costituzione di questi due imperatori non è che un ritorno salutare agli antichi regolamenti con una severa sanzione. Così con queste parole: *qui aurum largitionale susceperunt, nihil cum arcae ratiociniis habere commune*, la distinzione antica e fondamentale era ristabilita o riorganizzata nelle amministrazioni provinciali. Nondimeno era divenuta meno apparente che non sotto il primo impero, dalla scomparsa de' questori, in seguito alla soppressione della categoria delle provincie senatorie [1]); ma nell'*Officium* del governatore di ogni provincia la distinzione si mantenne fra il direttore della contabilità e delle ordinanze ed il tesoriere pagatore generale.

La missione di prescrivere l'esazione della riscossione straordinaria ed accidentale, proveniente dall'attribuzione dei beni vacanti [II, **20**] e senza padrone [2]) e de' beni confiscati, *Bona damnatorum vel prescriptorum* [3]), come la riunione di questi beni al patrimonio, *Incorporatio*, *Publicatio*, rientrava nelle attribuzioni del *Rationalis*. Era lo stesso per la porzione dovuta allo Stato, sui tesori scoverti, *Thesaurus* [4]). L'incorporazione de' beni riuniti alla *Res privata* si faceva, dopo inventario e discussione contradditoria tra l'*Officium* del governatore della provincia ed il *Rationalis* o *Comes rei privatae* [5]). Fu solo per eccezione, o per misura tran-

[1]) Confronta Gaio, *Institutes*, I, 6: *Nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur;* vedi innanzi nota del libro II, pagina 298 del volume I.

[2]) Sui beni vacanti o senza padrone, v. J. Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Theodos,. X, 8, *de bonis vacantibus;* Cod. Theod., X, 3, 13; X, 11, Cassiodor., *Var.*, VI, 8; Walter, n. 413, nota 125 e precedente nostra nota

[3]) Quanto ai beni de' condannati (v. Cod. Theod., IX, 42, *de bonis proscrip. seu damnatorum* e, su questo soggetto il commentario di J. Godefroi, e sul Cod. Theod., X, 9, *de incorpor.*; e Cod. Just., IX, 49; Bethmann-Hollweg, III, p. 77; Bouchard, p. 392; Willems, 5.ª ed., p. 620, nota 8). Così si costituisce notevolmente il patrimonio di Gildone (v. nota a pag. 380, del libro III, al volume I (*patrimonium Gildoniacum*, composto dei beni del famoso conte Gildone, governatore d'Affrica, proscritto come ribelle nel 398 (v. Cod. Theod., IX, 42, 16, 19, *de bonis proscript.*) per il quale la *Notitia dignitatum* (II, Boecking, p. 52, 380) menziona un *Comes* speciale (v. Serrigny, n.° 636; Bouchard, p. 265; Walter n.° 413, note 124 a 127; Baudi de Vesme, § 74; Naudet, *Des Changements*, terza parte, capitolo VI; Oros., VII 36; Zosim., V, 2; Claudian., *de bello Gildoniaco;* Amedeo Thierry, *Alarie*, 2.ª ed., 1880. p. 144 e s.)

[4]) Relativamente ai diritti sui tesori scoverti, v. c. 1, Cod. Theod., *de Thesauris*, X, I8.

[5]) L'incorporazione dei beni al demanio era regolata nei più grandi particolari (v. c. 3, 7, Cod. Theod., *de bonis proscript.*, IX, 42, c. 2 e 5. Cod. Theod,, *de bonis vacant.*, c. 1, Cod. Theod. *de incorpor.*, X, 9; Symmaco, *Epist.*, X, 62; Boecking, *Notitia dign.*, II, 1158; Walter, n.° 413). Rimando per i dettagli a Serrigny, n.ri 642

sitoria che si divisero questi acquisti fra il tesoro pubblico. *Sacrae largitiones*, la cassa del Prefetto del pretorio ed il tesoro della corona [1]). I beni incorporati al fisco erano amministrati come quelli della *Res privata* dal *Rationalis* o da' suoi *Procuratores* [2]) ovvero dati in fitto e le rendite riscosse, come si è detto di sopra [3]).

---

e s., e Bouchard, p, 396, 452. In breve, quando dei beni caduchi o vacanti erano denunziati al Conte del patrimonio, egli mandava sul posto dei commissari i quali prestavano giuramento e procedevano ad una inchiesta sulla natura e l'origine di questi beni. Dietro loro domanda, il Rettore della provincia faceva redigere, dal suo ufficio, un primo inventario dettagliato in presenza dell'avvocato del fisco e di cui veniva redatta doppia copia, per essere mandata una al Conte del patrimonio, l'altra all'imperatore (v. Godefroi sul Codice Theodosiano, IX, 42, 7). In mancanza di reclamo in un congruo termine da parte dei terzi interessati il Principe, avvertito, ordinava la presa di possesso del fondo (v. Godefroi, sul Codice Theod., X, 8, 5 *de bonis vac.*), per mezzo degli ufficiali dell' intendente della provincia o *Rationalis*, che redigevano un secondo inventario, e, in caso d' omissione, nel primo, facevano condannare l'*officium* del Governatore ad un'ammenda di un valore eguale a quello dei beni omessi (v. Cod. Theod., IX, 42, 7; X, 8, 2). In caso di frode commessa nel tempo dell'inchiesta, i commissari incorrevano nella confisca di metà del loro patrimonio, e l'avvocato del fisco rispondeva del pregiudizio cagionato (Cod. Theod,, X, 8, 5). Pei beni confiscati, si procedeva presso a poco nella stessa maniera. Il *Judex* o Governatore che aveva pronunziata la condanna, faceva redigere immediatamente un inventario dal suo ufficio, con doppia copia per il Principe e per il Conte del patrimonio; poi il *Rationalis* provvedeva alla presa di possesso come si è detto innanzi (v. Cod. Theod., IX, 42, 3, e su questo argomento J. Godefroi; Bouchard, p. 398). Le ammende, il cui ammontare variava da due oncie a cinquanta libbre d' oro, potevano colpire gli amministratori, i Governatori ed il loro ufficio (v. i casi ricordati da J. Godefroi sul Codice Theodosiano, I, VI, 1; VI, 4, 1; VII, 1, 2; VII, 1, 18, c. 5, de *relat.*, XI, 29; c. 8, 22, 29, 34, 58, 59, 64, XI, 30, *de appel.*,; c. 13, 16, XI, 36, c. 8, I, 12 *de offic. procons.*; c. 10, XVI, 10, *de paganis*; Cod. Just., XII, 56, 3, *de appar. proc.*; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III, § 142, p. 140, nota 53, e Bouchard, p. 399; Karlowa, I, 2, § 101, p. 868 e s.). Le ammende erano pagate a cura dell'ufficio del Governatore che aveva pronunziata la pena, e controllate dal registro delle condanne, per essere impiegate a spese della posta, ed il dippiù versato al *preposto del tesoro* della provincia (v. Codice Just., X, 19),

[1]) V. Novel. di Theodosio II, tit. XVII, cap. 2, § 4, *de competitoribus.*

[2]) Sull' amministrazione dei beni incorporati dall' intendente del demanio, v. c. 1, Cod. Theod., *de domib. ad rem privat.*, X, 2; c. *un.*. Cod. Theod., *communi dividundo*, II, 25; c. 4, Cod. Just., *de fundis rei privatae*, XI, 65.

[3]) Quanto agli affitti dei beni del demanio, v. Cod, Theod., X, 3, 7, *de locatione fundorum*; Novel. di Maggioriano, I; Cod. Just. XI, 64, 5, *de locatione fundor.*; J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, XII, 5; Wenck, *ad* Cod. Theod. I, 11, 1; Matthiass, *Grundsteuer*, p. 65 e s. L'amministrazione dei demani poteva concedere anche il dritto di fabbricare a tempo limitato su di un suolo demaniale, mediante un diritto chiamato *Solarium* (v. di sopra la nostra nota del libro III, al volume I,

Quanto ai beni patrimoniali propriamente detti o ereditarî, facenti parte del patrimonio privato, essi furono amministrati separatamente da Anastasio, e posti sotto un *Comes sacri patrimonii*, che li dava in fitto [1]). Sotto Giustiniano si distingue anche una *Divina domus* [2]).

Il trasporto delle rendite della *Res privata* veniva fatto dai membri della corporazione [II, **21**] detta *Bastaga privata* alla dipendenza di *Praepositi bastagae rei privatae* [3]).

Sezione II.

Del fatto di ordinare le spese e della disposizione dei mandati di pagamento.

La natura e l'ammontare generale delle spese erano state determinate, come si è detto, trattando del potere legislativo, dall'imperatore, su domanda dei ministri del tesoro e dell'armata e dei Prefetti del pretorio, sotto il controllo del Maestro degli ufficî. Quest'ultimo aveva in mano le domande ed il registro generale degl'impiegati e, per conseguenza, dei servizî della corte e delle provincie. Si sa che per ogni impiegato nominato dal principe, una lettera del gabinetto, *Sacrum cubiculum*, era inviata alla cancelleria, *Tribuni et notarii*, ove la nomina era iscritta nel registro, sia nel *Majus laterculum* affidato al *Primicerius notariorum*, sia nel *Minus laterculum* sotto il *Quaestor sacri palatii* [4]). La maggior parte di queste spese era fissata dai quadri tradizionali di ciascuna amministrazione nella *Notitia dignitatum*, salvo le modificazioni introdotte da Diocleziano, da Costantino e da Giustiniano [5]) nella divisione delle pro-

p. 525; Cod. Just., XI, 70, *de locatione praediorum*; Digesto, L, 9, fr. 4. 20: v. per un comune i casi di concessione in Bruns, *Fontes*, 4.ª ed., p. 222, e per il demanio, p. 223; Otto Karlowa, I, 2, § 94, p. 787 e s.; Dureau de la Malle, cap. IV, 25, p. 485; Bouchard, p. 402 e s.; T. Mommsen, *R. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 430, 135, nota 2; Marquardt, II. 2.ª ed., p. 150, nota 2; Matthiass, *Die Grundsteuer*, § 9, p. 62 e s.).

[1]) Sul *Sacrum patrimonium* ed il *Comes sacri patrimonii*, vedi libro III. vol. I: C. I. L., VI, n. 1727; Jo. Lydus, *de magistribus*, II, 27, C. J. I, 35; A. Cassiodoro, *Var.*, VI, 9; C. Th., XI, 19; C. J., XI, 65; Godefroi, *Paratitl. ad.* Cod. Th., X, 3, p. 426; Boecking, *Notit.*, I, p. 259, II, 375; Serrigny, n. 657; Walter, n. 413, note 121 a 123; Hirschfeld, *Untersuchungen*, I, 48; O. Karlowa, I, 2, § 97, p. 841, 844 e s.

[2]) V. *Edict. Justinian.*, IV, cap. 2 ad 8.

[3]) V. *Notitia dignitatum Or.*, 13; *Occid.*, 11.

[4]) V. *Notitia dignit. Or.*, 16; *Occid.*, 15; C. Th., I, 8; C. J., I, 30; Boecking, I, p. 278; Bethmann-Hollweg, III, p. 35.

[5]) Vedi sull'organizzazione di Giustiniano, c. *de officio praefecti praetorio Africae*, cap. 1, § 4 e 8; cap. 2, § 19; Cod. J., I, 27; Novel. XXIV a XXXI; c. *unic.* C. J., *de annon. et capitatione administrationum*, etc., I, 52; Bethmann-Hollweg, III, 130, p. 34 e s., § 136, p. 86 e s., § 142, p. 141; Otto Karlowa, opera citata, § 101, p. 896 e s. e § 102, p. 680 e s.; Krüger, *Kritik des Justin. Codex*, p. 151 e s.

vincie e nella rigorosa separazione delle funzioni civili e militari. Solo le spese della corte s'accrebbero [II, **22**] sotto l'influenza del nuovo sistema di pompa ed etichetta monarchica ed orientale introdotto da Diocleziano. Esse variavano d'altronde secondo il capriccio dell'imperatore regnante [1]).

Al contrario, il servizio delle amministrazioni provinciali si modificava meno spesso; e solo circostanze di torbidi interni od esterni portavano la necessità di crediti supplementari o straordinarî che soltanto l'imperatore poteva autorizzare i ministri ad impiegare. In generale, il Maestro degli ufficî che riceveva, per conto dell'imperatore, lo stato di tutti i bisogni, aveva un *Scrinium memoriae,* per preparare un rapporto come ministro o controllore generale delle finanze, e fare statuire sulle domande d'imposta [2]).

Bisogna pur distinguere a questo riguardo tre cose: 1.° l'apertura del credito che si fa per delegazione, *Pecuniam attribuere,* ordinariamente in precedenza, allo scopo di autorizzare un genere di spese future; 2.° il fatto d'ordinare una spesa, vale a dire di dare ordine speciale di eseguire un'operazione che dà origine ad una spesa, *Erogandam pecuniam decernere;* un atto questo che costituisce lo Stato debitore [II, **23**]; 3.° infine l'emissione dei mandati, *solvi jubere vel constituere,* vale a dire il rilascio di un mandato di pagamento al creditore, mandato imputabile sul credito aperto e relativo ad una spesa attuata e liquidata, con ordine, per il contabile di pagare al terzo creditore, sulla cassa od il magazzino del contabile, secondo le condizioni legali precedentemente richieste e verificate, e con le formalità prescritte.

Poche cose sappiamo in maniera ben precisa sui due primi punti durante il Basso Impero, perchè le disposizioni legali sembrano confonderli in un linguaggio troppo vago o troppo rapido, e gli archivî ed i regolamenti più minuziosi ci mancano per ben precisare queste operazioni. Nondimeno la loro distinzione non era certo sconosciuta. È ciò che ha assai bene constatato Bouchard, la cui competenza particolare gli permise di entrare pel primo in questa via [3]). Non avremo che a citare spesso, sotto questo rapporto, molti dei suoi apprezzamenti, salvo a retti-

[1]) V. Bouchard, p. 14, 274 e s.; A. de Broglie, op. citata, II, p. 235, e vedi innanzi libro IIII, vol. I.

[2]) V. Bouchard, p. 69, 277; Willems, 5.ª edizione, p. 572.

[3]) Abbiamo spesso citato Léon Bouchard, *Etude sur l'administration des finances de l'empire romais dans les derniers temps de son existence.* Ci piace riconoscere che l'autore ha distinto in principio, nel Basso Impero, gli ordinatori dai contabili. Egli ha specialmente assai ben visto che i *Comites sacrarum largitionum* delle diocesi, ed i loro *Rationales* o intendenti, erano incaricati, alla dipendenza de' loro capi, dell'amministrazione e del controllo delle finanze, ma non del maneggio del danaro. I fondi erano affidati a cassieri o *Thesaurienses* (v. p. 253). Ricordo che si può anche invocare in questo senso la legge 30 del Codice Teodosiano, *de Susceptoribus,* XII, 6, tanto spesso citata da me. Tuttavia Bouchard, p. 265, 267, 289, non dice altrettanto, a torto come vedremo appresso (v. note a pag. 48), per i *Rationales rei privatae.*

ficarli, in parecchi punti, ed a mostrare che questi principî erano meglio osservati forse che egli non supponesse. La terza questione, quella dell'emissione propriamente detta sarà più facilmente chiarita dai documenti.

[II, **24**] A. — Chi ordinava una spesa?

Malgrado la mancanza di un bilancio unitario e periodico delle spese e delle riscossioni, dovuta al numero triplice delle casse pubbliche, si è visto come il solo principe autorizzava, espressamente o tacitamente, al tempo dell'*Indictio* [1]) o determinazione dell'anno finanziario o del tributo, le riscossioni principali e, per ciò stesso, le spese future con una specie di apertura di credito. Rinviamo, a tal riguardo, alla nostra prima parte, capitolo II, che precede [2]).

Per la stessa ragione, per un'operazione speciale e non prevista dal quadri ordinarî dei servizî o dell'organizzazione amministrativa, un'apertura di credito o permesso dell'imperatore di spendere in tali limiti era necessario. Ora, ciò importava pure autorizzazione per il Prefetto del pretorio o il governatore o il capo militare di ordinare la spesa voluta.

Fu così che Costantino assegnò sui tesorieri dell'Affrica una somma di 3.000 *folles*, concessa a Ceciliano, vescovo di Cartagine, per sovvenzione alle chiese d'Affrica, di Numidia e di Mauritania [3]). Theodosio, avendo concesso un soccorso [II, **25**] alla città d'Alessandria, alle cui corporazioni incombeva l'espurgo del Nilo, scrisse al Prefetto del pretorio di Oriente di prelevare 400 danari sul tributo municipale di un danaro, promettendo di rimborsarlo dal prodotto dell'imposta sui navigli. Era un'apertura di credito, che doveva, diffinitivamente, ricadere a carico del tesoro pubblico [4]), con imputazione sopra una data riscossione. Non è sempre facile distinguere dall'apertura di un credito, l'ordine dato da un magistrato di eseguire la spesa. Qualche volta la creazione di una tassa straordinaria, con indicazione del suo scopo, *Superindictio*, basta [5]).

V. pure Karlowa, I, 2, § 97, p. 844. Solo quest'ultimo autore dice che i *Rationales* facevano riscuotere dal loro *Officium*, i *Canones;* ma credo che gli *Arcarii* non dipendevano più dal loro ufficio, almeno in ultimo luogo.

[1]) V. Codice Theodosiano, XI, 16, 8, *de extraord. sive sordidis muneribus;* VII, 4. 24; C. J., X, 47, 8; Bouchard, p. 276 e 410. Era l'imperatore che, sulle domande trasmesse dai Prefetti del pretorio ed i capi di servizio, probabilmente al Maestro degli uffici, statuiva sull'ammontare delle riscossioni ed, in conseguenza, delle spese.

[2]) Vedi il capitolo II della prima parte di questo libro III, volume I, p. 358 e s.; J. Godefroi, sui c. 8 e 11, Cod. Th., *de extraord.*, XI, 16, e *ad.* C. Th., I, 14; C. Th., *de ann. et trib.*, XI, 1; Baudi de Vesme, § 9; Bouchard, p. 419.

[3]) V. Gibbon, *Decadenza*; Bouchard, p. 436.

[4]) V. Cod. Th., XIV, 27, 2, *de Alexandrinae plebis primatibus.*

[5]) Confronta Codice Theodosiano, XI, 6, 1, *de Superindicto*, XI, 16, 8, *de exstr. sive sord. muneribus*; C. J, X, 17, 2; XI, 18.

— Parimenti il governatore di una provincia gravata dal carico della *Militaris vestis* e di vigilare alla trasmissione dei valori, *Adaeratae*, alla cassa dell'*Aerarium sacrum*, o dei prodotti ai magazzini determinati, era, perciò stesso, autorizzato ad ordinare la spesa del trasporto [1]). Quando si verificava un bisogno, ne seguiva una domanda al principe di provvedervi con una nuova risorsa, ciò che noi chiamiamo un credito supplementare o straordinario, secondo che il bisogno era stato o meno previsto in origine. Allora l'imperatore e, in caso d'urgenza, il Prefetto del pretorio, poteva concedere una *Superindictio* e, [II, **26**], per ciò stesso, un credito che permetteva al governo di ordinare la spesa indicata. L'imperatore non aveva bisogno di autorizzare il rettore a fare le spese di mantenimento dei lavori pubblici sulle risorse ordinarie delle provincie, ma solamente pei lavori nuovi, o per quelli che esigevano delle risorse supplementari [2]). Allo stesso modo occorreva un ordine del principe per concedere una sovvenzione straordinaria ad alcune provincie, città o privati, o ad alcuni professori delle scuole pubbliche [3]). Se le basi delle spese si trovavano, per contrario, determinate in precedenza dalla legge o dall'uso, il capo di servizio era tacitamente autorizzato ad ordinarle, come per una specie di bilancio normale o tradizionale.

Per ciò che concerne le spese del tesoro privato, il mantenimento del personale degl'impiegati del patrimonio della corona ne formava la parte più grossa. Queste spese, stabilite dallo Stato, trasmesse al ministro, erano, perciò stesso, autorizzate, giacchè il credito era implicitamente aperto secondo le nomine gerarchiche annuali per grado d'anzianità, su quadri abituali, e sulle riscossioni ordinarie del patrimonio, [II, **27**] salvo i salarî dei *Rationales*, *Procuratores* ed avvocati del fisco [4]).

Colui che aveva ordinato regolarmente una spesa era, in generale, autorizzato a liquidarla, vale a dire verificava l'esecuzione regolare, e constatava, sotto la sua responsabilità, il credito dell'avente diritto, in ragione del servizio reso dai funzionarî, soldati od intraprenditori dei lavori pubblici [5]).

---

[1]) Vedi i *Paratitla* di Godefroi sul Codice Theodosiano, VIII, 5, 13, *de curso publico;* e, anche, per altre spese, C. Th., XI, 27; XI, 1, 9; Bouchard, p. 245; Karlowa, I, 2, § 99, p. 854.

[2]) V. Cod. Th., XIV, 17, 5, *de annonis civicis*, etc.; Theodosio aprì al Prefetto del pretorio un credito di 500 *solidi* per l'espurgo del Nilo. Vedi C. Th., XIV, 27, 2, *de Alex. pleb. prim.*

[3]) J. Godefroi, *ad.* Cod. Th., XV, 1, *de operibus publicis;* Bouchard, p. 421, 436.

[4]) V. Bouchard, p. 570.

[5]) V. Bouchard, p. 245 e 421 e s. Vedi pure al riguardo ciò che abbiamo detto nel libro I, volume I, p. 41 e 55, e II, p. 221, 230 e 249, sotto i periodi della repubblica e dell'impero. Così il Console od il *Duumvir* dovea far procedere alla *Probatio* de' lavori pubblici o comunali, prima di poter emettere, a profitto dello intraprenditore, un mandato a saldo della metà ancora dovuta sul prezzo d'aggiudicazione, secondo il capitolato (v. *Lex Puteolana parieti faciendo*, linea 14 e 15, presso Bruns, *Fontes juris romani*, 4.ª ed., p. 213, e più sopra, p. 121, del nostro volume I).

Il governatore aveva dovuto trasmettere gli stati di distribuzione concernenti il soldo ed i viveri, dopo avere verificati questi stati, al Prefetto del pretorio [1]). Questo ci mena all'emissione propriamente detta.

B. — Della disposizione dei mandati di pagamento.

S'intende per emissione il rilascio di un ordine di pagamento, emanato da un amministratore competente, ad un cassiere, di dover pagare ad un creditore dello Stato una spesa debitamente autorizzata e liquidata, *solvi jubere, vel constituere, jussio percipiendi* [2]).

Colui che disponeva, sopra tutti, i pagamenti era l'imperatore, che poteva intestare i mandati di pagamento [II, **28**] direttamente al creditore su di un contabile, in danaro o in natura [3]). Ma quelli che principalmente ed abitualmente disponevano i pagamenti erano, dopo di lui, secondo la sua delegazione, i ministri residenti alla corte, i capi d'armata, il Preposto della sacra camera, il Maestro degli uffici, forse i conti dei tesori pubblici e privati, i Prefetti del pretorio per ciascuna prefettura, il Prefetto della città, i Vicarii, i Comandanti militari, i Conti e Duchi ed i Governatori delle provincie [4]).

Bouchard ammette che, per certe spese periodiche, l'ordinanza non era richiesta per ogni pagamento più che l'autorizzazione dell'imperatore per ciascuna spesa. Così, per esempio, relativamente alle prestazioni in natura, *Annona et capitus* (in seguito convertite in danaro con *Adaeratio*, a titolo di stipendio degl'impiegati), i preposti potevano rilasciarli direttamente agli aventi diritto sulla presentazione dello stato del personale accertato dal capo di servizio, salvo per la parte dello stipendio pagabile in contanti [5]). Era lo stesso per gl'indigenti iscritti nella lista delle distribuzioni gratuite.

Si possono assimilare, con lo stesso autore [6]), a quelli che presso di

[1]) V. Cod. Theod., XI, 25, 1, *de quadrimens. brevibus.*

[2]) L'ordine di pagare si chiama pure *Jussio percipiendi* (v. Cod. Th., XII 9, 2).

[3]) Abbiamo visto, sotto il precedente periodo, riferito da Vopisco, vita di Aureliano, XII, una lettera indirizzata da Valeriano, ad *Aelius Xifidius*, Prefetto dell'*Aerarium*, a profitto del Console Aureliano, con apertura di credito per alcuni oggetti da comperare e fornire in natura (v. Bouchard, p. 423). Ma parecchi autori, a causa della qualità del destinatario, *Praefectus aerarii*, credono che si tratti del preposto alla cassa municipale di Roma, che aveva conservato questo nome pomposo. Ciò sembra probabile anche per un'altra lettera scritta da Aureliano al Pretore urbano di Roma, relativamente ad alcuni giuochi e sacrifizi celebrati in occasione della consultazione dei libri sibillini, Vopisc., *Vita Aureliani*, XIX.

[4]) V. Cod. Th., XI, 7, 10, *de exationibus;* XI, 1, 9, *de annona et tributis:* Serrigny, n. 814; v. in seguito nota a pag. 123. e Cod. Th., XII, 9, 2, *de his quae rei publicae*, C. J., X, 73, 2.

[5]) V. Cod. Th., VII, 4, 32, *de erogatione militaris annonae.*

[6]) V. Bouchard, *Etudes sur l'administration des finances*, p. 422, quanto a quelli che disponevano i pagamenti in linea secondaria.

noi possono disporre pagamenti [II, **29**] per delegazione e per certi servizi o stipendi speciali, dei magistrati aventi una somma totale messa in blocco a loro disposizione, come i governatori in certi casi, gli amministratori di parecchi servizi nelle capitali, quali il Prefetto dell'annona a Roma, quello delle guardie di notte, il Conte degli acquedotti, il Conte del porto, il Maestro del censo, i Curatori dei lavori pubblici, e, nei servizi del palazzo, il *Castrensis sacri palatii*, i *Rationales sacrarum largitionum* ed i *Rationales rei privatae*, i Procuratori del patrimonio, i *Curatores operum;* infine, nella amministrazione militare, i *Comites* o *Duces*, che mandavano, con gli stati degli *Actuarii*, dei boni agli ufficiali chiamati *Optiones*, pagabili da' cassieri, *Arcarii*, *Susceptores*, o magazzinieri delle città.

Quando si trattava di quelli che avevano per autorità propria incarico di disporre i pagamenti, non vi è dubbio, perciò che concerne il Prefetto del pretorio, che niuna somma poteva uscire dal suo tesoro, *Arca praefecturae*, senza un mandato generale o speciale del Prefetto del pretorio.

Ma, per le spese non relative a questa cassa, vale a dire diversi agli stipendi del personale civile e militare in provincia e del loro mantenimento, chi aveva l'incarico di disporre i pagamenti? Graziano, Valentiniano e Theodosio [II, **30**] stabiliscono in principio, in una costituzione molto importante [1]), resa nel 382, che il custode di un magazzino o il tesoriere d'una cassa, *Arca*, non deve pagar niente ad un creditore senza un mandato delle autorità superiori, *Nisi forte praesumendi facultatem sublimium potestatum jussione perceperit*. Ma questo testo ha trascurato di dirci quali sono queste *sublimes potestates*.

Può intendersi ciò per il tesoro pubblico, solamente del Conte delle elargizioni private? Tale è il parere di Giacomo Godefroi e di Bouchard [2]). Cujacio opina che questo diritto apparteneva al Prefetto del pretorio [3]). Si potrebbe osservare, a tal riguardo, che l'amministrazione del patrimonio occupava un ufficio speciale alla Prefettura del pretorio e nell'ufficio del Vicario d'una diocesi e del Governatore [4]). Ma forse occorre andare più lungi e conchiudere col Serrigny, che ognuno di essi aveva il diritto di emettere mandati, nella sfera delle proprie attribuzioni e per la sua cassa particolare. Così il Prefetto del pretorio rilasciava i mandati relativi allo stipendio dei governatori di provincia compresi nella sua prefettura e dei suoi *Officiales* secondo lo stato verificato [5]). Si sa d'altronde che

[1]) V. c. 2, Cod. Th., *de his quae ex publica collatione illata sunt non usurpandis*, XII, 9, e su questo argomento, J. Godefroi; c. 2, C. J., X, 73; Serrigny, n. 814; Bouchard, p. 422; sul senso delle parole *sublimes potestates*, vedi i testi che ho citati appresso nella nota a pag. 30.

[2]) J. Godefroi, *ad.* Cod. Th., XII, 6, 32, *de suscept.*, XII, 9, 2; Bouchard, p. 277, 422.

[3]) Cujacio, *ad const. ultim.*, C. J., *de susceptoribus*, X, 70.

[4]) V. Cod. Theod., VIII, 5, 15, 1, *de cursu publico;* VIII, 1, 4 e 11, *de Numerariis*.

[5]) V. Cod. J., I, 52; Jo. Lydus, *de magistrat.*, II, 7, 11; Cassiodoro, *Var.*, VI, 3; Bouchar, p. 245 e 422; ecco dei testi troppo poco considerati che qualificano di *Subli-*

ogni rettore o presidente aveva due *tabularii* e due *susceptores* generali nel suo ufficio per la sua provincia, vale a dire due direttori di contabilità e due cassieri o tesorieri pei tesori pubblico e privato [II, **31**]. Ora, il Conte delle sacre largizioni doveva provvedere agli emolumenti del personale dipendente dal suo ministero, alle spese di viaggio e di missione dei suoi agenti, alle spese di trasporto di fondi e d'altre spese di diversa natura [1]). Non abbiamo ancora, è vero, trovato alcun testo che dia un esempio formale di un mandato emanato da questo ministro per tale oggetto, ma la costituzione di Theodosio, nel 382, è assai generale per servirci di base, e permettere di affermare con Godefroi, che i Conti del tesoro potevano autorizzare ed ordinare in blocco il pagamento ai *Rationales*, ai preposti del tesoro e agli agenti del catasto [2]), l'*Epimetron* della centesima dovuta ai ricevitori e la Siliqua per *millena* per spese di cambio [3]). Il Conte della *Res privata* sorvegliava la distribuzione dell'oro e dell'argento provenienti dalle rendite della sua amministrazione [4]); il Conte del patrimonio sacro amministrava i beni ereditari del principe [5]). Il Rettore della provincia interveniva sopratutto nelle questioni di diritto comune, se non altro a titolo di giudice [6]) e affrettava maggiormente la riscossione delle rendite da lui amministrate sotto la pressione degli agenti di palazzo, *Palatini* [7]).

[II, **32**] CAPITOLO II.

Della gestione dei contabili in natura o in danaro.

Abbiamo troppo spesso ricordato, che la necessità fondamentale di separare dal punto di vista del controllo amministrativo e della sicurezza pubblica, l'amministrazione e l'ordine di fare i pagamenti, da una parte,

mitas tua non solamente il Prefetto del pretorio (C. Th., VII, 4, 23; XII, 6, 32, § 2; X, 28, 3, 6; XI, 28, 3; C. J., XII, 65, 5; XII, 53, 3), ma ancora il *Comes sacr. larg.* (C. Th., VI, 30, 3; VIII, 5, 9; XI, 70, 27), ed i *Magistri militum* (C. J., XII, 38, 16, *de crog. mil.*).

[1]) V. in questo senso Bouchard, p. 254. Si è potuto nondimeno concepire qualche dubbio su questa opinione, a causa dell'assenza di testi speciali; ma quelli che abbiamo indicati nella nota precedente bastano.

[2]) V. Cod. Theodosian., XIII, 11, 7, *de censoribus*; J. Godefroi, *Paratitl. et Comm.*, su questo titolo; Bouchard, p. 255.

[3]) Godefroi, *Paratitl. ad.* Cod. Th., XII. 6, *de suscept.*; Majoriano, *Novel.* I; Bouchard, p. 256 e s.

[4]) V. Cod. Th., X, 1, 14, *de jure fisci.* e su questo punto, J. Godefroi.

[5]) V. Bouchard, p. 662.

[6]) Sui casi in cui il governatore statuiva a titolo di Giudice, v. Cod. Th., I, 29, 2; XI, 7, 1; XI, 8, 1; X, 8, 3, 5; X, 10, 7, 32, § 1; II, 1, 5; X, 15, 1; Bethmann-Hollweg, III, § 135, p. 77 e s.; Bouchard, p. 265.

[7]) V. Cod. Th., VIII, 8, 5, 6, *de executoribus*; Willems, 5.ª ed., p. 615, nota 7.

e la gestione de' contabili dall'altra, era stata riconosciuta sotto il Basso Impero. Ciò risulta notevolmente dalle leggi che abbiamo citate innanzi, quella di Arcadio ed Onorio nel 408 (vedi la nota a pag. 19) sulla separazione tra i *Numerarii* ed i *Susceptores* (Cod. Th., XII, 6, 30), e sull'obbligo ai cassieri di non pagare senza mandato delle autorità superiori, secondo la legge resa nel 382 da Graziano, Valentiniano e Theodosio (vedi nota a pag. 30).

Bouchard [1]) ha assai bene apprezzata in questi termini l'importanza di tal principio: « Questa regola, che non permette alcuna relazione « immediata tra il creditore ed il contabile, e sottopone, prima di ogni « pagamento, l'esattezza del credito al controllo dell'amministratore, è in- « teramente conforme alla natura delle cose e deve esistere [II, **33**] neces- « sariamente in ogni sistema bene ordinato. Essa era applicata nella con- « tabilità romana ». Serrigny [2]) dice pure che i *Numerarii o Tabularii* erano degli agenti del controllo e non dei contabili in danaro o in natura. Così il *Tabularius* o il logografo di una città, nella sua qualità di direttore della contabilità non doveva, più che il *Tabularius* od il logografo del governatore, maneggiare il danaro [3]); parimenti gli agenti chiamati *Mittendarii* o *Compulsores*, *Opinatores*, inviati del palazzo, *Palatini*, per forzare i governatori ad affrettare la riscossione delle imposte, non dovevano sotto pene severe toccare alcun valore dei contribuenti o dei cassieri della provincia [4]).

Abbiamo spiegato rapidamente, per quanto le fonti lo permettono, quali erano quelli che emettevano ordini per le spese ed i mandati. Ricerchiamo ora a chi apparteneva e come si operava il maneggio dei valori dello Stato. Ora, questi si componevano di due classi principali, cioè delle forniture o prestazioni in natura degli effetti pubblici in oro o in argento, sia in verghe, sia in danaro monetato. Quindi due partizioni molto naturali.

[II, **34**]

Sezione I.

Dei contabili dell'esazione in natura.

Occorre seguire, in questa materia, l'ordine d'importanza de' prodotti.

Secondo la regola primitiva, la più gran parte dell'imposta diretta fondiaria si pagava in natura, *Annona*, come si è constatato precedente-

[1]) V. Bouchard, *Étude sur l'amministration des finances*, etc., p. 421; e sopra vol. I, le nostre note a pag. II, 11, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 122, 123 di quest'opera.

[2]) V. Serrigny, *Droit public romain*, n. 811.

[3]) C. 1, Cod. Th. *ne collatio per logograah. celebr.*, XI, 4; v. Cod. Th., XII, 6, 30, *de susceptoribus*. Questa interdizione di maneggiare il danaro è formale per tutti i direttori di contabilità comunale o centrale e prova, per antitesi, che il cassiere per contrario non doveva mai arrogarsi le attribuzioni dell'amministratore o preposto agli ordini di pagamento.

[4]) V. c. 16, 17, 18, Cod. Th. XI, 7, *de axact.*, e più sopra le nostre note a pag. II, 12, 17, 31.

mente [1]), in virtù dell'operazione chiamata *Jugatio*. La maggior parte delle contrade produttive di cereali erano soggette all'*Annona* in derrate; ma certe contrade dovevano, secondo la loro natura, prestazioni particolari, per esempio, una *Collatio metalli*. Certe classi di proprietari, compresi in una corporazione speciale, come i *Naviculariі*, avevano degl'immobili sottoposti ad un regime distinto, e, secondo un tipo analogo, i *Porcinarii*, *Boarii*, *Pecuarii* [2]). La trasformazione in denaro delle prestazioni in natura, non poteva operarsi arbitrariamente [3]). Dapprima interdetta, fu in seguito facilmente autorizzata sotto il nome di *Adaeratio*. come si è già osservato [4]). Ma mettiamoci dal punto di vista della regola ordinaria e supponiamo che si tratti di cereali dovuti da un contribuente per l'*Annona militaris*, [II, **35**] vale a dire pel mantenimento delle truppe e primitivamente pure del mantenimento de' funzionari [5]). Abbiamo visto che i governatori erano incaricati di rendere esecutivi i ruoli, *Annonariae functiones*, anche occorrendo, con la pressione d'*Opinatores* militari.

Non dobbiamo qui parlare più degli *Exactores*, o agenti incaricati di agire in caso di ritardo, ma dei ricevitori d'imposte, vale a dire delle prestazioni dovute a questo titolo. Erano ciò che si usava chiamare i *Susceptores* o *Procuratores*, che percepivano i prodotti [6]) in tre termini salvo

[1]) È ciò che si constata, secondo J. Godefroi, *Paratitl.* ad Cod. Th. *de annona et tribut.* XI, 1; de Savigny (*vermischte Schriften*, II, p. 67, e s.); Bethmann-Hollweg (III, § 134, p. 68 e nota 4); Matthias (*Grundsteuer*, § 4). L'*Annona* non era, l'abbiamo detto, come ha creduto De Savigny, un supplemento del tributo, ma assai più facilmente un equivalente (v. più sopra, 1.ª parte, cap. II, § 2, p. 499 e s. del vol. I di quest'opera; Otto Karlowa, I, 2, § 106, p. 906). Molte contrade erano principalmente soggette ad un prestazione in natura (v. c. 6, Cod. Th. *de coll. don.*, XI, 20 e J. Godefroi, *comm. ad.* h. l; Cod. Th. VII, 4; C. J. XII, 38, *de erogat. milit. annon.*; Cod. Th., XI, 5; XI, 59, *de fundis limitrophis*, XI, 61, 13.

[2]) V. su tutti questi punti, Matthias, *op. citata*, § 4, n. 2; Bouchard, p. 309 e s.

[3]) V. c. 8, Cod. Th., *de ann. et tribut.*, XI, 1; c. 5, Cod. Th., *de canon. frum. urbis Romae*, XIV, 15; c. 3, 4, 5, Cod. Th., *Tributa in ipsis speciеb. inferri*, XI, 2.

[4]) Vedi la serie delle leggi sull'*Adaeratio*, nel Codice Theodosiano VII, 4 e Godefroi, *ad.* Cod. Th., XI, 2; Novel. di Valentiniano III, t. XVIII, *de tributis*, § 3; C. 15, J., XII, 38, *de erogat. militar. annon.*; c. 5 e 6, *de milit. veste* VII, 6; c. 35, Cod. Th., VII, 4 = c. 15, C. J., XII, 38; C. *un.* C. J., I, 52; Novel. CXXVIII, cap. 1; Walter, nn. 408 e 419; Bouchard, p. 309; Willems, 5.ª ed., p. 614, 616, 621. V. più sopra note del vol. I, p. 503 e pag. 11 e 15 del vol. II di quest'opera.

[5]) V. Cod. Th., VII, 4, *de erogatione militaris annonae*; Novel. di Valentiniano III, tit. XVIII (XIX) *de tribut.* pr. e § 3; Procop., *Hist. arcan.*, cap. 23; c. 17, 32, 35. Cod. Th., VIII, 4; Walter, n. 403, nota 40; n. 408, note 63 a 65.

[6]) V. J. Gofedroi sul Codice Theodosiano, XII, 6, *de susceptoribus*: Walter, n. 418 e 419; Willems, 5.ª ed., p. 616. Talvolta alcuni testi paiono mettere nella stessa linea gli *Exactores* ed i *Susceptores* (v. c. 18 e 20, Cod. Th., XII, 6; si legge in quest'ultima legge *Exactores vel Susceptores*; ma l'*interpretatio* porta *Exactores* e *susceptores*. La legge 18 si applica nel caso in cui l'*Exactor* è pagato per la sua

il caso in cui il possessore voleva liberarsene anticipatamente. I registri formanti la matrice del ruolo secondo il censo, erano stati redatti dai *Principales* o primi membri della curia, trasmessi al governatore ed approvati da lui, e rinviati al contabile della città, *Tabularius* [1]), che li pubblicava, poi redigeva i ruoli nominativi e li rimetteva con ordine di esigere ai *Susceptores* locali [2]), scelti sulla presentazione de' loro predecessori, dai decurioni di ogni città, salvo approvazione del governatore e sotto la responsabilità di quelli [3]). Del resto, il modo di nomina e la classe, da cui erano presi i percettori, pare abbiano variato secondo l'uso delle provincie; [II, **36**] spesso i percettori venivano scelti fra gli *Officiales* e per rango d'anzianità [4]). I Correttori, in Italia, nominavano i *Susceptores*, fra gli *Officiales* [5]), purchè non fosse a danno dei privilegi degl'impiegati *Sacri palatii*, o dell'officio del *Magister equitum vel peditum*. Inoltre, ben presto fu vietato di scegliere, in generale, dei decurioni per ricevere i prodotti *ad susceptionem specierum*, come per il tributo, ma solamente degli antichi membri degli uffici provinciali [6]). Del resto, quelli che avevano designato o nominato de' ricevitori rispondevano della loro insolvi-

istanza; v. pure Otto Karlowa, I, 2, § 106, p. 907). Ma certamente questi ultimi si chiamano pure *Procuratores annonarum exactionum* (v. C. Th. VII, 4, 1, 2 e 32; d'altronde altri testi non assimilano i *Susceptores* che agli *Arcarii*. V. C. Th., VII, 4, 1; C. J., X, 9), mentre il Codice Giustinianeo, X, 22, 3, assimila l'*Exactor* al *Compulsor*, che non è certo un ricevitore, poichè gli si vieta di indirizzarsi al contribuente.

[1]) Vedi J. Godefroi sul Codice Theodosiano, XII, 6, 27, *de susceptor.*, e XI, 1, 11, *de annon. et. tribut.*

[2]) V. Cod. Theod., XI, 7, 1, *de exactionibus.*

[3]) V. Cod. Theod., XII, 6, 50, *suscepteribus*. Ci pare che Serrigny, n. 814, riferisce a torto questo testo ai tesorieri generali destinati presso il governatore della provincia (v. C. Th., XII, 6, 30) e di una nomina di costoro da un *Coetus legatorum*, che sarebbe una specie di assemblea provinciale, dal *conventus*. La legge 30 *de susceptoribus*, XII, 6, che abbiamo così spesso citata, prova che non può trattarsi qui, nella legge 20, dei capi di divisione dell'*Officium* messi alla stessa linea dalla legge 30 coi *Numerarii* o *Tabularii* del governatore e che non si poteva pensare a fargli nominare dai provinciali. Confronta C. Giustinianeo, X, 70, 13; d'altronde la legge 20, Cod. Th., XII, 6, parla di *Nominatores*, ciò che suppone una designazione da parte del predecessore ad un carica locale; vedi del resto Serrigny stesso, n. 413.

[4]) V. c. 13, 14, 15, 21, *de susceptor.*, XII, 6; c. 7, Cod. J., *de suscept.*, X, 71; Walter, n.° 408, nota 62; Serrigny, n.° 820; Bouchard, p. 256, 281, 472; Clamageran, *Histoire de l'impôt*, libro I, cap. 7; v. c. 4 a 9, Cod. Th., XII, 6.

[5]) C. Th., VI, 35, 6: *de privilegiis eorom qui in Sacro palatio militarunt;* c. 1, C. Th., VIII, 3, *de privilegiis apparitorum magisteriae potestatis*, c. 1, C. J., XII, 55; confronta 9 (8) Cod. Th., I, 16, e XII, 6, 6, *de susceptoribus.*

[6]) V. Cod. Th., XII, 6, 7, 9, *de susceptor;* intanto la legge c. 14, C. Th., XI, 7, *in fine*, suppone che un Decurione può essere *Susceptor* per il tributo.

bilità [1]). Per gli agenti incaricati della riscossione degli abiti militari, esisteva una regola speciale. Dapprima furono presi tra i *Principales*, poi nell'*Officium* del Proconsole o fra i suoi antichi impiegati, affine di non sopraccaricare troppo i decurioni con questo *munus* così penoso [2]). Il prodotto delle miniere o dell'annualità del prezzo di concessione, *Canon metallicus*, era ricevuto da un agente chiamato *Susceptor canonis metallici* [3]).

Ma ritorniamo all'ipotesi ordinaria, quella del pagamento dei cereali a titolo d'*Annona militaris*. Il collettore *Susceptor o Procurator curiarum* [4]), riscuoteva dal contribuente l'ammontare della sua quota [II, **37**] in natura mediante una quietanza, *Apocha, Cautio o Securitas*, che egli doveva far redigere, per consegnarla, per mezzo di un *Annotator*, come si vedrà in seguito. Il collettore d'altra parte era assistito da un misuratore, *Ponderator*, incaricato di verificare il peso e la quantità dei prodotti dati in pagamento. Questi verificatori avevano degli uffici, *Stationes*, muniti di pesi e misure tipo, in pietra o in bronzo [5]), affin di evitare frodi a danno dei contribuenti. Peraltro, si concedeva ai ricevitori o collettori una sovramisura, o *Epimetron*, per rifarli dello scapito di cui rispondevano. Fu fissato dapprima al cinquantesimo o al quarantesimo dell'orzo, al ventesimo del vino e del lardo, poi al quarantesimo del frumento e dell'orzo, e al quindicesimo del vino e del lardo [6]).

La quietanza doveva contenere la menzione scritta del contribuente che versava, della natura e della quantità di prodotti versata, della causa del debito, e infine della data del giorno, mese ed anno, *ut Securitatibus nomen inferentis, dies, consul, mensis, causa et summa comprehendantur* [7]).

[1]) V. c. 8 e 9 C. Th., *de suscept.*, XII, 6.

[2]) V. c. 4, e 31 C. Th., XII, 6, modificando la legge c. 1, *de militari veste*, VII, 7; Boecking, II, 37, 1167; Bouchard, p. 256.

[3]) Vedi sul *Susceptor canonis metallici*, J. Godefroi, *Paratitla* sul Codice Theodosiano, X, 19, *de Metallis et Metallariis*, e c. 4, h, tit.; Serrigny, nn. 874 e s.; Bouchard, p. 294, 390; Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 90.

[4]) V. c. 1 e 38, C. Th., *de erogatione militaris annonae*, VII, 4; Serrigny, n. 413.

[5]) V. J. Godefroi, *Paratitla*, sul Codice Teodosiano XI, 1, *de annon.* e XII, 6, 19 e 21, *de suscept.*; e Cod. Th., XIV, 44; Novel. CXXXIII, cap. 15; Bouchard, p. 247, 339; Serrigny, n. 818. I cavalli consegnati dai contribuenti a *Susceptores* speciali dovevano essere sottoposti a dei periti, *Stratores* (v. J. Godefroi, *ad.* C. Th., VI, 31, 4; Bouchard, p. 341; Serrigny, n.° 790).

[6]) Vedi sull'*Epimetron*, c. 13, 14, 15, 21, C. Th., *de susceptoribus*, XII, 6; c. 7, Cod. J., *de susc.*, X, 71; Walter, n.° 408, nota 62; Serrigny, n.° 820; Bouchard, p. 256, 281, 472; Clamageran, *Histoire de l'impôt*, libro I, capitolo 7.

[7]) Sulle quietanze, v. appresso nota a pag. II, 53 e C. Th., XI, 26, 2, *de discuss.*: c. 25 e 173, *de decurionibus*, XII, 1; C. J., X, 22, 3, *de apochis publicis*; id. XI, 40, 1, *de solutionibus et liberat. debitor. civitatis*; Cod. Th., XII, 6, 16 e 26, 27, 28 32 § 1, *de suscept.*; Otto Karlowa, 1, 2, § 94, p. 804, 805; Bouchard, p. 341, 451, 467.

Essa doveva essere rilasciata da un *Annotator*, [II, **38**], collocato presso un ricevitore; secondo le forme legali sotto pena del quadruplo contro il *Susceptor* [1]).

Ciò che importa osservare, come una eccellente precauzione di contabilità, è che il contribuente, dopo aver ricevuto la quietanza doveva presentarla al direttore locale degli archivi e de' conti della città (*Tabularius civitatis*). Costui la rendeva pubblica registrandola negli atti del comune, *apud acta*, sopra un libro speciale, poi l'iscriveva a margine del registro che formava la matrice del ruolo delle contribuzioni, *Polyptici libri*. Mediante questa formalità il debitore era irrevocabilmente liberato [2]). Infatti il *Tabularius* municipale era egli stesso incaricato di consegnare agli agenti esecutori, *Exactores* o *Ducenarii et Centenarii* lo stato nominativo, *Breves*, dei contribuenti e da' residui da riscuotere. Ora, i registri degli archivi, sia quello delle quietanze, che il registro matricola, prevenivano i procedimenti irregolari ed i doppi impieghi, od anche un accordo fraudolento col debitore che avesse allegato un pagamento fittizio e prodotto false quietanze [3]). Fu vietato pure di spostare gli annotatori nel corso di una stessa indizione, affinchè non potessero negare la loro scrittura quando la quietanza era indiziata di falso da un *Susceptor*, o da un ispettore, *Discussor* [4]). Ma l' *Insinuatio*, o registrazione delle [II, **39**], quietanze richiesta immediatamente, *apud acta*, e la loro menzione nel libro matricolare fornivano mezzi preventivi ancora più efficaci. Il ricevitore, *Susceptor*, rispondeva del pagamento dell' imposta, e, con lui, quello che lo aveva designato, *Nominator* e la Curia che l'aveva eletto [5]); infine il governatore della provincia doveva rispondere agli ufficiali chiamati *Opinatores*, per l'ammontare dell'annona militare arretrata.

Spesso il contribuente si sforzava di sottrarsi all' imposta, sia evitando la notificazione degli *Exactores*, nascondendosi durante l'indizione, sia respingendo gli agenti esattoriali. Doveva il doppio in caso di ritardo, e gli *Exactores*, in caso di frode sottostavano al quadruplo [6]).

Nel vaso in cui l' *Adaeratio* era permessa, il debitore poteva liberarsene con pagamento in oro [7]). Nondimeno questa facoltà non era, in generale,

[1]) V. J. Godefroi sul Codice Theodosiano, XII, 6, 18; Bouchard, p. 341; vedi appresso note 630, 657, 677.

[2]) V. c. 2, Cod. Th., XI, 1, *de annon. e tribut.* I *Tabularii*, ogni quattro mesi pubblicavano lo stato delle quietanze ed i resti da pagare, v. C. Th., XII, 6, 27, § 1, *de susceptoribus*, etc.

[3]) V. c. 1, C. Th., XI, 7, *de exactionibus*; c. 2, C. Th., *de offic. procons. et leg.*, I, 12; Bouchard, p. 342 e s. Vedi sul *Tabularius civitatis*, nota precedente a pag. II, 10.

[4]) Cod. Th., XII, 6, 27, *de susceptoribus*.

[5]) V. Cod. Th., XII, 1, 154, *de decurionibus*.

[6]) V. C. Th., XI, 1, 18, 27, § 1, *de annon. et tribut.*; Baudi de Vesme, cap. VII.

[7]) V. Cassiodor., *Var.*, XII, 22; Justinian., Novel. CXXVIII; Baudi de Vesme, n.° 24; Serrigny, nn. 715, 784.

concessa per le derrate dovute al *Canon frumentarius* delle capitali [1]), nè per i magazzini delle stazioni della posta pubblica, *Mansiones* [2]), nè per i viveri dell'armata, sopratutto in caso di spedizione militare [3]),

Il trasporto per mezzo di *Angariae* o *Parangariae* delle derrate [II, 40] ricevute dai collettori nelle *mansiones* o nei magazzini più prossimi, *horrea*, avveniva dietro ordine dei governatori per mezzo dei *Praepositi pagorum* o *Pagarchi* [4]), a spese de' provinciali, e l'annona era rimessa ai magazzinieri, *Praepositi horreorum* [5]).

Ogni città importante era approvigionata per un anno, le città secondarie per 30 o 40 giorni, e le più piccole per 15 [6]).

I prodotti destinati ad essere consumati sul posto restavano naturalmente al magazzino del luogo di riscossione, per essere versati agli aventi diritto: gli altri destinati alla provincia erano mandati alle *mansiones* od *horrea*, magazzini secondari o centrali, come si è detto [7]).

Quando si trattava de' viveri ordinari da fornire ai soldati in guarnigione, e sopratutto per spedizione, l'*Adaeratio*, non era, permessa. Lo Stato degli uomini in servizio e l'ammontare delle derrate necessarie ai bisogni, dopo essere stato trasmesso dal comandante militare al Prefetto del pretorio o al Vicario e approvato da essi, era mandato ai *Susceptores*, o *Procuratores Curiae*, o ai magazzinieri per mezzo del Governatore [8]), con autorizzazione di pagare le quantità dovute.

Si possono vedere i particolori di queste operazioni in Serrigny [II, 41] e Bouchard secondo Godefroi ed i testi citati da lui [9]). Eccone, secondo

---

[1]) V. C. Th. XI, 1, 8 e 30, *de annon.* e c. 1, XI, 2, *tributa in ipsis specicbus inferri;* Serrigny, n.° 785; Bouchard, p. 118, 409.

[2]) V. C. Th. XI, 1, 9, *de annon. et tribut.*; I, 16, 11, *de officio rect. prov.*, Serrigny, nn. 413, 706.

[3]) V. c. 1, 14, 18, 20, 21, 22, C. Th. *de crog. mil. ann.*, VII, 4; Serrigny, nn. 409, 786; Walter, n.° 408, note 64, 65.

[4]) V. J. Godefroi, *Paratitla* sul Codice Theodosiano, XI, 1, p. 4 e 5; c. 16, Cod. Th. XI, 6; Walter, n. 408; Serrigny, nn. 401, 786.

[5]) V. Godefroi, sul Codice Theodosiano, VII, 4, 1, *de erogat. milit. annon.* e XI, 14, 1, *de conditis in publicis harreis*; Bouchard, p. 115.

[6]) Vedi Cod. Theod. VI, 4, 15, *de erogat. mil. ann.*

[7]) V. Bouchard, p. 408.

[8]) Il *primipilaris* a capo dell' ufficio militare del Governatore della provincia si occupava di preparare ed assicurare il servizio dei viveri per l'armata, con le istruzioni date ai preposti dei granai o ai direttori delle case delle poste (v. J. Godefroi, *Paratitla* sul Codice Teodosiano, VII, 4, 2, 3, 6, 8, § 1, 13, 17, 19, 27, 29, *de erogat. mil. ann.*; e VIII, 4, *de cohortalibus*, etc.; E. Kuhn, *staedt. Verfassung*, I, p. 170 e s.; Walter, n.° 419; Serrigny, nn. 213, 412; Bouchard, p. 115; Otto Karlowa, I, 2, § 102, p. 880.

[9]) V. Godefroi, *Paratitla* al Cod. Theod. VII, 1, *de re militari* e VII, 4, 3, 28, *de erogatione* etc.; Serrigny, n.° 422 e s.; Bouchard, p. 115, 433.

noi, il riassunto. Ogni quattro mesi, il comandante militare di una circoscrizione, Conte o Duca, inviava al Prefetto del pretorio gli stati delle sue truppe e dei viveri da fornire loro, *Breves quadrimenstrui* [1]), redatti dall'intendente o capo di ufficio dell'amministrazione del conte o duca, *Subscribendarius* [2]), incaricato nell'ufficio del Duca di determinare la quantità di razioni necessarie, e per il controllo ulteriore. Al disotto di lui si trovava un *Ab actis* o *Actuarius,* capo d'ufficio di contabilità di ciascuna legione o corpo di truppa, *numerus:* costui redigeva lo stato particolareggiato o il conto dei soldati presenti nel corpo, al momento della riscossione dei viveri. Il comandante del corpo rilasciava un mandato di pagamento delle derrate a pro del corpo e dell'individuo destinatario, e lo rimetteva all'officiale d'amministrazione chiamato *Optio*, per ottenere i viveri [3]). Il *Susceptor*, o magazziniere o *Procurator annonarum curialium,* dopo aver confrontato il mandato con le autorizzazioni e gli stati a lui trasmesssi dal *Primipilaris* o capo d'ufficio militare del governatore, apriva il magazzino e consegnava le derrate mediante quietanza [II, **42**]. Quando si trattava di una prestazione ordinaria e periodica, pagabile a giorno fisso ad un corpo in guarnigione, l'ufficiale chiamato *Optio*, invece del mandato di un Conte e Duca [4]), produceva solo dei *Breves* o stati di presenza redatti dall'*Actuarius*, che avevano valore di boni di versamento, *Diurnum Pittacium authenticum* [5]), che il ricevitore dovea esigere preventivamente come documento contabile valevole alle sua giustificazione. L'*Optio* faceva procedere in seguito alla distribuzione tra i soldati, ovvero

---

[1]) V. C. Th. XI, 25, *de quadrimens.*; c. 24, C. Th. VIII, 4; Serrigny, n.° 417; C. J., XII, 38, 9.

[2]) Sul *Subscribendarius militaris officii* o *a libellis* del Comandante in capo, Conte o Duca, (che non bisogna confondere con un ufficiale civile di questo nome), v. Godefroi, *Paratitl.* ad Cod. Th. VII, 1, pag. 255, 256 e VIII, 1, 16, *de numerariis*, p. 470; sopratutto Boecking, *ad. Notit. dignitat.*, I, p. 109, 316; Pancirolle, *ad Not. dign. Occid.*, c. 140, 141; Serrigny, nn. 414, 417; Walter, n.° 419, nota 55). Il Vicario, sull'invio dei *Breves* autorizzava la requisizione delle derrate necessarie alle truppe (v. C. Th., VII, 4, 3); era dunque ordinatore secondario.

[3]) V. J. Godefroi, sul Codice Theodosiano VII, 4, *de erogatione mil. ann.* Secondo questo interprete, il mandato era generalmente concepito in questa forma: Tu darai al tal tribunò o preposto una tale quantità di annona, che colui o l'*Optio* verrà a prendere.

[4]) Sull'*Actarius*, *Actuarius* o *ab actis* d'una legione o d'un corpo di truppa, *Numerus*, incaricato della contabilità; v. Vegetius, II, 19; Orelli, n.° 3131; *C. I. L.*, 4332, 6179; C. Th., c. 11, 13, 16, 24, VII, 4, *de erog. mil. annonae*; c. 3, 5, 10, 14, VIII, 1, *de numerariis*; C. J., XII, 50, 6, 9; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 148; Marquardt, *r. Staatsverwalt.* II, p. 533, e 2.ª ed., 1884, p. 551; Bouchard, p. 433, 463.

[5]) V. C. Th. VII, 4, 11, 13, 16, 171, *de erogat. milit. annonae;* Cujacio, *ad.* Cod. Just., XII, 38, 5; Serrigny, n.° 338. Questi stati erano mandati ogni giorno od ogni due giorni al magazziniere; v. C. Th., VII, 4, *de erogat.*, etc.

il pane era consegnato dai preposti dei fornai, *Diadotai* [1]). Durante le spedizioni, le truppe si mantenevano con l'aiuto delle provvigioni contenute nei magazzini del *Cursus publicus*, situati sulle vie ad una giornata di cammino di distanza circa; per entrare sul territorio straniero ogni uomo doveva essere provvisto di venti giorni di viveri, al bisogno con requisizione a prezzo del mercato, *Comparatio publica;* si dava loro, durante la spedizione, biscotto per due giorni e pane il terzo [2]). I capi o i soldati, di regola, non potevano esigere dal magazziniere la conversione dell'Annona in danaro, sotto pena di perdere la derrata ed il prezzo, e sotto pena di morte contro il *Subscribendarius* dell'ufficio del Duca e l'*Optio* della legione che vi si fossero prestati [3]). La regola sussistè principalmente in Oriente; [II, **43**] ma, in Occidente, l'*Adaeratio* fu permessa mediante tariffa. I *Riparienses* o soldati di frontiera, dovettero essere anche autorizzati, per tre mesi di ciascun anno, ad esigere in contanti il valore delle loro razioni [4]). L'indennità rappresentativa era pagata dai *Susceptores* secondo le stesse forme dette avanti per i foraggi, *Capitus*, o secondo regole analoghe a quelle prescritte per i viveri [5]).

Relativamente allo stipendio, l'imperatore apriva un credito al generale, e l'autorizzazione a rilasciare dei mandati sulle sue casse, *Imperare de aerario;* mandati, le cui copie erano trasmesse ai *Procuratores*, e presentati ai *Rationales*, per essere pagati dal cassiere dell'*Aerarium*, mediante quietanza rilasciata da lui [6]). Bouchard crede, che nell'esempio citato da Capitoline, il *Rationalis* era il cassiere; ma il testo non è decisivo in questo senso [7]), giacchè può trattarsi di un controllo o visto del mandato da un intendente o tesoriere prima del pagamento fatto dal pagatore o cassiere, *Arcarius*.

---

[1]) Vedi J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, VII, 4, 28, *de erogat.*, etc.

[2]) V. J. Godefroi, sul Codice Theodosiano XI, 15, *de publica comparatione*; VII, 4, 4 e 5; C. J., X, 27 *ut nemini*, etc. I boni o quietanze, rilasciati per questi viveri richiesti o requisiti, potevano essere imputati all'imposta dalle parti che versavano (v. C. Th., XI, 1, 29, *de annon.*; XI, 5, 1, *de indict.*; Novel. Justin., CXXX, cap. 1, 3; Walter, n.° 408, note 66, 67.

[3]) V. Cod. Th. VII, 4, 1, 18, 20, 22, *de erogat. mil. annon.* Le frodi commesse sugli stati dal *Subscribendarius* o intendente del Conte o dal Cancelliere o *Actuarius* della legione erano prevenute per mezzo di riviste (v. C. Th., VII, 4, 28; Serrigny, n.° 415).

[4]) V. Cod. Theod., VII, 4, 14, 22 *de erog.* etc. Questa legge sembra a J. Godefroi doversi accostare, *conjungenda*, alla legge 22 C. Th. *de coll. aeris*, XI, 21.

[5]) Vedi Godefroi sul Codice Theodosiano, VII, 4, 28; Bouchard, p. 117; per le spese della marina, v. lo stesso, p. 127.

[6]) V. Julii Capitolin., c. 10, *vita Clodii Albini;* C. Th., VII, 4, 11, 28; Bouchard, p. 434.

[7]) Questo testo di Capitolino citato innanzi porta infatti *in fine: rationalibus dabis ne te non audiant, cum de aerario volueris imperare.*

Infatti, abbiamo visto che, in generale, il *Rationalis* era piuttosto un amministratore che un contabile incaricato di *tractare pecunias* [II, **44**] [1]. Il soldo era rilasciato ai militari ogni quattro mesi, sui *Breves* dell'*Actuarius*, o su mandato del conte mediante quietanza, *Apocha*, che il *Susceptor* doveva ricevere dall'*Optio*, incaricato di far la distribuzione coi *Diadotae* senza poter fare pagamenti in anticipazione [2]) sotto pena di nullità del versamento; allora le quietanze rilasciate dalle parti che riscuotevano essendo considerate nulle, la spesa del ricevitore non poteva venirgli conteggiata nella resa del conto amministrativo finale, *inaniter eas sciat esse delatas, nec in acceptum ei qui susceperit referendum*, dicevano Arcadio ed Onorio nel 401, in un rescritto indirizzato a Pompeiano, Proconsole d'Africa [3]). Era vietato ai Duchi e Conti di aggiungere al loro assegno un prelevamento irregolare chiamato *Stillatura* sui viveri o il soldo dei soldati assenti o in congedo [4]). I *Susceptores vestium* riscuotevano l'imposta in abiti, *Vestis militaris* [5]).

L'amministrazione del Conte del sacro tesoro comprendeva pure dei contabili delle esazioni in natura; perchè comprendeva cave e miniere, *Metalla*, messe a frutto in affitto o in regìa, manifatture imperiali, ginecei fabbriche ed officine monetarie, ove lavoravano dei *Fabricenses* [II, **45**].

L'imposta in natura delle provincie forniva ai *Susceptores* le materie prime [6]). I *Susceptores canonis metallici* esigevano il prodotto delle miniere [7]), i *Comites vestis, Magistri lineae vestis*, sottoposti allo *Scrinium vestiari sacrii* [8]), facevano entrare i prodotti nei magazzini imperiali, le monete nei tesori provinciali, per mezzo della corporazione dei *Bastagarii* [9]),

[1]) Vedi Bouchard, p. 251, 253, 267, 285, 385 e la nostra nota a pag. II, 25 e 48 più appresso.

[2]) V. c. 28, Cod. Theod., XII, 6, *de susceptoribus, praepositis et arcariis;* Procop., *Histor. arcan.*, cap. 24; Veget., *de re militari*, II, 7, 19. Se i testi del Basso Impero, parlano raramente di stipendio, dipende da ciò, che in origine, era pagato in natura; in seguito, vi fu *Adaeratio*, anche per i viveri, sopratutto in Oriente; v. Serrigny, n.° 348; Otto Karlowa, I, 2, § 101, p. 874.

[3]) V. C. Th. XII, 6, 28, *de susceptor.* e a tal oggetto Godefroi; Walter, n.° 418, nota 41; Bouchard, p. 107, 435 e s.

[4]) Sulla frode chiamata *Stillatura*, colatura, vedi Godefroi sul Codice Theodosiano, VII, 4, 28 e 29; Cuq., *Etudes d'épigraphie juridique*, p. 44; Bouchard, p. 109.

[5]) Boecking, II, 357; Cuq., *Epig. jurid.*, p. 44.

[6]) V. Godefroi, *Paratitl. ad.* Cod. Th. XI, 21, *de collatione aeris;* Baudi de Vesme, § 25; Bouchard, p. 313.

[7]) V. Cod. Th., X, 19, *de metallis et metallariis* e nostra nota precedente a pag. II, 36.

[8]) Quanto all' ufficio dei vestimenti sacri, *Scrinium vestiarii sacri.* V. *Notitia dignitat. Or.*, cap. X; *Occid.*, cap. XII; C. Th., I, 32; C. J., XII, 21.

[9]) Consulta per quanto riguarda i *Bastagarii*, Cod. Th., X, 20, 4, 11, *de murilegulis;* Bouchard, p. 277; Serrigny, n. 1112; Otto Karlowa, I, 2, § 105 e le nostre note, volume I, p. 497 e 510, e la nota precedente, II, pag. 21.

e vi si ricevevano, dando quietanza del servizio compiuto; questi prodotti non uscivano che dietro ordine dell'imperatore ai magazzinieri.

L'offerta di cavalli, *Oblatio equorum*, dovuta da quelli che erano promossi ad una funzione pubblica, era egualmente riscossa in virtù dei ruoli redatti dai *Tabularii* del governatore, per mezzo di ricevitori speciali [1]), dopo essere stati esaminati dagli scudieri, *Stratores*. Gli stessi agenti ricevevano la fornitura dei cavalli di guerra, *Collatio equorum*, imposizione ordinaria che gravava sui coloni addetti alla cultura, in certe contrade, pel servizio dell'armata [2]). Il contribuente era alle volte ammesso a liberarsene in danaro, secondo una tariffa speciale, nelle mani di un *Susceptor* particolare [3]), oltre una sportula agli *Statores* e due ai *Comites stabuli*. La prestazione dei cavalli per la posta pubblica era un terzo genere di tassa [II, 46] in natura, dovuta dai provinciali adiacenti alle strade, pel mantenimento delle scuderie, dei ricambî o delle *Mansiones*, nel limite del quarto al *maximum* del numero delle bestie richieste [4]), da rilasciare ai preposti a queste case, *Mancipes*, secondo gli ordini di repartizione dei governatori di provincia, trasmessi dai loro *Tabularii* [5]). Infatti, secondo i casi, i provinciali fornivano la loro *Annona* pei bisogni dell'armata o per quelli del *Cursus publicus* o del personale degli uffici pubblici. Questa distinzione, troppo poco notata fin qui, risulta da una costituzione, resa nel 393, a Costantinopoli, da Theodosio I, Valentiniano ed Arcadio [6]).

L'amministrazione del patrimonio della corona, *Res privata*, possedeva pure i suoi contabili delle esazioni in natura, *Arcarii* o *Susceptores* [7]); giacchè questi beni, sottoposti all'amministrazione generale del Conte del patrimonio, non sempre erano dati ad affitto in danaro dall'intendente o

---

[1]) Sull'*Oblatio equorum*, dovuta da certi dignitarî in caso di avanzamento, vedi G. Godefroi, *ad.* Cod. Th., VI, 31, 1, *de Stratoribus;* VIII, 23, *de obl. equor.;* Baudi de Vesme, § 58; Serrigny, n. 422, pare confonda questa imposta speciale con la *Collatio equorum* menzionata appresso; v. al contrario Bouchard, p. 313, 341, 355.

[2]) Vedi Godefroi, *Paratitla*, sul Codice Teodosiano, XI, 17, 2 e 3; Walter, n. 419; Willems, 5 ed., p. 642, nota 7.

[3]) V. Godefroi, *Paratitla*, sul Codice Theodosiano XI, 17, 2 e 3, *de equorum collat.*; Willems, 5 ed., p. 638, nota 9; Bouchard, p. 314; Onorio, nel 402, soppresse l'allogazione di una sportula al Conte della scuderia, Cod. Th., XI, 1, 29, *de annona et tributis.*

[4]) V. C. Th., VIII, 5, 34, 42, *de cursu publico*; Baudi de Vesme, § 29.

[5]) V. Cod. Th., c. 11, 19, 21, 22, *de ann. et tribut.*, XI, 1; qualche volta l'*Adaeratio* fu vietata; v. C. Th., XI, 2, 4, 5, *Tributa in ipsis Speciebus.* V. per i particolari sul *Cursus publicus*, nota a t. I, p. 517 e la mia memoria su questo soggetto, inserita nel *Recueil de l'Académie de législation* di Tolosa, t. XXI.

[6]) V. Cod. Th., VII, 4, 19, *de erogatione militaris annonae.*

[7]) V. Cod. Th., X, 1, 11 e 17, *de jure fisci;* Bouchard, p. 264. Ma essi furono ricollegati al *Susceptor* del Governatore per la *Res privata*; vedi appresso nota a pag. 48.

Rationalis della provincia autorizzato dal Principe o dal Conte; spesso il prezzo dell'affitto era in natura almeno per una parte [1]), qualche volta del decimo dei frutti per le terre coltivabili, e del quinto per i terreni alberati. I ricevitori del patrimonio privato ottenevano dal *Rationalis* lo stato dei canoni dovuti dai coloni, [II, **47**] il terzo per i fondi enfiteutici, cioè il sesto a cominciare dalle calende di marzo, ed il resto a cominciare dalle calende di luglio [2]). Era lo stesso per le botteghe o case fittate.

Ma vi erano pure delle fattorie e dei boschi, *Saltus*, messi in regia, che fornivano dei prodotti, di cui gli uni erano venduti ed il prezzo versato agli Arcarii del patrimonio, designati dai procuratori *Rei dominicae* a loro rischio e pericolo, salvo conferma del *Comes rei privatae* [3]), e gli altri utilizzati per i bisogni del palazzo imperiale o dei servizi pubblici, come la legna per riscaldamento e da costruzione delle foreste, per ordine del *Procurator saltus*. I preposti alle stalle si occupavano delle razze e degli armenti e ne dirigevano i prodotti, con le forme volute ed in virtù di ordini precisi, alle scuderie del palazzo o della armata.

I cassieri del patrimonio esigevano pure il prezzo delle case che cadevano in rovina, di cui il principe autorizzava l'alienazione agl'incanti per mezzo del *Rationalis* [4]), e indubbiamente il pagamento al *Susceptor rei privatae* per mezzo dell'aggiudicatario. Doveva essere lo stesso [II, **48**] per il prezzo dei mobili inutili, la cui vendita era permessa secondo i casi. Del resto, era l'ufficio del Governatore che, definitivamente [5]), agiva pel recupero delle rendite dovute al patrimonio secondo gli atti e gli stati forniti dall'intendente, o *Rationalis*, o *Tabularius*, o direttore di contabilità della *Res privata* [6]) presso il Governatore. In seguito gli *Arcarii* fiscali

---

[1]) V. J. Godefroi, *Paratitl. ad.* Cod. Th., X, 3, *de locatione fundorum;* Bouchard, p. 382 e s.

[2]) V. Cod. Theodos., XI, 7, 19, *de exactionibus.*

[3]) V. Cod. Th., XI, 1, 17, *de jure fisci;* C. J., X, 1, 9 e Cujacio, commentario su questa legge. — I *Susceptores* ricevevano una remissione dell'uno per cento sull'ammontare del valore riscosso; v. Godefroi sul Codice Theodosiano, X, 1, 11 e 17; XII, 6, 14; Bouchard, p. 264, 271.

[4]) V. Cod. Theod., X, 2, 1 e 2, *de domibus ad rem privat. pertinent.* Confronta le nostre note per gli edifizî privati, a volume 1, p. 530 e 531.

[5]) Si è parlato nel capitolo precedente, note a pag. 17 e 32, dei cambiamenti di legislazione sugli agenti incaricati di attivare il procedimento per le esazioni. Vedi Walter, n. 411, nota 128; Willems, 5.ª ed., p. 620, nota 12; Godefroi, sul Codice Theodosiano XII, 6, *de susceptoribus;* Wenck, *ad.* Cod. Th. I, 11, 1; Karlowa, I, 2 p. 907; vedi nostra nota a pag. 54.

[6]) Nel 382 Graziano, Valentiniano e Theodosio stabiliscono due *Numerarii* nell'ufficio del Governatore, v. Cod. J., XII, 50, 4. — Cod. Th., VIII, 1, 12, *de numerariis*, e l'importante legge del Cod. Th., XII, 6, 30, *de susceptoribus*, con la quale nel 408, Arcadio ed Onorio stabiliscono due ricevitori generali correspondenti a questi capi contabili per i due tesorieri. Ci pare necessario dar qui il testo e la

riscotevano la somma o quantità fissata con l'atto di affitto o di vendita e con-

traduzione di queste due leggi. Ecco prima la c. 12 Codice Thedosiano, VIII, 1, *de numerariis*, etc., o Codice Giust. XII, 50, 4: « *Impp. Gratianus, Valentinianus et Theo-* « *dosios AAA. Omnibus rectoribus provinciarum. In provinciis singulis duo tabularii* « *collocentur, quo ad unum fiscalis arcae ratiocinium, ad alterum largitionales pertinere* « *tituli jubeantur; sciturl, quod si ex alienis quicquam actibus ad alteram partem illi-* « *cita fuerit usurpatione translatum, is qui judicis culpam dissimulatione texerit, gra-* « *vissimo sii supplicio subjugandus. Dat. III, Kal. April. Constantinopoli, Antonio, et* « *Syagrio Coss.* (382) ». « Gl' imperatori Gratiano, Valentiniano e Teodosio Augusti, a tutti i rettori delle provincie: Ordiniamo che, in ogni provincia, vi siano due *Tabularii*, di cui uno dirigerà i conti della cassa del fisco, e l'altro sorveglierà i ruoli relativi alla cassa delle elargizioni. Si sappia che, se per una usurpazione illecita, uno di essi avrà usurpato le attribuzioni dell'altro, colui che avrà nascosta la colpa del Governatore, sarà sottoposto all'ultimo supplizio. Dato il tre delle calende di aprile, essendo consoli Antonio e Syagrio (382) ». Si vede che questa costituzione interdice ogni usurpazione di ciascuno dei *Tabularii*, per esempio, di quello del patrimonio sull'amministrazione ed il controllo dei diritti appartenenti al tesoro delle largizioni. Il direttore provinciale dei dominii non deve avere niente di comune col direttore della contabilità del tesoro.

La legge 30, Codice Th., XII, 6, *de susceptoribus*, inserita nel Codice Giustinianeo X, 70, 13, confermando questa regola, va più lungi e costituisce pure due ricevitori generali distinti, messi accanto al Governatore di ciascuna provincia e corrispondenti ai due direttori di contabilità per i due tesori. Eccone il testo:

« *Arcadius et Honorius AAA. Lucio Comiti S. L. Duos tabularios et susceptores* « *totidem per universas provincias oportere constitui Clementia nostra praecepit. Super* « *hoc autem admonuimus et praetorianam amplissimam praefecturam quo sciret, eos qui* « *aurum largitionale susceperunt, nihil cum arcae ratiociniis habere commune, judices* « *autem provinciarum quinque libris auri mulctandos et primates officiorum capitali* « *poena plectendos, si hoc vel in praesenti non fuerit custoditum vel postea commutatum.* « *Dat. VI Kal. Febr. Basso et Philippo Coss.* (408) ».

Gli stessi imperatori (Arcadio ed Onorio) Augusti, a Lucio, Conte delle largizioni sacre: « La nostra clemenza ha prescritto di stabilire due *Tabularii* ed altrettanti ricevitori (*Susceptores*) in tutte le provincie. A tale oggetto, abbiamo avvertito la Prefettura del pretorio, che quelli che avessero a riscuotere l'oro delle largizioni non dovevano avere niente di comune con i conti della cassa, e che i Governatori di provincia incorrevano in una ammenda di cinque libbre d'oro ed i capi dei loro uffici nella pena capitale, se questa regola non era osservata nel presente o disconosciuta nell'avvenire: *Dato* il 6 delle *Calende di febbraio*, essendo consoli Bassio e Filippo (408) ».

Così questi principi, rinnovando l'istituzione de' due *Tabularii*, si servono della stessa parola *Constitui*, come a riguardo dei ricevitori che essi, pare, creino in ogni provincia, per gli stessi tesori.

Si potrebbe conchiudere che questi imperatori non hanno fatto, pure a questo proposito, se non ristabilire un'antica regola male osservata anteriormente; forse per economia, si erano potuto confondere le due amministrazioni e le due casse nelle stesse mani. È possibile che prima del 382 non vi sia stato presso il rettore che un *Tabularius* ed un ricevitore per le due casse e, come Graziano, aveva proi-

segnavano una quietanza alla parte che versava, *Apocha, Cautio* o *Securitas*,

bito ai due *Tabularii* d'immischiarsi nei conti uno dell'altro, Arcadio ed Onorio interdissero ai ricevitori delle due casse delle largizioni (*private e sacre*) di aver niente di comune coi conti, (*Arcae ratiociniis*), vale a dire con le attribuzioni dei direttori di contabilità. Infatti i *Numerarii* dovevano controllare i contabili in danaro ed altro, e redigere i mandati in nome dei Vicarii o Governatori, o prescrivere le spedizioni di fondi.

È per la stessa ragione che un'altra costituzione proibisce ai logografi o *Tabularii* delle città di metter mano nel denaro pubblico. Eccone il testo: Codice Th. XI, IV, 1, *ne collatio per logographos celebretur:*

I. — *Impp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Ad Modestum Pf. P. Si quis collator jugationem suam logographo commiserit, eam fisco noverit vindicandam. Quicquid etiam vel in pretiis vel in speciebus aut aurum, ordinem delegationis oblitus, praetermissis susceptoribus aut horreis ad logographos detulerit, omne hoc amissurum se esse cognoscat, et exactionem a se debiti ordine deposcendam. Officiales autem, qui ex hujus modi commerciis aliquid fuerint accepisse detecti, quae avaritia praecipitante captarunt, exserta dupli animadversione redhibebunt; ipsis duntaxat logographis in pristinae condicionis discrimine permansuris, si quidem his pro omnibus poenis sufficiat assiduo tormentorum periculo subjacere. Dat. prid. non. April. Seleucia, Modesto et Arintheo Coss.* (372).

Gli imperatori Valentiniano, Valente e Gratiano, Augusti, a Modesto, Prefetto del pretorio: « Se qualche contribuente ha rimessa la sua parte di contribuzione al Logografo, che egli sappia che sarà reclamata dal fisco. Chiunque, infatti, avendo dimenticato l'ordine della delegazione, avrà consegnato qualche cosa, anche a titolo di prezzo, o in natura, o dell'oro, e messi da parte i ricevitori o i granai, al Logografo, sappia pure che lo perderà per intero, e che la sua contribuzione sarà esatta da lui, seguendo l'ordine prescritto. Quanto agli *Officiales*, che saranno indicati avere, con manovre di questo genere, ottenuto qualche cosa che avrebbero frodata sotto l'impulso della loro avidità, espieranno tale colpa con la pena del doppio; quanto ai Logografi, essi resteranno nei vincoli della loro condizione anteriore, se si giudica sufficiente sottoporli, senz'altra pena, ai pericoli di una tortura prolungata. *Dato la vigilia delle none di Aprile, a Selencia, essendo consoli Modesto ed Arinteo* (372) ».

Così nel più basso grado della scala, fin dal 372, si manteneva rigorosamente l'interdizione, per gli amministratori ed *Officiales* del controllo, di prender parte al maneggio del danaro.

Parimenti, nel 373, Valentiniano e Valente (Cod. Th., XII, 10, *ne praefectianus*, etc.) proibiscono nuovamente agli inviati del Prefetto del pretorio, *Praefectiani*, di incaricarsi della riscossione delle imposte o della custodia dei pubblici granai o delle *Curae annonae*, della riscossione dell'annona, sotto pena di essere collocati in appresso nell'ufficio dei *Susceptores*, e di essere segnalati specialmente all'imperatore. E così pure è interdetto ai Governatori di prendere, senza mandato, o di appropriarsi, o d'impiegare ad altro uso i valori da essi riscossi (Cod. Th., XII, 9, 1, 2 e 3, *de is quae ex publica colletione*, etc.). Infine Theodosio e Valentiniano ricordano ancora, nel 429 (v. Cod. Th. XII, 6, 32), che i contribuenti debbono versare nelle mani del *Susceptor* (del tesoro delle lagizioni private) o dell'*Arcarius* (del patrimonio), con obbligo per il Governatore di vigilare all'esattezza dei pesi e misure, e di fare operare egualmente con esattezza la spedizione ai tesori della corte,

come in materia d'imposte dirette [1]). E così pure, i prodotti dovevano essere, al pari che in materia di Annona, misurati, pesati e trasmessi al magazziniere, *Praepositus horrei,* o, se si trattava di danaro, al ricevitore generale del patrimonio, collocato presso il Governatore, alla testa di una sezione dell' *Officium*, e non all' intendente o *Rationalis,* come ha creduto Bouchard, meno conseguente qui che non occorresse, col suo sistema sulla separazione degli ordinatori o amministratori e dei contabili in materia ed in danaro [2]).

Il *Rationalis*, che metteva in essere il contratto, ovvero autorizzava le alienazioni, non avrebbe potuto, senza una confusione e degl' inconvenienti assai gravi, *tractare pecunias*, maneggiare [II, **49**] egli stesso il danaro.

---

avvertendo in pari tempo i Conti o Ministri competenti ed il Prefetto del pretorio. Gl' imperatori ricordano che il *Palatinus* incaricato di sollecitare il Governatore deve astenersi dal domandar niente o di ricevere dai contribuenti, sotto pena di essere respinto dal contribuente, preso, ed inviato al Prefetto del pretorio. Se il provinciale non può difendersi ed il suo reclamo al Capo del tesoro competente non abbia avuto effetto, in seguito degli intrighi dell' Ufficio del palazzo, il Prefetto può intervenire allora, per sentire le suppliche del querelanti e far pagare i risarcimenti, la cui causa sarà dibattuta innanzi a lui. L' insieme di questi testi importanti ci pare mettere fuor di dubbio il mantenimento nel Basso Impero della separazione tra gli Ordinatori ed i Ricevitori contabili in danaro o in natura.

[1]) V. I. Godefroi, *Paratitla* sul Codice Theodos., XII, 6, *de suscept.* Vedi sulle quietanze le nostre note precedenti a pagg. II, 37, 38, 39, 43.

[2]) Il *Rationalis Rei privatae* in provincia era un vero ricevitore generale del patrimonio? (vedi le note precedenti a pag. II, 16 e 23 *in fine*). È una questione importante e abbastanza nuova, come quella che abbiamo già posta per il *Rationalis sacrarum largitionum.* Bouchard (*op. cit.*, p. 267, 268, 380) e Karlowa (I, 2, § 97, p. 844), ammettono l' affermativa; ma non vediamo che essi producono un testo decisivo in appoggio di questa opinione. Noi siamo convinti, al contrario, che l' Intendente, sia del tesoro, sia del patrimonio privato, era in generale un amministratore, vale a dire, secondo i casi, un direttore de' dominî o un giudice in materia di contenzioso amministrativo (v. Serrigny, n. 810), ma avente sotto la sua sorveglianza due cassieri, *Arcarii* (vedi note a pagg. II; 47, 48, 50). Si è visto che la legislazione ha variato quanto all' autorità incaricata di ordinare l' esazione delle rendite del patrimonio (Vedi le nostre note a pag. II, 17, 48). Fu prima il Governatore, poi il *Rationalis* della provincia, poi nuovamente il Governatore. Ma, anche nell' epoca intermedia, il *Rationalis*, non esigeva, almeno egli stesso, questo danaro; erano solo gli *Arcarii* o *Susceptores* speciali. Quanto a questi *Arcarii* della *Res privata*, erano dei cassieri, impiegati assai distinti dal *Rationalis*, controllati da lui e dal *Numerarius* della *Res privata* nell' ufficio del Governatore, ma designati dall' Intendente o dai *Procuratores rei privatae* e confermati dal Conte del patrimonio della corona (v. Cod. Th., X, 1, 11 e 17); come lo riconosce Bouchard, p. 264, il *Rationalis* non aveva dunque il maneggio immediato del danaro, nemmeno della cassa sottoposta a' suoi ordini diretti. Nondimeno Karlowa opina che gli *Arcarii* facevano parte del suo *Officium;* noi crediamo che essi furono in seguito sottoposti al Governatore.

Ora, nessun testo gli attribuisce nettamente questo maneggio in regola generale. Al contrario, la legge 30 nel Codice Theodosiano, *de susceptoribus*, XII, 6, dice assai nettamente, ciò che fin ora non è stato messo abbastanza in luce, che vi erano, nell'ufficio di ciascun rettore di provincia, due direttori generali della contabilità, *Tabularii*, e altrettanti ricevitori generali, *Susceptores*, per i due tesori pubblico e privato [1]). Ora, non vi è dubbio che uno di questi due *Tabularii* si occupasse di procedere per l'incasso del tributo, come il *Primpilaris*, l'incasso dell'annona militare [2]), l'altro *Tabularius* di assicurare l'esazione dei prodotti del patrimonio della corona. Dunque, con una simmetria attuale, i due ricevitori generali. *Susceptores* o *Praefecti thesauri*, avevano dal punto di vista del maneggio delle riscossioni, delle attribuzioni corrispondenti [3]). Così il secondo doveva centralizzare, nella sua cassa del capoluogo, tutte le riscossioni del tesoro privato versate presso gli *Arcarii* locali, e farne i pagamenti o spedizioni a chi di diritto. Infatti, i ricevitori di dettaglio nelle città erano tenuti a trasmettere le loro riscossioni, deduzione fatta dei pagamenti ad essi prescritti, al tesoriere centrale della *Res privata*.

Aggiungo, per combattere le asserzioni di [II, **50**] Godefroi seguite da Serrigny e Bouchard, sulle attribuzioni del *Rationalis Rei privatae* di provincia, che niente attesta nel suo *Officium* l'esistenza di un cassiere; con più ragione dei suoi cassieri secondarî dipendenti dal suo ufficio nei luoghi di esazione [4]). Checchè ne sia, dopo la riscossione eseguita dagli *Arcarii* e dal ricevitore generale, il governatore ne faceva pervenire il prodotto

---

[1]) Consulta Godefroi sulla legge 30, Cod. Theod., *de susceptoribus*, XII, 6; e c. 12, Cod. Th., VIII, 1, *de numerar.*; c. 13, Cod. J., *de susceptoribus*, X, 70 citata in nota a pag. 48; v. pure nel nostro senso, Serrigny, n. 810. È a torto che Baudi de Vesme non vede nei *Susceptores* generali del Governatore che dei percettori procedenti in seguito con l'aiuto di semplici agenti in provincia; vi erano altrettanti *Susceptores* locali per quante erano città o centri di popolazione, e percettori titolari o *Arcarii*.

[2]) Uno dei *Numerarii* o *Tabularii* del Governatore aveva per missione di preparare e controllare l'incasso delle risorse dell'antico *Aerarium* confuso attualmente col fisco sotto il nome di *Aerarium sacrum*, e probabilmente delle riserve dell'*Arca praefecturae*, salvo l'azione del *Primipilaris* per i viveri delle truppe; l'altro *Numerarius* si occupava della *Res privata*. Vedi per i *Numerarii* o *Tabularii*, O. Karlowa, I, 2, § 102, p. 884; § 116, p. 1002; e le nostre note precedenti a pag. II; 10, 11, 17, 48.

[3]) Mi pare che Serrigny inesattamente qui dia il nome di *Rationalis* a questo *Susceptor*. Anche quando quest'ultimo ebbe ad occuparsi, in una certa epoca, delle entrate, era solo per attivarne il recupero, *Exactio*. Vedi Codice Th., XI, 2, *de officio comitis rei privatae*.

[4]) V. Serrigny, n. 814; Bouchard, p. 267; Godefroi, *ad* Cod. Th., X, 1, 14; Walter, n. 413, note 128 a 130; non mi sembra direttamente contrario al nostro avviso, benchè la sua espressione non sia molto chiara. V. le nostre note a pag. II, 48.

alla cassa centrale del tesoro della corona messa sotto il controllo del *Comes Rei privatae*. In effetti, questo ministro aveva nel suo ufficio: 1.° un ufficio de' benefizi [1]); 2.° un ufficio de' conti, *Scrinium rationum* o *canonum*; 3.° un altro delle quietanze, *Securitatum*, e 4.° *Largitionum privatorum* (ma non dei *Praepositi thesaurorum* di provincia come il *Comes sacrarum largitionum*).

Le frodi o ritardi nella riscossione, commessi dagli *Exactores* o *Compulsores* del governatore davano luogo contro essi ad una pena pecuniaria, vale a dire ad una *Mulcta* del quadruplo, ridotta al doppio da Onorio, contro l'*Officium* del Governatore che non avesse rappresentato quelli contro la cui dissipazione si era agito, *Direptio arguitur*, ed [II, **51**] anche contro il governatore da Arcadio ed Onorio, in una costituzione emessa a Milano nel 399 [2]).

Le funzioni del *Rationalis*, col controllo esercitato da lui sui *Procuratores* o gerenti di certe rendite della *Res privata*, e sui cassieri, *Arcarii*, erano dunque principalmente amministrative, o giudiziarie in materia fiscale [3]). Io non credo che egli abbia rimpiazzato il questore anche nelle provincie già attribuite al popolo romano o al Senato, *Stipendiariae provinciae*, allorchè scomparve questa distinzione.

I questori furono probabilmente rimpiazzati dai *Susceptores* generali adibiti nell'ufficio del Governatore, come quelli che incontriamo nel Basso Impero, oltre i cassieri speciali, *Arcarii*, come ne esistevano già, sotto l'impero, nelle provincie di Cesare, *Provinciae tributariae*, accanto al *Procurator Caesaris*, chiamato in seguito *Rationalis* al III secolo.

Solamente il regime che venne a sostituire al questore un tesoriere generale, facente parte dell'officio del governatore, mi sembra operare un passo retrogrado: il *Susceptor* non poteva avere l'indipendenza tradizionale di un questore, che, nella sua sfera, era chiamato direttamente a controllare lo stesso governatore e non era affatto subordinato al suo *Imperium*, come [II, **52**] il ricevitore o pagatore generale presso di noi non lo è al prefetto. Questo nuovo sistema, preso a prestito dalle provincie dell'impero, fu dunque, per certi riguardi, una deviazione dai veri principii. Indi le proibizioni nuove e ripetute, per impedire le usurpazioni de' *Tabularii* sui *Susceptores* e reciprocamente, e del governatore sui ricevitori nel maneggio del danaro.

[1]) V. J. Godefroi, *ad.* Cod. Th., XII, 61; *Notitia dignitat. Orient.*, XIII, *Occident.*, XI.

[2]) Vedi Cod. Th., *de jure fisci*, X, 1, 16; vedi per il controllo giudiziario, in materia repressiva, la terza parte del nostro libro III, capitolo I, sezione 2, p. 152 e s. di questo volume II.

[3]) V. Cod. Th. XI, 30, 18 e 41, *de appellationibus;* C. J., X, 2, 3; X. 2, 4; II, 9, 14; C. J., XII, 26, 5 e 6; specialmente per eccesso di riscossione, il *Rationalis* statuiva; C. Th. XI, 7, 1; I, 29, 2, Godefroi, *ad.* Cod. Th., XI, 3; Mommsen, *r. Staatsrecht*, II, p. 981, nota 5; Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie*, p. 178; Serrigny, nn. 105, 116; Bethmann-Hollweg, III, § 134, p. 78, nota 56 e p. 79.

Sezione II.

Dei Contabili di danaro.

Il *Tributum soli*, o ciò che volgarmente si chiama *Capitatio terrena*, si pagava in danaro in ogni città, vale a dire in oro, nelle mani del ricevitore o cassiere locale, designato dai decurioni per mezzo di ruoli di contribuzioni [1]), *Largitionales tituli*, e con l'assistenza di un altro decurione, come pare risultare da un testo di una Novella di Maggioriano [2]). A questa operazione si rannoda ancora la carica municipale rimasta problematica dei *Decaproti*, fra i *Curiales* ed il servizio chiamato *Protostasia* [3]), che portava seco una pesante responsabilità [II, **53**] pecuniaria. Ciò fece rimpiazzare questi agenti da alcuni *Vindices*, in virtù di una costituzione di Anastasio [4]). Al pari di quanto abbiamo visto per l'Annona, il pagamento del tributo aveva luogo in tre termini, contro una quietanza, *Apocha*, consegnata al contribuente, con le formalità descritte nella sezione precedente, poi rimessa all'archivista contabile della città, *Tabularius*, per essere pubblicata e registrata, menzionata infine sulla matrice del ruolo, per mezzo di che la liberazione era intera [5]).

Appena il cassiere locale aveva ricevuto l'ammontare dei contingenti della città, egli lo mandava ad uno dei *Praepositi thesaurorum* situato in una città importante della provincia, che faceva pervenire alla cassa delle largizioni sacre tutto ciò che eccedeva i bisogni della provincia [6]). Ma il Governatore non poteva fare impiego di questi fondi sul posto senza un mandato di uno degli ordinatori generali di pagamenti che abbiamo descritto innanzi.

Secondo gli stati di pagamento comunicati al *Tabularius* centrale del Governatore, costui trasmetteva agli agenti incaricati della esecuzione,

---

[1]) Vedi Cod. Th., *de exact.*; XI, 7, 1, 16, 2°; p. 18, § 8, Dig., *de numeribus*, L. 4; Libanius, *Oratio* περὶ τῶν προτοστασιῶν, cap. 3; Karlowa, I, 2, § 106, p. 907 e s.

[2]) V. Novella di Maggioriano, tit. VII, *de curialibus*, § 10; Hondoy, *Droit municipal*, p. 486 e s.

[3]) Vedi sulla *Protostasia*, fr. 1, § 1; fr. 3, § 10; fr. 18, § 25, Dig. *de muneribus*, L. 4; c. 8, C. J., *de muner. patrimon.*, X, 41; Godefroi, *ad.* c. 1, Cod. Th., *de protostasia*, XI, 23; Walter, n. 407, note 40, 41; Karlowa, I, 2, § 105, p. 900 e s.; sui *Decaproti*, Houdoy, p. 486.

[4]) V. Jo. Lydus, *de magistratibus*, III, 49; Niceph., XVI, 44; Novella VIII, *praef.*; Novella CXXVIII, cap. 5.

[5]) C. Th. XI, 1, 2; XI, 25, 1; XII, 1, 173 *de decurion.*; XII, 6, 18; C. J., X, 22, 3, 4; Bouchard, p. 341.

[6]) V. c. 1, Cod. J. *de canone sacr. largit.*, X, 23; e c. 1, I, 32; C. Th., X, 6, 3; C. J. X, 73, 2, *de his quae public. collat.*; C. Th., X, 24, 3; Serrigny, nn. 814, 819; Walter, n. 467, note 45, 46.

Exactores, lo stato dei resti da esigere Il Conte delle largizioni mandava degl' ispettori, *Discussores*, per controllare i conti del ricevitore generale [II, **54**] e quelli del *Tabularius* sia della provincia, sia della città [1]. Si indirizzavano anche dei commissarî al governatore per far pressione direttamente su lui, e spingerlo a procedere per la riscossione delle imposte, sotto la sua responsabilità, *Mittendarii* [2]).

L' arretrato delle contribuzioni, *Reliqua*, di cui alcuni principi avevano fatto talvolta remissione, come si è detto, ai tempi dell' impero, sia per ragione delle circostanze, sia per guadagnare la popolarità, dette luogo meno sovente a misure d' indulgenza nel Basso Impero a causa dei pesi e della penuria delle tre casse pubbliche [3]).

Talvolta l' arretrato risultava dalla negligenza od anche dalla frode del Governatore, del suo *Tabularius*, sia degli agenti incaricati del procedimento, *Exactores*, sia dei *Tabularii* o dei *Susceptores* della città. Non dimeno trovò la sua causa più frequente nella miseria del tempo, poi nelle frodi dei contribuenti. Costoro cercavano vendere le loro terre, scaricando l' acquirente dall' obbligo dei *Reliqua* del tributo [4]), ma il diritto anteriore fu modificato a questo riguardo, anzitutto in caso d' *Adjectio*. Questa misura consisteva nell' imporre al nuovo acquirente un accrescimento di terre e di pesi, *Epibole*, vale a dire [II, **55**] la necessità di pagare per le terre provenienti da un patrimonio unico, in seguito sminuzzato.

Poi una legge generale rese un nuovo acquirente responsabile di tutti i *Reliqua* del suo autore [5]). Così, nell' ultimo stato del diritto, come ha benissimo stabilito Matthiass, autore del più recente scritto sull' imposta fondiaria presso i Romani [6]), l' acquirente deve i *Reliqua* relative alla sua proprietà, in virtù di una dichiarazione, *Professio*, reale o finta dal legislatore, salvo agli agenti a procedere contro il venditore, se l' acquirente non è solvibile (*Idoneus*). Gli *Exactores* incaricati di compellere i debitori

[1]) V. Godefroi, *Paratitl.* sul Codice Theodosiano, XI, 26 *de discussionibus*.

[2]) Quanto ai *Mittendarii*, vedi Karlowa I, 2, § 162, p. 888; Godefroi, sul codice Theod., VI, 30, 2; *Canonicarii* o *Compulsores*; C. J., X, 29, 9, *de exact.*; Novell. CXXVIII, cap. 6. I *Palatini* non dovevano punto aver da fare coi contribuenti, ma solo col Governatore o col suo ufficio. V. C. Th., *de offic. com. sacr. largition.*, I, 10, 2, 6, 7, 8; Walter, n. 407, nota 50; Otto Karlowa, I, 2, § 99, p. 855 e I, 2, § 106, p. 907. Vedi le nostre note precedenti a pag. II; 12 e 48 *in fine*.

[3]) V. sulle *Reliqua*, Cuq, *Etudes d' épigraphie juridique*, p. 57 e s.; C. Th., XIII, 11, 4, *de censitoribus*; Walter, n. 407, note 50, 51; De Broglie, *op. cit.*, p. 241.

[4]) Costantino (c. 1, Cod. Th., *sine censu vel reliq.*, XI, 3) obbliga colui che ha fatto questo contratto a pagare l' arretrato. Vedi Salviano, *de gubernatione Dei*, V. 8; C. J., XI, 58, 2.

[5]) V. Matthias (*Die Grundsteuer*, § 7, p. 19, 21, 51) ammette, con ragione, che i compilatori hanno modificato il testo originale della costituzione di Costantino, C. Th. XI, 3, 1, omettendo le parole *opimi fundi*.

[6]) V. in questo senso, Matthias, *op. cit.*, p. 49, 51, 52.

in ritardo, *Convenire*, sono, per i personaggi potenti, dei membri dell'ufficio del Governatore, agenti di esecuzione chiamati *Centenarii* o *Ducenarii;* contro i decurioni delle città, è adibito uno de' loro colleghi, e infine contro i poveri, lo stesso difensore della città [1]), senza dubbio per maggior garenzia di equità.

Il contenzioso dei *Reliqua*, di cui si parlerà nella terza parte, a proposito del controllo amministrativo, era giudicato dall'ispettore, *Discussor*, altra volta *Examinator*, personaggio importante, del rango del Conte, inviato dall'imperatore in caso di bisogno [2]) per statuire sui reclami de' contribuenti che invocavano discarichi, remissione [II, 56] o moderazione. L'*Exactor* procedeva rigorosamente contro i contribuenti morosi, e li faceva condannare a pagare il resto del loro debito od anche il doppio od il quadruplo secondo la gravità dei casi [3]). Altre volte i mezzi di coercizione erano la prigione, la tortura, le verghe piombate. Il Governatore in virtù de' suoi poteri indefiniti, pare abbia troppo spesso autorizzato l'impiego di questi mezzi per opera de' suoi agenti di esecuzione, *Apparitores*, *Centenarii*, ecc. [4]). È ciò che prova la proibizione severa con la quale Costantino, nel 320, proscrive l'impiego di questi mezzi barbari [5]). Ricordiamo pure che gli agenti superiori inviati dal Prefetto del pretorio presso i Governatori, per affrettare la riscossione delle imposte, non potevano compellere direttamente i contribuenti, sibbene solo il Governatore ed i suoi *Officiales* responsabili [6]), e, sotto pena di ammenda; giacchè il Governatore, avvertito dal suo capo di contabilità dello stato dei residui da pagare e de' debitori morosi aveva dovuto mandar loro i suoi messi od un curiale, *Exactor*, secondo l'uso dei luoghi [7]).

Il tesoro aveva, d'altronde, un mezzo di costrizione sulla persona, di cui poteva impadronirsi e detenere in una prigione militare, o in un luogo

[1]) V. Cod. Th. XI, 7, 11 e 13, *de exactionibus*.

[2]) V. Cod. Th. XI, 36, 21, 36; e XI, 30, 36 *de appellat.*; J. Godefroi, *Paratitl. ad.* Cod. Th. XI, 26, *de discussoribus*; Willems, 5.ª ed., p. 615; Walter, n. 407, nota 49; Cuq, *Etudes d'épigraphie*, p. 47 a 56.

[3]) Quanto ai procedimenti degli *Exactores*, vedi Godefroi, *Paratitl. ad.* Cod. Th. XI, 1, 18, 27 e la seguente nota a pag. II; 88.

[4]) I procedimenti erano prima molto rigorosi; v. C. Th., XI, 7, 1; C. J., XI, 19, 1, 7, *de exact. tribut.*; Serrigny, n. 821. Gli agenti di esecuzione dovevano essere muniti dei *Breves* o ruoli nominativi dei debitori in ritardo. Otto Karlowa, I, 2, § 106, p. 907 e s.; A. De Broglie, *op. cit.*, II, p. 242 e s.

[5]) V. C. Th., XI, 7, 3 e 7, *de exact.*; Cod. J., X, 19, 2; cfr. Cujacio, *Comment.* su questa legge; Serrigny, n. 829; Bouchard, p. 344; A. De Broglie, *op. cit.*, II, p. 240 e s.

[6]) V. Cod. Th., VII, 4, 26, *de erogat. milit. annon.*; Godefroi, sul Cod. Th., 7, 16 e 17; C. Th., I, 10, 1, 2, 6, 7, 8; XI, 1, 34, *de annona et tribut.;* Walter, n. 407, nota 50; Serrigny, n. 416; Bouchard, p. 345; Karlowa, I, 2, § 102, p. 888.

[7]) V. Cod. Th., XI, 7, 16, *de exactionibus*; C. J., X, 19, 7.

chiuso e comodo; [II, **57**] ma in seguito ciò non fu nemmeno permesso [1]). Nondimeno fu lecito di sequestrare a titolo di pegno, i mobili, gli schiavi e gl' immobili del debitore; si faceva eccezione per gli animali, schiavi ed istrumenti inerenti allo sfruttamento delle terre. Poi l'agente conveniva i contribuenti innanzi al Governatore, per sentire, dopo due mesi di sequestro al più tardi, pronunziare la confisca [2]). In questo intervallo, dei guardiani schiavi, chiamati *Conditionales*, vegliavano sull'immobile a spese del debitore, per impedire ogni alienazione o deterioramento del fondo sequestrato.

Dopo il giudizio di confisca pronunziato senza appello sulla domanda di quelli che erano responsabili, il *Rationalis sacrarum largitionum* prendeva possesso della proprietà e, se giudicava vantaggioso venderla, ne faceva annunziare ed operare la vendita agli incanti pubblici, *Sub hasta*, al migliore offerente [3]). Si poteva procedere non solo contro il debitore stesso, ma ancora contro il suo intendente e fittavolo [4]). Se il proprietario aveva abbandonato il suo fondo, questa proprietà era consegnata ad un terzo che, a capo di sei mesi, ne diveniva proprietario, a meno che il contribuente od il suo avente causa non si presentasse e pagasse l'arretrato [5]). Poi venivano compulsi i decurioni garanti e solidalmente responsabili della [II, **58**] contribuzione dei *Possessores* della città, con l'ordine seguente: prima gli esattori, poi i loro cauzionanti, in seguito quelli che li avevano designati, *Nominatores*, infine gli altri membri della curia [6]). In difetto dei pagamenti dei debiti arretrati nella provincia, si poteva procedere contro lo stesso Governatore dagl' inviati del Conte del tesoro, *Palatini*, o più tardi dai messi del Prefetto del pretorio, *Compulsores* [7]). Se dopo compiuto l'anno, l'arretrato non era ancora saldato, il Governatore

---

[1]) V. Godefroi sul Codice Theodosiano, XI, 9; Cod. J., X, 19, *de exact. trib.*; VII, 61, 1, *qui bonis cedere possent*, e Cujacio, su questa legge; Serrigny, n. 828; Bouchard, p. 344.

[2]) V. Cod. Th., XI, 7, 3 e 16, *de exact.*; C. J., X, 19, 2 e 7, *de exact.*; Serrigny, n. 822; Bouchard, p. 344.

[3]) V. Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Theod., X, 17; XI, 19 *et Comm. ad* c. 1 e 2, *hoc titulo.*

[4]) V. Cod. Theodos., XI, 7, 16, *de exactionibus.*

[5]) V. c. ultim. Cod. J., *de decurionibus*, XI, 57; c. 11, C. J., XI, 61 *de omni agro deserto.*

[6]) V. fr. 18, § 8, Dig., *de muneribus*, L. 4; Libanius, *Oratio* περὶ τῶν προστατῶν, cap. 3; Cod. Th., XI, 1, 32, 34, *de annon.*; C. J., c. ultim. *de exactor.*, VIII, 8; c. 2, *de exact.*, XI, 7; Cod. Th., XII, 1, 180, *de decurionibus*; C. J., c. ultim. *de omni agro deserto* XI, 61; Baudi de Vesme, § 7; Serrigny, nn. 269, 270, 693, 827; Bouchard, p. 345. Vedi le nostre precedenti note al volume I, p. 508 e 515; Karlowa, I, 2, § 105, p. 900.

[7]) V. J. Godefroi, *ad.* Cod. Th., VI, *de palatinis*, etc.; c. 1. 2, 6, 7, 8, Cod. Th., *de offic. com. sacrar. larg.*, I, 10; c. 9, Cod. J., *de exact.*, X, 19; Novella CLXXXVI, cap. 6. V. precedente nota a pag. 54. e Karlowa, I, 2, § 99, p. 855; § 102, p. 888; § 106, p. 907.

ed i suoi *Officiales* versavano agli agenti del Prefetto l'ammontare del reliquato, salvo i loro reclami, e sotto pena di ammenda del doppio [1]).

Quanto ai reclami in materia d'imposta, conviene rinviare i particolari alla parte di questo libro relativa al controllo. Possiamo limitarci a constatare qui che i reclami collettivi dovevano essere presentati all'imperatore dagl'inviati di una provincia o di una città, contro la determinazione del contingente dell'imposta [2]). Quanto alle doglianze dei particolari, esse erano trasmesse ai *Censitores* e apprezzate da essi, salvo giudizio emesso dal Governatore, *Judex*, e appello innanzi al Prefetto che statuiva definitivamente [3]). Abbiamo già parlato delle domande per remissione, [II, **59**] *Indulgentia debitorum* [4]).

I cassieri o *Susceptores* della *Res privata*, ricevevano, mediante quietanza, il prezzo della pensione o *Canon* de' locatarî o enfiteuti, o il prezzo de' beni venduti dal *Rationalis*. È anche dietro ordine di questi ultimi, che essi pagavano i creditori della *Res privata*, per esempio quelli delle successioni, o i venditori di oggetti comprati per il patrimonio. Il pagamento aveva luogo contro quietanza consegnata dal creditore all'*Arcarius* che versava. Questo cassiere dava conto di tutte le sue operazioni al direttore della contabilità della *Res privata*, o *Numerarius* o *Tabularius Rei privatae* nell'ufficio del Governatore e trasmetteva le eccedenze libere alla cassa della *Res privata*.

CAPITOLO III.

Dell'Amministrazione delle Finanze comunali.

Il terzo ed ultimo capitolo della nostra seconda parte deve comprendere l'amministrazione delle finanze delle città, di cui la prima parte, che precede ha già [II, **60**] fatto conoscere le risorse e le spese, sotto il titolo di Bilancio comunale.

Preliminari sulla personalità delle Città.

Non vi è dubbio che la personalità civile dei Comuni fosse riconosciuta in dritto romano. Ciò risulta da numerosi frammenti di opere di giurecon-

---

[1]) V. J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, XI, 7, 16, *de exactionibus*; Serrigny, n. 826; Bouchard, p. 346.

[2]) V. J. Godefroi, *Paratitla*, sul Codice Theodosiano, XIII, 11; c. *ult.* C. J., *de annon. et tribut.* X, 16; Serrigny, nn. 831, 832; Bouchard, p. 330. Vedi precedenti note del volume I, p. 479 e 529.

[3]) V. Serrigny, n. 830; Bouchard, p. 327 e s.

[4]) Vedi J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, XI, 28, 2 e 13 *de indulg. debitor.*; Novella CLXIII di Giustiniano; Walter, n. 407, nota 51; Serrigny, n. 834 e s.; Bouchard, p. 331; v. le nostre note a t. I, p. 514, 695.

sulti inseriti nel *Digesto* sotto un titolo speciale [1]) ed altrove. La città che è reputata persona morale, *Corpus habere*, possiede un patrimonio, *Res publica o pecunia* nel senso lato dell'espressione, perfettamente distinto dai beni degl'individui che la compongono attualmente. Quest'insieme appartiene all'essere civile, rappresentante anche le generazioni future. Un'altra conclusione da tirare da queste premesse consiste in ciò che ogni città deve essere obbligatoriamente rappresentata, come lo Stato, da mandatarii, sia negli atti civili, sia nelle azioni giudiziarie, *Tanquam in republica*, dice Ulpiano [2]). Dunque non si poteva più applicare qui la rigorosa massima dell'antico diritto civile romano, che non permetteva di fare acquistare *direttamente* ad altri un fondo od un credito, anche agendo con mandato, [II, **61**] o come gerente di affari, a profitto di una *extranea persona*, nè *a fortiori* d'impegnare quella con i suoi atti. La forza delle cose, fece che, sin dalla legge delle XII tavole, si desse l'autorizzazione di agire in giudizio per il popolo romano, mediante azione concessa dalla legge, *Lege agere pro populo* [3]).

È stata troppo disconosciuta, secondo noi, la portata di questa eccezione, non applicandola che al popolo romano. È evidente, in effetti, che dovette estendersi ad ogni colonia di cittadini, che era l'immagine di Roma istessa, e, in seguito, al municipio di cittadini romani; giacchè gli abitanti di questa città erano completamente assimilati ai Romani dal punto di vista del diritto. Dunque la *Lex municipalis*, o carta di fondazione, doveva accordare questa facoltà di *Lege agere pro populo* ai rappresentanti della città, ciò che, in parentesi, autorizzò l'*in jure cessio*.

Quanto alle colonie latine ed alle città libere od alleate, *liberae vel foederatae*, il progresso ed i bisogni delle città hanno naturalmente condotto allo stesso risultamento, come vediamo nelle leggi di Malaca e di Salpensa.

Se il Digesto [4]) pare assimili l'agente giudiziario della città, *Actor* o *Syndicus*, ad un semplice procuratore, *Procurator*, è che la parola *Cognitor*, che suppone la rappresentazione diretta e solenne della città per il [II, **62**] mandante, è stata probabilmente corretta da Triboniano, o che, dopo Alessandro Severo, il procuratore che provava di avere un mandato, era assimilato ad un *Cognitor*, e che i suoi atti legavano il rappresentato in giustizia o gli profittavano immediatamente.

[1]) Sulla personalità delle città, v. Digesto, III, 4, fr. 1, 2, 7, § 1; Hébert, Thèse de doctorat sur la *personnalité des cités*, Paris, 1858, p. 5 e s.; Quinion, Thèse de doct. *du Municipe romain*, Paris, 1859, p. 123 e s.; Houdoy, *De la condition des villes*, Paris, 1885, p. 528 e s.

[2]) V. fr. 2, § 1, Digest., III, 4, *quod cujusqunque universitatis nomine.*

[3]) V. Gaio, *Instit.*, IV, 82. Questo testo mi pare inteso troppo strettamente dagli interpreti; giacchè la colonia *Civium romanorum* deve certamente essere assimilata a Roma.

[4]) V. Dig., III, 4, fr. 6, § 2, *quod cujusc. universit. nomine.*

ed i suoi *Officiales* versavano agli agenti del Prefetto l'ammontare del reliquato, salvo i loro reclami, e sotto pena di ammenda del doppio [1]).

Quanto ai reclami in materia d'imposta, conviene rinviare i particolari alla parte di questo libro relativa al controllo. Possiamo limitarci a constatare qui che i reclami collettivi dovevano essere presentati all'imperatore dagl'inviati di una provincia o di una città, contro la determinazione del contingente dell'imposta [2]). Quanto alle doglianze dei particolari, esse erano trasmesse ai *Censitores* e apprezzate da essi, salvo giudizio emesso dal Governatore, *Judex*, e appello innanzi al Prefetto che statuiva definitivamente [3]). Abbiamo già parlato delle domande per remissione, [II, **59**] *Indulgentia debitorum* [4]).

I cassieri o *Susceptores* della *Res privata*, ricevevano, mediante quietanza, il prezzo della pensione o *Canon* de' locatarî o enfiteuti, o il prezzo de' beni venduti dal *Rationalis*. È anche dietro ordine di questi ultimi, che essi pagavano i creditori della *Res privata*, per esempio quelli delle successioni, o i venditori di oggetti comprati per il patrimonio. Il pagamento aveva luogo contro quietanza consegnata dal creditore all'*Arcarius* che versava. Questo cassiere dava conto di tutte le sue operazioni al direttore della contabilità della *Res privata*, o *Numerarius* o *Tabularius Rei privatae* nell'ufficio del Governatore e trasmetteva le eccedenze libere alla cassa della *Res privata*

CAPITOLO III.

Dell'Amministrazione delle Finanze comunali.

Il terzo ed ultimo capitolo della nostra seconda parte deve comprendere l'amministrazione delle finanze delle città, di cui la prima parte, che precede ha già [II, **60**] fatto conoscere le risorse e le spese, sotto il titolo di Bilancio comunale.

Preliminari sulla personalità delle Città.

Non vi è dubbio che la personalità civile dei Comuni fosse riconosciuta in dritto romano. Ciò risulta da numerosi frammenti di opere di giurecon-

[1]) V. J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, XI, 7, 16, *de exactionibus*; Serrigny, n. 826; Bouchard, p. 346.

[2]) V. J. Godefroi, *Paratitla*, sul Codice Theodosiano, XIII, 11; c. *ult.* C. J., *de annon. et tribut.* X, 16; Serrigny, nn. 831, 832; Bouchard, p. 330. Vedi precedenti note del volume I, p. 479 e 529.

[3]) V. Serrigny, n. 830; Bouchard, p. 327 e s.

[4]) Vedi J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, XI, 28, 2 e 13 *de indulg. debitor.*; Novella CLXIII di Giustiniano; Walter, n. 407, nota 51; Serrigny, n. 834 e s.; Bouchard, p. 331; v. le nostre note a t. I, p. 514, 695.

sulti inseriti nel *Digesto* sotto un titolo speciale [1]) ed altrove. La città che è reputata persona morale, *Corpus habere*, possiede un patrimonio, *Res publica o pecunia* nel senso lato dell' espressione, perfettamente distinto dai beni degl' individui che la compongono attualmente. Quest' insieme appartiene all' essere civile, rappresentante anche le generazioni future. Un' altra conclusione da tirare da queste premesse consiste in ciò che ogni città deve essere obbligatoriamente rappresentata, come lo Stato, da mandatarii, sia negli atti civili, sia nelle azioni giudiziarie, *Tanquam in republica*, dice Ulpiano [2]). Dunque non si poteva più applicare qui la rigorosa massima dell' antico diritto civile romano, che non permetteva di fare acquistare *direttamente* ad altri un fondo od un credito, anche agendo con mandato, [II, **61**] o come gerente di affari, a profitto di una *extranea persona*, nè *a fortiori* d' impegnare quella con i suoi atti. La forza delle cose, fece che, sin dalla legge delle XII tavole, si desse l' autorizzazione di agire in giudizio per il popolo romano, mediante azione concessa dalla legge, *Lege agere pro populo* [3]).

È stata troppo disconosciuta, secondo noi, la portata di questa eccezione, non applicandola che al popolo romano. È evidente, in effetti, che dovette estendersi ad ogni colonia di cittadini, che era l' immagine di Roma istessa, e, in seguito, al municipio di cittadini romani; giacchè gli abitanti di questa città erano completamente assimilati ai Romani dal punto di vista del diritto. Dunque la *Lex municipalis*, o carta di fondazione, doveva accordare questa facoltà di *Lege agere pro populo* ai rappresentanti della città, ciò che, in parentesi, autorizzò l' *in jure cessio*.

Quanto alle colonie latine ed alle città libere od alleate, *liberae vel foederatae*, il progresso ed i bisogni delle città hanno naturalmente condotto allo stesso risultamento, come vediamo nelle leggi di Malaca e di Salpensa.

Se il Digesto [4]) pare assimili l' agente giudiziario della città, *Actor* o *Syndicus*, ad un semplice procuratore, *Procurator*, è che la parola *Cognitor*, che suppone la rappresentazione diretta e solenne della città per il [II, **62**] mandante, è stata probabilmente corretta da Triboniano, o che, dopo Alessandro Severo, il procuratore che provava di avere un mandato, era assimilato ad un *Cognitor*, e che i suoi atti legavano il rappresentato in giustizia o gli profittavano immediatamente.

[1]) Sulla personalità delle città, v. Digesto, III, 4, fr. 1, 2, 7, § 1; Hébert, Thèse de doctorat sur la *personnalité des cités*, Paris, 1858, p. 5 e s.; Quinion, Thèse de doct. *du Municipe romain*, Paris, 1859, p. 123 e s.; Houdoy, *De la condition des villes*, Paris, 1885, p. 528 e s.

[2]) V. fr. 2, § 1, Digest., III, 4, *quod cujusqunque universitatis nomine.*

[3]) V. Gaio, *Instit.*, IV, 82. Questo testo mi pare inteso troppo strettamente dagli interpreti; giacchè la colonia *Civium romanorum* deve certamente essere assimilata a Roma.

[4]) V. Dig., III, 4, fr. 6, § 2, *quod cujusc. universit. nomine.*

I municipi giunsero fino a confidare un mandato generale ad un sindaco per i processi a venire, invece di essere tenuti a costituire ogni volta un agente, *Actor*, con un voto speciale del popolo o della Curia. L'azione si dava, in tutti i casi, per o contro il popolo, debitamente rappresentato nel quasi contratto giudiziario. Stento a comprendere, dopo ciò, le difficoltà che alcuni interpreti moderni assai eminenti, come de Savigny, T. Mommsen, seguìti da dottori distinti della Facoltà di diritto di Parigi, nelle loro tesi di dottorato sulle città [1]), hanno potuto trovare nell'applicazione a questi enti morali così considerevoli, dell'eccezione *nisi pro populo nemo alieno nomine lege agere potest.* Ciò sembra poco logico, sopratutto in presenza de' progressi della personalità civile, che fecero ammettere successivamente la validità del fidecommesso a profitto delle città, poi quella dei legati, e infine delle istituzioni d'erede, [II, **63**] malgrado la loro pretesa qualità d'*incerta persona* [2]).

Bisogna anche andare più lontano, e, salvo le restrizioni relative a certi atti pericolosi come il prestito, la donazione, o l'alienazione de' beni comunali, si deve conchiudere che, in diritto civile romano, il magistrato poteva impegnare per mezzo dei suoi contratti la città, nei limiti del suo mandato legale e delle autorizzazioni dalla curia o con l'uso. Tutti i testi lo suppongono per l'affitto, la compera, ecc. Non vedo perchè si farebbe eccezione, con Hébert, per il contratto solenne di stipula o di promessa *Verbis*, poichè il comune avente una personalità, *Corpus*, è validamente rappresentato [3]). Ancor più, la semplice pollicitazione o promessa non preceduta da una interrogazione solenne del magistrato, obbliga il promettente verso un Comune [4]). Non si può paragonare il caso di un magistrato a quello del tutore di un pupillo, a cui questo tutore non poteva fare acquistare un credito per mezzo di stipula diretta, nel caso in cui esistono due personalità distinte. Alla nostra regola non vi è alcuna obbiezione seria tranne che per il prestito di consumazione, *Mutuum* [5]), sul quale dovremo ritornare ben presto.

La sottigliezza di certi giuristi, relativa alla presa [II, **64**] di possesso, che esige l'*Animus sibi habendi*, l'intenzione di agire come padrone, di cui il comune sarebbe incapace, e che non potrebbe essere supplita, è stata

[1]) V. T. Mommsen, *de colegiis et sodalic.*, p. 37; Houdoy, *Droit municipal*, p. 148 e s., Paris, 1875; Hébert, *op. citata*, p. 83 e s.; Quinion, *Du municipe romain*, p. 114 e s., contro Dirksen, *XII Tafeln*, p. 110.

[2]) V. Hébert, *op. citata*, p. 62.

[3]) V. Hébert, *op. citata*, p. 74.

[4]) Sulle pollicitazioni, v. la nostra nota precedente a t. I, p. 519; fr. 10, Dig., III, 4; Hébert, *op. citata*, p. 78 e s.; Houdoy, *op. citata*, p. 735 e s.

[5]) V. fr. 27, Digesto, *de rebus creditis*, XII, 1, e Donneau, *Comment. ad h. legem*; Pothier, *Pandect. Justinian*, L, XIII, t. 3, p. 539; Houdoy. *op. citata*, p. 523 e s.; 534 e s.

scartata dagli stessi giureconsulti. Essi hanno finito col riconoscere che i mandatari della città potevano fornire questo elemento dell'*Animus possidendi*, per la persona civile, pur non potendola avere per commettere un delitto, di cui la persona puramente fittizia è incapace, dal punto di vista della moralità.

Dopo questi preliminari sul principio importante della personalità delle città, dovremo trattare successivamente, in tre sezioni, della riscossione dei cespiti, dell'ordine delle spese e dei pagamenti, infine dei contabili in danaro od in natura. Notiamo, prima di ogni cosa, che l'amministrazione apparteneva al potere esecutivo della città, ma la deliberazione o la legislazione al Senato, e la prima si divideva come dimostreremo [1]).

Sezione I.

Della riscossione dei cespiti comunali.

I magistrati amministravano le finanze sotto il controllo [II, 65] del Senato locale [2]). Il patrimonio della città, che in generale era chiamato

---

[1]) Sulla distinzione fondamentale tra le attribuzioni del Senato municipale e quella de' magistrati durante l'impero come sotto la repubblica, vedi Kuhn, *Die stoedtische Verfassung*, I, p. 234, 240 e s.; analizzato da Humbert, nell'articolo *Cursus publicus* (Raccolta dell'*Académie de législation de Toulouse*, t. XXI, p. 390 e s.); confronta Willems, 5.ª ed., p. 539, 545, e C. Giraud, *Les Nouveaux bronzes d'Ossuna*, p. 56 e s.

[2]) È necessario ben determinare le attribuzioni della Curia o Senato municipale, separandole profondamente da quelle de' magistrati municipali, anche all'epoca in cui i Decurioni, per ordine, furono incaricati obbligatoriamente delle funzioni di magistrati, vale a dire dalla fine del terzo secolo e sopratutto al quinto secolo dell'êra nostra, (vedi Kuhn, *op. citata*, I, p. 243 e s., che abbiamo tradotto a p. 211 e s., più sopra). Infatti, anche durante questo periodo, la natura delle cose impone ancora la distinzione fra le attribuzioni dell'assemblea deliberante e quelle del potere esecutivo del Comune. Non sapremmo assoggettarci all'opinione dell'illustre Mommsen, che riferiremo, secondo la quale la Curia non aveva bisogno, almeno in alcune città, di aprire de' crediti ai magistrati. Secondo noi, quest'assemblea conserva sempre il suo potere legislativo speciale, e specialmente il diritto di deliberare e statuire sull'insieme delle riscossioni e delle spese locali. Quanto ai magistrati, essi restano amministratori ed ordinatori. T. Mommsen (*Stadtrechte von Salpensa und Malaca*, p. 445 e s.), dice:

« L'amministrazione della fortuna comunale appartiene ai Duumviri secondo gli statuti locali delle nostre città, nel senso che sono essi che fanno riscuotere le rendite comunali, *Vectigalia*, e che danno in fitto l'esecuzione dei lavori da farsi per il Comune e delle altre intraprese, *ultro tributa*, ad intraprenditori, mediante un prezzo a cottimo; vale a dire essi stabiliscono essenzialmente il bilancio delle entrate e delle spese, senza che il consiglio comunale v'intervenga, e senza che in generale la loro indipendenza d'azione sia limitata in niente. Sono solo tenuti ad

iscrivere, sul registro comunale, l'oggetto, le condizioni, il prezzo e lo stabilimento delle società, e di affiggerli in un luogo pubblico determinato dai decurioni. (*Lex. Malac.*, C. 69). Queste disposizioni non hanno niente di nuovo nella loro essenza. Troviamo che i Duumviri assai spesso rappresentano una parte attiva nell'esecuzione dei lavori comunali. È ciò che specialmente mostra il contratto d'appalto di Pozzuoli nel 649, (*I. R. N.*, 2458), secondo il quale la consegna del lavoro deve esser fatta ai Duumviri e ad un consiglio composto di antichi Duumviri nel numero di venti membri almeno. Del resto, la consegna di un edifizio ai Duumviri è assai spesso menzionata nelle iscrizioni, relativamente ai *Vectigalia* (Cfr. fr. 2, § 4, *ad municip.*, Dig. 50, 1); in seguito, è il *Curator* che interviene al posto dei Duumviri (fr. 3, § 1, D., *de adm. rer. ad. civ. pertin.*, 50, 8).

« L'iscrizione dei crediti e dei debiti della cassa comunale sui libri pubblici si comprende da sè, e si trova attestata in un gran numero di casi. Possiamo limitarci qui a rimandare alla *Lex Julia municipalis*, linea 39, donde risulta che esisteva nell'*Aerarium* romano un libro speciale pe' crediti e per conseguenza un altro pei debiti; è ciò che la legge 9, § 6 e s., *ad leg. Jul. pecul.*, 48, 10 conferma. Per l'affissione pubblica degli affitti, non trovo, è vero, alcun esempio corrispondente (in Cic. *in Verr.*, 1, 54, 131, ove si biasima il contratto, *non praescripta neque edicta die*, si fa riferimento all'affissione delle condizioni di vendita prima della licita; Cfr. Becker, *Handbuch*, II, 2, 234); ma ciò può spiegarsi molto semplicemente col costume ben conosciuto dei Romani di far pubblicare sul mercato tutte le ordinanze in vigore per l'intero anno, lista di giurati ed altri documenti, anche al di là dell'anno; ciò che probabilmente in tempi antichi fu esteso al bilancio annuale; qui vi è da osservare sopratutto il non intervento del consiglio comunale, e che il principio romano, secondo il quale il questore non può fare alcun pagamento senza l'approvazione del Senato, pare estraneo alle nostre carte municipali. Dobbiamo avere qui un resto dell'antica costituzione latina, che, come si sa, lasciava ai capi del comune di disporre assolutamente del tesoro ».

Quale che abbia potuta essere l'antica organizzazione delle Città latine a questo riguardo, crediamo, contrariamente al Mommsen, che questo diritto assoluto dei magistrati sulle finanze, nelle colonie nei municipî ed anche nelle città latine, non esisteva almeno al tempo dell'impero. Dapprima le colonie e i municipî romani dovevano avere imitato bentosto il regime di Roma repubblicana. Ora, questa aveva, per tempo, limitato l'antico *Imperium Regium* dei consoli, con la creazione de' questori; poi con l'autorità del Senato, relativamente alla disposizione del tesoro straordinario e sopratutto per le spese delle guerra, in provincia, poi per l'istituzione de' censori, ai quali veniva aperto un credito limitato; e, infine, si era organizzata l'altra direzione del controllo legislativo al Senato sulle finanze. È così che questo gran consiglio, solo, regolava le riscossioni, e si riservava pure di annullare gli affitti e i contratti dei censori.

Gli Statuti municipali dovettero regolare le finanze locali sulle stesse basi, e per imitazione, *a fortiori*, per i Municipî e le città dotati ulteriormente di latinità fittizia. Vediamo, del resto, nei frammenti troppo incompleti della legge di Malaca stessa, delle tracce dell'alto intervento della Curia negli affari finanziarî della città. Così, è richiesto anche per la distruzione di un edifizio (cap. 63). Il capitolo 64 esige un decreto dei Decurioni par autorizzare la vendita dei beni dei *praedes* impegnati; dovette essere lo stesso per l'impiego de' capitali. Inoltre, il capitolo 67 sottopone quelli che hanno funzionato come amministratori od ordinatori delle

finanze o che hanno maneggiato il danaro pubblico, come ricevitori, a presentare i loro conti alla Curia, o alla commissione da essa nominata; il capitolo 68 gli dà diritto di designare i patroni della causa.

Ma la legge *Julia Genetiva*, del tempo di Giulio Cesare, è più esplicita ancora nei capitoli 69, 92, 96, 98 a 100 e sopratutto nel capitolo 96. Eccone la traduzione secondo Charles Giraud, *Les Bronzes d' Ossuna* (Paris 1874, p. 19):

« Se un decurione di questa colonia richiede al Duumviro o al prefetto di far pronunziare la Curia, relativamente ad una questione di danaro pubblico o di esazione di ammende per contravvenzioni, e parimenti di far pronunziare che per ogni reclamo concernente la conservazione per via di giustizia delle propietà rurali della colonia e degli edifici pubblici, il Duumviro o colui che presiede all' amministrazione della giustizia, delle proprietà rurali della colonia e degli edifici pubblici; questo duumviro e colui che presiede all' amministrazione della giustizia dovrà convocare e consultare i decurioni, al più prossimo giorno utile, e conformarsi alla loro sentenza, purchè la maggioranza dei membri della Curia abbia potuto prender parte alla decisione. La deliberazione presa allora dalla maggioranza dei membri presenti farà legge ».

Il capitolo 93 suppone pure la necessità del decreto dei Decurioni per decidere l' esecuzione di lavori di utilità pubblica, ma con limitazione delle prestazioni da imporre ai coloni od ai possessori di beni nel territorio; il consiglio delibera pure per determinare le proprietà che dovrà attraversare un acquedotto per portare le acque pubbliche in città; è lo stesso pel capitolo 100 sulla concessione delle acque di risulta ad un colono; il capitolo 134 interdice alla Curia d' autorizzare l' impiego di danaro pubblico a rimunerare le incombenze dei decurioni, ecc. Risulta chiaramente da questo insieme di testi che, se la Curia non ha l' iniziativa di proporre una misura qualunque anche finanziaria, uno solo dei Decurioni può costringere il Duumviro a convocare il consiglio per discutere ogni questione interessante le finanze del comune. La Curia è competente per autorizzare ogni impiego di danaro pubblico, salvo le limitazioni indicate eccezionalmente dal capitolo 134 da cui si può benissimo argomentare *a contrario*. Sembra dunque certo che, anche i Municipî latini del tempo dell' impero, la Curia solo aveva il diritto di autorizzare la disposizione del patrimonio e delle fiananze comunali (v. Willems, 5.ª ed., p. 439).

Ma non bisogna andare più lungi, in senso inverso e decidere con Thierion de Montclin (Thèse de doctorat *sur l' administration des biens et des revenus des cités*. Paris, 1874, p. 67) che: « la Curia incaricata di amministrare gli affari del municipio, di riscuotere le sue rendite, di fare le sue spese, di provvedere ai suoi bisogni, realizza felicemente l' idea di un buon governo municipale. »

Ci sembra che l' espressione dell' autore ha tradito il suo pensiero, e che qui ha voluto dire solamente che la Curia autorizzava le riscossioni e le spese. È ciò che egli stesso riconosce a p. 69 e seg. Giacchè sarebbe stato confondere tutti i principî e confondere i precedenti, voler incaricare la Curia di maneggiare essa stessa il danaro, od ordinare le spese. Essa apriva i crediti ai magistrati, votava i *Vectigalia* o le riscossioni; dal canto loro, i magistrati ordinavano le spese, emettevano ordini di pagamento e facevano fare le riscossioni ed esigere il danaro per mezzo de' questori. Verso la fine dell' impero e sopratutto nel periodo del Basso Impero, se de' Decurioni compirono queste funzioni, lo fecero come curatori speciali, compiendo individualmente la parte del potere esecutivo o dei magistrati, per gerire l' amministrazione, od anche per eccezione, le funzioni di cassiere. È così che la gestione di un *Curator*

Res publica, comprendeva, come si è detto innanzi, le rendite dei demanî o beni comunali, e dei capitali, e le tasse locali o *Vectigalia* [1]).

§ 1. — Della riscossione dei frutti dei beni e degl' interessi della Pecunia publica.

A. — Riscossione delle rendite dei beni comunali.

I fondi o beni comunali suscettibili di godimento esclusivo, *Praedia publica o municipum*, erano dati in fitto dai magistrati municipali [2]), duumviri od altri che ne facevano le veci in alcune città, e, particolarmente nel Basso Impero [3]), dal Curatore della Repubblica o logista [4]) sia per mezzo di uno de' decurioni incaricati, come accadeva spesso in quell'epoca, di questa cura come di un *Munus* speciale ed annuale, *Cura praediorum publicorum* (v. fr. 1, § 2, Digesto, *de muneribus*, L, 4). Ma essi agivano sempre sotto il controllo del Governatore, sin dal periodo

può consistere, secondo Ulpiano, sia a *tractare pecunias*, sia a *pecuniam erogandam decernere* (fr. 2, § 1, D. 50, I, *ad. municipalem*), sia a dare in appalto le tasse, *vectigalia publica locare*. Fr. 2, § 4, allo stesso titolo). Ma il curatore agisce solo come mandatario speciale della Curia. Del resto, la nostra teoria è adottata in generale da Willems (5.ª ed., p. 539, 550, 552, 601, 603; Hondoy, p. 270 e s.; 412 e s.; Ch. Giraud, *Les Nouveaux Bronzes d' Ossuna*, p. 56 e s.; Mispoulet, § 94, p. 136 e s.). Si può anche osservare con questo autore allo stesso posto, che sotto l'impero i magistrati municipali si trovavano in una dipendenza più grande della Curia che a Roma i Consoli a riguardo del Senato. Giacchè la competenza del Senato municipale è espressamente e legalmente definita; il magistrato che trascurasse di consultarlo nei casi previsti dalla legge, sarebbe colpito da un' ammenda (*Lex colon. Genetiv.*, cap. 129). Niente di simile esisteva a Roma. V. Mispoulet, t. I, §§ 45 a 49).

[1]) Sul patrimonio delle città, vedi note al vol. I, p. 523 e 525; Walter, n. 397; Willems, 5.ª ed., p. 604; Marquardt, *op. citata*, II, 96, 98; Hondoy, I, p. 403-406; Therion de Monteclin, Thèse sur l' *Administration des biens et revenus des cités, en droit romain*, Paris, 1876.

[2]) I magistrati municipali gerivano le finanze delle città come amministratori od ordinatori, v. *Lex Malacitana*, cap. 63, 64, 66; Mommsen, I, N, n. 4001; Jullian, p. 113 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 545; O. Karlowa, I, 2, § 104, p. 895 e s.; Houdoy, p. 409 e s.; Thierion de Monteclin, p. 75 e s.

[3]) In molte città, erano i *Principales*, sopratutto in Gallia, o i *Decemprimi*, che facevano le funzioni di magistrati municipali (v. C. Th., VII, 13, 7, § 2, *de susceptoribus*; XVI, 5, 52, pr. e 64, § 4, *de haereticis*; J. Godefroi, *Paratitl.*, sul Codice Theodosiano, XII, 1; Savigny, *Geschichte des r. Rechts in Mittelalter*, I, 24; Houdoy, *Droit municipal*, I, 1, 261, sopratutto nelle città che non avevano avuto il titolo di colonia, o di municipio o di città libera od alleata (v. Walter, n. 393; Kuhn, I, p. 43, 44, 63, 64, 274, 276). Sul *Principalis*, v. sopratutto Houdoy, p. 486, 635 e s.; Otto Karlowa, *r. Rechstg.*, I, 2, § 194, p. 895, e s.

[4]) V. Cod. J., I, 53 (4), *de contractibus judicum;* Cassiodoro, *Var.*, V, 12, Godefroi, sul Cod. Theod., XII, 1, 20, *de decurionibus*; Marquardt, IV, p. 164, 165, 489; Willems, 5.ª ed., p. 604.

imperiale, in cui si è visto che la tutela amministrativa esisteva già in una certa [II, 66] misura, non solo per le spese locali, anche relativamente a' lavori pubblici [1]), ma anche per la gestione delle proprietà comunali [2]). Così si sottoponevano all'autorizzazione superiore l'alienazione degli schiavi pubblici, le misure relative alla riscossione ed all'impiego del danaro comunale, *Publica pecunia* [3]).

Gli affitti erano fatti o a tempo, per cinque anni [4]) o a perpetuità, *in perpetuum*; quest'ultimo affitto divenne, da Zenone in poi, il contratto d'enfiteusi, *Emphyteusis*.

Era il magistrato competente che contrattava gli affitti, specialmente il Curatore della città [5]) I fondi rustici appartenenti al Comune si chiamavano *Fundi publici* o *Civiles* o *Rei publicae* [6]), e qualche volta *Templorum* a causa della loro origine. Infatti i beni dei tempi, che le città avevano destinati al loro mantenimento erano stati, sotto gl'imperatori cristiani, resi in parte solo alle città, ma il più delle volte confiscati o concessi a privati, *Petitores*, [7]). I fondi de'comuni si fittavano d'ordinario agli incanti pubblici, mediante un *Canon* o *pensio*, senza dubbio, come altre volte, in presenza del questore o dell'*Arcarius*, che ne faceva le veci in città, [II, 67] ed aveva il *Munus* o la *Cura arcae publicae* [8]).

Per le lande e i pascoli, *Pascua, saltus*, la città poteva darne in fitto il godimento, o lasciarli in pascolo comune agli abitanti, *Compascua*, *Communia* o *Prata publica*; è l'origine prima di ciò che noi chiamiamo: « i comunali (*les communaux*) » [9]).

Al contrario quando si affermava il diritto di pascolo, *Scriptura*, che un intraprenditore assumeva agl'incanti mediante una somma, *Vectigal*, da pagare al comune, era un magistrato che dava in fitto ed esigeva il prezzo di aggiudicazione ai termini convenuti [10]). Egli agiva, all'occorrenza,

[1]) V. Plin., *Epistol.*, X, 34, 35, 46, 47, 58, 59, 85; fr. 7, § 1, Dig., *de officio proconsul.*, I, 16; fr. 6, *de operibus publicis*, L. 10; c. 1, Cod. J. *de expensis ludorum*, XI, 45.

[2]) V. fr. 5, § 1, Dig., *de oper. publ.*, L, 10; c. 1 e 2 C. J., VII, 9; Hébert, p. 85 e s.; 103 e s.; Quinion, p. 22 e s., 61 e s., 74 e s.; sulla tutela amministrativa, V. Houdoy, p. 408 e s., 412, 425, 428, 433, sopratutto p. 448 e s., 574 e s., 585, 597.

[3]) V. Plin., *Epistol.*, X, 28, 29; fr. 33, Dig., *de usuris*, XXII, 1; Walter, n. 314, note 81 a 83.

[4]) V. Cod. J., XI, 70, 5, *de locatione praed. civ.*; Dig. XXXIX, 4, 11, 1; L, 8, 5.

[5]) V. Cod. Th., 10, 3; C. J., XI, 69, 70, *de locat. fund. jur. emphyt.*; Gaio III, 145; Institut. Just., III, 24, 3, *de locatione*; Cod. J., IV, 60, 1 e 2; Walter, n. 397; Kuhn, I, p. 57, 273 e s.; Matthias, *Die Grundsteuer*, p. 69 e s.

[6]) V. C. J., XI, 70, 3, *de locat. praed. civit.*; Kuhn, I, p. 241, 274.

[7]) Confronta Cod. Th., I, 8 e X, 3, 4, 5; XV, 1, 41; XVI, 10, 19; § 2, 20, § 1, *de paganis*; Houdoy, p. 412 e s., 422 e s.

[8]) Vedi su questo argomento, Kuhn, I, p. 42 e s.

[9]) Vedi sui *Prata publica*, C. Th., VII, 7, 3; Serrigny, n. 693.

[10]) Era prima un Duumviro, come a Malaca, che affittava i *Vectigalia* (v. *Lex Malacitana*, cap. 63; Kuhn, I, p. 241. In seguito, potette essere un Decurione dele-

per la vendita de' beni dati in cauzione, *Praedes*, e quella degl' immobili pegnorati, *Praedia subsignata*, de' debitori del tesoro locale [1]).

Il Curatore della città ebbe, fin dall' origine, la missione di riscuotere i beni lasciati con fidecommessi od anche per mezzo di legati [2]), dopo che Nerva permise di riceverne [3]); questo magistrato agiva per la restituzione dell' oggetto del fidecommesso e nominava gl' intendenti, *Actores* [4])

Un tempo, in Italia, il Curatore della città si occupava di ricercare i fondi comunali posseduti da terzi, anche in buona fede [5]); ma in provincia, [II, 68] è il Governatore che statuiva sulla revindica. Ora, al IV secolo, l' Italia è assimilata alla provincia, ed i testi del Digesto han potuto essere modificati in questo senso.

È pure il Curatore che concedeva il godimento di un suolo municipale, *Area*, od anche il permesso di fabbricare mediante un diritto chiamato *Solarium* [6]). Faceva parimenti annullare le alienazioni male a proposito consentite dal Senato municipale [7]), e poteva autorizzare la concessione di un suolo per un tempio, votata dal consiglio [8]). Jullian crede [9]) che a partire dal IV secolo il *Curator rei publicae* cessò di essere un magistrato superiore, nominato dal principe con missione di controllare straordinariamente le finanze di una città, per divenire invece un magistrato municipale permanente, nominato dalla Curia, salvo conferma del Governatore [10]).

---

gato come Curatore speciale a tale effetto (v. fr. 2, § 2, Dig., *ad municip.*, L, 1) ovvero era il *Curator reipublicae* (fr. 3, § 1, D., L, 8), *qui publice vendidit aut locavit.* V. *Lex Julia genetiva*, cap. 80 e C. Giraud, *Les nouveaux bronzes d' Ossuna*, p. 56 e s.

[1]) Vedi i diritti degli antichi Duumviri di Malaca, nella *Lex Malacit*, cap. 63, 64, 66; Willems, 5.ª ed., p. 545; Houdoy, p. 326 e s., 351 e s.

[2]) V. Digesto III, 5, 25; XXIII, 24, 3, § 4; Ulpiano, *Reg.* XXII, 1 e 5; XXIV, 28; Dig. L. 1, 38, 2. Papiniano parla di magistrati in generale: nondimeno Jullian crede che ciò non comprenda i Duumviri; mi sembra al contrario, che essi debbano esservi compresi al pari del *Curator civitatis*, il quale prima non esistette che eccezionalmente.

[3]) V. Dig. XLIII, 24, 3, § 4, *Quod vi aut clam.*; Ulpiano, *Reg.* XXIV, 28.

[4]) V. Dig. III, 5, 25, 26, *de negotiis gestis.*

[5]) V. Dig. L, 8, 9, § 2, *de admin. rerum*; L, 10, 5, *de offic. cur. reip.*

[6]) V. Ulpiano, Digesto, XLIII, 24, 3, § 4, *Quod vi aut. clam.: Plane si praeses aut Curator reipublicae permiserit in publico facere.* Sul *Solarium*, vedi pure Kuhn, I, p. 62 ed i testi da lui citati. Confronta innanzi, nota a volume I, p. 525 e nota a volume II, p. 579.

[7]) V. Ulpiano, Digesto, L, 9, 4, 1, *de officio Curator. reipubl.*

[8]) Vedi *C. I L.*, 1721; Willmanns, 1750; C. I., L, X, 1814; Jullian, *op. citata*, p. 107, 108.

[9]) V. Jullian, *op. citata*, p. 113 e s.; C. Th., XII, 1, 20, *de decurionibus.*

[10]) V. C. Th., XI, 8, 3, 1, *de superexaction.*; IX, 2, 5, *de exib. reis*; XI, 31, 5, *de reparat. appellat.*; XIV, 15, 2, *de canone frument. urbis Romae*; *C. I. L.*, VIII, 2403; Willmanns, 2103.

Quelli dei testi del Digesto che parlano degli antichi *Curatores* hanno potuto essere modificati, specialmente quelli cavati dal trattato di Ulpiano sull'ufficio del Curatore della Repubblica; Triboniano avrà sostituito la parola *Praeses* a *Curator*, quando si tratta de' poteri eccezionali di un delegato dell'imperatore [1]). D'ora innanzi questo curatore o *Logista* in Oriente, o *Pater civitatis* [2]), [II, **69**] al IV secolo non è più di un decurione, inferiore in rango al difensore della città, ma al disopra del duumviro, ed incaricato di un *Munus* finanziario od amministrativo analogo a quello de' duumviri quinquennali, e degli edili divenuti rari per le finanze e la polizia comunali. Il Curatore non appare più nominato dall'imperatore [3]). Solamente, in certi porti, come a Ravenna ed a Miseno, la forza delle cose ha fatto sussistere una traccia dell'antico sistema. Il Prefetto della flotta, a causa dei lavori destinati al mantenimento del porto, e che egli deve controllare e sorvegliare, è in pari tempo *Curator rei publicae*, o *Cum curis civitatis Ravennatum*, o *Curator reipublicae Misenatium* [4]).

Si vede che il Curatore, fin dal IV secolo, può non solo novare i debiti della città, obbligarsi per essi, od ordinarne il pagamento [5]), dare in fitto i beni rurali o le case, ma ancora esigere i diritti o prestazioni in natura dovuti alla città [6]). Sorveglia la custodia degli archivi della città per mezzo del *Tabularius* e forse de' registri del censo [7]). Richiede l'esecuzione dei lavori dovuti dagl'intraprenditori o dai proprietari, o agisce contro di essi ed impone delle ammende [II, **70**] ai recalcitranti [8]). Deve

---

[1]) Una iscrizione menziona un Curatore delle città dell'Emilia (v. *C. I, L.*, VIII, 7030), che pare una specie di governatore della regione in materia finanziaria.

[2]) Sul *Pater civitatis* o *Logista*, v. nota a pag. II, 65 e Cod. Giustin., X, 56, (58); I, 5, 12, 7; il *Pater* dovette essere eletto dai *Possessores* (v. Novella di Giustiniano CXXVIII, 16); egli ebbe le attribuzioni del *Curator reipublicae* in materia finanziaria, (v. C. J., I, 4, 26, 12; VIII, 12 (23); Novella CXXVIII, 16), ed in materia di edilità (v. C. J., I, 4, 26, 2 e 4, *de episcopali audientia;* Novella, 85, 3; Houdoy, p. 410 e s.; Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 896).

[3]) Jullian (*op. citata*, p. 116) argomenta in questo senso da una iscrizione ove il titolo di Curatore figura in seguito di cariche puramente municipali (v. Orelli, 3866 = Willmanns, 2102).

[4]) V. *Notitia dignit. Occid.*, cap. 42, 7, ed. Seeck, e 42, 9; *C. I, L.*, X, 3344; Jullian, *op. citata*, p. 117, nota 1.

[5]) V. fr. 32, Dig., L, 8, *de admin. rerum ad civitat. partinentium.*

[6]) V. Dig., L, 8, 3, pr. e L, 8, 11, § 2, *de adm. rer.*; Ulpiano, Dig., L, 8, 2, 6 e 7; Papiniano, L, 8, 5, pr. (3, 6); Paul, Dig., XXXIX, 4, 11, 1; Kuhn, I, p. 43; Marquardt, I, p. 489; Houdoy, p. 414.

[7]) Vedi i testi citati da Jullian, p. 114, note 6 e 7, e, sul *Tabularius*, le nostre note precedenti a pag. II, 10, 13, 48, 53.

[8]) V. Paul, *Digesto*, XXXIX, 2, 46; XLIII, 23, 7, 4; fr. 5, § 4, XLIII, 8, 2, 17; Orelli, 3701, 3757, 3767; Dig., XLIII, 10, 1; Cod. Th., XI, 5, *de exhib. reis.* L'antico *Curator reipublicae* non poteva infliggere ammende (v. C. J., I, 54, 3, *de modo multarum*; VII, 46, 2, *de sententia qua sine certa quantitate*).

per conseguenza assicurarsi del recupero di questi fondi, ed ordina come giudice di pagare un' indennità alla città. In caso di ritardo di un intraprenditore, il cauzionante può stipulare una prestazione in natura [1]).

B. — Dei capitali del comune.

Quando la città possedeva dei fondi o capitali mobiliari, *Pecunia publica*, proveniente per esempio da doni o legati o da economie fatte sulle sue rendite, o dall' alienazione di un oggetto comunale, *Res civitatis*, il magistrato incaricato della gestione delle finanze [2]), provvedeva dapprima al recupero di questo danaro, ed a quello delle ammende nella cassa comunale, *Arca municipalis* o *publica*, poi al collocamento della somma ad interessi o in immobili [3]). Altra volta era un duumviro o un *Duumvir quinquennalis* che in generale aveva missione di riscuotere i valori dovuti alla cassa municipale. Ma, dopo il secondo secolo sopratutto, ordinariamente un decurione fu incaricato specialmente di questa funzione, *Cura*, e nominato *Curator publicae* o *Curator Kalendarii* [4]) [II, 71] o *Peculii reipublicae* [5]). La denominazione di *Curator Kalendarii* veniva, lo si sa, dal registro attestante i collocamenti ad interessi pagabili d' ordinario alle calende del mese [6]). Era un funzionario municipale analogo al *Curator operum publicorum*, ma di solito nominato dall' imperatore, almeno in origine, per una determinata città [7]), o dal governatore della provincia [8]), dietro inchiesta, senza essere obbligato a dar cauzione, secondo rescritto degl' imperatori Antonino e Vero. Il *Curator Kalendarii* che, in Italia, dipendeva primitivamente dal *Curator reipublicae* ed in provincia dal Ret-

---

[1]) Fr. 2, § 11, Dig., L, 8, *de admin. rerum ad. civitat. pertinentium.*

[2]) V. Willems, 5.ª ed., p. 545. Qualche volta l' Imperatore concedeva una sovvenzione, anche all' infuori dello scopo di alimenti o di costruzione (v. *Panaegyr. veteres*, edizione Baehren, VII, 4, citato da Jullian, p. 189, nota 7).

[3]) Il Curatore collocava il danaro a suo rischio e pericolo, in caso di colpa grave; v. Ulpiano nel Digesto, L, 8, 6 (9, 9); C. Th., XII, 1, 1, 2, *de decurionibus;* Jullian, p. 108 e s.; Cod. J., XI, 32, *de debitor. civitatis; Vaticana fragmenta*, 183; Kuhn, I, p. 36, 41; Walter, n. 306, nota 84; Houdoy, *Droit municipal*, p. 427 e s.; Quinion, *Du municipe romain*, p. 61, 93 e s.; Hébert, *op. citata*, p. 69 e s., 185 e s.

[4]) Sul *Curator kalendarii*, v. Houdoy, I, p. 427; Zumpt, *Comm. epigraph.*, I, 458; Willems, 5.ª ed., p. 549, 551, Jullian, p. 108; Marquardt, II, 2.ª ed., p. 101; precedenti del libro I, volume I, p. 135; del libro II, t. I, p. 297, e p. 525.

[5]) Per il *Curator peculii reipublicae*, v. Orelli, n. 200.

[6]) Sul *Kalendarium reipublicae*, v. C. I., L, V. n. 7468; X, 226, 416, 4750, 6013. Qualche volta vi era un *Kalendarium* per un fondo speciale (v. *C. I. L.*, X, 1824; vedi nostre note t. I, p. 135 e 297.

[7]) V. *C. I. L.*, IX, 1619; 1660; X, 416.

[8]) Vedi Papirio Giusto, Digesto, L, 8, 12, 4 (9, 7), *de adm. rer. ad civitat. pertinent.*

tore, rimase dal IV secolo sotto il controllo di quest'ultimo [1]). Infatti il Governatore poteva agire contro il debitore che minacciava di divenire insolvibile, o semplicemente in mora pel pagamento degl'interessi, fare annullare i decreti di remissione resi dalla Curia, ecc. [2]). Ordinariamente un *Actor* o *Syndicus* era incaricato di agire in giudizio per la città [3]).

Ma credo che il *Curator reipublicae,* al pari del *Curator Kalendarii*, non aveva il maneggio del danaro comunale, *Tractare pecunias,* per derogazione a tutti i principî anteriormente seguìti nei municipi sulla separazione [II, **72**] degli amministratori e dei contabili in danaro. Egli autorizzava la collocazione od ordinava il recupero dei valori alla cassa del contabile. È per errore, a mio credere, che Jullian sembra avere ammesso il contrario, in assenza di un testo che dia ai curatori la funzione di contabile [4]). Così il Curatore ordinava il pagamento delle ammende, ma le faceva versare alla cassa del questore o del suo supplente [5]). È così che tempo fa procedeva l'edile [6]), a differenza dell'antico *Curator reipublicae* [7]); ma fu altrimenti del curatore in assenza di edile e del *Pater reipublicae* [8]).

[1]) V. Ulpiano, Digesto, XXII, 1, 33; *de usuris*; C. Th. XII, 1, 1, *de decurionibus;* Dig., XXII, 23, 1.

[2]) V. Ulpiano, Digesto, XXII, 1, 33; L. 9, 4, *de decretis ab ordine faciendis.*

[3]) Sull'*Actor* od il *Syndicus*, v. Digesto, III, 4, fr. 3 e 4, *quod cujuscunque universitatis nomine*, e la tesi di dottorato di L. Quinion, *sur le Municipe romain et son administration*, Paris, maggio 1859, p. 73 e s.; dissertazione assai notevole dal punto di vista giuridico, piuttosto che dal punto di vista storico ed epigrafico. Abbiamo avuto spesso occasione di citarla e talvolta di rettificarla; v. pure E. Hébert, Tesi di dottorato *sur la personnalité des cités en droit romain*, Parigi 1858, p. 83 e s.; relativamente alle azioni giudiziarie; Houdoy, *Du droit municipal,* Tesi di dottorato, Paris, 1875, più al corrente dei lavori recenti sulla materia, p. 118 e s., 452 e s.; Mommsen, *Stadtrechte,* p. 451 e s. e nostra nota seguente a pag. 82.

[4]) Jullian (*op. citata,* p. 114) concede al *Curator Kalendarii* il maneggio del danaro della città; v. pure Quinion, p. 71. Ma questi autori non hanno osservato come dal fatto che il Curatore del registro delle scadenze agiva pel recupero degli interessi o del capitale, *convenire, exigere,* o faceva distribuire dei fondi ai Curatori speciali, non ne risultava che avesse sempre esatto o pagato egli stesso. Poteva consegnare dei mandati come ordinatore e vigilare acciocchè i crediti ricevessero la loro vera destinazione (v. Houdoy, p. 427 e s., 435, 467).

[5]) Sul Questore o Cassiere municipale o suo supplente, v. T. Mommsen, *Stadtrechte von Salpensa,* p. 451; Kuhn, I, p. 406; Serrigny, n. 267; Hébert, *op. citata,* p. 37; Quinion, p. 407. Non credo, con Houdoy, p. 406 e s., che le attribuzioni del Questore siano passate al *Curator reipublicae.*

[6]) V. Digesto, XLIII, 10, § 1 e 3, *de via publica,* etc.

[7]) V. Cod. Just., I, 54, 3, *de modo multarum.*

[8]) V. Jullian, *op. citata,* p. 115.

§ 2. — Riscossione dei « Vectigalia ».

Il magistrato municipale, incaricato del potere esecutivo, doveva eseguire la liquidazione de'crediti comunali e recuperare così il prodotto delle tasse locali [1]), *Vectigalia*. Infatti, ne esistevano ancora fin sotto il Basso Impero [2]). Questo ci viene attestato dal Codice di Giustiniano (IV, 61, 10), ove questi fece inserire una costituzione di Arcadio ed Onorio mantenente alle città il godimento delle tasse, per esempio dei dazi o diritti di occupazione [II, **73**] di suoli pubblici o sui bagni pubblici, che esse hanno stabilito per l'utilità municipale [3]). Quando i bagni pubblici venivano messi a profitto in regìa, è un *Actuarius* che esigeva il *Vectigal* chiamato *Balneaticum* e ne dava conto alla cassa comunale [4]).

In seguito, Theodosio e Valentiniano [5]) si attribuirono i due terzi del prodotto delle imposte municipali, non lasciando alla Curia che un terzo che essa può dare in fitto come le piace [6]). Senza dubbio è lo stesso Curatore, incaricato di stipulare il contratto di affitto, che doveva esigere il versamento del prezzo, *merces*, dal fittavolo o dai suoi cauzionanti [7]). Vi erano inoltre dei *munera patrimonii* o contribuzioni imposte ai possessori dei beni in un municipio [8]). Ma una città non poteva, senza un decreto imperiale, istituire nuove tasse locali, *Vectigalia nova instituere* [9]).

Giustiniano trasferì, con una costituzione, al Vescovo il controllo generale che il diritto anteriore lasciava al Governatore, *praeses*, *rector*, o *judex*, sulle finanze di ciascuna città [10]). Il Curatore faceva riscuotere anche il prezzo dei *Vectigalia* dati in appalto [11]).

---

[1]) Sulle tasse locali o *Vectigalia* dei comuni, vedi Digesto, VII, 1, 27, 3, *de usufructu*; Marquardt, V, 97; Willems, 5.ª ed., p. 551; Cagnat, *Impôts indirects chez les Romains*, p. 143 e s.

[2]) Le città avevano ancora dei *Vectigalia* nel Basso Impero (v. fr. 2, § 12, Dig., L. 8; Willems, 5.ª ed., p. 604; C. J., IV, 61, 10).

[3]) C. Th. XV, 1, 18, 33 e 73, *de operibus publicis;* C. J., XI, 69, 4, *de diversis praediis urbanis.*

[4]) Sul *Balneaticum*, v. T. Mommsen, *I. R. N.*, 6152; Borghesi, *Bulletin. dell'Instit.*, 1833, p. 115; Isidor, V. *Captura.*

[5]) V. Cod. J., IV, 61, 13, *de vectigalibus et commissis.*

[6]) V. Serrigny, n. 896; C. J., IV, 61, 13, *de vectigal.*

[7]) V. Bouchard, *op. citata*, p. 490, 491; Kuhn, I, p. 183, nota 433.

[8]) Sui *Munera* imposti ai *Possessores*, v. Digesto, XIII, 6, 19; VII, 1, fr. 7, § 2, *de usufr.*; XX, 4, 15, *qui potiores*, etc.; XLIII, 8, 2, § 17; XXXII, 2, 28; XXVI, 7, 32; I, 30, 39, § 5; Kuhn, I, p. 62, 63; Karlowa, I, 2, § 105, p. 900.

[9]) Il comune non poteva, senza autorizzazione, creare tasse nuove (C. J., IV, 62, 1 e 2; Serrigny, n. 895).

[10]) Sui diritti di controllo affidati al Vescovo, v. C. J., I, 4, 26, cap. 7, *de episcopali audientia;* Novella J., XXVIII, cap. 16; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III,113 e s.; Houdoy, p. 650; Otto Karlowa, I, 2, § 104, p. 898, ed il nostro volume I, p. 457 e 481.

[11]) V. Digesto L, 82, § 12, *de administr. rerum ad civit. pertinentium.*

[II, 74] SEZIONE II

Delle spese e dei pagamenti.

§ 1. — Delle spese.

Al pari che sotto il periodo precedente, le spese dovevano essere state votate dapprima dal Consiglio municipale [1]). È solo in seguito, che il magistrato incaricato del potere esecutivo, *duumvir*, o, in seguito, Curatore della repubblica, o Logista, o curatore speciale, ordinava di effettuire la spesa, usando del credito aperto dal Consiglio, *erogandam pecuniam decernere*, per esempio un dato lavoro, salvo conferma del Governatore o del Principe che esercitava allora la tutela amministrativa [2]). Egli non può, con uno storno, consacrare ad un lavoro pubblico la somma destinata a comprar grano; e, se impiego vi è stato, il Curatore risponde della restituzione del danaro alla cassa, senza potere opporre compensazione su di altro capo [3]). Una costituzione dell'imperatore Leone proibì anche di alienare, senza forme speciali, gli schiavi, le rendite fondiarie ed i beni delle città [4]). Occorse un decreto imperiale per Costantinopoli, e, [II, 75] per le città di provincia, oltre una deliberazione del Consiglio municipale, accresciuto dagli *honorati* e dai *possessores* vincolati da giuramento, omologazione del Governatore, e con l'obbligo d'impiegare il prezzo in lavori pubblici [5]).

Il Senato locale fissava il salario dei medici pubblici, nel numero limitato dalle costituzioni imperiali, e ne aveva la scelta [6]).

Il Curatore della città dava in fitto l'impresa di questi lavori all'intraprenditore, *redemtor*, che, con cauzione, esigeva il prezzo meno elevato; ovvero il magistrato prescriveva l'esecuzione in regìa. Ordinava pure la spesa nel limite fissato dal consiglio o dalla legge [7]). Era lo stesso del

[1]) V. Digesto, L, 9, 1, *de decretis ab ordine fac.*; *Lex Malacitana*, cap. 62, 64, 80, 99; Orelli-Henzen, 7215; Mispoulet, II, p. 136; Serrigny, nn 251, 270, v. la nostra nota precedente a pag. 65 un terzo delle rendite fu riserbato pel mantenimento delle fortificazioni della Città (v. Cod. Th., XV, 1, 18, 52, 53, *de operib. publicis*; C. J., XI. 69, *de diversis praediis urbanis*).

[2]) V. C. J., L, V, 1862; VIII, 2262, 3685, 5290; X, 5200; Dig., L., 4, 2, § 1 e 4, *de muneribus*. Ma il Consiglio municipale non poteva votare una liberalità, una concessione gratuita, *decretum ambitiosum* (Dig. L, 9, 4, pr. e § 1; C. J., X, 46, 2; VIII, 13, 1, *de ratiocin. oper. public et de patre civitatis*).

[3]) Vedi Digesto, L, 8, 2, § 4, *de adm. rerum ad civit. pertin.*

[4]) V. C. J., XI, 32, 3, *de vendendis rebus civitatis*.

[5]) V. Serrigny, n. 696.

[6]) Cod. Th., XIII, 3, 11; XII, 2, 1; Bouchard, p. 488; Dig., L, 8, 1, *de decretis ab ordine faciendis*.

[7]) V. Bouchard, p. 490; Houdoy, p. 432, 437; Kuhn, 1, p. 241.

Curatore speciale, *Curator operum*, designato a tale oggetto, *Munus*, fra i decurioni [1]). Egli vigilava perchè il lavoro venisse ben fatto e conformemente al contratto d'appalto, *lex locationis*, in seguito procedeva alla riscossione, *probatio operis*, sotto la sua responsabilità.

Il Curatore della città, o, in sua mancanza, un Curatore speciale, provvedeva, con contratti e nella misura dei crediti, ai lavori di manutenzione e conservazione degli acquedotti e della strada pubblica, all'acquisto di grani pei granai comunali, ed al riscaldamento [II, 76] dei bagni [2]).

Del resto, la tutela amministrativa, a parte le disposizioni innanzi enumerate [3]), era forse meno generale che presso i popoli moderni. Senza dubbio ciò dipendeva dal rigore della responsabilità che pesava sui magistrati, e sui decurioni incaricati con una delegazione speciale, *Munus* o *Cura*, di una missione, a ragione di tutti i loro atti amministrativi [4]). Esisteva, d'altronde la risorsa del risarcimento, *in integrum restitutio,* aperta dai pretori ai comuni contro ogni lesione, come ai minori di venticinque anni [5]), e specialmente contro un giudizio nel quale non fossero stati validamente difesi [6]).

La curia non poteva cambiare, senza l'autorizzazione del principe, la destinazione particolare di una somma legata per impiegarla ad altro og-

[1]) V. fr. 2, § 1, Digesto, *de operibus publicis*, L, 10. Per le riparazioni delle mura, la Curia aveva potuto decretarle senza autorizzazione, giacchè questa spesa essendo obbligatoria (C. Th., XV, 1, 32, *de oper. public.*; Bouchard, p 48, 1) essa al bisogno vi provvedeva anche con prestito (C. Th., XV, 1, 34, allo stesso titolo).

[2]) V. Digesto, L, 4, 1, § 2, *de muneribus*; Serrigny, n. 270, nn. 1 a 4; Bouchard, p. 490.

[3]) Sulla tutela amministrativa dei comuni, vedi le nostre note precedenti a pag. 66 e 74 e A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 247 e s.; Walter, nn. 305, 314, note 81 a 83, e nn. 397; Hébert, *op. citata*, p. 87 e s.; Bouchard, p. 481 e s.; Marquardt, I, p. 355, 510, 511; Serrigny, n. 696, Houdoy, p. 408, 412, 425, 428, 433, 448 e 574, 585, 597. Costui, secondo Roth, *de re municipali*, p. 77, nota 72, non crede alla necessità, in generale, della conferma del Governatore dei decreti della Curia. Ma il frammento di Callistrato (Digesto, L, 9, 5, *de decretis ab ordine faciendis*) che invoca Houdoy (p. 449 e s.) contro l'avviso di Cujacio (*ad.* I, 2, Cod. J., *de decurionibus*, X, 31), seguito da Raynonard (*Droit municipal*, I, p. 38), significa solamente che il Governatore non doveva annullare il decreto reso dalla Curia, senza un motivo di ordine pubblico: *non oportet rescindi .... nisi ex causa, id est si ad publicam utilitatem respiciat.* Occorreva dunque comunicarglielo.

[4]) Vedi J. Godefroy, *Paratitla*, *ad.* Cod. Th., XII, 1, *de decurionibus*; Serrigny, nn. 694, 695; Willems, 5.ª ed., p. 606; Kuhn, I, p. 40 a 60; Walter, n. 398; Quinion, p. 120 e s.; Houdoy, p. 547 e s.; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 248 e s.

[5]) V. Cod. J., XI, 29, 3, *de jure reipublicae*; Cod. J., II, 14, 4, *quibus ex causis majores*, etc.; Digesto, IV, 6, 22, § 2, *ex. quib. caus. major.*; Houdoy, p. 566 e s. vedi p. 234 seg.

[6]) V. Cod. J., XI, 29, 1, *de jure reipublic.*, XI, 29; Serrigny, n. 699; Houdoy, p. 566.

getto, e, a maggior ragione, il magistrato non avrebbe potuto prescrivere un altro impiego [1]).

Il Curatore e i suoi garanti rispondevano dell'inesecuzione o della cattiva esecuzione de' lavori da lui comandati; egli doveva agire al bisogno contro l'intraprenditore [2]). Ma il *Curator Kalendarii,* essendo nominato dietro inchiesta, non prestava cauzione; rispondeva nondimeno, come ogni [II, **77**] magistrato municipale, del suo dolo ed anche d'una colpa leggiera nella sua gestione [3]). Egli era tenuto ad agire contro i debitori morosi, come il Curatore della città era tenuto a recuperare i beni usurpati da terzi possessori [4]). Ma il Curatore poteva novare i crediti che i privati avevano contro la città, per sostituirvi degli obblighi a termini più lontani, o più vantaggiosi sotto altri rapporti, come pure poteva ordinare il pagamento delle obbligazioni della città dalla cassa municipale, *Solvi constituere* [5]).

In effetti la liquidazione delle spese era naturalmente operata dal curatore della città, poichè egli aveva in generale la gestione amministrativa del patrimonio comunale [6]). In conseguenza, aveva il diritto di contrarre un debito in nome e per conto del comune, in vista di un servizio pubblico autorizzato dalla Curia e dal Governatore, per esempio per mezzo di *Locatio operis* [7]), novare un debito comunale, contrattare anche un prestito e dare in pegno un fondo della città; ciò che costituisce una spesa poichè questi atti aumentano il passivo della cassa municipale; ma il prestito poteva essere egualmente considerato come un atto produttivo di una risorsa [II, **78**] straordinaria. Fu lo stesso per l'imposta stabilito da Arcadio, nel 396, su tutti gli abitanti delle città d'Oriente, per impiegarla a rialzare le loro muraglie. La stima della somma necessaria, fatta dalla curia, doveva essere ripartita tra i possidenti sulla base del tributo ed esatta della stessa maniera di questo [8]). Ma il testo non ci dice che il Curatore qui abbia preso parte a queste operazioni amministrative.

[1]) V. nostra nota a pag. 74 e fr. 4, Dig. L, 8, *de adm. rer. ad. civit. pert.;* fr. 1 e § 2, Dig. *eod titulo.*

[2]) V. Digesto L, 8, fr. 3, § 1, 2, 3, 4, fr. 6, e fr. 9 pr. e § 1, *de adm. rer.;* Dig., XXII, 1, 17, § 7, *de usuris,* XXII, 1. Questa interdizione di girata per la stessa Curia, sembra ben provare la necessità dell'approvazione del Governatore per le deliberazioni, che noi abbiamo sostenuto nella precedente nota a pag. 76.

[3]) Dig. L, 8, fr. 6, § 1, fr. 9, § 7, *de adminis. rer. ad civit. pertinent.*

[4]) Dig. L, 8, fr. 9, *de adm. rer.;* L, 10, 5, *de operibus public.;* L, 11, 2; questa cura altra volta attribuita ai *Curatores locorum publicorum judicandorum* (v. C. J., L, VI, 260, 1267), passò più tardi al *Praeses* o Governatore.

[5]) Digesto, L, 8, 3, § 2, *de adm. rer. ad civitatem pertinentium.* Confronta nota a pag. 13.

[6]) Vedi in questo senso, Bouchard, p. 491.

[7]) Vedi Digesto, XX, I, 11, pr., *de pignoribus et hypothecis;* Bouchard, p. 486. Il Curatore partecipa ad una cessione fatta dalla Curia agli *Augustales* (v. Orelli, n. 3707; Mommsen, r. *Staatsrecht,* 2.ª ed., II, p. 1035, 1036; v. pure Digesto, XLII, 24, 3, 4, *quod vi aut clam.*

[8]) V. Cod. Th., XV, 1, 3, *de operibus publicis.*

Abbiamo ammesso fin qui che un magistrato municipale potesse impegnare la città, allorchè contrattava un debito in nome del comune, col consenso espresso o tacito del consiglio municipale. Tuttavia, interpreti moderni del diritto romano hanno contestata questa proposizione così naturale [1]) invocando, innanzi tutto, un frammento celebre del giureconsulto Ulpiano. Costui pare effettivamente decidere che il comune non è tenuto per un prestito, *Mutuum*, contratto dal magistrato che per quanto ne abbia profittato ed in questa misura, *De eo quod in rem ejus versum est.* Inoltre si afferma in una maniera più generale che, nel diritto civile romano, il mandatario non poteva direttamente obbligare il mandante verso i terzi, anche agendo in nome di costui (*Nemo per alienam personam agere potest*). [II, 79] Ma per rispondere immediatamente a questo argomento di principio, ci basta ricordare ciò che abbiamo detto fin dal principio: è che già molto anticamente la giurisprudenza aveva ammesso, precisamente in materia di azioni della legge, e derogando al rigore del principio, secondo la precisa testimonianza di Gaio, che era permesso di agire in giustizia, *Lege agere pro populo, pro libertate, pro tutela* [2]). Dovette essere così per gli atti o contratti de' magistrati. La necessità voleva che il magistrato di una città debitamente autorizzato dal Senato locale o tacitamente secondo il suo mandato, potesse impegnare la città, *Solo consensu* o secondo le esigenze del contratto, *Re* o *verbis;* altrimenti l'interesse comunale avrebbe considerevolmente sofferto, tutti gli affari comu-

[1]) Vedi Pothier, *Pandect. Justin.*, L, 8, 3, t. III, ed. in folio, p. 539; Ulpiano, fr. 27, Dig. *de rebus creditis*, XII, 1, dice: *Civitas mutui datione obligari potest, si ad utilitatem ejus pecuniae versae sint, alioquin ipsi soli qui contraxerunt, non civitas tenebuntur.* De Savigny, *Cours de droit romain*, II, traduzione Guenoux, restringe l'applicazione di questa decisione ai contratti reali, con cui la città non sarebbe tenuta che *quatenus locupletior facta est.* Confronta Heimbach, 27, *de rebus creditis*, Heidelberg, 1851; Houdoy, p. 140. Infatti, i testi non presentano alcun dubbio per il carattere obbligatorio, a riguardo della città, dei contratti fatti col consenso delle sole parti, come la vendita, la locazione, approvata da un magistrato e specialmente dal *Curator reipublicae.* Ma si può obbiettare che tra i due casi non vi potrebbe essere una ragionevole differenza di principio. Inoltre, Quinion (*op. citata*, p. 105) osserva con ragione che qui non si può trattare il terzo come quegli che avesse contrattato con una persona *alieni juris.* Quanto al prestito, non potrebbe esser fatto senza un voto della curia, ma si ammetteva che il danaro, prestato direttamente da una città, vale a dire da' suoi mandatari autorizzati, produceva interessi, anche in virtù di un semplice patto.

[2]) Vedi Gaio, *Instit.*, IV, 82; Dig., III, 4, 1, § 1, *quod cujusc. universitatis nomine;* Instit. J., IV, 10, pr. *per quas personas.* Se una persona aveva promesso con Costituto ad un tutore o ad un *Actor municipum*, il popolo o la città avrebbe l'azione *ex constituto* (v. Dig., XIII, 5, p. 7 e 9, *de constit. pecun.*). Dunque l'*Actor* può contrattare a profitto della città. D'altra parte un frammento di giureconsulto classico ammette che il Curatore può novare un debito della città, dunque obbligarla per un nuovo debito (fr. 3, § 2, Dig., L, 8, *de adm. rer. ad. civit. pertinent.*).

nali sarebbero divenuti quasi impossibili. Sarebbe stato necessario che i membri del Senato s'impegnassero continuamente essi stessi di persona verso tutti quelli che trattavano col comune, salvo a ricorrere contro questo; ciò che avrebbe intralciato singolarmente l'amministrazione e scoraggiato i candidati alle funzioni locali [1]). Ciò era stato compreso per la città di Roma, tipo delle colonie e dei municipî, giacchè il censore obbligava il popolo coi suoi affitti, salvo cassazione del Senato, in caso di abuso, ecc.

Quanto al frammento d'Ulpiano allegato dal Pothier, [II, 80] credo che occorra giustamente applicarlo al solo caso in cui il magistrato, non specialmente autorizzato, non ha agito come mandatario speciale in nome della città, ma in virtù de' suoi poteri generali o come gerente di affari; *sub spe rati*. In questo caso, parve utile ammettere che il Comune fosse nondimeno legato verso il terzo, ma solo nella misura in cui si fosse arricchito, secondo i principî del diritto pretorio, ed anche civilmente, secondo parecchi giuristi posteriori [2]). Quanto a questo stesso magistrato, egli può essere tenuto verso il mutuante per una *conditio causa data*, se non ha arricchito la città [3]).

Quale poteva essere, riguardo al Comune, l'effetto de' delitti commessi dai suoi magistrati o dai suoi abitanti? Come principio, si deve conchiudere con de Savigny [4]), che il Comune, ente fittizio, non può essere incolpato di aver commesso un delitto e, per conseguenza, incorrere in una pena [5]),

---

[1]) V. in questo senso, Quinion, *du Municipe romain*, p. 105; Dig., XIV, 3, 19, *de institoria actione*. Cfr. Doneau, *Comment. de la loi 27*, Dig., XII, 1, *de rebus creditis*.

[2]) V. Institut. Just., IV, 7, § 4 ed 8; Du Caurroy, *Institutes expliquées*, 8.ª ed., Parigi, 1851, II, n. 1286; Demangeat, *Cours de droit romain*, II, p. 728, 3.ª ed.

[3]) V. Digesto, XII, 4, fr. 6, *de condictione causa data*.

[4]) La questione di sapere se una persona civile poteva essere, in diritto romano, considerata come autrice di un delitto, è controversa (Hugo, *Jus civile ante J.*, p. 138, § 102 e Quinion, p. 112; Houdoy, p. 147; de Vangerow, e la massima parte dei criminalisti sono pure per la negativa. Vedi gli autori citati da de Vangerow, *Lehrbuch der Pandekten*, 7.ª ed., 1863, I, § 55, p. 97 e s., specialmente Feuerbach, § 28; Grolmann, §§ 30, 57, 143; Martin, § 38; Rosshirt, § 99; Waechter, I, § 75; Henke, *Handbuch*, I, p. 833 e s. Si trovano per l'affermativa parecchi civilisti, v. Sintenis, *de delictis et poenis universitatum*, Servestae, 1825; lo stesso, *Praxis Civilrechts*, p. 123; Wening, *Lehrbuch*, § 67; Muhlenbruch, § 197; Thibaut, § 221; v. però, 8.ª ed., § 132; Schweppe, I, p. 181 e s.; v. *contra*, de Vangerow, *op. citata*, I, § 55. In fatti, si punisce qualche città, v. *Authentiq. item nulla et item quaecunque, ad* Cod. J. *de episcop. et clericis*, I, 3; Lanenstein, *de universitate non delinquente*, Goetting, 1810; Puchta, in *Weiske's, Rechtslexion*, III, 71; de Savigny, *System.*, III, p. 310 e s.

[5]) Ciò risulta dalla Novella VII, § 11, di Magioriano, *de Curialibus*, concepita in questi termini: *Numquam curiae a provincialium curialibus generali condemnatione mulctentur, cum utique hoc et aequitas suadeat et regula juris antiqui, ut noxa tantum caput, sequatur, ne propter unius fortasse delictum alii dispendiis affligantur*. Confronta Cod. Giust., IX, 47, 22, *de poenis; contra*, Hébert, *op. citata*, p. 82.

e nemmeno trovarsi così obbligato col suo patrimonio verso i terzi lesi da questo fatto illecito. Nondimeno, se i magistrati o un gran numero di abitanti avevano preso parte ad atti delittuosi, senza dubbio il Governo poteva, dal punto di vista politico, ed in virtù del suo *imperium*, e lo attesta la storia, [II, **81**] ritirare ad una città tutte o parte delle sue franchigie. Ma giuridicamente il diritto penale propriamente detto non permetteva d'infliggere una pena ad un essere puramente civile incapace di volontà e di sensibilità. Solamente, se la città si era arricchita per via del fatto delittuoso de' suoi agenti, poteva essere tenuta nella misura dell'*in rem versum* [1]). Allorchè un abitante era stato forzato di fare un atto giuridico per timore del popolo infuriato, la vittima avea l'azione *quod metus causa*, per fare annullare l'atto od il contratto, chiunque fosse l'autore della violenza, e contro chiunque persisteva a profittarne; ovvero la parte poteva, restando sulla difensiva, invocare un'eccezione in sua difesa [2]). Quanto ai magistrati essi rispondevano personalmente, verso i terzi, de' delitti commessi da essi stessi nell'esercizio delle loro funzioni [3]). Non è a dubitare, in senso inverso, che un privato s'obbligava *delicto o quasi ex delicto*, verso una città, specialmente per furto, *furtum*, o se un giudice aveva fatto suo il processo della città [4]). Con più ragione, un magistrato municipale s'impegnava verso di essa col suo dolo od anche con la sua colpa [5]), a titolo di peculato, od anche di semplice ritenuta di danaro, *residuae pecuniae* [6]), [II, **82**] come vedremo appresso, trattando del controllo giudiziario.

Allorchè il *Curator* impiegava il danaro ad interessi, con approvazione della Curia [7]), il *Curator*, contrattando questo *Mutuum*, autorizzava la spesa per mezzo del cassiere, poichè una somma doveva essere alienata a profitto del mutuatario. Ma il magistrato era tenuto ad esigere da quest'ultimo un pegno od un'ipoteca. Il Governatore doveva vigilare, al bisogno, a che l'impiego fosse ben fatto, e l'azione in giudizio esercitata in tempo

[1]) Vedi Ulpiano, fr. 15, pr. e § 1, Dig., *de dolo malo*, IV, 3; [fr. 4, § 1, *de vi et vi armata*, XLIII, 16.

[2]) V. lo stesso Ulpiano, fr. 9, § 1 e 3, Digesto, *Quod metus causa*, IV, 2; questo testo in fondo non ha niente di contrario al precedente. Vedi Quinion, *op. citata*, p. 113, 114.

[3]) V. fr. 1, § 39; e fr. 2, D., *de injuriis*, XLVII, 10; fr. 27, § 2, D., IX, 2, *ad legem Aquiliam;* fr. 3, § 1, *quod metus causa*, IV, 2.

[4]) V. fr. 8, Dig., *de furtis*, XLVII, 2; Instit. J., IV, 5, pr. *de obligationibus quae quasi ex delicto*, etc.

[5]) V. fr. 6, Dig., L. 8, *de administ. rerum ad civit. pertinent.*

[6]) V. fr. 4, § 7, Dig., *ad legem Juliam peculatus*, XLVIII, 13.

[7]) Un frammento cavato da un trattato d'Ulpiano, *de officio curatoris reipublicae*, e che forma la legge 33 nel Digesto, *de usuris*, XXII, 1, si occupa dell'impiego ad interesse (v. C. J., XI, 32, 2; Marquardt, IV, p. 430; Houdoy, p. 427 e s.; Quinion, p. 123 e s.).

utile contro il debitore [1]). Del resto, tutti questi magistrati e i loro cauzionanti o i loro eredi rispondevano de' loro atti verso la Città [2]).

[1]) Vedi Dig., XXII, 1, 33, *de usuris;* c. 2, Cod. J., XI, 32, *de debitoribus civitatum.*

[2]) Vedi fr. 2, § 11, fr. 3 e 6; fr. 9 pr. e § 1 a 3, Dig., L, 8, *de admin. rerum;* fr. 17, § 7, Dig. XXII, 1, *de usuris*; fr. 4, Dig., *de magistratib. conven.*, XXVII, 8; Quinion, p. 121 e s. Crediamo utile dar qui la traduzione di un passo importante del bel libro di T. Mommsen sulle leggi municipali delle città latine di Malaca e di Salpensa, nella provincia di Betica, *Die Stadtrechte der Latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der provinz Baetica.*

Ecco ciò che questo sapiente autore dice, p. 451, a proposito di alcuni agenti municipali:

(5) *Actores municipum.*

« Allorchè qualcuno è responsabile verso la città in virtù di una missione, si deve rendere un conto, o quando qualcuno è tenuto, per una causa qualsiasi, a consegnare alla cassa municipale del danaro pubblico, dovrà farlo ne' trenta giorni a contare dalla fine della sua missione o della riscossione di questo danaro; deve, tutto al più, nella più prossima seduta della Curia dopo lo spirare di questo termine, presentare a questa il suo conto ovvero consegnare il resto del conto (aggiungo che, anche in questo caso, deve render conto): o quell' assemblea termina immediatamente l' affare con un decreto contenente regolamento del conto, ovvero affida questo esame ad una commissione di tre membri. Questi Triumviri, *ad publicam causam agendam*, sono anche nominati *patroni causae* (questa espressione ed altre simili potrebbero portare a far vedere qui de' rappresentanti in materia giudiziaria; ma bisogna fermamente decidere in senso contrario, a causa dell' insieme dell' affare; si può inoltre invocare, in favore della negativa, il principio di diritto secondo il quale la rappresentanza attiva o passiva, in materia litigiosa, non poteva essere fornita che da una sola persona. Bisogna d' altronde domandarsi perchè le parole *patronus causae, causam cognoscere, causam agere, actionem ordinare*, ed altre simili non potrebbero essere state impiegate egualmente in un senso più generale; è parimenti esatto dire che una tale inchiesta fatta da una commissione, come è qui organizzata, riveste essa stessa il carattere d' una procedura amministrativa, per mezzo della quale si spiega la redazione del testo; ma non vi è affatto un *Judicium* nel senso vero dell' espressione). Checchè ne sia, questi patroni debbono, in un termine fissato dalla Curia, presentarle il loro progetto di regolamento (legge di Malaca, cap. 67, 68).

« La proposizione del rapporto può menare sia ad un discarico o quietanza, sia all' azione in giudizio contro l' amministratore od il contabile come debitore. Le disposizioni su quest' ultimo caso (*Judicium pecuniae communis*) si rannodavano al nostro testo, ma sono perdute, salvo le prime parole (L. di Malaca, cap. 69).

« Non conosco altrove alcuna disposizione analoga; i fatti d' intervento del governo centrale, nell' epoca ulteriore dell' impero, nell' amministrazione della azienda comunale con l' istituzione dei Curatori, hanno turbato in gran parte gli antichi rapporti. Fra le cariche pubbliche (*Munera*) si trovano egualmente quelle delle persone, *Qui ad certam causam defendendam eliguntur* (fr. 18, §§ 13, 30, *de muneribus*, 50, 4), e i testi menzionano pure frequentemente un agente della Città (*Actor municipum*), regolarmente dapprima per la rappresentanza ne' processi, ma anche per altri affari non litigiosi (fr. 10, Dig., *Quod cujus*, 3, 4, fr. 3, § 4, *de*

§ 2. — Della disposizione dei mandati di pagamento.

Il magistrato municipale incaricato del potere esecutivo — prima un *Duumvir*, o, ogni cinque anni, un *Duumvir quinquennalis*, in seguito il *Curator reipublicae*, o un decurione curatore, munito di una missione speciale — ordinava i pagamenti [1]) da farsi in nome e a carico della Città, sui crediti aperti e per le spese autorizzate dal Senato locale [II, **83**] e prescritte dal magistrato competente. Il Curatore della città per esempio dava mandato al creditore di farsi pagare dal cassiere della città, che riceveva, con lo stesso atto, ordine di effettuare questo pagamento, *solvi constituit* [2]). Così il creditore è spesso un intraprenditore, *Redemtor*, di un lavoro debitamente comandato, e debitamente approvato, secondo le regole ordinarie del contratto d'appalto e che reclama l'importo del suo contratto. Se il lavoro era stato fatto in regia, ciò che avveniva più di rado, il *locator operarum*, vale a dire l'operaio, poteva chiedere di essere pagato dal *Curator operum*, allorchè quest'ultimo si era fatto consegnare in blocco un mandato dal Curatore della città [3]), salvo a ripartire in dettaglio la somma tra gli operai aventi diritto e su loro quietanza. Infatti, non ammettiamo in generale che il *Curator operum publicorum* fosse un vero cassiere, anche per l'opera-

bon. possess., 37, 1; fr. 5, § 10, D., *Quod vi aut clam.*, 43, 24). — Un notevole documento di Histonium, che riproduciamo alla fine di questa dissertazione, mostra gli *Actores* della città, in esercizio in un affare di regolamento di confini dinanzi ad un giudice arbitro. È importante notare sotto questo rapporto che il testo li chiama *Actores Histonienses*, ma che, in una sottoscrizione rigorosamente formulata, uno di essi è chiamato specialmente *Actor municipii Histoniensum*. Si spiega come accadeva la cosa: i Decurioni nominavano regolarmente una commissione, ma se si veniva al processo (od anche si veniva ad arbitramento, ciò che *ad similitudinem judiciorum redigetur*, I, 1, D., *de rec. qui arb.*, 4, 8), un solo fra essi si presentava come attore o difensore in nome del comune, e dirigeva la procedura con l'appoggio de' colleghi.

« L'antico diritto municipale non conosceva ancora il *Defensor* o *Syndicus*, vale a dire il rappresentante del comune istituito una volta per tutte; erano stati nominati per ogni caso particolare, con un decreto speciale dei Duoviri uno o più agenti (fr. 3, 4, 6, § 1, D., *Quod cujus.*, 3, 4). Ma non conosco alcun documento preciso che indichi in quale forma, all'epoca dell'impero, si agiva in giudizio per il recupero de' crediti comunali ».

[1]) Si può argomentare in questo senso dalla legge *Julia Genetiva*, cap. 69; Willems, 5.ª ed., p. 539. Se il magistrato non ha novato un debito della città obbligandosi personalmente, non è tenuto verso il terzo.

[2]) V. fr. 3, § 2, Dig., L, 8, *de administr. rerum ad civitatem partinentium;* Willems, 5.ª ed., p. 545, 604; Bouchard, p. 491. Confronta Kuhn, I, p. 242, che oppone la parte del Questore a quella del *Curator reipublicae* o del *Duumvir*. Vedi sui mandati di pagamenti le nostre note a pag. 13, 77, 85, 94 del volume II.

[3]) È solo in questo senso che sarebbe permesso di dire che il Curatore distribuisce i fondi ai curatori speciali; v. Bouchard, p. 191; Houdoy, p. 435.

zione [1]). Era un semplice dirigente incaricato della direzione e della sorveglianza delle operazioni, poi, come intermediario col questore o cassiere, del pagamento degli assunti a mercede. La comodità pratica degli affari e la natura delle cose volevano che fosse così.

Ma ordinariamente i lavori si aggiudicavano [II, **84**] ad un appaltatore, ciò che preveniva ogni difficoltà. Il Curatore della repubblica ordinava il mandato consegnandolo direttamente al *Redemtor*, di cui aveva liquidato il credito dietro visione del contratto d'appalto, *Lex operis*, e dell'approvazione de' lavori.

Quanto i privati lasciavano cadere in rovina la loro casa e rifiutavano di ripararla [2]), il Curatore della città faceva procedere di ufficio alla riparazione, d'ordinario per via di aggiudicazione. La cassa municipale anticipava il prezzo all'appaltatore e, se il proprietario non lo rimborsava all'*Arca publica*, poteva essere espropriato dell'edifizio a profitto della città [3]).

Si trova una procedura non identica, ma analoga, nella legge *Julia municipalis*, detta tavola d'Eraclea, a proposito de' lavori che l'edile prescriveva ad un frontista della strada pubblica che rifiutava di eseguirli. L'edile, come ha benissimo osservato Mommsen, aggiudicava i lavori [4]);

[1]) Il Curatore della repubblica (v. note al volume I; e le note a pag. 67, 69, 83, 136 del terzo libro, volume II) non era un contabile in danaro, come hanno creduto a torto, secondo noi, parecchi autori, come Bouchard, p. 490; Houdoy, p. 407, 435; Mispoulet, II, p. 130; Jullian, p. 144; Karlowa (I, 2, § 74, p. 566 e § 104, p. 896), non gli dà come noi che un potere di controllo o di amministrazione. Una simile confusione di attribuzioni sarebbe stata contraria, infatti, alla tradizione di Roma (v. T. Mommsen, *Staatsrecht*, 2.ª ed., I, p. 119, 180, 228, 674, 675, 677, 678; II, 1, p. 123 a 126, 422, 511, 550 e s.) e degli antichi municipi ove il solo Questore era contabile in danaro (v. Houdoy, p. 406; fr. 18, § 2, Dig., L, 4) ed il Duumviro o l'Edile, ordinatore (v. *Lex Julia municipalis*, c. 16; *Lex Malacitana*, cap. 63, 64, 66; Marquardt, I, 491; Houdoy, p. 402; Walter, n. 306). Lo stesso principio di separazione delle due funzioni è ricordato nel Basso Impero in occasione del *Tabularius* e del *Susceptor*, (v. Cod. Theod., XII, 6, 30, *de susceptoribus*, nota 676 precedente; i *duumviri aerarii* che si trovano citati erano pure degli amministratori e non dei Questori. Vedi Houdoy, p. 411; L. Renier, *Mélanges*, p. 69.

[2]) L'obbligo di riparare le case che cadevano in ruina rimonta a tempi molto antichi (v. note volume I, p. 530 e 531 e Sveton., *Vespasian.*, 8); Aurelio pittore (*Epit.*, 18); fr. 7, Dig., I, 18, *de officio praesidis*; fr. 46, D., *de damno infecto*, XXXIX, 2; c. 8, Cod. J., *de aedif. privat.*, VIII, 10; T. Mommsen, *Staatsrecht*, p. 480 e s.; Ortolan, 11.ª ed., I, p. 112 e II, n. 394; Houdoy, p. 437 e s.; C. Giraud, *Les nouveaux bronzes d'Ossuna*, p. 49 e s.; *Lex Julia munic.*, I, 71 e *Lex Jul. Genetiv.*, cap. 75.

[3]) Vedi Dig., XXXIX, 2, fr. 46, pr. e § 1; Papiniano, fr. unico, § 1, Digest., XLIII, 10, *de via publica et si quid in ea factum*; C. J., XI, 29, 4, *de jure reipubl.*; *Lex Julia municipalis*, § 10, apud Bruns, *Fontes*, 4.ª ed., p. 97; Walter, 574, nota 99; Serrigny, 574; Kuhn, I, p. 59; Haenel, *Corpus legum*, p. 45. Sugli stabili pericolosi, v. *L. Julia Genetiva*, cap. 76.

[4]) V. *Lex Julia municipalis*, linea 36, *ubi supra*; T. Mommsen, r. *Staatsrecht*, 2.ª ed., II, p. 500, nota 3; Bruns ha spiegato i capi 7 a 10 di questa legge ne' suoi *Symbolae Bethmanno-Hollwegio oblatae*, Berol, 1868, p. 45-53.

il Questore iscriveva il *Redemtor* come creditore, e, d'altra parte, il proprietario come debitore rimpetto allo Stato.

Se la Curia aveva comprato con l'intermediario de' suoi magistrati o Curatore, dei grani, [II, **85**] de' mobili o degl' immobili, o decretato uno stipendio ad un professore, il Curatore della repubblica, dopo aver riconosciuto la validità dell'atto, liquidava il credito (giacchè un decreto del Senato contrario alle leggi sarebbe stato nullo) [1]), e consegnava un mandato a profitto del creditore sulla cassa municipale [2]). Osserviamo che, reciprocamente, un debitore della Città non poteva ottenervi un ufficio onorifico prima di essersi liberato del suo debito verso di essa [3]).

Il Curatore che aveva comprato e rivenduto del grano per i cittadini, poteva ordinare di restituire ad un proprietario il valore estimativo dei grani che gli fossero stati tolti ingiustamente dopo la sua compera [4]). È proprio la decisione di un ordinatore a profitto di un creditore, decisione che deroga alle regole ordinarie della vendita, *res perit creditori*, per ragione di favore speciale per la pubblica alimentazione. Ne' casi in cui il Curatore esercita una giurisdizione in materia contenziosa e finanziaria, ordina con sua sentenza di pagare un' indennità alla Repubblica, *Indemnitatem Reipublicae praestari jussit* [5]), salvo a farla liquidare in seguito se la sentenza non ha ancora determinato l'ammontare.

[1]) V. fr. 4, § 2, Dig., L, 9, *de decretis ab ordine faciendis*. La Curia non poteva agire che ne' limiti legali, e per conseguenza non doveva derogare alle leggi esistenti, ed il Governatore avrebbe dichiarato nullo un decreto di tal genere.

[2]) *Solvi constituit* dice il fr. 3, § 2, Dig., L, 8, *de admin. rerum ad civitatem pertinentium;* altrove, è detto, *Solvi jussit*, *Jussio percipiendi*. Vedi le nostre note a pagine 13, 27, e 79, t. II.

[3]) Vedi c. 1, Cod. J., *de debitor. civitatis*, XI, 32.

[4]) V. fr. 2, § 6, Dig., L, 8: *Grani aestimationem per injuriam post emtionem ablati, quae sationibus publicis refertur, curator reipublicae domino restitui jubet*. Questa legge è stata molto dibattuta fra gl' interpreti (v. Cujacio, *Observation.*, XXXVII, 9, *ad h. legem;* Pothier, *Pandect.*, L, 8, *ad.*, fr. 2, § 6; Brunemann, *ad Pandectas*, L, 8). Quinion, p. 67 e s., ha dato di questo testo un' interpretazione molto semplice e che è stata seguita da Houdoy, p. 470 e s. Questa spiegazione riposa sui bisogni particolari al servizio dell' annona, che hanno fatto derogare al diritto comune, in materia di rischi della cosa venduta. Un Curatore, incaricato dal consiglio locale di procurarsi del grano, per rivenderlo agli abitanti del municipio, ha venduto un lotto ad uno di essi; questa quantità di grano è tolta con la violenza dopo la compera e prima della consegna. La perdita dovrebbe andare al creditore (v. Institut. Just., III, 23, § 3, *de emtione venditione;* Demangeat, *Cours élémentaire de droit romain*, 3.ª ed., II, p. 349 e s.), vale a dire al compratore dell' oggetto certo che è scomparso per forza maggiore; nondimeno in questo caso la città deve il valore a questo concittadino che ha bisogno di grano: *Curator reipublicae domino restitui jubet.*

[5]) V. Cod. J., VII, 46, 2, *de Sententia quae sine certa quantitate profertur*. Ecco il testo di questo rescritto indirizzato dall' imperatore Alessandro a Marcello:

« Quanquam pecuniae quantitas sententia Curatores reipublicae non continetur, sententia tamen ejus rata est, quoniam indemnitatem, reipublicae praestari

[II, 86] SEZIONE III.

Gestione dei contabili in natura o in danaro.

§ 1. — Gestione dei contabili in natura.

Il Comune poteva aver diritto a prestazioni in natura, sia da parte de' suoi fittaiuoli [1]), sia a titolo d'Annona imposta a certi *Possessores* nell'interesse della popolazione [2]), per esempio per fornitura di alimenti o di materiali da costruzione o di riscaldamento [3]). Queste derrate erano versate nelle mani di ricevitori, *Susceptores*, o magazzinieri della città, *Praepositi horreorum* [4]). Questi pesi locali erano indipendenti dalle prestazioni dovute nell'interesse dello Stato, per esempio per le truppe in marcia, per gli *Agminales equi*, per la posta pubblica, *Munera rei vehicularis*, etc. [5]). Il contribuente pagava contro quietanza a lui consegnata dal ricevitore, ed in vista del ruolo de' contribuenti, *Breves*, o dall'atto di affitto conservato e comunicato dall'archivista comunale, *Tabularius civitatis*. Naturalmente le cose dovevano procedere [II, 87] nella stessa maniera che per l'Annona dovuta allo Stato [6]), e raccolta ugualmente per mezzo de' ricevitori municipali, in presenza di un decurione e di un misuratore, *Ponderator* [7]).

In alcune provincie almeno, il carico delle forniture materiali esatte per la posta pubblica, *Cursus publicus*, pesava sui proprietarii della città, indipendentemente dalla cura di vigilare all'organizzazione del servizio, *Sollicitudo cursus vhicularis*, *munus personale* che Kuhn ha molto nettamente distinti [8]). Occorreva, per il trasporto delle derrate, fornire dei

jussit ». La decisione del Curatore della città constata un credito da liquidare, in seguito, a profitto della città, senza dubbio per mezzo dello stesso magistrato dal quale emana la decisione, salvo appello al Governatore della provincia.

[1]) Vedi Siculus Flaccus, *de conditione agrorum*, p. 163; Hyginus, *de conditione agrorum*, p. 116.

[2]) I *possessores* possono dovere alla città alcune prestazioni; fr. 18, § 25, Dig., L, 4, *de muneribus;* fr. 27, § 3, Dig., *de usufr.*, VII, 1; Kuhn, I, p. 64; Thierion de Montclin, *op. citata*, p. 117.

[3]) Così il possessore può essere tenuto a consegnare della legna, etc. Aggenus, *in Frontin*, p. 18, 21; Agennius, *de controversiis agrorum*, p. 86; Boeckh, Cod. J., Gr., I, 355.

[4]) Fr. 18, § 8, Dig., *de muneribus*, L, 4.

[5]) Vedi Kuhn, I, p. 65 e s. Le prestazioni locali non escludono quelle dello Stato.

[6]) Vedi Walter, n. 408, note 59 e 1; Bouchard, p. 491.

[7]) V. Cod. Th., XI, 4, 1, *ne collatio per logographum*, etc. Nè il *Tabularius* o contabile locale, nè il segretario può maneggiar danaro.

[8]) Vedi Kuhn, I, p. 65. Vedi innanzi, nota a volume I, p. 517.

carri, *Angariae*, ed i loro cavalli ed anche de' conduttori in determinati limiti [1]). I postiglioni, *Mancipes*, ed i loro messi rispondevano della conservazione o del buon impiego degli animali e delle derrate messe nei luoghi dove si tengono i cavalli di ricambio o case di posta, *Mutationes* o *Mansiones* [2]). L'Imperatore prescriveva al Prefetto del pretorio di proteggere i provinciali contro le esazioni commesse da questi agenti per cagione dei foraggi [3]).

§ 2. — Gestione dei Contabili in danaro.

In principio, il contabile in danaro, era, per il Comune, il Questore, custode della cassa comunale, *Arca publica* [4]), [II, **88**] il solo generalmente incaricato di riscuotere e pagare per conto della città e sull'ordine o mandato dell'ordinatore [5]). Vi erano ancora, difatti, dei Questori nelle città del Basso Impero [6]); ma il maneggio de' fondi poteva ancora essere affidato ad un decurione, munito a tal uopo di una carica speciale ed annuale, *Munus*, in qualità di *Curator aerarii, Curator pecuniae publicae*, etc. [7]), come si nominavano dei Curatori per far riscuotere certe rendite e collocarle, *Curatores ad colligendos civitatum publicos reditus* [8]) o *Curator pecuniae exigendae et attribuendae* [9]). Ma non è provato che, *in questi ultimi due casi*, i Curatori fossero altra cosa che degli amministratori incaricati di agire, *exigere*, e di collocare, e che avessero la custodia ed il maneggio di una cassa speciale e distinta dalla cassa ordinaria della città, ovvero della stessa cassa comunale, in luogo e vece di un questore.

[1]) V. Cod. Theod., VIII, 3, 5, 17, 28, 30, *de Cursu publico*. Kuhn, I, p. 66 e Gustavo Humbert, *Mémoire sur le Cursus publicus*, nel *Recueil de l'Académie de législation de Toulouse*, volume XXI.

[2]) V. Codice T., VIII, 5, 60; XI, 1, 9, *de annona et tributis*.

[3]) V. Walter, nn. 408, 409, sulle *Species annonariae* e *Cellarienses*, J. Godefroi sul Codice Theodosiano, VII, 10, 15, XI, 1. 9; Serrigny, n. 354; G. Humbert, *memoria citata*, p. 362 e s.

[4]) Si chiamava *Quaestor pecuniae publicae* o *aerarii* (fr. 18, § 2, D., L, 4; Orelli, II, nn. 3987-3990. Walter, n. 306; Houdoy, p. 403 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 603).

[5]) Il Questore municipale era nominato, come al III secolo, dal Senato locale, fra i decurioni (v. *Album ordinis Tham.* nell'*Ephemeris epigraphic.*, III, 78-81 e C. Theod., XII, 1, 84, *de decurionibus*; C. J., 31, 45; Dig., L, 2, 7, § 2; Kuhn, I, p. 42 e s.; Houdoy, p. 406.

[6]) Sull'esistenza dei questori in parecchie città del Basso Impero, v. Houdoy, p. 407; Willems, 5.ª ed., p. 603; Kuhn, I, p. 42; ma spesso questa carica era divenuta un semplice *Munus personale*, fr. 18, § 2, Dig., 2, 4, *de muneribus*.

[7]) Vedi sul *Curator aerarii* o *Pecuniae publicae*, v. Orelli, nn. 3807, 4000, 3976; Grüter, 481, 6; T. Mommsen, *I. R. N.*, 719; Kuhn, I, p. 43.

[8]) V. fr. 18, § 9, Dig., L, 4, *de muneribus*.

[9]) Orelli, n. 3882; *C. I. Gr.*, 3945; Kuhn, I, p. 43.

Sarei dunque molto alieno di ammettere, col presidente Bouchard ed altri autori che lo hanno seguìto [1]), che esistessero tre casse differenti nella città cioè: 1.° quella del *Curator reipublicae;* 2.° quella [II, **89**] del *Curator Kalendarii* e 3.° infine quella del Questore o ricevitore municipale ordinario. Questa opinione non mi pare che poggi su testi precisi e decisivi; è d'altronde contraria alle antiche tradizioni del diritto di Roma e del diritto comunale dell'impero, conosciuto dagli avanzi delle leggi municipali *Julia municipalis*, *Julia Genetiva*, *Malacitana* e *Salpensana*, infine allo spirito d'ordine dei Romani ed al principio della legge 30, Codice Teodosiano, XII, 6, *de susceptoribus*. Come il *Curator reipublicae*, il cui ufficio generale incontestabile era quello di un ordinatore, per confessione di tutti e dello stesso Bouchard, sarebbe stato tuttavia contabile in danaro ed incaricato di controllare sè stesso?

Occorrerebbero delle prove evidenti per farci adottare questa innovazione nella legislazione così diffidente e così regolamentare del Basso Impero! L'autore cita ancora, in appoggio del doppio incarico del *Curator Kalendarii*, il parere di J. Godefroi, ma i testi parlano, a proposito di questo Curatore, d'*exigere* o *convenire*, vale a dire per il procedimento contro i debitori di capitali od interessi comunali, e non precisamente di pagamenti fatti nelle sue mani ed in una cassa speciale a questo Curatore; egli chiedeva che si pagasse, naturalmente, al ricevitore comunale. Non esisteva [II, **90**] alcuna cassa del *Curator Kalendarii*, più che non ve ne fosse una del *Curator reipublicae*.

---

[1]) Bouchard (490), che probabilmente ha seguìto J. Godefroi, è stato egli stesso seguìto da Houdoy (p. 407, 435, 467 e s.); da Thierion de Montolin (p. 106), e Quinion (p. 63) l'aveva preceduto nel 1859. Il sapiente autore degli *Études sur l'administration des finances chez les Romains* aveva probabilmente l'attribuzione di riscuotere i frutti de' beni comunali e cita in questo senso J. Godefroi, *Paratitla* sul Codice Theodosiano, XII, 2, 1. Ma il testo parla di esecuzione, *Exigere*, ciò che equivale d'ordinario a *Convenire* (v. Cod. Th., XI, 1, 1; XI, 7, 1, 8, 9, 10, 12, 18, 19).

Al contrario differenti titoli sono consacrati dal Codice Theodosiano e dal Codice Giustinianeo agli *Exactores* da una parte (C. Th., XIII, 8; C. J., XII, 51, *de executoribus et exactoribus* e C. Th., XI, 7; C. J., X, 19, *de exactoribus tributorum*), ed ai *Susceptores* od *Arcarii* dall'altra (C. Th., XII, 6; C. J., X, 70).

La legge 1, Cod. Th., X, 24, distingue assai bene gli *Exactores* dai *Tabularii* dagli *Arcarii* e dagli *Officii rationum;* v. puro fr. 18, § 8, Dig., 50, 4, *de muneribus* e le nostre note del terzo libro più sopra a pag. 39, 48, 49. Il Curatore chiedeva che si pagasse al ricevitore e faceva, all'occorrenza, condannare il debitore a pagare all'*Arca publica* del comune che era rappresentata dal curatore. D'altronde non si comprenderebbe che il *Curator Kalendarii*, nominato dal governatore, dietro informazioni, o talvolta dall'imperatore (Orelli, n. 4006), fosse un semplice cassiere e dispensato di dar cauzione! (Dig., L, 8, 9, § 7, *de admin. rerum ad civitat. pert.*). Si sarebbe detto allora *Curator Kalendarii* ed *Arcae publicae* o *aerarii:* ma l'uno esclude implicitamente l'altro (d'altronde vedi le nostre precedenti note a pag. 72 e 76).

Ma, ciò che è molto differente, niente impedisce di ammettere che vi fossero talora, in alcune città, delle casse e de' cassieri speciali non ordinatori [1]), come il *Quaestor pecuniae frumentariae* o il *Praepositus pecuniae frumentariae*, ed il *Quaestor alimentorum* o *Pecuniae alimentariae* [2]) che qualche volta si oppone al Questore ordinatore [3]). Il primo era incaricato della contabilità speciale delle fondazioni alimentari.

Il Questore municipale aveva sotto i suoi ordini degli scribi [4]), impiegati a registrare su libri di cassa i pagamenti da lui operati ed a lui fatti

[1]) A questi Curatori eccezionali può applicarsi l'espressione di Ulpiano, *Pecuniam publicam tractare* nel fr. 2, §§ 1 e 4, *ad municipalem*, L, 1; in opposizione ad *erogandam decernere*, che mi pare comprenda il fatto di ordinare una spesa ed anche di emetterne il mandato come amministratore. Ma, applicato al Senato ed alla Curia, *Decernere pecuniam* o *Salaria* significa aprire un credito. Tacito dice dei pretori dell'*Aerarium*, successori de' questori nel maneggio del denaro: *Nam tum a praetoribus tractabatur aerarium* (*Histor.*, IV, 9).

[2]) Vedi T. Mommsen, *I. R. N.*, 10, 1954, 3903, 4771, 5628, 6537; Orelli, 3366.

[3]) Vedi Kuhn, I, p. 42. Qualche volta lo stesso cittadino occupa le due cariche, v. Orelli, 3908, 6666; Mommsen, *I. R. N.*, 3631; Orelli, 643.

[4]) V. c. 3, Cod. Th., *de tabulariis*, VIII, 2; Kuhn, I, p. 44; Mommsen, *I. R. N.*, 3631. Se il cassiere rifiutava di ricevere, v. Cod. Th., XII, 6, 2, § 1, *de susceptoribus*.

« Sappiamo — dice Giraud, *Les nouveaux bronzes d'Ossuna*, p. 57 e s. — che gli *scribae* a Roma, come nelle provincie, erano specialmente impiegati al maneggio del danaro pubblico, e alla tenuta de' libri di conti tanto dello Stato che de' privati. La legge della colonia Genetiva conferma queste nozioni che ci avevano trasmesse Cicerone e Festo (v. Festus, p. 333, ed. Müller; *scribae, librarii qui rationes publicas scribunt in tabulis;* Cicer., *pro domo*, XXVIII; 74; *Scribae . . . nobiscum in rationibus, monumentis publicis versantur;* e, *in verrem*, III, 79; T. Mommsen, r. *Staatsrecht*, 2.ª ed., I, p. 33, e s.; *adde* Roth *de re municipali*, p. 122, e la legge volgarmente conosciuta sotto il nome di legge Cornelia di *Scribis, viatoribus*, nel mio *Enchiridion*, p. 641, T. Mommsen, *dissert. ad legem de Scribis*, etc., Kiel, 1843; Haubold, *Monum. legalia*, p. 85 ed il *Corpus inscript.*, di Berlino, VI, I, p. 406, ove si troveranno due vecchi monumenti epigrafici relativi agli *Scribae quaestorii*. La legge Genetiva porta, cap. 81: *Quicunque duumvir, aedilisve Coloniae Juliae erunt, ii Scribis suis qui pecuniam publicam, colonorum quae rationes scripturus erit . . . .* ma noi ignoriamo che prima di darsi all'esercizio della loro industria, essi fossero tenuti a prestare pubblicamente, nel foro ed in un giorno di mercato, il giuramento professionale di disimpegnare bene e fedelmente il loro incarico di contabile, e tenitore de' libri:

Antequam tabulas publicas scribat, tractetve in concione, palam, luci, mundinis, in forum, jusiurvandum adigito, per Jovem eosque penates, sese pecuniam publicam ejus coloniae concustoditurum (sic) *rationes que veras habiturum esse;* doveva essere redatto processo verbale di questo giuramento: *uti quisque scriba juraverit in tabulas publicas referatur facito*, e probabilmente era il Duumviro o l'Edile al quale lo Scriba era addetto che doveva procedere alla prestazione del giuramento e constatarne il compimento.

« L'ufficiale ministeriale che non avesse compiuto questa formalità preliminare sarebbe stato dichiarato incapace di tenere dei registri pubblici, e di ricevere il

e di dare quietanza particolareggiata, per suo ordine, dopo aver verificati gli atti constatanti la natura e l'ammontare del debito del debitore, forniti dal *Tabularius* o capo della contabilità, custode degli archivi della città [1]). Si ricorda che in materia d'imposta, ove esisteva un *Susceptor* speciale, la quietanza era redatta da un *Annotator* e registrata nel *Tabularium*. Si potrebbero qui invocare questi testi ed applicarli per analogia.

Vi era in alcune città, per facilitare l'approvvigionamento [II, 91] a buon mercato, una cassa speciale dei fondi destinati dalla Curia o da un donatore alla compera per mezzo dei Curatori o *Sitones* o *olearii*, di grano od olio [2]), *Frumenti vel olei publici publica alimenta* [3]). Questa cassa era custodita da un *Quaestor pecuniae frumentariae* o *Praepositus pecuniae alimentariae* [4]).

I testi collegano la cura dell'Annona, *Cura annonae*, alla *Quaestura arcae et alimentorum* ma senza attribuirle allo stesso individuo cumulativamente [5]). Inclino a credere che questo Curatore facesse le compere e le vendite e consegnasse i mandati sulla cassa del Questore speciale, giacchè il giureconsulto Ermogeniano distingue benissimo il *Munus frumenti comparandi* ed il *Munus arcae frumentariae* [6]). Quanto al *Curator reipublicae rei alimentariae* [7]), non è che un cassiere degli alimenti come il *Quaestor alimentorum Caesaris* citato innanzi [8]); giacchè si trova nel *Cursus honorum*, talvolta in basso, talvolta all'apice della carriera [9]). In

---

salario attribuito alla sua funzione, e probabilmente anche di ricevere i depositi che si affidavano agli Scribi i quali avevano prestato il giuramento debito: *qui ita non juraverit, is tabulas publicas ne scribito neve aes apparitorium mercedemque ob eam rem capito.* Infine il magistrato competente che non avesse punto esatto il giuramento dello Scriba sarebbe stato passibile di un'ammenda di 5,000 sesterzi, di cui il recupero e l'azione giudiziaria erano abbandonati, secondo il diritto comune, allo zelo ed alla diligenza di ogni cittadino della colonia, ecc. »

[1]) Vedi sul *Tabularius* della Città, fr. 18, § 10, Dig., L, 4; J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, VIII, 2, 1; XIII, 10, 1; Bethmann-Hollweg, III, § 142, p. 150, 160 e note 189, 194, 195; Walter, n. 407; Houdoy, p. 474 e sopratutto le nostre note del terzo libro a pag. 10, 13, 53, 57 precedenti, e seguenti note a pag. 95, 96, 106, 133, 161, 174, 1173; Karlowa, I, 2, p. 901.

[2]) V. fr. 1, § 2; 18, § 5, Dig., *de muneribus*, L, 4; fr. 21, D., *ad municipalem*, L, 1; fr. 2, § 4; fr. 9, § 5, Dig., L, 8; Novella di Giustiniano, CXXIII, § 16.

[3]) V. c. 3, Cod. J., *de compens.*, IV, 32; fr. 2, § 3, Dig., *de adm. rer.*, L, 8; Mommsen, 1955, *ad annonar. pecuniam.*

[4]) T. Mommsen, 5175, 4771.

[5]) V. pure Kuhn, *op. citata*, I, p. 47, nota 284.

[6]) Ermogeniano, fr. 1, § 2, Dig., *de muneribus*, L, 4.

[7]) Vedi Willmanns, 2065, 2700, 2012.

[8]) Vedi Orelli-Henzen, nn. 3908, 6666, *Quaestor alimentorum, Caesaris, Quaestor reipublicae;* Willmanns, 2050, *Quaestor sac*[rae], *p*[pecuniae], *q, p*[ecuniae] *p*[ublicae].

[9]) Vedi Willmanns, nn, 2065, 2700, 2022; Mispoulet, *Les institutions politiques des Romains*, II, p. 243, 244.

quest' ultimo caso, poteva essere un inviato straordinario dell' imperatore; ma diversamente non era che un contabile messo sotto gli ordini del *Praefectus alimentorum* o del *Procurator viarum et alimentorum* [1]) con [II, **92**] gli schiavi impiegati in questo servizio.

Bisogna ammettere, con Mispoulet, che il Questore era incaricato del maneggio dei fondi. Il Prefetto, secondo noi, vigilava solo all' impiego del danaro ed all' emissione dei pagamenti a favore di fanciulli aventi diritto, *Pueri*, per mezzo del Questore o di costui per mezzo dei proprietari che pigliavano in prestito.

Era lo stesso, in generale, del *Curator operum Publicorum*.

Un testo pare autorizzarlo nondimeno a pagare gli appaltatori con cui avesse trattato; ma noi intendiamo il frammento 9, Digesto, L, 8, del caso in cui il Curatore, o era autorizzato ad emettere un mandato a profitto suo, o si è fatto consegnare un mandato in blocco dal *Curator reipublicae* o dal Prefetto sul credito aperto, *Pecunia data*, dal consiglio locale, e pagabile dal Questore affine di saldare il conto con gli operai. Così questo Curatore risponde degl' interessi sulla somma dovuta nel caso che non l' abbia versata a tempo agli appaltatori. Se egli ha agito contro di essi per causa di mancata esecuzione, risponde del capitale del credito, ma non degl' interessi, salvo il caso di frode [2]).

Quando un Curatore speciale aveva missione dalla Curia di procurare l' Annona, poteva ricevere dal Curatore della città un mandato sulla cassa municipale, affine di attingervi i fondi necessari agli acquisti [II, **93**] del grano e dell' olio. Se egli impiegava questo danaro ad altro uso, il *Curator reipublicae* gli ordinava di restituirli alla cassa, senza potere opporre compenso [3]). Se il Curatore dell' Annona aveva al contrario acquistate le derrate, egli le rivendeva alla città, ovvero la Curia gli faceva rimborsare il prezzo d' acquisto, con gl' interessi [4]), constatato sui registri pubblici [5]).

Il giureconsulto Charisio calcola pure fra i *Munera personalia* di un comune, accanto alla *Cura frumenti dandi*, il mantenimento od anche la costruzione degli edifizî e delle vie pubbliche, il riscaldamento de' bagni comunali, le legazioni, tutto sotto la condizione di una indennità dovuta dal Comune per questi incarichi [6]). Infatti si dovevano agli inviati, *Legati*,

[1]) O sotto gli ordini del *Curator alimentorum distribuendorum*, Orelli, 530, Kuhn, I, p. 47.

[2]) V. fr. 9, Dig., L, 8, *de admin. rerum*; fr. 17, Dig. XXII, 1, *de usuris*; Quinion, p. 124; Houdoy, p. 471 e s.

[3]) V. fr. 2, § 4, Dig., L, 8, *de admin. rer. ad civit. pertinentium*.

[4]) Fr. 2, § 4 e 5, Dig., L, 8, allo stesso titolo.

[5]) Fr. 2, § 6, Dig., L, 8, allo stesso titolo.

[6]) Fr. 18, § 5, 6, 7, Dig., L, 4, *de muneribus*. Su queste legazioni, v. Amedeo Thierry, *Alarie*, p. 114 e s.; Paolo Leroy, *Des légations suivant le droit et les usages romains*, Paris, 1874; Houdoy, p. 415 e s.; *Lex Genetiva*, cap. XCII; Bethmann-Hollweg, III, p. 24, nota 57 e p. 101; Serrigny, n. 270; Bouchard, p. 84, 86, 441 e s. e le nostre note a volume I, p. 459 e le note a vol. II, pag. 15 e 58.

le spese di viaggio, *Viaticum* o *Legaticum* [1]), un'indennità ai Curatori summenzionati [2]), il più spesso con l'aiuto di una sottoscrizione de' municipî o de' fondi della città, o di una sovvenzione dello Stato [3]), o di una cotizzazione imposta ai decurioni, *Pecunia publica* [4]).

Ma in generale si deve conchiudere, col dottor E. Kuhn, nel suo sapiente trattato sull'organizzazione delle Città e la condizione dei cittadini fino a Giustiniano, che il *Curator* di un *Munus* aveva la disposizione dei [II, **94**] fondi destinati a quest'oggetto, sotto il controllo del *Curator reipublicae* [5]). Era tutt'altra cosa quando il *Munus* consisteva precisamente nel maneggiare il danaro, *Tractare pecunias*, in mancanza od in assenza del Questore ordinario o di un Questore speciale per una cassa particolare.

Infatti Ulpiano mette nettamente in opposizione o distingue molto chiaramente, in un testo messo troppo poco in evidenza fin qui [6]), tre missioni diverse che possono essere affidate ad un decurione: *Pecuniam tractare, sive erogandam decernere* o *Vectigalia locare*. La prima espressione si riferisce evidentemente al maneggio del danaro, la seconda all'ordine di spendere (se si trattava di un decreto del Senato, ciò vorrebbe dire aprire un credito); la terza ad un atto di gestione amministrativa. Infatti dal tempo del giureconsulto Ulpiano, nella prima metà del III secolo, il compito de' decurioni già non consiste più solo nel deliberare in consiglio municipale. Si comincia ad affidare a determinati decurioni delle cariche che sostituiscono sempre più le magistrature, *Honores*, investite altra volta in maniera permanente del potere esecutivo. È sopra-

[1]) V. fr. 18, § 12 Dig., *de muneribus*, L, 5; fr. 36, Dig., L, 1; fr. 2, § 3, Dig., L, 5; c. 15, 18, Cod. Th., XI, 16; Houdoy, p. 459.

[2]) V. c. 3, C. J., *de comp.*, IV, 31; c. 28, C. J., 4, *de episc. aud.*; c. 4, Cod. J., *de discussor.*, X, 30; Novella CXXVIII, Just., cap. 16.

[3]) V. c. 26, § 7, C. J., I, 4; c. 12, C. J., VIII, 12; c. 2, C. J., X, 25; c. 2, C. J., XII, 64, *publicae laetitiae*, etc.

[4]) D'onde l'espressione *publica pecunia* per opposizione alla *pecunia conlatitia* ed *a aeri* o *populo conlato* (v. Mommsen, *I. R. N.*, 219, 2125).

[5]) Vedi Kuhn, I, p. 52; c. 2, C. J., *de publica laetitia*, XII, 64; Novella CXXVIII, cap. 16. Credo che Papirio Giusto (fr. 9, pr. D, L, 8), riportando un rescritto di Antonino e Vero, opponeva il *Curator operum* al *redemtor operis*, e supponeva presso il primo, un ordinatore che non ha impiegato il credito apertogli con la delegazione, *pecunia attributa;* egli deve gl'interessi per non aver fatto pagare gli appaltatori; non deve niente se li ha convenuti in giudizio per costringerli all'esecuzione de' lavori.

[6]) V. Ulpiano, fr. 2, § 1 e 4, Digesto, *ad municipalem*, L. 1. Confronta Cicerone *pro Flacco*, 19, 44: *Civitas in qua nummus commoveri nullus potest sine quinque praetoribus, quatuor mensariis;* Lex Malacitana, cap. 60: *de pecunia communi cavent qui II viratum quaesturamve petent.* L'uno dà cauzione come ordinatore ed il secondo come contabile. Vedi Kuhn, I, p. 242; Houdoy, p. 406. Vedi pure le nostre note del libro III, volume II, a pag. 9, 19, 23, 27, 28, 30, 32, 48, 49, 83, 88, 97, 121, 123, 136.

tutto sotto l'impero del Codice Theodosiano, che questi Curatori, scelti nel Senato locale, prendono spesso il posto dei Questori [II, **95**] dei Duumviri ed anche dei *Curatores reipublicae* (v. p. 211, seguente).

Checchè ne sia, allorchè il Questore od il suo supplente aveva non più da riscuotere un pagamento, ma da fare un pagamento ad un creditore della città, il cassiere non doveva fare questo pagamento, come accadeva precedentemente, che su di un credito aperto dal consiglio municipale, espressamente o tacitamente, secondo un uso legale permanente, sulla esibizione da parte del creditore di un mandato a lui consegnato dall'ordinatore [1]) e del suo titolo di credito liquidato dal magistrato o *Curator reipublicae*; il cassiere pagava per mano del suo agente, e lo scriba od *Annotator* esigeva la quietanza, *Apocha* o *cautio* della parte che esigeva, per sicurezza del contabile. Costui prendeva nota sul suo libro di cassa dell'uscita di questi fondi e conservava la quietanza per imputarla sulle sue spese autorizzate, e farla collocare a suo credito (*acceptum ferre*), allorchè il suo conto veniva acclarato dal Senato municipale, sotto il controllo ulteriore del Governatore. Credo che il cassiere faceva registrare la quietanza dal *Tabularius* della città, come in materia d'imposta, affin di ben constatare immediatamente l'autenticità del pagamento.

Qualche volta l'ispezione delle finanze locali era affidata ad un inviato speciale [2]). È probabile pure [II, **96**] che, come si è detto in materia di Annona, quando la cassa male a proposito rifiutava di ricevere un pagamento, il debitore poteva far constatare la sua offerta in presenza di testimoni, e la pena del doppio era imposta al *Susceptor* recalcitrante [3]).

[1]) Troviamo l'indicazione di un credito speciale concesso dall'Imperatore nei termini seguenti: *Jubentibus nobis specialiter concessum*, v. Cod. Th., XII, 2, 1. *de praebendo Salario*, ed un ordine di pagamento così concepito: *Solvi constituere* (v. Dig. L. 8, 3, § 2). Altrove si adoperano le parole *Jussio jubere*. Vedi le nostre note 586, 803, 824, 831 a pag. 27, 77, 83, 85. Credo che il mandato doveva essere scritto e firmato dall'ordinatore, affinchè il cassiere, dopo aver pagato potesse conservarlo a suo discarico, con la quietanza della parte che riscuoteva, e che era soggetto al visto del *Tabularius* e del *Curator reipublicae*, se non emanava da quest'ultimo. Confronta Bouchard, p. 492.

[2]) Abbiamo visto le regole sulle quietanze, *Apocha*, *Cautio*, *Securitas*, parlando del pagamento del Tributo e della consegna dell'Annona, sugli stati, *Breves*, dell'*Actuarius*, o all'*Optio* sul mandato del Duca, mediante ricevuta che l'*Optio* rimetteva al ricevitore o magazziniere, *Susceptor militaris annonae* (Cod. Th., XII, 6, 27, 28, *de susceptoribus*). Quando uno schiavo pubblico era incaricato in qualità di *Actor* di ricevere i pagamenti per il Questore o cassiere, non poteva rilasciare quietanza che col suggello o l'approvazione del Duumviro (v. C. Th., XII, I, 173, *de dec.*; C. J., XI, 40, 1, *de solut. et liberat. debit. civit.*: Otto Karlowa, *op. citata*, I, 2, § 94, p. 804 e 805).

[3]) V. Cod. Th., XV, 1, 6, *de operibus publicis;* XII, 2, I e J, Godefroi su queste leggi; Bouchard, p. 493.

In senso inverso, il creditore non pagato aveva il dritto di agire esecutivamente contro il Duumviro che disconosceva il debito, o il magistrato che rifiutava di emettere il mandato o il *Syndicus* della città [1]), o il cassiere che si ostinava a non pagare in vista di un mandato regolare [2]).

La contabilità del capo d'ufficio delle finanze e degli archivî della città, doveva servire di controllo a quella del cassiere, giacchè il *Tabularius* o Logografo, al quale era proibito di prender niente dai debitori della città [3]), e con più ragione era interdetto di pagar niente a' creditori, non aveva il maneggio di alcuna cassa. Ma depositavano nelle sue mani i titoli della città, e nei suoi registri, *Acta*, i processi verbali degli affitti o contratti passati per le mani dei magistrati [4]); egli doveva vistare, registrare e pubblicare le quietanze de' pagamenti fatti al cassiere dai terzi [5]), che le presentavano al *Tabularium*, e probabilmente anche dei pagamenti operati dal questore e delle quietanze a lui consegnate dalle parti [II, **97**] che versavano somme. È probabile che il *Tabularius* teneva pure registro de' mandati emessi dai magistrati e degli stati di trattamento del personale degli impiegati o degli schiavi pubblici della città, ai quali un salario o l'*Annona* era distribuita. Egli era tenuto a comunicare in certe epoche, ed ogni quattro mesi per l'*Annona*, forse al *Tabularius* del Governatore, per suo controllo, e certamente al cassiere locale, *Breves*, lo stato delle riscossioni e dei residui da recuperare. Il confronto delle scritture del *Tabularius* con quelle del Questore permetteva di controllare il maneggio de' fondi per mezzo del cassiere della città, e facilitare il giudizio delle sue contabilità

[1]) Vedi sul rifiuto di ricevere il pagamento, Cod. Th., XII, 6, 2, § 1, *de susceptoribus, praepositis et arcariis*, già citato, nota precedente a pag. 90 *in fine*.

[2]) V. fr. 1, 2 e 3, Dig., III, 4, *Quod cuj. universit.;* fr. 6, § 3; fr. 7, p. e § 2, *eodem titulo; Vaticana fragmenta*, 317. Inoltre, un cittadino può costituirsi spontaneamente *Defensor civitatis*, Dig. III, 4, fr. 1, § 3. Se la Città non si difendeva in giudizio, il creditore poteva domandare di essere messo in possesso de' beni della città, e, in caso di rifiuto a comparire, un secondo decreto ordinava di venderli. Era pure permesso di ottenere l'esercizio de' diritti di credito comunali contro i terzi debitori della città (v. c. 1 e 2, Cod. J., XI, 29, *de jure reipublicae*; fr. 8, Dig., III, 4; Thiérion de Montclin, *Tesi citata*, p. 145 e s.).

[3]) Il *Tabularius* non deve maneggiare il danaro comunale, *Tractare pecunias*, per conseguenza non deve esigere niente. T. c. *Unic.* Cod. Th., XI, 4, *ne collatio per logograph.* Confronta per il *Tabularius* del Governatore, C. Th., XII, 6, 30, *de susceptoribus*, etc. Vedi le nostre note del libro III, a pag. 10, 13, 48, 53, 69, 90, 161, 163, 227.

[4]) *Emtio quae rationibus publicis refertur*, dice il fr. 2, § 6, Dig., *de admin. rer.*, L, 8. Vedi su questa legge Cujacio, *Observat.*, XXVII, 9. Pothier, *ad Pandectas*, L, 8, e Quinion, *Tesi citata*, p. 69 e s., l'espressione *referre rationibus*, C. Th., X, 10, 14.

[5]) V. c. 2, Cod. Th., XI, 1, *de annon.*, e XII, 6, 27, § 1, *de susceptoribus*, etc.

per mezzo del Senato municipale [1]), al pari del controllo del Governatore della provincia [2]).

Ma converrà insistere su questo punto nella nostra terza parte consacrata specialmente al doppio controllo amministrativo e giudiziario.

[1]) Tale era la regola nelle leggi municipali (V. *Lex Malacitana*, cap. 67; fr. 13, § 1, D. *de divers. temporal. praescr.*, XLIII, 3, che non permette più di attaccare i conti, *Rationes subscriptae* e *expunctae*, dopo venti anni, contro il contabile, e dieci anni contro il suo erede (fr. 8, Dig., L, 8, *de adm. rer.*). Vedi pure sulla reddizione dei conti fr. 9, pr. e § 10, Dig. *de adm. rer.*, L, 8; fr. 21, § 2, Dig. L, 1; fr. 11 e 17. D. XXII, 2.

[2]) Vedi Bouchard, p. 492; Thiérion de Montelin, p. 107.

PARTE TERZA.

Del controllo delle finanze dello Stato e dei comuni

INTRODUZIONE.

Tratteremo separatamente del controllo delle finanze dello Stato e di quello delle città, dal doppio punto di vista amministrativo e giudiziario. Solamente, constatiamo qui da principio che in diritto romano, secondo l'importante osservazione degli spiriti più elevati [1]), l'amministrazione si

[1]) Vedi sulla confusione dell'amministrazione e della giustizia nelle stesse mani, Montesquieu, *Esprit des lois*, XI, 19, p. 218, ed. Lefèvre; ed. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats*, Paris, 1845, p. 177, 174, 279, 225, 322, 416, 428; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III, § 129, p. 31 e p. 98, 99; Serrigny, nn. 19, 105, 108, 126, 129, 130, 149, 168, 166, 196, 292, 294, 308, 830 a 833; Bouchard, XVII e p. 57; Madvig, I, p. 589, 500; Cuq, *Études d'epigr. juridique*, p. 55; A. de Broglie, *op. citata*, II, p. 95 e s.

Sarà forse grato al lettore di ritrovare qui qualcuno dei principali passi che noi citiamo sulla confusione a Roma dell'amministrazione con la giustizia civile od anche repressiva, particolarmente sotto l'Impero, ove il potere proconsolare aveva ristabilito, nelle mani del Principe, anche a Roma, questo *imperium* altra volta limitato alla provincia o ai non cittadini.

« Gl'imperatori, dice Laboulaye (*Essai sur les lois criminelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats*, p. 428 e s.), esercitarono, fin dal primo giorno, la giurisdizione criminale in concorrenza col Senato (Ulp., *Fragm.*, XII, 2; Dirksen, p. 103 a 185). Era una conseguenza naturale della parte elevata che rappresentavano nello Stato, e, come sotto l'impero, non altrimenti che sotto la Repubblica, non si distinse il potere amministrativo dal potere giudiziario, era impossibile che, incaricati dall'amministrazione per la più gran parte, essi non avessero un potere assoluto su Governatori provinciali, i quali non erano che loro delegati e loro subalterni. Così, mentre sotto la Repubblica, tutti i magistrati erano sovrani e mutuamente indipendenti; sotto l'impero, tutti i magistrati si trovarono gerarchicamente inferiori al Principe, che, riunendo nella sua persona le tre più alte dignità dello Stato, console, proconsole e tribuno, si trovò padrone dell'amministrazione della giustizia, etc. ».

« Innanzi tutto, occorre notare, dice de Bethmann-Hollweg (*Civilprocess.*, III, § 129, p. 31), che la tendenza de' principî della nuova organizzazione introdotta nell'impero da Diocleziano e Costantino, era di separare i diversi rami dei servizi pubblici; tuttavia non si preoccuparono affatto di applicare questo principio alla giustizia; essa restò, come prima, unita al potere esecutivo, a tutti questi gradi in

confondeva ordinariamente con la giustizia. Sopratutto in ciò che concerne la sanzione, piuttosto che relativamente alle persone che l'esercitano, la nostra distinzione presenta ancora dell'interesse. Bisogna dunque tener presenti le misure preventive, per esaminare il controllo amministrativo. Una volta commessi la colpa o il dolo in materia finanziaria, malgrado le misure di precauzione, è l'idea del diritto *sanzionatore*, della repressione che apparisce a sua volta. Essa ha bisogno di essere studiata a parte, anche quando una sola classe di autorità fosse incaricata di applicare le misure di prevenzione o di sanzione penale. Si è, del resto, distribuito in due capitoli ciò che concerne lo Stato ed i comuni, [II, **99**] salvo a seguire, in ciascuno di essi, delle divisioni identiche. Ciò permetterà di evitare delle ripetizioni relativamente al controllo delle finanze municipali, sottoposte a regole assai simili a quelle che reggevano il pubblico tesoro.

materia di polizia, di finanze, militare e per gli affari di Corte. Essa non offriva dunque alcuna garanzia contro la fiscalità de' funzionari. Inoltre, l'esercizio della giustizia fu allora, come l'amministrazione in generale, distribuito gerarchicamente tra i membri di un sistema di funzionari, sottoposti ad una centralizzazione sapientemente combinata. Sotto questo rapporto, il Principe formava il punto centrale. Ora, egli cambiava frequentemente la competenza delle autorità, o introduceva al loro posto, in casi particolari, delle commissioni straordinarie di giustizia, od anche attirava gli affari alla sua giurisdizione suprema. Non si è lontani neppure dall'antico principio romano, che attribuiva regolarmente il potere di giudicare ad un sol giudice.

« Al contrario, l'innovazione più grave consistè nell'ordinanza di Diocleziano che, sopprimendo di regola la *Judicis datio* da parte del Governatore, spogliò le parti della garenzia risultante dall'intervento del giudice giurato (v. *Civilpvocess.*, t. II, p. 782). L'ausilio che i magistrati avevano per lo innanzi in questa istituzione per l'esercizio della loro giurisdizione, si trovò indi rimpiazzato, sia dalla facoltà eccezionale di scaricarsi di questa missione, e per piccoli affari sui *Judices pedanei* (v. § 139), sia col restringersi dell'elasticità della giurisdizione (§ 131), sia con l'istituzione, in via di principio, di un assistente e con la creazione di un numeroso personale di cancelleria (§ 141).

« Con l'annientamento di tutte le vere libertà municipali e lo sviluppo del despotismo burocratico, potevasi attendere anche la soppressione della giurisdizione dei magistrati municipali ed il suo passaggio agli ufficiali imperiali. Ma le Città stesse si erano trasformate in organi del despotismo degli imperatori; non solo fu lasciata la giurisdizione inferiore ai magistrati comunali, come l'avevano posseduta anticamente, ma fu istituita in tutti i luoghi, nella giurisdizione dei difensori delle Città, una carica di più; così, sotto questo rapporto pure, l'impero fu sottoposto, in tutte le sue parti, ad una livellazione dispotica ».

« Niente era così strano infatti, dice A. de Broglie (*l'Église et l'Empire romain*, sesta edizione, 1877, t. II, p. 195), nelle abitudini romane come ciò che oggi noi chiamiamo la divisione dei poteri. Non solo, come si è visto, l'imperatore riuniva sul suo capo l'insieme di tutte le magistrature della repubblica; non solo era tutt'insieme amministratore supremo, gran giudice e generale, ma quasi a tutti i

CAPITOLO I.

Del controllo delle finanze dello Stato.

Sarebbe inutile ritornare qui su ciò che si chiama spesso il controllo legislativo [1]). Si è già detto innanzi, a proposito del bilancio, che il solo imperatore esercitava in realtà questo controllo a proposito delle riscossioni e delle spese di cui fissava l' ammontare. Dovremo dunque occuparci quasi unicamente del controllo amministrativo e del controllo giudiziario in materia di contabilità pubblica.

Sezione I.

Del controllo amministrativo delle finanze dello Stato.

Una serie di misure, spesso bene intese e sempre molto complicate [2]), furono in uso nel Basso Impero, per prevenire gli abusi degli ordinatori e

---

gradi della gerarchia, questa confusione si riproduceva. Il minimo Governatore della provincia, qualunque fosse il suo titolo, aveva nelle sue mani, oltre l' amministrazione propriamente detta, l' armata, la giustizia e le finanze (v. Dig., *de officio proconsulis*, I, 16 e *de officio praesidis*, I, 28). Ogni distinzione delle magistrature civili e degli impieghi militari non solo non era in uso nell' antica Roma, ma non vi era neppure supposta. (Solo quest' ultimo punto fu cambiato da Diocleziano e Costantino: *nota dell' autore*). In ogni tempo, si erano visti i proconsoli volta a volta marciare alla testa delle truppe, o rendere sentenze dall' alto del loro tribunale. In quelle teste romane così meravigliosamente organizzate per il comando, la scienza del diritto era andata sempre congiunta all' uso abile della forza, e la stessa persona, in una provincia, faceva, applicava ed eseguiva la legge senza scrupolo. Inoltre, fra questi Governatori di provincia e l' autorità centrale, non vi era alcun intermediario. I Governatori erano indipendenti ne' loro sistemi, come altra volta i legati della repubblica andavano ad organizzare una conquista. Tutti gli affari amministrativi e giudiziari arrivavano così alla rinfusa al Consiglio dell' imperatore, e la sorveglianza del capo supremo, obbligata ad esercitarsi su tutti i punti dello impero contemporaneamente, restava imperfetta e debole. Questa confusione, congiunta all' indolenza di alcuni imperatori e dallo spirito di favoritismo che accompagna il potere assoluto, avea dato origine alla formazione di un ministero universale che, sotto il nome di prefettura del pretorio, aveva a poco a poco invasa la totalità del potere imperiale. »

[1]) Sul *controllo legislativo*, v. Serrigny, p. 6 e nn. 795, 833, 1066, 1067; Bouchard, p, 368, 440 e s.; Hébert, *Thèse citée*, p. 91 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 271, 501; Marquardt, II, 2.ª ed., 1884, p. 77, 79, 149, 179, 298; Vigié, *Des droits de douane*, Parigi, 1884, p. 9 e s. e precedenti nostre note del vol. I, p. 513, 514, 783.

[2]) Bouchard ha saputo reder giustizia alle notevoli vedute dei Giuristi e del Governo romano in materia di contabilità (v. *Etudes*, p. 448 e s.). Ma abbiamo

de' contabili a detrimento [II, **100**] del tesoro, sottoponendo i loro atti ad alcune formalità o scritture ed anche ad ispezioni, ed in ogni caso a conteggi ulteriori, sia di amministrazione che di gestione. Ma si risentiva ancor più che sotto il periodo precedente, a causa della scomparsa dei poteri finanziarî del Senato e delle principali franchigie delle Curie municipali, la mancanza di un tribunale speciale in materia di conti, istituito sia per dare il proprio parere al legislatore su tutti i conti degli ordinatori studiati successivamente, sia per statuire su ciascuno dei conti dei contabili in danaro o in natura, in maniera da giudicarli necessariamente e amministrativamente. Questo sistema, seguìto presso i moderni, ha per effetto di obbligare tutti questi agenti a presentare i loro conti in tempo utile, ad ottenere periodicamente il loro discarico, o ad essere costituiti in debito e con la necessità di pagare il reliquato; ma il risultamento principale di questa istituzione, è di prevenire, con la minaccia di questo esame inevitabile, assai attento e molto temuto, una folla d'irregolarità o di abusi da parte degli ordinatori o dei contabili. Così questa giurisdizione, puramente finanziaria ed amministrativa, che non ha niente di [II, **101**] comune con la giurisdizione repressiva, salvo a segnalarle al bisogno i fatti delittuosi, raggiunge i contabili. Al contrario, la sanzione penale non interviene che contro i delinquenti. Or, tale era il solo controllo giudiziario usato presso i Romani.

Questo sistema è ben lungi dall'offrire le stesse garanzie di quello che i disordini finanziari del medio evo fecero immaginare ai nostri padri, allorchè staccarono dal Parlamento le *Camere dei Conti*. Ma, prima della piena organizzazione di questa giustizia amministrativa, avevano messo a profitto le tradizioni romane, per organizzare il regime preventivo del controllo degli ordinatori e dei contabili dello Stato [1]).

§ 1. — Del controllo degli amministratori.

Il Prefetto del pretorio, coi suoi Vicarî, i Conti del tesoro pubblico e del tesoro privato, i Duchi ed i Conti delle armate erano, come si è detto, degli ordinatori sia delle riscussioni, sia delle spese, sia dei pagamenti per

provato, nel nostro libro I, sulle origini di questi principî, che essi rimontano all'epoca della Repubblica (vedi pure T. Mommsen, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed., I, p. 119, 182, 228, 674 a 678 e II, 1, p. 123, a 126, 422, 541 e s., 550 e s.), e nel nostro libro II, che essi erano stati bene applicati, nella legge *Julia municipalis* di G. Cesare, nella legge *Julia Genetiva* ed in seguito, anche sotto Domiziano, nelle leggi *Malacitana* e *Salpensana*. Il Basso Impero pecca già per un eccesso di regolamentarismo e di concentrazione dei poteri, ma sopratutto per il difetto di garenzie o di controllo legislativo, e qualche volta amministrativo.

[1]) Vedi a questo riguardo i bei lavori di Vuitry e Callery sulla storia delle finanze in Francia.

conto dello Stato. Quando, con informazioni false o esagerate, essi od i loro agenti avevano fornito basi inesatte per la valutazione o la ripartizione dell'imposta, le provincie o le città [II, **102**] non potevano che indirizzarsi al potere legislativo, vale a dire al potere imperiale, allo scopo di ottenere un discarico pel passato ed uno sgravio collettivo per l'avvenire [1]). Ogni città od anche le assemblee provinciali di cui si è trattato sotto il periodo precedente [2]), che sussistevano anche per tutta una diocesi, e di cui Onorio provò di far rivivere le tradizioni, nel 418 nel *Concilium septem provinciarum*, assemblea delle sette provincie tenute ad Arles; anche queste assemblee potevano, in seguito ad autorizzazione del Prefetto del pretorio, deliberare sulle doglianze e i desideri del paese. Così esse facevano proprie delle istanze specialmente in materia d'imposta o di esazione del Governatore, e decidevano d'inviare al principe una delegazione, *Legatio*, per presentargli le loro querele e le loro suppliche, per esempio relativamente ad una diminuzione del contingente della provincia o all'offerta dell'*Aurum coronarium*. Parleremo dell'istruzione o del giudizio su queste istanze, in occasione del controllo giudiziario al pari che dei reclami individuali contro la distribuzione dell'imposta o contro gli abusi degli amministratori o dei contabili, Ma, nel Basso Impero, non vi erano nè libertà politica, nè pubblicità, [II, **103**] nè garanzie, per conseguenza contro gli abusi del potere legislativo in materia finanziaria come in ogni altra [3]). Il Principe solamente sembrava prendere una precauzione contro sè stesso, assoggettando l'editto d'indizione del tributo, preparato di concerto col Maestro degli officî, alla registrazione e per conseguenza all'esame del Prefetto del Pretorio [4]). Con più ragione, se l'Imperatore poteva e doveva

[1]) V. Ammian-Marcellin., XXVIII, 6; Cod. Theod., XII, 12, 1, 9, 12, 14; e J. Godefroi, *Comm. ad h. l.*

[2]) Vedi Willems, 5.ª ed., p. 526, 520 e gli autori da lui citati; Bouchard, p. 442, e s.

[3]) Vedi la celebre costituzione d'Onorio presso Haenel, *Corpus legum*, p. 238, e, sui *Concilia*, Walter, n. 391, note 38 e s.; Bouchard, p. 447, 448; Houdoy, *Droit municipal*, I, p. 640, 645; Fustel de Coulanges, *Hist. des institutions polit.*, p. 103-102; Willems, 5.ª ed., p. 527, attribuisce al *Concilium provinciale* una specie di controllo sull'amministrazione finanziaria del Governatore, ma credo che questo controllo non era che in germe, e non aveva almeno niente di regolare o di efficace (Vedi Serrigny, nn. 1066, 1067). L'istituzione del *Defensor civitatis*, di cui si è detto qualche cosa e su cui si ritornerà (v. C. Th., I, 11 28; Cod. J., I, 55; Novella di Magioriano, V, 3), in occasione dei comuni, pare non aver avuto effetto durevole (Vedi Serrigny, nn. 227 a 270 e 1202; Roth, *de re municipali*, p. 101; Savigny, II, § 23; T. Hébert, Thése sur la *Personnalité des cités*, p. 102 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 605 e s.; Fustel de Coulanges, *Hist. des institutions politiques*, I, p. 531 a 583; Thieron de Montolin, *Thèse*, p. 30 e s.; Houdoy, p. 645.

[4]) Vedi Lecesne, de l'*Impôt foncier dans l'empire romain*, p. 449; Bouchard, p. 448. Vedi sulla *Professio censualis* il nostro volume I, p. 486, nota.

Inoltre, crediamo dover riprodurre qui, malgrado la sua estensione, un estratto

della nostra traduzione inedita dell' opera di Matthiass, § 3, p. 10 e s. sulla natura della *Jugatio* o dell' imposta fondiaria nel Basso Impero,

(A) *Introduzione.*

« L' organizzazione dell' imposta dal tempo di Diocleziano fino a Giustiniano poggia sul *Tributum civile.* (Le basi del nuovo regime d' imposta derivano in ogni caso da Diocleziano, e su di esse si poggia uno sviluppo, non completamente compiuto anche sotto Giustiniano; v. Hegewich, *op. cit.*, p. 288, 295 e s.; Schlosser, *Universalhistorische Uebersicht*, III, p. 1 e s.). L' estensione del sistema de' *Tributum civium* alle provincie comincia con Caracalla.

Quest' imposta abbracciava l' insieme della fortuna secondo il suo estimo in capitale. Un apprezzamento dettagliato de' diversi elementi di questa fortuna non aveva luogo, perchè una tale decomposizione delle sue parti non era stata ancora fatta.

Lavoro, proprietà e capitale, ed in quest' ultimo inoltre, capitale di produzione e di commercio erano riuniti e rimanevano confusi nel patrimonio della casa (V. Rodbertus, *op. cit.*, p. 341 e s., 426; v. p. 268; Kühnast, *Untersuchung des Grundschuldsbegriffes*, 2.ª ediz,. p. 51 e s.; Rodbertus, *Grudrententheorie*, p. 89, 99). Nondimeno già, nel periodo precedente, le divisioni della fortuna poggiando sul lavoro personale da una parte, e di alcuni rami di capitale dall' altra, aveva dato luogo ad un apprezzamento particolare, accanto alla stima, nel *Tributum civile* (v. Rodbertus, *op. cit.*, V, p. 301 e s.); è in questa via che oramai s' avanza il regime delle imposte di questo periodo.

« Abbraccia specialmente il possesso fondiario nella *Jugatio*, e la porzione più importante dell' antico capitale, schiavi e bestiami, nella *Capitatio* (v. Rodbertus, *op. cit.*, II, p. 240 e s.).

Sulla capitazione, nel senso d' imposta per testa, sulla quale non ritorniamo qui in dettaglio, vedi sopratutto accanto alla dissertazione del Savigny, Zachariae von Liehenthal, *Mémoires de l'Acad. de Saint-Petersbourg*, 1863, vol. IV, n. 9, p. 5, 8 e s.); al tempo stesso, si colpì il capitale separatamente impiegato nel commercio, ed il lavoro libero personale in alcuni rami d' industria divenuti indipendenti.

Per la ricerca che segue sulla natura della *Jugatio*, basta far notare due circostanze, che le hanno dato il suo carattere proprio: la dipendenza della persona e quella del suolo stesso. La violenza del dispotismo annienta la libertà civile e costringe la persona, nelle corporazioni e collegi, al servizio dello Stato, ove si assicurò della persona con la *Gleba adscriptio* e l' eredità della corporazione e della condizione.

Lo Stato disconobbe affatto arbitrariamente il dominio della proprietà privata sul suolo. Questo proprietario fu considerato, in una certa misura come l' amministratore dello Stato.

Se si valuta la maggior parte delle misure in vigore, in queste due direzioni, guardando la loro base ultima, si giunge a riconoscere che essa si trova principalmente coll' interesse esclusivo della fiscalità (v. Hegel, *Gesch. der Staadtverfass.*, I, p. 79; Rodbertus, *op. cit.*, II, p. 288 e s.; V, p. 126; Mommsen, *Hermes*, vol. XV, p. 440 e s.; Savigny, *verm. Schriften*, II, p. 34; Rodbertus, *op. cit.*, II, p. 251; Zacharia von Lingenthal, *Gesch. des Griech. roem. Rechts*, 2.ª ediz., p. 192 e s.; Kühnast, *op. cit.*, p. 105 e seg.).

« La natura della *Jugatio* si scorge, d' una maniera più chiara e più conforme al suo scopo, nell' esposizione del cammino seguìto per la riscossione delle imposte. Questo cammino percorre due stazioni principali, cioè: la procedura per lo

stabilimento del *Jugum* (*Professio, Taxatio*), e la procedura per lo stabilimento dell'imposta *Indictio, Adscriptio*) ».

Troviamo il risultato dei due nei registri del censo.

(B) Metodo per la determinazione del *Jugum*. I, *Professio, Taxatio*.

« Non entreremo qui in un esame profondo del tempo, del luogo e del personale de' funzionari, nè della forma esteriore di questa parte della procedura (confronta Walter, § 322; Marquardt, *r. Altherth.*, III, 2, p. 176 e s. e *r. Staatsverwaltung*, II, p. 225 e s., 2.ª ediz., 1884; J. Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Th. *de ann.* (11, 1), *de censitoribus* (13, 11). La *Professio* di questo periodo si riattacca non solo col nome, ma anche con la sua stessa natura alla *Professio* del periodo precedente (v. fr. 4, Dig. *de censibus*, 50, 15).

Ma quanto al fondo, non vi è più una stima da parte del denunziante, ma una semplice indicazione dell'oggetto imponibile, specialmente della superficie dell'immobile secondo rubriche determinate. Quest'oggetto dichiarato dal contribuente è sottoposto in seguito ad una stima ufficiale (Marquardt, *Handbuch*, III, 2, p. 176 e s.); Savigny (*op. cit.*, II, p. 125, nota 1), sostiene la stima da parte del dichiarante, sotto la riserva dell'apprezzo da parte degli agenti delle imposte. Nondimeno Savigny parla pure (p. 177) dei principî della tassa. La stima volontaria potrebbe anche essere stata di una natura affatto sussidiaria (v. Rodbertus, *op. cit.*, t. V, p. 265; Stein, *Finanzwissenschaft*, p. 419 e s.; Hegewisch (*op. cit.*, p. 392 e s.). In nessun posto nelle costituzioni così numerosa dei principi, è questione di una stima spontanea da parte del contribuente. Del resto, in nessun posto è neppur formalmente menzionato che la *Taxatio* dell'impiegato si sia rannodata alla *Professio* del contribuente, ma la *Taxatio* ufficiale risulta dai dati seguenti:

« (1) Eumene dice (*Gratiar. act.*, c. 6, cfr. cap. 5: *cum et agros qui descripti fuerunt, haberemus et Gallicani census communi formula teneremus. Habemus enim, ut dixi et honimum numerum qui delati sunt et agrorum modum, sed utrunque nequam, hominum segnitia terraeque perfidia.* D'onde risulta che il contribuente dichiarava il *Modus agrorum* per la *Jugatio*, il *Numerus hominum* per la *Capitatio*, ma la *Taxiatio* non era a sua disposizione.

« (2) Un'altra testimonianza meno soggetta a contestazione è l'epistola 352 di Basilio (229, ed. dei Benedettini); una conclusione relativa alla *Capitatio* è autorizzata, come si vedrà in seguito. Qui nel testo di Basilio, l'*Adscriptio* si riattacca alla *Taxatio* ufficiale.

« (3) Nella importante procedura della *Peraequatio fundorum*, (v. G. J. Godefroi, *ad* C. Theod. *de censoribus*, 13, 11; Glück, *Comm.*, part. 8, § 604, nota 23), la *Taxatio* da parte degli agenti si presenta naturalmente invece della stima propria del contribuente (c. 2 e 12, C. Th. *de censibus*, 13, 11: *Eum censum modum, quem vel eo vel procuratore illius absente, peraequator adposuerit, etc.* Una induzione relativa alla procedura davanti al *Censitor* è in tutti i casi ammissibile (L. 14, 15, 16, C. Th. 13, 11 *de censitor.*; J. Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Teod, Th. 13, 11: *Erant qui terras et possessiones censebant, aestimabant, taxabant*, cfr. *Paratitl. ad.* tit. C. Th. *de censis*, 13, 10).

« (4) Nel libro di diritto Syriaco-romano (edizione Bruns-Sachau, *Syr.*, 121; Mommsen, *Hermes*, III, p. 469 e s., traduco: *Tempore scriptionis iis, quibus ab imperio potestas data est, aratores montanos ex aliis regionibus advocant, quorum* δοκιμασία *scribunt, quot tritici vel hordei modus terra montana reddat*), è fatta menzione di periti che intervengono in concorso con gli agenti. Nell'iscrizione di Thera (C. J. Gr. n. 3656: ἐξ ἀπογαρφῆς λουκιάνου ἐς ἀπογραφῆς σκεπτικοῦ; confronta Mommsen (*Ubi*

supra), sono designati nominativamente le persone che hanno compiuta la misurazione e probabilmente anche l'apprezzo. Bisogna osservare qui che queste fonti tacciono assolutamente di una stima spontanea, benchè la prima si riferisca espressamente ad una tradizione di Diocleziano ».

« Non vi è niente di particolare a questo periodo nella stima dell'immobile di un assente, 1, 5, C. Th., *de censu*, 13, 10; 1, 2. C. Th.. *de censitor*, 13, 11; 1, 3, C. J., *de censitor.*, 11, 57). Questa stima era stata già ordinata sotto il periodo precedente invece del trattamento rigoroso contro l'*Incensus*.

« Anche nella *Professio*, l'influenza del controllo dell'agente si è fatto sentire più energicamente. In ogni caso, la *Dedicatio in censum* e l'*Aestimatio* hanno perduto l'atto della conferma con giuramento.

« Vi sono meno controversie sull'esistenza che sui principî della *Taxatio*. L'opinione comune segue in ciò de Savigny, che, con la sua esposizione, risveglia l'immagine dell'organizzazione di un'imposta fondiaria moderna (v. Hegewisch, *op. cit.*, p. 275; Huschke, *Census der Kaiserz.*, p. 119, n. 119; Rudorff, *Gromatit instit.*, § 31, ed. Lachmann, II, p. 229 e s.; Hoeck, *roem. Geschichte*, I, p. 404 e s.; Vocke, *op. cit.*, p. 679 e s). Per i periodi antichi, l'impossibilità di questo regime è stata dimostrata da Rodbertus (*op. cit.*, t. V, p. 135 e s.; 241, 377 e s.); e, anche pel periodo attuale, non si può sostenere l'esistenza di un'imposta fondiaria come è presso i moderni. Un catasto fondiario simile a quello che si rappresenta de Savigny (rimonta, secondo lui, alle misure de' campi operate sotto Augusto, *op. cit.*, p. 101; Marquardt, *r. Althert.*, III, 2, p. 178 e s.; *r. Staatsverwaltung*, II, p. 225, 2.ª ed.; Hoeck, *op. cit.*, 1, 2, *Ex.*, 2, p. 405, pare ammetta un catasto ed un registro di ruoli separati) un tal catasto comprenderebbe quattro operazioni; la classifica de' fondi secondo la loro natura, la loro classifica secondo la bontà, l'estimo del prezzo di ciascuna categoria, e, come conclusione, la fissazione dell'imposta secondo il prodotto netto.

« (1) Le categorie d'immobili stabilite dalla legge 4, Dig., *de censibus*, 50, 15, hanno conservata d'altronde una durata considerevole; è ciò che prova la legge 7, C, Th., *de bonis proscript.*, 9, 42 (vedi pure le legge 7, C. J.. *de bon. proscr.*, 9, 49; confronta legge 2, C. J., *de bonis vacant.*, 10, 10), se d'altronde le categorie di cui si tratta non sono state stabilite per tutt'altro scopo; è ciò che prova ancora la legge 7, C. Th., *de censitorib.*, 15, 11 — legge 2, C. J., *de censibus.*, 11, 57). D'accordo con la legge 4 citata, Dig. de *censibus* 50, 15, il libro di diritto Syriaco-romano distingue pure: le vigne, le terre aratorie, gli oliveti, le montagne ed i pascoli (ed. Bruns-Sachau, *Syr.*, 121; cfr. Mommsen, *im Hermes*, III, p. 429 e s.). Le tre prime di queste categorie si trovano ancora nelle iscrizioni greche di Thera e di Astypalea (*v. C. I. G.*, 8656, 8657; ma è sempre incerto se questo catasto costituisce veri registri catastali d'imposta fondiaria (confronta Mommsen, *im Hermes*, III, p. 429 e s.). Queste iscrizioni comprendono pure gli schiavi, i coloni ed il bestiame. Nel sono di queste categorie, stabilito unicamente secondo il genere di cultura, la terra è inoltre suddivisa in tre classi, cioè terra aratoria, *Ager deterioris* e *Montani nomine*, e *Ager in τρίτῃ, positus seu scriptus*. Ora queste classificazioni non sarebbero bastate ad un catasto moderno come classi secondo la bontà delle terre.

« (2) La misurazione delle terre e la *Professio* dell'estensione del terreno si applicano a queste categorie. Il manuale di diritto Syriaco-romano presenta qui lo stesso aspetto che nella legge 4 citata da Ulpiano (v. ed. Bruns-Sachau, *Syr.*, 121); confronta *Anecdota Syriaca* (ed. Land, t. I, p. 153 e s.); Mommsen, *Ubi supra*. Si vede

dalle prescrizioni sulla tassa come poco si era avanzati nell'elaborazione del sistema. Queste stesse regole sono indicate come fondate da Diocleziano e come ancora in vigore alla fine dell'impero. Ma i precetti stabiliti dapprima per la sola Syria possono reclamare la loro generale applicazione nell'insieme dell'impero? La questione resta sospesa (v. Mommsen, *op. cit.*, p. 431, nota 2; confronta la pagina seguente, nota 4). Probabilmente lo stesso metodo si estese ad altre provincie, malgrado che le cifre relative fossero, forse, differenti. In Syria, sono i seguenti: cinque *Jugera* di vigneti sono assimilati ad un *jugum*, vale a dire, come si vedrà in seguito, debbono essere valutate per un valore capitale di 1.000 *solidi*. Il rapporto corrisponsdente per la terra aratoria è 20, per l'*Ager deterioris* e *montani nomine*, 40; per l'Ager in τρίτῃ *positus* 60 (per le piantagioni di ulivi si prendeva come base non la misura di estensione, ma il numero delle piante di ulivi, *Scrops, trunx, basis;* 225 a 450 ceppi rappresentano un *Jugum*. Qui parimente non si mette a parte che la categoria *in monte*, *C. I. Gr.*, 8656, 8657; Mommsen, *op. cit.*, p. 430, 437 e s.).

« Questo estimo, indipendentemente dall'ineguaglianza introdotta di fatti in tutti i casi, per l'antichità dell'istituzione, era una valutazione affatto grossolana del valore capitale, e non poteva tener conto delle differenze individuali nel seno di ciascuna categoria (confronta Savigny, *op. cit.*, p. 205, nota 1; non è questione del prodotto netto nè del *quantum* delle semenze). I *Montes* non sono ridotti completamente in *Jugera;* ma questo rapporto non è punto stabilito a loro riguardo, probabilmente perchè non si era potuto misurarli esattamente. La prestazione delle imposte è fissata secondo la δοκιμασία degli *Aratores*. Un simile sistema è seguìto dagli *Agri pascui*. In tal caso si colpisce con una tassa di uno, due o tre *solidi* secondo la δοκιμασία degli apprezzatori. In questo genere di stima, si conserverà in conformità al suo scopo, l'unità de' grandi patrimoni e, nel seno di questi, quella dei *Fundi*, come lo mostrano le iscrizioni di Thera e d'Astypalea. Dovette in conseguenza svilupparsi per ciò una certa contrarietà. Ogni fondo ebbe la sua divisione catastale, conosciuta in precedenza, del suolo in categorie ed il suo estimo conforme al catasto (V. Zachariae von Lingenthal, *Gesch. des Griech. roem. Rechts.*, 2.ª ed., p. 197). Così si formarono probabilmente, dopo i registri con indicazioni per fogli personali del periodo precedente, de' registri tenuti con indicazioni reali (*C. I. G.*, 8656, 8657). Il libro di diritto Syriaco-Romano, Bruns-Sachau, *arab.*, 109, dice: l'imposta si esige da colui che possiede l'immobile ed il suo nome è iscritto sul ruolo d'imposta.

« Secondo ciò, il procedimento funzionò nella maniera che segue: il *Possessor* dava, per ogni categoria di fondi il numero di *Jugera* e per l'*Ager pascuus* e per la montagna, gli agenti controllavano l'indicazione e fissavano la *Jugatio* che risultava naturalmente dalle prescrizioni di Diocleziano; solamente, per l'*Ager montanus* e *pascuus*, secondo la loro δοκιμασία e quella dei periti. Il risultato di questo procedimento s'iscriveva nel registro catastale dell'imposta. Questo catasto, come risulta dal titolo del Codice Theodosiano, *sine censu*, 3, 11, doveva essere tenuto nella maniera più chiara, vale a dire che il proprietario apparente doveva essere iscritto: disposizione che era spesso violata (vedi il libro di dritto Syriaco-romano, Bruns-Sachau, *arab.*, 109; *C. I. Gr.*, 8657, ove anche il possessore della δεσποτία è nominato al principio). In origine, un rinnovamento od una revisione doveva aver luogo in un certo termine (5, 10, 15 anni); in seguito non se ne trovano più tracce ».

A. Matthiass parla in seguito, p. 17 e s., del senso, della parola *Jugum*, di cui abbiamo trattato precedentemente, volume I, p. 487, nota e II, p. 10 e nota p. 14.

sorvegliare l'esecuzione dei suoi ordini riguardo alle riscossioni ed alle spese, non doveva, come già il Censore romano, sottoporre i suoi atti al controllo del Senato, nè sopratutto doveva far regolare legislativamente il conto delle operazioni del bilancio, dopo compiuto l'esercizio [1]).

L'Imperatore, applicando delle leggi e dei regolamenti amministrativi molto numerosi [2]), con l'aiuto di agenti speciali, spediti al bisogno dal Maestro degli ufficî o ministro di Stato e della polizia generale, *Curiosi*, *Mittendarii*, esercitava, nell'interesse del tesoro una sorveglianza rigorosa sugli amministratori, ordinatori e loro impiegati, nella capitale e principalmente in provincia [3]).

Sappiamo già che il principe aveva dovuto, ogni anno, fissare il tasso [II, **104**] del tributo, *Canon*, sulle domande trasmesse dal capo di servizio al Maestro degli ufficî. Ma egli sapeva presso a poco in precedenza qual somma poteva raccogliere, esigendo tanti scudi d'oro, *Aurei*, per unità imponibile, *Caput*, *Jugum*, o *Millena*. Infatti, un'operazione di censimento, che Matthiass [4]) chiama con ragione *Jugatio* per gl'immobili, e *Capitatio*

[1]) Vedi le giuste osservazioni di Bouchard, p. 446, 449 e le nostre note del t. I, p. 513, 514 e volume II, note a pag. 73 e 99.

[2]) Vedi specialmente J. Godefroi sul Codice Theodosiano, VII, 1; VIII, 1; XI, 1 e 7; XII, 1 e 6; Serrigny, nn. 417, 795, 813 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 598.

[3]) V. Bouchard, *Etude sur les finances*, p. 448 e s.

[4]) Sull'operazione chiamata *Jugatio*, crediamo ancora dover riprodurre qui un passo esteso, ma molto interessante, della nostra traduzione inedita dell'opera di Matthias sull'imposta fondiaria (*Die Grundsteuer*, § 4, p. 23 e s.).

« § 4. *Procedura per la fissazione dell'ammontare dell'imposta.* — La somma totale della contribuzione diretta, imposta all'impero era fissata dall'Imperatore annualmente, *Indictio* (v. Savigny, *verm. Schriften*, II, 128 e s.; Walter, n. 407; Rodbertus, *op. citata*, II, p. 240 nota 3; Hegewich, p. 273 e s.). La somma indicata era dapprima ripartita probabilmente tra le diverse provincie, e quivi, in seguito, tra i distretti inferiori (v. Eumene, *Grat. act.*, cap. 5; . 4, C. J., *de canon. larg.*, 10, 23; Novell., 128, c. 1; c. 2, Cod. J., *de indict.*, 10, 17; I, 3 e 4, C. Th., *de indict.*, 11. 5, I, unic. Cod. J., *de ann. et capit.*, 1, 52). Poteva dunque pure aver luogo in precedenza una riduzione per una provincia (Savigny, *op. citata*, II, 129). Indipendentemente dall'*Indictio*, una *Superindictio* era possibile (v. Cod. Th., *de superind.*, 11, 6, e commentario di J. Godefroi su questo titolo). Si seguiva il principio della ripartizione, (v. Stein, *Finanzwissenschaft*, p. 426, 431; Wagner, *Polit-Dokonomie*, VI, p. 621 e s.; Hegewisch, *op. citata*, p. 874 e s.; Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, II, p. 225 e s.) ma qualche volta il principio di quotità (Vocke, *Zeitschrift f. Staatswissenschaft*, volume 15, p. 691 e s.). Il contingente dell'*Indictio* per il distretto, diviso per il numero di *juga* o *capita* (unità imponibili) inseriti nel registro del censo del distretto, dava la quota per ogni *jugum* o *caput* (nella pratica, la ripartizione non si presentava sempre così semplicemente). Questo ammontare era inscritto nel registro del ruolo (*adscriptio*, *descriptio*, *partitio*). Secondo ciò, il peso della imposta poteva essere, in una provincia, più elevato che in un'altra. Il rapporto delle parole *Jugatio* e *Capitatio* da una parte e delle parole *Indictio* e *Adscriptio*, da un'altra parte, deve

essere determinato di là. *Jugatio* e *Capitatio*, sono evidentemente le operazioni che designano, o se si vuole, fissano le indicazioni delle forze imponibili, delle unità apprezzate sia secondo il prezzo del fondo, sia di certi mobili, e che formano la base per la ripartizione dello insieme delle imposte nell' *Indictio* e l' *Adscriptio* (v. Ammian.Marcellin., lib. 16, c. 15: *Primitus partes eas ingressus, pro capitibus singulis tributi nomine vicenos quinos aureos reperit flagitari, discedens vero septenos tantum numera universa complentes.* Savigny, *op. citata*, II, p. 143). Così secondo ciò e per parlare esattamente, non bisogna tradurre *Jugatio* per imposta fondiaria e *Capitatio* per capitazione (Savigny nondimeno intende per *Jugatio* l' imposta fondiaria, e colloca per conseguenza l' *Annona* come imposta speciale accanto alla *Jugatio*, v. *op. citata*, II, p. 11; Marquardt, *r. Alterth.*, III, 2, p. 183; vedi al contrario J. Godefroi, *Paratitl.*; *ad.* Cod. Th., *de annon et tribut.*, II, 1 e Walter, § 408, nota 57.

« II. L' esame delle diverse contribuzioni, in sè stesse e nei loro rapporti con la *Jugatio* e la *Capitatio*, che qui non può essere riprodotto nei particolari, mena alle seguenti conseguenze che risultano chiaramente dalle fonti.

« (*a*) Il carattere proprio di questo sistema di prestazioni di derrate e di servizî a titolo d' imposta, in opposizione al sistema moderno, consiste in ciò, che la più gran parte delle spese dell' impero, per bastare ai bisogni delle capitali, Roma e Bysanzio della Corte imperiale, de' funzionarî ed in seguito specialmente dell' armata e della circolazione pubblica, non era sopportata dall' imposta in danaro, ma da prestazioni dirette in natura e dal lavoro personale e immediato de' contribuenti. (A molte *Collationes* si collega un dovere di servizî personali; costoro rendevano ancora più pesanti i sacrifizi del patrimonio, come per esempio il trasporto e la preparazione di alcune derrate, V, l. 6, Cod. Giustin., *de annona*, 10, 16; l, 8, ibidem; l, 2, Cod. Giustin, *de excoctione et translatione*, 12, 39; l, 1, Cod. J., *de frumento urbis Constatinop.*, 11, 23; J. Godefroi, *Paratitl. ad* Cod. Th., XI, *de annona et tribut. voce perferri et prosecutio*; Hegewisch, *op. citata*, p. 281 e s. 301). I servizî personali derivavano dal tempo delle imposte provinciali, come conseguenza della cattività della persona ed anche del *Tributum* dei cittadini. V. Rodbertus, *op. citata*, IV, p. 546 e s.; Tacit, *Annal.*, 13, 51; Digesto, *de muneribus*, 50, 4; *de vacat. et excusat.*, 50, 5; Walter, § 406 e s.

« (*b*) La *Collatio* in danaro, la prestazione in danaro ed i servizî personali sono, nel loro insieme, ripartiti giusta la misura determinata dalla *Jugatio* e dalla *Capitatio* (secondo de Savigny, tutte queste *Collationes* non sarebbero state che un supplemento della imposta fondiaria, vale a dire dell' imposta in danaro). Donde risulta che nessuna di queste *collationes* poteva rivendicare a sè il nome d' imposta fondiaria, ma che tutte, prese in generale, sono relativamente alla *Jugatio*, delle imposte fondiarie, e, relativamente alla *Capitatio*, delle imposte sul capitale, senza che l' una possa parere affianco dell' altra non essere che un supplemento; l' una non può avere la prevalenza sull' altra che quantitativamente (la legge 5, Cod. Th., *de annon.*, 11, 1; e la legge 2, C. Th., *de immunit.*, 11, 12, provano direttamente contro la teoria di Savigny), per esempio la prevalenza dell' imposta in danaro sull' *Annona* o reciprocamente. Il fatto di sapere se l' una o l' altra *Collatio* predomina od anche esclude le altre, si determina secondo la natura economica di ciascun distretto d' imposta. Anche quando si ammette che in generale l' estensione territoriale della prestazione in danaro è stata la più considerevole, non è meno facile e naturale a dimostrare che molte regioni sono state principalmente sottoposte a prestazioni in natura (V. Vocke, *op. citata*, p. 677; Bosse, *Finanzwesen*,

II, § 18; Zachariae von L., *Mémoires de l' Académie de Saint-Petersbourg*, VII, n. 9, p. 73 e s.). Quando, inoltre, una prestazione speciale veniva imposta, tutte le provincie non potevano essere gravate secondo gli stessi *Tituli*, (v. c. 12, C. Th., *de indulg. debitor.*, 11, 28; I, 9, I.16 ibidem), come risulta dalla natura della prestazione, sibbene secondo il genere dei prodotti che appartenevano ad una particolare contrada; senza di che, il peso dell'imposta sarebbe stato insopportabile ed alcune *Collationes* non ammissibili. Regnava a tal proposito la più grande diversità secondo la regione e la provincia (v. I, 6, C. Th., *de collat. donat.*, II, 20; J. Godefroi, *Comm. ad.*, h. l; C. Th., *de erogatione milit. annon.*, 7, 4; C. J., *de erog. mil. ann.*, 12, 23; I, 1, C. Th., *de indict.*, 11, 5; la rubrica del titolo C. J., 11, 59, *de fundis limitrophis*, l, 1, h. t.: *Tiberianus ad possibilitatem singulorum., quorumque locorum intuens, statuit certas possessiones, quae ad limitem frumenta conveherent;* I, 8 e 13, C. J., *de fund patrim.*, 11, 61). Non si poteva imporre alle contrade minerarie una *Collatio* degna di questo nome altro che la *Collatio metalli* (Basile, *Epist.*, 277, ed. Benedict., 110, I, 23, Cod. Th., *de annona et tribut.*, 11, 1; I, 9, C. Th., *de indulg.*, 11, 28: *tres metallarum debitores Docimeni, Proconensis et Troadensis*; Ammian-Marcellin., libr. 25, c. 4). Occorre anche qui ricordare la regola, ai termini della quale, a certe classi della popolazione agricola o d'artigiani, una *Collatio* speciale era stata imposta, nel senso che erano state comprese nelle associazioni forzate personali e reali come i *Navicularii* e, secondo il loro tipo i *Porcinarii*, *Suarii*, *Pecuarii* (v. Cod. Th., *de navicul ariis*, 13, 5; C. J., *de navicul*, 11, 1; C. Th., *de praediis navicul.*, 13, 6 — C. J., XI, 2; C. Th., *de navib. non excusandis*, 13, 7 — C. J., ibid., 11, 3; C. J., *de nautis Tiberinis*, 11, 26; c. 11, 13, 15, C. Th., *de pistoribus*. 11, 15; C. Th., *de suariis*, 14, 4; I, 15, C. J., *de omni agro deserto*, 11, 58; J. Godefroi, *Paratitl. ad.* Cod. Th., *de navicular*, 13, 5). Qui ogni altra *Collatio* non poteva intervenire che come complemento. Ora, se si considera lo scopo di ogni *Collatio*, l'inammessibilità del sistema di Savigny apparisce sempre più. Precisamente la prestazione dell'*Annona* è stata della più grande importanza. Ciò risulta già dalla ricchezza della legislazione su questo punto. È ciò che mostra pure la rubrica del Codice Th., 11, 1, *de annona et tributis*. che è significativa; l'*Annona* si trova in prima linea come la forma principale d'imposta), e, nelle contrade produttive di cereali, assolutamente la più considerevole. L'importanza materiale di questa imposta è sostenuta con ragione da Rodbertus (*op. citata*, II, p. 245); anche per il sistema dei *Munera*, e dev'essere affermata egualmente in una maniera relativa per le altre collazioni in natura. I calcoli che assume il Savigny, di propria autorità o appoggiandosi ad altri, debbono dunque essere considerate come affatto inaccettabili, a causa dell'opinione contestata a cui si era poggiato questo autore (*op. citata*, II, p, 137 e s. 176 e s.).

« Egli intendeva infatti il famoso passo d'Ammiano-Marcellino, 16, 5, come relativo unicamente all'imposta fondiaria, mentre i *Munera universa* di cui parla questo testo, sono solamente le prestazioni personali dovute a questo titolo d'imposta, o, ciò che è più verosimile, tutte le contribuzioni insieme, come sono state iscritte, non solamente secondo la *Jugatio*, ma anche secondo la *Capitatio*. V. Gibbon, *History*, vol. 3, cap. 17, 51, 24, 92, 93; Hegewisch, *op. citata*, p. 283 e s.

« (c) Per ragioni finanziarie, economiche e fiscali, poteva esservi uno scambio tra le diverse *Collationes*, una di esse potendo essere trasformata in un'altra. Questa *Translatio, collationis* (e non del *Census*) fu costantemente sanzionata dalla legge, ma non potette mai aver luogo arbitrariamente. È la conseguenza necessaria del

sistema di prestazione in natura (v. I, 8, C. Th., *de annona*, 11, 1; I, 5, C. Th., *de canon. frument. urb. rom.*, 14, 15; I, 1, 3, 4 e 5, C. Th., *Tribut. in ipsis speciebus inferri*, 11, 2. Se una *Collatio di Species* era trasformata in prestazione di danaro, la *Translatio* si chiamava allora *Adaeratio*) ».

Crediamo dovere, per chiarir meglio la grande questione della natura del *Tributum* nel Basso Impero e della *Capitazio*, inserire qui una traduzione libera del § 106 dell'opera di Otto Karlowa (*v. Rechsgeschichte*, Leipzig, 1885, p. 903 e s.).

§ 106. — Imposta fondiaria e Capitazione.

« Le imposte dirette più importanti, nell'organizzazione dell'impero per opera di Diocleziano e Costantino, sono l'imposta fondiaria e l'imposta per testa chiamate entrambe *Capitatio*. L'imposta fondiaria è chiamata talvolta *Capitatio terrena* o *Jugatio* (V. I, 1, C. Th., *de immunitate concessa*, 11, 12; I, 5, C. Th., *sine censu*, 11, 3; I, 9, C. J., *de actione emti*, 4, 49; I, 2, pr., C. J., *de fundis rei, pr.* 11, 66 (65); confronta ancora, I, 8, C. Th., *de censu*, 13, 10; 1, 9, C. J., *de agricolis*, 11, 48 (47); I, 11, C. Th., *de exact.*, 11, 7; 1, 1, C. Th., *ne quid. pub. laet.*, 8, 11), espressioni derivate da *Caput* o *Jugum*, vale a dire della base o dell'unità imponibile, in ragione della quale una certa somma deve essere pagata a titolo d'imposta; è riconosciuto che l'imposta fondiaria in tutto l'Impero era stabilita secondo tali *capita* o unità, ma un'altra questione è di sapere se questo *caput* era lo stesso dappertutto, e come si deve concepirlo.

La questione ancora controversa tra gli scienziati è quella di sapere se la misura imponibile, per adoperare l'espressione di Savigny, deve essere considerata come un'unità reale ovvero ideale. Per unità reale, s'intende una certa superficie del suolo, compresa in limiti determinati e riconoscibili, avente una stima eguale, e per conseguenza talvolta più considerevole in estensione, talvolta meno, secondo la diversa fertilità di ciascun fondo. Ogni unità reale doveva sopportare la stessa quota d'imposta, e le terre di ogni proprietario avrebbero formato talvolta delle frazioni di una tal superficie, talvolta avrèbbero compreso una o più unità. Al contrario, la misura ideale (*Jugum*) non ha niente di visibile, ma indica solamente un valore fisso e uniforme di terra soggetta all'imposta, ed ogni particella del suolo doveva essere gravata secondo il rapporto del suo valore all'unità; per esempio per $^1/_3$, $^1/_2$, o 2, 3, 10, *Juga*. Savigny (*Ueber die roemische Steuerverfassung unter d. Kaisern.* ne' *Vermischte. Schriften*, II, p. 1, 20, 174, sopratutto 205 e s.), si è deciso per il sistema di unità ideale, ed il *Jugum* o *Caput*, secondo lui, rappresentava un valore imponibile fondiario di 1,000 *solidi*. Si credette trovar questa tesi che il *Jugum* era dappertutto un sistema di *milleni solidi* in un testo segnalato in primo luogo da Walter, cioè la *Novella Majoriani de curialibus*, VIII, § 16, dell'anno 458, ove mantenendo la lezione *millenos*, nel membro di frase, *binos per Jugum vel millenos solidos*, si consideravano le parole *millenos solidos* come facenti corpo insieme. Ma, secondo il manoscritto, bisogna leggere *Millenas*, come si ritrova in seguito più sotto (*per Juga singula vel singulas millenas*). Zachariae von Lingenthal ha pel primo richiamata l'attenzione su questo punto (op. citata, p. 21 e s.) che la costruzione esatta è la seguente: *Binos solidos per Jugum vel millenas*. Così cade la sola base dell'ipotesi che fa del *Jugum* a *Millena* un'unità d'imposta ideale di 1.000 *solidi* in terre. Zachariae ha, inoltre, tentato di stabilire che l'unità imponibile, che egli considera come puramente reeale, non è mai stata uniforme in

tutto l'impero. Nella legge 13, C. Th. *de indulgentiis*, 11, 28, l'imperatore Onorio ordina che nella provincia d'Affrica e nel Byzacium 5700 *centuriae* e 144 *Jugera* ½ da una parte e 7615 *centuriae* e 3 *Jugera* ½ dall'altra saranno liberi d'imposta per cinque anni. Nella Novella di Valentiniano III, titolo XXIII, § 2, *de praediis pistoriis*, questo imperatore decide che, nella provincia di Numidia, 13,000 *centuriae* saranno esenti per cinque anni. Risulta, da quest'ultimo testo, ove è questione del *Titulus vicenarum siliquarum*, che le *Centuriae* sono delle unità imponibili; questo punto è anche confermato da Giustiniano che, nella Novella 128, c. 1 e c. 3 menziona la centuria come una designazione dell'unità imponibile. La centuria pare aver compreso, se non dappertutto, almeno in Affrica 200 *Jugera* Si trova almeno indicato nella legge 13, C. Th. citata innanzi, accanto a 5,700 *Centuriae*, anche 144 *Jugera* ½, che sono evidentemente enunciati come non completanti una centuria. Su altre provincie, al contrario, l'unità fondiaria non pare essere stata così considerevole, è ciò che indica già la circostanza che con l'espressione *Jugum*, impiegata d'ordinario come unità fondiaria, s'intendeva una superficie di 100 *Jugera* (cf. Huschke, *Ueber den Census und. d. Steuerverfassung d. Früheren, Kaiserzeit*, pagina 99 e s.). Nondimeno si è già dimostrato precedentemente che in alcune provincie, l'estensione dei *Juga* è stata molto minore sotto l'impero. È così che Huschke (*op. citata*, p. 102) ha conchiuso da una dichiarazione contenuta in una lettera di Teodoreto (ep. 42) all'estenzione del *Jugum*, per il territorio di una città di Siria, di circa 26 *Jugera* romani, e Zachariae con Lingenthal (*op. citata*, p. 19), fondandosi su di una ordinanza di Valentiniano, Valente e Graziano dell'anno 371 (V. c. 14, C. Th. *de Navicullariis*, 13, 5), ha calcolato rigorosamente che il *Jugum* nella diocesi d'Oriente doveva contenere fra 66 e 25 *Jugera*. Una unità ancora superiore in estensione alla *Centuria*, pare essere stato il *Millena* enunciato nella *Novella Majoriani de Curialibus*, ma pure in altri testi per l'Italia (V. Cassiodoro, *Var.*, II, 38; *Sanctio pragmatica pro petitione Virgilii*, c. 26) Zachariae (*op. citata*, p. 22) ammette che per *Millena* bisogna intendere un insieme di terre di mille a più di 1,000 *Jugera*. Si può anche conchiudere delle espressioni di Giustiniano nella Novella 128, c. 1 e 3, come Zachariae lo ha fatto credere partitamente (*op. citata*, p. 32 e s. e Rudorff ammette pure delle differenti grandezze dell'unità fondiaria imponibile in Oriente, in Affrica ed in Italia, *in*, *d. Monatsbericht*, *d. k. Pr. Akadem, der Wissensch. Zut.* Berlino, estratto dell'anno 1869, Berlino 1870, p. 390) alla diversità dell'unità secondo le provincie.

Un passo di un libro di diritto Syriaco-romano ci ha forniti dei chiarimenti più completi sulla natura dell'unità fondiaria imponibile. Ne consegue, ciò che i documenti anteriormente conosciuti già indicavano, che il *Jugum* aveva un'estensione variabile secondo la natura del suolo. Giacchè secondo questo libro di diritto (edit. Bruns — Sachau, 2.ª parte, § 121, p. 37 e s.), l'estensione del *Jugum* variava secondo sei classi di terra, e si trovava così fissata:

(1) Per le vigne a 5 *Iugera*; (2) per le terre a grano, di prima classe a 20 *Jugera*; (3) per le terre a grano di seconda classe a 40 *Jugera*; (4) per quelle di terza classe a 60 *Jugera*; (5) per le piantagioni di ulivi di prima classe a 225 ceppi (od alberi); (6) per le piantagioni di seconda classe a 450 ceppi (od alberi); (7) una 7.ª classe era formata dai *Pascua* o terre a pascolo, riguardo a cui la ripartizione d'imposta non pare eseguita per *Jugera*. Queste indicazioni si approssimano ai calcoli di Zachariae, secondo i quali, nella diocesi d'oriente, il *Jugum* avrebbe contenuto da 25 a 66 *Jugera*. Del resto, per questo stabilimento, non si aveva

riguardo alle differenti classe di bontà del suolo. I *Juga* delle varie categorie erano certamente considerati come eguali per valore, anche quando questo non era espresso da una somma fissa.

Nel libro di diritto Syriaco-romano, si attribuisce a Diocleziano la determinazione dell'estensione del *Jugum*. Nondimeno questa menzione non obbliga ad ammettere che il regolamento di Diocleziano si sia esteso a tutto l'impero senza eccezione. Ma non si sa quale fu la sua sfera di applicazione.

Quanto alla questione di sapere se l'unità fondiaria imponibile, nell'organizzazione di Diocleziano e Costantino, era reale od ideale; un dato è formato prima da questi documenti, conforme alle allegazioni di Zachariae, è che questa unità non consisteva in una estensione di terra valutata 1,000 *solidi*; ma, è un'altra questione di sapere se si deve conchiudere da questi documenti che il *Jugum* era un'unità reale nel senso indicato da Savigny, vale a dire una superficie di terre formanti un'insieme. Marquardt (*Roemische Staatsverwaltung*, II, p. 215 e s., ed. 1884), sostiene l'affermativa. Mi pare, al contrario, che il *Jugum* del libro di diritto Syriaco-romano non è considerato come un'estensione concreta, rinchiusa in certi limiti riconoscibili, sibbene un'estensione astratta di terreno (v. pure contro Marquardt, la spiegazione di Bruns, nel suo commentario, p. 228 e s., e Matthias, *die Roemische Grundsteuer*, p. 18 e s.). Così ogni particella d'immobile, secondo il rapporto della propria estensione alla grandezza unitaria della classe alla quale apparteneva secondo la sua qualità, era colpita da un'imposta diretta o d'annona per esempio per un mezzo *Jugum* di prima classe, o due *Juga* di seconda classe, etc. Dei motivi cavati dalla natura delle cose militano ancora contro l'ipotesi di unità reali formanti un tutto. Dapprima, per i terreni da piazzare nelle diverse classi, per quanto prossimi potessero essere, essi non possono formare dei *Juga* riuniti insieme della stessa qualità di suolo; in seguito, *in multis regionibus* e, per parlare con Siculus Flaccus (*de condic. agror.*, p. 152, 5 e s., ed. Lachmann), i *Possessores* non detengono *continuas terras, sed particulas quasdam in diversis locis, intervenientibus complurium possessionibus*, di modo che essi avrebbero dovuto essere, con tali particelle, piazzati in differenti *Juga* d'imposta.

La presentazione del *Jugam* come un'estensione astratta di terreno, si concilia ora con alcuni testi discussi da Lavigny, notevolmente col passo di Eumene (*Gratiar. act.*, cap. 11). La *Civitas* degli *aedui* doveva sopportare l'imposta per 32.000 *capita* astratti, somma che doveva aver corrisposto alla superficie reale del suo territorio. Costantino fece remissione dell'imposta fino alla concorrenza di 7.000 *capita*. Lo stesso territorio dovè dunque pagare d'ora innanzi l'imposta per 25.000 *capita* astratti. La conseguenza dovette essere che ciascuno dei 25.000 *capita* restanti pei quali la contribuzione restava la stessa, fu ingrossato da un certo numero di *Jugera*, in maniera che ogni *Jugerum* ebbe a sopportare una parte d'imposta meno forte che per lo innanzi. Se si dovessero considerare i *capita* come unità reali a concrete, la remissione non avrebbe potuto avvenire semplicemente con la radiazione di un certo numero di *capita*. Ciò non avrebbe potuto avere altra conseguenza che questa: o liberare i patrimoni radiati, lasciati gli altri caricati come prima, ciò che non avrebbe procurato alcun alleviamento all'insieme della *Civitas*; ovvero le altre unità reali sarebbero state colpite da un'imposta di tanto più elevata, ciò che non avrebbe fatto che peggiore la situazione.

Nel sistema delle unità concrete l'alleviamento generale non avrebbe potuto effettuarsi che con una diminuzione della quota relativa a ciascuna delle unità.

Ma si deve ammettere senza esitare che la grandezza dell'unità astratta è stata presa a prestito dalle estensioni reali, che avevano rappresentata una parte nella agrimensura del paese, ad onta che in seguito abbia potuto intervenire una differenza tra l'estensione dell'unità imponibile e la superficie del terreno da cui era stata originariamente presa a prestito. Così è verosimile che in Affrica, ancora nell'epoca ulteriore, la *Centuria* come unità d'imposta fosse identica, nel numero di *Jugera*, alla *Centuria* come misura di superficie.

Accanto alla *Jugatio* o *Capitatio terrena*, che si pagava in danaro vengono ad aggiungersi le prestazioni in natura destinate al soldo dell'armata e degl'impiegati, e versate prima nell'*Arca praefecti praetoris*, ciò che si chiama *annonariae functiones*.

Relativamente all'imposizione ed alla riscossione, esiste un'armonia completa fra la *Jugatio* e le *Annonariae functiones* (cf. specialmente I, 15, C. Th. *de annona*, 11, 1, 1, 2, Cod. Th. *de immunitate conc.*, 11, 12). Nondimeno queste due imposte pare si discostino l'una dall'altra, in ciò che l'imposta fondiaria riposa direttamente sul suolo e colpisce innanzi tutto il proprietario, ed in seguito il creditore stipendiato in possesso. Ma in questo senso che lo stato può eventualmente attaccarsi all'immobile, vale a dire al proprietario. L'enfiteuta è tenuto, oltre il pagamento del *Canon* al *Dominus fundi*, di saldare anche l'imposta fondiaria e di presentare a tal riguardo le quietanze al *Dominus*, proposizione che Kuhn, *Staadt. Verfassung*, I, p. 275, combatte a torto.

Confronta, indipendentemente de' testi citati da Kuhn, la I, 2, Cod. J. *de jure emphyteuto*, 466; cf. tit. *de collat. fundor. patrim. et emphyteutic*, 11, 64. Solo gli enfiteuti dei fondi appartenenti alla *Res privata principis* non dovevano pagare alcuna imposta fondiaria, perchè questi immobili erano esenti da contribuzioni. E' dubbio il punto di sapere se lo Stato poteva, a causa dell'imposta fondiaria, rivolgersi contro l'usufruttuario: l'obbligazione che sussiste ne' rapporti col proprietario nulla decide sulla *Forma iuris fiscalis*. Al contrario, le *Annonariae functiones* colpiscono il prodotto degl'immobili, per conseguenza l'obbligo di versarne una parte può anche cadere sulle persone che non hanno un diritto immediato sui fondi, ma che ne esigono il prodotto, come i coloni (*Annonas is solvere debet, qui possessiones tenet et fructus percipit:* I, 2, Cod. J. *de annona*, 10, 16).

L'imposta era stabilita per ogni annata, *Indictio*. Secondo le fonti, i *Praefecti praetorio* dovevano mandare, prima del principio dell'anno, delle *particulares delegationes* per le diverse provincie della loro porzione dell'impero (I, 4, C. Th. *de indict.*, 11, 5; I. 2, c. 7, *indict.*, 10, 17). In seguito si ammette che una delegazione generale emanasse dall'imperatore per tutto l'impero.

Nelle *Particulares delegationes* dei Prefetti, la ripartizione delle contribuzioni imposte alle provincie è seguìta da quella che deve sopportare ogni *Civitas* della provincia. Al contrario, la ripartizione del *Quantum* da pagarsi da ogni provincia tra i *Possessores* privati veniva fatta dai Decurioni (C. I. L. III, 352; I. 5, C. Th. *de iis quae admin.* 8, 15, *insuper principales a quibus distributionum omnium forma procedit.*; I, 117, C. Th. *de decur.*, 12, 1), o secondo i casi dei *Principales* della città, col concorso degl'impiegati municipali competenti (*Tabularii* e *Logrographae*) ciò che dava luogo a molti favori o a sopraccarichi a riguardo di alcuni contribenti (I. 1, C. Th. *de censu*, 13. 10; I, 5, C. Th. *de tabulariis*, 8, 2; I, 2, Cod. Th. *de exact.*, 11, 7). Tuttavia i ruoli o liste di ripartizione, *Breves debitorum*, redatti dai Curiales ed il loro personale, non sono consegnati dal *Tabularius civitatis* agli

Exactores, prima di essere stati sottoposti all'apprezzamento del Governatore, e da lui approvati per iscritto (I, 3, C. Th. *de annonis*, 11, 7; I, 173, C. Th. *de decurionibus*, 12, 1). Gli *Exactores* o *Susceptores* delle imposte erano scelti sia nell'*Officium* dei *Rectores provinciae*, sia fra i *Curiales*, secondo gli usi del paese ed anche secondo la qualità dei contribuenti (I. 12, 16, 20, C. Th. *de exact.*, 11, 7; Novell. Martiani, tit. XI, § 2; Novell. Majoriani, tit. VII, § 16). Secondo la legge 12, C. Th. *de exact.*, 11, 7, l'*Officium* del *Rector provinciae* deve esigere l'imposta dai *Potentiores possessores*, gli *Exactores curiales*, quella dei Decurioni, infine il *Defensor civitatis* dai *Minores possessores*. Da Anastasio in poi, s'impiegarono per questo, indubbiamente a causa della rovina delle Curie, dei funzionari speciali chiamati *Vindices* (J. Lydus, *de magistr.*, III, 46 e 49; Novell. 38, praef.; Novell. 128., c. 5). Un lieve supplemento all'imposta doveva essere pagato dai contribuenti per essere diviso fra i diversi *Officiales* impiegati all'imposizione ed alla riscossione della contribuzione (Novell. Majoriani, tit. VII, § 10). L'annata d'imposta, che, a causa del suo stabilimento, fu chiamata egualmente *Indictio*, cominciava al 1.° settembre (l. 13, C. J. *de annon.*, 10, 16). Ciò potrebbe anche connettersi alla circostanza che l'antico *Actus rerum*, l'annata degli affari civili, si apriva pure verosimilmente al 1.° settembre (i *Menses hiberni* sono piazzati prima dell'altro semestre, i *Menses aestivi* (Huschke, *D. alte roem. Jahr.*, p. 42 e s.). L'imposta fondiaria, come l'*Annona* era pagabile in tre date: al 1.° settembre, al 1.° gennaio, al 1.° maggio. Per constatare il pagamento, delle quietanze formali (*Securitates, apochae*) dovevano essere redatte dai Ricevitori, e, per impedire le frodi, conformemente a prescrizioni assai precise (I. 173, C. Th. *de decur.*, 12, 1; I. 18, C. Th. *de susceptor.*, 12. 6; I, 3 e c. C. J. *de apoch.*, 12, 1; Nov. Giustin. 17, I, 8, 124, c. 37). I contribuenti, *Collatores*, debbono, dal canto loro dopo il pagamento, presentare le loro quietanze preparate dai *Susceptores* ai *Tabularii* delle Città, che tengono le liste de' debitori, affinchè facciano il visto a queste quietanze e le menzionino sul loro ruolo (I, 2, C. Th. *de annon.*, 11, 1). I *quadrimenstrui breves*, vale a dire i ruoli di esazione redatti per ogni termine di scadenza, debbono essere mandati, per il controllo, a diversi agenti superiori ed inferiori: prima, ai *Tabularii* delle Città che formavano le liste de' contribuenti (I, 27, § 1, C. Th. *de suscept.*, 12, 6); in seguito, ai *Praefecti praetorio* ed al *Comes sacrarum largitiorum*, che, a causa delle imposte ed annone dovute sia all'*Arca praefecturae*, sia al *Sacrum aerarium*, sono interessati all'esito della riscossione (I. 1, § 2, C. J. *de off. c. sacr. larg.*, 1, 32; I. 1, C. J. *de canon larg.*, tit. 10, 23; I. 3, Cod. Th. *de his qui cum dispens.*, 10, 24). Il *Comes sacrarum largitionum* mandava dei *Palatini* in qualità di commissari, *Monitores*, ai Governatori di provincia per controllare i loro conti, e per attirare le riscossioni (in primo luogo un *Canonicarius* dello *Scrinium* al quale era dovuto l'incasso in parola, in seguito un *Compulsor*) (I. 9, C. Th. *de exact. tribut.*, 10, 19). Nondimeno la riscossione stessa non competeva ai *Palatini* (I. 10, C. J. *de offic. rector pr.*, 1, 40; I. 2, C. J. *de canon. l.* tit. 10, 23; I. 1, C. J. *de executor.*, 12, 67, 47 e s.). Solo l'imperatore poteva concedere delle rimessioni d'imposta (cf. il titolo nel Cod. di Th. *de indulg. deb.*, 11, 28).

Non abbiamo documenti per sapere quante volte i catasti delle Città redatti sulla base delle *Professiones* dei *Possessores* dovevano essere rinnovati. Con ragione si è creduto dover collegare questa questione al calcolo di un periodo di 15 anni, che comincia con l'anno 312; si contano gli anni, di cui ciascuno si chiama *Indictio* (v. I, 8, C. Th. *de extr. s. sord. mun.*, 11, 16; I. 13, C. J. *de annona*, 10, 16; I. 10, C. Th. *de annon.*, II, 1; Cassiodoro, *Var.*, XI, 7; XII, 2), da 1 fino a 15, e si ricomincia

poi daccapo. La designazione d'*Indictio*, data ad ogni anno che cominciava al 1.° settembre, indica bene che, in origine, questi periodi di quindici anni erano relativi all'imposta. Savigny (*vermischte Schriften*, II, p. 132 e s.), crede vederne la natura nella circostanza che, dopo il termine di questo periodo, dovevasi operare una rinnovazione generale del catasto dell'Impero. Mommsen (*Staatsrecht*, II, 2, p. 975 — vedasi la bibliografia di Marquardt, *Staatsversvalt.*, II, p. 237, nota 27), crede ad una soppressione periodica di tutti i debiti d'imposta, e fa derivare il sistema d'indizione da una ordinanza di Adriano, dell'anno 118, secondo la quale era stabilito che, dopo una rimessione generale, dovette avvenire ogni quindici anni una revisione generale dei crediti dello Stato e specialmente del regime delle imposte.

Troviamo più razionale il sistema di Zachariae von Lingenthal (*Geschichte des griechisch-roemischen Rechts*, 2.ª ed., p. 196) secondo il quale, da Costantino il Grande, le imposte regolari erano fissate per un periodo finanziario di 15 anni, ma che, nondimeno, persistette l'uso di mandare ogni anno un invito ai contribuenti di dover pagare le imposte stabilite, *Canonica indictio*.

Ma, pure, prima che intervenisse una revisione generale del catasto, delle modificazioni accessorie potevano aver luogo come necessarie.

Un *Possessor* può dimostrare che una parte del suo fondo è perita in seguito ad un tremuoto, ovvero che si è deteriorata per la morte degli alberi o dei piedi di viti, e domandare per conseguenza che, nei *Vasaria publica*, l'estensione del terreno, o il numero degli alberi, sia ridotto in una maniera corrispondente ai cambiamenti intervenuti (I. 4, § 1, D. *de censibus*, 50, 15; I. 3, 12, 14, C. Th. *de cens.*, 13, 11; I. 5, C. Th. *de censu*, 13, 10). Se vi è qualche mutamento di proprietà, il nuovo acquirente dell'immobile deve reclamare immediatamente perchè il fondo sia portato sotto il suo nome nelle *Censuales paginae*, e perchè la *Capitatio*, a tal riguardo, gli sia trasferita (I. 5. C. Th. *sine censu*, 11, 3).

Parecchi ruoli d'imposta fondiaria di quell'epoca ci sono stati conservati, benchè incompleti, con iscrizioni: uno della città di Volceii nella Lucania (Mommsen, *I. R. N.*, 216; *C. I. L.*, 10, 407), dell'anno 323, e due trovati nelle isole di Thera e d'Astypalica.

La prima iscrizione dà i nomi dei *Possessores* e l'ammontare della loro quota d'imposta. Le ultime due sono più complete e contengono, oltre i nomi dei *Possessores* e dei loro immobili, la misura di superficie a *Jugera* o *Juga* secondo il caso; quella dei vigneti, anche a *Jugera;* le piantagioni di olivi secondo il numero dei ceppi; esse dunque tenevano conto delle diverse classi di terre. Inoltre, esse designavano gli schiavi, le bestie cornute, i montoni, i coloni e (verosimilmente) il numero dei *Capita* e la cifra delle imposte da pagare. Sono stati pubblicati recentemente dei frammenti di ruoli simiglianti trovati a Lesbo ed a Tralles (confronta, a tal uopo, Marquardt, *R. Staatsverwaltung*, 2.ª ed., III, 2, p. 229, nota 3). Questa designazione degli animali è una delle testimonianze più fondate che vi era un'*animalium descriptio* ed un'*animalium capitatio*, di cui altri testi davano già l'indicazione (v. Lactant., *de mortibus persecutor.*, 23; I. 6 Cod. Th. *de coll. donat.*, III, 20; v. altri testi Huschke, *Ueber Census u. d. Steuerverfass. di früher. Rom. Kaiserzeit.*, p. 172, nota 372).

La contribuzione principale accanto all'imposta fondiaria era la capitazione, *Capitatio humana, Capitatis illatio, Capitatio plebeia* (l. *unic.* Cod. J. *de coll. thrac.*, 11, 52 (51). L'estensione di questa imposta è controversa relativamente alle per-

sone che colpiva, sia in alto che in basso. Secondo il sistema di Savigny (*op. citata*, p. 87), il complesso degli schiavi nell'impero erano soggetti alla capitazione. Sotto questo rapporto, essi sarebbero stati considerati per sè stessi come contribuenti, e tutti portati sul ruolo d'imposta. Savigny trova la prova di questa proposizione in una costituzione (I. 4, Cod. Th. *de excus. artif.*, 14, 4) secondo la quale gli artisti nati liberi avrebbero ottenuta l'immunità dalla capitazione anche per i loro schiavi stranieri di nascita, ciò che implicherebbe che l'obbligo degli schiavi all'imposta sarebbe qualche cosa affatto personale. Ma Zachariae v. Lingenthal si è levato, con ragione, contro queste asserzioni (*op. citata*, p. 5 e s.) facendo osservare che, presso i Romani, dal punto di vista giuridico lo schiavo era un oggetto di dritto, ma nè in dritto privato nè in dritto pubblico, un soggetto di dritti o di doveri, e che, per conseguenza, anche per la sua persona, non poteva essere colpito da imposta. Quando anche fosse vero che il contrasto fra gli uomini liberi e gli schiavi si era indebolito in questa nuova epoca, nondimeno sussisteva in dritto, e specialmente durava ancora l'incapacità giuridica per lo schiavo di avere un patrimonio. Savigny riconosce bene quest'ultimo principio, ed è perciò ch'egli presenta il preteso carico personale degli schiavi come qualche cosa d'*apparente*, ma che, in realtà, sarebbe ricaduto sul padrone. Ma l'incapacità d'avere un patrimonio, messa a confronto dell'attitudine d'esser gravato d'imposta, non rimane meno un'antinomia insolubile. L'ordinanza invocata da Savigny non dimostra l'attitudine personale dello schiavo ad essere colpito da imposta. Il testo dice *picturae professores ne servos quidem barbaros in censuali adscriptione profiteri.* È costante che in generale gli schiavi dovevano essere dichiarati al Censo dal proprietario; già anche Ulpiano dice (I. 4, § 33, Dig. *de censibus*, 50, 15) che si doveva, denunziando gli schiavi, indicare la loro nazionalità, l'età, il loro impiego od *artificium* specialmente. Zachariae (*op. citata*, p. 7) crede che il censimento de' *servi rustici* aveva la stessa influenza sull'imposta fondiaria che la consistenza del vigneto o della piantagione di ulivi, in ceppi od in piante; è secondo ciò, che si sarebbe deciso se la particella di terra era fruttuosa o ἄπορα. I *mancipia urbana* sarebbero stati censiti, perchè, appartenendo al patrimonio del padrone, dovevano esser presi in considerazione per la ripartizione dei pesi comunali gravanti sul patrimonio. Ma non si ha alcuna traccia del fatto che, per gli schiavi iscritti nel censo, vi sia stata una contribuzione diretta da pagare a profitto dello Stato. Si può d'altronde obbiettare, in senso contrario, che i *servi rustici* non sono, come i ceppi di vite e le piante di ulivi, delle parti del fondo, e non potevano esser messi a margine per il calcolo del prodotto della *Capitatio terrena*; e, inoltre, che le indicazioni del *Census* avvenivano a prima giunta a profitto dello Stato e non in vista di pesi comunali. A mio credere, non è impossibile trovare a quale imposta erano soggetti gli schiavi. Secondo l'antico punto di vista romano che permetteva di considerare gli schiavi come *res animales*, la *descriptio* o la *capitatio animalium*, secondo i casi, dovette estendersi ad essi come agli oggetti più importanti. È così che ne' ruoli d'imposte delle isole di *Thera* e d'*Astypalea*, gli schiavi sono menzionati accanto ai buoi, agli asini ed ai montoni. I *servi rustici* sono ancora designati in un certo senso come *censibus adscripti* (1, 2, C. Th. *sine censu*, II, 3). Dovevano essere compresi nelle denunzie, *professiones*, col fondo alla cui cultura erano addetti, e non potevano, al pari de' coloni, secondo le disposizioni delle istituzioni, essere alienati separatamente dal fondo.

Per ciò che concerne l'estensione della capitazione le epoche pare debbano essere distinte. L'espressione *Capitatio plebeia* non rende inverosimile che,

in origine, ogni *plebeius* vale a dire ogni individuo non Decurione dovesse pagare questa imposta nelle provincie soggette, a Roma. Troviamo presso gli antichi delle indicazioni che l'imposta fondiaria e la *capitazione* non erano incompatibili relativamente allo stesso soggetto. V. Dio, 63, 2; confrontare Huschke, *op. citata*, p. 177, nota 383). A causa della tendenza della riforma introdotta da Diocleziano e Costantino, a ripartire le prestazioni dovute allo Stato secondo il rango e la condizione delle diverse classi di persone ed a specializzarle, furono ristrette le cariche dello Stato e dei comuni, che avevano avuto precedentemente una più grande estensione dal punto di vista delle persone, ad una certa cerchia più ristretta. È così che la capitazione si trovò successivamente circoscritta. È così che anticamente i *possessores* plebei, nel senso primitivo della parola, per la ragione che essi parvero abbastanza gravati dall'imposta fondiaria, l'annona ed i diversi *munera patrimonii*, e per la provvisione delle reclute, furono esenti dalla capitazione; si distinsero precisamente con ciò dagli altri plebei, e formarono come un ordine speciale fra questi ed i Decurioni. Kuhn (*Staedtisch. und. bürgerliche Verfassung*, I, p. 285) ha già espresso che originariamente anche i mercanti hanno potuto essere soggetti alla capitazione; nondimeno sono stati sottratti a questo peso, a causa di molte altre prestazioni da esporre in seguito; dunque, soggetta alla capitazione non restò che la popolazione infima della città e della campagna. In quest'epoca posteriore furono esenti gli uomini e le donne fino a 25 anni (L. 3. D. *de censibus*, 50, 15; L. 4 e 6, C. Th. *de censu*, 13, 10), le vedove, gli artisti affrancati, per essi, le loro mogli ed i loro figli (L. 4, C. Th. *de excus. artif.*, 13, 4) qualche impiegato inferiore (L. 3. C. Th. *de numerariis*, 8, 1), cioè gli *annonarii*, gli *actuarii*, finchè duravano in funzioni, i soldati ed i veterani, che potevano anche, con un certo numero di anni di servizii, procurare a parecchi dei loro congiunti l'esenzione *capitatio plebeia* (p. 18, § 28. D. *de muner.*, 50, 4; l. 6 7, C. Th. *de tiron.*, 7, 13; I. 4, C. Th. *de veteranis*, 1, 20).

Secondo de Savigny (*op. citata*, p. 87 e s.) ed altri, l'insieme della *Plebs urbana* sarebbe stata liberata dalla capitazione, almeno nello impero d'Oriente, mentre questa esenzione è presentata come incerta, ed anche come non assai verosimile per le provincie d'Occidente. Ma, anche per l'Oriente, è difficile ammettere che già così presto questa immunità sia stata concessa generalmente alla plebe urbana. Secondo una costituzione di Costantino indirizzata nel 313 al presidente della provincia di Lycia e di Pamfilia (Cod. Th., 13, 10, 2), la *plebs urbana juxta hanc jussionem nostram*, deve essere esente da questa imposta; dunque, in queste provincie, *sicut in Orientalibus quaque provinciis observatur*, si procederà come nelle provincie della diocesi d'Oriente. La classe indicata come *Plebs urbana immunis* deve essere stata libera dalla capitazione, come se ne fosse stata esente anche sotto Diocleziano. Non si può dunque ammettere affatto secondo ciò che, dopo Licinio, la *Plebs urbana* sia stata liberata dalla capitazione *in tutto l'impero di Oriente*. L'ordinanza si riferisce unicamente alla Lycia ed alla Pamfilia; e si osserva solo, in questa occasione, che questo favore esiste attualmente nella Diocesi d'Oriente. Ora, l'imperatore non si sarebbe espresso in tal modo, se la regola avesse dovuto essere la stessa per tutta la metà orientale dell'Impero.

Dal tenore di questo testo non si può nemmeno dedurre che l'immunità della *Plebs urbana* abbia già preso una più grande estensione sotto Diocleziano. Non si deve neppure interpretare nel senso di una liberazione generale della *Plebs urbana* la costituzione di Diocleziano e di Massimiano inserita pure nel Codice di Giusti-

niano (I, 1, *ut rusticiani*, II, 55 (54), che designa come soggetta alla capitazione solamente la *Rusticana plebs intra muros posita*. Essa è indirizzata a Charisio, che era, sotto Diocleziano e Massimiano (secondo l'intitolazione della legge 9, Cod. J. *de quaestionibus*, 9, 41), *Praeses Syriae*, vale a dire Governatore di una provincia della Diocesi d'Oriente. L'espressione di Lattanzio (*De mortibus persecutorum*) sul *Census* di Galerio: *in civitatibus urbanae ac rusticae plebis adunatae*, può senza inverosimiglianza, intendersi nel senso che Galerio introdusse di nuovo la capitazione, anche nelle provincie fino allora esenti. Giacchè Costantino rimanda, nella sua costituzione che restituisce l'immunità nella sua antica estensione, solamente allo stato esistente sotto Diocleziano. Sozomeno (*Hist. ecclesiast.*, V, 4) ci parla di un'ordinanza di Giuliano: τό πλῆθος τῶν χριστιανῶν σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶν ἀπογράψασθαι καὶ καθάπερ ἐν ταῖς κώμαις φόρους τελεῖν. È arrischiato intendere questo testo nel senso che, fino a Giuliano, dappertutto, la capitazione non sarebbe stata pagata che ἐν ταῖς κώμαις. Una prova per il mantenimento di questa imposizione sulla *plebs urbana*, in una parte dell'impero d'Oriente, è fornita anche dalla legge 2, C. Th. *de censitoribus*, 13, 11, = I, 10, C. J. *de agricolis*, 11, 48 (47), che indica l'applicazione modificata della capitazione. In questa costituzione dell'anno 386, è questione in generale di *viri* e di *mulieres*, senza restrizione alla *plebs rustica*. Questo testo non deve intendersi con questa limitazione; ciò risulta dalla seconda parte della legge, ove il Prefetto del pretorio Cynegius è incaricato d'introdurre questo nuovo modo in un certo numero di città di provincie (*urbes*) appartenenti alla Diocesi del Ponto, cioè la seconda *Armenia*, *Hellenopontus*, *Cappadocia secunda*. Si è portati alla stessa conchiusione dall'interpretazione di una decisione contenuta in una costituzione antica di più di 40 anni, resa da Costanzo e Costante (l. 36, C. Th. *de decurionibus*, 12, 1). Secondo questa legge, gli *ex comitibus* ed *ex praesidibus*, i quali non hanno ottenuto il loro rango che *suffragio*, non saranno esonerati dai pesi comuni. Vi si dice in seguito accessoriamente: *Plebeiam quoque sustineant capitationem*, vale a dire, come de Savigny ha dimostrato (*op. citata*, p. 74), che essi debbono avere il carico di riscuotere la *Capitatio plebeia*.

Ora questa esazione, di cui qui si parla, non può riferirsi che alla *plebs urbana*, giacchè, per la *plebs rustica*, pei coloni, si compie dai *possessores* dei beni ai quali questi coloni appartengono. Ma, al tempo di Giustiniano, l'esenzione della *Capitatio* pare essere stata generale nell'impero d'Oriente, giacchè proprio le costituzioni riferentisi al pagamento dell'importo da parte della *plebs urbana* sono state quasi tutte scartate dal Codice di Giustiniano (V. l. 3, C. Th. *de numerariis*, 8. 1; l, 4 e 6, C. Th. *de censu*, 13, 10; I. 4, C. Th. *de excus. artif.*, 13, 4), ove ciò che ad esso si riferisce è stato stralciato come le parole citate di sopra, *plebeiam quoque sustineant capitationem*, nella legge 4, C. J. *de legationibus*, 10, 65 (63). Già, nella Diocesi di Thracia, anche tutti i coloni erano stati esenti dalla capitazione con una costituzione di Theodosio, Arcadio ed Onorio (l. *un* C. J. *de col. Thrac.*, 11, 52 (51). Si ammette pure abitualmente questa immunità per i *coloni illyriciani*, fondandosi su di un'ordinanza di Valentiniano, Valente e Graziano dell'anno 371; ma dubito che ciò si faccia con ragione.

Le parole (l. *un* Cod. J. *de cod. illyr.*, 11, 53 (52): *inserriant terris non tributario nexu, sed nomine et titulo colonorum*, si riferiscono, a mio avviso, non alla capitazione, sibbene alle classi di persone considerate come coloni ed indicano, per esse, l'ammissione di una specie di rapporto tributario, in cui dei barbari assoggettati potevano trovarsi collocati, senza essere veramente sottomessi al Colonato.

Su ciò che concerne l'ammontare della capitazione, la legge 2, C. Th. *de censitoribus*, 13, 11 = l. 10, C. J. *de agricol.*, 11, 48, dell'anno 386, indica che la somma che un uomo pagava prima per un *caput* fu esatta per due donne, non contando esse così che per un *Caput*. Zachariae von Lingenthal (*op. cit.*, p. 9) crede che qui vi sia per le donne una modificazione della loro situazione primitiva: egli vuol concludere dalla legge 4. C. Th. *de veteranis*, 7, 20, dell'anno 325, che il *Caput* di un veterano e quello di sua moglie sono espressamente contati per due e, per conseguenza, che essa aveva altra volta pagato un *Caput* intero. Ma questa citazione non è convincente: si tratta, in questo testo, di sapere se il soldato, dopo una certa durata di servizio, otterrà l'immunità dalla capitazione per la sua persona solamente, od anche per i suoi congiunti, come sua moglie, suo padre, sua madre. Se egli l'acquista per sè e per sua moglie, guadagna per due *Capita*, ciò che non impedisce la possibilità che la moglie non dovesse che un mezzo *Caput*; cosa che non si aveva interesse a rilevare in questa occasione. Ma le parole seguenti della Costituzione allegata sono di un interesse speciale: *Ceteros omnes veteranos de quocumque exercitu una cum uxore sua unius capitis frui excusatione praecipimus*. Come si deve intendere che il veterano con sua moglie possa ottenere l'immunità *unius capitis*, mentre è stato osservato precedentemente che altri veterani debbono *tam suum quam uxoris caput* o *suum tantummodo caput excusare?* Ma sembra che la moglie debba aver parte all'immunità guadagnata dal marito, nel senso che dopo la morte di costui, l'immunità acquistata sussisterà per lei. La Costituzione del 386, precedentemente citata, va più lungi e decide che la *Capitis norma* nella imposta di capitazione sarà regolata in una maniera che si allontana dall'antica: *Nunc binis ac ternis viris, mulieribus autem quaternis unius pendendi capitis attributum est.* Queste parole sono state assai diversamente interpretate. Secondo Savigny (*opera citata*, p. 72, nota 1) *bini et terni viri* sono due o tre alternativamente, vale a dire che cinque uomini debbono pagare due *simpla*. Huschke vuole che le parole *bini ac terni* s'intendano di un cambiamento di un anno all'altro, nel senso che un anno due e l'altro anno tre uomini debbano pagare un *caput* (V. *Census und Steuerverfassung*, p. 179 e nota 385). Zachariae infine (*op. citata*, p. 9) osserva che le parole *vero* od *autem* possono essere considerate al pari che δέ in greco, come una particella congiuntiva, e che, per conseguenza, si può interpetrare la frase nel senso che prima un uomo e due donne, ma ora due a tre uomini e quattro donne formano un *caput*.

Egli indica la natura di questo cambiamento come una trasformazione dell'imposta per testa in una imposta di famiglia o di abitazione. Ma finchè non si saranno scoperte nuove fonti, si arriverà difficilmente a stabilire con sicurezza il senso di queste parole. Mi pare fuori dubbio che l'interpretazione di Zachariae è molto sbagliata dal punto di vista letterale. Se si osserva che la tendenza di questa nuova epoca è di favorire la *plebs urbana* relativamente alla *plebs rustica*, in materia di capitazione, sarei tentato di spiegare i termini *Bini ac terni* nel senso, che due membri della *plebs rustica* e tre plebei della città dovevano formare un *caput*. Se questo cambiamento fosse stato introdotto da principio con la costituzione del 386, gl'imperatori avrebbero dovuto esprimersi più chiaramente; ma essa procede brevemente relativamente ad una modificazione già stabilita (V. *nunc attributum est.* e vi collega un'altra disposizione (*Quocirca etc.*).

Senza dubbio vi esisteva anche una capitazione organizzata sulla base delle professioni; nondimeno non pare si siano stabiliti ruoli speciali per i debitori di

quest'imposta; ma si servirono dei registri del catasto immobiliare, egualmente per l'iscrizione di questi contribuenti. In tal senso si può invocare l'indizio fornito da Lattanzio (*de mortibus persecutorum*, c. 33) sul *Census* operato sotto Galero: *Agri glebatim metiebantur, vites et arbores numerabantur, animalia omnis generis scribebantur, hominum capita notabantur*; *in civitatibus urbanae ac rusticae plebes adunatae, etc.* Le persone che, dopo l'ultimo rinnovamento del catasto, erano arrivate all'età fissata per l'attitudine all'imposta, non si trovavano chiamate che a completare, fino al nuovo censimento, i vuoti operati dalla morte o dalle esenzioni ne' registri correnti (*incensiti* o *accrescentes*, v. l. 7, C. Th. *de censu*, 13, 60).

Otto Karlowa, nella sua *Storia del dritto romano* (I. 2, § 107, p. 913 e s.) ci dà un buonissimo riassunto dei carichi che pesano sulle corporazioni sotto il titolo seguente:

Le alte professioni riunite in corporazione.

« Conviene ora presentare un esposto delle varie professioni e corporazioni, che si trovano nel resto della popolazione compresa fra i Decurioni ed i *Possessores*, sia in città che in campagna.

« Occorre in prima linea nominare i *Negotiatores*. In ciascuna *Civitas*, formano un corpo speciale (l. 17, Cod Th. *de lustr. collat.*, 13, 1; l. 29, C. Th. *de susceptor.*, 12, 6), i cui membri sono iscritti in una *Matricula* o *Brevis* (I. 15, § 1, C. Th. *de episcopis*, 16, 2). Su questa corporazione dei *Negotiatores* è imposta una somma, ogni *Lustrum*, dopo lo spirare di un termine di quatto anni (Cedren., I, p. 617, Bonn), *indicebatur quod simul et sub una conventione petebatur;* I, 20. C. Th. *de lustrali collatione*, 13, 1). Questa contribuzione si chiamava *Aurum* et *Argentum* (l. 72, C. Th. *de decur.* 12, 1; l. 1, 6, 8, C. Th. *de lustr. coll.*, 13, 1), o *Chrysargyrum*, (Zosimus, II, 38; Evagrius, *hist. eccl.*, III, 39 e s.) *lustralis collatio* (v. specialmentte la rubrica nel Codice Teodosiano, 13, 1), *negotiatorum collatio* (l. 4, C. Th. *de excus. art.*, 13, 4), *functio auraria* (l. 13, C. Th. *de lustr. coll.*, 13, 1) etc.

« Su questo registro matricola dovevano essere scritti come soggetti a quest'imposta: *qui merces emendi atque vendendi commutantes, qui in exercitio tabernarum usque versantur* (l. 8, C. Th. *de lustrali collatione*, 13, 1). Per conseguenza, tutti i commercianti ed artigiani, senza distinguere se occupano un rango inferiore o fra i *Potiores* e titolari di dignità, abitanti in città od in campagna.

« Coloro che prestavano danaro ad interesse appartenevano pure alla classe soggetta a questa contribuzione (l. 18, C. Th. *de lustr. coll.*, 13, 1). La ripartizione dell'*Aurum lustrale* fra i diversi contribuenti non veniva fatta dai *Curiales*, ma da quelli stessi, *quos necessitas collectionis astringit* (l. 17, C. Th. *eod. tit.*). Costoro dovevano scegliere, in seno alla loro corporazione od anche di ogni altra, un *Manceps* che, con un *officium* a lui subordinato, doveva vigilare alla ripartizione, alla riscossione ed alla contabilità di questa imposta (l. 29, C. Th, *de susceptor.*, 12, 6). Questo personale rispondeva con la sua fortuna del compimento del suo servizio, ma eventualmente questo rischio ricadeva anche sugli elettori. I *Possessores coloni rusticani*, che vendevano solo i prodotti delle loro terre o di quelli a cui appartenevano, non erano soggetti a quest'imposta (l. 3, 6, 8, 10, 12, 13, C. Th. *de lustr. coll.*, 13, 1). I veterani potevano al contrario esercitare, con immunità, tali commerci, per una piccola somma (l. 2, 7, 14, C. Th. *cod. tit.*; l. 3, C. Th. *de veteranis*, 7, 20). I chierici stessi avevano la facoltà, in alcune provincie dell'Impero, di commerciare, liberi da ogni peso, fino alla concorrenza di un piccolo capitale determinato, *intra Illyricum et Italicum denis solidis, intra Gallias in quinis*

denis solidis immunem usum conversationis exerceant, l. 11, C. Th. *de lustr. coll.*, 13, 1). Inoltre, in ogni luogo, i chierici che esercitavano un piccolo commercio per il loro *mantenimento*, furono completamente esenti dalla *Lustralis collatio* (l. 8, 10 14, 15, § 1, C. Th. *de episcopis*, 16, 2). Secondo un documento posteriore (*v. Josua Stylites, in Assemani bibliothec. or.*, t. I, p. 268), l'ammontare della tassa dovuta da ogni *negotiator* era un *aureus*. Ciò concorda bene con un certo cambiamento che avvenne nella *Lustralis collatio*.

« La legge 20 (C. Th. *de lustr. collat.*, 13, 1) pare fornire su questo soggetto un chiarimento. In questa ordinanza, resa nel 410 da Onorio e Theodosio, è osservato che la *Lustralis collatio* a causa della *conferentium frequentia attenuata*, è diminuita.

« Essa deve ora essere rialzata da una modificazione nella sua imposizione, di modo che *ut quod simul et una conventione petebatur, sub parva ac minima contributione absque consensu conferentium praebeatur*. Pare, secondo ciò, che mentre in altri tempi una somma era reclamata dal *Corpus negotiatorum* di una città, e che con questo corpo se ne discuteva l'ammontare, ora una tassa leggera era esatta da ogni contribuente senza accordo precedente coi *Conferentes*. Quale rapporto con la *Lustralis collatio* poteva avere la tassa che, secondo alcuni autori, era esatta dalla popolazione infima *Stercoris et urinae nomine*, od anche dai mendicanti, o in ragione degli animali? Questo punto è molto soggetto a dubbi (Evagrius, *Hist. eccl.*, III, 29, 41. Cedrenus, *Histor. comp.*, p. 626, ed. Bonn; Costantino Manasses, p. ed. Bonn).

« Ma l'espressione *Chrysargyrum* indica qui almeno una certa correlazione con la *Lustralis collatio*. In tutti i casi, la scomparsa dell'imposta della capitazione sulla *Plebs urbana* ha dovuto portar seco anche la cessazione di queste diverse tasse. L'imperatore Anastasio abolì d'altronde anche completamente la *Lustralis collatio*. Così, nella codificazione di Giustiniano, non vi è che un solo titolo riferentesi all'abolizione di quest'imposta : *de tollenda lustralis auri collatione*, 11, 1 ».

« Relativamente alle associazioni o corporazioni da considerare ora, la tendenza dell'organizzazione del Basso Impero dev'essere segnalata. I servizi, che, in una società libera, non possono essere resi allo Stato che in virtù di un contratto e mediante indennità, il nuovo regime li impone a suo profitto, gratuitamente, alle diverse professioni e ne colloca i membri, per quanto concerne la loro persona, la loro fortuna ed i loro discendenti, in una specie di dipendenza servile relativamente allo Stato, ma esonerandoli, perciò, da altri carichi generali dei sudditi. Così la società civile, coi suoi diritti ed i suoi doveri generali, si decompone in un certo numero di associazioni, strettamente separate le une dalle altre, tenute esclusivamente verso lo Stato ad alcune prestazioni speciali, ed obbligatorie ereditariamente, quanto alla loro persona ed ai loro beni, e non riunite dall'interesse generale, ma solo dal loro dovere comune di servizio verso lo Stato.

« Ogni attività libera nella vita, ogni sviluppo di forze è intralciato o soffocato, tutto è sequestrato ed intirizzito sotto la pressione di un simile dispotismo. Il *Subjectus* è condannato a trascinare la propria esistenza nello spazio stretto e sterile della professione a cui appartiene per via della nascita; altri si oppone nella maniera più rigorosa ad ogni tentativo da parte sua per liberarsene ed entrare in un altro genere di vita. La corporazione istessa, interessata a non vedere aumentati i carichi sui membri restanti, con l'evasione di qualcuno di loro, può rivendicarlo, e l'autorità può costringerlo a rientrarvi.

« Se affrontiamo l'esame dei particolari, dobbiamo parlare prima di una delle più importanti di queste corporazioni, di quella dei *Naviculârii*. I *Naviculârii* erano

dei marinai, degli armatori, che dovevano, coi loro navigli, provvedere al trasporto dei cereali, della legna da fornire allo Stato, e specialmente al trasporto per mare del grano per i bisogni delle capitali, Roma e Costantinopoli, come pure fornire e riparare i bastimenti necessari a tale effetto. Le società libere, in origine impiegate dallo Stato a questo servizio in virtù di contratti, vi furono assoggettate successivamente e specialmente in una maniera continua per costrizione amministrativa. Già, durante il periodo anteriore a Diocleziano, si stabilì il principio che colui che procurava regolarmente l'approvvigionamento di Roma ed impiegava in questa professione la maggior parte della sua fortuna, doveva ottenere l'immunità d'imposta (l. 5, D. *de muneribus*, 50, 4; l. 3, D. *de vac. et excus.* D. 50, 5; l. 5. § 3, 9, D. *de jure immunit.*, 50, 6). Così il trasporto per mare dei cereali per lo Stato divenne una professione abituale, ed il periodo di Diocleziano la trasformò giuridicamente, in seguito, in servizio ereditario. I *Navicularii* formano, in ogni *Civitas*, un *Corpus*, *Consortium*, *Concilium* (confrontare nel Codice Theodosiano il titolo di *Navicullariis*, 13, 5). I membri vi son votati per sempre (*sint perpetuo navicularii*, l. 19, C. Th. *eodem titulo*). Essi sono, col loro patrimonio, supponendo che prima della sua acquisizione da parte del *Navicularius*, non fosse già legato ad una corporazione, sottoposti al *Navicularium munus*, ai *Navicularia onera*, ma in cambio liberati da tutti i pesi dello Stato e delle città. Quest'obbligo è ereditario e passa ai figli fin dalla loro nascita (l. 20, C. Th. *de navic.*, 13, 5..... *si nec genere navicula-riorum corpori cohaeret nec etc.*, l. 22. eodem: *Naviculariorum vices ac debitas huic necessitati origines in ipsis provinciis honoratorum fides lecta pensabit. etc.* Questo carico pesa pure sul patrimonio dei *Navicularii*, anche quando passa in eredità ad una persona estranea alla corporazione, o quando un immobile le è trasmesso titulo *singulari*. Chiunque possiede un *patrimonium navicularii muneri obnoxium*, fosse anche titolare delle più alte dignità, deve sopportare il peso che incombe a questo patrimonio.

« Il *Munus naviculare* poggia sulla fortuna dei *Navicularii* e, specialmente sui loro immobili, come un carico reale che si trasmette con essi ad ogni avente causa a titolo particolare (l. 3, 27, 35, C. Th. *eod. tit.*; l. 1. 7, 8, C. Th. *de praediis navicular.*, 13, 6). Senza dubbio, colui che eredita dal patrimonio di un *Navicularius* o che compra una *res Navicularia*, non diviene perciò *Navicularius* di persona, ma deve contribuire all'*onus naviculare* per la parte che tocca alla cosa acquistata. G. Krakauer, s'inganna completamente su queste condizioni, nella sua dissertazione inaugurale intitolata: *Das Verpflegungswesen der Stadt Rom. in der spaeteren Kaiserzeit*, Lepzig, 1874, p. 18 e s. Egli parla della *Lex navicularia* come di un carico che non colpiva la persona, ma che pesava sul patrimonio dei membri della corporazione. Il *Navicularius* è, per questo autore, colui che risponde delle spese relative ad una *res* di questo genere. Più esatto è quanto dice R. Gerhardt, *Studien ueber Verpflegungswesen von Rom und Konstantinopel in der spaeteren Kaiserzeit*, Dorpat 1881. Nondimeno egli s'inganna pure, p. 61 e 67, quando dice che il *Naviculariu*s, relativamente all'acquirente o proprietario dei *Praedia navalia* è obbligato solamente su di questi ma non sul resto della sua fortuna a sostenere gli oneri di questa professione. Colui che appartiene alla corporazione, *genere*, risponde con tutta la sua fortuna, se questa non è già impegnata verso un'altra corporazione. Se l'acquirente non vuole, deve restituire, secondo i casi, la sua fortuna o la cosa acquistata al *Corpus naviculariorum* (l. 2 e 4, C. Th. *de praed. nav.* 13, 6). Non si può opporre alla revindica di questi beni l'eccezione della prescrizione (l. 3 e 5, C.

Th. *eod. tit.*) Nondimeno una legge dell'anno 423 ammette una *prescriptio quinquaginta annorum* (l. 10, Cod. Th. *eod. tit.*). Se si rendeva necessario completare il *Corpus naviculariorum*, questo reclutamento avea luogo, fra le persone più atte a ciò, a cura del Prefetto del pretorio della parte dell'Impero di cui trattavasi (l. 14, C. Th. *de navicul.*, 13, 5); e si può osservare, a tal oggetto, che non erano solo semplici *Plebeii* che si trovavano fra i *Naviculârii*. Si redigevano esattamente degli stati, *Breves*, da mandare all'Imperatore, che dovevano enunciare i nomi e la fortuna dei diversi *Naviculârii*, distinguendo gli antichi membri della corporazione e le nuove reclute. Affine di prevenire un carico troppo pesante per i meno abili dei *Naviculârii*, era prescritto che i più lunghi ed i più corti viaggi sarebbero intrapresi secondo un turno esattamente determinato.

« In una simile dipendenza si trovavano una serie di corporazioni inferiori, subordinate direttamente, sia al *Magister officiorum*, sia al *Comes sacrarum largitionum*. A questa categoria appartiene primieramente il *Consortium fabricensium*, fabbriche, che nelle fabbriche dello Stato, dovevano confezionare le armi e gl'istrumenti di guerra e consegnarli agli arsenali dello Stato (Confronta il titolo nel Codice Theodosiano, *de fabricensibus*, 10, 22 e C. J. 10 (9), con i commentari di J. Godefroi sul primo e di Cujacio sull'ultimo).

« Si diceva di essi, *Fabricenses artibus propriis inservire* (L. 5, C. J. *de fabric.*, 11, 10, 9); essi erano con la loro discendenza legati alla *Professio*, *cui nati sunt*. Erano marcati sul braccio da un segno o *Nota pubblica* (cf. C. Th. X, 20, 4, h. t.; C. J. c. 3, *cod.*), affin di renderli riconoscibili; giacchè potevano, se cercavano di sottrarsi al loro servizio, essere rivendicati per la *Fabrica*, da cui dipendevano. — Tutta la corporazione era responsabile per il delitto di uno de' suoi membri.

« Le corporazioni seguenti si trovavano pure in una posizione quasi servile, cioè i pescatori di conchiglie per la porpora (*Murileguli*, *Conchylioleguli*, et tit. C. Th. 10, 20 e C. J. 11, 8 (7), i lavoratori nelle fabbriche di lanifizî (sulle *Gynaecea*, vedi gli stessi titoli dei due Codici) ed i *Metallarii* (v. tit. C. Th. 10, 19 e C. J., 11, 7 (6). Tutti sono designati come *ad divinas largitiones nexu sanguinis pertinentes* e possono *ad propriae artis et originis vincula avocari* (c. 16 e 14, C. Th. *de murileg.*, 10, 20). Se uno di essi era liberato per *Beneficium* del principe dai legami della sua corporazione, era tenuto nondimeno a fornire un sostituto capace, e la sua discendenza, come il suo patrimonio, restavano connesse col suo servizio anteriore. (*Universam generis sui prosapiam in functione memorati corporis permanentem cum omnibus ejus, qui absolvitur, rebus obnoxiam largitionibus sacris futuram esse non dubitet*). I *Metallarii*, i lavoratori nelle miniere pubbliche, sono addetti, con la loro discendenza, alla *Regio ex qua oriundi sunt*. Se vogliono recarsi altrove, possono essere ricondotti *ad propriae originis stirpem, laremque* (l. 15, C. Th. *de metall.*, 10, 19 = C. J. I. 7, *de metall.*, 11 7, f.). Anche quando tali *Loca*, i cui abitanti sono legati a questo servizio, passano per compera in altre mani, il peso imposto a questo paese in virtù del quale gli abitanti addetti al suolo fanno parte dei *Metallici*, è trasmessa all'acquirente; se una donna appartenente a questa corporazione si marita con un uomo, *alienae conditionis*, i figli debbono seguire la sorte della madre (l. 15, T. Th. *de murileg.*, 10, 20).

« Alcune corporazioni, legate solamente al servizio delle capitali, di Roma o di Costantinopoli, meritano pure un'attenzione speciale. Il *Munus*, la *Functio* dell'*ordo pistorius* (l. 20, Cod. Th. *de pistor.*, 14, 3) consisteva nel macinare il grano e cuocerlo nei forni dello Stato. Il *Munus* passava pure ai discendenti, e vi si

restava legato, *originis vinculo*, senza che mai alcuna trasmissione da una *Officina* ad un'altra fosse permessa (l. 14 e 8, C. Th. *cod. tit.*). Questo carico pesava pure non solo sulle persone, ma anche sul patrimonio. Quando un individuo, estraneo alla corporazione, ereditava da un *Pistor* o acquistava a titolo singolare un fondo appartenente alla corporazione, otteneva la cosa gravata del suo peso, ma con facoltà, per liberarsi dal *Consortium pistorum*, di abbandonare la successione o l'immobile, secondo i casi, al *Corpus pistorum* od ai parenti del *de cujus* che ne facevano parte (l. 2, C. Th. *de navic.* 13, 5; l. 3, 10, 13, C. Th. *de pistor.* 14, 3).

« In relazione con la corporazione precedente troviamo il *Corpus catabolensium*, vale a dire i carrettieri, che portavano, con le loro bestie da tiro, i grani dei granai pubblici ai mulini ed in seguito la farina al forno, per farla cuocere (l. 9 e 20, C. Th., *eod. tit.*. J. Cujacio, *Observ.*, L, 16, c. 5). Si prendevano perciò de' *Liberti* che avevano ricevuto dai loro patroni, per testamento o per donazione, una fortuna di almeno trenta libre d'argento. Al *Corpus suariorum* incombeva il *Munus* di preparare la carne di porco per i bisogni della capitale, specialmente di recuperare quella che ogni anno era consegnata da certe provincie o contrade dell'Italia, di riceverla e, con le somme *adaeratae*, comprare la necessaria quantità di porco (l. 8 e 10, C. Th. *de suariis*, 14, 4; l. 2 e c. 4. Cod. Th. *eod. tit.* Questo *Munus* era egualmente ereditario, era una *Functio originaria*, (l. 8, C. Th. *suariis*, 14, 4), ma poggiava, al pari delle *Functiones* esaminate fin qui, come un carico reale sulle fortune (*Non minus habeatur obnoxius, quem possessio tenet, quam quem successio generis adstringit* (l. 7, C. Theod., *cod. tit.*). Se il patrimonio od un solo immobile di un *Suarius* è acquistato da una persona estranea alla corporazione, l'acquirente è tenuto a restituire la successione o l'immobile alla corporazione, o di sopportare il peso corrispondente (l. 5 e s., C. Th. *eod tit.*).

« Accanto al *Corpus suariorim* esisteva un *Corpus Pecuariorum* e *Boariorum*, obbligato parimenti verso lo Stato per il servizio dell'approvvigionamento di Roma in carne di montone o di bue, ed i cui membri, con la loro discendenza ed il loro patrimonio, erano legati nella maniera già più volte esposta (Novell. Valentinian., III, tit. XXXV, § 8: *Obnoxias sane suario, boario et pecuario corpori personas ad debita praecipimus cum agnatione, peculiis et praediis onera revocari.* Onorio ha riunito insieme i due *corpora*, quello dei *Suarii* e quello dei *Pecuarii* in maniera, pare, da formarne una corporazione divisa in due parti, che dovevano compiere alternativamente le funzioni già attribuite ai due *Corpora* separati (l. 10, C. Th. *de suariis*, 14, 4).

« La popolazione inferiore, nelle campagne, durante il periodo di cui ci occupiamo, si componeva di diversi elementi. Accanto ai *Coloni*, vi erano ancora de' piccoli proprietari che coltivavano il proprio campo, e degli schiavi impiegati nell'agricoltura. Questi piccoli proprietari sono designati in una costituzione (l. 5, C. Th. *de patroc. vicor.*, 11, 24) come *Agricolae o Vicani propria possidentes*. I *Metrocomiae* erano dei villaggi, composti da parecchi proprietari liberi. Essi non erano soggetti ad un *Dominus* ma *in publico jure et integro perduraut* (l. 6, § 1. C. Th. *eod. tit.*). Nessun *extraneus*, ma solamente un *habitator adscriptus eidem metrocomiae seu convicanus* può possedere delle terre in un tal metrocomio (cf. anche C. J. *non licere metrocom.*, 11, 56 (55). L'alienazione di una terra fatta da un *Vicanus* a profitto di un *extraneus* sarebbe senza effetto. Questa disposizione aveva per oggetto di mantenere il numero dei piccoli proprietari indipendenti e di proteggerli contro l'assorbimento dei grandi. Questi proprietari pare abbiano durata fatica a conservarsi. Secondo un passo spesso citato di Salviano, *de Gubernatione dei*, V, 8, 9, essi si

per i mobili del possessore, determinava il numero di unità imponibili che gli appartenevano in una città, secondo la tariffa assegnata per ogni natura di suolo o di cultura, in modo da formare un *Jugum*. Ognuno aveva il suo conto iscritto e conservato nel registro del censo della città, col piano catastale. La cifra di *Juga* della *Civitas* rimaneva stabilita fino alla prossima *Indictio* o fino al prossimo censimento generale assai lontano, salvo le operazioni parziali e straordinarie di perequazione. Ciò posto, il Principe, secondo i bisogni previsti pel venturo anno, combinati con le somme degli esercizi precedenti e la cifra generale ed il valore presunto dei *Juga* dell'impero, determinava il tanto d'*Aurei* imponibile ad ogni *Jugum* [1]), o, ciò che valeva lo stesso, fissava nel suo editto d'*Indictio*, il tasso del tributo e la somma [II, 105] totale che egli ordinava ad ogni Prefetto del pretorio di riscuotere [2]). Il Prefetto a sua volta dava un ordine, *Delegatio*, per la sua prefettura, poi operava la ripartizione fra le diverse diocesi; come poi la operava il vicario fra le provincie della sua diocesi, infine il rettore fra le città o distretti. La somma o il contingente spettante ad uno di questi ultimi si divideva per il numero delle unità, *Capita*, e dava la quota di ciascuno d'essi per il possessore [3]). Questa s'inscriveva su di un registro per mezzo di un'operazione chiamata, *Adscriptio*, *Descriptio* o *Partitio*. Si sa che i primi decurioni, *Principales*, di una città [4]) avevano dovuto redigere, con l'aiuto del direttore degli archivî e della contabilità locale, *Tabularius* o Logografo [5]), la matrice del ruolo di ripartizione, *Polyptici*, ed il ruolo nominativo, *Breves*, che erano trasmessi al Governatore. Costui faceva esaminare questi atti dal suo direttore delle contribuzioni, *Numerarius*, e rinviava questo ruolo approvato [6]), per esser

---

ponevano spesso sotto la protezione di persone più potenti, di grandi proprietari, e abbandonavano i loro immobili o li consegnavano a costoro in proprietà. Parecchie costituzioni del Codice Theodosiano inveivano contro la violenza di tali *Patrocinia vicorum* » (C. Th. *de patroc. vicor.*, 11, 24, C. J. *Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat vicos vel rusticanos eorum*, 1, 54 (53).

[1]) V. Cod. Th. XI, 5, 3, 4, *de indict.*; c. *un.* C. J. I., 52 c. 4, X, 23; Eumen., *Grat. act. Constantin*, cap. 5.

[2]) È probabile che si procedeva colla ripartizione di una somma approssimativamente regolata secondo i documenti del censo anteriore ed i bisogni del tesoro. Tale è il parere di Matthiass e degli autori citati da lui (pag. 23, nota 1) e specialmente di Marquardt (II, p. 222); Serrigny (n. 813); v. nondimeno Willems, 5.ª ed., p. 615.

[3]) V. Ammian. Marcellin., XVI, 5; Savigny, *verm. Schriften*, II, p. 143.

[4]) V. Cod. Th. VIII, 15, 5, *de iis quae admin.*; XII, 1, 117, *de decurion*; Symmac., *Epist.* IX, 10; Bouchard, p. 450. Secondo Houdoy, (p. 267, 580, 635 e s.) *Principalitas* sarebbe sinonimo di *Protostasia*. Il *Principalis* era colui che aveva compiuto le più alte funzioni della città (v. p. 638).

[5]) V. G. Godefroi, *ad.* Cod. Th. VIII, 2; XI, 4; XIII, 10.

[6]) V. G. Godefroi, *ad.* Cod. Th. XI, 1, 3; XII, 1, 173, *de decur.*; sul *Numerarius*, v. C. Th. XII, 6, 30; VIII, I, 12.

pubblicato e rimesso al ricevitore ed all'agente che agiva giudiziariamente incaricato di attivare la riscossione [1]). Questo agente era scelto nella Curia o nell'*Officium* del Governatore secondo i casi. I contribuenti dovevano pagare ad un ricevitore locale o cassiere del tributo, *Susceptor*, mediante quietanza ad essi consegnata dall'*Annotator* del ricevitore [2]) e soggetta ad essere [II, 106] registrata dal *Tabularius* locale ed all'annotazione in margine del ruolo [3]). In seguito il decurione competente faceva trasportare questi valori alla cassa del ricevitore generale della provincia, *Susceptor provinciae*, presso il direttore generale delle finanze, *Numerarius*, del Governatore [4]). Così, in riassunto, le scritture del *Tabularius* locale servivano a controllare le operazioni e le scritture del ricevitore della città. Parimenti i registri del direttore delle finanze provinciali [5]) controllavano le operazioni dei *Tabularii* locali e mostravano in quale misura essi, e gli *Exactores*, avevano adempiuto al loro compito per la esazione e l'azione giudiziaria delle contribuzioni; servivano anche a controllare i conti di riscossione del ricevitore generale del capoluogo, poichè il *Numerarius* doveva avere in mano, regolarmente, lo stato, *Breves quadrimenstrui*, delle somme pagate e delle riscossioni da eseguire sull'ordine del *Tabularius* per mezzo dell'*Exactor* della città, e da consegnare al ricevitore locale. Tutte queste precauzioni costituivano degli elementi seri di un controllo amministrativo.

Seconda una costituzione, emanata nel 381, da Graziano, Valentiniano e Teodosio [6]), il ricevitore generale della provincia doveva in seguito spedire

---

[1]) V. C. Th. XI, 7, 1, 6, de *exact.*; la c. 1, C. Th. X, 24, *de his qui cum dispens. contraxerunt*, distingue benissimo l'*Exactor* ed il *Tabularius* dall'*Arcarius*. Il testo dice: *Si quis ab exactoribus, tabulariis, arcariis, officiisve rationum, vel alio cui fiscalium thesaurorum tutela mandetur, fenebrem pecuniam sumpserit, etc.*; la legge fa lo stesso divieto di prestito a chiunque agisce giudiziariamente, esige e controlla il pubblico danaro, separando queste diverse qualità. V. pure c. 2, allo stesso titolo; vedi le nostre precedenti note a pag, 13, a pag. 35, a pag. 39, a pag. 48, a pag. 56 e a pag. 88.

[2]) V. Cod. Th. XII, 6, 23 e 27, *de susceptoribus*; Bouchard, p. 461.

[3]) V. Cod. Th. XII, 6, 27, § 1, *de susceptoribus*.

[4]) Walter (n.° 407) sembra confondere a torto, secondo noi, i *Susceptores* speciali con gli *Exactores*, e Baudi de Vesme, costoro con gli agenti del ricevitore generale della provincia; v. pure Karlowa, I, 2, § 106, p. 907 e la nostra nota a pag. 88.

[5]) Noi non parliamo che del *Tabularius sacrarum largitionum*, perchè il *Tabularius* della *Res privata* o del patrimonio, non doveva ingerirsi nel servizio delle imposte, ma solo preparare l'incasso delle vendite del tesoro della corona da pagare ai cassieri del patrimonio, *Arcarii Rei privatae*.

[6]) V. Cod. Th. X, 24, 3, *de his qui cum dispensat. contraxerunt*. Graziano, Valentiniano e Theodosio scrivono nel 381 al Maestro degli uffici: *Aurum quod a provincialibus sine cunctatione persolvitur nundinatione consumitur. Poenis itaque se ultimis, quicunque harum machinatores praedarum detegi prodique potuerint, se noverint subju-*

l'oro ricevuto, [II, 107] sotto il suggello del *Tabularius* centrale, al tesoriere del sacro tesoro, *Sacrae largitiones*, annunziandogli la spedizione e l'indugio richiesto per il trasporto. Questo testo distingue benissimo il ricevitore generale o *Susceptor* facente parte dell'ufficio del Governatore e la cassa delle *Sacrae largitiones* a cui si fa la tradizione, e per conseguenza il suo preposto che doveva essere in questo caso uno degli undici *Praepositi thesaurorum* stabiliti nell'impero [1]). Da parte sua, il governatore doveva mandare egualmente, per mezzo del suo *Tabularius*, all'ufficio del Conte delle sacre largizioni, lo stato dei ruoli pei quattro mesi, affinchè il Ministro potesse confrontare le riscossioni con le spedizioni che gli si facevano, ed al bisogno dirigere de' *Palatini* verso il Governatore negligente o in ritardo [2]). Così, la centralizzazione delle riscossioni era organizzata e controllata dalle scritture del *Tabularium* e del ricevitore generale di ogni provincia.

D'altra parte, quando la Prefettura del pretorio venne a prendere un posto preponderante nella missione della riscossione della imposta, ogni Governatore dovette inviare al Vicario della diocesi, e costui al Prefetto del pretorio, ogni quattro mesi, con un duplicato dell'atto che aveva fissato il contingente della provincia, copia dello stato [II, 108] di ripartizione dell'importo fra le città, ed anche della matrice dei ruoli del contingente spettante ai *Possessores* di ogni città, affin di verificare se i decurioni non avessero imposto tasse illegali o superiori al tasso autorizzato [3]).

Inoltre, il Difensore della città doveva esercitare un certo controllo in favore dei contribuenti. Si ricorda, infatti, che egli assisteva al pagamento ed alla redazione della quietanza della contribuzione in oro [4]), e che poteva prender parte alla riscossione delle imposte in natura, specialmente per verificare i pesi e misure [5]). Egli fu anche incaricato di agire contro i piccoli contribuenti, *Minores possessores* [6]).

gandos, nisi dimenso itineris spatio susceptum a provinciali officio aurum traditum sacris largitionibus nuntiarint. § 1. *Insuper. si decem ultra diebus, quod per percurso itinere potuerit inferri, detentum vel a prosecutoribus vel a palatinis fuerit deprehensum, binarum ex toto centesimarum illatione se sentiant obligatos.* Vedi successiva nota a pag. 136.

[1]) V. infatti la c. 1, Cod. J., X. 23, *de canon. larg. tit.* La spedizione rivestita del suggello del preposto è in seguito indirizzata al tesoro del ministro presso la corte, *ad Comitatum.*

[2]) *V. C. J. I.*, § 32, § 1, *de offic. comit. sacrar larg.*; X, 23, 1, *de canon. largit.*; Cod. Th. X, 24, 3, *de his qui cum dispensat.*

[3]) V. J. Godefroi, *Comment.* sul Cod. Theodosiano, XII, 1; 173, *de decurionibus*; Bouchard, p. 450; Serrigny, n.° 813.

[4]) V. Cod. Th., XII, 6, 5, 6, 23, *de susceptoribus*; XI, 1, 9, *de annona et trib.*; Bouchard, p. 451.

[5]) V. Cod. Th., XI, 8, 3, *de superexactionibus.*

[6]) V. Cod. Th., XI, 7, 12, *de exactionibus.*

Secondo una costituzione emanata nel 398 da Arcadio ed Onorio, una circolare indirizzata ai Maestri della milizia, aveva ordinato che prima dell'esecuzione del servizio dell'Annona, i generali comandanti in provincia, duchi o conti mandassero il loro *Subscribendarius*, prima dell'editto d'*Indictio*, e, ogni quattro mesi, anteriormente all'epoca delle scadenze, dei quadri dei corpi di truppe, *Breves quadrimenstrui*, uomini e stipendi, affin di fissare in precedenza i bisogni di questi corpi. Allorchè, in seguito, l'Annona era stata consegnata sulle istruzioni dell'intendente, del *Subscribendarius*, e sul mandato dei conti e duchi, [II, **109**] o sullo stato redatto dall'*Actuarius* e mediante il bono, *Pittacium*, rimesso dall'officiale del corpo, *Optio*, al magazziniere, come si è visto nella nostra seconda parte, l'ufficio od *Officium* del comandante o suo intendente, verificava, subito, lo stato delle spese ordinate e dei mandati emessi dal generale, e quello delle quantità consegnate agli *Optiones*. Copia di questi diversi stati doveva essere mandata al Governatore. Quest'ultimo, con l'aiuto del capo dell'ufficio militare, *Primipilaris*, del suo *Officium* (che, in precedenza, aveva dovuto preparare il servizio dell'Annona con le sue istruzioni ai preposti dei granai), discuteva questi stati, *Breves quadrimenstrui*, e la situazione dei magazzini secondo le entrate e le uscite, attestate dai *Pittacia*. Il Governatore confrontava il risultamento di questi stati, in presenza degli impiegati del comandante in capo, *Actuarii* od *Optiones*. Verificando i ruoli di corpi prodotti dagli *Actuarii* ed i boni rilasciati dagli *Optiones*, egli istruiva l'affare di ciascun contabile e preparava la decisione del Prefetto del pretorio, ministro del tesoro della prefettura, *Arca praefecturae*, da cui dipendeva l'Annona, ed incaricato di sistemare i conti di questa cassa [1]). Il Prefetto toglieva dalla spesa, ai magazzinieri, ogni articolo irregolare [II, **110**) o non autorizzato, e li costituiva in debito per un valore eguale agli articoli rifiutati. Infatti, il Ministro o il suo *Officium*, aveva, per esercitare il suo controllo amministrativo, tutti gli elementi del conto: i messi del comandante, *Duciani*, avevano dovuto mandargli, in pari tempo che al Governatore, simili, stati, *Breves quadrimenstrui*. Il Prefetto decideva quale contabile aveva male a proposito ammessa una domanda od un versamento, *Perperam petita vel erogata notaverit* [2]). Questo confronto preveniva le spese non dovute atte a portar seco una perdita per i *Susceptores*, che, credendosi legati dagli stati inesatti, avessero consegnato delle derrate indebitamente reclamate [3]).

Così il Prefetto del pretorio esercitava qui la parte di un Ministro controllore delle finanze, esercitante la sua azione preventiva, poi la sua

[1]) Il Prefetto del pretorio rivedeva i conti dell'*Arca praefecturae*; v. C. Th. XI, 25, 1, *de quadr. brev.* e VII, 4, 24; Serrigny, n.° 340; Bouchard, p. 453.

[2]) V. Cod. Th., VII, 4, 1 e 22 *de erogatione militaris annonae;* C. J., XII, 38, 9; Serrigny, n.° 415.

[3]) V. C. Th., XI, 25, 1, in fine, *de quadrimenstruis brevibus;* Serrigny, n.[i] 412, 813.

giurisdizione sui Governatori, i loro uffici od i ricevitori d'imposta o magazzinieri. In pari tempo, egli controllava i generali ordinatori, *Duces,* e i loro agenti, *Subscribendarii*, gli *Actuarii* e gli *Optiones* dei corpi di truppe. Si può anche dire che la prima spedizione degli stati prima dell'*Indictio* annuale, con l'indicazione [II, 111] degli aventi diritto ed il loro soldo, costituiva i quadri di un progetto di bilancio delle spese dell'armata, sottoposti al capo del tesoro militare, *Arca praefecturae.* Nondimeno, anche su questa cassa, e specialmente sull'Annona, ricordiamo che il Maestro degli uffici, forse dopo la caduta del Prefetto Rufino, ebbe un controllo superiore da esercitare [1]), al pari che per il servizio dei lavori pubblici ed i prestiti delle città [2]).

Inoltre, ogni Vicario, per la sua diocesi, ed ogni Governatore non riuniva forse in precedenza, per mezzo del suo *Susceptor*, gli stati di riscossione, e, per mezzo del suo *Numerarius*, gli stati di spese per i servizî civili della provincia e specialmente degli *Officia*, di cui doveva produrre i *Breves*, ed i sunti delle sovvenzioni o prestazioni da fornire per i lavori pubblici? Ma la maggior parte degli altri servizi restava a carico delle città ed erano pagabili sulle loro risorse particolari, sotto il controllo del Governatore.

Insomma, ci è dato di stabilire come principio, che dall'alto al basso della gerarchia, il controllo amministrativo si esercitava da persona a persona, a cominciare dal capo del ministero, Maestro degli ufficî o Prefetto, fino all'ultimo impiegato. Tuttavia, il Conte del tesoro pubblico delle largizioni, *Sacrae largitiones,* [II, 112] non pare aver esercitata un'azione diretta, ed anche transitoriamente che sul Governatore, per affrettare la riscossione del tributo. Ma egli doveva principalmente occuparsi della centralizzazione delle riscossioni, agendo sui preposti dei tesori provinciali, per far inviare i loro fondi disponibili al tesoro centrale, *ad Comitatum,* o sui preposti delle manifatture imperiali, affin di introitare i prodotti riservati alla corte. Così questo Ministro, malgrado il suo nome, era meno un Ministro delle finanze che un Ministro del tesoro e il controllore in capo delle manifatture imperiali, e abbastanza raramente ordinatore [3]).

[1]) V. C. Th. VII, 4, 24, *de erogat. mil. annon.;* Bouchard, p. 470.

[2]) Vedi C. Th. XV, 1, 26, *de operibus publicis.*

[3]) Vedi nondimeno Bouchard, p. 471.

Abbiamo già fissati i principî generali relativi al diritto degli Ordinatori (v. volume II, p. 21, 27 e sopratutto 50 e s., etc.). Di regola sono i Ministri ed i Maestri della milizia, *sublimes potestates.* Ma vi erano pure degli Ordinatori secondarî, autorizzati, dall'Imperatore o dal loro Ministro competente ad ordinare certe spese e ad emettere dei mandati. Tale era incontestabilmente il Vicario di una diocesi. Ciò risulta dal Codice Theodosiano, VII, 4, 3, *de erogatione militaris annonae*, di cui ecco il testo e la traduzione:

L. *Iidem* A. (Constantius) *et Julianus C. ad Taurum.*

« *Comes militaris rei per Africam constitutus contra vetitum species annonarias de conditis arbitrio suo dicitur usurpasse. Hoc de cetero citra Vicarii arbitrium fieri non*

Quanto al *Comes rei privatae*, o Ministro del patrimonio della corona, egli controllava l'azione degl'intendenti e *Procuratores* del patrimonio in

---

potest, nisi Vicarius, Comitis scriptione conventus, didicerit, qui numeros annonarum, et quibus debet erogari, atque id fieri oportere censuerit. Dat XV kal. Jun. Sirmio Constantio A, IX et Juliano C. Coss. (357) ».

« L'imperatore Costanzo Augusto e Giuliano Cesare a Tauro. Il Conte militare d'Affrica ha, dicesi, contrariamente alle proibizioni, fatto impiego delle derrate dell'annona pigliandole dai granai per suo solo volere. Ciò del resto non può avvenire senza il consenso del Vicario della Diocesi, a meno che quest'ultimo, avvertito da una richiesta del Conte, non sia stato informato della quantità dell'annona e di coloro ai quali essa deve esser fornita, e non abbia statuito su ciò che conveniva di fare. Dato il XV delle calende di giugno a Sirmio, Costanzo Augusto essendo console per la nona volta e Giuliano Cesare essendo console (357) ».

Così scrivono questi imperatori, nella metà del IV secolo, a Tauro, Prefetto del pretorio e per conseguenza direttore della cassa della prefettura, che un generale comandante le truppe d'una provincia non poteva regolarmente disporre delle derrate dell'annona senza il consenso del Vicario. Costui, debitamente avvertito dell'ammontare della fornitura dovuta e del numero degli aventi diritto, può solo autorizzare, in nome del Prefetto, la spesa e convalidare il mandato rilasciato sui custodi dei magazzini dal capo militare delle truppe. Così il Vicario è un vero ordinatore secondario delegato, ed incaricato di convalidare le ordinanze del Conte.

In altri casi, il governatore, ed il *Rationalis* stesso, è autorizzato a far la parte di ordinatore secondario, senza dubbio per delegazione del Prefetto del pretorio, e ad ordinare le spese. Ecco a tal riguardo un testo notevole: Codice Theodosiano, XI, 27, 2, *de alimentis, quae inopes parentes de publico potere debent.*

(2) *Iidem* (*Constantinus*) *A. Menandro. Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel oppignerare cognovimus. Quisquis igitur hujus modi reperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est, quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoscius, adjuvetur: ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam Africam habeant potestatem, et universis quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur, atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facimus prorumpere concedamus. Dat. priv. nov. jul. Romae, Probiano et Juliano, Coss.* (322).

« L'imperatore Costantino, Augusto, a Menandro. Abbiamo saputo che dei provinciali sopraffatti dalla miseria e dalla mancanza di viveri e di alimenti hanno venduto o pegnorato i loro figli. Chiunque sarà riconosciuto essere privo affatto di fortuna, e sprovvisto di mezzi per allevare e nutrire i suoi figli dev'essere soccorso prima di soggiacere a questo estremo. Così i Proconsoli, Presidenti e *Rationales*, in tutta l'Affrica, avranno facoltà di soccorrere tutti quelli che essi riconosceranno trovarsi in questo stato di estrema miseria, di fornir loro i fondi necessari, e di cavar fuori dai granai immediatamente tutto ciò che è indispensabile per procurar loro dei viveri sufficienti. Ripugna infatti ai nostri costumi di lasciar morire qualcuno di fame, o di permettere che egli ricorra ad un espediente indegno. Dato la vigilia delle none di luglio. Probiano e Giuliano essendo consoli (322) ».

Qui si vede che i Proconsoli, i Governatori ed anche il semplice Intendente della provincia d'Affrica sono autorizzati, in caso di necessità, ad ordinare la spesa

provincia, e quella dei cassieri od *Arcarii* della *Res privata* [1]). Egli si faceva mandare alla cassa centrale della Corte, *ad Comitatum*, le riscos-

ed a rilasciare l'ordine necessario ai magazzinieri per fornire viveri agl'indigenti (V. pure Bouchard, op. citata, p. 245).

Risulta dalla legge 9 del Codice Theodosiano, XI, 1, *de annona et tributis* che i governatori hanno ricevuto una facoltà simile per l'approvvigionamento ed il mantenimento degli alloggi della posta pubblica, *mansiones*. Ecco questo testo: *Sidem (Valentinianus et Valens) A. A. ad. Mamertinum. Tabulariorum fraudes se resecasses per suburbicarias regiones, vir clarissimus Anatolius, Consularis, missa relatione testatus est, quod pabula, quae hactenus ex eorum voluntate atque arbitrio ad mutationes mansionesque singulas animalibus cursui publico deputatis, repente atque improvise solebant convehi, nunc in consilio ratione tractata pro longinquitate vel molestia itineris ab unoquoque oppido certo ac denunciato tempore devehi ordinaverit. Quod jubemus, ut etiam per omnes Italae regiones pari ratione servetur.* Dat. Prid. Non. Mart. Treviris. Valentiniano et Valent. A. A. Coss. (365).

« Gl'imperatori Valentiniano e Valente, Augusti, a Mamertino, prefetto del pretorio. Anatolio, nobile chiarissimo, consolare, ci attesta, in un rapporto, che egli ha soppresso le frodi commesse dai *Tabularii* nelle regioni suburbane d'Italia. Infatti, finora, le provvigioni erano dirette, secondo la loro arbitraria volontà, sui diversi ricambi ed alloggi della posta pubblica per gli animali addetti a questo servizio; gl'impiegati avevano costume di ordinare questo trasporto subitamente e all'improvviso. Ora questo Consolare ha organizzato il servizio in tal modo che è regolato in precedenza in un consiglio, avuto riguardo alla lontananza ed alla difficoltà del tragitto, e denunziato ad ogni città antecedentemente in un dato termime. Ordiniamo che questo sistema sia egualmente seguìto per tutte le regioni d'Italia. Dato la vigilia delle none di marzo, a Treviri, Valentiniano e Valente Augusti, essendo consoli (365) ».

Così i Tabularii, e con questa parola intendiamo i capi di contabilità del Consolare della regione *Suburbana*, e non i *Tabularii* delle città, avevano costume di ordinare e richiedere a loro posta da ogni Città il trasporto dell'annona al tale alloggio della posta pubblica, senza dubbio per farsi pagare una concessione. Ora, il consulare Anatolio aveva disposto che l'ordine e la ripartizione dei trasporti sarebbero determinati in consiglio senza sospetto dei capi di servizio, e prima tempo, tenendo conto della lontananza dei contribuenti. Sul rapporto di questo abile governatore gl'imperatori estendono questo sistema a tutta Italia. Questo testo prova che il Governatore doveva presiedere alla riscossione delle prestazioni dovute ai magazzini od ai ricambi della posta pubblica da parte de' contribuenti di alcune regioni; che prima il *Tabularius* del suo *Officium* prescriveva arbitrariamente il modo di esecuzione, che dava luogo a frodi, e che la riforma inaugurata da un buon governatore fu generalizzata in Italia. Vedi pure la costituzione 11 allo stesso titolo, C. Th., XI, 1. Ciò indica che la stessa autorità, prescriveva non solo il trasporto ma l'impiego dell'annona ai diversi servizi pubblici, che l'esigevano, e nella misura determinata dai bisogni conosciuti antecedentemente di ciascun alloggio, del suo numero di cavalli, etc.

[1]) Nell'ultimo stato del diritto, non era l'*Officium* del *Rationalis*, bensì quello del Rettore della provincia che agiva contro i debitori del patrimonio in mora (v. c. 13, Cod. Th. I, 5; c. 17, XI, 7; c. 5, Cod. J. XI, 64; Novella di Magioriano, tit. VII, § 13, *de curialibus*; Walter, n.° 413, nota 128; Karlowa, op. citata, I, 2, § 99, p. 854 e § 106, p. 906, 907 e s.

sioni disponibili presso i ricevitori locali. Non è a dubitare in ciò che questo Ministro non avesse in mano lo stato delle proprietà e rendite del patrimonio, trasmessi in una volta dal capo di contabilità dei patrimoni *Numerariis rei privatae*, collocato presso ciascun Governatore, e lo stato delle riscossioni redatto [II, **113**] dal *Susceptor rei privatae* a ricevitore dello stesso ufficio, e dall'intendente generale o *Rationalis*, incaricato dell'amministrazione de' beni nella provincia [1]) secondo gl'indizî forniti dai *Procuratores*. Il Ministro del patrimonio poteva dunque sorvegliare la situazione delle riscossioni, e consigliare al bisogno il Governatore di attivarle, anche quando questo Ministro non poteva più, secondo il cambiamento di legislazione, provvedervi egli stesso per mezzo dello *Officium* del *Rationalis*, divenuto ora sopratutto un amministratore ed un giudice, piuttosto che un agente finanziario. Osserviamo d'altronde, che il Governatore non poteva disporre dei fondi della *Res privata* [2]). Ma il Prefetto del pretorio al disopra dei suoi Governatori, esercitava ancora l'ufficio di controllore generale su questa cassa [3]). Il Conte della cosa privata, dal canto suo, aveva un mezzo particolare di assicurarsi della riscossione facendosi mandare il conto dell'*Epimetron*, riscosso da ciascun ricevitore a titolo d'indennità, per spese di esazioni, per esempio un centesimo sopra ogni misura, ciò che permetteva di stabilire lo ammontare totale delle riscossioni con una semplice moltiplicazione [4]).

Ci par lecito qui lasciar da parte tutto il sistema complicato della amministrazione speciale [II, **114**] delle due capitali, vale a dire di Roma e di Costantinopoli, che, esso solo, esigerebbe un lavoro speciale e considerevole sulla *Praefectura urbis*. Questa formava un tutto a parte nell'impero. Ci limitiamo dunque a rinviare a tal riguardo agli autori particolari su questa materia [5]) Osserviamo solo che il *Praefectus urbi* o *Annonae* a Roma, compiva le funzioni di ordinatore, e che esistevano numerose casse speciali, coi loro preposti per i diversi servizi urbani, sottoposti d'altronde ad una rigorosa contabilità [6]).

Si è detto innanzi che a titolo di garanzia, in materia di *Annona militaris*, i Governatori apprezzano la qualità degli abiti, gli scudieri a

---

[1]) V. Cod. Th. XI, 7, 19, *de exactionibus*; XII, 6, 30, *de susceptoribus*; VIII, 1, 12, *de numerariis*; Cod. J. X, 70, 13, *de susceptoribus praepositis et arcariis*.

[2]) V. C. Th. XII, 9, 3, *de his quae ex publica collatione illata etc.* Cod. J. XI, 61, 5. *de collatione fundorum* etc.

[3]) Vedi nondimeno Bouchard, p. 472.

[4]) Bouchard, p. 472; Godefroi, sul Codice Teod., XI, 11, *ne damna provincialibus infligantur*.

[5]) V. J. Godefroi sul Codice Theodosiano, VI, 4, 16, *de praetor.* et *quaestoribus*; Walter, n.° 376 e s.; Serrigny, n.' 336 e s.; Boecking, I, 76; II, 168; Bouchard, p. 55 e s., 131 e s.; Bethmann-Hollweg, § 133; Mispoulet, I, 322; Léotard, *de praefectura urbi*, Paris 1873.

[6]) V. Bouchard, p. 462.

Stratores quella dei cavalli, i *Ponderatores*, l'oro o le derrate da pesare; come, infine, il trasporto col *Cursus publicus* o le requisizioni si facevano invece di spedizione, mediante numerose precauzioni per la guardia e per la scorta, *Prosecutio specierum*, e specialmente per il trasporto dell'oro in pacchi suggellati, dal preposto del tesoro a quello della cassa centrale, secondo gli ordini del Ministro ai Governatori ai Ricevitori. Il Ministro controllava gli atti di spedizione ed i colli che uscivano dal magazzino.

L'incorporazione dei beni consegnati al patrimonio [II, **115**] della corona era pure controllato al tempo stesso dal Governatore e dall'intendente, per mezzo di una doppia inchiesta e di un doppio inventario [1]). Inoltre, in ogni affare che interessava il patrimonio, l'avvocato del fisco interveniva, specialmente in materia litigiosa [2]).

Si è visto come un doppio controllo si esercitava in generale, su tutti i gradi dell'ordine amministrativo, durante e dopo l'esecuzione de' servizi pubblici.

Non è necessario aggiungere che gli agenti di ogni natura, gli ordinatori ed i contabili in danaro od in natura dovevano dar conto della loro gestione, almeno alla fine dell'anno che formava la durata ordinaria di ciascuna funzione pubblica, e qualche volta ogni quattro mesi, come si è detto. Era stabilito che ogni magistrato dovesse presentare un conto della sua gestione amministrativa, *Rationes reddere*. Ora, questo conto poggiava necessariamente su scritture, cioè dei registri, *Rationes, Tabulae, Codex*, dei documenti della contabilità *Acta, Breves, Apocha, Cautio, Pittacium, Securitas*.

Dobbiamo prima occuparci degli ordinatori. Si ricorda che i Consoli stessi, sotto la repubblica, [II, **116**] rendevano conto della loro gestione al Senato ed al Popolo. Fu lo stesso dei Censori [3]), dei pretori degli Edili, in breve, di tutti quelli che erano investiti di una amministrazione. Ciò fu vero anche dei Governatori di provincia che dovevano render conto al Senato della loro amministrazione [4]), producendo i loro registri, gli ordini di spese ed i mandati di pagamento, per essere confrontati ai registri dei

---

[1]) V. Cod. Th. IX, 42, 7, *de bonis proscript. sine damnat.*, e X, 8, 2, *de bonis vacantibus*.

[2]) V. Cod. Giustin. II, 9, *de advocatis fisci;* Walter, n.i 740, 787. Si parlerà dell'avvocato del fisco in occasione del controllo giudiziario. V. note successive a pagg. 143 e 144.

[3]) Il Senato, si ricorda, apriva sotto la Repubblica un credito al censore per la metà del *Vectigal* annuale, sulla cassa del Questore, *pecunia a questore attributa* (V. T. Mommsen, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed. I, p. 283; II, p. 427, 441, 442; Tito Livio, 40, 46; 43, 9; 44, 7; 46, 16; Varrone, *de Lingua latina*, V, 181; *Lex Julia Genetiva*, cap. 65, 69, 82; Cicerone, *in Pisonem*, 35.

[4]) V. Cicerone, *ad famil.*, II, 17; V, 20; Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains*, p. 45, 47, 304, ed il nostro libro I, sulle *Origines de la Comptabilité romaine*, p. 64 e s., del volume I di questo lavoro.

Questori, deposti all'*Aerarium*, ai documenti della contabilità, quitanze etc., allegate dai cassieri.

Le stesse regole, mantenute sotto l'impero, sussistettero dopo Diocleziano. Era al proprio superiore gerarchico sotto al Basso Impero, che ogni magistrato rendeva conto, ed il Ministro a capo di servizio all'Imperatore [1]), giacchè tutto fuziona nell'interesse del rappresentante unico del Popolo e dello Stato [2]).

Ma, per far meglio intendere il nostro pensiero, mettiamo all'ultimo scalino della gerarchia amministrativa nella città. Il Decurione o *Principalis*, era incaricato come funzionario gratuito, e del pubblico servizio della riscossione delle imposte, di fare gli atti di gestione, locazione vendita etc. [3]). Questo magistrato rispondeva dei danni interessi per gli atti giuridici [II, II7] fatti senza autorizzazione, od anche degli atti ch'egli aveva mandato di effettuare, ma compiuti con negligenza o senza garenzia sufficiente, per esempio un prestito, *Mutuum*, dato senza pegno nè cauzione, etc. [4]) Parimenti, come *Exactor* in nome dello Stato, il Decurione doveva eseguire la propria missione da buon padre di famiglia, al pari di ogni magistrato, sotto la sua responsabilità e provare allo spirare dell'anno [5]), che egli aveva fatto esattamente redigere i ruoli d'imposta dal *Tabularius* ed agito contro tutti i contribuenti morosi, da sè stesso o per mezzo dell'*Exactor* che egli aveva designato. Attestava la sua diligenza con l'esame dei *Breves* del *Tabularius* e dei registri del ricevitore locale; se non lui ed il suo *Nominator*, il suo *Fidejussor*, e in loro mancanza i suoi colleghi rispondevano solidalmente degli arretrati e del contingente della città [6]). Il *Defensor civitatis* istesso, quando era iucaricato di agire contro i *Minores possessores*, rispondeva del loro ritardo [7]).

I Decurioni sopportavano anche il carico di altre funzioni pubbliche nell'interesse dello Stato, come della preparazione del reclutamento [8]), del-

[1]) V. Bouchard, p. 464.

[2]) V. Serrigny, I, p. 6, 10, 21, 25, 29, 33, 37, 39.

[3]) Vedi specialmente fr. 3, § 1; fr. 6, 8, Dig. L. 8, *de adm. rer.*; fr. 35, Dig. XII, 1; C. Th. XII, 6, 11, *de susceptoribus*.

[4]) V. C. J. X, 70, 4, *de susceptoribus;* X, 31, 23, *de decurionibus*.

[5]) C. Th. XII, 6, 11, *de susceptoribus;* Houdoy, p. 488, confonde gli *Exactores* con i *Susceptores* locali; nondimeno egli riconosce, nota 211, che la sinonimia non è ben fissata.

[6]) Sulla responsabilità degli arretrati, vedi Codice Theod., XII, 1, 8, 17, 21, 49, 54, 173, *de Decurion.*; XI, 6, 9, 24, 31, *de susceptoribus;* Serrigny, n.° 272; Walter, n.i 398, 407; Kulm, I, p. 40 a 60; J. Godefroi, *Paratitles ad* Cod. Theod., XII, 1; sui Decurioni, in generale, Ortolan, *Législation romaine*, 11.ª ed., I, n.° 444, II, 125; Demangeat, 3.ª ed. I, p. 279 e s.

[7]) V. C. Th. XI, 7, 12, *de exactionibus*; Opinion, Tesi citata, p. 121 e s.

[8]) Al reclutamento si collega la carica della *Prototypia*, v. c. 2, Cod. Th., *de protostasia*, XI, 23; Serrigny, n.° 273.

l'esecuzione di alcuni lavori, specialmente per il mantenimento dei palazzi del principe [1]). Ora, questi Decurioni dovevano rendere egualmente conto al Governatore [II, 118] di ognuna di queste missioni; provare che essi avevano ordinato tutte le spese necessarie, e quelle solo che erano nei limiti dei loro poteri, e consegnato dei mandati in quella sola misura; presentare, per capitolo, il loro conto di gestione, e rispondere di tutti i danni per dolo o semplice sbaglio, essi e le loro cauzioni; altrimenti il Governatore si rivolgeva contro di essi ed i loro beni confiscati e venduti [2]). In alcune provincie, i Decurioni dovevano perfino fornire dei direttori ai ricambî di cavalli, *Mutationes*, ed alle case di posta, *Mansiones*, od occuparsene essi stessi; dirigere il trasporto e la guardia della moneta o delle derrate dello Stato, *Prosecutio auri vel specierum;* e, in questa qualità, presentare i loro conti al Prefetto dei traini, *Praefectus vehiculorum*, od al Governatore e rispondere della loro negligenza [3]).

Quando erano promossi *Procuratores metallorum* erano tenuti a render conto dell'amministrazione delle miniere al *Comes sacrarum largitionum* [4]).

La responsabilità rigorosa di tutti questi servizî gratuiti ed obbligatori, che lo stato imponeva ai Decurioni, non costituiva una delle meno pesanti cariche della Curia. Fu questa una delle cause della decadenza progressiva di quest'ordine [II, 119] nelle città del Basso Impero, accanto alla necessità di pagare annualmente alla Cassa comunale, una parte delle rendite dei beni acquistati da ogni Parrocchiale a titolo gratuito [5]).

Non possiamo separare dall'obbligo di render conto, imposto agli ordinatori, gl'indizi relativi alle loro scritture contabili, senza esporci a ripetizioni inutili.

Bisogna ricordare che non vi fu mai un popolo più archivista e più calcolatore del popolo romano. Fin dall'origine, i magistrati hanno tenuto nota di tutti i loro atti [6]); giacchè la scrittura non poteva, non ostante l'autorità di Niebuhr e di Mommsen, essere tanto sconosciuta da una nazione circondata dalle città etrusche e da colonie o città greche, arrivate al più alto grado di civilizzazione fin dai primi tempi di Roma come lo provano tutte le recenti scoperte dei monumenti e degli oggetti d'arte più notevoli.

---

[1]) V. Cod. Th., VI, 10, 1, *ne quis in palatiis maneat.*

[2]) Vedi Digesto, L. 1, 14, *ad municipalem*; L. 8, 3, § 1; 6, 8, *de admin. rerum;* XII, 1, 35; C. J., X, 31, 23, *de decurionibus;* Thieron de Montolin, tesi citata, p. 50; Quinion, Tesi citata, p. 120 e s.; Willems, 5.ª ed. p. 539; Houdoy, p. 523, 548 e s.

[3]) V. Cod. Th., I, 16, 4, *de officio rectoris provinciae;* Serrigny, n.° 272, p. 331.

[4]) V. C. J., XI, 1, 4, *de metallariis;* Serrigny, n.° 272, p. 232.

[5]) V. C. Th., XII, 4, 1, *de impon. lucr. deser.*; Serrigny, n.° 274.

[6]) I magistrati avevano, in generale degli Scribi e dei rituali a formularii per i loro atti amministrativi (Lange, *r. Altherthümer*, 3.ª ed., I, p. 29; T. Mommsen, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed., I, p. 331 e s.).

I precedenti erano dunque notati accuratamente nei *Commentarii magistratus*, *Acta Pontificis*, *Senatus* etc. Abbiamo già constatato più di una volta questo fatto di costumi, comune alla generalità dei padri di famiglia romani, [II, **120**] il loro libro, giornale o quadernaccio. *Adversaria*, ed il loro registro di dare ed avere [1]), *Codex accepti et depensi*, in cui ognuno di essi riportava alla fine del mese, a suo debito ciò che aveva ricevuto, *Acceptum ferre*, ed a suo avere ciò che aveva pagato, *Expensum ferre*. Sotto l'Impero, questo antico uso forse non si conservò molto presso i privati, ma solo presso i banchieri, *Argentarii;* nondimeno la necessità lo mantenne presso tutti gli agenti e contabili dello Stato e presso le società *Vectigalium*, abituati a prendere in affitto l'esazione delle imposte indirette o il godimento degli *Agri* o dei *Saltus pubblici*. I doveri dei funzionari, altra volta descritti nei manuali ufficiali, o nei trattati dei giureconsulti furono regolati sotto l'impero con istruzioni o costituzioni imperiali particolareggiati chiamati *Mandata*. Erano una specie di circolari indirizzate ai magistrati, senza pregiudizio dei *Commentarii*, e dei rituali in uso negli uffici dei funzionari di ordini diversi. Ogni magistrato amministratore aveva nel suo *Officium*, parecchi uffici, e specialmente un ufficio diretto da un *Ab actis* o *Actuarius*, specie di cancelliere incaricato di constatare gli atti dei magistrati. Inoltre, il Vicario della diocesi o il Governatore di provincia, al pari che il magistrato [II, **121**] municipale o *Curator reipublicae* ebbe, come si è detto, il suo capo di contabilità, *Numerarius* o *Tabularius*, chiamato a calcolare o a redigere il conto di tutte le operazioni aventi per oggetto di produrre una spesa o di procurare una riscossione, accanto ad un ricevitore o cassiere, *Arcarius*, *Susceptor*, investito solo del maneggio del danaro [2]), secondo il principio ricordato piuttosto che stabilito dalla legge 30, Codice Theodosiano, XII, 6; solo per i Vicarii ed i Governatori, i *Numerarii* ed i *Susceptores* erano dei direttori o dei ricevitori generali della diocesi o della provincia.

---

[1]) Vedi al riguardo delle scritture e registri dei Romani, Gaio, IV, 128; Instit. J., III, 21, *de itterar. oblig.;* Marquardt, *r. Staatsverwalt.*, 2.ª ed., 1884, II, p. 67 e s.; Ortolan, *Explication historique des Institutes*, XI ed. t. III, n.° 1416 e s.; C. Demangeat, *Cours élémentaire de droit romain*, II, p. 325 e s., 3. ed., Paris, 1876.

[2]) Non temiamo di ricordare ancora che il Rettore come il Vicario aveva, nel suo ufficio, due capi di contabilità, *Tabularii* o *Numerarii*, e due ricevitori generali, *Susceptores*, corrispondenti al doppio servizio del tesoro pubblico e del tesoro della corona (v. Cod. Th., XII, 6, 30, *de susceptoribus*). Questi ultimi impiegati avevano senza dubbio rimpiazzato i questori nelle provincie del Senato fin dalla fine del II secolo, e in tutte le provincie una volta attribuite a Cesare, a meno che, in queste, il *Rationalis* non avesse avuto degli *Arcarii* nel proprio ufficio, come abbiamo ammesso nel nostro libro II, nota a pagina 298 del volume I, giacchè quanto a lui, egli era sopratutto un intendente più che un contabile in danaro, poichè vistava i contratti ed altri atti di gestione amministrativa; vedi la seguente nota a pag. 125.

Il *Numerarius* teneva registro di tutti i fatti ed atti che davano luogo ad esigere un pagamento, dei ruoli e stati dei contribuenti, degli atti di affitto e di vendita, e di tutti quelli, in generale, che autorizzavano una spesa, per esempio gli stati approvati dal personale civile e militare, processi verbali di contratti o *Ultro tributa*. Il Duumvir o il *Curator reipublicae*, o il magistrato municipale che presentava al direttore delle finanze della provincia, per gli affari, pubblici, i suoi conti amministrativi, dovea produrre come base la copia certificato o l'estratto dei registri tenuti dal *Tabularius*, e di quelli del suo cassiere, *Quaestor Arcarius* o *Susceptor* [1]). Il Governatore [II, **122**] deliberava su questi conti di gestione,

[1]) Bouchard, p. 454; Houdoy, p. 538 e s.; Bethmann-Hollweg (*Civilprocess*, III, § 142, p. 151 e s.) dice, a proposito dell'*Officium* del Governatore di provincia: « In ogni ufficio, vi erano ordinariamente parecchi *Numerarii* o *Tabularii* coi loro uffici per le diverse casse. È così che nell'ufficio del Governatore erano due *Tabularii*, uno per le *Sacrae largitiones*, l'altro per la *Res privata* (c. 12, C. Th.; c. 4, C. J., *de numerariis*, 8, 1; c. 13, C. J., *de susceptor.*, 10, 70). I *Numerarii* dovevano confrontare gli stati dei contribuenti, *Breves*, mandati dall'amministrazione centrale, con quelli che essi avevano fatto redigere, ed il governatore deliberava provvisoriamente sulla differenza col concorso di cinque *Honorati* della provincia (c. 8, Cod. *de officio Comitis sacrarum largitiorum*, 1, 10). Rispondevano di queste informazioni sulla loro fortuna (c. 9, C. Th. *de numerar.*, 8, 1). Inoltre, dovevano, ogni quattro mesi, mandar lo stato degl'incassi dell'imposta alla cassa centrale corrispondente (c. 3, § 1, C. J., *de com. larg. tit.*, 10, 23) ». Credo dover dare qui il testo e la traduzione di questa legge, già da me menzionata, p. 12, precedente che completa ciò che ho detto dei *Numerarii*, mettendomi sopratutto dal punto di vista della contabilità dell'annona dovuta all'*Arca praefecturae*.

Qui si tratta specialmente delle imposte o rendite dovute sia alle *Largitiones sacrae*, vale a dire al tesoro sacro o pubblico del principe (Cod. Giustin., X, 23, *de canone largitionalium titulorum*.

« C. 3, impp. Leo ed Anthemius AA. Eliodoro, *Com. sacrarum largitionum. Praecipit nostra serenitas, neque veloci cursui, neque alii praeter inveteratam consuetudinem gravamini subjacere chartularios, qui de cohortalibus officiis unius cujusque provincia largitionales titulos retractare constituuntur: cum idem etiam amplissima praefectura disposuisse perhibeatur: ut is necessitatibus liberati, fideliter largitionales titulos valeant retractare. Quod si aliquo tempore nostra jussio temerario ausu ex aliqua fuerit parte violata: tam rector provinciae, quam apparitor ejus triginta libris auri condemnatione plectentur. Insuper virum spectabilem comitem Orientis, ejusque officium licenciam habere, conatus nefarios inhibendi tam moderatorum, quam cohortalis officii; cum de hac re admoniti fuerint a palatinis, eamdem poenam formidantibus, si non omnibus modis pietatis nostrae decreta congruum mercantur effectum § 1, illud etiam generali forma sancimus, ut in omnibus provinciis, tam nominatio specialium susceptorum largitionalium, quam defensio tractatorum, non tantum per viros clarissimos moderatores provinciarum, sed etiam per viros spectabiles proconsule, et praefectum Augustalem, ac laudabiles vicarios una cum eorum officiis admonentibus semper, nec non imminentibus, palatinis procuretur providentibus, ut post nominationem etiam specialium susceptorum largitio-*

salvo ricorso al Prefetto del pretorio, controllore generale, ed agiva contro

nalium titulorum, nulla minuendae exactionis ad sacrum pertinentis acrarium aut transferendi ad arcarios, aut quoslibet alios extraneos titulos, rectoribus provinciarum aut eorum officiis, seu etiam curialibus licentia permittatur, quadrimenstruis brevibus per idoneum tractatorem eorumdem titulorum, super commendandis ratiociniis publicis periculo rectorem provinciarum ad sacratissimam urbem transmittendis: nam quacumque ex parte quam jussit nostra tranquillitas, si minus fuerit procuratum poena superius designata, tam ipsi judices, quam eorum officia se noverit esse plectenda. Dat. Kal. August. Constantinop. Anthemius, A. 2, Cons. (468) ».

« 3. Gl'imperatori Leone ed Anthemio Augusti ad Eliodoro, Conte delle sacre largizioni. La nostra serenità ha prescritto di non sottoporre i *Chartularii* che, negli ufficii dei *Cohortales* del Governatore di ciascuna provincia, sono incaricati di esaminare i ruoli relativi ai diritti delle sacre largizioni, di non sottoporre questi agenti al carico della posta rapida, nè ad ogni altro carico contrario ad un uso inveterato. D'altronde, siamo informati che la prefettura del pretorio ha già presa la stessa disposizione; occorre infatti che questi agenti, esenti da questo carico, possano discutere liberamente i mandati relativi alle imposte dovute alle sacre largizioni. Che se, in un'epoca qualsiasi, si osi temerariamente disconoscere, in qualsiasi cosa la nostra ordinanza, il Rettore della provincia ed il suo messo egualmente incorreranno in una condanna di trenta libbre di oro. Inoltre, il Conte d'Oriente, del rango di *Spectabilis*, ed il suo ufficio avranno facoltà d'impedire i tentativi illeciti in questo senso, tanto del Governatore che dei *Cohortales* del loro ufficio, atteso che essi hanno dovuto essere avvertiti a questo scopo dai nostri *Palatini*, i quali, d'altronde, avranno a temere la stessa pena, nel caso in cui i decreti della nostra pietà non ricevessero il pieno ed intero effetto che loro è dovuto. § 1. Decidiamo pure, con questa ordinanza generale, che, in tutte le provincie si provveda tanto alla *Nominatio* dei ricevitori speciali delle imposte dovute alle sacre largizioni, che alla difesa dei contabili, non solo per mezzo dei Governatori del rango di *Clarissimes*, ma anche per mezzo dei Proconsoli del rango di *Spectabiles*, per mezzo del Prefetto Augustale, e dei Vicari laudabili, tutti, sotto l'avvertimento costante del loro ufficio, e sotto la pressione dei *Palatini;* debbono anche vigilare, dopo la designazione dei Ricevitori speciali dei diritti delle largizioni, acciò che non sia permesso nè ai Governatori, nè al loro ufficio e neppure ai *Curiales*, di diminuire in alcun modo le riscossioni dovute al sacro tesoro, o di trasferirle ai cassieri dell'*Arca* del pretorio, o di confonderle con ogni altro ruolo diverso. Gli stati dei diritti dovuti alle sacre largizioni debbono essere ogni quattro mesi esaminati dal competente contabile, e rinviati, inoltre, coi conti pubblici, sotto la responsabilità dei Rettori delle provincie alla nostra sacra città; giacchè, se qualcuno si allontanasse dagli ordini della nostra tranquillità, trascurando la vigilanza, sappiano i Governatori ed i loro ufficii che essi subiranno la pena pronunziata innanzi. Dato nelle calende di Agosto, a Costantinopoli, durante il secondo consolato di Anthemio Augusto (468) ».

Questa costituzione, resa a Costantinopoli nella seconda metà del V secolo, poco tempo prima della caduta dell'impero d'Occidente, fu mantenuta in Oriente, giacchè Giustiniano l'ha inserita nel suo Codice.

Essa è notevole, nella prima parte, per la protezione concessa agli impiegati della contabilità degli uffici dei Governatori di provincie, contro il carico del

il funzionario che tardava a far esigere le imposte o a fare eseguire i lavori a lui affidati [1]).

Bisogna osservare con Bouchard, che il Governatore di provincia abbracciava, nella sua contabilità, non solo le riscossioni e le spese della cassa del Prefetto del pretorio, *Arca praefecturae,* ma anche quelle degli altri due tesori [2]). Solamente non poteva disporre dei fondi della *Res privata* almeno [3]).

---

servizio della posta accelerata, che si volea loro imporre, come missione personale, molto penosa e difficile a conciliare con le loro funzioni, sia che si tratti di sorvegliare e di accompagnare i dispacci e anche di sorvegliare i ricambi di posta.

Ma il § 1 della stessa costituzione merita sopratutto di attirare la nostra attenzione. L'Imperatore dà incarico a tutti i Governatori ed anche ai Vicari della Diocesi di vigilare la designazione dei Ricevitori speciali dei diritti del sacro tesoro, e in pari tempo la protezione dei membri dell'ufficio di contabilità, *Tractatores*, corrispondente ai *Chartularii*, il cui capo si chiamava *Numerarius* ed in seguito *Tabularius*. Abbiamo visto (nota a pag. II, 48) che vi era un *Numerarius* per le largizioni sacre ed uno per le largizioni private, come due ricevitori generali. Qui, pare, si tratta solo del *Numerarius sacrarum largitionum*, secondo il testo e la stessa iscrizione messa in testa alla legge. Nondimeno doveva esservi identità di ragioni per applicare queste stesse regole al servizio del demanio (Vedi pagina 112 precedente). Checchè ne sia, la *nominatio* dei *Susceptores*, e credo che qui si tratti anche dei Ricevitori locali, doveva farsi secondo l'uso con la designazione del titolare, salvo conferma del Governatore, sia fra i membri del suo ufficio, sia secondo l'uso dei luoghi, fra i *Curiales*, e sotto la loro solidale responsabilità. Ciò non parve punto sufficiente per assicurare l'incasso dei diritti del sacro tesoro, per esempio dei $^5/_6$ della stima in danaro degli abiti (*adaeratio militaris restis*, v. pag. 15 precedente). Il Principe vieta di diminuire in qualunque maniera l'ammontare della riscossione (la legge 1, Cod. J., X, 23, allo stesso titolo, regola la spedizione dei fondi al tesoro della provincia, poi al tesoro centrale; vedi innanzi pag. 107). Egli proibisce di versare i fondi agli *Arcarii* (probabilmente ai Ricevitori speciali della cassa della prefettura, *arca praefecturae*), e di confondere questo danaro con quello dovuto in virtù di altri titoli (per esempio al demanio). Infine ruoli o stati, *Breves*, debbono essere trasmessi alla capitale, secondo l'ordine del Rettore, dal *Numerarius*, ogni quattro mesi, unitamente ai conti del *Numerarius* che ha discusso questi stati, senza dubbio confrontandoli coi suoi; e con la situazione delle riscossioni. I conti dovranno essere spediti simultaneamente al Prefetto ed al Conte delle largizioni, che deve senza dubbio regolarli definitivamente nel suo *Scrinium numerarorium* (v. p. 128 e 136 precedenti). Qui dunque appare chiaramente la distinzione dei tre tesori e la bipartizione dei Ricevitori e dei Direttori di contabilità.

[1]) V. Serrigny, nn. 927, 928, 930; Houdoy, p. 543 e s.; Plin, *Epistol.*, X, 50.

[2]) V. Bouchard, p. 455.

[3]) V. Cod. Theod., XII, 9, 3, *de his quae ex publica collatione illata.*

Ecco il testo di questa legge: 3. *immp. Arcadius et Honorius AA. Messalae, Pf. P. post alia: sciant judices, nihil sibi ex privatae rei canone vel eo quod ex iisdem titulis*

Parimenti il Rettore o Presidente di provincia era tenuto, come è stato spesso ricordato, a procurare la riscossione dei tributi di Annona in tempo utile. Aveva perciò degli estratti, preparati dal suo capo di contabilità o direttore dell'ufficio delle finanze, *Tabularius*, degli estratti dei ruoli approvati prima della riscossione, inoltre degli stati, *Breves*, delle somme pagate alla scadenza, delle quietanze registrate dal *Tabularius* della città, ed a lui trasmesse alla scadenza di ogni quattro mesi. Incalzato dagli agenti del Prefetto del pretorio, *Compulsores*, il Rettore doveva agire giudiziariamente, per mezzo dei suoi *Exactores*, poi presentava al suo Vicario

---

exegerint, ad necessitates alias transferre licere, nisi malint gravissima severitate suam licentiam mereri. Dat. XVI, Kal. Just. Mediolano, Theodoro, V, C. Coss (399).

« 3. Gl'imperatori Arcadio ed Onorio, Augusti, a Messala, Prefetto del pretorio, dopo altre cose: sappiano i governatori che non è loro permesso di stornare, per altra destinazione, ciò che hanno ricevuto per conto del patrimonio, o ciò che hanno esatto a questo titolo, se non vogliono incorrere nella più grave pena riservata alla loro licenza. Dato il XVI delle calende di giugno, a Milano, Theodoro, persona chiarissima essendo console (399). Confronta Codice Giustinianeo, X, 73, 3 e XI, 64, 5 ».

Così questi principi vietano ogni storno d'impiego da parte de' Governatori, che non possono disporre dei valori od affitti ricevuti in virtù dei titoli del demanio, *largitionales titulos rei privatae*. Tutto deve essere inviato al tesoro centrale, *ad Comitatum*. La stessa regola è applicata al danaro appartenente al tesoro delle sacre largizioni. Ciò risulta da una maniera generale della Costituzione 1 allo stesso titolo, così concepito: *Imperator Constantinus A. Nullus Judicum id, quod publica ex collatione susceperit, mutui interventiones opposita vel invadat vel conetur invadere. Dat. pridie, Non. Mart. Treviris. Paullino et Juliano, Coss* (325). L'imperatore Costantino a (il nome del destinatario manca pure nel Codice Giustiniano, X, 73, 1, *de his quae ex publica collatione*, etc.). Niuno dei Governatori deve impadronirsi o tentare d'impadronirsi dei valori che ha dovuto raccogliere sulle pubbliche contribuzioni, impiegando la forma di un prestito. Dato la vigilia delle none di marzo a Treviri, durante il Consolato di Paolino e di Giuliano (325).

La legge 2 dello stesso titolo merita ancor più attenzione. *Impp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Have Lampadi Karissime nobis. Nullus penitus ex eo, quod referetur in conditis, vel in arca continetur, ad quem libet titulum usurpet, nisi forte praesumendi facultatem sublimium potestatum jussione perceperit. Dat. III, Id. April., Constantinopoli, Antonio et Syagrio Coss.* (382).

« 2. Gl'imperatori Gratiano, Valentiniano e Theodosio, Augusti. Salute a Lampadio, vostro carissimo amico. Che niuno assolutamente usurpi a qualunque titolo le derrate chiuse in un pubblico granaio, o il danaro che si trova in una cassa, senza avere avuto facoltà di porvi mano in virtù di un ordine di riscossione emanato dalle autorità sublimi. Dato il III delle none di aprile a Costantinopoli, durante il consolato di Antonio e di Siagrio (382) ».

Così gl'imperatori non permettono a nessuno, neppure al Governatore, di appropriarsi alcun valore pubblico o disporne, senza un mandato delle *sublimes potestates*, che noi abbiamo definiti secondo i testi, i Ministri dell'imperatore (Vedi

ed al Prefetto il suo conto di gestione [1]), e rispondeva dell'arretrato di cui [II, **123**] non aveva potuto attivare l'incasso.

Il confronto dei *Breves*, indicato innanzi, permetteva al Prefetto di verificare il conto.

Anche il Rettore, come ordinatore secondario, aveva dovuto disporre delle spese e consegnare mandati al suo personale o ad intraprenditori o creditori sulla cassa del ricevitore generale o dei ricevitori particolari, o sul magazzino dei *Praepositi horreorum*. Conti di questi mandati di pagamento erano resi alla Prefettura del pretorio; lì si confrontava, con l'aiuto del registro del *Tabularius*, coi registri dei ricevitori, affin di sapere se questi mandati erano stati o no presentati e pagati, e se erano stati autorizzati ed emessi a profitto di veri creditori e riscossi da essi [2]).

Ci duole staccarci anche qui dall'avviso del dotto Bouchard, che pare non ammetta [3]) l'esistenza, nel capoluogo della provincia, di una conta-

---

nota a pag. 282 precedente), come il Prefetto del pretorio, Conte delle sacre largizioni ed i *Magistri militum*. I Vicari ed i Governatori, come abbiamo visto, non potevano essere che degli Ordinatori secondari o delegati. Ma chiunque ha ricevuto i pubblici valori per trasmetterli al tesoro centrale, non può conservarli sotto alcun pretesto. È ciò che porta la costituzione unica nel Codice Theodosiano, XII, 8, *de auri publici prosecutaribus*, di cui ecco il testo:

Impp. Honorius et Theodosius AA. Anthemius Pf. P. auri prosecutores partem nulla praemissa, ut assolet, prosecutoria aurum praesumunt, partim diutius retentant quod statim fuerat assignandum. Idcoque censemus, ne quis absque praecepto viri illustris comitis sacrarum largitionum vel coquendum aurum sumat, vel capiat deinceps retinendum. Dat. III. Kal. Aug. Honorio VIII et Theodosio III, AA. Coss. (409) ».

« 1. Gl'imperatori Onorio e Theodosio Augusti ad Anthemio, Prefetto del pretorio. Gli agenti incaricati del trasporto dell'oro, talvolta ricevono l'oro senza la spedizione precedente, secondo l'uso, del titolo della loro missione, talvolta lo ritengono più a lungo, allorchè occorrerebbe consegnarlo immediatamente. In conseguenza, decidiamo che niuno, senza ordine preciso dell'illustre Conte delle sacre largizioni, prenderà l'oro per fonderlo, o deve riceverlo in seguito, per ritenerlo indebitamente. Dato il XIII delle Kalende di Agosto, durante l'VIII consolato d'Onorio ed il III consolato di Theodosio (409) ».

Si tratta dunque del trasporto dell'oro ricevuto dai *Praepositi thesaurorum* della provincia, alla Corte. Ma prima i *Susceptores* locali avevano dovuto trasmettere, per mezzo dei Decurioni, *Prosecutores*, il prodotto delle contribuzioni locali al tesoro della provincia, per ordine del *Tabularius* del Governatore, e con uno stato rimesso ai *Prosecutores* contemporaneamente ai fondi (Vedi C. J., X, 23, 1, C. Th., VIII, § 13, *de cursu publico* e X, 24, 1, 2, 3; Naudet., *Des changements*, etc., 3.ª parte, cap. 6, art. 2; Bouchard, p. 410 e s.).

[1]) V, Cod. Th., I, 6, 1, e a tale oggetto J. Godefroi; Bouchard, p. 466.

[2]) V. C. Th., XII, 6, 28, *de susceptoribus*; Bouchard, p. 454 e s.

[3]) V. Bouchard, *Étude sur l'administration des finances chez les Romains*, p. 458. Bouchard, p. 456, dice: « Non pare che vi sia stata, nella sede della provincia, una contabilità delle spese. La contabilità del *Rector provinciae* era essenzialmente

bilità delle spese, perchè sarebbe stato inutile constatare nei particolari, in questo capoluogo, l'impiego delle contribuzioni in natura o del loro equivalente in danaro impiegate sui luoghi istessi dagli esattori che le avevano riscosse, e di riprodurre così nella contabilità [II, 124] provin-

---

amministrativa ed aveva per oggetto di sorvegliare la riscossione delle imposte. Le contribuzioni in natura od il loro equivalente in danaro, erano riscosse con una determinata ripartizione, ed impiegati sui posti stessi a cura degli Esattori che li avevano esatte. Si riteneva inutile constatare i particolari di questo impiego nelle scritture del capoluogo, e di riprodurre, nella contabilità provinciale, le distribuzioni di derrate od i pagamenti fatti dai *Susceptores*. Si riserbava per la contabilità di questi agenti la descrizione della spesa, e quando costoro dovevano dar conto della loro gestione, dovevano avere gli elementi necessari per giustificare ciò che mancava nella loro cassa o nel loro granaio. Essi dovevano ripresentare, in mancanza del danaro o delle derrate che avevano ricevuto secondo i titoli di riscossione, le quietanze regolari delle parti che le avevano ricevute; altrimenti la spesa era esclusa dal conto, come si è visto innanzi per il saldo ».

Questa ingegnosa teoria, che abbiamo già provato a confutare sommariamente nel testo p. 123 e s. del nostro volume II, ci pare inconciliabile con le leggi fondamentali dell'organizzazione dell'*officium* del Governatore, leggi che abbiamo tradotte e commentate innanzi, nota a p. 290 e seguenti del nostro volume II. Non si saprebbe comprendere che ogni Governatore avesse posseduto, nel suo *officium*, due capi di contabilità incaricati del controllo e del movimento delle riscossioni, che non avrebbero avuto che vedere con le spese, accanto ai due Ricevitori generali per il tesoro pubblico e per il patrimonio. Invece vi sono dei testi precisi che dànno al Vicario ed al Governatore l'ufficio di ordinatori secondari, e noi li abbiamo tradotti e commentati nella nota precedente a pag. 112. Di più si sa (C. Th., XII, 7, 14 e XI, 25, 1), che leggi formali ordinano ai magazzinieri o cassieri locali di spedire le pezze contabili in riscossione o spesa, non solo al Prefetto del pretorio, ma ai Governatori che dipendevano da lui. Dunque, per mezzo dei suoi agenti, il Rettore della provincia doveva tenere e sorvegliare la contabilità delle spese, D'altronde la parte stessa dell'Annona, che non doveva essere impiegata sul luogo, poteva essere *adaerata* e dar luogo ad una spedizione di oro e argento al tesoro. Occorreva verificare l'eccedenza libera delle riscossioni sulle spese, per giustificare questa spedizione che il Governatore aveva dovuto fare, ed alla quale era forzato dagli *Opinatores*. Tuttociò suppone una contabilità delle spese nel capoluogo della provincia.

Si può anche dire che l'*Arca praefecturae* si compone unicamente dell'Annona, di cui il Vicario od il Governatore è autorizzato ad ordinare la spesa in vista dei boni dei capi di corpi. Tuttociò che non è stato impiegato e non deve restare in riserva nei magazzini, rientra nel tesoro pubblico delle largizioni, ed ecco perchè l'*Arca praefecturae* non ha, in qualche modo, che una cassa fittizia od una cassa di conti, almeno alla stessa Corte; giacchè il tesoro pubblico eredita tutte le eccedenze dell'Annona sui bisogni di questa cassa, che non esiste che per le spese dei funzionari e dell'armata, salvo a ricevere essa stessa sovvenzioni dalle sacre largizioni. Il Prefetto del pretorio era dunque innanzi tutto un grande Ordinatore, coi suoi Vicari e Governatori; egli non ha ancora fatto riscuotere l'Annona che già

ciale, le distribuzioni di derrate od i pagamenti fatti dai *Susceptores*. Ma si può rispondere prima di ogni altra cosa che tutti i prodotti raccolti da costoro non erano consumati sul posto, e che occorreva ben constatare e controllare nel capoluogo la differenza. Così v'era presso il Governatore

---

ne ordina l'impiego per il *Cursus publicus*, per l'armata e gli uffici. La contabilità nella spesa del Prefetto o dei suoi agenti eguaglia quasi la sua contabilità in riscossioni; essa è tanto importante e più pratica, più vicina ai bisogni, in ogni capoluogo della provincia, o della Diocesi che non al *Comitatus* della Corte, ove il Prefetto controlla e regola i conti d'introito ed esito. Ecco perchè non si trova un *Susceptor* speciale nel capoluogo per l'*Arca praefecturae*; quello delle largizioni può farne le veci, giacchè riceve e spedisce le eccedenze dell'Annona al *Comitatus*, non spese dai *Susceptores* locali. Ciò non impedisce che questo *Numerarius* verificasse le riscossioni e le spese. È ciò che dimostra pure che non vi è *Numerarius* speciale nel capoluogo per l'*Arca praefecturae*. Il *Numerarius* del tesoro, o forse *Primipilaris* dell'*Officium*, ne faceva le veci nel senso che vigilava alla preparazione del pagamento dell'Annona e del soldo alle truppe, ed alla spedizione degli ordini di spese e pagamento agli aventi diritto. Ecco come intendiamo i rapporti dei due tesori pubblici con la cassa della prefettura, rapporti che finora son parsi oscuri a Walter ed a Bethmann-Hollweg, come alla maggior parte degl'interpetri e degli storici. È che il funzionamento di questa cassa, era, in qualche maniera, transitoria in provincia e puramente di contabilità nel centro, per verificare le riscossioni e l'impiego dell'Annona.

Terminiamo rimandando al Codice Theodosiano XI, 7, alla legge 14, e traducendo qui un altro testo decisivo per mostrare che il Governatore faceva tenere una contabilità delle spese. Cod. Theod., XI, 25, 1, *de quadrimenstruis brevibus*.

Impp. Theodosius, Arcadius et Honorius, AAA. Rufino, Pf. p. Quotiescunque quadrimenstrui breves ab apparitoribus ducianis ad sedem vestrae celsitudinis destinantur, parilis notitia provinciali quoque tradatur officio, ut qui perperam vel petita vel erogata notaverit, confutetur; ne discordante brevium modo, in eorum damnum expensa revocetur, qui susceptionibus vel nominationibus obligati, quae militum nomine petuntur, exsolvant, nec imputari sibi, quod exsolverint, congemiscant. Dat. XII. Kalend. Jun. Constantinopol. Theodosio, A. III et Abundantio. Coss. (393) ».

« Gl'imperatori Theodosio, Arcadio ed Onorio a Rufino, Prefetto del pretorio. Ogni volta che gli stati di quattro mesi sono inviati per mezzo dei messi dei duchi alla dimora di vostra Grandezza, un documento simile deve essere trasmesso all'ufficio del Governatore di provincia, affinchè, prima che essi siano sottoposti al vostro esame e giudizio, vi siano confrontati in presenza delle due parti, perchè quello che avrà male a proposito portato in conto delle domande e delle spese sia redatto di nuovo; onde, nel disaccordo della quantità indicata negli stati, la spesa non ridondi a detrimento di quelle che, obbligati a titolo di Ricevitori o di *Nominatores*, avessero pagato a torto ciò che è reclamato dal capo dei soldati, e non si lamentassero di vedere imputato sulle loro spese regolari ciò che hanno consegnato. Dato il XII delle calende di giugno a Costantinopoli, Theodosio Augusto essendo console per la terza volta, ed Abbondanzio essendo console (393). ».

Così, oltre gli stati di previsione mandati ogni quattro mesi per le spese a farsi a profitto delle truppe e dei prenditori della Annona e che erano trasmessi in

nel suo ufficio, un direttore dei conti ed un ricevitore generale per le imposte dirette [1]) che aveva per conseguenza tutti gli elementi della contabilità delle spese trasmesse dagli agenti locali; infine dei testi formali citati innanzi [2]) esigevano la spedizione di tutti i titoli di spesa, di man-

---

doppio al Governatore (V. Savigny, n.° 417), nuovi stati delle spese effettuite erano mandate al Prefetto ed al Governatore per mezzo dei messi dei comandanti e discussi, in seguito, alla loro presenza, dal *Primipilaris* o dal *Numerarius* di costui; e si esaminava se i pagamenti iscritti su questi stati dei *Duces* erano conformi ai risultamenti verificati nei registri de' Governatori, secondo il rapporto e gli stati dei *Susceptores* locali. In questa conferenza, si respingeva a questi agenti ogni versamento non regolarmente ordinato e giustificato (V. C. Th., XII, 6, 28), ed il Prefetto del pretorio regolava il loro conto definitivo. Qui lo stesso Bouchard sembra accordarsi di nuovo con noi e constatare, p. 453, che, come base del controllo amministrativo, vi era una pubblica contabilità in ogni città, nel capoluogo di ogni provincia, di ogni diocesi etc. Ciò non è contestato per le spese, in ciò che concerne l'impiego della *collatio auri*, come lo riconosce formalmente Bouchard (p. 458), secondo la legge 14, C. Th., XI, 7; perchè sarebbe stato altrimenti per la contabilità delle spese dell'Annona? Dessa aveva luogo nella stessa maniera, nel capoluogo della provincia, prima di essere sottoposta all'esame definitivo degli ufficii della prefettura del pretorio, che faceva l'officio di corte dei conti a riguardo dei *Susceptores* generali e locali di questo genere di contribuzioni, come il Conte delle largizioni a riguardo dei ricevitori o cassieri proprii della sua amministrazione.

[1]) Il Ricevitore generale doveva i conti come gli altri ed *a fortiori* (V. C. Th., XI, 7, 14; VII, 4, 1, 22, 24, *de erogatione militaris annonae*. V. seguente nota a pag. 134).

[2]) V. Cod. Th. XI, 1, *de quadr. mens.*; VII, 4, 1, 22, 24 *de erog.*

Crediamo dover riprodurre qui il testo della legge 22, Cod. Theod., VII, 4, *de erogatione militaris annonae*, e darne la traduzione e il commentario, a causa della sua importanza.

« 24. *Idem AA.... Excellentia tua erogationis per Susceptores factae modum quantitate brevium conferri perficiat, ita ut, ex quo die numeris datum sit, diligentius exploretur, ac, si quid amplius actuarios vel optiones accepisse constiterit, quam brevium datorum in scriniis nostris veritas continet, memorati in duplum reddere compellantur; susceptoribus ea summa imputanda, quam semel flagitantibus iisdem erogasse monstraverint. Nam ad illustres quoque magistros utriusque militiae sacri apices concurrerunt, quibus provida sanctione decrevimus, ut breves ante indictionis principium summa fide ac veritate confecti ad nostra scrinia dirigantur, secundum quos a Susceptoribus erogatio celebretur. Dat. VIII, Kal. April. Constantinopoli, Honorio A. IV et Eutychiano. V. C. Coss.* (398) ».

« Gli stessi imperatori Arcadio ed Onorio.... (al prefetto del pretorio, secondo J. Godefroi). Vostra Eccellenza deve confrontare l'ammontare dei versamenti dell'Annona allegati dai Ricevitori con le cifre degli stati o *Breves*, in maniera da ricercare esattamente in qual giorno il versamento è stato fatto a profitto dei corpi di truppe; e, se è constatato che i cancellieri (*Actuarii*) o gli *Optiones* hanno ricevuto qualche cosa più di quanto realmente è esatto dagli stati consegnati nei nostri ufficii, questi agenti saranno obbligati a restituirlo al doppio; non si debbono imputare sulle spese regolari dei Ricevitori che le quantità che essi avranno dimostrato

dati dei *Duces*, dei *Breves*, degli *Actuarii*, dei boni degli *Optiones* e delle prove delle riscossioni [1]), prima e dopo ciascun periodo di quattro mesi, ai Governatori ed al Prefetto del pretorio. Dunque la contabilità della spesa era tenuta egualmente nel capoluogo della provincia.

Il Vicario di ogni diocesi controllava, a sua volta, la contabilità dei suoi Rettori, dal punto di vista della loro vigilanza nel recuperare gl' introiti [2]), ed anche della loro esattezza nell' ordinare le spese e rilasciare mandati di pagamento. L' *Officium* del Vicario comprendeva in effetto, già si sa, un *Numerarius* per il tesoro ed un altro per la *Res privata* e dei *Susceptores* corrispondenti [3]).

Nel servizio del patrimonio della corona, il *Rationalis* o intendente di una provincia [II, 125] doveva verificare tutti gli atti fatti da lui o dai suoi *Procuratores*, per il conto del patrimonio [4]) e che davano luogo a

---

essere state pagate sulla domanda fatta una sola volta da questi agenti. Infatti istruzioni sacre sono state mandate anche agl' illustri Maestri dell' una e l' altra milizia, nelle quali abbiamo, mercè le nostre preveggenti decisioni, ordinato che gli stati dei corpi di truppe, fatti con la più grande buona fede e la più stretta esattezza, siano trasmessi ai nostri ufficii prima che cominci l' indizione, stati in conformità dei quali l' impiego dell' Annona sarà fatto dai Ricevitori. Dato l' VIII delle calende di aprile, a Costantinopoli, Onorio Augusto essendo console per la quarta volta ed Eutichiano, del rango di Chiarissimo, essendo console (398) ».

Risulta da questa legge notevole che gl' imperatori hanno organizzato il controllo delle spese dell' Annona a cura del Prefetto del pretorio e degli ufficii del palazzo. Infatti, i capi dell' armata trasmettono, prima che cominci l' *Indictio*, a questi ufficii posti sotto la sorveglianza del Maestro degli ufficii, lo stato delle truppe alle quali l' Annona deve essere pagata regolarmente. I conti di gestione dei *Susceptores* rimessi al Governatore e controllati da un *Numerarius* o dal suo *Primipilaris*, in presenza degli agenti incaricati di ricevere i viveri, permettono di formare le basi del conto dei ricevitori, che sarà regolato dal Prefetto del pretorio istesso in una maniera definitiva. Confronta C. Th., XI, 25, 1, *de quadrimens.* Gli *Actuarii* od *Optiones*, che avessero troppo riscosso, sono condannati al doppio, ed i Ricevitori che avessero, per propria colpa, pagato più che non dovevano, si vedrebbero gravati di riscossioni, indipendentemente dalle pene cui andrebbero incontro in caso di frode, come dimostreremo partitamente nella parte del nostro libro consacrata al controllo giudiziario in materia repressiva, p. 153 e seg. Osserviamo del resto che i loro superiori gerarchici hanno pure la giurisdizione criminale in questa materia.

[1]) Ecco per l'Annona militare. Il *Tabularius* doveva riunire pure gli stati di stipendi civili e la lista de' mandati ad essi relativi, con lo stato dei resti a riscuotere od a pagare del *Susceptor* (Confronta Cod. Th., XII, 6, 30, *de susceptoribus*).

[2]) V. Bouchard, p. 457, 466.

[3]) V. Cod. Th., VII, 15, 5, § 1, *de iis quae admin.*; I, 15, Cod. J., I, 38, *de officio vicarî*; Boecking, I, p. 287; Bouchard, p. 53, 457.

[4]) Bouchard, p. 460. Qui l'autore pare non consideri più il *Rationalis* come un contabile in denaro, giacchè non parla che delle riscossioni dei *Susceptores auri* e

una spesa, per esempio nel caso di contratti di esecuzione di lavori, *Ultro tributa,* o che autorizzavano a contrarre un debito ed a pagarlo, poi i mandati di pagamento sul cassiere della *Res privata.* Il Governatore rispondeva dei residui ad esigere delle spese del patrimonio.

Questo conto di amministrazione era controllato con l'aiuto del libro di cassa dell'*Arcarius rei privatae*, che presentava il suo conto dei resti da pagare, l'ammontare dei pagamenti compiuti e giustificati da quietanze dalle parti che riscuotevano. Il Conte del patrimonio decideva su questa contabilità degli intendenti, ed il Prefetto del pretorio su quelle dei Governatori.

Era lo stesso, senza dubbio, per i preposti del Conte delle largizioni [1]),

---

dei preposti del tesoro. Numerosi frammenti di giureconsulti, inseriti nel Digesto (XLIX, 11, *de jure fisci*), provano che il *Procurator Caesaris* aveva per missione principale di fare gli atti di amministrazione o di gestione dei beni ed ordinare le spese (v. innanzi la nostra nota a pag. II, 121). Così egli fa gli affitti, vende gli oggetti inutili ed gl'immobili con autorizzazione (v. p. 50, h. t.) accetta le eredità, ma non può vendere gli schiavi intendenti separatamente dal patrimonio (fr. 8, 30, 46, § 7, h. t.). Deve agire contro i debitori (fr. 47, § 1, h. t.) ed emettere i mandati di pagamento (fr. 22, § 1, h. t.). In nessun posto si vede che paghi egli stesso; ora il *Nationalis* è succeduto al *Procurator Caesaris.*

[1]) Vedi sull'*Officium* del Ministro o Conte delle sacre largizioni Cod. Theod., I, 10, e VII, 30, 7, *de palatinis sacr. largit.;* C. J., I, 32; Boecking, *Notitia*, II, § 3, p. 368, 371; Cod. Th., VI, 30, 1; C. J., XII, 24; Kuhn, I, p. 154, nota 1206; p. 15, 6, 189, nota 1493, p. 157; Willems, 5.ª ed., p. 564, nota 9 e p. 609. Quest'*Officium* comprendeva dieci ufficii, *Scrinia*, diretti da *Primicerii* speciali sotto un *Primicerius totius officii;* vedi seguente nota a pag. II, 128.

Il Ricevitore dei prodotti delle miniere del patrimonio, *Susceptor canonis metallici*, doveva versare al tesoro delle largizioni l'ammontare della sua riscossione. Si riceveva la polvere d'oro in pagamento, alla ragione di quattordici once per una libbra. Vedi Giacomo Godefroi sul Codice Theodosiano, X, 19, 4; Bouchard, p. 390. Non è a dubitare che questo *Susceptor*, come tutti gli altri, doveva render conto della sua gestione prima al Governatore, poi al Conte delle sacre largizioni (vedi nota a pag. II, 133), che regolava definitivamente il conto di tutti i suoi agenti (Vedi Bouchard, p. 461). V. Cod. Th., XII, 6, 11, *de susceptoribus*, di cui ecco il testo:

11: *Idem AA. ad Florentium comitem S. L. Neminem biennio jugi allegationis officiis inservire permittat, neminem ab hujus modi munere ad idem munus adstringi, nisi prius se vinculo sollicitudinis superioris absolverit. Nam neque eos, qui placuerint, gravare justi est, neque illos qui displicuerint, tenere prudentis. Integro igitur singuli anniversario anno transcurso, cogantur exponere, quibus titulis suscepta disperserint, ut facilius, si quis in furto fuerit deprehensus, recentem queat redintegrare jacturam. Dat. XV, Kal. octob. Mantebri, Gratiano, N. B. P. et Dagalaipo, Coss.* (366) ».

« Gli stessi imperatori (Valentiniano e Valente) a Fiorenzo Conte delle sacre largizioni. Vostra Eccellenza non permetta che alcuno sia sottoposto due anni di seguito alla carica della riscossione dell'imposta del *Jugum*, e si trovi ligato, dopo questa missione, ad un servizio simile, prima di avere saldato il conto della sua

nelle miniere o nelle manifatture imperiali e nei laboratorî monetarî. Essi presentavano al loro capo, secondo il loro registro, il conto amministrativo che autorizzava delle spese e la lista dei loro mandati di pagamento controllati dai conti dei ricevitori di ogni servizio [1]).

Per ricevere tutti i conti d'impiego [II, 126] e di ordini di pagamento, il Prefetto del pretorio aveva un *Officium* abbastanza bene organizzato, e di cui Bethmann-Hollweg et Kuhn, sulla traccia del Boecking, hanno presentato il quadro particolareggiato [2]).

Dei *Numerarii* erano messi alla testa dei quattro primi ufficî o *Scrinia*, incaricati della contabilità nell'ufficio del Prefetto del pretorio d'Affrica ed i cui impiegati chiamati *Scriniarii*, erano presi a prestito da una compagnia o *Schola di Chartularii* o *Scriniarii*. In effetti, vi era un ufficio di contabili per ogni cassa distinta [3]). Così il Prefetto possedeva uno *Scrinium* speciale per ogni diocesi col suo *Numerarius*, poi uno *Scrinium* dei lavori pubblici, uno *Scrinium* della cassa, *Arca*, ed un ufficio dell'oro, *Scrinium auri* [4]). Tutti questi ufficî seguivano l'andamento delle spese autorizzate ed ordinate dal Prefetto del pretorio, o affidate con delegazione

antica gestione. Giacchè non sarebbe giusto di sopraccaricare quelli che hanno dato soddisfazione, nè prudente di ritenere quelli che avessero dato occasione di malcontento. Così voi dovete obbligarli tutti, alla fine del loro anno, ad esporre come ed a quali diversi titoli hanno impiegato i valori da essi ricevuti, affinchè, se uno di essi è convinto di aver rubato, sia più facile riparare la perdita recentemente cagionata al tesoro. Dato il XV delle calende di ottobre a Montrebi, durante il consolato di Gratiano e Dagalaifo (366) ».

Ricordiamo pure che i *Susceptores* del Conte delle largizioni ricevevano i $^5/_6$ dell'*Adaeratio* degli abiti militari e ne era reso conto allo *Scrinium vestium*, V, p. 15 e nota a piè di pagina (cfr. Bouchard, p. 233, 414, 461, 462, 471). Cassiodoro, (*Var.* XII, 2) dice:

Expensarum fidelem notitiam quaeternis mensibus comprehensam ad scrinia nostra dirigere maturabis, ut totius erroris discussa caligine, publici ratiocinii possit claritas apparere.

[1]) V. Bouchard, p, 466.

[2]) V. Cod. Theod., I, 5; C. J., I, 26, 27, § 8 e 2; § 19; Panciroll, *Comm. ad Not. dig.*, c. 9 a 207; Gutherius, *de offic. domus Augustae*, II, 8, 15 e dopo, Cramer, *Supplem. ad Brissom. de verbor. signific.*, Kol. 1813, 4, voce *ab actis;* Lydus, *de magistr.*, III, 66; Bethmann-Hollweg, III, § 142, p. 133, 137 e s., 141 e s., 152 e s.; Kuhn, I, p. 157, 163 a 166, 168; Boecking, I, 168; II, 123, 152; Cassiodor., *Var.*, XI, 18 a 32; Serrigny, n.° 76; Walter, n.° 362; Bouchard, p. 37, 273, 279. Ma la composizione degli ufficii che dà quest'ultimo autore (p. 43) non pare interamente d'accordo con quella che presenta in seguito (p. 278, 457, 458).

[3]) V. Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III, p. 151.

[4]) V. *Notitia dignitatum Or.*, cap. III, § 2; cap. I, § 8; C. J., I, 27, *de officio praef. Africae;* XII, 50, 10 e 12, *de numeraris*, Novell. CXXVIII, c. 1, 18; Lydus, *de magistr.*, III, 5, 13, 46; Cassiodor., *Var.*, XI, 17.

ad ordinatori secondari, come i Vicari, i Governatori, i Comandanti militari, etc., che tutti, avevano trasmesso in precedenza lo stato dei lavori o servizi previsti e tali da impegnare delle spese, quello del loro personale e dei loro bisogni, con l'intermediario dei Governatori e *Tabularii* del loro ufficio. Gli stessi uffici dovevano seguire anche l'incasso delle riscossioni [II, **127**] e dei pagamenti operati, agendo, come si vedrà in seguito, a proposito dei contabili in danaro od in natura [1]), per centralizzare l'oro disponibile nella cassa centrale della Prefettura [2]). La celebre costituzione di Giustiniano sull'*Officium* del Prefetto d'Affrica cita infatti l'ufficio della cassa, *Scrinium Arcae,* che contava venti impiegati. L'ufficio dei *Numerari* statuiva senza dubbio sui conti degli Ordinatori, e lo *Scrinium Arcae* sui conti della cassa del Prefetto, vale a dire delle imposte dirette, e lo *Scrinium Auri* sui conti della spedizione dell'oro alla cassa centrale, o forse solamente di quella proveniente dalle miniere delle *Sacrae largitiones* o dall'imposta chiamata *Aurum oblatum.* Preferisco supporre che si tratti dell'oro proveniente dal tributo o dall'*Adaeratio* dell'Annona [3]).

Bouchard ammette uno *Scrinium tributorum* ed un ufficio centrale incaricato di confrontare in generale i crediti e le spese. Ma questo primo ufficio, che non indica il testo, mi pare si confonda con lo *Scrinium arcae,* ed il secondo con gli *Scrinia* dei *Tabularii* sotto la direzione del *Numerarius* in capo. Quest'ufficio doveva, accanto ai crediti, annotare le spese fatte [4]), secondo i rapporti dei Vicari [II, **128**] dei Governatori e dei capi militari. Questo *Scrinium* era necessario, come ha visto benissimo Bouchard [5]), per permettere al Prefetto del pretorio di ricevere ed esaminare tutti i conti degli ordinatori, di confrontare le delegazioni concesse ai capi di corpo ed il risultamento delle distribuzioni dell'Annona secondo gli stati mandati dall'ufficio dei *Duces*, di valutare la regolarità dei pagamenti, infine di regolare la ripartizione del prodotto delle imposte, di ciò che restava disponibile o di ciò che occorreva aggiungere per bisogni imprevisti.

Qual rapporto vi era tra la contabilità del Prefetto del pretorio e quella dei due altri ministri del tesoro? Abbiamo già osservato che la prima comprendeva in gran parte quella delle due altre casse almeno quanto alle riscossioni [6]). Ma i testi non ci permettono ancora di scorgere

---

[1]) V. Bouchard, p. 38, 278, 279.

[2]) O piuttosto la cassa delle sacre largizioni, V. C. Th., XII, 8, 1. V. J. Godefroi sul Codice Theodosiano XI, 28, 3, 6, 9, 16, *de indulgentis debitorum:* Magioriano, *Novell.*, 1; Bouchard, p. 411.

[3]) V. Cod. Th., XI, 7, 14, *de exationibus*, resa nel 393 da Theodosio, Arcadio ed Onorio; C. J., X, 19, 5, *de executoribus tributorum.*

[4]) V. Cassiodor., *Var.*, XII, 2; J. Godrefoi, sul Codice Theod., XI, 25, 1.

[5]) V. Bouchard, *Etudes*, p. 459.

[6]) V. Bouchard, *Etudes*, p. 466.

i particolari e l'armonia di questi rapporti. Vediamo bene per esempio che il Conte del tesoro pubblico aveva, nel suo *Officium*, dieci uffici ed undici sotto Giustiniano, di cui otto almeno avevano rapporto coi conti del suo ministero [1]). Erano: 1.° l'ufficio degli *Exceptores* o cancellieri; 2.° quello della contabilità, *Scrinium numerorum;* 3.° quello dei calcolatori, *Scrinium tabularium*, a meno che questa sezione non si applichi ai conti [II, 129] dei *Tabularii* della città; 4.° l'ufficio dei canoni o prodotti dell'imposta diretta, *Scrinium canonum*; 5.° quello degli ispettori mandati presso i Governatori, *Scrinium mittendariorum;* 6.° l'ufficio delle materie d'oro, *Aureae massae;* 7.° l'ufficio dell'oro alla risposta, *Aurum ad responsum;* 8.° l'ufficio dei *Miliarenses*, *Scrinium a miliarentibus;* 9.° l'ufficio degli abiti, *Scrinium vestis;* 10.° l'ufficio dell'argento, *Scrinium ab argento;* 11.° l'ufficio delle specie monetate, *Scrinium a pecuniis.* Il 1.° concerneva la giurisdizione; il 2.° i conti generali o la contabilità centrale del ministero; il 3.° i calcoli e gli archivî, il 4.° il pagamento delle imposte dovute al tesoro dai contribuenti o dagli appaltatori dell' *Aerarium Sacrum;* il 5.° si occupava di agire contro i Governatori in ritardo, ufficio una volta affidato agli agenti di questo ministero; il 6.° doveva regolare la fusione delle verghe d'oro; il 7.° secondo Boecking, aveva connessione con l'oro offerto dai deputati, *Legationes;* l'8.° riguardava il conio e la custodia delle monete per le truppe, *Miliarensium;* il 9.° si occupava dei vestiti per la Corte o per l'armata; il 10.° della contabilità e della riscossione delle verghe, dei vasi o delle monete in argento; infine l'11.° dei laboratori monetarî.

È evidente [II, 130] che il Ministro del tesoro corrispondeva coi Conti delle sacre largizioni, di cui esisteva uno per Diocesi, presso ciascun Vicario, e gli undici intendenti o *Rationales*, uno per parecchie provincie, infine coi *Procuratores* delle sue manifatture. Egli faceva loro render conto delle misure amministrative, e, se ne era il caso, delle loro concessioni di mandati di pagamento [2]). Ma egli doveva anche reclamare i conti di riscossione e versamento dei preposti ai tesori e dei contabili delle manifatture imperiali, *Comes vestis*, *Magistri lineae-vestis*, *Magistri privatae*, infine quelli degli agenti dei trasporti, *Bastagarii.*

Ora, in caso di errore commesso dai suoi impiegati nei loro conti, era il Ministro che li giudicava, anche in linea repressiva, secondo un principio costante. Infatti, il Maestro degli uffici aveva la giurisdizione ordinaria sull'insieme degl'impiegati del palazzo imperiale, *Palatini* [3]). I

[1]) V. precedente nota a pag. 123 e v. Cod. Teod., VI, 30, 7, *de palatinis sacrarum largitionum*; Boecking, *ad Notit dignit. Occid.*, II, p. 368, 391; Bouchard, p. 233; Bethmann-Hollweg, III, § 142, p. 141, 152 e s.

[2]) Bouchard, p. 466.

[3]) V. Symmac. *Epistol.*, X, 58, e gli autori citati da Bethmann-Hollweg, III, § 137, p. 102, nota 94.

Ministri *sacrarum largitionum et Rei privatae* giudicavano quelli fra i *Palatini*, che erano loro subordinati [1]).

Ma, se i conti degli ufficii dei tributi, etc., non concordavano con quelli del Prefetto del pretorio, dietro istruzione dei Vicarî e Governatori, [II, 131] credo che solo l'imperatore poteva regolare la contestazione.

Parimenti il Ministro del patrimonio della corona possedeva, per esaminare i conti dei suoi numerosi agenti, un ufficio centrale considerevole, ripartito in quattro uffici: 1.° Lo *Scrinium beneficiorum*, relativo alle concessioni fatte dall'Imperatore di beni mobili od immobili, ed ai contributi *Collationes*, spesso imposte ai concessionari; 2.° lo *Scrinium canonum*, incaricato di controllare l'azione in giudizio e la riscossione delle rendite dei beni del patrimonio [2]); 3.° lo *Scrinium securitatum*, avente la missione di controllare le riscossioni ed i pagamenti, con l'aiuto delle quietanze da verificare [3]); 4.° infine lo *Scrinium largitionum privatarum pecuniarum*, ufficio concernente gli emolumenti pagati al personale della casa dell'imperatore [4]).

Ma si può supporre che la contabilità del patrimonio non era, in generale, sottoposta al giudizio del Prefetto del pretorio [5]), sibbene del solo Imperatore, di cui questa cassa era considerata cosa particolare; ciò pare vero sopratutto quando si tratta della gestione del Conte del patrimonio instituita da Anastasio. Nondimeno il *Tabularius* ed il Ricevitore *Rei privatae*, che ogni Vicario [II, 132] od anche ogni Governatore contava nel suo ufficio, probabilmente rendeva conto direttamente al Ministro del patrimonio; quanto al Governatore, egli aveva sulla riscossione di queste rendite, in certe epoche almeno, e nell'ultimo stato del diritto, un dovere di vigilanza di cui rispondeva sotto minaccia dell'invio *Palatini* [6]).

---

[1]) V. Cod. J., XII, 24, 12, *de palatinis sacrar. largit.;* Novella di Valentiniano, VII, 2, § 2 e 3.

[2]) V. Cod. Th., XII, 6, 14, *de susceptoribus.*

[3]) L'*Officium palatinum* ha dovuto esser posto al caso di apprezzare l'idoneità dei *Susceptores.* V. Cod. Th., XII, 6, 25, *de susceptoribus.*

[4]) V. J. Godefroi sul Codice Theodosiano VI, 30, 16, *de palatinis sacrar. largit. et rerum privatarum;* Bouchard, p. 261.

[5]) Nondimeno si è visto nelle nostre precedenti note a pag. II, 48 e 121, che il Governatore, come il Vicario, aveva, nel suo *Officium*, due *Numerarii* e due *Susceptores* generali per i due tesori, per conseguenza dei rapporti da trasmettere al Vicario ed al Prefetto del pretorio, dal doppio punto di vista della gestione e dei conti delle sacre largizioni e della *Res privata.* Credo che il Prefetto del pretorio esercitava a tal riguardo solo un controllo e non una vera giurisdizione. V. C. Th., VII, 6, 30 *de susceptoribus* e VIII, 1, 12, costituzione del 382, *de numerariis*; XI, 7, 17, 18, *de exationibus*, salvo un caso previsto nel Codice Theodosiano XII, 6, 32, analizzato alla precedente pagina 293.

[6]) V. J. Godefroi, sul Cod. Teod. VIII, 8, 1, 5 e 6, *de executionibus et exactionibus.* e XI, 7, 1, 17, 18, *de exactionibus.* Osserviamo la rubrica di questo titolo VIII, 8,

In breve, inclino a credere, con Serrigny: [1]): « Che il *Comes sacrarum* « *largitionum* era il Ministro del tesoro e non delle finanze. Queste due

---

ove *exactio* è sinonimo di azione in giudizio ed esecuzione; vedi pure c. 7, h. tit., ove *executor* è sulla stessa linea di *compulsor* e sopratutto c. 1, C. Th., XI, 7. Nondimeno bisogna convenire, che in caso di azione giudiziaria, l' *Exactor* poteva ricevere provvisoriamente, come un usciere, con l'incarico di rimettere immediatamente al Cassiere, *Susceptor*; ciò concilierebbe alcuni testi con la maggior parte degli altri. V. Serrigny, *Droit public et admin. romain*, n.° 100, p. 98.

Ho d'altronde proposto, nella nota a pag. II, 284 precedente, una spiegazione delle leggi 18 e 20 Codice Theodosiano, XII, 6, *de susceptoribus*, che paiono confondere il compito degli *Exactores* con quello dei *Susceptores*. È assai probabile in difinitivo, che questi ultimi erano i Ricevitori regolari, ordinarî, ai quali s'indirizzavano i contribuenti puntuali, e che la missione degli *Exactores* consisteva sopratutto nell'azione contro i ritardatari, senza che l'agente potesse naturalmente rifiutarsi a ricevere dal difensore, o in tutti i casi a prendere l'ammontare del debito, in seguito alla vendita dei beni dei debitori, ma per versare a sua volta nelle mani del vero esattore. La più gran parte dei testi ravvicinano la missione dell'*Exactor* a quella del *Compulsor*, al quale non apparteneva, di regola, di prender niente da parte del contribuente, ma di minacciare sopratutto il Governatore (v. nota a pag. 135). L'idea che era comune ai due casi e che ha prodotto questo ravvicinamento, è la nozione, di *mezzi coercitivi* tendenti ad accelerare la riscossione dell'imposta. Presso gli *Arcarii*, *Susceptores*, *Praepositi thesaurorum*, *Procuratores curiarum o Praepositi horreorum*, l'idea comune al contrario è innanzi tutto quella di riscossione.

[1]) Occorrerebbe forse limitare un po' la formula assai vasta che abbiamo presa a prestito da Serrigny, a proposito delle attribuzioni del Conte delle sacre largizioni. Senza dubbio costui è meno spesso ordinatore del Prefetto del pretorio, ma non si può assolutamente rifiutare al *Comes sacrarum largitionum* il titolo di Ministro delle finanze, poichè egli centralizzava, in diffinitiva, nella sua cassa il prodotto del *Tributum* in oro, e varie altre riscossioni, come quelle delle manifatture, dell' *Adaeratio militaris vestis*, per i $^3/_5$ almeno delle miniere, etc. (V. la nostra precedente nota a pag. II, 125). Vi erano in essa dei rami molto importanti di rendite che il ministro faceva riscuotere, se non dai suoi agenti diretti, almeno mandando i suoi *Palatini* presso gli amministratori, sottoposti al Prefetto del pretorio, poi con la sua azione sui Conti delle largizioni nelle diocesi, e sopratutto sui preposti dei tesori, ai quali mandava i *Prosecutoria*, per la centralizzazione *ad comitatum* dei depositi di oro, e la loro spedizione per mezzo dei *Prosecutores auri* (v. C. Th., XII, 8, 1). D'altra parte, quando il sacro tesoro doveva fornire una sovvenzione a servizî pubblici, come quello dell'armata per esempio, era il Conte delle largizioni che, dietro ordine dell'imperatore, ordinava il versamento del sussidio all'*Arca praefecturae*, o il pagamento diretto agli agenti delle legioni, etc. Infine lo stesso ministro doveva regolare i conti dei proprî impiegati, *Praepositi thesaurorum* e dei *Susceptores sacrarum largitionum*, sia del capoluogo della provincia, sia ricevitori locali. È dunque assai difficile contestare completamente a questo alto dignitario la qualità di ministro delle finanze, malgrado che un gran numero dei suoi agenti si trovi collocata nell'ufficio dei Prefetti, e che egli stesso si avvalga dell'azione e del controllo dei Governatori per ciò che concerne l'applicazione, la riscossione

« materie erano distinte nell'impero romano, come in Francia sotto la « nostra costituzione del 21 fruttidoro anno III; ed è il Prefetto del pre- « torio che era il controllore generale delle finanze, in pari tempo che il « Ministro dell'amministrazione generale e della giustizia ».

Oltre a ciò, si è visto che l'Annona faceva parte dell'*Arca praefecturae*, per la quale il Prefetto era ancora direttore della cassa. Ma egli controllava gli atti dei generali. Non erano i *Magistri militum* che facevano l'appuramento dei conti d'amministrazione dei *Duces*, ma anche il Prefetto che disimpegnava la parte di Corte dei conti a riguardo degli ordinatori, e con ragione, in conseguenza delle sue abitudini giudiziarie, che offrivano [II, 133] più garanzie che non le mansioni dei capi d'armata [1]).

§. 2. — Del Controllo amministrativo sui Contabili in natura o in danaro.

Si è spiegato precedentemente come i Ricevitori dell'Annona e del Tributo doveva tener registro delle loro riscossioni e rilasciar quietanza ai contribuenti [2]) Reciprocamente, questi cassieri erano costretti a presentare il conto dei loro pagamenti su mandati o stati in buona forma, *Breves*, ed esigendo regolare quietanza dell'*Optio* o dall'avente diritto chiunque fosse. Ogni frode sul peso dell'oro e delle derrate era severamente proibita [3]). Essi dovevano render conto di tutte le spedizioni al tesoro, non solo al Conte delle sacre largizioni, ma anche al Prefetto [4]).

I cassieri o ricevitori facevano i conti ogni quattro mesi col Governatore, ed il loro conto si controllava con l'aiuto de' registri del *Tabularius* di ogni città [5]), ove le quietanze avevano dovuto [II, 134] essere depositate e registrate ed ove si trovavano pure i ruoli d'imposta e gli stati di stipendio d'impiegati o di presenza nel corpo e di soldo alle truppe. Si esigeva infine un conto definitivo annuale [6]). Era il Governatore che,

e la spedizione del tributo. È sopratutto nell'ultimo stato del diritto che le frodi dei *Palatini* del *Comes S. L.*, e dagli stessi Conti delle largizioni delle diocesi hanno fatto estendere i poteri dei subordinati della Prefettura del pretorio a detrimento degli agenti del ministro del tesoro.

Nondimeno, quest'ultimo ha sempre conservata la missione di attivare e di sorvegliare le riscossioni della sua cassa, ed infine di dirigere la centralizzazione de' suoi prodotti, *ad Comitatum*, a disposizione dell'imperatore, per i bisogni della sua corte o per le sue largizioni ai diversi servizii pubblici. Il compito del Conte del patrimonio pare essere stato meno importante, salvo in quel che concerne il grande affare delle confische.

[1]) Abbiamo riassunto innanzi le assennate osservazioni del Serrigny, I, n.i 417 e 813.

[2]) V. Cod. Th., XII, 6, 32 *de susceptoribus*.

[3]) V. Cod. Th., XII, 6, 32 pr. allo stesso titolo.

[4]) V. Cod. Th., XII, 6, 32 § 1 allo stesso titolo.

[5]) V. Cod. Th., XII, 6, 27, § 1, allo stesso titolo.

[6]) J. Godefroi, *ad* Cod. Th., XII, 6, 11; Bouchard, p. 464.

per mezzo del suo direttore della contabilità, controllava tutti questi conti, confrontati con quelli del suo Ricevitore generale, stabilito nel capoluogo. Il Rettore procedeva egli stesso alle verifiche [1]), e ne regolava il risultato, salvo ricorso al suo superiore gerarchico. Inoltre, tutti gli anni il ricevitore dei tributi dava conto al Conte delle sacre largizioni [2]).

Tutto ciò che abbiamo detto si applica egualmente ai magazzinieri, *Praepositi horreorum* [3]), ed ai direttori dei ricambi e delle case di posta, per le derrate ed i cavalli di cui avevano la manutenzione. Tutti questi contabili in materia dovevano render conto al Governatore, e presentare i loro mandati di versamento e le regolari quietanze delle parti che riscuotevano [4]).

Il cassiere o preposto restava debitore per ogni valore che avrebbe dovuto ricevere e che non poteva presentare [5]). Il Governatore faceva la riscossione forzata, per tutti i pagamenti o versamenti irregolari da lui fatti, per esempio senza autorizzazione o mandato valido o ad un creditore non riconosciuto debitamente come tale: colui che è accusato di aver mal gerito la propria cassa, *Evertisse rationes*, ne risponde e, in caso d'insolvibilità, ne risponde il *Creator ejus* [6]).

I Ricevitori del patrimonio, la cui nomina non avveniva che dietro inchiesta, comunicata all'*Officium* del Conte delle sacre largizioni, sulla loro idoneità e quella delle loro cauzioni [7]), fornivano all'intendente ed a questo Ministro lo stato dell'*Epimetron*, o eccedente di circa una misura per cento, ad essi concessa come indennità sulle loro riscossioni; ciò permetteva, d'altronde, al Conte del patrimonio di controllare i loro stati di riscossione [8]).

---

[1]) V. Cod. Th., XII, 6, 26, *de susceptoribus*.

[2]) Il Ricevitore generale di ogni provincia rende conto al Governatore ed al *Comes sacr. larg.* annualmente. V. Cod. Th., XII, 6, 11, anno 366; v. Bouchard, p. 464. V. precedente nota a pag. II, 124.

[3]) V. J. Godefroi, *ad.* Cod. Th., XIV, 23, 1, *de patronis horreorum partuensium;* XII, 6, 1, pr. *de susceptoribus;* Bouchard, p. 463. Per i preposti de' granai di Roma, V. Cod. Th., XII, 6 24, *de susceptoribus*.

[4]) Vedi per i Ricevitori del vino, *Vini susceptores*, C. Th., XII, 6, 26, e per i *Custodes suariorum horreorum*, XII, 6. 33, allo stesso titolo.

[5]) Quando il Cassiere era accusato di avere mal gerito la sua cassa, *evertisse rationem*, era subito tenuto personalmente, v. Quinion, p. 120.

[6]) Se egli era insolvibile, il *Creator ejus* rispondeva delle sue dilapidazioni o negligenze. V. Dig. L., 8, 2, § 7, *de admin. rer.*; v. Cod. Th., XII, 6, I *de susceptor.*; Houdoy, p. 544 e 554; Quinion, p. 134 e s.

[7]) V. Cod. Theod., XII, 6, 25, *de susceptoribus*. Ciò prova pure ciò che abbiamo fermato nella nota a pag. II, 48, che il *Rationalis* non era affatto contabile in danaro, sibbene amministratore e giudice.

[8]) V. J. Godefroi, *ad* C. Th., X, 1, 11, *de jure fisci*, e XII, 6, 14 de *susceptoribus*. L'*Epimetron* permetteva al Conte del patrimonio privato di controllare e giudicare i conti de' Ricevitori.

Era assolutamente vietato ai *Compulsores* mandati presso i Governatori d'immischiarsi nelle funzioni d'*Exactor* verso i contribuenti e sopratutto in quelle dei Ricevitori. Essi non potevano esigere danaro senza rendersi colpevoli di un atto, sventuratamente troppo frequente, di contabilità irregolare od occulta, assai severamente punito [1]).

I cassieri che hanno ricevuto il *Canon* od appalto dei beni del tesoro o del patrimonio privato, non debbono conservarlo, ma al contrario farlo pervenire, col suggello del *Tabularius* al tesoro della provincia, od al tesoro più prossimo, e questi trasmettono i valori egualmente suggellati al tesoro centrale, *ad sacrum Comitatum* [2]). Nessuno, nè Governatore, nè *Officialis*, nè *Curialis* può stornare questi oggetti dalla loro destinazione [3]). Per le spedizioni indirizzate all'*Aerarium sacrum*, un doppio rapporto è trasmesso al Conte di questo tesoro ed al Prefetto del pretorio [4]).

[1]) V. J. Godefroi, *ad* C. Th., XI, 7, 17 e 18, *de exact.*; C. J., I, 40, 10, *de offic. rector.*; X, 19, 6, 7, 9, *de exact.*; X, 19, 26, *de canon sacrar. largit. tit.*; X, 23; XII, 60, 1; Bethmam-Hollweg, § 134, p. 76, nota 47. Del resto i *Compulsores* rendevano conto annualmente della loro gestione, V. C. Th., VIII, 8, 9, *de executoribus et exactoribus*, dal punto di vista dell'azione in giudizio,

[2]) V. Cod. J., X, 23, 1 *de canone sacrarum largitionum*; C. Th., VI, 30, 16 e 17, *de palat. sacr. largit. et rerum privatarum.*

[3]) V. C. J., X, 23, 3, § 1, allo stesso titolo.

[4]) V. Cod. Th., XII, 6, 32, § 1, *de susceptoribus*; confronta XI, 1, 35, *de annona et tributis*; C. J., X, 70, 15 e XII, 63, 5.

Aggiungi Codice Th., X, 24, 3, *de his qui cum dispens. contraxerunt* e la nostra precedente nota a pag. II, 106.

Come complemento utile alla teoria del controllo amministrativo, ci piace aggiungere qui, malgrado la sua estensione, un estratto di una traduzione inedita di Otto Karlowa: *Roemische Rechtsgeschichte*, 1, 2, § 97, p. 828 e s.

« § 97. — *La gerarchia dei funzionari nell'organizzazione dell'impero dopo di Diocleziano e Costantino. — Gli agenti dell'amministrazione centrale.*

« In seguito alla divisione della dominazione fra i *Princeps* ed il Senato, l'organizzazione delle pubbliche funzioni, sotto l'antico impero, era stata assai sminuzzata: esisteva una serie di ufficiali senatoriali ed un'altra di ufficiali semplicemente imperiali, investiti del rango di cavalieri, serie rette da regole affatto differenti. Più l'importanza politica del Senato diminuiva, meno questa divisione dell'organizzazione delle magistrature potette mantenersi, tanto più che essa era poco profittevole all'amministrazione dell'impero, dal punto di vista della sua unità d'azione. Il trionfo completo della potenza imperiale ebbe dapprima per conseguenza di allontanare i senatori da ogni partecipazione al governo dello stato, anche nelle pubbliche funzioni. Gallieno esclude i senatori da tutti gli alti impieghi, di cui i più importanti passarono nelle mani di persone dell'ordine equestre. In seguito, ciò fu modificato in senso inverso. Allorchè, dopo la restaurazione della potenza imperiale per opera di Diocleziano e Costantino, il Senato non fu più da temere come un rivale, i personaggi di rango senatoriale furono chiamati di nuovo al servizio superiore dello Stato. La riforma dell'amministrazione introdotta da

Diocleziano e Costantino ebbe almeno il merito di por fine completamente a questo antico dualismo del sistema amministrativo e di creare un ordine unitario di funzionari pubblici.

« Il sistema delle magistrature fu rigorosamente organizzato nel senso di una monarchia assoluta. Per conseguenza, fu introdotto, dall'alto al basso della scala delle pubbliche funzioni, uno stretto sistema di comando e di subordinazione de' diversi impieghi e delle circoscrizioni distribuiti a ciascuno di essi, come sarà dimostrato fra breve. Un funzionario superiore ha sotto i suoi ordini un gran numero di agenti subordinati, o come lo esprime la *Notitia dignitatum*, *sub dispositione*. Così parte del punto più elevato, l'Imperatore, alla cui potenza tutti i funzionari sono sottoposti, una specie di gerarchia di agenti sovrapposti gli uni agli altri, ne' diversi rami e nelle diverse giurisdizioni secondo cui l'amministrazione dell'impero è ora divisa, e secondo un ordine rigoroso, senza che nondimeno, come dice benissimo Boecking, una *Hierarchia jurisdictionis* coincida assolutamente con la *Hierarchia honoris* egualmente stabilita. Ciascuno, anche colui *qui sub dispositione est*, occupa un grado nella gerarchia de' funzionari. Egli deve prima obbedire a colui, sotto la cui *dispositio* si trova collocato, ma riceve pure, secondo le circostanze, come ognuno di quelli che occupa un rango in questa gerarchia, gli ordini immediati dell'imperatore. A questa subordinazione degli agenti si trova connessa, per via di conseguenza, una subordinazione delle attribuzioni e delle circoscrizioni alle quali sono destinati. Un ufficiale non può avere sotto la sua disposizione altri funzionari, a meno che non appartenga ad una delle classi collocate secondo la loro dignità fra gl' *Illustres*, gli *Spectabiles*, i *Clarissimi*, classi che, come emerge dalle spiegazioni precedenti, non si riferiscono solamente al rango, ma anche alla reale subordinazione degl'impiegati. I soli funzionari appartenenti a una di queste classi possono avere una giurisdizione. Ma colui che è *sub dispositione* di un magistrato, è in pari tempo soggetto alla sua giurisdizione.

« Le funzioni di questa gerarchia sono divise nel loro insieme in *Dignitates palatinae*, *civiles* e *militares* o non *Palatinae*, e queste due classi possono essere *civiles* o *militares*. Le *Palatinae* sono semplici cariche di corte, e così le funzioni che, come organi o ausiliari dell'Imperatore, servono all'amministrazione centrale dell'impero. Invece, le funzioni non *palatinae* si riferiscono all'amministrazione delle diverse parti dell'impero. Il documento che è giunto a noi, conosciuto sotto il nome di *Notitia dignitatum*, aveva per fine, secondo il suo titolo completo, di dare l'enumerazione delle *Dignitates et Administrationes tam civiles quam militares*. Ciò dà origine alla questione di sapere se le parole *dignitates* e *administrationes* sono espressioni sinonime ovvero distinte, e in che differiscono. La parola *dignitates* si applica certamente alle funzioni, alle quali vanno uniti onori più o meno alti, e per conseguenza a tutte le cariche che appartenevano ad una delle tre classi indicate innanzi. *Administratio* ha un senso più ristretto e si riferisce all'amministrazione di una parte dell'impero, non appartenente alle *dignitates palatinae*. (Così nella legge 77, C. Th., *de decurion.* 12, 1, *administratio publica* è adoperato come equivalente di *Gubernacula provinciae*. Confronta pure la legge 159 allo stesso titolo: *ad provinciarum regimen atque administrationem;* 1, 2, C. Th., *de primic.*, l. 10; l. 13, C. Th., *de princ. ag. in rebus;* l. 28 : l. 3, C. Th., *de privil. eorum qui in s. p.*, l. 35; l. 6, l. 5. C. *Th. cod. titulo*).

« Lo studio delle varie *dignitates palatinae* al pari di quelle delle amministrazioni, nello stretto senso dell'espressione, dimostrerà che l'amministrazione, nell'orga-

nizzazione di Diocleziano e di Costantino, è divisa secondo la natura stessa dei grandi rami dei servizi. Così specialmente l'amministrazione civile e militare, le cariche civili o militari, sono ora nettamente separate in tutti i gradi, mentre che, sotto il primo impero, i magistrati riunivano, nelle loro mani, i poteri civili e militari. Ciò che principalmente ha introdotta questa separazione, è la tendenza a non rendere troppo potenti questi magistrati e a non lasciarli divenire predominanti con la riunione di queste attribuzioni. Così queste due categorie d'impieghi: le *dignitates civiles* e le *militares* sono egualmente separate espressamente nella *Notitia dignitatum*. I principali domini dell'amministrazione civile sono naturalmente indicati dalle considerazioni delle funzioni stesse. Conformemente alla divisione dell'impero, si è formata una scala uniforme dei poteri per l'Occidente e per l'Oriente, che si riscontra nella *Notitia dignitatum*, per le due parti; ma, con questa pubblicazione comune al pari che con le espressioni in *partibus Orientis*.... in *partibus Occidentis*, queste sono caratterizzate come appartenenti in principio a un solo impero.

« Esaminando ciascuno dei magistrati, bisogna cominciare col *Praefectus praetorio*. Questo funzionario, nel periodo anteriore a Diocleziano, aveva sorpassato tutti gli altri in importanza: al tempo di Settimio Severo e dopo di lui, il *Praefectus praetorio* era l'*alter ego* dell'Imperatore, il centro di tutta l'amministrazione civile e militare.

« Una simile situazione non poteva convenire allo spirito della monarchia nuova, la cui tendenza era, con la divisione delle attribuzioni fra le diverse categorie di impiegati, di fare che niuno fra essi divenisse troppo potente. La *praefectura praetoria* si è dunque trovata sminuita dalla delegazione di alcune delle sue più importanti attribuzioni ad altri funzionari. Benchè Diocleziano avesse introdotto i *Duces* accanto a' presidenti di provincia, nondimeno lasciava ancora sussistere, presso i Prefetti, i poteri civili e militari riuniti.

« Fu Costantino il primo che realizzò, in tutte le sue conseguenze, il sistema di Diocleziano, istituendo i *Magistri militum* per affidar loro la potenza militare dei *Praefecti praetorio*, II, 10; III, 40). In seguito, la posizione centrale dei Prefetti fu eliminata, nel senso che, dopo la divisione del Governo dell'impero fra due Augusti e due Cesari, dovette intervenire una limitazione simile della competenza dei *Praefecti praetorio*, secondo le parti dell'impero.

« Così specialmente sotto Diocleziano, ogni Augusto o Cesare ebbe affianco un Prefetto del pretorio. Costantino il Grande conservò queste quattro prefetture al pari della restrizione della loro competenza, in ragione della loro moltiplicazione, ad una parte dell'impero. È vero che l'uso di aggiungere al titolo del Prefetto il nome della parte a cui era stato preposto, non appare che nella seconda metà del quarto secolo, probabilmente nel 365. Ma, a dire il vero, la dignità del Prefetto non ha cessato perciò di appartenere all'amministrazione centrale dell'impero, giacchè ognuno di essi era il capo dell'amministrazione di un quarto dell'impero

« Nondimeno, se uno de' Prefetti dell'Oriente o dell'Occidente ora alla corte dell'imperatore, era designato come *Praefectus praetoris praesens* o *qui in nostro est Comitatu*, e allora membro del *Consistorium* imperiale (Ammian-Marcellin, XIV, 1; XXIII, 5, 6; l. 54, C. J., *de ep. et clero*, I, 3; l. 32, C. *de appellat.*, 7, 62). Malgrado della diminuzione della sua posizione, il Prefetto del pretorio è ancora in rango il primo funzionario ed il più importante in potenza; Cassiodoro (VI, 3) dice della sua carica: *Potestate nulla dignitas est aequalis*; Lydo (*de magistratibus* II, 5 e 55),

la designa come ἀρχὴ τῶν ἀρχῶν. Si parlerà della sua competenza trattando dell'amministrazione di ciascuna parte dell'impero.

È lo stesso che per i *Praefecti praetorio*, delle nuove sedi militari create da Costantino, quelli dei *Magistri militum*. Ognuno di essi è ben distribuito pure ad una delle parti dell'armata concernente una porzione dell'impero; nondimeno due fra essi, sia in Oriente, sia in Occidente, debbono essere presenti alla corte dell'imperatore, e sono perciò chiamati *Magistri equitum in praesenti, praesentales*, e sono membri del *Consitorium* imperiale.

« Essi avevano certamente la più grande influenza sull'alta direzione degli affari militari; così Malco (c. 2, pag. 235, ed. Bonn) dice a questo proposito: τὸν στρατηγὸν δύο στρατηγῶν τῶν ἀμφὶ βασιλέα, αἵπερ εἰσὶ μέγισται εἰς τὴν ἑτέραν γῆν.

« Qui, secondo la *Notitia dignitatum*, vi è tra l'Oriente e l'Occidente questa differenza: che in Occidente uno dei capi, *Praesentales*, si chiama *Magister equitum* e l'altro *Magister peditum* (*Notitia dignitatum*, p. 103, ed. Seek.). Costui è nominato in primo luogo e appare più considerato, perchè vigila sugli altri generali e corpi di truppe di questa metà dell'impero (*Notit. dignit. Occid.*, p. 121, ed. Seek), mentre in Oriente i due *Magistri* sono chiamati puramente e semplicemente *Praesentales magistri militum*, e comandano per conseguenza la cavalleria e la fanteria, come lo indica pure la loro designazione nella *Notitia dign.*; come *Magistri equitum et peditum* (*Notitia dign. Or.*, p. 10, ed Seek). I *Magistri militum* in generale seguono in rango immediatamente i *Praefecti praetorio* ».

« Alle *Dignitates palatinae*, nello stretto senso, appartengono le funzioni di *Magister officiorum*, di *Quaestor sacri palatii*, di *Comes sacrarum largitionum* e di *Comes rerum privatarum*. Il *Magister officiorum* specialmente è arrivato, accanto al *Praefectus praetorio*, ulteriormente, alla sua più alta destinazione. Con un miglioramento continuo della sua posizione prima subordinata, il *Magister officiorum* giunse, allargando in seguito la cerchia delle sue attribuzioni, al più alto grado; ma non si può esattamente determinare l'epoca in cui ha potuto raggiungerlo.

« Il nome di *Magister officiorum* potrebbe indicare che la situazione originaria di questo funzionario era quella di un capo superiore ai tre e poi ai quattro uffici così importanti, impiegati al servizio imperiale e chiamati *ab epistolis, a libellis, a memoria* e *dispositionum*. Nel tempo antico, ciascuno di questi *Officia palatina* aveva già il proprio capo, ma tutti erano, per quanto si può dedurre, immediatamente collocati sotto gli ordini dell'imperatore o, secondo i casi, in una certa misura, del *Praefectus praetorio*. L'andamento degli affari spesso connessi di questi *Officia* ha potuto far sentire il bisogno di dar loro un direttore comune al disopra dei loro capi particolari. Tale fu il *Magister officiorum* specialmente *Palatinorum*. Ora quando al posto dei Pretoriani, disciolti da Costantino (Aurelio Vittore, *de Caesaribus*, 40, 25; Zosimo, II, 17, 4), furono stabilite altre truppe di corte, le diverse *Scholae scutariorum et gentilium* (*Notitia dign. Or.* p. 31 e s.; *Not. Occid.*, p. 144 e ed. Seek.), il comando di queste non fu attribuito al Prefetto del pretorio, ma al *Magister officiorum* (Zosimo, II, 25, 4; 43, 7; III, 29, 5; V; 32, 10). Questi *Scholares* furono compresi nell'*Armata militia* (l. 22 e 23, C. Th., *eod. tit.*; l. 8, C. I. *de erog. mil. ann.*, 12, 28); solamente avevano la loro guarnigione costante nelle due capitali, Costantinopoli e Roma, e vi si trovavano impiegati a guardia del palazzo imperiale (Procopio, *bell. Gothico*, IV, 27; *Hist. arc.*, cap. 24; Agathias, V, 15); ragion per cui sono chiamati da quest'ultimo autore οὐ μάχιμοι, ma ἀστικοί.

« L'importante *Schola* degli *Agentes in rebus* esistente dal tempo di Costantino (l. 3. C. Th., *de privil.*, 6, 35) era pure, come i quattro *Scrinia*, a disposizione del *Magister officiorum* (*Notit. Or.*, p. 32; *Notit Occid.*, p. 145, ed Seek). Questi *Agentes in rebus* (*scilicet pubblicis*) sono dei corrieri imperiali di amministrazione, portatori di dispacci, agenti di Stato e di polizia, impiegati dal governo per compiere alcune missioni nell'interesse del mantenimento dell'unità dell'amministrazione e mandati per il controllo dell'amministrazione provinciale nei suoi differenti rami, qualche volta anche usati per spionaggio.

« Fra i *Deputati ejusdem*, menzionati nella *Notitia Orientis* come nella *Notitia Occidentis*, accanto alla *Schola* degli *Agentes in rebus*, bisogna intendere degli *Agentes in rebus* delegati ma non subordinati a qualche autorità provinciale. Il numero dei membri attribuiti a questa *Schola* era fissato in un registro matricola tenuto dal *Magister officiorum* e approvato dall'Imperatore, e che con l'andar del tempo fu rimpiazzato da una *Novella Matricula* (l. 29, C. Th., *de agent. in rebus*, 6, 27; l. 3, C. J. *de ag. in rebus*, 12, 20); vi erano differenti classi e gradi di agenti, *Principes*, *Ducenarii* (48, secondo la *Matricula* approvata dall'imperatore Leone), 200 *Centenarii*, 250 *Biarchi*, 300 *Circitores*, 450 *Equites*.

« I *Mensores* e *Lampadarii*, impiegati pure al servizio del palazzo, erano secondo la *Notitia Orientis* sotto il *Magister officiorum* (*Notit. Or.*, p. 32). I *Mensores* (l. 1. C. Th., *Mensores*, 6, 34; l. 4 e 5, C. Th., *de metat.*, 7, 8) dovevano, nel tempo dei viaggi dell'Imperatore, preparare i quartieri per il principe ed il suo seguito, e designare le case destinate a riceverli. I *Lampadarii* (*Novell. Valentin.*, III, tit. 29, vedi per il resto del materiale, Boecking, *Commentar. sulla Notitia degnit. Orient.*, p. 236) sono degl'impiegati che portavano delle torcie innanzi all'Imperatore e l'Imperatrice, giacchè essere preceduto dalle torcie era un onore imperiale, talvolta anche concesso, in una certa misura, ad alti dignitari.

« Inoltre, apparteneva alla giurisdizione del *Magister officiorum* l'ufficio *Admissionum* (v. *Notitia Or.*, p, 32; *Not. Occid.*, p. 145, ed. Seek). L'*Officium admissionum* è antico. (Numerosi documenti per l'antico impero e per il nuovo sono riuniti presso Friedlander, *Sittengeschichte*, 1, 5, p. 140, nota 1, e Boecking, *Not. Dig. Or.*, p. 237); esso è adibito al servizio dell'alto cerimoniale della Corte, alla testa del quale era posto un *Magister admissionum*, o gran maestro delle cerimonie.

« Seconda la *Notitia dignitatum Occidentis*, dei *Cancellarii* erano anche *sub dispositione* del *Magister officiorum*. Secondo Bethmann-Hollweg (*Der. roem. Civilproces.* III, p. 157) e Boecking (*Notit. dignit. Occid.* p. 305 e s.) questi agenti rispondevano presso a poco ai nostri uscieri, custodivano le barriere del circuito del tribunale, del *Secretarium* o *Secretum*, introducevano le persone ed eseguivano gli ordini. Krüger, nella sua *Kritik des Justinian Codex*, p. 163, ha dimostrato l'inesattezza di questa opinione.

« Messo sull'avviso dallo stipendio elevato concesso al *Cancellarius* dalla *Notitia* nel titolo *de Praefecto praetorio Africae*, ha stabilito, coi documenti a sua disposizione, che il *Cancellarius* non occupava un rango inferiore nell'*Officium*, ma al di fuori ed uno simile a quello degli *Adsessores*. I *Cancellarii* posti all'ingresso della sala del tribunale, ai *Cancelli*, dovevano presentare al Prefetto degli scritti per l'istruzione dell'affare, trasmettere comunicazioni orali, vigilare all'esatta iscrizione dei titoli nei registri matricole, etc. La posizione e la funzione dei *Cancellarii del Magister officiorum* pare siano state simili, e sono nominate *immediatamente dopo gli Admissionales*. Infine, nelle due *Notitiae*, le fabbriche d'armi delle

differenti diocesi sono menzionate come sottoposte al *Magister officiorum* (*Notitiae dignitat. Or.*, p. 32 e *Occid.*, pag. 145 e s., edizione Seek).

« Dalla natura degli impiegati, a lui subordinati, risulta in gran parte la competenza del *Magister officiorum*. Dapprima appartiene a lui la direzione delle relazioni, orali o scritte, coi deputati delle nazioni estere o delle Città dell' Impero.

« Serve da intermediario per le udienze chieste al principe, e gli presenta gli ambasciatori; in questo compito, è assistito dallo *Scrinium epistolarum* e dall' *Officium admissionum* (v. Cassiodor., *Var.*, VI, 6; Ammian, XXVI. 5, 7, ed altre testimonianze in Boecking, *Notit. Occid.*, p. 522 e s.). Inoltre, esercita, per mezzo degli *Agentes in rebus*, un controllo più spesso segreto sui funzionari di provincia; e divenne così uno dei principali personaggi di confidenza dell'imperatore. Così egli aveva la giurisdizione civile e criminale sull'insieme degl' impiegati della Corte, (v. Symmac. *Epist.*, X, 58; l. 4. Cod. J., *de silent.*, 12, 16; l. 12, Cod. *de proxim.*, 12, 19; l, 4, C. *de agent in rebus*, 12, 20; Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III. p. 102, nota 94) anche su quelli che non erano direttamente *sub dispositione ejus*. In seguito incombeva al maestro degli uffici la sorveglianza relativa alle frontiere dell' Impero e a tutti gli affari di delimitazione; per conseguenza, esercitava la giurisdizione sui *Duces limitanei* e loro messi, e sui *Limitanei* e i *Castrorum praepositi* (l. 4. C. J. *de offic. mag. off.*, I, 13, 1; l. 4, *de offic. judic. mill.*, I, 46; l. 8, Cod. *de div. offic.*, 12, 6; *Novell. Theod.*, tit. 25). Questa sorveglianza posteriore che si estendeva su tutto l' impero, fino ai suoi confini, fece vedere la convenienza di affidargli anche il controllo sulla posta pubblica, *Cursus publicus*, fino allora attribuita al solo Prefetto del pretorio, e che il Maestro degli uffici esercitò d' ora innanzi per mezzo dei *Curiosi* presi fra gli *Agentes in rebus* (v. Tit. C. Th., *de curiosis*, VI, 29).

« Correlativamente a questa estensione progressiva del *Magisterium officiorum*, il rango dal titolare deve essere elevato. Sotto Valentiniano I, Ampelio ebbe dapprima la carica di *Magister officiorum* e, dopo di questa, il doppio proconsolato di Affrica (364) e di Grecia, e infine la *Praefectura urbis Romae* (*ex magistro officiorum ad proconsulatum geminum indeque multo postea ad praefecturae culmen evectus*) (Ammian, XXVIII, 4, 34).

« Nel 372, Valentiniano elevò il *quaestor, s. p.*, il *magister officiorum* ed i *Comites sacrarum largitionum* e *rerum privatarum* al di sopra dei proconsoli (l. 1, C. Th. *de quaest.* C. 9). Nel 378, sotto Graziano il magister *officiorum* è ancora menzionato come *Spectabilis.* (l. 35, C. Th., *de Cursu publ.*, 8, 5). È per la prima volta con la estensione della sua competenza che questo magistrato fu posto da Arcadio al primo rango degli *Illustres* (Lyd., 11, 10. 5, 40).

« Dei Ministri del governo centrale, il più importante, dal punto di vista del dritto, fu il *Quaestor sacri palati.* Sul modo in cui questo impiego è stato costituito, si è ridotti alle congetture ».

« L'opinione comune male a proposito lo fa derivare dall' antico *Quaestor candidatus principis* Ma non si può ammettere niente più di una relazione di nome con questa antica questura. Mommsen, al contrario, vuole che questa funzione si sia sviluppata con estensione di quella di *Vicarius a Consiliis sacris* (menzionata nell' iscrizione di Caelius Saturninus), che egli presenta come un presidente del Concistoro imperiale. Zosimo, 5, 32, colloca la creazione del nome di questore per la funzione in questione, al tempo di Costantino (Σάλβιος ὁ τὰ βασιλεῖ δοκοῦντα τεταγμένος ὑπαγορεύειν ὃν Κοιαίστορα καλεῖν οἱ ἀπὸ Κωνσταντίνου δεδώκασι χρόνοι).

« Lo stesso *Quaestor* non ebbe a bella prima il rango che ottenne poi. Fu solo con l'ordinanza di Valentiniano, resa nel 372, che egli fu innalzato al disopra de Proconsoli. In questa costituzione, al pari che in altre leggi del Codice Theodosiano, il *Quaestor* è nominato prima del *Magister officiorum*. Invece, in una ordinanza di Onorio dell'anno 409, l. 1, C. Th., *qui a praebitione tironum*, 11, 18; cf. l. 1, C. Th., *de offic. quaest.*, 1, 8) in una commemorazione delle diverse dignità, il Quaestor è nominato dopo il *Magister officiorum*, e, per conseguenza, ottenne, nella *Notitia dignitatum*, tanto per l'Oriente che per l'Occidente, che incontestabilmente contiene la serie dei ranghi, il posto immediato dopo il *Magister*. Questo cambiamento a detrimento del Questore dovette concordare con la larga estensione della giurisdizione del *Magister officiorum*. Verosimilmente, questo cambiamento dei ranghi fu stabilito da Arcadio, che, dopo la caduta del prefetto del pretorio Rufino, aveva aggiunto le fabbriche di armi e le poste alla giurisdizione del *Magister officiorum* 10; III, 41). Ma questa modificazione non fu mantenuta in maniera durevole, e prevalse piuttosto, come lo indicano la serie posteriore delle leggi e de' titoli del Codice Theodosiano, l'antica precedenza del *Quaestor* al *Magister* (anno 416, l. 17, *de proxim.*, 6, 29), e poi le rubriche dei titoli del C. Th., *de offic. questor*, *de offic. mag. off.*, I, 9; *de quaest. mag. off.*, 6, 9 anno 444; l. 2, C. J., *ut. dignit. ordo*, 12, 8). La *Notitia dignitatum* presenta come poste sotto la disposizione del *Quaestor sacri palatii*, le *Leges dictandae* e le *Preces*. Egli è l'organo dell'Imperatore, emanazione della legge, ed ha la missione di dare l'espressione conveniente alla volontà imperiale, relativamente a ciò che è giuridico; deve dunque preparare tutti i progetti di legge ed ordinanze imperiali, al pari delle risposte alle *Preces* sottoposte all'Imperatore. Del resto tutte le indicazioni che ci sono conservate si accordano con questa designazione della giurisdizione del Questore. Così Claudiano (*de Fl. Mallii. Theod. cons.*, V, 34 e s. dice del Questore: *Terrae edicta, supplicibus responsa*. Symmaco (*Ep.* I, 17) lo chiama *Precum arbiter*, *legum conditor* e gli attribuisce *Condendarum sanctionum usus*; Corippo vede in lui l'*Arbiter orbis, principis auspicio leges et jura gubernans, justitiae vindex* (*dedicat. Laud. Justin. nim.*, V, 26 e s.). Nella formola di Cassiodoro (*Variar.*, VI, 5) si dice che il *Quaestor* deve esprimere i pensieri e le volontà dell'Imperatore: *In cogitationum nostrarum participatione susceptus.... nostrae linguae vocem... et ita mentis nostrae velle suscipit, ut a nobis magis putetur exiisse quod loquitur.... qui ore principis populos noscitur admonere*: Valentiniano (Novella Valentin., III, 19 e Cassiodoro lo caratterizzano come *Custos justitiae, legum custos, conservandae justitiae promissor*.

« Dapprima si esige da lui innanzi tutto la *Juris scientia*; egli deve essere l'*Armarium legum*, interamente dedicato *Legibus* e *responsis prudentum*; è tenuto a conoscere *Priscorum constituta, antiquorum jura*; giacchè l'Imperatore, il Senato hanno il dritto di avere il suo avviso negli affari giuridici; occorre che, come organo delle volontà imperiali, egli possa parer capace di esserne l'espressione più preveggente e più elevata, affinchè i voleri del Principe si manifestino nella maniera più nobile e meglio proporzionata alla loro scienza: egli deve accoppiare la *Cautela sermonis*, l'*eloquentia* alla *Scientia juris*; il *Mandatis regalibus eloquens orator*, deve brillare *dictionis eloquio* e non dimenticar mai che il dominatore *orbis romani* parla per bocca tua; deve aspirare all'elogio che Claudiano accorda a Fl. Teodoro: *Oracula regis eloquio crevere tuo, nec dignius unquam majestas meminit sese romana locutam*. In, ciò che concerne le *Preces* lo stesso magistrato, nell'epoca in cui il Principe stesso non si era posto alla testa dei funzionari o al posto del Que-

store, il *Praefectus praetorio* decideva immediatamente con i capi dei differenti *Scrinia*.

« Secondo la costituzione di Diocleziano e di Massimiano, il *Quaestor sacri palatii* s'iscrive tra il monarca ed i capi degli *Scrinia*. L'azione governativa immediata di colui che è a capo dell'impero cessa: il lavoro diretto coi capi dei servizii tocca al *Quaestor*, che deve presentare i loro progetti e lavori alla conferma dell'Imperatore.

« Questo è il luogo di esporre le attribuzioni dei capi degli *Scrinia* imperiali, malgrado che questi direttori non seguano affatto, in ordine immediato, il *Quaestor sacri palatii*. Costoro, con l'istituzione di questo magistrato, hanno perduto d'importanza personale; nondimeno, poichè a causa della gran massa degli affari il questore era tenuto a chiamarli in aiuto, hanno dovuto esercitare una considerevole influenza sulla soluzione delle questioni sottoposte alla loro giurisdizione. Già, nel corso del terzo secolo, avevano guadagnato in grado; giacchè, a quell'epoca, i capi degli uffici, *a memoria*, *ab epistolis*, *a libellis*, avevano ottenuto il titolo di *Magister*. Almeno Eumeno, *Pro instauratione scholarum*, c. 11, ci dice che il capo *a memoria* aveva uno stipendio di 300,000 sesterzi. Si è già stabilito precedentemente che lo *Scrinium memoriae* era cresciuto d'importanza ed aveva acquistata la prima parte fra gli *Scrinia*. La *Notitia* dà pure la competenza de' tre uffici innanzi accennati: il *Magister memoriae annotationes omnes dictat et emittit, et precibus respondet* (*Not. Occid.*, cap. XXII: *Respondet tamen et precibus*); il *Magister epistolarum, legationes civitatum, consultationes et preces tractat*; il *Magister libellorum cognitiones et preces tractat*.

« Così rientrano nella competenza del *Magister memoriae* l'insieme delle decisioni imperiali da rendere sotto forma di *annotatio*.

« Le *Annotationes* erano delle disposizioni o decisioni imperiali, messe a margine o al disopra della richiesta (indi il nome di *Subscriptiones*). Ma pare ve ne siano state anche delle più solenni, che emanavano completamente dalla mano dell'Imperatore.

« Queste restavano in testa ai rescritti, in una forma indipendente, e non erano redatte senza l'assistenza del Questore. Le *Annotationes* abituali, alle quali l'Imperatore aggiungeva solo la sua *Subscriptio*, erano usate negli affari di giurisdizione graziosa o amministrativi di diverse specie, ma pure ne' processi. Relativamente agli scritti e decisioni imperiali, che vengono formulati in una maniera indipendente, vale a dire per mezzo di uno scritto particolare, i *Magistri* dei tre *Scrinia* se li dividevano.

« Il *Magister memoriae* rispondeva alle *Preces*, vale a dire alle richieste de' privati, sulle quali non ci si dice niente di speciale.

« Verosimilmente, doveva preparare i progetti di risposta alle domande di grazia o puramente amministrative che dovevano dar luogo ad una soluzione scritta.

« Il *Magister epistolarum*, al contrario, doveva prendere in esame le richieste delle *Legationes*, vale a dire degli ambasciatori esteri, o de' deputati delle *Civitates* dell'Impero, e preparare le lettere o risposte che doveva emettere l'Imperatore. Inoltre, doveva esaminare le *Consultationes*, vale a dire le questioni proposte dalle autorità e da' magistrati, e preparare i progetti di risposta da mandar loro; come pure lo *Scrinium epistolarum* interveniva in occasione degli appelli indirizzati all'Imperatore, *More consultationis*, e su cui doveva decidere egli o il giudice da lui delegato (l. 32, § 2; l. 37, § Novell. 20, *praefat.*). Appartenevano infine alla stessa giurisdizione le *Preces*, vale a dire le richieste degli individui; verosimilmente, dovevano

esser quelle che presentavano dell'analogia con le altre attribuzioni di quest'ufficio relative alle *Legationes* degli Stati e delle città.

« Alla giurisdizione del *Magister libellorum* appartenevano le *Cognitiones*, vale a dire le domande portate innanzi all'Imperatore in prima istanza; egli ed il suo personale ausiliario dovevano preparare la decisione, in maniera da prestare una assistenza intera, nel processo, al principe o al suo delegato (l. 3, pr. C. J. *ubi senatores*, 3, 24; l. 32, § 4, C. *de app.*, 7, 62; Novell. 20, c. 3). In seguito questo direttore doveva redigere i progetti di rescritti indipendenti, in risposta alle *Preces* delle parti nei processi portati innanzi ad altre giurisdizioni.

« Ma vi era una differenza notevole nella maniera con cui i diversi *Magistri* prendevano parte alla soluzione delle questioni di loro competenza. Il *Magister epistolarum* ed anche il *Magister libellorum tractat preces*, etc., vale a dire che egli tratta, elabora questi affari, se ne occupa; ma la preparazione del progetto di decisione definitiva da presentare, per le *Preces*, all'Imperatore, è la missione del *Quaestor sacri palatii*, che, egualmente dopo la decisione emessa, deve vigilare all'ultima redazione. In materia di *Legationes*, la redazione definitiva del progetto di decisione da rendersi dall'Imperatore apparteneva certamente al *Magister officiorum*. È detto, invece, del *Magister memoriae*: *annotationes omnes dictat et emittit.* Con queste espressioni, fu creata, come si è detto innanzi, a lui che aveva l'uso di essere a contatto immediato con l'Imperatore, una situazione indipendente; egli stesso detta i progetti d'*Annotationes*, li presenta all'approvazione del Principe, e ne regola la redazione (*dictat et emittit*). Ma vi è incertezza quanto al sapere se gli si concede la stessa indipendenza, relativamente alle risposte da fare *con iscritto speciale*, alla *Preces* della sua giurisdizione, secondo le parole: *et respondet precibus.* Conformemente a questa situazione indipendente del *Magister memoriae*, egli precede in rango gli altri due *Magistri*. Ma non pare abbia conservata la sua autonomia. Già Valentiniano III osserva con biasimo (Novell. Valentin., III, tit. IX. v. 445) che *Rescripta personalia*, con i quali è stata accordata l'impunità ad alcuni delitti, sieno stati emessi senza essere vistati dal Questore. In seguito Giustiniano ordina, nella sua Novella 114, cap. 1, che niuna *Divina jussio*, qualunque ne sia stata la preparazione, varrà in un processo, se non è rivestita della firma del Questore, *qua contineatur, inter quos et ad quem judicem vel per quam fuerit directa personam, etc.* Questa disposizione pose fine anche all'indipendenza del *Magister* negli affari di diritto, ai quali forse a torto aveva potuto estendersi.

« Ai tre *Scrinia a memoria, ab epistolis, a libellis*, che spesso sono citati l'uno dopo l'altro (v. Godefroi, *ad* C. Th. 6, 26; l. 5, 6, 10, 15; C. J., 12, 19;) venne in seguito ad aggiungersene un quarto, lo *Scrinium dispositionum*. Costui non era eguale agli altri in importanza. Ciò, già anteriormente risulta dal fatto, che il capo chiamato *Comes dispositionum* (l. 18, C. J. *de senat.* 6, 2; l. 8. c. *de proxim. s. s. scrin.*, 12, 19), una volta anche *Magister dispositionum* (l. 2 Cod. *de prox. comit. dispos.*, 6, 26) non è in rango eguale al *Magister* degli altri *Scrinia*, ma solo agli stessi *Proximi* di questi uffici (Godefroi, *ad. l. unic.* C. Th. *de mag. scrin.*, 6, 11); così, secondo ciò, questo *Scrinium* è citato nell'indicazione della giurisdizione del *Magister officiorum*, ma non come i direttori indipendenti, come gli altri *Magistri*, nella serie de' magistrati.

« È vero che molti de' privilegi degli antichi *Scrinia* sono stati in seguito trasferiti allo *Scrinium dispositionum* (l. 2. Cod. J. *de priv. cor. qui*, 12, 28 (29); cfr. l. 3, C. Th. *de priv. cor. qui*, 6, 35). Quest'ultimo è ora l'ufficio imperiale che re-

dige il programma dell'azione, e dei diversi atti di governo o de' viaggi che il Principe doveva fare, e ne prepara l'andamento e la serie, *a quibus dispositionum nostrarum norma seriesque servatur*. Per introdurre un ordine ed un piano nell'attività imperiale così spesso invocata, per evitare la confusione e la perdita di tempo, si è potuto raccomandare, come una necessità, di avere un'autorità speciale, incaricata di stabilire un programma fisso per i progetti imperiali, e di elaborare in anticipazione gli atti che l'Imperatore doveva compiere. Se tale era la destinazione, in generale molto accettata da J. Godefroi, dello *Scrinium dispositionum*, si comprende anche come, mentre si esigeva dai capi degli *Scrinia* un'educazione sapiente e che il loro servizio si chiamasse una *Litterata militia*, si doveva, per contrasto, domandare al *Comes dispositionum* solo la *Probitas* e la *Strenuitas* (l. 8, C. J. *de prox. sacrar. scrin.*, 12, 19). Egli, evidentemente, non aveva bisogno di alcuna istruzione giuridica. Fra i membri degli *Scrinia*, si distinguono de' gradi (v. Boecking, *Notit. Occid.*, p. 412 e s.): il primo posto dopo i *Magistri* è occupato dai *Proximi* od *in capite constituti*, che debbono supplire i *Magistri*; sono compresi fra gli *Spectabiles*; vengono in seguito i *Melloproximi* che sono in attesa del loro *prossimato*. Costoro, come gli *Exceptores* che seguono, sono annoverati nella classe de' *Clarissimi*. Gli altri membri dei tre antichi *Scrinia* vengono chiamati *Memoriales*, *Epistolares*, *Libellenses*. Alcuni impiegati dello *Scrinium memoriae*, ai quali incombe la tenuta del *Laterculum minus*, di cui presto parleremo, si chiamavano *Laterculenses*. La parola *Memoriales* è d'altronde ancora una designazione generale per l'insieme di quelli che appartenevano ai tre *Scrinia* (Novella 35).

« Con un'ordinanza dell'Imperatore Leone, (l. 10, Cod. J. *de proxim. sacr. scrin.* 12, 19) il numero de' membri ordinari, *Statuti*, dello *Scrinium memoriae* fu portato a 62, per lo *Scrinium epistolarum*, e, per lo *Scrinium libellorum*, a 34; e, in questa occasione, fu regolato che nessun *Memorialis* poteva rivestire un doppio *Officium* in diversi *Scrinia*. Allo *Scrinium memoriae* dovevan appartenere almeno quattro *Antiquarii*, per essere impiegati alla lettura o alla copia, in una parola per occuparsi dei libri antichi e de' documenti.

« Il capo supremo del servizio de' quattro *Scrinia* era il *Magister officiorum*; ma in realtà ne divideva l'uso e la sorveglianza, almeno per i tre antichi uffici, col *Quaestor sacri palatii*, che non aveva sotto la sua *Dispositio* nè altri impiegati, nè un *Officium* proprio. Gli *Scrinia* erano *sub cura quaestoris*. Nella *Notitia dignitatum in partibus Orientis* (p. 34, ed. Seeck), è detto del *Quaestor*: *habet — adjutores de scriniis quos voluerit*, e, nella *Notitia in partibus Occidentis* (p. 147, ed. Seeck): *habet subaudientes adjutores memoriales de scriniis diversis*. Con queste relazioni del Questore con i tre *Scrinia* si spiega come le costituzioni relative ai membri di questi uffici sono indirizzate ai due funzionari superiori, il *Quaestor* ed il *Magister Officiorum* (confronta per esempio l. 6, Cod. J. *de proxim. sacr. scrin.*, 12, 19 = l. 17, Cod. Th. *de proxim.*, 6, 26). Se questi *Scrinia*, in generale, erano addetti al servizio del *Quaestor*, nondimeno egli aveva degl'impiegati speciali presi nel loro seno, la cui cifra aumenta a 26 cioè: 12 presi dallo *Scrinium memoriae*, e 7 da ciascuno degli *Scrinia epistolarum* e *libellorum* (cf. specialmente Novell. 35). Si tratterà appresso della chiamata a queste funzioni, che avveniva per la surrogazione della parte de' titolari temporanei ed insieme per la scelta del Questore.

« Il questore aveva pure una speciale relazione con lo *Scrinium memoriae*. Vi era in ispecie un impiegato di questo ufficio, il *Laterculensis*, che occupava il terzo rango, vale a dire quello dopo il *Melloproximus*, incaricato di tenere il *Laterculum*

minus, vale a dire il catalogo di un certo numero di *Officiales*, specialmente di tutte le *Praepositurae*, *Tribunales* e *Praefecturae*, che sono designati perciò sotto il titolo di *Minoris Laterculi dignitates* (l. 2, Cod. Th., *de offic. quaest.*, 5, 8 = l. 1, C. J. *de offic. quaest.*, 1, 30).

« Le lettere-patenti di nomina di questi titolari erano fatte nello *Scrinium memoriae*, e debitamente spedite dal Questore sotto la Cura del quale si trovava il *Minus Laterculum*. Un tempo, i *Magistri militum* avevano infatti tolto le *Praepositurae* al *Minus Laterculum*. Ma, con una costituzione resa, nel 415, da Onorio e Theodosio, questa innovazione fu dapprima in parte ritirata, nel senso che 40 *Praepositurae* furono restituite al *Minus Laterculum* (l. 1, C. Th. *de offic. quaest.*, I, 8). In seguito, con ordinanze del 424, Theodosio ristabilì completamente l'antico stato di cose (l. 3, C. Th. eod. tit. = l. 2, Cod. J. *de offic. quaestor*, 1, 30).

« Alle più alte funzioni nell'amministrazione centrale dell'Impero, secondo la organizzazione di Diocleziano e Costantino, appartengono le due grandi dignità finanziarie: quella di *Comes sacrarum largitionum* e quella di *Comes rerum privatarum*, impieghi che hanno la loro radice nell'antico impero.

« L'opposizione fra l'antico *Aerarium Saturni* ed il *Fiscus* imperiale, cessò col ridursi del primo, le cui risorse furono a poco a poco assorbite dal fisco, al rango di cassa municipale della città di Roma (confronta Hirschfeld, *Verwaltungsgeschichte*, I, p. 23, nota 1); ed esso non è più menzionato nel periodo posteriore a Diocleziano ed a Costantino.

« Il primo direttore del *Fiscus*, il *Procurator a rationibus* dell'antico impero, porta, dal tempo di Marco Aurelio circa, il titolo di *Rationalis* (v. Henzen, 5510, 5511, specialmente l'iscrizione di Adrasto, Willmanns, 2840; Hirschfeld, opera citata, p. 36 e s.), e, da Costantino, il titolo più preciso di *Rationalis summae rei* (Orelli, 1090; Gruter, 282, 6; l. 7, Cod. J. *Ubi causae fiscales*, 3,25), per distinguerlo dal direttore della *Res privata* che porta, dopo Costantino, il titolo di *Rationalis rei privatae*. Quanto alla denominazione di *Comes largitionum*, come titolo per il direttore del fisco, come lo hanno dimostrato Godefroi e Mommsen (*de Caelii Saturnini tit.* nelle *Nuov. Memor.*, II, p. 307), non è ancora in uso sotto Costantino, e non si trova constatata che nel 340 d. C.

« L'ufficio di *Comes sacrarum largitionum* era, in origine, come quello di *Rationalis summae rei*, collegato al rango di *vir perfectissimus*. Nel 372, il *Comes sacrarum largitionum* fu innalzato dall'Imperatore Valentiniano I al disopra de' proconsoli (l. 1, C. Th. *de quaest.*, 6, 9). Poichè il *Comes rei privatae* apparteneva ancora nel 390 agli *Spectabiles* (l. 7, Cod. Th., *ad leg. Jul. repet.*, 9, 27), non deve essere stato altrimenti del *Comes sacrarum largitionum* che, in questo periodo, è trattato interamente sullo stesso piede. Non si può opporre, in senso contrario, una costituzione di Costantino forse dell'anno 343, l. 6, Cod. J. *Ubi causae*, 3, 26 (ma qui farò osservare che se O. Karlowa assegna questa costituzione all'anno 343, non può appartenere che a Costanzo e non a Costantino) ove si trovano le parole *viro illustri comiti rerum privatarum*. Infatti, senza parlare della possibilità da parte de' compilatori di Giustiniano di avere interpolato la parola *Illustres*, è certo che questo termine non era ancora impiegato, sotto Costantino ed i suoi figli, per designare specialmente i più alti impiegati (v. J. Godefroi, *ad C. Th.*, t. II, p. 50, ed. Ritter; Kuhn, *Staedt. Verfassung*, I, p. 187).

« Quanto al supplente dato al direttore del *Fiscus*, sotto il nome di *Vicarius summae rei rationum* dal tempo di Diocleziano (si osserva nell'iscrizione di Caelius

Saturninus; cf. Mommsen, *Nuov. Memor.*, p. 324; Hirschfeld, op. citata, p. 40), non se ne trova in seguito più traccia, per esempio nella *Notitia dignitatum*.

« Niente è più significativo per la cognizione di questo tempo, del fatto che il primo direttore del Fisco, che è ancora chiamato una volta isolatamente *Comes sacri aerarii*, l. 32, C. Th. *de suscept.*, 12, 6 = l. 15, C. J. *de susceptor.*, 10, 72 (70) porta ufficialmente e regolarmente il titolo di *Comes sacrarum largitionum* o *Sacrarum remunerationum*. Il dispotismo ora si è talmente sviluppato, che quanto è attinto alle risorse dello Stato, per ordine dell'Imperatore, è considerato come donazione del Principe. Cassiodoro (*Var.*, VI, 7) indica il *Praesidere donis regalibus, regalibus militare donis*, come la funzione del *Comes sacrarum largitionum*. I funzionari ed i rami di amministrazione, posti sotto la dominazione di questo magistrato, sono indicati per categorie nella *Notitia dignitatum Orientis*, e, in maniera più particolareggiata, esattamente nella *Notitia dignitatum Occidentis*.

« Da principio ha sotto di sè *Comites largitionum* per le diverse Diocesi. La *Notitia Occidentis* (p. 148, ed. Seeck) nomina solamente, per alcune Diocesi, tali *Comites largitionum* o *titulorum largitionalium*). Una indicazione dei *Comites* speciali manca relativamente alle Diocesi del Prefetto delle Gallie. La legge 1, C. Th. *de consularibus*, 6, 19, dell'anno 400, fa vedere che in quell'epoca vi erano dei *Comites Gallicianorum*. Godefroi e Boecking (*Notit. Occident.*, p. 346) identificano i *Comites thesaurorum* parecchie volte citati, che non possono andar confusi coi *Praepositi thesaurorum*, e menzionati in seguito, con i *Comites largitionum* per le diverse Diocesi.

« Ma la stessa *Notitia Dignitatum Occidentis* dà un indizio per sapere perchè essa non fa menzione, per ogni Diocesi, di un *Comes largitionum* speciale. Infatti parla di *Rationales summarum* in parte per Diocesi intere, in parte solo per un complesso di diverse provincie, che non sempre appartengono ad una sola e stessa Diocesi, ma anche appartengono a differenti Diocesi. Non si può dunque andare all'ipotesi che, nella gerarchia de' funzionari finanziari, si siano mantenute le stesse divisioni e gli stessi distretti che servivano di base alla gerarchia, che presto si esporrà, dei Prefetti, dei loro Vicari e de' Governatori di provincie. Specialmente i *Rationales summarum*, che erano distribuiti in tutta una Diocesi, rimangono senza dubbio come i *Comites largitionum* delle diverse Diocesi collocati immediatamente sotto i *Comites largitionum* di tutto l'impero d'Oriente od Occidente. Qualcuno de' *Rationales summarum*, le cui provincie si trovavano situate, in tutto o in parte, nell'interno della Diocesi di un *Comes largitionum*, possono essere stati posti prima sotto i suoi ordini, per esempio il *Rationalis summarum Pannoniae secundae et Serviae*, sotto il *Comes largitionum per Illyricum*, benchè, per quanto io sappia, ciò non possa essere dimostrato con certezza. A favore di quanto qui abbiamo esposto milita anche la circostanza, che la *Notitia Orientis*, che nomina dei *Comites largitionum per ommes Dioceses* (p. 35, ed. Seeck), non nomina i *Rationales summarum*, anche come categoria generale, ad eccezione del *Comes* e *Rationalis summarum Aegypti*. I *Comites largitionum* d'Oriente, anche al tempo di Costantino, portavano pure il nome di *Rationales*; è ciò che fa vedere il *Vir perfectissimus Rationalis Asianae Diocaeseos*, che si riscontra in un rescritto dell'anno 331, conservato da una iscrizione.

« Poichè in Occidente come si è osservato innanzi, alcuni *Rationales* di provincie riunite pare siano stati subordinati ai *Rationales* di una Diocesi, allora l'elevazione del titolo non potette in generale aver luogo che per quest'ultima categoria. I *Rationales* sottoposti immediatamente al gran *Comes sacrarum largitionum*

avevano la stessa posizione, anche malgrado che non avessero avuto lo stesso titolo de' Conti di Diocesi. È ciò che si vede nella seguente indicazione nell' iscrizione di Caelius Saturninus : *Rationalis Vicarius per Gallias* ; giacchè questo *Rationalis* è chiamato *Vicarius*, allorchè occupa, nella sua Diocesi, il posto di supplente del *Comes largitionum* di tutto l' impero ; ora i Conti della Diocesi, erano pure tali Vicari. In seguito, l' aggiunta della parola *Vicarius* per designare questa carica pare sia caduta in disuso, allorchè tutti i *Rationales* non furono più i rappresentanti immediati del gran *Comes sacrarum largitionum*. Mommsen, nelle *Nuove Memorie dell' Istituto*, 1865, p. 326 e s., dice: la denominazione di *Vicarius* per il *Rationalis summarum Africae* si trova nella legge 9 C. Th. *de Rationalibus*, XI, 30. Fra i rescritti dell' anno 319, indirizzati a Severo, la legge citata lo chiama semplicemente *Vicarius*, la legge 2 C. Th. *de maternis bonis*, 8, 18, unicamente Severo ; la legge 2 C. Th., *de jure fisci*, 10, 1, *Rationalis Africae*. Mommsen è del parere che, trattandosi dello stesso personaggio, il suo titolo completo doveva essere : *Rationalis Vicarius Africae*. Ma, ne' due primi testi, si tratta di affari che non hanno niente a vedere con la competenza del *Rationalis* ; questi rescritti sono indirizzati non al *Rationalis Africae*, ma al Vicario della Diocesi d' Affrica posta sotto il *Praefectus praetorio Italiae*. Se si trattava della stessa persona, bisogna ammettere che o gli abbia compiuto in pari tempo le due funzioni, ciò che non sembra molto possibile a cagione della loro rispettiva situazione, o che le abbia compiute l' una dopo l' altra ; ciò che non è proprio impossibile secondo la data dei rescritti, ma molto difficile a supporre.

« Preferirei decidere che non si tratta affatto dello stesso individuo. Se il *Rationalis Africae* fosse stato realmente designato come *Vicarius*, si dovrebbe supporre che il *Comes titulorum largitionalium Africae*, nominato dalla *Notitia Occidentis* C. XI, non esisteva ancora in quell' epoca, ma che il *Rationalis Africae* sarebbe stato immediatamente subordinato al gran *Comes sacrarum largitionum*.

« La missione dei *Comites largitionum* e dei *Rationales summarum* era di *curam fiscalis commodi gerere*, in generale di vigilare agl' interessi del *Sacrum aerarium* nell' interno della loro Diocesi o del loro gruppo di provincie, e in particolare per conseguenza, di far riscuotere le imposte, le tasse di dogane etc., in una parola di far valere i *Tituli largitionales*, i crediti il cui prodotto doveva andare all' *Aerarium*. L' esazione delle imposte non incombeva ad essi direttamente. Ma, quando vi era contestazione fra l' agente del tesoro, che aveva esatti i *debita fiscalia* ed i privati interessati, a cagione di eccedenza nella riscossione od altre questioni di tal genere, la decisione apparteneva ai *Rationales* (l. 5, C. J. *ubi causae fiscales*, 3, 26 ; l. 18, C. Th., *de appell.*, 11, 30, 41, Cod. Th., *cod. tit.* = l. 4, C. J., *de advocat fisci*, 2, 9), da cui si appellava all' Imperatore, o, secondo i casi, ai magistrati superiori competenti, qui di regola al *Comes sacrarum largitionum* (cf. l. 47, 48, 50, Dig. *de jure fisci*, 49, 14; l. 21, 28, 45, 49, 68. C. Th., *de appell.*, XI, 30 .

« A disposizione del *Comes sacrarum largitionum* vi è, inoltre, una classe di funzionari, che sono designati come *Praepositi thesaurorum*. Questi *thesauri* erano casse pubbliche e di deposito, collocate in varie provincie dell' impero, in cui si versavano i prodotti delle imposte e delle tasse di dogana riscosse nella provincia o nelle provincie vicine, per essere di là trasportati in seguito al *sacrum Comitatum*, vale a dire alla cassa del gran *Comes Sacrarum largitionum* (V. l. 1 C. J., *de canone largit titul.*, 10, 23). Le persone preposte alla custodia di questi tesori si chiamavano *Thesaurenses*, i direttori ai quali incombeva la *Cura* dei *thesauri* della circoscrizione erano

chiamati *Praepositi thesaurorum*. Tali circoscrizioni sono menzionate, con i loro *Praepositi* nella *Notitia Occidentis* (pag. 149, ed. Seeck), in numero di dodici in tutto, cioè tre nella Diocesi *Illyricum* quattro *per Italiam*, quattro *per Gallias* ed una nella *Britannia*. In ciascuna di queste circoscrizioni, vi erano parecchi *thesauri*, poichè il capo è qualificato di *Praepositus thesaurorum*.

« La Moneta che, già nell'antico impero apparteneva alla giurisdizione del capo del *Fiscus* imperiale, era posta pure nel periodo post-Costantiniano sotto il *Comes sacrarum largitionum*. Questa funzione è messa espressamente in rilievo nella *Formula comitivae sacrarum largitionum* presso Cassiodoro (*Var.*, VI, 7): *Verum hanc liberalitatem nostram alio decoras obsequio, ut figura vultus nostri metallis usualibus imprimatur, monetamque facis de Nostris temporibus futura saecula commonere*. Nella lista de' funzionari *sub dispositione* di questo Ministero figurano i capi delle diverse fabbriche monetarie imperiali: i *Procuratores monetarum*, come ancora allora si chiamavano. Per l' Occidente, nella *Notitia Occidentis* vi sono cinque laboratori monetari (p. 150, ed. Seeck) cioè: la *Moneta Sisciana, Aquileiensis, urbis Romae, Lugdunensis, Arelatensis, Triberorum*.

« I prodotti delle miniere e delle cave andavano pure alle *Sacrae largitiones*. Ma, nella *Notitia Orientis*, non si trova traccia di uno solo degli impiegati speciali delle miniere sotto il *Comes sacrarum largitiorum*: il *Comes metallorum per Illyricum* (v. p. 36, ed. Seeck). In diverse provincie dell' impero s' incontravano manifatture imperiali, fabbriche di stoffe di lana (*Gynaecia*), tintorie (*Bafia*), fabbriche di tela (*Linifia*), che lavoravano per il tesoro imperiale e dovevano consegnargli i loro prodotti. Ogni stabilimento imperiale di questo genere era sottoposto ad un *Procurator*. Nella *Notitia Occidentis* (p. 150 e s., ed., Seeck) si contano dodici *Procuratores Gynaeciorum*, due *Linyfiorum* e nove *Bafiorum*. Si parla pure, nella *Notitia Occidentis* (p. 152, ed. Seeck) de' Collegi imperiali di orefici in oro ed argento, che ornavano specialmente le armature (*Brambaricarii* o *Barbaricarii*).

« Per vigilare al trasporto per terra o per acqua di tutti gli oggetti da consegnare al tesoro imperiale, vi erano delle corporazioni addette ereditariamente a questo servizio verso il *Fiscus*. Gli obblighi di trasporto si chiamavano *Bastagae*, e quelli che vi sottostavano *Bastagarii*. I capi ai quali incombeva la direzione di questi trasporti si chiamavano *Praepositi bastagarum*. Nella *Notitia Occidentis* (p. 152, ed. Seeck) sono enumerati con l' indicazione speciale del genere di servizio da dirigere.

« La sorveglianza del commercio con l' estero apparteneva pure al *Comes Sacrarum largitionem* ed agli aiutanti a lui subordinati a tale oggetto, i *Comites commerciorum* per differenti distretti. Questi funzionari avevano solo il dritto di comprare certe materie, per esempio la seta, dai Barbari, e concedere il permesso di entrare in certi paesi e ricevere mercanzie estere (l. 2, Cod. J. *quae res venire*, 4, 40; l. 6. Cod. *de commerciis*, 4, 63; Cassiodoro, VI, 7). La *Notitia Occidentis* menziona solo un *Comes commerciorum per Illyricum* (p. 152, ed. Seeck); la *Notitia Orientis* ne menziona tre: uno *per Orientem et Aegyptum*, uno per *Moesiam Scythiam et Pontum* ed uno per *Illyricum* (p. 35, ed. Seeck). Vi erano infine altri funzionari sottoposti al *Comes sacrarum largitionum*, incaricati di ricevere gli abiti dovuti alle *Sacrae largitiones* ed a vigilare alla loro conservazione (*Comes vestiarii, Magister lineae vestis*, etc.; v. *Notit. Occid.*, p. 148; *Notit. Or.*, p. 36, ed. Seeck,; cf. Boecking, *Not., dig. Occid.*, p. 337).

« Al precedente Ministro si trova come uguale in rango il *Comes rerum privatarum*. Altri nomi sono anche impiegati per questo alto funzionario; *Comes rei*

privatae, *Comes privati aerarii*, *Comes privatarum remunerationum*, *Comes privatarum largitionum*, con equivalenti designazioni in greco (cf. Boecking, *op. citata*, p. 375). Qualche volta i due Ministri sono compresi in una designazione comune: *duo largitionum comites*, *largitionum nostrarum comites*, *sacrarum et privatarum remunerationum comites*, *illustres viri aerarii nostri comites*, *comites utriusque aerarii*, *sacri ac privati aerarii comites* (v. l. 1, C. Th. *de quaestor*, 6, 9; l. 13, C. Th. *de jure fisci*, 10, 1; l. 2, Cod. J. *de commeatu*, 12, 43; l. 3, C. Th. *de suscept*, 12, 6; l. 15, C. J., *eod.* 10, 70, etc.).

« Per conoscere la situazione del *Comes rei privatae*, occorre ricordare la natura della *Res privata*. Si è dimostrato innanzi che, prima di Settimio Severo, il patrimonio privato dell'Imperatore aveva già preso, in fatto, il carattere di un *patrimonio della corona*, inseparabile della successione al trono, e che non esisteva alcuna separazione fra questo patrimonio ed un *patrimonio privato*, trasmissibile agli eredi dell'Imperatore non chiamati a succedere all'Impero. Settimio Severo pose fine a questo stato di cose: separò nettamente il patrimonio della corona, *Res privata principis*, del patrimonio privato dell'Imperatore, *Patrimonium* o *principis* (Hirschfeld *op. citata*, p. 44, nota 3, dà a tale riguardo le prove attinte dalle iscrizioni). A capo del patrimonio della corona fu posto un *Procurator rationis privatae* di un rango elevato. Al pari dei magistrati di analoga situazione, costui fu nominato, dal III secolo, *Magister rei privatae*. Si deve osservare, per meglio comprendere questo nuovo periodo, che questo patrimonio della corona, nato dal patrimonio privato dell'Imperatore, fu assimilato completamente in dignità al patrimonio dello Stato. Ciò si esprime in questo senso che il capo del patrimonio della corona, sotto Costantino, prese la denominazione di *Rationalis rei privatae* (v. *C. I. L.*, VI, 1133-1135; Mommsen, in *Nuove memorie*, p. 318 e s.) e fu assimilato in rango al *Rationalis summarum* il capo del tesoro. I destini di entrambi sono stati in seguito paralleli. Verso il 340 d. G. C., il *Rationalis rei privatae* fu innalzato al titolo di *Comes rerum privatarum*. In seguito, nel 372, fu portato al pari che il *Magister officiorum*, il *Quaestor s. P.* ed il *Comes s. L.*, da Valentiniano I, al rango superiore ai Proconsoli (l. 1, C. T. *de quaestoribus*, 6, 9). Nel 390, il *Comes rei privatae* è ancora *Spectabilis* (l. 7, C. Th. *ad leg. jud. repet.*, 9, 27) e per conseguenza non ottenne, prima di Arcadio, il titolo d'*Illustris*.

« L'amministrazione del patrimonio privato, *Patrimonium*, fu posta, come prima, sotto un *Procurator patrimonii* che aveva a' suoi ordini, per le diverse provincie, dei *Procuratores patrimonii* ma in una maniera che, qualche volta la *Procuratio patrimonio* era legata alla *Procuratio rerum privatarum* di un gruppo di provincie (Willmans, 1293; *C. I. L.*, VI, 1227). Bisogna ammettere, secondo ciò che sarà detto appresso, che anche l'amministrazione di questo *Patrimonium* fu in seguito subordinata all'alta direzione del capo della *Res privata*. Anastasio emanò nuove disposizioni, concernenti il *Patrimonium*. Egli non ha, è vero, come ammette Hirschfeld (*op. citata*, p. 27 e s. 48 e s.), fatto rivivere il patrimonio con la sua antica importanza, in modo che quest'ultimo, prima divenuto demanio della corona, avrebbe in seguito cambiato il nome suo con la *Res privata*, che essa stessa sarebbe divenuta il patrimonio della corona. Ma questo principe dette al *Patrimonium* un nuovo capo, il *Comes sacri patrimonii* che, in seguito, è distinto nella maniera più chiara dal *Comes rerum privatarum*. (Nell'iscrizione di Fl. Peregrinus, verosimilmente dell'anno 401, 4. Willmanns, 643, l'impiego chiamato *Comiti ordinis primi moderanti illustrem sacri patrimonii comitivam*, potrebbe essere scam-

biato con la *Comitiva rerum privatarum*. Giacchè le espressioni *Res privata* e *Patrimonium* non sono costantemente e strettamente separate.

« Ma la fortuna privata dell'Imperatore in seguito non è sempre designata come *Patrimonium*, qualche volta è indicata come *Domus nostra, Divina domus*. È vero che è stato ammesso, da importanti interpreti, che, sotto Giustiniano, dal *Patrimonium principis* si distinse un altro ramo, la *Divina domus* sotto un'amministrazione speciale (v. Boecking, *Notitia dignit. Occid.*, p. 376, 377; Bethman-Hollweg, *roem. Civil process*, III, p. 74); e s'invoca in tal senso l'editto IV, cap. 2, § 2, e VIII, c. 2, *in fine*, di Giustiniano; ma questa opinione pare sia erronea. In effetti, in quei testi, Giustiniano distingue, è vero, tre cose: τὸ θεῖον πατριμώνιον, τὰ θεία πριβάτα e ὁ θεῖος οἶκος (ἡ ἡμετέρα οἰκία); ma con θεῖον πατριμώνιον egli intende il *Sacrum aerarium*, le *Sacrae largitiones* e con θεῖος οἶκος il patrimonio privato dell'Imperatore. Ciò non deve meravigliare in quell'epoca. Tutta questa distinzione delle tre specie di beni, benchè fossero separati nella loro amministrazione, non aveva un gran valore giuridico, giacchè tutti erano dominati dal volere illimitato dell'Imperatore. Ragione per cui Giustiniano dice pure, in una costituzione indirizzata al *Comes rerum privatarum* ed ai *Curatores divinae domus*, ove estende un privilegio del fisco alle altre masse di beni (l. 3, § 1, a. C. J., *de quadr. pr.*, 7, 37), a titolo di giustificazione: *Quae enim differentia introducitur, cum omnia principis esse intelligantur, sive a sua substantia sive ex fiscali aliquid fuerit adquisitum?*

« Intanto le tre specie di beni imperiali, ma solamente tre, sono distinte in parecchie rubriche dei titoli del Codice Giustiniano, così XI, 58 (57): *De agricolis et mancipiis dominicis* (il patrimonio privato) *vel fiscalibus* (il tesoro pubblico) *sive rei privatae* (il demanio della corona; XI, 71 (70); *de locatione praediorum civilium vel fiscalum sive templorum sive rei privatae vel dominicae*; XI, 74 (73); *de collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel dominicae*, etc.

« In altre rubriche, si distingue il demanio della corona dal patrimonio privato, così XI, 66 (65): *de fundis rei privatae et saltibus divinae domus*; XI, 75 (74): *de privilegiis domus augustae vel rei privatae*, etc.

« Sotto la disposizione del *Comes rerum privatarum* si trova prima un sol *Comes largitionum privatarum*. Malgrado che questo agente sia citato solo nella *Notitia occidentis* (p. 154, ed. Seeck) e non in quella *Orientis*, il ramo degli affari della giurisdizione della *Res privata* a cui presiedeva questo funzionario, deve avere esistito ne' due imperi; giacchè, negli uffici dei due *Comites rerum privatarum*, esiste un *Primiscrinius* o *Primicerius largitionum privatarum*. Il capo di questo *Scrinium*, ovvero, secondo i casi, il *Comes* doveva proprio occuparsi delle distribuzioni o dei doni provenienti dalla *Res privata principis*. Un secondo impiegato, subordinato al *Comes rerum privatarum*, in Occidente era il *Comes Gildoniaci patrimonii*, un impiegato soppresso indubbiamente in seguito, la cui istituzione ebbe origine dalla confisca dei beni dell'usurpatore Gildone e de' suoi partigiani (Confronta Hirschfeld, *Verwaltungsgeschichte*, I, p. 48, nota 1).

« I *Rationales rerum privatarum* o *Rei privatae* conservano un'importanza durevole, per ciascuna delle Diocesi o ciascuna delle provincie; ve ne sono enumerati dieci nella *Notitia Occidentis* (p. 154 e s., ed. Seeck). All'epoca di Diocleziano, erano nominati anche *Magistri rei privatae*, in opposizione ai funzionari corrispondenti del *Fisous* che si chiamavano *Rationales*. Ma, al tempo della *Notitia*, il titolo di *Magistri* è scomparso e quello di *Rationales rei privatae* ne ha preso il posto. Fra questi dieci, si trova un *Rationalis rei privatae fundorum domus divinae per Africam*,

diverso da quello che si è nominato nelle serie, innanzi, *Rationalis rei privatae per Africam*. Evidentemente è il funzionario sotto il cui controllo erano posti gl'immobili situati in Affrica e appartenenti al patrimonio privato del Principe e non a quello della Corona. Egli è sottoposto agli ordini del *Comes rerum privatarum*. Si dovrebbe quindi conchiudere che le *Domus divinae* in Occidente non erano tutte *sub dispositione* del *Comes rerum privatarum*. Sfortunatamente il foglietto della *Notitia Occidentis* in cui si trovano riferiti gl'impiegati *sub dispositione* del *Praepositus sacri cubiculi* è scomparso. La *Notitia Occidentis* dà, in generale (p. 37, ed. Seeck), le *Domus divinae* come stanti *sub dispositione* del *Comes rerum privatarum*; nondimeno, ciò non è interamente decisivo; giacchè, secondo la stessa *Notitia* (pag. 30, ed. Seeck), la *Domus divina per Cappadociam* si trova *sub dispositione* del *Praepositus sacri cubiculi*. Sappiamo anche, dalla legge 11 del Codice *Ubi causae fiscales vel divinae domus*, 3, 26, resa da Theodosio e Valentiniano nel 442, che, quando un *Domorum nostrarum colonus aut inquilinus aut servus* agisce o è chiamato in giudizio *Super criminali vel civili negotio*, la causa deve essere sottoposta alla giurisdizione del *Praepositus sacri cubiculi* e del *Vir spectabilis comitis domorum*. Invece, secondo un' ordinanza di Valentiniano, resa nel 390 a Milano (l. 7, C. Th., *ad legem Juliam repet.*, IX, 27, l. 5, C. J., *ad leg. Jul. repet.*, 9, 27) allorchè qualcuno, impiegato, *Colonus*, od altro aveva a lamentarsi delle concessioni del *Comes domorum*, l'azione era portata innanzi al *Comes rerum privatarum*. Infine, è deciso in una costituzione degl'imperatori Graziano, Valentiniano e Theodosio, resa nel 379, per rinnovare un' antica disposizione, *Prisco jam ordine revocato* (v. l. 2, C. Th., *de palatin*, 6, 30, l. 3, C. J., *de palatin*, 12, 23 (24), che per il posto di *Princeps* dell' *Officium* del *Comes domorum per Cappadociam*, sarà scelto un agente nell' *Officium* del *Comes rerum privatarum* e mandato da lui.

Stando a ciò, il *Comes domorum* era un funzionario impiegato per una o più provincie determinate, ed il *Comes rerum privatarum* aveva la sorveglianza su di lui, anche in Cappadocia. Si potrebbe ammettere che, in altri distretti d'Oriente, più estese attribuzioni competevano al *Comes rerum privatarum* sulle *Domus divinae* o, se ne era il caso, sui *Comites domorum* (confronta pure Zachariae v. Lingenthal, in *d. Monastbericth. der. Berlin. Akadem.*, 1879, p. 165 e s., e l'iscrizione greca che vi ha spiegata). Checchè ne sia, dopo l'istituzione del *Comes patrimonii* fatta da Anastasio, i diritti in questione passarono a costui. Nell' iscrizione della legge 3 del Codice Giustinianeo, *de quadriennii praescription.*, 7, 37, sono nominati dei *Curatores dominicae domus*, in numero di due, indipendentemente da un *Curator divinae domus Augustae*, sicchè non si può vedere in essi il *Comes patrimonii*.

« Giustiniano parla, nella stessa costituzione, di *Curatores nostri, per quos solemus substantiam nostram gubernare, per quos res divinarum domuum aguntur*. Secondo ciò, pare che egli abbia avuto anche la carica del *Comes divinae domus* o *divinarum domuum*. Questo funzionario non aveva bisogno di portare necessariamente il titolo di *Comes*, poteva essere un semplice *Procurator* o *Curator*. Si può invocare in questo senso l'iscrizione della legge 16, C. Th., *de bonis proscriptorum*, 9, 42, secondo la quale questa ordinanza è indirizzata *ad Peregrinum comitem et procuratorem divinae domus*. È proprio lo stesso funzionario che, come si è osservato precedentemente, è designato nella *Notitia occidentis* (p. 155, ed. Seeck) come *Rationalis rei privatae fundorum domus divinae per Africam*.

« I *Rationales rei privatae* dovevano sorvegliare gl'interessi della *Res privata*, nella giurisdizione della loro Diocesi, e render conto delle rendite che ad esse

toccavano. Queste rendite consistevano specialmente nei *Canones* in ragione degl'immobili dati in enfiteusi. I *Bona caduca* toccavano pure alla *Res privata*, in seguito almeno per un terzo (v. Novella di Theodosio II, XVI, 2, 4), ed una parte dei tesori scoperti nei fondi della *Res privata*. I *Rationales*, o se del caso, il loro *Officium* dovevano ricevere il pagamento dei *Canones* e consegnarne quietanza. Ma la legislazione ha cambiato, quanto all'autorità incaricata di esigere il pagamento dei canoni. In origine, questo dritto apparteneva solo ai *Rectores provinciarum*, vale a dire al loro personale, ed i *Rationales* non avevano che da indirizzarsi ad essi; ma, per un certo tempo, questo diritto fu concesso ai *Rationales* ed al loro ufficio il compito di realizzare immediatamente l'esazione; nondimeno, a tal riguardo, si è tornato alle disposizioni primitive, come ora le troviamo espresse nel Codice di Giustiniano (vedi Wenck, *ad* l. 1, Cod. Th., *de offic. comit. rei privatae*, 1, 11; l. 5, C. J., *de collat. fund. patr.*, 11, 64; l. 2, Cod. J., *de canon. larg. tit.*, 10, 23; l. 1, C. J., *de executor.*, 12, 62). Ciò che il *Judex ordinarius* aveva così riscosso doveva essere in seguito consegnato alle casse dipendenti dalla *Res privata*.

« I *Coloni conductores* etc. dei beni della *Res privata* non avevano, propriamente parlando, una giurisdizione privilegiata per essi innanzi ai *Rationales*, ma l'avevano pure innanzi al *Judex ordinarius*; solo non si poteva procedere contro di essi senza l'esame preliminare de' capi della *Res privata*, senza tuttavia che costoro si presentassero al loro fianco, come loro difensori (l. 3, Cod. Th., *de actor. et procur.*, 10, 4; l. 6, C. J., *Ubi causae fiscales*, 3, 26). *In negotio criminali*, il *Rationalis* competente doveva presentare il *Colonus* etc., accusato di un delitto al *Judex ordinarius* sulla sua domanda: costui non poteva originariamente accusare l'incolpato che con l'intermediario del *Rationalis* (cf. specialmente, l. 8, Cod. J., *Ubi causae fiscales*, 3,26). In seguito, a causa degli abusi che si erano prodotti, furono emanate delle disposizioni più rigorose, e si fornì ai *Judices ordinarii* la facilitazione di procedere contro questi incolpati, anche senza l'intermediario degli agenti della *Res privata* (l. 2' Cod. Th., *Jurisdict.*, 2, 1; l. 2, C. Th., *de offic. com. rei priv.*, 1, 11).

« I soli *Coloni* ed *Inquilini* dei beni privati del Principe, *Domorum nostrarum*, non quelli del patrimonio della corona, *Res privata*, avevano un tribunale privilegiato e davanti il *Comes domorum* o, secondo i casi, innanzi al *Praepositus sacri cubiculi*, fossero attori o convenuti, in materia civile o criminale, *super criminali vel civili negotio* (l. 11, C. J., *ubi causae fiscales*, 3, 26).

« Dopo i *Rationales* sono nominati, nella *Notitia dignitatum Occidentis* (p. 155, ed. Seeck) dieci *Procuratores* della *Res privata*, che, il più delle volte, sono amministratori degl'immobili e *Saltus* della *Res privata* nelle provincie ad essi affidate; nella *Notitia Orientis*, sono riconosciuti con l'unica qualifica di *Procuratores saluum* (p. 38, ed. Seeck).

Alcuni sono anche direttori delle fabbriche di tessuti di lana, che dipendono esclusivamente o in parte dalla *Res privata*. In seguito appartengono alla *Res privata principis*, delle corporazioni di persone obbligate a *corvées*. Due capi di simili corporazioni sono menzionati nella *Notitia Occidentis* come stanti a disposizione del *Comes rei privatae* (p. 156, ed. Seeck). Infine la *Notitia Orientis* menziona dei preposti alle mandre ed alle scuderie dipendenti dalla *Res privata* come posti sotto gli ordini di questi funzionari (p. 38, ed. Seeck). L'insieme degli agenti subordinati ai *Comites sacrarum largitionum* ed ai *Comites rerum privatarum* hanno il loro foro privilegiato innanzi questi stessi magistrati, nella misura che indicheremo in prosieguo. Nella capitale sono sottoposti, tanto in materia repressiva che in materia

civile, alla giurisdizione del *Comes* competente e non a quella del *Praefectus urbis*, ad eccezione di qualche affare, specialmente in materia di costruzioni. I *Rectores* hanno la *Cognitio*, in materia civile o criminale, sui *Palatini* presenti nella loro provincia, ma non colpiti nell'esercizio delle loro funzioni; neanche i rettori possono rendere alcuna sentenza criminale contro di essi senza darne avviso al loro capo ed ottenere l'assenso del *Comes* a cui sono sottoposti (l. 12, C. J., *de palat.*, 12, 23, 24; Novella Valentin., III, 7, § 2 e 3).

« Tra i funzionari che possono essere considerati come gli ausiliari dell'Imperatore nel governo centrale, si trovano anche i *Tribuni* e *Notarii*, βασιλικοὶ ὑπογραφεῖς, (Socrates, *Hist. eccl.*, VII, 23), l'alta cancelleria generale, secondo Bethmann-Hollweg. Questo collegio de' *Notarii* doveva redigere il processo verbale delle deliberazioni del *Consistorium principis* sugli affari dello Stato. Così pure si dice di essi che esercitano le loro funzioni *intra consistorii secreta* (l. 7, C. Th. *de privil. eorum qui in S. p.*; 6, 35, confronta l. 2, Cod. Th. *de primicerio et notar.*, 6, 10) e che è stato affidato ad essi *principis secretum et consilium* (v. Cassiodoro, *Var.*, VI, 16). Così li si vede assai spesso impiegati dall'Imperatore, come persone di fiducia, in missioni speciali e con messaggi segreti, in provincia. Alla testa dell'*Ordo notariorum* figurava il *Primicerius* (Ammian. Marcellin., XXV, 8, 18). Nella serie dei dignitari, egli prendeva posto al disopra del *Castrensis sacri palatii* e dei *Magistri seriniorum*. Alla giurisdizione di questo funzionario appartiene, secondo le due *Notitiae* (v. *Not. Or.*, cap. 2. *Notit. Occid.* p. 160, ed. Seeck), la *Notitia omnium dignitatum et administrationum tam civilium quam militarium*. *Notitia*, nel linguaggio delle costituzioni imperiali, non designa una lista qualunque puramente arbitraria (*index, catalogus, inventarium*), ma un catalogo ufficiale, approvato da una autorità speciale od anche dall'Imperatore, come l'attestano tutti i testi allegati da Boecking (v. la sua dissertazione sulla *Notitia dignitatum*, p. 74 e s. p. 38, nota 1), e recentemente da Brunner (*Zur Rechtsgeschichte der roem, und. german. Urkunden*, p. 53). Un tal catalogo, redatto dai *Notarii* imperiali e dal loro *Primicerius*, di tutte le dignità e cariche dell'impero, civili e militari, e dei rami di servizio ad esse inerenti, al pari che dei titolari attuali, è la *Notitia omnium dignitatum*, etc. La lista delle dignità etc. tenuta dal *Primicerius notariorum* era chiamato *Laterculum majus*. Vi si trovavano dei modelli per i diplomi d'impianto, *Codicilli*, dei differenti impieghi, al pari che le insegne officiali di ciascuno di essi e le istruzioni per il loro servizio, *Mandata principis*; queste lettere patenti erano in seguito spedite, in ciascun caso particolare, dal *Primicerius notariorum* e suoi aiutanti (Claudiano, *Epithalam. Pallad.*, V, 85: *Cunctorum tabulas assignat honorum*). S'iscrivevano nel *Laterculum majus*, non solo le alte dignità, ma i differenti corpi di truppe ed il loro luogo di guarnigione, al pari che le *Scholae* delle truppe del palazzo (*Notit. Occid.*, p. 43, ed. Seeck: *Scolas etiam et numeros tractat*: Claudiano *Epithalam. Pallad.*, v. 86 e s.). Così la funzione del *Primicerus* è caratterizzata in una costituzione di Zenone (l. 2, § 5, C. J., *de primic. et sec. et notar.*, 12, 7) come *publica numerorum sollicitudo*. Infine il *Primicerius notariorum* era incaricato di leggere nel Senato le ordinanze imperiali (l. 20, Cod. Th., *de senat.*, 6, 2). Questo funzionario non aveva *Officium* proprio, ma degli ausiliari, *Adjutores* presi nella *Schola notariorum* (*Not. Or.*, p. 43; *Notit. Occid.*, p. 160, Seeck). Si osserva, fra essi, un *Sequens primicerium tribunus et notarius* o *secundicerius notariorum* (Ammian., XXIX, 1, 8, l. 21, C. Th. *de petit. et ultro datis*, 10, 10; *rubric*, C. J., *de prim. et secundo et notar.*, 12, 7).

« Accanto a questi funzionari dello Stato, si citano ancora, fra le *Dignitates palatinae*, semplici cariche di corte. Nell'antico impero, ove il *Princeps* stesso era ancora compreso come un magistrato nell'amministrazione dell'impero, ma al primo posto, in verità, le più alte cariche del governo come quelle dei segretari *a rationibus*, *ab epistolis*, *a libellis*, solo perchè erano affidate ad affrancati del Principe, divennero cariche della casa imperiale. Invece, da Diocleziano e Costantino, vale a dire dall'epoca in cui il principe stesso uscì dall'amministrazione, per diventare un padrone assoluto, si produsse un tutt'altro fenomeno e piuttosto in in senso inverso. Le cariche di corte formano una categoria speciale, ma sono messe sullo stesso piede degl'impiegati più importanti dello Stato, ed anche collocate al disopra di questi nella serie de' dignitari.

« Fra queste cariche di Corte viene in prima linea il *Praepositus sacri cubiculi*. Già nell'antico impero, i Camerieri avevano ottenuto in fatti una grande influenza sotto i cattivi Principi, come Domiziano, Commodo, Eliogabalo (v. Friedländer, *Sittengeschichte*, I, p. 73, 100 e s.; Hirschfeld, *Verwaltungsgeschichte*, I, p. 194). Ma il contrasto fra il periodo primitivo e quello di Diocleziano e di Costantino da la sua chiarissima espressione in questa circostanza, che altre volte questi Camerieri erano sempre degli affrancati, mentre adesso il *Praepositus sacri cubiculi* ottiene una posizione sempre più elevata nella gerarchia de' funzionari. Al tempo di Theodosio il Grande, egli viene ancora dopo i quattro grandi dignitari appartenenti al *Consistorium principis*. Secondo la *Notitia dignitatum*, egli è collocato senza dubbio dopo i *Praefecti praetorio* ed i *Magistri militum*, ma prima dei quattro alti funzionari seguenti: il *Magister officiorum*, il *Quaestor* ed i *Comites sacrarum et privatarum largitionum*. Poi, con un'ordinanza resa nel 420 da Onorio e Theodosio (v. l. *unic.* Cod. Th., *de praepos. sac. cub.*, 6, 8,), il *Praepositus sacri cuticuli* è assimilato in rango ai *Praefecti praetorio* ed ai *Magistri militum*, in maniera che fra questi dignitari la data della promozione dovrà determinare la precedenza. *Il Praepositus sacri cubiculi* era il primo de' funzionari ai quali incombeva il servizio personale dell'Imperatore. All'*Augusta* era addetto un funzionario speciale dello stesso nome. Entrambi, al pari degli altri *Cubicularii* erano scelti fra gli eunuchi. Si è mostrato innanzi come l'amministrazione della *Domus divina* era subordinata al gran Ciambellano.

« Le altre cariche di Conte, anche di un rango inferiore, non erano completamente sotto la disposizione del *Praepositus sacri cubiculi*, ma piuttosto del *Magister officiorum*, nondimeno sotto più di un rapporto subordinato al primo. Non si può dire altrettanto dei *Comites domesticorum* (*Notit. Orient.*, p. 39; *Occid.*, p. 157, ed. Seeck), dei generali delle guardie del corpo dell'Imperatore, che naturalmente debbono essere *in Comitatu principis* e sono contati fra i dignitari della Corte. Sarà trattato altrove de' *Domestici* e degli stessi *Protectores*.

« Il *Primicerius sacri cubiculi* era senza dubbio subordinato al *Praepositus sacri cubiculi*. Nondimeno il primo occupava anche un rango elevato fra i *Comites domesticorum* ed il *Primicerius notariorum*. (Osserviamo in questa occasione che *Primicerius* significa colui *Qui primus notabatur* (*In cera*) *in tabula cerata, sive in albo vel catalogo munere aliquo fungentium, ideoque fiunt magister, vel princeps cujuscunque publici officii*). Confronta su questo punto i testi citati da Boecking, *Notit. dignit.*, II, p. 413). Sotto di lui venivano poi altri *Cubicularii*. Può darsi che il *Castrensis sacri palatii* sia stato pure alla dipendenza del *Praepositus sacri cubiculi*, giacchè il primo è menzionato nella *Notitia degnitatum* immediatamente dopo il *Primicerius*

Il Curatore della città era trattato come un Questore o come un Cassiere? Non lo vediamo in nessun posto, contrariamente al parere di Bouchard, seguito da Houdoy [1]).

Questa opinione, non poggiata su testi precisi, è poco compatibile con le funzioni di Amministratore ed ordinatore, che leggi formali attribuiscono a questo magistrato e che Ulpiano ha distinte così nettamente. Questo Curatore somiglia piuttosto al *Duumvir*, o al *Duumvir aerarii* [2]), e, se il Questore si incontra solo nei testi, ciò accade, da una parte, perchè queste funzioni sono ridotte a causa della diminuzione del patrimonio comunale, e perchè, d'altra parte, sono spesso affidate ad un semplice *Curator arcae* o *Aerarii* o *Pecuniae publicae*, scelto dalla Curia. Non mi pare che il *Curator kalendarii* [3]) a differenza del *Curator pecuniae pubblicae* [II, **137**] fosse un Ricevitore contabile; era piuttosto un agente di esecuzione, *Exactor;* giacchè altrimenti non sarebbe stato esente da cauzione, fosse anche stato

sacri cubiculi. Il titolo di *Castrensis*, come con regione osserva Hirschfeld, deriva da *Castra*, col significato di quartiermastro, qualche cosa corrispondente al moderno Prefetto o Maresciallo di palazzo (*Notit. Orient.*, p. 41; *Occid.*, p. 159, ed. Seeck). La denominazione generale per tutti i domestici della Corte a lui subordinati era *Castrensiani* o *Castrensiani et ministeriani*, 12, 25, (26). Sono indicati specialmente come funzionanti sotto la sua *dispositio:* i *Paedagogia*, i *Ministeriales dominici* e le *Curae palatiorum* (*Not. Or.*, p. 41; *Not. Occid.*, p. 159, ed. Seeck). I *Paedagogiani pueri* o *adulescentes* sono i paggi, i fanciulli di nobile stirpe, che servono alla tavola imperiale, al bagno, alla caccia, ma di cui talvolta si abusò pure *ad illicitas voluptates* (confronta le testimonianze riferite da Boecking, *Notit. dignit. Occid.*, p. 402 e s.). I *Ministeriales dominici* sono le varie specie di servitori di Corte; i *Castrenses ministri*, come venivano chiamati anticamente, sono naturalmente di diverse specie secondo i differenti servizi necessari nella vita della Corte (cf. Hirschfeld, op. citata p. 197, nota 3). Alla giurisdizione del *Castrensis sacri palatii* appartenevano pure le *Curae*, vale a dire i *Curatores palatiorum*. La *Cura Palatiorum* consisteva nella cura relativa ai lavori di manutenzione, di miglioramenti, di ornamenti ed anche di costruzione dei palazzi imperiali, quali si addicono ad un Maestro di costruzioni (v. Boecking, *op. citata*, p. 404) La missione di conservare la corrispondenza e gli altri documenti dell'Imperatore e dell'imperatrice apparteneva pure al *Castrensis sacri palatii*, come risulta dalla *Notitia* sul suo *Officium*, *Tubularium*, *Chartularium* ».

« Fra i subordinati del *Praepositus sacri cubiculi si* trova anche il *Comes sacrae vestis*, il direttore della guardaroba imperiale col personale de' suoi agenti, i *Vestiarii*. Infine alla domesticità di corte appartenevano anche i *Decuriones* e *Silentiarii* che, secondo i casi, avevano per capo il *Praepositus* od il *Primicerius sacri cubiculi*. I *Silentiarii* vigilavano immediatamente sulla camera imperiale, e specialmente anche alle porte del *Consistorium*, ove dovevano, come ce lo indica il nome, conservare il silenzio. Il numero regolare di quelli che partecipavano ai privilegi di questi *Silentiarii* era fissato a 30, ed i *Decuriones*, loro capi, erano in numero di tre (C. Th., *de decur. et silent.*, 6, 23, tit. C. J. *de decur et silent.*, 12, 16) ».

[1]) Vedi il parere di M. Quinion, Tesi citata, p. 63 e 71, e quello di Houdoy, p. 407.

[2]) V. Houdoy, p. 411.

[3]) Vedi in senso contrario Quinion, p. 71 e Houdoy, p. 467.

nominato dopo inchiesta. D'altronde non si comprenderebbe come, fin dal secondo secolo, l'imperatore avesse nominato *Curator kalendarii* onorario, un personaggio incaricato di funzionare da Cassiere! Evidentemente, si trattava di dirigere le finanze municipali, di fare dei collocamenti o di agire per il recupero delle derrate o dei fondi impiegati. Quest' amministrazione non ha niente di comune con la *Tractatio pecuniae.* Il Curatore doveva agire, procedere sotto la sua responsabilità [1]) e, se egli aveva riscosso del danaro senza versarlo immantinenti alla cassa, ne doveva gl'interessi, *Nisi intra tulisset;* ciò che prova come questo deposito non era la sua missione regolare. Se per eccezione aveva ricevuto del danaro agendo in nome proprio, gli era interdetto di conservarlo, occorreva renderlo immediatamente al Questore, il vero destinatario, come un agente di esecuzione che riscuote dei fondi da un debitore non è che un intermediario incaricato di rimettere a chi di diritto, al vero creditore [II, **138**].

§ 3. — Delle verifiche relative alla contabilità in generale.

Parlando del controllo della loro contabilità imposto agli Ordinatori ed ai Contabili, abbiamo già menzionato delle verifiche operate regolarmente, al tempo dei rendimenti di conti particolareggiati, ed anche prima dai capi gerarchici di ogni servizio. Così, per i ricevitori del Tributo e dell'Annona, ciò veniva praticato dal Governatore [2]); per quelli delle sacre largizioni, *Tributorum fiscalium,* dal Conte del tesoro [3]); per i preposti chiamati ad operare una riscossione straordinaria dal capo dell'ufficio da cui dipendevano [4]); allo spirare della loro gestione annuale, i Governatori dovevano presentare i loro conti di Ordinatori alla verifica del vicario [5]) Costui vigilava mensilmente, sotto la propria responsabilità, all'introito delle riscossioni dei tre tesori, e rendeva responsabili de' ritardi i Governatori [6]).

---

[1]) V. Digesto, L. 8, *de adm. rer. ad civitatem pertinentium,* fr. 9, § 4, fr. 7, 8, 9, 10. La *Tractatio pecuniae* (v. Tacit., *Hist.,* IV, 9), differisce in principio dall'amministrazione e dal controllo (v. Dig. L. 1. fr. 2. § 1 e 4, *ad municipalem,* etc. Cod. Th. XII, 6, 30, *de susceptoribus.*

[2]) V. Cod. Th., XII, 6, 18, *de susceptoribus,* nel 383. L'*Officium* del Governatore doveva prevenire le frodi dell'*Exactor* e del *Susceptor* locali. Quelli dell'*Officium* debbono render conto ogni anno c. Th. XII, 6, 11: *exponere quibus titulis suscepta disperserint ut facilius, si quis in furto fuerit deprehensus, recentem queat redintegrare jacturam.* V. nota a pag. II, 125.

[3]) V. Cod. Th., XII, 6, 11, *de suceptoribus* etc., Bouchard, p. 464.

[4]) V. Cod. Th., VIII, 8, 9, *de executor. et exactor.* Onorio e Theodosio, nel 416, scrivono al Prefetto del pretorio che chiunque è incaricato di affrettare la riscossione deve dar conto, nell'anno, della sua *Exactio* o della sua azione esecutiva.

[5]) V. J., Godefroi, sul Codice Theod., I, 6, 1.

[6]) V. Codice Theod., I, 6, 1; Bouchard, p. 466.

Ogni Rettore, d'altronde, doveva percorrere la sua provincia, *Discurrere provinciam*; per l'ispezione [II, **139**] generale [1]). Egli allora alloggiava ne' palazzi imperiali, *Praetoria* [2]). Infine egli ed i suoi assessori, dopo la loro uscita di ufficio, erano tenuti a restare cinquanta giorni nella provincia per rispondere ad ogni reclamo o procedimento esecutivo [3]).

Dal punto di vista dell'alimentazione di Roma [4]), si può far notare anche, di passaggio, che i padroni incaricati della custodia dei magazzini del porto di Ostia dovevano render conto, e subire la verifica dello stato dei loro granai ogni anno [5]).

Parimenti i preposti dei granai di Roma rendevano conto annualmente, in presenza del Vicario e del Prefetto della città, dell'impiego regolare delle derrate immagazzinate [6]).

Ma, accanto a questi esami o verifiche periodiche, si constata facilmente l'esistenza d'ispezioni straordinarie. Degli *Officiales* erano mandati sia dal ministero del Prefetto del pretorio, *Apparitores*, sia da uno dei due Ministri del tesoro, *Mittendarii* [7]), per costringere il Rettore od il suo ufficio ad agire esecutivamente per la riscossione delle rendite pubbliche [8]) ed agire contro quelli che apparivano colpevoli di ritardo o di malversazione, constatata da' conti confrontati de' *Tabularii* e de' *Susceptores* [9]). Il Maestro [II, **140**] degli uffici faceva, d'altronde, sorvegliare i Governatori da Ispettori di polizia chiamati *Curiosi* [10]). Si mandavano anche dei *Discussores*, per controllare e compellere i contribuenti morosi che non presentavano quietanze, o le producevano inesatte [11]).

Ma, troppo spesso, l'ispezione serviva di pretesto a malversazioni, tristamente ricordate da una costituzione di Valentiniano. Fu necessario

---

[1]) Egli reprimeva anche gli abusi da parte de' *Compulsores* (V. Codice Teod., I, 16, 12.

[2]) Egli doveva allora alloggiare nei *Praetoria*, o nel palazzo, *in palatio*, C. J., I, 46. C. Th., VII, 10, 12.

[3]) V. C. J., I, 49, 1. *ut omnes judices*, 1, 51, 3, 8. *de adsessoribus et cancellariis.*

[4]) V. Bouchard, p. 58 e s., 132 e s.

[5]) V. J. Godefroi, *Paratitla ad Cod. Th.*, XIV, 23, *de patronis horreorum portuensium*; Bouchard, p. 140 a 142.

[6]) V. C. Th., XII, 6, 24, *de susceptoribus*; J. Godefroi, *ad* Cod. Th., XI, 1, 13; Bouchard, p. 141 e 465.

[7]) V. J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, VI, 30, 2; *Canonicarii compulsores*, C. G. X, 19, 7.

[8]) Quanto ai *Mittendarii*, v. innanzi, volume II, le nostre note a pag. II, 33, 48, 54, e Cod. Th., I, 10, 1, 2, 6, 7, 8, *de officio comitis sacrarum largitionum*; Serrigny, n. 826; Walter, nota 50.

[9]) Per le frodi di questi agenti, v. Bouchard, n. 407, p. 471.

[10]) Sui *Curiosi* e ispettori, v. le nostre note a pag. I, 520, t. II, 44 e Cod. Th., VI, 29, 2, 4, 10, *de curiosis*; Wilems, 5.ª ed., p. 570, 598.

[11]) V. Novella 7, di Valentiniano, *de indulgent. reliquorum.* Vedi pure Onorio e Theodosio, nel 416, C. Th., VIII, 8, 9, *de executor. et exactionibus.*

sottoporre questi Ispettori ad un nuovo sistema di nomina. Infine, abbiamo visto che il Maestro degli uffici sorvegliava l'impiego dell' *Annona militaris* il conto dei lavori pubblici ed i prestiti forzati fatti in questa occasione dalle grandi città alle città inferiori [1]). Degl'Ispettori generali inquirivano pure circa le frodi commesse dagli intraprenditori di lavori pubblici [2]).

[II, 141] SEZIONE II.

Del Controllo giudiziario sugli Ordinatori ed i Contabili.

Il controllo amministrativo di cui ci siamo occupati nella sezione precedente, non si distingueva abbastanza dal controllo giudiziario. Infatti quest'ultimo, invece di appartenere ad un corpo di magistrati speciale ed indipendente, incombeva alle stesse persone, in generale, e si esercitava presso a poco nelle stesse forme [3]). È un vizio o piuttosto un difetto capitale d'istituzione, che tiene alla natura primitiva dell' *Imperium* o potere supremo di comando presso i magistrati romani. Costoro per tradizione dell'antico *Imperium regium*, diminuito sotto la repubblica a Roma ma rinnovato nelle provincie, e, in seguito, a profitto degl'Imperatori in ogni luogo, riunivano nelle loro mani, in principio, tutti i poteri.

Nondimeno, ci proveremo ora a distinguere dal controllo puramente amministrativo, già sviluppato, il controllo giudiziario, prima dal punto di vista del *contenzioso amministrativo*, [II, 142] poi dal punto di vista della *repressione penale* degli Amministratori e de' Contabili delinquenti. Si sa, infatti, che il controllo amministrativo, in mancanza di garanzie e di pubblicità, non riusciva a prevenire gli effetti di una eccessiva corruzione. Il potere assoluto istesso dava troppo di frequente l'esempio di questi abusi e di questi eccessi [4]).

§ 1. — Della Giurisdizione amministrativa in materia contenziosa.

A questo riguardo, vi furono numerose variazioni sotto l'impero, ove il pubblico reclamò a lungo, *forum et jus* [5]).

---

[1]) Su questi prestiti delle città, v. Cod. Theod., XV, 1, 26, *de operibus publicis*, Valentiniano, Theodosio e Arcadio, nel 390; Serrigny n. 916.

[2]) V. Dio., LIV, 8; Tacit., *Annal.*, III, 31; Frontin., *de aquaeduct.*, 101; Serrigny, n. 934, 935, Cod. Th. XV, 1, 2, *de operibus publicis*.

[3]) Il controllo amministrativo si confondeva spesso col controllo giudiziario (vedi Walter, n. 714, 844; Bethmann-Hollweg, III, § 135, 139, 146).

[4]) Il controllo di qualunque specie fu poco efficace (v. Madvig, I, pag. 591; Serrigny, n. 221; Bethmann-Hollweg, III, p. 24).

[5]) Sulle variazioni della giurisdizione amministrativa, v. Dio. Cass., LVII, 23; Sveton., *Octav.*, 20; *Nero*, 17; Tacit., *Annal.*, VII, 60; Plin., *Panegyric.*, 36; Digest., XXXIX, 9, fr. 12, *de his quae ut indignis*, XLIX, 14, 42, *de jure fisci* e L. 10, § 1,

Ma, nel periodo a cui siamo giunti, si può assicurare come regola generale, che l'Intendente o *Rationalis* di una provincia è investito della giurisdizione contenziosa sulle difficoltà mosse da un privato contro l'amministrazione del tesoro pubblico, *Aerarium sacrum*. Per quelle relative all'*Aerarium privatum* o patrimonio della corona, è il *Rationalis Rei privatae* che era competente [1]), [II, **143**] salvo appello all'Imperatore [2]), od ai magistrati che egli spesso delegava a tal uopo, come il Conte del pubblico tesoro, o il Conte del patrimonio [3]). Così l'intendente di una diocesi formava, in questa vasta circoscrizione, la giurisdizione ordinaria in materia fiscale. Innanzi a lui, l'*Advocatus fisci* rappresentava gl'interessi del fisco contro l'interesse del privato [4]).

A Roma, l'appello delle sentenze dell'intendente della capitale era portato innanzi al Prefetto della città [5]) ma, nelle questioni di annona, il Prefetto dell'Annona solo era competente [6]).

In materia di reclamo contro il censo, il *Censitor* statuiva. Nondimeno la sua decisione poteva essere attaccata innanzi al giudice ordinario e con ricorso innanzi al Prefetto del pretorio [7]).

La competenza generale degli intendenti in materia finanziaria, comportava dunque delle eccezioni. Ve ne erano delle importantissime che Bethmann-Hollweg ci pare abbia nettamente determinate [8]). Prima, in generale, non è che dopo le esazioni esercitate per ordine del Governatore in materia di imposta, che i reclami, per essere accolti, potevano esser portati innanzi all'intendente [9]), e non innanzi al rettore che con più

de operibus publicis: Walter, n. 740; Mommsen, V. *Staatsrecht*, 2.ª ed., II, pag. 195, 216, 980, 982; Dig. I, 2, 2, § 32; A.-W. Zumpt, *Criminalrecht*, II, 1, p. 68; Karlowa, I, 2, § 97, p. 840. Per il contenzioso, v. note a pag. 142-3.

[1]) V. Cod. Theod., XI, 30 41, *de appellationibus*; C. J., III, 26, 5, *ubi causae fiscales*; III, 22, 5, *ubi causa status*.

[2]) V. C. Th., XI, 30, 28, *de appellat.*; Walter, n. 740.

[3]) Il ricorso era aperto innanzi all'Imperatore od al suo delegato. V. C. Th., XI, 30, 21, 28, 45, *de appellat.*; X, 1, 17, *de jure fisci*; una modificazione introdotta dalla legge 41 nel Cod. Theod., XI, 30, non è stata ammessa in questo testo, riprodotta con alterazione nel Codice Giustiniano II, 9, 4, *de advocat. fisci*.

[4]) V. Cod. Th., XI, 30, 41, *de appellat.*; Cod. J., 9, 4, *de adv. fisci*. V. Walter, n. 740, nota 61; Rudorff. *r. Rechtsgeschichte*, II, 51; Bethmann-Hollweg, II, p. 183; III, p. 164. Vedi le nostre note a p. 371, e p. 429 del volume II.

[5]) V. C. Th., XI, 30, 49, *de appellat.*; Symmac., *Epist.*, X, 62.

[6]) Cassiodor., *Var.*, VI, 18; C. Th., XI, 30, 4, *de appel.*; Walter, n. 293, nota 18; n. 740, nota 62.

[7]) Vedi Digest., L., 15, fr. 4, § 1, *de cens.*; C. J., VIII, 41, 2, *de alluv.*; Novella J., CXXII, cap. 7; Novell. XVII, cap. 8, § 1.

[8]) Vedi sulle eccezioni alla competenza del *Rationalis*, Bethmann-Hollweg, *Civil process.*, III, § 134, p. 78 e s.

[9]) V. Cod. Th., XI, 7, 1, *de exact.*; C. J., X, 1,2, *de jure fisci*; C. Th., I, 29, *de defensor.*; C. J., I, § 1; C. Th., XI, 8, *de superexact*

ragione sembrava sospetto [II, **144**]. Invece, quando dei beni sono stati riuniti al patrimonio della corona dal Direttore o *Rationalis*, a titolo di beni vacanti senza padroni o caduchi, o beni di condannati, se questa attribuzione è contestata da un interessato, che fa valere un diritto di proprietà ingiustamente leso, è il Governatore, *Judex*, allora tribunale di dritto comune in materia reale, che è solo competente [1]) per procedere all'inchiesta ed al giudizio in presenza dell'avvocato del fisco [2]). Nondimeno Symmaco riferisce un caso in cui il Conte del patrimonio privato aveva affidata l'inchiesta allo Intendente [3]), affinchè il Principe potesse statuire anche sulla *Petitio* ed al bisogno sulla punizione del delatore.

Quando il processo col tesoro pubblico o privato poggiava su di un contratto di diritto comune, per esempio su di un'obbligazione contratta dal fisco o verso di esso da un privato, è ancora il giudice ordinario che statuiva, il patrimonio essendo allora rappresentato dall'intendente, o, in sua vece, dall'avvocato del fisco [4]). Era lo stesso per le convenzioni in materia di lavori pubblici [5]).

Ma i coloni del patrimonio avevano in materia civile, la loro giurisdizione privilegiata contro i terzi innanzi al *Rationalis Rei privatae* [6]), salvo a restare, [II, **145**] in materia repressiva, sotto la competenza del Giudice ordinario, in origine con l'intermediario del *Rationalis* [7]), e poi senza di lui. Questa competenza eccezionale fu anche estesa ulteriormente nel 442 [8]).

Gli appelli contro i giudizi dell'intendente in materia fiscale dipendevano dall'imperatore [9]), o da' magistrati ai quali il Principe aveva delegata la cura di giudicare in suo nome, *Vice Sacra* [10]), in suprema ed ultima giurisdizione, cioè regolarmente al Conte del tesoro pubblico o al Conte del patrimonio della corona, secondo la natura dell'affare [11]).

---

[1]) Il Governatore *Judex*, era il giudice di dritto comune; v. Cod. Th., 8, 3 e 5, *de bon. vacant.*; X, 10, 7, 32, § 1, *de petitionibus et ultro datis et delatoribus.*

[2]) V. Cod. Th., X, 3, 10, 32, *de petition.*, etc.

[3]) Vedi Symmac., *Epistol.* X, 62.

[4]) È a questi casi che Betmann-Hollweg applica la legge 5, Cod. Th., *de jurisdictione*, II, 1 e 4 C. Th., *de advocat, fisci*, X, 15,

[5]) Fr. 2, § 1, Dig. *de operibus pubblicis*, L., 10.

[6]) V. Cod. J., III, 26, 1 e 6, *Ubi fiscales*, vedi nondimeno C. Th., VIII, 4, 3, *de act. proc.*

[7]) V. C. Th., II, 1, 1, *de jurisdict.*, C. J., III, 26, 8, 9, *ubi causa fisc.*

[8]) V. C. Th., II, 1, 11, *de jurisdict.*; C. Th., I, 11, 2, *de off. com. rei priv.*

[9]) L'imperatore in appello giudica le quistioni fiscali. (V. C. J., III, 26, 11, *ubi causae fiscales*, etc.

[10]) Ma certi giudici statuivano *Vice sacra*. V. C. Th., XI, 30, 18, *de appellat.*; Dig., XLIX, 14, fr. 47, § 8 e fr. 50, *de jure fisci*; C. J., II, 47, 1, *ubi et apud*, etc.

[11]) V. Cod. Th., XI, 30, 21, 28, 45, *de appellat.*; ed altri *Judices sacri* nelle leggi 41, 49, 68, *hoc titulo*; Symmaco, *Ep.*, X, 62.

Riassumendo, queste disposizioni sono state giustamente criticate in quanto che la giustizia non vi era separata abbastanza dall'amministrazione [1]). Nondimeno esse ci paiono meno degne di biasimo che non si sia detto spesso, poichè le questioni di contratto e di proprietà si trovavano riservate al giudice ordinario. Osserviamo, inoltre, che negli altri casi l'intendente della provincia rendeva una semplice decisione amministrativa. Quando questa era contestata, solo allora veniva fuori il contenzioso, e la questione era portata davanti ad un giudice, innanzi all'Intendente generale della diocesi, che statuiva in presenza [II, **146**] dell'avvocato del fisco, rappresentante il tesoro od il patrimonio. Aggiungiamo che l'appello possibile innanzi al Ministro o all'Imperatore non rendeva questa giurisdizione amministrativa più pericolosa che presso di noi, ne' numerosi casi in cui il Ministro è giudice in primo grado in materia amministrativa, e forse anche il giudice di diritto comune, in mancanza di un'attribuzione speciale a tal giudice amministrativo.

Sfortunatamente non erano solo le leggi finanziarie corrotte da un fastidioso spirito di fiscalità [2]). Non solo gli agenti amministrativi, che partecipavano alla corruzione generale [3]) sfuggivano al controllo amministrativo, ma la cancrena aveva guadagnata la stessa giustizia e per conseguenza anche la giurisdizione contenziosa [4]), che ora abbiamo descritta, nonostante che fosse affidata solo a magistrati di un ordine molto elevato. La soppressione dei Giudici-Giurati nel Basso Impero aveva, d'altronde, tolta una preziosa garenzia in materia civile.

Quando una città od anche una provincia si doleva, esausta dalla guerra o da qualche flagello naturale, o più spesso dagli abusi di potere del Governatore o dei suoi agenti, sia da quelli dei Conti del tesoro o del demanio, sia infine dai *Palatini*, dai *Compulsores* od i *Mittendarii* [II, **147**] non meno rapaci degli *Exactores* d'imposta, si redigeva allora una domanda di sgravio collettivo e specialmente una domanda di diminuzione del numero delle unità imponibili, *Capita*, attribuite alla circoscrizione reclamante. Questa s'indirizzava all'Imperatore pel tramite dell'ambasciata, *Legatio*. Le assemblee provinciali, *Concilia provinciae* [5]), già più volte mentovate

[1]) Vedi Bethmann-Hollweg, *Civilprocess.*, III, § 29, p. 31; Serrigny, n. 20 e 129.

[2]) Vedi sulla rapacità del fisco, Bethmann-Hollweg, *op. citata*, III, p. 68; Serrigny, p, 6 e 7 e n, 489; Bouchard, p. 343, 365 e s., e precedenti note t. I, p. 431 e p. 522; volume II; de Broglie, *op. citata*, I, p. 239.

[3]) Quanto alla corruzione generale, v. Serrigny, n. 269, 270, 644, 690, 829; Bouchard, p. 450, 463, 468, 474, 475, 498; de Broglie, *op. citata*, II, p. 228 e s., e le nostre note pag. 197 volume II, p. 425, 474, 512 e 523, vol. I.

[4]) V. Montesquieu, *Grandeur et decadence de Romains*, cap. XVIII, volume II, p. 315, edizione Lefèvre in 8°; Bethmann-Hollweg, III, p. 24, 33,

[5]) Le assemblee provinciali potevano reclamare al Principe. V. Cod. Th. XII, 12, 1, 3, 4, 6 e 14, 16, *de legatis et decretis legationum*; Madvig, II, 130, 134; Marquardt, *r. Staatsv.*, IV, p. 503, 516; M. Bouchard, p. 442, 448

da noi, specialmente in occasione del controllo legislativo, potevano anche, mediante previa autorizzazione del Prefetto del pretorio, indirizzare al Principe una deputazione per presentargli i reclami della Provincia. Rimandiamo, per i particolari di questa procedura, a qualche lavoro recente su questa materia interessante [1]). L'Imperatore rispondeva, dopo una istruttoria molto lunga, direttamente al *Concilium* [2]), ma si sa che questa istituzione non potete prosperare col regime dispotico e le sventure del tempo.

Il *Difensore della Città*, di cui abbiamo già menzionata l'istituzione nel 364 fatta da Valentiniano [3]), per proteggere il comune dei cittadini contro le oppressioni dei Governatori della provincia, dei potenti e dei collettori d'imposta, non ebbe un'azione più efficace.

Questo magistrato non poteva far altro che protestare contro gli abusi [II, 148] come quelli del *Compulsor*, o del *Susceptor*, farli notare al Governatore e riferirne all'Imperatore [4]). Il *Defensor civitatis* fu ammesso a corrispondere direttamente col Prefetto del pretorio, al pari che coi Conti del tesoro pubblico e privato, come pure col Maestro degli uffici e i capi dell'armata a causa dei danni prodotti ai possessori, *Contra publicam disciplinam* [5]). È così che il *Difensore della città* ebbe la missione di controllare specialmente la missione dei ripartitori e dei collettori delle contribuzioni e la fedeltà dei pesi e misure [6]).

All'epoca del Codice Theodosiano, diventò anche un magistrato municipale, collocato forse innanzi al *Curator reipublicae* [7]).

---

[1]) Consultate su queste assemblee specialmente Fustel de Coulanges, *Hist. des Institutions politiq. de l'anc. France*, I, pag. 117-122; Houdoy, *Droit municipal*, pagine 640, 645; J. Marquardt, *de provinc. Rom. conciliis*, *in Ephemerid. epigraph.*, I, 210; Boissier, *La religion romaine*, I, p. 167-177, e le nostre note tom. I, libro III.

[2]) L'Imperatore deliberava secondo l'istruttoria su queste *Legationes*. V. Digesto V, 1, 37; XLVII, 14, 1; XLIX, 1, 1.

[3]) Bisogna consultare sul *Defensor civitatis*, Cod. Th., I, 29, 1 a 5; Cod. J., I, 55, Walter, n. 394; Bethmann - Hollweg, III, § 138, p. 107 e s. Kuhn, I, p. 244 e s.; Marquardt, *r. Staatsv.*, 2.ª ed., I, p. 522; Quinion, Tesi citata, p. 63 e s.; Houdoy, p. 645 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 605; Mispoulet, II, 149 e 468; Fustel de Coulanges, I, p. 831; — Boecking, I, p. 162; Guizot, *Essais sur l'histoire de France*, I, p. 41, 42; Augustin Thierry *Considerations*, cap. VI, p. 254; Otto Karlowa, *v. Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1885, I, 2 § 114, p. 896 e s. e le precedenti nostre note a pag. 465, 481, 531 e s., tomo I e a pag. 108, 117, tomo II.

[4]) V. Cod. Th., VIII, 5, 59 *de cursu publico*; C. J., I, 55, 4, 5, 8, § 1; 9, *de defensor.* cit.; Novella di Maggorian. tit. V, (III) *de defensor.*; Cassiodor., *Var.*, VII, 11.

[5]) Il *Defensor* corrispondeva coi Ministri direttamente, v. C. J., I, 55, 8, § 1, *de defensoribus civitatum*.

[6]) V. in materia di contribuzioni, C. J., I, 55, 4, e 9, *de defensor.*; C. Th., XI, 8, 3 *de superexaot.*

[7]) Il *Defensor* diventa un magistrato municipale nel Basso Impero. C. Th., IX, 2, 5, *de exhibendis vel transmittendis reis: Defensores civitatum, curatores, magistratus et ordines;* v. pure C. Th., XI, 8, 3, *de superexactionibus; Edictum Theodorici*, XII, 53; e la serie dei titoli ai Codici Theodosiani, I, 29, 30, e Giustinianeo, I, 55, 56.

Le leggi gli dettero pure una giurisdizione su dei piccoli affari, specialmente per statuire su quello che era stato percepito o esatto in più dal contribuente, *Scilicet ut si quando . . . . . vel quod ultra delegationem dederit, postulaverit, vel quod debet horum, tua disceptatione restituas* [1]) ma con l'incarico di rinviare al Rettore gli affari più gravi. Presto gli Imperatori affidarono ai Difensori una parte nella riscossione [2]), per compellere i piccoli proprietari, [II, **149**] *Minores possessores*, al pagamento delle *Fiscales pensitationes*, ed anche una giurisdizione di polizia. Le costituzioni diminuiscono così questa istituzione che Maggioriano cercò di rialzare [3]). Giustiniano, nelle sue Novelle, la trasformò, senza renderle la vita [4]).

La procedura tracciata, per quanto concerne l'imposta, consiste in un processo verbale del reclamo redatto dal *Defensor* [5]); e al suo rifiuto, si permette una protesta pubblica. Se si tratta di un funzionario, il Governatore è avvertito [6]). Il Difensore deve avere adito in ogni tempo alla udienza del *Judex* [7]), e se non si è fatto diritto ai suoi giusti reclami, rivolge immediatamente il suo rapporto all'Imperatore o ai Ministri [8]). Infine Giustiniano ampliò dapprima la giurisdizione civile e criminale e la funzione di polizia del Difensore [9]). In Occidente, Maggioriano aveva fatto eleggere questo magistrato non più da tutti i possessori soli, ma da tutti gli abitanti, *Plebs*, che dettero spesso i loro suffragi al Vescovo.

Ben presto la giurisdizione civile episcopale fu estesa. Gli si era prima concesso di sorvegliare la gestione dei Curatori di provviste, *Curatores frumentarii* o *Sitones* [10]). Ma Giustiniano [II, **150**] ridette ai Vescovi la sorveglianza ed anche la direzione del patrimonio municipale, prima gerita dal Curatore della repubblica, sotto il controllo del Governatore [11]). Questo Imperatore ordina, nel 530, che il Vescovo ogni anno si riunisca con tre maggiorenti della città, per ispezionare i lavori compiuti, farli misurare ed obbligare quelli che li amministrano o li hanno amministrati a presentare il loro conto dei lavori eseguiti. Debbono ricercare negli

---

[1]) Poi diviene giudice, Cod. Th., I, 29, 2, 5, G. I., I, 55, 3, *de defensoribus civitatum*,

[2]) Si fa del *Defensor* un agente di riscossione; v. Cod. Theod., XI, 7, 12, *de exact.* nel 387.

[3]) V. Novella di Maggioriano V (III) nel 475.

[4]) Una Novella di Giustiniano, XV, trasforma la parte del *Defensor*.

[5]) V. C. J., I, 55, 9, § 1 = c. 9, Cod. Th., XI, 8, *de superexactionibus*.

[6]) V. C. J., I. 55, 9, pr. 2: Cod. Th., VIII, 5, 59 *de cursu publico*.

[7]) V. C. J., I, 55, 4, *de defensoribus civitatum*.

[8]) V. Cod. Th., VII, 1, 12, *de re militari*; C. J., I, 55, 8, § 1; Novella di Giustiniano, XV, cap. 5 pr.

[9]) Novella di Giustiniano, XV, cap. 3 e 4; C. J., I, 55, 5; C. J., I, 4, 22, 34, § 5 e 6, *de episcopali audientia*.

[10]) V. C. J., I, 4, 17 e 18, *de episcop. audientia*.

[11]) V. C. J., I, 4, 26, *de episcop. audientia*.

archivi, *Monumentorum gestione*, lo stato di compimento dei lavori, i conti presentati dai Curatori per i valori destinati all'annona od ai bagni pubblici, alle strade ed agli acquedotti. Il Vescovo deve stabilire lo stato di obbligazione o di disimpegno del contabile, e se egli ha garantito il suo successore. L'Imperatore si riserba d'inviare al bisogno un ispettore speciale per appurare questi conti, se ne è il caso.

Il Vescovo è tenuto a vigilare sulla manutenzione degli edificî.

Colui che si rifiuta di rendere i suoi conti a questo prelato può esservi forzato dal Governatore [1]).

Inoltre il Vescovo è invitato, unitamente al *Pater civitatis* e agli altri *Possessores* considerevoli, ad occuparsi della conservazione dei beni e dei tesori della città e alla giusta distribuzione delle concessioni di acqua [2]). Essi sono incaricati di decidere [II, **151**] se un *Exactor* deve fornire cauzione, in difetto d'immobili, e di apprezzare, unito al *Curator reipublicae* ed al Difensore, la solvibilità del fidejussore [3]). Infine, in una Novella posteriore [4]), l'Imperatore vieta a tutti di comunicare nulla agli *Exactores* del fisco, nè di ritener nulla del danaro destinato ad un uso pubblico della città; ma ordina di attribuirlo all'*Opera* alla quale questi valori sono stati destinati, *deputatae*, sotto pena del doppio, contro quelli che li avessero dati o ricevuti È vietato oramai al Governatore o al suo *Officium* ed a chicchessia di partecipare a questi fondi o al loro impiego.

Ma il Vescovo, di concerto coi *Primates* della città ed i Possessori [5]), deve costituire un *Pater civitatis*, dei *Frumentarii* ed altri Amministratori, *Dispensatores*. Poi, ogni anno, il Prelato, con cinque dei primari della città, esigerà i conti da quelli ch'essi avranno nominati; e se, per via di questi conti, sono obbligati o si sono appropriati dei valori, *apparuerit debitum aut remansisse* [6]), si procederà contro questi agenti a rischio e pericolo dei loro autori, ed i fondi saranno riserbati al loro regolare impiego. Se uno di questi *Dispensatores* è trovato inabile, sarà revocato, poi rimpiazzato dagli stessi summentovati, salvo indennità [II, **152**] dovuta, in ragione del danno patito dalla città, dai *Nominatores*, che hanno designato dei funzionari incapaci o non *idonei*. Gli *Officiales* del Prefetto e del Governatore non possono immischiarsi in questi conti nè interrogare i Vescovi e sotto pena di essere denunziati da essi all'Imperatore [7]).

---

[1]) Vedi ancora C. J., I, 4, 26, pr. allo stesso titolo.

[2]) Vedi C. J, I, 4, 26, § 4, *eodem titulo*; aggiungi Bethmann-Hollweg, III, § 139, p. 115 e s.

[3]) V. C. J., I, 4, 26 § 6, *cod. tit.*

[4]) V. Novella J., CXXVIII, cap. 16.

[5]) V. C. J., X, 27, 3. *ut nemini liceat in emtione*, etc.

[6]) I magistrati o amministratori hanno potuto non impiegare o male impiegare i fondi comunali, o commettere qualche atto di contabilità tanto irregolare, che occulto, v. Bouchard, p. 492.

[7]) Vedi Novella J., CXX, cap. 17 e 18.

Così la decentralizzazione è operata dalla Novella, ma a profitto della Giurisdizione episcopale. Era raro che le verifiche o le contestazioni amministrative di cui si è parlato, non mettessero sulla via d' infrazioni prescritte e punite da una legge repressiva. Questo ci porta a trattare specialmente del controllo giudiziario dal punto di vista penale.

[II, **153**] § 2. — **Della giurisdizione repressiva in materia di contabilità.**

INTRODUZIONE.

La legislazione del Basso Impero non fece altro che aggravare qui, ma con minor successo ancora, il diritto anteriore. Infatti, la repressione penale degli Ordinatori e dei Contabili che avevano violato le leggi o i regolamenti, si rannoda tanto più facilmente al controllo amministrativo, che la maggior parte delle costituzioni imperiali contengono insieme, il precetto e la sanzione. Ora, queste leggi si riferivano spesso, quanto, a quest' ultima, alle antiche leggi criminali sulle istanze pubbliche, *Publica judicia*, o alla giurisprudenza nuova e più rigorosa, dei *Judicia extraordinaria*, vale a dire, a quella degli ufficiali imperiali che avevano rimpiazzato, da Settimio Severo sopratutto, le Corti di assise, o commissioni permanenti, *quaestiones perpetuae* [1]).

Ci sembra inutile ed in pari tempo troppo difficile, distinguere qui, in due divisioni speciali, le infrazioni commesse dagli Ordinatori e quelle che potevano [II, **154**] fare i Contabili. Giacchè, se i primi o dei particolari istessi intervenivano senza dolo nel maneggio delle somme, *Pecunias tractare*, divenivano contabili irregolari od occulti e responsabili del delitto di *Residuæ pecuniæ*, alla stessa maniera di un contabile moroso. Se, invece, uno degli Ordinatori aveva commesso un dolo, maneggiando i fondi pubblici, cadeva sotto l'incriminazione di concussione, di peculato o di violenza pubblica od anche di lesa maestà, secondo i casi, come avrebbe potuto farlo un contabile od un terzo. Infine, nelle ipotesi in cui l'ordinatore avesse comandate delle spese non autorizzate, o oltrepassati i suoi crediti, o creato, senza diritto, delle riscossioni o delle imposte, questi atti sarebbero compresi nella categoria de' due ultimi delitti menzionati avanti come attentati alla pace pubblica od alla sovranità dell' Imperatore.

Si è dunque giudicato più semplice, per evitare delle ripetizioni, dopo aver indicato le giurisdizioni penali competenti, di abbracciare successivamente i principali crimini o delitti dei magistrati o dei particolari in materia finanziaria, secondo la loro antica denominazione, descrivendo i fatti che in pratica vi si connettevano, nel Basso Impero.

---

[1]) Sulla sorte delle corti di assise o *Quæstiones perpetuæ*, v. F. Walter, *Geschichte des r. Rechts*, n. 838, note 20 a 22.

[II, **155**] A. — Dei Tribunali repressivi competenti in materia finanziaria.

Un principio domina qui tutte le regole, in ciò che concerne i funzionarii pubblici: essi erano, in generale, sottoposti alla giurisdizione criminale de' loro capi-servizio [1]).

Così i crimini commessi dagli *Illustres*, come i Ministri, il Prefetto del Pretorio, i Conti del tesoro, il Maestro degli uffici, etc., erano portati innanzi all'Imperatore [2]), anche dopo la perdita delle loro funzioni. Era il Prefetto del pretorio che statuiva sulle infrazioni commesse da' Governatori di provincia [3]). Egli poteva revocarli ed anche dar loro provvisoriamente de' supplenti, *Amotis vicarios subrogat* [4]). Questa giurisprudenza tendeva a mantenere una disciplina rigorosa nell'amministrazione e si applicava ad ogni specie di delitto, fosse anche in occasione di una misura finanziaria.

Gl'impiegati del palazzo, per la stessa ragione, erano giudicati in sede criminale dal Maestro degli uffici [5]). Si rinviavano i membri degli uffici di provincia [II, **156**] al loro capo, secondo un'antica tradizione già consacrata nel Digesto [6]).

I Conti del tesoro pubblico e del tesoro della corona conservavano la loro giurisdizione speciale sui *Palatini*, a loro subordinati in materia finanziaria [7]).

[1]) Vedi sulla giurisdizione disciplinare e repressiva dei superiori, Walter n. 844; Bethman-Hollweg, III, § 135, 139 e 146, p. 186; Willems, 5.ª ed., p. 626, v. le nostre note tomo II, pag. 130, 165, 168.

[2]) L'Imperatore statuiva sugli *Illustres*; v. Ammian. Marcellin., XXVII, 7, 5; C. J., III, 24, 3, Zenon. *ubi senatores*, etc.; Digesto, XXVIII, 5, 92, *de heredibus instituendis*; Bethmann-Hollweg, III, § 146, nota 18.

[3]) Il Prefetto del Pretorio giudicava i delitti dei Governatori; v. Cod. Th., I, 5, 10, *de officio praef. praetorio*; C. Th., I, 7, 2, *de officio magistri militum*; Bethmann-Hollweg, III, § 132. note 17, 51 e § 146 nota 15.

[4]) Quanto alla revocazione o alla sospensione dei Rettori, v. C. Th., I, 5, 9; C. J., I, 26, 3, *de officio praefecti praetorio*; C. J., 1, 50, *de officio ejus qui vicem*, etc.

[5]) Sulla giurisdizione del Maestro degli uffici, v. C. J., XII, 5,3, *de praeposit. sacri cubiculi*; XII, 16, 4, *de silentiariis*; XII, 19, 12, *de proximis*; XII, 20, 2, *de agent. in rebus*, XII, 27, 3, 4, *de castrensibus*; XII. 27. 2, *de decanis*; XII, 30, 3, *de priv. scolar.*; Walter, n. 364, nota 64 e n. 844, nota 75; Karlowa, I, 2, § 97, p. 831 e s.

[6]) Quanto agli *Officiales* di provincia o *Cohortales*, vedi Dig., XLVIII, 19, fr. 6, § 1 *de poenis*; Symmach., *Epist.*, X, 58; Cujas, sul Codice Giustin., XII, 4, 3; Cod. Th., I, 7, 4, *de offic. magistr. milit.*; C. J., I, 29, 2, *de offic. mag. mil.*; XII, § 1, *de apparit. mag. milit.*; XII, 24, 12, *de palatinis sacrar. largit.*; Zosim., IV, 14; Walter, n. 844, nota 76; Bethmann-Hollweg, III, § 137, note 94, 95.

[7]) V. C. J., XII, 24, 12, *de palat. sacrar. largit.*; Novella Valentiniano, VII, 2, § 2 e 3.

Dal tempo di Costantino, i delitti de' Senatori domiciliati nella capitale erano sottoposti alla giurisdizione del Prefetto della città [1]), e, ne' casi gravi, vale a dire in casi di delitti, allo stesso Imperatore [2]). Ma il Principe rinviava quelli de' Senatori domiciliati in provincia, fosse anche in Italia, a' Governatori [3]). Vi fu qualche modificazione ulteriore che Giustiniano soppresse, non ammettendo altro nel suo Codice se non la costituzione di Costantino [4]).

Infine, i coloni e gli schiavi residenti ne' beni della casa dell'Imperatore, erano sottoposti alla giurisdizione del *Comes domorum* [5]).

Quando le pene non erano formalmente determinate dalla legge che aveva preveduto un'infrazione relativa alle finanze, il giudice competente era ammesso a fissare la penalità secondo i precedenti, oppure a creare una incriminazione, tenendo conto delle circostanze, secondo l'uso delle *Cognitiones extraordinariæ*. Si può solamente stabilire [II, **157**] come regola generale che, trattandosi della pena di morte che portava la *Maxima capitis diminutio*, la suprema decisione era riserbata all'Imperatore [6]). La pena della deportazione importante di per sè stessa la *Media capitis diminutio*, la confisca per conseguenza, non poteva essere pronunziata che dall'Imperatore, per i delitti de' Decurioni e de' Generali o degli alti funzionari [7]).

B. — Dei principali delitti de' funzionari in materia finanziaria.

Dovremo trattare successivamente a questa occasione del delitto di broglio per ottenere una carica, *Ambitus* (perchè in taluni casi ci dava questo nome ad un delitto finanziario), ma sopratutto de' delitti ben conosciuti di concussione *Repetundæ pecuniæ;* della *Concussio*, vocabolo speciale, che non ha equivalente nella nostra lingua; del falso, *Falsum*; del

---

1) Vedi sulla giurisdizione criminale del Prefetto di città, Rudorff, *r. Rechtsg.*, II, § 104, p. 743; Madvig, II, p. 213; Willems, 5.ª ed., p. 537. 624; Karlowa I, § 100, p. 867 e s.; Vignaux, *Rev. gén. de droit*, 1886.

2) Quanto alla giurisdizione criminale su' Senatori, v. C. Th., IX, 40, 10, *de poenis*; IX, 16, 10, *de malefic.*

3) V. Cod. Th., IX, 1, 1, *de accusationibus.*

4) V. Cod. Th., IX, 1, 13, *de accus.*; C. T., II, II, 1. 12, *jurisd.*; C. J., III, 24, 1, *ubi Senator.*; C. f. Cassiodoro, *Var.*, VI, 4, 21; Walter, n. 843.

5) Il *Comes domorum* giudicava i coloni de' beni dell'Imperatore. V. Cod. J., III, 26, *ubi causæ fiscales*; Walter, n. 741, nota 7, n. 844.

6) In materia capitale l'Imperatore statuiva definitivamente, V. Digest., XLVIII, 8, 16; XLVIII, 19 fr. 27, § 1 e 2, *de poenis*; XLIX, 4, 1, *quando appellat*, etc.

7) Il principe soltanto poteva pronunziare la deportazione di un Decurione; v. Ammian. Marcellin., XXVII, 7; Cod. J., III, 24, 3; C. Th., IX, 41, 1, *ne sine jussu principis*, etc.; C. J., IX, 48, 1; Digesto, XLVIII, 22, fr. 6, § 1 e 2, *de interdictis et relegatis.*

peculato, *Peculatus*, e della ritenzione de' fondi pubblici. *Residuæ pecuniæ*, di violenza pubblica, *Vis publica*); e finalmente poi del delitto [II, **158**] di lesa maestà, *Majestas*, che serviva troppo spesso di complemento o di supplemento a queste diverse incriminazioni.

a) — Del delitto di ambitus.

Dopo che, sotto Tiberio, l'elezione de' magistrati romani era stata rimessa al Senato [1]), le leggi repubblicane sui brogli, *Ambitus* [2]), avevano cessato di essere applicabili a Roma [3]).

Nondimeno esse rimasero in vigore pei municipî, che conservarono ancora, almeno durante i due primi secoli dell'êra nostra, i loro comizî elettorali, e, anche dopo il terzo secolo, in Africa, relativamente alle magistrature locali ed a' sacerdozî [4]). Ma un senato-consulto aveva modificato la legge *Julia de ambitu*, pronunziando in casi simili, la pena di un'ammenda di cento *aurei*, con l'infamia, salvo restituzione del suo stato al condannato che avesse convinto un altro dello stesso delitto [5]).

Un frammento delle sentenze di Paolo [6]) ci dice che colui che sollecita un sacerdozio od una magistratura municipale, se egli ha locati i servizî di una folla, *suffragiorum causa*, o fatto appello agli schiavi o ad una moltitudine qualunque, sarà [II, **159**] trattato come colpevole di violenza pubblica, *Vis publica*, e deportato in un'isola.

Un altro senatoconsulto applica la pena della legge *Julia de Ambitu* al magistrato locale che avesse istituito una nuova imposta, *Qui novum vestigal instituit*. Ciò non si comprenderebbe affatto se si trattasse di creare una nuova imposta, giacchè non è quello, d'ordinario, il mezzo di corrompere i suffragi de' cittadini di un municipio. Ma il giureconsulto Paolo diceva altrove [7]) che coloro subirebbero le pene della legge Giulia sulla violenza pubblica, *Qui nova vectigalia exercent*; giacchè significa

---

[1]) I comizi non perdettero le loro attribuzioni che in materia elettorale; v. Tacit., *Annal.*, I, 15; Vell. Paterc., II, 126.

[2]) Vedi sulle leggi relative al delitto di broglio, Walter, n. 815, note 213, 214; Rudorff, II, p. 399; Willems, 5.ª ed., p. 250; Kunze, *Cursus des r. Rechts*, 2.ª edizione, Leipzig, 1835, § 175; Rein, *Das Criminalrecht der Roemer*, p. 701; Madvig. I, 274 e seg., 332: II, 277; ed. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains*, p. 282 e s.; Lange, *r. Alterthümer*, I, 3.ª ed., p. 717; II, p. 257, 630, 663, 666, 729; A.-W. Zumpt, *Criminalrecht*, I, 1, p. 388 e s.; II, 1, p. 76, 373; II, 2, p. 220, 250, 367.

[3]) V. Digesto, XLVIII. 14, fr. 1, *de lege Julia de ambitu.*

[4]) V. *Lex Fluvia Malacitana*, 58; Mommsen, *Stadtrechte*, p. 422; Du Caurroy, *Institutes expliquées*, n. 1403.

[5]) V. Dig. XLVIII, 14, fr. 1, § 1 e 2; ma pel caso di turba stipendiata, v. Paul, *Sentent. receptae*, V, 30, A.

[6]) V. Paolo, *Sententiae receptae*, v. 30, A.

[7]) V. Digesto, XLVIII, 6, fr. 12, pr. *ad leg. Juliam de vi publica.*

imporre con la forza ai terzi un'obbligazione [1]), e nuocere loro come colui che occupa con la forza un bene contestato [2]). Vi si ravvisa d'altronde un'usurpazione del potere pubblico [3]). Ma qui si può supporre che la Curia od uno de' magistrati locali abbia scoverto una nuova fonte di reddito, per esempio dando in fitto, senza autorizzazione un fondo comunale fino allora negletto o abbandonato e recuperato da lui.

È un atto sospetto di ambizione. Gl'Imperatori, in effetto, non ammettono che la Curia nè *a fortiori* un magistrato, possa introdurre senza il consenso imperiale, una nuova tassa indiretta, come un dazio od un canone d'entrata [II, **160**] pel decurionato, un diritto di bagni, *Balnearium*, un diritto di occupazione, *Solarium;* occorre il rapporto del Governatore della provincia, e l'Imperatore non approva che nell'unico caso d'insufficienza del bilancio municipale ordinario [4]).

Il decreto de' Decurioni non può dunque avere, da solo, questo effetto [5]). Graziano e Valentiniano ricordano queste regole, ed invitano il Governatore a far restituire ciò che fosse stato riscosso contro la legge [6]). Quanto agli appaltatori delle tasse locali o pubbliche che avessero sorpassata la tariffa, nelle loro riscossioni, Costantino li colpisce di esilio perpetuo [7]). Egli invita i Prefetti del pretorio a sorvegliare gli aggiudicatarî. D'altronde la responsabilità de' debitori del fisco è assicurata da una ipoteca tacita su tutti i loro beni [8]).

Il fatto stesso di un sollecitatore che va a visitare il suo Giudice è assimilato dalla legge *Julia judiciaria* all'*Ambitus* e colpito, secondo il giureconsulto Modestino, da un' ammenda di cento *aurei* [9]).

Allorchè i magistrati municipali non furono più scelti dai comizî e nemmeno dalla Curia ma presentati o designati, *Nominati*, all'approvazione della Curia, *Creatio*, salvo conferma del Governatore, il nome di *Ambitus*, rimase sempre applicabile, sotto [II, **161**] il Basso Impero, al delitto del funzionario colpevole di aver sollecitato od ottenuto un impiego

---

[1]) V. Digesto, XLVIII, 6, 5, pr. allo stesso titolo.

[2]) V. Dig., XLVIII, 6. 5, § 1, stesso titolo.

[3]) Confronta Digesto, XLVIII, 6, 7, il caso in cui un magistrato manda a morte o tortura un cittadino, malgrado appello.

[4]) V. Severo e Antonino Caracalla, C. J., IV, 62, 1, *Vectigalia nova* etc.; è un caso notevole di tutela amministrativa, questa necessità di approvare le tasse locali.

[5]) V. C. J., IV, 62, 2, allo stesso titolo; il decreto dei decurioni ha bisogno di una conferma.

[6]) Le tasse non autorizzate sono nulle e danno luogo a restituzione; v. C. J., IV, 62, 3, allo stesso titolo.

[7]) In caso di concussione dei fittavoli delle imposte indirette, v. C. J., IV, 62, 4; conf., fr. 4, *in fine*, e fr. 9, § 6, Digesto, *de publicanis*, XXXIX, 4.

[8]) Quanto all'ipoteca tacita su' beni de' debitori del fisco, v. C. J., IV, 62, 5, *vectigalia nova* etc., e innanzi, p. 233; Serrigny, n. 630.

[9]) V. Dig., XLVIII, 14, fr. e 4, *de lege Julia de ambitu.*

con la corruzione, contrariamente alle regole della gerarchia sapientemente organizzata ai tempi di Diocleziano e Costantino [1]). È l' oggetto di parecchie costituzioni iscritte nei codici Theodosiano e Giustinianeo. Nel 397, con un rescritto diretto da Costantinopoli, il 14 delle calende di Marzo, a Cesario Prefetto del pretorio, gl' Imperatori Arcadio ed Onorio decisero che chiunque avesse ottenuto o tentato di ottenere per broglio la dignità d' *Illustris* al palazzo imperiale sarebbe colpito di esilio e confisca [2]). Nell' anno 400, gli stessi Imperatori scrivono, da Milano, al Proconsole d' Africa che il principato degli uffici od ogni altro grado in un ufficio, non può essere chiesto due volte dallo stesso individuo sotto pena di deportazione [3]).

Nondimeno questo divieto dovette essere modificato; nel 403, da una costituzione degli stessi principi e da Theodosio, indirizzato da Ravenna a Strategio, Vicario d' Africa [4]), generalizzandola. Nessuno può coprire due volte lo stesso ufficio, sotto pena di destituzione e di ammenda, e di più, per l' avvenire, di deportazione. Nel 416, Onorio e Theodosio scrivono, da Ravenna, a Palladio, Prefetto del pretorio, per emanare la pena della confisca [II 162] contro chiunque avesse occupato due volte le cariche di Proconsole, di Vicario, di Console, di presidente di provincia, di Conte o di *Princeps* di un ufficio [5]). Pareva che il Principe volesse prendere delle precauzioni preventive contro gli abusi del suo governo o de' suoi agenti.

b) — Del Delitto di Concussione o Repetundae Pecuniae.

Il delitto più anticamente colpito, in materia finanziaria, è quello di concussione, *Repetundae pecuniae*, di cui si à riassunta la storia, nei due libri precedenti, sotto il periodo della Repubblica e dell' Impero (v. tomo I, p. 59, 149, 154, 156, 160, 267, 303 e s.). Nondimeno merita di essere studiato più da vicino nell' epoca di cui ci occupiamo.

Sotto il Basso Impero, questo delitto si reputava ancora sottoposto alle prescrizioni della legge *Julia repetundarum* [6]) commentata dai giurecon-

[1]) V. Cod Th., IX, 26; Cod. J., IX, 26, *ad legem Juliam de ambitu;* Walter, n. 815, nota 214.

[2]) Il broglio usato per ottenere la dignità d' *Illustris* importava deportazione; vedi Cod. Th., IX, 26, *ad legem Juliam de ambitu.*

[3]) V. Cod. Th., IV, 26, 2, allo stesso titolo; confronta *c. unic.* Codice Giustiniano, IX, 26, allo stesso titolo.

[4]) V. Cod. Th., IX, 26, 3, *ad leg. Jul. de ambitu.*

[5]) V. Cod. Th., IX, 26, 4, allo stesso titolo.

[6]) Sul delitto di concussione, *Repetundae pecuniae*, vedi per l' epoca della repubblica e dell' impero al tomo I, libro I, p. 160 e s. ed il libro II, p. 267 e s., e in una maniera generale, T. Mommsen, *Stadtrechte von Salpensa*, p. 453 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 388; Walter, n. 814; Rudorff, I, § 31, II, 120, p. 395; Rein, *Criminalrecht*, p. 604, 672; C. G. Zumpt., *de legibus judiciisque repetundarum in rep. rom.*

sulti romani, di cui Triboniano ci ha conservati i frammenti nel Digesto [1]) ma gravemente [II, **163**] modificata dalla giurisprudenza delle istanze straordinarie ed anche dalle costituzioni imperiali [2]).

Checchè ne sia, si sa che questo crimine consisteva, in ultima analisi, per qualunque magistrato o funzionario pubblico o per uno de' suoi agenti, nel ricevere o percepire un prezzo non dovuto, o un regalo, col fine di adempiere o non adempiere il suo dovere, o di pronunziare o meno un giudizio [3]).

La legge invalidava, d'altronde, i contratti fittizi ove i delinquenti avessero racchiuso qualche vantaggio mascherato [4]) Essa vietava di portare in conto come fatto, un lavoro o fornitura, prima della verifica e della approvazione richiesta dai regolamenti, *Probatio* [5]); veniva assimilato ad una concussione il fatto di aver ricevuto del danaro per denunziare o non denunziare la sua testimonianza [6]).

Un tempo, i condannati in virtù di questa legge non incorrevano che in una condanna a restituire ciò che avevano ricevuto, oltre l'infamia e l'incapacità di esser giudice, testimone o di postulare in giustizia [7]). Ma dal principio del 3.° secolo, dell'êra nostra, si era già stabilito l'uso, reso sempre più costante in sèguito, di punire *extra ordinem* i colpevoli [8]) con l'esilio [II, **164**], vale a dire con la deportazione od anche con una penalità più dura secondo i casi. Si colpivano con la pena capitale specialmente quelli che avevano ricevuto del danaro per far condannare a

---

commentationes, Berolin. 1845, 1847; T. Mommsen, in C. I., L. 1, p. 54 e 555, A. W. Zumpt, *Criminalrecht der Roemer*, II, 1 34, 357, 375, 2, 294, 352, dello stesso *Criminalprocess d. r. Republik*, Leipzig, 1871, p. 498 e s. e 539; Madvig, II, 278, 281, Lange, *r. Alterthümer*, I, 3.ª ed., Berlino, 1876 p. 776, II, 3.ª ed., Berlino 1879, p. 442, 591, 664 e s.; III, 2.ª ed., 1879, p. 26, 40, 55, 165 e s.; 292, 339. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles des Romains*, p. 192, 261, 263, 302, 371, 405, 419; Paul, *Sentent. recept.*, IV, 23, Cod. Th., XII, 6, 18, 19, *de susceptoribus*.

[1]) Vedi Digesto, XLVIII, 11 *de lege Julia repetundarum*, Instit. J., IV, 18, 11, *de publicis judiciis*; C. Th., IX, 27, *ad leg. Juliam repetund.*, IX, 28; C. J., IX; 27, allo stesso titolo; Du Caurroy, II, n. 1401.

[2]) Vedi Digesto, I, 16, 10, § 1, *de officio proconsulis;* C. Th., IX, 27 e VIII, 15; C. J., IX, 27; Rudorff, I, p. 126 e II, p. 392, 397, la legge era modificata anche da erdini imperiali, v. Dig., I, 16, 10, § 1, *de officio proconsulis*.

[3]) V. Dig., XLVIII, 11, fr. 1 a 5 e fr. 7, *de lege Julia repetund.*

[4]) V. Dig., XLVIII. 11, p. 8, § 1, allo stesso titolo.

[5]) Vedi sopra una *Probatio* fittizia, Dig., XLVIII, 11, fr. 7, § 2 stesso titolo.

[6]) V. Dig., XLIII, 11, fr. 6; confronta XLVIII, 10, 20, *de falsis*, XLVIII, 2, fr. 4 e 8, in fine, *de accusationibus*.

[7]) V. Dig. XLVIII, 11. fr. 6; *de lege Julia repetundarum*.

[8]) V. Plin., *Epistol.*, II, 11. 12; III, 9, IV, 9; Dio. Cass., XL, 25; Vulcat. Gall., *Cassius*, 4; Spartian., *Pescenninus Niger* 3; Rudorff, *r. Rechtsgeschichte*, II, p. 397.

morte un uomo o che avevano procurata la sua morte per soddisfare la propria passione [1]).

I magistrati che si fossero resi colpevoli di furto o di simili delitti dovevano essere destituiti e bollati d'infamia, a termini di una costituzione, resa il 18 delle calende di febbraio 380 da Graziano, Valentiniano e Theodosio [2]). Gli stessi principi servono al Prefetto del pretorio Eutropio, il 15 delle calende di luglio di detto anno, per escludere a perpetuità dagli onori e dall'amministrazione delle provincie, quelli che avessero malversato nelle loro funzioni pubbliche [3]), Gli stessi Imperatori inflissero a Natale, un duca che era stato spogliato della sua provincia, l'affronto di esservi ricondotto, per versare colà il quadruplo di ciò che i suoi agenti ed egli avevano ricevuto [4]). Questo si riferisce alla pena del peculato piuttosto che a quella della concussione.

Essi ricordano al Prefetto del pretorio che, in ripetizione dell'oggetto delle concessioni del Governatore, si può agire anche contro i suoi eredi [5]). Nel 383, questi Principi minacciano i *Cognitores* ed i giudici colpevoli di concussione della pena [II, **165**] capitale sancita nel caso di peculato [6]). Nel 386, gli stessi Imperatori e Arcadio si veggono ridotti ad autorizzare i provinciali, *Honorati*, *possessores* o Decurioni od anche i semplici coloni a farsi delatori contro i magistrati che avevano prevaricato nell'esercizio della giustizia, ed a chiamarli in giudizio anche durante la loro amministrazione [7]).

Nel 390, Valentiniano, Theodosio ed Arcadio prevedono una frode commessa dal Conte delle case del dominio privato, che avrebbe esatto del danaro da un *Procurator* o da un preposto di un gineceo, da un *Tabularius* da un *Susceptor* o da un colono, in occasione dell'esercizio delle sue funzioni di Conte; e, in caso di uscita di carica del colpevole viene concesso di rivolgersi pei danni contro di lui per la durata di un anno, innanzi al Ministro del patrimonio, affinchè la somma da restituire sia imputata sulle prestazioni dovute al tesoro del Principe; dopo questo termine i suddetti procuratori etc., dovranno pagare al tesoro del patrimonio, senza alcun reclamo [8]).

---

[1]) V. Digesto, XLVIII, 11, *hoc tit.*, fr. 7, § 3, Paul., *Sententiae receptae*, V, 28, 1; Dig., XLVIII, 19, fr. 3, § 10.

[2]) V. Cod. Th., IX, 27, 1, Cod. J., XII, 1, 12, confronta Cod. Th., III, 5, 6, *de sponsabibus* e *c. unic.*, III, 6, 2, *si provinc. rector;* C. *unic. de usuris*, IV, 9; C. Th., IX, 42, 8 e 9 *de bonis proscript.*; C. J., IV, 23, 16, *de testamentis*, C. Th., VI, 10, 1, *de primiceriis et notariis.*

[3]) V. Cod. Th., IX, 27, 2, *de lege Julia repetundarum.*

[4]) V. Cod. Th., IX, 27, 3, *hoc. tit.* una costituzione indirizzata a Matroniano, duca e presidente della Sardegna: confronta Codice J., IX, 27, 1, *eod. tit.*

[5]) V. Cod. Th., IX, 27, 4, *h. t.*; C. J., IX, 27, 2, *eod. tit.*

[6]) V. Cod. Th., IX, 27, 5, *h. t.*; C. J., 27, 3, *eodem, tit.*

[7]) V. Cod. Th., IX, 27, 6, *h. t.*; C. J., IX, 27, 6, *eod. tit.*

[8]) V. Cod. Th., IX, 27, 7, *h. t.*; C. J., 9, 27, 7, *eod. tit. Basilic*, LX, 43, 13.

Il codice di Giustiniano ci ha conservato in più una costituzione, emanata a Costantinopoli nel 439 da Theodosio e Valentiniano e indirizzata a Fiorentino Prefetto del pretorio [1]). Questa legge prescrive di non ammettere alle funzioni di Governatore che degli [II, **166**] uomini di provata probità, essa li obbliga a giurare, *Inter gesta*, che non hanno dato niente per ottenere la loro amministrazione, e che non riceveranno nulla in occasione di questa, a loro istanza o per via indiretta, fosse anche dopo la loro uscita di carica.

Questi Imperatori ordinano un'accusa pubblica contro colui che ha rimesso dei valori al Governatore, come contro colui che li ha ricevuti [2]). e, in tutti i casi, colpiscono con la pena del quadruplo il colpevole convinto [3]).

Valentiniano III, in una Novella indirizzata, nel 445, al Prefetto del pretorio Albino, e tendente ad alleviare i debitori dell'*Annona fiscalis* nella provincia d'Africa [4]), vieta ai Governatori di uscire dalla loro provincia prima di tre mesi dalla cessazione delle loro funzioni, allo scopo di non sottrarsi alle azioni di danno in caso di concussione.

Diverse costituzioni avevano interdetto ai Governatori ed ai loro agenti, non solamente di ricevere dei doni, ma anche di comperare degli immobili nella loro provincia [5]). A termini di una legge emanata sotto Costantino, i fondi acquistati da un amministratore nella sua provincia dovevano essere confiscati [6]). Costanzo [II, **167**] decide, nel 334, che le compere fatte dai *Numerarii*, dei beni dei provinciali, saranno nulli, ed i fondi restituiti al venditore con la perdita del prezzo [7]). Si temeva che quei direttori di finanze de' Governatori, incaricati del controllo delle spese e delle esazioni, abusassero della loro influenza per arricchirsi. Nel 364, Valentiniano e Valente si veggono forzati di rinnovare la proibizione ai capi e membri dell'*Officium provinciae, ordinarii*, di acquistare dei fondi di terra o degli schiavi nella provincia ove esercitano le loro funzioni, salvo per i beni paterni, quando la vendita sia fatta a giusto prezzo davanti al Rettore

---

[1]) V. C. J., IX, 6, 27, *ad leg. Jul. repet.*, costituzione emanata il 6 delle calende di dicembre 439.

[2]) Confronta Novella VIII, cap. 7 e § 3; C. J., *de episcop.*, I, 3, 31; Novella CXXIII, cap. 2.

[3]) Vedi pure una Novella di Theodosio, II, titolo VII, cap. 2, § 3, p. 29 e 30, ed. Haenel, *de amota militantibus fisci praescriptione.*

[4]) Novella di Valentiniano, t. XVIII, § 5, *de tributis fiscal.* ed., Haenel, p. 180.

[5]) V. C. Th., VIII, 15, *de iis qui administrantibus vel publicum officium gerentibus distracta sunt vel donata;* confronta Codice Giustinianeo, I, 53, e Novella di Valentiniano, tit. XXXII, *de confirmandis his quae*, etc; Cod. Th., IX, 27 e C. J., IX, 27 *de lege Julia repetund;* Madvig, II, p. 380.

[6]) V. Cod. Th., VIII, 15, 1, *de iis quae administrantibus* etc. costituzione di Costantino.

[7]) V. Cod. Th., VIII, 15, 2, *eodem titulo.* Vedi la nota 6 a pagina seguente.

della previncia [1]), Gli stessi Imperatori confermano questa proibizione per ogni amministratore, qualunque sia il suo rango; anche per gli assessori, gli avvocati del fisco, i *Principes*, *Cornicularii* e *Commentarienses* degli uffici, i *Tabularii* delle provincie e delle città, gli *Officiales* ed i *Municipes* incaricati delle riscossioni, i *Discussores*, *Censuales*, *Principales*, e *Curatores*, sotto pena di nullità della compera e della perdita del prezzo; la rivendicazione è concessa ai venditori per cinque anni, dopo di che l'oggetto è confiscato [2]).

Nel 380, Graziano Valentiniano e Theodosio, permettono al donatore di rivendicare contro l'amministratore donatario, sua moglie od i suoi discendenti etc. [II, **168**] l'oggetto a lui dato [3]), e rinnovano lo stesso anno la proibizione per i *Numerarii* [4]). Infine nel 397, Arcadio ed Onorio ricordano questo divieto ai funzionari più elevati [5]).

Abbiamo visto che in principio, i contabili dovevano presentare il loro conto al loro capo gerarchico. In questa occasione, se erano convinti innanzi a lui di aver dilapidato il danaro o le derrate ad essi affidati, venivano colpiti da una pena severa dagli stessi magistrati incaricati del controllo amministrativo e giudiziario [6]) e segnatamente da un'ammenda di cento libbre d'oro. Ma questo fatto ci pare rientri piuttosto nella categoria dei crimini di peculato che in quella delle concussioni.

Una costituzione indirizzata da Costantino nel 321, a Ecdicio rende responsabile delle dilapidazioni del Cassiere l'autorità che l'ha creato [7]) Il Ricevitore che avesse rifiutato di ricevere in tempo utile l'*Auri illatio* e di darne quietanza era condannato al doppio [8]). Dal canto suo il Governatore che avesse trascurato di procedere per la riscossione de' tributi perdeva i suoi emolumenti [9]), ma questo fatto sembra cadere sotto l'incriminazione di *Residuae pecuniae,* come de' casi previsti dalle leggi 1 e 2, codice Theodosiano, X, 24 [II, **169**], *de his qui cum dispensatore contraxerunt.*

I Pubblicani colpevoli di concussione o di violenza nella riscossione di un *Vectigal*, erano tenuti da un'azione privata al doppio, in virtù del-

---

[1]) V. Cod. Th., VIII, 15, 3, 4, *eod. tit.*

[2]) V. Cod. Th., VIII, 15, 5, *eod. tit.*

[3]) V. Cod. Th., VIII, 15, 6, *eod. tit.*

[4]) V. Cod. Th., VIII, 15, 7, *eod. tit.*

[5]) V. Cod. Th., VIII, 15, 8, *eod. tit.*

[6]) Si sa che gli *Officiales* erano giudicati dal loro capo di servizio, ed il Governatore dal Prefetto del pretorio. V. C. Th., I, 1, 10; C. G., I, 29, 2; XII, 24, 12; XII, 53, 3; XII, 55, 5; Walter, n.° 741, note 68, 69 e n.° 844; e le nostre note a pag. 155, 165 precedenti.

[7]) V. Cod. Th., XII, 6, 1, *de susceptoribus*, etc., edizione Haenel; p. 1279, nota 12.

[8]) Vedi Cod. Th., XII, 6, 2, per es., e § 1, *de susceptor.*, e su questo soggetto J. Godefroi, su questo titolo.

[9]) V. J. Godefroi. sul Codice Theodosiano, I, 8, 1; Bouchard, p. 339.

l'editto del pretore [1]), indipendentemente da una pena straordinaria da irrogare con *Cognitio extraordinaria* [2]).

Le frodi e le concussioni potevano essere scoperte sia dagli Ispettori straordinari mandati in provincia, sia dai *Curiosi*, delegati dal Maestro degli uffici, sia dai *Mittendarii* dei Ministri del tesoro o dagli agenti della Prefettura del pretorio, infine dal Governatore, nei loro giri annuali. Essi ispezionavano infatti le partite de' Contabili, *Tabulae*, le quietanze de' Cassieri consegnate dagli *Annotatores*, [3]), quelle degli *Optiones*, come pure il contenuto dalle casse e de' magazzini confrontati coi *Breves*, etc.

Costantino vieta ad ogni Giudice, vale a dire al Governatore della provincia, di riscuotere egli stesso o sotto colore di prestito [4]), tutto o parte di ciò che egli doveva far rientrare a titolo d'imposta nella cassa del Ricevitore, o lasciarvelo per essere trasmesso al Cassiere centrale del *Comitatus* [5]).

Questa proibizione fu generalizzata, [II, 170] nel 382, da una costituzione di Graziano, Valentiniano e Theodosio [6]), e rinnovata, nel 399, da Arcadio ed Onorio che vietano ai *Judices* di stornare per altri usi le entrate del tesoro privato [7]).

Si potrebbe dire che, nel caso in cui non vi è stato dolo o minaccia, o abuso di autorità, questo fatto costituirebbe piuttosto un delitto di contabilità occulta o irregolare, *Residuae pecuniae* [8]). Quanto ai terzi che trattano con de' tesorieri o magazzinieri, per farsi prestare dei valori o delle derrate dello Stato, se ne è già parlato innanzi [9]).

Coloro che, avendo ricevuto dall'*Officium* del Governatore dell'oro per farne il trasporto (*Prosecutio*), al preposto del tesoro provinciale con ordinativo rilasciato dal *Tabularius*, e per mezzo di un bono postale, *Evectio*, concesso dal Governatore [10]), oltrepassavano il termine fissato, accre-

[1]) Vedi Digest., XXXIX, 4, p. 1, § 1, *de publicanis*.

[2]) V. p. 9, § 1, Digest. allo stesso titolo, XXXIX, 4.

[3]) V. Cod. Theodos., XII, 6, 1[3], *de susceptoribus*, etc.

[4]) Il Governatore, abusando della sua autorità, per farsi prestare del danaro, commette una vera concussione. D'altronde egli non può *Tractare pecuniam publicam* (C. Th., X, 24, 1, 2, 3, e XII, 9, 3), a nessun titolo, come abbiamo detto, e ciò che confermano i testi citati nella nota seguente.

[5]) V. Cod. Th., XII, 9, 1 e 2, *de his quae ex public. collatione illata sunt non usurpandis*, e X, 24, 1 a 3; C. J., X, 73, 1.

[6]) V. Cod. Th., XII, 9, 2, *eod. tit.*; C. J., X, 73, 2.

[7]) V. C. Th., XII, 9, 3, *eod. tit.*; C. J., 73, 3, e XI, 64, 5.

[8]) Il giudice essendo lo stesso e non limitato quanto alle pene, la distinzione de' delitti offriva spesso poco interesse; ma, nell'uso, la contabilità irregolare semplice fu punita meno rigorosamente.

[9]) V. Cod. Th., X, 24, 1 e 2, *de his qui cum dispensatore contraxerunt*.

[10]) V. Naudet, *Des changements apportés dans l'administration*, etc. Paris, 1817. III, c. 2; Bouchard, p. 410 e s.

sciuto di dieci giorni di tolleranza, incorrevano in una ammenda del 50.° del valore spedito. Questo attendeva la sua destinazione del Conte del pubblico tesoro, che ordinava per mezzo de' suoi *Palatini*, ovvero scriveva al preposto di mandare de' decurioni, *Praemissa prosecutoria*, per il trasporto al tesoro centrale [1]).

Valentiniano e Valente, [II **171**] punirono di morte e di confisca gli impiegati degli ufficî del Governatore o del Principe, che, abusando dei loro poteri, esigevano da' provinciali de' servizî o de' regali [2]). Arcadio ed Onorio ricordano, nel 397, questa costituzione e l'applicano alle riscossioni degli agenti giudiziarî, e, nel 400, prescrivono più specialmente la restituzione agli spossessati [3]). Vietando, nell'anno 409, l'impiego di misure false, essi ordinano ai magistrati ed al Difensore della città di ricevere i reclami dei provinciali contro ogni abuso di potere o concussione [4]), ed indicano loro un mezzo di far constatare, con un atto di citazione, *Libellus*, affisso ai luoghi più frequentati, ogni infrazione di giustizia e di avvertire gli ufficî di dover ricevere questi reclami [5]).

Se degli *Exactores* colpevoli di concussione contro i possessori, hanno commesso una *Superexactio*, sono minacciati della pena di morte, con ammenda del quadruplo de' danni; ed i Governatori di trenta libbre di oro, se essi hanno trascurata l'applicazione di questa legge, resa, nel 412, da Onorio e Theodosio [6]).

[II, **172**] c) — **Della Concussio.**

Abbiamo già fatto notare che, in diritto romano, il vocabolo *Concussio*, non aveva la stessa estensione di significato che presso di noi il vocabolo concussione, al quale corrisponde meglio il delitto designato dal *Repetundae pecuniae*. Il termine *Concussio*, derivato da *Concutere*, indicava il delitto speciale consistente da parte di un privato o di funzionario pubblico, nello estorcere a qualcuno, *col terrore*, dei valori quali che siano, spaventandolo con minaccie illecite, tendenti a fargli credere all'esistenza nell'agente di un diritto o di un potere immaginario. Questa incriminazione, confusa in origine, sia coi fatti di *Repetundae pecuniae*, sia con quelli di falso o di violenza pubblica, poteva dar luogo all'azione civile

[1]) V. Cod. Th., XII, 8, 1, *de auri publici prosecutoribus* e J. Godefroi, su questa legge, e X, 24, 3, *de his qui cum dispens. contraxerunt.*

[2]) V. C. Th., XI, 11, 1, *Ne damna provinc. infligantur.*

[3]) V. C. Th., XI, 8, 1 e 2 *de superexactionibus.*

[4]) V. C. Th., XI, 8, 3, *de superexationibus*; Vedi pure precedente nota a vol. II, pag. 165.

[5]) V. C. Th., XI, 8, 3, allo stesso titolo.

[6]) V. Cod. Theod., XI, 8, 1 e 2, 7, 20, *de exact.* Vedi pure le note preced. vol. II, pag. 51 e 171.

di danni, interessi, chiamata *Quod metus causa* [1]); ma essa divenne, sotto l'impero, un delitto distinto da' precedenti. Dei senatoconsulti ammisero in questa materia un *Judicium publicum* [2]).

Questo delitto [II, **173**] suppone sempre il dolo del delinquente, la *minaccia di un pericolo* imminente, senza esigere violenza materiale; implica infine l'esercizio di un diritto che non esiste se non in apparenza. Del resto, i Romani, non avendoci data una definizione precisa di questo delitto punito *Extra ordinem*, vale a dire presso a poco arbitrariamente da Magistrati imperiali o dai Governatori di provincia, i Giureconsulti od interpreti moderni stentano ad accordarsi sulla determinazione precisa della *Concussio*. Noi giudichiamo più prudente tenerci agli esempi forniti da' testi.

Vi era dunque *Concussio* da parte di colui che aveva estorto dei valori: 1.° simulando un ordine del Governatore della provincia [3]); 2.° rivestendo le insegne di un' autorità civile o militare [4]); in questo ultimo caso si usava pronunziare la pena di morte, e, per i colpevoli, *Honestiores*, la deportazione in un' isola; 3.° minacciando qualcuno di una accusa criminale, ciò che d' altronde dava luogo all' applicazione della legge *Cornelia de falsis* [5]), o delle pene della calunnia [6]).

La restituzione del danaro estorto era indipendente dall'azione penale. Rimandiamo [II, **174**] d' altronde, per i particolari su questa incriminazione, agli autori speciali come Rein e quelli che ha citati egli stesso, nel suo trattato del diritto criminale dei Romani [7]).

d) — Del delitto di falso.

Il delitto di falso, punito dalla legge *Cornelia de falsis* e la cui definizione era stata anche allargata dalla giurisprudenza imperiale, [8]) poteva colpire certi atti commessi dagli agenti fiscali in materia finanziaria [9]).

[1]) Vedi Digesto, IV, 2, 12; Cod. J., II, 20, *quod metus causa*.

[2]) Vedi Digesto, XLVII, 13, 2, *de concussione*; *Collatio legum Mosaïcarum et Romanar.*, VIII, 7, 2; Dig., XLXIII, 10, fr. 1, § 1, *de falsis*; Rudorff, *r. Rechtsgeschichte*, I, p. 125, II, p. 403, nota 19.

[3]) Vedi Dig. XLVII, 13, 1, *de concussione*.

[4]) V. Dig. I, 18, 6, § 3; Cod. J., IX, 24, 4 e 5; Paul, *Sent.*, V, 25, 2.

[5]) V. Dig., XLVII, 13, 2, *de concussione*.

[6]) V. Dig., III, 6, 8, *de calumniator*.

[7]) Sulla *Concussio*, nel senso ristretto, vedi Rein, *Dans Criminalrecht der Roemer*, Leipzig, 1844, in-8.°, p. 348 e s.; Matthaeüs, *De criminibus*, XLVII, 7, Ticin. 1863. *cum notis Nani;* Platner, *Quaestiones de jure criminum*, II, p. 390, 401; Marburg, 1842. in-8.°; Abbeg, *Lehrbuch des Strafrechts*, Neustadt, 1836, p. 300 e s.; Walter, II, n.° 816; Rudorff, II, p. 403; Madvig, II, p. 232, Leipzig, 1882.

[8]) Sul falso, vedi Paul., *Sententiae receptae*, IV, 7, V, 25, *Ad legem Corneliam testament.*; Dig., XLVIII, 10; Cod. Th., IX, 19, 20; C. J., IX, 22; Walter, n.° 872, 883; Rudorff, I, § 52 e II, § 116; Rein, *Criminalrecht*, p. 783 e s.

[9]) V. C. Th., XIII, 10, *decesu sive adscriptione*; Cod. J., XI, 57, 1.

Ci limitiamo a citare qui qualche disposizione principale. Costantino, nel 313, accusava i *Tabularii* delle città di sovracaricare i poveri, *Humiliores*, sgravando gli uomini influenti, *Potentiores* [1]). Il *Tabularius*, o chiunque altro che, per favorire una frode di un ordinatore, per esempio di un Governatore, o quella di un contabile in danaro o in natura, *Arcarius* o *Susceptor*, avesse alterata una dichiarazione, portando al registro pubblico una somma più forte o più tenue di quella proveniente [II, **175**] realmente da una vendita od un affitto (per esempio di un contratto di impresa o di fornitura), era passibile della pena irrogata dalla legge sul peculato (*Lex Julia de peculatu*) senza pregiudizio della procedura aperta per falso in virtù della legge Cornelia [2]), e contro quelli che facessero scientemente uso di un documento falso od alterato [3]), vale a dire che meritassero la pena della deportazione, con confisca implicita, e l'estremo supplizio per uno schiavo.

Le frodi commesse dai *Numerarii* dell'ufficio del Governatore erano state così frequenti [4]) che Costantino li rese passibili di tortura e di pene corporali, contro il privilegio del loro ordine [5]); Giuliano li privò delle insegne militari [6]), e anche nel 365, vale a dire due anni dopo, Valentiniano e Valente ritirarono loro il titolo onorifico di *Numerarii*, per dar loro quello di *Tabularii* [7]), fino allora particolare ai Contabili-archivisti delle città in maniera che da quel tempo si dovette far distinzione fra i *Tabularii civitatis* ed i *Tabularii praesidialis officii* [8]). Nondimeno i Direttori di contabilità de' *Judices illustres* e *spectabiles* conservarono il loro titolo di *Numerarii* [9]) e Valentiniano e Valente, restituirono a quelli del Prefetto [II, **176**] del Pretorio la loro dignità militare [10]). Nel 383 Graziano, Valentiniano e Theodosio minacciarono della pena del fuoco i *Tabularii* delle città, per la frode de' quali fossero state concesse illegalmente delle immunità per i tributi [11]), tanto si abusava, in pregiudizio del fisco, della estensione de' privilegi!

[1]) V. Dig., XLVIII, 19, 10, *ad leg. Juliam de peculatu.*

[2]) V. Paul, *Sentent. receptae*, V, 25, 5, vedi sul fatto del Prefetto di Egytto, Dig., XLVIII, 10, 1, § 4 e p. 16, § 2.

[3]) V. Paul, *Sentent. rec.*, V, 25, 10, *Ad legem Corneliam testamentariam.*

[4]) V. Cod. Th., VIII, 1, 4, *de numerariis*, etc.

[5]) V. Cod. Th., VIII, 1, 3, 4, 8, allo stesso titolo.

[6]) V. Cod. Th., VIII, 1, 8, allo steso titolo.

[7]) V. Cod. Th., VIII, 1, 9, allo stesso titolo; Ammian. Marcellin, XXVIII, 1.

[8]) V. C. Th., VIII, 2, 5; C. J., X, 6, 1; 9, Bethmann-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 122, p. 150, 151.

[9]) V. Cod. Th., VIII, 15, 5, § 1, *de iis qui administrant*; Valentiniano e Valente nel 365.

[10]) V. Cod. Th., VIII, 1, 11, *de munerar.*; C. J., XII, 50, 3; Valentiniano e Valente, nel 365.

[11]) V. Cod. Th., XIII, 10, 8, § 1, *de censu sive adscriptione.*

e) — Del peculato.

Il delitto di peculato, *Peculatus*, consisteva come si è detto innanzi [1]), nel distornamento o la detenzione fraudolenta del danaro dello Stato, sia da parte di un funzionario pubblico, sia di un particolare. La legge *Julia de peculatu* pronunziava qui le stesse penalità che colpivano il delitto di concussione [2]), vale a dire, ne' casi più gravi, la pena dell'esilio, oltre la restituzione civile, e negli altri, la pena del quadruplo. Ma già verso il principio del III secolo [3]), con le commissioni permanenti caddero in desuetudine le leggi sulle istanze pubbliche, *Judicia publica*, che furono [II **177**] in gran parte rimpiazzate dalla giurisprudenza più dura e più arbitraria delle *Cognitiones extraordinariae* [4]), ove il Senato ed il Principe ed anche i suoi Officiali, come il Prefetto della città ed il Prefetto del pretorio pronunziarono delle pene severe sulla base allargata delle incriminazioni della legge Julia. Questa sussisteva ancora in teoria, poichè Giustiniano ne ha riprodotto, nel suo Digesto, i principî commentati da giuristi, i cui scritti avevano forza di legge, anche avanti Costantino [5]). L' azione pecuniaria poteva sempre essere esercitata contro gli eredi del colpevole [6]).

Il peculato prendeva il nome di *Sacrilegio*, allorchè aveva per oggetto dell' argenteria e de' mobili appartenenti agli Dei, *Sacra*, o consacrati agli dei mani, *Religiosa* [7]). Ma già le costituzioni imperiali, *Mandata*, avevano permesso ai Governatori di ricercare e di punire gli autori di sacrilegi, i briganti, etc., secondo l' esigenza de' casi e secondo le qualità del criminale, talvolta coll' esposizione alle bestie, *Damnatio ad bestias*, o col rogo, o con la crocifissione [8]). In caso di furto di poca importanza, si applicava la pena delle miniere, *Metallum*, o la deportazione contro un colpevole di una condizione onorevole, *Honestior* [9]), pena [II, **178**] già pronunziata da Settimo Severo ed Antonino Caracalla. Se il valore depositato in un tempio apparteneva ad un privato, vi era semplice furto, *Furtum* [10]). Il furto in una

[1]) Sul *Peculatus* vedi il precedente nostro tomo I, p. 267 e Lange, *Roem. Alterthümer*, 3.ª ed., 1879, II, p. 219, 240, 582, 588 e III, p. 156; Walter, n. 853; Rudorff, I, p. 90 e s.; Rein, *Criminalrecht*, p. 672 e s., e W. Zumpt, *Criminalrecht*, II, p. 78, 82; lo stesso, *Criminalprocess*, p. 526 e s.

[2]) Vedi il nostro tomo I, nota a p. 161, e libro II, nota a p. 304.

[3]) V. Paul, *Sentent. receptae*, V, 27, *ad legem Juliam peculatus*.

[4]) Vedi intanto Digesto, XLXIII, 1, 8, *de publicis iudiciis*; XLVIII, 19, 1, § 3 *de paenis*; Du Caurroy, n. 1388.

[5]) V. Dig. XLVIII, 17 e *Instit. J.*, IV, 18, 9, *de publicis iudiciis*.

[6]) Vedi Dig. XLVIII, 13, 14, *Ad legem Juliam peculatus*.

[7]) Quanto al sacrilegio, v. Digesto, XLVIII, 13, fr. 1, fr. 4, per e §§ 1 e 2; fr. 6, p. 9. per e § 1; fr. 11 *Ad legem Jul. pecul.*

[8]) V. Dig., XLVIII, 13, fr. 6, allo stesso titolo.

[9]) V. Dig., XLVIII, 13, fr. 10, § 1, allo stesso titolo.

[10]) V. Dig., XLVIII, 13, fr. 5, allo stesso titolo.

cappella privata era colpito meno rigorosamente del sacrilegio, ma più del *Furtum* ordinario [1]).

Quanto agli autori di delitti, le pene relative al peculato *Pecuniae publicae*, erano state estese ai ladri di danaro comunale da Traiano [2]). In caso di peculato modico, la pena del quadruplo era applicata specialmente nel caso di distornamento del bottino, *Praeda* [3]).

Nei casi gravi, v'era dapprima l'interdizione dell'acqua e del fuoco, rimpiazzata, dopo l'impero, dalla deportazione in un'isola, pena che implicava la confisca [4]).

I *Palatini*, incaricati dal Conte dei sacri donativi di visitare i Governatori e non i provinciali, per costringere i primi a sollecitare la riscossione de' tributi [5]), avevano spesso abusato de' loro poteri per esigere essi stessi le imposte ed appropriarsele [6]). Così il diritto di sollecitare l'esazione fu tolto loro parecchie volte, anche sotto pena di dieci libbre d'oro [7]), poi restituito da Onorio ed Arcadio [8]), e infine ritirato [II, **179**] definitivamente da Magioriano, nella sua notevole Novella [9]), e, in Oriente, da Giustiniano, nel suo Codice [10]). È oramai il Governatore che, sotto la sorveglianza del Vicario e del Prefetto del pretorio, a incassare le imposte da *Exactores* locali, presi nella Curia o nell'ufficio del Rettore.

Ogni *Superindictio* non autorizzata dal Principe è interdetta al Governatore [11]), sotto pena del doppio per costui e del quadruplo pel suo ufficio. Nel 365, quest'ultima pena fu estesa al Rettore; ciò che prova la necessità di aggravare la sanzione in presenza degli abusi crescenti [12]).

Il peculato del Governatore, durante la sua amministrazione, fu punito perfino con la pena di morte. Se dopo aver lasciato la sua provincia e

[1]) V. Dig., XLVIII, 13, fr. 9, § 1, allo stesso titolo.

[2]) Il furto o *Furtum* del danaro comunale fu assimilato al peculato; v. Dig., XLVIII, 13, fr. 4, § 7, allo stesso titolo.

[3]) V. Dig., XLVII, 13, 13, allo stesso titolo.

[4]) V. Dig., XLVIII, 13, 3, allo stesso titolo.

[5]) I delitti de' *Palatini* pare siano stati frequentati secondo i testi. V. Cod. Th., I, 10, 1 e 2, *de offic. comit. sacrar. largitionum*; VIII, 6, 1; XI, 7, 16, *de exact.*, e I, 5, 12 e 13; Cod. J., X, 19, 7; X, 23, 2.

[6]) V. J. Godefroi, sul Codice Theodosiano, XI, 7, 17 e 18, *de exact.*; Serrigny, n. 826; Bethman-Hollweg, III, p. 76 e 77.

[7]) V. Cod. Th., I, 5, 12 e 13; XI, 7, 17, *de exact.*; VIII, 6, 1 e C. J., X, 23, 2, *de canone largitionalum titulorum*.

[8]) V. Cod. Th., XI, 7, 18, *de exact.*, nel 409.

[9]) Novella di Magioriano, tit. III, *de indulg. reliq.*, § 2.

[10]) V. Cod. J., X, 19, 9, *de exact.* e XI, 61, 1, *de exact.*; Bethmann Hollweg, *Civilprocess*, III, § 134, p. 76 e 77; Walter, n.° 407, nota 31; Serrigny, n. 807 e s.

[11]) V. C. Th., XI, 16, 7, 8, 10, *de extraordinar.*; Serrigny, n.° 833.

[12]) V. Cod. Th., XI, 16, 11, *de extraordinar.*; occorreva che la corruzione fosse estrema perchè le leggi colpissero così spesso i Governatori, vedi le nostre note a vol. II, pag. 168, 181, 182 e la nota seguente.

dichiarato il danaro di cui era ancora debitore (ciò che suppone da parte sua una intromissione nel maneggio del danaro e per conseguenza una contabilità come vien chiamata da noi irregolare ed occulta), egli era tenuto solo come debitore, e, dopo un anno, del delitto di ritenzione del danaro pubblico, *Residuae pecuniae*, a meno che egli non avesse stornato il danaro dalla sua destinazione [1]).

Il funzionario pubblico colpevole del peculato doloso, fu finanche punito di morte, egli ed i suoi complici [2]). Ma colui che aveva preso incarico, a suo rischio, di trasportare gli oggetti del tesoro e che era proprietario del danaro o delle derrate, *interim*, non commetteva, disponendone, peculato, nè l' *Aedituus*, per i valori a lui consegnati [3]). Il delitto di peculato si prescriveva dopo cinque anni [4]).

La legge decideva che si dovesse assimilare al peculato il fatto di avere alterata la moneta pubblica [5]). Se un impiegato delle miniere, *Caesarianus de metallis*, ha rubato dell' oro o dell' argento, un editto d' Antonino Pio lo punisce con l' esilio o con la condanna al lavoro delle miniere secondo la condizione del delinquente. Colui che le ha dato un segno è assimilato ad un ladro manifesto e colpito d' infamia, e colui che ha trasformata la verga d' oro in moneta, è condannato al quadruplo.

Si punisce, infine, con la pena del peculato colui che abbia tolta o alterata una tavola di rame o il piano catastale delle terre di una città, o che abbia alterato un registro pubblico [6]), od anche, secondo un senatoconsulto, colui che, senza il permesso del capo degli archivi, abbia comunicato un documento delle *Tabulae publicae* [7]).

Si è visto [II, 181] intanto che le quietanze d' imposte dovevano essere registrate e pubblicate dal *Tabularius*.

Era del pari trattato come colpevole di peculato chiunque, fingendosi creditore del fisco, avesse portato via del danaro anche privato dovuto a questo [8]), ma non il creditore che avesse esatto il suo pagamento del suo debitore nel caso in cui quest' ultimo fosse stato pure debitore del fisco [9]).

Nel Basso Impero, a causa della crescente corruzione de' Governatori e de' loro agenti, la pena di morte fu emanata, in caso di peculato, contro i Governatori, loro complici e loro ricettatori. Costantino l' ammette già in una costituzione dell' anno 395 [10]), che Giustiniano ha mutilata nel suo

[1]) V. Dig., XLVIII, 13, 9, § 2 e 6, *Ad leg. peculatus.*
[2]) V. Institut. Justin., IV, 18, 9, *de publicis iudiciis.*
[3]) V. Dig., XLVIII, 13, 9, § 2 e 6, *Ad leg. Jul. peculatus.*
[4]) V. Dig., XLVIII, 13, 7, allo stesso titolo.
[5]) V. Dig., XLVIII, 13, 1 e 6, § 2, allo stesso titolo.
[6]) V. Dig., XLVIII, 13, 8, per e § 1, allo stesso titolo.
[7]) V. Dig., XLVIII, 13, 9, § 1, allo stesso titolo.
[8]) V. Dig., XLVIII, 13, 9, § 3, allo stesso titolo.
[9]) V. Dig., XLVIII, 13, 12, allo stesso titolo.
[10]) V. Cod. Th., IX, 42, 1, *de bonis proscriptorum vel damn.*

Codice [1]), e trasportata in parte, §§ 1 a 4, in una costituzione di Arcadio, ed Onorio data, nel 396, a Costantinopoli [2]), attribuendo a tutto la sottoscrizione e la data di quest'ultima [3]). Questo dimostra con quale libertà poco curante della verità storica, i compilatori del Codice di Giustiniano trattavano le costituzioni dei suoi predecessori. Ora Costantino, dopo aver regolato i diritti della moglie di un proscritto, con confisca, nel *Principium* ed i §§ 1 e 2 della sua ordinanza, diceva al § 3 che, se vi erano [II, **182**] degli agenti del fisco condannati a cagione de' loro conti, per conseguenza per peculato, la moglie ed i figli del condannato potevano riprendere i beni ad essi donati da lui prima dell'atto fraudolento. Ma il § 4 faceva un'eccezione a danno de' *Caesariani* o apparitori dei *Procuratores Caesaris*. (Giustiniano aggiunge: *vel Catholiciani*), esclusi da ogni beneficio del diritto e che non possono trasmettere niente se non dopo l'accertamento del loro conto e la pruova dell'origine dei loro acquisti [4]).

Gl'Imperatori Theodosio, Arcadio ed Onorio scrivono da Costantinopoli al Prefetto del pretorio Rufino, che i Governatori erano finora puniti con un'ammenda, ma che questa pena insufficiente dev'essere rimpiazzata dalla pena capitale [5]). Nel 415, un altro rescritto di Theodosio ed Onorio ad Aureliano, Prefetto del pretorio, minaccia quelli che prestano il loro aiuto alla rapina e particolarmente i ricettatori che vengono assimilati agli autori [6]). Giustiniano ha fuso queste due costituzioni in una sola [7]), che le riunisce presso a poco, improntando la iscrizione alla prima e la sottoscrizione alla seconda [8]).

[II, **183**] f) — **Del delitto di ritenzione del danaro pubblico.**

Si sa che, anteriormente, la stessa legge *Julia de peculatu* puniva pure il fatto sia di un funzionario, sia anche di ogni privato, che teneva, senza dolo, il danaro dello Stato, *Residuae pecuniae*. Ciò colpiva secondo noi, l'ordinatore o amministratore che lo aveva maneggiato irregolarmente, o impiegato in un altro uso senza dolo (contabilità occulta), quando l'impiego gli era stato delegato [9]), o lo aveva ritenuto senza spenderlo [10]).

---

[1]) Vedi Codice di Giustiniano V, 16, 24, *de donat. inter. vir. et uxor.*

[2]) V. Cod. Th., IX, 42, 15, *de bonis proscriptorum vel damnatorum.*

[3]) V. C. Just., IX, 49, 9, *de bonis proscript. vel damnatorum.*

[4]) Ma vedi Novella XVII, § 2, Novella CXVII, cap. 5 e Novella CXXXIV, di Giustiniano.

[5]) Sull'aggravamento della penalità contro i Rettori per la loro crescente corruzione, v. Cod. Th., IX, 28, 2, allo stesso titolo.

[6]) V. C. Th., IX, 28, 2, allo stesso titolo.

[7]) V. C. J., IX, 28, *unic.* allo stesso titolo.

[8]) V. J. Godefroi, *ad* Cod. Th., IX, 28, allo stesso titolo.

[9]) V. Digesto, XLVIII, 13, p. 1 e 2, *ad leg. Juliam peculatus.*

[10]) V. Dig., XLVIII, 13, fr. 4 e p. 8, § 6, allo stesso titolo.

Il Questore o Cassiere che aveva dichiarato il reliquato di cui aveva il deposito era responsabile del delitto di *Residuae pecuniae*, dopo un anno [1]). Se egli aveva alterate le scritture, *Tabulae publicae*, per esempio scrivendo un prezzo inferiore di vendita o di affitto, vi sarebbe stato dolo e per conseguenza peculato, senza pregiudizio del delitto di falso [2]).

[II, 184] **g) — Violenza pubblica o privata.**

La violenza, già punita sotto la Repubblica dalle leggi *Plautia*, *Papiria* e *Pompeia de vi* [3]), era stata anche colpita da una legge *Julia*, resa sotto la dittatura di Giulio Cesare, nel 708 di Roma o 46 av. G. C. Essa pronunciava ne' casi gravi, quelli probabilmente di violenza pubblica, vale a dire ove l'ordine pubblico fosse leso, la pena dell'interdizione dell'acqua e del fuoco, che implicava la confisca totale, e, negli altri casi, una confisca parziale [4]), probabilmente del terzo del patrimonio, con l'infamia. Infine appariscono due leggi *Julia*, l'una *de vi Publica*, l'altra *de vi Privata*, che appartengono o a Giulio Cesare o ad Augusto, ambedue, o una di esse solamente [5]), e che in tutti i casi, secondo Rudorff, sarebbero state rimaneggiate da quest'ultimo, in correlazione con le leggi sulle istanze pubbliche o private, *Leges judiciorum publicorum vel privatorum* [6]).

Noi qui non dobbiamo [II, 185] occuparci che della violenza pubblica. In origine, essa consisteva in occasione dei turbamenti dei comizî, nell'impadronirsi della tribuna, o di posti elevati, con de' mercenarî o degli uomini armati, per dominare le elezioni [7]), o influenzare il voto delle leggi: ne riunire degli uomini sia per preparare una rivolta, sia anche un'insurrezione od una congiura, come quella di Catilina. Nel 697 di Roma o 57 av. G. C., un senato-consulto aveva minacciato con le pene della violenza quelli che continuassero a far parte delle società segrete, *Sodalicia*, organizzate per uno scopo politico [8]).

La legge *Julia de vi Publica* rimase la base della giurisprudenza imperiale in questa materia. Ma le incriminazioni e le penalità di questa

[1]) Dig., XLXIII, 13 fr. 9, § 6, allo stesso titolo.

[2]) V. Dig., XLVIII, 13, 10, allo stesso titolo.

[3]) Vedi sul delitto di violenza, *Vis publica vel privata*, Rudorff, *r. Rechtsgesch.*, I, § 34, p. 83; Walter, n. 818.

[4]) V. Dig., XLVIII, 7, *ad legem Juliam de vi privata*.

[5]) V. Rein *Criminalrecht*, p. 742; Lange, *r. Alterthümer*, II, 3.ª ed., p. 729. L'attribuzione delle diverse *leges Juliae* a G. Cesare o ad Augusto dà luogo a molti dubbi. Vedi a tal uopo Lange, *Altert.*, II, 3.ª ed., p. 617, 623, 627 e sopratutto 678 e III, p. 451, 455, 463, 473, 494.

[6]) V. Rudorff, I, p. 85.

[7]) V. Walter, n. 808, nota 64.

[8]) V. Cicerone, *ad fratrem*, 2, 96; Asconius, *in Cornelium*, Orelli, p. 75; Ed Laboulaye, *Essai*, p. 293.

legge pare siano state aggravate dall' uso delle *Cognitiones extraordinariae*, da parte degli Ufficiali imperiali, Prefetto della città o Governatore di provincia. Lo spirito del governo imponeva d' altronde de' cambiamenti al diritto anteriore che il giureconsulto Paolo, nelle sue *Sententiae* [1]), riferisce anche molto verosimilmente alla legge Julia, e che riguardava specialmente gli abusi di potere. Chiunque investito di una parte del potere pubblico, *Aliqua protestate praeditus*, avrà messo a morte od ordinato di mettere a morte, [II, **186**] di torturare o di colpire con le verghe un condannato, o di gittare nelle prigioni pubbliche, *Vincula publica*, un cittadino che abbia interposto appello, prima al popolo, ora all' Imperatore, incorre nella pena della legge *Julia de vi publica* [2]).

È ciò che sopravvisse delle antiche leggi sulla garenzia de' cittadini [3]), ma che non si applica nè ai commedianti, nè ai militari [4]). Solo, oggi, secondo il principio di disuguaglianza consacrato dalla tradizione imperiale delle *Cognitiones*, la gente di una classe inferiore, *Humiliores*, incorre, una pena capitale, che qui vuol dire la morte; gli *Honestiores* sono deportati in un' isola.

Le pene della legge si applicano specialmente a quelli che attaccano le case, saccheggiano i castelli, le città o le fattorie, in bande o a mano armata [5]). Nell' ultimo caso, vi era la pena di morte. Ma la legge Giulia, fu estesa a colui che avesse espulso qualcuno dal suo dominio o dalla sua casa [6]), o assoldati o procurati perciò degli uomini, eccitato un attruppamento od una sedizione e per conseguenza un incendio [7]), turbati od impediti dei funerali, o nascosto un deportato, od essersi mostrato armato sulla strada pubblica o abbia occupato un posto, un tempio, un monumento. I colpevoli convinti erano colpiti, [II, **187**] gli *Honestiores* di relegazione con la confisca di un terzo de' loro beni, e gli *Humiliores*, con la pena delle miniere, *metallum*, che portava la confisca totale [8]).

La pena primitiva di questa legge *Julia* pare sia stata l' interdizione dell' acqua e del fuoco [9]). Checchè ne sia, la legge fu estesa a chiunque avesse raccolte delle persone per far violenza a qualcuno, colpirlo o

[1]) V. Paolo, *Sententiae receptae*, V, 26, *ad legem Juliam de vi publica et privata.*

[2]) Vedi Dig., XLVIII, 6, fr., 7, *ad legem Juliam de vi privata.*

[3]) La garenzia della sicurezza de' cittadini era dunque molto debole nel Basso Impero; confronta, sulle *Leges de provocatione*, Walter, n.[i] 19, 40, 43, 50, 51, 848; Rudorff, I, p. 75; II, p. 332; Lange, *Alterth.*, II, 3.[a] ed., 1879, p. 99, 205, 603 e s.; Willems, 5.[a] ed., p. 33, 68, 93, 173, 238, 322, 323, e la seguente nota.

[4]) V. Paolo, *Sent. recept.*, V, 26, 2, e per gli *Humiliores*, V, 26, 1.

[5]) V. Dig., XLVIII, 6, 11, Paolo, *Sent. rec.*, V. 3, 3, *de his quae per turbam fiunt.*

[6]) V. Dig., XLVIII, 6, 3. § 2 e s. La detenzione di armi fu egualmente punita da questa legge, v. fr. 1 e 2, *hoc titulo.*

[7]) V. Dig., XLVIII, 6, 3, § 5, *ad leg. Jul. de vi privata.*

[8]) V. Paolo, *Sentent. recept.*, V, 26, 3.

[9]) V. Dig., XLVIII, 6, 10, § 2; Ulpiano, *Instit. J.*, IV, 1, 8, *de publicis iudiciis.*

ferirlo, ancorchè non fosse succombuto [1]). La giurisprudenza aggravò la legge in caso di ratto [2]) o di stupro [3]), applicandovi l'ultimo supplizio.

Una costituzione di Costantino pare abbia pure, in tutti i casi di violenza pubblica, rimpiazzata la deportazione con la pena di morte [4]). Ma Giustiniano non mantenne questo rigore che in caso di ratto in una donna maritata, di una vergine, di una vedova, o di una religiosa, *Sanctimonialis,* od anche di uno schiavi di altri [5]), fatti puniti anteriormente da Costantino, con la pena eccessiva del fuoco, del piombo fuso per i complici, ecc.

Il divieto di mantenere in casa propria degli uomini armati, *Bucellarii* o *Isaurii seu armata mancipia,* fatto già colpito come violenza [II, **188**] pubblica [6]), fu rinnovato contro i privati, nel 468, da Leone ed Anthemio, sotto pena di un'ammenda di cento libbre d'oro, e di più grave castigo, se ne fosse il caso, ed anche della decadenza contro i Rettori di provincia, che avessero dissimulato o tollerato questo abuso, e della pena capitale, sia contro essi, che contro i capi de' loro uffici, *Primatibus videlicet apparitionis suae personis* [7]).

Si applicano pure le pene della legge *Julia de vi publica* a coloro che esigevano delle tasse non autorizzate [8]).

Una importante osservazione da fare, e che risale anche all'epoca della Republica [9]), e alla più recente dell'Impero, è che spesso esisteva un'intima connessione tra l'incriminazione per violenza pubblica ed il delitto di lesa maestà. Gli stessi fatti potevano dunque essere spesso proseguiti sotto l'uno e l'altro capo di accusa: così il fatto del magistrato che esigeva delle imposte irregolari, o non autorizzate, *Vectigalia nova* [10]), o che abusava della sua autorità per intralciare l'azione della giustizia [11]), o che violava la legge sulla garenzia dovuta al cittadino romano, il quale produceva ap-

---

[1]) V. Dig., XLVIII, 6, 10, § 1; XLVII, 2, *de vi privata.*

[2]) V. Dig., XLVIII, 6, 5, § 2, allo stesso titolo.

[3]) V. Dig., XLVIII, 6, p. 3, § 4, allo stesso titolo.

[4]) V. Cod. J., IX, 12, *ad leg. Jul. de vi publica*; confronta Cod. Th., IX, 24, *de raptu virginis*; IX, 25, *de raptu sanctim.*

[5]) V. Cod. J., IX, 13, *de raptu virginis seu viduae nec non sanctimon.*, cap. 1, e fr. e § 1; Instit. J., IV, 18, 8; Du Caurroy, n.° 1399.

[6]) V. Dig., XLVIII, 6, 3, *ad leg. Juliam de vi publica.*

[7]) V. Cod. J., IX, 12, 10, *ad legem Juliam de vi publica.*

[8]) Vedi Digesto XLVIII, 6, 12; XLVIII, 14, fr. 1, § 3, *ad legem Juliam de ambitu*, Cod. J., IV, 62; Serrigny, n.° 833.

[9]) V. Cicerone (*Partit. orat.*, cap. 105; *pro Cluentio*, 136; *Philippic.*, 136, 138; *pro Caelio: de vi quaeritis quae lex ad imperium ad majestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet*) non definisce mai, secondo Laboulaye (*Essai,* p. 317), il delitto di lesa maestà, senza introdurvi il delitto di violenza.

[10]) V. Dig., XLVIII, 6, 12; Dio. Cass., LIII, 15; Laboulaye, *Essai,* n.° 318; Serrigny, n.° 883.

[11]) V. Dig., XLVIII, 6, 10.

pello innanzi all' Imperatore [1]) o che impediva a questo cittadino di recarsi in tempo utile in Roma per domandare giustizia [2]).

Ma il magistrato che, [II, **189**] in origine, doveva uscire dalla sua provincia immediatamente, e recarsi a Roma, nei tre mesi, per rendere conto della sua amministrazione [3]), doveva, invece, sotto il Basso Impero quando era responsabile verso il Prefetto del Pretorio, restare nella sua provincia almeno quaranta giorni dopo il termine delle sue funzioni, per facilitare le querele al suo superiore legittimo [4]). Ciò risulta da una costituzione di Zenone, resa nel 475, e da costituzioni anteriori di Arcadio ed Onorio, per gli *Adsessores* ed i *Cancellarii* [5]).

[II, **190**] h) — **Del delitto di lesa maestà.**

Le diverse infrazioni dei funzionarî si trovavano spesso confuse, anche dal punto di vista della responsabilità finanziaria, nell' incriminazione così vasta o piuttosto indefinita del delitto di lesa maestà, *majestas*.

L' attentato contro la sovranità del popolo romano fu conosciuto e punito già sotto la Repubblica col delitto di alto tradimento, *Perduellio* o anche al difuori di esso [6]). Quest' ultimo termine aveva abbracciato, in origine, sotto la monarchia, ogni attentato contro la pace pubblica, e non solamente contro il sovrano in ispecie [7])

La legge delle dodici tavole puniva d' altronde con la pena di morte colui che aveva attirato il nemico sul territorio romano, o consegnato qualche cittadino al nemico, *ad hostes* [8]). Ma in seguito si stabilì la nozione della sovranità del popolo romano, come l' ha definita Cicerone [9]), e venne considerato come un delitto di lesa maestà, ogni fatto che atten-

[1]) V. Dig., XLVIII, 6, 7.

[2]) V. Dig., XLVIII, 6, 8; Tacit., *Annal.*, IV, 13.

[3]) V. Dio. Cass., LIII, 15.

[4]) C. *unic.* Cod. J., *ut. omnes judices*, etc., I, 49; I, 51, 3, 8, *de adsessoribus*; Novella VIII, cap. 9; CXXVIII, cap. 23 e CLXI, cap. 1; Laboulaye, *Essai*, p. 318, nota 1.

[5]) V. Cod. Th., I, 35, 1 e 18; C. J., I, 51, 3 e 8, *de adsessoribus*.

[6]) Sul delitto di *Perduellio* v. Walter. n. 803; Laboulaye *Essai*, p. 84; A. W. Zumpt· *Criminalrecht der roem. Republik*, I, 1, p. 88, 96, 132, 386; I, 2, p. 69, 326; II, 1, p. 227; 249. 376; II, 2, p. 229; Lange, *Alterth.* 3.ª ed., I, p. 301, 383, 405, 457, 595, 835; Geib, *Criminalprocess.*, p. 59 e s.

[7]) V. Walter, n.° 803, nota 1; in senso contrario, Koestlin, Rubino e Rein, *Criminalrecht*, p. 467, che vede nel fatto di Orazio una *perduellio*, perchè aveva usurpato il potere giudiziario. Confronta Rudorff, II, § 111, e A. W. Zumpt, *Criminalrecht*, I, p. 8, 96, 132, 336; T. Mommsen, *r. Staatsrecht*, 2.ª ed., II, 529, 598, 601.

[8]) V. Digesto, XLVIII, 4, 3, *ad legem Juliam majestatis*.

[9]) Cicerone *apud* Quintilian., *Institut. orat.*, VII, 3 e 5.

tasse a questa dignità [1]). È in questo senso che furono [II, 191] emanata parecchie leggi organizzando un' istanza pubblica, *Publicium judicium*, contro questo delitto. Tale fu la legge *Gabinia* contro le riunioni segrete [2]), e la legge *Apuleia*, emanata probabilmente nel 653 di Roma o 101 av. G. C. [3]), ma di cui la data ed il tenore non sono ben certi; la legge *Varia*, promulgato nel 663 o 664 di Roma o 90 av. G. C., [4]), che istituiva una Commissione speciale contro i fautori dell' insurrezione italica, vale a dire contro la congiura di M. Druso. Infine il dittatore Cornelio Silla emanò, nel 673 di Roma o 89 av. G. C., una legge *de majestate* [5]). Essa colpiva ogni Governatore che usciva dai confini della sua provincia, levava truppe o intraprendeva guerre di sua privata iniziativa, o penetrava nel paese di un re alleato senza l' autorizzazione del Senato e del popolo.

Pare che questi eccessi di potere di un Governatore cadessero pure sotto l' impero della legge *Julia repetundarum*, come delitti speciali ai magistrati [6]). La legge Cornelia sostituiva ai comizi il giuri, e l' esilio alla pena di morte [7]), ma puniva le parole come gli atti che offendevano la dignità del popolo romano [8]). Fu in forza di questa legge che il tribuno Cornelio fu accusato, nel 687 di R. o 67 av. G. C., per aver [II, 192] rimesse in vigore le antiche prerogative del tribunato [9]).

La legge Cornelia fu in seguito rimaneggiata dalla legge *Julia de majestate* resa nel 708 di R. o 46 av. G. C. [10]), che colpiva i colpevoli di esilio e di confisca [11]). Ma Antonio fece accordare l' appello al popolo ai condannati

---

[1]) V. Cicerone, *de oratore*, 39; *Partit. orator.* 30; *de juventute*, 11, 17, 18; *in Verrem*, IV, 31.

[2]) V. Porcius Latro, *in Caton*, 19.

[3]) V. Cicerone, *de oratore*, II. 25, 49; Walter, n.° 803, nota 8; Laboulaye, p. 236, 249; Rudorff, I, p. 82; II, p. 69; A. W. Zumpt, I, 1, p. 229.

[4]) V. Valer. Maxim., VIII, 6, 4; Ascon., *in Scaurum*, p. 22; e *in Cornelium* p. 79; Orelli, Appiano, *de bello civili*. I, 37; A. W. Zumpt, *Criminalrecht*, II, 1, p. 249; Walter, n.° 803, nota 9; Rudorff, I, § 33, p. 82, nota 5.

[5]) Sulla legge *Cornelia de majestate*, v. Cicerone, *in Pisonem* 21; *pro Cluentio*, 35; *in Verrem*, I, 5; *ad familiares*, III, 11; Asconio *in Cornel.*, p. 59; Ammian. Marcellin., XIX, 12, 17; A. W. Zumpt, *Criminalrecht*, II, p. 376 e 1.ª ed.; Laboulaye, *Essai*, p. 267; Walter, n.° 803, nota 10; Rudorff, I, 82; II, p. 367; Lange, II, 3.ª ed., 1879, p. 665 e s.

[6]) V. Cicer., *in Pisonem*, 21; Rudorff, I, p. 82, nota 6.

[7]) Cicer., *Epistol.*, III, 11, 2.

[8]) Tacito (*Annal.*, I, 72) è dunque inesatto; confronta Ammian. Marcellin., XIX, 12, 17.

[9]) V. Ascon., *in Cornelium*, p. 59, Orelli.

[10]) V. Cicer., *Philippic.*, I, 9; Rudorff, II, p. 367, nota 13; Rein, *Criminalrecht*, p. 550, 559; Lange, *roem. Alterthümer*, II, 5.ª ed., p. 667; III, 2.ª ed., p. 292, 455, 505.

[11]) V. Sveton., *Caesar*, 42; Capitolin., *Pertinax*, 6; Paul., *Sentent. recept.*, V, 29, 1; Drumann, *Geschichte Roms*, III, 612; Rudorff, I, p. 83, nota 8; Laboulaye, *Essai*, p. 308; Zumpt, II, 2, p. 475 e s.

dal giurì per violenza pubblica o per lesa maestà, derogando a tutti i principî tradizionali sulle istanze pubbliche [1]).

Augusto, rimise in vigore e rimaneggiò probabilmente anche la legge di G. Cesare [2]); ed è la nuova legge che è commentata nei frammenti giunti fino a noi dai giureconsulti, ma modificata dalle decisioni imperiali [3]). La legge fu applicata alla dignità dell' Imperatore reputato oramai il solo rappresentante della sovranità popolare.

Augusto fu il primo a servirsi di questa legge nella sua *Cognitio* sui libelli [4]). Tiberio l' applicò pure alle offese che parevano indirizzate all' immagine del principe [5]), comprese da una interpretazione troppo elastica nell' incriminazione di lesa maestà [6]).

La giurisprudenza dovette anche accrescere arbitrariamente le pene in questa materia, secondo i regni: « Tiberio, [II, **193**] dice Montesquieu [7]), « aggravò la legge di lesa maestà. La procedura innanzi alla *quaestio majestatis*, osserva Eduardo Laboulaye [8]), differiva dalle procedure portate « innanzi le altre commissioni, in quanto si era molto più propensi a ricevere come accusatori e come testimoni persone che non si ammetterebbero « comunemente nè all'accusa nè alla testimonianza, come gente colpita d'infamia, donne, schiavi, etc. [9]). Il Digesto non dice ciò che fu la legge di « Augusto che introdusse questa importuna facilità; e forse occorre scendere fino a Tiberio, per incontrare le prime tracce di questa innovazione, « ma dal regno di questo Principe geloso, per l' accusa del delitto di lesa « maestà, ogni deposizione fu buona, ogni delazione ricevuta. Come dice « Plinio [10]), in ogni casa, vi fu un accusatore domestico e toccò al padrone « tremare dinanzi allo schiavo ».

In questa materia, la giurisdizione del Senato o quella stessa del solo

[1]) V. Cicer., *Philippic.*, I, 21; A. W. Zumpt, II, 1, p. 382; II, 2, p. 485; Laboulaye, p. 309.

[2]) V. Laboulaye, p. 314; Perezius, *ad Codic.*, IX, 8; Lange, *r. Alterthum*, 3.ª ed., II, p. 667, 729; III, 292, 455, 505.

[3]) V. Paul., *Sentent. receptae*, V, 29; Digesto, XLVIII, 10; Cod. Th., IX, 5; C. J., IX, 8; Walter, *in Neuen Archiv d. Criminalrecht*, XIII, p. 31 e s.

[4]) V. Tacit., *Annal.*, I, 72; Sveton., *Octav.*, 55; Dio. Cass., LVI, 27.

[5]) V. Sveton., *Tiber.*, 58; Rudorff, II, p. 83, nota 12.

[6]) V. Tacit., *Annal.*, I, 73, 74; II, 50; III, 38, 67; VI, 18, XIV, 48; Sveton., *Tiber.*, 58; *Domitian.*, 10, 12; Digesto, XLVIII, 4, fr. 4, § 1; fr. 5, 6; p. 5, 6; Laboulaye p. 427.

[7]) V. Montesquieu, *Grandeur et décadence des Romains*, cap. XIV, p. 295, 298, ed. Lefèvre, 1839; vedi pure Saint Evremond, cap. 17.

[8]) V. Ed. Laboulaye, *Essai sur les lois criminelles*, p. 315.

[9]) V. Digest., XLVIII, 4, fr. 7 ed 8, *ad legem Juliam majestatis.*

[10]) Plin., *Panegyr.* 42: *Omnes accusatore domestico liberasti unoque salutis publicae signo, illud ut sic dicam, servile bellum sustulisti, in quo non minus servis quam dominis praestitisti; nos enim securos, illos bonos fecisti.*

Imperatore, o la *Cognitio* dei magistrati superiori rimpiazzò ben presto completamente, dal secondo secolo, quella del giurì [1]). Ma per reagire contro l'aggravio della penalità, i giuristi si sforzarono allora di restringere la [II, **194**] nozione della lesa maestà agli attentati direttamente portati alla sicurezza dello Stato od alla potenza del Sovrano [2]). In questo caso il crimine prese di nuovo il nome di *Perduellio* [3]). Al contrario per i casi meno gravi di lesa maestà, si applicavano le pene più dolci, al tempo del giureconsulto Paolo, mentre che si gettavano alle bestie e si bruciavano vivi i colpevoli di *Perduellio*, se essi erano *Humiliores*, e si mettevano a morte gli *Honestiores*. Di più, in questa materia, nessuna dignità esentava dalla tortura [4]).

Dal tempo di Marco Aurelio [5]), non solo l'accusa non fu interrotta dalla morte del colpevole, ma l'azione potette ancora essere intentata contro la sua memoria [6]), in maniera che la confisca appariva incorsa dal giorno stesso del delitto, per l'effetto retroattivo della sentenza, *damnatio memoriae*.

Theodosio, è vero, si mostrò molto indulgente per le accuse verbali indirizzate alla sua persona [7]). Ma Arcadio ed Onorio, nel 397, punirono come *Perduellio* i tentativi di omicidio contro gl' *Illustres*, per conseguenza contro i ministri, i Senatori ecc. [8]), ed altri andarono anche più in là [9]).

Dal III secolo della nostra [II, **195**] era, si è visto che la morte era già la pena applicata [10]) e ne furono colpiti i martiri cristiani [11]). I primi Imperatori vi avevano annessa la confisca totale [12]).

Una misura barbara, la quale non era stata praticata che sotto Sylla

[1]) V. Walter, n. 803, nota 15; Rudorff, II, p. 368, nota 17; Laboulaye, *Essai*, p. 412, 413, 421, 428, 430, 442.

[2]) Dig., XLVIII, 4, 11; Paul., *Sent. recept.*, IV, 29, 1; *Instit. J.*, IV, 18, 3; Walter, n. 803, nota 16; Rudorff, I, p. 87, nota 14.

[3]) V. Dig., XXXVII, 14, 4, *de jure patr.*, confrontato con XLVIII, 4, 9; XLVIII, 2, 20, *de accus.*; Cod. J., IX, 52, 2, *de bon. eor.*; v. intanto Rudorff, II, p. 368; Rein, p. 498.

[4]) Paul., *Sentent. recept.*, V, 29, 1 e s.

[5]) V. Rudorff, II, p. 368, nota 17.

[6]) V. Digest., XLVIII, 4, 11; XLVIII, 2, 20; C. J., IX; 2, 7 ed 8, *ad leg. Cornel. maj.*; XXXVIII, 16, 1, § 34, *de suis.*; *Justit. J.*, III, 1. 5 e IV, 18, 3; Du Caurroy, n. 1391.

[7]) V. Cod. Th., IX, 4, 9, 7, *si qui imperat. maledix.*

[8]) V. Cod. Justin., IX, 8, 5, *ad legem Juliam majestatis.*

[9]) V. C. Th., IX, 21, 3, *de vestibus olov.*; C. J., I, 23, 6, *de rescr.*, IX, 5, 1, 1, *de privat. carcer.*

[10]) V. Paul., *Sentent. recept.*, V, 29, 1; C. J., IX, 8, 5; Tacit., *Annal.*, III, 38, 50, 68; IV, 42.

[11]) Rudorff, II, p. 309.

[12]) V. Plin., *Panegyr.*, 42; C. J., IX, 8, 5; Novell. CXXXIV, cap. 13.

contro i figli dei proscritti [1]), fece colpire, sotto Arcadio ed Onorio, i figli dei condannati per delitto di lesa maestà [2]). L'eunuco Eutropio avendo fatto condannare ingiustamente per questo delitto, da una commissione che delegò l'Imperatore Arcadio, Timasio, antico generale di Theodosio, suo figlio Siagrio e sua moglie Pantalea [3]), costei si rifugiò in una chiesa di Costantinopoli invocando il diritto di asilo; il vescovo Nettario fece opposizione a che ella ne fosse strappata con la forza, malgrado gli ordini di Eutropio. Costui pretendeva opporre un' eccezione al diritto di asilo per gli accusati del crimine di lesa maestà. Il Ministro [4]) dovette cedere, e limitarsi a emanare, per l' avvenire, una legge sull' interpretazione ed il regolamento del diritto di asilo [5]), escludendolo per i condannati di delitti; il solo diritto d' appello era riservato. Questa legge generale colpiva *a fortiori* gli autori del delitto di lesa maestà.

Una legge [II, **196**] del 4 settembre 397 rivelò la portata minacciosa di questa incriminazione che comprendeva tutti gli attentati non solamente contro il Principe e la sua famiglia, ma ancora contro i suoi Ministri ed i suoi Ufficiali [6]).

Nel 396, i figli dei condannati per delitto di lesa maestà furono colpiti d' incapacità a raccogliere le successioni della loro madre od avola e di tutti i loro parenti, ed anche l' eredità ad essi concessa col testamento di un *Extraneus*, di occupare alcuna funzione pubblica, di maniera che essi furono votati all' infamia ed alla povertà fino alla morte [7]). Fu lasciata solamente alle figlie la *Quarta Falcidia* sui beni della loro madre [8]). L' emancipazione fatta dopo di questa legge non potè arrecare profitto ai discendenti [9]).

Le alienazioni operate dal colpevole dopo il progetto di crimine furono

[1]) V. gli autori citati da Lange, *r. Alterth.*, II, 3.ª ed., 702; III, 2.ª ed., p. 158; V. Dionys, VIII, 81; già il Codice Theodosiano, IX, 22, 6, priva i figli dei beni dei loro padri.

[2]) V. C. J., IX, 6, 5, § 1, 3, 4, 6, *ad legem Juliam majestatis*, tratta della legge 3, Cod. Th., IX, 14, *ad legem Corneliam de Sicariis*. Già, per questo delitto e quello della magia, i figli erano esclusi dai beni dei loro padri. V. C. Th., IX, 2, 4, 24, 6, *de bonis damnatorum*; v. intanto c. 8, § 3 e c. 23; *eodem titulo*.

[3]) V. Zosim., V. 9 e 10; Amedeo Thierry, *Alaric*, 2.ª ed., 1880, in-12, p. 130, 138, 238.

[4]) V. Sozomen., VIII, 7 e Amedeo Thierry, opera citata, p. 133.

[5]) V. C. Th., IX, 45, 3, per i debitori del fisco e gli schiavi del Principe, e per gli accusati di delitti, C. Th., IX, 40, 16, *de non excip. damnatis a clericis vel monachis solo appellandi jure tributo*.

[6]) V. C. Th., IX, 4, 3; Amedeo Thierry, *Alaric*, p. 138.

[7]) V. C. Th., IX, 14, 3, *ad legem Corneliam de Sicariis*, *pr.*: *Sint postremo tales ut his perpetua egestate sordentibus iis et mors solatium et vita supplicium*.

[8]) V. Cod. Th., IX, 14, 3, § 2, *ad legem Cornel. de Sicariis*

[9]) V. ibid., c. 3, § 4, *eodem titulo*.

dichiarate nulle [1]). La sposa conservò tuttavia la sua dote e l'usufrutto dei doni *Propter nuptias* [2]). Gli stessi rigori si estesero ai discendenti dei satelliti, agenti o complici del condannato [3])

Una legge degli stessi Imperatori, indirizzata al Prefetto del pretorio Eutychiano, nel 399, decide intanto, in apparenza in una maniera generale, che la pena deve raggiungere soltanto i colpevoli e non i loro parenti o amici innocenti [4]). [II, **197**] Ma è probabile che quei Principi avessero inteso riserbare la crudele eccezione, ammessa pel caso di delitto di lesa maestà, e già consacrata nel 356 e nel 358 da Costanzo e da Giuliano [5]), nel 364 da Valentiniano [6]) e nel 380 da Graziano, Valentiniano, Theodosio [7]). Infine, nel 421, Onorio e Theodosio confermano anche più formalmente la confisca a detrimento dei figli dei proscritti, in caso di crimine di lesa maestà, *cujus atrocitas nihil reliquit heredibus* [8]).

In definitiva, ne segue dall'insieme delle leggi in uso nel Basso Impero, relativamente ai delitti commessi dai magistrati, specialmente in materia finanziaria, che la penalità fu aggravata e più volte rinnovata e riprodotta; ciò che prova, come la testimonianza degli altri testi, l'inefficacia del controllo giudiziario.

I costumi erano più forti delle leggi: la corruzione e la rapacità degli agenti del fisco e della stessa giustizia [9]), disanimavano i contribuenti, e particolarmente i Decurioni e Senatori delle città comprese nella solidarietà della riscossione dell'imposta.

La mancanza di un tribunale dei conti indipendente [II, **198**] e regolare non può essere riparata dal rigore delle leggi repressive. Esse rimasero impotenti a preservare il Basso Impero dall'influenza contagiosa dell'arbitrio e del dispotismo.

---

[1]) V. ibid., c. 3. § 4, *eodem tit.*

[2]) V. ibid., c. 3, § 5, *eodem tit.*

[3]) V. ibid., c. 3. § 6, *eodem tit.*

[4]) V. Cod. Th., IX, 40, 18, *de poenis.* Cfr. Cod. J., IX, 47, 22, *de poenis* e Dig., L, 17, 74, *de regulis juris;* Cod. Th., IX, 42, 1 e V, 16, 24; Cod. J., *de donat. inter virum et uxorem,* sulla dote della moglie del condannato, costituzione emanata da Costantino nel 311, e C. Th., IX, 46, 15, *de poenis.*

[5]) V. C. Th., IX, 42, 2 e 4, *de bonis proscriptorum.*

[6]) V. C. Th., IX, 42, 6, *de bonis proscriptorum.*

[7]) V. C. Th., IX, 42, 8, § 3, *de bonis proscriptorum* e nel 383, c. 10, *eodem titulo.*

[8]) V. C. Th., IX, 42, 23, *de bonis proscriptorum.*

[9]) V. Montesquieu, *Décadence,* cap. XVII, tomo 2, p, 315, ed. Lefèvre; Bethmann-Hollweg, III, p. 24 e 33; Bouchard, p. 450, 465, 468, 474, 475, 498.

[II, 199]

CAPITOLO II.

Del controllo della contabilità dei comuni.

PRELIMINARI.

Noi seguiremo, in ciò che concerne il controllo della contabilità dei comuni, lo stesso ordine seguito per quello dello Stato, esaminando successivamente il controllo degli Ordinatori o Amministratori, poi quello dei Contabili in contanti o in natura, sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista giudiziario.

Ricordiamo solamente, in questa introduzione, che il regime comunale aveva subìto, più che qualunque altro, l'influenza delle istituzioni del Basso Impero. I progressi della monarchia dispotica, estendendo la tutela amministrativa, avevano diminuita la ricchezza e l'indipendenza dei municipi. Si sa che i Decurioni, sottoposti sempre più alle cariche dei funzionari dello Stato, da una moltitudine di servizi gratuiti e obbligatori, furono attaccati alla Curia, che essi tendevano continuamente a disertare.

Ciò non poteva che rendere l'amministrazione municipale [II, 200] meno zelante, e più sospetta di frode o di dolo.

Di là nacque la necessità di un controllo sempre più rigoroso sugli agenti delle città.

[II, 201]

SEZIONE I.

Del controllo amministrativo degli agenti comunali.

I principî esposti nel capitolo precedente regolavano anche il controllo amministrativo municipale. Così dovremo distinguere gli Amministratori propriamente detti dai Contabili in natura e in contanti.

Infatti, si ripresentano qui le stesse distizioni che nella materia della contabilità dello Stato. Gli amministratori propriamente detti geriscono gli affari della città, ordinano le spese e dispongono l'emissione dei mandati, mentre i contabili hanno il maneggio del danaro, il pagamento e le ricevute, in una parola ciò che Ulpiano chiamava la *Tractatio pecuniae* appartenente al comune.

[II, 202]

§ 1. — **Del Controllo degli Ordinatori.**

I magistrati, investiti del potere esecutivo sotto il titolo di Duumviri, Curatore della Repubblica, o di semplici Curatori delegati dalla Curia,

dovevano, secondo le regole anteriori [1]), presentare il loro conto all' assemblea chiamata ad amministrare con le sue deliberazioni il patrimonio municipale, vale a dire al Consiglio o Senato locale, *Curia* [2]).

Questo conto veniva reso ogni anno, alla fine della gestione dei magistrati annuali, e, dai Curatori temporanei, dopo il termine del loro mandato, secondo il dritto comune, che obbliga ogni mandatario a render conto, *Rationes reddere* [3]). Infatti, le regole del mandato dovevano razionalmente applicarsi, anche quando gli statuti municipali e le costituzioni imperiali non avessero sanzionato e sottoposto a regolamento queste sanzioni, come lo avevano fatto certamente secondo i testi che possediamo.

Questa resa di conti consisteva nel presentare [II, **203**] uno stato esatto delle esazioni che il magistrato avea dovuto fare eseguire contro i debitori della città, sotto la propria responsabilità. In senso inverso, è certo che il magistrato doveva render conto al consiglio delle spese che egli aveva ordinate o dovute *ordinare*, nel limite dei crediti accordati dal Senato locale, e dei mandati per cui aveva *emesse le ordinanze* e le aveva consegnate a vantaggio dei creditori, di cui aveva liquidati i crediti contro il comune [4]). Infatti, bisogna distinguere, come abbiamo fatto, a proposito delle finanze dello Stato, tra l' atto di ordinare una spesa, l' atto di liquidazione dei diritti del creditore e l' emissione di un mandato di pagamento a profitto di costui, sul Cassiere o Ricevitore incaricato del maneggio del danaro.

Sotto l' uno e l' altro punto di vista, il magistrato era tenuto a portarvi non solamente la sua buona fede, ma la diligenza di un buon padre di famiglia in generale, *exacta diligentia*. Vale a dire che egli risponde del suo dolo e della sua colpa leggera, in caso di pregiudizio cagionato alla città [6]).

---

[1]) Vedi la legge *Julia Genetiva*, c. 86; la legge *Malacitana*, cap. 67, 68; Mommsen, *Stadtrechte*, p. 451, 452; Houdoy, p. 543 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 539; Quinion, *Du municipe romain*, 1859, p. 120 e s.

[2]) Il frammento 2, § 4, nel Digesto, L, 1, *ad municipalem*, sembra ammettere che la Curia doveva autorizzare i contratti, benchè a Pozzuoli ed a Malaca (*lex Malacitana* cap. 63), i Duumviri, pare, vi abbiano proceduto da soli. V. Dig., XLIV, 7, 35, § 2; Quinion, p. 55 e s., 90, 102 e s., 106 e s.; Mommsen, *Stadtrechte der latin. Gemeinden*, p. 477; ed. Laboulaye, *Les Tables de bronze*, p. 46; Garsonnet, *Histoire des locations perpétuelles*, p. 174 e s., Parigi, 1879. Ciò poteva dipendere dalle carte locali; in generale, io credo che in virtù di una deliberazione anteriore, i Duumviri potevano trattare; in seguito si potette aggravare il controllo.

[3]) Vedi Digesto, XVII, 1, 5, p. e § 1; 8, § 3; 20 e 27, § 2, *Mandati*; Ortolan, III, n. 1554; Quinion, *op. cit.*, p. 120. Vedi sulla resa dei conti in generale, p. 134 e le note p. 391 e s. del testo francese.

[4]) Sul conto di gestione degli amministratori municipali, v. Dig, L, 8, fr. 3, § 1 e 2, *de administ. rerum ad civit. pertin.*; L, 10, fr. 2, § 18 e fr. 3, § 1, *de operibus pubblicis*.

[5]) Il magistrato municipale è tenuto ad esercitare vigilanza sulla sua gestione. V. Dig., L, 1, fr. 6, *de adm. rerum*; L, 1, fr. 14, *ad municipalem*; v. Quinion, p. 121; Houdoy, p. 538 e s.

La Curia poteva mettere a carico del magistrato i danni equivalenti alla riparazione delle sue mancanze. Così il Curatore che aveva dato in fitto, senza cauzione, gl' immobili o i *Vectigalia* della città, rispondeva dell' insolvenza del fittavolo [1]) [II, **204**].

Il Curatore dei lavori pubblici che aveva conservato il denaro che avrebbe dovuto ricevere o versare, per distribuirlo o rimetterlo agli intraprenditori o operai dei lavori pubblici, doveva, di pieno diritto, gl' interessi di queste somme [2]); quegli che aveva preso a prestito per la città, senza il consenso precedente della Curia, ne rispondeva egli solo verso i terzi, a meno che la somma non fosse stata di profitto alla città, nel qual caso la città era tenuta *de in rem verso*, od anche per una *Condictio* come si è spiegato precedentemente [3]).

Se il Curatore della repubblica aveva trascurato di sorvegliare i lavori della città, ne rispondeva per la durata di quindici anni, come gli appaltatori [4]). Nel caso in cui questo Curatore avesse, in seguito a contabilità occulta, indebitamente maneggiato fondi pubblici, restava responsabile alla fine della sua gestione, e doveva il capitale e gl' interessi [5]). Era lo stesso del magistrato che aveva trascurato di esigere il danaro dovuto alla città a titolo di legati [6]).

I conti dei Curatori erano soggetti a controllo del Governatore, che aveva in mano i registri ed i conti dei *Tabularii* della città, come quelli dei cassieri, [II, **205**] i cui conti e le quietanze date dai terzi creditori controllavano i mandati dell' ordinatore, come le quietanze rimesse ai terzi debitori constatavano le esazioni.

Il Governatore regolava in ultima istanza i conti degli amministratori municipali [7]), salvo ricorso al Vicario ed al Prefetto del pretorio, o all' Imperatore secondo la via gerarchica ordinaria.

---

[1]) Il magistrato doveva esigere cauzione dagli appaltatori o aggiudicatari, vedi Houdoy, p. 538; Quinion, p. 122; v. Dig. L, 8, fr. 3, § 1, *de adm. rer.*; di solito i beni comunali erano locati a lungo termine o ad enfiteusi. V. C. J., XI, 6, 7, *de fund. patrim.*; C. J., XI, 63, 3, *de locat. praediorum civ.*; Garsonnet, *Hist. des locations perpétuelles*, p. 175, Parigi, 1879; Quinion, *Thèse*, p. 88 e s.; J. Lefort, *Histoire des locat. perpet.*, p. 31 e s.

[2]) V. Dig., L, 8, 9, § 10, *de admin. rerum*; Quinion, p. 124; Houdoy, p. 539.

[3]) V. Dig., XII, 1, 27, *de rebus creditis*. Peraltro il Savigny, come si è già detto, ammette che in caso di *Mutuum*, la città non è mai tenuta che *de in rem verso*; Quinion, p. 103 e s.

[4]) Il Curatore della città doveva sorvegliare i lavori sotto la sua responsabilità. V. C. J., VIII, 12 8, *de operibus publicis*; v. Quinion, p. 124. V. intanto Houdoy, p. 524 e s.

[5]) V. Dig., L, 8, fr. 9, § 10, *de admin. rerum ad civit. pertin.*; v. Quinion, p. 124. Questo testo suppone una contabilità occulta o irregolare.

[6]) V. Dig., L, 1, 38, § *ad municipalem*; Cod. J., XI, 30, 2, *de adm. rerum publicarum*; v. Quinion, p. 123; Houdoy, p. 429.

[7]) Il Governatore regolava definitivamente, dopo la Curia il conto delle amministrazioni delle Città. V. C. J., VIII, 13, 1; Plin., *Epistol.*, X, 150; Willems, 5.ª ed., p. 604; Houdoy, p. 428, 544.

In tutti i casi, i conti dei Curatori erano soggetti a revisione per la durata di venti o dieci anni, secondo che si trattava di loro o dei loro eredi, ed anche dopo dieci anni, in caso di errore di calcolo [1]).

Non solamente questo magistrato era tenuto personalmente, ma si procedeva su i pegni che aveva forniti [2]), o sulla cauzione che avea dovuto presentare [3]), od anche, contro i suoi colleghi ai quali uno stesso affare fosse stato affidato indiviso [4]); e, in mancanza, quelli che lo avevano designato alla scelta delle Curia, *Nominatores*, erano responsabili dei danni-interessi dovuti al tesoro della città [5]).

Vi erano su questi diversi punti, nelle leggi romane, numerose distinzioni, pel cui dettaglio rimandiamo [II, **206**] alle notevoli tesi di laurea, svolte dai Signori Quinion, Hébert e Houdoy, dinanzi la facoltà di dritto di Parigi, e che abbiamo già citate, senza dimenticare il lavoro anteriore del Migneret sull'amministrazione municipale dei romani.

Limitiamoci, quanto alla responsabilità del magistrato municipale, a stabilire qualche regola generale.

Occorreva distinguere, prima, se questo magistrato era ancora o no sottoposto all'autorità paterna. Nel primo caso, vale a dire quando il *Duumvir*, per esempio, era *Filius Familias*, se era stato scelto malgrado l'opposizione di suo padre, quest'ultimo non era tenuto ad alcuna azione di danni, tranne forse che nella misura dei peculio affidato al figlio.

Ma, quando non si era opposto alla nomina di suo figlio, il padre di famiglia rispondeva verso la città di tutti gli atti dannosi del figlio di famiglia magistrato (v. Digesto, L. 1, § 1 a 4, *ad municipalem*). Al contrario, per i danni cagionati dall'amministrazione ai privati, il padre non era parimenti tenuto che, *de peculio*, per le conseguenze di fatti compiuti da sua figlio, amministratore o Decurione, in questa qualità (v. Digesto, L, 1, 2, § 5, allo stesso titolo, [II, **207**] e XV, 1, 3, § 13, *de peculio*, nonostante la legge 2 del Codice di Giustiniano, IV, 26, *quod cum eo qui alieno*).

In ogni caso, l'obbligazione del padre di famiglia non era che sussidiaria a quella del figlio, e la moglie non poteva essere chiamata in giudizio a causa della gestione di suo marito.

---

[1]) Sulla revisione dei conti dei magistrati municipali, v. Dig. L, 8, 8, *de admin. rerum ad civitatem pertinentium*: v. Quinion, p. 120.

[2]) Il magistrato rispondeva, è i pegni forniti, con la sua amministrazione, Vedi Dig., I, 1, 38, *ad municipalem*; Quinion, p. 139; Houdoy, p. 547 e s.

[3]) Sulle cauzioni dei magistrati, vedi Dig., L. 1, 17, § 14 e 15, *eodem titulo*; Quinion, p. 133 e s. e 136; Houdoy, p. 553 e s. e nota a vol. II, p. 224.

[4]) Sulla responsabilità in solido dei magistrati locali, v. Cod. J., VIII, 12, 8, *de operibus pubblicis*; Quinion, p. 137 e s., 139 e s.; Houdoy, p. 556.

[5]) *Sui Nominatores*, v. C. J., XI, 35, 1 e 2, *Quo quisque ordine*; Migneret, *Essai sur l'administration municipale*, p. 140 e 1; Parigi, 1846; Quinion, p. 133 e s.; Houdoy, p. 551 e s.

Inoltre, le leggi romane avevano organizzato un sapiente sistema di garenzie a vantaggio delle città. Non solo il magistrato doveva promettere, e in tempo più remoto con giuramento, di rendere la città indenne dei suoi errori, ma dare cauzione anticipata, *rem Republicae salvam fore*, presentando fideiussori solvibili, ma per dippiù, prima di uscire di carica, l'amministrazione designava il suo successore a scelta della Curia; il *Nominator* rispondeva di questa designazione, nel caso in cui il successore non fosse solvibile allorchè lasciava le sue funzioni (vedi Dig., L, 1, 15, § 1 e Codice Giustiniano, XI, 31, 1, *Quo quisque ord.*) nonostante altri testi che il Quinion nell'opera citata, p. 134 e s., ci sembra abbia conciliato con i precedenti.

Quanto al resto i fideiussori, come il *Nominator*, non rispondevano che dei danni che avevano potuto prevedere da parte dell'amministratore e non delle pene pecuniarie incorse a sèguito dei suoi delitti.

Interessava ancora distinguere se vi erano [II, **208**] uno o più magistrati responsabili di un atto amministrativo. In generale, esistevano dei *Duumvirs* o edili etc., e incaricati indivisibilmente di un onore municipale. Essi potevano rimpiazzarsi l'un l'altro, a meno che ciò non fosse vietato da una clausola contraria della carta locale, ed opporre il loro *veto* l'uno all'altro; la loro responsabilità era dunque solidale, in ragione dei loro obblighi (v. Digesto, L. 1, 21 e 25, *ad Municipalem*, vedi Quinion, p. 139 e s.).

Resta a determinare l'ordine da seguire per la città nello esercizio delle sue azioni contro queste diverse classi di persone.

Se un solo dei magistrati, chiamati ad esercitare congiuntamente la gestione, aveva commesso l'atto dannoso al comune, questo doveva agire prima contro di lui, o contro i detentori dei beni da lui dati in pegno per garanzia della sua gestione, e sussidiariamente contro le cauzioni da lui fornite alla Curia (v. Digesto, L. 8, 3, fr. e § 4) e, in caso d'insufficienza per questa azione, contro il *Nominator*, e infine contro il collega del magistrato (v. Dig., L. 1, fr. 11, § 1, e fr. 13, e Codice di Giustiniano, XI, 35, 4). Quando si trattava non più di onori, o magistrature municipali, ma di semplici cariche, *Munera*, affidate [II, **209**] a Decurioni, e fin dall'origine, *pro indiviso*, ognuno di essi era tenuto per l'intero, salvo ad agire in primo luogo contro l'autore del danno. Se, al contrario, questo *Munus* fosse loro stato conferito primitivamente, *pro diviso*, ciascuno degli amministratori non rispondeva che in ragione della parte che gli era stata attribuita nell'ufficio (v. Digesto, L. 8, fr. 3 e 9, § 8, *de adm. rer.*; Cod. J., XI, 35, 1, 2 e 3, *quo quisque ordine*), a meno che avendo potuto impedire l'atto, egli se ne sia astenuto; infine, soltanto sussidiariamente, la Città dopo l'amministratore, i suoi garanti, cauzionanti e il *Nominator*, poteva procedere contro il collega istesso.

Per ciò che riguarda le azioni di regresso, l'amministratore, allorchè ha fatto delle spese utili per la gestione che gli è comune con dei colleghi,

può agire contro di essi per l'indennizzo (v. C. J., XI, 37, 1, *Sumptus* etc.; Digesto, L., 8, fr. 2, § 9 e 10, *de adm. rerum*); con maggior ragione, colui che è stato obbligato a rispondere di un danno cagionato da un suo collega ha diritto di agire, sia per cessione dell'azione della Città, sia per azione utile contro costui. Il fideiussore di un magistrato agisce contro di lui secondo il dritto comune, ma non può agire contro i suoi confideiussori che domandando la cessione [II, **210**] d'azione del Comune. Infine il *Nominator*, obbligato a pagare, aveva diritto ad indennizzo verso il magistrato designato da lui. Ma otteneva egli un'azione utile contro i suoi colleghi, *Nominatores* come lui? Rimandiamo, quanto a queste controversie giuridiche, alle opere di Quinion (p. 146 e s.) e Houdoy (pag. 550 e s.).

Si sa come, secondo le leggi municipali di *Malaca*, di *Salpensa*, e di *Julia Genetiva*, si trovava organizzata la procedura di resa di conti dinanzi al Consiglio o Senato municipale [1]). È certo che dei regolamenti analoghi sussistevano pure, negli altri Comuni, sotto l'Impero, e che non erano scomparsi nel periodo seguente [2]). Solamente, l'intervento del Governatore doveva essere generalizzato [3]). È più che probabile che i conti dei magistrati gli erano sottoposti, come le altre deliberazioni del Consiglio locale, tanto più che il *Curator Reipublicae*, in addietro nominato *extra ordinem* dall'Imperatore, per riformare le finanze di una città era, ora, come un magistrato municipale ordinario, nominato dalla Curia, *Creatio*, sulla proposta del suo predecessore, *Nominatio*, [II, **211**] confermata dal Governatore [4]). Costui dovea dunque riserbarsi il giudizio in appello del conto di amministrazione, salvo ricorso al Vicario e al Prefetto del pretorio, ed egli l'annullava, per esempio, quando vi era una falsa transazione su difficoltà simulate [5]). Il Governatore era d'altronde giudice di diritto comune.

I rapporti dei magistrati col Senato locale erano cambiati sin dalla fine del secondo secolo: a poco a poco, infatti, per difetto di candidati ai posti di magistrati che dovevano eleggersi dai Comizî elettorali delle Città, i magistrati furono designati dai loro predecessori, o dal Governatore, *Nominatio*, col godimento della Curia, *Creatio*. D'allora si venne facilmente ad ammettere che per essere magistrato o per gerire una *Cura* bisognava essere Decurione (V. Kuhn, *Die stædtische und bürg. Verfassung*, I, IV, p. 236 e s.; T. Mommsen, *Stadtrechte*, p. 424 e s.).

---

[1]) Vedi su questa resa di conti davanti al consiglio municipale, *Lex Malacitana*, cap. 67, 68; *Lex Julia Genetica*, cap. 86; Quinion, p. 120; Houdoy, p. 543 e s.

[2]) V. precedente nota a vol. II, pag. 505. È pure l'opinione di M. Houdoy, p. 533.

[3]) V. Plin., *Epistol.*, X, 50; C. J., II, 4, 12, *de transactionibus*.

[4]) V. Dig., XLIX, 4, 1, § 3, *Quando appell.*; C. J., 31, 45, *de decurionibus*; Houdoy, p. 408 e s.; Roth, *de re municipali*, p. 76; Migneret, p. 178; Willems, 5.ª ed., p. 512, 526, 602, 604; Mispoulet, II, p. 79; v. intanto Jullian, *Les transformations politiques de l'Italie*, p. 91, 113, 157 e s.

[5]) V. C. J., II, 4, 12 *de transactionibus*.

« Secondo tutto ciò, — dice Kuhn, di cui riproduciamo qui, malgrado la loro estensione, le sapienti osservazioni, (p. 241 e s.) — la prescrizione del Digesto (fr. 7, § 2, *de Decurion.* L, 2), secondo la quale, niun fuor che un Decurione poteva occupare il duumvirato o un altro *honor*, appariva come il primo passo verso il cambiamento che abbiamo messo in evidenza. È anche possibile che questa [II, **212**] decisione sia stata resa al tempo di Paolo o poco prima di lui. Confronta il frammento 38, di Papirio Giusto, (Dig. *ad municipalem*, L, 1) che viveva forse sotto Commodo. Questa regola spiega altresì come avvenne che l'antitesi originaria tra il Senato e i magistrati locali, si estinse successivamente (v. Savigny, *Gesch des roem. Rechts in Mittelalter*, I, p. 42, *in fine*, 2.ª ed.), come il nome di *Magistratus municipalis* si trasmise al Decurione.

« Già Ulpiano dice del Decurione che egli può *Pecuniam publicam tractare sive erogandam decernere*, *Vectigalia locare* (fr. 2, § 1 e 4, Dig.; *ad municipalem*, L.. 1). Ciò che non può intendersi che del Questore o Duumviro in funzione ed in seguito del *Curator* (cf. Cicerone, *pro Flacc.*, 19, 44: *Civitas in qua nummus commoveri non potest nullus sine quinque praetoribus, tribus quaestoribus, quatuor mensariiis*, come secondo la *lex Malacitana*, cap. 60 (*de pecunia communi municipum cavere qui II viratum vel quaesturam petent*). È pure contrario all'antico diritto ove queste nozioni erano nettamente separate, l'attribuire ad un Senatore romano degli atti che esigevano [II, **213**] l'intervento della *Potestas* o dell'*Administratio* di un magistrato di Roma (Roth, *De re municipali Rom.*, p. 66, dice: *Id ego non nego, multa decurionibus geri essa solita: sed ipsi tamen magistratus non erunt*, ma non ne indica la causa).

« È in ciò che si manifesta la più grande divergenza col periodo anteriore. Non si limitarono a restringere l'eleggibilità dei cittadini relativamente alle più alte dignità, vale a dire al duumvirato, fino al punto che essi dovevano esercitare il decurionato, prima di potere aspirare ad un altro onore. Ma si cominciò, verso quell'epoca, ad affidare sussidiariamente e accanto ad altre, anche ai decurioni, le semplici *Curationes*, il cui numero fu probabilmente accresciuto, al posto delle funzioni prima gerite da magistrati.

« È a ciò che fa allusione la decisione contenuta in un frammento di Papiniano, dove dice che il *Munus* della riscossione del Tributo, non avendo niente in sè di sconveniente, può essere pure attribuito ai decurioni (fr. 17, Dig. *municipalem*, L, 1: *exigendi tributi munus inter sordida non habetur: et ideo decurionibus quoque mandatur*).

Anche un'opinione di Ulpiano, secondo la quale i decurioni, come tutti gli altri [II, **214**] cittadini del Comune, non sono liberati che dopo l'età di 70 anni dalla carica dei *Munera civilia*, nel senso, altre volte messo in opposizione con gli *Honores*, di *Munera personalia* (v. fr. 2, § 8, *de decurion.*, L. 2), contiene l'indicazione implicita che i decurioni, in questo periodo, erano, in una condizione simile a quella degli altri membri

del municipio, tenuti a partecipare ai *Munera civilia*. Se il segretario di un comune, ai tempi degli Antonini, è membro del Senato e si trova in questa qualità impiegato alle ambasciate o all'acquisto dei grani, ciò risponde fin d'allora all'organizzazione ulteriore della Città (Fronton., *Epistol*, II, 11). Andavasi sempre più obliterando il significato originale del titolo di Decurione, nel senso enunciato innanzi di membro di un consiglio deliberante.

« Noi non siamo in grado di seguire, in dettaglio, le fasi di questa trasformazione. Nondimeno pare si sia andato innanzi dopo il periodo indicato, sempre più in quella direzione. Infatti, sotto gl'imperatori cristiani si manifesta, in opposizione all'ordine anteriormente stabilito, questo risultato: che i *Munera* sono generalmente considerati come delle cariche speciali all'ordine dei decurioni.

« Senza dubbio in virtù di parecchi testi del Digesto, [II, **215**] si dispensa anche dal *Munus sitoniae* e della sorveglianza dei bagni pubblici, colui che è vecchio di 70 anni o padre di cinque figli (v. fr 3, § 12; fr. 4, Dig. *de muner. et honor.*, L, 4; fr. 2, Dig. *de vacat. et excus.*, L, 5). Applicare queste leggi ai decurioni sarebbe non solo contrario ad una sana interpretazione del loro testo, ma anche al senso ed allo scopo finale della scusa enunciata, che doveva avere una portata generale, come l'attesta, tra le altre cose, la circostanza che essa si applicava anche alla tutela (e tra gli altri fr. 2, Dig. *de excus.*, XXVII, 1; c. 1, C. J., *qui numero liberor.*, V, 66).

« Inoltre, alla *Praepositura pagorum* dei tempi posteriori corrisponde l'impiego di *Magister pagi*, menzionato da Siculo Flacco, nelle città del suo tempo (*de condicione agrorum*, p. 146, 164, *extr. apud Gromatic. veteres*). Ammettere che questa carica, nell'epoca antica, per esempio nel tempo in cui Ottavio conferì la dignità di senatori, nelle loro città natali, ai tribuni ed ai centurioni delle sue legioni (v. Appian., *bell. civil.*, V. 128; Dio. Cass., XLIX, 14), poteva essere occupata da un senatore, sarebbe tanto difficile a conciliare con le condizioni generali che se si ammettesse un senatore romano a coprire l'impiego di *Magister vici*. Ciò [II, **216**] pare tanto più incredibile, ove si consideri che anche, all'epoca di Antonino Pio, il *decretum Tergestinum* designa l'edilità come il primo grado che apra l'accesso alla Curia (v. Orelli, n. 4040).

« Ma sotto gl'imperatori cristiani, al contrario, sono enumerati come *Munera personalia*, non solamente la cariche già citate innanzi, vale a dire: la riscossione delle imposte (c. 20, C. Th., XII, 6, *de suscept.*; c. 8, C. Th. *de decur.*, XII; 1, C. J. X, 70, 8, *de suscept.*; I, 56, 1, *de mag. munic*); la carica di *Scriba civitatum* (C. Th., VIII, 2, 8, *de tabulariis*); il *Munus sitoniae* e la *Cura* di una costruzione (queste due ultime sono nominate fra le altre cariche dei *Curiales* nella c. 1, C. J., *quibus mun. exc.*, X, 55; cf. Novella Justin., XVII, cap 4, § 1, e, nella Novella CXXXIII, cap. 16, i capi della città sono gli stessi decurioni; se i *Possessores* sono collocati affianco ad essi, è una nuova ordinanza di Giustiniano) fino alle ca-

riche inferiori, *sequentis meriti et gradus*, *inferiora munera*, la *Praepositura mansionum, pagorum o horreorum*, (v. c. 21, 49, *in fine* C. Th., *de dec.*, XII, 1; c. 2, C. Th., *quemadm. mun. civ.*, XII, 5; c. 8, C. Th., XII, 6 *de suscept.*; XI, 23, 2, *de protostasia*; C. J., X, 70, 1, *de suscept.*; e Gregorio di Nazianzo, *Orat.*, 21, *in laudem* [II, **217**] M. Athanasii, p. 302, ed. Colon. Weidemann designa la colletta della carne di porco destinata all' *Annona militaris* come carico della Città); ma l' insieme dei servizi analoghi ai precedenti si classificano anche fra i *Munera personalia:* così il carico di una legazione, il mantenimento degli *Equi curules*, il riscaldamento dei bagni pubblici (v. Libanio, *Or.*, vol. II, p. 541, 5; cf. p. 224, ed. Wolf; c. 131, C. 131, C. Th., *de decurionibus*, XII, 1); la riscossione e la distribuzione dell' *Annona* (v. C. Th., XII, 1, 8, *de decur.*; C. J., I, 56, 1 *de magistr. mun.*; C. Th., VII, 4, 32 *de erog. mil. ann.*; Basil., *Epistol.*, 80, 84, ed. Benedict.); la *Cura ad cogendas angarias* e l' *exhibitio* del *Cursus publicus* (v. C. J., X, 42, 1 *quem. mun. civ.*; XII, 51, 14, *de curs. publ.*; c. Th., VIII, 5, 51); le diverse *prosecutiones* (C. Th., XII, 1, 161, *de decurionibus*; XVI, 8, 2, *de Judaeis*), specialmente quella dell' oro (vedi Synes., *Epistol.*, 18, 19); il trasporto coi camelli (v. Dig. L. 4, 18, § 11 *de numeribus et honoribus*: Carisio dice: *Hos ex albi* (*scilicet decurionum*) *ordine vocare* etc.; Aurelio Carisio era contemporaneo dell' imperatore Costantino; (cf. J. Godefroi, *ad.* 1, 16, C. Th., *de appellat*, t. IV, p, 250, ed. Ritter); infine in una maniera generale i *Munera civitatum, oppidanea* (c. Th., XII, 1, 30 *de decur.*; [II, **218**] C. J., X, 31, 21, *eod.* tit.: *Civitatum munera per eos* (*scilicet decuriones*) *congrue complentur*; c. 46, c. Th., *eodem*: *Ut ab eo munerum oppidaneorum functio secernatur*: cod. 53: *Quos ad decurionum subeunda numera, splendidior fortuna subvexit*; C. Th., XII, 1, 63 e 181; C. J., Xl, 31, 26: *Desertis civitatum muneribus: propria munia civitatis*) od i *Munera et magistratus* (v. C. Th. XII, 1, 77 estrem.), *Prosecutio vel munia civitatum* (v. C. Th., XII, 1, 161; C. J., X, 31, 51, *eod.*); tutti questi servizi sono designati come cariche dei Decurioni, esattamente come gli *Honores* erano già denominati formalmente *Honores decurionum*.

« La forza delle cose e lo stato generale di dissoluzione dell' impero romano, spiegano pure come il governo rimise la gestione della potenza pubblica nei Comuni tra le mani di una sola classe di borghesi, quella dei Decurioni, e impose loro in pari tempo i rischi e la responsabilità inerenti all' esercizio di questi poteri. Alla stessa epoca in cui si operò questa delegazione, il decurionato rivestì il carattere di una specie di nobiltà borghese fondata sull' eredità. Così si sviluppò [II, **219**] questo principio, adottato già dal tempo di Plinio il Giovane, cioè che val meglio reclutare il Senato locale tra i figli degli *Honesti homines* precedentemente menzionati, che d' indirizzarsi a dei plebei (v. Plin., *Epist.*, X, 23). Ma, d' altra parte, sorse la necessità di una grave responsabilità per i Decurioni, sia relativamente alla gestione dei loro propri *Munera*, sia relativamente a

quella dei loro colleghi, o dei successori designati da essi stessi per rimpiazzarli (v. de Savigny, *Histoire du Droit romain au moyen age*, I, p. 45 e s.; Roth, *de Re municipali*, p. 135 e s.).

« D'onde venne che la dignità di Decurione, conferita, in origine, come un onore, una distinzione ed una ricompensa per i servizi resi allo Stato, cominciò ad essere considerata come una carica dalla quale ognuno si sforzava di sottrarsi.

« In seguito a questa trasformazione, la situazione del Senato locale relativamente al Comune, e, viceversa, quella dei cittadini relativamente a quell' assemblea, divennero tutt' altro da ciò che erano nell' origine. L'esercizio dei *Munera* fu, durante questo nuovo periodo, considerato come la marca caratteristica della dignità di Decurione, e assorbì sempre più il carattere [II, 220] di membro della Curia o di senatore. Così, per esempio, la missione chiamata *Præpositura pagorum* rese affatto impossibile la partecipazione alle sedute del Senato che teneva le adunanze nella città stessa. Parimenti la riscossione dell' imposta esigeva dal Decurione, incaricato di questo servizio, una lunga assenza del consiglio municipale (Cod. Th., XI, 7, 14, *de exactionibus*, e C. J., X, 19, 5, *de exact.: ne longinqui itineris diversitate susceptor abductus et curiæ suæ desit*, etc.). Così il Senato o la Curia ebbe sempre più il carattere di un ordine di funzionari (ed anche ereditario) e già i decurioni sono designati in questo periodo da Dione di Musa, frequentemente, come impiegati (*Acta conciliorum*, t. II, p. 566, ed. Harduin): così per esempio in un editto di Giustiniano (XIII, c. 12, § 1, c. 24), e in generale da Libanio.

« Il numero e la serie graduata dei *Munera* erano esattamente determinati in ogni Curia, e l'obbligo dei Decurioni secondo il loro tempo di servizio. In generale non si considerava come obbligatorio per un Decurione di disimpegnare due volte la stessa funzione (c. 3, C. Th., *Quemadm. mun. civil.*, XII, 5; c. 52, Cod. J., *de decurion.*, X, 31). Se egli si provava di uscire dalla Curia prima di aver esaurita la serie degli incarichi a lui prescritti, [II, 221] era forzato di compiere le missioni lasciate in arretrato (v. c. 58, 65, 69, 71, 90, 129, C. Th., *de decur.*, XII, 1). Colui solamente poteva occupare nel Senato un posto puramente onorifico, vale a dire esente da ogni carico, che aveva compiute tutte le funzioni stabilite nella sua patria (c. 5. 75, 109, 127, 189, C. Th., *de decur.*, XII, 1; c. 56, C. J., *de dec*, X, 31; c. 3, C. J., *Quem. mun. civ.*, X, 43. I figli dei Decurioni divenivano tali, fin dalla nascita (v. C. Th., XII, 1, 122: *Qui statim ut nati sunt, decuriones esse coeperint;* vedi intanto a questo riguardo le riserve fatte da parecchi dottori, nelle tesi recenti della facoltà di diritto di Parigi, notevolmente dal Sig. Houdoy, *Droit municipal*, p. 580 e s.). I testi distinguono le persone incorporate nella loro giovinezza all' *Ordo*, (Vedi Mommsen, I., N. 2243, Orelli, 3745; 2577, 2780, Orelli, 3747, 3749; fr. 21, Dig. *ad municip.* 50, 1; c. 1, C. J., *de mun. et hor.*, X, 40), dei giovani Decurioni spesso menzionati (Libanio, *orat.*, t. II, p. 212, 16; 286, 2; 581,

43, ed Reiske; Basilio, *ep.* 329, vol. 84, ed. Benedict. in *Oper.*, t. II, Parigi 1730).

«.....La circostanza che in un'epoca anteriore l'amministrazione dei *Munera* fu considerata come la marca caratteristica di un Decurione, ha [II, **222**] portato ad impiegare il vocabolo *Municipes*, per designare i soli Decurioni. Troviamo già l'uso di questo vocabolo nel Digesto (fr. 14, Dig. *ad municipal.*, L. 1), e più frequentemente sopratutto nel Codice Theodosiano (cf. J. Godefroi, *Paratitl.* ad Cod. Th., *de decur.*, XII, 1, tom. V, p. 533, ed. Ritter; per esempio nelle leggi 89, 105, 143, XII, 1 e 15, 12 *de offic. vicar;* VII, 2, 2, *quid prob. deb* etc.) Quest'uso prova che alle categorie dei *Cives* e degli *Incolae,* ne veniva opposta un'altra circoscritta ai membri dell'*Ordo.* L'espressione *Incolae* perdette del pari il suo senso primitivo, secondo il quale si designavano gli abitanti nella città, in opposizione a quelli che ne erano originarî. Nelle costituzioni imperiali, gl'*Incolœ* sono opposti agli *Ordines*, come prima ai *Cives* (C. Th., XV, 1; 34, C. J., VIII, 12, 12). L'espressione *Habitatores* è adoperata come perifrasi per comprendere tutta la *Civitas*, (C. J., XI, 69, 97) come quando noi parliamo degli abitanti di una città (Novella di Major. tit. III, *de def. civit.*).

« Del resto, anticamente, si usava già questa espressione, per distinguere gli abitanti dai *Cives romani* (v. Hirtius, *de bello afric.*, 7, 8, 20 fin.; 74 fin. 87, 90; Tacit., *Annal.*, XIII, 39, *extr.*). [II, **223**] Ma ciò conveniva perfettamente al senso modificato dell'espressione *municipes*, giacchè se la *munificentia* era divenuta per eccellenza l'impronta dei *Curiales*, non restava più, per la massa del popolo, che il carattere del domicilio o dell'abitazione. Nondimeno si trovano ancora frequentemente, nell'Impero Bizantino, gli abitanti della città divisi in categorie secondo che essi abbiano solamente la loro residenza sul territorio della *civitas*, o che posseggano in pari tempo una proprietà fondiaria (v. Cod. J., X, 27, 2; Novella Just. XV, cap. 1; CXXVIII, cap. 16; Edict. Just., XIII, cap. 12, § 1; Malal., *Chronogr.*, L. X, p. 248, 249; XIII, 285, 285, ed. Bonn.).

« In conclusione, la circostanza che l'obbligo di subire le cariche municipali era limitata ai decurioni e non si estendeva alla grande maggioranza dei cittadini, spiega come, nell'ultimo periodo, non si dovessero più controllare, molto rigorosamente, i motivi sui quali poggiava la partecipazione del maggior numero al diritto di città, come si era fatto prima, quando tutti subivano egualmente i *Munera.* Che si fosse nato nelle città o che vi si fosse domiciliato, bastava sotto questo rapporto, per determinare a qual comune si apparteneva (c. 2, Cod. Th., VII, 2, *qui prob. deb.*; c. 6, C. Th., X, 12; [II, **224**] c. 4; C. J., XI, 9, *de fabric.*) ».

Checchè ne sia, i curatori nominati in seno alla Curia per occupare a loro volta, le diverse cariche pubbliche erano tenuti, come prima i magistrati municipali, a *rationes reddere.*

Sotto Giustiniano, le costituzioni imperiali investirono il Vescovo di un vero controllo finanziario. Egli fu incaricato di sorvegliare i magi-

strati [1]), di rimpiazzare all'occorrenza il Presidente della provincia per interrompere una prescrizione [2]); d'esaminare, ogni anno, coadiuvato da tre membri della Curia, i lavori pubblici e di discutere i conti della città [3]); di concorrere coi magistrati alla riscossione delle cauzioni per i tributi [4]); d'impedire l'occupazione abusiva dei luoghi pubblici [5]); infine di scegliere il Curatore della città [6]) e vedi innanzi p. 149 e s. del testo di quest'opera

[II, 225] **§ 2. — Del controllo amministrativo sui contabili in natura o in danaro.**

Si è visto, innanzi, nella nostra seconda parte, che le città avevano un Questore, o qualunque altro magistrato con le funzioni di ricevitore dalla cassa municipale, *Arca publica* o *Arca reipublicae*, che solo ne aveva il maneggio. Vi erano pure, come abbiamo già constatato, dei ricevitori speciali, nominati dalla Curia, per certe prestazioni in natura dovute al Municipio, come a dire grano, legna, ed altre derrate comperate tal volta dai Curatori particolari, con incarico di rivenderle al popolo, sia allo stesso prezzo, sia talvolta a prezzo ridotto, salvo indennità dovuta dalla cassa municipale al Curatore che avrebbe comprato facendo un anticipo (v. Kuhn, *op. cit.*, p. 60 e s.).

Occupiamoci solamente del controllo relativo al Ricevitore del comune. Abbiamo visto che si esercitava preventivamente con le scritture del *Tabularius* (v. p. 90 e s. che precedono e p. 230 seguente del testo ed a cura dei magistrati e del Governatore).

In seguito, [II, 226] per ciò che concerne le riscossioni, questo ricevitore doveva, per presentare il conto al Senato municipale, produrre il suo registro, *Tabulae*, portante: *Acceptum a Titio centum*, e la menzione delle quietanze che egli od il suo *Annotator* aveva dovuto consegnare in forma regolare alle parti versanti, contribuenti o debitori della città.

D'altra parte, il Ricevitore presentava il conto di ciò che aveva pagato, ed iscritto a suo avere od attivo sul suo registro, probabilmente così: *Expensum Titio centum;* con menzione della quietanza che egli avea dovuto esigere dal creditore della città, e del mandato in regola prodotto da questo avente diritto. Noi crediamo che il Cassiere doveva pure far registrare questa quietanza nella cancelleria della città, *Tabularium*. In-

[1]) Quanto al controllo esercitato dal Vescovo, v. C. J., I, 422, *de episcopali audientia*. Sui progressi della giurisdizione episcopale, vedi le precedenti nostre note al tomo I, p. 481, e tomo II, note a pag. 149-52.

[2]) V. C. J., I, 4, 38, *eodem titulo*.

[3]) V. C. J., I, 4, 26, fr. *eodem titulo*.

[4]) V. C. J., I, 4, 26, § 6, *eodem tit.*

[5]) V. C. V. C. J., I, 4, 26, § 4, *eodem tit.*

[6]) V. C. J., 1, 4, 30, *in fine*, *eod. tit.*; Migneret, p. 61, 62; Houdoy, p. 650.

fatti, oltre gli scribi e impiegati del Ricevitore municipale, le città avevano degli uffici municipali [1]).

Occorre constatare, con Bethmann-Hollweg (*Civilprocess.*, III, § 142, p. 160 e s.), che, i magistrati municipali non avevano ufficio propriamente detto: essi impiegavano, come aiuto nella loro gestione, degli agenti locali che nel loro insieme venivano chiamati, *Officia municipalia* (v. Cod. Theod., VIII, 2; Cod. di Giustiniano, X, 69, *de Tabulariis, Scribis, Logographis et Censualibus;* consulta pure Cujas e Godefroi su questi testi.

Nei tempi antichi, a Roma, come nelle città, si erano serviti a questo scopo di schiavi pubblici della città, *Ministeria municipalia* (v. Plin., *Epistol.*, X, 30, 31; Digesto, IX, 61, 10, *ex quibus caus. major.*, frammento d'Ulpiano).

Gli stessi Direttori della contabilità comunale o *Tabularii* erano allora molto spesso degli schiavi (Vedi Codice di Giustiniano, VII, 9, *Lex ultim., de servis reipubl. manumitt.;* v. C. Th., VII, 2, 5, *de Tabulariis;* Codice di Giustiniano, X, 69, 3, *de Tabulariis;* Capitolin., *Gordian,* 3).

Ma, in seguito, degli uomini liberi furono sostituiti a questi schiavi pubblici; nondimeno il loro servizio, ad eccezione di quella del segretario generale in alcune città greche o d'Oriente (v. Kuhn, *Die staedt. und bürgel. Verfassung.*, I, p. 44 e 45), era considerato come inferiore e sprovvisto del carattere di *onore,* ed escludeva dallo stato di decurione. Era solo dopo aver bene disimpegnate le loro funzioni, a capo di un certo tempo di servizio, che essi potevano essere incorporati alla Curia (v. Codice Theodosiano, VIII, 2, 8, *de cohortalibus*, e J. Godefroi, su questa legge). Del resto, questi impiegati municipali erano come i *cohortales* del Governatore, [II, **228**] e, secondo l'uso generale, nel Basso Impero, legati irrevocabilmente ed ereditariamente alla loro carica (v. C. Th., VIII, 2, 1, *de tabulariis;* XII, 1, 31, *de decurionibus*).

Parecchi di questi uffici municipali si ricongiungono all'esercizio della giustizia e ne faremo qualche cenno.

In primo luogo, occorre segnalare sotto questo rapporto gli scribi, *Scribœ*, (v. a tale scopo, J. Godefroi sulla legge I del Codice Theodosiano, VIII, 1, *de tabulariis,* e Cassiodor., *Var.*, XII. 21), e gli *Exceptores* della Città (v. Godefroi sulla legge 151. Codice Theodosiano, *de decurionibus*, XII, 1, e Novelle di Valentiniano, titolo XVIII, § 10), probabilmente identici agli *Scribœ*, che compilavino processo verbale degli atti compiuti in presenza dei magistrati municipali, *gesta municipalia* (v. Marini, *Papiri diplomatici*, e Savigny, *Geschichte des rœmischen Rechts in Mittelalter,* I, § 106). Vi erano infine degli apparitori municipali, incaricati degli atti di esecuzione (v. Marini, *Papiri diplomatici,* n. 294).

[1]) Sull'ufficio municipale dei magistrati locali, V. C. Th., VIII, 2; C. J., X, 69, *de Tabulariis, Scribis, Logographis* e *Censualibus*, e J. Godefroi e Cujas su questi titoli; Bethmann-Hollweg, III, p. 136, 160.

Ma, dal punto di vista delle finanze del comune o dello Stato, troviamo accanto agli agenti del Cassiere o Ricevitore municipale, *Annotator*, etc., i direttori degli archivi e della contabilità comunale, vale a dire i logografi [II, **229**] nelle città d'Oriente ed i *Tabularii* in Occidente.

Il Logografo, che Dirksen, nel suo *Manuale latinitatis fontium juris civilis Romanorum*, qualifica redattori dei conti pubblici, *rationum publicarum exceptor*, è già allogato, nel Digesto, accanto ad altri impiegati titolari di *munera*, dei *Custodes ædium vel archeotae*, *vel logographi*, *vel tabularii* (Dig., L. 4, fr. 10, § 1, *de muner. et honorib.*; vedi pure Codice Theodosiano, VIII, 4, 8, § 1, *de cohortalibus;* cf. Julian. *Epitome Novell.*, cap. 124, § 553). Altrove lo si vede figurare accanto agli scribi, *scribae* e *logographi civitatum* (Cod. Th., VIII, 2, 3, *de tabulariis*); si trova infine presso altri agenti delle città di Oriente: *Cephalaeotae*, *Irenarchae*, *logographi chomatum et caeteri liturg.* (v. Cod. Th., VIII, 24, 6, § 7. *de patroc. vicorum*).

I *Censuales* delle città erano impiegati, sotto la direzione del *Censitor*, alla redazione del catasto locale e dei registri delle imposte (v. Cod. Th., VIII, 4, 8, § 1, *de cohortal.*, VI, 35, 3, 5, *sine censu et rel.;* VIII, 15 5, 1, *de iis qui admin.;* Dig., L, 4, 10. § 16 *de munerib.;* C. Th., VIII, 12, 4, *de tabulariis;* IV, 4, 4, *de testament.;* Houdoy, p. 474). Essi tenevano i libri ove erano trascritte le indicazioni concernenti il patrimonio di ciascuna città (v. Migneret, *Essai sur l' administration municipale*, p. 97).

Quanto al *Tabularius* del Comune [II, **230**], abbiamo avuto già frequenti occasioni di farne menzione, prima sotto il rapporto della custodia degli archivi municipali (v. Dig., XLIII, 5, 3, § 3, *de tabulis exhibendis;* fr. di Ulpiano; cfr Dig., L, 4, 18 § 10 *de muneribus et honoribus*). Rammentiamo qui che Giustiniano, nella sua Novella XV, c. 5, § 2, riorganizzò gli archivi delle città ed il servizio degli archivisti.

Ma i *Tabularii* rappresentavano una parte più importante e più attiva dal punto di vista del controllo delle finanze locali ed anche della riscossione dei tributi (v. Dig., L, 4, 8, § 18, *de muner.;* C. J., X, 2, 2, *de conveniendis fisci debitoribus;* X, 25, 1, *de immunitat.*; XI, 57, 1 *de Censibus;* Houdoy, p. 487 e s.).

Evidentemente il *Tabularius* doveva impiegare, nel suo servizio, redattori, *Exceptores*, uomini liberi o schiavi; in seguito ebbe financo le funzioni di notaio (V. Bethman-Hollweg, *Civilprocess*, III, § 144). Ma noi non dobbiamo insistere su questo punto.

Esisteva dunque un ufficio degli archivi e dei titoli, diretto da un *Tabularius*, incaricato specialmente della redazione della matrice e dei ruoli di contribuzione [1]), e della custodia dei titoli della città (ad eccezione delle

[1]) Vedi quanto agli archivi locali o *Tabularium*, Dig., XLIII, 5, 2, § 3, *de tabulis exhibendis*; L, 4, 18, § 10, *de muneribus*; Novella XV, cap. 5, § 2; Bethmann-Hollweg, III, p. 160. Vedi precedenti note vol. II, pp. 12, 13, 53, 69, 90, 96, 106, 134, 161, 163.

somme collocate, che erano affidate alla sorveglianza del *Curator Kalendarii* [II, **231**] e dell'ufficio dei conti [1]). Il *Tabularius* doveva rimettere a tempo al Cassiere, per ordine del magistrato o del Curatore della città o del *Curator kalendarii*, copia dei ruoli nominativi dei contribuenti, o dei titoli esigibili, con ordine di ricevere il pagamento dei crediti comunali e di consegnarne quietanza in buona forma, *apocha, cautio vel securitas*. Quando il Cassiere aveva presentato il resoconto della sua cassa, allo spirare delle sue funzioni, l'ammontare di quanto aveva pagato, del resto da pagare, e di ciò che aveva ricevuto o di ciò che gli restava a recuperare, la Curia regolava il suo conto [2]), in presenza del *Curator reipublicae*, e degli altri Ordinatori, dopo aver controllato i suoi bilanci con i conti di questi e con i registri del *Tabularius*. Secondo il risultato, il Cassiere rimaneva debitore della somma rimasta in cassa, o in debito del danaro che per sua colpa aveva mancato di esigere o di cui non poteva dar conto.

Questo conto del Ricevitore, regolato provvisoriamente dalla Curia, doveva essere riveduto dal Governatore, che poteva sempre riformare le deliberazioni del consiglio municipale [3]), forzare a versare il Cassiere infedele o negligente, respingergli un articolo di spesa non autorizzato o non regolarmente ordinato, dichiararlo infine debitore o disimpegnato verso il comune [II, **232**]. Infine toccava al Questore, dopo l'Ordinatore, a verificare i titoli del preteso creditore, ad assicurarsi dell'esistenza di un credito aperto a suo favore, *pecunia attributa* o *decreta*, di un credito liquido e di un mandato regolare appoggiato dai documenti giustificativi, come un contratto d'impresa, un atto di prestito, ecc. come abbiamo osservato sotto il periodo precedente. Si sa, per esempio che l'intraprenditore dei lavori non poteva riscuotere la seconda metà, il saldo del prezzo di aggiudicazione se non dopo l'aggiudicazione dei lavori compiuti, come risulta dalla *lex Puteolana parieti faciendo* [4]).

Reciprocamente, il Ricevitore municipale non poteva rifiutarsi di ricevere un pagamento regolarmente offerto da un creditore del comune. Quest'ultimo che voleva liberarsi avea diritto di fare delle offerte reali in presenza di testimoni, a norma della legge in materia di contribuzioni dovute allo Stato [5]).

[1]) Sulle quietanze, v. C. Th., XII, 6, 18, 26 e 32, § 1, *de susceptoribus*. Quanto ai conti, v. C. J., X, 2, 2, *de conveniendis fisci debitoribus*, L, 4, 18, § 10; C. J., X, 19, *de exact. tribut.*, X, 25, 1, *de immunitate*, XI, 57, 1, *de censibus*.

[2]) Vedi a proposito del Cassiere o Questore municipale, Quinion, p. 120; Houdoy, p. 543, 544.

[3]) Vedi precedenti note vol. II, pag. 160, 205.

[4]) V. *Lex Puteolana parieti faciundo*, C. J., L, 1, 163, n. 577; Willmanns, p. 607; Bruns, *Fontes*, 4.ª ed., p. 213, III, 15; *Dies pequn(iae) pars dimidia dabitur, ubei praedia satis subsignata sunt: altera pars dimidia solvetur opere effecto probatoque.*

[5]) Confronta le regole relative ai debitori dello Stato, v. C. Th., XII, 6, 2, § 1, *de susceptoribus*; C. J., X, 70, 1.

Se qualche iscrizione ci rivelasse un giorno i registri od i conti di un Questore locale, specialmente al bel tempo dei comuni, si vedrebbe come la contabilità romana [II, **233**] fosse già previdente e regolare. Il piccolo numero di testi giunti fino a noi lo indica solamente in parte.

Le azioni comunali erano esercitate da un *Actor* o sindaco [1]), (sugli ordini del consiglio municipale o del Curatore della città o del *Curator kalendarii*), che veniva eletto specialmente a tal uopo [2]). Se egli aveva preso parte ad una stipulazione pretoria in luogo di uno schiavo pubblico, l'Amministratore della Città non ne acquistava meno un'azione utile contro il promettente [3]). Osserviamo d'altronde che l'Imperatore Costantino avea fatto concessioni alle città di un diritto di pegno con azione sui beni del debitore, a titolo di garanzia. Era un favore concesso alla fortuna municipale già tanto provata [4]).

Questo diritto era una vera ipoteca tacita? La questione è stata controversa tra gl'interpreti. Merenda ha sostenuto tempo fa l'affermativa, che è stata combattuta da Cuiacio e Dionigi Godefroi sulla Glossa relativa alle leggi 2, Cod. J., XI, 29 e XI, 32 e dalla maggior parte dei Giureconsulti del nostro tempo, a nostro avviso, con ragione. Poichè pare che risulti da testi anteriori, come dalle compilazioni di Giustiniano, che la Città, a differenza del Fisco, non avesse, in generale, ipoteca tacita sui beni dei suoi debitori.

Per eccezione, alcune Città [II, **234**] come quella di Antiochia, per esempio, godevano questo vantaggio; quanto alle altre, esse avrebbero dovuto esigere una costituzione d'ipoteca per patto speciale (V. Digesto, XLII, 5, 37, *de rebus auctoritate jud. possid.;* L, 10, *ad municipalem;* C. J., 29, 2, *de Jure reipublicae*). Aggiungiamo che i comuni che non erano ricorsi a questo patto, possedevano una specie di *privilegium*, rimpetto ai creditori chirografarî, sui beni del loro debitore (v. Dig., XLII, 5, 35, § 1, *de rebus auctor. judic.*). Costantino introdusse dunque una innovazione accordando alle città, solamente dopo escussione dei beni del debitore un diritto speciale contro i detentori dei beni che egli possedeva al tempo del contratto e che aveva alienati dopo.

Occorre notare inoltre: le Città lese da un atto del loro rappresentante, potevano, come i minori di XXV anni, invocare il beneficio straordinario del risarcimento integrale (v. Codice di Giustiniano, I, 50, 1, *de officio ejus qui vicem*, etc.; II, 54, 4, *Quibus ex causis majores in integr.;* XI, 29, 3, *de Jure Reipublicae;* v. Quinion, *opera citata*, p. 8; v. Houdoy, p. 566). La

[1]) V. Digesto, III, 4, 7, *Quod cujusnque universitatis nomine.* Credo, contrariamente a Houdoy, p. 546, che si fosse più larghi per le città che per i privati.

[2]) V. Digesto, III, 4, fr. 3, *eodem titulo.*

[3]) V. Digesto, fr. 10, *eodem titulo*, non ostante la regola *Alteri stipulari nemo potest.*

[4]) Su questa ipoteca tacita della Città, v. Cod. J., XI, 32, 2, *de debitor. civitat.* Vedi intanto Serrigny, n.[i] 702, 703 e precedente p. 233.

restituzione era domandata, in nome della città, dall'*Actor* o dal *Defensor Reipublicae*, e pronunziata, in conoscenza di causa, dal Presidente della Provincia o dal suo delegato.

Del resto, immunità di ogni natura erano troppo spesso accordate per favore. Questo abuso divenne una delle cause di rovina per la fortuna comunale e d'ineguaglianza sempre crescente, gettando il fardello dei carichi più pesanti sui meno favoriti (v. Quinion, *opera citata*, p. 41; de Broglie, *opera citata*, II, p. 252 e s.).

A questo riguardo bisogna distinguere l'esenzione dalle cariche personali o dagli impieghi, e l'esecuzione dalle cariche reali o miste dei Decurioni.

Come, per principio, niuno doveva andare esente dai servizî inerenti alla qualità di Decurione, si ammettevano certi personaggi privilegiati a farsi rappresentare. Tale era il caso dei personaggi illustri, come dei Vescovi, dei Preti e dei Vicari; ma l'età e le infermità gravi potevano dispensare anche dall'esercizio delle cariche personali; non la povertà (v. Dig., L. 2, fr. 8, *de decurionibus*; L., 5, fr. 1, § 3; fr. 2, § 1, *de vacat.*; L. 6, *de jure immunitatis*; L. 4, fr. 4, § 1, *de muneribus et honoribus*; Cod. J., X, 49, 3, *qui aetate vel prof.* ect.).

Si concedeva [II, **236**] anche l'esenzione a quelli che, come i militari, erano assenti per il servizio dello Stato, ai veterani, che, dopo venticinque anni di servizio, avevano ricevuto un congedo onorevole, *missio honesta* ed ai cittadini padri di cinque figli (v. Digesto, L. 4, fr. 3, § 1, e 12 e fr. 4, § 3, *de muneribus et honoribus*; L. 5, fr. 2, § 1, e fr., 4 e 8, § 5, *de vacat. et excus.*; C. J., X, 51, 2 e 2 *de his qui numero liberorum*).

Infine, nell'interesse pubblico, gl'imperatori accordarono delle esenzioni particolari ai professori delle arti liberali ed ai medici graditi alla Curia, agli appaltatori delle imposte pubbliche ed a quelli dei beni di Cesare, agli artigiani che esercitavano certe professioni, a diversi funzionari, anche a quelli che sostenevano un processo a Roma, per la durata dell'istanza, a quelli infine che fornivano dei vascelli per l'approvvigionamento del grano durante la navigazione (v. Dig. L. 6, 5, *de jure immun.*; fr. 6, § 2, 7 e 12, *de excus.*, XXVII, 1; L. 5, 3, 8 e 12, § 1, *de vacat. excus.*; C. J., I, 3, *de episc. et clericis*; X, 47, 11, 12, *de excus.*; XII, 1, 3, 4, 7, *de dignitatibus* X, 64, 1, *de excus. artific.*; Kuhn, *die staedt. und bürg. Verfassung*, I, p. 69 e s.; Migneret, *op. citata*, p. 115 e 3).

Quando [II, **237**] una carica deve essere disimpegnata, anche a detrimento del patrimonio del Decurione, diviene mista (v. Kuhn. I., *op. cit.*, p. 52); si chiama infine *munus patrimonii* la carica che pesa esclusivamente sulla fortuna. Tali sono quelle relative all'alloggio delle truppe, alla manutenzione delle strade pubbliche ecc. (v. i testi menzionati da Kuhn, p. 61 e 62).

La povertà formava una causa d'esenzione delle cariche patrimoniali (v. Digesto, L. 1, 15, § 2, *ad municipalem*; C. J., 51, 4, *de his qui numer. liberor.*).

I *Munera* detti *Sordida* consistevano nel fornire certi servizi o lavori materiali, per esempio, a fare dei cariaggi straordinari, a lavorare alle costruzioni degli edifici o delle vie pubbliche, a consegnare legname di grosso taglio, delle tavole, del carbone (v. Willems, *Droit public romain*, 5.ª ed., p. 644; Serrigny, n.° 907; Bouchard, p. 307, 310, *Recueil de l'Académie de législation de Toulouse*, tomo XVIII, 1869, p. 76 e s.).

Ora, l'immunità da tutte le cariche personali e sordide, fu attribuita ai membri dell'ordine senatorio, agli *Honorati*, anche agli *Officiales*, dopo una certa durata di servizii, particolarmente agli [II, **238**] ufficiali del palazzo, e, per qualcuno di loro, durante le loro funzioni; alle chiese ed ai membri del clero, ai possessori, ai medici, ai veterani e in generale agli *Artifices* (v. Serrigny, n.] 908, 1015 a 1024; Willems, *opera citata*, pagina 644). I *Corporati* delle capitali, di Roma e di Costantinopoli assoggettati a certi lavori del loro mestiere, andavano esenti da ogni altra carica (Serrigny, n.° 1224).

Infatti, le Curie perdettero a poco a poco la maggior parte delle loro attribuzioni: esse furono ridotte alla parte di ufficio di registrazione. Fu innanzi ad esse specialmente che le donazioni dovevano essere *insinuate*, vale a dire registrate, *apud acta*. Secondo numerose leggi del Basso Impero, si adoperava pure questa formalità per dare autenticità ad altri atti, per esempio ai depositi di atti contenenti le ultime volontà di un individuo (v. C. Th., III, V, 1, 8 e 13, *de sponsalibus;* VIII, 12, 1, *de donat*; C. J., VIII, 54, 25 e 27, *de donat.*; C. Th., IV, 4, *de testament.*; C. J., VI, 33, 2, 18, 19, 28, *de testam.*); o alla apertura dei testamenti (C. J., I, 56, 2, *de mag. municip.;* C. Th., XII, 1, 15, *de decurionibus*; v. per i dettagli Houdoy, *Droit municipal*, p. 597 e s.).

Le attribuzioni, non meno che i favori accordati ai Decurioni (v. Houdoy, p. 609) non potettero salvare il regime municipale che andò sempre più decadendo anche nell'impero d'Oriente. È un fatto attestato da tutti gli autori moderni che hanno trattato questa grande questione della storia dei Municipi (v. a questo riguardo Guizot, *Essais sur l'histoire de France*, 1.°, 3.ª parte; Serrigny, n.i 244, 266, 276, 693 e 694: il Quinion, *op. citata*, p. 21 e s.; Hèbert, p. 109; Houdoy, p. 567, 626 e s.).

Era riserbato all'Imperatore Leone il filosofo, lo stesso che soppresse il consolato, di abolire, in Oriente, con la sua Novella XLVI, alla fine del IX secolo, le libertà municipali, vale a dire la Curia ed i magistrati municipali, con la doppia ragione che i Decurioni erano oppressi di carichi e che essi avevano raggiunta un'indipendenza formidabile nel governo della città. Ecco il testo di quella celebre ordinanza:

« *Quemadmodum ut quaecunque aliae res in communis vitae usum assumantur, ipsarum commoditas facit et quae utilitatem aliquam adferunt magnifacimus, quae vero ad nihil conducunt, contemnimus; sic omnino et ad legalium capitum compositionem nos accomodari oportebit, ut quarum usus aliquis sit, qui bono quopiam rempublicam* [II, **240**] *beet,*

hae necessario et ferantur et honorantur; quarum vero usurpatio aut nullius momenti, aut mala sit, harum non modo non ratio habeatur, sed etiam e legum corpore exemptae efficiantur. Haec idcirco dicimus, quod inter veteres de decurionibus et curiis latas leges quaedam gravia intolerabiliaque decurionibus quaepiam munera injunxerint: curiis autem privilegium, ut quosdam magistratus costituerent, suaque autoritate civitates gubernarent, praebuerint. Quae nunc, eo quod res civiles in alium statum transformatae sint, omnia que ab una imperatoriae majstatis sollicitudine atgue administratione pendeant, tanquam incassum circa legale solum oberrent, nostro decreto illinc submoventur ».

Ecco la traduzione di questo celebre testo, che prendiamo dall'Houdoy, p. 651:

« Come nelle cose che servono all'uso della vita comune, noi stimiamo quelle che sono comode e di una utilità qualunque, e disprezziamo quelle che non sono di alcuna utilità, così debbiamo fare riguardo alle leggi: quelle che sono di qualche uso, che procurano qualche bene alla Repubblica, debbono essere mantenute ed onorate; quanto [II, 241] a quelle la cui conservazione è fastidiosa o priva d'importanza, non solo non bisogna tenerne conto alcuno, ma si deve eliminarle dal corpo delle leggi. Ora, noi diciamo che, nelle leggi antiche rese sulle Curie ed i decurioni, ve ne sono che impongono ai decurioni carichi intollerabili e conferiscono alle Curie il diritto di nominare certi magistrati e di governare la città con la loro propria autorità. Da che gli affari civili hanno preso un'altra forma, e che tutte le cose dipendono unicamente dalla sollecitudine e dall'amministrazione di Sua Maestà imperiale, queste leggi errano in qualche modo vanamente e senza oggetto, intorno al suolo legale. Noi le aboliamo dunque col presente decreto ».

Così, come ultimo termine della monarchia orientale, troviamo l'annientamento delle istituzioni municipali.

Sezione II.

[II, 242] Del controllo giudiziario in materia comunale.

§ I. — Del Contenzioso.

Non si tratta qui di occuparsi in dettaglio delle contestazioni dei comuni relativamente alle loro proprietà ed ai loro debiti, dal punto di vista del diritto comune. Questi processi appartenevano, in generale, alla competenza delle autorità giudiziarie ordinarie, vale o dire *Judex* o Governatore della provincia.

Così il Curatore della città rivendicava i beni comunali che sembra siano stati dichiarati, sotto l'Impero, non suscettibili d'usucapione o di

prescrizione [1]), dinanzi al Rettore che decideva. Più ancora, quest' ultimo, a causa della confusione troppo frequente in Roma, tra l'amministrazione e la giustizia, avrebbe potuto agire e giudicare in causa propria, salvo appello.

Nel tempo anteriore, prima che Diocleziano [II, **243**] avesse abolito come regola, nella sua celebre costituzione, il giurì in materia civile (V. Cod. di Giustiniano, III, 3, 2, *de Pedaneis judicibus*), vale a dire il rinvio dinanzi ad un giudice giurato, il Governatore o Giudice ordinario si sarebbe limitato a stabilire la questione, nella formola d' azione, salvo a rinviare l' affare, *in judicio,* dinanzi al *judex.* Certo vi era in ciò una garanzia seria, sopratutto durante i primi secoli dell' impero, prima che andasse in desuetudine l' *Album* dei Giudici giurati. Si rinviava almeno a dei *Judices pedanei* vale a dire a dei Giudici provvisorii, o, secondo qualcuno, ai magistrati municipali. Ma questa garanzia disparve dopo la costituzione emanata nel 294 dagli Imperatori Diocleziano e Massimiano.

Infatti, i Governatori di provincia furono allora invitati a giudicare essi stessi tutti gli affari, a meno che non riuscisse loro impossibile di provvedere, nel qual caso rinviavano a dei Giudici. La disposizione di questa ordinanza divenne la regola generale, *Omnia judicia facta sunt extraordinaria,* e, nel 342, l'Imperatore Costanzo abolì pure tutte le formole (vedi su questi diversi punti, Demangeat, *Cours élémentaire de droit romain,* 3.ª edizione, tomo II, p. 560 e s.; Ortolan, *Histoire de la législation romaine* 11.ª edizione, I, n.ri 427 a 429; e [II, **244**] Bethmann-Hollweg *Civilproces,* II, p. 103 e 182 e III, p. 31, 116 e s.).

Un moderno supporrebbe tuttavia che, in questo caso, la prima soluzione non fosse considerata che come una decisione amministrativa. Si potrebbe dire che il contenzioso non cominciava finchè la misura non era attaccata dalla parte, e portata dinanzi al Vicario della diocesi, salvo ricorso al Prefetto del pretorio.

Quando si elevava, tra un comune ed un contribuente, una contestazione sull' esistenza di una tassa comunale, era sempre il Governo che decideva in materia contenziosa amministrativa. Se il comune procedeva contro un debitore in virtù di un contratto ordinario o reciprocamente, era pure il tribunale del Governatore che seguitava ad avere la giurisdizione.

Ma la città come una riunione di città o un *Concilium provinciae,* poteva mandare un' ambasciata, *Legatio* [2]), per reclamare presso l' Impe-

[1]) Sulla rivendicazione dei beni comunali, v. Digesto, XLI, 48; C. J., II, 41, 5; Dig., XLI, 3, *de usurpationibus.* Sotto Giustiniano, viene ammessa una prescrizione di 40 anni, per i beni comunali; v. C. J., I, 2, 23, *de sacrosanctis ecclesiis.* Prima si permetteva la prescrizione di venti anni (v. Paolo, *Sentent. recept.,* V, 2, 4), contro la città, v. intanto Houdoy, p. 422; Demangeat, *Cours élémentaire du droit romain,* 3.ª ed., I, p. 571.

[2]) V. Godefroi, *ad* Cod. Th., XII, 12, *de legationibus*; Migneret, p. 128 e s.; Houdoy, p. 453 e s.; Willems, 5.ª ed., p. 527.

ratore, contro il contingente attribuito ad una data provincia o città, in una parola per chiedere uno sgravio ad una riduzione. Il Principe statuiva, sopra un rapporto sottoposto al Consiglio di Stato, e dopo una procedura molto complicata [1]).

Allorchè si trattava di una domanda puramente [II. **245**] graziosa, vale a dire chiedente un discarico od una attenuazione. *Indulgentia debitorum*, l'Imperatore decideva, dopo l'avviso del Prefetto del pretorio e delle autorità locali, sulla petizione della città interessata, che allegava delle calamità pubbliche, come un'invasione, una guerra civile, un'inondazione od un terremoto, un'epidemia, allo scopo di ottenere la liberazione dagli arretrati.

§ 2. — Del controllo per via repressiva.

Parliamo ora del controllo giudiziario, dal punto di vista della repressione.

In mancanza di una giurisdizione speciale dei conti, indipendente e permanente, contro le irregolarità dei Contabili non esisteva se non l'esercizio della giurisprudenza delle *Cognitiones extraordinariae*, che teneva luogo di legislazione sotto l'impero. Abbiamo enumerate precedentemente le penalità comminate contro i delitti dei magistrati. Ora, per i funzionari della città, incaricati sia del potere esecutivo, sia del maneggio del danaro come il Questore comunale, è sempre il Governatore, che, in generale, rimaneva investito della competenza in materia criminale.

Il magistrato che aveva, [II, **246**] con la sua gestione amministrativa, negligente od imprudente, fatto perdere o lasciato perdere il danaro della città, era reputato contabile e rispondeva di *Residuae pecuniae* quanto al capitale; egli doveva gli interessi, solo dopo il ritardo di un anno a meno che non fosse anteriormente in colpa [2]).

Se il magistrato si era reso colpevole di contabilità irregolare od occulta, immischiandosi in luogo e vece del Cassiere o Questore municipale nel maneggio del danaro comunale, sia per fare delle riscossioni, sia per fare dei pagamenti con questi valori, o se egli aveva ordinato uno storno di fondi, o una dispensa non autorizzata dalla Curia, era responsabile del reliquato del conto, *Residuae pecuniae*, e nel caso di dolo, di peculato.

Infatti l'atto di essersi appropriato scientemente dei valori del comune costituiva, dal tempo di Adriano, un delitto di *Peculatus* [3]). Si erano con-

[1]) V. Bethmann-Hollweg, III, § 137; Willems, p. 527.

[2]) Sulla responsabilità pecuniaria dei magistrati municipali, v. Dig., L, 8, 9, § 9, *de admin. rerum;* C. J., XI, 30, 4, *Quo quisque ordine*, etc.; XI, 38, c. *unic.*, *de his qui ex officio.*

[3]) Sul peculato dei beni della città, v. Dig., XLVIII, 13, fr. 4, § 7, *in fine*, *ad legem Juliam de peculatu: sed et si de re civitatis aliquid surripiat constitutionibus divi Trajani et Hadriani cavetur peculatus crimen committi et hoc jure utimur.* c. fr. Dig., XLVII, 2, 81, *de furtis.*

cepiti, a dir vero, in addietro dei dubbi su questo punto e si era voluto applicare l'incriminazione di *Furtum* riguardo al danaro di una città. Ma la giurisprudenza fu condotta, da alcune costituzioni degli Imperatori Traiano ed Adriano, ad estendere qui delle pene del peculato come se si trattasse dei fondi [II, **247**] dello Stato. Giacchè la definizione di questo delitto, secondo il giureconsulto Paolo, nelle decisioni da lui accolte, *Sententiae acceptae* era questa: Chiunque avrà maneggiato, tolto o spostato il danaro del fisco o l'avrà impiegato per proprio uso, è condannato al quadruplo di quella somma [1]).

Le stesse regole dovevano applicarsi agli *Arcarii* o Cassieri locali, per i quali non si saprebbe che ripetere ciò che è stato detto innanzi dei delitti commessi dai Cassieri del tesoro, con tanta maggior ragione che, al municipio, spesso, un solo e medesimo agente poteva essere incaricato, come esattore, della riscossione dell'imposta per lo Stato e del danaro del comune, come Ricevitore municipale, malgrado che le due contabilità fossero d'altronde perfettamente distinte. Veggansi del resto più innanzi i paragrafi relativi ai delitti d'*Ambitus*, di concussione, di violenza, di peculato, di lesa maestà ecc.

Anche quando la giurisdizione repressiva avesse funzionato in una maniera imparziale ed insieme rigorosa che non era più nei costumi dell'epoca, questo mezzo non avrebbe raggiunto il suo scopo e in tutti i casi non avrebbe potuto supplire all'esistenza di un tribunale speciale dei conti. In effetti, l'esperienza constata che questa ultima [II, **248**] giurisdizione, per virtù del suo carattere indipendente e generale, applicabile a tutti i conti di danaro, senza alcuna eccezione, esercita sui Contabili una azione preventiva delle più efficaci. Ciascuno sa, anticipatamente, che è tenuto, quanto alle sue spese ed alle sue riscossioni, ad una verifica necessaria ed imparziale in fine di esercizio. È difficile che le inesattezze o le frodi sfuggano ad un tale controllo. Per conseguenza, delle decisioni mettono a carico del Contabile le riscossioni omesse o le spese irregolari o non giustificate. D'altra parte, gli stessi Ordinatori veggono i loro conti di gestione soggetti ad un parere motivato, per essere sottoposti in seguito al controllo legislativo che statuirà intorno alle responsabilità risultanti dalla violazione delle leggi sulla legittimità od il buon impiego delle spese o delle entrate.

Ma niente di simile avveniva nell'antichità nè per lo Stato nè per i Comuni, almeno in ciò che concerne l'esistenza di un tribunale indipendente, e sopratutto di un controllo legislativo ulteriore sugli Ordinatori.

---

[1]) V. Paul., *Sententiae receptae*, V, 27, *ad legem Juliam peculatus*.

[II, 249] CONCLUSIONI.

Abbiamo scorso l'insieme delle regole principali relative alla storia dell'organizzazione finanziaria e della contabilità pubblica sotto il Basso Impero, tracciando le linee principali od il quadro di uno studio che altri, dopo di noi, potranno completare o rettificare a loro volta.

Ci risulta da questo esame che, se Diocleziano, Costantino ed i loro successori riuscirono a ristabilire l'ordine all'interno e la difesa di fuori, e se essi hanno potuto regolare sapientemente la riscossione dell'imposta ed il controllo amministrativo ed anche giudiziario dal punto di vista regressivo, non hanno neppure tentato d'introdurre nell'impero, la garenzia del controllo legislativo ulteriore e dell'esistenza di un tribunale dei conti, distinto dall'amministrazione, permanente e regolare.

« Malgrado che la contabilità imperiale, secondo Bouchard, p. 509, « ignorasse i procedimenti perfezionati che [II, 250] assicurano al giorno « d'oggi l'esattezza dei risultati della gestione del danaro pubblico, bisogna « riconoscere che essa era organizzata con ordine, metodo e che offriva « certe garanzie. Ma queste garenzie non erano abbastanza forti per sup- « plire a tutte le lacune del controllo necessario per contenere gli Ammi- « nistratori, i Contabili e lo *stesso capo dello stato.* Il difetto di controllo « era il vizio capitale dell'amministrazione delle finanze, la macchia che « l'oscurava, il male che paralizzava le combinazioni più ingegnose. Esso « divenne certamente la causa principale dei risultati disastrosi che tra- « scinò con sè ».

Inoltre gl'imperatori avevano mantenuto, senza ragione, la triplicità delle casse pubbliche, e reso così più difficile la formazione di un bilancio unitario.

« I Romani, dice Bouchard, p. 507, non ignoravano interamente il principio della specialità. Ne facevano una specie di applicazione nella riscossione delle imposte; era interdetto agli Ufficiali del fisco di confondere nelle loro scritture i prodotti di diversi esercizî; ciascuna delle loro quietanze doveva menzionare [II, 251] distintamente l'addizione alla quale si riferiva la somma riscossa. La specialità dei fondi doveva essere egualmente rispettata. Era vietato di operare alcuna confusione tra ciò che apparteneva ai donativi sacri e ciò che riferiva all'azienda privata. Una contabilità speciale era tenuta nelle diverse circoscrizioni per ciascuno dei rami delle finanze pubbliche. Gli Amministratori dei demanî imperiali non potevano imputare sul prodotto delle imposte i lavori di riparazione degli edifici demaniali.

« Vi era così una specie di divisione tra le entrate e le spese concernenti l'imperatore e quelle concernenti lo Stato. Pareva si volesse egualmente distinguere, fra le spese pubbliche, quelle che avevano per oggetto

il servizio generale, il servizio provinciale ed il servizio del Municipio. Queste distinzioni stabilite in teoria, erano generalmente illusorie nella pratica. Esse non erano fatte che per gli Amministratori delle provincie, che d'altronde erano lungi dal rispettarle sempre. Quanto all'Imperatore, personificazione vivente della legge e di tutti i poteri, *aveva il diritto d'invertire tutte le regole e di confondere tutti i fondi, di far pagare con le largitiones le spese del* [II, **252**] *demanio imperiale, con la cassa della prefettura le spese del governo centrale, con la cassa della città le spese della provincia.* Gli storni tra le largizioni e l'azienda privata, erano autorizzate senza l'intervento del Principe, col consenso del Ministro che sopportava la spesa definitiva ».

Il potere legislativo del Principe ed il controllo amministrativo del Maestro degli ufficî e del Prefetto del pretorio furono solamente conservati o riorganizzati.

Nondimeno, bisogna felicitare gl'Imperatori di aver salvaguardata la distinzione fondamentale degli Ordinatori e dei Contabili, e la regolarità delle scritture in materia finanziaria; ma bisogna, sopratutto, biasimarla di aver moltiplicati i casi d'intervento dello Stato in materia economica incatenato il lavoro libero, accrescendo il numero degl'impiegati, e sopratutto degli agenti straordinarî, la cui probità fu troppo spesso messa in questione dalle stesse leggi che proscrissero la loro ingerenza nella riscossione del danaro pubblico.

« È la condizione fatale di un cattivo sistema economico, dice A. de Broglie (*opera citata*, tomo II, p. 214) di mettere violentemente alle prese due interessi naturalmente solidali, come le finanze pubbliche e [II, **253**] la ricchezza privata, e di logorarli uno per mezzo dell'altro.

« Non vi è artifizio che non sia stato impiegato da Costantino e, dopo di lui, dai suoi successori, per attenuare e dissimulare i rigori del conflitto. Nel numero di quelli che furono più spesso e più disgraziatamente messi in opera fu l'uso o piuttosto l'abuso delle prestazioni personali. Invece di far versare nel tesoro le somme o gli oggetti necessarî per mantenere i servizî pubblici, fu messo il tale o tal altro ramo di qnesti servizî a carico di una classe di cittadini che doveva provvedervi a sue spese. Fu questo sistema generalissimo di lavoro che si estese quasi a tutti gli ordini della società. Se ne trovano di ogni specie proporzionata alla condizione sociale di ciascuno ».

Lo stesso autore aggiunge in seguito (p. 256): « Da questo insieme vasto e complicato di servitù venivano fuori i risultati più dolorosi e più contrarî. Si direbbe, leggendo le leggi di quell'epoca, che nessuno, nell'Impero, faceva più niente altro che per costrizione ».

Sventuratamente il governo del Basso Impero sviluppò regolarmente i carichi imposti alle municipalità nello interesse dello Stato. [II, **254**] Il nuovo regime, l'abbiamo lungamente spiegato con la scorta del Kuhn, (v. precedenti p. 211 e s.) rese i Decurioni dei funzionarî non solamente

gratuiti ed obbligatori, ma anche ereditari, presto scoraggiati e ruinati, o che si salvavano solamente con la corruzione. La frode pervertì tutti gli agenti del meccanismo finanziario, inchiodati alle loro funzioni.

« Si vede, dice benissimo Bouchard (p. 504 e s.), che questi mezzi, perfettamente combinati nell'interesse del tesoro, costituivano la più detestabile delle tirannie. La libertà individuale, i diritti naturali del cittadino, tutto era sacrificato ai bisogni imperiosi del fisco. Quanto all'eguaglianza di fronte all'imposta, non se ne parlava neppure. Come, d'altronde, avrebbe potuto esistere in una società, basata sulle distinzioni ed i privilegi? Ciascuno degli abitanti dell'Impero era assegnato ad una classe provvista di diritti e di doveri speciali. L'armata, il clero, il senato, gli ufficiali del palazzo, i funzionari delle provincie, i *Curiales*, i *Naviculariі*, i *Fabricenses*, i *Gynaeciarii*, etc. formavano altrettanti corpi sottoposti a leggi differenti. Concorrevano tutti, è vero, al servizio dello Stato, ma d'una maniera distinta e ineguale Gli uni fornivano i loro servizi, gli altri degli [II, **255**) approvvigionamenti, gli altri dell'oro nelle proporzioni più diverse e sotto i nomi più vari. L'armata custodiva le frontiere, i funzionari pubblici amministravano l'Impero, i *Navicularii* facevano i trasporti, i *Fabricences* fabbricavano le armi, i *Curiales* disimpegnavano le funzioni gratuite, davano il danaro, davano le derrate, pagavano di borsa e di persona.

« Si conoscono i risultati di questo regime di privilegi e d'inuguaglianze: qualche fortuna crescente all'ombra delle immunità, e allato una miseria generale; la proprietà schiacciata dall'imposta e abbandonata come una fonte di rovina, i campi senza coltura, la produzione tassata, lo stesso tesoro colpito ed impoverito dalla povertà dei cittadini ».

Infine, dal punto di vista giudiziario, se gl'Imperatori aggravarono le penalità e moltiplicarono le incriminazioni finanziarie, non potettero impedire il progresso delle malversazioni e dell'arbitrio amministrativo, di cui i capi dello impero davano troppo spesso l'esempio. Le riscossioni insufficienti o dilapidate si stremarono; le spese, mal controllate, crebbero senza fine ed il controllo amministrativo, a dispetto di una sapiente disciplina, [II, **256**] si mostrò non meno inefficace del controllo giudiziario.

Quanto ai Comuni, essi perdettero gli ultimi resti del loro patrimonio con la loro indipendenza, ed il Vescovo divenne, sopratutto in Occidente, l'ultimo difensore della Città.

Per terminare, non possiamo far di meglio, seguendo qui l'esempio di Houdoy, che citare qui qualche pagina di Guizot (*Essais sur l'Histoire de France*, 1.° saggio, 3.ª epoca), che riassume ammirevolmente le cause generali della decadenza del Basso Impero. Ci si perdonerà la lunghezza di questa citazione, in grazia dell'eloquenza e dell'alto valore del sapiente storico:

« Il dispotismo ha questo vizio, fra mille altri, che la sua esigenza « cresce nella stessa proporzione che i suoi mezzi decrescono. Più s'in-

« debolisce, più occorre che esso spenda. In fatto di forza come di ricchezza, « la sterilità e la prodigalità gli sono egualmente imposte. La società, « uomini e cose, non è, nelle sue mani, che una materia morta e circo- « scritta che egli spende per sostenersi, e nella quale è costretto a pene- « trare tanto più a fondo [II, **257**] quanto è più esaurita, e quanto più « esso stesso è prossimo a perder tutto.

« Il dispotismo degl' imperatori romani andava avanti fra tre pericoli: « i barbari che avanzavano sempre e che bisognava vincere o comprare; « la plebe che aumentava e che bisognava nutrire, divertire e contenere; « i soldati, sola forza contro questo doppio pericolo, e forza tanto più « pericolosa essa stessa, in quanto occorreva estenderla e accordarle ogni « giorno di più.

« Questa situazione imponeva al dispotismo dei carichi immensi. Per « procurarsi delle risorse, fu costretto a creare una macchina amministra- « tiva, capace di portare da per tutto la sua azione e che a sua volta di- « venne un nuovo carico.

« Il sistema di governo che cominciò sotto Diocleziano e finì sotto « Onorio non aveva altro scopo che di estendere sulla società una rete « di funzionarî occupati incessantemente a cavarne ricchezze e forze, per « andar poi a depositarle nelle mani dell' imperatore.

« Le rendite delle città come quelle dei privati, erano colpite da queste « esigenze del potere. E lo furono presto più direttamente ancora. In varie « riprese [II, **258**], tra le altre sotto Costantino, l' imperatore si appro- « priò di un gran numero di proprietà municipali.

« Intanto, i carichi locali, a' quali queste proprietà dovevano provve- « dere, restavano gli stessi; v' ha di più, andavano crescendo. Più la plebe « diveniva dappertutto numerosa e disposta alla sedizione, e più spese « occorrevano per nutrirla e divertirla, e forze per contenerla. Il potere « centrale, oberato per conto suo, rigettava d' altronde spesso sulle città « una parte del suo fardello. Ora, tutte le volte che rendite proprie di un « municipio non bastavano per le sue spese, la Curia, vale a dire il corpo « di tutti i cittadini agiati, i decurioni erano tenuti a provvedervi sulle « loro proprietà personali. Essi erano ancora, quasi dapertutto, esattori « delle imposte pubbliche, e responsabili di questa riscossione; i loro beni « privati supplivano all' insolvibilità dei contribuenti verso la Stato, come « all' insufficienza delle rendite comunali.

« La qualità di decurione divenne così una causa di rovina. La loro « condizione fu la più onerosa di tutte le condizioni sociali [II, **259**]. Era « quella di tutti gli abitanti di tutti i municipî dell' impero.

« Non è tutto. Dopo che la condizione del decurione divenne onerosa, « vi fu profitto e tendenza ad uscirne. L' esecuzione delle funzioni curiali « divenne un privilegio. Questo privilegio ebbe una estensione sempre cre- « scente. Gl' imperatori, che avevano nelle loro mani la concessioni di « di tutte le dignità e di tutti gl' impieghi pubblici, li conferirono agli

« uomini e alle classi che essi avevano bisogno attaccare a sè. Così nacque « nello Stato, e come una necessità del dispotismo, una classe immensa « di privilegiati. A misura che le rendite delle città diminuivano, i loro « carichi aumentavano e ricadevano sui decurioni. A misura che aumen- « tavano i carichi dei decurioni, il privilegio veniva a diminuire il loro « numero. Bisognava intanto che ne rimanessero a sufficienza per portare « il fardello imposto alle Curie. Indi quella lunga serie di leggi che fanno « di ogni Curia una prigione, nella quale i decurioni sono ereditariamente « rinchiusi; che loro tolgono, in una moltitudine di casi, la disposizione « dei loro beni, oppure ne dispongono senza il loro intervento, a profitto « della Curia; che li inseguono in campagna, sotto le armi, dovunque essi « tentino di rifugiarsi [II, **260**], per renderli a quella Curia che essi vo- « gliono fuggire, che destinava infine una classe immensa di cittadini, i « loro beni come le loro persone, al servizio pubblico più oneroso e più « ingrato, come si attaccano gli animali al tale o al tal altro lavoro dome- « stico. Tale fu il posto che il dispotismo assegnò infine al regime muni- « cipale; tale fu la condizione alla quale i proprietarî dei municipi furono « ridotti dalle leggi.

« E intanto che il dispotismo s' ingegnava a restringere i ceppi del « regime municipale, e costringeva gli abitanti delle città a disimpegnare, « come cariche, delle funzioni che una volta erano stati dei diritti, la se- « conda causa di cui ho parlato, il Cristianesimo, lavorava a spogliare e « e dissolvere la società municipale, per sostituirgliene un' altra.

« Durante quasi tre secoli, la società cristiana si formò chetamente « in mezzo alla società civile dei Romani, e, per così dire, sotto il suo « involucro. Fu, ben presto, una vera società, che aveva i suoi capi, le « sue leggi, le sue spese, le sue rendite. La sua organizzazione, dapprima « affatto libera e fondata su legami puramente volontarî e morali, non « cessava di essere forte [II, **261**]. Era allora la sola associazione che « procurasse ai suoi membri le gioie della vita interiore; che possedesse, « nelle idee e ne' sentimenti che essa aveva per base, di che occupare le « anime forti, esercitare le immaginazioni attive, soddisfare infine quei « bisogni dell' essere intellettuale e morale che nè l' oppressione, nè la « sventura possono soffocare completamente in tutto un popolo.

« L' abitante di un municipio, divenuto cristiano, cessava di apparte- « nere alla sua città, per entrare nella società cristiana, di cui il vescovo « era capo. Là solamente, erano oramai il suo pensiere, le sue affezioni, i « suoi maestri ed i suoi fratelli. Ai bisogni di questa nuova associazione « erano dedicate, se occorreva, la sua fortuna e la sua attività. Là infine « si trasportava in qualche maniera la sua esistenza morale tutta intera. « Allorchè un tale spostamento si è operato nell' ordine morale, non tarda « a compiersi anche nell' ordine materiale. La conversione di Costantino « dichiarò, infatti, il trionfo della società cristiana e ne accelerò il pro- « gresso. D' allora fu vista la potenza, la giurisdizione, la ricchezza, affluire

« verso le chiese ed i vescovi, come verso i soli punti [II, **262**] intorno « ai quali gli uomini fossero per sè stessi disposti ad aggrupparsi, e « che esercitassero su tutte le forze sociali la virtù dell'attrazione. Non « fu più alla città, ma alla sua chiesa, che il cittadino ebbe voglia di dare « e di legare i suoi beni. Non fu più per la costruzione dei circhi, degli ac- « quedotti, ma per quella dei templi cristiani, che l'uomo ricco provò il « bisogno di raccomandarsi alla benevolenza pubblica. La parrocchia prese « il posto del municipio. Il potere centrale istesso, trascinato dal corso « delle cose a cui essa veniva ad associarsi, la secondò con tutti i suoi « mezzi. Gl'imperatori spogliarono i comuni di una parte dei loro beni « per darli alle chiese, ed i magistrati di una parte delle loro autorità « per investirne i vescovi. Una volta assicurata la vittoria, gli interessi « si aggiunsero alle credenze per ingrossare la società dei vincitori. « I chierici erano esenti dal peso delle funzioni municipali; fu neces- « sario far delle leggi per impedire a tutti i decurioni di farsi chierici. « Senza queste leggi, la società municipale si sarebbe completamente sfa- « sciata. Vi era bisogno che essa sussistesse per portare il fardello a cui « lo avevano condannato [II, **263**], e si vide (cosa strana) gli imperatori i « più favorevoli all'ordine ecclesiastico, i più premurosi ad estendere i « suoi vantaggi, costretti a lottare in pari tempo contro la tendenza che « portava gli uomini ad uscire da ogni altra associazione per entrare nella « sola ove allora potessero trovare onore e sicurtà.

« Ecco dunque, in verità, lo stato delle cose. Il dispotismo spinto dalle « sue proprie necessità, aggravava incessantemente la condizione della « Curia. Quella della Chiesa si elevava e si migliorava continuamente, sia per « l'effetto delle disposizioni dei popoli, sia per il concorso del dispotismo « istesso, che aveva bisogno dell'appoggio del clero. Occorreva dunque « ricacciare di continuo nella Curia decurioni sempre avidi di uscirne. Più « il loro numero diminuiva, e più quelli che restavano, si trovavano rui- « nati, divenivano incapaci di portare il fardello, più occorreva aggravare « la loro sorte. Così il male nasceva dal male; l'oppressione assicurava « la ruina, sforzandosi di ritardarla; ed il regime municipale, divenuto, « come ho detto, una vera prigione per una classe di cittadini, andava « distruggendosi ogni giorno, e distruggendo la classe che vi era votata.

« Tale fu, quanto ai municipi [II, **264**], il corso degli avvenimenti e « delle leggi da Costantino alla caduta dell'impero in Occidente. Invano « qualcuno degl'imperatori provò e rialzare i comuni, invano Giuliano « rese loro una parte dei beni che essi avevano già perduto: queste alter- « native della legislazione rimasero senza effetto. Una necessità fatale « pesava sui municipî; e tutte le volte che, vedendo il regime municipale « vicino a dissolversi, si sentì il bisogno di sostenerlo, non si seppe farlo « che raddoppiando l'energia delle cause che lo spinsero alla rovina. Così « procede forzatamente il despotismo in decadenza. Si sacrificavano, ogni « giorno più, i municipi all'impero, i decurioni ai municipî. Le forme este-

« riori della libertà sussistevano ancora entro le Curie, in ciò che riguar-
« dava l'elezione dei magistrati e l'amministrazione degli affari della città;
« ma queste forme erano vane, giacchè i cittadini, chiamati ad animarle
« con la loro azione, erano colpiti a morte nella loro importanza perso-
« nale e nella loro fortuna. Fu in questo stato di rovina materiale e d'an-
« nientamento morale, che i barbari, fissandosi sul suolo romano, trovarono
« le città, i loro magazzini ed i loro abitanti ».

Non possiamo, come conclusione di questo libro [II, **265**], aggiunger nulla a questo quadro impressionante dell'azione del dispotismo e degli errori economici sulla rovina dell'impero romano:

INDICE GENERALE E ALFABETICO DELLE MATERIE

CONTENUTE NEI DUE VOLUMI DELL'OPERA

Una cifra araba indica le pagine del primo volume: quelle del secondo sono indicate da una cifra araba preceduta dalla cifra romana II.

A

A censibus, 330, 447.
A libellis, II, 403, 405.
Ab actis, II, 41, 120, 287.
Abusi amministrativi, 68, 70, 73; II, 146.
Accademia di legislazione di Tolosa, 494; II, 237, 299, 318, 404.
Accarias, 84, 144, 277, 444, 523, 524.
Accensi, 62, 167.
Acceptum ferre, referre, 143, 218; II, 95.
Acquisti interdetti ai funzionarî, II, 166, 169.
Acta civitatis, II, 96.
Actor civitatis o municipum, II, 61, 233, 307, 311, 313, 314.
Actuarius, 406, 529; II, 29, 41, 42, 120.
Adaeratio, 376, 391, 503; II, 15, 39, 275.
Adcrescentes, 368, 491; II, 357.
Adjutor, II, 270; — a rationibus, 224; — procuratoris, 246; — tabulariorum, 246
Administrationes, II, 394.
Admissionales, 451; II, 309.
Adriano, 182, 186, 213, 216, 233, 238, 245, 247, 292, note 168, 252, 270, 381; II, 246.
Adscriptio.
Adscriptitii, 320, 446 (vedi Colonatus).
Adsessores, II, 189.
Adversaria, 10, 47, 144 (v. Tabulae).
Advocatus fisci, 253, 264, 302; II, 143.
Aedificia — privata, 530, 531; — publica, 415, 416, 519, 529.
Aedilis, 29, 43, 46, 126, 130, 214; II, 84.
Aedituus, II, 180.
Aerarius, 52, 142.
Aerarii dispensatio, 28, 96.
Aerarium - militare, 185, 194, 207, 228, 231, 241; — populi romani, 15, 27, 30, 91, 187, 194, 202, 203, 207, 225, 236, 307, 353, 357; II, 25; - privatum, 195, 200, 208, 357, 378, 483, 504; — sacrum, 357, 359 e s., 362, 482; - sanctius, 23, 24, 27, 46, 190; — Saturni, 132, 186, 360.
Affitto delle rendite o imposte, 39, 104, 187, 235, 275, 278 nota; II, 236, 273 nota.
Aes — equestre, 94; — hordearium, 21, 94.
Agentes in rebus, 320, 332, 397, 450; II, 398
Ager vel fundus — agonotheticus, 398, 462, 521; desertus, 434, 446; — emphyteuticarius, 379, 520; II, 17; — fructuarius, 32, 109; — occupatorius, 32, 109; — publicus, 13, 21, 32, 94, 95, 109, 187, 240, 260, 275, 279; - publicus civitatis, 13, 403; II, 65 e s.; quaestorius, 52; — scripturarius, 405, 524; — vectigalis, 379, 404, 405, 524.
Agminales equi, II, 86.
Agricolae, 329, 368, 446, 491; II, 361, 365.
Agricultura, 159, 321, 365, 432, 433.
Alarico, 434, 468.
Album praetoris, 47, 133.
Alimentationes, 376, 400, 502.
Ambitus, II, 158.
Amici Augusti, 328.
Amministratori — dello Stato, 29, 31, 35, 36 a 39, 43, 44, 127, 205, 224, 392, 628; II, 8; — dei municipii, 44, 127, 214, 255, 259; II, 64, 82, 202, 211.
Amministrazione — delle finanze pubbliche in generale, 35, 40, 120, 224, 244, 352, 382, 389, 401, 416; II, 3, 8, 11, 32, 390; — delle finanze comunali, 44, 57, 62, 127, 214, 215, 255, 258, 411, 528; II, 60, 74, 82, 87, 202; — dell'*Aerarium sacrum*, 39, 476; — dell'*Aerarium sanctius*, 24, 46; — dell'*Aerarium Saturni*, 21, 22, 225, 230; - dell'*Aerarium militare*, 185, 194, 207, 231, 241; — dell'*Aerarium privatum*, 252, 259, 378; II, 29, 59; — dell'*Arca praefecturae*, 373, 516, 517; II, 14, 29, 34, 110, 381; — del fisco, 243; — della Vicesima haereditatum, 242.
Anabolicae species, 376, 503.
Anabolicarii, 503.
Anarchia, 152, 186, 272, 306, 316, 429.
Angariae, 519; II, 39, 87.
Animalium capitatio et descriptio, II, 349, 351.
Annona, 105; II, 14, 336, 380; — civica, 330, 374, 433, 446, 516; II, 274; — fiscalis, 388, 498; II, 166; — militaris, 361, 378, 388, 391, 498; II, 14, 15, 338, 385.

Annonariae — functiones, 375; II, 35, 346; — species, 498.
Annotatio, II, 403, 404.
Annotator, II, 37, 228.
Antiquarii, II, 407.
Antonino Pio, 242.
Apostati, 339, 463.
Apocha, 53, 57, 143, 223, 224, 250, 298; II, 37, 231 (v. securitas).
Apparitores, 56, 61, 62; II, 143, 145, 428, 429, 433; — tribuni, 470.
Appendice al libro primo — bibliografia, 75.
Aquaeductus, 123, 201, 395, 407, 408, 417, 518
Aquae et ignis interdictio, 160, 267; II, 187.
Arca — aedilicia, 46, 130; — civitatis, 41, 44, 62, 214, 259, 406, 416; II, 225; — fiscalis, 233; II, 18; frumentaria, 456, 475; — municipalis seu publica civitatis, 41, 44, 62, 214, 259, 406, 416; II, 70; — patrimonii, 247; — pontificum, 46, 131; populi romani, 395, 518; — praefecti praetorio vel praefecturae, 357, 373, 392, 483, 498, 502, 515, 516; II, 14, 29, 34, 380, 381, 385, 390; — provinciae, 195, 241; — publica, II, 225; — quaestoris vel quaestoria, 48, 394; — della res privata o privatorum largitionum, 252, 253, 378; II, 29; — rei publicae, II, 225; — sacrarum largitionum, 359; — vinaria, 395; — vicesimae hereditatum, 252.
Arcadius et Honorius — 480, 482; II, 12, 19, 32, 108, 260, 270, 290, 291, 328, 378, 382, 384, 401, 416.
Arcarius — fisci, 231; — principis, 231; — procuratoris.
Augusti, 226, 252, 298; — praefecti praetorio, II, 377; — rei privatae, II, 46, 59, 112, 125, 194, 366; — vicesimae hereditatum, 242.
Archiatri — sacri palatii, 331; — Romae, 400.
Archivii, 11; — del censo, 43, 125; — della città, II, 229 e s; (v. Tabularium).
Argentarii o Nummularii, 10, 48, 134, 217, 219, 250, 298; II, 120.
Armata romana, 323, 326, 339, 440, 460; II, 396, 397; — v. Auxilia, Barbari, Domestici, Legiones, Protectores, Veterani.
As, 99, 100.
Attribuzioni della Curia o Senato municipale, 44, 57, 62, 213, 214, 402, 409, 411, 415, 527; II, 74, 159, 299 (vedi Curia, Ordo decurionum).
Audiffret (marchese d'), 170.
Aureus, 364.
Aurum - coronarium, 369, 413, 466, 492; II, 13; — negotiatorium, 365, 366, 489; II, 357, 359; — largitionale, II, 39; — oblatitium, 369, 493; II, 13, 273.
Autonomia comunale, 16, 62, 92, 213, 216, 247, 287, 288, 314, 315, 354, 359, 428, 477, 532; II, 76, 199, 218, 239, 258, e s.
Avvertimento dell'opera, 3.
Auxilia, 347, 463.
Azione — della legge, II, 79; — de in rem verso, 404; azioni delle città, II, 233; — quod metus causa, II, 81.

B

Bachofen, 81.
Balneare o Balneaticum, 406.
Balnearum vectigal, 525.
Barbari, 327, 339, 463, 464.
Barbaricarii o branbaricarii, II, 414.
Bastaga, 373; II, 21, 414.
Bastagarii, 373, 497, 510; II, 16, 45, 414.
Baudi de Vesme, 434, 435, 478, 485, 487, 490, 495.
Beaucher, 459, 482.
Beaudouin, 486.
Becker, 29, 77, 129, 484.
Belot, 105.
Beni comunali (v. Bona civitatis, Compascua).
Bethmann - Hollweg, 273, 311, 420, 421, 436, 437, 444, 466, 474, 475; II, 116, 143; — estratto, II, p. 325.
Bibliografia, 75, 419, 420; II, 267.
Boarii, II, 34, 35.
Boecking, 318, 420, 447, 448, 476, 481, 507; II, 126, 399.
Boissier, 479, 521.
Bona - caduca, 189, 240, 277, 377, 380, 507; — civitatis o publica, 214, 288, 403, 527, 531; II, 64, 65, 74; — damnatorum, 51, 137, 189, 201, 240, 277, 294, 380, 505, 506; II, 20, 195, 277; — in usu publico, 403; — templorum, 21, 95, 201, 285, 339, 398, 417, 462, 519; — vacantia, 190, 277, 380, 506; II, 19.
Bonorum sectio (v. Sectio Bonorum).
Bosse, 79, 484, 501; II, 338.
Bouchard (L.), 5, 82, 319, 377, 388, 475; II, 23, 32, 48, 50, 88, 128, 128, 136, 254, 280, 282, 294, 315, 318, 327, 380.
Breves, II, 38, 141, 323, 347, 373, 384; II, 383. 384.
Breviarum - Alaricianum, 346; imperii, 208. 209.
Broglie (A. di), 420, 421, 425, 426, 427, 431, 434, 436, 438, 444, 471, 481, 517; II, 326, 331, 333, 342.
Bruns - Sachau, 487; II, 331, 333, 342.
Bucellarii vel Isaurii, II, 187.
Budget — Origine, 13, 15; — sotto la repubblica, 28, 106; dei censori, 29, 107, 361; — dell'impero, 16, 185, 186, 193; — delle spese 203, 207, 208, 211, 265, 271; — delle riscossioni, 187, 188, 194, 195, 271; — sotto il Basso - Impero, 353, 358, 359, 389, 514, 515; II, 250 a 258, 390 e s.; — dei comuni, 44, 62, 211, 215, 264, 397, 403, 411, 416; II, 64, 74, 86, 87; — dei culti, 21, 95, 397, 461, 531.
Burgarii, 382.

C

Caesarianus, 248, 259; II, 180.
Cagnat, 278, 279, 372, 494; II, 273.
Calendarium (v. Kalendarium).
Caligula, 193, 207, 210, 211.

Cancellarii, 451; II, 189, 399.
Canon, 513; — frumentarius, 446, 498, 499, 516; II, 39, 360; — metallorum, 372; — metallicus, II, 36; — rei privatae, II, 17; — urbis Romae, 498, 516.
Canonicarii, 381, 506; — ex scrinio canonum, II, 12.
Capitatio — animalium, 367; — humana, 321, 328, 367, 446, 490; II, 13, 272, 350; — plebeia, 367, 433, 491; II, 350, e s.; — septem solidorum, 493; — terrena, 321, 364; II, 340.
Capitis diminutio, II, 157.
Capitularii o temonarii, 378, 504.
Capitus, 392, 516; II, 43.
Caput, 364, 387, 478, 487; II, 10, 267, 340, e s., 355.
Caracalla, 192, 210, 240, 242.
Cassiere, 45, 62, 237, 241, 243, 252, 347; II, 53, 121, 135, 284, 335, 348, 349, 384; — nei comuni, 62, 248, 259; II, 87, 226, 308 (vedi quaestor).
Castrensis palatii, 396, 520, II, 422, 425, 426.
Catabolentes, 375; II, 364.
Catasto, II, 104, 332.
Catholiciani, II, 182.
Cautio, 51, 52, 218; II, 37; — degli arcarii civitatis, II, 76; — del curator Kalendarii, II, 76; — degli appaltatori generali o *Redemtores*, 39, 41, 51, 52, 235, 239; — del questore, 248, 297, 300; — degli scribi, 62, 248, 297.
Censiti, 329 (v. Colonatus).
Censitor, II, 58, 143, 229, 271, 331.
Censor, 20, 27, 31, 37, 43, 49, 107, 108, 111, 115, 117, 118, 119, 123, 137, 191, 225, 229, 230, 261, 276, 362; — municipalis, 213, 409.
Censoria potestas, 188, 191.
Censuales, 369, 447, 492, 520; II, 13, 229, 331.
Censualis professio (v. Professio censualis).
Census, 37, e s., 188, 191, 276, 363, 484, 485; II, 69, 104, 330, 333, 348, 356.
Centenarii, II, 38, 55, 56.
Centesima rerum venalium, 190, 243, 279; II, 14.
Centonarii, 385, 511, nota.
Centuria, II, 341, 342.
Centralizzazione, 317, 349, 428 nota; II, 393.
Cephalaeotae, II, 229.
Cerimoniale, 317, 336, 349, 391, 457 (v. Gerarchia).
Cesare (Giulio), 27, 103, 149, 160, 181, 184, 188, 191, 212, 313, 424; II, 327, nota.
Charisius Arcadius, II, 93, 217.
Chartularii, II, 268, 375, 376.
Chrysargirum, 366, 367; II, 357, 358, 359.
Cingulum, 336, 436, 444.
Civitas Aeduorum, II, 339, 344.
Clamageran, 494, nota; 496 nota; II, 285.
Clarissimi, 327, 328, 332, 337, 369, 441; II, 293.
Claudio, 201, 202, 237, 244, 247, 251, 263, 267, 471.
Clerici, 399, 251, nota; II, 235, 262, 358.
Codex — accepti et depensi, 11, 48, 250; II, 20; — Gregorianus, 419; — Hermogenianus, 429; — Justinianeus, 348, 469; — Theodosianus, 346, 347, 469, nota.
Cognitio — Censoria, 117, 123; — extraordinaria, 260, 549; II, 156, 177, 243; — principis, 262, 264, 270; II, 192, 404; — senatus, 270.
Cognitor, II, 61, 63, 164.
Cohortales, 320, 326; II, 227, 375, 432, nota.
Cohortalis militia, 326, 436.
Cohortes, 339.
Collatio — Auri, 501; II, 337, 338, 383; — lustralis, 366, 489; II, 357; — metalli, II, 34, 438; — translata, II, 339.
Collationes, 501; II, 337, 339.
Collatores, 501; II, 10, 347.
Collegia, 329, 384, 391, 444, 445, 511, 516; II, 339, 360.
Collegiati, 329, 384, 391, 445, 509, 511, 516; II, 339, 360.
Colonatus, 328, 329, 368, 443, 446, 491, note; II, 13, 165, 358.
Colonia, II, 61.
Comes — Africae, 344; II, 368; — aquaeductus, II, 29; — castrensis, 331; II, 29, 422, 425; — consistorianus, 334; — commerciorum, II, 414; — dispositionum, 454; II, 406; — divinae domus, 380, 505; II, 418; — domesticorum, 331, 442 — domorum, II, 419, 432 nota 1092; — illuster, 380; II, 20; formarum, 395, 518; — militaris, 323; II, 29, 368; — portus, II, 29; — primi, secundi ordinis, 328, 335; — rei privatae, o rerum privatarum o privatarum largitionum, 326, 378, 505; II, 17, 31, 130, 415, 417, 419; — riparum et alvei Tiberis, 395, 518; sacrarum largitionum, 326, 371 372, 439; II, 13, 15, 28, 31, 111, 125, 132, 236, 375, 378, 381, 386, 387, 390, 408; — sacrae vestis, 331, 438; — sacri palatii, 396; — sacri patrimonii, 503; II, 279; — spectabilis, 335; — stabuli, 332, 450; — titulorum largitionalium, II, 410; — vacans, 328; — vestiarii, II, 414.
Commissum, 262, 301.
Comitatus, II, 112, 136, 390, 391.
Comitia — municipii, 49.
Comitiva, 328, 443.
Commentarius - municipii, 49; — magistratus, II, 119; — principis, 286, nota.
Commodo, 193, 207, 211, 242, 246; II, 212, 424.
Communes, 16, 44, 62, 211, a 214, 235, 248, 259, 402; II, 60, 64, 74, 82, 86, 199, 211, 238, e s.
Comparatio publica, 377; II, 42, 287, nota.
Compascua, 214, 406; II, 67, 304.
Compulsores, II, 33, 54, 58, 135, 284, 392, nota.

Concilium provinciae, 341, 356, 413, 466, 479, 480; II, 102, 147, 430; — septem provinciarum, 356, 467, 480; II, 102, 147.
Conclusioni dell'opera, II, 249 e s.
Concussio, II, 172 e s., 437 nota.
Concussione (vedi Repetundae pecuniae).
Conditionales, 445; II, 57.
Conductor, 121; — rei privatae, II, 420.
Confiscatio, 51, 137, 201, 205, 213, 240, 265, 271, 277, 294, 505, 506; II, 20, 195, 277; vedi Bona damnatorum vel proscriptorum.
Confusione dei poteri, 169, 320, 348, 470, 472; II, 98, 141, 145, 324, nota.
Consiglio municipale, vedi Attribuzioni della Curia, Curia, Ordo decurionum.
Consilium principis, 233, 334, 455.
Consistorium principis, 334, 455, 456, 457.
Consularis, 319; — aquarum, 395; — Italiae, II, 370.
Contabilità pubblica, 1, 8, 9, 15, 45, 115, 116, 118, 143, 145, 146, 149, 153, 166, a 168, 249, 250, 375; II, 99, 95, 126, 128, 369, 380, 390; — occulta e irregolare, 68, 71, 119, 162, 201, 248; — delitti in questa materia, 63, 68, 74; II, 153, 245; — mancanza di tribunale dei conti, 73, 271; II, 141, 153; — termini tecnici, 63, 111, 121, 122, 141, 143, 146, 147, 292, II, 22, 27, 43, 77, 120; — direttori di contabilità, 248; II, 19, 21, 130, 230, 373, 382, 385; — contabilità dei comuni, 127, 215, 235, 248, 249, 251, 259; II, 34, 52, 60, 87, 148, 199; — dei ministri, II, 128, 380, 381, e 390; — delle spese al capoluogo della provincia, II, 123.
Contabili, 45, 225, 236, 238, 248, 249; II, 34, 46, 52, 133, 290, 373; — scritture, II, 97, 115, 119, 120, 123, 125, 129, 130 (v. Breves, Cautio, Tabulae).
Contenzioso — amministrativo, 42, 227, 228, 240, 255, 260, II, 143; — dell'Aerarium, 260; II, 142, 143; — dei comuni, II, 242, 243; — del dominio, 42, 50, 123, 137, 261, 262; II, 144; — del fisco, 263 e s., II, 412; — dei vectigalia, 262.
Conti - distribuzione dei conti degli ordinatori e di quelli dei contabili in denaro o in natura, 64, 110, 112, 214, 217, 222, 257; II, 21, 32, 74, 82, 377, 380, 381; — conti del direttore dell'Arca frumentaria, 456; — dell'annona, II, 373, 380, 381, 384, 385; — del Censore, 37, 48; II, 116, 371; — del Comes sacrarum largitionum, II, 116, 390; — del Comes rei privatae, II, 131; — dei Consoli, 36, 113; — dei Curatori delegati, 44; — del Curator reipublicae, II, 136; — del defensor, II, 117; — dei Duces, II, 132; — dei guardamagazzini, II, 139, — del Governatore, 67, 69, 116, 166; II, 122, 123, 258, 260; — dei Magistrati municipali, 44, 259, 260; II, 204, 205, 210, 147; — del Numerarius, II, 123, 131; — degli Ordinatori, 35, 44, 64, 257, 259; II, 116, 238, 367; — del Praefectus aerarii, 257; — del Prefetto del pretorio, II, 126, 127, 257, 381, 390; — del questore del tesoro, 60, 257; — del quaestor militaris, 113; — del quaestor provinciae, 61, 72, 113; — del questor municipalis, 62, 223, 290; II, 204, 231, 232, 250, 298, 448 nota; — del Rationalis, 257, 456; II, 125, 227; — del Susceptor, 248, 259; II, 132, 133, 135, 385; — civitatis, 248, 259; II, 225, 231; — del Tabularius civitatis, II, 133; del Vicarius, II, 124; — che riceveva i conti, II, 104, 123, 125, 131, 132, 205, 210, 226, 231.
Contribuenti, II, 56 (v. Collatores).
Controllo Amministrativo — Sotto la repubblica 63, 64, 143, 149, 166, 168; — sotto l'Impero, 254, 256, 257, 259; nel Basso Impero, 474, 475; II, 199; — controllo esercitato dal Comes sacrarum largitionum, II, 101, 111, 112, 125; — del Comes rei privatae, II, 90, 111, 112, 113, 125, 390; — per commissione, 206; — dal Defensor civitatis, II, 108, — dal Vescovo, II, 124, 308, nota 784; — dall'Imperatore, 205, 207, 269, 308, nota 784; II, 99, 103; — dal Governatore, II, 106, 107, 109, 111, 113, 133, 134; — dal Magister degli offici, II, 103, 111; — dal Numerarius sacrarum largitionum, II, 106, 111; — dal Numerarius rei privatae, II, 112, 125; — dal Prefetto del pretorio II, 101, 107, 109, 110, 125, 381, 384, 389; — dal Prefetto della città, II, 106; — dai Rationales, II, 113, 125; - dal Susceptor provinciae, II, 107, 389; - dai verificatori, II, 138; — dal Vicario, II, 101, 111, 125; — controllo della contabilità comunale, 248, 259; II, 73, 199, 201; — sui magistrati comunali, 205, 214, 259; II, 199, 201, 250; — sui contabili comunali, 248, 259; II, 73, 235, 249, 259; — delle spese dell'annona, II, 380, 381, 385.
Controllo giudiziario, 69, 73; — sotto la repubblica, 19, 20, 36, 69, 92; — sotto l'Impero, 211, 265, 269; — insufficiente 271; — nel Basso - Impero, II, 141, 153; — insufficiente, 350; II, 146, 197; — nei comuni, II, 243 e s.
Controllo legislativo, 19, 352; — sotto la repubblica, 19, 20, 36, 92; sotto l'impero, 184, 191, 192, 194, 202, 203, 254, 314; nei comuni, 44, 61, 212, 213, 214, 411; II, 74; — al Basso - Impero, 314, 352, 359, 387, 390; II, 98, 99.
Convenire o esigere, II, 55, 269.
Corporati, 322, 375, 381, 384, 444, 445, 509, 510; II, 360.
Corpus, II, 63.
Corrector - Civitatis, 216; — in Italia, II, 36.
Corruzione, 68, 70, 158, 314, 315, 323, 458, 474, 512, 523; II, 181, 197, 255.
Costrizione, II, 56 e s., 297, 371.

Crediti — sotto la repubblica 30, 31, 36 a 38, 40, 108, 113, 114, 119; — votati al Senato, 54, 113, 120, 144; — aperti al censore, 30, 31, 57, 108, 119, 120, 221, 222, 225, 290; — al console, 31, 36, 54, 57, 108, 113, 225; — nei comuni, 57, 127, 214, 251, 411, 257, II, 90; — apertura dei crediti distinta dall'ordine di pagamento, 235, 290; — crediti sotto l'Impero, 192, 203, 204, 209, 281, nota, 290, nota, 516; — supplementari, 54, 113, 204, 209; II, 25; — nel Basso-Impero, 516; II, 22, 25, 95, 323.
Cristianesimo, 323, 337, 460, nota, 461, note, II, 260 a 262.
Cubiculum sacrum, 336; II, 21.
Cujas, 10, 75, 310, 495; II, 30, 274, 289, 297, 317, 364, 517.
Cuq (E.), 453, 455, 502, 503; II, 271, 275, 296, 297.
Cura — aerarii, 293; — annonae, 374, 498; — nei municipii, 382, 507; II, 93, 211 e s., 213, 217; — riparum, 276 nota; — viarum, 376.
Curator — ad cogendas angarias, II, 217; — ad colligendos civitatum publicos reditus, II; 88; — aerarii, 293; II, 88; annonae, 382, 207, 528; II, 67 a 71, 75, 136, 314; — frumenti dandi, II, 93; — horreorum, 394; — kalendarii, 135, 407, 525, nota; II, 70, 76, 89, 137, 233; — locorum publicorum judicandorum, 88, 261, 276; — operum publicorum, 292; II, 75, 83, 204; — operum publicorum maximorum, 518; — peculii reipublicae, II, 71; pecuniae exigendae et attribuendae, II, 88; — pecuniae publicae, II, 70, 88; — praediorum publicorum, II, 65; — reipublicae vel civitatis, 216, 345, 405, 407, 429, 526, 528; II, 67 a 71, 75, 136, 234, 314; — reipublicae rei alimentariae, II, 91; — reipublicae Misenatium, II, 69; — curatori speciali sotto la repubblica, 46, 127; — nelle città, 383; II, 213, e s.; — Statuarum, 394; — tabularum publicarum, vel tabularii publici, 237, 293; viarum, 291, 376.
Curia, 41, 44, 62, 213, 214, 288, nota, 402, 411, 527; II, 74, 199, 214, 231, 232, 239, 259, 288 nota, 299, 411.
Curiales, 272, 306 nota, 322, 382, 417, 435, 448, 465, 507, 508, 515, 532; II, 199 (v. Decurioni).
Curiosi, 320, 332, 397; II, 103, 140.
Cursus publicus, 208, 373, 377, 385, 393, 417, 438, 502,517; II, 49, 86, 87, 369, 370.
Custos tabularii a rationibus, 234.

D

Damnatio — ad bestias, II, 177; — in metallum, II, 177, 187; — memoriae, II, 194.
Daremberg e Saglio — Dizionario d'antichità, 3, 81, 95, 126, 275, 285, 287, 285, 462, 494.
Decadenza dell'impero, 271, 311, 348, 342, 351, 425, 436, 438, 460, 496; II, 249 e s.
Decani, 450.
Decem primi, 477, 478 (v. Principales).
Decretum — ordinis, 222, 408, 409, 411, 414; II, 302, 309, 310, 316; — Tergestinum, II, 216.
Decuriones, 213, 306, 411, 435, 437; II, 77, 116, 211 e s. 218, 235, 254 (v. Curiales).
Defensor — Civitatis, 340, 356, 417, 465, 481, 531; II, 234; — Senatus, 369.
Deficit, 184, 210, 266, 287 nota, 332, 386, 401, 522.
Delegatio, 387, 513, note; II, 105.
Delitti in materia finanziaria, 68, 70, 154, 155, 266; II, 80, 121, 157, 169, 178, 179.
Demangeat (ch.), 84, 419, 423, 425, 443, 471; II, 449.
Dendrophori, 398.
Deportatio, 265, 267; II, 178, 432 nota.
Descriptio, 392; II, 336.
Desjardins (E.), 299, 479, 521.
Diadotai, II, 42, 44.
Diadumene, 238.
Diarchia, 180, 193, 256, 272, 307, 312, 121, 475.
Dictator, 44, 126.
Didius Julianus, 211, 315, 429 nota.
Didrachmo degli Ebrei, 497.
Dignitates, 327, 441; II, 393, 394, 423.
Diligentia exacta, II, 203, 446.
Diocesi, 318, 319; II, 103, 368, 410, 411.
Diocleziano, 211, 316, 318, 319, 321, 349, 429, 432, 484; II, 353.
Diploma, 231, 401, 522.
Direttori di contabilità, II, 15, 19, 121, 126, 175, 227, 230, 283, 290, 291, 373, 376, 380, 381 (v. Numerarius, Tabularius).
Diritto d'imporre, 20, 21, 93, 213, 280, nota, 352, 358, 478.
Diritto romano, 8 e s.
Discorsi sull'origine della contabilità presso i Romani, 4.
Discussor, II, 55, 140.
Dispensator, 241; 247, 252; II, 151.
Dispotismo, 182, 255, 256, 271, 314, 328, 336, 351, 353, 429, 458, 523; II, 257, 392 e s.
Distinzione — tra l'ordinare una spesa o ordinare un mandato, II, 21, 24; tra ordinatori e ricevitori o pagatori, 32, 34, 110, 127, 227, 224, 236, 253; II, 21, 72, 180, 224, 233, 280, 283, 290, 376; nei Comuni, II, 201, 203.
Dittatura, 423, nota.
Divisione dell'opera, 3, 83.
Documenti contabili, 48, 53, 56, 57, 135, 249, 250; II, 115.
Domestici, 323, 331, 449.
Dominio pubblico, 20, 31, 34, 50, 109, 123, 187, 261 (v. Ager publicus); — priv., 195, 190; — comunale, 403; II, 211.
Dominus, 337, 457.
Domiziano, 187, 207, 213, 262, 427, nota; II, 327, nota, e p. 424.
Domus — divina, II, 20, 416.
Doneau, II, 311 nota.
Du Caurroy, 121, 469.

Ducenarii, II, 38, 55, 269 nota 513.
Ducentesima rerum venalium, 279 nota.
Duces, 319, 323; II, 64, 110, 132, 400.
Dureau de la Malle, 80, 486, 487, 490.
Duruy (Vittorio), 307, 420, 443, 466, 473, 499, 484, 496 nota.
Duumvir — nei municipii, 214, 215, 259, 355, 411, 477; II, 136, 259; — quinquenalis, 213, 411; II, 52, 70.
Duval, 452.

E

Ecclesia, 309, 521 note 409, 410.
Edictum — Diocletiani de pretiis, 321, 432; — Theodorici regis, 345.
Editio munerum, 448.
Egregii, 328, 441, 442.
Elagabal o Eliogabalo, 210; II, 424.
Emphyteuticarius, II, 17, 345.
Enfiteusi, 379, 404, 405, 524, 526; II, 17, 66.
Epibole, II, 54.
Epimetron, 393, 412, 517; II, 37, 135, 391.
Episcopalis audientia, 335, 481, 482; II, 447.
Episcopus, 357, 481, 482; II, 149, 224, 447.
Equestris dignitas, 384.
Equorum — collatio, 504; II, 45; — oblatio, 377, 504; II, 45; — praebitio, 385.
Errori economici dei Romani, 321, 322, 329, 334, 385, 401, 512; II, 252, 253, 254.
Esilio, 265, 267, II, 163, 184, 191.
Exactio, 384; II, 23, 199, 389.
Exactor, II, 11, 54, 55, 56, 136, 137, 389; — reliquorum annonae, II, 16.
Examinator, II, 55, 297, nota.
Exceptores, II, 128, 229, 230.
Executor, II, 389.
Ex magister equitum et peditum, 440.
Extraordinaria — crimina, II, 177; cognitio, II, 163, 176, 177, 185.

F

Fabri, 323, 385, 511; II; 362.
Fabrica, 372, 496, 510; II, 16, 362, 363.
Fabricenses, 873, 497; II, 362.
Falsum, 59; II, 174, 175, 437, nota.
Finanze in generale, 20, 21, 23, 32, 170, 173, 183, 184, 207, 309, 321, 386, 401, 434, 522; II, 251, 254; — ministero delle, 229, 232, 234; II, 110, 112, 128, 132, 390, 408 e s.
Fiscalità, 265, 434, 522; II, 330, 429, 436.
Fiscus, 193, 195, 202, 207, 357, 360, 378, 482; — Gallicus, 195; — Judaicus, 373; — libertatis et peculiorum, 278.
Flaudin, 480.
Foederati, 339, 343, 464.
Follis, 331, 369, 448, 492; II, 13, 272.
Folkert von Herkelom, 80.
Franchi, 137, 461, 468.
Friedländer, 286, 301 nota.
Frodi, 59, 64, 68, 458; II, 164, 165, 167, 171, 175, 369, 370, 390.
Frumentari, 320.
Fundus — agonotheticus, 398, 521; — civitatis, 214, 288; II, 64, 65; — emphyteuticarius, II, 17 — patrimonialis, 379; II, 17; — publicus, II, 60; — rei privatae, 379, 505; II, 17, 18.
Furtum, II, 30, 178, 246.
Fustel de Coulanges, 299, 328, 466, 467, 481, 532.

G

Gaius, II, 79, 190, 277, 282, 291, 208, 304, 311, 404, 427, 524.
Gaius Caligula, 279 nota.
Galba, 211, 313.
Galerius, 323, 337; II, 353.
Gallieno, 316.
Garenzia amministrativa, 65.
Garsonnet (R.), 524; II, 445, 446.
Géffroy, 468.
Genio romano — ha creato la contabilità, 8.
Gentili, 332, 339, 449, 464.
Gerarchia, 254, 441; II, 392 e s.
Gerhardt (R.), II, 361.
Gestione dei contabili — in natura, II, 34, 86; — in denari, II, 52, 87.
Gibbon, 311, 413, 468, 469, 520; II, 339.
Gildon (Conte), 380, 506; II, 277.
Girata di fondi, 503, 507; II, 74, 76, 251, 252, 376, 378.
Giraud (Charles), 87, 427, 467; II, 303.
Giuliano, 316, 331, 410, 527, nota; II, 175, 353, 354, 368 nota
Giurisdizione — amministrativa, 42, 117, 123, 137, 257, 261; II, 143, 245; — del Censore, 42, 125, 261; — dei capi di servizio, 350, 474; II, 155, 431; — civile, 471; — episcopale, 357, 481; II, 149, 447; — fiscale, 245, 296; — del Governatore, 263, 472; II, 143, 144; — dei giudizii, illustri, II, 155; — del Maestro degli uffici, II, 255, 432, nota; — del Prefetto della città, 473; II, 143, 431; — del Prefetto del pretorio, 472; II, 155; — del Prefetto del tesoro, 263; — del Principe, 268, 269, 305, 473; II, 143, 155, 157, 432, nota; — del Rationalis, II, 143, 148; — del Senato, 268, 305, 456; — repressiva, II, 156 e 159.
Giustiniano, 322, 336, 347, 363, 371, 412, 434, 440, 469, 473, 493; II, 17, 20, 21, 73, 149, 151, 177, 170, 181, 187, 224, 230, 267, 271, 179, 181, 187, 214, 220, 224.
Giuramento, 248, 259, 374, 300; II, 102, 147, 320 nota.
Gleba senatoria o glebalis illatio, 335, 269, 492; II, 272 (v. Follis).
Godefroi Jacques, 75, 310, 419, 445, 478, 489, 500; II, 30, 89, 267, 268, 271, 274, 276, 278, 281, 283, 284, 200, 204, 296, 298, 318, 319, 409.
Gordiano, II, 496.
Governatore di provincia, 61, 66, 67, 68, 116, 153, 154, 204, 208, 225, 226, 227, 230, 231, 258, 260, 262, 318, 380, 411, 414, 472, 528; II, 10 a 12, 15, 18, 27, 31, 35, 40, 65, 66, 113, 120, 121, 132, 134, 138, 210, 231, 290, 368, 369, 375.
Gratiano, 324; II, 13, 106, 290, 292.

Greges dominici, 505.
Guardamagazzini (L.), 81.
Guizot (F.), 307, 454, 481; II, 239, 256 e s.
Gynaecei, 385; II, 16.
Gynaeciarii, 385; II, 16.

H

Habitatores, II, 222.
Haenel, 310, 419, 432, 482; II, 328, nota.
Haeretici, 339, 463.
Hebert, II, 63, 206, 298, 307, 309.
Hegel, 404, 434, 435, 444, 466, 532.
Hegewisch, 79, 466, 443, 486.
Henzen, 429.
Hermogeniano, II, 91.
Herrlich, 274, 299, 301, nota.
Hirschfeld, 192, 197, 201, 255, 274, 278, 282, 283, 284, 292, 295, 296, 301, 307; II, 416.
Histonienses actores, II, 314.
Honestiores, II, 173, 187, 194, 219.
Honor, 297 nota; II, 94, 211, 212, 214, 215, 218, 219.
Honorarii, 328, 440.
Honorati, 377, 383, 441, 445, 508; II, 237.
Honorius, 417, 467; II, 289 — e Theodosio II, 171.
Horrea, II, 40, 134, 136.
Houdoy, 288 note; II, 206, 307, 308, 309, 318, 467.
Humbert (G.), 31, 81, 91, 95, 126, 275, 285, 287, 301, 427, 494; II, 299, 318, note.
Humiliores o minores, II, 86, 117, 174, 187, 194.
Huschke (E.), 161, 276, 289, 307, 484, 489, nota; II, 347, 350, 356.
Hypotheca, 233, 234.

I

Illustres, 328, 335, 441, 442, 473, 474, 478; II, 161.
Immunitas, 327, 329, 383, 385, 445, 509, 512; II, 235, 259, 353, 445.
Imperare de aerario, II, 43.
Imperatore, 185, 193, 202 a 205, 229, 231, 257, 268, 269, 274, 281, 371, 386, 389, 471, 515; II, 24, 27, 143, 145, 146 (vedi Principato).
Imperium, 14, 15, 16, 34, 38, 318; — consulare, 91, 313; — individuum, 318; — principis, 16, 181, 185, 225, 229; — proconsulare, 181, 229, 266, 314, 348, 471; — regium, 14, 38; II, 141.
Impero — diviso, 318, 324, nota, 430, 436; — d'Occidente, 342; — d'Oriente, 346, 347, 469; — Basso Impero, 309 e s.; II, 5 e s., 153, 197, 238, 249 e s. 327 nota.
Impiegati, 48, 53, 61, 62, 220, 234, 241, 246, 248, 332; II, 227, 230; — del Governatore, II, 373; — del palazzo, II, 155, (v. Apparitores, bohortales, Officiales, Officium, Servus publicus, Scribae, Scrinium).
Imposte — delle mutazioni per decessi, 194 (v. Vigesima populi romani); — dirette, 14, 21, 92, 108, 225, 227, 362, 369, 478, 484; II, 10, 12; — straordinarie, 94, 351; — indirette, 39, 95, 105, 183, 189, 191, 205, 370; II, 13; — chi fissa l'imposta? 27, 28, 64, 92, 181, 192, 353, 362, 371, 376, 478, 256, nota 454; — comunali, 407, 408, 409; II, 72, 73 (vedi Tasse comunali).
Imprestiti delle città, 408; II, 78, 427; — dello Stato, 15, 31, 100, 140, 411.
In actu positi, 327, 441.
Incola, 415, 530; II, 222.
Incorporatio, 380, 506; II, 29, 115, 277.
Index rerum gestarum Augusti, 238, 294.
Indictio, 355, 387, 478, 489; II, 105, 318.
Indulgentia — debitorum, 388, 514; II, 59, 245; — reliquorum, 388, 514.
Inquilini, 329 (*colonatus*).
Insinuatio, 447, nota; II, 39, 238.
Intendenti, 226, 264, 265; II, 143 (v. *Procurator Caesaris Rationalis*).
Intercessio, 38, 116, 251, 348, 470.
Interdictum, 404.
Introduzione del libro I. 7.
— del libro II, 179.
— del libro III, parte 1.ª, 309, e 2.ª parte, II, 5.

J

Jubere solvi, 111, 223; II, 27, 77, 83, 316.
Judaei, 339, 463.
Judex — ordinarius, 320, 340; II, 143; — pedaneus, 320, 431; II, 143; — illustres, 350, 473.
Judicare via sacra, 350; II, 145.
Judicis datio, 349, 472.
Judicium — extraordinarium, II, 153, 243; — pecuniae communis, II, 314; — publicum, II, 153, 176, 191.
Jugatio — 499, 500, 513; II, 104, 335, e s.; — terrena, 321, 478, 488; II, 328, 337.
Jugerum, II, 334, 342, 343.
Jugum, 364, 478, 487; II, 330, 341, 345.
Jus — edicendi, 131, 472; — gladii, 192, 424, 428, 471; II, 155; — in agro vectigali, 405; — Italicum, 188, 355, 363, 422 nota 16, 486; — osculandi, 441; — praediatorium, 138.
Jussio percipiendi, 111, 223; II, 27, 281.

K

Kalendarium o Calendarium, 48, 50, 135, 248, 297, 525 nota.
Karlowa (Otto), 419, 426, 427, 430, 433, 435, 437, 439, 443; II, 267, 268, 271; estratti, II, 340, 357, 397.
Klenze, 138.
Kuhn, 297, 311, 367, 420, 437, 444, 449, 490, 525, II, 93; — estratti, II, 211, 221, e s., 345.
Krakauer, II, 361.
Kunze, 484.

L

Labbé, 130.
Laeti, 464.
Laboulaye (Eduardo), 70, 78, 85, 87, 110, 117, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160,

168, 271, 273, 299, 303, 305, 306, 307, 121, 423, 428, 472; II, 325.
Lange, 88, 96, 127, 130, 149. 161, 276.
Largitionales tituli, 375, 500; II, 52.
Largitiones — sacrae, 357, 358, 400, 439; II, 10; — privatae, 357, 378; II, 17.
Laterculenses, II, 407, 408.
Laterculum, 392, 516; II, 407, 408, 524.
Laudemium, 405, 524.
Lavori pubblici (v. Opera publica).
Lecesne, II, 328.
Lefort (J.), 524; II, 446.
Legatio, 413, 452, 466, 479, 529; II, 146, 147, 404, 405.
Legativum, 529; II, 93.
Legatus Caesaris pro praetore, 204, 208, 227, 251, 260.
Leiturgia, 406.
Leges — agrariae, 95, 275; — caducariae, 189, 277; — Corneliae, 46, 61, 130, 150, 160; II, 173, 191, 192; — de ambitu, 161; II, 158; — de majestate, 161; II, 173, 191, 192, 177; — Corneliae, 46, 61, 130, 150, 160; II, 173, 191, 192; — de ambitu, 161; II, 158; — de majestate, 161; II, 190; — de peculatu, 12, 261; II, 176; — de repetendis pecuniis, 69, 160; II, 162; — de residuis, 71, 162; II, 183; — de sicariis, 72; — de vi publica vel privata, II, 184; — frumentariae, 44, 70, 128, 159; — judiciariae, 70, 161; — judiciorum publicorum et privatorum 161; II, 160, 184; — municipalis, 62, 84, 85, 212, 244; II, 61, 210, 301, 313, 320.
Legge 2, § 8; Digesto L, 8, spiegata, 317.
Legge 3 del codice di Giustiniano, X, 23, de canone largitionum, tradotta e spiegata, II, 384.
Legge 22, Cod. Theodosiano, VII, 4, de erogatione militaris annonae, tradotta e spiegata, II, 384.
Legge 30, Cod. Theod. VII, 4, de erog. milit. ann. tradotta e spiegata, II, 368.
Legge 9, C. Theod. XI, 1, de annona et tributis, trad. e sp., II, 389.
Legge 1, C. Theod. XI, 4, ne quid per logograph, trad. e sp., II, 292.
Legge 1, C. Theod. XI, 25, de quadrin, brevibus trad. e sp., II, 382.
Legge 1, Cod. Theod. XI, 25, de quadrin, brevibus, trad. e sp., II, 382.
Legge 2, C. Theod. XI, 27, de aliment., trad. e sp., II, 368.
Legge 1, Cod. Theod. XII, 6, de susceptoribus, trad. e sp., II, 290.
Legge 11, Cod. Theod. XII, 6, de suscept., trad. e sp., II, 386, 387.
Legge 30, Cod. Theod. XII, 6, de suscept., trad. e sp., II, 291.
Legge 1, Cod. Theod. XII, 8, de auri publici, prosecutor, trad. e sp., II, 379.
Legge 2 e 3 C. Theod. XII, 9, de his quae ex public. collat. trad. e sp., II, 377, 378.
Lenoni, 371.
Leone, II, 74.
Leone e Anthemius, II, 374.
Leone il filosofo, II, 239.
Léotard, 465.
Lex — Acilia repetendarum, 51, 138, 147; — Caecilia de vectigalibus, 28, 90; — Calpurnia repetundarum, 69, 156; — Cornelia de scribis, e apparitoribus, 46, 61, 129, 130; — de repetundis et peculatu, 71, 160; — de falsis, II, 173; — de majestate, II, 191, 412.
Lex imperii vel de imperio, 181, 255, 470 (v. Lex regia).
Lex Julia Augusti — de ambitu, II, 158; — de peculatu, 71, 261, 267; — judiciorum, 161; II, 160, 184; — lex Julia et Papia Poppaea, 189, 381.
Lex Julia Caesaris — repetundarum, 122, 160; II, 162, 163; — de majestate, II, 192; — de provinciis, 61, 149; — de vi publica, II, 184.
Lex Julia Genetiva, 12, 62, 84, 127, 213, 215, 524, 530; II, 301; — Julia municipalis, 57, 147, 212; II, 84.
Lex locationis, II, 273.
Lex Malacitana, 12, 85, 213, 235, 239.
Lex Operis, 42, 122; II, 84 (v. Lex Puteolana).
Lex Papiria de asse, 100.
Lex praediatoria, 51, 135, 138, 240.
Lex puteolana parieti faciundo, 41, 122, 146; II, 232.
Lex Regia de imperio, 348, 426, 470, 471; vedi Lex imperii.
Lex Romana Burgundionum, 346.
Lex Romana Wisigothorum, 346.
Lex Salpensana, 12, 85, 213.
Lex Titia, 424.
Lex Valeria, 424.
Libellenses, 453.
Libellus, 453; II, 171.
Liber o Codex rationum, 217.
Libertà del lavoro e dell' industria, 219, 322, 434, 444, 512; II, 252, 254, 359.
Libertà municipali, 16, 62, 92, 117, 192, 212, 214, 247, 288, 354, 429, 477; II, 238, 239, 259.
Licinius, 368.
Limitanei, 327, 382 (vedi Burgarii et Riparienses).
Linteones, II, 16.
Liquidazione dei crediti, II, 27, 72.
Lista delle magistrature romane, 55, 84.
Litis aestimatio, 138, 156, 157, 267.
Littré, 444, 446, 469.
Loca — civitatis, 405; — publica 406, 469; populi romani, 275 nota.
Locationes — censoriae, 39, 41, 117, 118, 230, 239, 275, 294; II, 77; — inducere; 12, 124; — vectigalium, 104, 230.
Logista 407, 411, 526, 527; II, 306, nota; vedi Curator reipublicae o Civitatis.
Logografo II, 96, 229, 292, 293.
Lusso 320, 330, 336, 457, nota.
Lustralis collatio, 366; II, 12, 13, 272, 357.

M

Macer, II, 7.
Machelard, 277 nota.
Madvig, 273, 274, 285, nota, 422, 423, 429, 433, 463, 475, 477, 516.

Magister — vel rationalis vel procurator summae rei privatae, 378; II, 408, 415; — admissionum, 333, 438, 450; — census, 330, 447, 448; II, 272; — dispositionum, 454; — epistolarum et consultationum, 333, 341, 453; II, 404; — equitum, 325; — libellorum et sacrarum cognitionum, 333, 453; II, 404; — lineae vestis, II, 16; — memoriae, 333; II, 403; — militum, 325, 343, 345, 395, 440; II, 395; — officiorum, 326, 332, 341, 362, 396, 437, 454; II, 16, 21, 22, 139, 140, 397, 399, 400, 404, 405, 407, 432; pag, II, 215; — peditum, 325; II, 396; — praesentalis, II, 396, 397; — rei privatae, 378; II, 415; — utriusque militiae, 342, 344; II, 397.
Magistratus, 35, 217, 221, 225, 236, 256, 392; — in provincia, 67, 258; — straordinario, 43, principali, 44, 62, 214, 215, 235, 255, 259 nota, 293 nota, 297, 355, 477; II, 64, 74, 82, 87, 147 a 151, 202, 211 e s., 303, 447.
Maggioriano, 345, 381, 451, 468; II, 12, 52, 149, 179, 271, 296, 298, 312, 328.
Majestas, 270, 304, 477 nota; II, 188, 190, 442 nota.
Mancipes, 466; II, 46; — curvus publici, 87; — negotiatiorum, II, 338.
Mandata principis, 229; II, 120, 177, 434, nota.
Mandati di pagamento, 36, 44, 55, 57, 58, 110, 111, 113, 223, 228, 230, 235, 290; II, 27, 74.
Mansioni, 394, 517, nota; II, 39, 87.
Mantey, 297, nota.
Manuale di dritto siriaco-romano, II, 331, 332, 333, 342.
Manubiae, 21, 197; II, 178.
Manus injectio, 50, 136.
Marco Aurelio, 204, 205, 233, 283, 294, 430; II, 194.
Matricula, 490; II, 357.
Marezoll, 163.
Matthiass, 306, 361, 363, 478, 484, 486; II, 55, 79; — estratti, II, 268, 328, 335.
Marquardt, 28, 77, 91, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 108, 128, 131, 192, 275, 280, 284, 286, 288, 289, 331, 425, 467, 484, 487, 499; II, 343.
Medici, 400, 509, 522.
Melloproximus, II, 408.
Memoriales, II, 407.
Mercati d'intraprese, 41 (v. Ultra tributa).
Meretrices, 371.
Metalla, 372, 496; II, 16, 44.
Metallarii, II, 275, 362, 363.
Metallum, II, 177, 180, 187.
Metatores, 332, 450.
Metatum, 378, 382, 393, 504.
Migneret, II, 206, 229, 447.
Militaris vestis, II, 15, 377, 387.
Millena, 365, 487, 488; II, 10, 267, 341, 342.
Militia, 326, 436, 452, 515, nota.
Ministero delle finanze, 37, 229, 233, 234; II, 110, 112, 128, 132, 381, 383, 385, 390.
Ministeria municipalia, II, 227.
Ministeriales dominici, II, 425.
Miseria, 272, 306, 321, 322, 340, 446, 458, 465; II, 254, 255, 258 a 263.
Mispoulet (I. B.), 82, 273, 447, 455, 471, 475, nota; II, 92, 303, 447.
Missio honesta, 400 (v. Veterani).
Mittendarii, II, 33, 54, 103, 139, 146, 169, 296, nota; 427, nota.
Moneta, 373; II, 413.
Monetarii, 373, 497, 510.
Mommsen (E.), 77, 84, 86, 90, 92, 98, 100, 104, 106, 107, 114, 192, 197, 221, 225, 273, 274, 275, 286, 290, 311, 313, 319, 324, 423, 439, 475, 527; II, 119, 299, 303.
Montanus ager, II, 335
Montes, II, 334.
Montesquieu, 311, 421, 426, 428, 429, 433, 436, 460, 461, 465, II, 193, 445, nota.
Movimento dei fondi, 52, 142, 517; II, 135, 136, 292, 366 nota, 379, 380, 391 nota.
Multa o Mulcta, 29, 106, 189, 245, 265, 277, 395, 408, 526; II, 50.
Munera, 327, 382, 501, 526; II, 211, 213 e s., 219, 220, 254, 359, 360, 363; — sordida, 383, 445, 508, 512; II, 237.
Municipes, 10, 44, 92, 213, 215, 532, note; II, 221, 222, 223.
Muraglie delle città, 417, 507.
Murileguli, 385; II, 16, 362.
Mutationes, II, 87.
Mutazioni per decessi (diritti di), 281, 282 nota e 282 nota (v. Vicesima hereditatum).
Mutuum, II, 78, 82, 117, 311, 378, 427, 446.

N

Naquet (H.), 278, 279, 280, 494 nota.
Naudet (F.), 311, 420, 431, 438 nota 483; II, 273, 380 nota.
Naviculatii, 329, 374, 384, 501, 510; II, 360, 361.
Negotiatores, 366, 488, 490; II, 257, 358.
Nerone, 191, 205, 206, 210, 252, 233, 235, 238, 262, 266, 313.
Nerva, 191, 201, 264, 284 nota 302 nota 471.
Niebuhr, 11, 425; II, 119.
Nimbus, 457.
Notarii et tribuni, 333, 155; II, 422, 423.
Nobiles, Nobilissimi, 327, 441; II, 393.
Nominator, II, 39, 58, 152, 160, 205, 207, 208, 210, 285, 447 nota
Novelle di Giustiniano, 348, 456, 469, 476; II, 271, 440 nota; — di Maggioriano, 466 nota, 468; II, 12, 46, 52, 271, 276, 312, 341; — di Marziano, 435; II, 340, 346; — di Massimo, 496; II, 274; — di Theodosio, 458, 462, 274, 278, 420, 435, 441; — Post. theodosiani, 346, 445, 463, 527 nota; II, 341, 405; — di Valentiniano, 463, 498, 503 note, 510 nota; II, 14, 166, 283, 284, 341, 364, 402, 405, 422, 435, 436.
Numerarius — del Prefetto o del Governatore, II, 19, 121, 126, 175, 269, 290, 328, 376, 377, 378, 379, 382, 396; — sacrarum largitionum, II, 18, 270, 290,

370, 373, 377; — rei privatae, II, 18, 59, 270, 290, 294, 373; — d'una città, II, 10, 69, 161, 227, 230, 292 (v. Tabularius).
Notitia dignitatum, 317, 319, 420; II, 21, 422.

O

Oblatio votorum, 369, 493 nota; II, 273 nota.
Obligatio vel contractus civitatis, II, 78, 311, 445.
Octavarii vectigal, 370, 494.
Officiales, 326, 334, 335, 383, 423 nota 425, 454, 508; II, 36, 152, 237 (v. Cohortales Militia palatina, Officium, Scolae).
Officium — admissionum, 438, 451; II, 399, 400; — civitatis vel municipale, 527, 529 nota; II, 390, 448 nota; del Comes sacrarum largitionum; II, 12, 128; 386, 387; — del Comes privatarum largitionum, II, 112, 131; — del Magister equitum vel peditum, II, 36; — del Prefetto del pretorio, 516; II, 30, 126, 127, 387; — del Proconsole, II, 36; — del Governatore, Praeses, Rector o Proconsole, II, 11, 18, 19, 48, 277, 290, 370, 371, 376; — del Vicario, II, 30, 111, 121, 373 nota.
Opera — pubblica, 40, 107, 123, 203, 230, 240, 243, 292, 383, 393, 395, 393, 397: — municipalia, 57, 124, 235, 397, 413, 414, 417, 418, 519, 529 nota 484; II, 75, 83, 204.
Opinatores, II, 33, 35.
Optio, II, 29, 41, 42, 223, 384, 385.
Ordine di pagamento d'un mandato, 55, 145, 223, 290; II, 27, 85, 316.
Oratio — Caesaris vel principis, 192, 354, 450; — recitata in senatu, 476.
Ordinatori — sotto la repubblica, 29, 30, 31, 35, 40, 51; — sotto l'impero, 225, 230, 231, 232, 242; — nel Basso Impero, II, 21, 27; — principali, II, 24, 27, 50, 282, 367, 368, 381; — secondari, II, 29, 30, 367, 368, 380, 381; — i loro conti verificati, II, 115; — municipali, 44, 235; II, 71, 82, 203, 315, 316.
Ordine storico in quest'opera, 83.
Ordo — decurionum, 41, 44, 57, 213, 527, 528 nota; II, 218, 238, 316 (v. Attribuzioni della curia, Furia); dignitatum, 327, 440, 441, 444.
Organizzazione giudiziaria, 348, 349, 431, 472, 473; II, 141, 153 e s.
Originarii, 329.
Origine della contabilità pubblica, 8.
Ornare provinciam, 37.
Ortolan (F.), 84, 289, 419, 440, 469; II, 243.
Otho, 182, 211, 313, 426 nota.
Ottaviano Augusto, 180, 187, 191, 236, 238, 256, 266, 268, 276 nota, 312, 313; II, 102.

P

Paedagogia, II, 425.
Pagamenti — da ricevere, 50, 53, 60, 248; II, 90, 231, 232; — da fare, 55, 57, 249, 250; II, 40, 41, 43, 59, 95, 232.
Pagatori, 45 (v. Arcarius, Quaestor).
Pagani, 338, 398, 462 note.
Paganesimo, 337, 459 a 463.
Pagarchi, II, 40.
Palatii disciplina, 454.
Palatini, 383, 454, 509; II, 12, 31, 33, 58, 178, 293, 296 nota, 348, 377, 390.
Pallas, 202, 232, 233, 257, 263.
Panis gradilis, 511, 516.
Paolo, II, 159, 185, 306, 445.
Papiniano, II, 305, 306.
Papirius, Justus, II, 212.
Parangariae, 385.
Pardessus, 467, 480.
Partitio, II, 336.
Pater civitatis vel reipublicae, 407; II, 39, 69, 72, 150, 151, 306 (v. Logista).
Patricius, 328, 442.
Pascua, 13, 27, 117, 379, 403; II, 334, 343; — publica, 406.
Patrimonius — civitatis, 214, 288 note 100 e 107, 402, 406, 410, 417; II, 64, 65; — Gildomiacum, 380; II, 277; — principis, 196, 283; privatum, 199, 283, 379, 505.
Patrocinium vicorum, 446; II, 365.
Pecuarii, 511, nota; II, 364.
Peculatus, 71, 161, 223, 259, 267, 304; II, 81, 176, 438 nota.
Pecunia conlatitia, II, 322; — ab honorem, 412; — publica, 114, 214, 288, 403, 523; II, 93; — residua, 71, 223; 259, 260, 268, 300 nota 302, 304; II, 183: — repetunda, 259 (v. Repetundae pecuniae).
Pecuniam — attribuere vel assignare, 108, 223, 281; II, 22; — decernere, 222, 285; II, 22, 94; — perscribere, 141; — tractare, 222; II, 42, 43, 94, 283 nota 606, 292, 319; — solvi jubere vel constituere, 223; II, 22, 319.
Penalità, 428, 462; II, 177, 181, 182, 186, 194, 197, 255, 440.
Peraequatio, 364; II, 331, 349.
Perduellio, II, 190, 194, 442, nota 1260.
Perfectissimi, 233, 441.
Pérot, 431.
Persone — civili, II, 60; — viles, 328
Pertinax, 494.
Petitjean, 173.
Petitores, 398, 410; II, 66.
Priquet — Damesme, 155, 200.
Pigeonneau (H.), 446, 471, 498.
Pignoris capio, 262.
Pistores, 375, 385; II, 363.
Pittacium, II, 42, 100.
Plebs, 328; — rustica, 368, 444; II, 352 a 354; — urbana, 368, 443, 491 note; II, 352, 359.
Pollicitatio, 396, 519 nota.
Polizia, 438 (v. Agentes in rebus, Curiosi, Magister officiorum).
Polyptici, II, 38, 105, 332, 449.
Ponderator, II, 87.
Pontifex maximus, 10.
Porcinarii, II, 34, 339.
Portoria, 27, 28, 39, 105, 190, 201, 205, 240, 278, 294, 370, 377, 388, 493, 494; II, 14.

Possessores, 325, 378, 445; II, 317, nota 836, 349, 358; — minores, II, 11, 347; — potentiores, II, 347.
Potere — d' imporre, 20, 92, 93, 184, 192, 193, 203, 205, 352; — regolamentare del principe, 229.
Pottinier, 494, nota; II, 317, nota.
Praecones, 62, 151.
Praede, 51, 239; II, 67.
Praedia — civitatis, 214, 288, 403, note 410; — populi romani, 154; — municipum, 404; — navalia o navicularium, 510; II, 34, 361; — pistoria, 511; — publica, II, 65; — rei dominicae, 379, 505; — rei privatae, 379, 521; — senatorum, 521; — subsignata, 239; II, 67; — tamiaca, 505.
Praefectiani, II, 12, 293.
Praefectura, 318, 325, 436.
Praefectus — Aerarii Saturni, 225, 237, 238, 257, 264, 291, 293; — aerarii militaris, 194, 241; — Africae, II, 127; — alimentorum, II, 91; — annonae, 330, 447, 498 nota; II, 29; — praesens, II, 396; — praetorio, 330, 355, 373, 431, 435, 436, 478, 513, 516; II, 9, 14, 29, 126, 381, 395, 396; — thesauri, II, 49, 413; — urbi, 330, 375, 498, 499; II, 29, 114, 371; — vigilum, 330, 447; II, 29; — vehiculorum, II, 118.
Praepositus — bastagae, 497, 507; II, 21, 414; — consistorio, 439; — gregum et stabulorum, 379, 505; — horreorum, II, 40, 48, 86, 118, 212, 286; — mansionis, II, 216; — pagorum, II, 40, 215; — pecuniae frumentariae, II, 90; — sacri cubiculi, 331, 336, 437; II, 424; — thesaurorum, II, 50, 53, 380, 413.
Praetor, 43, 51, 138, 225, 237, 262, 293, 294, 448; — Constantinianus, 330; — plebis, 447; — tutelarius, 330; — urbanus, 447.
Praetoria, II, 139, 427.
Pretoriani, 315, 429; II, 397.
Prata publica, 405, 524; II, 67.
Preces, 333, 452; II, 318, 404.
Prestazioni, 381, 415; II, 253, 337, 358, 359 (v. Bollatianes).
Primicerius, 331, 335, 437, 455; II, 423, 425.
Primipilaris, II, 41, 49, 109, 286.
Princeps — agentum in rebus, 331; — scolae, 332.
Principalis, 355, 477; II, 35, 36, 303 nota, 366.
Principato — origine, 16, 17, 91; — caratteri del, 180, 185, 203, 423, 471; — sua trasformazione, 256, 272, 307, 423 nota, 428; — causa della sua caduta, 307 nota, 311 e s.
Privilegium civitatis, II, 234.
Probatio operis, 41, 56, 121, 122, 146, 223; II, 163, 435.
Probus, 315.
Processi fiscali, 245, 263, 471; II, 142, 146.
Proconsole, 66, 67, 68, 225, 227, 246, 255, 256, 258, 263, 268, 319; II, 369, 376.
Procurator — a loricata, 244; — a rationibus, 232, 233, 244, 439; II, 408; — ad bona damnatorum, 247, 277; — aerarii majoris, 238; — annonae, II, 35; — annonarum curialium, II, 41; — Augusti, 226, 246; — baphiorum, II, 16, 414; — Caesaris, 208, 234, 240, 241, 245, 260, 263, 284, 296; II, 51; — coestrensis, 397; curiarum, II, 85, 36; — fisci, 243, 247, 263; fisci libertatis, 278; — Gynaeceorum, II, 116, 414; — linificorum, II, 16, 414; — Metallorum, II, 118, 413; — monetae, 373, 403; II, 413; — operum publicorum, 292; — patrimonii, 247, 506; II, 416; — rei privatae, 246, 247, 253, 378; — rerum privatarum, 380, 506; II, 20, 29, 415, 421; — summarum rationum, 233; II, 409; — viarum et alimentariorum, II, 91; — vice praesidis, 253.
Professio censualis, 364, 485, 486; II, 50, 55, 330.
Professores, 502; — picturae, II, 350.
Proscrizioni, 72, 163, 423; II, 195; — non possono essere eseguite, 423 nota; II, 195.
Protectores, 323, 331, 449.
Protostasia, II, 52, 296, 372.
Prosecutio — animalium, 399; — specierum, II, 114, 170, 171.
Provincia, 37, 133, 155, 178, 196, 204, 224, 226, 240, 255 a 299, 276, 318, 431 nota 31; II, 21, 125, 136, 138, 139, 146 (v. Governatore).
Proximus — scrinii, 334, 452; — tabulariorum, 243.
Primiscrinius, II, 270.
Publicani, 27, 104, 137, 228, 230, 241, 262, 278, 291, 370, 493; II, 14, 67, 169, 273.
Publicatio bonorum, 239, 380, 495, 505, 506; II, 20, 195.
Publicum municipum, 251.
Puchta, 273, 422, 431.

Q

Quaestio, 60, 155, 268, 304 nota, 306 nota; II, 153.
Quaestor — del tesoro, 14, 15, 40, 45, 54, 55, 90, 110, 128, 129, 133, 144, 227, 236, 237; — sue scritture, 47, 48, 134, 145; — suoi conti, 60, 147; — Aerarii Saturni, 110, 126, 132, 237, 251, 294; — ab aerario Saturni, 238, 257; — nel Basso Impero, 448; — arcae et alimentorum, II, 91; — candidatus, 326, 438; II, 401; — militaris, 44, 46, 60, 112, 131; — municipalis, 41, 44, 62, 214, 235, 248, 249, 254, 258, 260, 297 nota 300; II, 88 a 92, 231, 318 nota; — pecuniae alimentariae, II, 96; — pecuniae frumentariae, II, 90, 848; — provinciae, 47, 61, 68, 72, 132, 149, 154, 165, 249, 251, 258; — sacri palatii, 326, 438; II, 21, 401, 403, 407.
Questioni finanziarie, 89.
Quinion, II, 298, 303, 307, 311, 317.
Quinquennalis, 409, 411 (v. Duumvir).
Quinta et vicesima venalium mancipiorum, 190, 279.

R

Ratio arcae, 223; II, 292.
Ratiocinium fiscalis arcae, II, 18, 290, 292.
Ratiocinia pertractare, 209; II, 290, 291.
Rationalis, 233, 234, 306, 408; — Africae, II, 369, 412; — diocoeeseos, II, 13, 410; — provinciae, 210, 241, 266, 272, 306, 495; II, 368, 369, 411; — rei privatae, 246, 247, 263; II, 17, 20, 47, 142, 144, 420; — rerum privatarum, 380; II, 48, 49; summae rei, 326, 439; II, 10, 409; — summae rei rationum, II, 409; — summarum, II, 410, 411; — vicarius, 439; II, 110, 368, 411; — Vicarius Africae, II, 369, 412; — per Gallias, II, 411.
Rationum — liber, 219; — officium, 232, 234; — publicarum exceptor, II, 229.
Rationem — edere, 220; — evertere, 224; — expungere, II, 324; — reddere, 64, 220, 223; II, 115; — subscribere, II, 324.
Raynouard, 441, 467; II, 310.
Rector, II, 380, 382, 420, (v. Governatore).
Recupero — delle esazioni, 21, 22, 23, 27, 49, 51, 70, 73, 135, 1?8 e s., 225, 227; II, 12, 17, 374, 375, 389; — de l'Arca praefecturae, II, 13, 380 (v. Imposte, Risorse, Vectigaglia).
Regalità, 13, 428.
Regia delle imposte indirette, 275 nota.
Regolamento del lavoro, 329, 444, 512, II, 211, 253, 254, 337 a 339, 359, 360.
Rein, 81, 155, 156, 163, 164, 167; II, 433, 434, 437.
Relevatio, 388, 514 (v. Indulgentia).
Reliquari, 223, (ex administratione honoris).
Reliquum, 220; II, 54, 55.
Remunerationes, 358, 381, 393, 439, 507, note.
Renan, 497.
Rendite — dell'arca praefecturae, 373, 381; — dello Stato, 20, 22, 23, 187, 188, 242, 358, 370; — straordinarie, 25, 351, 366, 380, 387, (v. superindictio); — delle miniere, 22, 188, 201; — del tesoro della corona, 378; II, 8 e s; — del patrimonio, 379; — dei beni comunali, 214, 403; II, 65, 73 (v. Recupero delle esazioni risorte).
Rénier (Leon), 86, 528 nota 494 nota.
Repetundae pecuniae, 68, 69, 70, 122, 154, 156, 160, 259, 265, 267, 303, 434, nota; II, 162, 252, 434 nota.
Rescribere o Peroscribere, 36, 111, 113, 114, 135, 141.
Res — civitatis, II, 70; — familiaris, 283; — fisci o fiscalis, II, 196; — in patrimonio populi, 403; — privata, 245, 283, 284, 295, 378; II, 19, 46, 378, 415, 416.
Residuae pecuniae, 71, 162, 163, 259, 268, 300; II, 183.
Responsabilità dei curiali, 306 nota; — dei magistrati, 60, 63, 65, 66, 67, 68, 151, II, 153 e s.; — giurisdizione del Senato sulla responsabilità, 69, 155; — id. dei comizî, 70; id. delle quaestiones, 69, 155, 258; — id. dell'Imperatore, 209, 255; II, 206; — nei comuni, II, 246; — nel Basso Impero, II, 153, 155.
Restitutio in integrum, II, 76, 234.
Révillont, 422 nota, 444.
Ricevitore municipale (v. Tuaestor municipalis).
Riparienses o Ripenses, 382; 507; II, 43, 400 (v. Limitanei).
Ripartizione dell'imposta diretta, 513, 514 nota; II, 335 nota 346.
Risorse — del tesoro, 20, 29, 49, 180, 189, 194, 195, 200, 201, 207, 284, 290, 294, 353, 354, 359, 373, 378, 484, 515, — dell'arca praefectoria, 361, 373, 377, 503, 515; II, 14; dell'aerarium privatum, 360, 378, 379, 504, 520; II, 17; — del fisco (v. Fiscus); — del tesoro municipale, 44, 214, 288, 402, 410, 523; II, 70, 73, 90.
Rivendicazioni — dei beni comunali, 448 nota 1354; — dei beni del dominio, 50, 188, 261, 262; II, 144.
Rodbertus, 363, 479, 484; II, 329, 330.
Roth, 527; II, 219, 267, 320, 447.
Romani, 9, 10, 11, 14.
Rousseau (F.-G.), 423, nota 461 nota.
Rovina dei curiali e delle città, 402, 417, 532; II, 211, 238, 241, 253, 257.
Rudorff, 154, 155, 157, 158, 159, 161, 277, 296, 304, 305, 419, 424, 431, 469, 481, 482, 484, 487; II, 342.

S

Saccarii, 385, 511.
Sacerdos provinciae, 398, 519.
Sacerdotes, 393, 407.
Sacrae largitiones, 167, 353, 357, 359, 400, 439 nota.
Sacrilegium, II, 177.
Sacrum patrimonium (v. Patrimonium, Res privata).
Salarium, 531 nota; II, 75.
Salinae, 22, 27, 379, 403, 446; II, 47.
Saltus, 15, 27, 379, 403, 530; II, 478 (v. Pascua, Silva publica).
Salutationes, 444.
Sanzione del diritto, II, 98, 100, 101.
Savigny (de), 310, 420, 476, 477, 484, 485, 486, 499; II, 80, 267, 311, 312, 330, 341, 352.
Scolae palatinae, 332, 449, 450; II, 397 e s.
Scribae, II, 259; — ab aerario, 53, 54, 142; — municipales, 62, 235, 248; II, 228, 320 nota; — quaestorii, 61, 62, 150, 241; II, 320.
Scriniarii, II, 268, 270 (v. Chartularii, Exceptores Scrinium).
Scrinium, II, 405; — a miliarensibus, II, 129; — ab argento, II, 129; — a pecunia, II, 129; — arcae, II, 127, 370; — aureae massae, II, 129; — auri ad responsum, II, 129; — beneficiorum, II, 131; — canonum sacrarum largitionum, II, 12, 129; canonum rei pri-

vatae, 301; II, 31; dispositionum, 333, 451, 453; II 406; — epistolarum, 333, 452; II, 404; — exceptarum, II, 128; — largitionum privatorum pecuniarum, II, 131; — libellorum et sacrarum cognitionum, 333, 335, 453, II, 404; — memoriae, 333, 452; II, 224, 404; — numerariorum, II, 377; — numerorum, II, 128; — palatinum, II, 407; — praefecti praetorio, II, 270; — securitatum, II, 131; — tributorum, II, 127; — vestiarii sacri, II, 16, 45, 288; — vestit, II, 129.
Scriptura, 405.
Scritture — probatorie, 83, 84; — contabili, 53, 126, 250; II, 119, 383.
Sectio bonorum, 136, 239.
Securitas, 147, 221; II, 37, 48, 50, 115, 231, 323 nota, 448, nota.
Seeck, 420 nota; 421, 424, 425.
Senatus, 22, 23, 27, 28, 64, 65, 192, 203, 205, 213, 268, 280, 335, 353, 456, 475; — a Bysanzio, 335, 359, 456, 475; — municipalis, 41, 44, 57, 213 a 215, 402, 411, 413, 507; II, 74, 131, 238, 239, 251, 259, 260, 288; II, 74, 202.
Separazione dei poteri, 311, 312, 348, 349, 420, 469, 470, 472; II, 98 e 324 nota (v. Confusione dei poteri).
Septem provinciae, 341, 467, 480; II, 102, 147.
Septem solidorum capitatio, 492 nota, 493 nota.
Serrigny, 81, 311, 420, 438, 442, 444, 447, 449, 450, 451, 452, 454, 455, 456, 462, 463, 466, 491, 492, 498, 499; II, 132, 238, 275, 277, 284, 285, 295, 369, 390.
Servizi — publici, 21, 40, 203, e s., 207, 208, 209, 360, 389, 390, 391, 399, 412; 21, 22; — comunali, 215, 411, 414 a 417.
Servus — publicus, 62, 234, 279, 323 nota 409, 412; II, 325 nota; — rusticus, II, 351.
Severo Settimio, 186, 200, 211, 213, 231, 238, 242, 245, 247, 253, 269, 283 nota, 429 nota.
Severo Alessandro, 242, 312, 316, 429 nota, 444 nota, 475, 494; II, 62.
Severo e Autonino Caracalla, II, 433 nota.
Sexprimi, 62, 150.
Silentiarii, 331; II, 426.
Silentium, 476 nota.
Siliquatium, 371, 495 nota; II, 14, 274.
Silva publica, 414, 530 nota (v. Pascua, Saltus).
Sitenes, II, 91, 149.
Sodalicia, II, 185.
Solarium, 190, 280 nota, 408, 525; II, 68, 279 nota.
Solidus, 364, 365, 487.
Solvere — a trapezita, 220; — contra legem, 146.
Sovranità, 426 nota.
Sovvenzioni, 191, 204, 222, 280, 291 nota; II, 24, 26.
Specialità, II, 250 (v. Crediti, Girate).
Spettabili, 441.
Spoliazione dei beni comunali, 216, 288, nota 404, 410, 523 nota, 525, 527 nota; II, 257, 258.
Sportulae, 326, 437.
Stabula, 517, nota.
Stato delle esazioni e delle spese, II, 383, 385, 387; v. Breves.
Stratores, II, 45, 114.
Stips, 416.
Stillatura, II, 44, 288.
Subjecti, 337, 457, 458; II, 360.
Sublimis potestas o Sublimitas, II, 30, 282 note, 367, 378, 379.
Subscribendarius, II, 41, 42, 287, 288.
Subscriptiones, II, 49.
Superexactio, II, 437, note.
Superindictio, 351, 356, 366, 387, 393, 479, 513; II, 25, 26.
Supernumerarii, 254.
Susceptor, 412, 517; II, 10, 11; — annonae, 517; II, 35; — canonis metallici, II, 36, 45, 285, 386; — civitatis, 412; II, 35; — comites sacrarum largitionum, II, 11, 387, 389, 391, — rei privatae, II, 11, 19, 46, 47, 49, 50, 131, 276; — sacrarum largitionum, II, 11, 15, 19, 387; — vestium, II, 44.
Sylla, 424; II, 191, 195.

T

Tabellarii 234, 247.
Tabulae — accepti et depensi, 16, 144; — censoriae, 43; — civitatis, 238; II, 69, 96, 97; — publicae, 47, 72, 133, 146, 165; II, 182.
Tabularii, 234, 243, 247, 263; II, 12, 19, 38, 121, 126, 175, 269, 290, 376, 381; — municipali, 522; II, 10, 33, 38, 69, 161, 175, 227, 230, 267, 268, 292; — rei privatae, II, 18, 59, 131, 290, 294, 373.
Tabularium, 11, 43, 47, 126, 132; — civitatis, 62, 248, 529; II, 33, 37, 90, 226, 230, 448 nota.
Tariffa delle dogane, 494 nota; II, 273 nota (v. Portoria).
Tasse Comunali, 215, 407; II, 72, 160 (v. Vectigalia).
Taxatio, 486; II, 332.
Telonium, 494 nota 228.
Temonarii, 378, 50.
Tesoro — pubblico, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 98, 184, 185, 194, 317, 359, 381, 483, 514; — comunale, 44, 257, 259, 406, 416; II, 90, 230, 299, 303; II, 448 nota; — militaris, 226 nota; — del Prefetto del Pretorio, 373, 498 nota, 517; II, 381 nota (v. Aerarium, Area municipalis o Pubblica civitatis).
Tesorieri pagatori generali, 34, 250; II, 59 (v. Quaestor).
Tresviri mensarii, 100.
Triboniano, II, 62, 68, 162.
Tribunale dei conti (Mancanza di), 63, 73, 74, 169, 175, 257; II, 187, 210.
Tribunato, 22, 24, 35, 55, 66, 67, 225, 313, 423 nota.
Tribuni aerarii, 142.
Tribunicia potestas, 180, 181, 184, 205, 206, 225, 313, 423 nota, 470.
Tribuni et notarii, 333, 455, 21, 422.
Tribunus rerum nitentium, 394, 518 nota.

Tributum — ex censu civium romanorum, 14, 21, 23, 51, 92, 93, 97, 129, 130, 142, 363, 484; II, 19; — fiscale, II, 138; — soli, 485, 488 nota.
Triumviri — ad publicum censum agendum, II, 313 nota 822; — Capitales, 488; — reipublicae constituendae, 424.
Troplong, 460.
Tutela amministrativa, 411, 415, 416, 519, 528 nota; II; 65, 74, 76, 304 nota 309, nota.

U

Uffici. — Delle finanze, 231, 234; II, 126; — del Censore, 40, 43; — del Conte del tesoro, II, 128, 386; — del Governatore, 208, 253; II, 18, 376, 380; — del Procurator Caesaris, 246, 247; — del Questore, 59, 61, 253, 254; II, 183, 226, 276, 380; — del Ricevitore municipale, 235; II, 90, 225, 320 (v. Cohortales, Officiales, Officium, Scrinium).
Ultra tributa, 41, 106, 107, 230.

V

Vacantes, 328, 441, 443, 457.
Valente, 324.
Valentiniano I, 324, 481.
Valentiniano e Valente, II, 167, 268, 290, 292, 293, 366, 370, 386.
Valentiniano, Theodosio, e Arcadio, 446, 457.
Valentiniano, Gratiano, e Theodosio, II, 29.
Valentiniano III, 344, 445, 487; II, 361, 363, 364, 405.
Valeriano, II, 281, nota.
Vangerow (de), II, 312.
Vasarium II, 349.
Vectigal, 29, 104, 107, 205, 278, 291, 370, 402, 405; — annuum, 29; - civitatis, 407, 518; II, 67, 72; — pro aquae forma, 406; — rerum venalium, 230, 280, 371; II, 374.
Vectigalia, 27, 95, 104, 205, 278, 291, 370, 402, 495; — civitatis, 518; nova, 388, 409; II, 159, 188; — populi romani, 201, 205.
Venalicium, II, 138.
Versamenti — al tesoro, 49 e s., 225, 226, 227, 240; II, 53, 86; — alla cassa comunale, 248; II, 90, 232; — a fare dal tesoro, 55, 249, 251, 252; II, 40; — dalla cassa comunale, 251; II, 82, 95, 232.
Verus, 283 nota; II, 322 nota.
Vespasiano, 182, 186. 206, 211, 233, 242, 266, 281 nota, 373.
Vestiarii II, 15, 25, 44, 414; — adaerata, II, 377, 390 nota.
Veterani, 400, 507, 509, 522; II, 236, 336, 355.
Veto, 59, 66, 68. 206, 225, 258.
Viae, 42, 123, 291, 376, 384, 385, 394, 510; II, 75, 84, 93, 421.
Viaticum, 385, 529; II, 94.
Viatores, 62.
Vicani, II, 365.
Vicarius, 319, 323, 325, 430; II, 9 a 11, 111, 124, 244, 270, 273 nota, 348, 368, 376, 379; — a consiliis sacris, II, 404.
Vicesima — hereditatum o vigesima populi romani, 192, 194, 228, 242, 281, 282 note 372, 496 nota; — libertatis vel manumissionum, 23, 90, 99, 190, 278 nota, 284 nota, 372, 496.
Vigié, 88, 278, 301, 480, 494, 495; II, 273, 274.
Vignaux, 473 nota, 497 nota.
Vindices, II, 53, 347.
Violenza pubblica e privata, II, 104, 440 nota.
Vitelius, 210, 211, 233, 313, 425 nota, 426.
Vizii del regime finanziario, 63, 73, 185, 194, 271, 350, 359, 361, 386, 401, 474, 483 nota, 512 nota; II, 153, 197, 250, 257 nota.
Voigt, 465.
Votorum oblatio (v. Oblatio votorum).

W

Waddington, 88, 227, 432, 528.
Wallon, 423, 444.
Walter 77, 86, 90, 91, 92, 95, 110, 116, 117, 118, 120, 125, 128, 129, 157, 277, 357, 364, 420, 484, 487, 494, 498; II, 271, 272, 273, 274, 380.
Wenck 467; II, 17, 276 nota, 290 nota.
Willems, 79, 273, 274, 443, 444, 483, 487, 488, 494, 498, 587; II, 268.

Z

Zachariae von Lingenthal, 480; II, 338, 341.
Zeller, 315, 324, 422 nota, 444, 460, 465.
Zenone, 435; II, 66, 189.
Zumpt (A. W.), 54, 56, 91, 120, 138, 139, 154, 156, 158, 161, 162, 163; II, 442, 443.
Zumpt (C. T.), 157, 168; II, 442, 463.

STUDIO STORICO

SULLE

IMPOSTE INDIRETTE

PRESSO I ROMANI

Sino alle invasioni dei Barbari, secondo i documenti letterari ed epigrafici

DI

R. CAGNAT

Antico allievo della Scuola Normale Superiore
Aggregato dell' Università, Dottore in lettere

(Parigi, Imprimerie Nationale, 1883).

Traduzione in italiano di E. D' Errico

INTRODUZIONE

Delle imposte indirette presso i Romani.

I Romani non hanno mai distinto con un nome speciale quelle che noi oggidì chiamiamo *imposte indirette*.

Essi non riconoscevano che due specie d'imposte: i *tributa* e i *vectigalia*.

Per *tributa* designavano delle imposte che noi ora classifichiamo fra le imposte dirette: contributo fondiario e personale; per *vectigalia* intendevano le altre entrate dello Stato, senza distinzione, così le imposte indirette, come le rendite del pubblico dominio [1]). Questa parola aveva ancora una più larga estensione: si applicava ad alcune contribuzioni le quali altro non erano che la retribuzione di servizî resi a privati dallo Stato o dalle città; per es., il prezzo che si pagava per avere il diritto di portare nella propria casa l'acqua degli acquedotti era considerato come un *vectigal*. Si servivano parimenti di questo termine per indicare delle imposte che da noi sono assimilate ai tributi diretti; è così che il canone pagato dai possessori di miniere sui prodotti che ne traevano, è compreso presso i Romani nei *vectigalia* [VI].

Bisogna dunque, per distinguere le imposte indirette dagli altri *vectigalia* invocare l'aiuto d'idee tutte moderne. Distinguiamo ai nostri giorni due specie d'imposte: l'imposta diretta e l'imposta indiretta.

L'imposta diretta è quella che viene riscossa in conformità d'un ruolo formato in precedenza, ed è attribuita direttamente alla persona del debitore che lo Stato si è creato.

L'imposta indiretta, per contrario, è quella che non è richiesta direttamente alla persona, ma alla cosa; e viene riscossa in ricorrenza d'un fatto, senza che ci si dia la pena di sapere da chi questo fatto provenga [2])

---

[1]) Delle innumerevoli prove di questa confusione, che si potrebbero produrre, io non citerò che queste due frasi di Cicerone: *a. De imp. Pomp.*, VI, 15: « Ita neque ex portu, neque ex decumis, neque ex scriptura vectigal conservari potest ». *b. Ad Att.* II, XVI, 1: « Portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum, praeter vicesimam? ».

[2]) Cf. Baudrillart, *Manuel d'économie politique*, in-12, p. 489 e seg.

Noi non dobbiamo discutere qui il valore di questa distinzione, che ha formato e forma tuttavia l'oggetto di più d'una controversia; e ci basta notare che la maniera di percezione è la base della distinzione fra i tributi diretti e i tributi indiretti. Si possono formare preventivamente ruoli in cui s'indicherà il nome del contribuente e la somma di cui sarà debitore, e allora abbiamo imposte dirette; in opposto, abbiamo imposte indirette. Se, giusta questa definizione, si vorrà cercare di distinguere fra i *vectigala* quali sono quelli che meritano il nome d'imposte indirette, se ne troveranno quattro principali: i *portoria* (dogane e pedaggi), la *vicesima hereditatium* (imposta sulle sucessioni e sui legati testamentarî), la *vicesima libertatis* (imposta sulle liberazioni da schiavitù) e la *centesima* o *ducentesima rerum venalium* (imposta sulle vendite all'incanto). Si possono aggiungere a questa lista ancora altre tasse meno importanti, ma che pure hanno il carattere di imposte indirette, l'imposta sulla vendita degli schiavi, alcuni dazî d'entrata, specialmente quello della città di Roma, l'imposta sul sale, di cui la vendita fu per qualche tempo riservata allo Stato [1]), e la *quadragesima litium*, o imposta [VII] sui processi che si discutevano in tutta l'estensione dell'impero. Quanto ad alcuni *vectigalia*, come il *vectigal urinae*, o quello che si accusa Vespasiano d'aver stabilito sul letame, bisognerebbe, per poterli classificare nella tale o tal'altra categoria, sapere in che consistano; ora, i documenti che noi possediamo non sono sufficienti per illuminarci su questo punto, e i commentatori sono ben lungi dal trovarsi d'accordo fra loro.

Non sarà dunque punto il caso di trattarne in questo lavoro [2]).

Le imposte indirette non compariscono a Roma che relativamente assai tardi. Presso i Romani, come all'inizio d'ogni società, le prime rendite pubbliche si traevano dal demanio; per tal modo, fin dai tempi più remoti vediamo lo Stato affittare o concedere a privati una parte delle terre che esso possiede (*loca publica*, *ager publicus*), mediante certi canoni che formavano a quel tempo presso a poco le sole risorse del Tesoro [3]).

Tuttavia si fa di già menzione d'una contribuzione indiretta, il *portorium*, vale a dire d'una imposta da pagarsi quando si valicavano i confini di terra o di mare del territorio romano.

---

[1]) Noi diciamo per *qualche tempo*, contrariamente all'opinione generalmente accettata che fa della vendita del sale un monopolio che lo Stato si sarebbe riservato dal 246-508 sino alla fine dell'impero. Il Marquardt sostiene quest'ultima tesi (*Staatsverw.*, II, p. 154 e 155; cf. *ibid.*, p. 271). Essa è stata combattuta, molto giustamente secondo noi, dal Cohn (*Zum röm. Vereinsrecht*, Berlino, 1873, in-8.°, p. 162 e seg.). Cf. più avanti, 4.ª parte.

[2]) Neppur parleremo delle diverse imposte sulle professioni: cortigiane, facchini ecc. (Suet., *Calig.*, XL). Questa specie di tasse, essendo da noi assimilate a tasse dirette, non entrano nel piano che ci siamo tracciato.

[3]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 145 e seg.

Alcuni autori [1]) pretendono che non si debba considerare il *portorium* quale si trovava allora stabilito, come un'imposta indiretta, ma piuttosto come una rendita demaniale: non è secondo loro, in virtù d'un diritto regale che lo Stato l'esigeva, [VIII] ma in virtù d'un diritto di proprietà. Le spiagge erano considerate nell'antichità come *loca publica*; e così pure i limiti di terra (*limes*), che non rappresentavano punto una linea matematica tracciata intorno a un campo o ad un paese, per separarli dai campi o dai paesi vicini, ma una pubblica via, un lembo di terra appartenente a tutti. E come bisognava pagare un diritto (*scriptura*) per condurre il proprio gregge in un pascolo, parimenti s'era obbligati di pagare il *portorium* per passare con le proprie mercanzie sulle sponde o sui limiti di terra dello Stato romano.

È probabile che tale sia stato all'inizio il carattere del *portorium*; ma certo si è che questa imposta divenne una tassa indiretta, se non in teoria, almeno nella realtà.

In ogni modo, le rendite del demanio coprivano le spese ordinarie; e per far fronte alle spese straordinarie, che ben presto furono necessarie, per esempio alle spese di guerra e al soldo delle truppe, si fu costretti a ricorrere all'imposta diretta (il *tributum*), che da allora in poi si aggiunse alle rendite del demanio per costituire la pubblica finanza.

L'imposta sulle liberazioni da schiavitù, che fu ristabilita nel 397-357 era forse, in effetto, piuttosto una misura suntuaria anzi che una misura fiscale; ma i senatori approvarono la legge, dice Tito Livio, perchè si resero conto di tutte le risorse che apportava all'*aerarium* [2]). Questa è dunque la prima imposta indiretta voluta che noi incontriamo, e, fino alla fine della repubblica, Roma non ne conobbe alcun'altra. Non vi è stato più *portorium* in Italia dal 694 = 60 [3]); le ricchezze delle provincie sottomesse bastavano ampiamente a mantenere lo Stato; i cittadini [IX] romani, padroni del mondo, vivevano delle rendite delle provincie, come un proprietario vive del prodotto delle sue terre.

Ma, a seguito delle guerre civili, la situazione mutava: le riscossioni diminuirono sensibilmente col cessare delle guerre di conquista, che avevano apportato a Roma tante ricchezze; le spese, per contrario, aumentarono. Le spese dell'armata e dell'amministrazione divennero di giorno in giorno più pesanti, al punto che bisognò ricorrere a nuove tasse per riempire il tesoro dello Stato e del principe.

---

[1]) Mommsen, *Staatsrecht* (2.ª ediz.), II, p. 340, nota 6; Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 146. Cf. i testi che egli cita a questo proposito.

[2]) Liv., VII, 16: « Ab altero consule nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium, in castris, tributim de vicesima eorum qui manumitterentur, tulit. Patres, quia, ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt ».

[3]) Cf. più avanti, cap. 1.

Fu allora che si ricercarono nelle imposte indirette le risorse di cui si aveva bisogno; e fu questo, sotto l'impero, uno dei più potenti principî della pubblica ricchezza. I *portoria* erano stati ristabiliti in Italia da Cesare [1]); il mondo intero era diviso in circoscrizioni ove questi erano esatti senza pietà. La percezione dell'imposta sulle liberazioni da schiavitù era stata più solidamente riorganizzata; le successioni e i legati testamentarî erano colpiti d'un diritto del 5 %; le mercanzie vendute a Roma, le vendite di schiavi, le vendite all'incanto, i processi trattati in tutto l'impero, erano stati successivamente gravati d'imposte dagli imperatori; in breve, tutte le manifestazioni della ricchezza privata servivano ad aumentare quella dello Stato

Inoltre, tutti erano sottomessi alle imposte indirette, tanto i cittadini romani e gli abitanti d'Italia che i provinciali, ed è questo fatto che forma il carattere peculiare di tali imposte in Roma. Non era lo stesso della imposta diretta, ch'era considerata nelle antiche repubbliche come quella meno degna d'un uomo libero [2]); per tal modo ne erano stati dispensati i cittadini romani dopo la conquista della Macedonia (587-167) [3]), ed era questo [X] uno dei privilegii a cui maggiormente tenevano. Le imposte indirette, per contrario, non sembravano loro incompatibili con la dignità di cittadino romano. Ed è tanto vero questo fatto, che quando Augusto volle stabilire una imposta sulle successioni ereditarie, la quale, dopo tutto, per quanto dissimulata, non è altro che un'imposta diretta sulla proprietà, minacciò i Romani di ristabilire l'antico *tributum* se essi non consentivano a sottomettersi alla misura ch'egli proponeva; e quelli accettarono una tassa indiretta, che non feriva la loro dignità, piuttosto che vedersi di nuovo colpiti d'un tributo, che non dovevano giammai pagare coloro che possedevano il diritto di cittadinanza romana [4]).

Come le imposte indirette erano state le ultime a venire stabilite, furono così le prime a scomparire. Gli imperatori le rimisero tutte successivamente, e dopo Diocleziano altro non resta che il *portorium*, il quale persistette fino alla fine dell'impero, e che ritroviamo ancora in vigore al principio del medioevo [5]). L'imposta diretta venne dopo d'allora a sostituirle, ed essa era a un tempo più produttiva e più facile a riscuotersi [6]).

---

[1]) Suet., *Caes.*, XLIII: « Peregrinarum rerum portoria instituit ».

[2]) Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 145.

[3]) Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 173 e seg.; Willems, *Le droit publique romain*, Louvain, 1880, in-8.°, p. 347,

[4]) Dio Cass., LVI, 28.

[5]) Fustel de Coulanges, *Histoire des institutions politiques de l'ancienne France*, 2.ª diz., p. 501. — J. Tardif., *Institutions politiques et administratives de la France* (époque mérovingienne), p. 220 e seguenti.

[6]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 217 e seg.; Willems, *Le droit public romain*, p. 608 e seg.

Si comprende, dopo tutto ciò, come noi non abbiamo su questa parte della storia economica di Roma che poche informazioni. Gli autori classici ci parlano, è vero, qualche volta delle imposte indirette e delle misure alle quali dettero luogo, ma mai altrimenti che per incidente, come di tutte le questioni amministrative, e bisogna quasi intenderli a parole mozze. Le costituzioni degli imperatori e le opere dei giureconsulti, raccolte in un tempo [XI] in cui contributi di tal sorta non esistevano più o avevano perduta gran parte delle loro importanza, non ci riescono gran fatto di aiuto. L'imposta diretta era quasi il solo oggetto delle preoccupazioni e dei giureconsulti e degli imperatori; e quanto agli autori delle compilazioni theodosiane e giustinianee, non hanno, com'è naturale, accordato che poco spazio a istituzioni cadute in disuso. Questa è la ragione per cui di quell'imposta sulle eredità, esistita durante quattro secoli nel mondo romano, non si è trattato che un sola volta in Gaio e due volte nel Digesto. Inoltre i passaggi che Triboniano ha inserito sulla sua raccolta si allontanano dal loro vero significato, perchè egli le applica ad altre istituzioni che esistevano al suo tempo. Fortunatamente, noi possediamo un gran numero di documenti epigrafici sulla materia, cui possiamo ricorrere in tutti i momenti, attingendo di sovente ad essi preziose informazioni.

Sarà seguìto in quest'opera, a fine di studiare le differenti imposte indirette, l'ordine con cui queste furono successivamente stabilite.

Si dovrà dunque trattare:

1.° Del *portorium*

2.° Della *vicesima libertatis*

3.° Della *vicesima hereditatium*

4.° Delle imposte sulle vendite e sui processi.

Infine, in un ultimo capitolo, si tratterà dei monopoli esistenti nell'impero romano, sopratutto del monopolio del sale, e si ricercherà se essi davano luogo alla riscossione d'un'imposta indiretta.

BIBLIOGRAFIA [1])

OPERE GENERALI.

Burmann, *De vectigalibus populi romani.* Leidae, 1734, in-4°.

Baudi di Vesme, *Des impositions de la Gaule dans les derniers temps de l' Empire romain* (trad. Laboulaye, extrait de la *Revue historique du droit français et étranger*). Paris, septembre-octobre, 1861, in-8°.

Daremberg et Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines.* Paris, in-4° (in corso di pubblicazione).

Dureau de la Malle, *Économie politique des Romains.* Paris, 1840, 2 vol. in-8°.

Marquardt, *Römische Staatsverwaltung.* Leipzig, 1873-1878, 3 vol. in-8°.

Mommsen, *Römisches Staatsrecht.* Leipzig, 1876-1877 (2.ª edizione), 3 vol. in-8°.

Naudet, *Des changements opérés dans toutes les parties de l'administration de l' Empire romain sous les règnes de Dioclétien, de Constantin et de leurs successeurs jusq' à Julien.* Paris, 1817, 2 vol. in-8°.

Pauly, *Real-Encyclopädie.* Stuttgart, 1839, 6 vol. in-8°.

De Serrigny, *Droit public et administratif romain.* Paris et Dijon, 1862, 2. vol. in-8°.

Willems, *Le droit public romain depuis la fondation de Rome jusqu' à Justinien.* Louvain, 1880, in-8°.

H. Naquet, *Des impôts indirects chez les Romains sous la République et sous l' Empire.*

[1]) Noi non abbiamo la pretensione di dare qui una lista completa di tutti i libri ove si potrebbe trovare qualche informazione sulle imposte indirette presso i Romani. Non indicheremo che i più importanti e nello stesso tempo più recenti, quelli che si troveranno citati più frequentemente nel corso di questo lavoro. Rinvieremo, nelle note, a misura che se ne presenterà l' occasione, alle opere di minore importanza.

MONOGRAFIE

PORTORIUM.

G. Humbert, *Les douanes et les octrois chez les Romains* (extrait du *Recueil de l'Académie de législation de Toulose*). Toulose, 1867, in-8° [1]).

VIGESIMA LIBERTATIS.

Hirschfeld, *Die Freilassungssteuer*, nelle sue *Untersuchungen auf dem Gebiete der röm. Verwaltungsgeschichte*. Berlin, 1877, in-8°, t. I, p. 68-71.

M. De la Ménardière, *De l'impôt du vingtième sur les affranchissements des esclaves*. Poitiers, 1872, in-8°.

VIGESIMA HEREDITATIUM.

Bachofen, *Die Erbschaftssteuer, ihre Geschichte, ihr Einfluss auf das Privatrecht*, nelle *Ausgewählte Lehren des röm. Civilrechts*.

Hirschfeld, *Die Erbschaftssteuer*, nelle *Untersuchungen*, t. I, p. 62-68.

Rudorff, *Das Testament des Dasumius* (trad. Laboulaye, estratto della *Revue de législation*). Paris, 1845, in-8°.

---

[1]) È la sola opera, per quanto io sappia, che finora sia stata fatta sulle *impôts indirectes* in ispecie. Tutte le notizie che ci forniscono i testi classici e giuridici, vi sono abilmente messi insieme e commentati; ma i dati epigrafici sono stati, sfortunatamente, assai trascurati. Questo libro ci è stato di grande aiuto nel presente lavoro.

SPIEGAZIONE DELLE ABBREVIAZIONI

Allmer, *I. V.* — Allmer e Terrebasse, *Inscriptions antiques et du moyen âge de Vienne en Dauphiné.*
Annali — Annali dell' Istituto di Corrispondenza archeologica.
De Boissieu. — De Boissieu, *Inscriptions antiques de Lyon.*
Brambach *I. R.* — Brambach, *Corpus inscriptionum rhenanarum.*
Bullettino. — Bullettino dell' Instituto di Corrispondenza archeologica.
C. I. Gr. — Corpus inscriptionum graecarum.
C. I. L. — Corpus inscriptionum latinarum.
Hirschfeld, *Untersuchungen.* — Hirschfeld, *Untersuchungen auf dem Gebiete der röm. Verwaltungsgeschichte.*
Maffei, *M. V.* — Maffei, *Museum Veronense.*
Mommsen, *I. C. H.* — Mommsen, *Inscriptiones Confederationis Helveticae latinae.*
Mommsen, *I. N.* — Mommsen, *Inscriptiones regni Neapolitani latinae.*
Mommsen, *Staatsr.* — Mommsen, *Römisches Staatsrecht.*
Marquardt, *Staatsverw.* — Marquardt, *Römische Staatsverwaltung.*
Or. — Orelli-Henzen, *Inscriptionum latinarum amplissima collectio.*
Renier, *I. A.* — L. Renier, *Inscriptions romaines de l' Algérie.*
Wilmanns. — Wilmanns, *Exempla inscriptionum latinarum.*

N. B. — Nelle iscrizioni ove vi erano lettere legate, le abbiamo sdoppiate per facilitarne la stampa.

PARTE PRIMA.

Il " Portorium ,,

CAPITOLO PRIMO.

Ciò che i Romani intendevano per " Portorium ,,.

Prima di cominciare a studiare l' organizzazione del *portorium* a Roma, è d' uopo determinare che cosa si voleva intendere precisamente con questa parola. È questa propriamente una imposta di trasporto stabilita sulle mercanzie che circolavano a traverso il territorio Romano, e che doveva essere esatta nel momento in cui le mercanzie medesime passavano per certi luoghi determinati [1]). Noi troviamo questo diritto percepito in tre specie di luoghi:

1.° Alla frontiera, sia dell' impero romano sia delle differenti provincie o gruppi di provincie che lo componevano [2]) [2];

---

[1]) La parola *por-torium*, come la parola *por-tus* dev' essere un derivato del greco περά-ω, d' onde vengono πόρος e πορθμός; essa significa dunque primitivamente « diritto di passaggio » (Cfr. Curtius, *Grundzüge der griechischen Etymologie*, Leipzig, 1866, in-8.°, p. 245.

[2]) Cfr. per esempio, Caes. B. G., III, 1: « Iter per Alpes, quo magno cum periculo magnisque cum portoriis mercatores ire consuerant, patefieri volebat ». — C. I. L. III, 5121:

D · I · M
E V T Y C H E S
I V L I O R
C P · P · SER ⟩ SCR
STAT · BOIOD
EX VIK BENIGNI · VIL
STAT · ATRANTIN
ARAM · CVM SIGNO
LVNAE
EX VOTO · POSVIT
P · R · S · T · CLA · SENILL

D(eo) i(nvicto) M(ithrae), Eutyches, Julior(um) c(onductorum) p(ublici) p(ortorii) ser(vus), c(ontra) scr(iptor) stat(ionis) Boiod(urensis) ex vik(ario) Benigni vil(lici) stat(ionis) Atran-

2.° All' entrata di alcune città [1]);

3.° Su alcune vie o al passaggio d'un ponte [2]).

Il *portorium* dunque corrisponde a tre imposte che furono un tempo in vigore in Francia o che esistono ancora: la dogana, i dazî e i pedaggi. La dogana, infatti, è un diritto che bisogna pagare allo Stato nel momento in cui si passa la frontiera per introdurre i prodotti stranieri o esportare i prodotti nazionali. Il dazio è una tassa stabilita da una città, alle sue porte, sulle mercanzie che vi si vogliono introdurre, e vien percepito a suo profitto. I pedaggi erano alcune percezioni imposte al viaggiatore sulle strade e al passaggio dei fiumi. Ma pare che i Romani non abbiano mai fatta differenza fra queste tre specie d'imposte: essi non hanno che una sola parola per comprenderle tutte, la parola *portorium*.

La sola distinzione ch'essi abbiano pensato di stabilire è di tutt'altro genere: riconoscevano, infatti, due specie di *portoria:* il *portorium maritimum* e il *portorium terrestre* [3]). Il primo si pagava nei porti; il secondo alle frontiere di terra dell'impero o delle provincie, alle porte d'una città o sulle strade.

Noi divideremo dunque questo studio in tre parti. Nella prima faremo la storia del *portorium;* esporremo quali erano le circoscrizioni doganali dell'impero romano e quale era la maniera di percepire questa imposta; esamineremo quali erano le mercanzie, e le persone che vi erano sottoposte, e quali [3] erano, al contrario, quelle che rimanevano esenti; cercheremo quali erano le leggi che proteggevano i percettori contro la frode e i mercanti contro i percettori; infine in quali casse erano versati i prodotti di queste tasse. Nella seconda parte diremo qualcosa dei pedaggi in particolare, e, nella terza, ci occuperemo dei dazî.

Tuttavia, è necessario ancora, ad evitare ogni equivoco, fare una osservazione. Le dogane, invero, possono essere considerate sotto un doppio aspetto: come imposte o espedienti di rendita per lo Stato, o come strumenti di protezione per l'industria e i prodotti nazionali. Si viene a favorire queste due cose mettendo alla frontiera sui prodotti simili che vengono dall'estero un diritto che ne eleva il prezzo; per tal modo si liberano i produttori e gl'industriali del paese da una concorrenza che potrebbe riuscir loro fatale. Vi ha dunque al dì d'oggi una idea economica attaccata all'istituzione della dogana. Ma non vediamo niente di simile presso

---

tin(ae), aram cum signo lunae ex voto posuit; p(rocuratore) r(ationum) s(ummarum) T. Cla(udio) Senill(o)?

Sulla posizione del posto di dogana di *Boiodurum*, vedere più avanti ch. III, § 2, p. 33.

[1]) *Lex Antonia de Termessibus* (*C. I. L.*, I, 204, l. 31 e seg.).

[2]) Dig. XIX, II, 60, § 8: « Redemptor ejus pontis portorium ab eo exigebat » (questo testo appartiene al giureconsulto Labeone contemporaneo d'Augusto).

[3]) *Lex Antonia de Termessibus* (*C. I. L.*, I, 204, l. 31 e seg.).

i Romani. È impossibile trovare la traccia d'una politica protezionista in alcuno dei testi che ci sono pervenuti sulla materia. È facile d'altra parte rendersi conto d'un tal fatto. Anche allorquando l'Italia formava da sè sola il dominio della Repubblica, non v'era punto, propriamente parlando, industria nazionale. L'industria non era tenuta a Roma in nessuna considerazione, ed era lasciata agli schiavi, che lavoravano nella casa pei bisogni del padrone, nè era necessario eccitarne l'attività con leggi protettrici. Era del pari abbandonata ad umili artigiani, a cui il lavoro degli schiavi faceva ben vero una concorrenza spaventevole, ma che, non avendo alcuna influenza nello Stato, non avrebbero mai pensato a reclamare contro l'invasione delle mercanzie estere, mentre essi non erano in grado di sostituirle con prodotti nazionali. Si pensava così poco a proteggere l'industria italiana, che la stessa produzione agricola era negletta; l'annientamento del lavoro libero e lo sviluppo dei *latifundia* le dettero, malgrado gli sforzi dei Gracchi, il colpo di grazia, e bisognò rassegnarsi a ricavare [**4**] dall'Asia, dalla Sicilia e dall'Africa quelle ricchezze che l'Italia non poteva più fornire. Più tardi, contro chi i Romani avrebbero dovuto difendere la loro industria? Il mondo intero apparteneva loro.

È vero che si può trovare nel Codice qualche costituzione che sembra in contraddizione dell'opinione che noi sosteniamo qui. Infatti, come si vedrà più avanti, fu inibito, negli ultimi tempi dell'impero, di portare ai Barbari alcune derrate, come vino od olio [1]). Ma se si pone mente che nel Codice questa legge è compresa sotto il medesimo titolo di un'altra per cui è interdetto di portare ai Barbari il ferro con cui essi potrebbero foggiarsi delle armi, si vedrà che la protezione da accordarsi all'industria non è punto il motivo che ha ispirato agl'imperatori questa legge di proibizione. E d'altronde essi medesimi dichiarano che questa non è altro che una misura di pubblica securtà: « Perniciosum namque romano imperio et proditioni proximum est barbaros quos indigere convenit telis, eos, ut validiores reddantur, instruere », dice l'imperatore Marciano [2]).

Il *portorium* dunque non è mai Stato altro appo i Romani che un'imposta di circolazione; esso non aveva che una sola utilità, ma un'utilità capitale: riempire facilmente il tesoro pubblico, e infatti non si mirò che a trarne il maggior profitto. Lungi dal favorire il commercio, si vennero moltiplicando gli ostacoli, col separare le provincie le une dalle altre per via delle linee doganali, e col creare pedaggi sulle vie, sui ponti, sui canali [3]).

[1]) Cod. Just., IV, XLI, 1.

[2]) Ibid, IV, XLI, 2.

[3]) Perciò le mercanzie importate dal paese di Quadi in Italia a traverso la Pannonia superiore dovevano passare almeno per tre *stationes* del *portorium*, stabilite prima al passaggio del Danubio, poi a Savaria e infine ad Atrans, d'onde s'entrava in Italia. Noi non parleremo di Poetovio, ove è probabile che esistesse un pedaggio. Ed è fuor di dubbio che ve ne erano in più gran numero che noi non sappiamo.

Il tesoro si arricchiva per tal modo a spese dei commercianti, ai quali non restava che una risorsa, quella d'elevare il prezzo delle mercanzie da loro transitate con tanta spesa a traverso l'impero.

La parola *portorium* non è la sola che incontriamo negli autori e sulle iscrizioni per designare l'imposta [5] di cui ci occuperemo.

I *portoria* erano, come abbiam visto, posti nel numero di *vectigalia;* talchè qualche volta si trova la parola *vectigal* per indicare specialmente i diritti di entrata e d'uscita delle mercanzie [1]; e negli ultimi tempi dell'impero n'era magari divenuta la denominazione abituale [2].

La parola *portus* è qualche volta anche usata come sinonimo di *portorium;* ed è a notare che non è solo usata come si potrebbe credere allorchè si tratta dell'imposta da riscuotersi in un porto [3]. La si incontra così, officialmente impiegata a Zraïa [4], nel cuore dei possedimenti romani in Africa.

Infine, il *portorium* è anche designato sotto il nome di *telonium*, o *teloneum*, sopratutto quando si tratta d'un diritto di pedaggio [5].

La parola greca che corrisponde a *portorium* è λιμενικόν [6]; e si trova del pari nello stesso senso τελώνιον [7] o τέλος [8] [6].

[1]) Tac., *Hist.*, IV, 65: « Vectigal et onera commerciorum resolvimus ».

[2]) Cod. Just., IV, LXI, 5: « Universi provinciales pro his rebus quae ad usum proprium vel ad fiscum inferunt.... nullum vectigal a stationariis exigantur » (Cfr. *ibid.*, IV, LXI, 6-8).

[3]) Cic., *De leg. agr.*, II, XXIX, 80: « Quid nos Asiae portus, quid scriptura, quid omnia transmarina vectigalia juvabunt ». — *De imp. Pomp.*, VI, 15: « Ita neque ea portu, neque ex decumis vectigal conservari potest ».

[4]) Renier, *I. A.*, 4111; « Lex Portus post discessum coh(ortis) instituta ».

[5]) Nonius, p. 24 (éd. Quicherat); alla parola *portitores:* « Portitores dicuntur *telonarii* qui portum obsidentes omnia scisciteutur et vectigal accipiant ». — Renier, *I. A.*, 1867: « Curator telonei Cirtensis ».

[6]) *C. I. L.*, III, 447, inscrizione bilingue:

FELICI PRIMIONI $\overline{XXXX}$ PORT... ASIAE
VILIC·MIL·. ...SEP...
ΦΗΛΙΚΙ ΠΡΕΙΜΙΩΝΟΣ ΚΟΙΝ $\overline{Μ}$ ΛΙΜΕΝ
ΑΣΙΑC...ΟΙΚΟΝ ΜΕΙΛΗΤ...ΔΟΥΛΩ
ΤΥΡΑΝΝΙΣ ΦΗΛΙΚΙ ΤΟΝ ΒΩΜΟΝ ΚΑΙ
ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟΝ

Felici, Primioni(s) XXXX port(oriorum) Asiae vil(l)ic(i) Mil(etti), ser(vo). — Φήλικι Πρειμίωνος, κοιν(οῦ) μ' λιμενικῶν Ἀσίας οἰκον(όμου) Μειλήτ(ου), δούλῳ, Τυραννις Φήλικι τὸν βωμόν καὶ τὸ μνημεῖον (ἔθηκε).

[7]) Strab., XVII, 1, 16: Ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ τελώνιον τῶν ἄνωθεν καταγομένων καὶ ἀναγομένων.

[8]) *Bullettin de corrispondance hellénique*, 1877, p. 32 e seg.: κατὰ τὸ οἰκεῖον καὶ συμφέρον ἦγουν καὶ δίκαιον περὶ τοῦ τέλους τῆς Παασαλιητῶν κώμης.....

CAPITOLO SECONDO.

Storia del " portorium „.

È impossibile determinare con precisione il tempo in cui fu stabilito il *portorium*. Gli autori non ci comunicano niente di preciso intorno a ciò. È verosimile che fosse sconosciuto sotto i tre primi re; e d'altronde a quell'epoca Roma non aveva che molto scarse relazioni con le nazioni estere, e niun porto era aperto al commercio. Anco Marzio fondò il porto d'Ostia; e forse in pari tempo vi istituì il *portorium*. Ad ogni modo questa tassa sussisteva certamente prima dello stabilimento della repubblica. Mommsen soggiunge anche [1]) che le importazioni e le esportazioni destinate alla vendita erano soggette all'imposta, mentre le mercanzie riserbate al consumo personale erano esenti da ogni tassa. Ma non vi ha nulla che provi nei testi che la cosa rimonti a quell'epoca.

La prima menzione che siasi fatta del *portorium* data dall'anno 244-510, e apprendiamo da essa che questa imposta era stabilita a quell'epoca. Si scorge infatti che, sotto la minaccia d'una guerra contro Porsenna, il senato, che temeva la defezione della plebe, volle attirarla a sè con delle liberalità: la liberò così dal *portorium* ed anche dal *tributum*, lasciando ai ricchi la cura di fornire allo Stato il danaro di cui aveva bisogno [2]).

Questa misura fu per lungo tempo in vigore?

Non si sa; senonchè, più i confini della repubblica si estendevano, più il danaro diveniva necessario, e i *portoria*, offrendo un mezzo assai facile per procurarsene, non potevano venir trascurati. Vediamo perciò nel 555 = 199 i censori P. Cornelius Scipio Africanus e P. Aelius [7] Paetus affittare, a profitto del tesoro romano, il *portorium* di Capua e di Pozzuoli, come ancora una dogana stabilita forse alle foci del Volturno [3]). È proba-

---

[1]) Mommsen, *Histoire romaine* (trad. Alexandre), t. I, p. 65.

[2]) Liv. II: « Multa igitur blandimenta plebi per id tempus ab senatu data.... Portoriis quoque et tributo plebs liberata, ut divites conferrent, qui oneri ferendo essent ». (Cf. Dionigi d'Alicarnasso, V, 22).

[3]) Liv. XXXII, 7: « Portoria venalicium Capuae Puteolisque, item Castrum portorium, quo in loco nunc oppidum est, locarunt (censores) ». Questo testo è molto difficile a spiegarsi. Madvig (*Emendationes Livianae*, Copenaghen, 1877, in-8.°, p. 476) vuole che si legga: « Venalicium Capuae Puteolisque, item ad Castrum portorium», etc. Le parole sono cambiate, ma il fatto resta il medesimo. Che cosa è questo diritto su tutti gli oggetti destinati alla vendita, se non è un *portorium*, come lo dimostra del resto l'interpolazione della parola *portoria* nel testo di Tito Livio? Del pari Madvig opina che *ad Castrum portorium* debba intendersi d'una dogana situata alle foci del Volturno. Forse questo *Castrum* è il *Castrum Truentinum*, sul mare Adriatico.

bile che queste imposte esistessero di già in quei luoghi, e i Romani non avrebbero fatto altro che percepirle da quel tempo a loro profitto.

Più tardi nel 575-179 i due censori M. Aemilius Lepidus e M. Fulvius Nobilior crearono dei nuovi *portoria* [1]), e C. Gracco ne aumentò ancora il numero [2]).

Abbiamo così, che non solo al principio del 1.° secolo avanti Cristo esisteva un diritto di dogana nei principali porti d'Italia [3]), ma nell'interno del paese [4]) e sulle strade maestre esistevano pedaggi, che intralciavano il commercio e esponevano i viaggiatori alle perquisizioni e alla cupidigia degli appaltatori. Nelle provincie lo stesso regime era stabilito. Lungi dal sopprimere, dopo la loro vittoria, i *portoria* che esistevano già nei paesi sottomessi, i Romani, fedeli alla politica che seguivano in ogni occorrenza, avevano avuto cura di conservarli [5]); senonchè i benefizi che queste imposte producevano passavano d'ora in poi nel tesoro della repubblica. Fu così che la Sicilia, una volta conquistata, cominciò a fornire Roma, in grazia dei soli suoi *portoria*, di abbondanti somme [8] di danaro [6]); e che l'Asia, sfruttata dagli appaltatori di Roma, versava ogni anno nelle casse dello Stato grandi ricchezze [7]).

Parve allora che fosse venuto il tempo di sopprimere il *portorium* in Italia, e ciò fece la legge Caecilia proposta dal Pretore Q. Caecilius Metellus (694 = 60) [8]). Questa legge non fu accolta da tutti col medesimo sentimento. Quelli che si sentivano molestati dalle vessazioni dei *portitores* e che avevano un interesse diretto a vedere scomparire quegli ostacoli dal commercio, approvarono la misura; e di costoro parla Dione Cassio [9]). Mentre i pubblicani, che l'appalto di questa imposta arricchiva, ne furono meno soddisfatti, e Cicerone, loro difensore abituale, si fa l'eco delle loro

[1]) Liv., XL, 51: « Portoria quoque et vectigalia iidem (censores) multa instituerunt ».

[2]) Vell. Paterc., II, 6: « Nova constituebat portoria ».

[3]) Per esempio, a Pozzuoli (Liv., XXXII, 7).

[4]) Liv., XXXII, 7. Il *portorium* di Capua era molto verosimilmente un pedaggio.

[5]) Si vedrà più avanti che nella Gallia e nell'Egytto s'incontrano sotto l'impero dei posti di *portorium* già stabiliti prima della dominazione romana.

[6]) Cic., *Verr.*, II, LXXV, 185.

[7]) Cic., *De leg. agr.*, II, XXIX, 80: « Quid nos Asiae portus.... juvabunt? » Cf. Cic., *De imp. Pomp.*, VI, 14: « Nam ceteraram provinciarum vectigalia, Quirites, tanta sunt ut iis ad ipsas provincias tutandas vix contenti esse possimus. Asia vero tam optima est ac fertilis, ut.... multitudine earum rerum quae exportentur facile omnibus terris antecellat.

[8]) Dio Cass., XXXVII, 51: Καὶ ἐπειδὴ τὰ τέλη δεινῶς τήν τε πόλιν καὶ τὴν ἄλλην Ἰταλίαν ἐλύπει, ὁ μὲν νόμος, ὁ καταλύσας αὐτὰ πᾶσιν ἀρεστὸς ἐγένετο· τῷ δὲ στρατηγῷ τῷ ἐσενεγκόντι αὐτὸν ἀχθόμενοι οἱ βουλευταὶ (ὁ γὰρ Μέτελλος ὁ Νέπως ἦν, ἠθέλησαν τό τε ὄνομα αὐτοῦ ἀπαλεῖψαι ἀπὸ τοῦ νόμου, καὶ ἕτερον ἀντεγγράψαι. Καὶ οὐκ ἐπράχθη μὲν τοῦτο.

[9]) Dio Cass., *loc. cit.*

querele [1]). Quanto ai senatori, essi furono vivamente irritati contro il pretore; e volevano privarlo anche dell'onore di dare il suo nome alla legge da lui proposta; ma non misero poi in esecuzione il loro progetto [2]).

Pareva d'altra parte che la gente non si dolesse che mediocremente degli aggravî imposti dal *portorium*; ma la legge sorse sopratutto a cagione degli appaltatori che abusavano della loro autorità e avevano con la loro rapacità resa l'imposta assolutamente intollerabile [3]).

Questa abolizione [9] completa dei diritti di *portorium* non durò molto [4]); la dittatura di Cesare aveva esaurito il tesoro, e il danaro delle sole provincie era insufficiente per riempirlo. Per tal modo l'Italia dovette rinunziare in parte al privilegio che le accordava la legge Caecilia, e un *portorium* fu stabilito da Cesare sulle mercanzie straniere [5]). Svetonio, mettendo in relazione questa istituzione con altre misure prese per riformare i costumi e restringere il lusso, pare che la presenti piuttosto come una tassa suntuaria che come una legge finanziaria; eppure, non è verosimile che abbia sopratutto quest'ultimo carattere?

Alcuni autori opinano che i triumviri riorganizzarono completamente i *portoria* [6]); ma questo fatto non è dimostrato. I passaggi di Dione Cassio sui quali essi si fondano [7]), non dicono nulla di positivo, e le espressioni che citano per giustificare le loro congetture possono applicarsi al *tributum ex censu*, ristabilito momentaneamente dai triumviri nel 711-43 [8]).

Non sappiamo se i primi imperatori stabilirono qualche regolamento relativo ai *portoria*, o se non fecero che conservare lo stato di cose che esisteva prima di loro. Ma, sotto Nerone, questa imposta fu oggetto d'una importante deliberazione in Senato [9]). Tutti mormoravano contro i pubblicani, le cui angherie erano divenute intollerabili; e Nerone volendo por-

---

[1]) Cic., *Ad Att.*, II, XVI, 1: « Portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam? quae mihi videtur una conciuncula clamore pedisequorum nostrorum, esse peritura ».

[2]) Dio Cass., *loc. cit.*

[3]) Cic., *Ad Q. fr.*, I, I, 11, § 33: « Illa causa publicanorum quantam acerbitatem afferat sociis, intelleximus ex civibus, qui nuper in portoriis Italiae tollendis non tam de portorio quam de nonnullis injuriis portitorum querebantur ».

[4]) La legge proposta da C. Curio nel 704 di Roma e menzionata da Cicerone (*Ad fam.*, VIII, VI, 5 e *Ad Att.*, VI, I, 25) non ha alcun rapporto col *portorium* come si è qualche volta supposto (Cf. gli *Indices Ciceroniani* dell'edizione Leclerc, p. 26, vol. 1 e 2). Era piuttosto una legge suntuaria come ha stabilito il Boot (*Lettres à Atticus*, Amsterdam, 1865, in-8.°, p. 266, nota 1).

[5]) Svet., *Caes.*, XLIII: « Peregrinarum rerum portoria instituit ».

[6]) Burmann, *De vect.*, p. 52; Humbert, *op. cit.*, p. 15; Naquet, *Imp. ind.*, p. 15.

[7]) Dio Cass., XLVII, 16 e XLVIII, 34.

[8]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 172 e nota 2. Si vedrà più avanti che, sotto l'impero, il *portorium*, indubbiamente non colpiva, in Italia, che gli oggetti di lusso

[9]) Tac., *Ann.*, XIII, 50 e 51.

tarvi rimedio e contentare l'opinione pubblica, propose ai senatori di sopprimere tutti i *vectigalia*, e per conseguenza il *portorium*. Questa misura che era favorevole agl'interessi dei privati, sarebbe riuscita singolarmente funesta al tesoro. Il Senato lo comprese, e pur lodando [10] la generosità dell'imperatore e il suo zelo pel pubblico bene, nello stesso tempo gli fece osservare che il sopprimere le imposte più produttive significava dare un colpo fatale all'impero: giacchè l'abolizione dei *portoria* avrebbe tratta seco quella dei *tributa*; e poi la maggior parte delle società di pubblicani erano state stabilite nel tempo in cui il popolo romano era più geloso della sua libertà; infine le imposte erano regolate per modo che le rendite dello Stato potessero controbilanciare le sue spese. Non bisognava dunque far altro che reprimere la cupidigia degli appaltatori, e impedire che quei pesi che erano stati per tanto tempo sopportati senza lagnanze, divenissero odiosi per le vessazioni che costoro vi aggiungevano. L'imperatore si conformò all'avviso del Senato ed emanò soltanto un editto per metter fine alle angherie dei pubblicani. Ordinò che la tariffa di ciascuna imposta, tenuta segreta fino allora, fosse resa pubblica; che i reclami dei pubblicani che non fossero fatti nell'anno si considerassero come non avvenuti; che a Roma il Pretore e nelle provincie il legato imperiale o il proconsole venissero a conoscenza *extra ordinem* di tutte le doglianze mosse contro i pubblicani. I soldati rimanevano, come per lo passato esenti dall'imposta, meno che per gli oggetti di cui facevano traffico. Nerone soppresse inoltre alcuni abusi introdotti dalla cupidigia degli appaltatori [1]); ma i *portoria* conformemente all'avviso del senato rimasero in vigore e seguitarono ad essere una delle più grandi risorse finanziarie dell'impero.

Infatti a partire da quest'epoca, in grazia dei testi e sopratutto delle iscrizioni, noi possiamo più avanti addentrarci nello studio dei *portoria*, rendendoci conto della maniera onde venivano riscossi, degli [11] oggetti che erano sottomessi al diritto e di quelli che ne andavano esenti, delle circoscrizioni doganali in cui l'impero era diviso; insomma di tutto il meccanismo dell'imposta.

I successori di Nerone, quelli almeno che regnarono tanto da poter pensare all'amministrazione, s'occuparono di regolare le modalità del *portorium* e il Codice ci ha conservato qualcuna delle misure di cui furono autori. Noi ne parleremo a misura che se ne presenterà l'occasione.

---

[1]) È così che si deve intendere la frase di Tacito tanto discussa (*Ann.*, XIII, 51): « Manet tamen abolitio quadragesimae quinquagesimaeque et quae alia exactionibus illicitis nomina publicani invenerant ». Queste *quadragesimae* e *quinquagesimae* erano i diritti che prelevavano i pubblicani: 1.° *pro spectatione*, vale a dire per le operazioni stesse della riscossione dell'imposta; 2.° *pro collybo*, cioè pel cambio; 3.° *pro cerario*, cioè per le forniture di uffizio; 4.° per gl'impiegati (Cf. Cic., *Verr.*, III, LXXVIII, 181, et Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 184, nota 4).

Pertinace, se si deve prestar fede a Erodiano, riprese i progetti di Nerone [1]) e li pose in esecuzione. Sia che il Senato non abbia fatto alcuna opposizione a questa misura, sia che l'imperatore non abbia tenuto conto del suo avviso, tutti i *portoria*, compresi i pedaggi, furono soppressi a l'antica franchigia resa al commercio e alla navigazione. Burmann opina, che Pertinace non abbia soppresso a quel modo tutti i *portoria*, giacchè ne ritroviamo frequenti menzioni di poi, ma ch'egli abbia piuttosto diminuito le tasse, che i suoi predecessori avevano elevate, ristabilendo l'antica tariffa. Non v'è nulla che vieti, d'altra parte, come egli medesimo riconosce, che il testo sia preso più alla lettera. Non è affatto inverosimile che Pertinace abbia abolito completamente il *portorium*; ma il suo regno fu assai breve, e i suoi successori si affrettarono indubbiamente a ristabilire una imposta, la cui fecondità era esperimentata.

È pure molto probabile ch'essi non cambiassero punto il tasso che esisteva precedentemente; e, quanto all'Asia ed alla Gallia, è un fatto assolutamente certo [3]). A partire da questo momento, non vediamo più che alcun imperatore abbia tentato di sopprimere il *portorium*; anzi abbiamo la prova che l'imposta continuò a sussistere fin sotto il Basso Impero. Il codice Theodosiano contiene varie costituzioni [12] che vi hanno rapporto e parimenti il codice di Giustiniano. E si può anche affermare che durasse sino al principio del Medioevo, in cui ancora lo troviamo stabilito [4]).

Ma di leggieri si comprenderà come in mezzo ai torbidi che sopravvennero negli ultimi tempi dell'impero, il *portorium* perdesse molto della sua importanza. Le frontiere continuamente invase o saccheggiate dai popoli vicini, la guerra civile sempre sul punto di accendersi nell'interno toglievano al commercio ogni sicurezza; le mercanzie non circolavano più nell'impero liberamente come una volta; inoltre gli ufficiali incaricati della sorveglianza non potevano esercitare che un controllo insufficiente sugl'incassi dell'imposta e sugli agenti incaricati di percepirli; in breve, il *portorium* esisteva ancora; ma, se esso continuava ad essere un incomodo per quelli che erano forzati a pagarlo, aveva cessato all'altra parte di essere produttivo per lo Stato. Per tal modo esso fu, negli ultimi tempi dell'impero, oggetto d'una importante riforma, su cui è mestieri arrestarsi alcun poco. La si riscontra, infatti, parecchie volte nel codice sotto la

[1]) Herod., II, IV, 7: Ἦλθε τε πάντα πρότερον ἐπὶ τῆς τυραννίδος εἰς ἐμπορίαν χρημάτων ἐπινοηθέντα ἐπί τε ὀχθαῖς ποταμῶν καὶ λίμνῃσι πόλεων, ἐν τε ὁδῶν πορείαις καταλύσας, εἰς τὸ ἄρχαιον καὶ ἐλεύθερον ἀφῆκεν.

[2]) Burmann, *De vect.*, p. 54.

[3]) Si conoscono infatti, i nomi d'un vice procuratore della *Quadragesima Asiae* (Wilmanns, 1293) e d'un procuratore della *Quadragesima Galliarum* (Wilmanns, 1195), i quali sono ambedue posteriori a Pertinace: la prima di queste iscrizioni è contemporanea di Gordiano III, e la seconda non può, in ogni ipotesi, ritenersi anteriore alla fine del III secolo.

[4]) Fustel de Coulanges, *Hist. des inst. polit. de l'ancienne France*

denominazione di *octava*. Che bisogna pensare di questa nuova denominazione e quali notizie bisogna trarne per la storia del *portorium*?

Gli autori che hanno scritto sulle finanze romane e particolarmente sulla dogana, non sono in alcun modo d'accordo su questo punto. Indubbiamente tutti sono concordi nel riconoscere che l'*octava* era un diritto di *portorium*, che consisteva nel far pagare al mercante una somma di danaro equivalente ad un ottavo del valore dell'oggetto che trasportava; ma non si trovano del medesimo parere nè in rapporto alle mercanzie colpite dall'imposta, nè in rapporto all'epoca in cui fu stabilita. È il caso di dividerli, a seconda delle loro opinioni in tre classi:

1.° Alcuni pretendono che la tariffa dell'ottava fosse un prezzo unico stabilito su tutta l'estensione dell'impero, e che si debba attribuirne l'introduzione ad Augusto. In questo numero è l'Humbert, che ha sostenuta questa tesi in una erudita memoria letta nel 1867 [13] all'Accademia di legislazione di Tolosa [1]).

Una tal maniera di vedere è assolutamente inaccettabile in vista di tutte le iscrizioni del tempo dell'impero relative al *portorium*; le quali ci rivelano con evidenza, non solo che la tariffa dell'imposta non era unica e che variava con ogni circoscrizione finanziaria, ma, ancora, che questo stato di cose persistesse fino ad un'epoca relativamente molto inoltrata [2]).

2.° Altri hanno creduto che l'*octava* fosse un'imposta differente dal *portorium* ordinario. Secondo questi autori, l'ottava veniva esatta per gli oggetti di lusso, mentre che, per le altre mercanzie, non si richiedeva che il quarantesimo. Questa congettura messa innanzi da Naudet [3]), è stata riprodotta da Duruy nella sua *Histoire des Romains* [4]). Ed ecco su che si fonda.

Prima di tutto, dice Naudet [5]), l'imposta dell'ottavo, era riscossa per lo meno dal tempo d'Alessandro Severo [6]); non fu dunque surrogata a quella della quarantesima, ed esisteva contemporaneamente ad essa, applicandosi ad oggetti differenti.

Inoltre, noi la troviamo citata in una legge che proibisce agli appaltatori di prelevarla sugli oggetti che gli ambasciatori delle nazioni estere importano dall'Impero romano al loro paese, ma che li autorizza ad esigerla su quelli ch'essi portano dal loro paese nell'impero [7]). Se ne fa ancora questione in una legge in rapporto agli eunuchi [8]). Ora, gli ennuchi

[1]) *Les douanes et les octrois chez les Romains*, p. 25 e seg.

[2]) Humbert ha riconosciuto d'altra parte egli stesso che « la sua congettura presentava gravi difficoltà, e non l'ha proposta che con una estrema riserva (*Memoria citata*, p. 69).

[3]) Naudet, *Des changements opérés*, ecc., I, p. 189, nota 18.

[4]) III, p. 178, ed. in-8.°.

[5]) *Loc. cit.*, p. 190.

[6]) *Cod. Just.*, IV, LXV, 7: « Si quum Hermes vectigal octavarum in quinquennium conduceret », etc. (an. 227).

[7]) *Cod. Just.*, IV, XLI, 8.

[8]) *Cod. Just.*, IV, XLII, 2: « .... Eo qui octavam vel aliquid vectigalis causa pro eo susceperit eidem poenae subjiciendo ».

erano un oggetto di commercio, che veniva da paesi stranieri, non essendo permesso di privare della virilità un uomo che viveva [14] sotto la legge romana [1]) e, di più, li troviamo citati come mercanzia di lusso da Marciano [2]). Donde si può tirare la conclusione che essi avevano due specie di *portorium*: l'una per le mercanzie indigene che passavano da una ad un'altra provincia; l'altra per le mercanzie più rare che a scopo di lusso venivano dai paesi stranieri. Questa seconda imposta era la tassa dell'ottavo.

Per quanto sia ingegnosa questa congettura, e malgrado l'autorità dei due scrittori che l'hanno sostenuta, non ci pare attendibile. Prima di tutto non è vero che la tariffa del *portorium* fosse del quarantesimo per tutto l'impero. Dei tre testi su cui si vuol fondarsi per mettere innanzi questo fatto, l'uno [3]) si applica all'Asia ove la tariffa del quarantesimo era in vigore [4]); i due altri [5]) si riferiscono verosimilmente all'Italia, ove l'imposta era senza dubbio anche del quarantesimo [6]).

Senonchè le iscrizioni s'incaricano di confutare questa ipotesi [7]). E poi nulla prova che nei testi che ci parlano dell'ottavo, sia questione d'una imposta che colpisca specialmente gli oggetti di lusso. È vero che si fa menzione dell'*octava* a proposito degli eunuchi e degli ambasciatori di nazioni straniere; e, se non si avessero che quei due testi, la congettura di Naudet potrebbe essere adottata; ma troviamo nel codice di Giustiniano un'altra costituzione che rende questa ipotesi poco verosimile. Vi si dice che il diritto deve essere acquisito da « omne hominum genus quod commerciis voluerit interesse » [8]), senza che sia fatta su questo soggetto distinzione di sorta fra i differenti oggetti che potevano dar luogo al commercio. Noi faremo notare inoltre che non si trova alcuna menzione dell'*octava* nè nei testi degli autori, nè nelle iscrizioni [9]), nè nel Digesto, nè nel codice Theodosiano; il che è molto strano, se questa imposta ha

[1]) *Cod.* Just., IV, XLII, 1. — [2]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 7. (Cf. più avanti). — [3]) Suet. *Vespas.*, 1. — [4]) Cf. più avanti. — [5]) Quint., *Declam.*, CCCXL; Symmach, *Ep.*, V, LXIII. — [6]) Cf. più avanti. — [7]) Cf. il capitolo III. — [8]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 7.

[9]) L'iscrizione del *Corpus* (III, 4288) trovata a Bregetio sul Danubio non si riferisce, ci pare, come propone il Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 268, nota 5), all'octava.

GENIO COM
MERCI ET NE
GOTIANTIVM
PRIMITIVS
IVLI PROCLI
COND·VIII·SER
VIL XX

Genio commerci(i) et negotiantium: Primitiv(u)s Juli(i) Procli cond(uctoris) octavae *ser(vus), vil(icus) XX.*

Desjardins, (*Monuments épigraph. du Musée national hongrois*, n.° 86) e Mommsen spiegano così le due ultime righe:

Cond(uctoris) octo [publicorum] ser(vus), vil(icus) XX hereditatium?

Le due spiegazioni presentano delle difficoltà; tuttavia quest'ultima ci sembra preferibile.

esistita [15] dal tempo d'Alessandro Severo; mentre che se ne parla molte volte nel codice Giustinianeo.

3.° Non si deve dedurre da questi fatti, con un certo numero d'autori come per esempio il Marquardt [1]), che l'ottavo fosse la tariffa unica del *portorium* alla fine dell'impero, mentre che in addietro era stata o del quarantesimo, o del cinquantesimo, o del centesimo, secondo le diverse provincie?

Evidentemente è impossibile risolvere la questione in maniera assoluta; ma quest'ultima supposizione ha dalla parte sua se non la certezza, almeno una più grande probabilità.

Riconosciamo che questa tariffa è molto elevata e può parere, di primo acchito, singolarmente vessatoria; ma, quando si ponga mente che la disorganizzazione dell'impero romano rendeva spesso impossibile l'esazione del *portorium*, mentre in pari tempo il danaro diveniva sempre più necessario, senza esitare si condividerà la nostra opinione.

Resterebbe ad indicare l'epoca in cui l'ottavo divenne la tariffa del *portorium*. Coloro che prestano una fede intera al testo del codice Giustinianeo pretendono che l'*octava* esistesse fin dal tempo d'Alessandro Severo, poichè ne è fatta menzione in una costituzione di questo principe in data del 227 e inserita nel codice Giustinianeo [2]). Senonchè noi abbiamo una iscrizione del regno di Gordiano III che ci mostra come a quell'epoca il tasso del quarantesimo vigeva ancora nella provincia d'Asia e nella circoscrizione [16] finanziaria di Bithynia, Ponto e Paphlagonia [3]).

[1]) *Staatsverw.*, II, p. 268 e nota 5. (Cf. anche Naquet, *Imp. ind.*, p. 34, e ss.).

[2]) *Cod. Just.*, IV, LXV, 7.

[3]) Spon, *Recherches des antiquités et curiosités de Lyon*, p. 162 = Wilmanns, 1293. Questo Timesitheo è ben conosciuto; è il suocero di Gordiano III:

C·FVRIO·SABINIQ·AQVILAE
TIMESITHEO·PROC·PROV·LVGVD·ET
AQVIT·PROC·PROV·ASIAE·IBI·VICE·XX
ET·XXXX·ITEMQ·VICE PROCOS·PROC
PROV·BITHYNIAE·PONTI·PAPHLAGON
TAM·PATRIMONI·QVAM·RAT·PRIVATAE
IBI·VICE·PROC·XXXX·ITEM·VICE PROC
PATRIMON·PROV·BELGIC·ET·DVARVM
GERMANIAR·IBI·VICE·PRAESID·PROV
GERMAN·INFERIOR·PROC·PROV·SY
RIAE PALAESTINAE IBI EXACTORI RELI
QVOR·ANNON·SACRAE EXPEDITIO
NIS·PROC·IN VRBE MAGISTRO XX IBI
LOGISTAE·THYMELAE PROC·PROV
ARABIAE·IBI VICE·PRAESID·BIS PRoc
RATION·PRIVAT·PER BELGIC·ET DVAs
GERM·PRAEF·COH·F·GALLIC·IN HISPAN (*sic*)

C·ATILIVS MARVLLVS·ARVERN
ET C·SACCONIVS·ADNATVS ME
DIOMATR·PATRONO·OPTIMO

Un'altra iscrizione ci apprende che nel 217, o forse anche nel 246, era lo stesso in Gallia [1]), e sappiamo inoltre da Symmaco, contemporaneo di Theodosio, che la stessa tariffa [17] del quarantesimo era in uso in Italia alla sua epoca [2]). Bisogna dunque ammettere che l'elevazione del tasso del *portorium* fino all'ottavo sia posteriore a Theodosio. Se si parla dell'*octava* nella costituzione d'Alessandro Severo già citata, in un'altra legge promulgata sotto il regno di Valentiniano, Valente e Graziano nel 369 [3]), in una terza in data del 381 [4]), epoca in cui regnavano Graziano, Valentiniano e Theodosio, e in una quarta promulgata sotto il regno dell'Imperatore Leone [5]), gli è che v'è stata interpolazione nel testo del codice Giustinianeo. Si sa, infatti, che Triboniano e i giureconsulti incaricati di redigere questo codice avevano avuta facoltà di restringere e modificare tutto ciò che non era più d'accordo con la legislazione in vigore al tempo loro, ed essi si avvalsero largamente di questo permesso.

Vedremo più avanti altri esempi.

C. Furio Sabinio Aquilae Timesitheo, proc(uratori) prov(inciarum) Lugud(unensis) et Aquit(anicae) proc(uratori) prov(inciae) Asiae, ibi vice (procuratoris) XX e XXXX, itemq(ue) vice proco(n)s(ulis), proc(uratori) prov(inciae) Bithyniae Ponti Paphlagoniae, tam patrimon(i) quam rat(ionis) privatae, ibi vice proc(uratoris) XXXX, item vice proc(uratoris) patrimon(ii) prov(inciae) Belgic(ae) et duarum Germaniar(um), ibi vice praesid(is) prov(inciae) German(iae) Inferior(is), proc(uratori) prov(inciae) Syriae Palestinae, ibi exactori reliquor(um) annon(ae) sacrae expeditionis, proc(uratori) in urbe magistro XX, ibi logistae thymelae, proc(uratori) prov(inciae) Arabiae, ibi vice praesid(is), bis pr[oc(uratori)]ration(is) privat(ae) per Belgic(am) et dua[s] Germ(anias) praef(ecto) coh(ortis) I Gallic(ae) in Hispan(ia).

C. Atilius Marullus Arrern(us) et C. Sacconius Adnatus Mediomatr(icus) patrono optimo.

[1]) *C. I. L.* V, 5090:

I N · H · D · D
S A N C T · D I A
N A E · A R A M
C V M · S I G N O · A E
T E T V S · A V G G
N N · L I B · P P · S T A T · M A
I E N S I S · X X X X · G A L L · D E
D I C A V I T · I D · A V G · P R A E S E N T · C O S

In h(onorem) d(omus) d(ivinae) sanct(ae) Dianae, aram cum signo Aetetus (duorum) Aug(ustorum) n(ostrorum) lib(ertus), p(rae)p(ositus) stat(ionis) Maiensis XXXX Gall(iarum) dedicavit; id(ibus) Aug(ustis). Praesent(e) co(n)s(ule).

Cf. il commentario di Mommsen a seguito dell'iscrizione. È stabilito che questa iscrizione non può essere che del 217 o del 246, le sole date in cui v'erano due imperatori sullo stesso trono e un Praesens nel numero dei due consoli.

[2]) Symmach., *Ep.*, V, LXIII: « Quadragesimae portorium (sive vectigal) non recte poscitur a senatoribus candidatis ».

[3]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 7.

[4]) *Ibid.*, IV, LXI, 8.

[5]) *Ibid.*, IV, XLII, 2.

È dunque verosimile che sotto i predecessori di Giustiniano il tasso del *portorium* fosse elevato all'ottavo, e l'espressione « octavas more solito constitutas », che si trova nella costituzione dell'anno 367 già citata, era vera al tempo di Giustiniano, ma non all'epoca in cui questa costituzione fu realmente emessa.

Riepilogando: è sotto la forma di dazio che il *portorium* appare dapprima a Roma; la città preleva una tassa su tutte le mercanzie spedite per mezzo del porto d'Ostia e stabilisce intorno al territorio della regione romana una linea che non si può varcare senza pagare un'imposta: dopo l'espulsione dei Re il senato in realtà non fa che liberare il popolo di Roma da un dazio.

Poi a grado a grado i possedimenti romani si estendono, e si pensa di trar partito, a benefizio del tesoro, dei territori conquistati; i dazî già stabiliti vengono percepiti oramai a profitto di Roma vittoriosa; nuovi diritti sono stabiliti in diversi luoghi del paese sottomesso, e i Romani posseggono da allora in poi non un sistema generale di dogane, ma un certo numero di uffizî disseminati in riva al mare o in mezzo a' territorî i quali forniscono loro il danaro [18] per riempire la cassa dello Stato. Questo sistema non esclude per altro quello dei dazî: le sole città soggette avevano perduto il diritto di far pagare l'imposta a loro profitto; mentre questo privilegio era stato lasciato alle città amiche, ma a patto che non se ne servissero contro i cittadini romani [1]).

In seguito, gli uffici di dogana si moltiplicarono a tal punto, che si dovette prevenire la confusione con una nuova misura: la repubblica stabilì un certo numero di grandi circoscrizioni doganali, ove tutte le mercanzie nell'entrare e nell'uscire pagavano alla frontiera un diritto uniforme, quale che fosse la via che dovevano seguire o le città che dovevano attraversare. In queste circoscrizioni erano comprese non solo le città alleate che conservavano i loro dazî, ma anche gli uffici di pedaggio interno che sussistettero od anche furono stabiliti posteriormente, malgrado l'esistenza d'una linea esteriore di dogana ove le mercanzie dovevano pagare l'imposta, quantunque fossero già state colpite alla loro entrata sulla circoscrizione doganale e che dovessero esserlo di nuovo alla loro uscita [2]). Noi troviamo questo sistema ancora in vigore sotto l'impero, e di questa epoca abbiamo documenti molto numerosi per poterci rendere un conto presso a poco esatto delle differenti circoscrizioni doganali, che componevano l'Impero romano. Riunendoli e comparandoli fra loro si giunge ai risultati seguenti, che noi ci accingiamo ad esporre.

[1]) *Lex Antonia de Termessibus*, I, 31 e seg. *C. I. L.*, I, 204).

[2]) Mommsen, *Histoire romaine* (trad. Alexandre), IV, p. 9 e seg.: Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 263 e 265; Henzen, *Annali*, 1859, p. 113.

CAPITOLO TERZO.

Circoscrizioni doganali dell'impero romano. Tariffa del "portorium„ in ciascuna di esse.

Le circoscrizioni doganali attualmente conosciute sono le seguenti:

1.° La Bretagna;
2.° L'Illyrico;
3.° Le Gallie;
4.° La Spagna;
5.° Le provincie d'Africa;
6.° L'Egytto;
7.° L'Asia;
8.° La Bithynia, il Ponto e la Paflagonia;
9.° La Sicilia;
10.° L'Italia.

§ 1. Bretagna.

La Bretagna formava, come è naturale che si pensi, una circoscrizione doganale in cui le mercanzie pagavano alla loro entrata e alla loro uscita un diritto di *portorium*. Questo almeno pare che risulti da una frase di Tacito, estratta dal discorso di Galgacus [1]); se pure non deve dirsi temerario il cercare in questo passo una testimonianza storica precisa. I soli documenti epigrafici che si riferiscono al *portorium* sono dei mattoni trovati a Londra, che portano questa iscrizione: P·P·BR·LON [2]). Mommsen la spiega così: p(ublicani) p(rovinciae) Br(itanniae) Lon(dinienses). Su un altro mattone scoperto [20] più di recente si legge: P·BRI·SAN: p(ublicani) Bri(tanniae) san(ctae) [3]). È inutile far notare che non si saprebbe dedurre alcuna nozione precisa da testi così incerti.

§ 2. Illyrico [4]).

I Romani designavano sotto il nome d'*Illyricum* una vasta regione che si estendeva dall'est all'ovest, dalla sorgente del Danubio sino alle sue

[1]) Tac., *Agric.*, XXXI: « Neque enim arva nobis, aut metalla, aut portus sunt quibus exercendis reservemur ».

[2]) *C. I. L.*, VII, 1237.

[3]) *Ephem. epigr.*, IV (1879), n.° 698. Mommsen suppone che SAN sia un errore e che si debba leggere LON.

[4]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 141; Poinsignon, *Quid praecipue apud Romanos adusque Diocletiani tempora Illyricum fuerit*, Parigi 1846, in-8.°.

foci, dal Nord al Sud, dalla Germania e la Sarmazia sino ad Emo e al mare Adriatico [1]).

Tutte le provincie dell'impero, che coprivano questa immensa estensione di terreno non formavano che una sola circoscrizione finanziaria; e tutti i *vectigalia* vi erano riuniti sotto l'unica denominazione di *vectigal Illyrici*, e riscossi, come vedremo più avanti, sotto la sorveglianza di un *procurator vectigalis Illyrici* [2]).

L'amministrazione del *portorium* in particolare, era dunque unica nelle provincie seguenti:

a) Dacia, almeno da Marco Aurelio in poi [3]) [21];

b) Moesia inferior, che troviamo anche designata in due iscrizioni sotto il nome di *Ripa Thracia* [4]);

c) Moesia superior [5]);

d) Pannonia inferior [6]);

e) Pannonia superior [7]);

---

[1]) App., *Illyr.*, 1: Ἰλλυριοὺς Ἕλληνες ἡγοῦνται τοὺς ὑπέρ τε Μακεδονίαν καὶ Θεσπρωτῶν ἐπὶ ποταμὸν Ἴστρον. Cf. *ibid.*, VI: Ῥωμαῖοι δὲ καὶ τοῦσδε καὶ Παίονας ἐπ' αὐτοῖς, καὶ Ῥαιτοὺς, καὶ Νωρικοὺς, καὶ Μυσοὺς τοὺς ἐν Εὐρώπῃ . . . . . διαιροῦσι μὲν ὁμοίως τοῖς Ἕλλησιν, ἀπὸ Ἑλλήνων, καὶ καλοῦσι τοῖς ἰδίοις ἑκάστους ὀνόμασι· κοινῇ δὲ πάντας Ἰλλυρίδα ἡλοῦνται . . . . καὶ τὸ τέλος τῶνδε τῶν ἐθνῶν. ἀπὸ ἀνίσχοντος Ἴστρου μέχρι τῆς Ποντικῆς θαλάσσης ὃς ἐν ἐκμισθοῦσι καὶ Ἰλλυρικὸν τέλος προσαγορεύουσιν.

[3]) Cf. il capitolo IV.

[3]) *C. I. L.*, III, 753:

[*T.*] *Jul(io) Capitoni, c(onductori) p[ublici) p(ortorii) Illyric|i c]t R(ipae) T(hraciae) omnib(us) honorib us) ab ord(ine) [co]l(oniae) Fl(aviae) Sirmiatium honorato, et sententiae dicundae, item sacerdotalib(us) ab ordine col(oniae Ulp(iae) Oesc(ensium), et statuam aere co[l ato]) decretis jampridem ab eodem ordin(e) ornamentis II viral(ibus), item decurionalib(us) ornamentis honorato ab ordine coloniar(um) Ulpiae Poetovionensis ex Pannonia superiore, Ulp(iae) Ratiar(iae) ex Moesia superiore, Trajanae Sarm[i]zegethusensium ex Dacia superior(e); item II viralib(us) ab ordine municip(i) Romulensium, buleutae civitatis Ponticae Tomitanorum, patrono Aug(ustalium) col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium), ordo col(oniae) Ulp(iae) Oesc(ensium) statuam aere collato cum ornamentis sacerdotalib(us) ex decreto et ornament(is) II viral ibus) jampridem honorato, ob ejus erga se merita; honore contentus impendium remisit; l(oco) d(ato) d(ecreto) d ecurionum).*

Fu sotto Marco Aurelio che i tre fratelli Julii furono appaltatori del *portorium Illyrici*. È evidente che, se tutte le città enumerate in questa iscrizione concessero degli onori municipali a Julius Capito, gli è che esse erano situate in quella parte dell'Illyricum che egli avea presa in appalto.

[4]) *C. I. L.*, III, 751 (a Lezan) e 753. A proposito del n.° 751 Mommsen dice: « Ripa Thracia est ipsa Moesia inferior ». (Cf. il n.° 752, trovato anche al borgo di Lezan, al sud di Nikopoli).

[5]) *C. I. L.*, III, 6124 (a Álmus).

[6]) *C. I. L.*, III, 753.

[7]) *C. I. L.*, III, 4063 e 4105. Queste due iscrizioni sono state trovate a Poetovio.

f) Dalmatia [1]);
g) Noricum [2]);
h) Raetia [3]);

Del tempo di Marco Aurelio noi sappiamo che [22] i tre fratelli Iulii, Ianuarius, Capito e Epaphroditus o Epaphroditinus avevano presa in appalto la speculazione del *portorium* nelle provincie della Pannonia, della Mesia e della Dacia; ma non v'è nulla che provi che l'esazione di questa imposta nel Noricum e nella Raetia fosse stata affittata a questi stessi appaltatori [4]). Era già per sè stessa un'assai vasta estensione di territorio quella compresa fra le Alpi Giulie e il Ponte Eusino, e una tale intrapresa presuppone una fortuna considerevole in questi tre affrancati [5]).

Un tale T. Julius Saturninus aveva, lo sappiamo, l'appalto del *porto*

[1]) Non abbiamo nessun documento che autorizzi ad affermare che il *vectigal Illyrici* comprendesse le imposte della Dalmazia. Ma quando si rifletta che la Dalmazia altro non era che quella provincia, la quale sotto Augusto portava il nome d'*Illyricum* (Marquardt, *Staatsverw.*, I, p. 144), e che gli autori designano sotto il nome d'*Illyricum* la Dalmazia, unita precisamente alle provincie in cui si esigeva il *vectigal Illyrici* (per esempio, Svetonio, *Tib.*, XVI: « Toto Illyrico quod inter Italiam regnumque Noricum et Thraciam et Macedoniam interque Danubium flumen et sinum maris Adriatici patet, perdomito »; Trebell. Poll., *In Claud.*, 15: « Dux factus est et dux totius Illyrici; habet in potestatem Thracios, Moesos, Dalmatas, Pannonios, Dacos exercitus »; cf. Tac., *Hist.*, I, 76), si verrà alla conclusione che la Dalmazia doveva essere compresa nella circoscrizione finanziaria, di cui noi ci occupiamo. È questo d'altronde l'avviso di Marquardt (*loc. cit.*) e Mommsen (*C. I. L.*, III, p. 279).

[2]) *C. I. L.*, III, 5691 (presso Boiodurum); *C. I. L.*, 1894 (sul monte della Croce, ai confini del Noricum e dell'Italia; *C. I. L.*, V, 8650 (presso Pontebba), egualmente ai confini del Noricum e dell'Italia.

[3]) Se si pongono a raffronto le iscrizioni n.° 5079 e 5080; *C. I. L.*, V, dedicate da Festinus, cassiere di T. Julius Saturninus, alla stazione di Sublavio, al n.° 4720 (*C. I. L.*, III), trovata a Loncium nel Noricum e ugualmente dedicata a questo T. Julius Saturninus, si vedrà che, giacchè l'imposta in queste due provincie era appaltata allo stesso appaltatore e che il Noricum faceva parte dell'Illyricum, non si può a meno di ammettere che la Raetia vi fosse ugualmente compresa per l'amministrazione finanziaria. D'altra parte la testimonianza d'Appiano (*Illyr.*, VI) è formale.

[4]) Cf. per questi appaltatori, *C. I. L.*, III, 751, 753 e 6124 e Desjardins, *Lettre à M. Henzen sur quelques inscriptions inédites de la Valachie et de la Bulgarie*, Roma 1868, in-8.°, p. 6 e sgg.

[5]) Costoro probabilmente non erano che degli affrancati. E se fossero stati elevati al grado di cavalieri, avrebbero fatto come la maggior parte di quelli che pervenivano a quest'onore: avrebbero cambiato i loro nomi di schiavi con un nome preso a prestito da una famiglia di grado equestre. Un cavaliere non avrebbe conservato il nome di *Epaphroditinus*.

rium nella Raetia, nel Noricum [1]) e nella Dacia [2]); ma non si può asserire, benchè ciò sia molto probabile, che la sua autorità si estendesse al di là. Forse non v'era nessuna regola fissa su questo soggetto [3]).

È difficile indicare in modo assoluto i limiti della circoscrizione del *portorium* dell'Illyricum, pure ne conosciamo qualche punto isolato, che, quantunque non ci permetta di tracciare esattamente la linea doganale, può nondimeno servirci di punto di partenza.

La prima *statio* che si trova, partendo dal mare Adriatico dirigendosi verso il Nord, è quella di Atrans, [**23**] di cui si può sicuramente stabilire la posizione [4]); la quale ci è data dagl'itinerarî. Se si mettono a riscontro i passaggi corrispondenti dell'itinerario d'Antonino, dell'itinerario da Bordeaux a Gerusalemme e la Tavola di Peutinger, si avrà il quadro seguente:

ITINERARIO D'ANTONINO [5])	ITINERARIO DA BORDEAUX A GERUSALEMME [6])	TAVOLA DI PEUTINGER [7])
Hemona civit.	Civitas Emona	Emona
	X?	VIIII
XXV	Mutatio ad quarto decimo.	Savo fl.
	XIII	XI
Adrante Mansio.	Mansio Hadrante Fines Italiae et Norci.	Ad Publicanos
		VI
	XIII	Adrante
XXIIII	Mutatio ad medias.	
	XIII	XXXVII?
Celeia civit.	Civitas Celeia.	Celeia

[1]) *C. I. L.*, III, 4720; V, 5079 e 5080, (Cf. la nota 8 della pagina precedente).

[2]) *C. I. L.*, III, p. 958, n.° XXIII. Tavoletta trovata ad Alburnus (Dacia):

T
IVLI
SATVRNIN
CONDVCT
ILLYR
ANN
$\overline{VI}$

T. Juli(i) Saturnini, conduct(oris) Illyr(ici) ann(o) $\overline{VI}$.

[3]) Cf. *C. I. L.*, III, 1568 e 4015. Non si sa come spiegare in queste iscrizioni le sigle T. P. L' interpretazione *conductor t(ertiae) p(artis* è più che dubbia.

[4]) Per questa stazione, cfr. *C. I. L.*, III, p. 627.

[5]) *Recueil des itinéraires anciens*, del marchese Fortia d'Urban e del colonnello Lapie. Parigi 1845, in-4.°, p. 38.

[6]) *Ibid.*, p. 175.

[7]) *Ibid.*, p. 242. Questo frammento non è ancora pubblicato nella nuova edizione che il Desjardins sta per completare.

Noi non dobbiamo occuparci qui delle differenze che si notano fra i tre itinerarî nell'apprezzamento delle distanze. Un punto solo c'interessa. Sulla strada che conduceva da Aemona a Celeia era stabilito un posto di dogana, non alla frontiera d'Italia, Atrans, ma a sei miglia romane più avanti.

Atrans era presso a poco nel sito ove trovasi ora Sant'Osvaldo; sulla via da Laibach a Cilli nella Carniola. Quanto alla stazione di *Ad Publicanos*, il colonello Lapie la situa nel borgo di Kraxen, a sei miglia romane (8 kilom. 889 m.) [1]) da Sant'Osvaldo; e il Müller a Gradisca [2]), [**24**] presso Podpec: si sono trovate numerose attestazioni dell'esistenza di questo luogo, che, quantunque lontano da Atrans di più di due leghe, portava il nome di *statio Atrantina*, come lo provano le iscrizioni seguenti:

a) *C. I. L.*, III, 5123 (a Sant'Osvaldo)

NOREIE
AVGVST ET
HONORI·
STAT·ATRANT
BELLICVS·ET
EVTYCHES
⟩SC·STAT
EIVSDEM
EX·VOTO

Norei(a)e Augusti(ae) et honori stat(ionis) Atrant(inae) Bellicus et Eutyches c(ontrasc(riptores) stat(ionis) ejusdem, ex voto.

b) *C. I. L.*, III, 5121 (a Adria. già citata p. 2);

c) *Ephem. epigr.*, IV, 1879, n.° 585;

D · *i* · M
MARTI *alis* AVG*g*
PRO·SALVTE
PRIMIGENI
AVG*g*·NN·VIL
StAT·ATRANTIN

D(eo) [i(nvicto) M(ithrae) Marti[alis] Aug(ustorum) [duorum] (servus), pro salute Primigeni(i), Aug(ustorum) n(ostrorum) (servi, vil(lici s[t]at(ionis) Atrantin(ae.

Questo posto del *portorium* pare sia stato molto importante, a giudicare dalla quantità [**25**] relativamente grande di monumenti, che sono stati

[1]) Il miglio romano aquivale a 1481^{m},5.

[2]) A. Müllner, *Emona. Archeolog. Studien aus Krain.*, Laibach, 1879, in-8.°, p. 85.

scoperti ad Atrans o nelle vicinanze. Questi documenti ci danno i nomi dei tre appaltatori:

Q. Sabinus Veranus [1]),

C. Calcinius Tertianus [2]).

E dei Iulii [3]), che sono forse i tre fratelli Julii di cui abbiamo già parlato.

Noi conosciamo inoltre tre *contrascriptores* addetti a questa stazione, Bellicus e Eutyches menzionati nel n. 5123, e Secundianus [4]), come an-

[1]) *C. I. L.*, III, 5146 (in alcuni bagni romani a Tueffer, presso Celeia):

NYMPHIS
AVG
FRVCTVS
Q·SABINI·VERANI
C·P P·SER·VILIC
POSVIT

Nymphis Aug(ustis), Fructus, Q. Sabini Verani c(onductoris) p(ublici) p(ortorii) ser(vus), vi(l)lic(us), posuit.

[2]) *C. I. L.*, III, 5184 (a Celeia):

I · O · M
C · CALCINius
TERTIANus
COND·P·P·TRib mil
LEG·XX·V·V·Cum
PETRONIA·TERTIa
VXORE pro
SE ET FILIS VOT solv

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) C. Calcin(ius) Tertian[us] cond(uctor) p(ublici) p(ortorii) tr[ib(unus) mil(itum) leg(ionis) XX V(aleriae) V(ictricis) c[um] Petronia Terti[a] uxore [pro] se et fili(i)s vot(um) [solv(it)].

[3]) *C. I. L.*, III, 5121:

[4]) *C. I. L.*, III, 5124:

D · M
HILARI·FILI·QVI
ANNOS·VIXIT·III
seCVNDIANVS
cSCR·ET·RVFILLA

D(iis) M(anibus) Hilari fili(i) qui annos vixit III, [Se]cundianus [c(ontra)] scr(iptor) et Rufilla.

cora quattro villici, Fructus [1]), Benignus [2]), Primigenius [3]) e Fortunatus [4]), questi due ultimi schiavi dell'imperatore o del *procurator* [26] *vectigalis Illyrici*, C. Antonius Rufus, e distaccati al posto di Atrans [5]).

Non è d'altronde a meravigliare che le relazioni commerciali fossero importanti su una strada che univa Poetovio, capitale della Pannonia, a Aquileia, il gran porto del commercio dell'Adriatico. Per questa via, una delle più comode perchè attraversava le alpi pel monte Ocra, il quale era il punto più basso di quel lato, l'Italia dava ai Barbari vino, salumi, olio, e riceva in cambio schiavi, bestiame, pelliccerie, il ferro del Noricum, tanto famoso per lavorare le spade, ed anche l'ambra del Baltico [6]).

Il posto più vicino ad Atrans, che noi conosciamo, ci è indicato da due iscrizioni che devono essere considerate come riferentisi alla medesima stazione. L'una è stata trovata nel borgo di Saifnitz, l'altra in quello di Pontebba, tutte e due sulla via che menava altra volta da Aquilea a Virunum (oggi Mariasaal):

[1]) *C. I. L.*, III, 5146.

[2]) *C. I. L.*, 5121.

[3]) *Ephemerides epigraph.*, IV, 1879, n.° 585.

[4]) *C. I. L.*, III, 5117:

A T R A N T I
AVG·SAC
F O R T V N A T V S
C·ANTONI·RVFI
PROC·AVG·SER·VIL
V·S·L·M

Atranti Aug(usto) sac(rum); *Fortunatus C. Antoni(i) Rufi, proc(uratoris) Aug(usti), ser(vus), vil(licus), v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*.

[5]) Bisogna ancora, per esser completi, citare una iscrizione di Atrans, di cui la spiegazione presenta qualche difficoltà: e che d'altra parte, non offre grande interesse (*C. I. L.*, III, 5122:

L I B E R O
PATRI
SACR
A B A S C A N T V S
ANTONI·RVFI·S
SCR·V·T·V·S·L·M

Libero patri sacr(um); *Abascantus Antoni(i) Rufi s(ervus), scr.* (?) *v.* (?) *t.* (?) *v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*.

Müllner (*op. cit.*, p. 256, n.° 112) legge (*scrut)ator*(?); ma noi non troviamo questa parola in niun altro testo epigrafico. Io preferirei supporre che l'incisore abbia dimenticato un C avanti a SCR e leggere [*con(tra)scr(iptor)*.

[6]) Duruy, *Histoire des Romains*, III, p. 265.

1.° *C. I. L.*, III, 4716 (a Saifnitz):

⟩S·EX·PR*aep*(?) *pro*
SALVTE *sua et*
SVORVM
SABINI

C(ontra)s(criptor) ex pr[aep(osito pro)] salute [sua et] suorum.... Sabini....

2.° *C. I. L.*, V, 8650 (a Pontebba): [**27**)

D · M.
ONESIMVS
SER VIL
VECTIGAL
ILLYR·SEVERILLAE
VXORI
PIENTISSIME (*sic*)
ANN·XXV
ET·SIBI·VIIV (*sic*)
FEC

D(iis) M(anibus); Onesimus ser(vus) vil(licus) vectigal(is) Illyr(ici) Severillae uxori pientissim(a)e an(nis) XXV et sibi viv(us) fe(cit)

Gli itinerarî non fanno menzione di questa stazione ma il Mommsen crede [1]) che doveva essere a Saifnitz, borgo tutto pieno ancora delle ruine romane e ch'egli identifica con Larix. Troviamo, infatti indicato questo luogo nell'itinerario d'Antonino [2]):

Aquileia.
XXX
Viam Beloio o Bellono (*C. I. L., loc. cit.*).
XXIIII
Larice.
XXVII
Santico.
XXX
Viruno.

Il colonnello Lapie è d'un diverso avviso: egli crede che Larix non sia altro che il borgo di Pletz, di cui egli ha trovato nelle sue misure esattamente le distanze indicate nell'itinerario d'Antonino

Non è dunque possibile asserire che l'ufficio doganale fosse stabilito

[1]) *C. I. L.*, p. 589. Egli suppone però con fondamento che vi sia una lacuna a questo posto nella tavola di Peutinger.

[2]) Pagina 83.

a Larix; ma è molto verosimile che si trovasse sulla via tra Virunum e Aquileia, non lungi dal sito ove trovasi presentemente il borgo di Saifnitz.

Da Aquileia partiva un'altra via che si lasciava la precedente all'est e conduceva ad Aguntum, e di là a Veldidena [**28**]. L'itinerario d'Antonino l'indica così [1]):

ITER AB AQUILEIA PER COMPENDIUM VELDIDENA.

XXX

Ad Tricensimum.

XXX

Julia Carnico.

XXII

Loncio.

XVIII

Agunto.

Ora è stata trovata nella valle del Gail (l'antico *Licus*), sul sito dove doveva essere un tempo Loncium, una iscrizione che mostra come in quel luogo esisteva un ufficio di dogana:

C. I. L., III, 4720:

D · M
AMANDO · T · IVL
SATVRNINI · SER · ⟩S
MATVRVS · ET · MERCATOR
VILICI · B · M ·

D(iis) M(anibus); *Armando T. Jul(ii) Saturnini ser(vo), c(ontra)s(criptori), Maturus et Mercator vil(l)ici, b(ene) m(erito).*

Il Mommsen c'insegna [2]) che bisogna cercare questo Loncium presso Mauthen, piccolo borgo della Carinzia, e non a Lienz, che è, a suo parere, l'antica *Aguntum*. Questa via attraversava le Alpi al monte della Croce, ove si legge ancora una iscrizione incisa sulla roccia, le cui prime righe, malgrado le ingiurie del tempo, hanno potuto esser decifrate presso a poco da Mommsen.

C. I. L., V, 1864:

RESPECTVS · T · K[illegible]L
[illegible]XR [illegible]C[illegible]PPVECT[illegible]
GAL ILLYR · SER · VII

Respectus, T. K.... c(onductoris) p(ublici) p(ortorii) vect[i]gal(is) Illyr(ici) ser(vus), vil(licus).....

Si vede ch'era dedicata ad un appaltatore del *portorium* [**29**] dell'Illyricum da un villicus, schiavo di questo appaltatore. Era evidentemente uno degli agenti della dogana addetti alla stazione di Loncium. È dunque a 18 miglia romane da Lienz (26 kilom. 667 m.) sul Gail, che bisogna situare la *statio* de Loncium.

[1]) Pagina 84.

[2]) *C. I. L.*, III, p. 590 e n.° 4720. Ecco le sue precise espressioni. « Vectigalium Illyrici stationem ibi fuisse et natura locorum postulat et tituli declarant ».

Per tal modo da Aquileia partivano tre vie: una nel senso dell'est, si dirigeva verso Poetovio; la dogana vi aveva un ufficio, a 8 hilom. 889 m. da Atrans; la seconda conduceva a Virunum, ove si trovava una stazione sulle vicinanze di Saifnitz; la terza congiungeva Aquileia a Veldidena, ed era occupata da un posto doganale a Loncium.

Tale è la direzione della linea dei portorium lungo la frontiera del Noricum e dell'Italia.

Fra l'Italia e la Raetia, noi non conosciamo che due posti doganali. Il primo era stabilito sulla via che conduceva da Verona ad Augusta Vindelicum (oggi Augsbourg) passando per Vipitenum (Sterzing). Ecco come è tracciata negli antichi itinerarî [30]. Non riproduremo che il segmento compreso fra questa città e Tridentum (Trento):

ITINERARIO D'ANTONINO [1]	TAVOLA DI PEUTINGER [2]
Vipiteno	Vipiteno
XXXII	XXXV
Sublavione	Sublavione
XXIV	XIII
Endidae	Ponte Drusi
XXIV	XL
Tridentum	Tridentum

[1]) Pagina 82. — [2]) Pagina 240.

Si vede che i due itinerarî non sono d'accordo circa la distanza da Vipitenum a Sublavio, ma le misure del colonnello Lapie gli hanno dato, non 32 miglia (47.408 m.), ma 35 miglia (51.852^{m},5), il che concorda con la distanza data dalla Tavola di Peutinger Questa via segnava il corso dell'Athesis (Adige) e poi lo lasciava al punto in cui questo fiume cessa di scorrere dal nord-ovest al sud-est per dirigersi verso il sud, nel luogo dove esso riceve l'Isargus (oggi Eisack) La via proseguiva fiancheggiando questo fiume, ed è a questo punto che si trovava il posto doganale di Sublavio (Seben). Si sono infatti trovati a Seben due iscrizioni dedicate ad Iside da uno degli schiavi di T. Julius Saturninus, appaltatore del *portorium*, il cassiere Festinus; in una è fatta menzione d'un controllore dello stesso appaltatore, lo schiavo Fortunatus:

1.° *C. I. L.*, 5079: [**31**]

I S I D I · A V G
F E S T I N V S
T · I V L I · S A T V R
N I N I · C · P · P · S E R
A R k · E X · V O T O

Isidi Aug(ustae) Festinus T. Juli(i) Saturnini c(onductoris) p(ublici) p(ortorii) ser(vus), ark(arius) ex voto.

2.° *C. I. L.*, V, 5080:

I S I D I
M Y R I O N Y M A E
S A C R V M
F E S T I N V S · T · I V L I
S A T V R N I N I · *c* · P · P
S E R · A R *k* · P O S V I T
F O R T V N A T V S
E I V S D E M · S E R)S
F A C I V N D V M
C V R A V I T

Isidi Myrionymae sacrum; Festinus, T. Juli(i) Saturnini [*c*](*onductoris*) *p(ublici) p(ortorii) ser(vus), ar*[*k*](*arius*) *posuit; Fortunatus ejusdem ser(vus), c(ontra) s(criptor), faciundum curavit.*

È dunque su per giù a 35 miglia romane (51.852^{m},5) da Vipitenum, a 48 miglia (71.112 metri), secondo l'Itinerario d'Antonino, o a 53 miglia (78.519^{m},5), seguendo la Tavola di Peutinger, da Tridentum, che bisogna cercare questa stazione del *portorium Illyrici* La presenza d'una grande via che menava dalla Raetia in Italia e la vicinanza d'un fiume molto importante bastano a giustificare questa posizione.

Il secondo posto doganale ci è rivelato da una iscrizione trovata nella

valle d'un piccolo affluente dell'Adige, lo Zirl [1]). Quantunque non sia fatta menzione in questa iscrizione d'alcuna *statio* oltre della *statio Maiensis XXXX Galliarum* [**32**], che non poteva essere situata sui confini dell'Illyricum e dell'Italia, e di cui parleremo a proposito della Gallia, Mommsen deduce dalla sola presenza di questa iscrizione in questo luogo che vi fosse un ufficio di dogana presso la piccola città di Partschins [2]), ove è stata trovata. Nello stesso modo, che mentre gl'itinerarî non indicano alcuna via lungo il corso superiore dell'Athesis a partire dal Pons Drusi, il Kiepert, sulle carte aggiunte al terzo volume del *Corpus*, ha indicata la via che fiancheggia il fiume passando per Merau e Partschins, fino a considerare il tracciato come assolutamente certo [3]).

È affatto naturale secondo Mommsen, che vi sia un posto di dogana presso Partschins; e difatti non lungi di là era un campo, il campo di Terioli (oggi Tirolo, ad ovest di Nerau), ove era stata distaccata la legione III Italica per sorvegliare il trasporto delle mercanzie [4]). Per tal

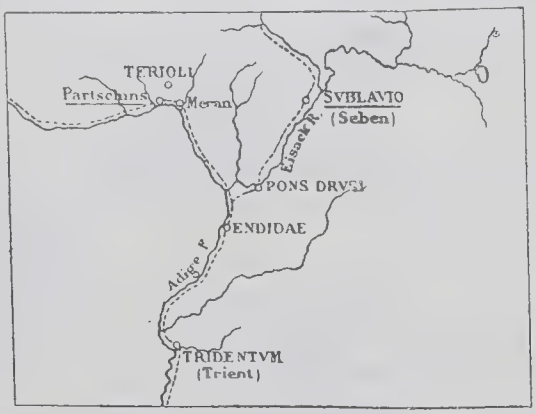

modo i soldati esercitavano un controllo su tutti gli oggetti che la dogana arrestava al passaggio e probabilmente sulla dogana stessa [5]). Il posto doganale stabilito vicino Partschins spiega la presenza del campo di Tirolo [**33**], e la presenza di questo campo viene a confermare la notizia che ci dà l'iscrizione sopra citata.

L'Illyricum era, così, separato dalla Gallia mediante una linea doganale; del che noi ci occuperemo in proposito della *Quadragesima Galliarum*.

La frontiera settentrionale dell'Illyricum è meno conosciuta, e, salvo due o tre punti, noi non abbiamo che congetture. Si sa invero che, durante l'impero

[1]) *C. I. L.*, V, 5090. È una iscrizione dedicata da un affrancato degl'imperatori, Aetetus, nel momento in cui egli lasciava il posto in questione per quello di Maia di cui ci occuperemo più avanti (p. 59).

[2]) *C. I. L.*, III, p, 707.

[3]) L'ha tracciata mediante due linee, una intera, l'altra punteggiata; per indicare le vie la cui direzione è certa, quantunque non siano state ancora esplorate.

[4]) *Notitia dign.* (ed. Böcking), p. 102: « Praef. leg. III Italicae transvectioni specierum deputatae Teriolis ».

[5]) Tutta la riva sinistra del Danubio era in tal modo sorvegliata dai soldati.

i confini della Raetia e della Germania hanno subìto variazioni [1]). Nel tempo in cui la provincia fu costituita, e a partire dalla fine del terzo secolo era il Danubio che separava il territorio dei due paesi; durante l'epoca in cui l'impero fioriva, era una linea convenzionale che partiva da Regina, Ratisbona (Regensburg) e si dirigeva verso il Reno; e fors'anche la linea doganale si fece avanti e retrocedette contemporaneamente al confine politico della Raetia.

Partendo da Regina, seguiva, com'è verosimile, il corso del Danubio, e si dirigeva così verso l'ovest; perchè passava per Boiodurum (Innstadt, presso Passau) città situata a un tempo sul limite della Raetia e del Noricum e su quella dell'Illyricum e della Germania, al confluente del Danubio e dell'Oenus (Inn). La posizione di questo ufficio è dunque molto degna di nota: si facevano pagare al passaggio le merci che circolavano tra l'Illyricum e la Germania e quelle che erano trasportate dalla Raetia nel Noricum, o reciprocamente. Troviamo questo ufficio doganale indicato in una iscrizione sotto il nome di *statio Boiodurensis* [2]), ed è il solo che noi conosciamo su tutto quel tratto di fiume da Regina (Ratisbona) ad Aquincum (Alt-Ofen).

Un po' al nord di questa città il corso del Danubio cambia a un tratto direzione e discende in linea retta verso il sud: onde il confine [34] politico dell'Illyricum e, per conseguenza la linea doganale, seguivano la nuova direzione del fiume. Noi ne troviamo la prova in una iscrizione, sventuratamente molto difficile a spiegarci, scoperta a Duna-Pentele:

C. I. L., III, 3327, e più correttamente *Ephem. epigr.*, II, 1875, n.° 593:

D E O · A E T E R
N o P R o S A L · D
N S E V [illegible] A [illegible]
[illegible] P · F · A V G · E T [illegible]
[illegible] AE·AVG·MAT·AVG·VoT
R E D · L · C O S M V S P R
STA · SPONDILLA SYNAG

Deo aeterno, pro(salute) d(omini) n(ostri) Sev[eri A[lexandri] P(ii) F(elicis) Aug(usti) et [Jul(iae) Mamme(ae) Aug(ustae) mat(ris) Aug(usti), vot(um) red(dit) l(ibens) Cosmus pr(aepositus) sta(tionis) Spondilla Synag ....

[1]) Cf. *C. I. L.*, III, p. 708.

[2]) *C. I. L.*, Si è parimenti trovata a Passau l'iscrizione seguente (*C. I. L.*, III, 5691):

D M
FAVSTINI
ANO·VECT
ILLYR·VIL
INGENVS
FIL ET FELIX
)·SC·EX VIK
EIVS·B·M P P

D(iis) M(anibus), Faustiniano vect(igalis) Illyr(ici) vil(lico), Ingenu(u)s fil(ius) e Felix c(ontra)sc(riptor) ex vik(ario) ejus, b(ene)m(erito) p(osuerunt).

Duna-Pentele si trova nel sito designato dall' Itinerario d' Antonino sotto il nome d' *Intercisa* [1]). Dove bisogna precisamente situare questa *statio?* Non si saprebbe dirlo in maniera positiva, poichè sul monumento il nome è quasi illeggibile; non si può fare altro se non argomentare ch' essa non si trovasse molto distante dal luogo ove l' iscrizione è stata trovata, vale a dire da Intercisa. Secondo Desjardins [2]), la linea della dogana continuava a seguire il Danubio fino a Titel, donde fiancheggiava la Theiss per abbracciare la Dacia. È questa una opinione che, quantunque verosimile, non potrebbe venire adottata senza contestazione, poichè non abbiamo altri documenti riflettenti questa parte dell' Illyricum, che una iscrizione trovata a Deva [**35**], non lontano da Veczel, e che fa menzione per la *statio* di *Pons Augusti:*

C. I. L., III, 1351.

I · O · M
TERRAE · DAC
ET · GENIO · P · R
ET · COMMERCI
FELIX · CAES · N · SEr
VIL · STATIO · PONT · AVG
PRO M CO⁻S RVFO
EX · VIK N[illegible]

J(ovi) O(ptimo) M(aximo), terrae Dac(iae) et Genio p(opuli) r(omani) et commerci(i), Felix, Caes(aris) n(ostri) se[r(vus)], vil(icus) statio(nis) Pont(is) Aug(usti), pro M. Co[s]s(onio)? Rufo, ex vik(ario) n. . . .

Se si deve credere alla Tavola di Peutinger [3]), Pons Augusti è tra Tiviscum e Sarmizegethusa (Varhely), a 22 miglia romane (32.593 metri) dalla prima, e a 15 miglia (22.222^{m},5) dalla seconda città. Ma questo luogo è ben lontano da quello ove l' iscrizione è stata scoperta [4]). Mommsen [5]) argomenta che v' era forse un Pons Augusti, un posto doganale, presso il campo di Veczel, che garentiva l' entrata della Dacia per la valle della Marisia (Maros). Noi abbiamo di già visto più su, a proposito della *statio* di Partschins, che i soldati e i doganieri si prestavano a volte un mutuo

---

[1]) Tale è almeno l' opinione di Mommsen (*C. I. L.*, III, p. 430). L' itinerario d' Antonino è oscuro su questo punto.

[2]) *Monuments épigraphiques de Musée national hongrois*, n.° 112.

[3]) Pagina 249.

[4]) Questa considerazione non è d' altra parte assolutamente decisiva: potrebbe darsi che lo schiavo Felix avesse fatta incidere questa iscrizione a Deva sul monumento che lasciava quell' ufficio per occupare quello di Pons Augusti, ov' era chiamato in qualità di *villicus*.

[5]) *C. I. L.*, III, p. 220 e 221.

appoggio. E ne abbiamo una nuova prova in un iscrizione che trovasi presentemente al museo di Pesth; la quale è stata publicata dal Desjardins. Essa ci rende noto che Commodo fece costruire per tutta la lunghezza del Danubio delle fortezze e vi dispose delle guarnigioni in posizioni opportune a impedire il contrabbando (*clandestinos latrunculorum transitus*):

Monuments epigraphiques du Musée national hongrois, [36] n.° 112:

IMP CAES M·AVR·COMMODVS·AN
TONINVS·AVG·PIVS·SARM·GERM
BRIT·PONT·MAX·TRIB·POT·X·IMP·VII
COS IIIi P P RIPAM OMNEM BVRGIS
A SOLO·EXTRVCTIS ITEM PRAESI
DIS PER LOCA OPPORTVNA·AD
CLANDESTINOS·LATRVNCVLO
RVM TRANSITVS OPPOSITIS
MVNIVIT·PER Q M..... *perennem*
L*eg augu*S*ti pr*O *praetore.*

Imp(erator) Caes(ar) M. Aur(elius) Commodus Antoninus Aug(ustus) Pius Sarm(aticus) Germ(anicus) Brit(annicus) pont(ifex) max(imus), trib(uniciae) pot(estatis) X, imperator) VII, co(n)s(ul) III [*I*], *p(ater) p(atriae), ripam omnem burgis a solo extructis, item praesidi(i)s per loca opportuna ad clandestinos latrunculorum transitus oppositis munivit, per Q. M....* [*Perennem*] [*leg(atum) Augu*]*s*[*ti pr*]*o*[*praetore*]....

Dunque non è addiritura impossibile che presso il campo di Veczel si fosse stabilito un posto doganale.

In questo caso, bisognerebbe supporre che la linea doganale non seguisse la Theiss, ma si dirigesse quasi perpendicolarmente al Danubio, seguendo il *vallum romanum* tracciato dagli imperatori, per passare per Veczel. Se si suppone, per contrario, che questa *statio* di Pons Augusti è quella indicata sulla tavola di Peutinger, non si tratterebbe allora che d'una imposta stabilita pel transito d'un ponte nell'interno del paese, e punta d'un posto doganale.

È a notare che la linea di dogana dell'Illyricum è stabilita in condizioni differenti da quelle d'altre provincie. Infatti vedremo che nella Gallia e nell'Africa le legioni erano lasciate a disegno fuori della linea doganale, allo scopo di permettere ai soldati di godere della franchigia. Qui nulla di simile. V'era sulle rive del Danubio [37] una organizzazione speciale, destinata a prevenire le incursioni dei Barbari [1]). Dopo di Adriano, l'impero era chiuso da un *limes imperii*, che venne formato, come i confini naturali mancarono, con muri, fossati e fortificazioni.

Veniva imposto ai popoli limitrofi l'obbligo di lasciare inabitate e

[1]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, I, p. 420 e seg.

incolte parecchie miglia di terra di là delle frontiere [1]), e il fiume era occupato dalle sole navi romane [2]).

Non si poteva valicare questa barriera che di giorno, senz'armi e sotto una scorta militare, cha si era in obbligo di pagare del proprio [3]), e niuno poteva portare mercanzie nell'interno delle provincie, se il governatore non aveva preventivamente accordato il permesso [4]).

Onde la necessità di mantenere, a un tempo, per difendere le frontiere, dei soldati di qua del Danubio, e dei posti di dogana lungo il fiume, per sorvegliare l'entrata e l'uscita delle mercanzie.

Tale era la linea doganale che circondava l'Illyricum. I posti doganali stabiliti sulle frontiere non erano intanto i soli luoghi ove si pagasse il *portorium*. Troviamo fatta menzione di *stationes* stabilite nell'interno della regione, sia al confine delle diverse provincie dell'Illyricum, sia sulle strade, sui fiumi [5]). Sarebbe forse temerario [**38**] il mettere Poetovio (Pettau) in una di queste due categorie. Era la capitale della Pannonia, e in essa tutti i servizî amministrativi della provincia erano concentrati [6]); è anche probabile che fosse la sede del *vectigal Illyrici*, e per conseguenza la residenza del procuratore. Vi è stato trovato, infatti, un certo numero d'iscrizioni, che fanno menzione e di agenti degli imperatori e di schiavi degli appaltatori; le quali ci fanno pensare ad ufficî molto importanti.

Esse ci fanno conoscere:

a) Un *ex tabulario vectigalis Illyrici:*

C. I. L., III, 4063:

RESTITVTa
FELICIANO
aVG N LIB EX
TABVLARIO
VECT·ILLYr
CVM·FELI
CISSIMo
FIL
AVG·N·LIB.

Restitut[*a*] '(*columna?*) *Feliciano*, [*A*]*ug*(*usti*) *n*(*ostri*) *lib*(*erto*), *ex tabulario vect*(*igalis*) *Illy*[*r*](*ici*), *cum Felicissim*[*o*] *fil*(*io*), *Aug*(*usti*) *n*(*ostri*) *lib*(*erto*).

[1]) Dio Cass., LXXI, 15: Τοῖς δὲ Μαρκομάνοις τό τε ἥμισυ τῆς χώρας τῆς μεθορίας ἀνῆκεν (Marco Aurelio) ὥστε αὐτοὺς ὀκτὼ που καὶ τριάκοντα σταδίους ἀπὸ τοῦ Ἴστρου ἀποικεῖν. *ibid.*, LXXI, 16: Οἱ Ἰάζυγες... συνέθεντο τὰ αὐτὰ τοῖς Κουάδοις καὶ τοῖς Μαρκομάνοις πλὴν καθ' ὅσον τὸ διπλάσιον αὐτῶν ἀπὸ τοῦ Ἴστρου ἀποικήσειν ἤθελεν. (Cf. *ibid.*, LXXII, 3).

[2]) Dio Cass., LXXI, 19: Πολλὰ ἀφῆκε (Marco Aurelio) πλήν.., τό τε μὴ ἰδίοις πλοίοις σφᾶς χρῆσθαι, καὶ τὸ τῶν νήσων τῶν ἐν τῷ Ἴστρῳ ἀπέχεσθαι.

[3]) Tac., *Hist.*,, IV, 64: « Nam ad hunc diem flumina, ac terras, et coelum quodammodo clauserant Romani ut... inermes ac prope nudi sub custode et pretio coiremus » (Cf. *Cod. Just.*, IV, LXIII, 6).

[4]) Dio Cass., LXXI, 19: Ἐφῆκεν (Marco Aurelio) αὐτοῖς (ai Iazyges) πρὸς τοὺς Ῥοξολάνους διὰ τῆς Δακίας ἐπιμίγνυσθαι ὁσάκις ἂν ὁ ἄρχων αὐτῆς ἐπιτρέψῃ σφίσιν.

[5]) Appunto questo hanno notato Henzen (*Annali*, 1859, p. 113) e Marquardt (*Staatsverw*, II, p. 265). — [6]) Cf. *C. I. L.*, III, p. 510.

b) Un *contrascriptor*, schiavo di tre imperatori.

C. I. L., III, 4024:

I · O · M
PRO SALVTE GON
GI NESTORIANI
PROCVRATORIS
AVGGG · NNN
IANVARIVS
EORVMDEM
s ER ⟩ SC
V S L M

I(ovi) O(ptimo) M(aximo), pro salute Gongi(i) Nestoriani, procuratoris (trium) Aug(ustorum) n(ostrorum), Januarius [39] *eorumdem [s]er(vus), c(ontra)sc(riptor) v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).*

c) Un appaltatore del *portorium Illyrici*, con uno dei suoi cassieri:

C. I. L., III. 4015:

I S I D I
AVG
S A C R V M
M A R T I
ALIS
F I R M I N I
Q · S A B I N I
V E R A N I
T · P ·
C O N D V C
P O R T O R I
I L L Y R I C I
AR*k*ARI · VIC
VOTO
SVSCEPTO
D · D
SAC · T · FL
MARTIALE
ET FL · MARVL
L I N O F I L

Isidi Aug(ustae) sacrum; Martialis, Firmini, Q. Sabini Verani t... p... conduc(toris) portori(i) Illyrici (servi), ar|k|ari(i), vic(arius), voto suscepto, d(onum) d(at), sac(erdotibus) T. Fl(avio) Martiale et Fl(avio) Marullino fil(io).

d) Un *servus villicus* di questo stesso appaltatore:

C. I. L., III, 4017:

i s I D I
m y R I O
n y MAE
p r o FRVCTO
q. s a b i NI · VERANI
c o n DVCT *p. p.*
s e r · v i l

[Is]idi [My]rio[ny]mae [pro[Fructo, [Q. Sabi]ni Verani [con]duct(oris [p(ublici) p(ortorii) ser(vo) vil(lico)].

Non v'è nulla che vieti d'altronde [40] che vi siano stati nello stesso tempo a Poetovio e la sede dell'amministrazione centrale del *vectigal Illyrici* e un ufficio di *portorium* stabilito al passaggio della Drava.

Ma vi sono altre città situate nell'interno dell'Illyricum, ove, possiamo affermarlo, vigeva il *portorium*.

Sventuratamente solo un piccolo numero è a nostra conoscenza.

V'era una *statio* a Savaria (oggi Stein am Auger), che noi troviamo indicata in due iscrizioni sotto il nome di *statio Savariensis* o *Savarensis*.

1.° *C. I. L.*, III, 4161:

NEMESI
AVG · SAC
HELIODORVS
AVG · N · VIL
STAT · SAVAR
PRO · SAL · SVA
ET SVORVM
V · S · L · M

Nemesi Aug(ustae) sac(rum); Heliodorus, Aug(usti) n(ostri) (servus), vil(licus) stat(ionis) Savar(iensis), pro sal(ute) sua et suorum [v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

2.° *Ephem. epigr.*, IV, 1879, n.° 480:

augg
NN · VIL · STAT
SAVARENSIS
PRO SALVTE
SV*a et s*VORVM
v . s . l . M.

. . . . [(duorum) Aug(usiorum)] n(ostrorum) (servus), vil(licus) stat(ionis) Savarensis, pro salute su[a et s]uorum [v(otum) s(olvit) l(ibens)[m(erito) [1]).

Da Savaria partivano due strade: [41] l'una era quella che andava da Vindobona (Vienna) a Poetovio [2]). A Scarabantia Julia (Oedenburg), a 34

---

[1]) È stata ancora trovata a Savaria l'iscrizione seguente (*C. I. L.*, III, 4155):

HERC · AV*g*
CANAE
KIVS AVG*g*
NN SER DS*c*
V · S · L · L · M

Herculi Au[g](usto); Canae(?). . . . kius(duorum) Aug(ustorum) n(ostrorum) ser(vus), c(ontra)s[c](riptor), v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus(m(erito).

[2]) *Itinerario d'Antonino*, p. 77.

miglia romane (50.371 metri) al nord di Savaria, questa via si divideva a sua volta in due bracci, uno dei quali raggiungeva il Danubio per Vindobona [1]), ed è la via di cui abbiamo già parlato; l'altro per Carnuntum (Petronell) [2]).

L'altra strada congiungeva Savaria a Bregetio) [3]) (Oszöny), città importante posta sul Danubio, ove è stata trovata una iscrizione che abbiamo già citata [4]), e che alcuni autori riguardano come attinente al *portorium*.

Tutte le merci che venivano dal paese dei Quadi o che erano importate a costoro, dovevano per forza attraversare Savaria.

Non si potrebbe dire con precisione come era chiamata in altri tempi la città in cui era stabilita una *statio*, che troviamo menzionata in una iscrizione sotto il nome di *statio Escensis:*

C. I. L., III, 5620:

D I M
S E C V N
D I N V S
A V G · N · V
I L · S T A
T · E S C · V O
T · R E T · L · L · M

D(eo) i(nvicto) M(ithrae) Secundinus, Aug(usti) n(ostri) (servus), vil(licus), stat(ionis) Esc(ensis), vot(um) ret(tulit) l(ibens) l(aetus) m(erito).

Questa città si trovava sul sito della presente città d'Ischl. Mommsen crede che si chiamasse Oescus, ma egli opina che non fosse una stazione del *vectigal Illyrici*, senza addurre per altro argomenti a sostegno della sua opinione. Perchè non sarebbe, al contrario, un posto di *portorium* stabilito o al passaggio dell'Ischl, piccolo affluente a destra della Traun, o su qualche via che conduceva dal Danubio [42] nel centro del Noricum? Questa iscrizione è in tutto simile a quella già citata per la stazione di Savaria; e. poichè noi ammettiamo che quest'ultima ci riveli un posto di *portorium*, bisogna parimenti ammetterlo per l'altra. Se non che, non si conosce di questa *statio* che il solo nome. Non si può punto offrire particolari più precisi su un altro posto che ci fanno conoscere due iscrizioni del *Corpus inscriptionum latinarum*.

---

[1]) *Itinerario d'Antonino*, p. 69 e 79.

[2]) *Idem*, p. 77, e *Tavola di Peutinger*, p. 242.

[3]) *Idem*, p, 77.

[4]) Pàgina 14.

1.° *C. I. L.*, III, 751:

NVMINI AVGVSTOR
ET GENIO P P HERMES
IVLIORVM IANV
ARI CAPITONIS
E*p* APHRODITI
CONDVCTÒRVM
P P · ILLYRICI ET
RIPAE THRACIAE
SER · VIL · POSVIT

Numini Augustor(um) et Genio p(ublici) p(ortorii), Hermes, Juliorum Januari(i), Capitonis, E|p|aphroditi, conductorum p(ublici) p(ortorii) Illyrici et Ripae Thraciae, ser(vus), vil(licus), posuit.

2.° *C. I. L.*, III, 752:

I · O · M
Et NVM*ini* AVG
N ET P P PROC
AVIANO BE*l*
LIcO MACAO
CAES Ns SERVs
VILICVS VEc
TIgAL ILLYRI
CI IDIBs SEPT
MAMERT ET
RVFO COS

I(ovi) O(ptimo) M(aximo) e[t] Num[ini] Aug[usti] n(ostri) et (Genio) p(ublici) p(ortorii), proc(uratore) Aviano Be[l]li[c]o, Macao Caes(aris) n(o)s(tri) serv(u)[s] vil(l)icus ve[c]ti[g]al(is) Illyrici, idib(u)s Sept(embribus), Mamert(ino) et Rufo co(n)s(ulibus).

Questi monumenti sono stati trovati a Lezan, borgo situato, [**43**] secondo Kiepert, a 7 miglia germaniche (51.856 metri) al sud della moderna Nikopoli.

Henzen [1]) crede che questa stazione sia forse la sede dell'amministrazione centrale del *portorium* della Mesia inferiore. Ma quando si rifletta che questa provincia era locata allo stesso appaltatore delle altre parti dell'Illyricum, questa opinione non sembra ammissibile. Non è preferibile riscontrarvi un pedaggio analogo a quelli da noi già segnalati?

Bisognava ancora pagare il *portorium* al passaggio del Danubio, non solo ove esso serviva di confine all'Illyricum come abbiamo già detto, ma anche in quella parte del suo corso che lo attraversava.

---

[1]) *Annali*, 1859, p. 113

Per la qual cosa non lontano da Semendria, ma sulla riva opposta del Danubio, è stato trovato sul muro del forte di Kolliz, una iscrizione relativa al *portorium:*

C. I. L., III, 1647:

i n h o n o r e m
S P L E N D I D I S S V
M I · B E C · T I I I · V R
S V B C V R A I V [illegible] V
D I · M A R C I V [illegible]
P R O C · A V G . [illegible] I I I
B E I E I C V S C A E S A
R . [illegible] N · V E R
V I L · I D I B . S E P · F A N A · L I

[In honorem] splendidissimi bect(igalis) Illur(ici), sub cura Iu(c)undi(i) Marci v(iri) [e(gregii)] ?) proc(uratoris) Aug(usti)... Bellicus Caesar(is) n(ostri) ver(na), vil(licus), idib(us) sep(tembribus).....

È impossibile dire con precisione in qual luogo [**44**] questa *statio* era stabilita, ma è permesso supporre ch'era destinata a custodire il passaggio del Danubio nei pressi di Semendria.

La *statio* di Tsierna ci è cognita in modo positivo [1]). È indicata nella Tavola di Peutinger sulla via che andava da Taliata a Tiviscum, così denominata: Tierva [2]). Era situata nel luogo ove la Cserna si getta nel Danubio presso Alt-Orsova. Secondo Mommsen è questo un fatto incontestabile. Questa stazione è menzionata in una iscrizione sotto il nome di *statio Tsiernensis:*

C. I. L., 1568:

H E R C V L I · A V G · V A L E R · M
F E L I X · R V F I · S A T V R N I N I · G · P · P
T · P · E X P R · I V · S T A T I O N I S
T S I E R N E N · I I I I · I D · A N N O · X I
B A R B A T O · E T · R E G V L O · C O S *(sic)*
E X · V O T O · P O S V I T

Herculi Aug(usto), vale(tudine) r(ecuperata) (?) Felix, Rufi Saturnini c(onductoris) p(ublici) p(ortorii) t .. p... (servus), ex pr(aeposito) IV... stationis Tsiernen(sis), IIII kal(endas) Nov(embres) (?), Barbaro et Regulo co(n)s(ulibus), ex voto posuit.

Eravi dunque in questo luogo un pedaggio stabilito sul Danubio. E a questa medesima stazione bisogna attribuire un'altra iscrizione trovata a Mehadia (*Ad Mediam*) a 12 miglia romane (16.296^{m},5) da Tsierna, secondo la tavola di Peutinger [3]), seguendo la via di cui abbiamo già parlato, e che menava a Tiviscum:

---

[1]) *C. I. L.*, III, p. 248.

[2]) Tavola di Peutinger (ediz. Fortia), p. 248; (ediz. Desjardins), segm. VI.

[3]) Pagina 249.

C. I. L., III, 1565:

HERCVLI · PRO
SALVTE IMP
M · AVREL · ANTO
nini pii aug
et iuliae dom
NAE · AVG · MATRI
AVG · ET CASTRORVM
SVB · CVRA · IVL · PA
TERNI · PROC
SYNTROPHVS
VIL

Herculi, pro salute Imp(eratoris) [45] *M. Aurel(ii) Anto|nini Pii Aug(usti) et Juliae Dom]nae Aug(ustae) matri Aug(usti) et Castrorum, sub cura Jul(ii) Paterni proc(uratoris), Syntrophus, vil(licus).*

Può darsi che il posto doganale non fosse stabilito precisamente al passaggio del Danubio, ma nel luogo designato dalla Tavola di Peutinger sotto il nome di *Ad Mediam.*

Abbiamo già visto per Atrans che la *statio Atrantina* era situata ad una certa distanza più avanti della frontiera d'Italia e del Noricum, e non proprio ad Atrans [1]).

V'era del pari un pedaggio ad Almus, città che troviamo indicata sulla strada che fiancheggiava la riva destra del Danubio, a 18 miglia romane (26.667 metri) da Ratiaria seguendo l'itinerario d'Antonino [2]), a 16 miglia (23.704 metri), seguendo la tavola di Peutinger [3]).

È quanto almeno è permesso di credere, poichè è stata trovata a Lom (l'antica Almus) una iscrizione in onore dei Julii appaltatori del *portorium*, di cui abbiamo parlato più sopra; il monumento era stato innalzato da uno schiavo *villicus*, addetto, com'è verosimile, alla stazione d'Almus.

C. I. L., III, 6124: — Desjardins, *Lettre ad Henzen sur quelques inscriptions inédites de la Valachie et de la Bulgarie*, p. 9:

GENIO Iuli
ORVM IANVA
RI · CAPITONIS
EPAPHRODITINI
C · P · P
HERMES · SER · VIL
P ·

Genio J[uli]orum Januari(i), Capitonis, Epaphroditini c(onductorum) p(ublici) p(ortorii) Hermes, ser(vus), vil(licus), p(osuit).

---

[1]) Cf. p. 23.

[2]) Pagina 65.

[3]) Pagina 247.

Si noterà che queste tre ultime stazioni erano sul confine [46] della Mesia e della Dacia.

Allorchè, a seguito dell'abbandono di quest'ultima provincia da parte di Aureliano [1]), il confine dell'impero fu ristabilito sul Danubio, divennero stazioni doganali quelli che per la innanzi erano pedaggio.

Tali sono le notizie, molto incomplete, che noi possediamo intorno al *portorium* dell'Illyricum [2]). Esse non ci permettono, è vero, di tracciare esattamente la linea doganale che circondava il circuito finanziario, e non ci fanno conoscere che qualche raro posto situato nell'interno della regione e sul corso dei fiumi, ma servono non foss'altro a darci un'idea molto precisa del modo con cui i Romani traevano partito da quella imposta e valgono di conferma a quanto noi abbiamo detto più su. Si vede che non si contentavano di reclamare un diritto una sola volta, cioè all'entrata dalle mercanzie nella circoscrizione o alla loro uscita, ma si moltiplicavano le *stazioni* sul confine delle diverse provincie che la componevano, sui fiumi e sulle fiumane che l'attraversavano, sulle strade che la solcavano; insomma dappertutto ove il tesoro poteva sperare di trarre qualche profitto dal commercio e dai commercianti.

È impossibile fissare la tariffa del *portorium* nell'*Illyricum*. Non vi ha su questo soggetto alcun documento. Marquardt opina [3]) ch'era del quarantesimo (2 $^1/_2$ per 100) come in Asia e nella Gallia; ma non v'è nessun testo che lo provi e bisogna fino a quando non si scoprano nuovi monumenti, rassegnarsi ad ignorarlo.

§ 3. — Gallie.

Nello stesso modo che l'Illyricum comprendeva parecchie [47] provincie dell'impero romano, tutte le provincie della Gallia, invece di formare ciascuna una circoscrizione distinta, erano riunite in una sola regione doganale, che comprendeva:

1.° La Gallia Belgica [4]);

2.° La Gallia Lugdunensis [5]);

[1]) Vopisc., *Aurelian.*, XXXIX: « Quum vastatum Illyricum et Moesiam deperditam videret, provinciam Transdanuvianam Daciam, a Traiano constitutam, sublato exercitu et provincialibus, reliquit, desperans eam posse retinere ».

[2]) Noi non abbiamo annoverato fra le stazioni doganali Bregetio, ove è stata trovata l'iscrizione del *Corpus* (III, 4288), la quale, come abbiam detto, non si riferisce probabilmente al *portorium*, e neppure Batta, presso Erd (Stuhlweissenburg), ove è stata scoperta l'iscrizione relativa al contrabbando (Desjardins, *Monuments épigraphiques du Musée national hongrois*, n.° 112). Quest'ultima città ci sembra troppo lontana dal Danubio e non può essere riguardata come un posto doganale; e inoltre, i termini stessi dell'iscrizione non ci sembra che autorizzino questa conclusione.

[3]) *Staatsverw.*, II, p. 268.

[4]) Robert, *Epigraphie de la Moselle*, p. 21 e seg., pl. I, fig. 8 (a Metz).

[5]) Wilmans, 1399; de Boissieu, p. 275 = Or. 3344, ecc. (a Lione).

3.° L'Aquitania [1]);
4.° La Gallia Narbonensis [2]);
5.° Le Alpi Cottiae [3]);
6.° Le Alpi Maritimae [4]);

e nel suo interno l'imposta prendeva il nome speciale di *Quadragesima Galliarum* [5]). Se non che ciascuna delle provincie che componevano l'Illyricum pare fosse separata dalle provincie vicine da una linea doganale interna; mentre nella Gallia nulla di simile vi esisteva [6]) a quanto pare. Eppure, come nell'Illyricum, vi si trovano pedaggi stabiliti sulle stesse strade e al pedaggio di alcuni fiumi.

Il numero delle mercanzie che circolavano nella Gallia era considerevole; e infatti non solo l'Italia riceveva il vino, l'olio, le lane del Narbonese [**48**], le stoffe di lino dei Cadurchi, il porco salato dei Sequani e tutti gli oggetti di commercio che il suolo produceva o che fabbricava l'industria degli abitanti [7]), ma la Gallia era anche un luogo di passaggio per le mercanzie italiane o straniere dirette verso il Nord. In grazia della meravigliosa disposizione dei suoi fiumi, che formavano l'ammirazione di Strabone, le mercanzie venute dall'Oriente pel Mediterraneo potevano raggiungere l'Oceano quasi senza essere sbarcate, e arrivare direttamente pel Rodano dalla Saona alla Senna, fino alle coste della Gran Brettagna [8]).

Onde noi abbiamo sulla linea dei posti doganali che circondavano la Gallia più notizie che non per le altre regioni, ed è quasi possibile tracciarla.

Al sud è verosimile che fiancheggiasse i Pirenei fino a raggiungere il Mediterraneo; seguiva poi, è evidente, la costa fino alle Alpi, perchè, quantunque noi non abbiamo, si può dire, documenti a tal riguardo, non è

---

[1]) Herzog., *G. N. Append.*, p. 56, n.° 269 (a Lugudunum Convenarum).

[2]) Allmer, *I. V.*, I, p. 341, n.° 82 *Bulletin monumental*, XII, p. 396, ecc.

[3]) *C. I. L.*, V, 7213.

[4]) *C. I. L.*, V, 7852.

[5]) È da notare che la provincia delle *Alpes Poeninae* pare non abbia fatto parte della circoscrizione del *portorium* delle Gallie. Si sa infatti che Diocleziano la riattaccò alla *diocesis Galliarum*, ma che prima era unita alla Raetia (Or., 488 e 6939. Cf. *C. I. L.*, III. p. 707).

[6]) L'opinione degli eruditi che considerano il Narbonese come formante una provincia doganale speciale (Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 263, nota 4 e Herzog, *G. N.*, p. 248) non ci pare sostenibile di fronte alle iscrizioni che citeremo nel seguito di questo capitolo. Non si può stabilire l'esistenza di uffici di *portorium* sui confini del Narbonese che dal lato ov'esso confina sia con le Alpi Poeninae, sia col Mediterraneo, sia coi Pirenei.

[7]) Durny, *Histoire des Romains*, III, p. 262 e 263. Pel commercio della Gallia al tempo di Cesare, Cf. *Histoire des Romains*, n.° 4, III, p. 136 e seg.

[8]) Strab., IV, 1, 14: Ὁ μὲν γε Ῥοδανὸς πολύν τε ἔχει ἀνάπλουν καὶ μεγάλοις φορτίοις καὶ ἐπὶ πολλὰ μέρη τῆς χώρας διὰ τὸ τοὺς ἡμιπίπτοντας εἰς αὐτὸν ποταμοὺς ὑπάρχειν πλωτοὺς καὶ διαδέχεσθαι τὸν φόρτον πλείστον. Ὁ δ' Ἄραρ ἐκδέχεται καὶ ὁ Δοῦβις ὁ εἰς τοῦτον ἐμβάλλων, εἶτα πεζεύεται μέχρι τοῦ Σηκόανα ποταμοῦ.

credibile che il servizio del *portorium* non fosse perfettamente organizzato in tutte le città del littorale così importanti.

Di là la linea doganale risaliva al Nord, seguendo il confine della provincia delle Alpi Marittime [1]), poi quello dell'antico regno di Cottius [2]); fiancheggiava in seguito i confini meridionali e occidentali della provincia delle Alpi *Poeninae*, che lasciava così fuori della circoscrizione doganale delle Gallie, e raggiungeva alfine il limite meridionale della Gallia Belgica [**49**]: più lontano non se ne ritrova la traccia che a Mayenfeld e a Zurigo. Sappiamo anche che nel muovere da questa città, invece di raggiungere il corso del Reno per poi seguirlo, si dirigeva dalla parte del Nord-Ovest, passando per Divodurum (Metz) e cingendo così la Gallia Belgica. Per tal modo l'armata della Germania restava fuori della linea doganale; e si sa infatti che gli oggetti destinati alle truppe erano esenti dal *portorium* [3]); talchè, niente di più naturale che stabilire gli ufficî di riscossione di qua del paese occupato militarmente, allo scopo di assicurare materialmente ai soldati la franchigia, che la legge accordava loro [4]).

La costa settentrionale era del pari custodita da una linea di posti doganali: e le mercanzie importate ed esportate dai Bretoni erano soggette al *portorium* [5]).

Ecco quali sono i posti doganali di cui i testi e le iscrizioni ci hanno conservato il ricordo.

Conosciamo sulla frontiera meridionale tre *stationes:*

1.° Lugudunum Convenarum;

2.° Illiberis;

3.° Arelate.

1.° A Lugudunum Convenarum, oggi San Bertrando di Comminges, è stata trovata una iscrizione, presentemente al museo di Tolosa, e che l'Herzog ha pubblicata. Era, senza dubbio, l'iscrizione impressa al di sopra

[1]) La coincidenza della linea del *portorium* con la frontiera di queste piccole provincie limitrofe della Gallia e dell'Italia ci è stata segnalata da L. Havet, che noi ringraziamo qui di avercelo fatto osservare.

[2]) Desjardin, *Table de Peutinger*, p. 149, e Mommsen, *C. I. L.*, V, p. 811. Per questo confine, vedere Desjardins, *Géographie de la Gaule*, I, p. 81 e seg.

[3]) Cf. più avanti.

[4]) Vedere a questo proposito L. Renier, *Rapport addressé à S. A. I. le Prince charge du ministère de l'Algérie et des colonies* (*Moniteur universel*, 6 dicembre 1858, p. 1483). Desjardins, *Géographie de la Gaule*. Introduzione, p. 45, e Hirschefeld, *Die Verwaltung der Rheingrenze*, nelle *Commentationes philologicae*, Berlino 1877, in-4.°, p. 441, nota 38.

[5]) Stab., IV, v, 3: Τέλη τε οὔπως ὑπομένουσι (i Bretoni) βαρέα τῶν τε εἰσαγομένων εἰς τὴν Κελτικὴν ἐκεῖθεν καὶ τῶν ἐξαγομένων ἐνθένδε. La continuazione del passo prova che si tratta bensì d'un diritto di *portorium* in questa frase, d'un diritto reclamato sulle coste della Gallia; ma non abbiamo conservata nelle iscrizioni traccia alcuna di questa linea doganale, alla quale il solo Strabone, fra gli autori antichi, fa allusione.

della porta o sul muro dell'ufficio di dogana di Lugudunum Convenarum; ma sventuratamente è assai mutilata:

Herzog, *G. N.*, n.° 269 [**50**]:

STATIO · SPLEND*idissimi*
VECTIGAL · XL · *gall lugud*
CONV · SVB *Cura*
proc
AVG · N · AVIC *aug*
N · VERN · RESTITV*it titu*
LVM · A · B · SVMPT*um vetustate.*

Statio splend[idissimi] vectigal(is) XL [Gall(iarum) Lugud(uni)] Conv(enarum); sub c[ura ... proc(uratoris)] Aug(usti) n(ostri), Avic ... [Aug(usti)] n(ostri) vern(a), restitu[it titu]lum absumpt[um vetustate].

Ma Herzog considera questo ufficio come stabilito sui confini dell'Aquitania e del Narbonese [1]), opinione che noi non sapremmo adottare.

Per poco che si esamini la posizione di questa *statio,* si vedrà che non era destinata a sorvegliare la frontiera della Spagna. Era il punto di congiunzione di tre vie: l'una veniva da Burdigala (Bordeaux), l'altra da Tolosa, (Tolosa), la terza da Aginum (Agen) [2]).

Per quel punto doveva passare necessariamente una gran parte delle merci che circolavano fra il Narbonese e l'Aquitania da una parte, e la Spagna dall'altra. Questa città comunicava con quest'ultimo paese per la valle della Garonne, che essa teneva, e per la valle d'Aran, passaggio certamente conosciuto nell'antichità [3]). Bisogna dunque, senza esitare, congiungere questo ufficio di Lugudunum Convenarum alla linea doganale del sud della Gallia.

2.° Una stazione era stabilita nei pressi d'Illiberis. Si legge, infatti a Théza, villaggio situato vicino ad Etne (l'antica Illibris) la seguente iscrizione, che esiste ancora oggi [4]):

Bulletin monumental, XXII, p. 396 [**51**]:

EVHANGELVS
SOC XXXX SER
MERCVRIO
VS LM

Evhangelus, soc(iorum) XXXX ser(vus), Mercurio v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

---

[1]) *G. N.*, p. 248.

[2]) *Table de Peutinger*, p. 138 e 139.

[3]) Desjardins, *Géographie de la Gaule*, p. 113.

[4]) Certifico l'esattezza del testo di questa iscrizione. Il curato di Théza ha avuta la cortesia di verificarla per mio conto; e vi è proprio sulla pietra SOC XXXX e non ANN XXXX, come qualcuno aveva detto.

Ora, si sa che Illiberis era la prima città che s'incontrava dopo aver passato i Pirenei, dirigendosi verso Narbona [1]). Non è dunque strano il trovarvi la traccia di un posto di *portorium* [2]).

3.° La stazione d'Arelate (Arles). Si è già fatto notare che in grazia della sua posizione sul canale del Marius, la città d'Arles era considerata come un porto di mare [3]), e che essa era il centro d'uno dei più importanti commerci; sicchè gli Agenti del *portorium* vi avevano degli uffici.

Il che provano due iscrizioni che esistono tuttora al museo ove noi le abbiamo copiate:

1.°

ↃECVMNvS (*sic*)
SOCIORvXL
IMAEvVERGiLiF
coNTVBERN·PIAE

Decumanius, socior(um) XL (servus), [Pr]imae (?) Vergelli(i) f(iliae), [c o]ntubernali piae.

2.° [52]

D M
APRONIAN
O·AVGGG·NNN
VERNAE·VILI
CO·XL·GAL·CO
NIVGI·PIENT
ISSIMO·BAET
IA POLITICE

D(iis) M(anibus); Aproniano, (trium) Aug(ustorum) n(ostrorum) vernae, vil(l)ico XL Gal(liarum), conjugi pientissimo, Baetia politice.

Sulla frontiera orientale si conoscono le seguenti stazioni:

1.° Pedo;
2.° Piasco:
3.° Fines Cottii;
4.° Ad Publicanos;
5.° San Maurizio;
6.° Magia;
7.° Turicum.

---

[1]) Desjardins, *Géographie de la Gaule*, II, p. 265 e *Table de Peutinger*, p. 55, vol. II.° 1 e 2.

[2]) Non è punto inutile il far notare inoltre che questa città d'Illiberis s'elevava nel mezzo di grandi golfi e di vasti stagni (Desjardins, *Géographie de la Gaule*, I, p. 252), che potevano servire da porti, al punto che questa stazione sembra fosse stata destinata a sorvegliare a un tempo la frontiera della Spagna e la vicina costa del Mediterraneo.

[3]) Desjardins, *Table de Peutinger*, p. 64, vol. 3.

1.° PEDO.

La *statio pedonensis* ci è rivelata da una iscrizione.
C. I. L., V, 7852:

D · M
V I C T O R I
NAES
FLAMINÁLIS
M · TARQVINI
MEMORIS · Ↄ XL
GALL · SER · VILIC
STATIONIS · PED
CONIVGÍ · CARIS
SIMAE · ET · DE · SE
BENE · MERENTI

D(iis) M(anibus) Victorinaes, Flaminalis, M. Tarquini(i) Memoris c(onductoris) XL Gall(iarum) ser(vus), vil(l)ic(us) stationis Ped(onensis) conjugi carissimae et de se benemerenti.

Questa stazione, secondo Mommsen [1]) [**53**] era situata nelle vicinanze di Borgo-San-Dalmazzo, a 4 miglia (5.926 metri) all'incirca a sud-ovest di Cuneo, fra la Stura e il suo affluente, il Gesso, non lontano del loro confluente.

2.° PIASCO.

Noi non sappiamo l'antico nome di questa stazione doganale. L'iscrizione che ce la fa conoscere la chiama *statio hujus provinciae et urbis sacrae;* denominazione che, bisogna confessarlo, è proprio strana e che certamente non è stata mai usata.
C. I. L., V, 7643:

NVMINI VICTORIAE
IMP · CAES · M · AVRE*li*
ANTONINI · AVG
INVICTI · PRINCIPIS
EVLALIVS · LIBERTVS
P · P STA*t* HVIVS
P · ET · V · SACR

Numini Victoriae Imp(eratoris) Caes(aris) M. Aure[li(i)] Antonini, Aug(usti), invicti principis, Eulalius libertus, p(rae)p(ositus) sta[tionis] hujus p(rovinciae) et U(rbis) sacr(ae) (?) [2]).

[1]) *Corpus inscriptionum latinarum*, V, p. 903.

[2]) Mommsen dice: « Statio XL Galliarum, statuta in finibus provinciae Alpium maritimarum et Italiae, quodammodo dici potuit statio provinciae et urbis Romae ». Forse l'ultima riga va letta altrimenti. Henzen (Or., 6551) propone che s'interpreti così: « P(osuit), et V(ictoriae) sacr(avit) », il che non è guari più ammissibile.

Quel ch'è sicuro, è che la dogana aveva un ufficio nelle vicinanze di Piasco, piccola città che trovasi presentemente all'entrata della valle della Varaita, a 3 miglia (4,444^{m},5) da Saluzzo [1]), sulla riva sinistra di quel fiume. Ed è colà, infatti, che è stata trovata l'iscrizione testè citata. La Varaita non è che un torrente di poca importanza, ma apre un passaggio fra l'Italia e la Francia pel colle d'Agnello; ed ecco la ragione d'essere di questo posto doganale. Perchè, quantunque il colle d'Agnello non fosse attraversato da alcuna via [**54**] di cui si serbi memoria [2]), il passaggio non era, senza dubbio, affatto sconosciuto agli antichi, e per piccolo che fosse il numero delle mercanzie che vi passavano, non potevano però sfuggire di là alla sorveglianza del *portorium*

3.° FINES COTTII.

Quando si consultano gl'itinerarî antichi, accade di trovarvi menzionato sulla strada d'Augusta Taurinorum (Torino) a Segusio (Susa) un luogo designato col nome di *Finibus*, *Fines*, *Ad Fines*, oppure *Ad Quadragesimam*. La Tavola di Peutinger, l'Itinerario d'Antonino, l'Itinerario da Bordeaux a Gerusalemme e il 4.° vaso Apollinare sono unanimi nel segnalarlo, e tutti lo pongono a 18 miglia (26.667 metri) su per giù da Torino, e a 22 miglia all'incirca (32.593 metri) da Susa. Comparandoli si ottiene il seguente quadro:

TAVOLA DI PEUTINGER [3])	ITINERARIO d'ANTONINO [4])	ITINERARIO D'ANTONINO [5])	ITINERARIO DI GERUSALEMME [6])	4.° VASO APPOLLINARE [7])
Augusta Taurinorum	Taurinis	Taurinis	Taurinis	Augusta Taurinorum
XVIII	XVIII	XVI	VIII Ad Octavum VIII	XXIII Corr. XVIII
Finibus	Fines	Ad Fines	Ad Fines XII	Ad XXXX
XXII	XXXIII Corr. XXIII	XXIII	Ad Duodecimum XII	XVII Corr. XLII
Segusione	Segusione	Segusione	Segusione	
XVII				
Ad Martis	Ad Martis			Ad Martis

[1]) Cf. *C. I. L.*, V, p. 903. — [2]) Desjardins, *Géographie de la Gaule*, I, p. 96. — [3]) Ediz. Desjardins, p. 49. — [4]) Ediz. Fortia, p. 161. — [5]) *Idem.*, p. 105. — [6]) *Idem.*, p. 173. — [7]) *C. I. L.*, V, p. 811.

L'Anonimo di Ravenna parla ugualmente di questa *statio* [55] [1]). A tutti questi documenti già tanto concludenti vengono ad aggiungersene altri che ci fornisce l'epigrafia. Sono state trovate presso Avigliana, su la riva destra della Doria Riparia, varie iscrizioni, che Carlo Promis ha pubblicate nella sua Storia dell'antica Torino [2]), e che noi troviamo riprodotte nel *Corpus inscriptionum latinarum;* si riferiscono all'ufficio doganale stabilito in quel luogo, e una di esse c'indica il nome officiale, *Fines Cottii.*

C. I. L., V, 7213:

PVDENS · SOC
PVB · XL · SER
)SCR · FINIB
COTTI · VOVIT
ARCAR · LVGVD
S · L · M

Pudens, soc(iorum) [pub(lici) XL ser(vus), c(ontra) scr)iptor)[3] finib(us) Cotti(i) vovit, arcar(ius) Lugud(uni) s(olvit) l(ibens) m(erito) [3]).

Era effettivamente la punta estrema dell'antico regno di Cottius [56], il quale era rimasto in una specie d'indipendenza sino al momento in cui Nerone, alla morte del suo ultimo re, lo riunì all'impero romano

---

[1]) IV, 30: « Italiam quidam philosophi amplius quam septingentas civitates habuisse dixerunt, ex quibus aliquantas denominare volumus, id est.... Ocellio, Fines, Staurinis ».

[2]) *Storia dell' antica Torino*, p. 285 e seg.

[3]) Le altre iscrizioni trovate nel medesimo luogo sono le seguenti:

a) *C. I. L.*, V, 7209:

i · O · M
*t. fl*AVIVS
aug. L · ALYPVS
XL · GALIC
ET
*clau*DIA · AVG · L
*a*NDRIA
l. M

[(*Jovi*)] *O(ptimo) M(aximo)* [*T. Fl(avius)* [(*Aug(usti)*] *l(ibertus) Alypus.... XL Gal(l)ic(ae), et [Clau]dia) Aug(usti) l(iberta) [A]ndria* (?) [*l(ibens)*] *m(erito).*

b) *C. I. L.* V, 7211:

CAES*aris*
SER · VI*licus*
STATION*is*
MATRO*nis*

... Caes[aris] ser(vus), vi(l)[licus] station[is], matro[nis].

c) *C. I. L.* V, 7214:

tab VL . XL . GALL . D . D.
[Tab]ul(arius) XL Gall(iarum) d(ono) d(edit)

(65 ap. J.-C.) [1]). Da allora in poi fu unito alla Gallia per l'amministrazione finanziaria, e compreso come tale nella circoscrizione della *Quadragesima Galliarum*. La città d'Avigliana divenne da quel momento, un posto della linea doganale che separava la Gallia dall'Italia. Questo ufficio doveva essere d'una grande importanza; e dal solo fatto che tutti gl'itinerarî ne fanno menzione, si potrebbe dedurre che questa strada che andava dall'Italia nella Gallia per Susa, fosse molto frequentata, se non lo si sapesse di già da altre fonti [2]). Da Susa partivano due strade, che Cottius stesso aveva avuto cura di costruire e mantenere a sue spese [3]): l'una passava pel colle dei Muandes, al sud del monte Tabor, e discendeva per la valle della Clairée per andare a raggiungere Brigantium (Briançon); l'altra attraversava le Alpi al monte Ginevra (*Mons Matrona*); ed era questo il passaggio conosciuto dai tempi più antichi e il più frequentato; anche questa strada come la prima, metteva capo a Brigantium [4]). Da Susa a Torino queste due vie non ne formavano che una sola, ed è su questa via che si trovava la stazione di Fines Cottii, nei dintorni della moderna Avigliana [5]).

1.° AD PUBLICANOS.

Per recarsi da Milano a Vienna bisognava passare per Augusta Praetoria (Aosta); di là si attraversavano le Alpi Graie per raggiungere la valle dell'Isère. Strabone c'insegna che questa via era carrozzabile sino a Lione [6]); sicchè doveva essere molto frequentata [**57**] dai mercanti che si recavano dalla Gallia in Italia o dall'Italia nella Gallia. Valicava le alpi pel piccolo S. Bernardo (*Graius mons*); e la troviamo menzionata anche negli antichi itinerarî: tavola di Peutinger, itinerario d'Antonino e Anonimo di Ravenna [7]); tutte e tre c'insegnano che v'era su questa

[1]) Svet., *Ner.*, XVIII: « Item Alpium (regnum), defuncto Cottio, in provinciae formam redegit.

[2]) Cf. Desjardins, *Géographie de la Gaule*, I, p. 84 e seg.

[3]) Amm. Marcell., XV, x, 2.

[4]) Cf. Desjardins, *loc. cit.*

[5]) È l'opinione di Mommsen (*Corpus inscriptionum latinarum*, V, p. 811 e 812). Desjardins crede che vi fosse un'altra via che seguiva la riva sinistra della Dora (*Revue archéologique*, XI, 1870, p. 124 e seguenti). In questo caso bisogna supporre che esistesse a Ocelum (oggi Drubriaglio) un altro ufficio di dogana, dipendente senza dubbio dalla stazione d'Avigliana.

[6]) Strab., IV, VI, 11.

[7])

TABLE DE PEUTINGER p. 56. (Éd. Desjardins)	ITINERARIO D'ANTONINO p. 102.	ANONIMO DI RAVENNA IV. 26.
—	—	—
Obilonna.	Obilinnum.	
III	III	
Ad Publicanos.	Ad Publicanos.	Civitates in Burgundia:... Publicanos.
XVI	XVI	
Mantala.	Mantala.	

via, tra Mantala e Obilinnum, a 16 miglia (23.704 metri) dalla prima città e a tre miglia (4.444m,5) dalla seconda, un luogo che essi chiamano *Ad Publicanos*. Era evidentemente un posto doganale.

Si può, con qualche autore, supporre che questo luogo fosse stabilito presso il ponte di Conflans sull'Arli [1])? Non è però questo l'avviso di Allmer; il quale crede che si possa identificare la *statio* di *Ad Publicanos* con Tournon, presso Gilly fra l'Isère e il colle di Tamiers [2]).

È stato trovato infatti ad Allondaz presso Albertville (Alta Savoia) una iscrizione molto interessante, che ci fa conoscere che presso questo villaggio di Tournon, ricco d'altra parte di ruderi romani, era un posto doganale.

Allmer, *I. V.*, I, 341, n.° 82:

MATRIS
MITHRᴱˢ
S O C · $\overline{\text{XL}}$ · V Iᴸ
AD · TVR
L · $\overline{\text{XIII}}$ PA · $\overline{\text{VI}}$

Matris, Mithres soc(iorum) XL (servus), vil(licus) ad Tur(nonem); l(atum) XIII p(edes), a(ltum) VI.

Molto probabilmente è lo stesso ufficio [**58**] di quello che gl'itinerarî hanno designato sotto il nome di *Ad Publicanos*. O se non altro v'era in questo luogo un posto che dipendeva dal primo.

5.° SAN MAURIZIO.

D'Aosta partiva un'altra strada che giungeva ad Aventicum (Avenches), passando pel gran San Bernardo. Questa via segnalata da Strabone [3]) ci è data nei suoi particolari dagl'itinerarî.

ITINERARIO D'ANTONINO (pag. 105).	TAVOLA DI PEUTINGER (Éd. Desjardins, p. 35).
Summo Pennino.	In Summo Pennino.
XXV	XXV
Octoduro.	Octoduro.
XII	XII
Tarnaias ou Tarnadas.	Tarnaias.
XIII	XIIII
Penne locos.	Penno lucos.

[1]) Wesseling, *Itinerario d'Antonino*, p. 346; Walckenaer, *Géographie ancienne des Gaules*, III, p. 26 (Cf. Desjardins, *Table de Peutinger*, p. 56).

[2]) *Inscriptions antiques de Vienne en Dauphiné*, p. 175 e 342. La Commissione della Carta delle Gallie riconosce che questa stazione *Ad Publicanos* era situata « presso Albertville ». I signori Ducis a Macé la collocano proprio a Gilly.

[3]) Strab., IV, VI, 11 (Cf. Desjardins, *Géographie de la Gaule*, (p. 684 e se..

Questa via attraversava il Rodano a Tarnaiae o Tarnadae, il qual luogo, secondo i calcoli del colonnello Lapie, corrisponde alla città di San Maurizio [1]).

Eravi colà un ponte romano presso il quale si è trovata una iscrizione dedicata al genio della stazione. Quantunque in questa iscrizione non si parli esplicitamente del *portorium*, la si considera in genere attinente ad esso [2]).

Mommsen, *I. C. H.*, 14 [**59**]:

*in h*ONOR D D
GENIO STA
*ti*ONIS VIR
*u*S PROBVS
*m*ILES LEG XXII
ALEXANDR
*ia*NE P F IMP D N
*a*LEXAND*ro*

[In h]onorem d(omus) d(ivinae); Genio sta[ti]onis, Viri[u]s Probus [m]iles leg(ionis) XXII Alexandr[ia]n(a)e, P(iae), F(idelis); imp(eratore) d(omino) n(ostro) [A]lexand[ro]. . . . [consulibus].

Si può dunque pensare che a Tarnadae si esigeva l'imposta del *portorium* sulle merci che transitavano fra Aosta e Avenches.

6.° MAGIA.

A 16 miglia romane (23.704 metri) al nord di Curia (Coira) e a 35 miglia (51.852^{m}5) al sud di Brigantium (Bregentz), si trova, seguendo la Tavola di Peutinger [3]), la città di Magia (oggi Mayenfeld). È là che bisogna, secondo Mommsen, situare la *statio Maiensis*, che ci è rivelata da una iscrizione già citata [4]). Essa era situata, è evidente, tra il confine della Raetia e della Gallia, ma apparteneva alla circoscrizione della *Quadragesima Galliarum*, di cui formava il confine da quella parte.

7.° TURICUM (ZURIGO).

Non abbiamo sulla *statio Turicensis* che un solo documento della fine del II secolo della nostra êra.

---

1) Desjardins identifica Tarnadae con Massonger, situata presso S. Maurizio.
2) Desjardins, *Table de Peutinger, loc. cit.*; Marquardt., *Staatsverw.*, t. I, p. 119 nota 9.
3) Ediz. Fortia, p. 240
4) *C. I. L.*, V, 5090.

Mommsen, *I. C. H.*, 236 [60]:

D M
HIC SITVS EST
L AEL VRBICVS
QVI VIXIT AN
VNO · MV · DV
VNIO · AVGLIB
P · P · STA TVRICEN
XL G ET AE SECVNDIN
P DVLCISSIM · F

D(iis) M(anibus). Hic situs est L. Ael(ius) Urbicus, qui vixit an(no) uno, m(ensibus) V, d(iebus) V; Unio Aug(usti) lit(ertus) p(rae) p(ositus) sta(tionis) Turicen(sis) XL G(alliarum) et Ae(lia) Secundi(a) p(arentes) dulcissim(o) f(ilio).

Mommsen crede che questo posto fosse stabilito sull'antica via che andava a Milano passando per Coira, e attraversava le Alpi pel Julier, pel Septimer o lo Splügen [1]).

Della frontiera nord-est noi non conosciamo che un sol posto doganale: Metz, Divodurum o Civitas Mediomatricorum, come è chiamata nel l'iscrizione di cui ci occupiamo qui:

Robert, *Épigr. de la Moselle*, p. 21 [2]):

GENIO
C · AVR · MATERNI
PREF · STAT · Q · C · M
CATHIRIG · DELFICVS
CLIENS

Genio C. Aur(elii) Materni, pr(a)ef(ecti) stat(ionis) Q(uadragesimae) c(ivitatis) M(ediomatricorum), Cathirig(ius) Delficus, cliens.

La posizione di questa città sulla Mosella le assicurava [61] una certa importanza commerciale; inoltre, era il punto di riunione di quattro vie, di cui due venivano dalla Gallia e due dalla Germania.

Delle due prime, l'una la metteva in comunicazione col centro e l'ovest della Gallia per Durocortorum [3]) (Reims), donde partiva un gran numero di vie attraverso il Lionese e l'Aquitania; l'altra la metteva in comunicazione col sud e l'est per Tullum [4]) (Toul) e Lione [5]).

Quanto alle due ultime, allacciavano Metz, l'una ad Argentoratum [6]) (Strasburgo), l'altra ad Augusta Trevirorum [7]) (Treviri) e a Colonia Agrippina [8]) (Colonia).

[1]) Mommsen, *Die Schweiz in Röm. Zeit.*, nelle *Mittheil. der Antiquar. Gesellschaft in Zürich*, Zurigo 1854 in 4.°, p. 8. — [2]) La biblioteca dell'Università possiede un fac-simile in gesso di questa iscrizione. — [3]) *Itinerario d'Antonino*, p. 108. — [4]) *Idem.* — [5]) *Tavola di Peutinger*, ediz. Fortia, p. 226. — [6]) *Itinerario d'Antonino*, p. 70: *Tavola di Peutinger*, p. 227. — [7]) *Itinerario d'Antonino*, p. 70. — [8]) *Itinerario d'Antonino*, p. 110; *Tavola di Peutinger*, p. 226.

Per tal modo, per terra come per acqua, dovevano arrivare a Metz gran copia di merci prima d'entrare nella Gallia o prima d'uscire [1]).

Non abbiamo altri documenti sulla cinta di uffici doganali che circondava la Gallia e la separava dalla Germania, dall'Illyricum, dall'Italia, dalla Spagna. Conosciamo per altro, ancora altre stazioni del *portorium*, che è impossibile riattaccare alla linea, che abbiamo cercato di tracciare più su. Gli è che i Romani s'erano comportati in Gallia come nell'Illyricum, cioè non si erano contentati di esigere il *portorium* alla frontiera; e, per ricavare maggior profitto dall'imposta, avevano stabilito dei posti di riscossione nell'interno della circoscrizione; sulle strade, al passaggio dei fiumi e fin'anche all'entrata delle città ove avevano indubbiamente trovato in vigore questo diritto nel momento della conquista [2]). Così si spiega che noi troviamo un ufficio di *portorium* [**62**] a Nemausus (Nimes):

Herzog, *G. N.* 159, = Wilmanns, 2213:

D · M
SEX · AVRELI
ZOSIMI
STATORI · NEM
AVRELIA · COS
MIA · FRATRI
PIISSIMO

D(iis) M(anibus) Sex Aureli(i) Zosimi, statori(s) Nem(ausi), Aurelia Cosmia, fratri piissimo.

Esisteva parimenti un ufficio di *portorium* a Cularo (Grenoble), il che provano due iscrizioni citate e commentate da Allmer:

1.° Allmer, *I. V.*, p. 382, n.° 80:

D M
P · TRIMITINVS
AVGVSTOR
LIBITO · PAT
CVLARON · ET
QVARTINIA
MITANI · CON
PRO · SE · ET · HEREDIBVS
SVIS
DONVM · DANT

D(iis) M(anibus) P. . . . . Primitivus, Augustor(um) libertus, stat(or) Cularon(e) et Quartinia Mitani (?), conjux, pro se et eredibus suis donum dant (?) [3]).

[1]) Per la linea doganale del nord-est della Gallia, cf. Hirschfeld, *Die Verwaltung der Rheingrenze*, p. 442, nota 38.

[2]) Esistevano digià i *portoria* in Gallia prima che questo paese fosse conquistato da Cesare. (Cf. Caes., *Commentariorum de Bello Gallico*, I, XVIII, III, 1).

[3]) Questa iscrizione è perduta oggidì; e la lettura ne è incerta in parecchi punti. Le due ultime righe dovevano forse contenere: *S(ub) as(cia) d(edicaverunt)*.

2.° Allmer, *I. V.*, I, p. 329, n.° 79 [**63**]:

D M
G·SOLLI MARCVLI
LIBRARI XL GALLIAR
STATIOINIS CVLAR (*sic*)
OBITI·ANNOR·XXVI
G SOLLIVS MARCVS
PATER FIL PIISSIMO
ET ATTIA MARCIAN
ET MARCVLA SORORES
ERATRI PIISSIMO ET (*sic*)
ATTIA·AVRELIO CON
IVGI TNCOMPARAB (*sic*)
SVB·ASCIA·DEDICAV

D(iis) M(anibus) G. Solli(i) Marculi, librari(i) XL Galliar(um), stationis Cular(onensis), obiti annor(um) XXVI; G. Sollius Marcus pater fil(io) piissimo, et Attia Marcian(a) et (Sollia) Marcula sorores fratri piissimo, et Attia Aurelia conjugi incomparabili sub ascia dedicav(erunt).

Cularo era situato sulla strada tra Milano e Vienna, di cui abbiamo già parlato e che passava per Avigliana (*Fines Cottii*). Arrivata a Briançon, questa strada risaliva al nord-ovest per raggiungere Vienna, e attraversava l'Isère a Cularo. Probabilmente al passaggio di questo fiume si reclamava il *portorium*. A parer nostro non era un diritto di dogana che veniva percepito, bensì un pedaggio [1]). Non si può supporre, infatti, che questo ufficio fosse stato stabilito prima dell'annessione del regno di Cottius e che fosse sparito quando fu creato ad Avigliana [**64**] un posto di frontiera, giacchè la prima di queste due iscrizioni trovate a Cularo è per lo meno dell'anno 161 e fors'anche dell'anno 212 [2]). Quindi le due sta-

[1]) A bella prima, pare che il posto di Cularo, essendo situato non lontano dalla frontiera, dovrebbe esser considerato piuttosto come un ufficio della linea doganale che circondava le Gallie; eppure è un fatto che a noi sembra difficile ammettere. Cularo, infatti, non è menzionato che una sola volta dagl'itinerarî; i quali ci comunicano che questa città si trovava sulla via da Torino a Vienna, di cui abbiamo parlato più su: ora il *portorium* era riscosso alla stazione di *Fines Cottii*. Non si può neppur supporre che questo posto doganale di Grenoble fosse stabilito per proteggere l'entrata del Narbonese per la valle dell'Isère, giacchè questo passaggio era già sorvegliato dal posto *Ad Publicanos*. Ci pare, così impossibile di considerare la *statio* di Cularo altrimenti che come un pedaggio.

[2]) Questa iscrizione non è anteriore all'epoca, in cui per la prima volta due imperatori hanno regnato insieme, vale a dire all'anno 161; d'altra parte, di tutti i principi che ebbero uno o due colleghi sul trono, Geta è il solo che abbia avuto il prenome di Publius. È dunque probabile che la data di questa iscrizione debba esser cercata negli anni 209 e 212.

zioni esistevano in concorrenza, e le merci che avevano già pagata l'imposta ad Avigliana v'erano sottoposte una seconda volta a Grenoble [1]).

E v'ha di più: se esse continuavano il loro cammino sino a Vienna, incontravano un'altra stazione di *portorium*, come lo prova una iscrizione che si conserva ancora oggi al museo:

Allmer, *I. V.*, I, p. 337, n° 81:

ET · QVIETI
D AETERNAE M
LVCILI · METROBI
SIGNO SAPRICI
STATOR · CIVITATIS
VIENNES · QVI · VIXit
ANN · XXXVIII · M · II
DIVICIA · DOMIT
IOLA · MATER · FILI
OR · III · CONIVGI
KARISSIMO · ET ·
INCOMPARA
BILI · PONENDVM
CVRAVIT · ET FILI
SVB ASCIA
DEDICAVERVNT

D(iis) M(anibus) et quieti aeternae Lucili(i) Metrobi, signo Saprici(i), stator(is) civitatis Vienne(n)s(ium) [2]*, qui vix* [it] *ann(is) XXXVIII, m(ensibus) II, Divicia Domitiola, mater filior(um) III, conjugi karissimo et incomparabili ponendum curavit, et fili(i) sub ascia dedicaverunt.*

Sei strade mettevano capo a questa città [65] e dovevano farne un luogo di passaggio assai frequentato. Una veniva, come abbiamo visto, da Milano per Avigliana e Grenoble. Un'altra partiva ugualmente da Milano, ma attraversava il piccolo S. Bernardo; su questa via v'era già un posto doganale a *Ad Publicanos* (Tournon), d'onde partiva una diramazione che si dirigeva su Ginevra. Due altre vie conducevano da Vienna a Lione, l'una fiancheggiando il Rodano, l'altra direttamente. Una quinta via giungeva al Mediterraneo per Valenza, e una sesta andava sino ai Pirenei, passando per Alba Helviorum (Aps), e seguendo la riva destra del Rodano [3]). Inoltre, per la sua posizione sul corso di questo fiume,

[1]) Cf. Desjardins, *Table di Peutinger*, p. 57.

[2]) Tenendo presenti questi termini: *statoris civitatis Viennensium*, sorge la domanda; che il *portorium* esatto a Vienna non fosse un dazio. La questione è difficile a risolversi.

[3]) Cf. Desjardins, *Table de Peutinger*, p. 31, 47, 55 e seg.; Renier, *Itinéraires romains de la Gaule*, p. 19 e seg.; e Allmer, *Inscriptions antiques de Vienne*, I, p. 171-190.

Vienna poteva ricevere direttamente le merci venute pel Mediterraneo, sulle quali prelevava un diritto al loro sbarco; nè è impossibile che percepisse ancora una prima tassa su quelle che risalivano per acqua sino alla città di Lione.

Lugudunum (Lione) era a quel che pare il centro amministrativo della *Quadragesima Galliarum*, come Poetovio, quello del *portorium Illyrici* [1]). È un fatto che la sua semplice posizione basterebbe a spiegare. Questa città era situata, per così dire, alla frontiera delle quattro grandi provincie, che formavano la circoscrizione doganale della *Quadragesima;* ed era per di più a Lione ch'era concentrato tutto il servizio amministrativo della Gallia. Non è dunque a meravigliare che vi si sia trovato un certo numero d'iscrizioni relative al nostro soggetto. Così noi conosciamo i nomi di:

a) Due *tabularii*, affrancati:

1.° De Boissieu, p. 275, n.° 30 [**66**]:

D · M
ET QVIETI AETERNAE
AVRELIAE MVNATIAE
CONIVGI KARISSIMAE ET
INCOMPARABILI QVAE VIX
ANN· XXIIII MENS·V DIEB
IX QVINCTIO AVG·LIB
TABVLARIVS XXXX GAL
LIARVM SVB ASCIA
DEDICAVIT

D(iis) M(anibus) et quieti aeternae Aureliae Munatiae conjugi karissimae et incomparabili, quae vix(it) ann(is) XXIIII, mens(ibus) V, dieb(us) IX, Quinctio, Aug(usti) lib(ertus), tabularius XXXX Galliarum, sub ascia dedicavit.

2.° Gobin, *Notes sur des inscriptions et des pierres antiques extraites du lit du Rhône* [2]):

D · M
Ael. F[illegible]STI AVGG
lib. TABVL XL
gall[illegible] AELIVS
*parthe*NOPAEVS
AVGG LIB
*p*OSVIT

D(iis) M(anibus)... [Ael(ii)] F(e)sti (?), (duorum) Aug(ustorum) [lib(erti)], tabul(arii) XL [Gall(iarum)]... Aelius [Parthe]nopaeus, (duorum) Aug(ustorum) lib(ertus), [p]osuit.

---

[1]) Cf. Marquardt. *Staatsverw.*, I, p. 119, e O. Hirschfeld, *Lyon in der Römerzeit*, Wien, 1878, in-8.°, p. 12 e seguenti, i quali sembra che siano entrambi dello stesso avviso. — [2]) Lione, 1872, in-4.°, p. 8.

b) Un altro affrancato, di cui ignoriamo la funzione: Wilmanns, 1399:

TI · IVL · DELO
VITALIS SOCIOR
PVBL · $\overline{XXXX}$ · SER *eT*
AMETHYSTVS · L

Ti. Jul(io) Delo, Vitalis socior(um) publ(ici) XXXX ser(vus) [e]t Amethystus l(ibertus).

c) Due schiavi, di cui uno era cassiere [67]: Wilmanns, 1399 = *C. I. L*, V, 7213.

Era anche una promozione, tra gli schiavi degli appaltatori, l'esser mandato in questa città; tanto che uno di essi ha consacrato un ex-voto agli Dei nel momento in cui era nominato cassiere a Lugudunum, da controllore che era alla stazione di *Fines Cottii* [1]). A Lione si trovava, per conseguenza, la residenza del *procurator XXXX Galliarum.*

Oltre questo ufficio centrale, v'era senza dubbio anche un posto particolare stabilito alle porte della città romana. L'antica Lugudunum si componeva, infatti di due parti: l'una era la città gallica, che occupava la punta di terra sita al confluente del Rodano e della Saona; l'altra era la città romana, fondata da Munatius Plancus per gli esiliati di Vienna, costruita sulla montagna di Fourvières. Essa non era bagnata che dalla Saona. Orbene, nel letto di questo fiume è stata trovata una grande quantità di piombi di dogana [2]), che conservano ancora la traccia della corda che

[1]) *C. I. L.*, V, 7213.

[2]) La maggior parte di questi piombi sono presentemente nelle mani del sig. Ét. Récamier, che ha avuto la squisita cortesia di mostrarceli. E poichè egli ha in animo di pubblicare la superba collezione d'antichità lionesi da lui raccolta, la discrezione ci ha imposto il dovere di non tentarne un più vasto esame. Crediamo nulladimeno, per quel tanto che ci è dato di giudicarne (giacchè quei piombi non ci sono passati che rapidamente sotto gli occhi), che si potrebbe dividerli in varie classi:

1.° Tutta una serie di piombi è marcata con l'effigie degl'imperatori; questa abbraccia un periodo che va dal primo secolo sino alla fine dell'impero (diametro 0^m,014 o 0^m,015 o giù di lì); da ogni lato della testa, allorchè non ve ne ha che una, all'alto e al basso della medaglia, quando ne sono due, si leggono le lettere R C: sigle che non si trovano, a nostra conoscenza, su alcuna delle medaglie o monete imperiali, e che si riscontrano su un gran numero di piombi con effigie d'imperatore della collezione Récamier. A questa serie di piombi se ne potrebbe accostare uno di forma rettangolare (all'incirca 0^m,003 di altezza su 0^m,020 di lunghezza), che porta l'iscrizione L R C.

Su altre ugualmente a effigie d'imperatori, si leggono le abbreviazioni ben conosciute DN o DD NN, o ben anche AVG o AVGG.

2.° Alcune si riferiscono a magistrati, e vi si legge, per esempio, *quaestor* (?); su altre, in maggior numero, dei numeri seguiti o preceduti dalla parola LEGIO

li attraversava; e al rovescio vi si scorge l'impronta [68] del legno o della stoffa su cui erano applicati. E questa una prova molto seria dell'esistenza d'un posto di *portorium* speciale nella città di Lugudunum.

L'importanza commerciale di Lione nell'antichità è assai comune e noi non v'insisteremo qui. Basta pensarvi per farsi un'idea delle ricchezze che la riscossione del *portorium* in questa sola stazione poteva procurare agli appaltatori dell'imposta.

Certo si è che dei diritti di *portorium* erano stati stabiliti in molti altri siti della Gallia, sia sulle vie, sia alla entrata delle grandi città; ma nessun documento ce ne ha conservata la traccia [1]; e fino a quando nuove

---

o LEG. Se non è arrischiato il fare delle congetture appoggiandosi a dati così poco certi, noi di buon grado crederemmo che queste due prime categorie racchiudano piombi destinati ad assicurare la franchigia doganale ai bagagli che ne erano muniti. Si vedrà, infatti, più avanti che gl'imperatori e gli eserciti non erano sottoposti a pagare il *portorium*.

3.° Tutta una serie di questi piombi è marcata col nome di mercanti di Lione, i *Plautii* (?) per esempio, che le iscrizioni lionesi fanno conoscere. Questi nomi sono al genitivo sui piombi di cui ci occupiamo: vi si legge *Plauti* e al plurale *Plautiorum*.

4.° Un gran numero vi porta la stessa impronta delle monete coniate a Lione. M. Récamier crede che siano stati adoperati su balle di monete (?).

5.° Degli uccelli sono impressi su alcuni altri, specialmente dei corvi, il che facilmente si spiega, poichè *Lugudunum* significa « collina del corvo » (*Lugu dunum*).

6.° Si leggono dei nomi di città su un piccolo numero di questi piombi: Cularo, Vienna, Augusta Treverorum (?) Annapolis; un altro, che non è in possesso del sig. Récamier, porta Alexandria.

7.° Tre sono improntati in una maniera tutt'affatto speciale; i due primi, di forma rettangolare, portano LVG e LVG · VEC; sul terzo che ha la dimensione e la forma d'una piccola moneta, si legge VIC . LVG; forse questi due ultimi vanno spiegati nello stesso modo.

È inutile far notare come questi documenti siano preziosi per la storia commerciale di Lione; e noi non abbiamo avuta altra pretesa che quella di segnalarne l'esistenza.

[1]) Noi non comprendiamo qui nel novero dei posti di *portorium*, Tolosa, Segodunum e Volcalo di cui ci parla Cicerone nel *Pro Fonteio* (IX, 19). Infatti, malgrado l'autorità di Marquardt, che ritiene (*Staatsverw.*, II, p. 263, nota 4) che i *portoria* speciali stabiliti nel Narbonese sotto la repubblica sussistettero sotto l'impero, il che noi abbiamo già escluso; noi non crediamo che bisogni stabilire un rapporto tra questa imposta creata da Fonteius e il *portorium* di cui abbiamo parlato in tutto questo capitolo. Non solo questa era una misura arbitraria, che l'indignazione degli stessi Romani dovette presto far sopprimere, ma inoltre non si tratta nel testo di Cicerone che d'una tassa sul vino, di cui la tariffa era particolare ad ogni città, e che, in conseguenza non faceva parte del sistema uniforme applicato a tutta la Gallia. Si può anche dedurre dall'ultima frase del testo di Cicerone, che Fonteius aveva adottato queste misure in parte per impedire l'esportazione del vino nelle parti della Gallia non ancora conquistate alla dominazione

scoperte non vengano [69] ad apportarci qualche informazione, bisogna appagarsi di questi dati, per incompleti che siano.

Come risulta dallo stesso nome sotto il quale noi troviamo designato il *portorium* in Gallia, il tasso dell'imposta era del quarantesimo (2 $^1/_2$ per 100) del valore degli oggetti.

§ 4. — Spagna.

La Spagna era organizzata come la Gallia e l'Illyrico. Le provincie Spagnuole: Lusitania, Baetica e Tarraconensis, non formavano che una regione doganale [1]). Sventuratamente noi non conosciamo che una sola iscrizione sul *portorium* della Spagna; e, malgrado tutta l'importanza di questo documento, le informazioni che esso ci dà sono assai incomplete. I confini di questa circoscrizione doganale non possono ingenerare dubbî in alcuno; la natura stessa li ha tracciati.

Come altrove, questa imposta era affittata a dei capitalisti; e noi abbiamo conservato il nome d'uno di questi appaltatori, Tenatius Silvinus, che era *magister* della compagnia:

C. I. L., II, 5064 [70]:

SOCII
QVINQVAGEN
ANNI
TENATI·SILVINI
D · D

Socii quinquagen(simae) anni Tenati(i) Silvini d(e)d(icaverunt).

Un procuratore era, non v'ha dubbio, incaricato di sorvegliare questa industria, come si praticava nelle altre provincie. Il fatto principale che distingueva la Spagna dai paesi che abbiamo già studiati consisteva nel tasso del *portorium* il quale non era di $^1/_{40}$ come nella Gallia, ma di $^1/_{50}$ (2 per 100) del valore delle merci. Questa provincia era dunque più

---

romana; la qual cosa non esisteva più al tempo in cui ci siamo riportati nell'enumerazione precedente, vale a dire al II secolo della nostra êra. Bisogna aggiungere che il testo stesso di Cicerone, malgrado le ingegnose correzioni, di cui è stato oggetto, è ancora lontano dall'esser chiaro, e che la posizione di Segodunum (se è così che bisogna leggere) e di Volcalo è assai dubbia. È dunque impossibile trarre da questo passo informazioni sicure sul *portorium*.

[1]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 263 e nota 3, e una nota di Mommsen a seguito del n.° 5064 del *Corpus* (t. II). È un fatto verosimile in sè stesso: si noterà inoltre che nell'iscrizione del *Corpus* (II, 5064), gli appaltatori non hanno fatto seguire la parola *Quinquagesimae* dall'indicazione d'una provincia, il che sarebbe stato necessario se tutte le provincie spagnuole non fossero state riunite in una sola circoscrizione.

favorita delle altre dai Romani, forse per non imporre al commercio degli oneri pesanti e non ruinare le industrie di cui Roma aveva bisogno [1]).

[71] § 5. — **Africa.**

In Africa il *portorium* era sottoposto a un regolamento speciale. Le imposte, quattro in tutto, non erano affittate separatamente ad appaltatori differenti; ma un solo appaltatore assumeva la riscossione dei *IIII publica Africae*. Quali erano questi quattro *publica?* È ciò che non è possibile determinare con precisione; ma poichè noi sappiamo da altre fonti che il *portorium* era stabilito in Africa, è certo che bisogna annoverarlo fra queste quattro imposte sconosciute. L'appaltatore del *portorium* era così in pari tempo appaltatore di tre altre imposte; egli era sotto il controllo del *procurator IIII publicorum Africae*, che l'imperatore nominava per sorvegliare la sua gestione e proteggere, per quanto era possibile, i contribuenti contro le vessazioni dei pubblicani [2]).

---

[1]) L'iscrizione che Hübner ha pubblicata (*C. I. L.*, II, 1085) è ben difficile a spiegare:

L·COMINIO·VIPSANIO·SALVTARI
. . . . . .
IRENAEVS·AVG·N·VER·DISP·PORTVS
ILIPENSIS·PRAEPOSITO
SANCTISSIMO

L. Cominio Vipsanio Salutari..... Irenaeus Aug(usti n(ostri) (Septime Sévère Portinax) *ver(na), disp(ensator) portus Ilipensis praeposito sanctissimo.*

Si concepisce facilmente come L. Cominius Salutaris, un cavaliere, sia stato preposto alla sorveglianza del porto d'Ilipa; è questo un fatto analogo a quelli che noi abbiamo già riscontrati nell'Illyrico e nella Gallia; ma la presenza d'uno schiavo dell'imperatore incaricato della cassa (*dispensator*, « cassiere ») è assai anormale e noi non ne abbiamo esempî circa il *portorium*, essendo il cassiere sempre uno schiavo degli appaltatori. Noi saremmo indotti a credere che ci troviamo in questo caso in presenza d'un fatto eccezionale. È probabile anche che in questa iscrizione non si tratti del *portorium*, e che vi fosse nel porto d'Ilipa un servizio di schiavi dell'imperatore stabilito per tutt'altra ragione. Si osserverà che la città d'Ilipa non era affatto distante dal Mons Marianus, montagna celebre per le sue miniere e appartenente all'imperatore (cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 75 nota 1); inoltre essa era situata alle foci del Baetis e di uno dei suoi affluenti, che scorre precisamente a pie' di questa montagna; e apriva per conseguenza una via donde si potevano trasportare ad Ilipa i blocchi di miniera estratti dalla montagna. Non è di certo inverosimile che L. Cominius Vipsanius Salutaris fosse addetto al servizio delle miniere nel porto d'Ilipa. Si comprenderà di leggieri, in questo caso, come egli avesse per cassiere uno schiavo dell'imperatore.

[2]) Si è detto che i procuratori fossero successi agli appaltatori nella riscossione dei quattro *publica* d'Africa (*Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres*, 1857, p. 74, nota 1). Questa asserzione è contraddetta dalla testimonianza dei testi. Sappiamo che un appaltatore, Q. Saenius Pompeianus, esisteva al tempo

Noi non conosciamo che due stazioni del *portorium*.

La prima è Rusicade (Philippeville). Vi si è trovato sulla spiaggia un gran numero di piombi di dogana non in tutto simili a quelli che abbiamo descritti a proposito di Lione ma che presentano con quelli dei caratteri comuni molto interessanti. « La loro forma, dice Fourtier, che li ha rilevati pel primo [1]), è quella d'un bottone: alla parte posteriore e al centro, quest'oggetto è fornito d'una culatta forata con un orifizio di tre millimetri di grandezza [**72**]; questo foro è un tantino prolungato da una piccola scanalatura tracciata nel fondo. Sul diritto mostra al centro un campo, rotondo, ovale o quadrato, sul quale appare tracciato in rilievo un disegno d'un lavoro assai grossolano.... Sono riuscito a scorgervi delle stelle, di cui le punte toccano i contorni del campo; dei soldati con gli elmi e le tuniche corte, armati di giavellotti in atto di combattere: delle vittorie, delle teste barbute dalle corone raggiate, che facevano ricordare il tipo barbarico degli imperatori del Basso Impero, ecc. ».

Queste ultime rappresentazioni figurate, che pare si riportino all'armata e agl'imperatori, messe in relazione con quelle da noi segnalate più su, ci pare che acquistino una importanza tutta particolare.

Alcuni di questi bottoni di piombo hanno per di più delle iscrizioni: quelle che il *Corpus* rileva o che noi abbiamo copiato sono le seguenti:

a) RVSICADE, testa di donna con l'elmo, a dritta [2]).

b) CENSORINVS, un pesce [3]).

c) QVINTIANI [4]).

d) RVFINI [5]).

e) XCI [6]).

f) LCA.

Il Fourtier dice d'aver raccolto più d'un centinaio di questi piombi sulla spiaggia, e li riporta, con la più grande verisomiglianza, alla riscossione del *portorium* nel porto di Rusicade [7]). La difficoltà è di determinare in maniera precisa quale era la loro destinazione. Erano applicati dagli impiegati del *portorium* sui colli che venivano sbarcati, dopo il pagamento dei diritti d'entrata? Erano, in opposto, dei contrassegni messi

di Marco Aurelio (Front., *Ad M. Caes.*, v. 34, ed. Naber, e Orelli, 6650). Ora, una iscrizione del tempo di Adriano ci fa conoscere il nome d'un procuratore *IIII publicorum Africae* (*C. I. L.*, III, 3925). Queste due specie di Agenti finanziarî esistevano dunque contemporaneamente. È questa d'altronde l'opinione del Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 303, nota 2).

[1]) *Annuaire de Constantine* (1853), p. 82.

[2]) *C. I. L.*, VIII, 10484, 2.

[3]) *Idem*, 10484, 3.

[4]) *Idem*, 10484, 4.

[5]) *Idem*, 10484, 5.

[6]) *Idem*, 10484, 6.

[7]) *Revue africaine* (1865), p. 158.

in precedenza sulle balle per indicare, sia che gli oggetti fossero già stati sottoposti ad una tassa, sia che dovessero godere della franchigia? Di più, fra questi piombi, ve ne sono varî [73] di specie differenti? È questo un quesito che ci sembra impossibile risolvere in modo soddisfacente.

Ci basti sapere che il *portorium* veniva riscosso a Rusicade. La seconda (*statio Ad Portum*) si trovava sulla via tra Sigus e Sitifis, 35 miglia romane (51.852^{m},5) da quest' ultima città, come ce l' indica la Tavola di Peutinger [1]). Nell' anno 202 questo posto doganale fu trasportato a Zarai, a 37 miglia (54.815^{m},5) dietro Sitifis, in una direzione un po' più meridionale della stazione *Ad Portum*. Gli è che *Zarai* (oggidì Zraïa) era stata lasciata fuori della linea del *portorium* nient' altro che per assicurare ai soldati l' immunità doganale; ora, nel 202, la coorte che occupava quel posto lasciava probabilmente l' Africa [2]). Da allora in poi il fisco prese possesso di quel luogo e vi stabilì una tariffa che ci è stata conservata e di cui parleremo più avanti [3]).

Questa stazione di Zarai, che ci è indicata dall' itinerario d' Antonino [4]), era situata sulla strada delle carovane che si recavano in Mauritania, venendo dalla Bysacena, dalla Tripolitania, dal Djerid e dalle contrade meridionali dell' Aurès. Una via conduceva, infatti, da Tacape (Gabès) a Thelepte (Medinet-el-Kedina) [5]). Questa via si biforcava alla stazione d' Avibus (alle falde del Djebel Khenga) per dare origine ad una nuova via, che formava come il confine meridionale dei dominî romani in Africa. Attraversava tutto il Djerid, passava per *Thuzuros* (Tozeur), per *Ad Majores* (Besseriani) e arrivava a *Ad Piscinam* (Biskra?). Dopo avere oltrepassata questa città e attraversata l' oasi d' El-Outhaya si divideva ancora in due parti: la prima via raggiungeva Lambèse; la seconda seguiva la riva destra dell' oued El-Kantarah e si dirigeva su Zraïa [74]. Per questo posto doganale passavano dunque i mercanti che venivano da Tacape, che era sotto la dominazione romana un centro commerciale dei più importanti; costoro raccoglievano sul loro passaggio i prodotti del Djerid e dell'Aurès, e nel momento in cui stavano per entrare nella Mauritania erano obbligati di pagare al tesoro il diritto di *portorium*. Se non che si vedrà che l' imposta era a Zraïa considerevolmente mitigata [6]).

Non si conosce qual fosse la tariffa del *portorium* in Africa. Il solo documento che noi possediamo su questo soggetto è la tariffa di Zraïa.

---

[1]) Ed. Fortia, p. 295 (Cf. Renier, *Rapport* del *Moniteur* del 6 dicembre 1858).

[2]) Cf. L. Renier, *Moniteur* del 6 dicembre 1858, e Héron de Villefosse, *Le tarif de Zraïa* (estratto dei *Comptes rendus de la Société de numismatique et d' archeologie*, 1878).

[3]) Il Mommsen crede che *Zarai* e *Ad Portum* fossero due posti differenti stabiliti sul confine della Numidia e della Mauritania (*C. I. L.*, VIII, 4508).

[4]) Pagina 9.

[5]) *Tavola di Peutinger*, p. 299; *Itinerario d' Antonino*, p. 22 e 23.

[6]) Per tutti questi particolari geografici, riscontrare, il notevole opuscolo dell' Héron di Villefosse su *Le tarif de Zraïa*, donde noi li abbiamo rilevati.

Se esaminiamo i prezzi che vi sono indicati riscontreremo che non vi è, a quel che pare, una relazione costante tra il valore della merce e la somma di danaro che la dogana esigeva per lasciarla passare. Per gli schiavi, per esempio, il diritto di riscossione è del $^3/_{1000}$ e pei cavalli del $^3/_{800}$, il qual tasso è assai inferiore a tutti quelli di cui abbiamo notizia, di tutto il resto dell'impero [1]). Altre disposizioni che leggiamo in questa tariffa valgono ancora a provarci che il tesoro aveva mitigata la sua severità abituale. Onde il bestiame destinato al mercato era esente da ogni diritto, il che non esisteva altrove. Tutto dunque porta a credere che questa tariffa era particolare al posto di Zraïa e forse a qualche altro situato come questo sulla via delle carovane che venivano dal deserto; e che colà si avesse l'intento di favorire il commercio coi popoli vicini. Ma non si può dedurne che fosse la medesima cosa pel resto dell'Africa; e nulla prova che l'imposta non sia stata applicata con un tasso unico, al quale sarebbe stata sottoposta la più gran parte della circoscrizione finanziaria.

§ 6. — Egytto.

Parecchio avanti la dominazione romana, esisteva in Egytto un sistema di dogane e di pedaggi solidamente stabilito. Al tempo di Tolemeo II i vascelli pagavano un diritto di navigazione [**75**] sul Nilo [2]). Agatarchide, tutore di Tolemeo VIII, parla d'un'imposta istituita ad Hermupolis, fra la Thebaide e l'Heptanomide [3]). Infine Hirtius ci fa conoscere che al tempo della guerra d'Alessandria v'erano dei posti di dogana a tutte le bocche del Nilo [4]).

Lungi dal cambiare il sistema in uso nel paese, i Romani una volta padroni dell'Egytto, non fecero che sfruttare nel loro interesse l'imposta che vi avevano trovata stabilita. L'Egytto formò sotto l'impero una regione doganale distinta da quella dell'Africa. Come dappertutto, l'imposta era affittata ad appaltatori, Greci o Romani [5]), e più di rado, a quel che pare, ad indigeni, quantunque si sia conservato il ricordo d'uno di loro che fu

[1]) Cf. Renier, *loc. cit.*

[2]) Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 267, nota 6.

[3]) Agath. (*Photii biblioth.*), p. 447 *b* (ed. Bekker): Ἀπὸ τοῦ Μεμφιτῶν ἄστεος εἰς τὴν Θηβαΐδα πέντε εἰσὶ μεταξὺ νόμοι ἐθνῶν.... τέταρτος ὁ Ἑρμουπολίτης, πεμπτὸς ὢν οἱ μὲν φυλακήν, οἱ δὲ σχεδίαν καλοῦσιν ἐν ταύτῃ τῶν ἄνωθεν καταγομένων εἰσπράττονται καὶ τιθέασι τὸ τέλος.

[4]) *B. A.*, XIII; « Erant omnibus ostiis Nili custodiae exigendi portorii causa dispositae ». Il seguito del passo prova che dei vascelli erano incaricati di sorvegliare le bocche del fiume.

[5]) È quanto provano le *ostraca* (quietanze di percettore scritte su frammenti di terraglie) che il Froehner ha pubblicate e spiegate (*Revue archéologique*, 1865). Queste *Ostraca* si riportano ad un periodo che va da Vespasiano ad Antonino. Si tratta di questi appaltatori a pag. 47.

appaltatore delle imposte dirette nell'isola d'Elefantina [1]). Ma vedremo più avanti come a Syene gli appaltatori del *portorium* percepissero in pari tempo la capitazione. È dunque dato di credere che non vi fosse differenza fondamentale tra gli appaltatori delle imposte indirette e quelli delle imposte dirette, e che, nei due casi, essi potevano venire scelti fra gli Egyziani, purchè il candidato presentasse al tesoro garenzie bastevoli. Noi li troviamo indicati col nome d'ἐπιτηρηταί [2]) tanto frequentemente quanto con quello di μισθωταί [3]). Essi erano, come dappertutto, organizzati in compagnie [4]).

Al contrario, quelli che li aiutavano nella riscossione, gl'impiegati inferiori, i βοηθοί, come venivano chiamati in Egytto, erano per lo più indigeni, e la maniera [76] poco corretta con cui scrivevano il greco lo proverebbe abbastanza se i loro nomi non venissero per sè ad attestarlo [5]). Costoro erano spalleggiati nelle loro funzioni, almeno in alcuni luoghi, da soldati, che prestava loro l'autorità militare del paese, e da vascelli che esercitavano la sorveglianza del fiume [6]).

Al nord noi conosciamo, dai testi e dalle iscrizioni il posto di Schedia a 4 σχοῖνοι da Alessandria [7]). E invero l'importanza d'Alessandria era immensa. Tutti i prodotti esportati dall'India o dall'Arabia, che erano tanto ricercati a Roma sotto l'Impero, passavano per questa città [8]). Per farsi un'idea dell'attività commerciale che regnava da questa parte, basta pensare che Plinio fissa l'importazione annuale delle merci indiane in Egytto a 55 milioni di sesterzî (13, 750,000 franchi all'incirca) [9]) e quella delle perle a 100 milioni di sesterzî (25,000,000 di franchi) [10]). Per tal modo tutte le misure erano state prese per trarre dalla dogana tutte le rendite possibili. Per assicurare il pagamento dell'imposta era stata chiusa la bocca Canopica da una specie di porta di cateratta che non permetteva alle navi nè di uscire nè di entrare prima di aver soddisfatto i diritti [11]).

[1]) Froehner, *Ostraca*, n.° 13, 20, 25, 28.

[2]) *Idem.*, p. 48.

[3]) *C. I. Gr.*, 4867, 4868, ecc.

[4]) Froehner, *Ostraca*, n.ri 11 e 16 specialmente.

[5]) Si tratta di questi βοηθοί ai n.ri 18, 21, 22, 27, 29, 36, 41-43.

[6]) Arrian., *Peripl. mar. Erythr.* (edizione Fabricius), p. 11, parlando di Leuke Come: Διὸ καὶ εἰς αὐτὴν καὶ παραλήπτης... καὶ παραφυλακῆς χάριν ἑκατοντάρχης μετὰ στρατεύματος ἀποστέλλεται. (Cf. Orelli, 6928, e Froehner, *Ostraca*, n.° 23).

[7]) Strab., XVII. 1. 16: Λείπει δὲ τετράσχοινον τῆς Ἀλεξανδρείας ἡ Σχεδία.

[8]) Strab., XVII, 1, 13: Νῦν δὲ καὶ στόλοι μεγάλοι στέλλονται μεχρὶ τῆς Ἰνδικῆς καὶ τῶν ἄκρων τῶν Αἰθιοπικῶν, ἐξ ὧν ὁ πολυτιμότατος κομίζεται φόρτος εἰς τὴν Αἴγυπτον, κἀντεῦθεν πάλιν εἰς τοὺς ἄλλους ἐκπέμπεται τόπους, ὥστε τὰ τέλη διπλάσια συνάγεται, τὰ μὲν εἰσαγωγικά, τὰ δὲ ἐξαγωγικά.

[9]) Plin., *H. N.*, VI, XXVI, 6 (ed. Littré).

[10]) *Idem*, XII, XLI, 2.

[11]) Strab., XVII, 1, 16: Ἐνταῦθα δὲ καὶ τὸ τελώνιον τῶν ἄνωθεν καταγομένων καὶ ἀναγομένων· οὗ χάριν καὶ σχεδία ἔζευκται ἐπὶ τῷ ποταμῷ ἀφ' ἧς καὶ τοὔνομα τῷ τόπῳ. (Cf. Froehner, *Ostraca*, p. 45).

Avevano inoltre stabilito un posto militare che dipendeva dal prefetto della flotta d'Alessandria [1]). Benchè il ramo Canopico fosse il più importante [77], v'erano alle altre foci del fiume dei posti doganali; almeno esistevano sul finire del regno dei Lagidi [2]), ed è probabile che i Romani le conservassero.

Al sud v'era un ufficio di dogana a Syene. Noi troviamo menzionate, infatti nelle *ostraca* pubblicate dal Froehner, così come in quelle che il *Corpus inscriptionum graecarum* aveva già fatto conoscere, i μισθωταί [3]) e gli ἐπιτηρηταί [4]) ἱερᾶς πύλης Σοήνης. Questa « porta sacra » altro non era che la porta che serviva d'entrata alla grande muraglia che separava l'Egytto dall'Etiopia. Alla stazione di Syene le mercanzie importate nell'Etiopia o esportate da questo paese nell'Egytto erano obbligate a pagare un diritto d'entrata o d'uscita [5]). Eravi a Syene oltre di un ufficio di *portorium* ove gli appaltatori e i loro agenti percepivano l'imposta [6]), una stazione militare e un certo numero di battelli di sorveglianza che, a quanto pare la dogana aveva a sua disposizione [7]). I vascelli erano obbligati a pagare un diritto di stazione, se volevano dimorare nel porto [8]).

Dalla parte del Mar Rosso si faceva un commercio importante per l'Egytto: era di là che gli arrivavano le merci dall'India e dall'Arabia, tanto che dal tempo dei Lagidi s'era pensato a preparare degli sbocchi a questo commercio assicurandogli dei porti sempre aperti [9]). I Romani,

[1]) Orelli, 6928 = Wilmanns. 1256:

L . VALERIO . L . F . QVIR . PROCVLO
PRAEF . COHORT . IIII . TRACHVM
SYRIACAE . TRIB . MILIT . LEGION
IS . VII . CLAVDIAE . P . F . . . . . .
PRAEF . CLASSIS . ALEXANDRIN
ET POTAMOPHYLACIAE, *etc.*

L. Valerio, L. f(ilio), Quir(ina tribu) Proculo, praef(ecto) cohort(is) IIII Trachum Syriacae, trib(uno) milit(um) legionis VII Claudiae P(iae) F(idelis ..... praef(ecto) classis Alexandrin(ae) et Potamophylaciae. . . . . .

Cf. a proposito di questa iscrizione, Henzen, n.° 6928 e p. 522 e Renier, *Mélanges d'épigraphie*, p. 86 e seguenti. Quest'ultimo crede (p. 92) che il *potamophylax* era un ufficiale incaricato di sorvegliare la manutenzione delle dighe e dei canali destinati a regolare le inondazioni del Nilo.

[2]) Hirtius, *B. A.*, XIII.

[3]) *C. I. Gr.*, 4867, 4868, 4874, 4876, 4877, 4882, 4881, 4881 *b*, 4885, 4978.

[4]) *Idem*. 4878.

[5]) Froehner, *Ostraca*, p. 45 e 46.

[6]) Gli appaltatori erano incaricati di riscuotere, non solo le imposte indirette, ma anche la capitazione. (Cf. Froehner, *op. cit.*, p. 48 e n.° 6).

[7]) *Idem*. n.° 23.

[8]) *Idem*. n.° 6.

[9]) Robiou, *Mémoires sur l'economie politique de l'Égypte au temps des Lagides*. Paris 1876, p. 125-147.

come furono padroni del paese, proseguirono nella politica dei Tolemei e le mercanzie seguitarono ad affluire sulle coste dell'Egytto [78] e dell' Arabia. Per la qual cosa noi troviamo stabilito un diritto di *portorium* sul Mar Rosso [1]). Noi non abbiamo conservato documenti su questo soggetto dei porti egiziani; ma Arriano [2]) e Strabone [3]) ci parlano di Leuke Come, sulla costa d'Arabia, ove si esigeva un diritto di *portorium*. Eranvi colà, a detto d'Arriano, degli agenti incaricati di percepire l'imposta e un posto militare. Il tasso era del quarto del valore degli oggetti [4]), tasso eccessivamente elevato e ben superiore a tutti quelli che abbiamo esaminati fin qui.

Oltre queste stazioni doganali, è possibile che l'epistrategie egiziane fossero separate le une dalle altre da alcuni uffici di *portorium*. Il fatto è certo per l'Heptanomide e la Thebaide. Strabone [5]) dice che dopo la città di Oxyrhynco, si trovava la φυλακή, « stazione doganale » [6]), d'Hermupolis per le merci che arrivavano dalla Thebaide, e poi la φυλακή della Thebaide, senza dubbio per quelle che venivano dal basso o dal medio Egytto. Agatharchide viene a confermare l'asserzione di Strabone [7]); ma è a rimpiangersi che niun documento ci faccia conoscere una stazione di *portorium* fra l'Heptanomide e il Delta.

Sono stati anche constatati dei dazî locali, per esempio quello d'Hermonthis (oggi Ernent); si pagava in questa città un diritto d'esportazione sui cereali [8]). Non erano stati i Romani a stabilirvelo, perchè esisteva fin dal tempo dei Tolemei [79], come ci fa sapere un papiro di Berlino [9]), ma perdurò sotto la dominazione romana, ove lo ritroviamo in vigore. E doveva essere lo stesso in più d'una delle ricche città dell'Egytto. È impossibile sapere qual fosse la tariffa del *portorium* in Egytto. Quella che abbiamo trovata stabilita a Leuke Come non s'estendeva probabilmente agli altri porti del Mar Rosso, e tanto meno agli uffizî stabiliti nel resto del paese [10]). Non abbiamo su tal soggetto niun documento addirittura.

---

[1]) Plin., *H. N.*, VI, XXIV, 4 (ed. Littré): « Annii Plocami qui maris Rubri vectigal a fisco redemerat ». Cf. *C. I. Gr.*, 5075, [Ἀπολ]λώνιος..... παραλήπτης [τῆς ἐρυ]θρᾶς θαλάσσης.

[2]) *Peripl. mar. Erythr.* (edizione Fabricius), p. 11: Ἔχει δὲ ἐμπορίου τινὰ καὶ αὐτὴ τάξιν τοῖς ἀπὸ τῆς Ἀραβίας ἐξαρτιζομένοις εἰς αὐτὴν πλοίοις οὐ μεγάλοις.

[3]) Strab., XVI, IV, 23 e 24.

[4]) Arrian., *loc. cit.*: Διὸ καὶ εἰς αὐτὴν καὶ παραλήπτης τῆς τετάρτης τῶν εἰσφερομένων φορτίων καὶ παραφυλακὴς χάριν ἑκατοντάρχης μετὰ στρατεύματος ἀποστέλλεται.

[5]) Strab., XVII, I, 41: Ἑξῆς δ'ἐστὶν Ἑρμοπολιτικὴ φυλακὴ, τελώνιόν τι τῶν ἐκ τῆς Θηραικὸς καταφερομένων.... εἶτα ἡ Θηραϊκὴ φυλακή. (Cf. Robiou, *op. cit.*, p. 152 e 153).

[6]) Henzen (Orelli, 6928) dice: « Constat in Aegypto φυλακὰς appellatas esse stationes portitorum et speculatorum ».

[7]) Agatharch., *loc. cit.*

[8]) Froehner, *Ostraca*, n.° 4.

[9]) Droysen, *Rhein Mus.*, III, 1832, p. 508.

[10]) È questa l'opinione del Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 268. Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 20, nota 2) propone di leggere τετταρακοστῆς invece di τετάρτης. È una correzione che non è punto inammissibile.

§ 7. — Asia.

§ 8. — Bithynia, Ponto e Paflagonia.

Noi non abbiamo pure che pochissimi documenti sulle provincie dell'Asia; se non che, sappiamo che esse non erano affittate in blocco, come per esempio, quelle dell'Africa. I Romani distinguevano come circoscrizioni doganali: 1.° l'Asia; 2.° la Bithynia, il Ponto e la Paflagonia. Questa divisione esisteva già sotto la repubblica; perciò in Cicerone si tratta, per esempio, della dogana dell'Asia [1]) e altrove dei *socii Bithyniae* [2]); si perpetuò sotto l'impero. Si sa che il padre di Vespasiano fu ricevitore del quarantesimo in Asia [3]). Abbiamo già citata una iscrizione dedicata a un *villicus* del *portorium* d'Asia, che aveva i suoi uffici a Mileto [4]). Troviamo infine il *portorium* d'Asia menzionato in una iscrizione [5]) a lato di quello di Bithynia, Ponto e Paflagonia. Oltre gli appaltatori che furono introdotti nel paese da G. Gracco [6]) (*lex Sempronia*) e che noi ritroviamo sotto l'impero, come abbiamo testè osservato [80], vi erano i procuratori incaricati in particolar modo della sorveglianza del *portorium*. Tale fu il suocero di Gordiano III, Timesitheo, di cui tutti i titoli ci sono stati conservati in una iscrizione molto importante [7]), che L. Renier ha commentata estesamente [8]). Da questa stessa iscrizione si può anche dedurre che, sino alla fine dell'impero il tasso del *portorium* fosse di $^1/_{40}$ nella provincia d'Asia e nella circoscrizione doganale di Bithynia, Ponto e Paflagonia. È il tasso che noi abbiamo già segnalato per la Gallia. Non sappiamo assolutamente nulla delle altre provincie d'Asia.

§ 9. — Sicilia.

La Sicilia formava una provincia doganale a parte: tale era stata sotto la repubblica [9]), tale restò sotto l'impero. Noi troviamo nel *Digesto* menzione

[1]) *De leg. agr.*, II, XXIX, 80: « Quid nos Asiae portus .... juvabunt? » si parla molto spesso del *portorium* d'Asia in Cicerone, per esempio, *De imp. Pomp.*, VI, 14 e 15; *Ad Att.*, I, XVII, 9; *idem.*, II, XVI, 4; *idem.*, XI, X, 1. ecc.

[2]) *Ad fam.*, XIII, IX, 1, 2 e 3.

[3]) Svet., *Vesp.*, I: « *Publicum quadragesimae in Asia egit.* ».

[4]) *C. I. L.*, III, 447.

[5]) Wilmanns, 1293.

[6]) Cic., *Verr.*, III, VI, 12: « Aut censoria locatio constituta est ut Asiae lege Sempronia ». Cf. Front., *Ad Verum*, p. 125 (ed. Naber): « Jam Gracchus locabat Asiam »; e Marquardt, *Staatsverw*, p. 180 e nota 6.

[7]) Spon (edizione 1858), p. 162 = Wilmanns, 1293.

[8]) Questo commento segue l'iscrizione nel libro di Spon (p. 162 e seg.).

[9]) Cic., *Verr.*, II, LXXII, 176 e seg.

della *lex censoria portus Siciliae* [1]), e una iscrizione ci ha conservata la memoria d'un C. Vibius Salviaris, *pro magistro portuum provinciae Siciliae* [2]).

Sotto la repubblica, il tasso del *portorium* era di $^1/_{20}$ (5 p. 100) [3]), e nulla prova che fosse differente sotto l'impero.

§ 10. — Italia.

Abbiamo visto che Cesare aveva ristabilito le dogane in Italia, e che, dopo d'allora il diritto di *portorium* non aveva cessato d'esservi percepito. Si può dunque considerare l'Italia come una circoscrizione doganale perfettamente uguale all'Asia e all'Illyrico. Ma, bisogna constatarlo con rincrescimento, possediamo sulla dogana d'Italia appena qualche testo e qualche iscrizione [**81**]; talchè è impossibile avere su questo punto alcun dato preciso. D'altra parte il silenzio degli autori e dei monumenti si spiega assai facilmente. Sappiamo che l'imposta non colpiva in Italia che le mercanzie straniere, per conseguenza gli oggetti di lusso, quali gli schiavi o le bestie destinate ai giuochi [4]), mentre che gli oggetti di prima necessità pare che ne fossero esenti. Il *portorium* doveva, così, avere un'importanza ben minore di quella delle altre parti dell'impero.

Abbiamo dimostrato, parlando della Gallia e dell'Illyricum, qual fosse la direzione della cinta doganale che circondava l'Italia al nord, e non vi ritorneremo qui.

Non entra neppure nel nostro piano il parlare di tutti i porti d'Italia, ove il *portorium* era, verosimilmente, percepito. Noi non citeremo qui che quelli sui quali abbiamo conservata qualche informazione relativa al nostro soggetto.

La principale dogana è stata, a quel che pare, quella di *Puteoli* (Pozzuoli). Si sa qual'era l'importanza di questo vasto magazzino di deposito, ove arrivavano le merci dall'Egytto e dall'Oriente [5]). L'imposta del *portorium* vi fu presto stabilita, giacchè nel 555-199, noi vediamo i censori P. Cornelius, Scipio Africanus e P. Aelius Paetus affittare a profitto del tesoro romano la dogana di Puteoli [6]). Anche Cicerone ce ne parla [7]),

[1]) *Dig.*, L, XVI, 203. Questo testo è d'Affenus Varus, vale a dire del tempo d'Augusto.

[2]) *C. I. L.*, III, 6065.

[3]) Cic., *Verr.*, II, LXXV, 185: « His exportationibus..... scribit H-S LX socios perdidisse ex vicesima portorii Syracusis ».

[4]) Svet., *Caes*, XLIII: « Peregrinarum mercium portoria instituit ». È a notare che gli autori non parlano del *portorium* in Italia, sotto l'impero, se non a proposito d'oggetti di lusso (Svet. *De clar. rh.*, 1; Symmach., *Ep.*, V, LX e LXIII).

[5]) Strab. V, IV, 6; Svet., *Aug.*, XCVIII; Senec., *Ep.*, LXXVII (Cf. Cluvier, *Italia antiqua*, p. 1138 e seguenti, e Desjardins, *Table de Peutinger*, p. 222 e 223).

[6]) Liv., XXXII, 7.

[7]) Cic. *Pro Rabirio Postumo*, XIV, 40: « Ductae naves Postumi Puteolis sunt, auditaeque visaeque merces ».

giacchè, fin dal suo tempo, questo porto era il centro d'un commercio sì considerevole, che i Romani erano costretti ad inviarvi un questore per impedire la eccessiva esportazione di oro e d'argento [1]). Sotto l'impero, Puteoli conservò la sua importanza, e i vascelli d'Alessandria seguitarono a trasportarvi le ricchezze dell'Oriente [2]) [**82**].

Dei porti dell'Adriatico, i soli per cui si possa trattare di *portorium* sono *Brundisium* (Brindisi) [3]), Tergeste [4]) e Aquileia [5]). Eppure i testi che ne fanno menzione non ci apprendono nulla d'interessante.

È del pari impossibile conoscere in maniera positiva il tasso del *portorium* stabilito in Italia; ma può ammettersi che ascendesse ad $^1/_{40}$ ($2\,^1/_2$ p. %. Come si spiega, infatti, che gli autori, parlando del *portorium*, lo indichino con la parola *quadragesima?* Abbiamo dimostrato che il quarantesimo non era una tariffa unica, come qualche volta s'è detto, e che questo tasso non esisteva in alcune provincie, che erano, è vero, le meno numerose. Se dunque la *quadragesima* era solo menzionata sulle declamazioni attribuite a Quintiliano e nelle lettere di Symmaco, prefetto della città, non deriva ciò dal fatto che questo tasso era adottato in Italia e per conseguenza, il solo conosciuto dalla maggior parte dei Romani? [6]).

[1]) Cic., *In Vat.*, V, 12: « Missusne sis a me consule Puteolos, ut inde aurum exportari argentumque prohiberes? ».

[2]) Senec., *Ep.*, LXXVII.

[3]) Svet., *De clar. rh.*, 1. (Cf. Appian., *B. C.*, I, LXXIX).

[4]) *C. I. L.*, I, 1462 = V, 703 (presso S. Pelagio di Duino):

.....I·L·L·AGATO·PORTITOR·SOC·S
.....COLVMNASQVE·MAG·FI
*li sui et s*VO MENERVAI·D·D·L·M

..... L. l(ibertus), Agato, portitor, soc(iorum) s(ervus) .... columnasque, mag(isterio) fi[li(i) sui et s]uo, Menervai d(onum) d(at) l(ibens) m(erito).

[5]) Cic., *Pro Fonteio*, 1, 2; *C. I. L.*, V, 792 (a Aquileia).

EPAGAT·FABI.....
TRAE·SOC·POR.....
DIPHYLVS·VIBI·M.....

Epagathus, Fabi(i) (servus),.... trae soc(ii?) por(torii), Diphylus, Vib(i) M. (servus)....

C. I. L., V, 820 (a Aquileia):

SILVANO
AVG
ELEVTHER
C·A·R
C·P·P·VIL
D·D

Silvano Aug(usto), Eleuther C. A.... R.... c(onductoris) p(ublici) p(ortorii) (servus) vil(licus), d(onum) d(at).

[6]) Quintil., *Decl.*, CCCLIX: « Omnes res quadragesimam publicano debeant ». Symmach., *Ep.*, V, LXXIII. È vero che in una lettera precedente (V, LX) egli parla del *quinquagesimae vectigal* come d'un *portorium* sugli orsi; ma è probabile che questa parola debba venir corretta in *quadragesimae* nel testo di Symmaco. Infatti,

CAPITOLO QUARTO.

Modo di percepire il "portorium,,.

Il *portorium* non era, come la dogana dei nostri giorni, percepito dallo Stato mediante agenti speciali che dipendono da una amministrazione centrale; era invece come la più parte delle imposte, almeno in origine, affittato ad appaltatori [1]), che versavano nel pubblico tesoro una somma convenuta. Da allora in poi lo Stato che aveva venduto loro il diritto di percepire l'imposta a loro rischio e pericolo, non interveniva per altro se non per sorvegliarne la gestione e impedire le vessazioni dei pubblicani.

Gli appaltatori, dal canto loro, spargevano in tutti i posti del *portorium*, sulle vie, nei porti dappertutto ove l'imposta poteva venir riscossa, un personale vario di schiavi e d'uomini liberi incaricati di esigerlo, e le somme così raccolte erano riunite nelle loro casse.

Per istudiare nei suoi particolari questa maniera di percepire, bisogna distinguere tre periodi ben distinti; quello della Repubblica, quello dell'Impero e quello del Basso Impero.

[84] A. — Periodo Repubblicano.

La cura di affittare le imposte in genere e i *portoria* in particolare si apparteneva ai censori; i quali determinavano in anticipazione, con un decreto, gli oggetti sottoposti all'imposta, la tariffa dei diritti da

nella prima lettera (V, LX), si legge: « Nunc a fratre meo Cynegio v. c. quaestorio candidato, *quinquagesimae* vectigal exigitur », etc.; e nella seconda (V, LXIII): « Quadragesimae portorium non recte poscitur a senatoribus candidatis. Hoc tibi etiam pro Cynegio v. c. dudum missis litteris indicavi ». Si comprende facilmente che un copista abbia dimenticato X innanzi l'L nel numero XL; è da questo ch'è dovuto venirne l'inganno.

[1]) Tutti i particolari che seguono, s'applicano, per la maggior parte, tanto agli appaltatori delle altre imposte indirette che a quelle del *portorium*. Ma poichè su queste ultime noi abbiamo maggiori informazioni, ci è parso che fosse qui il caso di estenderci un po' sui pubblicani. D'altra parte, poichè il modo di percepire per appalto non era applicato alle sole imposte indirette, saremo molto brevi su questo punto, passando sotto silenzio i fatti di minore importanza che non avrebbero alcun interesse diretto in questo lavoro, contentandoci di rimandare il lettore a quelle opere in cui la questione è stata trattata con tutto lo sviluppo che le si addice (Xenopulos, *De societatum publicanorum Romanorum historia ac natura judiciali*. Berlino, 1871, in-8.°; Belot, *Histoire des chevaliers romains*, t. II, p. 162-181; Naquet, *Imp. ind.*, p. 145-164; Cohn, *Zum Röm. Vereinsrecht*, ch. VII e VIII, ecc.).

percepire e tutte le condizioni a cui dovevano sottostare gli appaltatori. Queste condizioni di appalto, che portavano il nome di *Lex censoria*, erano rese pubbliche per portare a conoscenza dei concorrenti che potevano presentarsi, le condizioni cui dovevano sottostare [1]).

L'aggiudicazione si faceva pubblicamente [2]), nel giorno stabilito, e agli incanti. I concorrenti si presentavano e facevano la loro offerta; e colui il quale proponeva la più grossa somma era dichiarato appaltatore; lo Stato allora affidava a lui tutta la cura della riscossione del *portorium*. Concluso questo contratto, non era facile romperlo; bisognava ricorrere all'autorità del Senato, il quale non accordava una rescissione che in casi gravi [3]). Il contratto era valevole per un *lustrum*, il che non vuol dire cinque anni, almeno sotto la repubblica. Si voleva intendere con questo nome un periodo variabile, non nella teoria ma nella pratica. Di regola il *lustrum* era di quattro anni; cioè tra i due anni in cui si creavano i censori ne passavano tre durante i quali il loro ufficio avea il suo decorso. Fu esteso a cinque anni nel 545, col riapparire della censura, e questa riforma perdurò durante i cinquantotto anni che seguirono [**85**]. In pratica, intanto, il fitto non era concluso per un tempo determinato di quattro o cinque anni; ma soltanto pel periodo che doveva trascorrere fino alla revisione seguente delle condizioni d'appalto.

Non bisogna neppur credere malgrado la testimonianza di Macrobio [4]), che i censori appaltassero le imposte il 15 marzo. Questo era semplicemente il giorno a partire dal quale i nuovi contratti entravano in vigore. I censori prendevano possesso della loro carica in primavera; gli appaltatori erano avvertiti da questo stesso fatto che i loro trattati doveano essere riveduti. Quest'operazione prendeva ai censori un anno o al più diciotto mesi, e concludevano allora nuovi contratti con gli appaltatori, che divenivano validi soltanto dal 15 marzo seguente. Per tal modo, in genere, il primo anno di carica dei censori era in pratica l'ultimo degli affitti conclusi coi loro predecessori [5]).

[1]) Cfr. Burmann, *De vect.*, p. 102 e 103; Naquet, *Imp. ind.*, p. 148; Humbert., *op. cit.*, p. 19.

[2]) Cic., *De leg. agr.*, I, III, 7: « Censoribus vectigalia locare nisi in conspectu populi romani non licet » (Cf. *ibid.*, II, XXI, 55).

[3]) Per tal modo, nel 693, i pubblicani che avevano preso in appalto le imposte dell'Asia mossero lagnanze al Senato per aver fatto una cattiva speculazione e chiesero di rescindere il contratto (Cic., *Ad Att.*, I, XVII, 9). Catone menò in lungo l'affare (*Ad Att.*, I, XVIII, 7; II, 1, 8). Essi ebbero intanto causa vinta; ma non si accordò loro che la riduzione del terzo del loro affitto (Svet., *Caes.*, XX). Cesare li costrinse per di più a non sovraimporre così sconsideratamente alla prossima aggiudicazione d'imposte che si presenterebbe.

[4]) *Saturn.*, I, XII, 7: « Hoc mense vectigalia locabant ».

[5]) Cf. per tutto questo sviluppo, Mommsen, *Staatsrecht*, II, p. 330 e seg. (2.ª edizione), e Willems, *Le droit public romain*, p. 276 e nota 6.

I *portoria* erano affittati sia da soli [1]), sia con altri *vectigalia*, la *scriptura*, per esempio [2]). Accadeva anche spesso che tutte le imposte d'una provincia fossero affittate insieme [3]). Ma per sopperire ad operazioni tanto importanti, occorrevano insieme grandi ricchezze e un personale numeroso. S'erano perciò formate delle società di pubblicani, le quali erano composte in genere di cavalieri [4]); esse portavano il nome di *societates publicanorum* o *vectigalium;* quelli che le componevano erano detti *socii vectigalium publicorum* [5]), e, pel *portorium* in particolare, *conductores portorii* [6]).

Dei membri di queste compagnie alcuni erano amministratori, altri non servivano che a fornire i fondi [7]); essi garentivano sulla parola i primi e al caso impegnavano i proprî beni per loro.

[86] Fra questi bisogna distinguere:

1.° Il *manceps* [8]), il quale faceva coi censori il contratto di appalto e prendeva su di sè la responsabilità dell'intrapresa; era costui l'incaricato di affari della compagnia, e con lui v'erano i garanti che gli prestavano malleveria e assumevano di adempiere in sua vece agli obblighi da lui contratti, qualora egli vi mancasse. I beni del *manceps* presenti e futuri erano ipotecati allo Stato, e servivano sia a rimborsare i garanti delle somme che erano stati obbligati a versare al tesoro, sia a risarcire lo Stato, qualora i garanti non adempiessero ai loro impegni. I garanti si chiamavano *praedes*, i beni del *manceps praedia* [9]).

2.° Gli associati che non facevano se non fornire i fondi, i capitalisti che impiegavano il loro denaro nell'intrapresa e che avevano un beneficio più o meno grande, a seconda che avevano versata una somma più o meno importante [10]).

[1]) Liv., XXXII, VII, 2; *C. I. L.*, I, 1462.

[2]) Cic., *Verr.*, II, LXX, 171: « Portum et scripturam eadem societas habebat ».

[3]) Cic., *Ad Att.*, I, XVII, 9: « Asiam qui de censoribus conduxerunt ».

[4]) Cf. Belot, *Histoire des chevaliers romains*, II, ch. IV.

[5]) Tutti i testi d'appoggio di questa asserzione sono riuniti in Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 290, nota 3).

[6]) *Idem*, p. 292 e nota 3.

[7]) Polib., VI, 17: Οἱ μὲν γὰρ ἀγοράζουσι παρὰ τῶν τιμητῶν αὐτοὶ τὰς ἐκδόσεις, οἱ δὲ κοινωνοῦσι τούτοις, οἱ δ' ἐγγυῶνται τοὺς ἠγορακότας, οἱ δὲ τὰς οὐσίας διδόασιν ὑπὲρ τούτων εἰς τὸ δημόσιον.

[8]) Pseudo-Asconius, *Ad divin.*, § 33, p. 113 (edizione Orelli): « Mancipes sunt publicanorum principes.... Hi enim exigenda a sociis suo periculo exigunt et rei publicae repraesentant, providentes etiam in illa redemptione commodis suis ». Fest., p. 151 (edizione Müller): « Manceps dicitur qui quid a populo emit conducitve, quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse ».

[9]) Sulla malleveria *praedibus praediisque*, cf. Mommsen, *Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca*, nelle *Abhandl. der. Königl. Sächsischen Gesellsch. der Wissensohaften*, Leipzig, 1855, p. 466 e seg.

[10]) Cic., *Pro Rabirio Postumo*, n.° 4: « Magnas partes habuit publicorum ». Val. Max., VI, IX: « T. Aufidius cum Asiatici publici exiguam modo particulam habuisset ». Si parla sul *Digesto* (XVII, II, 76) *de socii ex triente* (1/3), *ex besse* (2/3).

Venivano poi gli amministratori e gli esattori.

A Roma ogni società aveva un *magister societatis*, magistrato annuale il cui nome serviva a datare gli atti della società, come quelli dei consoli gli atti pubblici del popolo romano [1]). Egli era incaricato della contabilità, della corrispondenza ed era tenuto a conservare le copie delle lettere spedite e ricevute [2]).

Nelle provincie la compagnia [87] era rappresentata da un *pro-magistro* [3]), che aveva a sua disposizione un numeroso personale d'impiegati:

1.° Dei *tabellarii*, addetti a portare a Roma e a riportare le lettere scambiate tra il *magister* e il *pro-magister;* e, poichè non v'era un servizio postale stabilito a quell'epoca, erano spesso adibiti dai governatori di provincia per gli affari dello Stato o pei loro interessi particolari [4]).

2.° Degli schiavi, che servivano sia al lavoro degli uffizî, sia alla riscossione diretta dei diritti di *portorium* [5]).

3.° Degli impiegati liberi [6]) che si mettevano al servizio dei publicani mediante un salario, forse giornaliero [7]). Questi impiegati e gli schiavi addetti alla riscossione dei diritti di dogana aveano il nome di *portitores*, denominazione che a torto è stata attribuita qualche volta agli appaltatori [8]).

---

[1]) Cf. Cic., *Verr.*, II, LXXIV, 182: « Deinde quaesivi, quod erat inventu facillimum, qui per eos annos magistri illius societatis fuissent, apud quos tabulae fuissent. Sciebam enim hanc magistrorum qui tabulas haberent consuetudinem esse ut, quum tabulas novo magistro traderent, exempla litterarum ipsi habere non nollent. Itaque ad L. Vibium.... quem reperiebam magistrum fuisse eo ipso anno, primum veni ». *C. I. L.*, II, 5064: « Socii quinquagen(simae) anni Tenatii Silvini ».

[2]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, p. 291, nota 5, dove i testi più importanti sono riuniti.

[3]) Cic., *Ad Att.*, XI, 10; *Ad fam.*, XIII, 65; *Verr.*, II, LXX, 169.

[4]) Cic., *Ad Att.* V, XV, 3: « Tu autem saepe dare tabellariis publicanorum poteris per magistros scripturae et portus nostrarum dioecesium »; *ibid.*, V, XXI, 4: « Acceperam autem satis celeriter per publicanorum tabellarios (litteras) a Lentuli triumpho datas ».

[5]) Cic., *Verr.*, II, LXXVII, 188: « Servus societatis qui tabulas conficeret (Cf. *C. I. L.*, I, 1462).

[6]) Per designare questi impiegati si servivano delle espressioni: *in operis esse* (Cic., *Verr.*, III, XLI, 94); *in operas mittere* (Cic., *Pro Planc.*, XIX, 47); *operas dare* (Val. Max., VI, IX, 8; Cic., *Verr.*, II, LXX, 171).

[7]) Val. Max., VI, IX, 8: « P. Rupilius non publicanum in Sicilia egit, sed operas publicanis dedit.... Quem enim diurnas capturas exigentem animadverterant (portus Siciliae), eumdem jura dantem.... viderunt ». Il senso di questa espressione *diurnas capturas exigentem* è discusso. Il Lemaire vuole che qui sia questione delle imposte che Rupilius esigeva ogni giorno; Burmann (*De vect.*, p. 136), all'opposto, crede che queste parole facciano allusione al salario giornaliero che i pubblicani pagavano ai loro impiegati. E questo è anche l'avviso del Belot (*op. cit.*, p. 166).

[8]) Donat., *Ad Terent. Phorm.*, I, II, 100: « Portitores qui operam dabant inferendarum rerum et efferendarum vectigal exigentes ». (Cf. *C. I. L.*, I, 1462).

Tutti questi agenti erano distribuiti [88] lungo le diverse frontiere di terra e di mare, nei posti ov' erano incaricati di sorvegliare l' entrata e l' uscita delle mercanzie e di esigere i diritti inscritti nella *lex censoria*. Si sa pure con quanta rapacità costoro ne usavano e della loro avidità, ch' è inevitabile col sistema dell' affitto delle imposte, e ch' era divenuta proverbiale. Troviamo negli autori latini numerosi echi delle lagnanze di cui essi erano oggetto, e sarebbe troppo lungo citare tutti i testi che li accusano. D' altronde è un soggetto di declamazione esaurito [1]).

Ci basterà ricordare un sol fatto: un pubblicano integro era cosa così rara, anche sotto l' impero, che il padre di Vespasiano, ricevitore del *portorium* in Asia, si ebbe grandi onori per avere tenuto il suo ufficio senza aver commesso vessazioni; e non solo gli furono erette delle statue, ma si scrisse sul piedistallo di quelle statue ΚΑΛΩΣ ΤΕΛΩΝΗΣΑΝΤΙ [2]). Si arrivava fino a far loro una colpa del visitare le merci e i bagagli per assicurarsi che non contenessero niun oggetto nascosto [3]); eppure in simili casi essi altro non facevano che compiere strettamente il loro dovere, perchè la loro negligenza sarebbe stata punita. L' odio cui erano fatti segno si manifestava anche qualche volta in soprannomi poco lusinghieri per loro [4]).

Probabilmente, come alcuni autori hanno creduto, questi appaltatori e i loro agenti erano posti in Italia sotto la sorveglianza dei quattro questori incaricati dei *vectigalia publica* [5]) [89], di cui uno risiedeva ad Ostia [6]) (il *quaestor Ostiensis*) un altro a Cales [7]) e i due altri erano senza dubbio situati sulle rive del mare Adriatico [8]). Sventuratamente è questa una congettura che non è stabilita dai testi. Tutto ciò che si sa intorno a ciò, è che i questori erano incaricati d' impedire l' esportazione delle mercanzie proibite, come l' oro e l' argento [9]).

Neppur riscontriamo che gli appaltatori del *portorium* fossero, nelle provincie, sottoposti prima dell' impero ad una sorveglianza qualsiasi. I magistrati provinciali erano piuttosto incaricati di proteggerli che di repri-

[1]) (Cf. Burmann, *De vect.*, p. 125 e seg.; Naquet, *Imp. ind.*, p. 158; Smith, *Dict. of greek and roman antiquities*, alla parola *Publicani*.

[2]) Svet., *Vesp.*, 1.

[3]) Plutarc., *De curios.*, VII.

[4]) Allmer, *I. V.*, p. 337, n.° 81: « Sapricius (da σαπρός) vuol dire il puzzolente, il putrido. Questa ingegnosa osservazione è stata fatta dall' Allmer nel comento che segue l' iscrizione.

[5]) Cf. Humbert, *Douanes et octrois*, p. 13; Smith, *Dict. of greek and roman antiquities*, alla parola *Quaestor*, p. 981, col. 2.

[6]) Cic., *Pro Sestio*, XVII, 39; *Pro Mur.*, VIII, 18.

[7]) Tac. *Ann.*, IV, 27: « Erat iis ragionibus Curtius Lupus quaestor cui provincia vetere ex more Cales evenerat ».

[8]) Cic., *In Vat.*, V, 12; *Pro Mur.*, VIII, 18.

[9]) Cic., *In Vat.*, V, 12.

mere le loro angherie, quando pure non se ne servivano come complici nelle loro dilapidazioni [1]).

Per tal modo il questore li aiutava con la sua autorità nella loro esazione [2]); e allorchè sopravveniva qualche divergenza fra loro e i contribuenti, era al governatore che dovevano indirizzarsi per comporla [3]). Quelli contro cui ottenevano una condanna, erano gettati in prigione finchè avessero soddisfatto il loro debito [4]).

B. — Periodo imperiale.

Dei cambiamenti furono apportati sotto l'impero a questa maniera di percepire. Non che si cessasse mai di appaltare i *portoria* a dei pubblicani: abbiamo testi formali i quali stabiliscono che sino al tempo di Marco Aurelio [5]), gli appaltatori seguitarono ad esistere. A partire da quell'epoca non abbiamo più documenti positivi [**90**]. Se non che ritroviamo questo metodo segnalato in parecchi luoghi del Digesto, in testi di epoche differenti, e si può considerare come certo che esso continuasse senza interruzione durante tutto l'impero [6]). Il solo cambiamento introdotto si riferisce alla qualità stessa degli appaltatori. Dopo il regno d'Adriano i cavalieri non fanno più parte delle società di pubblicani, e compongono un corpo speciale, nel quale l'imperatore sceglieva i suoi procuratori, e di cui i membri potevano arrivare ai più alti impieghi civili e militari [7]). Da allora in poi noi troviamo i liberti nel numero degli appaltatori; non

[1]) Cf. Cic., *Verr.*, II, LXX e seg.

[2]) Cic., *Ad fam.*, XIII, 9: « Rem et utilitatem sociorum (cuius rei quantam potestatem quaestor habeat non sum ignarus....) defensam et auctam velis ».

[3]) Cic. *De prov. cons.*, V, 10: « Statuit (Gabinius) ab initio et in eo perseveravit jus publicano non dicere ». Val. Max., VI, IX, 7: « Nec indignati sunt socii ejus parere fascibus quem aliena tribunalia adulantem viderant ».

[4]) Cic., *De prov. cons.*, V, 10: « Custodias sustulit ». Non si è d'accordo per altro sul senso della parola *custodiae*.

[5]) *Sotto Tiberio.* Tac., *Ann.*, IV, 6: « At frumenta et pecuniae vectigales, cetera publicorum fructuum, societatibus equitum romanorum agitabantur ».

Sotto Claudio. Plin., *H. N.*, VI, XXIV, 4 (ediz. Littré): « Annii Plocami qui maris Rubri vectigal a fisco redemerat ».

Sotto Nerone. Tac., *Ann.*, XIII, 50.

Sotto Antonino Pio., *C. I. L.*, III, 1568.

Sotto Marco Aurelio e *L. Vero. C. I. L.*, III, 751, 753, 6124.

Sotto Marco Aurelio. Front., *Ep. ad M. Caes.*, V, 34 (ediz. Naber): « Saenius, Pompeianus.... publicum Africae redemit ». Cf. Or. 6650).

[6]) *Dig.*, XLIX, XIV, 3, § 6 e 46, § 14; XVII, II, 33; XLVIII, XIX, 9, § 9; XXXIX, IV, 1, § 1.

[7]) Belot, *Histoire des chevaliers romains*, II, p. 384; Friedlaender, *Moeurs romaines du règne d' Auguste à la fin des Antonins* (trad. Vogel), Parigi 1865, in-8.°; 1, p 226 e seg.

citeremo come esempio che quei tre fratelli Iulii, i quali in grazia delle loro ricchezze prodigiose avevano potuto prendere in appalto il *portorium* dell' Illyricum [1]).

A fianco di questi appaltatori della dogana noi troviamo, ed è questa la riforma capitale che gli imperatori apportarono, dei procuratori, che non successero loro come percettori dell' imposta, come si potrebbe credere, ma che esistevano contemporaneamente a loro [2]). Questi procuratori erano istituiti con un doppio scopo. Primieramente, non esistendo più [3]) la *censoria locatio*, toccava probabilmente a loro la cura di regolare con gli appaltatori le condizioni della locazione [4]).

La loro seconda attribuzione consisteva nel sorvegliare [91] i pubblicani nell' esercizio delle loro funzioni. Sono note le angherie cui i provinciali erano stati sottoposti durante la repubblica e i reclami ai quali tali angherie davano luogo; e sotto l' impero continuarono a muovere lamenti contro i *portitores* [5]), che aveano ideato ogni sorta di trovati ingegnosi per aumentare i loro benefizi. A fine di rimediare il più ch' era possibile a questo abuso, gl' imperatori istituirono, a lato degli appaltatori, dei procuratori incaricati di controllarli; il che, se non guariva interamente il male, valeva almeno ad attenuarlo. Questa istituzione non pare che rimonti ad epoca anteriore ai Flavi [6]).

Ma il carattere di questi procuratori non è mai stato nettamente determinato [7]); ed è utile insistervi un po' a lungo.

Per sorvegliare gli appaltatori gl' imperatori si servivano, non dei procuratori della provincia, ma di procuratori specialmente incaricati di questa missione.

Infatti, le circoscrizioni finanziarie non corrispondevano, lo abbiamo visto alla tale o tal' altra provincia, ma ne comprendevano di solito molte.

---

[1]) Cf. p. 21 e 22.

[2]) Troviamo gli schiavi o gli affrancati che componevano i loro uffici impiegati insieme agli schiavi degli appaltatori in alcuni posti doganali dal tempo di Vespasiano o di Tito (*Corp. I. L.*, V, 7209).

[3]) L' ultimo vero censore fu Vitellio, padre dell' imperatore, e dopo di lui non troviamo più che alcuni imperatori che abbiano avuto questo titolo (L. Renier, *Leçon du Collège de France*, 23 maggio 1878).

[4]) È l' opinione del Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 303) e dell' Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 20). Altri autori credono che questa cura toccasse ai consoli (Humbert, *Douanes et octrois*, p. 25). Naquet, *Imp. ind.*, p. 147-148. Questa opinione si poggia, pare, su due passi d' Ovidio (*Pont.*, IV, v, 19 e *Ep.* IV, IX, 45) che vi si riferiscono probabilmente a un tempo anteriore all' istituzione dei procuratori (Cf. Burmann, *De vect.*, p. 112).

[5]) Tac., *Ann.*, XIII, 50 e 51.

[6]) Cf. la nota 4 della pagina 90.

[7]) Cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 20 nota 3; Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 265, e nota 9; pag. 303, nota 2.

L'Illyricum, per esempio, comprendeva otto provincie, le quali avevano tutte dei procuratori speciali. Se questi procuratori fossero stati incaricati di sorvegliare gli appaltatori, si troverebbe qualche prova di questo fatto nelle iscrizioni; il che non è. Vi si trova, al contrario, la traccia d'una amministrazione unica, quella del *vectigal Illyrici*, con un procuratore alla testa, che è nettamente designato in una iscrizione, sventuratamente d'un'epoca assai recente [1]):

C. I. L., II, 4135 = Willmanns, 1287: [92]

. . . AEL · IANVARIO
*p*ROC·HEREDITAT*ium*
PROC·CHOSDROE*nes*
proc · SYRIAE COELES
proc · VECT · ILLYRIC*i*
. . . . . PROV·HISPA*niae*
*cite*RIORIS·TARRAC*on*
*prae*SIDI · PROV · TING*it*
*praesi*DI·PROV·MAV*ret*

... *Ael(io) Januario*, [*p*]*roc(uratori) hereditat*[*ium*], *proc*[*uratori*] *Chosdroe*[*nes*, *proc*-(*uratori*)] *Syriae Coeles*, [*proc(uratori)*] *vect(igalis) Illyric*[*i*].... *prov(inciae) Hispa*[*nia-cite*]*rioris Tarrac*[*on(ensis*, *prae*]*sidi prov(inciae) Ting*[*it(anae)*, *praesi*]*di prov(inciae) Mau*[*ret(aniae) Caesariensis*]....

Se ne parla forse anche in un frammento d'iscrizione, per altro assai mutilato:

C. I. L., V, 2826:

*proc*VRATORIS
vect · ILLYRICI

.... [*Proc*]*uratoris* [*vect(igalis)* (?)] *Illyrici* [2])....

Di più troviamo frequentemente menzionato il personale d'affrancati e di schiavi che erano sotto gli ordini di questo procuratore [3]).

I *vectigalia* dell'Illyricum erano dunque affidati alla sorveglianza d'un solo procuratore. Ma l'estensione della circoscrizione essendo immensa, il *portorium* era in genere affittato separatamente; perchè *vectigal Illyrici* non è punto sinonimo di *portorium Illyrici*. Tutte le volte [93] che una iscrizione si riferisce a un appaltatore o ad uno dei suoi schiavi si tratta del *portorium Illyrici;* come per contrario tutte le volte che si rife-

[1]) Marquardt (*Staatsverw.*, I, p. 325, nota 5) la crede contemporanea di Diocleziano.

[2]) Cf. *C. I. L.*, III, 1647:

[*In honorem*] *splendidissumi beet(igalis) Illur(ici), sub cura Ju*[*c*]*undi(i) Marci. v(iri) e*[*gregii*)] (?), *proc(uratoris) Aug(usti)*....

[3]) *C. I. L.*, III, 752, 1351, 1565, 4024, 4063, 4155, 4161, 5620, 5691; *C. I. L.*, V, 8650; *Eph. epigr.*, IV (1879) 480, 585.

risce a un procuratore, a un affrancato o ad uno schiavo dell' imperatore s'intende il *vectigal Illyrici*. Il *portorium* è anche chiamato, in una iscrizione, *publicum portorii vectigalis Illyrici* [1]).

In Africa, al contrario, le quattro imposte, fra cui noi abbiamo annoverata la dogana, erano affittate allo stesso appaltatore.

Noi conosciamo il nome di due di loro:

Mommsen, *I. N.*, 6897 = Or. 6650:

DIS·MAN
Q·SAENI·Q·FIL·FAB
POMPEIANI
COND·IIII·P·AFR
FVFICIA·CLYMENA
VXOR
PROSDECTVS ET
TRYPHERVS
LIB.

Di(i)s Man(ibus) Q. Saeni(i), Q. fil(ii), Fab(ia tribu), Pompeiani, cond(uctoris IIII p(ublicorum) Afr(icae), Fuficia Clymena uxor, Prosdectus et Trypherus lib(erti) [2]).

Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles lettres, 1857, p. 74:

*a*ESCVLAPIO
IVLIVS PERSEVS COND IIII P·C

[*A*] *esculapio Julius Perseus, cond(uctor) IIII (publicorum), p(onendum) c(uravit).*

Questi appaltatori portavano, come vediamo, il nome di *conductores quatuor publicorum o socii quatuor publicorum* [3]); i procuratori incaricati del controllo finanziario si chiamavano per conseguenza [**94**] *procuratores quatuor publicorum Africae.* Si possiede ancora al Louvre la statua d'uno di questi ufficiali, la quale ha impresso sullo zoccolo l'iscrizione seguente [4]):

CANIO < AFRICE < PROCVRI$\overline{iii}$ *pub.*

---

[1]) *C. I. L.*, V, 1864.

[2]) Cf. Front., *Ep. ad M. Caes.*, v, 34 (ediz. Naber), ove si tratta di questo stesso Q. Saenius Pompeianus.

[3]) *Revue africaine*, 1861, p. 319, e meglio *C. I. L.*, VIII, 1128:

ONOMASTVS
SOCIOR·IIII·P·AF
VILICVS S VMM
H S E

Onomas[t]us, socior(um) IIII p(ublicorum) Af(ricae) (servus), vil(l)icus summ(arum). H(ic) s(itus) e(st).

[4]) Cf. Renier, *Comptes rendus de l'Académie des inscriptions et belles-lettres*, 1857, p. 74; Heuzey, *Diet. des ant. gr. et rom. de Daremberg et Saglio*, p. 816.

È evidentemente lo stesso d'un certo L. Caninius Valens, di cui si conserva una più lunga iscrizione:

C. I. L., V, 7547 = Or. 6619:

L · CANINIO · P · F
VALENTI
PROCVRATORI · IIII
PVBLICOR · AFRICAE
P · CANINIVS · C · F · PATER
SIBI · ET · FILIO · V · F.

L. Caninio, P. f(ilio), Valenti, procuratori IIII publicor(um) Africae, P. Caninius C. f(ilius), pater, sibi et filio v(ivus) f(ecit).

Noi conosciamo anche un altro, T. Eppius Latinus, contemporaneo d'Adriano:

C. I. L., III, 3925:

T · EPPIO · T · F
QVIR · LATINO
II VIRO · IVR · DIC
MVNIC LATOB
PROC · Imp *caes*ARIS
TRAIANi *hadriani*
aug
AD C*ensus a*CCip
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
M · PRoc · IIII · P · AFR
P · D · D

T. Eppio, T. f(ilio), Quir(ina tribu), Latino, II viro jur(e) dic(undo) munic(ipii) Latob(icorum), proc(uratori) I[mp(eratoris) [95] Caes]aris Traian[i Hadrian]i [Aug(usti)] ad c[ensus a]cc[ip(iendos)] . . . ., m, pr[oc(uratori)] IIII p(ublicorum) Afr(icae), p(ublice), d(ecuriorum) d(ecreto) [1]).

[1]) Si sono recentemente scoperte a Cartagine, nel cimitero degli schiavi e degli affrancati dell'imperatore, due iscrizioni relative l'una a un *procurator IIII publicorum Africae*, l'altra a uno schiavo impiegato nei suoi uffici:

a) De Lavigerie. *De l'utilité d'une mission archéologique permanente à Carthage: pièces justificatives*, n.° 123.

DIS · MANIBVS · SACRVM
M · M · COCCEI VERECVNDVS
ET VERVS PYTHAGORA · F · AVG
LIB · PROC · IIII · P · A · BENE MERENTI
H · S · E

Di(i)s Manibus sacrum; M. Cocceius Verecundus et M. Cocceius Verus; Pythagora f(ilius), Aug(usti) lib(ertus), proc(urator) IIII p(ublicorum) A(fricae) bene merenti. H(ic) s(itus) e(st).

In Gallia, ove il *portorium* pare che sia stato affittato da solo, troviamo a lato dei *conductores quadragesimae Galliarum* [1]) degli schiavi e degli affrancati dell'imperatore [2]), dipendenti di certo dal procuratore di quella circoscrizione, che troviamo parimenti menzionato due volte [3]):

1.° Renier, *I. A.*, 2548:

NVMIDPROCQVADRGGN
MAGNISPLENDIDISSIMVS
MCONLATIONESPO
POSVIT.

... Numid(iae), proc(uratori) quadr(a)g(esimae) G(alliarum) .,.. [proc(uratori) ludi] magni, splendidissimus [ordo col(oniae) Cuiculitanoru]m, conlatione spo[rtularum facta], posuit.

2.° Iscrizione presentemente al Louvre, trovata a Thysdrus: [96]

L·EGNATVLEIO·P·F·GAL·SABINO·PONTIFIC
PALATVALI·PROC·AVG·$\overline{XXXX}$·GALLIARVM
PROC·AVG·AD·EPISTRATEGIAN·THEBAIDOS
PROC·AVG·AD·CENSVS·ACCIPIENDOS
MACEDONIAE·PRAEF·GENTIS·CINITHIORVM
TRIB·LEG·$\overline{IIII}$·SCYTHICAELL
GEMINAE·FLAM·AVG C
EGNATVLEIA·P·F·SABINA F
L·EGNATVLEIVS·SABINVS·T
CNIDIVS PRO CIII VS VI

L. Egnatuleio, P. f(ilio), Gal(eria tribu), Sabino, pontific(i) palatuali, proc(uratori) Aug(usti) XXXX Galliarum, proc(uratori) Aug(usti) ad epistrategian Thebaidos, proc(uratori) Aug(usti) ad census accipiendos Macedoniae, praef(ecto) gentis Cinithiorum, trib(uno) leg(ionis) IIII Scythicae.... geminae, flam(ini) Aug(usti).... Egnatuleia P. f(ilia) Sabina f(ratri (?).... L. Egnatuleius Sabinus t....

b) *Idem*, n.° 78:

FLAVIA·AVG·LIB·SVCCESSA
PRINCEPS·AVG·SER·IIII·P·A
CONIVGI DVLCISSIMAE
DE SVO·FECIT·PIAE·VIXIT (*sic*)
ANNIS XXXXV H·S·E

Flavia, Aug(usti) lib(erta), Successa; Princeps Aug(usti) ser(vus) IIII p(ublicorum) A(fricae) coniugi dulcissimae de suo fecit; pia vixit annis XXXXV. H(ic) s(ita) e(st).

Si noterà che questa iscrizione è del tempo dei Flavi. Dunque, a quell'epoca esisteva già un *procurator IIII publicorum Africae.*

[1]) *C. I. L.*, V, 7852.

[2]) *C. I. L.*, V, 5090, 7209, 7211, 7214, 7643; Mommsen, *I. C. H.*, 236.

[3]) Cf. Herzog, *G. N.*, 269, ov'è anche probabilmente questione d'un procuratore della *XXXX Galliarum.*

Doveva essere la medesima cosa in tutte le altre parti dell'impero, eccettuato forse l'Egytto, che è stato sempre sottoposto a un regime eccezionale.

S'incontrano anche posteriormente in Asia e nelle provincie riunite di Bithynia, Ponto e Paflagonia, procuratori della quarantesima, i quali probabilmente non erano incaricati di esigere direttamente l'imposta ma di sorvegliare la gestione degli appaltatori [1]). Quanto agli *octavarii* che troviamo menzionati nel Codice [2]), non si sa se questo nome indicasse appaltatori o ufficiali di finanze incaricati della riscossione diretta dell'imposta.

Per sorvegliare gli appaltatori, i procuratori non avevano soltanto gli ufficî nella capitale e nelle città importanti della circoscrizione finanziaria [3]), ma a fianco [**97**] degli stessi schiavi e pubblicani e nei posti doganali situati sulle frontiere di terra o di mare inviavano degli schiavi e degli affrancati, che evidentemente avevano la funzione, non tanto d'aiutare i pubblicani nella loro esazione, benchè d'un certo aiuto dovevano pur essere, quanto di controllare per dir così incessantemente gli atti degli appaltatori e dei loro agenti. Per questa ragione troviamo dei *praepositi* (preposti ad ufficî di riscossione) [4]) che erano sempre scelti tra gli affrancati dell'imperatore, come anche dei *tabularii* (tenitori dei libri) [5]), e, in un ordine inferiore, degli schiavi dell'imperatore *villici* [6])

[1]) Willmanns, 1293. Il *pro magistro portum Siciliae* (*C. I. L.*, III, 6065) è probabilmente un ufficiale di questa specie, poichè egli ha esercitato prima di questa carica delle funzioni procuratoriali. Quanto all'iscrizione (*C. I. L.*, II, 1085) ove trattasi d'un *procurator capiendorum vectigalium*, è spiegato diversamente (Cf. *Corpus inscriptionum latinarum*, II, 2029).

[2]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 8: « Octavarii vectigal accipiant ».

[3]) ILLYRICUM:

A *Poetovio* (*C. I. L.*, III, 4024, 4063);

A *Savaria* (*C. I. L.*, III, 4155, 4161); *Eph. epigr.*, IV (1879), n.° 480;

GALLIA:

A *Lugudunum* (de Boissieu, p. 275, n.° 30; Gobin, p. 8).

[4]) ILLYRICUM:

C. I. L., III, 3327;

GALLIA:

C. I. L., V, 5090, 7643; Mommsen, *I. C. H.*, 236. Dei *praepositi* bisogna ravvicinare gli *statores* o capi delle stazioni doganali, per la più parte ugualmente affrancati dell'imperatore (Allmer, *I. V.*, I, p. 332, n.° 80).

[5]) GALLIA:

C. I. L., V, 7214; Gobin, *loc. cit.*

[6]) ILLYRICUM:

C. I. L., III, 752, 1351, 1565, 1647, 5117, 5620; *C. I. L.*, V, 8650; *Eph. epigr.*, IV, (1879), n.° 585;

GALLIA:

C. I. L., V, 7211.

o *contrascriptores* [1]), che incontriamo a fianco degli schiavi *villici* o *contrascriptores* appartenenti agli appaltatori [2]).

Gli appaltatori seguitavano a prendere in fitto l'imposta per un *lustrum;* ma la durata di questo *lustrum* non fu variabile come sotto la repubblica; l'affitto durava cinque anni e cominciava, come per lo passato, il 15 marzo [3]). Essi erano sempre tenuti ad osservare una *lex censoria*, di cui il nome solo disparve con la censura [4]). Dopo Nerone queste tariffe furono rese pubbliche [5]) e probabilmente [98] anche affisse negli uffici di *portorium* [6]).

Ritroviamo sotto l'impero insieme agli appaltatori, tutto il personale che abbiamo già segnalato sotto la repubblica.

1.° Un *magister societatis* [7]).

2.° Degli uomini liberi di condizione, che aiutavano i pubblicani (*operas dabant*) nella loro esazione [8]).

3.° Infine degli schiavi appartenenti agli appaltatori o alla società di pubblicani che affittavano l'imposta. Questi sono dapprima dei *villici* [9]), poi dei *contrascriptores* [10]), infine degli *arcari* [11]) (cassieri).

Malgrado l'importanza di quest'ultima carica, erano sempre degli schiavi che la disimpegnavano; poichè uno schiavo poteva esser messo alla tortura, mentre, trattandosi d'un uomo libero, non si poteva ricorrere a qualcosa di uguale. Si noterà anche che non abbiamo incontrato *arcarii* fra gli schiavi dell'imperatore. La ragione è ben semplice: gl'incassi del *portorium* dovevano passare per le mani dell'appaltatore, e lo Stato non aveva ragione d'intervenire fra lui e i suoi cassieri. Bastava alla buona amministrazione dell'impero che le mercanzie non fossero colpite d'un diritto più forte di quello prescritto dalla legge; la qual cosa veniva impedita dalla sorveglianza esercitata dal procuratore e dai suoi agenti; quanto all'incasso dello stesso numerario, si praticava per cura d'uno schiavo di fiducia, appartenente all'appaltatore.

[1]) *C. I. L.*, III, 4024, 5691, 5122 (?).

[2]) Così si sono trovate a Lezan, l'una a lato all'altra, le due iscrizioni che abbiamo già citate (*C. I. L.*, III, 751 e 752), dedicate alla divinità degli imperatori e al genio del *portorium*, l'una da un *villicus* schiavo degli appaltatori, l'altra da un *villicus* schiavo dell'imperatore.

[3]) Cf. Marquardt. *Staatsverw.*, II, p. 291.

[4]) La *lex portus* (Renier, *I. A.*, 4111) non è altro che una *lex censoria*.

[5]) Tac., *Ann.*, XIII, 51: « Edixit princeps ut leges cuiusque publici, occultae ad id tempus, proscriberentur ».

[6]) Tale è il caso della *lex portus* (Renier, *I. A.*, 4111).

[7]) *Corpus inscriptionum latinarum*, II, 5064.

[8]) Allmer, *I. V.*, I, p. 329, n.° 79 e p. 337, n.° 81.

[9]) *C. I. L.*, III, 751, 4017. 5146, 6124, ecc.

[10]) *C. I. L.*, 4720, 5121, 5123, ecc. Si vede da quest'ultima iscrizione che ve n'erano molte nello stesso posto doganale.

[11]) *C. I. L.*, III, 4015; *C. I. L.*, V, 7213, 5079. Il significato d'*arcarius* è evidente; quanto alle parole *villicus* e *contrascriptor*, non si potrebbe darne la traduzione, nell'ignoranza, come si è, delle funzioni che questi termini servivano a designare.

Non solo troviamo nelle iscrizioni [99] degli schiavi impiegati negli ufficî della dogana, ma incontriamo anche degli schiavi di questi schiavi *vicarii* [1]), che evidentemente li aiutavano nelle loro funzioni [2]).

A quanto pare venivano scelti fra questi *vicarî* nuovi *impiegati* quando si verificava una vacanza; erano allora nominati sia negli ufficî ov'erano stati impiegati come vicarî [3]), sia in un altro posto della stessa circoscrizione doganale [4]). Doveva anche esservi una certa gerarchia tra questi schiavi, ma le informazioni che ci danno le iscrizioni non sono bastevoli ad autorizzarci ad asserirlo in modo assoluto [5]).

Ufficî del "portorium" a Roma.

Oltre i differenti uffizî del *portorium* disseminati nelle provincie, pare che esistessero a Roma degli uffizî speciali ov'erano riuniti e controllati i risultati delle diverse operazioni degli ufficî provinciali [6]).

Sono state trovate infatti, a Roma stessa, due iscrizioni che fanno menzione degli impiegati subalterni della *statio XXXX Galliarum*, cioè degli schiavi addetti all'ufficio centrale del *portorium* della Gallia a Roma.

Ecco le due iscrizioni: [100]

1.° Muratori, p. 893, n.° 8:

DIS MANIBVS
CLAVDIAE
FORTVNATAE
CONIVGI
SANCTISSIMAE
(*sic*) OPTIMAE DE SE
MERITAE
IVCVNDVS·AVG·LIB
ACTOR XXXX GAL

Di(i)s Manibus Claudiae Fortunatae coniugi sanctissimae, optime de se meritae. Iucundus, Aug(usti) lib(ertus), actor XXXX Gal(licarum).

[1]) Si sa che nel linguaggio epigrafico è quello il senso proprio della parola *vicarius*. (Cf. il dizionario di Forcellini alla parola *Vicarius*).

[2]) *C. I. L.*, III, 4015, 5121, 5651.

[3]) *C. I. L.*, III, 5691.

[4]) *C. I. L.*, III, 5121.

[5]) Di queste due ultime iscrizioni (*C. I. L.*, III, 5691, 5121) si potrebbe dedurre che il posto di *contrascriptor* era il più umile, poichè è quello al quale sono nominati due *vicarii* di *villici;* il che parrebbe confermato dall'iscrizione d'Avigliana (*C. I. L.*, V, 7213):

Pudens, soc(iorum) pub(lici) XL ser(vus), c(ontra)scr(iptor) finibus Cotti(i) vovit, arkar(ius) Lugdun(uni) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Ma non sono quelli che fatti isolati, e d'altra parte bisognerebbe anche tener conto dell'importanza degli ufficî ove gli schiavi erano impiegati, il che è impossibile per la più parte di essi. — [6]) Cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 20 e nota 3.

2.° De Boissieu, p. 275, n.° 29:

DIS MAN
PEDIA EPICTESIS
PLACIDO CAESARIS
EX STATIONE XXXX GALLIARVM
FECIT ET SIBI ET SVIS LIBERTIS
LIBERTABVSQVE POSTERISQVE EORVM

Di(i)s Man(ibus), Pedia Epictesis Placido, Caesaris (servo), ex statione XXXX Galliarum, fecit et sibi et suis libertis libertabusque posterisque eorum.

Conviene mettere in relazione di questi due testi un terza iscrizione, trovata, è vero, a Tarracona, ma che ci fa anche conoscere un impiegato di quest' ufficio centrale.

Ephem. epigr., III (1877), n.° 48:

aur. *fa*VSTINO · AVGVSTO
*rum liber*TO · COMMENTARi*E*N
SI XXXX · GALL · ITEM · VRBIS ALBEI
TIBERIS · ITEM · PROVINCIAE · BAE
TICE · ITEM · ALPIVM · COTTI VI
XIT · ANNIS · XXXXII · DIEBVS · XXXXI
STATIA · FELICISSIMA · CON
IVGI · INCOMPARABILI · CVM · QVO
VIXITANNOS · XXI · M · VI · D · XXXII

[Aur(elio) Fa]ustino, Augusto[rum liber]to [101], *commentar[i]ensi XXXX Gall(iarum) item urbis albei Tiberis, item provinciae Baetic(a)e, item Alpium Cotti(i); vixit annis XXXXII, diebus XXXXI; Statia Felicissima conjugi incomparabili cum quo vixit annos XXI, m(ense) VI, d(ie) XXXII.*

È verosimile che fosse così per tutte le altre circoscrizioni del *portorium*. Alla testa di queste *stationes* v' erano dei procuratori speciali; ma poichè la direzione d' un solo di questi ufficî non era di certo così importante da occupare un procuratore, avveniva qualche volta che varie erano riunite sotto gli ordini d' un solo uomo, come, per esempio, l' ufficio centrale della *XXXX Galliarum* e quello delle *IIII publica Africae*, che noi troviamo citati insieme in una stessa iscrizione:

Or., 6648:

D I S M A N I B
IVLIAE
D E M E T R I A E
PRISCVS · AVG · L
PROC · $\overline{\text{IIII}}$ · P · AFR
ET · $\overline{\text{XXXX}}$ GALLIAR
CONIVG · SANCTISS

Di(i)s Manib(us) Juliae Demetriae, Priscus Aug(usti) l(ibertus), proc(urator) IIII p(ublicorum) Afr(icae) e XXXX Galliar(um), conjug(i) sanctissimae [1]).

È difficile dire in maniera precisa qual fosse il compito di questo procuratore addetto all'ufficio della città di Roma. Forse era egli che sorvegliava la messa agl'incanti dell'affitto del *portorium*, e che, come faceva altra volta il censore, regolava coi publicani le condizioni della locazione [2]). Indubbiamente egli esaminava anche i conti degli appaltatori [102] e li presentava all'imperatore; giacchè, come si sa, l'imperatore doveva verificare i conti di tutto l'impero, e che particolarmente quelli del *portorium* gli passavano per le mani [3]).

Gli ufficî di cui si tratta qui preparavano questo lavoro di controllo.

Sicchè, dai primi tempi di Roma sino alla fine dell'impero, il *portorium* venne affittato ad appaltatori, i quali s'incaricavano a loro rischio e pericolo di esigere l'imposta dai privati. Questa specie di riscossione trasse seco naturalmente grandi inconvenienti; perchè dava facilmente adito all'arbitrio, e i pubblicani non d'altro curanti che d'accrescere il reddito del *portorium*, lo fecero prendere in odio. Per ovviare a questo inconveniente, si pensò sotto l'impero a sorvegliare da vicino la loro gestione. A questo scopo l'imperatore delegò presso loro nelle provincie, così nei posti di riscossione come negli ufficî centrali, tutto un personale d'affrancati e di schiavi sottoposti a un procuratore nominato da lui; poi stabilì a Roma un'amministrazione speciale per la revisione degli atti degli appaltatori e dei procuratori provinciali, riserbandosi di controllare egli medesimo, definitivamente, gli atti di tutti questi agenti amministrativi.

C) — Periodo del Basso Impero.

Resterebbe a studiare i cambiamenti che furono introdotti da Diocleziano e suoi successori in questa maniera di percepire. Malauguratamente noi non abbiamo su questo soggetto che un assai scarso numero di documenti; ma ecco in ogni modo le informazioni che possono risultare:

[1]) Questa combinazione, dice l'Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 20, nota 3) s'intende facilmente, se s'immagina che qui si tratta di due sezioni d'un ufficio centrale stabilito a Roma. Cf. Guérin, *Voyage archéologique*, I, p. 433 = Wilmanns, 1295: *E. Attio Aleimo Feliciano.... proc(uratoris) pe[r] Flaminiam, Umbriam, Picenum,* item *rice proc(uratoris) quadrag(esimae) Galliarum*).

[2]) Riscontrate pertanto ciò che noi abbiamo detto intorno alle attribuzioni di questi procuratori alle pagine 90 e 91 e alla nota 6 della pagina 90.

[3]) Svet. *Aug.*, CI: « Tertio breviarum, totius imperii quantum militum sub signis ubique essent, quantum pecuniae in aerario, et fiscis, et vectigaliorum residuis ». Capitol. *In Anton. Pium*, VII: « Rationes omnium provinciarum adprime scivit et vectigalium ». Front. *Ad M. Caes.*, V, 34 (ediz. Naber) parlando di *Q. Saenius Pompeianus*, appaltatore delle *IIII publica Africae:* « Commendo eum tibi, quum ratio ejus a Domino nostro, patre tuo, tractabitur ».

1.° È al *comes sacrarum largitionum* [103] che spettà di fissare le norme relative al *portorium;* esso decide sovranamente, salvo la rettificazione dell'Imperatore, su tutte le questioni che riflettono la percezione di questa imposta. Per tal modo è a lui che bisogna dirigersi per ottenere il condono dei diritti di *portorium* [1]).

2.° L'aggiudicazione della locazione del *portorium* deve farsi in presenza del prefetto del pretorio o dei suoi vicari, che sono incaricati di sorvegliare quest'operazione [2]).

3.° La durata dell'affitto, che era prima di cinque anni, fu ridotta a un *minimum* di tre anni da una costituzione dell'anno 321; ma vi è raccomandato che l'aggiudicazione sia fatta in precedenza affinchè la riscossione dell'imposta non soffra alcun ritardo; inoltre i nuovi appaltatori debbono entrare in funzione immediatamente dopo spirato l'affitto precedente [3]). Sarebbe interessante sapere che divenne a quell'epoca l'istituzione dei procuratori preposti alla sorveglianza del *portorium*, che noi abbiamo testè vista così saldamente organizzata sotto l'impero. Disparve essa completamente a seguito della nuova organizzazione finanziaria che si stabilì allora, oppure la sorveglianza del *portorium* fu affidata (per quanto una sorveglianza fosse possibile negli ultimi tempi dell'impero) ai *rationales*, che nelle provincie tenevano i conti dell'incasso e delle spese? [4]). È impossibile raccogliere su questo soggetto notizie di sorta.

[104]

CAPITOLO QUINTO.

Quali erano le merci e le persone soggette all'imposta del "portorium"? Quali erano quelle che ne andavano esenti?

§ 1. — Mercanzie soggette all'imposta.

La regola generale che sembra essere stata seguìta in questa materia è la seguente: tutti gli oggetti destinati al commercio debbono pagare l'imposta.

---

[1]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 6: « Ad Florentinum, comitem sacrarum largitionum ». *Ibib.*, IV, LXIII, 2: « Tatiano comiti sacrarum largitionum ». *Bulletin de corresp. én.*, 1877, p. 32 e seg.

[2]) *Cod. Just.*, IV, LXII, 4: « (Ad Felicem P. P.) Sub conspectibus autem tuis vel eorum qui Tuae Gravitati succedunt, licitationis cura servetur.

[3]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 4: « Penes illum vectigalia manere oportet qui superior in licitatione extiterit; ita ut non minus quam triennii fine locatio concludatur, nec ullo modo interrumpatur tempus exigendis vectigalibus praestitutum. Quo peracto tempore licitationum jura conductionumque recreari oportet, ac simili modo aliis collocari (Dat. 10 kal. Iul.; Crispo Caes. II, Costantino coss.) ».

[4]) Naudet, *Des changements opérés*, etc., II, p. 231 e seg.

Questo principio nettamente formulato non si trova in alcun testo, ma emerge chiaramente da tutti i documenti che abbiamo fra le mani. Tito Livio, parlando delle nuove imposte applicate nel 555 = 199 dai censori P. Elio Peto e P. Cornelio Scipione Africano, dice formalmente che esse colpivano gli oggetti *destinati alla vendita* [1]).

Un secolo dopo (699 = 55), Cicerone accusa L. Pisone di aver creato nella provincia che era incaricato di amministrare un *portorium* sulle merci *che vi si vendevano* [2]).

Leggiamo in Tacito [3]) che Nerone conservò ai soldati l'immunità doganale di cui godevano, salvo per le merci che trasportavano *con l'intenzione di vendere.*

Un altro testo assai interessante, una lettera degl'imperatori Settimio Severo e Caracalla al loro procuratore Eraclito, a riguardo [105] degli abitanti di Tyra, città situata sulla riva destra del Dniester, viene anche in appoggio di questa opinione. Vi si dice che gli abitanti di questa città conserveranno il privilegio che posseggono di non pagare l'imposta, non solo per le merci destinate al proprio uso, ciò che sarebbe stato un favore derisorio, ma anche per gli oggetti di commercio.

Questa lettera è dell'anno 201 [4]). Una costituzione del Codice di Giustiniano, riportata sotto il nome di Costantino, dichiara formalmente che le merci *destinate al negozio* sono soggette al diritto abituale, vale a dire al *portorium* [5]).

Infine Symmaco, lamentandosi in una delle sue lettere [6]) che si voglia esigere il *portorium* da suo fratello per gli orsi destinati ai giuochi che egli aveva fatti venire a Roma, aggiunge che i soli mercanti debbono esservi sottoposti, poichè per essi si tratta di un *oggetto di commercio.*

§ 2. — Mercanzie esenti dall'imposta.

Al contrario, come è naturale, gli oggetti che servivano per l'uso dei privati erano esenti da ogni diritto [7]). La difficoltà era di sapere nella

[1]) Si sa che il testo di questo passo è contestato; ma, o che si legge *portoria venalium*, come gli antichi editori, o, come Madvig (*Emendationes Livianae*, p. 477), *venalicium*, il fatto resta lo stesso per la questione presente.

[2]) Cic., *In Pisonem*, XXXVI, 87: « Quid? vectigalem provinciam, singulis rebus quaecumque *venirent*, certo portorio imposito, servis tuis publicanis, a te factam esse meministi? ».

[3]) *Ann.*, XIII, 51: « Militibus immunitas servaretur, nisi in iis quae *veno* exercerent ».

[4]) *C. I. L.*, III, 781, linea 18 e seg.: « Retineat igitur quaqua ratione quaesitam sive possessam privilegii causam *in promercalibus quoque rebus* ».

[5]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 5: « Ea vero quae extra praedictas causas vel negotiationis gratia portantur solitae praestationi subjugamus ».

[6]) Symmach., *Ep.*, V, LV: « Quod solos ursorum negociatores utpote quaestui servientes oportet agnoscere ».

[7]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 5: « Pro his rebus quod ad usum proprium... inferunt.... nullum vectigal stationariis (provinciales) exigantur ».

giusta proporzione ciò che doveva intendersi con queste parole: *per l'uso dei privati*. Così alcuni oggetti, benchè non destinati affatto al commercio, non godevano immunità. Quindi numerose contestazioni fra viaggiatori e pubblicani. Troviamo a tal proposito curiosi particolari nel *Digesto*. Si leggeva, ci dice Alfeno Varo [1]), nella *lex censoria* della dogana di Sicilia: « Servos quos domum quis ducet suo usu [106] pro his portorium ne dato ». Malgrado la precisione apparente di questa frase, essa poteva dar luogo a discussione. Che cosa doveva intendersi per *domum?* Che significava nei giusti termini *suo usu?*

La prima questione si risolve assai facilmente: per *domum* bisogna intendere il domicilio, vale a dire il posto ove si risiede, si hanno i proprii registri, la sede dei proprii affari [2]).

Per la seconda, è meno facile trovare una soluzione: Sembra, a primo acchito, che tutti gli schiavi che componevano la casa di un romano dovessero essere considerati come destinati al suo uso. Nondimeno, il giureconsulto stabilisce fra essi una distinzione: secondo lui, non si debbono considerare come trasportati *suo usu* che gli schiavi addetti alla persona del padrone o incaricati di prestargli le cure giornaliere, per esempio i camerieri, i cuochi, i domestici che servono a tavola, ecc.: quanto agli altri: intendenti, amministratori, tessitori, gli stessi operai che coltivavano la terra, benchè non fosse con intenzione di venderli che il padrone li conduceva con sè, non dovevano andare esenti dal *portorium*.

D'onde si vede che l'immunità concessa agli oggetti destinati all'uso personale, benchè assoluta in teoria, era ristretta in pratica, anche dai giureconsulti, e, a maggior ragione dai pubblicani, che cercavano di cavare dall'imposta tutti i benefici possibili; e ciò senza che sia possibile stabilire in una maniera certa una distribuzione fra gli oggetti considerati come oggetti d'uso e quelli che, senza entrare nella categoria delle merci, non erano tuttavia esenti dall'imposta.

E così pure, in conseguenza, numerose frodi, di cui ci occuperemo in seguito.

Altri oggetti ancora pare abbiano goduto della franchigia doganale.

E prima sono gli *instrumenta itineris* [3]), vale a dire i mezzi di trasporto [107]: bestie da soma cariche di balle, carri ed animali attaccati a questi carri. Non era, infatti, a titolo di mercanzie che questi oggetti passavano per l'ufficio di dogana; sarebbe stato iniquo tassarli come tali. Così questa eccezione era specificata nelle leggi censorie, e di là, senza dubbio, Quintiliano ha cavato il passo che abbiamo citato innanzi. L'epi-

[1]) *Dig.*, L, XVI, 203. Alfenus Varus era, come si sa, contemporaneo di Augusto.

[2]) *Dig. loc. cit.*: « Ubi quisque sedes et tabulas haberet, suarumque rerum constitutionem ».

[3]) Quint. *Declam.*, CCCLIX: « Praeter instrumenta itineris omnes res quadragesimam publicano debeant ».

grafia d'altronde viene a confermare la verità di questo fatto: la tariffa di Zraïa menziona espressamente che le bestie da soma non debbono essere soggette ad alcun diritto [1]). È dunque un principio che possiamo considerare come riconosciuto per tempo e applicato in tutta l'estensione dell'impero.

Non si potrebbe dire altrettanto d'un'altra eccezione che troviamo menzionata solo nel Codice di Giustiniano [2]). Vi si parla degli istrumenti destinati all'agricoltura, e che gli agenti del *portorium* dovevano lasciare circolare liberamente. Poichè non troviamo altrove in nessun posto, nè nei testi, nè nei monumenti, la prova che questa misura sia stata applicata anteriormente a Costantino, potrebbe darsi che essa fosse stata presa da questo imperatore nell'intento di favorire l'agricoltura.

Non è, infatti, il solo editto che Costantino abbia pubblicato a questo riguardo. Fu egli che proibì, sotto pena di morte, di confiscare per debiti fiscali i buoi, gli schiavi, al pari di tutti gli istrumenti aratori [3]); che sospese tutte le *corvées* durante il tempo delle seminagioni e della mietitura [4]); che punì quelli che prendevano per uso delle poste gli animali impiegati per l'agricoltura [5]). Gl'istrumenti agricoli non potendo contare nè fra gli oggetti trasportati a scopo di commercio, nè fra quelli destinati ad uso personale; era utile far cessare con una legge tutti i dubbî a questo proposito.

Lo Stato si era pure riserbata la franchigia doganale in certi casi.

Tutti gli oggetti appartenenti al fisco erano esenti dal *portorium;* è inutile insistere su questo punto, essendo evidente [108] la ragione di questa immunità; così la troviamo indicata tanto nel Digesto che nel Codice Giustinianeo [6]).

Gli oggetti che lo Stato mandava alle truppe, erano dispensati da ogni dritto. Si sa, infatti, che dal tempo dell'impero i viveri, le armi e gli abiti erano forniti gratis ai soldati del Tesoro [7]). Era già un carico assai pesante, poichè Marquardt ne valuta la spesa annuale, pei soli viveri, a 39150000 denari (39150000 lire circa); è dunque naturale che lo Stato abbia imposto ai pubblicani l'obbligo di lasciar circolare liberamente tutto ciò

[1]) Renier, *I. A.*, 4111, linea 22: « Jumenta immunia ».

[2]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 5: « Universi provinciales pro his rebus quas ad usum proprium... inferunt, vel exercendi ruris gratia revehunt, nullum vectigal a stationariis exigantur » (A. 321).

[3]) *Cod. Theod.*, II, XXX, 1; VIII, XVII, 7.

[4]) *Cod. Just.*, XI, XLVII, 1.

[5]) *Cod. Theod.*, VIII, V, 1.

[6]) *Dig.*, XXXIX, IV, 9, § 8: « Fiscus ab omnium vectigalium praestationibus immunis est ». (Questo testo è ricavato da Paolo, che viveva al III secolo dell'êra nostra). *Cod. Just.*, IV, LVI, 5: « Universi provinciales pro his rebus quos ad usum proprium vel ad fiscum inferunt.... nullum vectigal a stationariis exigantur ». (A. 321).

[7]) Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 94.

che era stato spedito alle truppe. Il testo del *Digesto* su questo punto è formale: « Res exercitui paratas, dice, praestationi vectigalium subjici non placuit » [1]). Per arrivare a questo risultamento, s'impiegavano dei mezzi materiali di cui abbiamo già avuto occasione di parlare; o si lasciavano le legioni al di fuori della linea del *portorium*, affinchè esse potessero ricavare dai territorii vicini ciò che era utile al loro mantenimento, senza essere molestate dalla vicinanza delle stazioni doganali; è ciò che abbiamo fatto notare per l'armata di Germania e quella d'Africa [2]); ovvero, quando delle legioni o dei distaccamenti erano di guarnigione nell'interno di una provincia, bastava probabilmente che le balle fossero marcate col numero della legione, perchè fossero garentite contro il *portorium;* abbiamo già detto che si erano trovati a Lione, nella Saona, dei piombi di dogana con le marche di questo genere [3]).

Tale era dunque il principio universalmente adottato: gli oggetti destinati al commercio debbono pagare il *portorium*, quelli che si trasportano per uso personale ne sono esenti. Ne risulta quindi che non era il caso di redigere una tariffa generale [**109**] contenente tutti gli oggetti che si potevano asportare od importare. Toccava agl'impiegati di ciascun ufficio a vedere quali erano le merci che si trasportavano per essere negoziate, apprezzarle e far pagare, secondo il loro valore, la somma legale. Se talvolta fu redatta una lista d'oggetti sottoposta a tassa, fu solo perchè essa poteva offrire un interesse particolare o per specificare qualche mitigazione alla regola generale.

È così che abbiamo conservato due testi, di cui uno ci fa conoscere le merci portate dall'Oriente per soddisfare il lusso dei Romani; l'altro, alcune derrate africane di cui costoro facevano commercio coi Barbari, loro vicini. Ad onta che già siano state commentate più volte e che non vi sia più niente di nuovo a dire, è indispensabile riprodurli per intero, se si vuol parlare seriamente del *portorium*.

Lista di Marciano.

Noi troviamo nel *Digesto* una lista compilata dal giureconsulto Marciano; essa ci enumera gli articoli d'importazione orientale che formava oggetto di commercio tra Roma ed i paesi più remoti dell'Asia. Se essa era già di grande interesse pei Romani al tempo di Caracalla e di Alessandro Severo, con più ragione deve meritare la nostra attenzione. Perciò è stata spesso e seriamente studiata da parecchi giureconsulti, ma sopratutto da Dirksen, che le ha consacrato un lavoro molto importante [4]).

Disgraziatamente, queste merci sono situate l'una dopo l'altra senza

[1]) *Dig.*, XXXIX, IV, 9, § 7. Questo testo è di Paolo.

[2]) Cf. p. 49 e 73.

[3]) Cf. p. 67 nota 2.

[4]) *Ueber ein in Justinian's Pandekten enthaltenes Verzeichniss ausländischer Waaren, von denen eine Eingangssteuer an den Zollstätten des römischen Reiches erhoben wurde;*

ordine alcuno, sia che si voglia darne colpa alla negligenza dei copisti, sia che i compilatori abbiano, [110] abbreviando, turbata la classificazione seguita da Marciano. È dunque indispensabile, per farsi più facilmente un conto esatto di tutti i prodotti che la lista contiene, di dividerli in un certo numero di categorie; è ciò che ha fatto Dirksen, e, dietro di lui, Marquardt [1]).

La divisione che ci proveremo di stabilire differisce un po' da quelle che questi due autori hanno adottate.

1.° PROFUMI O SOSTANZE ADOPERATE NELLA MEDICINA [2]).

Cinnamomum;
Folium pentasphaerum (specie di nardo);
Folium barbaricum (*id.*);
Costum;
Costamomum;
Nardo [3]);
Cassia turaria (?) [4]);
Xylocassia (legno di cassia);
Smyrna (preparato in cui la myrra entrava in gran quantità);
Aroma indicum;
Galbanum;
Laser (estratto della pianta chiamata *Laserpitium*);
Agallochus (probabilmente l' *Aloe aromatico*);
Sarcocolla (specie di gomma);
Gomma arabica;
Cardamomum;
Oppiati dell'India.

2.° SPEZIE DESTINATE AL CONSUMO.

Pepe lungo;
Pepe bianco;
Cannella;
Amomo, zinziberi (zenzero);
Malabathrum (foglia di betel).

3.° MATERIE TESSILI, TESSUTI, PELLICCIE [111].

Tessuti di lino;
Carbasea (tessuti di cotone);
Lana [5]);
Metaxa (seta grezza);
Tessuti di seta;
Tessuti seta o mezza seta;
Carbasum (cotone indiano grezzo);
Tessuti tinti;
Vela serta (stuoie indiane);
Pelles babylonicae, parthicae;
Capilli indici (pelo di castoro).

---

nelle *Abhandl. der Berl. Acad.*, 1843, p. 59 e seg. Ad esse rimandiamo il lettore per tutte le discussioni tecniche: varianti, ravvicinamento con gli autori latini, discussione di parole, ecc.; non daremo qui che il risultamento delle sue ricerche. Il testo che Mommsen ha adottato nella sua edizione del *Digesto* è un po' differente da quelli che il Dirksen cita.

[1]) *Staatsverw.*, II, p. 268 e 269.

[2]) Abbiamo riunito questi prodotti in una sola classe, perchè spesso la stessa sostanza era impiegata come profumo ed entrava nella composizione di un medicamento.

[3]) È per questo che traduciamo *Nardi stachys*, che alcune edizioni scrivono *Nardostachys*, e che non è che la trascrizione latina di ναρδόσταχος. Si chiamava così il fiore del nardo, perchè cresce come una spiga (Freund, *Dictionnaire de la langue latine*, alla parola *Nardostachyon*).

[4]) *Tyriana*, Mommsen.

[5]) *Marocorum lana*: altri leggono *pecorum lana*.

4.° METALLI E PIETRE PREZIOSE.

Ferro d'India;	Smeraldo;
Pietre decorative di ogni specie [1]);	Diamante;
Perle;	Zaffiro;
Sardonico;	Callainus (pietra di un verde pallido);
Ceraunium;	Berillo;
Giacinto (ametista);	Chelidonia.

5.° TINTURE.

Porpora;	Fuco.

6.° EUNUCCHI E BESTIE FEROCI.

Eunucchi;	Pantere maschi;
Leoni indiani;	Pantere femmine;
Leonesse;	Leopardi.

Non si sa esattamente a quale scopo Marciano aveva introdotta questa lista nel suo studio sulle denunzie fatte al fisco (*De delatoribus*), nè da qual fonte l'aveva ricavata. Ci sembra nondimeno scoprirne l'origine. Crederemmo abbastanza volontieri che questo documento si applicasse unicamente al *portorium* d'Italia. Si sa infatti, che in questa circoscrizione gli oggetti di lusso erano colpiti solo da un diritto di dogana; diveniva quindi necessario specificare ciò che s'intendeva per oggetto di lusso e di redigere una lista delle merci che dovevano essere comprese in questa categoria.

Redatta a cura del censore o di colui [112] che era incaricato dell'appalto del *portorium* d'Italia, questa lista era inserita nella *lex censoria*

Forse da questo documento ufficiale Marciano ha ricavato il testo di cui parliamo. D'altronde, potrebbe anche darsi, che non ne avessimo conservato che un sunto: Triboniano avrà lasciate da parte tutte le mercanzie di cui non si faceva commercio a Costantinopoli a' tempi suoi [2]).

Tariffa di Zraïa.

La tariffa di Zraïa è una iscrizione: è stata trovata nel 1858. L. Renier ne ha dato, per mezzo di un calco su carta oleata che il cap. Payen aveva inviato al Ministero della pubblica istruzione, una lettura accompagnata da un comento nel *Moniteur* del 6 dicembre 1858. È il testo che ha riprodotto nel suo *Recueil des inscriptions de l'Algérie* (n.° 4111), e che fu inserita nell'*Archäologische Zeitung* (1858, p. 257 e seg.) e nella raccolta di Wilmanns (n.° 2738).

Héron de Villefosse fu incaricato, nel 1874, di portare egli stesso in Francia il monumento, che aveva trovato anteriormente nel *praetorium* di Lambese [3]), e di cui salvò la parte inferiore da una deplorevole rovina. Questa iscrizione oggi è al museo del Louvre. Seguendo un volumetto che

[1]) *Lapis universus.* — [2]) Cf. Naquet, *Imp. ind.*, p. 28.

[3]) Durante la sua prima missione in Algeria, Héron de Villefosse aveva preso un calco di questo monumento, con l'aiuto del quale aveva stabilito parecchie correzioni importanti. Le ha segnalate nel suo *Rapport sur une mission archéologique*

Héron de Villefosse ha pubblicato [**113**] su questo documento ne trascriverò il testo [1]), tenendo conto nondimeno delle correzioni inserite nel nuovo volume del *Corpus inscriptionum latinarum* (n.° 4508) [2]):

Imp(eratoribus) Caes(aribus) L. Septimio Severo III et M. Aurelio Antonino, Augustis Piis, co(n)s(ulibus).

LEX PORTUS, POST DISCESSUM COH(ORTIS) INSTITUTA.

LEX CAPITULARIS.

Mancipia singula	⋇IS	*Porcellu(m)*	ϟ
Eq(u)um, equam	⋇IS	*Ovem, caprum*	*f*
Mulum, mulam	⋇IS	*Edum, agnu(m)*	ϟ
Asinum, bovem	S	*Pecora in nùndinium immunia.*	
Porcum	*f*		

LEX VESTIS PEREGRINAE.

Abollam cenatori(a)m	⋇IS	*Sagum purpurium*	⋇I
Tunicam ternariam	⋇IS	*Cetera vestis afra in singulas lacinias*	(?)
Lodicem	S		

LEX CORIARIA.

Corium perfectu(m)	S	*Rudia (?) p(ondo) C.*	S
——— *pilos(um)*	ϟ	*Glutinis p(ondo) X.*	ϟ
Pelle(m) ovella(m), caprina(m)	ϟ	*Spongiaru(m) p(ondo) X.*	ϟ
Scordiscum malac(um) p(ondo) C.	(?)		

LEX PORTUS M(A)XIM(A).

Pequaria, jument(a) immunia. Ceteris rebus sicut ad caput.		*Fici p(ondo) C.*	[S?]
Vini amp(horam), gari amp(horam)	*f*	*Vatassae (?) modios decem, nucis modios dec[em]*	(?)
Palmae (pondo) C.	S	*Resina(m), pice(m), alumen in p(ondo) C, ferto (?).*	

en Algérie (1875), p. 424, n.° 70. Ne dette nuovamente il testo, accompagnato da una tavola e da un importante commento, nei *Comptes rendus de la Société de numismatique et d' archéologie*, VI (1875), p. 185 e seg.

[1]) Non riprodurrò qui il monumento in caratteri epigrafici; le lettere sono grossolanamente tracciate, ed un facsimile solo potrebbe darne un' idea esatta.

[2]) Siamo stati parecchie volte al Louvre a studiare l' originale; ma, nonostante un esame minuzioso, vi sono parecchi particolari che per noi restano ancora dubbi.

Ciò che significa:

Gl'imperatori Cesare, L. Settimio Severo e M. Aurelio Antonino Augusto Pio essendo consoli, il primo per la terza volta (anno 202).

REGOLAMENTO DI *PORTORIUM*, STABILITO DOPO LA PARTENZA DELLA COORTE.

REGOLAMENTO PER I DIRITTI DA PAGARSI A TESTA.

Uno schiavo	1 denaro $^1/_2$
Un cavallo, una giumenta	1 denaro $^1/_2$
Un mulo, una mula	1 denaro $^1/_2$
Un asino, un bue	$^1/_2$ denaro
Un porco	1 sesterzio [1]
Un porco lattante	2 assi
Un montone, una capra	1 sesterzio
Un capretto, un agnello	2 assi
Il bestiame destinato al mercato è esente da ogni diritto.	

REGOLAMENTO PER LE STOFFE STRANIERE.

Un tappeto da tavola	1 denaro $^1/_2$
Una tunica del prezzo di 3 aurei [2]	1 denaro $^1/_2$
Una coperta da letto	$^1/_2$ denaro
Un saio di porpora	1 denaro
Le altre stoffe affricane, al pezzo	(?)

REGOLAMENTO PEI CUOI.

Un cuoio completamente preparato	$^1/_2$ denaro
Coi suoi peli	2 assi
Una pelle di montone, una pelle di capra	2 assi
Il cuoio molle [3], ogni cento libbre	(?)
Il cuoio grezzo, ogni cento libbre [115]	$^1/_2$ denaro
La colla, ogni dieci libbre	2 assi
Le spugne, ogni dieci libbre	2 assi

[1]) I segni *f* e Z rappresentano, secondo gli autori del *Corpus*, il primo un sesterzio, il secondo un *dupondius* (due as).

[2]) Tale è la traduzione che dà Héron de Villefosse, e che noi riproduciamo, non senza conservare qualche dubbio.

[3]) Per le gualdrappe dei cavalli.

REGOLAMENTO PRINCIPALE DEL « PORTORIUM ».

Gli animali che vanno al pascolo e le bestie da soma sono esenti dai diritti. Per il resto, vedere il regolamento che sta in principio.	
Un'amfora di vino, un'amfora di garum [1] .	1 sesterzio
I datteri, ogni cento libbre	½ denaro
I fichi, ogni cento libbre	½ denaro
Dieci stai di . . . . . [2], dieci stai di noci . .	(?)
Cento libbre di resina, di pece, di allume, possono passare in franchigia.	

Questo documento è dunque una tariffa di dogana stabilita nel 202 a Zraïa, e che era affisso ad un posto tale che tutti potessero averne conoscenza, conformemente alla legge di Nerone di cui ci parla Tacito [3].

Abbiamo già parlato della posizione di Zraïa, ed abbiamo spiegato perchè, in quell'epoca, un ufficio di *portorium* era stato creato in quel sito. Abbiamo seguìto in ciò l'opinione di L. Renier. Nondimeno non è questa la spiegazione che Wilmanns ammette. Portato per incidente a parlare di Zraïa nella memoria che ho inserito nelle *Commentationes philologicae* [4], egli nega che questa città fosse un'antica colonia [116] e portasse il titolo di *Julia*. Secondo lui, Zraïa non ottenne le franchigie municipali che sotto Settimio Severo; d'onde la spiegazione di queste parole: *post discessum cohortis instituta*, alle quali prima di lui non si era prestata che una mediocre attenzione; dal giorno in cui la coorte abbandonò il paese, la municipalità si costituì ed applicò per la prima volta i suoi *vectigalia*. Siamo dunque in presenza di una tariffa municipale.

Questo ragionamento non è assolutamente convincente; si poggia sul fatto che si credeva, a torto, sulla fede di un frammento d'iscrizione ristabilito da Renier [5], all'esistenza d'una colonia Giulia Zarai. Wilmanns

[1]) Il *garum* era una salamoia assai ricercata dai Romani e fatto con interiore di pesce macerate nel sale. Tra i posti più rinomati per la fabbrica del *garum*, si contava Leptis. Se ne fabbricava anche con molto credito a Pompei con lo scombro pescato nel golfo di Napoli (Cf. *Bullettino della Commissione Arch. com. di Roma*, 1879, p. 103).

[2]) La parola *Valassae* o *Dalassae* è sconosciuta.

[3]) *Ann.*, XIII, 51.

[4]) *Die römische Lagerstadt Afrikas* (*Commentationes philologicae*, p. 208, nota 99, e p. 209).

[5]) Renier, *l. c.*, 5*f*. L. Renier aveva proposto le seguenti restituzioni: *Col*ONI*ae* IVL*iae* ZARAI COH*orti*. Wilmanns legge: NON*is* IVL*iis* ZARAI COH*orti*.

propone un'altra spiegazione di questo frammento, forse migliore; ma non ne risulta che si tratti di una tariffa daziaria.

Continueremo dunque ad adottare l'opinione di Renier: la tariffa di Zraïa è una tariffa di dogana. La coorte lasciando la città e i suoi dintorni, si credette inutile conservare alla contrada la franchigia doganale di cui non aveva goduto che in grazia della presenza dei soldati; si applicarono dei diritti di *portorium* e fu pubblicata una legge che naturalmente è designata con queste parole: *Lex portus post discessum cohortis instituta.* Forse vi si aggiunsero anche queste parole: *post discessum cohortis instituta*, perchè non era altro che una tariffa di transizione; la modicità delle somme fissate per l'imposta potrebbe esserne una prova. Sarebbe stato poco abile da parte di Roma di colpire immediatamente con diritti elevati dei prodotti che prima circolavano liberamente da questa parte; una simile misura avrebbe spaventato i negozianti ed infiacchito il commercio, che essa aveva, anzi, ogni interesse a favorire. Cominciò dunque col percepire sulle mercanzie dei diritti assai tenui, salvo ad elevare in seguito le sue tariffe, allorchè gl' indigeni e le carovane si fossero abituati a calcolare il *portorium* in questo luogo [1]).

Checchè ne sia, questa tariffa in sè stessa è molto curiosa [117] a causa delle merci di cui si fa menzione. Héron de Villefosse ha lungamente insistito su queste differenti specie di prodotti, e ci contenteremo di rimandare alla sua operetta per più ampie informazioni [2]). Insisteremo solo su di un punto: bisogna osservare che questa legge esentava da ogni diritto gli animali destinati al mercato, quelli che si recavano al pascolo e quelli che erano impiegati come bestie da soma e servivano solo a trasportare prodotti soggetti ad imposta. Per questi ultimi, il fatto non è stupefacente, nè nuovo; essi erano considerati come *instrumenta itineris* e, come tali, avevano la franchigia doganale.

Quanto agli animali che passavano per l'ufficio del *portorium* per essere menati sia al mercato, che al pascolo, non troviamo altrove niun altro posto in cui potessero circolare liberamente; anzi, l'unico testo che può essere riavvicinato a questo ci dice che al tempo di Cicerone i negozianti erano obbligati a pagare, in tutti i porti dell'Asia, dei diritti di entrata e di uscita quando non erano riusciti a venderli [3]). Senza dubbio

[1]) Se la tariffa di Zraïa fosse, come credo Wilmanns, una tariffa municipale, non veggo a che servirebbe la menzione: *post discessum cohortis instituta*, il monumento essendo già datato coi nomi dei consoli. Mommsen propone un'altra spiegazione di queste espressioni: finchè la coorte era accampata a Zraïa, era essa incaricata a riscuotere l'imposta, e « il prefetto di questa coorte faceva l'ufficio di procuratore »; dopo la sua partenza, si dovette, naturalmente, far capo agli agenti esattoriali ordinari del *portorium* (Cf. *C. I. L.*, VIII, 4508).

[2]) *Tarif de Zraïa* (stampa a parte), p. 8 e seg.

[3]) Cic., *Ad Att.*, II, XVI.

i loro reclami avevano potuto esser presi in considerazione, e non è impossibile che questa legge non esistesse più sotto l'impero; ma su ciò non abbiamo alcun dato certo. Del resto, questi animali erano soggetti, gli uni ad un'imposta di mercato, gli altri ad un dritto di pascolo; e, se il *portorium* avesse esatto anche un dritto di pascolo, i mercanti sarebbero stati obbligati a pagare due volte per lo stesso oggetto, [**118**] ciò che d'altronde è affatto conforme alle abitudini fiscali dei Romani. Queste disposizioni vengono ancora a confermare ciò che abbiamo esposto innanzi: la tariffa di Zraïa è redatta con una grande moderazione; non si volevano imporre troppo fortemente le merci di cui Roma aveva bisogno e che un'imposta alquanto elevata avrebbe forse allontanate, per qualche tempo, dai suoi mercati.

A questi due testi bisognerebbe aggiungerne un terzo, se non si applicasse ad un caso troppo particolare: alludiamo alla lista che dà Cicerone nelle sue *Verrine* [1]). Ma l'oratore non vi enumera che le merci esportate da Verre e per le quali non aveva pagato il *portorium;* non se ne saprebbero cavare dati precisi sul commercio della Sicilia in quell'epoca.

Dopo avere indicato quali erano le merci soggette al *portorium*, quali erano, invece, quelle che ne erano esenti, dobbiamo ora parlare di alcuni oggetti di commercio che erano sottoposti ad un regime eccezionale. Essi non potevano uscire dall'impero romano. Questa misura, che già era stata presa nel III secolo, giacchè ne è fatto cenno nel *Digesto* in un frammento ricavato dal giureconsulto Paolo [2]), fu mantenuta nel secolo seguente, e leggiamo nel *Codice Giustiniano* tre costituzioni, le due prime degl'imperatori Valentiniano, Valente e Graziano [3]), e la terza dell'imperatore Marciano [4]), che ne fa menzione [**119**]. Le merci che non potevano uscire

[1]) *Verr.*, II, LXXII, 176: « Dico te maximum pondus auri, argenti, eboris, purpurae, plurimam vestem Meliteusem, plurimam stragulam, multam Deliacam suppellectilem, plurima vasa Corinthia, magnum numerum frumenti, vim mellis maximam, exportasse ».

[2]) *Dig.*, XXXIX, IV, 11: « Cotem ferro subigendo necessarium, hostibus quoque venumdari ut ferrum, et frumentum, et sales, non sine periculo capitis licet ».

[3]) *Cod. Just.*, IV, XLI, 1: « Ad barbaricum transferendi vini et olei et lignaminis nullam quisquam habeat facultatem, nec gustus quidem causa aut usus commerciorum ». *Cod. Just.*, IV, LXIII, 2: « Non solum aurum barbaris minime praebeatur, sed etiam si apud eos inventum fuerit, subtili auferatur ingenio ».

[4]) *Cod. Just.*, XLI, 2: « Nemo alienigenis barbaris cujuscumque gentis ad hanc urbem sacratissimam sub legationis specie, vel sub quocumque alio colore, venientibus, aut in diversis aliis civitatibus vel locis, loricas scuta et arcus, sagittas et spathas, et gladios vel alterius cujuscumque generis arma audeat venumdare: nulla prorsus iidem tela, nihil penitus ferri, vel fracti, vel adhuc infecti, ab aliquo distrahatur. Perniciosum namque romano imperio et proditioni proximum est barbaros quos indigere convenit telis, eos ut validiores reddantur, instruere ».

dal territorio romano sono dapprima delle derate alimentari: il grano, il sale, l'olio, il vino od ogni altra bevanda [1]); non è nemmeno permesso farne gustare ai Barbari. Sono in seguito le armi od anche le materie prime di cui si sarebbero potuto servire per fabbricarne; non si deve vender loro nè corazze, nè scudi, nè archi, nè freccie, nè spade, nè armi di alcuna specie; il ferro, lavorato o grezzo, non deve punto essere esportato, al pari della pietra che serve ad arrotarlo. Anche l'uscita dell'oro è vietata [2]); e se i Barbari ne hanno, occorre impiegare l'astuzia per privarneli.

Notiamo infine che, sotto il Basso-Impero, il preposto del commercio aveva solo il diritto d'importare la seta acquistata presso i Barbari [3]).

§ 3. — Persone soggette all'imposta.

Nello stesso modo che in massima tutte le merci sono tenute a pagare il *portorium*, così tutti sono soggetti senza distinzione all'imposta. D'altronde è proprio dell'imposta indiretta di colpire tutti, senza eccezione di persone, quando si tratta di un atto o di un oggetto che la legge ha tassato. E questo principio gl'imperatori Valentiniano e Valente hanno affermato quando hanno detto: *Vectigalium enim non parva functio est, quae debet ab* OMNIBUS *qui negotiationis seu transferendarum mercium habent curam aequa ratione dependi* [120] [4]), e in un altro passo del Codice: *Ex praestatione vectigalium nullius omnino nomine quidquam minuatur quin octavas more solito constitutas* OMNE HOMINUM GENUS *quod commerciis voluerit interesse dependat* [5]). In realtà, questa regola era applicata generalmente per tutti i privati: *qui privatam degunt vitam* [6]); le eccezioni erano molto rare. Al contrario, i personaggi che avevano una parte importante al governo o nell'amministrazione, o quelli che l'imperatore teneva ad amicarsi particolarmente, ottenevano certe dispense.

[1]) Come il *garum* che abbiamo visto menzionato nella tariffa di Zraïa, Godefroy traduce anche così la parola *liquamen* che è nel testo del Codice.

[2]) Questa proibizione pare sia già esistita al tempo della repubblica (Cic., *In Vat.*, V, 12).

[3]) *Cod. Just.*, IV, XL, 2 (Impp. Valentiniano, Theodosio et Arcadio): « Comparandi serici a barbaris facultatem omnibus, sicut jam praeceptum est, praeter comitem commerciorem, etiamnum jubemus auferri ».

[4]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 6.

[5]) IV, LXI, 7.

[6]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 6: « Omnium rerum ac personarum quae privatam degunt vitam in publicis functionibus aequa debet esse inspectio ».

§ 4. — Persone esenti dall'imposta.

L'imperatore era esentato dal pagare il *portorium*. Si legge infatti nel *Digesto: Quodcumque privilegii fisco competit, hoc idem et Caesaris ratio et Augusti habere solet* [1]).

Ora noi sappiamo che il fisco era precisamente al sicuro dell'imposta. Lo stesso doveva essere dell'imperatore. Si è visto innanzi che, fra i piombi di dogana trovati a Lione ed a Philippeville, una grande quantità è marcata con l'effigie dell'imperatore; tali piombi erano forse destinati ad assicurare in pratica questa immunità che la legge aveva stabilita.

Sotto il Basso-Impero, gli ambasciadori delle nazioni straniere avevano il diritto di esportare dal territorio romano gli oggetti che avevano comperati, senza essere obbligati di pagare un diritto ai doganieri; ma non era lo stesso per quelli che importavano. Vi era inoltre una restrizione a questa franchigia; essi non potevano esportare gli oggetti proibiti dalla legge, vale a dire il vino, l'olio, il ferro e tutte le altre mercanzie a cui la legge interdiceva passare la frontiera [121] [2]). Sarebbe stato in effetto un mezzo per eludere le proibizioni decretate dagl'imperatori, ed occorreva che fossero rigorosamente osservate.

I governatori di provincia non erano, sotto la repubblica, esenti dai diritti di *portorium*, esempio Verre, a cui Cicerone rimprovera di avere esportata una grande quantità di merci senza aver soddisfatti i diritti [3]). Fu lo stesso sotto l'impero? Non è possibile risolvere la questione in una maniera assoluta; in ogni modo, è probabile che non vi sia stato cambiamento a questo riguardo. Senza dubbio non si possono comprendere i governatori di provincia nella categoria di quelli *qui privatam degunt vitam*, e, se ci appoggiassimo solo a questo testo, dovremmo concludere che i governatori dovevano godere di alcune immunità particolari. Ma in un altro testo [4]), vediamo che tutte le volte che un governatore manda

[1]) *Dig.*, XLIX, XIV, 6, § 1. (Questo testo è di Ulpiano). Mommsen ammette un'altra lezione, *Augustae*, invece di *Augusti*, che ci sembrerebbe migliore. Si dovrebbe dedurne che le donne della famiglia imperiale, a cui il Senato aveva concesso il titolo di *Augusta*, erano pure esenti dal *portorium*.

[2]) *Cod. Just.*, II, LXI, 8: « A legatis gentium devotarum, de his tantum speciebus quos de locis propriis unde conveniunt huc deportant, octavarii vectigal accipiant; quas vero ex romano solo, quae sunt tamen lege concesse, ad propria deferunt, has habeant a praestationibus immunes ac liberas » (A. 381).

[3]) *Verr.*, II, LXXII, 176, e LXXV, 185.

[4]) *Dig.*, XXXIX, IV, 4, § 1: « De rebus quas *in usus* advehendas sibi mandant praesides, divus Hadrianus praesidibus scripsit ut quoties quis *in usus* aut eorum qui provinciis exercitibusque prosunt aut procuratorum suorum, *usus sui* causa mittet quemdam empturum, significet libello manu sua subscripto eumque ad publicanum mittat, ut, si quid amplius quam mandatum est, transferet, id munificium sit ».

a comprare degli oggetti *per suo uso personale*, bisogna, per evitare delle frodi che avrebbero gravemente leso il Tesoro, che egli certifichi per iscritto che proprio a lui quelle merci son destinate. Non si può inferire da questo testo che i soli oggetti *destinati a l'uso dei governatori* erano esenti da imposta, ciò che, l'abbiamo visto, si applicava a tutti senza distinzione. Il giureconsulto non avrebbe ripetuto per tre volte la parola *usus* a tanto poca distanza, se i governatori avessero avuto il diritto di passare in franchigia tutto ciò che piaceva loro di acquistare. È vero che quest'ultimo editto è anteriore al Basso-Impero, poichè fu emanato da Adriano; ma niente prova che questa costituzione sia stata cambiata posteriormente.

È lo stesso per gli altri magistrati [122]; la sola eccezione che è menzionata è in favore dei questori. Symmaco [1]) ci dice che giammai essi han dovuto pagare il *portorium* per le bestie feroci destinate ai giuochi del circo. Si trovava già il carico assai pesante per non aggiungervi nuove spese, che, d'altronde, sarebbe stato assai considerevoli.

Si debbono considerare ancora, come aventi il privilegio di non pagare il *portorium* gli ufficiali che erano addetti alla persona dell'imperatore, e che, come tali, vivevano nel palazzo: *His qui in palatio nostro degunt*, dicono gl'imperatori [2]). Era un mezzo per ricompensarli dei loro servigi ed in pari tempo guadagnare la fedeltà. E siccome queste parole non si ritrovano più nel *Codice Giustiniano*, ove la costituzione nella quale erano inserite è stata trascritta [3]), ci è dato credere che questa disposizione fosse abolita da Theodosio o dai suoi successori [4]).

Oltre questi personaggi che avevano tutti una posizione officiale, certe classi di persone erano pure dispensate di pagare l'imposta. E prima erano i soldati.

Tacito, parlando delle riforme che compì Nerone riguardo alle imposte, dice: *Militibus (edixit ut) immunitas servaretur, nisi in iis quae veno exercerent* [5]). Quindi si può conchiudere che i soldati, al tempo di Nerone, godessero già dell'immunità doganale, senza che sia possibile dire da quanto tempo. Quanto alla restrizione che Tacito aggiunge: *nisi in eis quae veno exercerunt*, fu apportata da Nerone stesso o non fu che la ripetizione d'una legge precedente? È ciò che neppure si può decidere. Checchè ne sia, questo favore pare sia durato sino alla fine dell'impero [123], giacchè lo troviamo ancora menzionato nel *Codice Theo-*

[1]) Symmach., *Ep.*, V, LXII: « Quaestores ordinis nostri nunquam ferarum suarum portorium contulerunt. Grave enim majoribus visum est ut, tolerantibus onera senatoriae dignitatis, sumptus immodicus adderetur ».

[2]) *Cod. Theod.*, XI, XII, 3.

[3]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 6.

[4]) Cf. Naquet, *Imp. ind.*, p. 59 e seg.

[5]) *Ann.*, XIII, 51.

dosiano, in una costituzione di Valentiniano e Valente, datata dal 365 [1]). La stessa costituzione è riprodotta nel *Codice di Giustiniano* [2]), con questa sola differenza che la frase in cui l'immunità accordata ai soldati era menzionata è stata stralciata. È una prova evidente che dal tempo di Giustiniano questo privilegio non esisteva più. La questione è di sapere da quale imperatore è stato soppresso. Si legge nel *Codice di Giustiniano* [3]) un'altra costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano, datata dal 369, ove è detto formalmente che non vi è alcuna eccezione da fare pei soldati, e che essi debbono pagare il *portorium* come gli altri. Dobbiamo dunque fissare la soppressione di questa immunità tra l'anno 365 e l'anno 369? Questo vuole qualcuno [4]). Ma, esaminando bene, questa legge del 369 ci sembra confermare semplicemente l'editto di Nerone, vale a dire che, se i soldati volevano darsi al commercio, non erano più trattati come soldati, ma come mercanti, e, come tali, dovevano pagare l'imposta; non vi è, a nostro avviso, alcuna prova che permetta di affermare che il favore accordato ai soldati fosse soppresso nel 369. Non si può dunque accertare che questo solo fatto: fino al regno di Valentiniano e Valente, i soldati godevano dell'immunità doganale, e questo privilegio fu tolto loro dai successori di questi imperatori.

Non è lo stesso pei veterani, che pare siano stati oggetto particolare della benevolenza degli ultimi imperatori. La prima legge che si occupa di loro data da Costantino. Costui dichiara che li affranca [**124**] da ogni peso civile e perfino dal *portorium*. Questo privilegio è esteso anche ai loro figli. Questa costituzione si trova nel *Codice Theodosiano* [5]). Vi leg-

[1]) *Cod. Theod.*, XI, XII, 3: « Hoc si quando militibus nostris.... praestamus, adprobantibus se sacramentis militaribus teneri, quod concessimus firmum sit atque robustum ». (Cf. il commentario di Godefroy su tal soggetto). Ho adottato le date che sono menzionate nell'edizione del *Codice Giustinianeo* di Kriegel ed Hermann (Leipzig, 1848, 2 vol. in-4.°).

[2]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 6.

[3]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 7: « Ex praestatione vectigalium nullius omnino nomine quidquam minuatur quin octavas more solito constitutas omne hominum genus quod commerciis voluerit interesse dependat, nulla super hoc militarium personarum exceptione facienda ».

[4]) Cf. per esempio, la sapiente memoria di Humbert, *Les douanes et les octrois chez les Romains*, p. 37.

[5]) *Cod. Theod.* VII, XX, 2: « Constantinus dixit.... Ne quis eorum nullo munere civili, neque in operibus publicis conveniatur, neque in nulla conlatione, neque a magistratibus neque vectigalibus.... Publicanis quoque, ut solent agentibus (i. e. negotiantibus) supercompellere, ab his veteranis amoveantur » (A. 320). Cf. il commentario di Godefroy a tale scopo. Questa costituzione è stata inserita nel *Codice Giustinianeo* (XII, XLVII, 1), con qualche cambiamento. Vi si leggono specialmente queste parole, che non si trovano nel *Codice Theodosiano:* « Sed etiam nullo munere civili, id est corporali seu personali, vel de portorio, onere eos affici concedimus ».

giamo anche una costituzione di Graziano, Valente e Valentiniano, che conferma l'immunità accordata ai veterani ed ai loro figli: « Bisogna, essi dicono, che siano esenti dal *portorium* » [1]). Sotto Giustiniano, il favore non è continuato che ai veterani, poichè ritroviamo nel *Codice Giustinianeo* [2]) la costituzione di Costantino, già citata dal *Codice Theodosiano*, con questa differenza che tuttociò che riguarda i figli dei veterani è stato soppresso, e che la legge di Valentiniano, Valente e Graziano datata dal 366 non vi è stata affatto trascritta.

Accanto ai soldati che difendevano Roma e Costantinopoli, bisogna collocare i *navicularii* che la nutrivano e che riportavano i grani dell'Africa e dell'Asia [3]); così hanno parte agli stessi favori: sono esenti dal *portorium*. Theodosio lo dice in una maniera positiva in una costituzione dell'anno 393 [4]); sono i soli mercanti a cui questo favore è accordato. Onorio non fa che rinnovare questo privilegio presso a poco negli stessi termini, ma aggiunge una restrizione. Sembra che, sotto pretesto di passare in dogana ciò che loro apparteneva, profittassero della loro immunità per far circolare in franchigia le merci altrui. Così l'imperatore è obbligato a specificare: *Quum sibi rem genere probabuntur* [125]; altrimenti saranno sottoposti alla legge comune [5]). Tutte queste costituzioni sono riassunte nel *Codice Giustinianeo* da una piccola frase che Triboniano ha aggiunto alla fine della costituzione di cui abbiamo già parlato a proposito dei soldati [6]): *exceptis naviculariis, quum sibi rem gerere probabuntur*. Si vede che egli si è servito degli stessi termini impiegati da Onorio [7]).

Troviamo infine parecchi esempii d'immunità doganali concesse dagl'imperatori sia ad individui che a città. Gli uni volevano ricompensare dei servigi resi, come Traiano, che concesse al filosofo Polemone il diritto di non pagar mai il *portorium* nè per terra, nè per mare, dritto che Adriano estese a tutti i suoi discendenti [8]); gli altri non vedevano in questo favore

[1]) *Cod. Theod.*, VII, XX, 9: « Sed et portorii immunes esse oportet » (A. 366).

[2]) *Cod. Just.*, XII. XLVII, 1.

[3]) Cf. Pigeonneau, *De convectione urbanae annonae et de publicis naviculariorum corporibus*, Paris, 1876, p. 66 e seg.

[4]) *Cod. Theod.*, XIII, V, 23: « Solos navicularios a vectigali praestatione immunes esse praecipimus; omnes vero mercatores teneri ad supradictam praestationem in solvendis vectigalibus absque aliqua exceptione decernimus ».

[5]) *Cod. Theod.*, XIII, V, 24: « Sed a praestatione vectigalium habeantur immunes » (A. 395).

[6]) *Cod. Just.*, IV. LXI, 6.

[7]) È molto evidente che questo favore si applica ad alcuni oggetti che questi *navicularii* trasportavano per farne traffico, e non al grano che portavano a Roma e a Costantinopoli; è per ricompensarli di questo servizio che si permette loro di passare in franchigia certe merci (Cf. Burmann, *De vectig.*, p. 61).

[8]) Philost., *Vitae Sophist.*, edizione Kayser, coll. Teubner, p. 44, 3: Τὰ δὲ ἐκ βασιλέων αὐτῷ τοιαῦτα· Τραιανὸς μὲν αὐτοκράτωρ ἀτελῆ πορεύεσθαι διὰ γῆς καὶ θαλάττης. Ἀδριανὸς δὲ καὶ τοῖς ἀπ' αὐτοῦ πᾶσιν.

che un mezzo comodo per far danaro, e se lo facevano pagar caro, come Galba, al dire di Svetonio [1]).

Il documento più interessante che abbiamo su questo argomento è una iscrizione di cui abbiamo già detto qualche cosa. Essa ci dice che gli abitanti della città di Tyra, sulla riva destra del Dniester, avevano già, al tempo di Settimio Severo e di Caracalla, il privilegio di non esser soggetti al *portorium*, anche per gli oggetti destinati al commercio.

Questi due imperatori lo rinnovarono loro, ma non senza mettervi delle condizioni. Essi dovranno dichiarare le merci agli agenti [**126**] del *portorium;* in seguito ogni nuovo abitante della città non godrà l'immunità che essa possiede a meno che il legato non lo abbia precedentemente con un decreto dichiarato degno del diritto di città [2]). Bisogna aggiungere che qui non si tratta senza dubbio di un favore accordato agli abitanti di Tyra in tutto l'Illyrico, ma solo per il posto di *portorium* stabilito in questa città [3]).

Occorre ravvicinare a questo documento una iscrizione che un membro della Scuola francese di Athene, Riemann [4]), ha fatto conoscere recentemente, in grazia alla quale si può ricostruire in parte una iscrizione mutilata che già era stata incompletamente pubblicata nel *Corpus inscriptionem latinarum* [5]). È di un'epoca abbastanza recente, poichè se ne deve ricercare la data tra il 330 e il 582, e quindi merita ancora più la nostra attenzione. È un rescritto col quale l'imperatore d'Oriente rimetteva alla città di Mylasa, nella Caria, i diritti di *portorium*, che si riscuotevano sul suo porto Passala. Con questo monumento si vede che le mercanzie, anche quelle destinate al commercio, vi erano dichiarate esenti da ogni diritto, come abbiamo visto testè per la città di Tyra [6]).

[1]) Svetonio, *Galba*, XV: « Nihil non per comites atque libertos pretio addici, aut donai, gratia passus est, vectigalia, immunitates ». Il testo di Lampridio (*Commod.*, XIV): « Vendidit etiam immunitates », non è più adottato; si legge ora: « imminutiones ».

[2]) *C. I. L.*, III, 781, 1, 18 e seg.: « Retineant igitur quaqua ratione quaesitam sive possessam privilegii causam in promercalibus quaque rebus, quas tamen, pristino more, professionibus, ad discernenda munifica mercimoniorum, edendas esse meminerint. Sed cum Illyrici fructum per ambitionem deminui non oporteat, sciant eos qui posthac fuerint adsumpti, fructum immunitatis ita demum habituros si eos legatus et amicus noster vir clarissimus jure civitatis dignos esse decreto pronuntiavit » (Cf. il commentario di Mommsen, in seguito alla iscrizione).

[3]) È senza dubbio un'immunità di questo genere che Sylla accordò agli abitanti di Brindisi (Appiano, *B. C.*, I, 79). — [4]) *Bulletin de correspondance hellénique*, 1877, p. 32 e seg. — [5]) III, 448. — [6]) Do il testo latino, come è stato ristabilito da Mommsen nell'*Eph. epigr.*, vol. IV, 1879, n.° 72; vi è qualche parola di più nell'iscrizione latina al confronto dell'iscrizione greca:

Suggestionem Tuae Su[blimatis de portorio vici l'assalietum, Mylasensium
cibitatis, utpote [e]*t rei p*[*ublicae vel aerario et idoneis ejus civitatis hominibus*
profuturam, debita cum l[*aude confirmamus, et per hanc divinam pragmaticam jubemus sanctionem, nulli* [*dictum vectigal exigere licet* . . . . .
lucra posse quoquo mo[*do* . . .
de portu ejus veniunt ac ne[*gotiandi causa, etc.*

Le ultime linee sono senza interesse.

Ma una seconda iscrizione [127], pubblicata a seguito della prima dal Riemann ci permette di renderci conto del processo amministrativo seguito in simile caso. La città che voleva ottenere un tal favore mandava dei rappresentanti a Costantinopoli a portare la sua domanda. L'affare si dibatteva innanzi al tribunale del *comes sacrarum largitionum*, fra que' rappresentanti della città, da una parte, i quali erano incaricati di far valere tutti gli argomenti necessarî per guadagnare la causa, ed un personaggio della casa dell'imperatore, dall'altra; il *comes sacrarum largitionum,* dopo aver preso così conoscenza dei fatti, si pronunziava in favore della città, se ne era il caso, e ne riferiva all'imperatore. Se costui approvava la proposta del suo ministro, quest'ultimo trasmetteva la decisione imperiale, non ai rappresentanti della città, ma al *praeses* della provincia, che faceva conoscere alla parte interessata la decisione dell'imperatore [1]).

[128] CAPITOLO SESTO.

Quali erano le leggi che proteggevano i pubblicani contro i mercanti? Quali erano quelle che proteggevano i mercanti contro i pubblicani?

In ogni tempo i mercanti e i doganieri sono stati nemici; quest'odio esisteva già a Roma, e ne troviamo la prova negli autori. I primi si industriavano assai spesso di evitare un controllo dispendioso e di eludere la sorveglianza dei pubblicani; questi abusavano parecchie volte dei loro diritti per strappare ai commercianti un tributo eccessivo, da cui traevano profitto. Per contenere gli uni e gli altri, s'immaginarono parecchi espedienti e si promulgarono diverse leggi. E di ciò vogliamo occuparci, esa-

[1]) *Bulletin de correspondance hellénique*, 1877, p. 34:

Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΚΩΜ^{Σ} ΤΩΝ ΔΑΡΓΙΤΙΟΝΩΝ

Φλ. Εὐδόξιος Φλ. Βαραλαχ τῷ λαμπρῷ ἄρχοντι Καρίας· κατὰ τὸ οἰκεῖον ὄφελος καὶ συμφέρον ἤγουν καὶ δίκαιον περὶ τοῦ τέλους τῆς Πασσαλιητῶν κώμης τῆς Μιλασέων πόλεως, πολλῶν ἐν τῷ ἡμετέρῳ δικασ[τη]ρίῳ πραχθέντων μεταξὺ τοῦ ἐντολέως Δομνίνου τοῦ καθοσιομένου κουβουκλαρίου καὶ τῶν πολιτευομένων τῆς μνημονευθείσης πόλεως... κ. τ. λ.

Nell'iscrizione di Tyra citata innanzi, è pure il legato che fa conoscere agli abitanti la decisione imperiale; ma questa decisione gli è stata notificata direttamente dagl'imperatori.

minando prima le misure impiegate per impedire la frode; studieremo in secondo luogo le precauzioni prese per mettere i contribuenti al riparo dall'avidità dei pubblicani [1]).

§ 1. — Misure impiegate contro la frode.

Le frodi potevano dividersi in due classi, secondo che si dissimulava la natura della merce, o che si tentava di passare un oggetto senza dichiararlo.

Svetonio e Quintiliano ci hanno lasciato un esempio della prima specie di frodi. Per evitare di pagare dei diritti assai elevati, i mercanti di schiavi rivestivano quelli che lor sembravano di alto prezzo degli attributi dell'uomo libero. Ecco il fatto come ce lo racconta Svetonio: « Alcuni mercanti avevano sbarcata a Brindisi una torma di schiavi; per sottrarsi alle esigenze del *portorium* [129], misero ad uno di essi, ancora giovanetto, e a cui la bellezza dava gran valore, la *bulla* e la pretesta; e non trovarono difficoltà nel farlo passare in frode » [2]). La stessa avventura ci è raccontata presso a poco negli stessi termini da una declamazione di Quintiliano [3]). Era dunque un argomento che d'ordinario si dava a svolgere ai giovani che frequentavano le scuole dei retori. Non bisogna credere, tuttavia, che ciò fosse inventato a proprio piacere. Svetonio asserisce che queste controversie erano ricavate da fatti veri ed attinti nella vita reale [4]). Niente, d'altronde, meno inverosimile dell'avventura che imprendiamo a riportare:

Altre volte, si appagavano di non denunziare le mercanzie e di passarle di soppiato [5]). Ora i viaggiatori erano tenuti a dichiarare ciò che portavano con loro, e non solamente gli oggetti che potevano essere colpiti dal *portorium*, ma anche quelli che servivano al loro uso personale e che, come tali, erano esenti da ogni imposta. Quintiliano lo dice formalmente [6]), ed il Digesto conferma la sua testimonianza [7]). E infatti,

[1]) Questa materia essendo stata già spesso trattata dai giureconsulti, non abbiamo creduto dovere insistere lungamente sui particolari.

[2]) Svet., *De clar. rhet.*, 1.

[3]) Quintil., *Declam.*, CCCXL: « Mango novitium puerum per publicanos trajecit praetextatum ».

[4]) Svet., *De clar. rhet.*, 1: Trahebantur.... ex veritate ac re ».

[5]) Lucil., *Sat.*, XXVII:

> Facit idem quod illi qui inscriptum e portu exportant clanculum,
> Ne portorium dent.

Inscriptum qui significa *non scriptum*. Quintil., *Declam.*, CCCXLI: « Quidam rem furtivam transtulit per publicanos; non professus est ».

[6]) *Declam.*, CCCXLII: « Quod quis professus non est apud publicanos, pro commisso tenetur » (Cf. *Declam.*, CCCLIX).

[7]) XXXIX, IV, 16, § 3: « Quoties quis mancipia invecta professus non fuerit, sive venalia, sive usualia, poena commissi est » (Cf. Burmann, *De rectig.*, p. 56 e 57).

non bastava che una merce non fosse soggetta ad imposta perchè si potesse non denunziarla; ed abbiamo visto innanzi che gli abitanti di Tyra, benchè godessero di una completa immunità, erano tenuti a fare la loro dichiarazione come se non avessero privilegio a questo riguardo [1]). La dichiarazione era, in effetti, assolutamente indispensabile, poichè serviva di base alla stima che gli agenti facevano del *portorium* [130]. Tutti gli oggetti essendo colpiti da un diritto eguale ad una parte determinata del loro valore, occorreva assolutamente fissare questo valore, e tale compito toccava ai pubblicani [2]). Era dunque necessario, per facilitare questa stima, che si dichiarasse loro la merce che ognuno portava seco.

Con tuttociò essi non erano tenuti a prestar fede alle parole dei viaggiatori. Avevano diritto di frugare le balle e perfino i mercanti [3]), per assicurarsi che costoro non trasportassero altri oggetti oltre quelli dichiarati, e che le stesse loro dichiarazioni fossero rigorosamente esatte. Fu questo diritto, spesso troppo rigorosamente esercitato, che attirò in gran parte a questi gabellieri l'odio che si aveva per essi in tutto il mondo romano. Aprivano delle volte anche le lettere, quando supponevano che potessero metterli sulla via di una contravvenzione a servir loro a controllare le dichiarazioni dei mercanti [4]).

Quando le merci erano state dichiarate e visitate e la dichiarazione era stata trovata esatta, gli agenti del *portorium* scrivevano sui loro registri (*tabulae*) la natura ed il numero degli oggetti, nonchè il prezzo che ne dovevano percepire. In tal modo Cicerone potè trovare sui libri dei pubblicani le traccie dei furti commessi da Verre a danno del *portorium* [5]). Può darsi anche che, in taluni casi particolari, vi aggiungessero i contrassegni delle mercanzie [6]) [131]. Si pagava allora la somma pretesa dal

[1]) Cf. p. 125.

[2]) Quintil., *Declam.*, CCCXL: « Videtur mangoni puer pretiosus; timuit ne magni aestimaretur ».

[3]) Plutarch., *De curios.*, VII: Τοὺς τελώνας βαρύνομεθα καὶ δυσχεραίνομεν.... ὅταν τὰ κεκρυμμένα ζητοῦντες ἐν ἀλλοτρίοις σκεύεσι καὶ φορτίοις ἀναστρέφωνται. Quintil., *Declam.*, CCCXIX: « Publicano scrutari liceat.... matronam ne liceat attingere ». Cic., *De leg. agr.*, II, XXIII, 61: « Nos decemviros portitores omnibus omnium pecuniis constitui, qui non modo reges atque exterarum nationum homines, sed etiam imperatores vestros exentiant ». *Id.*, *In Vat.*, V, 12: Quum te..... portitorem ad partiendas merces missum putares, quumque omnium domos, apothecas, naves furacissime scrutarere..., mercatores e navi egredientes terreres, conscendentes morarere ».

[4]) Plaut., *Trin.*, III, III, 61:

.... dici hoc potest
Apud portitorem eas resignatas sibi
Inspectasque esse.

[5]) Cicerone, nelle sue *Verrines*, II, p. 74 e seguenti.

[6]) È il senso che, a parer nostro, bisogna dare a εἰκονισμός, nel passo di Seneca (*Ep.*, XCV, 67): « Descriptiones has et, ut publicanorum utar verbo, εἰκονισμοὺς ex usu esse confiteor ». Noi non crediamo, come afferma Burmann, seguendo Giusto

portorium e, solo dopo tutte queste formalità, si poteva portar via gli oggetti e continuare per la propria strada [1]).

Se, all'incontro, non era proceduto tutto in regola, se vi era stata frode, gli oggetti erano confiscati; erano detti allora *in commissum cadere* [2]) e divenivano proprietà del fisco. I pubblicani se ne impadronivano immediatamente [3]), o il fisco si incaricava di rivendicarli in seguito [4]). Invano si cercava di scusarsi ed addurre a pretesto la propria ignoranza: nessuno doveva ignorare la legge [5]), e chiunque la violava era colpito dalla confisca. E neppure il gabelliere era tenuto a farne consapevole il viaggiatore; bastava che non cercasse d'ingannarlo, ciò che qualche volta accadeva [6]).

Con più ragioni i *portitores* confiscavano le mercanzie [132] che era proibito di esportare [7]).

L'oggetto una volta confiscato era venduto dal fisco agl'incanti [8]) e l'antico proprietario aveva il diritto di riscattarlo o di farlo riscattare

Lipsius (*De vect.*, p. 58), che fosse un mezzo impiegato contro la frode. Vi erano dei casi in cui il contrassegno di un oggetto era indispensabile per giustificare l'apprezzo che se ne faceva; per esempio, per un mobile, occorreva notare l'altezza, la larghezza, indicare il legno di cui era fatto, le sculture e le incrostature che vi erano, tutte cose che ne aumentavano il valore (Cf. la nota dell'edizione Lemaire su questo argomento).

[1]) Plaut., *Trin.*, IV, IV, 13 e seg.:

> Jubeto Sangarionem quae imperaverim
> Curare ut efferantur; et tu ito simul:
> Salutum 'st potitori jam portorium.

Ad onta chè questo passo si riferisca, in qualche verso precedente, al Pireo, questo verso di Plauto si può considerare come se avesse relazione al *portorium* romano. Sono fatti d'altronde, che appartengono a tutti i tempi ed a tutti i poeti.

[2]) Quintil., *Declam.*, CCCXLI: « Quod quis per publicanos improfessum transtulerit commissum sit ». Cf. *Declam.*, CCCLIX; *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 3: « ... poena commissi est ». *Ibid.*, XXXIX, IV, 16, § 2: « .... res in commissum non cadere ».

[3]) Ciò sembra risultare da un testo del *Digesto* (XXXIX, IV, 16, § 10: « Divi fratres rescripserunt ... ut duplo vectigali contenti publicani servos restituant ».

[4]) Per tutte le questioni di diritto relative alla rivendicazione del fisco in simili casi, cf. Naquet, *Impôts indirects*, p. 66 e seg. e Humbert, *Les douanes et les octrois chez les Romains*, p. 58 e seguenti.

[5]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 5: « Licet quis se ignorasse dicat, nihilominus eum in poenam vectigalis incidere divus Hadrianus constituit ».

[6]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 6: « Divi quoque Marcus et Commodus rescripserunt non imputari publicano quod non instruxit trasgredientem, sed illud custodiendum ne decipiat profiteri volentes ».

[7]) *Dig.*, XXXIX, IV, 11, § 2: « Dominus navis si illicite aliquid in nave, vel ipse, vel vectores imposuerint, navis quaque fisco vindicatur ».

[8]) *Dig.*, XLIX, XIV, 22: « Res quae in controversia sunt non debent a procuratore Caesaris distrahi; sed differenda est eorum venditio ».

per mezzo di un altro [1]). Se egli poi voleva accettare un accordo bonario, poteva, pagando un'adeguata stima [2]) rientrare in possesso di quel che aveva perduto. Ma, per evitare tutti questi imbarazzi, bastava fare all'ufficio del *portorium* una dichiarazione esatta che lo liberasse verso il fisco. Si poteva allora, volendolo, venire ad accordo coi pubblicani, che permettevano spesso al mercante che sapevano solvibile di non pagare prontamente; quest' indulgenza, nondimeno, non era per essi senza pericolo; giacchè se il debitore non era puntuale a versare la somma convenuta, non potevano reclamare il beneficio del *commissum* [3]). Lo Stato era estraneo a questa specie di convenzioni.

Abbiamo dei casi in cui, senza avere l'intenzione d'ingannare gli agenti del *portorium*, il viaggiatore nella sua dichiarazione, poteva commettere degli errori; per gli schiavi, per esempio. Abbiamo visto come i giureconsulti erano imbarazzati nel classificare quelli che potevano considerarsi destinati all'uso personale del padrone; poteva accadere che la dichiarazione non fosse esatta, senza che vi fosse tentativo di frode. Evidentemente, in questo caso, la legge non doveva essere così severa: vi è colpa, poichè la legge è stata violata, ma colpa meno grave, poichè il contravventore non ha avuto l'intenzione di trasgredirla. Così, quando si è visto che si tratta di errore, [133] il pubblicano deve rendere al mercante gli oggetti che aveva provvisoriamente confiscati: il trasgressore deve in cambio pagare il doppio dei diritti ordinari [4]). Così pure, nei casi in cui la distinzione tra gli oggetti *ad usum* e quelli che non potevano essere compresi in questa categoria era assai difficile a stabilire, il pubblicano doveva condonare la contravvenzione senza esigere niente dal viaggiatore [5]).

Inoltre, alcune classi d'individui erano, in grazia della loro età o della loro condizione, al riparo da ogni pena.

Quelli che non avevano ancora raggiunti i venticinque anni potevano sbagliarsi nelle dichiarazioni senza risentirne fastidio. Avevano diritto a rientrare integralmente nei loro beni, purchè non vi fosse stata frode [6]).

[1]) *Dig.*, XXXIX, IV, 11, § 4: « Eam rem quae commisso vindicata est, dominus emere non prohibetur, vel per se, vel per alios quibus hoc mandaverit ».

[2]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16: « Interdum nec vendendus est is servus qui in commissum cecidit, sed pro eo aestimatio a domino danda est.

[3]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 12: « Si quis professus apud publicanum fuerit, non tamen vectigal solverit, hoc concedente publicano, *ut solent facere*, divi Severus et Antoninus rescripserunt res in commissum non cadere ».

[4]) *Dig.*, XXIX, IV, 16, § 10: « Divi quoque fratres rescripserunt, quum quidam non per fraudem, sed per errorem in causam commissi incidisset, ut duplo vectigali contenti publicani servos restituant ».

[5]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 9: « Divus quoque Pius rescripsit, quum quidam inter legitimam aetatem esse dicebatur, et usus causa mancipia duxisset, et in sola professione errasset, ignoscendum esse ei ».

[6]) *Dig.*, IV, IV, 9, § 5: « Si in commissum incidisse vectigalis dicitur, erit in integrum restitutio ».

Il pupillo era liberato dalla confisca pronunziata contro di lui, se, nel termine di trenta giorni, pagava la somma fissata per il *portorium* [1].

I soldati, che, all'epoca di Giustiniano, non godevano più dell'immunità doganale [2]), non godevano che il solo privilegio di non subire la pena del *commissum* quando avevano mancato di fare la loro dichiarazione [3]).

Finalmente il mercante che, a causa del cattivo tempo, era forzato a sbarcare le mercanzie non poteva essere assimulato a chi, in circostanze ordinarie, non le avesse denunziate; non doveva dunque essere punito di confisca [4]).

Accanto a queste frodi [**134**] destinate a mandare nell'ufficio del *portorium* le merci di contrabbando, esisteva una contravvenzione più ardita, esercitata senza dubbio a mano armata. Sulle rive del Danubio, per esempio, si era stati costretti a prendere verso i contrabbandieri delle misure severe; senza dubbio impiegavano tutti i mezzi per portare ai Barbari il ferro, l'oro e le altre merci che era proibito esportare [5]), e riuscivano assai spesso ad eludere la sorveglianza degli agenti del *portorium*. Per arrestare queste audaci intraprese Commodo fece costruire lungo tutto il fiume delle piccole fortezze e disporre nei luoghi adatti dei posti militari [6]). È molto verosimile che lo stesso contrabbando esistesse nelle altre frontiere dell'impero, e che si fosse obbligati di ricorrere a misure simili. Non è, infatti, il solo testo in cui si fa menzione di soldati allato a pubblicani. Molto spesso si riscontra nelle stazioni di *portorium* un distaccamento militare, che evidentemente era mandato là per proteggere gli appaltatori ed i loro agenti contro ogni violenza. Ne abbiamo segnalati in Egitto [7]), in Gallia [8]), nell'Illirico [9]), e ne è fatta ancora menzione alla fine dell'impero [10]).

§ 2. — Leggi dirette contro i pubblicani.

Se i mercanti s'ingegnavano alle volte d'ingannare i pubblicani, questi neppure conservavano, assai spesso, nella loro carica, la misura necessaria. Si è visto innanzi un esempio del procedimento iniquo che adoperavano

---

[1]) *Dig.*, XXXIX, IV, 7, § 1: « Imperatores Antoninus et Verus rescripserunt pupillo remittere se poenam commissi, si inter diem trigesimum vectigal intulisset ».

[2]) Cf. p. 123.

[3]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 3: « Omnibus militibus nostris prospeximus ne ob omissas professiones poena commissi tenerentur ».

[4]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 8: « Si propter necessitatem adversae tempestatis expositum onus fuerit, non debere hoc commisso vindicari, divi fratres rescripserunt ».

[5]) Ved. ciò che abbiamo detto intorno a ciò, al capitolo V, p. 118 e note 2, 3 e 4.

[6]) Desjardins, *Monuments épigraphiques du musée national hongrois*, n.° 112.

[7]) Cf. p. 76.

[8]) Cf. p. 59.

[9]) Cf. p. 32, 35 e 36.

[10]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 5.

nel momento in cui un viaggiatore andava a dichiarare le sue mercanzie: essi lo inducevano in errore e l'accusavano in seguito di frode, o almeno d'inesattezza nella [135] sua dichiarazione; quindi discussioni che terminavano con un accordo bonario, fatto sempre a profitto del pubblicano.

Si comprende che contro simili manovre la legge aveva dovuto intervenire.

In primo luogo, come si è visto di sopra, alcuni schiavi della casa imperiale erano distaccati dal procuratore in ciascun ufficio del *portorium* per sorvegliare la condotta degli schiavi degli appaltatori.

Inoltre chiunque aveva da reclamare contro un agente del *portorium* poteva domandare giustizia. Da Nerone in poi veniva resa, *extra ordinem*, a Roma dal pretore, nelle provincie dai legati imperiali o dai proconsoli [1]). Condannato dal pretore (o che la colpa fosse sua, dei suoi schiavi o dei suoi impiegati di condizione libera) [2]), il pubblicano era obbligato a pagare il doppio di ciò che si era illegalmente appropriato. La metà di questa somma rappresentava il valore dell'oggetto estorto, l'altra metà veniva esatta a titolo d'indennità. Se l'azione era intentata dopo scorso un anno, il colpevole era condannato a restituire solo ciò che aveva preso [3]). Se vi era stata violenza, la pena era tripla [4]); ma se questa [136] riscossione non era che il frutto di un errore, bastava che il pubblicano restituisse ciò che aveva esatto in più [5]).

[1]) Tac., *Ann.*, XIII, 51: « Ergo edixit princeps ut.... Romae praetor, per provincias qui pro praetore aut consule essent, jura adversus publicanos extra ordinem redderent ». *Extra ordinem* significa che per ciò non si seguiva la procedura ordinaria. Generalmente il pretore, invece di giudicare egli stesso, concedeva alle parti il diritto di andarsi a difendere innanzi ad un giudice; nel caso attuale, il pretore doveva rendere lui la sentenza. Era un mezzo di abbreviare le formalità. Nondimeno, occorre notare che, nel *Digesto* (XXXIX, IV, 1), il pretore si serve di queste parole: *Judicium dabo*, ciò che farebbe intendere, che, ai tempi di Ulpiano, l'azione non era più straordinaria, ma formulare, come prima di Nerone. Forse l'ordinanza di Nerone ne rimase molto tempo in vigore, come parecchie altre misure che furono decretate nello stesso tempo di quella e che, al dire di Tacito, caddero presto in abbandono (*Ann.*, XIII, 51: « .... quae brevi servata, dein frustra habita sunt »). Cf. nondimeno un testo di Paolo (*Dig.*, XXXIX, IV, 9, § 5), ove si dice: « Amplius *extra ordinem* plectuntur ».

[2]) *Dig.*, XXXIX, IV, 1, § 5: « Sive igitur liberi sint, sive servi alieni qui publicanis in eo vectigali ministrant ».

[3]) *Dig.*, XXXIX, IV, 1: « Praetor ait: Quod publicanos ejus publicani nomine vi ademerit, quodve familia publicanorum; si id restitutum nonerit, in duplum; aut si post annum agetur, in simplum judicium dabo ». Gaio crede che il valore dell'oggetto illegalmente estorto debba essere compreso nel doppio che il pretore autorizzava a reclamare (*Dig.*, XXXIX, IV, 5, § 1).

[4]) *Dig.*, XXXIX, IV, 9, § 5: « Per vim extortum cum poena tripli restituitur ».

[5]) *Dig.*, XXXIX, IV, 16, § 14: Si quid autem indebitum per errorem solventis publicanus accepit, retro eum restituere divi Severus et Antoninus rescripserunt ».

Queste pene sono più miti di quelle che la legge aveva fissate nei casi ordinarî per atti della stessa specie, poichè chiunque ha usato violenza per impadronirsi della roba altrui è condannato a restituirla al quadruplo [1]), il viaggiatore leso da un pubblicano poteva ricorrere contro di lui al diritto comune se vi trovava il suo tornaconto [2]). Dal canto suo, il pubblicano poteva evitare una condanna a pagare il doppio, restituendo volontariamente la cosa, di cui si era ingiustamente impadronito [3]).

[137] CAPITOLO SETTIMO.

In quali casse era versato il prodotto dell' affitto del portorium.

Parecchi autori hanno ammesso in maniera generale che il prodotto dell'appalto del *portorium* fosse versato nell'*aerarium* [4]), tanto sotto la repubblica che sotto l' impero. Ma, come questo fatto non è provato da alcun testo, bisogna insistere un po' sull' argomento.

L' *aerarium Saturni* essendo, sotto la repubblica, la sola cassa pubblica (giacchè l' *aerarium sanctius* non era alimentato che da una sola imposta, la *vicesima libertatis* [5]) gli appaltatori del *portorium* vi versavano evidentemente l' importo dell' appalto. Ma quando Augusto ebbe creato il *fiscus*, le rendite dello Stato, che prima erano tutte riunite in una sola cassa, furono divise in due parti: una sola parte delle imposte continuò a toccare all' *aerarium*; l' altra fu riserbata per il fisco [6]).

Gl' introiti forniti dal *portorium* non furono versati per intero, almeno sul principio, nè nell' una nè nell' altra di queste due casse.

Per rendersene conto, è necessario fare una distinzione tra le diverse provincie che componevano l' impero. Vi erano dapprima le provincie imperiali, che possono esse stesse dividersi in due gruppi: le provincie imperiali consolari o pretoriane e le provincie governate da un procuratore o un prefetto, come il Norico o l' Egytto. In questi ultimi paesi, l' imperatore avea preso il posto degli antichi re; tutti i privilegi [138] delle dinastie nazionali erano passati nelle sue mani, e nel suo tesoro erano versate

[1]) *Dig.*, XXXIX, IV, 1, § 3.

[2]) *Dig.*, XXXIX, IV, 1, § 4.

[3]) *Dig.*, XXXIX, IV, 1, § 4: « Et restituendi facultas publicano vi abreptum datur; quod si fecerit, omni onere exuitur, et poenali actione ex hac parte edicto liberatur ». Ci siamo contentati qui d' indicare brevemente la legislazione usata in simili casi; la questione è stata trattata con tutti i particolari inerenti da Humbert (*Les douanes et les octrois chez les Romains*, p. 52 e seg.).

[4]) Per esempio, Duruy (*Histoire des Romains*, III. p. 179 e nota 3) e Humbert (*Les douanes et les octrois*, p. 25 e 63; cf. *Dictionn. des antiquités grecques et latines*, alla parola *Aerarium*).

[5]) Cf. più sotto, p. 154.

[6]) Non parliamo qui dell' *aerarium militare*, che fu alimentato da imposte nuove.

tutte le rendite. Per conseguenza, il prezzo dell'appalto dei *portoria* riveniva al fisco [1]).

Doveva essere lo stesso delle altre provincie imperiali, tutte le cui rendite appartenevano all'imperatore [2]). In verità, non abbiamo alcun testo che ci permetta affermare che i pubblicani i quali contrattavano il diritto di applicare il *portorium* in una provincia imperiale non dovessero versare il loro danaro nell'*aerarium*, come non ne abbiamo neppure alcuno che ci autorizzi ad affermare il contrario [3]).

Quanto alle provincie senatoriali, niente si oppone a che l'importo dell'appalto del *portorium* che se ne riscuoteva fosse versato nell'*aerarium*. Quel che è certo, è che i conti degli appaltatori di queste provincie erano verificati dall'imperatore [4]), ciò che d'altronde non prova affatto che egli abbia avuta per dritto la disposizione del danaro che doveva essere versato allo Stato dai pubblicani. Nondimeno è possibile che una parte delle rendite delle provincie senatoriali toccasse al fisco; è, almeno, una congettura di Mommsen [5]), che Marquardt ha riprodotta [6]).

Si sa d'altronde che la distinzione tra il *fiscus* e l'*aerarium* disparve a poco a poco, tanto che l'imperatore si attribuì successivamente tutte le rendite dello Stato senza distinzione. Così Ulpiano ha potuto dire [7]): « Publicani autem sunt qui pubblico fruuntur....., sive fisco vectigal pendant, vel tributum consequantur: et omnes qui quod a fisco conducunt recte appellantur pubblicani », e altrove [8]): « Publica vectigalia [**139**] intelligere debemus ex quibus vectigal fiscus capit, *quale est vectigal portus aut venalium rerum* ».

Quanto alle ammende che si era costretti a pagare quando si era caduto in errore nelle proprie dichiarazioni, come prodotto della vendita agl'incanti degli oggetti confiscati, esse erano versate nel fisco [9]).

---

[1]) Plin., *Hist. nat.*, VI, XXIV, 4 (ed. Littré): « Annii Plocami, qui maris Rubri vectigal a fisco redemerat » (cf. Mommsen, *Staasrecht*, II, p. 963 e 964, 2.ª ediz.).

[2]) *Ibid.*, p. 964; Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 296.

[3]) Non si dovrebbe conchiudere dal passo già tanto spesso citato da Tacito (*Ann.*, XIII, 50 e 51) che il prodotto delle dogane appartenesse all'*aerarium*. Esso prova soltanto che, in materia di finanze, il senato aveva ancora conservata un'apparenza di potere. È così che vediamo Tiberio consultarlo sulla fissazione delle imposte (Svet., *Tib.*, XXX).

[4]) Front., *Ep. ad M. Caes.*, V, 34 (ed. Naber).

[5]) *Staatsrecht*, II, p. 266.

[6]) *Staatsrecht*, II, p. 296.

[7]) *Dig.*, XXXIX, IV, 1, § 1.

[8]) *Dig.*, L. XVI, 17, § 1.

[9]) *Dig.*, XXXIX, IV, 11, § 2: « Dominus navis, si illicite aliquid in nave vel ipse, vel vectores imposuerint, navis quaque *fisco* vindicatur ». *Ibid.*, XXXIX, IV, 14: « Quod commissum est.... dominium rei vectigali adquiritur » (cf. *ibid.*, XXXIX, IV, 16, § 12, e *Fragm. de jure fisci*, § 18).

[140] CAPITOLO OTTAVO.

Dei pedaggi.

Si è già visto che un certo numero delle *stationes* del *portorium* le cui iscrizioni ce ne hanno conservato il ricordo, non essendo situate sul confine di una circoscrizione doganale, non potevano essere considerate come posti di dogana. È così che nell'Illyrico, a Savaria ed a Lezan per esempio, in Gallia, a Cularo ed a Vienna, ad onta che queste città non si trovassero sulla linea doganale, si trovano degli agenti del *portorium*, schiavi ed affrancati dell'imperatore o impiegati dei pubblicani. Su questi punti, e sopra molti altri di cui non abbiamo conservato il ricordo, erano fissati dei pedaggi. Sappiamo, infatti, da più di un testo, che, non contenti di colpire le merci all'entrata o all'uscita da una provincia, i Romani facevano pagar loro un dritto di passaggio, sia sui ponti, sia sulle strade, sia perfino all'entrata di alcune città, il cui dazio era destinato a favore del pubblico tesoro.

Sfortunatamente non si hanno su di ciò che notizie poco importanti. Il giureconsulto Labeone [1]) che viveva ai tempi di Augusto, non accenna che di volo a questa specie d'imposta; e lo stesso fanno Seneca [2]) e Svetonio [3]). Il solo fatto preciso che noi conosciamo ci è rivelato da Erodiano [4]): Pertinace, egli dice, volle sopprimere tutte le tasse di cui si componeva il *portorium*, tanto quelle di cui ora ci occupiamo che la dogana istessa. Abbiamo già detto innanzi [5]) [141] ciò che bisognava pensare di questa asserzione. Certo è che troviamo ancora menzione di pedaggi sotto Severo Alessandro, in un passo di Ulpiano inserito nel Digesto [6]), e che niente fa supporre che siano stati soppressi in seguito.

Le iscrizioni non ce ne dicono molto di più. Si può solo conchiudere da ciò che è stato detto prima [7]) che i pedaggi erano amministrativamente assimilati alla dogana; i Romani non facevano alcuna differenza tra un posto doganale situato sul confine di una provincia ed una stazione stabi-

[1]) *Dig.*, XIX, II, 60, § 8; « Id (vehiculum) quum pontem transiret, redemptor ejus pontis portorium ab eo exigebat ».

[2]) Senec., *De Const.*, cap. XIV: « Nec indignabitur aliquid impendere ut limen transeat, cogitans et in pontibus quibusdam pro transitu dari ».

[3]) Svet., *Vitell.*, XIV: « Publicanorum.... qui.... in via portorium flagitassent vix ulli pepercit ».

[4]) Herod., II, IV, 7: Τέλη τε πάντα πρότερον ἐπὶ τῆς τυραννίδος εἰς ἐμπορίαν χρημάτων ἐπινοηθέντα ἐπί τε ὅλθας ποταμῶν καὶ λίμνας πόλεων, ἔν τε ὁδῶν πορείαις καταλύσας.

[5]) Pag. 11.

[6]) *Dig.*, XXIV, 1, 21: « Si quis pro uxore sua vectigal quod in itinere praestari solet, solvisset ».

[7]) Capitolo IV.

lita nell'interno: non li distinguevano neppure per nome [1]). Tuttociò che abbiamo esposto precedentemente sulle stazioni del *portorium* può dunque trovar qui la sua applicazione.

Sembra pertanto che vi sia una importantissima distinzione a fare tra queste due parti del *portorium*; mentre la dogana era stabilita specialmente sulle merci destinate al commercio e non colpiva personalmente il mercante, i pedaggi colpiscono indifferentemente gli oggetti e le persone, e gli stessi viaggiatori vi sono soggetti; è quel che si vede da tutti i testi che sono stati già citati. Ed è così che il cadavere che si trasportava da un posto ad un altro per dargli sepoltura non isfuggiva a questa tassa [2]).

Quest'ultima imposizione non fu soppressa [142] che da Giustiniano [3]).

È facile comprendere come i pedaggi aumentassero il prodotto del *portorium*, e facessero in conseguenza elevare il prezzo delle merci, sopratutto per quelle che erano importate da molto lontano. Basta, per darne un'idea, ricordare un testo di Plinio il Vecchio; costui narrandoci del commercio dei Romani con l'India, ci dice che i prodotti che se ne riportavano si vendevano a Roma il centuplo del loro valore [4]). Montesquieu [5]) non presta fede a questa asserzione, che nondimeno non ha nulla di inverosimile. Si può, in effetti, facilmente spiegare questo aumento esorbi-

[1]) Nondimeno questo genere di tassa pare abbia portato qualche volta il nome particolare di *telonium* o *teloneum*, come in una iscrizione d'Africa (Renier, *I. A.*, 1867):

NEPTVNOAVG
SACR
MLICINIVSIANV
ARIVSCVRATORE
LONICANNOSVO
CVMISPORTARAM
DONODEDIT

Neptuno Aug(usto) sacr(um). M. Licinius curator [*t*]*elon*(*i*) *C*(*irtensis*), *anno suo, cum isport*(*ulis*) *aram dono dedit.*

Gli editori del *Corpus* (t. VIII, 6956) contestano questa lettura, senza proporne una nuova.

L'espressione *telonium* servì anche a designare l'ufficio di esazione. Cf. Matth., *Evang.*, IX, 9: « Et cum transiret inde Jesus, vidit hominem sedentem in telonio, Matthaeum nomine »; Marc., *Evang.*, II, 14: « Et cum praeteriret vidit Levi Alphaei sedentem ad telonium »; Luc., *Evang.*, V, 27: « Et post haec exiit et vidit publicanum nomine Levi sedentem ad telonium ».

[2]) *Dig.*, XI, VII, 37: « Funeris sumptus accipitur quidquid corporis causa..... erogatum est.... vel si qua vectigalia sunt, vel sarcophagi et vectura ». (Il testo che riproduciamo qui è cavato da Macer).

[3]) *Cod. Just.*, III, XLIV, 15: « In nullo quopiam loco vectigal ab aliqua persona pro corporibus ex uno in alium locum translatis praestetur ».

[4]) Plin., *Hist. nat.*, VI, XXVI, 6 (edizione Littré): « Digna res, nullo anno minus H-S quingenties imperii nostri exhauriente India, et merces remittente quae apud nos centuplicato veneant ».

[5]) *Esprit des lois*, XXI, 16.

tante di prezzo: non solo la prodigalità dei ricchi Romani eccitava al guadagno la cupidigia dei mercanti, ma anche il numero prodigioso d'imposte ch'essi erano obbligati a pagare lungo il tragitto per portare il carico fino a Roma, li obbligava ad aumentare di molto il prezzo delle loro mercanzie. Per portare l'incenso dal paese ove si raccoglieva fino alle rive dell'impero romano, la spesa saliva già, compresi i *portoria*, a 688 danari (688 lire circa) per cammello [1]). Si può quindi giudicare a quanto dovevano aumentare le spese per portare fino a Roma le diverse derrate che venivano dall'interno dell'India, e che somma dovevano produrre ogni anno pel tesoro!

[143]

CAPITOLO NONO.

Dei dazi.

Al giorno d'oggi per *dazio* s'intende un'imposta riscossa da una città a proprio profitto sugli oggetti destinati al consumo interno. Questa definizione non può applicarsi esattamente a ciò che noi chiameremo dazio in questo capitolo.

L'imposta di cui ci occuperemo differisce dal *portorium*, che abbiamo già esaminato, in ciò che gl'introiti che essa produceva, invece di andare nelle casse dello Stato, erano versate nelle casse di una città; gli somigliava in ciò che esso non colpiva solo le merci destinate ad essere consumate in questa città, ma anche tutte quelle che vi entravano, magari per uscirne di nuovo subito dopo. È un dritto di *portorium* stabilito a profitto di una città.

§ 1. — Dazî nelle provincie.

Dazî di questa specie esistevano nelle provincie, e ne abbiamo parecchi esempî sotto la repubblica. Ad Ambracia, per esempio, che aveva avuto a soffrire le violenze di M. Fulvio, gli abitanti ricevettero nel 565 = 189 il dritto di stabilire dei pedaggi su terra e su mare [2]). Ma bisognava che questa generosità del senato non pregiudicasse gl'interessi dei cittadini romani; così fu stipulato che questo dazio, stabilito a profitto di Ambracia, non sarebbe riscosso nè sui Romani, nè sui loro alleati latini. La città di Termesso in Pisidia, godeva di un simile privilegio. Nell'anno 682 = 72, durante la guerra contro Mitridate, i Romani vollero ricompensare i servigi che i Termessii avevano [144] reso loro ed amicarseli per l'avvenire; concessero loro il godimento intero dei loro *portoria* terrestri e marittimi,

[1]) Plin., *Hist. nat.*, XII, XXXII, 6 (edizione Littré): « Jam quacumque iter est, aliubi pro aqua, aliubi pro pabulo, aut pro mansionibus *variisque portoriis* pendunt, ut sumptus in singulos camelos denarium DCLXXXVIII ad nostrum littus colligat: iterumque imperii nostri publicanis penditur ».

[2]) Liv., XXXVIII, 44: « Referente Aemilio senatusconsultom factum est, ut Ambraciensibus omnes suae res redderentur....: portoria quae vellent terra marique caperent, dum eorum immunes Romani ac socii latini nominis essent ».

ed una iscrizione che possediamo ancora in parte ci ha conservato il ricordo di questo benefizio [1]). Ma anche qui vi è una restrizione: i pubblicani che attraverseranno il territorio della città non dovranno pagare il diritto di *portorium* pei tributi appartenenti al popolo romano che trasporteranno con loro.

Era lo stesso di Rodi [2]), di Marsiglia [3]), ove gli abitanti avevano ricevuto il diritto di stabilire un pedaggio sul canale scavato da Mario, e sicuramente di un gran numero di altre città; ma il ricordo non ce ne è stato conservato dai testi [4]).

Non si potrebbe dubitare neppure che, sotto l'impero e fino agli ultimi tempi, un certo numero di città abbiano conservato il diritto di riscuotere a loro profitto un dritto sulle merci che entravano nei loro territorii o ne uscivano [5]). Nella Germania, per esempio, provincie che, come abbiamo visto innanzi non erano comprese in alcuna circoscrizione doganale, giacchè la linea degli uffici del *portorium* non sembra neppure essersi avanzata fino al limite della Gallia-Belgica, troviamo un dazio d'entrata stabilito a Cologna [6]) e forse a Coblenza, [**145**] come si può supporre dall'iscrizione seguente: *Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfr. im Rheinlande*, 1871, pag. 295:

QVADRIVI
CIRCVMSAEPTVM
ET PORTAM EX VO
TO SVSCEPTO
C · CRISPINVS
CLADAEVS PVBLI
CANVS · V · S · M

Quadrivi(i) circumsaeptum et portam ex voto suscepto C. Crispinus Cladaeus, publicanus, v(otum) s(olvit) m(erito).

[1]) *C. I. L.*, I, 204, lin. 31 e seg.: « Quam legem portorieis terrestribus maritumeisque Termenses majores Pisidae capiundeis intra suos fines deixerint, ea lex ieis portorieis capiundeis esto, dum neiquid portor(i) ab ieis capiatur, quei publica populi romani vectigalia redempta habebunt. Quos per eorum fineis publicanei ex eo vectigali transportabunt fructus, eorum portorium Termenses majores Pisidae ne petunto neve capiunt ».

[2]) Cic., *De invent.*, I, xxx, 47: « Si Rhodiis turpe non est portorium locare, ne Hermocreonti quidem turpe est conducere ».

[3]) Strab., IV, 1, 8: Ἐξ οὗ πλοῦτον ἠνέγκαντο πολύν, τέλη πραττόμενοι τοὺς ἀναπλέοντος καὶ τοὺς καταγομένους.

[4]) Willems (*Droit public romains*, p. 354, nota 1) crede pure che generalmente le *civitates liberae immunes* percepivano dei *portoria* a loro profitto.

[5]) Si sa che alcuni autori hanno creduto riconoscere, in una casa di Pompei situata non lungi dalla porta d'Ercolano, un ufficio di Dazio d'entrata. Questa opinione oggi è abbandonata (cf. Fiorelli, *Descriz. di Pompei*, Napoli, 1875, in-12, p. 81)

[6]) Tac., *Hist.*, IV, 65: « Agrippinenses.... respondent:... Vectigal et onera commerciorum resolvimus ».

Evidentemente era lo stesso nelle altre provincie [1]). Gl'imperatori, come il senato sotto la repubblica, fecero del dazio di entrata un mezzo di governo. Se una città od un re aveva reso qualche servizio allo Stato, oppure se l'imperatore voleva affezionarseli, essi ottenevano o conservavano il diritto di riscuotere i loro *portoria* [2]). Come pure sotto i malvagi imperatori, questo diritto poteva essere loro tolto per un semplice capriccio del principe [3]). Così non era permesso alle città di creare nuove imposte senza l'autorizzazione del potere centrale; bisognava ottenere il consenso dell'imperatore. Ed era lo stesso se si volevano modificare le imposte esistenti [4]). Quando i bisogni finanziarii di una città rendevano necessaria l'applicazione di una nuova tassa, gl'imperatori avevano regolato essi stessi come si doveva procedere: bisognava formulare per iscritto [**146**] la domanda al governatore della provincia; costui ne prendeva visione e la faceva pervenire all'imperatore aggiungendovi, secondo il caso, un parere favorevole o contrario. Il principe decideva la questione [5]).

Al pari del *portorium*, questi dazî erano appaltati a dei pubblicani [6]), che s'incaricavano, a loro rischio e pericolo, di riscuoterli. Si seguivano, per appaltare queste imposte assolutamente le stesse formalità che per lo appalto dei vectigalia a Roma [7]).

---

[1]) Ad Efeso un dazio di entrata esisteva forse dal tempo di Tiberio (Le Bas e Waddington, *Voyage archéologique*, III, 1564 *ter:* [Τιβερίῳ Κλαυδίῳ] Καίσαρι Σεβαστῷ, Ἀ[γ]ριππείνῃ Σ[εβ]ασ[τῇ ὁ δεῖνα ἐκ τῶν τελ]ωνίων κατασκ[ε]υάσας ἀνέθηκεν [σ]ὺν Κλαυδία Μι....).

[2]) Svet., *Calig.*, XVI: « Si quibus regna restituit, adjecit et fructum omnem vectigaliorum » (cf. Lampr., *In Sever. Alex.*, 20; *Cod. Just,*, IV, LXI, 10; *C. I. L.*, II, 1423). È una lettera di Vespasiano agli abitanti di Sabora, in Betica, per lasciar loro il godimento dei loro *vectigalia*

[3]) Svet., *Tib.*, XLIX: « Plurimis etiam civitatibus veteres immunitates et jus vectigalium adempta ».

[4]) *Cod. Just.*, IV, LXII, 2: « Vectigalia nova nec decreto civitatum institui possunt ». *Dig.*, XXXIX, IV, 10: « Vectigalia sine imperatorum praecepto neque praesidi, neque curatori, neque curiae constituere, nec praecedentia reformare et his vel addere, vel deminuere licet ».

[5]) *Cod. Just.*, IV, LXII, 1 (rescritto di Severo e di Caracalla): « Non quidem temere permittenda est novorum vectigaliorum exactio; sed si adeo tenuis est patria tua ut extraordinario auxilio juvari debeat, allega praesidi provinciae quae in libellum contulisti; qui, re diligenter inspecta, utilitatem communem intuitus, scribet nobis quid compererit, et an habenda sit ratio vestri et quatenus, existimabimus » (cf. *Corpus inscriptionum latinarum*, II, 1423).

[6]) Cic., *De invent.*, I, XXX, 47 (cf. *Dig.*, XXXIX, IV, 13, § 1, e *Cod. Just.*, IV, LXI, 13).

[7]) *Lex Malac.*, § 63: « Qui II vir j(ure) d(ieundo) p(raeerit), vectigalia ultroque tributa sive quid aliut communi nomine municipum eiius municipi(i) locari oportebit, locato. Quasque locationes fecerit, quasque leges dixerit, quanti quit locatum sit, et praedes accepti sint, quaeque praedia subdita, subsignata, obligatave sint, in tabulas communes municipi(i) referantur ».

Sotto il Basso-Impero, diminuendo le risorse dello Stato a seconda che i suoi bisogni aumentavano, gl' imperatori furono obbligati di ricorrere a mille espedienti diversi; è così che si aggiudicarono una parte dei dazii delle città municipali, ed obbligarono le città a dividere col fisco le rendite che ricavavano dai loro *vectigalia*. Una costituzione di Theodosio e di Valentiniano, che il Codice di Giustiniano qualifica di *antica instituzione*, stabilisce che saranno fatte due parti delle imposte riscosse dalle città: i due terzi saranno versati nel tesoro dell'imperatore, l'ultimo terzo resterà a disposizione della città [1]).

[147] § 2. — **Dazio di Roma.**

A Roma, per molto tempo non vi fu dazio propriamente detto.

La ragione è che non vi era una cassa speciale per la città, e che era l'*aerarium* che s'incaricava di provvedere a tutte le spese interne della capitale; giacchè Roma personificava in sè lo Stato tutto intero [2]). Ma, quando essa ebbe conquistato il mondo intero, i suoi interessi particolari cominciarono a distinguersi dagl'interessi generali, e la vita municipale vi si svegliò. D'allora, le occorse sopperire, almeno in parte, alle sue spese: d'onde la fondazione di una cassa speciale, la cui amministrazione era affidata al senato [3]).

Questa cassa era alimentata da un dazio, o almeno da un'imposta, che si riscuoteva tanto all'entrata delle merci nella cinta della città, che alla loro esposizione in un mercato; giacchè è molto difficile dire se i diritti di cui si parla nei testi di cui ci occuperemo erano dei diritti di entrata o delle tasse di mercato: gli autori non le definiscono chiaramente, ed i commentatori non sono affatto d'accordo su questo punto.

Non è impossibile d'altronde che queste due maniere di gravare le mercanzie, che in fondo non differiscono molto fra loro, abbiano esistito simultaneamente ovvero siano state sostituite l'una all'altra.

Svetonio racconta che Caligola fissò un diritto su tutti i commestibili che si vendevano a Roma [4]). Niente dimostra nella frase di Svetonio che

---

[1]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 13: « Exceptis his vectigalibus quae ad sacrum patrimonium nostrum quocumque tempore pervenerunt, cetera reipublicae civitatum atque ordinum, aestimatis dispendiis quae pro publicis necessitatibus tolerare non desinunt, reserventur; quum duas portiones aerario nostro conferri prisca institutio disposuerat, atque hanc tertiam jubemus adeo in ditione urbium municipumque consistere, ut proprii compendii curam non in alieno potius quam suo arbitrio noverint constitutam ».

[2]) Cf. Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 85.

[3]) Vopisc., *In Aurel.*, 20: « Est praeterea vestrae auctoritatis arca publica, quam magis refertam reperio esse quam cupio ». (Cf. Daremberg e Saglio, *Diction. des antiquités grecques et romains*, alla parola *Arca*).

[4]) Svet., *Caligula*, III: « Pro edulibus quae tota urbe venirent, certum statumque (vectigal) exigebatur ».

non si tratti di un dazio; ma Plinio, parlando di un'imposta di questa natura, l'imposta sui legumi, la chiama *portorium* [1]), ciò che indicherebbe che era esatta all'entrata delle merci [**148**] stesse nella città, o almeno che, se non era così, i Romani non facevano nettamente differenza di un dazio e di un'imposta riscossa solamente sul mercato. Plinio ci dice in pari tempo che questa imposta esatta sui legumi sollevò grande indignazione nel popolo, e che, innanzi agl'incessanti reclami dei Romani, furono obbligati di sopprimerla, tanto vero che ai suoi tempi non esisteva più; ma è verosimile che le altre derrate continuarono ad essere colpite, e ciò per molto tempo ancora [2]).

Sotto Marco Aurelio, troviamo applicata a Roma un'imposta dello stesso genere, quella che è indicata, in una iscrizione molto conosciuta, sotto il nome di *vectigal foricularii et ansarii promercalium* [3]).

Marquardt crede [4]) che primitivamente l'*ansarium* (*da ansa*, « specie di gran vaso in cui si trasportavano le merci ») era pagata dal compratore nel momento stesso della compera, mentre il *foricularium* (da *forica*, « bottega », secondo lo scoliasta di Giovenale [5]), o « cassa », secondo Varrone) [6]) era pagato dal mercante [7]). Ma questa opinione si accorda molto difficilmente con l'iscrizione di cui abbiamo parlato, e che è pure il documento più preciso che si abbia su tal soggetto.

Se ne son trovati tre esemplari, che non differiscono tra loro che per particolari insignificanti. Esso è stato oggetto, da parte di Mommsen, di un commento assai interessante [8]):

[1]) Plin., *Hist. nat.*, XIX, XIX, 6 (ediz. Littré): « Itaque hercule nullum macelli vectigal majus fuit Romae, clamore plebis incusantis apud omnes principes, donec remissum est portorium mercis hujus ».

[2]) Fuori Roma, si trova menzione di un'imposta su tutte le mercanzie messe in vendita sui mercati e nelle fiere, fino agli ultimi tempi dell'Impero. Il venditore doveva pagare una mezza siliqua o $^1/_{48}$ del valore dell'oggetto, ed il compratore, una mezza siliqua anche lui. Dal nome di *siliqua*, l'imposta si chiamava *siliquaticum*. Cassiod., *Var.*, IV, 19; cf. Baudi di Vesme, *Des impositions de la Gaule dans les derniers temps de l'empire romain* (trad. Laboulaye), ch. VI, § 69, p. 57.

[3]) *C. I. L.*, VI, 1016.

[4]) *Staatsverw.*, II, p. 270.

[5]) *Sat.*, III, 38: « ... foricas... alii tabernas dicunt foro vicinas ».

[6]) *De re rust.*, I, 59 (cf. un'altra spiegazione di questa parola nel *Dizionario* di Forcellini, alla parola *Forica*).

[7]) Humbert ha riunito tutte le opinioni emesse su questo argomento in un articolo del *Dictionnaire des antiquités grecques et romains* di Daremberg e Saglio, alla parola *Ansarium*. Egli fa vedere perfettamente che, senza l'aiuto dell'epigrafia, la questione è insolubile.

[8]) *Epigr. anal.*, 15.

C. I. L., VI. 1016 *a* [149]:

IMP · CAESAR · M · AVRELIVS
ANTONINVS · AVG
GERMANICVS · SARMAT · ET
IMP · CAESAR · L · AVRELIVS
COMMODVS · AVG.
GERMANICVS · SARMATIC
HOS LAPIDES · CONSTITVI · IVSSERVNT
PROPTER · CONTROVERSIAS · QVAE
INTER · MERCATORES · ET · MANCIPES
ORTAE · ERANT · VTI · FINEM
DEMONSTRARENT · VECTIGALI
FORICVLARI TE ANSARII (*sic*)
PROMERCALIVM · SECVNDVM
VETEREM · LEGEM · SEMEL · DVM
TAXAT · EXIGVNDO [1].

Imp(erator) Caesar M. Aurelius Antoninus Aug(ustus) Germanicus Sarmat(icus) et Imp(erator) Caesar L. Aurelius Commodus Aug(ustus) Germanic(us) Sarmatic(us) hos lapides constitui jusserunt propter controversias quae inter mercatores et mancipes ortae erant, uti finem demonstrarent vectigali foriculari(i) et ansarii promercalium, secundum veterem legem semel dumtaxat exigundo.

Bisogna prima notare che, secondo questo monumento, che ha un carattere officiale, sembra che l'*ansarium* ed il *foricularium* non siano che una stessa imposta, o almeno due forme di una stessa imposta, che colpiva gli oggetti destinati alla vendita, poichè vi si legge: *vectigali foricularii et ansarii promercalium.* Inoltre emerge chiaramente da questa iscrizione il fatto che Marco Aurelio e Commodo abbiano voluto tracciare un limite, per tagliar corto a tutte le dispute che sorgevano perpetuamente tra mercanti ed appaltatori; si seppe d'allora la linea al di là della quale i pubblicani non avevano il dritto di esigere il pagamento del *vectigal.* Se non si avesse altra notizia che questa, non si sarebbe autorizzati a [150] conchiudere che qui si tratta di un diritto di dazio; giacchè gl'imperatori avrebbero potuto far tracciare questi limiti affine d'indicare nettamente la parte della città fuori la quale i commercianti non sarebbero sottoposti ad un diritto di mercato.

Ma occorre osservare, con Mommsen, che i tre termini sui quali l'iscrizione ere incisa sono stati trovati precisamente in faccia alle porte della città: i due primi sull'orlo della *via Salaria*, il terzo su quello della *via Flaminia*, ciò che non avrebbe avuto ragion d'essere se si fosse trattato di un diritto di mercato.

[1]) Nel n.° 1016 *b*, il nome di Commodo è stato martellato; nel n.° 1016 *c*, è stato rimpiazzato da quello di Severo Alessandro. Al posto di TE (linea 12), si legge ET in *b* e *c*.

Così Mommsen non esita ad affermare che si tratta, in questa iscrizione, di un diritto di dazio, e che questi monumenti indicavano i limiti, nell'interno dei quali le merci importate per la vendita potevano circolare senza essere soggette di nuovo al diritto di entrata. Questa ipotesi è confermata da un'altra iscrizione, trovata sulle rive del Tevere, alle falde dell'Aventino, vale a dire in uno degl'ingressi di Roma, dalla parte occidentale:

È concepita in questi termini:

Or. 3348:

QVICQVID · VSVARIVM · INVEHITVR
ANSARIVM · NON · DEBET

Quicquid usuarium invehitur ansarium non debet.

Come ha fatto molto bene osservare Naquet [1]), l'espressione *quidquid invehitur* non può applicarsi che ad un diritto di entrata, e ciò che viene a mostrare più chiaramente forse ancora che l'*ansarium* era un dritto analogo al *portorium*, è che noi troviamo, a proposito di questa imposta, la stessa franchigia che abbiamo già avuto occasione di segnalare a proposito del *portorium*: gli oggetti destinati all'uso personale dei mercanti o dei viaggiatori non sono sottoposti al diritto; le sole merci riserbate alla vendita (*promercales*) debbono soddisfarlo.

Non sembra dunque temerario conchiudere da queste due iscrizioni che il *vectigal ansarii et foricularii promercalium* [151] era un diritto daziario. Sfortunatamente è impossibile dire in qual momento fu applicato e per quanto tempo fu riscosso. Secondo la prima iscrizione che abbiamo citata, vi vede che esisteva già da lungo tempo prima di Marco Aurelio, poichè ivi è questione di una antica legge già promulgata a questo fine. Si può anche affermare che secondo ogni verosimiglianza, esisteva ancora sotto Alessandro Severo [2]); ma è tutto quello che ci permettono di affermare i due soli documenti che possediamo al riguardo [3]).

Abbiamo studiato successivamente le tre differenti imposte che i Romani confondevano sotto il nome unico di *portorium:* la dogana, imposta raccolta all'entrata ed all'uscita dell'impero o delle provincie che lo componevano; i pedaggi, tassa applicata ai passaggi delle strade e dei fiumi, ed il dazio, dritto esatto da una città per le merci che vi s'introducevano Prima di affrontare lo studio di un'altra imposta indiretta, bisogna dire una parola su ciò che è chiamato *transito* nella nostra legislazione doganale, e ricercare se a Roma si trovi qualche traccia di questa istituzione

[1]) *Imp. ind.*, p. 74.

[2]) Si sa che sul terzo termine il nome di Commodo è stato rimpiazzato con quello di Severo Alessandro. Questo fatto dice che le pietre erano ancora a posto sotto il regno di questo imperatore. Se l'imposta avesse cessato di esistere, non si sarebbero piuttosto tolti i termini, anzichè cambiata l'iscrizione che vi era scolpita

[3]) Cf. per questa imposta Burmann, *De vectig.*, p. 73 e seg.: Naquet., *Imp. ind.*, p. 71 e seg.; Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 270.

La bulletta di gabella è, presso di noi, una misura destinata a raddolcire nella pratica il rigore della legge; quando una merce attraversa un paese senza essersi smaltita, non è soggetta ai diritti che verrebbero a colpirla se non dovesse più uscirne. Era lo stesso presso i Romani? Evidentemente questo concetto è contrario all'idea che si aveva a Roma del *portorium*. In effetti, non solo le mercanzie pagavano nell'entrare in una circoscizione, ma anche quando ne uscivano; e, per giunta, dovevano soddisfare buon numero di pedaggi nell'interno della stessa regione. Se si pensa, inoltre, all'avidità [152] degli appaltatori, che avevano ogni interesse a conservare un tale ordine di cose, difficilmente potremo immaginare che una misura come quella del *transito* abbia mai potuto aver luogo. Troviamo nondimeno la traccia di un concetto di questa natura in Cicerone. Nel tempo in cui suo fratello Quinto era governatore dell'Asia, i mercanti che facevano il commercio sul littorale si lamentarono di essere obbligati a pagare il *portorium* tutte le volte che le loro derrate entravano in un porto o che ne uscivano senza esservi vendute. Ne risultava che la stessa merce era gravata più volte di seguito, ciò che cagionava ai negozianti un grave danno. Quindi una seria contestazione con gli appaltatori del *portorium*. Cicerone era d'avviso che i mercanti avevano ragione e che i pubblicani abusavano singolarmente del loro diritto. Ma egli non fece nota la sua opinione al fratello tanto presto da impedirgli di sottoporre la difficoltà al Senato [1]). È da rimpiangere che non si conosca la decisione resa a tal riguardo. In niun altro posto si vede che la questione sia stata sollevata di nuovo [2]).

---

[1]) Cic., *Ad Att.*, II, XVI, 4: « Illud tamen quod scribit animadvertas velim de portorio circumvectionis: ait se de concilii sententia rem ad senatum rejecisse. Nondum videlicet meas litteras legerat, quibus ad eum, re consulta et explorata, perscripseram non deberi ».

[2]) Tuttavia pare che una misura analoga alla polizza si tratta abbia esistito nella provincia d'Africa, almeno a Zarai, ove gli animali che si menavano al mercato e al pascolo erano esenti da ogni diritto (cf. ciò che si è detto sull'argomento a proposito della tariffa di Zraïa, p. 117).

PARTE SECONDA.

[153] # La "Vicesima Libertatis„

L'imposta della *vicesima libertatis* era, come lo indica il nome, un diritto che colpiva ogni affrancazione, e che ascendeva al ventesimo del prezzo dello schiavo affrancato.

Proveremo a riunire qui tutti i dati, sfortunatamente troppo rari, che possediamo sull'argomento; seguiremo per questo studio un piano analogo a quello che abbiamo adottato per il *portorium*.

Faremo dapprima l'istoria dell'imposta; poi ne esamineremo il metodo di riscossione; vedremo da chi era pagato al Tesoro; e infine procureremo di renderci conto delle somme che poteva annualmente portare allo Stato.

CAPITOLO PRIMO.

Istorica dell'imposta.

Nell'anno di Roma 397 = 357 avanti Gesù Cristo, il console Cn. Manlio Capitolino, incaricato della guerra contro i Falisci si trovava presso Sutrio; riunì i suoi soldati per tribù, e fece loro votare, nel campo una legge affatto nuova: si ordinava che, ogni volta che uno schiavo fosse affrancato, la ventesima parte del prezzo di questo schiavo venisse pagata al Tesoro. Era la prima volta che avvenisse un fatto di questa natura. Fu allora che i tribuni della plebe, calcolando il pericolo di un simile precedente, decretarono che, d'allora in poi, chiunque riunisse così il popolo fuori della città, sarebbe punito di morte. Ma i senatori, che vedevano in questa nuova imposta la sorgente di grandi benefizî per lo Stato, [154] approvarono Cn. Manlio e ratificarono la legge [1]). Questa misura aveva pure ai loro

[1]) Liv., VII, 16: « Ab altero consule nihil memorabile gestum, nisi quod legem, novo exemplo, ad Sutrium, in castris, tributim de vicesima eorum qui manumitterentur tulit. Patres, quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt. Ceterum tribuni plebis, non tam lege quam exemplo moti, ne quis postea populum revocaret capite sanxerunt; nihil enim non per milites, juratos in consulis verba, quamvis perniciosum populo, si id liceret, fieri posset ».

occhi, se vogliamo prestar fede ad alcuni commentatori [1]), un'altra utilità: non solo era una legge fiscale, ma anche una legge suntuaria, ed essi speravano, gravando ogni affrancazione, di un'imposta del 5 %, di restringere in pratica il *jus manumissionum*, e limitare il numero sempre crescente dei nuovi cittadini.

L'imposta della *vicesima libertatis* era fissata. Le venne subito data una destinazione particolare: fu convenuto che le somme che da essa verrebbero allo Stato non sarebbero versate nel Tesoro comune, ma dovevano fornire un fondo di riserva collocato nell'*aerarium sanctius* che era assicurato nel posto più remoto del tempio di Saturno e riservato pei bisogni straordinari [2]). Fu così che nel 545-209, in mezzo alla seconda guerra punica, dodici colonie su trenta avendo rifiutato il loro contingente di uomini e danaro, il Senato potette affrontare le difficoltà facendo ritirare dall'*aerarium sanctius* le somme custoditevi in riserva [3]). In seguito, Cesare anch'egli non si fece scrupolo di attingervi per sovvenire alle spese della guerra contro Pompeo [4]). Ciò che vi è di notevole, è che le somme depositate nell'*aerarium sanctius* vi erano custodite sotto forma di verghe d'oro [5]), ciò che fa supporre l'esistenza di un rapporto legale [**155**] tra l'oro e l'argento [6]); sia che gli affrancati pagassero l'imposta in verghe, sia che i questori convertissero in verghe d'oro il prodotto della *vicesima* prima di metterlo in riserva nel Tesoro [7]).

D'onde il nome di *aurum vicesimarium*, col quale veniva designato l'oro depositato nell'*aerarium* [8]).

Una volta fissata, l'imposta persistette senza interruzione fino all'impero. Cicerone ne fa menzione nell'anno 695-59, e si vede, secondo questo

[1]) Cf. per esempio, Willems, *Le droit public romain*, p. 150.

[2]) Liv., XXVII, 10: « Aurum vicesimarium quod in sanctiore aerario ad ultimos casus servabatur, promi placuit ». Cic., *Ad Att.*, VII, XXI, 2: « C. Cassius tributum plebis venit, attulit mandata ad consules ut Romam venirent, pecuniam de sanctiore aerario auferrent, statim exirent ».

[3]) Liv., XXVII, 10:

[4]) Plutarch., *Caes*, XXXV: Τοῦ δὲ δημάρχου Μετέλλου κωλύοντος αὐτὸν ἐκ τῶν ἀποθέτων χρήματα λαμβάνειν.... οὐκ ἔφη τὸν αὐτὸν ὅπλων καὶ νόμον καιρὸν εἶναι (cf. App., *B. C.*, II, XLI).

[5]) Liv., XXVII, 10: « Prompta ad quatuor millia pondo auri ». Ora, la moneta d'oro non esisteva sotto la repubblica; non se ne coniò che in circostanze eccezionali. (Cf. *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines* di Daremberg e Saglio, alla parola *Aureus*. Quest'articolo è dovuto a F. Lenormant.

[6]) *Histoire de la monnaie romaine* di Mommsen (trad. Blacas), Paris, 1865, 4 vol., in-8.°, t. II, pag. 108 e seg.

[7]) Cf. per tutto questo sviluppo: Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 156, nota 4, e il *Dictionnaire* di Daremberg e Saglio, alla parola, *Aurum vicesimarium*.

[8]) Liv., XXVII, 10:

testo, che era il solo *vectigal* che abbia persistito in Italia dopo la riforma finanziaria di Metello [1]).

Gl'imperatori si guardarono bene dall'abolirla [2]). Se ne ritrova la traccia sotto Claudio [3]), sotto Trajano [4]), sotto Antonino Pio [5]), sotto L. Vero [6]) e forse sotto Commodo [7]).

Caracalla estese a quest'imposta la misura che egli applicava all'imposta sulla successione: ne aumentò il tasso per portarlo al decimo [8]).

Ma questa riforma non durò al pari dell'altra, e Macrino ristabilì l'antico ordine di cose [9]).

D'allora non troviamo più menzione [156] della *vicesima libertatis*, ed è impossibile fissare la data in cui fu abolita.

È verosimile pertanto che sussistè al più tardi fino a Diocleziano, e che, in seguito al nuovo sistema finanziario introdotto da questo imperatore, disparve, per dar luogo ad altre imposte più produttive [10]).

CAPITOLO SECONDO.

Maniera di riscossione della " vicesima libertatis „.

Come tutte le imposte create sotto la repubblica, la *vicesima libertatis* fu dapprima fittata a degli appaltatori, e questo sistema di riscossione continuò ad essere in vigore sotto l'impero [11]).

---

[1]) Cic., *Ad Att.*, II, XVI, 1: « Portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam? ».

[2]) Non vi è alcuna ragione di credere che quest'imposta abbia cessato momentaneamente di esistere alla fine della repubblica ed all'inizio dell'impero, come Dureau de la Malle dice (*Économie politique des Romains*, II, p. 467 e 468). Questa opinione è il risultamento di una confusione tra questa imposta e l'imposta sulla vendita degli schiavi, di cui sarà questione in seguito; questa confusione è già stata additata, per esempio, dal Sig. Naquet (*Imp. ind.*, p. 116 e 117).

[3]) *C. I. L.*, VI, 195.

[4]) *Testament de Dasumius* (Wilmanns, 314), linea 52.

[5]) Maffei, *M. V.*, p. 319, n.° 5.

[6]) *C. I. L.*, III, 968.

[7]) *C. I. L.*, III, 4827.

[8]) Dio Cass., LXXVII, 9: Τῆς δεκάτης γὰρ ἀντὶ τῆς εἰκοστῆς ὑπέρ τε τῶν ἀπελευθερουμένων.... ἐποίησε.

[9]) Dio Cass., LXXVIII, 12: Τὰ περὶ τῆς ἐλευθερίας καταδειχθέντα ὑπὸ τοῦ Καρακάλλου παύσας.

[10]) Cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 71, e Naquet, *Imp. ind.*, p. 119.

[11]) M. Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 70, nota 3) suppone che lo Stato non faceva forse con questi appaltatori un patto simile a quello di cui abbiamo parlato a proposito del *portorium*; esso concedeva loro soltanto una somma di tanto per cento, per rifarli della fatica e delle spese dell'esazione. Non si comprende bene su che poggia questa congettura.

Gli appaltatori, che si trovano designati nelle iscrizioni col nome di *socii vicesimae* ovvero *vicensimae libertatis* [1]), portavano anche quello di *vicensumarii* [2]), o, in greco, di εἰκοστῶναι [3]).

Essi, pare, hanno sussistito molto tempo ancora sotto l' impero [4]), giacchè non s' incontrano procuratori specialmente addetti alla riscossione di quest' imposta che verso la seconda metà del II secolo [5]).

A datare da quell' epoca, si trova pure nelle iscrizioni la menzione di un *fiscus libertatis et peculiorum* [6]).

È dunque molto verosimile che da quel tempo le rendite della *vicesima libertatis* cessarono di appartenere all' *aerarium* per essere versate nel *fiscus*, mentre che la locazione era rimpiazzata dalla riscossione diretta. Questa è almeno la congettura dell' Hirschfeld [7]), e si accorda [158] perfettamente coi pochi testi epigrafici che possediamo sull' argomento.

Infatti, non solamente non si trovano procuratori che dalla metà del II secolo; ma si può affermare che fino a quest' epoca, tanto a Roma che nelle provincie [8]), vi erano degli appaltatori per quest' imposta. In seguito, non troviamo più appaltatori, poichè nessuna delle iscrizioni in cui sono menzionati può essere sicuramente attribuita ad un' epoca posteriore alla seconda metà del II secolo; per contrario, vi si rinvengono dei procuratori. È accaduto dunque per la *vicesima libertatis* un fatto diverso da quello che abbiamo riscontrato per il *portorium*; questo continua ad essere appaltato ad appaltatori sottomessi alla sorveglianza di procuratori imperiali; per quella, al contrario, il sistema dell' appalto fu soppresso, e l' esazione affidata a procuratori che ne versavano direttamente il prodotto al fisco. Ma questi procuratori, pare, siano stati di un rango molto inferiore a quelli della *vicesima hereditatium*, di cui parleremo in prosieguo: quelli che noi conosciamo non erano che degli affrancati.

Si riscontrano appaltatori dell'imposta sugli affrancati non soltanto

---

1) Mommsen, *I. N.*, 3674 *a*, 3674 *c*.

2) Renier, *I. A.*, 1976; Petron., *Satir.*, LXV.

3) *Epict.*, IV, I, 33.

4) Lo Hirschfeld crede (*op. cit.*, p, 70, nota 4) che nelle provincie essi erano sottoposti alla sorveglianza delle autorità municipali, poichè, a Cirta, i *vicensumarii* dedicano un monumento a un duumviro (Renier, *I. A.*, 1976). Questo fatto isolato non è concludente.

5) Borghini, p. 136; *C. I. L.*, III, 249. Questa ultima iscrizione è probabilmente del tempo di Settimio Severo (Hirschfeld, *op. cit.*, p. 71, nota 1). Cf. *C. I. L.*, III, 4827, e Ἐφεμ. ἀρχαιολ., I, n.° 192.

6) Maffei, *M. V.*, p. 319, n.° 5: *T. Aelius, Aug(ustorum) lib(ertus), Saturnin(us),.... proc(urator) fisci libertatis et peculiorum.* Probabilmente si tratta di un affrancato di Antonino Pio e di Marco Aurelio (Cf. Or., 3335).

7) Pagine 70 e 71.

8) Allmer, *I. V. I.*, p. 257, n.° 74 (ad Aosta-Saint-Genix). Questa iscrizione non è anteriore ad Adriano.

a Roma [1]), ove le rendite dovevano essere della maggiore importanza, se si pensa alla quantità di schiavi riuniti in quella città, ma anche in Italia e nelle provincie.

In Italia, l'imposta, pare, sia stata esatta per regioni: è così che si trova menzione della *vicesima libertatis regionis Transpadanae: C. I. L.*, V, 3351, a Verona: [**159**]

LOC · SEPVLTVRAE
FAMILIAE · $\overline{XX}$ · LIB
REG · TRANSPAD
THEOPOMPVS · ARK
D · S · P · ET TRYPHONIVS
ET · Q · SICINI . . . . . .

Loc(us) sepulturae familiae XX lib(ertatis) reg(ionis) Transpad(anae). Theopompus ark(arius) d(e) s(uo) p(osuit) et Tryphonius et Q. Sicini....

Al difuori d'Italia era riscossa per provincia. È un fatto che segnaleremo anche per l'imposta sulle successioni; ma, mentre per quest'ultima parecchie regioni o parecchie provincie erano combinate insieme per formare una sola circoscrizione finanziaria, l'imposta sugli affrancati, al contrario, pare essere stata applicata separatamente in ciascuna regione o in ciascuna provincia [2]).

Infatti, *la regio Transpadana* si riscontra menzionata solo nell'iscrizione che abbiamo riprodotta; per la riscossione della *vicesima hereditatium*, al contrario, era unita all'*Aemilia* ed alla *Liguria* [3]). E così pure la Narbonense, che, per l'imposta del ventesimo sulle successioni, non si riscontra altrimenti che combinata con l'Aquitania, come risulta da parecchie

[1]) Wilmanns, 1393 = Or. 6553:

D · M
INACHVS
PVBLIC · XX
LIB · INACHO
PARENTI
PIISSIMO

D(iis) M(anibus); Inachus public(i) XX lib(ertatis) (sociorum servus) Inacho parenti piissimo.

Se questa iscrizione si spiegasse, come si potrebbe fare (cf. *C. I. L.*, V, 915), facendo della parola *public* non il genitivo di *publicum*, « imposta », ma un nominativo, e leggendo, per conseguenza, *Inachus, public(us) XX lib(ertatis)*, Inachus sarebbe non uno schiavo degli appaltatori, ma uno schiavo pubblico addetto all'ufizio centrale della *vicesima libertatis*.

[2]) Cf. tutte le iscrizioni che citiamo nelle pagine seguenti.

[3]) Wilmanns, 1386.

iscrizioni che riprodurremo in seguito, sembra avere avuto un' amministrazione propria allorchè si trattava della *vicesima libertatis* [1]). Pertanto non è lo stesso per l'*Hispania citerior*, che, nei due casi, non era unita ad alcun' altra provincia [2]).

Questa osservazione si addice solo all' epoca in cui la *vicesima libertatis* era appaltata ad appaltatori; giacchè in seguito, per quel che si può dedurre dai pochi documenti che abbiamo, si riscontrano parecchie provincie riunite sotto un solo procuratore.

È così che troviamo menzionato in una iscrizione un *procurator vicesimae libertatis Bithyniae, Ponti, Paphlagoniae*: [160]

C. I. L., III, 249:

B · F
L · DIDIO · MARINO · V · E
PROC · AVG · N · PROVINC · ARAB
PROC · GALATIAE · PROC · FAM
GLAD · PER · GALLIAS · BRET · HISP
ANIAS · GERMAN · ET · RAETIAM
PROC · MINVCIAE · PROC · ALIMEN
TORVM · PER · TRANSPADVM · HISTRIAM
LIBVR*n*IAM · PROC · VECTIGALIOR
POPVL · R · QVAE · SVNT · CITRA · PADVM
PROC · FAM · GLAD · PER · ASIAM · BI
THYN · GALAT · CAPPADOC · LYCIAM
PAMPHYL · CILIC · CYPRVM · PONTVM
PAFLAG · TRIB · COH · I · PRAETOR
MARIANVS · AVG · N · LIB · PR · $\overline{XX}$
LIB · BITHYNIAE · PONTI · PAFLAG
NVTRITOR · EIVS.

B(onae) F(ortunae). L. Didio Marino, v(iro) e(gregio), proc(uratori) Aug(usti) n(ostri) provinc(iae) Arab(iae), proc(uratori) Galatiae, proc(uratori) fam(iliae) glad(iatoriae) per Gallias, Bret(anniam), Hispanias, German(ias) et Raetiam, proc(uratori) Minuciae, proc(uratori) alimentorum per Transpadum, Histriam, Libur[n]iam, proc(uratori) vectigalior(um) popul(i) R(omani) quae sunt citra Padum, proc(uratori) fam(iliae) glad(iatorae) per Asiam, Bithyn(iam), Galat(iam), Cappadoc(iam), Lyciam, Pamphyl(iam), Cilic(iam), Cyprum, Pontum, Paflag(oniam), trib(uno) coh(ortis) I praetor(iae), Marianus, Aug(usti) n(ostri) lib(ertus), pr(ocurator) XX lib(ertatis) Bithyniae, Ponti, Paflag(oniae), nutritor eius.

---

[1]) Allmer, *I. V. I.*, p. 257, n.° 74.

[2]) *C. I. L.*, 4186 e 4187, e Wilmanns, 1385.

È d'altronde impossibile affermare niente con precisione su questo soggetto. Bisogna contentarsi di enumerare le città ove erano instituiti degli uffizi di riscossione ovvero dove si son trovate delle iscrizioni che si riferiscono all'imposta della *vicesima libertatis*. E sono:

[161] In Italia.

Capua:
Mommsen, *I. N.*, 3674:

a

BARNAEVS · SOC
VICES · LIBER · SIBI · ET
FRATRIB · SVIS · V · FEC

Barnaeus, soc(iorum) vices(imae) liber(tatis servus), sibi et fratrib(us) suis v(ivus) fec(it).

b

SALAMA · SOCIOR
VICENS · LIBERTATIS
SER · VIX · ANN · XXV

Salama, socior(um) vicens(imae) libertatis ser(vus), vix(it) ann(is) XXV.

c

SABBIONI · SOC
VICENS · LIBERTAT
SERVO

Sabbioni, soc(iorum) vicens(imae) libertat(is) servo [1]).

[1]) Cf. un'altra iscrizione trovata a Montefalcone (Or. 3334):

D · M
SECIAE APRAE
ET
SEX · CAEPIAE
HERAMETI
APVLVS · VILIC
XX LIB
AMICIS
FIDELISSIMIS

D(iis) M(anibus); Seciae Aprae et Lex Caepiae Herameti, Apulus vi(l)lic(us) XX lib(ertatis), amicis fidelissimis.

Come dimostra Orelli, pare vi sia qualche errore nei nomi delle donne menzionate in questa iscrizione.

Verona, che serviva di stazione per la Gallia Transpadana: [162]
C. I. L., V, 3351, già citata.
Aquileia:
C. I. L., V, *falsae*, n° 36[1]:

D · P · D · M
VRBANVS
XX · LIBERT

D(iti) P(atri), D(iis) M(anibus); Urbanus, XX libert(atis sociorum servus).

In Ispagna.

Cadice:
C. I. L., II, 1742:

D · M · S
GELASINVS
VILICVS · XX · LIB
VIXIT · AN · XLV ·

D(iis) M(anibus) s(acrum); Gelasinus vi(l)licus XX lib(ertatis) vixit an(nis) XLV.

Tarracona:
C. I. L., II, 4186:

M · LVCIO
PVB · $\overline{XX}$ · LIB
PR · ARK · P · H · C
BENNIA
VENVSTINA
CONIVGI
MERENTISSIMO

M. Lucio, pub(lici) XX lib(ertatis sociorum servo), pr(aeposito) ark(ae) p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris), Bennia Venustina coniugi merentissimo.

C. I. L., II, 4187: [163]

D · M
VICTORI
ARK · $\overline{XX}$ · LIB
P · H · C
QVINTILIA
PROCVLA
CONIVGI

D(iis) M(anibus); Victori ark(ario) XX lib(ertalis) p(rovinciae) H(ispaniae) C(iterioris), Quintilia Procula coniugi.

---

[1]) Hirschfeld crede che possa essere benissimo autentica (*op. cit.*, p. 69, nota 3). Quanto a quella che porta il n.° 164 (*falsae*), ne afferma l'autenticità; s'ignora solamente il luogo preciso dove è stata trovata.

In Gallia.

Aosta-Saint-Genix:
Allmer, *I. V.*, I, p. 277, n.° 74:

C·ATISIVS PRIMVS
PVBL XX LIBERTAT
P·G·N
AELIAE SATVRNINAE
CONIVGI KARISSIMAE

C. Atisius Primus pub(lici) XX libertat (is socius) [1] *p(rovinciae) G(alliae) N(arbonensis) Aeliae Saturninae coniugi karissimae.*

Poitiers:
De la Ménardière, *op. cit.*, p. 5:

ALPHIAE FAVEN
TINAE·FIL·CATI
LIA·ET·FAVENTI
VS·XX·LIB·VILC

Alphiae Faventinae fil(iae) Catilia et Faventius XX lib(ertatis) vil(li)c(us).

[164] In Germania.

Finthen, presso Magonza:
Brambach, *I. R.*, 957:

MERCVRIO
SAC
DONATVS
PVB. $\overline{XX}$·LIB
SER·VILICVS
V·S·L·L·M

Mercurio sac(rum); Donatus pub(lici) XX lib(ertatis) sociorum) ser(vus), vil(l)icus. v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).

[1] È inammessibile che questo C. Atisius, che ha i tre nomi romani e che ha sposato un' affrancata, sia egli stesso schiavo. Forse bisogna leggere *pub(licanus) XX libertat(is)*. Ma la iscrizione essendo oggi perduta, ogni verificazione è impossibile. e la lettura, in conseguenza, è incerta.

In Dacia.

Dorstadt:
C. I. L., III, 968:

IOS INVI
DEO GENITORI
D N
L·AELI HYLAS·XX·L·PR·SA·TE·HORIENTIS FIL·SVI ET APVLEIA EIVS
SIG·NVMINIS CVM ABSIDATA
EX VOTO POS.

[De]o(?) S(oli) invi(cto), deo Genitori d(omini) n(ostri), L. Aeli(us) Hylas XX l(ibertus) (?), *pr(o) sa(lu)te Horientis fil(ii) sui et Apuleia, ejus (coniux), sig(num), numinis cum absidata ex voto pos(uit)* [1]).

[165] In Acaia.

Athene:
C. I. L., III, 585, *Bollettino di corrispondenza hellenica*, 1877, p. 348:

Q : CALPVRNIO : EVTVCHO
PHILETVS ◂ PBL ◂ XX ◂ LIB ◂ VICVS ◂ FCIT ◂
Κ·ΚΑΛΠΟΥΡΝΙΟ·ΕΥΤΥΧΟ ◂ ΦΙΛΗΤΟ
ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ·ΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΕΠ▒ΙΙΣΕΝ ◂ ΓΝΗΠΟ·ΣΤΡΑΤΙΟΤΗΙ

Q. Calpurnio, Eutycho, Philetus p(u)bl(ici) XX lib(ertatis) vi(lli)cus f[e]cit. — Κ. Καλπουρνίῳ Εὐτύχῳ, Φίλητος εἰκοστῆς ἐλευθερίας (ο)ἰκονόμος, ἐπ[οί]ησεν. γνησί[ῳ] στρατιώτῃ.

In Africa.

Cirta:
Renier, *I. A.*, 1976:

L ▾ DOMITIO ▾ L ▾ F
TIRONI ▾ AVGVRI
DVOM ▾ VIR ▾ VICENSVMARI
H · C

L. Domitio, L. f(ilio), Tironi, Auguri, duomvir(o) vicensumari(i), h(onoris) c(ausa).

---

[1]) M. Hirschfeld (*op. cit.*, p. 69, nota 3) spiega in tal modo il principio della quarta linea di questa iscrizione:

L. Aeli(us) Hylas XX l(ibertatis) p(opuli) r(omani) s(ervus) a(rkarius).

Oltre questi uffizî, situati in provincia, e quello che gli appaltatori avevano stabilito a Roma, eravi ancora, in quest'ultima città, un uffizio centrale, analogo senza dubbio a quelli che abbiamo indicati a proposito del *portorium* [1]).

Fintanto che l'imposta fu appaltata a pubblicani e che le rendite furono versate nell'*aerarium*, quest'uffizio fu composto di schiavi pubblici, che troviamo menzionati sotto Tiberio in una iscrizione:

C. I. L., VI, 915: [166]

ti. cLAVDIO·DRVSI·F·CAESARI AVGVS*to*
*g*ERMANICO·PONTIF·MAXIMO·TRIBV*nic*
POTESTATE III COS III IMP V PATRI PATRI*ae*
PVBLICI XX LIBERTATIS ET XXV VENAL*ium*

[Ti. C]laudio, Drusi f(ilio) Caesari Augus[to G]ermanico, pontif(ici) maximo, tribu[nic(ia) potestate III, co(n)s(uli III, imp(eratori) V, patri patri[ae], publici XX libertatis et XXV venal(ium) [2]).

Questi schiavi pubblici furono rimpiazzati dagli schiavi e dagli affrancati dell'imperatore a datare del giorno in cui le rendite della *XX libertatis* cominciarono ad essere versate nel fisco.

Troviamo quest'uffizio centrale designato fin d'allora nelle iscrizioni sotto il nome di *fiscus libertatis et peculiorum:*

Maffei, *M. V.*, p. 319, n.° 5:

D · M · S
T·AEL·AVGG·LIB·SATVRNIN
PR*oc prov.* BELGICAE
et utriusque Germaniae PROC
FISCI·LIBERTATIS·ET PECVLIOR
TABVL A·RATIONIBVS
TABVL·OSTIS AD·ANNONA

D(iis) M(anibus) s(acrum); T. Ael(ius) Aug(ustorum) (duorum) lib(ertus) Saturnin(us), pr[oc(urator) prov(inciae)] Belgicae [et utriusque Germaniae], proc(urator) fisci libertatis et peculior(um), tabul(arius) a rationibus, tabul(arius) Osti(i)s ad annona(m).

---

[1]) Pag. 99 e seg.

[2]) Mommsen (*Staatsverw.*, p. 256, nota 4, 2.ª ediz.) e Hirschfeld (*op. cit.*, p. 69) ammettono che avanti a *publici* bisogna sottintendere *socii*, ciò che è molto strano, malgrado che si sia forzati a spiegare egualmente l'iscrizione di Vienne già citata (Allmer, *I. V.*, I, p. 157, n.° 74). Si preferisce spiegare *publici* con *servi publici*, ciò che si riscontra frequentemente nelle iscrizioni. È d'altronde l'opinione di L. Renier (*Cours du Collège de France*, 20 dicembre 1877) e del Marquardt (*Staatsverw.*, t. II, p. 270, nota 2).

Or., 3335: [167]

TERRAE MATRI
GRATVS·AVG·LIB
TABVL·F·LIB
ET·PEC·D·D

Terrae matri Gratus, Aug(usti) lib(ertus), tabul(arius) f(isci) lib(ertatis) et pec(uliorum) d(onum) d(at).

Ritroviamo negli uffizî degli appaltatori o dei procuratori gli stessi impiegati che abbiamo già avuto occasione di notare a proposito del *portorium*:

1.° In Italia e nelle provincie, degli *arcarii* [1]) e dei *villici* [2]);

2.° A Roma, un *tabularius* [3]).

[168] CAPITOLO TERZO.

Da chi era pagata l'imposta?

Si è molto discusso per sapere se l'imposta della *vicesima libertatis* era a carico del padrone o dello schiavo. Gli uni, come lo Hirschfeld [4]), fondandosi sopra un passo d'Arriano [5]), credono che, come di regola, il padrone doveva pagare la *vicesima*; altri, al contrario, e in maggior numero [6]), ritengono che il pagamento di questa tassa ricadesse sullo schiavo di recente affrancato. Essi adducono, in appoggio della loro opinione, parecchi testi che saranno citati nel corso di questa discussione.

Nè l'una, nè l'altra opinione si saprebbe adottare esclusivamente, e ci sembra che, per trovare la verità, bisogna fare una distinzione tra le due maniere con cui uno schiavo poteva acquistare la libertà. L'affrancamento, infatti, era o il risultamento di un contratto, o un atto di generosità da parte del padrone. Nel primo caso, lo schiavo si riscattava da sè; non si poteva obbligare il padrone a pagare una imposta per tal fatto: sarebbe stato confiscare, a profitto dello Stato, una parte della somma che

[1]) *C. I. L.*, II, 4186, 4187; III, 968 (?); V, 3351.

[2]) *C. I. L.*, II, 1742; III, 555; Or. 3334; Brambach, *I. R.*, 957; de la Ménardière, *op. cit.*, p. 5.

[3]) Or., 3335.

[4]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 70, nota 1.

[5]) Arrian., *Dissert. in Epict.*, II, 1. 26: Ὅταν οὖν στρέψῃ τις ἐπὶ στρατηγοῦ αὐτοῦ δοῦλον, οὐδὲν ἐποίησε; τί; ἔστρεψε τον αὐτοῦ δοῦλον· ἄλλο οὐδέν· ναι καὶ εἰκοστὴν αὐτοῦ δοῦναι ὀφείλει (Édition Coray).

[6]) Burmann, *De vectig.*, p. 153 e 154; Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 271; Humbert, all'articolo *Aurum vicesimarium* (*Dizionario* di Daremberg e Saglio); Naquet, *Imp. ind.*, p. 121; Wallon, *Histoire de l'esclavage dans l'antiquité*, 3 vol., in 8.°, Paris, 1879, II, p. 590.

gli dava lo schiavo. Quest'ultimo aveva sollecitato il suo affrancamento, toccava a lui soddisfare le esigenze del Tesoro. È però che Arriano dice: « Lo schiavo aspira alla libertà. Perchè? Credete voi che sia pel desiderio di dar danaro agli appaltatori del ventesimo? [1] » [**169**]. È per la stessa ragione che Petronio, rappresentandoci un affrancato ed uno schiavo che si bisticciano, mette in bocca al primo queste parole: « Quando dunque hai pagato il ventesimo? » [2]. Vale a dire, come benissimo lo spiega Burmann [3]: « Da quando non sei più schiavo, hai comprata la libertà? ». Quando, al contrario, l'affrancamento risultava dalla generosità del padrone, era, se non di regola, l'uso, almeno, che costui si accollasse il pagamento dell'imposta.

È per tal motivo che Arriano dice, in un passaggio già citato [4], parlando di un padrone che affrancò il suo schiavo: Εἰκοστὴν αὐτὸν δοῦναι ὀφείλει [5].

Così pure, quando nel suo testamento un padrone dava la sua libertà ad uno o più schiavi, prescriveva ai suoi eredi di mettersi in regola col Tesoro, affine di evitare imbarazzi ai nuovi affrancati. Se la cosa non era regolata in tal modo, si faceva indubbiamente una convenzione tra gli schiavi affrancati, gli eredi ed i *vicesimarii*, e l'affare era regolato all'amichevole [6]. Non si riscontra, in effetti, che vi sia stata una regola fissa al riguardo. Ma se si voleva evitare ogni difficoltà, bisognava aver cura, nel proprio testamento, d'indicare nettamente la propria volontà su tal punto [7]. Dasumius aveva presa questa precauzione, se si deve prestar fede ad un passo del suo testamento, la cui restituzione è tutt'altro che certa: egli aveva ordinato ai suoi eredi di dare a ciascuno di quelli che aveva affrancato nel suo testamento [**170**] la somma necessaria per mettersi in regola coi pubblicani [8].

[1]) Arrian., *Dissert. in Epict.*, IV, 1, 33: Ὁ δοῦλος εὐθὺς εἴχεται ἀφεθῆναι ἐλεύθερος. διὰ τί δοκεῖτε; ὅτι τοῖς εἰκοστώναις ἐπιθυμεῖ δοῦναι ἀργύριον; οὐ, ἀλλὰ φαντάζεται, κ. τ. λ.

[2]) Petron., *Satir.*, LVIII: « Rogo quando mensis december est? quando vicesima numerasti? ».

[3]) Burmann, *De vectig.*, p. 154.

[4]) *Dissert. in Epict.*, II, 1, 26.

[5]) Questa distinzione fondamentale tra le maniere di affrancamento, sulla quale abbiano poggiato il nostro ragionamento, è già stata nettamente indicata dal Naquet (*Imp. ind.*, p. 122).

[6]) Tale sembra anche essere il parere dello Hirschfeld (*op. cit.*, p. 70, nota 1).

[7]) Questo genere di liberalità non ha alcun rapporto con la *gratuita libertas* di cui parla Svetonio (*Vespas.*, XVI). Dare ad uno schiavo la *gratuita libertas*, come i termini indicano, non vuol dire domandargli di riscattarsi con moneta, fargli dono della libertà, e non pagare al Tesoro l'imposta del ventesimo in vece sua. Cf. Senec., *De benef.*, III, XXVII, 3: « Num exspectas ut tibi narrem manumissum qui hoc fecerat? nec tamen gratis: pecuniam pro libertate ejus Caesar numeraverat ».

[8]) Wilmanns, 314, linea 49 e seg.: « [quem enim ita vetuero, is neque liber esto, ne]que vicensimae nomine ei [prove eo pubblicano XX libertatis heres meus

Petronio ci mostra parimenti il suo Trimalcione che lega al suo schiavo Carione l'ammontare dell'imposta [1]).

Allorchè si affrancava uno schiavo nel momento in cui era presso a morire, al padrone evidentemente si rivolgevano gli appaltatori della *vicesima* per essere pagati [2]).

Nel caso in cui la libertà era il risultamento di un contratto fra il padrone e lo schiavo, era facile stabilire la somma dovuta al Tesoro per il pagamento dell'imposta; ma quando l'affrancazione era un atto di generosità da parte del padrone sorgevano spesso delle difficoltà; in tal caso, occorreva necessariamente fare una valutazione dello schiavo al momento della sua affrancazione. Questa operazione doveva essere molto delicata; si sa, in effetto, che il prezzo degli schiavi a Roma variava molto a seconda delle loro funzioni e della loro età [3]). Questa stima si faceva a cura dei *vicensimarii* (è almeno quel che ci vien dato di conchiudere da un testo di Petronio [4]), e in seguito, senza dubbio, a cura dei *procuratores vicesimae libertatis*.

Se qualche contestazione sorgeva a tal proposito, l'affare era forse portato a Roma [171], innanzi al tribunale del *praetor de liberalibus causis*, le cui attribuzioni non sono ancora nettamente stabilite [5]).

Vi è ancora un'altra questione che si presenta alla mente quando si studia l'imposta sulla *vicesima libertatis*. Davano tutte le affrancazioni diritto all'esazione del ventesimo? Si sa, infatti, che il diritto romano distingueva due specie di affrancazione; la *manumissio justa* e la *manumissio minus justa*. Quest'ultima fino all'impero non produceva effetti legali, e quelli che erano così affrancati non erano considerati dalla legge come uomini liberi, ma non erano neppure schiavi [6]). Anche quando la

---

quidquam dato. Ceteros omnes quos liberos esse jussi eos [ex meo accipere volo quod eo nomine publicano debebunt, fidei autem eorum committo quis [quis mihi heres heredesve erunt, ut eam pecuniam singulis dent, tribuant, concedant sine ulla [controversia; et cum primum quisque eorum liber factus fuerint hoc amplius XV: et hoc amplius.... ».

[1]) Petron., *Satir.*, LXXI: « Omnes illos in testamento meo manumitto.... Carioni Eproque insulam (lego), et vicesimam, et lectum stratum ».

[2]) Petron., *Satir.*, LXV: « Scissa lautum novendiale servo suo Misello faciebat, quem mortuum manumiserat; et, puto, cum vicensimariis magnam mantissam habet ».

[3]) Cf. Wallon, *Histoire de l'esclavage dans l'antiquité*, II, IV.

[4]) Petron., *Satir.*, LXV: « Scissa lautum novendiale servo suo Misello faciebat, quem mortuum manumiserat; et, puto, cum vicensimariis magnam mantissam habet; quinquaginta enim millibus *aestimant* mortuum ».

[5]) Sul *praetor de liberalibus causis*, cf. Mommsen, *Staatsrecht*, II, 2.ª parte, p. 216 (2.ª ediz.); Desjardins, *Remarques géographiques à propos de la carrière d'un légat de Pannonie Inferieure* (*Revue archeologique*, 1873, p. 70 e 71).

[6]) Cf. Wallon, *Histoire de l'esclavage*, II, X, e Willems, *La droit public romain*, p. 145 e seg.

legge *Julia Norbana* (sotto Tiberio, anno 18 o 19 d. G. C.) ebbe pareggiata questa specie di affrancati ai membri delle colonie latine. non furono mai considerati eguali a quelli che avevano ricevuta la libertà con una maniera solenne di affrancazione. È superfluo dire che per la *manumissio justa* l'imposta del ventesimo era sempre dovuta. Era lo stesso per la *manumissio minus justa*?

Gli autori sono discordi. In mancanza di un *testo* relativo a questo soggetto, si arriva a dei ragionamenti, a delle congetture che hanno più o meno autorità, secondo gli scrittori che li hanno emessi, ma che sono assolutamente destituiti di certezza. Ci contenteremo dunque di rimandare alle opere in cui tale questione è stata agitata senza provare a risolvere un problema insolubile [1]).

[172] CAPITOLO QUARTO.

Delle rendite che lo Stato percepiva dalla vicesima libertatis.

Sarebbe interessante, per terminare questo studio sulla *vicesima libertatis*, d'indicare approssimativamente la rendita annuale di quest'imposta. Disgraziatamente, questo calcolo non è possibile che per un'epoca determinata, in cui la voga delle affrancazioni non aveva ancora avuto lo sviluppo che raggiunse in prosieguo. Nondimeno, vale la pena di fermarvisi un poco.

L'idea primitiva di questo calcolo è dovuta al Dureau de la Malle, che lo ha fatto assai diffusamente nella sua *Économie politique des Romains* [2]). Ma poichè, facendolo, egli non aveva altro in mira che di determinare il numero degli schiavi affrancati nel corso di un anno, e che, per conseguenza, egli lo ha presentato nel corso del libro in cui si occupa della popolazione dell'Italia; poichè, dippiù, le date che abbiamo adottate differiscono un poco da quelle che egli ha ammesse, è sembrato utile di riprodurre qui questo calcolo sbarazzandolo di tutto ciò che non riguarda al nostro soggetto e mettendolo d'accordo con le date citate più sopra.

Si è già visto che, nel 545 di Roma, il senato, spinto da una necessità estrema, aveva attinto nell'*aerarium sanctius* l'oro che vi era stato messo in deposito da lungo tempo, e che ne aveva tolto 4.000 libbre pesanti [3]).

[1]) Burmann, *De vectigalibus*, p. 157 e seg.; Dureau de la Malle, *Economie politique des Romains*, XXI; de la Ménardière, *De l'impôt du vingtième sur l'affranchissement des esclaves*, p. 10 e 23; Naquet, *Des impôts indirects chez les Romains*, p. 123 e seg. (ove la questione è lungamente e abilmente discussa); Humbert, all'articolo *Aurum vicesimarium* (*Dictionnaire des antiquités greques et romaines* di Daremberg e Saglio).

[2]) P. 292 e seg.

[3]) Liv., XXVII, 10.

È più che probabile che fu la prima volta da che l'imposta fu stabilita che si metteva mano a quella riserva [1]). Abbiamo dunque la somma totale prodotta dalla *vicesima libertatis* dal 397 a 545, vale a dire nello spazio di 148 anni.

Ammettendo, [**173**] con Dureau de la Malle, che la libbra romana valesse 326 gr., 337 [2]), 4,000 libbre d'oro pesano 1,305,348 grammi, ciò che, ridotto in moneta corrente, darebbe 4,495,000 lire [3]). Per conseguenza, in media, la *vicesima libertatis* aveva reso per un anno allo Stato la somma di 4,495,000 lire divise per 148, vale a dire 30,371 lire 62 cent. della nostra attuale moneta. È inutile aggiungere che questa somma aveva allora un valore tutto differente da oggi.

Si può quindi giudicare dell'importanza che acquistò l'imposta sulla affrancazione nei tempi posteriori, quando fu estesa a tutte le provincie e che il numero degli schiavi, e per conseguenza degli affrancati, fu notevolmente aumentato. Ma è impossibile dare su questo punto degli indizî più precisi; giacchè il calcolo che è stato fatto più sopra non potrebbe essere rifatto per un'altra epoca.

D'altronde, non si conosce esattamente nè il prezzo dei diversi schiavi, che dovette d'altra parte cambiare molto spesso, nè sopratutto il numero delle manumissioni annuali. La tariffa che fissa il valore di certe categorie di schiavi al tempo di Giustiniano [4]) non può essere nemmeno di guida, poichè, a quell'epoca, l'imposta della *vicesima libertatis* era scomparsa da molto tempo.

---

[1]) Quest'opinione del Dureau de la Malle è ammessa senza contestazione dal Mommsen (*Histoire de la Monnaire Romaine*, trad. Blacas, II, p. 108 e 109) e dal Duruy (*Histoire des Romains*, ed. in-4.°, I, p. 624).

[2]) *Écon. pol. des Romains*, cap. VI, p. 25 e seg. Ammette l'apprezzamento di la Nauze e Barthélemy.

[3]) Un pezzo da 5 franchi attualmente pesa 1ᵍ,613; ma in realtà, non ha che 1ᵍ,452 di oro puro. Quest'ultimo numero mi è servito di punto di partenza per il mio calcolo.

[4]) *Cod. Just.*, VI, XLIII, 3; VIII, LIV, 35, § 3. L'autorità di queste leggi d'altronde è stata messa in dubbio (Cf. Dureau de la Malle, *op. cit.*, I, cap. V, p. 155 e seg.).

PARTE TERZA.

La " Vicesima Hereditatium „

CAPITOLO PRIMO.

Definizione della vicesima hereditatium.

L'imposta che formerà oggetto della terza parte di questo lavoro è la imposta della *vicesima hereditatium* [1]). Era un'imposta che consisteva nel prelevare sulle successioni il ventesimo del loro valore a profitto del Tesoro. Alle successioni bisogna aggiungere i legati testamentarî, che erano ugualmente colpiti dalla *vicesima hereditatium*. Un antico commentatore nega intanto il fatto [2]), e la sua opinione è riportata da Burmann [3]), senza pertanto essere adottata. Non ammissibile, in effetto, in presenza delle testimonianze formali che abbiamo. Dione Cassio dice positivamente che Augusto colpì, non solo le successioni, ma pure i legati fatti da un defunto [4]), e non vi è ragione di credere che si sia sbagliato. E per contrario, le iscrizioni vengono a confermare la sua testimonianza.

Quando un personaggio [176] ordinava nel suo testamento d'innalzare sia una statua, sia un tempio, e lasciava, a questo scopo, una somma di danaro di cui egli stesso fissava l'importo, si aveva cura, il più delle volte, d'indicare, nell'iscrizione che si scolpiva sul piedistallo di questa statua o sul monumento, se gli eredi avevano preso a loro carico le spese

---

[1]) È l'ortografia ufficiale; nelle iscrizioni ove il lapicida non ha impiegato le abbreviazioni HER o HERED o HEREDIT, si trova sempre HEREDITATIVM e non *hereditatum* (Wilmanns, 1270, 1271, 1382, 1389; *C. I. L.*, II, 1741, 3235; de Boissieu, *Inscriptions de Lyon*, p. 236 etc.). È dunque l'ortografia che bisogna adottare.

[2]) Balduinus, *De lege Julia de vicesima*, nella *Jurisprudence romaine et attique* di Heineccius, I, p. 228 e seg. Egli si appoggia sul fatto che, salvo Dione Cassio, gli storici che fanno menzione di quest'imposta non parlano che del ventesimo sulle successioni.

[3]) Burmann, *De vectig. pop. rom.*, c. II, p. 162.

[4]) Dio Cass., LV, 25: Τὴν δὲ εἰκοστὴν τῶν τε κλήρων καὶ τῶν δωρεῶν ἃς οἱ τελευτῶντές τισι.... καταλείπωσι κατεστήσατο

dell'imposta [1]) o se, al contrario, erano comprese nella somma legata [2]). Qualche volta pure i testatori prendevano delle disposizioni a questo riguardo. È così che Dasumio, di cui abbiamo conservato il testamento, raccomanda ai suoi eredi di pagare essi stessi l'imposta per tutti i legati che ha fatti [3]). Bisogna dunque ammettere senza esitazione che la *vicesima hereditatium* si riscuoteva tanto sui legati testamentarii che sulle successioni istesse.

Essa non colpiva che i cittadini romani. Plinio il Giovane lo dice formalmente [4]), ed è un fatto che risalterà anche meglio da ciò che si dirà. Basta averlo indicato qui.

Occorre ancora, prima di affrontare lo studio di quest'imposta, distinguerla nettamente dalle *hereditates*, vale a dire dalle successioni lasciate all'imperatore, che formavano pure pel Tesoro una sorgente importante di entrata. Era, in effetti, un'abitudine assai diffusa al tempo dell'impero di legare al principe una parte della propria eredità, quando non era la eredità intera; tanto che Augusto, per testimonianza di Svetonio [5]) ricevette così dai suoi amici, negli ultimi venti anni [177] di sua vita, 1,400 milioni di sesterzî. Dei procuratori erano incaricati di far rientrare tutti questi doni nella cassa imperiale: sono quelli menzionati nelle iscrizioni sotto il nome di *procuratores hereditatium;* i *procuratores vicesimae hereditatium* [6]),

---

[1]) Per esempio, *C. I. L.*, II, 1474:

Caecilia Trophime statuam Pietatis ex testament(o) suo, ex arg(enti) p(ondo) C.... poni jussit. Heredes sine ulla deductione $\overline{XX}$ *posuerunt.*

[2]) Cf. *C. I. L.*, 964:

Baebiae, C. filiae, Crinitae,.... quae templum Apollinis et Dianae dedit ex HS $\overline{CC}$, *ex qua summa X(x) populi Romani deducta et epulo data, it templum fieri sibique hanc statuam poni jussit.*

[3]) Wilmanns, 314, linea 114 e seguenti:

[*E*]*um eosque rogo, fideique ejus* [*eorumque committo ut quaecumque hoc testamento cuiquam dedi le*]*gavi, ea vicensimis omnibus* [*modis liberent*]....

Si osserverà che la parola *legavi*, che ha grande importanza per ciò che vogliamo dimostrare qui, non è una restituzione.

[4]) Plin., *Panegyr.*, XXXVII: « Inveniebantur tamen quibus tantus amor nominis nostri inesset, ut romanam civitatem,... vicesimae.... damno bene compensari putarent ».

[5]) Svet., *Aug.*, CI.

[6]) Vi è, a proposito di questi procuratori *XX hereditatium*, un numero assai considerevole d'iscrizioni false, di cui è indispensabile mettere in iscritto la lista: eccola, secondo lo Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 65, nota 2):

Gruter, 286, 4; 437, 7; 590, 6; 1091, 3 = 1100, 7.

Muratori, 433, 6; 695, 5; 700, 7.

Orelli, 1065, 1371, 2720, 3613.

Gudius, 3, 4; 67, 1; 121, 7; 125, 6; 128, 3; 136, 2; 193, 9; 297, 11.

Reinesius, 235, 265.

Fabretti, 37, 179 e 180.

Mommsen, *I. N.* (*falsae*), 396, 594, 673, 675.

al contrario, di cui parleremo appresso specificatamente, avevano la missione di sorvegliare la esazione dell'imposta, di cui ora ci occupiamo. Così, un cavaliere chiamato L. Mario Perpetuo, che sembra aver vissuto al tempo di Marco Aurelio, fu successivamente, a Roma stessa, *pro magistro hereditatium*, poi *procurator vicesimae hereditatium* e, infine, *procurator stationis hereditatium*, come lo prova l'iscrizione seguente:

De Boissieu, p. 236 = Wilmanns, 1272:

L · MARIO · L · F · QVIR · PERPETVO
PONTIFICI
PROCVRATORI · PROVINCIARVM
LVGDVNENSIS ET AQVITANICAE
PROCVRATORI STATIONIS HEREDITAT
PROCVRATORI XX HEREDITATIVM
PROCVRATORI ♉ PATRIMONI
PROCVRATORI ♉ MONETAE
PRO MAGISTRO HEREDITATIVM
Q · MARCIVS · DONATIANVS ♉ EQVES
CORNICVLARIVS ♉ EIVS

L. Mario, L. f(ilio), Quir(ina tribu) Perpetuo, pontifici, procuratori provinciarum Lugdunensis et Aquitanicae, procuratori stationis hereditat(ium), procuratori patrimoni(i), procuratori monetae, pro magistro hereditatium, Q. Marcius Donatianus eques, cornicularius ejus.

Emerge chiaramente da questo testo che la carica di *procurator XX hereditatium* [178] dev'essere formalmente distinta da quella di *procurator hereditatium* [1]).

Divideremo questo studio in quattro capitoli. Faremo prima l'istoria dell'imposta; studieremo poi il metodo di esazione; vedremo come si arrivava a realizzare il recupero della *vicesima hereditatium* nella pratica: e infine proveremo a renderci conto dell'importanza di questa tassa.

[179] CAPITOLO SECONDO.

Istoria della " vicesima hereditatium „.

Alcuni autori [2]) credono poter fare risalire lo stabilimento della *vicesima hereditatium* fino alla legge *Voconia*, dell'anno 585 = 169 [3]).

---

[1]) Questa distinzione che non sempre è stata fatta, è capitale per lo studio dell'imposta sulle successioni (Cf. a questo oggetto Hirschfeld, *op. cit.*, p. 54, nota 1).

[2]) Bachofen, *Die Lex Voconia*, Basilea, 1843, in-8.°, p. 121; Rudorff, *Das Testam. des Dasumius* (trad. *Laboulaye*), p. 56.

[3]) Per la legge *Voconia*, cf. Montesquieu, *Esprit des lois*, liv. XXVII; Bachofen, *Die Lex Voconia*, Gide, *Étude sur la condition privé de la femme*, Paris, 1867, in-8.°, p. 165 e seg.

Essi si appoggiano perciò, ad un testo di Plinio il Giovane [1], in cui questi, dopo aver lungamente parlato delle riforme compiute da Nerva e Traiano a proposito dell'imposta sulle successioni, si serve come transizione della frase seguente: « Locupletabant et fiscum et aerarium non tam Voconiae et Juliae leges [2] quam majestatis singulare et unicum crimen eorum qui crimine vacarent ». Dal fatto che la legge *Voconia* è avvicinata alla legge *Julia* e che ambedue sono rappresentate come una fonte di rendite per il Tesoro, bisogna concludere che la prima aveva già fissata l'imposta del ventesimo sulle successioni?

È una quistione che divide gli eruditi [3], e che sarebbe ambizioso pretendere di risolvere definitivamente. Bisogna intanto riconoscere come, ammettendo che l'imposta della *vicesima hereditatium* esisteva dall'anno 585, si urta contro certe difficoltà.

È certo, infatti, che nel 695 l'imposta del ventesimo sulle successioni non esisteva in Italia. Cicerone, scrivendo ad Attico in quel tempo, gli dice: « Portoriis Italiae sublatis, agro Campano diviso, quod vectigal superest domesticum praeter vicesimam? » [4]. Ora, [180] la *vicesima* di cui parla Cicerone è la *vicesima libertatis*, che era certamente in vigore a quell'epoca [5], ed è così che l'hanno compreso i commentatori di questo passo [6]. Bisogna dunque ammettere, o che l'imposta del ventesimo sulle successioni non esisteva ancora nel 695, o, se era stata applicata prima, che era stata soppressa a quell'epoca; in quest'ultimo caso, sarebbe molto strano che Cicerone non avesse fatta menzione di questa soppressione in un passo in cui si lamenta precisamente di tutte le soppressioni d'imposte, di cui è testimone.

Vi è ancora un'altra obbiezione da fare a quelli che attribuiscono lo stabilimento della *vicesima hereditatium* alla legge *Voconia*. Gli autori che si sono occupati degli studî egyziani pretendono, e non senza qualche verosimiglianza, che l'Egytto è servito di modello ai Romani su più di un punto dell'amministrazione. Essi fanno osservare [7] che C. Rabirio Postumo, cliente di Cicerone e amico di Cesare, era stato ministro delle finanze di Tolemeo Aulete; che Antonio, Cesare ed Ottavio dimorarono molto tempo

---

[1]) Plin., *Panegyr.*, XLII.

[2]) Bachofen lit.: « Voconia et Julia leges ».

[3]) Marquardt, per esempio, mette in dubbio il fatto (*Staatsverw.*, II, p. 156 e nota 6). Cf. Bachofen. *Ausgewählte Lehren des rôm. Civilrechts*, Bonn, 1848, p. 325; Huschke, *Ueber den Census der früheren röm. Kaiserzeit*, p. 74.

[4]) Cic., *Ad Att.*, II, XVI, 1.

[5]) Cf. più sotto.

[6]) È pure l'opinione di Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 156 nota 4; cf. Liv., XXVII, X, 11; si tratta in questo passo della *vicesima libertatis*).

[7]) Lumbroso, *Recherches sur l'économie politique de l'Égypte au temps des Lagides*, Torino, 1870, in-8.°, p. 308.

in Egytto, e che più d'una riforma introdotta a Roma ai tempi loro può avere rapporto con qualche istituzione greco-egyzia.

Appiano, del resto, l'aveva già detto da molto tempo [1]). Ora, esisteva in Egytto al tempo dei Lagidi, un'imposta sulle successioni e le mutazioni per decesso [2]), e vedremo che, nel 714, i triumviri vollero tassare le eredità. Se si ammette che l'Egytto ha fornito loro il modello di questa legge, si dovrà respingere l'opinione che ne attribuisce l'idea primitiva alla legge *Voconia*.

Checchè ne sia, un'imposta di questa natura fu sul punto di essere applicata dai triumviri nel 714 = 40. Ottavio ed Antonio, nel momento di muover guerra a Sesto Pompeo, avevano bisogno di nuove risorse finanziarie [**181**]. Ordinarono, con un editto, che chiunque ricevesse beni per testamento ne darebbe una parte al tesoro pubblico [3]). Qual'era questa parte? È ciò che Appiano non ci dice, e che intanto sarebbe molto interessante conoscere: può essere benissimo, in effetto, che sia stata elevata a più di un ventesimo, giacchè, in Egitto, era probabilmente del decimo [4]).

Quest'editto fu violentemente respinto dal popolo furioso, e le successioni rimasero ancora per qualche tempo libere da tasse.

Fu solo sotto Augusto che l'imposta della *vicesima hereditatium* fu definitivamente organizzata; da questo momento, prende posto per parecchi secoli nel numero delle imposte romane.

Nell'anno 5 dopo G. C., Augusto aveva fissata la durata del servizio militare a 16 anni per i pretoriani ed a 20 per i legionarî; l'anno seguente, per completare questa misura, creò una cassa destinata ad assicurare una pensione ai soldati che avevano compito il loro tempo di servizio. Fu lo *aerarium militare* [5]). Vi versò dapprima una forte somma di danaro che

---

[1]) App., *B. C.*, II, 154: Ὅθεν ἄρα καὶ τῶν εἰρηνικῶν πολλὰ Ῥωμαίοις διωρθώσατο (Καῖσαρ).

[2]) Lumbroso, *op. cit.*, p. 307.

[3]) App., *B. C.*, V, 67; Εἰσφέρειν.... μοῖραν τοὺς ἐκ διαθήκης τε κομιζομένους.

È probabilmente a proposito di questo editto che scrisse il giureconsulto A. Ofilio, che, ci dice il *Digesto* (I, II, 2, § 44), « fuit Caesari familiarissimus et de legibus vicensimae primus conscripsit »; giacchè era morto nel momento in cui Augusto fece passare la sua legge sulle successioni. Il Laboulaye ammette (*op. cit.*, p. 57) che Cesare volle far rivivere l'imposta già stabilita dalla legge *Voconia*, che egli aveva trovata presso a poco abolita, ed è a proposito della legge di Cesare che Ofilio scrisse il trattato di cui si è parlato. Non si trova traccia nei testi di questo tentativo di Cesare. Dione Cassio (LV, 25) dice soltanto che un'imposta sulla successione era stata applicata prima di Augusto (καὶ πρότερόν ποτε), ma senza precisare niente. Se, nel *Digesto*, si legge *legibus* e non *lege*, è perchè vi erano indubbiamente parecchi paragrafi in questa legge, come in quella legge, come in quella di Augusto.

[4]) Lumbroso, *op. cit.*, p. 309.

[5]) È ad arte che l'*aerarium militare* non è indicato qui come destinato a sovvenire alle spese del mantenimento dell'esercito permanente: è un'opinione che

prelevò dalla sua fortuna [**182**] e da quella di Tiberio (170 milioni di sesterzi) e promise di fare altrettanto ogni anno. Fra i re ed i popoli tributarî, qualcuno s'impegnò pure a contribuire alla creazione di questa cassa militare. Quanto ai privati, essi vi rimasero estranei; Augusto rifiutò i loro doni[1]).

Ma queste somme non erano sufficienti per sovvenire alle spese: bisognò ricorrere ad una misura che assicurasse delle risorse definitive all'*aerarium militare*. Augusto allora si rivolse ai senatori, perchè studiassero la questione ciascuno per conto proprio consegnassero in iscritto i progetti elaborati, affine di poterne prendere più facilmente conoscenza. Non era già che egli non avesse un progetto bello e fissato, ma voleva condurli più facilmente a fare ciò che gli piaceva. Così non fece alcun conto dei piani che gli vennero presentati e stabilì un'imposta del ventesimo sulle successioni e i legati testamentarî (a. u. c. 759 = 6 d. C.).

Egli pretese ancora, per farla accettare più facilmente, che aveva trovato il progetto di quest'imposta fra le carte di Cesare. Malgrado quest'autorità, non potè persuadere il popolo, che trovò il carico troppo pesante e fu sul punto di rivoltarsi[2]). Così Augusto finse di cedere davanti ai reclami, riserbandosi di trionfarne in seguito. Scrisse al Senato per invitarlo a cercare qualche altra imposta che potesse riempire l'*aerarium militare;* sperava che nell'impossibilità di trovare di meglio, i senatori fossero portati a ratificare quella che aveva fissata [**183**], senza che egli dovesse intervenire di nuovo. Proibì anche a Germanico e Druso di prendere la parola in questa occasione, affinchè nessuno potesse accusarlo di avere esercitata la minima influenza sul senato. Ma doveva lottare contro una resistenza ostinata, ed i senatori erano pronti ad accettare tutto fuorchè l'imposta proposta dall'imperatore. La discussione fu vivissima ed Augusto non potè compiere il suo progetto che ricorrendo ad un mezzo estremo. L'imposta fondiaria non esisteva più dalla fine della guerra di Macedonia[3]), ed era un'immunità cara ai cittadini romani. Augusto mise

---

non accettano nè Hirschfeld (*Untersuchungen*, p. 62) nè il Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 302 nota 1), e con ragione. In effetti, il monumento di Ancyra (III, 35-39) dice:

M. Lep(ido) et L. Ar[r]untio cos. i[n a]erarium militare quod ex consilio [meo] co[nstitu]tum est, ex [quo] praemia darentur militibus qui vi[ce]n[a plurave] sti[pendia] emeruissent HS *milliens et septing[e]nti[ens Ti. Caesaris nomi]n[e et m]eo detuli.*

Dione Cassio (LV, 24) e Svetonio (Aug., XLIX) sono meno precisi; ma la loro testimonianza non si potrebbe adottare in un senso contrario a quello del testamento ufficiale di Augusto. Si potrebbero d'altronde citare altri testi che confermano la nostra asserzione (Cf., per esempio, Tac., *Ann.*, I, 78).

[1]) Per tutto questo passo cf. Dione, LV, 25. Può darsi che Augusto non trovò presso i privati una così grande premura come avrebbe desiderato. È ciò che si può concludere da una frase abbastanza significativa di Dione Cassio (LV, 25): Παρὰ γὰρ τῶν ἰδιωτῶν καιπερ συχνῶν ἐθελοντὶ (ὡς γε ἔλεγον ἐπιδιδόντων, οὐδὲν ἔλαβεν.

[2]) Dio, LVI, 28.

[3]) Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 171.

il senato nella necessità di consentire al ristabilimento dell'imposta fondiaria o di accettare la *vicesima hereditatium;* annunziò che voleva sottomettere ad un tributo le case e i fondi rustici; e immantinenti, senza precisare niente, senza specificare il tasso dell'imposta nè il modo di riscossione, mandò degli agenti in varie direzioni per fare una verifica dei beni fondiarî privati e comunali. Questa misura, destinata a spaventare il popolo, produsse pienamente il suo effetto: si preferì cedere ai voleri dell'imperatore anzi che pagare nuovamente il *tributum soli.*

L'imposta della *vicesima hereditatium* era definitivamente applicata con la legge *Julia.*

Si è conchiuso, da ciò che abbiamo narrato, che il disegno di Augusto, creando questa tassa, era di colpire indirettamente le proprietà italiane libere dal peso fondiario e di assimilare in tal modo gl'italiani ed i provinciali [1]). Quest'asserzione ci sembra molto ardita. Senza dubbio, la legge *Julia* ebbe questo risultato, ma non fu forse la conseguenza dell'imposta piuttosto che l'idea ispiratrice? E se l'imperatore minacciò di rimettere il *tributum soli* in Italia, non fu per forzare i senatori, che questa misura avrebbe più particolarmente colpito, a cedere innanzi alla sua volontà? [2]).

Questa nuova imposta [**184**] sembra d'altronde essere stata destinata a produrre molto più del *tributum soli.* Non solamente colpiva i beni rustici situati in Italia, ma ancora tutti i beni mobili dei cittadini romani della penisola. Dippiù gravava, senza dubbio, sui beni mobili ed immobili dei cittadini romani domiciliati in provincia; era infine di natura da fornire al Tesoro delle entrate sempre più considerevoli, secondo che nuovi cittadini entravano nella città romana.

L'imposta, ci dice Dione Cassio, colpiva tutti quelli che avevano parte ad una successione, πλὴν τῶν πάνυ συγγενῶν ἢ καὶ πενήτων [3]). Vi erano dunque due classi di privilegiati: i parenti più prossimi ed i poveri. Ce ne occuperemo successivamente.

Che bisogna intendere per i πανὺ συγγενεῖς, che Dione chiama altrove πάνυ προσήκοντες? [4]). Gli autori non ce lo dicono, ma l'idea che ha preseduto alla redazione della legge è nettamente indicata da queste parole. Non si voleva, come dice Plinio, togliere alla gente una parte dei beni

---

[1]) Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 260 e 261, nota 1; Naquet, *Impôts indirects chez les Romains*, p. 89, etc.

[2]) Questa discussione sarebbe oziosa se gli autori che hanno emessa questa congettura non avessero tirato come conseguenza che una possessione situata in provincia, essendo già sottoposta al *tributum*, non doveva pagare la *vicesima*, ciò che non è affatto provato, e ciò che avrebbe considerevolmente diminuito il prodotto dell'imposta. Sono delle questioni sulle quali è impossibile pronunziarsi con certezza, non essendovi alcun testo che c'illumini su questo punto.

[3]) Dio, LV, 25.

[4]) *Id.*, LXXVII, 9.

che le erano garentiti dal sangue, dalla nascita e dalla comunità del culto domestico; dei beni che erano sempre stati considerati come loro possesso, come una proprietà destinata a passare un giorno nelle mani del loro più prossimo congiunto [1]). Così, per designare la stessa classe di eredi, si serve del termine *domestici heredes*. Ma questa nuova espressione non ce ne fa conoscere di più, e si è ridotti su questo punto a delle ipotesi [2]).

Questo privilegio non era concesso che ai cittadini romani; la testimonianza di Plinio è formale [3]); ma, anche fra questi, v'era da fare una distinzione: [185] il favore della legge non si applicava che agli antichi cittadini [4]); essi solo avevano una parentela civile. Quanto ai nuovi cittadini, sia che essi fossero arrivati al diritto di città col *jus Latii* o che l'avessero ricevuto dalla liberalità del principe, se non avevano ricevuto in pari tempo il *jus cognationis*, erano ritenuti come estranei a quelli ai quali erano più stretti, ed erano sottomessi alla *vicesima hereditatium*, se venivano ad ereditare dai loro parenti. Questa concessione del *jus cognationis* era anche pel fisco una sorgente di rendite; era in pari tempo un mezzo per l'imperatore di ricompensare dei servizi o di punire delle colpe [5]).

Le successioni povere erano anche esenti dall'imposta del *ventesimo*. Dione non ce ne da altre notizie, ed è molto difficile asserire quel che bisogna intendere con la parola πένητες. Secondo Bachofen [6]) e Mommsen [7]), la cui opinione è anche ammessa dal Marquardt [8]), bisogna assegnare a questa categoria i cittadini che non possedevano 100,000 sesterzi; secondo Burmann [9]), il minimo dell'eredità sottoposta alla tassa era forse di 100 *aurei;* ma queste congetture non si fondano che su testi posteriori, che non hanno relazione con l'imposta in parola, e che, per conseguenza, debbono essere adottate con estrema riserva. È da osservare d'altronde che, secondo Plinio, Trajano fissò la somma al disotto della quale non si doveva pagare l'imposta [10]), ciò che forse lascerebbe supporre che la legislazione di Augusto era poco chiara od anche incompleta su questo punto.

---

[1]) Plin., *Panegyr.*, XXXVII.

[2]) Tutte queste ipotesi sono state riunite dal Naquet (*Impôts indirects chez les Romains*, p. 92 e 93, nota 1). Vedremo in seguito che la più ragionevole è quella che ha emessa il Rudorff: secondo lui, questa eccezione era applicata a ciò che in diritto romano si chiamano le *decem personae*.

[3]) Plin., *Panegyr.*, XXXVII-XXXIX.

[4]) *Panegyr.*, XXXVII: « Haec mansuetudo legis veteribus civibus servabatur ».

[5]) Tutte queste questioni di diritto sono brevemente ma chiaramente esposte dal Naquet (*Imp. indirects*, p. 92 e seguenti).

[6]) Bachofen, *Die Erbschaftssteuer*, p. 341 e 342.

[7]) Mommsen, *Die röm. Tribus*, p. 120, nota 106 *c*.

[8]) Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 259.

[9]) Burmann, *De vect.*, p. 163 (Cfr. Dureau de la Malle, *Économie politique des Romains*, II, p. 472).

[10]) Plin., *Panegyr.*, XL: « Statuit enim... summam quae publicanum pati possit ».

Tale è, nelle sue parti essenziali, la legge *Julia de vicesima hereditatium.*

Gl'imperatori successivi [**186**] non sembra abbiano apportato cambiamento a ciò che Augusto aveva stabilito. Per trovare qualche nuova riforma, bisogna andare fino a Nerva. Quanto al primo, egli raddolcisce il rigore della legge verso i nuovi cittadini. « Decise che tutti i beni che passerebbero dalla madre ai figli o dai figli alla madre, anche quando il *jus cognationis* non fosse lor dato, non sarebbero soggetti al pagamento del ventesimo. Concesse lo stesso favore al figlio che ereditava dal padre, purchè fosse stato *redactus in patris potestatem* » [1]).

Fino allora il figlio, anche *redactus in patris potestatem*, ma nato prima che suo padre fosse stato fatto cittadino romano, era sottoposto alla tassa del ventesimo, perchè non vi era parentela civile tra lui e suo padre, il *connubium* non avendo esistito tra il padre e la madre al momento della concezione. Mercè l'Editto di Nerva, la *redactio in patris potestatem* basta d'ora innanzi per assicurare al figlio l'immunità.

Trajano andò più in là [2]). Abolì l'eccezione « Si modo filius redactus esset in patris potestatem ». Un figlio era dunque ammesso a succedere a suo padre, anche se non fosse sotto la potestà di questo padre. Dichiarò pure che il padre erede di suo figlio sarebbe, come il figlio erede di suo padre, affrancato dal diritto del *ventesimo*. « Non contento, continua Plinio [3]), di aver sottratto all'imposta il primo grado di parentela, il principe ne ha pure liberato il secondo; e, grazie a lui, il fratello e la sorella succedendo l'uno all'altro, l'avolo o la nonna eredi dei loro nipoti, il nipote o la nipote eredi dell'avo o della nonna godono di un'intera immunità ».

Con queste riforme, i nuovi cittadini erano messi sullo stesso piede degli antichi, e Trajano avea dato a tutti egualmente, come li dà la natura, quei diritti reciproci di parentela che gli altri imperatori volevano si sollecitassero individualmente [4]).

Trajano si occupò anche della successione [**187**] dei *poveri* [5]); fissò

---

[1]) Plin., *Panegyr.*, XXXVII.

[2]) *Id. ibid.*, XXXVIII.

[3]) *Id. ibid.*, XXXIX.

[4]) Così, l'imperatore aveva successivamente esentato dall'imposta il padre, la madre, i figli (maschi e femmine), l'avo, l'ava, il nipote e la nipote), il fratello e la sorella, la cui riunione costituisce, secondo il diritto romano, le *decem personae* (*Instit.*, III, X, 3). L'idea di Trajano essendo, secondo Plinio, di assimilare i nuovi cittadini agli antichi, si può quindi conchiudere con qualche verosimiglianza che queste *decem personae* erano propriamente quelle che, fra gli antichi cittadini, non erano stati sottoposti alla *vicesima* con la legge *Julia*. È l'opinione di Bachofen (*op. cit.*, p. 336 e 337) e di Rudorff (*Das Testament des Dasumius*, trad. Laboulaye, p. 58). Il de Serrigny (*Droit public romain*, II, p. 173) non l'ammette.

[5]) Plin., *Panegyr.*, XL.

la somma al disotto della quale una successione non sarebbe soggetta all'imposta; ma non abbiamo alcun dato su questo punto [1]).

Per coronare l'opera sua, decretò che la legge avrebbe effetto retroattivo, e rimise a quelli che non avevano ancora pagata l'imposta del ventesimo e che se ne trovavano dispensati da quest'ultima parte dell'editto, le somme di cui erano debitori al Tesoro [2]).

Quest'atto di generosità è rappresentato, secondo Henzen, su di un bassorilievo scoperto assai recentemente a Roma, sul foro, e di cui il sapiente archeologo ha dato spiegazione nella seduta dell'Istituto archeologico di Roma del 13 dicembre 1872 [3]). L'imperatore è assiso sulla tribuna rostrale; dinanzi a lui, si veggono parecchi uomini vestiti di tuniche e i lombi circondati da una larga cintura; gli uni che camminano, nel bassorilievo, da sinistra a destra, sono curvi sotto il fascio di *tabulae* legate insieme, che essi accumulano a terra; un altro porta sulle spalle un fascetto; egli ha già deposto uno dei pezzi di legno sulle tavolette ammonticchiate, mentre un personaggio di maggior importanza, un magistrato, secondo il suo costume, tiene in mano una torcia per dar fuoco a queste tavole, ove sono segnate le disposizioni abolite dall'imperatore o le somme dovute ancora al Tesoro. La scena avviene [**188**] nel *forum*, designato chiaramente dagli edifizî che vi sono rappresentati, i rostri ed il fico ruminale [4]).

Adriano si occupò anche dell'imposta del ventesimo delle successioni. Egli promulgò a tale oggetto un editto celebre, che commentò il giureconsulto Emilio Macer, contemporaneo di Alessandro Severo [5]), e di cui troviamo pure qualche traccia tanto nel *Digesto* [6]), che nel *Codice Giustinianeo* [7]). Disgraziatamente questi testi non rischiarano che dei punti assai speciali, e non ci permettono di sapere quale fu precisamente l'opera di

---

[1]) Cf. p. 185.

[2]) Cf. per questi provvedimenti di Trajano, oltre gli autori già citati, C. de la Berge. *Essai sur le règne de Trajan* (*Bibliothèque de l'École des hautes études*, 32.° fascicolo, Parigi, 1877, in-8°, p. 141).

[3]) *Bullettino dell' Instituto di Corrispondenza archeologica*, 1872, p. 281 e 282. La fotografia di questi bassirilievi si trova nei *Monumenti inediti*, vol. IX, tav. XLVIII.

[4]) Burmann (*De vect.*, p. 169) e Laboulaye (*Test. de Dasumius*, p. 61) credono che Trajano ordinò che, « anche nelle successioni ricche si diffalcassero dal valore imponibile le spese di sepoltura e di monumento ». Questa congettura non si appoggia su di alcun testo: si vede, secondo Plinio il Giovine (*Panegyr.*, XL), che questa disposizione esisteva al tempo di Trajano; ma niente prova che sia stata introdotta da questo imperatore.

[5]) Emilio Macer scrisse due libri di commentarî sulla *vicesima hereditatium*. Dei frammenti di questo commentario sono citati nel *Digesto*, II, XV, 13; XI, VII, 37; XXVIII, I, 7; XXXV, II, 68; L, XVI, 154.

[6]) *Dig.*, XI, VII, 37.

[7]) *Cod. Just.*, VI, XXXIII, 3.

Adriano. Tuttociò che è possibile di affermare, è che egli si occupò dell'imposta della *vicesima*, non solo per ciò che concerneva le regole del diritto [1]) ma anche in riguardo all'amministrazione; giacchè fu forse egli, lo vedremo in appresso, che sostituì la riscossione diretta all'appalto.

Marco Aurelio si occupò anche di quest'imposta, ma non si sa quali furono le riforme che vi apportò. Il suo storico pertanto pare faccia intendere che egli completò l'opera dei suoi predecessori, molto più che non la modificò [2]).

Sappiamo, al contrario, assai nettamente i cambiamenti operati da Caracalla. Egli volle cavare dall'imposta il maggior profitto possibile per il Tesoro e non trascurò niente per raggiungere questo scopo. Dapprima modificò la tassa dell'imposta e la portò dal *ventesimo* al *decimo* [3]), poi soppresse le immunità concesse successivamente dai suoi predecessori ai parenti prossimi [189], riserbandosi il diritto di accordare egli stesso questi favori e certamente di farseli pagare [4]). Infine, per esaurire in una sol volta le risorse dell'imposta, conferì il diritto di cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero e sottopose così tutti i provinciali a questa tassa [5]).

---

[1]) Fu lui, effettivamente (ritorneremo più tardi su questo soggetto), che limitò l'eccezione relativa alle spese dei funerali, specificando ciò che con essa doveva intendersi.

[2]) Capitol. *In Antonin. philos.*, 11: « Leges etiam addidit de *vicesima hereditatium* ».

[3]) Dio Cass., LXXVII, 9: Καὶ τοῦ τῆς δεκάτης, ἣν ἀντὶ τῆς εἰκοστῆς.... ὑπὲρ τῶν καταλειπομένων τισὶ κλήρων καὶ δωρεᾶς ἐποίησε πάσης. Da queste ultime parole Burmann ha conchiuso che l'imposta della *vicesima* colpiva anche le donazioni tra vivi. Poichè questo fatto non è menzionato in nessun altra parte, niente ci autorizza ad ammettere questa congettura: δωρεᾶς πάσης senza dubbio non significa altro che i legati testamentarî; d'altronde il testo è stato corretto da certi editori che leggono: καὶ δωρεῶν ἐποίησε, πάσας τάς τε, etc. Lumbroso fece osservare, a proposito del tasso del decimo, che non fu forse un'innovazione per l'Egitto, ove questo tasso pare abbia esistito fin da principio ed ove niente prova che in seguito sia stato modificato dopo Azio (Lumbroso, *op. cit.*, p. 309).

[4]) Dio Cass., LXXVII, 9: Τάς τε διαδοχὰς καὶ τὰς ἀτελείας τὰς ἐπὶ τούτοις τὰς δεδομένας τοῖς πάνυ προσήκουσι τῶν τελευτώντων καταλύσας. *Coll. leg. mosaic.*, XVI, IX, § 3: « Sed imperator noster in hereditatibus quae ab intestato deferuntur, eas solas personas voluit admitti quibus decimae immunitatem ipse praebuit » (cf. Burmann, *De vect.*, p. 174 e seg., e Laboulaye, *op. cit.*, p. 60).

[5]) Dio Cass., LXXVII, 9: Οὗ ἕνεκα καὶ Ῥωμαίους πάντας τοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ αὐτοῦ, λόγῳ μὲν τιμῶν, ἔργῳ, δὲ ὅπως πλείω αὐτῷ καὶ ἐκ τοῦ τοιούτου προσῇ, διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μὴ συντελεῖν, ἀπέδειξεν. *Dig.*, I, V, 17: « In orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives romani effecti sunt ». Justin., *Novel.*, LXXVIII, 5: « Licet enim Antoninus (cognomine Pius) jus romanae civitatis, quod antea ab unoquoque subditorum petendum erat, atque ita ex iis qui peregrini vocantur ad romanam ingenuitatem deducens, in commune omnibus subditis donavit ». In quest'ultimo testo vi è un errore di Giustiniano. Non è ad Antonino Pio che

Quest'ultima misura forse non accrebbe tanto il prodotto dell'imposta come si potrebbe credere a prima giunta. Un grandissimo numero di città e paesi interi avevano già ricevuto il diritto di cittadinanza, e la legge di Caracalla non fu altro che « il riconoscimento solenne e la legislazione di un fatto in realtà quasi compiuto » [1]). Così non produsse nei cittadini un'emozione molto generale, nè molto profonda.

L'opera di Caracalla non gli sopravvise tutta intera; l'estensione del diritto di cittadinanza a tutto l'impero sussistè [190], ma le altre riforme furono abolite da Macrino, che ristabilì la tassa del ventesimo e le antiche eccezioni [2]).

È molto difficile dire in qual momento l'imposta della *vicesima hereditatium* fu soppressa. Esisteva molto tempo ancora dopo Caracalla, poichè se ne fa menzione sotto Eliogabalo [3]) e fino sotto Gordiano III [4]); ma, dopo di questo imperatore, non ne troviamo più traccia nè negli autori, nè nelle iscrizioni [5]). Sappiamo solamente che non esisteva più sotto Giustiniano [6]). Cessa esattamente a quell'epoca di essere in vigore? Varie opinioni sono state emesse su questo punto [7]); la più verosimile è quella che ne attribuisce la soppressione almeno a Diocleziano [8]). Questa misura sarebbe così una delle numerose riforme finanziarie dovute a questo imperatore. Ma non è che una ipotesi ed è impossibile di dare una soluzione precisa a tale questione.

---

bisogna riferire questa misura; senza di ciò, Ulpiano, scrivendo sotto Caracalla, avrebbe detto *Divus Pius;* egli dice solamente *Antoninus,* perchè vuole designare Caracalla, come lo prova d'altronde il testo di Dione (cf. Marquardt, *Staatsverw.*, p. 260, nota 5, e Naquet, *op. cit.*, p. 91).

[1]) Am. Thierry, *Tableau de l'empire romain,* Paris 1865, in-8.°, p. 175 e seg.

[2]) Dio Cass., LVIII, 12: Τά τε περὶ τοὺς κληροὺς καταδειχθέντα ὑπὸ τοῦ Καρακάλλου παῦσας.

[3]) Lamprid., *Elag.*, XII: « Ad vicesimam hereditatium mulionem curare jussit ».

[4]) Wilmanns, 1293:

C. Furio Sabinio.... Timesitheo.... proc(uratori) prov(inciae) Asiae, ibi vice (procuratoris) XX.

Questo Timesitheo era, come si sa, padrino di Gordiano III.

[5]) L'iscrizione del tempo di Valente che cita Gruter (286, 4) e ritenuta falsa oggi (cf. Hirschfeld, *Untersuchungen,* p. 68, nota 2).

[6]) *Cod. Just.*, VI, XXXIII, 3: « Quia et vicesima hereditatis ex nostra recessit republica ».

[7]) Cujas e de Serrigny attribuiscono questa soppressione a Giustiniano istesso; Alcion e Pancirole a Gratiano. Nessuna di queste ipotesi è certa (cfr. Naquet, *Imp. ind.*, p. 85 e 86).

[8]) Hirschfeld, *Untersuchungen,* p. 68. La concessione del diritto di cittadinanza a tutte le provincie aveva resa l'imposta illusoria. Baudi di Vesme crede pure che quest'imposta fu abolita sia da Diocleziano che dai suoi successori immediati (*Imp. de la Gaule,* p. 15, trad. Laboulaye).

[191] CAPITOLO TERZO

Modo di riscossione della " vicesima hereditatium „.

L'imposta della *vicesima hereditatium* fu dapprima appaltata: l'appalto era, in effetti, usato per tutte le imposte sul finire della repubblica ed all'inizio dell'impero, e non è meraviglia che Augusto, applicando il ventesimo sulle successioni, abbia impiegato, per farlo riscuotere, il sistema adottato in quell'epoca. Questa maniera di esazione durò sotto i suoi successori, e, al tempo di Trajano, abbiamo la prova irrecusabile che era ancora in uso [1]). Ma, a contare da questo imperatore, non si ha più alcun testo certo che faccia menzione di pubblicani [2]), e il numero dei procuratori di questa imposta di cui le iscrizioni ci hanno conservato il ricordo

[1]) Plin., *Panegyr.*, XXXVII: « Ratus improbe et insolenter ac paene impie his nominibus inseri publicanum ». *Ibidem*, XL: « Statuit communis omnium parens summam quae publicanum pati posset ». *Id. Ep.*, VII, 14: «.... quanti a publicanis partem vicesimam emisti ». Cf. Il testamento di Dasumius (Wilmanns, 314, linea 117).

[2]) Le tre iscrizioni che si potrebbero citare per combattere questa opinione non essendo datate, niente prova che esse non appartengono al 1.° secolo. Sono le seguenti:

1.° *C. I. L.*, II, 1741:

HEROIS
CRATETIS
$\overline{XX}$·HEREDI
TATIVM·H·S·E·S·T·T.*l*

Herois (contubernalis) Cratesis $\overline{XX}$ *hereditatium (servi). H(ic) s(ita) e(st), s(it) t(ibi) t(erra) [l(evis)].*

2.° Muratori, 975, 11:

SECVNDO·$\overline{XX}$ HER
VIL·SVMMAR·VR
BANAE MATRI
CLYMENE·COG
PRIMIGENIVS·$\overline{XX}$ HER

Secundo, $\overline{XX}$ *her(editatium) vil(lici) summar(um), Urbanae matri, Clymene cog. Primigenius* $\overline{XX}$ *her(editatium) (servus).*

3.° *C. I. L.*, II, 2214:

d. M. S
e u t y c H I A N V S · V I L
e t A *r k* · X X · H E R
a N · X X X V I I I · P · I N · S · H · S · E
[illegible]LIA DOCIME·MARITO·POSVIT

[D(iis)] M(anibus) s(acrum); [Eutyc]hianus, vil(licus) [et] a[rk(arius) XX her(editatium) [a]n(is) XXXVIII, p(ius) in s(uos), h(ic) s(itus) e(st).... lia Docime marito posuit.

diviene considerevole. Se ne deve conchiudere [192] che assai probabilmente la riscossione diretta fu sostituita all'appalto, di cui si erano riconosciuti gl'inconvenienti. Senza dubbio bisogna attribuire questa riforma ad Adriano; è una delle misure che aveva decretate nel suo editto « quod sub occasione vicesimae partis hereditatis introductum est »[1]. Tale è, almeno, l'opinione d'Hirschfeld[2], che Mommsen sembra adottare[3].

Non è che, durante questo primo periodo, non vi siano stati dei procuratori imperiali addetti a quest'imposta; ma essi non erano incaricati che di sorvegliare la gestione degli appaltatori e d'impedire gli abusi. Non li si riscontrano più che dal regno di Claudio. Fino a quest'epoca la sorveglianza dei publicani fu senza dubbio confidata ai *praefecti aerarii militaris* a Roma e nelle provincie, ai procuratori provinciali[4]; giacchè non vi è esempio di procuratori speciali per la *vicesima hereditatium* al principio dell'impero. Il primo procuratore che ci è noto è un affrancato di Claudio, T. Claudio Saturnino[5].

D ☿ M
TI · CLAVDII
AVG · LIBERTI
SATVRNINI
urceus PROC · $\overline{XX}$ · HERE *patera*
PROVINCIAE
ACHAIAE
ET · SATVRNINA (*sic*)
CONIVNX · F

D(iis) M(anibus) Ti. Claudii, Aug(usti) liberti, Saturnini, proc(uratoris) $\overline{XX}$ *here(ditatium) provinciae Achaiae* [193], *Saturnina conjunx f(ecit).*

A cominciare da questo punto si può affermare che vi furono dei procuratori speciali preposti a questa tassa. Abbiamo conservato il ricordo di due fra essi, che appartenevano all'ordine equestre; uno C. Manlio Fe-

[1]) *Cod. Just.*, VI, XXXIII, 3.

[2]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 64 e nota 4. Egli suppone anche (*ibid.*, nota 6) che, in questo momento, l'amministrazione dei fondi provenienti dalla *XX hereditatium* fu ritirata ai *praefecti aerarii militariis;* una cassa speciale sarebbe allora stata istituita a Roma per ricevere i prodotti di quest'imposta, e la *statio* $\overline{XX}$ *hereditatium* non sarebbe stata che una suddivisione del fisco. Ma gli argomenti che egli invoca in appoggio di questa opinione non sono, lo riconosce egli stesso, assolutamente concludenti.

[3]) Mommsen, *Staatsrecht*, II (2.ª parte), p. 997 (2.ª edizione).

[4]) È parimenti una congettura di Hirschfeld (*op. cit.*, p. 63).

[5]) Questa iscrizione è inedita; si trova oggi alla villa Borghese (parte interdetta al pubblico); ma lo Henzen ha avuto la cortesia di comunicarne la copia a mio cognato, Am. Hauvette-Besnault, membro della Scuola francese di Atene, nel suo passaggio per Roma.

lice, aveva cominciata la sua carriera sotto il regno di Tito, e, dopo avere disimpegnato parecchie cariche, aveva ricevuto il titolo di procuratore della *vicesima hereditatium* sotto Trajano; l'altro T. Peto Memmio Apollinare, viveva nella stessa epoca e si era distinto nella spedizione di Dacia.

1.° *C. I. L.*, III, 726:

C MANLIO · ▨ · F · Q
FELICI TRIB · MIL · LEG · VII
G · P · F · ADLECT · IN · DECVR
IVDIC · SELECTOR A DIVO
TITO · PRAEF · FABR · IMP
CAESARIS · NERVAE · TRAI
GERM · DACICI · II · PRAEF · CLASS
PANN ET GERM · PROC · AVG · REG
CHERS · PROC · AVG · XX · HERED
D · D

C. Manlio, ...f. Q(uirina tribu), Felici, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) VI[I] G(eminae) P(iae) F(idelis) adlect(o) in decur(ias) judic(um) selector(um) a Divo Tito, praef(ecto) fabr(um) imp(eratoris) Caesaris Nervae Traj(ani) Germ(anici Dacici bis, praef(ecto) class(ium) Pann(onicae) et Germ(anicae), proc(uratori) Aug(usti) reg(ionis) Chers(onesi) proc(uratori) Aug(usti) XX hered(itatium), d(ecreto) d(ecurionum).

2.° Gruter, 1028, 6: [194]

T · PRIFERNIO
P · F · QVI PAETO
MEMMIO · APOLLINARI
IIII VIR · IVR · DIC · QVIN · MAG IV
PRAEF · COH · III · BREVC · TRIB · LEG · X
GEM · PRAEF · ALAE · I · ASTVRVM · DONIS
DONATO · EXPED · DAC · AB · IMP
TRAIANO · HASTA · PVRA · VEXILLO
CORONA · MVRALI · PROC · PROVINC
SICIL · PROC · PROVINC · LVSITAN
PROC · XX · HER · PROC · PROV · THRAC
PROC · PROV · NORICAE
P · MEMMIVS · Q · F · QVI
APOLLINARIS
PATRI PIISSIMO

T. Prifernio, P. f(ilio) qui Paeto Memmio Apollinari, IIII vir(o) jur(e) dic(undo) quin(quennali), mag(istro) ju(ventutis), praef(ecto) coh(ortis) III Breuc(orum), trib(uno) leg(ionis) X Gem(inae), praef(ecto) alae I Asturum, donis donato exped(itione) Dac(ica) ab imp(eratore) Trajano, hasta pura, vexillo, corona murali, proc(uratori) provinc(iae) Sicil(iae), proc(uratori) provinc(iae) Lusitan(iae), proc(uratori) XX hereditatium), proc(uratori) prov(inciae) Thrac(iae), proc(uratori) prov(inciae) Noricae, P. Memmius, Q. f(ilius) qui Apollinaris patri piissimo.

Si può citare ancora:

Un *dispensator*, del tempo di Tito; è uno schiavo dell'imperatore [1]); un *adjutor tabulariorum* [2]), un *tabularius* [3]) ed un *princeps tabularius* [4]); tutti tre affrancati dell'imperatore, contemporanei, il primo di Tito, i due ultimi, di Trajano.

A partire da Adriano, questi procuratori ebbero missione di riscuotere l'imposta essi stessi e non più di sorvegliare solamente i pubblicani, i quali, come abbiamo visto, non esistevano più per la *vicesima hereditatium;* così Emilio Macer, nel suo commentario *Ad legem vicesimam hereditatium,* dice: *Nulli procuratorum principis, inconsulto principe, transigere licet* [5]), espressioni che non possono applicarsi [**195**] che ad agenti incaricati di riscuotere essi stessi l'imposta.

Grazie alle numerose iscrizioni che si posseggono su tale materia, si può avere un'idea presso a poco esatta della maniera con cui questa imposta era amministrata a Roma, in Italia e nelle provincie.

1.° A Roma.

Bisogna distinguere a Roma due amministrazioni molto differenti:

1.° L'ufficio incaricato di riscuotere l'imposta a Roma.

2.° L'ufficio centrale, ove si verificavano tutti gli atti dei procuratori italiani e provinciali, e che era la sede dell'amministrazione generale della *vicesima hereditatium;* è la *statio vicesima hereditatium.* A ciascuno di questi uffici era addetto tutto un personale di schiavi e di affrancati che troviamo citati nelle iscrizioni.

Il primo era diretto da un procuratore, come tutti gli uffici analoghi stabiliti in provincia o in Italia; il secondo, da un *magister,* almeno al III secolo. Abbiamo la prova che al tempo di Gordiano III, queste due funzioni erano riunite: Timesitheo, il suocero dell'imperatore, fu, all'inizio della sua carriera, procuratore del ventesimo a Roma e direttore generale di questa stessa imposta in tutto l'impero [6]).

Queste due cariche non furono senza dubbio, sempre confuse, giacchè troviamo in una iscrizione menzione di un personaggio il quale non fu che

---

[1]) Wilmanns, 1384.

[2]) Wilmanns, 1382.

[3]) *C. I. L.*, II, 3235.

[4]) Wilmanns, 1389.

[5]) *Dig.*, II, XV, 13.

[6]) Wilmanns, 1293: « C. Furio Sabinio.... Timesitheo.... procuratori in Urbe, magistro XX » cf. il commentario di L. Renier in seguito a questa iscrizione; Spon, *Antiquités de Lyon*, edizione del 1858, p. 162). Wilmanns che sembra non considerare queste due cariche che come una sola (*Indices*, p. 562), pare guardi questo titolo solo come sinonimo di *magister vicesimae.* La parola *procurator* non sarebbe allora che puramente onorifica, come accade qualche volta.

procurator Romae [1]) [**196**]. Non è pertanto inverosimile supporre che esse furono generalmente confidate ad una sola persona, che portava la denominazione unica di *procurator XX hereditatium*.

Ecco su quali ragioni fondiamo questa ipotesi. La grande difficoltà è di determinare la funzione che troviamo designata in un gran numero d'iscrizioni con queste parole *procurator XX hereditatium*, senza alcuna aggiunta Le ipotesi che sono state emesse su questo soggetto non ci soddisfano completamente. Marquardt [2]) crede che, nelle iscrizioni in cui questo titolo si riscontra, è spiegato dalla città o dalla provincia in cui sono state scoperte. Così se la iscrizione è stata trovata a Roma, bisogna leggere *proc. XX hered. Romae;* se è stata scoperta a Lione, si deve sostituire *proc. XX hered. provinciarum Lugdunensis, Belgicae et utriusque Germaniae* Ora, in tutte queste iscrizioni, *senza eccezione alcuna*, si trova menzione di un'altra carica che spiega la presenza del monumento nel posto ove è stato trovato. Hirschfeld considera questo titolo come equivalente a quello di *magister* se comprendiamo bene il suo pensiero [3]); indica questo procuratore con la parola *centraldirigent*, ciò che è contrario all'iscrizione di Timesitheo, almeno come è stata [**197**] spiegata da L. Renier, la parola *magister* essendo stata adoperata per designare questo impiego. Non si può nemmeno identificarlo col procuratore dell'ufficio particolare della città di Roma; giacchè quest'ultima funzione è inferiore a quella di *procurator patrimonii* [4]), e quella di *procurator XX hereditatium* gli è superiore [5]). Il *procurator XX hereditatium* non è dunque

[1]) De Boissieu, p. 246, e Wilmanns, 1257:

C · I V L · C · F I L · Q V I R · C E L S O
A L I B E L L I S · E T · C E N S I B V S
PROCPROVINCIAR·LVGVDETAQVITANIC
PROCPATRIMONIPROCXXHEREDITATROMAe
PROCNEASPOLEOSETMAVSOLEIALEXANDRIAEPROC
XXHEREDITAT·PER·PROVINCIASNARBONENSem
ETAQVITANICAMDILECTATORIPERAQVITANICAe
XIPOPVLOSCVRATORIVIAELIGNARIAETRIVMPHAlis
APPIANVS·AVG·LIB·TABVLARIVS·RATION·FERRAR

C. Jul(io), C. fil(io), Quir(ina tribu), Celso, a libellis et censibus, proc(uratori) provinciar(um) Lugud(unensis) et Aquitanic(ae), proc(uratori) patrimoni(i) proc(uratori) XX hereditat(ium) Roma(e), proc(uratori) Neaspoleos et Mausolei Alexandriae, proc(uratori) XX hereditat(ium) per provincias Narbonen\(em) et Aquitanicam, dilectatori per Aquitanica[e] XI populos curatori viae Lignariae Triumpha(lis).
Appianus, Aug(usti) lib(ertus), tabularius ration(um) ferrar(iarum).

[2]) *Staatsverw.*, II, p. 355, nota 5.

[3]) *Untersuchungen*, p. 66, nota 4 e p. 67, testo e note.

[4]) Wilmanns, 1257.

[5]) Wilmanns, 1272 e 1273.

nè un procuratore provinciale, nè il procuratore del ventesimo a Roma, nè il *magister*. D'altra parte, è molto straordinario che non si abbia che un solo esempio di un *magister*, ed uno solo anche del *procurator XX Romae*, mentre ne abbiamo un gran numero di un *procurator XX hereditatium*, personaggio importantissimo, come emerge da tutte le iscrizioni in cui è stato citato. Non si viene quindi alla conchiusione, che il titolo *procurator XX hereditatium* significa il procuratore del ventesimo per eccellenza, vale a dire colui che era incaricato a Roma di tutti i servizii della *vicesima*, e che, per conseguenza, era alla testa dei due uffici? Questo titolo sarebbe stato descritto minutamente nell'iscrizione di Timesitheo. Si comprenderebbe allora perchè il sotto-capo dell'ufficio centrale si chiama *pro magistro* e non *sub magistro*, il titolo di *magister* non essendo generalmente impiegato nella terminologia ufficiale.

Di regola il *procurator XX hereditatium*, qualunque sia la spiegazione che occorra dare a questo titolo, era un cavaliere; è un' eccezione che questa alta carica era affidata ad un affrancato; non abbiamo che un solo esempio certo di un simile favore [1]:

Or.: 6643:

T · AELIO · AVG · LIB
AGATHOPO · PROC XX
HEREDIT · SVLPICIA
THALLVSA · CONIVGI
BENE MERENTI · ET
HEREDES
FECERVNT

T. Aelio, Aug(usti) lib(erto), [198] Agathopo, proc(uratori) XX heredit(atium), Sulpicia Thallusa coniugi benemerenti et heredes fecerunt.

Era quella una delle più alte *procurationes centenariae*, e fors'anche dev' essere compresa fra le *procurationes ducenariae* [2].

Alla testa dell' ufficio centrale, ma in sott' ordine, era un *pro magistro*, personaggio di molto minore importanza del *procurator XX hereditatium* [3].

---

[1]) L' iscrizione pubblicata da Mommsen (*I. N.*, 71) è forse falsa (cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 65, nota 2), e quella che è pubblicata nel *Corpus* (III, 4827) può applicarsi ad un *procurator XX libertatis*.

[2]) Dalla *procuratio XX hereditatium* si era promossi ad una *procuratio ducenaria*; così vediamo (Wilmanns, 1272) un *proc. XX hered.* divenire *proc. stationis hereditatium*. Si può ancora citare, come carica immediatamente superiore, la *procuratio prov. Syriae* (Wilmanns, 1293) e la *procuratio prov. Lugdunensis et Aquitaniae* (Wilmanns, 1627), che erano senza dubbio delle *procurationes ducenariae* (cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, c. XXIII, p. 240 e seg., sopratutto p. 262 e 263, e pag. 67, nota 3).

[3]) È evidente che non vi è alcun avvicinamento a fare tra questi *pro magistro* e quelli di cui si è parlato a proposito delle società di pubblicani. È, bensì, una spiegazione che è stata data, ma a torto (cf. Gervasio, *Osservazioni intorno a due iscrizioni messinesi*. Napoli, 1840, in-4.°, p. 9 e seg.).

Egli non aveva, secondo Hirschfeld [1]), che uno stipendio di 60.000 sesterzî. Questo posto era, in effetti, uno dei primi ai quali si era chiamati cominciando la carriera di procuratore; vi si arrivava immediatamente dopo essere stato tribuno militare. I tre *pro magistro* di cui le iscrizioni ci hanno conservato il ricordo sono tutti dei cavalieri, ed è verosimile che fosse la regola abituale:

1.° Wilmanns, 1271, a Roma:

C · I · V N I O · C · F · Q V I R
FLAVIANO
P R A E F · A N N O N A E
PROC · A RATIONIBVS · PROC
PROVINCIARVM · LVGDVNESIS
ET AQVITANICAE · PROC · HEREDITAT
PROC HISPANIAE · CITERIORIS
PER · ASTVRICAM · ET · GALLAECIAM
PROC · ALPIVM · MARITIMARVM
PROMAGISTRO $\overline{XX}$ HEREDITATIVM
TR · MIL · LEG · $\overline{VII}$ · GEM · PONTIF · MINORI
MERCATORES · FRVMENTARI
ET · OLEARI · AFRARI

C. Junio, C. f(ilio), Quir(ina tribu), [199] Flaviano, praef(ecto) annonae, proc(uratori) a rationibus, proc(uratori) provinciarum Lugdunesis et Aquitanicae, proc(uratori) hereditat(ium), proc(uratori) Hispaniae Citerioris, per Asturicam et Gallaeciam, proc(uratori) Alpium maritimarum, pro magistro $\overline{XX}$ *hereditatium, trib(uno) mil(itum) leg(ionis)* $\overline{VII}$ *Gem(inae), pontif(ici) minori), mercatores frumentari(i) et olearî(i) Afrari(i).*

2.° Gruter, 454 [2]), ad Auximum:

Q · PLOTIO · MAXIMO
COLLIN
TREBELLIO · PELIDIANO
EQ · PVB
TRIB · LEG · II TRAIAN FORT
TRIB · COH · $\overline{XXXII}$ VOLVNT
TRIB · LEG · $\overline{VI}$ VICTRIC
PROC · AVG
PRO MAGIST · $\overline{XX}$ · HERED
PRAEF · VEHICVLOR
$\overline{Q \cdot Q}$ PATR · COL · ET SVO PONT
COLL · FABR AVXIM · OB
EXIMIVM · INTER · MVNICIP
SVOS · AMOREM
L · D · D · D

Q. Plotio Maximo Collin(o) Trebellio Pelidiano, eq(uiti) pub(lico), trib(uno) leg(ionis) II Trajan(ae) fort(is), trib(uno) coh(ortis) $\overline{XXXII}$ *volunt(ariorum), trib(uno) leg(ionis)* $\overline{VI}$

[1]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 264. — [2]) Cf. *ibid.*, 8.

Victrie(is), prae(uratori) Aug(usti) pro magist(ro) XX hered(itatium), praef(ecto) vehiculor(um), q(uin)q(uennali), patr(ono) col(oniae) et suo pont(ifici) coll(egii) fabr(um) Auxim(i), ob eximium inter municip(es) suos amorem l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

3.° Or.: 5120, a Luna:

C · LEPIDIVS
C · F · PAL
SECVNDVS
PRAEF · FABR · PR
COH · TR · MILIT
PROMAG · XX
HEREDITAT · AVG
LVNAE · D · D.

C. Lepidius, C. f(ilius), Pal(atina tribu) Secundus, praef(ectus) fabr(um) pr(aefectus) coh(ortis), [200] tr(ibunus) milit(um) pro mag(istro) XX hereditat(ium), aug(ur) Lunae, d(omum) d(at).

Al contrario, fra gl'impiegati di ordine inferiore che componevano gli ufficî della *vicesima* a Roma, non si riscontrano cavalieri.

Quello che occupava il primo rango fra gli affrancati era il *princeps tabularius*, specie di capo d'ufficio che era alla testa di tutti i *tabularii*, affrancati come lui; questi tenevano i libri ed i conti dell'amministrazione.

Conosciamo un *princeps tabularius:*

Wilmanns, 1389, a Roma:

D · M
M · VLPIO · CADMO · AVG · LIB
QVI · FVIT · PRINCEPS · TABVLARIVS
IN · STATIONE · $\overline{XX}$ · HEREDITATIVM
M · VLPIVS · SECVNDVS · ET · VLPIA CHILIARCHIS
ET · VLPIA · FELICITAS · FILIA · EORVM
PATRONO · SVO · BENE · DE · SE · MERENTI · FECER
ET · SIBI · ET · SVIS · LIBERTIS · ET · LIBERTABVS
POSTERISQVE EORVM.

D(iis) M(anibus). M. Ulpio Cadmo, Aug(usti) lib(erto), qui fuit princeps tabularius in statione $\overline{XX}$ hereditatium. M. Ulpius Secundus et Ulpia Chiliarchis, et Ulpia Felicitas, filia eorum, patrono suo bene de se merenti fecer(unt) et sibi et suis libertis et libertabus posterisque eorum.

e tre *tabularii:*

1.° *C. I. L.*, VI, 594 = Wilmanns, 1381, a Roma:

SILVANO
SACRVM
CHRESIMVS AVG LIB
SECVNDIANVS
TABVLAR · XX · HERED
D · D

Silvano sacrum; Chresimus Aug(usti) lib(ertus) Secundianus tabular(ius) XX hered(itatium) d(onum) d(at).

2.° *C. I. L.*, II, 3235: [201]

DIS MANIBVS
M ◌ VLPIO ◌ AVG ◌ LIB
GRESIANO ◌ AN ◌ XXXXV ◌
TABVLARIO ◌ $\overline{XX}$ ◌ HERE
DITATIVM ◌ ITEM ◌ TABV
LARIO PROVINCIAE LVGV
DVNENSIS ◌ ET AQVITANI
CAE · ITEM · TABVLARIO PRO
VINCIAE LVSITANIAE
◌ H ◌ S ◌ E ◌ S ◌ T ◌ L ◌ VLPIA ◌ PIA
CONIVGI ◌ F ◌ C

Di(i)s M(anibus): M. Ulpio Aug(usti) lib(erto) Gresiano, an(nis) XXXXV, tabulario XX hereditatium, item tabulario provinciae Lugudunensis et Aquitaniae, item tabulario provinciae Lusitaniae h(ic) s(itus) e(st); s(it) t(ibi) [t(erra) le(vis). Ulpia Pia coniugi f(aciendum) c(uravit).

3.° Gruter, 590, 5, a Roma:

D · M
M · AVRELIVS · AVGG
LIB ◌ HERMADIO ◌ TABVL
$\overline{XX}$ · HER ◌ VIVOS · SIBI
FECIT · ET · CALLIOPE · LIB ◌
SVAE ◌ KAR ◌ ET · CETERIS
LIB ◌ LIB ◌ SVIS · POSTERISQ
IN · FR · P · XII ◌ EORVM ◌ IN AG · P · X
H · M · H · N · S

D(iis) M(anibus). M. Aurelius Aug(ustorum duorum) lib(ertus), Hermadio, tabul(ario XX her(editatium) vivos sibi fecit et Calliope lib(ertae) suae kar(issimae) et ceteris lib(ertis) lib(ertabusque) suis posterisq(ue) eorum. In fr(onte) p(edes) XII; in ag(ro) p(edes) X. H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equitur).

Al pari dei procuratori, che avevano alla loro dipendenza dei *proximi* o *adjutores*, i *tabularï* avevano ai loro ordini e per essere aiutati nelle loro funzioni degli *adjutores tabulariorum*, che erano egualmente degli affrancati [1]).

[1]) Per la composizione di questi uffizî, cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 277. È interessante studiare il modo di promozione di questi affrancati; sembra che la loro carriera non fosse fatta in uno stesso ufficio, passando successivamente pei differenti gradi della gerarchia amministrativa; esercitavano piuttosto le stesse funzioni, ma in amministrazioni differenti; l'avanzamento consisteva per essi nel passare in uffici più importanti (*C. I. L.*, II, 3235; cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 277, nota 2). Restavano così nelle stesse funzioni fino alla morte o al loro ritiro.

Wilmanns, 1382, a Roma: [**202**]

D · M
T · FLAVIO · AVG · L
IANVARIO
ADIVTORI TABVLAR
$\overline{XX}$ HEREDITATIVM
VIX · ANN · XXVI
FLAVIA · EROTIS
PATRONO
IDEM · CONIVGI
BENE MERENTI
FECIT

D(iis) M(anibus). T. Flavio, Aug(usti) l(iberto) Januario adjutori tabular(iorum) XX hereditatium, vix(it) ann(is) XXVI, Flavia Erotis patrono idem coniugi bene merenti fecit.

Al disotto, non si trovano più che degli schiavi. Per Roma, non ne abbiamo che un solo esempio, quello di uno schiavo dell'imperatore, che disimpegnava la funzione di *dispensator* (cassiere):

Wilmanns, 1384, a Roma:

T · FLAVIO
APOLLONIO
A · LIBELLIS · F · F
SECVNDVS
CAESARIS
NOSTRI · SER
CRESCENTIANVS
DISP · $\overline{XX}$
HEREDITAT

T. Flavio Apollonio, a libellis f(isci) f(rumentarii), secundus Caesaris nostri ser(vus) Crescentianus disp(ensator) XX heredit(atium).

Infine, alla stazione centrale della *vicesima*, a Roma, [**203**] erano addetti dei *tabellarii*, per portare avanti e indietro i dispacci scambiati fra i direttori dell'imposta ed i procuratori. Essi erano sotto gli ordini di un *praepositus tabellariorum*, scelto probabilmente sempre fra gli affrancati dell'imperatore [1]). Esiste una iscrizione funeraria, che ci ha conservato il ricordo di uno di questi *praepositi:*

[1]) Cf. Desjardins, *I Tabellarii* (*Bibliothèque de l' École des hautes études*, 35.° fascicolo, p. 78 e 79.

Or. 6568, a Roma:

D · M
M · AVR · AVG · LIB · ALEXANDER
P · P · TABELL · ST · XX · HER · FEC · DONA
TO · FILIO DVLCISSIMO ET SIBI
ET SVIS ET CLAVDIAE MACA
RIAE CONIVGI · SANCTISIMAE
ET · LIBERT · LIBERT · POSTER · EORVM

D(iis) M(anibus). M. Aur(elius), Aug(usti) lib(ertus) Alexander p(rae)p(ositus) tabell(ariorum) st(ationis) XX her(editatium) fec(it) Donato filio dulcissimo, et sibi, et suis, et Claudiae Macariae coniugi sanctis(s)imae et libert(is) lib(ertabusque) poster(isque) eorum.

Pare che, in una certa epoca, Roma sia stata riunita all' Italia e non abbia formata con essa, per la riscossione della *vicesima*, che una sola circoscrizione finanziaria. Almeno, è quanto pare risultare da una iscrizione greca, di cui sventuratamente s' ignora la data, ed ove è questione di un κράτιστος ἐπίτροπος εἰκοστῆς κληρονομιῶν Ῥώμης Ἰταλίας [1]). Ma ordinariamente Roma era, per sè sola, una circoscrizione, i cui limiti furono nettamente tracciati senza dubbio da Adriano, come lo prova un passo del commentario di Emilio Macer, inserito nel Digesto [2]).

[204] 2.° In Italia

L' Italia era divisa in parecchie circoscrizioni, di cui troviamo la traccia nei testi epigrafici. Ci fanno conoscere infatti:

Un L. Faesellius Sabinianus, che esercitò le funzioni di procuratore del ventesimo sulle successioni *regionis Campaniae, Apuliae, Calabriae,* verso la metà del secondo secolo dell' èra nostra:

[1]) *C. I. Gr.* 2980: [τὸν κράτισ]ΤΟΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟ [ν] ΕΙΚ [ο] ΣΤ [ῆς] ΚΛΗ-
ΡΟΝΟΜΙΩΝ ΡΩΜΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

[2]) *Dig.*, L, XVI, 154 (Macer, libro primo ad legem Vicensimam): « Mille passus non a miliario urbis, sed a continentibus aedificiis numerandi sunt » (Cf. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 67, nota 4, in fine).

Wilmanns. 2114, a Rimini:

L · F A E S E L L I O
L · F I L I O · A N
S A B I N I A N O
P R O C · I M P · A N T O N
A V G · P I I · P R O V · P A N · I N F
P R O C · $\overline{XX}$ · H E R · R E G I O N
C A M P A N · A P V L · C A L A B R
E Q V O · P V B L · A V G · $\overline{III}$ V I R
$\overline{II}$ V I R · Q V I N Q · F L A M
P A T R O N · C O L
C O L L E G · C E N T O N
PATRONO · OPTIM ET RARISSIM
HONOR · ACCEPT · IMPENS · REMISS
L · D · D · D

L. Faesellio, L. filio An(iensi tribu) Sabiniano, proc(uratori) imp(eratoris) Anton(ini) Aug(usti) Pii prov(inciae) Pan(noniae) Inf(erioris), proc(uratori) XX har(editatium) region(is) Campan(iae) Apul(iae) Calabr(iae), equo publ(ico), Aug(uri) III vir(o), II vir(o) quinq(uennali), flam(ini), patron(o) col(oniae). Collegium centon(ariorum) patrono optim(o) et rarissim(o); honor(e) accept(o), impens(a) remiss(a); l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).

Un P. Aelius Pronomus, liberto imperiale, che è menzionato col titolo di *tabularius XX hereditatium Aemiliae, Liguriae, Transpadanae:*

Wilmanns, 1386, a Piacenza: [**205**]

D · M
P · A E L I O · A V G · L
P R O N O M O · T A B V L
$\overline{XX}$ HER AEMIL LIGVR
TRANSPADANAE
VLPIA · AVG · L · CLARINA
C O N I V N X ET A E L I
SIMILIS ET PRONOMVS FIL
PATRI BENEMERENTI
HIC HOC PRAETORIVM CVM
SANNIO A SOTO TRI XII

D(iis) Manibus. P. Aelio, Aug(usti) l(iberto) Pronomo tabul(ario) XX her(editatium) Aemil(iae) Ligur(iae) Transpadanae, Ulpia Aug(usti) l(iberta) Clarina conjux et Aeli(i) similis et Pronomus fil(ii) patri bene merenti hic hoc praetorium cum Sannio Asoto erexit (?);

Un C. Valerius Fuscus, *procurator XX per Campaniam:*

C. I. L., VI, 1633:

C · VALERIO
QVIR·FVSCO
PROC·$\overline{XX}$·PER CAM
PAN·PROC·AD·$\overline{XX}$ PER
ASIAM · lYCIAM · PAM
PHYLIAM·PROC·AD
ANNON · oSTIAE
PROc·Ad·ALiMENTA
PROc Ad·$\overline{XX}$·PER·HISP
CiTER·PROC·Ad $\overline{XX}$ PeR
SYRIAM·CVRATORES
. . . . . .

C. Valerio, Quir(ina tribu), Fusco, proc(uratori) XX per Campan(iam), proc(uratori) ad XX per Asiam, [L]yciam, Pamphyliam, proc(uratori) ad annon(am) [O]stiae, proc[c(uratori)] a[d] al[i]menta, pro[c(uratori)] a[d] XX per Hisp(aniam) C[i]ter(iorem), proc(uratori) a[d] XX p[e]r Syriam, curatores) ...

Un T. Flavius Germanicus, [206] che fu procuratore *vicesimae hereditatium Umbriae* [1]), *Tusciae, Piceni, regionis Campaniae:*

[1]) Alla linea 12, Wilmanns propone di ristabilire *Samnii, Campaniae.* Basta paragonare questa iscrizione a quella che porta il n.° 2114 per conchiudere:

1.° Che bisogna ristabilire con Hirschfeld (*op. cit.*, p. 65, nota 3) REGIONIS al n.° 1273;

2.° Che bisogna supplire al n.° 2114 *region*IS e non *region*VM. Si deve confessare pertanto che l'unione della *Campania* con l'*Umbria*, l'*Etruria* ed il *Picenum* è difficile ad ammettere geograficamente.

Wilmanns 1273:

T · FLAVIO · T · F · GERMANO
CVRATORI · TRIVMPHI · FELICISSIMI
GERMANICI · SECVNDI · *imp. M ·*
Aureli Commodi Antonini Aug · Pii
.....EXORNATO
SACERDÓT · SPLENDIDISSIMO · PONT · MINOR
PROC · $\overline{XX}$ · HER · PROC · PATRIMONI · PROC · LVDI
MAGNI · PROC · LVDI · MATVTINI · PROC · PECVNIA*e*
*inj*VNCTO · SIBI · OFFICIO · VIARVM
*stern*ENDARVM · VRBIS · PARTIBVS · DVABVS
proc $\overline{XX}$ · HER · VMBRIAE · TVSCIAE · PICENI
*region*IS · CAMPANIAE · PROC · AD · ALIMENTA
lucaniae BRVTÍ · CALABR · ET · APVLIAE
CVR.....VM · TECTORVM OPERVM PVBL
.....AED · $\overline{II}$ VIR · FLÁM · DIVI · AVG
II VIR · $\overline{Q}$ · $\overline{Q}$ · PATRONO · COLONIAE
CERDO · LIB · PATRONO · INCOMPARABILI
CVM · FLAVIS · MAXIMINO ET GERMANO
ET RVFINO · FILÍS · EQVO · PVBL · ORNATIS
L · VALERIVS · ZABDAE MERCATORIS
VENALICI · LIB · ARIES

T. Flavio, T. f(ilio) Germano, curatori triumphi felicissimi Germanici secundi [im(peratoris) M. Aureli(i) Commodi Antonini Aug(usti) pii....] [207] exornato sacerdot(io) splendidissimo, pont(ifici) minor(i), proc(uratori) XX her(editatium), proc(uratori) patrimoni(i), proc(uratori) ludi magni, proc(uratori) ludi matutini, proc(uratori) pecuniae[e inj]uncto sibi officio viarum [stern]endarum urbis partibus duabus, [proc(uratori)] XX her(editatium) Umbriae, Tusciae, Piceni, [region]is Campaniae, proc(uratori) ad alimenta [Lucaniae] Bru(t)ti(i) Calabr(iae) et Apuliae, cur.....um, tectorum, operum publ(icorum),....aed(ili), II vir(o), flam(ini) Divi Aug(usti), II vir(o) q(uin)q(uennali), patrono coloniae. Cerdo lib(ertus) patrono incomparabili cum Flavi(i)s Maximino et Germano et Rufino fili(i)s, equo pub(lico) ornatis. L. Valerius, Zabdae mercatoris venalici(i) lib(ertus), Aries.

Si vede così che le undici regioni di Augusto son servite di base per formare le circoscrizioni della *vicesima hereditatium*, come E. Desjardins ha già fatto osservare [1]). Bisogna far risalire fino ad Augusto l'organiz-

[1]) *Les onze régions d'Auguste*, Parigi, 1875, in-8.°, p. 18, 20: « Ces divisions, une fois établies et exactement délimités, offrirent un cadre tout preparé, dans lequel on fit entrer les circonscriptions financières de l'impôt du vingtième sur les héritages et, plus tard, celui des alimentaires ».

zazione di questi distretti finanziari? Sarebbe forse temerario; giacchè delle quattro iscrizioni che ci fanno conoscere le circoscrizioni della vicesima, l'una [1]) è almeno del tempo di Trajano, e può essere assai posteriore; la seconda, del tempo di Adriano [2]); la terza, del tempo di Antonino Pio [3]), e la quarta, del regno di Commodo [4]).

Non ne possiamo dunque dedurre che l'organizzazione amministrativa dell'imposta in Italia verso la metà del II secolo. Ora, in quell'epoca, il paese era diviso, in seguito alla creazione dei *consulares* fatta da Adriano [5]), in quattro circoscrizioni giudiziarie, numero che corrisponde esattamente a quello al quale si arriva per l'imposta di cui ci occupiamo. In fatti, [**208**] le divisioni che si possono stabilire sono le seguenti:

1.° *Transpadana, reg. XI e X* (giacchè occorre aggiungervi senza dubbio la *Venetia* e l'*Histria* [6]), *Aemilia, reg. VIII*, e *Liguria, reg. IX;*

2.° *Apulia e Calabria, reg. II;*

3.° *Umbria e Picenum, reg. VI e V;*

4.° *Lucania e Bruttium, reg. III*, che conviene aggiungere alla lista dataci dalle iscrizioni; giacchè troviamo sempre queste regioni unite, si tratti dei *procuratore ad salimenta* [7]) ovvero dei *juridici*.

Non è quindi inverosimile supporre che Adriano volesse mettere d'accordo le circoscrizioni della *vicesima* [8]) con quelle dei *consulares* che egli creò. Quanto alle regioni che erano comprese nell'*urbica dioecesis* [9]) (*reg. I, IV, VII*), *Etruria o Tuscia*, *Samnium*, *Campania* col *Latium*, e che, essendo sottomesse alla giurisdizione del *praefecto urbis*, non erano naturalmente comprese in alcuno dei distretti giudiziarii dei *consulares*, non pare che se ne sia formato per la *vicesima hereditatium* una circoscrizione particolare. Alle volte, in effetti, si metteva un procuratore speciale alla testa di una di esse [10]); alle volte si aggiungevano, separate [11]) o riunite [12]), alle circoscrizioni vicine.

[1]) *C. I. L.*, VI, 1633.

[2]) Wilmanns, 1386.

[3]) Wilmanns, 2114.

[4]) Wilmanns, 1273.

[5]) Desjardins, *Les onze regions d'Auguste*, p. 20: « Ces mêmes régions ont évidemment servi à délimiter plus tard et avec plus de précision les circonscriptions judiciaires créés par Hadrien, et qui furent probablement dédoublées sous Marc-Aurèle: « *Quattuor consulares* per omnem Italiam judices Imp. Hadrianus constituit » (Cf. Marquardt, *Röm. Staatsverwalthung*, I, p. 72).

[6]) Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 63, nota 3. Era lo stesso per i *juridici*. (Cf. Marquardt, *Staatsverwaltung*, I, p. 74, nota 5).

[7]) Wilmanns, 1273 e 1294.

[8]) Marquardt, *Staatsverw.*, I, p. 75.

[9]) Marquardt, *Staatsverw.*, I, p. 75 e 76; Desjardins, *l. c.*, p. 21.

[10]) *C. I. L.*, VI, 1633: « Proc. XX her. per Campaniam ».

[11]) Wilmanns, 2114: « Proc. XX her. *regionis Campaniae, Apuliae, Calabriae* ».

[12]) Wilmanns, 1273: « Proc. XX her. *Tusciae, Piceni, regionis Campaniae* ».

Non è a dire che le cose passassero invariabilmente così, giacchè è difficile affermare checchessia, a causa del piccolo numero di monumenti che ci restano; è anche possibile che non si siano seguite nella combinazione delle regioni d'Augusto delle regole costanti, e nuove scoperte epigrafiche ce ne daranno forse la prova qualche giorno [1]).

[209] **3.° Nelle provincie.**

Il principio che aveva diretto l'organizzazione dei distretti della *vicesima* in Italia fu anche applicato nelle provincie, vale a dire si raggruppavano generalmente parecchie provincie vicine in maniera da farne una sola circoscrizione finanziaria.

Ecco le combinazioni che ci presentano le iscrizioni:

1.° Hispania citerior.

L'estensione della provincia spiega perchè essa reclamava le cure di un procuratore speciale.

1.° *C. I. L.*, II, 4184, a *Tarracona:*

D · M
FELICI · AVG
LIB
A COMMENT
$\overline{XX}$ · HER · H · C
HILARVS
COLLIB · TABVL
$\overline{XX}$ · HER · PROV
LVSITANIAE

D(iis) M(anibus). Felici, Aug(usti) lib(erto), a commen(ariis) XX her(editatium) H(ispaniae) C(iterioris), Hilarus collib(ertus), tabul(arius) XX her(editatium) prov(inciae) Lusitaniae.

[1]) Le circoscrizioni dei *juridici* erano ugualmente assai mutevoli (Cf. Desjardins, *l. c.*, p. 21. Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 63 e nota 3: « En somme, l'Italie semble, la Lucanie et le Bruttium formant une circonscription particulière, avoir été divisée en quatre districts, variant cependant dans leur combinaisons; cette division était vraisemblablement en rapport avec la répartition de l'Italie faite par Hadrien entre les quatre *consulares*. On s'est fondé d'une manière générale sur la division des régions d'Auguste ».

2.° *C. I. L.*, V, 8569 [210]:

P · C O M I N I O · P · F
CL · CLEMENTI
PRAEF · CLASSIVM · PRAET
MISENENS · ET RAVENN
PRAEPOSITO · A · CENS · PROC
AVG · $\overline{XX}$ · HER · PROC · AVG · PRO
VINC · LVSITAN · PROC · AVG
PROV · DACIAE · APOLENSIS
SVB · PRAEF · ANN · PROC · AVG
AD · FAMIL · GLAD · TRANSPA
PROC · AVG · $\overline{XX}$ · HER · PER · HISP
CITER · OMNIB · EQVESTRIB
MILIT · FVNCT · PONTIF · PA
TRON · COLONIAR · CONC
AQVIL · PARMENS · VENAF

P. Cominio, P. f(ilio), C(laudia tribu), Clementi, praef(ecto) classium praet(oriarum) Misenens(ium) et Ravenn(atis), praeposito a cens(ibus) proc(uratori) Aug(usti) XX her(editatium), proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae) Lusitan(iae), proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae) Daciae Apolensis, sub praef(ecto) ann(onae), proc(uratori Aug(usti) ad famil(iam) glad(iatorum) Transpa(danae), proc(uratori) Aug(usti) XX her(editatium) per Hisp(aniam) Citer(iorem), omnib(us) equestrib(us) milit(iis) funct(o), pontif(ici), patron(o) coloniar(um) Conc(ordiae), Aquil(eiae), Parmens(is) Venafri.

3.° *C. I. L.*, VI, 1633. Già citata, p. 207:

2.° Hispania Baetica et Lusitania.

C. I. L., II, 2029, = Wilmanns, 1279:

P · MAGNIO · Q · F · QVIR · RVFO
MAGONIANO · TR · MIL · $\overline{IIII}$
PROC · AVG · $\overline{XX}$ · HER · PER · HISP · BAET
ET · LVSITAN · ITEM · PROC · AVG
PER BAETIC · AD · FAL · VEGET
ITEM · PROC. AVG · PROV · BAET · AD
DVCEN · ACILI · PLEC · AMICO · OPTIMO
ET · BENE · DE · PROVINCIA
SEMPER · MERITO · D · D.

P. Magno, Q. f(ilio), Quir(ina tribu), Rufo Magoniano, [211] *tr(ibuno) mil(itum) $\overline{IIII}$, proc(uratori) Aug(usti) $\overline{XX}$ her(editatium) per Hisp(aniam) Baetic(am) et Lusitan(iam), item proc(uratori) Aug(usti) per Baetic(am) ad Fal(ernas) veget(andas), item proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae) Baet(icae) ad ducen(a millia sestertium), Acili(a) Plec(usa) amico optimo, et bene de provincia semper merito d(e)d(icat).*

3.° Gallia Narbonensis et Aquitania.

1.° *C. I. L.*, III, 6054 [1]):

♉P·SEMP·AEL·LYCINO·PROC·AVGG·N*n*
PROV·SYRIAE·PALAESTINAE·PROC
HIDI·LOGI·PROC·DACIAE POROLISENSIS
PROC·XX·H·PROVINCIARVM·GALLIARVM
NARBONENSIS·ET·AQVITANIAE·ITEM·OMNIBVS
EQVESTRIBVS·MILITIIS·PERFVNCTO
BLAESIVS APOLLINARIS

P, Semp(ronio) Ael(io) Lycino, proc(uratori) Aug(ustorum duorum) n(ostrorum) prov(inciae) Syriae Palaestinae, proc(uratori) hidi logi, proc(uratori) Daciae Parolinensis, proc(uratori) XX h(ereditatium) provinciarum Galliarum Narbonensis et Acquitaniae, item omnibus equestribus militiis perfuncto, Q. Blaesius Apollinaris.

2.° *C. I. L.*, VI, 1523 = Wilmanns, 1190:

m.·*s t a t i* O·M·F·C L·P R I S C O
l I C I N I O·I T A L I C O·L E G·A V G V S T O R V M
P R·P R·P R O V·C A P P A D O C I A E·L E G·A V G*g*
P R·P R·P R O V·B R I T T A N N I A E·L E G·A V G*g*
P R·P R·P R O V·M O E S I A E·S V P E R C V R A T O*ri*
A L V E I·T I B E R I S·E T·C L O A C A R V M V R B I S·*cos*
L E G·A V G·P R O V·D A C I A E·L E G·L E G·X I I I·G·P·F·L E G·L E G
x I I I I·G E M·M A R T I A E·V I C T R I C I S S A C E R D O T I T I A L I
fl A V I A L I·P R·I N T E R C I V E S E T P E R E G R I N O S·T R·P L·Q V A E S*t*
P R O C·A V G·XX H E R E D I T A T I V M·P R O V·N A R B O N E S E T A Q V I T A*n*
*p*R·E Q·A L A E Ī P R·C·R·T R·M I L·L E G Ī A D I V T R·P·F·E T L E G·X·G·P·*f*
E T L E G *iii* G A L L I C A E·P R A E F·C O H·IIII·L I N G O N V M·V E X I L L O·M I*l*
d O N A T O·A·D I V O·H A D R I A N O·I N·E X P E D I T I O N E·I V D A I C*a*
Q·C A S S I V S·D O M I T I V S·P A L V M B V S

[M. Stati]o, M. f(ilio), Cl(audia tribu), Prisco [L]icinio Italico, [212] *leg(ato) Aug(ustorum) [duorum] pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Cappadociae, leg(ato) Aug(ustorum) [duorum] pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Britanniae, leg(ato) Aug(ustorum) [duorum] pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Moesiae, super curato[ri] alvei Tiberis et cloacarum urbis, [co(n)s(uli)], leg(ato) Aug(usti) prov(inciae) Daciae, leg(ato) leg(ionis) XIII G(eminae) P(iae) F(idelis), leg(ato) leg(ionis) [X]IIII Gem(inae) Martiae Victricis, sacerdoti Titiali [Fl]aviali, pr(aetori) inter cives et peregrinos, tr(ibuno) pl(ebis), quaes[t(ori)], proc(uratori) Aug(usti) XX hereditatium prov(inciae) Narbone(n)s(is) et Aquita[n(icae), p]r(aefecto) eq(uitum) alae I pr(aetoriae) c(ivium) r(omanorum), tr(ibuno) mil(itum) leg(ionis) I adjutr(icis) P(iae) F(idelis) et leg(ionis) X G(eminae) P(iae) [F(idelis)] et leg(ionis) [III] Gallicae, praef(ecto) coh(ortis) IIII Lingonum, vexillo mi[l(itari) d]onato a divo Hadriano in expeditione Judaic[a], Q. Cassius, Domitius Palumbus.*

[1]) Cf. *ibid.*, 6055.

3.° De Boissieu, p. 246 = Wilmanns, 1257. Già citata, p. 196.

4.° Gallia Lugdunensis, Belgica et Utraque Germania.

C. I. L., II, 4114 = Wilmanns, 1201:

TIB · CL · CANDIDO · COS
XV · VIR · S · F · LEG · AVGG
PR · PR · PROVINCIAE · H · C.
. . . . . .
ALLECTO INTER PRAETORIOS ITEM
TRIBVNICIOS · PROC · $\overline{XX}$ HERED PER
GALLIAS · LVGDVNENSEM · ET BEL
GICAM · ET · VTRAMQVE GERMANIAM
PRAEPOSITO · COPIARVM · EXPEDITI
ONIS · GERMANICAE · SECVNDAE
TRIB · MIL · LEG · $\overline{II}$ · AVG PRAEFECTO
COHRTIS · SECVNDAE · CIVIVM
ROMANORVM
SILIVS · HOSPES · HASTATVS · LEG · $\overline{X}$
GEMINAE STRATOR EIVS
OPTIMO PRAESIDI

Tib. Cl(audio) Candido co(n)s(uli), XV vir(o) s(acris) f(aciundis), leg(ato) Aug(ustorum duorum pr(o) pr(aetore) provinciae H(ispaniae) C(iterioris),..... allecto inter praetorios item tribunicios, pro(uratori) $\overline{XX}$ hered(itatium) per Gallias Lugdunensem et Belgicam et utramque Germaniam, praeposito copiarum expeditionis [213] *Germanicae secundae, trib(uno) mil(itum) leg(ionis) $\overline{II}$ Aug(ustae), praefecto coh(o)rtis secundae civium romanorum, Silius Hospes, hastatus reg(ionis) X Geminae, stator ejus, optimo praesidi.*

5.° Parmonia Utraque [1]).

C. I. L., III, 4065:

VENVLEIO · PROCVLo
V · ANNO · I · DIEB · X
PROCVLVS AVGg NN
VERN · VIl · $\overline{XX}$ · HERED
VTRARVMQ · PANN
CVM · VALENTINA
FILIO · FECERVNT

Venuleio Procul[o]; v(ixit) anno I dieb(us) X. Proculus Aug(ustorum) [duorum] u(ostrorum vern(a), vi[l(icus)] XX hered(itatium) utrarumq(ue) Pann(oniarum) cum Valentina filio fecerunt.

[1]) Si osserverà che non riscontriamo *procurator XX hereditatium* per le provincie comprese nell'Illirico. Questo fatto va d'accordo con quel che abbiamo

6.° **Acaia.**

Iscrizione della villa Borghese, già citata, p. 192.

7.° **Asia o Pamphylia, Lycia, Phrygia, Galatia, Insulae, Cyclades [214].**

Wilmanns, 1281:

Q · COSCONIO · M · F · FRONTONI
PRAEF · FABR · A · COS · ADLECTO · PRAEF · COH · I
.....TI · TRIB · MIL · LEG · I · ITAL · PROC · AVGG
AD · VECTIG · XX · HER · PER · PONTVM · ET · BITHY
NIAM · ET · PONTVM · MEDITERRANEVM · ET
PAPHLAGONIAM · PROC · AVGG · ITEM · AD
VECTIG · XX · HER · PER · ASIAM · LYCIAM
PHRYGIAM · GALATIAM · INSVLAS · CY
CLADAS · SVB · PRAEF · ANN · VRB · PROC
AVGG · ET · PRAEF · PR · SARDINIAE
OPTIMO · ET · RARISSIMO · PRAES
T · SEMPRONIVS · VICTOR
OPTIO · PRAETORI

Q. Cosconio, M. f(ilio), Frontoni, praef(ecto) fabr(um) a co(n)s(ule) adlecto, praef(ecto) coh(ortis) I..... trib(uno) mil(itum) leg(ionis) (?) Italicae), proc(uratori) Aug(ustorum duorum) ad vectig(al) XX her(editatium) per Pontum et Bithyniam, et Pontum Mediterraneum et Paphlagoniam, proc(uratori) Aug(ustorum) item ad vecti(gal) XX her(editatium) per Asiam, Lyciam, Phrygiam, Galatiam, insulas Cycladas, sub praef(ecto) anno(onae) urb(is), proc(uratori) Aug(ustorum) et praef(ecto) pr(ovinciae) Sardiniae, optimo et rarissimo praes(idi), T. Sempronius Victor, optio praetori(i) [1]).

8.° **Pontus, Bithynia, Pontus Mediterraneus et Paphlagonia.**

Wilmanns, 1281. Già citata di sopra.

detto di sopra a proposito del *portorium;* tutti i *vectigalia* dell' Illyrico essendo riuniti sotto l' autorità di un sol procuratore, chiamato *procurator vectigalis Illyrici.* Se si suppone, al contrario, che l'assenza di procuratore della *vicesima hereditatium* nell' Illyrico debba essere attribuito solamente al caso, e che, per conseguenza, esistevano dei *procuratores XX hereditatium* in questo paese, nelle due Pannonie, per esempio, si dovrà supporre che il ventesimo sulle successioni non era punto amministrativamente compreso fra i *vectigaglia* affidati alla direzione del *procurator vectigalis Illyrici.*

[1]) Muratori ha pubblicato (695, 1) una iscrizione dedicata a questo personaggio e trovata nello stesso posto; i titoli sono gli stessi; ma PAMPHILIAM (*sic*) vi rimpiazza ASIAM. Bisogna ancora ravvicinare a questa iscrizione un' altra in cui si parla di un *procurator ad XX per Asiam, Lyciam, Pamphiliam* (*Corpus inscriptionum latinarum,* VI, 1633), e quelle di Timesiteo ove è qualificato di *procurator provinciae Asiae, ibi vice procuratoris XX.* D' onde si vede che queste provincie non erano sempre combinate nella stessa guisa.

[215] 9.° **Syria.**

C. I. L., VI, 1633. Già citata, p. 207.

Fa d'uopo osservare che, in queste combinazioni, non si faceva alcun conto delle distinzioni politiche. E lo prova la riunione in un sol distretto finanziario della Betica, provincia senatoriale, e della Lusitania, provincia imperiale, della Narbonense, provincia senatoriale, e dell'Aquitania, provincia imperiale [1]). Il fatto non è difficile a spiegare. Le rendite della *vicesima* essendo versate in una stessa cassa, tanto se provenivano da una provincia del senato che da una provincia dell'imperatore, le considerazioni geografiche erano le sole che potevano valere nella formazione delle circoscrizione di questa imposta [2]).

La residenza del procuratore era, quando il distretto non comprendeva che una provincia, nella capitale di questa provincia, per esempio a Tarragona per l'*Hispania Citerior* [3]); quando, invece, parecchie provincie erano riunite, la residenza del procuratore era nella capitale di una di esse, per esempio a Petovio per le due Pannonie [4]).

Vi erano inoltre, per facilitare l'esazione dell'imposta nelle circoscrizioni così estese, degli uffici secondarî. Hirschfeld ha fatto molto ingegnosamente osservare [5]) la posizione d'Emerita sulla frontiera della Lusitania e della Betica, ove è stata trovata un'iscrizione che ci fa conoscere un *sub procuratore XX* [6]), [216] come pure quella di Piacenza in

[1]) Bisogna d'altronde osservare che, al tempo di Adriano, la distinzione tra le provincie imperiali e le provincie senatoriali era già attenuata.

[2]) Si è visto, del resto, che era lo stesso per il *portorium*.

[3]) *C. I. L.*, II, 4184 (trovata a Tarragona).

[4]) *C. I. L.*, III, 4065 (trovata a Poetovio).

[5]) Hirschfeld, *Untersuchungen auf dem Gebiete der röm. Verwalt*, p. 66, nota 3: « A fianco al *procurator per Baeticam et Lusitaniam*, vi è un *sub proc(urator)* $\overline{XX}$ ad Emerita, che appartiene certamente alla $\overline{XX}$ *hereditatium*. Poichè Emerita si trovava sulle frontiere delle due provincie, è possibile che sia stato stabilito per l'una e per l'altra.

[6]) *C. I. L.*, II, 487:

D · M · S
AELIAE · AGRIPPINAE
CONIVGI · RARISSIMAE
ET · SANCTISSIMAE
VIXIT · ANN · XXV
HYPATICVS · AVGVSTOR · LIB
SVB · PROC · $\overline{XX}$
BENE MERENTI
FECIT

D(iis) M(anibus) s(acrum). Aeliae Agrippinae, conjugi rarissimae et sanctissimae; vixit ann(is) XXV; Hypaticus, Augustor(um) lib(ertus), sub proc(uratore) $\overline{XX}$ *bene merenti fecit.*

Italia [1]), sui confini dell'VIII e della XI regione, che, come abbiamo visto, erano combinate in una sola circoscrizione. Egli suppone quindi che questi ufficî potessero servire ai due paesi sul confine dei quali si trovavano. Non si deve piuttosto vedere in questi due fatti una coincidenza fortuitá? L'importanza di Emerita e di Piacenza spiega per sè stessa a sufficienza la scelta che se ne sarebbe fatta per fissarvi la sede degli ufficî della *vicesima*. Abbiamo d'altronde la prova, come lo stesso Hirschfeld riconosce, che gli ufficî secondarî della Betica e della Lusitania erano separati [2]). Lo stesso fatto si riproduce per la provincia Narbonense, che aveva senza dubbio i suoi ufficî speciali, come lo prova l'iscrizione seguente:

Allmer, *I. V.*, I, p. 375:

D · M
RVFINI CAES N
VIL $\overline{XX}$ HER
STATIONIS
VIENN
TAMINA
SEVERINA
CONIVGI·PIISS

D(iis) M(anibus). Rufini, Caes(aris) n(ostri) (servi), vil(ici) $\overline{XX}$ her(editatium) stationis Vienn(ensis), Tamina Severina conjugi piiss(imo).

Lo stesso per la provincia d'Asia [3]):

Wilmanns, 1387 [**217**]:

D I S · M A N I B V S
EPITYNCHANI · CAES
$\overline{N}$ · SER · CANDIDIAN
QVI · EXIEBAT · IN · OFFICIO
ASIAE · ARK · $\overline{XX}$ · HERED

D(iis) Manibus. Epityncham, Caes(aris) n(ostri) ser(vi), Candidian(i), qui exiebat in officio Asiae, ark(arius) XX hered(itatium).

Agenti esattoriali in Italia e nelle provincie.

Alla testa di tutte queste circoscrizioni finanziarie tanto in Italia che nelle provincie, era un procuratore.

Si faceva per questi procuratori come per quelli di cui abbiamo parlato a proposito degli ufficî della *vicesima*, a Roma; erano, per regola-

[1]) Wilmanns, 1386 (trovata a Piacenza). Cf. Hirschfeld, *l. c.*, p. 65, nota 3.

[2]) *C. I. L.*, II, 4184.

[3]) Si sa, d'altronde, che l'Asia, forse, formò qualche volta una circoscrizione particolare.

mento, dei cavalieri e, per eccezione, de' liberti [1]); erano naturalmente di un grado inferiore al *procurator XX hereditatium* di Roma, e vanno classificati in parte fra i *procuratores centenarii*, ed in parte pure verosimilmente fra i *procuratores sexagenarii* [2]). La cifra dei loro stipendî dipendeva senza dubbio dall' importanza della circoscrizione che dovevano amministrare, e spesso anche dalla volontà dell' imperatore. Vi era, in queste differenti cariche, una gradazione, ma è impossibile stabilire una gerarchia certa fra questi differenti procuratori provinciali [3]).

I liberti erano impiegati come *sub procuratore* [218], vale a dire come ufficiali incaricati di dirigere uno di questi ufficî secondarî che, quando parecchie provincie erano riunite in un sol distretto, erano stabiliti, come abbiamo visto, in ciascuna di queste provincie. Tale è il caso di un personaggio chiamato Hypathicus che, posto sotto gli ordini di un *procurator per Baeticam et Lusitaniam*, era addetto alla stazione di Emerita [4]).

Li s' incontrano pure, sia come *commentarienses* o *a commentariis*, vale a dire come addetti al banco [5]), sia come *tabularii* [6]). La carica di *villicus* [7]) e quella di *arcarius* [8]) erano, al contrario, riservate agli schiavi.

---

[1]) Non se ne ha che un solo esempio, quello di Tib. Claudio, procuratore in Acaia, citato più sopra; tuttavia esercitò questa carica prima della riforma che Adriano applicò a riguardo dell' imposta di cui ci occupiamo.

[2]) Nel n.° 1633 del *Corpus* (VI), la metà delle cariche è esercitata prima della *procuratio ad annonam Ostiae*, che è una *procuratio sexagenaria* (Wilmanns, 1251), l' altra metà dopo la *procuratio ad alimenta*, che Hirschfeld classifica fra le *procurationes centenariae* (loco cit.). Al n.° 8659 del *Corpus* (V) e al n.° 1281 di Wilmanns, si vede che alcune di queste procure erano inferiori al posto di *sub praefecto annonae*, che, secondo Hirschfeld, era pagata 100.000 sesterzî.

[3]) Bisogna osservare che, in due iscrizioni (*C. I. L.*, VI, 1523 e *C. I. L.*, II, 4114), vediamo un procuratore del ventesimo in provincia lasciare la carriera equestre immediatamente dopo avere esercitata questa carica; il primo, M. Statio Priscus, divenendo questore; il secondo, Trib. Claudius Candidus, essendo *adlectus inter praetorios, item tribunicios* (Cf. a questo riguardo Hirschfeld, *Untersuchungen*, p. 245, nota 3).

[4]) *C. I. L.*, II, 487.

[5]) *C. I. L.*, II, 4184.

[6]) *Ibid.* e Wilmanns, 1386.

[7]) *C. I. L.*, III, 4065 e Allmer, *I. V.*, I, p. 325.

[8]) Wilmanns, 1387. Questo posto qualche volta era occupato dallo stesso schiavo come quello di *villicus* (*C. I. L.*, II, 2114 e III, 1996).

È da osservare che a Roma si trovano dei *dispensatores*, e nelle provincie degli *arcarii:* un *arcarius* suppone un' *arca*. Ora, a Roma, la cassa imperiale rendeva inutile ogni altra cassa. Nelle provincie, all' incontro, ogni ufficio aveva un' arca, ove erano versate le rendite dell' imposta riscossa in questa provincia; appunto per tenere questa cassa si nominavano gli *arcarii*.

[219]

CAPITOLO QUARTO.

Come si riscuoteva la " vicesima hereditatium ,,.

Si comprende di leggieri che il Tesoro avesse interesse a riscuotere rapidamente l'imposta che gli era dovuta. Cosichè la legge aveva regolato questo punto con la più grande cura.

Subito dopo la morte del testatore, il testamento doveva essere aperto. Ce lo dice il giureconsulto Paolo in un passaggio delle sue Sentenze [1]): « Non è, egli aggiunge, che la legge non abbia variato su questo punto; ma ora le tavolette che contengono le ultime volontà del defunto debbono essere aperte fra il terzo ed il quinto giorno », ed una delle ragioni che egli porta per giustificare la sollecitudine esatta della legge, è l'interesse del Tesoro [2]).

Ma con ciò non si erano eliminate tutte le difficoltà; accadeva talvolta che l'atto dava materia a contestazioni; diveniva allora molto importante, per riscuotere l'imposta del ventesimo, non attendere l'esito di un processo che poteva essere molto lungo e menare perfino alla nullità del testamento. Per evitare questi imbarazzi, Adriano fece immediatamente entrare in possesso l'erede designato dal testamento, purchè questo testamento fosse valevole nella forma. La parte sostanziale poteva in seguito dar materia a contestazione; ma la rapida riscossione dell'imposta era assicurata. Queste disposizioni ci sono state tramandate dal *Codice di Giustiniano*, che ne conferma alcune, malgrado che l'imposta del ventesimo abbia cessato di esistere [3]).

Occorreva in seguito far la stima del valore dell'eredità [220] sul quale l'imposta doveva essere applicata. Questa stima era molto delicata.

Dapprima, dall'attivo lordo della successione si detraevano le spese funerarie, che non erano soggette a tassa [4]). Ma, per evitare qualunque

[1]) Paolo, *Sent.*, IV, VI, 3 (al titolo *De vicesima*): « Testamentum lex statim post mortem testatoris aperiri voluit ».

[2]) *Ibid.*: « Nec enim oportet testamentum heredibus aut legatariis aut libertatibus, quam *necessario vectigali* moram fieri ».

[3]) *Cod. Just.*, VI, XXXIII, 3: « Edicto divi Hadriani, quod sub occasione vicesimae partis hereditatis introductum est.... quiescente quia et vicesima hereditatis ex nostra recessit republica, antiquatis nihilominus et aliis omnibus quae circa repletionem vel interpretationem ejusdem edicti promulgati sunt, sancimus ut, si quis ex asse vel ex parte institutus competenti judici testamentum ostenderit non cancellatum, neque abolitum, neque ex quacumque suae formae parte vitiatum, sed quod in prima figura sine omni vituperatione apparent et depositionibus testium legitimi numeri vallatum sit: mittatur quidem in possessionem earum rerum quae testatori mortis tempore fuerunt » (Cf. Paolo, *Sentent.*, III, v, 14).

[4]) Plin., *Panegyr.*, XL: « Et si ita gratus heres volet, tota (hereditas) sepulcro, tota funeri serviet: nemo observator, nemo castigator assistet ». Si comprende, difatti, che i pubblicani cercassero di moderare le spese funerarie, che sfuggivano all'imposta.

frode, si era avuto cura di definire nettamente ciò che occorreva intendere per *spese funerarie*. Si trattava, secondo Macer, del danaro speso per fare imbalsamare il corpo, del prezzo del terreno ove il defunto era deposto, de' *vectigalia* pagati in questa occasione, in breve di tutto ciò che era stato speso per il morto prima che avesse ricevuto sepoltura [1]). Quanto alle somme di danaro dedicate alla tomba istessa, dovevano essere considerate come spese funerarie, seguendo un rescritto di Adriano, in quanto non erano destinate che a preservare il corpo da ogni profanazione [2]). Ma se, per onorare la memoria del defunto o per obbedire alle sue ultime volontà [3]), i suoi eredi volevano innalzare qualche ricco [221] monumento, il Tesoro intendeva mantenere i suoi diritti sulla somma importante che esigeva una costruzione di tal natura.

Così i pubblicani, che avevano interesse a non essere ingannati su questo punto, ed in seguito gli agenti dei *procuratores vicesimae*, sorvegliavano tutte queste circostanze con la massima cura [4]).

Si doveva poi dedurre il valore dei legati, pei quali l'imposta era di regola pagata da quelli a cui erano lasciati. Ed anche quello era un compito difficile. Basta, per rendersene conto, leggere il testamento di Dasumio, di cui si è già parlato parecchie volte. Oltre le somme di danaro ben determinate e che non potevano dar luogo a discussione alcuna, egli lega alla sua nutrice Tyche [5]) un piccolo stabile situato in riva al mare, con gli schiavi che lo abitano ed i mobili di cui è provvisto, delle posate e

[1]) *Dig.*, XI, VII, 37: « Funeris sumptus accipitur quidquid corporis causa, veluti unguentorum, erogatum est: pretium loci in quo defunctus humatus est. et si qua vectigalia sunt, vel sarcophagi, vel vectura, et quidquid corporis causa, antequam sepeliatur, consumptum est, funeris impensam esse existimo » (Macer, *Ad legem vicensim. hered.*).

[2]) *Dig.*, XI, VII, 37, § 1: « Monumentum autem sepulchri id esse divus Hadrianus rescripsit quod monumenti, id est causa muniendi ejus loci factum sit in quo corpus impositum sit; itaque, si amplum quid aedificari testator jusserit, veluti in circum porticationes, eos sumptus funeris causa non esse ».

[3]) Ecco, per esempio, il monumento che un Lingone ordina ai suoi eredi di fargli costruire (Wilmanns, 315): « (Cellam quam) [a]edificavi memoriae, perfici volo ad exemplar quod dedi, ita ut exe[d]ra sit eo [loco] in quo statua sedens ponatur marmorea ex lapide quam optumo transmarino [vel] aenea ex aere tabulari quam optimo, alta ne minus p(edes) V. Lectica fiat sub exedra et II subsellia ad duo latera ex lapide transmarino. Stratui ibi sit, quod sternatur per eos dies quibus cella memoriae aperietur et II lodices et cervicalia duo par(ia) cenator(ia) et abollae II [et] tunica. Araque ponatur ante id aedificiu[m] ex lapide Lunensi quam optimo, sculpta quam optume, in qua ossa mea reponantur, claudaturq[ue] id aedificium lapide Lunensi, ita ut facile aperiri et denuo cludi possit » (Cf. *Annali*, 1864, p. 207).

[4]) Plin., *Panegyr.*, XL: « Nemo observator, nemo castigator assistet ».

[5]) *Testament de Dasumius*, linea 34 a 38. Adotto qui le spiegazioni date da Laboulaye, secondo Rudorff (*op. cit.*, p. 28).

delle coppe che potrà scegliere fra quelle che egli lascia ed anche dei registri per segnare le spese e le entrate dello stabile che le ha dato [1]); e a sua zia [2]) una gran parte delle coppe d'oro, diversi schiavi, come un *cubicularius*, un barbiere, un medico, un calzolaio, dei muli ed una vettura, i suoi dei penati, le immagini degli avi e tutti gli oggetti d'arte; ai suoi affrancati [3]) dei legati di abiti ed alimenti. Si comprende come l'apprezzo di tutti questi oggetti sia stato poco agevole a farsi, e come fosse difficile arrivare ad un risultamento certo.

I legati di alimenti, sopratutto, presentavano delle difficoltà affatto speciali; giacchè le cose non passavano sempre come nel testamento di Dasumio [**222**]. Là, in effetti, il legato di alimenti non era altro che la rendita di un terreno ben determinato, e avendo gli eredi obbligo di pagare l'imposta in luogo dei legatarî, la questione era molto semplificata [4]). Ma se l'imposta era a carico di colui che era gratificato di un simile legato, bisognava valutare la probabile durata della vita del legatario, poichè, questo legato dovendo essere mantenuto fino alla morte, la somma legata aumentava, per conseguenza, a misura che egli invecchiava di più.

Occorreva dunque, per ciò, affidarsi ad un calcolo di probabilità, che sarebbe stato affatto arbitrario se la legge non avesse decisa la questione con un criterio generale [5]). Troviamo nel *Digesto* [6]) un estratto del commentario di Macer sulla *vicesima* che Triboniano ha applicato alla quarta Falcidia; ma non vi è dubbio che questo passaggio non sia stato scritto a riguardo dell'imposta sulle successioni. È un calcolo fatto da Ulpiano, e che è interessantissimo esaminare.

Se il legatario ha:

Da 1 a 20 anni, si suppone che vivrà ancora	30 anni
Da 20 a 25 anni	28
Da 25 a 30 anni	25
Da 30 a 35 anni	22
Da 35 a 40 anni	20
Da 40 a 50 anni	da 19 a 9 [7])
Da 50 a 55 anni	9
Da 55 a 60 anni	5

[1]) Laboulaye, *op. cit.*, p. 31.

[2]) *Testament de Dasumius*, linee 66 a 75; Laboulaye, *op. cit.*, p. 40 e seg.

[3]) *Testament de Dasumius*, linee 59 a 65 e 86 a 102; Laboulaye, *op. cit.*, p. 37 e seg. e 45 e seg.

[4]) *Testament de Dasumius*, linee 86 a 102 e 115 a 118.

[5]) Cf. a questo scopo Naquet, *Des impôts indirects chez les Romains sous la République et sous l'Empire*, p. 104 e 105.

[6]) *Dig.*, XXXV, II, 68.

[7]) Si suppone che un legatario, che ha da 40 a 50 anni, vivrà ancora tanti anni meno uno quanti gliene occorrono per raggiungere la sessantina.

Tale era la regola teorica; ma ordinariamente si adottava un calcolo più semplice: se il legatario aveva meno di trent'anni, si stimava che vivrebbe ancora trent'anni; se aveva oltrepassata la trentina, si calcolava ch'ei vivrebbe ancora tanti anni quanti gliene mancavano per raggiungere i sessanta.

In somma, tanto nell'uno che nell'altro calcolo [223], non si contava mai più di trent'anni.

Una volta valutate le spese funerarie ed il valore dei legati, si conosceva il totale esatto della successione che restava agli eredi, ed il Tesoro prelevava su questa somma il diritto che gli era dovuto.

Ma per evitare tutte le difficoltà dei particolari ai quali dava origine la valutazione dei legati e della successione, si aveva l'uso di venire a transazione cogli appaltatori [1]), e più tardi coi procuratori [2]). Doveva esser questo, effettivamente, il solo mezzo di terminare rapidamente un affare così difficile a regolare.

[224] CAPITOLO QUINTO.

Dell'importanza della " vicesima hereditatium „.

Quest'imposta aveva presso i Romani una importanza tutta particolare. Mai, in effetti, l'abitudine di testare in favore di estranei fu più diffusa, sia che mancassero gli eredi naturali, sia che non si lasciasse loro che una piccola parte della propria successione.

Si sa quali progressi facesse ogni giorno il celibato nelle classi ricche e come poco, quelli stessi che erano ammogliati, si curassero di avere dei figli. Già, sotto la repubblica, il matrimonio era considerato come un peso, e non vi si sottometteva che per dovere e per pagare il proprio debito allo Stato [3]). Invano Augusto, dopo le guerre civili, volle rimettere in vigore l'antica disciplina.

[1]) *Testament de Dasumius*, linee 116 e seg.: « [Quaecumque hoc testamento cuiquam dedi], legavi, ea vicensimis omnib[us modi liberent ita ut].... vicensimae no[mine cum publicano qui id vectigal conductum habebit aut pacis]cantur, aut decidant, aut in [arbitrium compromittant] ».

[2]) *Dig.*, II, XVI, 13: « Nulli procuratorum principis, inconsulto principe, transigere licet ».

[3]) Aulo-Gellio (*Noct. Attic.*, I, 6) riporta un frammento di un discorso del censore Q. Metello Numidico (652 = 102), ove diceva: « Si sine uxore possemus, Quirites, esse, omnes ea molestia careremus: sed quoniam ita natura tradidit, ut nec cum illis satis commode, nec sine illis ullo modo vivi possit, saluti perpetuae potius quam brevi voluptati consulendum est ». E, appresso, Aulo-Gellio aggiunge: « Facile et procliviter, quod fuit rerum omnium validissimum atque verissimum, persuasit civitatem salvam esse sine matrimoniorum frequentia non posse ».

Le leggi che promulgò contro il celibato [1]), le ricompense che promise ai padri di famiglia, le pene che sancì contro i celibi e le persone ammogliate senza figli, non potettero arrestare un male tanto radicato; si continuò a considerare questa specie di condizione come la più dolce e la più invidiabile, e tutti, filosofi, poeti e storici, sono unanimi nel farne fede. Non è il caso qui di diffondersi sulle conseguenze di un male di cui si è già tante volte parlato [2]); basterà fare osservare che un gran [225] numero di fortune e delle più considerevoli, non restando nella famiglia del testatore, erano per conseguenza sottoposte alla *vicesima* e passavano a poco a poco nel tesoro pubblico.

Inoltre, era un'abitudine passata da molto in costume, che anche quando vi erano i figli, non si lasciava loro che una parte della eredità ed il resto si distribuiva fra i propri amici.

In tal modo si pagavano tutti i debiti di riconoscenza contratti durante la vita. Quest'uso ben presto divenne un abuso. Già, dal tempo di Cicerone, s'inserivano nel proprio testamento uomini che si conoscevano poco o anche che non si erano mai veduti; si voleva così far mostra di avere molti amici. Cicerone in tal modo raccolse, per eredità, più di 20 milioni di sesterzî [3]). Sotto l'impero, era uso, sia per fare opera di suddito fedele, sia per salvare il resto della propria eredità, di lasciarne una parte all'imperatore e fino ai membri della famiglia imperiale, tanto che le stesse imperatrici avevano uno schiavo ed un affrancato incaricato di esigere questi legati testamentarî [4]).

---

[1]) *Lex Julia sumptuaria, lex Julia de adulteriis et pudicitia, lex Julia de maritandis ordinibus*, e sopratutto *lex Julia et Papia Poppaea*. Cf. Tac., *Ann.*, III, 25.

[2]) Cf. a questo scopo Marquardt, *Privatalterthümer* (ediz. 1879), I, p. 72 e seg., e Friedlaender, *Moeurs romaines du règne d'Auguste à la fin des Antonins* (trad. Vogel), I, p. 308 e seg.

[3]) Cic., *Philip.*, II, XVI, 140: « Ego enim amplius sestertium ducenties acceptum hereditatibus retuli ». Se l'imposta del ventesimo fosse stata in vigore in quell'epoca, sarebbe stato un milione di sesterzî acquisito al Tesoro (Cf. Boissier, *Cicéron et ses amis*, p. 88 e seg., ediz. in-12.° (Parigi, 1877).

[4]) Wilmanns, 235:

DEIS · ET · GENIO
RHODONIS
DOMITIAE · AVG · SER
EX · ACTOR · HERED
LEGAT · PECVLIOR
VIX · ANN P · M · XXIIII
RHODINVS · FRATRI
OPTIMO · PIISSIMO
ET · GEMINO
SIBI · FECIT

Deis et Genio Rhodonis, Aug(usti) (coniugis) ser(vi) ex actor(e) hered(itatium), legat(orum), peculior(um): vixit ann(is) p(lus) m(inus) XXIIII. Rhodinus fratri optimo piissimo et gemino sibi fecit.

Si può vedere così nel testamento di Dasumio come disperde la sua fortuna in legati di ogni sorta.

La parte di successione che toccava ai figli ed ai parenti assai prossimi, vale a dire era esente dalla imposta, era dunque molto diminuita, e si riduceva spesso a tanto poca cosa, che si dovette fare una legge, per cui un testatore era obbligato di lasciare ai suoi eredi il quarto [226] almeno della propria fortuna [1]); ed è verosimile che, in molti casi, fosse così. Tenendo conto di tutti questi fatti, e se si considera che l'ultimo censimento conosciuto, che data da Claudio (48 dopo G. C.) dà un numero di 5,984,072 cittadini romani [2]), è facile vedere qual somma importante il Tesoro ritirava annualmente da questa imposta.

Gibbon crede potere asserire che, in due o tre generazioni, tutti i beni dei particolari passassero così nel tesoro pubblico [3]), e Rein considera la *XX hereditatium* come l'equivalente di un'imposta su tutti i beni dei cittadini romani di cui il tasso sarebbe stato di 2 1/2 a 3 % [4]).

[1]) *Lex Falcidia* (40 dopo G. C.). *Dig.*, XXXV, II, 1: « Quicumque civis romanus post hanc legem rogatam testamentum faciet, is quantam cuique civi romano pecuniam jure publico dare, legare volet, jus potestasque esto, dum ita detur legatum ne minus quam partem quartam hereditatis eo testamento heredias capiant ».

[2]) Clinton, *Fasti hellenici*, III, *appendix* X, p. 461.

[3]) Gibbon, *Storia della decadenza e rovina dell' Impero romano*, cap. VI, alla fine.

[4]) Pauly *'s Real-Encycl.*, all'articolo *Vicesima hereditatium*. È molto difficile calcolare di una maniera alquanto certa il reddito dell'imposta; non si hanno, infatti, dati sufficienti per ciò. Si può solo congetturare, tenendo conto, da un lato, dell'estensione del celibato e del gran numero dei legati fatti dai defunti, e, dall'altro, delle prescrizioni della legge *Falcidia*, che in media la metà della fortuna dei cittadini romani era soggetta all'imposta; per conseguenza, sopra ogni successione lo Stato percepiva un quarantesimo del valore totale dell'eredità, vale a dire 2 1/2 %, come dice Rein. Si aggiunga che in questo calcolo non si è tenuto conto alcuno di tutte le fortune inferiori a 100,000 sesterzi, che, come tali, non erano probabilmente sottoposte a tassa.

Imposte sulle vendite e le liti. I monopoli

CAPITOLO PRIMO.

Imposta sulle vendite.

Per riparare ai disastri della guerra civile e per sovvenire alle spese sempre crescenti dell'amministrazione, Augusto fu costretto a ricorrere a nuove imposte. Abbiamo già visto che fu quella la causa che fece definitivamente imporre la *vicesima hereditatium;* è anche per questo motivo che creò delle imposte sulla vendita delle mercanzie: *centesima rerum venalium, quinta et vicesima venalium mancipiorum.*

L'idea primitiva di queste tasse sembra essere stata presa dall'Egytto [1]). Infatti, la vendita di un oggetto dava luogo, ai tempi di Epifanio e di Filometore, alla riscossione di una tassa (τέλος ὠνῆς); si elevava, in quell'epoca, fino al ventesimo del prezzo delle mercanzie; più tardi, la tassa fu del decimo [2]).

Ma in Egytto, tutte le specie di vendite, tanto le vendite pubbliche come quelle che si facevano tra privati, erano colpite dall'imposta.

Presso i Romani, al contrario, non pare sia stato così: la *centesima rerum venalium* pare sia stata applicata solo alle vendite all'incanto (*auctiones*). Questa è almeno l'opinione generalmente adottata, [228] e che è ben difficile contraddire [3]); si poggia, d'altronde, sulla comparazione di un passo di Svetonio e di un altro di Dione Cassio, ove, facendo entrambi

[1]) Cf. p. 180, ciò che già abbiamo detto su tal soggetto a proposito della *XX hereditatium.*

[2]) Lumbroso, *Économie politique de l'Egypte*, p. 303.

[3]) Mommsen, *Staatsrecht* (2.ª ediz.), II, II, p. 974, nota 4; Hermes, XII, p. 93; Caillemer, *Un commissaire-priseur à Pompéi au temps de Néron* (estratto dalla *Nouvelle Revue historique du droit français et étranger*, 1877, p. 405; Naquet, *Imp. ind.*, p. 110.

allusione allo stesso fatto, il primo indica quest'imposta col nome d'*imposta sugl' incanti*, ed il secondo sotto quello d'*imposta del centesimo* [1]).

Si deve dunque ammettere che le vendite pubbliche agl'incanti erano solo gravate da una tassa, la *centesima rerum venalium* o *auctionum*.

Quanto all'imposta sulla vendita degli schiavi, dev'essere considerata, secondo l'opinione di Mommsen [2]) e Caillemer [3]), come uno dei rami di questa imposta delle *auctiones*, il cui tasso avrebbe variato così secondo le diverse mercanzie, o come un'imposta a parte; detto altrimenti, le vendite degli schiavi fatte all'incanto erano esse sottoposte ad un dritto? Ciò che è assolutamente impossibile affermare, in mancanza di documenti. Le considereremo dunque come due tasse distinte, e, come tali, le studieremo successivamente.

1.° Centesima rerum venalium.

Storia.

Non è possibile di fissare al giusto la data in cui Augusto stabilì l'imposta della *centesima rerum venalium*. Tacito, che riferisce il fatto, dice solamente che fu dopo le guerre civili; ciò che indica la ragione che la fece imporre e non la data esatta in cui fu introdotta [4]). È verosimile pertanto che immaginò quest'imposta nel momento in cui creò l'*aerarium militare* (6 dopo G. C.).

Ne fissò il tasso, come lo indica il nome, al centesimo [**229**] del valore della mercanzia. Ma, per quanto relativamente moderato fosse questo tasso, il popolo non tardò a chiedere la soppressione della *centesima*. Per rispondere ai reclami, Tiberio, nell'anno 15, dichiarò con un editto che questa imposta era una delle risorse dell'*aerarium militare*, e che questa cassa bastava a pena, organizzata come era, alle immense spese che era destinata a covrire [5]).

Tuttavia, due anni più tardi, quando il regno di Cappadocia fu ridotto a provincia romana, e che le ricchezze che vi si erano trovate furono

[1]) Svet., *Calig.*, XVI, e Dio., LIX, 9. Vedere in seguito la discussione su questi due passi.

[2]) Mommsen, *Straasrecht*, II, 2.ª parte, p. 278, nota 1 (2.ª ediz.); *Hermes*, XII, p. 93, nota 1.

[3]) Caillemer, *op. cit.*, p. 495.

[4]) Nessun testo dice positivamente che questa imposta fu stabilita da Augusto, ma ciò è evidente. Poichè esisteva al tempo di Tiberio, fu applicata dopo le guerre civili ed alimentava in parte l'*aerarium militare*, bisogna necessariamente attribuirne la creazione ad Augusto.

[5]) Tac., *Ann.*, 1, 78: « Centesimam rerum venalium, post bella civilia institutam, deprecante populo, edixit Tiberius militare aerarium eo subsidio niti ».

versate nel Tesoro, l'imperatore credè poter diminuire di una metà la quota dell'imposta, che d'allora fu chiamata *ducentesima rerum venalium* [1]) o *auctionum*.

Ed è in effetti sotto questa ultima denominazione che Svetonio la designa, quando ci racconta che Caligola fece remissione completa di questo peso nell'anno 38 [2]).

La testimonianza di Svetonio è confermata dalle [**230**] medaglie. Si leggono, infatti, sopra un piccolo bronzo del Gabinetto di Francia, allato ai nomi dell'imperatore, le iniziali R C C, che Eckel spiega con *remissa ducentesima* [3]). La remissione dell'imposta sulle *auctiones* fu dunque considerata come un avvenimento memorabile, ed il senato volle perpetuarne per sempre il ricordo imprimendola sulle monete che faceva coniare.

Fu questa misura di lunga durata? Mommsen crede poter affermare che, fin dall'anno 55, sotto il regno di Nerone, la *centesima* era di nuovo riscossa. Ed ecco su qual argomento si fonda il suo ragionamento:

---

[1]) Tac., *Ann.*, II, 42: « Regnum in provinciam redactum est, fructibusque ejus levari posse centesimae vectigal professus Caesar, ducentesimam in posterum statuit ».

[2]) Svet., *Calig.*, XVI: « Ducentesimam auctionum Italiae remisit ». Dione Cassio si esprime così (LIX, 9): Καὶ τὸ τέλος τῆς ἑκατοστῆς κατέλυσε. Poichè gli altri avvenimenti raccontati da Svetonio e Dione negli stessi capitoli sono assolutamente gli stessi, bisogna ammettere che qui si tratta dello stesso fatto. Se Dione impiega la parola ἑκατοστή e non quella di διακοσιοστή, è perchè egli aveva raccontato che nell'anno 31 Tiberio aveva ristabilito il tasso dell' 1 %: Καὶ μετὰ τοῦτο καὶ τέλος τι διακοσιοστὴν ἔχον, ἑκατοστὴν ἤγαγε. Dione è dunque meno bene informato di Svetonio, la cui testimonianza è confermata dalle medaglie? È ciò che alcuni autori inclinerebbero a credere (Humbert, *Les douanes et les octrois*, p. 90; Mommsen, *Staatsrecht*, II, 2.ª ediz., 2.ª parte, p. 974, nota 4). Si può nondimeno ammettere la testimonianza di Dione. L'*aerarium militare* non potendo più bastare alle spese, Tiberio fu obbligato di ristabilire, nel 31, il tasso primitivo del centesimo; ma, appena fu possibile, egli o Caligola discaricarono i Romani riportando l'imposta al $^1/_2$ %. Quest'ultima misura senza dubbio non era conosciuta da Dione. Ed è perciò che egli parla del centesimo al momento dell'abolizione dell'imposta fatta da Caligola. Cf. Mommsen, *Hermes*, XII, p. 93, nota 4 e Marquardt, *Staatsversw.*, II, p. 269, nota 8.

[3]) Eckhel, *Doctr. numm. vet.*, VI, 224; Cohen, *Médailles impériales*, p. 148:

C·CAESAR·DIVI·AVG·PRON·AVG·S·C
In mezzo, un *pileus*.

R COS·DES·III·PON·M·TR·P·III·P·P
In mezzo R CC.

Si è fatto osservare che il *pileus* sembrava contradire la spiegazione proposta da Eckhel, poichè l'emblema dell'*auctio* dovrebbe essere una *hasta;* ma Eckhel crede che il *pileus* si riferiva ad un altro beneficio di Caligola, al quale Svetonio fa allusione quando dice: « Tentavit et, comitiorum more revocato, suffragia populo reddere » (*Calig.*, XVI).

Si son trovate recentemente a Pompei delle tavolette di cera che facevano parte degli archivî di un certo L. Caecilius Jucundus *auctionator* [1]). Su di una di esse [2]) è detto che la *merces* dell' *auctionator* è del 2 p. %. Ora, dal tempo di Cicerone, si sa che l' *auctionator* aveva l' abitudine di prendere come compenso 1 % del prezzo dell' aggiudicazione [3]).

Il 2 % che reclama l' *auctionator* di Pompei rappresenta [231] dunque le sue ricompense dapprima (1 %), più la *centesima* dovuta al Tesoro [4]).

Caillemer [5]) non divide questa opinione. Egli fa osservare che il compenso dell' *auctionator* variava secondo le circostanze particolari di ciascuna vendita, poichè in un' altra tavoletta è presso a poco dell' 8 % [6]), e che, per conseguenza, quando il testo parla di una *merces* del 2 %, niente obbliga a credere che l' *auctionator* dovesse *personalmente* contentarsi dell' 1 %.

Non è dunque possibile affermare che l' imposta della *centesima* era applicata in Italia sotto Nerone, nè che fu mai introdotta di nuovo.

Si può solo asserire che esisteva ancora nelle provincie, ove niente autorizza a credere che sia stata mai soppressa [7]).

Ciò che è certo, è che esisteva ancora all' epoca di Ulpiano, che lo cita fra i *vectigalia publica* in vigore ai suoi tempi, vale a dire sotto Ales-

[1]) *Le tavolette cerate di Pompei*, di Giulio De Petra, Napoli, 1877 in-4.°.

[2]) *Le tavolette*, n.° 8: *HS N ccIↃↃ ccIↃↃ ccIↃↃ IↃↃ ∞ ∞ ∞ LXXVIIII. Quae pecunia in stipulatum L. Caecili(i) Jucundi venit ob auctionem Lucreti(i) Cari* [*mer*]*cede quinquagesima minus.*

[3]) *Pro Rabir. Post.*, XI, 30: « Utrum accessionem decimae, ut nostri facere coactores solent, centesimae; an decessionem, undecim millia talentum ad Gabinium pervenerunt ».

[4]) Mommsen, *Hermes*, XII, p. 113.

[5]) Caillemer, *Un commissaire-priseur à Pompéi*, p. 407.

[6]) *Le tavolette*, n.° 113. Cfr. Bruns, *Fontes juris romani antiqui*, p. 217, 1880, in-8.°; « [Scripsi ea]m accepisse ab Caec[ilio Jucundo] sestertios nummos sexcentos [quadragi]nta quinque [ob au]ctionem . . . , ex qua summa [accepit ante hanc diem] sestertios ducentos arbitrar(ios) viginti et acc[essione] H S XIII [et] minus HS LII, et ac d[ie reli]quos ego sestertios trec[entos] sexaginta nummos ». Cf. Mommsen, *loc. cit.*, p. 113. Mommsen accetta d' altronde in altro posto (p. 98) che, in certi casi, la *merces* dell' *auctionator* poteva essere più elevata del 2 %.

[7]) Abbiamo ammesso, senza discuterla, l' opinione di Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 269, nota 8), secondo la quale quest' imposta non era speciale all' Italia, ci sembra infatti infinitamente più ammissibile dell' opinione contraria. Cf. Flach, *La table de bronze d' Aljustrel* (estratto dalla *Nouvelle Revue historique du droit français et étranger*, 1878, p. 652 e seguenti). Marquardt (*loc. cit.*), crede ritrovare la traccia della *ducentesima* in Ispagna in una iscrizione (*Corpus inscriptionum latinarum*, II, 2029), ove si legge: « Proc(uratori) Aug(usti) prov(inciae) Baet(icae) ad ducen(tesimam) ». Wilmanns ne dà la vera interpretazione: « Proc(uratori) ad ducen(a) (millia sestertium) » (Wilmanns, 1279).

sandro Severo [1]), e che si mantenne [232] sino alla fine dell'impero, giacchè se ne parla pure nel *Codice Giustinianeo* [2]).

Metodo di riscossione.

Non si ha alcuna notizia sul modo in cui questa imposta era riscossa, ed in nessun posto si trova che pubblicani o agenti del Tesoro siano incaricati d'incassarne i proventi. La difficoltà di questa operazione era d'altronde molto diminuita, se è vero, come si è supposto [3]), che toccava all'*auctionator* la cura di pagare la *centesima*. È, infatti, più che verosimile che il Tesoro, avendo a sua disposizione un uomo conosciuto, solvibile, e che era obbligato per la sua professione a tenere dei libri in cui era iscritta la somma di tutte le aggiudicazioni, si rivolgesse a lui piuttosto che ai compratori ed ai venditori, gente che non gli offriva le stesse garanzie.

L'*auctionator* era così l'intermediario tra i contribuenti e lo Stato; toccava a lui farsi rivalere dai clienti delle somme che aveva pagate per essi all'*aerarium militare* [4]).

2.° Quinta e vigesima venalium mancipiorum.

Storia.

Per poter far fronte alle spese che la guerra rendeva necessarie e mantenere il corpo dei *vigiles* che egli aveva creato l'anno precedente, Augusto stabilì, nell'anno 7, un'imposta speciale sulla vendita degli schiavi, il cui tasso fu fissato al 4 % [5]). Era pagata dai compratori, fino al regno di Nerone; costui ne trasferì l'obbligo [233] ai mercanti [6]). Ne risultò, come accade sempre in simili casi, che i mercanti aumentarono il prezzo di vendita degli schiavi, affin di coprire le nuove spese che erano loro

[1]) *Dig.*, L, XVI, 17: « Publica vectigalia intelligere debemus ex quibus vectigal fiscus capit; quale est vectigal portus vel venalium rerum ».

[2]) *Cod. Just.*, XII, XIX, 4: « Venalitium non petatur ».

[3]) Mommsen, *loc. cit.*, p. 98 e 99; Caillemer, *op. cit.*, p. 407.

[4]) Mommsen, *loc. cit.*, p. 98, nota 4.

[5]) Dio. Cass., LV, 31: Τό τε τέλος τὸ τῆς πεντεικοστῆς ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδραπόδων πράσει ἐσήγαγε. Le antiche edizioni di Dione portavano altre volte τὸ τῆς πεντηκοστῆς, ciò che ha fatto credere ad alcuni autori che il tasso primitivo dell'imposta fosse del 2 %. Questa lezione non è più ammessa oggi, e la correzione πεντεικοστῆς è considerata come certa (Mommsen, *Staatsrecht*, II, p. 977, nota 4, 2.ª ediz.; Marquardt, *Staatverwaltung*, II, p. 270, nota 1).

[6]) Tac., *Ann.*, XIII, 31: « Vectigal quoque quintae et vicesimae venalium mancipiorum remissum specie magis quam vi, quia, quum venditor pendere juberetur, in partem pretii emptoribus accrescebat ».

imposte da questa misura, e la riforma di Nerone restò senza effetto per i compratori; in realtà, furono essi che continuarono a pagare un dritto del 4 % allo Stato.

In quale cassa sono versate le rendite di quest' imposta.

Non si saprebbe dire come questa imposta era riscossa; non abbiamo su tal materia che una sola iscrizione; vi è fatta menzione di schiavi pubblici addetti all' esazione della *quinta et vigesima*, e non si saprebbe, senza temerità, cavarne qualche indizio [1]).

Ma è interessante esaminare in quale cassa erano versate le rendite di quest' imposta. Certi autori hanno creduto potere affermare che il prodotto della *quinta et vigesima* entrava nell' *aerarium militare* [2]). Non si ha di questo fatto alcuna prova, a meno che non si consideri l' imposta sulla vendita degli schiavi come un ramo della *centesima rerum venalium*, ciò che è lungi dall' esser certo. Al contrario, si può, con l' aiuto di un passo di Dione Cassio, stabilire che non vi è alcun rapporto tra la *quinta et vicesima* e l' *aerarium militare*. Egli dice, in effetti, positivamente [3]) che questa imposta fu escogitata per sovvenire alle spese di guerra ed al mantenimento dei *vigiles*.

Ora si sa che l' *aerarium militare* era una cassa di riserva [**234**] pei soldati, e che non era punto destinata, nel pensiero di Augusto, a stipendiare l' esercito attivo, e tanto meno a procurare nuove risorse per la guerra [4]).

Non è dunque possibile che il prodotto della *quinta et vigesima* fosse versato nell' *aerarium militare*.

Restano l' *aerarium* ed il *fiscus*. Ora, nel passaggio di Dione, testè citato, è detto che, non solo Augusto stabilì un' imposta sulla vendita degli schiavi, ma che, per completare questa disposizione, tolse ai pretori la sovvenzione che era stata loro concessa sul Tesoro (δημόσιον) per la celebrazione dei giuochi pubblici. Queste due misure avevano evidentemente lo stesso fine: una aumentava le risorse del Tesoro, l' altra ne diminuiva le spese. Per conseguenza, l' imposta della *quinta et vigesima* era versata nel tesoro che Dione chiama δημόσιον, vale a dire nell' *aerarium* [5]). È un fatto che sembra

[1]) *C. I, L.*, VI, 915: « [Ti. C]laudio, Drusi f[ilio] Caesari Augus[to].... publici XX libertatis et XXV venal(ium) ».

[2]) Duruy, *Histoire des Romains*, III, p. 179; Naquet, *Imp. ind.*, p. 113.

[3]) Dio, LV, 31: Προσδεόμενος δὲ δὴ χρημάτων, ἔς τε τοὺς πολέμους καὶ ἐς τὴν τῶν νυκτοφυλάκων τροφὴν, τό τε τέλος τὸ τῆς πεντεικοστῆς ἐπὶ τῇ τῶν ἀνδραπόδων πράσει ἐσήγαγε, καὶ τὸ αργύριον τὸ τοῖς στρατηγοῖς τοῖς τὰς ὁπλομαχίας ποιοῦσιν ἐκ τοῦ δημοσίου διδόμενον, ἐκέλευσε μηκέτι ἀναλίσκεσθαι.

[4]) Cf. più sopra p. 181.

[5]) Δημόσιον significa propriamente « il tesoro del popolo » (*aerarium populi*), per opposizione a βασιλικόν (*fiscus*). Cf. Dio, LIII, 16; LIII, 22; LXXI, 32, ecc.

ancora più evidente se lo riferiamo ad un altro passaggio di Dione, in cui dice che i *vigiles* erano pagati al tesoro pubblico (ἐκ τοῦ δημοσίου) [1]).

E ciò spiega come gli schiavi pubblici che erano incaricati di questa imposta a Roma si trovano mescolati, nell'iscrizione che abbiamo citata più sopra, agli schiavi pubblici addetti all'esazione della *XX libertatis*, che, come abbiamo visto, era pure versata nell'*aerarium* al tempo di Claudio.

D'altronde la menzione di *servi publici* indica che l'amministrazione di quest'imposta apparteneva al senato, ciò che significa che il prodotto ne era versato nell'*aerarium*.

[235] CAPITOLO SECONDO

Imposta sulle liti.

Svetonio racconta [2]) che Caligola, volendo procurarsi del danaro con tutti i mezzi possibili, immaginò parecchie imposte sconosciute fino allora; erano del numero un dritto sui commestibili venduti a Roma, di cui abbiamo già parlato [3]), ed un imposta sulle liti, di cui ci resta qualche cosa da dire.

Fu deciso che i litiganti, in qualunque luogo i loro processi fossero giudicati, dovrebbero pagare al Tesoro il quarantesimo della somma controversa.

Ma poteva accadere che sopraggiungesse un accordo fra le parti e che l'affare si accomodasse bonariamente; in tal caso, non vi sarebbe stato luogo a percepire alcun dritto. Una pena fu promulgata contro quelli che avessero transatto invece di litigare o che avessero desistito dalle loro pretese [4]). È superfluo fare osservare come questa ultima misura era oppressiva. Rimase molto tempo in vigore?

Non si saprebbe dire; quanto all'imposta stessa, continuò forse fino a Galba.

Si legge infatti su parecchi bronzi di quest'imperatore [5]): *remissa quadragesima*, ciò che si può applicare alla *quadragesima litium*.

[1]) Dio, LV, 26: Καὶ μισθὸν ἐκ τοῦ δημοσίου φέρουσιν.

[2]) Svet. *Calig.*, XL: « Vectigalia nova atque inaudita, primum per publicanos, deinde, quia lucrem exuberabat, per centuriones tribunosque praetorianos exercuit, nullo rerum aut hominum genere omisso, cui non tributi aliquid imponeret. Pro litibus atque judiciis ubicumque conceptis quadragesima summae de qua litigaretur (exigebatur) ». Cf. Dio, LIX, 28.

[3]) Cf. p. 147.

[4]) Svet., *ibid.*: « Nec sine poena, si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur ».

[5]) Cohen, *Monnaies impériales*, I, p. 233, n.° 138 (medio bronzo); n.° 139 (grande bronzo).

SER . GALBA . IMP . CAES . AVG . TR . P
R LIB . AVG . R . XL . S . C

Cf. i numeri 178, 179, 199, 200 e 246.

Tuttavia non vi è niente di certo su tal soggetto, e gli [236] autori non sono tutti dello stesso parere [1]).

[237] CAPITOLO TERZO.

Monopolî.

Un monopolio è il diritto esclusivo che si riserba lo Stato di trafficare su di una derrata. O che essa la ricavi dai suoi proprî dominî o che la comperi dai produttori per rivenderla ai consumatori al prezzo che esso determina, dal momento che esso solo ha il diritto di venderla, vi è monopolio. Ma ogni monopolio non è necessariamente un'imposta indiretta; se lo Stato s'impadronisce della vendita di una mercanzia al solo scopo di mantenerne il prezzo poco elevato e proteggere il pubblico contro la speculazione dei mercanti, è evidente che si tratta di una misura assolutamente contraria ad un'imposta. Non vi è imposta che nel caso in cui lo Stato arresta il commercio privato, al solo scopo di vendere il prodotto monopolizzato più caro che non lo venderebbero i privati, ed assicurarsi così ogni anno un certo benefizio. Quest'ultimo genere di monopolio è il solo che debba trovar posto in uno studio sulle imposte indirette.

Vi sono stati a Roma dei monopolî, e, in caso affermativo, hanno questi monopolî dato luogo alla riscossione di una imposta indiretta?

Ecco due questioni che studieremo in questo capitolo.

Monopolio del sale.

Il sale è generalmente considerato aver dato luogo, a Roma, alla riscossione di una imposta indiretta. Ma su quali testi si fonda questa opinione? Plinio racconta che il re Anco Marzio fu il primo a Roma che trasse profitto dalle saline [2]); egli le stabilì, aggiunge [238] Tito Livio [3]), all'imboccatura del Tevere, presso la città di Ostia, che aveva allora fondata.

Aurelio Vittore, riferendo lo stesso fatto, si esprime con altri termini; egli dice: *Salinarum vectigal instituit* [4]).

---

[1]) Eckhel (VI, p. 296) e Cohen (*loc. cit.*) credono che in queste iscrizioni si tratta della remissione di alcune imposte sconosciute che furono poi ristabilite sotto Vespasiano (Svet., *Vesp.*, XVI) Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 272) non parla di queste medaglie. Dureau de la Malle (*Économie politique des Romains*, p. 478) e Humbert (*Dictionn. des antiquités greques et romains* di Daremberg e Saglio, alla parola *Aerarium*) le applicava alla *XL litium*.

[2]) Plin., *H. N.*, XXXI, LI, 5 (ediz. Littré): « Ancus Marcius rex salis modios sex mille in congiario dedit populis, et salinas primus instituit ».

[3]) Liv., I, 23: « In ori Tiberis Ostia urbs condita; salinae circa factae ». Dionigi di Alicarnasso parla tuttavia di saline del tempo di Romolo (II, 55): Δίκας ὁ Ῥωμύλος αὐτοῖς ἐπιτίθησι, τὰς δὲ ... καὶ τῶν ἁλῶν ἀποστῆναι τῶν παρὰ ταῖς ἐμβολαῖς τοῦ ποταμοῦ.

[4]) Aur. Vict., *De vir. illust.*, 5.

Ma, dopo le testimonianze così precise di Plinio e Tito Livio, non si saprebbe ammettere che, fin da quell'epoca, si ebbe a Roma un'imposta sul sale; d'altronde, questa spiegazione non si accorda con tutto ciò che dobbiamo riferire. Bisogna ammettere che l'espressione di Aurelio Vittore è inesatta, a meno che con quella non si voglia intendere che, fondando delle saline, Anco Marzio creasse per lo Stato una nuova rendita demaniale [1]), ed anche assai più per l'avvenire che pel presente.

Fin dai primi anni della repubblica (246 = 508), la speculazione avendo fatto salire il prezzo del sale al di là della misura, lo Stato si riserbò il diritto di vendere il sale e creò per conseguenza un monopolio a suo profitto [2]); ma, come abbiamo detto innanzi, non si tratta ancora di un'imposta. Il monopolio la preparava, ma non la costituiva.

Nell'anno 550 = 204, si fece una nuova riforma [**239**]. I due censori, M. Livio Salinator e C. Claudio, crearono, dice Tito Livio [3]), una imposta affatto nuova sul sale; questa derrata si comperava fino allora allo stesso prezzo a Roma e in tutta Italia; l'antico prezzo fu conservato a Roma, ma fu elevato altrove, di modo che gli appaltatori erano obbligati a vendere il sale a prezzi differenti, secondo i luoghi. Questo testo di Tito Livio è confermato da un passo di Dione Cassio in cui è detto che il sale, fino allora libero da ogni peso, fu d'allora sottoposto ad una tassa [4]). Il mono-

[1]) Max Cohn, *Zum römischen Vereinsrecht*, Berlin, 1873, in-8.°, p. 162, nota 25; Naquet, *Imp. ind.*, p. 138.

[2]) Liv., II, 9: « Salis quoque vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omni sumptu (recepto), ademptum privatis ». È un passo assai discusso. Il testo che abbiamo dato è quello che adotta Marquardt (*Staatsverw.*, II, p. 155, nota 1). Madvig scrive: *in publicum omne sumptum, ademptum privatis, etc.* Moritz Müller, che ha testè pubblicato specificatamente il secondo libro di Tito Livio, ammette come lezione: *in publicum omni sumptu suscepto*. Il senso, del resto, è presso a poco lo stesso, qualunque sia la variante che si adotti. Marquardt crede (*op. cit.*, p. 155) che gl'impiegati incaricati dell'amministrazione di questo monopolio si chiamavano *salinatores aerarii*. Si trova, infatti, in un frammento di Catone (*Orat. in L. Furium De aqua*) citato da Servio (Virg., *Aeneid.*, IV, 244): « Quod attinet ad salinatores aerarios, cui cura vectigalium resignat ». Ma il passo non è abbastanza chiaro perchè se ne possa cavare in indizio certo. D'altronde, l'opinione di Marquardt è molto discussa (Cf. Cohn, *op. cit.*, p. 164, nota 29).

[3]) Liv., XXIX, 37: « Vectigal etiam novum ex salaria annona statuerunt. Sextante sal, et Romae, et per totam Italiam, erat. Romae pretio eodem, pluris in foris et concilialibus, et alio alibi pretio praebendum locaverunt. Id vectigal commentum alterum ex censoribus satis credebant, populo iratum quod iniquo judicio quondam damnatus esset; et in pretio salis maxime onerutas tribus quarum opera damnatus erat, credebant ».

[4]) Dio (ediz. Dindorff, collez. Teubner, *Fragm.*, LVII, 70): Ὁ δὲ Λιούιος καὶ ὁ Νέρων τιμητεύσαντες . . . . . τοὺς ἅλας ἀτελεῖς μέχρι τότ[ε ὄντ]ας ὑποτελεῖς ἐποίησαν. Gros, nella sua edizione (II, p. 290, nota 1), propone di leggere μέχρι τότε πως ὄντας. Se questa correzione si poggiasse su di una lettura più attenta d'un manoscritto, non vi

polio che lo Stato si era riserbato nel 246, nell'interesse dei privati, dette luogo, dal 550, alla riscossione di un'imposta indiretta, almeno in Italia. Fu questo sistema applicato alle provincie, ovvero esistevano numerose saline appartenenti tanto allo Stato che ai privati?

Si mantenne anche in Italia alla fine della repubblica e sotto l'impero? Non se ne sa assolutamente niente, e sarebbe anche temerario pronunziarsi in un senso piuttosto che in un altro.

Si ritrova nondimeno la traccia di un monopolio sul sale esercitato a profitto dello Stato negli ultimi secoli dell'impero; è detto in una costituzione degli imperatori [240] Arcadio ed Onorio, inserita nel *Codice di Giustiniano* [1]), che, se qualcuno compera o tenta vendere del sale senza l'intermediario dell'appaltatore delle saline, questo sale e il danaro che se ne ricava saranno confiscati a profitto di questi appaltatori. Così la vendita del sale era ancora a quell'epoca riservata allo Stato, che faceva esercitare il suo monopolio dagli appaltatori delle saline.

Tale è il sistema adottato dalla maggior parte degli autori che si sono occupati della questione [2]). Ma una opinione affatto differente, e che non manca nè di originalità nè di peso, è stata emessa da un sapiente tedesco, Max Cohn, in un lavoro assai recente [3]). Prima di discuterla, la riferiremo con qualche particolare. Egli crede che il sale non ha mai dato luogo a Roma alla riscossione di una imposta indiretta.

Secondo lui, l'esercizio delle saline fu presto data in fitto a dei pubblicani, che conservarono a principio il diritto di vendere il sale al prezzo che giudicarono conveniente. Ai primi tempi della repubblica, e per acquistar favore al nuovo regime, si tolse ai pubblicani il diritto di fissare il prezzo di vendita, ciò che dava loro modo di ritrarre troppo lauti beneficî, ed i censori furono incaricati di averne cura. La misura sarebbe stata diretta contro gli appaltatori e non contro i mercanti o i fabbricanti di sali. La riforma di Livio Salinator non consistette nel creare, come si crede, una nuova imposta sul sale; essa non cambiò niente di ciò che già

---

sarebbe ad esitare per adottarla. Ma è il frutto di un ragionamento. « In effetti, dice Gros, è inesatto dire che il sale fu esente da ogni imposta fino allora, poichè Tito Livio dice: *vectigal novum* (una *nuova* imposta), e come proprio a questo punto vi è una lacuna nel testo, si è autorizzati a ristabilire πως ». Non ammettendo l'interpretazione che Gros dà del passaggio di Tito Livio, non possiamo ammettere neppure la correzione che egli propone. Fin a quel tempo, Dione ha ragione di dirlo, non vi era imposta sul sale.

[1]) *Cod. Just.*, IV, LXI, 11: « Si quis sine persona mancipum, id est, salinarum conductorum, sales emere vendereve tentaverit, sales ipsi una cum eorum pretio municipibus addicantur ».

[2]) Naudet, *Des changements opérés dans toutes les parties de l'administration, etc.*, I, p. 193, nota 19; Dureau de la Malle, *Économie politique des Romains*, II, p. 464 e seg.; Marquardt, *Staatsverw.*, II, p. 154 e 155; Rein, *Pauly's Real-Encycl.*, alla parola *Vectigal*.

[3]) Cohn, *Zum römischen Vereinsrecht*, Berlin, 1873, p. 162 e seg. e note 25 a 43.

esisteva, ma il prezzo di vendita imposto ai pubblicani nella *lex censoria* fu elevato in Italia; ne seguì naturalmente che il prezzo dell'affitto fu aumentato; fu dunque una misura puramente fiscale, che permise allo Stato di cavare più profitto dalle saline, che da un'imposta che colpiva i consumatori. Senza [**241**] dubbio il pubblico ne risentì gli effetti; ma non bisogna dimenticare che si trattava di una speculazione fatta su di una rendita demaniale e non una tassa indiretta. Questo sistema fu in vigore finchè le saline restarono in possesso dello Stato.

Naturalmente qualunque importazione di sale fu in pari tempo interdetta.

Quando Roma ebbe conquistato a poco a poco nuove provincie, vi trovò un gran numero di saline pubbliche e private; e d'allora le cose cambiarono. Per aver modo di continuare a fissare agli appaltatori il prezzo di vendita, sarebbe occorso sottoporre i privati alla stessa regola; ma di ciò non si ha pruova in alcun posto. La gran quantità di sale di cui il popolo romano disponeva rendeva inutile una misura protettrice degl'interessi privati, ed il prezzo ribassava da sè in seguito alla concorrenza. Non fu modificato niente a questo stato di cose sino alla fine dell'impero, poichè Diocleziano fu obbligato di fissare un maximum pel prezzo del sale come per quello delle altre mercanzie, ciò che sarebbe stato inutile se lo Stato avesse, esso stesso, regolato il prezzo della vendita.

La costituzione inserita nel *Codice di Giustiniano* non è contrario all'opinione di Cohn. Vi si parla, è vero, dei *conductores salinarum*, ma queste *salinae* non sono le saline d'onde il sale era estratto, sono dei magazzini di deposito situati nella città di Roma, e che erano a disposizione dei mercanti, mediante un compenso.

La corporazione degli affittuari dei magazzini era poco prospera in quell'epoca; s'impoveriva di giorno in giorno, e la costituzione in parola si collega alle disposizioni imperiali, che cercavano di migliorare le sorti delle corporazioni di ogni specie, venendo in loro aiuto con tutti i mezzi possibili.

Se il sale non passava per questi magazzini di deposito, la mercanzia era considerata come venduta in frode, e come tale accordata in compenso agli affittuari di queste *salinae*. È vero che questa costituzione è indirizzata ad un certo Lampadius, a cui il Codice dà il titolo di prefetto del pretorio, mentre, in tal caso, avrebbe dovuto essere indirizzata al [**242**] prefetto di città, a cui solo interessava. È infatti ciò che è avvenuto, e le sigle P P sono un errore nel testo del Codice. Non si sa di alcun prefetto del pretorio che abbia avuto nome Lampadius nell'epoca che si deve assegnare alla detta costituzione, vale a dire dal 396 al 408. È certo, d'altra parte, che un personaggio di nome Lampadius era prefetto di città in quel tempo; Simmaco gli ha dirette parecchie lettere [1]), e lo si trova citato in

[1]) Symmach, *Ep.*, VIII, 62 e 64. (Cf. XVI, 65).

una iscrizione [1]) che è proprio di quell'epoca. Tutto dunque fa credere che ad un prefetto di città e non ad un prefetto del pretorio la costituzione fu indirizzata.

Così, e per indicare nettamente la differenza fra questo sistema e quello che ho precedentemente riferito:

1.° La misura di 246 non creò un monopolio a favore dello Stato;

2.° La riforma di Livio Salinator non consistette nel fissare un' imposta sul sale, sconosciuta fino allora, ma a rendere più produttiva la rendita che lo Stato cavava dalle saline;

3.° La costituzione citata nel Codice non prova affatto che in quel momento la vendita del sale fosse un monopolio riservato allo Stato, è una semplice misura di polizia urbana.

Sul primo punto vi è qualche obbiezione a fare. L'opinione di Cohn suppone dapprima che non vi fossero saline private in quel momento, ciò che non è certo; ed in seguito che le saline di Stato fossero fittate a dei pubblicani, ciò che neppure è accertato per quell'epoca. D'altra parte, se si ha rimando al testo stesso di Tito Livio, e se si pesa il valore delle parole, è difficile ammettere l'interpretazione di cui si parla: *arbitrium vendendi* vuol dire piuttosto il potere, la libertà di vendere il sale, anzichè il diritto di fissare il prezzo al quale deve essere venduto; sembra pure molto temerario affermare che, con [**243**] l'espressione « *privatis* » Tito Livio abbia voluto designare i pubblicani. Questa parola è, di vero, opposta, nella frase, ad *in publicum*, ma è una considerazione affatto letteraria, che non basterebbe a giustificare l'insufficienza dell'espressione.

Il senso più naturale di quel passo è dunque questo: il prezzo della vendita del sale non essendo fissato, il diritto di vendere questo prodotto fu tolto ai privati, e lo Stato lo ritenne tutto per sè.

È lo stesso pel secondo punto. La maniera con cui Cohn comprende la riforma di Livio Salinator è contraria, non tanto al testo di Tito Livio, che parla di un *vectigal novum*, ciò che può intendersi, con tutto rigore, di un aumento di una rendita demaniale, ma al testo così preciso di Dione Cassio: Τοὺς ἅλας ἀτελεῖς μέχρι τότε ὄντας ὑποτελεῖς ἐποίησαν. È evidente che, se la misura di cui parliamo non fosse stata qualche cosa affatto nuova, Dione Cassio non si sarebbe servito dei termini che ha adoperati. D'altronde, Cohn è costretto a riconoscere che l'aumento del prezzo di appalto ebbe per conseguenza la creazione di un'imposta sui consumatori, se non in principio, almeno in fatto [2]).

Quanto al ragionamento che egli fa a proposito della costituzione del *Codice di Giustiniano*, è difficile non arrendersi alla solidità della sua argo-

---

[1]) Or., 7255*: « [Felic]i imperio ddd. nnn. Arcadii, Honorii et Theodosii. Ex auctoritate Postumi(i), Lampadi(i), v(iri) c(larissimi) praef(ecti) Urb(i), corpus tabernariorum ». (Cf. la nota di Henzen in seguito all'iscrizione).

[2]) *Zum römischen Vereinsrecht*, p. 163, nota 27.

mentazione. Il senso stesso che dà alla parola *salinae* è giustificata da altri testi, e si sa che vi era in Roma, anche ai tempi della repubblica, un sito posto in vicinanza della porta *Trigemina* che portava il nome di *Salinae* [1]). È vero che l'obbligo di depositare il sale nei magazzini locati ad appaltatori dello Stato faceva salire un poco il prezzo di questa derrata a Roma; ma non se ne può dedurre l'esistenza di una tassa indiretta.

In tutte le città ed in tutti i tempi, sono stati assegnati dei posti speciali al deposito ed alla vendita di certe mercanzie. È nondimeno strano, come osserva [**244**] Naquet [2]), che questa costituzione porti nella sua soprascritta il nome dell'imperatore d'Oriente, e sopratutto che sia stata conservata nel *Codice Giustinianeo,* a meno che lo stesso regolamento non abbia esistito pure per la città di Costantinopoli.

L'argomento che Cohn ricava dal silenzio completo dei testi e delle iscrizioni su questa imposta dall'epoca di Livio Salinator fino a quella di Giustiniano, e quello che si poggia sull'editto di Diocleziano, non sono neppure senza autorità.

In breve, sembra che il monopolio sul sale, che lo Stato si era riservato nel 246, abbia portato nel 250 alla creazione di una imposta indiretta. Ma non pare che questa imposta abbia resistito a lungo, poichè non se ne trova alcuna traccia posteriormente.

È dunque verosimile che, in seguito alla conquista di nuove provincie, l'applicazione di questa misura incontrò grandi difficoltà, se pure fu mai esperimentata fuori d'Italia, e si è indotti a credere che il sale fu presto esente da ogni tassa.

Monopolio del minio.

Il *minio* era pure oggetto di un monopolio. La miniera più celebre era situata presso *Sisapo,* nella Betica; apparteneva allo Stato ed era soggetta ad un regolamento assai severo. Non era permesso lavorare sul posto la materia che si estraeva; bisognava che fosse spedita a Roma, ove la si sottometteva al trattamento necessario; poi veniva messa in commercio, ma il prezzo di vendita era fissato da una legge, allo scopo, aggiunge Plinio che ci ha conservati tutti questi particolari, di mantenere questo prezzo ad un tasso ragionevole. Il *minio* si vendeva 70 sesterzi la libbra [3]).

[1]) Frontin, *De aq. duct.*, v: « Incipit distribui Appia sub Publicii clivo ad portam Trigeminam, qui locus appellatur Salinae ». Liv., XXIV, 47: « Solo aequata omnia inter salinas ac portam Carmentalem ».

[2]) *Des impôts indirects chez les Romains,* etc., p. 144.

[3]) Plin., *H. N.*, XXXIII, XL, 3 (ediz. Littré): « Celeberrimum (minium) ex Sisaponensi regione in Baetica, miniario metallo vectigalibus populi romani, nullius rei diligentiore custodia. Non licet ibi perficere id excoquique. Romam perfertur vena signata, ad dena millia fere pondo annua. Romae autem lavatur; in vendendo, *pretio statuto lege, ne modum excederet,* HS LXX in libras ».

Si tratta dunque di un altro monopolio, ma che ha non altro scopo che di proteggere [**245**] i privati contro le speculazioni dei mercanti; non è imposta indiretta.

Per le altre derrate, come il balsamo di Palestina [1]) o la porpora, non si hanno documenti sufficienti; per conseguenza, è impossibile saper niente di preciso sulla materia che ci occupa.

Così, di tutti i monopolî che sono venuti a nostra conoscenza, quello del sale è il solo che pare abbia avuto il carattere di una misura onerosa per i privati; ma non durò a lungo e, anche prima della proclamazione dell' impero, non restò più alcun monopolio che desse luogo alla riscossione di una imposta indiretta presso i Romani.

[1]) Cf. Marquardt, *Römische Staatsverw.*, II, p. 271.

PER LA STORIA DELLE IMPOSTE ROMANE

DA AUGUSTO IN POI

DI

RODBERTUS

(*Jahrbücher für Nationaloekonomie und Statistik* herausg. von Br. Hildebrand, IV-VI, Jena 1865).

INTRODUZIONE

Se si guarda la storia dell'impero romano [IV, **340**] dal punto di vista delle trasformazioni *sociali*, che vi si compiono, vien meno in qualche modo la repugnanza, che, per un'abitudine contratta dalle scuole, abbiamo, considerandolo dal punto di vista politico. Poichè, più di ogni altro periodo della storia mondiale, esso eleva al confortante pensiero, che, anche quando gli Stati periscono, la parte di genere umano in essi incorporata e individualizzata realizza un costante progresso.

Con una osservazione inerente a una tale considerazione ho chiusa la mia memoria precedente: a una quantità di osservazioni simili porge l'addentellato la *storia tributaria* dell'*impero* de' Cesari, se ci si rende ragione dell'enorme distacco tra il moderno e l'antico principio dell'imposta, il quale ultimo è rimasto ancora — e soltanto — con caratteristica rigidità in Roma sino al principio dell'Impero.

In ogni caso, questi princìpî assumono il loro carattere da due ordini di cose: dalla natura de' rapporti *economici* èsistenti e dall'*idea del diritto* dominante nel tempo. I primi forniscono i caratteri specifici d'ordine economico, l'ultimo quelli di ordine giuridico.

Una comparazione di queste due basi deve però costituire il punto di partenza di ogni confronto del moderno ordinamento [IV, **342**] tributario con l'antico.

Guardiamo, all'uopo, dapprima, al tempo moderno!

In primo luogo i nostri rapporti economici sono conformati in modo che la sostanza nazionale è divisa non solo quantitativamente secondo la grandezza delle porzioni private, ma anche qualitativamente secondo il modo di queste porzioni [1]). Oggi non solo si oppone una ricchezza reale alla ricchezza personale divenuta libera e indipendente nel lavoro libero; ma la ricchezza reale si bipartisce ancora di nuovo in proprietà fondiaria e possesso di capitale; e il capitale ancora in capitale industriale e capi-

[1]) Mi sembra che la scienza non prenda abbastanza in considerazione queste due diverse forme di ripartizione della ricchezza nazionale.

tale commerciale, e quest'ultimo ancora in commercio di merci e commercio di danaro (gestione bancaria), come capitale di merce e semplice capitale di danaro; cosicchè ogni ramo appare distinto e indipendente e forma la base anche di particolari classi sociali. Anzi il possesso del capitale e l'intrapresa capitalistica hanno ancora un'analoga separazione.

Ad una tale partizione della ricchezza nazionale corrisponde anche la partizione del reddito nazionale. Pure questo oggi è suddiviso non solo quantitativamente, ma anche qualitativamente. Vi è un reddito derivante da una ricchezza puramente personale, da semplice forza di lavoro — mercede e compenso — contrapposto al reddito derivante da ricchezza puramente reale, del semplice possesso — alla rendita; e quest'ultima si ripartisce ancora in rendita fondiaria e profitto di capitale, e quest'ultimo in interesse e profitto d'intrapresa [1]).

Una conseguenza di questi rapporti è la nostra moderna *economia monetaria*. L'intera produzione nazionale — dal momento in cui mediante i produttori di materia prima è tratta ne' suoi elementi [IV, **343**] materiali dal seno della terra sino a che trapassa come entrata nazionale nella distribuzione del consumo, — poichè cambia parecchie volte possessore durante tutto questo processo di produzione, è sempre sulla via della vendita e della compera, o direttamente per mezzo del danaro, ovvero in forma monetaria per mezzo del credito sempre più svolto ed elevato da grado a grado. Parimenti, ogni partecipante realizza in tale forma monetaria la sua partecipazione condizionata dalle leggi vigenti del diritto e della compartecipazione economica, che invece riesce a realizzare solo per mezzo della compra ne'beni reali che gli toccano.

In secondo luogo. Per ciò che riguarda l'idea del diritto, in quanto ha azione su nostri principii tributari, si deve rilevare in esso, primieramente, la notevole importanza della proprietà privata, anche di fronte alla volontà dello Stato, e, indi, il principio di diritto internazionale di assumere gli abitanti di paesi annessi nello stesso sostanziale rapporto di diritto e politico, in cui vive lo stesso paese annesso.

---

[1]) « Profitto d'intrapresa » è pur sempre una espressione migliore di « compenso d'intrapresa » e anche di uso più frequente, come si può facilmente scorgere sfogliando i manuali più noti. In ogni caso, dove il capitalista è al tempo stesso l'imprenditore, è difficile a distinguere ciò che, nel prodotto complessivo del capitale, tocca all'una o all'altra parte; come, dove il capitalista è al tempo stesso lavoratore, è difficile a distinguere ciò che è reddito del capitale e ciò che è mercede, — e perciò va perduto per più d'uno il giusto concetto dell'uno o dell'altra. Ma ciò appare molto chiaramente dove, come nelle grandi imprese per azioni, tutte queste parti e partecipazioni si suddividono tra diverse persone. Chi vorrà chiamare qui mercede i dividendi degli azionisti originari, che evidentemente si presentano come profitto d'intrapresa distinguendosi dall'interesse azionario, perchè tutto ciò che è mercede, è compreso già nell'assegno dell'impiegato dell'industria e nelle gratificazioni de'direttori? Si veda su ciò Lassalle nel suo *Bastiat-Schulze*, pag 67 sgg.

Affatto diversamente sotto entrambi i riguardi si diportava la vita antica.

Per ciò che, primieramente, concerne i rapporti economici, in conseguenza della schiavitù il lavoratore era cosa e apparteneva come altre cose alla ricchezza nazionale. Quindi era una conseguenza obbiettiva che i possessori fondiarî, i quali facevano compiere i lavori della produzione di materia prima mediante i loro schiavi, attendevano mediante altri schiavi a' lavori di fabbrica, sopratutto per quei prodotti, che erano messi da loro in commercio, e specialmente per i lavori di trasporto; cosicchè il prodotto nazionale, nel corso di tutto il suo processo produttivo non cambiava mai il possessore [1]). Per questa via doveva accadere [IV, **344**] che non solo si fondeva la ricchezza personale, il lavoro, col possesso reale, ma anche in quest'ultimo si fondevano possesso di terra e possesso di capitale; nel possesso di capitale si fondevano di nuovo ancora capitale industriale e commerciale; e finalmente nel capitale commerciale — originariamente e secondo l'idea di questo Stato — il capitale del traffico di merci e il capitale del commercio di danaro si fondevano [2]).

Naturalmente poteva esservi, ivi, solo una specie di sostanza, che io voglio chiamare sostanza domestica; la quale, comprendendo anche il la-

[1]) Questo è l'ideale economico descritto da Aristotele nel primo libro della sua Politica — l'*oikos* e l'economia come debbono essere — un ideale che egli considera non solo come l'unica base sana di ogni Stato, ma anche come il punto di partenza di ogni Stato del suo tempo. E dal suo punto di vista giustamente. Con la restrizione che la realtà non raggiunge mai completamente l'ideale, l'*oikos* era la base realmente esistente, l'organismo vivente, pulsante di quell'antica gloriosa forma di Stati che gli antichi indicavano come « *Polis* ».

Le conseguenze di questo fondamento penetrano l'intera essenza dello Stato e dominano specialmente il suo lato economico. Esse si lasciano rintracciare nell'economia privata come nella pubblica, nell'economia come nella finanza, nella maniera più recisa. L'*oikos*, come doveva essere secondo Aristotele, era in realtà anche il fondamento necessario della *polis*, e, se queste corrispondono ancora alla loro idea, doveva rimanere quella forma di Stato che corrisponde alla loro essenza. Sull'abituale persistenza di questo rapporto fondamentale come sul sentimento di questa sua necessità poggiano perciò anche le concezioni e le vedute economiche che ci sorprendono tanto nella scienza e nella legislazione dell'antichità, specialmente i principii economici e finanziarî di Senofonte, di Aristotele, e di parecchi altri; poggia anche quella notevole lotta, che lo Stato, nella relativa legislazione, conduce contro la società, per salvare questa e sè stesso dall'insinuante veleno dell'economia monetaria; una lotta che giunge sino al tempo di Traiano e ci riesce incomprensibile come quei principii, se in precedenza non ci siamo reso chiaro sotto ogni aspetto il significato dell'*oikos*. — Io mi propongo di spiegare in una successiva memoria su « Le basi e i principii fondamentali dell'economia antica » l'azione di questa condizione dell'*oikos* sulla vita e la scienza degli antichi.

[2]) I più duri ebrei, che si siano mai avuti nella storia, sono stati gli antichissimi nobili proprietarî fondiarî, i patrizî romani, tanti de' quali pretendevano discendere dagli dei.

voro come una cosa, era autonomamente produttiva, e poteva perciò dare anche un' unica classe di possessori, i padroni di casa o *patresfamilias*, nel loro pieno potere ancora indiviso lavoratori e possessori della terra e del capitale riuniti in un'unica persona. Così, dunque, vi era nell' antichità solo una ripartizione quantitativa della ricchezza nazionale, diversa semplicemente nella grandezza delle parti che si determinavano massimamente secondo l' estensione del possesso fondiario, da cui era condizionata la quantità degli schiavi e quindi anche della rimanente esistenza mobiliare [1]).

Naturalmente non poteva avvenire diversamente anche della ripartizione [IV, **345**] del reddito nazionale. Poichè non vi era antitesi di ricchezza personale e reale, non vi era neppur quella di mercede e rendita; poichè nella ricchezza reale non vi era il contrasto di possesso immobiliare e di capitale, non vi era neppur quello di rendita fondiaria e profitto; finalmente, poichè non si erano suddivisi il possesso del capitale e l'intrapresa capitalistica, non vi era neppure l' antitesi del nostro odierno interesse e profitto d' intrapresa poggiante sopra un' ovvia e normale divisione del profitto del capitale. Solo il *foenus* nella sua natura primieramente usuraria dava gl' interessi, che secondo l' antica immagine rappresentavano il parto (τόκος) di qualche cosa di distinto dal restante reddito ma che, dal momento che anche il capitale dato a mutuo apparteneva a' capi di casa, fluivano parimenti nella loro cassa. Così, dunque, come vi era solo una specie di ricchezza, la sostanza domestica, vi era anche solo una specie di reddito, il reddito di quest' ultima sostanza, che — sussistendo la schiavitù « per natura » ed essendo quindi tale sostanza autonomamente produttiva per natura — veniva a' possessori, non mediante il lavoro, ma mediante la natura » [2]).

La conseguenza necessaria di un tale stato doveva essere l' universale *economia naturale*. — Ora, non occorreva danaro per elevare il prodotto

---

[1]) Per questa ragione, nell' antichità — sul terreno economico — non vi era altra antitesi che quella di povero e ricco, che nella società odierna non è più la dominante. Da noi è invece la lotta per la *giusta partecipazione* al prodotto, che pel corso di secoli combatterono solo la proprietà fondiaria e il capitale, sinchè, dall' epoca della Rivoluzione francese, vi s' insinuò ancora un terzo concorrente, il lavoro. — Io so che la scuola muove contro questa concezione con la litania: « L' altezza della mercede dipende dalla grandezza del capitale ». Ma non vi è una proposizione più falsa di questa.

[2]) Si veda Aristot., *Polit.*, I, c. 2 e 3, capitolo che è costato a' traduttori tanti rompicapi. Del resto so io, che ho schizzato a grandi linee questa condizione di cose, come la storia l' ha realizzata anche nella sua prima origine. Ma appunto in questo schizzo, come mostrerò nella memoria seguente, essa risponde all' Idea aristotelica, e partendo dall' Idea si debbono considerare le formazioni della realtà se si vuol portare su di esse un esatto giudizio. Del rimanente, la nostra moderna scuola liberista non può fermarsi su questa bruscolo nell' occhio di Aristotele. Essa adopera la parola « natura » in un senso altrettanto storto.

nazionale, durante il suo processo di produzione, da grado a grado, poichè in questo processo non mutava possessore. Ora bastava la volontà del capo di casa, che ordinava a' suoi schiavi fabbricanti di seguitare a elaborare il prodotto de' suoi schiavi già impiegati nella produzione della materia grezza. Ora, anche la ripartizione del reddito nazionale avveniva in menoma parte mediante il danaro. La classe lavoratrice scompariva dal mercato, poichè aveva nelle aziende domestiche il suo mantenimento in natura. Non aveva luogo neppure alcuna divisione della rendita tra i proprietarî fondiarî o capitalisti (fabbricanti), che, ancora, sarebbe potuta avvenire solo per mezzo del danaro, in maniera che ogni parte di questo reddito avrebbe potuto realizzarsi solo sul mercato. Solo nel passaggio del superfluo da azienda [IV, **346**] domestica ad azienda domestica — quasi come un' esuberanza sul bisogno proprio, come se questo commercio interno fosse stato un commercio internazionale — e nel prestito entra in giuoco il danaro; e anche là, nel commercio, Aristotele deplora quasi la sua intromissione, mentre nel prestito lo considera a dirittura come immorale e rovinoso per lo Stato [1]).

Non meno che sulle sue basi economiche, l' antichità, in secondo luogo, si distingueva dal nostro tempo nella parte corrispondente delle sue concezioni giuridiche.

Lo Stato era onnipotente, e di fronte al suo volere la proprietà privata anche, de' privati cittadini, aveva a mala pena un valore indipendente. « Ogni suo avere sino al sangue » era in realtà un principio di diritto, e non una momentanea eccitazione destinata a ridursi sino ad una semplice frase. Inoltre il diritto internazionale concedeva di togliere al nemico vinto la sua proprietà e fino la sua libertà personale, e concedeva quindi tanto più di scioglierlo da' suoi proprî vincoli giuridici per cacciarlo nel suo rapporto di sudditanza in cui era utilizzato e sfruttato.

A tali distinzioni di principio in economia e nel diritto corrispondono anche i sistemi tributarî delle due epoche.

Economicamente si rispecchia nel nostro sistema moderno tributario la ripartizione qualitativa della ricchezza nazionale e dell' entrata nazionale, come anche chiaramente l' economia monetaria. Dove non bastano demanî, dazî ed altri prelevamenti indiretti, anche le imposte sono distinte non solo quantitativamente, secondo la grandezza delle singole sostanze imponibili, ma anche qualitativamente, secondo la specie della parte di ricchezza o di entrata presa a base. Perciò, in nessun luogo, l' imposizione diretta consiste esclusivamente in una singola imposta sulla sostanza o sul reddito; ma, o in imposta fondiaria, o in imposta sul capitale, o in imposta sul profitto (imposta industriale), o in imposta personale (in molte categorie di

[1]) Da oggi noi consideriamo come stupefacenti tutti questi modi di vedere. Ma allora non erano così, poichè il fondamento sociale dello Stato antico, l' *oikos*, poggiava su di essi.

un' imposta per classi). Soltanto per una maggiore appropriazione dell'entrata imponibile, propriamente de' suoi saggi più alti — e perciò in forma progressiva e per lo più solo sussidiariamente — si concede a quella varia ramificazione tributaria anche un' unica imposta generale sulla proprietà o sul reddito. Inoltre tutte queste varie imposte [IV, **347**] sono sempre imposte in danaro. Somministrazioni in natura ricorrono tanto più raramente in quanto si ha un sistema di *munera*, di pubblici servizi e prestazioni naturali da adempiersi gratuitamente. Dove simili prestazioni in rari casi divengono necessarie, ricevono anche il loro equivalente in danaro. E dove sono rimasti, forse da tempo antico, resti insignificanti di un sistema di tributi in natura di foraggi e trasporti o simiglianti, si agogna alla loro trasformazione in danaro; come anche non è più se non uno spensierato anacronismo, volere di nuovo dare larga estensione alla carica onorifica.

In punto di diritto si riconosce inoltre un *confine al potere dello Stato d' imporre tributi;* in modo tale che quest' ultimo, almeno negli Stati germanici, da' tempi più antichi, è stato in alto grado e anche sotto l'aspetto giuridico, moderato; e, quanto più si risale il corso della storia, tanto più si riscontra ciò; sino al punto da disputare allo Stato di potere, con l' imposta, prelevare dalla proprietà privata più di quello che non avesse consentito lo stesso proprietario. L' imposta, secondariamente, appare sempre e solo individualmente, richiede cioè il contributo solo da' singoli obbligati, senza assumere tra questi alcuna solidarietà del pagamento, e perciò non dispone nemmeno l' imposta sotto forma di contingente per più individui, allo scopo di far pagare in ultimo da uno per tutti. Essa finalmente non tratta mai i paesi soggiogati semplicemente come nuove sorgenti sfruttabili di imposta, che fossero destinati solo a questo, ad alleviare i vincitori ne' loro speciali pesi pubblici.

Un carattere tutt' affatto diverso, e solo corrispondente ancora alle sue basi economiche e giuridiche affatto diverse, ha l' antico sistema tributario.

Un' azienda domestica bene impiantata sopperiva a tutti i bisogni di questa comprensiva cerchia di economia domestica abbastanza convenientemente; e le assicurava così una autorità, una indipendenza, che concedeva al padrone di casa o *paterfamilias* — originario, proprio e solo cittadino — di dedicarsi intieramente e gratuitamente al servizio del suo Stato. Dirette e gratuite prestazioni e somministrazioni de' cittadini nell' esercito, nella carica o altrimenti per il mantenimento della comunità di Stato sino al generale sistema di prestazioni manuali e di trasporto — questo, perciò, era, e rimase anche il nocciolo di tutto l' antico sistema tributario. Entrate demaniali e dogane erano quindi, primieramente, gli unici contributi che sopperivano al resto de' bisogni dello Stato. Ma questi ultimi, nello sviluppo di una comunità, crescono troppo facilmente, e il danaro ha — per gli Stati come per gl' individui — una [IV, **348**] forza corrosiva, che assai presto cominciò a dissolvere queste antiche aziende domestiche indipendenti. Nel corso dell' evoluzione di questi Stati poggianti sopra aziende domestiche

si rese, a poco a poco, qua prima là dopo, necessaria una maggiore attrazione delle sostanze de' cittadini nell'ambito dell'imposizione diretta.

Ma per quanto poco l'antica ricchezza nazionale o l'antico reddito nazionale si diramava in diverse forme, altrettanto poco poteva ramificarsi questa imposta. *Essa parimenti poteva essere solo imposta di un' unica specie* — l'imposizione di quella sostanza domestica, o secondo il suo reddito o secondo l'importo del suo capitale — ma non poteva mai essere o imposta fondiaria o imposta sul capitale o imposta sul profitto o imposta sul guadagno personale [1]). Quest'unica imposta sul patrimonio domestico è per es. l'εἰσφορά degli Atheniesi e l'antico *tributum* de' cittadini romani: là — presso un popolo di commercianti — prelevato sul reddito [2]), quì — presso un popolo di agricoltori — prelevato sul valore capitale della sostanza domestica. Naturalmente un sistema tributario eretto su di una tale base poteva assumere soltanto un carattere di economia naturale. Tutto il diretto e gratuito sistema di cariche, servizi e prestazioni, che era reso possibile dall'autarchia delle aziende domestiche e che costituiva il nocciolo di tutto l'antico sistema tributario, era del pari nient'altro che un sistema di tributi in natura! Quindi anche quell'imposta diretta sulle aziende domestiche, di cui ho parlato or ora, e che originariamente era solo un aiuto sussidiario ed era per lo più prelevata in danaro, era spesso solo una misura per le percezioni in natura.

Ma, giuridicamente, l'antico sistema tributario finiva di nuovo nell'indeterminato; e, dove in linea di fatto vi era una misura, ciò accadeva semplicemente [IV, **349**] per ragioni di moderazione, o perchè i tassatori si sarebbero colpiti essi stessi. In punto di diritto, lo Stato antico poteva prendere ciò che voleva, dove voleva e quanto voleva [3]).

---

[1]) Di qui si vede che a torto si rimprovererebbe a Senofonte l'insufficienza delle sue proposte finanziarie nel suo scritto « *Delle entrate* ». Oggi con la moderna ramificazione della ricchezza nazionale, lo spirito creatore di un finanziere può mostrarsi, comprendendo un ramo non ancora colpito. Ma se, allora, il contributo degli alleati non affluiva più così abbondante, nè ciò dipendeva più solo da Athene, e tuttavia l'unica imposta sul patrimonio era ordinata in modo che la classe più elevata dava un quinto del reddito, — che altro restava da fare se non cercare di usufruire il commercio degli stranieri e il demanio dello Stato? Poichè le proposte di Senofonte dovevano limitarsi a questo, vi si volsero anche con intelligenza.

[2]) Il Böckh, *Staatsh. d. Ath.*, pag, 667 sgg. sostiene, come è noto, che l'εἰσφορά fosse imposta in maniera che di ogni patrimonio privato una parte crescente con la grandezza del patrimonio era calcolata come speciale capitale imponibile. Ma non poteva essere che un'imposta progressiva sull'entrata. Anche lo Schömann, *Griech. Alterthümer*, I, pag. 460 sembra ora, condividere questa opinione.

[3]) Che Roma in tempo antico rifaceva il *tributum* con la contribuzione imposta al popolo vinto o col bottino di guerra, non contraddice punto a questa concezione. Il complesso de' cittadini romani, che formava lo Stato, doveva contribuire insieme

Nessuno aveva da obiettare per ragioni della proprietà privata, e se Senofonte, tanto nell'*Economico* come nello scritto « *Sulle entrate* », lamenta il terribile peso tributario che gravava su' ricchi —; vuol dire che è sempre sensibile prendere il proprio avere, ma non era un' ingiustizia, e perciò era cittadino antico. Per la stessa ragione lo Stato non aveva bisogno di tenersi stretto ad una imposizione solo individuale: piuttosto, assumendo una solidarietà degli obbligati, poteva, in linea di principio, riscuotere le imposte per riparto, e obbligare i capaci di pagare non solo ad anticipare per gl' insolventi, ma anche a pagare in definitiva. Finalmente la conquista di diritto era una ricca e durevole fonte di entrata per lo Stato vittorioso; e, come i cittadini dominanti verso il proprio Stato, così gli Stati vinti erano obbligati verso lo Stato vincitore. I paesi soggiogati non dovevano sopportare solo i loro proprî pesi pubblici ma dovevano pagare anche un contributo di guerra perpetuo per l' alleviamento de' pesi pubblici del vincitore. Così tutto il paese conquistato diveniva un demanio incamerabile, le cui rendite servivano ad alleggerire e ridurre l' imposizione del paese dominante; in modo che, come è noto, perciò Roma rimase lungo tempo completamente esente da imposte. « *Praedia populi Romani* » — questa designazione delle provincie romane dice tutto ciò in una frase.

Quale distacco dunque, quale potente non colmabile abisso tra i principii tributarî antichi e moderni!

E tuttavia è stato colmato, colmato a grado a grado, senza che nella storia intermedia si trovasse una lacuna. Lo Stato moderno col suo sistema tributario si collega, in una ininterrotta continuità, allo Stato antico e al suo sistema, poichè la emigrazione di popoli non rappresenta alcuno spazio vuoto, ma [IV, **350**] soltanto aggiunge un nuovo fermento fattivo alla condizione storica trasmessa dall' antichità.

Che cosa è, dunque, che era in grado di colmare questo enorme abisso? Dov' è lo spazio determinato, in cui gli anelli della catena, che mena dal vecchio al nuovo Stato, si trasformano a grado a grado, in modo che la Società, la quale si trovava allora a casa sua, si trova subitamente a casa sua anche in questo?

Il *millennio, all' incirca, che va da Augusto sin dopo gl' imperatori sassoni, costituisce questo periodo.*

In realtà con l' introduzione del Cesarismo comincia, tanto ne' fondamenti economici come nelle forme giuridiche, una graduale trasformazione che si trae subito dietro una corrispondente trasformazione del sistema tributario; in modo tale che lo stato sociale già fortemente trasformato,

---

alla guerra se andava a male, e nella stessa misura si divideva il bottino conquistato se questo era grande. Non era questione di un riguardo alla proprietà privata, così che in quella operazione si dovesse vedere un prestito da doversi certamente restituire.

trasmesso dopo la caduta dell' Impero romano occidentale alle popolazioni germaniche, aveva parimenti bisogno solo di questa aria diversa e di un diverso andamento, per prendere quell'indirizzo evolutivo, che, in ultimo, ha condotto al carattere così completamente diverso dalla moderna economia nazionale e finanziaria.

Ma, certamente, la storia come la scienza della vita sociale non posseggono ancora oggi il punto di vista conveniente per potere valutare periodi storici di questa specie nella loro particolarità caratteristica. Inoltre, la storia dovrebbe ancora approfondire la nozione sociale degli eventi e l' altra avrebbe ancora da scegliere un metodo più sicuro. Propriamente la scienza della vita sociale dovrebbe andare ancora un tratto più in là in quel nuovo processo conoscitivo, il cui primo ingresso ha già portato al mirabile concetto della unitaria organica natura dello Stato — sulla via dell' analogia. Essa dovrebbe raggiungere ancora l' ulteriore concezione che il complesso delle istituzioni sociali, le quali insieme o successivamente riempiono la storia, rappresenta un' analoga serie evolutiva di organismi viventi sempre più compiuti, ma parimenti di carattere sociale, come la natura si rappresenta nella serie graduale dalla cellula all' uomo nel complesso dalle formazioni di vita fisica. Essa dovrebbe anche rappresentare l' una contro l' altra le corrispondenti analogie delle due serie. Qui al regno vegetale corrisponde un semplice periodo come di formazione del tronco, in cui la storia produsse solo formazioni sociali cellulari — famiglie, genti, nazioni, popoli, [IV, **351**]; al regno animale che si aggiungeva al regno vegetale corrisponde un periodo di Stati che s' innestava sul periodo gentilizio; un periodo in cui, come nel regno animale, l' organismo da un semplice grado vegetale si svolge a una più alta e più libera forma di vita, che, là come qui, contiene ancora una serie ascendente di diversi generi e specie, qui una serie di forme di Stato sempre più compiute; finalmente, al culmine dell'evoluzione fisica, dell' unica forma umana, corrisponde un futuro analogo culmine di evoluzione storica, l' unica società umana organizzata. Solo allora, quando la scienza della società sarà andata molto innanzi su questa via, si troverà di aver acquistata nella analogia una chiave per ogni scoperta nel suo campo, come ne trovò una volta, nel suo campo, la scienza naturale con l'induzione. Solo allora essa imparerà a intendere meglio la natura delle forze sociali operanti e plasmanti dall' intimo seno della società, — forze, che si rendono efficienti, ora in quelle ignee eruzioni dello spirito umano, che noi chiamiamo preferibilmente rivoluzioni, ora in quei selvaggi, fluenti movimenti delle emigrazioni di popoli che spazzano via interi imperi, ora finalmente in quegli influssi lenti ma non meno possenti di una permeante civiltà straniera, che trasformano, del pari, silenziosamente, la vita di un popolo; e in questa azione cooperano con esito non meno efficace alla formazione della nostra vita sociale di quel che non abbiano concorso alla formazione della nostra vita naturale eruzioni, rapidi abbassamenti o graduali

sollevamenti. Solo allora, dico io, anche la storia e la scienza sociale avevano imparato a valutare periodi come quello indicato che va dagli imperatori romani a' sassoni; e, nella fissazione e nello sviluppo di una così proficua analogia, li troveranno comparabili a quei periodi geologici, che s' insinuano nella storia della nostra terra come gradi di formazione preparatoria di una nuova vita [1]).

---

[1]) È la « scuola organica » delle scienze di Stato, come la chiama di Mohl, (*Gesch. und Literat. d. St. W.*, I, pag. 258 sgg.), quella a cui io miro. — Chi contrasterà che questa scuola già al suo primo affacciarsi ha arricchito la scienza delle più splendide idee? Ma, poichè non aveva compreso ancora completamente l'analogia, vi si confuse. Nella politica alterigia, che ha caratterizzato già tutti i tempi, essa assunse *il più alto* grado dell' evoluzione fisica, l' uomo, come l' analogo dello Stato odierno. Ma l' odierno Stato rappresenta nell' evoluzione sociale solo un grado assai subordinato, anzi solo un grado subordinato in quella serie, che non corrisponde all' uomo ma al regno animale. Poichè, di quanto è più perfetto e più altamente organizzato l' uomo che non sia un mollusco, di tanto più perfetto e più altamente organizzato dello Stato odierno, sarà il vero analogo dell' uomo, l' unica società umana organizzata. Ma quel primo errore non potrebbe impedire le scoperte che una volta saprà fare una esatta analogia. E qui si aprono sorprendenti punti di vista e di comparazione. Per esempio: la concezione della famiglia come l' analogo della formazione della cellula fisica, che come questa attraversa l' intera scala graduale della vita naturale, così si ripete da parte sua attraverso tutta la serie ascendente della graduale evoluzione sociale quale permanente organismo elementare di essa; una tale concezione della famiglia, ripeto, rimane sotto tutti gli aspetti il campo più fecondo per nuove considerazioni. Non meno importante è il punto di vista organico per la partizione degli Stati. Non si vorrà più improntare questa partizione alla loro veste politica esteriore, ma dedurla da' tratti caratteristici che si rilevano nel periodo degli Stati. Infatti, una repubblica medioevale non ha con un regno medioevale più punti di contatto che con una repubblica antica? In realtà, ideocrazia (secondo il Bluntschli, perfezione), aristocrazia, monarchia, democrazia non caratterizzano le distinzioni generali della vita di Stato, più che altra volta non facessero forse i temperamenti per le forme della vita animale. Possono pure le ideocrazie essere i malinconici tra gli Stati, le aristocrazie i flemmatici, le monarchie i sanguigni, le democrazie i colerici: — dal punto di vista organico della scienza, non possono essere più riconosciuti come modi di distinzione. Ma come si mette diversamente la cosa, se si distinguono lo Stato pagano antico e il cristiano germanico solo come i due diversi *ordinamenti di Stati* o *famiglie di Stati*, che la storia ha prodotto finora; e indi, con più prossimo esame di ciascuno di essi, si guardano i tratti caratteristici o fasi che in essi si conseguono come forme di Stato che si distinguono in essi: nel primo, innanzi tutto, la *teocrazia* (dove il primo re era anche la prima divinità, come presso i Faraoni e gl' Inkas), indi lo *Stato a caste*, indi la *satrapia*, finalmente la *polis*; nel secondo, da prima lo *Stato ecclesiastico*, indi lo *Stato a stati sociali*, indi la *burocrazia*, finalmente lo *Stato rappresentativo*. E perchè non si dovrebbe poter distinguere così? Se nella storia naturale, questa scienza della vita individuale, le distinzioni di famiglie e di forme sono prese da gradi di perfezionamento di tutta l' evoluzione che si susseguono, perchè questo criterio

In realtà, come uno strato sedimentario tra due diverse flore e faune, sta il periodo indicato tra le specie di popoli e di Stati del tempo antico e moderno.

Se si comparano entrambi solo superficialmente [IV, **353**] tra loro e si guarda solo fuggevolmente al campo apparentemente così deserto che è tra essi si potrebbe credere che l'onda dell'immigrazione di popoli abbia spazzato via in una volta tutta la precedente vita sociale, e che nella caotica demolizione abbiano istantaneamente avuto origine Stati affatto nuovi come pura *generatio aequivoca*.

Eppure questo modo di vedere nel periodo indicato sarebbe tanto falso, come è per la storia, come è anche per la geologia.

Anche la vita sociale non perde mai la sua continuità in tali periodi di trasformazione. Solo quella che è stata finora la sua veste politica s'infradicia e cade a brandelli. Essa stessa, la vita sociale subitamente trasportata all'aria mordente di condizioni diverse ed anche nemiche, ne risente anche per qualche tempo, ma son solo i suoi organi *politici*, che avvizziscono e periscono; sotto questa copertura mortificante lampeggia la divina favella della vita, la vera forza vitale sociale, che solo può sollevare un aggregato atomistico ad individualità vivente, non spenta, non come uno spirito vagante sulle acque, ma inerente a' resti della vita

---

fondamentale non si dovrebbe poter applicare nella storia della società, questa scienza della vita sociale? Una tale diversa concezione di scienza di stato sarebbe accompagnata anche da feconde conseguenze politiche. Cesserebbe la costruzione aprioristica dello Stato, la ricerca della costituzione migliore, poichè, da questo punto di vista, lo Stato è sempre il solo risultato esteriore della società esistente. Se questa si muta nel corso del tempo e cessa, insieme, di avere la sua ragione di essere la forma di Stato corrispondente, è di nuovo una determinata forma di Stato che è resa necessaria dal modificato stato sociale, non già quella che è, da un punto di vista generale, la migliore. Con una tale concezione, per es., mai una teoria come quella del contratto sociale avrebbe potuto perturbare la scienza ed il mondo; una teoria, che aveva l'ingenuità di voler creare lo Stato dal nulla, mentre ivi stesso, al *primo Stato*, avrebbe già dovuto precedere la *tribù*, anche una formazione unitaria di vita sociale che nella lingua era organicamente congiunta da una comunità di pensiero, nel costume di una comunione di volontà, nella vita comune nomade di caccia da una comunione di lavoro; cosicchè le forze sociali dominanti nelle indicate sfere della comunità avevano bisogno di elevarsi a fede e scienza, costume e diritto e ad una divisione del lavoro poggiata sull'agricoltura per trasformare la vita solo vegetativa delle tribù in quella più perfetta e più libera dello Stato.

D'altra parte l'analogia è solo il riconoscimento del simile nel dissimile; e dell'ultimo, del dissimile, dagli organismi fisici, rimane ne' sociali solo tanto, che, anche in questa concezione scientifica, il maggiore bisogno dell'individuo umano ivi abbassato ad atomo sociale — la libertà — non corre pericolo di andar perduta nella trattazione. Ma il considerare più da presso anche questo lato dell'analogia porterebbe troppo lontano.

ancora persistenti, che sotto la pressione e il bisogno della trasformazione sviluppano subito nuovi organi invece di quelli periti, i quali, adattandosi, crescendo e finalmente giunti a maturità, [IV, **354**] costituiscono definitivamente e caratterizzano quelle trasformate formazioni politiche, che noi siamo subito obbligati ad annoverare in una famiglia di Stati o in un ordine di Stati affatto diverso.

Si può dividere il periodo indicato in due parti. Nella prima, se anche la società si trova già in visibile mutamento, dominano ancora gli antichi organi politici, e perciò la vita porta ancora esteriormente impressa la sua precedente e quindi, qui, la sua antica impronta. Nella seconda già, anche all'esterno, si mostrano i lineamenti moderni. Ivi si feconda, al tempo stesso, nella tranquilità sociale, il seme, che, qui, affondato in un nuovo terreno etnico, si risolve in nuove formazioni politiche. Entrambi i periodi sono distinti mediante una visibile e culminante divisione. Se questa ha relazione con la caduta dell'Impero romano occidentale, non coincide con essa; e perciò non è tale avvenimento che li caratterizza [1]). *In sostanza* può essere designato solo così: — che prima ogni territorio era soggetto alla costituzione cittadina; dopo, ogni città è sottoposta alla costituzione territoriale [2]).

Questa circostanza porta, essa sola, che, mentre, la condizione di vita sociale, immediatamente prima e dopo di quel mutamento, doveva rimanere la stessa, da questo punto assume un corso evolutivo affatto diverso. Veramente anche re militari asiatici, dove i loro eserciti si riversavano sopra un dominio comprendenti città, hanno tenuto soggette queste ultime alla loro costituzione territoriale, ma questa le ha tenute per sempre oppresse al suolo col plumbeo, dispotico peso della dominazione orientale. Sotto i re militari germanici, intanto, e sopratutto con l'aiuto della chiesa cristiana, esse, le città, emergono, a poco a poco, per la via delle esenzioni e delle immunità, dalla costituzione territoriale come le coste del mare; e la conseguenza è che ormai l'unione, persistita mediante l'unità dell'antico ceto de' possessori tra il ceto urbano e rustico sin qui svoltosi [IV, **355**], si rompe a poco a poco, e indi ciascuna parte si svolge all'interno e all'esterno; e quindi in quell'antitesi all'altra, che costituisce sopratutto la base della nostra moderna particolare economia, e così, anche da que-

[1]) La dominazione ostrogota conservò, com'è noto, ancora, in tutto, le forme romane.

[2]) Hegel caratterizza, nella sua *Gesch. d. Städtev. Ital.* l'Italia antica come un « paese di città ». Questo non deve intendersi sul senso nel quale Enea Silvio Piccolomini chiamava anche la Germania, di parecchi secoli dopo, un impero di grandi e belle città. L'Italia antica era un paese di evidenti comuni costituiti, che comprendevano anche la campagna. Ma questa era la condizione di tutti i paesi mediterranei che si erano sviluppati nella forma della *polis*. Si veda *Die Städtische und bürgerliche Verfass d. Röm. Reichs* etc. del Dott. Emil Kuhn, che, a pag. 29, confuta anche le obiezioni contro questo concetto dell'antico ordinamento comunale.

sto aspetto, ha condotto alla indicata distinzione, de' sistemi tributari delle due epoche [1]).

Per rappresentare questa evoluzione in tutta la sua estensione [IV, 356] e la sua profondità, occorrerebbe naturalmente una storia sociale completa di questo periodo. Questa non avrebbe da rappresentare « i piccoli e grandi servitori della nazione », le così dette aziende del potere sovrano e dello Stato, che, per dirla col Goethe, sono solo « ritagli dell' umanità »,

[1]) Augusto e Carlo Magno sono i due uomini, che, mediante le forze del loro genio hanno formato il letto al corso di questa evoluzione. Oggi, nuovamente, il nipote di un Cesare occupa uno de' più possenti troni della terra. È chiamato forse un secondo Augusto a guidare ancora il periodo di transizione ad un nuovo ordinamento di Stati? L' elemento sociale opera così fortemente nel presente che ve ne sarebbe materia a sufficienza. Ovvero è un Pisistratide, la cui famiglia interruppe solo episodicamente lo sviluppo della libertà politica non ancora sufficientemente rafforzata? La risposta sarebbe decisiva pel costituzionalismo. Poichè con Augusto rovinò la *polis*, questa altissima forma dell' antica libertà pubblica, e solo dopo i Pisistratidi crebbe sino al suo maggior fiore.

Del resto, io accenno, sopra, solo ad una cosa, all' ultima origine della nostra odierna antitesi di *città e campagna*, che certo, economicamente, è notevole sopra tutto per la differenza della vita antica e moderna, ma è tuttavia ben lungi dall' esaurire le basi di questa differenza. Se, per esempio, si paragona il concetto del comune nell' antichità e nell' epoca moderna, quale nuovo distacco! L' antichità non conosce questo concetto! Come Aristotele, quando nel 1.° libro della sua *Politica* seziona gli ultimi elementi di un organismo di Stato, passa rapidamente sopra alla κώμη, che è per lui, propriamente, solo un rapporto di parentela, e quanto si trattiene invece sull' *oikos!* Ciò non è accidentale. Fra la comunità di *oikoi* e la *polis*, questa comunità di Stato, non s' interponeva più, in realtà, nessuna comunità indipendente; ma piuttosto, era, appunto, la comunità politica, che comprendeva immediatamente i cittadini dello Stato secondo la comunità di case. Non era accaduto diversamente quando Roma si era assoggettata una quantità di tali comunità politiche e l' aveva abbassate a *civitates* nel senso posteriore. Poichè anche allora una *civitas* era tutto un territorio, e gli abitanti delle località minori in esso comprese, degli *oppida*, *vici* e *villae*, le ultime già nel senso di villaggi, erano, specialmente se *cives*, congiunti sempre dallo stesso diritto di città con gli abitanti del capoluogo del territorio, senza che fossero stati costituiti per sè mediante un altro diritto comunale. Ciò che nel tempo più antico, nella *polis*, veniva al posto del comune, era la compagine gentilizia; poichè dopo che costituzioni come la solonica e la serviana avevano dissolta la geneocrazia, la compagine gentilizia fu sostituita dalle nuove suddivisioni politiche per le votazioni e in parte per i tributi; più tardi, dopo di Augusto, funzionò in simile maniera la compagine costituita dalla sua notevole legislazione su' manomessi. Questa compagine possedeva anzi un luogo di sepoltura comune, come la comunità posteriore il suo camposanto comune! Che cosa fu, dunque, che aiutò a creare questo speciale organismo intermedio moderno, il nostro comune? Anche qui, innanzi tutto la religione cristiana, che aveva bisogno di una comunità pel suo servizio divino, ciò che non era del caso pel paganesimo. Ma ci porterebbe troppo lontano il dimostrare ciò più a fondo.

solo accidentalità storiche, quanto, piattosto, la tranquilla, ma ininterrotta trasformazione de' modi di vedere, costumi e rapporti sociali, cui quei superficiali avvenimenti storici stanno come le onde spumanti alla corrente che si muove nel fondo. Ma già, anche nella storia tributaria di quel periodo, anche nella sola parte di essa che comprende l'evoluzione de' tributi romani dopo di Augusto — che io mi propongo di trattare qui — si rispecchia in gran parte quel mirabile corso. Non solo, perchè il sistema tributario di un periodo è sopratutto il riflesso degli esistenti rapporti economici e delle idee giuridiche imperanti; e perciò non si può approfondire quello senza toccare così importanti basi della vita, quali il diritto e l'economia; — ma specialmente anche pel fatto che, secondo il nome, un tributo abbracciava due, sostanzialmente diversi — non imposte — ma sistemi d'imposta, che nel loro iniziale stato sotto Augusto lasciano riconoscere in tutta la loro esattezza la particolarità di quel sostrato economico e giuridico, tanto in riguardo all'unità produttiva dell'antica azienda domestica come in riguardo al rapporto di sudditanza degli abitanti delle provincie; mentre, d'allora in poi, parimenti in entrambe queste loro radici, soggiacciono alla forza trasformativa di quei periodi di transizione che conducono sino al sistema moderno. Perciò, anche per questo, una breve scorsa nella storia imperiale romana può fornire un contributo di conferma alle idee generali schizzate qui.

Stato de' tributi all' inizio della dominazione di Augusto.

La parola *tributum* indica intorno a questo tempo due sistemi di contribuzioni, che sotto tutti i rapporti erano divise tra loro: il *tributo de' cittadini* e il *tributo provinciale.*

Sopra i rapporti reali di ognuna di queste specie d'imposta non dominano tante differenze, come sopra la loro natura giuridica ed [IV, **357**] economica. Il tributo de' cittadini era sopportato solo da' cittadini romani.

Come si era formato nel corso dell'evoluzione repubblicana, era prelevato secondo il *modus* di una o più forme d'imposte per ogni 1000 assi pesanti e più tardi = 100 *solidi* [1]) dalla sostanza dei *locupletes* — delle cinque prime classi — valutate secondo il valore capitale. Col potere discrezionale de' magistrati romani poteva colpire tutti gli elementi del pa-

[1]) Un *solidus* conteneva 15 denari, un denaro 10 assi. L'asse poi era disceso nella coniatura dell'asse pesante di una libbra a mezz'oncia, quando, propriamente, a 24 assi leggieri. Quindi l'antica unità di misura di 1000 assi pesanti, esattamente presa, avrebbe fatto 24,000 assi leggieri. Ma si valutarono 250 assi ad un *solidus*, cosicchè i 1000 assi pesanti furono uguali a 6000 solidi, vedi Walter, *G. des R. R.*, § 170. Io lo rilevo qui perchè, seguendo una posteriore traccia, affaccerò un dubbio sul come avvenne che sotto Diocleziano, subitamente, 1000 solidi compariscono come l'unità di misura della forza contributiva.

trimonio, che piaceva colpire al censore [1]), e colpiva senza dubbio i più importanti di essi.

Qui si riferiscono *immobili di ogni specie,* quindi, in ogni caso, anche *edifizî.* Benchè si debba guardarsi dal riferire alla fine della Repubblica testimonianze, che riguardano probabilmente la media epoca imperiale, dobbiamo in questo punto seguire con qualche prudenza Ulpiano *de cens.*, che descrive la *forma censual. civil.* estesa, al suo tempo, a tutto l'Impero [2]); dobbiamo, in relazione al nostro tempo, assumerne soltanto quello che evidentemente ricade in un tempo posteriore. Ma Ulpiano dice espressamente che *nomen fundi cujusque* debba essere inserito nel registro del Censo, e nella L. 211 D. 59, 16 si dice: « fundi appellatione omne aedificium et omnis ager continetur » [3]). Così furono allora [IV, 358] inseriti nelle

---

[1]) Catone il Vecchio vi comprendeva, come è noto, molti oggetti di lusso (Liv. XXXIX, 44), e censiva anche in maniera decupla schiavi al disotto di 20 anni, per cui si pagavano 10000 assi, colpendoli indi in tripla misura; — un esempio calzante di questo potere discrezionale, perchè altrimenti ogni cittadino valutava di sè la sua sostanza.

Se si pensa alla età menzionata degli schiavi, è verosimile che con questo criterio di eccezione si voleva colpire il noto malcostume antico, pel quale *puer* aveva anche uno speciale significato secondario.

[2]) Che essa era tale, lo mostrerò più oltre.

[3]) Ulpiano dice veramente nel principio del tratto — *cavetur, ut agri sic in censum referantur* etc., e *ager* è soltanto « *species fundi* », ma ora in generale si cita del pari *fundus* — quindi « *omne, quidquid solo tenetur* »; e, poichè sappiamo — vedi più oltre — che l'*instrumentum fundi* era dichiarato, sarebbe tuttavia sorprendente tassare per es. gli arredi in un edifizio e non l'edifizio stesso, sebbene è anche possibile che dove un *aedificium* era incluso in un *fundus,* questo era assunto nel valore accresciuto dell'*ager*. Del resto non la coltivazione costituiva il criterio dell'*ager,* ma l'impiego *ad usum hominis,* l. 115 D. 50, 16. Perciò troviamo anche, certamente in un tempo più tardo ma tuttavia sempre prima di Ulpiano, che erano espressamente imposte contribuzioni agli *aedificiis,* l. 6, § 5 D. 50, 4. Così si citano anche nella l. 3 *C. Th.* 11, 20 *horrea, balnea, ergasteria, tabernae, domus, coenaculae, salinae,* quindi *aedificia meritoria* etc. come edifici che debbono sopportare una sovraimposta. Non siamo quindi autorizzati a considerare come casi eccezionali queste imposte su' fabbricati. Sarebbe stato anche sorprendente, in realtà, se la cosa fosse andata diversamente. Già negli ultimi secoli della Repubblica mutarono fortemente i rapporti di proprietà. Cic., *de offic.*, II, 25 pone appunto i *vectigalia urbana* sopra i *rustica.* È noto come speculasse sulle case Crasso, ved. Drumann, IV, pag. 110 sg. Quanto grandi fossero le entrate de' *praed. urban.* al tempo di Gellio, è attestato nelle *Noct. attic.*, XV, 1, 2, 3. Vi si dice che, se il servizio di polizia degli incendî non fosse così scadente a Roma e perciò gl'incendî così frequenti, si dovrebbero vendere tutte le *res rusticae* per acquistare solo le *urbicae.* Detto di passaggio, è una prova indiretta per lo straordinario accrescersi della popolazione circa questo tempo, come più di un'altra cosa, che il Dureau de la Malle ha trascurato nel suo computo della popolazione. Tale prova è fornita anche, per es., dal modo di

liste del censo anche *portus*, depositi — « portus appellatus est conclusus locus, quo importantur merces et inde exportantur », l, 59 D. 50, 16; è dubbio, in ogni caso, se vi era compresa anche la *merces* ivi contenuta.

Inoltre l'antico capitale si assume nel suo maggior elemento: gli schiavi, e in tutto ciò che apparteneva all'*inventarium* di un fondo, Gell, *Noct. att.*, VII, 71, dove espressamente si dice *instrumentum fundi*. Ora, dacchè sotto *fundus*, come ho mostrato sopra, s'intendevano anche edifizî; poichè anche edifizî cittadini possedevano il loro *inventarium;* poichè il concetto dell'*inventarium*, ne'fondi urbani come ne'rustici, comprendeva oltre agli schiavi ogni altra appartenenza viva o morta; così s'insinuava in questo concetto — si vegga in prova il *tit. de instr. vel instrum. legat.* — anche tutto il capitale urbano e rustico, che non assumiamo propriamente come *materiale*. Ciò è provato anche, pel tempo più tardo, dalla *nov.* 128, VIII [IV, **359**], dove si citano *enthecae*. Ma si dice nella l. 2, § 1, D. 33, 7: « *dotes praediorum* quae graeco vocabulo ἐνθῆκαι appellantur ». *Praedium* significava, dunque, tanto l'*urbanum* come il *rusticum*, e i *praedia urbana* — l. 198, D. 50, 16 — ancora, tanto i *meritoria in oppidis villis* e *vicis* come anche i *voluptati tantum deservientia*, quindi tanto gli edifizî da appigionare come quelli di lusso, insieme ad ogni loro arredo, che secondo l'antico concetto era tanto comprensivo [1]). Gli schiavi artigiani erano compresi naturalmente tra gli schiavi da darsi, già perchè la massima parte di essi, come mostra il titolo sopra riferito *de inst. vel. instr. legat.* propriamente alla l. 12, §§ 4, 5 e 6, erano parimenti oggetti d'inventario del predio urbano o rustico; lo dice anche Ulpiano *de cens.* espressamente di tutti gli schiavi. Soltanto, circa questo nostro periodo, gli schiavi artigiani non erano ancora censiti e tassati distintamente dagli schiavi rustici, il che accadde soltanto più tardi, come mostrerò più oltre.

Anche le *navi mercantili* erano comprese e tassate nel censo de'cittadini. Apprendiamo ciò da Tac., *Annal.*, XIII, 51, dove appariscono per la prima volta esentate dal tributo. Io ritorno ancora più appresso su questo tratto importante [2]).

Danaro contante [3]).

---

costruzione dell'*insulae*, che, date le dimore da scapoli e la vita di osteria de' Romani delle classi inferiori, erano per lo più costruite a mo' di caserme; cosicchè il criterio delle nostre case di città fatte per la nostra vita di famiglia non si adatta punto pel numero degli abitanti ad una casa di allora.

[1]) I Romani concepivano le nozioni giuridiche sempre molto recisamente, e non si deve perciò assottigliare arbitrariamente il loro contenuto.

[2]) In maniera affatto diversa assume certamente questo tratto lo Huschke, *Cens. d. Kaiserz.*, p. 180, nota 383.

[3]) Becker e Marquardt, *op. cit.*, III, 2, p 127. Sarebbe perfettamente inconcepibile come la momentanea posizione di cassa *presso di noi* potesse essere base di imposizione di più anni, stabilita su questa norma. Ma allora poteva accadere, perchè l'*area* era tutt'altra cosa della nostra cassa. Qui vi sarebbe da guardare ancora

Capitali dati a prestito [1]) [IV, 360].

Se verso il periodo qui considerato le *terre provinciali*, che erano in possesso de' cittadini romani, erano anch' esse censite e tassate, è in ogni caso dubbio secondo Cic., *p. Flacc.*, 32.

È dubbio parimenti se intorno a questo tempo si detraevano i *debiti*. Che doveva essere presentato tutto lo stato attivo o passivo, emerge da Liv., VI, 27.

Tutti questi elementi del patrimonio erano valutati dallo stesso cittadino secondo il loro valore capitale; e verosimilmente, data la maggiore santità del giuramento pagano d' allora rispetto all' odierno nostro cristiano, e data l' importanza e la credibilità degli antichi libri del patrimonio pel commercio e il credito (che erano propriamente inventari correnti del patrimonio mediante cui ogni cittadino controllava sè stesso) [2]), erano assai più esatti e sicuri di quel che non sarebbe accaduto oggi con l' uguale forma.

Dalla sostanza valutata in questa estensione e in questa forma, e secondo il modo designato, era prelevato e riscosso il *tributo de' cittadini, tutte le volte che i bisogni dello Stato lo esigevano;* — perciò naturalmente, ogni volta nelle proporzioni in cui essi lo esigevano, e quindi in proporzioni variabili; — più frequentemente, di certo, in danaro, ma tuttavia anche in *fornimenti in natura* o prestazioni [3]). Un paio di volte fu riscosso *temerariamente*, cioè non fu nemmeno appoggiato al censo: propriamente dopo la espugnazione di Roma per opera de' Galli, quando da quindici

più a fondo nella differenza dell' antica e della moderna economia domestica, cosa per cui occorrerebbe una speciale memoria « *Sulla tenuta de' libri de' Romani* ». Sopratutto una indagine approfondita sulla differenza dell' antica e della moderna azienda domestica spargerebbe più luce sulla storia e la scienza di Stato che non tutta l' enumerazione delle serie di sovrani e di battaglie da quel tempo in poi, o tutte le distinzioni correnti di forme di governo. Aristotele si conduce così, quando nel 1.° libro della sua *Politica* si occupa delle « più piccole parti dell' ordinamento di uno Stato »; e perciò anche per noi, che siamo disabituati a questa concezione, la sua esposizione è così inintelligibile in questo punto. Ma anche nella scienza sociale occorre la fisiologia e patologia cellulare.

[1]) Walter, *Gesch. d. R. R.*, I, § 165. Ciò è confermato anche dal fatto che i fondi dell' *arca* erano tassati; poichè, dati i rapporti di economia domestica dell' antichità, questi erano sempre capitali giacenti, inoperosi. Or come avrebbero dovuto essere tassati i capitali inoperosi e non quelli fruttanti interessi?

[2]) Il *Codex acept. et expens.* era in fondo solo un *folium* di questo inventario corrente, come mostrerebbe una memoria sulla tenuta de' libri de' Romani.

[3]) Nelle molte guerre de' Romani fu certamente riscosso quasi regolarmente, Cic. *de offic.* II, 21. Anche sulla sua natura sussidiaria e di proporzioni variabili, sono d' accordo tutti gli scrittori. Cessò anche dal 586 al 711 a. u. C., quando le entrate provinciali affluirono in sufficiente abbondanza. Già prima (Liv., VII, 27) si menziona, una volta, un anno, in cui non fu riscosso. Una riscossione in natura è attestata in Liv., XXIX, 12. Cfr. Hegewisch, *Röm. Fin.*, pag. 52.

anni non aveva avuto luogo alcun censimento, e nella seconda guerra punica, quando ognuno contribuì ciò che possedeva[1]) [IV, **361**].

In maniera affatto diversa andava la cosa pel tributo provinciale.

Il *tributo provinciale* era sopportato solo da *paesi conquistati o incorporati per altra via*, di nazionalità dominate, in quanto non ne erano state esentate o tornate a liberare.

Secondo l'antico diritto internazionale, il vincitore era propriamente *proprietario del paese e della popolazione* della nazione vinta. Il Walter (*op. cit.*, §§ 69 e 90) spiega acutamente e chiaramente la pratica giuridica romana poggiante su questa idea; e si deve soltanto notare in aggiunta che questo principio originariamente orientale, nel passaggio di esso e della rimanente civiltà orientale a' popoli dell' Occidente, — Grecia e poi ancora Roma —, avea già avuto una mitigazione notevole nella pratica mediante il loro senso giuridico foggiato individualisticamente, come l'attesta espressamente per Roma Dionysio (II, 16 e 17). Una *polis* conquistatrice non poteva nemmeno naturalmente e in linea di fatto occupare il paese conquistato e [IV, **362**] sfruttarlo come proprio secondo poteva

---

[1]) Il tratto guasto in Festo suona così: « Tributorum conlationem, quum sit alia in capite, illud ex censu dicitur, etiam quoddam temerarium, ut post urbem a Gallis captam conlatum est, quia proxumis XV annis census actus non erat. Item bello Punico secundo, M. Valerio Laevino M. Claudio Marcello coss., quum et senatus et populus in aerarium, quod habuit, contulit ». Vi sono varie emende. Ciò che del resto vuol dire Festo, mi sembra chiaro. Non si tratta tanto di una suddivisione di diverse specie di tributi: in *capita*, *ex censu* e *temerarium*, quanto, piuttosto, di un rilievo de' *principali momenti storici* del tributo de' cittadini. L'*in capita*, perciò, non si deve intendere come se, accanto all'*ex censu* ve ne sia stato anche uno *in capita*, un testatico pagato da quelli che non avessero contribuito *ex censu* — io ritorno da questo punto di vista ancora una volta su questo tratto, — ma si allude all'uguale tributo de' cittadini riscosso *viritim* prima della riforma timocratica di Servio. Che, grammaticalmente un tale tributo poteva essere denominato *in capita* da Festo, è fuori di dubbio, tanto più quanto il posteriore testatico provinciale era riscosso parimenti per capi in uguale misura presso ciascuna nazione. Che un siffatto uguale tributo sussisteva prima di Servio, risulta anche da Livio e Dionysio; che potesse sussistere finchè l'antica costituzione genocratica non fu sommersa per trasformazioni ne' rapporti patrimoniali, non è cosa da meravigliare, e finalmente è evidente che appunto tali mutamenti economici furono l'ultimo fondamento della timocrazia. L'opinione del Niebuhr, *Ber.*, ediz. 1853, pag. 262, e altri, i quali sono appunto dell'opinione che il *trib. in capita* non era punto un testatico, mi pare perciò che non si debba rigettare, se pure mi pare che il Niebuhr si sbagli nel ritenere impossibile anche nel tempo anteriore a Servio una uguale e generale imposta sul patrimonio. Questa concezione di una semplice ricapitolazione storica de' momenti principali del censo cittadino mi sembra anche confermata nel tratto precedente dalla menzione del *temerarium*, che tuttavia sicuramente non era una particolare specie di tributo, ma una deviazione straordinaria e alcune volte casuale del solito procedimento *ex censu*, un semplice caso transitorio della storia.

fare un asiatico capo di orde, che distribuiva su tutto il territorio il popolo vittorioso — senza perdere quanto aveva di più sacro, sè, la *polis* stessa, dal punto di vista locale e dello Stato. La forza delle cose, dunque, veniva per Roma in aiuto a quel sentimento occidentale.

Ora, innanzi tutto, e nella folla di fatti tra loro aggrovigliati, di cui le fonti danno notizia sotto questo rapporto, non si debbono perdere i punti di vista direttivi, di distinguere quei pesi che, di quando in quando, s'imponevano ad una città soggiogata nel suo insieme, o immediatamente dopo la conquista o anche più tardi in casi straordinarî, da quegli altri che Roma riscoteva da' *singoli* fondi e abitanti delle provincie come contribuzioni *permanenti*. Il Marquardt (*op. cit.*, III, 2, pag. 146 sgg.) cita parecchi esempi di pesi della prima specie, senza punto prendere a considerare questa distinzione. Cic. (*p. Flacc.*, 14) menziona parecchi esempi. Ma è evidente che pesi di questa specie non avevano nulla a fare con quelli delle altre specie. Entrambi si diportavano nell' antichità, come oggi si diporterebbero contribuzioni di guerre e imposte in un paese conquistato, se anche la natura delle antiche e delle moderne imposte è tanto diversa.

Perciò era anche diverso per entrambi il modo di riscossione. La riscossione della contribuzione complessiva straordinaria si lasciava alle città stesse, che o le riscotevano secondo il modo seguìto per la riscossione de' loro cespiti comunali, ovvero provvedevano con un prestito nel qual caso vi era da provvedere in qualche modo solo pel pagamento degl' interessi, Cic. (*p. Flacc.*, 9): *duae rationis conficiendae pecuniae, aut versura aut tributo.* I Romani favorivano spesso il procedimento del prestito, perchè erano essi stessi che prestavano ad interessi usurarî, riprendendo il loro denaro come contribuzione. All' incontro la percezione de' tributi permanenti, se anche di proporzione notevole, avea luogo sempre tra i *singoli obbligati* — fondi o persone — e i *percettori romani* — esattori d' imposte, funzionari od anche eccezionalmente incaricati dalle stesse città (Marquardt, *op. cit.*, III, 1, nota 875 e III, 2, pag. 149). Ma troviamo spesso nelle fonti le gravezze dell' una o dell' altra specie sotto uno stesso nome, come mostrano appunto gli esempi addotti dal Marquardt; noi dobbiamo quindi tenerci tanto più alla cosa. Qui abbiamo da fare solo con i tributi provinciali riscossi permanentemente [IV, **363**].

Come il diritto del vincitore si estendeva su paese e gente, così, parimenti, il tributo provinciale riscosso regolarmente si divideva in due parti rispettive: il *tributo fondiario* e il *testatico*.

Il tributo fondiario sorgeva dal modo come i Romani si conducevano rispetto al territorio conquistato. Ciò avveniva nella maniera seguente:

I. Di regola, se non prevalevano speciali motivi di maggiore durezza, si faceva così: 1.° Ne' beni propriamente *demaniali* del potere rimasto sin allora sovrano succedeva naturalmente ora lo Stato romano come ulteriore possessore di questi demanî. 2.° Ma indi veniva incamerata espres-

samente ancora una parte del fin allora *possesso fondiario privato*, alla pari di siffatto territorio demaniale. Per questa parte si usava una diversa maniera: *a*) Una parte ne impiegavano i Romani come *territorio coloniale*, guarentigia forzata per i popoli soggetti; e, dove non era in maniera espressa disposto diversamente, lo gravavano di un' insignificante gravezza reale [1]), pari ad un tributo normale, per dimostrare che fosse o fosse stato un fondo dello Stato. *b*) Un' altra parte la davano in affitto più o meno lungo a compagnie o a singoli estranei o agli stessi possessori precedenti. *c*) Una terza parte la gravavano di un tributo, e o la donavano parimenti a estranei, o la restituivano agli stessi possessori precedenti — e dove accadeva quest' ultima cosa il terreno si chiamava *redditus*. *d*) Una quarta parte, perchè verosimilmente non potevano farla valere in maniera più vantaggiosa, la lasciavano all' *occupazione* di comuni e privati. Anche questa parte del resto fu gravata di un tributo inerente al suolo. Ma nell' epoca più antica della Repubblica sembra che questo caso sia ricorso di rado, come emerge da' tratti di Livio, II, 61, IV, 36, 51 e 53, IV, 5, 15 e 35 già riportati dal Niebuhr. 3.° Finalmente lasciavano la rimanente parte del possesso fondiario privato di un tale territorio conquistato od ottenuto a' precedenti abitatori, gravandolo parimente con un tributo inerente alla terra.

II. Ma talvolta, quando l' accanimento del vincitore era stato maggiore, incameravano anche tutto il territorio di uno Stato nella maniera indicata in I, 2, e praticavano indi del tutto come in *a*, *b*, *c*, *d*, cosicchè in tale territorio non rimaneva più nulla per la forma di I, 3 [IV, **364**].

L' esattezza di tutto questo schema si vedrà nel corso dell' esposizione [2]).

Tutti i contributi, che affluirono a' Romani dal paese nella maniera indicata a' numeri I e II si chiamavano *vectigalia*, avessero dovuto considerarsi come puri fitti di demanî secondo i nostri concetti oppure come un' imposta inerente alla terra. Avrebbe dovuto naturalmente essere il primo caso dove il territorio si trovava piuttosto in condizioni di demanio e di rapporti d' affitto, e quindi non era riconosciuta alcuna *possessio* a' suoi coltivatori (vedi Niebuhr, prima ediz. II, pag. 358); era l' altro caso dove era giuridicamente riconosciuta una tale *possessio* — vi ritorno sopra di nuovo — e la pubblica entrata aveva, quindi, già assunta la natura di un peso reale. *Quest' ultima parte de' vectigalia* si chiamava, indi, specialmente **tributum soli**. Ma già qui si può osservare — cosa su cui parimenti dovrò tornare più oltre — che, almeno sino ad Augusto, poichè Roma assumeva per sè il *diritto di proprietà* di tutto il territorio provinciale, perciò doveva, giuridi-

[1]) Plut., *Tib. Gracch.*, VII e Burmann, *de vectig.*, I.

[2]) Nella diversità di questa maniera di trattamento del terreno provinciale non vi è nè caso, nè arbitrio, bensì la più alta prudenza pratica, per rendere quanto più utile fosse possibile per la società come per lo Stato, la massa di un territorio conquistato di uno Stato, in consonanza con la vigente idea giuridica

camente, disporre del suolo — suolo, che sin qui colpito da un *trib. soli*, poteva essere di nuovo incamerato e divenire puro demanio, rendendo ancora nel senso più ampio un *vectigal*; e, all'incontro, questo ultimo suolo poteva di nuovo essere concesso come *possessio*, sopportando un *vectigal* in senso più stretto, un *tributum soli*.

Tutte le contribuzioni, che non erano fitti demaniali, ma appartenevano a pesi reali, al *tributum soli* — e con questo solo abbiamo da fare qui — erano regolati in diverse proporzioni e diversificavano anche nel modo di riscossione; anche qui, secondo che l'accanimento de' vincitori era stato maggiore o minore. Esse consistevano *o in una quota di prodotto*, che di regola importava un decimo della semina e un quinto della cultura arborea, salendo anche per la prima a un settimo, un quinto e perfino un quarto [1]), *o* [IV, **365**] in un *vectigal certum*, quindi una contribuzione fissa, indipendente del prodotto, che poteva poi anche soddisfarsi in natura e si chiamava *stipendium* [2]). La quota del prodotto, come lo *sti-*

[1]) Hygin., *de limit. const.*, ed Lachmann pag. 205. — L'Egytto dava un quinto, la Giudea il quarto, (Becker e Marquardt, *op. cit.*, III, nota 823 e 827). Secondo la pagina 151, III, 2 di quest'opera il Marquardt sembra credere che soltanto la Sicilia e l'Asia non avrebbero dato un *vectigal certum*. Ciò, in questa forma sarebbe inesatto. Ancora al tempo di Traiano, secondo il menzionato tratto d'Igino, la più gran parte delle provincie dava quote di prodotto.

[2]) Walter, *op. cit.*, §§ 166, 167, 91 e 92, non sembra considerare come un vero tributo provinciale la contribuzione provinciale consistente in una quota di prodotto. La quota di prodotto e il *vectigal certum* ricorrono abbastanza spesso nelle fonti sotto una medesima specie di concetto, propriamente i *vectigalia agrorum* delle provincie, che appunto, dove non costituivano pure entrate demaniali, costituivano i tributi provinciali. Così Cic., *Verr.*, III, 6 — vedi la nota seguente —; così ancora, oltre cento anni dopo, presso Igino nel tratto citato nella nota precedente; dove sotto *agri vectigales* sono riportati tanto i campi provinciali che danno quote di prodotto come quelli che hanno un *vectigal* fisso in danaro. Sopratutto non vi era alcun suolo provinciale, se non era espressamente dichiarato immune, che — da Augusto in poi, prima la cosa procedeva diversamente con la terra demaniale occupata — che non fosse soggetto ad un peso reale, o mediante una quota di prodotto o mediante un *vectigal certum*; e ognuno di questi pesi reale era *tributum soli* o *vectigal* in queste senso. *In provinciis* — dice Agen. Urbic. pag. 47 — *omnes etiam privati agri tributa atque vectigalia persolvunt*. Che presso Gaj, II, 21, i *praedia provincialia* sono distinti come *stipendiaria* e *tributaria*, non contraddice in nulla a ciò. Per questo appunto, che il *vectigal certum* era indicato anche come *stipendium*, il *tributum* acquista un senso più ampio ed uno più ristretto; in quello comprende lo *stipendium*, in questo gli è contrapposto, come per esempio nel tratto delle Verrine sopra riportato. Su questo poggia anche verosimilmente la distinzione di provincie dell'Imperatore e del popolo come *tributaria* e *stipendiaria*, poichè mostrerò più oltre che nelle provincie del popolo si può rintracciare per lo più il *vectigal certum* o *stipendium*, nelle provincie dell'Imperatore per lo più la quota di prodotto. Sul significato di queste parole vedi ugualmente più oltre. Del resto lo *stipendium* non

pendium colpivano il suolo come un peso *reale*. Nella forma di riscossione di entrambi subentrò ancora sino a Cesare la distinzione che le quote di frutto si appaltavano parimenti alle compagnie di pubblicani, ma in Sicilia, già allora, se ne concedeva eccezionalmente la riscossione agli abitanti stessi; lo *stipendium*, all'incontro, era versato immediatamente dagli obbligati a' funzionari romani [1]). Naturalmente la prima forma di riscossione preparava [IV, **366**] una condizione più oppressiva. Ma qualche volta anche i Romani, per la stessa provincia, indussero mutamenti nella forma d'imposizione e riscossione di questo tributo fondiario, passando dal *vectigal certum* alla quota di prodotto, congiungendo anche tra loro i due sistemi. Parecchi casi di questa specie ricorrono presso Marquardt (*op. cit.*, III, 2, pag. 154 sgg). Tutti questi tratti fissano naturalmente solo la figura dello stato affatto precario delle provincie emergenti dall'antico diritto di conquista, in rapporto al sistema delle contribuzioni dirette e propriamente al *tributum*.

Con le persone del paese soggiogate si procedeva ancora più sommariamente. Liberi e schiavi, uomini, donne e fanciulli erano gravati di un uguale testatico [2]), che ineriva *corporalmente* alle persone, come ineriva

---

era un *vectigal certum* riguardo all'intera città, bensì riguardo a' *singoli fondi*. Cicerone lo dice espressamente: *ipsi et agri stipendiarii*. Un *vectigal certum* solo, generale dell'intera *civitas*, non avrebbe attribuito al suolo quel carattere tributario che lo rendeva soggetto a un peso reale ovvero *vilior*. Vedi del pari più oltre.

[1]) Cic., *Verr.*, III, 6: « Inter Siciliam ceterasque provincias, judices, in agrorum vectigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum vectigal est certum, quod stipendiarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum, aut censoria locatio constituta est, ut Asiae lege Sempronia ». Preso alla lettera, Cicerone si esprime qui in qualche modo illogicamente, poichè una contribuzione fissa e una contribuzione appaltata non sono punto antitesi logiche. Ma che Cicerone qui, per contribuzione appaltata, intende appunto le quote di prodotto da darsi dalla terra rilasciata in usufrutto a' provinciali, emerge dalla citazione della Provincia Asia e della Legge Sempronia, poichè Gracco, per rafforzare il suo partito con le potenti compagnie de' pubblicani, mutò il *vectigal certum*, sin allora pagato dall'Asia, in quote di prodotto. Cicerone, quindi, contrappone qui, all'una suddivisione, il *vectigal certum*, appunto la forma di riscossione occorrente all'altra suddivisione, l'*incertum* o la quota di prodotto. E a questo modo di espressione giunse Cicerone, perchè la Sicilia *ab antiquo*, già prima di divenire romana, pagava le decime a' suoi proprî re; ma per la Sicilia i Romani fecero l'eccezione che le quote di prodotto non fossero appaltate, e quindi essa rimaneva esente dal terribile giogo de' pubblicani.

[2]) L'uniformità del testatico di liberi e schiavi era tutt'affatto nello spirito dell'antichità. Nelle conquiste e negli imprigionamenti non si faceva alcuna distinzione tra gli uni e gli altri, poichè, in linea di principio, anche i liberi divenivano schiavi. Tutti insieme erano allora numerati per *capita*, Liv., XXIX, 29. Σώματα indicava in greco lo stesso, e propriamente anche l'indistinguibilità de' corpi di liberi e schiavi. Inoltre l'uguale tassazione di liberi e schiavi emerge dal tratto sopra citato di Cesare. L'uguale contributo per uomini e donne è attestato da Appian., *Libyc.*, 135, mediante ὁμοίως.

al suolo la quota di prodotto o lo *stipendium* reale. Un tale testatico è comprovato dall' espressione generale: *stipendiarii, ipsi atque agri;* per l' Africa: Appian, *Libyc.*, 135, φόρον ὥρισαν ἐπὶ τῇ γῇ καὶ τοῖς σώμασιν; indi per liberi e schiavi presso Caes., *bell. civ.*, III, 32: *tributum in capita singula servorum et liberorum;* presso gli Ebrei Appian., *Syr.*, 49; gli Egyziani Joseph., *d. bell. Ind.*, 2, 16, § 4; presso i Brittanni Dio, LXII, 3; in Africa, Sicilia, Sardegna e altre provincie con menzione de' suoi abitanti come *stipendiarii*, e le considerazioni che Cic., *pr. Balb.*, congiunge a questa espressione; finalmente per le posteriori conquiste di Traiano, *Lactant., d. m per.*, 23. Poichè questo testatico [IV, **367**] ineriva alla relativa nazionalità, i colpiti non potevano esimersene, sí trovassero dove volessero nell' Impero romano in grazia della libera locomozione del resto ammessa. La narrazione di Svetonio (*Domit.* 12) che Domiziano fece indagare a causa del testatico, se un vecchio Ebreo dimorante a Roma si fosse raso, attesta ciò [1]).

Non è avvenuto niente di diverso da tale uniforme testatico per tutto il **trib. cap.** *de' provinciali, almeno circa questo tempo.* Lipsius (*admir.*, II, 3) crede di dovervi riconoscere una grande ingiustizia. Ma questa opinione è erronea. Poichè anche tutti gli schiavi soggiacevano al testatico e la parte più importante dell' antica ricchezza mobile si riferiva agli schiavi; i possessori provinciali di questa parte così importante pagavano in ogni caso *pro portione.* Io mostrerò anche più oltre che per la natura dell' antica azienda domestica, mediante i due rami del tributo provinciale, la ricchezza era integralmente colpita in tutte le sue parti. Quindi, pel fatto che con un testatico uniforme non si fosse avuta una tale *completa* ed *equa* tassazione, non può esservi ragione di cercare nel *trib. cap.*, secondo una doppia forma di tassazione, *una prima volta*, un testatico conforme per schiavi e proletarii, e, *una seconda volta*, una contribuzione per abbienti proporzionata all' entità della ricchezza mobile e chiamata parimenti *trib. cap.*, come vuole lo Huschke (*Cens. d. Kzt.*, pag. 179 sgg.) e con lui altri. Inoltre non si trovano mai nelle fonti accenni dimostranti che sia stato questo il caso [2])

---

[1]) Se la contribuzione personale, per la quale si fece questa indagine, era il testatico usuale degli Ebrei, o un secondo tributo aggiunto più tardi, o la precedente contribuzione al tempio — è cosa che non importa qui.

[2]) Lo Huschke adduce gli argomenti seguenti: 1.° che una tale imposta sulla ricchezza mobile vi sia stata da prima e non si saprebbe vedere perchè gl' imperatori avrebbero dovuto toglierla. Ma, quando, dove e come essa sussisteva? Il tributo de' cittadini, che secondo H., deve essere finito sotto gl' imperatori, non è possibile riferirlo quì, dove si tratta di testatico provinciale. 2.° Il tratto di Appian. *Syriac.*, 49, H., pag. 180, nota 386 *. H. vuol ripetere qui nella seconda frase φόρος ἐπὶ σώμασι come soggetto, e ne deduce che questa espressione « indicava al tempo stesso un' imposta sulla rimanente sostanza secondo il censo, tanto più, dacchè sappiamo da Ulpiano (l. 3 pr. D. *de cens.*) de' Syri che pagavano un *trib. cap.* ». Ma niente

All' incontro tutti i tratti relativi attestano il contrario [IV, **368**]. Lo Huschke (*l. c.*, pag. 178) riporta anzi molto, che si può conciliare solo con un testatico uguale, e arriva perciò a quel doppio assunto. Ma molto di quello che è riportato esclude anche il secondo assunto: per es. il tratto di Ulpiano intorno a' Syri citato nella nota 384, inoltre ciò che da H. è riportato sotto 3 del testo *l. s.* Finalmente è calzante qui il tratto di Giuseppe: — io lo do secondo Lipsius (*Admir* II). Egli narra che l'Egytto ha 750 miriadi di abitanti e che ciò [IV, **369**] emerge dal testatico che ognuno paga. La cifra della popolazione può essere vera o falsa — il computo non poteva essere posto così, se uomini, donne, fanciulli e schiavi non pagavano un uguale testatico che non comprendeva punto un' imposta sul patrimonio.

---

ci obbliga alla ripetizione del φόρος ἐπὶ etc. come soggetto. Appiano racconta perchè i Giudei eccezionalmente pagavano un testatico più alto de' paesi circostanti (non della rimanente sostanza) e passa ora a un secondo caso eccezionale: « Anche in Syria e in Cilicia si dà annualmente un centesimo dell' estimo ». Ora, noi sappiamo che nelle città della maggior parte de' paesi mediterranei esistevano istituzioni timocratiche, che eran anzi in parte più antiche delle romane, e sappiamo inoltre di molti casi in cui appunto l' Asia fu colpita da misure eccezionali nella tassazione. Anche la citazione del tratto di Ulpiano non è felice, poichè questi dice quivi proprio de' Syri che presso di essi sino a una certa età e da una certa età per gli uomini e donne cessa il *trib. cap.*, ciò che non è concepibile in una imposta sul patrimonio. 3.° De' Britanni, che sarebbero stati soggetti ad una « imposta fondiaria e personale » dice Tacit. *Agric.* 13, 19, secondo l' edizione del Walther: *bona fortunaeque in tributum aggerata, annus in frumentum.* H. vuol leggere *macerantur* invece di *agg.*, il che presentemente è irrilevante. Ma un testatico degli schiavi colpiva propriamente il più importante elemento della ricchezza, e inoltre emerge appunto per questo caso la natura di un puro testatico annesso al corpo chiaramente da Dione (63, 3). 4.° Non si comprende come Tito potesse interpretare il condono del *trib. cap.* a' Cesariensi, (l. 8, § 7, D. 50, 15) nel senso che con esso si condonasse anche l' imposta fondiaria, se la prima non è, al pari di questa, parte di una imposta sul patrimonio cosicchè il fondo sia parimenti compreso nel *caput.* Soltanto, Tito interpreta l' ordine e non il concetto del *trib. cap.* 5.° Arcadio Charisio (l. 18, § 21, D. 50, 4), parla di altre pubbliche prestazioni, che erano imposte su' fondi ovvero sul patrimonio — *possessionibus sive patrimoniis* ». Ma mi sembra che H. interpreti falsamente questo tratto. *Possessiones* è qui secondo la sostanza lo stesso di *patrimonia*, come quasi dapertutto nelle fonti. Probativo per questo è la l. 22, § ult. D. 50, 1. Emerge anche dal § 22, che qui non si va punto a un contrasto tra *posses.* e *patrimon.*, bensì se i proprietari abitano oppur no su' loro possedimenti (*possess. patrim.*). 6.° H. si riporta a Tacit. (*Ann.*, 13, 51). Questo tratto è stato già esaminato sopra ed ha ancora più oltre un ulteriore chiarimento. Esso si riferisce soltanto al tributo de' cittadini romani e non può quindi essere riferito qui. 7.° Se, finalmente, H. cita anche il posteriore *aur. merc.* e la collazione lustrale, si mostrerà anche appresso che essi sussistevano accanto al *trib. cap.* e non avevano niente a fare con questo; erano, bensì, soltanto imposte sull' esercizio del commercio stabilite per la prima volta dopo che il capitale commerciale si era già distinto come autonomo dall' antica comune economia domestica

Io non mi posso nemmeno persuadere che, nell'Evangelo di Matteo 17, le due dramme ivi ricorrenti non si debbano intendere come il generale uguale testatico pagato già dagli Ebrei a Roma sin dal tempo di Pompeo; benchè io sappia che quasi generalmente vi s'intenda il tributo ebraico al tempio, che importava appunto anche due dramme.

Ma assolutamente il tratto deve essere tradotto in qualche modo diversamente da quel che vogliono Lutero e quelli che lo seguono.

Lutero traduce nella maniera seguente:

« 24) Poichè vennero ora a Capernaum, andarono da Pietro, quelli che presero il didrachmon (οἱ τὰ δίδραχμα λαμβάνοντες), e dissero: Non usa il vostro Maestro di dare il didrachmon (τὰ δίδραχμα)? 25) Egli disse: Sì, E poichè tornò a casa, gli andò incontro Gesù, e disse: Che cosa ti turba, o Simone? Da chi prendono i re della terra la gabella o il censo (οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων λαμβάνουσι τέλη ἢ κῆνσον)? Da' loro figli o da stranieri (ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ἀλλοτρίων)? 26) Allora gli disse Pietro: Dagli stranieri (ἀπὸ τῶν αλλοτρίων). Gesù gli disse: Così i figli ne son liberi (Ἄρά γε ἐλεύθεροί εἰσιν οἱ υἱοί)! 27) Perchè non li scandalizziamo (ἵνα δὲ μὴ σκανδαλίσωμεν αὐτοὺς), va al mare e getta l'amo; e il primo pesce, che viene, prendilo; e, aprendogli la bocca, troverai uno statere; prendilo e dallo per me e per te ».

Secondo questa traduzione, in V. 26 e 27 è contenuta una antitesi, secondo cui Gesù sotto υἱοί avrebbe voluto intendere sè e Pietro, e quindi avrebbe voluto dire che, propriamente, essi, come figli del « re » fossero esenti dal tributo, « *ma* » essi non volevano fare niente di aspro e pagare le imposte. In ogni caso V. 26 è inteso da tutti gli esegeti, che che potessero pensare sul didrachmon, nel senso che Gesù volesse *affermare per sè e per Pietro l' immunità dal tributo.*

All'incontro le spiegazioni divergono straordinariamente sul come Gesù abbia potuto assumere sè e Pietro come figli « di un re della terra ».

La spiegazione solita, e propriamente di quelli che considerano il didrachmon [IV, **370**] come tributo al tempio, prosegue così: « Gesù come figliuolo di Dio si considera tanto più come immune d'imposta, essendo già tali i figli di re », o, come spiega Paolo di Heidelberg. « perchè Jehovah è il vero re di Palestina e perciò il figliuolo di Dio dev'essere inteso come figlio di re » [1]). All'incontro, il Wieseler (*Cronolog. Synopse d. Evang.* pag. 264 a 271), che considera il didrachmon come il testatico romano, respinge tali spiegazioni per questo: perchè con ciò non si spiega ancora la libertà di Pietro; Jehovah non è in nessun luogo chiamato re della terra; e invece di questo vuole intendere che qui si tratti del concetto già ricorrente nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento ancor più idealizzato, « che l'uomo veramente compreso dalla sapienza divina e veramente

[1]) Io seguo qui Huschke, *Cens. d. Röm. Kaiserz.* « Beilage über das Didrachmon der Juden ».

timorato di Dio, propriamente il Sacerdote e Rabbi, sia un figlio e compagno de' re, e anche ben più di questo ». Al che ancora obbietta, d' altra parte, lo Huschke *l. c.* che « Gesù secondo questa spiegazione, se la sua conclusione dev' essere esatta, fa sè e i suoi, in contrasto con Joh., 18, 36, 37, 17, 16; Luc., 22, 25 sgg., figliuoli de' re terreni »; e perciò spiega il tratto così, che Gesù parla della comparazione, « che i re mondani prelevavano dazio e imposta non da' loro figliuoli, che come tali avevano parte al potere, ma da estranei cioè da soggetti che non appartenevano alla casa regnante; e, se questo è il caso ne' regni mondani, deve valere tanto più nel regno celeste il principio che i figli del signore e re d' Israele sieno esenti dall' imposta ».

Da parte mia, io considero tutte queste spiegazioni come forzate e come inesatta la traduzione di Lutero su cui si fondano.

Secondo la mia persuasione il tratto si deve intendere come segue:

« 24) Quando essi andarono a Capernaum, vennero da Pietro quelli che riscuotono il tributo di due dramme, e dissero: Non paga il vostro maestro il tributo di due dramme? 25) Egli disse: Sì. E quando tornò a casa, andò a lui Gesù dicendogli: Che cosa ti pare, Simone? I re della terra da chi prelevano essi tributo fondiario e testatico? Da figliuoli del loro proprio popolo, cioè da loro conterranei, ovvero dagli stranieri? 26) Pietro disse: Dagli stranieri. Allora Gesù gli disse: Per conseguenza sono appunto [IV, **371**] i connazionali che sono esenti. 27) E perchè non offendiamo questi, va al mare etc.

« Gesù, dunque, in questo tratto non sostiene *l' immunità* tributaria per sè e Pietro, ma piuttosto la *obbligatorietà* del contributo, poichè vuol dire e dice anche espressamente: Poichè noi Ebrei non apparteniamo a' concittadini dell' Imperatore che ci regge, ma per Roma siamo stranieri, così anche noi, come è di diritto comune in tutti i regni della terra, non andiamo esenti dal tributo delle due dramme; perciò non vogliamo sollevare alcun malumore; bensì — va — e paga uno statere — il doppio didrachmon — per te e per me ».

Che questo tratto tanto discusso si possa intendere così, che anzi vada inteso così nel miglior modo, non mi pare dubbio.

Dal punto di vista grammaticale niente l' impedisce. — Lutero piuttosto urta contro la sintassi, quando attribuisce un significato avversativo al ἐξ V, 28, poichè, mediante il γέ dopo ἄρα nella proposizione precedente, questo significato è piuttosto escluso che richiesto. Intanto, solo mediante il « ma » in V, 28 si crea l' apparenza che Gesù abbia precedentemente revocata in dubbio appunto l' immunità tributaria. D' altra parte, qui, il γέ accentua piuttosto l' immunità tributaria solo degli ὑιῶν, e poichè questi, nel caso presente, erano solo i connazionali dell' Imperatore romano regnante, ciò che non erano nè Gesù, nè Pietro, così dal contenuto della sua illazione non espresso da Gesù, emerge che egli e Pietro, come stranieri in faccia a' Romani, non erano esenti di tributi; e aggiunge perciò

anche: Va, dunque, e fornisci per entrambi noi uno statere, l'importo del nostro rispettivo tributo.

Anche dal punto di vista storico e logico non vi è nulla da opporre contro questa spiegazione. Si parla de' « re della terra », quindi non di un regno celeste; si tratta più oltre di due contributi assai mondani di specie diversa (τέλος e κῆνσος), che solo i re della terra riscotevano; si parla più oltre di Giudea, che, come sappiamo, era allora soggetta al tributo fondiario ed al testatico; vi è finalmente la questione, in generale, da chi i sovrani della terra riscotessero quei tributi, da' propri ὑιῶν ovvero dagli ἀλλοτρίων; — io domando, possono queste due parole, di cui qui si tratta specialmente, essere intese altrimenti che: « da' figli, cioè dagli appartenenti alle stirpi dominanti », ovvero « agli stranieri dominati » come l'intende anche lo Huschke? Erano solo gli ultimi, che secondo l'antico diritto internazionale erano soggetti all'imposta fondiaria e di testatico; [IV, **372**] poichè in tale obbligatorietà consisteva appunto secondo Tertulliano lo stigma degli stranieri assoggettati (*nota captivitatis*); mentre i figli appunto della stirpe dominante, qui di Roma, non pagavano alcuna di queste specie di tributi, se anche pagassero altrettanti tributi cittadini.

Questa spiegazione, poi, sta anche in intimo accordo con i tratti corrispondenti di Matteo 22, 16 sgg., Marco 12, 13 sgg., Luca 20, 24 sgg. Questi ultimi tre tratti si riferiscono evidentemente ad uno stesso avvenimento, alla tentazione per un tributo da pagare all' Imperatore romano, che premeva i Giudei nell'idea ben più che non nella realtà, perchè secondo i loro precetti nazionali dovevano pagare tributo solo a Jehovah. Nei primi due de' tre tratti citati ricorre parimenti la parola κῆνσος; in tutti e tre il denaro romano, dalla cui immagine e leggenda, come dalla prova del supremo potere finanziario e tributario, si deriva l'obbligo da Gesù. Gesù insegna, dunque, anche in questi tre tratti, la soggezione al supremo potere mondano esistente, e dice con ciò che i Giudei non erano liberi dal κῆνσος. Ma proprio lo stesso dice nel tratto principale posto in cima, *solo con un' altra motivazione*. Mentre ne' tre tratti corrispondenti di fronte a' Farisei tentatori, trae l'argomento della sua parata dal conio della moneta corrente, in cui si pagava il tributo, e quindi, in certa maniera filosoficamente dal fondamento della sovranità dello Stato e tributaria, a cui si debba obbedienza, — lo assume ora nel tratto di sopra, per riguardo allo esattore delle imposte, che Pietro interroga, dal positivo diritto pubblico internazionale dell'antichità, secondo cui i figli del popolo dominanti in questo senso non erano mai tributari, ma lo erano solo gli stranieri assoggettati.

Se dunque *Matteo*, 17, è inteso come io voglio, cade anche l'obbiezione principale dello Huschke contro l'opinione che qui si parli del testatico romano.

Ma, se cade questa obbiezione, restano tanto più tutti gli altri argomenti che il testatico romano de' Giudei importasse due dramme al pari del tributo al Tempio, e che il Wieseler ha gia riportati: propriamente, che in unione con la menzione del sussistente potere mondano è adoperato la parola κῆνσος, che può denotare solo il censo provinciale romano, poichè non sarebbe applicabile sopratutto al contributo al Tempio. Anche l'obbiezione, che lo Huschke assume dalla menzione di una moneta di due dramme, [IV, **373**] poichè il testatico avrebbe dovuto essere pagato in danaro, non mi sembra consistente.

Come è noto, sino all'epoca imperiale dominò su tutto l'Oriente il tipo della dramma, se anche con diverse modificazioni. Solo da Augusto in poi Roma avocò a sè il diritto esclusivo della monetazione e coniò secondo il tipo del denaro. Si può ora credere che tutta la quantità di moneta circolante in Oriente fosse stata messa immediatamente fuori corso, o che Augusto sotto il suo dominio avesse coniato una tale massa di moneta in denari che gli esattori delle imposte avessero potuto esigere solo quelli? Piuttosto la dramma fu parificata al denaro, benchè non fosse eguale nel valore del metallo, il che possibilmente aveva la sua base appunto nella tassazione [1]).

Se Gesù negli altri tratti citati trae la prova dell'obbligo tributario dall'impronta di un denaro romano, non ne segue che le imposte si dovessero poter pagare solo in denari, o che un pezzo di due dramme non avrebbe potuto valere come moneta di censo. Gesù trae in quei passi la prova dell'obbligo tributario dalla sussistenza della sovranità finanziaria romana, e per ciò, naturalmente, non occorrevano due denari, benchè il testatico importasse tanto bensì un solo, ma un denaro romano che portava appunto l'immagine dell'Imperatore. In quel tratto principale di Matteo, intanto, Gesù deriva la prova di questo obbligo dell'imposta dall'antico diritto pubblico e internazionale, secondo cui decideva l'appartenenza ad un dato popolo; e qui si tratta solo di una moneta corrente, che esprimeva l'importo dell'imposta e che era il danaro allora prevalentemente circolante in Palestina, propriamente il didrachmon per una testa e lo statero per due.

L'Evangelo di Matteo ci dà dunque, secondo la mia persuasione, evidentemente l'altezza del testatico pagato da' Giudei a Roma.

Ma io ho trovata ancora un'ulteriore traccia, nel seguitare la quale, mi si è formata la più sorprendente e più completa convinzione dell'esattezza del testatico di due dramme presso i Giudei, e di un testatico simile, uguale per ogni persona, per tutte le altre nazioni soggette a Roma.

Si tratta propriamente di una combinazione di parecchi tratti degli scrittori più diversi, da cui emerge a che altezza giungeva [IV, **374**] il

---

[1]) Su' rapporti monetari di quel tempo e di luoghi relativi. Becker u. Marquadt, *op. cit.*, III, 2 pag. 28 sgg.

testatico degli Egyzî. Io do del resto la massima parte di questi tratti secondo Lips. (*Admir.*, II, 3), che intanto non pensa a collegarvi la mia conseguenza; piuttosto vuole variare ognuno di essi a suo modo, benchè ci sieno stati tramandati in maniera degna di fede.

Da Pompeo in poi, abbiamo veduto che — Appian., *Syr.*, 49 — gli Ebrei pagavano un testatico più alto di tutte le nazioni circostanti, e noi presupponiamo qui che esso importava presso di loro due denari.

Io ho inoltre citato già il tratto di Giuseppe, secondo cui l'Egytto aveva 7500000 abitanti, come si dedurebbe dal testatico che i singoli pagavano.

Ora si trovano anche parecchi tratti sull'entrata complessiva dell'Egytto.

Strabone dice: A Tolemeo, il padre di Cleopatra, sarebbero venuti dall'Egytto 12,500 talenti; e aggiunge che, se ciò avveniva con la cattiva amministrazione di Tolemeo, bisognerebbe aggiungere qualche cosa sotto Augusto, quando tutto andava nel miglior modo.

Diodoro dice all'incontro: Che egli ha viaggiato l'Egytto e dagli stessi funzionari di finanza ha udito che l'entrate regie importavano oltre i 6000 talenti.

Velleio ha: Augusto, che ha fatto *stipendiario* l'Egytto, ha tratto di là all'incirca (*paene*) tanta entrata per l'Erario, quanta suo padre dalle Gallie.

Finalmente dicono Svetonio ed Eutropio: che Cesare avrebbe imposto annualmente alle Gallie, *stipendii nomine*, quadrigenties H. S. = 40.000.000 di sesterzi = 10.000.000 di denari [1]).

I dati di Strabone e Diodoro non possono qui trarci in errore, poichè parlano del tempo de' Tolemei e dell'entrata complessiva dell'Impero allora; quando, come si vede dalla menzione del commercio esterno, erano comprese l'entrate de' dazî, mentre al tempo de' Romani l'Egytto sopportava un quinto come *trib.-sol.*, che naturalmente in questo tempo costituiva l'entrata principale. L'entrata in danaro, quindi, non poteva essere più grande. Per noi perciò potrà essere pertinente solo il dato dello scrittore romano Velleio, perchè indica mediante il riferimento allo *stipendium* riscosso in Gallia da Cesare una somma di denaro, che non è più esagerata di un quinto; e inoltre [IV, **375**] mediante questa espressione (cioè un *vectigal certum*) sembra appunto accennare ad un testatico pagato dagli Egyziani, che l'Egytto secondo Giuseppe pagava realmente e secondo cui appunto egli calcolava la popolazione di 7 $^1/_2$ milioni.

Ora si confronti:

L'Egytto aveva 7.500.000 abitanti, *come emergeva dal suo testatico*; la Gallia, che deve avere avuto un peso di *stipendium* pari a quello dell'Egytto, dava 10 milioni di denari; i Giudei, che pagavano lo stipendio più grande, davano due denari per testa.

---

[1]) Svetonio ha, come è noto, la parola *stipendium* ed Eutropio la cifra.

Non è un risultato degno di attenzione in altissimo grado, che — se si assume come gli Egyzî avessero pagato un testatico di una dramma e mezza, cioè mezza dramma meno de' Giudei, che con due dramme, secondo Appiano, sopportavano il più alto testatico, — che, dico io, sia confermata con questa premessa tanto la cifra della popolazione data da Giuseppe come anche la somma di stipendio data da Velleio per l'Egytto attraverso il riferimento alle Gallie? Poichè 7.500.000 capi, che pagavano 1 ½ danaro ciascuno, davano a dir molto la somma di 10.000.000 di denari, tanto quanto secondo Svetonio ed Eutropio importava lo *stipendium* imposto da Cesare alle Gallie. — E non v'è da trarre da qui una conferma per le due dramme de' Giudei, poichè di questi fu detto che avessero pagato il testatico più elevato de' popoli confinanti? — Data una tale mirabile coincidenza de' tratti di cui sopra, io starei per ritenere lo *stipendium* de' Galli riferito da Svetonio ed Eutropio — la cui tenuità ha suscitato le meraviglie — solo come un testatico, poichè il tributo fondiario derivava verosimilmente anche presso i Galli solo dalla quota di prodotto e perciò non poteva essere espresso in una tale cifra di danaro; io starei appunto per vedere anche in quello *stipendium* gallico di 10.000.000 di denari un indice pel computo della popolazione di quel paese — che secondo altre notizie dava lo *stipendium* più basso — se si volesse più oltre utilizzarlo [1].

Tenendo ferme le costatazioni fatte innanzi, si comprende anche [IV, **376**] come Esychio e Suida possano dire sotto le parole κίνσος e κῆνσος: εἶδος νομίσματος. ἐπικεφάλαιον e τὸ νόμισμα, ἐτήσιον τέλος; e entrambi i grammatici forniscono ancora una nuova constatazione per un uguale testatico, verosimilmente, da una a due dramme o denari al più presso tutte le nazioni soggette a Roma.

Salmasio a Lampridio (*Alex.*, 39) non vuole assolutamente ammettere questa constatazione [2]). Egli si arresta alla difficoltà, che una determinata specie di moneta — un denaro o una dramma — si sia potuto chiamare *census* e vuole consentire questo solo per la somma di denaro in generale che si sarebbe dovuta contribuire *ex censu.* In questo appunto il Salmasio parte dall'erroneo presupposto che il *trib. cap.* non fosse un uguale testatico. Ma, se noi assumiamo questo — presupponiamo, quindi, all'incontro, che un uguale testatico colpiva tutti — diventa plausibile che

---

[1]) Ancora a favore della 1 ½ dramma degli Egyzi può deporre non solo il fatto che la cosidetta dramma insulare corrente in quei paesi importava appunto 1 ½ denaro ma anche che la dramma alessandrina coniata in biglione valeva solo ¼ di denaro, e la specie di moneta corrente in Egytto, non opponeva quindi alcuna difficoltà a quello importo d'imposta di 1 ½ dramma per testa. Vedi su questi rapporti monetarî Becker e Marquardt, *l. c.* — Circa le somme rotonde date da Giuseppe ed Eutropio e al *paene* di Velleio, non si può desiderare una coincidenza più esatta.

[2]) Il testatico provinciale non ha niente da fare con questo famoso tratto di Lampridio, come falsamente credono i commentatori. Io lo chiarirò diffusamente nella quarta parte.

la moneta pagata da ognuno in soddisfazione del suo testatico, in bocca del popolo si chiamasse proprio κῆνσος. Poichè nel fatto che la popolazione fosse numerata (censita) e ogni abitante che era numerato in conseguenza pagava l'uguale testatico; inoltre, che la grandezza de' campi colpiti di tributi reali di diversa altezza si assodava con la misura; in questo appunto — come mostrerò nella terza parte — consisteva l'ἀπογραφή o il censo delle provincie sotto Augusto. Che quindi il nome di quella procedura ufficiale (κῆνσος), che conduceva a questo, che cioè ognuno pagava una determinata uguale moneta o un uguale importo in questa moneta, valeva nell'uso della lingua anche per quest'ultima, non ha niente contro di sè. N'emerge piuttosto che, se era imposto un tale eguale testatico, ciò avveniva non solo in un importo corrispondente alla moneta di uso più corrente, ma anche questa moneta principale del testatico si sarà chiamata secondo il procedimento adottato per riscuoterla. Inoltre, anche le parole di entrambi i grammatici εἶδος νομίσματος, ἐπικεφάλαιον e τὸ νόμισμα, ἐτήσιον τέλος si possono tuttavia conciliare solo col presupposto di un testatico uguale, poichè, se esse, come vuole il Salmasio, avessero significato una somma d'imposta chiamata κῆνσος, variabile secondo la grandezza dell'imposta, non avrebbero indicato così letteralmente solo la moneta; e ancora indicano solo in maniera generale una moneta e non una determinata moneta — un quarto di dramma o una dramma intera — [IV, **377**] poichè, con la diversità del testatico nelle diverse provincie, facilmente in una poteva essere chiamata κῆνσος una moneta, in un'altra un'altra.

Anche dall'altezza di un tale testatico non si possono desumere argomenti contro la sua uguaglianza, e veramente nè in un senso, nè in un altro.

Io ho già, sopra, obbiettato al Lipsius che, essendo tassati anche gli schiavi col testatico e costituendo gli schiavi la parte più importante dell'antico capitale, il testatico veniva ad essere un'imposta pagata dagli abbienti in proporzione del loro capitale.

Ma anche per sè il testatico di due denari non era basso. Il denaro, circa questo tempo conteneva presso a poco 8 1/4 silbergroschen di valore d'argento (L. it. 1,03). Un testatico di due denari = 17 sgros. (L. 2,12) per piccoli e grandi, liberi e schiavi non è punto insignificante. In Prussia — nel grado più basso dell'imposta classificata — importa 15 sgr. per l'adulto. Poichè i Giudei verosimilmente dovevano pagare per i loro figli — conosciamo da Ulpiano e quindi da tempo più tardo solo l'unica eccezione de' Syri — il testatico di due dramme supera notevolmente il prussiano. Ma con la comparazione del tasso d'imposta delle due epoche si deve naturalmente tener conto del valore reale del danaro, che, com'è noto, nell'antichità era più elevato di quel che non sia oggi [1]).

---

[1]) Perciò non si deve neanche intendere come una imposta sul patrimonio la ἐπικεφαλία menzionata da Cic., *ad Attic.*, V, 16. Ma non può, giacchè si chiama *imperata*, essere stata una imposta straordinaria e perciò essere stata tassata questa volta più alta.

Così il tributo provinciale si divideva in un *tributum soli*, che era un peso reale consistente in una quota del prodotto o in uno *stipendium*, e in un *tributum capitis*, che era in ogni provincia un peso corporale delle persone.

È chiaro che nè per la riscossione dell' uno nè dell' altro di questi due tributi occorreva un censo nel senso di un estimo della sostanza. Poteva essere assolutamente desiderabile: **in primo luogo** *assodare con la misurazione l' area del suolo colpito di peso reale in così diversa proporzione nelle varie provincie, e constatare ciò che si dovesse propriamente ricavare dal tributo del suolo;* [IV, **378**] **in secondo luogo**, *numerare le popolazioni delle provincie per giungere all' uguale criterio nel testatico — e io mostrerò più oltre che il cosidetto censo imperiale sotto Augusto in realtà si risolve in queste due misure — ma un estimo della sostanza, dal momento che tributo fondiario e testatico era costituito per opera de' conquistatori, non era pensabile. Un tale estimo, come io mostrerò, comincia solo con la concessione generale della cittadinanza, per la quale i rapporti tributarî provinciali furono fortemente variati. Specialmente un censo provinciale in questo senso per il periodo in questione non è dimostrato da nulla.* Qualche cosa che nelle fonti sembra accennarvi in qualche luogo, per es. i tratti delle Verrine sul censo in Sicilia e Cic. *p. Flacc.* 9 « *versura vel tributo* » etc. si riferisce soltanto al censo *comunale*[1]) di questi Stati, poichè in molti paesi del Mediterraneo, come si è detto, l' ordinamento timocratico si era stabilito prima che in Roma. Ne' primi tempi della conquista, come è noto, si lasciarono loro le forme di amministrazione sin allora esistenti come istituzioni comunali e perciò sopperivano a loro proprî bisogni, dopo come prima, secondo una forma di

---

[1]) Verre è, appunto, in parte accusato anche perchè s' ingerì nel censo comunale, nel censo de' Siciliani. — Lo Huschke deve naturalmente, dato il suo modo di vedere sul censo, concepire la cosa diversamente. Egli dice nel *Cens. z. Z. Jes. Christi* p. 18: « Se dunque le provincie stesse erano particolari Stati, doveva esservi per ognuna di esse un censo speciale, diverso da quello del popolo romano, non emanante da' censori romani, ma da governatori, nello stesso modo che questi, per riguardo alla condotta della guerra e alla giurisdizione, rappresentavano i consoli e pretori romani. Questi censi provinciali, peregrini per la loro base, non avevano niente a fare col censo del popolo romano; erano anzi affatto distanti tra loro e l' uno indipendente dall' altro. Il censo del popolo romano si estendeva anche sulle provincie solo in tanto, in quanto il loro suolo era *ager publicus populi Rom.*, da cui l' Erario romano riscoteva *vectigalia*, e come tale doveva essere riportato nel suo censo tra il patrimonio del popolo romano. S' intende anche da sè che i governatori romani, coll' introduzione del censo nelle provincie in quanto era possibile, avranno seguìto i criterî del censo romano ». Ma anche tutta la dottrina dello H. non giunge a dimostrare ciò, ed egli non l' ha sorretto con alcun tratto sicuro che lo comprovi. Su' criteri fondamentali di tutta la sua opinione io ritorno più oltre.

tributo cittadino — analogo a quello romano — a cui naturalmente apparteneva anche un estimo. Ma Roma sovrana esigeva le contribuzioni fisse ad essa derivanti da questi paesi [IV, **379**], non in via di un supplemento a quelle imposte comunali, ma secondo l'antico diritto pubblico e e internazionale come *gravezza reale e corporale*. Ora questo è il quadro che si può ricomporre dalle fonti di quest'epoca e che, anche nel suo sviluppo ulteriore, si accomoderà alle posteriori, abbondanti testimonianze.

Più anche che sulle condizioni materiali del tributo cittadino e provinciale vi è disputa e confusione sulla loro natura *giuridica, economica e finanziaria*. E qui non si può distinguere abbastanza esattamente.

Il tributo de' cittadini risultava, come si è già significato nell'introduzione, dal dovere giuridico dell'antico cittadino di venire in aiuto in caso di bisogno alla comunità con tutto il proprio avere. Poichè, nella forma della *polis*, il potere dello Stato era ancora lo stesso complesso vivente e immediato de' cittadini, e non già una semplice organizzazione centrale già distinta nel corpo dello Stato, che si contrappone ugualmente a' cittadini. Indi appunto la natura *sussidiaria* di questo tributo, la sua *proporzione mutevole* e finalmente, quando il destino lo voleva, anche la sua forma *temeraria*, in cui ognuno dava ciò che possedeva.

Pagare il tributo de' cittadini era perciò negli Stati antichi il più alto dovere e il più alto onore, e nessuna persona e nessuna parte di patrimonio veniva quindi ad essere menomata nella pubblica valutazione mediante questa specie di imposizione. Perciò, nè il suolo, benchè naturalmente il suo valore costituiva la parte più notevole nella somma del patrimonio valutato, nè la persona del cittadino sopportante questa imposta divenivano per questo tributo *tributarî* o *stipendiarî* **per sè stessi**. Giammai, anche nelle fonti, il suolo o il cittadino sono chiamati *tributarius* o *stipendiarius* a causa del tributo de' cittadini.

In quest' ultimo senso l' espressione significa piuttosto una *nota captivitatis*, che rendeva *vilior* il campo e *ignobilior* la persona; concetti a cui contrastavano superbamente la libera terra romana de' cittadini e il « *civis romanus sum* », anche quando pagavano il tributo de' cittadini [1]).

Per quanto riguarda, inoltre, il lato economico e finanziario, tutti si accordano nel ritenere che era una « imposta generale sul patrimonio » prelevata in base al valore del capitale. Ma [IV, **380**] essa era tale ancora in un altro senso da quello che avrebbe oggi, poichè essa era una imposta generale sul patrimonio; non solo in tanto, in quanto tutti coloro che possedevano un patrimonio di qualche considerazione la pagavano, o in

---

1) Tertullian. *apologet.* c. 13: « Sed enim agri tributo onusti *viliores*, hominum capita stipendio *ignobiliores* ». E aggiunge ancora: *nam hae sunt notae captivitatis*. Io ritorno ancora su questo concetto in occasione del tributo provinciale.

quanto essa colpiva tutte le diverse parti del patrimonio, ma anche in quanto, con l'indole unica ancora oggi esistente dell'antico patrimonio, nella massima parte de' casi, *colpiva tutte queste diverse parti del patrimonio in una e medesima persona tassabile.*

In generale noi siamo autorizzati a concludere ciò dal quadro che Aristotele fornisce dall'antica economia domestica: per l'epoca in questione, che, come ho mostrato, le navi mercantili erano ancora tassate nel tributo — che in questo tempo non v'era ancora una imposta unica, la quale avesse colpito una parte bipartita della sostanza, — che, come io mostrerò, anche Trajano voleva obbligare i *negotiatores* a tenere investita una gran parte della loro sostanza in possesso fondiario, — finalmente che più tardi, quando erano cominciati tali sdoppiamenti del patrimonio, non si fecero attendere nemmeno le imposte su di esso.

In nessun modo si può voler ravvisare nel tributo cittadino una « *imposta fondiaria dissimulata* », come vuole il Savigny (*l. c.*, 1.° appendice, pag. 153). Io mostrerò appresso diffusamente che, intorno a questo tempo, già per generali motivi economici, non poteva esservi una *imposta fondiaria* nel senso *nostro*, se anche la si fosse voluta introdurre. Meno che mai, poi, essa si ascondeva in quella generale *imposta sul patrimonio,* nella quale tuttora si concepiva da tutti il tributo cittadino; meno che mai si asconderebbe in un'odierna imposta generale sul reddito, che contempla anche il reddito della terra. Che il patrimonio in una imposta sul reddito è tassato secondo il valore dell'entrata, in un'imposta sul patrimonio è tassato secondo il valore del patrimonio, non costituisse alcuna differenza. Alla tassazione del valore della terra assunto in entrambe le imposte mancano pur sempre i due requisiti principali di un'imposta fondiaria, *la singolarità nell'accertare e colpire la relativa parte speciale di rendita* e il carattere *del peso reale* o della « rendita » in questa imposta. Un tributo cittadino arretrato, per es., se il cittadino si trovasse di avere frattanto venduto il fondo, non potrebbe esigersi eseguendo su questo; un'*imposta fondiaria* arretrata, invece, sì. Gli economisti saranno d'accordo su ciò: [IV, **381**] ma di fronte alle concezioni sin qui date del tributo cittadino era necessario richiamare l'attenzione su questo.

Un altro carattere sotto tutti i rapporti ha il *tributo provinciale*, e in entrambi i suoi rami.

Questo emanava, *giuridicamente*, non già dall'antica idea dello Stato, come il tributo cittadino, ma dall'antico diritto internazionale, dal diritto del vincitore sul vinto. Era una *poena belli,* che colpiva il vinto, e un *proemium victoriae*, che il vincitore godeva (Cic., *Verr.*, III, 6). Perciò non ricadeva sotto il nostro concetto di un'imposta, ma di una permamente contribuzione di guerra, che noi non conosciamo. E veramente vi era ancora della grazia in questa imposizione, poichè, *in linea di principio,* nell'antichità terra e gente appartenevano *in proprietà* al vincitore. Perciò la sottomissione al tributo nell'imposta era tutt'altro che un onore,

piuttosto una macchia; tanto del fondo, se reale, come delle persone che erano corporalmente obbligate, poichè in entrambi i casi esso era sempre, come dice Tertulliano, una *nota captivitatis*. Ciò è constatato da una quantità di tratti riferiti. Augusto, che teneva all' onore della cittadinanza romana, respinge la richiesta di Livio, che ne domandava la concessione per un tributario delle Gallie; gli rimetterà il tributo. Ad (Petron., *Satir.*, 57.ª) un manomesso, che si vanta di appartenere a regia prosapia nella sua nazione, si domanda: « Quare ergo servisti? » Egli risponde: « Quia ipse me dedi in servitutem; malui enim civis romanus esse, quam tributarius ». Che qui non si accenna al tributo fondiario, di cui egli si voleva liberare, lo rileva giustamente contro il Dureau de la Malle il Savigny nella sua memoria, poichè ciò non accadde mediante la concessione della cittadinanza; ma il liberto aveva piuttosto voluto compiere una breve scuola della schiavitù, per divenire così cittadino romano che non rimanere per sempre con la macchia dell' obbligo tributario personale[1]). Seneca — Dio., LXIII, 2 e 3 — il quale sapeva scrivere così bellamente sulle virtù umane, ma sapeva ancor meglio praticare l' usura, prestò in Britannia parecchi milioni. Per estorcere interessi ancora più alti, denunzia subitamente il termine e getta con ciò tutta la Britannia in tumulto: — per dirlo di passaggio, quali colossali rapporti se un solo privato in Roma, con la denunzia della riscossione, poteva mettere in fiamme tutta una lontana provincia! — e la [IV, **382**] regina Bunduica attizza la rivolta principalmente col riferirsi all' onta del testatico, mediante il quale i Britanni dovevano, di anno in anno, redimersi novellamente dalla schiavitù. Sino al tempo di Diocleziano ha eco nella realtà questa concezione. Solo in quest' epoca, propriamente — per anticipare qui — entrambe le specie di tributi, tributo cittadino e provinciale, si fusero *completamente* e anche il suolo italico fu soggetto ad onere reale. Così Lattanzio (*de mort. per sec.*, 26) rinfaccia all' Imperatore, poichè provenne da una nazione originariamente tributaria: « ad hanc usque prosiluit insaniam, ut ab hac *captivitate* ne populum quidem romanum fieri vellet immunem ».

Questa concezione torna nel nome come nella condizione giuridica della terra provinciale colpita da tributo fondiario. *Ogni terra provinciale*, che non era espressamente dichiarata immune, in qualsiasi categoria cadesse dallo schema delineato a pag. 363 — quindi suolo provinciale lasciato in possesso privato, ovvero terra propriamente demaniale e come tale trattata come demanio od occupata e posseduta — apparteneva, *secondo il diritto di proprietà, allo stato romano*, e poichè dopo Augusto anche ogni terra provinciale era colpita da un balzello reale — io ritorno su

---

[1]) Nel tratto naturalmente vi è un gioco satirico, che per questa via si poteva giungere dallo stato tributario alla cittadinanza.

questa misura dell' Imperatore nella parte seguente — anche l' *ager tributarius*, *stipendiarius*, *vectigalis* è identico con *l' ager* **publicus** [1]).

---

[1]) L' *ager tributarius*, lo *stipendiarius* e il *vectigalis* rientrano anche finanziariamente nel significato generale involgente il concetto di un' entrata pubblica, che si esige dal suolo stesso, questo elemento reale del patrimonio, e non come nel tributo cittadino, solo dal relativo proprietario. In particolare, cioè sempre nel tempo, di cui qui si tratta, tornano a distinguersi nuovamente. Così si chiama *vectigalis* 1.° l' *ager*, che è *semplice* terra demaniale, che è tale nel senso più stretto, su cui il coltivatore non può vantare diritto di possesso e il cui suolo spesso era locato a' pubblicani; come anche 2.° quello che era in qualche modo lasciato al possesso e uso privato o restituito e colpito con un *balzello reale.* Nel concetto di *vectigal* culmina quindi il significato più generale di tale entrata, poichè *vectigal* si chiamava ora non solo l' affitto con i pubblicani de' campi da loro stessi coltivati, ma anche la rendita per es. di pascoli, miniere, saline ed anche dazî. Ma il tributo cittadino non poteva mai esser chiamato così. Appresso si chiama solo la seconda parte dell' *ager vectigalis* anche *tributarius* o *stipendiarius;* e, comunque la speciale distinzione tra questi due ultimi concetti non sia costante, tuttavia *stipendiarius* si usa per lo più per l' *ager*, che sopporta un balzello reale di proporzione fissa — *vectigal certum* — e *tributarius* è usato per lo più per quello, che dà una quota di prodotto come un tale balzello reale. I concetti menzionati si ordinano dunque così:

1) *ager vectigalis*

2) terra provinciale con un peso reale o affitto — 3) terra demaniale semplicemente affittata

4) *tributarius* — 5) *stipendiarius*

Per 1, 2 e 3 si fa rimando a Lachm. Hygin. *d. limit. constit.*, p. 116 e p. 205; per 2, 4 e 5 a Cic., *Verr.*, III, 6. Anche nelle parole di Tertulliano **agri tributo** *onusti e hominum capita* **stipendio** *censa,* pare che si possa trovare di nuovo quest' ultima distinzione; poichè il testatico era sempre un canone fisso, il tributo fondiario al *più una quota,* e inoltre *tributum* è adoperato anche spesso per *stipendium,* ma *stipendium,* invece, di rado è adoperato per una quota di prodotto. Sembra ricorrere l' ultima cosa, come per es. *Aegyptus stipendiarius* presso Vellej, II, 39, mentre tuttavia l' Egytto dava il quinto, o presso Sveton., *Caesar*, 25, dove la Gallia è colpita di un *stipendium* annuo uguale, mentre non si può credere che tutta la Gallia non sia stata gravata di più della somma ivi menzionata — vedi nota a pag. 364 — onde è da considerare che in entrambi i tratti l' espressione può essersi usata, appunto, solo per il testatico uguale, poichè s' intendeva da sè che ivi anche gli *agri* erano *tributi onusti.* Sulla distinzione, di cui in 5 e 6, poggia inoltre assai verosimilmente la separazione delle provincie *del popolo* e dell' *Imperatore* presso Gaio, II, 21, come *praedia, stipendiaria* e *tributaria*, poichè nelle provincie del popolo si esigevano in realtà a preferenza *vectigalia certa*, nella provincie dell' Imperatore a preferenza quote di prodotto. Secondo Becker e Marquardt, *op. cit.*, III, 2, pag. 294, dopo che la Narbonense e Cypro erano già divenute imperiali, erano propriamente ancora provincie del popolo: Africa, Asia, Achaia, Illyrico, Macedonia, Sicilia, Creta con Cyrene, Bitynia, Sardegna, Betica. Ora sono espressamente menzionate come paganti *stipendia*: Africa, Sicilia e Sardegna, Cic., *pro Bald.*, 9, dove *stipendiarii* ricevono il

Benchè questa estensione del concetto di *publicus* [IV, **383**] dal Niebuhr in poi sia contestato da' più, la prova se ne può trarre letteralmente dalle fonti, e ciò deve avvenire qui, perchè, se con ciò anche il filo della mia esposizione è interrotto da un episodio accessorio, tuttavia solo [IV, **384**] la base di diritto pubblico che ne risulta può condurre a una chiara concezione del sistema tributario delle provincie [1]) [IV, **385**].

---

diritto di cittadinanza. Inoltre Becker e Marquardt, *l. c.*, III. 2, pag. 147, rilevano l'indicazione di *stipendiaria* anche per la Betica, Macedonia ed Achaia. Di qui si spiegherebbe anche che secondo Theophilo a § 40 *J. d. rer. div.* le provincie del popolo si trovavano in una condizione più favorevole, poichè un *vectigal certum* non poteva essere così opprimente come una quota di prodotto, che qua e là saliva sino al settimo, al quinto e al quarto. Se, dunque, senza dubbio, più tardi, anche in *queste* provincie lo stipendio era un tributo reale di proporzione variabile — qual' era appunto, come vedremo, più tardi il carattere di tutti i tributi provinciali, — esse possono per quella prima interpretazione essere chiamati stipendiarie ancora al tempo di Gaio.

[1]) La mia esposizione, che segue, va per sè stessa contro la concezione del Savigny, che per la massima parte de' dotti è divenuta di prammatica, anche dove l'hanno completata od anche variata.

Il Savigny nella sua memoria sul *Jus italic.* aveva primieramente attaccata l'opinione che il tributo di cui ciascuna *civitas* fu liberata mediante questo diritto, non sarebbe stata veramente un'imposta dello Stato, quanto piuttosto un interesse sulla terra, un canone spettante al popolo romano, come investito del diritto di alto dominio su tutto il suolo provinciale ». Più tardi il S. ha abbandonato interamente questo modo di vedere e la prova di quello nuovamente assunto deve « stare non tanto ne' singoli tratti, quanto piuttosto nell' insieme di tutto il congegno tributario », *Verm. Schrift.*, I, pag. 43, nota 1. Questo nuovo modo di vedere emana da ciò, che « a cominciare dall' Impero sarebbe stato introdotto a poco a poco nelle provincie un sistema uniforme d' imposte dirette: ogni proprietario fondiario pagava imposta fondiaria, ogni altro, di regola, il testatico ».

Secondo queste due opinioni, l'anteriore e la posteriore, deve naturalmente essere concepita affatto diversamente da' moderni la esposizione che si trova nelle fonti e presso i più famosi giureconsulti *romani* ancora 150 anni dopo Augusto, che il terreno provinciale sia *publicus*, cioè appartenga al popolo romano, e rispettivamente all' Imperatore, e che per conseguenza i provinciali avevano solo la *possessio* e l' *usufructus*. Nel primo caso si va all'idea di un « diritto di alto dominio » del popolo romano sul suolo provinciale, nel secondo ad una semplice « ipotesi pubblicistica » de' giuristi « per la spiegazione dell' imposta fondiaria » nelle provincie, Sav., *Verm. Schrift.*, II, pag. 104, n. 2. Io spero ora, mediante questa memoria, di mostrare che proprio questo nuovo modo di vedere del Savigny « sulla coordinazione di tutto il sistema tributario » è erronea sotto ogni aspetto. Ma ancora più erronea di questa opinione economica e finanziaria io ritengo l'altra che quel concetto dell' *ager publicus* da parte de' giuristi romani sia una semplice ipotesi pubblicistica per la spiegazione del diritto tributario del popolo romano sulle provincie. Tali ipotesi scientifiche erano disdegnate da' Romani, ma tanto più rigorosi erano essi nel trarre rigidamente le conseguenze *da' rapporti e da' fatti della vita*. E in verità

Frontino (*Lachm.*, pag. 4) adopera le parole: « in hac similitudine, qua in provinciis **arva pubblica** coluntur » [IV, **386**]. Su ciò dice Aggeno, pag. 147: « quod publica arva coli dicit, ne ammiremini. Nam ideo publico hoc loco eum dixisse aestimo, quod omnes etiam privati agri [IV, **387**] tributa atque vectigalia persolvant. Nam paulo inferius dicit: eadem ratione et privatorum agrorum mensurae aguntur, ut apertius ostenderet publicum cum privato

---

era un *principio giuridico vivente* dell' antichità che al vincitore ricadevano in proprietà terra e gente. Se anche la pratica mitigazione, che questo principio aveva per lo spirito individualistico de' popoli occidentali e, da parte di una *polis* conquistatrice, per la necessità delle cose, non permetteva più la sua applicazione con tutto il rigore, quel principio non era tuttavia trasformato in guisa da dover ricorrere al concetto di un' ipotesi pubblicistica per ispiegare un « diritto tributario » su terre particolari a' vincitori come ricadute loro in proprietà. Se, dopo la conquista, si poteva *a buon diritto* togliere il *territorio* a' provinciali, quanto più diritto non si aveva di lasciarle loro precariamente contro un canone reale? Anche l'idea di un semplice « diritto di alto dominio » nel posteriore senso germanico è qui erroneo, se pure non nella misura dell' assunto di una « ipotesi pubblicistica ». In linea di principio, la « proprietà » del suolo provinciale apparteneva interamente al popolo romano; ed a' coltivatori nella concezione giuridica rimaneva originariamente solo la *possessio* e l' *usufructus* — come poi anche nessun diritto di proprietà diviso vi era in questo senso nel diritto romano, comunque i glossatori abbiano voluto insinuarvelo — ma, nel corso dell' epoca imperiale, anche in questo, nella concezione giuridica, seguì una trasformazione analoga a quelle de' rapporti economici, una trasformazione che evidentemente è connessa con la storia della proprietà. Questa trasformazione cominciò propriamente con l' ammissione generale al diritto di cittadinanza. D' allora in poi la concezione giuridica si venne a grado a grado variando nel senso che si cominciò a considerare come estinta la proprietà dello Stato sul suolo provinciale, se anche non nella forma giuridica dell' usucapione. Ma anche allora non si ebbe, secondo la concezione romana, alcun dominio *diviso*, nessun dominio diretto in contrapposizione di un dominio utile, che, come si è detto, i Romani non conoscevano; bensì il dominio decadde, nelle concezioni, presso il popolo romano e l' Imperatore, e rivisse con ciò intero e indiviso presso i possessori provinciali. E così, come vedremo più oltre, venne poi riconosciuto espressamente da Diocleziano. Ma anche allora, per la spiegazione del peso reale rimasto su questa nuova proprietà privata, non occorse assumere un *diritto di alto dominio* rimasto presso lo Stato. Poichè il peso reale imposto al suolo provinciale, quando esso nel fatto e nella concezione generale era proprietà del popolo romano, doveva permanere in ogni caso a causa della sua natura *reale*. Parimenti la *mutevolezza* nella *proporzione* di questi *canoni reali*, che propriamente è esclusa dal loro concetto, ma sotto l' Impero sussisteva in principio, si deve spiegare solo storicamente senza bisogno dell' ipotesi di un dominio diretto. Poichè nel tempo in cui la proprietà provinciale stava ancora indubitabilmente presso il popolo romano, Roma poteva naturalmente per questa ragione variare i canoni reali; e, quando il tempo fu giunto in cui il dominio era cessato in esso e costituito presso i possessori, tutti i provinciali erano divenuti romani, cioè *antichi* cittadini; e inoltre il sistema di governo de' Cesari si era in tal modo compenetrato di massime *orientali*,

esse consortem. Quia dum privatus laborat in proprio, et tributum publico, et sibi alimoniam arva excolendo procurat ».

Io mostrerò parimenti più oltre come *agri privati* potevano essere chiamati anche *publica arva*. Quì, mediante quei due tratti si deve solo constatare, in primo luogo, che tutto il suolo provinciale era soggetto a tributo reale, in secondo luogo, che anche Frontino — egli morì sotto Tra-

---

che anche ora, per rispetto alla mobilità de' tributi reali di questo suolo adesso in proprietà de' provinciali, l' illimitato diritto tributario degli imperatori doveva essere un principio riconosciuto. Io esporrò del resto nel corso della mia storia quanto, peraltro, i nuovi cittadini recalcitrassero contro di esso, specialmente contro il permanente carattere reale delle imposte.

Io debbo pure chiarire l' opinione giuridica qui toccata, che è intimamente connessa alla mia concezione dell' evoluzione economica di questo tempo, pure di fronte a un paio di altre vedute giuridiche opposte, anche a costo di ripetermi.

Hugo (*Encyclopädie*, 7.ª ediz., pag. 132) dice per es. riguardo alle « *mancipi* e *nec mancipi res* » e la connessa suddivisione della proprietà *in ex jure Quiritium* e *in bonis*: « Ma è tuttavia molto naturale che nella alienazione di cose costose e immobili si usassero più formalità che non per le piccolezze: solo, i Romani non stabilirono, come altri popoli, semplicemente se qualche cosa era un fondo o un oggetto mobile, ma che certi fondi (gli antichi, quelli in *Italico solo*) si dovevano considerare come costosi, gli altri (*provincialia praedia* e propriamente *stipendiaria* o *tributaria*) come non costosi ». Hugo ha evidentemente in mente il *vilior* di Tertulliano a proposito de' fondi provinciali colpiti dal tributo fondiario e perciò *più a buon mercato*, e traduce « *non costosi* ». Qui, dunque, da uno de' più importanti giuristi moderni si basa tutto lo sviluppo del diritto di dominio sul suolo provinciale sulle circostanze accidentali del maggiore o minore valore delle cose pecuniarie, invece di dedurlo, originariamente, dal profondo contrasto dell' antica concezione giuridica, solo *nazionale-politica*, e la moderna *universale-umana*, come, appresso, dal finale passaggio di quella a questa, i cui primi poderosi passi ricaddero appunto nell' Impero de' Cesari.

Così dice lo Schweppe, *R. Rechtsgesch.*, § 144: « L' opinione de' giuristi romani che tutti i fondi nelle provincie stessero sotto l' alto dominio del popolo o dell' Imperatore e che si avesse solo un usufrutto del possessore, è una semplice idea giuridica senza fondamento storico e non necessaria per ispiegare la mancanza della proprietà romana e l' obbligo del tributo ». Certamente al *suo tempo* questa era una *idea giuridica*, ma un' idea giuridica *vivente*, nel *popolo stesso*, una idea giuridica sussistente presso i dominatori romani come presso i provinciali dominati — una idea, che, come deve, serve di base ad interi sistemi legislativi e spiega la sua durevole azione nell' opinione pubblica — una idea giuridica, che ne' popoli i quali d' allora in poi sono andati soggetti all' evoluzione mondiale, non può più assolutamente ricorrere, ma che allora era tanto sacra dal punto di vista del diritto pubblico e del diritto internazionale come oggi qualsiasi altra. Non vi è dunque alcun fondamento storico migliore di quello che aveva e produceva a suo tempo questa idea giuridica. Certamente essa non era necessaria per ispiegare il generale obbligo tributario cittadino, che, come io ho mostrato, andava assai più oltre del moderno e che anche, presso la stessa cittadinanza romana, senza di essa, emanava dalla

jano — chiamava *publicus* tutto il suolo provinciale, e il posteriore Aggeno derivava ciò soltanto dall' essere esso soggetto al tributo reale. Ma ciò che al tempo di Frontino era *publicus*, apparteneva in ogni caso allo Stato romano [1]).

Ciò è confermato dall' assai notevole tratto — che, come mostrerò più sotto, è stato così erroneamente compreso anche in rapporto al tributo cittadino — [IV, **388**] Simplic. (*Lachm.*, p. 35): « Prima enim conditio possidendi haec est, per Italiam, *ubi nullus ager est tributarius*, sed aut co-

---

generale idea dello Stato dell' antichità e si esplicava nel tributo cittadino per spiegare il tributo reale del suolo — nel *trib. sol.* — e il tributo corporale degli abitanti — nel *trib. cap.* — nelle provincie: poichè, ripeto, presso la cittadinanza dominante il suolo non è mai andato soggetto a tributo reale nè la persona al tributo corporale, se, come si è detto, il « fondo e sangue » (*Gut und Blut*) aveva, allora, anche più verità che non oggi. Quell' antica idea giuridica non serve nemmeno « a spiegare la mancanza del dominio romano nel suolo provinciale », ma essa è bene un punto di partenza per la spiegazione della storia della proprietà. Giacchè, dopo che quell' originario semplice possesso ed usufrutto sul suolo provinciale, questo *ager publicus* d' allora, vi era rimasto indisturbato 150 anni e più, da erede a discendente e tradotto in tutti i rapporti di scambio; dopo che in questo stesso tempo, sotto la comune sovranità imperiale su cittadini e provinciali, l' antitesi tra entrambi questi elementi delle popolazioni dell' Impero aveva perduto più e più la sua rigidità e con ciò si era cancellata anche la memoria di quella separazione di diritto internazionale derivante dal diritto di guerra; dopo che, dunque, non si poteva pensare che lo Stato facesse rivivere il suo *diritto* di *proprietà* sul suolo provinciale sino alla confisca, ma piuttosto questo diritto di proprietà si esplicava piuttosto fattiziamente nel diritto del potere pubblico all' illimitata imposizione di tributi reali, si dileguò da sè l' idea della proprietà dello Stato sul suolo provinciale, e al suo posto subentrò — non una proprietà divisa, un dominio diretto là ed uno utile qui — ma una proprietà completa qui, — primieramente distinta dalla quiritaria in questo, che era soggetta essa solo a tributo reale; finchè sotto Diocleziano cessò anche questa distinzione e il suolo provinciale divenne anche giuridicamente suscettibile di dominio, cosicchè Giustiniano potè finalmente cancellare anche le ultime tracce formali della distinzione senza condizioni. Questo appunto è il bello nel diritto romano: che, malgrado la sua natura sempre e poi sempre conservatrice, si accomodava tuttavia costantemente all' evoluzione della vita.

Come a me sembra, è solo il desiderio di volere sempre ritrovare nell' antichità i nostri rapporti, i nostri sentimenti, rappresentazioni e concetti, che non permette di giungere a una visione obbiettiva di essa. Si deve, tuttavia, trarre dalle cose stesse la misura per giudicarla, — *e in nessuna maniera bisogna confondere categorie storiche con categorie logiche.*

[1]) Il Savigny dice inoltre: « Il senso di questo notevole tratto è evidentemente il seguente: In Italia lo Stato riscuote percezioni da' suoi demanî (affitti); nelle provincie non solo da' demanî, ma anche da tutti i fondi privati (tributi fondiarî in danaro o frutti); cosicchè il proprietario, mentre amministra il suo fondo, lavora al tempo stesso per sè e per lo Stato ». Come il Savigny insinui qui l' antitesi d' Italia e demanî, non si può scorgere.

lonicus, aut municipalis, aut alicuius castelli aut conciliabuli, aut saltus privati ».

Innanzi tutto, in questo tratto, deve sorprendere la notevole antitesi: « In Italia non vi è terreno — *tributario* — soggetto a tributo reale, ma tutto il territorio appartiene o a colonie, o a municipî, o a villaggi, o a centri di riunione, o a *saltus* [1]) privati ». Si può esprimersi più illogicamente di Simplicio, se terreno *tributario* non ha un secondo significato, che indicherebbe la giusta antitesi contro l' *appartenenza a privati?* Si è qui anche obbligati a questa assunzione, la quale poi, evidentemente, viene allo stesso pensiero, che Frontino esprime letteralmente: propriamente che *ager tributarius* era poi sempre *ager publicus*, cioè apparteneva allo Stato. Simplicio, dunque, non si mette in condizione di farsi rimproverare una mancanza di logica, bensì dice: In Italia nessun terreno appartiene più allo Stato — propriamente nella forma di terreno gravato di tributo reale, veri demanî potevano ancora trovarvisi — ma appartiene a colonie ecc.

Questa spiegazione di Simplicio è confermata anche dalla storia de' *vectigalia* in Italia, poichè si può provare che in realtà al tempo di Simplicio non vi era più alcun simile suolo soggetto a tributo reale.

Già dall' anno 669 si dice presso Cic., *Brut.*, 36 e *de orator.*, 70, in riguardo all' Italia: « qui agrum *publicum vectigali* levavit ». Che con ciò non s' intende che si fosse donato a' pubblicani il loro affitto de' demanî, che si chiamava anche *vectigal*, e quindi lo stesso territorio, s' intende da sè. Anche rimase allora il territorio campano come terra demaniale. Perciò, e a causa della generalità dell' espressione, deve e può intendersi qui sotto *ager publicus* solo il suolo rilasciato per privato godimento contro un canone reale, rimanendone pur sempre la proprietà allo Stato. Quindi anche presso Cicerone l' *ager*, che era *privatus* in questo senso, si chiamava *publicus*. Ma pel fatto che venne eliminato il tributo reale, cessò anche ora, di esser *publicus*, e, in quanto in *Italia lo possedeva solo un cittadino romano*, e rimase anche in proprietà quiritaria; il che più tardi si riprodusse, come già si è detto, nella forma del *jus Italic.* concessa a una città provinciale, dove nel *trib. sol.* era parimenti rilasciato il tributo reale. Solo più tardi, come è noto, [IV, **389**] Cesare divise anche il territorio campano e il rimanente territorio demaniale in Italia come proprietà quiritaria; e così, al tempo di Simplicio, ciò che è anche confermato da Cic., *ad Att.*, II, 16, già da lungo tempo non era rimasto in Italia alcun suolo colpito da

---

[1]) Sul complesso significato di *saltus*, che genericamente va inteso come un esteso territorio di proprietà signorile, senatoria, con immunità giurisdizionali e tributarie, cfr. specialmente Schulten A., *Die römischen Grundherrschaften* (in *Zeitschrift für Social- und Wirthschaftsgeschichte*, herausg. von St. Bauer e L. M. Hartmann, III Bd., 1895, p. 149 sgg.) e *Dictionnaire des antiquités greques et romaines*, par Daremberg et Saglio, s. v. *latifundia*, IV, p. 958 sgg. e Beaudoin, *Les grands donuaines dans l' Empire Romain* (in *Nouvelle Rev. hist. du droit français et étranger*, XXI, 1897. (*Nota aggiunta alla traduzione*).

tributo reale, o tributario, o appartenente in questa forma allo Stato. La identità di *ager tributarius* e *publicus*, che Simplicio assume come cosa che s' intende da sè, trova quindi nella storia de' *vectigalia* in Italia una solenne conferma.

Ma già il tratto di Aggeno, sopra citato e che spiega Frontino, contiene importanti tracce di una mitigazione della rigidezza di questo *concetto dell' appartenenza allo Stato* di tale suolo, se anche conferma quest' ultima cosa. Lo stesso è di Gaj. II, § 7: « Sed in provinciali solo placet plerisque, solum religiosum non fieri, quia in eo solo dominium populi romani est vel Caesaris, nos autem possessionem tantum et usumfructum habere videmur ». Qui si dice in maniera generale di ogni suolo provinciale che è proprietà del popolo o dell' Imperatore e i provinciali ne avrebbero solo il possesso e l' usufrutto, mentre il *plerisque*, se si riferisce anche solo alla conseguenza del *religiosum fieri*, tuttavia lascia riconoscere una traccia di quel mutamento.

Assumendo questa condizione del suolo provinciale dal lato de' suoi possessori, che allora, riconosciuti, avevano solo *possessio* ed *ususfructus*, la si arriva mediante una semplice conseguenza allo stesso risultato. Poichè *possessio* e l' *ususfructus*, che erano attribuiti a' possessori provinciali, erano tuttavia, in ogni caso, diritto *romano* e concetti giuridici *romani*. Vi sono ora secondo il diritto romano una *possessio* e un *ususfructus*, che, anche senza il sostrato di una proprietà, avrebbero parimenti ondeggiato nell' aria?

Qui deve, secondo il Niebuhr ed altri, venire in aiuto il *jus gentium;* quella proprietà sarebbe una proprietà naturale, di diritto delle genti. Ma contro questo ausilio si debbono obbiettare due cose. In primo luogo s' invoca qui veramente il *jus gentium*, tuttavia come *diritto delle genti* di quel tempo, secondo il quale paese e gente divenivano proprietà della nazione vittoriosa, e secondo cui era quindi *juris publici* che il suolo provinciale appartenesse al popolo romano, e quindi era anche in verità *ager publicus;* il *jus gent.* appare qui, dunque, piuttosto come *diritto pubblico* [IV, 390] per ispiegare quella semplice *possessio*, ma non come una fonte del *jus privatum*. In secondo luogo: dal *jus gentium* romano non si può, per il tempo di cui qui è questione, derivare il concetto di una proprietà *naturale* o di *diritto delle genti*.

Secondo la l. 5 D. I, 1, *ex hoc jure gentium introducta — dominia distincta* — pare certamente così; ma, prescindendo dal fatto che il tratto di Ermogeniano, il giureconsulto dell' epoca costantiniana, si trova là dove tutti i concetti giuridici romani erano già arrivati nella corrente moderna, anche in questo tratto non vi è ancora il concetto di una « proprietà di *diritto delle genti* » quanto di un' altra di *specie civile*. Ciò è reso chiaro dalla l. 9 *ibid.*, per opera di Gaio che dice: « Nam quod quisque populus ipse sibi jus constituit, id ipsius propriam civitatis est: vocaturque jus civile, quasi jus proprium civitatis ». Dal *jus gentium* emergeva quindi, secondo il modo di concepire romano, soltanto, che i differenti popoli avevano *differenti* diritti *civili* e quindi anche una differente **proprietà**

civile, ma non già una proprietà di diritto delle genti contrapposta alla proprietà civile romana. Quest' ultima è appunto solo la *possessio*, di cui i moderni hanno fatto una proprietà di diritto delle genti, perchè essi non si trasportavano esattamente nel modo di concepire romano; e difatti ricorre solo l' espressione *possessio* e non alcuna che indichi il concetto della proprietà di diritto delle genti. Solo *modi di acquisto* della proprietà per ognuno di tali speciali diritti civili derivarono i Romani dal *jus gentium*, per es. l. 1, D. 41, 1.

Se, dunque, secondo i concetti romani, non vi era alcuna proprietà di *jus gentium* in contrapposto di quella civile, ma soltanto una proprietà *civile* differente secondo i popoli — a chi avrebbe potuto competere la proprietà civile sul suolo provinciale romano, di cui si conosceva solo il possesso e l' usufrutto presso gli abitanti provinciali? Non certamente ad alcuno Stato straniero? Quindi, solo, allo stesso Stato romano! E, quando nel decorrere del tempo, de' rapporti e delle idee — poichè dove è il concetto sociale così rigido che si sottragga all' azione del tempo? — da possesso ed usufrutto era divenuta proprietà e con ciò era risorta la proprietà civile dello Stato sul suolo provinciale; anche questa nuova proprietà de' provinciali non era di *jus gentium*, era bensì divenuta una proprietà così genuinamente *romana* quale aveva potuto essere mai la civile romana: — soltanto, in quanto era *bonitaria* e non parimente quiritaria — ciò che tuttavia è sempre dubbio, ved. n. 46 — era la figlia secondogenita di questa parte [IV, 391] della vita giuridica romana, che del resto subito non si doveva distinguere più nemmeno pel nome dalla primogenita [1]).

---

[1]) L. un. C. J. VII, 25: « Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes, nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ex jure quiritium nomen vel tantum in bonis reperitur ». Del resto la mia concezione del rapporto di proprietà del suolo provinciale, svolta qui nel testo e nella nota a pag. 384 coincide con Selb, *Römische Lehre der dinglichen Rechte*, che sembra avere esposte, nella maniera più acuta, chiara e convincente, le basi della proprietà romana. Egli mostra rigorosamente con le fonti: 1.° che agli occhi de' Romani la proprietà de' peregrini non era una così detta naturale o di *jus gentium*, bensì una *civile*, soltanto non una *romano-civile* o quiritaria, ma civile parimente nel senso loro; 2.° che i peregrini avevano soltanto una maniera di proprietà — la loro civile particolare — non una duplice come quella de' Romani bipartita in quiritaria e bonitaria, la quale ultima era altrettanto veracemente romana come la prima, se anche di data più recente; 3.° che su tutto il suolo provinciale competeva a' possessori solo la *possessio* e l' *ususfructus*, mentre il diritto di proprietà era dello Stato; 4.° che il suolo provinciale, e *soggettivamente* e *oggettivamente*, non poteva essere in proprietà *bonitaria* de' provinciali; naturalmente, sotto l' aspetto subbiettivo, non poteva essere sino alla concessione generale del diritto di cittadinanza, e dal punto di vista obbiettivo, non poteva essere, finchè la proprietà si considerava come dello Stato e perciò non poteva aver luogo alcuna usucapione; 5.° ma che da Diocleziano fu protetta mediante una *reivindicatio* e riconosciuta come *dominium*. A questo sviluppo de' principii di proprietà concernenti il suolo provinciale è pienamente con-

Ma assolutamente, circa il **nostro** *tempo il concetto dell' ager publicus aveva un senso* **più ampio** e uno **più stretto.**

Nel senso più ampio esso comprendeva tutto il suolo provinciale, che non apparteneva alle *civitates liberae* e *immunes*. Indi due parti da distinguersi: 1.° il *suolo demaniale propriamente detto* [IV, **392**]. A questo appartenevano tanto le *proprietà pubbliche* del precedente potere sovrano indigeno come anche la *parte del loro suolo espressamente tolta* a' provinciali; che o era trattata come *vero demanio*, cioè locato per intero o per la decima sia a compagnie di pubblicani, sia agli stessi antichi abitanti, sia a privati stranieri, ovvero lasciata liberamente all'*occupazione* e al *possesso privato* e indi era gravata oppur no di un tributo; 2.° quella parte del suolo provinciale, che *non era stata tolta* a' provinciali, ma era lasciata in possesso ed usufrutto, gravata di un tributo fisso e di un' aliquota, e nel primo caso non era locata, nell' ultimo era locata secondo la quota.

In *senso più ristretto*, all' incontro, *ager publicus* comprendeva solo quella prima parte dell' *ager publicus* considerata nel senso più largo, quindi solo il suolo demaniale proprio, cioè quella parte, che era amministrata come demanio o era lasciata all' occupazione o al possesso privato. In questo senso più ristretto l' espressione *ager publicus* costituiva una controparte a quella parte dell' *ager publicus* in senso più largo, che era stato lasciata a' provinciali di prima come *possessio* ed *ususfructus* ed era gravata di un tributo reale.

Ciò si può dimostrare.

Nel tratto di Cic., *Verr.*, III, 6, molte volte riferito sono citati i diversi sistemi tributarî in Sicilia. Escluse le *civitates immunes sine foedere ac liberae*, Cicerone distingue: 1.° *Perpaucae civitates bello a majoribus subactae;* di esse si dice: *quarum ager cum esset publicus populi Romanus factus, tamen illis est redditus; is ager a censoribus locari solet;* 2.° *Foederatae civitates duae — quarum decumae venire non soleant;*

---

forme il mio svolgimento storico del tributo fondiario provinciale. Noto solo presso il Selb che manca la risposta alla questione: quale specie di proprietà fu la proprietà del suolo provinciale dopo Diocleziano? Una triplice forma si potrebbe assumere a causa di Gaio, ma non per opera di Theofilo e del tratto del Codice sopra riferito. Del resto si scorge come veniva di conseguenza dopo Diocleziano che, raggiunto una volta questo momento dell' evoluzione giuridica, portava con sè anche la finanziaria, sino al punto che anche al suolo *italico* fu imposto il tributo reale, se anche con ciò gl' interessi privati furono in altissimo grado offesi, pel fatto che, da ora in poi, anch' esso — come dice Lattanzio — ricevette questa impronta di captività. Io tornerò naturalmente su questo argomento a suo tempo, ma voglio già ora far notare contro il Savigny, *l. c.*, II, pag. 159, che, secondo quel che si è esposto innanzi, la precedente immunità reale del suolo italico, che naturalmente non si può scambiare con l' eventuale cessazione del tributo de' cittadini, e indi dopo Diocleziano, la nuova sottoposizione al tributo reale non ha niente da vedere con i motivi di una giusta e lodevole ripartizione *tributaria*.

3.° *Praeterea omnis ager Siciliae civitatum decumanus est;* — all'ultimo non solo non era imposto alcun *novum vectigal*, ma anche tutto il sistema di riscossione in vigore sin qui era rimasto com'era sotto i re precedenti. In questo tratto quindi si chiama *publicus* solo l'*ager* della prima categoria, non quello delle altre due, *comunque anch'esso fosse soggetto a vectigal*. Come argomento si adduce che solo questi pochi Stati sarebbero andati soggetti al rigoroso diritto di conquista: il territorio sarebbe stato loro « restituito ». Si era espressamente, in precedenza, dichiarato incamerato. Questo territorio, si dice ora, fu locato da' censori. Che qui si alluda a' censori romani e non a' censori municipali siciliani [IV, **393**], è fuor di dubbio. Ma è dubbio se questa locazione, qui, avveniva nella forma di locazione del suolo agli abitanti ovvero nella forma della locazione del *vectigal* a' pubblicani. La prima cosa è, intanto, qui, la più verosimile, poichè, se fosse invece l'ultima, la Sicilia, in riguardo a questi Stati, non rappresenterebbe più un'antitesi al procedimento descritto in tutto il tratto dell'introduzione per le altre provincie. Allora Cicerone si sarebbe espresso così: Nelle provincie i *vectigalia* sono regolati così: alcune danno un *vectigal* fisso: le quote di prodotto delle altre, all'incontro, sono locate da' censori in Roma; ciò che accade anche in Sicilia in assai poche città, mentre tutto il resto di Sicilia è trattato diversamente ecc. Ma egli piuttosto contrappone *tutta* la Sicilia a quel *vectigal certum* e a quell'appalto della decima, e perciò è più esatto assumere nel suolo di quelle città terra demaniale, che era locata come *redditus* agli stessi precedenti abitanti [1]).

Ma come si concilia ora questo tratto, secondo cui solo questa parte del suolo siciliano soggetto a *vectigal* si chiama *publicus* con i tratti già sopra spiegati, ove ancora un secolo più tardi ogni suolo soggetto a *vectigal* si chiama così? *Solo con l'assunto di un significato più ampio e di uno più ristretto!* Ovvero si dovrebbe senza alcun motivo contestare l'autorità di questi ultimi tratti, il che in questo caso si può tanto meno

---

1) C. T. Zumpt dice in proposito nelle sue *Verrin*, VII, pag. 437: « ut uterentur et *possiderent*, quam diu pop. Rom. videretur », ma non dice della forma della locazione. A. W. Zumpt, nell'*Orat. III de leg. agr.*, p. 96 sgg., crede che l'*ager Recentoricus* qui eccepito da Rullo appartiene alla categoria di territorio designata in quel tratto delle Verrine; il che è certamente esatto, benchè non si debba perciò leggere *censorius* per *recentoricus*. Ma, poichè ora si dice presso Rullus che i coltivatori avrebbero questo terreno, soltanto *vetustate possessionis non jure*, soltanto *misericordia senatus non agri conditione*, così non potevano *possidere* il terreno in forma giuridica, come era il caso per l'*ager publicus* occupato. D'altra parte se era *redditus* e *a censoribus locatus*, non perciò era soggetto a decima, perchè diversamente sarebbe stato classificato da Cicerone come *decumanus*. Non rimane quindi altro che, secondo il terreno, assumerlo come locato agli stessi precedenti proprietari; il che non è dubbio, perchè anche le nostre locazioni demaniali si mantenevano spesso attraverso varie generazioni nelle stesse famiglie. Il Niebuhr certamente non vuole riconoscere sopratutto questa forma di locazione.

ammettere in quanto gli agrimensori erano competenti, e solo con l'assumere a base un tale [IV, **394**] senso più ampio di *ager publicus* si è in grado di spiegare tutto il sistema provinciale de' *vectigalia*.

A ciò si aggiunge che Cicerone anche in un altro luogo usa *ager publicus* tanto in un senso più ampio come in uno più ristretto, propriamente nelle sue orazioni agrarie contro Rullus.

Rullus aveva proposta la sua sperperatrice legge agraria. Essa non era sperperatrice in riguardo al *numero* e al *modo* delle categorie di campi, che erano illimitatamente soggette alle determinazioni della Commissione esecutiva. Questa aveva, tra l'altre cose, due specie di attribuzioni: *in primo luogo*, quella di incamerare sopratutto e adoperare pel meglio dello Stato il territorio conquistato, quindi anche possessioni private nelle relative provincie — *agri privati vectigalesque; in secondo luogo*, in parte vendere o ripartire in proprietà, in parte rilasciare territorio, che era stato già conquistato come demanio del Governo precedente od anche incamerato espressamente dal popolo vinto, e indi di nuovo o trattato come demanio o concesso in occupazione e che valeva anche come suolo demaniale. Ma le commissioni agrarie di regola avevano avute entrambe queste attribuzioni. All'incontro il progetto di legge di Rullus era sperperatore in riguardo alla *estensione* e alla *massa* del suolo ricadente in entrambe le categorie secondo l'espressione letterale del progetto. Sinora ogni legge agraria aveva limitate quelle attribuzioni ad una determinata provincia o, al più, soltanto a una marca di una provincia. Soltanto Rullus desiderava la sua applicazione, *nella prima categoria*, ad ogni territorio che si fosse conquistato dopo del consolato di Sylla e Pompeo — e quanti territorî non si trovavano in tali condizioni! — e per la seconda categoria ad ogni terra demaniale di tutto l'Impero romano. Si deve tenersi a questo sguardo riassuntivo per comprendere le orazioni agrarie, poichè si troverà che qui lo stesso Cicerone chiama *ager publicus* il suolo di *entrambe* le categorie, e lo adopera, quindi, nel primo caso in *senso più largo*, nel secondo in senso più ristretto [1]).

---

[1]) Il progetto di Rullus conteneva del resto anche alcune altre disposizioni sperperatrici, che quì, intanto, sono di poco rilievo. Egli richiedeva: 1.° che la commissione potesse vendere le terre a ciò destinate in caso di bisogno da' deliberati del senato sotto il Consolato di M. Tullio Decula e Cn. Dolabella, e la cui vendita era rimasta ineseguita; 2.° che il bottino ancora avanzato de' comandanti, escluso Pompeo, fosse consegnato alla Commissione esecutiva; 3.° che tutte le cose, che, dal Consolato di Mario e Carbone, «*publico data, assignata, vendita, concessa*, anche solo *possessa sunt — eo jure sint ut quae optimo jure privata sint.*»; 4.° che la Commissione col denaro ricavato potesse comperare terreno in Italia, quanto e quale volesse per farne colonie.

In realtà una tale legge sarebbe stata uno strumento per mettere in mano al partito popolare l'intera sostanza nazionale. Cicerone rileva specialmente che con la disposizione riportata sotto il n. 3 tutti i mutamenti di possesso avvenuti sotto

Dopochè Cic., II, 14, ha criticata la disposizione che [IV, **395**] la Commissione debba poter metter in esecuzione alcuni senatoconsulti a cominciare dal consolato di M. Tullio Decula [IV, **396**] e Cn. Dolabella, prende in esame la parte del progetto, che dà facoltà di poter vendere « qui agri, quae loca, quae aedificia aliudve quid » — e, come Cicerone sèguita, « quidquid sit extra Italiam quod publicum populi Romani factum sit L.

Sylla dovevano essere sanzionati, e con ciò qualsiasi possesso peggiore e più ingiusto sarebbe liberato da qualsiasi tributo reale e diverrebbe proprietà quiritaria. Perciò rimprovera a Rullo in generale: *ergo hac lege jus civile, causae possessionum, praetorum interdicta tollentur*, e, specialmente, egli voleva ciò sopratutto, che suo suocero, il quale in base a una quantità di cattivi titoli di possesso aveva riunito un' enorme estensione di terra, *quoad oculis conformando ex multis praediis unam fundi regionem formamque perficeret*. Detto di passaggio, si doveva fare una misura di questa terra per *diritto pubblico* e quindi anche *finanziariamente* posta in diversa condizione — che, come si espresse più tardi Hygino, aveva *varias constitutiones* — e constatare ciò per rapporto al modo e all' estensione era, per anticipare qui un fuggevole sguardo, lo scopo principale della misurazione ordinata da Augusto. Di un catasto nel senso nostro, come vedremo, non si discorre.

Del resto mi sembra che il Drumann, *Gesch. Roms.*, III, p. 149, intenda erroneamente l' orazione contro Rullus. Egli dice: « Essi (i decemviri) sono facultati a vendere *in Italia e fuori* i fondi, case, stagni ecc., che sotto il consolato di Sylla e Q. Pompeo o più tardi sono divenuti proprietà pubblica. Ma i fondi *in Italia e fuori* non possono qui essere compresi in questa maniera. S' incrociano qui piuttosto due classi del suolo provinciale. La Commissione, propriamente, deve, in primo luogo, poter vendere ogni fondo, che, pervenuto allo Stato romano da quel consolato in poi, è divenuto *publicus* nel senso più largo — di tale terra non ve n' era naturalmente in Italia — e, in secondo luogo, deve anche poter vendere, in Italia e fuori, ogni più antica *terra demaniale*, quindi ciò che prima era stato *publicus* nel senso più ristretto. Ne do sopra, nel testo, la dimostrazione. Drumann dice ancora: « Del resto decidono i dieci — — se **appartenga** allo Stato o a privati ». Ma non si parla di ciò. Dopo che, specialmente, Cicerone ha rilevato in rapporto a quella prima categoria di terra che i decemviri potessero vendere *quidquid sit extra Italiam, quod publicum populi Romani factum sit. L. Sylla Q. Pompeio coss. aut postea*, ed egli ne trae la conseguenza che queste fossero *omnes gentes, nationes, provinciae, regna*, specialmente quelle entrate d' allora in poi nell' Impero, prosegue: *primum enim hoc quaero, qui tandem locus usquam sit, quem non possint decemviri dicere publicum populi romani esse factum*, secondo me non vi è luogo in quei paesi, che non *debba dirsi appartenente al popolo romano;* e indi aggiunge: nam cum idem possit judicare qui dixerit, *quid est quod non liceat* ei dicere, *cui liceat eidem* judicare, cioè, in questo caso, quello stesso che può dichiarare appartenenti allo Stato quelle terre, ha anche la *competenza ufficiale di trarre da questo nome la conseguenza di diritto pubblico* (*possit* judicare) — che cosa è, dunque, che, chi ha questa competenza, non debba potere definire? — e quindi Cicerone menziona tutte le terre, che potrebbero soggiacere a questo destino, e sempre in una maniera onde emerge che allude a tutto il territorio e non solo a' demanî propriamente detti che vi si trovino, mentre per la seconda categoria di terre — II, 18, 19 segg. — di nuovo menziona solo queste ultime letteralmente.

Sulla Q. Pompeio coss. aut postea — e aggiunge: hoc capite omnes *gentes, nationes, provincias, regna* decemvirum ditioni, judicio, potestati permissa et condonata esse dico ». Qui, dunque, non si parla di un semplice demanio, ma espressamente di tutto lo stato del suolo, del popolo e della ricchezza ne' paesi conquistati a partire da quel consolato, e quindi si traggono le conseguenze dell' antico diritto di conquista nella più ampia estensione, come mostra chiaramente l' analisi aggiunta da Cicerone di *aliudve*. Nel corso della trattazione ulteriore anche questo trova la sua conferma, poichè, domanda Cicerone, « *qui tandem locus usquam sit, quem non possint decemviri dicere publicum populi romani esse factum?* ». Quindi Cicerone scorre i singoli paesi, che sono colpiti da questa disposizione del progetto e l' intende sempre secondo il suo intero contenuto di territorio, per es. « *totam* denique Asiam ». Anzi, nomina pure *cunctaque Aegyptus*, che non era prima pervenuto per conquista a Roma, ma si dice di esso: « quis enim vestrum hoc ignorat dici illud regnum testamento regis Alexandri populi romani esse factum ». Questa concezione domina in II, 17, dove Cicerone rappresenta la paura delle singole cittadinanze, quando vi si avvicinerebbe la commissione, — tutte cose che non sarebbero a posto, se per questa categoria del progetto si fosse trattato solo della vera e propria terra demaniale.

Indi Cicerone (II, 18) passa alla seconda disposizione principale e qui si allude chiaramente ad una tutt' altra categoria di suolo pubblico. Già nelle parole di passaggio si esprime la distinzione. « Intellexistis — dice Cicerone — quot res et quantas decemviri legis permissu venditurі sint. Non est satis! cum sese *sociarum*, cum *exterarum nationum*, cum *regum* sanguine implerent, incidunt [IV, **397**] *nervos populi romani, adhibeant manus vectigalibus vestris*, irrumpant in aerarium ». Qui evidentemente si adopera *vectigalia* nel senso di semplici entrate demaniali, cioè di entrate dall' *ager publicus* nel senso più ristretto. Anche questo è confermato nella maniera più persuasiva da quanto dice Cicerone in appresso. Le disposizioni concernenti queste categorie di terre si riferivano, come si è detto, anche a tutte le terre conquistate prima del consolato di Sylla e Pompeo, anche all' Italia; e già perciò si deve assumere che s' intende un' altra categoria, poichè altrimenti non sarebbe stato necessario di distinguere secondo l' epoca di quel consolato. La susseguente enumerazione de' territorî singolarmente conquistati persuade anche di questo. Non si parla qui di *tutta* la Sicilia, come nel primo capitolo del progetto di *tutta* l' Asia e di *tutto* l' Egytto, ma solo di « *in hac provincia*, quod aut in oppidis, aut in agris majores nostri *proprium* nobis reliquerint, quin id venire jubeat ». Ciò si ripete nel sèguito della lista. Per esempio non è più *tutto* in Pergamo, *tutto* in Bithynia, tutto in Macedonia, ciò che la Commissione può vendere, ma solo gli *Attalicos agros*, gli *agros Bithyniae regios*, quelli, *qui regis Philippi sive* Persae *fuerunt*, quindi solo i precedenti demanî di questi paesi, che aveano fatto passaggio a Roma. Sono inoltre i territorî di Co-

rintho e delle due Carthagini incamerati espressamente come *pubblici* nel senso *più ristretto*. È finalmente in Italia l'*ager Campanus ac Stellatis* ancora ivi sussistente come *ager publicus* nel senso più ristretto (II, 31). In realtà, se soltanto nel leggere l'orazione si fa attenzione a questa distinzione, risalta immediatamente.

Essa trova, indi, anche in altro tratto la sua conferma.

Io ho poco prima accennato che come *ager publicus*, così anche come suo contrapposto, prescindendo affatto da proprietà privata, *ager privatus* ha un doppio senso. *Ager privatus* era, *in primo luogo*, tutta la parte del territorio lasciato agli antichi abitanti delle provincie contro prestazione di una quota del prodotto o una prestazione fissa, che quindi si contrapponeva alla parte incamerata o designata come *ager publicus* nel senso più ristretto; e, *in secondo luogo*, era *ager privatus* anche la terra occupata e posseduta da questo *ager publicus* inteso nel senso più ristretto, che quindi non era trattato proprio come demanio. Nel primo significato l'*ager privatus* ricadeva sotto il concetto del *publicus* nel senso più largo, e costituiva quindi un contrapposto contro l'*ager publicus* nel senso più stretto. Nel secondo significato l'*ager privatus* [IV, **398**] ricadeva sotto il concetto dell'*ager publicus* nel senso più ristretto e costituiva quindi un contrapposto solo contro la parte dell'ultimo trattato come *demanio*. Solo quando si stabilisce ciò, s'intende quanto dice Cicerone sull'*ager Recentoricus* e si ha una nuova conferma della mia partizione dell'*ager publicus*.

Nel progetto di legge si proponevano due eccezioni propriamente nella *seconda* categoria di terre — quindi nell'*ager publicus* in senso più ristretto. Dovevano eccettuarsi il territorio Recentorico in Sicilia, e vari possedimenti del re Jempsale in Africa *in vendendis agris*, I, 4. Che le eccezioni erano nella seconda categoria, emerge dal fatto che l'uno e gli altri avevano già appartenuto al dominio romano prima di quel consolato di Sylla e Pompeo, preso come punto di partenza, come poi anche — II, 21 — il tratto concernente parimenti questa eccezione comincia « omnes agros extra Italiam infinito ex tempore, non ut antea ab Sulla et Pompeio coss. ». Si vede parimente da questo tratto che nel progetto per rapporto all'*ager publicus* inteso nel senso più ristretto si giunse a due cose: in primo luogo ad imporre almeno un *pergrande vectigal* alla parte di esso divenuto possesso privato per occupazione — essa quindi non era ancora gravata — e in secondo luogo a vendere con l'imposizione di una prestazione il terreno non così occupato ma amministrato anche come demanio o come colonia, il che, a senso mio, — II, 21 — si chiamava *privata publicare, publica liberare* [1]).

---

[1]) A. W. Zumpt, *l. c.*, nota 56, sembra intendere altrimenti il tratto II, 21 « cognitio Xvirum, privatus sit an publicus; denique agro pergrande vectigal imponitur »; egli intende propriamente il *pergrande vectigal* nel senso della trasformazione di un *vectigal* in natura in un *vectigal* in danaro. Ma si tratta qui della seconda categoria di terra, dell'*ager publicus* nel senso più ristretto, cioè della terra dema-

In riguardo ad entrambe le eccezioni domanda [IV, **399**] ora Cicerone (I, 4): « hic quaero, si Hiempsali satis est cautum foedere et Recentoricus ager

niale o di quella terra sativa, che in parte già nella conquista era pervenuta come demanio pubblico, in parte era stata incamerata espressamente in danno del popolo vinto. Di quest' ultima parte, oltre alla terra fatta colonica, di regola una parte era trattata ancora come demanio, all' incontro la parte lasciata all' occupazione era divenuta *ager privatus*, perchè aveva avuto origine una *possessio* giuridica de' coltivatori. Ma questa parte divenuta privata non era allora gravata dovunque di un *vectigal*, mentre lo Stato aveva naturalmente il diritto di farlo, anzi d' incamerarlo per intero e adibirlo ad altri scopi pubblici, poichè malgrado la *possessio* era rimasta *publicus*. Tale incameramento era gravoso. (Cic., *de off.*, II, 22 e 23) — ma non contro il diritto positivo. Rullus voleva parimenti attribuire alla Commissione la *cognitio* ufficiale di disporre secondo questo diritto in tutte le antiche provincie anche di questa seconda categoria di terra. Essa, quindi, avrebbe avuto il diritto tanto di poter vendere la parte trattata come demanio o di ripartirla in proprietà (*publica liberare* — Cicerone chiama questo: « adhibere manus vectigalibus, irrumpere in aerarium »), come di poter adibire ad un pubblico scopo la parte divenuta privata per occupazione (*privata publicare*) — almeno (così deve tradursi qui il *denique*) imporre un *vectigal* assai grande. Che anche allora — di prima è noto — vi era una tale terra privata non imposta nell' *ager publicus* (solo il censo provinciale di Augusto fermò anche questo: che ogni terra provinciale, che fosse anche *ager publicus*, era tassata) non si può mettere in dubbio in base all' orazioni agrarie. Queste sono le *a majoribus relictae possessiones*, che Cicerone (I, 1), menziona due volte. Non si possono, quindi, intendere qui i possessi pervenuti dall' *eredità* degli antenati, come si potrebbe credere, poichè in questo capitolo del progetto di legge si tratta anche molto de' demani propriamente detti, ma anche della pubblica imposizione di possessi privati dell' *ager publicus*, in senso stretto, rimasti. Ciò emerge dal fatto che essi non erano riportati *in censorum pascuis*, il che sarebbe avvenuto se fossero stati già gravati di un *vectigal*. Si veda su questo tratto il Zumpt che tuttora col *quasi neglectae* non sembra esprimere l' esatto rapporto. Del resto si vede specialmente bene proprio in I, 1, dove Cicerone dà il contenuto del progetto di legge in compendiosa brevità, che è esatto distinguere due categorie di tali campi, come io voglio, e che specialmente la seconda — l' *ager publicus* nel senso più ristretto — comprendeva appunto queste due parti: in primo luogo la terra trattata anche come demanio, che Rullus vuol poter vendere, con che avrebbe tolto l' entrate demaniali allo Stato; e, in secondo luogo, le possessioni private ancora non gravate, a cui egli vuole imporre un *pergrande vectigal*. Entrambe queste disposizioni del secondo capitolo del progetto vengono brevemente assunte l' una accanto all' altra, ne' primi due periodi *Videte nunc* e *Perscribit in sua:* solo la disposizione sulle possessioni private in primo luogo; mentre nella prima orazione al popolo, diffusamente ma in ordine inverso, si presenta prima, al cap. 18, la vendita de' demani propriamente detti, e, indi, a cap. 21, § 56, a cominciare da *Sequitur*, l' imposizione de' possedimenti privati. Che nell' ultimo tratto si dica soltanto *omnes agros extra Italiam*, benchè si parli sempre in generale della seconda categoria, non deve sorprendere, poichè in Italia vi erano veramente, come ho mostrato, *agri publici* trattati ancora come demani, quale per esempio l' agro campano, ma non più *agri publici* in possesso — fossero imposti o non imposti —, e inoltre Rullus, come emerge al III, seguiva per l' Italia anche altri punti di vista.

privatus est, quid attinuerit excipi? Sin et foedus illud habet aliquam dubitationem et ager Recentoricus dicitur nonnumquam esse publicus, quem putet existimaturum, duas causas in orbe terrarum repertas, quibus gratis parceret? » Qui evidentemente si può intendere sotto *ager privatus* solo quello che non è divenuto *ager publicus* nel senso più ristretto, bensì è stato lasciato agli abitanti originari — e di cui s'aveva naturalmente una massa nelle provincie entrate nel dominio prima dell'anno preso come punto di partenza, ma che secondo il [IV, **400**] progetto doveva restare fuori questione; — poichè diversamente non si sarebbe inteso da sè che non aveva bisogno di essere eccettuato. Questo viene poi confermato anche da II, 21, dove Cicerone, tornando ancora una volta su queste eccezioni, adopera *privatus* consecutivamente e immediatamente in quel doppio senso. Egli mostra qui propriamente che l'*ager Recentoricus* sia un *ager publicus* nel senso più ristretto [1]) e domanda qui ancora: « At, si est *privatus*, quod eum excipis? Sin autem publicus, quae est ista aequitas, ceteros, etiamsi *privati* sint, permittere ut publici judicentur, hanc excipere nominatim, qui publicus esse fateatur? ». Nella *prima* domanda *privatus* è preso ancora nello stesso senso di I, 4: Rullus non doveva assumerlo. Ma, nel *secondo*, *privatus* deve intendersi nell'altro significato, dove esprime un contrapposto alla parte dell'*ager publicus* considerata anche come demanio nel senso più ristretto, poichè Cicerone vuol dire evidentemente: se esso appartiene all'*ager publicus* in questo senso, dove se ne va la correttezza per cui dici di volere impiegar per fini pubblici l'*ager privatus* (quindi il terreno occupato e posseduto di questo *ager public.*) e assumi questo agro Recentorico, che è confessatamente demanio? [2]). Qui, dunque, la distinzione entro l'*ager privatus* conferma anche quella entro l'*ager publicus*.

Rendendosi conto di queste distinzioni, si ritroveranno dappertutto, dove Cicerone mantiene anche in maniera generale le sue obbiezioni. Così in I, 4: « *Provincias*, civitates *liberas*, *socio*, amicos *reges* denique exhauriunt! — Admovent manus *vectigalibus* populi romani [3]). Non est satis etc. ». Qui evidentemente egli riassume le obbiezioni contro le disposizioni del progetto concernenti entrambe le categorie di terra indicate, dopochè [IV, **401**], nella parte dell'orazione andata perduta, come mo-

---

[1]) Questo *ager Recentoricus* dev'essere stato quindi, una delle poche città siciliane, che Cic., *Verr.*, III, 6, indica come *ager publicus* — qui, come ho mostrato, in senso più ristretto — ma non sottopone agli effetti del disegno di legge.

[2]) Il Niebuhr, *l. c.*, *Bericht.*, 1853, pag. 439, in questo tratto intende sotto *privatus* « proprietà privata, certamente secondo il diritto straniero e universale ». La concezione della *proprietà* della terra provinciale *secondo il diritto straniero e universale* è stata chiarita innanzi; che *privatus* qui non possa significare proprietà privata, emerge da un'attenta comparazione di Rull., I, 4 e II, 21. Anche A. W. Zumpt non rileva questa distinzione.

[3]) L'interpunzione di questo tratto mi sembra sbagliata nella più parte delle edizioni, poichè non vi si tien conto di quella distinzione.

strano ancora le parole finali sull' Egytto conservate, era passato oltre la *prima* categoria, e indi dalle parole « *videte nunc prossimo capite* » era passato alla *seconda*. *Là*, dal Consolato di Sylla e Pompeo in poi, s' intendono *tutte* le provincie, anche le terre di alleati e di re amici, quindi *ager publicus* nel senso più lato: *qui*, ne' paesi più antichi, s' intendono solo i *vectigalia* dell' *ager publicus* nel senso più ristretto. Parimenti si ripete il riassunto II, 36.

Proprietà pubblica su di *ogni* suolo provinciale, che non era stato dichiarato espressamente immune — e con ciò io concludo quest' episodio — era, dunque, circa questo tempo, norma positiva del diritto pubblico, e solo da questa qualità di essa si può derivare *giuridicamente* il tributo del suolo provinciale. Fare, di questa proprietà pubblica, una ipotesi pubblicistica de' giureconsulti d' allora, contrasta con tutta la reale e generale concezione di quel tempo. Non occorre nemmeno, per giustificare il prelevamento di una « imposta fondiaria », a ciascun insegnante di diritto pubblico una tale ipotesi. Ma anche i tributi sul suolo provinciale — che avevano tutti la natura di tributi reali, quale non aveva il tributo de' cittadini in nessuno dei suoi elementi — non erano punto *imposte nel senso antico*, *bensì vectigalia*, cioè, secondo l' antica concezione, delle entrate demaniali nello stesso senso lato che aveva il più lato significato dell' *ager publicus* [1]).

---

[1]) Non mi occupo qui di risolvere se la legge agraria Licinia, in quanto prescriveva un massimo di possesso fondiario, concerneva realmente il solo *ager publicus* nel senso più ristretto. I motivi che il Niebuhr desume dall' indole sacra della proprietà privata, sono sicuramente erronei. *In primo luogo*, nell' antichità la proprietà e specialmente la proprietà fondiaria, non aveva di fronte al volere dello Stato il nostro moderno carattere sacro; poichè, nelle origini e a memoria storica, era solo un lotto separato per volere dello Stato dal territorio comune alla tribù — onde si spiegano anche le più antiche formalità del trasferimento — e perciò sottostava anche ulteriormente in maniera intera al volere dello Stato. Secondariamente, la menomazione di una parte del capitale, che, tuttavia anche secondo il Niebuhr, ebbe luogo mediante la legge Licinia e appresso anche più spesso, era un' offesa alla proprietà anche più grande, poichè in ogni tempo, sia pure a torto, la proprietà del capitale si è ritenuta più sacra della proprietà fondiaria. Certamente, che la maggior parte delle leggi *agrarie* si riferiscono all' *ager publicus*, è indiscutibile, ma nel linguaggio giuridico romano si ascondono assai spesso sotto uno stesso nome cose diverse.

All' incontro, mi pare indubitabile che il Niebuhr attribuisca un significato troppo stretto al concetto dell' *ager publicus*, quando a II, 351 della prima edizione dice: « Ma è erroneo che tutti i campi nelle provincie fossero stati proprietà dello Stato romano: solo in Italia l' esenzione da un' imposta sul prodotto era il carattere sicuro della terra avuta in proprietà. Nelle provincie — come in Sicilia — i campi delle città alleate o libere non pagavano tributi, godevano invece immunità italica; ma quelli posti ne' luoghi soggetti non erano meno proprietà privata, benchè sottoposti al pagamento della decima, certamente secondo il diritto straniero e comune, non se-

Quanto alla natura [IV, **402**] *giuridica* del *testatico* provinciale, la cosa andava, *mutatis mutandis*, parimenti così. Non era un testatico nel senso [IV, **403**] nostro, ma un protratto *prezzo di riscatto*, che, come si è detto, ineriva *corporalmente* alla persona, come il tributo fondiario *realmente* alla gleba. La regina Bunduica — vedi innanzi — lo caratterizza appropriatamente. Il singolo contributo poteva consistere nella menoma moneta, che non era finanziariamente sensibile pel ricco provinciale, — ma rendeva tuttavia la persona *ignobilior*, mentre all'incontro il *tributo di cittadino*, se anche ognuno, come dopo la guerra punica, dava senza *census* ciò che possedeva, onorava tanto più il contribuente.

Non meno che sotto il rapporto giuridico si distingue il tributo provinciale dal tributo de' cittadini sotto il rapporto *economico* e finanziario. Per ciò che concerne primieramente sotto questo rapporto il tributo fondiario, si deve mettere in chiaro, che, se anche in contrapposto al tributo de' cittadini aveva la natura di un tributo reale, non era tuttavia da sua

---

condo il diritto quiritario. Solo di singoli territori Roma aveva acquistata la proprietà fondiaria mediante conquista ». Il punto di vista principale in questo tratto « che etc. » è qui anche l'errore principale, sorto solo per non essersi distinto l'*ager publicus* nel senso più ampio e più ristretto.

Mi sembra molto erroneo nell'esposizione del Niebuhr che per l'*ager publicus* in senso ristretto sopratutto non doveva aver avuto luogo alcuna locazione del *suolo*. Si domanda giustamente, perchè no? dal momento che « foreste, miniere, case, saline » furono secondo il fondo locati a pubblicani. Ma il Niebuhr non risponde a tale questione, bensì mostra soltanto che tanto *vendere* come *locare* si dice anche per la locazione delle quote di prodotto da prelevarsi a titolo d'imposta. Questo non è assolutamente da contestare, ma bene invece che accanto a questo non vi sia stato anche una immediata locazione della terra. Già questo non è inverosimile per motivi d'ordine generale. Era soggetta a *vectigal*, e quindi nella massima parte soggetta a prelevamento di una quota di prodotto come ho mostrato, ogni terra provinciale, che dopo la separazione dalla parte incamerata, o dall'*ager publicus* in senso più ristretto, era stata lasciata agli antichi abitanti ed era *ager privatus* in *questo senso*. I censori locavano generalmente questo *ager privatus* soggetto a prelevamento di quota nella forma delle locazioni per quote. Ciò accadde per es., dopo la legge Sempronia per la provincia d'Asia. Lo stesso accadde per la terra posseduta ed occupata in dipendenza dell'*ager publicus* nel senso più ristretto, quando essa era già aggravata di un *vectigal* sotto forma di quota. Ma perchè non avrebbe dovuto esservi una locazione di terra per quella parte rimasta come puro demanio e *trattata* come tale? Qui non si confà l'obbiezione del Niebuhr: « Come si concilia la locazione lustrale e un possesso trasmesso da secoli mediante eredità o vendita? », poichè, per questa parte, non valeva alcun diritto di possesso de' coltivatori come mostra l'*ager Recentoricus*, che essi avevano non *jure*, ma solo *vetustate possessionis*, non *agri conditione*, ma solo *misericordia senatus;* che tuttavia era locato da' Censori romani e perciò, come ho già accennato innanzi, assai verosimilmente a' coltivatori stessi e secondo il terreno. Parimenti andavano assai verosimilmente soggetti a locazione fondiaria gli antichi demani regi in Bithynia e Macedonia, appresso demani della Republica

parte una imposta fondiaria nel senso *nostro*, e non poteva *punto* essere tale [IV, 404].

Una imposta fondiaria nel senso nostro è propriamente una imposta sulla *rendita fondiaria* [1]). Per il prelevamento di una tale imposta deve dunque aversi prima la rendita fondiaria nel senso nostro.

Questa — la si voglia ora considerare da un punto di vista di *principio:* o quale il risultato di una produttività della creazione di materia prima superante la produttività della fabbricazione, come fa A. Smith; ovvero di un compenso delle forze naturali necessarie per la produzione, in seguito all' elevazione di valore del prodotto, come vogliono economisti moderni; ovvero di originali differenziali virtù del suolo, come vuole Ricardo; ovvero di un capitale investito prima, come pensa Carey; o finalmente di una semplice suddivisione di prodotti del lavoro in sèguito alla esistenza e all' odierna divisione della proprietà della terra e del capitale, come io credo di aver dimostrato (*Sociale Briefe*, III) — la rendita fon-

---

romana; poichè essi sono menzionati in Cic., *adv. Rull.*, II, 19, tra i demanî nel senso più stretto, e non erano occupati e posseduti, come sembra; e tuttavia si dice per essi — eccezionalmente tra gli altri demanî menzionati — *quibus nunc publicani fruuntur*, e *qui item a censoribus locati sunt*. Non è esclusa con ciò una sublocazione, come attesta Hygin, *de cond. agror.*, pag. 205, ed. Goes.; un tratto, che il Niebuhr evidentemente spiega in modo erroneo, poichè: in *primo luogo, vectigal* significava anche entrata demaniale principalmente, e quando dunque fu locato il *jus rectigalis*, non è più necessario intendervi un tributo reale; e, in *secondo luogo*, la sublocazione « *per centurias* proximis *quibusque* possessionibus » accenna assai chiaramente al comodo arrotondarsi de' vicini e quindi alla locazione fondiaria.

Anche ciò che il Niebuhr dice specialmente sulla locazione del territorio campano, mi sembra erroneo. Anche qui non aveva luogo alcuna locazione di decime. Poichè, come è noto, questo tratto di territorio venne per la prima volta assegnato in proprietà da Cesare nella sua legge agraria Giulia, ma già dall' anno 669 si dice in Cic., *Brut.*, 36 e de *orator.*, 70, dell' Italia: « *agrum* publicum — propriamente la parte occupata e posseduta — vectigali levavit », e appresso non si dice in nessun luogo che nella Restaurazione syllana questa disposizione sia stata invanita, se anche ciò accadde di una colonia campana. Se quindi il territorio campano fosse stato allora soltanto soggetto a decima, sarebbe stato compreso sotto il suolo reso immune nell' anno 669; ma esso, come si è detto, ricorre ancora quale terra demaniale sino alla legge Giulia. Il tratto di Liv., XLII, 19: « M. Lucretius legem promulgavit ut *agrum* Campanum censores fruendum locarent », deve intendersi diversamente da quel che vuole il Niebuhr, deve cioè intendersi di una locazione fondiaria e non di una locazione di decima. Anche il quadro che Cic., *adv. Rull.*, schizza delle entrate del territorio comune, si conviene più con una locazione fondiaria che verosimilmente si era fatta agli stessi antichi abitanti. Il Niebuhr rileva anche la diversità delle espressioni *locatio fructus agri* e *censores agrum fruendum locasse* nelle fonti, ma lo considera come una « licenza » e crede che, in questo, Livio, Cicerone, Polybio, Plutarco e Dionysio si esprimono erroneamente; *op. cit.*, ediz. corretta, 1853, pag. 431.

[1]) Rau, *Pol. Oekon.*, III, § 301.

diaria, dico io, consiste sempre in quella parte di valore del prodotto grezzo, che eccede il capitale in esso impiegato insieme al compenso del lavoro e il guadagno che ricade al capitale secondo le consuetudini del luogo, e quindi tocca al proprietario fondiario come tale.

Per aversi una rendita fondiaria nel senso *nostro*, si deve avere quindi un *particolare valore di prodotto grezzo,* da cui debbono farsi quelle detrazioni, come anche si deve realizzare un tale speciale guadagno del capitale, che n' è prelevato. Se il processo di produzione de' beni è in generale ripartito in maniera che i lavori da noi stimati produzione grezza si fanno presso un altro possessore, a parte da quella che noi chiamiamo fabbricazione, avviene l' una cosa e l' altra. Con la vendita ora generalmente necessaria del prodotto grezzo, si ha uno *speciale valore del prodotto grezzo;* e ne' lavori parimenti autonomi della fabbricazione si valuta un tale speciale profitto normale per dedurlo da quel valore [1]). Così in realtà sono formati oggi [IV, **405**] i nostri rapporti economici; e perciò possiamo concepire una speciale rendita fondiaria e tassarla.

Ma, se non ha luogo una tale separazione del processo di produzione e del prodotto tra i diversi possessori, se piuttosto lo stesso processo si svolge generalmente sotto un solo e medesimo possessore, e nell' economia di un solo la fabbricazione si congiunge immediatamente alla produzione greggia, vengono meno anche quei due presupposti: — la formazione di uno speciale valore di produzione greggia e di uno speciale profitto industriale, che indicava la misura di una corrispondente detrazione da quel valore. — Piuttosto, come valore di prodotto greggio e valore di prodotto di fabbricazione ora si fondono in un indistinto valore di prodotto complessivo, così ora si fondono anche le nostre odierne *parti di rendita* — questa entrata di entrambe le parti della proprietà — in un unico modo di entrata di questa proprietà complessiva. La nostra rendita fondiaria come il nostro profitto rimangono indistinti, e si ascondono indistinguibili in quest' unico reddito della proprietà; e, come non è possibile

---

[1]) Non è menomamente necessario che produzione greggia e fabbricazione si dividano proprio allo stesso punto del processo di produzione, in cui ciò si verifica oggi: basta solo che la separazione avvenga. Poichè, accadesse anche in un altro punto, si muterebbe solo il rapporto tra rendita fondiaria e profitto. Dato per es. che il lavoro di crivellatura e pulitura del frumento non fosse compreso nell' agricoltura, ma si annoverasse già nella fabbricazione; o, all' inverso, che il lavoro della preparazione della farina non appartenesse ancora alla fabbricazione ma fosse compreso nell' agricoltura, e dividendo in modo analogo anche nel processo di produzione degli altri beni la produzione greggia e la fabbricazione diversamente di quel che sono oggi; in ogni caso, per i motivi che io ho parimenti svolti nella terza delle mie *Lettere sociali,* anche con una produttività de' lavori affatto uguale, lo *stato* reciproco della rendita fondiaria e del profitto varierebbe. Si veda ciò che dice lo Stuart Mill, *Pol. Econ.*, elaborato da Soetbeer, I, 2, § sulla distinzione di produzione greggia e fabbricazione.

rilevare l'ultima quale *una speciale parte di rendita*, così non è possibile rilevare neppure la prima, e perciò non è possibile neppure tassarle [1]). Così come ho appunto accennato, si conformavano in generale i rapporti economici nell'antichità. I proprietarî fondiarî, che erano al tempo stesso anche proprietarî de' lavoratori, congiunsero sino all'epoca più tarda di Roma la fabbricazione al loro prodotto greggio; e, in massima, sino all'epoca di Augusto, esercitarono il commercio de' loro prodotti finiti per mezzo de' loro stessi schiavi o liberti che ricevevano una percentuale del guadagno. La rendita, quindi, si riassunse di fatto in una mano; con che si rese impossibile appunto la distinzione tanto di uno speciale profitto industriale come anche di una speciale rendita fondiaria [2]).

Il *tributum soli*, quindi, sia nella sua originaria forma naturale [IV, **406**], sia in una posteriore forma monetaria trasformata, che tuttavia non era punto generale, come erroneamente ritiene il Savigny, — il *tributum soli*, concludo, *non può essere stato una imposta fondiaria nel senso nostro*. Deve piuttosto essere misurato con la sua propria misura; e, come dal punto di vista giuridico così da quello economico, deve essere giudicato in base a' particolari rapporti economici della sua epoca. A ciò servono i punti di vista seguenti. Se era e rimaneva una parte determinata ad aliquota del prodotto *naturale* — si limitasse poi questa al frumento ovvero anche ad oggetti già fabbricati — ovvero era trasformata in una parte determinata ad aliquota del prodotto in moneta — era sempre una parte del prodotto del possesso fondiario *e di quella parte del patrimonio che noi oggi chiamiamo capitale.*

Era appunto questo il caso, perchè i lavoratori come schiavi appartenevano al capitale, e ancor più perchè la fabbricazione si congiungeva inseparabilmente alla produzione greggia nella stessa economia di cui nel tributo fondiario si prelevava la parte di prodotto. È possibile, che, se noi avessimo potuto adottare la misura della nostra odierna imposta fondiaria, questa parte si sarebbe mantenuta ne' limiti di essa, benchè ciò sia poco probabile; ma in nessun caso essa avrebbe potuto imporsi come una imposta fondiaria nel senso nostro, e perciò è erroneo chiamarla così. Assolutamente la parte di prodotto prelevata aveva la natura di un tributo reale, ma ciò non cambia nulla. Perciò veramente la gravezza veniva prelevata dall'*azienda reale* congiunta con un determinato fondo e non dal soggetto dell'azienda *personalmente*. Ma in questa economia stessa, come non si rileverà mai abbastanza, si aveva, non come oggi

---

[1]) Io rimando alla terza delle mie *Lettere sociali*. Ancora oggi sono persuaso che, solo per la via qui battuta, la scienza può penetrare più a fondo nelle leggi della ripartizione dell'entrata nazionale.

[2]) Non si tratta qui degli interessi, del *foenus*. Tuttavia questo argomento si chiarirà completamente in una memoria sulle cause dell'alto tasso d'interesse nell'antichità.

da noi, semplice produzione greggia, ma parimenti fabbricazione che vi si connetteva di fatto; e quindi in questo cosidetto tributo fondiario si colpiva sempre contemporaneamente una parte di quel prodotto, che nei nostri rapporti economici si sarebbe delineato come speciale profitto.

Altrettanto speciale era secondo i nostri concetti il *tributum capitis*. Mentre questo, di regola, era un uguale tributo di ogni persona di una determinata nazionalità — liberi come schiavi, uomini, donne e fanciulli — una gravezza che ineriva alla persona, dimorasse dovunque (tanto *corporalmente* come il *tributum soli* ineriva *realmente* al suolo quale che ne fosse il proprietario), la schiavitù portava con sè che, demograficamente e finanziariamente, veniva a ricadere sotto due *punti di vista affatto diversi* [IV, 407]. In quanto essa colpiva i liberi della nazionalità soggetta a tributo, era un testatico uguale che faceva astrazione da ogni disparità di fortune; ma, in quanto colpiva gli schiavi, era evidentemente una determinata *forma d'imposta sul capitale*, che si plasmava in qualche modo esattamente sulla diversa grandezza di questo elemento del capitale, poichè gli schiavi appartenevano all'antico capitale; e mentre si tassava per capi, ogni possessore contribuiva all'incirca in proporzione della grandezza di questa specie di capitale[2]).

La distinzione economica fra tributo di cittadini e tributo provinciale è quindi notevole. Mentre quella è un'imposta che colpisce il cittadino romano che viene riscossa sul valore capitale dell'antico patrimonio, ma tuttavia non come un peso reale della terra, e non si converte nemmeno in un testatico; questa è una gravezza che colpisce i provinciali: in una parte, il *tributum soli*, è riscosso dal prodotto del patrimonio, tuttora come peso reale della terra, e in un'altra sua parte, il *tributum capitis*, è riscosso inoltre dalla parte più notevole dell'antico capitale e al tempo stesso come uguale testatico de' liberi. Assumendo anche, che l'imposizione sul tributo di cittadini secondo il valore capitale della fortuna, e quello sul tributo provinciale — propriamente il *tributum soli*; secondo il reddito — di esso sia stato della stessa altezza, l'ultimo era tuttavia, in ogni caso, più opprimente per la qualità reale e per l'imposta sul capitale e per capi contenuta nel testatico. Già perciò i provinciali avrebbero dovuto star peggio.

Sopratutto questa qualità reale doveva avere importanza per il valore e la coltura del suolo provinciale, poichè, rimpetto al suolo italico de' cittadini, il suolo provinciale per la capitalizzazione della gravezza reale doveva essere più a buon mercato; e, quando in seguito al sovraccarico cominciò a gravarlo un assai grande accumulo di arretrati, facilmente la coltura potette essere non più remuneratrice. Ma difficilmente

---

2) Proprio esattamente in tale rapporto no, perchè gli schiavi potevano tuttavia essere assai diversi per il loro valore produttivo. Dopo un breve tentativo di Caracalla, Alessandro Severo, come vedremo appresso, indusse qui un mutamento.

si può assumere che l'imposizione sul reddito del *tributum soli* non fosse stata più alta della imposizione media sul patrimonio nel tributo de' cittadini. Poichè, se anche per l'alto diritto finanziario dell'antico Stato non vi era alcun limite giuridico all'imposizione del patrimonio de' cittadini, appartenevano tuttavia i patrimoni de' provinciali anche perciò in altro senso a questo Stato, appartenendo in ultima istanza al complesso d'individui che formavano questo Stato [IV, **408**]. La volontà dello Stato, dunque, nel bisogno, disponeva del patrimonio de' provinciali prima che di quello de' cittadini, e poteva far ciò anche secondo l'antica concezione [1]).

Quando Augusto assunse il potere sovrano, il tributo de' cittadini e quello provinciale si trovavano ancora di fronte con tutta recisione e distinzione.

Specialmente, dopo una completa esenzione tributaria de' Romani durata così a lungo, era stato nuovamente introdotto il tributo de' cittadini nel 711 a. u. C., sotto il Consolato d'Irzio e Pansa (vedi Walter, *Gesch. d. Röm. Rechts*, I, §§ 165 e 306, e i tratti giustificativi ivi citati).

Contro questo ripristinamento portano altri i seguenti motivi apparenti.

1.° Presso gli scrittori dell'Impero pre-constantiniano, ove ricorre l'antitesi de' *praedia provincialia* e *Italica*, solo i primi si chiamano *tributaria* o *stipendiaria*. Onde deve indursi che in quel tempo non si riscotesse il tributo de' cittadini in Italia. Ma io ho già mostrato innanzi, ove chiarisco la distinzione fra tributi de' cittadini e tributi provinciali, che si chiamava tributario solo quel paese ove il *tributum* gravava come peso reale; che solo il *tributum soli* del tributo provinciale era un tale peso reale, mai invece l'importo dell'imposta nel tributo de' cittadini, che si sarebbe dovuto computare su' fondi italici ivi valutati; che, perciò anche, mai, anche quando secondo l'opinione opposta sussisteva il tributo de' cittadini in Italia, il possesso fondiario italico si è chiamato tributario; che piuttosto *ager tributarius*, dal punto di vista del diritto pubblico, così come *ager publicus*, cioè in ultima istanza, era proprietà del popolo ro-

[1]) Senza un tale chiaro concetto della profonda differenza del tributo de' cittadini e del tributo provinciale non si può avere nessuna esatta conoscenza dell'evoluzione della storia tributaria romana dopo di Augusto. Io accenno qui espressamente allo Huschke, *Ueber den Census* etc., nota 150, dove egli, con riguardo al tratto di Semplicio: *per Italiam, ubi nullus ager est tributarius*, dice contro Walter: « L'obbiezione di Walter (pag. 393 della 2.ª ediz.) che il tratto parli della imposta fondiaria poggia su di un errore generale che confonde tutta questa materia: che l'imposta sul patrimonio *ex censu* sia diversa dall'imposta sul suolo e dal testatico ». Certamente, come si è mostrato, il *tributum soli* provinciale non poteva essere una *imposta fondiaria nel senso nostro*, ma aveva in ogni caso il carattere di un peso reale, che il tributo de' cittadini non aveva in nessuna parte, cosicchè in sostanza mi sembra che la ragione sia completamente dal lato del Walter.

mano; e che il tratto in Simplicio: *per Italiam* [IV, **409**], *ubi nullus ager est tributarius*, come mostrano anche le antitesi nel tratto (vedi sopra), deve significare come: *ubi nullus ager est publicus;* cioè ove, non essendo più alcuna terra — sempre lasciata ad uso privato — proprietà romana, anche nessuna terra è più gravata con tributo reale. Benchè, dunque, già al tempo degli agrimensori non si poteva trovar più in Italia un pezzo di terra tributaria, potevano tuttavia pagarsi i più elevati tributi da' cittadini e si poteva assoggettare a questo il possesso fondiario italico nella forma più opprimente, il che certamente, come vedremo appresso, accadde solo in forma moderata.

2.° In una orazione, che l'Imperatore Claudio tiene sull'assunzione de' Galli Lugdunensi in Senato, si dice: « Illi (Galli) patri meo Druso Germaniam subigenti tutam quiete sua securamque a tergo pace praestiterunt, et quidem, cum a census novo tum opere et inadsueto Gallis ad bellum advocatus esset; quod opus quam arduum sit nobis, nunc cum maxime, quamvis nihil ultra quam ut publice notae sint facultates nostrae exquiratur, nimis magno experimenta cognoscimus » [1]). Secondo il Savigny (*op. cit.*, pag. 153) qui l'Imperatore deve accennare « alle grandi fatiche del censimento, che sarebbero doppiamente sensibili, dopo che li censo serve ancora a questo, a portare a notizia generale la fortuna dei singoli ». Prima della guerra macedonica, pensava l'Imperatore, « anche la grande fatica era compensata dall'entrata della Repubblica che poggiava su di essa: ma ora, poichè non si riscuotono più imposte in base al censo, noi sentiamo doppiamente l'infruttuosa fatica ».

Anche secondo lo Huschke (*op. cit.*, nota 151) ciò non può significare altro che: « lo scopo del censimento è presso di noi, in Italia, non come in Gallia il regolamento dell'imposta sul patrimonio, ma solo la pubblica determinazione della grandezza della fortuna per gli altri rapporti che ne dipendono ». Ma difficilmente si potrà familiarizzarsi con queste spiegazioni. In realtà il tutto deve intendersi in maniera affatto diversa. L'Imperatore loda qui, nell'introduzione del frammento, i Galli, perchè erano rimasti tranquilli alle spalle di suo padre Druso, quando questi irruppe in Germania, benchè allora fossero stati censiti per la prima volta, ciò che per essi era nuovo e inconsueto, e prosegue indi: *quod opus* etc.

Ora bisogna prima richiamare alcuni avvenimenti, che ebbero luogo al tempo dell'assunzione de' Galli in Senato avvenuta circa l'800 od 801 a. u. C. [IV, **410**]. Come è noto, un paio di anni prima, Claudio aveva intrapresa la sua spedizione britannica del cui risultato egli era non poco orgoglioso. Da Cesare in poi questo paese era stato in un rapporto rilassato con Roma, ed era quasi caduto in dimenticanza (Tacito, *Agric.*, 13). Benchè Cesare stesso (*de bell. Gall.*, 5, 22) parli di un *vectigal*, dice tuttavia Stra-

---

1) Io do il tratto secondo Becker e Marquardt, *Römische Alterthümer*, III, 2, nota 908.

bone (IV, 5, § 3) che al suo tempo non avrebbe pagato alcun tributo di qualche conto. Dopo la conquista di Claudio, intanto « a grado a grado » gli viene imposto il completo giogo provinciale e propriamente anche il *tributum soli et capitis*, con cui, allora, era già dappertutto congiunto il *census* introdotto da Augusto nelle provincie — cioè il censimento per l' imposizione del *tributum capitis* e la misurazione per l' imposizione del *tributum soli*. Un tale censimento suscitava assai spesso i maggiori torbidi, come mostra per es. il caso dei Cliti menzionato da Tacito (*Ann.*, 6, 41). Tacito (*Ann.*, 13, 19) e Dione, (62, 3), mostrano anche ripetutamente che fu sopratutto questo censimento a determinare le lunghe guerre e ribellioni britanniche. Appunto circa il tempo dell' assunzione de' Galli in Senato questi movimenti furono più grandi che mai, e Vespasiano sfuggì al pericolo di essere annientato con tutto il suo esercito — Dione, 60, 20 e 30 — solo per il valore del suo figliuolo Tito. *Ora è a questo avvenimento che Claudio allude in antitesi all' esempio de' Galli, i quali a tempo di suo padre avevano sopportato con tanta buona volontà il primo censimento:* « quod opus quam arduum sit nobis, nunc cum maxime . . . . . nimis magno experimento cognovimus », cioè letteralmente: « E come difficoltosa e pericolosa possa essere per noi questa misura, lo imparammo a conoscere proprio ora in estremo grado, in una quasi troppo dura esperienza ». Ciò apparirà più chiaro se si considera che Claudio giunse a rendere plausibile l' assunzione de' Galli in Senato, cosa che da prima era stata difficoltosa; perciò egli la motiva assai bene, rilevando il tranquillo contegno de' Galli in occasione del primo censimento, di fronte alle difficoltà che lo stesso primo censimento sollevò in Britannia.

Ma Claudio insinua ancora le parole: « quamvis nihil ultra quam *ut publice notae sint facultates nostrae* exquiratur ». Qui, sotto *facultates nostrae* non si debbono intendere « le singole fortune » de' cittadini romani, come ritengono il Savigny e lo Huschke: Claudio insinua bensì queste parole in relazione al censimento provinciale, che i Galli avevano sopportato così tranquillamente e che in Britannia [IV, **411**] aveva sollevato così grandi inquetudini. Ora io mostrerò nel capitolo successivo, a proposito del cosidetto censo imperiale di Augusto, che sino alla concessione generale del diritto di cittadinanza il censimento provinciale non era altro se non un inventario de' tributi provinciali risultanti dal diritto di conquista e sussistenti dal punto di vista del diritto pubblico; il quale inventario, dacchè quei tributi consistevano nel *tributum soli et capitis*, doveva comprendere necessariamente una misurazione del suolo secondo i tributi reali « costituiti » e una numerazione de' diversi abitanti provinciali.

Conseguentemente Claudio, che qui parla al Senato raccolto, in relazione ai provinciali censiti, intende sotto « *nostrae* facultates » nient' altro che « *nostrae* » — propriamente del popolo e Stato romano — « *percezioni* » provinciali; e aggiunge quindi in quelle parole, dopo aver rilevato quante difficoltà sollevò il censimento in Britannia: « e tuttavia esso non mira

ad altro che a farci conoscere quanto propriamente riceviamo »[1]); ciò che Claudio in realtà poteva anche dire, poichè le entrate stesse secondo il modo di vedere de' Romani erano di diritto, derivavano cioè dal diritto di conquista, e il censimento provinciale serviva soltanto alla loro esplicazione e constatazione.

L'orazione di Claudio non tratta quindi di un contrasto tra censimento de' cittadini e censimento provinciale, ma soltanto dell'ultimo, e propriamente in relazione alle modalità che lo accompagnarono prima in Gallia ed ora in Britannia; e quindi non conferma punto l'opinione del Savigny e dello Huschke sul cessare del tributo de' cittadini, ma piuttosto con l'inciso « quamvis . . . . . exquiratur » conferma quell'opinione, che più oltre io svolgerò sul censimento provinciale.

3.° Dione (55, 13) narra: αὐτὸς δὲ ἀπογραφὰς τῶν ἐν τῇ Ἰταλίᾳ κατοικούντων ἐποιήσατο; quelli che avessero posseduto meno e abitato fuori d'Italia, οὐκ ἠνάγκασεν ἀπογράφασθαι, perchè egli ne temeva torbidi, e perchè non avesse l'apparenza di funzionare da censore, come è accennato già prima, ἀπογραφῶν καὶ πρὸς τὴν τοῦ καθαρσίου ποίησιν προσέθετο. Lo Huschke (*Cens. z. Z. d. G. Jes. Christ.* [IV, **412**], pag. 43) traduce l'intero tratto così: « Ipse recensionem (censum) eorum, qui in Italia habitarent, ac non infra ducenta sestertia possiderent, inivit; pauperioribus ac iis, qui extra Italiam viverent, ad censum non coactio, quod vereretur, ne quid turbarum darent. Id ne velut censor facere videretur, ob eam causam, quae supra a me est indicata, ad hunc censum peragendum (più esattamente *peracto censu*, col compiersi delle tavole del censimento) lustraleque sacrum faciendum proconsulare imperium edicto apposuit »; e nella memoria *Ueber den Cens. d. röm. Kaiserzeit*, pag. 73, ne deduce lo Huschke: « come questa limitazione, per cui Augusto nell'anno 757 a. u. C. avrebbe fatto censire solo quegli abitanti d'Italia, che possedevano 200,000 sesterzi o più, si concilia solo con un censimento determinato per la ricognizione delle classi politiche più elevate, non con un censimento inteso alla consueta imposta sul patrimonio ». Ma anche questo tratto mi pare che debba essere inteso diversamente.

Ἀπογραφή ha diversi significati. Prima di tutto è soltanto *descriptio*, cioè iscrizione. Questa può avvenire solo a scopo d'inventario e allora con ciò ne è esaurito il concetto.

Ma essa può anche, in secondo luogo, avvenire perchè serva di base a un estimo. Altre volte ἀπογραφή significa senz'altro il censimento, prendendosi una parte dell'operazione per l'intera procedura.

---

[1]) Non si può obiettare che, se il censimento non avesse voluto niente di più, non avrebbe sollevato torbidi. In primo luogo, senza una tale generale *descriptio* qualcuno sarebbe sfuggito, e, in secondo luogo, l'accertamento, anche semplicemente per fini statistici, ancora oggi incontra molta resistenza nel popolo. Allora, poi, a causa dell'obbligo reale e corporale del tributo vi era anche qualche cosa di offensivo in tutto ciò. Del resto il Dureau de la Malle traduce nostrae *facultates* come me, ma non dice nulla dell'antitesi che egli trova nel tratto.

Ma essa può anche, in terzo luogo, avvenire allo scopo di un esclusivo censimento per imposta, e allora la parola significa appunto quest'ultima cosa. Poichè entrambi gli ultimi scopi si realizzarono ordinariamente con l'iscrizione, così tanto ἀπογραφή come *descriptio* sta spessissimo tanto per il semplice censimento come per il censimento a scopo d'imposta.

Questo triplice significato della parola può qui, come è noto, essere presupposto; tuttavia io debbo ritornarci ad occasione del così detto censo imperiale. Se dunque la parola ricorre nelle fonti, non arbitrariamente ma dopo esame delle circostanze si deve attribuirle l'uno o l'altro significato. Lo Huschke ora interpreta qui: « censimento », a torto, secondo a me pare. Giacchè, come è possibile fare censire per sè sola una determinata classe di fortune, mentre solo in conseguenza di un censimento complessivo si possono fissare i limiti di una classe da un'altra. Ma Dione dice espressamente che l'ἀπογραφή si sarebbe estesa solo a' possessori di 50,000 denari [1]). Si deve quindi assumere qui uno degli altri due significati [IV, **413**]. Per sè niente impedirebbe d'intendere *censimento tributario;* e, perchè questo non poteva includere altra imposta che il tributo de' cittadini, così il tutto attesterebbe piuttosto che nell'anno 757 il tributo de' cittadini sarebbe ancora stato riscosso, certamente questa volta solo da quelli che possedevano 50,000 denari e più; ciò che, intanto, si può ben conciliare con la natura irregolare di questo tributo. Ma la parola può intendersi qui anche nel significato di una semplice « iscrizione », e allora porta anche allo stesso risultato.

Allora il tratto deve intendersi propriamente come appresso. Dieci anni innanzi — 746 — Augusto aveva fatto il suo secondo grande *lustrum*, con cui quindi andava congiunto un generale censimento di tutte le sostanze de' cittadini, anche de' più poveri e di quelli assenti nelle provincie. Le liste del censo erano lì, e così potè, *secondo queste liste*, *avvenire* l'iscrizione, l'ἀπογραφή de' possessori di 50,000 denari. Così potè dirsi: Egli iscrisse esclusivamente o fece una lista di quelli che possedevano 50,000 denari; mentre, come si è detto, non è concepibile un *esclusivo* semplice *censimento* di essi, senza che lo si fosse esteso anche agli altri.

Al tempo stesso deve intendersi in maniera affatto diversa la frase conclusiva del tratto, propriamente del πρός τε τό τέλος τῶν ἀπογραφῶν. Lo Huschke traduce queste parole *ad hanc censum peragendum,* ma aggiunge che si dovrebbe dire propriamente *peracto censu*, il che tuttavia non è nel tratto. Altri traduttori comprendono similmente, per es. « sino all'espletamento del censo ». Ma perchè si vuol qui piuttosto assumere che Dione abbia costruito erroneamente, e non si debba invece attribuire a τέλος il significato d' « imposta » che esso ha tanto come quello di « fine »? [2]).

---

[1]) Dove ἀπογραφή ricorre a proposito delle provincie, lo Huschke d'ora in poi nelle sue due memorie interpreta sempre « censimento tributario ».

[2]) La distinzione di τέλος e φόρος non è sempre mantenuta.

Poichè, dato il significato d'imposta, va tutto esattamente, e la frase finale si deve tradurre così: E perchè avesse l'apparenza di voler fare da censore, egli assunse « all'uopo dell'imposizione » delle liste d'iscrizione e per l'adempimento del sacrifizio espiatorio ἀνθυπάτου ἐξουσίαν. E io per parte mia credo che solo così si possa intendere; in primo luogo perchè dapprima si dice così brevemente ἀπογραφὰς ἐποιήσατο, e Dione indi dice che Augusto avrebbe assunto il potere consolare πρός τε τὸ τέλος etc. — poichè per un semplice estratto delle liste del censimento non aveva bisogno di alcuno speciale *imperium*, bene invece per la tassazione e il sacrifizio — in *secondo luogo*, perchè, se fosse stato un *vero censimento generale* [IV, **414**] (quindi anche un nuovo censimento generale, non essendo concepibile un censimento parziale), il Monumento Ancyrano ne avrebbe fatto menzione, ed esso *invece conosce solo il censimento di prima e quello di dopo.*

Ma, in ogni caso, come si è detto, giacchè non si può parlare convenientemente di un *censimento* parziale e si parla tuttavia di una operazione *parziale*, ἀπογραφή qui si può intendere solo o come semplice *iscrizione* o come *censimento tributario*, e nell'uno come nell'altro caso conferma piuttosto la continuazione del tributo de' cittadini [1]).

4.° Nel 766 a. u. C., quando il popolo non si volle tener soddisfatto dell'imposta sulle successioni, Augusto minacciò un estimo de' fondi in Italia — evidentemente per una imposta sui fondi — onde emerge che allora non vi era l'imposta sul patrimonio, perchè essa avrebbe già colpito principalmente i fondi. Ma, come accanto a un'imposta sul patrimonio secondo il valore dell'entrata (la nostra odierna imposta sull'entrata), in cui sono computati anche i fondi, può sussistere anche una speciale imposta fondiaria; così, parimenti, può sussistere questa accanto ad una imposta sul patrimonio secondo il valore del capitale (il tributo romano de' cittadini) in cui del pari si teneva conto de' fondi.

E come, in tempo recente, per es. il possesso fondiario, che pure accolse di buona voglia l'imposta sull'entrata, ha recalcitrato contro una speciale imposta fondiaria; così, e ancor più, il possessore romano, che sopportava di buon animo la sua antica imposta sul patrimonio, potè re-

---

[1]) Se lo Huschke in altro luogo dice che « la limitazione a' possessori di 50,000 denari si concilia solo con un censo disposto per una ricognizione delle classi politiche più elevate, e nella nota 152 aggiunge che questa limitazione avrebbe avuto luogo perchè sotto Augusto sarebbero cominciati gli speciali privilegi con 200,000 sesterzi; si deve opporre che, in primo luogo, il tributo de' cittadini secondo la sua natura era un tributo irregolare, e si conciliava bene con esso se talvolta i ricchi soli vi erano soggetti, e, in secondo luogo, che se quella limitazione doveva escludere solo i più poveri da' privilegi, non si può concepire come Dione abbia potuto dire che Augusto avrebbe temuto torbidi per l'estendere che egli facesse ad essi le ἀπογραφάς, poichè egli avrebbe piuttosto dovuto avere questa paura a causa della limitazione.

calcitrare contro una nuova gravezza reale e preferire di gran lunga la tassa sulle successioni, che non esso, ma l'erede sopportava. Poichè, prescindendo dalla tassazione più elevata, che avrebbe annualmente colpito lo stesso possessore con una gravezza reale, era anche notevole la differenza tra una tale gravezza e la semplice inclusione del valore del fondo [IV, **415**] nell'imposta sul patrimonio. Là un determinato, preciso peso reale, che rendeva *vilior l'ager*, quì solo un computo generale del valore del possesso, che non aveva la menoma azione sul prezzo di vendita; là una misurazione e forse un estimo per mezzo di pubblici funzionari, qui un auto-estimo che poi era soltanto approssimativo! Suolo tributario, come sarebbe divenuto in conseguenza della minaccia di Augusto, non era più alcuna libera terra di cittadino, bensì la terra a cui ineriva il segno della conquista, della *captivitas*, una concezione, che, come ho mostrato, divenne chiara ancora al tempo di Diocleziano.

Se Augusto poteva osare *ciò*, chi garantiva che egli non rendesse anche la persona stessa tributaria, e così, come rendeva *vilior* il suolo, avrebbe resa *vilior* anche la persona! Che cosa voleva dire una imposta sulle successioni di fronte a tali conseguenze economiche e giuridiche! A ciò si aggiunga anche una considerazione che mi pare tagliente. Che si fece il censo delle fortune de' cittadini, viene ammesso anche da quelli, che credono alla cessazione del tributo de' cittadini, e noi sappiamo che in questo censimento furono compresi anche i fondi, vedi Spangenberg, *Tabul. Negot.*, VIII. Come avrebbe, dunque, Augusto potuto minacciare il censimento de' fondi allo scopo di elevare il tributo de' cittadini, dal momento che esso già ebbe luogo? Ma egli poteva ancora minacciare la *misurazione* del suolo allo scopo di una gravezza reale, e perciò il tratto che è in Dione parla, non contro la continua riscossione del tributo de' cittadini, ma solo per la tutt' altra natura del *tributum soli* [1]) [IV, **416**].

---

[1]) Lo Huschke *op. cit.*, n. 161 ha inteso ciò, del resto e dice: « La minaccia di Augusto di un censimento de' fondi non sta in contrasto, del resto, con l'assunzione che già allora esistesse un censimento de' fondi per l'imposta sulle successioni. Poichè, se doveva introdursi una imposta di testatico e fondiaria, ciò esigeva ancora speciali considerazioni ». Ma, o questa presunta imposta fondiaria e di testatico, con cui Augusto minacciava, è l'antico tributo de' cittadini, ovvero non è, e quindi è un'altra imposta. Se è la stessa, perchè si doveva volere un' altra procedura di censimento per il nuovo antico tributo, diversa da quella che v'era stata sempre per l'innanzi, e dimostratamente sussisteva ancora al tempo della minaccia di Augusto? Che se non era la stessa, ma un' altra imposta, — come può allora la minaccia provare contro il tributo de' cittadini? — Non è nemmeno esatto, che il censimento esistente de' fondi, che è menzionato anche nell'*obligatio praediorum* della fondazione di Trajano — vedi Spangenberg, *l. c.* — abbia esistito appunto « per l'imposta sulla eredità ». Il censimento del patrimonio e con esso quello de' fondi vi era anche, per giudizio di avversarî, per l'inclusione ne' diversi stati sociali.

5.° Columella (III, 3) vuole mostrare il vantaggio di nuovi impianti di vigne. Egli calcola il prezzo della terra incolta, indi le opere di impianto e de' lavori, indi la perdita dell'interesse del capitale durante due anni in cui la vigna non dà frutto, e paragona queste spese col prodotto presuntivo che andrebbe oltre il 6% Aggiunge ancora: se si unisce al vigneto l'industria e la vendita delle barbatelle, si ricavano solo da questa le spese. E finalmente conclude tutto il computo con le parole: *si modo non provincialis sed Italicus ager est.*

Indi deduce il Savigny (*Verm. Schrift.*, II, pag. 155, Append. I, § 4, e II Append., pag. 186) « che al tempo di Columella in Italia non vi fosse più stata nè una vera imposta fondiaria e nemmeno l'antica imposta sul patrimonio, perchè questa avrebbe dovuta ripercuotersi sul prodotto netto di ogni singolo fondo al pari di una vera imposta fondiaria ». Lo Huschke, *op. cit.*, pag. 117, nota 240, non vuole intanto ritenere valido questo argomento « perchè l'imposta fondiaria non esercita mai un'azione sul prodotto del capitale di un fondo, giacchè il compratore, in vista di essa, paga meno il fondo »; e riferisce le parole di Columella al monopolio, che l'Italia aveva di fronte alle provincie per la viticoltura; al che il Savigny replica in primo luogo, che questo monopolio non era così comprensivo, e, in secondo luogo, che se Columella avesse voluto dir questo, si sarebbe dovuto esprimere diversamente.

Intanto, qui, entrambi i famosi giuristi dovettero cadere in un errore di economia politica. In primo luogo si deve ritenere col Savigny e dagli argomenti da lui addotti contro lo Huschke, che Columella ha in vista soltanto la distinzione tra suolo provinciale ed italico poggiante sul *tributum soli.* Certamente lo Huschke ha ancora ragione nel dire « che l'imposta fondiaria non ha mai azione sul prodotto del valore capitale del fondo, poichè il compratore, in vista di ciò, dà meno pel fondo »; ma ciò vale solo a cominciare dal *secondo* possessore dopo l'imposizione dell'aggravio; poichè questo, se è solo e non congiunto con una contemporanea imposta sul capitale, toglie al primo possessore qualcosa del prodotto del valore capitale del fondo, qual'era sin qui, e proprio una parte di questo valore capitale, cfr. Rau, *Pol. Oek.*, III, § 313. Ma Columella non parla del caso che qualcuno comperi un vigneto esistente, già colpito d'imposta fondiaria, bensì di un impianto affatto nuovo su terra sinora incolta, che anche in paese soggetto all'imposta fondiaria, in ogni caso, sin'allora, o non era soggetta od imposta o ne sopportava una minima di fronte a quella che poteva colpire un vigneto, [IV, **417**] e per cui, quindi, il compratore avrebbe detratta questa imposta minima, non quella de' vigneti.

La posteriore imposta fondiaria su' vigneti, assai più alta, avrebbe tolto assai più al prodotto, e perciò Columella, in tal conto di nuovi impianti di vigneti, poteva bilanciare terra libera da imposta fondiaria e terra colpita d'imposta e calcolare in maniera più elevata l'imposta della prima. Columella dice, quindi, in fatto: « il mio conto, tuttavia, vale solo per l'Italia,

ove nessun *tributum soli* toglie qualche cosa dal provento al possessore del vigneto come nelle provincie » e dice con ciò la stessa cosa che diceva Simplicio: in Italia non vi è *ager tributarius.*

Se, dunque, anche da Columella emerge che sul suolo italico non v' era alcun *tributum soli,* alcun peso reale o imposta fondiaria, è poi erroneo dedurne che ora anche l' antico tributo de' cittadini, questa generale imposta sul patrimonio, non vi fosse più, poichè appunto per gli argomenti già ripetutamente addotti è erroneo « che questo operi sul prodotto netto di ogni fondo, come una vera imposta fondiaria ».

Ma Columella aveva ancora più ragione di riferire il suo computo al *tributum soli* delle provincie, perchè, come mostrerò più sotto, questo non era punto una imposta fondiaria nel senso nostro, ma un peso reale che prendeva una parte aliquota di ogni prodotto, per lo più di prodotto grezzo. Come, dunque, il conto del provento di un nuovo vigneto non avrebbe dovuto presentarsi più vantaggioso in un paese, dove, anche essendovi una imposta generale sul patrimonio, non si prelevava nessuna decima o nessun quinto del provento annuo come in un altro?

Gli argomenti opposti all'opinione che il tributo de'cittadini preesisteva, non mi sembrano, dunque, probanti.

All' incontro le testimonianze positive già addotte dal Walter mi sembrano altronde confermate.

Tacit. (*Annal.,* XIII, 50) narra che Nerone *crebris* populi *flagitationibus immodestiam publicanorum arguentis* abbia pensato, *an cuncta vectigalia omitti juberet.* Ma il Senato l' avrebbe stornato da ciò, *quippe sublatis portoriis sequens ut tributorum abolitio expostularetur.* Che cosa s' intende qui per tributi? È il *populus*, i cui lamenti su' pubblicani fanno una tale impressione su Nerone, che pensa se non debba togliere *cuncta vectigalia.* Naturalmente s' intendono, tra questi, dazî e gabelle, come emerge dal *portoriis* che segue; anche, allora furono appaltate solo queste percezioni indirette.

Che [IV, 418] può intendersi qui, dunque, sotto *populus*; la popolazione di tutto l' enorme impero o il *popolo romano de' cittadini?* Si consideri il tempo in cui qui si adopera l' espressione *populus*; si consideri ancora la posizione allora ancora spregiata de' provinciali a sèguito del loro vincolo tributario personale; il principio che le provincie e i loro abitanti erano giuridicamente considerati come un cespite finanziario del popolo romano; la scarsa considerazione che si aveva a tutte le lamentele sin qui emesse dalle provincie; e non si può dubitare che Tacito allude al *populus Romanus.*

Ma di qui segue anche che i dazî, di cui è parola, possono essere soltanto i dazî italici; quindi quelli riscossi nel territorio de' cittadini, e i tributi solo i *tributi de' cittadini.* Si può anche, difficilmente credere, anche per rapporto a Nerone, all' esorbitante idea che egli avesse voluto abolire tutti i dazî nell'intero Impero romano, e ancora meno che il

Senato avesse voluto dire che, in tutto l'Impero, gli spregiati provinciali compresi, si chiederebbe l'abolizione delle gravezze reali, e così una generale franchigia tributaria per tutto l'*orbis terrarum*! Il popolo romano, invece, per sè, questo semplice aggregato di cittadini, aveva avuto già per molti anni l'esenzione tributaria, tanto da dazî come da tributi; ciò che si ricordava molto bene, perchè, non da troppo tempo, sotto Cesare s'erano reintrodotti i dazî, e al principio del secondo triumvirato il tributo de' cittadini. Non era naturale che il Senato obbiettasse contro l'intenzione di Nerone che, se egli abolisse tutti i dazî — propriamente in Italia, il territorio de' cittadini — il popolo — propriamente il popolo romano de' cittadini — memore di questa completa franchigia tributaria goduta prima chiederebbe ancora l'abolizione del tributo de' cittadini? Si è dunque costretti per intimi argomenti ad una spiegazione ristrettiva di questo tratto; e così, allora, è confermata anche la persistenza del tributo de' cittadini, poichè diversamente il Senato non avrebbe potuto opporre che il popolo, dopo l'abolizione de' dazi, chiederebbe anche l'abolizione del tributo.

Nel capitolo seguente, poi, questa spiegazione trova ancora un'ulteriore conferma. Dopo che Tacito espone ciò che si fece per impedire gli eccessi de' pubblicani, passa ad altre misure economiche di Nerone. E qui egli dice: « Temperata apud transmarinas provincias frumenti subvecito, et, ne *censibus* negotiatorum naves adscriberentur tributumque pro illis penderent, constitutum ». La prima frase significa: « Nelle provincie transmarine — quindi in Africa e in Egytto — fu mitigato il servizio di navi [IV, **419**] e di trasporti per i cereali ». Al sistema generale di servizi di trasporti per terra si congiungeva un servizio di trasporti marittimi, che naturalmente non era meno oppressivo dell'altro [1]). In questo furono garentiti alleviamenti [2]). Indi si dice più oltre: « e fu ordinato anche che i

---

[1]) In uno de' capitoli seguenti, dove io debbo trattare del sistema de' *munera*, si troveranno le documentazioni.

[2]) Quali, Tacito non dice, tuttavia appartengono evidentemente qui i *corpora naviculariorum*, vere corporazioni incaricate della *subvectio* e dotate per questo. Se il Walter per questo tratto, sotto *frumenti subvectio*, dice: « Si enim temperatio illa fuerit beneficium ad provincias in universum spectans, ut abolitio quadragesimae et quae ante dicta sunt, quaeri debet, cur frumenti subvectio temperata sit tantum apud *transmarinas* provincias, nec simul apud omnes provincias. Verbum autem *temperata* minime accipiendum est de deminutione, sed de ratione ad certum modum redigendi rem », — io considero ciò come inesatto. — Assolutamente non può esservi posta alcuna interpretazione disgiuntiva tra *subvectio* ed « *et, ne censibus* », come il Walter in ogni ipotesi vuole, ma la frase di *temperata* non ha più niente a fare con le misure avanti menzionate contro i pubblicani, poichè le quote di frutti, verso questo tempo non furono più appaltate, e *publicani* e *negotiatores* sono classi diverse. Ancora, l'alleviamento nel *munus* della *subvectio* poteva giovare solo alle provincie transmarine, ove erano caricati i cereali, ma non a tutte. Con ciò sta in istretta

commercianti non dovevano più denunziare pel censo le loro navi e pagare per ciò tributo ». A quali *negotiatores* e a quale tributo si può alludere qui? Solo quei cittadini *romani* — io trovo — che si occupavano di commercio, e solo il *tributo de' cittadini*. Poichè noi non sappiamo di alcun tributo de' provinciali all'infuori del *tributum soli et capitis;* e ivi, per quanto sappiamo, non era tassata specialmente nessuna nave, poichè, come ho mostrato, data la natura degli antichi rapporti, rientrava già in quei due rami di tributi l'intero patrimonio.

Anche la *transvectio* era già per sè stessa un grave *munus*, che pesava sul possesso di navi delle provincie transmarine. D'altra parte noi non sappiamo nemmeno che allora vi era già uno speciale *aurum mercatorium*, che anche più tardi non ha mai portato il nome di *tributum*. Piuttosto, per quanto il capitale commerciale *tentò* per la prima volta, verso questo tempo, di scindersi completamente dal patrimonio domestico, era pur sempre congiunto con esso nella parte principale [IV, **420**], come io mostrerò più tardi. Quindi nel tratto citato si può intendere solo il *tributo de' cittadini* di quei Romani, che esercitavano preferibilmente il commercio.

Ciò si confà anche straordinariamente bene al senso del tratto. Le provincie transmarine sono alleviate nel grave servizio delle navi, e, per non inceppare con ciò l'importazione in Italia, le navi de' cittadini romani esercenti il commercio sono esentate dall'imposta sul patrimonio. Anche qui, quindi, una testimonianza per la persistenza del tributo de' cittadini.

Inoltre il famoso tratto di Aurel. Vict. (*De Caesar.*, 39), col quale gli avversari vogliono dimostrare che in Italia per la prima volta sotto Diocleziano e Massimino si sieno di nuovo introdotti i tributi, parla, ben considerato, contro di loro.

Esso dice: « Hinc denique parti Italiae invectum tributorum ingens malum. Nam cum omnis eadem functione moderataque ageret: quo exercitus atque imperator, qui semper aut maxima parte aderant, ali possent, pensionibus inducta lex nova, quae sane illorum temporum modestia tolerabilis, in perniciem processit his tempestatibus ».

Questo tratto, che appresso troverà anche una più ampia spiegazione, si deve letteralmente tradurre così: « Ora, finalmente, fu introdotto anche nella parte italica dell'Impero il gran male delle (presenti) imposte. Poichè, se anche (fin qui) l'intera (Italia) era soggetta allo stesso (tributario) obbligo di prestazioni, che del resto era moderato, ora, onde l'esercito e l'imperatore, che (d'ora in poi) si trattenevano qui sempre o

---

dipendenza che a' *negotiatores* romani, mediante l'esenzione dell'imposta sulle navi, era data la possibilità di trasporti a più buon mercato. L'*annona* era appunto una cura principale degl'imperatori, e anche le casse di panificio del sig. Haussmann trovano il loro modello in Tacito (*Annal.*, II, 87). Del resto purtroppo il Walter non dice ciò che egli intenda per *tributum* ne' due tratti citati.

in massima parte, vi si potessero mantenere, fu emessa una nuova legge sulle somministrazioni (letteralmente: fu aggiunta una nuova legge alle *pensionibus*), che allora in realtà per la sua moderazione era tollerabile, ma ne' casi presenti degenerò in rovina »[1]).

In quanto questo tratto si deve spiegare qui, tale è il caso per *cum omnis eadem functione moderataque ageret* e *pensionibus inducta lex nova;* e queste espressioni, alla lettera e [IV, **421**] senza preconcetto, mi sembra non si possano interpretare diversamente dal modo come io le ho tradotte. Poichè *functio* sta qui evidentemente per *munus functionis*, come ricorre in l. 14, C. Th. 11, 1 e l. 19 C. Th. 11, 36; altrimenti l' *agere* non avrebbe alcun senso.

Inoltre il titolo *De annona et tributis* mostra a sufficienza che *functio*, con o senza l' aggiunta *tributaria*, indica molteplici prestazioni *tributarie*; e Aurel. Vict. aggiunge anche nel nostro tratto *eadem*, ciò che si può riferire solo alla qualità *tributaria* della *functio*, perchè prima sono menzionati appunto i tributi, ed anche entrambe le forme di tributi — il *civile* e il *provinciale* — potevano, secondo *gli oggetti materiali da fornire*, essere uguali, e spesso erano uguali. Inoltre sta anche qui *pensio* nello stesso senso che *pensitatio* o *functio*, che sono usate entrambe parimenti nel citato titolo per prestazioni tributarie, come di queste si dice spesso che esse *pendebantur*, *dependebantur*, *expendebantur*, *pensitabantur*[2]) [IV, **422**]. E, finalmente, *pensionibus* può essere qui solo il

---

[1]) Il Savigny traduce: « Solo da questo tempo in poi fu introdotto nel territorio italico l' indicibile malanno delle imposte su' fondi; poichè, mentre prima tutta Italia pagava una uguale e moderata contribuzione, destinata al mantenimento delle truppe e dell' Imperatore (della Corte imperiale), che sempre o assai spesso restavano in Italia, s' introdusse ora con i tributi una nuova gravezza. A principio, veramente, anche questa fu tollerabile per una certa moderazione ancora vigente in quel tempo; ma presentemente essa è cresciuta sino ad un' altezza rovinosa ».

[2]) Il Savigny, *op. cit.*, dice: « *functio* — — può intendersi qui soltanto di percezioni in natura. Poichè, dicendo il tratto che l' Italia avrebbe già in precedenza data una *functio* ed ora si sarebbero introdotti per la prima volta *tributa*, per la prima volta *pensiones* (entrambe le quali espressioni indicano appunto percezioni in danaro), la gravezza anteriore può intendersi solo in natura ».

Il Savigny costruisce, indi, anche *quo exercitus — ali possent* con *functione* invece che con *pensiones*, e vede qui la conferma che *functio* significhi l' antica somministrazione in natura in antitesi di *tributa* e *pensiones* nuovamente introdotti. Ma, come si è mostrato, nel linguaggio d' uso d' allora non si giustifica con niente il volere intendere sotto *functio* solo le percezioni annonarie, sotto *tributa* e *pensiones* solo le percezioni in moneta: piuttosto, come mostra il tit. del Cod. Th., *de annona et tributis*, sotto ognuna di queste tre espressioni (per *pensio* quasi sempre *pensitatio*) s' intendono *tanto le une come le altre*. *Pensio* ricorre anzi in l. 4 C. Th., 14, 15, solo per misura di cereali. Sopratutto si mostrerà nel corso di questa memoria che è del tutto falso il concetto di voler contrapporre un particolare tributo in danaro a' tributi in natura. Tanto nel tributo provinciale, che era un peso reale,

dativo e non l'ablativo, perchè veramente con una legge possono introdursi nuove imposte, non con imposte una nuova legge. Aur. Vict. dice piuttosto espressamente in questo tratto, che, già prima del nuovo modo tributario introdotto recentemente da Massimiliano in tutta Italia, sarebbero state moderate le contribuzioni, che naturalmente non potevano essere diverse dalle antiche contribuzioni tributarie de' cittadini.

Ma, anche volendo tradurre il tratto alla maniera del Savigny, si verrebbe alla stessa conclusione.

Già lungo tempo prima di Diocleziano tutta Italia era *annonaria*, come emerge [1]) da Trebell. Poll. (*trig. tyr.*, 24), cioè l'Italia doveva fornire per Roma e per le guarnigioni d'Italia *annonarias species*, che consistevano soprattutto in vino e carne. Queste, secondo la stessa testimonianza ora addotta di Aurelio Vittore, erano veramente assai più moderate di quel che non furono dopo la riforma tributaria di Diocleziano, ma senza dubbio consistevano in continuate riscossioni. A quale titolo esse sarebbero state riscosse

---

come nel tributo de' cittadini che (sino a Diocleziano) non era un peso reale, si riscossero i tributi tanto in danaro come in natura. E da Diocleziano in poi, sotto di cui i due tributi divennero del tutto una cosa sola, mentre i tributi — in moneta come in natura — divennero anche in Italia un peso reale, facendosi da Caracalla a Diocleziano un'unica procedura di estimo per entrambi ciò che non era mai avvenuto da Augusto a Caracalla: da Diocleziano in poi, dico io, fu in vigore questo solo modo per tributi in natura come per tributi in moneta, e i primi furono di gran lunga superiori a' secondi. È questo in breve il modo di vedere che io svolgerò nella mia memoria. Ma, se il linguaggio d'uso d'allora non distingue rigorosamente, come vorrebbe il Savigny, fra *tributum*, *functio* e *pensio*, cessa anche ogni forza dimostrativa del tratto pel suo modo di vedere. Del resto il Savigny si contraddice da sè, poichè a pag. 82, n. 1, della sua memoria intende proprio sotto *annonariae functiones* « imposta fondiaria e somministrazione in natura al tempo stesso ». Ora, prima di Diocleziano, la *functio* in Italia era appunto una percezione annonaria, come presto vedremo e come il Savigny anche ammette a pag. 115, poichè di là venne l'espressione *Italia annonaria*. Mi sembra inoltre che il Savigny traduca erroneamente anche singole cose. Non è giustificato il prendere *eadem* per « di forma uguale », come anche *functione agere* non può letteralmente significare « pagare le gravezze ». Per questo vi sono le consuete espressioni *functiones agnoscere*, *cognoscere*, *implere*. Parimenti con « *pensionibus inducta lex nova* » non può tradursi « con le imposte fu introdotto un nuovo obbligo », poichè *lex* può significare solo la finalità obbligatoria, ma non passivamente il dovere. L'*inducta* si deve, quindi, prendere qui col dativo (*pensionibus*) e perciò nel senso di « sovrapporre); ciò che corrisponde al modo di esprimersi dello scrittore e donde emerge precisamente la persistenza sino a quel punto delle *pensiones*, e al tempo stesso si esprime ciò che, anche, sotto ogni rapporto, era esatto, che sotto Massimiano i tributi sin allora esistenti in Italia come nelle provincie furono ordinati secondo un nuovo modo.

[1]) Si confronti, su questo, Salmasio. Del resto il Savigny pensa che l'*Italia urbicaria*, prima, non avrebbe avuto il peso di prestazioni annonarie. Ma il Salmasio è di altra opinione.

se non sulla base del *tributo de' cittadini e come tale?* Il suolo d'Italia era allora sempre *Italici juris*, cioè non gravava su di esso alcuna percezione che avesse la natura di un peso sul suolo o di carattere reale.

Anche altrove non si trova alcuna traccia di un altro titolo tributario, per cui avessero potuto percepirsi quelle gravezze annonarie, o di altra imposta sotto cui avessero potuto assumersi. Rimane, dunque, perciò il solo, tributo de' cittadini. A ciò si aggiunge che queste [IV, **423**] contribuzioni annonarie, anche più tardi, quando già anche in Italia avevano assunto il carattere di pesi reali, erano sempre intese sotto l'espressione di tributi, come mostra già la loro trattazione legislativa nel titolo *de annona et tributis* e specialmente le ll. 4, 14 C. Th. 11, 18. In questi ultimi tratti appunto queste funzioni annonarie d'Italia, che noi conosciamo già da Trebellio Pollione, sono concepite come peso tributario. Si distingueva, solo se prima quivi erano considerate e ricavate come un peso generale del patrimonio, e quindi avevano ancora il carattere dell'antico tributo de' cittadini; ma, dopo Diocleziano, quando anche l'Italia fu sottoposta al nuovo sistema tributario, anche qui persistevano come pesi reali, secondo era disposto nel titolo *sine censu et reliquis fundum comparari non posse* da Costantino in maniera generale, e per la Prefettura d'Italia anche specialmente mediante la l. 2 C. Th. 3, 1, su che è da confrontare anche il commentario di Gothofredo alla l. 1 C. Th. 11, 3.

S'intenda dunque come si vuole il tratto di Aurelio Vittore, — si ha, in ogni modo, in esso l'espressa menzione della persistenza dell'antico tributo de' cittadini nel tempo che va da Augusto a Diocleziano.

Finalmente, per la sua persistenza parla anche una considerazione generale.

Questa gravezza non fu tolta da alcuna legge: decadde, bensì, soltanto in linea di fatto, e la sua riscossione, in quel tempo, era perciò ancora consentita dalla legge — vedi Becker e Marquardt, (*op. cit.*, III, 2, n. 694). I patrimoni de' cittadini, prima come dopo, e inclusi i fondi — vedi Spangenberg (*Tabul. negotior.*, VII) e Huschke, (*op. cit.*, n. 161), — furono denunziati secondo il loro valore capitale, come non si contende da nessuno; cosicchè, occorrendo il caso, anche da questo aspetto non vi era alcun ostacolo per tornare ad esigere le contribuzioni. In linea di principio, anche prima della fine della Repubblica, prima che realmente avesse luogo, fu riconosciuta la possibilità, la verosimiglianza del tornare a riscuotere il tributo. *Commisisti* — dice, Cic. *pr. Flacc.*, 32 — *si tempus aliquod gravius accidisset, ut ex iisdem praediis et Apollonide et Romae imperatum esset tributum.*

Questa orazione fu tenuta circa 17 anni prima che si tornasse alla riscossione, e attesta già con quelle parole la previsione che vi si dovesse ancora venire. Questa preoccupazione si esprime ancora più chiaramente in *de offic.*, II, 21, due anni prima della reintroduzione. Finalmente Cicerone menziona la prima rinnovazione della riscossione, che avvenne non

per opera de' triumviri, ma, dalle difficoltà del tesoro in quel tempo, per opera della parte aristocratica sotto la guida dello stesso Cicerone [IV, **424**], (*Epist. ad familiar.*, XII, 30): — letteralmente *tributum*, se anche, secondo Appiano, il trattamento de' singoli ebbe luogo con parzialità, cfr. Drumann, *op. cit.*, I, 314 sg. [1]).

Perchè, dunque, l' Impero, se i suoi bisogni crescevano talvolta a causa di guerra o per altri motivi o le provincie rimanevano in arretrato con i loro tributi a causa di cattivi raccolti o di torbidi; perchè l' Impero non avrebbe dovuto parimenti ricorrere al tributo de' cittadini? E noi sappiamo che realmente avevano luogo tali occorrenze. Inoltre anche la determinata carica pubblica, che lo doveva riscuotere, era rimasta, se anche cumulata con altri uffici. Come si può dubitare, quindi, che in tali casi non si fosse riscossa un' imposta ancora consentita dalla legge? Ma senza dubbio, di fronte al più ricco e più ordinato concorso che dall' epoca imperiale veniva dalle provincie, appariva sempre più chiara la natura sussidiaria, irregolare del tributo de' cittadini.

La sua riscossione veniva sempre più pretermessa; il suo importo era sempre più variabile; il tributo colpiva sempre più solo le classi più ricche. Tali casi sono la già accennata limitazione a' possessori di 50000 denari, e più, sotto Augusto stesso, e parecchi altri, che lo stesso Huschke (*op. cit.*, pag. 70 sgg.) menziona. Tali casi *straordinarî* si trovano menzionati preferibilmente nelle fonti, ma perciò non si può assumere come arbitraria esazione ciò che era soltanto imposta nella sua pregnante figura. Nemmeno si può indurre da questa menzione di casi straordinarî che non abbia avuto luogo nessuna più regolare riscossione. Di questo si ha implicita menzione ne' tratti sopra citati di Tacito e del tratto di Aurelio Vittore; espressamente ne è menzionato uno in Svet. (*Ner.*, 44), dove si dice: *partem etiam census omnes ordines conferre jussit*. Lo Huschke (*op. cit.*, pag. 79) dice veramente che la misura è delineata come straordinaria, ma mi sembra che sia il caso inverso, poichè se altre volte contribuivano spesso solo i ricchi, qua erano di nuovo *omnes ordines*. Inoltre si trova nell' espressione usata da Svetonio il *tributum* designato del pari tecnicamente. Secondo Varr. (*de L. L.*, V, § 181) questo si esigeva « *pro portione census* ». *Partem census* può quasi letteralmente essere intesa così. È noto altresì [IV, **425**] il grande condono di debiti di Adriano. L' imperatore bruciò pubblicamente, un anno dopo la sua assunzione al trono, sul foro di Trajano, scritture di debiti per un importo di 45 milioni di talleri. Io ritorno ancora una volta su questo. Qui si deve solo notare che i tre scrittori, che raccontano ciò: Dione, Sparziano ed Eusebio — vedi i tratti

[1]) Tanto meno gli avversarî possono concludere dalle parole di Cicerone, *de offic.*, II, 22: « *tantum Paullus in aerarium pecuniae invexit* ut unius imperatoris praeda finem attulerit *tributorum* », che egli abbia voluto dire essersi posto fine per sempre al tributo de' cittadini.

presso Gregorovius, *Gesch. d. Kais. Hadrian*, pag. 17 sg. — non lasciano alcun dubbio su questo, che tali debiti derivavano principalmente da imposte arretrate e veramente non solo nelle provincie, ma anche in Roma e in Italia, e qui, secondo Eusebio, da' tributi de' cittadini. Dione dice che Adriano avrebbe condonati tutti i debiti incorsi per 16 anni col Fisco e con l'Erario; Sparziano che avrebbe condonato, sugli arretrati, enormi somme dovute al Fisco *privatis debitoribus in urbe atque Italia* e parimenti nelle provincie; Eusebio che avrebbe condonati i debiti arretrati alle città soggette e a' loro cittadini; ὁ αὐτὸς φόρους Ῥωμαίοις ἐχαρίσατο. Jeronimo, che traduce questi tratti, mette anzi su le varie *civitates* « *urbs* ». Si vede che questi tre scrittori sono concordi nel riferire il condono di *due diverse specie* di arretrati: Dione, con la menzione di entrambe le diverse casse, il *fiscus* e l'*aerarium*, al quale ultimo allora affluiva indubitatamente il tributo de' cittadini — vedi Becker e Marquardt, *op. cit.*, III, 2, pag. 322 —; Sparziano, mediante la distinzione di Roma e dell'Italia da un lato e delle provincie dall'altro; finalmente Eusebio con l'antitesi delle città soggette e da' Romani. Ma se ora già Sparziano accenna chiaramente ad arretrati di *singoli* cittadini romani in contrapposto a intere città provinciali e si arriva così alla supposizione che s'intende il tributo de' cittadini, perchè questo, a quanto sappiamo, allora almeno non era sopportato *in solidum*, Eusebio parla espressamente di φόρος, che è l'espressione greca per *tributum*. Assolutamente credono parecchi commentatori che Adriano condonò arretrati alle provincie, assicurando solo a' cittadini romani agevolezza ne' tributi correnti, ma in ogni caso essi sono concordi sulla menzione del tributo de' cittadini in questo tratto e per questo tempo [IV, **426**] [1]).

Finalmente, secondo la mia opinione, si ha menzione di questo tributo de'cittadini *ex censu* in generale anche in Trebellio Pollione (*Valerian.*, 2). Qui si parla di una nuova censura a cui si congiungevano grandi speranze, Si dice: « *tu censibus modum* pones, tu *vectigalia* firmabis ». Che sotto *vectigalia* s'intendano le contribuzioni reali delle provincie, le quali riuscivano oppressive non solo per la loro altezza, ma anche per la loro variabilità, mi sembra chiaro, ma anche in contrasto al fatto che sotto *censibus modum* s'intendono i tributi de' cittadini, che sotto gl'Imperatori oscillavano altrettanto arbitrariamente.

Mi sembra, dunque, che il tributo de' cittadini v'era indubbiamente quando Augusto salì al potere e fu anche conservato da lui.

All'incontro, non si può in maniera parimenti sicura, circa questo tempo, dimostrare alcun'altra imposta *diretta*, che sarebbe stata pagata da' cittadini romani [2]). Dazî e balzelli, che di nuovo furono riscossi in

[1]) Vedi Salmas. a Spartian. *Hadrian.*, 7. Sembra ch'egli consideri come cosa che s'intende da sè che i Romani pagassero ancora il tributo de' cittadini al tempo di Adriano.

[2]) Io dico « cittadini romani » e non « in Italia ». Poichè si deve sempre tener fermo, che le imposte allora si pagavano più in vista della nazionalità che non in

Italia dopo di Cesare, naturalmente non rientrano qui, e tanto meno la tassa sulle successioni introdotta più tardi da Augusto, poichè qui io debbo occuparmi soltanto della diretta imposizione de' patrimoni o entrate o di singoli rami di patrimoni e d'entrate. Non vi era, dunque — ciò che si deve tener per fermo — circa questo tempo nessuna imposta fondiaria o imposta sul capitale o sul commercio o sull'industria o sul guadagno personale. Tutte le menzioni di queste o di simili gravezze sono d'un tempo posteriore e saranno esaminate allora. Di qui emerge *che al tempo di Augusto dominava ancora l'antica unità economica della produzione* [IV, **427**] *e del possesso,* poichè il Cesarismo, che aveva bisogno di molto danaro, diversamente avrebbe con sicurezza tassato già tali speciali rami d'entrata. Solo la *tendenza* economica di questa specificazione si manifestava già da lungo tempo, e ora con forza crescente, specialmente per il capitale commerciale e accreditato (*foenus*) e per alcuni personali rami di guadagno.

Ma, ancora dopo Augusto, la legislazione combatteva contro questa tendenza sovvertitrice della base sociale dello Stato antico, e, solo lungo tempo dopo di Augusto, come si mostrerà nel capitolo seguente, desistette dalla lotta, e il Fisco cominciò a tassare separatamente, ciò che invano la legislazione, più debole del movimento sociale, aveva cercato di tenere insieme. Sopratutto è stato sempre l'interesse tributario che primieramente è venuto a patti col cosidetto sovvertimento delle basi sociali.

II.

Per la storia dei tributi romani dopo di Augusto.

3. — *Da Augusto a Caracalla.*

Dobbiamo, dunque, prendere le mosse dallo stato [V, **135**] de' tributi descritto nella sezione precedente.

---

vista della dimora. Provinciali soggetti al testatico per es., se abitavano in Italia, dovevano tuttavia pagare il loro testatico, benchè i veri abitatori d'Italia, cioè quelli di origine italica, costituendo il popolo dominante de' cittadini romani, non pagavano testatico nè dentro nè fuori Italia. In parte d'altra opinione è lo Huschke (*op. cit.*, pag. 189 e n. 407), il quale vuol far dipendere l'imponibilità semplicemente dal « *territorium* », in maniera che *cives Romani*, abitanti su *solum provinciale*, erano anche soggetti al testatico come i peregrini. Intanto questo modo di vedere contrasta in altissimo grado con lo spirito dell'antico diritto civile e non viene mai comprovato in maniera chiara da un qualsiasi tratto, poichè le l. 8, §§ 3 e 7, D. 50, 15 si riferiscono solo a' Latini, che non avevano avuta anche espressamente l'immunità. Si mostrerà piuttosto che anche in tempo posteriore nessun cittadino romano ha mai pagato il testatico, come giustamente assume anche Gothofredo. Sul terreno provinciale pagavano anche i cittadini romani, come ha dimostrato il Savigny contro il Dureau de la Malle.

Si tratta ora, nel sèguito, di un periodo di cinquecento anni.

Un tale periodo rappresenterà dovunque, nella storia, una notevole evoluzione, una serie di grandi e profondi mutamenti. Il periodo della storia romana da trattare qui non fa eccezione a ciò; piuttosto si distingue sopra altri per rivoluzioni. Col suo inizio i Romani perdettero la loro libertà *politica* e conservarono solo la civile, il libero scambio che in tutti i tempi si è incontrato e concordato con un dispotismo fattore di pace. Quando cominciò la serie degl' imperatori militari [1]), circa il tempo de' Severi, tutti i provinciali liberi ebbero il diritto di cittadinanza romana e con ciò fu portato un fermento nell' evoluzione politica e sociale, la cui energica azione si riconosce ancora nell' episodio altrimenti inesplicabile de' trenta tiranni.

Con Diocleziano e con gl' imperatori cristiani, finalmente, [V, **136**] la società romana perdette ancora il libero scambio e invece di esso si abbarbicò a tutti i ceti dell' Impero e a tutte le forme della proprietà una universale servitù civile. Contemporaneamente sul terreno di questi rivolgimenti politici, che saltavano agli occhi, procedeva una continua, ma perciò non meno profonda e potente trasformazione della vita sociale ne' modi di vedere, costumi e acquisto della ricchezza. Si può credere che sia pure una singola parte della vita pubblica, anche una parte che è solo il riflesso de' rapporti economici vigenti, che solo l' ordinamento tributario romano si fosse potuto sottrarre all' azione di così grandi mutamenti politici e sociali? Certamente no! Essa ha indubbiamente fatto sèguito all' evoluzione generale. Intanto, nella trattazione di varî scrittori a proposito dell' ordinamento tributario di questo tempo, si prescinde dall' azione trasformatrice di un mezzo millennio. Poichè in ultimo le fonti affluiscono più ricche, la storia è scritta a ritroso. Testimonianze sopra fatti disparati per tempo sono contesti per una figurazione contemporanea; e così una costruzione storica di cinquecento anni, che tuttavia alla sua cima dev' essere diversa che alla sua base, si ha come fosse tutta di un sol livello; cosicchè ad viene ad esistere nel primo secolo ciò che appartiene all' ultimo.

Ma riportiamoci indietro di cinquecento anni! In questo tempo non abbiamo attraversato alcuna catastrofe maggiore di quelle che nell' indicato periodo, altrettanto lungo, hanno vie e vie più sovvertita la società romana. E tuttavia quanta parte vi è nel nostro odierno sistema tributario che noi potremmo dimostrare già esistente cinquecento anni addietro? In realtà, noi dobbiamo affaticarci per riconoscere nello stato di allora solo gli elementi più assolutamente grezzi dello stato presente.

Così si rilevano nella storia delle imposte romane, e specialmente in quella de' tributi, tre suddivisioni, che, intimamente connesse con quelle trasformazioni politiche e sociali, hanno sostanzialmente tratti diversi. La prima

---

[1]) Gl' imperatori della casa Giulio-Claudia, gl' imperatori senatorii, gl' imperatori soldati, gl' imperatori cristiani, denotano in realtà particolari sezioni nella storia del Cesarismo.

va dalla perdita della libertà politica sino all' allargamento universale del diritto di cittadinanza, ovvero da Augusto a Caracalla. La seconda dalla generale concessione del diritto di cittadinanza sino alla perdita anche della libertà civile, ovvero da Caracalla a Diocleziano. La terza da questo punto alla dissoluzione dell' Impero romano occidentale. Ognuno di questi periodi segna una caratteristica fase evolutiva nella storia dell' imposizione romana Nel primo lo Stato cerca ancora [V, **137**] di mantenere le basi avute sin' allora, ma già l' incipiente dissoluzione della « casa » l' obbliga a tener conto degl' inizi di una vita cambiata e quindi a plasmarsi in maniera non indifferente il suo sistema tributario. L' enorme progresso giuridico, che si ha indi, nel secondo periodo, nell' estensione generale del diritto di cittadinanza, non manca di spiegare la sua azione nel campo finanziario, mentre il tributo provinciale è fondamentalmente trasformato ed equiparato quasi al sistema tributario de' cittadini. Nel terzo finalmente le riforme accentratrici di Diocleziano e de' suoi successori modificano completamente il sistema tributario provinciale e de' cittadini e fondono entrambi in quell' unico e completo meccanismo tributario, che c' è mostrato da una folla di singole disposizioni ne' codici di Theodosio e di Giustiniano.

Per il primo periodo che io debbo trattare in questa parte, l' evoluzione indicata nell' introduzione muove da un punto ben determinato: da questa memorabile seduta di gabinetto di Augusto con Agrippa e Mecenate — Dione, LII — in cui quest' ultimo svolge criterî di governo, che, estranei all' antichità in questa misura, portano già completamente in sè i tratti del nostro moderno « assolutismo illuminato ». Se la seduta non ebbe realmente luogo, è almeno assai ben trovata. Ma non era nemmeno difficile a trovare al tempo di Dione, perchè quei criterî, in realtà, erano serviti sin qui di filo conduttore della politica interna di tutti gl' imperatori, de' buoni come de' cattivi; e appunto a' giorni di Dione il pessimo tra i pessimi, Caracalla, traduceva in atto l' ultima e più importante parte di essi.

In opposizione alla restaurazione della repubblica che consigliava Agrippa — per cui naturalmente le provincie sarebbero rimaste condannate a un' eterna soggezione, perchè, se già l' Italia non aveva più posto nella forma repubblicana di una *polis*, come avrebbe potuto averlo l' *orbis terrarum*? — il consiglio di Mecenate va al passo più radicale che si poteva pensare in quel tempo: all' agguagliamento giuridico delle provincie col paese de' cittadini e all' erezione su questo di un impero « uno e indivisibile » —; non già un dispotismo satrapico alla maniera orientale o una tirannide di forma antica, ma *una monarchia militare e burocratica con milizia assoldata e istruzione pubblica, temperata mediante il Senato*[1]).

[1]) Come se si leggesse di una importante seduta oggi alle Tuileries, racconta indi Dione c. 41: Augusto avrebbe ascoltato tranquillamente entrambi, avrebbe espresso ad entrambi la sua lode e il suo animo grato per il loro acume e la loro chiara esposizione delle condizioni di cose, ma si sarebbe poi deciso per i consigli di Mecenate, in modo da metterne in atto già molti durante il suo proprio governo, lasciando meglio l' attuazione della più parte di essi al tempo e a' suoi successori.

[V, 138]. Un tale mutamento di tutto il sistema di governo doveva spiegare innanzi tutto la sua azione sull' *antico sistema finanziario*. Mecenate non nasconde punto che a' bisogni mutati e cresciuti di un tale Stato, e specialmente di un esercito permanente di soldati e di impiegati, non si poteva più sopperire con gli antichi mezzi finanziarî. Oltre ad un regolato ordinamento nelle finanze, égli consiglia perciò, memore della sua proposta di formare, con l'estensione generale del diritto di cittadinanza, un unico ed uguale Impero: — c. 28 — τὰ κτήματα τὰ ἐν τῷ δημοσίῳ ὄντα (πολλὰ δὲ ταῦτα ὁρῶ διὰ τοὺς πολέμους γεγονότα) πωλῆσαι; e, poichè con gli utili di questa operazione e le altre entrate sicure dello Stato non si potrebbe sopperire ancora interamente a' nuovi bisogni pubblici, di esigere ancora tutte le fonti di entrata nell' intero Impero secondo un uguale sistema (κἀκ τούτου πρὸς πᾶν τὸ λειπον φόρον τε ἐπιτάξαι πᾶσιν ἁπλῶς τοῖς ἐπικαρπίαν τινὰ τῷ κεκτημένῳ αὐτὰ παρέχουσι, καὶ τέλη καταστῆσαι παρὰ πᾶσιν ὧν ἄρχομεν).

Ma Augusto non procedette così rapidamente come aveva consigliato Mecenate, poichè la misura più radicale di tutta la proposta, la concessione generale del diritto di cittadinanza, apparteneva a quelle che furono tralasciate dal nuovo reggente al tempo e a' suoi successori, e solo 200 anni più tardi fu tradotta in atto da Caracalla. Con ciò cadde anche la proposta della immediata introduzione di un generale uguale sistema tributario in tutto l'Impero, poichè diritto e imposta erano stati sempre concetti correlativi. Come, dunque, i provinciali con ogni miglioramento della loro condizione materiale, a sèguito di un possesso assicurato de' loro possedimenti, di una migliore protezione contro proconsoli rapaci, di maggiore « pace ed ordine » sotto il Cesarismo, finalmente di un più profittevole uso delle loro forze produttive nel generale libero scambio di questo enorme impero del Mediterraneo — come, dico, i provinciali, con tutto il miglioramento della loro posizione materiale che ne derivava, pure rimasero ancora per due secoli, nel diritto pubblico e privato, una classe di grado inferiore in tutta la popolazione dell' Impero; così rimasero anche, per altrettanto tempo tali in quel ramo dell' Amministrazione, che dipende immediatamente dal diritto pubblico, nell' Amministrazione [V, 139] delle finanze, separati dalla cittadinanza propriamente detta.

I sistemi tributarî di entrambe le classi della popolazione, il sistema tributario de' cittadini e quello de' provinciali, come li ho delineati nel secondo capitolo, si mantennero perciò anche nella loro sostanziale figura e differenza, l'uno accanto all' altro, nell' Impero, finchè ebbe luogo quell' agguagliamento del diritto; e quei mutamenti, che si verificarono nel presente capitolo nel sistema finanziario, non riguardarono il reciproco rapporto e l'equiparazione di questi due sistemi tributarî, ma seguirono semplicemente a quei mutamenti economici, che il libero scambio, dacchè si trovò nel suo elemento vitale, pace ed ordine, compì con forza doppiamente attiva nella società; quei mutamenti che si lasciano tutti riassumere nell'unico concetto: caduta dell' *oikos*, dissoluzione dell' unica economia

domestica bastante a sè stessa in una ripartizione più qualitativa [1]) della ricchezza nazionale. Questo sarà il risultato che si desume da' singoli tratti storici di *questo* capitolo.

Ma che che potesse avvenire e con quale limitazione il nuovo sistema dovesse subito essere anche solo introdotto, — *più danaro* [2]) e *ordine nelle Finanze!* — queste due esigenze dovevano, in ogni caso, costituire la sua risoluzione.

In primo luogo, dunque: Per quale via vi era da introitare più denaro?

Ciò che il piccolo paese di cittadini italiano poteva contribuire di più alle nuove spese di governo dell' Impero mondiale, deve, io credo, chiamarsi relativamente insignificante. E non solo a causa di questa differenza di grandezza; — al completo assoggettamento del territorio de' cittadini, facevano pur sempre ostacolo le norme giuridiche vigenti. Erano tuttavia trascorsi pochi anni da che Cicerone poteva contare tra i doveri morali di un uomo di stato d' imporre quanto meno tributo si potesse alla comunità de' cittadini; — ma che per lui accanto a questa considerazione etica, le provincie [V, 140] rimanessero sempre i *praedia populi Romani* e le entrate che se ne ricavavano i *nervi reipublicae*, s' intendeva da sè.

Il tributo de' cittadini fu perciò pure, come ho mostrato nel secondo capitolo, elevato sotto gl' Imperatori anche più irregolarmente che non per l' innanzi. Ma ancora più fortemente il sentimento romano de' cittadini contrastava all' idea di diventare *tributarî col corpo e con i beni* al pari de' provinciali; e Augusto ebbe bisogno soltanto di accennare a volere qualche cosa, di cui egli non avrebbe nemmeno potuto venire a capo, per estorquere dal Senato almeno una imposta sulle successioni del cinque per cento. Questa *vicesima*, oltre una *vicesima quinta* o *quinquagesima*, una imposta del quattro o due per cento per ogni schiavo venduto [3]) e finalmente

---

[1]) Vedi il significato che ne ho dato nell' *Introduzione*.

[2]) L' acuto Mecenate riconobbe assai bene che le difficoltà del nuovo sistema consistevano principalmente nella questione finanziaria, ma dice giustamente: Se anche noi volessimo tornare alla Repubblica, non ce la caveremmo nemmeno con le attuali nostre entrate pubbliche, poichè anche in Repubblica dovremmo mantenere un esercito stanziale. Esercito permanente e repubblica — in questo realmente stava tutta l' inattuabilità della proposta di Agrippa. Del resto io mostrerò nel corso di questa memoria che il Cesarismo romano urtava contro la questione finanziaria anche in un senso diverso di quello in cui Mecenate trova la difficoltà.

[3]) L' imposta fu prima esatta dal compratore. Che essa fosse caricata solo su' Romani, emerge da Tacito (*Ann.*, XIII, 31), dove Nerone introdusse la modifica che dovesse sopportarsi indi innanzi da' venditori, in gran parte commercianti di schiavi asiatici. L' Imperatore mirò con ciò a un allevamento de' compratori romani. Tacito osserva intanto su questo, che ciò fosse avvenuto solo per comparsa perchè ora l' imposta si ripercuoterebbe sul prezzo. Tuttavia, in tali casi, entrambe le parti usano di ripartirsi l' imposta.

una tassa di mercato di uno per cento (*centesima*) furono le nuove entrate tratte dall' Italia e adoperate per dotazione dell' *aerarium militare*. Ma un' imposta sulle successioni anche del cinque per cento, pur solo riscossa da cittadini romani, che tuttavia costituivano solo una piccola frazione di tutta la popolazione dell' enorme Impero; inoltre solo dagli eredi, che, secondo il più antico diritto romano avrebbero avuto diritto a succedere *ab intestato* e finalmente solo per lasciti superiori a 50 o 100 solidi [1]); — era impossibile che, coll' accumularsi delle ricchezze in un numero relativamente ristretto di persone [2]), potesse rendere molto. Il più forte contributo tra le imposte menzionate era verosimilmente dato dalla *centesima;* almeno spiega Tiberio (Tacit., *Ann.*, I, 78) che il fondo militare non ne potesse fare a meno.

Tuttavia, anche il suo prodotto non poteva essere particolarmente grande, poichè il reddito della nuova provincia di Cappadocia [3]), un dominio relativamente piccolo rispetto a' rimanenti [V, 141] paesi dell' Impero, bastava indi più tardi per poterlo ridurre alla metà (Tacit., *Ann.*, II, 42); sinchè finalmente, dopo il rialzo ad un percento per opera di Tiberio e una successiva riduzione di una mezza percentuale per opera di Caligola, le cresciute entrate provinciali permisero a quest' ultimo Imperatore di abolirlo interamente; come poi per lo stesso motivo, più tardi, anche Nerva e Traiano potettero far luogo a diminuzioni e alleviamenti nell' imposta sulle successioni.

Da tutto appare, dunque, che le risorse principali del nuovo Stato erano sempre i *praedia pop. Romani* e i *nervi reipublicae*, cioè le provincie e le loro entrate.

E qui si trovavano ancora, in realtà, fonti non dischiuse.

In *primo luogo* dice Dione espressamente nel tratto sopra riportato (LII, 28) che in seguito delle guerre fosse rimasta una quantità di κτήματα τὰ ἐν τῷ δημοσίῳ ὄντα. Questa era la quantità enormemente cresciuta dell' *ager publicus* in senso ristretto. Già Mecenate consigliava di venderla (πωλῆσαι) contro somme di capitali poichè il ricevuto deve essere dato ad interesse; ma, con questo non deve intendersi che ora la piena e libera proprietà sul fondo « venduto » dovesse ricadere al compratore. In questa

---

[1]) Vedi Burmann, *de vectigal.* su queste tre imposte.

[2]) « Non esse duo milia hominum, qui rem haberent », Cic., *de off.*, II, 21.

[3]) Secondo Strabone (XII, 2, §, 11) essa era feconda di frumento e di animali domestici. Il suo tributo prima pagato a' Persiani consisteva (*ibid.*, XI, 13, §, 8), oltre all' imposta in denaro, in 1500 cavalli, 2000 muli e 50000 pecore. Ma l' imposta in danaro non poteva essere grande, poichè Orazio (*Epist.*, VI, 37) lo chiama un paese povero di danaro. L' *aerar mil.* poi era solo un fondo di pensione per veterani messi a riposo, come emerge dal *Mon. Ancyr.* (Tab. III, 36 segg.) ed è confermato da Tacito (*Annal.*, I, 78) e da Svetonio (*Octav.*, 49); ed Augusto durante la sua dominazione contribuì anche dodici milioni di talleri (*Mon. Anc.*, ibid.). L' importo, dunque, di quelle tre nuove imposte romane non può essere stato molto grande.

forma avrebbe potuto essere venduta solo a cittadini romani, ma questi non sarebbero bastati per acquistare la massa di questo *ager*. Si allude, dunque, principalmente, solo a quella specie di vendita, dove, contro il prezzo di compera versato, era data solo la *possessio* di un fondo soggetto a *vectigal*, come dovevano essere anche la massima parte delle vendite a cui Rullo accennava; con una parola: doveva divenire *ager quaestorius*. Ciò sembra emergere anche da Dione stesso, poichè egli motiva la sua proposta espressamente così: che in conseguenza dell'interesse proprio de' nuovi coltivatori la coltura del suolo si eleverebbe, e così i possessori avrebbero un maggiore reddito, τὸ δὲ δημόσιον διαρκῆ καὶ ἀθάνατον πρόσοδον ἕξει, con che non sembra alludersi agl' interessi del prezzo di acquisto versato, bensì al *tributum soli* recentemente imposto dopo la vendita e crescente con la coltura del suolo [1]) [V, **142**].

In *secondo luogo* vanno considerate qui le *civitates foederatae liberae*, e *liberae et immunes*. Di tali ve n'erano originariamente in tutte le provincie. Ma nelle guerre civili esse dovevano naturalmente aderire al partito, che possedeva la provincia; e, poichè uno de' partiti dovea sempre riuscire perdente, una parte di queste città perdeva anche in ogni guerra civile la sua immunità, mentre gl' imperatori del primo secolo tolsero in gran parte il resto (Svet., *Octav.*, 46; *Tib.*, 49 e *Vespas.*, 8). Così sparirono a poco a poco quasi completamente [2]); e già al tempo di Plinio il Vecchio, III, 4, al posto di esse, della libertà originaria con la sopravvenuta immunità, subentrò quella espressamente concessa nel *jus Italicum*.

In *terzo luogo*, circa questo tempo, sicuramente, dell' *ager publicus* passato mediante l'occupazione in possesso privato v'erano ancora molti possessi non tassati, poichè Cicerone ne' suoi varî scritti non teme niente più dal *pergrande vectigal*. Ancora, i repubblicani imperanti, praticamente e in punto di finanza, si risparmiavano assai volentieri, se anche, in linea di principio, la Repubblica poteva prendere da' suoi cittadini tutto ciò che volea; ma erano sopratutto cittadini romani gli occupatori principali. All'incontro l'unico imperatore romano aveva riguardo alla sua sola ed unica persona, perciò, e di fronte all'idea dell'impero, cittadinanza e popolazione della provincia, furono presto considerate come « *unius praedii cultor* ».

In *quarto luogo*, finalmente, come sappiamo, il tributo fondiario, originariamente, fu imposto secondo il grado di irritazione de' vincitori, come segno di sovranità, all'infuori di ogni considerazione finanziaria. Ora,

---

[1]) Anche se la terra da vendersi avesse dovuto dividersi come terra di colonie, sarebbe stato in massima parte tributaria, comunque con peso moderato, come ho mostrato nel secondo capitolo e come emerge anche da Plin., *N. H.*, III, 2, dove la *colonia immunis* si distingue poi sempre dalle altre colonie. Del resto Augusto seguì realmente il consiglio di Mecenate e ricavò dalla vendita di questi campi provinciali circa 19 milioni di talleri (71.250.000 lire). *Mon. Anc.*, tab. III, 25.

[2]) Vedi anche Becker e Marquardt, III, I, pag. 254 sgg.

nel nuovo sistema di governo, prese la precedenza l'utilità, mentre d'altro canto il fondamento giuridico della proprietà dello Stato sul suolo provinciale era ancora in pieno vigore. Qui si uniscono dunque esigenze e diritti per un agguagliamento de' tributi sin qui esistenti, e l'agguagliamento da un lato almeno doveva essere sempre un accrescimento.

Non si può perciò mettere in dubbio che il precetto del nuovo sistema: Più danaro! aveva precipuamente il suo effetto nelle [V, **143**] provincie, e ivi l'attività finanziaria di Augusto, secondo i quattro aspetti ora esposti, aveva un vasto campo innanzi a sè [1]). Ciò è attestato tanto in particolare come in generale; nel primo senso da Dione (LIII, 22, LIV, 7) — giusta il secondo tratto Augusto elevò le imposte in parecchie provincie della parte orientale dell'Impero; — nell'ultimo senso mediante i tratti che io chiarirò più oltre trattando della forma del censo provinciale. Da essi appare chiaramente che Augusto riordinava in tutto l'Impero i rapporti del tributo fondiario.

Ma il primo precetto finanziario del nuovo sistema di governo: Più denaro!, con tante fonti ancor non usufruite e con una concezione giuridica come quella dell'antichità così comoda per un finanziere, non poteva presentare difficoltà tanto grandi come il secondo: Ordine nelle finanze!

Come è noto, non vi è ordine nelle finanze senza un approssimativo bilancio di entrata e di uscita.

Ma il difetto era appunto nella formazione di un bilancio dell'entrata. Nessuna carta geografica del Sacro Romano Impero di una volta può essere parsa più varia al popolo tedesco di quel che sarebbe sembrata un'esatta carta tributaria dell'Impero di Augusto d'allora. Se le *liberae civitates* fossero state solo inserite nel rimanente enorme territorio *uniformemente tributario*, la difficoltà dell'assodare le entrate non avrebbe potuto essere straordinariamente grande. Ma, per quanto semplice fosse il principio di base: « tributaria la persona e tributario il suolo », le accidentalità della conquista e dell'occupazione e le varie maniere di sfruttamento de' paesi annessi, descritte nel secondo capitolo, avevano resa difforme in supremo grado l'applicazione di questo principio. Già il testatico, se anche in ogni provincia era uguale per capi, non era lo stesso in ogni provincia; esso variava, come abbiamo visto, verosimilmente da 1 a 2 denari. Ma chi conosceva il numero di abitanti delle singole provincie di questo enorme Impero?

E, innanzi tutto, il difetto era nel sistema di tributo fondiario.

Il territorio tributario lasciato alle nazioni soggiogate era, in verità, ugualmente colpito d'imposta [2]) nelle singole città, senza che [V, **144**] per

---

[1]) Huschke, *Cens. z. Z. d. G. Jes. Chr.*, pag. 24, è di altro parere.

[2]) Ciò emerge anche dalla notizia degli agrimensori Frontino e Aggeno, che il suolo tributario della città era misurato solo « *per universitatem* ». Io ritorno più oltre su questi tratti importanti.

i singoli possessori del territorio si fosse fatta una distinzione; soltanto l'imposizione delle città stesse variava da un quarto ad un decimo. Della terra coloniale, che, del pari, per lo più non era stata dichiarata immune, non si può assumere che il tributo fondiario impostole, comunque tenue, fosse parimenti alto in tutte le diverse colonie. I tratti *subsecivi* [1]) del territorio coloniale, che da questi comuni solo a grado a grado erano stati messi a coltura, dal potere dello Stato, cui per diritto si appartenevano, erano stati solo dopo tempo e varietà di casi sottoposti a tributo e perciò verosimilmente imposti in maniera diversa del territorio coloniale stesso. E finalmente anche la parte occupata dell'*ager publicus* nel senso ristretto, se era stata già colpita, era stata poi sempre imposta, giusta la prescrizione della legge agraria relativa del tempo, come dobbiamo desumere dalla orazione contro Rullo, secondo il piacimento della Commissione esecutiva d'allora e quindi sicuramente in diversa proporzione, ovvero, in quanto non era stata imposta per una estensione non misurata, aspettava il non indulgente aggravio per opera del Cesarismo.

Così diverse erano le « costituzioni » [2]) del suolo provinciale soggetto a tributo. E quanto grande e diverso non era il numero di giornate di ogni costituzione, dalla Britannia all'Eufrate e dal Danubio al deserto africano? Dove, qui, si poteva trovar lume per l'espletamento di un disegno preliminare?

Finchè la riscossione del tributo fondiario era toccata a' pubblicani, si era avuto nel loro contratto di appalto un tale materiale, ma, già Cesare aveva riscattato dall'oppressione de' pubblicani il possesso fondiario provinciale e avea introdotta la riscossione diretta invece di quella fatta [V, **145**] per appalto [3]). Ma con ciò era scomparso di nuovo ogni punto di appoggio. È chiaro dunque, che, per portare ordine nelle finanze, per poter fare l'indi-

---

[1]) *Subsecivum*, come è noto, si chiamava il suolo che eccedeva la suddivisione di tutto il territorio coloniale per centurie a linee rette. Poichè per poter fare ugualmente grandi i lotti entro una stessa centuria, si cercava sempre un appezzamento pari ad un altro nella qualità, avanzavano sempre, non solo a' margini esterni del territorio ma anche tra le singole centurie, appezzamenti residuali, che spesso erano di 50 e 100 giornate. Questi rimanevano in proprietà dello Stato, se anche l'uso si era lasciato alle colonie, ed erano parimenti gravati di un *vectigal*. Vedi in ciò Aggeno e più oltre in questa memoria.

[2]) *Constitutio*, come è noto, era l'espressione ufficiale per la *qualità giuridico-finanziaria* del suolo provinciale. Ma l'espressione mostra già che si trattava di determinazione di diritto pubblico e non di estimi temporanei e oscillanti.

[3]) È assai possibile, che in ciò sussisteva già per Cesare il motivo di procedere alla misurazione delle provincie, come è attestato dal noto tratto dell'*Aethicus*: « Itaque Julius Caesar, bis sextilis rationis inventor, divinis humanisque rebus singulariter instructus, cum consulatus sui fasces erigeret ex senatus consulto censuit omnem orbem jam Romani nominis admetiri per prudentissimos viros et omni philosophiae munere decoratos ».

spensabile, inevitabile preventivo delle entrate provinciali, dovevano ora aver luogo *lavori preliminari*, *constatazioni*, e, almeno « questi non potevano consistere in altro, *se non nel numerare la popolazione delle singole provincie e nel far misurare il numero delle giornate di terreno nelle singole costituzioni.* Se ciò accadeva, naturalmente, con un eguale testatico, al numero della popolazione provinciale corrispondeva anche immediatamente la corrispondente somma di testatico (come poi, viceversa, Giuseppe potette — vedi la seconda sezione — computare da questa somma la popolazione dell'Egitto) e parimenti il numero di giornate di terreno misurato in ognuna delle diverse Costituzioni tributarie faceva riconoscere, in base alla raccolta media, anche l'importo approssimativamente normale del tributo fondiario.

Così procedette, poi, anche Augusto. Egli ordinò *in primo luogo*, censimenti periodici della popolazione provinciale, nella qual cosa anche nell'interesse dello Stato fu stabilito che la cifra assodata dovesse restare anche la norma tributaria annua sino al prossimo censimento; e fece, in *secondo luogo*, misurare tutto l'Impero secondo le diverse costituzioni tributarie, al che andava congiunto normalmente un generale regolamento di confini della proprietà di comuni e di privati; un regolamento, che, dopo rapporti di possesso rimasti così a lungo precari e così spesso interrotti, mediante le guarentige assicurate al coltivatore e il senso di sicurezza in lui suscitato — nel che consisteva sopratutto allora la benedizione del Cesarismo — doveva conferire infinitamente a sollevare la coltura della terra.

Più di questa numerazione della popolazione e di tale misurazione del suolo, di tale inventario de' proventi sussidiarî provinciali non è stato il cosidetto censo imperiale sotto di Augusto. Specialmente non è stato niente di complessivo, un censo abbracciante, contemporaneamente e ugualmente, cittadini e provinciali. Non è stato nemmeno per le provincie per niente *censimento patrimoniale* degli abitanti e punto *catasto fondiario* nel senso nostro [V, 146].

Questo, ora, deve dimostrarsi diffusamente.

In questa dimostrazione si tratta, dunque, solo del *più* o del *meno*, poichè, che Augusto fece eseguire operazioni di computo, di ciò non v'è a dubitare.

Facciamoci, ora, innanzi tutto un concetto chiaro dall'estensione dell'operazione dell'una e dell'altra specie!

Concepito *come inventario de' rapporti esistenti di diritto pubblico e finanziario* — dall'eguale testatico e dell'esistente tributo fondiario — sarebbe stato semplicemente un rilievo *statistico*, una *misura amministrativa*, grande per la mole di lavoro che richiedeva e per le fondamentali difficoltà che implicava, ma del resto insignificante, che avrebbe dovuto consistere appunto in una numerazione della popolazione delle singole provincie e in una misurazione del suolo secondo le sue diverse costitu-

zioni tributarie già esistenti. Una tale misura amministrativa doveva in parte essere eseguita solo sommariamente, poichè il territorio di una *civitas stipendiaria* era già aggravato ugualmente e occorreva perciò misurarlo solo in complesso. Concepita, *all' incontro come un censimento patrimoniale de' singoli provinciali e un catasto del loro terreno*, sarebbe stata una delle misure straordinarie di tutta la storia imperiale, non solo del governo di Augusto.

Si deve mettere in chiaro questo!

Lo stesso censimento de' Romani, pel tributo de' cittadini, poteva farsi facilmente dallo Stato. Il giuramento de' cittadini, l'onore cittadino, la posizione di diritto pubblico che dipendeva dal risultato del censimento, finalmente l'istituzione romana de' correnti inventari patrimoniali (*tabulae*) che erano al tempo stesso documenti del patrimonio e probativi, e costituivano perciò il più efficace controllo del patrimonio, permettevano l'auto-censimento de' cittadini; e perciò il censimento patrimoniale de' cittadini, a scopo d' imposizione, presentava poche difficoltà. Ma per i provinciali, finchè non furono del pari cittadini romani, mancavano tutte queste condizioni preliminari. Come, dunque, avrebbe potuto applicarsi per essi l' auto-censimento? Per i loro fini *comunali*, ove i provinciali si controllavano da sè, ciò potette andare per un certo tempo, — benchè anche il censo comunale cessa già dappertutto nel primo secolo della storia imperiale sotto la mutata condizione delle città — ma nell' interesse de' tributi verso Roma questo controllo sicuramente non avrebbe avuto alcuna efficacia. Nelle provincie, dunque, in questo [V, 147] tempo, un censimento patrimoniale non avrebbe dovuto essere punto un autocensimento degli abitanti, ma un censimento ufficiale condotto da funzionari romani, uomo per uomo e cespite per cespite di patrimonio; sarebbe stato perciò un lavoro enorme che difficilmente avrebbe potuto tradursi in atto.

Ciò che significa un catasto dell' imposta fondiaria, lo sanno gli Stati moderni. Occorrono quattro operazioni essenziali: il classamento, la misurazione dopo il classamento, l' estimo del valore netto di ogni classamento, la determinazione della rata d' imposta sul reddito netto. Ma ogni economista sa quali difficoltà presenta la determinazione de' criteri di classamento. Parimenti la misurazione dopo il classamento rappresenta un lavoro inaudito, in quanto non vi è già un piano di campagna con la grandezza de' singoli fondi e della loro suddivisione agricola, ciò che certamente non era il caso prima del presente catasto di Augusto. Finalmente l' estimo del valore netto del suolo, come l' intendiamo oggi, non era praticabile, poichè allora, come ho dimostrato nel secondo capitolo, si univano immediatamente, nella stessa azienda domestica, i lavori di fabbricazione a' lavori di produzione della materia grezza.

Per quanto facile fosse, dunque, l' inventario, sarebbe stato indicibilmente difficoltoso questo estimo.

Che cosa dicono ora le fonti per una operazione dell'una o dell'altra specie?

Innanzi tutto si deve, qui, notare che il monumento Ancyrano, in cui lo stesso Augusto racconta le sue gesta, non accenna nè direttamente, nè indirettamente ad una tale operazione di qualsiasi specie, e tanto meno ad una così grandiosa, come sarebbe stato un estimo di patrimonî e un catasto [1]).

---

[1]) Veramente l'iscrizione ha molte lacune, ma, tuttavia, per lo più, piccole lacune, e in una di esse lo Huschke (*Cens. z. Z. d. Jes. Christi*, pag. 47 e segg.), vuole interpolare la menzione del Censo provinciale dell'Impero. Ma io non credo che la fatta congettura sia plausibile. I due tratti relativi dell'iscrizione, che io do secondo J. Franz e A. W. Zumpt, sono:

Tabella II, 1-11:

« Patri[c]i orum numerum auxi Consul quintum iussu populi et Senatus. Senatum ter legi et in consulatu sexto censum populi conlega M. Agrippa egi. Lustrum post annum alterum et quadragensimum feci, quo lustro civium Romanorum censa sunt capita quadragiens centum millia et sexaginta tria millia. (Alteru)m consulari cum imperio lustrum solus feci (c.). Censoriu(o et C.). Asinio Cos., quo lustro censa sunt civium Romanorum (capita) quadragiens centum millia et ducenta triginta tria m(illia). Tertiu(m) consulari cum imperio lustrum conlega Tib. Ca(esare feci), Sex. Pompeio et Sex. Appuleio Cos. quo lustro ce(nsa sunt civium Ro)manorum capitum quadragies centum mi(llia et nona) ginta et septem millia ».

Tab. V, 9 e 10.

« Omnium provinciarum (populi Romani), quibus finitimae fuerunt gentes, quae n(ondum parerent imperio nostr)o, fines auxi, Gallias et Hisp etc. ».

Nel primo tratto, L. 6, lo H. vuole inserito in principio *primus et*; nel secondo, l. 9, invece di *populi Romani*, vuole posto *censum egi et earum*. Lo H. dà per questo la spiegazione seguente. Nel primo tratto solo il primo *census* manterrebbe l'espressione ufficiale *census populi*, il che non sarebbe il caso per gli altri due; e anche per quello non è menzionato l'ufficio, in virtù del quale Augusto avrebbe fatto il censo, mentre ciò torna ad essere il caso per gli altri due. « Entrambi — prosegue lo H. — mostrano chiaramente che il secondo *lustrum* tenuto nel 746, e parimenti il terzo, poggiavano su di un principio affatto diverso dal primo. Soltanto il primo era un *census populi* chiuso con un *lustrum*; solo questo censo aggiunto così viene come qualche cosa di analogo a cura dell'ordine de' patrizi e del Senato. La magistratura non è menzionata ivi, perchè s'intendeva da sè nel censo dell'antica costituzione e secondo quel nesso; e senza dubbio era la funzione ispettiva conferita ad Augusto su' costumi e le leggi in ciò che precedeva il brano estratto, ed era menzionato probabilmente a Tab. I, *laev.*, v. 26, dove si doveva restituire; *regimen morum ac legum recepi*. Così vediamo anche da Dione che in quel censo si osservavano ancora le antiche regole, a cui apparteneva senza dubbio che non solo si fissavano i dati del censo, ma anche secondo essi il popolo era ordinato nelle sue suddivisioni costituzionali.

Gli altri due censimenti, all'incontro — appare per sè stesso dall'antitesi — non furono più *census populi*, talchè anche Dione non riporta d'essi alcun atto che servisse alla conservazione dell'organismo costituzionale romano, ma furono solo elenchi di persone e di patrimoni con un *lustrum* di conferma. Ma, se essi non erano ora *census populi*, rileva in parte questa antitesi, in parte e ancor

Inoltre, anche quegli scrittori [V, 148], che sono più prossimi al tempo di Augusto e ci hanno riferita la prima storia imperiale [V, 149] — Tacito e Svetonio — direttamente ed espressamente non accennano ad una tale operazione, di una o [V, 150] di un' altra specie,neppure con una sillaba.

---

più l' aggiunta *consulari cum imperio*, dopo ciò che abbiamo detto innanzi sul suo significato, che avesse qui a base un censo dell' impero. Ma ancor più appariva verosimile questa antitesi nell' originaria completa redazione del tratto. Noi non dubitiamo propriamente che la piccola lacuna al principio della sesta linea si debba colmare con *primus et*, cosicchè Augusto dice: « io ho per il primo e solo (cioè nessuno prima o dopo di me) sollennizzato il secondo *lustrum* con-*imperium* consolare ». Al secondo tratto dell' iscrizione osserva lo H.: « Nel secondo capitolo il censo dell' Impero poteva essere menzionato solo come un censo comprendente tutte le provincie (poichè i *lustra* in Roma erano stati già assunti nella prima sezione), e, riguardo al tratto, solo là dove si parla degli atti dell' Imperatore riguardanti tutto l' estero ».

Per ciò che riguarda, intanto, l' interpolazione *primus et* nel primo tratto, il Zumpt fa osservare che non vi sarebbe spazio per questa inserzione. Poi segue anche di qui che, chiamato *census populi* solo il primo censo, ognuno degli altri due è indicato come *lustrum* eseguito *consulari cum imperio;* non che gli ultimi « poggiassero sopra un principio tutto diverso » dal primo, che quelli « non fossero stati *census populi* », e che da questa « antitesi » e ancor più dall' aggiunta *consulari cum imperio* si desuma che ne' due ultimi casi fosse messo a base il *census* dell' Impero. Essi poggiavano solo sopra un *imperium* diverso dal primo, che Augusto teneva come censore. A questo Augusto non aggiunge la specie dell' *imperium*, perchè esso era anche un regolare *census* censorio: gli altri invece non erano, ma Augusto li eseguì in forza della *perpetua consularis potestas*, che egli ebbe trasmessa nel 735 a. u. C.; e in virtù di essa, come ci dice, fece un *lustrum* da solo, l' altra col collega Tiberio Cesare, che vi era parimenti — Svet., *Tib.*, 21 — abilitato per legge.

Ma da questo semplice diverso *imperium* non ne segue nè un *altro principio di censo*, nè un' *estensione a tutto l' Impero*. E neppure ne segue che Augusto, pel secondo e terzo lustro, non ripete le parole *census populi*. È possibile che ciò non accada a causa dell' altro *imperium;* ma è possibile anche a causa della semplice brevità epigrafica, dove, dopo *alterum* e *tertium*, si sarebbe dovuto supplire ancora *censum populi*, e in ogni caso si sarebbe dovuto mettere un punto dopo *imperio*, — poichè, anche pel primo censo l' *imperium* censorio indicato con le parole *conlega M. Agrippa*, è aggiunto a *lustrum*, non a *censum*. Dione (LV, 13) racconta anche espressamente perchè Augusto non avrebbe voluto fare gli altri due censi come censore; — se il motivo ne fosse stato un altro censo reale, non sarebbe stato questo, per Dione, il luogo migliore di dichiararlo? A ciò si aggiungono ancora tratti in Svetonio, i quali non fanno dubitare che anche questi altri due censi menzionati nel Monumento, se anche eseguiti con un altro *imperium*, erano tuttavia regolari *census populi*. Così in *Octav.*, 27, dove espressamente si dice: *censum tamen populi ter egit:* così in *Octav.*, 97, dove il terzo censo — *quum lustrum in campo Martio magno populi frequentia conderet* e *quamquam conscriptis paratisque jam tabulis* — è descritto del pari esattamente come un *census populi;* così finalmente in *Tiber.*, 21, dove si racconta: « ac non multo post, lege per consules lata, ut provincias cum

Entrambi hanno solo brevi tratti che indirettamente lasciano intendere una operazione che può ancora avere questo o [V, 151] quel carattere. Dione ha un tratto simile, e indi anche un secondo, che si riferisce direttamente [V, 152] ma anche solo ad una operazione enumerativa di questo o quel

---

Augusti communiter administraret, simulque censum ageret condito lustro in Illyricum profectus est ». Per Svetonio, qui, dove si parla della facoltà di amministrare le provincie immediatamente accanto alla facoltà di censire i cittadini romani, si sarebbe evidentemente offerta la migliore opportunità di menzionare che il censo italico si era esteso anche alle provincie, se ne fosse stato il caso. Poichè su ciò non può cadere dubbio: che nel tratto riportato l'attribuzione della facoltà di fare il censo non può mettersi in relazione con la conferita amministrazione provinciale. Il censo in Roma è già finito — *condito lustro* — e allora Tiberio va primieramente nelle provincie per amministrarle. Se fosse stata presa una così nuova e straordinaria misura come un censo generale dell'Impero, non avrebbe detto Svetonio: anche per censire le provincie? La generale decisione di un tal censo dell'Impero sarebbe stata già una misura assai più importante del mutamento che più tardi Diocleziano fece nel censo generale già esistente allora; gli storici di quest'ultimo periodo sono anche assai più pieni di lacune che non quelli dell'epoca di Augusto, e tuttavia non mancano di riferire quel mutamento. Come si può, dunque, credere che Dione per quello e Svetonio per questo non avessero avuto opportunità di menzionare neppure una volta un tale mutamento nel censo? Anche questo non mi sembra esatto, che nella nostra iscrizione solo il primo censo « si connetteva alla cura pel ceto de' patrizi e pel Senato come qualche cosa di simile ». Queste ultime misure sono riepilogate solo generalmente e premesse alla menzione de' tre *census*, ma si dice poi: *Senatum ter legi*, il che non si può riferire solo al primo censo.

Finalmente — prescindendo dallo spazio che anche qui sembra mancare — l'inserzione delle parole *censum egi et eorum* nel secondo tratto dell'inscrizione, tenendo conto del contenuto di poco prima e di poco dopo, si potrebbe ritenere come in certo modo perduto. Avanti va il racconto dell'omaggio delle provincie e dopo quella dell'accrescimento dell'Impero mediante i paesi recentemente conquistati. In mezzo avrebbe dovuto trovarsi questa nuova misura straordinaria con le due parole *censum egi!* Lo Huschke sostiene ora, veramente, che il censo provinciale fosse connesso col giuramento d'omaggio e che perciò sia stato la prima volta menzionato in questo secondo tratto. Ma, se anche i due ultimi censi di Augusto erano già censi dell'Impero, non dovevano essere essi unici per entrambe le parti dell'Impero, per l'Italia e le provincie, che, già nel primo tratto, avrebbero dovuto trovar menzione anche per le provincie? Poichè il *census* romano era un atto del diritto civile, e un *census* comune per cittadini e provinciali avrebbe già avviato un assai significante agguagliamento degli uni con gli altri. Un tale agguagliamento stava assolutamente nell'idea e nelle ultime conseguenze del Cesarismo, ma tuttavia non ancora nello spirito dell'età di Augusto, come attestano nel miglior modo i tratti addotti nella seconda sezione sulla menomazione dell'essere personalmente soggetto a tributo e la circostanza che Augusto non porge ascolto al relativo consiglio di Mecenate. In realtà l'agguagliamento, che assicurava a' provinciali col diritto civile anche questo atto di esso, il censo, ebbe luogo soltanto 200 anni più tardi; e occorsero ancora altri 100 anni prima che fosse completo, prima che sotto Diocleziano si sradicasse anche l'ultima traccia del privilegio de' cittadini, che sin qui si era

carattere, e ciò nella maniera più fuggevole, in due righe. [V, 153] Altri tratti di altri scrittori, che sono citati per l'estimo e si riferiscono direttamente a tale operazione, sono o straordinariamente brevi o di epoca assai tarda, e si possono complessivamente interpretare bene così per l'una

---

mantenuto ancora nella franchigia reale del suolo italiano, — una misura che ricorda molto l'antitesi delle terre libere de' cavalieri e di quelle soggette a tributi degli Stati germanici e la lotta tra le parti interessate.

Del resto la spiegazione del tratto relativo del Monumento Ancyrano porta solo una piccola pietra al dotto edifizio che lo H. eleva a difesa della sua opinione. Egli mette in essere tutto un sistema. Le particolarità storiche su cui si appoggia, sono anche spiegate nella mia memoria. Ma anche i pensieri fondamentali direttivi possono aver diritto ad essere qui brevemente esposti in maniera coordinata. Lo H. si raffigura così lo sviluppo del sistema tributario romano:

1) Già prima di Augusto, all'atto della conquista delle provincie, i governatori avrebbero introdotto il *censo provinciale peregrino* in cui, come s'intende da sè, « per la parte concernente i tributi » si sarebbero seguiti « i criterî fondamentali del censo romano ».

2) Con l'avvento del Cesarismo, in cui « il processo vitale dell'Impero sarebbe consistito nella graduale approssimazione e nel finale agguagliamento dell'Italia e delle provincie » e già per l'esistenza dell'Impero avrebbe dovuto verificarsi unità e accentramento nell'amministrazione, questo si sarebbe manifestato nell'amministrazione delle finanze in guisa che ne veniva « una unità di censimento » fra cittadini e provinciali almeno in questo senso: in primo luogo, che era una stessa persona a disporlo con un suo ordine, e, in secondo luogo, che tutte le parti dell'Impero erano investite da questo comando. Che questo censo anche in riguardo a' principî, al tempo, alle persone che lo traducevano in atto etc. fosse sotto un certo rapporto unico, si può supporre in linea di conseguenza.

3) Dal punto di vista del diritto pubblico questa unicità del censo si sarebbe formata a sèguito del proconsolato fisso e del diritto supremo di sorveglianza, che Augusto con ciò ebbe anche sulle provincie del popolo, mentre, come ora, invece de' diversi *edicta provincialia*, aveva luogo solo un *edictum provinciale*, così anche « questo proconsolato generale dell'Imperatore avrebbe dovuto condurre ad un solo censo generale », poichè il « diritto del censo provinciale costituiva un elemento dell'*Imperium del proconsole* ».

4) « Un ulteriore argomento per assumere che Augusto in virtù del suo proconsolato introducesse anche nelle provincie un nuovo censo, starebbe nel fatto, esatto e non ancora apprezzato a dovere, che egli stesso avrebbe fatto il censimento in Italia *jure proconsulis* ».

5) Questi censi di cittadini espletati con potere proconsolare verrebbero, anche in ragione del tempo, a coincidere con i censimenti menzionati nelle provincie così da doversi considerare come uniti.

6) Tutto ciò sarebbe confermato con la menzione di Dione, LIV, 35 — un tratto sinora negletto in questo senso — e col Monumento ancyrano.

Ma io non esito a contestare in tutti i punti questa dimostrazione.

Il processo di evoluzione dell'enorme Impero portò alla unicità e alla centralizzione in tutti i rapporti civili: solo le idee, che secondo il vero spirito dell'antichità, ancora alla fine della Repubblica turbinavano, dividendo, tra loro cittadini

cosa come per l'altra. Il fatto che non si trova nelle fonti alcuna chiara menzione di un'opera così straordinaria, quale sarebbe stata un estimo di patrimonî [V, 154] e della proprietà fondiaria, non dovrebbe senz'altro rendere straordinariamente guardinghi contro questa opinione? Non si

---

e provinciali, non presero subito il loro congedo al primo entrare del Cesarismo. Piuttosto, appunto ne' rapporti tributarî, le conseguenze dell'antico diritto internazionale e di guerra, dal punto di vista giuridico come di quello economico, impedirono a lungo la parificazione de' provinciali a' cittadini. Perciò, anche per l'affermazione di H. circa «il censo provinciale peregrino.», non vi è nulla nelle fonti che la comprovi. Ciò che sembra dettare a suo favore, non si riferisce punto a un censo nuovo introdotto primieramente da' governatori romani, ma o a' censi comunali delle città esistenti *ab antiquo*, come io ho già accennato nella sezione 2.ª, od anche a contribuzioni di città soggiogate all'ingrosso, come presso Cic., *p. Flacc.*, 14 che erano *coverte versura* o *tributo* (ibid., 9), ove nel primo caso è già esclusa per sè stessa l'idea di una speciale procedura tributaria; nel secondo si può pensare solo al modo di esecuzione comunale.

Nel secondo punto l'asserzione dell'unicità del censimento provinciale e de' cittadini in base a' tre criterî della persona che l'ordinava, dell'estensione territoriale e de' principii dell'estimo sarebbe il risultato generale da provarsi dall'indagine. Non vi è nelle fonti un solo tratto che immediatamente ed *expressis verbis* attesti tale unicità. Dal canto mio, io mostrerò appunto nel testo che, secondo testimonianze dell'epoca più tarda, essa, allora, non può ancora aver avuto luogo.

Nel noto punto non si contrasta che lo sviluppo dell'unicità del censo avrebbe potuto avvenire così, ma non avvenne, in parte perchè il sistema introdotto dal diritto di conquista del *trib. sol. et capit.* potette già coordinare convenientemente le forze contributive delle provincie a' bisogni de' vincitori, in parte perchè l'idea ancora pienamente preponderante della *captivitas* del suolo provinciale e degli abitanti provinciali in questo tempo non consentiva ancora giuridicamente di usare con loro così delicatamente come sarebbe accaduto con le forme del censimento de' cittadini.

Nel 4.° punto, nè è incontrastabilmente sicuro che Augusto abbia fatto il censo in Italia in forza del potere proconsolare, nè da questo fatto si sarebbe potuto senz'altro conchiudere che ciò fosse accaduto secondo gli stessi principii anche nelle provincie. Col principio del Cesarismo i diversi *imperia* tenuti sin qui distinti furono cumulati molteplicemente nell'interesse della monarchia. Augusto ebbe non solo un potere proconsolare duraturo sulle provincie imperiali e con esso anche un diritto di suprema sorveglianza sulle provincie del popolo, ma anche un potere consolare permanente sull'Italia e i cittadini romani, che abbracciava anche tutti i singoli poteri, un *morum legumque regimen perpetuum*, come dice Svetonio in generale; sia avvenuto poi il conferimento del potere monarchico comprendente tutti questi *imperia* per tutta la durata della sua vita in una volta o a periodi ricorrenti. Augusto fu dunque abilitato, tanto in forza di questo cumulato potere magistrale come in virtù de' relativi singoli *imperia* in essi contenuti, a compiere atti di governo. Ora Dione dice veramente di quella sola parziale misura censoria, da cui furono colpiti i possidenti di più di 50 000 denari e che io ho chiarita, che egli avrebbe assunto per ciò esclusivamente un potere proconsolare (ἀνθύπατον); ma nel *Monu-*

dovrebbe per ciò stesso raccomandare l'idea di un semplice inventario, poichè questa esigeva veramente una grande sorveglianza e molto lavoro, ma per lo più solamente mediante l'opera servile, e non sarebbe stato perciò degno di un grande rilievo, specialmente nel Monumento ancyrano?

---

mento ancyrano non si fa punto menzione di questa misura, indubbiamente per questo, perchè da Augusto stesso non era considerata come un regolare censo. È ora permesso — domando io — da questa sola notizia di Dione trarre su questo *imperfetto* censo la conseguenza: in primo luogo, che anche i due censi completi, cui Augusto stesso accenna nella sua iscrizione, come fatti con potere consolare, fossero fatti invece propriamente con *potere proconsolare;* in secondo luogo che tale esecuzione proconsolare del provvedimento del censo in Italia, quindi una tale inusata estensione *territoriale* del potere proconsolare in Italia, e anche logicamente una *simile* attuazione del censo nelle provincie, importi, al tempo stesso, necessariamente, una inconsueta materiale estensione de' principii del censo sino allora seguìti? Una cosa potrebbe essere inesatta come l'altra. Se si deve prestar fede a Dione, che Augusto, in difformità del diritto pubblico sin allora vigente, eseguisse un censo solo parziale in Italia in forza del potere proconsolare, perchè non si deve credere ad Augusto stesso che egli, parimenti in difformità del diritto pubblico fin'allora imperante, attuasse un provvedimento di censo completo in Italia? Inoltre, sinchè tutti gl'*imperia* erano ancora ben distinti legalmente, sarebbe stato lecito da un atto dell'uno o dell'altro *imperium* bene accertato dalle fonti, di trarre conseguenze sulla sua competenza materiale, formale e territoriale, ma dopo che quei poteri erano confusi insieme, quelle conseguenze non sono più concludenti. Se, dunque, Dione dice una volta che Augusto avrebbe assunto il potere proconsolare per attuare un provvedimento censuario in Italia — e solo dell'Italia si discorre in questo caso — non ne può punto seguire che da questo punto in poi in Italia si facesse sempre il censimento in forza del potere proconsolare, e assai meno ancora che perciò una tale misura si fosse attuata nelle provincie. Il fatto che Augusto poteva compiere qualche cosa in forza del potere proconsolare in Italia, è appunto una prova del discomporsi del sistema d'*imperium* in vigore sino a quel punto; e perciò anche da quella forma d'attività non si può trarre alcuna illazione, che sarebbe solo giustificata dal rigoroso mantenimento di un tale sistema.

Circa il 5.° punto, non possono nemmeno dalla approssimativa contemporaneità di censimenti in Italia e provinciali nelle rimanenti parti dell'Impero trarsi conseguenze sulla loro identità. I tre censimenti ordinari fatti da Augusto in Italia ricaddero negli anni 726, 746 e 767 a. u. C. Che atti di censimento di una qualche maniera furono compiuti da Augusto nelle provincie, è certo, e non è meno certo che, per la grandezza dell'Impero, occuparono parecchi anni. Doveva quindi aver luogo una approssimativa contemporaneità delle due cose, ne fosse anche diversa, in qualunque modo, la natura.

Pel 6.° punto. Io ho già innanzi chiarita l'importanza che il Monumento ancyrano ha pel punto di vista dello Huschke. Il tratto finora trascurato di Dione (LIV, 35) vien messo assolutamente in relazione dallo Huschke primieramente e a buon diritto col censo provinciale, ma io mostrerò che esso è relativo all'inventario e non all'estimo.

Vediamo ora, anche noi, queste testimonianze dirette e indirette, che accennano più o meno chiaramente ad una operazione di computo.

Tacit., *Ann.*, I, 11: « Proferri libellum recitarique jus sit. Opes publicae continebantur; quantum civium sociorumque in armis, *quot classes, regna, provinciae, tributa aut vectigalia* et necessitates ac largitiones; quae cuncta sua manu praescripserat Augustus ».

Sveton., *August.*, 28: « Magistratibus ac senatu domum accitis rationarium imperii tradidit. C. 102: tertio breviarium totius imperii, quantum militum sub signis ubique esset, quantum pecuniae in aerario et fiscis vectigalium residuis ».

Qualche cosa di simile riferisce Dione (LIII, 30) degli ultimi giorni di Augusto.

Da queste tre fonti si ha dunque per sicuro che Augusto al termine della sua vita si trovò in possesso di un completo bilancio di entrata ed uscita del suo enorme Impero.

Non è perciò meno sicuro che in ogni caso avevano avuto luogo in precedenza *lavori preliminari* e *constatazioni* di qualsivoglia maniera, poichè diversamente sarebbe stato impossibile l'espletamento di un tale bilancio. È finalmente perciò anche sicuro che il *meno* a cui hanno potuto ridursi questi lavori preliminari dev'essere stato un tale inventario da me ritenuto delle risorse provinciali, e che mediante i tratti citati si è attestato in ogni caso un tale inventario, ma non già il più, l'estimo, se questo non è pure anche escluso da quei tratti.

Un'attestazione dello stesso contenuto — quindi, in ogni caso pel meno non per il più — si trova anche in Plinio (*N. H.*, III, 3). Quivi si dà un quadro delle provincie secondo la loro grandezza e le loro varie condizioni generali di diritto pubblico e finanziario e si accenna espressamente ad una relativa operazione del tempo di Augusto come ad una fonte della notizia [V, 155] [1]).

Vengo ora a' tratti che, più o meno chiaramente, si riferiscono direttamente ad una tale operazione.

Appartiene qui prima di tutto l'Evangelio di Luca, dove nel 2.° capitolo si dice: 1. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην. 2. Αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 3. Καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν πόλιν.

Lutero, come è noto tradusse: « 1. Ma accadde al tempo che uscì un ordine dell'imperatore Augusto perchè tutto il mondo fosse censito. 2. E questo estimo era il primo etc. 3. E ognuno andò per farsi censire etc. ».

Se questa traduzione di Lutero dell'ἀπογραφή ed ἀπογράφεσθαι fosse esatta, la controversia sarebbe già bell'e decisa; ma la questione fondamentale da trattarsi quì è appunto se Lutero non ha tradotto erroneamente, ed

---

[1]) I lavori di misurazione di Agrippa.

entrambe le parole qui significano solo *numerare* e *numerazione;* — naturalmente non una numerazione senza ulteriore scopo od anche solo con lo scopo di constatare le truppe ausiliarie arolate o da arolare, cosa contro cui si volge lo Huschke, *Cens. z. Z. Jes. Christ.*, pag. 100, e che non sarebbe stata necessaria a tale scopo, ma per assodare il numero delle persone che dovevano pagare il testatico, il κῆνσον o il didracmo de' Giudei, come si è spiegato nella sezione 2.ª, quindi nel senso di una numerazione ma tuttavia allo scopo di un censo, ma solo di un censo in questo senso e non di un estimo.

È chiaro che nel tratto dell' Evangelista si tratta approssimativamente del significato letterale di ἀπογραφή e ἀπογράφεσθαι; — poichè, se queste parole possono significare anche numerazione nel senso di sopra, per intenderle presso Luca nel senso di estimo, doveva dimostrarsi con altre fonti storiche che quella ἀπογραφή non era una numerazione, ma un estimo.

Ma ora non può esservi dubbio su tale significato grammaticale.

Ἀπογραφή è propriamente *descriptio*, l'assumere per iscritto. Una tale assunzione può farsi semplicemente per numero ed oggetto, come *inventario*, e propriamente, anche come inventario, o mediante l'immediata numerazione ed ispezione del funzionario, od anche in seguito de' dati forniti rispettivamente da' privati (*professiones*). Ma può anche seguire in relazione all' estimo di alcuni oggetti. Tale estimo può consistere ancora in auto-estimo (anche qui *professiones*) od anche in estimi officiali [V, 156], nei quali casi sono gli uni e gli altri che si assumono. Ma l' assunzione di estimi può avvenire finalmente anche per lo scopo della tassazione. Allora, quindi, si può scambiare il concetto di *descriptio* ed ἀπογραφή, secondo che si prende a considerare a preferenza ciò che si assume o lo scopo per cui si assume. Ma, in ogni caso, nell' uno come nell' altro caso, s' intende sempre la parte pel tutto, mai la parte per un' altra parte, cosicchè, per esempio, dove si trattava di una ἀπογραφή di *professiones* nel senso di auto-estimi, anche ἀπογραφή poteva significare la *professio* stessa e per sè sola, e poteva tradursi semplicemente con *professio*. Esempi del diverso significato di *descriptio* sono: nel senso di inventario l. 7, *Cod. Th.*, 34, 9, 42; nel senso di estimo l. 6, *C. Th.*, 11, 20; nel senso di iscrizione d' imposta Cic., *p. Flacc.*, 64.

Per ἀπογραφή basta citare tratti, dove l' espressione ricorra *indubbiamente* solo nel senso di numerazione e assunzione di numerazione, anche per una attuazione di censimento. Tale è pel tempo più tardo in Sozomeno (*Hist. eccles.*, V, 4): καὶ τὸ πλῆθος τῶν Χριστιανῶν σὺν γυναιξὶ καὶ παισὶν ἀπογράψασθαι, a cui, nel seguito del tratto, si rannoda una misura tributaria; del tempo più recente in Dionysio (IV, 15): ταῦτα καταστησάμενος, ἐκέλευσε ἁπάντας Ῥωμαίους ἀπογράψασθαι. Qui la parola significa semplicemente *numerare*, poichè segue subito l' aggiunta τε καὶ τιμᾶσθαι τὰς οὐσίας πρὸς ἀργύριον. L' estimo era qui, dunque, l'*altra* operazione del censimento, che, anche in realtà, in riguardo alle persone, era diversa dalla prima,

perchè veramente tutti i Romani erano numerati, ma i più poveri non erano considerati per l'estimo [1]).

---

[1]) Non dice, dunque, cosa del tutto esatta lo Huschke, che anche per i provinciali sembra sempre intendere solo estimo sotto ἀπογραφή, quando dice in *Cens. d. Kaiserz.* nota 78: « Dionysio, che aveva sempre innanzi agli occhi solo l'antico censo romano, impiega per esso sempre le espressioni τίμησις, τιμᾶσθαι e simili; e indi più oltre: « Se scrittori greci trattano di rapporti romani o adoperano per un territorio semplicemente la parola ἀπογράφεσθαι, la parola deve prendersi nel suo senso consueto dove si riferisce al censo ». Dal tratto da me citato emerge piuttosto che lo scrittore greco Dionysio ha usato l'ἀπογράφεσθαι in rapporto al censo romano, ma appunto qui semplicemente nel significato di numerazione delle persone, poichè soltanto nell'aggiunta si menziona τιμᾶσθαι, che costituiva la seconda operazione del censo romano. *Luca, adunque, dere intendere la relativa parola proprio soltanto come Dionysio, dove questi parla del censo romano, onde non vi si dice altro senonchè Augusto dette l'ordine di* **numerare** *tutti gli abitanti delle provincie.* Così ἀπογραφή secondo il linguaggio d'uso degli scrittori d'allora può includere il concetto di un censo e pure significare solo assunzione, inventario — il che vorrebbe dire numerazione per la popolazione e misurazione secondo le vigenti costituzioni tributarie sul suolo — ciò che anche era nell'ordine, poichè questa assunzione, benchè non fosse un estimo, pure aveva luogo mediante la constatazione del testatico e del tributo fondiario. Si può anche menzionare che Dione (LVI, 28) là, dove fa minacciare da Augusto di volere sottoporre anche il suolo italiano a tributo reale, usa parimente questa parola (ἀπογραψαμένους). Poichè ogni possesso fondiario era già estimato nella ἀποτίμησις stessa de' cittadini — si veda ciò che ho detto a tal proposito nella sezione seconda — così si vede anche quì che il concetto dell'ἀπογράφεσθαι comprendeva pure qualcos'altro che l'estimo. In realtà Augusto minacciò d'imporre un *vectigal* al suolo e di farlo misurare e iscrivere secondo questa imposta, e l'espressione è, quindi, adoperata qui da Dione nello stesso senso in cui io sostengo che si usasse sopratutto pel suolo provinciale e il suo tributo sino alla concessione generale della cittadinanza. Secondo tutto ciò, quindi, non è nemmeno concesso d'intendere di qui innanzi, a proposito del censo provinciale, sotto ἀπογραφή, *professio* nel senso di *auto-estimo.* Se anche il greco di Dositheo, ed. Böcking, p. 63: ἐν τῇ πόλει Ῥωμαίων μόνον ἀποτίμησιν ἄγεσθαι δεδήλωται· ἐν δὲ ταις ἐπαρχίαις μᾶλλον ἀπογραφαῖς χρῶνται si traduce nelle due parole: « in provinciis magis *professionibus* utuntur », lo Huschke (*l. c.*) non può per questo edificare più oltre sulla base di un estimo. Qui *professio* indica solo dati di *numerazione* e di *apprezzamento*, non già di *estimo.* Io torno ancora su questo tratto. Altrimenti questo si chiama decidere la controversia prima che non sia venuta a termine. Io sostengo che dove, sino alla concessione generale della cittadinanza, ἀπογραφή si deve intendere come « assunzione di dati », tale *dato* o *professio*, precisamente presso i provinciali, non è stato mai nè ha significato auto-estimo, ma semplicemente *dato* del numero degli uomini e delle giornate di terra che sopportavano un tributo costituito dal potere dello Stato. Così nell'importante tratto di Hygino (*de limit. const.* in *Feldm.* di Blume), su cui io ritornerò ancora diffusamente, dove a determinata terra era stato imposto dallo Stato un *vectigal* in denaro, e quindi le *professiones*, contro la cui inesattezza doveva servire di schermo il registro della misurazione, non potevano più essere un estimo. Sino all'epoca menzionata *professio* nel senso di auto-estimo ricorre

Parimenti, anche [V, **157**] il censo latino avviene solo per numerazione statistica, anche non a scopo di un provvedimento di *census* (Caes., *De bell. gall.*, I, 29), e come semplice numerazione di popolo e non di estimo; ma parimenti come l'ἀπογράφεσθαι innanzi citato di Dionysio appunto in rapporto al censo romano, così quasi dappertutto dove si parla dell'esecuzione del censo romano e si dà il risultato della numerazione per capi, poichè in realtà erano censiti tutti i *capita*, cioè numerati, ma solo i *locupletes* erano considerati nell'estimo. Non è quindi imposto grammaticalmente d'intendere *estimo* presso Luca. Vi si può essere inteso bene solo una *assunzione*, una *numerazione*, ma in ogni caso una numerazione o assunzione per stabilire [V, **158**] i sussistenti tributi di diritto pubblico nelle provincie, e perciò sempre una attuazione di censo nell'interesse dell'imposizione [1]).

Accanto a questo si deve citare Dione (LIV, 35) [V, **159**]; Ἐν ᾧ δ' οὖν ἐκεῖνα ἐγίγνετο, Αὔγουστος ἀπογραφάς τε ἐποιήσατο, πάντα τὰ ὑπάρχοντά οἱ [V, **160**] καθάπερ τις ἰδιώτης, ἀπογραψάμενος. Indi prosegue: Καὶ τὴν βουλὴν κατελέξατο [V, **161**].

---

evidentemente solo per i cittadini romani, come nella fondazione di Traiano (Spangenberg, *Tab. neg. solenn.*, VII). Anche dopo la generale concessione della cittadinanza, che, come io mostrerò, portava con sè la trasformazione del sistema tributario col passare che faceva il procedimento civile del censo anche a' provinciali — secondo lo Huschke dopo di Augusto sarebbe accaduto l'inverso — *professio* ricorre nel tratto principale sul censo, il titolo *de censib.* l. 4, §§ 1, 8 e 9, e veramente in maniera che il senso non può andare soggetto ad alcun dubbio, solo nel significato di dato del numero; e allora, dove da questo punto in poi, avea luogo anche per parte de' provinciali un auto-estimo, si usò appunto non *profiteri*, bensì *aestimare*. l. 1 pr., ibid.

[1]) Così si distingue l'opinione qui espressa da quella del Perizonio, (*De Augustea orb. terr. descript.*), che nell'ἀπογραφή non scorge altro che una misura d'ordine statistico, una semplice numerazione della popolazione. Essa era in realtà un elemento del censo, soltanto non involgeva punto un *estimo* di una o di un'altra maniera (auto-estimo ovvero estimo officiale), ma, dati i rapporti di diritto pubblico e finanziario delle provincie, era tale semplicemente nel fatto della numerazione della popolazione e della misurazione del suolo secondo le costituzioni tributarie. Del resto è chiaro come, con il mio modo d'interpretare il concetto dell'ἀπογραφή, si oppugni, non la credibilità di Luca, ma solo la traduzione di Lutero. Intanto, io voglio aggiungere ancora, che, quantunque qui si tratti solo del concetto dell'ἀπογραφή e non dell'epoca della nascita di Gesù Cristo, tuttavia io credo che l'Evangelista si debba giustificare anche sotto questo rapporto, quindi in rapporto all'αὕτη ἡ ἀπογραφή κτλ. E veramente senza assumere un doppio censo di Quirino, anche senza intendere προτέρα sotto πρώτη, o supplire πρὸ avanti ἡγεμονεύοντος, come vuole Perizonio, ma in realtà ammettendo che Gesù Cristo sia nato al tempo della numerazione del popolo fatta da Saturnino e che Luca parli di una ἀπογραφή del governatore di Syria Quirino, come della prima in Giudea. Soltanto si deve prendere come base il mio modo d'intendere il censo provinciale, dimostrato nel testo, e quindi, come mi piace ripetere, far constare di due parti il mio primo

Questo tratto era stato sempre riferito al censo romano e inteso così, che Augusto avrebbe esibito per questo anche il suo proprio patrimonio [V, **162**], come ogni altro privato; inoltre il καὶ τὴν βουλὴν κτλ. era appena separato mediante interpunzione [V, **163**] da ciò che lo precedeva. Lo Huschke

censo provinciale di Augusto, della numerazione delle persone e della misurazione dei possessi secondo le costituzioni tributarie.

E veramente, con tale presupposto, si può ritenere quel tratto assai discusso di Luca.

Nell'Evangelo, Luca non parla di una ἀπογραφὴ τῶν οὐσιῶν, di un procedimento, relativo al possesso fondiario, ma solo di una ἀπογραφὴ semplicemente, che, dal punto di vista grammaticale, può essere stata in ogni caso una semplice numerazione del popolo e che, come io appunto credo e qui presuppongo, è stata anche tale. Questa numerazione, come è storico, fu eseguita da Saturnino. Ma Luca dice ancora in *Act.*, V, 37: ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς, per la quale assunzione d'allora seguì l'insurrezione di Giuda il Galileo. Questa ultima menzionata assunzione fu fatta da Quirino, come è parimenti storico. Di lui parla anche Giuseppe (*Ant. Jud.*, XVIII, 1, § 1 e c. 2), che ivi chiama Quirino τιμητὴς τῶν οὐσιῶν, ma non fa punto menzione di una contemporanea numerazione del popolo per parte di Quirino. Parimenti egli non menziona la prima numerazione del popolo sotto Saturnino che era passata senza insurrezione. Da queste testimonianze delle fonti e da questi fatti storici vogliono gli uni concludere contro l'attendibilità di Luca in rapporto a quella ἀπογραφὴ al tempo della nascita di Gesù Cristo, mentre gli altri, non volendo tollerare queste contestazioni, assumono in ogni caso che anch'essa sia stata una ἀποτίμησις, un estimo. Io, dal canto mio, credo intanto, che, come gli ultimi hanno torto, così i primi giudicano affrettatamente.

Io qui mi attacco, dunque, al mio testo e assumo che il censo provinciale di Augusto in realtà constava di quelle due parti, come poi anche Suida — io ritorno su ciò diffusamente nel testo — parla di una ἀπογραφὴ τῶν ἀνθρώπων e di una τῶν οὐσιῶν che entrambe sarebbero state disposte da Augusto per tutto l'Impero, e io mostrerò più oltre che sotto la prima, anche secondo Suida, si può intendere solo una semplice numerazione della popolazione. Ma, se la cosa sta così, perchè l'ἀπογραφὴ nel c. 3 dell'Evangelo, che passò senza sedizione, non sarebbe stata la semplice numerazione, e quella di *Act.*, V, 37, che anche Giuseppe menziona e che condusse alla ribellione, sarebbe stata l'altra τῶν οὐσιῶν, cioè de' benifondi con le pertinenze? Solo che non si prenda il τιμητὴς di Giuseppe nel senso rigoroso di un censore de' cittadini, che assumeva gli estimi, ma in quello di un ordinatore de' rapporti di tributo fondiario e della misurazione, come il *censitor* nel più tardo periodo imperiale. All'operazione complessiva di questo censo provinciale apparteneva, appunto, così una numerazione della popolazione come una constatazione del possesso fondiario. Ora questa ἀπογραφὴ, che è menzionata nella *Storia degli Apostoli* e da Giuseppe, è indicata espressamente solo come una τῶν οὐσιῶν; quindi il secondo atto della operazione complessiva, ebbe luogo nell'anno 759 a. u. c. Se si pone la nascita di Gesù secondo le più recenti indagini nell'anno 747, vi sarebbe un intervallo di dodici anni, ma se, come generalmente si assunse prima e come anche oggi ritengono i più, nell'anno 754, vi sarebbero cinque anni tra i due diversi atti del censo, di cui Luca parla ne' due luoghi sotto l'unica espressione di ἀπογραφή. Al tempo d'allora terminare in cinque anni la numerazione delle popolazioni e rilievo

(*Cens. z. Z. Jes. Christ.* pag. 38 sgg.) è il primo che lo mette in relazione col censo provinciale [V, **1641**]. Egli mostra che la spiegazione sin qui data, solo forzatamente si può conciliare con le parole del tratto e traduce: « Ora, mentre [V, **165**] accadeva questo, Augusto fece un censo, censendo

---

del possesso fondiario di un paese in ogni caso non grande, ma che tuttavia come appunto tutto l' Impero, richiamava tutte le forze de' competenti, sarebbe stata un tempo straordinariamente breve: se dodici anni, d' altra parte, sarebbero stati un tempo abbastanza lungo. Intanto, l' operazione doveva in ogni caso occupare degli anni. In Giudea poteva anche essersi protratta più a lungo, perchè veramente la numerazione per capi, a causa del testatico ivi mantenuto ancora dal tempo di Pompeo, potette già aver luogo nel reame dipendente, ma l' iscrizione del tributo fondiario potette aver luogo solo dopo la detronizzazione di Archelao, essendo l' imposizione di Cesare di un quarto di tutta la semina avvenuta sotto di Erode, forse come una prelevazione di una volta sola. L'ἐν ταῖς ἡμέραις ne' due tratti di Luca accenna anche evidentemente ad un lungo tempo, poichè in un altro luogo dell' Evangelo (I, 5) indica con le stesse parole tutto l' intero periodo di regno di Erode ancora più lungo. Parimenti è qui degno di nota che secondo Plinio (*H. N.*, VI, 33) — io ritorno ancora nel testo su questo tratto — fu appunto il 50 che un Dionysio fu mandato da Augusto in Oriente *ad commentanda omnia*. In Oriente, perciò, i lavori si compirono in ogni caso in questo decennio, poichè anche Dionysio avrà avuto bisogno del tempo. In verità si assume anche generalmente che i censi provinciali sotto Augusto hanno durato un più lungo tempo. Non vi è quindi nulla in contrario perchè si assuma l'ἀπογραφή presso Luca, II, 3 solo per quella τῶν ἄνθρώπων, la semplice numerazione della popolazione che ha anche Suida, e quella in *Act.*, V, 37 solo per quella τῶν οὐσιῶν, il semplice rilievo de' beni fondiari, che parimenti Suida ha e che anche Giuseppe chiama così. *Ma, se questo è il caso, allora i due rilievi sono stati solo principio e fine* **di uno e solo** *censo provinciale.* Ma con ciò si spiega molto. In primo luogo si spiega perchè Luca, tanto nell' Evangelio come nella Storia degli Apostoli, parla semplicemente di una ἀπογραφή con l' aggiunta ἐν ταῖς ἡμέραις: era l' unica operazione complessiva che durava più anni. Si spiega inoltre perchè Giuseppe menziona solo uno, l' ultimo atto, che, finanziariamente, era evidentemente la parte più importante dell' operazione, e perciò portò anche a tentativi di ribellione, e Luca, all' incontro, menziona solo il primo atto, la semplice numerazione della popolazione che soltanto interessava a lui; e parimenti perchè questo primo atto, come la parte meno importante dell' operazione, passò senza suscitare torbidi. Ma, innanzi tutto, si spiega, perchè Luca, nell' Evangelo, parla di un primo censo di Quirino, mentre tuttavia la numerazione della popolazione, nella quale era nato Gesù, avvenne sotto Saturnino: *La fine di tutta l' ἀπογραφή ricadde in realtà solo sotto Quirino, e da lui naturalmente fu designato e prese nome tutto il procedimento del censo coordinato e durato parecchi anni.* Quivi non può esservi niente di dubbio. Che il censo provinciale per tutto l' Impero durò e doveva durare più anni, lo sappiamo e possiamo figurarcelo: — crede pure lo Huschke che lo stesso censo de' cittadini del 756 era cominciato già tre anni prima, e in esso non ebbero punto luogo misurazioni. Perchè in Giudea dovea essersi espletato tutto nel giorno in cui Giuseppe e Maria andarono pel computo della popolazione? Al contrario, anche qui il rilievo del possesso fondiario occupò degli anni, e perciò fu designato col nome di quel funzionario che *lo chiuse con questa operazione prin-*

come un privato tutto ciò che gli era soggetto ». Lo H. aggiunge come spiegazione [V, 166]:

« In altri termini egli dispose un censo il cui oggetto era tutto l'Impero a lui soggetto, comportandosi in questo come una specie di privato,

---

cipale, compilò le liste e le mandò al potere centrale romano. Perciò, dunque, potette anche Luca parlare di *un primo censo* di Quirino, benchè ciò che ebbe luogo al principio di esso non avvenne punto sotto la giurisdizione di Quirino. Ciò potette avvenire tanto più facilmente, se uno si trasporta nel tempo in cui scrisse Luca. Egli non scrisse contemporaneamente al principio di questo censo, al tempo della nascita stessa di Gesù Cristo, in cui egli assolutamente non avrebbe potuto esprimersi così, ma più tardi, quando tutto il procedimento che assorbiva tanto tempo nella sua esplicazione era terminato già da lungo tempo, e quindi, anche rispetto a quel tempo, che in realtà poteva assai bene essere designato come *quello di Quirino,* che appunto lo condusse a termine. Così *tutta la misurazione dell' Impero,* benchè la facesse già cominciare Cesare, si chiama solo l'*Augustea,* perchè solo sotto questo Imperatore fu terminata, e mediante l'imposizione ad essa connessa acquistò un significato pratico. Ora, se qualcuno, cinquanta o cento anni dopo di Augusto, avesse raccontato: « Ciò avvenne, quando appunto era cominciata la misurazione augustea », il che sarebbe evidentemente ricaduto ne' giorni di Cesare — si sarebbe perciò dubitato della credibilità di questa comunicazione e propriamente di questa determinazione di tempo, solo perchè la misurazione era stata chiamata Augustea e tuttavia il fatto era accaduto sotto di Cesare! Proprio così col censo di Quirino. Se Luca diceva letteralmente: « Gesù Cristo sarebbe nato al tempo in cui Quirino fu governatore in Syria », la sua notizia non si potrebbe assolutamente conciliare con la storia. Ma Luca non dice questo. Egli dice soltanto che il fatto avvenne durante quel più lungo periodo di tempo (ἐν ταῖς ἡμέραις), in cui, sopra ordine di Augusto, tutte le provincie sarebbero state censite. Ma questo censo, come noi sappiamo o rileviamo qui, comprendeva in parte un computo della popolazione, in parte una misurazione e registrazione del possesso fondiario secondo i suoi rapporti tributarî. Passando sopra, qui, preliminarmente, all' inserzione (αὕτη ἡ ἀπογραφή), narra Luca più oltre: a sèguito di ciò, quindi di quell' ordine di Augusto, avrebbero dovuto andar tutti al loro luogo di origine per farsi « censire » — il che era anche necessario pel computo della popolazione, il primo atto del censo — e in questa congiuntura sarebbe nato il salvatore. *Rispetto alla nascita,* dunque, non si dà nessuna determinazione di tempo più circostanziata che il generico ἐν ταῖς ἡμέραις, cioè quel più lungo periodo di tempo, che doveva occupare tutto il censo di una provincia consistente di quelle due parti, e *specialmente* di quella parte di tutta questa operazione che concerneva il *computo della popolazione.* Ma, ora, subito dopo *quella prima notizia* che *su comando di Augusto* si sarebbe censito tutto l'Impero, inserisce le parole: αὕτη ἡ ἀπογραφή κτλ., cioè letteralmente: « questo è quel primo censo della Giudea del governatore di Syria Quirino »: inserì, dunque, queste parole, non dove si menziona l'atto del computo della popolazione, così da doversi mettere Quirino in rapporto con questa parte dell' operazione complessiva, bensì qui *dove olo si parla dell' ordine generale di Augusto.* Adunque, anche secondo lo stesso Luca *queste parole qui inserite,* in quanto designano una determinazione di tempo desunto da Quirino, evidentemente si collegano all' intero e generale procedimento ordinato da Augusto, non al computo della popolazione, che constava solo del primo

cioè come se ne fosse padrone, a mo' di un privato per il suo patrimonio privato » [V, **167**].

Ma, per quanto acuta e felice sia la trovata che lo H. ha fatta nel nesso di questo tratto col censo provinciale, io non credo tuttavia che egli

---

atto di tutto quel procedimento, e non si collegava quindi all' avvenimento messo in relazione con questo semplice computo della popolazione, in questo caso la nascita di Gesù. Richiamiamo, ora, ancora una volta tutte le nostre premesse generali:

1) che il procedimento ordinato da Augusto riuniva in sè entrambi quegli atti;

2) che l' espletamento di tutto questo procedimento durò parecchi anni;

3) che esso cominciò col computo della popolazione, la parte meno importante, e finì col rilievo del possesso fondiario, la parte più importante.

Ricordiamoci inoltre:

4) che il primo atto ebbe luogo sotto un funzionario (Saturnino) e l' ultimo più importante sotto un altro (Quirino);

5) che *questi* dunque chiuse e inviò la lista di tutta l' operazione;

6) che questo censo, che in realtà era il primo in Giudea — poichè si ripetette nel corso de' secoli, e al tempo di Luca, che scriveva verso la fine del regno di Tito, aveva avuto un successore, in ogni caso, in quello menzionato da Plin., *H. N.*, VII, 50, generale, durato anche allora quattro anni — io dico che tale censo prese verosimilmente il nome da quel funzionario che lo espletò nella sua ultima e più importante parte.

E così anche Luca, malgrado quella inserzione, si era espresso *rispetto alla nascita di Gesù in maniera non erronea*, ma corretta, benchè Gesù Cristo non fosse nato sotto Quirino, ma sotto Saturnino.

A questa concezione si conformano inoltre i tratti relativi de' Padri della Chiesa, che del resto si contraddicono tra loro come con Luca. Primieramente, il tratto di Giustino Martire (*Apolog.*, II, p. 58, ed. Sylb.) vivente nel secondo secolo della nostra era — io cito qui secondo Huschke, *l. c.* — dove in riguardo alla nascita si dice: ἐν ᾗ ἐγεννήθη Ἰησοῦς Χριστός, ὡς καὶ μαθεῖν δύνασθε ἐκ τῶν ἀπογραφῶν τῶν γενομένων ἐπὶ Κυρηνίου τοῦ ὁμετέρου ἐν Ἰουδαίᾳ πρώτου γενομένου ἐπιτρόπου. Questo tratto non ha più bisogno di essere oppugnato, in quanto si astragga dalla infelice idea dell' estimo. Si può, dunque, o riferire γενομένων come aggettivo ad ἀπογραφῶν, e si può allora tradurre così: « come può vedere ognuno dalle liste del censo, che al tempo di Quirino etc. ebbero luogo o furono compiute », ovvero anche intendere sotto γενομένων i nati. Solo si debbono mettere queste due parole in relazione con ἀπογραφῶν e non con ἐπὶ. Nell' ultimo caso significherebbe: « le liste de' nati sotto Quirino », nel primo caso invece le liste di nascite o di età emanante dal tempo di Quirino; poichè gl' interi ruoli d' imposte — liste di testatico o di tributo fondiario — non potevano essere compilati prima che fosse finito l' intero procedimento di censo, e questo in realtà avvenne per la proprietà fondiaria sotto Quirino. In questo senso generale Dione (LIX, 22) ha usata la parola ἀπογραφή, quando Claudio si fa dare i ruoli gallici della imposta provinciale *pour corriger la fortune*.

Giustino, dunque, dice in sostanza soltanto: « come si può vedere dalle liste di Quirino », e può anche dire così, benchè Gesù Cristo non nacque sotto Quirino. Anche il tratto di Tertulliano, (*adv. Martion.*, 4, 19): « Sed et census constatat actos sub Augusto nunc in Iudaea per Sentium Saturninum, apud quos genus eius inquirere potuissent » (propriamente contemporanei di Cristo) non si può conciliare con

l'abbia esattamente utilizzata. Un privato, come tale, non censiva, e se si doveva ricorrere al paragone solo del diritto di proprietà di un privato sul proprio, come sembra assumere lo H. nell' ulteriore spiegazione, questo ricorso proprio sarebbe stato disadatto, poichè non si censiva in base a

---

Giustino Martire, poichè il computo della popolazione, quando nacque Gesù Cristo, ebbe luogo assolutamente sotto Saturnino, mentre, come si è detto, Quirino pel primo chiuse e mandò i ruoli come primo e completo censo provinciale di Giudea; onde Quirino potè dargli il nome, e a Tertulliano e Chrysostomo era possibile accertarsi negli Archivi di Roma sulla nascita che aveva avuto luogo sotto Saturnino. Poichè, per i rilievi del suolo, sappiamo dagli agrimensori che furono fatti duplicati e ne fu mandato un esemplare a Roma e un altro rimase nella città provinciale, e in riguardo a' computi delle popolazioni possiamo concludere lo stesso da Plinio, *H. N.*, VIII, 50. Per quanto possa suonare come un paradosso, io non esito a vedere in questa notizia di Tertulliano, che Gesù Cristo nascesse sotto Saturnino, una recisa conferma delle parole di Luca circa il primo censo di Quirino. Poichè si può credere che Tertulliano, un dotto avvocato romano e padre della Chiesa, che quindi doveva conoscere l' ordinamento tributario romano così bene come conosceva gli Evangeli, con la sua notizia su Saturnino avesse voluto erigersi a cavaliere dell' Evangelista? È impossibile! Non si può, quindi, nemmeno assumere che egli lo avesse voluto correggere, come del resto altrimenti si doveva. Ma, secondo il modo di vedere da me avanzato, egli non lo corregge, ma lo conferma completandolo. E poichè — presupposta l' esattezza di questa opinione — al tempo di Tertulliano era noto a tutti gli uomini colti tutto il procedimento concernente il censo provinciale con tutte e due le sue operazioni distinte, Tertulliano poteva esprimersi così, non essendovi al suo tempo pericolo di essere frainteso come se avesse voluto rettificare l' Evangelista, dicendo con maggiore determinazione che Gesù Cristo fosse nato sotto Saturnino, mentre Luca parla in generale del primo censo di Quirino.

Anche ad Eusebio — *Eccles. Histor.*, I, 5 ed. Valesius — si attribuisce a torto uno scambio. Egli menziona ivi l' *apographe*, in cui nacque Cristo, proprio con le parole: ἐπὶ τῆς τότε πρώτης ἀπογραφῆς ἡγεμονεύοντος Κυρηνίου τῆς Συρίας. Indi egli aggiunge immediatamente: questa apographe, che ebbe luogo a' tempi di Quirino (ταύτης δὲ τῆς κατὰ Κυρήνιου ἀπογραφῆς), sarebbe menzionata anche da Giuseppe nel raccontare la sollevazione di Giuda il Galileo. Quivi aggiunge ancora immediatamente l' osservazione: di questa stessa apographe parla anche Luca nella *Storia degli apostoli* etc. Eusebio, dunque, riferisce questi tre tratti ad un solo procedimento di censo. Ma ora, se egli avesse anche confuso la notizia di Giuseppe con quella dell' Evangelo, non poteva mai scambiare, in base al tempo, la notizia dell' Evangelo con quella della Storia degli apostoli. Se anche il padre della chiesa avesse potuto essere così ignaro della Storia profana, bisogna tuttavia riconoscergli cognizione degli Evangeli e della Storia degli apostoli. Tuttavia, egli concilia ciò che è riportato nella Storia degli apostoli con ciò che riporta Giuseppe, come anche con ciò che è riferito nell' Evangelo. Rimane quindi altra conclusione se non che egli riassume secondo la realtà gli avvenimenti riferiti in questi tre passi, e li concilia solo in quanto questi atti, distanti varî anni tra loro, erano parti di uno stesso procedimento, ordinato da Augusto, cominciato sotto Saturnino e finito sotto Quirino, dal quale ultimo prese il nome? — e che potette far questo perchè al suo tempo tutto il mondo lo sapeva?

un diritto di proprietà, bensì per un potere magistrale. Anche, si può appena credere che. se il censo provinciale fosse stato quella grande misura che pensa lo H., Dione ne avrebbe parlato in modo così fuggevole e scarso.

In realtà, il tratto si deve riferire al censo provinciale, ma poichè questo

---

Ma Eusebio non era punto ignaro della storia profana, era bensì uno degli uomini più dotti del suo tempo. Come nella Storia degli apostoli così ne' Padri della Chiesa si dice di regola: ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς. un' espressione che indica appunto uno spazio di tempo più lungo. Non doveva la critica darsi piuttosto la pena di conciliare, in base alla cosa, ciò che era distante pel tempo, anzicchè fare il facile giuoco di rinfacciare a causa della differenza di tempo, un tale errore a Luca e a quasi tutti i Padri della Chiesa, a cui forse erano accessibili le fonti e che avevano il maggiore interesse a schermirsi da facili errori?

Per Origene è lo stesso caso. Valesio dice su quel tratto di Eusebio: « Origenes quoque in lib. I contra Celsum cum Eusebio consentit his verbis: καὶ μετ' ἐκεῖνον ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς ὅτε ἔοικε γεγεννῆται ὁ Ἰεσοῦς Ἰούδας τις γαλιλαῖος πολλοὺς ἑαυτοῦ συναπέστησεν ἀπὸ τοῦ λαοῦ i. e., Post illam in diebus census quo tempore Jesus natus est, Judas quidem Galilaeus fecit multos e populo ad se deficere ». — Eadem igitur opera Origenem reprehendit Scaliger, quippe qui eodem dixerit, quae Eusebius noster. Neque enim Origenes duos Judaeae descriptiones distinxit ». Anche Origene, che viveva nel 2.° secolo dopo Cristo, era uno degli uomini più dotti del suo tempo. Ma anch'egli mette in relazione la nascita di Cristo e la sollevazione di Giuda con la stessa apographe, mediante l'espressione: ἐν ταῖς τῆς ἀπογραγῆς ἡμέραις, cioè nel più lungo periodo di tempo per cui durò l'apographe, e in cui i due fatti, distanti di parecchi anni, potevano bene essere concepiti come due atti coerenti e di una sola misura.

La credibilità dell' Evangelista sembra dunque senza macchia in rapporto alla αὕτη ἡ πρώτη etc., presupposto sempre che sotto l' ἀπογραφή dell' Evangelo non s' intenda un *estimo*, che poi non si può dimostrare, ma semplicemente il computo della popolazione congiunto col censo provinciale, che in Giudea ebbe luogo un discreto tempo prima dell' ἀπογραφή menzionata nella Storia degli apostoli e in Giuseppe, che costituiva l' altra parte del censo provinciale, il rilievo del possesso fondiario per la constatazione del tributo fondiario; presupposto, dunque, che secondo la mia concezione si veda *un inventario degl' individui e del suolo tassabile* nel censo provinciale di Augusto. All' incontro non si salverebbe in nessun modo Luca, se si volesse ritenere già messa in atto, sotto Augusto, nel censo provinciale la *forma censualis*, di cui ci dà notizia Ulpiano, *de censib.*, poichè allora ognuno, che nell' anno della nascita, pel censo, doveva venire al suo luogo d' origine, avrebbe dovuto rivelare anche ivi il valore del suo possesso fondiario; e la posteriore ἀπογραφὴ τῶν οὐσιῶν non avrebbe potuto essere la seconda parte di tutta l' operazione facente seguito alla prima solo ἀπογραφὴ τῶν ἀνθρώπων. *Soltanto è completamente indimostrato e finora solo aprioristicamente presupposto* che la *forma censualis* di Ulpiano sia stata già sotto Augusto applicata a' provinciali, — poichè dal fatto che la riferisce Ulpiano vivente due secoli dopo, e la riferisce per un tempo in cui tutti i provinciali erano diventati già cittadini romani, non si può certamente senz' altro assumere che essa sussistesse già due secoli prima in condizioni del tutto diverse. Piuttosto, come mostrerò, è in altissimo grado verosimile che i provinciali ricevettero questa *forma censualis* — che pare straordinariamente simile all' antica forma cen-

è di altra specie che non pensa lo H., si deve anche da parte sua intendere diversamente.

Dione ha raccontato innanzi le gesta guerresche di Druso e Tiberio e prosegue indi letteralmente: « Ora mentre accadeva questo, Augusto fece

---

suale de' cittadini — *solo contemporaneamente alla concessione generale del diritto di cittadinanza.* — Ma se per tutto è così, se solo col mio modo di concepire il censo provinciale si possono conciliare tra loro senza intimo contrasto i tratti relativi della Santa Scrittura, de' Padri della Chiesa e di altre fonti — tale combinazione non sorregge la *mia concezione del censo provinciale?*

Del resto la mia spiegazione dell' αὕτη ἡ ἀπογραφὴ πρώτη etc. è stata già da assai lungo tempo tentata e difesa ancora di nuovo nel tempo più recente. Valesio dice sul tratto innanzi citato di Eusebio: « Posset etiam dici, descriptionem illam absolutam quidem ac terminatam fuisse sub Quirinio Praeside post exsilium Archelai; diu tamen antea caeptam esse sub finem Herodis, quo tempore natus est Christus. Hac ratione omnis inter Lucam ac Josephum dissensio tollitur. Nam Evangelista descriptionem illam, quae sub ortum Christi, superstite adhuc Herode fieri caepta est, vocat descriptionem Praesidis Quirinii eo quod sub Quirinio tandem terminata est. Haec meo quidem judicio commodissima est interpretatio loci illius ex Evangelio Lucae; quippe quae unam duntaxat descriptionem fuisse supponit, non autem duas, ut Scaliger aliique ejus opinionem secuti, contra fidem historiae confinxerunt ». E più oltre: « Quod si quis nostram sententiam amplecti maluerit, nulla inter Lucam ac Josephum reperietur dissensio. Nos enim descriptionem illam, cujus tempore natus est Christus, coeptam esse dicimus Herode in Judaea regnante. Eodem vero decem circiter post annis Archelao Herodis filio in exilium misso a Quirinio absolutam ac terminatam fuisse ». — Ma il Valesio non adduce niente di niente per dare fondamento a questa opinione. Ciò che il Perizonio (*l. c.*, c. VIII) obietta contro di essa, si limita a quanto segue: « Praeterea aperte hallucinatur, cum de una descriptione Lucam et Josephum posse intelligi sentit. Loquuntur illi de diversis plane non tempore tantum sed et modo ac ratione agendi ». Sarebbero state appunto due, una τῶν ἀνθρώπων ed una τῶν οὐσιῶν. Ma si vede facilmente che il Perizonio non dimostra niente di questo. All' incontro, poichè, come il tributo provinciale constava di due parti, il testatico e il tributo fondiario, così, anche il censo provinciale constava di due atti, dell' ἀπογραφὴ τῶν ἀνθρώπων e τῶν οὐσιῶν menzionate anche da Suida — che erano entrambe distinte *tempore, modo ac ratione*, — si possono proprio riferire i fatti accennati da Luca e da Giuseppe a quell' unico censo, che, per questa prima volta, in cui si univa con esso una misurazione, durò parecchi anni in tutte le provincie, e a preferenza a lungo, per i motivi addotti, specialmente in Giudea.

In periodo più recente O. Krabbe (*Vorlesungen über das Leben Jesu*, Hamburg 1839) ha riprodotto l' opinione di Valesio. Egli, a pag. 83, dopo aver rigettate tutte le altre spiegazioni: « Ma il dato di Luca poteva anche essere esatto in quanto, con la grande difficoltà di un tale censo, specialmente in Giudea, dove il costume e il pregiudizio giudaico contrastavano aspramente a questa misura, il completo espletamento di essa si trascinò in lungo; e in questa maniera il censo, per cui si potettero facilmente avere altre interruzioni e per il cambiare de' presidi, fu compiuto solo da Quirino. Così il censo potè benissimo essere indicato col nome di lui che lo compì. Quale violenta opposizione ebbe il censo in Palestina, lo vediamo dal

redigere le liste delle imposte (ἀπογραφάς), facendo rilevare (ἀπογραψάμενος) tutti i paesi su cui imperava (πάντα τά ὑπάρχοντα etc.), come un privato », — cioè come un privato rileva o inventaria il suo patrimonio. Così potette bene esprimersi Dione, poichè ogni privato riportava già nelle sue *tabulae*

---

fatto della ribellione di Giuda il Galileo, che incitava a non pagare imposte agli infedeli Romani. In questo caso, noi nè faremmo violenza alla storia, nè ci accosteremmo al dato di Luca; non sarebbe nemmeno necessario assumere un primo e secondo censo. Ma se Giuseppe non ha nulla detto del precedente principio del censo, ciò accadde, perchè egli ritenne il censo compiuto solo sotto Quirino, e in generale perchè egli lo menziona, soltanto, per poterne svolgere le cause della rivolta di Giuda il Galileo.

Ma, purtroppo, anche presso il Krabbe il dubbio non va sino alla motivazione, e, in realtà, il dubbio non si deve neppure motivare, se non si scarta l'idea dal censo romano de' cittadini e non si accetta la mia opinione di un semplice censo provinciale generale, che constava di due atti compiuti per scopi distinti, quello del computo della popolazione e quello del rilievo della proprietà fondiaria; una forma di censo, che, dal punto di vista strettamente storico, si può ricondurre a' principî dell'antica conquista e dell'antico diritto internazionale e specialmente della conquista e del diritto internazionale romano, e, sino a Caracalla, quando tale forma si meritò, ha per sè il sussidio di tutte le fonti. Ma, adottandosi questa opinione, è chiaro perchè Saturnino numerò semplicemente il popolo, come Luca dice nell'Evangelo e Tertulliano conferma, e Quirino fu solo τιμητὴς τῶν οὐσιῶν, come narra ancora il rigoroso storico Giuseppe, e Luca nella *Storia degli Apostoli*, e altri padri della Chiesa del 2.° e 3.° secolo confermano. Con tale motivazione, io credo anche sia rigettare il giudizio dispregiativo che lo Huschke, *l. c.*, pag. 64, getta su questa opinione; poichè io non saprei dove dovrebbe essere « dimostrata » la sua « insostenibilità » dal momento che sin qui non si eleva che sino al dubbio.

Sotto il presupposto, dunque, di un censo provinciale generale ordinato da Augusto, come io ho cercato di dimostrarlo, si può completamente giustificare Luca col suo αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη etc. La scappatoia di far fare due volte il censimento da Quirino, è arbitraria. A' filologi più notevoli spiacerà d'intendere προτέρα sotto πρώτη o di supplire πρὸ dietro πρώτη, e inoltre vi contrasta ciò che già dice il Casaubonus: « Illud fortasse minus probabile, quod hac nova interpretatione admissa, Lucas descriptionem, qua de loquitur, nulla ipsi propria nota insigniferit, neque auctoris, qui egerit, neque temporis, quo est acta, sed rei duntaxat annotatione, quae X post annis evenit. Hanc vero accuratorum scriptorum non esse consuetudinem, nemo opinor negaverit ». Ciò che il Perizonio obietta nel c. V, mostra che egli non ha compreso il dubbio. In realtà, che cosa si direbbe di uno scrittore che avesse p. e. designato così l'impero di Augusto, in base al tempo e alla cosa: « questo fu quello che precedette quello di Tiberio », e per ciò si fosse anche servito di un'espressione che fosse stata in estremo grado ambigua? Se si fosse trattato di due diverse apographe, per l'Evangelista sarebbe stato certamente più importante quella sotto cui nacque Cristo che non quella di Quirino, ed egli avrebbe potuto forse indicare l'ultima come quella che era seguìta all'altra assai importante, non, al contrario, quella più importante come la precedente alla non importante. Quindi, o di queste tre vie rimane solo la *mia* — ed io non credo che vada soggetta a grandi dubbî — ovvero Luca si è in realtà sbagliato.

gl' inventarî correnti del patrimonio. Indi cominciò con καὶ τὴν βουλήν una proposizione del tutto nuova, innanzi a cui si deve ripetere: Ἐν ᾧ δ' οὖν ἐκεῖνα ἐγίγνετο, cosicchè si deve intendere: « Mentre nello stesso tempo egli rivedeva anche il Senato », e questa seconda proposizione è in correlazione con la prima pel tempo soltanto, non per la cosa [1]).

Che così può essere tradotto ed inteso, non potrebbe essere messo in dubbio; ma, se si traduce ed intende così, le misure di censo menzionate nella prima proposizione si possono anche evidentemente riferire solo alle provincie, e allora il tratto conferma realmente quella concezione della forma del censo provinciale che io qui sostengo. Se, indi, si prova anche il tempo, di cui qui si discorre, come tutte le altre circostanze relative, che precedettero e seguirono la misura menzionata da Dione, la mia interpretazione del tratto guadagna, allora, in alto grado, di verosimiglianza.

In primo luogo il tempo.

Lo Huschke (*l. c.*, pag. 25, 33, 38, 45) colloca la misura di censo menzionata in questo tratto [V, 168] nel 743, verosimilmente a causa del consolato di Quinto Elio e Paolo Fabio menzionato da Dione (54, 32), e vede in esso il principio del primo de' due censi civili fatti da Augusto con potere consolare e ricadente nel 746 secondo il Monumento Ancyrano. Al tempo stesso — con la concezione dell' unità del censo de' cittadini e de' provinciali — egli collega questo voluto censo de' cittadini decorrente dal 743 al 746 con l' ἀπογραφή di Luca del 747 (se si vuol mettere in questo anno la nascita di Gesù Cristo). Ma niente dimostra che con l' Ἐν ᾧ δ' οὖν ἐκεῖνα ἐγίγνετο in principio del cap. 35 si è indicato il solo anno 743. Dione, fin qui, ha raccontato una serie di fatti connessi, che si estendono attraverso parecchi anni, indi interrompe e prosegue: Mentre quello accadeva etc. Il censo, che ora Dione menziona, poteva quindi essere già cominciato prima del 743 e il censo civile del 746 avrebbe dovuto, secondo questo, essere durato ancora più a lungo. Ma sopratutto non si deve assumere che le misure poste da Dione in questo periodo generale e che possono quindi essere cominciate prima del 743, sono connesse solo col censo civile del Monumento ancyrano del 746. Questo sarebbe andato straordinariamente in lungo. I censi de' cittadini, per cui non aveva luogo misurazione, in cui ognuno fissava da sè la somma del suo patrimonio, non potevano durare tre anni. Nel tempo anteriore non ricorre mai un tempo così lungo. Lo H., nella nota 95, si riporta a Plin., *H. N.*, VII, 50, dove si dice: « Accedunt experimenta et exempla recentissimi census, quem intra quadriennium Imperatores Caesares Vespasiani, pater filiusque censores egerunt », e aggiunge: « Quel che segue mostra che qui si parla solo del censo eseguito in Italia ». Io non trovo che quanto segue mostri ciò. Plinio parla

[1]) Parecchi traduttori ritengono la connessione reale e delle due proposizioni come tanto indubitata da inserire arbitrariamente nella prima ciò che non vi è, propriamente: Augusto fece « un estimo in *Roma* ».

qui in generale della durata della vita umana ed ha sin qui addotti esempi così di non Romani come di Romani. Seguono poi alcune considerazioni generali. Poi il tratto riferito. Indi: « Nec sunt *omnia vasaria* excutienda: mediae tantum partis inter Appenninum Padumque ponemus exempla ». Se Plinio, invece che da questa parte d'Italia, avesse assunto i suoi esempi da una parte di Asia, si sarebbe dovuto concludere che solo l'Asia sarebbe stata censita allora nel periodo di quattro anni? Se egli non voleva compulsare tutte le liste dell'Impero, come poteva fare altrimenti che limitarsi ad un paese? Da tale limitazione quindi, non si può fare illazione alla limitazione del censo [V, 169].

Se, dunque, non è verosimile che quei lavori menzionati da Dione costituivano il principio del censo civile di tre o ancora più anni appresso, e tanto più sicuramente si riferiscono solo alle provincie — poichè non si trova traccia di un censo civile al principio del 40 — se anche non includevano un classamento, un estimo e una catastazione nel senso nostro, ma consistevano solo in un computo generale della popolazione e in un rilievo del possesso fondiario secondo le costituzioni tributarie, erano tuttavia come tali procedimenti censuari provinciali — data l'enorme estensione dell'Impero e la varietà delle gravezze fondiarie — tanto più certamente un'opera noiosa, sperperatrice di tempo, che in ogni caso doveva assorbire parecchi anni. Dione perciò dà conto in questo tratto, verosimilmente, solo dall'ordine o dal principio di questa attuazione di censo provinciale, che anche secondo Luca fu fatto ἐν ταῖς ἡμέραις, cioè in quel *più lungo periodo* che evidentemente esigeva.

Con ciò si accordano anche le altre circostanze.

Secondo Aethicus dovevano completarsi in questo tempo le generali misure provinciali già ordinate da Cesare [1]). Ciò è confermato anche dalle notizie di Plin., *H. N.*, III, 3, poichè Agrippa, sotto la cui guida furono condotte innanzi e terminate queste numerazioni, morì nel 742.

Inoltre, secondo Dione, LIII, 24 e LIV, 7, già d'allora, come ho esposto innanzi, Augusto avea nuovamente ordinati e costituiti i rapporti fondiari dell'Impero, prima nella metà occidentale e poi in quella orientale

Tutti i lavori preliminari per un rilievo delle proprietà singole secondo le costituzioni tributarie erano quindi già state completate al principio del

---

[1]) « Ergo a Jul. Caesare et M. Antonio Coss. orbis terrarum metiri coepit, id est, a consulatu suprascripti usque ad consulatum Augusti tertium et Crassi annis XXI mensibus, V diebus IX Zeno doxo omnis Oriens dimensus est, sicut inferius demonstratur. A consulatu item Julii Caesaris et M. Antonii usque in consulatum Augusti decimum annis XXIX mensibus VIII diebus X a Theodoto septentrionalis pars dimensa est, ut evidenter ostenditur. A consulatu similiter J. Caesaris usque in consulatum Saturni et Cinnae a Polyclito meridiana pars dimensa est omnis XXXII mense I diebus X, sicut definita monstratur. Ac, si omnis terrae intra annos XXXII a dimensoribus peragratus est, et de omni ejus continentur perlatum est ad Senatum ».

40, e le misurazioni speciali si potevano ora comodamente allogare in quelle più generali d'Agrippa.

Ebbe luogo, quindi, anche ora, al principio del 40, quell'ordine di Augusto di un generale inventario provinciale [V, 170] per assodare gli abitanti obbligati al testatico e il rilievo de' singoli possessi stipendiari — ordine e procedimento, di cui danno notizia come di cosa di un più lungo periodo tanto Dione nelle parole ἐν ᾧ δ' οὖν ἐκεῖνα ἐγίγνετο, come anche Luca col suo ἐν ταῖς ἡμέραις, e che soli rendevano possibile quel bilancio principale dell'entrata dell'Impero che Augusto aveva lasciato scritto di sua mano.

Inoltre anche il tempo di quei rilievi realmente eseguiti, di cui ci danno notizia le fonti, si accorda con l'opinione da me avanzata, poichè, come appunto vedremo, ricadono complessivamente sul principio del 40.

Ma deve in anticipazione riuscir chiaro che, per quante forze di lavoro potesse Augusto avere a disposizione, esse non potevano bastare nè ad occuparsi in una sol volta di tutti i paesi, nè, molto meno, a condurre a termine in breve tempo lavori che in ogni caso, a causa delle singole misurazioni, richiedevano molto tempo.

Non ci può recar meraviglia, dunque, tanto che quei rilievi, di cui noi sappiamo, fossero eseguiti già prima nella metà occidentale che nell'orientale, come anche che l'intero lavoro richiedesse sino alla fine molto tempo e in varî paesi anche parecchi anni.

In realtà, come Augusto aveva percorsa prima la metà occidentale dell'Impero e aveva ivi anche ordinati prima i rapporti tributarî, comincia anche il primo censo provinciale, sotto Druso, in Gallia, dove costui era appunto occupato de' suoi preparativi per la campagna contro i Germani, propriamente già nel 742 — Hoeck, *Röm. Gesch.*, I, 2, pag. 17 — quindi proprio dopo l'impartizione di quell'ordine di cui parlano Luca e Dione. Ma che realmente questo censo d'allora in Gallia fosse il primo, lo sappiamo dall'orazione dell'Imperatore Claudio che io ho spiegata nella seconda sezione [1]) [V, 171].

---

1) Ciò che lo Hoeck, *l. c.*, I, 1, pag. 333 e lo Huschke, *Cens. z. Z. Jes. Chr.*, pag. 18, secondo Dione, LIII, 22, considerano già nel 727 come un censimento gallico, non può essere stato, dunque, niente di simile. Claudio, che pure visse 200 anni prima di Dione, e nacque proprio quando suo padre fece il censimento, doveva saperne di più. Non parla nemmeno Dione di una ἀποτίμησις come sembra assumere lo Hoeck, ma ha solo ἀπογραφὰς ἐποιήσατο. Si parla così di Augusto, che percorse allora la metà occidentale dell'Impero e ordinò i rapporti tributarî. Queste parole, quindi, non debbono intendersi come presso Dione LIV, 35, ma così che Augusto ha qui soltanto ordinato come dovevano imporsi le diverse categorie di possesso. Noi non dobbiamo dimenticare qui che Dione scrisse dopo la concessione generale del diritto di cittadinanza, in cui già, come mostrerò, la *form. cens.* era divenuta la stessa per cittadini e provinciali, e può perciò essersi espresso non convenientemente per gli altri precedenti rapporti censuarî. Lo Huschke, *l. c.*, pag. 28, n. 80 dice: « Non può decidersi se anche Druso Germanico facesse il censo di Gallia del 767

Alla fine del decennio iniziato col 40 sembra fosse venuta la volta dell'Oriente, come sappiamo da Luca, nel 747, per la Giudea in riguardo al computo della popolazione; per la Syria dalla iscrizione di Orelli 623 (se è vera), ma solo della seconda metà del decennio 50-60, parimenti in riguardo al computo della popolazione; finalmente per i Cliti (Tacit., *Ann.*, II, 42[1]), almeno dal tempo della dominazione di Archelao, che salì al trono il 717 ma morì solo nel 770. Che allora appunto in Oriente passarono degli anni pel compimento de'lavori, dobbiamo indurlo da Plinio (*H. N.*, VI, 33): « Hoc in loco genitum esse Dionysium, terrarum orbis situs recentissimum auctorem constat, quem ad *commentanda omnia* in Orientem praemisit Divus Augustus, ituro in Armeniam ad Parthicas Arabicasque res majore filio ». Quindi ancora nel decennio 50-60 si manda un superrevisore *ad commentanda omnia* in Oriente, e sopra, alla nota a pag. 158, credo di aver reso verosimile che in Giudea — qui certamente per motivi speciali solo verso la fine del decennio 50-60 fu terminato col rilievo del possesso fondiario il censo provinciale, che era cominciato nel 747 col computo della popolazione [V, 241].

3. — *Da Augusto a Caracalla.*

Se Luca nell'Evangelo parla solo in generale di una « apographe », ma dalle modalità riferite si deve concludere che questo fu solo un *computo della popolazione;* se inoltre Dione parla della redazione di liste censuarie sotto Augusto, e proprio con espressioni, che le lasciano intendere non come estimi, ma solo come un inventario, come ogni privato — καθάπερ τις ἰδιώτης — ne faceva correntemente de' suoi schiavi e de' suoi beni, — si debbono per ordine menzionare tre altri scrittori, *de' quali il primo descrive l' apographe dell' Evangelo espressamente come un computo della popolazione; l' altro parla espressamente di una misurazione dell' Impero romano sotto Augusto in vista de' tributi fondiarî imposti*

(innanzi nota 31) in forza del potere proconsolare conferitogli nel 743 (Dio., 34, 33; 56, 25). Poichè, del resto, Tacito (*Annal.*, I, 14) racconta che Tiberio, subito dopo la morte di Augusto, gli avrebbe ottenuto l' *imperium proconsolare*, si doveva assumere che gli era stato attribuito lo stesso prima o per tutta la vita di Augusto o per una determinata serie di anni. Nella nota 31 sono citati anche insieme Tacito (*Annal.*, I, 31, 33) e Imp. Claudii, *orat.*, presso Gruter, pag. 502. Se nelle due note non vi è molto di male impresso, confonde qui lo H. Druso e Germanico, il padre e il fratello dell' imperatore Claudio.

[1]) Lo Huschke, *l. c.*, pag. 103 crede che l' Archelao menzionato presso Tacito debba essere un altro diverso da quello indicato sopra, dopo la cui morte la Cappadocia divenne provincia. Ma questo non è necessario. Con il *per idem tempus*, con cui Tacito introduce il suo racconto, dinota già che parla di un evento di lunga durata, di cui rende nota, nel menzionarla, la fine, mentre il suo principio, cui accenna in breve nella menzione, può essere ricaduto in un tempo assai anteriore.

sulle possessioni; il terzo infine menziona espressamente due atti del censo, una apographe degli uomini ed una de' fondi, come misura che Augusto avrebbe fatto espletare per tutto l' Impero; rilievi che questo stesso scrittore indica solo come una aparithmesis.

Questi tre scrittori sono: Orosio, Cassiodoro e Suida.

Orosio — *Histor.*, lib. sept., VI, 22, secondo l' edizione dell' Haverkamp [V, **242**], pag. 449 — ha: « Eodem quoque anno tunc primum idem Caesar, quem his tantis mysteriis predestinaverat Deus, censum agi singularum ubique provinciarum et censeri omnes homines jussit, quando et Deus homo videri et esse dignatus est. Tunc igitur natus est Christus, Romano censui statim adscriptus, ut natus est. Haec est prima illa clarissimaque professio, quae Caesarem omnium Principem, Romanosque rerum dominos, sigillatim cunctorum hominum edita adscriptione, signavit, in qua se et ipse, qui cum cunctos homines fecit, inveniri hominem adscribique inter homines voluit ».

Qui, dunque, si presenta espressamente il censo al tempo della nascita di Cristo come un computo della popolazione che avvenne *sigillatim.*

Orosio scriveva al più cento anni prima di Cassiodoro, ed era quindi assai più presso di questo all' avvenimento in questione. La sua storia prosegue assolutamente una pronunziata tendenza cristiana, e specialmente unisce alla nascita di Gesù nel tempo di questo censo considerazioni mistiche, che sono a posto solo in quanto questo censo era una numerazione per capi. Ma egli è uno scrittore serio; egli contiene ancora parecchie altre notevoli e vere notizie di altro genere; egli avrà, come prete cristiano, conosciuto esattamente gli Evangeli e specialmente quel tratto di Luca, e altrettanto sicuramente, nella sua storia scritta per incarico di Sant' Agostino, non avrà voluto assumere altro se non ciò che corrispondeva completamente agli Evangeli e al modo come erano intesi in quel tempo. Or dunque, se Luca parla solo di una apographe, sotto modalità che la caratterizzano già come un computo della popolazione, e Orosio all' incontro la designa espressamente come tale e che si sarebbe letteralmente eseguita *sigillatim*, non si può dubitare che allora, al tempo di Orosio, circa 400 anni dopo la nascita di Cristo, questa apographe nell' Evangelo era ancora considerata generalmente come una semplice enumerazione della popolazione. Ma ciò che *allora* il mondo vedeva in questo, sarà bene stata la cosa esatta [1]).

Cassiodoro (*Variar.*, III, 52) ha: « Inter Leontium atque Paschalium spectabiles viros finalis orta contentio est, ita ut terminos casarum suarum non legibus sed viribus crederent vindicandos. Unde miramur tanta animositate fuisse legitimatum, quod aut terminis, testibus, aut jugis montium, aut fluminum ripis, aut arcaturis constructis [V, **243**] aliisque signis evi-

[1]) Il non essere stato questo tratto considerato dagli esegeti, può dipendere solo dal fatto che Orosio è stato rimesso in luce solo da cento anni.

dentibus constat esse definitum ». Indi dice de' contendenti: Che cosa farebbero essi, se avessero possedimenti in Egitto dove il Nilo annualmente cancella tutti i segni di confine e l'arte dell'agrimensore ristabilisce tuttavia tutti i confini? Segue indi una lode a quest'arte, indi il cenno di incaricare un esperto agrimensore per dirimere la contesa « ut jam omnia quae manifesta ratione distincta sunt, per evidentia debeat documenta monstrare. Nam si hoc egit illa disciplina mirabilis ut indeterminatos agros ratione certa distingueret, quanto magis iste monstrare debet omnia quae jam probantur suis finibus terminata. *Augusti siquidem temporibus orbis Romanus agris divisus, censuque descriptus est, ut possessio sua nulli haberetur incerta, quam pro tributorum susceperat quantitate solvenda* ».

Indi si dice ancora: « Hoc auctor Hyrumetricus redegit ad dogma conscriptum, quatenus studiosus legendo possit agnoscere, quod deberet oculis absolute monstrare ».

Cassiodoro era notoriamente un espertissimo uomo di Stato romano, veramente del periodo ostrogotico. Ma, poichè il tratto ancor più diffuso, che segue in Suida, non è di un competente, e per giunta è di un periodo ancora più tardo, così quello rimane per la parte del censo provinciale cui soltanto si riferisce, pel tributo fondiario, sempre il tratto principale.

In questo incarico ufficiale per dirimere una linea di confini tra due magnati romani importa il tratto stampato in corsivo. Io domando, è meglio intenderlo così: che Augusto abbia fatto accatastare il suolo (classare e misurarlo secondo il classamento) per *potere solo imporre i tributi fondiari in proporzione di questo estimo?* ovvero così: che Augusto abbia fatto misurare il suolo, secondo che ciascuno deteneva (*susceperat*) il suo possesso col tributo stabilito?

In primo luogo è chiaro che, comunque il tratto parli di tutto l'Impero e anche la contesa di confine si estenda all'Italia e non ad alcuna delle vecchie provincie, pure il modo di vedere che vi è contenuto è desunto solo dal *suolo provinciale del periodo augusteo.* Perchè Augusto minacciava soltanto la misurazione del suolo Italico, e, come vedremo nell'ultimo capitolo, questa si ebbe soltanto quando Diocleziano sottopose anche l'Italia al *vectigal.* Anche l'aggiunta *quam-solvenda* rammenta abbastanza chiaramente le condizioni di possesso de' provinciali così precarie dal punto di vista del diritto pubblico Ma poichè, al tempo di Cassiodoro, l'Italia era stata da lungo tempo equiparata alle provincie nel tributo fondiario [V, **244**] e pure l'onnipotenza degl'Imperatori seguiva sempre più le massime orientali, Cassiodoro trasferisce quel modo di vedere già al suolo italiano dell'epoca di Augusto, il che è assolutamente un anacronismo.

Mantenuta questa concezione de' rapporti di possesso provinciali al tempo di Augusto, — v'è qualcos'altro nel tratto se non il senso letterale: Al tempo di Augusto l'Impero romano fu rilevato secondo i diversi territorî e sistemi di tributi, onde a nessuno rimanesse ignoto il fondo che egli possedeva secondo il tributo da pagare? — e perciò anche v'è altro che

quei fatti da me asseriti, che il tributo del possesso fondiario lasciato a ciascuno, era stato stabilito in precedenza, e solo allora si ebbero le definizioni de' confini e i rilievi de' registri degli statuti e dei tributi? — Poichè, denotando evidentemente il *tempus*, in *susceperat*, che il rapporto di possesso materiale già sussisteva, quando ebbe luogo la *descriptio*, così il nesso immediato di questo *tempus* appunto col *pro tributorum quantitate solvenda* porta con sè che già era stabilita l'altezza de' tributi quando si fece la misurazione, se questa proporzione de' tributi viene assunta come una specie di particolarità del fondo già posseduto.

In ogni caso questa è una spiegazione strettamente grammaticale, che tuttavia si accomoda eccellentemente a quel quadro generale, che io credo di dover configurare con la combinazione di tanti altri tratti, mentre, letteralmente, non vi è da trovare assolutamente nel tratto più di un *estimo* del suolo e di una constatazione **preliminare** a scopo di imposizione.

Così, dunque, Cassiodoro conferma e completa assai bene il tratto generale, innanzi illustrato, di Dione in riguardo al tributo fondiario. Questi dice che Augusto, allorchè Tiberio e Druso compirono le loro gesta — quando, come noi sappiamo, furono completati tutti i lavori preliminari necessari — avrebbe riordinate le esazioni provinciali e fatti redigere i registri delle imposte principali; e, come Orosio descrive il computo della popolazione, Cassiodoro riferisce in breve la via ed il modo che si sarebbe tenuto per la parte di queste esazioni riferibili al tributo fondiario, propriamente che la misurazione si sarebbe fatta secondo il possesso lasciato a ciascuno in proporzione del tributo da pagare, onde fosse in seguito sicuro di tale possesso. Con ciò Cassiodoro si esprime del tutto storicamente, perchè, circa un decennio e mezzo prima del tempo di cui parla Dione in quel tratto, Augusto aveva realmente ordinato il sistema tributario da per tutto nelle provincie; e alle guarentige, [V, **245**] che prometteva il seguìto rilievo e la seguìta misurazione de' possessi, si collegò lo sviluppo materiale che indi presero le provincie [1]) [V, **246**].

[1]) Mommsen, (*die libri coloniarum*) — *Röm. Feldm.* di Blume etc., II, pag. 177 — vuole riaccordare il tratto di Cassiodoro ad una notizia, che un posteriore copista cristiano aggiunge al *liber coloniarum* nelle parole seguenti: « Libri Augusti et Neronis Caesarum, sed et Balbi mensoris, qui temporibus Augusti omnium provinciarum et formas civitatium et mensuras compertas in commentariis contulit et legem agrariam per diversitates provinciarum distinxit et declaravit ». Questa notizia si fonda su tratti fraintesi del *liber*, e sarebbe fonte, non soltanto pel falso Boezio, che ha le parole « jubente Augusto Caesare Balbo mensuri qui omnium provinciarum mensuras distinxit ac declaravit », ma anche per il tratto innanzi citato di Cassiodoro. Il Mommsen prosegue: « Qui è chiaramente indicata la redazione scritta della misurazione fatta fare da Augusto, quindi proprio quello che lo scrittore dell'Arcer. credeva di riconoscere nell'elenco delle città. Innegabilmente sono, in maniera inabile, combinati in questa notizia due elementi diversi: il censo generale dell'Impero sotto di Augusto, di cui racconta Luca, e gli elenchi derivanti

Suida, finalmente, che si riferisce tanto al rilievo della popolazione come del possesso, ha s. v. ἀπογραφή: Ὁ δὲ Καῖσαρ Αὔγουστος ὁ μοναρχήσας

da Balbo dell'*ager divisus adsignatus*, che al posteriore scrittore cristiano apparivano assai naturalmente come il prodotto della misurazione augustea, come egli dice anche altrove: « Augustus omnem terram suis temporibus fecit permensurari ed veteranis adsignari ». Di qui, dunque, segue in primo luogo che la notizia sul censo dell'Impero presso Cassiodoro è stata malamente considerata come indipendente da Luca e confermante la costui versione, mentre, piuttosto, deriva mediatamente da Luca etc. ». — Il Mommsen, dunque, riconduce la notizia di Cassiodoro, attraverso questa presunta notizia del copista, e insieme a questa, allo stesso Luca. Entrambi, il copista e Cassiodoro, non potrebbero quindi servire nè a confermare nè a spiegare l'Evangelista, piuttosto si manterrebbero o cadrebbero con questo stesso. Ma, per poter concludere così, **si doveva trovare in ogni caso in Luca lo stesso che si trova in Cassiodoro e nelle notizie del copista?** Ora, questi ultimi parlano semplicemente di una misurazione del suolo. Ma dove Luca allude con una sola sillaba alla misurazione? Luca parla solo di una ἀπογραφή, per cui Giuseppe avrebbe dovuto venire al suo luogo d'origine. Essa, come si è mostrato, era soltanto una enumerazione della popolazione. Ma, ritenuto anche che ἀπογραφή si dovesse intendere qui come estimo, il qual senso tuttavia esprime nella forma più perspicua l'erronea concezione del così detto censo dell'Impero da parte di Luca, — anche allora non resta inclusa punto una misurazione del suolo nel tratto dell'Evangelista, piuttosto diviene tanto superflua quanto era pel tributo dei cittadini romani, in cui il possesso fondiario non era misurato, bensì dichiarato nel suo valore complessivo. Se si fosse trattato di una misurazione, Giuseppe, quando fosse stato proprietario fondiario, avrebbe dovuto piuttosto restare a casa; e se anche non era proprietario fondiario e perciò non doveva rimanere a casa, resta sempre che non v'è il più lontano accenno ad una misurazione nel tratto di Luca. Questi dunque parla di qualche cosa, di cui Cassiodoro non parla, e Cassiodoro di qualche cosa di cui non parla Luca. Se, quindi, ἀπογραφή si deve intendere di rilievi d'estimo, che si assumevano da ciascuno nel suo luogo d'origine, si deve ugualmente dire che Luca esclude una misurazione. Che se si deve intendere solo come una enumerazione della popolazione, in tal caso Luca dà notizia solo di una operazione del censo provinciale di Augusto (il che egli poteva assai bene non essendo Giuseppe proprietario fondiario), mentre Cassiodoro dà notizia dell'altra operazione. Così, in realtà, non può l'uno essere stato la fonte dell'altro, bensì Cassiodoro deve avere avuta la sua fonte speciale, come anche il copista cristiano — ed entrambi, Luca e Cassiodoro, si completano e confermano quindi completamente. Certamente, se si affibbia proprio a Luca la *erronea* concezione del censo dell'Impero, sorta solo in periodo germanico cristiano, *lungo tempo dopo Cassiodoro*, o almeno la si lascia sorgere già nel tempo ch'è tra Cassiodoro e Luca, *potrebbero* Cassiodoro e quello scrittore aver seguito l'erronea, superficiale opinione congiunta con l'ἀπογραφή di Luca, benchè anche allora, non sarebbe esclusa la verità di una propria notizia e la possibilità di altre e proprie fonti: Ma di un così antico sorgere di essa non sappiamo nulla; — è anzi assai verosimile che al tempo di Cassiodoro si sapeva ancora esattamente, tanto ciò che Luca voleva dire con la sua ἀπογραφή come ciò che aveva da fare con la misurazione augustea. Ma per l'erronea opinione, che lungo tempo dopo Cassiodoro si congiunse alla notizia di Luca, non se ne può naturalmente renderne responsabile nè Luca, nè lo scrittore cristiano.

εἴκοσιν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους τὸν βίον καὶ τὸν τρόπον ἐπιλεξάμενος, ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν τῶν ὑπηκόων ἐξέπεμψε δι' ὧν ἀπογραφὰς ἐποιήσατο τῶν τε ἀνθρώπων καὶ οὐσιῶν αὐτάρκη τινὰ προστάξας τῷ δημοσίῳ μοίραν ἐκ τούτων εἰσφέρεσθαι. Αὕτη ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο, τῶν πρὸ αὐτοῦ τοῖς κεκτημένοις τι μὴ ἀφαιρουμένων, ὡς εἶναι τοῖς εὐπόροις δημόσιον ἔγκλημα τὸν πλοῦτον.

Più esattamente che non nell'edizione di Küster [1]), lo Huschke, *l. c.*, p. 4 vuol tradurre così questo tratto: « Imperator Caesar Augustus viginti viros quos delegerat vitae integritate morumque probitate conspicuos, in totum orbem ditioni suae subjectum misit per quae et hominum et bonorum censum egit *justam partem praefiniens aerario ex bonis inferendam.* Hic census primus fuit, cum qui illum (Augustum) antecesserant, quidvis possessoribus eripuissent adeo ut opulentis divitiae suae publico crimini essent ».

Il Bernhardy lo traduce così nella sua edizione di Suida: « Imperator Augustus viginti viros spectatae virtutis et integritatis delectos in omnes provincias misit, qui et hominum et bonorum censum instituerent; *partemque justam inde jussit in aerarium inferri* [V, **247**]. Hic primus fuit census; cum qui eum antecesserant nihil non possessoribus eripuissent; adeo ut publicum crimen essent divitiae ».

Anche qui importa guardare al *tempus* in προστάξας. Ha Augusto ordinato già il tributo da esigere, quando fa le ἀπογραφάς, ovvero fa queste, mentre o dopo che ha ordinato il tributo? In quel caso si ha l'inventario, in questo un censo alla maniera civile romana. Le traduzioni riferite assumono tutte l'ultima spiegazione, ma anche qui non si potrebbe contestare che, grammaticalmente, il προστάξας, al pari del tempo *susceperat* presso Cassiodoro, può parimenti, se non meglio, essere inteso così: « *avendo* ordinata la parte sufficiente o dopo che *aveva* ordinata la parte che se ne dovesse contribuire alla Cassa dello Stato », nel che rimane, allora, solo l'idea dell'inventario [2]).

Ma vi è altro ancora in questo tratto che appoggia l'ultima spiegazione.

Tradurre αὐτάρκη con *justam* non è giustificato. Nell'ultimo concetto (*justam*) vi sarebbe senz'altro il senso del ragionevole ed eguale, in rapporto all'estimo, mentre nel primo (αὐτάρκη) vi è solo il senso del sufficiente, bastante. Ma appunto tale senso corrisponde solo alla concezione qui riportata, poichè solo dopo che Augusto ebbe ordinato dovunque, nelle provincie, il tributo fondiario conformemente a' bisogni dello Stato, e sufficiente quindi sotto questo riguardo, fece indi eseguire la misurazione.

---

[1]) « Imperator Augustus viginti viros spectatae virtutis et integritatis delectae in omnes provincias misit, qui et hominum et bonorum censum instituerent, *jussitque justam inde partem in aerarium inferri* ».

[2]) Mi pare che, se dovesse tradursi come vuole lo Huschke, invece di ἐποιήσατο e προστάξας, avrebbe dovuto invece essere ποιησάμενος e προσέταξε. Quindi, invece di *justam partem praefiniens* si deve tradurre: *satis magna parte praefinita!*

Inoltre è la pertinenza della parola ἀπογραφάς, nella connessione τῶν τε ἀνθρώπων καὶ οὐσιῶν, tanto alle persone come a' possessi che impedisce d'intendere estimi sotto ἀπογραφάς. Poichè che cosa si deve dire: egli dispose gli estimi *degli uomini e delle sostanze*? Se, adunque, ἀπογραφάς dovesse significare *estimi* in rapporto a τῶν οὐσιῶν, dovrebbe al tempo stesso assumersi anche nel senso di *enumerazione* in riguardo a τῶν ἀνθρώπων: quindi nel « disporre l'enumerazione degli uomini e l'estimo della sostanza » la parola usata una volta dovrebbe includere un duplice significato — il che non va. All'incontro, nel solo ed unico senso di rilievo l'ἀπογραφή si adatta tanto per τῶν ἀνθρώπων come per οὐσιών [V, **248**]

Finalmente non si deve dimenticare che lo stesso Suida immediatamente prima spiega il senso della parola ἀπογραφή con un'altra parola. Egli dice ἀπογραφή = ἡ ἀπαρίθμησις, e non dice quindi ἀποτίμησις. Se ora anche gli avversarî ritengono che il presunto estimo nel censo provinciale si sarebbe preferibilmente indicato solo con ἀπογραφή, mentre nel censo de' cittadini si chiamava solo ἀποτίμησις, si sarebbe dovuto in ogni caso scegliere per la spiegazione una parola che significasse *estimo* e non solo *enumerazione*.

Il Bernhardy traduce ἀπαρίθμησις con *professio bonorum*, e parimente il Küster. Assolutamente l'*enumerazione* di ciò che si deve rilevare *può* pensarsi come fatta così dal suddito denunziante come dal funzionario che eseguiva il rilievo; — nel primo caso sarebbe ancora in realtà una *professio*, ciò che non sarebbe nell'ultimo caso. Ma, anche nel primo caso non era necessario che fosse una *professio* del *valore* e quindi un *rilievo del valore* (come nelle *tab. negat.* III presso Spangenberg nella *professio* del valore del fondo de' cittadini romani), bensì una *professio* del **numero** e dell'**appezzamento**, e quindi anche solo rilievo del numero e degli appezzamenti, come ne ho dato esempî innanzi dal tit. *de censib.* — Quindi, se anche la ἀπαρίθμησις, che deve esprimere il concetto dell'ἀπογραρή, si pensa come *enumerazione* del suddito contribuente, e l'ἀπογραφή, perciò, come assunzione di una tale enumerazione — *non sarebbe in nessun caso stato un estimo.* Indubbiamente ed esattamente, dunque, ἀπαρίθμησις avrebbe dovuto tradursi con *enumeratio*, perchè anchè in questa parola vi è la possibilità di concepire l'enumerazione tanto da parte del contribuente come del funzionario.

Ma più ancora! — Suida stesso dice in un altro luogo che l'ἀπογραφὴ τῶν ἀνθρώπων, di cui sopra, sia stata solo una enumerazione per capi, poichè egli fa menzione di una tale numerazione per tutto l'Impero s. v. Αὔγουστος. Se si volesse prestar fede al numero ivi riferito, si dovrebbe senz'altro assumere che vi si parla solo del primo censo di cittadini. Ma, dacchè pare le parole accennino manifestamente a tutto l'Impero e Augusto compì anche parecchi censimenti di cittadini e non si può vedere perchè Suida avrebbe dovuto tra questi sceglierne uno da un altro, si deve ritenere guasta la cifra e riferirne il tratto a tutto l'Impero e agli abitanti pro-

vinciali. Ma appare chiaro che Augusto non può aver fatto una volta censire gli abitanti dell'Impero secondo la loro sostanza e, inoltre, un'altra volta averli fatti numerare; bensì che l'ἀπογραφή τῶν ἀνθρώπων, che Suida menziona nel contratto in relazione [V, **249**] col rilievo de' possessi, è la stessa che nomina da sola nell'altro tratto. Ma con ciò dice anche Suida espressamente che quella ἀπογραφή, da lui menzionata sotto questa parola, era solo una *numerazione per capi*, che rispondeva completamente al suo scopo finanziario-statistico per il *testatico* egualitario [1]).

Vengo ora agli Agrimensori.

Questi, com'è noto, non erano semplici geometri, ma al tempo stesso erano conoscitori de' rapporti di diritto pubblico e finanziario del suolo, intendenti del diritto agrario, al pari de' Commissarî di economia prussiani [2]). La loro misurazione non era soltanto una misura *ufficiale*, ma si riferiva anche, sempre, alla *ragione di diritto pubblico*, donde originariamente gli agricoltori avevano avuta la proprietà o la *possessio* de' fondi misurati. Molti di questi agrimensori menzionano ora ordini di misurazioni del tempo di governo di Augusto [3]). Sembra perciò chiaro che, se nel suo così detto censo dell'Impero avesse avuto luogo un generale catasto provinciale — un classamento, misurazione secondo la qualità e l'estimo netto — le basi di un tale procedimento avrebbero costituita una assai importante, se non la più importante parte del contenuto degli scritti degli agrimensori.

Ora, che cosa contengono questi?

Non un solo tratto, da cui si potesse concludere con sicurezza anche solo all'esistenza de' principii di un tale catasto, per non parlare di tali principii stessi! Si trovano solo poche linee disperse [4]) in cui si menziona soltanto la naturale varietà de' campi in riguardo alla qualità o la diversità economica in rapporto al modo di sfruttarli. Ma io debbo tuttavia singolarmente fermarmi su queste poche righe [V, **250**], perchè celebri eruditi hanno cercato desumerne un completo sistema di classamento e di catastazione.

In primo luogo si deve aver chiara nozione de' principii del sistema di misurazione romana, come si era costituito all'incirca verso i tempi di

[1]) Anche Huschke, *l. c.*, p. 5, riferisce questo secondo tratto di Suida al censo dell'Impero, ma naturalmente senza trarne la mia conseguenza. D'altro parere è Hoeck, *Röm. Gesch.*, I, 2. pag. 409. — Ma le numerazioni generali delle popolazioni provinciali sono già assicurate.

[2]) Vedi Niebuhr, *Röm. Gesch.* Prima ediz., Appendice II e Rudorff, *Gromatische Institutionen* in *Röm. Feldm.* di Blume Th. II. In seguito io citerò sempre secondo quest'opera.

[3]) *Röm. Feldm.*, I, pag. 111; Hygin., *de limit.*, I, p. 239. Liber Colon. I; I, p. 242. Libr. Colon. I.

[4]) Nell'edizione de' *Röm. Feldmesser* di Blume etc. il testo occupa 416 pagine. Il tratto, da cui il Rudorff (*Gromatische Instit.*, vol. II) e altri vogliono desumere un sistema di classamento, comprende otto righe.

Traiano, e indi risalire ancora al diritto di conquista e alle sue conseguenze, sul che mi fermerò veramente in particolare [1]).

Come la più antica proprietà fondiaria romana poggiava solo su di una separazione dalla *marca comune, dalla proprietà fondiaria dello Stato,* a sèguito di una manifestazione di volontà del potere dello Stato, così anche ogni territorio conquistato diveniva presso a poco sempre proprietà dello Stato di Roma. Qualsiasi sorte potesse toccargli subito o anche più tardi, se lo si toglieva per intero o solo per una parte al popolo vinto rilasciandogliene in linea di fatto l'altra parte; se diveniva di nuovo, in un qualche modo, proprietà privata o se ne concedeva solo la *possessio* agli agricoltori, doveva in ogni modo fare quel passaggio attraverso il diritto di proprietà dello Stato di Roma, tanto nella parte confiscata come in quella lasciata, e non solo in principio, ma secondo l'antico diritto internazionale e diritto pubblico romano realmente vigente. Ma il modo di sfruttare questa proprietà dello Stato era diversa. Prendiamo come caposaldo il caso che una parte del suo territorio veniva lasciato alla *civitas* vinta e l'altra era confiscata, perchè alla luce di questo caso debbono dimostrarsi tutti gli altri! Per ciò che concerne la parte *lasciata,* allo Stato romano ne rimaneva sempre la proprietà e i possessori avevano solo l'*usus* e *fructus* che essi potevano certamente trasferire in tutti i modi dello scambio; al tempo stesso, come peso reale, questa parte doveva dare una quota del prodotto. La parte *incamerata* [V, 251] era *ager publicus* nel senso più stretto; e presso gli agrimensori, finchè ed in quanto non ve ne era tolto e misurato nulla, si chiamava *arcifinius.* Questa parte era ancora usufruita diversamente. Una parte era distribuita e attribuita come terreno colonico (*colonicus*); una parte era venduta (*quaestorius*); una parte era anche restituita (*redditus*) agli antichi coltivatori secondo la misura perduta in un altro tratto; una parte era abbandonata alla libera occupazione privata (*occupatorius*) [2]); una parte rimaneva come vero demanio

[1]) Che su ciò si basava tutto il sistema di misurazione, lo dicono gli agrimensori stessi. Così Sicul. Flacc. (I, pag. 135) riferendosi alle sue espressioni tecniche: « Ergo haec vocabula non sine causa acciderunt. Quidam enim populi pertinaciter adversus Romanos bella gesserunt, quidam experti virtutem eorum servaverunt pacem, quidam cognita fide et justitia eorum se eis addixerunt et frequenter adversus hostes eorum arma tulerunt. *Leges itaque pro suo quisque merito acceperunt:* neque enim erat justum ut his qui totiens amisso perjurio rupere pacem ac bellum intulere Romanis *idem praestari,* quod fidelibus populis »; e più oltre: « Condiciones autem agrorum *variae sunt ac diversae,* quae aut casibus bellorum aut utilitatibus aut ab injustitia, ut dicunt, inaequales sunt ». Dunque, ancora al tempo di Siculo Flacco — cioè sotto Domiziano — persisteva questa inuguaglianza. Del resto ne' principii del sistema di misurazione romana io segno in generale Rudorff, *Gromat. Inst., Röm. Feldmess.,* II, e cito tutti in appoggio solo là dove me ne discosto.

[2]) Rudorff, *l. c.,* II, 252, non vuole riferire questa espressione alla presa di possesso de' domini dello Stato per opera di singoli, e vuole piuttosto che le terre

e, come tale, poteva essere sfruttato in una o un'altra maniera, ovvero più tardi passare ad una o all'altra delle cennate maniere pubbliche di sfruttamento. Solo la *terra coloniale*, su cui spesso era imposto, del resto, un peso reale, usciva dalla proprietà dello Stato. Il *quaestorius*, il *redditus* e l'*occupatorius* rimanevano in proprietà dello Stato, e solo la *possessio* ne passava a' coltivatori. Di queste specie di campi il *quaestorius* veniva gravato all'atto stesso della vendita di un peso reale, che sin verso il tempo di Traiano era del pari una quota in natura del prodotto. L'*occupatorius*, all'incontro, al tempo della Repubblica, fu generalmente gravato di un peso reale solo a sèguito di una special *lex agraria* che imponeva appunto quel temuto « *pergrande vectigal* »; tuttavia, sotto Augusto, come si è spiegato già innanzi, era generalmente gravato di un tal peso reale.

Originariamente, solo il *colonicus*, il *quaestorius* e il *redditus* era, per la relativa attribuzione, ufficialmente misurato, limitato e rilevato, ma di regola su diverse basi [V, **252**]: il *colonicus* in forma di centurie (*decumanis et cardinibus*), il *quaestorius* e il *redditus* soltanto per *strigas et scamna*, in forma di blocchi oblunghi, quadrati, strisce longitudinali od oblique, più piccole o più grandi. Poichè tutto il terreno assegnato in tal forma constava di pezzi a linee diritte, dovevano spesso residuare appezzamenti dell'una o dell'altra superficie, destinata all'uno o all'altro scopo, i *subseciva*, che anche, pel territorio coloniale, rimanevano in proprietà dello Stato finchè non ne disponeva diversamente, ma per lo più erano rilasciati, perchè ne usassero, a' comuni ivi sorti, e allora erano parimenti gravati d'imposta. L'*ager occupatorius* all'incontro, originariamente, non era nè misurato, nè delimitato ufficialmente, nè rilevato. Il pezzo dato in possesso era da principio irregolare; e i confini, in origine, erano arbitrariamente determinati dagli occupanti, indi, posteriormente, stabiliti dietro un accordo con gli occupanti prossimi.

occupatorie si chiamassero così solo per via dell'iniziale presa di possesso di vicini sconfinanti. — Che si desse anche quest'ultimo caso, lo mostrano i tratti riferiti da lui. Intanto di fronte alle parole di Sicul. Flacco, I, 137, si deve ammettere anche la prima cosa: « *Singuli* deinde terram nec tantum occupaverunt quod colere potuissent, sed quantum in spem colendi reservavere: *hi ergo agri* **occupatorii** dicuntur ». La parola aveva, dunque, due significati. Parimenti *arcifinalis*. Tanto l'*ager occupatorius* nel primo senso che nell'ultimo si chiamava così. Perchè di quello nell'*ultimo* senso dice Sicul. Flacc. nello stesso tratto: « *quos quidem arcifinales vocant* » e in un altro, pag. 138 della stessa specie dell'*occupatorius*: « deinde ut *quisque* virtute colendi quid occupavit, *arcendo vicinum arcifinalem dixit* ». Secondo questo dovrebbe anche *delimitarsi* ciò che dice Rudorff, II, pag. 301, dell'accrescersi del territorio arcifinio. La terra comprata limitata, per esempio *colonica*, se anche nel vivo e reale complesso economico della marca di confine diveniva della specie di terra arcifinia, non è tuttavia divenuta mai terra arcifinia.

Probabilmente solo sotto Augusto [1]), quando nel sistema tributario provinciale fu tanto innovato, furono, al pari della parte del loro territorio originario rilasciato alle città stipendiarie, ufficialmente misurati, delimitati e rilevati i possessi privati occupati sull'*ager publicus* nel senso più stretto — ma solo come *modus universus* o per *extremitatem comprehensus*, cioè per intero, secondo l'estensione complessiva. Dove la misurazione e il rilievo di questo suolo aveva luogo, forse secondo i principii sopra indicati, in figure a linee rette, ciò accadeva tuttavia solo per ragioni tecniche, senza che vi si connettessero conseguenze di diritto pubblico. Quella misurazione *per extremitatem* era in questi casi anche manifestamente regolare, poichè i confini di fatto, che ora venivano elevati ed accreditati pubblicamente, sussistevano già; e poichè la misurazione augustea avveniva principalmente nell'interesse della sorveglianza tributaria, e al suolo di una tale *civitas stipendiaria* era imposta una quota uguale, che essa soddisfaceva anche in solido, bastava completamente anche la misurazione *per extremitatem*.

Così, sotto gl'imperatori, vi erano nel sistema di misurazione ufficiale romano tre categorie diverse: 1.° la terra assegnata originariamente dal potere dello Stato in figure rettilinee; 2.° la terra [V, **253**] misurata secondo le casualmente esistenti configurazioni de' possessi; 3.° il resto della terra arcifinia ancora non misurata. Intanto, questa suddivisione agrimensoria-dogmatica non coincideva nè con una di *diritto pubblico-dogmatico*, nè con una *finanziario-dogmatica*. Poichè, per ciò che concerne una ripartizione di diritto pubblico, si aveva per es. nella prima categoria tanto la proprietà privata quiritaria come anche la proprietà di Stato, sulla quale ultima era concessa a' coltivatori solo la *possessio*, e sotto il rapporto finanziario si trovavano in questa categoria parimenti i diversi sistemi di gravezza. Il sistema agrimensorio si riferiva piuttosto *solo agli originarî titoli di possesso in relazione con il diritto di conquista*.

Ma il sistema esprimeva per lo meno il relativo stato di possesso o di economia di un tempo, quando noi, oggi, vi ravviseremmo solo il valore di un sistema di misurazione. Data la completa libertà del possesso fondiario, con il parcellamento, la compera e la rivendita, questo originario stato di possesso e di conterminazione, ufficialmente segnato e rilevato, era da lunga pezza obliterato, come se — per ricordarci di Cassiodoro — una inondazione del Nilo vi fosse passata sopra. I confini reali, vigenti, aventi conseguenze di diritto privato, erano divenuti affatto diversi [2]). Ma

[1]) Se anche questo si fosse fatto prima, non vi sarebbe rimasta propriamente materia per la misurazione augustea. — Che erano del resto i territorî delle città stipendiarie ad essere misurate così, lo dice espressamente Frontin., *de agror. qualit.*, I, p. 4. Ivi stesso per *agri privati* non restano da intendere altro che gli *occupatorii*. — Vedi anche Walther, *Röm. Rechtsgesch.*, I, § 302.

[2]) Sicul. Flacc., I, 151: « Omnia autem finitionum genera quae in occupatoriis agris videntur inveniri posse, in quaestoriis et *divisis et assignatis agris* frequenter

con ciò non cessava punto l'utilità pratica [V, **254**] di questa misurazione originaria, nè per le controversie di confine, nè per i rapporti di diritto pubblico e finanziario. Si poteva e si doveva ricorrervi [1]). Nelle *controversie di confini*, intanto, come Cassiodoro lo spiega innanzi, si aveva bisogno solo di confrontare i documenti, che si riferivano alle posteriori variazioni di possesso materiale, con quegli originarî registri di misurazione; dal *punto di vista del diritto pubblico*, in riguardo alle varietà della forma giuridica cui uno o un altro pezzo di terra doveva sottostare ne' trasferimenti; *finanziariamente*, in riguardo all'originario sistema di pesi reali, poichè poteva facilmente essere il caso che in un gran latifondo, messo insieme per acquisti, un appezzamento andava soggetto al peso di una decima, l'altro a quello di un settimo, il terzo sopportava un tributo in denaro, od anche che un appezzamento di un tal fondo aveva appartenuto originariamente al territorio di uso comune di una *civitas stipendiaria* solidalmente obbligata e questa doveva esigere il tributo del relativo appezzamento [2]).

Questo è dunque tutto il sistema ufficiale di misurazione che si può desumere dagli scritti degli agrimensori!

---

inveniuntur, quoniam emendo vendendoque aut cambiando mutuandaque similia finitionum genera inveniri possunt ». E *ibid.*, pag. 152: « Horum vero agrorum (propriamente i *quaestorii*) paene jam obliterata signa: nam aliquibus locis etiam lapides qui in limitibus denis actibus emensis positi erant, interciderunt, et limites ipsi, id est rigores, non parentibus lapidus, difficile inveniuntur, paene jam itaque fit, ut ad occupatoriam condicionem recident ». — E *ibid.*, pag. 154: « Ergo in quaestoriis agris adhuc in regionibus quibusdam manentibus lapiditus, quibus limites inveniri possunt, aliqua vestigia reservant; sed ut supra diximus, emendo vendendoque aliquas particulas ita confuderunt possessores, ut ad occupatoriam condicionem reciderent ». — Da questi tratti mi sembrano contraddetti i modi di vedere del Niebuhr (*Röm. Gesch.*, ediz. riveduta in 1 volume, pag. 705) e di Dureau de la Malle (I, pag. 181), che « un *fundus* assegnato dovesse considerarsi come un lotto chiuso, un lotto in confini inalienabili » e che avesse luogo solo partizione e vendita « in rapporto unciale ». Assolutamente il *territorio* di una *centuria* divisa e assegnata conservava in tutti i casi il suo carattere di *diritto pubblico*, e anche il suo nome originario, perchè questo era spesso rievocato dalle prime carte e reparti di misurazione a cui si doveva ricorrere così spesso e perciò era conservato per ragione di comodità; ma la libertà dello scambio non ne soffriva menomamente, giacchè diversamente non avrebbero potuto sorgere confini arcifinici sul territorio delle centurie. Le antiche carte di limitazione dovevano, tuttavia, conservare sempre il loro valore nelle questioni di diritto pubblico e finanziario che concernevano un pezzo di campo.

[1]) Sic. Flacc., I, pag. 154: « Quod si quis contra dicat, sanctuarium Caesaris respici solet. Omnium enim agrorum et divisorum et assignatorum formas, sed et divisionem et commentarios et principatus in sanctuario habet; qualescunque enim formae fuerint, si ambigatur de earum fide ad sanctuarium principis revertendum erit »

[2]) Così dice Frontin., *de controv. agror.*, I, pag. 52: « De jure territorii controversia non tantum inter respublicas sed et inter rempublicam et privatos exercetur, nec tantum jure ordinario, sed et arte mensoria componitur. — Inter respublicas

Si deve confessare in anticipazione che ivi non vi è punto posto per un sistema di misurazione *secondo la qualità*. Tuttavia [V, **255**], sviati pel presupposto di una imposta fondiaria romana, vi si è voluto trovare.

Il Rudorff (*Gromatische Institut.*, § 31) dice: « Si deve finalmente pensare anche alla diversità agrario-giuridica del suolo. Essa viene solo in considerazione: 1.° nel rilevamento del confine per diversità della cultura; 2.° nell'allogamento di una colonia dove essa influisce sulla misura de' lotti; 3.° ne' territorî delle città stipendiarie se le quote, originariamente stabilite, del prodotto debbono essere ridotte per deprezzamento del terreno a tributi in danaro. Per questo ultimo scopo propriamente sono distinte classi qualitative: per es., in Pannonia, terreno sativo di prima classe (*arvum primum*), di seconda classe (*arvum secundum*), prato, bosco da ingrasso (*silva glandifera*), bosco comune per taglio di legna e pascolo. In ogni classe è assegnata ad ogni iugero una imposta fondiaria fissa, che dipende dal prodotto. Ogni classe estimata deve quindi essere misurata distintamente per assodare se il numero de' suoi iugeri coincide con quello dato dal possessore, o come dice Hygino (205, 16) secondo la restituzione del Lachmann: « Horum aestimio, ne qua usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensoris diligentia », cioè per evitare ogni dato erroneo, deve congiungersi al classamento dell'estimatore la cura del misuratore.

Io chiarirò ora questa spiegazione nelle sue singole parti.

Per ciò che, *in primo luogo*, concerne la distinzione agrario-giuridica del suolo mediante rilevamento del confine per diversità di cultura, il Rudorff (§ 9) si riferisce alla l. 3, § 2, D. 47, 21: « Ni quoque, qui finalium quaestionum obscurandorum causa faciem locorum convertunt, ut ex arbore arbustum aut ex silva novale aut aliquid ejusmodi faciunt, poena plectendi sunt etc. ». — Si vede che in questo tratto non si parla di una diversità della cultura includente un sistema di classamento.

Per ciò che, *in secondo luogo*, concerne l'azione che deve avere la diversità del suolo *sulla misura de' lotti nello insediamento di una colonia*,

---

autem controversiae ejus generis moventur, ut quaedam sui territorii juris esse dicant, quamvis sint intra alienos fines, munificentiamque coloniae aut municipio ex his locis deberi defendant ». Indi, dice inoltre Frontino, tali controversie sarebbero sorte tra comuni e possessori privati, specialmente nelle provincie, dove il possesso de' latifondi eccede tanto ogni misura e riunisce in sè una quantità di villaggi. Egli prosegue poi: « Tum respublicae controversias de jure territorii solent movere, *quod aut indicere munera dicant opertere in ea parte soli, aut legere tironem ex vico, aut vecturas aut copias devehendas indicere* eis locis quae loca respublicae adserere conantur. Eius modi lites non tantum cum privatis hominibus habent, sed et plerumque cum Caesare qui in provincia non exiguum possidet ». Si vede anche qui come era diversa ancora al suo tempo la qualità tributaria del terreno e come in ogni grande possesso prevaleva questa varietà. Già per ciò non si può pensare a uguali rapporti di imposta fondiaria.

si dice spesso senz'altro che questi sieno stati distinti *pro aestimio ubertatis*. Parimente dice Sicul. Flacc., I, p. 156: « sed nec singulis acceptis modis per *omnes regiones* aequalitas est, nam secundum bonitatem agrorum computatione facta acceptas partiti sunt, melioris itaque agri minorem modum acceperunt ».

Ma da ciò non segue punto alcun sistema di classamento e nessuna misurazione secondo la qualità.

Prescindendo dal fatto che la misurazione di territorio coloniale [V, **256**] *ci è descritta semplicemente* come tale per quadrati o striscie lunghe od oblique, — come si può voler pensare con questa ancora a una misura per qualità? Una misura per *qualità* avrebbe imposto agli agrimensori una ben altra fatica che la regolare misura per quadrati e ne avrebbe così sovverchiato la descrizione nelle loro opere da costituire la parte principale; mentre come si è detto, ora non si ha che un paio di righe sparse che hanno creato la parvenza di una tale misurazione per qualità.

Si deve dunque respingere questo argomento per ragioni di ordine generale.

In realtà anche nel caso *presente* essa non trova la menoma giustificazione. Qui, in Siculo Flacco, si parla soltanto di una *valutazione comparativa* di un terreno vario, non già della *constatazione di valore* di una o di un'altra specie di terreno. Quest'ultima, veramente, implica anche la prima; e, se non si ha in maniera immediata — mediante atti contrattuali, atti di compera etc. — deve fondarsi sempre sopra un sistema di classificazione per qualità, ma la valutazione comparativa, che non esprime il valore in sè stesso, bensì solo quanto deve calcolarsi da una all'altra specie di terreno, non ha bisogno di un tale sistema. Perciò bastava presentemente che si esaminasse solo una composizione della qualità de' campi nelle diverse centurie della marca da ripartire e che si facessero i lotti diversi nelle diverse centurie. Ciò esprime assai bene, quindi, anche Siculo Flacco con l'*omnes regiones*, con che accenna solo a tutta l'estensione della marca da ripartire, ma sicuramente non alla superficie di una centuria [1]). Poichè si trova facilmente su tutta una marca un compatto appezzamento di 200 giornate di uguale qualità e dal fatto che di qui si traevano le centurie, uscivano anche in parte i *subsecivi*, che avevano il loro posto *tra* le centurie e non semplicemente al margine della marca [2]). [V, **257**]. Per ciò

---

[1]) Poichè, egli dice, I, pag. 135: *regiones autem dicimus intra quorum fines singularum coloniarum aut municipiorum magistratibus jus dicendi coercendique est libera potestas.* Forse anche da questa comparazione di valore prendeva le mosse la diversa grandezza delle centurie.

[2]) Anche ciò dice Sic. Flacc., I, pag. 155, e letteralmente così: « *Subsecivorum vero genera sunt duo; unum est quod a subsecante linea mensura quadratum exedet; alterum est autem quod subsecantes assignationes lineae etiam in mediis centuriis relinquetur. Evenit hoc autem ideo quoniam militi veteroque cultura assignatur: si quid enim* amari et incerti soli *est* id assignatione non datur ». Della stessa opinione è Salmas., *Exercitat. Plinian.*, pag. 480 *b*.

che, *in terzo luogo,* concerne finalmente il tratto più importante — Hygin., I, p. 204 — questo suona così: *Agri autem vectigales multas habent constitutiones. In quibusdam provinciis fructus partem praestant certam, alii quintam, alii septimam, alii* (secondo altri *nunc multi*) *pecuniam et hoc per soli aestimationem. Certa enim pretia agris constituta sunt ut in Pannonia arvi primi, arvi secundi, prati, silvae glandiferae, silvae vulgaris, pascuae. His omnibus agris vectigal est ad modum ubertatis per singula jugera constitutum. Horum aestimio ne qua usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensoris diligentia.*

Queste poche linee in tutte le opere che trattano della misurazione del terreno, costituiscono l'unico tratto su cui Savigny, in tutto il lungo tempo anteriore a Diocleziano, può fondare la sua teoria della catastazione e dell'imposta fondiaria. Anche il Rudorff, come abbiamo visto, vede in quelle linee, i principii fondamentali della classificazione per qualità secondo cui dovevano « ridursi, ne' territorii di città stipendiarie, mediante valutazione a contributi in danaro le quote di frutto originariamente stabilite. Della stessa opinione è lo Huschke, *Cens. d. Kaiserz.*, pag. 109, 113 e 119, che ne scorge una conferma nella simile ripartizione di culture l. 4, pr. D. 50,15 e l. 7, C. 74, 9, 42.

Intanto per chiarire i due ultimi tratti addotti da Huschke, essi non sembrano qui felicemente citati.

Il primo tratto *de cens.* suona: *Forma censuali cavetur, ut agri sic in censum referantur: nomen fundi cujusque et in qua civitate et quo pago sit et quos duos vicinos proximos habeat: et id arvum quod in decem annos proximos satum erit quot jugerum sit: vinea quot vites habeat: oliva quot jugerum et quot arbores habeat: pratum, quod, intra decem annos proximos sectum erit, quot jugerum: pascua quot jugerum esse videantur: item silvae caeduae: omnia ipse qui defert aestimet.*

Questo tratto, è evidente, non conferma tanto l'applicazione di un sistema di classificazione qualitativa de' fondi e piuttosto lo rende del tutto superfluo. Anche questo tratto comprende veramente due classi di *arvum*, in quanto si voglia assumere la coltivazione a frutti come la prima, la solita terra sativa come la seconda; ma non solo il contribuente denunzia il numero complessivo di giornate del suo campo, **egli valuta anche in danaro la consistenza complessiva secondo la prescrizione di Ulpiano**, con che evidentemente si rende superfluo un sistema di classamento e di catastazione [1]) [V, **258**].

Il tratto del Cod. Theod., suona così: *Et plena descriptio comprehendat, quod spatium et quod sit ruris ingenium; quid aut incultum sit aut colatur, quid in vineis, olivis, aratoriis, pascuis, silvis fuerit inventum; quae, etiam gratia et quae amoenitas sit locorum, quis aedificiis ac possessionibus ornatus; quotve mancipia in praediis occupatis vel urbana, vel*

[1]) Io ritorno sul significato di questo tratto per la questione presente.

rustica, vel quarum artium generibus imbuta teneantur; quot sint casarii vel coloni; quot boum exercitiis terrarum atque vomeribus instruentium, quot pecorum et armentorum greges et in qua diversitate numerati sint, quantum auri et argenti, vestium ac monilium, vel in specie vel in pondere, et in quibus speciebus, quidve in enthecis sit repertum.

Esso tratta dunque di un inventario patrimoniale [1]). Ma *rubriche d'inventarî*, sia pure di un semplice patrimonio fondiario, e *categorie di classamento*, che ricorrono in ogni singola rubrica d'inventario, distano quanto il cielo dalla terra; e già il fatto che la disegnata classificazione poteva servire come una rubricazione d'inventario, avrebbe dovuto rendere cauti nel bollarla come un sistema di classamento.

Ci rappresentiamo tuttavia i nostri odierni sistemi di classamento e ci domandiamo se possiamo farne un inventario o viceversa?

Rimane, quindi, solo Hygino.

Gli agricoltori ora, veramente, risponderebbero, senz'altro, negativamente alla domanda: *Possono* le rubriche menzionate da Hygino rappresentare un *sistema di classamento?*

Semplicemente la suddivisione della terra sativa in due classi potrebbe servire a ciò. Mentre la prima classe è probabilmente terra di giardino e di frutteto cessa perciò di essere una classe qualitativa di terra sativa; e in ogni caso la suddivisione sarebbe così deficiente, che sicuramente non sarebbe bastata a' Romani i quali erano agricoltori più valenti di noi. Il più antico classamento tedesco della terra sativa comprende *quattro* classi; tuttavia nell'assestamento dell'*imposta fondiaria* non è stata più applicato. Ma le rimanenti rubriche di Hygino comprenderebbero le categorie di classamento solo quando ognuna di esse fosse ordinata *pro modo ubertatis;* se quindi si fossero assunte almeno tre classi di prati secondo la feracità de' prati, tre classi forestali della foresta ecc., poichè prato e bosco non esprimono punto la diversa bontà della terra, potendo un cattivo prato rendere meno di un buon bosco e viceversa. Ma Hygino non dice in nessun luogo che le sue rubriche di coltivazione sieno state *classificate* anche in questa guisa, ciascuna secondo la bontà, e indi misurate e valutate *secondo questa classificazione* [V, **259**].

In realtà il tratto si deve intendere in maniera anche affatto diversa da quella voluta da Savigny, Rudorff e Huschke.

Dove, in Hygino, si trova il benchè menomo accenno che *qui si tratti di terra*, la quale già in *precedenza sarebbe stata una volta gravata di tributi e sottoposta a misura, ed ora, per variati principî tributarî, avrebbe dovuta essere misurata e rimisurata secondo i criteri della fecondità? Perchè non si dovrebbe trattare di un nuovo* ager quaestorius *da ritagliarsi per la prima volta da un territorio di confini non ben determinati* (arcifinius), *che, invece di èssere gravato prima con tributo in natura,*

[1]) Ciò che, del resto, non traccia completamente Huschke, *op. cit.*, pag. 119.

nella forma di quote di frutto, ora frequentemente — se vuol leggervisi nunc multi *— era gravato di un tributo in danaro?*

In realtà il primo assunto non trova proprio appoggio in nulla, *mentre l' ultimo riceve la sua conferma letterale dallo stesso Hygino* — con che scompariscono poi naturalmente tutte le difficoltà che altrimenti sono indissolubilmente connesse con questo tratto.

Hygino tratta *de limitibus constituendis,* cioè sopratutto di *nuove* misurazioni e di confini ufficiali da determinarsi solo in conseguenza. Egli ha trattato appunto estesamente la delimitazione del territorio coloniale che era ritagliato dalla parte di confini indeterminati (*arcifinius*) e diveniva una proprietà libera. *Allora* egli *passa al nostro tratto con queste espresse parole: Agrum arcifinium vectigalem ad mensuram sic redigere debemus.* Egli quindi, secondo le sue stesse parole, tratta, anche nel nostro brano, di terra *arcifinia* (cioè *finora non misurata*) ma tuttavia, al tempo stesso, *vectigale;* cioè di nuovo tale che doveva rimanere in proprietà dello Stato e di cui doveva trasferirsi solo il possesso gravato di un tributo, e che, se non era occupata ma si attribuiva dietro misura, passava in tale possesso privato, di regola, in via di vendita — *quaestorius* —.

Le parole d' introduzione del tratto escludono quindi assolutamente che si fosse trattato di territorî di città stipendiarie, per cui le originarie quote di frutti sarebbero state convertite mediante nuova valutazione del suolo in tributo in danaro, poichè tali territori di *città non erano punto* terra *arcifinia,* e inoltre, come abbiamo veduto, erano misurate *per extremitatem.*

Dove tale terreno, finora arcifinio, deve diventare, ora, vectigale, Hygino richiede un' altra maniera di misurazioni e delimitazioni che nel territorio coloniale mancano. Per quello sarebbero male usate le forme di misurazione impiegate in queste. Ma dovrebbe [V, **260**] osservarsi una distinzione e per ciò non era nemmeno troppo povera la scienza. Ora segue una enumerazione delle diverse specie di aggravio, quali si troverebbero nelle diverse provincie, poi la menzione dell'imposizione in danaro più particolarmente descritta che ricorrerebbe insieme ad essa — frequentemente, in tempo più recente[1]). Seguono indi le parole: *horum aestimio nequa usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensoris diligentia;* ed ora, guardando solo di sfuggita alla Frygia ed all'Asia, dove ricorre parimenti l'ultimo procedimento, si prende a parlare del *modo di misurazione* che — si delinea come assunto in qualche modo secondo le volute categorie di classamento? — no, *dovrebbe ancora se-*

[1]) Secondo che, con Goesius si legge *nunc multi* o, col Lachmann, *alii.* Con quest' ultima lezione cade da sè l' interpretazione a cui il Savigny dà tanta importanza: che il sistema d' imposta fondiaria abbia fatto seguito al sistema di quote di prodotti, poichè, secondo la lezione del Lachmann, entrambi avrebbero potuto, da principio, coesistere l' uno accanto all' altro.

guire in forma di strisce. Io domando: come si può conciliare, solo in generale, una misurazione a scopo di classamento con questa misurazione a strisce espressamente prescritta? e perchè non è menzionata l'ultima, mentre pure essa sarebbe evidentemente costata assai più fatica della misurazione per centuria e per blocchi?

Lo *horum aestimio* deve perciò essere inteso altrimenti che come misurazione per classamento. E in realtà, se si riesce ad emanciparsi dal preconcetto della catastazione, presenta anche con facilità un altro senso.

Hygino — esattamente inteso — ha raccontato appunto che — *in nunc multi* — recentemente si sarebbe più volte venduto l'agro questorio con una reale imposizione di danaro. Fin quando ciò avveniva con *quote* di prodotti, non occorreva altro che la determinazione della quota, che importava per la terra piantata ad alberi una proporzione maggiore che non per la terra sativa; e, anche come quota uguale, era per sè stessa diversa a causa della diversa *ubertas* della terra, secondo la sua capacità produttiva.

Ma come poteva accader ciò se avesse dovuto imporsi un tributo in danaro? Un tale tributo non poteva essere imposto come una quota, bensì poteva essere solo determinato in modo fisso. Qui, dunque, doveva subentrare un diverso procedimento. Ciò poteva anche compiersi bene nel modo seguente. Secondo le diverse colture, cui serviva il terreno, si facevano anche diverse rubriche: campo sativo, prato, selva cedua, foresta ordinaria, pascolo accessorio [1]). *Ogni rubrica* [V, 261] *era suddivisa poi in più gradi di valore calcolati in danaro* [2]): indi la striscia, da vendersi, di campo

---

[1]) Gli agricoltori non vorranno cancellare volentieri il comma tra *silvae vulgaris* e *pascuae*, in primo luogo perchè l'utilizzazione di entrambe è straordinariamente diversa, e in secondo luogo, perchè con il più proprio esercizio forestale (l'utilizzazione mediante il ricavo di legna), solo con criterio assai antieconomico, si congiunge l'utilizzazione pascolativa. Anche in l. 4, pr. *de censib.* sono distinte *silvae caeduae* e *pascua*. Ma, secondo la l. 50, D. 50, 16 sono le foreste assoggettate all'usuale utilizzazione forestale mediante taglio, onde la parola ha pure il significato più ristretto di « foresta di legna ». In questo caso l'utilizzazione pascolativa è un vero danno. *Silva glandifera* era una specie di *silva pascua*, come è confermato anche dalla coordinazione de' §§ 4 e 5 appunto del tratto citato.

[2]) Rendendosi tutto chiaro, non è da intendere altrimenti il *certa pretia agris constituta sunt.* A prima vista si è inclini ad assumere proprio per i *certa pretia* le categorie *arvum primum, secundum, pratum* ecc. ma è tuttavia arduo assumere *pretium* ora semplicemente come categoria, *classe*, e ancora significherebbe eliminare ogni distinzione di valore entro le singole categorie, stabilire per ciascuna di esse solo un singolo *valore* fisso *in danaro*. Non si può nemmeno obbiettare che, dovendo imporsi il *rectigal ad modum ubertatis*, le distinzioni di valore dovessero farsi ancora valere in ciascuna categoria, perchè a che pro, allora, attribuire previamente alla singola categoria un fisso ed uguale valore in danaro? *Arvi primi* etc. è quindi genitivo e questo — dunque *certa pretia arvi primi*, cioè *parecchie* gradazioni fisse di prezzo sotto cui veniva assunta una delle strisce indi vendute della

sativo, di prato o bosco ecc. veniva nell'estimo generale collocata dal magistrato che la vendeva, secondo la sua capacità produttiva, in una di quelle gradazioni. Così era fissato il *vectigal* in danaro per giornata del blocco da vendere, e finalmente era venduto con questo *vectigal* determinato.

Horum aestimio ne qua usurpatio per falsas professiones fiat, adhibenda est mensoris diligentia, cioè su questa valutazione e questo tasso d'imposta in danaro, l'agrimensore doveva parimenti portare a preferenza la sua attenzione: secondo il mio avviso, egli doveva inserire nel registro di misurazione l'estimo e il tasso d'imposta di tutte le strisce che potevano essere colpite in maniera assai varia; e propriamente perchè in ogni tempo si potesse documentalmente assodare, secondo qual sistema e in quale proporzione [V, **262**] dovesse contribuire l'imposta un reale possesso, che nel corso del tempo poteva variare completamente nel suo complesso e comprendere in sè una quantità di terreno venduto in tali strisce con le più diverse assegnazioni d'imposta. Non si debbono quindi interpretare come una misurazione per classamento le parole *Horum aestimio* ecc. — la misura anche nel caso presente procedeva in forma di strisce, *come la descrive ampiamente anche Hygino in immediata relazione al nostro tratto*[1]).

In realtà quest'assenza di norme di catastazione, proprio nelle opere in cui soltanto si dovevano trovare, è tanto sorprendente che non rimane altro se non credere all'assenza della cosa stessa.

Ma v'è di più!

Proprio negli agrimensori si trovano tratti, che non solo escludono la possibilità di una catastazione — un classamento e una misurazione secondo la qualità — ma pure, d'altra parte, confermano positivamente una misurazione eseguita solo in base alla fissazione delle imposte avvenuta secondo il diritto pubblico.

---

relativa categoria — detta a sufficienza per la mia interpretazione. Questo provedimento non risponde veramente a tutte le esigenze della teoria, ma dispensa dal faticoso lavoro di un classamento e di una tassazione esatti e viene spesso applicato con pratico esito, per es. sostanzialmente oggi ancor nel Mecklenburg dall'associazione di credito (*Creditverein*), ne' cui principî fondamentali di tassazione si sono conservate le antiche classi tradizionali di terreno, ma indi ogni classe è stata suddivisa in una quantità di gradazioni di valore in danaro, a cui gli estimatori assegnano immediatamente il suolo. Quivi, dove si tratta di complessi di beni già sussistenti, deve aggiungersi certamente una misurazione o un computo di superficie secondo la valutazione in danaro; ma nel caso di Hygino, dove la terra tratta dalla massa arcifinia era venduta in blocchi fissi di 50 giornate, ciò non era necessario.

[1]) Huschke, *l. c.*, n. 227, traduce così il tratto *horum aestimio*, ecc.: « onde i possessori, per effetto di erronee indicazioni sulla grandezza de' loro fondi, non ottengano una troppa bassa assegnazione di essi in *caput*, dev'essere accuratamente misurato il numero de' iugeri ».

Il sistema degli agrimensori sta avanti a noi come un tutto chiuso, e, anche nel tempo più avanzato non si è svolto diversamente dal modo come lo abbiamo avuto tramandato dall'epoca di Trajano. Il campo limitato e quello misurato *per extremitatem* rimangono le suddivisioni principali, e specialmente la misurazione *per extremitatem* non è in nessun luogo designata come obsoleta o soppiantata da una sovra-misurazione posteriore o d'altro genere.

Ora, si dice in Frontino, *de agror qualit.*, I, p. 4: « Ager est mensura comprehensus, cujus *modus universus* civitati est adsignatus, sicut in Lusitania Salmaticensibus aut Hispania citeriore Palatinis et compluribus provinciis tributarium solum *per universitatem* populis est definitum. *Eadem ratione et privatorum agrorum mensurae aguntur.* Hunc agrum multis locis mensores, quamvis *extremum mensura* comprehenderint, in formam in modum limitati condiderunt ».

In questo tratto, dunque, si dice espressamente che l'intera marca tributaria di una *civitas*, quindi tutta quella parte del paese conquistato [V, **263**], che è lasciato alla popolazione soggiogata e che, come sappiamo, era gravata del tributo di una ugual parte del prodotto, era attribuita alla cittadinanza solo come *modus universus*, era delimitata solo per universitatem, e perciò era solo mensura comprehensa.

Lo stesso accadeva de' « *possessi privati* ».

Questi evidentemente erano i grandi saltus privati derivanti dall'occupazione di territorio arcifinio e a cui, in ogni caso da Augusto, era stato imposto un *vectigal*. Anch'essi, in sèguito a ciò, furono misurati solo *per universitatem*.

Quindi questa forma di misurazione *per universitatem* si trova menzionata presso gli agrimensori sempre come una misurazione che esiste, vige per le città stipendiarie e al tempo stesso come l'unica misurazione di tali città.

Io torno ancora a domandare qui: come si può conciliare con ciò anche una misura secondo la qualità?

Evidentemente quest'ultima è esclusa dalla prima, e quindi è esclusa per la parte probabilmente maggiore del suolo provinciale [V, **264**] [1]).

---

1) Rudorff (*op. cit.*, p. 298) certamente interpreta in maniera affatto diversa il tratto capitale di Frontino qui citato, e propriamente come non relativo alla parte di territorio lasciato alle città vinte, bensì al caso di un comune minore incorporato ad uno maggiore, e si riferisce per ciò, tra l'altro, ad Hygino, *de limit. const.*, I, pag. 179, che riferisce un tale caso d'incorporazione. Ma gli *agri privati*, che pure Frontino menziona del pari come misurati solo *per universitatem*, non sono punto — ed è sorprendente — considerati dal Rudorff nel suo sistema. Al tempo stesso egli si volge con queste parole contro Huschke, che interpreta il passo di Frontino sopra riportato, come l'ho interpretato io: « Huschke interpreta queste misurazioni come un modo di assodare la superficie di singoli territori

Quindi, neppure gli scritti degli agrimensori confermano un sistema di classamento, di catastazione e d'imposta fondiaria poggiato su ciò; ed anzi, piuttosto, *letteralmente l' escludono* per ogni territorio di città stipendiaria e per tutti i possedimenti occupatorii.

Un tale sistema è anche completamente confutato da un' osservazione generale che si connette alla composizione del discusso tratto d' Hygino col *de censibus* di Ulpiano.

Hygino, che in questo tratto ha dato appiglio all' errore di un sistema di classamento, scriveva sotto Trajano. Sin' allora, da Augusto che avrebbe

---

delle città per sapere quanto reali unità soggette ad imposta (*juga*) contenesse ciascuno. Ma lo scopo del provedimento esclude ogni frazionamento: dove ricorreva ne' piani topografici, stava tuttavia solo sulla carta o derivava da una precedente particolarità coloniale del comune incorporato ». Ora, è veramente esatto che questa misurazione del possesso complessivo esclude il frazionamento e quindi anche l'idea di Huschke di singole reali unità soggette ad imposta da assodarsi, e, dove questo frazionamento ricorreva sulle mappe, stava solo sulla carta. Ma, tuttavia, non si deve respingere che da Frontino si alludesse solo a' territorî delle città stipendiarie e a' possedimenti privati. L' espressione che in questa maniera — misurato *per universitatem* — il *tributarium* solum sarebbe stato delimitato (*definitum*) a' *populis*, mi pare designare abbastanza chiaramente il territorio delle città rilasciato ma reso tributario, che bisognava misurare solo in complesso, essendo gravato di una uguale quota di frutti di cui rispondeva solidalmente. Poichè, questi territorî e i possessi occupati, come avrebbero potuto essere misurati secondo il sistema degli agrimensori, se non in questa maniera? R. dice — *l. c.*, p. 301 — che sarebbero rimasti terra arcifinia. Ma, per i territorî delle città stipendiarie questo assunto contrasta col modo generale d' intendere la terra arcifinia, per cui questa era appunto la terra ricavata dalla limitazione de' confini nemici (ab arcentibus hostibus), quindi proprio la terra incamerata, quella *non* rilasciata; *la terra rilasciata*, e tale era il territorio di città stipendiarie, *non* era arcifinia. Non si troverà neppure, nemmeno in uno solo de' tratti citati, su cui si appoggiò il R., una testimonianza univoca per il suo modo di vedere, nè in riguardo a' territorî delle città nè in riguardo a' possessi privati, come si può persuadersi riscontrando. Que' *possessi privati* erano veramente arcifinii, perchè non erano misurati *per universitatem*, ma divennero tali in quanto fu ad essi imposto un vectigal. L' opinione del Rudorff ivi spiegata è connessa evidentemente con l'altra — *l. c.*, pp. 316-7 e n. 231 — che il tributo delle città non fosse punto un peso reale, un *tributum soli* nel senso da me inteso, bensì un contributo di cui si fosse lasciata la ripartizione tra le singole parti « del comune assoggettato ». Io ho già cercato varie volte di confutare quest' ultimo modo di vedere. E torno ancora per altro sul *carattere reale* del tributo fondiario provinciale. Voglio solo addurre, qui, che se ciò non fosse stato, non avrebbero potuto mai sorgere le controversie *de jure territorii* menzionate da Frontino *de controv. agror.* — I, p. 53 — che, per esempio, ebbero luogo quando appezzamenti di tale marca delle città stipendiarie erano passate, per l'alienazione, ad altri privati possessori non appartenenti a questa marca, e la *civitas* voleva ora esigere la parte del loro obbligo solidale di contributo ricadente su questo appezzamento. In questo caso, salta anzi agli occhi la natura del peso reale.

ordinato il catasto dell'imposta fondiaria, erano decorsi 100 anni all'in circa. Leggendo in quel tratto anche *nunc multi* invece di *alii*, che ha il Lachmann, dopo 100 anni non si era *ancora, neppur una volta, fatto il catasto della massima parte dell' Impero.* Le prime basi di catasto, in realtà, in corso di questi tempi, dovevano già essere divenute nuovamente inapplicabili. Ma ancor più! Circa 100 anni più tardi Ulpiano scrive la sua opera *de censibus.* Io affermo che le prescrizioni ivi contenute sono sostanzialmente quelle dell'antico *census* romano di cittadini, che, a partire dalla concessione generale della cittadinanza — e solo d'allora in poi — furono applicate anche ai provinciali, e che Ulpiano e Paolo [V, **265**], i ministri di quel tempo, appunto perciò vollero raccogliere allora quei precetti *de censibus;* ma, *qui*, non annetto alcun peso a questa affermazione. Intanto, appunto nel tratto di Ulpiano che si riferisce alla proprietà fondiaria, si dice letteralmente, come è noto: *omnia ipse qui defert aestimat.* Che *aestimare*, qui, significa valutare in danaro e non comprendere all'incirca in categorie di classamento, è cosa che *non può* andare soggetta a dubbio.

Quest'ultimo assunto sarebbe un errore tanto grande contro il significato grammaticale della parola come contro ogni procedimento catastale sia solo conosciuto sia concepibile. Ma come? Se *aestimare*, qui, non può significare altro che valutazione in danaro, *perchè ognuno dovrebbe apprezzare da sè il valore della terra mentre era già accatastato?* L'autovalutazione esclude il valore *catastale!* [1]).

Quindi: o — e questa sarebbe la migliore ipotesi per gli avversari — dopochè la massima parte dell'Impero non era stata mai soggetta a catasto sino a 100 anni dopo di Augusto, quest'opera dopo 100 anni era di nuovo in istato di quiescenza e quindi non aveva più ora applicazione pratica — o *non si era avuta mai.*

In base a tutte queste mie dimostrazioni l'ultimo assunto non dovrebbe essere dubbio. Ma, se si volesse decidere per il primo, è tuttavia sempre chiaro, che, almeno da Ulpiano, non si potrebbero trarre illazioni per il presunto fondamento di un tale catasto, ciò che è importante pel nostro ultimo periodo di tempo, poichè Savigny poggia su questa base tutta la sua concezione della *jugatio* e della *capitatio* di questo più tardo periodo.

Il filo storico che riguarda il cosidetto censo imperiale si potrebbe quindi continuare solo così, dopo che si sono, in via di premessa, acquisiti i fondamenti critici.

---

[1]) O forse pensano gli avversari, che oltre all'imposta fondiaria — quindi fissata in questo caso — che sarebbe stata riscossa secondo il catasto, avrebbe avuto luogo al tempo di Ulpiano anche un'auto-valutazione delle proprietà fondiarie e di ogni altra; onde, oltre a quell'imposta fondiaria, si sarebbe riscossa anche una imposta sul capitale o sul reddito? Intanto, una tale opinione non è stata ancora espressa e non occorre perciò confutarla. Lo Huschke assume solo la proprietà mobiliare come tassata ancora in *caput.*

Se all' esigenza del nuovo sistema di governo: « Più danaro! » era bastato che Augusto, ne' suoi viaggi per le due parti dell' Impero — per l' occidentale del 727 al 730, per l' orientale dal 733 al 735 — aveva costituito ed ordinato da per tutto il sistema provinciale d' imposta fondiaria, in alcune provincie [V, **266**] con l' inclusione di città sinora immuni, in molte con l' elevazione de' tributi già esistenti, in tutto con nuove vendite di suolo questorio e con l' incameramento di ogni terra occupata — ora, per soddisfare l' altro bisogno del nuovo sistema « ordine nelle finanze! » e giungere alla base assolutamente necessaria per un tale ordine di un approssimativo bilancio d' entrata — ora si doveva venire a nuove misure *statistico-finanziarie*, si doveva procedere alla *rilevazione* di questi cespiti sussidiari provinciali, come letteralmente disse Claudio — vedi Sez. II — nel suo discorso al Senato: *publice notae sint facultates nostrae.*

Anche le misurazioni generali, cominciate sotto Cesare, furono terminate ora sotto la guida di Agrippa, e la rilevazione speciale de' singoli possedimenti siti in luoghi così diversi si poteva ora regolarmente innestare in quei lavori.

Al principio del decennio seguente al 740, come vedemmo innanzi, Augusto ordinò anche l' inventario delle provincie: egli ordinò che si numerassero le popolazioni delle provincie per assodare il testatico complessivo, e ordinò pure di misurare e rilevare le possessioni singole per assodare il tributo fondiario complessivo.

Ma con un impero così enorme era impossibile ottenere tante forze di lavoro quanto ne occorrevano per occuparsi anche soltanto contemporaneamente di tutte le provincie; non diciamo per compiere in breve termine i lavori tra cui era compreso anche una enorme quantità di misurazioni speciali.

L' Occidente, che si era costituito prima, si pose all' opera anche anteriormente all' Oriente appresso costituito; quello già al principio, questo solo alla fine del decennio. Che anzi, in tutto l' Oriente, i lavori si protrassero ancora per il decennio seguìto al 750.

In Giudea specialmente, questo *primo* censo imperiale, che, già nel 747, sotto il governatore della Syria Saturnino, si era iniziato con la *numerazione della popolazione* — quando nacque Gesù — fu terminato con la rilevazione del possesso fondiario solo nel 759 sotto il governatore della Syria Quirino.

Intanto, per la Giudea v' era anche la particolare ragione d' indugio, che quel paese, solo nel corso di questi dodici anni, passò dalla forma di un regno indipendente, in cui si pagava solo il testatico a Roma, alla prima forma provinciale per cui anche il suolo era soggetto a tributo [1]) [V, **267**].

---

[1]) Un' altra opinione che diverge tanto dalla mia come da quella dello Huschke, è proposta dallo Hoeck nell' interessante seconda digressione, alla Parte I, 2, della

Per la mia esposizione dunque resta fermo che la profonda differenza finanziaria e giuridica del sistema tributario de' cittadini e de' provinciali [V, **268**] non sarebbe stata in nessun modo toccata da' provvedimenti censuarî di Augusto, e tanto meno sarebbe stata già eliminata.

Ciò è confermato letteralmente anche dalla testimonianza di Dositheo vivente sotto Settimio Severo — quindi ancora in un tempo di poco anteriore all'estensione dalla cittadinanza a tutti gli abitanti dell'Impero.

Egli dice — ed. Boecking pag. 63 —: Ἀλλ' ἐν τῇ πόλει Ῥωμαίων μόνον ἀποτίμησιν ἄγεσθαι δεδήλωται, ἐν δὲ ταῖς ἐπαρχίαις μᾶλλον ἀπογραφαῖς χρῶνται: quindi solo il censo de' cittadini conosceva ancora, sempre, l'ἀποτίμησις; le provincie avevano solo l'ἀπογραφή.

Il testo latino, ora, traduce veramente con *professiones* l'ultima parola; ma in maniera affatto arbitraria si è assunto da' moderni che queste *professiones* — verso quest'epoca — sieno state dichiarazioni del *valore;* che anzi il tratto citato esclude ciò completamente, poichè se fossero state dichiarazioni di *valore*, sarebbero state una ἀποτίμησις, non consistendo

---

sua « *Roemische Geschichte* » sulla misurazione dell'Impero sotto Augusto e il cosidetto censo imperiale al tempo della nascita di Gesù Cristo.

a) Dalle misurazioni dell'Impero già ordinate e iniziate sotto Cesare, di cui fa menzione Aeticus e la cui continuazione ricade sotto Augusto, differirebbero assolutamente le misurazioni disposte da Augusto allo scopo della catastazione delle provincie. Cesare non si sarebbe ancora spinto sino al piano di rilevare i singoli possedimenti fondiarî provinciali, e le misurazioni da lui ordinate sarebbero state solo lavori preparatorî per la designata campagna contro i Parthi, così come anche Augusto avrebbe fatto percorrere e descrivere da appositi dotti inviati i paesi lontani quando si propose di farvi una spedizione (Plin., *N. H.*, VI, 31). Augusto avrebbe fatto riprendere questa opera arrestata dalla morte di Cesare per la sua costruzione di strade nelle provincie (Svet., *Octav.*, 49), sotto la direzione di Agrippa, poi morto nel 742 e da' cui postumi commentarî Plinio (*H. N.*, III, 3) avrebbe tratto i suoi dati geografici. All'incontro, la misurazione e la catastazione menzionate dagli agrimensori, da Cassiodoro e Suida avrebbero avuto luogo solo in vista dell'imposta fondiaria, e, come risulterebbe da Hygino, neppur nel tempo di Trajano sarebbero state espletate in tutte le parti dell'Impero.

b) Parimenti, sino al principio del III secolo vi sarebbe stata una grande differenza tra il *census* in Roma e l'istituzione chiamata con lo stesso nome nelle provincie. Nelle provincie il *census* avrebbe avuto luogo sotto la direzione de' governatori e sarebbe servito alla valutazione del patrimonio e all'imposizione di un testatico, comprendendo nella sua prima parte anche la catastazione e il classamento de' fondi. Il classamento si sarebbe fatto per mezzo degli agrimensori secondo le classi qualitative che si riscontrano in Hygino. Le magistrature locali avrebbero dovuto rilevare dal canto loro le *censuales professiones* secondo il metodo prescritto in Ulpiano, e la misurazione assai specificata che si sarebbe compiuta avrebbe messo in grado di controllare questi dati singoli.

Il *census* de' cittadini, invece, sarebbe stato eseguito sempre per opera degl'imperatori e particolarmente da Augusto. Anche questi certamente avrebbe dovuto

appunto l'ἀποτίμησις de' cittadini romani in null'altro che in tale dichiarazione di valori. Dositheo, quindi, non avrebbe potuto allora contrapporre censo di cittadini a censo provinciale.

Le dichiarazioni dunque de' provinciali **non** *erano allora dichiarazioni di valore, bensì solo dichiarazioni del numero delle persone ovvero del numero di giornate delle varie costituzioni d' imposta che si trovavano in ogni vivente complesso di proprietà fondiaria. Il Cesarismo cercava ora piuttosto il suo sostrato, si assicurava per il tempo più prossimo solo il suo elemento vitale « pace e ordine », e lasciava che per il resto imperassero — traffico e* **libero scambio.**

E il libero scambio, ora, mentre, pur gravato di gabelle e dazî interni che del resto rimanevano sempre ne' confini di dazî finanziarî, dominava un mondo, come mai più è accaduto, — mentre su questo vasto campo, indisturbato attraverso il crollo della libertà politica, con una relativa sicurezza delle proprietà, poteva tener dietro alle sue smisurate speculazioni — *il libero scambio fece il fatto suo* [V, **269**].

Ma per libero scambio io intendo, non la mancanza di barriere costituite da dazî di confine, non la libera unione commerciale de' diversi Stati che dovunque porta benessere, bensì la mancanza di ogni organizzazione economica interiore, l'assenza di tutti i *vincoli legali di una corrispondente vita industriale;* io intendo per libero scambio l'utilizzazione lasciata ad

---

assodare patrimonio e numero della popolazione ma avrebbe tuttavia mirato, in ogni caso, anche ad altri scopi, regolando specialmente la suddivisione de' cittadini; sia pure che, mentre, in altri tempi, il censimento non riguardava le provincie, sotto Augusto aveva avuta una estensione nel senso che sarebbero stati censiti anche i cittadini romani viventi nelle provincie, ma giammai in occasione del *lustrum* a Roma, si sarebbe denunziato l'intero numero di tutti i sudditi provinciali. Soltanto, nel nome di *census* si sarebbero venuti a fondere il *census* de' provinciali e quello de' cittadini, e, inoltre, a partire da Augusto, la *formula censualis,* secondo cui i cittadini avrebbero dovuto denunziare il loro patrimonio in Italia, sarebbe stata, con le modificazioni necessarie per i *peregrini,* applicata altresì in quelle provincie che si erano di recente conquistate o in cui si esigevano prestazioni in natura. Così quasi tutto detterebbe contro l'assunzione di un *census* di tutto l'Impero, e ciò che si chiamava *census* in Roma e, per esempio, in Syria, avrebbe indicato due cose distinte tra loro come il cielo dalla terra.

c) Finalmente quel *census,* che fu tenuto, secondo il vangelo di Luca, nel tempo in cui nacque Gesù Cristo, non sarebbe stato nè un *census* generale unitario dell'Impero, nè un semplice *census* provinciale romano, bensì solo una enumerazione giudaica per capi ordinata da Erode. Se Luca mette in relazione questo semplice *census* giudaico con un ordine di Augusto di censire tutto l'Impero e così ne fa un *census* romano, si sarebbe lasciato trarre in inganno, tanto col ritenere che Augusto nel 746 avrebbe realmente ordinato un censo imperiale di tale estensione, come ritenendo che i *cittadini romani* sarebbero stati per tutto l'Impero compresi in questo *census;* e se Luca sposta sotto Quirino quel censo giudaico tenuto al tempo della nascita di Gesù, si è semplicemente sbagliato.

ogni individuo de' mezzi produttivi a lui per avventura spettanti, *sino a' limiti dell' ordinaria legislazione penale.*

Intanto la parola *libertà* ha una così magica risonanza, che la libertà del libero scambio deve considerarsi ancor più da presso.

Anzitutto essa non ha niente di comune con ciò che usiamo chiamare *libertà politica*, che per l' individuo consiste solo nell' aver una *propria* partecipazione alla spontanea determinazione di un Ente-Stato. Al contrario, il libero scambio non potrebbe essere favorevole alla libertà politica, poichè le sue azioni troppo facilmente infrangono quella *unità* del volere dello Stato, senza cui non ne è concepibile la *libertà*.

In realtà, il libero scambio potrebbe spesso aver anche scalzato piuttosto che sorretta la libertà politica; ed è notevole che quella scuola economica, che primieramente l' ha ridotto a sistema e l' ha predicato, la fisiocratica, *lo ritenne possibile solo in connessione con l' assolutismo* [1]). Di regola a questo esso ritorna, e il Medio Evo che era riboccante di libertà politica e povero della libertà del libero scambio, lo ha perciò anche calzantemente stigmatizzato in quel ceto che a preferenza lo rappresenta: *Quot mercatores, tot traditores!*

n realtà, la libertà del libero scambio è di una specie particolare.

Il libero scambio è una parte di quella libertà, che, in antitesi alla libertà politica, viene, in qualche luogo, dal Sismondi chiamata libertà borghese, ma che meglio si chiamerebbe individualistica o semplicemente lo individualismo sociale.

Questo individualismo sociale è niente più di una universale negazione. Esso nega le forme sociali esistenti sino a questo momento, che, come tutte le forme, garentiscono alle condizioni sociali misura e freno, e nega queste forme in tutti i campi sociali: su quello della fede e della scienza, del costume e del diritto, del lavoro e del traffico.

Ma non è, con tutto ciò, una negazione assoluta. Esso non vuole punto giungere sino alla [V, **270**] dissoluzione dell' ultimo resto di tutti i vincoli sociali, non vuole assolutamente tornare sino a un puro egoistico stato di natura, ad un *bellum omnium contra omnes* quale lo concepì Hobbes.

Esso assume piuttosto, in tutti i campi della vita sociale, ancora un determinato nocciolo e sostrato che serve storicamente di legame, parimente un capitale accumulato cui vuole semplicemente restituire tutta la sua libertà; sul campo della fede e del sapere assume per sempre una religione ed una scienza posta fuori di ogni contestazione; nel campo del costume e del diritto assume pur sempre certi principî morali universali, al pari della protezione della persona e della proprietà per opera dello Stato; nel campo del lavoro e del traffico assume pur sempre una determinata ripartizione economica di possesso e di ricchezza. Solo, da questo

---

[1]) Mercier de la Rivière, *L' ordre naturel* etc., e Mirabeau (père), *L' ami de l' homme*, entrambi col loro « dispotismo legale ».

punto in poi, non dovrebbero potervi essere ulteriori limitazioni, dovrebbe cominciare l'impero della libertà individualistica, dovrebbe ognuno dipendere dalla sua « libertà di coscienza » e indagine individuale, dalla sua propria morale e dal suo rispettivo diritto contrattuale, in fine dalla sua illimitatamente libera capacità di acquisto.

Così, dunque, a cominciare da questo punto, lo sviluppo storico — che tuttavia è, esso stesso, solo il prodotto di limitazioni e forme più volte millenarie — dovrebbe ad un determinato punto essere reciso, e le condizioni quali per avventura si trovavano costituite in quelle tre cerchie di vita dovrebbero formare le intangibili basi sociali nel cui libero illimitato movimento d'ora in poi dovrebbe consistere quel palladio della società, nel cui raggiungimento e nella cui conservazione dovrebbe esaurirsi ogni fine di quella cosa tanto preziosa ch'è lo Stato e di quella azione così restrittiva della libertà individuale ch'è la sua attività; in fine l'intero congegno politico della società. Quelle leggi secondo le quali, poi, suole procedere il giuoco di queste forze in parte egoistiche, in parte sociali, sarebbero le leggi « naturali » della società; e quello Stato, che è limitato solo alla protezione di questo giuoco e pel resto alla semplice funzione di osservatore, sarebbe il vero Stato, lo « *Stato di diritto* » (*Rechtsstaat*) soltanto [1]).

Intanto, anche con quella auto-limitazione, con cui l'individualismo vuol conservare ancora una vincolatrice condizione sociale, esso non è punto la legge naturale della società. Esso ne diviene piuttosto la forza corrosiva, che adopera la storia alla distruzione delle sopravvissute forme sociali e di nuovo la rigetta appena essa ha fatto il suo servizio [V, **271**].

Nell'introduzione io ho espresso l'avviso che la storia, nella sua organica evoluzione dalla famiglia sino all'unica società umana, rappresentava una serie di forme vitali sempre più perfette, come fa la natura organica nella sua evoluzione dalla cellula all'uomo. Là si tratta solo di una vita sociale, storica, che si perde nel tempo; qui di una vita individuale, fisica, esplicata nello spazio. Perciò quelli che qui sono *regni*, *ordine* e *specie* esistenti l'uno accanto all'altro, là sono *epoche*, *periodi e fasi* che si susseguono reciprocamente. Là si ha già la serie evolutiva completa dal suo primo sino al suo ultimo membro, chiusa dinnanzi a noi: qui la sua ultima e più significante parte si asconde nelle tenebre del futuro. Là dunque noi possiamo già assegnare a tutti i singoli membri l'ordine che ad essi spetta nella serie evolutiva; qui, nelle formazioni sociali, non è ancora possibile determinare esattamente quale grado relativo prendono per es. *gli stati del presente*, in cui noi, gl'individui di oggi, entriamo come gli atomi che li compongono.

---

[1]) Nella sua esagerazione l'individualismo è proceduto già sino alla completa negazione dello stato. « Anarchia, non panarchia! ». Ma con quella limitazione esso forma il sistema dominante.

Io ho espressa inoltre l'opinione che la serie evolutiva della vita sociale è soggetta anche a suddivisioni analoghe a quelle della vita fisica, e che queste suddivisioni, là come qui, debbono ricavarsi dalle gradazioni caratteristiche in cui si manifesta in entrambe le serie, il *perfezionamento* delle formazioni vitali, in modo che alle suddivisioni principali della serie fisica — al regno vegetale, al regno animale e all'unica specie umana — in un periodo di tribù, in un periodo di Stati e in un periodo dell'unica organizzata società umana si possono contrapporre analoghe suddivisioni principali della serie sociale, che, là come qui, di nuovo debbono suddividersi secondo il grado della loro maggiore perfezione in analoghi ordini e specie, e, come tali, diversi ordini del periodo degli Stati si siano suddivisi nello Stato pagano-antico e lo Stato cristiano germanico, ed entrambi gli ordini di Stati ancora nelle loro specie caratteristiche.

Io aggiungo finalmente qui, che mentre nella storia della natura non abbiamo ancora conosciuto come sono sorti i regni, gli ordini e le specie, se in via di *evoluzione* verso l'alto dal basso, ovvero, ciò che è più verosimile, della *esplicazione* dell'alto e del basso dal più generale, nella storia della società possiamo, dico, osservare lo stesso processo di formazione. *Qui* veramente come la pianta si sviluppa verso l'animale, l'animale inferiore verso il superiore, si sviluppa in realtà la tribù verso lo Stato, la specie più imperfetta [V, **272**] di Stati ad ordinamenti verso la più elevata — sempre assumendo nuovi elementi di sviluppo sociale, ma tuttavia, ogni volta, l'uno dall'altro, in ininterrotta continuità. Onde, se nella natura, le specie inferiori permangono sempre accanto alle superiori, nella storia invece le inferiori restano sempre assorbite nelle superiori, e le une debbono perire perchè le altre possano, in generale, sorgere [1]).

---

[1]) Naturalmente l'evoluzione storico-mondiale della forma sociale più alta dalla più bassa non si deve paragonare alla evoluzione delle epoche del singolo Stato, che, al pari delle individualità fisiche, nasce, invecchia e muore; e anche, se è capace di riproduzione, si propaga. E, veramente, anche nella vita sociale questa propagazione è solo una propagazione della propria specie e si realizza anche mediante una « parte dello stesso individuo », propriamente mediante *colonie*. Colonie propagano sempre solo la loro propria specie di Stato. Tutte le propaggini, che spargeva la *polis* greca, erano, ancora, Stati della forma di *polis*. Tutte le colonie medievali trapiantarono solo la forma determinata dello Stato a ceti, e così anche le moderne colonie solo la moderna forma di Stato. La propagazione di Stato non deve quindi scambiarsi con lo sviluppo della specie di Stati superiore dall'inferiore. Ciò che ha fatto C. Frantz, *Vorschule zur Physiologie der Staaten.*, cap. IV. Del resto l'analogia tra natura e storia si può ricondurre sino al sorgere del primo organismo, là la cellula, quì la famiglia. Poichè, come alla natura organica prelude una inorganica, così anche, assai verosimilmente, un periodo organico di storia in cui gli uomini si moltiplicavano semplicemente e costituivano aggregati non organismi, prelude alla storia organica. Si accordano bene con ciò, relative tradizioni che vanno sino all'epoca storica. Così narra Sallustio (*de bel. Jug.*, XVII) de'più

La fase dell' individualismo sociale nella storia non significa altro che un tale processo di sparizione e di dissolvimento di un ordine di Stati inferiori in uno superiore.

Quando è esaurito il tempo di un ordinamento costituzionale, perchè la vita sociale comincia a sfuggirgli, è sempre un nuovo sforzo individuale temerariamente sorgente [V, 273], che fornisce le forze mediante cui la storia spezza la forma superata. Anche qui riappare l' analogia tra natura e società. Come l' organismo sociale possiede anche una organizzazione analoga a quella fisica — solo che si debbono contrapporre membri analoghi delle due serie e non una specie di Stati solo subordinata già all' uomo — così anche il processo di dissoluzione degli organismi sociali è analogo a quello degli organismi fisici. Poichè, come in questo, cominciano malattie e morte nelle cellule e ivi con un variato movimento de' loro atomi; così anche il nuovo impulso che porta la fine degli ordinamenti sociali, esordisce nella vita familiare, e propriamente negli atomi, negli individui, e solo da essi si spande agli organi maggiori e centrali.

E propriamente questo impulso, da tutte le sfere vitali dell' individuo, comincia a diffondersi a tutte le sfere di vita dello Stato; — dalla coscienza individuale a' sistemi religiosi e scientifici dominanti nello Stato; dalla volontà individuale alla morale vigente e al diritto positivo; dall' economia individuale all' ordine economico esistente e al traffico.

Così questo impulso fiotta ed opera come il reale mezzo di dissolvimento in ogni parte dell' organismo sociale, qui come filosofia, là come sforzo di realizzare la libertà politica, là come libero scambio. Dappertutto e in tutti i rapporti compie la funzione di un mezzo di disintegrazione su forme, collo svolgersi delle quali nel tempo e sotto il cui involucro di superata maturità fermentano già i germi di tutt' altre incarnazioni di vita; ed esercita questa funzione sinchè le vecchie forme non sono spezzate, e quella organizzazione del corpo sociale che noi chiamiamo Stato è dissolta in questa sua configurazione; e la società liberamente fermentata, non è protetta dalla completa dissoluzione — all' interno — solo da quel germe non più sopprimibile e da quella massa che anche l' individualismo vuol ri-

---

antichi abitatori dell' Africa Settentrionale: « *hi neque moribus, neque lege, neque imperio cujusquam regebantur; vagi pallentes, quas nox coegerat, sedes habebant* ». Essi ebbero i primi rudimenti di civiltà e di vita sociale da una colonia fenicia, la quale essa stessa veniva da uno Stato costituito e perciò fondò qui, parimenti, uno Stato. Con ciò non si dice punto che l' origine e lo sviluppo della vita sociale, per es. della vita famigliare e politica sia sorta originalmente in ogni aggregato della specie umana. Essa è stata spesso importata agli elementi arretrati dagli elementi più progrediti. Quivi, in conclusione, ha radice anche il diritto eminente de' cosidetti strumenti della storia universale e la vanità di un assoluto principio di nazionalità. Alle ricerche sull' origine della storia organica dalla inorganica appartiene anche la notevole opera del Bachofen sul « *Mutterrecht* », in realtà una storia della prima formazione di cellule sociali, dell' origine della famiglia.

spettare, e — all'estero — solo dalla preponderante coercizione di un meccanico potere statale.

Ma, se la « creazione, può essere un processo di separazione o d'individualizzazione, la *storia è un processo di unificazione* — veramente un processo di unificazione — e propriamente un processo di unificazione che si estende a cerchie sempre più vaste e si approfonda sempre più nell'interno.

Perciò la vita storica e sociale — la famiglia, la tribù, lo Stato, la società — non poggia sull'individualismo, bensì sulla *comunione*. Comunione della vita individuale è appunto l'unico principio vitale della società! E veramente comunione da ogni punto di vista [V, **274**], comunione *in tutte le sfere di vita individuali*, nella vita *spirituale*, *morale* ed *economica*.

Naturalmente, anche pel progresso della vita sociale, le cose non procedono diversamente; anch'esso non consiste in altro che in una elevazione di *quella generale comunione*, una elevazione che procede *intensivamente* ed *estensivamente; diffondendosi*, estensivamente, a grado a grado, *su tutta la terra;* elevandosi, intensivamente, in *ogni sfera di vita*.

Perciò, finalmente, anche l'intera serie di sviluppo della vita sociale, in cui consiste la storia che, di grado in grado, si eleva dalla famiglia sino all'*unica* società organizzata, è contrassegnata solo da una catena di forme di comunione sempre più alte; ed ogni passaggio da un livello più basso ad uno più alto rappresenta soltanto l'elevazione di una tale forza più bassa di comunione ad una più alta.

Noi, oggi, siamo certamente avvezzi a ravvisare il progresso sociale in un passaggio ad un più elevato *grado di libertà;* e desumiamo così il suo carattere più da quello sforzo individualistico il quale distrugge forme sociali morenti che non da quella forza sociale la quale conserva le forme sociali esistenti e ne fa fiorire di nuove. Ma con tale inversione si esprime solo lo spirito del tempo di un tale stadio di passaggio, in cui l'impulso individualistico è il più acuito, e forse anche ha il diritto di essere più acuito, e in cui la stessa scienza cerca di descrivere e spiegare le cause della vita sociale [1]) dall'unilaterale punto di vista di *questo* impulso.

---

[1]) Se Stahl col suo postulato della « conversione della scienza » avesse voluto designare solo *questo* errore, e non avesse voluto altro che ritrarre la scienza sociale dalla sua concezione individualistica, si potrebbe consentire con lui. Solo la parola « conversione » sarebbe da biasimare; perchè, che cosa avrebbe potuto più efficacemente sorreggere il dissolvimento di forme di Stato sorpassate se non una scienza di spirito individualistico? Ma perciò la scienza non può fare una conversione in mezzo a un deserto da essa stessa prodotto, deve bensì procedere per la sua via. Stahl inoltre assunse le idee come necessarie neo-formazioni di forme spettanti al passato e consacrate alla dissoluzione, e perciò ebbe doppiamente torto di volere una conversione.

Ma chi crederebbe di potere, nella scienza naturale, descrivere un organismo vivente solo da' sùoi atomi e far valere il movimento che lo distrugge come sua forza vitale? Ciò, quindi, non dovrebbe avvenire nemmeno nella scienza sociale e in un organismo sociale!

No, la scintilla che solo accende la vita sociale, che le dà la vera forza vitale [V, **275**], la forza che muove e conserva tali organismi storici, e in breve si esprime ed opera come *insieme di vita* — questo impulso divino, senza cui non può sorgere nè persistere alcuna vita e che la scienza ancora veramente cerca assodare negli organismi fisici — *questa forza non è la libertà bensì la comunione degl' individui;* e una comunione che deve abbracciare da ogni lato — spirituale, etico ed economico — la sua vita, è, se non si ha paura delle parole, **comunismo** *e non individualismo* [1]). Onde l' individualismo è certamente autorizzato a rovinare le forme *comunistiche* più imperfette e superate nelle loro imperfezioni, ma non per procurare, quindi, una soddisfazione a sè stesso nel campo così sgombrato, bensì solo per *apparecchiare il terreno ad altre nuove forme comunistiche* **più complete.**

Quando dunque quella funzione è adempiuta, quando l' ordine politico, che non dà più sfogo alla crescente vita sociale è rovesciato, l' impulso vitale storico non si appaga punto di quell'indirizzo sociale individualistico. Esso preme, piuttosto, irresistibilmente sulle nuove formazioni organiche. Perciò anche, quando ogni sistema individualistico, comunque prepotentemente possa affacciarsi, ha fatto il suo tempo, e, quindi ha compiuto le sue funzioni, deve anche eliminarsi da sè.

Mentre l' individualismo, finchè persistevano le forme pur consacrate alla distruzione, operava potentemente su tutti i campi della vita sociale, sorreggeva la coscienza teoretica, la teoria giuridica, la dottrina economica, intanto che nella scienza come nella realtà cadevano le antiche barriere, si volge ora, dopo avere soverchiato il comune avversario conformemente alla sua natura antisociale, contro sè stesso su tutti questi varî campi. L' individualismo spirituale comincia a danneggiare l' etico, il politico comincia a danneggiare l' economico. Così s' insinua il tradimento nelle sue stesse file. E l' individualismo economico è sempre il primo a rifugiarsi sotto lo schermo di una estranea protezione. Questa lo lascia [V, **276**], allora, sussistere ancora su questo campo per poterlo reprimere tosto sui rimanenti, specie su quello politico.

[1]) Gli antichi non caddero punto nel nostro errore. Quando Aristotele polemizza contro il comunista Platone, tutto il suo ragionamento si muove intorno alla semplice proposizione: che gli Stati poggiano sul comunismo (κοινωνία); su ciò non può esservi dubbio, la questione sta solo nel vedere sino a qual punto debba giungere il comunismo. E in realtà, in questa proposizione sta il principio e l' applicazione, perchè nel progresso della società sta naturalmente anche la progressiva applicazione del principio su cui essa poggia. Noi, intanto, che non siamo Aristoteli, rigettiamo il comunismo come principio e assumiamo una forza dissolvente come mezzo che tiene insieme la società e lo Stato.

Ma, anche qui, solo provvisoriamente. Anche sul terreno economico, in conclusione, l'impresa individualistica si distrugge da sè, sicchè, finalmente, il potere statale s'ingerisce anche ivi, e con un'ordinamento legislativo delle condizioni di fatto realizzate nel contrasto della lotta generale, ristabilisce di nuovo quelle forme stabili di comunione in cui soltanto, in fondo, l'individuo sente il suo benessere. Queste nuove forme sono poi quelle che costituiscono la più perfetta organizzazione, la quale, nella serie ascendente delle creazioni storiche, caratterizza l'ordinamento immediatamente superiore [1]) [V, **277**].

[1]) Come ho appunto accennato, in realtà il passaggio è avvenuto dallo Stato pagano-antico allo Stato cristiano germanico. Già nell'epoca repubblicana l'individualismo greco-romano cominciò a dissolvere le antiche forme di comunione per consegnare indi lo Stato al Cesarismo. Sotto la sferza di ferro di questo furono allora posti i germi, che più tardi, con l'aggiungersi del nuovo fermento nazionale fornito dalla migrazione di popoli, si svolsero in un ordinamento di Stati affatto diversi. E veramente ciò si verificò sul terreno economico in modo che, anzitutto, finchè il Cesarismo tollerò ancora il libero scambio, quindi sino a Diocleziano, questi germi — col colonato e con i *collegia* — senza coercizione statale, si svolsero in maniera libera, naturale, e indi in poi ebbero una convalidazione giuridica. Non si deve neppure disconoscere che l'epoca moderna, in cui ha luogo il dissolvimento dello Stato cristiano-germanico, ha in sè simili tratti; specialmente che, contro tutto, permangono condizioni costitutive di un Cesarismo, certamente a modo moderno. Intanto la storia non ha bisogno, con ciò, di ripetersi in maniera meccanica. In ispecie non è detto che il Cesarismo moderno debba attraversare le stesse fasi del romano, nè che una seconda migrazione di popoli debba di nuovo sconvolgere l'odierno ricordo sociale per deporre in esso nuove forze d'impulso e di vita. Poichè, come già l'evoluzione dello Stato cristiano-germanico nelle sue diverse forme — nello Stato ecclesiastico a stati, burocratico e rappresentativo — procedette in maniera diversa da quella dello Stato pagano antico — teocratico, a caste, a satrapie e politico — mentre allora per lo sviluppo di quelle diverse specie di Stati s'impiegò materiale etnico nuovo e invece tutto lo sviluppo dello Stato cristiano-germanico è avvenuto nell'àmbito degli stessi popoli romano-germanici; così è possibile che, anche ora, già avvenga il passaggio dall'ordinamento di stati cristiano-germanici a l'altro immediatamente superiore in modo diverso da quel che è avvenuto nel passaggio dallo Stato pagano-antico al successivo. Forse il genere umano compie questo imminente passaggio già consapevolmente come sua propria libera creazione. Del resto alla concezione qui esposta dell'azione dissolvente dell'individualismo non contraddice punto il fatto che il più alto grado di sviluppo tanto dello Stato pagano-antico, la *polis*, come del cristiano-germanico, lo Stato rappresentativo — e in entrambi ancora il periodo più fiorente — coincide proprio con la prevalenza dell'individualismo. Poichè anzitutto questo fornisce una nuova forza eminente, che eleva infinitamente in tutte le sfere di vita individuale e sociale, la potenza creatrice della comunità, per quanto poco sappia anche conferire di *originale* a questa creazione. Ma all'epoca di fioritura fanno seguito anche immediamente fruttificazione, maturità e morte; e la stessa forza che apporta la fioritura scava la fossa pure agli organismi.

Non sarebbe troppo difficile riscontrare l'esattezza di queste leggi generali di evoluzione in entrambi quegli ordini di Stato, che finora la storia ha visto dissolversi. Si potrebbe riscontrare come l'individualismo greco-romano scalzò l'intero ordine di Stati pagani-antichi e come il moderno compie questo stesso lavoro su quello cristiano-germanico; come, qua e là, questo lavoro si compie su tutti i più diversi campi della vita, dello Stato e della società — della fede e della scienza, della morale e del diritto, della proprietà e del traffico — e si compie in modo da dissolvere sopra ognuno di questi campi le antiche più imperfette forme di comunità per far posto a forme nuove ma più perfette.

Intanto, qui, io ho da fare solo con l'individualismo economico, col libero scambio; e non si può punto considerare remoto da una storia delle imposte nell'Impero de'Cesari il trattare ancora più a fondo l'azione del libero scambio romano, e per migliore illustrazione fare un breve confronto col moderno libero scambio, che certamente, essendo oggi diverse le basi economiche da quelle dell'antichità, sembra agire in maniera in qualche modo diversa, ma esercita sembra la stessa azione dissolvente sulla moderna economia, come quello l'esercitava sull'antica.

Il *primo* elemento, che caratterizza le basi dell'economia cristiano-germanica, è l'*antitesi di lavoro e possesso*.

Questa antitesi oggi salta agli occhi. Essa veniva messa in essere quando fu abolita la proprietà dell'uomo e conservata la proprietà della terra e del capitale, quindi con la cosiddetta libertà personale del lavoratore. In conseguenza di ciò la moderna società si divide, in ultima analisi, in due classi: abbienti e lavoratori. Agli uni appartiene la terra, la fonte materiale di tutti i beni economici, agli altri la forza, che si esige ed è solo in condizioni di attingere a questa sorgente. Intanto, se con ciò si dice anche che il lavoro soltanto è « *produttivo* », solo crea i beni [V, **278**], è solo ciò che l'*uomo* contribuisce per farli sorgere e propriamente ciò che gli costa *tempo* e *forza*, cioè una parte di sè stesso; e, se, perciò, *in sè stessi*, i lavoratori si dovrebbero considerare come gli *esclusivi* naturali aventi diritti a' beni prodotti — poichè la terra in quanto natura, semplicemente sta là invano per l'uomo — tuttavia il diritto esclusivo inerente alla proprietà fondiaria fa sì che i lavoratori *non possono*, senza consenso de' proprietarî, *produrre in generale de' beni*. Perciò, intanto, dal punto di vista giuridico la proprietà viene messa a paro col lavoro. Se anche i lavoratori son sempre i soli a produrre i beni, tuttavia, ora, si richiede, alla loro produzione, una unione o una intesa de' lavoratori con i possidenti. Onde questi ultimi figurano come « compartecipi della produzione, e avanzano così una pretesa a' beni prodotti, che in ogni caso è di diritto positivo. A' lavoratori quindi ora perviene esclusivamente il loro prodotto. Piuttosto vi è sostanzialmente tra essi e i possidenti un *rapporto di ripartizione*, in cui, evidentemente, ciò che di meno tocca agli uni, tocca agli altri in maggior misura, e viceversa.

Ciò appare a prima vista, se anche presenta qualche difficoltà per l'economista il dimostrare in tutti i singoli casi questa semplice verità nella nostra odierna distribuzione qualitativa della ricchezza nazionale (cfr. l'introduzione) e dell'economia che ne promana. Ma, in ogni ipotesi, vi è qui un'antitesi, che, nell'antichità, finchè per effetto della schiavitù il lavoratore stesso apparteneva al possidente e però non aveva alcun diritto al suo prodotto, *non esisteva naturalmente* »; esiste, appena il lavoro libero, con le pretese giuridiche che ne derivano, si contrappone in forma autonoma a quel possesso.

Questa antitesi è resa ancora più acuta nella forma storica in cui sorse.

Se, propriamente, in origine il nudo possesso della terra degli uni si fosse trovato contro alla nuda forza di lavoro degli altri, poichè entrambe le parti hanno bisogno del concorso reciproco per la produzione de' beni, questo bisogno reciproco avrebbe portato anche ad un *equo* componimento sulla ripartizione de' frutti del lavoro; benchè i possidenti, già d'allora, sarebbero stati in condizione di ottenere condizioni più favorevoli de' lavoratori; poichè quelli, oltre al loro possedimento, avrebbero avuto anche la forza di lavoro, mentre questi oltre alla loro forza di lavoro non avrebbero avuto alcun possesso.

Ma una tal condizione di cose originaria non è esistita.

A quello stato di cose, in cui il lavoro *libero* si contrappone [V, **279**] al possesso, precede già un altro, una civiltà più volte millenaria, durante la quale il lavoro, non era libero bensì apparteneva esso stesso a' possidenti, e in cui perciò i *frutti del lavoro erano considerati come frutto della proprietà.*

Solo più tardi, quando in questa condizione il lavoro aveva già *accumulata* una quantità di frutto che ora apparteneva complessivamente alla proprietà, il lavoro fu reso libero; ma ora non si trovava più il nudo lavoro di fronte al nudo possesso, bensì il nudo lavoro di fronte ad una proprietà già rivestita di tutta una ricchezza nazionale, armata di capitale. Così, ora, la condizione de' lavoratori era notevolmente peggiorata. Se entrambe le parti, sostanzialmente, avevano bisogno l'una dell'altra, nelle date circostanze storiche il lavoro aveva adesso un bisogno della proprietà maggiore che non la proprietà, poichè questa a preferenza dell'altro aveva ora il mezzo di attendere.

Ma v'era anche un altro elemento che danneggiava più oltre il lavoro.

Finchè i lavoratori stessi avevano appartenuto a' possidenti, era stata una conseguenza naturale che anche i frutti del lavoro appartenevano a' possidenti, anzi che venissero considerati come frutti della proprietà. Ma la società persistette ancora in questa usanza quando il lavoro fu reso libero. Al lavoro, anche ora, come s'intende, fu sottratto il diritto della specificazione, e, dopo come premio, il prodotto complessivo del lavoro non apparteneva al lavoratore solo od anche solo ad entrambe le parti concorrentemente, in modo che i lavoratori avessero rilasciato a' proprie-

tari fondiari o che entrambi avessero dovuto accordarsi nel loro condominio su di una ripartizione de' frutti **reali,** bensì alla sola proprietà [1]).

Ora, il lavoro non solo rimase per tutti i tempi escluso dalla proprietà, ma la sua unione con la proprietà per la produzione de' beni assunse anche una forma particolare. Invece di una effettiva divisione del reale prodotto tra lavoro e proprietà, sorse la *mercede* [V, **280**] *de' lavoratori* da parte del possidente — una forma di contratto, in cui il lavoro avendo perduto permanentemente il suo diritto di primogenitura, è permanentemente nella condizione di dover vendere il suo grano in erba.

La *seconda* cosa, che caratterizza le basi dell' economia cristiano-germanica, è la *struttura industriale* in cui, ancor oggi nella piena libertà di commercio, funziona la nostra produzione nazionale.

Oggi, produzione della materia prima, fabbricazione e commercio sono reciprocamente *distinti,* secondo le *località e le classi degli esercenti.* Questi costituiscono l' attività principale della nostra produzione nazionale e ciascuno ne costituisce uno speciale elemento autonomo; e ciò si ripete nelle suddivisioni in cui si ramifica ognuna di queste industrie principali.

Anche le svariate *parziali* industrie della produzione di materie prime, della manifatturazione e del commercio sono, oggi, locali, e reciprocamente distinte secondo le classi di quelli che l' esercitano, e costituiscono così industrie per sè d' intima compagine, indipendenti.

In questa struttura economica consistono le forme produttive di comunione dell' ordinamento di Stati cristiano-germanici. Questa struttura evidentemente non ha nulla a fare con le nostre aziende economiche domestiche. Essa procede all' infuori di queste e costituisce un organismo sociale separato dalla vita di quelle.

Entrambe le cose, l' abbiamo veduto, andavano diversamente nell' antichità. Nè, in generale, vi erano forme di comunione di questa specie, nè, ancora, la produzione nazionale di quel tempo si svolgeva già all' infuori delle aziende economiche domestiche. Piuttosto intorno all' *oikos* si aggruppava ogni altra cosa. Mentre, ora, produzione di materia prima, fabbricazione e commercio, e propriamente in tutti i loro svariati rami, erano assunti in ogni singola azienda domestica, anche l' intera produzione nazionale era trasferita nelle aziende domestiche; e si rendeva così impossi-

---

[1]) Ciò trasanda la scuola dominante in tutte quelle discussioni, in cui dalla crescente produttività del lavoro vuol dedurre la crescente armonia della condizione economica di tutti i partecipanti. Nell' odierna società l' *organismo della divisione del lavoro* è affatto diverso dell' *organismo della proprietà,* ed entrambi comprendono *diverse persone.* Del resto nell' *idea* della proprietà fondiaria non vi è assolutamente l' *esclusivo* diritto reale di appropriazione al frutto del lavoro, bensì solo il diritto a parteciparne. Comunque scienza e pratica in generale assumano la prima cosa, questo assunto si potrebbe facilmente ricondurre all' invalere di una veduta giuridica rimontante al tempo della schiavitù.

bile che i singoli rami di lavoro potessero coordinarsi, all'infuori della casa, in speciali industrie ed esercizî in maniera analoga all'odierna.

Nell'antichità quindi le stesse aziende domestiche costituivano le forme produttive di comunione, e solo quando quelle antiche economie domestiche si furono dissolte per ragioni di cui spesso dovrò toccare ancora nelle mie memorie, si rese possibile anche il coordinamento delle singole attività industriali e si schiuse la via a quella struttura produttiva, che io ho designato come la seconda base caratteristica dell'economia dell'ordinamento statale cristiano-germanico [1]) [V, **281**].

Intanto, quando lo Stato germanico dette vita a queste indicate basi della nostra economia, all'antitesi di lavoro e proprietà e alla nostra struttura industriale; ciò avvenne con alcune modalità.

L'uno e l'altra ebbero una *costituzione giuridica*. I rapporti della mercede, come la struttura industriale furono legalmente ordinati; quelli con le disposizioni che fissarono la misura del salario e la dipendenza del lavoro dalla proprietà; questa con la separazione di città e contado e gli ordinamenti corporativi della città. Per questa via non solo fu mitigata e dissimulata quell'antitesi, ma furono anche difese dalla dissoluzione le forme di comunione esistenti in quella struttura.

Quella mitigazione dell'antitesi di lavoro e proprietà si raggiunse specialmente in duplice maniera. In primo luogo, col fatto che, fissandosi la quantità della mercede, la partecipazione del lavoratore al prodotto non poteva scendere al disotto di una determinata misura; in secondo luogo pel fatto che, a sèguito di quei regolamenti, fu garentita una protezione alla piccola proprietà, la quale, invece di avere l'abisso sempre più profondo tra essa e il lavoro e promuovere la concentrazione individuale della proprietà, assicurava piuttosto alla società un graduale passaggio dal lavoro alla proprietà; — effetti questi, che indubbiamente si raggiunsero solo a spese tanto della libertà personale, della proprietà, come anche della produttività nazionale, ma tuttavia raggiunsero lo scopo di non portare allo estremo quell'antitesi nella società.

Ma la vita economica de' nostri Stati, a grado a grado, superò queste forme [1]); il diritto naturale e l'economia politica ne mostrarono l'ingiustizia e il carattere antieconomico, e la Rivoluzione francese le eliminò.

Invece delle crollanti barriere si proclamò la libertà della persona, della proprietà, per tutti gl'individui, sulla base dell'attuale stato materiale di possesso e sotto l'espresso riconoscimento di esso. E con ciò fu concesso il libero scambio, che d'ora in poi esercitava la sua azione su quelle due basi economiche dello Stato moderno non più protetto da alcuna costituzione giuridica, su quell'antitesi di lavoro e proprietà, che finora

[1]) Ciò che ha principalmente resa difficile la completa intelligenza della vita sociale dell'antichità, è stata appunto la mancanza di un chiaro concetto dell'importanza economica dell'*oikos* in confronto alla nostra odierna struttura industriale.

aveva sonnecchiato ancora nel seno della nostra società e [V, **282**] su quella specificazione e struttura industriale in cui per secoli si era aggirata la nostra produzione nazionale; — un' azione del moderno libero scambio che perciò io debbo qui rilevare solo in riassunto, perchè, nell' Impero dei Cesari, il libero scambio romano operò una volta in maniera affatto analoga.

Ma questa azione non vale a dissimulare ancora quell' antitesi e a lasciar persistere più oltre quella struttura.

Piuttosto il libero scambio porta quel contrasto ad una asprezza, che, o deve portare a nuove rivolte sociali, o deve determinare il potere dello Stato — questa « *naturale*, previdenza sociale esistente per diritto e dovere — ad esercitare di nuovo la sua ingerenza mitigatrice e ordinatrice.

Io ho mostrato come questa antitesi ha il suo fondamento nel rapporto di divisione del prodotto del lavoro, esistente tra il lavoro e la proprietà, come oggi appare nella forma di salario e di tutto ciò che contribuisce a rendere deteriore la condizione de' lavoratori rimpetto a' possidenti. Il libero scambio ora abbandona il rapporto del salario alla libera contrattazione degl' interessati. È chiaro che la proprietà sfrutterà tutta la sua superiorità per assicurarsi tutta la pattuizione più favorevole che sia possibile; una pattuizione che ad essa attribuisce la maggior parte possibile del prodotto, al lavoro la minore. Il libero scambio, anzi, ritiene che sia un dovere della proprietà tendere a questo, non solo perchè proclama l' egoismo come la maggiore virtù economica ma anche perchè, nel libero scambio, il precetto più generale è quello di produrre, come più si può, a buon mercato.

Ma è chiaro che la proprietà, la quale si assume e dirige la produzione e a cui il salario appare in forma di *costi del prodotto*, in condizioni del resto pari, può far ciò, tanto più quanto il salario è basso. Perciò, nel libero scambio, la proprietà preme illimitatamente sul salario; e questa pressione, in determinate circostanze che accompagnano regolarmente la produzione libero scambista, le riesce anche troppo bene; perchè, nel sistema del libero scambio, il salario è, in media, costantemente mantenuto nella proporzione che l' economia politica designa come il necessario mantenimento del lavoratore [2]) [V, **283**].

[1]) Che la vita stessa contribuì quanto le teorie del diritto naturale e dell' economia politica a scalzare queste forme; che quindi la loro caduta non fu un semplice ghiribizzo rivoluzionario, risulta in maniera calzante da J. Moser, *Verfall des Handwerks in den Kleinen Städten, Patriot. Phantas.*, I, pag. 181, una scrittura redatta nell' epoca de' più fiorenti ordinamenti corporativi.

[2]) Queste circostanze concomitanti — ma solo per paesi che non hanno emigrazione di sorta in paesi coloniali — sono, quell' aumento di popolazione, che, nella classe lavoratrice, oltrepassa l' incremento di capitale del paese, e quelle periodiche oscillazioni della produzione nazionale che sogliono finire come crisi commerciali. Esse tornano sempre a privare la classe lavoratrice della elevazione de' salari determinata dal verificarsi di una qualche fase favorevole. Del resto i

Forse, finora, nella storia, il salario non è stato mai molto più alto, anche quando fu regolato; ma oggi accade che questa proporzione di salario entra in uno stridente contrasto col resto della nostra evoluzione economica e giuridica.

Per ciò che tocca la prima, l'evoluzione economica, è merito principale del libero scambio l'elevare la produttività nazionale, e quindi, in ogni caso, anche la somma della ricchezza nazionale. Questa ultima elevazione andrebbe a vantaggio di tutti i « partecipi della produzione ». Ma, se il salario resta contenuto ne' termini del mantenimento necessario, questo vantaggio non si verifica per la classe operaia. Piuttosto, col salire della produttività, per essa la proporzione della partecipazione si mette in modo, *che essa riceve una parte sempre minore del prodotto nazionale.*

Poichè, se il salario operaio seguita a limitarsi al sostentamento necessario, ma questo rappresenta solo un determinato importo di prodotto *reale*, e invece l'elevazione della produttività consiste nel creare, con la stessa quantità di lavoro, un prodotto reale sempre maggiore; — il salario operaio, se concepito come parte proporzionale (quota) del prodotto, deve scendere nella proporzione della produttività crescente e deve, all'incontro, salire la parte spettante alla proprietà, ossia la rendita [1]).

Ma con ciò tutto l'incremento [V, **284**] della ricchezza nazionale tocca alla proprietà. Poichè la rendita cresce anzi in doppia misura, non solo come partecipazione o quota del prodotto ma anche come reale importo di prodotto; appunto, anche come reale importo di prodotto in doppia misura, non solo in base alla *precedente* parte di prodotto toccata alla proprietà, ma anche in base alla parte di prodotto sottratta ora al lavoro in seguito a quella legge del salario e attribuita alla proprietà — mentre la *partecipazione* del lavoro al prodotto scema e il suo *importo* di prodotto

---

computi sullo stato del salario sono sempre impiantati erroneamente. Si deve confrontare la *somma complessiva* del salario operaio nazionale pagato nel corso di un periodo, in cui si verificò anche una crisi commerciale, col numero complessivo della popolazione operaia del paese per la durata dello stesso periodo. Si potrebbe probabilmente addurre che il salario medio non assicura nemmeno il mantenimento necessario, ciò che ha la sua conferma anche dal fatto che, come è noto, in ogni anno di carestia e di fame, la mortalità si eleva all'infinito nella classe operaia. Con ciò si manifesta evidente il *deficit* nel sostentamento necessario.

[1]) Non occorre perciò che *salga il tasso dell'interesse*, come una volta mi si è obbiettato. La *rendita fondiaria* nella Nazione sale veramente, perchè ivi il crescente importo della rendita è calcolato rispetto ad una immutata estensione di suolo; ma la *rendita nazionale del capitale* cresce solo perchè là ogni prodotto passa attraverso la forma di capitale, e la proprietà di ogni parte di capitale riscuote la sua gabella: qui è calcolato il crescente importo della rendita su di un capitale ugualmente crescente; e perciò il rapporto della rendita del capitale all'importo del capitale, e quindi il tasso dell'interesse, rimangono gli stessi. Non è questo il luogo per una più estesa trattazione di questa proposizione.

rimane per lo meno lo stesso[1]). Così l'asprezza di questa antitesi sale oggi ad un'altezza quasi inconcepibile per l'usuale concezione dell'economia politica.

E tuttavia essa è resa più acuta anche in altra maniera.

La legge, che nel sistema del libero scambio spinge a produrre più a buon mercato, elimina anche, dati i vantaggi del grande esercizio nella produzione, ad eliminare tutte le piccole aziende, e con esse il *piccolo possesso*. Così, si vede, quindi la crescente entità di una ricchezza sempre maggiore, da un lato, di una povertà permanente dall'altro, messe l'una accanto all'altra nel più stridente contrasto. Ma non è tanto l'inuguaglianza della ricchezza in una nazione, che turba la sua pace e il suo avvenire, quanto, piuttosto il crescere di questa inuguaglianza; e non è tanto il dislivello tra le cime e le bassure della ricchezza nazionale, quanto piuttosto la ricchezza di questa talvolta non temperata da alcun passaggio graduale, che, ininterrottamente nel nostro odierno stato sociale, suscita una latente guerra civile.

E mentre l'evoluzione economica prende questo corso, l'evoluzione giuridica ne riprende uno in senso opposto.

Le *partecipazioni* delle classi lavoratrici al prodotto nazionale diminuiscono, ma le loro *pretese* salgono. E a buon diritto. Poichè la piena libertà della persona, loro apportata dal libero scambio, e l'uguaglianza di diritti civili, in cui stanno con le classi possidenti, includono come naturali conseguenze queste pretese.

Le classi lavoratrici quindi si sentono non solo *oppresse dal bisogno*, ma anche offese nel loro *diritto;* e non il bisogno e la sofferenza ma la menomazione di diritto fu sempre risentita, come la più dura, nella società germanica. Anzi in questa menomazione di diritto [V, **285**], sentono offeso non solo la propria, particolare pretesa giuridica, ma come l'unico principio di proprietà, in generale, come il generale vero diritto di proprietà della società umana. Poichè la scienza stessa lo ha detto loro: ha dichiarato il *lavoro* come il solo produttivo e anzi come l'unico principio di proprietà; e non consentiranno mai che il *possesso* usurpi questo titolo di proprietà, nè crederanno mai che sia o possa divenire armonia sociale, ciò che essi stessi, giuridicamente come economicamente, sentono quale il più grossolano equivoco nella società.

Nè il libero scambio è meno attivo nel dissolvere la nostra struttura industriale; che, se anche, ne' suoi tratti essenziali, sussiste pur sempre di fatto, non più protetta da alcuna costituzione giuridica, rovinerà inevitabilmente davanti alla libertà della proprietà.

[1]) Io ho indicato ciò diffusamente nella mia III *Lettera sociale*. Come è noto, Ricardo ritiene l'opposto, propriamente che il salario, considerato come parte del prodotto, ovvero come egli lo chiama, il salario relativo, sale incessantemente. Ma egli giunge a questa conclusione solo in sèguito all'erronea premessa che, nella produzione di materie prime, la produttività divenga sempre minore.

Certamente noi non vediamo, qui, ancora l'attività del libero scambio progredito tanto da poter riconoscere nelle sue creazioni o nelle sue devastazioni i tratti fondamentali delle nuove forme produttive di comunione, destinate a sostituire le vecchie in dissoluzione, — come ciò può provarsi chiaramente, secondo che io mostrerò, nella già trascorsa storia del libero scambio romano, che compì lo stesso lavoro sulla forma di comunione produttiva dell'antichità, l'*oikos*, e co'*disjecta membra* di essa creò le basi più tardi sviluppati nella struttura industriale dell'ordinamento degli Stati cristiano germanici. Ma, noi vediamo tuttavia, anche oggi, alcune sorprendenti strane manifestazioni, a cui non possiamo a meno di riconoscere la forza di un influsso invadente, formativo, sulla vita industriale dell'avvenire.

In *primo* luogo vediamo che il moderno libero scambio elimina la separazione finora esistente di produzione di materie prime e fabbricazione, e con ciò anche l'antitesi di proprietà fondiaria e capitale. Crescono non solo i casi, in cui, in nome dello stesso possessore, la fabbricazione si aggiunge immediatamente alla produzione della materia grezza, — il libero scambio atteggia, anche, sotto ogni rapporto, la proprietà fondiaria a capitale. Sino nella teoria se ne lasciano scorgere le tracce. Ma è improbabile che di fronte al crescere di questo carattere si possa mantenere ancora a lungo il contrasto di città e campagna, che nel suo vivo fondo, poggiava solo su quella separazione locale e giuridica di produzione di materie prime e fabbricazione.

In *secondo* luogo il libero scambio elimina, già, anche la distinzione industriale nel seno della stessa fabbricazione. Noi vediamo anche aumentarsi così [V, **286**], ove sotto l'impero di giganteschi capitali i più diversi rami di fabbricazione e mestieri sono riuniti in una sola impresa: vediamo così sorgere organismi economici di nuova specie, come se ne son viste le maggiori espressioni finora nelle fabbriche di macchine; organismi economici che in realtà si dovrebbero, paragonare con l'antico *oikos* riunente in sè tutte le industrie, se essi armati di energie infinitamente maggiori e non più proseguenti singoli rami di produzione, non fossero esercitati all'infuori delle aziende domestiche e quindi non mettessero in movimento le loro ingenti forze non pure per la casa ma pel mercato. È chiaro che, col tempo, con la forza sviluppata di questo tratto, organicamente come localmente, anche le singole industrie manifatturiere si dovranno aggruppare diversamente da quel che avvenne sinora nella nostra coordinazione di mestieri promanante dagli ordinamenti cooperativi.

Un *terzo* naturale fenomeno è il sorgere di un nuovo ordine di numerosi impiegati industriali [1]).

[1]) È nota la repugnanza che il libero-scambio ha contro tutto ciò che ha nome d'impiegato, e tuttavia nessun sistema sociale crea più impiegati del capitalismo libero-scambista. Che questi suoi impiegati sieno impiegati privati, pagati più con danaro che con posizioni onorifiche, mentre accade l'opposto per i funzionari pubblici, non detta a favore del sistema.

Se perciò il proprietario stesso dirigeva la produzione, e quindi erano tutt' uno l' amministratore dell' azienda, il proprietario, l' agricoltore e l' esercente di mestieri; poi, sotto l' impero del libero scambio e con l' incremento dell' economia latifondista e del grande esercizio in seguito ad un aumento sempre maggiore di capitale o all' assunzione di capitali, si separano sempre più, dal punto di vista delle persone, la proprietà e la direzione della produzione (come funzione). Quanto più le imprese divengono colossali, tanto meno il proprietario vi prende ancora posto personalmente, tanto più ne lascia la direzione a propri lavoratori qualificati. Anche questo tratto libero-scambista deve avere le sue particolari conseguenze. Nella classe possidente l' aderenza al proprio possesso reale deve cedere sempre più al rapporto astratto della rendita, mentre la propria forza creatrice e l' amore all' attività produttrice deve passare sempre più sulle cime del ceto operaio [V, 287][1]).

Così, nel primo secolo e mezzo di prevalenza del moderno liberoscambio, accanto all' antitesi di lavoro e proprietà già rivelatasi con estrema asprezza e velata fin qui di un organico ordinamento, si fa strada la visibile decadenza delle forme industriali di comunioni, in cui si esplicava sino a questo punto la produzione nazionale, e non può sembrare dubbio che in questa duplice azione del medesimo libero-scambio si riveli il dissolvimento dal lato economico, a cui, sotto la forza dissolvente dell' individualismo oggi dominante su tutti i campi della vita, è giunto ora anche l' ordine degli Stati cristiano-germanici.

E tuttavia potrebbe essere così per l' uno e l' altro!

Poichè, se in un nuovo e più atto ordine di Stati dev' essere superata l' antitesi di lavoro e proprietà, sarà previo compito del libero scambio nel periodo di transizione acuire quel contrasto sino a renderlo intollerabile; e, se l' organismo produttivo di quest' ordinamento futuro deve muoversi in più grandiose forme di comunione e diverse da quelle rappresentate dalla nostra odierna struttura industriale, sarà suo secondo compito dissolvere previamente le forme subordinate. Ma purtroppo ciò avviene solo con manifestazioni di cui non si sa se sieno più repugnanti o più rovinose.

In primo luogo tutta la nostra vita economica riceve l' impronta dell' assurdità.

Non la domina il *lavoro* reso libero, bensì la proprietà non più frenata, che ha in mano, guidandola, la produzione, e con l' imprudente concezione dell' « auto-interesse », professa la teoria che l' egoismo sia una *virtù*, e considera come *profitto* ogni partecipazione che gli viene dalla macchina dello scambio formata sulla base dell' egoismo. *Profitto* è per la proprietà ciò che il lavoro deve abbandonarle nella sua vendita del grano in erba; *profitto* ciò che la piccola proprietà perde contro la

[1]) Qui, io do solo accenni, ma nello stretto logico sèguito di questo influsso subentra il problema di una *dissoluzione* della proprietà fondiaria e capitalistica.

grande; *profitto* ciò che le fluttuazioni del mercato portano via qui per accumularlo là. Così, essendo dominato lo scambio non dal lavoro ma dalla proprietà, non il frutto del lavoro ma il *profitto* dà l'impronta al tempo. La concorrenza, la *gara*, che deve costituire la forza e la benedizione di un tale stato di cose, non è la *gara del lavoro* ma la *gara del guadagno;* e la speculazione degenerante in imbroglio è, in conclusione, quella che trionfa sulla precisione e la solidità della produzione.

È impossibile che, contro il turbine di un tale andazzo [V, **288**], alla lunga, debba poter conservarsi nella società anche solo la più usuale probità.

Il guadagno accumulato tanto smisuratamente come disugualmente nella società mediante la gara nel procacciarlo, servirà e dovrà servire, conforme alla naturale destinazione di tutti i beni economici, in conclusione, al consumo, al *godimento.* Alla gara nell'acquisto seguirà, quindi, di pari passo, la *gara del godimento* — « il lusso ». Ma la gara del godimento dispone parimenti di mezzi assai ineguali. Può far meraviglia che, lasciandosi libero campo all'attività acquisitiva sino a' confini della legislazione criminale, e in fondo superando solo una sottile linea l'affare dalla casa di pena, questa linea, ove si soccomba nella gara economica, sia spesso varcata sotto tutte le forme? Così alla gara del godimento terrà dietro la corruzione.

In realtà, gara d'acquisto — gara di godimento — corruzione: ecco la triste gradazione con cui, in definitiva, il libero scambio deve irrompere anche nella vita morale della nazione, e anche visibilmente si insinua più e più nella vita morale dell'odierna società europea.

Ma quando l'inevitabile serie di cause ed effetti ha raggiunto questo punto, l'*individualismo economico* si separa da quello del *diritto pubblico;* e quello, il libero scambio, diviene un avversario della libertà politica con cui sin qui era strettamente affratellato. Giacchè ora, poichè la lotta per la libertà politica lo ha aiutato a sgomberare ogni inceppo al suo cammino, « *pace ed ordine* » son divenuti il suo elemento di vita; e, se proseguiti, i movimenti e le agitazioni di quella lotta politica lo disturbano negli aurei successi del suo calcolo.

Questo è il tempo del suo tradimento — da cui non lo tratterà nessuna precedente alleanza, nessun argomento, nessun senso di onore. Esso si getterà in braccia ad una forza attiva, energica, circospetta ed egoistica emergente da' partiti politici, che, per farsene dal suo canto un alleato, gli darà intanto la sua guarentigia

Questo è il Cesarismo, verso cui sembra che si avvii anche il nostro tempo.

I Cesari sono assai più i figli che non gli iniziatori della loro epoca.

Perciò non mancheranno mai, se anche sieno rari. *Rari,* perchè pure questi tempi sono rari, giacchè costituiscono solo il passaggio a nuovi ordini di Stati: — nessun Dio potrebbe suscitare un Cesare nelle epoche

organiche della storia, o l'avrebbe potuto suscitare *prima* di Catone il vecchio o nel Medio Evo tedesco. E [V, **289**] *rari*, essendo raro il concorso di tante grandi particolarità; poichè penetrazione meravigliosa e carattere adamantino, genio e grandezza debbono essere sorretti dalle passioni di un egoismo che compie a proprio vantaggio ciò che riesce solo a benedizione della società: — nessuna virtù disinteressata va oltre il Rubicone o compie un XVIII Brumaio. — Può perciò augurarsi il genere umano che i tempi de' Cesari ricorrano raramente: ma, quando vengono, deve bene augurarsi di poter cadere nelle mani di un uomo che riunisca tali doti.

Se con questo esito — libero scambio nell'assolutismo — si fosse realizzato veramente lo « stato naturale » della società, come in modo impressionante insegna la scuola del libero scambio al suo primo apparire, nella scuola fisiocratica, l'evoluzione storica sarebbe assai sconfortante.

Ma vi è un altra uscita che si può presagire. Si può presagire che lo Stato metterà una volta un termine al libero scambio; — se non presto, e allo scopo di ristabilire la pace tra le due classi principali della nostra società, — almeno quando lo sviluppo del libero scambio ha raggiunto il punto, a cominciare dal quale non può più far salire la *somma* della ricchezza nazionale, perchè, in sèguito all'esagerata accumulazione individuale de' patrimoni e la concentrazione de' grandi esercizî divenuta ora un monopolio di fatto, non si ha più, nella esistente ripartizione e nel vivo movimento di scambio da questa determinato, un sufficiente sprone a suscitare in tutta la loro capacità le forze produttive della nazione. Allora lo Stato sarà costretto ad intervenire; e tra le condizioni di fatto create dal libero scambio sceglierà e dovrà legislativamente assicurare quelle, che gli sembreranno servire come basi durevoli di un altro avvenire economico e che, sacrificate ancora al libero scambio, sarebbero nuovamente rovinate da un nuovo interesse privato come da un altro interesse privato furono una volta evocate in vita.

Proprio gli stessi tratti, che ora appunto io ho rilevati pel libero scambio moderno, si riscontrano *nel libero scambio romano.*

Anzitutto sono gli stessi i fenomeni generali, — solo che, quanto nel nostro stato odierno ha semplicemente forma d'indizio, nell'Impero romano ci sta davanti agli occhi realizzato completamente.

Esso cominciò con Servio Tullio.

Anche allora esso cominciò [V, **290**], quando con l'abolizione della più antica costituzione per tribù e curie caddero le barriere genocratiche, che si opponevano al libero commercio con il pratico possesso domestico di cui avevano impedita l'accumulazione nelle mani di singoli. Anche allora la reazione subito sopravvenuta lasciò sussistere la « libertà della proprietà » raggiunta con la rivoluzione serviana — solo in qualche modo inceppata dalla forma di trasferimento per mancipazioni per l'antico possesso della terra e per quello a questo assimilato, tanto più favorito invece

dall'assoluta mancanza di forme del trasferimento *in bonis* negli enormi possessi di tutto il territorio conquistato [1]).

Con Cesare si svelò.

Anche allora fu il partito de' capitalisti, il partito de' cavalieri, questi liberisti assoluti d'allora, che per poter realizzare in « pace ed ordine » le loro speculazioni, appoggiò con tutti i mezzi le tendenze monarchiche e per questa via portò alla tomba la repubblica [2]). Nelle fonti, specialmente in Strabone e Tacito [V, 291] emerge spesso, pel primo tempo dell'Impero, anche la voluttà della semplice creazione e del godimento materiale, come l'adagiarsi della società in questa vita di affari non più turbata ora da tempeste politiche; e l'amore della libertà viveva ora solo in alcune teste considerate sicuramente come teste stravolte. Al tempo di Trajano la maggior parte de' Romani aveva già perduto ogni criterio misuratore per giudicare l'anteriore vita repubblicana. Alla villeggiatura del bello spirito, ozioso Spurinna, gridò Plinio (*Ep.*, III, 1), pure uno de' migliori del suo tempo —: *Quantum tibi antiquitatis!*

[1]) Che la trasformazione serviana delle antiche tribù gentilizie in semplici tribù locali ebbe per conseguenza una libertà individualistica della persona (naturalmente solo de' cittadini) e delle proprietà, quale non esisteva nella genocrazia, si può dedurre da molte circostanze. Lo stesso fu della costituzione solonica in Athene. In generale queste riforme ebbero per l'ordine di Stati antico-pagano la stessa importanza che hanno avuto per i cristiano-germanici la Rivoluzione inglese e quella francese. Esse indicano il punto culminante, onde si può seguir la traccia della fine de' due *ordinamenti*. Con ciò non è detto che sia contemporaneamente cominciata la dissoluzione di entrambe le forme di Stato, che costituiscono gli ultimi e più alti gradi di sviluppo di quegli ordinamenti, la *polis* e il sistema rappresentativo. Al contrario, il loro incremento e la loro fioritura venne solo così resa possibile. Cfr. nota a pag. 276.

[2]) Mommsen delinea questo rovinoso influsso del partito de' capitalisti in alcuni de' più bei tratti della sua opera. In generale è interessante seguire ne' particolari l'analogia di allora e di oggi. In entrambe le epoche è reso possibile col *possesso del capitale* lo *sfruttamento di forze estranee* che suscita l'ineguaglianza nella distribuzione della ricchezza crescente. Solo, allora ed oggi, queste forze erano diverse. Allora per effetto delle condizioni giuridiche esistenti, erano sfruttate le *provincie;* ma naturalmente il capitale romano e perciò anche il bottino apparteneva solo a' capitalisti romani, che così erano i soli arricchiti. Oggi è la produttività del lavoro elevata con le nostre cognizioni chimiche e meccaniche, che è sfruttata per effetto delle odierne condizioni delle proprietà, ma naturalmente anche ora si richiede per ciò il possesso del capitale, e quindi ne tocca anche ora il frutto a' soli capitalisti. Potere proseguire più oltre indisturbatamente questi sfruttamenti, è il motivo segreto che intiepidisce nel capitalismo libero-scambista l'amore della libertà politica e lo getta nelle braccia del Cesarismo. Ma l'analogia di allora ed ora va ancora più oltre, giunge sino all'illusione del capitalismo in questo punto. Il Cesarismo romano si strinse in ultimo alle forze sfruttate, poichè doveva appoggiarsi alle provincie contro la popolazione italica di cittadini, e il Cesarismo moderno farà altrettanto, dovendo appoggiarsi alle classi lavoratrici contro la proprietà.

Con Diocleziano finalmente precipitò il libero scambio romano.

Dopo che esso, sotto il Cesarismo, aveva dominato quasi illimitatamente per 300 anni e durante questo tempo aveva vuotato il suo corno dell'abbondanza come il suo vaso di Pandora; dopo che la crescente concentrazione individuale della proprietà da un lato e la crescente povertà delle masse dall'altro aveva progredito sino ad un punto in cui doveva arrestarsi l'aumento della somma di ricchezza nazionale e doveva cominciare l'accentuazione del generale impoverimento nazionale, — come riveleranno, nel corso di questa trattazione, tanti singoli dati caratteristici — il potere statale si vide costretto a mettere un termine al libero scambio, ad assumer legislativamente la protezione [1]) di quelle condizioni di produzione e di scambi, che lo stesso libero scambio aveva in linea di fatto sviluppati: il colonato; e, come mostrerò, la separazione, da esso anche determinato, di una particolare vita industriale cittadina, e con ciò deporre i germi di quelle affatto diverse basi economiche caratterizzanti un nuovo ordine di Stato — che un nuovo libero scambio è in procinto ora di dissolvere [2]).

---

[1]) Cfr. la mia memoria *Per la storia dell'evoluzione agraria di Roma*, III.

[2]) Qui può trovar posto anche una osservazione generale sulla durata dell'antico periodo di libero scambio, di cui vi sarebbe da meravigliarsi, specialmente pensando a certe condizioni generali di scambio dell'antichità. Tra queste entra la distribuzione semplicemente quantitativa del patrimonio e del reddito nazionale per mezzo della schiavitù; ripartizione che semplificava i contrasti economici in modo da far rimanere solo l'antitesi di povero e ricco. Inoltre rientra negli stessi termini la limitazione del commercio internazionale inerente allo spirito dell'antichità, che derivava ancora dal tempo ove invaleva il principio: « straniero = nemico », ed è caratterizzato nella forma più tipica del « trattato commerciale » tra Roma e Carthagine (Polyb., III, 22). I due Stati si dividevano, propriamente con una linea: il Mediterraneo; e nessuna nave dell'uno si doveva lasciar vedere nella parte di mare dell'altro. Il commercio romano si limitò quindi, come quello di ogni altro Stato antico, principalmente al proprio dominio. Mancava pure lo stimolo vivificatore, che un fiorente commercio straniero suole esercitare sulla produzione nazionale, e che per qualche tempo è in grado di compensare la mancanza di esatti principii di distribuzione all'interno. Entrambe le circostanze avrebbero dovuto veramente affrettare gli effetti dissolventi del libero scambio. Tuttavia il periodo di libero scambio durò dal suo principio sino all'esordio del Cesarismo, per 500 anni, e di qui sino alla sua fine ancora per 300 anni. Ma Roma possedeva anche due contrappesi contro quella azione: per il primo periodo, il lavoro della *conquista del mondo*, e, per il secondo, quello della *colonizzazione e romanizzazione* di questo mondo. Gli Stati liberi greci — da Solone sino alla dominazione macedonica — invece sono vissuti poco più dalla quarta parte di questo tempo. Appare chiaro del resto che per i moderni Stati a libero scambio, la conquista e l'incivilimento di Asia e di Africa dovevano parimenti operare nel senso — e non meno — che l'istinto di propria conservazione, malgrado ogni esitazione morale o di diritto internazionale, spingerà a questo anche gli Stati moderni.

Anche la stessa corruzione crescente [V, **292**] accompagna il libero scambio romano.

La nota esclamazione di Giugurta; la tremenda vendetta che Mithradates compì sul console M' Aquillio; l'enormi corruzioni di giudici di cui Crasso potè farsi un' industria (Drumann, *Licin. Crass.*, § 5): episodî di usure, quali poterono vedersi a Salamina (Cic., *ad Att.*, V, 21 e VI, 1, 2, 3); la corruttibilità de' funzionari comunali che doveva condurre alla limitazione dell' auto-governo locale, come la non minore corruttibilità de' funzionari di Stato, che solo fa comprendere quel posteriore sistema di pene disonoranti e pecuniarie ne' delitti de' funzionari; finalmente una tale assenza di ogni senso di dignità ove si trattava di guadagni, che i più illustri Romani fittavano loro proprietà urbane ad uso di lupanari [1]); — sono [V, **293**] testimonianze così ineccepibili dell'esistenza, dell'incremento e dell'estendersi della corruzione come del cattivo nome che Roma veniva perciò ad acquistarsi presso tutte le nazioni contemporanee.

E la gara di guadagno, che portava alla corruzione nelle classi superiori della società, diveniva furto nelle inferiori. Naturalmente nell'azienda dell'*oikos* il furto principale era furto domestico. I lamenti di Plinio (*H. N.*, XXXIII, 6) sul furto domestico dominante nel suo tempo, e i vani mezzi di contenerlo, sono perciò altrettanto interessanti, in quanto è caratteristico che egli, nel paragone di questo tempo con le condizioni migliori di una volta, rimonta sino al periodo genocratico di Roma; proprio come se, noi, considerando la nostra crescente torbida speculazione mercantile, ci ricordassimo dell'onore degli artigiani e della « fedeltà e puntualità » del migliore periodo corporativo.

Noi riconosciamo, inoltre, al libero scambio romano la stessa potenza economica, tanto nelle devastazioni che determinò, come nelle creazioni che magicamente evoca.

Vi sono qui due fenomeni che sopratutto saltano agli occhi: la devastazione delle città e la messa a coltura de' terreni boschivi.

Se, con la distribuzione sempre più inuguale della ricchezza nazionale,

---

[1]) Se *cose simili* non offendevano il costume, poteva far meraviglia che la follia di un Caligola andava al punto di fare dello stesso palazzo imperiale un lupanare, in cui obbligava matrone di primo rango a concedersi per danaro? In realtà tutti gli orrori dell'Impero romano trovano la loro spiegazione nell'orrendo argomento del tempo. Poichè Tacito non rivela abbastanza questo fatto e però non distribuisce esattamente luce ed ombra, non riesce veritiero malgrado tutta la sua elevatezza. Così anche Capitolino loda, in una ingenua maniera, che Pertinace abbia accresciuto, nella sua ascensione al trono, l'inventario servito a' bagordi di Commodo e in cui si trovavano naturalmente centinaia di fanciulli e donne di piacere. Che questa specie di opera doveva diffondere generalmente il male, Capitolino non pensa di deplorarlo. Deve aggiungersi ancora per la caratteristica del tempo che molte di queste personalità si ritrovano nel seguito de' posteriori imperatori e salgono agli onori senatorii.

l'avidità e il traffico ricevono i loro impulsi principali solo dal lusso e dal capriccio; l'« auto-interesse » serve anche solo al lusso e al capriccio.

Così, in questo tempo, il lusso e il capriccio vollero godere i piaceri della vita cittadina e campestre non più a vicenda, bensì uniti; e intere strade e quartieri dovettero perciò lasciar posto alla ricchezza, che per ciò fece sorgere ville e giardini nella cerchia stessa delle mura [1]).

Questo andazzo si rintraccia, come è noto, fino nella vita del libero scambio di Athene.

Epicuro, dice Plinio il Vecchio, fu il primo che, stando in città, volle vivere in campagna. Quando gl'indirizzi di vita de' Romani si furono divisi tra gli Stoici ed Epicuro, anche presso di loro cominciò a furoreggiare questo gusto. Ma come in Roma tutto assumeva grandi dimensioni, non si limitò qui a quartieri di strade. « *In villas abiit* » —: intere città furono rase al suolo e sulle loro aree si elevarono indi castelli rurali con abituri di coloni. Strabone (V, 3, § 2) menziona come città convertite in poderi espressamente [V, **294**]: Collatia, Antemnae, Fidenae, Labicum. Finalmente lo Stato si armò in un primo assalto di contrattacco contro il libero scambio. Contro questa particolare tendenza sociale esso adottò una altrettanto particolare polizia edilizia che divenne un regolamento per le demolizioni. Già intorno al 40 d. C., e indi specialmente a partire da Vespasiano, fu vietato vendere edifici urbani a scopo di demolizione, (cfr. Mommsen, *Die Stadtrechte von Salpensa und Malaca*, pag. 480 sgg. e 2 C. J., 8, 10).

D'altra parte l'*ager occupatorius*, che tuttavia doveva essere, di regola, la parte più remota dalla *civitas* assoggettata, e perciò la parte più incolta e selvosa del suo territorio originario, fiorì di nuovo di possessi intensivamente coltivati, che somigliavano assai più a feudi principeschi che non a tenute rurali, e intorno all'emergente castello si riunivano in ampio giro borgate e villaggi. Ancor nel nome — *saltus privati* — si ricordava l'originaria spopolata natura selvosa [2]).

Per giunta troviamo nel libero scambio romano anche quelle due *speciali* manifestazioni, in cui a preferenza si rivela la sua azione dissol-

---

[1]) Perciò vi era anche *rustica plebs* nelle città.

[2]) Veramente, secondo Varrone e Sic. Flacc. - Salmas., *Exercit. Plinian.*, p. 498 — si chiamavano *saltus* anche semplici possessi di quattro o cinque centurie, quindi di 800 o 1000 giornate, ma erano più grandi quelli menzionati da Frontino (I, p. 53) e Agg. Urb. (pp. 84 e 85) per l'Africa con le parole: « *ibi saltus non minores habent privati quam respublicae* territoria: quin immo multis saltus longe majores sunt territoriis; *habent autem in saltibus privatis non exiguum populum plebejum et vicos circa villam in modum munitionum* (municipiorum) ». Queste grandi tenute erano certamente sorte sopra *ager occupatorius*. Anche Rudorff li chiama « fondi boscosi », benchè a me questa traduzione sembra alludere più che non occorra ad una condizione presente o durevole. *Territorium* ha del resto, nel tratto sopracitato, un significato tecnico. Pomponio (*de verb. signific.*) dice: « *territorium* universitas agrorum *intra fines* cujusque civitatis ».

vente sulle basi economiche dell'esistente ordinamento degli Stati: l'inasprimento del contratto sociale che forma la base dell'epoca e il dissolvimento delle esistenti forme di comunione produttiva; solo che, a Roma, queste basi erano di genere diverso dalle odierne, e perciò quivi anche le relative azioni del libero scambio assumono un'altra forma.

Io ho notato ripetute volte che, nell'antichità, data la mancanza di una distribuzione qualitativa della ricchezza nazionale in vista della esclusività e dell'unità economica dell'*oikos*, non vi era una separazione della ricchezza personale e reale, e, in quest'ultima, di [V, **295**] possesso fondiario e capitale etc., e che l'antitesi dominante l'epoca non era, come oggi, di lavoro e proprietà, bensì di ricco e povero, di più o molto o poco o nessun possesso familiare. Io ho accennato anche più oltre che la grandezza del patrimonio domestico doveva dipendere dalla grandezza del possesso fondiario. Onde consegue che l'antitesi di ricco e povero, dominante l'antichità e così divergente dal tempo odierno, assumeva anche una forma particolare.

Oggi esso si esprimerebbe nella forma di maggiore o minore *capitale:* nell'antichità si esprimeva nella forma di maggiore o minore *proprietà fondiaria.* Chi al tempo, in cui le antiche basi della società sussistevano ancora salde, era *ricco,* aveva appunto molto *possesso fondiario,* era *locuples,* e chi non aveva proprietà fondiaria, era anche sicuramente povero, era *proletario.*

Quando perciò il libero scambio romano rese più acuto il contrasto del suo tempo, lo fece nel senso, che da un lato accumulò un possesso di latifondi sempre maggiore, dall'altro espropriò sempre più i minori possidenti.

Io ho già menzionato nella mia memoria sul colonato più di una cosa che si riferisce a questo argomento. Qui possono addursi ancora altri tratti dimostrativi.

Si attribuiva a gloria a Pompeo il non avere mai espropriati piccoli confinanti (Plin., *N. H.*, VII, 7).

V. Gülich nella sua « *Esposizione storica del commercio* »[1]) adduce, traendoli dal suo tempo, molti esempi di una simile concentrazione monopolistica di grandi impianti industriali nell'odierna Inghilterra. Ma qui si vede la differenza: questi rappresentano enormi accumulazioni di capitale.

Anche il risultato, là e qui, è diverso in corrispondenza del tempo [V, **296**]. Come è noto Nerone fece decapitare i sette grandi proprietari fondiarî, che avevano assorbita mezza Africa[2]).

---

[1]) *Geschichtliche Darstellung des Handels.*

[2]) L'accumulazione delle ricchezze diviene sempre più colossale nella storia imperiale. Speculazioni commerciali, possono d'un tratto rendere milionario il povero; e, chi non rimane *negotiator*, impiega poi il guadagno in proprietà di posses-

Questa concentrazione di possesso portò indi a un altro fenomeno divergente dall'epoca odierna.

Oggi noi non temiamo niente più di un grande frazionamento della proprietà fondiaria. Questo fantasma dello « spezzettamento de' beni » può bene [V, **297**] essere una ridicola preoccupazione di legislazioni reazionarie; ma tuttavia sussiste e deve in ogni caso avere la sua origine in fatti reali. Ma, come ho mostrato, in Roma il movimento di reazione della proprietà fondiaria era l'opposto. Esisteva il malanno contrario, l'incorporazione sempre ricorrente de' piccoli poderi ne' grandi.

Perciò anche il relativo sforzo della legislazione era l'opposto. Non solo già il governo repubblicano, tutti i buoni imperatori, sin nel tempo

---

sori cioè in proprietà fondiaria. Trimalcione — Petron., *Satyr.*, 38, 7 — si vanta di aver guadagnato in una sola speculazione 7 milioni di talleri (26.250.000 lire). Un altro liberto, che forse era stato a un tempo, come schiavo, « la moglie del suo padrone e il marito della sua padrona », indi, dopo la manomissione, era stato dapprima carradore di legna, acquistò subito un patrimonio di 5 a 6 milioni di talleri. Per quanto possa trattarsi di satira, gli esempî mostrano in ogni modo l'andamento dell'evoluzione libero-scambista. I liberti di Nerone sono già più ricchi di Crasso. Abbondano privati tanto ricchi che con la loro *sostanza* privata — come banchieri servendo d'intermediari al pubblico — possono sovvenire alle distrette finanziarie dello Stato (Treb. Poll., *Gallien.*, 1). La ricchezza di Gordiano, che possedeva il palazzo di Pompeo, era enorme: *in provinciis tantum terrarum habens, quantum nemo privatus*. Non minore era quello di Firmo (Vopisc., *Firm.*, 3). Si può ravvisare più e più il carattere libero-scambista del tempo nel cospicuo esempio di Pertinace. Egli proveniva da una nuova famiglia di manomessi, e suo padre esercitava un commercio di carboni. Egli stesso, cresciuto in questa azienda, divenne un grande e fortunato commerciante di legname. Indi si applicò ad affari bancarî, mentre i suoi schiavi dovevano proseguire il suo commercio. Finalmente divenne un « macellatore di piccole proprietà »: prestava a piccoli proprietarî ad alto interesse e così li espropriava. In tal modo venne in potere delle sue enormi masse di fondi. Ma, al tempo stesso, aveva quella onorevole pietà del borghese arricchito il quale si gloria della culla che stava accanto al telaio di suo padre: egli conservò nel suo dominio la capanna paterna, circondandola di grandiosi e sontuosi edifizî. La sua carriera politica indica che, la sua parte più splendida e famosa, eccettuato un passeggiero periodo di sfavore, ricade sotto Commodo. Ma, ovunque fu impiegato come amministratore e finanziere, si mostrò valente. Nel ramo dell'alimentazione di Roma acquistò i maggiori meriti. Come imperatore portò l'ordine ne' bilanci ed ebbe cura della loro esatta conservazione. Gibbon tuttavia lo mette indubbiamente troppo in alto. Se si dice in suo vanto che, nel giorno della sua elevazione al trono, avrebbe abbandonato a sua moglie e a suo figlio la sua colossale fortuna privata, onde questi non avessero pretesto a rosicchiare dallo Stato, il vero motivo dovette essere piuttosto che aveva innanzi a sè un tesoro pubblico vuoto e dietro di sè il suo proprio patrimonio che non voleva sacrificare. Anche sul trono proseguì le sue speculazioni e i suoi affari commerciali. In una parola, egli era, in bene come in male, l'imperatore-borghese — se è lecito adattare per l'antichità concetti odierni. Nella storia moderna si trova il tipo moderno corrispondente.

più remoto, furono essi stessi tali frazionatori della proprietà fondiaria. Ma invano! Finchè dominava il libero scambio, nessuno sforzo, nessuna legge resisteva alla forza di quella corrente. Come erano creati i piccoli possidenti, così tornavano a sparire.

Il *foenus* era utilizzato da' grandi proprietari principalmente per opprimere con l'usura i più piccoli; e il *constitutum possessorium*, che sotto questo rapporto doveva agire in maniera specialmente distruttrice, fu abolito dal giovine Costantino probabilmente solo per tutelare i poderi dei veterani istituiti da suo padre.

È chiaro che la differenza di questi due movimenti della proprietà fondiaria ha radice semplicemente nella diversità della ripartizione della ricchezza nazionale allora ed oggi. Presso di noi proprietà fondiaria e capitale sono separati, e perciò il movimento dell'una *può* avere un indirizzo diverso da quello dell'altra. Ma in Roma, nell'epoca repubblicana, proprietà fondiaria, capitale industriale e capitale commerciale, e sotto l'Impero de' Cesari in ogni caso i primi due, si riunivano ancora nelle mani di un solo possessore; e naturalmente, poichè la loro grandezza doveva regolarsi sul possesso fondiario, l'antitesi di povero e ricco, messo in luce dal libero scambio romano, doveva manifestarsi anche solo nella forma di possesso latifondista e impossidenza fondiaria.

Come il *contrasto sociale*, acutizzato dal libero scambio romano, era diverso dall'odierno, erano diverse anche le *forme di comunione produttiva* dal libero scambio dissolte.

Nell'antichità e ancora in Roma, come ho mostrato, la produzione nazionale non procedeva per una organizzazione esistente all'infuori della casa, bensì nella stessa *economia domestica*, nell'*oikos*. L'*oikos stessa era l'antica comunione di produzione, e questa comunione perciò era quella dissolta dal libero scambio*, — tale è l'indirizzo del libero scambio romano, che io debbo anzitutto rilevare qui, in una storia tributaria dell'Impero de' Cesari.

In realtà, per questo, non si può mai valutare troppo l'importanza di questo organismo elementare [V, 298] degli Stati antichi. Nella sua integrità esso dominò tutta la vita sociale, e la sua decadenza ha effetti del pari estesi e profondi. Sotto entrambi i rapporti esso va assai oltre il campo economico.

Il Mommsen (*Röm. Gesch.*, 2 Aufl., III, pag. 469) ha queste calzanti parole: « Se vediamo Cesare, Sylla, Caio Gracco, in genere gli uomini di stato romani, svolgere un'attività che supera le nostre concezioni di umana forza di lavoro, il motivo non sta nella natura umana variata da quel tempo, bensì nell'organizzazione domestica variata da quel tempo. La casa romana era una macchina, in cui si fondevano col padrone anche le forze spirituali de' suoi schiavi e liberti; un padrone che sapeva governar questi, operava parimenti con innumerevoli spiriti. Era questo l'ideale della centralizzazione burocratica, verso cui tende veramente con zelo il nostro

sistema di aziende, ma rimane tuttavia molto addietro al suo prototipo, come l'odierna dominazione del capitale rimane addietro all'antico sistema a schiavi ».

Höck (*Röm. Gesch.*, I, 3, pag. 269) richiama l'attenzione sull'importanza de' *liberti* nel governo imperiale e la spiega mediante « il disgraziato isolamento del trono » e « l'orgoglio della nazione romana », che non consentiva alcuna « libera inclinazione verso la persona dell'Imperatore ».

In realtà, il fatto che la comunione rappresentata dalla forma di Stato della *polis*, che secondo la concezione stessa degli antichi — si veda il lib. I della *Politica* di Aristotele — era una *pura congiunzione di enti familiari* (οἶκοι) *senza organi intermedî;* che, io dico, una tale comunione in generale potesse sussistere come *Stato*, poggiava semplicemente sulla natura dell'*oikos* così bene ritratta dal Mommsen, la quale sola rendeva possibile all'antico cittadino di dedicarsi ad un organismo di Stato in una maniera così *completa*, piena di abnegazione, disinteressata e che solo appunto con tale dedizione poteva mantenersi, vivere e fiorire.

Ma quando, indi, la *polis*, nell'esemplare di Roma ebbe sorpassata la sua naturale misura, lo spazio di un piccolo centro cittadino; quando con l'esuberante crescenza del suo proprio corpo anche singoli cittadini furono ascesi a potenza ed azione principesca nelle comunità; anche la *casa* cominciò allora ad esorbitare dalla sua autarchia; ed ora era appunto l'abbondanza de' suoi mezzi, onde questa potenza ed azione di singoli grandi traeva i suoi più adatti strumenti.

E, quando infine, con i Giulii, [V, **299**] trionfò la casa più potente [1]) e si estese ed elevò al principato; quando, al tempo stesso nuove idee di governo erano divenute necessarie tanto alla conservazione delle società come di questa nuova casa principesca; idee che trovarono la loro espressione obbiettiva in un proprio ordine di funzionari; allora fu bene la *casa con i suoi liberti*, che fornì anzitutto il materiale per questi nuovi organi sociali, e ancora queste ramificazioni della casa seguitarono a completare il nuovo ceto [2]).

---

[1]) Cesare come aveva avuto dapprima grandi debiti, ebbe poi grandi ricchezze, che crebbero ancora in maniera inaudita per la fortuna di Augusto. In realtà, ciò superò i nostri odierni concetti di patrimonî privati, se Augusto, come egli stesso dice nel monumento ancyrano, potette impiegare 174 milioni di talleri (652.500.000 lire) del proprio nell'interesse pubblico. *Mon. Ancyr.*, VI, 29 e Zumpt, *op. cit.*, pg. 74.

[2]) Ciò non è vero solo all'apice del nuovo Stato, bensì anche per tutta la vita interiore della società. In conseguenza della notevole nuova legislazione di Augusto sui liberti, mediante cui questo ceto ebbe ne' *Sevir. August.* — da non confondersi con i *sodales Augustales* — addirittura una consacrazione religiosa, si realizzò in certo modo una nuova organizzazione attraverso l'intero corpo sociale, che deve aver contribuito infinitamente a sorreggere il Cesarismo. Anche nel fatto che il Cesarismo tolse alle classi superiori il diritto di associazione e lo lasciò alle inferiori (*collegia tenuiorum*) si trova oggi una corrispondenza.

Così, realmente, nell' antichità poggiava sul *carattere indisturbato dell' oikos* la vita e la forza di quella specie di Stato, che sul finire dell'epoca antica-pagana si estese alle sponde del Mediterraneo; e, quando, col dissolversi di questa forma e di questo impreteribile organo fondamentale, la società ebbe bisogno di nuovi organi pel passaggio ad un nuovo ordine di Stati, furono di nuovo i vegeti germi racchiusi ne' liberti di questa casa che dettero i primi funzionari di Stato del nostro stile.

Ma, pel nostro scopo, noi dobbiamo anzitutto considerare il dissolvimento dell' *oikos* solo dal punto di vista *economico*, e propriamente per collegarvi la spiegazione de' mutamenti finanziari, che dovettero far seguito ad un tale mutato stato economico.

Queste conseguenze *economiche* si possono esprimere con questa sola proposizione: l' *unità di produzione* delle antiche aziende domestiche cominciò a disgregarsi, e cominciò ad avviarsi quella distribuzione *qualitativa* del patrimonio nazionale e del reddito nazionale, che io ho rilevata nell' introduzione come la nota caratteristica della moderna economia e che garantisce anche per l' arte della finanza una base affatto diversa [V, 300].

Se industria, commercio e prestito erano certo sempre esercitati, sinora erano esercitati principalmente da' capi degli οἶκοι, che, come proprietari fondiarî, vi congiungevano anche la produzione delle materie prime. Anche dove noi crediamo di vedere esercitata in maniera indipendente la vendita al minuto, ciò avveniva per lo più mediante schiavi e liberti della casa, principalmente anche con prodotti della casa stessa, solo, di regola, contro percentuali.

I proprietarî fondiarî lasciavano ad altri il voluto discredito di questi esercizi, mentre a loro rimaneva pur sempre il guadagno principale. Quindi anche queste piccole industrie e tutte le inerenti attività economiche erano state sempre soltanto emanazioni della « casa », se anche per i nostri occhi, altrimenti avvezzi, presentavano la parvenza di un traffico simile a quello che ha oggi base indipendente [1]).

[1]) *Coepi libertos foenerare*, dice Trimalcione (Petron., *Satyr.*, 76). Anche di Pertinace si dice in Jul. Capitol. 3; *mercatus est per suos servos.* Dositheo (ed. Boecking, pag. 9) ha: *Dicente quodam se circumventum esse a suis libertis et habere suas tabernas in quibus ipsi negotiantur de suis pecuniis* etc. Altrettali testimonianze, le quali provano che, quanto a noi appare esercizio di piccoli mercanti indipendenti, era sempre e soltanto l' esercizio industriale dell' *oikos* stessa, se anche già in una forma in qualche modo variata, si potrebbero moltiplicare all' infinito, ma il più particolareggiato svolgimento di questa proporzione mediante tutte le condizioni della vita sociale, può aversi solo nella speciale memoria « Basi e principî fondamentali dell' antica economia di Stato ». *Grundlagen und Grundsätze der antiken Staatswirthschaft.* Io voglio tuttavia accennare ad un esempio che salta agli occhi per certi impressionanti punti di vista. Come è noto, Crasso era anche uno speculatore di case di grande portata. « L' incendio era un beneficio per lui — dice Drumann (IV, pag. 111). Allora egli accorreva sul luogo dell' incendio e comperava

Ora, già verso la fine della Repubblica [V, 301], si nota nella società un movimento diretto a sovvertire questo stato di cose.

Operazioni di borsa, commercio in grande e piccolo commercio si sforzavano, già d'allora, di liberarsi dall'economia unitaria e divenire indipendenti; ciò che riescì loro anche in parte in questo periodo.

Ma ciò non era tutto.

Anche la *fabbrica di manufatti,* se non cominciò ancora a lavorare in maniera autonoma per proprio conto, cominciò tuttavia a separarsi, più e più, *localmente*, dalla produzione della materia prima, spostandosi dalla *villa* nelle mura di cinta della città, dove certamente era esercitata sempre nelle proprietà dello stesso *possessore*, il quale al tempo stesso esercitava l'agricoltura nelle forme di colonato avanti alle mura della città.

Noi dobbiamo dedurre entrambi questi movimenti da una quantità di fatti, che si rintracciano solo sparsamente, ma, ricongiunti e considerati da quel punto di vista, non possono avere altro significato.

Veramente io so, per quanto concerne anzitutto il nuovo movimento *commerciale*, che, in Roma, vi era già da lungo tempo un *collegium mercatorum;* ma se si volesse scorgere in esso la « gilde di commercianti » delle città germaniche, si disconoscerebbe completamente lo spirito dell'antichità. Quel collegio era piuttosto una compagnia di cittadini romani istituita per autorità pubblica e che, in corrispettivo di certi benefizi, era *incaricata di provvedere a una branca de' pubblici bisogni cui in questo caso si sopperiva solo col trasporto e il commercio* [1]).

---

per poco prezzo le case già in fiamme o pericolanti per la strettezza delle strade; anche con altre accresceva la sua proprietà quando erano presso a precipitare ». Ricostruiva indi queste case, e così, benchè Plinio valuti già la sua proprietà rustica a 8 milioni di talleri (30 milioni di lire), divenne inoltre il più grande proprietario di case di Roma. Onde traggono ora i *nostri* speculatori di case il loro guadagno? *Semplicemente* dal cresente bisogno di abitazioni e da' fitti crescenti. Naturalmente ciò si verificava anche per Crasso. Ma, insieme a ciò, affluivano a lui dalla stessa speculazione anche altri e assai maggiori guadagni. Un *odierno* speculatore di case contratta con un falegname, un muratore, un ebanista, un magnano ecc., e ognuno di questi imprenditori ricava, insieme al guadagno che dà la costruzione della casa, un guadagno corrispondente al suo capitale. Ma Crasso — data la natura dell'*oikos* — possedeva, nel complesso del suo patrimonio, gli schiavi industriali occorrenti a questa costruzione. In lui si riunivano quindi non solo questi singoli guadagni in uno solo, ma anche questi alla sua volta col guadagno delle pigioni. *Perciò accadeva che i patrimoni dell'antichità potevano crescere in maniera così incalzante.* Quindi solo nella schiavitù il capitale ha la vera « *forza di accumulazione!* ». Ma questa circostanza non dovrebbe far riflettere la moderna scuola libero-scambista sul suo concetto di capitale?

[1]) Un collegio giudicante o di governo, una corporazione ecclesiastica, un corpo di pompieri o di altri pubblici lavoratori, anche con diritto di privativa, una libera unione per scopi industriali emanati dal diritto di associazione, un *club* politico, un casino di trattenimento, — tutte queste unioni, *noi moderni* le designiamo

Ogni membro di questo collegio di mercanti [V, 302] poteva essere anche proprietario fondiario e amministratore di un'azienda domestica, e ciò era assai probabile anche al tempo in cui il *collegium* fu istituito.

L'esistenza di questo *collegium mercatorum* non può dunque trarci in errore circa il principio che, nell'epoca repubblicana, l'unità economicamente produttrice dell'antica economia domestica sussisteva di regola ancora completamente.

Quale estesa gestione esercitava il vecchio Catone, e come sapeva bene prestare ad usura Bruto minore!

Tuttavia essi non erano punto semplici *negotiatores* ed usurai, bensì anzitutto proprietarî fondiarî, in cui si riunivano ancora i varî rami principali dell'attività industriale che oggi danno origine a classi distinte e indipendenti.

Intanto, libero-scambio e manomissioni dovevano esercitare la loro azione disgregatrice anche su queste unità. Se solo il libero-scambio ha fatto a preferenza del guadagno lo scopo della vita umana, lo sforzo di guadagnare ha presto fatto intendere che la specializzazione della propria attività produce a preferenza guadagno.

D'altra parte schiavi e liberti erano stati principalmente allevati in questa tendenza al guadagno, poichè erano utilizzati da' padroni o patroni come strumenti del traffico commerciale [1]). Essi perciò rimanevano anche nelle consuete occupazioni [2]). E quando il commercio, con il relativo ordine e la pace addotti dal Cesarismo, prese quell'inaudito sviluppo, dovettero svolgersi anche i germi contenuti in queste condizioni.

con nomi diversi. Le nostre lingue moderne sono tutte troppo penetranti, troppo intellettuali, vanno molto al fondo e allo scopo delle cose per non assumere per le menzionate diverse unioni anche diverse indicazioni. Ma il più semplice, più plastico modo di espressione de' Romani le chiamava complessivamente con una sola e medesima parola: *collegium;* e veramente perchè in complesso, esteriormente, erano organizzate abbastanza conformemente — in forma collegiale. Si distingueva solo se fossero originariamente « costituiti », cioè istituiti per il loro speciale scopo da' poteri stessi dello Stato o se fossero sorti per libero diritto di associazione. Alle unioni sopra menzionate si aggiungeva anche quella specie particolare all'antichità, ignota invece al tempo moderno, — che in ultima analisi era connessa parimenti con la particolare condizione economica — quella specie cioè, cui invece apparteneva il *collegium mercatorum:* — si commetteva ad un cerchio di cittadini, in cambio dell'immunità da altri pesi, il disimpegno di un certo ramo di pubblici bisogni. *Ma per nessun tempo debbono, in Roma,* per collegia, *intendersi gilde industriali o corporazioni alla maniera germanica, come spesso credono* de' moderni. Ma questa asserzione può essere svolta solo in una memoria speciale « *Sui collegia de' Romani* ».

[1]) Come schiavi e liberti furono adoperati in tutti i rapporti del traffico in questa maniera, appare assai chiaramente dalla quantità di casi speciali ne' titoli 1, 2, 3, 4, 5 del 14.° libro e tit. 1, 2, 3, 4, del 15.° libro del Digesto.

[2]) Ciò è bene illustrato dalla società de' liberti nel *Satyricon* di Petronio.

Questo sforzo, da parte dell' attività industriale e commerciale, di svolgersi dall'antica azienda domestica a esercizio autonomo, lo possiamo vedere meglio che mai dalla legislazione in cui da principio ci imbattiamo. L'antichissima disposizione che nessun senatore potesse possedere più di un determinato numero di navi, si riferisce a questo punto: in primo luogo in quanto mostra l' unione allora esistente de' diversi rami di attività economica; e, in secondo luogo, in quanto mostra, che anche [V, **303**] l'antica legislazione romana cercava tener fermo il punto di vista aristotelico che la ricchezza non dovesse essere sconfinata, e per ottenersi secondo la sua natura — la natura dell' *oikos* bastante a sè stesso — dovesse contenersi ne' dovuti termini.

Come si intenderebbe oggi una prescrizione che non permettesse a' membri di una Camera di pari di possedere più di quattro navi? La maggior parte di essi, se anche sono grandi proprietarî fondiarî, non ne posseggono alcuna; e, ove vi fosse tra loro un grande armatore, vi sarebbe da consolarsi se ne avesse cinquanta.

Ma direttamente contrasta a quella tendenza il decreto di Cesare *de modo credendi possidendique intra Italiam* (Tac., *Ann.*, VI, 16 e Dio, XLI, 38), secondo cui solo una determinata quota del patrimonio può essere investita come *foenus*, tutto il rimanente doveva essere in proprietà fondiaria. Secondo i moderni, per es. Höck (*R. G.*, I, 3, pp. 90), questa misura sarebbe stata presa nell' interesse del valore del suolo e specialmente della coltivazione de' cereali. Ma quest' ultima cosa non è possibile, poichè, allora, il capitale si sarebbe rivolto per sempre alle culture più redditizie, e queste, in Italia, non consistevano più nella coltura de' cereali — cfr. la mia memoria sul colonato n. 7 —; e che la prima cosa potesse, a lungo andare, riuscire perturbando il credito, non vorranno consentirlo gli economisti. Inoltre Svetonio (*Tib.*, 48) e Tacito (*l. c.*) non sanno nulla di tali motivi: piuttosto quest' ultimo mette in rapporto il decreto semplicemente con l' antica concezione del *foenus*. E in realtà solo in ciò era il motivo.

Il Cesarismo, per sua natura forma di governo di transizione, ha pure il compito provvisorio di congiungere il vecchio e il nuovo. Così, in questo caso, esso cercò ancora di conservare la base dello Stato antico, se d' altra parte introduceva già qualche moderna istituzione. Solo da questo punto di vista il decreto ha la sua luce. Esso vuol solo limitare il *foenus* ad una parte del patrimonio; il resto dev' essere proprietà fondiaria; di industria manifatturiera e commercio non dice nulla. Naturalmente! — poichè queste due ultime branche coincidevano per sè stesse con la proprietà fondiaria, e parimente era evitata la ramificazione di una gestione bancaria isolata *indipendente*.

Anche per questo decreto è interessante la comparazione con le nostre condizioni. Quale azione rovinosa sull' industria manifatturiera e sul commercio avrebbe oggi una legge, che imponesse a ciascuno d' im-

piegare i tre quarti della sua sostanza in proprietá fondiaria! Si può pensare che, se le basi industriali dell'antichità fossero state uguali all'odierne, quel decreto allora avrebbe operato diversamente [V, **304**] e che, se non avesse potuto operare diversamente, una mente così fredda, chiara e bene intenzionata come quella di Cesare l'avrebbe emanato?

Ma le basi erano appunto altre, e perciò non turbò l'ordine; bensì operò solo in maniera limitatrice in tale misura sulla vita industriale d'allora come oggi opererebbe sulla nostra un *regolamento industriale* che limitasse il libero scambio. Perciò anche, quando Tiberio rievocò, più tardi, questa legge, dalla dimenticanza in cui era caduta, non si ebbe altra conseguenza che una momentanea assai sensibile crisi ipotecaria de' possessori [1]).

Ma, in ogni modo, questa legge è pure una prova dell'impulso della vita ad emanciparsi, in *questa* attività industriale, dall'unità dell'azienda domestica, come dello sforzo della legislazione ad impedirlo.

Per lungo tempo e sotto varî rapporti questa legislazione trovò appoggio anche nella vità stessa — poichè non vi è nulla di più plastico della vita sociale. L'unità economica della produzione, quindi, non disparve così rapidamente: — *Nec est, quod putes illum quidquam emere, omnia domi nascentur* — si dice ancora in Petronio (*Satyr.*, 38), quindi al tempo di Nerone, di una tale azienda domestica di un ricco. *Oggi*, quanto più uno è ricco, tanto più compera.

Multis pedibus sto, et in mari et in terra multa possideo, dice un altro (*ibid.*, 39).

Che sin sotto Nerone anche le navi erano calcolate nel tributo de' cittadini, e anche di qui può indursi quella unità, l'ho già mostrato nella seconda sezione.

Ma, a grado a grado, vinse tuttavia qui la nuova vita. Vitruvio (VI, 5) vuol già avere, per gli esercenti il credito, case di abitazione di speciale costruzione. Domanderemmo il perchè, ma dalla l. 12, § 43 D. 33.7 vediamo che essi prestavano anche su pegno e avevano bisogno quindi di magazzini e speciali ripostigli di merci.

Ma particolarmente un editto di Trajano, menzionato da Plinio (*Ep.*, 6, 19), attesta un progresso in questo senso.

---

[1]) Tac., *Ann.*, VI, 16 e 17. — Se, a Roma, così spesso decadono per desuetudine leggi generali, ciò si spiega col *jus honorarium*. I successivi magistrati, che erano tuttavia figli del loro tempo, tralasciavano di applicare una legge che contrastava con la tendenza del tempo. Quando del resto Tiberio estese quella disposizione anche alle provincie più ricche, non si può supporre in questo profondissimo conoscitore del suo tempo altro motivo se non quello da cui essa fu dapprima determinata; ma non si deve assumere con Ernesti e Baumgarten-Crusius (a Svet., *Tib.*, 49) che ciò fosse avvenuto perchè i provinciali avevano accumulate grandi somme nell'*arca*. Ciò non poteva essere proibito, ma poteva bensì essere vietato il dare a mutuo *senza* avere una proprietà fondiaria corrispondente e perciò anche una industria e un commercio corrispondenti.

Cesare aveva [V, 305] anche ordinato incondizionatamente che ognuno dovesse impiegare la maggior parte della sua sostanza in proprietà fondiaria. Trajano vuol solo, ancora, che quanti aspirano ad uffici pubblici abbiano così impiegato il terzo del loro avere. Chi non vede qui l'antico Stato già sulla via della fuga?

Finalmente al tempo di Paolo — l. 22 § ult. D. 50, 1 — già da lungo tempo si è compiuta la separazione. « Qui foenus exercent — egli dice — *omnibus patrimonii intributionibus fungi debent,* etsi possessionem non habeant ». Lo Stato ha ora già dato vinta la partita, riconosce la nuova vita, se la reggimenta nella macchina dello Stato. Ma è notevole un fatto: Esso non riconosce ancora come *possesso* un tale puro capitale bancario riscattato.

E — per dare qui uno sguardo anticipato — scorsero, come vedremo, ancora un paio di secoli, sinchè questa speciale categoria, che tuttavia come ordine di mercanti, infine, 500 anni dopo, costituì dovunque nelle città germaniche, per rango, la prima *gilda,* ottenesse nelle città dell'Impero romano solo l'accesso alle cariche *honoratiores.*

Anche in un paio di manifestazioni generali si appalesa questa specificazione: l'interesse comincia a scendere e con esso il valore del suolo, che tuttavia in altri casi suole salire col cadere dell'interesse. Certamente alla discesa del valore della terra contribuiva allora l'ascensione del valore del danaro. Ma, come è noto, quest'ascensione non conta nella discesa del saggio dell'interesse. La contemporaneità delle due manifestazioni è attestata per es. da' fatti esposti nella mia memoria sul colonato (pag. 209), e la discesa del saggio dell'interesse da Augusto sino a Giustiniano è un fatto permanente.

Non si può credere intanto che sia stata la legislazione a *determinare* allora questo movimento discendente: la legislazione gli tenne semplicemente dietro. La spiegazione di questi due fenomeni sta — per la proprietà fondiaria in parte, per il saggio dell'interesse completamente — solo in questa differenziazione del capitale commerciale dal possesso domestico, *poichè con questa differenziazione si ripartì anche una parte de' guadagni che prima erano fusi insieme* [1]).

Nell'industria manifatturiera, che ne' posteriori Stati germanici [V, 306] — nella proprietà — tuttavia si era già completamente separata dalla proprietà fondiaria, il nuovo movimento opera solo sino al punto, in cui cominciò ad avverarsi una separazione *locale* tra essa e i lavori di produzione delle materie prime.

---

[1]) Io posso dare una completa dimostrazione solo in una memoria « su' motivi dell'alto saggio dell'interesse nell'antichità ». Soltanto voglio ancora aggiungere qui che l'obiezione, secondo cui la differenziazione non avrebbe avuto nessuna azione sull'altezza del saggio dell'interesse perchè questo emergerebbe sempre dal rapporto del profitto alla quantità del capitale, attesterebbe di una assai superficiale deduzione dell'altezza del saggio dell'interesse.

Nè i coloni stessi, che soddisfacevano in materie prime il loro affitto, potevano esercitare una industria manifatturiera con quanto loro avanzava; e tanto meno i padroni potevano ora fare manifatturare in campagna il fitto ad essi pagato in natura. I possessori rimasero quindi i fabbricanti principali, ma fecero ora eseguire questo lavoro di trasformazione nelle loro abitazioni di città, Il libro 32.° del Digesto è pieno di esempi che, al tempo de' giuristi classici, si trovano nella *domus* tutti i possibili materiali di manifatturazione, e la l. 12, § 42 segg. D. 33, 7 mostra che ciò vale anche per la *familia urbana,* la quale comprendeva gli *artifices quorum operae ceteris quoque praediis exhibebantur* [1]).

L'unità di possesso fondiario e capitale industriale persisteva quindi, dopo come prima, presso i possessori, ma il primo principio della loro posteriore indipendente differenziazione si può tuttavia riportare solo al tempo nostro. Attività agricola e industriale, che prima si erano distinte solo *genere* e non *loco,* cominciarono ora a distinguersi anche *loco.* Gli *ergasteria* degli ultimi periodi, i quali non erano altro che tali manifatture cittadine degli stessi possessori amministranti la campagna per mezzo del colonato, indicano abbastanza l'espletamento avvenuto di questa separazione locale iniziata nel nostro periodo; sinchè, ancora più tardi, nell'epoca germanica della città, le attività agricola e industriale si separano e distinguono anche *possessione, jure et statu.*

In realtà, *genere, loco, possessione, jure* — questi sono dall'antichità all'epoca moderna i principali segni distintivi del corso evolutivo di *questa parte* della vita sociale. Anche quì il movimento porta dall'unità alla distinzione ed alla varietà. Anche quì, nella gradazione degli organismi sociali, il variare dell'organizzazione indica il progresso ad un grado più alto.

A questi elementi principali di una nuova e più varia vita industriale, che si sviluppano già sul primo periodo del Cesarismo, si aggiunsero subito ancora altri germogli che noi dobbiamo sempre guardarci dal considerare con occhi moderni.

Quando per es., nelle fonti, ci imbattiamo negl'inevitabili *sarciatores* e *fullones* — gli ultimi paragonabili al più a' nostri lustrascarpe — [V, **307**] non potremo, in relazione alla l. 5, § 6, D., 14, 3 e l. 1, § 1, D., 14, 4 fare a meno di prenderli al più per ischiavi, nella cui relativa industria un capitalista, che per lo più era ancora proprietario fondiario, aveva impiegata una parte della sua sostanza.

I *geruli,* i fattorini delle cantonate e i « facchini » di quel tempo, non saranno stati niente di diverso: essi apparterranno agli ἀνδράποδα τὰ μισθοφοροῦντα menzionati da Dione Cassio (LIX, 28).

---

[1]) La dimostrazione più particolare di queste condizioni si avrà solo nella memoria seguente.

Quando leggiamo che Caligola in una delle sue ore di follia pose sotto sequestro tutte le vetture da nolo di Roma, in modo che ne venne il maggiore turbamento al traffico; ovvero troviamo menzionato nelle iscrizioni dove dovevano stare, innanzi alla città, le vetture da nolo, non possiamo parimenti pensare all'industria indipendente de' nostri odierni cocchieri da nolo; dobbiamo piuttosto ricordarci che Vespasiano, dopo essere stato proconsole in Africa e mentre sicuramente era ancora proprietario fondiario, esercitava ancora *mangonicos quaestus* e perciò si chiamava *mulio*[1]).

Intanto io ho tracciato questo quadro fuggevole e senza dubbio assai incompiuto delle nuove forme di traffico che si andavano formando solo per mostrare il sostrato economico su cui cominciò a trasformarsi anche il sistema tributario.

Quando lo stato ebbe rinunziato a lottare con la nuova vita, cominciò a trarne profitto tassandola.

È notevole che, immediatamente sotto il successore di quell'imperatore che fu l'ultimo a cercare di conservare con la maggiore energia l'antica unuità dell'*oikos;* sotto il successore di [V, 308] Tiberio già apparve una parte di queste nuove imposte, che la storia romana non avea sin qui conosciuta.

Caligola, come è noto, esaurì in un anno il tesoro che Tiberio gli aveva lasciato — circa 150 o 190 milioni di talleri (562.500.000 o 712.500.000 di lire), rispettivamente secondo il rapporto di valore odierno o di quel tempo dell'oro e dell'argento. Benchè Caligola non fosse nelle esazioni arbitrario, tuttavia anche questi redditi non bastavano a' suoi folli bisogni. Le strettezze delle finanze lo spinsero a nuove imposizioni; e che cosa ora, poteva tornargli più comodo di questo mondo economico recentemente sorto e prima inesistente?

---

[1]) Anche i *collegia jumentariorum* non debbono trarci in errore. Anche ogni corpo di lavoratori, che era composto di schiavi, era distribuito in decurie e aveva una forma collegiale. Cfr. la nota a pag. 301. Di opinione diversa sembra Friedländer, *Sittengeschichte Roms*, II, pag. 8. Ma Vespasiano era solo un cocchiere da nolo; come Attico, che occupava molti schiavi in lavori di copiatura, era un libraio; come Cicerone, giacchè nel suo podere paterno sul Fibreno si trovava una gualchiera (cfr. Drumann, *Tullii*, 3), era un gualcheraio, e così era probabilmente chiamato da' catilinarii della nobiltà romana rovinati. In realtà non dovrebbe essere stato diverso il caso de' « cuoiai », de' « cordai », de' « lampisti » di Athene. Questi sono nomignoli che i comici danno; che, desunti da questi accessori come la gualchiera di Cicerone sul Fibreno, denotano assai più l'odio del sangue patrizio contro il plebeo, che non una rivoluzione industriale e sociale nelle classi economiche della popolazione. O si vuol chiamare anche un sediaio e, al tempo stesso, uno spadaio Demosthene, che ereditò da suo padre, tra l'altro, 20 sediai e 31 spadai (cfr. Böckh, *Staatshaltung der Athener*, I, pag. 97)? Tutta la concezione di Grote (*History of Greece*, VI, c. 50, pag. 244 ségg.), sarebbe perciò forzata. Lo *sheepseller* Lysikle certamente non apparteneva agl'industriali del genere menzionato.

Svetonio (*Caj.*, 40) dice: « *Nullo rerum aut hominum genere omisso, cui non tributi aliquid imponeret* ».

Dione Cassio (LIX, 23) menziona τούς τε χειροτέχνας καὶ τὰ ἀνδράποδα τὰ μισθοφοροῦντα, su cui furono imposte tali nuove tasse.

Secondo Svetonio (*Caj.*, 41) tutte le persone di sesso maschile e femminile esercenti la prostituzione quale un'industria — un numero non indifferente, se si considera la vita vissuta dalla plebe senza mogli nelle bettole e si pensi che i tenitori di lupanari pagavano le più alte pigioni — erano soggetti come tali ad una tassa.

Seguivano i fattorini delle cantonate, commessi, facchini (*geruli*). Che almeno al tempo di Tertulliano era già particolarmente tassata l'equivoca gestione delle taverne, lo sappiamo appunto da questo autore.

Queste nuove imposte apparvero a' Romani qualcosa d'inaudito ed erano anche tali; ma che trovavano il loro motivo nella vita reale e non semplicemente ne' capricci di Caligola, emerge dal fatto che anche i buoni imperatori le mantennero. Solo è notevole che le tasse sugli operai giornalieri (τάς τε χειροτέχνας) sembrano essere state abolite dai successori di Caligola; poichè, come vedremo, furono reintrodotte sotto Alessandro Severo.

Ma già, anche in questo primo modesto, di nuovo ricorrente tentativo di tassare il capitale manifatturiero nell'atto che si separava dalla produzione locale della materia prima, si affacciano le assai posteriori moderne forme sociali.

Non si debbono quindi assumere queste nuove tasse sotto Caligola e i relativi lamenti de' contemporanei semplicemente come una prova dell'avidità di questo imperatore. Anche a' migliori Cesari, quando sottoposero a tassazione la nuova vita industriale, non mancarono rimproveri: così venne biasimato — Lamprid., 64 — anche Alessandro Severo, *quod vectigalia multa inveniebat*. Queste imposte, se si adattavano alle nuove ramificazioni del profitto, invece di essere abolite, furono ancora estese da' migliori imperatori, e finalmente nell'ultimo periodo, dopo Diocleziano, furono ridotte in una sistema compiuto, che impareremo a conoscere come collazione lustrale [V, **309**].

Intanto, una speciale imposta su' *commercianti* deve essere stato introdotta solo dopo Caligola, poichè sino a Nerone, come io ho mostrato nella seconda parte, le navi de' *negotiatores* furono comprese ancora nel tributo de' cittadini. Ma in ogni caso anch'esso deve la sua origine a questo periodo, poichè Alessandro Severo — Lamprid., 32 — assicurò già a' commercianti romani una riduzione sull'*aurum negotiatorum* [1]).

---

[1]) Tuttavia l'*aurum mercatorum* non potette essere introdotto molto più tardi di Vespasiano, e propriamente perchè questo imperatore tassò già nella cosidetta tassa delle orine un ramo speciale della mercatura.

È noto l'aneddoto tra padre e figlio. Tito era contrario ad una imposta di così ingrato odore. « Senti tu qualche odore? », gli domandò una volta Vespasiano,

E in realtà, lo Stato *doveva* [V, 310] procedere così nella tassazione, poichè se, sin quando sosteneva l'unità della produzione [V, 311] della casa, erano compresi nell'unico tributo de' cittadini anche in realtà tutti i diversi elementi di patrimonio e i rami di guadagno [V, 312], ciò veniva a cessare, ora, in ogni cosa, per quel ramo di guadagno che si era sciolto

---

mettendogli sotto il naso un pezzo d'oro. — « No » — « Eppure viene dalla tassa sulle orine »!

Ma come poteva essere tassata l'orina? E in che modo si può ravvisare sotto la tassa delle urine la tassazione di un ramo di commercio?

È chiaro che, data la vita d'ozio menata per le strade dalla massima parte della popolazione dell'enorme città, occorreva l'istituzione di impianti occorrenti alle necessità del pubblico. Non poteva ognuno, come il bellimbusto di Orazio, farsi portar dietro il suo apparecchio inodore. Già da tempo, come è noto, vi erano ritirate pubbliche, cioè appartenenti allo Stato. Erano grandi ambienti sotterranei comunicanti con le cloache, in cui si scaricava il rifiuto delle case e in cui si poteva andare anche per proprio bisogno. Quando Svetonio (*Nero*, 24) racconta come questo imperatore avrebbe fatto gettare nelle latrine tutte le statue de' vincitori ne' giuochi pubblici, queste non possono essere state punto le solite ritirate. Parimenti emerge da Svetonio (in *vita Lucani*) che esse erano praticate nel sottosuolo e che vi si poteva discendere. Ma io credo che, in Roma, dove tutto era venale e da tutto si traeva profitto, vi sarà stata anche un'industria consistente nel tenere a disposizione, a pagamento, cessi più comodi, come si fa a Parigi e Londra; e allora doveva essere tanto più necessario per la vita de' Romani vissuta ordinariamente fuori di casa. L'esistenza di tali cessi ed orinatoi in ogni luogo di Roma è anche attestato. Giovenale (*Satir.*, III, v. 38) dice: « *Foricas conducunt et cur non omnia?* » e lo scolio soggiunge a *foricas*: « *Stercora, hoc est vectigal* » « *Forire est pro deonerare ventrem* ». Certamente lo scolio menziona anche tre altri significati, tra cui rilevo specialmente che vi siano intese le diverse *tabernae* pubbliche poste in prossimità del foro e locate dallo Stato. Ma se, in vista di ciò, può essere anche dubbio come debba intendersi quel verso, lo scolio fa ritenere che possa riferirsi a' cessi. Anche Cujacio (*Observ.*, XXII, 34) ritiene *forica* equivalente a « *latrina, secessus secutina, sella familiaris* » e ne deriva i *foricarii* ricorrenti in l. 17, § 5 D. XXII, I, se pure in questo tratto vi si potessero piuttosto intendere quelle botteghe del mercato. Egli cita al tempo stesso un tratto del Martirologio: *Nisi Deae matris simulacrum adoraveris adorare te foricas faciam* ». Inoltre il Burmann (*de vectig.*, XII in base a Macrob. III *Satur.*, c. 16; Lucret. IV v. 1021; Martial. XII *epigr.*, 40) — io qui cito sulla fede del Burman — riferisce che vi erano « amphoras **publice** *positas in angiportis et viis* » per servire da orinatoi. *Possiamo quindi considerare come costante l'esistenza di tali impianti in Roma per l'uso del pubblico.* Ma a chi appartenevano? Da chi emanava il loro impianto? Cujacio (*l. c.*), Burmann (*l. c.*) e Cramer (in Juvenal., *Satyr. Comment. retast.*, p. 76 segg.) assumono ora veramente, senz'altro, poichè le latrine sotterranee su mentovate erano proprietà pubbliche, che fossero state tali anche queste *foricae* e *amphorae*. Ma ciò non è attestato in nessun luogo, e perciò si può altrettanto, se pure non vi si èautor izzati, considerarli come opera dell'industria privata per speculare sul diritto di entrata; poichè difficilmente si può credere che lo Stato, il quale allora amministrava male la polizia in

di questa unità [V, 313]. Il tributo de' cittadini si era attenuto, *ab antico*, solo a' *locupletes*, e il possesso fondiario era stato quindi sempre la base della sua obbligatorietà [V, 314]. Nell'azienda bancaria e commerciale divenuta *autonoma* mancava ora questa base, e ne sarebbe quindi uscita esente d'imposta non sottoponendola nemmeno lo Stato a tributo.

---

genere e aveva lasciato all'iniziativa di associazioni private tante altre istituzioni utili, si fosse assunto questo ramo della polizia igienica. Più oltre, dove entro a trattare più propriamente dell'imposta, addurrò ancora un paio di altri argomenti su questo modo di vedere. Ma la tassa d'ingresso non era la sola entrata di questa industria. Già nella mia memoria sul colonato ho menzionato che il raggio degli orti e de' giardini da fiori si estendeva per un miglio, e tali giardini erano tenuti solo alla maniera delle nostre aiuole concimate fredde. Essi richiedevano quindi una quantità straordinaria di letame e a ciò serviva naturalmente anche il contenuto delle latrine.

> Rudere tam pingui solido vel stercore aselli
> Armentive fimo satures jejunia terrae
> Ipse ferens olitor diductos pondere qualos.
> Pabula nec pigeat fesso praebere novali
> Immundis quaecumque vomit latrina cloacis,

canta Columella (*d. cultu hortor.*). Se qui veramente si parla delle latrine pubbliche sboccanti nelle cloache, il concime delle latrine private rende gli stessi servizi. Ma in Roma, dove, secondo Polybio, nessuno regalava niente ad alcuno, i giardinieri non l'avranno avuto per niente. Essi dovevano quindi comprarlo, e questo prezzo assicurava a' possessori di latrine, oltre alla tassa d'ingresso, anche una seconda entrata.

Questa industria delle latrine private costituiva quindi un ramo di guadagno e di commercio, certamente de' più bassi ma in ogni modo di natura tale che gli imprenditori ricadevano nella categoria de' *mercatores*. Questi ora furono tassati da Vespasiano coll'« imposta sulle orine ». Che si ricorresse ad una tale tassazione non può sorprendere in un' tempo in cui si tassava perfino la prostituzione maschile e femminile come tale. Può solo farsi questione del *modus*. Nel rispondere a ciò dobbiamo partire dal fatto che, come appunto io mostrerò, la tassa era appaltata. Essa quindi non era una imposta personale-diretta riscossa da ogni industriale di questa specie in forma di una tassa sull'industria; perchè, allora nè sarebbe stata appaltata, nè avrebbe avuto il nome della cosa - tassa sulla orina -- nè avrebbe potuto essere applicata ugualmente a' singoli industriali di questa specie. Si può perciò assumere che era stata imposta secondo una misura cubica, per *amphoras* (vedi innanzi), *squalos* (Columel., *de cultu hortor.*) o *vecturas* o *vehes* (Colum., II, 13 e 15). Così evidentemente colpiva ugualmente in ciascuno tanto l'importo delle tasse d'ingresso come quello della vendita a' giardinieri; e, imposta in questa forma — per misura cubica — poteva poi veramente essere anche riscossa e appaltata a' *mancipes*. Più oltre si mostrerà perchè io mi sono fermato su ciò più particolarmente. Tale *appalto e propriamente l'imposta* è ora parimenti attestato dal tratto di Giovenale già sopra riportato: « *Foricas conducunt et cur non omnia?* ». E lo scolio soggiunge *a foricas: Stercora, id est vectigal*. Lo scolio quindi dice espres-

È chiaro che si doveva ora aggiungere una nuova imposta al tributo de' cittadini, una imposta che colpiva specialmente il commercio specificato. Dovette essere imposto uno speciale *aurum negotiàtorum* e si dovettero adottare misure che determinavano la sua posizione rispetto a' pesi pubblici.

---

samente che essi avrebbero appaltato non le *foricas*, le stesse latrine, bensì l'imposta che su di esse gravava. Di certo altrimenti intendono, anche ciò, i dotti sopracitati. Come ritengono che lo Stato stesso avrebbe impiantate tutte le latrine e gli orinatoi, così ritengono anche che lo *Stato* li avrebbe *dati in appalto*, e questo *appalto* sarebbe la cosidetta tassa sulle orine. Il Burmann particolarmente pensa che l'uso di tutti quegli impianti pubblici sarebbe stato prima gratuito, e dopo Vespasiano sarebbe stato a pagamento. Ma a ciò contraddice espressamente lo scolio a Giovenale; e, inoltre, in tal caso non si avrebbe una tassa, bensì un provvento demaniale.

Ma io credo *che entrambe le note iscrizioni* (Orelli, 3347 e 3348), che hanno causati tanti rompicapo depongono per la mia opinione, come dal canto loro ricevono luce solo da questo modo di vedere.

La prima iscrizione dice: « *Imp. Caesar M. Aurel. Antoninus Aug. Germanicus Sarmat. et Imp. Caesar L. Aurelius Commodus Aug. Germanicus Sarmaticus hos lapides constitui jusserunt propter controversias, quae inter* mercatores et mancipes ortae *erunt, uti finem demonstrarent* vectigali foricularii et ansarii promercalium *secundum veterem legem* semel duntaxat exigundo ». La seconda: *Quicquid usuarium invehitur ansarium non debet.* Entrambe le iscrizioni sono state già spiegate nella maniera più diversa. Burmann (*l. c.*, V) pensa che nella prima iscrizione si debba leggere: *Fori Cullearii et Ansarii*, e quindi questo *promercalium* (scil. rerum) *vectigal Fori Cullearii et Ansarii* indichi la solita tassa per le merci vendute nel mercato settimanale, poichè queste, come l'olio e il vino specialmente, erano tenute per la vendita e vendute in *culleis et vasibus ansatis.* Küstner (*Chrestom. Juris Ennian.*, p. 21) intende sotto l'imposta indicata nella prima iscrizione « *vectigal in foro promercalium quod foricarii et ansarii pro certa mercede conducebant* », mentre crede che i *foricarii* abbiano avuto il nome da *forum*, dove naturalmente dovevano trattenersi molto per la riscossione de' tributi, e gli *ansarii* sarebbero stati denominati da un tributo *ansaria* che ricorrerebbe nella l. 1, Tit. III, Cod. Hermogen., ove alcuni certamente leggono *angaria*, che senza dubbio è più esatto trattandosi ivi di una gravezza fondiaria. Una opinione analoga ha Cujacio (*Observ.*, XIV, 3), che propriamente dà questa costruzione alla seconda iscrizione: *Quid usuarium invehitur, ansarium non debet*, e traduce: « Ciò che è introdotto per uso proprio, non paga l'*ansarium* ». Il Cramer (*l. c.*) cita la prima iscrizione a proposito delle sue osservazioni allo scolio a Giovenale innanzi riportato ma non ne spiega il senso, aggiungendo solo: *De cujus marmoris sive probabile lectione sive interpretatione, quamquam difficile est certum aliquid ac constans definire, hoc tamen pro explorata tenere debemus, non posse in eum sensum detorqueri, ut latrinarum publicarum vectigal demonstret, nisi simul concedamus, stercora humana Romanis fuisse in promercalibus, quod sane nimis est deridiculum.* Una opinione ancor più antica di Gutherius (*de offic. dom. Aug.*, III, 17) intende l'iscrizione di un *vectigal armorum promercalium*, poichè in un verso di Ennio ricorrono le parole *hasteis ansateis.* — Questa opinione non merita neppure di essere confutata. Contro

Gittiamo ora una sguardo generale retrospettivo al carattere del nostro periodo!

Per ciò che concerne i *tributi provinciali*, le conseguenze dell'antico diritto del vincitore si mantengono ancora per *tutto questo periodo*. L'antitesi fra tributo di cittadini e tributo provinciale persiste ancora in pieno

---

l'opinione del Burmann, prescindendo dall'arbitraria variante in *Fori Cullearii*, si è obiettato a ragione che difficilmente la tassa sulle vendite di mercato sarebbe stata denominata dal vaso e anche, dappertutto, nelle fonti si chiama semplicemente *venalitium* o *vectigal rerum venalium*. Contro il Küstner oppone giustamente il Cramer che il *venalitium* non si sarebbe mai dato in appalto. Io confuterò, più sotto, in maniera speciale l'opinione di Cujacio, particolarmente sulla seconda iscrizione. Contro l'apodittico pronunziato del Cramer si può tuttavia obbiettare che è attestato come i giardinieri utilizzavano il contenuto delle latrine e quindi l'avranno pure pagato, così come accade anche oggi in ogni grande città. Ma contro tutte le spiegazioni del pari riportate sorge massimamente il dubbio che esse cercano soltanto di superare la difficoltà etimologica del *foricularii* e *ansarii*, ma lasciano intatta la difficoltà reale assai più grande riposta nel *semel duntaxat exigunda*. Come avrebbe potuto sorgere contesa per una tassa su vendite di mercato o su di un dazio d'entrata, se tale imposte avessero dovuto esigersi più di una volta sulla merce? Come mai gli appaltatori di esse, se la tassa di consumo fosse stata in generale appaltata, avrebbero potuto solo pensare a richiederla due volte?

Io mi arrischio perciò a fornire un altra spiegazione delle due iscrizioni, in cui scorgo al tempo stesso una conferma della mia precedente opinione.

Anzitutto richiamo l'attenzione sull'antitesi tra *mercatores* e *mancipes* nella prima iscrizione. Poichè espressamente il contrasto tra gli uni e gli altri si riferiva ad un *vectigal*, ad una imposta, i *mancipes* sono qui anche gli appaltatori delle imposte e i *mercatores* i gestori della relativa industria su cui si prelevava una imposta. Quella industria delle latrine private e gli appaltatori della tassa su di esse imposta, di cui sopra ho parlato, risulterebbero quindi espressamente da questa iscrizione. Così non vi è niente da emendare in *foricularii* e *ansarii*. *Foricularium* è un diminutivo derivato da *forica* nel senso di *forire* = *deonerare ventrem*, e indica appunto quei cessi più piccoli tenuti a pagamento pel pubblico da una sudicia industria in antitesi alle più grandi latrine pubbliche. *Ansarium*, da *ansa* (manico), denota le *amphorae* adibite ad orinatoi, che come è noto si chiamavano così appunto da' loro due manichi. Inoltre, io credo che quanti hanno voluto spiegare sinora sieno incorsi in un doppio errore intendendo erroneamente il significato di *promercalis* e costruendo erroneamente la proposizione. Essi anzitutto assumono *promercalis* per *venalis*. Ma *promercalis* ha un significato più ampio improntato più a *merces* che non a *merx*. *Venalis* è semplicemente ciò che è vendibile, *mercalis* o *promercalis* tutto ciò che si può acquistare ovvero è messo in vendita per *danaro*, *salario* o *fitto*. Così Cod. Just., IV, 7, 5; Columella, I, 8. — Per quanto, in *secondo luogo*, concerne la costruzione i commentatori suppliscono *rerum* a *promercalium* e, conforme alla loro erronea concezione della prima parola, intendono un *vectigal venalium rerum;* con che veramente rimangono poi sempre da spiegare le aggiunte *foricularii* e *ansarii*. Ma *promercalium* nella prima iscrizione è l'aggettivo comune a *foricularii* e *ansarii*. Il *foricularium* e l'*ansarium* stessi sono ciò che son *promer-*

vigore: parimenti il tributo provinciale stesso nelle sue due parti, il *tributum soli* e il *tributum capitis*, ciascuno come *nota captivitatis*. Ciò di cui si è voluto fare un censo imperiale augusteo, comprendente del pari cittadini e provinciali, non è altro che soltanto una generale assunzione di quelle imposte *provinciali*, che solo in quella maniera sono state fraintese.

---

calia, ma certamente non nel significato di *venalia* bensì nel più ampio secondo cui il loro uso è per danaro a disposizione di ognuno del pubblico. In questo senso il *promercale ansarium* è l'opposto dell'*usuarium ansarium* nella seconda iscrizione. Quello è un orinatoio a disposizione del pubblico per pagamento. Questi ciò che serve per uso proprio in una casa privata. Io ritorno subito più oltre alla seconda iscrizione.

Nella prima iscrizione quindi, in generale, non si parla di un *vectigal rerum venalium* che avesse il nome inesplicabile di *foricularium* e *ansarium*, bensì di un *vectigal* riscosso da' *foricularii et ansarii promercalibus*, cioè su' cessi e sugli orinatoi locati, — s'intende sull'entrata che i proprietari ne traevano. Era quest'entrata che secondo la testimonianza di questa iscrizione era ancora tassata a' tempi di Marco Aurelio, e la cui riscossione, come accadeva di molte imposte di tal genere, era appaltata. I *mercatores* dell'iscrizione sono quindi, come già si è detto, quelli che tengono a disposizione del pubblico per pagamento i *foricularia* e gli *ansaria*, i *mancipes* che hanno preso in appalto la tassa, la quale non è altro se non la tassa sulle orine introdotta da Vespasiano. Con ciò si accorda poi anche assai bene il *semel duntaxat exigundo*, su cui era sorta controversia tra gli appaltatori della tassa e i proprietari, e di cui tacciono affatto gli antichi commentatori. Veramente il pubblico soffrì spesso dell'oppressione degli appaltatori delle imposte, ma che avesse potuto sorgere una contesa portata poi sino alla decisione imperiale per vedere se in un dazio o in una tassa sul consumo gli appaltatori dovessero potere riscuotere la tassa due volte, è appena credibile. Ma, data la doppia entrata che quei *mercatores* traevano dalla loro industria, una volta con la tassa d'ingresso e un'altra volta con la vendita a' giardinieri, i *mancipes* potevano ben giungere al pensiero di riscuotere anche dal canto loro due volte la tassa su di ogni vaso o cesto o carico che assicuravano a' *mercatores* un doppio reddito; ed è questa controversia che gl'imperatori risolsero a favore de' *mercatores*.

Considero la seconda iscrizione come un motto di spirito, un epigramma de' tanti, che, com'è noto, coprirono nell'antichità le mura delle case. Naturalmente qui lo spirito era fatto a spese dell'imposta vespasianea. Soltanto non si può costruire come Cujacio al luogo citato, bensì nel modo che segue: *quicquid usuarium invehitur ansarium, non debet*. L'*invehitur* ha significato scherzoso paragonando l'orinatoio con una città e gli escrementi con le merci che vi sono introdotte. Forse anche un allegro padrone di casa aveva fatto tracciare questa iscrizione sull'orinatoio nella sua corte. Esso significa letteralmente: ciò che si fa nella propria anfora notturna, è esente da imposta. In questo senso esso dunque conferma, mediante l'*usuarium ansarium*, l'antitesi del *promercale ansarium* della prima iscrizione, col *non debet* che latrine ed orinatoi privati *non* furono tassati da Vespasiano; che quindi non furono in generale gli escrementi ad esser pagati, bensì l'entrata che l'indicata specie di *mercatores* traeva dalla sua sordida industria. Ancora un *pendant* alla tassa sulle prostitute e su' facchini.

Per ciò che tocca i *tributi de' cittadini*, persiste ancora, *al principio di questo periodo l'unità* produttiva dell'*oikos*, in quanto il capitale commerciale non si è individuato come autonomo. Anche il tributo de' cittadini rimase quindi in *questo tempo* nella sua integrità, cioè colpiva tutte le specie di sostanza e di reddito, che oggi danno luogo a imposte dirette, presso un solo e medesimo possessore. Ma, sotto questo rapporto, comincia la variazione già nel corso di questo periodo. Quella unità economica di produzione cominciò a sciogliersi. Si biforcano azienda commerciale e bancaria, e parimenti alcune subordinate intraprese personali. Solo la proprietà fondiaria e la produzione di manufatti rimangono ancora riuniti nel possesso di unica persona, se anche, in sèguito al sistema del colonato divenuto dominante, cominciano già a separarsi *localmente*.

Lo Stato dapprima lotta ancora contro questo movimento.

Finalmente lo riconosce e *tassa* il capitale commerciale specificatosi e gli autonomi personali rami d'industria. Così, nel corso di questo periodo, accanto al tributo de' cittadini, che comprende pur sempre [V, **315**] possesso fondiario e manifattura, fanno la loro apparizione per la prima volta nella storia, ancor altre e speciali imposte dirette, propriamente sull'entrata *specificata*.

È mirabile come nella storia gli ultimi divengono sempre i primi!

Dalla schiavitù emanano, per la via della manumissione i primi *funzionari di Stato* di stile moderno; — l'imposta di una torbida industria delle latrine è la più antica che colpisca direttamente il *capitale commerciale;* — imposte sulle prostitute, sui facchini delle cantonate e simili sono le prime nella storia che vengono riscosse sul « *guadagno personale* ».

Ma tra gli ultimi vi sono già i Cristiani [1]).

---

[1]) Tertullian, *de fuga in persec.*, dice: « *Nescio dolendum an erubescendum sit, cum in matricibus beneficiarorum et curiosorum inter tabernarios et lanios et fures balnearum et aleones et lenones* Cristiani quoque vectigales continentur ». — Se Salmasio (a Spartian. *Hadrian*, 2) sembra credere che qui per i Cristiani non si tratti di una tassa speciale e che Tertulliano vi sia irritato dal fatto che erano compresi nellè liste de' tributi insieme a quelle persone, egli non intende esattamente questo tratto. Come è noto, a' Cristiani, nell'esercizio del loro comune servizio divino così divergente da ogni antico culto religioso, erano fantasticamente attribuite tutte le vergogne che macchiavano proprio quel tempo. Nell'« opinione pubblica » de' Pagani essi perciò stavano realmente al rango degli *aleones* e de' *lenones*. E poichè questi, da Caligola in poi, erano soggetti ad una imposta *speciale*, dobbiamo secondo Tertulliano ritenere altrettanto per i Cristiani. In linea di fatto quindi i *Cristiani, come tali*, erano gravati di questa imposta. Io ne trovo una conferma anche nella menzione de' *curiosorum*. I *beneficiarii* erano propriamente gli *esattori, dell'imposta*, che per questa gestione godevano dell'immunità e furono perciò così chiamati. I *curiosi* — in connessione con *curas agere, curas privatis agere, curiosus domus suae et amicorum*, quindi con una certa funzione di polizia e di denunziatori — v. Salmasius (a Ael. Lamprid., *Alexand.*, 64), possono essere stati solo una specie

II.

Per la storia de' tributi romani dopo di Augusto.

4. — *Da Caracalla a Diocleziano.*

Sotto Caracalla si espletò [VIII, 81] l'ultima parte del programma che Dione Cassio mette in bocca a Mecenate: Tutti i provinciali ebbero il diritto di cittadinanza romana.

Non è questo il luogo di rilevare più a fondo il carattere filosofico-giuridico di questa misura straordinaria: — Essa fa un grande passo di più dall'angustia di quegli aggregati basati sulla consanguineità e sulla nazionalità, su cui poggiava ancora nell'antichità ogni diritto; e perciò non è da meno della parificazione de' plebei con i patrizi, se anche per le nostre concezioni storiche, l'una ci fa appena impressione mentre l'altra suscita il nostro più vivo interesse [1]) [VIII, 82].

Non è neppur questo il luogo di illuminare la serie degli antecedenti mercè cui la politica romana, durante lo spazio di due secoli, aveva dato agli abitanti dell'Impero l'impronta della civiltà romana — il passaggio attraverso lo stato di libertà, l'assunzione d'intere cittadinanze nel *jus latinum*, la elargizione del diritto di cittadinanza romana a una quantità di singole cospicue personalità — cosicchè in realtà ora sembrò venuto il tempo di poter compiere quella imponente riforma senza pericolo di turbamenti politici.

Non è neppur questo il luogo di trattare più particolarmente le conseguenze politiche che si collegavano tuttavia a questa riforma; conse-

---

di *funzionarî di finanza*, che facevano le indagini per questa categoria d'imposta a cui ognuno apparteneva. Sembra che in realtà tali funzionari già per il vario obbligo personale inerente al testatico provinciale, ora sieno stati superflui. Essi indagavano pure chi fosse cristiano; — poichè il patrimonio visibile de' Cristiani si rivelava già semplicemente all'esattore.

[1]) Ne' cattivi governanti si suppongono sempre cattivi motivi. Così Caracalla avrebbe concesso il diritto di cittadinanza a' provinciali solo a causa della tassa di successione ereditaria. Certamente Dione allude a scopi finanziari che si sarebbero avuti in vista ed io mostrerò anche che si trattava anzi di ben più della sola imposta di successione; un progresso sociale non cessa di esser tale, se — come accade così spesso sulla storia — vi si collega un grande interesse finanziario. Noi non possiamo dimenticare che verso il tempo della concessione del diritto di cittadinanza, malgrado tutte le crudeltà e le brutalità di un Caracalla e di un Eliogabalo, tuttavia le redini del governo erano nelle mani di uomini come Paolo ed Ulpiano e che nell'evoluzione giuridica e nella legislazione di questo tempo appare una continuità e conformità mai turbata dalle mostruosità di quei due imperatori.

guenze, che malgrado questo lungo tirocinio, si rivelano nella manifestazione dell' epoca di Trenta tiranni, la quale in ultima analisi si può ridurre al semplice argomento, che, essendo divenuto l' Impero de' Cesari sempre più uno Stato militare e perciò nella generalità emergevano sempre più gli *uomini di Stato* del tempo; ora, dopo la concessione generale de'diritti di cittadinanza, dacchè ogni provinciale era divenuto cittadino romano, anche ogni provinciale emergente a generale di confini voleva diventare imperatore [1]).

Qui io debbo occuparmi semplicemente de' mutamenti che questo enorme progresso giuridico doveva indurre anche nel campo finanziario.

E questi erano assai notevoli!

Essi comprendevano una completa trasformazione di quello che era stato fin qui il sistema tributario provinciale [2]); giacchè, *in seguito alla concessione generale* [VIII, **83**] *del diritto di cittadinanza, non solo il precedente sistema tributario provinciale venne sostanzialmente pareggiato al sistema tributario de' cittadini, ma anche i neo-cittadini provinciali vennero assoggettati a quelle nuove imposte dirette, che, come ho dimostrato nella sezione precedente, si erano aggiunte all' imposizione del tributo sin qui esistente dopo che l' unica entrata dell'* oikos *sin qui esistente aveva cominciato a frazionarsi: — in una parola, solo ora sorse quella unità nel sistema tributario di tutto l' Impero, che, secondo Savigny e Huschke, per il sistema del tributo, risalirebbe ad Augusto.*

---

[1]) Manso, come è noto, ha fatto eseguire alla sua « *Vita di Costantino* » una propria indagine « *su' trenta tiranni* ». Intanto gli argomenti da lui addotti per illustrare questo tempo non sono sufficienti, non essendo peculiari a tale epoca; poichè già da lungo tempo e spesso vi erano stati cattivi imperatori e confini messi in pericolo, e quei Trenta avrebbero potuto anche difendere i confini senza usurpare la dignità imperiale. Ma dal tempo di Caracalla erano decorsi solo, forse, trent' anni. Da tal tempo cominciò a costituirsi sempre più il regime militare, la serie degl' imperatori soldati cresceva, lo Stato esisteva rimpetto alla Società sempre più soltanto nella gerarchia della milizia di guerra e di pace. Per giunta erano scomparse le generazioni educate ancora nell'antica soggezione provinciale, e in quelle, che ora si trovavano nel pieno fiore della virilità, al residuo di rozzezza barbarica non ancora cancellata, s' innestava anche l' orgoglio del *civis Romanus sum*. Giacchè non si può figurarsi ancora assai progredita in questo tempo la romanizzazione delle provincie. La zia dell' imperatore Settimo Severo non sapeva ancora parlare latino (Spart., *Sever. Imp.*, 15). I nomi della maggior parte di quei Trenta accennano anche a famiglie di neo-cittadini.

[2]) Dione Cassio (LXXVII, 9) dice ciò anche espressamente. Dopo aver narrato, in seguito alla menzione di altri aggravii che, Caracalla avrebbe raddoppiata la tassa sulla eredità e vi avrebbe assoggettati anche gli eredi intestati, prosegue: che — apparentemente per equiparare la dignità di cittadino, in realtà per elevare le sue entrate — avrebbe resi romani tutti i sudditi διὰ τὸ τοὺς ξένους τὰ πολλὰ αὐτῶν μὴ συντελεῖν, il che può solo significare che i peregrini sin' allora nella maggior parte de' loro rapporti non sarebbero stati tassati — anzi, letteralmente, non avrebbero *contribuito* — come i Romani.

La dimostrazione non presenta difficoltà.

Cominciamo dal sistema del tributo.

Nella seconda sezione di questa storia tributaria io ho rilevato la differenza sostanziale tra il sistema del tributo de' cittadini e quello de' provinciali; e nella terza sezione ho mostrato che l'ultimo ancora sotto *Settimio Severo*, quindi immediatamente *prima* della concessione generale del diritto di cittadinanza, seguitava ad essere distinto in due parti, il *tribut. soli* e il *tribut. capitis*, così come dopo la conquista era stato rimaneggiato ed ordinato da Augusto.

Ma dopo un paio di decennî, e proprio immediatamente *dopo* la concessione generale del diritto di cittadinanza, se ne ricava dalle fonti un quadro affatto diverso.

Propriamente c'imbattiamo nel digesto nel noto titolo *de censibus* estratto in gran parte dalle opere, portanti lo stesso titolo, di *Paolo* ed *Ulpiano*, che come, si sa, vissero dal tempo di Settimio Severo sin sotto Alessandro Severo, quindi vissero e operarono durante la dominazione di Settimio Caracalla, Macrino, Eliogabalo e Alessandro stesso.

In rapporto a questo titolo si debbono rilevare qui tre cose.

1.° *Esso prescrive norme sopra un modo d' imposizione di tributo che diverge notevolmente dal sistema di tributo provinciale sin qui descritto* [VIII, **84**], *e all' incontro appare analogo all' antica forma civile del censo.*

Chi è soggetto al tributo, si dice in linea principale, deve denunziare esattamente:

a) il suo *possesso fondiario*, e propriamente la quantità di giornate di terra arabile, di vigneti, di oliveti, di prati, di pascoli e di bosco destinati al taglio, e per i vigneti e gli oliveti anche il numero delle viti e degli alberi. Ho già trattato nella 2.ª sezione in quanto gli edifizî erano compresi ne' fondi. *Il contribuente deve valutare egli stesso in danaro tale possesso fondiario;*

b) gli *schiavi*, esattamente secondo la nazionalità, l' *età*, l'impiego domestico e il *mestiere industriale*. Anche *inquilini* e *coloni*, che, come ho dimostrato nella memoria sul colonato, erano già in massima parte verso questo tempo entrati nella condizione di *adscripticii*, dovevano essere rivelati singolarmente. Non è detto che il possessore stesso dovesse valutare gli schiavi: non è neanche probabile, poichè, come sappiamo tanto per il periodo repubblicano quanto più per la più tarda epoca imperiale, l' ufficio determinava il valore imponibile degli schiavi.

c) vivai di pesci, depositi, saline. Di essi si dice almeno che dovevano denunciarsi *in censum*, il che accenna piuttosto ad una auto-valutazione e corrisponderebbe completamente anche a quella del rimanente possesso fondiario.

Che quel cittadino il quale in questa maniera deve sottoporre ad imposta il suo patrimonio, debba inoltre sopportare anche un tributum capitis, *è cosa di cui in nessun luogo si trova traccia.*

Se nella l. 3 pr. D. 30, 15, in Ulpiano, si dice: « Aetatem *in censendo significare necesse est, quia quibusdam aetas tribuit, ne tributo onerentur; veluti in Syriis a quattuordecim annis masculi, a duodecim foeminae usque ad sexagesimum annum* tributo capitis *obligantur; aetas autem spectatur censendi tempore* » — questa presunzione si riferisce soltanto alla l. 4, § 5, *ibid.*: « In servis *deferendis observandum est ut et nationes eorum*, et aetates *et officia et artificia specialiter deferantur* » si riferisce quindi solo a schiavi [1]) i cui capi naturalmente erano soggetti a tasse, dopo come prima di Ulpiano, e tanto [VIII, **85**] nel sistema del tributo de' cittadini come in quello provinciale.

La limitazione della referenza a schiavi nel primo tratto si deve dedurre nell'ultimo già dalla corrispondente *aetas*, particolare agli schiavi; e, inoltre, perchè *abbienti* minorenni e di età superiori a' sedici anni non avrebbero dovuto pagare *tributum capitis?*

Ma nemmeno agl'*inopes* di condizione civile si riferisce il primo tratto, poichè allora questa referenza, la quale s'intendeva da sè, sarebbe stata ben chiarita. Inoltre le semplici espressioni *masculi* e *foeminae* sarebbero state poco degne della dignità di cittadino allora tenuta ancora molto in alto. Secondo le ll. 10 e 14, C. Th., 16, 2 sono appunto così distinte, innanzi, *mares* e *foeminae*, *ma ivi si parla espressamente solo di schiavi* che *in certi casi dovevano essere immuni*. Per giunta Ulpiano (l. 4, § 2, D. 50, L.) dice espressamente degli *inopes:* « *Inopes onera patrimonii ipsa non habendi necessitate non sustineant*, corpori autem indicta obsequii solvant ».

Essi, dunque, dovevano prestare *solo* servizî normali. Ma quest'obbligo non era nuovo, bensì condizionato dal sistema dominante dalle imposte in natura, come mostrerò più oltre. Giacchè il tutto si trova in Ulpiano, *Opinion.* (lib. 3), quindi in un'epoca che anche i giuristi assegnano ad un tempo posteriore — vedi Zimmern, *Gesch. des Röm. Privat. Rechts*, I, § 100, n. 28 [2]), non è inverosimile che la disposizione aveva vigore per i neo-cittadini provinciali.

Con ciò concorda anche il fatto che, dove nel Tit. *de censibus* si parla di una esenzione d'intere cittadinanze dal *trib. cap.* e quindi si allude indubbiamente a testatico di liberi cittadini provinciali, tale esenzione ricorra nel tempo *anteriore* alla concessione generale del diritto di citta-

[1]) Così interpreta questo tratto anche Heraldus (*Quaest, quot.*, I, c. IX, 9). Nell'ultima sezione io torno più diffusamente su di Heraldus, che, riguardo alla posteriore *capitatio*, si è accostato molto alla verità, e perciò non vale il giudizio che Gothofredo (*ad* l. 2, C. Th., 13, 10) e Savigny (nella sua *Römische Steuerverfass.*) pronunziano su di lui.

[2]) Io anticipo, ma voglio già qui rilevare, che questa disposizione su' *semplici servizi manuali* di cittadini poveri è ripetuto anche da Costantino il Grande (l. 6, C. I, 10, 51); quindi, come delineerò nella sezione seguente, dopo che il posteriore sistema dioclezianeo di *jugatio* e *capitatio* era stato introdotto già da lungo tempo.

dinanza; mentre dopo di esso non si troveranno menzionati tali concessioni d'immunità ad intere città o a singoli cittadini, giacchè *simili menzioni* del periodo posteriore a Diocleziano, come io mostrerò nell' ultima sezione, hanno un significato affatto diverso, riferendosi adesso, per i cittadini non abbienti, all' esenzione dell'*obbligo* del *servizio manuale,* e, per gli abbienti [VIII, **86**], all' esenzione dall' *imposta de' loro schiavi e capi di bestiame.*

Le prescrizioni contenute nel tit. *de censib.* corrispondono dunque all' antico sistema del tributo de' cittadini, tanto positivamente per ciò che si doveva tassare e pel *modo* onde si doveva tassare, quanto anche negativamente, non accennandovisi più ad un *tributum capitis* de' liberi.

2.° *La seconda cosa che si deve rilevare nel tit. de' cens., è che le opere di ugual nome di Paolo ed Ulpiano, onde quel titolo è estratto, furono scritte solo dopo la morte di Caracalla, quindi dopo la concessione generale del diritto di cittadinanza;* ed anzi l'ultima, assai *verosimilmente fu redatta o pubblicata solo sotto Alessandro Severo.*

Dell' opera di Paolo ciò è incontroverso, poichè nella l. 8, § 4, *l. c.*, si dice: « *Divis* Severo ed Antonino » e nel § 5 si ripete ancora « *Divus Antoninus* ». Caracalla dunque era già morto, quando *Paolo* scriveva la sua opera *de cens.* [1]).

Ma di altra opinione sono i giuristi sopra l'opera di *Ulpiano* di ugual titolo. Essi fissano la *sua* redazione, come quella di quasi tutte le altre opere di lui, non *dopo*, ma *sotto* Caracalla. Così essa avrebbe potuto essere anche scritta già *prima* della concessione generale del diritto di cittadinanza, e tutte le conclusioni, che più oltre io trarrò dalla sua *posteriore* redazione e che sono della massima importanza per la mia opinione delle conseguenze finanziarie, per lo meno non sarebbero più stringenti.

Io perciò sono preliminarmente obbligato a intercalare una completa ricerca sul tempo dell' attività letteraria di Ulpiano e propriamente sul tempo della redazione della sua opera *de cens.* Tale ricerca mostrerà l' insostenibilità di quella opinione de' giuristi e al tempo stesso renderà verosimile che il periodo principale di questa attività è posteriore al tempo che essi ritengono, e che particolarmente la redazione dell'opera *de cens.* si deve collocare solo *sotto Alessandro.*

I giuristi non hanno altro argomento che questo pel loro modo di vedere: [VIII, **87**] *primieramente*, che Ulpiano in nessuna delle sue opere, con una singola eccezione, chiama *Divus* Caracalla; *in secondo luogo*, che

---

[1]) Con ciò non è detto che sarebbe stato scritto sotto Eliogabalo, come la massima parte de giuristi — vedi Zimmern, *Gesch. des R. P. R.*, I, p. 376, ed anche Savigny nella sua memoria sul *Jus Italicum* in *Verm. Schriften*, I, pag. 54 — assumono pel fatto che *Paolo*, il quale pure in l. 8, § 4 e 5 *de cens.* chiama *divus* Caracalla parla di un *Imperator noster Antoninus* — come notoriamente si chiamava Eliogabalo, e propriamente come ultimo tra i *tre* o *quattro* Antonini. Io dimostrerò appunto il contrario nel testo.

quasi in tutte le sue opere, specialmente anche ne' tratti relativi *de censibus*, lo chiama sempre solo imperator *noster* e *simultaneamente* chiama solo Settimio Severo *Divus*; — ma imperator *noster* — ritengono essi come indubitato — deve tradursi « l'imperatore ora vivente » ovvero « ora regnante ».

Però questi argomenti non sono solidi.

In primo luogo, se anche è certo che, quando un giureconsulto romano chiama *Divus* un imperatore, questo doveva essere già consacrato e quindi anche morto, non ne segue punto che, quando non chiama così tale imperatore, questo debba essere ancora vivente. Poichè la consuetudine de' giureconsulti romani di chiamare anche *Divus* ogni imperatore consacrato quando lo menzionano, non è assolutamente costante. Così *Modestino* (ll. 2 e 3, D. 27, 1), nella stessa opera, menziona gli stessi imperatori, ora come *Divi*, ora semplicemente come *imperatores*. Sembra che si chiamassero volentieri *Divi*, a preferenza, solo i migliori imperatori, come per es. Settimio Severo, mentre secondo Elio Sparziano (*Antonin. Caracalla*, 11) si sentiva vergogna che un *omnium durissimus, parricida et incestus, patris et matris et fratris inimicus*, che solo a causa del suo stesso assassinio e solo per paura de' pretoriani era stato sbalzato tra gli dei, dovesse, sia pure di passaggio, chiamarsi così.

In secondo luogo, anche imperator *noster* non si deve tradurre « il sovrano ora vivente » o « regnante », bensì « il mio imperatore, che io consigliai » o « nel cui *consilium* io sedevo ». Poichè, traducendo « l'imperatore ora vivente » si urta contro difficoltà che si possono eliminare solo con le emende più arbitrarie, mentre la traduzione « il mio imperatore nel cui Consiglio io ero », si può giustificare assai bene e per esso scompaiono tutte le difficoltà e gli arbitrii.

Tryfonio per es. *nella stessa opera* — i XXI *libr. disputat.* — (l. 11, D. 3, 6) chiama tanto Settimio Severo solo *princeps noster*, come anche (l. 39, D. 48, 19), Severo e il figlio Caracalla insieme *optimi imperatores nostri*, come anche, finalmente (l. 44, pr. D. 27, 1), il solo Caracalla *noster*, ivi con l'aggiunta *cum Divo Severo patre suo*. Qui *noster* non può significare evidentemente « ora regnante », e si dovrebbe quindi assumere che l'opera, nelle sue varie parti, sia stata scritta sotto quei diversi governi [VIII, **88**].

In l. 39, pr. D. 32, III, si dice anzi da Scevola, « *in simili specie et Imperator* noster Divus *Marcus hoc constituit* ». Qui dunque un imperatore espressamente indicato come morto viene tuttavia chiamato al tempo stesso *noster*. I giuristi parlano qui di una *contrad. in adj*, che cercano eliminare con emende arbitrarie. Vedi Zimmern, *l. c.*, § 97, n. 7.

Paolo (l. 8, D. 50, 15,) parla due volte di *Divis Severo et Antonino*, una volta anche di *Divus Antoninus* e indi (5, 6): « *Imperator* noster *Antoninus civitatem Emisenarum coloniam et juris italici fecit* ». Perciò pensano vari giuristi — vedi Zimmern, *l. c.*, § 100, n. 50 — che sotto l'ul-

timo si sia inteso *Antoninus Heliogabalos*. Anche Savigny nella sua memoria sul *Jus Italicum* è, come già si è riferito, di questa opinione. La menzionata concessione dovette dunque seguire *dopo* la concessione generale del diritto di cittadinanza.

Ma ciò *non può essere*, se anche Paolo ha in ogni caso scritto dopo la concessione generale del diritto di cittadinanza; e ciò per le ragioni seguenti.

Primieramente: dopo la concessione generale del diritto di cittadinanza poteva essere largito ancora il resto del privilegio, che continuava allora ad annidarsi nel *Jus Italicum* — vedi più sotto — ma non più il diritto di colonia. Poichè le cittadinanze provinciali erano divenute, ora, tutte cittadinanze civili, e il distinto significato di una costituzione di colonia era affatto cessato.

In secondo luogo: Anche Ulpiano (l. 1, § 4, *l. c.*) riferisce la stessa concessione di un *Imper. noster* agli Emiseni, e ivi non si è mai messo in dubbio che si alludesse a Caracalla, se pure, per questo punto, io sono da parte mia parimenti persuaso che Ulpiano scrisse molto più tardi [1]).

In terzo luogo: Eliogabalo si era fatto così odiare che il Senato dopo la sua uccisione gli tolse il nome di Antonino. Perciò egli non ricorre generalmente con questo nome nelle fonti giuridiche [2]).

In quarto luogo finalmente è verosimile che fosse Caracalla a fare questa concessione pel fatto che sua madre e sua zia erano originarie di Emesa, e nella l. 12, D. 1, 9, si menzionano anche altre attestazioni graziose che egli fece fare alla figliola di quest'ultima. In nessun caso può sorgere dubbio sulla identità della concessione menzionata nella l. 1, § 4 e l. 8, § 6, *l. c.*, e si può quindi [VIII, **89**] optare per l'uno o per l'altro imperatore; ma, traducendo *noster* « l'ora vivente », non si eliminerà la difficoltà per l'uno o per l'altro imperatore, e si dovrebbe allora ricorrere ancora ad emende arbitrarie.

In una sola e stessa opera, *ad edictum*, Ulpiano chiama Caracalla parecchie volte *Imperator Antoninus*, ma poi anche *Imperator noster* e finalmente anche *Divus* [3]). I giuristi concludono ancora: « quindi l'ultimo testo è evidentemente viziato » e tornano ad emendare arbitrariamente [4]).

---

[1]) Anche questo imperatore quindi deve aver fatta la concessione prima della sua generale estensione del diritto di cittadinanza.

[2]) Zimmern (*op. cit.*, § 51, n. 8), dice: « ma nelle fonti giuridiche il suo nome condannato si può rintracciare al più ne' *subscriptis* della l. 8, C. 2, 19 ». Il Zimmern si contraddice, dunque, quando, a § 100, n. 50, è tuttavia d'opinione diversa.

[3]) L. 18, § 1 e 2, D. 4, 4 e l. 15, § 16, D. 36, 4; — l. 3, *pr.* D. 4, 4; — l. 18, § 23, D. 36, 4. — Anche altri giuristi non chiamano ogni volta *Divus* l'imperatore consacrato, talvolta ne fanno anche a meno quando consta già che egli era morto e consacrato. Così Modestino, l. 2 e 13, D. 27, 1. Tutto si spiegherà, quando io avrò spiegato nel testo il significato di *noster*.

[4]) Zimmern, *l. c.*, § 100, n. 23.

Senonchè ciò è tanto più ingiustificato, in quanto Ulpiano, secondo i frammenti Vaticani a § 266, in quest'opera cita anche una costituzione degli ultimi anni di regno di Alessandro. Finalmente, nella sua opera *de cens.*, l. 1, Ulpiano chiama parecchie volte Caracalla *imperator noster*, ma lo chiama anche nella stessa opera *Antoninus Augustus*, e nell'ultimo tratto parla propriamente di quella graziosa concessione di Caracalla a sua cugina Mammaea nelle notevoli parole: « ut scio, *Antoninum Augustum Juliae Mammaeae consobrinae suae indulsisse* ».

Tutte queste difficoltà, che sono insolubili, se si vuol ricorrere ad espedienti arbitrarii, cadono da sè, se *imperator noster* (s'intende, nella bocca di un eminente uomo di Stato e giurista) si traduce « l'imperatore che io ho consigliato », « nel cui Consiglio io ho seduto ». E questa traduzione non è solo ammissibile dal punto di vista letterale — ma si raccomanda anche pel contenuto, poichè per tutti i tratti innanzi citati si può *realmente dimostrare che il giurista, il quale chiama* noster *un imperatore, ha fatto anche parte del Consiglio di quest' imperatore.*

Così Tryfonio, che come ho riportato innanzi, in una e medesima opera chiama *Septimius Severus noster*, S. Sev. e Caracalla *nostri*, e Caracalla solo *noster* e al tempo stesso chiama *Divus* Settimio Severo, sedette secondo il Zimmern (*op. cit.*, § 70) *nel Consiglio di questi tre regni successivi.* Nel senso in cui io intendo *noster*, egli era giustificato a chiamare così tutte e tre; non era autorizzato invece se si traduce « l'ora [VIII, 90], regnante ».

Così anche M. Aurelio, che nel tratto di Scevola innanzi citato è chiamato *imperator* noster *Divus*, si servì di questo giureconsulto per i responsi giuridici — cfr. Zimmern, *op. cit.*, § 97, n. 7.

Quindi anche Scevola potè chiamare Marco, quantunque *Divus*, protettore *noster* nel senso mio, e non incorse con ciò in alcuna *contrad. in adject.* facendo ciò mentre quegli era già morto.

Così furono anche Ulpiano e Paolo nel *Consilium* di Caracalla, mentre sotto Settimio Severo furono solo ausiliarî di Papiniano [1]). Entrambi quindi poterono dire di Caracalla *noster* « il nostro imperatore che noi consigliammo ». Con ciò poi cessano anche le contraddizioni ne' tratti sopra

[1]) Ciò diviene estremamente verosimile con la congiunzione de' tratti seguenti. Sparziano (*Pesc. Nig.*, 7) ha: « *ut probant Pauli et Ulpiani Praefecturae, qui* Papiniano *in consilio fuerunt, ac postea, cum unus* ad memoriam, *et alter* ad libellos *paruisset, statim praefecti facti sunt* ». Inoltre Lampridio (*Alexand.*, 26): « *Paulum et Ulpianum in magno honore habuit, quos praefectos ab Heliogabalo alii dicunt factos, alii ab ipso. Nam et consiliarius Alexandri et magister scrinii Ulpianus fuisse perhibetur:* qui tamen ambo assessores Papiniani fuisse dicuntur ». Finalmente Lampridio (*Heliogab.*, 16): « Removit *et Ulpianum* jurisconsultum et bonum virum ». Quindi al tempo di Papiniano essi erano ausiliarii nel suo *Auditorium. Indi* (postea) essi salirono a grandi onori. Eliogabalo congedò poi di nuovo Ulpiano, mentre è nota la sua rinnovata azione ministeriale sotto Alessandro, da Lampridio (*Alex.*, 10, 11, 51).

riferiti, concernenti la concessione agli Emiseni. Il tratto nella l. 8, *l. c.* di Paolo non deve intendersi riferito ad Eliogabalo, perchè parla di *Antoninus noster* (non mai *imperator*), mentre chiama sempre altrove *Divus* Caracalla; come poi, per i motivi addotti, non può nemmeno; ed Ulpiano al pari di Paolo non poteva, in rapporto a questa concessione, chiamare *noster* Caracalla senza dire al tempo stesso che, quando egli scriveva, Caracalla viveva ancora.

Questa mia spiegazione del *noster* viene poi confermata ancora da altri tratti.

Così Giuliano chiama *noster imperator* l'imperatore Adriano. Ma anche di lui è noto, ed è attestato da Sparziano (*Hadrian.*, 18) che egli sedeva nel *Consilium* di questo imperatore.

Così parimenti l'imperatore Antonino Pio vien chiamato *Anton. Aug. Pius noster* da Maeciano (l. 42, D. 40, 5). Ma anche questo giureconsulto fu nel *Consilium* dell'imperatore menzionato (cfr. Zimmern, *op. cit.*, § 94).

Appunto questa mia spiegazione ha valore non solo, per i luoghi ove i giureconsulti [VIII, **91**] chiamano *noster* un imperatore, ma anche viceversa dove il giureconsulto è chiamato *noster* da un imperatore, e anche dove si chiamano così da sè.

Così nella l. 17, *pr.* D. 37, 14 i *Divi fratres* chiamano del pari *noster* proprio il Maeciano citato, che dava responsi come membro del loro *Consilium*. È ben chiaro che con ciò essi non volevano dire dire « l'ora vivente », bensì il « nostro Consigliere ».

Così nella l. 30, § 7 e nella l. 32, § 4, D. 35, 2 anche Giuliano e Vindio sono chiamati *noster* da Maeciano. Anche qui è chiaro che *noster* non può significare « l'ora vivente ». Ma da Capitolino (*Pius*, 12) emerge pure che tutti e tre al tempo stesso fecero parte del *Consilium* di questo imperatore. Anche qui dunque il *noster* ha un senso corrispondente alla mia spiegazione, si riferisce solo alla colleganza e significa « quegli con cui noi sediamo o sedemmo nel Consiglio dell'Imperatore ».

Dato il fine sistema di distinzione de' giureconsulti romani, io vorrei anzi affacciare qui l'opinione che, per es. Ulpiano, se, in una sola e stessa opera, in una intitolazione chiama lo stesso imperatore *imperator Antoninus* o *Antoninus Augustus* e in un'altra *imperator* noster, il primo tratto si riferisce ad un tempo in cui egli non era ancora nel *Consilium* dell'imperatore, il secondo ad un tempo in cui vi era. Perciò dice anche Ulpiano, nel tratto innanzi citato (l. 12, D. 1, 9), « *ut scio* » e chiama Caracalla *Antoninus Augustus*, poichè la relativa graziosa concessione non datava ancora dal tempo della sua partecipazione all'ufficio e perciò l'imperatore non si poteva, ivi, chiamare ancora *noster*.

Le conclusioni, quindi, che i giuristi traggono dalla *loro* traduzione dell'*imperator* noster pel tempo della attività letteraria di Ulpiano e propriamente della redazione della sua opera *de cens.*, sono fallaci. *Noster*, in questo suo nesso, *non* ha il senso dell'Imperatore « ora vivente » o « l'ora regnante », bensì « il mio Imperatore che io consiglio ».

Ma in *questo* senso il *noster* non dice nulla sul tempo della redazione dell' opera, in cui ricorre, poichè questo potrebbe essere stato redatto quando l' imperatore ivi citato come *noster* da lungo tempo era morto ed era stato consacrato.

L' uso del *noster* lascia quindi completamente intatta la questione del tempo dell' attività letteraria di Ulpiano e specialmente della redazione della sua opera *de cens.*

Vi sono all' incontro altri motivi, per cui si può dedurre questo tempo, ed essi, complessivamente, accennano piuttosto ad un periodo posteriore a quello assunto da' giuristi [VIII, **92**].

Primieramente: si può credere che questo cosidetto tempo classico de' giureconsulti, il tempo di *Papiniano* e de' suoi successori immediati, famosi e non famosi, come la gran parte delle opere giuridiche con cui principalmente fu composto il Digesto, sia capitato, per caso e per bizzarria storica nel tempo di Caracalla e degli imperatori a lui succeduti, in un tempo in cui il resto della letteratura era già così precipitosamente decaduto? Io non lo credo. A me pare che la straordinaria fecondità della *letteratura giuridica* d' allora sia derivata da uno *stringente bisogno della società*, dal *bisogno generato dalla estensione generale del diritto di cittadinanza*, che d' un tratto estese il diritto civile romano a milioni d' uomini obbligati e vogliosi d' imparare ora anche questo loro nuovo diritto. Semplicemente perciò l' elaborazione di *tutte* le parti del diritto romano muove proprio da questo tempo. Se già Adriano o Marco Aurelio avessero fatto la concessione generale del diritto di cittadinanza, anche l' epoca de' cosidetti giuristi classici si sarebbe iniziata prima.

Con ciò già in generale si è accennato al fatto di collocare la loro attività letteraria nel tempo che *segue* immediatamente la concessione generale del diritto di cittadinanza.

Per Ulpiano dettano a favore di questa opinione anche altri argomenti.

Di lui, come è noto, sono state utilizzate nel Digesto oltre trenta opere, per lo più assai voluminose riguardanti tutti i campi del diritto [1]). Volendo tradurre *imperator noster* « l' imperatore ora regnante », esse dovrebbero essere tutte comprese sotto il *solo* regno di Caracalla. *Intanto questo durò cinque anni soltanto.* In questo tempo, come si è detto, Ulpiano fu anche nel *Consilium* di Caracalla, quindi sicuramente impegnato anche da affari d' ufficio. È credibile che, in tali condizioni, egli in così breve tempo avrebbe scritte trenta opere poderose? D' altra parte il periodo che va dalla morte di Caracalla a quella di Alessandro comprende 18 anni. In ogni modo, Ulpiano visse ancora fino a sei anni prima della morte di Alessandro, poichè secondo i *Fragmenta Vaticana* (§ 266), nella sua opera *ad edict.*, come già sopra si è notato, egli cita ancora un' ordinanza di Alessandro dell' anno 229. Inoltre egli era in disgrazia sotto il

1) Vedi Zimmern, *op. cit.*, I, 1, § 100.

quinquennale regno di Eliogabalo — Lampr., *Elogab.*, 16 — e quindi durante questo tempo ebbe speciale ozio per potere scrivere. Si raccomanda quindi di collocare appunto l'attività letteraria di *Ulpiano* precipuamente [VIII, **93**] *dopo* la morte di Caracalla, cioè anche *dopo* la concessione generale del diritto di cittadinanza.

Ma argomenti affatto speciali dettano ancora per assegnare a tal tempo la sua opera *de censibus.*

Nella l. 1, § 6, *de censib.* si dice: *In Palaestina duae* fuerunt *coloniae et Caesarienses et Aelia Capitolina, sed neutra J. Italicum habet.* Perchè esse erano *state* colonie? Evidentemente perchè la concessione generale del diritto di cittadinanza aveva eliminata in generale la distinzione tra costituzione coloniale ed altre costituzioni comunali.

Come differenza unica tra le diverse città persisteva ora soltanto, come dimostrerò più oltre, la rimanenza di diritto avanzato nel *J. Italicum,* Perciò anche si attribuisce poi peso, nel tit. *de cens.*, solo al possesso di *questi diritti*, mentre la menzione de' precedenti diritti coloniali con quelli connessi appare quasi dappertutto più che altro come una notizia storica [1]). Il *fuerunt* mi sembra dunque una importante testimonianza per la posteriore redazione del *de cens.* ulpianeo: le due città, *dopo* la concessione generale del diritto di cittadinanza, erano *state* comuni, come prima erano colonie.

Appunto: importanti argomenti dettano per una *specialmente tarda* redazione dell'opera *de cens.*, *anzi per una redazione avvenuta solo sotto Alessandro.*

Il titolo del Digesto *de cens.* è particolarmente formato con tratti delle opere di *Celso, Gajo, Papiniano, Paolo ed Ulpiano, ma le disposizioni* **materiali** *sulla forma censualis, che ebbero vigore ancora sino a Giustiniano, sono prese semplicemente dall' ultima opera* de cens. Evidentemente vi è in ciò un indice, che tale opera è stata *scritta per ultima,* e in essa erano contenute le più recenti norme sulla forma censuale. Ma si è mostrato sopra che già *Paolo* aveva scritto dopo la morte di Caracalla la sua opera di ugual titolo: tanto più dopo Caracalla deve averla scritta Ulpiano.

A ciò si aggiunge finalmente un tratto della stessa opera che può essere venuto solo in sèguito della legislazione di Alessandro.

Nella l. 4, § 5, *l. c.*, si dice propriamente: « *In* servis *deferendis* observandum est, ut — *et* artificia *specialiter deferantur* ». Ora nel periodo precedente non si trova [VIII, **94**] traccia che già allora *schiavi artigiani* fossero stati valutati nel censo diversamente dagli schiavi agricoli. Solo dal *de cens.* di Ulpiano impariamo a conoscere questa disposizione. Al-

[1]) Così anche in l. 8, § 7, *l. c.* — Più oltre, trattando del *Jus Italicam,* illustrerò l'opinione di altri, che dal *fuerunt* inducono che Adriano abbia tolto alle due cittadinanze i diritti concessi.

l'incontro — *io torno su ciò più oltre* — altre fonti rendono in sommo grado verosimile che solo *Alessandro* sancì questa variazione nella tassazione degli schiavi. Anche Ulpiano quindi potette accogliere questa disposizione nella sua opera solo posteriormente. Inoltre sono sotto molti rapporti rilevate da *Lampridio* le riforme finanziarie e tributarie di questo imperatore; onde può dirsi che il sistema tributario imperiale, in sèguito alla concessione generale della cittadinanza, fu solo per opera di questo imperatore condotto a quella forma conclusiva in cui la ricevette Diocleziano. Ma Ulpiano era il suo ministro più attivo; — tutti argomenti sufficienti per fissare appunto sotto Alessandro la redazione della sua opera *de censibus*.

3.° *La terza cosa da rilevare nel titolo del Digesto* de censibus, *è che le sue prescrizioni, estratte proprio da opere redatte* **dopo** *la concessione generale del diritto di cittadinanza, si rivolgono all'indirizzo di tutti gli abitanti dell'Impero, compresi i provinciali.*

Ciò risulta da un solo sguardo al contenuto di questo titolo. Non solo la redazione è affatto generale, relativa ad ogni contribuente nell'intero Impero, non solo queste prescrizioni sono assunte nell'opera legislativa di Giustiniano in questa concezione generale; viene considerata singolarmente anche la massima parte delle provincie dell'Impero per abbracciar quelle città che godono certe immunità da quel sistema generale d'imposte. Non può quindi cader dubbio che al tempo in cui *Paolo* ed *Ulpiano* raccoglievano queste prescrizioni, esse avevano già vigore per tutti gli abitanti dell'Impero, che *prima comprendevano popolazioni di peregrini e di provinciali.*

Quindi: — *Mentre è attestato che ancora sotto Settimio Severo, cioè poco prima della concessione generale della cittadinanza, entrambi i sistemi di tributi da me descritti nella II sezione — il provinciale col suo* trib. soli *e* cap. *anche de' provinciali liberi e il* civile *con la sua forma censuale e il suo diritto di auto-estimo — sussistevano nell'Impero l'uno accanto all'altro* [VIII, **95**], subito **dopo** *la concessione generale del diritto di cittadinanza e propriamente nelle opere di uomini che ebbero una parte eminente in questa riforma, si trovano prescrizioni per cui le rilevate varietà di due sistemi di tributi non hanno più vigore nella misura invalsa sino a questo punto, secondo cui piuttosto anche i provinciali posseggono la forma civile censuale col diritto di auto-estimo e la esenzione dal « trib. cap. ».*

Si può pensare ad una conclusione più legittima di questo, che tale perequazione d' **imposta** *fu semplicemente la conseguenza di quella parificazione di* **diritto**, *e che solo la concessione generale della cittadinanza sotto Caracalla dette luogo a quella uguaglianza tributaria che già Augusto avrebbe dovuto introdurre secondo la proposta di Mecenate, se già questo imperatore avesse voluto concedere il diritto di cittadinanza a tutti gli abitanti provinciali?*

Questa conclusione trova poi anche la sua conferma, ove si cerchi di rendere chiaro come, secondo il diritto pubblico vigente, doveva agire tale misura.

Anzitutto noi sappiamo [1]) che secondo il diritto pubblico vigente nessun cittadino romano andava soggetto al *tributum capitis*. Questo costituiva una *nota captivitatis*, un balzello, mediante il quale il provinciale soggiogato, secondo l'antico diritto del vincitore, doveva anno per anno tornare a redimersi dalla schiavitù. Perciò non dubitiamo che, se *prima* della estensione generale del diritto di cittadinanza un singolo provinciale o una singola cittadinanza provinciale riceveva il diritto di cittadinanza *romana*, si caducava implicitamente presso loro il *tributum captis*. Poichè essi, appunto, ricevevano col pieno diritto di cittadinanza romana anche il pieno onore civico romano. Si rammenti la risposta che Augusto dette a Livia riguardo a' Galli tributari, onde emerge che il diritto di cittadinanza era ancora assai più dell'esenzione dall'obbligo del tributo, essendo inclusa questo in quella. Si rammentino le parole del liberto di razza regale nella Satira di *Petronio*, che attraverso lo stato di liberto vuol giungere al diritto di cittadinanza romana per liberarsi dall'obbligo corporale del tributo. Come dunque la concessione *generale* del diritto di cittadinanza sotto Caracalla non avrebbe avuto più questa conseguenza?

Avrebbe dovuto precedere un completo [VIII, **96**] mutamento del diritto civile romano, una deformazione di cui sicuramente ci sarebbe rimasta notizia. Poichè ancora molto più tardi, ancora al tempo in cui il dispotismo aveva fatti sì grandi progressi, *Lattanzio* parla con forte contrarietà di quell'ordinanza di Diocleziano, che tuttavia rendeva soggetto a tributo il *suolo* italico, e gli rinfaccia che egli non si sarebbe vergognato d'imprimervi questa *nota captivitatis* [2]).

In secondo luogo il *census* romano de' cittadini pare una parte inte-

---

[1]) Cfr. Sezione II.

[2]) Secondo la teoria del Savigny, sotto i posteriori imperatori, *tutti* i cittadini *residenti*, tanto nelle provincie come in Italia, non avrebbero pagato *alcun testatico; tutti* i cittadini *non residenti* invece, così nelle provincie come in Italia, avrebbero pagato un testatico. Io mostrerò nella sezione seguente che tutti i tratti del Codice, onde il Savigny vuol dedurre la sua teoria, si debbono intendere diversamente. ma in ogni caso egli avrebbe dovuto addurre una prova ancor più fondata, avrebbe dovuto mostrare storicamente come sarebbe avvenuto che, mentre in Italia tutti i cittadini romani (i ricchi come i poveri) originariamente non pagavano testatico, e nelle provincie tutti i cittadini provinciali, i ricchi come i poveri, originariamente pagavano un testatico; come, io dico, sarebbe avvenuto che ora, in ultimo, nelle provincie il cittadino ricco non paga testatico, e in Italia all'incontro il cittadino povero paga un testatico. Perciò sarebbero state necessarie due delle più importanti leggi organiche: là una legge speciale di liberazione per una singola classe di cittadini, qui una speciale legge di aggravio, ancora per una speciale classe di cittadini.

grante del diritto civile romano. Chi era cittadino romano, era appunto soggetto al tributo romano de' cittadini, e al tributo romano de' cittadini apparteneva l' auto-estimo. Che il singolo provinciale o la singola cittadinanza provinciale, che aveva ricevuto il diritto di cittadinanza romana da Augusto sino a Caracalla, avessero con ciò dovuto pagare anche il tributo de' cittadini o fossero stati soggetti alla forma *censuale*, e quindi avessero ricevuto anche il diritto di fare da sè l' estimo del proprio patrimonio, nessuno lo metterà in dubbio: — perchè, nella concessione generale della cittadinanza le cose avrebbero dovuto andare diversamente? Anche qui dovremmo avere le più positive testimonianze sull' argomento, per voler credere che la cosa d' un tratto sarebbe andata diversamente.

Con ciò, in realtà, non può esservi alcun dubbio che quella forma censuale, che noi abbiamo imparato a conoscere nel titolo *de cens.* del Digesto come notevole per tutto l' Impero e che diverge tanto dal sistema tributario provinciale, vigente prima della concessione generale della cittadinanza, sia stata applicata alle provincie solo in sèguito a questa riforma giuridica. Non deve trarci in errore il fatto che questo grande mutamento nel sistema finanziario non sia stato riferito diffusamente nelle fonti [VIII, **97**]. Ci è riferito forse espressamente nelle fonti che mediante la concessione generale del diritto di cittadinanza tutti i *peregrini* divennero partecipi anche del diritto privato romano, del *connubium* e *commercium*? Ciò s' intendeva appunto da sè, come s' intendeva da sè la esenzione dal *trib. capitis* e la forma censuale.

Ma, se anche i neo-cittadini provinciali erano ora divenuti esenti dal testatico e avevano ottenuto la forma censuale civile-romana insieme al diritto di auto-estimo, mancava sempre qualche cosa per parificare *completamente* il sistema provinciale del tributo de' neo-cittadini al sistema tributario italico de' vecchi cittadini. Vi era una circostanza che impediva ciò. E questa era che, ancora al tempo della estensione generale del diritto di cittadinanza, il suolo provinciale, in linea di principio, era considerato come proprietà dello Stato (cfr. Sezione II). Le conseguenze di questo principio facevano sì che il tributo de' cittadini in Italia e nelle città espressamente equiparate per *privilegium* (Jus Italicum) all' Italia, si distingueva, ne' rimanenti paesi, in alcuni punti importanti dal tributo de' neo cittadini.

Il primo di questi punti era che il tributo italico, dopo come prima, rimase una imposta personale sul patrimonio, il tributo provinciale rimase invece gravezza reale nella parte che cadeva sul suolo.

Come ho mostrato nelle sezioni precedenti, in *Italia* la *libertà* del suolo risultò dal fatto che essa dapprima consisteva in terra de' cittadini, o pure nelle posteriori rivoluzioni italiche emerse dalla proprietà dello Stato ed era stata equiparata completamente a terra di cittadini; nelle *provincie* il carattere *servile* del suolo risultò dal fatto che, qui, siccome conquistato in guerra, era considerato come proprietà dello Stato, di cui

il possessore aveva solo l'*usus* e *fructus*, e lo Stato aveva una partecipazione a' frutti nella quota di prodotti che gli toccava. Ma come l'estensione generale del diritto di cittadinanza avrebbe potuto toccare la distinzione di queste due qualità? Il fatto che i provinciali ora divenivano anche cittadini, non poteva evidentemente togliere *alcun diritto* al **suolo** *italico* Ma ciò nemmeno poteva dare un nuovo diritto al **suolo** provinciale, poichè il diritto di cittadinanza concerneva solo lo stato personale del possessore; e così come il suolo provinciale era prima rimasto tributario, se lo aveva acquistato un antico cittadino, o se un possidente provinciale era divenuto cittadino romano, rimaneva tale anche ora, mentre *tutti* i possidenti provinciali erano divenuti cittadini romani [VIII, **98**].

Il persistere di questa distinzione tra suolo italico e suolo provinciale si trova poi anche confermato espressamente nelle fonti: per l'Italia tanto dalla storia del *Jus Italicum* di cui io mi occuperò più specialmente in questa sezione, come per la notizia di *Lattanzio* che Diocleziano aveva fatto tributario anche il suolo provinciale, di che io mi occuperò più particolarmente nella sezione seguente; *per le provincie* da una serie di tratti de' libri giuridici.

Dalla fine del secondo secolo dice *Papirius Justus* (l. 7, D. 39, 4): « *In* vectigalibus *ipsa* praedia non personas *conveniri et ideo* possessores *etiam* praeteriti *temporis vectigal solvere debere* ». Qui, dunque, è chiaramente espresso il principio, quale vigeva prima della estensione generale della cittadinanza, — poichè il tributo de' cittadini non era punto un *vectigal*, e come imposte personali non poteva nemmeno riscuotersi da chi succedeva nella proprietà a un moroso [1]). A questo si aggiunga il responso di *Papiniano* nella l. 36, D. 49, 14 del tempo della concessione del diritto di cittadinanza. Questa rende ancora più reciso il principio sopra enunciato, in quanto, anche se i fondi fossero stati venduti dal Fisco per mancato pagamento d'imposta, il compratore doveva soddisfare tutti i residui d'imposta non pagati dai proprietari precedenti. Indi emerge più oltre l'obbligo reale da un tratto de' *responsa* di Papiniano — l. 42, D. 2, 14 —: *Inter debitorem et creditorem convenerat, ut creditor* onus tributi praedii *pignorati non agnosceret, sed ejus solvendi necessitas debitorem spectaret, talem conventionem, quantum ad fisci rationem non esse servandam respondi: pactis enim privatorum formam juris fiscalis convelli non placuit.*

Che, anche qui, gli *agri tributo onusti* di Tertulliano, resi perciò *viliores*, si riferiscono alle terre provinciali, è ancora chiaro, poichè il tributo italico de' cittadini non era punto *onus praedii*, come non è imposta fondiaria l'odierna imposta sulla entrata di un proprietario fondiario. La stessa massima che la natura di questo diritto reale dello Stato sul suolo

---

[1]) Anche la glossa intende così il caso: « *quod si praedium* tributarium *emisti* ». Ma, dell'Italia, sappiamo già che non vi era più alcun *solum tributarium*, se anche vi si pagava abbastanza tributo de' cittadini.

provinciale non possa essere alterato da contrattazioni private, è poi anche implicitamente riconosciuta dall' opinione di Ulpiano, quindi in ogni caso *dopo* la concessione generale del diritto di cittadinanza (l. 52, § 2, *l. c.*), poichè vi si dice: ma sarebbe naturalmente lecito il contratto per cui il creditore si facesse risarcire dal debitore l' imposta pagata. Questa massima è confermata (l. 1, C. 4, 46 e l. 1, C. 4, 47) [1]) più oltre anche da Caracalla ed Alessandro, quindi immediatamente dopo questa riforma legale [VIII, **99**].

Appunto, entrambi questi titoli del Codice, come anche l' altro *de privil. fisc.* si possono spiegare solo da questo punto di vista; cosicchè, guardando al tempo della emanazione di questi precetti, che non si trovano prima, si fa strada il pensiero che ne' neo-cittadini fosse sorta l' opinione che con la loro nuova forma censuale civile, anche il loro suolo avesse ricevuta la libertà reale. E ciò ha la sua conferma, scorrendo le ordinanze emesse da Caracalla e Alessandro sulla relazione della soggezione reale del suolo provinciale a tutti i possibili rapporti di diritto privato [2]).

Da questa distinzione capitale ne sorgeva una *seconda*. Nel tributo *italico* il valore del suolo e il valore degli schiavi (mobiliare) erano, e furono ancora più oltre, calcolati in una sola somma, e le relative imposte erano riscosse secondo il modo conosciuto. Ma il tributo provinciale era consistito da principio di due imposte completamente diverse, il testatico e il balzello sul suolo. La concessione generale del diritto di cittadinanza abolì, per la persona de' *neo-cittadini*, il testatico, ma non per gli schiavi. All' incontro l' imposta fondiaria seguitò ad avere ancora il carattere di un peso reale. Ma con ciò fu anche ulteriormente impedito che l' *imposta fondiaria* provinciale potesse fondersi, come nell' imposta italica sul patrimonio, con l' *imposta per i capita degli schiavi*, che ora veramente furono valutati secondo la forma censuale civile.

Il tributo provinciale de' neo cittadini doveva dunque conservare anche più oltre il carattere di una duplice imposta.

Ciò poi appare abbastanza chiaramente anche dalle fonti.

Paolo' (*ad Sabin.*, l. 13, D. 25, 1) ha: *Neque* stipendium, *neque* tributum *ob dotalem fundum praestita exigere vir a muliere potest: onus enim fructuum haec impendia sunt.* E Ulpiano (*ad Sabin.*, l. 7, § 2, D. 7, 1): *modica igitur refectio ad eum pertineat quoniam et alia onera agnoscit, usufructu legato; ut puta* stipendium *vel* tributum, *vel salarium vel alimenta ob ea re relicta.*

Queste disposizioni sono del tempo della concessione della cittadinanza e si riferiscono evidentemente a' fondi provinciali. Per le loro persone i neo-cittadini, ora erano già esenti da testatico; tuttavia, in entrambi i tratti, *stipendium* e *tributum* son tenuti del pari distinti e con le stesse [VIII, **100**]

[1]) Anche qui la glossa coglie acutamente il caso. Essa dice a l. 1, C. 4, 46. Casus.: « *Possidebam praedium* tributarium, etc. ».

[2]) Cujac., *Observ.*, VII, 4, distingue in generale anche tributi di diritto reale ed altri.

parole, come nel tratto di Tertulliano: agri tributo *onusti viliores, hominum* capita stipendio *censa ignobiliora.*

In quei tratti di Paolo e Ulpiano deve quindi indubitatamente intendersi, sotto *stipendium*, l'imposta sugli schiavi, che è specialmente menzionata accanto al *tributum.*

Questa distinzione si fa del pari notare secondo l'*oggetto* dell'imposta Nella l. 32, § 9, D. 33, 2 si dice: « *Item quaesitum est, tributa praeter ea quae vel pro* praediis *vel* moventibus *deberi et reddi necesse est* etc. ». Ma sotto *moventia*, com'è noto, debbono intendersi *servi* e *animalia* (l. 1 pr., D. 21 e l. 93, D. 50, 16), quindi principalmente i *capita* tassabili, *capi di schiavi e di animali.*

Bisogna tenersi fermi a quest'indice, poichè la partizione del tributo in una *jugatio* e in una *capitatio*, che Diocleziano adottò e che impareremo a conoscere nella sezione seguente, si collega al perdurare di quelle due diverse imposte e di quei due oggetti d'imposta nel sistema tributario, de' neo-cittadini del presente periodo.

In terzo luogo, la gravezza incombente sul suolo, senza tener conto della nuova forma censuale e della valutazione in danaro da parte del proprietario, con questa continuata divisione del *tributo provinciale* in imposte di due specie, fu *assai verosimilmente*, ancora seguitata a calcolare e riscuotere come *quota del prodotto*, mentre, nel tributo *italico*, per la parte ricadente sul suolo ciò avvenne nel noto modo di unità d'imposta a 100 solidi.

Che questo diverso modo di riscossione nelle provincie e in Italia sussisteva prima della concessione generale della cittadinanza, lo sappiamo da ciò che si è detto finora. Per l'Italia, è chiaro che non poteva essere alterato nemmeno dal trasferimento della forma censuale alle provincie. Intanto, ciò non è credibile per l'argomento generale, che, anche *prima* della concessione generale del diritto di cittadinanza, se un *singolo* provinciale diveniva cittadino romano, il suo fondo provinciale, dopo come prima, contribuiva la quota di prodotto, mentre tuttavia, in ogni caso, riceveva già la forma censuale civile. La concessione *generale* del diritto di cittadinanza non avrà, dunque, del pari, indotta alcuna variazione a questo stato di cose. Ma innanzi tutto io non lo credo a causa del tratto tanto oscuro quanto famoso di Lampridio (*Alexand.*, 39).

Quel tratto dice: « Vectigalia publica *in* **id contraxit**, *ut qui X aureos sub Heliogabalo praestiterunt*, tertiam partem auri praestarent [VIII, **101**], hoc est **tricesimam partem.** *Tuncque primum semisses aureorum formati sunt; tunc etiam*, cum ad tertiam partem auri vectigal decidisset, *tremisses, dicente Alexandro etiam quartarios futuros, quod minus non posset. Quos quidem jam formatos in moneta detinuit, expectans, ut si vectigal contrahere potuisset, et eosdem ederet. Sed cum non potuisset per pubblicas necessitates, conflari eos jussit, et tremisses tantum solidosque formari* ».

Quanti hanno sinora commentato questo tratto sono ora, anzitutto, d'accordo nel ritenere che si debba leggere *aurei* invece di *auri.* « *Nemo*

est, quin videat, scribendum esse aurei *et praecedentia et sequentia probant manifesto* », dice Casanbono. Tutti i venuti dopo, da Salmasio sino a Dureau de la Malle, che, a quanto io so, ha per ultimo spiegato questo passo, seguono la sua traccia.

In realtà, al primo sguardo, superficiale, questa emenda pare non solo plausibile, ma necessaria. Non solo sembrano dettare per *aurei* i pezzi di un terzo che A. fece coniare, ma questa emenda sembra rendere inevitabile la *tricesimam partem*, poichè la 30.ª parte di *X aurei*, è in ogni caso $^1/_3$ di *aureus;* e se A. abbassò alla 30.ª parte le imposte di quello che ne pagava sin qui 10 *aurei*, non l'abbassò del pari alla *tertiam partem* auri — cioè di quella somma di 10 *aurei* — bensì di un *aureus*.

In conseguenza, poi, Salmasio, che tratta con particolare ampiezza questo passo, assumendo *vectigalia* nel senso più generale, l'intende così: A. avrebbe ridotto tutte le imposte dell'Impero in proporzione di 30 : 1; mentre Dureau de la Malle, il quale è d'opinione che al tempo di A. *vectigalia* abbia significato ancora soltanto dazî e non più, già, tributi provinciali, assume parimenti una riduzione di 30 a 1, ma limita questa riduzione a' dazî.

Ma, per quanto possa sembrare plausibile, anzi necessario leggere *aurei* per *auri*, tuttavia non esito a ritenere senza senso questa emenda.

E veramente — *contro Salmasio* — pel semplice motivo, che è un'assoluta impossibilità politico-sociale che, in qualsiasi Stato del mondo, si possa d'un tratto essere ridotta alla 30.ª parte la complessiva entrata de' tributi. O la società costituita a Stato non avrebbe potuto prima ricavare un importo di tributi 30 volte maggiore, o non poteva poi cavarsela con una organizzazione statale, che subitamente doveva costare trenta volte meno [VIII, 102]. Si pensi soltanto ad una riduzione da 30 ad 1 sul *nostro* bilancio di Stato; per es. che la Prussia, invece che con i suoi 150 milioni, debba sbrigarsela d'un tratto con 5 milioni, o che — e questa è ancora più grossa — essa potesse cavarsela con 5 milioni e i suoi abitanti ne avessero potuto contribuire 150!

Basta: nessun uomo politico e nessun economista potrà mai credere alla trentuplice riduzione del gettito delle imposte di uno Stato!

La spiegazione del Dureau de la Malle, il quale del resto ha fatto del pari l'obbiezione fatta appunto da me contro Salmasio, non è tuttavia meno inesatta, e proprio per ragioni analoghe.

Veramente si può pensare ad una riduzione da 30 a 1 de' dazî proibitivi; — ma Roma non aveva dazî proibitivi, bensì dazî *ad valorem* del 12 % al più[1]). Ma per questi una riduzione di trenta volte è tanto incon-

[1]) Cfr. Burmann, *de vectig.* C. V. La tassa sulla vendita degli oggetti di mercato non importava di più. Ma questa era ancor più alta de' dazî, come si deve dedurre dal fatto che la maggior parte de' dazî erano dazî interni. Come mai queste tariffe avrebbero potuto essere proibitive?

cepibile come per il complessivo gettito dell' imposta di un paese. Inoltre, è anche erroneo che, verso questo tempo, *vectigalia* abbiano avuto solo il significato di dazî. Più oltre io mostrerò che, ancora durante tutto questo periodo, il linguaggio d' uso distingueva con *vectigal* il tributo *provinciale* dal tributo *italico* [1]) [VIII, **103**].

Io sostengo perciò che si debba di nuovo restituire « auri » *e cercare di unire a' questa lezione un senso ragionevole.*

Io credo appunto di trovar ciò, traducendo così, letteralmente, il tratto: « Egli ridusse (*in id contraxit*) a grado a grado i tributi (*vectigalia publica*) affluenti allo Stato dalle provincie, in modo che, chi sotto Heliogabalo aveva pagati X solidi, ora pagava soltanto un terzo di questa somma, **propriamente la trentesima parte** (*hoc est tricesimam partem*) [2]). A tal uopo furono dapprima coniati mezzi *solidi;* indi, quando i tributi furono ridotti

---

[1]) Io credo anzi che il significato di *vectigal* nel senso di *tributo fondiario* è più antico che quello di *dazio*. Veramente *vectigal* deve derivarsi da *vehere*, ma è inverosimile, se pure è generalmente ammesso, che ciò dovesse essere avvenuto perchè il primo *vectigal* si fosse pagato *pro vehendis mercibus*, e perciò fosse stato denominato da *vehere*. Tutte le tracce accennano piuttosto al fatto che le *decumae* erano entrate pubbliche più antiche de' *portoria*. Ma allora è probabile che le *decumae* furono percepite per *vehes* — la decima carrata, come noi oggi abbiamo la decima corba o carico — e che perciò *vectigalia*, nel più antico significato, erano le carrate che il gravato doveva portare allo Stato. Nel senso di *portorium*, *vectigal* non si deve forse derivare da *vehere*, bensì i *portoria* furono compresi tra i *vectigalia* quando si aggiunsero alle *decumae*, così come ancora sotto l' Impero tutte le entrate dello Stato furono comprese ne' *pascua*, semplicemente pel fatto che il pagamento pel pascolo era stata la più antica entrata demaniale. Ma i Romani si tenevano stretti all' antico linguaggio d' uso, e già per ciò non è probabile che proprio il più antico significato di *vectigalia* dovesse essere stato abolito. Del resto, in questi significati verbali, propriamente in quello di *pascua*, ci troveremo condotti alla culla dello Stato romano, sino al momento in cui la vita pastorale e di caccia fa luogo all' agricoltura; cioè le condizioni nomadi si svolgono a Stato, dove quindi la proprietà privata del suolo comincia veramente con un piccolo pezzo di terra, e la rimanente parte del territorio delle tribù appartiene a questi nuovi cittadini agricoltori solo in quanto vi hanno accesso; ma, poichè appartiene alla comunità, viene concessa dietro indennizzo. Tutto questo si accorda col fatto che il fondatore della *città* di Roma fu anche il primo ripartitore del terreno, e che il piccolo lotto di terra ricevuto da ciascuno, dapprima si chiamò solo *hortus*. Originariamente, io affermo, il concetto della proprietà *privata* della terra si è sviluppato nella misura che una singola famiglia poteva coltivare; questa misura si ampliò, nel corso di una civiltà fondata sulla schiavitù, in possesso latifondista; i conquistatori germanici estesero questo concetto *ereditato* da' vinti per l' estensione di miglia senza il reale sostrato della lavorazione; e, solo entro quest' ultimo àmbito, si formò, a poco a poco, di nuovo un concetto della proprietà fondata sul lavoro. In ogni caso la storia della proprietà fondiaria ha, nell' ordinamento degli Stati pagani-antichi, una base storica affatto diversa da quella degli Stati cristiano-germanici.

[2]) Cioè del prodotto del suolo.

alla terza parte, anche pezzi di un terzo; A. dichiarò, anzi, che verrebbero anche pezzi di un quarto, ma scendere al disotto di questi non sarebbe possibile. Anche questi erano stati già coniati, ma intanto dovevano restare nella zecca per essere emessi soltanto quando si potesse avere quella riduzione ad un quarto. Poichè i pubblici bisogni non consentirono ciò, egli li fece di nuovo fondere e fece coniare solo terzi ».

Io quindi spiego il tratto nel senso, *che Lampridio intende sotto* vectigalia publica *i tributi fondiari provinciali, che A. non avrebbe ridotto alla* **trentesima** *parte, bensì alla* **terza** *parte* (del loro importo), *per esempio* **dal decimo al trentesimo** (dell'importo).

Io assumo pure naturalmente che Lampridio sotto *tricesimam partem* comprende appunto il trentesimo — nel senso dell'importo —, sotto *X aureos* intende al tempo stesso *decimam partem*, e usa *X aureos* per *decimam partem, solo perchè, insieme al grado di riduzione dell' imposta, vuol riferire l' espediente monetario* [VIII, 104] *dell' Imperatore, come vuole spiegare la necessità della coniazione de' pezzi di un terzo.*

Ma, se questo assunto è giustificato, appare chiaro anche, tanto che Lampridio *doveva* adoperare *X aureos* invece di *decimam partem* — poichè, se avesse detto *decimam parte,* ciò avrebbe potuto essere ancora una quota del prodotto naturale, e non avrebbe chiarito come la riduzione dell'*importo* dell'imposta alla terza parte, per es. da 10 a $3\,^1/_3$ *aurei* avrebbe potuto portare a questa frazione di un *aureus* — come anche che egli *poteva* poi dire che Augusto avrebbe ridotta l'imposta alla *tertiam partem auri*, propriamente dell'importo della gravezza — indi aggiunge per migliore intelligenza anche: « questo era il trentesimo ».

Quanto *alla cosa stessa*, questa mia spiegazione non presenta alcuna difficoltà.

In primo luogo, un confronto de' tratti di Paolo (l. 7, § 2, D. 71) di Ulpiano (l. 28, D. 33, 2) e mostra abbastanza chiaramente che il Dureau de la Malle ha torto se crede che il linguaggio d'uso di quel tempo non consenta d'intendere i tributi fondiarî provinciali sotto *vectigalia* [1]). Al contrario, durante tutto questo periodo, il tributo fondiario provinciale viene distinto come *vectigal* dal tributo censito de' cittadini, come nel tratto già citato di Trebellio Pollione (*Valer.*, 1); e nel periodo seguente, dopo che

[1]) Dureau de la Malle si è probabilmente fatto trarre in errore dall'osservazione di Savigny (*Röm. Steuerverf.*, Abschn. II) che l'*ager vectigalis* ricorra in questo tempo non più per il suolo provinciale ma solo ancora per i fondi urbani dati in fitto perpetuo. L'osservazione del Savigny è esatta; e se tuttavia in questo tempo le imposte di questo suolo provinciale hanno la denominazione di *vectigalia*, la *prima cosa* si può spiegare col fatto che, come si mostra nella seconda sezione, il diritto di proprietà dello Stato sul suolo provinciale cominciava già a cancellarsi nell'opinione generale. Del resto, *ager vectigalis* significava sostanzialmente anche qua e là la stessa cosa; poichè la proprietà del suolo toccava o allo Stato o alla città, e solo l'usufrutto era lasciato in perpetuo a' privati.

Diocleziano ebbe colpito di tributo reale anche il suolo italico, Salviano (*De gubern.*, 5) chiamò anzi (*proprietatibus carent et vectigalibus abruuntur*) *vectigalia* tutti i tributi fondiarî, quindi *anche quelli sul suolo italico.*

In secondo luogo, per questa unica imposta, solo una riduzione ad $^1/_3$ sta veramente ancora nell'àmbito della possibilità finanziaria. Certamente i tributi fondiarî provinciali, assai probabilmente, anche ora fornivano sempre la maggior parte dell'entrate dello Stato, e perciò anche la sola riduzione di essi ad $^1/_3$ era una affatto straordinaria [VIII, 105] attenuazione d'imposta. Ma rimanevano sempre non tocchi dalla riduzione il tributo de' cittadini, il testatico degli schiavi, la tassa sulle successioni, l'*aur. mercat.* e i dazî; e, inoltre, troviamo nel periodo seguente l'esempio di una simile riduzione, propriamente dell'importo del *caput* del tempo nella proporzione di 25 a 7 *aurei* (Ammian. Marc., 16, 5).

All'incontro, si domanda se sia giustificato l'assunto su cui poggia questa spiegazione, che propriamente Lampridio *sotto* « tricesimam partem » *abbia inteso la trentesima parte del prodotto e con* « X aureos » *abbia al tempo stesso avuta in mente* « decimam partem », perchè egli avrebbe tutt'insieme, voluta spiegare la riduzione dell'imposta e la coniazione del pezzo di un terzo?

Ma anche contro ciò si possono dissipare tutti i dubbî.

Anzitutto niente impedisce d'intendere sotto « *praestare tricesimam partem* » « pagare come imposta il trentesimo » nel senso di un contributo del prodotto della terra. Poichè noi sappiamo dal noto tratto di Hygino — I, p. 204 — cfr. Sezione II —, che nel periodo precedente il tributo fondiario provinciale veniva riscosso di regola per quote di prodotto; sappiamo inoltre da quel tratto che « *praestare partem* », o *quintam* o *septimam*, od anche *decimam* o qualsiasi altra quota determinata, era l'espressione tecnica per la prestazione di tributi di questa specie, e sappiamo finalmente anche che per lo più si dava la *decima pars* di ciò che era stato seminato e la *quinta* di tutto ciò che era piantato. Come dunque *praestare decimam partem* significava, per i tributi fondiari provinciali, pagare come imposta la *decima* parte, così anche *praestare tricesimam partem* significava pagare la *trentesima* parte.

È più giustificato invece il dubbio del come Lampridio avrebbe dovuto giungere a intendere sotto *X aureos* al tempo stesso *decimam partem*, mentre che egli non adoperava volentieri indifferentemente quelle parole per le altre.

Vi è subito da opporre che lo scrittore non vuole mettere in chiaro soltanto la riduzione d'imposta ma al tempo stesso l'espediente di coniazione dell'Imperatore. Egli vuol riferire come A. giunse a coniare pezzi di un *terzo*. Ciò egli fa, secondo il senso, nella seguente relazione: « L'imperatore avrebbe, *a grado a grado*, assai abbassate l'imposte (*in id contraxit*). Per questo egli avrebbe primieramente coniati *mezzi solidi*, indi pezzi di un terzo. Ma egli avrebbe avuto anzi il proposito di ridurre

l'imposta ad un quarto e avrebbe perciò fatto coniare de' pezzi di un quarto. Senonchè i bisogni dello Stato non l'avrebbero concesso, i pezzi di un quarto sarebbero stati di nuovo fusi, e si sarebbe rimasti per la riduzione alla terza parte e quindi alla coniazione di pezzi di un terzo » [VIII, **106**].

E qui occorre, anzitutto, richiamare l'attenzione su di una circostanza particolare.

Poichè, in generale, A., quando ridusse l'imposta, dovette o volle coniare pezzi frazionarî di un *aureus*, mentre Roma nella sua moneta di argento e di rame possedeva moneta divisionaria per potere tuttavia, dopo la riduzione, pagare il relativo importo d'imposta in frazioni di *aureus?* Perchè, dunque, dopo la riduzione dell'imposta alla terza parte, anche una speciale tripartizione dell'oro?

Anche ciò ha rapporto con l'antica economia naturale e con l'antico sistema del pagamento d'imposta in natura.

L'antichità sta ancora in quel periodo della storia del danaro, in cui, come conseguenza dell'unità di produzione e di economia dell'*oikos*, come io delineai nell'introduzione, il mezzo di liquidazione dello scambio — questo ordinativo di pagamento che giace nel danaro — è ancora completamente *merce* se anche già *metallo*, dove il danaro quindi non è altro che un semplice certificato di valore, che nella merce cerca solo la sua sicurezza [1]), opera e figura.

Ma, in una tale condizione, è ancora così poco concesso o così poco comprensibile di dare e prendere argento per oro o rame per argento, come, ancora assai prima, quando il *pecus* era ancora *pecunia*, nel baratto un cavallo poteva per spontanea intesa prendere il posto di un bove.

Ciò si conferma anche nella storia delle finanze romane. Per es. non solo la parte pagabile in oro della retribuzione del funzionario, del resto in gran parte consistente in prodotti naturali — vedi appresso — è di nuovo, esattamente, determinata in parte in oro, argento e rame, ma anche *imposte in numerario* — pure su ciò io ritornerò — sono prescritte e riscosse in parte in oro, in parte in argento e in parte in rame, e solo sotto gli ultimi imperatori si concede di dare una specie di moneta per l'altra [2]). Se ora, nel caso presente, una parte del tributo fondiario era riscosso in oro — la *functio auraria*, che appare ancora così spesso nel Codice — come mai il contribuente avrebbe potuto pagare la sua rata d'imposta data una riduzione corrispondente alla frazione di un *aureus*, se non erano in circolazione anche corrispondenti pezzi frazionarî di un *aureus?*

La questione era dunque chiara: A., data la graduale riduzione dell'imposta [VIII, **107**], doveva graduare anche l'*aureus* corrispondente. Nella prima riduzione, probabilmente della metà, egli dovette coniare

---

[1]) Vedi il mio scritto: *Per la spiegazione delle nostre condizioni di economia pubblica*, V.

[2]) Di qui si spiega nello scambio monetario romano più di una cosa che altrimenti rimane oscura. Io ritorno ancora su questo argomento.

mezzi *solidi*, — poichè, se mai qualcuno aveva pagato il ventesimo, quindi 5 *aurei* su 100, dopo la riduzione doveva dare 2 ½ *aurei*, e ciò non sarebbe stato possibile se non fossero stati in circolazione mezzi *aurei*. Per la stessa ragione, nella riduzione ad una terza parte dell'imposta, dovevano essere coniati pezzi di un terzo, e per la disegnata riduzione ad un quarto dovevano coniarsi pezzi di un quarto. Secondo questa norma seguirono anche le coniazioni.

Ma l'imperatore, nella riduzione, andò anche oltre la metà, e perciò non occorsero più i mezzi pezzi, mentre, d'altra parte, non si giunse alla riduzione ad un quarto, e perciò i pezzi di un quarto, come probabilmente anche i *semisses*, furono fusi di nuovo. Si rimase alla riduzione ad un terzo e perciò anche alla coniazione de' *tremisses*, che poi rimasero massimamente in circolazione e si sono massimamente conservati [1]).

Ciò, dunque, è quanto Lampridio vuole render chiaro insieme a quella riduzione d'imposta. Egli vuole al tempo stesso motivare la coniazione de' pezzi di un terzo. Ma appare chiaro che egli non avrebbe potuto far ciò, se invece di « *qui X aureos sub Heliogabalo praestiterant*, avesse detto *qui decimam partem sub Heliogabalo praestiterant* », poichè la *decima pars* avrebbe potuto essere ancora una quota di frutto. Per spiegare che la riduzione dell'imposta ad ⅓ doveva determinare anche la coniazione di pezzi di un terzo, egli dovette dire anche *X aureos*, poichè la terza parte di 10 *solidi* sono 3 ⅓ *solidi*.

Intanto se Lampridio aveva anche l'intenzione di collegare con la notizia della riduzione dell'imposta alla terza parte al tempo stesso la spiegazione del provvedimento della coniazione preso dell'imperatore, — può [VIII, **108**] ancora essere lecita la domanda se egli era facoltato ad *esprimersi così*, se egli non rimaneva così oscuro per i suoi stessi contemporanei?

Ma, se, come era il caso, *praestare quintam*, *septimam*, *decimam* e quindi anche *tricesimam partem* era l'espressione generale consueta e intelligibile per l'altezza della quota di prodotto, che i provinciali contribuivano da' loro fondi; Lampridio non aveva detto nulla di oscuro, se narrando di una riduzione di una imposta di 10 aurei alla terza parte del suo

[1]) Io mi sono tanto a lungo fermato su questa parte del tratto, perchè i filologi, specialmente Salmasio, hanno suscitato qui obiezioni non necessarie. Giacchè quest'ultimo crede che il *vectigal* di 10 *aurei* sia stato ridotto alla *tertiam partem aurei*, egli non può comprendere perchè Augusto avrebbe fatti coniare de' *semisses*. Non si sarebbero nemmeno trovati *semisses*. Perciò egli li vuole addirittura eliminare. Ma se si mantiene *aurei*, e poi l' « *in id contraxit* » s'intende di una — in realtà contenuta nelle stesse parole — *graduale* riduzione, prima alla metà, poi alla terza parte — come era disegnata anche per la quarta parte al qual uopo si erano parimenti coniati già pezzi di un *quarto*, di nuovo fusi dacchè non ebbe luogo la riduzione — allora non si riterrà più necessaria l'arbitraria eliminazione di *semisses*, e non vi sarà da meravigliarsi che non si trovino più *semisses*.

importo (*tertiam parte auri*), fece seguire le parole: *hoc est tricesimam partem;* perchè allora è perfettamente chiaro *che i 10 aurei dovevano aver costituita la* **decima.**

Ma io dubito che Lampridio, anche per un'altra ragione, potette adoperare *X aureos* per *decimam partem.*

E propriamente per ciò che vado a dire: Come noi sappiamo, il *tributo italico de' cittadini* era riscosso per unità d'imposta di 1 *solidus* per un valore capitale di 100 *solidi.* Per una consuetudine di più secoli, ciò era radicato nella conoscenza generale del popolo. Appar chiaro quindi, che, se in Italia si diceva, che nell'anno in corso si erano pagati 5 *sol.* di tributo, ciò voleva dire semplicemente: *l'imposta sul patrimonio importava questa volta 5 %.* Non occorreva menzionare la supposta unità di 100 *solidi.* La secolare consuetudine e la nozione generale del popolo lo facevano tacitamente presupporre, e l'espressione innanzi adoperata era generalmente comprensibile.

Come, se fosse avvenuto lo stesso del tributo provinciale!? Solo che qui quella unità tacitamente supposta non sarebbe stata di 100 solidi di *valore capitale*, ma 100 solidi di *reddito*, se si fosse detto che si erano pagati 20 o 5 o 10 o $3\,^1/_3$ *aur. Quindi, nelle provincie appunto, XX aurei significavano, in modo intelligibile per tutti, quinta,* **X aurei decima,** *V aurei vicesima pars* etc. e la *tertia pars di* **X aurei** — quindi **auri** *secondo la lezione di Lampridio* — **tricesima pars.**

Io confesso ora, in anticipazione, che questa è una ipotesi, mentre, se un'ipotesi serve a chiarire qualcosa che sarebbe altrimenti inesplicabile, si deve trarne partito nella scienza, perchè allora, ciò che era ipotesi *a priori*, diviene *a posteriori* verità; e poichè la lezione *aurei* deve assolutamente rigettarsi e deve conservarsi *auri*, qui, nel fatto, una tale ipotesi avrebbe la sua funzione.

Ma essa non ha neppure nulla contro di sè [VIII, 109]. Specialmente non le si oppone il fatto che, quando i provinciali con la concessione generale del diritto di cittadinanza ebbero avuta anche la forma censuale civile, anch'essi, proprio come gli antichi cittadini italici, **facevano la valutazione** del loro possesso fondiario secondo il suo valore capitale. Poichè ogni valutazione di un fondo rustico secondo il capitale poggia su di una capitalizzazione del suo *reddito secondo il tasso d'interesse locale.* Ma, verso questo tempo, il tasso d'interesse locale, specie nelle provincie, di cui è qui questione, si deve ritenere del 10 %. Cittadini provinciali come cittadini italici avevano perciò, col loro auto-estimo, capitalizzato il reddito del loro suolo al 10 %. Non vi era quindi un'operazione di calcolo più semplice del riportare al 10 % il dato di estimo de' provinciali, quando la loro imposta era sempre riscossa come quota di prodotto [1]).

---

[1]) Io vedo perciò, in questo tratto, anche una conferma dell'opinione del Niebuhr, ora piuttosto generalmente accolta, sull'altezza del *foenus unciarium.* Altrimenti certo opina lo Streuber, *Der Zinsfuss bei den Römern.*

Inoltre: Lampridio scriveva sotto Costantino, quando il modo d'imposizione e di riscossione per 1000 *solidi* sussisteva già in Italia, come nelle provincie. Questa unità dunque era l'usuale per lui. *Ma, al tempo stesso, dovea anche sapere ognuno che precedentemente i provinciali avevano pagata nel tributo della terra una quota di prodotto*, e inoltre nemmeno il tasso d'interesse aveva ancora subìto variazione.

Lampridio poteva perciò avere in mente come sostrato de' *X aur.* l'unità del suo tempo, propriamente 1000 solidi. Allora se, alla notizia della riduzione dell'importo ad ½, aggiungeva, come fece, « questo era il trentesimo », ne desumeva anche ogni lettore che, *qui X aureos sub Heliogabalo praestiterant*, aveva avuto il peso del decimo.

Finalmente in questa ipotesi si può trovare anche una buona spiegazione del come avvenne che, più tardi, sotto Diocleziano queste diverse unità di estimo, di o 10 solidi di valore *capitale* in Italia e di 100 solidi di valore di *reddito* nelle provincie, si ridussero d'un tratto, per tutto l'Impero, ad un'unica unità di valutazione, ma di 1000 *solidi di valore capitale*. La variazione era cosa puramente formale, che l'ufficio tributario adottava per sè, poichè occorreva soltanto, là come qui, di decuplare l'unità per ottenere per le provincie l'uguale unità dell' Italia e, per quella, ascendere dal valore del reddito al valore capitale [1]) [VIII, 110].

Il tratto di Lampridio potrebbe dunque avere esposta anche la *terza* distinzione tra il tributo provinciale e il tributo de' cittadini in questo periodo.

La *quarta* distinzione, finalmente, era che in Italia e nelle *civitates Italici juris* il tributo era riscosso ancora nell'antica forma civile, cioè irregolarmente, solo secondo la temporanea iscrizione e allora nella proporzione determinata: — nelle provincie all'incontro era riscosso permanentemente, anche senza speciale iscrizione, nell'esatta proporzione esistente per legge. Per l'Italia risulta che la concessione del diritto di cittadinanza alle provincie evidentemente non poteva avere alcuna influenza sul tributo de' cittadini in Italia; che anche per il nostro periodo non si ha notizia di alcun momento e che quindi si rimane ne' termini dell'antico: per le provincie risulta dalle distinzioni innanzi rilevate, sempre persistenti, che, come io ho mostrato, si estrinsecavano tanto nel linguaggio d'uso come anche nella natura giuridica ed economica di entrambe le imposte, mentre di fronte alla italica *imposta personale sul patrimonio*, a questo *tributum nel senso civile più ristretto*, il tributo provinciale rimaneva sempre *vectigal*, *contribuzione reale* ed entrata *demaniale*.

---

[1]) Poichè io credo di poter assumere che l'unità di 1000 solidi di valore di *fondo*, rispettivamente di *capitale*, che più tardi si chiamò *jugum*, rispettivamente *caput*, fu introdotta solo sotto Diocleziano. Io torno su ciò diffusamente nella sezione seguente e richiamo solo qui la mia nota a pag. 15 della sezione seconda. Una tutt'altra opinione enunciò Huschke nella sua memoria *Ueber den Census etc. der früheren römischen Kaiserzeit.*

Questa mia concezione — tanto dell'*agguagliamento* che la concessione generale del diritto di cittadinanza introdusse appunto tra le due specie di tributo come anche delle *differenze*, che lasciò ancora persistere tra entrambe — è finalmente confermato anche dalla storia del *Jus Italicum*.

Il *Jus Italicum* si fondava sul divario di diritto pubblico, che sul principio dell'Impero esisteva tra le cittadinanze *civili romane* dimoranti sul suolo italico e le cittadinanze di *peregrini* dimoranti su suoli provinciali; e comprendeva **tutti i privilegi,** *che quelle avevano rimpetto a queste. Una cittadinanza cui era concesso il* Jus Italicum *era perciò completamente equiparata alle cittadinanze italiche in questi privilegi.*

Intanto questa differenza di diritto pubblico contrassegnata da' privilegî delle cittadinanze italiche *non era del pari grande in tutti i tempi e in tutti i luoghi* [VIII, **111**].

Prima *della concessione generale del diritto di cittadinanza i privilegî* si estendevano, *in generale, a' rapporti di diritto privato, delle condizioni comunali* e alla *tassazione*, ed erano in parte *personali-civili*, in parte *reali-territoriali.*

A' *personali-civili* appartenevano:

1.° il diritto privato romano nel *commercium* e *connubio;*

2.° i diritti amministrativi comunali italici;

3.° la esenzione dal *tributum capitis*, questa *nota captivitatis;*

a' *reali-territoriali:*

1.° la esenzione della tributarietà, cioè dall'obbligo reale di contribuzione del suolo;

2.° la caratteristica di poter essere in proprietà quiritaria.

Così grande, come è designata da' privilegî testè accennati, era dunque *prima* della concessione generale del diritto di cittadinanza la distinzione di diritto pubblico tra le cittadinanze italiche e le provinciali, là, dove era massima, cioè in *generale.*

Ma, anche già durante questo periodo, da Augusto a Caracalla, gl'imperatori concedono a singole cittadinanze provinciali *alcuni o parecchi de' menzionati privilegî.* Appunto, del diritto privato (n. 1 de' privilegî civili-personali), essi concedono l'una parte, il *commercium*, e del pari anche solo limitati diritti amministrativi comunali (diritto di colonia latina). Presso tali cittadinanze limitatamente favorite, quella distinzione di diritto pubblico, dunque, già verso questo tempo non era più così grande come quando era generale, bensì minore per i diritti già concessi; e perchè quei privilegî erano cinque, si può combinare una quantità di casi diversi di tale più lieve distinzione [1]).

---

[1]) Anche Savigny, nella sua memoria sul *Jus Italicum* rileva questi cinque diritti come il completamento di esso e al tempo stesso la distinzione di diritto pubblico tra l'Italia e le provincie. Ma, secondo la sua erronea concezione del tributo provinciale e de' cittadini, egli assume l'esenzione dal *tributum soli* e *tributum*.

Sotto Caracalla sopravvenne poi la generale concessione del diritto di cittadinanza. Questa pone tutte le cittadinanze provinciali nel possesso de' *privilegi personali-civili* sopra mentovati, e solo [VIII, 112] i due reali territoriali non vi erano compresi. D'*allora in poi* la distinzione di diritto pubblico tra le cittadinanze italiche e le provinciali, in generale consistette solo in quegli ultimi diritti.

Sotto Diocleziano — per anticipare anche questo qui — fu di nuovo *tolta* a tutta Italia, Roma compresa, la esenzione dalla imponibilità reale del suolo. Ora la maggior distinzione, in generale, non era più tra l'*Italia* e le *provincie*, bensì tra quelle, che avevano conservato espressamente per privilegio, le prerogative reali-territoriali e tutte le altre; mentre questa stessa distinzione era sempre designata da *due* elementi — esenzione dell'imponibilità reale del suolo e capacità di proprietà quiritaria.

Giustiniano finalmente cancellò anche la distinzione tra proprietà quiritaria e d'altro genere; ed era quel divario di diritto pubblico, che, come ho detto, sussisteva in generale non più tra le cittadinanze italiche e le provinciali, bensì tra le propriamente privilegiate e le non privilegiate, era ridotto solo all'unica esenzione dalla imponibilità reale del suolo [1]).

Assodati questi precedenti storici generali, è chiaro che, se la concessione del *Jus Italicum* eliminò la distinzione di diritto pubblico tra l'Italia e le provincie, e poi tra le cittadinanze più privilegiate e le meno privilegiate, equiparando queste a quelle, *questo diritto non comportava in ogni tempo e in ogni caso un uguale contenuto.*

Poichè esso eliminava, ora, solo la distinzione *esistente* di diritto pubblico tra le cittadinanze più o meno privilegiate, e perchè questa distinzione non era ugualmente grande in tutti i tempi, e, per ciascun tempo, in tutti i luoghi, in ogni singolo caso di concessione largiva anche solo quei diritti, che *mancavano* ancora alla relativa cittadinanza per l'equiparazione con le più favorite. Prima dunque della concessione generale del diritto di cittadinanza concedeva a quelle cittadinanze di peregrini, *presso cui quella distinzione era massima*, tutti i cinque privilegi, da me addotti, in *tutta la loro ampiezza in un tempo solo*, e, all'incontro, a quelli cui prima ne era stata concessa una parte, solo il resto [VIII, 113].

Dopo la concessione generale del diritto di cittadinanza, mediante il quale intere cittadinanze provinciali erano già venute in possesso de' tre diritti civili-personali, poteva al più concedere ancora i *due diritti reali-*

---

capitis come completa *esenzione* d'**imposta**. Ma a ciò non è da pensare. Essa assicurava solo esenzione dall'*imponibilità reale* del suolo e della tributarietà *corporale*, quindi dal **tributo provinciale**. Il tributo de' cittadini dovea così sicuramente essere pagato dalle cittadinanze favorite col *Jus Italicum*, in quanto doveva pagare anche l'Italia che certamente aveva il *Jus Italicum*.

[1]) I precedenti storici ora svolti sono inconcussi, proprio in questo aspetto generale e perciò non hanno bisogno di alcuna documentazione.

territoriali; finalmente, al tempo di Giustiniano, quando per tutto l'Impero vi era ancora solo una specie di proprietà, poteva concedere solo l'immunità del suolo. In ogni modo è da constatare che, si colmava subito il *divario esistente* tra le cittadinanze più favorite, che originariamente erano solo le italiche, e le meno favorite che originariamente erano le provinciali; mentre, d'altra parte, se nel primo tempo anche una cittadinanza provinciale aveva ricevuto *tutti quei diritti nessuno escluso*, per es., la capacità di possedere il suolo secondo il diritto quiritario, tuttavia non possedeva il *Jus Italicum* [1]).

Questa varietà e plurilateralità, nella distinzione di diritto pubblico, tra le cittadinanze [VIII, 114] italiche e le provinciali, e in conseguenza anche nel contenuto giuridico, che il *Jus Italiucum* largiva nei singoli casi di concessione — mi sembra non sieno state sufficientemente considerate nelle trattazioni che sin qui si sono avute di questo diritto; e questo difetto ha portato che i singoli casi, resi a noi noti dal titolo *de censibus* del Digesto, non sono stati in parte esattamente compresi, mentre in altro caso trovano complessivamente la loro espressione e rendono una nuova testimonianza della finezza e dell'acume, con cui Tri-

---

[1]) In tutte queste distinzioni io ho *fatta astrazione* dalle *liberae civitates*, cioè le cittadinanze di *peregrini* ancora esistenti ne' primordi dell'Impero, che non ottengono nè il diritto civile-romano nè il diritto comunale, avevano bensì conservato il loro proprio diritto, erano immuni dal tributo fondiario e dal testatico, e, se anche non avevano il diritto di proprietà civile-romano, avevano tuttora un *proprio* diritto di proprietà civile sul suolo. Queste, in fondo, non erano punto state assunte nell'organismo di diritto pubblico, che determinava quella distinzione, ma si trovavano verso Roma in un rapporto di diritto internazionale definito dal dovere di socio di questa *libera civitas*. Qui io ho trattato soltanto di quella distinzione di *diritto pubblico*, che sussisteva tra le cittadinanze italiche e quelle provinciali *assoggettate*, e ho avuto in mente solo quelle sfumature che vi erano tra le cittadinanze di peregrini poste in peggiori condizioni — cioè quelle il cui suolo era proprietà dello Stato, che erano tributarie col suolo e con la loro stessa persona e avevano un'esistenza comunale affatto dipendente dal governatore della provincia, — e quelle poste nelle migliori condizioni, cioè le italiche. Tra queste sfumature, procedendo *dal basso* in alto, stavano anzitutto quelle, che avevano ricevuto solo il diritto di colonia latina e niente altro, qui solo il *commercium* e un'amministrazione comunale in certo modo autonoma. Queste erano poi rimaste tributarie pel suolo e per le persone. Ma, indi, poteva essere concessa, in aggiunta a questo diritto di coloni latini, anche l'esenzione di uno o di un altro obbligo tributario o pure da entrambi. A queste colonie *latine* diversamente favorite seguivano, indi, in linea ascendente quelle dotate del diritto di *colonia* romana. Queste avevano il pieno diritto comunale e privato civile-romano e non erano mai più tributarie *corporalmente*. All'incontro non avevano bisogno di possedere i due diritti reali-territoriali od uno soltanto de' due. A pari con loro si trovavano le colonie dedotte di cittadini romani, che parimenti potevano possedere, oppur no, entrambi questi diritti od uno solo de' due. Io mostrerò che ricorrevano tutte queste varietà di casi.

boniano e colleghi hanno acclarato tutto questo istituto giuridico in quel paio di casi singoli.

Deve specialmente, in aggiunta, rilevarsi un caso.

Paolo dice (l. 8, § 7, *l. c*): « *Vespasianus Caesarienses* colonos fecit, non adjecto ut et J. I. essent *sed* tributum his remisit capitis, *sed. D. Titus etiam* solum immune *factum interpretatus est. Similes eis Capitulenses esse videntur* ».

Delle stesse cittadinanze dice Ulpiano (l. 1, § 6 *ibid.*): « *In Palaestina duae* **fuerunt** coloniae, et Caesarienses et Aelia Capitolina, sed neutra J. I. **habet** ».

In questo caso di successiva concessione de' privilegi menzionati a due cittadinanze provinciali, per cui Paolo aggiunge che il *Jus Italicum* non sarebbe stato loro concesso, e Ulpiano pel suo tempo dice positivamente che essi non avrebbero posseduto (*non* habet) il *Jus Italicum*, con il sussidio di un paio di altri casi si può dimostrare tutta la teoria da me prospettata.

Primieramente: Chi erano qui i Caesariensi, che solo Vespasiano *colonos fecit?*

Plinio (*H. N.*, V, 14) ci dà il bandolo dicendo: « *Inde Apollonia, Stratonis turris*, eodem Caesarea, ab eodem rege condita: nunc colonia *prima Flavia a Vespasiano Imperatore* deducta ».

Quei *coloni cittadini romani*, che Vespasiano *addusse* a quella località **non** erano quindi quei Caesarienses, che secondo quel tratto del Digesto egli solo fece *coloni*. Questi ultimi erano piuttosto gli antichi abitanti della località costruita da Erode. Giacchè Vespasiano non aveva potuto condonare nessun testatico a' cittadini *romani*, non essendovi soggetti i cittadini romani, e per altro è anche universalmente noto — cfr. Walter, *R. R.*, I., § 253 — che assai spesso gli *antichi* abitanti di una località, ove erano dedotte colonie militari, erano equiparate a questi ultimi in singo diritti.

In secondo luogo: A quale *specie di coloni* furono assegnati questi antichi Caesariens per opera di Vespasiano?

Evidentemente solo a' *latini* [VIII, 115]. Poichè diversamente non avrebbe avuto bisogno dell'aggiunta: *sed tributum his remisit capitis;* poichè, come si è detto, della cittadinanza romana, quando la concessione de' diritti di *colonia romana* li aveva resi tali, non potevano più essere corporalmente tributari.

Noi abbiamo dunque, qui, due cittadinanze provinciali che, *prima* di esser dotati del diritto di colonia latina, appartenevano alle cittadinanze poste in peggiori condizioni, quindi alle cittadinanze di peregrini completamente tributarie. Ora esse ricevono da Vespasiano il privilegio delle minore misura, e Paolo aggiunge: *non adjecto, ut et Juris Italici essent.*

Si può, dopo questa aggiunta, dubitare, che secondo i vigenti principi di diritto pubblico, Vespasiano avrebbe dovuto aggiungere a *colonos* anche *et Italici juris.*

Ma che sarebbe allora accaduto? *Una cittadinanza di peregrini completamente tributaria sarebbe stata posta, d' un tratto, nel possesso pieno de' diritti statici.*

La possibilità di questa conclusione viene confermata anche da altre notizie positive.

Paolo dice (l. 8, § 6, *l. c.*): « *Imperator noster Antoninus civitatem Emisenorum* coloniam et juris Italici, *fecit* ». Io ho accennato sopra che questi era Antonino Caracalla. Questi concede qui espressamente agli Emiseni il diritto di colonia con l'aggiunta *et Juris Italici*. Ma di qui, dal fatto che egli concesse loro *ancora* il diritto di colonia, emerge che questa concessione avvenne *prima* della concessione generale del diritto di cittadinanza; e, dal fatto che egli concesse agli *Emiseni* il diritto di colonia con l'*aggiunta et Juris Italici*, emerge che precedentemente erano state semplici cittadinanze di peregrini.

Ma anche qui non si dubiterà che Caracalla avrebbe potuto omettere l'*et Juris Italici*, come Vespasiano l'omise per i Caesariensi. Allora evidentemente Ulpiano avrebbe dovuto dire anche degli Emiseni, *non adjecto, ut et Juris Italici essent.*

Un secondo caso espone Ulpiano (l. 1, § 2, *l. c.*), nelle espressioni seguenti: « *Est et Heliopolitana, quae a D. Severo per belli civilis occasionem* Italicae coloniae rempublicam *accepit* ».

Io non ho potuto trovare in nessun luogo che gli Eliopolitani avessero avuto già *in precedenza* i diritti di colonia. Plinio li cita due volte (V, 9 e 18). ma senza aggiungere ciò, il che del resto egli non trascura mai. Anche le parole scelte, che esse avrebbero ricevute *Italicae coloniae rempublicam*, mi sembrano esprimere la misura piena di diritti italici concessa in una volta.

Ciò diventa ancora più plausibile, se si tiene insieme presente il caso parimente riferito da Ulpiano in l. 1, § 7, *l. c.*, ma di nuovo espresso diversamente. Si dice qui: « *D. quoque Severus in Sebastenam* civitatem coloniam [VIII, 116] deducit ».

Che qui *civitas colonia* deve voler dire altrettanto come *colonia Juris Italici*, emerge dal tratto immediatamente seguente: « *Indicia quoque Zernensium colonia a D. Trajano* deducta *juris Italici est* ».

Colonie *dedotte* erano naturalmente, in linea preliminare, colonie romane di cittadini, non cittadinanze di peregrini dotate del diritto di colonia. Colonie dedotte avevano dunque semplicemente i diritti personali-civili, ma non erano perciò propriamente *juris Italici*, poichè potevano essere impiantate su suolo provinciale, che non era dichiarato immune, e continuandosi a considerare come di proprietà dello Stato, non era proprietà capace di diritto quiritario. Ma entrambe le dette colonie *dedotte* avevano ricevuto questo diritto che nel primo caso è designato da Ulpiano come « civitas *colonia* », ciò che evidentemente vuol dire colonia con *pieno* diritto civile, cioè italico civile. Se, dunque, qui si dice che una « civitas *co-*

lonia » cioè una colonia *juris Italici* sia stato *dedotta*, e per gli Eliopolitani che avrebbero ricevuto *Italiae civitatis rempublicam*, mi sembra che dalla distinzione di questi due casi ne emerga ancora una ulteriore conferma, che gli ultimi prima della concessione erano semplici peregrini.

Io credo dunque che non possa punto dubitarsi, che anche prima della concessione generale della cittadinanza, poteva concedersi il *jus Italicum* a quelle cittadinanze di peregrini soggette, che appartenevano alle peggio condizionate, che quindi non possedevano alcun elemento del diritto civile romano, e con ciò era stato concesso, a un tratto, l'intero vantaggio de' privilegi italici [1]).

---

[1]) D'altra opinione è Walter, *R. R.*, I, § 301. Egli dice che è concesso il *jus Italicum* « ma certamente mai in maniera immediata ad una semplice città provinciale o ad una città che aveva semplicemente la latinità ». Con Walter sembra consentire Marquardt (*Handb. d. röm. Verw.*, III, 1, p. 262, n. 1426). Egli aggiunge: « Che le città di peregrini *avessero avuto il jus Italicum*, non si deve assumere in nessun caso ». Anche Savigny conchiude la sua memoria nella maniera seguente: « In conseguenza si deve assumere che il *jus Italicum* non fu mai dato ad una città di peregrini, bensì che questo diritto si dette solo a città che già in precedenza avevano avuta la *civitas* o *latinitas* ». Tuttavia premette a queste parole conclusive quanto segue: « Secondo il suo concetto questo diritto è conciliabile con ognuna delle tre classi, cosicchè anche una città di peregrini avrebbe *potuto* riceverle. Tuttavia non è credibile che ciò sia mai accaduto. Poichè un dono di questa specie era certamente calcolato pel proprio vantaggio de' cittadini di tale città. Ma quale vantaggio portava a questi cittadini il *commercium* del loro suolo, se essi stessi eran peregrini, quindi affatto senza *commercium* per motivi personali? ».

La cosa è semplicemente questa: che le cittadinanze *peregrine* di ogni specie, a cominciare da quelle di peggiore condizione, potevano ricevere e hanno ricevuto veramente il *jus Italicum*, *ma con ciò cessavano appunto di essere cittadinanze peregrine* e piuttosto erano d'un tratto equiparate pienamente alle cittadinanze italiche. È quindi perfettamente esatto che nessuna cittadinanza peregrina *possedeva* il *jus Italicum*. Questa sarebbe stata la maggiore *contrad. in adj.* Ma è parimente esatto, che una semplice cittadinanza peregrina poteva riceverli; solo così cessava sotto ogni rapporto di esser tale. Per le cittadinanze *peregrine* tributarie io credo di aver dimostrato ciò nel testo. Ma anche per le *liberae civitates*, quindi per le cittadinanze peregrine, che stavano solo in un rapporto internazionale con Roma, ciò è verosimile. Così Laodicea in Plinio (*H. N.*, V, 18) è chiamata *libera*, e Berytos (*ibid.*, 17) *colonia*. Ma in l. 8, § 3, D., *l. c.*, *entrambe* sono menzionate da Paolo come *juris Italici*. Di qui emerge evidentemente che, quando Laodicea ottenne il *jus Italicum*, non era colonia di nessuna specie, bensì libera cittadinanza preregrina, poichè diversamente sarebbe stata chiamata da Paolo *colonia* al pari di Berytos. Così inoltre i Lugdunenses Galli presso Paolo (*ibid.*, § 1) sono *juris Italici:* intanto presso Plinio (IV, 32) la massima parte delle popolazioni sono *foederati* e *liberi* e solo di un singolo popolo si dice: *in quorum agro colonia Lugdunum.* (Questa era quindi una colonia dedotta, da cui questa parte di Gallia era tenuta in freno e denominata). Se i *foederati* e *liberi* della provincia già in precedenza avessero raggiunto un grado intermedio di diritto pubblico, Plinio l'avrebbe riportato come

Per entrambe quelle cittadinanze peregrine [VIII, 117] menzionate per prime, i Caesariensi e Capitulensi, ciò non accadde. Per essi Vespasiano non aggiunse come Caracalla per gli Emiseni: *et juris Italici.*

Se a loro non fosse stato concesso altro che quel diritto di colonia, avrebbero condivisa la sorte degli Antiochensi — l. 8, § 5, *l. c.* — che un *D. Antoninus colonos fecit salvis tributis*, cioè che per questa concessione conservarono la tributarietà di *corpo* e di *suolo*, e quindi potevano del pari aver ricevuto solo il diritto di colonia latina [1]). Ma [VIII, 118] Vespasiano condonò loro anche l'obbligo del tributo corporale, e Tito estese la concessione di suo padre nel senso che anche il suolo fosse esente dal peso reale.

Noi abbiamo quindi, ora, ne' Caesariensi e Capitulensi colonie latine, primieramente solo con esenzione dalle tributarietà corporale, indi con esenzione della tributarietà del suolo, quindi colonie *immuni;* — si potrà dubitare che Tito, *invece* della sua interpretazione semplicemente favorevole, abbia potuto o concedere subito il *jus Italicum* o aggiungerlo più tardi ad essa? Certamente no!

Ma che cosa sarebbe poi accaduto d'altro, se non che il *jus Italicum*, che ne' casi precedenti concedeva tutti i cinque privilegi in una volta, ora avrebbe poi largito il resto mancante?

Anche per questo caso non mancano le espresse documentazioni. Sono evidentemente quelle che — se da Plinio le colonie sono menzionate solo come immuni — che secondo il digesto sono già *juris Italici*, per es. la *colonia immunis Illici* (Pl., III, 4), che secondo la *l.* 8, pr. D, *l. c.*, è di *juris Italici*. Certamente Caesariens e Capitulensi, se anche colonie immuni, erano

---

fa per tutte le *civitates*. Ma naturalmente non tutte le *liberae civitates* ebbero sempre e d'un tratto questa fortuna, di avere il *jus Italicum*. Nello stesso capitolo in cui Plinio chiama *libera* Laodicea, egli chiama così anche Antiochia. E questo veramente, al tempo di Paolo, ha anche il *jus Italicum*, ma precedentemente ha attraversato il grado della colonia, poichè in l. 8, § 10, D., *l. c.*, vien già chiamata così. Gli Antiocheni quindi, che Caracalla (secondo, § 5, *ibid.*) fa *colonos salvis tributis*, sono una delle popolazioni macedoni tributarie di corpo e di beni — Plin., *N. H.*, IV, 17 — di cui Paolo Emilio — *ibid.* — *septuaginta duas urbes direptas vendidit.* — *Tantam differentiam sortis* — aggiunse Plinio riferendosi ad Alessandro il Grande — *praestitere duo homines.* Anche in riguardo ad un Paolo Emilio una superba parola romana!

[1]) Poichè così avevano conservate la tributarietà del testatico, la concessione doveva esser seguìta prima della concessione generale del diritto di cittadinanza. Intanto, quando ciò fu avvenuto, anch'essi furono naturalmente esentati da quella tributarietà e ricevettero i diritti personali civili, come tutte le altre cittadinanze dell'Impero. Ma il loro suolo rimase soggetto ad obbligazione reale; e, se ora esse sono riportate nel tit. *de censibus*, ciò può essere accaduto solo per ovviare ad un possibile dubbio riguardante quest'obbligazione reale, poichè Paolo, al suo tempo, poteva dire agli Antiocheni, ciò che Ulpiano (l. 1, § 3) dice delle colonie de' Ptolemensi: *nihil praeter nomen coloniae habet.*

solo colonie *latine* immuni, i Licitani invece assai probabilmente colonie *civili* immuni; piochè Plinio non omette mai di distinguere colonie di diritto latino da colonie di diritto civile-romano; ma, se conveniva concedere il *jus Italicum* ad una cittadinanza di peregrini pienamente tributarî, perchè non anche ad una immune colonia latina come ad una immune civile? A quest' ultima il *jus Italicum* dava solo la capacità di avere la proprietà quiritaria del suolo; alla prima avrebbe dato *inoltre* anche il *connubium*, poichè i Caesariensi possedevano già le altre prerogative.

Sopravvenne ora, sotto Caracalla, la concessione generale del diritto di cittadinanza, che largì a tutte le cittadinanze provinciali i diritti personali-civili degl' Italici.

In conseguenza, entrambe le nostre cittadinanze avevano avuto non solo i due elementi ancora loro mancanti di questi diritti — *connubium* e la piena amministrazione comunale civile, in quanto ne restavano ancora — ma, riguardo a questi diritti, era eliminata la distinzione tra tutte le cittadinanze provinciali ed italiche. Il **privilegium** *de' dirilti di colonia non ebbe più seguito.* Questo è quanto Ulpiano (l. 1, § 6, *l. c.*) esprime circa [VIII, **119**] le due cittadinanze in questione con *duae fuerunt coloniae:* — esse *avevano* prima posseduto questo privilegio [1]).

In un altro tratto (l. 1, § 3, *l. c.*) Ulpiano esprime anche questo: « *Ptolemensium enim* **colonia** *nihil praeter nomen* **coloniae** *habet,* poichè in realtà, verso questo tempo il precedente diritto coloniale, se non vi era congiunto nient' altro, era ridotto a un nome vuoto. Che Ulpiano si esprimesse qui in maniera diversa da quella adoperata per i Caesariensi, ha la sua buona

---

[1]) Quindi, non si erano di nuovo tolti più tardi a queste due cittadinanze i diritti che avevano ricevute come colonie, bensì, dopo la concessione generale del diritto di cittadinanza, non vi erano più, in generale, *colonie* privilegiate. Anche il Savigny (*Röm. Steuerverf.*, pag. 107, n. 2) interpreta in generale come me questo tratto; solo che, anche qui, incorre nell' errore d' intendere esenzione di ogni tributo sotto l' esenzione del *trib. cap. et soli.* Oltre allo Schwarz citato da Savigny, crede anche Gothofredo (a *l. un.* C. Th., 4, 13) che Adriano avrebbe ritolto alle due cittadinanze il *jus Italicum*, e Severo, pure avendo elargito molti privilegi in Palestina, non li ristabilì. Gothofredo stesso non dà a ciò il valore di più che una supposizione. Ma, perchè poi i tratti di Ulpiano e Paolo riflettenti queste due, sarebbero stati assunti, al tempo di Giustiniano, in un titolo *de censibus?* Essi non avrebbero più avuto il menomo valore pratico, avrebbero bensì contenuto solo una notizia storica indifferente. Ma tutte le disposizioni assunte in questo titolo avevano proprio un valore pratico; poichè, o documentano la libertà reale del suolo di certe cittadinanze, o come il *salvis tributis* presso gli Antiochensi, che probabilmente avevano acquistato diritto alla immunità del suolo dalle precedenti concessioni coloniali, mettevano fuori questione che questa non sussistesse più. Ma il tratto di Ulpiano viene aggiunto a quello di Paolo per richiamare l' attenzione sulla distinzione storica emergente dalla particolarità che l' immunità del suolo deriva dal privilegio generale del *jus Italicum* o da una concessione speciale.

ragione. Gli ultimi possedevano ancora il privilegio della immunità del suolo, i Ptolemensi all' incontro, i quali non avevano neppur questo [1]), non conservavano altro che il nome vuoto di colonia.

Ma, benchè i Caesariensi ora equiparati alle cittadinanze italiche in tutti i diritti personali-civili avevano la immunità del suolo con precedenza sulla massima parte delle cittadinanze provinciali, tuttavia non avevano, come espressamente dice Ulpiano, il *jus Italicum*, poichè nelle loro singole concessioni non era compresa la capacità di possedere quiritariamente il loro suolo [VIII, 120]. *In linea di fatto*, dunque, essi, al tempo di Ulpiano, stavano a paro de' Barcenonensi, di cui si dice nelle l. 8, pr., *l. c.*: *Barcenonenses quoque ibidem immunes sunt*, perchè anche questi non erano *jus Italici*, come le cittadinanze menzionate immediatamente prima e subito dopo di questo tratto, ma *solo* immuni. Essi non avevano dunque parimente la capacità di possedere il suolo secondo il diritto quiritario [2]). Ma i Barcenonensi [VIII, 121] avevano proprio, per

---

[1]) Che i Ptolomensi non avevano questa immunità del suolo, emerge dal fatto che questa non è mentovata presso di loro, poichè al tempo di Giustiniano, in cui era cessato anche il privilegio della proprietà quiritaria, consisteva il diritto, pel quale sono citate nel tit. *de cens.* le relative cittadinanze, solo ancora in questa immunità. Anche per i Ptolomensi col *nihil praeter nomen* doveva solo essere eliminato ogni dubbio.

[2]) Gothofredo — che del resto in questa materia è ben poco chiaro — ritiene nel commento alla l. un., C. Th., 14, 13, che i Barcenonensi citati solo come *immuni*, perciò avevano già avuto il *jus Italicum*, e Paolo solo per ragion di stile si sarebbe servito di un' altra espressione. Egli rileva che Paolo anche qui dice ed aggiunge che, se l' immunità avesse dovuto significare qualche altra cosa, avrebbe dovuto dire *vero* invece di *quoque*. Gothofredo si appoggia anche al tratto sopra citato, secondo cui gli Antiochensi avevano ricevuto solo diritto di colonia senza esenzione di testatico e tributi fondiari. Ma il *quoque* porta a qualcos' altro che l' identità della semplice immunità col *jus Italicum*. Io ritornerò nel testo sul fatto che, quando Giustiniano fece compilare il Digesto, e quindi anche le disposizioni esistenti sul *jus Italicum* trovarono il loro accoglimento in un titolo *de cens.*, l' unico pratico avanzo di questo diritto consisteva nel fatto che il suolo non era soggetto a peso reale, che esso — come diremo in altre condizioni — era esente da imposta fondiaria. Tutti i rimanenti privilegi contenuti nel *jus Italicum* erano peraltro cessati, poichè i provinciali, nel corso del tempo, li avevano ricevuti ad altro titolo. Ma *lo stesso valore pratico*, al tempo di Giustiniano in generale e al tempo di Paolo, riguardo almeno a privilegi finanziari — di cui si trattava principalmente in un titolo *de cens.* — aveva anche una concessione che originariamente aveva accordata solo immunità da tale obbligatorio peso reale. Prima della concessione generale del diritto di cittadinanza entrambe le concessioni erano state veramente prerogative di valore assai diverso. Se era stato concesso il *jus Italicum*, s' intendevano concesse, oltre a quelle immunità, anche tutti i diritti romani-civili e comunali e anche la capacità di possedere il suolo secondo il diritto quiritario; se era concessa solo l' immunità, s' intendeva concessa solo l' esenzione dal peso reale e corporale.

quanto riguarda la loro condizione, una storia diversa da quella de' Caesariensi, perchè Plinio (III, 4) la cita come una colonia romano-civile, ma che allora non aveva ancora l' immunità del suolo [1]). I Barcenonensi quindi, sotto il primo rapporto, erano stati da principio più de' Caesariensi, ma questi avevano tuttavia avuta la immunità del suolo prima di quelli. Si può ora dubitare ancora che ad entrambe le cittadinanze, ora in linea di fatto pareggiate, che a questa equiparazione erano giunte soltanto per vie storiche diverse, avesse potuto essere largito il *jus Italicum*, e che questa concessione ad entrambe avesse ora concesso ad entrambe solo la capacità di possedere il suolo con diritto quiritario?

Intanto ciò non avvenne, bensì, in conclusione, Giustiniano abolì anche lo stesso privilegio della proprietà quiritaria. Con ciò, poi, scomparve anche l' ultima distinzione, che ancora da Caracalla sino a Giustiniano era persistita tra le cittadinanze *juris Italici* e le semplicemente immuni. In linea di fatto, ora, quelli non possedevano maggiori privilegî di questi. Al tempo di Giustiniano i Caesariensi, che non erano stati mai *juris Italici*, i Barcenonensi che del pari non erano stati mai, e cittadinanze, che erano state favorite col *jus Italicum*, in perfetta parità di diritti: essi possedevano tutti solo la franchigia reale del suolo. Essi dunque, poichè in un titolo *de cens.* solo questa notizia poteva avere interesse, avrebbero dovuto essere tutti menzionati solo come immuni, ma essi rappresentavano tre categorie giunte a questa finale concordanza per vie storiche diverse; e, per conseguenza, anche nel Digesto, sono riferite con espressione distinti indicatrici di quelle vie diverse.

Se si risale all' origine del *J. I. come di un tale unico concetto giuridico*, non può ricadere che nel tempo in cui si era consolidata la distin-

---

Ma già al tempo di Paolo, *in riguardo ai privilegi* **finanziari**, l' ultima concessione era di tanto valore quanto la prima, poichè la concessione generale del diritto di cittadinanza aveva già pareggiate tutte le cittadinanze provinciali ne' diritti personali-civili e ne' diritti comunali e nelle esenzioni dall' obbligo di peso corporale, e al tempo di Giustiniano sopratutto, perchè Giustiniano abolì la distinzione tra proprietà quiritaria e bonitaria. Di entrambe le concessioni originariamente così diverse, quella del *jus Italicum* e quella della semplice immunità, ora era rimasto solo la stessa esenzione della soggezione reale del suolo. Ma, a causa di *questa* esenzione, si ebbe solo la menzione di una cittadinanza nel tit. *de cens.*; e, sia pure stato il *quoque* una interpolazione di Triboniano o sia pure stato usato da Paolo, entrambi potevano dir *quoque* invece di *vero*, perchè, al loro tempo, si faceva riferimento a questa identità fittizia e non all' identità storica. E qui si vede ancora l' acume de' giuristi romani ancora al tempo di Giustiniano: con la maggiore brevità possibile si dà notizia anche del diverso titolo originario, del resto allora tuttavia uguale, di diritti.

[1]) Ciò emerge dal fatto che Plinio distingue sempre con il relativo aggettivo tanto le colonie *latine* come le *immuni*. Ma egli menziona i Barcenonensi semplicemente come *colonia Barcina*.

zione di diritto pubblico tra l' Italia e le provincie, quindi nel primo periodo dell' Impero.

Anche per ciò si trova una traccia nel tit. *de cens.*

Paolo dice (l. 8, § 3): *Laodicea in Syria et Berytos in Phoenice juris Italici sunt et* **solum earum.**

Della stessa Berytos dice Ulpiano (l. 1, § 1): *Sed et Berytensis colonia in eadem provincia Augusti* [VIII, 122] *beneficiis gratiosa, et (ut D. Hadrianus in quadam oratione sit)* Augustana *colonia, quae J. I. habet.*

Nel primo tratto è sorprendente, che, dopo indicato già Berytos come *juris Italici*, vi si aggiunge ancora *et solum earum*, poichè la franchigia reale del suolo è già decisamente contenuta nel *J. I.*, e infine era l' unico diritto in cui quello consisteva. Si è già, dunque, per questa via condotti alla supposizione che nella concessione a Berytos eranvi condizioni, che potevano rendere dubbia questa franchigia reale; e tal dubbio si doveva eliminare con quella aggiunta, perchè, come si è detto, verso quel tempo, appunto, solo l' immunità del suolo offriva interesse.

Questa supposizione diventa probabile pel secondo tratto.

Quivi apprendiamo da Ulpiano [1]) che Berytos ottenne il suo privilegio già per opera di Augusto, e ricaviamo ciò dalle particolari espressioni: *colonia — beneficiis — gratiosa;* cioè Berytos avrebbe ottenuto il diritto di colonia ed oltre a ciò sarebbe stata anche gratificata di abbondanti privilegi. Questa è al tempo stesso la più antica gratificazione a noi riferita di una cittadinanza provinciale del *complesso di diritti* inclusi nel *J. I.*

Ma di qui sembra emergere che, veramente, anche tutti i diritti costituenti tale complesso erano stati già concessi da Augusto: solo ciò non avvenne ancora col concetto giuridico unitario di un *J. I.* Il che ha la sua conferma dall' aggiunta che Adriano l' avrebbe chiamata una *colonia Augustana* e — si deve inoltre intendere così — perchè sarebbe stata indicata come una tale « avente il *J. I.* ».

Poichè, ove si consideri che Plinio il Vecchio è il primo scrittore, in cui ricorre l' espressione *jus Italicum*, e che Adriano dichiarò come Berytos fosse una *colonia Augustana*, cioè una che aveva *jus Italicum*, evidentemente già Augusto aveva concesso l' intero contenuto de' privilegi del *J. I.* ma non ancora nella forma giuridica di un concetto unitario che si formò solo nel tempo decorso da Augusto a Plinio.

In conseguenza, poichè questa concessione a Berytos risale al tempo anteriore alla formazione di questo concetto giuridico, e più tardi viene chiamata *juris Italici* solo perchè era una colonia così completamente favorita o *Augustana*, poteva pure essere dubbio se originariamente fosse

---

[1]) Triboniano fa spesso parlare di una stessa concessione tanto da Ulpiano come da Paolo, ma da ciascuno con diverse espressioni. Si potrebbe pensare che ciò sarebbe stato sempre superfluo. Si troverà tuttavia che queste poi si debbono completare.

stata concessa anche la immunità del suolo; e perciò Paolo — in ciò più sottile di Ulpiano — dice questo anche espressamente. In certo modo, quindi [VIII, **123**], il concetto del diritto italico fu solo, in forma di appendice, mediante interpretazione, applicato alle colonie Augustane. Poichè se evidentemente Berytos e quindi anche, come pare, anche le rimanenti colonie Augustane avevano ricevuto il diritto di colonia *civile* e non latina — poichè altrimenti avrebbe potuto essere dubbio se Berytos fosse stata esentata anche dal *trib. cap.* — questo diritto di colonia civile comprendeva appunto solo i diritti civili e comunali di una cittadinanza italica come la esenzione dal *trib. cap.* inconciliabile con la condizione di cittadino romano, ma non dal *trib. sol.*; e, poichè quella concessione ricade in un tempo in cui non esisteva ancora nella sua forma unitaria il concetto del *jus Italicum*, veniva bensì applicato solo accessoriamente alle colonie Augustane, Paolo rileva ciò espressamente.

Ma, per rilevare ancora una volta, in conclusione, una osservazione già fatta più volte: *In nessun tempo, la concessione* del jus Italicum *ha significato* **esenzione dall' imposta,** bensì, in quanto tocca in generale il campo finanziario, solo franchigia dal sistema *tributario provinciale* derivato dalla conquista, che veramente variava nelle singole località per speciali concessioni e in generale col tempo; onde, poi, neanche questa esenzione esimeva in tutti i luoghi e in tutti i tempi da analoghe imposte.

Piuttosto il *J. I.* ha così poco significato esenzione dall' imposta, che solo gli esentati, per questa via, dal tributo provinciale furono assoggettati al tributo de' cittadini, ed ora *lo* pagavano a pari delle cittadinanze italiche, che tuttavia, da Augusto a Diocleziano, certamente ebbero il *J. I.* Che le cose fossero andate diversamente, lo dovrebbero provare quelli che l'affermano. Ma, per tale asserzione, non si trova nelle fonti la menoma traccia.

Piuttosto è preliminarmente incredibile che i Cesari, il cui sistema ingoiava molto danaro, potessero aver concessa esenzione tributaria ad una tale quantità di cittadinanze; specialmente Caracalla, a cui vanno riferite molte di queste concessioni e di cui proprio si è detto che solo per far danaro avrebbe fatta la concessione generale del diritto di cittadinanza. E si tratta per giunta di antiche cittadinanze, che importavano non semplicemente una città ma anche tutta una regione. Egli anzi concesse a molte cittadinanze il *J. I.*, perchè il sistema del tributo de' cittadini — cioè il sistema del tributo civile insieme all' imposte sopravvenute in seguito all' incipiente [VIII, **124**] dissoluzione dell' *oikos* (cfr. la sez. III) — ora già rendeva più del sistema tributario provinciale, che consisteva soltanto nel *trib. sol.* e nel *trib. cap.*; ecomprese finalmente che, finanziariamente, faceva anche meglio, se, invece di proseguire su *questa* via, introduceva la concessione generale della cittadinanza già da lungo tempo avviata, ottenendo così, inoltre, che il tributo da calcolarsi sul *suolo* rimaneva nelle provincie *peso reale.*

La storia del *J. I.*, come io credo qui di aver dimostrato da tutti gli aspetti, conferma quindi l'esposizione che io ho fatta sin qui della storia de' tributi romani. Essa conferma particolarmente la mia opinione della distinzione tra il tributo provinciale e quello de' cittadini. Poichè quel privilegio, in quanto entra nel diritto finanziario, si fonda appunto su questa distinzione, assoggettando al secondo ed esimendo dal primo la cittadinanza gratificata. Essa conferma anche la mia opinione sulle conseguenze che doveva trarre con sè nel tributo provinciale la concessione generale del diritto di cittadinanza. Poichè ora si spiega la ragione onde ogni esenzione, riferita nelle fonti, dal *trib. cap.*, o dalla imponibilità corporale ricade nel tempo anteriore alla concessione generale della cittadinanza [1]); il *trib. sol.* all' incontro, come imponibilità reale del suolo, persistette ancora *dopo* la estensione del diritto di cittadinanza nelle provincie.

Noi possiamo ora finalmente concludere sull' argomento, per cui *tutte* le concessioni di *J. I.*, fatta una singola eccezione [2]), ricadono nel tempo *anteriore* alla concessione del diritto generale di cittadinanza. Dopo questo, solo due diritti potevano ancora essere concessi: esenzione del suolo dalla sua imponibilità reale, e capacità di possederlo secondo il diritto quiritario. Ma il primo non era più concesso dagl' imperatori in un tempo in cui le forze contributive dell' Impero erano piuttosto messe alla prova in forma sempre più dura: — sotto Diocleziano anche l' Italia perdette questa immunità, — e la capacità di possedere secondo il diritto quiritario non avrebbe avuto più alcun valore per i gratificati, perchè già, in questo tempo, non era più che una forma senza sostanza.

Gittiamo ora un breve sguardo indietro per orientarci [VIII, 125].

Io ho rilevato nell' introduzione le differenze degli antichi e de' moderni principî tributarî, tanto sotto il rapporto giuridico come sotto quello economico: — sotto il rapporto giuridico il carattere illimitato del potere dello Stato, l' obbligo solidale de' contribuenti, l' antitesi nella tassazione del popolo dominante e di quello soggetto; sotto il rapporto economico l' unità e l' impronta di economia naturale dell' imposizione diretta in conseguenza dell' unità dell' entrata e del patrimonio dell' *oikos*.

Accennai indi all' Impero romano de' Cesari, come a quel periodo in cui si realizzano i primi progressi dell' uno e dell' altro sistema.

Nel primo tratto di questo periodo, da Augusto a Caracalla, quei progressi erano ancora appena sensibili. Specialmente dal punto di vista *giuridico*, il distacco affatto reciso de' principî antichi da' moderni permaneva intero, sopratutto nel sistema d' imposizione delle provincie che rimaneva sempre un sistema di sfruttamento.

---

[1]) L'esenzione dalla *capitatio* del periodo seguente non si può scambiare con questa.

[2]) Questa unica eccezione, di cui noi sappiamo, è Costantinopoli (*l. un.* C. J., II, 20). Al tempo stesso vediamo da questo tratto che, dopo essersi tolto all' Italia, *paese*, il *J. I.* già per opera di Diocleziano, la città di Roma l' aveva conservato.

Se, sotto questo rapporto, v'era da notare un progresso, lo si poteva caratterizzare solo come amministrativo. I Cesari cominciarono propriamente a statizzare e con ciò a concepire la tassazione delle provincie dal punto di vista di un durevole vantaggio. Se la Repubblica le aveva ancora amministrate come *praedia populi Romani*, che ogni proconsole poteva smungere col suo seguito di speculatori romani, Tiberio scriveva già a' suoi governatori: *boni pastoris est, tondere pecus, non deglubere.*

Solo sotto l'aspetto *economico* noi constatiamo già in questo tratto progressi caratteristici. Sotto la forza dissolvente del libero scambio si fanno notare i primi inizî della dissoluzione dell'*oikos*, di quella unità-comunità-economica, in cui si trovava ancora involuta tutta la nostra moderna economia politica. Il capitale commerciale propriamente comincia a scindersi, come autonomo, dall'unità patrimoniale posta a base dell'*oikos*; e con ciò si verifica il *primo* passo alla nostra moderna ripartizione *qualitativa* del patrimonio e del reddito, e quindi ad una molteplice imposizione diretta e ad un puro sistema d'imposte in danaro.

All'incontro dobbiamo constatare in questa seconda fase e propriamente da' giorni di un Caracalla, anche un primo determinato e significante progresso dal punto di vista giuridico. È la generale concessione del diritto di cittadinanza innanzi diffusamente trattata, che traeva con sè quell'importante perequazione tra il sistema tributario provinciale e quello de' cittadini. Prescindendo dalle *congiunte* popolazioni italiche assoggettate a grado a grado, a cui già la storia della [VIII, **126**] Repubblica aveva apportato uguaglianza di diritto, come da singole posteriori eccezioni, ora, d'un tratto, in tutto l'impero mondiale romano, tutte le popolazioni *straniere* erano elevate all'uguaglianza di diritto; e, *in linea di principî*, cessava il sistema di sfruttamento del popolo vinto da parte del popolo vincitore.

E con ciò semplicemente!

Questa estensione della forma censuale di Ulpiano alle provincie — del pari una esigenza del liberalismo di quel tempo, come la politica livellatrice del Cesarismo a partire da Augusto e Mecenate — era, ad un tempo, uno de' maggiori beneficî che poteva toccare al possesso fondiario e allo scambio della proprietà fondiaria nell'enorme àmbito delle provincie.

Poichè bisogna rammentarsi da quanti diversi sistemi d'imposte poteva essere colpito un grande complesso di fondi riuniti insieme per compera [1]); e si può allora immaginare quale pressione, data la libertà allora completa della proprietà fondiaria, doveva esercitare questa diversità di condizioni contributive.

Questa diversità nella tassazione del suolo provinciale fu eliminata ora con l'estensione della forma censuale civile alle provincie [2]).

---

[1]) Si confronti la sezione precedente anche riguardo al sistema degli agrimensori.

[2]) In ciò deve stare anche la ragione, per cui, già verso questo tempo, divenne privo d'importanza tutto il diritto agrario a noi noto per gli scritti degli agrimensori.

Per tutti i campi provinciali fu introdotta uguaglianza di tassazione. Così, con la completa libertà della proprietà fondiaria, questa misura doveva allora operare ancora assai più beneficamente che non oggi una perequazione d'imposta fondiaria, con cui del resto sarebbe in qualche modo somigliante. Poichè, se, allora, col particolare coincidere di proprietà fondiaria e capitale, il patrimonio di grande stile consisteva in proprietà fondiaria e non in capitale, — come allora all'uomo del commercio, che in tutte le condizioni cerca « peso e misura uguale », doveva riuscire desiderata una misura, che consentiva ora di possedere, vendere e comprare terra soggetta ad uguale imposta!

Certamente — e questo è il lato che a vista d'occhio presenta le ombre più fosche — questa misura riusciva acconcia anche al finanziere che così poteva più comodamente applicare « la vite senza fine », ciò che oggi si chiama il centesimo o il *groschen* addizionale! [VIII, **385**].

Come fu soltanto la concessione generale del diritto di cittadinanza, che perequò i due sistemi tributari ne' punti rilevati, così fu, anche, solo questa riforma giuridica che estese le rimanenti imposte civili a' neo-cittadini provinciali: — cioè, la tassa sulle successioni già introdotta da Augusto, e le imposte indirette che vi si aggiunsero in conseguenza dell'iniziale dissolversi dell'antica economia domestica, l'*aur. mercator.* e le imposizioni di alcune specie di lucri personali [1]).

Per la tassa sulle successioni ciò non è stato nemmeno mai revocato in dubbio. Parimenti, e proprio per le stesse ragioni, non si può mettere in dubbio per le altre imposte menzionate. Poichè l'antico diritto de' cittadini era sempre concepito come un complesso unitario di tutti i diritti e doveri de' membri di tale aggregato cittadino congiunto alla relativa persona; [VIII, **386**] e perciò naturalmente importava la concessione non solo del nostro odierno diritto politico, del nostro cosidetto diritto pubblico, ma anche, del pari, del nostro diritto privato e criminale, come del diritto amministrativo ne' rapporti comunali e finanziari [2]).

---

[1]) Queste nuove imposte, come la progressiva tassazione degli schiavi de' neo-cittadini nel *trib. cap.*, fecero poi anche sì che si riscotesse più del tributo perduto sulle persone stesse de' neo-cittadini. Anzi, probabilmente, tanto le enormi spese di Eliogabalo, che segnano un nuovo periodo nella storia del lusso romano, come anche la riduzione del tributo provinciale ad $^1/_3$ per opera di Alessandro, furono rese possibili solo da questa estensione del sistema tributario civile alle provincie.

[2]) In ciò sta una differenza assai profonda tra gli Stati antichi e i moderni. S'immagini quale quantità di varie leggi occorreranno ancora per pareggiare a' vecchi paesi prussiani, in tutte le altre condizioni pubbliche, i nuovi paesi prussiani già pareggiati completamente nel diritto politico! Quale era la ragione per cui la cosa *poteva* andare diversamente nell'antichità? Come pare a me, era parimenti la natura dell'*antica casa* che sottraeva all'attività dello Stato una gran parte de' rapporti sociali che oggi rientrano nel campo della vita pubblica e quindi dell'attività dello Stato, e le spostava nel campo della vita domestica o privata di cui solo il

Se quindi, come io ho mostrato, queste nuove imposte, originariamente, erano solo imposte civili, s' intendeva anche da sè che i provinciali l' ebbero come la tassa sulle successioni. Inoltre, dice anche espressamente Dione — vedi nota a pag. VIII, 82 di questa sezione — che i provinciali, prima della concessione generale del diritto di cittadinanza, avrebbero ancora in *molte* cose pagate le imposte non alla pari de' cittadini italici.

Contemporaneamente e alla pari del progresso *giuridico*, consistente nell' assumere i provinciali nella compagnia de' cittadini romani, progrediva ora anche quella evoluzione economica, che è caratterizzata dallo scindersi del commercio dall' *oikos* e dalla locale separazione della produzione della materia prima e della elaborazione de' manufatti. E, come quel progresso nel campo finanziario aveva condotto al progresso di un pareggiamento del sistema tributario provinciale e dell' italico, questo progresso nel sistema tributario diretto, ora unico, portò all' ulteriore progresso di una prima *speciale considerazione del capitale di fabbricazione* nella tassazione.

È anche chiaro che questa evoluzione economica [VIII, **387**], cui io ho già accennato ripetutamente, presa una volta la sua via, doveva proseguire ed estendersi sotto l' azione dissolvente del libero scambio.

La classe de' mutuanti ad interesse, de' *negotiatores*, de' *mercatores* diveniva perciò sempre più autonoma e più importante nell' Impero. Tanto più importante quindi anche per le finanze.

Io ho mostrato nella sezione precedente che al tempo di Vespasiano si può scorgere la prima traccia di una imposta che colpisce il capitale commerciale. Qualche tempo prima della concessione generale del diritto di cittadinanza esisteva già come imposta generale su' commercianti — *aurum negotiatorum* o *mercatorium* — per i cittadini italici, e in sèguito, come si è mostrato, per tutto l' Impero. Essa non poteva nemmeno essere molto tenue, poichè si dice in lode di Alessandro (Lamprid., 32) che: *aurum negotiatorum remisit*, e — (*ibid.*, 22) — *negotiatoribus, ut Romam volentes concurrerent*, maximam *immunitatem dedit*; e veramente ciò accadde perchè Eliogabalo aveva sperperati tutti i rifornimenti de' magazzini.

---

padrone doveva occuparsi. Quindi, emergendo, come si può dimostrare, tutta la moderna economia politica solo dal dissolversi dell' antica *oiko-nomia*, potrebbe ricondursi anche a questo dissolvimento l' origine di una assai gran parte de' nostri odierni rapporti giuridici e comunali, e la formazione del diritto privato così mirabilmente progrediente da Augusto in poi potrebbe — e non solo in maniera approssimativa — coincidere col crescente dissolvimento dell' *oikos*. In generale prima di inoltrarci per la via di una *fisiologia comparata* de' successivi gradi di sviluppo della vita sociale — quindi delle diverse formazioni di popoli e di Stati che si succedono nella storia universale — non c' inoltreremo nemmeno più a fondo nella natura della vita sociale, e specialmente dell' organismo dello Stato.

Non meno doveva esigere la *locale separazione de' lavori di produzione della materia prima e di fabbricazione* il sistema del colonato venuto in pieno fiore durante questo tempo.

Come ho mostrato [1]), i coloni pagavano il loro fitto in natura. Ma il piccolo colono stesso non poteva fare punto manufatti su larga scala con quanto gli avanzava della sua produzione. All' incontro, se da' molti coloni di un latifondo affluiva il fitto in natura all' unico proprietario, che dimorava in città e anche a causa de' suoi doveri di curiale non poteva lasciarla per lungo tempo, questi era obbligato del pari a concentrare nella città i suoi schiavi manifatturieri.

Ma che, con ciò, doveva essere congiunto un più produttivo sviluppo della fabbricazione, è chiaro: poichè, ora, era reso possibile in singole branche di essa *una più grande cooperazione delle forze di lavoro individuali*, sul che in generale poggia l' aumento della produttività. L' *oikos*, nella sua integrità, produceva, invero, tutto dove era possibile, ma niente in esuberanza [2]); poichè [VIII, **388**], fin quando conservò la sua integrità, il possesso fondiario che gli serviva di base, da cui soltanto si ricavavano i materiali da elaborare, non poteva mai essere così grande, da consentire, in ogni singolo ramo di produzione, il lavoro cooperativo di una grande quantità di schiavi.

Gli esempî del periodo *proprio* dell' *oikos* attesterebbero perciò veramente della riunione di schiavi de' più diversi mestieri in una azienda, ma non già di una riunione di una quantità omogenea nello stesso mestiere, in modo da poter parlare di una fabbrica.

L' impedimento avrebbe potuto essere eliminato solo mediante una straordinaria estensione del possesso fondiario. Ciò veramente si verificò a Roma in conseguenza delle sue conquiste e della libera alienazione della proprietà fondiaria, ma con ciò venne anche di nuovo a cessare la condizione fondamentale di una intatta persistenza dell' *oikos*, poichè i latifondisti, come ho mostrato, dovettero addivenire all' introduzione del sistema del colonato.

Come, dunque, accadde alle antiche repubbliche per la loro costituzione *politica*, propriamente che questa non si adattava più per un paese divenuto grande; così accadde anche all' « elemento-proprietà-fondiaria » di queste repubbliche, all' *oikos*, con la sua forma economica, quando il

---

[1]) Cfr. la mia memoria: *Per la storia dell' evoluzione agraria di Roma*, nel II anno, 1 vol. di questi *Jahrbücher* (e nella *Biblioteca di storia economica*, vol. II, pag. 455, sgg.).

[2]) Questa è anche la ragione, per cui Aristotele, che considera l' *oikos* integrale come la naturale base economica dello Stato (cfr. Lib. I, cap. 3 della sua *Politica*) assegna un *limite* alla *vera ricchezza*, in antitesi della tendenza al guadagno di danaro. La *vera* ricchezza, che per lui tuttavia era solo l' *economica* nel senso proprio della parola, aveva, esso stesso, una misura nella natura dell' *oikos*. Chi non si è resa chiara questa natura dell' *oikos*, non comprende in questo punto Aristotele.

suo possesso fondiario fu divenuto troppo grande. La sua unità economica produttiva non si poteva più mantenere, e perciò doveva conseguirne la sua dissoluzione. Poichè questa seguì anche in riguardo alla produzione della materia prima e alla fabbricazione, almeno in quanto le due specie di lavoro furono localmente separate; e seguì per giunta in quella forma determinata che obbligò il possessore a riunire una quantità di schiavi manifatturieri sullo stesso punto per l'elaborazione de' suoi prodotti grezzi. Ma, così, non solo era eliminato l'ostacolo, che l'integrità dell'*oikos* aveva opposto ad una maggiore cooperazione delle forze di lavoro manifatturiere: era ottenuta anche al tempo stesso la base positiva per tale più fiorente fabbricazione.

In conseguenza di che accade poi anche, che, sotto Alessandro Severo, incontriamo già *una prima sottoposizione a tassazione* **di ciò** *che, applicando i concetti odierni, chiameremmo capitale industriale.*

Tuttavia si deve preliminarmente chiarire, da ogni aspetto, ciò che vorrebbe dire applicare l'odierno concetto di capitale all'antichità [VIII, **389**].

Nell'economia moderna c'imbattiamo dappertutto in una speciale classe di operai e di fabbricanti lavoranti con capitale proprio e perciò autonomi.

Noi comprendiamo inoltre sotto capitale tre elementi: materiali, utensili e salarî; quindi sotto capitale industriale i materiali, le macchine e le anticipazioni di salari necessari all'intrapresa *industriale.*

Noi troveremo finalmente che, nel capitale industriale, i materiali accanto alle macchine e agli utensili, di regola, costituiscono l'elemento prevalente, la somma di valore di gran lunga maggiore di fronte a' salari.

Una speciale tassazione del capitale industriale dovrebbe quindi, oggi, avere in vista a preferenza questi due elementi, materiali ed utensili.

Nell'economia dell'Impero romano, pel fatto della schiavitù, le cose procedevano in maniera affatto diversa.

In primo luogo notiamo dappertutto, nelle fonti, la mancanza di una speciale, autonoma classe d'industriali e di operai.

Nella prima satira di Orazio per es. si cerca vanamente l'industriale [1]). In un lavoro odierno corrispondente non potrebbe mancare il « lord del cotone » o il « cavaliere del fumaiolo ».

Anche l'usuraio Fufidius è solo *dives agris, dives* « positis in fenore nummis »; egli non possiede fabbriche industriali, ma tra gli schiavi de' suoi fondi rustici aveva naturalmente una folla di *artifices.*

Cicerone (*Verr.*, II, 69) esclama: « *Quis enim tibi molestus, aut quis appellare auderet cum videret statuas* ab negotiatoribus, ab aratoribus, *a*

---

[1]) Parecchi eruditi vogliono vedere nel *negotiator* l'industriale dell'antichità. Ciò è erroneo. La *negotiatio* si riferiva solo alle *speculazioni commerciali di ogni specie.* La miglior prova di ciò si trova ne' titoli del Digesto *de institoria* e *de tributoria actione.*

communi Sicilia? Quod est aliud *in illa provincia* genus humanum? Nullum »!

Ancora più spesso vengono quivi menzionati rurali e commercianti come le uniche classi della società; non si trovano tra esse industriali.

Svetonio (*Octav.*, 42) magnifica, dell'imperatore, che abbia avuto riguardo tanto degl'interessi de' produttori come de' consumatori; ma sotto i primi vengono menzionati anche qui solo le due classi degli *aratorum ac negotiantum;* una particolare classe d'industriali non si poteva considerare.

Ciò che si deve ravvisare negli *artifices* così spesso ricorrenti nelle fonti, sono nella massima parte gli *schiavi*. Veramente già il sistema delle affrancazioni doveva portare con sè ché v'erano [VIII, **390**] anche *liberi artifices*, ma questi erano *giornalieri* — e così essi dovevano dedicare ancora a' loro precedenti padroni *una parte* del loro lavoro —: lavoravano quindi per i possessori, cioè con materiale *estraneo*, il che si può osservare ancora sino al primo periodo *tedesco* e comincia a cessare solo al principio del periodo imperiale salico.

È pure evidente perchè non poteva formarsi un particolare ceto di artigiani indipendenti, lavoranti con capitale proprio. Esso non avrebbe potuto sostenere la concorrenza con gli schiavi-artigiani occupati nelle aziende de' possessori, perchè gli sarebbe mancato ogni smercio in grande. Piuttosto, se un *artifex* era emancipato e si era fatto un qualche peculio, cessava di essere operaio e diveniva possessore come il liberto nelle satire di Petronio, il quale vuole solo ciò che vuole anche il pazzo nella seconda parte del *Faust* di Goethe: « Oggi io mi dondolo nel mio fondo ».

Similmente l'odierno *libero lavoratore*, che ha acquistato un patrimonio, non è più lavoratore, ma diventa capitalista e imprenditore. In breve, accade che, in conseguenza delle alee dello scambio, l'uno o l'altro cessa di appartenere a quella che era finora la sua classe economica e passa in un'altra, ma le classi economiche stesse mutano non in conseguenza d'individuali fortune e di generali congiunture favorevoli, bensì solo di profondi, decisivi mutamenti del diritto positivo.

In secondo luogo, se già allora il concetto di capitale si fosse dovuto attingere dalle reali condizioni e si fosse dovuto di nuovo applicare ad esse, si dovrebbe aggiungere a' suoi *tre* odierni elementi ancora un *quarto*, propriamente i *lavoratori stessi;* che appunto in conseguenza della schiavitù erano parte del patrimonio, e appartenevano quindi al *fondo necessario* ad una intrapresa produttiva, e perciò avrebbero dovuto, almeno con altrettanta ragione, computarsi nel capitale di quel tempo, come oggi vi è ancora computata la *mercede del lavoro* [1]).

---

[1]) Questa illazione, per cui, con lo stesso diritto con cui oggi, in cui vige la proprietà della terra e del capitale « la *mercede* » del lavoro si assume sotto il concetto di capitale, nell'antichità, in cui vigeva la proprietà degli uomini, debbono essere anche assunti sotto di esso gli *stessi lavoratori;* questa illazione, io credo,

Al *capitale industriale d' allora* [VIII, **391**] sarebbero quindi appartenuti anche gli **schiavi**, *operai e industriali.*

In terzo luogo finalmente assumevano il posto principale, tra questi *quattro* elementi dell' antico capitale, non più materiali e strumenti, bensì appunto quel quarto elemento particolare dell' antichità, i *lavoratori stessi*,

---

avrebbe dovuto facilmente rendere diffidenti i nostri economisti contro il carattere scientifico del loro concetto di capitale. Ma, per trarre questa conseguenza, avrebbero dovuto preliminarmente metterlo a confronto di altre condizioni sociali, e nella sua determinazione non si sono messi all' opera con tale profondità. Noi odierni, piuttosto, non abbiamo fatto niente di meglio di Aristotele. Questi, considerando come *naturale* uno *stato sociale con proprietà di uomini*, assunse il fenomeno dominante di esso, l' *oikos*, questa pietra angolare, su cui in *questo* stato si moveva tutta la produzione nazionale, anche come *concetto fondamentale*, su cui credette poter basare *in generale il sistema economico-sociale*. Noi non ci conduciamo diversamente oggigiorno. Considerando come *naturale* uno *stato sociale con proprietà del suolo e del capitale*, deriviamo anche da questo stato un punto angolare — propriamente il concetto intimo delle premesse materiali necessarie in questo stato all' assunzione di una intrapresa industriale, il cosidetto capitale — e, come Aristotele l' *oikos*, noi assumiamo questo capitale come concetto fondamentale su cui crediamo di poter basare *in generale un sistema economico-sociale*. Intanto nè l' uno nè l' altro, nè l' *oikos* nè il capitale, benchè entrambi assunti a base d' interi sistemi, di sistemi ognuno de' quali accampa la pretesa di *assoluta* esattezza, è stato dedotto da **pure e generali** premesse economiche. Entrambi sono ricavati da tali condizioni che avevano avuta già una configurazione concreta mediante *positivi rapporti giuridici*. Perciò anche il nostro odierno sistema di economia politica non è punto più vero di quello che, a suo tempo, era il sistema aristotelico dell' *economia*. Entrambi non hanno punto una esattezza *assoluta*, bensì solo una esattezza assai condizionatamente *relativa;* entrambi sono solo i testimoni parlanti *del loro tempo*. Ma, con un errore del pari grande, Aristotele sta più in alto di noi. Poichè lo stato implicante la proprietà degli uomini non era stato preceduto da alcun altro, con cui avesse potuto cimentare il suo concetto fondamentale dell' *oikos;* e concepire allora già uno stato con la semplice proprietà del suolo e del capitale, doveva riuscire troppo difficile anche allo spirito dello Stagirita. Noi invece, se anche ci torna del pari difficile figurarci uno Stato, in cui ancora vige solo *una proprietà uguale al valore del prodotto del lavoro* per cimentare con questo il nostro concetto fondamentale del capitale derivato da un semplice stato di proprietà del suolo e del capitale, avremmo tuttavia potuto fare questo confronto con uno Stato assai anteriore e distinto dalla proprietà degli uomini. Già questo solo confronto, assunto solo per tutti gli altri rapporti del capitale — in riguardo a' suoi voluti *elementi*, alla sua voluta *origine*, alla sua voluta riproduzione ed aumento, alla sua voluta generazione di reddito — già questo confronto, dico io, avrebbe rivelata la completa mancanza di carattere scientifico di quel concetto odierno e quindi anche la fallacia di tutte le deduzioni, in cui la scuola dominante opera con esso. Una multilaterale trattazione del capitale, specialmente anche nella sua evoluzione storica, dovrebbe realmente bandirsi a premi da tutte le Accademie di Europa, poichè non prima che sia sciolto fino al *suo* enigma, si precipiterà nel baratro la moderna sfinge, che si chiama « questione sociale ».

[VIII, **392**] e quindi i *mezzi del loro mantenimento*, ciò che noi chiamiamo oggi salario.

Noi incontriamo spesso, negli scritti degli antichi, enumerazioni delle varie parti del patrimonio nazionale, ma notiamo sempre, in esse, la mancanza de' nostri magazzini pieni di materiali per prodotti industriali e i nostri ordegni rappresentanti milioni di mani. All'incontro *mancipia*, *pecus* e *frumentum* appariscono in prima linea come le categorie principali. Ciò che del resto è ancora menzionato, è uno splendido « capitale *d'uso* » come lo chiamano i moderni. Solo quei tre costituivano a preferenza il *capitale produttivo*.

Così Cicerone (*adv. Rull.*, II, 15), ove, accanto a *mancipia* e *pecus*, sono menzionati solo, ancora, *aurum, argentum, ebur, vestis, suppellectile* e *ceterae res*.

Così Cicerone (*p. l. Manil.*, 6) delinea la ricchezza nazionale della provincia d'Asia, l'*ubertas agrorum*, la *varietas fructum*, la *magnitudo pastionis*, anche la *multitudo earum rerum quae exportantur;* indi l'ingorgo del traffico prodotto già dalla semplice paura dell'invasione nemica « *pecora* relinquuntur, *agricultura* deseritur, mercatorum *navigatio* conquiescit », ma nè menziona una fiorente fabbricazione di manufatti con i particolari capitali, nè parla di una sospensione delle fabbriche che oggi sarebbe citata in prima linea.

In breve, ne' *servi* e nel *pecus* si deve cercare, secondo la sua *importanza*, il capitale corrispondente agli odierni *materiali* e *macchine*, come nel *frumentum;* e in tutta la cura per l'*annona* — poichè lo schiavo da lavoro era alimentato per lo più con cereali somministratigli in natura — è intesa la mercede del lavoro nella sua figura *d'allora*.

Anche di ciò si può facilmente scorgere il motivo.

La schiavitù, che delle persone faceva cose, e qui della classe principale de' produttori faceva l'elemento principale del patrimonio nazionale, *spostava* con ciò tutte le parti della produzione nazionale e le aggruppava e graduava diversamente. Mentre scompariva il ceto indipendente de' fabbricanti, poichè gli schiavi delle manifatture elaboravano direttamente nelle aziende de' possessori i prodotti greggi, spariva parimente anche quello spazio tra il particolare ceto de' proprietari fondiarî e un particolare ceto di manifatturieri, su cui oggi possono accumularsi in tale misura i materiali di fabbrica. La fabbricazione viveva ancora solo alla giornata e consumava così anche tutte le provviste di prodotti greggi. E mentre lo spirito industriale, anche stretto in ceppi dalla personale servitù del ceto de' lavoratori, si mostrava poco ricco in invenzioni produttive, ne aveva incremento solo [VIII, **393**] *l'abilità manuale de' lavoratori* ma non s'investiva alcun grande capitale in utensili e macchine.

Così, non poteva in realtà avvenire altrimenti, se non che nell'antico capitale di fabbricazione passano in seconda linea e spariscono materiali e macchine, e vengono decisamente in prima linea schiavi di fabbriche e il

loro mezzo di alimentazione, *frumentum*. Con ciò si connette poi il fatto che, secondo la l. 6, D. 50, 6; l. 6, C. 10, 6 e le iscrizioni Orell., II, c. 18, la *divisione del lavoro* **manuale** *manifatturiero* era allora assai più spinto che non oggi, e che anche, assai probabilmente, la diversità del suo *prezzo di mercato* determinato dalla diversa abilità de' lavoratori di uno stesso mestiere, era assai maggiore che non sia oggi, per la stessa ragione, la diversità del salario nella stessa industria [1]).

Nell' *Impero romano* perciò, se il *capitale industriale* doveva essere soggetto ad una speciale tassazione, non dovevano tanto essere tassati materiali e macchine, quanto piuttosto, innanzi tutto, gli *stessi lavoratori industriali*, cioè i relativi *schiavi*, anche distintamente da' loro possessori.

Furono poi anche questi **artifices**, *che Alessandro Severo colpì di un* tribut. capitis *più elevato di quello sin allora esistente, quando, per la prima volta nella storia, assoggettò ad una tale particolare tassazione il capitale industriale.*

Intanto, i relativi tratti che lo comprovono esigono una indagine più approfondita, poichè, come si è in generale disconosciuto il carattere economico dell' antichità, poichè lo si considerò sempre dal punto di vista economico dell' epoca moderna, così anche, sinora, si sono interpretate *in maniera moderna*, e quindi erroneamente, *questi tratti speciali*.

Lampridio (*Alex.*, 24) dice: « *Braccariorum, linteonum, vitreariorum, pellionum, plaustrariorum, argentariorum, aurificum et ceterarum artium vectigal pulcherrimum instituit, ex eoque jussit thermas, et quos ipse fundaverat et superiores, populi usibus exiberi* ».

In connessione con un altro tratto (*ibid.*, 33) che dice: « *Corpora omnium constituit vinariorum, lupinariorum, caligariorum et omnino omnium* [VIII, **394**] *artium* », che si è voluto riferire a *corporazioni* nel senso nostro, si è creduto anche che il primo tratto parlasse di una *imposta industriale nel senso nostro*. Ma con ciò si sarebbero trovati anche, subitamente, *nostri* industriali, con capitale proprio; con ciò, dunque si sarebbe anche sin d' allora realizzata compiutamente la separazione di possesso fondiario e del capitale; e gli antichi, che pure del resto hanno saputo guardare più acutamente di noi in varie altre cose, sarebbero in realtà stati così ciechi da non scoprire il nostro odierno concetto del capitale, benchè, già d' allora, esso si trovasse chiaramente impresso nelle condizioni esistenti.

Ma, con una tale interpretazione de' due brani, si darebbe d' un tratto una falsa immagine dell' antica economia. Ora entrambi significano appunto tutt' altro.

---

[1]) Una indagine non priva d' interesse, ch' io sappia, non ancora fatta, sarebbe questa: Come si comporta l' antica ricchezza nazionale e privata verso la moderna pel fatto che la schiavitù faceva dello stesso lavoratore un oggetto di patrimonio e di valore? Ha avuto influsso questa circostanza sulle colossali cifre a noi tramandate sull' antica ricchezza privata? E sarebbero dunque questi enormi patrimoni stati solo apparenti?

Il brano 33 si riferisce solo a quelle corporazioni peculiari all'antichità, a cui io ho già accennato nella 3.ª sezione e a cui era commesso o il disimpegno di un determinato ramo di *pubblici* bisogni o una determinata attività nel nome dello Stato; corporazioni che in parte divergono completamente dalle moderne amministrazioni pubbliche, in parte corrisponderebbero ad un corpo come quello odierno de' pompieri comunali. Anch' esse erano in accordo col sistema d' imposte in natura della società antica, mentre o contribuivano al completo trasporto de' prodotti naturali riscossi ne' balzelli, come per es. i *corpora naviculariorum* — o dovevano impiegare e utilizzare questi prodotti naturali in maniera determinata, come il *corpus pistorum* o il posteriore *suaioriorum* o *negotiorum vineariorum*, che dovevono vendere a buon mercato al pubblico cittadino l' annona del grano, della carne, del vino — o finalmente come i *corpora fabrorum, dendrophorum* e *centonariorum* dovevano provvedere ciò che altrimenti, col sistema generalmente vigente delle prestazioni manuali e di tiro, avrebbero dovuto prestarsi, per ordine dal complesso di cittadini.

Quindi erano solo *corpora* di tale specie che Alessandro formò di tutte le *artes:* di gilde o corporazioni nel senso nostro non si parla punto.

La dimostrazione completa potrebbe veramente darsi solo, come io ho già una volta accennato, in una speciale memoria su' *collegia* de' Romani: intanto io ritorno ancora più oltre su questi *corpora*, dove mi tocca fermarmi sul carattere del sistema d' imposte, ancora di economia naturale in questo periodo e sul sistema di prestazioni manuali e di tiro con esso connesso [VIII, **395**], e spero anche di dissipare già ivi le più importanti obbiezioni contro la mia concezione.

Il tratto 24, all' incontro, si riferisce semplicemente agli **schiavi**, *che compivano i lavori de' mestieri e delle manifatture, e ora, a partire da Alessandro, dovevano essere tassati altrimenti e naturalmente in maniera più grave de'* capita *de' soliti schiavi domestici e rurali.*

Che questo tratto in realtà non si possa intendere altrimenti, lo attestano, a parer mio, gli argomenti seguenti.

In *primo luogo* il linguaggio d' uso e ciò che, in accordo con questo, ci vien riferito anche nelle fonti della vita sociale di quel tempo.

Come, propriamente, *homo*, semplicemente, significava, di regola, schiavo così anche *artifex*, adoperato senz'altro, indicava per lo più solo uno *schiavo*, che esercitava un' *ars* o un *artificium;* e *ars* o *artificium* indicava una tale specie di *lavoro servile.*

Poichè, ciò che allora era comune per l' *artifex* e quindi anche per la sua *ars*, propriamente lo stato servile e il lavoro servile, s' intendeva anche da sè per l' uso di questa parola e perciò non si esprimeva specialmente; mentre, all' incontro, noi, nella cui storia gli operai ben presto costituirono un ceto libero esente dal generale vassallaggio, vi uniamo piuttosto, anticipatamente, il concetto di un operaio libero e che lavora in maniera autonoma. Questa difficoltà a spostarsi in una concezione diversa, derivante

da tutt'altre condizioni sociali, è indubbiamente causa della falsa intelligenza di quel tratto. Ma le testimonianze che seguono dimostreranno con sufficiente chiarezza il significato di *artifex* e *ars* nel linguaggio d'uso di quel tempo.

Nella l. 19, § 4, D. 21, 1, dove solo si parla di schiavi, si dice: « *Illud sciendum est, si quis* artificem *promiserit vel* dixerit, *non utique perfectum eum praestare debet, sed ad aliquem modum peritum, ut ne consummatae scientiae accipies, neque rursum indoctum in* artificium. *Sufficiet igitur talem esse*, quales vulgo artifices dicuntur ».

Non si può dire più chiaramente che con *artifex* e *artificium* s'intendevano da sè stato servile e lavoro servile. Parimenti in l. 43, pr. D. 18, 1 e l. 6, pr. D. 7, 7. Così ancora specialmente *artificium* come occupazione servile in l. 13, § 4, D. 19, 1. Queste citazioni si potrebbero moltiplicare.

Quanto ci vien riferito anche delle condizioni sociali, si accorda completamente con questo linguaggio d'uso [VIII, **396**].

Già più innanzi io ho mostrato come in nessun luogo ci imbattiamo in una classe *autonoma* di manifatturieri. Qui debbo rilevare il rovescio di questo fenomeno, che cioè gli operai in cui c'imbattiamo, dove non sono appunto operai liberi, pagati a giornata, figurano solo come schiavi nelle aziende de' possessori.

Voglio perciò addurre solo alcuni esempi.

Quando Verre prende a' proprietarî siciliani i loro *artifices* per farsi foggiare degli arredi con l'oro rubato, o fa tessere presso di loro dando solo la porpora, s'intende da sè che gli *artifices*, i quali lavoravano l'oro o tessevano le stoffe, erano schiavi tenuti nelle aziende private de' possessori.

Se nella casa dell'Augusta Livia (Orelli, 2974) accanto ad un enorme numero di servi e serve del più vario impiego personale, si trovano anche: tintori, pittori, doratori, tessitori, scatolai, fornai, gualcherai, profumieri, sarti d'ogni specie, calzolai, lavoratori di perle, orefici, falegnami, ebanisti, muratori, covritori di tetti, lavoranti di specchi, lastricatori, non si può punto dubitare che tutti questi *artifices* erano schiavi, i quali, secondo la mirabile uniformità della vita antica, costituivano in questo senso de' *collegia* ed erano distribuiti in *decuriae*. Sicuramente la casa di Livia era maggiore d'ogni altra, ma sostanzialmente non era diversa da alcuna altra azienda domestica.

Se — in Orelli, 4184 — ricorre un *faber tignarius*, che era *magister in familia* e *praefectus decuriae*, egli era parimente soltanto un *artifex*, che in una tale azienda aveva un posto preeminente tra gli altri *artifices*, cioè tra gli altri *schiavi*-falegnami.

Quando Ammiano (XIV, 6, 7) descrive i cortei pubblici de' magnati romani del suo tempo, n'emerge che i *textores*, quindi una classe di *artifices*, che comprendeva in sè ancora varie sottospecie, costituivano anche la parte più notevole degli schiavi domestici in ogni grande famiglia di Roma.

Se finalmente nella l. 26, § 1, C. 4, 32, vien fissato da Giustiniano il tasso dell'interesse, che doveano percepire quanti *ergasteriis* **praesunt**, e se inoltre un *ergasterium* — l. 2, C. 1, 3; l. 2, C. 12, 41; Nov. 59 — era l'*officina, in qua artifices laborant* e che apparteneva a un *possessor*, che qui faceva elaborare l'affitto pagato in natura da' coloni, non vi è menomamente da dubitare che gl'institori, i quali *praesunt ergasteriis*, cioè gli *artifices* ivi compresi, erano schiavi.

Anche i titoli del Cod. Just. e Theod. *de excusationibus artific.*, in cui Costantino il Grande concede immunità [VIII, **397**], *ab universis muneribus* a un gran numero di diversi operai, tra gli altri anche a **parecchi de' citati** *da Lampridio*, non contrastano con questa concezione. Piuttosto la confermano. Poichè il motivo aggiunto della legge « *si quidem in discendis artibus otium sit accomodandum quo magis cupiant et ipsi peritiores fieri et suos filios erudire* », mostra abbastanza chiaramente che i *munera*, a cui si allude, erano solo *personalia*, e tra questi ancora generalmente *sordida;* quindi tali che richiedevano a preferenza mano d'opera grezza, e perciò sarebbero stati assai impaccianti specie nell'esercizio de' mestieri di lusso.

Questi mestieri sono perciò quelli che sono liberati tutti da quel generale *sistema di lavoro manuale* condizionato dal sistema dominante di contributi in natura e che io prospetterò poco più oltre.

Già, in sè e per sè, ciò accenna alla classe infima della popolazione, quella classe che già Dione (49, 28) chiama τούς τε χειροτέχνας τὰ ἀνδράποδα τὰ μισθοφοροῦντα, dove è chiaramente intesa la classe degli schiavi. Ora questo sistema generale di lavoro manuale, a cui certamente, come vedemmo innanzi, erano soggetti anche i liberi *inopes*, gravava sopratutto sulla popolazione servile, il nuovo sistema di capitazione riordinato da Diocleziano, come mostrerò nella sezione seguente; e perciò sono gli *artifices* menzionati in quei due titoli del Codice che ricevono l'immunità, compresi veramente anche gli *artifices* liberi con mercede a giornata [1]). Ma nella pratica la legge colpiva principalmente i *servi artifices*, e perciò in effetto andava più all'indirizzo de' possessori che non degli *artifices* stessi.

---

[1]) Io ho già ammesso che il sistema di manumissione doveva implicare l'esistenza di liberi giornalieri salariati od *artifices*. Anche la loro immunità da quei *munera* era già antica. Nella l. 5, § 12, D. 50, 6 — di Callistrato — si dice debba essere assicurata l'immunità a quei collegia, *in quibus artificii causa unusquisque assumitur, ut fabrorum corpus est.* Ma si aggiunge, già ivi, che solo i membri di *corpora*, che realmente erano *artifices*, e tra questi solo quelli che non avessero un patrimonio ma appartenessero a' *tenuiores*, dovevano goderne. Ma nell'opinione pubblica della più tarda epoca imperiale, in cui parimenti solo il possesso rendeva « rispettabile », e *possessor indicava* un particolare stato sociale, i liberi *tenuiores* stavano quasi alla pari degli *schiavi* che furon già chiamati subito *plebs*, e secondo la *l.* 3, § 2, D. 47, 22 potevano partecipare anche ad un *collegium tenuiorum*. Più di tali liberi *artifices* con *salario a giornata* non sono mai stati quelli menzionati nel tratto innanzi riferito.

Anche nel fatto che Costantino esenta solo i mestieri di lusso, vi è un considerevole indice che tutti questi *artifices* erano generalmente schiavi; poichè, se nella pratica si fosse trattato di liberi artigiani, a cui si fosse [VIII, **398**] voluta usare un' agevolezza, il *faber ferrarius* o *tignarius* avrebbe dovuto essere considerato a preferenza dell'*argentarius* o *aurifex*. Se, intanto, gli *artifices* erano schiavi, che appartenevano a' possessori, potevano prevalere considerazioni opposte.

Ma questa spiegazione, che la concessa immunità concerneva principalmente schiavi, viene confermata dal menzionato titolo, come si trova ancora nel Codice Theodosiano. Nella l. 2, l'immunità sopra cennata è propriamente concessa anche a' *pictores*. Ma, nella l. 4, i *picturae professores*, sotto l'espressa condizione, *si modo ingenui sunt*, ricevono ancora parecchie speciali immunità, tra le altre anche *ne servos quidem barbaros in censuali adscriptione profiteri*.

Perciò nell'ultimo tratto l'aggiunta a *professores picturae* « si modo ingenui sunt », mi sembra accennare al fatto che, in antitesi a questi *ingenui*, dovevano intendersi solo come schiavi i *pictores* menzionati sotto la l. 2 senza tale limitazione.

Inoltre, io credo, che sotto i *servi barbari*, che non dovevano essere riportati ne' registri delle imposte, possano intendersi solo gli *schiavi rozzi, ancora non istruiti in alcun' arte* [1]); e si può perciò assumere che questi sono nominati qui, solo perchè gli *schiavi pittori*, che in ogni caso comprendevano anche i *picturae professores*, erano già immuni per la precedente l. 2.

Ma ciò che qui si dimostra dello stato servile de' *pictores*, avrà valore anche per i *bractearii, vitrearii, pelliones, argentarii* e *aurifices*, che sono parimenti menzionati in quei titoli del Codice come presso Lampridio, e perciò anche per i *linteones* e *plaustrarii*, in breve per tutte le *ceterae artes*.

La *seconda* ragione, la quale induce a ritenere che in Lampridio si alluda a schiavi, sta nella stessa moderata misura di tale tassazione. Nella colossale accumulazione de' patrimonî privati verso questo tempo e nel corrispondente crescere del lusso [VIII, **399**] anche i lavoratori addetti a' mestieri di lusso assumevano una posizione sempre più emergente nelle aziende domestiche. Schiavi di tali attitudini dovevano avere un valore

---

[1]) Di altra opinione sono Gothofredo alla l. 4, *l. c.*, e l. un., C. Th. 1, 4, e Savigny nella sua *Röm. Steuervef.* Entrambi intendono *barbari* in antitesi di *provinciales*. Ma che, nel tratto precedente, *barbari* possa grammaticalmente intendersi come io voglio, non potrebbe esser dubbio; e che intendendosi veramente nella l. un., C. Th. 1, 4 in antitesi di *provinciales*, nel nostro tratto, dove il senso sarebbe reso perciò straordinariamente più difficile, dovesse essere parimenti inteso così, è per lo meno non concludente. Io ritorno del resto nella sezione seguente su questo tratto importante su cui Savigny appoggia principalmente la sua teoria del testatico de' liberi.

assai maggiore di quello degli ordinarii schiavi rurali. I *capita*, compresi in questa parte del patrimonio domestico, rappresentavano perciò, ora, un valore assai maggiore degli altri. Perciò anche il seguitare a tassare ugualmente tutti gli schiavi, come avveniva nel tempo più antico, quando le esigenze del lusso non avevano ancora prodotto tale differenza di valore, sarebbe stata una inuguaglianza sempre più stridente. A ciò provvide Alessandro; e, come fosse popolare questa misura, lo mostra poi anche Lampridio, che pure non parla bene di Alessandro per la sua finanza parsimoniosa, col chiamare *pulcherrimum* questo nuovo *vectigal;* come è al tempo stesso, caratteristico che Lampridio tra le *artes* particolarmente citate menziona, per lo più, solo le lavorazioni di lusso dal tempo suo.

In *terzo luogo* finalmente si confà questo tratto di Lampridio a *de cens.* l. 4, § 5, di Ulpiano: « *In* servis *deferendis observandum est, ut — et* artificia specialiter *deferantur* », — che ogni proprietario debba specificamente denunziare, quali *artificia* esercitavano i suoi schiavi. Poichè questa disposizione si trova nel titolo *de cens.*, non può revocarsi in dubbio che la denunzia dovesse farsi per ragione dell'imposta.

Ma io, ora, credo aver reso verosimile che Ulpiano scrisse la sua opera *de cens.* solo sotto Alessandro e che le disposizioni materiali sulla tassazione furono estratte da Ulpiano e comprese nel *Corpus juris*, solo perchè quell'autore aveva compreso nella sua opera le ultime riforme del sistema tributario.

Perciò mi sembra anche in alto grado probabile che la notizia di Lampridio e il titolo di Ulpiano trattano di una stessa cosa, e che quindi le *artes*, che secondo Lampridio Alessandro tassò per la prima volta, erano quegli stessi *artificia*, che secondo Ulpiano dovevano essere altrimenti tassati presso gli *schiavi*.

Ulpiano quindi spiega assai bene che presso Lampridio non si parla di alcun imposta di esercizio industriale nel senso nostro, bensì Alessandro tassò solo gli *schiavi manifatturieri* in maniera diversa da quella che si era fin' allora praticata, e mostra quindi anche con ciò che era l'*antico capitale industriale* quello che ora per la prima volta nella storia richiamava una speciale attenzione nel sistema tributario.

Ma non si trattava solo di ciò: il concetto di capitale comincia anche ora ad affacciarsi già in maniera più generale.

Fuor di questione, la distinzione almeno locale de' lavori per la produzione delle materie grezze e de' lavori di manifattura e del relativo patrimonio contribuì [VIII, 400], già, sempre più a distinguere la *ricchezza mobiliare* e l'*immobiliare*. Al tempo di Scipione la prima viene concepita solo come *instrumentum fundi* — Gell., VII, 71 e 2.ª Sezione della memoria.

Dal nostro tempo io ho già riferito innanzi i tratti, secondo cui la ricchezza mobile, i *moventia*, si distinguono sempre più, nella concezione, degl'immobili. Ma i *moventia*, come si è dimostrato, consistevano principalmente in *capita*. *Praedia* e *capita* cominciarono, dunque, già verso

questo tempo a distinguersi come quegli elementi della ricchezza nazionale, che potevano considerarsi come i più antichi sostrati di un distinto concetto della proprietà fondiaria e di un distinto concetto di capitali; e, in realtà, nel periodo più prossimo servono già come base di un duplice riformato sistema tributario, di un sistema di *jugatio* e di un sistema di *capitatio*. E così poi si perde sino in questo tempo la più antica traccia tanto di una particolare tassazione della fabbricazione come anche dell'iniziale distinzione di proprietà fondiaria e capitale, un' antitesi che più tardi doveva dominare tutto un ordinamento universale.

Sino a questo punto, dunque, il sistema tributario dell' Impero romano si era già avvicinato in punti importanti a' principi moderni. Le imposte dirette in moneta su di alcuni rami di produzione già staccati dall'*oikos*, la perequazione del tributo italico e del tributo provinciale, e finalmente, anche, già una speciale tassazione della fabbricazione e del capitale di fabbricazione, se anche nella forma particolare determinata dalla condizione sociale, sono tratti che almeno già ricordano il tempo moderno, e in ogni caso mancano ancora completamente al sistema tributario tramandato dalla Repubblica all' Impero.

Malgrado ciò, il suo carattere preeminente rimase, ancor ora, **antico**, *e propriamente perchè rimase sempre fedele allo spirito dell' antichità sotto i* **tre** *seguenti rapporti:*

I. *Se anche la dissoluzione già progrediente dell'* oikos *e la specificazione con essa congiunta del reddito nazionale davano all' economia e alla finanza un' impronta di economia monetaria — entrambe rimanevano pur sempre, principalmente, informate all'* **economia naturale** [1]).

[1]) Io valuto la caratteristica dell' economia sociale secondo i tre successivi gradi di sviluppo, dell'*economia naturale, monetaria* e *di credito*, come li ha stabiliti l' editore di questi *Jahrbücher* [cioè Br. Hildebrand]. Riconosco anche la relativa esattezza del completamento che ha apportato alla mia esposizione delle condizioni economiche romane il v. Scheel nella sua memoria « *I concetti economici fondamentali del* Corpus juris civilis » nel I vol. della quarta annata [tradotto in italiano e pubblicato nel II volume di questa *Biblioteca di storia economica*]. Io stesso porto al suo pieno sviluppo nella presente memoria il concetto, che, con la graduale decomposizione dell'*oikos*, si svilupparono condizioni che si approssimano alla moderna economia monetaria. Ma io credo che quei sistemi dell'*economia naturale, monetaria* e *creditizia*, più che epoche successive della storia universale, debbano considerarsi come stadî evolutivi di uno stesso Stato. Io rivendico quindi il carattere di economia naturale ancora al tempo più antico, concedo quello di un sistema di economia monetaria all'ordine solo di Stati germanici, e riservo il carattere di economico creditizio solo ad un ordinamento mondiale futuro, che farà sèguito al nostro — come del resto anche l' editore di questi *Annali* scorge nell' economia creditizia solo « il sistema dell' avvenire ». Con ciò io non aderisco punto completamente all' avviso che, al finire dell' antico ordinamento, si aveva un maggior rilievo di economia monetaria che non all' inizio dell' ordinamento moderno o che possa oggi apparire un

II. *Se anche già la riforma giuridica di Caracalla* [VIII, 401] *aveva indotto una quasi completa perequazione tributaria tra gli* [VIII, 402]

---

maggiore progresso dell'economia creditizia di quello che apparirà quando appena si saranno messe soltanto le basi dell'ordinamento futuro. Intanto, per l'esatta valutazione comparativa di varî stati sociali, bisogna anche *confrontarli esattamente* da qualsiasi tratto caratteristico, in questo caso il carattere economico. Perciò si deve innanzi tutto contrapporre tra loro sempre solo gli elementi esattamente analoghi, quindi o soltanto i *fondamenti generali* di tali varî ordinamenti sociali, o, se per entrambi si vogliono approfondire singoli periodi, mettere in rilievo reciprocamente anche solo le uguali fasi di sviluppo. Allora non può essere dubbio che, si faccia l'una o l'altra cosa, a tutta l'antichità tocca in grado eminente il carattere dell'economia naturale, e parimenti quello dell'economia monetaria solo al periodo germanico.

Se compariamo per es. tra loro le *basi sociali generali* de' due ordini mondiali, coincidono, per effetto della schiavitù, in una sola casa ed in una sola azienda produttiva la produzione della materia prima, la sua trasformazione in manufatti e in principio anche il commercio; e tanto i lavoratori come le speciali categorie di proprietari fondiarî, capitalisti e imprenditori spariscono dal mercato — mentre qui, in conseguenza della libertà dei lavoratori, della divisione del processo produttivo tra diversi possessi, la produzione delle materie prime, la manifatturazione e il commercio vengono esercitati ciascuno per sè in maniera autonoma; ed ora tanto i lavoratori come i proprietari fondiari, i manifatturieri e imprenditori, nel reciproco libero scambio delle loro diverse cooperazioni e partecipazioni alla produzione, vivificano il mercato o piuttosto lo formano per primi. Salta agli occhi che solo nelle *ultime* fasi si potrà produrre un movimento di carattere monetario nel senso apprezzabile della parola, mentre tutto ciò che qui lo determina, nel *primo caso* sta ancora appunto involuto nella sola antica azienda domestica, e perciò solo il traffico da tale azienda domestica a tale azienda domestica occupava il mercato.

Se confrontiamo fra loro analoghe fasi di sviluppo di entrambi gli ordinamenti mondiali, per es. la *polis* e lo Stato rappresentativo, giungiamo allo stesso risultato: quella non può sostenere il confronto con questo sul campo dell'economia monetaria. Nell'evoluzione dello Stato rappresentativo, noi, oggi, indubbiamente non abbiamo ancora progredito tanto come era progredita Roma all'epoca imperiale nello sviluppo della *polis*, ma io mostrerò parimente nel testo, come, tanto nelle premesse come nelle conseguenze, tanto nel campo dell'economia come in quello della finanza, lo stato dell'Impero al tempo di Diocleziano era completamente compreso nell'economia naturale. Noi non possiamo lasciarci trarre in inganno dalle grosse somme circolanti. Oggi 1 tallero agisce con più attiva economia monetaria che non allora 100 *solidi*; il che illustrerebbe bene un confronto dell'*arca* romana con la nostra cassa e le contabilità congiunte con entrambe.

All'incontro non v'è da serbare, neppure alla lontana, alcun dubbio sul carattere eminentemente di economia monetaria del tempo presente. Il confronto radicale dunque tanto delle basi sociali di entrambe le epoche come anche di determinate epoche analoghe, mena al risultato, che l'economia naturale è ancora il sistema caratteristico di tutta l'antichità, l'economia monetaria solo dell'epoca germanica. Ma accade diversamente per l'economia creditizia. Come l'antichità, il cui sistema economico era l'economia naturale, si comportava con l'economia monetaria, così l'epoca germanica, il sistema e l'economia monetaria, si comportano

originari vincitori e i vinti d' una volta, e [VIII, 403] *con ciò aveva eliminato il sistema di sfruttamento degli uni da parte degli altri, rimaneva*

---

con l' economia creditizia. Questa, in realtà, è solo il sistema dell' avvenire, e propriamente di un futuro così diverso nelle sue basi sociali come nelle sue singole fasi di sviluppo dall' ordine di Stati germanici ad economia monetaria, quanto tale ordine di Stati si differenzia dall' antico ad economia naturale. Anche qui non dobbiamo farci illudere da fenomeni singoli. Sono solo addentellati all' economia creditizia quelli che oggi scorgiamo, come Roma ne ebbe già all' economia monetaria. Ma come Roma non avanzò mai sino a un reale sistema di economia monetaria, perchè sostanzialmente rimase sulle antiche basi e perciò quelli addentellati contribuirono piuttosto alla sua rovina, — così anche gli atteggiamenti di economia creditizia del presente sono solo tentativi di slancio verso un' economia creditizia, a cui peraltro il nostro traffico con i suoi ponderati movimenti di economia solo monetaria non si presta prematuramente e da cui perciò, come insegna ogni crisi, torna a ricadere di nuovo, assai bruscamente, sulla sua materiale base monetaria. Uno sguardo *alla storia del danaro* conferma tale importanza *costituente epoca* di queste tre forme di economia. Il danaro, come mezzo di liquidazione della divisione del lavoro si sviluppa parimente secondo questi tre capitali momenti storici, come io ho mostrato nel mio scritto « *Per la cognizione delle nostre condizioni di economia pubblica* (Sezione V) ». Dapprima è ancora completamente *merce*; — esso serve indi già come semplice *indicatore di valore* e conserva la sua qualità di merce solo per indicare esattamente; — in terzo luogo non ha bisogno più di alcuna qualità di merce, ma è *semplicemente* pagamento e ordinativo.

Queste tre fasi del danaro corrispondono ora completamente a quelle tre fasi dell' economia. Finchè la circolazione de' beni poggia ancora sul meccanismo pesante di un danaro, che in *pecunia* ricorda la sua origine; e quindi — consista ancora in bovi o già in danaro — *circola ancora* come merce, si ha sempre solo uno stato di economia naturale, se anche le somme circolanti ascendessero a migliaia di *libbre* d' oro, come poi di regola circolano ancora in reali libbre ponderali. Ma in realtà, sino agli ultimi tempi di Roma il danaro si comportava come apparirà da parecchi tratti nel corso di questa memoria. Allora il danaro è già divenuto piuttosto *standard* e ha conservato la sua qualità di merce solo ancora come eventuale guarentigia della esattezza dello *standard*: e, se quindi questa qualità di merce adempie ancora solo questo scopo sussidiario, di essere regolatrice di una produzione adeguata al consumo, lo stato di economia naturale è surrogato dallo stato di *economia monetaria*; tuttavia se anche è informato a economia monetaria, non è foggiato ancora sull' economia creditizia. Questo è il rapporto del danaro nel nostro Stato odierno: gli scambi di merci sono computati assai meno mediante il danaro che non in danaro, e vengono solo pareggiati con danaro, e il danaro come merce appare ancora solo come regolatore definitivo del valore. Il carattere invece di economia creditizia subentra solo quando il danaro è semplicemente quietanza-ordinativo, quindi ha fatto completamente gettito della sua qualità di merce, e ne ha potuto far gettito anche per la ragione che esistono già istituzioni sociali, le quali consentono di accordare piena fiducia a tale indicatore immateriale di valore. Io credo di avere parimenti esposto in questo scritto le necessarie *premesse* di tale danaro - e di quanto può toccare ad un lontano avvenire la realizzazione di quelle premesse, altrettanto lontano siamo noi dalle soglie dell' epoca di economia creditizia.

pur tuttavia l' assoluto potere tributario dello Stato su questa società ora unitaria ed uguale un principio giuridico sempre riconosciuto; e perciò, dopo come prima, rimase l' arbitrarietà e la mutevolezza nella proporzione dell' imposizione.

III. *Se anche la proprietà era già soggiaciuta a quelle evoluzioni, che io trattato nella sezione II, tuttavia la sua natura antica, derivante dalla volontà del potere dello Stato, non si era tanto mutata che non fosse rimasta ancora come istituzione persistente la responsabilità solidale nella distribuzione del contingente e nella riscossione per reparto da parte degli stessi obbligati.*

Ciò debbo io ora sviluppare.

A I, il protrarsi del carattere di *economia naturale* del sistema tributario [1]).

---

[1]) Savigny (*Röm. Steuerverf.*, specialmente nella I Appendice, 1842, § 7 sgg.), sostiene che veramente accanto all' imposta fondiaria vi fossero anche contribuzioni in natura, « *solo questa gravezza era insignificante al confronto della imposta fondiaria, e nel sistema finanziario romano non ha mai avuto una importanza speciale* ». Le più antiche quote di prodotti, che i provinciali apportavano a Roma, sarebbero complessivamente andate a metter capo nell' imposta fondiaria in danaro introdotta a partire da Augusto. È possibile pure che, in singoli casi, fossero rimasti tali tributi accanto all' imposta fondiaria, ma allora essi avevano « una natura affatto diversa, come sono ovunque essenzialmente diverse le gravezze reali dalle contribuzioni di Stato ». Per dimostrare il carattere di economia monetaria di questo posteriore sistema tributario, il Savigny si appoggia principalmente: 1.° sul tratto di Hygino già diffusamente discusso, in cui si troverebbero i principii fondamentali del classamento per l' imposta fondiaria di tutto l' Impero, e si trova al tempo stesso la notizia, che ora anche in Asia si riscuoterebbe danaro secondo la relativa costituzione agraria, mentre secondo Cicerone questa provincia avrebbe dato prima quote di prodotti; 2.° su di Ulpiano (*de cens.*) dove sarebbe diffusamente prescritta la valutazione in danaro e tutta la procedura catastale; 3.° sul tratto di Ammiano (16, 5) dove si narra che Giuliano avrebbe ridotto da 25 a 7 *sol.* il cosidetto tributo de' singoli *capita* — « ideali unità tributarie », come ritiene il Savigny. — Ma, nella Sezione III, io ho già dimostrato che Hygino parla solo di *ager quaestorius* venduto dalla massa arcifinia, ma non di una trasformazione generale del sistema di tributi fondiarii; e in questa sezione io mostrerò ancora come la valutazione in danaro nel *de censibus* di Ulpiano e quel tratto di Ammiano non dettano per un sistema di tributi in danaro. Ma per quanto concerne la varietà di « pesi reali e tributi di Stato », la natura del peso reale non risulta dalla persona dell' avente diritto bensì dalla natura del diritto stesso, del rapporto giuridico del tributo all' oggetto da cui è prelevato. Un tributo allo Stato può perciò essere un peso reale come quello che esiste verso un privato. Savigny si riferisce (*l. c.*) in una nota al Niebuhr (*Röm. Gesch.*, vol. III, p. 730), che avrebbe ivi rilevato quella voluta varietà « in poche parole ma con grande chiarezza ». Intanto il Niebuhr rileva solo la differenza delle terre demaniali da' fondi soggetti a decima, mentre ripete la sua teoria della proprietà sul suolo provinciale che io credo aver confutata nella Sezione II.

Comprendendo tra le spese dello Stato [VIII, **404**] tutti quei sacrifizi che la società deve fare per il mantenimento e il funzionamento de' suoi organi statali, si deve concepire l'originario sistema di spese di Roma come di tutti gli altri Stati antichi, preliminarmente, in parte come un *sistema di prestazione gratuita*, in parte come un *sistema di fornimenti in natura*.

Se si comprende poi la cosa con quella completezza e purezza, con cui io l'ho assunto come punto di partenza nell'introduzione a questa memoria, non solo il sistema della prestazione prevale su quella della fornitura, ma il primo si estende anche a tutti i campi della vita pubblica.

Concepito in questo senso originario, l'antico sistema finanziario, ricade nel sistema della prestazione tanto l'amministrazione [VIII, **405**] consolare gratuita dello Stato, come il consueto servizio obbligatorio di opere e di tiro.

Non debbono poi, nel sistema de' fornimenti, trarci in errore le forme di percezione, specialmente in una gran parte delle liturgie o *munera*, che spesso consistevano piuttosto in fornimenti che non in prestazioni: si cercavano i capaci di fare fornimenti, e si addossava a questi, a preferenza degli altri, la soddisfazione in natura de' relativi pubblici bisogni.

A ciò appartiene anche il fatto che l'onore politico de' magistrati romani implicava di offrire spettacoli, dedicare costruzioni al popolo e fare perfino distribuzioni, elargizioni che, nel loro vero e ultimo senso, erano obblighi finanziarî liturgici, cosicchè il *panis et circenses* ha in realtà una radice di diritto pubblico.

Che un sistema di erogazioni così congegnato era completamente di economia naturale, non può mettersi in dubbio.

In questa sua *piena* caratteristica esso fu condizionato e raffermato, veramente, da un lato dalla natura di una forma di Stato come era la *polis*, dall'altro lato dal fondamento sociale dell'*oikos*.

L'attività di uno Stato in questa forma conformava e delimitava i pubblici bisogni in una maniera e in una misura, che potevano essere adempite, sotto tutti i rapporti, dall'autarchia emergente dall'unità economicamente produttiva dell'*oikos*.

All'incontro l'Impero romano, specialmente nel periodo di cui trattiamo, era già uscito fuori dalle rotaie sotto *entrambi questi aspetti*.

Nel Cesarismo e nel suo organismo militare e burocratico si aveva già un'altra attività statale con altri e maggiori bisogni; e, nel distinguersi del commercio dall'*oikos*, e nel separarsi localmente della produzione grezza e della manifatturazione era già cominciata la decomposizione di quella base sociale che la persistente soddisfazione secondo l'economia naturale di una *polis* aveva reso possibile e assicurato.

Perciò quest'altro Stato aveva bisogno non solo di maggiore imposta, ma specialmente e a preferenza di imposte in *danaro*, e lo stato sociale del pari variato ne consentiva anche di più. Dalle branche di produzione

già completamente separatesi dall' *oikos*, potevano ora già prelevarsi *solo* imposte in danaro; dal tronco, per così dire, rimasto dell' *oikos*, dall' *ora cosidetto fondo di proprietari*, potevano sicuramente già prelevarsi a preferenza imposte in danaro; poichè ora lo scambio non avveniva più soltanto tra padroni di *oikos*, quindi solo in maniera internazionale, bensì anche in maniera nazionale, tra una classe di proprietari e una classe di mercanti, con l' intermedio del danaro [VIII, **406**]. Nell' Impero quindi doveva in realtà già crollare il carattere di economia naturale del sistema.

Ma nella classe de' proprietarî, come ho già mostrato, venivano a coincidere ancora, ora, le due branche principali della produzione nazionale, produzione di materia grezza e manifatturazione, e con ciò anche i due maggiori elementi del patrimonio nazionale e del reddito nazionale, **senza che vi s' insinuasse** *come* **intermedio il danaro.** *Anche la parte principale de' lavoratori seguitò a rimaner sempre esclusa dal mercato.*

Per la maggiore e più importante parte dell' economia nazionale verso questo tempo, lo stato sociale rimase ancora allo stato dell' economia naturale.

Ma, naturalmente, questo mantenuto carattere economico dovette ancora influire sul sistema finanziario e raccomandare perciò anche per l' intero *ceto de' possessori*, ancora, più un sistema di *fornimenti in natura* che non un sistema d' imposte in danaro.

Ma ad un sistema di fornimenti in natura dovrà pur sempre associarsi un sistema di prestazioni, un sistema di servizi (*munera*) per impiegare i fornimenti in natura nella completa soddisfazione dei bisogni di Stato. E così, poichè, malgrado la degradazione de' padroni di *oikos* a semplici possessori, dovevano essere sempre prelevati, prevalentemente da questa classe principale della società, fornimenti e prestazioni, anche tutto il *sistema della finanza imperiale* doveva rimanere ancora prevalentemente *di economia naturale.*

Questa concezione, che già *a priori* dovrebbe apparire chiara, si può poi anche dimostrare esatta in base alle fonti, onde io voglio passare al *sistema de' fornimenti*, perchè quella parte del *sistema di prestazioni*, che va riguardato solo in una storia delle imposte, aderì nella pratica solo a questo sistema di fornimenti.

Qui, nel *sistema di fornimenti*, si può, in realtà, mostrare in maniera convincente la persistenza di un sistema tributario di economia naturale, tanto nella *riscossione* — quindi nel *bilancio dell' entrata* —, come anche nell' *impiego* —, quindi nel *bilancio dell' uscita* —, come finalmente anche nell' *amministrazione* della finanza in generale — quindi in ciò che noi oggi chiameremmo il *servizio di cassa.*

Per la generale persistenza di regolari e notevoli *riscossioni in natura* detta già una delle più usuali suddivisioni de' tributi. Da tempo antico, secondo lo spirito dell' arbitrio che nell' antichità dominava il sistema tri-

butario, le imposizioni si dividono [VIII, **407**] in ordinarie (*canonicae*) e straordinarie. Ma in tutta l'epoca imperiale questa suddivisione s'incrociò anche con un'altra: le imposizioni ordinarie come le straordinarie tornarono a dividersi in *functiones annonariae* e *aurariae*. Ma quelle comprendono la maggiore parte de' fornimenti in natura — non già tutte [1]) — queste le imposte.

L'attestazione generale, che già da questa suddivisione emerge per la continuata importanza de' fornimenti in natura, è confermata poi anche da una quantità di tratti speciali.

Per il tempo di Alessandro Severo la regolarità delle riscossioni in natura emerge dalla l. 28, D. 33, 2: « *Quaero, si ususfructus fundi legatus sit, et eidem fundo indictiones* temporariae *indictae sint, quid juris sit? Paulus respondit, idem juris esse et in his* speciebus, quae postea indicuntur, *quod in vectigalibus dependendis responsum est* ».

Le *indict. tempor.* sono qui evidentemente imposizioni *straordinarie* su' fondi che sono contrapposte a' *vectigalibus* come alle ordinarie. Ma, se per *entrambe* era implicita la riscossione in natura, si parla solo di *species*.

Al tempo di Costantino si continua ancora così. Nella l. 3, C. 4.47 si dice: « *Si quis fundum vel mancipium ob cessationem* tributorum, vel etiam ob vestium, auri argentique *debitum — sub hasta distracta comparaverit* etc. ». Qui s'intendeva appunto, sotto *tributo* semplicemente, piuttosto fornimenti in natura, poichè vengono opposti non solo alle imposte in danaro, bensì anche ad altre imposte in natura.

Una simile antitesi si trova ancora nella l. 1, C. Th., 11, 2 del tempo di Giuliano, dalla cui riduzione gallica di tributi — vedi più sopra — Savigny vuol derivare particolarmente la generale imposizione in danaro. All'*auro et argento* sono contrapposte qui *cuncta reliqua;* e, poichè si tratta del beneficio del condono di un sesto, questo deve aver costituita la parte principale.

Ciò emerge anche dal fatto, che ancora più tardi, al tempo di Valentiniano — l. 15, C. Th., 11.1 e Gothofr., *Comment.* — le *annonarie species* dovevano essere escomputate almeno in tre termini di anno, di quattro in quattro mesi, l'*auraria praestatio* all'incontro in una volta sola negli ultimi nove giorni [VIII, **408**] dell'anno.

Quelle dunque debbono aver costituito certamente il maggiore importo.

Così si dice anche in Ammiano (31, 14) dell'Imperatore: « *In* adaerandis *reliquorum debitis non molestus* ». Anche qui le reste d'imposta erano soltanto generi in natura.

---

[1]) Nella l. 14, C. Th., 13, 5 la *praestatio annonaria* è distinta espressamente dalle *ceterae canonicae* species e da' *vestes atque* equi. Gothofredo in questo tratto aggiunge alla prima *frumentum, vinum, triticum, hordeum*. Nella stessa forma circoscritta ricorrono le imposizioni annonarie nella l. 2, C. Th., 11, 12, dove il *titulus annonarius* viene distinto da *ceteris speciebus*.

Queste *species*, che ne' tributi erano riscosse in parte come *canonicae*, in parte come *temporariae* consistevano ne' più diversi oggetti. Come *annonariae* sono state menzionate sopra *frumentum, vinum, triticum, hordeum*. Ma venivano anche forniti: *ferri ed altro materiale* occorrente alle fabbriche d'armi imperiali (l. 2, C. Th., 10.22); spesso anche *armi finite* (Gothofred., *Comment.* a l. 6, C. Th., 11.20); *materiali* da costruzione (l. 17, C. Th., 15.1); i più diversi rifornimenti in natura per Roma, tra gli altri *carne di giovenchi, carne di agnelli* e *carne di maiale*, da distretti, che avevano perciò il nome di distretti di rifornimento (*annonaria regio* — tit. 4, l. 14, C. Th.); *bardature finite* (tit. 6, l. 7, C. Th.); il *foraggio* per l'esercito (l. 15, C. Th., 12.6); *cavalli* (tit. 17, l. 11, C. Th.), alla pari di tutti gli altri oggetti di rifornimento, anche le *reclute*. In breve, non solo tutti gli oggetti in natura, che oggi sogliono essere requisiti solo eccezionalmente, in tempo di guerra, e forse solo dagli eserciti nemici, ma anche altri e assai più, *erano nell'Impero Romano, anno per anno, a termini fissi, esatti come regolari imposizioni.*

Così, secondo Vopisco (c. 45), Aureliano impose un nuovo tributo alle provincie di Egytto, consistente in *vitrum, charta, linum, stupa* e *anabolicae species*, — cfr. Salmasio a questo tratto. Poichè lo si chiama *vectigal*, non era punto una requisizione unica.

Anche nelle imposte in danaro trova la sua espressione più acuta l'imposizione in natura, perchè non si poteva dare argento per oro e rame per argento [1]).

Il danaro [VIII, **409**] non era ancora, allora, solo basato su di una merce: esso, piuttosto, era ancora come *merce* intermediario dello scambio. Oro ed argento erano allora solo un *pecus* più maneggevole, ma non ancora *vera* pecunia [2]).

In realtà la cosa non poteva nemmeno andare diversamente.

[1]) Si veda ciò che io ho detto innanzi della manovra monetaria di Alessandro. Solo nell'anno 397 si concede di dare oro per argento l. un., C. Th. 13.2; come un anno prima oro per rame, tit. 21, l. 11, C. Th. — Perciò, anche nella tassazione in danaro erano distinti l'*auraria praestatio* e l'*aeraria*. Appunto la spiegazione data da Gothofredo dell'ultimo tratto è erronea e quella da lui confutata del Maynardo è esatta. Gothofredo non conosce la natura dell'antico danaro Era ancora *merce in forma di danaro*. Se noi troviamo così spesso, nelle fonti, oro, argento e rame impiegati appunto come danaro a peso, non si trattava di *livres* nel posteriore senso francese, bensì di reali libbre ponderali. Io sostengo anche che *argentum in opere, operatum, factum* non significava *nummi*, bensì *sbarre*, e che, se veramente, come vuole Salmasio (a Lamprid., *Alex.*, 33), *aurum et argentum* sta spesso *pro nummis aureis et argenteis*, tuttavia in questo tratto, dove si dice, *nunquam aurum, nunquam argentum, vix pecuniam donavit*, sotto *pecuniam* non s'intendeva moneta di *rame*, bensì danaro *monetato* in genere, ma non si debbono intendere le grandi somme di valori metallici che venivano trasferite pesando le sbarre.

[2]) Si veda la nota a pag. 400 in questa Sezione.

Se oggi, veramente, le imposte in natura sarebbero le più gravose, allora erano ancora le più naturali data la natura dell'economia sempre dominante de' proprietarî.

Se, per es., Lampridio dice di Alessandro Severo (c. 21): *Pauperibus plerisque sine usuris pecunias dedit ad agros emendos, reddendos de fructibus* — ove non sono da intendere entrate, bensì i frutti naturali — ciò può essere solo un beneficio, che evidentemente accenna allo stato di economia naturale della società. Perciò i contribuenti erano protetti dalla legge, onde gli agenti non esigessero danaro invece di prodotti in natura. Già Costantino ordinò nella l. 2, C. Th. 11, 1, che i possessori dovessero fornire « *ipsas species*, quae debentur, *ex horreis suis* ad civitates singulas », e il Codice Theodosiano contiene un titolo speciale (l. 11, t. 2) *tributa in ipsis speciebus inferri*, ove si dispone semplicemente che non si doveva chiedere o prendere danaro. Le stesse prescrizioni si ripetono nel titolo *de erogatione militaris annonae*.

In una tale esazione di prodotti in natura l'arte della finanza doveva avere ancora altri riguardi da quelli di oggi. Col nostro sistema d'imposta in danaro noi consideriamo l'*uniformità* come il tratto distintivo principale. Naturalmente era questo il caso anche nell'antichità, sempre che non era in giuoco il principio della spoliazione del vinto da parte del vincitore. Ma con la riscossione in natura di allora si doveva aggiungere ancora un secondo elemento del pari importante, propriamente quello d'imporre ad ogni provincia il fornimento di quegli oggetti che essa produceva principalmente. Di ciò si ha anche un calzante [VIII, 410] tratto dimostrativo. Valeriano — Treb. Poll., *Trig. Tyr.*, 17, 18 — raccomanda il Ballista come un distintissimo finanziere, perchè terrebbe specialmente bene di mira questo punto di vista innanzi menzionato, come lo stesso Trebellio aggiunge, essendo egli *in provisione* annonaria *singularis*. E Valeriano aggiunge nel suo scritto: « *nec est ulla alia provisio melior, quam ut* in locis suis erogentur, quae nascuntur, *ne aut vehiculis aut sumtibus rempublicam gravent* ». E, dopo alcuni speciali accenni a ciò relativi, egli conchiude: « *Jam laridum, jam* ceterae species *in his dandae sunt locis, in quibus affatim redundant. Quae omnia sunt Balistae consilia, qui* ex quaque provincia unam tantum speciem *praeberi jussit* ».

Nell'*impiego delle imposte* — il *bilancio dell' uscita* — si riscontra altrettanto chiaramente il persistente carattere di economia naturale del sistema. Come le entrate principali consistevano in prodotti naturali — cereali, foraggi, vino, olio, sale, materiali di costruzione, metallo, armi, pezzi di bardature ecc. —, così anche le spese principali.

Noi riconosciamo ciò già ne' compensi. Questi comprendevano di regola *quattro* speciali *categorie: salarium, vestis, argentum* e *ministeria*, — Treb. Poll., *Claud.*, 15 —. Quindi il compenso consisteva solo in *parte* in danaro; gli esempi, che io parimenti addurrò, mostrano anzi che il danaro vi aveva la minima parte. La massima parte consisteva sempre in

salarium, cioè *commestibili naturali*. Già, dal fatto che da questa sola parte dell'antico compenso complessivo abbia preso nome e significato il compenso (*salair*), dovrebbe emergere che questa parte allora ne era la parte principale.

I trattamenti e sussidî, che *philosophi*, *professores*, *medici*, *advocati*, *athletae*, *viduae et ecclesiae* ricevevano, consistevano parimenti in *sal*, *frumentum*, *cera*, *acetum*, *foenum*, *equi*, *mulae*, *oleum*, *olera*, *vinum*, *caro tabula*, *porcina* e finalmente anche in una certa quantità di *pecunia*.

Lampridio (*Alex.* 42) racconta come questo imperatore avrebbe retribuito i funzionarî provinciali, propriamente *et argento et necessariis*, e aggiunge: *ita ut praesides provinciarum acciperent pondo vicena, phiolas senas, mulos binos, equos binos, vestes forenses binas, domesticos singulos, balneares singulos, aureos centenos, cocos singulos, et, si uxores non haberent, singulas concubinas, quod sine his esse non possent.*

Da Alessandro a Valeriano i trattamenti crescono poi notevolmente — cfr. Salmasio sul tratto riportato — come pare, perchè Alessandro copriva meno volontieri gl'impieghi con cittadini benestanti, mentre al tempo di Valeriano si era già formata una aristocrazia burocratica priva di patrimonio. Di questo [VIII, **411**] tempo abbiamo ora esempî di stipendi, che sono particolarmente istruttivi. Così quello che Valeriano concede al posteriore imperatore Claudio, quando questi era veramente ancora tribuno di legione, ma, eccezionalmente, per i suoi meriti, deve ottenere già il trattamento di un *dux* — il quintuplo, cfr. Salm. a Vopisc., *Prob.*, 4: cioè all'anno, 3000 *modii* di grano, 6000 di orzo, 2000 libbre di lardo, 3500 *sextarii* di vino stagionato, 3500 *sextarii* di olio di prima qualità e 500 di seconda qualità, 20 modii di sale, 150 libbre di cera, la quantità sufficiente di fieno, lolla, miele, legumi verdi, 300 pelli per tende, poi cavalli, muli, camelli, una quantità di bardature e di armature, una quantità più particolarmente determinata di vesti di vario genere, combustibile sufficiente per la cucina ed il bagno, una numerosa provvista di schiavi, dal maggiordomo al pasticciere e con essi due donne addette a'gioielli, forniture di tavola e cucina — e, aggiunto a tutto questo, finalmente: 50 libbre di argento, 150 filippei (oro) del conio dell'imperatore vivente [1]), e in fine anche una somma di monete di rame.

Come preponderino in questo assegno i generi in natura, salta agli occhi, e parimente notevole è la disposizione aggiunta da Valeriano: *sed ita*, **ut nihil adaeretur**, *et si* **alicubi aliquid defuerit, non praestetur, nec in nummo exigetur** [2]).

---

[1]) I filippei d'oro — denominati da Philippus Arabo, come noi oggi diciamo *Louis d'or* — dovevano quindi più tardi essere coniati più leggieri.

[2]) Non si riesce ad intendere come, contro una tale testimonianza, il Savigny (*l. c.*, Appendice prima) possa obbiettare al Dureau de la Malle: « In ogni tempo

Esempi di simili stipendi in natura si trovano ancora in Vopisco (*Aurel.*, 9 e *Prob.*, 4). Che ciò aveva luogo non solo alle cime delle gerarchie di funzionari ma dappertutto, lo mostra anche tutto il libro settimo del Codice Theodosiano.

Talvolta l'annona era veramente calcolata e pagata in parte in danaro, rivalendosene poi immediatamente su' contribuenti, ma questi erano casi di eccezione espressamente rilevati nelle leggi, come per es. nella l. 31, C. Th., 7, 4, casi in cui è sempre visibile la preoccupazione che i contribuenti non siano gravati con l'esazione in danaro. Perciò anche le aggiunte allo stipendio, i soprassoldi sono piuttosto dati in generi in natura — *salarium*, *vestis* e *ministeria* — che non in danaro — *argentum*. — Così Vopisco (*Prob.*, 5): « *Vestes tibi triplices, salarium* duplex *feci, vexillarium deputavi* »; lo stipendio in danaro non viene aumentato [VIII, **412**].

Per l'erogazione dello Stato in *danaro* troviamo anche, come nell'*esazione in danaro*, confermato il carattere di economia naturale dell'epoca. Come le imposte in danaro erano esatte in parte in *oro*, in parte in *argento* e in parte in *rame*, e non si poteva dare l'un metallo per l'altro; così anche, nel bilancio della spesa, era esattamente determinato quanto danaro di *oro*, quanto di *argento* e quanto di *rame* dovesse ricevere un funzionario in quella parte relativamente piccola del suo stipendio che costituiva in generale lo stipendio in danaro. Già innanzi si è menzionato lo stipendio di Claudio. Un simile esempio si trova in Vopisco (*Aurel.*, 12). Valeriano aveva fatto console Aureliano. Poichè egli è povero, Valeriano ordina al ministro delle finanze di sussidiarlo nelle feste da darsi al popolo, accanto ad altri oggetti *in natura*, e di pagargli anche « *aureos* Antonianos trecentos, *argenteos* Philippeos minutolos tria milia, in *aere* H. S. quinquagies » (per spargerli tra il popolo).

Una quantità di tratti generali confermano inoltre che, tanto nel bilancio di entrata come in quello di uscita, prevalevano i generi in natura.

Quando Alessandro — *Lamprid.*, 15 — per spirito di risparmio non vuole creare funzionari superflui, se ne dà come motivo: « *ne annonis* rem publicam *gravaret* ».

Ivi stesso (32) vengono poi ancora menzionate tale remunerazioni degl'impiegati che vanno a riposo: campi, bovi, cavalli, cereali, fieno, materiali e operai di costruzione (naturalmente *artifices* che erano schiavi), e si aggiunge: « Aurum et argentum raro *cuiquam*, *nisi militi*, *divisit*, *ne fas esse dicens*, *ut dispensator publicus in delectationes suos et suorum converteret id quod provinciales dedissent* ». Più chiaramente di così, dove

---

la cassa dello Stato ha potuto comperare per danaro contante generi in natura, per darli a' funzionari come stipendio ». Ma di rado un' autorità scientifica ha fatto delle questioni più importanti il malgoverno che ne ha fatto il Savigny nel suo *Sistema tributario romano*.

quasi solo le imposte in danaro sono in genere considerate quali imposte, non si può dire che le *riscossioni in natura* erano le meno gravose e che le *erogazioni in natura* costituivano la regola.

Di Aureliano (*Vop.*, 45) si rivela: « che non avrebbe mai dati *abiti di seta* », — ma quanti generi in natura non vi sono nell' antitesi taciuta da Vopisco?

Una testimonianza di carattere speciale fornisce Lampridio (*Heliog.*, 26). Naturalmente nel *salarium* avevano una gran parte le species *cellāriae*, vino, olio e simili — l. 32, C. Th. 7, 4. Esse erano distribuite mediante i *cellarii*, i rispettivi magazzinieri, a quelli cui erano assegnati. Perciò narra ora Lampridio de' pazzeschi spassi di Eliogabalo: « *Mittebat parasitis per* cellarios salaria annua *vasa cum granis et scorpiis et cum serpentibus et huiusmodi monstris* [1]) » [VIII, **413**].

Anche nell' amministrazione finanziaria, in quella cioè che oggi chiamiamo la *cassa*, salta agli occhi il carattere di economia naturale nel sistema d' imposte.

Io ho già ripetutamente accennato come l' *arca* era, in certo modo, tutt' altro della nostra cassa, e che perciò anche il sistema di scritturazione degli antichi doveva essere ordinato diversamente dal nostro. Semplicemente si debbono cercare i motivi di ciò nell' economia naturale; poichè, se la parte di gran lunga maggiore delle entrate ed uscite non passa punto attraverso la forma monetaria, cessa anche l' unico denominatore sotto cui, nelle condizioni di economia monetaria, possono essere scritturati ne' conti gli elementi di un patrimonio o di un reddito. Per le stesse ragioni anche il *servizio pubblico di cassa romano* doveva essere di altra specie dal nostro. In una parola, era di preferenza servizio di magazzini.

Se la parte di gran lunga maggiore delle imposte era riscossa in natura e non in danaro — si ricordi tutto ciò che Claudio ricevette in natura come attribuito alla cassa dello Stato — dovevano naturalmente esservi ambienti diversi dalle nostre casse per la ricezione di tali imposte. Al luogo di esse subentrò quindi l' enorme numero degli *horrea* e *cellae*, che erano stabiliti per tutto l' Impero *in ogni civitas* e in tutte le numerose stazioni militari e tappe dell' ampio Impero mondiale: La sola città di Roma aveva nell' epoca più tarda 335 *horrea* pubblici. Gli Stati moderni, in fondo, hanno ancora, solo ne' loro « arsenali », un piccolo resto di questo diffuso sistema di magazzini che comprende ancora solo materiale di grano.

Nell' Impero Romano all' incontro tutti i bisogni di Stato concepibili e tutti i più varî bisogni della vita de' funzionarî esigevano anche

---

[1]) Perciò è anche inesatto ciò che dice Hoeck (*Röm. Gesch.*, I, 2, pag. 208): « Rientrava ne' benefizi della monarchia il fatto che le decime in natura si andavano sempre più mutando in una imposta fondiaria fissa ». Nè si mutarono in una imposta in danaro nè furono fissate, se anche il modo di imposizione e di riscossione nell' epoca imperiale venne a variare di molto.

locali di deposito appartenenti allo Stato, e poichè tuttavia merci varie dovevano anche essere conservate in maniera varia, si può farsi un'idea dell'importanza e della complicata organizzazione di un tale sistema di magazzini pubblici, — un sistema, che oggi è sparito, poichè si è risoluto nelle centinaia di migliaia di granai privati e botteghe di mercanti, di cui, mediante il mezzo generale di circolazione, i nostri Stati ed i loro organi *comprano* piuttosto quanto loro occorre.

Così gli stessi oggetti naturali possono [VIII, **414**] veramente oggi come allora, essere sopperiti ed usati, ma, nell'odierna economia sociale, sono aggruppati in altra maniera e in altri luoghi, e perciò circolano anche diversamente nell'interno della società.

In realtà una tale organizzazione di magazzini aveva un'importanza non solo finanziaria ma sociale, poichè il sistema di *finanza di Stato* in natura era solo condizionato dal sistema di *economia* naturale e ciascuna azienda privata era solo il corrispondente di quell'azienda di Stato in natura. Ciò che nell'una era il *penus*, erano nell'altra le provviste de' magazzini pubblici; e *penuria* e *casse* di Stato vuote — come noi diremmo, o, come si diceva allora, *magazzini* di Stato vuoti — erano del pari rovinosi per la società come per lo Stato.

Quando perciò Svetonio (c. 26) racconta de' ghiribizzi di Caligola: « *Ac nonnunquam*, horreis praeclusis, populo *famem indixit* », non si riferisce solo alle solite distribuzioni di pane: si aveva *penuria* generale, in quanto lo Stato poteva determinarla.

Perciò Alessandro Severo — che in genere intendeva il carattere sociale del suo tempo meglio di ogni altro imperatore, Tiberio eccettuato, e perciò fece anche più di parecchi altri imperatori per i bisogni sociali — aveva in vista solo una tale soddisfazione di un bisogno generale, quando Lampridio (c. 39) racconta di lui: horrea *in omnibus regionibus publica fecit ad quae conferrent bona ii, qui privatas custodias non haberent.*

Si consideri all'incontro che oggi nessuna abitazione di privati è così piccola da non trovarvisi spazio per la sua cassa!

Poichè l'organizzazione delle casse pubbliche era in genere organizzazione di magazzini, anche l'erario era poi in genere l'insieme de' pubblici *magazzini*. Il trattamento in natura di Claudio, sopra mentovato, che comprendeva in generale oggetti di magazzino — per cui mai, se per caso mancavano, si sarebbe dovuto dare danaro — è espressamente assegnato dall'imperatore all'erario privato (Treb. Poll., *Claud.*, 64).

Parimenti il rescritto di Valeriano, che assicura ad Aureliano un trattamento in parte in natura, è diretto ai prefetti dell'Erario (Vopisc., *Aurel.*, 12). La parte più notevole delle entrate dello Stato, come oggi attraverso le casse, passava allora per i magazzini, e ciò che oggi è regolamento di amministrazione delle casse, era allora regolamento di amministrazione di magazzini. Perciò non deve nemmeno recar meraviglia, se nel tit. 26 del lib. X del Codice Theodosiano [VIII, **415**] troviamo diretti ordini imperiali che concernono la copertura dei tetti de' magazzini.

Naturalmente questo carattere di economia naturale del sistema tributario doveva manifestarsi, come ne' *locali di custodia*, così anche nella *contabilità* e nel *personale de' funzionarî*.

Non solo i conti di cassa erano condotti principalmente in generi in natura, ma anche la ripartizione nel *bilancio* di uscita doveva riferirsi agli oggetti in natura secondo la *specie* e la *misura*. Onde ancora una differenza tra oggi, in cui per es. l'intero trattamento di un luogotenente generale ne' quadri della spesa si concreta in unica somma di danaro, e allora, in cui, per es., Valeriano dispone che Claudio, il quale comandava in Illyria dovesse ricevere come trattamento: « tantum *salarii* quantum habet *Aegypti prefectura; tantum vestium*, quantum *proconsolatui Africano* detulimus; tantum *argenti*, quanto accipit *curator Illyrici Metatius;* tanto *ministeriorum*, quantum *nos ipsi* nobis per singulas quasque decernimus civitates ».

Quî si scorge nella maniera più chiara che i trattamenti de' più diversi e più importanti funzionarî dello Stato per tutto l'Impero, tanto in *natura* come in danaro, erano esattamente fissati per specie e misura. Come orribilmente grande doveva essere il lavoro di scritturazione collegato con tale amministrazione finanziaria dei magazzini, si può concepire; e perciò si può anche ricavare di qui un'idea dell'importanza e del rango de' corpi di registratori e di scritturali d'allora, la cui importanza ne' nostri Stati odierni, con tutta la necessità di questo mondo di subalterni, è tuttavia già molto ridotta.

Come mostrerò nella sezione seguente, anche il formalismo del « tavolo verde », negli stessi più alti posti dell'Impero, non lasciava niente a desiderare.

Anche nella *classe de' funzionari* incaricata dell'amministrazione finanziaria ci s'imbatte in una corrispondente differenza con l'epoca odierna. I *magazzinieri*, oggi, non solo sono diversi da' *cassieri*, ma sono anche impiegati di carattere subordinato. Nell'epoca imperiale romana i magazzinieri non solo pagavano gli onorari, in quanto consistevano in generi in natura, ma erano anche cassieri nel senso nostro — cfr. il tratto sopra citato de' *cellarii*, — essi erano anche i più considerati funzionari finanziarî.

Il *praefectus annonae*, propriamente il primo magazziniere di Roma, covriva una delle più alte cariche dell'Impero.

Sotto Caracalla, Macrino dopo pochi anni insignito della porpora imperiale, amministrava come *procurator aerarii majoris* [VIII, **416**] con funzione rispettiva e dispositiva le *provviste* di porpora — cfr. Lampr., *Diadum.*, 4 e Salmasio, che rileva bene ivi il carattere di economia naturale di tutto il servizio di cassa.

Una tale amministrazione di finanza in natura doveva veramente essere difficoltosa, ma poteva tuttavia essere resa più agevole mediante un sistema di assegnazione.

Propriamente, invece di far portare dagli obbligati gli oggetti in natura ne' magazzini per indi farli avere di nuovo agli aventi diritto, lo Stato ne faceva delegazione ove ne era il caso, immediatamente sugli obbligati. Anche questa procedura mette in vivida luce l'economia naturale del tempo.

Già sotto Nerone ricorrono, secondo la l. 7, § 2, D. 7, 1, tali immediate delegazioni di *salarium* o alimenti di altra natura su' fondi provinciali tributari.

Quanto più meccanica diviene l'amministrazione delle finanze, tanto più si viene elaborando anche questo sistema di delegazioni. Io ho già spesso toccato di quella specie di collegi che avevano l'obbligo di provvedere alla soddisfazione di un qualche ramo de' bisogni dello Stato. Tale era anche la compagnia romana della calce che doveva fornire tutta la malta per le costruzioni pubbliche della città capitale. Il suo compenso consisteva non solo in immunità, ma anche in positive contribuzioni. Anche questi erano *oggetti in natura*, per es. vino. Per questo vino noi troviamo, circa la metà del IV secolo, la compagnia della calce accreditata su di alcune vigne soggette ad obbligo.

Della fine dell'ultimo e del principio del secolo seguente, attesta il tit. del Cod. Theod. *de erogatione annon. milit.* che in tutte le provincie vi era anche un assegno immediato su' contribuenti a favore dell'annona delle guarnigioni, dapprima in natura, e, solo a partire da Valentiniano II, in parte in danaro; ma che, al tempo stesso, erano date disposizioni per impedire vessazioni nella riscossione in danaro.

In breve, io domando: se si può dimostrare tanto chiaramente e mediante tutti i rapporti dell'amministrazione finanziaria, che il sistema delle imposte in natura era di tale estensione, si può allora dire col Savigny che « il peso de' fornimenti in natura sarebbe stato certo affatto insignificante in confronto all'imposta fondiaria? ».

A questo *sistema di forniture*, quindi, ancora conservato, apparteneva ora naturalmente ancora un *sistema di prestazioni*.

Quando uno Stato riscuote in danaro tutte le sue imposte e perciò provvede anche con danaro a tutti i suoi bisogni, anche tutti quei lavori economici che offrono i mezzi di soddisfazione pronti sul luogo — quindi tutti i lavori di trasporto e di ultimo approntamento — ricadono nell'àmbito dell'*attività privata* [VIII, **417**], la quale dovrà curare appunto che ciò, di cui è sentito il bisogno sul posto, vi si trovi anche. Nelle riscossioni in natura, all'incontro, lo Stato stesso deve provvedere a questi lavori, e poichè lo Stato consta solo de' suoi cittadini, questi ancora debbono eseguirli. Così gli stessi lavori assumeranno solo un altro carattere. Mentre là, ricadendo nella cerchia dell'interesse privato, rimanevano attività privata, qui diventano compito di Stato, quindi lavori pubblici — divengono prestazioni obbligate, assumono parimente il *carattere di tributi*[1]).

Questo sistema di prestazioni, tuttora necessariamente connesso al sistema di forniture ancora conservato, era veramente solo una parte, un

[1]) Io sono perciò obbligato ad occuparmi, qui, ancora più particolarmente del sistema di prestazioni, perchè, a mio modo di vedere, nel periodo seguente, dopo che Diocleziano aveva distinto l'unico tributo in una *jugatio* e in una *capitatio*, le *forniture* erano in generale iscritte nella *jugatio*, le prestazioni generalmente nella *capitatio*.

rimasuglio di *quel sistema generale di obblighi politici,* che io ho toccato già innanzi, che faceva di ogni carica un ufficio onorifico e con cui presso i Greci era congiunto il sistema delle liturgie, presso i Romani un sistema assai più sviluppato di *munera;* parte di un sistema, che era imposto tanto da' fini e dalle attività dello Stato come dalla base sociale della *polis.* Prescindendo da ogni generale obbligo di uffici onorifici, rientrano in questa materia non solo quelle prestazioni *economiche*, che, in *primo luogo*, dovevano adempiere gratuitamente, o tutti i membri delle comunità statali o anche solo i particolarmente capaci secondo il sistema de' *munera*, ma anche, in *secondo luogo,* quelli che erano assunti da *collegia* e corporazioni romane in questo senso.

Quando, sotto il *primo* rapporto, per esempio secondo Dionysio di Alicarnasso (I, 88), tutti i Romani cooperano alla erezione delle mura di Roma, o più tardi Vespasiano (*Dio.*, 66, 10), nella ricostruzione del tempio di Giove sul Campidoglio, alla testa de' più distinti Romani, aiuta egli stesso pel primo a portare materiale; — quando, nel corso del tempo, una posta di pedoni primieramente istituita da Augusto si sviluppa in quel generale sistema di trasporti di cui Aurelio Vittore dice: *quod equidem munus satis utile in pestem romani orbis vertit posteriorum avaritia insolentiaque;* — quando Cassiodoro (*Var.*, 24) de' distretti finitimi dell' Istria, che debbono fornir vino ed olio a' magazzini di Ravenna dice: *sed vos, qui numerosa navigia in ejus confinio possidetis, pari* [VIII, 418] *devotionis gratia providete, ut quod illa parata est tradere, vos studeatis sub celeritate portare;* — ovvero, quando anche un privato deve mantenere un tempio (Cic., *Verr.*, I, 50) e in generale i successori di costruttori de' templi debbono mantenerli in ordine e ripararli; — quando Augusto (*Dio.*, 53, 22) assegnava a singoli senatori strade rurali perchè le riattassero a loro spese, — io ne traggo solo alcuni de' tratti più varî per mettere in rilievo quell' obbligo generale o speciale di prestazioni, che non solo si perdeva nell' antichità più remota ma si protrasse sino nell' ultimo periodo imperiale e che nel sistema de' *munera* appunto del nostro periodo — si confronti il titolo del Digest. *de muneribus et honoribus* — aveva avuto la sua disciplinata organizzazione.

Per ciò che concerne, in *secondo luogo*, i *collegia* o corpi in *questo* senso, v' incontriamo di nuovo il sistema di prestazioni in natura solo in una figura alquanto variata, — e propriamente a partire dalle cosidette corporazioni di Roma, attraverso i *corpora omnium artium* di Alessandro, giù sino a quei *corpora, quorum ministeriis* — ancora al tempo di Symmaco (*Epist.*, X, 24) — *tantae urbis onera sustinebantur,* — e ancora de' *collegia* di barcaiuoli, che come *classis Alessandrina* e *Africana* dovevano trasportare l' annona di Roma[1]) sino all' uno o all' altro collegio

---

[1]) *Hanc* (regiam classem) *in Tiberinis ostiis mixtus populo senatus excipiet. Venerabuntur tanquam sacras puppes, quae felicia onera Aegyptiae frugis invexerint,* scrive Symmaco (X, 22), come *praefectus urbis.* Questi tratti, contrapposti al tempo odierno,

di spedizione [VIII, **419**], i cui membri avevano l'obbligo di tenere un luogo di mercato sull'arena (Orell., 4063); i quali tutti erano *corpora* che [VIII, **420**] erano stati in parte *antiquitus constituta*, ma regolarmente *constituta*, erano stati cioè istituiti dal *pubblico* potere dello Stato, e furono anche conservati dallo Stato, quando, al finire della Repubblica, i *collegia* o *corpora* sorti dal **libero** *diritto di associazione*, fondati per i più varî fini — cfr. nota a V, p. 301 di questa memoria — e che avevano solo

---

illustrano eccellentemente il passato. Londra e Amsterdam, sicuramente, sono depositi di cereali non minori di Roma. Ma là, inosservate, scaricano, durante l'intero anno il loro grano le navi di carico *private*, mentre, quivi, quando giungeva la flotta frumentaria dello Stato, era una festa pubblica, per cui abitanti ed uffici pubblici si riversavano alle foci del Tevere. E non a torto! Roma soggiaceva alla carestia e alla sommossa, se quella flotta non giungeva ed era trattenuta da venti contrarî. « *In metu enim sumus, ne obsit commeatibus annonariis medii temporis mora et perturbatio plebis oriatur* » dice lo stesso Symmaco (V, 3). Non vi era nemmeno rimedio da parte dello Stato. Poichè l'*evoluzione sociale* di Roma si era pure verso la fine così *ingarbugliata*, che non vi era più una uscita con mezzi di polizia. L'Italia soltanto produceva ancora pochi cereali, non perchè il suo suolo fosse divenuto infruttifero, ma perchè la ricchezza inugualmente ripartita e il lusso con esso connesso richiedeva, nelle sue adiacenze, colture diverse da quella de' cereali! A queste altre colture erano quindi riservati i migliori campi d'Italia, poichè il libero scambio, tanto servizievole come avido di guadagno, obbedisce alla richiesta reale sempre senza riguardo al pubblico bene. *Perciò i cereali dovevano arrivarvi di là dal mare.* Ora, secondo i nostri concetti, sarebbe toccato al commercio privato il procurarli. Ma perchè non accadeva ciò in Roma? Già nella mia memoria « *Per la storia dell' evoluzione agraria di Roma* » *) io ho mostrato che *non* erano punto le distribuzioni di grano e di pane al disotto del prezzo di mercato che incagliavano il commercio privato, perchè la quantità destinata per tali ripartizioni era una quantità fissa, un canone, e tornava anche generalmente a vantaggio solo de' più poveri che non avrebbero potuto pagare il prezzo di mercato. Entro confini più limitati sarebbe quindi rimasto sempre un mercato sicuro. Sappiamo anche da Petronio (*Satyr.*, 38, 7) che la speculazione privata, a volta a volta, sapeva utilizzare un repentino incaglio nel rifornimento pubblico. La ragione era un' altra, più profonda, insita alle stesse condizioni sociali: *Il sistema d' imposta in natura, che riscoteva generalmente cereali, non lasciava molto campo al commercio privato.* Se l'Egytto dava la doppia decima, quanto mai potevano ancora esportare i suoi commercianti? Quindi non rimaneva altro, che, se una provincia aveva bisogno dell' altra, lo Stato stesso s'incaricasse di provvedere. Se no, invece d'imposta in natura avrebbe dovuto riscuotere imposte in danaro, fare le sue spese in danaro, lasciando per una parte a' salariati in danaro, per un' altra parte alla speculazione privata egyzia di provvedere alla reciproca soddisfazione. Ma, se anche lo Stato avesse voluto appigliarsi, in conclusione, a tali misure radicali, non v'è da ritenere che Roma si sarebbe trovata da lungo tempo affamata, avanti che le prime navi private aves-

---

*) È pubblicata nella traduzione italiana del vol. II di questa Raccolta.

le stesse forme esteriori, furono disciolti da' nuovi poteri dello Stato per preoccupazione della loro azione sediziosa, e scomparvero tutti dalla vita sociale di Roma sino a' « *collegia tenuiorum, quibus ex SC. coire licet* ».

Quando, per esempio, per accennare anche qui ad alcuni di tali *collegia*, tra quelle posteriori corporazioni di Roma (vedi Symm., X, 27), l'una ha da occuparsi della carne di agnello, la seconda della carne di manzo, la terza della carne di maiale, che era distribuita gratis o a prezzo

---

sero sbarcati i loro carichi? Ma v'è ancora di più! Questa misura radicale non solo avrebbe recato un aiuto troppo tardivo: sarebbe stato per sè stessa inattuabile. Rinvestire *imposta in danaro* e così lasciare al traffico *privato* la proporzionata ripartizione de' prodotti naturali, non era ancora, allora, nella possibilità sociale; giacchè, essendo le basi economiche della società ancora nello stadio dell'economia naturale, quella non sarebbe stata in grado di corrispondere in danaro tutti i suoi tributi. Noi, che da un secolo ci siamo abituati a costruire lo Stato a tavolino, dimentichiamo troppo facilmente che gli Stati sono organismi, che l'essenza di ogni organizzazione consiste nella congruenza e nell'armonia delle singole sue parti e che quindi ad una società organizzata su basi di economia naturale non possono avanzarsi da parte dello Stato pretensioni corrispondenti alla economia monetaria. Roma avrebbe dovuto prima cambiare completamente le sue basi sociali, avrebbe dovuto prima, con ciò, ottenere il *fondamento naturale* per una mutata organizzazione politica per trarsi fuori di quel cul di sacco dell'evoluzione in cui si trovò alla sua fine. Ma per realizzare *consapevolmente* questo mutamento, le mancavano intendimento, volontà e forza; e quella evoluzione, che, in tale deficienza, la storia usa lasciar subentrare con necessità naturale, occupò in questo caso ancora cinquecento anni, durante i quali, nell'iniziale antitesi di città e campagna, si effettuò la scissione dell'unica classe di proprietari nelle due categorie possidenti de' proprietari fondiari e de' capitalisti (artigiani e fabbricanti); e, al tempo stesso, mentre i lavoratori cittadini si rivendicavano in libertà, anche per i lavoratori rurali, di schiavi fatti servi, si disegnava una emula mèta, e nel corso di cinque secoli, in una parola, si formavano e consolidavano enormemente le basi della nostra odierna economia sociale. Solo su tali affatto diverse basi sociali Roma si sarebbe potuta salvare da questa rivoluzione, se altri organi politici e sociali avessero potuto frazionarsi in modo così diverso da difendere l'Italia dalla fame anche senza importazioni per opera dello Stato, Poichè non era questo il caso, Roma, questo finora più brillante fenomeno della storia, questo ultimo esemplare dell'ultima forma dello Stato antico, aveva raggiunto quel punto, oltre il quale, sulle basi esistenti, non era più oltre possibile l'evoluzione, e anche Roma, in una parola, aveva raggiunta la sua fine *naturale*, cioè la fine necessaria date certe premesse. Ma non deve insorgere in noi il sentimento della libertà morale pel fatto che anche gli Stati sono soggetti ad una prepotente necessità storica? Non vi è alcun riscatto da questa morte? E sarebbero state, dunque, vane delle virtù patriottiche contro la fine di uno Stato? Al termine di questa memoria, io torno a rilevare come debba rispondersi assolutamente in forma negativa a questa domanda, del come piuttosto la libertà morale è limitata dalla necessità storica!

ridotto [1]); o quando un collegium *urenda lavacris tigna comportat*, [VIII, 421] un altro *manus augustis operibus accomodat*, e finalmente mediante un terzo *fortuita arcentur incendia*, o in molte città ricorrono i così spesso menzionati *collegia dendrophorum*, *fabrum* e *centonariorum* [2]) se pure, per la decadenza [VIII, 422] della città, non erano già fusi tutti e tre in un

---

[1]) Aureliano aggiunse, secondo Vopisco (*Aurel.*, 35 e 47), all' annona di Roma anche carne di maiale; come egli dice: *porcina gratuita quemadmodum oleum et panis praeberentur*. Egli voleva anche distribuire gratuitamente vino, ma si lasciò distogliere da ciò e lo fece soltanto vendere in determinati luoghi di Roma ad un prezzo civile. Dal Codice Theodosiano (lib. 14, t. 4) sappiamo anche che allora furono fornite dallo Stato, per un prezzo determinato, carne di manzo e carne di maiale. L' una e l' altra dovevano essere molto usate in Roma, poichè sotto Alessandro, una volta, si dolse il popolo che entrambe fossero troppo care nel commercio privato, e « richiese prezzi bassi » (*cum vilitatem P. R. ab eo peteret*, Lamprid., *Alex.*, 22). Allora provvide anche l' Imperatore col divieto di macellare scrofe e vacche. Più tardi intanto si doveva venire allo spaccio da parte dello Stato a prezzi più bassi. La carne stessa venne dalla *regio annon.* d' Italia, carne di maiale propriamente dalla Campania ecc. *e venne ivi fornita da' proprietarî in escomputo del loro tributo*, **prima** *di Diocleziano, quindi sul tributo italico allora distinto ancora dal tributo provinciale*. Ma come e da chi si provvedeva alla percezione de' buoi e de' maiali de' contribuenti, al trasporto a Roma, alla macellazione ivi stesso, e finalmente o alla distribuzione gratuita o alla rivendita al pubblico? *Perciò furono istituiti* i collegia di *questa specie!* I loro membri erano quindi percettori di tributi, guardiani di bestiame, macellai e commercianti di Stato al tempo stesso: esercitavano funzioni che oggi non si trovano più congiunte, ma espletavano i *lavori* inerenti sicuramente solo mediante i loro schiavi. Tutto ciò appare del tutto chiaro dal citato titolo del Codice Theodosiano, sempre che si assuma come presupposto un sistema d' imposta in natura. [Sulle corporazioni si confronti sopratutto il posteriore lavoro di J. P. Waltzing, *Étude hist. sur les corporations professionelles chez les Romains*, Bruxelles, 1895 sgg. (*Nota aggiunta alla traduzione*)].

[2]) Se a Gothofredo, a cui del resto non sfugge facilmente alcun tratto connesso, fosse venuto in mente, nel suo commento alla l. 1, C. Th., 14, 6, dove cerca spiegare questi collegi, la lettera di Symmaco innanzi citata, sicuramente egli avrebbe proseguita la traccia imbroccata in un punto di questo commentario, e allora sarebbe giunto alla spiegazione esatta di queste corporazioni. Poichè basta solo mettere l' une accanto all' altre le corporazioni del relativo titolo del Cod. Theod. e le funzioni di corporazione descritte da Symmaco, per riconoscere anche, subito, l' identità delle une e delle altre. Il *collegium* dendrophorum è evidentemente quello che *urenda lavacris ligna comportat;* il *collegium fabrum* quello che *fabriles manus augustis operibus accomodat;* e con ciò si raccomanda poi anche di non cercare nel terzo, nel *collegium centonariorum*, altro che quello mediante cui *fortuita arcentur incendia*. In questa interpretazione si è confermati dalla l. 12, § 18, D. 33, 7. Ivi si tratta dell' *inventarium* di una *domus* e tra l' altro ivi si computa: *acetum quoque, quod* extinguendi incendii *causa paratur, item* **centones**, siphones, perticae quoque et scalae ecc. *Centones* quindi, che qui vengono menzionati tra pompe, tini e scale, appartenevano agli apparecchi di estinzione degl' incendi. Essi erano, secondo la

unico *collegium fabrorum;* — quando Aureliano, avendo aggiunto all'annona di Roma qualche cosa del tributo [VIII, **423**] egyzio di grano, aggiunge al tempo stesso, pel trasporto di cereali, una compagnia di barcaiuoli del Nilo e di barcaioli del Tevere; — quando Trajano per migliorare l'istituzione dell'annona che distribuì secondo le regioni di Roma — Orell., 1450 — fonda

---

glossa, coperte o materassi messi insieme con cenci, che imbevuti di quell'aceto, di cui la glossa secondo Macrobio dice: *Quid aceto frigidius, quod culpatum vinum est? Solum enim ex omnibus humoribus crescentem flammam violenter extinguit, dum per frigus suum calorem vincit elementi* — servivano all'estinzione del fuoco o alla protezione delle case vicine. Nel *collegium centonariorum* si è trovato, quindi, il terzo *collegium* di Symmaco, quello mediante il quale *fortuita arcentur incendia*. Questi tre collegi avevano indiscutibilmente una intima parentela, e con ciò si spiega perchè per es., secondo la l. 1, Cod. Theod., 14, 8, i *centonarii* sono posti tra i *dendrophori* e i *fabri*, come parimenti nelle iscrizioni — vedi Orelli, *Inscr. collec.*, XVII — manca talvolta uno o l'altro collegio e spesso il *colleg. fabr.* rappresenta le funzioni di tutte e tre, particolarmente esercita anche il servizio di estinzione degl'incendi, come emerge da Plinio (*Ep.*, X, 42). A' mentovati *collegia* erano, dunque, imposti doveri, che, come mostrerò, quali gravezze de' comuni e de' cittadini, compresi ne' tre *munera* della *praebitio operarum et artificum*, del *conferendis tabulatis, lignis materiae, obnoxius* e finalmente della *sollicitudo publicarum aedium vel sacrarum constituendarum reparandarumve*, si sarebbero dovuti prestare da tutti; e perciò riusciva il maggiore alleviamento di un comune di cittadini, quando una determinata specie di queste prestazioni manuali erano, dietro emolumenti di altra natura, posti a carico di una semplice frazione della comunità. Perciò non si può nemmeno credere che vi fossero stati solo industrianti di una sola specie, per esempio solo falegnami o muratori o forgiatori nel *colleg. fabrorum*. Di regola una tale frazione — come ho già accennato nella nota a pag. 301, Sez. III di questa memoria — era un collegio di *possessores*, che dalle relative prestazioni aveva solo il nome e le faceva in realtà adempiere da gente posta al proprio servizio. Quando, per es., Plinio dopo l'incendio di Nicomedia propone che l'Imperatore voglia concedere la istituzione di un *collegium fabrorum, duntaxat hominum centum quinquaginta*, e aggiunge: *ego attendam ne quis nisi faber recipiatur*, emerge dallo *hominum* e dalla proposizione seguente, che si aveva in vista una pubblica compagnia di pompieri nel senso nostro, che *eccezionalmente* non doveva includere altri membri che non fossero artigiani, come poi era formato collegialmente un determinato corpo di schiavi assunto a pubblico servizio. Ciò è confermato anche per altra via. Quando, per es., in l. 2, Cod. Theod., 14, 8 e l. 62, Cod. Theod., 12, 1, si dice che nessun *centonarius* debba poter fare passaggio nelle curie e nessun curiale nel *corp. fabror.*, di là, come dalla l. 1, Cod. Theod., 14, 7, emerge chiaramente che si trattava di liberi cittadini di ogni classe, poichè, allora, i curiali, subito dopo l'aristocrazia dei magistrati, erano pur sempre, i possessori più elevati. Così si dice anche in l. 5, § 12, D. 50, 6: « *Quibusdam collegiis vel corporibus, quibus jus coeundi lege permissum est, immunitas tribuitur, scilicet iis collegiis vel corporibus, in quibus artificii sui causa unusquisque adsumitur, ut fabrorum corpus est, et si qua eandem rationem originis habent, id est idcirco instituta sunt, ut necessariam operam* publicis utilitatibus *exhiberent. Nec* omnibus *promiscue, qui adsumti sunt in his collegiis, immunitas*

un *corpus pistorum*, o già la Repubblica per sicurezza di essi fonda un *collegium mercatorum*; — quando già per opera di Alessandro, come abbiamo veduto innanzi, tali corporazioni erano costituite non solo di ogni categoria di artigiani ma anche di osti e di cuochi [1]); — quando, finalmente, sin pel più remoto passato, a proposito della costituzione serviana [VIII, **424**] si

---

datur, sed artificibus duntaxat ». E più oltre: « *Sed ne quidem eos, qui augeant facultates et munera civitatum sustinere possunt, privilegiis, quae tenuioribus per collegia distributis concessa sunt, uti posse, plurifariam constitutum est* ». Oltre agli *artifices* propriamente detti vi erano anche membri di altre classi nella corporazione, ed oltre a' *tenuioribus per collegia distributis* vi erano anche di quelli che erano possidenti e potevano perciò sopportare i *munera civitatum*. Gli *artifices* propriamente detti, nella corporazione, erano, quindi, come pare, liberi artigiani salariati a giornata, che nella corporazione facevano la parte di *plebs*, mentre i ricchi ne costituivano i patroni e decurioni. Così, poi anche la iscrizione di Orelli, 4055, riporta tra i decurioni di un *coll. fabrum* un *haruspex*, uno scrivano e due medici, e Orelli, 4063, nel *corpus arenariorum* un mercante di lana. In base a quanto si è detto, quindi, tutti i *collegia* di questa specie non hanno la benchè menoma somiglianza con le nostre *gilde*. Essi non erano istituti industriali, bensì finanziarî, istituti che avevano la loro radice nel sistema d' imposte in natura e particolarmente nel generale sistema di prestazioni. Anche il carattere accessorio religioso, che era ad essi proprio, può sorprendere e sviare verso altro indirizzo; allora la vita religiosa e la profana, l' ecclesiastica e la mondana finivano in generale per confondersi. Appunto, i *collegia* sopra menzionati, il *corpus pistorum*, *fabrorum*, *naviculariorum*, ovvero quei *corpora omnium artium*, che Alessandro istituì, *non* sono proprio quelli, a cui nell' evoluzione posteriore possono collegarsi le *gilde* germaniche, benchè pel loro nome sembrano accostarvisi. Piuttosto *tali* sono i *collegia tenuiorum* (ll. 1 e 3, D. 47, 22), che emersero dalla libertà di associazione avuta e conservata dalle classi inferiori che accoglievano anche schiavi, e che, potendosi appartenere solo ad *uno* di tali collegî, riunirono col tempo solo operai di uno stesso mestiere, se anche dapprima probabilmente per fini diversi da quelli semplicemente di mestiere, per ragioni funerarie o come σύσσιτοι, *confrumentales*, pare, già d' allora, una specie di società di consumo. Così le gilde del Medio Evo sono solo la continuazione *de' collegia di operai asserviti*, del principio dell' epoca germanica, che s' incontrano numerosi specialmente nelle sedi vescovili, in cui si può riscontrare anche, a preferenza, il loro passaggio nella posteriore forma di gilde, e in questi collegi di artigiani servi tornano a ravvisarsi i *collegia tenuiorum*. Quindi nella libertà di associazione dell' Impero romano ricevuta e conservata dalla classe più umile si deve cercare l' ultima radice delle gilde tedesche, come sembra vogliano nuovamente svolgersi dalla libertà di associazione de' giorni nostri le formazioni industriali dell' avvenire, che poi nel loro completarsi, probabilmente, non avranno maggiore somiglianza con le loro odierne costruzioni alla Schulze-Delitzsch, di quel che le gilde germaniche giunte alla libertà e ad un possesso proprio specializzato ebbero con i primi *collegia tenuiorum* di Marciano.

[1]) Che anche *queste* appartenevano a' *collegia* qui discussi, emerge parimenti da Symmaco (X, 27), poichè ivi sono espressamente menzionate anche *caupones*, *corporati negotiatores*, *frugis et olei bajuli* tra le corporazioni, *quorum ministerio tantae*

dice (Liv., I, 43): « *Additae huic classi due fabrum centuriae, quae sine armis stipendia facerent;* datus munus *ut machinas in bello ferrent;* — in tutte queste manifestazioni, io ripeto, si esprime solo in forma variata lo stesso sistema generale di prestazioni del popolo, poichè tutte queste corporazioni sono soltanto destinate ad assumere, da sole, contro immunità da altre forniture e prestazioni [1]), servizi che del resto si sarebbero dovuti prestare, per ordine, dal complesso de' cittadini. Esse erano, dunque, a mio avviso, corpi *pubblici*, che, dove compaiono come enti commerciali, spesso servono a rendere usabili per lo Stato i prodotti naturali riscossi come tributi — come per es. il *corp. negotiatorum vinearіorum*, che vendeva a determinati prezzi o distribuiva il vino dello Stato (Ammian., 27, 3) — e perciò (Orelli, 4109) viene menzionato insieme a' corpi degli scritturali, messaggeri e littori — e stavano, quindi, anche sotto la sorveglianza di *funzionari*, come per es., appunto, i *negotiatores vinarii* sotto un *rationalis vini* sottoposto al *praefectus urbi* (Symmac., X, 35 e Pancir., *Comment. ad Not. dign. Imp. occid.*, 11), come inoltre il *corp. pistor.*, che sotto la sorveglianza degli edili realizzava in danaro, ad un prezzo determinato, il canone di cereali destinato per Roma, il grano di Stato (cfr. Petron., 44, 3), dove il rincaro è attribuito al fatto che questi *cum pistoribus colludant*, perchè una mano lava l'altra (*serva me, servabo te*), — come finalmente anche tutti gli enti che sono mentovati in Lampridio (*Alex.*, 33).

Non è questo, intanto, il luogo di trattare più particolareggiatamente, in tale amplissima estensione, l'antico sistema di prestazioni. Qui, in una storia de' tributi, ciò va considerato solo in quanto serve a comprovare la mia concezione della suddivisione dioclezianea del sistema tributario, sin allora esistente, in una *jugatio* e in una *capitatio*. Ma in quanto includeva soltanto quelle prestazioni, che io prima ho designato come un necessario completamento del tracciato sistema di forniture; quelle che si possono riepilogare come un generale *sistema di servizio manuali, di tiro e di trasporti marittimi* [2]), e che, mentre in questo periodo rientrano ancora nella classificazione generale di *munera personalia patrimonialia* e *mixta* ricorrenti nel Digesto, più tardi si distinguono sempre [VIII, **425**] come un sistema speciale di *munera extraordinaria* o *sordida* [3]).

---

urbis onera sustinentur e a cui sarebbe perciò concessa l'immunità dalle solite gravezze tributarie, per es. nel caso della *equorum collatio* ricorrente in Symmaco. Vi si aggiunge: *multosque id genus patriae servientes enumerare fastidium est.* Se tali membri di corporazioni avessero atteso soltanto a consueti esercizi privati, perchè avrebbero goduto di esenzione tributaria? Ma ad essi erano appunto commesse *pubbliche* funzioni.

[1]) *Legi obsequio immunitatis nomen emerunt*, si dice di tutti questi corpi in Symmaco, *l. c.* Vedi anche l. 5, D. 50, 6.

[2]) L. 4, § 1, D. 49, 18: *Sed et naves eorum angariari posse.*

[3]) Nel Digesto questa espressione potrebbe ricorrere solo in l. 17, § 7, D. 50, 1 e in l. 8, § 4, D. 50, 5.

A queste prestazioni appartenevano, secondo la l. 18, C. Th., 11, 16 — dell'anno 390 — la *cura conficiendi pollinis:* la *excoctio panis;* il *pistrini obsequium;* la *praebitio operarum et artificum;* la *calcis excoquendae sollicitudo;* l'essere *conferendis tabulatis, lignis materiae obnoxius;* la *paravedorum et parangariarum praebitio;* la *carbonis illatio*, tanto per la fabbricazione della moneta come per quella delle armi; la *sollicitudo publicarum aedium vel sacrarum constituendarum reparandarumve;* la *pontium vel viarum constructio;* il *temonis sive capituli onus;* la *collatio sumtuum allectis atque legatis;* — tutte queste prestazioni, che, consistessero in opera manuale ordinaria o in servizi di tiro o già in lavori industriali come molitura, cottura del pane e della calce, opere di fabbro, di muratore e di falegname, ad eccezione del *temonis sive capituli onus*, che dipendeva dalla organizzazione della posteriore *capitatio* e perciò può trovare la sua spiegazione solo nella sezione seguente — servivano semplicemente a *fornire già preparate* al consumo *le forniture* in natura, già messe a disposizione.

Si vede quindi assai chiaramente che *questa* parte del sistema di prestazioni era solo un supplemento necessario del sistema di prestazioni, poichè tutti questi *munera* appartenevano solo ad *apparatus commeatus* od *annonae*, secondo l'espressione tecnica (Ammian., XVII, 3 e *Nov. Valent.*, III, tit. X, Haenel, pag. 160). Perciò, per quanto potessero essere designati con dispregio, erano pure della più urgente importanza. Ciò riconosce anzitutto la menzionata Novella di Valentiniano III, che è diretta contro la immunità da forniture e prestazioni prima più volte concesse. Dopo aver abolite ne' §§ 1 e 2 le esenzioni in *aureis superindictiis* e *arcalibus titulis*, quindi in tutte le specie di *rifornimenti*, si dice nel § 3, secondo il senso: « In corrispondenza delle precedenti abolizioni, aggiungiamo ancora la seguente, *cujus utilitas paene latius patet*, in modo che, d'ora innanzi, senz'alcuna distinzione di rango de' privilegiati finora, è abolita ogni immunità, anche da' *sordida munera*, — *sine quibus nullus maximarum rerum procedit eventus, quorum adminiculo salutem pariter et decus tuemur imperii, ac, ne singula persequamur, sine quibus nihil necessarii operis effici potest* »[1]).

[1]) Secondo il paratitolo al relativo titolo del Codice, Gothofredo sembra consideri come due distinte categorie i *munera extraordinaria* e i *sordida*. Ma non v'è da pensare a ciò. Ciò emerge chiaramente da un confronto della l. 4 con le ll. 14 e 15 del titolo, poichè le *stesse prestazioni* vengono chiamate là *extraordinaria* e qui *vilia* e *sordida*. La diversità delle indicazioni deve dunque poggiare su di una base non reale. Il che si potrebbe anche dimostrare. Come ho mostrato nel testo, questi *munera* comprendevano tutto il sistema di servizî manuali e di tiro che il sistema naturale di rifornimenti richiedeva per espletarsi. In diritto erano esistiti da tempo immemorabile questi *munera*, ad eccezione del *capitulare munus*, che, come si è detto, sorse solo con la riforma tributaria di Diocleziano, ma da questo punto in poi furono richiesti molto più spesso di prima, e per gli stessi motivi per cui Diocle-

Benchè relazioni così determinate, che si [VIII, **426**] estendono a tutte le parti dell'amministrazione delle finanze, pongono fuori dubbio il permanente carattere di economia naturale [VIII, **427**] del sistema tributario romano, anche verso questo tempo, questa persistenza anche attraverso il contemporaneo generale sistema di servizî manuali e di tiro — la cui necessità non potrebbe altrimenti spiegarsi — è confermata, ma resta tuttavia da dissipare ancora un paio di importanti obiezioni in contrario. Tali sono quelle due testimonianze — cfr. nota a pag. 403 — che hanno determinato il Savigny a credere a un sistema dominante d'imposta fondiaria pagata in danaro.

In primo luogo: Mediante l'estensione della forma censuale ulpianea a tutto l'Impero s'introdusse appunto la *valutazione in* **danaro** di tutta la ricchezza imponibile, e secondo il tratto innanzi esaminato di Lampridio (*Alex.*), questo imperatore abbassò anzi la decima valutata in danaro — *X aureos* — alla terza parte della somma in danaro (*auri*).

In secondo luogo: Ammiano (XIV, 5), certamente del periodo seguente, ha, riguardo a Giuliano, il noto tratto: « *quod primitus partes eas ingressus*

---

ziano assunse un imperatore-collega, riorganizzò ed aumentò l'esercito, e perciò ordinò anche diversamente il sistema tributario con un crescente aggravio dell'Impero e quindi anche con un necessario rafforzamento della difesa. Dato il cronico stato di guerra, in cui l'Impero romano visse i suoi ultimi secoli, come le incessanti spedizioni militari con esso connesse, quei *munera* non si potevano nemmeno preventivare, secondo la loro necessaria estensione, sul regolare anno dell'indizione. Perciò erano *particolarmente* iscritti, ogni volta, secondo che richiedeva il bisogno; e, a partire da Costantino, in modo che erano ripartiti tra le singole provincie per disposizione immediata dello stesso Imperatore, e in ogni provincia per opera del relativo governatore. *Perciò* si chiamavano *extraordinaria*, una denominazione, quindi, che era attinta non dalla cosa stessa, bensì dal loro ordinativo; ma poi divenne un concetto reale di specie, poichè questo ordinativo in genere ricorreva solo per questo genere di prestazioni, mentre per la prescrizione straordinaria di rifornimenti si conservava piuttosto la designazione di *superindictio*. Tutto ciò emerge molto chiaramente dal relativo titolo del Codice. Ora, questi *munera* straordinarî, che comprendevano quasi costantemente ordinarî servizî manuali e di tiro, onde furono anche denominati *corporalia* nella l. 8, § 4, D. 50, 5, vennero prima di Diocleziano ordinati in maniera diversa da quella che si ebbe poi. Prima di Diocleziano, come ho mostrato, erano richiesti da' singoli liberi *inopes* come gravezza personale e da' proprietari come gravezza patrimoniale de' loro schiavi. Dopo la riforma di Diocleziano almeno questo *capitale* vivente de' proprietari — i capi de'loro servi e del loro bestiame da tiro — era rilevato e misurato secondo unità di valore tassabile di 1000 *solidi*, che si chiamavano appunto *capita;* e su' *capita* in questo senso, non su' *juga* (unità di valore tassabili di 1000 sol. del suolo) erano ora allibrate queste prestazioni — che poi il preposto a un tale *caput* chiamato da ciò *capitularius* o *temonarius* — riscuotitore, io ritorno su questo, diffusamente nella sezione seguente — doveva seguitare a ripartire ed anche ad eseguire sui singoli individui appartenenti a un tale *caput*. Ma, prima come dopo

pro capitibus singulis *tributi nomine* vicenos quinos aureos *reperit flagitari; discedens vero* septenos *tantum munera universa complentes* ». Ora un *caput*, vi si voglia intendere un [VIII, **428**] semplice podere senza computare i servi in esso compresi, come vuole il Savigny, ovvero un **importo di valore imponibile** di *territori e persone* come vuole Gothofredo, o solo un valore *capitale* — un valore in capi di schiavi e bestiame, come io cercherò spiegare nell'ultima sezione, — un *caput* è, dimostratamente, sempre un valore in danaro di 1000 solidi, e Giuliano abbassò dunque, come si dice espressamente, da 25 a 7 solidi le imposizioni su tale valore tributario di 1000 solidi chiamato *caput*.

Entrambe queste testimonianze sembrano dare ancora ragione al Savigny. Poichè, a qual uopo la valutazione in danaro della sostanza imponibile, se le imposte non avessero dovuto venir riscosse in danaro? E, inoltre, se pure sotto il presupposto di un interesse di almeno 10%, nell'imposta sulla rendita ridotta per opera di Alessandro dal 10% al 3 $^1/_3$%, fosse stato possibile una imposta in natura, non sarebbe più possibile con una imposta del 25% sul *caput*, s'intenda pure il *caput* come si voglia.

Diocleziano, erano prestati *personalmente* dalle classi infime del popolo, mentre, quando colpivano servi — schiavi o coloni — erano sempre gravezza patrimoniale de' proprietari, e in verità una gravezza assai opprimente. Perciò troviamo poi anche che, da Costantino in poi, avviene una vera caccia all'immunità, proprio da questi *munera*. In realtà, anche nel corso del IV secolo — ll. 1 a 18 C. Th., 11, 16 — quell'immunità viene concessa a tutti i possessori e fittuari di beni demaniali, a tutti i funzionarî di palazzo e a tutti i cittadini di Costantinopoli, ad una quantità di più alti e di altissimi funzionari, alla Chiesa per tutti i suoi beni, finalmente a' professori di retorica e grammatica tanto di lingua latina come di lingua greca; cosicchè al principio del V secolo questi servizi gravavano in gran parte solo su'medî e più piccoli proprietari, che, come dice Valentiniano III nella Novella dell'anno 441 citata nel testo, *procumbant penitus, nisi aliquando idoneorum societate respirant*, onde poi anche questo imperatore abolisce di nuovo tutte le immunità concesse. Per questo triplice motivo, quindi, perchè comprendevano gli ordinari servizî manuali e di tiro, perchè erano eseguiti solo dagli schiavi e dagl'*inopes*, e perchè a grado a grado i beni di tutti i più ricchi ne erano stati esentati. sembra che siano poi stati, sempre più. indicati come *vilia* o *sordida*. Perciò domanda allora anche Valentiniano III in quella *costituzione*: « *An forte contumeliosum putandum est inventum contraria ratione* nomen munerum **sordidorum**, *quo instauratio militarium viarum quo armorum fabricatio, quo murorum refectio, quo apparatus annonae, quo reliqua opera, per quae ad splendorem defensionis publicae pervenitur, prava appellatione censentur?* ». Se si considera che le espressioni *munera extraordinaria* e *sordida* non hanno ancora una gran parte nel Digesto, si troverà già plausibile in generale la concezione precedente, e al tempo stesso si dedurrà come dovesse gravare, in maniera terribilmente nociva, sulla produzione nazionale questo sistema di servizî manuali e di tiro. Ma ciò può risultare completamente chiaro solo dopo che, nella sezione seguente, saranno state tracciate le riforme tributarie di Diocleziano. Io ho qui voluto segnalare soltanto dove miro.

Intanto, con un esame più approfondito si dileguano questi dubbî.

Anzitutto. La forma censuale ulpianea non introdusse per tutto l'Impero la valutazione in danaro della sostanza imponibile per riscuotere imposte in danaro invece che imposte in natura, bensì per raggiungere in tutto l'Impero una perequazione dell'imposizione.

Ma, per ottenere ciò, non vi è altro mezzo che la valutazione della sostanza in danaro, quest'unica uguale misura di valore di tutti i beni. All'incontro, la *qualità* **reale** del tributo non fu punto tocca da questa modificazione, non potendosi evidentemente, col semplice variare di un procedimento di valutazione, mutare uno stato di economia naturale in uno di economia monetaria, le condizioni sociali da una a un'altra forma. La *imposizione in natura* persistette dunque anche dopo la valutazione in danaro, come si è *dimostrato* con tanti tratti, per tante merci e in tanti rapporti.

Ma veramente, se la sostanza doveva essere valutata in danaro e tuttavia esser gravata d'imposte in natura, si doveva aggiungere anche un particolare espediente. **Dovevano al tempo stesso esser valutati in danaro i prodotti naturali di cui si componeva il tributo e dovevano essere dedotti dall'importo del tributo fissato in danaro.** Se ciò avveniva, restava tanto possibile la imposizione in natura, malgrado la valutazione in danaro della sostanza imponibile, come, malgrado questa [VIII, **429**] conservata imposizione in natura, era assicurata anche la perequazione dell'imposizione.

Questo procedimento si trova poi confermato anche nelle fonti.

Già in generale è chiaro che, anche in un grado di evoluzione della economia naturale, del resto da Roma già superato, non si poteva fare a meno di una estimazione in danaro de' mezzi pubblici. Così Cicerone, già nelle sue *Verrine*, valuta sempre in danaro le *imposizioni in natura*.

Anche nelle erogazioni in natura torna a trovarsi ancora nel nostro periodo il computo in danaro. In Trebellio Pollione (*Claud.*, 14), a proposito del salario già sopra menzionato, si dice: *sed ita, ut nihil adaeretur, et si alicubi defuerit, non praestetur, nec in nummo exigatur.* I prezzi di computo, non debbono essere realmente sborsati.

L'intero titolo 2, 11 del Cod. Theod. è diretto contro l'aggravio derivante dal fatto che gli esattori delle imposte volevano precisamente riscuotere in *annonario titulo* i *pretia* per le *inferendae species*.

Il tit. *de erog. milit. ann.* contiene parimenti molti esempî di riscossione alternativa, ora degli stessi prodotti in natura, ora invece, del valore in danaro. Per giunta si dice nella l. 22, che i *pretia* non si dovevano esigere « *ultra ea quae generali lege* D. patris, senioris Valentiniani *constituta sunt* ».

Nella l. 2, C. 10, 27 si tratta di rifornimenti coattivi de' proprietarî, a' quali dovevano essere abbonati i prezzi di mercato del tempo. Vi si aggiunge: *Compensentur autem venditoribus pretia cum auraria collatione*, e più oltre, *nec aliter quam ut coemtionis aurum ex auri collatione a possessoribus debita retineatur.* Qui ha luogo, quindi, evidentemente un escomputo di forniture in natura da imposizioni in danaro.

La Campania ed altre parti della *reg. ann.* dovevano fornire la carne di manzo e di maiale per la città eterna, naturalmente *tributi nomine.* Da Aureliano in poi, come ho mostrato, datavano già, in ogni caso, le forniture di carne di maiale. Sotto di lui sussisteva ancora in Italia l'antico sistema di tributi per *simpli* di 1 solid. per 1000 solid. di valore capitale dell'intero patrimonio; a partire da Diocleziano l'indizione annua su 1000 solid. di valore della *jugatio* — rispettivamente della *capitatio.* Ma come, ora, prima o dopo l'imperatore per ultimo menzionato, avrebbero potuto essere forniti da' possessori sul loro tributo i bovi e i maiali, se, per mezzo di una valutazione in danaro, non si fossero potuto imputare e detrarre da esso? Ciò è reso completamente chiaro anche mediante il tit. *De suariis* ecc. nel Codice Theodosiano.

L'Istria, che secondo Cassiodoro (*Var.*, XII, 22) ha avuta una abbondante raccolta di vino, olio e frumento, deve fornirne. Perciò si dice: *Et ideo memoratas species in tot solidos date pro* [VIII, **430**] *tributaria functione, qui vobis de praesente prima indictione reputentur.* Anche qui una valutazione in danaro de' prodotti naturali riscossi, che vien conteggiato nel pagamento delle imposte.

Non meno furono ridotti in contanti i resti delle imposte in natura (Ammian., 31, 14), dove si vanta dell'imperatore: *in adaerandis reliquorum debitis non molestus.*

Ma tutti questi tratti non riguardano casi eccezionali, attestano bensì che l'imposizione in natura era sempre accompagnata da una valutazione in danaro che, come mostra il tit. *de erog mil. annon.*, era regolata o secondo i prezzi di mercato o per ordine de' magistrati.

Ma, ad esuberanza, ciò si dice anche letteralmente (Nov. 128, c. 1), dove Giustiniano ordina che le imposte, *tam in specie quam in auro,* dovessero essere indette un certo tempo prima de' termini della riscossione, e per giunta insiste così: *indicantes quoque* **specierum aestimationem** *secundum mensuram in unoquoque loco tenentem.*

Date tante testimonianze per una valutazione in danaro accompagnante la conversione in generi, io credo bene che l'espressione « *aurum comparaticium* », la quale ricorre solo in un unico rescritto, contenuto tuttavia tanto nel Codice Theodosiano come in quello di Giustiniano, è connessa con tale regolare valutazione in danaro delle imposte in natura.

Nella l. 3 del Cod. Theod., 7, 6 vengono propriamente ordinate forniture di arredi per cavalcature per l'esercito in diverse provincie, in tutte su *juga seu capita,* tuttavia *per Aegyptum et Orientis partes* solo su *juga* terrena; e, indi, si dice più oltre: « *ita ut per Orientem provinciae in titulo auri comparaticii, quod per jugationem redditur,* compensationis gratia *perfruantur, exceptis Osroene et Isauria, nam easdem constat aurum comparaticium minime redhibere* ». Io so bene come Gothofredo intenda questo tratto. Egli dice nel paratitolo al 3.° libro: « *Quandoque vestis ipsa, quandoque adaeratio ejus, seu aurum quod comparaticium dicebatur,*

militi debeatur »; indi nel commento allo stesso tratto: « *Duae quippe ejus (diocoesis) provinciae, puta Osroene et Isauria vestem militarem ipsam praebebant, ceterae vero Orientis provinciae non vestem ipsam sed adaerationem*, seu ejus loco et compensationis gratia, *aurum, quod quidem aurum comparaticium vocatur, quia scilicet ideo confertur, ut vestes inde militares comparentur, sicut Vegetius scribit. Si tributa* deficiant, prorogato auro comparanda *esse omnia* ». Anche la glossa ha similmente: *aur. compar. id est, qui comparabunt si non habent.*

Ma io dubito che il tratto sia stato esattamente inteso. Non vi è in esso niente che dica come le provincie di Oriente, ad eccezione di Osroe [VIII, **431**] e dell'Isauria, dovessero dare danaro invece di bardature in natura. Gothofredo traduce erroneamente la *compensationis* gratia, quando egli prende *gratia* nel senso di « a causa » e quindi intende che queste provincie dovessero dare danaro in compenso perchè non fornivano le bardature in natura. Piuttosto « *gratia* » ha qui il suo proprio significato di agevolezza o preferenza e deve essere costruito con *perfruantur.*

Il tratto dice perciò letteralmente: « In modo che le provincie dell'Oriente *in titulo auri comparaticii*, che è dato dall'imposta su' poderi, godano l'**agevolezza** *del compenso*, ma da ciò sono eccettuate Osroe e Isauria, per cui non ha luogo alcuna guarentigia di *aurum comparaticium* ».

Le provincie dell'Oriente dovevano quindi fornire *in natura* le bardature prescritte al pari delle altre provincie — di una *adaeratio vestis* si ha notizia anche solo 46 anni più tardi nella l. 5 ibid. — ma esse godevano, tranne Osroe ed Isauria, l'agevolezza della compensazione o escomputo del valore di queste forniture sulla loro imposta fondiaria [1]), così come, sopra, nelle forniture coattive menzionate nella l. 2, C. 10, 27, è menzionato un diritto di compensazione de' contribuenti.

In conseguenza *aur. comp.* significava non il *danaro*, che i contribuenti pagavano per la fornitura di merci — ciò non si può ricavare dal tratto di Vegezio — bensì quello, che così potevano compensare od escomputare, l'*imposta del pareggiamento od escomputo*. Il che poi viene confermato anche dal fatto che questa espressione non ricorre proprio dove, secondo il significato di Gothofredo, avrebbe dovuto appunto essere usata, nel tit. *de publ. compar.*

Come, finalmente, mentre una provincia doveva fornire principalmente carne, un'altra foraggio, una terza grano od altre merci — vedi innanzi — avrebbe dovuto essere osservata l'eguaglianza nell'imposizione, se tutte le prescrizioni di rifornimenti non fossero state accompagnate da valutazioni che avessero ridotte le varie merci sotto l'uguale denominatore del

[1]) La ragione, per cui queste provincie avevano queste previe agevolezze, dipende probabilmente dal fatto che in esse le *vestes* erano imposte solo su' *terrena juga* e non al tempo stesso su' *capita*. Io ritorno nella sezione seguente su questo notevole tratto.

valore monetario e così avessero dato modo di realizzare per le diverse provincie e diversi prodotti naturali l'uguale misura di tributo?

In secondo luogo: Anche il tratto di Ammiano non dispone punto qui un sistema d'imposte in danaro, poichè esso deve intendersi altrimenti da quel che vuole il Savigny [VIII, **432**]. Nè i *capita* di questo tratto sono *juga,* nè i *munia* tributi fondiarî, nè finalmente i 25 sol. od anche i 7 sol. sono soltanto imposte in *danaro.* Piuttosto i *capita* di questo tratto sono *capita* nel senso della nota a pag. 425, *capita* come quelli che il *praef. praet.* Florenzio denunzia come mancanti a Giuliano; perchè, tenuto conto della quantità di prigionieri di guerra, che questi aveva fatti nelle sue precedenti fortunate spedizioni, avrebbero dovuto trovarsene nel bilancio dell'anno relativo più che non se ne siano trovati. Giuliano, come si racconta più oltre, fa all'incontro, rimostranze allegando che il numero assunto nel preventivo basti e superi *ad apparatus commeatus.*

Ma *ad apparatus commeatus* od *annonae*, come si è già menzionato di sopra e come emergerebbe in maniera più chiara dalla citata Novella di Valentiniano III, servivano i *munera extraordinaria sive sordida,* alla cui realizzazione migliore e più uguale, come esporrò diffusamente nella sezione seguente, doveva servire appunto l'istituzione della *capitatio* ordinata da Diocleziano. Ora tali *capita* si debbono intendere anche nel tratto di Ammiano (XIV, 5).

Perciò anche sotto i *munera* di questo tratto non si debbono intendere tributi fondiarî o a preferenza imposte in danaro, bensì appunto quei servizî manuali e di tiro, che erano inevitabilmente necessari *ad apparatus commeatus* ed erano imposti a' *capita* di quella specie. Ma anche questi non potevano naturalmente essere prelevati senza valutazione in danaro, perchè, eventualmente se un possessore era moroso e non li prestava, doveva tuttavia il *capitularius*, il preposto a quel *caput*, essere in condizione di realizzare così il compenso o l'indennizzo.

Ma se ciò è esatto, si poteva anche facilmente computare il valore in danaro de' *munera* prestati o da prestare. Calcolando ora, che, secondo il tratto già riportato di Trebellio Pollione (*Trig. tyr.*), l'arte di un finanziere consisteva nell'imporre alle singole provincie come tributo sempre e soltanto i più comuni prodotti della loro terra; che anche, come accenna parimenti lo stesso tratto, la distribuzione de' *munera sordida* per ciò necessarî doveva essere uno de' più difficili compiti dell'amministrazione finanziaria del tempo, e perciò doveva anche essere curata personalmente da' governatori generali della provincia; inoltre che da un irrazionale ordinamento di quella distribuzione doveva nascere un inaudito aumento di quell'aggravio e perciò anche del suo valore in danaro, — si potrà già qui comprendere, anche prima che io abbia trattato a fondo la *capitatio*, come Ammiano potesse dire che, mediante l'oculata amministrazione finanziaria di Giuliano, i 25 solidi, ricavati [VIII, **433**] da ogni *caput* alla sua entrata in carica, sarebbero stati ridotti a 7 in questo importo e *sarebbero*

stati compresi tutti i munera. E, come già si è accennato, non è ancora punto contestato che in quei 25 sol. come in questi 7 siano compresi alcuni rifornimenti e imposte in danaro, che erano imposte pure su quei *capita.*

Non deve del pari trarre in errore il fatto che in quel tratto si dice *tributi nomine.* Nell'espressione *tributaria functio* come in *annonaria functio* sono compresi i *munera* necessarî.

Anche grammaticalmente non si potevano, sotto *munera*, intendere le imposte in danaro.

Il dovere di *anticipazione* o di *esecuzione sussidiaria* per es. di un decaproto è veramente un *munus* per le *imposte in danaro che egli doveva riscuotere*, ma non mai l'obbligo di pagare l'imposta o l'importo stesso dell'imposta; così come in Athene il pagamento dell'*eisphora* non era punto una liturgia, ed era bensì tale l'obbligo del suo pagamento anticipato nelle symmorie. Ma liturgia e *munus* sono la stessa cosa. Anche secondo la l. 18, D. 50, 16, *munus* ha solo i tre significati di *donum*, *onus* e *officium*. Non si vorranno concepire ora come doni le imposte in danaro; e, come *onus* e *officium*, *munus* accenna appunto a prestazioni.

Anche presso Gothofredo, che in varî paratitoli cita *munus* in tutti i rapporti in cui ricorre, non ha mai trovato il significato di imposta in danaro: « *e invece questa espressione si presenta, sempre più e più, per designare quelle prestazioni, che appartenevano alla* transvectio *e* comparatio specierum, *all'* apparatus annonae, che quindi servivano a quel pubblico bisogno, per la cui soddisfazione (*apparatus commeatus*), letteralmente secondo Ammiano (XVII, 3) ». Giuliano inserì *tali* « capita » nel preventivo finanziario dell'anno relativo, quando egli, ancora secondo Ammiano (XIV, 5), alleviò di 18 sol. la gravezza de' *munera* — cioè il loro valore.

In questo significato si ripete l'espressione in tutto il tit. *de extraord. s. sord. muner.*; così nel titolo seguente *de equor. collat.*; così nella l. 4, C. 11, 7, un tratto in cui io ritorno parimenti nella sezione seguente: così nella più volte ripetuta Novella di Valentiniano III.

Letteralmente, poi, ha già Tacito (*Ann.*, III, 53): *sua munia implere*, ma degli *officia* de' magistrati.

Noi possiamo così ritenere come dimostrato, anche per questi tempi, il carattere di persistente economia naturale del sistema tributario cesareo [VIII, **434**].

A II. *Il sistema conservò anche lo schietto antico carattere arbitrario e quindi anche la mutabilità nell'altezza della tassazione.*

Di ciò deve persuadere già una osservazione generale.

Tra le leggi tributarie degli Stati moderni non ne conosco alcuna, in cui la determinazione della *quota* dell'imposta non costituisca il tratto più essenziale. Per la coscienza giuridica, come per le fondamentali norme amministrative del tempo nostro, una legge, in cui mancasse tale determinazione e fossero prescritti solo il modo e l'oggetto della tassazione, non potrebbe nemmeno essere condotta a compimento. Ma, consideriamo

ora la legge tributaria di Ulpiano, che assicurava allo Stato le sue entrate principali e rimase come regolatrice per tutto l'Impero da Alessandro Severo sino alla fine [1]). *Essa contiene soltanto disposizioni sull'oggetto e il modo de' tributi, ma non ha nè per il trib. sol. nè per il trib. cap. il menomo accenno all'aliquota.* Ciò che sappiamo in argomento ci perviene da notizie di altra fonte, che del pari attestano solo di un perenne variare dell'aliquota.

Ciò vale tanto per il tributo italico come per il provinciale, tanto per il tempo anteriore all'introduzione generale della forma censuale civile, come anche dopo di essa.

Per il tributo *italico*, e propriamente *prima* della concessione generale del diritto di cittadinanza, non vi potrebbe essere dubbio.

Quando verso il tempo dell'ultimo triumvirato tornò a riscuotersi il tributo civile, ciò, naturalmente, tornò ad avvenire secondo le modalità precedenti, cioè secondo il fabbisogno annuo, in più o meno *simple* tributarie. Io ho già mostrato, con esempî nella sezione 2.ª, come indi, sotto l'Impero, il carattere arbitrario del tributo de' cittadini emerse anche più di prima.

Per il tributo provinciale, verso questo tempo, si sarebbe potuta attendere piuttosto una certa costanza, poichè Augusto l'aveva già riordinato e in massima *costituito* secondo determinate quote di prodotti. Ma con ciò era solo detto che non sarebbe stato formato a nuovo annualmente come il tributo de' cittadini, ma che seguitava ad essere riscosso senza altra funzione di ruoli nella proporzione costituita *quando non era costituito diversamente*. Ma quest'altra fissazione [VIII, **435**] restava sempre nel pieno arbitrio dell'Imperatore. Le fonti sono anche piene di documenti del come gl'imperatori governavano; così Svetonio (*Tib.*, 49; *Galb.*, 12; *Vespas*, 8); Dione (66, 8), Capitolino (*Ant. P.*, 23; *Pert.*, 7). L'aneddoto che racconta Elio Sparziano (*Pescenn. Nig.*, 7), dice così letteralmente: « *Idem Palaestinis rogantibus, ut eorum censitio levaretur, idcirco quod esset gravata, respondit: Vos terras vestras levari censitione vultis, ego vero etiam aërem vestrum censere vellem* ».

Ma anche *dopo* la concessione generale del diritto di cittadinanza, quando la forma censuale era la stessa per entrambi i tributi, non variò questo carattere arbitrario. Questo fu piuttosto ridotto in sistema, non aggiungendo ai regolari *vectigalia* ciò che si chiedeva in più, ma assumendoli come speciali *contributiones* od *indictiones temporariae* od anche « tributa » *praeter ea, quae vel pro praediis aut moventibus* erano pagati; così in l. 32, § 5, D. 26, 7; l. 28, D. 33, 2; l. 32, § 9, D. 33, 2.

In verità, a proposito di un assegno straordinario che Valeriano fa attribuire ad Aureliano: « *Sed fecit rigor publicus ut accipere de pro-*

[1]) Delle imposte indirette — dazî, tasse di mercato, tassa di successione — doveva essere certamente fissata una percentuale.

vinciarum oblationibus ultra ordinis sui gradum nemo plus possit ». Ma ciò si riferiva alla rigorosa tenuta de' bilanci mentre, come ho mostrato innanzi, attribuiva del pari a' contribuenti gli assegni in natura. Ma qui l'aggiunta doveva essere data dall'Erario.

Per questo tempo, in realtà, non può darsi, per le incessanti oscillazioni dell'altezza de' tributi, alcuna testimonianza più calzante, che, in *primo luogo*, l'accennata riduzione di essi alla terza parte per opera di Alessandro che sicuramente non si potè mantenere a lungo; e, in *secondo luogo*, l'indirizzo parimenti già mentovato del Senato a Valeriano: *tu censibus modum ponis, tu vectigalia firmabis!*

Qui, beninteso, era l'*ufficio esecutivo*, da cui si aspettava una maggiore stabilità sull'altezza de' tributi.

Non avvenne neppure diversamente sotto gl'*imperatori cristiani*, nè era accaduto diversamente sotto la Repubblica.

Per trovare un esempio calzante dal periodo seguente, che sotto questo rapporto io dovrò parimenti considerare in maniera particolare, basta ricordare come una volta — l. 10, C. 11, 47 — fu ridotto il testatico. Sino a questo punto 1 uomo di condizione servile e 2 donne di stato servile valevano per 1 capo imponibile [1]: d'ora in poi [VIII, **436**] ogni 2 a 3 uomini e 4 donne dovevano valere per *uno* di tali capi. Si trattava dunque della riduzione di più del doppio di questa specie d'imposta; ma, malgrado ciò, la legge non fa menzione dell'*importo* dell'imposizione; perchè, se la riduzione fosse stata espressa in questa maniera, ne sarebbe stata fissata anche l'aliquota; ciò che appunto avrebbe contrastato con lo spirito dell'antichità. Onde la forma di riduzione che appunto a noi reca meraviglia. Non si dice che il *trib. cap.* di uno schiavo debba essere ridotto a $^2/_5$ e quello di una schiava a $^1/_2$ — e non si poteva punto dire se l'importo dell'imposta sino a questo momento era stato mutevole — ma che, d'ora in poi, parecchi capi dovessero pagare per un solo; con che naturalmente, persistendo il principio dell'arbitraria altezza dell'imposta, all'occorrenza si poteva sempre tornare a raggiungere il precedente importo della gravezza.

Nel periodo della Repubblica il carattere arbitrario dell'imposizione andò più oltre, e propriamente nel tributo de' cittadini come nel tributo provinciale. Non solo — cfr. la sez. II — nel tributo de' cittadini il contingente variava secondo i bisogni annuali, talvolta, restava al disotto e talvolta assorbiva l'intero importo dell'entrata e anche di più; non solo dominava nel tributo provinciale quell'illimitato dispotismo che appare nella legge Sempronia, — ma, nel tributo de' cittadini, non era neppure esattamente determinato l'*oggetto* dell'imposta, bensì solo il modo dell'estimo e della riscossione. Perciò anche Catone il Vecchio, sempli-

[1]) Che tale tratto si debba intendere solo *così*, e non, come vuole Savigny, di un testatico di liberi, lo mostrerò nella sezione seguente.

cemente in virtù del potere censorio, potette, con terrore de' ricchi, sottoporre d'un tratto a tassa gli oggetti di lusso fissando per essi un'altezza di tassa ispirato a motivi affatto diversi dal fabbisogno dello Stato [1]).

In realtà avrebbe fatto meraviglia che le cose fossero andate diversamente. Poichè questo arbitrio, come ho già accennato nell'introduzione, derivava dalla natura dell'antico diritto e così cessava di essere tale. Lo Stato era appunto [VIII, **437**] *onnipotente* dal **punto di vista giuridico**: era non solo proprietario della terra e delle persone ne' paesi *conquistati*, ma disponeva anche, in maniera illimitata, della vita e delle sostanze de' *suoi cittadini*.

Lo Stato, in generale, allora era despota; era tale non solo il despota personale persiano ma anche *ogni repubblica*.

La « libertà » di queste ultime è solo apparenza, emergente dall'organizzazione di questo despota dalle molte membra che qui costituisce un comune. Se i *loro* atti volitivi sembrano, sotto varî rapporti, serbare una maggiore misura che quelli di un despota individuale, ciò vale decisamente solo per la cerchia limitata dei loro membri; e anche qui, non avviene per alcuna ragione di diritto, bensì perchè un despota di questa specie, in caso diverso, si sarebbe colpito da sè. Verso le altre parti delle società anche questo despota dalle molte braccia non serbava per nulla questa misura.

Nel dispotismo persiano, dove la proprietà del paese e della gente toccava ad uno solo, i paesi soggiogati hanno avuta una sorte migliore che non quando divennero provincie della Repubblica romana. Come, dunque, con tale, onnipotenza dello Stato avrebbe potuto cessare l'arbitrio nella tassazione? Anche nell'ordinamento degli Stati germanici dobbiamo un più giusto trattamento de' contribuenti, non già allo *Stato* che ha bisogno d'imposte e che riscuote imposte, al Fisco, bensì a quell'elemento della *coscienza giuridica* moderna, che è dato nell'*attiva, subbiettiva natura del nostro diritto*, che sola ha rotta l'onnipotenza dello Stato e anche sola pone un limite insormontabile all'avidità fiscale d'imposta.

Il moderno sistema finanziario, col suo carattere giuridico così opposto all'antico principio tributario, è divenuto grande appunto solo nella culla di *un tutt' altro diritto* [2]) [VIII, **438**].

A III. *Come terza cosa, anche il sistema tributario cesariano* con-

---

[1]) Certo lo Huschke concepisce in maniera affatto diversa lo spirito del sistema tributario romano. Egli dice nella nota 277 (*Ueber den Census der römischen Kaiserzeit*): « Il concetto usuale che l'Imperatore, annualmente, senza alcun riguardo al tradizionale contributo di ciascuna provincia, avrebbe fissato come fabbisogno dell'Impero una somma, che poi sarebbe stata ripartita tra i *capita* di tutto l'Impero, e che quindi non vi sarebbe stata alcuna imposizione fissa delle provincie, *contrasta con tutte le notizie e con la natura stessa della cosa* ». — Io non ho potuto trovare alcun tratto che giustifichi questo giudizio. L'imposizione per *juga* e *capita* ebbe pure luogo solo nell'ultimo periodo, a partire da Diocleziano.

[2]) Nell'introduzione a questa memoria io ho enunciato il postulato che in ogni sistema tributario si rispecchiano i principî *economici* e quelli *giuridici* dell'epoca. Io

servò [VIII, **439**] la solidarietà, la contribuzione per contingente e la riscossione in forma ripartita per mezzo degli stessi obbligati [VIII, **440**].

---

cerco ora di dimostrarlo diffusamente, per la prima parte, in questa stessa memoria: per l'ultima vorrei dare una motivazione più particolare in questa nota.

Se sul sistema tributario romano operò indubbiamente l'onnipotenza giuridica dello Stato antico — donde moveva nell'antichità questa onnipotenza, e donde oggi la sua limitazione?

Per dare una risposta approssimativamente completa almeno ne' suoi tratti fondamentali, dev'essere permesso riportarsi in brevi proposizioni agli ultimi princìpi storici.

Se la « creazione » è stato un processo d'individuazione, la *storia* è un *processo di unificazione*. Questo decorre come una evoluzione a quella *multilaterale comunione di vita* di tutto il genere umano, che si chiama la *società*. Secondo la natura *tri-unitaria* dell'uomo — volontà, spirito e forza — si compie questa evoluzione del pari in numero triplice: come *comunione della volontà*, come *comunione dello spirito* e come *comunione della forza*. Noi indichiamo queste tre sfere di comunione della vita umana come *costume*, *scienza* ed *economia*.

Nel campo del *costume* o sul campo *etico* noi distinguiamo oggi *moralità* — o *morale* — e *diritto*. Noi distinguiamo anche il diritto secondo una parte *positiva* ed una *ideale*, cioè una in cui è stabilito dal potere dello Stato ed è mantenuto in vigore dalla coercizione, ed uno che la società ha concepito solo nel senso che noi chiamiamo filosofia del diritto o diritto razionale e secondo cui ha da svolgersi e prender forma il diritto positivo. Distinguiamo inoltre nel diritto un doppio carattere, due poli opposti di esso, di cui uno si esprime nella sua natura *imperativa*, *obbiettiva* che consiste in ogni legge e in ogni regola di diritto (*neminem laede*) e con cui il diritto si collega allo Stato; l'altro si esprime nella sua natura *potenziale*, *subbiettiva*, che consiste nel concetto del *proprio* diritto, che anche di fronte allo Stato poggia su sè e con cui si collega all'*individuo*. Ritroviamo finalmente, di nuovo, questa doppia natura del diritto già nella sua parte ideale, come in quella positiva: la sua natura imperativa, obbiettiva nell'*idea della giustizia*, per es. il δίκαιον de' Greci, e non più dell'*aequitas* de' Romani che ha in vista l'*esatta misura* del precetto positivo; la sua natura attiva, subbiettiva per es. ne' sistemi di diritto naturale del secolo precedente che ampliavano e trasferivano questa natura dal positivo soggetto di diritto del Medio Evo all'ideale soggetto di diritto della *persona umana*, e così nel diritto *proprio* contrapponevano il diritto « naturale » a' diritti solo « acquisiti ». Le ragioni di questo duplicato carattere del diritto sono chiare. Il suo scindersi in una parte positiva ed una ideale dipende dal fatto che la società è *autonomamente attiva* nella realizzazione della sua vita comune, e deve non solo conservarla secondo le leggi esistenti ma anche seguitare a formarla secondo le leggi storiche dell'evoluzione; essa deve quindi concepire anticipatamente nello spirito, prima di introdurla nella vita, cioè prima di farle sentire la forma delle condizioni imposta da queste leggi dell'evoluzione e destinata ad attuarsi. E che il diritto si polarizza secondo una natura autoritaria, obbiettiva e secondo una natura attiva, soggettiva, si spiega in ultima analisi col fatto che esso stesso non è ancora niente di perfettamente morale: piuttosto si compongono in essa ancora moralità ed egoismo, cosicchè figura solo come un compromesso tra i precetti assoluti dell'abnegazione che si sacrifica e gl'impulsi assoluti dell'invadenza egoistica, che

Nella l. 5 pr., D. 50, 15 questo principio viene chiaramente stabilito come un principio di diritto finanziario [VIII, **441**] — « *tributorum jure* ».

---

certamente si moralizza perennemente nel corso della sua evoluzione storica. Finalmente è pure chiaro che solo con questo duplice carattere il diritto ha raggiunto la sua compiutezza, e con ciò in sè stesso una guarentigia. Essendo legata allo Stato per la sua natura autoritaria, obbiettiva, e all'individuo per la sua natura attiva soggettiva, è assicurata *la sua mediazione* sotto ogni aspetto; e, col contrapporsi, secondo questi due lati, di una parte positiva ed una parte ideale, ne è assicurato il suo multilaterale *progresso*.

Ma il campo etico non ha sempre avuto nella storia questo àmbito e questa composizione — la distinzione in moralità e diritto, e indi, pel diritto, secondo una parte positiva e una ideale, in una natura autoritaria-obbiettiva ed una attiva-soggettiva. Ciò si è svolto piuttosto come un lato integrante della società stessa; e solo con lo svolgersi di questa ha avuto l'origine nel suo germe — prima addentellato della famiglia — anche solo come germe; in cui la posteriore organica composizione si fonde per divenire tutt'una, e solo allora, nel corso della storia, che consiste appunto sostanzialmente nello sviluppo della società, ha ottenuto per l'estensione e pel contenuto quella compiutezza.

In origine, propriamente, moralità e diritto si fondano nell'*unico costume*, che emana dagli *ordini positivi* del primo *potere sociale*, del capo di famiglia, e perciò porta con sè un carattere *autoritario, obbiettivo*, in cui il costume si mantiene semplicemente mediante la *coazione* del potere sociale. La spiegazione, che in questo precedente di fatto può contenersi *in nuce* tutto il campo etico, consiste in due cose di diverso carattere: primieramente, nella *volontà* individuale che ha la natura di potersi *abituare*; secondariamente, nella legge di evoluzione sociale insita nella storia, che, cominciando con la economia di famiglia, attraversa la sempre più ampia cerchia di comunione della gente, della tribù, del popolo, dello Stato per giungere a una finale comunione di vita dell'intero genere umano, la quale, nella sua unica parte essenziale, consiste nella **comunione** umana di volontà. Nel primo passo di formazione sociale quindi, sugl'inizî della famiglia, il capo naturale della famiglia *piega* volontà egoistiche de' membri della famiglia ad una prima mèta di vita comune, alla vita famigliare; e dalla subordinazione di questa volontà sotto gli ordini del primo potere sociale diretti a questo unico scopo di vita comune, come dall'*abitudine* di questa volontà alla prima *comunione di volontà* emanata da questa subordinazione — sorge anche il primo *costume*, il germe di tutto il campo etico che si estende e si profonda nel corso dell'evoluzione storica. Lo stesso carattere di questa sua origine porta con sè anche il suo ulteriore sviluppo. *Nuovi poteri* sociali piegano le volontà individuali anche a' fini della vita di quella più estesa cerchia di comunione, in cui secondo le leggi della storia l'evoluzione sociale, prendendo le mosse dalla famiglia, arrivi, attraverso la gente, le tribù, il popolo, lo Stato, a quella finale comunione di vita, che abbraccia l'intero genere umano, — e nella subordinazione e *consuetudine* delle volontà individuali al contenuto delle comunioni di volere rispondente a queste più estese comunioni di vita, cede anche, sempre più, l'egoismo del volere e si *moralizza* perciò sempre più il campo etico. Impulsi morali originarî, impulsi, che fossero stati anticipatamente morali pel loro contenuto, non si trovano dunque nella natura della volontà individuale. Al contrario, originariamente gl'impulsi della volontà sono di natura sensibile-egoistica,

Il Fisco si sceglieva [VIII, **442**] in un determinato distretto un contribuente benestante [VIII, **443**] e questi doveva eventualmente anticipare il

---

cioè *immorali*, verità che, come è noto, il Cristianesimo compendia nell'idea del peccato originale. Piuttosto la *moralità* — intesa *obbiettivamente* o come *legge* morale — si trova in quel lato della *legge* evolutiva sociale conducente a una più generale *comunione di vita* che regola specialmente lo sviluppo della *comunione di volontà*, come — *subbiettivamente* — nella *concordanza della volontà individuale* con questa *legge* — e dietro la realizzazione di questa morale vi è stato sempre e sta ancor oggi un *potere storico*, che ha dato primieramente e dà ancora alle volontà individuali l'impulso a quell'indirizzo morale, si chiami poi questo potere ora *padre* di famiglia, stipite della gente, stipite delle tribù, potere dello Stato o Chiesa. Perciò « imperativo categorico », « coscienza » ecc., benchè col tempo dieno l'appoggio più efficace a quei poteri, sono tuttavia solo « *storicamente prodotti* », e, mediante quei poteri morali sono messi all'ordine del giorno e dell'ora per ogni nuovo nato e ogni adulto; debbono quindi paragonarsi solo alla partecipazione del singolo ad un capitale di moralilà sociale, della cui « forza di accumulazione » si potrebbe veramente parlare qui, ma che, in ultima analisi, appare come lentamente raccolto in una non ininterotta *coatta* **consuetudine** e si riproduce ancora giornalmente sulla stessa via.

In questo stato indistinto di morale e diritto, semplicemente come *costume*, con un contenuto positivo soggetto solo a' precetti e alla coercizione del potere sociale, si è mantenuto il campo etico anche per tutto il periodo in cui la vita sociale consisteva nella *tribù*. Noi ne vediamo oggi l'esempio nelle parti della società umana che si sono arrestate a questa fase. Solo col passaggio allo *Stato* della tribù già educata alla vita morale — un passaggio che sicuramente fu promosso da nuovi elementi aggiunti con l'assoggettare che una più progredita unione di tribù fece di unioni più arretrate della stessa specie od anche individui isolati residui del primo semplice aggregato dell'umanità — e con la trasformazione del *potere della tribù* in un *potere di Stato* si è realizzata la separazione del campo etico in moralità e diritto, mentre era ormai questo nuovo *potere sociale*, che secondo il criterio della nuova forma di Stato attinto dalle condizioni presenti abbandonava la cura di una parte di questo campo, d'ora in poi, alla forza della « libertà morale » — ma anche qui a' *precetti*, o della già abituata « coscienza » o della già fortificata autorità familiare o di uno speciale potere religioso — e conservava, sotto le sue proprie ulteriori norme **coattive**, l'altra parte, insieme ad un contenuto ampliato dalla vita stessa (agricoltura, primi rudimenti di una scienza). Quella parte, in seguito, costituirà la *morale*, questa il *diritto*.

Se d'ora in poi, consideriamo il *diritto* per sè stesso, esso porta con sè anche secondo questa sua origine, come di una speciale parte autonoma del campo etico, anzitutto l'intero carattere della sua *radice* nell'*unico costume:* esso possiede solo una parte positiva e non ancora una parte ideale, e consta solo della sua natura *autoritaria, oggettiva*, ad esso *attribuita dal potere sociale*, ma non ancora di una natura *attiva e soggettiva* inerente all'individuo.

Verso tale perfezione il diritto si sviluppa solo nel corso del *periodo degli Stati*, e propriamente, anche qui, solo *a grado a grado*.

Durante l'intero *primo ordine* di questo periodo, quindi di tutto lo *Stato antico-pagano*, esso resta ancora nell'indicata natura unilaterale con cui entra nel periodo

contingente d'imposta del distretto [VIII, **444**], avendo solo un'azione *prorata* verso i suoi coobbligati.

---

degli Stati, e solo verso la fine del suo *primo ordine*, in Grecia e in Roma, si contrappone al suo contenuto positivo e semplicemente imperativo un contenuto ideale nell'*idea della giustizia*. Qui si vede, dunque, che il diritto è esistito con un contenuto positivo prima che con uno ideale, e che le idee non sono punto « immagini originarie », bensì piuttosto *riflessi* che muovono solo da rapporti positivi per poi foggiarsi su questi. Lo spirito filosofico sbagliò solo nel concetto, quando le prime volte in cui la società consapevole e spontaneamente attiva si assunse di continuare le sue condizioni sociali secondo queste forme anticipatamente concepite nello spirito, o come Platone considerò, *divino* e *super-storico*, o, come i maestri di diritto naturale del secolo scorso considerarono, *naturale* e *preistorico*, ciò che tuttavia per una parte era improntato solo ad un presente positivo e per un'altra parte doveva portare, solo, di nuovo, ad un futuro positivo, e quindi era perciò qualcosa di puramente *umano-sociale*, e quindi era solo qualche cosa di prettamente *storico*.

In realtà noi troviamo ancora in tutto il diritto romano, che costituisce pure l'ultima fase del diritto antico, solo questo carattere *imperativo* unilaterale, emanante dal *potere dello Stato*, se anche già fecondato da una parte ideale, l'*aequitas romana*, — e cerchiamo vanamente nella coscienza giuridica romana la natura del diritto progressivo, soggettivo, inerente all'individuo. Nei rapporti di *diritto privato*, di cittadino a cittadino, anche Roma veramente ha già dovuto coltivare questa natura, ma esso non esiste ancora nel diritto *pubblico*, ne' rapporti da *cittadino a Stato*. Da questo punto di vista l'individuo è ancora affatto sfornito di tutela giuridica, ogni diritto gli è garentito solo dallo Stato; e perciò è solo precario per lui; cosicchè si può dire che anche il diritto privato romano ha pur esso natura di diritto pubblico. Perciò il diritto romano conosce solo *precetti* di diritto: *honeste vive, neminen laede, suum cuique tribue*, — ma, neppure alla lontana, *pretese* che arieggino a' « diritti dell'uomo ». Il diritto romano conosceva questa unilateralità ancora al tempo in cui l'*aequitas*, questo altissimo fine della parte ideale del diritto antico, comincia a trasformare tutti i rapporti della vita. Sono solo *precetti* di una giustizia in continuo sviluppo, che dominano in questa successiva elaborazione del diritto, ma non già l'impulso *progressivo* del nostro sentimento dal diritto soggettivo, quale si esprime ne' « sistemi di *diritto naturale*; — come è noto, il *jus naturale* degli antichi è qualcosa di affatto diverso. Sotto questo rapporto sono notevoli tutti i discorsi che Livio mette in bocca a' plebei oppressi. Qui si esprime, ne' lamenti della parte conculcata, solo il desiderio di una certa equanimità, l'accenno da un lato al numero delle loro campagne di guerra, alle loro cicatrici, d'altra parte all'oppressione de' debiti, alla loro esclusione da' demani pubblici. Come diverse suonano all'incontro le pretese degli strati conculcati de' popoli moderni al tempo della dichiarazione de' diritti dell'uomo! Anche più tardi, nell'Impero de' Cesari, quando il diritto visibilmente diviene più umano, è tuttavia, come si è detto, solo l'*aequitas*, quindi la natura del diritto di assicurato continuo sviluppo, la giustizia collegata allo Stato, che impone questo progresso. Ancora negli ultimi tempi, quando Zenone — l. un. C. 11, 56 — abolisce la solidarietà nel pagamento delle imposte, ciò avviene solo perchè sarebbe *aequitati naturali contraria*, ma non come conseguenza della pretesa giuridica fondamentale: la *proprietà* è inviolabile.

Ma è chiaro, che, come il sovraccarico tributario romano, in quanto era con-

Lo stesso principio viene confermato mediante il procedimento affatto estraneo alle nostre condizioni, che le città, *come tali*, dovevano rilasciare

---

nesso col diritto, emanava solo dall'onnipotenza dello Stato antico, così questa onnipotenza statale doveva emanare solo dalla così caratterizzata, ancora *unilaterale* natura del diritto antico. Poichè mancava ancora, di fronte allo Stato, il sentimento di un diritto soggettivo, non si trovava del pari rimpetto all'una forza un'altra contrapposta, e mancava quindi, anche, nel campo giuridico, un equilibrio delle forze. Certamente pure l'antico diritto possedeva già nell'*idea* della giustizia i precetti che gli servivano di freno; ma queste redini le teneva lo Stato stesso nelle mani; e in mancanza appunto di quel contrapposto soggettivo sentimento del diritto, se l'idea della giustizia s'indeboliva in mano allo Stato, veniva meno non solo un'altra forza di resistenza, ma anche una seconda forza d'impeto emanante da questo lato verso un nuovo progresso.

Solo con i Germani, quindi con l'inizio del *secondo ordine* del periodo degli Stati, con lo Stato *cristiano-germanico*, si forma anche l'altro polo del diritto, la sua natura progressiva, soggettiva, inerente all'individuo.

Per ciò non occorreva in questo popolo uno speciale fondo umano. La spiegazione sta nell'auto-senso individualistico, che la natura del suolo e il clima in generale improntano negli Occidentali più fortemente che presso gli Orientali, ma che, in quello specifico grado di civiltà in cui si trovano i Germani, quando raccolsero l'eredità del mondo antico, prevaleva in maniera particolarmente forte. In conseguenza di ciò si riscontra ora il fenomeno, che, negli Stati germanici in formazione, nelle sedi dell'antica civiltà, il *diritto positivo*, con l'acquisito contenuto formale del diritto romano, si presenta nella natura di un diritto subbiettivo, e gli Stati si formano *sempre più* con un diritto *particolare* inerente alla persona; in modo che, se nell'Impero Romano il diritto privato possiede un carattere di diritto pubblico, all'incontro negl'imperi germanici anche il diritto pubblico assume un carattere di diritto privato.

In tale forma di una natura soggettiva, puramente progressiva, anche il diritto positivo è osservato per tutto il Medio Evo, ed è chiaro che con ciò, in antitesi al carattere oggettivo, autoritario, inerente allo Stato, dell'antico diritto, il sentimento di un *diritto particolare* doveva collegarsi inestinguibilmente al soggetto, all'individuo che n'era dotato. Ciò si ravvisa nel miglior modo, quando, anche in *questa* natura del diritto, invalse l'*idea*, e ne' sistemi di diritto naturale del secolo passato si contrappose anche a questo diritto positivo foggiato soggettivamente una parte ideale, che nelle sue prove per raggiungere la maniera e l'estensione di tale soggettiva realizzazione, cominciò a innestare l'*uomo*, come *tale*, al soggetto di diritto, e quindi, d'un tratto, evocò quella distinzione di diritti *naturali* e *acquisiti*, attraverso cui, come nell'antichità solo nell'idea della *giustizia* obbiettiva, così nell'epoca moderna solo nell'idea del *diritto* soggettivo si è venuto successivamente perfezionando il diritto positivo. Ma, in ogni caso, con ciò era spezzata l'antica onnipotenza dello Stato, poichè, ora, esso, nella forza di resistenza e negl'impeti di quel sentimento soggettivo del diritto, trovava non solo quei limiti per i suoi precetti sin qui mancanti, ma anche quei nuovi impulsi che gli venivano da parte opposta; quei limiti e impulsi, mediante cui soltanto la nostra inviolabilità della persona e della proprietà, in breve, l'intero contenuto fondamentale giuridico del diritto odierno ebbe vita con tutte le sue conseguenze così importanti anche per i

allo Stato obbligazioni di debito produttive d' interessi per i residui d' imposte non esigibili da' singoli obbligati. Questo procedimento, che sussisteva ancora tanto al principio come alla fine dell' epoca imperiale, è sicura-

---

principi tributari, e in cui questo contenuto ha ancora ulteriori più sicure guarentige che non possa dare l' assunzione in carte costituzionali largite, concordate o costituite.

Sembra anche che la storia aveva bisogno inevitabilmente degli impulsi di una tale natura soggettiva del diritto per la realizzazione delle moderne condizioni giuridiche, e che neppure il Cristianesimo avrebbe potuto sostituirli. Anche i suoi precetti, e in ciò consiste la sua divina altezza, hanno solo il carattere facoltativo, assicuratore, che ha solo anche il senso di giustizia, se pure vanno assai oltre la *sua* misura. I precetti morali del Cristianesimo si collegano, quindi, già, per loro natura, assai bene con il sentimento di probità dominante l' evoluzione giuridica romana, e senza dubbio hanno anche sostanzialmente sorretta l' efficacia dell' *aequitas* negli ultimi secoli di Roma. Tutto ciò, inoltre, ebbe la sua piena fioritura nel periodo de' Cesari — ma tuttavia non potette afforzare tanto gl' impulsi della « probità » da farne uscire per *questa* via le moderne condizioni giuridiche. Si potrà ora, veramente, obiettare a questa concezione che lo Stato non è punto un ente semplicemente etico ma anche un ente intellettuale e materiale e che, allora, le condizioni della cultura spirituale e dell' economia stavano ancora troppo al disotto del livello etico del Cristianesimo, perchè avessero potuto rendersi possibili, già da parte del solo diritto, condizioni sociali moderne; — la storia quindi avrebbe dovuto previamente elevare l' evoluzione sociale, ancora in maniera corrispondente, in entrambe quelle altre sfere della vita, ciò che in realtà sarebbe avvenuto solo nelle prime fasi dell' ordinamento degli Stati germanici. Ma anche allora, quando realmente fu instaurato nel tempo moderno l' equilibrio sociale, sin qui mancante eppur necessario, nel costume, nella scienza e nell' economia, non fu tuttavia la *giustizia*, il diritto nella sua natura facoltativa e assicurativa, la natura, si potrebbe dire, cristiana del diritto, che portò e compì la novissima evoluzione, bensì semplicemente quell' opposto elemento egoistico, il diritto nella sua natura impulsiva, soggettiva; — poichè gli atti principali di questa evoluzione furono compiuti mediante *rivoluzioni*, e in verità mediante rivoluzioni *dal basso*, in cui trova sfogo appunto la natura impulsiva del diritto nella maniera più tumultuaria, mentre spesso non si guardava molto a' precetti della giustizia.

In ogni caso, oggi, il diritto, ha la sua pietra angolare da entrambi i lati, ha trovato la sua misura e il suo confine verso l' alto e verso il basso, dal lato dello Stato come dell' individuo. Si può congiungere alla sua perfezione così raggiunta la speranza che, in sèguito, possa decorrere anche più regolare il suo ulteriore sviluppo di quel che è avvenuto finora, tanto nelle riforme giuridiche dell' unilaterale *aequitas* romana come nelle rivoluzioni dell' unilaterale diritto naturale moderno? La soluzione della *questione sociale* particolarmente — che deve avvenire non più per via di semplici negazioni, come a suo tempo la libertà della persona e della proprietà, bensì solo per mezzo di misure *positive*, *organiche*, e quindi tanto più difficilmente — la soluzione della questione sociale, domando io, questo imminente, assolutamente grandioso atto dell' evoluzione sociale farà testimonianza di questo più perfetto spirito del diritto?

mente attestato, per il tempo più antico, dal condono di debiti di Adriano, menzionato già nella seconda sezione, e per l'ultimo tempo da Ammiano (31, 14). Dal primo caso scorgiamo subito, che tale solidarietà vigeva non solo pel tributo provinciale ma anche per l'italico. Tale procedimento portava con sè un paio di peculiari conseguenze finanziarie che vanamente si cercherebbero ne' nostri sistemi.

Primieramente: Anche presso di noi ricorrono, anche negli Stati meno gravati d'imposte e meglio amministrati, *quote inesigibili*, che non possono essere ulteriormente recuperate, perchè gli obbligati sono assolutamente impotenti a pagare, e nessun altro è obbligato a subentrare nel loro obbligo. In Roma, dato il procedimento accennato, erano impossibili, in linea di principio, tali quote inesigibili. Ma certamente, in *linea di fatto*, si dovevano fare avvertire in altra maniera: sotto governi miti nella forma adrianea; ma in forma più terribile, in modo che rimaneva incolto un numero sempre maggiore di poderi, finchè, dopo avere cercato per secoli di addossare il loro tributo a' fondi ancora coltivati, si fu in ultimo costretti ad eliminarli dalla massa imponibile.

Secondariamente, con questo procedimento si dava vita a una specie di debiti pubblici dissimulati. Oggi, bisogni straordinarî dello Stato vengono coverti non con imposizioni straordinarie, bensì con debiti pubblici produttivi d'interessi che preferibilmente si contraggono nello stesso Stato. I contribuenti pagano solo gl'interessi, lo Stato è il debitore, i suoi cittadini sono pure quelli che riscuotono gl'interessi. In Roma, come in tutta l'antichità, i bisogni straordinarî dello Stato erano coverti solo con prelevamenti straordinarî d'imposte — εἰσφορά e *tributo di cittadini* rientravano appunto in tali categorie — [VIII, **445**] e i debiti, che dovevano essere contratti in conseguenza, li contraeva la totalità de' contribuenti verso lo Stato, che in tale caso era creditore e percettore d'interessi.

Con questo principio della solidarietà si collegava inoltre l'intero sistema de' *munera in quanto si riferiva alla riscossione delle imposte ed ed era al tempo stesso onere patrimoniale.* Era particolarmente obbligata l'amministrazione comunale, l'intero ceto de' decurioni.

Anche dell'imposta di terra *deserta* dovevano rispondere i *civitatum ordines*, ciò che fu poi modificato da Costantino nel senso che, se gli *ordines* non fossero insistato, i relativi pesi dovessero essere attribuiti alle singole possessioni (l. 1, C. 11, 58). Anche tra gli obbligati alle anticipazioni, gli esattori de' tributi principali come gli esattori de' residui, tornava ad esservi la solidarietà, che solo nel periodo seguente fu attenuata nel senso che ognuno dovesse rispondere solo pel distretto attribuitogli (l. 2, C. Th. 11, 7; l. 4, C. 12, 61).

Quindi, per riassumere:

Se anche già il *sistema tributario* romano *ne' due suoi rami originarî* aveva subiti grandi mutamenti; se nella sua originaria parte *civile* non era rimasto più il pieno, unitario tributo de' cittadini attinto dall'indiscri-

minata entrata dell' *oikos*, bensì a questo si univano già altre imposte dirette in danaro di stile moderno, nell' *aur. mercat.* e in alcune imposte sul guadagno personale, derivanti dal reddito differenziato; se, anche nella sua originaria parte *provinciale*, in conseguenza del generalizzato diritto di cittadinanza, non era rimasta più alcuna fonte tributaria per il suolo de' cittadini, e per giunta aveva avuto luogo una perequazione arieggiante alla perequazione fondiaria de' giorni nostri; se, piuttosto, terra di cittadini e terra provinciale erano, ora, divenute già uguale fonte tributaria per l' *unico potere dello Stato* e questa fonte affluiva già nelle casse pubbliche secondo un unico modo di risoossione; se anzi, finalmente, si era già fatta avvertire nell' imposizione una prima distinzione della ricchezza intesa alla produzione della materia prima e della elaborazione de' prodotti — tuttavia questo sistema già riformato in questo senso e decisamente prossimo a' moderni principî, portava in sè bruscamente una contrastante doppia fisonomia, poichè conservava sempre, nel mentre coincidevano sempre nella economia de' possessori produzione di materia prima e fabbricazione, colpite perciò ancora con unica imposta; e mentre inoltre anche l' antica idea del diritto non aveva ancora opposta alcuna diga all' onnipotenza dello Stato [VIII, **446**], e mentre finalmente anche la proprietà non si collegava ancora ad un proprio esclusivo diritto della persona — il sistema tributario romano, ripeto, conservava sempre i tre tratti caratteristici degli antichi principî tributari: *la tassazione in natura nel rifornimento e nella prestazione, l' arbitrio e la variabilità nell' altezza dell' imposizione, la responsabilità solidale de' contribuenti nella ripartizione per contingente e nella riscossione dell' imposta.* **E a queste peculiarità del semiriformato sistema tributario, a questo antico carattere conservato si collegava anche la rovina dello Stato, in quanto dipendeva dal sistema finanziario.**

Ma come? Con tale sistema finanziario Roma era giunta ad una grandezza, quale non si riscontra più, nè prima nè dopo, nella storia — come poteva dunque avvenire che lo stesso sistema, in conclusione, portasse alla sua rovina?

Io debbo fermarmi un po' più particolarmente sulla natura fisiologica degli Stati per rispondere a tale domanda.

Roma apparteneva originariamente al genere di Stati realizzati nella *polis*. Questa, in conformità della sua idea, era orientata sul tipo di una città, poggiava economicamente sull' autarchia dell' *oikos*, giuridicamente sull' onnipotenza dello Stato, e si moveva nell' ambiente repubblicano di una cittadinanza urbana di agricoltori [1]).

[1]) Il concetto di una cittadinanza urbana di agricoltori si adatta alla *politie* dell' antichità più che non quello di un comune di contadini. Questo, secondo i nostri concetti, presuppone uno speciale comune di artigiani nella città, e con ciò la separazione di produzione ed elaborazione delle materie prime, secondo la possidenza e lo stato sociale. Ma queste non sono più condizioni antiche. All' incontro noi

In queste forme apparve naturalmente *lo Stato nel senso più ristretto* — questa parte di tutto il corpo sociale consistente negli *organi più centrali*[1]) — tanto [VIII, **447**] nella sua esistenza come nella sua attività, poco

abbiamo città in cui una parte de' cittadini è e si chiama di cittadini agricoltori, perchè tra essi è ripartito il demanio cittadino. Se ora presupponiamo ancora che questi cittadini agricoltori non avessero al loro fianco cittadini artigiani, come accade oggi, bensì che essi stessi facessero elaborare le loro materie prime da una parte de' loro servi, avremmo in tale cittadinanza di agricoltori urbani l'organizzazione sociale della *polis*. Che molti di tali cittadini erano « accasati fuori » cioè dimoravano sul demanio fuori la cerchia delle mura cittadine, e sia pure che tali cittadini estramurali avessero costituita la cerchia delle mura e forse avessero entro di esse solo una « dimora di occasione », non altera punto i tratti essenziali di questo quadro.

[1]) Noi parliamo di « Stato » in un doppio senso, uno *più ampio* ed uno *più ristretto*. Nel senso più ampio s'intendono come Stato quei corpi o formazioni vitali storiche, che posseggono già una *organizzazione statale*. In questo senso, Stato significa tutto il *corpo sociale di* **questa specie**, e viene perciò contrapposto ad altri corpi sociali, che, o non sono arrivati ad una *organizzazione* statale, come per es. tutte le semplici unioni di tribù, ovvero hanno anche oltrepassato già quello stadio, come avrà fatto a suo tempo l'esclusiva unitaria organizzata società umana. All'incontro sotto « Stato », nel senso più ristretto, s'intendono solo gli *organi più centrali* di quel corpo sociale che si chiama già Stato nel senso più ampio. In questo senso, quindi, « Stato » significa solo una parte di un tale corpo sociale, e viene perciò contrapposto alla rimanente parte di esso, che in questo senso si comprende col nome di società. Ma questa *parte soltanto centrale* di un tale corpo sociale, chiamata parimenti *Stato*, varia ora secondo i diversi gradi di sviluppo della vita statale. Esso cresce di estensione e di efficacia, cresce estensivamente ed intensivamente. L'organizzazione *statale* in questo senso non solo, di grado in grado, diviene più varia, cioè ogni speciale funzione è sempre più legata ad un organo speciale, — l'organizzazione sociale opera anche, di grado in grado, in maniera più coerente, cioè gli organi sociali nel divenire sempre più varî acquistano una dipendenza sempre maggiore da un organo centrale, — in altri termini *anche nella gradazione degli organismi sociali* decidono la *divisione del lavoro e la centralizzazione* sul grado di *perfezione* dell'organizzazione, sull'altezza del grado che assume l'organismo. Perciò è anche fatica perduta, voler separare, con un confine tracciato *una volta per sempre*, l'àmbito dello Stato, in questo senso *più ristretto*, da quello della *società*. Ad ogni nuovo grado di sviluppo la storia passa sopra a questo confine Così questa zona statale in senso più ristretto non solo varia da ordine di Stati ad ordine di Stati, — anche in ognuno de' due ordini di specie di Stati che si susseguono diviene diversa: per es. nell'antico ordine di Stato, nella fase di sviluppo della *polis* è stata diversa che in quella degli Stati fondati sul principio di casta, ovvero, entro l'ordine degli Stati germanici nel loro stadio di evoluzione burocratica, diversa da quella della fase del potere fondato sugli stati sociali. Quindi Stato e società si potrebbero reciprocamente delimitare, in una maniera solo *relativamente* valida, solo per un genere di Stati, per es. per l'odierno Stato rappresentativo. Ma, anche qui, non sono lievi le difficoltà, poichè, come in natura, così anche nella storia ogni *genere* ha le sue **specie** subordinate e *queste* tornano a suddividersi in nuovi *generi*.

ancora prima del rimanente corpo sociale. In nessun caso si ebbe un organismo politico costante, esistente per sè stesso, distinto dalla società, che, come la Casa reale e i ceti militari e burocratici negli Stati moderni, fosse addetto solo ad attendere esclusivamente alle incombenze dello Stato. I membri principali della *società*, i *dominatori dell' economia* esercitarono piuttosto essi, immediatamente e a periodi, come esigeva la fiducia o la vicenda, queste attività. Così questo genere di Stati [VIII, **448**], in realtà, stava ancora in un grado di organizzazione storicamente tanto inferiore, che le più diverse funzioni erano commesse ad uno stesso organo, paragonabile solo a quella sostanza vivente in natura, in cui non si possono ancora distinguere testa e stomaco. Poichè, in tale forma di Stato, le parti propriamente politiche non si sono ancora completamente e durevolmente separate dalle rimanenti parti sociali e, non esercitando le funzioni politiche esclusivamente per queste, non hanno bisogno di essere mantenute economicamente da esse — anche in tale forma di Stato i bisogni di Stato propriamente detti sono straordinariamente lievi, e quindi sono tali anche i mezzi materiali da prelevare per la loro soddisfazione. Perciò anche il sistema di finanza è corrispondentemente semplice. Esso coincide anzi con la organizzazione politica propriamente detta di questo genere di Stati. I bisogni normali, richiesti dalla tenue attività dello Stato, sono soddisfatti, nel sistema naturale di fornimenti e di prestazioni, con l'opera de' membri della comunità chiamati in funzione; e dove azioni straordinarie dello Stato richiedono anche una straordinaria attività dal comune de' cittadini e creano perciò anche bisogni straordinari, è pure, sostànzialmente, lo stesso sistema di fornimenti e prestazioni in natura, che deve altresì, solo straordinariamente, essere sforzato per la loro soddisfazione.

Finchè, ora, Roma rimase fedele a questa sua *idea* originaria, anche questo suo sistema finanziario corrispose alla vita e alla attività di questo genere di Stati. Esso si trovava in armonia, tanto con le sue basi sociali come con i suoi fini politici, e al tempo stesso in tutte le sue parti. Nel carattere di economia naturale del suo sistema di fornimenti e di prestazioni esso poggiava sul cardine della società antica, l'autarchia dell'*oikos;* e, data l'organizzazione dello *Stato* adeguata a questa base sociale, bastava con questo suo carattere di economia naturale a' suoi bisogni tanto ordinarî che straordinarî.

Nella sua assoluta abdicazione all'onnipotenza dello Stato ed all'assolutezza del principio « *Uno per tutti e tutti per uno* », esso obbediva certamente all'idea del diritto del suo tempo, ma nella limitazione de' bisogni dello Stato e dell'autonomia del comune, tornava a possedere le guarantige che proteggevano dalle esorbitanze di tale potere arbitrario. Non meno doveva difendere ogni singolo cittadino dalla invadenza e dalla oppressione de' ripartitori, anticipanti e sollecitatori del comune, resi tutti una sola persona, il superiore controllo, che, con l'autonomia del comune, [VIII, **449**] era garantito a' singoli cittadini ne' confini di una economia

locale, pure con l'obbligo solidale di tutti. In breve, finchè un tale Stato si mantenne fedele a sè stesso, si aveva in esso anche un organismo, in cui la testa corrispondeva al tronco, ogni parte dell'organizzazione interna ed esterna concordava con l'altra, e in cui propriamente quell'organizzazione, che comprende il sistema delle vie di collegamento per cui lo Stato riceve dalla società i mezzi per la sua attività, — il sistema tributario era del pari rispondente a quello come a questa, cosicchè funzionava da entrambi i lati nella maniera più benefica, bastava allo Stato e non danneggiava la società.

Roma ha, anche pel suo tempo, custodito questo carattere della *polis* più fedelmente e l'ha configurato più pienamente e più armonicamente di qualsiasi altro Stato di questo genere, non escluse nemmeno le *politie* dell'Ellade. E perciò anche ha sopravvissuto a tutti i rimanenti Stati di questo genere, li ha tutti assimilati e in conclusione è rimasto sulla scena del mondo come il loro ultimo ed unico rappresentante; su cui, poichè l'evoluzione generica dello Stato pagano-antico aveva ora raggiunto il suo termine, doveva innestarsi lo stadio transitorio dell'evoluzione ad un nuovo *ordine* di Stati. Per giunta nessuno Stato nella storia ha saputo meglio del romano conservare la sua continuità giuridica e amministrativa.

E tuttavia quanto lontano da quella sua idea originaria l'aveva tratto già, in tale periodo, questo suo stadio evolutivo di transizione!

Dalla cerchia murata della città de' sette colli, dell'*urbs*, era divenuto l'*orbis terrarum*.

Dalla *società de' cittadini di un comune*, in cui risiedevano tutti i pieni poteri e che aveva pure funzionato sempre politicamente, ora, nello Stato cesareo, nel suo esercito stanziale di soldati e di funzionarî, nel suo ordinamento pubblico dell'istruzione e in tutte le altre istituzioni di vita pubblica si era sviluppata e configurata una vera organizzazione centrale, che si era distinta e sollevata su tutto il rimanente corpo sociale, come un organismo a sè, e in cui si era trasferita la sede della sovranità.

In conseguenza di questa *attività* dello Stato, non solo infinitamente estesa ma anche resa sempre vieppiù varia, erano non solo infinitamente cresciuti anche i *bisogni di Stato*, ma si erano anche dal canto loro trasformati nel senso, che [VIII, **450**], in fondo, invece di una soddisfazione in natura, avrebbero richiesto già una soddisfazione conforme all'*economia monetaria*, se si voleva avere economicamente e giuridicamente il maggiore riguardo agl'interessi sociali.

Se con una tanto importante variazione degli organi centrali, dello Stato nel senso più ristretto, si fosse congiunto anche un corrispondente mutamento della rimanente organizzazione, quello della *società*, si sarebbe restaurata pure l'intima conseguenza ed armonia di tutto il corpo sociale. Ma, con l'impellente evoluzione da un lato, non aveva proceduto di pari passo quella dell'altro. Dal punto di vista economico come dal punto di vista

giuridico la società romana aveva fatto per ciò grandi sforzi: *economicamente* era giunta sino alla specificazione del commercio e di alcune forme personali di attività dall' *oikos*, come alla separazione locale della produzione di materie prime e manifatturazione, cosicchè lo scambio era già visibilmente entrato nella fase dell' economia monetaria, e le *nuove* imposte potevano già essere pure imposte in moneta; — *giuridicamente* si era giunti a saturare dell' *aequitas* la legislazione, specie de' rapporti privati; la proprietà privata sul suolo provinciale si era trasformata in proprietà privata, e la fonte di sfruttamento del tributo provinciale, come la fonte straordinaria, solo sussidiaria, del tributo de' cittadini era stata parimenti trasformata in un unico regolare sistema d' imposte.

Ma, in entrambi i campi, si era rimasti a mezza strada; *economicamente* non si era andato oltre l' economia de' proprietarî, che riuniva sempre manifatturazione e produzione di materie prime e con ciò la base naturale di un semplice sistema di fornimenti e di prestazioni; — *giuridicamente* non si era andato oltre l' *aequitas*, non si era giunto a svegliare un sentimento giuridico progressivo, soggettivo che avesse spezzata l' onnipotenza dello Stato e collegata in ultima analisi la proprietà all' individuo: — in entrambe le zone principali della vita, la vita romana, quindi, malgrado l' indirizzo dell' evoluzione moderna statale delle sue parti centrali, conservava ancora il tipo antico.

Anche nell' organizzazione delle *cittadinanze* si ripete questo fenomeno. In base all' *oikos* ancora sussistente come fatto principale, ciò che noi oggi chiameremmo l' amministrazione comunale, l' attività *amministrativa* delle città seguitò a persistere ancora nelle antiche forme. Ma ogni contenuto politico le era ora sottratto, e con ciò era del pari reso esanime questo organismo [VIII, **451**] ed era degradato a puro meccanismo d' amministrazione, che ora non aveva più dal basso, da tutto il corpo consenziente i suoi impulsi assolutistici, bensì dall' alto, semplicemente dagli organi centrali divenuti quasi estranei al rimanente corpo sociale.

Così scorgiamo dunque perchè l' evoluzione *politica* era già assurta a forme *moderne*, e la *sociale*, nell' economia e nel diritto, era rimasta ancora sull' antico terreno, presentando così, verso questo tempo, nell' impero romano uno Stato, che — se l' armonia delle parti è una delle condizioni essenziali di un organismo — era nel suo intimo fondo *disorganizzato*. Sopra un tronco diverso stava parimenti un capo diverso, con fini diversi da quelli per cui era fatto il corpo, con una attività diversa da quella che questo doveva seguire, e con bisogni diversi da quelli a cui questo intendeva sopperire.

Ma propriamente quella parte dell' organizzazione sociale, doveva assumere questo carattere della congruenza, che è destinata a collegare capo e membra nelle loro materiali condizioni di vita, che consiste nel sistema de' mezzi e delle vie, mediante cui lo Stato trae gli appagamenti de' suoi bisogni dalla società — il sistema tributario. Il sistema tributario doveva

innanzi tutto sentire in sè stesso il contrasto esistente tra Stato e società. Legato per natura sua alle basi economiche e giuridiche di quest' ultima, esso era costretto, là dove entrava in contatto con questa, a conservare ancora l' antico carattere; e, servendo secondo la sua vocazione a' bisogni dello Stato, doveva con questo carattere soddisfare il compito di fornire ad un' attività di Stato, già atteggiato alla moderna, i corrispondenti mutati mezzi.

Economicamente, dopo come prima, sistema di fornimenti e prestazioni in natura, e, *giuridicamente*, dopo come prima, soggetto a' dettati assoluti di un potere statale onnipotente, e, al tempo stesso, alla responsabilità solidale e alla reciproca compulsione degli obbligati — doveva, con i lenti e rozzi movimenti di tale economia naturale, compensare la inabilità dell' economia monetaria e al tempo stesso seguire i capricci di una dominazione arbitraria, se doveva soddisfare con prestazioni in natura alle esigenze dell' economia monetaria; esigenze che per giunta, poichè erano andate perdute tutte le guarentigie offerte dalla Repubblica, non trovarono più in nessun modo una limitazione di fatto.

È chiaro che da questo contrasto derivava un attrito nella macchina dello Stato, in conseguenza del quale, col massimo impiego di forza per [VIII, **452**] la società, si otteneva solo il minimo effetto per lo Stato. In una parte, nel sistema finanziario dell' Impero de' Cesari, si aveva ora una organizzazione, che, *socialmente*, non poteva funzionare altrimenti da quel che era, e che, ancora, *politicamente*, non poteva mai sopperire a' mutati bisogni dello Stato, e che tuttavia, poichè ora mancava delle guarentige protettrici contro un sovraccarico o un abuso, era sforzata e poteva essere sforzata *a dovere far ciò*. Non fa punto meraviglia che è la storia di una *pressione tributaria*, la quale diveniva sempre più insopportabile e in conclusione doveva portare anche, per la sua parte, alla dissoluzione del corpo sociale, quella in cui, in sèguito, consiste e si trasforma l' evoluzione finanziaria dell' Impero de' Cesari.

Naturalmente questo contrasto tra Stato e società, che, come una crepa si faceva strada anche oltre verso il sistema finanziario, non si rivela subito nella sua estensione più preoccupante. La vita politica e quella sociale di Roma, col principiare e il progredire del cammino dello Stato, si comportarono come due linee una volta convergenti ma nel loro prosieguo sempre più divergenti. Nell' ultimo periodo, dopo Diocleziano, questa crepa, che si manifesta ugualmente con l' insufficiente appagamento dello Stato e con la più orribile oppressione della società, diviene visibile anche all' occhio più offuscato.

Nel primo periodo immediatamente dopo di Augusto, quando lo Stato militare e burocratico non ha assunto ancora un carattere ben definito, e in cui perciò i pubblici bisogni non hanno ancora avuto il loro posteriore incremento nè la loro trasformazione, e anche le provincie vengono, ancora in una certa misura, considerate sempre come fonti di sfruttamento, ciò non venne neppure presentito perfino dagli uomini di Stato più acuti. Almeno

Agrippa, nella seduta segreta tante volte mezionata, non porta contro Mecenate alcun argomento che sia suggerito da questa previsione. Tuttavia ora, mentre tutta l'evoluzione si spiega, conclusa, innanzi a noi, si possono seguire le prime tracce della decadenza già sin dal periodo che va da Augusto a Caracalla; e, nel periodo trattato in questa sezione, da Caracalla a Diocleziano, lasciano già dietro di sè l'impressione più profonda.

Ma, per quanto si vogliano retrotrarre, troveremo sempre che quelli sono i tratti conservati dalla più genuina natura dello Stato antico — il carattere di economia naturale delle imposte, la mutabilità della loro altezza in conseguenza della onnipotenza dello Stato, la responsabilità solidale e la reciproca compulsione degli obbligati — che, se, al tempo della *polis*, contribuivano ancora come è naturale [VIII, **453**], alla sua fioritura, ora, al tempo del Cesarismo, affrettavano il suo dissolvimento.

L'onnipotenza dello Stato portò ora il sovraccarico ne' fornimenti e nelle prestazioni; il carattere di economia naturale della società portò alla sua intollerabilità, e la responsabilità solidale e la compulsione reciproca degli obbligati portò con sè la più stridente inuguaglianza di questo peso generale gravante sulla società.

Già quando la *polis* degenerava anche solo nella sua forma repubblicana, perchè i rapporti sociali si allentavano, la ricchezza nazionale si accumulava nelle mani di pochi, mentre il diritto di voto era di tutti; già in questa fase dell'evoluzione della *polis*, che attraversarono tutte le repubbliche greche, si ridusse significantemente la guarentigia che veramente esisteva nell'auto-governo; perchè, anche nella repubblica, il despota onnipotente non colpiva più sè stesso con le sue misure tributarie, bensì i molti colpivano i pochi. Nello εἰσφορά, una imposta progressiva sull'entrata del 20 % nella classe superiore [1]) e, nelle [VIII, **454**] liturgie includenti fornimenti e prestazioni | VIII, **455**] de' maggiori imposti incontriamo

---

[1]) Secondo il Boeckh (*Staatsh. d. Athen.*, I, cap. IV, p. 7) la cosa sarebbe stata certamente diversa. L'εἰσφορά, che non sarebbe stata un'imposta sull'*entrata*, bensì un'imposta sul *patrimonio* e per questo sarebbe stata un'imposta relativamente bassa, si sarebbe prelevata in modo che per ogni contribuente si sarebbe valutato uno speciale *capitale imponibile*, su cui si sarebbe prelevata l'imposta. Intanto, comunque possa essere ardito dissentire dal Boeckh in questione riguardante l'economia politica degli Atheniesi, non credo tuttavia che gli economisti possano familiarizzarsi col suo punto di vista. Data la parsimonia e la scarsezza delle notizie a noi tramandate, che in ogni caso si possono completare in qualche cosa di insieme solo mediante ipotesi, si possono presentare fondatamente del pari altre vedute.

Io dunque mi figuro la cosa così:

I. Per quanto concerne l'*imposta*, la stessa εἰσφορά, prescindendo dalla *costituzione delle symmorie* con quella congiunte, l'istituzione di Nausinico si connette alla suddivisione solonica della popolazione in classi determinate secondo il reddito in medimni; e, come questo era commisurato all'*entrata* presuntiva *e non al valore capitale* de' fondi, e quindi i pesi imposti secondo questa suddivisione erano *imposte*

perciò, verso il tempo indicato, anche nella repubblica di Athene questa oppressione tributaria [VIII, **456**].

---

sull' entrata; così, anche là, le classi tributarie erano riportate secondo l' *entrata* presunta e *non secondo il valore capitale* de' patrimoni, e le imposte assegnate a queste classi, veramente in forma progressiva, erano *imposte sull' entrata.* Con un popolo di commercianti, quali erano gli Atheniesi, che impiegava la sua sostanza anche oltre i confini della Grecia e presso cui il profitto e saggio d' interesse notoriamente non solo erano assai elevati ma erano anche assai disuguali ne' diversi rami di speculazione, era anche per sè stessa più confacente una ripartizione e una imposizione secondo l' *entrata* che non secondo il capitale; e l' *immediato classamento in classi d' entrata* poteva incontrare allora tante poche difficoltà come incontra oggi l' imposta progressiva sull' entrata.

Anche l' unica testimonianza diretta, che troviamo sull' introduzione di questa imposta in Polybio (II, 62), mi sembra dettare piuttosto per un' imposta sull' entrata. Si dice ivi propriamente: « Poichè chi non ha raccontato degli Atheniesi, che, al tempo in cui facevano guerra insieme a' Thebani contro i Lacedomoni posero in campo 10000 soldati ed equipaggiarono 100 triremi, — ὅτι τότε κρίναντες ἀπὸ τῆς ἀξίας ποιεῖσθαι τὰς εἰς τὸν πόλεμον εἰσφοράς, ἐτιμήσαντο τήν τε χώραν τὴν Ἀττικὴν ἅπασαν, καὶ τὰς οἰκίας ὁμοίως δὲ καὶ τὴν λοιπὴν οὐσίαν, ἀλλ' ὅμως τὸ σύμπαν τίμημα τῆς ἀξίας ἐνέλιπε τῶν ἑξακισχιλίων, διακοσίοις καὶ πεντήκοντα ταλάντοις.

Prima del Boeckh, sotto i 5750 talenti, si erano sempre intesi, o le entrate dello *Stato* ovvero la ricchezza nazionale degli Atheniesi. Ma il Boeckh dimostra che l' una e l' altra cosa sono erronee, poichè la ricchezza *nazionale* verso questo tempo era notevolmente più grande e le entrate dello Stato erano state in ogni tempo molto minori. All' incontro non gli piace il concetto medio del reddito **nazionale**, mentre pure 6000 talenti di reddito nazionale corrisponderebbero completamente alla *ricchezza* nazionale calcolata dallo stesso Boeckh, ed anche ἀξία significa precisamente ciò che uno guadagna, ciò che ad uno spetta o perviene

Perciò il Boeckh, non piacendogli qui il concetto del reddito nazionale e poichè sotto i 6000 T. non possono intendersi nè la *ricchezza nazionale* nè l' *entrata dello Stato,* è costretto ad assumere uno speciale capitale imponibile dedotto dalla ricchezza nazionale e ad incolpare Polybio di avere riferita esattamente la somma, ma di avere ignorato l' istituto di un capitale imponibile. Pure poteva facilmente supporsi che τὸ σύμπαν τίμημα τῆς ἀξίας si deve intendere dell' entrata, ma veramente non dello *Stato* bensì degli *abitanti,* e quindi la valutazione complessiva di 5750 T. o 6000 come più tardi la dà Demosthene in cifra rotonda, si deve assumere come l' entrata **nazionale** atheniese.

Anche un paio di tratti delle orazioni di Demosthene sembrano sorreggere la mia concezione. Nell' orazione sulle symmorie, in cui Demosthene parla di un conflitto con i Persiani, egli paragona le forze finanziarie di Athene con quelle del Gran Re. Milledugento camelli dovevano portarne il tesoro. A questo egli contrappone il benessere di Athene, con cui non può paragonarsi alcun' altra città, ed ora egli — c. 30 — ne trae la conclusione che la risorsa atheniese sia di gran lunga più costante, poichè un bacino si esaurisce, e quando il re abbia esaurito il suo danaro, è tutto esaurito, « ἡμῖν δὲ τὸ τῆς χώρας τίμημα ὑπάρχον ἀφορμὴν ἑξακισχίλια τάλαντα ἀκούσεται ». Ma un tale confronto non mi sembra confacente, se anche si accenna ad una entrata continua. Nella terza olynthiaca — c. 33 — dove Demo-

Anche in Roma le condizioni sociali si svilupparono già nel suo periodo repubblicano [VIII, **457**] nel senso che la ricchezza si [VIII, **458**]

---

sthene spinge gli Atheniesi ad equipaggiare, ad armare e naturalmente anche a tassare, egli si esprime così: « Se ora voi fate ciò ecc., καὶ ταῖς περιουσίαις ταῖς οἴκοι ταύταις ἀφορμαῖς ἐπὶ τὰ ἔξω τῶν ἀγαθῶν χρήσασθε, così ecc. » — ciò che parimenti accenna solo all'entrata netta di ciascuno.

Per quanto riguarda le classi, che sopportavano questa imposta sull'entrata, così io penso, che, essendovi *quattro* classi secondo la costituzione solonica, in relazione con queste, vennero fatte anche quattro classi da Nausinico; ma, se, là, solo le tre classi superiori, le classi aventi entrata di medimni, sopportavano i pesi prescritti da tale suddivisione, e tutti quelli che avevano un'entrata inferiore a 200 o 150 medimni (secondo Böeckh), erano esenti da imposta; nell'ordinamento di Nausinico, in condizioni sociali diverse e con bisogni crescenti dello Stato, tutte e quattro le classi, anche l'inferiore, andavano soggette all'εἰσφορά. *Ma solo per le tre classi più alte* — e queste andavano tutte da 25 mine di entrata in su — *si adottava la progressione delle imposte*, mentre tutti quelli, che avevano un'entrata minore, erano tassati secondo una progressione uguale — proprio come accade da noi, ove solo a cominciare da 1000 talleri di entrata comincia l'imposta progressiva sull'entrata. Che ora anche l'infima classe pagava l'imposta, emerge dal fatto che, secondo Polybio, i 6000 talenti costituivano l'*intera* entrata nazionale, ma Demosthene assume sempre a base de'suoi computi sul gettito delle imposte questa intera somma; — e che la progressione comincia solo con 25 mine d'entrata. Io deduce dal noto tratto di Demosthene contro Afobo su cui io ritorno subito.

Mentre io, quindi, considero l'εἰσφορά di Nausinico come un'imposta sull'entrata divisa in quattro categorie, in cui la progressione cominciava solo con la seconda classe, assumo inoltre che quanti avevano un'entrata inferiore a 25 mine, contribuivano l'1%; da 25 a 50 mine il 5%; da 50 a 100 mine il 10%; quanti avevano oltre cento mine d'entrata il 20%.

Per questa ipotesi io ho i seguenti punti d'appoggio. Anzitutto il tratto principale di Demosthene contro Afobo: εἰς γὰρ τὴν συμμορίαν ὑπὲρ ἐμοῦ συντάξαντο κατὰ τὰς πέντε καὶ εἴκοσι μνᾶς πεντακοσίας δραχμὰς εἰσφέρειν, ὅσονπερ Τιμόθεος ὁ Κόνωνος καὶ οἱ τὰ μέγιστα κεκτημένοι τιμήματα εἰσέφερον, che io traduco cioè: « Nell'estimo delle symmorie essi mi tassarono per contribuire (εἰσφέρειν) per ogni 25 mine una εἰσφορά di 500 drachme, tanto quanto contribuivano Timotheo, figlio di Conone e quelli che erano classificati nelle classi più alte (εἰσέφερον) ». Io, dunque, dissentendo dal Boeckh, non interpreto con εἰσφέρειν « mettere a ruolo un capitale imponibile, da cui solo si preleverebbe l'εἰσφορά », bensì, proprio, « contribuire l'eisphora ». Ciò non solleva alcuna obiezione grammaticale. All'incontro, intendere con εἰσφέρειν « contribuire l'eisphora », sarebbe più confacente al senso letterale della parola che non interpretare come « iscrivere un capitale imponibile ». La parola, come è noto, ricorre spesso nelle orazioni di Demosthene, ma io non ho potuto trovare alcun altro tratto in cui fosse soltanto possibile intenderlo in tale senso inconsueto. Io, quindi, intendo inoltre sotto le 500 drachme, che erano prelevate per ogni 25 mine, l'importo stesso dell'imposta; e insieme sotto il rapporto di 500 drachme a 25 mine la quota percentuale dell'imposta verso l'entrata in *quella classe* in cui Demosthene era allibrato; finalmente sotto le 25 mine, da cui sono prelevate le 25 drachme d'imposta, quella parte dell'entrata, che costituiva tanto il limite infimo'

accumulava nelle mani di pochi, mentre tutti avevano il diritto di voto; e quindi, anche allora, si sarebbero dovute già avere in Roma manifesta-

---

da cui cominciava la *progressione*. L'una cosa e l'altra io la deduco dal fatto che Demosthene non avrà assunto arbitrariamente 25 mine come la misura su cui si computava l'imposta, quanto anche l'unità di misura, secondo cui digradavano le classi progressive. Io escludo l'una cosa e l'altra, pel fatto che Demosthene non avrà assunto arbitrariamente 25 mine come la misura di cui computare l'imposta. Ma, se ciò è esatto, questa misura — analogamente alla spiegazione di Boeckh, I, p. 692 — si raccomanda tanto come il limite minimo dell'entrata da cui cominciava la progressione, quanto come la quota secondo cui quella si elevava da una classe all'altra.

Io assumo quindi finalmente, secondo tutte queste premesse, che, in realtà, nella classe più alta, in cui indubbiamente contribuiva Demosthene — poichè egli era preposto ad una symmoria ed era tassato come i più ricchi — esisteva una imposta sull'entrata del 20%. Anche questo assunto realmente non va soggetto ad obbiezioni. Un saggio percentuale del 20%, nell'antichità, data la classe più alta e un'imposta progressiva sull'entrata, non è troppo alto. Anzitutto non è tale secondo lo spirito degli antichi principî tributari, specialmente in quel periodo di Athene, quando i ricchi erano spesso spogliati mediante decreti popolari; in secondo luogo non è tale a causa del saggio d'interesse allora inauditamente alto — secondo Boeckh il più spesso tra il 12 e il 18% — e perciò del *profitto industriale* ancora notevolmente più alto. Per esempio: Demosthene, come sappiamo, aveva un *patrimonio* di 15 talenti quando fu censito nella prima classe. Con un saggio d'interesse medio del 15% corrisponde a un calcolo troppo basso il profitto industriale del 20%. Demosthene quindi aveva almeno 3 talenti o 4500 talleri (L. 16875) di entrata. La sua imposta importava quindi circa 900 talleri (L. 3375), ma egli conservava inoltre 3600 talleri (L. 13500) di entrata, cosa notevole secondo i prezzi d'allora. Naturalmente anche, con l'alto tasso d'interesse e gli alti profitti, un'alta imposta sull'entrata si fa meno avvertire per le stesse ragioni per cui — da noi si avverte solo nelle classi più alte.

Se, quindi, ciò posto, l'aliquota d'imposta del 20% si trova solo nella classe più alta, e si rende anche verosimile che 25 mine erano la misura dell'entrata, su cui si calcolava l'imposta e da cui cominciava la progressione; si domanda ora quali ragioni dettano per la gradazione sopra menzionata delle tre classi progressive?

Secondo il menzionato importo del patrimonio e dell'alto saggio del profitto, Demosthene possedeva circa otto volte 25 mine di entrata. Ma egli non era soltanto nella classe più alta, bensì durante tutta la sua età minore era stato anche il superiore nella sua symmoria, cioè egli certamente apparteneva a' più ricchi ed era a preferenza obbligato ad anticipazioni, a prestazioni liturgiche e a fronteggiare in via secondaria delle perdite. Egli quindi, doveva possedere assai di più di quelli, con cui *cominciava* il grado supremo d'imponibilità. Qui si offrì ad una più particolare determinazione della linea di separazione tra il primo e il secondo grado l'esempio di Critobolo in Senofonte (*Oeconom.*, II, 6. Questi possiede solo $8\,^1/_3$ talenti di patrimonio; tuttavia Socrate dice di lui, che egli già andrà soggetto a tutte le liturgie, anche: ἢν δὲ δὴ πόλεμος γένηται, οἶδ' ὅτι καὶ τριηραρχίας μισθοὺς καὶ εἰσφορὰς τοσαύτας σου προστάξουσιν, ὅσας σὺ οὐ ῥαδίως ὑπίσεις, e gli profetizza l'impoverimento se non si conduce economicamente. Ora, Socrate certamente non era più vivo al momento

zioni analoghe a quelle avute in Athene. Ma, in Roma, al tempo della Repubblica, non vediamo i tributi provenire dagli enormi possedimenti,

---

della riforma di Nausinico, e Senofonte non avrà voluto mettergli in bocca un anacronismo: — le parole di Socrate si riferiscono quindi a' precedenti tributi de' cittadini, che erano percepiti secondo l'ordinamento *solonico* probabilmente già *riformato*; ma in ogni caso emerge da questo tratto che, *non lungo tempo prima di Nausinico*, cittadini con 8 ⅓ talenti di patrimonio erano soggetti a' più alti e più pesanti tributi e gravezze dello Stato; ma non si vede perchè *dopo* l'ordinamento di Nausinico essi sarebbero stati trattati più mitemente. Anche Critobulo dunque sarà stato compreso nel ruolo de' contribuenti della prima classe.

Ma la sua entrata di circa quattro volte 25 mine doveva anche avere costituito il limite ultimo della prima classe, poichè altrimenti non vi sarebbe stato più un sufficiente distacco tra essa e l'infima classe, per le *due* classi intermedie ancora mancanti, che erano distinte secondo la misura di un reddito di due volte 25 mine.

In vista di ciò, quindi, il sistema dell'εἰσφορά a partire da Nausinico avrebbe avuto la seguente conformazione.

Athene aveva, verso questo tempo, circa 20000 cittadini, che appunto secondo l'andamento ora spiegato, erano suddivisi nelle indicate quattro classi. S'intende da sè che ogni classe più vicina alla più alta contava un numero di membri notevolmente inferiore di quello della precedente: la ripartizione del reddito nazionale implica ciò dovunque. Io riporto qui un proficuo esempio dell'imposta inglese sull' entrata a' giorni nostri — 1847.

22	persone	50000	lire st.	di	entrata	annua	e più oltre	
376	»	10-50000	»	»	»	»	»	
778	»	5-10000	»	»	»	»	»	ecc., finalmente
91,101		150-500						

onde emerge del pari che la classe immediatamente inferiore fornisce tuttora un contributo complessivo sempre maggiore di quello che precede. S'intende inoltre che l'entrata *media* in ciascuna classe doveva essere maggiore di quella che costituiva il suo limite inferiore; che anche l'entrata media della classe infima si deve assumere come *molto* al disotto del reddito, con cui comincia la progressione dell'imposta; e finalmente che in quest'ultima classe si deve mettere da parte un paio di migliaio di cittadini come affatto poveri. Aggiungo inoltre che nell'Olymp. 114, 2 vi erano ancora 9000 cittadini che avevano un patrimonio di più che 2000 drachme (500 talleri = L. it. 1875).

In conseguenza io ritengo che il rapporto delle classi tributarie secondo l'ordinamento di Nausinico sia stato, presso a poco, questo:

	Numero de' cittadini	Entrata media	Entrata complessiva			Importo dell'imposta	
I. Cl.	100 a	180 mine	fanno 300 talenti	che a	20 %	danno 60 talenti	
II. Cl.	900 »	80 »	» 1200	»	» 10 %	» 120	»
III. Cl.	5000 »	30 »	» 2500	»	» 5 %	» 125	»
IV. Cl.	12000 »	1 »	» 2000	»	» 1 %	» 20	»
Complessivamente	18000 cittadini		6000 tal. di reddito naz.			325 talenti di gettito dell'imposte	

con un computo da cui restano esclusi 2000 cittadini.

Questo schema può essere esatto al più in maniera approssimativa, ma può tuttavia dare un *quadro approssimativo della* **prima** *riscossione* sotto Nausinico, poichè

piuttosto verso questo tempo era cessata anche l'imposizione de' cittadini romani. All'incontro sorse l'epoca imperiale, e con ciò [VIII, **459**] si ebbe

---

questa dette un gettito di oltre 300 talenti, e rimasero, come sappiamo, ancora 14 talenti di residui di imposta, di cui più tardi furono recuperati ancora 7 talenti (cfr. Boeckh, *l. c.*). Ciò mostra anche particolarmente come, con un reddito nazionale di 6000 talenti, se pure la classe dà la quinta parte del suo reddito, se ne possono ricavare solo 300 talenti di gettito dell'imposta. Non vi sarebbe da meravigliarsi di un gettito minore, poichè se l'εἰσφορά era un tributo di cittadini, era solo una fonte *straordinaria sussidiaria*, che rappresentava il nostro odierno *sistema di prestiti* e per cui fluivano ancora le solite imposte in natura. Il quadro innanzi riportato non ha neppure in sè alcuna intima inverosimiglianza, nè vi è alcun tratto che lo contraddica. Non vi è specialmente quando Demosthene, nella sua orazione sulle symmorie (c. 27), nello stabilire la somma di estimo di 6000 talenti, ne calcola il centesimo a 60, il cinquantesimo a 120, il dodicesimo a 500 talenti, poichè, in questo tratto, gl'interessa solo calcolare con una percentuale generale certa l'importo complessivo dell'imposta da riscuotere, e non è questione della sua distribuzione progressiva tra le singole classi.

II. Ora l'ordinamento delle symmorie non è punto, per sè stesso, connesso con l'istituzione testè descritta delle classi imponibili in forma progressiva. Soltanto entrambe erano collegate tra loro per ragioni di opportunità. L'ordinamento delle symmorie, in quanto si riferiva all'εἰσφορά, applicava anche per questa imposta solo l'antico principio dell'obbligo solidale de' contribuenti, specialmente dell'obbligo di anticipazione da parte de' più ricchi. Quest'obbligo — quindi tale *munus*, tale *liturgia* — è il solo che, nell'εἰσφορά, è regolato da questa, poichè non il pagamento della εἰσφορά stessa bensì solo il pagamento anticipato per altri era *munus* o *liturgia*. Ognuna delle 10 tribù, per il più rapido rifornimento anche del prodotto della εἰσφορά, presentava i suoi 120 più ricchi cittadini, tutt'insieme quindi 1200, che erano appunto ripartiti per symmorie ed esercitavano la loro azione concorrente — una istituzione che veramente ha ancora i suoi lati oscuri. Ma questi 1200 non erano punto i soli contribuenti, specialmente della εἰσφορά, bensì solo i liturgi, gli obbligati al pagamento anticipato di tutti i contribuenti dell'εἰσφορά. Il Boeckh ha chiarito ciò completamente e l'oscurità sembra sorta solo dal fatto che quei 1200 più ricchi dovevano, veramente essi soli, altre contribuzioni, come per es. la trierarchia, che come *contribuzione* era *munus*. Anche, non è punto concepibile, che, se ogni tribù presentava appunto 120 cittadini, in tutte le tribù gli ultimi di questi 120 avrebbero avuto parimenti altrettanto patrimonio. Ma, se non fosse stato questo il caso, assumendo che i 1200 fossero stati gli unici contribuenti dell'*eisphora*, la contribuzione non sarebbe stata data in maniera uguale dalle tribù. Ma che in ogni tribù i 120 più ricchi dovessero rispondere del contingente d'imposta della loro tribù, se anche in un'altra tribù ve ne erano di più ricchi, è cosa che anche si dice. — Non suscita nemmeno alcun dubbio il fatto che Demosthene, durante 10 anni di minore età, era stato liturgo dell'*eisphora*, poichè i minorenni erano esenti solo da quelle liturgie, in cui il liturgo non doveva sostener solo sacrifizî materiali ma doveva anche concorrere di persona nella trierarchia. Ma nella liturgia dell'*eisphora* vigeva ciò che vigeva anche in Roma (l. 3, § 10, D. 50, 4): « *Decaprotos etiam minores annis XXV fieri non militantes tamen, pridem placuit, quia patrimonii magis onus esse videtur* ».

anche ciò che non poteva mancare — le influenze, da un lato, dell' onnipotenza statale, ora liberata, anche dall' ultimo limite, e dall' altro lato ancora del bisogno crescente del nuovo Stato.

Poichè da un lato, dove un imperatore aveva cumulati tutti gl' imperii, da' molteplici despoti della *polis* rimasti sempre fedeli alle sue norme tributarie, era uscito un despota unico che si era distinto da tutto il rimanente corpo sociale. Ora l' egoismo quindi non tutelava più oltre, bensì abbatteva piuttosto le ultime fittizie barriere. Ora cresceva anzi l' onnipotenza di quest' uno a quella rappresentazione iperbolica, in cui, smentendo le leggi morali più naturali, la madre stessa gridava al figlio: « *An nescis, te imperatorem esse, et leges dare, non accipere?* »[1]); per cui i senatori erano ancora solo « *mancipia togata* » e le provincie avevano veramente cessato di essere *praedia* populi Romani, ma perciò la popolazione d' Italia e delle provincie, fusa in unico popolo di cittadini, era anche « *unius praedii cultor* », di cui ognuno de' peggiori imperatori si considerava come pieno *dominus*, il migliore si considerava al più come *villicus*[2]).

---

[1]) Ael Spart., *Carac.*, 10: *Quae* — si parla di Julia, la madrigna di Caracalla — *cum esset pulcherrima, et quasi per negligentiam se maxima corporis parte nudasset, dixissetque Antoninus:* « *Vellem, si liceret* », *respondisse fertur:* « *Si libet, licet. An nescis,* etc. ».

[2]) Lamprid. (*Alex.*, 15) ha: « *Jurejurando deinde constrinxit ne quem adscriptum i. e. vacantem haberet, ne annona rempublicam gravaret, dicens* malum pupillum *esse imperatorem, qui ex visceribus provincialium homines non necessarios, nec reipublicae utiles pasceret* ». Gli esplicatori non sanno che farsi del *pupillum*, e Salmasio legge perciò *populi villicum*.

Io lo seguo in questo, pur non considerando come assolutamente incompatibile il *pupillum*. Si parla propriamente dell' aggravio delle provincie. Ora, al tempo di Alessandro, ancora tutto il suolo provinciale, come ho mostrato nella 2.ª sezione, era considerato come *proprietà dello Stato*, da cui provenivano l' annona riscossa, i *vectigalia*, *reddito demaniale*. Lo Stato era stato prima il P. R. dell' Italia. Al tempo di Alessandro appartenevano ora, veramente, in conseguenza del generale diritto di cittadinanza tutti i cittadini provinciali al P. R.; all' incontro lo Stato era ancora rappresentato esclusivamente da un imperatore unico. Questo era ora — sino all' estensione generale del diritto di cittadinanza v' era stata una specie di divisione delle provincie tra imperatori e Senato — la dominante idea giuridica, nel sovrano come nel popolo, sicuramente in quello più che in questo, e parimente ne' buoni come ne' cattivi Cesari. Gl' imperatori tirannici agirono poi anche con pieno arbitrio secondo questa idea, e non ebbero riguardo nè al potere consorte ancora formalmente esistente, il Senato, nè all' originaria fonte del potere, al popolo. Gl' imperatori migliori ebbero almeno in apparenza tale riguardo. — Ma tenuto fermo ora da parte della coscienza popolare del tempo, e presupposto questo riguardo in Alessandro, si potrebbe veramente dire che l' imperatore si potesse ben paragonare con un *pupillus*, poichè il suolo provinciale apparteneva già senza dubbio a lui, al rappresentante unico dello Stato, ma per cortesia verso il Senato e il popolo egli assume una posizione così limitata nell' amministrazione di questa proprietà, come uno che sta sotto tutela.

E d' altra parte [VIII, **460**] i bisogni cresciuti del nuovo Stato cesareo, che la Repubblica non aveva conosciuti, si facevano valere — le spese dell' esercito stanziale, della gerarchia crescente di funzionari, delle istituzioni del traffico, dell' erogazioni per la pubblica istruzione, finalmente dell' esigenze in ugual numero crescenti del popolo nel noto « *panis et circenses* », cosicchè il suo prefetto del pretorio poteva dire ad Aureliano: « Ora mancherebbe soltanto che i piccioni arrostiti cadessero in bocca alla plebe » [1]).

Poteva far maraviglia che — in tali mutate condizioni —, l' onnipotenza dello Stato, ora spostata verso un altro punto, portasse con sè un sovraccarico nell' imposizione tributaria?

Nelle *forniture* allora si ha anche questo sovraccarico, già nell' epoca materialmente più felice dell' Impero, nel tempo che da Vespasiano va ad Antonino il Filosofo.

Come sappiamo, una volta Adriano bruciò carte di debito per oltre 45 milioni di talleri (L. 168,750,000) d' imposte non pagate, che secondo Dione si erano cumulate in 16 anni e solo per tributi. Erano quindi, in media, presso a poco, 3 milioni di talleri per anno. Secondo questi concetti noi potremo considerare questa somma come *residui* d' imposte, poichè il fatto che, pur con l' obbligazione solidale de' contribuenti, non si sieno potuti esigere, mostra che erano inesigibili. Ora, se noi conoscessimo il gettito complessivo dello imposte dell' Impero od anche soltanto de' tributi, potremmo dalla percentuale di quella somma di residui indurre questo prodotto complessivo delle imposte sino al grado di espansione delle forze tributarie.

Ma quell' importo non ci è noto neppure approssimativamente. Ciò che Gibbon e Savigny calcolano, nel tempo di Giuliano, pel paese degli Edui e poi per tutta la Gallia, è assolutamente erroneo perchè *caput* significa qualche cosa di affatto diverso, e perciò non può servire neppure alla lontana come una misura per altre provincie. Data la quantità delle imposte in natura [VIII, **461**], non è neppure possibile una valutazione in danaro del prodotto complessivo dell' imposta.

Pur prescindendo da Lipsius con le sue fantasie (*Admir.*, III), lo Hoekh (*Röm. Gesch.*, V, 10) valuta la spesa annua dello Stato a 150 milioni di talleri (L. 562,500,000) al più: Gibbon (c. VI) valuta l' entrata da 15 a 20 milioni di lire sterline (375 a 500 milioni di l. ital.). Ma nessuno può dire per quanta parte entrassero in questa somma i tributi.

Intanto, poichè questi potettero essere ridotti da Alessandro alla terza parte dell' importo, così essi, o non possano aver costituita una parte preponderante del gettito totale, oppure quest' ultimo non poteva essere così grande come Hoekh vuole.

---

[1]) *Si et vinum pop. Romano damus superest, ut et pullos et anseres demus:* Vopisc., *Aurel.*, 48. I volatili appartenevano allora ad una tavola sontuosa, e così deve anche tradursi questo tratto.

Ma, in ognuno di questi casi, il rapporto percentuale di 3 milioni di talleri (11,250,000 l. it.) di residui d'imposte annualmente, *solo per tributi* e nell'epoca materialmente più felice dello Stato, è assai notevole e mostra già per questo tempo una grande espansione delle forze contributive.

Secondo un discorso tenuto alla Camera de' deputati dal Ministro delle finanze von Bodelschwingh nel 16 marzo 1865, in Prussia, nel 1831, i *residui complessivi delle imposte* giungevano veramente al 2,02%, ma nel 1863 solo a 0,03%.

Già per questo tempo, troviamo anche d'altronde confermato questo sovraccarico

Nei *nostri* sistemi finanziarî non accadrà ancora spesso, che, a causa di residui d'imposta fondiaria, i fondi stessi vengano frazionati. I residui non sono così alti da non poter essere coverti, data la priorità fiscale, con una parte comparativamente piccola del prodotto annuale o delle appartenenze del fondo. Come si scorge dalla l. 1, C. 4, 46, la cosa andava diversamente nell'Impero romano al tempo di Caracalla [1]). Dalla l. 1, C. 11, 58 emerge poi ulteriormente che, al tempo di Aureliano, già molti fondi erano deserti, di altri era stata abbandonata la coltura, e che, date le condizioni tributarie esistenti, non si potevano trovare altri possessori [2]).

Egli ordinò perciò in senso schiettamente antico [VIII, **462**] che i decurioni della cittadinanza avessero l'attribuzione di tali terre deserte e dovessero sopportare i pesi pubblici. Costantino — *l. c.* — dette almeno più tardi una immunità triennale.

Ma, questo, già non bastava più, spesso a causa dell'impossidenza dei decurioni; e perciò le disposizioni di Aureliano sono completate con altre dello stesso spirito, nel senso che, data tale impossidenza, la terra deserta dovesse essere attribuita *pro-rata* a tutte le proprietà del territorio cittadino capaci d'imposizione. Al tempo di Diocleziano — ciò che parimenti si ripercuote nel periodo successivo — debbono essere divenuti incolti un numero sempre maggiore di poderi, poichè nella l. 2, C. 4, 46 la loro vendita viene per legge regolata in modo che i decurioni, volta per volta, debbano avere il benestare del governatore della provincia. Sembra quindi che quanti erano sussidiariamente obbligati per i residui, abbiano utilizzate

---

[1]) Io dico « almeno », poichè l'intitolazione del tratto è « *Imp.* Antoninus A. Materno », e Caracalla è l'ultimo Antonino, che ricorre nel Corp. jur., poichè ad Eliogabalo fu di nuovo tolto questo nome mediante deliberazione del Senato.

[2]) Si dice *pro desertis fundis — et pro his fundis, qui dominos invenire non potuerunt.* La glossa aggiunge *et:* « *pro id est* », ma in ogni caso l'*id est* potrebbe non significare una proposizione identica bensì una limitazione, e propriamente come io ho appunto inteso. Non si parla quindi di campi *derelitti*, che sono ancora diversi da' campi *deserti*, bensì di tali campi deserti, che a causa de' residui d'imposte, dovessero essere venduti da' decurioni, ma che a causa de' pesi su di essi incombenti non trovavano compratori. Tali campi dovevano essere ora assunti da' decurioni con imposte e gravezze.

tali vendite per colludersi con i compratori e far perdere al fisco i suoi residui [1]).

Perciò ogni vendita fu dichiarata non valida senza tale benestare.

Ora, poichè, secondo la forma censuale ulpianea, campi che non erano stati coltivati per 10 anni, non dovevano essere più assunti come tali nel ruolo delle imposte, può essere dubbio se le disposizioni accennate di Aureliano e di Costantino ebbero valore solo per l'intervallo di un censo all'altro ovvero se abolirono quella disposizione ulpianea. Ma, in ogni caso, esse attestano la diminuzione della coltura agricola pel sovraccarico derivante dalle gravezze di Stato; e così fanno ravvisare, in una prospettiva conclusiva ma chiara, l'inevitabile rovina di un paese il quale era soggetto a tale insensato procedimento che le gravezze già divenute insostenibili per gli uni, dovessero aggiungersi a quelle rimaste ancora tollerabili per gli altri per rendere anche queste insostenibili e in tal modo elevare le imposizioni del paese nella proporzione in cui scendeva il suo reddito netto.

Sotto gli stessi impulsi evolutivi sociali e politici — l'illimitata estensione dell'Impero, la varietà e accresciuta attività dello Stato, l'assolutismo spostato dal basso verso l'alto [VIII, **463**], l'esazione diretta de' comuni divenuta ora completamente inefficace come controllo di una imposizione equamente distribuita — sotto tutti questi impulsi evolutivi, io dico, che avevano portato alla riforma dello Stato, senza avere corrispondentemente riformata la società e che piuttosto avevano disorganizzato il corpo dello Stato, si era adesso reso già sempre più sensibile il peso del *sistema delle prestazioni*.

Senza un controllo sufficiente un tale sistema doveva, in ogni circostanza, dare adito alle più grossolane vessazioni.

Noi vediamo già, anche da Tacito (*Agric.*, 19), come i funzionarî si servono della *exactio frumenti et tributorum* per estorsioni, assegnando i fornimenti a magazzini lontani in contrade prive di viabilità.

Perciò una agevolezza nella *subvectio frumenti* diveniva uno de' maggiori benefizî per una provincia. Ad uno di questi accenna Tacito (*Ann.*, 13, 51) per i paesi oltremarini, qui nel *munus navis*. Ma naturalmente le prestazioni dovevano crescere parallelamente al crescere de' fornimenti, e dovevano anzi aggiungersi nuove maniere alle antiche. Dalla immunità da' *munera graviora* concessa in l. 6, D. 50, 6 a tante produzioni si ravvisa chiaramente quale estensione, già al tempo di Commodo, aveva raggiunto il comune sistema di servizî manuali e di tiro, quale impiego di tempo esso richiedeva da parte di quelli che dovevano prestarlo, e come, quindi, doveva riuscire gravoso ed opprimente. Se si confronta la l. 2 sg., D. 50, 4 del tempo di Ulpiano con la l. 18 *ibid.* del tempo di Costantino (Arcad.

---

[1]) Non si può intendere diversamente il tratto, poichè diversamente non sarebbe stato nuovamente disposto l'intervento del governatore.

Charis.), si acquista la persuasione dell'incremento e dell'estensione continua del sistema [1]).

Nella storia del pubblico ordinamento postale e di trasporti (*vehicularium munus*), ancora distinto da quel sistema generale di servizî di tiro, apparirebbe da sè la storia di questo peso sempre più insopportabile.

Augusto, secondo Svetonio, per la più sollecita trasmissione de' dispacci del Governo istituì, dapprima, solo una regolare posta di pedoni e poi una posta di corrieri, ma tutto era a spese imperiali. Traiano la riformò, secondo Aurelio Vittore [VIII, **464**], già con l'imporre le spese alle città: essa divenne ora *cursus publicus*. Adriano (*Spart.*, 7) estese indi questo peso delle città anche al trasporto di tutti i funzionarî. Ora naturalmente non cessarono le requisizioni più esagerate. Perciò, già nel periodo precedente, gl'imperatori con nulla poterono rendersi più popolari come col conservare la misura in questo *munus* (*Capit. Ant. P.*, 7).

Settimio Severo (*Spart.*, 14), perciò, — *cum se vellet commendare hominibus* — tornò a mettere di nuovo a carico dello Stato questo servizio postale. Ma ciò solo transitoriamente, poichè non si poteva più contenere la sua evoluzione. Malgrado tutte le norme legislative, che troveremo nel periodo successivo, dice Aurelio Vittore appunto di questo *munus:* « *quod equidem satis utile in pestem Romani orbis vertit posteriorum avaritia insolentiaque.*

A qualche alleviamento di questo sistema generale di prestazioni servirono veramente molte delle corporazioni di Stato che ho menzionate innanzi. Se, per es., i possessori egyzî avessero dovuto fornire ancora proprio a Roma le loro doppie decime, come dovevano fare in tutte le altre provincie anno per anno e spesso in luoghi assai remoti, non può essere dubbio del quanto sarebbe divenuto più oppressivo il loro aggravio di quel che non era adesso, quando, sia pure con sacrifizî di altro genere, una speciale corporazione di barcaiuoli era stata istituita a tale scopo, e con ciò si soddisfaceva pure in qualche misura alla divisione del lavoro.

Ma, in rapporto a tutto il traffico dell'enorme Impero queste corporazioni erano solo piccole eccezioni. La regola era sempre che le stesse classi produttive, le quali producevano gli oggetti da fornire nelle loro aziende, dovevano fornire servizî manuali e di trasporto, e i lavori di altro genere non più relativi alla produzione e necessari invece a tenerli pronti

---

[1]) Un avanzo affatto insignificante di questo *generale* sistema di opere manuali e di tiro di allora ricorre oggi nelle costruzioni di edifici ecclesiastici, parrocchiali e scolastici. Ma già queste rare e lievissime prestazioni in natura sono altamente moleste e gravose e portano continuamente a contrasto fra ripartitori e obbligati alle prestazioni. Si può quindi, da questo punto accessorio, farsi un concetto dell'indicibile peso, che l'estensione di un tale sistema doveva avere per tutta la società su tutte le condizioni pubbliche e specialmente su tutto il complesso di tributi in natura.

al luogo richiesto per i consumatori, e che ciò, anno per anno, in guerra come in pace si doveva fare in un Impero relativamente ancora impervio e con un traffico ancora così spezzettato, che difficilmente un possessore, obbligato a un fornimento, avrebbe potuto provvedere mediante commissione a consegnare gli oggetti da fornire in un luogo di destinazione lontano molte miglia. La spiegazione è ovvia: *l'organizzazione sociale, la divisione delle attività economiche* non era progredita ancora abbastanza [1]) [VIII, **465**].

E tuttavia « fossero pure, già, come si voglia opprimenti, verso questo tempo, i sistemi di rifornimenti e di prestazioni, dovevano divenir doppiamente e triplicatamente tali mediante l'istituzione, per cui, con la distribuzione delle imposte per contingente e la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, erano i cittadini più ragguardevoli e più ricchi a dovere realizzare la ripartizione e la esazione di tali rifornimenti e tali prestazioni.

Negli Stati moderni nessuno ha interesse a vedere altamente tassato il suo vicino. Neppure alcuno ha il mezzo di abbassare le sue proprie imposte a spese del vicino ovvero di elevare a proprio vantaggio quelle del suo vicino. Questo può essere, ed è stato anche il caso, solo da *classe a classe,* dove vengono in collisione gl'interessi de' diversi *rami* dell'entrata nazionale.

Una tale lotta di classe erano, nell'imo fondo, le contese per i dazi sul grano e su' manufatti. Tale, ma di minore importanza, era a' nostri giorni il contrasto per l'imposta fondiaria. Tale diventava, a corta o a lunga scadenza, anche il contrasto per una imposta sul capitale da mettersi a lato dell'imposta fondiaria. Tale figura assumerà finalmente, e veramente con suprema importanza, riassumerà ancora la lotta tra lavoro e capitale, per la reciproca partecipazione al prodotto.

---

[1]) De' confronti chiariscono tutto all'evidenza. Noi in Prussia possediamo una legge di nessuna apparenza, che tuttavia non ha poco contribuito negli anni passati a' rapidi successi de' nostri eserciti. Per essa, in caso di guerra, i distretti debbono fornire in natura le materie di approvigionamento degli eserciti. I luoghi assegnati sono naturalmente ora più vicini, ora più lontani. L'autore di questa memoria doveva fare i rifornimenti assegnati al suo possedimento, in tre rate, a 15 miglia di distanza. Ma questa prestazione non faceva la menoma difficoltà, poichè si poteva facilmente adempiere commettendo le cose da fornire nel luogo di destinazione. Se ciò non fosse stato possibile, non si sarebbero potuti compiere nella maniera dovuta i lavori agricoli per l'imminente raccolto. Ma nell'Impero romano ciò era, nel fatto, impossibile, e tuttavia tali prestazioni ricorrevano annualmente, anche in tempo di pace. Si può dunque immaginare come fossero rovinose per la produzione nazionale. D'altra parte, come non si sarebbe dovuto mutare tutto nella vita sociale dell'Impero romano, per rendere solo semplicemente possibile l'odierno procedimento di prestazione! Non solo le forze *economiche* della società dovevano più dividersi e poi di nuovo unificarsi ancora più intimamente — ma come non dovevano variare i rapporti *morali* ed elevarsi tutte quelle forze che operano sulla elevazione della reciproca *confidenza* nella società!

Ma mai si presentava in queste lotte di classe un *bellum omnium contra omnes,* una guerra d'uomo ad uomo, che si fosse combattuta giorno per giorno, ora per ora, in tutti i rapporti della vita privata. Era sempre una lotta organizzata, che si spiegava [VIII, **466**] nell'arena pubblica, tra gli stessi fattori della legislazione, la quale perciò non avvelenava mai la vita sociale in modo che il dissenso interno de' cittadini potesse turbare l'azione esterna dello Stato. Anzi la minacciata lotta tra lavoro e proprietà poteva, con la prudenza e il buon volere de' poteri pubblici, ridursi a questi confini e mitigarsi in tal grado.

Ancora meno può sorgere oggi inquietudine nella società pel fatto che sia posto in mano di una delle parti de' contribuenti lo stabilire per l'altra parte l'attuale misura delle imposte e da quest'altra parte esigere ed anche esigere con la maggiore durezza, per essere stata l'imposta assegnata al distretto per contingente e per l'obbligo degli esattori di dover rispondere *del proprio* di ogni minore percezione sulla somma totale. Nell'odierna società è venuta a mancare ognuna di queste condizioni: la distribuzione dell'imposta ne' distretti per contingente, la responsabilità solidale de' contribuenti, la ripartizione e la riscossione per opera de' più ricchi. Oggi è solo il potere pubblico, che registra l'imposta dovuta da' singoli e la riscuote; ogni individuo paga anche soltanto per sè l'imposta; se oggi, quindi, i torchi fiscali sono stretti troppo, si avrà sempre una pressione uguale, e nessuno de' contribuenti potrebbe trasferirla da sè su di altri, duplicandola e triplicandola.

In Roma, all'incontro, *date le opposte premesse,* dovevano avverarsi tutti questi fenomeni appena il potere dello Stato venne trasferito dal comune al singolo Cesare; ed ora, poichè il despota individuale, che, a suo arbitrio, prescriveva le imposte, era *lontano,* e i curiali, che dovevano ripartirle e riscuoterle col pregiudizio di una propria eventuale responsabilità, erano *vicini,* era venuto a cessare anche ogni effettivo controllo da parte de' comuni sulla uguale ripartizione.

Noi osserviamo già in Athene anche questo fenomeno, dopo che la repubblica fu degenerata in oligarchia, nella dominazione di alcuni ricchi, se anche quivi ancora in assai minor grado. Anche qui, al tempo di Demosthene, si era capovolto il rapporto; e lo stesso principio, che al tempo di Senofonte aveva ancora decimato i ricchi, ora era divenuto piuttosto una fonte di potenza e di arbitrio per questi ultimi nella loro evoluzione libero-scambista verso l'oligarchia. Ciò emerge chiaramente dalle orazioni olinthiache.

Anche qui Demosthene [VIII, **467**] deplora in generale l'individualismo e l'egoismo come le fonti di ogni male. Non si voleva contribuire niente di considerevole per i pertinenti armamenti; e i generali, inadeguatamente provveduti de' necessari armamenti, menavano innanzi la guerra, solo dove e come riusciva loro profittevole. Se perciò le cose andavano per traverso, i generali erano messi sotto accusa, ma, quando per loro

difesa mettevano in chiaro il necessario nesso delle cose, dovevano pur essere assoluti.

Da un tale andamento delle cose pubbliche, intanto, ne derivavano al popolo soltanto fazioni ed ire civili, e *da un lato stavano gli uni, dall'altro gli altri,* e il bene pubblico in ultimo si volgeva in rovina. « Poichè prima, o Atheniesi — egli esclama — *voi esigevate solo le imposte per symmorie, ora fate anche la politica per symmorie!* Un oratore è il capo di ognuno de' due partiti; il generale accusato è il protetto di uno di essi; i trecento contribuenti obbligati all'anticipazione sono quelli che gridano; ma voi altri seguite come pecore o questo o quello [1]). Ciò [VIII, **468**] deve cessare: voi dovete acquistare sensi virili; e la parola, il consiglio e l'azione debbono di nuovo diventare tutt' uno. Ma se voi invece lasciate che, quanto deve restare unito, si dissolva, che gli uni possano comandarvi come despoti, e gli altri a questo comando debbano armare navi pagare imposta sul reddito e servire in campo, e finalmente altri, benchè non cooperino a nulla, debbano ancora prevalere su questi, non si farà mai niente che sia giusto e tempestivo. Poichè il partito posto in minoranza lascerà l'altro nelle peste, e in conclusione voi raffredderete al contatto il vostro poco coraggio, ma non avrete puniti i nemici. In fondo

---

[1]) Quando si tiene presente che Demosthene, immediatamente prima di questo tratto, parla solo di mancanza di spirito di sacrifizio da parte de' contribuenti, in conseguenza di che le spedizioni sono male armate e perciò anche falliscono; indi aggiunge che i generali sarebbero anche tratti innanzi a consigli di guerra ma per essere ancora assolti; — e infine viene questa osservazione conclusiva: così gli Atheniesi non ne ricaverebbero che dissensioni civili e parteggiare, mentre gli *uni avevan questo, gli altri quel modo di vedere* — così, io ritengo, non mi pare possibile riferire il ῥήτωρ ἡγεμὼν ἑκατέρων a nient' altro che ad uno de' due *partiti popolari* appunto accennati, che in tal caso si formavano di volta in volta, ma non ad una legale suddivisione de' 300 capi delle symmorie; non sembra possibile intendere sotto στρατηγός altro che il generale sottoposto ad accusa; finalmente non è possibile concepire l'allusione a' trecento, se non nel senso che questi, resisi colpevoli del cattivo armamento per la loro mancanza di abnegazione, ora cercavano col clamore di abbuiare la cosa e accattivarsi il popolo. Poichè Demosthene accenna sì, subito prima, al fatto che l'ordinamento delle symmorie, istituito solo per la riscossione dell'imposta, ora per abuso sarebbe divenuto un focolare d'intrighi politici; in altri termini, che gl'interessi tributarî, i quali culminavano principalmente ne' trecento, ora dominavano la politica, e conclude questa dimostrazione con l'affermazione che ciò avrebbe la sua radice nel fatto che non ognuno contribuirebbe ugualmente a' pesi dello Stato, « poichè ora — egli aggiunge quasi letteralmente — i capi de' 300, obbligati all'anticipo, hanno per divisa di riversare l'imposta sugli altri contribuenti, e in conclusione finiscono per decidere quelli che non contribuiscono nulla alle gravezze ».

Per quest' ultima proposizione si deve anche assumere, che qui si parla solo della *trierarchia*, poichè l' εἰσφορά, come ho mostrato innanzi, colpiva tutti quelli che avevano un patrimonio. Un tratto dell' orazione sulle symmorie, che fu pronun-

quindi, il mio modo di vedere si riduce a questo, che *ognuno, nella misura del patrimonio che ha, deve anche contribuire a' pesi dello Stato,* etc. ».

Demosthene quindi riconobbe esattamente dove era la causa del male: nè la proprietà era legata all'individuo, nè lo Stato rispettava l'inviolabilità della proprietà, e perciò non vi era nemmeno alcuna uguaglianza nell'imposizione [VIII, **469**]. Ma a quali trasformazioni doveva andar soggetta l'idea del diritto, prima che tali principî potessero realizzarsi nella società!

Dunque già, anche in Athene, nel posteriore periodo oligarchico si fece avvertire questa lotta tributaria de' cittadini tra loro e l'oppressione de' più poveri da parte de' più ricchi, appunto in conseguenza dell'eventuale responsabilità solidale. Ma qui, dove almeno per la forma era sempre la comunità de' cittadini a dirigere ancora la pubblica cosa, potevano tuttavia mischiarsi ancora nobili motivi, e una parvenza politica decorava almeno queste contese sorte dal semplice interesse tributario.

Nell'Impero de' Cesari, all'incontro dove i contribuenti erano già da lungo tempo esclusi da ogni attività pubblica, questa inesauribile lotta de' cittadini tra loro si moveva semplicemente sul terreno del più basso interesse privato; e mentre ciò, in Athene, mandava in rovina solo lo Stato, quì mandava in rovina la società.

---

ziata prima delle orazioni olynthiache, conferma questo assunto. Ivi viene particolarmente proposta, per un più energico *armamento* **navale,** una organizzazione delle symmorie modificata nel senso, che, specialmente nelle sotto-divisioni, i più poveri dovessero sempre costruire insieme con i più ricchi. Ma questa proposta non era stata ancora messa in atto al tempo delle orazioni olynthiache, e Demosthene però, quanto al contenuto, vi ritorna sopra. Anche il Boeckh (*Staatsh. d. Ath.*, IV, 9) sembra concedere che l'ἑκατέρων non si debba riferire all'organizzazione legale de' trecento, poichè egli domanda: « ovvero non si parla in generale di trecento duplicati, bensì il contrasto è negli stessi trecento? ». Ma anche di ciò non sembra sia il caso; e piuttosto la scissione, di cui si parla, va attraverso l'*intero popolo;* e l'interesse de' trecento, che fanno strepito, consiste a preferenza nell'abbuiare la cosa. Il Böckh chiude anche il capitolo con le parole: « Intanto il nostro oratore ci fa comprendere troppo che agli uni si abbandona l'amministrazione obbligando gli altri a contribuire trierarchie, imposte, servizî di guerra, ed egli non intende permettere che gli uni prendano sempre deliberazioni a danno degli altri, perchè così la parte paziente finirebbe con lo stancarsi e non farebbe tanto quanto si desidera. Ma chi sono poi questi che amministrano lo Stato? Proprio, come appunto si è detto prima « i trecento delle symmorie che formano partiti. Se, dunque, non si contribuisce da tutti questi appunto sembra che non contribuiscono; e, se questi non contribuivano, ciò era disordine e fatto contrario alla costituzione. *Sembra quasi come se i più ricchi delle symmorie, allora, per abuso, avessero riversato il peso su' più poveri, come avveniva nelle società trierarchiche* ». Si vede dunque che anche il Böckh, benchè interpreti alcuni particolari diversamente da me, pure nel complesso rappresenta l'opinione che la responsabilità de' ricchi organizzata nel sistema delle symmorie già allora si era convertita in un sistema di oppressione de' più poveri.

Intanto, il più particolare disegno di questo quadro appartiene solo al periodo seguente, dopo che Diocleziano con la ripartizione delle imposte per *juga* e *capita* aveva tradotto in atto in maniera ancora più rigida e meccanica il principio della ripartizione per contingente e della solidarietà delle imposte, configurando così, ancora più favorevolmente, le probabilità favorevoli di quella lotta tributaria per i ricchi. Noi vedremo allora che tutti i tratti, del quinto libro del *De gubernatione Dei* di Salviano, che rappresentano l'indicibile miseria piombata sul paese per questo sistema tributario e sembrano portare all'esagerazione lo stile declamatorio, ricco di antitesi dell'autore; tutti i tratti di questo libro, dico, sembrano veri sino al menomo particolare, poichè trovano la loro documentazione nelle costituzioni imperiali di quel tempo.

Io voglio conchiudere questa sezione con un tratto di Vopisco, che, oltre a riferire l'altezza della spesa, specialmente del bilancio militare, già opprimente in questo periodo, e all'accennare al tempo stesso abbastanza chiaramente alla pressione esercitata dal relativo sistema di prestazioni su tutte le classi produttive della società, dà modo di avere una idea pura del modo di pensare di quell'epoca.

Probo — un imperatore di grandezza quasi smarrita in quel tempo — aveva respinto nella maniera più energica i barbari su tutti i confini dell'Impero, aveva ristabilito all'interno tranquillità e sicurezza, e impiegava ora le legioni inoperose nell'espletamento de' lavori più grandiosi, poichè *annonam gratuitam militem comedere* [VIII, **470**] *non debere* » — e — si dice più oltre in *Prob.* — 20 — *his addidit dictum grave!* Si *unquam eveniat salutare Reipublicae,* brevi milites necessarios non futuros ».

In questo frattempo egli fu ucciso da' suoi soldati.

Egli pensava, dunque, seriamente ad una notevole *riduzione dell'esercito.*

Ed ora, dopo questo racconto, Vopisco si profonde presso a poco sulle seguenti esclamazioni: *Brevi milites non habebimus* » « Mio Dio, non avremo più soldati! » Difficilmente si potrebbe concepire una tale felicità. Uno Stato pacifista senz'altro! Chi allora, in tutto il mondo, aveva più bisogno di temprare armi, di provvedere a rifornimenti, di prestare servizi manuali e di tiro! Il giovenco tornava di nuovo all'aratro, il cavallo al suo lavoro di pace; pace dovunque, e non più giurisdizione militare!

E più oltre: « Non più bilancio militare! Nè nell'entrata, nè nell'uscita! Quale smisurata ricchezza non doveva accumularsi nel paese, quando una tale spesa non consumava più il capitale nazionale! Veramente, con quelle parole, Probo aveva promesso il ritorno *dell'età dell'oro* ».

E finalmente: « Non più accampamento di guerra e non più strepito bellico. Sarebbero tornati all'agricoltura, alle scienze, alla navigazione, alle arti e alle industrie, quelli che oggi si dilaniano in una guerra fraterna dissanguatrice della patria », e, conclude egli sentimentalmente: « *adde, quod nullus occideretur in bello* ».

Indiscutibilmente queste aspirazioni erano tanto pie che le avrebbe potuto esprimere oggi, Elihu-Burrit; esse sentono anche tutta l'intima insincerità della moderna scuola di Manchester; — tuttavia esse danno da pensare, poichè contengono a un tempo tratti che si traggono dall'aspra condizione della vita d'allora. « *Orbis terrarum non arma fabricabit!* ». Krupp di Essen e quei di Solingen non si dolgono oggi della fabbricazione di armi.

Anche noialtri non soffriamo immediatamente fra tali lavori.

Ma, allora, Vopisco non credeva di poter meglio ritrarre le benedizioni del suo quadro pacifista se non accennando a quel *munus sordidum* aggravante tutto il mondo, che colpiva gli uni con la *praebitio artificium*, gli altri con la *carbonis illatio*, insomma, tutta la popolazione più umile col servizio di fabbro e manovale mediante la *necessaria fabricatio armorum* (l. 18, C. Th., 11, 16; Tit. X, Nov. Valent., III).

« *Non annonam praebebit! Boves habebuntur aratro, equus nascetur ad pacem!* ».

I proprietarii avevano dovuto contribuire sempre *rifornimenti*, se anche ora notevolmente cresciuti. Anche del *loro* più forte aggravio si duole quindi Vopisco a ragione. Ma il trasporto doppiamente cresciuto di soldati e fornimenti, indissolubilmente [VIII, 471] connesso con le permanenti spedizioni militari, quindi con obblighi di servizi manuali, di tiro e di cavalli supplementari di ogni specie, che erano necessari *ad apparatus annonae*, *ad splendorem defensionis publicae*, alla *subvectio frumenti*, alla *cura conficiendi pollinis*, alla *panis excoctio*, al *pistrinis obsequium*, alla *paravedorum et parangariorum praebitio* — *l. c.* — *queste* **prestazioni**, *di ogni genere* aggravavano il paese anche infinitamente più, poichè difficilmente lasciavano il tempo e il modo per la produzione de' rifornimenti. Il *boves aratro, l'equus ad pacem* non erano perciò, qui, semplicemente un quadro di idillii! Qui la rude realtà del contrasto toccava in maniera così rovinosa la produzione nazionale, che, sin quando durò ancora questo sistema di fornire cavalli supplementari, nessuna legislazione imperiale potette riuscire una protezione contro i suoi effetti, anche se si giungeva con i regolamenti sino allo staffile.

« *Nulla futura erunt castra, nusquam lituus audiendus; populus iste militantium, qui nunc bellis civilibus rem publicam vexat, araret, studiis incumberet, erudiretur artibus, navigaret!* ».

Oggi, e dal *punto di vista della produzione nazionale*, è ingiustificata la doglianza che cinquecentomila uomini sono sottratti dal servizio militare al lavoro nazionale, poichè le nostre macchine, che rappresentano già milioni di forze di lavoro, non fanno risentire quello scapito nella produzione. Nell'Impero romano all'incontro, dove non si comprendeva ancora il modo di far lavorare la natura per sè, tanto più mentre diminuiva la popolazione — l'agricoltura, l'arte manuale e la navigazione dovevano assolutamente risentire nel modo più sensibile una persistente ed estesa

coscrizione militare; specialmente nella forma in cui ebbe luogo a partire da Diocleziano, propriamente come una contribuzione di reclute imposte sul *patrimonio de' proprietari*, come un nuovo gravoso tributo.

Vopisco quindi aveva le sue buone ragioni attendendo una nuova vivificazione della produzione nazionale da una estesa riduzione dell'esercito; poichè, come si è mostrato, allora con un grande e perpetuo bilancio militare erano congiunti ancora servizî e prestazioni, che danneggiavano il lavoro nazionale sin nelle sue più intime fibbre.

Ma, quando egli ora aggiunse: « *aeternos thesauros haberet Romana Respublica; nihil expenderetur a principe, nihil a possessore redderetur;* aureum profecto saeculum promittebat » — e così da un capitale non stremato da alcun pagamento d'imposta [VIII, **472**] attende il ritorno del paradiso — cade nella stessa serie di errori per i quali si distinguono quelli che *oggi* sono *nient'altro che libero-scambisti.*

Certamente, negli orizzonti del capitalismo rischiarati dalle monete auree, torna a riflettersi specificamente « l'età dell'oro ».

Per loro sarebbe esatta questa serie di illazioni. — *Col generale incremento della ricchezza nazionale si perfezionano contemporaneamente e parimenti* **da sè,** *anche il costume e la scienza. — Il generale incremento della ricchezza nazionale segue* **da sè** *ad un illimitato, perenne aumento del* **capitale.** — *Ogni* **imposta** *è solo una* **limitazione dell'accumulo di capitale.** — Quindi, tornano a concludere, anche per l'*incremento della generale ricchezza nazionale;* — quind'anche per il *progresso del costume e della scienza! — Ogni imposta, almeno non assolutamente necessaria* — essi riassumono — è così un furto all'intera società.

Intanto è più esatto invertire, non solo ciascuna di queste proposizioni, ma inoltre l'intera serie di conseguenze.

L'imposta **non è punto** *un furto alla* **società,** bensì *all'incontro, nessuna imposta sarebbe una menomazione della vita della società.*

Poichè l'imposta presuppone in un corpo sociale solo la *naturale circolazione del sangue*, da cui il suo organo centrale — lo *Stato* in questo senso — trae alimento e forza per quella attività, *mediante la quale soltanto vengono in generale realizzate le leggi vitali della società.* I puri libero-scambisti disconoscono solo che la natura di un corpo sociale è diversa da quello di un corpo fisico. Con quella è connessa essenzialmente la libera attività autonoma, anche per le *funzioni vitali interne;* e, quindi, ciò che un organismo fisico *per necessità naturale* apporta a' suoi singoli organi, deve per *attività autonoma* apportare a' suoi un organismo sociale: — *esso deve prendere qui il suo contributo d'imposta, per darlo là.*

Non ogni imposta è una limitazione dell'accumulo di capitale.

Le imposte spesso potrebbero dare impulso alla capitalizzazione anzicchè arginarla; non solo in quei grandi impianti *economici*, che possono formarsi solo per opera dello Stato e solo per mezzo d'imposte, — anche in quei frutti *etici* e *intellettuali* meno tangibili che parimenti maturano

solo con l'esercizio della civiltà e della scienza reso possibile per mezzo di imposte [VIII, **473**] e che nella più alta fioritura di ogni esercizio industriale compensano le imposte che son costate.

Che questi contributi d'imposte, se fossero rimasti presso i contribuenti, sarebbero stati capitalizzati, è più che dubbio; poichè le imposte sono prelevate dal reddito e probabilmente sarebbero state quindi consumate come reddito, e in secondo luogo, senza l'opera collettrice dello Stato, la unificazione di questi contributi in capitale avrebbe presentato le sue difficoltà.

Neppure ogni nuovo accumulo di capitale porta un generale incremento del benessere nazionale.

Piuttosto, sulle *basi sociali sin qui esistenti*, non sono *in alcun rapporto* la crescente capitalizzazione e la crescente estensione della ricchezza nazionale. Poichè si potrebbe accennare ad estensione dell'aumento del benessere nazionale, solo quando crescessero *ugualmente tutte* le specie di entrate della società, i salari come le rendite. Ma ora l'incremento della capitalizzazione è determinato generalmente dall'aumento della produttività. Ma sull'aumento della produttività influiscono piuttosto le leggi « naturali » dello scambio odierno per cui i salari divengono sempre relativamente più piccoli. Debbono anzi anche tutte le rendite passare attraverso la forma di capitale. Se dunque, già il solo aumento delle rendite presuppone un capitale maggiore, perchè un incremento del capitale non dovrebbe esaurirsi nell'aumento delle rendite?

In uno scambio basato sulla *proprietà della terra e del capitale* e *al tempo stesso retto dal libero-scambio* la capitalizzazione crescente ha tanto poco come conseguenza la diffusione della ricchezza nazionale, che piuttosto fa diventare sempre maggiore la *distanza* di ricchezza tra le diverse classi sociali. Anche qui dovrebbe rimediare anticipatamente la mano invidiata dello *Stato*.

Finalmente da una diffusione generale della ricchezza non ne verrebbe **da sè** *il progresso nel costume e nella scienza.*

Qui veramente non può istruirci l'esperienza, poichè finora il problema di una diffusione della ricchezza parallela e uguale all'aumento della ricchezza nazionale, non si è saputo sciogliere; e da sè stesso, l'abbiamo veduto, non si scioglie. Finora, o gli Stati, per evitare la crescente inuguaglianza della ricchezza, hanno arginato il suo notevole incremento, o per non impedire tale incremento, hanno lasciato [VIII, **474**] libero corso alle cose.

Ma — se anche all'avvenire riuscisse sciogliere questo problema — *da sè* non si collegherebbe alla generale diffusione della ricchezza il generale progresso nel costume e nella scienza, più di quel che non si colleghi all'aumento della produttività nazionale la corrispondente diffusione della ricchezza.

In generale il concetto del *da sè* appartiene solo al campo della necessità naturale; nel campo sociale domina sempre più la libertà e l'at-

tività autonoma. *Qui* non si muove dal posto atomo di valore senza una consapevole libera attività, e nessun bene etico, nessun bene intellettuale affluisce *da sè* all'uomo: *qui* la questione potrebbe poggiare solo sul *soggetto,* da cui questa attività dovrebbero muovere; e il *da sè* avrebbe in ogni caso il significato che queste attività dovessero restare sottratte alla volontà centrale dello *Stato* e lasciate alle volontà singole de' *membri individuali* della società. Ma questi sarebbero atti di volontà ed impulsi, che emanerebbero da intenzioni ed interessi che le mille volte si contrastano, si intersecano e per lo meno non si comprendono o magari non si conoscono. E se non possono realizzare sul terreno puramente economico il *da sè* in questo senso, come potrebbero farlo da campo a campo, dal terreno della vita economica a quella della vita etica e intellettuale, qui, dove neppure lo sprone egoistico di un sensibile egoismo spinge alle richieste attività?

In generale in questa tendenza al *da sè,* anche solo in *questo* senso, si accompagnano tanta inconsapevolezza quanto arbitrio individuale ed egoismo. Poichè sboccherebbe in conclusione l'opposto di un tale *da sè* a qualche cosa di diverso di tutte queste attività, che nell'uno come nell'altro caso sono richieste ma che, come sorte da intenzione pienamente individuali si contrastano, s'incrociano, non si comprendono e non si conoscono — e nell'altro caso *sarebbero state messe d'intesa e d'accordo* dal superiore punto di vista *dello Stato?*

Condoni d'imposte portano tanto poco *da sè* a un aumentato accumulo di capitali, mediante questo *da sè* a una generale diffusione della ricchezza, mediante questo *da sè* al progresso nel costume e nella scienza — che piuttosto, ad ogni grado di questa serie di proposizioni, occorre ancora uno speciale, operoso *agens,* reso possibile solo dallo Stato per non fare riuscir vana questa serie conseguenziale, proprio là dove, agli occhi della scuola del libero-scambio, sembra connettersi [VIII, **475**] più saldamente — nel preteso nesso necessario tra la *capitalizzazione crescente* e la *crescente diffusione della ricchezza.* Perciò se, per conferire verità a questa conseguenza, non sopravviene ausiliatrice quella inframmettente mediatrice potenza dello Stato, la società si può acquetare all'esagerazione di tributi, giacchè la sua decadenza è certa, tanto con l'esagerazione come con la moderazione delle imposte.

Certamente in Roma nessun *diritto* limitava l'imposizione de' tributi, e di quì derivava da sè e inavvertitamente la loro esagerazione. Intanto, Roma andò in rovina meno per questa esagerazione e piuttosto pel *modo* con cui queste esagerate gravezze erano riscosse e — secondo i presupposti economici e giuridici esistenti — potevano ancora essere riscosse.

Ma, se anche non vi fosse stata questa esagerazione, non sarebbe perciò spuntata l'età dell'oro per la società romana, bensì solo l'età dell'oro per i proprietarî romani. Dopo come prima, gli *aeterni thesauri* si sarebbero accumulati solo sugli apici della società; dopo come prima una

maggiore miseria ne avrebbe afflitte le bassure. Questa sarebbe rimasta l'impronta economica, se anche fosse sparito tutto il bilancio militare romano — *come rimarrebbe anche oggi*, pure se noi fossimo letificati dal disarmo generale. Di fronte a tale inevitabile risultato finale non è sostanziale la differenza tra allora ed oggi.

Allora, mentre il possesso della terra e del capitale coincidevano ancora nell'unico possesso de' proprietarî, *erano i fondi minori che erano ingoiati da' maggiori:* oggi, mentre il possesso della terra e del capitale si ripartiscono in due diverse classi sociali, *i capitali minori sono ingoiati da' maggiori.*

Allora, mentre le *classi lavoratrici* erano ancora personalmente soggette all'arbitrio de' signori, *esse erano escluse di diritto dalla partecipazione al benessere nazionale;* oggi, mentre esse per verità sono personalmente libere, ma il *loro lavoro* è soggetto alla legge del libero traffico del mercato, vi sono soggette *per ragione economica.*

Quindi anche nella nostra costituzione *sociale* torna a verificarsi la fatale « lacuna » — a colmare la quale scienza e Stato dovrebbero trovare e introdurre un *particolare apparato regolante il reddito nazionale*[1]).

---

[1]) *Come appare da alcune espressioni, questo scritto avrebbe dovuto avere un sèguito; ma non l'ebbe, o per lo meno non risulta mai pubblicato.*

(Nota aggiunta alla traduzione).

M. NAUDET

LA BENEFICENZA PUBBLICA

PRESSO I ROMANI

Mémoires de l' Academie des inscriptions et belles lettres (pagg. 1-91), XIII, (1828).

Eruditi e pubblicisti hanno scritto dissertazioni d'un grande interesse intorno al lusso dei Romani; io mi propongo di parlare della povertà di quello stesso popolo e delle misure che si adottarono per sollevarla. La mia memoria sarà una piccola appendice ai grandi lavori di quegli scienziati. La povertà [1]), infatti, è la compagna inseparabile del lusso; specialmente quando questo non è una conseguenza dell'industria e del commercio. Allora la povertà affligge la parte più numerosa d'ogni nazione [2], quella di cui si tiene men conto nella storia come nei consigli della politica.

So che l'argomento da me scelto è stato già svolto in alcuni punti da parecchi scrittori. Ma come trovare nell'antichità romana una questione ancora vergine? Giusto Lipsio, Contareni e Boulenger hanno raccolto molti fatti curiosi sulle provviste e distribuzioni di frumento nella città di Roma; ho voluto terminare le mie ricerche prima di leggere i loro trattati, per tenermi immune da ogni preoccupazione nell'esame de' fatti; ho avuto la fortuna d'incontrarmi spesso con loro; aggiungerò alcuni documenti alle loro eccellenti osservazioni: devo molto a' loro chiarimenti, a quelli del Contareni, in special modo, e alla critica rischiaratrice del Mazzocchi [2]).

Nel 1813, i dottori Percy e Willaume, pubblicarono una memoria premiata dall'Accademia di Mâcon e che aveva per iscopo di « far conoscere le fondazioni degli antichi in favore degli indigenti e dei militari feriti »; ma, avendo racchiuso in un centinaio di pagine la rassegna di tutte le istituzioni di tal genere presso tutti i popoli dell'antichità e del medio evo, non riuscirono a dare se non notizie sommarie intorno a ogni parte.

L'edizione della loro opera fu arricchita d'una memoria del nostro egregio collega M. Mongez sull'antichità degli ospedali, una creazione della religione cristiana.

Ma l'amministrazione dell'assistenza pubblica presso i Romani non aveva ancora formato lo scopo d'un lavoro speciale, come in questa Memoria, nella quale l'autore, senza lusingarsi di esaurire l'argomento, cercherà di lasciar meno che sia possibile da fare dopo di lui [3].

[1]) La raccolta dell'Accademia possiede una memoria di M. Morin dal titolo: *Théorie de la pauvreté* (Vol. IV, p. 296); l'argomento del quale differisce dal mio come la nosologia differisce dalla terapeutica.

[2]) *Comment. in tab. Heraol.*

PARTE PRIMA.

Tempi anteriori all'impero.

ARTICOLO I.

Principali cause della grandissima disuguaglianza di condizioni sociali presso i Romani.

Considerando l'origine della ricchezza dei grandi presso i Romani, è facile avvertire, a un tempo, la causa dell'impoverimento della moltitudine. Si disprezzava l'industria, il commercio, l'esercizio di tutte le arti utili, fatta eccezione per l'agricoltura; non si apprezzava che il mestiere della guerra. Il bottino poteva dare una agiatezza passeggera al soldato, ma non accrescere e nemmeno conservare i patrimoni che si sperdevano nelle divisioni tra i figli, se non erano già stati consumati prima che morissero i padri di famiglia. Cotesti benefizi eventuali non bastavano nemmeno a riparare le perdite causate dagli accidenti e dalle fatiche della milizia e dalla lontananza del proprietario coltivatore. Il territorio tolto al nemico diveniva proprietà dello Stato, e veniva aggiudicato sia per fitto, sia per contratto enfiteutico, mediante canone [1]). È facile indovinare quali possano essere in casi simili le manovre dei privilegiati, sotto un governo aristocratico, e l'avarizia romana è nota. Le terre conquistate non tardarono a divenir preda dei principali cittadini che avevano i mezzi di arricchirsi sui bisognosi e che si facevano favorire nell'aggiudicazione; alla quale presiedevano i magistrati, cioè i loro parenti, i loro amici, le persone della loro classe e della loro condizione e che potevano sperare da essi, a loro volta, servigi analoghi.

Le concessioni [4], a lunga scadenza finivano per convertirsi in proprietà patrimoniali; gli abusi non si potevano correggere perchè troppi erano i colpevoli, e troppo potenti; ecco l'origine delle leggi agrarie, dannosissime nei loro effetti, ma basate su principii di diritto e di equità. Il provvedimento del limite di cinquecento jugeri introdotto da Licinio, era

[1]) Canone del decimo sulle terre coltivabili e del quinto sulle piantagioni (Appian., *Bell. civ.*, I, 7).

meno una misura d'economia e di morale repubblicana e piuttosto una barriera opposta all'usurpazione ingiusta; ma assai spesso le intenzioni dei riformatori screditavano le riforme. Cassio Viscellino e, dopo lui, i tribuni non proponevano divisioni di terreni se non per eccitare ribellioni, e Licinio fu uno dei primi ad esser condannato in virtù della sua propria legge. Non ci furono che i Gracchi i quali agirono in buona fede, per quanto anch'essi non fossero del tutto immuni da passione. Essi rivendicavano le terre male acquistate; ma queste erano state già da lungo tempo alienate e divise per vendite, per successioni, per donazioni. Come tradurre in atto un'inchiesta così complicata, così oscura, irta di tanti ostacoli? Essi tentavano l'impossibile e soccombettero; ma non voleano punto, come si crede generalmente, la spogliazione de' proprietari legittimi: domandavano la restituzione dei beni usurpati. Scipione Nasica si pose alla testa de' nemici di Tiberio, così per interesse personale come per amore della pace pubblica; l'afferma Plutarco.

Quando l'impero si estese, e abbracciò la Sicilia, la Grecia, l'Asia, l'Africa, la Gallia nel suo vasto sistema di dominazione, e nuove sorgenti di ricchezze [5], furono aperte alla cupidigia dell'aristocrazia romana, i generali conquistatori, e poi i proconsoli e i pretori, col seguito della loro amministrazione civile e militare, e a un tempo i cavalieri capitalisti, e anche i privati opulenti, assoggettarono le provincie ad un regolare saccheggio. Tra la rapacità infame d'un Verre e la severa probità d'un Catone, vi erano parecchi gradi di licenza per i governatori che voleano accrescere le loro sostanze senza perdere in riputazione. Cicerone [1]), scrivendo all'amico Attico, si vantava di astenersi, nel governo di Cilicia, da molte esazioni praticate da suoi predecessori, i quali pure erano considerati gente onestissima in Roma. Le città non ristavano punto dall'ammirarlo e volevano inalzargli statue, perchè non esigeva da loro dugento talenti, solo per dispensarli dal ricevere guarnigioni nelle città che non ne aveano alcun bisogno, e perchè non li lasciava in balia dell'usura divoratrice de' pubblicani i quali imponevano interessi arbitrarii ai contribuenti morosi. Bruto stesso, filosofo austero tra un popolo corrotto, era molto adirato con Cicerone, per il fatto che non costringeva que' di Salamina a pagare a un certo Scaptius interessi del 4 % al mese, con gli interessi degli interessi; e Pompeo traeva da Ariobarzano, re di Cappadoccia, trentatre talenti al mese (181,500 lire), quanto non bastava ancora a soddisfare gl'interessi del credito [2]), Lucullo, che non aveva di certo una delicatezza molto scrupolosa, restituì la vita ai miseri paesi dell'Asia con i suoi decreti: egli limitò gli interessi alla tariffa ordinaria, il 12 % all'anno, e non accordò ai pubblicani e agli usurai che il quarto del prodotto delle proprietà. L'Asia parve rinascere e non tardò ad estinguere il suo debito, che in pochi anni

[1]) *Ad Attic. epist.*, V, 21; VI, 1.
[2]) *Ibid.*

si era elevato per l'aumento degli [6] interessi a centoventimila talenti (660 milioni di lire [1]).

Così le spoglie tolte ai popoli conquistati divenivano, nelle mani dei vincitori, strumenti d'uno sfruttamento usuraio e d'una rapina legale.

Si aggiungano a questi redditi immensi le ruberie in natura, quadri, statue, mobili, gioielli, decorazioni degli edifici pubblici e privati, presi in guerra e in pace, e si avrà un'idea delle smisurate fortune dell'aristocrazia romana.

Ma di tanti tesori accumulati in Roma, che ne veniva al popolo? Nel corso dell'anno, spettacoli e largizioni che ne mantenevano l'ozio accidioso; e, ad ogni elezione, una profusione di doni corruttori che lo rendevano più vile senza renderlo meno miserabile.

Avesse saputo almeno guadagnare una parte migliore di quelle ricchezze con la sua industria e fare in modo che il lusso de' grandi divenisse tributario del suo lavoro! Ma i Romani che, da principio, facevano consistere la virtù in una specie di rozzezza militare e campagnuola, si rammolirono poi, senza progredire nelle arti della civiltà; e il popolo re, non fu infine che una plebaglia fannullona.

« Romolo, dice Dionygi d'Alicarnasso [2]), sapeva che i mestieri sedentarii e le arti meccaniche non servono che a mantenere le passioni vergognose, a fomentare la cupidigia, a snervare il corpo e ad abbrutire l'anima: e lasciò che li esercitassero gli schiavi e gli stranieri. I Romani hanno considerato per lungo tempo queste specie di professioni come disonorevoli e nessun indigeno del paese volle applicarvisi. Non permise agli uomini liberi [7], che due sorta di esercizi, quelli della guerra e quelli dell'agricoltura, come quelli che rendono gli uomini meno soggetti ai piaceri sensuali, e li dispongono piuttosto ad arricchirsi delle spoglie del nemico che a farsi torto vicendevolmente ».

Pur contestando la certezza della storia dei primi tempi di Roma, bisogna tuttavia considerare questa narrazione come una testimonianza esatta delle usanze e delle opinioni del popolo romano. Lo stesso scrittore riferisce [3]), che nell'anno 280, si trovarono col censimento 110.600 uomini atti a portare le armi; non si contarono punto le donne e i fanciulli, nè gli schiavi e le persone esercenti un commercio o un mestiere — tutta gente straniera domiciliata —, perchè non era permesso ai Romani di darsi a simili professioni κάπηλον οὐδὲ χειροτέφνον.

Tra le ragioni che Bruto, mette innanzi per eccitare il popolo alla rivolta contro Tarquinio, rimprovera al tiranno di aver mutato in artigiani e in muratori dei guerrieri [4]).

---

[1]) Plut. in *Lucull.* Secondo la proporzione tra il valore delle monete e quello del frumento, la stessa somma varrebbe sei volte di più ai giorni nostri.

[2]) II, 28, ediz. Reisk.

[3]) Plut. in *Lucull.*, IX, 25.

[4]) *Opifices ac lapicidas pro bellatoribus factos* (Liv., I, 59).

Tutti gli artisti erano greci; quasi tutti gli operai schiavi: un solo esempio basterà per mostrare tutto ciò che si poteva fare e che non veniva fatto.

Crasso [1]), aveva ereditato circa trecento talenti (1.650.000 lire) da suo padre, ma accrebbe talmente la sua sostanza che, dopo averne consacrato la decima a Ercole, al tempo della sua maggior prosperità; dopo aver dato, mentre prendeva parte al governo, un pubblico banchetto a tutto il popolo romano, e del frumento per tre mesi a ogni cittadino; si trovò, quando fece la stima de' propri beni, all'epoca della guerra Partica, ad avere sette mila e cento talenti (39,050,000 lire); ciò che fa congetturare che egli possedeva dunque un valore quasi uguale a quarantasette milioni di lire.

È vero che [8], i beni de' proscritti, che non si vergognò di ricevere in dono da Sylla, e di comprare all'asta, avevano già cominciato a ingrandire i suoi dominî, ma egli dovette a mezzi più onesti le sue maggiori ricchezze.

Egli aveva osservato che la cattiva costruzione delle case cariche di troppi piani era una causa comune di rovina; egli aveva pure notato che gli incendii erano frequentissimi; comprò degli schiavi muratori, falegnami, architetti, in numero di cinquecento. Appena vedeva una casa che stava per crollare o per esser distrutta dal fuoco, egli andava ad acquistarla a prezzo basso per riedificarla; di guisa che col tempo divenne proprietario d'una gran parte delle case di Roma; e ciò fa dire a Plutarco, ch'egli s'era arricchito prima col sangue e poi col fuoco. Ma se la prima industria aveva l'apparenza d'un odioso brigantaggio, la seconda era quella d'un uomo esperto, e non era di vergogna se non per l'ignoranza e per l'imperizia degli altri cittadini.

E quello non fu il suo unico genere di speculazione. Plutarco aggiunge pure che i redditi di parecchie miniere d'argento e d'una grande quantità di terre coltivabili, da lui possedute, non erano nulla in confronto dei profitti che gli davano i suoi schiavi edotti in ogni sorta di mestieri, lettori, scrivani, orefici, cesellatori, agenti d'affari, camerieri, cuochi, ecc.; ed egli stesso aveva gran cura della loro educazione; assisteva al loro tirocinio e diceva che la principale occupazione d'un uomo accorto dovea essere quella di sorvegliare l'istruzione de' proprî schiavi.

Se vi fossero stati tra i plebei molti mercanti, operai, artigiani, le imprese di Crasso non sarebbero state tanto lucrose.

I Romani furono da principio coltivatori proprietarii. Plinio dice [2]), che, due jugeri [9], bastavano, in origine, a ogni cittadino, e che Romolo, non ne diede di più a nessuno. Ma io dubito che Plinio avesse documenti ben certi di cotesta divisione. Il suo racconto è più probabile e più degno

[1]) Plut., in *Crasso*.

[2]) *Hist. nat.*, XVIII, 2, ed. Lemaire.

di fede quando parla del tempo della repubblica e cita un discorso di Manio Curio, il vincitore di Pyrro. Questo grande uomo riteneva un cattivo cittadino colui che non poteva contentarsi di sette jugeri; era la misura assegnata alle proprietà dei plebei, dopo la cacciata dei re (*mensura plebi post exactos reges assignata* [1]). Il senato, per legare il popolo alla rivoluzione, gli diede (dice Tito Livio [2]), la cui testimonianza è confermata da Dionygi d'Alicarnasso [3]), una parte della preda de' Tarquinii e della loro famiglia: è verosimile che sia con le loro terre, sia con alcune parti del dominio pubblico che vi si potette aggiungere, non si stentasse a dare o a completare a ogni plebeo quella quantità di sette jugeri.

E così, secondo i due storici, vi fu un momento, in cui, nella classe plebea, tutti erano poveri, ma nessuno indigente. Cotesta fortunata uguaglianza di condizioni mediocri non poteva durare a lungo: le doti diverse dell'ingegno, il propagarsi delle famiglie, i difetti, le disgrazie, la maggiore o minore attività ed economia, dovevano tosto rompere l'equilibrio.

Se il plebeo, che non possedeva più dello strettamente necessario, andava alla guerra nella stagione in cui avrebbe dovuto coltivare il proprio campo, non potea chiedere al Senato, come fece Attilio Regolo, che il pubblico gli somministrasse, durante la sua assenza, schiavi agricoltori.

Non passarono quindi molti anni senza che una moltitudine di debitori oberati fossero in balia dei loro avidi creditori. Di secolo in secolo, di epoca in epoca, non si ristava dal lamentarsi della corruzione presente e dal vantare l'antica semplicità, l'antico disinteresse [10]. Risalendo a quella antichità virtuosa, argomento eterno di rimpianto e di ammirazione, la si vedeva indietreggiare sempre più nel passato, e le generazioni che si citavano come modello aveano fornito anch'essi materia alle declamazioni satiriche dei contemporanei. Indubbiamente, i casi delle insurrezioni popolari potevano dire, nel 260, alla moltitudine che conducevano sull'Aventino [4]), quello che Tiberio Gracco diceva [5]), dall'alto della tribuna: « Gli animali hanno una tana per allevarvi i loro piccoli; i cittadini romani che pretendono di regnare sulle altre nazioni, non hanno nè fuoco, nè luogo, non hanno un asilo dove riposare la loro testa ».

I piccoli proprietari non industriosi furono espropriati e il numero dei bisognosi si accrebbe in ragione dell'estendersi de'grandi dominii, *latifundia*. Il tribuno Filippo, dichiarò [6]), nell'assemblea del popolo, che non vi erano due mila Romani che possedessero qualcosa, *qui rem haberent*. La grandis-

[1]) *Hist. natur.*, XVIII, 4.

[2]) II, 5.

[3]) V, 13.

[4]) Vi furono delle rivolte contro i ricchi e si chiese l'abolizione dei debiti, dieci anni dopo la cacciata dei re (Dionys. Halic., V, 63).

[5]) Plut., in *Gracch.*

[6]) Cicer., *de Offic.*, I, 21.

sima maggioranza del popolo ebbe allora, come abitazione, casolari simili a quello nel quale Giovenale ci rappresenta quella povera donna, esposta all'intemperie delle stagioni mentre fa girare il fuso [1]). La maggior parte de' plebei dormirono sulla nuda terra o su giacigli descritti da Seneca così: « Erbe di palude sfuggenti attraverso i fori d'una cattiva tela, *circense tomentum per suturas veteris lintei effluens* » [2]); essi ebbero come veste, invece della toga, la tunica bruna che li confondeva con gli schiavi come dice ancora Seneca, e che li faceva chiamare *tunicatus popellus* da Orazio [3]) e *pullâ sordida veste turba* dal poeta Calpurnio [4]). I loro alimenti non li distinguevano assai più dalla condizione servile: pane rozzo, *cibarius, hordeaceus, puls* (miscela di farina di frumento [11], con legumi in baccelli che si facevano cuocere nell'acqua bollente) ecco, in sostanza, il nutrimento del popolo romano, l'unico alimento del più gran numero. Un uomo viveva con due assi [12], (press'a poco dieci centesimi) al giorno, nel tempo in cui le specie monetarie erano divenute più comuni. Seneca [5]), esortando l'amico Lucilio ad abituarsi alla sobrietà con forti prove, l'assicura che v'è un vero godimento nel convincere sè stesso che si può vivere non spendendo più di due assi. « Del resto, non « ve ne attribuite gran « merito, aggiunge, voi farete quello che fanno migliaia di schiavi, migliaia « di poveri, *facies quod multa millia servorum, multa milia pauperum « faciunt* [6]) ». E nello stesso tempo i buongustai pagavano le pesche trenta sesterzi il pezzo (5 lire e 40 centesimi) [7]), e una triglia 8 mila (1.440 lire) [8]), e Lollia Paolina portava in un solo ornamento per quaranta milioni di sesterzi di perle e di smeraldi (7.200.000 lire) [9]).

La mendicità fu comune in Roma, sino dai tempi antichi. In mancanza delle testimonianze storiche, le espressioni del linguaggio volgare e i versi dei poeti comici potrebbero provarlo. Laberio, tra le altre invenzioni buffonesche, immaginò una parola per il mestiere di mendicante, *mendicimonium*. Plauto [10]), prima di lui, parlava della mendicità con una specie d'orrore: *malim moriri meos quam mendicarier*. Pare che in quel tempo il ritrovo delle persone di quella professione fosse la porta Trigemina [11]): stavano pure, non lontano di là, sul ponte di legno che univa il quartiere del Gia-

---

[1]) *Sat.*, VIII, 43.
[2]) *De vita beata*, c. 25. Cfr. Martial. *Epig.*, XIV, 160.
[3]) *Epist.*, 18.
[4]) *Eclog.*, VII, 26. Cfr., Sveton., in *Aug.*, 44.
[5]) Seneca, *Epist.*, 18.
[6]) *Ibid.*
[7]) Plin., *Hist. nat.*, XV, 12.
[8]) *Ibid.*, IX, 17.
[9]) *Ibid.*, 35.
[10]) *Apud.* Nonium, c. II, n. 555.
[11]) *Fragmenta Vidular. Captiv.*, I, 1, 22.

nicolo al resto della città. Al tempo di Giovenale [1]) si affittavano loro dei pezzi di terreno nel bosco di Aricia, perchè vi facessero delle dimore, o meglio delle tane, nelle quali essi dormivano sulla paglia, con un albero che serviva loro di tetto [2]).

Bisognava intanto impedire che la fame riducesse alla disperazione questa moltitudine che affollava Roma: bisognava raddolcire l'acrimonia e la collera nel cuore de' sofferenti. Consideriamo le diverse specie di soccorso che appresta loro la prudenza dell'autorità amministrativa.

Articolo II.

Beneficenza.

§ 1. — Distribuzioni di viveri e altre specie di liberalità fatte al popolo sotto il nome di *congiarium*.

Il senato, tra le cure della sua politica e le inquietudini delle guerre esterne e intestine, trascurò troppo l'economia pubblica. Non si possono leggere gli storici romani senza deplorare la miseria del popolo spesso in preda alla fame. Gli stessi poeti fecero udire i propri lamenti in favore degli infelici che mancavano di pane, *nec plebs pane potitur;* qui la poesia del satirico Lucilio era l'eco dei tribuni e del popolo.

Il senato, unico possessore e dispensatore del denaro dello Stato, non sapeva prevenire la carestia; bisognava che le grida della moltitudine ridotta agli estremi l'avvertissero di mandare a cercare nuove risorse in paesi più fortunati.

La frugalità degli uomini e la ripartizione dei beni poterono supplire, nei tempi ordinarii, alla previdenza e alle cure del governo. Nei primi secoli, non gli si domandava punto un nutrimento gratuito. Sarebbe stato sufficiente mantenere la moderazione [13] del prezzo con l'affluenza delle derrate; l'abbondanza del mercato sarebbe stata considerata, secondo l'espressione del panegirista di Trajano, come una liberalità continua [3]); ma tutta la polizia consisteva nel reprimere gli accaparratori, che venivano puniti con forti ammende, e a regolare la tariffa.

Gli edili avevano la sovraintendenza dei viveri; di tanto in tanto, un ribasso straordinario del prezzo dei grani e degli altri commestibili segnalava la loro munificenza e attirava loro l'amore del popolo. Il Contareni ha riunito gli esempi citati dagli storici: non sono numerosi. L'anno 260, Marcio vendette, al prezzo d'un asse il *modius* [4]), tutto il frumento

[1]) Seneca, *de Vita beata*, 25; Juvenal., *Sat*, IV, 116; XIV, 134.

[2]) Juven., *Sat.*, III, 15.

[3]) *Instar ego perpetui congiarii reor affluentiam annonae* (c. XXIX).

[4]) Il Letronne la valuta a 8 litri e 8 decilitri. Per conoscere quanto poteva produrre di pane un *modius* di frumento, bisogna consultare Plinio (*Hist. nat.*, XVIII, 20, ed. Lem.), e calcolare la perdita che doveva produrre l'imperfezione dei processi di macinazione in quei tempi.

che il console Cassio Viscellino aveva accumulato per sedurre i plebei con i suoi doni [1]). L'anno 314, Minucius Augurinus [2]), Trebius [3]), press'a poco nello stesso tempo [4]), fecero una distribuzione analoga. Nel 549 e nel 551, gli edili diedero del frumento a 4 assi il modio [5]): la generosità era sempre uguale, benchè il prezzo sembrasse quadruplo. Nel IV secolo, gli assi erano stati realmente una libra pesante di rame; allora non v'era metallo monetato; ma, in seguito, il sistema monetario fu interamente mutato. Gli edili, degli anni 553, 557, si resero cari al popolo con una larghezza maggiore: non presero per ogni *modius* che due *assi* [6]), e M. Seio, l'anno 580, non ne richiese che uno [7]): era il figlio di colui, che per tutta la durata della propria edilità aveva mantenuto la tariffa dell'olio a un decimo d'asse per libbra [8]).

In una commedia di Plauto [9]) si riscontra una frase che parrebbe indicare l'istituzione d'un soccorso in denaro accordato ai poveri. L'avaro Euclione non vorrebbe allontanarsi e perder di vista il suo tesoro; ma egli [14] teme si sospetti ch'egli possieda qualche cosa, se apparisse di sdegnare la distribuzione di denaro annunciato dal capo della curia. Intanto, questa specie di elemosina pubblica non era conforme alle idee e alle abitudini dell'amministrazione romana in quel tempo; se ne scorge appena qualche traccia nella storia. È probabilissimo che si tratti qui di uno di quei doni straordinarii fatti dai ricchi e dai magistrati, sotto il titolo di *congiarium*. Anco Marzio diede forse, per primo, l'esempio di queste largizioni, distribuendo sei mila modii di sale [10]). Scipione celebrò la sua edilità con una distribuzione di olio [11]).

Il Contareni osserva opportunamente che le lacune delle opere storiche e le omissioni degli scrittori ci impediscono di conoscere tutti gli atti di beneficenza che si praticavano tanto sotto la forma di vendita a prezzo basso come di dono gratuito. Ma, nei sei primi secoli, le fortune dei privati non erano ancora abbastanza grandi per sovvenire frequentemente a simili spese. Non si era abituati a spogliare il tesoro e le provincie, per spiegare la magnificenza verso il popolo. Qualunque fosse la premura dei magistrati di sollevarlo, cotesti aiuti erano accidentali, arbitrarii, temporanei.

---

[1]) Plin., *Hist. nat.*, XVIII, 4.
[2]) Liv., II, 41.
[3]) Id. IV, 6; Plin., *l. c.*
[4]) Id. *l. c.*
[5]) Liv., XXX, 26; XXXI, 4.
[6]) Id. XXXI, 50; XXXIII, 42.
[7]) Cic., *de Offic.*, II, 17.
[8]) Plin., *Hist. nat.*, XV, I.
[9]) *Aulul.*, I, 2, 29.
[10]) Plin., *Hist. nat.*, XXXI, 24.
[11]) Liv., XXV, 2.

Le espressioni degli storici che ne hanno conservato il ricordo, e le particolarità dei loro racconti, dimostrano all'evidenza che quei soccorsi straordinarii avvenivano a intervalli abbastanza lunghi e non portavano agli indigenti che la sussistenza di alcuni giorni. Ora era il frutto d'una vittoria, ora un regalo d'un popolo straniero che voleva rendersi gradito a dei magistrati romani. Si può valutare in modo approssimativo con un esempio la quantità di questi doni che Tito Livio esprime quasi sempre con termini indefiniti, *vim ingentem;* gli è accaduto una volta di enunciarla, con precisione [1]). Flaminio e il suo collega, nel 557 [**15**], distribuirono un milione di modii. Nel censimento dell'anno 549, la popolazione era di duecentoquattordicimila anime; in quello del 559 non se ne trovarono che centoquarantatremila: tale differenza poteva provenire dal gran numero di legioni che si mandavano nello stesso tempo in molti paesi diversi. Supponendo che vi fossero centottantamila cittadini a Roma nell'anno della distribuzione, e che la metà vi prendesse parte, era un *modius* e un nono a testa (ossia circa venti libbre romane di pane, o da quindici a sedici delle nostre).

L'anno 630, i benefici eventuali furono convertiti in un obbligo permanente per il governo; e la legge, sostituita alla volontà incerta di alcuni magistrati, assicurò un soccorso determinato e regolare ai poveri: si dava il frumento al prezzo di cinque sesti d'asse il *modius*. C. Gracco fu l'autore di cotesta nuova disposizione [2]). Ma due anni dopo, il partito patrizio trionfò con la morte del tribuno, e soppresse questa legge con tutte quelle ch'egli aveva fatte approvare.

Tuttavia il principio dell'istituzione esisteva ormai; e, malgrado le vicende cui andò soggetto per più di sessant'anni, sino al tribunato di Claudio e anche sino ai regolamenti di Cesare, cioè sino alla caduta della repubblica, non si osò che limitarlo, ma non si osò abolirlo completamente. I colleghi di Mario nel tribunato provarono a ripresentare la legge di Gracco a un anno di distanza. Essi arenarono per l'opposizione dello stesso Mario [3]). Nel 653, un tentativo simile di Saturnino non ebbe un esito migliore [4]). Vi era stato, nel 645, un principio di conciliazione tra i ricchi e i poveri, sotto gli auspici d'un tribuno del popolo, che Appiano chiama Borius [**16**] per una manifesta confusione di nomi. Questo tribuno fece decretare che i detentori dell'antico dominio dello Stato, già attaccati dai Gracchi e dagli altri fautori delle leggi agrarie, erano liberati da tutte le ripetizioni azioni e processi per causa di usurpazione, e che possederebbero a titolo di proprietarii legittimi, sotto la condizione solamente di pagare, per quella parte

---

[1]) Liv., XXXIII, 42.

[2]) Plut. in *Grac.;* Liv., *Epit.*, LX; Appian., *Bell. civil.*, I, 21; Cic., *pro Sextio*, 48; *de Offic.*, II, 21; *Tuscul.*, III, 20.

[3]) Plut., in *Mario.*

[4]) *Rhet. ad Herenn.*, I, 12.

de' loro beni, un tributo, il cui prodotto verrebbe convertito in beneficenze per i poveri [1]). Un anno dopo, il tribuno Thorius abrogò quella legge [2]).

L'anno 662, il tribuno Livio Druso ristabilì la legge frumentaria di Caio Gracco, nonostante la resistenza del console Filippo; ma essa non sopravvisse a Druso, che morì l'anno seguente [3]). Per diciasette anni essa rimane sepolta; poi riapparve modificata sotto il titolo di *Cassia Terentia*, dal nome dei consoli che la ridettero al popolo per calmarne l'agitazione minacciosa [4]). Il Contareni, dal quale tolgo questo riassunto delle leggi frumentarie, traendo profitto anche de' lavori eruditi del Mazzocchi, pensa che la legge Cassia Terentia non sussistette più a lungo perchè gli pare di veder Catone impegnare il senato a riprenderla nel 691; ne conclude quindi che essa era prima decaduta. Ma questo dotto ha interpretato male, se non m'inganno, il passo di Plutarco [5]) sul quale egli si fonda: ecco la frase: ὁ Κάτων ἔπεισε τὴν βουλὴν ἀναλαβεῖν τὸν ἄπορον καὶ ἀνέμητον ὄχλον εἰς τὸ σιτηρέσιον. La parola ἀναλαβεῖν significa, secondo lui, il rinnovamento d'una cosa interrotta; io credo, infatti, che tale sia l'interpretazione più comune di questo verbo; ma credo anche che ne possa avere un'altra e che cotesta frase ne offra anzi l'esempio: ἀνά, in composizione coi verbi, oltre il significato di reiterazione, ha pure quello di un movimento ascendente. Io credo dunque che l'espressione ἀναλαβεῖν dimostri che vi era, al disopra de' cittadini poveri che ricevevano la gratificazione pubblica, una quantità di gente che non vi era ammessa e che si fece salire [17], sotto tale rispetto, al livello degli altri. Tutte le parole usate da Plutarco mi pare che confermino cotesta spiegazione; ἀναλαβεῖν εἰς τὸ σιτηρέσιον dà luogo a pensare che, al tempo della proposta di Catone, la legge frumentaria fosse in vigore e che la si estendesse a nuovi beneficiandi; ὄχλος non fu mai usato per designare l'ordine plebeo; ἀνέμητον, *expertem divisionis*, suppone implicitamente l'esistenza d'una classe favorita. Se rimanesse ancora qualche dubbio, esso deve scomparire interamente dinanzi a due altri passi di Plutarco nei quali questo scrittore racconta lo stesso fatto con altri termini; l'uno è tolto dalla *vita* di Cesare: Κάτων φοβηθεὶς μάλιστα τὸν ἐκ τῶν ἀπόρων νεωτερισμὸν, οἳ τοῦ παντὸς δπέκκαυμα πλήθους ἦσαν.... ἔπεισε τὴν σύγκλητον ἀπονεῖμαι σιτηρέσιον αὐτοῖς ἔμμενον· ἐξ οὗ δαπάνης μὲν ἑπτακόσιαι πεντήκοντα μυριάδες προσεγίνοντο τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασιν.

L'altro fa parte delle istruzioni a quelli che trattano gli affari di Stato: Κάτων τὸν δῆμον ὑπὸ Καίσαρος, ὁρῶν.... διαταρασσόμενον.... συνέπεισε τὴν βουλὴν ψηφίσασθαι νεμήσεις τοῖς πένησιν, ecc. L'autore mostra sempre una classe di bisognosi, ἀπόρων, πένησιν, che distingue dal popolo, παντὸς πλήθους, τὸν δῆμον.

---

[1]) Appian., *Bell. civ.*, I, 27.
[2]) *Id. ibid.*, Cic., *Brut.*, 36.
[3]) Liv., *Epit.*, LXXI.
[4]) Cic., *in Verr.*, III, 70. Sall., *fragm.*, oratio Macri.
[5]) in *Catone*.

Egli aggiunge che questa nuova distribuzione fu un aumento delle spese che vi erano già per il soccorso frumentario, προσεγίνοντο τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασιν; giacchè questa frase sarebbe del tutto superflua e inutile se lo scrittore avesse voluto far intendere, con le parole τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασιν, solo le altre spese dello Stato in generale; non v'era bisogno di far osservare che i mille e duecento talenti impiegati in quelle munificenze aumentavano i carichi pubblici.

Ciò si spiega con la storia. Erano trent'anni che gli sconvolgimenti suscitati dalla formazione [18] delle tribù italiche aveano attratto in Roma una moltitudine notevole di avventurieri. Le guerre sociali non li avevano cacciati di là e poterono rientrarvi dopo la pacificazione in grazia delle imprese sediziose che non ristavano di tormentare la repubblica. Gli ambiziosi si servivano di quella moltitudine affamata come d'uno strumento per i loro progetti. Essa si componeva di gente senza paura, come senza beni, vivacchiante giorno per giorno e che riponeva ogni sua speranza nelle pubbliche calamità. Cotesti uomini, non potendo giustificare la loro qualità di cittadini romani per reclamare la propria parte del soccorso frumentario, si rendevano temibili nelle sommosse e nelle assemblee tumultuose: ecco senza dubbio la gente che Catone consigliò di nutrire, per impedire che divenissero seguaci di Cesare.

Fu forse alcuni anni dopo la legge Cassia Terentia, e un po' prima delle proposte di Catone, che venne la legge del tribuno Marco Ottavio; legge che Cicerone [1]) qualifica moderata e utile in confronto di quella di Caio Gracco ch'esso chiama disastrosa, perchè esauriva il pubblico tesoro. Il Mazzocchi pensa giustamente [2]) che Ottavio avesse escluso i cittadini che potevano e dovevano denunciare un certo reddito all'ufficio del censimento, mentre Caio aveva ammesso tutti i plebei indistintamente. Ma i ricchi che sarebbero venuti a ricevere il soccorso erano poi in numero abbastanza grande da aumentare la spesa al punto da renderlo opprimente per il tesoro? Sono i bisognosi che, in casi simili, costituiscono la moltitudine enorme. Non elevò Ottavio il prezzo? Non limitò la quantità che doveva accordarsi a ognuno? Non prescrisse delle condizioni di domicilio [19] in Roma o in un certo raggio intorno a Roma? La mancanza di dati precisi ci riduce a fare semplici congetture.

Nel 695, infine, Clodio Pulcro, lo stesso che esiliò Cicerone, soppresse la tenue retribuzione che il popolo pagava ancora secondo l'istituzione

[1]) *De Offici.*, II, 21; *Brut.*, 62.

[2]) *Tabul. Heracl.*, p. 314 e sgg. S'è sbagliato solo nella data; la legge, secondo lui sarebbe dell'anno 633. Ma l'autorità di Cicerone (*Brut.*, *l. c.*) mette fuori di dubbio che M. Ottavio fu di molto posteriore a quell'epoca e che egli era contemporaneo di Lucullo e di Catone. Cicerone dice veramente che Ottavio persuase il popolo ad abrogare la legge Sempronia, quella di Caio Gracco, ma non intende che cotesto fatto sia avvenuto subito dopo la morte di Caio: sarebbe in contraddizione con sè stesso; si tratta della legge Sempronia rinnovata.

di Caio Gracco e dopo quel tempo il frumento fu sempre dato gratuitamente [1]).

Il Contareni si è proposto le due seguenti questioni: « Quali persone profittavano delle distribuzioni alimentari? Quale era il loro numero? Non avendo distinto le epoche e i diversi regimi, non è riuscito a dare una soluzione abbastanza chiara e precisa. È necessario, secondo me, cominciare a separare l'amministrazione repubblicana da quella imperiale.

Per essere ammesso alla distribuzione, bisognava essere cittadino; ma tutti i cittadini erano poi ammessi? Il Contareni trae, da una citazione di Cicerone e da un'altra di Sparziano, la conseguenza (falsa, a mio credere), che i senatori, i nobili, quelli stessi che aveano adempiuto alle funzioni più alte, partecipassero al beneficio dell'istituzione creata in favore de' poveri.

Si potrebbe non discutere punto qui il passo di Sparziano, poichè gli usi del regno di Adriano non sono esempii concludenti per giudicare intorno a quello che era in uso prima de' Cesari. Ma perchè il fatto raccontato da questo storico si riattacca, secondo l'opinione del Contareni, all'argomento che trattiamo in cotesto momento, così ne parlerò ora per non tornarci più sopra in seguito.

Sparziano narra che Adriano riparava ai torti della fortuna verso quei senatori ch'erano caduti nella povertà senza che ce ne avessero colpa: *Senatoribus, qui non vitio suo decoxerant* [20], *patrimonium, pro liberorum modo, senatoriae professionis explevit; ita ut plerisque in diem vitae suae dimensum sine dilatione praestiterit.* Si vede che si tratta d'una quota di beni, del censo senatorio, *patrimonium senatoriae professionis*, che l'imperatore faceva consegnare al senatore rovinato, *dimensum praestiterit. Dimensum* allude dunque alla misura dei redditi del senatore e non a quella del frumento accordato al popolo, e il passo non si riferisce alla questione.

Eccone uno di Cicerone che vi si riferisce meglio, ma che non fornisce al Contareni un argomento più vero. Pisone Frugi s'era opposto con tutte le forze alle leggi di Caio Gracco; una volta ch'esse furono passate, egli venne, nonostante la sua dignità di consolare, per ricevere il frumento come gli altri: *vi lege lata, consularis ad frumentum accipiendum venerat* [2]). Caio Gracco lo vide e l'accusò d'incoerenza. Egli rispose: Io non volea che tu donassi quanto dai, ma poichè tu lo doni, io voglio avere almeno la mia parte. Il Contareni pretende di dimostrare con questo racconto che i più grandi personaggi non fossero esclusi: io lo credo, se erano plebei. La legge Sempronia era assolutamente popolare, e senza dubbio vi era detto che tale beneficio apparteneva ai plebei, *plebi,* senza distinzione di ricchi o di poveri; perchè, nelle sue prevenzioni tribunizie, Caio conside-

[1]) Cic., *pro dom.*, 10; *pro Sextio*, 25. — Ascon., *in orat. contra Pison.*, tom. II, p. 9, ed. Turicens, 1833.

[2]) *Tuscul.*, III, 20.

rava in generale l'ordine patrizio come una accolta di tiranni, e la classe plebea come la folla degli infelici e degli oppressi. La famiglia dei Pisoni era plebea: ed era su tale titolo senza dubbio che si fondava il diritto, del quale il consolare non avrebbe più fatto uso, come gli altri dignitarii e i ricchi, se non avesse voluto dare [21] una lezione a Gracco e al popolo [1]).

Con la riforma utile introdotta dal tribuno Ottavio, e non spiegata in termini abbastanza chiari da Cicerone, probabilmente le persone che avevano di che vivere del loro, furono escluse dalla munificenza pubblica [2]).

Non vi erano dunque, secondo me, che i cittadini romani plebei e poveri che fossero ammessi a partecipare al soccorso frumentario; ma ogni uomo del popolo, indigente, poteva reclamare la sua parte: anche il liberto, come l'attesta Dione. Questo storico dice che la fiducia ispirata da Pompeo, quando fu incaricato degli approvvigionamenti, indusse molti padroni a concedere la qualità di cittadini ai loro schiavi, e che egli li fece iscrivere sui registri pubblici perchè ricevessero il loro frumento regolarmente e al loro turno [3]).

Così, quelli che non godevano, almeno legalmente, il diritto pieno e completo della cittadinanza romana, gli uomini dell'ultima classe, *capite censi, proletarii,* potevano farsi mettere sul registro delle pubbliche largizioni: bastava essere cittadino.

Esisteva pure una legge antichissima in favore dei padri di famiglia indigenti; Dionygi d'Alicarnasso ne fa risalire, senza troppa critica, l'origine ai tempi d'Orazio vincitore dei tre Albani. Quando un cittadino aveva tre figli, lo Stato gli forniva di che nutrirli, sino alla loro adolescenza: Οἷς γένονται τρίδυμοι παῖδες, ἐκ τοῦ δημοσίου τὰς τροφὰς τῶν παίδων χορηγεῖσθαι μέχρι ἥβης [4]).

Quanti erano i beneficiati? Nei monumenti storici [22] non si trova alcuna risposta precisa a questa domanda, per i tempi della repubblica: bisogna contentarsi di congetture che più o meno si avvicinano alla verità.

[1]) Un passo di Cicerone conferma questa opinione. Egli rimprovera così a Verre una enorme concussione verso degli infelici siciliani: « Un piccolo territorio ha fornito, per supererogazione del tributo ordinario, di che nutrire il popolo romano per un mese ». L'enfasi oratoria doveva prendere il termine più comprensivo; tuttavia la frase non porta che la parola *plebs* e non quella di *populus: Una civitas ex uno agro plebis romanae prope menstrua cibaria donare cogitur* (In *Verr.*, II, 44).

[2]) Mazzocchi, in *Tabul. heracl.*, p. 292-314.

[3]) Πολλῶν γὰρ πρὸς τὰς ἀπ' αὐτοῦ ἐλπίδας ἐλευθερωθέντων, ἀπογραφὴν ἐποιήσατο, ὅπως ἐν τῇ κόσμῳ καὶ ἐν τάξει τινὶ σιτοδοθῶσιν, ἐθελήσῃ ποιήσασθαι (XXXXIX, 24, ed. Reym.). Dionygi d'Alicarnasso (IV, 24) spiega ugualmente la generosità interessata dei padroni verso i loro schiavi.

[4]) Tito Livio riferisce che, in una distribuzione di terre dopo una vittoria sui Veienti, il senato favorì i padri di famiglia. Si davano sette jugeri a testa, ed essi ricevettero una parte per ogni figlio; ma tale decisione fu presa in un trasporto di gioia, *adeoque laeta ea victoria patribus ut*, ecc. (Liv., V, 30).

La legge di Caio Gracco, o meglio la legge Cassia Terenzia aveva ordinata una distribuzione mensile di cinque *modii* a testa. Tale disposizione fu sempre richiamata nelle leggi successive; e Cicerone, accusando Verre d'aver estorto a una città della Sicilia trentaquattromila medimni o duecentoquattromila *modii* di frumento per farne un regalo al suo favorito, aggiunge, come si è testè visto, che era quasi la sussistenza del popolo romano per un mese. Il Contareni, ragionando intorno a cotesto passo, da me già prima citato, pensa assai giustamente che l'enfasi oratoria motivata dallo sdegno dell'accusatore, permette di supporre che egli esageri; e d'altronde Cicerone, malgrado il calore della passione che lo anima, modifica lui pure l'espressione, **prope** *menstrua;* duecento quattromila *modii* non rappresentavano quindi esattamente quel consumo. Il Contareni lo porta a trecentosessantamila, e raddoppia quasi il valore enunciato nel testo latino; ma l'esagerazione dell'oratore non sarebbe stata allora troppo forte e non bisogna contentarsi d'una differenza d'un terzo? Con questo si avrebbero duecentosettantadue mila *modii,* e da questo numero, diviso per cinque, si dedurrebbe quello dei beneficiati, cioè cinquantaquattromila e quattrocento [1]).

Ora l'orazione di Cicerone contro Verre fu pronunciata l'anno 683 di Roma; in quello stesso anno si fece il censimento della popolazione e si trovarono quattrocentocinquanta mila anime; vi era dunque poco più d'una persona su otto nutrita a spese del pubblico [2]).

Tale proporzione andò sempre crescendo in mezzo [23] alle discordie civili, mentre i faziosi si disputavano tra loro il favore della moltitudine e si sforzavano di comprarla con la dilapidazione del tesoro pubblico. La misura che si adottò nel 691 per consiglio di Catone, per impedire mali maggiori, triplicò il numero dei beneficiati; era il terzo della popolazione, prendendo il censimento del 683 che fu l'ultimo della repubblica.

Gli abusi furono spinti a tal punto che Cesare, disponendosi a riordinare le spese dello Stato, durante la dittatura, trovò trecentoventimila persone inscritte sul ruolo dei soccorsi, press'a poco i tre quarti della popolazione romana domiciliata nella città; egli stesso, prima di essere salito al supremo potere, non avea poco contribuito a sovraccaricare il tesoro del fardello di quella prodigalità [3]).

---

[1]) Secondo un altro passo di Cicerone (*Verr.*, III, 70) si vede che la Sicilia forniva per il consumo del popolo romano cinque milioni e trecento mila *modii* di frumento all'anno. Se non si fosse preso il frumento che dalla Sicilia, e se questo frumento fosse stato adoprato esclusivamente in pubbliche distribuzioni, il numero dei plebei che riceveano cinque *modii* al mese, o sessanta all'anno, sarebbe stato di ottanta mila e trecentotre. Ma i computi si fanno su dati troppo poco precisi perchè si possa ottenere un risultato certo.

[2]) *Epit.* Livii, XCVIII.

[3]) Svet., in *Caes.;* Plut., in *Caes.*

§ 2. — Esenzioni da imposte.

Il Contareni che s'era proposto di far conoscere solo quanto concerneva le distribuzioni di frumento (*de frumentaria largitione*) non ha dovuto parlare di alcune altre specie di beneficenze.

Subito dopo la cacciata dei re, il Senato, per spingere il popolo a difendersi strenuamente contro Porsenna e i Tarquinii, lo esentò da ogni imposta, *portoriisque et tributo plebes liberata* [1]), cioè dai diritti d'entrata per le derrate che si portavano a Roma e dall'imposta per le spese di guerra. Qui bisogna però limitare il significato della parola *plebes;* poichè vi erano [24] plebei ricchi e l'immunità non si estese a tutti quelli che non erano patrizi. Tito Livio si spiega di per sè nella frase seguente: *Ut divites conferrent, qui oneri ferendo essent; pauperes satis stipendii pendere, si liberos educarent.* Egli designa in modo chiaro i proletarii, ossia la sesta classe [2]); i cittadini delle prime classi, secondo la divisione del re Servio, continuarono a pagare il tributo in proporzione dei beni; solo la sesta ne fu esente: essa era composta dalla folla di coloro che non possedevano, secondo Tito Livio [3]) undicimila assi; secondo Dionygi d'Alicarnasso [4]) dodici mine e mezzo. Questa moltitudine di proletari uguagliava in numero le altre cinque classi, ma essa non costituiva che una centuria nei comizi: essa non aveva quindi che una centonovantatreesima parte del potere deliberativo o, per meglio dire, era nulla nel governo e nell'esercizio dei diritti politici.

---

[1]) Liv., II, 0.

[2]) Un frammento d'Ennio, che raccontava gli stessi fatti, nel VI libro degli Annali, può servire di commento al passo di Tito Livio:

> Proletarii poplicitus scuteisque feroque
> Armatur ferro; moeros, urbemque forumque
> Excubiis curat.

Si possono trarre chiarimenti anche da Dionygi d'Alicarnasso. Egli racconta che i consoli liberarono i poveri da tutti i tributi che pagavano al tempo dei re: ἀτελεῖς ἁπάντων τῶν κοινῶν τελῶν ὅσα βασιλευομένης τῆς πολεως ἐτέλουν. Ora Tarquinio, salendo sul trono, aveva abolito le istituzioni dell'avo, la divisione dei cittadini per classi e per centurie, il tributo proporzionale dei proprietarii e l'esenzione dalle imposte e dalla milizia per i poveri; aveva ristabilito l'antico metodo d'imposta, la tassa per capitazione senza distinzione di condizione e di fortuna. Il Senato non fece che rimetter le cose nello stato in cui le aveva lasciate Servio; solo a causa dell'imminenza e della grandezza del pericolo, si chiamarono allora sotto le armi gli uomini dell'ultima classe che si dispensavano da ogni peso pecuniario e che non doveano servire la patria che con la persona, τὰ σώματα μόνον αὐτῶν προκινδυνεύοντα τῆς πατρίδος. (Dionys.).

[3]) I, 43.

[4]) IV, VII, 59, ed. Reisk.

Il senato, che non aveva studiato molto i calcoli della scienza economica, e la cui cura, al principio della repubblica, era specialmente quella di fare amare la propria autorità, si affezionò ancora [25] il popolo con un altro beneficio più generale e di cui risentirono tutte le classi. Istituì il monopolio del sale, a carico più che a profitto del governo. Si tolse ai privati la libertà del commercio del sale e lo si sottomise alla tariffa, per mantenere la merce sempre a prezzo basso facendone sostenere le spese dal tesoro pubblico: *Salis vendendi arbitrium, quia impenso pretio venibat, in publicum omne sumptum, ademptum privatis* [1]). Il popolo doveva essere grato ai senatori, perchè quello che questa specie di monopolio poteva avere di oneroso per il governo che l'esercitava, ricadeva in maggior parte su di loro. Le famiglie dei patrizi, dei senatori componevano allora quasi da sole il maggior numero delle centurie ricche, e pagavano quindi la parte più forte delle imposte. Grazie a questa misura, il sale dovette rimanere a un prezzo assai conveniente per i privati. Tre secoli dopo, l'anno 548, non costava che un sestante, cioè una sesta parte dell'asse, a Roma e in tutta l'Italia [2]). Tale bassezza del prezzo era di grande giovamento per i poveri i quali spesso non mangiavano che sale col pane, stando alla testimonianza di Varrone, citato da Plinio il vecchio: *Varro etiam, pulmentarii vice, sale usos veteres auctor est, et salem cum pane esitasse eos, proversio apparet* [3]).

§ 3. — Patronato.

Non erano soli i proprietarii a reclamare la beneficenza del governo; v'erano ancora altri cittadini che ne avevano pure bisogno e che dovevano attrarre maggiormente l'attenzione [26] del senato; intendo parlare dei piccoli proprietarii, posti, secondo la costituzione di Servio, nella quarta e quinta classe; quelli che, senza essere agiati, servivano lo Stato in guerra e portavano insieme il peso dei tributi.

Il Senato però mancò di previdenza e d'umanità a loro riguardo. Esso li sollevava talvolta nei casi estremi, ma non si curava nè di prevenire i loro mali, nè di distruggerne la causa con un regime salutare; e se vi furono alcune istituzioni utili o protettrici per i cittadini poveri, esse andavano a vantaggio della sua politica e del suo orgoglio. Tali furono il patronato e l'introduzione del soldo militare.

---

[1]) Liv., II, 9.

[2]) Liv. (XXIX, 37) non dice la quantità che si consegnava per il prezzo; ma è probabile che il sale si vendesse a *modii*, secondo il proverbio citato da Cicerone: *Verum illud est, quod dicitur, multos modios salis simul edendos esse*, ecc. (*de Amicitia*, 19) e secondo il verso seguente di Plauto (*Casin.*, III, 2, 8):

.... Vilis emptu' st, modius qui venit salis.

[3]) *Hist. Nat.*, XXXI, 41.

Il patrono doveva assistere i propri clienti col credito e con i consigli e difenderne le cause in tutti i tribunali. Cotesto obbligo impazienta molto uno dei personaggi di Plauto [1]).

> Juris ubi dicitur dies (clientibus), simul
> Patronis dicitur, quippe qui pro illis
> Loquantur, male quae fecerint; aut ad
> Populum, aut in jure, aut ad judicem res est.

In compenso, i clienti accompagnavano il patrono quando usciva di casa e lo riconducevano nel ritorno; si quotavano per aumentare la dote della figlia, per pagare il riscatto suo o quella del figlio, se uno di loro diveniva prigioniero, o per soddisfare alle multe pecuniarie che gli venissero inflitte; gli davano il voto nelle elezioni [2]). Così i patrizi acquistavano, in compenso delle cure d'una tutela ufficiosa, un seguito magnifico, suffragi sicuri, e, all'occorrenza, una folla di contribuenti.

Marziale ha scagliato epigrammi contro gli abusi di quei contratti disuguali di assicurazione mutua tra i ricchi e i poveri. Spesso la disgrazia d'un incendio, che divorava una casa opulenta, era riparata con così grande vantaggio dai tributi dei clienti, che si sarebbe potuto credere che lo stesso proprietario avesse dato fuoco alla propria casa [3]).

§ 4. — Paga e trattamento militari.

Per quanto paia strano parlare del soldo in un trattato [27] sulla pubblica beneficenza, pure è conforme alle idee dei Romani, il considerarlo sotto questo punto di vista, almeno per i tempi antichi.

Sino all'anno 349, i cittadini prestarono il servizio militare gratuitamente; il servizio militare era riguardato come un dovere; non si pensava menomamente che desse diritto a un'indennità. Il senato si sarebbe ben guardato di pregiudicare quest'opinione, se non fosse stato costretto a lasciar entrare i cittadini nelle loro case, dopo una campagna breve, e sospendere le guerre e interrompere ogni anno l'effetto delle proprie vittorie. Per eseguire i suoi disegni, bisognava poter ritenere, per parecchi anni consecutivi, le legioni sotto le loro insegne: si creò il soldo. I plebei non ci videro che un atto di generosità. « Niente produsse mai maggior gioia al popolo, dice Tito Livio [4]): si accorre da ogni parte alle porte della curia; si stringono, si baciano le mani dei senatori all'uscire dell'adunanza: essi meritavano davvero quel momento, così si gridava, il nome di *Padri* ».

I cittadini continuarono a equipaggiarsi a loro spese; solo i generali

---

[1]) *Menoechm.*, IV, 2, 16.

[2]) Plut., in *Romul.*; Dionys. Hal., II, 10; Gell., V, 13.

[3]) *Epig.*, III, 52.

[4]) IV, 50.

esigevano talvolta dai vinti una determinata quantità di toghe, di tuniche, di corazze o di altri indumenti militari per i loro eserciti [1]). Caio Gracco ordinò che l'equipaggiamento sarebbe fornito dalla repubblica ai soldati senza rivalsa sulla paga [2]); ma cotesta legge, come le altre da lui proposte, perì con la sua morte. Quando le legioni disfatte dalle bande di Spartaco ebbero gettate via le armi per fuggire più prestamente, Crasso fece darne loro altre esigendo una cauzione dai soldati [3]).

Il Senato non fece alcuna istituzione in favore dei feriti, degli storpiati, e dei veterani; per il trattamento dei primi, [**28**] lasciò fare da prima alla pietà dei ricchi. Tacito [4]), raccontando l'infortunio del teatro di Fidene, dice che le case dei grandi furono aperte alla moltitudine mutilata, che essi fornirono chirurghi e medicamenti e che, in quella occasione, la città presentava una immagine del costume degli antichi, i quali, dopo grandi battaglie, prodigavano ai feriti i loro doni e le loro cure.

Tito Livio ne cita un esempio: l'anno 278, il console M. Fabio distribuì ai patrizi i soldati feriti e i Fabii furono quelli che ne ricevettero il maggior numero e che adempirono meglio a quel dovere [5]). Ma tali aiuti erano incerti e precarii e non potevano somministrarsi che finchè si facesse la guerra alle porte di Roma: fu necessario infine avere medici per le legioni. Non si sa in quale tempo si introdusse questo miglioramento nella organizzazione della milizia. In quanto ai soldati malati e invalidi, il Senato non ebbe la precauzione di assicurarne la sorte. Athene superava in questo la repubblica romana; per un'ordinanza di Pisistrato, gli Atheniesi mutilati in guerra venivano nutriti per tutta la vita a spese dello Stato. La repubblica faceva allevare fino all'età di venti anni i figli di quelli che erano morti combattendo per essa [6]).

§ 5. — Disposizioni riguardanti i debitori.

Tuttavia i plebei poveri, tutti e sempre soldati, dalla più tenera giovinezza sino a un'età avanzata (dai diciasette ai quarantacinque anni), costretti a trascurare spesso il loro patrimonio, avrebbero dovuto attrarre la sollecitudine e la pietà del Senato.

Quanti v'erano che cadevano [**29**] nella miseria, come quel debitore, l'aspetto e i discorsi del quale eccitarono una sommossa tra il popolo! Era il quattordicesimo anno della repubblica; egli fugge dalla casa del suo creditore che lo teneva in catene; mostra le sue spalle martirizzate

---

[1]) Liv., XXII, 54; XXIX, 3, 36; XLII, 16; Dionys. Hal., VI, 25; IX, 59.
[2]) Plut. in *Grach.*
[3]) Plut. in *Crasso.*
[4]) *Annal.*, IV, 63.
[5]) Liv., II, 47.
[6]) Plut., in *Solon.*; *Voyag d'Anach.*, c. X, in fine.

dai colpi di scudiscio e nello stesso tempo il suo petto solcato di cicatrici onorate: si riconosce un antico centurione: si viene a sapere che, mentre serviva nella guerra contro i Sabini, non solo non aveva potuto raccogliere i prodotti del proprio campo, ch'era stato saccheggiato, mentre i suoi bestiami erano stati rubati. Per colmo di sventura, aveva dovuto pagare il tributo; aveva contratto debiti; l'usura aveva divorato il suo patrimonio, tutte le sue sostanze; aveva infine avviluppato lui pure e lo aveva ridotto a quella deplorevole condizione. Il popolo indignato si solleva, i Volsci si avvicinavano. I consoli sedarono con grande stento il tumulto, proclamando che ogni cittadino che volesse arruolarsi non sarebbe punto trattenuto in prigione per debiti; che non se ne potrebbero nè alienare, nè possedere i beni, nè molestare i figli o i nipoti, finchè egli fosse al campo.

I debitori liberati in quel modo formarono un corpo numeroso: *magna ea manus fuit* [1]). Da questo passo si giudichi dello stato della popolazione!

Quell'ordinanza non era se non una transazione per ottenere un esercito. Il male sussisteva sempre: da una parte delle spese improduttive: dall'altra la crudele avidità dei creditori. La disperazione produceva rivolte [2]).

Il Senato consentì talvolta per paura a mitigare il rigore delle leggi; lasciava sanzionare da un plebiscito [30] una proposta tribunicia per la repressione degli usurai; ma non prendeva punto l'iniziativa e non agiva con franchezza. Gli usurai erano uomini ricchi, i potenti della cittadinanza; i decreti venivano presto o violati o elusi. Ci voleva una nuova insurrezione o una minaccia d'insurrezione per strappare qualche altro palliativo inutile come i precedenti [3]).

La tariffa ordinaria degli interessi era del dodici per cento all'anno; nel 408, la si ridusse a sei [4]); ma delle tariffe non portano punto rimedio alla miseria, al contrario l'accrescono; poichè, come dice il Montesquieu, allora, si paga e per il prestito e per i pericoli della frode. Ma anche questo non durò.

Cinque anni prima, però, i consoli avevano pensato di far intervenire il governo in una transazione tra debitori e creditori; e non già per togliere imperiosamente le difficoltà, ma per conciliare realmente le parti, regolando i loro reciproci interessi e soccorrendo gli infelici [5]).

Si elessero cinque commissari che giudicarono le controversie ma col denaro alla mano. Essi pagavano i debiti e prendevano guarentige per la

---

[1]) Liv., II, 24.

[2]) « Maxume fenoris onere oppressa plebs, quum assiduis bellis tributum simul et militiam toleraret, armata montem sacrum atque Aventinum insedit ». Sallust, *fragm.*, ed. Burnouf, p. 347.

[3]) Tacito, *Annal.*, VI, 16; Plut., *Coriol.*, IV, 2, 23-25.

[4]) Liv., VII, 27.

[5]) Liv., VII, 21.

sicurezza del tesoro pubblico o procuravano la liberazione del debitore con un'equa stima dei suoi beni, de' quali egli faceva cessione.

Ma non era quello un ordine abituale e costante: è un fatto isolato nella storia della repubblica. Questa invenzione ingegnosa della saggezza e della bontà dei due consoli, P. Valerio Poplicola e C. Mario Rutilo, passò con loro.

L'anno 429, si abolì l'arresto personale [1]). L'infame lussuria e l'atroce barbarie di Papirio verso un giovine che s'era messo in servitù al posto del padre condannato per debiti, furono la causa di quella abrogazione della legge decemvirale. Tito Livio dice in proposito che il delitto d'un solo veniva a rompere uno dei più forti legami del credito pubblico [2]). Tali erano le massime dei Romani: il saggio Tito Livio [31] rimpiange il rigore della legge dei decemviri senza alcuna restrizione, senza lasciar la sua parte all'umanità, oltre che alle esigenze del commercio, senza distinguere l'arresto personale dall'alienazione della persona.

La legge vinta si rialzò tosto e riprese tutta la sua forza. In mancanza d'altre autorità, se non abbondassero, basterebbe Tito Livio stesso per provarlo. Non erano ancora scorsi trentasei anni che già un attentato simile a quello di Papirio fece scoppiare una nuova sedizione; il popolo si ritirò sul monte Aventino. L'anno 537, dopo la battaglia di Canne il dittatore Giunio Pera offrì la libertà ai debitori prigionieri che volessero prendere le armi [3]). Tale proposta era strappata da un'estrema necessità. Il dittatore armava in quel momento gli schiavi, *servorum delectum;* e come se avesse voluto mostrare che il pericolo straordinario della patria poteva solo passar sopra al rispetto dovuto alla legge decemvirale facendo tacere tutte le leggi essenziali della società civile, egli comprendeva in una stessa disposizione di grazia i debitori con i criminali [4]).

Tuttavia il Senato cercò talvolta di fermare, per un certo tempo, l'effetto della duplice causa di rovina che gravava i piccoli proprietarii e che produceva tanti debitori oberati: sospendeva la leva de' soldati e la percezione de' tributi [5]). Ma tali intervalli erano brevi e rari, occorrendogli continuamente denaro e legioni.

§ 6. — Leggi agrarie e colonie.

Il popolo domandava ad alta voce [32], per mezzo de' tribuni, aiuti più duraturi, terreni da coltivare. Donde quella legge agraria sempre ripre-

---

[1]) Liv., VIII, 28.

[2]) « Victum eo die, ob impotentem injuriam unius, ingens vinculum fidei ».

[3]) Salmas, *de modo usur.*, c. 18, 19.

[4]) « Edixit qui capitalem fraudem ausi, quique pecuniae judicati in vinculis essent..... eos noxa pecuniaque exsolvi jussurum » (Liv., XXIII, 14).

[5]) « Maxime levatae res, quia tributo ac delectu supersessum » (Liv., VII, 27).

sentata con pertinacia sempre combattuta vittoriosamente dai patrizi, dal consolato di Spurio Cassio, nel 268 di Roma, sino alla caduta della repubblica.

Cassio voleva che si dividesse tra il popolo il territorio stato tolto agli Ernici e, insieme, i territorî del demanio pubblico, ingiustamente occupati dai privati; ma i possessori sedevano in senato [1]). Cassio perì, e il senato non cessò mai di mantenere l'inviolabilità dei possessori.

Questa specie di privilegio sulle terre conquistate fu, dal principio della repubblica, uno degli oggetti più importanti, uno de' più forti legami dell'accordo tra la nobiltà patrizia e, in parte, anche plebea, contro la folla povera e anonima. Bisogna leggere in Dionygi d'Alicarnasso la descrizione delle deliberazioni del Senato, a proposito del frumento mandato da Gelone, re di Sicilia, durante una carestia, e gli applausi della maggioranza al discorso di Coriolano, il quale voleva che si custodisse il frumento nei granai per ridurre il popolo con la fame (Dion. Hal., VII, 21, 37); bisogna vedere, nello stesso scrittore, le lotte tra il popolo e il senato dall'anno 259 al 286; il senato che promette dei terreni per organo e sotto la garanzia di due consoli popolari, Valerio e Servilio, per ottenere che i cittadini prendano le armi contro il nemico che era alle porte di Roma; poi si burla dell'onore dei consoli e della fede delle sue promesse, quando il pericolo è scongiurato; elude in seguito, con una incredibile perseveranza di perfidia e di crudeltà, per diciassette anni, un decreto del senato che ordinava [**33**] un'inchiesta contro i possessori del demanio pubblico e una distribuzione di terreni ai poveri; e alla fine dichiara, per bocca di Appio, che non aveva mai avuto l'intenzione di mettere il popolo in possesso delle terre dello Stato, e che non aveva presa quella misura se non per sedare la rivolta [2]). Il senato non si lasciava impietosire dai gemiti della miseria, si lasciava smuovere solo quando era minacciato da una ribellione. Parlo qui della maggioranza del senato; perchè in ogni tempo il popolo ebbe in quell'assemblea difensori generosi, ma la loro voce riusciva raramente ad essere ascoltata.

Trent'anni dopo la cacciata di Tarquinio, il console Fabio Vibulano consigliava al senato di prevenire i tribuni da farsi, presso il popolo, il merito d'una largizione volontaria e di distribuire equamente dei territorî presi al nemico e ancora disponibili; aggiungendo che era giusto dare una parte di quei beni a coloro che li avevano pagati col loro sangue e col loro sudore. Il senato respinse la proposta del console e lo si accusò persino di sacrificare il suo dovere a una vanagloria di popolarità: si esaltava, al contrario, la fermezza di Appio Claudio [3]) che si metteva alla testa

---

[1]) « Id multos quidem Patrum, ipsos possessores, periculo rerum suarum terrebat » (Liv., II, 41).

[2]) Dionys. Halic., VIII, 76, 75, 81; IX, 53. La verità storica scaturisce sempre attraverso alle amplificazioni del retore.

[3]) Liv., II, 61; cf. III, 1.

dei nobili e combatteva con una tenacia invincibile per la difesa dei detentori del demanio pubblico. L'anno 262, il dittatore Valerio diceva: « Mi si rimprovera di aver dato terreni ai poveri, invece di regalarli ai cavalieri e ai patrizi » [1]).

Tullo Ostilio e Servio Tullio [2]) il quale non era mica un sedizioso, ma un re saviamente popolare, avevano dato un esempio ben diverso. Salendo sul trono, se si deve prestar fede a Dionysio d'Alicarnasso, essi distribuirono ai bisognosi terreni che appartenevano al dominio del re e spodestarono gli ingiusti possessori. Tuttavia senza [**34**] spossessare questi ultimi, il senato trovò spesso il mezzo di dare delle terre al popolo: mandò un gran numero di colonie nei paesi di conquista intorno a Roma.

Ma coteste fondazioni erano opera più della politica che della beneficenza.

Si sbarazzavano d'una moltitudine inquieta e turbolenta [3]), si toglievano delle forze ai tribuni, ed insieme si ponevano in località opportune, dei posti avanzati per frenare col terrore le nazioni soggiogate, o per impedire le escursioni del nemico. Così accadeva talvolta che si trovavano difficilmente dei poveri che volessero essere arruolati nella popolazione delle nuove colonie: essi scorgevano i pericoli della posizione che oscuravano ai loro occhi il vantaggio della proprietà [4]). Installando la colonia, si dividevano le terre in parti uguali, la cui quantità variava a seconda dell'estensione del territorio col numero dei coloni e a seconda delle circostanze dei tempi. L'anno 339, si mandarono [5]) nel territorio di Labicum mille e cinquecento cittadini, che ricevettero due jugeri a testa. Sessantasei anni dopo, in seguito ad una vittoria strepitosa sui popoli del Lazio, si distribuirono cinque jugeri a testa, e il modo con cui si esprime Tito Livio ci autorizza a credere che ci fosse un gran numero di cittadini gratificati a spese dei vinti [6]). I coloni stabiliti sulle terre degli alleati di Pyrro, dopo la sua disfatta, verso l'anno 480, ricevettero ciascuno sette jugeri [7]); due secoli appresso, Mario ne diede quattordici a testa a una colonia [8]). Tuttavia il numero di jugeri concesso ai coloni non andò sempre aumentando; vi furono colonie che ebbero ripartizioni assai [**35**] meno favorevoli di quelle che le avevano precedute.

---

[1]) Dionys. Hal., VI, 44.

[2]) Id. III, 1; IV, 10.

[3]) « Romae plebem quietam et exoneratam deducta in colonias multitudo praestabat » (Liv., X, 6).

[4]) « Nec qui nomina darent facile inveniebantur, quia in stationem se perpetuam infestae regionis, non in agros mitti rebantur » (Liv., X, 21).

[5]) Liv., IV, 47.

[6]) « Latinus ager Privernati addito agro et Falernus.... usque ad Volturnum flumen plebi romanae dividitur » (VIII, 11).

[7]) Plin., *Hist. nat.*, XVIII, 4.

[8]) Plut., in *Crasso*.

Il sistema di colonizzazione, così utile alla potenza romana, era pure un grandissimo sollievo per il popolo. Parecchie migliaia di famiglie infelici uscivano talvolta dalle loro strettezze. Le colonie portavano via mille e cinquecento [1]); due mila [2]), duemila e cinquecento [3]), quattromila [4]), sei mila [5]) cittadini; Venosa ne ricevette, si dice, sino a venti mila [6]). L'anno 532, cinquantatre colonie erano state create dai Romani: erano tutte nell' Italia [7]), e si erano mandati, in alcune, a diverse riprese, parecchi supplementi di popolazione. Non fu che un secolo dopo, che se ne fondarono oltre il mare e oltre le Alpi. La prima di questo genere fu quella di Carthagine, stabilita da Caio Gracco [8]).

Per quanto fosse necessario spatriare e andar a stabilirsi nei paesi sconosciuti, in mezzo a stranieri e a nemici per ottenere quel dono dal senato, pure sarebbe stato meglio assicurarsi là un' esistenza che languire di fame a Roma; e se la massima, *ibi patria, ubi bene* non era totalmente applicabile al povero che partiva per una colonia, pure egli poteva dire: *ibi patria, ubi victus.*

Qualunque fosse quel beneficio, esso cessò o divenne rarissimo, per i plebei dopo l'anno 662. Da quell'epoca non si fecero quasi più se non colonie militari. Le legioni che il popolo di Roma non forniva più che in parte, vi posero i loro veterani. La moltitudine dei piccoli plebei, pigra e turbolenta, orgogliosa e degenerata, avvezza al tumulto delle assemblee popolari e ai divertimenti degli spettacoli, preferiva vendere i propri clamori ai sediziosi, che andar in paesi lontani a coltivare la terra e a vivere sotto le armi. Il popolo si adirò con Catone [9]) che aveva fatto approvare due decreti del senato per interdire così [**36**] le sollecitazioni ufficiose degli amici dei candidati, come la corruzione e la venalità del voto: era un ridurre il popolaccio alla fame.

Le speranze della legge agraria non erano punto perdute; si trovavano sempre dei faziosi pronti a risollevarle. Pompeo appoggiò le proposte del tribuno Flavio [10]); Cesare offrì a ventimila padri di famiglia, che avessero almeno tre figli, il territorio dei Campani [11]). Non ve n'era, se si deve credere a Cicerone, di che bastare a cinque mila, non dando loro che dieci jugeri a testa. Nonostante la resistenza, la colonia fu stabilita. Trasportan-

---

[1]) Liv., IV, 47.
[2]) Id., VI, 16.
[3]) Id., VIII, 16, IX, 26.
[4]) Id., IX, 28; X, 1, 3.
[5]) Id., X, 1; XXXVII, 46.
[6]) Freinshem, *Suppl. Liv.*, XI, 16. — Dionys. Halyc., *Excerp.*, p. ed. Reisk, 2235.
[7]) Ascon. Ped., *ap.*; Sigon., *de jure ant. ital.*, p. 190.
[8]) Vell. Pater. I, 15.
[9]) Plut., in *Catone.*
[10]) Cic., *ad Atticum*, epist. I, 19; II, 15, 16; *ad Famil.*, XIII, 5, 8.
[11]) *Ibid.*, Plut., in *Caes.*

dosi a Capua, i coloni non mutarono nè clima, nè abitudini, e vi godevano pure le delizïe di Roma.

Si vede d'altronde, dalla maniera con cui si esprime Cicerone intorno a questa specie di largizione, l'intenzione del senato e l'opinione stessa dei senatori popolari: bisogna, anzitutto, non espropriare gli antichi possessori, poi sbarazzarsi da un popolaccio incomodo, *sentinam urbis exhaurire.*

Conclusione della prima parte.

Ricapitolando i fatti concernenti i soccorsi pubblici presso i Romani durante i primi sette secoli, si vede che il senato, in tutte le misure che prende, non è determinato se non dai calcoli del suo interesse o dalla paura, mai da un sentimento di compassione e di generosità; nessuna attenzione per migliorare la condizione dei piccoli plebei; nessun pensiero d'una previdenza benevola: esso non sa che obbedire alla necessità e stornare il pericolo presente; i beneficî sono strappati dalla folla che soffre e che si rivolta. Anche tra quelli che se ne dichiarano i patroni, quanto pochi hanno uno zelo sincero! Quasi tutti ricoprono i loro progetti ambiziosi con un velo di filantropia [37] e di popolarità: da Cassio e Spurio Melio fino a Giulio Cesare, si dà, si lusinga, si compra il favore con largizioni, ma non si assicura con nessuna istituzione moderata e stabile il benessere o il sollievo della classe indigente. Non c'è veramente alcuna amministrazione dei soccorsi pubblici; essa non incomincia che a datare dal regno degli imperatori.

I Romani sotto il rispetto delle istituzioni di beneficenza, erano assai inferiore ai Greci: essi studiavano i loro scritti ma non profittavano punto dei loro ammaestramenti e dei loro esempi. Aristotile, nel suo trattato sul governo[1]), poteva dar loro buonissimi avvertimenti. Ecco come si spiega in proposito:

« Quando una repubblica ha redditi, non bisogna, come fanno oggidì « i demagoghi, dividere tra la moltitudine quanto rimane, una volta pa- « gate le spese; perchè i poveri hanno appena ricevuto quel danaro rica- « dono nella stessa miseria: è acqua che si getta in un recipiente forato. « La vera popolarità consiste nell'impedire che vi siano indigenti e nel « procurare al popolo un'agiatezza durevole per prevenire i moti e le « sedizioni; e, poichè, la tranquillità dello Stato importa ai ricchi, così « essi devono adoprare una parte dei tributi a soccorrere i poveri, di ma- « niera che questi abbiano il mezzo d'acquistare un po'di terra, o almeno « si facciano loro i primi fondi per esercitare un mestiere commerciale o « agricolo. Se è impossibile aiutarli tutti, conviene distribuire i soccorsi in « alcune località: cotesta maniera di assistere gli sfortunati è ben preferi- « bile a tutte le munificenze d'una vana ostentazione ».

[1]) Περὶ πολιτικῶν, VI, 5.

E non era solo con le teorie de' loro scrittori, ma anche con le loro usanze politiche e con le loro pratiche private che i Greci avrebbero insegnato ai Romani la beneficenza verso la classe indigente [**38**]. Presso i Tarentini, secondo Aristotile [1]), i ricchi davano ai poveri una parte dei loro beni in usufrutto: Κοινὰ ποιοῦντες τὰ κτήματα τοῖς ἀπόροις ἐπὶ τὴν Χρῆσιν. Invece di allegare qui molte altre testimonianze, citerò un estratto del viaggio d' Anacarsi che ne dà il sunto.

« Il popolo è per natura frugale: le carni salate e i legumi formano il « suo principale nutrimento. Tutti quelli che non hanno di che vivere, sia « che siano stati feriti in guerra, sia che i loro mali li rendano inabili al « lavoro, ricevono tutti i giorni dal pubblico uno o due oboli che loro « accorda l' assemblea dello Stato. Di tanto in tanto si esamina nel senato « l' elenco di coloro che ricevono quel beneficio, e se ne escludono quelli « che non hanno più lo stesso titolo per riceverlo » [2]).

A questo modo, se la legge si eseguiva bene, si sopperiva ai bisogni dei poveri senza mantenere la fannullaggine dei pigri.

Nello stesso capitolo, l' autore ricorda un costume che attesta il perfezionamento della civiltà della repubblica ateniese:

« In questa città si trovano parecchie società i cui membri s' impe- « gnano di assistersi reciprocamente. Uno di loro è tradotto in giudizio, è « processato dai creditori, implora il soccorso dei consoci. Nel primo caso, « l' accompagnano al tribunale, e gli servono, quando ne sono richiesti, « da avvocati e da testimoni; nel secondo, gli anticipano i fondi neces- « sarii, senza esigerne il menomo interesse (si paragoni tutto questo con « l' avarizia usuraia dei Romani), e non gli prescrivono altro termine per « il rimborso, se non il ritorno della sua fortuna [**39**] o del suo credito. « Se manca ai propri impegni potendoli adempiere, non può essere tra- « dotto in giudizio, ma è disonorato ».

Anacarsi aggiunge, veramente, che, al suo tempo, tale istituzione era stata pervertita dai vizî degli uomini. Essa non era particolare agli Atheniesi, la si vede in vigore in Asia, nella città d' Amiso, ancora sotto il regno di Trajano, e sempre diretta allo stesso scopo, *ad sustinendam tenuiorum inopiam* [3]).

Cotesti soccorsi mutui si chiamavano ἔρανος e le confraternite costituite per questo scopo avevano i loro amministratori ἐρανιστὴς: la loro giurisprudenza ἐρανικαὶ δίκαι. Il Casanbono, in una delle sue dotte note su Theofrasto, dà molte notizie curiose su questa istituzione [4]).

Essa rassomigliava, sotto il rispetto dell' obbligo di reciproco servizio, al patronato dei Romani; ma le condizioni del contratto differivano tanto

---

[1]) Περὶ πολιτ., VI, 3.

[2]) Cap. XX.

[3]) Plin., *Epist.* X, 93, 94.

[4]) Περὶ αὐθαδείας.

quanto i sistemi delle due repubbliche. L'aristocrazia romana aveva formato i legami del protetto col protettore; la democrazia atheniese, lo spirito liberale dei Greci avevano cementato unioni fraterne fra cittadini e uguali.

Era la natura dei Greci che li rendeva migliori dei Romani? Erano i lumi della filosofia che inspiravano loro sentimenti umanitari? È probabile che si debbano mettere queste due cause nel numero di quelle che diedero, su questo punto, la superiorità ai Greci. Poi, i Romani più edotti dei principii e dei precetti della filosofia, annoverarono tra loro, dal VII secolo, un maggior numero d'uomini benefici.

Un'altra osservazione, indubbiamente non nuova, perchè leggendo la storia si trova spesso occasione [**40**] di farla, ma che non è inutile metter innanzi tutte le volte che nuovi esempi si riscontrano per rassodarla, è che le due nazioni più dedite ai commerci ed alle industrie nell'antichità furono anche quelle che si mostrarono più premurose nel soccorrere gli infelici. Vedemmo quel che fecero i Greci, e in ispecial modo gli Atheniesi. Ed ecco quanto facevano i Carthaginesi, calunniati dai Romani dopo che la vittoria, secondo la riflessione di Montesquieu, ebbe deciso a Zama che si direbbe *la fede punica*, e non *la fede romana*. Benchè la costituzione di Carthagine fosse oligarchica, si sfuggiva con molta abilità a questo inconveniente arricchendo a grado a grado qualche parte del popolo che si mandava nelle città dipendenti dalla repubblica. Le amministrazioni provinciali procuravano grandi guadagni: si sceglievano sempre plebei per tale funzione. Aristotile insomma ha detto tutto in una parola; il governo s'era fatto amare dal popolo. Se il senato romano, dopo la presa di Carthagine, non si fosse preso cura di distruggere i monumenti letterarî carthaginesi [1]), vi si sarebbe trovato una sorprendente confutazione alla imputazione di barbarie con cui Roma gravò la memoria della rivale abbattuta.

Il modo con cui il senato si adoprò per distruggere le biblioteche di quella città, senza parere di averne il proposito, è degno di nota. Esso non volle (e il generale, amico di Polybio, non avrebbe acconsentito) che i soldati facessero nella loro conquista quello che, più secoli dopo, fecero i soldati di Omar in Alessandria; ma divise i libri tra i principi africani suoi alleati. A capi di tribù rozze e ignoranti (*regulis Africae*), a nemici gelosi e implacabili di Carthagine [2]) fu dato l'incarico di conservare quel deposito così disperso; e certamente Massinissa ne ricevette una buona parte sotto le tende de' suoi Numidi [**41**].

---

[1]) Aristot., *Polit.*, II, 8, 9.

[2]) Plin., *Hist. nat.*, XVIII, 5.

PARTE SECONDA.

La beneficenza pubblica durante il regime imperiale.

Finchè durò il governo repubblicano a Roma, [41] il sollievo de' poveri, sotto qualunque titolo si proponesse, legge agraria, fondazione di colonie, abolizione de' debiti, distribuzione di frumento, fu argomento di inquietudine per i capi dello Stato, e un lievito di ribellione tra le mani degli ambiziosi più che materia di economia pubblica.

Da una parte, l' insolente e gelosa avarizia dei patrizi, che trovavano il loro tornaconto nel servirsi del valore del popolo per conquistare le nazioni, s' indignava perchè questo chiedeva di partecipare ai frutti della vittoria, e rifiutavano senza pietà tutto quanto la paura non li costringeva a concedere; dall' altra la demagogia, sotto un' insidiosa apparenza di compassione e di generosità, calcolava sin dove le sarebbe permesso di spingere gl' impulsi d' una moltitudine disperata. Così, a volta a volta, vittima degli uni, ludibrio degli altri, il popolo strappava con la rivolta ciò che avrebbero dovuto dargli leggi eque; esso otteneva piuttosto vendetta che giustizia: niente di sicuro, niente di stabile, poichè nulla era consacrato dalla moderazione e dalla legalità.

Quando le contese del senato e del partito democratico furono soffocate sotto il potere d' un solo, e quando divenne utile per il vincitore di ristabilire l' ordine con la pace, l' istituzione della pubblica beneficenza, come molti altri rami dell' Amministrazione dello Stato, prese consistenza. Alle alternative di profusioni enormi da parte dei capi di fazione, e di miseria senza risorsa per la moltitudine, succedettero la misura [42] e la regolarità delle distribuzioni gratuite. La dittatura di Cesare fu l' epoca di questa rivoluzione. Anch' egli s' era dato a tutti gli eccessi d' una prodigalità sediziosa, quando gli importava di attizzare il fuoco delle discordie civili; ma, una volta aggiogato l' impero, cominciò la riforma e impose i primi regolamenti.

§ 1. — Soccorsi frumentari.

Per aver diritto di far incidere il proprio nome [42] sul quadro dei poveri che ricevevano a Roma il frumento gratuito, bastava portare il ti-

tolo di cittadino [1]), lo si avesse dalla nascita, o dalla manumissione [2]), e d'aver raggiunto gli undici anni [3]),

Il numero delle iscrizioni non era limitato. Si giudicherà facilmente quanto avesse dovuto aumentarsi in mezzo alle agitazioni pubbliche, quando si facevano venire da tutte le parti dell'Italia a Roma i nuovi cittadini per votare e, occorrendo, per battersi nei comizi. Chiunque aveva un protettore era portato sulla lista dei poveri; e indubbiamente molti veramente poveri se ne vedevano esclusi in mancanza di raccomandazioni. Cotesti abusi che favorivano l'ambizione, divennero pure un calcolo della cupidigia. Ricchi liberarono molti schiavi per dividere con loro o per ricevere in loro nome il frumento del pubblico e le altre gratificazioni, mentre li tenevano alla propria dipendenza e quasi nella schiavitù sotto il nome di clienti [4]).

Cesare, di ritorno a Roma dopo la sconfitta di Pompeo, l'anno 707, si occupò di rimettere l'ordine. Fece un censimento [43] di quelli che ottenevano il soccorso alimentare e non del popolo intero, come alcuni scrittori riferiscono, o dietro la testimonianza di Plutarco, o per una falsa interpretazione degli altri autori. La maniera straordinaria con cui si fece il censimento dimostra a sufficienza in quali limiti fu racchiuso e quale ne fosse lo scopo.

In luogo di chiamare, secondo l'uso seguìto nei censimenti, i cittadini al tribunale del censore, si fecero fare le dichiarazioni di strada in istrada dai proprietarii di case per i loro locatarii [5]).

Cesare aveva trovato trecento venti mila pensioni alimentari; ne tolse la metà [6]); e, per il rimanente, fece un'istituzione permanente, ordinando che, ogni anno, il pretore sostituisse i pensionati morti con altri che la sorte [7]) designerebbe tra i poveri non ancora inscritti.

Per liberarsi, senza nuocere alla propria popolarità, della maggior parte dei malcontenti suscitati da una simile soppressione ne mandò 80,000 nelle colonie; diede pure de' terreni a un numero abbastanza grande. Quanto agli altri, la speranza per l'avvenire, largizioni e feste nel pre-

---

[1]) « Frumentum publicum tam fur quam perjurus et adulter accipiunt, et sine morum delectu quisquis civis est » (Seneca, *de Benef.*, IV, 28).

[2]) « Libertate.... quam ut quisque Velina | Publius emeruit, scabiosum tesserulae far | Possidet. Heu steriles veri, quibus una quiritem | Vertigo facit ». (Pers., *Sat.*, V, 74.

[3]) Svet., *August*, 41.

[4]) Dio Cass., ed. Reym. XXXIX, 24.

[5]) Sveton., *Caes.*, 41: « Vicatim.... per insularum dominos ».

[6]) Si può osservare qui di passaggio lo strano equivoco in cui Plutarco è caduto a proposito di cotesta riduzione: egli dice che Cesare, giunto all'impero, trovò il popolo romano diminuito della metà dai disastri delle guerre civili (*Vita Caes.*, 45).

[7]) *Subsortitio.*

sente, lo splendore della propria potenza e delle proprie vittorie, imposero silenzio [1]).

Non si dice che abbia mutato nulla nella quantità e nella materia elle distribuzioni; ognuno prendeva sempre cinque *modii* di frumento al mese che potevano produrre da settanta a settantacinque libbre romane di pane [2]). Così lo Stato non spendeva più tutti i mesi, che circa ottocento mila *modii*, poichè il numero de' cittadini [**44**] inscritto nel ruolo delle distribuzioni era limitato a centocinquanta o a centosessanta mila; ma questo numero fu accresciuto dopo la morte di Cesare.

Augusto seguì l'esempio del padre: rimediò ai disordini causati dalle rivoluzioni che avevano preceduto il suo regno; ma le sue inchieste e la sua severità non impedirono che le iscrizioni sorpassassero le duecentomila [3]).

Tale aumento fu reso necessario dal gran numero delle manumissioni di schiavi, e dall'introduzione degli avventurieri attratti da tutte le parti dell'Italia a Roma dai disordini pubblici. I tributi dell'Egytto conquistato recentemente [4]) rendevano il peso più sopportabile; quelli delle altre provincie dovettero accrescersi a mano a mano che crescevano i consumi della capitale: erano già molto più onerosi sotto Tiberio che sotto Augusto [5]).

Non fu mutato nulla nella natura e nella quota del soccorso sino a Settimio Severo, che aggiunse una razione d'olio la quale fu mantenuta dopo di lui [6]). Si deve annoverarlo tra gli imperatori che ebbero la cura maggiore dell'amministrazione dei viveri. La sua massima era che bisognava arricchire i soldati, provvedere al nutrimento del popolo e non badare al resto. Augusto aveva altri principii; perchè gli venne il pensiero di sopprimere il dono gratuito del frumento che incoraggiava il popolo alla poltroneria. Egli curò almeno di rimandare all'agricoltura e ai lavori dell'industria [7]) il maggior numero di braccia possibile, riducendo il numero di quelli ch'erano mantenuti nell'ozio dalla munificenza dello Stato.

Gli imperatori praticarono piuttosto la politica di Severo che quella di Augusto [**45**]; essi pensavano più a conservare la loro potenza che a migliorare i costumi pubblici: era la fatalità d'un dispotismo elettivo e militare. Alcuni principi però, quali Alessandro Severo, fecero delle libe-

---

[1]) Svet., *Caes.*, 42; Cic., *ep. fam.*, XIII, 5, 8; Dio. Cass., XXXVIII, 1-7.

[2]) Circa venticinque chilogrammi (Vedi Plin., *Hist. nat.*, XVIII, 20-21).

[3]) *Monument. Ancyran.*; Dione Cassio, LV, 10.

[4]) Aurel. Vict. in *Aug.*

[5]) Tacit., *Ann.*, VI, 13: « Addidit (Tiberius) quibus e provinciis, et quanto majorem quam Augustus rei frumentariae copiam advectaret ».

[6]) Spart, in *Sev.*, p. 71 A; Casaub. ad *h. l.*; Lamprid. in *Alexand.*, p. 21; A. Victor, in *Costantin.*

[7]) Svet. in *Aug.*, 42.

ralità al popolo per un puro sentimento di umanità, ma la loro umanità risentiva ancora talvolta della natura del governo dispotico: essa agiva con disposizioni arbitrarie contro il commercio e con favori corruttori per il popolo di Roma [1]). Aureliano pose il colmo a quanto l'istituzione aveva di abusivo; in luogo d'un sollievo per la fame, egli offrì godimenti alla ghiottornia. È dal suo regno che si crede di poter datare la sostituzione del pane di fior di farina al frumento in natura [2]): tale innovazione fu l'effetto di un espediente poco degno della maestà imperiale. Aureliano, partendo per la spedizione d'Oriente, aveva promesso al popolo delle corone se fosse tornato vincitore. Si sperava che sarebbero state d'oro: egli fece dare quella forma ai pani che si distribuivano gratuitamente.

Del resto tale sottigliezza amministrativa e tale giuoco di parole messo in pratica non dovevano sorprendere in un'epoca, nella quale l'imperatore Tacito, in un discorso al Senato, non credette punto di venir meno alla sua dignità nè di mancare verso l'assemblea, terminando così l'enumerazione dei tiranni: « I Neroni, gli Eliogabali, i Commodi, o meglio gli eternamente incomodi » [3]). Quanto all'inganno di Aureliano fu meno una ruberia che una generosità: l'oro sarebbe stato presto dissipato; quelle corone di pane dovevano essere perpetue, anche trasmissibili per eredità: pesavano due libbre. In seguito le aumentò d'un'oncia da prendere sul tributo d'Egytto e creò un servizio di trasporto apposito per assicurare la durata di quella nuova largizione. Aggiunse infine una distribuzione permanente di carne di maiale che i suoi successori furono obbligati a continuare a dare [4]). Era suo proposito di dare pure vino [**46**]; ma il prefetto del pretorio gli fece osservare che se, col pane, la carne e l'olio, il popolo si abituava a ricevere anche del vino, si sarebbe dovuto finire per dargli della selvaggina e del pollame. Questa spiritosità pose un termine alle prodigalità d'Aureliano [5]), il quale, senza pensare troppo a quanto costava il rifocillamento del popolo romano ai contribuenti, diceva che non v'era nulla di più soddisfacente che di vedere il popolo ben pasciuto. Quella era tutta la politica e tutta la bontà della maggior parte degli imperatori.

Le rivoluzioni che sconvolsero l'impero in decadenza durante la seconda metà del III secolo dell'êra cristiana, dovettero interrompere o di-

---

[1]) Vedi p. 51.

[2]) Vopisc. in *Aurel.*, p. 221, A.

[3]) *Id.* in *Tacito*, p. 228, A.

[4]) Vopisc. in *Aurel.*, *l. c. Porcinam carnem.... quae hodieque dividitur.* Vopisco viveva sotto Costantino. D'altronde il codice Theodosiano, sotto il titolo *de suariis*, fa fede dell'esistenza di quell'uso oltre il regno di Costantino e del figlio.

[5]) Le provincie però non ne furono libere per questo. Bisognava mandare vino a Roma per mantenere basso il prezzo di quella merce: *Vinum.... a provincialibus.... exigi.... populi usibus.... ut pretio laxamenta tribuantur* (Vopisc. in *Aurel.*, p. 225, B).

minuire più d'una volta la fornitura gratuita dei viveri. Le sorgenti d'abbondanza erano disseccate quando le flotte d'Egytto e d'Africa venivano fermate; e ciò avveniva ogni volta che quelle province nutrici si rivoltavano, o erano usurpate da tiranni, oppresse da ribelli; benchè non fosse con le vessazioni che potevano distinguere la ribellione dal governo legittimo. E solo incorrevano maggiormente nei funesti effetti della guerra e delle vendette. Costantino che aspirava alla gloria di riparare i mali fatti da Massenzio, si affrettò senza dubbio a rimettere in vigore i privilegi del popolo romano; ma pare che, in seguito, sia alla fine del suo regno, sia sotto alcuno de' suoi successori, quei privilegi avessero già ricevuto gravi scosse. Valentiniano il vecchio emanò un decreto riparatore, per il quale fu ordinato che invece di venti pani grossi [**47**] del peso totale di cinquanta oncie, e che si facevano probabilmente pagare — è vero — a basso prezzo, ogni cittadino ricevesse gratuitamente trentasei once di pane bianco (circa un chilogrammo) [1]).

Tali largizioni furono conservate interamente o soppresse, o solo ridotte, sotto i successori di Valentiniano? Non si riscontra, nè nel Codice di Theodosio, nè in quello di Giustiniano, e nemmeno negli altri monumenti storici, la traccia di alcuna ordinanza di abolizione o di mutamento. Onorio si vantava in senato, nel proemio ad una legge dell'anno 399, di mantenere completamente la quantità fissata per le provviste di Roma [2]), ma i fatti corrispondevano poi alle parole? È quanto dà luogo a dubitare a proposito d'un tale principe. D'altronde, le espressioni di quel proemio comprendono tutte le sussistenze della città, senza designare specialmente quelle che lo Stato poteva fornire a titolo di soccorsi agli indigenti. Le parole, in generale, cambiano talmente di significato con le vicende dei tempi, e le istituzioni, nell'impero romano in particolare, andarono soggette a così grandi trasformazioni, pur conservando sempre gli stessi nomi, che non si può dire con certezza se il beneficio consistesse sempre in un dono completamente gratuito, come altre volte, o in una vendita a prezzo basso, come negli anni che precedettero l'ordinanza di Valentiniano. La prefettura dell'*annona* rimaneva ancora una carica importantissima quando le conquiste dei barbari in Africa ebbero tolto all'Italia i tributi più opulenti e agli imperatori d'Occidente i mezzi di continuare le liberalità dei primi Cesari. Bisognò che il popolo di Roma si abituasse a pagare il suo pane. Esso finì per sopportare tutto senza mormorare, sotto l'amministrazione dei Vandali e degli Svevi, che tennero il pretorio; e gli si insegnò anche, nelle carestie divenute sempre più frequenti, a soffrire pazientemente, o almeno con rassegnazione, i tormenti della fame.

La principale epoca della sua decadenza [**48**] fu l'edificazione d'una altra capitale nell'Oriente. Roma cessò d'essere il centro della potenza,

---

[1]) C. Theodos., lib. XIV, tit. XVII, l. 5, anno 364.

[2]) C. Theodos., XIV, tit. XV, l. 3.

il cuore dell' impero, il primo oggetto delle cure de' Cesari: e la nuova città di Costantino si arricchì con le spoglie della città vecchia e disonorata. Questo principe stesso cominciò a volgere verso il Bosforo una parte delle navi dell' Egytto, e la fecondità delle province orientali non aiutò più l' insufficienza dei raccolti dell' Italia [1]).

Due anni dopo che Bysanzio fu divenuta Costantinopoli, gli abitanti furono dotati d' un beneficio, simile in apparenza a quello di cui godevano i Romani, ma assai diverso in realtà per la qualità e per l' applicazione [2]). Consisteva secondo gli storici Socrate e Sozomeno [3]) in ottantamila misure che essi non specificano punto espressamente. Il Gothofredo suppone che fossero *modii;* ma storici greci dovevano piuttosto parlare de' medimni i quali equivalevano a *sei modii* [4]). Questa interpretazione, d' altronde, rende un po' meno enorme la sproporzione tra Roma e Costantinopoli. Quattrocentoottantamila *modii* non erano poi una grandissima munificenza [5]).

Costanzo la diminuì della metà per vendicarsi d' una sommossa. Si può credere che la punizione inflitta da questo imperatore agli abitanti di Costantinopoli [**49**] fosse in seguito revocata da lui stesso o dai suoi successori; forse immediatamente da Giuliano [6]). Essa era tanto più iniqua in quanto per causa del delitto della moltitudine sediziosa, colpiva un piccolo numero di cittadini, probabilmente i più pacifici, poichè non fu nè sui poveri nè sui proletari ch' essa cadeva, ma su uomini che avevano una qualche agiatezza e interessati a non fomentare per nulla i tumulti. Non si comprende sulle prime come mai la diminuzione d' una pubblica largizione dovesse essere pregiudizievole ai cittadini non bisognosi e non alla gente dell' infima classe: tale enigma si spiegherà subito. Bisogna osservare dapprima che la distribuzione istituita da Costantino, ristabilita totalmente dopo l' editto di Costanzo, ricevette ancora dal primo Theodosio un aumento di centoventicinque *modii* per giorno [7]). Quest' ultima ordinanza fu conservata dai compilatori del codice Giustinianeo [8]).

Costantino che aveva per iscopo non di conciliarsi il favore popolare, come gli autori della *frumentatio* a Roma, ma d' incoraggiare con tutti i

---

[1]) Socrat., *Hist. eccl.*, II, 13.

[2]) Cronic. Alex., p. 666, ed. Radero; Zosim, lib. II, 32.

[3]) Soc. *hist. eccl.*, II, 13, σιτηρεσίου.... ἡμεροισίου ὑπὲρ τέσσαρας μυρίαδας. — Sozom, III, 6.

[4]) *Ad Cod. Theod.*, XIV, tit. 16, lib. 2.

[5]) Se si fossero divisi secondo le proporzioni delle antiche leggi frumentarie di Roma, cinque *modii* al mese per ogni beneficiato, non ce ne sarebbe stato che per ottomila.

[6]) Soc. e Sozom, *l. c.*

[7]) C. Theod., XIV, tit. XVI, l. 2.

[8]) Lib. XI, tit. XXIV, l. 2.

mezzi possibili quelli che vorrebbero edificare nella città del suo nome, determinò la ripetizione in un modo tutto diverso. Alle case e non alle persone veniva assegnato il benefizio e vi restava annesso [1]). Quelli che non avevano casa non poteano riceverlo; quelli che vendevano la propria casa, lo perdevano ed erano costretti a cederlo con l'immobile. Costantino osservò così rigorosamente questa regola generale che non ne esentò neppure le compagnie delle guardie di palazzo alle quali aveva concesso l'annona. Tuttavia gli abusi si introdussero. E come mai si sarebbero introdotti [**50**] meno in questo ramo dell'amministrazione del basso impero che in tutte le altre? Un gran numero di guardie alienarono le loro porzioni; un prefetto di Theodosio favorì coteste infrazioni alla legge, le quali divennero poi tanto numerose che il principe fu costretto a sanzionare una deroga [2]) che non durò più della magistratura del prefetto. Le compagnie si trovavano spossessate per effetto delle cessioni individuali: bisognò provvedere al *deficit* con l'impostazione d'un nuovo fondo [3]).

Theodosio ritornò all'ordinanza di prima, e i figli suoi mantennero il duplice principio della necessità d'avere una casa per ottenere una parte delle distribuzioni gratuite e dell'indivisibilità del benefizio e della casa [4]); di maniera che, per ricevere i doni della pubblica beneficenza, si doveva essere in caso di farne a meno e il governo rifiutava la sussistenza gratuita a chiunque fosse troppo povero per possedere un'abitazione.

L'istituzione di Costantino fu soppressa da un editto di Eraclio nell'anno 616 [5]).

Con una precauzione d'ordine pubblico meglio intesa per un tale governo, gli imperatori di Costantinopoli dedicarono una somma, prima di 500 libbre d'oro, e più tardi di 611 libbre per anno, a conservare modico il prezzo del pane. Si compravano, nei paesi di abbondanza, frumenti che si davano ai fornai, imponendo loro di non oltrepassare una determinata tariffa [6]). Una legge d'Arcadio e di Onorio [7]) tassava la libbra di pane di seconda qualità (libbra romana di dodici once, press'a poco un terzo di chilogramma) al prezzo d'una piccola moneta che valeva la seimillesima parte d'un soldo d'oro, circa un quarto di centesimo [8]): [**51**] era il vero

---

[1]) « Aedes sequantur annonae » (Cod. Theod., XIV, tit. XVII, l. 1, 12, 13).

[2]) « Annonas civicas non tam titulis dignitatum, quam singulorum viritim meritis attributas divi Constantini liberalitate sat clarnit » (C. Theod., XIV, tit. XVII, l. 10). Cotesta dichiarazione era falsa.

[3]) Gothof., ad. C. Theod., XIV, tit. XVII, l. 12; C. Teod., *ibid.*, l. 14.

[4]) *Ibid.*, l. 12, 13.

[5]) Chron. Alexand., p. 890, ed. Radero.

[6]) C. Theod., XIV, tit. 16, l. 1, 3, tit. 15, l. 1.

[7]) *Ibid.*, tit. 19 e Gothof., ad., l. cit.

[8]) Il soldo d'oro era la settantaduesima parte d'una libbra romana, e cioè 4,54 grammi, circa L. 13,80 (Legge di Valentiniano dell'anno 367; C. Theod., XII, tit. 6, l. 13).

sollievo dei poveri, perchè profittava a quelli che compravano il loro pane e che lo guadagnavano a stento.

Cotesta maniera d'abbassare la tariffa delle derrate era un'usanza antica presso i Romani. Prima degli imperatori, già i consoli, gli edili, il senato avevano posto la maggior cura nel prevenire la carestia nella città, per quanto non vi riuscissero mai. Dopo la conquista delle provincie fertili, quali la Sicilia, la Sardegna, l'Africa, fu a spese di queste provincie che si esercitò la previdenza del governo così favorevole per il popolo romano e così tirannica per esse. Si era loro imposto un tributo della decima delle messi. Una volta pagato il tributo, esse avrebbero dovuto godere in pace e con sicurezza tutto il resto. Ma la decima non bastava ai consumi della città; si esigeva che esse fornissero anche alcune quantità di frumento, mediante un prezzo fissato dall'autorità superiore: era quel che si chiamava *coemptio*. Questa specie d'imposta porse l'occasione ai Verre di fare enormi rapine. Fu un argomento della benevola sollecitudine di quegli imperatori che si sforzavano di soddisfare i Romani senza vessare i paesi soggetti all'impero [1]). Tiberio immaginò, durante una carestia, un espediente di cui non si servì che una sola volta: prescrisse una tariffa per il mercato in Roma e dava ai negozianti un indennizzo di due sesterzi per *modius* [2]). Ma per la maggior parte del tempo la vita del popolo romano era la rovina delle provincie.

L'imperatore Severo [52] lasciò, morendo, nei magazzini pubblici di che bastare ai consumi d'olio per cinque anni e a quelli di frumento per sette anni, valutando i bisogni di ogni giorno a settantacinque mila *modii*. L'autore non parla della proporzione dell'olio [3]). Per accumulare centonovantadue milioni e seicentoventicinquemila *modii* di frumento, pur pensando largamente alla spesa quotidiana, l'imperatore s'era fatto scrupolo di spremere le provincie? Si aggiungano poi le frodi, le estorsioni dalle quali non potevano star lontano gli ufficiali superiori e gli agenti subalterni dell'amministrazione romana e si avrà un'idea del peso insopportabile sotto cui gemevano i sudditi di Roma.

Che cosa dovevano soffrire sotto i regni crudeli e dispotici, quando i principi animati dai migliori propositi credevano di poter essere utili al popolo violando il diritto di proprietà rispetto ai privati, persino in Italia, e di adempiere al loro dovere di supremi protettori con atti arbitrari? Al tempo di Alessandro Severo si lagnavano del prezzo eccessivo della carne di maiale e della carne da macello: egli proibì di uccidere femmine prima

---

[1]) Trajano mandava i suoi liberti sino in Paflagonia per comprare grano (Plin., *Epist.*, X, 36). Antonino Pio, con danaro proprio, per *aerarii sui damna*, provviste di frumento, di vino, d'olio, che dava al popolo (Jul. Capit. in *Ant. hist. Aug.*, ed. Salm., p. 20, C).

[2]) Tacit., *Ann.*, II. 87.

[3]) Spart. in *Sever. Hist. Aug.*, ed. Salm., p. 73, B.

dell'età nella quale la fecondità è esaurita. Cotesta proibizione durò due anni nell'Italia; in capo a questo tempo, il prezzo della carne fu ridotto a un quarto di quello ch'era prima. Lo storico [1]) ammira l'effetto di quell'ordinanza; egli non riflette punto a quanto v'era di eccessivo nell'esecuzione. Tali le idee de' Romani in fatto d'economia pubblica.

Premessa quest'esposizione delle ordinanze generali riguardanti le distribuzioni gratuite dei viveri, mi pare che un complemento necessario sia il quadro del regime amministrativo delle provviste.

L'amministrazione frumentaria, eccetto i casi straordinarii nei quali si creavano commissioni [**53**] speciali [2]), appartenne, sino alla fine della repubblica, agli edili curuli. Cesare [3]) nominò due nuovi edili incaricati dell'ispezione dei granai: li chiamò *aediles cereales*. Augusto, nell'anno 732, durante una carestia, diede la sovraintendenza dei viveri al nipote Tiberio, col titolo di *questore*, ma la conservava abitualmente per lui [4]). Affidò la cura della distribuzione a duumviri, poi a quattuorviri scelti a sorte tra gli ex-pretori, poi la prese tra i consolari [5]); infine, negli ultimi anni del suo regno, forse nell'ultimo, istituì il prefetto dell'annona, dignità che non cessò se non con l'impero. Il primo prefetto dell'annona fu C. Turannio [6]): lo stesso era ancora tale sotto l'impero di Claudio, trentaquattro anni dopo la morte di Augusto. Così, da principio, queste funzioni non ebbero altri limiti di durata all'infuori della vita del funzionario o della volontà del principe. Esse erano dapprima puramente amministrative; si accrebbero in seguito, ma molto più tardi, d'un potere di giurisdizione. Tale dunque era l'organizzazione di quel ministero; il prefetto dell'annona, che si accordava probabilmente coi governatori delle provincie, sia direttamente, sia, più tardi, con l'intromissione del prefetto del pretorio, e che dava, per mezzo de' suoi agenti le disposizioni necessarie per gli approvvigionamenti; al di sotto di lui gli edili cereali, conservatori dei depositi in Roma, e i quattuorviri che presiedevano alla dispensa. I titoli e il numero di questi impieghi subordinati al prefetto non rimasero gli stessi per moltissimo tempo. Le iscrizioni d'accordo con i racconti degli storici, lasciano credere che quelli [**54**] che ne erano rivestiti presero il nome di *curatores* [7]). Pertinace, prima di giungere all'impero, era stato *curator* [8]), poi prefetto dell'annona. Giulio Capitolino dice che Marco Au-

[1]) Lamprid. in *Alex.*, p. 121, C.

[2]) Come quella di Pompeo, l'anno 695. La carica di *prefetto dell'annona* non era punto una carica ordinaria, se pure questa denominazione non è un anacronismo in Tito Livio (IV, 12).

[3]) Svet., in *Caes.*, 41; Dio., XLVIII, 51.

[4]) Vell. Pat., II, 94; Svet., in *Tib.*, 8.

[5]) Contaren., *de re frument.*; Dione, 54, 1, 17.

[6]) Tacit., *Ann.*, I, 7; XI, 31; Lips., *l. c.*

[7]) J. Capit., *l. c.*, p. 54, A, 55, A.

[8]) Paufler, *Quaestio antiq. de pueris et puell. alim. specimen secundum*, p. 25-29.

relio introdusse molti miglioramenti, senza spiegarsi di più [1]). È impossibile seguire con esattezza i mutamenti che introdussero in questa parte del governo imperiale, sia le ambizioni private, sia la sola tendenza naturale degli uomini all'innovazione, o la tendenza che hanno le amministrazioni in generale di complicarsi incessantemente, o la loro manìa di dare importanza ai superiori moltiplicando i subalterni e di aumentare il numero dei pubblici impiegati a mano a mano che guadagnano di più e che lavorano meno. Gli storici dell'antichità non si sono occupati abbastanza di cotesti particolari; non presentano che i capisaldi, e si stenta a cogliere alcune indicazioni indirette e fuggevoli nei loro racconti. Non v'è che la Notizia dell'impero col Codice Theodosiano che offra il quadro di quella specie d'amministrazione; ma giunta all'ultimo grado, dirò della sua maturità, o della sua onerosa pienezza?

Vedremo quello che era sul finire del IV secolo e nel V dell'êra cristiana; non senza osservare in che cosa essa differisse nei tempi anteriori, in quanto ce lo permetteranno le tracce rimaste.

La quantità delle provviste ordinarie dell'una e dell'altra capitale era valutata e fissata anticipatamente nel basso impero: si chiamò cotesta determinazione *canon urbicarius* [2]). Ogni provincia ne sopportava una parte ed era espressamente vietato, sotto pene gravissime, di disordinare le proporzioni generali con remissioni o mutamenti parziali [3]). Augusto aveva avuto il suo catasto, *rationarium imperii* [4]). Tiberio espose un conto simile dei bisogni e delle risorse, nel senato [5]); perchè, se accadeva una carestia, il popolo se la prendeva con l'imperatore [**55**]. Così mormorò con Tiberio; si sollevò a tumulto contro Antonino [6]), come aveva circondato con grida furiose l'imperatore Claudio [7]), facendo piovere sopra di lui una grandinata di pezzi di pane per dimostrargli che non ne avevano.

Più tardi, i rivoltosi se la presero con gli ufficiali dell'imperatore, perchè questo s'era ritirato nel segreto del palazzo, e non compariva più che di nome nel governo; si uccideva il prefetto della città o quello dell'annona.

Sotto Severo, il consumo totale di Roma era presunto di settancinque mila *modii* al giorno [8]). Sotto Onorio, due anni dopo il passaggio dei Visigoti condotti da Alarico, nel 412, era disceso a quattordici mila *modii*. Tuttavia si accrebbe in seguito con la popolazione che ritornava [9]); ma Roma non potè ormai riprendere la sua forza e il suo splendore.

---

[1]) J. Capit. in *M. Aurel.*, 27, A.
[2]) C. Theod., XIV, tit. 15, 16, 17, l. 7.
[3]) Ibid., tit. 15, lib. 5.
[4]) Svet. in *Aug.*, 28.
[5]) Tac., *Ann.*, VI, 13.
[6]) Vict., *Epitom.*
[7]) Svet. in *Claud.*, 19.
[8]) Socrat., *Hist. eccl.*, II, 13; Sozom., III, 6; Spart., in *Sever.*, p. 73, B.
[9]) Gothofr., ad *Cod. Theod.*, XIII, tit. 5, l. 38, p. 91, col. 2.

Non si saprebbe dire quale fosse il consumo generale di Costantinopoli; non conosciamo che la somma delle distribuzioni gratuite, debolissimo in confronto di quella dell'impero d'Occidente [1]).

È inutile osservare che il *canon frumentarius* comprendeva tanto i vivèri che entravano nel commercio come quelli che erano ottenuti dalla munificenza dello Stato.

Se avvenimenti impreveduti, se gratificazioni straordinarie avevano oltrepassato i preventivi ed esaurito i granai, gli imperatori mandavano ordini di esigere una nuova tassa [2]) o facevano comperare frumenti e le altre derrate di cui si aveva bisogno [3]), sia per mezzo di transazioni libere, sia a una tariffa arbitraria, secondo il carattere dell'autorità regnante. Al tempo de' primi imperatori, tale mansione veniva da essi data ad alcuni liberti di fiducia [4]). In seguito, furono i prefetti del pretorio [56] che decidevano, che ordinavano, e l'ordine si trasmetteva a grado a grado ai diversi impiegati e si eseguiva da essi, ciascuno per quello che lo riguardava; perchè fu la massima costante e tutta la scienza dell'amministrazione romana quella di provvedere ai bisogni con imposte o con vendite forzate, di far tutto da sola, e di non invocar mai l'aiuto del commercio.

Tale abitudine per cui si mutavano le magistrature in aziende, ma in aziende munite dell'autorità giurisdizionale e del diritto d'imperio, diventò funesta così ai privati i quali gemevano sotto le vessazioni d'una quantità di tirannie locali, come allo Stato che s'impoveriva insieme ai privati e languiva per le loro sofferenze.

A due secoli e mezzo di distanza, si vede uno storico che segnala e dei principi che cercano di reprimere i medesimi abusi. Gli impiegati che avevano la mansione di assicurare l'esazione dell'imposta, di far cioè immagazzinare le contribuzioni in natura, designavano a seconda del loro capriccio, o meglio a seconda delle vedute della loro perfida cupidigia, i depositi nei quali i contribuenti dovevano portare il loro contingente e il tempo entro il quale si doveva soddisfare alla richiesta. Essi sceglievano i depositi più lontani dal luogo del raccolto e le epoche più incomode; rovinavano a loro piacimento gli infelici con le spese dei trasporti per costringerli a pagare un riscatto. Ecco una delle innumerevoli invenzioni degli impiegati fiscali per vessare i sudditi dell'impero romano [5]). Tacito [6])

---

[1]) Vedi sopra a pag. 48 e sgg.

[2]) Jul. Cap., in *Anton. Pio*, p. 20, C.

[3]) La sovratassa si chiama *superindictio*, la compera *coemptio*. (Vedi il Cod. Theod. a queste parole nel *Glossarium nomicum*, e XIV, 16, 2, e Gothof., ad *C. Theod.*, XI, tit. 5, l. 1).

[4]) Plin., *Epist.*, X, 37.

[5]) Non erano se non gli imitatori di Verre (Cic. in *Verr.*, act. II, lib. III, c. 43, 82, 83, 84).

[6]) Tacito, in *Vita Agricolae*, 19; C. Theod., XI, I, 9.

e l'imperatore Valentiniano il Vecchio ne hanno conservato il ricordo. Non è credibile che tali enormità siano state soppresse nell'intervallo.

Si temeva tanto che il frumento e le altre specie alimentari rischiassero di non venire nella capitale, e si aveano delle idee così false in economia pubblica [**57**], che non si volevano assolutamente convertire le prestazioni di derrate in tributi pecuniarii: si considerava tale mutamento come una delle deroghe più dannose alle leggi dello Stato. Le autorità del pretorio non s'immaginavano o non si volevano immaginare [1]), che mediante il danaro, si poteva farsi le provvigioni con il commercio, senza processi, senza esazioni, senza violenza, quando ci fosse con un po' di libertà un po' di fiducia. Ma che cosa sarebbero divenuti allora e i *tabularii* e i *notarii*, e i *cohortales praesidis* e gli *officiales praefecti* e tutta quanta la gerarchia amministrativa e fiscale?

L'Italia non bastava punto a nutrire sè stessa; poteva bastare anche meno ai bisogni di Roma. Dalle provincie oltremarine si traevano dunque le sussistenze: e ciò faceva dire a Tacito [2]) che la vita del popolo romano era in balìa de' venti e de' flutti. Una tempesta, un ritardo di alcune settimane riuscivano ad affamare la città, se si era colti alla sprovvista. Render sicuri i convogli di navi, mantenere pieni i granai, fu l'oggetto delle cure più costanti de' principi e de' loro ministri: ci andava di mezzo la loro tranquillità e anche la loro salvezza. Si sa in quale posizione critica la rivolta di Gildone [3]), governatore d'Africa, mise Onorio con Stilicone, fermando la partenza della flotta. Non si aveva sempre o la preveggenza o il potere di Settimio Severo.

Si cominciarono a fare contratti con privati per il trasporto dei frumenti dell'Egytto e dell'Africa. Claudio [4]) invitò, con vantaggi considerevoli e con ricompense onorifiche, gli armatori a incaricarsi di quel servizio. Dava loro un premio e li garantiva da tutte le perdite prodotte dagli accidenti marittimi [**58**]. A quelli che costruivano bastimenti commerciali, egli accordava, se cittadini romani, l'esenzione dalla legge Papia Poppea; se latini, il diritto quiritario, se donne, il diritto delle madri di quattro figli. E Svetonio, che fu segretario di Adriano, aggiunge che quell'usanza era in vigore anche al suo tempo [5]). Tali immunità furono conservate dal codice Theodosiano [6]). Si formarono compagnie autorizzate dal governo [7]): erano imprese private, Società volontarie e libere. Con l'andare del tempo, esse si mutarono in corporazioni soggette al pubblico e legate con l'ob-

[1]) C. Theod., XI, tit. I, l. 8, 30; Ibid., tit. 2, *toto*; tit. 3, lib. I, 3, 5; XIV, 15, 5.
[2]) *Annal.*, III, 54; XII, 43.
[3]) Claud., *de Bell. Gildon.*
[4]) Svet., in *Claud.*, 18, 19.
[5]) « Quae constituta hodieque servantur » (Sveton., in *Claud.*, 19.
[6]) C. Theod., XIII, tit. 5, l. 7.
[7]) « Quibus ex S. C. coire licet » (Gori, *Inscript.*, Class. IX, n. 16).

bligo indissolubile delle leggi. È in questa condizione che il codice Theodosiano ci mostra il collegio dei *naviculârii*. Si può attribuire con qualche verosimiglianza il principio di questa istituzione a Commodo, figlio di M. Aurelio. Fu lui che formò la flotta d'Alessandria per i frumenti d'Egytto e di Africa e la chiamò *Commodiana Herculea* [1]); Aureliano poi l'accrebbe [2]).

Veramente, si davano ai *naviculârii* privilegi abbastanza grandi: esenzione dalle *corvées* per i loro vascelli [3]); dalle cariche municipali, senatoriali e plebee per loro stessi [4]); immunità, se facevano il traffico [5]); protezione speciale, sotto la garenzia delle pene più severe, contro le esazioni degli ufficiali pubblici, e contro le prevaricazioni dei governatori delle provincie e anche di distretti più estesi [6]); promozione alla dignità di cavaliere [7]). Il loro stipendio si componeva dei quattro centesimi dei tributi che trasportavano e d'un *aureus* ogni mille *modii* [8]).

Dopo aver enumerato questi vantaggi e questi privilegi, ci sarebbe da meravigliarsi vedendo nello stesso codice tante leggi rigorose per tenere i navicularii attaccati alla loro corporazione malgrado la loro volontà. Per quanti sotterfugi essi adoprino, direzione clandestina, dignità privilegiate ottenute di sorpresa, funzioni pubbliche, servizio militare, niente potrebbe esentarli [**59**]; li si persegue, li si attacca dappertutto, li si riconduce al loro Stato come alla catena [9]). Se non si giunge a coglierli di persona, i loro beni immobili rispondono per essi, e sono gravati da una ipoteca perpetua. La casa, la terra venduta da un naviculario portano seco per l'acquirente l'obbligo di succedere nella carica [10]), in proporzione almeno del loro valore: questo fu l'unico temperamento accordato in via di favore [11]). Come l'eredità, le donazioni trasmettono sempre l'obbligo con la sostanza [12]), anche alle donne [13]). Onorio giunse persino a reintegrare le proprietà sottratte a questa specie di servitù con alienazioni furtive da venticinque anni [14]); e, non soddisfatto di cotesta retroattività, dimandò per l'avvenire il limite della prescrizione sino al cinquantesimo anno [15]).

---

[1]) Lamprid., in *Comm.*, p. 52, B.
[2]) Vopisc., in *Aurel.*, p. 225, A.
[3]) Cod. Theod., *ibid.*, leg. 4, 5.
[4]) *Ibid.*, leg. 5, 6, 8.
[5]) *Ibid.*, leg. 16, 17, 23.
[6]) *Ibid.*, leg. 5, 17, 29, 30.
[7]) *Ibid.*, l. 16.
[8]) *Ibid.*, leg. 7, 36, 38.
[9]) *Ibid.*, XIII, tit. 5, leg. 3, 11, 22, 35.
[10]) *Ibid.*, tit. 6, leg. 2, 3, 4, 6.
[11]) *Ibid.*, leg. 7.
[12]) *Ibid.*, leg. 6.
[13]) *Ibid.*, tit. 5, leg. 12.
[14]) *Ibid.*, tit. 6, l. 9.
[15]) *Ibid.*, l. 10.

È qui che si manifesta l'impotenza del dispotismo. Qualunque precauzione esso prendesse per conservare il corpo dei navicularii con la cattività di tutti i membri, questo corpo si consumava e deperiva sotto le sue mani. Bisognava supplire continuamente alle lacune con reclutamenti forzati [1]).

Quali erano gli obblighi che rendevano gli uomini insensibili ai privilegi?

Il naviculario pensava alle spese della fabbricazione e del mantenimento delle navi, eccettuati i legnami forniti dalle contribuzioni delle provincie [2]). I ritardi, le avarie, le perdite risultanti dalla cattiva condizione dei vascelli, impegnavano la sua responsabilità [3]). La deportazione e la morte punivano gli storni e le malversazioni [4]). All'imbarco dei tributi in natura [60], il naviculario dava una ricevuta delle quantità e delle qualità. Le stesse qualità, le stesse quantità dovevano essere riconsegnate all'arrivo, eccettuati i deperimenti per i quali v'era un abbuono [5]). Se il carico era andato perduto per un naufragio, il naviculario doveva presentarsi all'autorità competente per far constatare il suo infortunio e ottenere un decreto d'indennità. Ma questo non l'otteneva senza formalità, senza inchieste lunghe, severe, difficoltose [6]); talmente che gli era concesso un intervallo d'un anno per le spedizioni mandate a Roma e di due anni per quelle di Costantinopoli; si partiva da Alessandria o dalle coste Africane, o dai porti di Spagna, di Sicilia, di Sardegna. L'inesorabile Valentiniano I ordinò che, per ricercare la verità, si torturasse la metà dell'equipaggio [7]). Suo figlio più umano, umano però secondo i costumi romani, volle che si sottoponessero alla tortura solo due o tre marinai, principalmente i piloti [8]). Da ultimo, se tutti gli uomini fossero periti, si traevano in giudizio i genitori e i figli del naviculario [9]). La legge non dice se anche in questo caso si dovesse ricorrere alla tortura.

Ma mentre si era implacabili nell'infliggere ai navicularii la pena delle loro truffe o dei loro errori, si prendevano anche tutte le misure per appianare gli ostacoli sulla loro via; i loro congedi, servendo loro da passaporto, impedivano a chicchessia, sotto qualsiasi pretesto, di ritardarne il cammino [10]). Il timore di veder mancare i viveri nella città faceva sì che si comminassero minacce di multe e di supplizi contro i magistrati che

---

[1]) Cod. Theod., tit. 5, leg. 13, 27.
[2]) *Ibid.*, l. 14, 28.
[3]) *Ibid.*, l. 28.
[4]) *Ibid.*, l. 33, 34.
[5]) *Ibid.*, XIV, tit. 15, l. 2; XIII, tit. 5, l. 7, 21, 26.
[6]) *Ibid.*, XIII, tit. 9, l. 1.
[7]) *Ibid.*, l. 2.
[8]) *Ibid.*, l. 3.
[9]) *Ibid.* e C. Justin., XI, tit. 6.
[10]) C. Theod., XII, tit. 5, l. 8.

li disturbassero [1]), e quando ce ne fu bisogno le parole furono seguite dai fatti [2]).

Con tutti questi decreti, i navicularii non potevano ancora soddisfare alle esigenze dei tempi e per trovar loro ausiliarii, si immaginava un espediente analogo a tutta quella legislazione [**61**]: di violare la proprietà privata. Ogni vascello d'una capacità maggiore di 2.000 *modii* nei porti delle provincie frumentarie, ogni battello navigante sul Tevere, dovevano essere consegnati ai magistrati che li richiedessero, e se il proprietario osava rifiutarsi, incorreva nella confisca del bastimento e per di più in una pena corporale. Tali decreti [3]) non potevano essere suggeriti che da una tirannide assoluta come quella di Valentiniano I, o dalla disperazione d'un potere ignorante e agli estremi, come quello di Onorio, del secondo Theodosio e del giovine Valentiniano.

Quando i tributi delle provincie avevano finalmente attraversato il mare i granai del porto d'Ostia, o quelli di Costantinopoli si aprivano per riceverli [4]). Allora la corporazione dei misuratori verificava le quantità [5]), e la corporazione dei padroni di granai e dei guardiani consegnava la ricevuta e riscontrava l'identità delle specie [6]). Poi, dal porto d'Ostia, esse risalivano il Tevere sui battelli dei marinai del fiume [7]), i quali le riversavano nei trecento granai di Roma [8]) con le stesse formalità che si erano osservate a Ostia.

Là veniva a provvedersi la corporazione dei fornai, avviluppata da legami ancor più stretti e più gravosi di quelli dei navicularii [9]). Essa s'era costituita liberamente, con l'approvazione di Trajano; cadde poi sotto la stessa schiavitù e sotto una schiavitù più dura e più umiliante delle altre corporazioni [10]). Si avvertì per mezzo d'un decreto che si risponderebbe alla domanda di esenzione con la confisca dei beni del sollecitatore [11]) e quelli che fossero curati di difenderlo o di raccomandarlo, pagherebbero un'ammenda di cinque libbre d'oro [12]). Un'altra di 50 libbre d'oro colpiva que' prefetti della provincia d'Africa che si fossero dimostrati troppo lenti nello spedire dal loro distretto nuove reclute per la corporazione [13]).

---

[1]) Cod. Theod., l. 5, 9, 17.

[2]) Amm. Marcell., XXVII, 3.

[3]) Cod. Theod., XIII, tit. 7, l. 1, 2; XIV, tit. 21; *Novell. Theod.*, 15, *de nave ultra 2000 capacit. non excusandis; Novell. Valentin.*, III, inter Theod., cap. 35.

[4]) *Horrea portuensia*, C. Theod., XIV, tit. 4.

[5]) *Ibid.*, l. 9.

[6]) *Ibid.*, e tit. 23; XI, tit. 14, l. I.

[7]) *Caudicarii*, *ib.*, tit. 4, l. 9.

[8]) Buleng., *de trib.*, c. 8.

[9]) C. Theod., XI, tit. 3, l. I, 3, 5, 8, 10, 11, 21.

[10]) Aurel. Vict. in *Trajan.*

[11]) C. Theod., XIV, tit. 3, l. 18.

[12]) *Ibid.*, l. 20.

[13]) *Ibid.*, l. 17.

Per garantirli dalle offese, si condannavano quelli che ne disturbavano i membri [62] a essere incorporati con loro [1]).

Vi erano pure corporazioni [2]) soggette a condizioni simili per le altre specie di viveri: i *suarii* per la carne di porco, i *pecuarii* per l'altra carne, e i *susceptores* per il vino e per l'olio [3]).

I *suarii* erano ridotti a un piccolissimo numero alla fine del regno di Costantino. Si incaricò di completarli. Un decreto ordinò di farli venire alla presenza del popolo adunato e là di riferire contro quelli che erano scomparsi, e di revocare tutte le esenzioni illecite, aggiungendo che un nuovo tentativo d'evasione da parte di coloro che sarebbero richiamati procurerebbe la morte ai contravventori [4]).

Così nel basso impero, ogni servizio pubblico divenne una servitù, e per un effetto contrario e inevitabile del medesimo regime, la moltiplicità dei privilegi cresceva in ragione dell'asservimento; discendendo dai più alti poteri del governo ai gradini più infimi della società, si incontravano dovunque corporazioni privilegiate. Non vi erano categorie, sino ai facchini d'Ostia, che non avessero la loro organizzazione e il loro privilegio, quello d'essere impiegati esclusivamente a trasportare dal porto nei magazzini tutte le merci che arrivavano. Era vietato, anche ai privati, di servirsi per quest'ufficio de'loro propri schiavi o d'altri uomini di loro scelta sotto pena della confisca del quinto [5]). Non v'era rimasta che la condizione di semplice cittadino a portare seco i carichi e le pastoie senz'avere una parte di privilegio.

Tutti questi corpi d'impresari annessi all'amministrazione erano posti sotto gli ordini immediati e sotto la giurisdizione dei prefetti dell'annona di Roma, d'Alessandria e dell'Africa [6]).

I due ultimi avevano cura di sorvegliare [63] l'esportazione dei tributi per Roma e per Costantinopoli; nelle attribuzioni del primo era tutto quanto si riferiva all'esazione di questi tributi, alla distribuzione dei viveri al popolo, oltre alla polizia dei mercati.

Cotesti prefetti riunivano in sè i due poteri amministrativo e giudiziario. Nello stesso tempo che si esercitava la direzione e che si tenevano i conti degli approvvigionamenti nei loro uffici, i loro ufficiali procedevano contro i membri delle corporazioni sorpresi in fallo, ed era al loro tribunale che venivano giudicati i delitti. Essi potevano condannare a morte [7]).

---

[1]) C. Theod., XIV, tit. 3, l. 22.

[2]) *Ibid.*, tit. 4, l. 2, 3, 5, 7, 8; Gothof. ad l. 4 *huius tituli.*

[3]) *Ibid.*, l. 4, 10.

[4]) *Ibid.*, l. I.

[5]) *Ibid.*, XIV, tit. 22.

[6]) Notit. dignit. Cod. Theod. cap. *Praef. Annon.*

[7]) Cod. Theod. Par. tit. 5, lib. XIII, e Not. dignit. e *Paratit.* tit. *de Naviculariis, de Suariis, Pistoribus*, Cod. Theod., XIII, XIV.

Sopra al prefetto dell'annona stava il prefetto della città che interveniva nella sorveglianza dei depositi, nella verifica dei conti, nelle inchieste e nelle condanne, come difensore nato degli interessi della città di Roma e della vita del popolo [1]). Il prefetto dell'annona a Roma gli era sottoposto.

Si faceva un'ispezione e un controllo continuo degli uffici subalterni dagli ufficiali superiori; e, vedendo quella milizia amministrativa sempre in moto e con gli occhi aperti, si penserebbe che non sarebbe stata possibile la benchè menoma frode da parte degli impresarii. Ma quando si percorre il codice Theodosiano, leggendo quella moltitudine di disposizioni riguardanti le prevaricazioni, le connivenze, le concussioni, le rapine degli agenti dell'autorità, si comprende come i legislatori avessero tanto da fare per tener a freno gli ispettori e i giudici, quanto per ottenere l'obbedienza dei soggetti. Erano, in ultima analisi, i contribuenti che pagavano per tutti, spese di percezione, spese di trasporto, spese di registrazione, e i guadagni illeciti degli impresarii e il premio dell'indulgenza di quelli che avrebbero dovuto punirli. Poco importava ciò al popolo di Roma, pur che gli desse tutta quanta la sua sussistenza.

Negli uffici del prefetto della città si conservava il ruolo delle iscrizioni alimentari, [64] sia per togliere i nomi dei morti o di quelli che avevano perduti i loro diritti, sia per riempire i vuoti [2]); al prefetto dell'annona ne spettava l'esecuzione [3]).

Una volta si erano distribuite delle tessere con le quali gli immatricolati andavano ogni mese ai granai pubblici a ricevere il frumento in natura. Augusto aveva provato a fare la distribuzione solo ogni quattro mesi, per scomodare meno spesso il popolo. Ma le lagnanze di quelli stessi ai quali aveva voluto arrecar piacere lo obbligarono a rinunciare a quel cambiamento. Forse la difficoltà del trasporto di venti *modii*, e anche di quaranta o sessanta per volta, se vi erano parecchi figli, forse la mancanza di economia che portava alla fine delle provviste prima del termine del rifornimento, furono le cause per cui si ridomandò il sistema di prima [4]).

Non fu mutato nulla in quest'usanza prima del regno d'Aureliano benchè Panvinio [5]) nel suo commento sulla *Notitia,* abbia affermato che dopo Trajano il quale autorizzò la corporazione dei fornai, si distribuì pane e non più frumento e benchè adduca la testimonianza delle monete, senza però riportarne alcuna. Bisogna dire al contrario che nessuna moneta di

---

[1]) C. Theod., Not. dignit., cap., *Praef. Urb.*

[2]) Cod. Theod. XIV, tit. 17, l. 1, 7, 11, 12, 13.

[3]) I poveri non erano i soli iscritti, si compravano iscrizioni; era una specie di rendita perpetua sul gran libro alimentario. *Digest.*, XXXI, tit. I, l. 49, l. 87.

[4]) Sveton., in *August.* 40.

[5]) Cap. *de Praef. ann. urb. Rom.*

Trajano, nè dei suoi successori sino ad Aureliano, rappresenta la figura di una distribuzione di pani. È sempre grano che cade in pioggia, da un corno tenuto dall'imperatore, nella veste che tende un plebeo, e il linguaggio delle leggi e della storia si accorda con le monete; mai il nome *panis*, sempre le parole *frumentum*, *frumentatio*, *frumentariae tesserae*.

A cominciare dal regno di Aureliano, [**65**] le distribuzioni divennero quotidiane, perchè si diede pane [1]). Per l'olio [2]), e si seguì lo stesso ordine, così come per la carne e per il lardo [3]). Ma giunsero i tempi in cui non si ebbero più i mezzi per sopportare la spesa dell'intero anno. Una legge d'Onorio, dell'anno 419, regola la distribuzione a 4.000 libbre al giorno per cinque mesi [4]), in tutto 600.000 libbre: il che mostra la diminuzione della popolazione di Roma e l'angustia del fisco. Valentiniano il giovine, trentatrè anni dopo, dispensava nei cinque mesi una quantità di 13.628.000 libbre e cioè più di 90.850 libbre al giorno [5]). Il popolo di Costantinopoli non godeva simili vantaggi. Non si dice con ciò che fosse più infelice; senza dubbio vi sopperiva con la sua attività.

Il pane, la parte più necessaria della munificenza imperiale, fu quella che andò soggetta alle minori variazioni. Tutti i giorni, senza interruzione di sorta, il popolo si portava ai gradini (*gradus*) [6]); erano spianate alle quali si saliva per mezzo di scale da ciascuna parte, e dove stavano gli agenti del prefetto dell'annona che davano il pane; donde il nome di *panis gradilis* [7]): ve n'erano in tutti i quartieri (*regiones*). Era vietato, sotto pena di sanzioni severissime di fare la distribuzione nei forni, luoghi sotterranei che si potevano prestare alla frode [8]). A ogni spianata erano affisse, su tavole di bronzo, nomi degli immatricolati del distretto con la quantità che ciascuno doveva ricevere, e gliela si consegnava dietro la presentazione [9]) della tessera o meglio della marca (in greco κάλαμος), che aveva sostituito la tessera. Se v'era malversazione [10]) da parte del commesso (*scriba*), sia che vendesse, sia che desse porzioni non dovute, ne seguiva la pena di morte. Se lo schiavo d'un senatore otteneva per sopruso il pane gratuito, era condannato ai lavori della panificazione in per-

---

[1]) Vopisc., in *Aurel.*, p. 220, E; C. Theod., XIV, tit. 17, l. 3.

[2]) Gothofr. *ad C. Theod.*, XIV, tit. 15, l. 3. — Il governo vendeva abbonamenti d'olio, come *tessere frumentarie* (Cod. Theod., XIV, tit. 24).

[3]) C. Theod., XIV, t. 4, l. 10.

[4]) *Ibid.*

[5]) *Novell. Valentin.*, c. 15.

[6]) Prima si era distribuito il frumento nel portico di Minucio a Roma. (Mazzocchi, *tab. Her.*, p. 318-322).

[7]) Cod. Theod., XIV, tit. 17, l. 2; Gothofr., ad *h. l.*

[8]) *Ibid.*, tit. 17, l. 3, 4.

[9]) *Ibid.*, l. 5.

[10]) Gothofr., *ad C. Theod.*, XIV, tit. 17, l. 2.

petuo [1]): se il padrone [66] era stato complice, la casa del padrone veniva confiscata. I beni dei frodatori di condizione libera erano confiscati, e, se non avevano beni, si confiscava la loro libertà e la loro persona: essi diventavano schiavi [2]). Erano punizioni ben terribili per alcuni pezzi di pane.

In generale, è una cosa che colpisce quella di vendere, quanto, anche in tutte coteste disposizioni che hanno per oggetto una pratica di beneficenza, la legislazione dei Cesari sia prodiga di minacce, di terrore, di confisce, di supplizi.

§ 2. — **Doni straordinarii** (*Largitiones, congiaria*).

La istituzione alimentaria perpetua non era la sola e nemmeno la maggiore risorsa della moltitudine. Le gratificazioni straordinarie divennero così frequenti, che costituivano un reddito sicuro e quasi un patrimonio per quelli che non ne avevano.

Un tempo, i vincitori nelle feste de' loro trionfi, parecchi magistrati, inaugurando la loro carica, avevano dato ai plebei alcune misure d'olio o di frumento. Gli imperatori che aveano bisogno di farsi perdonare la loro usurpazione, non trascurarono questo mezzo di acquistare il favore popolare. Il *congiarium* seguì la proporzione del lusso e della magnificenza introdotti nei costumi pubblici e privati. Cesare, dittatore, esaurì tutte le invenzioni della prodigalità in questo genere e non lasciando all'emulazione dei successori che la gloria o la vergogna dell'imitazione [3]).

Non dirò ch'egli volle gratificare il popolo anche dopo morte; perchè i testamenti dei tre primi imperatori in favore del popolo [67] furono piuttosto disposizioni politiche da parte dei successori i quali compravano così i suffragi del legatario. La quantità dei legati pare che vi sia sempre regolata meno secondo il carattere del testatore che dalla volontà dell'esecutore testamentario. Il legato di Cesare pagato in due volte da Ottavio, come se si fosse mutato parere dopo la prima, non oltrepassò gli ottantacinque sesterzi in tutto per testa; quello che fu pagato in nome d'Augusto [4]) dal parsimonioso Tiberio era molto minore [5]); Caligola trovò invece che Tiberio ne aveva fatto uno di duecentoquaranta sesterzi [6]).

Cotesta forma di gratificazione cadde in disuso dopo i primi tre regni, quando gli imperatori, al loro avvento al potere, non ebbero più bisogno d'inculcare negli animi il principio dell'eredità nella casa di Cesare. Cali-

---

[1]) Gothofr., ad *C. Theod.*, XIV, tit. 17, l. 6.
[2]) *Ibid.* l. 6.
[3]) Dio., XLVIII, 21; Svet., in *Caes.*, 38.
[4]) *Monum. Ancyr.*
[5]) Tac., *Ann.*, I, 8; Svet., in *Aug.*, 101.
[6]) Dio., LIX, 2.

gola venne dichiarato nemico della patria, e Nerone, succedendo a Claudio con un avvelenamento e con una spogliazione, e poscia gli altri imperatori eletti dall'esercito o dal senato giudicarono più semplice offrire a nome proprio, essi stessi, le loro largizioni di inaugurazione.

Se il monumento d'Ancyra si fosse conservato nella sua interezza, si conoscerebbe esattamente la somma dei regali che Augusto fece al popolo, sia come segno di gioia per le sue vittorie, sia al ritorno dei viaggi, sia nell'atto di adire o di rinnovare le diverse cariche, il consolato, il tribunato, il sacerdozio. I frammenti rimasti confermano completamente in proposito i racconti di Svetonio e di Dione. Non lesinò punto i *congiaria:* ora quaranta, ora cinquanta, ora duecento, trecento e persino quattrocento sesterzi a testa [1]). Lo dichiara egli stesso nell'esposizione della sua amministrazione, più di duecento mila persone partecipavano alle sue larghezze; egli prendeva a base della ripartizione le matricole della pensione frumentaria [2]). Ma talvolta egli estendeva molto di più il beneficio [**68**]; nel 749, nella ricorrenza del suo 12.° consolato e del suo 18.° tribunato, diede a trecentoventimila plebei sessanta denari a testa e altrettanto a centoventimila abitanti delle colonie italiche [3]).

Ritornando dalla guerra contro Antonio e Cleopatra, l'anno 725, egli diede [4]) il quadruplo della pensione frumentaria, cioè duecentoquaranta *modii* di frumento a testa, in tutto circa 25.200.000 modii.

Tali munificenze non gli impedirono di pagare seicento milioni di sesterzi ai municipi d'Italia e duecento sessanta milioni alle provincie, per indennizzarle delle terre date ai soldati. Egli ha ragione di vantarsi di questo atto di giustizia e di volerne eternare il ricordo [5]): in antecedenza i fondatori di colonie militari ed egli stesso avevano cacciati i proprietari, per dare sedi ai loro soldati.

Egli sopperì, inoltre, quattro volte al *deficit* della cassa militare e spese per ciò cento milioni e cinquecentomila sesterzi del suo [6]).

Queste erano liberalità immense; ma la loro stessa immensità ci suggerisce di domandare dove mai avesse egli attinto ricchezze sufficienti per quell'esigenze. Non certamente nell'eredità di Cesare, il quale gli lasciò come speranza l'impero del mondo, ma come valore reale solo un legato di circa venti milioni di sesterzi da pagare al popolo romano. Le tavole di proscrizione e le guerre civili furono il suo patrimonio. Dione Cassio

---

[1]) Svet., in *Aug.* 42; Dio., LI, 21.

[2]) « Plebi quae tum frumentum publicum acceperunt, dedi; ea millia hominum paulo plura quam ducenta fuerunt » (*Monum. Ancyr.*). Era così l'uso. Vedi per il *congiarium* di Claudio, Dio., LV, 25; per quello di Severo, lo stesso storico, LXXVI.

[3]) In tutto 21.120.000 lire (*Monum. Ancyr.*).

[4]) Dio., LIII, 2.

[5]) « Ad memoriam aeternam fidei meae » (*Ibib.*).

[6]) « Mea pecunia juvi » (*Ibid.*).

si prende cura di avvisarci che era il tesoro della repubblica e non, veramente, quello d'Augusto, che forniva tutto quel danaro. Dione si inganna e ha ragione Augusto; [**69**] v'erano, è vero, due tesori differenti di nome; ma non avevano in realtà che un padrone solo. Bisogna meravigliarsi meno della grandezza di quelle spese che della confidenza con la quale Augusto glorificava la propria generosità. *Frumento privatim coempto.... mea pecunia juvi aerarium.* Tutte coteste profusioni degli usurpatori e dei capi dispotici non sono che anticipi sui sudditi e sui tributarii, e anche sui cittadini che divengono colpevoli o sospetti e che vengono spogliati sia per processo, sia per misura di sicurezza.

L'uso del *congiarium,* una volta introdotto, divenne un obbligo per i principi più economi. L'avidità del popolo andò sempre più crescendo e il governo più ben voluto fu quello che prodigava di più. Trajano [1]), il virtuoso Antonino si sottomisero a questa condizione [2]).

Marco Aurelio, dopo la guerra di Germania, nel 929, distribuì otto *aurei* [3]) a ogni plebeo; e, per celebrare i decennali del suo regno, Settimio Severo ne accordò dieci [4]).

Non accadeva comunemente che un imperatore raggiungesse i decennali. I capricci dei pretoriani, le rivolte degli eserciti, le imprese degli ambiziosi, che si colpivano col nome di tiranni, quando erano vinti, ma che l'esito fortunato poteva [**70**] anche far nominare imperatori, non permettevano ai principi di invecchiare sul trono. Si prese il partito d'adottare il periodo quinquennale. Questa usanza si stabilì tanto più agevolmente, in quanto ogni rinnovamento di regno dava luogo a giuochi e donativi da parte dell'imperatore in favore del popolo e a offerte in oro da parte delle provincie in favore dell'imperatore.

I giuochi e le feste divennero più d'un semplice divertimento; il profitto accompagnava il piacere. Cotesta innovazione imperiale data ancora da Giulio Cesare; essa ebbe forza di legge in seguito. Con gli spettacoli che segnalarono l'edilità d'Agryppa, genero d'Augusto, vi furono distribuzioni d'olio e di sale e bagni gratuiti e barbieri per centosessanta giorni [5]);

---

[1]) Plin., *Panegyr. Traj.*, 25-27; Dione, XXXI, 32.

[2]) « Sciebat ob *vestimenta* populo et *congiaria* data multum Antoninum a plebe dilectum ». (J. Capitol., in *Macrin.*, p. 94, E.).

[3]) Dio., XXXVI, 1.

[4]) L'*aureus* valeva allora circa 15 lire, e al tempo di Seneca, molta gente viveva con due assi al giorno (circa 12 centesimi). Tutti i cittadini, dopo i dodici anni, partecipavano al *congiarium*. Augusto abbassò l'età di cotesta specie di capacità, almeno per il suo regno: *Ac ne minores quidem pueros praeteriit, quamvis non nisi ab undecimo aetatis anno accipere consuessent* (Svet., in *Aug.*, 41). La distribuzione del *congiarium* si faceva di solito secondo il ruolo della distribuzione frumentaria. (Dio., LX, 25, LXXIX, 1, Τῷ δήμῳ τῷ σιτοδοτουμένῳ); ma accadeva spesso che la si estendeva oltre quel limite (*Monum. Ancyr.*; Plin., *Panegyr.*, 25, 51).

[5]) Dio., XLIX, 43.

quei bagni furono aperti pure per le donne. Augusto fece la stessa cosa ritornando dalle Gallie nel 740 [1]).

I pretori, ogni anno, entrando in carica, erano pure obbligati a dar giuochi che coronavano con un donativo in denaro. Erano monete che si gettavano in mezzo all'assemblea. L'orgoglio, o il desiderio di far la corte all'imperatore, o il timore di non piacergli, si spingeva così ad abbandonarsi a spese disastrose. Marco Aurelio fissò una somma che non fu permesso di oltrepassare [2]). Tale limite non v'era per gli imperatori. Essi lanciavano sulle gradinate di circhi e dei teatri ogni sorta di cose preziose, o tessere che ne portavano la designazione e che poi venivano cambiate [3]). Cesare aveva sorpassato anticipatamente tutti gli imperatori con la sontuosità di questi *missilia*. Uno valeva un cavallo, l'altro una casa, un altro un podere. Tale invenzione non poteva trovar posto che in un'epoca in cui il popolo romano non era più che una plebaglia. Sarebbe bastato, per condannare un simile uso, il piacere che vi poteva prendere un Caligola, un Nerone, vedendo la folla precipitarsi sulle monete o sulle altre cose che le venivano gettate, e dei furiosi spingersi, battersi, ferirsi [71] per afferarle o per strapparsele. Così Seneca dice [4]) che la gente per bene si affrettava ad uscire, quando era finita l'ora dei *missilia*.

§ 3. — Concessioni di terreni.

Benchè Cesare fosse, a detta di Sylla, l'erede dei disegni di Mario, e benchè avesse acquistato il supremo potere con l'aiuto delle fazioni popolari, tutti i suoi atti non tendevano unicamente ad adulare il popolo. Il suo carattere lo portava a guarire le piaghe dello Stato, e a rimetter l'ordine nell'organismo sociale, il suo genio gliene insegnava i mezzi.

Egli capiva che il benessere effimero, abusivo, che veniva ai proletarii dai doni che loro si prodigavano, lungi dal calmare la loro turbolenza, non faceva che accrescerla rendendo loro più insopportabile la abituale miseria. Il mezzo più sicuro di sottometterli alla legge e di inspirar loro l'amore della pace, era di crear loro un patrimonio, un'esistenza occupata, laboriosa, un interesse opposto alla licenza e ai disordini. Comprò terreni e li diede ai poveri [5]). Il buon Nerva [6]) e anche Settimio Severo [7]) presero pure quella saggia misura; Nerva la considerava tanto importante

---

[1]) Dio., LIV, 25.

[2]) *Ibid.*, *apud. Xiphil.*, LXXXVIII, 22.

[3]) Svet. in *Caligol.*, 18; in *Ner.*, 18; in *Domit.*, 4; Dio., LXI, 5, 8; LXI, 18; LXVI, 25; Reym., ad. h. l.

[4]) Senec., *Epist.*, 74.

[5]) Dio., XXXVIII, 1-7.

[6]) *Ib.*, LXVIII, 2, Plin., *Epist.*, VII, 31.

[7]) Spart., in *Sever.*, p. 71, A.

che nominò dei senatori per metterla in esecuzione. È verosimile che gli indigenti di Roma non godettero soli la sua beneficenza; ma quelli che portavano il nome di cittadini romani nell'Italia o anche fuori ne risentivano pure il vantaggio.

Si deve osservare, in proposito, il mutamento, che si verificava allora nelle menti illuminate. I pregiudizi dell'egoismo romano cominciavano a indebolirsi. Gli imperatori che volevano il bene e che erano capaci di farlo, comprendevano che le popolazioni soggette all'impero, mentre gli dovevano obbedienza, avevano anche qualche diritto alla sua protezione. Adriano percorse tutte le provincie, non solo per rassodarvi [**72**] la propria autorità; ma per attendere alla comune felicità; egli diede viveri, danaro, lavoro [1]).

Antonino, Marco Aurelio, Pertinace, Alessandro Severo, senza abolire i privilegi della capitale del mondo, associarono, per quanto stette in loro, i sudditi al benessere del loro regno, sia con aiuti in sussistenze o con remissioni d'imposte, sia con doni immensi di terreni da coltivare, sia con istituzioni per la pubblica istruzione [2]).

§ 4. — Soccorsi per i fanciulli.

Plinio, nel panegirico di Trajano, felicita molto questo principe per la sua cura e per la sua abilità nel mantenere l'abbondanza delle cose necessarie alla vita nei Romani; giacchè in mezzo alle imprese guerresche, Trajano non trascurò punto la prosperità interna. Se acquistò gloria di grande capitano, ne meritò pure un'altra più necessaria alla riputazione d'un sovrano; quella di valente e saggio amministratore.

A lui l'Italia intera dovette, se non la creazione, almeno l'introduzione e lo sviluppo d'una delle più filantropiche istituzioni di cui i fasti imperiali abbiano conservato il ricordo, benchè nelle disposizioni esecutive si scorga un proposito d'interesse politico e militare che domina la filantropia.

La legislazione degli antichi, la quale non aveva fatto in ciò che conformarsi alla ferocia dei costumi, aveva consacrato il diritto nei genitori di uccidere o di esporre i figli neonati, sia per causa di deformità, sia per deficienza di mezzi [3]). Le commedie di Terenzio e di Plauto [4]) sono, a proposito di questo fatto, [**73**] monumenti storici, così come le raccolte di leggi [5]), poichè attestano la generalità di quell'usanza barbara e insieme

---

[1]) Dio., LIX, 5.
[2]) Jul. Capitol., in *Antonino et Marco;* Spart., in *Alex.*
[3]) Plinio, *Epist.* X, 71.
[4]) Plaut. *Cistell. Rud.* ecc.; Terent. *Heautont. Hecyr.*
[5]) Cod. Theod., V, tit. 7; Cod. Justin., VIII, t. 52.

immorale [1]). Se i genitori non erano abbastanza crudeli per dar la morte al neonato, lo si portava, senza farsi vedere, in un luogo pubblico; là veniva abbandonato alla pietà o, meglio, alla cupidigia del primo occupante. Il bambino diventava proprietà di quegli che lo raccoglieva non sfuggendo alla morte naturale se non con la morte civile. I grammatici M. Antonio Gnipho e C. Melisso erano così caduti in ischiavitù al principio della loro vita. Essi furono poi liberati da quelli che li avevano allevati [2]). Coteste adozioni di trovatelli e l'educazione che ne seguiva non erano che una speculazione commerciale. La scienza e l'industria che si procurava al giovine schiavo, tornava a profitto del padrone [3]). Se era una fanciulla e se era bella, questa trista prerogativa la conduceva comunemente alla prostituzione. La fierezza delle famiglie ricche e nobili non sdegnava questo modo di far valere le loro schiave; ne è testimonio la famosa Hispala, che scoprì la congiura dei baccanali [4]). « Ho bisogno, dice un personaggio di Plauto, d'una domestica che faccia la cuoca, che gramoli il pane, che scopi la casa e non d'una bella per la quale i giovinotti vengono a far le serenate vicino alla mia porta e a macchiar di carbone le mia mura con le loro dichiarazioni amorose. Si potrebbe dire che faccio commercio di prostituzione » [5]). Terenzio, per far risaltare la differenza fra la rigidità paterna e la tenerezza materna, suppone che un vecchio ritrovi la figlia di cui aveva dato un tempo ordine alla moglie di disfarsi, [**74**] perchè era troppo povero per tenerla con sè. La madre aveva esposto la propria figlia non essendosi saputa risolvere a ucciderla; il padre aveva voluto che la si uccidesse anzichè esporla. Quale ne era la cagione? Egli preferiva saperla morta che votata all'infamia [6]).

I costumi romani non erano in proposito più feroci dei costumi greci. Anche in seguito ai progressi della civiltà, l'orribile delitto di esposizione si manteneva in tutta la sua forza, benchè riprovato dalla natura; la miseria aveva il sopravvento.

Augusto che si sforzava di rimediare con tutti i mezzi possibili alla diminuzione della popolazione di Roma e dell'Italia, non combattè punto quell'usanza con proibizioni che non sarebbero state ascoltate: offrì invece premi d'incoraggiamento ai plebei perchè divenissero padri. Tutti quelli che, nei suoi viaggi in Italia, gli provavano che nutrivano una famiglia,

---

[1]) Questo uso si trova presso quasi tutti i popoli non civili. Esisteva in Islanda prima dell'introduzione del cristianesimo, fu abolito in Prussia dopo la conquista dei cavalieri dell'ordine teutonico sugli idolatri (*Journal des Savants*, luglio 1830, pag. 397).

[2]) Svet., *de ill. gramm.*, 7, 21.

[3]) *Ibid.*, 5.

[4]) Liv., XXXIX, 4.

[5]) *Mercat.*, atto II, scena 3.

[6]) *Heautont.*, atto III, scena 5.

ricevevano per ogni figlio, maschio o femmina, duemila sesterzi [1]). A Roma, nel 725, dopo aver dato un *congiarium* di quattrocento sesterzi a ogni uomo, fece partecipare a questa liberalità i fanciulli al disotto degli undici anni, per raccomandazione, diceva, del nipote Marcello [2]). In seguito ne prese l'abitudine [3]): Livio aveva fatto allevare molti figli e dotato molte figliuole di senatori che avevano perduto i loro beni [4]).

Ma quelli non erano che favori eventuali, particolari, dipendenti dalla volontà del momento. Nerva offrì a tutti i plebei in Italia un efficace incoraggiamento a conservare la vita dei loro figli e ad allevarli, dando la speranza d'un aiuto sicuro, continuo e che doveva sussistere anche dopo di lui.

L'onore di questa creazione gli è contestato, perchè Aurelio Vittore [5] è il solo scrittore che glielo attribuisca espressamente e perchè parecchi monumenti si [75] sono conservati in favore di Trajano. Alcuni dicono che il regno di Nerva fu troppo breve; come se un principe nello spazio di diciotto mesi non avesse il tempo di dire: voglio. E che cosa era necessario di più a un imperatore romano per fare una legge? Una tale istituzione richiedeva meno tempo d'una naumachia di Caligola o di un banchetto di Vitellio.

I vizi e le virtù che determinano le azioni umane dipendono senza dubbio dalle qualità individuali più che dalle circostanze comuni di età, di condizioni o altre simili. Se però convenisse determinarsi, in cotesta questione, per considerazioni generali, per l'influenza dell'età sulle abitudini morali e sulla bontà in particolare, io propenderei a pronunciarmi per Nerva anzichè per Trajano. Nell'età matura v'è quella maggiore coscienza della propria forza che inspira la clemenza verso il nemico vinto, e nella vecchiaia maggior disposizione a compatire la debolezza dell'infanzia: è una simpatia per il bisogno di assistenza e di appoggio.

Ma vi sono medaglie che testimoniano la priorità di Nerva. Esse sono citate dal dottor Paufler nella sua dotta dissertazione *de pueris et puellis alimentarii* [6]); e bisogna quindi abbracciare questa opinione.

È assai difficile dire qualcosa di nuovo intorno a questa parte della storia della pubblica beneficenza, dopo lui e dopo Muratori [7]) e Lama [8]) che hanno scritto opere così vaste e così profonde sull'iscrizione di Veleia.

Si ignorano le disposizioni prese da Nerva; quelle di Trajano sono in-

[1]) Svet., in *Aug.*, 46.
[2]) Dio., LI, 21; LX, 25.
[3]) Svet., in *Aug.*, 41.
[4]) Dio., LVIII, 2.
[5]) Aurel. Vict., *Epit.*
[6]) *Quaestio antiquaria de pueris et puellis alim.* Dresdae, 1809, Specim. prim.
[7]) *Dell'insigne tavola di bronzo spettante ai fanciulli*, ecc.
[8]) *Tavol. aliment. veleiate*, ecc. da P. Lauca, Parma, 1818.

vece note da quel prezioso monumento. Quello che diede al popolo romano è anteriore [**76**] a quanto fece per il resto d'Italia; ma notando la differenza delle epoche non si è fatto risultare abbastanza la differenza degli atti.

Trajano, l'anno 100 dell'êra cristiana, nel suo III consolato fece aggiungere [1]) sul ruolo frumentario i nomi di cinquemila fanciulli e questo numero aumentò di anno in anno. È probabile che questo sovrappiù di spese venisse pagato coi fondi del suo tesoro imperiale, sia che provvedesse con acquisti straordinarii (*coemptio*), sia che comprasse tante tessere per quanti fanciulli inscriveva [2]).

Nelle città italiche, nelle quali non esisteva un ruolo frumentario, fu necessaria un'istituzione speciale.

Trajano dette del denaro a fondo perduto a privati che dovevano la rendita perpetua al tasso del cinque per cento e che avevano dato come in garanzia proprietà territoriali per valori ventisette volte maggiori della somma ricevuta.

La tavola di bronzo chiamata la *tavola alimentaria di Trajano* dà i particolari di quel contratto tra il principe e i privati per il comune di Veleia che esisteva nella Gallia Cisalpina, nel territorio di Piacenza. Due somme, una di un milione e quarantaquattromila sesterzi, l'altra di settantaduemila, furono ipotecate, la prima sui poderi di quarantasei parti riceventi, valutate insieme ventisette milioni quattrocentosettemilasettecentonovantadue sesterzi, la seconda sui beni di cinque privati, la cui valutazione totale saliva insieme a settecentoventimila; e ciò mostra che le proporzioni tra i valori ricevuti e i valori impegnati variavano da un $^1/_{19}$ a $^1/_{27}$.

Altra osservazione più importante si ha in quanto riguarda lo spirito dell'istituzione [**77**]. Già prima Augusto, il quale si era spaventato per la diminuzione della popolazione in Italia, aveva ricompensato la paternità, senza distinzione del sesso dei figli. Trajano voleva avere soldati; la rendita alimentaria di Veleia fu distribuita così: a duecentosessantatrè ragazzi di condizione libera e di nascita legittima, sedici sesterzi al mese; a trentatre ragazze della stessa condizione dodici sesterzi; e, quasi per una transazione tra la pietà per la sventura e la severità della morale, due bastardi avevano parte nel benefizio, un ragazzo per dodici sesterzi al mese, una ragazza per dieci solamente.

I genitori tenevano i figli presso di loro e ricevevano i soccorsi. Questo attestano parecchie lapidi votive dedicate in onore di Trajano dai *pueri alimentarii, consensu parentum* [3]).

---

[1]) Plinio, *Panegyr.*, 26, 28.

[2]) Vedi, per la *coemptio* e le tessere comprate, l'articolo de' soccorsi, in frumento, pag. 64, nota 1.ª.

[3]) Muratori, *l. c.*, p. 25.

La stessa istituzione era stata introdotta, se non in tutte le città d'Italia, almeno in gran numero. Ne sono rimaste tracce per alcune [1]), senza contare Veleia [2]).

L'esempio di Nerva e di Trajano non andò perduto per i loro successori. Adriano aumentò [3]) quest'articolo di spesa nei conti della sua amministrazione. Lo stesso imperatore decise come principio che una pensione alimentare (*tessera*) lasciata per testamento a un fanciullo sino all'età della pubertà, gli sarebbe continuata sino a diciotto anni, se era un maschio, e sino a quattordici se era una femmina [4]); benchè in generale, dice il giureconsulto, la pubertà non si definisca così. Tale disposizione del diritto civile si estendeva probabilissimamente agli istituti di beneficenza. Antonio e Marco Aurelio [78] fecero due nuove fondazioni simili in onore delle loro spose, che avevano nome entrambe Faustina, e chiamarono per ciò i fanciulli inscritti *Faustiniani pueri, Faustinianae puellae* [5]), come quelli di Trajano si chiamarono *Ulpiani*. Alessandro Severo ne istituì dal nome della madre Mammea [6]).

Marco Aurelio aveva ammesso alla distribuzione alimentaria anche dei figli di liberti, *novorum hominum*, nella ricorrenza del matrimonio della figlia Lucilla [7]).

Sino a quanto furono mantenute coteste istituzioni? Non si riscontra che se ne sia fatto menzione nei monumenti storici dei regni seguenti. Macrino, usurpatore che passò sul trono, promette, in una lettera citata da Lampridio [8]), di aggiungere alle liberalità fatte in nome del figlio Diadumeno, che soprannominava Antonino, dei *pueri Antoniniani et puellae Antoninianae*. Ciò dimostra almeno che a quell'epoca l'usanza era ancora in vigore.

Ma, dal tempo di Pertinace, s'era accumulato un arretrato di nove anni [9]). Il disordine delle finanze sul declinare dell'impero dovette indubbiamente farsi sentire così in quella parte dell'amministrazione pubblica come nelle altre.

È verosimile che gli ufficiali dei municipii e gli agenti del fisco che dovevano intendersi con loro per esigere il pagamento di quella rendita, non avessero usate le cure necessarie riguardo ai debitori. Ciò si spiega: i debitori erano probabilmente parenti o amici di ufficiali municipali, forse

---

[1]) Muratori, *l. c.*, p. 17-20; Pauf.; *l. c.*, p. 19, 20.

[2]) Plinio fece una istituzione simile nel municipio natale; il suo racconto è una eccellente illustrazione del decreto di Trajano (*Epist.*, I, 8; XII, 18).

[3]) Spart., in *Adrian.*, p. 4, C.

[4]) *Dig.*, XXXIV, tit. I, l. 14.

[5]) Jul. Capitol., in *Anton.*, p. 20 A; in *Marco*, p. 33, C.

[6]) Lamprid., in *Alex.*, p. 134, C.

[7]) Jul. Capit., in *Marc.*, p. 25, C.

[8]) In *Diadum.*, p. 98, A.

[9]) In *Pertin.*, p. 57, A.

ufficiali municipali essi medesimi, e l'agente del fisco aveva maggior considerazione per loro che non per i poveri che aspettavano i dodici o sedici sesterzi al mese.

Non devo passar sotto silenzio una fortunata interpretazione che il Paufler diede del testo di Lampridio il quale riferisce quel fatto. Si erano sempre tradotte le parole *quae.... debebantur, obdurata verecundia sustulit*, nel senso d'un'abolizione senza fede e senza pudore. Il Paufler dimostra benissimo [**79**] e con il nesso delle idee (lo scrittore infatti tesse in questo punto l'elogio di Pertinace) e con una discussione filologica sulle parole, che *sustulit* significa, « egli sopportò » e *obdurata verecundia* « con un principio d'onore saldissimo »[1]).

Ma gli altri imperatori non si curarono sempre di imitare così Pertinace, come i municipali e gli agenti del fisco seguirono la tradizione di quelli dei quali riparò i torti.

Tuttavia i doni dei privati supplirono in parecchi luoghi alla protezione governativa. Non si aprivano ospedali, ma i cittadini legavano ai loro comuni, alle loro città, delle somme per l'istruzione o per il nutrimento dei fanciulli, per il mantenimento dei vecchi[2]).

Gli imperatori cristiani fecero ordinanze più generose, più umane di quelle di Trajano. Essi non videro che esistenze da conservare, senza essere preoccupati da altri sentimenti. « Si pubblichi in tutte le città italiche « questa legge per distogliere dal parricidio la mano dei genitori. A chiunque « presenterà il figlio neonato dichiarando che non ha i mezzi di allevarlo, « si forniscano senza indugio così gli alimenti come gli indumenti di cui « abbisogna[3]). Il fisco e il tesoro privato provvederanno l'una cosa e « l'altra »[4]). Tale è l'editto che Costantino promulgò nell'anno 315[5]). Sette anni dopo, egli ordinò parimenti che, nelle provincie d'Africa, i capi e gli impiegati dell'amministrazione civile [**80**] e dell'amministrazione delle finanze[6]) concorressero a sollevare i genitori che vedrebbero nella miseria; e che i granai pubblici e le casse del tesoro venissero aperte agli sventurati per impedire che vendessero o dessero in pegno i figli.

Però l'esposizione e la vendita dei neonati, benchè sempre biasimate, sussistevano sempre. La legislazione cristiana dello Stato delle persone

---

[1]) Paufl., p. 19, 21.

[2]) « Si quid relictum sit civitatibus, omne valet; sive *in distributionem* reliquatur, sive in opus, sive *in alimenta vel in eruditionem* puerorum » (Dig., XXX, tit. I, l. 117). « Civitatibus legari potest etiam quod ad honorem pertinet... ad honorem puta, quod ad munus edendum... ludos scenicos... relictum fuerit; hoc amplius, quod *in alimenta aetatis puta infirmae, senioribus vel pueris puellisque* relictum fuerit » (*Ibid.*, l. 222. Cfr. Plin., *Epist.*, 1, 8).

[3]) « Nec in alimentis, nec in veste impertienda tardetur ».

[4]) « Et fiscum et rem privatam ».

[5]) Cod. Theod., XI, tit. 27, l. I.

[6]) « Proconsules, praesides, rationales » (Cod. Theod., XI, tit. 27, l. 2).

cadute in ischiavitù per l'abbandono dei genitori fu incertissima e travagliatissima. Si scorge l'imbarazzo dei principi posti tra il desiderio di sopprimere un costume barbaro e il timore di fare delle vittime, impedendo di fare degli schiavi.

L'antico diritto portava che lo schiavo nato libero poteva riconquistare la propria *ingenuità*, a condizione che indennizzerebbe colui che l'aveva allevato [1]). Ma Diocleziano aveva voluto che la vendita d'un bambino nell'atto di uscire dal ventre della madre, *sanguinolentus*, fosse nulla [2]). Costantino riconobbe invece la legittimità d'una tale vendita, ma richiede un contratto in forma valida (*instrumentum competens* [3]) per assicurare al bambino divenuto uomo la possibilità di farsi riconoscere e di esigere la restituzione del proprio stato mediante indennità [4]).

Egli confermò pure il diritto di proprietà sul fanciullo abbandonato e raccolto. Onorio aggiunse assai saggiamente che si farebbe la dichiarazione di questa presa di possesso davanti alla chiesa la quale ne terrebbe conto per iscritto [5]). Valentiniano I minacciò di punire i genitori che esporrebbero i figli [6]). Minaccia inutile contro l'abitudine e la miseria. Theodosio I, spinto da un bel moto di compassione ruppe tutti i legami di quelli che avevano perduto così la loro condizione originaria e li dispensò pure da ogni riscatto [7]). Cotesta misura era eccellente per coloro che la legge emancipava dalla schiavitù nel momento; ma sarebbe dessa senza pericolo per quelli che in avvenire nascerebbero da parenti miserabili? Chi vorrebbe raccoglierli [81], se venissero esposti? chi vorrebbe comprarli, se li offrivano in vendita? Theodosio faceva troppo conto, a mio credere, sulla carità. Preferisco la novella di Valentiniano il Giovine, la quale autorizza i genitori a ricomprare i figli, a condizione che daranno al possessore attuale un beneficio del quinto sul prezzo della vendita primitiva [8]).

Giustiniano però finì col decidere che la libertà dell'esposto era inalienabile e imprescrittibile [9]).

Tutte coteste leggi non valevano una sola istituzione di beneficenza.

Col tempo se ne formò un numero abbastanza grande, tanto con fondazioni private quanto con la munificenza imperiale.

Le leggi che proteggono gli ospizi degli orfani, *orphanotrophia,* e che regolano l'amministrazione delle proprietà di queste istituzioni, sono date

---

[1]) Plin., *Epist.*, X, 67.
[2]) C. Just. W., tit. 43, l. I,
[3]) C. Theod., V, tit. 8, l. I.
[4]) *Ibid.*, tit. 7, l. I.
[5]) *Ibid.*, l. 2.
[6]) C. Just., VIII, t. 52, l. 21.
[7]) C. Theod., III, tit. 3.
[8]) Valent., *Novell.*, II.
[9]) C. Just., VIII, tit. 52, l. 3.

da Anastasio e da Giustiniano verso la fine del V secolo e nella prima metà del VI [1]). Giustiniano parla per primo degli ospizi di maternità (*brephotrofia*). Non se ne tratta punto nelle leggi d'Anastasio.

Il codice theodosiano, che spiega così minuziosamente le attribuzioni degli ecclesiastici e i loro uffici di carità, non conserva traccia d'alcun regolamento per ospizi di fanciulli a Costantinopoli o in altri luoghi. Essi vennero dunque eretti nel corso del V secolo.

§ 5. — La mendicità.

È notevole che il governo romano, il quale si occupò instancabilmente della classe bisognosa, non fece nulla per sopprimere la mendicità. È un male che infetta specialmente le grandi città. Essa aumenta in ragione del lusso. Ma v'era già in Roma, prima che Roma fosse divenuta padrona di tutta l'Italia [82], prima che il lusso vi fosse penetrato. La gente di questa specie avevano i loro convegni in tutti i luoghi frequentati, ponti, templi, basiliche, passeggi, fori. Del resto, era un mestiere che non ripugnava per nulla ai costumi del popolo-re mendicare alla porta dei ricchi; tutti l'esercitavano senza vergogna, dall'uomo nuovo che aveva riscattata la libertà a prezzo di tutto il suo peculio sino al pretore e al tribuno. Se si deve credere a Giovenale [2]), alcuni mendichi sotto la toga pretesta gareggiavano in bassezza e in astuzia con quelli che andavano vestiti di cenci. La sola differenza era che si coprivano di nomi più onorati, quelli di clienti e di amici [3]) e che in luogo di elemosina, quello ch'essi ricevevano, si chiamava *sportula*. Non c'è da meravigliarsi che il poeta Marziale abbia questuato con versi trivialmente spirituali, ora una tunica, ora una veste presso i suoi protettori [4]), quando Giovenale rappresenta un patrizio che, per avere doppia porzione, conduce una lettiga vuota e chiusa nella quale finge che riposi la moglie malata [5]).

In quella folla di affamati erano molti gradi di bassezza e di miseria, dal parassita ammesso alla tavola del patrono sino allo sventurato che rimaneva alla porta aspettando la sportula. Tale era la clientela degenerata in Roma.

Il governo intervenne talvolta per impedire ai grandi di avere omaggi di cortigiani a troppo buon mercato e per procurare alla moltitudine dei visitatori del mattino, i quali formavano poi il corteo [6]), un migliore salario

---

[1]) C. Just., I, tit. 2, l. 17, 22.
[2]) *Sat.*, I, 95-102, 120-126.
[3]) « . . . . . Quos sportula fecit amicos » (Giovenale, X, 46).
[4]) *Epigr.*, VI, 82; VIII, 28; IX, 50.
[5]) *Sat.*, I, 123.
[6]) Columell., *Praef.*, lib. I.

della loro servitù [1]). S'era introdotto l'uso di pagare la sportula in denaro, venticinque assi (circa una lira e venticinque centesimi) [2]). Èra per questa somma che la folla si pigiava sino dall'alba davanti al palazzo del patrono, o del re, come lo si chiamava, spiando il momento che si svegliava [**83**] [3]). Per quella somma lo si salutava col nome di padrone e si precedeva la sua lettiga durante tutti i suoi giri per la città. Domiziano volle che non si desse più danaro, non più alcuni viveri, ma la razione d'un pasto intero, *coena recta* [4]).

Quanto ai mendicanti di nome e di professione insieme, non si trova, nella storia degli imperatori, alcun atto regolamentare a loro riguardo prima dell'anno 382 dell'era cristiana. Valentiniano il giovine vieta [5]) agli uomini validi la mendicità. Quelli che ne facevano un mestiere, se erano schiavi, divenivano proprietà del denunciatore; se erano di condizione libera, gli venivano dati a titolo di contadini per lavorarne i terreni. Cotesta legge, saggia nel suo principio, ma violenta nella sua sanzione penale, fu adottata dai compilatori del codice Giustinianeo [6]).

Il rigore del principe non era punto contrario allo spirito della religione di recente associata all'impero; questa non colpiva che vagabondi poltroni. Non c'è nemmeno da stupirsi che non si sia ordinato nulla in favore dei poveri incapaci di guadagnarsi da vivere; la cura di sollevarli era passata dall'autorità politica all'autorità religiosa. Le chiese avevano sia in donazioni perpetue, sia in collette quotidiane de' redditi consacrati a quell'uso [7]). Costantino le aveva arricchite per aiutare i poveri, *pauperum alimoniis profutura compendia* [8]). Egli stesso fece molte elemosine [9]): accordò privilegi per il commercio agli ecclesiastici, per la ragione, come soleva dire, che i loro guadagni dovevano andare a profitto dei sofferenti [10]).

Ma bisognava difendere le risorse della carità dalle sorprese de fannulloni i quali si sforzavano di rubarne una parte illegittimamente, ora eccitando la pietà con ostentare stracci [**84**] disposti in modo teatrale, ora facendosi passare per persone rispettabili vittime di disgrazie fatali [11]). Tutte le astuzie del mestiere erano già note.

Gli ospedali furono pure un beneficio del cristianesimo. Il nostro dotto

---

[1]) « Salutatores, anteambulones ».
[2]) Mart., *Epig.*, III, 7; VI, 88; X, 75.
[3]) Mart., *Ep.*, VI, 88.
[4]) Svet., in *Domit.*, 7; Mart., *Ep.*, III, 7.
[5]) C. Theod., XIV, tit. 18.
[6]) C. Just., XI, tit. 26.
[7]) Ambros., *Offic.*, IV, 16; Cypriau., *Epist.*, 34.
[8]) Euseb., *Vit. Cost.*, X, I, 28.
[9]) *Ibid.*
[10]) C. Theod., XIV, tit. 2, l. 10, 11.
[11]) Ambros., *Offic.*, IV, 16.

collega Mongez racconta, in una memoria scritta nel 1780 [1]) che il primo fu istituito da una dama romana sul finire del IV secolo. Un po' più tardi, Pulcheria, sorella di Theodosio il Giovane, ne costrusse e ne dotò parecchi a Costantinopoli. Essi erano assai moltiplicati sotto i regni di Anastasio e di Giustiniano [2]).

§ 6. — Prestiti senza interesse.

Quelli che non posseggono nulla non sono sempre i soli che abbiano bisogno di esser aiutati. Negli stati vi sono momenti di crisi e di malessere generale, nei quali le classi alte della società sono private per qualche tempo della loro solita agiatezza e minacciate per il futuro da una completa rovina.

A Roma si lamentarono sempre gli effetti funesti dell'usura, e sempre invano: tutti gli sforzi che si fecero per reprimerla non servirono che a renderla più crudele e più divoratrice. Al tempo di Cesare le rivoluzioni e le guerre civili avevano moltiplicato le transazioni onerose per gli usurai. Una moltitudine di cittadini rimaneva insolvibile; molti proprietarii si trovavano oberati senza poter vendere i loro beni, troppo deprezzati in causa del loro stesso imbarazzo.

Cesare volle porre un rimedio al male. Un errore accreditato presso gli antichi era il pensare che il governo potesse accomodare gli affari dei privati con delle ordinanze. Poichè [**85**] esso non può agire che in via generale, senza alcun riguardo per i particolari e per le circostanze infinitamente varie dei contratti, così la sua mano ferrea ferisce o uccide tanto quelli che vuol comprimere quando quelli stessi che vuol rialzare.

Cesare fece rivivere un'antica legge che prescriveva ai cittadini la quantità di danaro che potevano tener presso di sè. Fissò il massimo a quindicimila dramme o sessantamila sesterzi [3]). Egli credeva di costringere quelli che detenevano monete a metterle in circolazione: essi le nascosero.

Si vuol sapere a che cosa possono servire leggi simili? Questa cadde nell'oblio, senza essere formalmente abrogata; sessant'anni dopo, essendo l'occasione propizia, — era sotto il regno di Tiberio — i delatori credettero bene di rimetterla in vigore. Un gran numero dei più ricchi cittadini della Gallia, della Spagna, della Grecia e della Syria seppero un giorno che erano criminali rispetto a quella legge e furono spogliati con decreti di confische [4]).

Cesare aveva pubblicato il suo editto nel 705. Due anni dopo, egli or-

---

[1]) Inserita in appendice alla Memoria dei signori Percy e Willaume.
[2]) Theoph., *Chronog.*, p. 70, 91; C. Just., I, t. 2, l. 17, 22.
[3]) Dio., XLI, 37, 38. Meno di 11,000 lire.
[4]) Svet., in *Tib.*, 49.

dinò che i debitori si liberassero vendendo i propri beni ai loro creditori [1]), ma al prezzo che quei beni aveano avuto prima della guerra civile, e togliendo dal capitale la somma computata per gli interessi; veniva cioè diminuito di un quarto. Si faceva bancarotta per autorizzazione [2]).

Gli abitanti di Rodi [3]), nazione dedita ai commerci, che comprendeva meglio dei Romani i veri interessi pubblici e privati, non accettarono punto la legge di Cesare. Solo col danaro, o con quello che ne fa le veci, il credito, si può ristabilire l'equilibrio tra le fortune; ma le ordinanze non procurano nè danaro, nè credito. Esse fanno sparire l'uno e distruggono l'altro. Vuole il governo rèndere i capitalisti più trattabili [86] verso i proprietarii di immobili? Abbassi il prezzo dei capitali a forza di diffonderli nel commercio. Nessuno è oppresso, tutti sono felici. Ma non è sempre possibile adoprare un mezzo simile: occorrono avvenimenti straordinarii.

Dopo la conquista della Macedonia, Paolo Emilio portò tanti valori metallici a Roma, che i cittadini furono esenti da allora dalle contribuzioni [4]). Le transazioni commerciali dovettero avvertire quell'aumento della ricchezza pubblica. Così pure nel 725: tesori dell'Egytto e dell'Asia, divenuti il bottino d'Augusto e del suo esercito, fecero sì che l'interesse annuo scendesse da 12 a 4 per cento [5]).

Quest'imperatore adoprava pure dei capitali considerevoli in prestiti gratuiti a favore di chiunque poteva dare una cauzione doppia [6]).

Tiberio si servì di questo espediente, dopo un tentativo sfortunato nel genere de' decreti di Cesare che erano meglio conformi al suo genio.

Egli aveva ordinato ai capitalisti di investire subito in immobili la metà del loro danaro, e ai debitori di pagare computando la metà de' loro debiti. Non ne erano risultati che atti di violenza e una confusione maggiore [7]).

Ricorse allora a un espediente col quale avrebbe dovuto cominciare: fece cioè aprire una banca di prestiti senza interessi per tre anni con un capitale di cento milioni di sesterzi [8]).

Atti simili andavano bene a Roma, ma non offrono punto un esempio di quel che potrebbe farsi tra i moderni. Le circostanze infatti non si possono per nulla confrontare. In Stati nei quali il tesoro pubblico si riempie per

---

[1]) Svet., in *Caes.*, 42; Dio., XLI, 37, 38; XLII, 51.

[2]) Si può vedere in parecchie lettere di Cicerone quale disordine portasse negli affari privati quell'ordinanza (*Epist. fam.*, IX, 18; XI, 28; XIII, 8).

[3]) Dione Chrys., *Orat.*

[4]) Cic., *de Offic.*, II, 22.

[5]) Dio., LI, 21.

[6]) Svet., in *Aug.*, 41.

[7]) *Id.*, in *Tib.*, 48.

[8]) *Id.*, *l. c.*; Dio., LVIII, 21.

mezzo di contribuzioni liberamente consentite e assegnate anticipatamente a oggetti speciali; nei quali l'industria e il commercio, sotto la garenzia di diritti uguali, sono le sole basi [87] delle fortune de' privati e della ricchezza pubblica; sarebbe utile ciò che conveniva a un impero che uno storico, raccontando atti legali di un principe del quale tesseva l'elogio, citava come una cosa di diritto comune, il buon impiego del danaro che sovrabbondava nelle casse delle confische, *quoties ex bonis damnatorum superfluere?* [1]).

Alessandro Severo aiutava pure gli uomini d'una condizione distinta quando erano stati provati dalle sventure; ma non dimenticava i poveri plebei [2]).

Il suo zelo talvolta lo fuorviò; come quando fissò l'interesse legale del danaro al quattro per cento all'anno [3]), il terzo del tasso se non legittimo, almeno comune; ma fu meglio inspirato, quando prestò ai poveri, allo stesso interesse, e spesso senza esigerne alcuno, il danaro necessario per comprare dei campi sotto la sola condizione di pagare con i prodotti della coltivazione. Lo stesso principe era quello che apriva scuole gratuite ai figli delle famiglie indigenti [4]); vero benefattore de' cittadini, a differenza di quelli che li corrompevano con folli prodigalità, egli fondava la morale pubblica sopra un benessere modesto e sicuro e il benessere sull'istruzione e sul lavoro [5]).

Conclusione.

Cotesti studi riguardanti la pubblica beneficenza presso i Romani e le vicende a cui andò soggetta, non interessano solamente la storia politica: vi si può osservare anche il perfezionamento delle idee morali.

Nel primo periodo, sotto la dominazione del Senato, non si vede alcuna disposizione liberale, benevola, alcuna giustizia sociale, alcuna simpatia per la sventura, nient'altro che concessioni [88] fatte a forza, mal volentieri, lasciando vedere la paura che accorda insieme al desiderio di riprendere. I poveri cittadini sono sudditi, quando si esige obbedienza e servizio; estranei quando chiedono protezione e assistenza.

A datare dall'epoca imperiale, l'autorità, più terribile per i grandi, diviene più favorevole alla moltitudine. È avvenuta una transazione tra il popolo e il dispotismo; il popolo ha venduto la propria libertà, i proprii diritti, la propria dignità, a condizioni che lo nutriscano e lo sollazzino. Senza attività e senza lavoro nella vita privata; senza pensiero per gli

---

[1]) Svet., in *Aug.*, 41.

[2]) Lamprid., in *Alex.*, p. 127, E.

[3]) *Ibid.*, p. 122, C.

[4]) *Ibid.*

[5]) *Mém. de l'Acad. des inscript.*, nouvelle série, vol. IX, p. 438.

interessi politici, si corrompe e s'avvilisce, ma lo si fa vivere; e pensa che val meglio per lui un signore assoluto che un'aristocrazia prepotente.

Finchè durò il regno del senato, le generazioni passavano, lo spirito di corpo sussisteva, immutabile, inflessibile; e, se, di tanto in tanto, sorgevano alcune buone volontà individuali, la maggioranza le soffocava. L'imperatore, padrone di tutto, diede, non per pura generosità, ma senza dubbio più per desiderio della sua propria quiete; l'interesse personale si rivestiva allora con le forme d'un potere tutelare, mentre i senatori, a volta a volta privati e sovrani, non avevano pensato che a innalzare la loro fortuna e ad abbassare le classi inferiori. L'egoismo d'una casta è sempre più duro e più intrattabile.

Nella successione dei Cesari vi furono molti tiranni, ma vi furono pure dei benefattori. Per non parlare della politica intelligente di Augusto, di Vespasiano, di Adriano, di Settimio Severo, Tito, Nerva, Trajano, Antonino, Marco Aurelio, Alessandro diedero testimonianza dei progressi della ragione. L'interesse che essi portano agli uomini non si misura alla stregua dei privilegi delle condizioni e non si racchiude più fra le mura di Roma e nemmeno tra i confini dell'Italia; la filosofia [89] ha inculcato le sue massime negli animi coltivati; e in mezzo ai vizi generati dal lusso e dall'asservimento, il suo trionfo è più meraviglioso, più notevole. In quella stessa Roma, dove, secondo l'antico proverbio, espressione fedele di sentimenti, si diceva che gli uomini che non si conoscono devono reciprocamente essere lupi [1]), la filosofia invocò, a vantaggio dell'umanità, il principio della uguaglianza naturale. « Che cosa è che eleva l'uomo sino alla divinità, chiede Seneca all'amico Lucilio. È l'anima, ma l'anima saggia, buona, grande. Allora la divinità abita passeggiera in un corpo umano. Una tale anima può essere il retaggio d'un cavaliere, d'un liberto, d'uno schiavo. Cosa sono cavaliere, liberto, schiavo? nomi creati dall'orgoglio e dall'insolenza [2]). Pensa che quello cui tu chiami tuo schiavo è costituito dei medesimi elementi, gode lo stesso cielo che godi tu, respira come te, e come te è vivente ed è mortale » [3]).

Tali pensieri non avrebbero potuto essere compresi da Catone il vecchio, il quale, fra gli altri precetti di economia rustica, raccomandava di disfarsi di tutti gli strumenti di lavoro inservibili, utensili, mobili, cavalli, schiavi [4]). Ecco i costumi del tempo, in cui il senato faceva abbruciare libri di filosofia, perchè erano libri di filosofia [5]). Ma, al tempo del quale parliamo, lo stesso imperatore Claudio [6]) ordinava che uno schiavo abbandonato dal

---

[1]) « Homo homini ignoto est lupus » (Plaut. *Asin.*).

[2]) *Epist.*, 31.

[3]) *Epist.*, 47. Cfr. *de Benef.*, III, 21; Macrob., I, 11.

[4]) Plut. *Cat.*, trad. di Amyot., ed. Bast., vol. III, p. 234.

[5]) Plin., *Hist. nat.*, XIII, 27.

[6]) Svet., in *Claud.*, 25.

proprio padrone, quando si ammalasse, fosse dichiarato, in conseguenza dell'abbandono, libero e non ricadesse punto nel potere del padrone, in caso di guarigione. I patroni s'erano abituati a dare i vestiti e il nutrimento ai loro liberti poveri e a continuarglieli anche dopo [90] morte, con disposizioni testamentarie: lo attestano una quantità di leggi sparse nel Digesto [1]).

Le leggi però rimanevano ancora ben addietro dalle speculazioni filosofiche, perchè l'istruzione non discendeva nel popolo e perchè le leggi camminano con i costumi pubblici e non con le teorie degli uomini superiori. Ma, bisogna dirlo, questa filosofia preparò la via alla morale cristiana la quale rinnovò il mondo. Epitetto aveva già persuaso i suoi discepoli che gli uomini erano fratelli per natura, tutti figli del cielo [2]).

Si potrebbe fare un confronto curioso tra le istituzioni dell'antichità pagana con le creazioni del cristianesimo presso i moderni per soccorrere i poveri, gli invalidi, gli ammalati, gli stranieri. Si vedrebbe allora tutta la potenza e tutta la superiorità di questa morale sanzionata dalla credenza religiosa, la quale prendendo la società dalla base per rigenerarla, e abbracciando nella sua azione tutti gli uomini dal mendicante al re, fece una rivoluzione così assoluta e così grande. Si citerà, nella Roma incivilita, l'esempio di Plinio, il quale fonda, nel suo municipio natale, a Como, una rendita perpetua in favore dei padri di famiglia che non hanno il mezzo di nutrire i figli nella tenera età [3]). Ma sotto l'influenza della morale nuova, ogni tempio diventa un centro d'amministrazione caritatevole, ogni tempio ha i suoi poveri che nutre col frutto delle elemosine [4]). Ospizi per i viaggiatori si elevano da ogni parte [5]). Una legislazione sacra, potente per la forza della persuasione, quella dei concilii [6]), impone ai sacerdoti, ai cittadini, l'obbligo di nutrire, di vestire [91] i loro poveri, i loro invalidi in ogni città. Un re [7]) costruisce e dota un luogo d'asilo per gli

---

[1]) Dig. V, tit. I, l. 52; XXXI, tit. I, l. 49; XXXI, tit. I, l. 14, § 2; l. 15, § 2; l. 16, § 3; l. 19, l. 20, l. 22, e in ispecialmodo il titolo *de transactionibus* (*ibid.*, II, tit. 15), composto di ventiquattro lunghi articoli e che si aggira tutto quanto attorno alle transazioni degli *alimentarii* con gli eredi, regolamenti ammirevoli di benevolenza e di saggezza.

[2]) « Qui sis, quibus imperes. natura fratribus, a Jove oriundis » (Lips., *ad Seneo.*, ep. 74).

[3]) Plin., *Epist.*, I, 8.

[4]) *Matriculariі*, Ducange, *hac voc.*, *Gesta Dagob*, c. 29.; *Vit. S. Praejecti*, ed. D. Bouquet, vol. III, p. 594.

[5]) *Xenodochia.*

[6]) *Concil. Aurelian.*, anno 511, § 16; *Concil. Turon.*, anno 567, § 5; *Concil. Matiscon.*, anno 585, § 14.

[7]) Filippo-Augusto; lettera d'Innocente nella *Collect. des hist. de France*, vol. XIX, p. 163.

uomini divenuti vecchi sotto il suo servizio, un altro re [1]) incarica gli inquisitori di fare un ruolo dei poveri lavoratori di ogni provincia che in causa della vecchiaia non possono più lavorare, per incaricarsi della loro sussistenza. Una quantità di privati aprono così ricoveri, ospedali a quelli che hanno bisogno. Qual'è il pensiero che li dirige? Tutto quanto fanno per il bene degli indigenti sarà loro restituito in cielo [2]).

Ecco la diversità tra le istituzioni dei moderni, per la beneficenza, da quella degli antichi. Presso i primi esse furono un calcolo di politica e di ambizione, il prezzo pagato dal potere per non essere disturbato. Presso gli altri, fu l'opera d'amore per tutti per i loro simili, per i loro fratelli. Fu, se si vuole, ancora una specie d'egoismo, ma un egoismo disinteressato dai beni terreni e che non aveva altra brama che quella del cielo. Allora il povero ebbe il suo patrimonio senza possedere nulla, il bisogno divenne un diritto, la beneficenza un dovere; i sentimenti umanitarii entrarono nei costumi.

La civiltà moderna, aggiungendo i suoi lumi a queste aspirazioni di carità, ha dispensato i beneficî con maggiore intelligenza e li ha fatto volgere a vantaggio della società come di quelli che li riceveano, adottando il principio che bisogna aiutare i bisognosi, meno con doni gratuiti che con un lavoro lucrativo.

---

[1]) Luigi IX, *Mémoires de Joinville.*

[2]) « Si aliquid de rebus nostris locis sanctorum vel in substantia pauperum conferimus, hoc nobis procul dubio in aeterna beatitudine retribui confidimus » (*Form.* Sirmond).

Indice delle materie

contenute nel vol. V

E. Ciccotti.

Lineamenti dell'evoluzione tributaria nel mondo antico . . . . . Pag. V

Gustavo Humbert.

Saggio sulle finanze e sulla contabilità pubblica presso i Romani . . . . . » 1

Avvertenza . . . . . » 3

Libro I. — Delle origini della contabilità sotto i Re e sotto la repubblica romana . . . . . » 5

Parte I. — Origine della contabilità presso i Romani . . . . . » 13

I. Del controllo legislativo . . . . . » ivi

II. . . . . » 24

III. . . . . » 49

Appendice. — Bibliografia della materia . . . . . » 63

Libro II. — Le finanze e la contabilità pubblica dell'impero romano . . » 67

I. Controllo legislativo delle finanze . . . . . » 70

II. § 1. — Preliminari sul linguaggio della contabilità . . . . » 94

§ 2. — Amministratori e contabili . . . . . » 98

A. — Amministratori e ordinatori . . . . . » ivi

B. — I contabili . . . . . » 105

III. . . . . » 118

a) Controllo legislativo e amministrativo . . . . . » ivi

b) Controllo giudiziario . . . . . » 125

Libro III. — Delle finanze e della contabilità sotto il Basso impero . . » 135

Parte I. — Del potere legislativo dal punto di vista finanziario sotto il Basso impero . . . . . » 185

Cap. I. — Considerazioni generali. . . . . » ivi

Cap. II. — Delle risorse dello Stato . . . . . » 192

§ 1. — Delle risorse dell'Aerarium Sacrum o tesoro pubblico . » 193

A. Delle imposte dirette . . . . . » 195

B. Delle imposte indirette . . . . . » 203

§ 2. — Delle risorse della cassa del Prefetto del pretorio. . . . » 207

§ 3. — Del tesoro della corona . . . . . » 213

Cap. III. — Delle spese pubbliche . . . . . Pag. 22
§ 1. — Fissazione delle spese . . . . . » ivi
§ 2. — Personale e trattamento dell'amministrazione centrale e provinciale . . . . . » 226
Cap. IV. — Del bilancio dei Comuni . . . . . » 234
Sezione I. — Entrata del tesoro municipale. . . . . » 235
§ 1. — Delle rendite del demanio comunale e dei capitali . . » ivi
§ 2. — Dei vectigalia o tasse comunali . . . . . » 238
Sezione II. — Delle spese municipali . . . . . » 241

Parte II. — Dell'amministrazione dello Stato e dei Comuni dal punto di vista finanziario . . . . . » 247
Cap. I. — Della gestione degli amministratori dello Stato . . . » 248
Sezione I. — Del recupero delle riscossioni . . . . . » ivi
A. Del tributo . . . . . » ivi
B. Imposte indirette . . . . . » 254
C. Annona . . . . . » 255
D. La riscossione dei redditi della Res Privata . . . . . » 257
Sezione II. — Del fatto di ordinare le spese e della disposizione dei mandati di pagamento . . . . . » 261
A. Chi ordinava una spesa? . . . . . » 263
B. Delle disposizioni dei mandati di pagamento . . . . . » 265
Cap. II. — Della gestione dei contabili in natura o in danaro . . » 267
Sezione I. — Dei contabili dell'esazioni in natura . . . . . » 268
Sezione II. — Dei contabili di danaro. . . . . » 284
Cap. III. — Dell'amministrazione delle finanze comunali . . . . » 288
Sezione I. — Della riscossione dei cespiti comunali . . . . . » 291
§ 1. — Della riscossione dei frutti dei beni e degl'interessi della Pecunia pubblica . . . . . » 294
A. Riscossione delle rendite e dei beni comunali. . . . . » ivi
B. Dei capitali del Comune . . . . . » 298
§ 2. — Riscossione dei « Vectigalia » . . . . . » 300
Sezione II. — Delle spese e dei pagamenti . . . . . » 301
§ 1. — Delle spese . . . . . » ivi
§ 2. — Della disposizione dei mandati di pagamento . . . . » 308
Sezione III. — Gestione dei contributi in natura o in danaro. . » 311
§ 1. — Gestione dei contabili in natura . . . . . » ivi
§ 2. — Gestione dei contabili in danaro . . . . . » 312

Parte III. — Del controllo delle finanze dello Stato e dei Comuni . » 321
Cap. I. — Del controllo delle finanze dello Stato . . . . . » 323
Sezione I. — Del controllo amministrativo delle finanze dello Stato » ivi
§ 1. — Del controllo degli amministratori . . . . . » 324
§ 2. — Del controllo amministrativo sui contabili in natura o in danaro . . . . . » 375
§ 3. — Delle verifiche relative alla contabilità in generale . . » 395
Sezione II. — Del controllo giudiziario sugli ordinativi ed i contratti . . . . . » 400

§ 1. — Della giurisdizione amministrativa in materia contenziosa Pag. 400
§ 2. — Della giurisdizione repressiva in materia di contabilità » 407
A. Dei tribunali repressivi competenti in materia finanziaria » 408
B. Dei principali delitti de' funzionari in materia finanziaria » 409
a) Del delitto di ambitus . . . . . » 410
b) Del delitto di concussione o Repetundae Pecuniae. . . » 412
c) Della Concussio . . . . . » 418
d) Del delitto di falso . . . . . » 419
e) Del peculato . . . . . » 421
f) Del delitto di ritenzione del denaro pubblico. . . . . » 424
g) Violenza pubblica o privata . . . . . » 425
h) Del delitto di lesa maestà . . . . . » 428
Cap. II. — Del controllo della contabilità dei Comuni . . . . . » 434
Sezione I. — Del controllo amministrativo degli agenti comunali » ivi
§ 1. — Del controllo degli ordinatori . . . . . » ivi
§ 2. — Del controllo amministrativo sui contabili in natura o in danaro . . . . . » 445
Sezione II. — Del controllo giudiziario in materia comunale . . » 452
§ 1. — Contenzioso . . . . . » ivi
§ 2. — Del controllo per via ropressiva . . . . . » 454
Indice generale e alfabetico delle materie contenute nei due volumi . . » 463

R. Cagnat.

Studio storico sulle imposte indirette presso i Romani sino alle invasioni dei Barbari, secondo i documenti letterari ed epigrafici.

Introduzione. — Delle imposte indirette presso i Romani . . . . . Pag. 479
Parte I. — Il « Portorium » . . . . . » 489
Cap. I. — Ciò che i romani intendevano per « Portorium » . . » ivi
Cap. II. — Storia del « Portorium » . . . . . » 493
Cap. III. — Circoscrizioni doganali dell'impero romano - Tariffe del « Portorium » in ciascuna di esse . . . . . » 503
§ 1. — Bretagna . . . . . » ivi
§ 2. — Illyrico . . . . . » ivi
§ 3. — Gallie . . . . . » 525
§ 4. — Spagna . . . . . » 543
§ 5. — Africa . . . . . » 544
§ 6. — Egytto . . . . . » 547
§ 7. — Asia. . . . . » 551
§ 8. — Bithynia, Ponto e Pallagonia . . . . . » ivi
§ 9. — Sicilia . . . . . » ivi
§ 10. — Italia . . . . . » 552
Cap. IV. — Modo di percepire il « Portorium » . . . . . » 554
A. Periodo repubblicano . . . . . » ivi
B. Periodo imperiale . . . . . » 559
C. Periodo del Basso impero . . . . . » 569

Cap V. — Quali erano le merci e le persone soggette all'imposta « Portorium »? Quali erano quelle che ne andavano esenti? . . . . . Pag. 570
§ 1. — Mercanzie soggette all'imposta . . . . . » ivi
§ 2. — Mercanzie esenti dall'imposta . . . . . » 571
§ 3. — Persone soggette all'imposta . . . . . » 582
§ 4. — Persone esenti dall'imposta . . . . . » 583
Cap. VI. — Quali erano le leggi che proteggevano i pubblicani contro i mercanti? Quali erano quelle che proteggevano i mercanti contro i pubblicani? . . . . . » 588
§ 1. — Misure impiegate contro la frode . . . . . » 589
§ 2. — Leggi dirette contro i pubblicani . . . . . » 593
Cap. VII. — In quali casse era versato il prodotto dell'affitto del « Portorium » . . . . . » 595
Cap. VIII. — Dei pedaggi . . . . . » 597
Cap. IX. — Dei dazi . . . . . » 599
§ 1. — Dazi nelle provincie . . . . . » ivi
§ 2. — Dazio di Roma . . . . . » 602

Parte II. — La « Vicesima Libertatis » . . . . . » 607
Cap. I. — Istoria dell'imposta . . . . . » ivi
Cap. II. — Maniera di riscossione della « Vicesima libertatis » . » 609
Cap. III. — Da chi era pagata l'imposta? . . . . . » 618
Cap. IV. — Delle rendite che la Stato percepiva dalla vicesima libertatis . . . . . » 621

Parte III. — La « Vicesima Hereditatium » . . . . . » 623
Cap. I. — Definizione della « vicesima hereditatium » . . . . . » ivi
Cap. II. — Istoria della « vicesima hereditatium » . . . . . » 625
Cap. III. — Modo di riscossione della « vicesima hereditatium » . » 635
1.° A Roma . . . . . » 638
2.° In Italia . . . . . » 645
3.° Nelle provincie . . . . . » 650
Cap. IV. — Come si riscuoteva la « vicesima hereditatium » . . . » 658
Cap. V. — Dell'importanza della « vicesima hereditatium » . . . » 661

Parte IV. — Imposta sulle vendite e le liti. I monopoli . . . . . » 665
Cap. I. — Imposta sulle vendite . . . . . » ivi
1° Centesima rerum venalium . . . . . » 666
2.° Quinta et vigesima venalium mancipiorum . . . . . » 669
Cap. II. — Imposta sulle liti . . . . . » 671
Cap. III. — Monopoli . . . . . » 672
Monopolio del sale . . . . . » ivi
Monopolio del minio . . . . . » 677

Rodbertus.

Per la storia delle imposte romane da Augusto in poi.

Introduzione . . . . . Pag. 681
I. — Stato dei tributi all'inizio della dominazione di Augusto. » 694
II. — Per la storia de' tributi romani dopo di Augusto . . . » 754
2. Da Augusto a Caracalla . . . . . » ivi
3. Da Augusto a Caracalla . . . . . » 786
III. — Per la storia de' tributi romani dopo di Augusto . . . . » 852
4. Da Caracalla a Diocleziano . . . . . » ivi

M. Naudet.

La Beneficenza pubblica presso i Romani

Parte I. — Tempi anteriori all'impero . . . . . » 975
Articolo I. — Principali cause della grandissima disuguaglianza di condizioni sociali presso i Romani . . . . » ivi
Articolo II. — Beneficienza . . . . . » 981
§ 1. — Distribuzioni di viveri ad altre specie di liberalità fatte al popolo sotto il nome di *congiarum* . . . . . » ivi
§ 2. — Esenzione da imposta . . . . . » 989
§ 3. — Patronato . . . . . » 990
§ 4. — Paga e trattamento militari . . . . . » 991
§ 5. — Disposizioni riguardanti i debitori . . . . . » 992
§ 6. — Leggi agrarie e colonie . . . . . » 994
Conclusione della prima parte . . . . . » 998

Parte II. — La Beneficenza pubblica durante il regime imperiale . » 1001
§ 1. — Soccorsi frumentari . . . . . » ivi
§ 2. — Doni straordinarii (*largitiones, congiaria*) . . . . . » 1019
§ 3. — Concessioni di terreni . . . . . » 1022
§ 4. — Soccorsi per i fanciulli . . . . . » 1023
§ 5. — La mendicità . . . . . » 1030
§ 6. — Prestiti senza interesse . . . . . » 1032
Conclusione . . . . . » 1034

SOCIETÀ
EDITRICE LIBRARIA
Prezzo netto L. 59.—